DIZIONARIO EPIGRAFICO

DI

ANTICHITÀ ROMANE

DI

ETTORE DE RUGGIERO

VOL. I.

A - B

ROMA
L. PASQUALUCCI, EDITORE
1895

ALLA CARA MEMORIA

DI

ROBERT LEVY

IN BERLINO

PER L'ANTICA AMICIZIA

Il programma pubblicato dall'egregio editore ha già chiaramente indicato il fine cui mira quest'opera, che è di rendere più stretti i legami tra lo studio dell'epigrafia latina e quello delle antichità romane, diminuendo quanto più è possibile le difficoltà tecniche e pratiche, che il maggior numero degli studiosi incontra nel servirsi delle iscrizioni per ricerche storiche, archeologiche e in parte anche giuridiche. Che questo intendimento risponda davvero a un bisogno, o se si voglia piuttosto a un desiderio della maggior parte di quelli, parmi che non sia più a dubitare dopo l'accoglienza benevola fatta in Italia e fuori al semplice annunzio dell'opera. Se codesto intendimento poi venga raggiunto e in qual misura, spetta naturalmente ai lettori il giudicarne. La qual cosa io spero vorranno fare con minore severità, se porranno mente alla difficoltà dell'impresa e ai concetti che mi sono stati di guida nel metterla ad effetto.

E innanzi tutto, quanto alla scelta delle parole, è chiaro che essa dovesse fondarsi affatto sul materiale epigrafico finora conosciuto e criticamente acquistato alla scienza. A questo però bisognava pur mettere un limite per evitare il facile pericolo, che un *dizionario epigrafico di antichità romane* divenisse un vocabolario della lingua latina; questo limite non poteva esser dato che dallo scopo stesso dell'opera. La quale non tendendo ad altro che ad agevolare l'intelligenza del contenuto delle iscrizioni latine, doveva accogliere soltanto quelle voci che occorrono nelle iscrizioni medesime, in quanto abbiano un'attinenza più o meno diretta con le svariate e molteplici manifestazioni della vita antica. Doveva soprattutto accogliere quelle, il cui significato non si potrebbe apprendere in tutta la sua pienezza, senza l'aiuto di trattati scientifici su questo o quel ramo delle antichità e del diritto, e delle quali lo svolgimento torni insieme utile all'interpretazione particolare di una epigrafe e alla cono-

scenza più completa di istituzioni e di cose a cui si riferiscono. Da un lato perciò conveniva escludere le voci che non contengono un concetto reale, o compiono diverse funzioni come parti del dire; dall'altro lasciare il maggior campo a quelle, che esprimono appunto un tal concetto, specialmente in ordine alle varie maniere, in cui s'è esplicata l'attività religiosa, la pubblica e la privata nel mondo romano. La mitologia coi suoi sacerdozi, le sue istituzioni e i suoi riti; l'ordinamento politico di Roma, dell'Italia, delle provincie e dei municipi; l'amministrazione finanziaria, giudiziaria, militare e i suoi rami speciali riguardanti le miniere, la zecca, le poste, le vie, le frumentazioni, le alimentazioni, le opere pubbliche ecc.; gli offici della corte, del patrimonio e della cancelleria imperiale, del consiglio di Stato, delle biblioteche ecc.; le fonti del diritto privato, come leggi, senatoconsulti, editti e costituzioni del principe, e parecchi dei suoi istituti; gli ordini sociali e le corporazioni d'ogni genere; le professioni, le arti, i mestieri vari; i giuochi pubblici, le feste popolari, molti usi e oggetti della vita comune: ecco insomma il vasto campo, dove bisognava raccogliere la maggior parte delle parole.

A chi è familiare il *Corpus Inscriptionum Latinarum* o anche il terzo volume dell'Orelli-Henzen, sarà certo manifesto come il criterio da me seguito in questa scelta, non differisca in sostanza da quello tenuto nella compilazione degli *Indices* sistematici di quelle raccolte epigrafiche. Se non che, appunto per l'indole propria della presente opera, in qualche parte era indispensabile il discostarsene. Così per non accrescerne soverchiamente il volume, e anche perchè sarebbero stati un po' fuor di luogo, si dovevano tralasciare i numerosissimi nomi e cognomi delle persone menzionate nelle lapidi. In una specie di fasti, però, che in ordine alfabetico seguiranno la trattazione delle magistrature e di altri offici dello Stato, saranno ricordati i personaggi che li occuparono. Così un elenco completo dei consoli, redatto non solamente sulle fonti epigrafiche, ma su tutte quelle che abbiamo, sarà dato sotto la parola *Consul*. Un' eccezione però era a farsi senza dubbio per quelli degli imperatori e degli appartenenti alle loro famiglie, massime per quanto riguarda i titoli officiali e gli anni in cui li assunsero, e gli atti principali del loro regno. A completare la qual parte, si è dovuto ricorrere talvolta, ove è stato necessario, ai monumenti numismatici. Sarebbe stato invece un grave difetto l'omettere le parole geografiche, non tanto perchè la conoscenza del luogo giova moltissimo alla critica epigrafica, quanto perchè così si ha l'opportunità di mettere sott'occhio allo studioso tutto ciò che per le iscrizioni è dato sapere intorno all'ordinamento amministrativo generale e locale delle provincie e delle città italiche e provinciali. Ma volendo rendere il meno possibile copiosa questa serie di parole, ho in generale ommessi non solo i nomi di mari, fiumi, laghi, monti ecc., ma anche quelli di città e popolazioni antiche, che, pur essendo note per altra

via, non sieno menzionate nelle lapidi, tranne alcune, da cui queste provengano. In generale la parte geografica sarà trattata più dal lato politico-amministrativo, che da quello etnografica e topografico; ad eccezione della città di Roma, di cui i luoghi e i monumenti principali ricordati nelle iscrizioni, saranno brevemente illustrati. Sotto il nome però di ogni provincia o città le istituzioni loro proprie verranno soltanto accennate, trovandone il lettore lo svolgimento sotto le rispettive parole. Nè, da ultimo, sarebbe stato opportuno l'ammettere quelle parole comprese negli *Indices* sotto il titolo di *res epigraphica*. Non riguardando esse il contenuto, ma l'elemento paleografico e formale delle iscrizioni, la loro trattazione troverà un posto più acconcio nel *Manuale di epigrafia*, che completerà quest'opera.

Come nella scelta delle voci era necessario di segnare dei confini per non invadere il campo d'un vocabolario della lingua latina, così pure nel determinare il metodo da seguire nel loro svolgimento bisognava tenersi dentro certi limiti, per non dare al Dizionario il carattere di una vera Enciclopedia della scienza delle antichità. E anche in questo rispetto non dovea essere difficile il trovare un criterio nello scopo più pratico, che rigorosamente scientifico dell'opera. Proponendosi essa, in fatti, di offrire ai cultori e agli amatori degli studi classici un modo agevole e pronto per saper raccogliere dalle iscrizioni tutto quanto esse racchiudono di prezioso per la conoscenza dell'antichità, m'è parso che due norme principalmente s'avessero ad osservare. L'una, che di ogni parola non si desse la semplice definizione o traduzione, sibbene, trattandosi sopratutto di istituzioni, offici e simili, tutte quelle nozioni che valgono a darcene un concetto esatto e pieno, e che sparse in trattati sistematici e in lavori speciali, non sempre nè da tutti potrebbero facilmente essere acquistate. L'altra, che sotto ogni parola si dovesse riunire la parte maggiore e più importante del materiale epigrafico che ad essa si riferisce. E questo giova da un lato per vedere se e come le iscrizioni confermino o modifichino o completino ciò che già si conosce per mezzo delle fonti letterarie; dall'altro per sapere ove sia da ricercare quel materiale, quante volte lo studioso non s'accontenti della sola sua indicazione, ma voglia approfondire l'indagine. Per tal modo il Dizionario può riguardarsi quale un repertorio epigrafico per lo studio delle antichità; come rispetto al *Corpus* particolarmente potrebbe anche dirsi esserne un indice ragionato.

In un campo così vasto la brevità dovendo essere la norma capitale nella trattazione dei singoli articoli, uno dei mezzi per ottenerla avrebbe forse potuto essere l'escludere interamente le citazioni delle fonti letterarie classiche, per dare appunto maggiore spazio alle epigrafiche. Ma questa esclusione sarebbe stata certamente un grave difetto dell'opera, non solo perchè essa è indirizzata agli studiosi più che al pubblico colto in generale; ma perchè le due

specie di fonti sono così connesse fra loro e si completano talmente a vicenda, che le une avrebbero poco o niun valore senza le altre. Anche le letterarie dunque saran date, restringendosene le citazioni alle più indispensabili e opportune, specialmente quando si debba esporre istituzioni complesse e svolgentisi a traverso molte fasi per un lungo periodo della storia. La trattazione di ogni argomento sarà compendiosa, ma piena, e alla fine di ogni articolo il lettore troverà indicati i migliori trattati o la monografia speciale, che ragionino di proposito di quello. E affinchè s'intendano meglio i rapporti che passano tra l'una istituzione e l'altra, massime nel diritto pubblico ed amministrativo, spesso sotto una parola sola saranno svolte più istituzioni relative alla generale a cui essa accenna, pur facendo menzione di quelle in particolare, sempre secondo l'ordine alfabetico. Non indagini troppo minute, nè per regola discussioni, congetture e ricostruzioni nuove, che non sempre risponderebbero all'indole del libro: esso darà semplicemente e per quanto più si può esattamente i risultati ultimi e più accertati, a cui è giunta oggi la scienza.

È quasi superfluo l'avvertire in fine, che la sorgente principale cui si è attinto è il *Corpus*, senza del quale l'opera nostra sarebbe stata infinitamente più ardua di quello che non è ora, non tanto per il ricchissimo materiale che esso contiene, quanto pel discernimento critico con cui questo è stato raccolto e ordinato. Forse sarebbe stato opportuno aspettare che esso fosse interamente compiuto, prima di cominciare questa pubblicazione. Ma oltre ad altri motivi particolari, sono stato indotto a non indugiare dalla speranza, che coloro i quali attendono a una impresa sì benemerita della scienza, potessero trovar modo di spianarmi la via circa quelle parti non ancora finite. E infatti larghi di utili suggerimenti e di cortesi agevolezze mi sono stati il compianto Henzen, il dottor O. Hirschfeld, professore dell'Università di Berlino, e in modo speciale il dottor E. Bormann dell'Università di Vienna, ai quali tutti son lieto di poter pubblicamente manifestare il mio grato animo. Per quelle parti del *Corpus* ancora mancanti ho sopperito adunque con le antiche raccolte. Per le iscrizioni poi che vengono in luce man mano dopo la successiva pubblicazione dei volumi del *Corpus*, s'intende che devo mettere a profitto tutte le effemeridi, le monografie e le piccole raccolte locali, italiane e straniere, che, come è noto, son divenute copiosissime in questi ultimi tempi. Or io debbo confessare, e lo fo insieme con gratitudine, per un rispetto, e con dolore come italiano, per l'altro, che sopratutto questo lavoro di ricerca non sarebbe stato punto possibile, se in mio aiuto non fossero venute la biblioteca dell'Istituto archeologico germanico, e quella stessa del ch. Bonghi: tanta è tuttavia la miseria di opere archeologiche moderne nelle biblioteche governative della capitale d'Italia. Mi è grato anche il ricordare i nomi di due valorosi cultori degli studi classici, che mi hanno coadiuvato in queste indagini lunghe, pa-

zienti e spesso non prive di difficoltà tecniche: il dott. Francesco Maria Pasanisi, e il dott. Dante Vaglieri, che è stato il primo ed è tuttavia il più operoso collaboratore dell'opera. La quale, cominciata quasi interamente da me solo, oggi è onorata della collaborazione di non pochi scrittori; ciò che è malleveria del modo spedito, con cui procederà la pubblicazione dei volumi seguenti.

A me non sono sfuggiti fin da principio tutti gli ostacoli, in cui mi sarei imbattuto procedendo oltre nel lavoro; ostacoli per altro che sono in qualche modo diminuiti da una preparazione non affrettata e, per quanto era nelle mie forze, accurata del medesimo. Nè credo punto d'aver fatto cosa perfetta e che non meriti per questo o per quel verso delle emendazioni. Le lacune saranno certo non poche, per quanto mi sia studiato di evitarle e colmarle; come forse non saran pochi i desideri rimasti insoddisfatti di qualche studioso e ancora più di alcuni dotti. Accoglierò quindi con gratitudine quei consigli e quelle osservazioni che ispirerà l'amore degli studi, e sarò lieto se mi sarà dato di valermene a tempo, nel corso della pubblicazione, ovvero, in fine di essa, nelle appendici.

Roma, Ottobre 1894.

ETTORE DE RUGGIERO

ABACUS. — C. V 3312... *abacum cum signis II Hercule et Amphale colleg. dendrofor. d. d.* Specie di ara (*mensa sacsa*), per lo più di bronzo, usata nei templi e in genere nei santuari, per collocarvi vasi e strumenti da sacrifizio, ovvero per mettervi in mostra le offerte alla divinità (v. **Mensa**). -- C. VI 10237: *abacum cum basi... d(e) d(ecurionum) s(ententia) posuerunt.* Nei triclini nelle case e nei pergolati (*triclia* o *trichila*) dei sepolcri era quella tavola o credenza di forma quadrangolare, di marmo o bronzo, spesso con incrostazioni di oro e argento od oro e avorio, sulla quale si riponeva il vasellame da mensa (*argentum escarium, potorium*) o quello più prezioso come oggetto di lusso (*argentum exponere*). Diversa dalla *delphica,* che era a guisa di tripode; identica al *monopodium,* se poggiava sopra un piede solo e al *trapezophoron,* che tecnicamente vuol dire la base di simili tavole. Per eleganza di lavoro e ricchezza di ornati, era essa stessa un'opera d'arte, e l'uso ne sarebbe stato introdotto in Roma dopo la conquista dell'Asia (Liv. 39, 6, 7. Plin. nat. hist. 32, 14; 37, 14. cf. Cic. Verr. 4, 16, 35; 25, 57. Iuven. 3, 203. Petron. 73. Sidon. Apoll. 17, 7 etc.). I più importanti monumenti vedi in Clarac Mus. de sculpt. tav. 125. Mazois Ruines de Pomp. 3, 22. Mon. dell'Inst. 1831, tav. 33.

Becker, Gallus (ed. Göll) 1, 191. 2, 353. — Marquardt, Staatsverwalt. 3², 165; Privatl. 309.

ABALIENATIO. — Il trasferire fra vivi un diritto reale, la proprietà d'una cosa ad altri, o che il patrimonio di colui che trasferisce non ne soffra una vera diminuzione, come nell'*emere vendere,* ovvero che tale diminuzione ne segua, come nel *donare.* Non determina però una forma particolare di trasmissione, ma comprende ogni negozio giuridico, il cui effetto sia appunto il trasmettere, benchè ordinariamente si riferisca più alla *venditio* (Cic. top. 5, 28. de leg. agr. 2, 24, 64. Sen. de ben. 5, 10, 1. Dig. 10, 3, 14, 1. 40, 7, 29, 1. 41, 1, 48 pr. 50, 16, 28 pr. e 67 pr. C. Iust. 4, 51). — Nella *lex agraria* dell'a. 643 u. c. la parola è usata rispetto alle terre demaniali divenute proprietà privata per effetto tanto dell'*adsignatio,* quanto della *possessio* dei *veteres possessores:* C. I 200, 15 (cf. 16)... [*quod eius agri neque is abalie*]*navit ab alienaveritve, neque heres eius ab alienavit ab alienav*[*eritve*]. Nella *lex Antonia de Termessibus* dell'a. 683 u. c. appare nel medesimo rapporto, in quanto che con l'autonomia concessa ai Termessi si riconosce in essi lo stesso diritto di proprietà sui loro beni: C. I 204, I 33 (cf. II 26, 27)... *quod eius ipsei sua voluntate ab se non abalienarunt.*

Nei titoli sepolcrali occorre sovente nelle formole usate per esprimere il divieto imposto dal fondatore della tomba ai suoi eredi e discendenti, che non passi in altre mani la tomba stessa o parte di essa, divieto accompagnato molte volte dalla minaccia d'una multa da pagarsi all'erario o ad altra cassa dello Stato (v. **Sepulcrum, Multa**): C. V 4057... *testamento suo praececepit* (sic) *hunc praetoriolum cum hortulo et heroo libertis libertabusque posterisque eorum cedi et iussit ne quando de familia alienetur.* VI 13203... *hoc autem monumentum cum aedificio neque veniet neque donabitur neque pignori obligabitur sed nec ullo modo alienabitur ne de nomine exeat familiae suae.* X 1804... *hoc sepulchrum si quis vendiderit vel abalienaverit dare debebit* etc. VI 10236... *fidei vestrae committo ne quis vendat aut abalienet.* C. VI 10219... *si quis id monimentum portenve* (sic) *eius vendere quis volet vel donationis causa cui mancipare voluerit aliove quo nomine eius monimenti partem alienare temptaverit* etc. C. VI 8456... *ea condicione ne fiducient ne vendant neve alio quo genere id sepulchrum sive monumentum est alienare*

ulli potestas sit. Nel medesimo significato di alienare è talvolta usata anche la parola *distrahere*, come in G. 827, 2... *si quis autem istam memoriam ex numero filiorum sibe libertorum distrahere voluerit.*

SAVIGNY, System, 5, § 145-148. — BACHOFEN, röm. Civilr. p. 59-184 (tratta in ispecie dei vari Veräusserungsverbote). — VOIGT, Ius naturale etc. Beil. XXI, p. 527 (reca parecchie fonti giuridiche). — WAECHTER, Pandekten, 1, p. 332 segg. (determinazione migliore del concetto dell'*alienatio*). — WAMSER, De iure sepulcrali etc. p. 4 seg.

ABALLAVA (ABALLABA). — Città o castello nella Britannia. « Aballavae situm, quanquam certo definiri nequit, tamen ad vallum (Hadriani) quaeri non posse... Etenim si Uxellodunum recte collocavimus in *Maryport*, Maiae et Aballaba ad meridiem ab illo in ora maris Hibernici aut ad orientem quaerendae erunt, eoque ducunt tituli 415, 416 prope Maryport in *Papcastle* reperti » C. VII n. 415... *leg. Aug. in cuneum Frisionum Aballavensium Philipp(ianorum)*, secondo la lezione corretta data nell'EE. 3, p. 130. La stessa forma *Aballava* nei n. 416 e 1291; *Aballaba* nella Not. Dign. Occ. 40, 47.

HUEBNER, C. I. Lat. VII p. 104. — BOECKING, Not. Dignit. 2, 922 seg.

ABBAITAE (Μυσοὶ Ἀββαεῖται). — C. XIV 2218 add.: *C. Salluio C. f. Nasoni leg. pro pr. Mysei Ab[b]aitae et Epict[ete]s quod eos bello Mithrida[ti]s conservavit virtutis ergo.* Popolazione già nota dalle monete e da una iscrizione greca (Eckhel 2, p. 448. CIG. 3849 add.), prima che questa lapide scoperta in Nemi ne ricordasse il nome insieme a quello del magistrato romano che la risparmiò nella guerra Mitridatica. La sua sede al confine tra la Misia e la Frigia Epitteto, ove ha origine il Macesto, affluente del Rindaco è data da Strabone 13, 4, 4 p. 625 e 12, 8, 11 p. 576, di cui le forme del nome come si leggono nei manoscritti, sono state corrette dal Kiepert, nel primo luogo leggendo Ἀβαῖται o Ἀβαεῖται invece di Ἀβλῖται, nel secondo Ἀββαεῖτις invece di Ἀβασῖτις.

HENZEN, Hermes, 6 p. 7. — KIEPERT in Franz, Fünf Inschriften p. 26, nota. C. I. Gr. 3, n. 3849 add.

ABBIR CELLA (*Hr. en-Nâám*). — Municipio nella provincia proconsolare di Africa. C. VIII 814... *municipium Iulium [Phi]l[ippianu]m Abbir Cellense.* 893: *[Civita]s Abb[ir] Cellens[is]*. Gli antichi scrittori non ne fanno menzione, ma negli atti dei concilii occorrono tre città del medesimo nome nella stessa provincia: l'*Abbir maius* (Collat. Carthag. cognit. 1, 133), l'*Abbir Germaniciana* o *minus* (Conc. Carthag. a. 258 e 419), e *Cella* (Not. episc. a. 484). Il Mommsen crede che la prima e la terza sieno la stessa città, ed è a questa che si riferirebbero le nostre lapidi. Altre tre recentemente scoperte (EE. 5, 313-315) ci mostrano: le due prime che la cittadinanza vi era ordinata in curie (... *ad remunerandam liberalitatem... universae curiae...*), istituzione comune a parecchie altre città dell'Africa, e che non vi mancavano le magistrature del duumvirato e della questura (... *quaestoricio, II viralicio...*); la terza, un... *flam(en) perpet(uus)* nella medesima persona di un L. Racilius Felix Lampadarius, che con lo stesso titolo appare nel C. VIII 827.

WILMANNS, C. I. Lat. VIII p. 102.

ABDERA (*Adra*). — C. II 1978-2003. Città dell' Hispania Baetica, antica colonia fenicia (Str. 3, 4, 3 p. 156. Plin. 3, 1, 3. Ptol. 2, 4, 7). Le lapidi che ne avanzano, benchè non accennino in modo diretto alla sua condizione politica al tempo dei Romani, pure lasciano abbastanza sicuramente conchiudere che dovè essere un municipio, forse piuttosto di diritto latino che romano, siccome appare dai nomi delle divinità e dei sacerdozi, non che da nomi propri: 1978... *sacerdoti perpetuae domus A[ug]...* 1979... *[flamen di]vi Aug... sacerdo[s divae Aug]...* 1980... *lar(es) et Genium cum aedicula prim. in familia d(e) s(uo) d(ono) d(ant).* Già l'Eckhel (D. N. 1, 13) era venuto alla medesima conclusione, dalla formula *d(ecreto) d(ecurionum)*, che occorre nelle monete ivi coniate.

HUEBNER, C. I. Lat. II p. 267.

ABDICATIO. — Il renunziare a un officio, o che questo sia un *munus*, come la tutela testamentaria (Ulp. 11, 17. Cf. Dig. 1, 6, 9. 27, 1, 6, 15), ovvero un *honor*, come qualunque magistratura dello Stato. In questo secondo caso non si ha vera *abdicatio* se non quando essa avvenga prima che giunga il termine legale della magistratura, e sia affatto volontaria, indipendente da ogni coazione, che costituzionalmente non può essere esercitata neanche da un magistrato superiore, a cui rispetto all'inferiore compete soltanto il diritto della sospensione (*vetari quicquam agere pro magistratu*). Essa è perciò diversa dalla destituzione, che non può essere inflitta se non per legge (v. **Abrogatio**). Vale soltanto riguardo al magistrato funzionante in Roma, pel quale il termine di un anno è regola; per quello funzionante fuori, come in Italia o nelle provincie, è implicitamente esclusa, perchè egli cessa di carica quando è sostituito sul luogo dal successore o rappresentante (Plut. C. Gracch. 2, 4. Dig. 1, 18, 20: « Legatus Caesaris, id est praeses

vel corrector provinciae, abdicando se non amittit imperium »). Del tempo della Repubblica, in cui più che nell'Impero si ebbe una vera abdicazione, pel principio che vi dominò dell'accettazione volontaria delle magistrature, sono i Fasti consolari Capitolini che ci porgono esempli dei due casi più importanti. 1) C. I p. 437, a. 592... *vitio facti abdicarunt*. Cf. p. 435, a. 523. Qui si tratta di una elezione viziosa, fatta cioè o senza aver prima presi gli auspici, o avendoli presi irregolarmente o pure in opposizione alla volontà divina. Essa non era legalmente nulla (Varro de l. l. 6, 30: magistratus vitio creatus nihilo setius magistratus), e perciò il magistrato veniva segnato nei Fasti (v. Liv. 27, 22, 1). Egli però avea l'obbligo morale di abdicare, e compiuto che avea quest'atto, non poteva nè presiedere le nuove elezioni, nè tanto meno presentarsi nuovamente candidato: d'ordinario avea luogo l'*interregnum* (Liv. 4, 7. 5, 17. 8, 17. Dio Cass. 54, 24). Rifiutandosi al giudizio dato per lo più dagli auguri (Cic. de leg. 2, 8, 21 etc.), nè il senato, nè i comizi potevano obbligarvelo (Plut. Marc. 4. Zonar. 8, 20. Liv. 21, 63, 7), benchè, uscito di carica, potesse essere chiamato a rispondere del rifiuto con un'accusa capitale (Cic. de nat. deor. 2, 3, 7; de div. 2, 32, 71). Nelle fonti letterarie son frequentissimi gli esempi di questo caso di rinunzia pei magistrati patrizi, scarsi pei plebei. — 2) C. I p. 434, a. 505: *M. Claudius C. f. Glicia qui scriba fuerat dictator coact(us) abdic(avit)*. Livio (ep. 19; cf. Suet. Tib. 2) conferma la notizia e dà il vero motivo dell'abdicazione, che fu l'essere Glicia della classe dei liberti, a cui non erano accessibili le magistrature (v. **Libertus**). In generale qui si tratta di abdicazioni non legalmente imposte, ma chieste o consigliate per ragioni di Stato, come fu pel primo console L. Tarquinio Collatino (Liv. 2, 2, 10), per alcuni tribuni della plebe dopo la catastrofe delle Forche Caudine (Liv. 9, 10, 2), pel pretore P. Lentulo implicato nella congiura di Catilina (Cic. in Cat. 3, 6, 15; cf. in Cat. 4, 3, 5. Dio Cass. 37, 34) etc. A questo caso si possono riferire quello del censore, che, morto il collega e non essendo ammessa la suffezione, se non avesse abdicato, avrebbe offeso il principio costituzionale della collegialità (Liv. 5, 31, 6. 6, 27, 4. 9, 34, 17. 24, 43, 4. 27, 6, 19), e altri, in cui il magistrato si dimetteva per ragioni piuttosto private come per vedere eletto un altro in suo luogo (Vell. 2, 22. Diodor. p. 614 Wess.), o per malattia (Dio Cass. 49, 43). A questa seconda categoria di dimissioni si riferisce particolarmente il luogo di Festo ep. p. 23: *abacti magistratus* (Momm. *magistratu*) *dicebantur qui coacti deposuerant imperium*. — La *lex Acilia repetundarum* dell'a. 631 o 632 u. c. sotto il titolo: *Iudex deinceps faciat pr[incipe defuncto]*, accenna all'*abdicatio* del magistrato come quella che, avvenuta dopo iniziato il giudizio, non interrompe il proseguimento del medesimo, sicchè questo s'abbia a considerare come cominciato sotto il suo successore C. I 198, 72: *Sei is praetor, quei ex hace lege quaeret, sei[ve is q(uaestor), quoi aerarium vel urbana provinc]ia obvenerit, eo magistratu ioudicio ve inperiove abieril abdicaverit mortuosve erit ante quam ea omnia ioudica[ta soluta factave erunt... queiquomque deinceps praetor ex hace lege quaeret quaestorve aerarium vel urbanam] provinciam habebit, is, utei qu[od recte factum] esse volet, facito: utei ea omnia quod ex hace lege factum non erit faciant, fiantque quae ex hace lege fieri oporteret, sei apud eum ea res acta esset* etc. — Nell'Impero divenuta obbligatoria l'accettazione delle antiche magistrature repubblicane e la nomina stando più o meno direttamente nelle mani dell'Imperatore, l'*abdicatio* non era più possibile per esse, e meno ancora per le nuove cariche imperiali, a cui mancava ogni elemento proprio del vero *magistratus*.

Mommsen, Staatsr. 1² p. 604; cf. 112, 477. - Becker, Ueber Amtsentsetzung etc. nel Rhein. Museum, 6 p. 293 seg. Sulla così detta *abdicatio liberorum*, come preteso diritto inerente alla patria potestà, v. Dirksen, Versuche zur Kritik und Auslegung etc. p. 62 segg.

ABELLA (*Avella*). — C. X 1196-1232. Città campana, nella regione I augustea della tribù Galeria. Come la vicina Nola, anch'essa facea risalire la sua origine a una colonizzazione calcidese cioè cumana (Iustin. 20, 1), benchè indubbiamente fossero osche. Sono leggendarie la notizia sul suo primitivo nome Moera e le etimologie del nome Abella inventate dagli antichi (Serv. ad Aen. 7, 740. Cf. Plin. nat. hist. 15, 22, 88): congetture moderne del Pott, Mommsen e Corssen vedi in Fabretti Gloss. It. p. 11 seg. Strabone (5, 4, 11 p. 249) la mette fra le città minori della Campania; Virgilio (Aen. 7, 740) ne loda la cultura delle frutta, mentre Silio Italico (8, 545) dice che l'agricoltura n'era povera. La menzione che Plinio (nat. hist. 15, 22, 88; 16, 30, 121; 23, 8, 150) fa delle *nuces Abellanae*, trova un riscontro nell'editto di Diocleziano *de pretiis rerum* (C. III, p. 829, c. 6, 53): *nucium Abellanarum purgatarum It. sextarium unum, denarios quattuor*. — Occupata dai Sanniti, divenne col tempo una delle città alleate (*foederatae*), e restò tale fino alla guerra Marsica o sociale. Di questo periodo della sua storia si ha una importante iscrizione osca, il così detto *cippus Abellanus*, di poco posteriore alla 2ª guerra Punica, e contenente una specie di convenzione religiosa tra Nola e Abella, da cui appare: che in Abella fra gli altri magistrati, v'era allora un *quaestor* rispondente al *meddix degetasius* di Nola, l'uno e l'altro so-

praintendenti all'erario delle due città, e che in esse la sovranità politica risiedeva nel senato piuttosto che nell'assemblea popolare; è esso infatti che nomina i commissari per assistere i due magistrati nello stipulare la convenzione, esso che dispone del territorio confinante con quello del tempio di Ercole, la cui istituzione è il fondamento del trattato. Nella guerra Marsica dovè serbarsi fida ai Romani, perchè ritiratosi Sulla dalla Campania, vediamo i Nolani o meglio i Sanniti che occupavano Nola, prenderla e incendiarla (Licinian. p. 26). Del tempo anteriore ad Augusto, ma non al di là di quella guerra, abbiamo due lapidi (C. I 1227 = X 1218; I 1228 = X 1213), che ricordano il duovirato, e la seconda specialmente il *duovir quinquennalis*, che oramai è indubitato essere stato introdotto nei municipii e nelle colonie, non nell'Impero, ma negli ultimi tempi della Repubblica (v. **Quinquennales**). Che Abella sia stata colonia, non v'è dubbio per testimonianza stessa delle lapidi (*colonia* 1202, *colonei et incolae* 1210, *coloni et incolae* 1211 cf. 1212), e pel fatto che in essa son magistrati i *duumviri* piuttostochè i *quattuorviri*, che più generalmente occorrono nei municipii, benchè vi sieno eccezioni a questa regola; sicchè è erronea la notizia del *liber coloniarum* (p. 230, 18), che ne fa un *municipium*, siccome osservò il Mommsen (Röm. Feldmesser 2, p. 186. Cf. C. X p. 136 e l'Hermes 18 p. 164). L'opinione che la colonizzazione sia avvenuta al tempo di Traiano (Zumpt, Comm. ep. 1, p. 400), non regge più di fronte ai monumenti epigrafici, e il Mommsen che prima l'avea posta all'inizio dell'Impero (C. X p. 136), ora crede verisimile che debba attribuirsi a Sulla, fondandosi sulla notizia di Liciniano (l. c.), per cui è probabile, che dopo l'occupazione avvenuta per parte dei Sanniti, Sulla avesse rafforzato la città, mandandovi dei coloni (C. X add. p. 969; Hermes l. c.). — La costituzione politica è delle ordinarie dell'Impero. La popolazione, come generalmente, è distinta in *coloni et incolae* (1210. 1211), che uniti insieme pigliano il nome di *universus populus Abellanus* (1201) o semplicemente *populus Abellanus* (1217). Magistrati supremi sono i *duoviri* (1202. 1216. 1218. 1219), che una volta sola portano l'aggiunta di *iure dicundo* (1204), e negli anni che occorre il censo si dicono *duoviri quinquennales* (1210. 1213. 1215). Non mancano gli *aediles* (1214), il *quaestor* (1202), che una volta è detto anche *quaestor pecuniae publicae* (1216), e il *quaestor alimentorum* (1208. 1216). Fra gli straordinari appariscono il *praefectus* (1210), che prende anche il titolo relativo alla sua creazione di *praefectus decurionum decreto iure dicundo* (1205), e il *curator frumenti* (1216). Del periodo che comincia da Traiano, si vede un *curator reipublicae* col titolo di *cur(ator) Abellanorum* (1199) ricordato per aver fatto lastricare le vie della città. Il senato (*decuriones* 1202. 1205. 1208. 1217. 1218, *ordo* 1208) lo vediamo funzionare nella nomina del *praefectus* (1205), nel conferire gli *ornamenta decurionalia* e l'*honor biselli* a un Augustale, detto perciò *Augustalis biselliarius* (1217). Un decreto dell'anno 155 d. Cr. è mutilo (1208). Fra i patroni (1199. 1201. 1202) v'è uno dell'ordine senatorio, un Pompeo console dell'anno 749 u. c. (1199). In una lapide si fa pure menzione di un *princeps loci* (1201). Dell'ordine degli Augustali appare oltre al suddetto solo un *magister Augustalium*, che fu *quaestor* dei medesimi, benchè sia dubbio se la lapide non appartenga piuttosto a Nola (1209). Un *augur* (1203), una *sacerdos Iovia Vener[ia] Abellanorum* (1207) e *cultores Iovis* (1216) sono i soli sacerdoti ricordati dalle lapidi, benchè una di esse (1196) dell'anno 28 d. Cr. ricordi pure il culto di Apollo:... *Apollini signum sacr(um) sedemq(ue) dikavit.* Dalle medesime si ha pure memoria di un anfiteatro (1211), di un teatro (1217) e di una basilica che serviva anche per le riunioni del senato (1208).

Mommsen, C. I. Lat. X p. 136. cf. p. 969; Hermes, 18 p. 164. — Gervasio, Intorno ad una iscriz. onoraria di C. Celio Vero. — Beloch, Campanien, p. 411 segg. Sul *cippus Abellanus*, v. Mommsen, Unterital. Dial. p. 119 segg. e Buecheler, Comm. in hon. Mommseni, p. 227-241.

ABELLINUM (*La Civita presso Atripalda*). — C. X 1113 - 1195. 8159 - 8162. Cf. IV 2159; IX 2118. 2119. Città degli Irpini nel Sannio, tra Nuceria e Beneventum (Plin. nat. hist. 3, 11, 105. Ptol. 3, 1, 71. Tab. Peuting. 6, 5), della tribù Galeria. È dubbio se appartenesse alla I o alla II regione augustea, perchè mentre Plinio nel luogo citato l'attribuisce a questa, altrove (3, 5, 63) la mette fra gli *oppida* della Campania, quindi nella I. Il Mommsen, considerando che nella nuova divisione dell'Italia fatta da Diocleziano, quando i confini della Campania furono allargati, questa comprendeva anche *Abellinum*, e che perciò come parte di essa è ricordata nel *liber coloniarum* p. 229, 16, la pone nella regione I. — La sua condizione politica di colonia è attestata non solo dal *liber colon.* (l. c.): *Abellinum muro ducta; colonia deducta lege Sempronia: iter populo non debetur; ager eius veteranis est adsignatus;* ma anche dalle lapidi: 1117: . . . *colonia Ven(eria) Livia Aug(usta) Alexandriana Abellinatium* Cf. 1120. 1123. 1124. Alcuni, come lo Zumpt (Comm. ep. 1, p. 336) ne riferiscono la deduzione al tempo del Triumvirato; altri, come il Beloch (Der ital. Bund p. 7) e l'Holländer (Dissert. phil. Halenses, 4 p. 345 seg.) la escludono dalle augustee. Il Mommsen, che prima l'avea attribuita all'epoca d'Augusto e non allo stesso Imperatore, per la lezione incerta

della parola *Livia*, ora afferma non essere improbabile che sia una colonia di Sulla, argomentandolo principalmente dal titolo di *Veneria*, che come quello di *Herculia* dato alla colonia di Telesia fondata pure da Sulla, essendo tratto da divinità, non può essere posteriore all'età repubblicana. Secondo lui il titolo di *Veneria* può essere riferito sì ad Augusto che a Sulla; quello di Livia, se la lezione è certa, può essere stato aggiunto al tempo di Augusto, e naturalmente l'altro di *Alexandriana* spetta al tempo di Severo Alessandro. -- Una delle poche città italiche in cui alcuni magistrati si nominassero come quelli di Roma, talvolta per imitazione, tal'altra come avanzo d'un uso cominciato nel periodo della loro sovranità, quindi nella Repubblica. Tali sono i magistrati supremi, che all'antico titolo romano di *praetores*, aggiungono anche il nuovo municipale di *duoviri* (*pr(aetor) II vir* 1131. 1134. 1135. 1137. 1138): il titolo nuovo di *duovir iure dicundo* non appare che in una sola lapide abellinate, ma trovata in altro territorio (C. IX 2118). Tali anche i *censores* (1130. 1131. 1132. 1134. 1135. 1137), che corrispondono ai *quinquennales* della costituzione municipale in genere. Degli altri magistrati si hanno: l'*aedilis* (1135. 1138. 8159), che più comunemente è detto *aedilis duovir* (1129. 1131. 1137. 1139. 1140. 1141); il *quaestor* (1129. 1132. 1134. 1138) e il *quaestor alimentorum* (1138). Si osservi che mentre d'ordinario nei municipi come in Roma la questura precedeva l'edilità nel *cursus honorum*, in *Abellinum* invece si vede occupata anche dopo di quella (1129. 1131. 1134. 1135). Spessissimo occorrono i *decuriones*, talvolta indicati col nome solito di *ordo splendidissimus* (1120. 1125. 1126); nè manca l'*adlectio* di municipi della stessa o altra città:... *hunc decuriones gratis in ordinem su(um) adlegerunt duumviralium numero* (1132). Una volta appare anche un *censor ex decreto decurionum* (1135). Accanto all'ordine dei decurioni, si vede il *populus Abellinatium* (1125). *Augustales* (1147-1150) e *Augustales Claudiales* della classe dei libertini (1146. 1151); un *magister Mercurialis* di condizione ingenua (1152) e semplici *Mercuriales* ingenui (1153) e liberti (1154) sono i soli sacerdoti ricordati dalle lapidi. Fra le divinità non vi ha che Silvano (1114). Di edifizi pubblici si ricordano una basilica (1120) e un portico (1136).

Mommsen, C. I. Lat. X p. 127. 969; cf. IX p. 205. Lo stesso, Hermes, 18, p. 164.

ABELLIO. -- Divinità propria della regione compresa nella *diocesis* di *Civitas Convenarum* (Comminges) nei Pirenei francesi (*Aquitania Novempopulonia*), abitata da una popolazione iberica (Str. 4, p. 189). Fra le altre deità locali sembra essere stata la più diffusa, trovandosi le lapidi che la menzionano nei punti più discosti del paese. Per lo più recano oltre al nome della divinità (*deus Abellio*, scritto anche con una L e nei casi obliqui con una o due N), quello del dedicante con la solita formula del *v. s. l. m*; v. Sacaze, Épigr. de Luchon, 6. 7. 8. 9. DeWal, 1, 2 (Bladé, Épigr. de Gasc. 24), 6, Revue arch. 16, p. 487; N. S. 43, p. 354. La spiegazione è molto controversa. Alcuni, come il Grutero, il Reinesio, il Voss e altri l'identificano con l'Apollo greco-romano (cretico-panfilico, Ἀβέλιος. Meister, Die gr. Dialekte, 1 p. 97). Il Creuzer lo mette in relazione col semitico Bel. Il Dumège (Arch. pyrénéenne) cerca stranamente nel sanscrito la derivazione del nome. Ma fra tutte le opinioni hanno maggior fondamento senza dubbio quella del Mondaut (Rev. arch. 16 p. 490), che vi vede il dio protettore del bestiame, e l'altra del Luchaire (Étud. sur les idiomes pyrénéens, p. 93), che lo considera di origine celtica.

Sacaze, Épigraphie de Luchon, p. 25 segg. Lo stesso Les anciens dieux des Pyrénées. — De Wal, Mythol. sept. monum. epigr. latina.

ABESSE. -- Nel caso particolare del « rei publicae causa abesse » (Dig. 4, 6, 32. 35. 36. 38, 1. 39. 41-46), la *lex Iulia municipalis* pone fra i motivi d'incapacità al decurionato e alle magistrature municipali l'infamia, che tien dietro alla *possessio bonorum* e rispettiva *proscriptio*, facendo però eccezione del pupillo e di colui che è assente per ragione di pubblico officio (C. I 206, 116. 117).. *quoiusve bona ex edicto eius quei i(ure) d(eicundo) praefuit praefuerit*, -- *praeterquam sei quoius, quom pupillus esset reive publicae caussa abesset neque d(olo) m(alo) fecit fecerit quo magis r(ei) p(ublicae) c(aussa) a(besset)*, [*bona possessa proscrictave sunt erunt*], *possessa proscriptave sunt erunt*. Che nel caso di tale assenza i beni del debitore non sieno stati venduti, appare, almeno nei tempi posteriori alla nostra legge, da Paolo, Dig. 42, 4, 6, 1; cf. 42, 5, 35; 39, 1. Se poi l'infamia s'avverasse con la *venditio* e l'*addictio*, ovvero nel momento medio tra i 30 giorni dopo data la *possessio* e altrettanti prima della vendita, è controverso, in quanto che secondo Gaio (2, 154) si sarebbe avuta nel primo caso, secondo la nostra legge e Cicerone (pro Quinct. c. 8, 9) invece nel secondo. Nel diritto giustinianeo però la *cessio bonorum* e la vendita che ne seguiva non producevano infamia (C. Iust. 2, 12, 11. 7. 71, 8).

Mazocchi, Tab. Heracl. p. 436. — Savigny, System, 2 § 77. — Rudorff in Puchta, Inst. 2 p. 242 seg. — Bethmann-Hollweg, Civilpr. 3 p. 324.

ABIAMARCAE. -- BRh. 635: *Matronis Abiamarc. Iul. Procula s. l. m.* L'Eick v'aveva letto: Matronis Abiamar(is) C. ma il Rein trovando difficoltà nell' insolito prenome della Iulia

Procula, legge piuttosto Abiamarc(is). Quegli mette il nome in relazione al molino *Acharmer* (Achahmar), che trovasi presso *Floisdorf* nel distretto di *Aachen* (Aquisgrana), donde proviene la lapide; questi invece lo ritiene identico a quello di Ambiamarcae, anch'esso nome di divinità (v. **Matronae, Ambiamarcae**).

EICK, Bonner Jahrbücher 15, 33. — REIN, Die röm. Stationsorte p. 80.

ABIEGINEUS, ABIEGNEUS. -- Forme diverse dalla classica *abiegnus*. Occorrono nella *lex parieti faciundo* di Puteoli e nell'editto di Diocleziano, *de pretiis rerum*, C. X 1781 (= I 577), I 19... *mutulos trabiculas abiegineas*. II 2... *asseribus abiegnieis sectilibus*. 3, 4... *operculaque abiegnea... antepagmenta abiegnea*. C. III p. 834, 12, 1: *Materia* [*a*]*bi*[*eg*]*nia qubitorum quinquaginta, latitudinis in quadrum qubitorum quattuor denarios quinquaginta milibus*.

ABILENI. - A ricordare una via ricostruita da M. Aurelio e L. Vero venne posta una lapide (C. III 199) *impendiis Abilenorum*, che sono gli abitanti dell'antica rocca Abila Lysaniae (*Nebi - Abel*) in Coelesyria, sul fiume Bardines (Χρυσοῤῥόας), tra Eliopoli e Damasco (It. Ant. p. 198 seg. Tab. Peut.). Era essa la residenza dei principi del paese circostante chiamato appunto tetrarchia Abilene (Ἀβιληνή), abbastanza vasta (Ptol. 5, 15. Joseph. Ant. 19, 5, 1; 20, 7, 1).

LEPSIUS nell'Arch. Zeit. 1846, p. 278. — RÉNAN, Compterendu de l'Acad. des Insc. 1876, p. 72 seg.

ABILICI. -- Popolazione della Spagna nota soltanto per una lapide ritrovata nell'Asturia (*Astures Transmontani*); C. II 2698 . . . *ex gente Abilicorum*.

ABINIUS. -- Divinità gallica. Se ne ha menzione in una lapide votiva, che trovavasi prima in *Villavecchia* nel territorio di *Castelnuovo*, presso *Nizza*, e ora è a Parigi: *P*(*ro*) *s*(*alute*) *d*(*omus*) *d*(*ivinae*). *Q. Eniboudius Montanus* (*centurio*) *leg. III Italicae... aram posuit deo Abinio l. m.* (C. V 7865). Un'iscrizione in tutto identica del medesimo luogo e relativa alla stessa persona (7866), reca il nome d'un'altra divinità gallica, che prima si lesse *Orevalus* e oggi è stato corretto dal Mommsen in *...orevaius*. I due santuari erano sulle alture che dominano *Châteauneuf*.

Revue archéol. N. S. 20 p. 223.

ABIURATIO. -- Il negare un debito con giuramento in un giudixio di *certa pecunia*, iniziato sul fondamento della *legis actio per condictionem;* del quale atto la conseguenza più immediata era, che il creditore non avesse più azione contro il debitore, ma che questi venisse dichiarato *infamis* e punito (Serv. ad Aen. 8, 263. Isid. 5, 26, 20. Cf. Sall. Cat. 25. Cic. Att. 1, 18. Dig. 4, 3, 2. 12, 2. 13, 6. C. Iust. 9, 8, 2). La *lex Iulia municipalis* accenna ad essa nel luogo, ove determina i vari casi d'infamia, in genere concordanti con quelli dell'editto (Dig. 3, 2), per la quale v'era incapacità alla nomina di senatore (*decurio*) e quindi di magistrato nei municipi romani: C. I 206, 113... *queive iniure* [*bonam copiam abiuravit*] *ab iuraverit bonamve copiam iuravit iuraverit*. Qui l'*abiurare* corrisponde forse all'*eiurare* di Cicerone: «tu autem quod mihi bonam copiam eiures» (ad fam. 9, 16, 17) e di Festo (ep. p. 77). La legge probabilmente riflette due casi possibili, o che il debitore avesse con giuramento negato il debito e quindi dichiarata la sua insolvenza (*bonam copiam abiurare*), o pure che riconosciuto con giuramento il debito e ottenuta una dilazione dal creditore (*bonam copiam iurare*), non avesse poi pagato. Le conseguenze però eran sempre le stesse: il debitore evitava l'esecuzione personale e diveniva *infamis* (v. Cic. pro Quinct. 15, 49. Gaius 2, 154 etc.).

HUSCHKE, Das Nexum, p. 137. — SAVIGNY, System, 2 § 77 — MOMMSEN, Staatsr. 1² p. 467; cf. 2 p. 369. — BETHMANN-HOLLWEG, Civilpr. 1 p. 153, 2 p. 666.

ABLAIDACI. — C. II 2710 (corretta nell'EE. 4, p. 18): *M. Po. Dib. Ma. Antopate an. LX ex gente Ablaidacoru fil p. p.* Popolazione di cui non si conosce che il nome per mezzo di questa lapide, trovata nella Spagna Tarraconese, fra gli *Astures Transmontani*.

ABNOBA. — Divinità alpestre della Selva Nera nella Germania, siccome risulta da lapidi provenienti da vari luoghi di quella regione (BRh. 1620. 1626. 1655. 1783. 1690). Il nome si riferisce indubbiamente ad *Abnoba mons* (Ptol. 2, 11, 7. Tac. Germ. 1. Plin. nat. hist. 4, 12. Avien. descr. orb. 438), che non è soltanto la parte dove ha origine il Danubio, ma tutta la Selva Nera, a parere del Creuzer, del Leichtel e d'altri. La divinità celtica ebbe un culto locale anteriore all'occupazione dei Romani, i quali, secondo che usavano, la fusero con la loro Diana, con cui avea qualcosa di comune. Nelle iscrizioni perciò ora appare col semplice nome di Abnoba o Dea Abnoba (1626. 1620), ora con qgello di Diana (Deana) Abnoba (1654. 1655. 1683). Una di esse (1620: *Deae Abnobe Lucilius Moderatus v. s. m.*) è sulla base di una statua rappresentante la dea in piedi con corto chitone, bassi calzari e una specie di bulla sospesa al collo. S'appoggia a una roccia e non già al tronco di abete, e presso di lei si vede un cane, che tiene fra le zampe una lepre.

STEINER, Codex etc. p. 56. — RAPPENEGGER, röm. Inschr. in Baden, p. 6. — CREUZER, Altröm. Cultur, p. 63. 68. — LEICHTLEN, Forsch. etc. p. 31. — FRÖHNER, Samml. vaterl. Alterth. etc. 1, 39.

ABOLLA. - Come vestimento militare, ampio e grave mantello a guisa della *laena*, com-

posto di due pezzi riuniti insieme, una specie di *sagum* (Serv. ad Aen. 5, 421. Non. p. 538, 16 cf. Iuven. 4, 76. Mart. 4, 53). Come abito da tavola (*abolla cenatoria*), probabilmente qualcosa di simile alla *synthesis*, anche questa usata nei triclini, e di cui, benchè sia ignota la fama particolare, pure si può affermare essere stata piuttosto che un *amictus*, abito avvolto intorno alla persona, un *indumentum*. Soleva essere di porpora e in genere di molto lusso (Mart. 8, 48, 1. Suet. Calig. 35). In una tariffa doganale della colonia *Iulia Zarai* nella *Mauretania Caesarensis* (C. VIII 4508) sotto il titolo di *lex vestis peregrinae* sono date diverse vesti col rispettivo dazio, e fra esse appare anche l'*abolla cenatoria*, che il Renier insieme alle altre (*tunica ternaria, lodix, sagum purpurium*) considera come di fabbricazione locale, conservatasi anche oggi nelle oasi di Zibau e Bled-el-Djerib, al sud della reggenza di Tunisi; mentre invece il Mommsen sotto *vestes peregrinae* comprende produzioni di genere superiore, e non d'origine africana (v. **Portorium**). La stessa *bolla cenatoria* insieme a *lodices* o coperte quadrate e *cervicalia cenatoria* o guanciali, appare anche in un testamento come una delle suppellettili destinate al *lectisternium* da celebrarsi nel sepolcro dell'estinto (WE. 315, 8).

Marquardt, Privatl. 2, p. 533.

ABRACURA. — v. **Aeracura.**

ABRITANI. — C. V 942 . . . *natus in M[oe]sia infer. castell. Abritanor.* ' Castellum Abritanorum in Moesia inferiore id ipsum est, ad quod periisse imp. Decium tradunt chronicorum auctores, inter alios Hieronymus, ubi legitur *in Abritto* vel *in Abyrto* ' (Mommsen). V. Syncell. Chronogr. p. 376. Iordan. de reb. Get. 18.

ABROGATIO. — Nel senso di *abrogatio magistratus*, atto del potere sovrano (comizi), pel quale il magistrato cessa dal suo officio, quando non ancora è giunto il termine legale del medesimo: qualcosa di simile, nella sostanza ma non nella forma, alla nostra destituzione. Il diritto pubblico romano non ammetteva la destituzione come conseguenza d'un giudizio diretto a tale scopo, nella forma del vero processo penale o della *quaestio perpetua;* sibbene come effetto d'una condanna che portava con sè la perdita del diritto di cittadinanza, ovvero di un atto legislativo, che in forma di un *privilegium* relativo al singolo magistrato o pure come sanzione di una legge in genere, lo privava del suo officio. A quest'ultimo caso si riferisce la legge della tavola Bantina, rogata fra l'anno 621 e 636 u. c., la quale comminava la destituzione a quel magistrato, che nel termine di cinque giorni dall'entrata in carica non prestasse il giuramento nella legge stessa, C. I 197, 17, 18: [*Eis consistunto pro ae*]*de Castorus palam luci in forum vorsus et eidem in diebus V apud q(uaestorem) iouranto per Iovem deosque* [*Penateis sese quae ex hace lege oport*]*ebit facturum, neque sese advorsum h(ance) l(egem) facturum scientem d(olo) m(alo), neque seese facturum neque intercesurum* [*quo quae ex* (*hace*) *l(ege) oportebit minus fiant. Qu*]*ei ex h(ace) l(ege) non iouraverit, is magistratum imperiumve nei petito neive gerito neive habeto neive in senatu* [*sententiam deicito deicereve eum*] *ni quis sinito neive eum censor in senatum legito*. Cf. Liv. 31, 50, 7: ' magistratum plus V dies nisi qui iurasset in leges non licebat gerere '. Una disposizione analoga si vede nella *lex Salpensana* C. II 1963, c. 25. 26. Le fonti letterarie offrono vari esempi di *abrogatio*, diversa dall'*abdicatio*, che era sempre volontaria (v. **Abdicatio**), in persona però non di consoli, se si eccettui il caso del primo console L. Tarquinio (Cic. Brut. 14, 53; de off. 3, 10, 40), ma di proconsoli e tribuni della plebe.

Mommsen, Staatsr. 1², p. 606; cf. 598 seg.

ABSARUS. — Piazza fortificata nel Ponto, nella Colchide (KAA IV Az), dove secondo Arriano (Peripl. c. 7) era stazionata una guarnigione romana composta di cinque corpi militari (σπεῖρα), di cui il nome d'un comandante è ricordato in una iscrizione di Abella, siccome patrono della città: C. X 1202 . . . *praeposit. numeror. tendentium in Ponto Absaro.*

ABSINTHIUM. — Una delle numerose specie di vini artificiali (*vina fictitia*) composti di varie droghe, e di cui l'ingrediente principale era l'assenzio: un liquore simile al nostro *wermuth* (Diosc. Mat. Med. 5, 49. Plin. nat. hist. 14, 109. Colum. 12, 35. Lamprid. Eliog. 21). Nell'editto di Diocleziano *de pretiis rerum* sta dopo le tre sorte principali di vini puri, fra le ultime degli artificiali, dopo le tre specie di birra *cerevisia, zythum* e *camum*. C. III p. 827, 2, 18: *Apsinthi Ital. sextarium unum denarios viginti.*

Marquardt, Privatl. p. 442 seg.

ABSIS. — Spazio di forma semicircolare nelle costruzioni a volta, specie di alcova nelle case (Plin. ep. 2, 17, 8) e di nicchie o *camerae* nelle basiliche, nei templi e nei portici (*Curiosum Urbis*, reg. IV: ' continet porticum absidatum '. cf. Salmas. Plin. exercit p. 852, 6, G.). C. III 968 . . . *sig(num) numinis cum absidata ex voto pos(uit)*. C. VIII 712 (completata e corretta nell'EE. 5, 1188) . . . *templum Iunonis . . . una cum abside . . . dedicaverunt.* In una iscrizione del sepolcreto degli Ebrei in Venusia, C. IX 647: *Absida ubi cesquit Faustinus pater*, la parola si riferisce probabilmente alle grandi camere o cappellette con loculi e nicchie, in comunicazione col corridoio della catacomba.

Hirschfeld, Bull. dell' Inst. 1867, p. 150.

ACCA LARENTINA. — v. **Larentalia.**

ACCENSUS (ACCENS.). — La istituzione degli accensi è in origine essenzialmente militare. Si modifica però col tempo, ma nelle nuove forme che piglia, conserva sempre più o meno il concetto che originariamente l'informava, quello cioè di una funzione, un'attività sussidiaria, supplementare. Secondo queste forme principali essi si distinguono in: 1° *accensi velati* nel senso antico (corpo militare); 2° *accensi velati* nel senso posteriore (pubblici officiali); 3° *accensi* (subalterni di alcuni magistrati). I primi si hanno soltanto nel periodo repubblicano; i secondi nell'imperiale; i terzi nel repubblicano e nell'imperiale.

1) **Accensi velati** (milizia). Nell'ordinamento serviano dell'esercito formavano un corpo speciale di soldati, chiamati *accensi*, perchè quantunque presi dai proletari (Cic. de re pub. 2, 22, 40), che aveano un censo inferiore a quello delle cinque classi dei cittadini, pure erano aggiunti al censo dei legionari composti dalle classi medesime: ʻ et accensos dicebant, quod ad legionum censum essent adscripti'. (Fest. ep. p. 14; cf. p. 18). *Velati* poi si dicevano, perchè non armati come i legionari, ma semplicemente forniti di fionde e più tardi forse anche di piccole aste: ʻ quia vestiti inermes sequuntur exercitum' (Varro de l. l. 7, 56; ap. Non., p. 520 = 356. Fest. ep. p. 14. 369. Cf. Liv. 1, 43, 7. 8, 10, 2. Dionys. 4, 17 che però non li nomina). Senza far parte delle legioni, donde anche il nome di *extra numerum* (Plaut. Menaechm. 1, 3, 1) e *super numerarii* (Veget. 2, 19), le seguivano nel campo sopratutto per occupare immediatamente il posto dei legionari caduti in combattimento: ʻ adscriptivi dicti, quod olim adscribebantur inermes, armatis militibus qui succederent, si quis eorum deperisset' (Varro de l. l. 7, 56. cf. Fest. ep. p. 14. 369). Non è improbabile però che oltre a questo servizio abbiano compiuto anche l'altro di riparare le vie pel libero passaggio delle truppe. Nella nuova organizzazione militare per manipoli, sostituitasi a quella per falange, presero il terzo posto dietro i triarii e i rorarii (Liv. 8, 8, 8); e forse fu dopo l'esser così divenuti una ʻ minimae fiduciae manus', come li chiama lo storico, che sorse l'uso di adoperarli come ordinanze degli uffiziali superiori ed inferiori (Varro de vita pop. Rom. l. 3; ap. Non. p. 58. 520). — Benchè fuori delle cinque classi, pure nei comizi centuriati votavano con l'ultima d'esse in due centurie separate, mentre invece i proletari votavano nell'unica centuria *capite censi* (Liv. 1, 43, 7. Fest. ep. p. 257). È questa l'opinione dell'Huschke e del Mommsen, accolta recentemente da vari scrittori, fra cui l'Herzog (Gesch. u. Syst. der röm. Staatsverfass. 1, p. 104. 1067) e in parte anche il Soltau (Altröm. Volksversamml. p. 254. 371. 519). Han poco fondamento le congetture del Lange, che crede *accensi* essersi detti tutti i cittadini delle ultime quattro classi di fronte a quelli della prima (Röm. Alterthüm. 1³, p. 471. 534), e l'altra dell'Hoffmann, che fa di essi dei *dediticii* Latini e propriamente Nomentani sottomessi a Roma con particolari ritualità, donde il predicato di *velati*, divenuti poscia nella costituzione Serviana cittadini Romani con diritto di suffragio limitato. — Cessato il censo legionario e mutato l'ordinamento dell'esercito, certo gli *accensi* finirono di essere un corpo militare o almeno non ebbero più l'antica missione, ma non pare sieno stati del tutto aboliti. Dappoichè a traverso una trasformazione avvenuta già nella Repubblica, e di cui non è dato conoscere le particolarità, si vedono riapparire nell'Impero sott'altra forma, ma con l'antico nome di

2) **Accensi velati** (officiali pubblici). — La relazione fra questi nuovi e gli antichi *accensi* si scorge non solo nel nome affatto identico, ma anche nell'essere i nuovi organizzati in una centuria: ʻ Ii, qui in centuria [acc]ensorum velatorum sunt, habent immunitatem a tutelis et curis' (Fragm. Vat. § 138); la quale ricorda le due centurie in cui erano organizzati gli antichi, ridotte molto probabilmente ad una dopo la riforma del 513 u. c. Pare dunque che nell'Impero, venuta meno la funzione di questa centuria come sezione dei comizi, essa si trasformasse in una corporazione o collegio, siccome avvenne delle centurie delle tribù urbane (v. **Tribus**). Questo ordinamento collegiale si vede anche più chiaramente da ciò, che agli accensi nello stesso modo che ad altre corporazioni, competeva insieme con altri diritti, pure quello di aver servi e di manometterli: O. 2461: *T. Velatius accensorum velatorum l(ibertus) Ganymedes sibi* etc. E come in genere ogni collegio, anche il loro era organizzato in decurie: C. VI 1973: *A. Petronio A. f. Hermadioni decuria . . . accesso velato . . .* che il Marini leggeva *decurialis accessorum velatorum*, e il Mommsen invece legge meglio *decurialis accensus velatus*. Prima si credeva (Fabretti, E. Q. Visconti, Borghesi) che fosse un collegio sacerdotale, e l'Orelli soprattutto opinò, che il culto ad esso affidato fosse quello proprio degli antichi accensi velati, culto di cui invero non s'ha alcuna traccia. Ma il Mommsen è stato il primo a negare questo carattere religioso, osservando non solo che l'aggiunta di *velati* non si riferisce ad un uso sacerdotale, sibbene alla costumanza antica militare; ma che gli accensi ʻ se furono di collegio sacerdotale, non sarà facile addurre una probabile ragione, per la quale fossero esenti dalle cure e tutele; trovandosi fra i moltissimi privilegi spet-

tanti ad una tale scusa nessuno dato ai sacerdoti, se ne eccettui quello mentovato § 148 (Fragm. Vat.) che non prova niente, perchè l'officio sacerdotale ivi accennato fu congiunto con una gita *in portu*. Presso i Romani, egli aggiunge, i sacerdoti dovevano attendere alle tutele, e non furono ammessi ai privilegj che si davano ai filosofi, ai medici, ai grammatici, ai fornai e a tanti altri pei meriti o passati o presenti verso la repubblica'. Quale sia stato però l'officio particolare di questi accensi è tuttavia molto dubbio, e finora non resta come meno improbabile che la sola ipotesi proposta dal Mommsen stesso nel suo antico scritto sull'argomento, benchè recentemente nel suo Staatsrecht, pur avendone l'opportunità non la confermi nè la rigetti. Egli si fonda sulla iscrizione trovata sulla via Nomentana, O. 111: *M. Consius M. l. Corinthus accensus velatus, immunis cum sim., ex voluntate mea clivom stravi lapide ab imo susum longum pedes ...... Iterum eundem clivom ab imo levavi et clivom medium fregi et depressi impensa mea regioni Ficulensi pago Ulmano et Transulmano Peleciano usque ad Martis et ultra.* E ponendola in relazione al riferito § 138 dei Frag. Vat. osserva, che la immunità di M. Consio non potendo essere la stessa di quella che godeva tutto il collegio degli accensi a cui egli apparteneva, cioè della tutela e della cura, dovè necessariamente essere quella che il collegio stesso gli avea conferita, cioè di non sopportare il carico comune ai suoi colleghi di provvedere al mantenimento della via Nomentana, di cui egli volontariamente (*ex voluntate mea*), e a proprie spese (*impensa mea*) non ostante l'immunità volle restaurare un tratto. Conchiude quindi che almeno l'officio principale dei nostri accensi sia stato quello di lastricare a proprie spese la via Nomentana; officio che indirettamente verrebbe confermato dalla circostanza, che nei Frammenti Vaticani il § 138 relativo agli accensi è immediatamente preceduto da altri due, uno (138) sui *curatores viarum*, l'altro (137) sugli *anabolicarii*, che provvedevano al trasporto del frumento da Ostia a Roma. Mentre il Marquardt esagera forse la portata di questa ipotesi, affermando che il nostro collegio abbia avuto l'incarico della costruzione di tutte le vie italiche mantenute dall'erario, altri come l'Hoffmann non ha ragione di negare che fra l'immunità da esso goduta e il peso attributo dal Mommsen vi sia alcun rapporto. Certo è però che quel peso non dovè essere nè il solo, nè il principale di quel collegio. A ogni modo, la qualità officiale dei suoi membri è provata da questo, che la carica d'accenso velato piglia posto fra altre cariche dello Stato. Di esse alcune sono pubbliche o romane, altre municipali. Quanto alle prime, è importante un'iscrizione, in cui si vede tutta la carriera equestre percorsa da un cittadino, dall'essere accenso velato fino a procuratore provinciale: C. VI 1607... *L. Domitio L. f. Quir(ina) Rogato pontif(ici) minori, proc(uratori) Aug(usti) provinc(iae) Dalmat(iae), proc(uratori) monetae Aug(ustae), ab epistul(is) Lucii Aelii Caesaris, praef(ecto) eq(uitum) alae (primae) Aravacorum, trib(uno) mil(itum) leg(ionis) (sextae) victric(is), praef(ecto) coh(ortis) (primae) Fl(aviae) equitatae, praf(ecto) coh(ortis) (primae) Dalmatar(um), accenso velato ...* Più frequenti però sono i casi di accensi velati che percorrono i vari gradi della carriera degli officiali subalterni o *apparitores*: C. VI 1859. [*Ti. Claudius A*]*ug. lib. Secundus* [*Philippianus, coactor*], *ar*[*gentarius (?) acce*]*nsus* [*velatus*], *scriba librar(io), viat*[*ori* ... C. III 6075: *Ti. Claudio* .. [*f.*] *Secund*[*o*], *viatori tribuni*[*cio*], *accenso velat*[*o, licto*]*ricuriato* ... Circa le cariche municipali, v'è da osservare primamente, che talvolta si hanno originari di Roma, i quali essendo accensi velati ivi, diventano magistrati in qualche municipio, come si vede in un L. Varronio divenuto duoviro quinquennale in Formiae, C. X 6094: *L. Varronio L. f. Pal(atina) Capitoni scribae aedilic(iae), accenso velato, IIviro quinquen(nali), curatori aquarum* etc., e in un M. Veserio, che fu duoviro designato a Capua, C. X 3865. *M. Veserio M. fil. Pal. Jocundiano, praif. fabrum, ad censo* (sic) *velato, proc. alim. viae Fl(a)m., IIvir desig ...* Tal'altra però sono originari dei municipi stessi, come era un Q. Albinio duoviro in Placentia, M. 1067, 4: *Q. Albinio Ouf(entina) Secundino ... Mestrio Aeleutio Tulliano, eq. r. eq. p., accens ve*[*l*], *flam. divi magni Anton. IIvir i(ure) d(icundo) m(unicipii) P(lacentini), cur(ator) r(ei) p(ublicae) Parmens(is)* etc., e un L. Valerio in Arretium O. 2182: *L. Valerio L. f. Pom(ptina) Juniori, eq(uo) p(ublico), iurat. ad sacra Etr., pont., q(uaestori), aed(ili), IIvir(o) accenso velato ...* Il Mommsen opina, che il collegio degli accensi naturalmente abbia avuta sede in Roma; che di esso abbian fatto parte tanto cittadini di Roma, che dei municipi, benchè più i primi che i secondi, e che perciò, quando quelli venivano spediti in qualche città per ragione del loro officio, nulla impediva che la città stessa li onorasse, innalzandoli a qualcuna delle magistrature locali. Certo è per gli esempi riferiti, che la carica di accenso velato pur essendo pubblica, non era incompatibile con gli onori municipali. Appare anche dalle stesse lapidi, che essa non abbia avuto un posto determinato nella serie dei vari offici, nello stesso modo che avveniva con gli equiti romani. Infatti essa è l'ultima nella lapide di L. Domizio, che segue l'ordine cronologico

inverso; ultima in quella di L. Valerio, che segue l'ordine opposto, ponendo prima la questura, poi l'edilità e il duumvirato è in ultimo la qualità d'accenso velato; mentre in quella di M. Vesserio sta in mezzo fra la prefettura dei fabbri, di grado inferiore, e la cura delle vie, superiore. Da ciò il Mommsen conclude, che quella carica non fu temporanea, ma a vita. Che anzi dall'esempio di quel fanciullo di 3 anni ricordato in una lapide (C. VI 1973) come *decurialis accensus velatus*, si vede come col tempo anche per questi officiali pubblici vi fosse l'uso di comperare o lasciare in legato un posto nel loro collegio. — L'opinione del Mommsen, che in esso per regola fossero ammesse persone di alta condizione sociale, come equiti, e che un solo caso si abbia di liberto in persona di quel M. Consio già ricordato (O. 111), oggi che anch'egli ha riconosciute per genuine alcune lapidi credute false, va modificata forse nel senso opposto. Dappoichè di fronte ai due soli equiti romani L. Valerio Giuniore (O. 2182) e Q. Albinio Secundino (M. 1067, 4), e a quel L. Domizio Rogato (C. VI 1607) che fu tribuno militare e procuratore imperiale, si hanno parecchi liberti, che furono accensi velati e non occuparono altra carica nè pubblica, nè municipale (C. VI 1969-1975), tranne uno, liberto imperiale, che fu prima degli *apparitores* e poi divenne accenso velato (C. VI 1859).

Intorno al *maximus accensus velatus*, che ricorre in una sola lapide (C. VI 1974), il Mommsen nota: ‘Ex hoc titulo innotescit *maximus accensus velatus;* nam aliam interpretationem eum recipere nego. Videntur igitur accensi velati aetatis ordine locum habuisse, ut similiter obtinuit in virginibus Vestae. Puerum trimum accensum velatum reperies’ 1973.

3) **Accensi** (subalterni di magistrati). Erano affatto diversi, per l' officio che compivano, da quelli delle due specie precedenti, e perciò si dicevano senz' altro *accensi*. Non è improbabile però, che una certa relazione abbiano avuto soprattutto con quelli della prima specie dei militari, sia che in origine fossero stati scelti fra questi, sia che ne pigliassero il nome per essere anch'essi dei soprannumerari nella classe dei ministri di magistrati, come quelli eran tali rispetto ai legionari (Varro de l. l. 6, 89. 7, 58. Nonius p. 58). Dapprima sostituivano i littori in caso di difetto, e quando s'introdusse il turno fra i magistrati supremi, l'uso di servirsi di essi divenne forse più generale, in quanto pel tempo che uno dei magistrati non funzionava, si faceva precedere da un accenso senza fasci, mentre l'altro funzionante avea seco i littori coi fasci (Suet. Caes. 20. cf. Liv. 3, 33, 8). Abolito col tempo il turno, gli accensi non ebbero più la missione di sostituire temporaneamente i littori, ma divennero quasi una specie anch'essi di *apparitores*, insieme con gli *scribae, lictores, viatores* e *praecones*. Si distinguevano dai *servi* pubblici o privati del magistrato, perchè eran cittadini romani, siccome appare specialmente dalle iscrizioni, e perchè venivano direttamente stipendiati dallo Stato (Frontin. de aquis 100). Contro l'opinione del Borghesi, secondo il quale ‘anche gli *accensi* . . . erano veri *apparitores* nella classe dei viatori’, il Mommsen pensò già prima e sostiene tuttavia, che essi si distinguessero da quelli, benchè agli uni e agli altri fossero comuni la cittadinanza romana e la mercede pagata dall'erario. In fatti, per gli apparitori valeva la regola della collegialità, cioè che il magistrato avesse a sua disposizione sempre più individui delle varie loro categorie a lui spettanti e formanti corporazioni diverse; per gli accensi invece la regola opposta, che cioè d'un accenso solo potesse egli servirsi (Cic. ad Q. fr. 1, 1, 4, 12. Verr. 3, 68, 157. Liv. 3, 33, 8. Suet. Caes. 20). L'accenso inoltre non avea, come l'apparitore, un officio stabile a vita: egli veniva nominato direttamente dal magistrato, cui era addetto pel tempo che duravano le funzioni del medesimo (Cic. ad Q. fr. 1, 1, 4, 12), donde l'uso nelle iscrizioni di indicare p. e. il consolato nel quale avea prestato servizio (*a*), e quello di aggiungere l'iterazione dell'officio: C. VI 1965: *L. Nummius L. l(ibertus) Chilo accensus bis.* E mentre finalmente i veri apparitori aveano offici determinati come littori, scribi, viatori etc., gli accensi invece potevano essere adoperati dal magistrato a vari scopi ed erano per lo più in relazione più intima e confidenziale con lui; più frequentemente sostituivano i *praecones*.

Potevano avere un accenso per regola soltanto i magistrati superiori, cioè quelli rivestiti del potere consolare o proconsolare, quindi: *a*) Il console (Varro de l. l. 6, 88. Suet. Caes. 20). In questo caso, nelle iscrizioni la qualità di accenso è seguita dalla indicazione del consolato sotto il quale egli avea servito, per lo più con queste formule: *accensus consuli, consulis, cos* o *consularis* (C. VI 1933; V 883. 3120; X 531. 1889. 3877. AV. 1 p. 322); *accensus patrono in consulato* ovvero *in cos* (C. V 44; VI 1961); *accensus patrono suo . . . consulatu eius* (C. II 4536-4548: *L. Licinio Secundo accens(o) patrono suo L. Licin(io) Surae primo, secundo, tertio consulatu eius*, importante per la temporaneità dell'officio); *accensus patrono, patroni* o *a patrono*, sottinteso *consuli* e *consulis*, in quanto che d'ordinario il console sceglieva come accenso un suo liberto (C. VI 1887. X 6573. VI 1934. IX 5823, 5833. AI. 1865, p. 6. C. V 3354); *accensus* seguito dal nome dell'Imperatore o d'un principe imperiale, con o senza

l'aggiunta di *patrono* o *patroni* (C. VI 1887. 1934. 1963. 1964. X 5185. OH. 6341). Una volta soltanto occorre *accensus consulum* (C. X 7552), ma in questo caso, com' ebbe già ad osservare l'Henzen, non bisogna intendere che l'accenso abbia avuto una destinazione indeterminata ai consoli, sibbene che fu tale sotto due o più consoli in tempi diversi, siccome si vede in quel C. Giulio Nicerote (C. VI 1963), che fu *acce(n)s(us) Germanico Caisar(i) cos* (a. 12 o 18 d. Cr.) *et Calvisio Sabino cos* (a. 26 d. Cr.). Lo stesso significato bisogna certamente attribuire anche alla formula *accensus patronor(um)*, che appare qualche volta (C. V 8142. VI 1960. OH. 6341). Talvolta le formule *accensus patrono* o *accensus consuli* non sono accompagnate dal nome del patrono magistrato (C. VI 1933. 1960. V 44. 883. 3354. 8142. X 531. 1889); come pure non manca la semplice qualità di *accensus* (C. VI 1965. 1966. O. 2746), nel qual caso resta dubbio di quale magistrato egli sia stato a servizio. — *b*) I proconsoli (Varro ap. Non. p. 58. Cic. ad Att. 4, 16, 12; ad Qu. fr. 1, 1, 4, 12. Liv. 45, 29, 2). — *c*) I pretori (Varro de l. l. 6, 89. Plin. nat. hist. 7, 60, 212). C. V 8142: *C. Lae[c]anius Menand[er] . . . accens(us) patronorum.* L'Henzen (Acta fr. Arv. p. 190) congettura che di questi patroni, uno sia stato C. Laecanius Bassus console nel 64, l'altro il padre di lui pretore nel 32). — *d*) I propretori (Cic. Verr. 2, 28, 69. c. 54, 134. 3, 66, 154; ad Att. 4, 16, 2 etc.). — *e*) I *praefecti* come commissari militari e civili spediti nelle provincie, C. X 6104: *M. Caelius M. l(ibertus) Phileros accens(us) T. Sexti imp(eratoris) in Africa,* vincitore di Q. Cornificio nel 712 presso Utica. — Oltre a questi magistrati, potevano avere accensi anche i *curatores frumenti* e i *curatores aquarum* istituiti da Augusto per l'Italia e Roma (Frontin. de aquis 100). Ai privati era concesso farsi precedere da simili ministri, quando davano ludi funebri, nel qual caso potevano servirsi anche di littori (Cic. de leg. 2, 24, 61).

Accensus delatus. C. VI 1962: *Eutacto Aug. lib. proc. accenso delat(o) a divo Vespasiano.* 8409. *Antemo Ti. Caesaris Aug. l. . . . accenso delat(o) ab Aug(usto).* Abbandonata l'antica lezione *accensus velatus* del Muratori e dell'Orelli, e quella di *accensus de latere* del Borghesi e del Mommsen, questi oggi spiega il *delatus* così, che il magistrato avesse a deferire all'erario i nomi dell'accenso e degli altri suoi subalterni, perchè ricevessero dal medesimo la mercede. Confermano questa spiegazione le parole del senatoconsulto dell'anno 743 u. c. (Frontin. de aquis 100): ' quibus apparitoribus ex hoc senatus consulto . . . eos diebus decem proximis, quibus senatus consultum factum esset, ad aerarium deferrent '.

Pare che anche nei municipi i magistrati superiori (duumviri) abbiano avuto, fra gli altri apparitori, pure gli accensi: almeno la *lex coloniae Genetivae* al c. 62 (EE. 3, p. 91) ne attribuisce uno per ogni *duumvir*. Mancano finora esempli di altri municipi.

Erano questi accensi generalmente di condizione libertina, presi per lo più fra i liberti stessi del magistrato, siccome si vede dalla maggior parte delle iscrizioni su riferite, non che da altre fonti, fra cui specialmente Cicerone ad Qu. fr. 1, 1, 4, 12: ' accensus sit eo numero, quo cum maiores nostri esse voluerunt, qui hoc non in beneficii loco, sed in laboris et muneris non temere nisi libertis suis deferebant, quibus illi quidem non multo secus ac servis imperabant ' (cf. Verr. 3, 67, 157; ad Att. 4, 16, 12). Non mancano però esempli di accensi, che pur essendo liberti, non lo erano del magistrato stesso da cui dipendevano (C. VI 1963, 1965. 1966. V 883. X 531. 1889. 7552. O. 2746). L'officio di accenso appunto perchè temporaneo, suppletivo e affidato a liberti dei rispettivi magistrati, non deve essersi cumulato simultaneamente con altri della classe degli *apparitores*, siccome per questi probabilmente vi fu una cumulazione di diversi offici. Dove dunque le iscrizioni mostrano nella stessa persona la qualità di *accensus* e insieme di *viator, scriba, lictor curiatius* e simili, bisogna dire che questi altri offici li abbia occupati successivamente, e qualcuno prima ancora di essere stato accenso. Nell'ordine, infatti, che essi prendono tanto in Cicerone (ad Qu. fr. 1, 1, 4, 13. cf. Verr. 2, 10, 17), quanto nella *lex coloniae Genetivae* (EE. 3, p. 91 c. 62), prima dell'*accensus* sta immediatamente lo *scriba* e dopo il *lictor*, il *viator* etc. Lo stesso tanto più è a dire dei casi non pochi, in cui l'accenso giunge a cariche officiali superiori a quelle stesse di apparitore, divenendo *ab epistulis* (C. VI 1887) *a cubiculo* (C. X 6573), *procurator* (C. VI 1934. 1962. X 6573. OH. 6341), *a rationibus* (C. VI 8409), e nei municipi *aedilis, praefectus iure dicundo, duovir bis* (C. X 6104), *curator civium Romanorum* (AV. 1, p. 322).

1) HUSCHKE, Serv. Tull. p. 169 seg. 176 seg. 180. MOMMSEN, Röm. Tribus, p. 175 seg. 219 seg. MARQUARDT, Staatsverwalt. 2, p. 329, 361. HOFFMANN, Zeitschr. f. die österreich. Gymnas. 17, p. 589 segg. — 2) HUSCHKE, op. cit. p. 181. MOMMSEN, Röm. Tribus, p. 75; Ann. dell'Inst. 1849, p. 209-220. HOFFMANN, op. cit. 592 segg. MARQUARDT, op. cit. p. 329. — 3) MOMMSEN, Rhein. Museum, 6, p. 1-6; Staatsrecht, 1[2], 341 seg. HENZEN, Ann. dell'Inst. 1865, p. 15 seg. BORGHESI, Oeuvres, 5, p. 542 seg.

ACCEPTATOR. — Nel senso forse d' ingresso, apertura ad un luogo, ad un'area, in cui sorge un monumento, ricorre nell' iscrizione OH. 6589 . . . *Herculi numini sancto cum basi marmorata acceptatoribus et terraris . . . d(edit) d(edicavit)* ' *Acceptatores* aditus sunt, per quos

populus intus accipiebatur, *terrarium* agger, qui viae locum tenet' (Henzen).

ACCEPTOR. — Ricorre in pochissime iscrizioni, non fuori di Roma e di Ostia, con significato vario non conosciuto da altra fonte e alquanto dubbio soltanto nel secondo dei tre seguenti casi.

1) **Acceptor a subscriptionibus.** Officiale superiore della cancelleria imperiale. C. VI 5181: *Ti. Iuli Donati acceptoris a subscr(iptionibus) ollae ñ XXXVI propriae iuris eius* etc. 5182: *Olla I C. Turrani Myrini d(e) acc(eptore) Ti. Iulio Donato* etc. Nel senso tecnico e antico della parola, *subscriptio* era la risposta, che in forma di decisione, di ordine l'Imperatore dava alle istanze dei privati (*libelli, preces*), ovvero ai rapporti e ai quesiti (*relationes, consultationes*) dei suoi rappresentanti giudiziari; così detta non perchè fosse da lui sottoscritta, ma perchè di propria mano dovea essere scritta a pie' della istanza o della relazione. Sulla pratica e la forza di legge di simili *subscriptiones* o *rescripta* v. Suet. Calig. 29; Nero 10; Otho 7. Lampr. Comm. 13. Vop. Carin. 15. Dig. 1, 4, 1, 1. 14, 2, 9. 48, 10, 29; C. Iust. 1, 23, 6. cf. Bruns, Kleine Schriften 2, p. 69: Die Subscriptionen der Kaiser. Dall'Imperatore Claudio in poi, che costituì regolarmente i tre grandi offici della cancelleria imperiale, si disse *a libellis* uno di questi tre officiali incaricato appunto di porgere all'imperatore le suppliche e relazioni e provvedere alle rispettive decisioni (v. **A libellis**). Prima di lui però questo nome non appare, ovvero se si usò, non dovè indicare un officio così importante come divenne sotto Claudio. Pare dunque che allora, e specialmente sotto Tiberio, di cui il nostro Donato era un liberto, siasi usato piuttosto il titolo di *acceptor a subscriptionibus*, di cui per altro non si ha altro esempio. Questa spiegazione data per la prima volta dal Willmanns, è stata poscia accettata dall'Hirschfeld. Se essa è esatta, come a noi pare, il C. Turranius Myrinus deve considerarsi come un subalterno del nostro Donatus, una specie di *adiutor* come l'ebbe più tardi l'*a libellis*.

2) **(Auri) Acceptor.** C. VI 9212: *A. Septicius* A. O. *l(ibertus), de sacra via, auri ac(c)eptor.* Fra le due ipotesi possibili, che si tratti di officiale della zecca, ovvero semplicemente di un privato negoziante o artefice di oggetti d'oro, c'è da inclinare più per la seconda, sia per la determinazione del luogo (*de sacra via*), centro di simili negozi, sia perchè gli officiali e operai della zecca solevano essere liberti e schiavi imperiali.

3) **Acceptores.** Corporazione a servizio dell'amministrazione annonaria. OH. 7205: *Hic puteus omni sumptu . . . C. Caecili Onesimi . . . q(uin)q(uennalis) p(er)p(etui) c(orporis) m(ensorum) adiut(orum) et L. Hortensi Galli q(uin)q(uennalis) nauticariorum et N. Treboni Eutychetis q(uin)q(uennalis) iterum acceptorum* etc. La lapide è di Ostia e recentemente dallo stesso luogo n'è venuta fuori un'altra, dove sono menzionate due di quelle corporazioni: *corpus me(n)sorum frument(ariorum) adiutorum et acceptorum Ost(iis)* (NS. 1880, p. 470). Questa dinotazione collegiale congiunta a quella del *quinquennalis*, carica nota in molti collegi, non fa dubitare che gli *acceptores* abbiano costituita un'associazione. E poichè si tratta di Ostia, centro dell'amministrazione annonaria pel deposito e il trasporto del frumento in Roma (v. **Annona**), è chiaro che accanto al collegio dei *mensores* e dei *nauticarii* dipendenti dal *praefectus annonae*, vi fosse anche quello degli *acceptores*, incaricati di ricevere il frumento dalle navi e riporlo nei magazzini. Nè è a dubitare che si tratti della medesima corporazione in quella lapide O. 3199, dove sotto *acceptores* si legge il nome di alcune persone e a un lato: *votis X felic. V*, tanto più che la provenienza *extra Romam in Sancti Pauli*, accenna chiaramente alla via Ostiense. Cadono perciò le congetture del resto poco fondate del Muratori (597, 4), che vorrebbe vedervi dei *tributorum acceptores*, e l'altra dell'Hagebuch (O. l. c.), che li riferirebbe ai *vota decennalia*.

WILLMANNS, Exempla Inscr. Lat. 384 nota. HIRSCHFELD, Untersuchungen etc. p. 202, nota 2.

ACCI, ACCIS (*Guadix*). — C. II 3386-3407. *Colonia Iulia Gemella Accis* nelle lapidi (3391-3394), *col. Acci, col. Gem. Acci, col. Iul. Gem. Acci* (*C. I. G. A*) nelle monete da Augusto in poi (Eckhel 1, 34). Città dei Bastetani nella Hispania Tarraconensis (Plin. nat. hist. 3, 3, 25. Ptol. 2, 6, 61), sul punto ove s'incrociano le vie da Carthago a Castulo, m. p. XXV da Basti, e da Castulo a Malaca, m. p. XXXII da Alba (Itin. Anton. p. 402, 1. 404, 7); KAA X Ed. Il nome Iulia non lascia dubbio che la condizione di colonia le sia stata conferita da Cesare, siccome consta pure per altre città della stessa provincia. La concessione del *ius Italicum*, cui accenna Plinio (l. c.): 'ex colonia Accitana Gemellenses et Libisosa cognomine Foroaugustana, quibus duobus ius Italiae datum', molto probabilmente fu posteriore alla deduzione della colonia. Dedotti vi furono veterani di due legioni, ciò che die' origine all' altro nome Gemella, che per la stessa ragione ricorre anche nella colonia Tucci e forse del pari in Urso, nella Baetica. Che essi sieno stati della I e della II, e non della III e VI legione, come aveano opinato altri, fra cui lo Zumpt, è dimostrato dall'Hübner: 'non tertia, ut vulgo creditur, nam aperte in nummis separantur vexillo numeri I et II, ut recte Grotefendius observavit (Zeitschr. f. Alterthumswissenschaft a. 1840, p. 654) egoque clare vidi in

exemplis musei nostri regii; nec sexta, quam ne Florezius quidem ipse vidit in nummo Accitano ullo, ut recte monuit Eckhelius, sed nituntur illi omnes Vaillantii et Morellii fide minime certa. Puto legionem hanc primam Augusti diversam fuisse a prima Germanica post cladem demum Varianam conscripta, eamque quam extitisse recte suspicatus est Mommsenus in commentario ad monumentum Ancyranum p. 46 (cf. ibidem p. 82)'. — Poco si può raccogliere dalle scarse lapidi sulle istituzioni in genere. Una volta sola è menzionato l'*ordo splendidissimus* (3396); delle magistrature municipali, di cui per le monete si sa essere stati onorati Germanico e Druso, nessun ricordo. Fra le divinità è notevole l'*Isis puel[laris]* o *puel[larum]*, secondo la restituzione proposta dall' Hübner (3386), alla quale *iussu dei Ne[tonis] Fabia L. f(ilia) Fabiana avia* dedica una statua con molti e ricchi ornamenti *in honorem Avitae neptis piissimae.* Questo nume probabilmente è il Mars Neton, di cui parla Macrobio (Sat. 1, 19, 5): 'Accitani, Hispana gens, simulacrum Martis radiis ornatum maxima religione celebrant, Neton vocantes'. Il *flamen divor(um) Aug(ustorum) provinc(iae) Baet(icae)* e non Tarraconensis (3395), è spiegata dall'Hübner per la prossimità delle due provincie. Anche la istituzione del sevirato degli Augustali non manca, 3390... *ob honore[m] seviratu[s].* Storicamente importante è la lapide 3394: *Magniae Urbicae Aug(ustae), matri castrorum, coniugi d(omini) n(ostri) Carini,* perchè, come accennava già l'Orelli (5057), 'ex hac demum inscriptione constat, Magniam Urbicam Carini fuisse coniugem'.

HUEBNER, C. I. Lat. II p. 458. cf. ZUMPT, Comm. epigr. 1, p. 313.

ACCION. — Predicato locale allobrogo di Iuppiter: C. III 3428: *Iovi Accioni [pa]trio Suetriu[s Sabi]nus leg...* Un' altra lapide, che si conserva a Pest come la precedente, e che reca il nome dello stesso Suetrio, è dedicata *dis reducibus patriis* (3429), fra i quali probabilmente si può comprendere anche questo Iuppiter. Il Renier per testimonianza del Desjardins ha osservato, che il nome di *Accion* è quello con cui Festo Avieno (or. marit. 675) dice essersi chiamato il lago di Ginevra.

DESJARDINS, Revue archéol. 1873, 2, p. 67.

ACCIPERE FRUMENTUM. — Ricevere gratuitamente il frumento dallo Stato, in quanto si facea parte della *plebs urbana* o altrimenti delle quattro tribù urbane e si era inscritti (*incisi*) in appositi registri, ricevendo una tessera per essere ammessi alla distribuzione mensile e sulla quale eran notati il giorno e l'*ostium* dell'edifizio (*porticus Minucia*), ove si facea la distribuzione (v. **Frumentatio**). Sovente ricorre questa formula nelle lapidi, sia ricordando collettivamente la *plebs urbana*, sia singole persone ad essa appartenenti. C. VI 943 ... *plebs urbana quae frumentum publicum accipit et tribus [XXXV]*, dove è a notare la distinzione che si fa tra tutta la cittadinanza inscritta nelle 35 tribù e la plebe urbana, sola ammessa alle frumentazioni. C. VI 10224 ... *C. Sergius C. fil. Alcimus ... frumentum accepit die X, ostio XXXIX.* 10225 ... *C. Vibius C. f. Celer ... frum(entum) ac(cepit) d(ie) VII, ostio XV.* 10226 .... *hic septimum decimum frumentum publicum accepit.* 10227 ... *frumentum publicum accepit mensibus VIIII.* Talvolta invece di *frumentum* sta *commeatus*, che è da prendere nel medesimo significato di quello, e in luogo d'*accipere*, *percipere:* C. VI 10707 .. *P. Aelio Felicissimo ... q(ui) com(eatum) perc(epit) sub Lollio Urbico pr(aefecto) urb(i)*; e poichè questa prefettura cade sotto Antonino Pio, il Mommsen (Staatsr. 2², p. 1019, not.; cf. C. VI nota al n. 3001) ne ricava, che le frumentazioni a quel tempo eran già passate alla dipendenza di quel magistrato. C. IX 1602: *D(iis) M(anibus) s(acrum) Aeli Aeternalis ... percepit VIIII* etc. ('quod videtur pertinere ad frumentariam perceptionem' Mommsen, ivi). *Accipere congiarium* si legge in C. VI 10228 ... *incisus ingenus* (sic) *qui accepit congiarium (denariorum centum)* (v. **Congiarium**). Singolarissima è la frase messa in bocca a un morto in una lapide sepolcrale, C. VI 10220 ... *[T]ychenianus dicit: fatis ab[r]eptus hic iaceo. reliqui tri[bu]m ingenuam, frumentum [publ]icum et aeneatorum*, per la quale il Mommsen (Bull. dell'Inst. 1845, p. 229 seg.), vede riconfermato l'uso promiscuo delle parole *tribus* e *tessera* nei Digesti, come pure il fatto già noto per altra via, che questa tessera o tribù divenne appunto a cagione delle frumentazioni ereditaria e capace di essere venduta, data in legato etc. (v. **Tribus, Aeneatores**).

ACCOMODATOR. — C. VI 9105: *Dis Manibus. Herma accomodator vixit an.* etc. Il significato è molto oscuro; probabilmente si riferisce a qualche mestiere.

ACCORUS. — BG. 1 p. 224: *Accoro*; 2 p. 126: *Cenio* (sic) *Acoro.* Il Lafaye opina trattarsi d'una divinità propria di qualche luogo della Provenza (le due lapidi provengono, la prima da Rognes, quartier de Tournefort; la seconda dal quartier de Lalisson, Bouches-du-Rhône).

LAFAYE, Bulletin de la Gaule, 2 p. 127.

ACCUBITUM. — Sofà di forma semicircolare, sostituito ai tre letti disposti ad angolo retto (*triclinium*), quando verso la fine della repubblica furono introdotte le mense circolari come tavole da desinare (Scol. Iuven. 5, 17. Lamprid. Heliogab. 19, 9; 25, 2). — C. III 4441 ... *murum a fun-*

damentis ... et porticum cum accubito ... restituit. EE. 4, 191 ... *picturam porticus et accubitum ... proporticum et culnam* (sic) *et frontalem ... fecerunt.* Ai tappeti, che servivano per coprire questi sofà, accenna l'editto di Diocleziano *de pretiis rerum* c. 16, 9 (C. III p. 836): *τάπης ἀκκουβιτᾶρις μόνος σκεπάζων τὸν ἀκκούβιτον* ✱ ,δφ. Il *μόνος* è spiegato dal Mommsen per l'uso che vi era, di comperare per lo più a paia simili *tapetes accubitarii,* come qui son chiamati, e cita Trebell. Claud. 16.

MARQUARDT, Privatl. p. 298. MOMMSEN, Das Edict Diocletians etc. (Berichte der k. sächs. Gesellschaft der Wiss. phil.-hist. Cl. 1851, p. 87).

ACELUM (*Asolo*). — Città dei Veneti, a pie' delle Alpi, fra Tarvisium e Feltria, della regione X augustea (KAA VII Bf), ricordata da Plinio (nat. hist. 3, 19, 30) e da Tolomeo (3, 1, 30), e detta *Acilium* da Paolo Diacono (hist. Lang. 3, 26). Il Mommsen dopo aver riconosciuto, non essere improbabile che ad essa corrisponda l' odierna Asolo sia per la somiglianza del nome, come per la topografia e per essere stata Acelum sede episcopale, aggiunge però che le iscrizioni non sembrano confermare questa opinione. 'Nam neque inter domos militum usquam memoratur Acelum (Mogontiacensem enim titulum apud Brambachium 947 pertinere constat ad Claudiam Celeiam) et quos hoc capite composuimus titulos, magis ut incertos, quos in his partibus offendimus a certae attributionis titulis separeremus, quam quod eiusdem rei publicae eos omnes esse existimamus, in regione media inter Feltriam Tarvisium Patavium Vicetiam repertos in locis Quero, Alano, Cavaso, Cossagno, Cornuda, Asolo, S. Hilariae, Fonte, S. Zenonis, Riese, Bassano, valle S. Floriani, Marosticae, hos titulos dico qui examinabit, rei publicae propria iudicia nequaquam deprehendet. Nam magistratus qui in titulis subscriptis nominantur recte referentur ad res publicas supra nominatas, et omnino, ut ex titulo 2090 colligitur ad S. Hilariae fuisse pagum Misquilensem, ita reliqui quoque nihil obstat quominus extimentur stetisse in vicis pagisve aut Feltriae aut Tarvisio aut Vicetiae aut denique Patavio attributis '. Quanto alla tribù, male il Grotefend (Imp. Rom. tributim descript. p. 25) pone la città nella Fabia, fondandosi su M. 867, 8 = C. V 2090; poichè in questa come in un'altra lapide (2106) è indubitato che, come osserva lo stesso Mommsen, si tratta di originarii di Patavium, inscritti appunto in quella tribù. Nè della Menenia, cui appartenevano Feltria e Vicetia, nè della Claudia ove era inscritta Tarvisium, s'ha alcun indizio nelle lapidi di Asolo. A ogni modo, il *Corpus* raccoglie sotto il nome di questa città moderna parecchie di quelle (V 2086-2108. 8806-8813), dalle quali si raccolgono alcune indicazioni di divinità, di sacerdozi e di magistrature municipali, che si posson dunque riferire tanto ad Acelum, quanto a Feltria, Tarvisium, Patavium e Vicetia. *Diana* (2086); *Juno...* (2087 cf. add. p. 1068). *Flamen, Sacerdos divi...* (8808). *Aug(ustalis)* (8809). *IIIIvir* (2092. 8808). *IIIIvir a(edilicia) p(otestate)* (2091). *Praef(ectus) [iure dicundo]* (2092). *Quaest. alime[ntorum]* (8008). Un *pagus Misquilensis* corrispondente al luogo ora detto Villa di S. Ilaria, ricorre nella lapide 2090.

MOMMSEN, C. I. Lat. V p. 198.

ACERUNTIA, ACERENTIA (*Acerenza*).— Piccola città sul confine tra l'Apulia Daunia e la Lucania (KAA VIII Hn), donde l'incertezza se appartenesse all'una o all'altra. Alla Lucania l'attribuiscono Porfirione (ad Horat. od. 3, 4, 14): 'Acheruntia oppidum est Lucaniae, quam nidum appellavit, quod parvum sit et in summo monte constitutum', e Procopio (bell-Goth. 3, 23): *Τωτίλας δὲ φρούριον ἐν Λευκανοῖς καταλαβὼν ἐχυρώτατον ἄγχιστά πη τῶν Καλαιβρίας ὁρίων κείμενον, ὅπερ Ἀχεροντίδα καλοῦσ- Ῥωμαῖοι; ἐνταῦθά τε φυλακτήριον ἀνδρῶν οὐχ ἧσσον ἢ τετρακοσίων καταστησάμενος.* Cf. 3, 26. 4, 26. Prendendo però a un dipresso per confine tra le due regioni il fiume Bradanus, siccome fa il Mommsen, tanto Aceruntia, quanto le vicine città Bantia e Forentum farebbero parte dell'Apulia, e quindi della regione II augustea. Questo risponde non solo al criterio in genere seguito da Plinio (nat. hist. 3, 11, 103) nel determinare i limiti dell'Apulia, ma anche alla circostanza che la prossima città di Forentum è concordemente messa in quella (Diod.19, 37. Liv. 9, 20. Plin. 3, 11, 105). Le due forme di Aceruntia e Acerentia sono ugualmente attestate da due lapidi (C. IX 417; X 482), e forse anche da Orazio (od. 3, 4, 14): 'quicunque celsae nidum Aceruntiae' mentre quelle di Acheruntia o Acherontia sono di scrittori posteriori e commentatori del poeta (v. Porphyr. l. c.). Scarse sono le lapidi che vi si riferiscono (C. IX 417-420. 6193. 6194; X 482); bastano però a farci intravedere com'essa fosse organizzata a municipio con magistrati propri. Oltre all'*ordo Acerunt[inorum]* che decreta una memoria al *reparatori orbis Romani d. n. Cl. Iuliano Aug. aeterno principi* (C. IX 417), si ricordano anche un *M. Satrius* ... e un *Cn. Pompeiu[s] ... II viri it[erum]*, i quali *piscinam re[ficiundam] dec(urionum) sent(entia) co[eraverunt]* (C. IX 6193). Nei tempi posteriori dell' Impero, ebbe anch'essa un *curator*, siccome appare da una lapide di Paestum (C. X 482), che la menziona insieme ad altre città: *[M. Tullio M. f. Maec(ia)] Cicero[ni. Laur. Lav.] e(quiti) R(o-*

mano) *P*[*atr. col. cur. r*(*ei*) *p*(*ublicae*)] *Volceianor.* [*Atinati*]*um Acerentino*[*rum Ve*]*liensium Buxentin*[*or.*] *Tegianensium* etc. — Sopra un bicchiere di vetro ornato di due figure, virile l'una, muliebre l'altra con nel mezzo Ercole in piedi, con clava nella destra e tre pomi nella sinistra, si legge: *Orfitus et Constantia in nomine Herculis Acerentino felices bibatis* (Garrucci, vetri, tav. 35, I, p. 69). ' Cavedonius (Bull. dell'Inst. 1859, p. 62) ad Aceruntiam Acerentiamve rettulit, recte omnino. Sed non crediderim *Acerentino* ibi scriptum esse pro *Acerentini ;* immo est solito more *Acerentinum,* scilicet vinum ' (Mommsen).

Mommsen, C. I. Lat. IX p. 43; cf. p. 25, 660.

ACERRAE (*Acerra*). — Città della Campania, poco lungi da Napoli, della regione I augustea, inscritta nella tribù Falerna (KAA. VIII Hik): il medesimo nome aveva anche una città della Gallia Transpadana, presso Pizzighettone (Polyb. 2, 34. Strab. 5, 4, 8), e di cui non restano inscrizioni. Lo Schmidt (Jahrb. des Ver. von Alterthumsfreunden im Rheinl. 39, p. 381) riferisce alla città campana il nome di Acerrani (*Acerrani muro vic. amantes*), che egli legge sopra una pietra da costruzione ritrovata presso Kreuznach, concludendo che fossero soldati della legione XIV, la quale prese parte alla edificazione o restaurazione d'un castello in quelle vicinanze. Ma poichè iscrizioni di Magonza (Mommsen, EE. 5, p. 223 seg.), dove la medesima stanziò fino al 61 d. Cr. e anche posteriormente, provano che essa sia stata composta di Italici del settentrione e non già anche del mezzogiorno, come afferma lo Schmidt, non v'è ragione per non credere, ove la lezione sua sia esatta, che si tratti piuttosto degli Acerrani della Transpadana. Plinio (nat. hist. 3, 5, 63) e Strabone, (5, 4, 11) a ogni modo, pongono la nostra Acerrae fra le città minori della Campania, senza dubbio riferendosi al periodo di decadenza dei municipi italici, cominciato già al tempo dei Gracchi e aumentatasi per gli effetti della guerra Marsica. Un'eco di questa condizione si ha in Virgilio: ' vacuis Clanius non aequus Acerris ' (Georg. 2, 225), ripetuto da Silio Italico: ' Allifae, et Clanio contemptae semper Acerrae ' (8, 535), alludendo specialmente alle inondazioni del fiume Clanio, che la rendevano deserta (Serv. ad Georg. l. c.). Nel secolo V di Roma cadde con altre città campane sotto il dominio dei Sanniti (Strab. l. c.). Più tardi però, nel 422. u. c., ottenne la cittadinanza romana passiva o senza il diritto di suffragio: ' Romani facti Acerrani lege ab L. Papirio praetore lata, qua civitas sine suffragio data ' (Liv. 8, 17, 12. cf. Vell. 1, 14, 4. Fest. p. 127); divenne cioè *municipium* e propriamente di quei municipi, che, come dice Festo (p. 142), formavano un comune autonomo con propria costituzione, ' ut semper rem publicam separatim a populo Romano haberent ' (v. **Municipium**). Istituito nel 436 u. c. il primo *praefectus iure dicundo* per la città principale della Campania, Capua (Liv. 9, 20), contemporaneamente o forse poco dopo anche Acerrae insieme ad altre città campane divenne prefettura (Fest. p. 233), vale a dire che in essa la giurisdizione civile era esercitata da un prefetto, che nei primi tempi veniva nominato dal pretore urbano, più tardi dopo l'anno 630 u. c., eletto dai comizi in Roma (v. **Praefectura**). Forse la concessione della cittadinanza di pieno diritto, che s' ignora in quale anno sia stata fatta, ebbe per motivo, come congettura il Mommsen, d'impedire che gli Acerrani si servissero più del porto di Napoli, e invece facessero capo a quello di Pompei, che Strabone (5, 4, 8) dice essere stato l'emporio dei Campani mediterranei, cioè i Nucerini, i Nolani e gli Acerrani. Rimase fedele a Roma nella guerra Annibalica, e presa e incendiata dal nemico (Liv. 23, 17. 19), cinque anni dopo, 542 u, c., fu riedificata a spese dei Romani (Liv. 27. 3). Nella guerra Marsica il suo territorio fu il teatro d'una grande battaglia (a. 664 u. c.); il console Cesare accampatovi a difesa della Campania, sconfisse gli Italici comandati da Papio Mutilo (Appian. b. c. 1, 42. 45). — L'opinione sinora generalmente ammessa, che Augusto avesse dedotta in Acerrae una colonia di veterani, e fondata sulle parole del lib. coloniar. p. 229, 21: ' Acerras muro ducta colonia: divus Augustus deduci iussit: iter populo debetur ped. LXXX: ager eius in iugeribus militibus est adsignatus ', è ora rifiutata dal Mommsen (Hermes, 18, p. 178), e per la fonte non sempre esatta (v. lo stesso Mommsen, Schrift. der röm. Feldmesser, p. 186), e perchè ebbe *IIIIviri* e non *IIviri*, gli uni più speciali dei municipi, gli altri delle colonie. Anche lo Zumpt prima (Comm. epigr. 1, p. 357) avea avuto lo stesso dubbio, osservando che Plinio (l. c.) non la chiama colonia. Le tre sole iscrizioni che se ne hanno (C. X 3757. 3758. 3759), appartengono al tempo dell'Impero, e una di esse specialmente (3759) è importante per le indicazioni che offre intorno alla sua costituzione. Come in generale nei municipi, i magistrati supremi formano un collegio di *IIIIviri*, di cui i due principali non aggiungono al loro titolo il *iure dicundo*, ma si dicono semplicemente *IIIIviri ;* gli altri due parimente si dicono soltanto *aediles*, senza l'aggiunta di *IIIIviri*, siccome si vede nel titolo 3758: *C. Fuficio C. f. Fal*(*erna*) *Fangoni h*(*omini*) *p*(*robo*) *aed*(*ili*), s'è giusta la interpretazione che ne dà il Mommsen, in luogo di *h*(*eredes*) *p*(*osuerunt*) *aed*(*iculam*). Come d'ordinario, nel periodo del censimento i *IIIIviri* pigliano il nome di *quinquennales*, e il nostro magistrato del 3759 essendo stato la prima volta semplicemente *IIIIvir*, divenne una seconda volta, *iterum q*(*uin*)*q*(*uenna-*

lis). Ai tempi posteriori dell' Impero accenna il *curat*(*or*) *operum publ*(*icorum*), che per lo più era nominato dall'Imperatore; ma poteva anche essere eletto dallo stesso municipio. La medesima iscrizione ci offre pure un *decretum decurionum* (*l*(*oco*) *d*(*ato*) *d. d.*) e un *patronus dignissimus* della città in persona d'un . . . *Gn. Stennius Egnatius Gn. Stenni Egnati Rufi fil. Fal*(*erna*) *Primus* etc. Il monumento è posto da *ingenui, honorati et Augustales*, cioè dai decurioni, che si chiamano *ingenui* per distinguersi dagli *honorati*, che erano libertini, a cui si erano conferiti i semplici *ornamenta decurionalia*, e dall'ordine degli Augustali, che perciò in Acerrae, come in quasi tutti i municipi, formavano una classe della popolazione. Delle divinità oltre *Hercules*, son ricordate Isido ed Osiride, di cui lo stesso Egnazio fu *sac*(*erdos*) *p*(*ublicus*). L'*Hercules* è menzionato in una importante iscrizione metrica (3757), che insieme a un tempio a quella divinità fu posta in onore di Domiziano (secondo il Mommsen, non di Claudio, come voleva il Nissen) da un *L. Aurelius L. f. Pal*(*atina*) *Rufus, primopilaris l*[*eg.*] XIII, che per la tribù Palatina si vede essere stato originario piuttosto di Roma, e incola di Acerrae. Pubblicata e restituita prima dal Minervini (Bull. napol. N. S. 5, p. 155), fu poscia commentata dal Nissen e dal Mommsen (Hermes, 1, p. 151), il quale quanto alla forma particolare dell'adulazione alla persona dell'Imperatore, richiama alla memoria del lettore l'epigramma di Marziale (6, 3) e i versi di Silio Italico (3, 611 segg.).

Mommsen C. I. Lat. X p. 362. Beloch Campanien, pag. 382 segg.

ACETUM. Nell'editto di Diocleziano *de pretiis rerum* (C. III p. 827) è annoverato sotto il capitolo intitolato *olei* fra i vari ingredienti usati per le vivande (oleum, liquamen, sal e mel tutti di diverse specie): c. 3, 5: *aceti Ital. sextarium unum* ✱ *sex.* È dubbio se per questo aceto dell'editto si debba intendere anche una specie di salsa (*embamma*), che Ulpiano pone fra gli aceti, Dig. 33, 6, 9, 1: ' Si acetum quis legaverit, non continebitur legato acetum quod vini numero testator habuit: embamma autem continebitur, quia aceti numero fuit '. Cf. fr. 9 pr. Gli scrittori antichi, specialmente Plinio (nat. hist. 25, 84; 14, 103 e in moltissimi altri luoghi) hanno molte notizie intorno ai vari modi di fabbricarlo sia col vino, sia con erbe e altre materie vegetali, adoperandolo non solo per la cucina, ma anche nelle arti e nella medicina. Più pregiato era quello dell'Egitto, di Gnido e Sfetto (Cic. ap. Non. 4, 17. Iuven. 13, 85. Mart. 13, 122).

ACHAIA (*Ἀχαΐα*). — C. III 484-573. add. 6096-6112 f EE. II 352. IV 75-110. V 179-204. 1406-1428. 1469-1471. Nome che alla Grecia dettero i Romani dopo che, vinta la lega Achea che ne avea avuto il principato, l'ebbero conquistata (Paus. 7, 16, 7. Suid. 1 p. 911 Bernh.), e che conservò per tutto il tempo che stette sotto il loro dominio, in forma di provincia. Come tale i suoi confini meno incerti son quelli relativi al periodo imperiale e determinati da Strabone (17, 3, 25 p. 840) nel luogo, ove enumera le provincie spettate al senato in seguito alla divisione di quelle fatta da Augusto: *ἑβδόμην δ' Ἀχαΐαν μέχρι Θετταλίας καὶ Αἰτωλῶν καὶ Ἀκαρνάνων καί τινων Ἠπειρωτικῶν ἐθνῶν, ὅσα τῇ Μακεδονίᾳ προσώριστο.* Mentre però il Marquardt ritiene, che fin d'allora la Tessaglia, l'Epiro e l'Acarnania sieno state comprese nell'Achaia, e che solo più tardi, al tempo di Antonino Pio, la Tessaglia siasi già trovata annessa alla Macedonia, e l'Epiro con l'Acarnania abbia formata una provincia a sè; il Mommsen (5 p. 234 nota 1), interpretando in senso esclusivo il *μέχρι* di Strabone, opina che quei territori e specialmente la Tessaglia ne sieno stati sempre separati, sicchè l'Oeta e le Termopili sarebbero stati i confini nordici della provincia. Quanto all'Epiro, egli crede possibile che per qualche tempo ne abbia fatto parte, non già per la testimonianza di Dione Cassio (53, 12), che non può riferirsi nè all'epoca di Augusto nè a quella dello scrittore, ma perchè Tacito (ann. 2, 53) nell'anno 17 d. Cr. attribuisce la città di Nicopoli all'Achaia. La costituzione a provinvia separata da questa è attestata almeno pel tempo da Traiano in poi (Ptol. 3, 13. C. III 536. CIG. 2 p. 983 n. 1813[b]). Aggiunta più tardi anche l' Etolia, siccome risulta pel tempo di Antonino Pio (Ptol. 3, 14), la nostra provincia insieme all'Oeta ebbe un altro confine verso l'Epiro nel fiume Acheloo, e da allora l'uno e l'altro non furono più oltrepassati. Quanto alle isole, nei primi tempi tutte quelle del mare Egeo (Cyclades) fino a Thera e Naxos faceano parte della provincia Achaia, mentre Astypalaea, Amorgos e tutte le altre da Rhodus, Carpathus, Casos fino a Tenedus appartenevano all'Asia; Scyrus, Peparethus, Sciathus, Lemnus alla Macedonia; Imbros, Samathrace, Thasos alla Tracia (cf. Ptol. 3, 13-15. 5, 2). Nel terzo secolo dell'Impero questa distribuzione fu alquanto mutata e la maggior parte delle Cyclades, fra cui Siphnus, Andrus, Tenus furono aggregate alla *provincia insularum*, appartenente all'Asia (cf. Hierocles c. 29). Delus però rimase con l'Achaia e anche allora fecero parte della medesima Lemnus e Scyrus che erano state della Macedonia ed Imbro della Tracia (cf. Mommsen EE. 5 p. 67 e sui confini in genere della provincia Hertzberg 2 p. 41. 113. 129. 132. 299) (v. **Insularum provincia**).

L'istituzione della provincia tenne dietro al-

l'occupazione del territorio compiuta dal console Lucio Mummio nel 608 u. c., dopo che Quinto Cecilio Metello ebbe sconfitto Andriscus o Pseudophilippus e messo termine alla guerra Achea (Cic. accus. in Verr. 1, 21, 55. Liv. ep. 51, 52. Strab. 8, 6, 18. 23. Tac. ann. 14, 21. Maccab. 1, 8, 10). La seguente iscrizione collocata nel 609 u. c. o qualche anno dopo, ricorda l'onore del trionfo conseguito da Mummio al suo ritorno in Roma, e un tempio innalzatovi a Ercole Vincitore, da lui votato nella guerra: C. I 541: *L. Mummi L. f. cos. Duct(u) auspicio imperioque eius Achaia capt(a), Corinto deleto Romam redieit triumphans. Ob hasce res bene gestas, quod in bello voverat, hanc aedem et signu Herculis Victoris imperator dedicat.* Nello stesso anno della conquista una commissione composta di dieci senatori fu spedita da Roma per ordinare, sotto la direzione dello stesso Mummio, i nuovi possedimenti della Grecia, ove rimase per sei mesi, dando opera a quei provvedimenti, che furono la base dell'amministrazione provinciale, in genere della organizzazione posteriore del territorio e delle città (Polyb. 40, 9. 10. Cic. ad Att. 13, 6, 4. 13, 32, 3. 13, 33). Se non che l'Achaia non formò ancora una provincia a sè con governatori propri, ma venne aggregata amministrativamente alla Macedonia, costituita in quell'anno in provincia (v. **Macedonia**), e quindi retta dal proconsole della medesima. Questa unione amministrativa è provata da vari fatti. Primamente dal non esservi alcuna menzione nelle fonti di proconsoli speciali dell'Achaia diversi da quelli della Macedonia, nel tempo della Repubblica: lo Zumpt (2 p. 160. 227) ha dimostrato non potersi ad essi riferire alcuni luoghi di scrittori antichi, specialmente Cic. ad fam. 7, 29, 30. 32, ove è parola di un Manio Acilio Glabrione, di cui il Borghesi perciò a torto (Oeuvres 4 p. 62) faceva un governatore dell'Achaia nello stesso anno, che la Macedonia sarebbe stata governata da Quinto Ortensio. Inoltre dal vedere ivi parecchie città della Grecia, come Megara (CIG. 1053. 1062), Argos (Foucart in Lebas Voy. Expl. des inscr. 2 n. 116a), Hermione (CIG. 1203), Mantinea (Foucart l. c.), Messene (CIG. 1297. 1395), Coronea in Messenia (Lebas 2, 305), Limnae (Lebas 2, 298), Andania (Foucart l. c.) ed Egina (CIG. 2140), seguita la stessa êra macedonica, la quale, a giudizio del Marquardt, per l'esempio d'altre provincie, dovè essere introdotta nella Macedonia e quindi nell'Achaia, quando nel 608 u. c. l'una e l'altra formarono una provincia sola. E finalmente dal decreto (CIG. 1543), che Quinto Fabio Massimo, proconsole della Macedonia probabilmente nel 638 u. c. (Zumpt, 2 p. 167), emanò a proposito del tentativo fatto da un certo Sosus, in Dyme nell'Achaia, di abolire l'ordinamento timocratico introdottovi dai Romani. La quale autorità è chiaro che non si sarebbe da quello potuto esercitare, se Dyme e quindi l'Achaia non fosse entrata nella competenza sua; come la medesima cosa bisogna ammettere anche per quel processo penale fatto contro la città di Cheronea al tempo di Lucullo e del quale fa menzione Plutarco (Cim. 2). Nè sono senza peso la circostanza, che quando Cn. Cornelio Dolabella accusato in Roma, al suo ritorno dal proconsolato della Macedonia molte città greche deposero contro di lui (Plut. Caes. 4), e l'accenno di Cicerone (in L. Pis. 40, 96; cf. Zumpt, 2 p. 197) al cattivo governo fatto della Grecia da L. Calpurnio Pisone, governatore anch'egli al suo tempo della Macedonia. Con queste prove raccolte dallo Zumpt e dal Marquardt resta anche pienamente confutata l'opinione di coloro (primo fra tutti l'Hermann nelle Gesammelte Abhandl. p. 359 segg., e poscia nella Defensio disputationis de Graeciae post captam Corinthum conditione), che dichiarano erronea la giusta affermazione del Sigonio (de ant. iure pop. Rom. 2, 1, 9), l'Achaia essere stata ordinata a provincia già nel 608 u. c., sostenendo invece che ciò sia avvenuto sotto Augusto nel 727 u. c., e che fino a quel tempo sia rimasta libera, cioè indipendente affatto dai Romani. Certo questa libertà o autonomia esisteva nelle città greche, e per tal rispetto formalmente si potrebbe dire, che esse non sieno state parte di una provincia. Ma non è men vero, che Roma esercitava verso di esse un altro diritto di sovranità, il quale si manifestava soprattutto nell'imposizione d'un tributo, nella suprema giurisdizione penale e nel controllo delle costituzioni comunali. E poichè questi poteri eran dati al proconsole della Macedonia, le città stesse entravano nella cerchia della sua competenza. A buon diritto perciò accenna il Mommsen (2^7 p. 48), che la quistione, se la Grecia nel 608 sia divenuta o no provincia romana, in fondo è una quistione di parole, concludendo che se si ha riguardo alla condizione non di diritto o formale delle città, ma di fatto e sostanziale, conviene risolverla affermativamente, perchè nel fatto la sovranità loro spariva innanzi a quella di Roma, rispetto alla quale esse divennero tanti Stati clienti.

Forse già Cesare pensò di separare l'Achaia dalla Macedonia, facendone una provincia a sè, ma questo disegno non venne attuato che sotto Augusto, quando (727 u. c.), divisa la sovranità dello Stato tra sè e il Senato, alcune provincie ritenne sotto la sua immediata amministrazione, altre, fra cui appunto l'Achaia, lasciò a quello (Dio Cass. 53, 12. Strab. 17, 3, 25). Questa separazione a giudizio del Mommsen non fu la conseguenza diretta di quella partizione di provincie, perchè tanto l'Achaia quanto la Macedonia

e in genere le possessioni del Danubio spettarono tutte al senato; nè tanto meno di una veduta militare, perchè tutta la penisola greca fino alla Tracia essendo protetta parte dai confini notevoli di questa regione e parte dalle guarnigioni sul Danubio, fu sempre compresa fra le provincie pacifiche dell'Impero. Pare invece che sia stato l'effetto oltre che della massima di non attribuire al senato territori troppo vasti (Suet. Oct. 47), anche del fine di separare i possedimenti affatto ellenici, da quelli in cui l'ellenismo non imperava in tutta la sua estensione, qual'era appunto la Macedonia. L'Achaia divenne quindi provincia senatoria, fu cioè governata da proconsoli ogni anno sorteggiati (v. **Provincia**); a differenza delle provincie imperiali, che eran rette da legati dell'Imperatore e tale rimase per tutto il tempo dell'Impero, se si eccettuino due brevi interruzioni. La prima avvenne sotto Tiberio, il quale accogliendo le querimonie dei Greci e dei Macedoni sul mal governo e sugli eccessivi pesi tributari loro imposti dai proconsoli, lasciati con poco o niuno controllo del senato, ottenne che questo consentisse a che l'Achaia e la Macedonia passassero sotto la sua amministrazione (Tac. ann. 1, 76. cf. Dio Cass. 60, 24. Suet. Claud. 25). Il provvedimento si annunziò come temporaneo, ma nel fatto per tutto il regno di Tiberio e Caligola e i primi anni di quello di Claudio, cioè dal 15 al 44 d. Cr. il sistema tributario non fu mutato, e alla sua gravezza fu provveduto col mandarvi un governatore nominato direttamente dall'Imperatore e lasciato più anni in officio. L'Achaia però fu nuovamente congiunta alla Macedonia, com'era stata al tempo di Augusto (Tac. ann. 1, 80. cf. Dio Cass. 58, 25); tutte e due cioè ebbero a capo un solo *legatus Augusti*, che per la giurisdizione si facea rappresentare nell'una o nell'altra a sua volta da legati propri, e per l'amministrazione finanziaria in luogo del *quaestor* delle provincie senatorie o proconsolari, v'erano dei *procuratores*, come nelle imperiali. Nel 44 d. Cr. Claudio richiamò in vigore l'antico ordinamento augusteo: le due provincie furono restituite al senato e ciascuna per sè riebbe il suo proconsole (Dio Cass. 60, 24. Suet. Claud. 25). La seconda interruzione nel corso di quest'ordinamento, in apparenza più grave della prima, ma in fondo tale da non lasciare traccia di sè, fu quella avvenuta per opera di Nerone, il quale nel 67 d. Cr. proclamò in Corinto, ove pigliava parte ai giuochi Istmici, la piena indipendenza dei Greci, dichiarandoli liberi come gli Italici da ogni azione governativa e da ogni contribuzione (Suet. Nero 24. Plut. Flamin. 21. Plin. nat. hist. 4, 6, 22. Dio Cass. 63, 11. Philostrat. Vit. Apollon. 5, 41. Paus. 7, 17, 2). A riparare il danno finanziario derivante pel senato da questo provvedimento la Sardinia da provincia imperiale, che era prima, divenne senatoria (Paus. 7, 17, 2. cf. Mommsen Hermes 2 p. 102 segg. 3 p. 172). Monete furono coniate in Corinto e in Patrae per ricordare questo avvenimento (Eckhel, 2 p. 256 segg. cf. 2 segg. 6 p. 272. Mionnet 2 p. 192). Se non che, sia che i Greci si mostrassero veramente incapaci ad usare della libertà loro concessa, siccome ebbe a dichiarare Vespasiano, ed i disordini e le agitazioni particolaristiche ne furono una prova; sia che le finanze dello Stato scosse dalle recenti interne vicende e dalle guerre lo richiedessero, certo è che quell'Imperatore poco dopo salito al trono ridusse l'Achaia nuovamente a provincia senatoria (Suet. Vesp. 8. Paus. l. c. Philostrat. l. c. Syncell. Chronogr. p. 271). È molto probabile che ciò sia avvenuto al più tardi nel 74 d. Cr.; dappoichè, come osserva lo Zumpt (2. 271. cf. Mommsen Hermes 2 p. 111), una iscrizione della Sardegna (C. X 8023. 8024) ci mostra che in quell'anno appunto quella provincia era di nuovo retta da un procuratore imperiale; il che vuol dire che come Nerone l'avea data al senato in cambio dell'Achaia resa indipendente, così Vespasiano nello stesso tempo che restituiva questa al senato, dovè riprender quella per sè. Il Clinton (Fasti Rom. 1 p. 60) e il Kuhn (p. 50) poco si discostano da questa data. Non pare che tale instaurazione dell'antico regime provinciale di Augusto sia stato accompagnato da rilevanti modificazioni in tutto il sistema amministrativo, nè che alcune o parecchie delle città fin d'allora lasciate *liberae*, abbiano sotto Vespasiano perduto questo loro privilegio, di cui si dirà or ora. È possibile soltanto a parere dell'Hertzberg (2 p. 129), che egli abbia privato Patrae e Corinto del diritto di coniar monete, che poscia fu loro ridato da Domiziano (Eckhel 2 p. 243). Fino a Diocleziano l'amministrazione in genere rimase la stessa, provvedimenti parziali e secondari di questo o quell'Imperatore di cui si dirà in seguito, non ne alterarono in sostanza l'ordinamento: la provincia continuò ad essere governata da proconsoli. Nella riforma amministrativa cominciata da quell'Imperatore nel 292 d. Cr. l'Achaia fe' parte di una delle quattro prefetture dell'Impero, quella dell'Illyricum e della diocesis Moesiarum, di cui era una delle dieci provincie che la componevano (Mommsen Verzeichniss der röm. Provinzen aufg. um 297 p. 508). Nel completamento di quella riforma per opera di Costantino e quindi sin nel quinto secolo, fe' parte della nuova diocesis Macedonia, e fu una delle sue sei provincie (Not. Dign. Or. 3, § 1 Seeck. cf. Böcking p. 167): ' Sub dispositione vir(i) illustri(s) praefect(i) praetorio per Illyricum sunt dioceses infrascriptae: Macedonia.

Dacia. Provinciae Macedoniae sex: Achaia' etc. A differenza di quasi tutte le altre provincie, il governatore di questa non che di quelle dell'Asia e dell'Africa, continuarono a portare l'antico titolo di *proconsul*, non di *praeses*, come in generale si usava. Essi a differenza pure dei *praesides* delle altre provincie, erano dell'alta classe di funzionari detti *spectabiles:* 'Sub dispositione viri spectabilis proconsulis Achaiae provincia infrascripta: Achaia' (Not. Dign. Or. 21 (19), § 1 Seeck. cf. C. Theod. 6, 22, 7. C. Iust 7, 62, 32); perciò stavano gerarchicamente allo stesso grado dei *vicarii* o capi delle diocesi, e non dipendevano dai medesimi. Mentre però quelli dell'Asia e dell'Africa, eran direttamente sotto l'Imperatore, il proconsole dell'Achaia, come s'è già veduto, dipendeva dal *praefectus praetorio per Illyricum* (Hierocl. p. 392. Not. Dig. Or. 2. 3. Oc. 2. cf. Böcking ivi, 1 p. 167, 2 p. 418). Tutti e tre godevano dei privilegi e non aveano che sei fasci (C. Iust. 1, 35, 2. Dig. 1, 16. 1, 16, 14) e come gli altri governatori provinciali eran nominati dall'Imperatore sulla proposta del rispettivo prefetto del Pretorio (C. Iust. 9, 27, 6. cf. 2, 7, 9). Sulle insegne del nostro proconsole v. Not. Dign. Or. 21 p. 46 Seeck = 19 p. 53 Böcking.

La cancelleria e in genere l'officio del proconsole, nella stessa costituzione costantiniana, era composta dei seguenti officiali, delle cui attribuzioni v. sotto le singole parole (Not. Dig. Or. 21 = 19; cf. Böcking p. 277 segg. Bethmann-Hollweg 3 p. 143 segg). 'Officium autem habet (proconsul Achaiae) ita: *a* (6) *Principem* de scola agentum in rebus ducenarum, qui adorata clementia principali cum insignibus exit transacto biennio. *b* (7) *Cornicularium*. *c* (8) *Commentariensem*. *d* (9) *Quaestorem*. *e* (10) *Adiutorem*. *f* (11) *Ab actis*. *g* (12) *Numerarios*. *h* (13) *A libellis*. *i* (14) *Exceptores et ceteros apparitores*'. Si osservi come, quantunque la nuova costituzione abolisse la istituzione delle provincie senatorie e quindi della questura provinciale, pure conservava la medesima in questa che fu una delle tre provincie lasciate sotto un proconsole, abbassandola però gerarchicamente e ponendola in quarto luogo dopo il *princeps*, il *cornicularius* e il *commentariensis*. Quanto agli *apparitores*, per questa come per le altre provincie, sia nel periodo imperiale che nel repubblicano sono scarsissime le notizie degli scrittori e delle lapidi. La qual cosa bisognerà forse attribuire alla circostanza, che essi erano di una condizione inferiore a quella dei loro colleghi presso i magistrati in Roma, e che non eran come quelli stabili, sibbene mutabili ogni anno coi governatori (cf. Mommsen Staatsr. 1^2 p. 319 seg.).

Divenuta l'Achaia nel 727 provincia a sè, il governo vi era costituito in generale siccome nelle altre provincie senatorie. Esso era rappresentato da un pretorio (Strab. 17, 3, 25) col titolo di *proconsul* (ἀνθύπατος, ἀντιστράτηγος), talvolta nei primi tempi anche *praetor* (στρατηγός), il quale ogni anno era sorteggiato fra i pretori di almeno 5 anni prima — da Alessandro Severo in poi nominato direttamente dal senato senza sorteggio — d'ordinario durava in carica un anno, avea sei littori invece di 12, quanti ne spettavano soltanto ai proconsoli dell'Asia e dell'Africa, mancava d'un vero potere militare, essendo l'Achaia più di qualunque altra provincia senatoria sprovvista di guarnigione militare, e avea sede in Corinto (C. Theod. 9, 1, 2. Act. apost. 18, 1, 12. Böcking, Not. Dign. Or. p. 277 Böckh CIG. I p. 271). Da lui dipendevano immediatamente due officiali dello Stato che funzionavano sotto la sua responsabilità. Il *legatus* detto pure *legatus pro praetore* (πρεσβευτής, πρεσβευτὴς καὶ ἀντιστράτηγος) anche quando non avea da lui la delegazione della giurisdizione civile in qualche parte della provincia o nella sua assenza non lo sostituisse, ed era nominato dal senato fra quelli che appartenevano all'ordine senatorio, talvolta dietro proposta dello stesso proconsole, il quale poteva anche licenziarlo, e in genere si serviva di lui per la giurisdizione in qualità di *adsessor* (πάρεδρος). E il *quaestor* (ταμίας), che amministrava la cassa della provincia, pagava il salario dei subalterni del governatore, riscuoteva le imposte destinate all'erario, di cui rendeva conto alla fine dell'anno al senato ed era investito di una giurisdizione simile a quella degli edili in Roma. Poteva il proconsole delegare a lui la sua giurisdizione o in generale farsi da lui rappresentare, e allora egli pigliava il titolo di *quaestor pro praetore* o *pro consule* (ταμίας καὶ ἀντιστράτηγος) titolo però che nel tempo dell'Impero prese il questore anche quando non avea questa delegazione o rappresentanza. Nè mancano esempli d'un *pro quaestore* (ἀντιταμίας), cioè o di un altro officiale a cui il proconsole conferiva le attribuzioni del questore nel caso che questi mancasse, ovvero d'un ex questore (*quaestorius*), che dal senato era mandato nella provincia, laddove il numero dei questori disponibili non fosse stato sufficiente. Indipendenti dal proconsole erano tre altre cariche, a cui provvedeva direttamente l'Imperatore, e che erano occupate da appartenenti all'ordine equestre ovvero da liberti imperiali. Quella del *procurator Aug.* o *provinciae* (ἐπίτροπος Καίσαρος), che riscuoteva le imposte destinate al fisco e non all'erario; quella del *procurator* XX *hereditatium*, incaricato dell'amministrazione speciale di questa imposta, e istituito in genere per le provincie dopo Claudio, mentre prima pare che le sue funzioni fossero esercitate dal procuratore

della provincia (v. Hirschfeld Untersuchungen etc. p. 63), e finalmente la carica del *procurator rationis purpurarum*, istituito forse da Alessandro Severo per la vendita della porpora delle fabbriche imperiali poste nell'Achaia, nell'Epiro e nella Tessaglia (v. Hirschfeld op. cit. p. 193, 1). L'Achaia è la provincia, in cui prima che nelle altre apparisce una nuova carica sorta nell'Impero, quella del *corrector* (*δικαιοδότης, λογιστής*), chiamato pure nei primi tempi *legatus Aug. propraetore* (*πρεσβευτὴς καὶ ἀντιστράτηγος τοῦ Σεβαστοῦ*), cioè di un commissario nominato dall'Imperatore pel controllo dell'amministrazione delle città libere o autonome della provincia: il più antico esempio se ne ha in una lapide del tempo di Traiano. Era scelto a tale officio un membro dell'ordine senatorio, talvolta un officiale di altra provincia, detto anche *quinquefascalis* e perciò simile di grado ai governatori delle provincie imperiali e quindi indipendenti da quelli delle senatorie. In origine ebbe una missione straordinaria, ma nel III secolo si vede già divenuto stabile, pigliando il titolo più tecnico di *corrector civitatium liberarum* (*ἐπανορθωτὴς τῶν ἐλευθέρων πόλεων*). Fu allora specialmente che invece di essere destinato ad una sola città, ebbe una giurisdizione per tutte quelle della provincia (Mommsen 5 p. 256. Staatsr. 2² p. 1036-1038). — Nel breve periodo che essa fu provincia imperiale, il proconsole fu sostituito da un *legatus Augusti pro praetore* (*πρεσβευτὴς καὶ ἀντιστράτηγος τοῦ Σεραστοῦ*) o anche *legatus Augusti, legatus Caesaris* o *legatus pro praetore Augusti* e il questore dal *procurator Augusti*. Ecco i nomi dei governatori e degli altri officiali amministrativi della provincia, quali ci sono conservati dalle fonti letterarie e dalle epigrafiche, ad eccezione di quelli anteriori al tempo di Augusto, che saranno dati sotto la Macedonia, dal cui governatore come è detto innanzi, l'Achaia dipendeva.

I *Proconsules*.

1) Cn. Acerronius Proculus, sotto Claudio, posteriore all'anno 44 d. Cr. in cui questo Imperatore restituì al senato l'Achaia. CIA. III 611: *Γναῖος Ἀκεῤῥώνιος Πρόκλος ἀνθύπατος*.— 2) M. Aemilius Saturninus, *ἀνθύπατος* sotto Gallieno, prima del 264 d. Cr. CIG. 1079. — 3) Severus Aetius *ἀνθύπατος τῆς Ἑλλάδος* sotto Arcadio ed Onorio, tra il 396 e il 401. Mittheil. des Inst. in Athen 1881 p. 312. — 4) L. Albinius (A. f. Quirina) Saturninus *procos prov. Achaiae* C. V 4750. — 5) Alexander. Himer. Orat. 32 p. 364 (Wernsdorff). — 6) Ampelius, degli ultimi anni di Costanzo II, forse del 361 d. Cr. Himer. Eclog. 31, c. 8 e 9. (ed. Wernsdorff). Sievers, Libanios p. 241. cf. Amm. 28, 4, 3. — 7) Anatolius, (*Ἀντόλιος*) sotto Teodosio II *Ἑλλάδος ἀνθύπατος*. CIA. III 639. cf. Hermes 4 p. 133. — 8) Antiochos *ἀνθύπατος Ἀχαίας* sotto Arcadio. Zosim. 5, 5, 3-5. cf. Sievers, Libanios p. 220. 264. — 9) L. Aquilius (C. f. Pomptina) Florus Turcianus Gallus *procos. Achaiae* C. III 551 add. p. 985; sotto Augusto, prima della battaglia d'Actium. — 10) Atidius Geminus. Tacito (ann. 4, 43) fa sotto l'anno 25 d. Cr. cenno d'un decreto da lui emanato come *praetor Achaiae*, sotto il qual titolo probabilmente bisogna intendere l'altro di *proconsul*, scambio non infrequente negli scrittori (Mommsen Staatsr. 2² p. 230 nota 5. Marquardt p. 521 nota 4). L'Hermann (Griech. Staatsalt. 1, § 190, 1) e Zumpt (p. 256) lo riferiscono al tempo di Augusto, appena avvenuta la divisione delle provincie col senato. — 11) Aurelius Proculus, sotto Settimio Severo. Dig. 36, 1, 81 'et obtinuerat apud Aurelium Proculum proconsulem Achaiae'. — 12) Basilios sotto Costanzo II. Himer. orat. 3 e 13 p. 426 segg. 588 segg. (ed. Wernsdorf).— 13) C. Caesonius (C. f. Quirina) Macer Rufinianus *procos. prov. Achaiae* WE. 1217 = Marini Arvali 2 p. 793. Del tempo di Alessandro Severo. — 14) Calpurnius Proculus *ἀνθύπατος Ἀχαίας* CIG. 4011 dopo Trajano. cf. Marini, Arvali 2 p. 771. — 15) Calpurnius Rufus, sotto Adriano. Dig. 1, 16, 10: 'rescripto divi Hadriani ad Calpurnium Rufum proconsulem Achaiae admonetur'. cf. Marini Arvali 2 p. 771. — 16) Cassius Maximus *ανθύπατος* del tempo di Traiano, nell'anno 116 d. Cr. CIG. 1732 lin. 12. — 17) Cerbonius sotto Costante, certo prima dell'anno 348 d. Cr. Himer. orat. 4, c. 1. 9 Wernsdorf p. 454. — 18) Tiberius Claudius Priscus Rufinus. C. X 3723: *Ti. Cl. Ti. fil. Pa[l](atina) Me...[p]risco Ruf[ino]... procos. prov. Achaiae*: cf. 3909 riferibile forse al padre di lui. — 19) Tiberius Claudius Proculeianus (?) *ἀνθύπατος* dopo gli Antonini CIA. III 634. — 20) Fl. Claudius Sulpicianus... *procos. prov. Achaiae* O. 131, forse del tempo di Commodo. cf. Hertzberg 2 p. 401. — 21) Clodius Granianus *ἀνθύπατος* sotto Adriano, a. 118 d. Cr. CIG. I. 1732 lin. 18-19. — 22) M. Clodius Pupienus 'proconsulatum Bithyniae egit et deinceps Graeciae ac tertio Narbone' Capitolin. Maxim. et Balbin. c. 5, forse sotto Caracalla. Un suo figlio, T. Clodius Pupienus Pulcher Maximus, proconsole della Macedonia v. in OH. 6512. — 23) P. Cornelius Dolabella, sotto Augusto, probabilmente anch'esso governatore dell'Achaia col titolo di *praetor* in luogo di *proconsul*, come Atidius Geminus (10). CIA. III 591: *Ὁ δῆμος Πόπλιον Κορνήλιον Ποπλίου υὸν Δολαβέλλαν στρατηγὸν ἀρετῆς ἕνεκεν* cf. EE. 1 p. 254. Mommsen Staatsr. 2² p. 230 nota 5. — 24) Decimius Secundinus *procons.* dopo il tempo di Costantino Magno. C. III 568. — 25) Demetrios tra la fine del 3° e il principio del

4° secolo d. Cr. Acta Sanct. Oct. 4 p. 90. — 26) Eusebius, sotto Arcadio e Onorio. C. III 572... *sub v(iro) c(larissimo) et specta[bili] proc(onsule) Eusebio.* — 27) Flavius Hermogenes ἀνθύπατος BI. 1854 p. 34. — 28) Hesichios sotto Teodosio II, a. 435. C. Theod. 6, 28, 8. — 29) Ianuarius, sotto Costantino, a. 319. C. Theod. 9, 1, 2. — 30) Iulius Candidus ἀνθύπατος sotto Adriano. CIG. 1072, 1073. — 31) L. Iulius (L. f. Palatina) Iulianus *proconsul provinciae Achaiae* G. 422, 7. Dig. 48, 21, 2. Sotto Severo. cf. Borghesi Oeuvres 3 p. 109 seg. — 32) L. Iulius (L. f. Fabia) Marinus Caecilius Simplex *pro. cos. provinciae Achaiae* C. IX 4965. Sotto Traiano, a. 101, 102 d. Cr. cf. Henzen Act. fr. Arv. p. 189. Stobbe in Friedländer Röm. Sittengesch. 3 p. 657. — 33) C. Iulius Scapula... ἀνθύπατος Ἀχαΐας RA. 1873, 2 p. 380. cf. EE. 1 p. 245. — 34) L. Iunius Gallio Annaeus, sotto Nerone. Acta Apost. 18, 12. cf. Zumpt p. 260 segg. Lehmann Claudius p. 354. Wieseler Chron. aetat. Apostol. p. 117 segg. — 35) L. Livineius, sotto Augusto. v. Borghesi Oeuvres I p. 176 con la nota del Cavedoni. — 36) L. Martius (L. f. Pomptina) Macer (Tac. hist. 2, 23. 35. 36. 71) *procos prov. Achai[ae]* M. 676, 3. Sotto Claudio. cf. Zumpt p. 259. Borghesi Oeuvres 3 p. 183. — 37) Mescinius Rufus, sotto Augusto. v. Borghesi Oeuvres I 176 con la nota del Cavedoni. — 38) M. Metilius (M. f. Teretina) Rufus *procos. provincia Achaia* O. 2272, e non *Mettius* come leggesi nel C. VI 1462, essendo la prima lezione confermata dalla lapide greca CIA. 874 (*Μετείλιος Ροῦφος ἀνθύπατος*). — 39) Paulinus ἀνθύπατον (?) CIG. 1330. cf. Hertzberg. 3 p. 229. — 40) Plutarchus ἀνθύπατος CIA. III 3513. Quando anche non sia quello stesso Plutarco sofista ricordato in tre lapidi (CIG. 1080. CIA. III 637 e 776), della fine del IV secolo o del principio del V, certo il nostro è circa dello stesso tempo. — 41) S. Pompeius ἀνθύπατος CIA. III 596. Il Dittenberger l. c. scrive: 'Hic non est Cn. Pompei Magni filius natu minor sed sine dubio Sex Pompeius Sex f. Sex n. cos a. 14 p. Chr. Hic anno 27 p. Chr. procos. Asiae fuit (v. Nipperdey ad Tac. ann. 3. 11); sed fortasse non de eo proconsulato hic dicitur, sed de Achaiae, quo eum functum esse sane nusquam traditur'. — 42) S. Priscillianus, sotto Caracalla. Dio Cass. 78, 21. — 43) Sex. Quintilius Condianus, Sex Quintilius Maximus, i due fratelli noti pel loro reciproco affetto, e di cui Filostrato (vit. soph. 10) non dice quale fosse il proconsole dell'Achaia, quale il suo legato, sotto Marco Aurelio. cf. Dio Cass. 72, 5. v. Mommsen Staatsr. 2² p. 1036 nota 5 e 6. Il nome di Massimo appare anche nel C. III 384: *Sex. Quinctilius Sex. f. Ani(ensi) Valerius Maximus.* — 44) Rosianus Geminus, sotto Adriano. C. VIII 7059.... *leg(ato) Rosiani Gemini soceri sui proco(n)s(ulis) in Achaia.* In altre lapidi (G. 126. C. VI 1499) appare intero il suo nome: T. Prifernius T. f. Quir(ina) Paetus Rosianus Geminus. cf. Borghesi Oeuvres 8 p. 389 segg. — 45) Rufius Festus ἀνθύπατος nell'anno 372 d. Cr. CIA. III 635. — 46) Gellius Rutilius Lupus ἀνθύπατος CIA. III 606. — 47) C. Sabucius (C. f. Quirina) Maior Caecilianus *procos. prov. Acha(iae)* C. VI 1509, circa l'epoca di Commodo. — 48) Tiberius Severus ἀνθύπατος Ἀχαΐας πρὸς ἓ ῥάβδους sotto Adriano, 136 d. Cr. CIG. 4033. 4034. cf. Zumpt p. 12. — 49) Skylakios. Himer. orat. 27,1. Forse circa dell'anno 347 d. C. — 50) Severianus. Liban. epist. 918. — 51) Strategios (Musonianus). Liban. de vita sua p. 29. 37. 39. Sotto Costanzio. — 52) Symmachus. C.Theod. 2, 4, 1. Nell'anno 319 d. Cr. — 53) Tertius sotto Decio. v. Hertzberg 3 p. 140. — 54) Valens sotto Gallieno, Trebell. Pooll. Triginta tyranni c. 19 Gallien. c. 2. — 55) (Valerius) Messalla sotto Decio. Trebell. Poll. Claud. c. 16. — 56) Valerius Severus sotto Traiano, a. 117 d. Cr. CIG. I 1732 lin. 13 ...ἀνθύπατος. — 57) Vettius Agorius Praetextatus *proconsul Achaiae* C. VI 1777-1779. 1779ª. Amm. 22, 7, 6. Zosim. 4, 3. Phot. cod. 165 p. 353. Sotto Giuliano e al principio del regno di Valentiniano I.— 58) C. Vettius Cossinius Rufinus. C. X 5061.... *proconsuli provinciae Achaiae sortito.* Al tempo dei quattro Augusti, dopo la morte di Severo: poscia nel 315 fu *praefectus urbis*, nel 323 *consul.*

II. *Legati pro praetore* (dipendenti dal proconsole).

59) Acilius Glabrio Sibidius *legatus in provincia Achaia* C. VI 1678, sotto Teodosio I. cf. Symm. ep. 7, 129. 130. 131. — 60) C. Cornelius (C. f. Quirina) Felix Thrallus *leg(atus) prov. Achaiae* O. 3177. — 61) M. Didius Severus Julianus *[leg. proconsulu]m Africae et Ac[h]aiae* C. VI 1401. cf. Spartian. c. 1 e 2. — 62) C. Luxilius (C. f. Pomptina) Sabinus Egnatius Proculus *leg(atus) prov. Achaiae* O. 3143, del tempo dei Gordiani. — 63) C. Mocconius (C. f. Fabia) Verus *legatus pr(o) [pr(aetore)] provinciae Achaiae* C. VI 1463. — 64) P. Pactumeius (P. f. Quirina) Clemens *leg(atus) Nosiani Gemini [s]oceri sui proco(n)s(ulis) in Achaia* C. VIII 7059. 7060. Del tempo di Adriano, cf. Dig. 40, 7, 21, 1. — 65) Cn. Petronius Probatus Iunior Iustus *leg(atus) provinc(iae) Achaiae* C. X 1254. Dopo il tempo di Claudio. — 66) Q. Villius Titianus Quadratus. C. III 537: *Q. Vil[lio? . : f.] Titia[no] Quadra[to] . . . . . [leg(ato) prov(incae)] Ach(aiae) ob ius[titiam et fidem], quam circa [universam] Achaia[m exhibuit], qu[a]m pro pr(aetore) [administravit]* etc. Così secondo la restituzione del Mommsen, per cui si avrebbe il caso del *legatus pro*

praetore funzionante da proconsole. Circa il tempo di Settimio Severo.

III. *Legati Augusti pro praetore* (governatori imperiali).

67) P. Memmius Regulus, sotto Tiberio nell'anno 36 d. Cr., e poscia sotto Caligola e Claudio, prima che questi restituisse la provincia al senato. Governò insieme la Macedonia, la Mesia, l'Achaia. Di lui si hanno tre lapidi greche (CIG. I 1076. CIA. III 613. EE. 1 p. 219), dove occorre il titolo di πρεσβευτὴς Τιβερίου Καίσαρος Σεβαστοῦ καὶ ἀντιστράτηγος. Esse giovano anche a correggere il nome di Gaio datogli da Svetonio (Calig. 25) in luogo di Publio. Rimase governatore anche nei primi anni del regno di Claudio, essendo certo che per lo meno nel 40 d. Cr. era ancora in Achaia (Ioseph. ant. Iud. 19. 1, 1). Cf. Dio Cass. 58, 25. 59, 12. Zumpt p. 259, Hertzberg 2 p. 8. Dittenberger EE. 1 p. 109 segg. Henzen, ivi p. 219. — 68) (C.) Poppaeus Sabinus. Fu il primo legato spedito da Tiberio a governare in suo nome la Macedonia e l'Achaia nell'anno 16 d. Cr., conservandogli il governo anche della Mesia. Tac. ann. 1, 80: 'Prorogatur Poppaeo Sabino provincia Moesia, additis Achaia ac Macedonia. id quoque morum Tiberii fuit, continuare imperia ac plerosque ad finem vitae in isdem exercitibus aut iurisdictionibus habere'. Anche Dione Cassio (58, 25) lo fa continuare in carica sino all'anno della morte, il 35 d. Cr. Ebbe quindi a successore il precedente (67) P. Memmio Regulo. Secondo lo Zumpt (p. 257 segg.) Sabino avrebbe tenuto per tutti questi anni, cioè dal 16-35 il governo dell'Achaia e della Macedonia; però nello stesso tempo la Mesia sarebbe stata staccata prima dalla sua giurisdizione, passando sotto quella di Latinius Pandusa dal 16-19 d. Cr., di L. Pomponius Flaccus dal 19-26 e di Pomponius Labeo dal 26 al 33 o 34. Da quest'anno fino alla sua morte, la Mesia sarebbe ritornata sotto di lui. Di altro avviso è il Nipperdey in Tac. ann. 2, 66. 4, 47. cf. Hertzberg 2 p. 7 seg. Commissari straordinari mandati dall'Imperatore col titolo anche di *legati Augusti* son dati più oltre sotto i *correctores*.

IV. *Quaestores, Quaestores pro praetore*.

69) L. Annius (L. f. Quirina) Italicus Honoratus *q(uaestor) prov(inciae) Achaiae* C. III 6154, dopo Adriano: fu legato di legione sotto Caracalla o Elagabalo, come appare dal C. III 1071. 1072. — 70) C. Cl(audius) Titianus ταμίας ἐπαρχείας Ἀχαίας BH. 1882 p. 436, sotto M. Aurelio o Commodo. — 71) Ti. Claudius (Quirina) Frontinus Niceratus *qua[es]tor pro praet(ore) [pro]vinciae Achaiae* C. X 1222. cf. III 495. In due altre lapidi greche (CIG. 1133. 1327) occorre il titolo ταμίας καὶ ἀντιστράτηγος ἐπαρχείας Ἀχαίας. Circa il tempo di Caracalla. cf. Zumpt p. 21. 30. — 72) Cn. Cornelius Pulcher ἀντιστράτηγος ἐν Κορίνθῳ CIG. 1186. forse sotto Traiano funzionante da proconsole. — 73) P. Cornelius P. f. Scipio ταμίας καὶ ἀντιστράτηγος CIA. III 580. Forse si riferisce al tempo in cui l'Achaia era annessa alla Macedonia (cf. Waddington, Fastes p. 92. 56). — 74) M. Fadius Priscus... *q(uaestor) provinciae Achaiae* C. II 4117. — 75) Helvidius Priscus, sotto Nerone. Schol. Iuven. 5, 36. cf. Tac. hist. 4, 5. — 76) L. Licinius (L. f. Sergia) Sura *quaestor provinciae Achaiae* C. VI 1444. Del tempo di Traiano. cf. Borghesi Oeuvres 5 p. 33 seg.— 77) T. Marcius *[quaestor] provinciae Acaiae* OH. 6020. — 78) Meminius (?) Sextus Florentinus *quaest(or) prov(inciae) Achaiae* C. III 87 = OH. 6915. Circa il tempo di Traiano, non anteriore al 105 d. C. in cui fu conquistata l'Arabia, della quale la stessa lapide ce lo mostra governatore. cf. Borghesi Oeuvres 4 p. 250. — 79) Gn. Papirius (..[fil.] Gal(eria) Aelianus Aemil[ianus] Tuscillus *q(uaestor) prov[inciae] Achaiae* C. II 2075. Dal C. III 1446 si vede che fu legato della Dacia nell'anno 132 d. Cr. cf. Fernandez Guerra Epigr. Rom. p. 11. — 80) Sex. Pu[l]fennius (M. f. Teretina) Salutaris M. Luccius Valerius Severus Plotius Cilo *quaest(or) pro pr(aetore) prov(inciae) Achaiae* C. X 4864. — 81) . . . *io L. f. Pom(ptina) . . . o Sal. Pal. Xvir. . . III. vir a. a. a. f. f. IIIIvir. dar. tr. mil. q(uaestor) et legat(us) [Aug. prov. Ac]haiae* M. 769, 1.

V. *Pro quaestores*.

82) M'. Aemilius (M'. f.) Lepidus ἀντιταμίας BH. 3 p. 151. Fra gli anni 51 e 41 (forse 47 e 41) a. Cr. — 83) Q. Ancharius Q. f. ἀντιταμίας. Az. 1878 p. 38. Forse del periodo repubblicano. — 84) Q. Baebius (?) Q. f. ἀντιταμίας BH. 3 p. 271. Probabilmente del tempo anteriore ad Augusto. cf. Collignon op. cit. p. 273. — 85) M. Iunius (M. f. D. n.) Silanus ἀντιταμίας CIA. III 568. 'Secundum aetatem potest esse M. Silanus is qui legatus Caesaris in Gallia fuit a. 700 (Caes. bell. Gall. 6, 1), item pater consulis a. 729 M. Silani, si quidem vere is patrem habuit Marcum' (Mommsen EE. 1 p. 151).

VI. *Procuratores*.

86) Aurelius Alpheios ἐπίτροπος τῶν Σεβαστῶν CIG. 1328. Del tempo di M. Aurelio e L. Vero. — 87) Aur(elius) Dionysius *procur(ator) Aug(usti)* C. III 535. — 88) Aurelius Elpidiphoros ἐπίτροπος τῶν Σεβαστῶν CIG. 1329. Del tempo di M. Aurelio e L. Vero. — 89) Aurelius Memmius ἐπίτροπος τῶν Σεβαστῶν sotto Valeriano e Gallieno, prima dell'anno 258 d. Cr. — 90) Ti. Claudius Aug(usti) libertus Saturninus *proc(urator vigesimae) here(ditatium) provinciae Achaiae* C. VI 8443. — 91) Ti. Cl(audius) Valerianus (?) ἐπίτροπος Καίσαρος BH. 3 p. 158. — 92) Q. Cosconius Fronto *proc(urator) Aug(ustorum) item ad ve-*

ctig(al vigesimae) her(editatium) per .... insulas Cycladas C. X 7583. 7584. Del tempo di Settimio Severo e Caracalla. — 93) Q. Fabius (Q. f. . . .) *pro[curator] A[u]g(usti) prov[inciae] Achaiai* C. III 6098 = EE. 5, 194. — 94) M. Maenius (C. f. Cornelia) Agrippa Tusidius Campestris *Achaiae proc(urator) Aug(usti)* O. 804. Sotto Adriano. — 95) Plutarchus, il noto scrittore, Syncell. p. 349[b] (P) o 278 (V): *Πλούταρχος Χαιρωνεὺς φιλόσοφος ἐπιτροπεύων Ἑλλάδος ὑπὸ τοῦ αὐτοκράτορος κατεστάθη γηραιός.* V. Böckh CIG. I p. 569. — 96) . . Postumius (A. f. Papiria) Acilianus *proc(urator) provinc(iae) Achaiae* C. II 2213. — 97) Theoprepes, sotto Alessandro Severo. C. III 536: *Theoprepen Aug(usti) lib(ertum) proc(uratorem) domini n(ostri) M. Aur. Severi Alexandri Pii Fel. Aug. provinciae Achaiae et Epiri et Thessaliae rat(ionis) purpurarum.* Cf. Friedländer Sitteng. 1³ p. 182.

VII. *Correctores, legati Augusti pro praetore.*

98) L. Aemilius Iuncus. CIG. 1346 *ὁ δικαιοδότης* CIA. III 622 *πρεσβευτὴς Σεβαστοῦ καὶ ἀντιστράτηγος.* Del tempo di Adriano. Il Borghesi prima (Oeuvres 5 p. 70) interpretando il *δικαιοδότης* nel senso di *legatus pro praetore*, pensò che il nostro Emilio fosse uno di quei legati, a cui il proconsole della provincia delegava la sua giurisdizione. Poscia (Oeuvres 8 p. 428 seg.) mutò avviso, e dando alla parola lo stesso senso di *διορθωτής, ἐπανορθωτής*, pensò che fosse un *corrector.* Il Marquardt (p. 552 nota 2) dubita che si tratti di un proconsole o di un *corrector*; il Dittenberger (EE. 1 p. 247 seg.) riferendosi specialmente alla seconda iscrizione, non dubita che sia stato uno di quei commissari straordinari, che dal tempo di Traiano col titolo di *legati Augusti pro praetore* eran mandati in questa e in altre provincie *ad ordinandum statum liberarum civitatum.* Il Mommsen, che pure ammette questo titolo pei *correctores* (Staatsr. 2² p. 1037 nota 3) pensa che Emilio sia stato piuttosto un *legatus Augusti pro praetore* nel senso ordinario della parola, cioè governatore di provincia imperiale, supponendo che a quel tempo l'Achaia sia temporaneamente passata sotto l'Imperatore, la qual cosa è molto dubbia. — 99) C. Ae(milius ?). . . CIA. III 10 = CIG. 353 *ὁ κράτιστος πρεσβευτὴς. . . καὶ λογιστὴς τῆς πατρίδος ἡμῶν.* Del tempo dei Severi. Cf. Mommsen, Staatsr. 2² p. 1037 nota 3, il quale non consente al supplemento proposto dal Dittenberger *πρεσβευτὴς [καὶ ἀντισράτηγος].*— 100) C. Avidius Nigrinus *leg(atus) Aug(usti) pro pr(aetore) Achaiae* C. III 567. Del tempo di Traiano, dal quale fu mandato per decidere alcune controversie di confini sorte nella provincia. Vedasi il comento del Mommsen, che giustamente osserva non essere stato Avidio un governatore dell'Achaia. — 101) Ti. Claudius Callippianus Italicus, forse del tempo dei Severi. CIA. III 631... *πρεσβευτὴς καὶ ἀντιστράτηγος τῶν Σεβαστῶν, λογιστὴς καὶ ἐπανορθωτὴς τῶν ἐλευθέρων πόλεων.* Cf. Dittenberger EE. 1 p. 248. — 102) Cn. Claudius Leonticus. BH. 1882 p. 449: *ὁ λαμπρότατος ὑπατικὸς καὶ ἐπανορθωτὴς (Ἀχαΐας).* Cf. Dittenberger EE. 1 p. 248. — 103) Egnatius Proculus, sotto Commodo. CIG. 1341: *ὁ λαμπρότατος ὑπατικὸς ἐπανορθωτής.* Cf. Mommsen C. III p. 985 al n. 6103. Dittenberger EE. 1 p. 248. — 104) L. Egnatius Victor Lollianus, sotto Severo o Caracalla. C. III 6058... *[pe]r Egnatium Victorem [Loll]ianum leg(atum) eius* (Imperatoris) *pr(o) pr(aetore).* CIG. 1624 *ὁ λαμπρότατος ὑπατικὸς ἐπανορθωτὴς Ἀχαίας.* Cf. Mommsen, C. III p. 985 al n. 6103 e p. 976 al n. 6058. Dittenberger EE. 1 p. 248. — 105) C. Marius Marcellus. CIA. III 893: *ὁ δῆ[μος] . . . Γάιον Μά[ριον] Μάρκελλον πρε[σβευτὴν] Καίσαρος Σε[βαστοῦ].* Cf. Dittenberger EE. 1 p. 253, che l'attribuisce al tempo di Augusto. Un console C. Marius Marcellus dell'anno 80 d. Cr. si vede però in OH. 5428. — 106) Sex. Quinctilius Maximus, sotto Traiano. Plin. ep. 8, 24, 2: ' missus in Achaiam ad ordinandum statum liberarum civitatum '. Epict. Diss. 3, 7 lo chiama *διορθωτὴς τῶν ἐλευθέρων πόλεων.* Sul nome v. C. III 384; sulla carica Mommsen C. III p. 985, n. 6103 e Staatsr. 2² p. 1036 nota 5. — 107) P. Pactumeius (P. f. Quirina) Clemens, sotto Adriano. C. VIII 7059. 7060: ... *legato divi Hadriani Athenis Thespiis Plataeis item in Thessalia.* L'abbiamo già veduto innanzi come *legatus (proconsulis)* di Rosianus Geminus suo suocero. — 108) L. Turr(anius) Gratianus. C. III 6103... *L. Turr. Gratianus v(ir) c(larissimus) corr(ector) prov (inciae) Achaiae.* Del tempo di Diocleziano.— 109) Forse a questa categoria di legati bisognerà anche attribuire quello, che abbiamo già riferito sotto i *quaestores* (81) col titolo di *q(uaestor) et legat(us) [Aug. prov. Ac]haiae* M. 769, 1. cf. Mommsen, Staatsr. 2² p. 1037 nota 2. — A una delle precedenti cariche governative della provincia accenna la recente iscrizione frammentata di Lambese AC.1884 p. 224: .... *nelio Valenti .... onestiano Iuniano ...... [A]chaiae. tr. pl.*

VIII. *Arkarii.*

110) Alcimus. C. III 556... *Alcimi Aug(usti) ser(vi) vernae arcari provinc(iae) Achaiae.* È molto probabile che questo subalterno addetto alla cassa non sia stato alla dipendenza del proconsole, sibbene del *procurator provinciae* ovvero del *procurator vigesimae hereditatium* o *rationis purpurarum*, i quali come officiali imperiali aveano sotto di sè dei servi dell'Imperatore. Esso fa riscontro agli altri due arcarii della *vigesima hereditatium* nella Dalmatia (C. III 1996) e delle

miniere nella Pannonia Superiore (C. III 3953), anch'essi dipendenti dai rispettivi *procuratores*. Nè è anche improbabile che, ove rarissimamente occorra nelle lapidi un *arcarius provinciae*, trattandosi del pari di un liberto o servo imperiale, sia da intendersi un addetto non all'officio del governatore, sibbene del procuratore speciale di questa o quella amministrazione fiscale o patrimoniale della casa imperiale (v. **Arkarius**).

I provvedimenti che solevano accompagnare la istituzione d'una nuova provincia, come quelli circa il territorio, la costituzione e la condizione politica delle città rispetto a Roma, il tributo, le rappresentanze o diete provinciali, i rapporti federali e nazionali degli antichi stati fra loro, furono quasi tutti opera di quella commissione ordinatrice del senato spedita dopo l'occupazione del paese (608 u. c.). Sotto questo rispetto il sistema seguito non fu sostanzialmente diverso da quello adottato già per altre provincie anteriori, tranne misure speciali richieste dalla condizione particolare della regione. E fu per queste condizioni appunto, che già sul finire della repubblica Roma cominciò a mitigare quel rigore, che avea usato nei primi tempi del suo dominio. L'Impero continuò in questa via, compì anzi l'opera prima iniziata; e senza dubbio contribuiva a ciò non poco la separazione dell'Achaia dalla Macedonia, verso la quale non v'era motivo di fare le stesse concessioni, che convenivano alla culla dell'ellenismo.

Infatti, quanto alle confederazioni locali (*concilia*, *κοινά*), già prima della guerra Achea, i Romani aveano sciolta quella dei Beoti, obbligandone le città alla dedizione (Polyb. 27, 2, 6. 10. Liv. 42, 44. 47, 3). Finita quella con la occupazione difinitiva di tutta la Grecia, non solo le altre federazioni, fra cui sopratutto quella degli Achei e dei Focesi, furono sciolte, ma come s'era innanzi fatto nella Macedonia, venne abolito il *commercium* fra le singole città che le componevano o forse anche fra l'una lega e l'altra (Paus. 7, 16, 6. 7. cf. CIG. 1543). Non guari dopo, sia per deliberazione del senato, sia in parte anche per ordini del governatore della Macedonia, quei due provvedimenti furono revocati (Paus. 7, 16, 7), e nuovamente si videro ricostituire le antiche federazioni degli Achei (Paus. 7, 24, 3. CIG. 1318. 1396. 1625 lin. 20. 1718. 1124 lin. 8), dei Beoti (Paus. 9, 34, 1; 10, 8, 3), dei Focesi (Paus. 10, 5, 1. CIG. 1738), dei Locresi ed Eubei (Keil Syll. inscr. Boeot. 31), degli Etoli (Paus. 10, 38, 2), degli Eleuterolaconi (CIG. 1389. 1335. cf. BI. 1861. p. 111), dei Nesioti (CIG. 2334. add. II 2283 c.) e degli Arcadi (AZ. 1879 p. 139). Che esse però abbiano conservato soltanto un carattere religioso, perdendo ogni importanza politica, s'intende per sè. Una importante lapide posta probabilmente poco prima della battaglia d'Azio (CIA. III 568) fa menzione di un *κοινὸν Βοιωτῶν Εὐβοέων Λοκρῶν Φωκέων Δωριέων*, che non è da confondere con l'antica lega Beotica reintegrata poco dopo l'occupazione della Grecia, siccome vorrebbe il Dittenberger (AZ. 1876 p. 220), sibbene da ritenere col Mommsen (5 p. 237 nota 1) un ampliamento della stessa concesso verso la fine della repubblica e per cui oltre all'Eubea entrarono a far parte di quella le piccole regioni al nord della Beozia. Circa la lega in ispecie degli Achei (*κοινὸν τῶν Ἀχαιῶν*), lo stesso Mommsen osserva (5 p. 236 nota 2), che si può dubitare se essa sia risorta alla fine della repubblica ovvero al principio dell'Impero, quando l'Achaia fu costituita a provincia a sè. Secondo lui l'iscrizione relativa al proquestore Q. Ancharius (AZ. 1878 p. 38), accennerebbe più al primo anzichè al secondo periodo; però non è certo che si possa andare fino negli anni avanti Augusto: la lapide più antica che ne fa menzione è appunto relativa a lui (AZ. 1877 p. 36). Egli inclina a credere che il provvedimento sia stato preso dal dittatore Cesare per mezzo del governatore mandato da lui nella Grecia (Cic. ad fam. 6, 6, 10). A ogni modo, la confederazione probabilmente si ricompose negli stessi limiti che avea prima di essere sciolta (Kuhn p. 73); e quando nell'Impero sorse un nuovo *κοινὸν τῶν Ἀχαιῶν* nel senso di dieta provinciale (v. più sotto), essa continuò ad esistere come lega dell'Achaia propriamente detta, e di cui i rappresentanti si riunivano in Aegion (Paus. 7, 24, 4. cf. Mommsen 5 p. 242 nota 1). — Insieme alle antiche leghe di città, risorsero anche gli antichi Anfizioni delfici, che si riunivano a Delfi o alle Termopili (Paus. 7, 24, 3). Anche rispetto ad essi però vi fu una non lieve modificazione nell'Impero. Un importante monumento epigrafico (C. III p. 978; cf. BH. 7 p.427 seg. RA. 1864 p. 407 segg. 498) mostra come prima d'Augusto gli Anfizioni rinascessero sulla loro antica base, comprendendo la maggior parte delle popolazioni della Tessaglia e della Grecia propria, e lasciando escluse l'Etolia e la Macedonia, che abusivamente col tempo vi si erano introdotte: in tutto erano 17 con 24 voti. Di esse sette (Delfii, Tessali, Focesi, Beoti, Achei Ftiotici, Magneti, Eniani) aveano ciascuna due voti; le altre dieci (Dori del Parnasso, Dori del Peloponneso, gli Ateniesi, gli Eubei, i Malii, gli Oeti, i Dolopi, i Perrebi, i Locresi Ipocnemidici e i Locresi occidentali) ciascuna due. Ora Augusto riorganizzò in gran parte la istituzione, da un lato estendendola anche all'Epiro e alla Macedonia, e dall'altro diminuendo a 18 i voti delle popolazioni anteriormente compresevi, per guisa che più città avessero un voto solo e aggiungendovene altri 12, di

cui 6 spettavano a Nicopoli nell'Epiro e altrettanti alla Macedonia. Se non che mentre i rappresentanti di Nicopoli, di Delfi e di Atene intervenivano in ogni riunione dell'assemblea, quelli degli altri cantoni vi pigliavan parte per turno e in determinati periodi, in modo che ogni volta era rappresentata ora una città ora un'altra dello stesso cantone. Esclusi ne restarono tuttavia una parte dei Peloponnesii e gli Etoli non aggiunti a Nicopoli (Paus. 10, 8, 2. 3. cf. Hertzberg 1 p. 511 seg.). Lo scopo della riforma fu, come è chiaro, di rendere possibilmente più proporzionato il numero dei voti di ogni Stato o città con la sua reale importanza, quantunque l'assemblea non avesse più alcun carattere politico, e tutta la sua attività si restringesse nel campo puramente religioso: celebrazione delle feste, amministrazione del tempio d'Apollo, riscossione e investimento delle sue rendite e simili (Paus. 7, 24, 3. Philostr. vita Apoll. 4, 27; vitae soph. 2, 27. Sull' amministrazione delle entrate v. la iscrizione di Delfi nel Rhein. Mus. N. F. 2 p. 111). I rappresentanti (*Ἀμφικτίονες, Ἀμφικτύονες*) erano nominati dalle città sia volta per volta, sia a vita (CIG. 1058. Plut. an sen. sit. gerend. resp. c. 20), e il presidente prima si disse *Ἐπιμελητὴς τοῦ κοινοῦ τῶν Ἀμφικτυόνων* (Rhein. Mus. l. c.), poscia *Ἑλλαδάρχης τῶν Ἀμφυκτυόνων* (CIG. 1124). — Un carattere più nazionale ancora degli Anfizioni augustei l'ebbe il così detto Panhellenion istituito da Adriano in Atene, in connessione col tempio di Zeus Panhellenios da lui stesso fondatovi e le feste che vi si celebravano (Dio Cass. 69, 16. Philostr. vitae soph. 2, 5. 17. cf. Hertzberg 2 p. 330 segg. Mommsen 5 p. 244). *Τὸ κοινὸν συνέδριον τῶν Ἑλλήνων τῶν εἰς Πλαταιὰς συνιόντων* (Keil Syll. inscr. Boeot 31; cf. Plut. Arist. 19. 21), *κοινὸν τῆς Ἑλλάδος* (CIG. 5852), — *τὸ Πανελλήνιον* (ivi) e nei tempi posteriori ad Adriano forse anche *κοινὸν τῶν Ἀχαιῶν* sono le varie denominazioni con cui appare nelle lapidi questa assemblea, in cui convenivano i rappresentanti di tutte le città autonome e non autonome della provincia Achaia, detti *Πανέλληνες* (CIG. 355 lin. 7. 484, 1. 1058, 12. 1124, 17. 1192, 2. etc. etc. CIA. III 534), presieduti da un *ἄρχων τῶν Πανελλήνων* (CIA. III 681. 682. CIG. 3832), e dopo Adriano anche *ἑλλαδάρχης* (CIA. 18. AZ. 1879 p. 52) Anche ai Panelleni però mancava ogni attività politica, e come negli Anfizioni essa si limitava all'ordinamento delle feste e dei giuochi, per cui v'era una cassa amministrata da un *ἑλληνοταμίας* (CIG. 1124). Le iscrizioni ci conservano memoria pure d'un'altra specie di atti da essi compiuti: sono parte diplomi di ammissione di città non greche nel grembo dell'Ellenismo, come Kibyra nella Frigia (CIG. 5882) e Magnesia del Meandro (CIA. III 16), parte commendatizie date a persone resesi benemerite della loro istituzione (CIG. 3832-3834). A questo poi si connetteva anche il culto di Adriano, chiamato Olympios, Pythios, Panhellenios (Eckhel VI p. 518. CIG. 1072. 3833), di cui il sacerdote era sempre l'ordinatore delle feste (CIG. 3832 lin. l. 3833, 1. cf. Böckh ivi III p. 6 segg.).

Diversa dalle singole federazioni e dal Panhellenion per gli elementi che la costituivano e in parte anche pel campo ove svolgeva la sua azione, era la dieta provinciale (*commune, concilium, κοινὸν*), che probabilmente Augusto istituì nell'Achaia, siccome allora o poco dopo fu istituita in quasi tutte le altre provincie dell'Impero. Ad essa pigliavan parte, per mezzo di loro rappresentanti, non tutte le città della provincia, ma soltanto quelle che non erano autonome e quindi stavano sotto l'amministrazione del proconsole. Infatti noi conosciamo da monumenti epigrafici (Foucart-Lebas Voy. Expl. des inscr. II 305) la patria di parecchi presidenti della dieta, e niuno appartiene nè ad Atene, nè a Sparta, nè ad altra delle città autonome. Lo stesso appare anche dai titoli vari che essa porta, e in quello che sembra essere il più officiale si osserva la medesima assenza di qualunque elemento autonomo. In una iscrizione di Akraephia nella Beozia, del tempo di Caligola (Keil Syll. inscr. Boeot. 31), essa ora è chiamata *τὸ κοινὸν Ἀχαιῶν καὶ Βοιωτῶν καὶ Λοκρῶν καὶ Εὐβοέων καὶ Φωκέων* (lin. 1. 22), ora semplicemente *οἱ Πανέλληνες* (lin. 10) o *πάντες οἱ Ἕλληνες* (lin. 14), ora *σύνοδος τῶν Ἑλλήνων* (lin. 15) o *κοινὸν τῶν Πανελλήνων* (lin. 99), ora *ἡ τῶν Ἀχαιῶν σύνοδος* (lin. 50) o pure senz'altro *οἱ Ἀχαιοί* (lin. 98). Anche *τὸν τῶν Ἀχαιῶν καὶ Πανελλήνων συνέδριον* non è infrequente (CIG. 1625). Di essi il primo appunto avrebbe un carattere più officiale, benchè questo sembri che non manchi anche all'altro di *κοινὸν τῶν Ἀχαιῶν* (CIG. 1318. CIA. III 18. AZ. 1880, 344). Il Mommsen opina (5 p. 242 nota 1) che forse in origine la dieta comprendeva soltanto i rappresentanti delle città dell'antica federazione achea, e che poscia si sia estesa anche alla federazione beotica, donde quel titolo officiale di *κοινὸν τῶν Ἀχαιῶν καὶ Βοιωτῶν καὶ Λοκρῶν καὶ Φωκέων καὶ Εὐβέων*. L'opinione del Dittenberger (EE. 1 p. 207), che col tempo sia avvenuta una fusione della nostra dieta col *κοινὸν τῶν Πανελλήνων* istituito da Adriano, fondata sulle parole della iscrizione (CIG. 1625): *ἐν τῷ τῶν Ἀχαιῶν καὶ Πανελλήνων συνεδρίῳ ἐν Ἄργει*, non ci sembra accettabile, perchè il *Πανελλήνων* l'abbiamo poi visto apparire come titolo pomposo dato alla stessa dieta. Nè crediamo che da un'altra lapide (CIA. III 18) si possa con fondamento trarre la conclusione abbastanza singolare che ne

trae il Marquardt (1² p. 513), cioè che col tempo tutte le altre federazioni dell'Achaia si sieno fuse con la nostra dieta nel Panhellenion di Adriano, e che la sede di quella da Argo siasi trasportata in Atene, sede del medesimo. Argo, la città più importante fra le non autonome, fu dunque sempre il luogo ove si riuniva il *commune* della provincia (Keil Syll. inscr. Boeot. 31. CIG. 1625), e molto probabilmente i singoli rappresentanti delle città, nominati come quelli delle altre federazioni, s'appellavano, come altrove, *σύνεδροι*. Anche il titolo del loro presidente è vario nelle fonti epigrafiche: accanto allo *στρατηγός τοῦ κοινοῦ τῶν Ἀχαιῶν καὶ προστάτης διὰ βίου τῶν Ἑλλήνων* (AZ. 1877, 98), appaiono anche un *προστάτης διὰ βιοῦ τοῦ κοινοῦ τῶν Ἀχαιῶν* (Lebas-Foucart 305) uno *στρατηγός καὶ Ἑλλαδάρχης* (AZ. 1876, 8), non che un *ἀρχιερεὺς καὶ Ἑλλαδάρχης διὰ βιοῦ τοῦ κοινοῦ τῶν Ἀχαιῶν* (CIG. 1718 cf. 3487). Egli era nello stesso tempo il capo religioso del culto dell'Imperatore nella provincia, e come tale presiedeva alle feste e amministrava le rendite dei templi di Augusto esistenti in altre città della provincia (v. **Sacerdos provinciae**). Forse questo culto nell'Achaia non ebbe tutto quello sviluppo che si vide nelle altre provincie, e forse anche quella dieta più che rappresentante di esso, fu il centro di quell'Ellenismo, da cui il capo di lei pigliava il nome. A ogni modo non vi può esser dubbio che, siccome nelle altre provincie, così pure in questa essa abbia esercitata una specie di funzioni amministrative. Le quali consistevano principalmente nella elezione del presidente per lo più annuo, nella compilazione del bilancio delle spese e delle entrate dei templi, nella decretazione di monumenti onorari, di ringraziamenti al governatore, e spesso di querimonie contro di lui dirette al senato in Roma o all' Imperatore, che rispondeva direttamente alla dieta (v. **Commune**). Le iscrizioni ci conservano alcuni esempi di deliberazioni da essa prese. In una (CIG. 1718) ci accenna a una onorificenza decretata dal *κοινὸν τῶν Ἀμφικτυόνων* e dal *κοινὸν τὸ Ἀχαιῶν* alla figliuola d'un Tiberio Claudio Policrate *ἀρχιερεὺς καὶ Ἑλλαδάρχης διὰ βίου τοῦ κοινοῦ τῶν Ἀχαιῶν*. In un'altra (Keil Syll. inscr. Boeot. 31) Caligola prega la dieta di dispensarlo dell'onore delle molte statue decretategli e s' accontenta soltanto di quelle di Olympia, Nemea, Delfi e Isthmos. E in una terza si fa cenno di altrettante statue decretate in onore di Adriano, quante erano le città rappresentate nella dieta stessa (CIG. 1307). Altre iscrizioni greche relative a questa v. in Marquardt EE. 1 p. 207 seg.

Alla larghezza usata dai Romani nel permettere l'esistenza di tante confederazioni sul territorio della loro provincia, corrisponde quel rispetto da essi mostrato in generale verso antiche istituzioni locali greche, che ha solo riscontro, e in parte, in altri paesi di cultura ellenica. Certo le conseguenze immediate dell'ultima guerra di conquista furono ben tristi (Diodor. fr. Vat. p. 106 Dind. cf. Polyb. in Mai nova coll. 2 p. 452), come terribile fu il rigore che ebbero a patire Corinto, Tebe e Calcide (Liv. ep. 52. Cic. pro l. Manil. 5, 11; de Off. 2, 22, 76. Plin. nat. hist. 34, 12; 35, 152 etc.), e tutte le città che avean preso parte alla guerra (Paus. 7, 16, 5; 2, 1, 2). Nondimeno è pur vero, che di quello stesso Mummio il quale era stato il vincitore dei Greci, si disse che egli avea ridonato loro la libertà (Zonar. 9, 31. cf. Caes. b. c. 3, 5. Appian. Mithr. 58). Nè fu un' offesa a questa, anzi una guarentigia maggiore la provvida misura presa da Tiberio nel 22 d. Cr., di abolire cioè quasi interamente quel diritto di asilo che godevano moltissime città e che era divenuto una vera negazione della libertà, dell'ordine e della giustizia (Tac. ann. 3, 60; 4, 14). Ora siffatta libertà o autonomia non poteva essere in contrasto col fatto della provincia immediatamente costituita e quindi del dominio romano affermato su quei popoli. A ben intenderla, essa non può essere riguardata nel campo politico e del diritto, sibbene soltanto in quello amministrativo e del governo. Nel campo politico e del diritto valeva l'alta sovranità di Roma, cui questa non rinunciò mai nè nell'Achaia, nè in altre delle sue provincie, siccome attestano molti fatti. E primamente questo, che nell'organizzare appunto la provincia i territori di alcune città dichiarate pur libere vennero in tutto o in parte attribuite ad altre città: così fu di quello di Haliartos aggregato ad Atene (Strab. 9, 2, 30. cf. Polyb. 30, 18) e dell'altro di Corinto, di cui una parte fu data a Sicione (Strab. 8, 6, 23). Nella stessa guisa luoghi che prima non erano organizzati a comuni, furon resi tali, siccome avvenne dopo la seconda guerra Macedonica con parecchi di quelli, che prima eran dipendenti da Sparta e poscia furon dichiarati autonomi (Strab. 8, 5, 5). Ed era esercizio di alta sovranità senza dubbio il diritto che Roma si serbava, e di cui spesso usò, di rendere immuni delle città che da principio erano state dichiarate tributarie (v. più sotto), e quello stesso di tollerare o consentire che si costituissero leghe di popoli, per quanto in fondo queste non avessero un carattere politico. Il potere supremo di cui era investito il proconsole per alcuni rispetti rappresentava la stessa sovranità del senato, quando p. e. senza distinzione fra città autonome e suddite o facea valere il suo imperio (Polyb. 38, 1 c. Cic. Verr. 1, 21, 55) o esercitava la suprema giurisdizione penale nei reati riguardanti l'ordi-

namento politico (Plut. Cim. 2) ovvero provvedeva in generale al rispetto delle istituzioni introdotte nella provincia da Roma (CIG. 1543). Ma più di tutto si vede la mancanza d'una vera indipendenza politica (*libertas*) in uno dei primi provvedimenti che tennero dietro alla istituzione del governo provinciale, nella modificazione sostanziale apportata alla costituzione politica delle città. Da una parte, in fatti, al principio democratico che le informava a quel tempo quasi tutte, fu sostituito il principio timocratico, per modo che il censo divenne il fondamento della cittadinanza e i diritti politici non si godevano che dai soli *possessores* (οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες), cioè da quelli che avevano un censo (Paus. 7, 16, 6): un provvedimento simile era stato già applicato nella Tessaglia (Liv. 34, 51, 6), nell'Asia (Cic. ad Q. fr. 1, 1, 8, 25) e nella Cilicia (Dio Chrysost. 2 p. 43 Reiske). D'altra parte, è soprattutto per effetto di tale riforma è molto probabile che anche il modo di costituirsi dei senati locali siasi modificato, sostituendosi forse al sistema dell'elezione o del sorteggio annuo qualcosa di simile a quelli che furono introdotti nella Sicilia e nella Bitinia, cioè la cooptazione o il rinnovamento per mezzo del censore. E poichè in tutte le provincie, in cui s' introdusse il censo a guisa di quello delle città italiche, vennero introdotti magistrati appositi (τιμηταί, se un solo πολιτογράφος), non è a dubitare che altrettanto sia avvenuto anche in quelle dell'Achaia (v. Marquardt p. 211). Col tempo, a misura che le istituzioni romane più si affermavano, le antiche magistrature modificavano in parte la loro competenza e nuove ne sorgevano. Così a mo' d'esempio lo στρατηγὸς ἐπὶ τὰ ὅπλα, che esisteva in Atene già al tempo di Demostene, riformata la costituzione, ebbe la presidenza dell'assemblea popolare, col potere di presentarle egli qualunque proposta, che venisse fatta o da un cittadino ovvero da lui stesso insieme al consiglio dell' areopago e quello dei cinquecento (συνέδρια), all' ἄρχων ἐπώνυμος e al κῆρυξ τῆς ἐξ Ἀρείου πάγου βουλῆς (CIA. III 2. 10. cf. Hermes 12 p. 15); diritto questo che prima non aveva limiti nei cittadini. Più tardi, al tempo di Costantino lo vediamo rivestito della *cura annonae* (Philostr. vitae soph. 1, 23, 1; 2, 16; 2, 20, 1). In Corinto, divenuta poscia colonia romana, i *duumviri iure dicundo* si chiamano στρατηγοί (Liban. p. 429 K). In alcune città, come in Andros, si vede un λογιστής (CIG. 2349), cioè un *curator civitatis* incaricato dal governo di controllare l'amministrazione finanziaria della città stessa. In un rescritto di Adriano indirizzato agli Ateniesi si fa anche cenno del σύνδικος, che a differenza dell'ἔκδικος, officiale rappresentante il governatore, era una specie di commissario straordinario nominato dalla

città per determinati negozi da trattare presso l'Imperatore o il governatore: ἐὰν δὲ ἐκκαλέσηταί τις ἢ ἐμὲ ἢ τὸν ἀνθύπατον, χειροτονείτω συνδίκους ὁ δῆμος (CIG. 355 lin. 55. cf. Philostr. vitae soph. 1, 25, 8).

La proclamazione della libertà doveva dunque essere compatibile con la sovranità di Roma, non poteva che riflettere soltanto i rapporti amministrativi tra i comuni della provincia e il potere governativo. Essa significava questo, che i medesimi continuassero a vivere secondo le loro leggi, avessero magistrati propri con giurisdizione indipendente, assemblee popolari e senati indipendenti del pari nella legislazione, nelle elezioni e in genere nell'amministrazione locale. Questo concetto espresso, come osserva anche il Marquardt (p. 328) chiaramente nell'ep. 35 di Giuliano, parlando di Argo, e con esagerazione retorica da Seneca de benef. 5, 16, 6, è ancora meglio provato dalla circostanza che anche alle città così dette *stipendiariae*, cioè a quelle che erano in una condizione politica inferiore alle altre, questa maggiore o minore autonomia amministrativa non mancava. Un esempio se ne ha specialmente nella città di Thisbae nella Beozia, a cui si riferisce il senato consulto dell'anno 584 u. c. (EE. 1 p. 278 segg.). Se non che, anche nel campo ristretto dell'amministrazione v'era una differenza fra le varie città, quella stessa che occorre in quasi tutte le provincie, e che consisteva principalmente in due punti: nell'ingerenza o meno del proconsole nell'amministrazione locale, e nell'obbligo o meno di pagare un tributo a Roma. Avuto riguardo a questa distinzione e al fatto della esistenza di *coloniae civium Romanorum* sul territorio della provincia, nell'Achaia s'ebbero quindi le seguenti specie di città, la cui condizione era simile a quella delle medesime città d'altre provincie (v. **Provincia**).

I. *Civitates liberae et immunes*, dette pure *foederatae* quando la loro completa autonomia non si fondava sopra una legge, un senato consulto o una concessione imperiale, ma sopra un trattato formale. Erano se non le più numerose della provincia, certo le più importanti: Nel Peloponneso: 1) *Sparta* (Strab. 8, 6, 18). Sulle istituzioni locali delle file, della gerusia, degli efori, dei nomofilaci, delle assemblee popolari etc. v. Paus. 3, 11, 2; 3, 12, 8. CIG. 1 p. 605-609. Nel suo territorio oltre alla vicina 2) *Amyclae*, anche *Kardamyle* per concessione di Augusto (Paus. 3, 26, 7); 3) *Pherae* (Paus. 4, 30, 2); 4) *Thuria* (Paus. 4, 31, 1); 5) *Korone* presso il seno messenico (CIG. 1258); 6) *Kythera* (Dio Cass. 54, 7), e le città, che dai Romani furono rese indipendenti da Sparta dopo la guerra contro Nabide e da Augusto avendo ottenuta la libertà si dissero Ἐλευθερολάκωνες

(Strab. 8, 5, 5. Plin. nat hist. 4, 16. cf. Paus. 3, 21, 6) e prima di lui formarono un sol distretto col nome di τὸ κοινὸν τῶν Λακεδαιμονίων (Foucart in Lebas Voy. Expl. des inscr. 2 p. 110). Erano i comuni dei 7) *Gytheatae* (CIG. 1325. 1336. 1391 seg.); 8) *Acrienses* e 9) *Geronthratae* (CIG. 1334); 10) *Marienses* e 11) *Asopii* (Eckhel 2 p. 284); 12) *Bocenses* (Eckhel ivi); 13) *Epidaurii Limerenses*; 14) *Zaracenses* e 15) *Brasienses* (CIG. 1504); 16) *Lasii* (Eckhel 2 p. 285); 17) *Pyrrichii*; 18) *Theutronienses*; 19) *Caenepolitani* e 20) *Taenarii* (Paus. 3, 25, 6. CIG. 1317. 1321. 1322. 1393. 1394); 21) *Oetylenses* (CIG. 1323); 22) *Thalamenses*; 23) *Leuctrici*; 24) *Gerenii* e 25) *Alagonii*; 26) *Atene* compreso tutto il territorio dell'Attica e parecchie isole dell'Egeo. Plinio (nat. hist. 4, 24) la chiama semplicemente *libera civitas*, ma Tacito (ann. 2, 53) più esattamente la dice *foederata*, e più oltre (2, 55) accenna anche alla sua giurisdizione. Sulle sue antiche istituzioni politiche conservatesi anche nell'Impero v. Paus. 1, 3, 4. 28, 8-11. CIG. 1 p. 902; 27) *Delphi* ('liberum oppidum' Plin. nat. hist. 4, 7); 28) *Thespiae* ('liberum oppidum' Plin. 4, 25); 29) *Tanagra* ('liber populus' Plin. 4, 26); 30) *Abae* (Paus. 10, 35, 2); 31) *Pharsalus* ('Pharsalii campi cum civitate libera' Plin. 4, 29); 32) *Elateia* nella Focide (Paus. 10, 34, 2); 33) *Patrae* (Paus. 7, 18, 5); 34) *Mothone* nella Messenia (Paus. 4, 35, 2); 35) Sotto Adriano ἡ πόλις Παλέων τῆς Κεφαλληνίας ἐλευθέρα καὶ αὐτόνομος (CIA. III 481); 36) *Plataeae* come secondo il Mommsen 5 p. 239 nota 1, risulterebbe pel tempo di Antonino Pio dall'iscrizione africana C. VIII 7059, ove si fa cenno di un L. Pactumeius *legatus divi Hadriani Athenis Thespiis Plataeis*, da noi già riferita innanzi. Nello stesso luogo egli osserva, che probabilmente fu anche una città libera *Elis*, che non subì le conseguenze della guerra Achea e che anche dopo si servì come data delle Olimpiadi e non dell'êra macedonica o provinciale. Siccome più particolarmente *immunes* appariscono anche; 37) le città dei *Locrii Ozolae* ('Locri cognominantur Ozolae immunes' Plin. nat. hist. 4, 7); 38) *Amphissa* ('Amphisa immunis' Plin. 4, 8); 39) *Pallantium* (Paus. 8, 43, 2; 10, 34, 2). Questo elenco forse non sarà completo, ma è il solo possibile che si possa fare. Forse fra le tante altre città greche, che sotto i Romani si vedono aver conservata la loro antica costituzione, potranno esservene state di quelle che furono libere; ma il determinarle sarebbe poco prudente. Del resto a farsi un concetto nella estensione che ebbero le città *liberae* dell'Achaia può giovare il dare uno sguardo alla carta della Grecia (VII), che è annessa al vol. 5 della Storia romana del Mommsen.

II. *Civitates stipendiariae*, cioè obbligate a pagare un tributo a Roma e quantunque anch'esse amministrantisi da sè, pure sottoposte più o meno all'ingerenza del governatore e non garantite nella loro autonomia da una legge o da un foedus, erano tutte le altre città della provincia. La città di *Dyme*, la quale, benchè di questa categoria, pure si permette, poco dopo fondata la provincia, di fare delle leggi contrarie alla *libertas* concessa dai Romani (ἡ ἀποδεδομένη κατὰ κοινὸν τοῖς Ἕλλησιν ἐλευθερία) e all'ordinamento politico da essi dato agli Achei (ἡ ἀποδοθεῖσα τοῖς Ἀχαιοῖς ὑπὸ Ῥωμαίων πολιτεία CIG. 1543), oltre a quella di Thisbae già menzionata offre il migliore esempio della loro condizione politica, in fondo amministrativamente non molto inferiore a quella delle precedenti. Sulle loro magistrature e in genere sull'antica loro costituzione, conservatasi fin nel tempo dell'Impero, v. Kuhn p. 65 segg.

III. *Coloniae civium romanorum*, non dissimili dalle libere città nei rapporti amministrativi col governatore, erano: 1) *Corintus* fondata da Cesare col nome di *colonia Laus Iulia Corinthus* sul suo territorio divenuto demaniale dopo la distruzione della città (Dio Cass. 43, 50. Diodor. 33 init. Strab. 8, 6, 23; 17, 3, 15. Paus. 2, 1, 2. 2, 2. 3, 1). Lo Zumpt (comm. ep. 1 p. 374 seg.) e altri dopo di lui fondandosi su Appiano crede che la colonia decretata da Cesare e sospesa per la sua morte, sia stata dedotta piuttosto da Augusto; ciò che non è in perfetto accordo con le fonti. 2) *Patrae* o *colonia Augusta Aroe Patrae*, istituita da Augusto, che vi mandò veterani della X e della XII legione (Strab. 8, 7, 5) e ammise parte degli abitanti della città e dei luoghi circostanti (Paus. 7, 18, 7. cf. Eckhel 2 p. 255. C. III 504. 507. 509). Eusebio (chron. p. 259) ne pone la fondazione nell'anno 738 u. c.; ma è più probabile che essa sia avvenuta fra gli anni 733-735 (Mommsen C. III p. 95). Ad esso furono, sotto lo stesso Augusto, aggregati i Locri Ozolae con Naupactus e ad eccezione di Amphissa (Paus. 10, 38, 9). 3) *Dyme*. Primo a spedirvi come coloni dei pirati fu Pompeo Magno (Strab. 14, 3, 3); poscia sotto Cesare ed Augusto fu di nuovo colonizzata, siccome si vede da monete recanti le leggende *c(olonia) I(ulia) D(ume)* con la testa di Cesare, e *c(olonia) I(ulia) Augusta Dum(e)* con le teste di Augusto e di Tiberio (Imhof-Blumer Monnaies greques p. 165. cf. Plin. nat. hist. 4, 5, 13). La notizia di Pausania (7, 17, 5), che lo stesso Augusto l'abbia poscia, negli ultimi anni del suo regno attribuita a Patrae, non è punto infondata, a testimonianza anche di una lapide (C. III 500) appartenente ad un cittadino di Alenus, che attribuito a Dyme (Strab. 8, 7 fin), passò con questa a Patrae. v. Mommsen C. III p. 96. A queste colonie dedotte sul vero territorio della provincia,

si possono aggiungere anche altre due fondate in Epiro, considerato che questo, come si è detto da principio, non è improbabile che nei primi tempi dell' Impero, cioè appunto quando ebbero luogo quelle colonizzazioni, abbia fatto parte dell'Achaia. E sono: 4) *Actium* o *Actia Nicopolis* (Tab. Peuting.), fondata da Augusto in memoria della sua vittoria su Antonio, e composta di elementi di varie città (Dio Cass. 51, 1. Strab. 7, 7, 6; 10, 2, 2. Paus. 5; 23, 2; 7, 18, 6; 10, 38, 2. cf. Tac. ann. 2, 53; 5, 10; Suet. Aug. 18. Plin. nat. hist. 4, 2, 5). Sul tempo della fondazione, probabilmente l'anno 724 u. c. v. Cassiod. chron. p. 626 (Momm.). 5) *Buthrotum*, *c*(*olonia*) *A*(*ugusta*) *But*(*hrotum*) nelle monete (Eckhel 1 p. 163). Ordinata da Cesare nell'ultimo anno di sua vita (Cic. ad Att. 16, 2. 4. 16 segg.), fu eseguita da Augusto, che vi mandò Italici espulsi dalle loro città (Strab. 7, 7, 5. Plin. nat. hist. 4, 1, 4).

Sui vari rami dell'amministrazione provinciale, soprattutto la finanziaria, le notizie non sono abbondantissime, ma non difettano. E innanzi tutto quanto alle imposte dirette, non v'è dubbio che anche per l'Achaia valesse la norma generale che il suolo della provincia in quanto si considerava come appartenente allo stato, fosse tributario. Essa però non solo non avea effetto per le città libere e le colonie romane, ma anche nel modo ond'era applicata nelle stipendiarie si osserva una certa relazione con la *libertas* proclamata in tutta la provincia. Le fonti parlano in genere di *tributum*, che i Greci pagavano a Roma (Cic. de prov. cons. 3, 5. Tac. ann. 1, 76; 4, 13. Paus. 7, 16, 6; cf. 8, 43, 2; 10, 34, 2). — Dall'esempio però della piccola isola di Gyaros, che annualmente pagava un tributo (φόρος) di 150 dramme (Strab. 10, 5, 3), e dalla niuna menzione che si ha di una riscossione diretta delle imposte, risulta abbastanza certo che il governo proconsolare non s'ingeriva nel sistema tributario locale, lasciando che le singole città imponessero da sè le contribuzioni ai cittadini, ma prelevava per l'erario una quota proporzionata alle entrate complessive di ognuna di esse. E che questa quota sia stata in danaro si vede non solo dal suddetto esempio, sibbene anche dalle parole di Cicerone: ' quis ignorat, Acheos ingentem pecuniam pendere L. Pisoni quotannis ' (l. c.). Quale sia poi stato questo sistema tributario, e quali modificazioni vi abbia apportato indirettamente il nuovo regime provinciale, nè è facile a determinare particolarmente, nè è compito nostro speciale. Che esso non sia stato uniforme in tanti Stati di diversa origine e costituzione politica, s'intende per sè. Solamente vuolsi osservare che, sostituitosi col dominio romano al principio democratico il timocratico come base della cittadinanza, è molto probabile che i *possessores* soltanto abbiano pagato un' imposta patrimoniale, mentre i nullatenenti invece eran sottoposti a una specie di *tributum capitis* (φόρος σωμάτων). Almeno si sa aver gli Ateniesi già prima applicato questo sistema verso abitanti di Potidaea (Arist. oecon. 2, 2, 5), e non è difficile che poscia si sia usato anche nel loro Stato (v. Marquardt Staasverwalt. 2² p. 201). L'esempio che ci porgono alcune iscrizioni attiche (CIA. II 1055 lin. 24. 1059 lin. 7) di contratti, in cui era stipulato se il proprietario o l'affittuario del fondo dovesse pagare al comune l'imposta fondiaria, sono una conferma che anche in Atene esistevano un censo comunale (τιμήνα) e un catasto (ἀπογραφαὶ o διαγράμματα), in proporzione del quale quella era inscritta (v. Marquardt op. cit. p. 195). Si può dunque ritenere, che in Achaia i Romani, anche quando essa restò aggregata alla Macedonia, non applicarono lo stesso sistema seguito in questa, di dividere cioè tutta la provincia in distretti tributari e di ripartire proporzionatamente per ciascuno di essi l'intera contribuzione imposta a tutta la provincia, che riscossa dalle autorità locali, era versata nella cassa del governatore (v. **Tributum, Census**). Il questore della nostra e di ogni altra provincia senatoria come amministratore di questa cassa, era particolarmente incaricato della riscossione dai comuni del tributo ad essi imposto, che ogni anno versava all'erario in Roma, coi relativi conti di cassa. Sembra però che nell' Impero anche nelle provincie senatorie quest'officio sia stato affidato ai *procuratores Augusti*, non solo per le rendite destinate al *fiscus*, ma anche per quelle dell'*aerarium*, e che i proconsoli quindi abbiano conservato soltanto la giurisdizione in materia tributaria (v. Mommsen Staatsr. 2² p. 965, 976). Se questo fosse certo e non s'avesse a riguardare come una specialità della provincia Asia, come crede l'Hirschfeld (Untersuch. p. 13 seg.), i frequenti casi di *procuratores* in genere, senz'altra specificazione di titolo e attribuzione, offertici dalle iscrizioni nell'Achaia, si potrebbero appunto spiegare in quel senso (v. **Aerarium, Fiscus**).

Ma oltre al tributo propriamente detto la provincia era fonte anche d'altre entrate erariali, fra cui giova ricordare in principio siccome le più antiche e per un certo tempo forse anche le più copiose quelle derivanti dal demanio (*ager publicus*). Il quale era rappresentato principalmente da due specie di beni, da territori d'intere città dichiarati *agri vectigales* fin dall'occupazione della Grecia, e da miniere e cave (*metalla*). Alla prima specie appartenevano i territori di Corinto, della Beozia, di gran parte dell'Eubea e certo anche di altre città punite dopo la conquista (Cic. de leg. agr. 1, 2, 5; de nat. deor. 3, 19,

49. Senatusconsultus de Asclepiade CIG. 5879 = C. 203). Del primo sappiamo che una gran parte era dal censore in Roma direttamente dato in fitto a pubblicani, l'altra lasciata in possesso degli antichi proprietari che pagavano un canone; e fu quello che al tempo di Cicerone venne proposto che si vendesse (Cic. de leg. agr. 1, 2, 5; 2, 19, 51) e poscia fu obbietto di disposizioni contenute nella *lex agraria* dell'anno 643 u. c. (C. I 200). I Sicionii ne ebbero in dono dai Romani per sostenere le spese dei giuochi Istmici (Strab. 8, 6, 23. cf. Paus. 2, 2, 2); come ad Atene fu donato il territorio di Haliartus nella Beozia (Strab. 9, 2, 30). Il questore provinciale non avea altro compito che quello d'incassare i *vectigalia* e di spedirli in Roma all'*aerarium*. Nell'impero poco a poco a misura che la censura spariva e l'Imperatore pigliava a sè l'amministrazione demaniale delle provincie, anche le rendite dei demanii delle senatorie erano incassate dal *fiscus* e quindi amministrate da *procuratores*. La medesima cosa è a dire delle miniere e delle cave di marmo. Quanto a queste ultime, si hanno notizie solo di quelle di Hymettus, Karystos in Euboea, di Skyros, Paros e Chios, siccome appunto appartenenti all'Imperatore e propriamente alla sua proprietà privata (Marquardt Staatsverwalt. 2² p. 261 seg.). Come tali esse erano amministrate da un *procurator Augusti* con un officio composto di servi o liberti imperiali. E un *procurator* e un *servus Caesaris* ci mostrano due iscrizioni relative appunto alle cave di Karystos. C. VI 8486: *Hymenaeus Caesaris ser(vus) Thamyrianus a lapidicinis Carystiis fec(it) sibi* etc. WE. 2771p. *Ex m(etallo) n(ovo) Caesaris n(ostri) r(ationis) d(ominicae) A(ugustae) sub cur(a) C. Cerialis pr(ocuratoris), subseq(uente) Sergio Longo, centurione legionis XXII primig(eniae), prob(ante) Crescente lib(erto)*. Una specie di direttore tecnico, dipendente dal *procurator*, per le cave di Paros si vede in persona di un servo imperiale: Ἔρως Καίσαρος ἐργεπιστάτης τοῦ λατομίου ἱδρύσατο (Lebas Inscr. 2091). A questa categoria di rendite del patrimonio imperiale bisogna riferire pure quella relativa alla *ratio purpurarum provinciae Achaiae et Epiri et Thessaliae* (C. III 536), di cui abbiamo menzionato innanzi un amministratore sotto la categoria dei *Procuratores* (n. 97).

Circa le imposte indirette, notizie certe non si hanno che relativamente a due: la *vigesima hereditatium*, di cui abbiamo riferito innanzi il nome di due amministratori sotto i *Procuratores* (n. 92, 90), l'uno detto *per Cyclades* (C. X 7583. 7584), l'altro *provinciae Achaiae* (C. VI 8443); e la *vigesima libertatis*, di cui conosciamo soltanto un *vilicus*: *Q. Calpurnio Eutycho Philetus p[u]bl(ici) XX lib(ertatis) vi[li]cus fecit* = Φίλητος εἰκοστῆς ἐλευθερεὺς ἰκονομός (in luogo di ἐλευθερίας οἰκονόμος): seguono alcune parole, che pare indichino la statio. C. III 555.

È probabile non poco che la istituzione degli alimenti creata da Traiano unicamente per le città italiche, da Adriano sia stata concessa anche agli Ateniesi. Ciò risulterebbe da un importante monumento epigrafico greco (CIA. III 61 = Arch. Eph. 1870. n. 52-54), che ha molti caratteri simili a quelli della *obligatio praediorum*, siccome appare nella tavola alimentaria di Velleia e dei Liguri Baebiani. Il Mommsen, che nel comentarlo (EE. 5 p. 129 segg.) ne proponeva questa più plausibile interpretazione, rigettando quella del Dittenberger, che vi aveva ravvisato il frammento di un catasto, lasciò dubbio però se si trattasse di una vera istituzione imperiale, ovvero di una privata simile a quella, siccome se ne hanno esempi in Italia e in alcune provincie (v. **Alimenta**). Recentemente però nella sua storia (5 p. 254) mostra di non dubitare più che si tratti davvero di un atto di munificenza, che Adriano coi suoi propri capitali volle compiere verso gli Ateniesi.

Sull'amministrazione postale introdotta da Augusto in tutte le provincie, ordinandola in modo che i singoli comuni avessero a contribuire alle spese specialmente col fornire gli animali necessari (v. **Vehiculatio**), riguardo all'Achaia non s'ha che un frammento di un editto di Claudio dell'anno 49/50 d. Cr., dal quale appare soltanto questo, che un tal peso era fra i più gravi per la provincia e che quell'Imperatore tentò di mitigarlo, ma pur troppo le lacune del monumento non lasciano vedere in che consistesse il suo provvedimento. Supplito dal Mommsen (EE. 5 p. 69) il frammento è il seguente: *T[i.] Claudius Caesar Aug. G[erm]anicus pontif. max., trib. potest. VIIII, imp. XVI, p. p. dicit. Cum et colonias et municipia non solum Ita[lia]e, verum etiam provinciarum, item civita[ti]um (immo civitates) cuiusque provinciae lebare on[e]ribu[s] ver[edo]rum praebendorum saepe tem[ptaviss]em, to[t ? mali]s multa remedia invenisse mi[hi videbor, qu]ot [crim]en nequitiae hominum . . . . [g]as[sator]um aut falsa ho[nesta specie tegentium per singulos casus generavit]*. Reliqua deficiunt. Nella costituzione costantiniana il proconsole avea il diritto di concedere ogni anno quattro permessi (*diplomata evectiones*) ai privati per servirsi delle poste dello Stato, diritto che gli veniva concesso dal *praefectus praetorio* e dal *magister officiorum*, mentre nella constituzione augustea era questa una concessione che si dava dall'Imperatore ai governatori, con limitazione di durata nei permessi stessi (v. Böcking Not. Dign. Or. p. 54. 290. Hirschfeld Untersuch. p. 104).

Si è già accennato in principio (p. 28 e 29), che la provincia Achaia non avea guarnigione propria, perchè protetta dai confini naturali della Tracia e dalle guarnigioni stanziate sul Danubio. Mentre nelle altre provincie senatorie il proconsole aveva a sua disposizione relativamente poche truppe, qui invece pare, soprattutto dal silenzio delle fonti, che anche queste sien mancate. Le città quindi provvedevano da sè al mantenimento dell'ordine, siccome p. e. si vede da Atene, che avea una guarnigione propria in Delo e forse anche sull' Acropoli (Herodian. 4, 8. 3. c. 9, 4. cf. CIG. 1253. 1495). La leva non vi avea luogo, sia forse perchè quelle popolazioni essendo fisicamente molto decadute e stremate, si vollero risparmiare dal servizio militare, sia perchè quell'elemento parve pericoloso nell'esercito (Mommsen 5 p. 247). E le fonti epigrafiche confermano questo fatto. Mentre per le altre provincie esse recano esempi abbondantissimi di soldati d'ogni arma reclutati nelle medesime, per l'Achaia non s'ha almeno sinora che soltanto l'esempio d'un solo legionario ateniese nella XVI Flavia (CIG. 4439. cf. Mommsen EE. 5 p. 189, 226).

Zumpt, De Macedoniae Roman. provinciae praesidibus (Comm. epigr. 2 p. 153 segg.). Kuhn, Verfassung des röm. Reichs, 2 p. 64 segg. Hertzberg, Gesch. Griechenlands unter der Herrschaft der Römer. Marquardt, Staatsverwalt. 1² p. 321 segg. Mommsen, Röm. Geschichte 2⁷ p. 46 segg.; 5 p. 230 segg.

ACHAIAE (Saturnus). — *Saturno Achaiae Aug(usto) sacr(um)* (CR. 1885 p. 259 seg.), iscrizione trovata nella Tunisia e relativa a un tempio eretto a Saturno dalla così detta *gens Bacchuiana.* Si osservi la singolarità della forma *Achaiae* e non *achaicus* o *graecus,* come si vede p. e. nella *Ceres graeca* (C. VIII 10564). È probabile che tale predicato siasi usato per distinguere il Saturno greco (Κρόνος) dal Saturno punico (Moloch), di cui il culto cruento era proibito in Africa. Il Mommsen (Röm. Gesch. 5 p. 649 nota 2) leggerebbe *Achaiaei* [?], ravvisandovi forse un semplice epiteto locale.

Cagnat e Reinach, Académie des inscr. et belles-lettres. Compte rendus des séances de l'année 1885. Revue archéol. 1885, 2 p. 239.

ACILI (compitum). — *Eodem die (k. Oct.). Tigillo soror(io) ad compitum Acili.* (EE. 1 p. 39). Così si legge in un nuovo esemplare dei *Fasti anni Iuliani,* scoperto nel 1867-1868 fra gli Atti dei Fratelli Arvali. ' Compitum Acili nominatur praeterea apud unum Plinium (nat. hist. 29, 1, 12: ' Cassius Hemina... auctor est primum e medicis venisse Romam Peloponneso Archagathum ... anno urbis DXXXV eique... tabernam in compito Acilio emptam ob id publice '). Ipsum ubi fuerit, ignoramus; tigillum sororium prope eum locum fuisse, ubi postea factum est amphitheatrum Flavium, satis constat '. cf. C. I p. 402.

Mommsen, Ephem. epigr. 1 p. 39.

ACILIA (lex). — C. I 198. Se ne conservano quattro frammenti in tavole di bronzo, tre nel museo nazionale di Napoli e uno in quello di Vienna: un quinto, che esisteva a Parigi, dovè andar distrutto per effetto dei rivolgimenti politici alla fine del secolo XVI. Se ne ignora il luogo di ritrovamento; quanto al tempo, uno di essi essendo stato già pubblicato nel 1521, la scoperta è chiaro che dovè essere avvenuta prima di quell'anno. Sulla loro sorte e sulle pubblicazioni che se ne fecero in seguito fino al principio di questo secolo, per opera specialmente del Klenze, che fu il primo a ricomporli insieme nel 1825 (Fragmenta legis Serviliae etc.), discorre lungamente il Mommsen p. 49 seg. Quasi contemporaneamente alla pubblicazione nel Corpus, il Rudorff ne faceva obbietto d'una monografia speciale, accompagnandola con un dotto e particolareggiato commento e con supplementi delle lacune del testo, non tutti accettati dal Mommsen. — L'opinione che le tavole contenessero la *lex Servilia repetundarum* dell'anno 643 u. c., proposta prima dal Sigonio (de iudiciis 2 p. 27) e poscia generalmente seguita, fu per la prima volta oppugnata da C. T. Zumpt (de legibus iudiciis repetundarum p. 20: Abhandl. der Akademie zu Berlin 1845), il quale sostenne invece che si dovessero attribuire alla *lex Acilia,* fondandosi soprattutto sull'argomento, che nelle nostre tavole appare tuttavia in vigore l'*ampliatio,* mentre è noto che la legge Servilia a quella sostituì la *comperendinatio.* Oggi nessuno più dubita dell'esattezza di questo giudizio. Autore della legge fu Manius Acilius Glabrio, padre di quel Glabrione pretore, innanzi a cui Cicerone pronunziò la sua accusa contro Verre e nella quale fa menzione della legge stessa (in Verr. act. 1, 17, 51; lib. 1, 9, 26. cf. Pseud-Ascon. p. 144, 165 Or.). Il Mommsen avea già prima, in un suo studio sulle leggi giudiziarie (Zeitschr. für Alterthumsw. 1843 p. 824), concluso che essa fosse del tempo dei Gracchi. Più tardi, nel Corpus (p. 56), ha determinato ancora meglio il tempo, ponendola circa l'anno 631 o 632 u. c. Le principali ragioni che egli adduce sono: 1° Che la legge menzionando i *IIIviri agris dandis adsignandis* fra i magistrati ordinari, necessariamente dev'esser posta fra il 621 e il 635 u. c. 2° Che essa vietando ai senatori di essere giurati nella *quaestio repetundarum*, dovè seguire alla legge di Gaio Gracco del 631 o 632 (nel primo o secondo suo tribunato), con cui appunto furono esclusi dall'albo dei giurati i senatori ed ammessi gli equiti. 3° Che nella stessa legge Acilia essendo ricordata (lin. 22), siccome tuttavia vigente, la *lex Rubria* emanata nel 631 e abrogata nel 633, è chiaro che la prima non potè essere nè anteriore nè posteriore a quegli anni. Conclude

quindi, che molto probabilmente, in uno di quei due anni, in cui G. Gracco modificava l'ordinamento giudiziario, s' intese la necessità di riordinare anche la *quaestio repetundarum*, a cui indirettamente si riferiva la legge Sempronia. Manio Acilio s'accinse dunque a quest'opera, e che egli abbia ciò fatto essendo collega di Gracco nel tribunato, s'inferisce non solo dall'uso che simili leggi giudiziarie solevano ordinariamente esser proposte da tribuni della plebe, ma anche da un monumento epigrafico greco. In un senato consulto, in fatti, contenente un trattato di amicizia tra Roma e l'isola Astypalaea concluso nel 649 u. c. (CIG. 2485 lin. 12) è ricordata una *lex Rubria Acilia* (... κατὰ τὸν νόμον[τόν τε] Ῥόβριον καὶ τὸν Ἀκίλιον) di cui non si conosce il contenuto, ma che deve esser stata rogata da due tribuni Rubrio ed Acilio, sapendosi che il primo fu uno dei colleghi di G. Gracco nel tribunato del 631 o 632 (Plut. C. Gracch. 10). È chiaro che Acilio fece quindi parte anch'egli allora dello stesso collegio; il che indirettamente è anche provato da quello che Cicerone riferisce intorno alla carriera del figlio (Brut. 68, 239; cf. Mommsen p. 55). Queste argomentazioni circa il tempo sono però non sempre con buone ragioni combattute dallo Zumpt (p. 111 segg.), il quale inclina piuttosto a porre la legge alcuni anni dopo la morte di G. Gracco. Inoltre egli, pur non negando che essa si riferisse anche al *crimen repetundarum* (*pecuniarum*), crede però (p. 105 segg.) che riguardasse tutti gli altri delitti, di cui i magistrati potevano rendersi colpevoli, attribuendole il carattere generale di una *lex iudiciaria*, piuttosto che particolare *repetundarum*, siccome da tutti si fa. Ma oltre alla testimonianza di Cicerone (l. c.): ' qua lege (Acilia) populus Romanus de pecuniis repetundis optimis iudiciis severissimisque iudicibus usus est ', sono le parole stesse della legge (lin. 3 . . . . . *ablatum captum coactum conciliatum auersumve* (quantum) *siet, de ea re eius petitio nominisque delatio esto*), che non lasciano alcun dubbio su quel carattere particolare.

La legge era divisa in capitoli (secondo il Rudorff 70, secondo il Mommsen 57) e i capitoli in rubriche di cui avanzano parecchi titoli, altri si lasciano con molta probabilità supplire, siccome quasi concordemente hanno fatto i due sudetti editori. I versi che tuttavia restano sono 90, e gli ultimi riferendosi al premio conferito all'accusatore in un processo *repetundarum* e probabilmente anche alla rispettiva *provocatio*, mostrano che le tavole contengono quasi intera la legge, benchè le lacune sien non poche. Le disposizioni, che in genere rappresentano un progresso legislativo di fronte alle due altre leggi simili precedenti, la Calpurnia dell'anno 605 e la Junia fra gli anni 605 e 632 u. c., sono molte e svariate. Fra quelle che più direttamente caratterizzano la legge e non sono più o meno comuni anche ad altre leggi giudiziarie, alcune riguardano i magistrati colpevoli e la qualità delle persone verso le quali si rendevano rei; altre la formazione del tribunale e varie formalità processuali; altre finalmente le condizioni richieste per la persona dell'accusato e per l'accusa stessa, e il guiderdone promesso all'accusatore. Uno dei punti principali, in cui la legge Acilia differiva dalle due precedenti *leges repetundarum* era questo, che mentre le medesime chiamavano a rispondere penalmente del *crimen repetundarum* soltanto i governatori delle provincie, l'altra invece chiamava tutti i magistrati, anche gli urbani, cioè tanto i magistrati maggiori che già sedevano nel senato, quanto i minori che non ancora vi erano stati ammessi, i senatori (*pedarii*) e i figli degli uni e degli altri. [... *ab eo, quei dic*(*tator*), *co*(*n*)*s*(*ul*), *pr*(*aetor*), *mag*(*ister*) *eq*(*uitum*), *cens*(*or*), *aid*(*ilis*), *tr*(*ibunus*) *pl*(*ebei*), *q*(*uaestor*), *IIIvir cap*(*italis*), *IIIvir a*(*gris*) *d*(*andis*) *a*(*dsignandis*), *tribunus mi*]*l*(*itum*) *l*(*egionibus*) *IIII primis aliqua earum fuerit, queive filius eorum quoius erit,* (*queive*) *quoius*(*ve*) *pater senator siet* (lin. 2). Il crimine doveva esser commesso in quanto s'occupava una magistratura ordinaria o straordinaria (*pro inperio posse potestate* lin. 3; cf. 8, 9); nel che la nostra legge non differiva dalla Julia a lei posteriore dell'anno 695 u. c. (Dig. 48, 11, 1). E riguardava in genere doni indebitamente presi e superanti una determinata somma: ... *in annos singulos pequniae quod siet am*[*plius HS* ... *n*(*ummum*)] ... *ablatum captum coactum conciliatum auersumve siet, de ea re eius petitio nominisque delatio esto* (lin. 3). La legge quindi non faceva distinzione tra furto e dono illecito o *pecunia aversa* e *pecunia donata* o *conciliata*, nè richiedeva il *dolum malum;* mentre la Julia distingueva l'una dall'altra, e per la prima non poneva un limite nella somma, per la seconda cento aurei, facendo pel secondo caso eccezione per alcune persone (Dig. 48, 11, 6, 2; 11, 1, 1). Una lacuna non lascia scorgere la somma oltre la quale si poteva essere accusato; sembra però sia stata di 4000 sesterzi (v. Vell. 2, 8. Cic. Verr. 3, 80, 184). L'accusa poi doveva esser presentata prima delle calende di settembre, senza dubbio per far sì che il giudizio si compisse sotto lo stesso pretore che l'aveva iniziato: ... *Is eum unde petet in ious ed*[*ucito ad praetorem, quoius ex hace lege in eum annum quaestio erit, ante k. Sept. quae eo anno erunt*] (lin. 7; cf. lin. 9). Il giudizio poteva anche esser iniziato dopo questo tempo (ivi), ma pare che allora non sia stato pubblico o della rela-

tiva *quaestio*, sibbene privato o antico recuperatorio. Finchè il magistrato accusato era ancora in carica, il giudizio non poteva aver luogo; ... [*Dum mag(istratum) aut inperium habebit, nec in ious educitur neive eius nomen praetor quei ex hace lege quaeret recipito* (lin. 9). Quanto alle persone a cui danno doveva esser commesso il *crimen repetundarum*, una lacuna nel testo lascia dubbio se, oltre ai socii e ai peregrini delle provincie, siano stati compresi anche i cittadini Romani. Ad ammettere anche questi ultimi induce il Rudorff (p. 431) ' non tam potestatis manus mancipii mentio, quas et ipsas Latinorum fuisse Flaviis legibus certiores facti sumus, neque praemium civi Romano accusatori praestitum v. 87, 88, quam tot magistratum urbanorum index, et petitionis, id est civilis actionis, constans ac perpetua in lege commemoratio '. Il Mommsen invece li esclude (p. 64) ' non tam propter Ciceronis verba, quae in utramque partem trahi possunt, divin. in Caec. 5, 17: ' civibus cum sunt ereptae pecuniae, civili fece actione et privato iure repetuntur; haec lex socialis est ' —, quam propterea quod tota haec repetundarum quaestio cum orta sit ex pecuniae indebitae condictione apud praetorem peregrinum, ad indebiti condictionem inter cives Romanos initio non videtur pertinuisse, quamquam postea sane pertinuit (Cic. pro Cluent. 37, 104). Neque obstat, quod ex v. 76, 87 eum quoque qui civis Romanus esset, ex hac lege nomen deferre potuisse; nam ubi agebatur de pecuniis regi populove (v. 60, 63) ereptis, civis Romanus etiam ad eam rem agendam legari potuit et nomen deferre '. Secondo lui adunque il testo sarebbe questo: [*Quoi socium no*]*minisve Latini, exterarumve nationum, quoive in arbitratu dicione potestate amicitiav*[*e populi Romani*] ..... *ipsei regive populove suo, queive in potestate manu mancipio suo parentisve sui siet fuerit, quo*]*ive ipse parensve suos filiusve suos heres siet, ablatum captum* etc. (lin. 1-3). Presentata l'accusa, il pretore che presiedeva alla *quaestio* dava all'accusatore un *patronus*, che però non doveva esser legato all'accusatore per parentela o altri vincoli, e che poteva anche essere rifiutato, chiedendosene un altro in luogo suo (lin. 9-12).

Il Mommsen crede (p. 65. cf. Staatsr. 2² p. 191) che mentre prima la *quaestio repetundarum* era presieduta dal pretore peregrino, per effetto della nostra legge essendosi mutata tutta la forma del giudizio, siasi creato anche un pretore speciale per essa, che nell'elogio di C. Claudio Pulcher presidente appunto di quel tribunale nel 659 u.c. è detto *praetor repetundis* (C. I p. 279 X). Questi ogni anno, dieci giorni dopo entrato in carica procedeva alla formazione del tribunale, scegliendo 450 giudici, i quali oltre al possedere il censo equestre e al non essere nè magistrati nè senatori, dovevano anche avere altri requisiti, fra cui principalmente l'onorabilità (non essere *infames*) ... *facito utei CDL viros ita legat* (praetor), *quei ha*[*ce civitate HS quadringentorum milium n(ummum) plurisve census sit* .... *D*]*um nequem eorum legat, quei tr)ibunus) pl(ebei), q(uaestor), IIvir cap(italis), tr(ibunus) mil(itum) l(egionibus) IIII primis aliqua earum, IIvir a(gris) d(andis) a(dsignandis) siet fueritve, queive in senatu siet fueritve, queive merc*[*ede conductus depugnavit depugnaverit artemve ludicram fecit fecerit, queive quaestione ioudicioque puplico condemnatus siet quod circa eum in senatum legei non liceat, queive minor anneis XXX maiorve a*]*nnos LX gnatus siet, queive in urbe Romae propiusve urbem Rom*[*am pa(ssus) M domicilium non habeat, queive eius mag(istratus) quei s(upra) s(criptus) e(st) pater frater filiusve siet*], *queive eius quei insenatu siet fueritve pater frater filiusve siet, queive trans mare erit* (lin. 15-17). Da questi 450 giurati per ogni processo si formava il tribunale composto soltanto di 100 di essi, e propriamente così, che, venti giorni dopo la *nominis delatio*, tanto l'accusato quanto l'accusatore aveano il diritto ciascuno di sceglierne 100 per sè e di escluderne 50 della parte avversa, e i 100 che restavano erano i *iudices* effettivi della *quaestio* (lin. 19-26). Essi non potevano abbandonare il giudizio prima che questo fosse finito (lin. 27). La morte o l'esilio dell'accusato non sospendeva il giudizio (lin. 29). Seguono disposizioni speciali di procedura, come: [*de inquisitione facienda*] (lin. 30-33); *de inro*[*ganda multa*] (lin. 33); [*de testibus tabulisque custodiendis*] (lin. 34, 35); *praetor utei interroget* (lin. 35); [*iudices utei iourent ante quam considant*] (lin. 36-38); *ioudex nei quis disputet* (lin. 38); [*de iudicio proferendo vel referendo*] (lin. 40, 41); [*iudices utei iourent ante quam in consilium eant*] (lin. 44); *iudices multam supremam debea*[*nt*] (lin. 45, 46); [*iudices in co*]*nsilium quomodo eant* (lin. 47, 48); [*de*] *reis quo modo iudicetur* (lin. 49-52); [*sententiae quo modo pronontientur*] (lin. 53, 54); *de n*[*umerandis sententiis*] (lin. 54); [*de reo apsolvendo*] (lin. 55); *de reo condemnan*[*do*] (lin. 56); [*de praedibus dandis bonisve vendundis*] (lin. 57, 58). Rispetto alla *litis aestimatio*, che teneva dietro alla condanna, la nostra legge come d'ordinario la deferiva ai giudici. Essa però differiva circa la misura dalle due leggi precedenti (la Calpurnia e la Junia), in quanto che mentre per queste il risarcimento equivaleva semplicemente alla somma estorta (*simpli*), per l'Acilia invece era doppio (*dupli*), e doveva essere consegnato al questore e per esso all'erario (58, 59). Esso doveva esser versato nello spazio di tre o al più di dieci giorni (lin. 60-61). A questa dispo-

sizione tengon dietro altre relative specialmente alle attribuzioni del questore in ordine alle somme versate nell'erario come garanzia e come risarcimento: [*de tributo indicendo*] (lin. 62, 63); [*de trib*]*uto servando* (lin. 63,64); [*reliquom*] *in aerario siet* (lin. 64); [*de tributo proscribendo*] (lin. 65); [*pequnia*] *post quinquennium populei fiet* (lin. 66); [*de pequnia a praedibus exigenda*] (lin. 66, 67); *pequnia infiscis opsignetur* (lin. 67, 68); [*quaestor utei solvat*] (lin. 68, 69); *quaestor moram nei facito* (lin. 69).

Dopo una disposizione sulla *praevaricatio* (lin. 75 cf. 82), segue quella sul premio dato all'accusatore. *Seiquis eor*[*u*]*m, quei ceivis Romanus non erit, ex hace lege alterei nomen*... [*ad praetor*]*em, quoius ex hace lege quaestio erit, detolerit, et is eo iudicio hace lege condemnatus erit, tu*[*m eis quei eius nomen detolerit, quoius eorum opera maxime unius eum condemnatum esse ei iudicio constiterit, sei volet .... ipse filieique quei eiei gnatei erunt, cum*] *ceivis Romanus ex hace lege fiet, nepotesque t*[*u*]*m eiei filio gnateis, ceiveis Romanei iustei sunto* [*et in qua tribu, quoius is nomen ex h*(*ace*) *l*(*ege*) *detolerit, sufragium tulerit, in ea tribu sufragiu*]*m ferunto inque ea*[*m*] *tribum censento, militiaeque eis vocatio est aera stipendiaque o*[*mnia eis merita sunto*] (lin. 76,77 cf. 83, 84). Il premio dunque promesso all'accusatore riuscito vincitore nel processo, era quello della cittadinanza romana per sè e i figli e i nipoti di figli, quante volte fosse stato un peregrino. Se egli poi era un Latino, allora otteneva il privilegio del *ius provocationis* e la immunità in patria (lin. 78 cf. 85). Secondo il Mommsen (p. 70 seg. cf. 55) la legge Servilia del 643 restrinse il premio della cittadinanza romana ai soli Latini. L'Huschke invece (p. 66) opina che tanto questo premio quanto quello della *provocatio* sieno stati promessi dalla legge Acilia ai soli Latini, in guisa che, rifiutando essi la *civitas*, potevano chiedere la *provocatio* e l'*immunitas*. Vedi sulla questione il lungo commentario del Rudorff p. 523 segg. 533.

MOMMSEN, C. I. Lat. I p. 49-71. RUDORFF, Ad legem Aciliam de pecuniis repetundis etc. HUSCHKE, Zeitschrift für Rechtsgesch. 5 p. 64 segg. ZUMPT, Criminalr. 2, 1 p. 100 segg.

ACINIPO (*Ronda la vieja*). — C. II 1344-1357. Città della Baetica e propriamente della Baeturia Celtica, inscritta in uno dei quattro *conventus* della provincia, l'*Hispalensis*. Così Plinio (nat. hist. 3, 3, 14), che la chiama semplicemente *oppidum*, usando la forma *Acinippo*, che ricorre anche in Tolomeo (2, 4, 11 Ἀκινιππώ), benchè sulle monete autonome, anteriori ad Augusto (Eckhel 1 p. 14) e sulle lapidi (1350. 1351) si trovi l'altra più corretta di *Acinipo*. In una di queste ultime, che son tutte dell'epoca imperiale, appare ancora il nome di oppido (1346): *Genio oppi*[*di*] *sacrum*. Essa ha una particolare importanza, perchè nelle parole seguenti: *M. Servilius* ..... *Asper cent* .... *sacrorum curiarum* .... molto probabilmente si accenna alla divisione della cittadinanza in *curiae*, nota anche nel municipio latino della Spagna, Malaca. Circa altre istituzioni municipali, le stesse lapidi conservano memoria: d'un *IIvir* (1347. 1348); dell'*ordo Aciniponensis* (1350) o *decuriones Aciniponenses* (1351); della *plebs (Aciniponensis)* (1348. 1347 ?); del *patronus*, a cui il senato o la cittadinanza stessa (*plebs*) decreta onoranze 1347-1349). Oltre che al *Genium oppidi*, si hanno consecrazioni ad altre divinità, come *Marti*... [*Aug.* ?] (1344), *Victoriae Aug*(*ustae*) (1345). Fra i sacerdozi a quello dei pontefici accenna il *pontificalis* di due iscrizioni (1348. 1349).

HUEBNER, C. I. Lat. II p. 181 seg. Lo stesso Berichte der Berlin. Akad. 1861 p. 625 e Annali dell'Inst. 1862 p. 75 segg.

ACIONNA. — *Aug*(*ustae*) *Acionnae sacrum* (O. 1955). Probabilmente nome d'una Ninfa gallica, a cui era sacra la fonte dell'Étuvée nelle vicinanze d'Orléans (civitas Aurelianorum), ed ove fu ritrovata questa lapide, unica a darci menzione di quella. È anche probabile che Acionna siasi detta la fonte stessa.

REVUE ARCHÉOL. N. S. 11 p. 412.

ACITAVONES. — Una delle *gentes alpinae* sottomesse da Augusto in varie spedizioni (mon. Ancyr. 5, 12. cf. Suet. 20. Vell. 2, 90) e menzionate nella lapide dell'arco di Tropaea Augusti (C. V 7817. cf. Plin. nat. hist. 3, 20, 136). Apparteneva ai Liguri marittimi, che avevan sede fra Segusium e le foci del Varus; da alcuni si pone propriamente nella contrada detta *la Vanoise*, alle sorgenti dell'Isara.

MOMMSEN, C. I. Lat. V p. 907.

ACOUNAE — v. **Alounae.**

ACROAMA (Ἀκρόαμα). — Tutto ciò che diletta l'udito, come specialmente la musica, il canto, la lettura e la recitazione di poesie, i motti dei parasiti etc., e anche la persona che procaccia simile diletto soprattutto nei conviti e nelle rappresentazioni sceniche, dove talvolta *acroama* vuol dire sonatore o cantore, tal'altra anche narratore giocoso (Cic. pro Arch. 9, 20; pro Sext. 54, 116. Suet. Oct. 74; Vesp. 19. Plin. ep. 6, 31, 13. Macrob. sat. 2, 4, 28. Spart. Hadr. 26. Lampr. Sev. Alex. 34). — C. VI 1063 ... *et ludos edidit de suis acroamatis* .... 1064 .... [*ludos*] *ededit ob di*[*e*]*m* [*natalem* (?)] *agentibus commilitonibus cum suis acroamatibus*. Le due lapidi si riferiscono a spettacoli dati in onore della *domus Augusta* da militi delle coorti dei vigili e della flotta Misenate, e nella seconda specialmente ricorrendo accanto a sette *agentes* altrettanti *acroamata*, il Mommsen (Hermes 5 p. 307) spiega questi come

cantores. Forse come tali, se non piuttosto come sonatori, bisognerà intenderli anche in un'altra iscrizione, in cui pure si tratta di spettacoli vari: C. X 1074 ... *ludos omnibus acruamatis pantomimisq(ue) omnibus..... ludos factione prima adiectis acruamatis.* All'uso domestico nella mensa, al bagno e simili accenna l'iscrizione, ove si ricorda una schiava che compiva tale officio presso Actes la nota liberta di Nerone: C. VI 8693: *Demetriae Acts* (sic) *Aug(usti) l(ibertae) ser(vae) acromat(icae) graecae.*

FRIEDLAENDER, Sittengesch. 1³ p. 334.

ACROLITHUM (simulacrum). — C. VIII 8309 ... *Simulacrum deae* (Telluri genitrici) *acrolitum Ti. Iulius Honoratus ... dono dedit.* Acrolithi (*ἀκρόλιθοι ἀνδριάντες, ἀκρόλιθα ξόανα*) erano statue proprie del culto, formate di legno e per lo più vestite, di cui però il viso, le mani e i piedi, cioè le parti nude, erano di marmo o altra pietra. Pausania ricorda parecchi di tali simulacri, fra cui quello stesso di Athena Areia in Platea, opera di Fidia (9, 4, 1. cf. 2, 4, 1; 6, 25, 4; 7, 21, 4. 23, 5; 8, 25, 4. 31, 1. 3). 'Martis fanum habens statuam colossicam acrolithon nobili manu Leocharis fictam' scrive Vitruvio (2, 8, 11) a proposito della statua fatta erigere da re Maussolos in Halicarnassos, poco prima del tempo d'Alessandro.

MUELLER, Handb. § 84.

ACRUVIVM (*Cattaro*).— Benchè le iscrizioni non dieno questo nome, pure è molto probabile che quelle ritrovate a Cattaro nella Dalmazia (C. III 1710-1716) e che fanno testimonianza della esistenza ivi d'un'antica città romana, si riferiscano appunto all'Acruvium, che Tolomeo (2, 16, 5) pone tra Risinium e il seno Risinitanus, e Plinio (3, 23, 144) menziona anch'egli dopo Rhizinium, fra gli *oppida civium Romanorum.* Una delle poche iscrizioni (1711) ci ricorda un *IIvir i(ure) d(icundo)* e l'*ordo decur(ionum).*

MOMMSEN, C. I. Lat. III p. 284.

ACTA. — A determinare il concetto di *acta* nella loro molteplice manifestazione specialmente nel campo della vita pubblica, occorrono soprattutto questi elementi. Primo, che essi sieno negozi, atti in quanto si riferiscono o ad una persona rivestita di pubblici poteri, o ad una corporazione politica amministrativa o privata, ovvero anche a privati nei loro rapporti con una pubblica amministrazione. Secondo, che essi entrino nella sfera della competenza e degli interessi del potere o del corpo onde emanano, e che perciò abbiano un valore amministrativo o giuridico e talvolta anche legislativo. Terzo, che perciò sieno scritti e registrati, redatti in modo da acquistare il carattere di documenti officiali, e abbiano per lo più a seconda dei casi una maggiore o minore pubblicità. Una classificazione sistematica degli *acta* non ci è data dagli antichi; anzi non sempre essi sono rigorosi nel servirsi della parola, come p. e. quando tra gli *acta* del magistrato comprendono qualche volta anche le *leges* (Cic. Phil. 1, 7, 18), mentre nell'uso generale tanto queste, quanto i *senatusconsulta* ne erano esclusi. Pure essa non è impossibile, se si piglia come criterio il primo di quegli elementi, secondo il quale gli *acta* si possono distinguere nelle seguenti categorie: 1° quelli relativi allo Stato in generale (*acta magistratuum, principis, senatus, urbis*); 2° quelli relativi a una speciale amministrazione pubblica, come la militare e la giudiziaria; 3° quelli riferentisi alle corporazioni in genere, comprendendo fra queste anche l'*ordo decurionum* dei municipii e delle colonie. La condizione poi che essi dovessero essere registrati, importava non solo che in alcuni casi la parola *acta* acquistasse il significato di protocollo; ma che in ciascun ramo d'amministrazione e in ogni collegio si costituisse più o meno largamente un officio particolare di redazione, a capo del quale d'ordinario v'era un *ab actis*, detto anche *actarius* o *actuarius.* Egli è specialmente circa questi officiali che le iscrizioni tornano di gran vantaggio per determinarne le attribuzioni e la carriera.

1) **Acta senatus.** — Protocollo officiale del senato, detto talvolta anche *commentarii senatus* (Tac. ann. 15, 74) o *acta patrum* (Tac. ann. 5, 4), dove la parola *patres* è usata non nel significato tecnico e repubblicano di senatori patrizi in opposizione ai plebei, ma di senatori in genere. L'Hübner (p. 12) rilevando la differenza che in genere passa fra *commentarii* e *acta,* mostra di credere, che anche il senato abbia avuto di quelli diversi da questi, e che Tacito impropriamente abbia usata l'una voce invece dell'altra. Si osservi però che anche per gli *acta principis* nell'Impero era pure in uso la parola *commentarii* (v. oltre), e che di questi come distinti dagli *acta* rispetto al senato non v'è nessun accenno nelle fonti. A ogni modo i nostri *acta* erano qualcosa di più dei processi verbali relativi alle adunanze del senato; essi contenevano: i senato-consulti o deliberazioni che seguivano alle relazioni o proposte del magistrato e quindi le opinioni e i discorsi degli oratori (Tac. ann. 15, 74. Front. epist. ad Marcum Caes. 2, 4. Spart. Sept. Sev. 11); le orazioni dell'Imperatore lette dal questore e le relative acclamazioni (Lamprid. Sev. Alex. 56. cf. Plin. paneg. 75); gli atti processuali e l'audizione dei testimoni (Cic. pr. Sulla 14. Suet. Aug. 5; Tib. 73); la corrispondenza coi magistrati di Roma, delle provincie, dei municipii e con altri Stati stranieri (Tac. ann. 2, 88. Capit. Maxim. duo 15. Vop. Flo-

rian. 5). Le parole di Svetonio: 'Inito honore (Cesare, 1° consolato a. 695 u. c.) primus omnium instituit ut tam senatus quam populi diurna acta confierent et publicarentur' (Caes. 20), han fatto sorgere dei dubbi sulla portata di questo provvedimento. E alcuni, come il Becker (Handb. 1 p. 31. 2 p. 445) hanno opinato che anche prima di Cesare fossero esistiti gli *acta senatus* nel senso di protocollo più o meno officiale; altri, come principalmente l'Hübner (p. 8 seg.) negano del tutto questa esistenza, attribuendola a quel provvedimento. A noi non sembra molto giustificata questa seconda opinione, e tanto meno l'altra, per cui s'ammette che prima di Cesare vi sia stato un registro officiale soltanto dei senatoconsulti, e dopo di lui anche quello degli altri atti (Rein, Pauly's R. E. 1 p. 132). Certo la testimonianza di Cicerone (pr. Sull. 14. 15; pr. Sest. 61, 129; ad Att. 12, 21, 1) addotta dal Becker può non ritenersi come sufficiente prova della sua affermazione. Ma oltre che non si saprebbe intendere, come un corpo politico e amministrativo, qual'era il senato specialmente nella repubblica, avesse potuto difettare fino al tempo di Cesare d'una istituzione che non mancava certo in altre corporazioni, v'è pure un'altra ragione che lo dimostra. Si è voluto dai dotti variamente spiegare il fine che ebbe Cesare in mira con quella sua riforma (v. Hübner p. 10, 1). Le parole di Svetonio però mostrano, a nostro avviso, chiaramente com'egli tendesse a creare un controllo, che prima non esisteva, su tutti gli atti del senato; controllo che consisteva soprattutto nel rendere pubblici e per conseguenza nello stretto senso officiali quegli atti (*confierent et publicarentur*). Che questo provvedimento fosse poi accompagnato dall'altro circa l'officio di redazione, costituendolo in un modo meno dipendente dal senato e più dall'autore stesso della riforma, non è punto improbabile, benchè gli antichi non ne parlino esplicitamente. Quello che si sa intorno alla redazione particolare dei *senatusconsulta* e di cui si dirà or ora, può far credere che essa sia stata la medesima anche per gli altri *acta* prima di Cesare, e che questi v'abbia introdotto solo quelle modificazioni che erano una conseguenza necessaria della pubblicità da lui istituita. Lo stesso Svetonio parlando d'Augusto dice: 'Auctor et aliarum rerum fuit, in quis ne acta senatus publicarentur' (Aug. 36), ciò che forse avvenne nell'anno 726 o 745 u. c. Ora da questa notizia e dal fatto che nell'impero si vede un officiale quasi magistrato e di fiducia dell'Imperatore come capo di quell'officio del senato, si può inferire che probabilmente Augusto o trovato insufficiente il mezzo di controllo creato da Cesare, vi sostituì l'altro più efficace d'un suo rappresentante a capo di quell'officio; ovvero che della doppia riforma di Cesare abbia abolita quella della pubblicità e ritenuta l'altra dell'officio di redazione. E in questo secondo caso bisognerà credere o che quell'officiale sia stato già introdotto da Cesare, ciò che non è molto probabile, o pure piuttosto da Augusto stesso.

La menzione più antica, in fatti, che si abbia di questo nuovo officio nell'anno 29 d. Cr. in persona d'un Iunius Rusticus 'componendis patrum actis delectus a Caesare eoque meditationes eius introspicere creditus' (Tac. ann. 5, 4), mostra come esso esistesse già sotto Tiberio, ma non che venisse da lui istituito. Forse in origine, se pure si ebbe sotto Cesare, non vi dovè essere un titolo speciale per esso, siccome indirettamente si potrebbe ricavare dallo stesso luogo di Tacito. A ogni modo, col tempo si videro in uso i seguenti titoli: 1° *curator actorum senatus* (C. IX 2456), nel tempo anteriore a Traiano, forse di Domiziano; 2° *ab actis imperatoris* (C. X 6658), al tempo di Traiano; 3° *ad acta senatus* (EE. 5, 1345), forse sotto Domiziano; 4° *ab actis senatus* (C. III 1457. VI 1337. 1373. 1377. 1517. 1549. VIII 7030 cf. V 1874. X 1122. 3722. M. 435, 6. 1119 3. H. 6020. G. 446, 3. EE. 4, 425), in varie epoche. mai però anteriori a Traiano. A questo titolo, che, come si vede è il più comune, corrisponde il greco; 5° *ἐπὶ τῶν ὑπομνημάτων τῆς συγκλήτου* (CIG. 1133. 1327 cf. C. X 1122); 6° *praepositus actis senatus* (AC. 1884 p. 219), titolo, finora ignoto e di tempi posteriori. È dubbio se l'officio sia stato ordinato a collegio; il Mommsen (p. 863 nota 5) lo crede possibile, ma non verisimile, forse in considerazione del suo carattere particolare, che non sarebbe stato compatibile con la collegialità, e che non la addimandava. Che esso sia stato occupato da persona, la quale godesse la piena fiducia dell' Imperatore, si vede non solo dalle parole su riferite di Tacito, ma anche da quelle di Dione Cassio (78, 22), non che dal titolo di *ab actis imperatoris*. Quanto però alla scelta della persona stessa e alla sua carriera in genere, pare che debba farsi una distinzione tra la pratica seguita nel secolo I dell' Impero e quella dei tempi posteriori. In origine l'Imperatore soleva scegliere dei giovani, che pur avviandosi per la carriera senatoria, non ancora facean parte del senato; il che appare non solo dal caso di quel Iunius Rusticus del tempo di Tiberio e di qui parla Tacito (ann. 5, 4), ma anche da quello di un [*L. Neratius L. f. Vol. Marcellus*] .... *quaest. Aug. curat. actorum senatus, adlectus inter patric(ios) ab divo Vespasiano, IIIvir a. a. a. f. f.* (C. IX 2456). Nel II secolo, e propriamente da Traiano ed Adriano in poi, la consuetudine che la scelta venisse fatta dall'Imperatore non cessò. Ma sia per

usarsi deferenza al senato, sia forse perchè l'officio acquistando maggiore importanza, cominciasse già ad essere considerato come una quasi magistratura, l'*ab actis* fu preso fra giovani senatori, un questorio, che per lo più aspirava poscia a divenir tribuno della plebe. Un esempio se ne ha sotto Traiano nel giovane Adriano, il quale essendo stato già prima ' Xvir litibus iudicandis post quaesturam acta senatus curavit ' (Spart. Hadr. 2. 3). Al tempo anche anteriore a Traiano, forse a quello di Domiziano, appartiene il questorio, di cui la lapide frammentata non ci tramanda il nome ... *praetori candidato imp(eratoris) Traian(i) Aug(usti) ... trib(uno) pleb(is) candid(ato) eiusdem ... ad acta senatus, q(uaestor)* etc. (EE. 5, 1345). Sotto lo stesso Traiano occupò la medesima carica, essendo stato già questore, *C. Iulius M. f. Volt. Proculus cos... praet(or), trib(unus) pl(ebis), ab actis Imp(eratoris) Traiani Aug(usti)... q(uaestor) Augustor(um), IIIvir a. a. a. f. f.* (C. X 6658). Del tempo di Traiano o Adriano è quel [*T. Statilius*] *Maximus ... quaest(or) u[rb(anus)], ab acti(s) senat(us), tr[ib(unus)] [p]leb(is), praet(or)* etc. (EE. 4, 425), e di Adriano sicuramente l'altro questorio, di cui anche manca il nome nella iscrizione ... *praetori, trib(uno) pl(ebis), candidato imp(eratoris) divi Hadriani, ab act(is) senat(us), quaestori prov(inciae) Narb(onensis), trib(uno) mil(itum)* etc. (C. VI 1549). Più tardi ancora il diritto di nomina nel capo dello Stato non venne meno, conservando l'*ab actis* sempre il carattere proprio delle varie *curae* istituite nell'Impero, e per le quali, come è noto, non v'era elezione di sorta. Se non che, l'officio venne così coordinato e assimilato alle magistrature minori, che esso non soleva mancare fra le medesime nella carriera politica e la nomina, di fatto imperiale, si combinò con la elezione formale per parte del senato. La qual cosa da Antonino Pio in poi avveniva in modo, come osserva il Mommsen (p. 864), che quel questorio raccomandato dall'Imperatore al senato perchè fosse eletto edile curule, occupasse mercè questo atto imperiale l'officio di *ab actis* nell'anno prima di essere edile. In questo modo esso divenne un grado intermedio tra la questura e l'edilità stessa, e la *commendatio* imperiale includeva la elezione senatoria alla *cura actorum.* Provè di questo nuovo procedimento si hanno oltre che in Dione Cassio (78, 22), in tutte le altre iscrizioni, fuori di quelle già riferite, relative al nostro *ab actis*, delle quali le più antiche non sono anteriori agli ultimi anni di Antonino Pio. Sotto questo rispetto della carriera, esse si possono dividere in due categorie, di cui però la seconda non rappresenta che una eccezione riguardo alla prima. 1° Iscrizione, in cui la *cura actorum senatus* è occupata ordinariamente dopo la *quaestura* e prima dell'*aedilitas curulis.* C. VI 1377 cf. III 1457: *M. Claudio* [*Ti.*] *f. Q[uir(ina)] Frontoni, cos ... praetori, aedili curuli, ab actis senatus, quaestori urbano, Xviro stlitibus iudicandis ...* 1517 *M. Servilio Q. f. Ho[r(atia)] Fabiano Maximo ... prae[tori)], aed(ili) cur(uli), ab actis senatus, q(uaestori) urb(ano), tr(ibuno) mil(itum)* etc. C. VIII 7030 cf. V 1874: [*C.*] *Arrio... f.* [*Q*]*uir(ina) Antonino ... praetori cui primo iurisdictio pupillaris a sanctissimis imp(eratoribus) mandata est, aedil(i) curul(i), ab actis senatus. ... quaest(ori) urbano, tribuno leg.* etc. C. X 1122: *Ti. Claudi[o] Quir(ina) Frontino Nicerato ... Xvir stl(itibus) iud(icandis),... qua[es]tori pro praet(ore) [prov]inc(iae) Achaiae, [ab] actis senatus, a[edili] cur(uli), praetori.* Allo stesso si riferiscon pure le due iscrizioni greche (CIG. 1133. 1327): *τῶν δέκα ἀνδρῶν τῶν τά φονικὰ δικασάντων, ταμίας καὶ ἀντιστράτηγος ἐπαρχείας Ἀχαΐας, ἐπὶ τῶν ὑπομνημάτων τῆς συγκλήτου κανδίδατος αὐτοκράτορος* M. *Αὐρηλίου Ἀντωνείου Αὐγούστου Γερμανικοῦ, ἀγορανόμος κουρούλλιος, στρατηγὸς Ῥωμαίων.* C. X 3722: *L. Cestio Gallo Cerrinio Iusto Lu[t]atio Natali ... quaestori urbano, ab actis [se]natus, aedil(i) curul(i), praetori* etc. OH. 6020: *T. Marcio ...* [*quaestori*] *provinciae Acaiae, a[b actis] senat(us), aed(ili) cur(uli), praet(ori)* etc. M. 1119, 3: *C. Porcio C. f. Quir(ina) Prisco Longino ... allecto inter quaestorios, ab actis sen(atus), aedili curuli, allecto inter praetorios* etc. G. 446, 3: *Sex. Oppio Prisco... electo int(er) ordinar(ios), ab act(is) senat(us), aedil(i) [curuli], adlecto int(er) praetor(ios)* etc. AC. 1884 p. 219: *L. Iulio Apronio Maenio Pio Salamalliano ... adlecto inter qq praeposito actis senat(us), aed(ili) curuli praetori* etc. 2° Iscrizioni, in cui eccezionalmente alla *cura actorum* non segue l'*aedilitas*, ma il tribunato della plebe, o pure probabilmente mancano l'una e l'altro e segue immediatamente la pretura. C. VI 1337: *M. Annaeus Saturninus Clodianus Aelianus ... pr(aetor) kandidatus, trib(unus) pleb(is), kand(idatus) [ab a]ctis senatus, quaestor [urba]nus* etc. 1373... *M. Cassio Paullino IIIvir a. a. a. f. f. ... q(uaestori) pr(ovinciae) Macedoniae, ab act(is) sen(atus).* M. 435, 6 ... [*trib.*] *mil(itum) leg...* [*quaest.*] *August...* [*ab actis*] *senatu[s p]raetor* etc. A completare l'elenco di tali officiali come risultano da altre fonti, aggiungiamo anche quel Domitius Florus di cui Dione Cassio suo contemporaneo scrive: *περιδρομῇ θεραπείας πρὸς σπουδαρχίαν, καίτοι, πρότερόν ποτε τά τῆς βουλῆς ὑπομνήματα διὰ χειρὸς ἔχων καὶ ἀγορανόμος ἐπ' αὐτοῖς ἀποδειχθῆναι ὀφείλων, εἶτα πρὶν ἄρξαι τῆς ἐλπίδος διά Πλαυτιανόν ἐκπεσὼν κατεστήσατο καὶ δήμαρχος ἀπεθείχθη.* Poichè adunque col tempo nella *commendatio* dell'Imperatore per l'edilità

curule si comprendeva implicitamente la nomina ad *ab actis*, e poichè molto probabilmente la designazione degli edili avveniva nel gennaio dell'anno precedente, il Mommsen (p. 865. cf. 1² p. 570) conchiude che forse così la *cura actorum* di fatto divenne annua, mentre è dubbio se prima del secolo II sia stata anche tale, ovvero a tempo indeterminato, come in genere erano le altre *curae* imperiali. A ogni modo, quantunque anche per tale rispetto essa s'avvicinasse esteriormente alle magistrature, pure di queste non avea nessun carattere essenziale, nè una competenza nel vero campo dell'amministrazione dello Stato, nè un grado obbligatorio nella loro gerarchia, nè per conseguenza le prerogative che le accompagnavano nelle persone che n'erano investite. L'*ab actis* in origine e finchè durò, fu sempre uno strumento dell'Imperatore nel senato.

Quanto al modo ond'era costituito tutto l'officio, e specialmente ai subalterni che senza dubbio ne dovevano far parte, si hanno scarsissime notizie, le quali per altro si riferiscono a una parte sola degli *acta*, cioè alla redazione dei senatoconsulti. Pel tempo anteriore alla riforma di Cesare, la pratica in uso era questa, che il magistrato presidente del senato e relatore, compiuta la discussione o anche poche ore dopo (Cic. Cat. 3, 6, 13. Plut. Cic. 19), radunava intorno a sè per sorteggio o sua scelta una specie di comitato per la redazione, composto a preferenza dell'autore della *sententia* adottata e di quelli che l'avevano appoggiata, detti *qui scribendo adfuerunt* (Cic. ad Att. 1, 19; 4, 16; 7, 1. de or. 3, 2. ad fam. 15, 6; 12, 29. Varro ap. Gell. 14, 7, 4, 6. Liv. 4, 36. 43). Il numero di essi non pare sia stato determinato; dalle fonti (Cic. ad Att. 4, 18; 8, 8), ma ancora più dagli esempli che si hanno di senato consulti dai due o tre, ai sette, otto e anche dodici; v. **Senatusconsultum.** I dubbi che qui sorgono, sono principalmente due: 1° se questo comitato di redazione, coadiuvato da *scribae* e simili abbia avuta anche la redazione del protocollo degli altri atti del senato, prima della riforma di Cesare; 2° se introdotta questa, quel comitato abbia cessato di funzionare e l'ufficio dell'*ab actis* si sia ad esso sostituito. Circa il 1° dubbio, quelli che negano l'esistenza agli *acta* avanti Cesare, e con l'Hübner sono oggi tutti gli scrittori di cose romane, implicitamente sono indotti a conchiudere che quella redazione siasi limitata essenzialmente ai senatoconsulti. Per loro l'uso che v'era che dei senatori privatamente pigliavan nota di ciò che avveniva nelle tornate del senato, e quindi anche delle deliberazioni prese (Cic. ad fam. 8, 1, 1. 2, 2. 11, 4. 12, 23, 2. 28, 3. Phil. 8, 10, 28. cf. Dio Cass. 44, 16) sarebbe una prova indiretta della loro affermazione. Ma oltre che quest'uso non importava per necessità che una redazione officiale non vi fosse, vi è soprattutto una circostanza che ci fa inclinare all'opinione opposta. Ed è che *scribae* e forse alla fine della repubblica anche *notarii* son menzionati come applicati al senato (Dionys. 11, 21. Plut. Cato min. 23. Valer. Probo 1 Huschke I. Ant. p. 64. cf. Cic. ad Att. 15, 3, 1. Ascon. p. 34. Svet. Tib. 23), e non v'ha alcuna ragione per credere che essi sieno stati adoperati soltanto per la redazione dei senatoconsulti. Come la maggior parte degli *acta* eran documenti che avevano un intimo rapporto con le sedute del senato, così è più che probabile che coloro i quali erano incaricati di prender nota della discussione, redigessero anche il protocollo di quei documenti. Quanto al secondo dubbio, benchè difettino testimonianze esplicite per risolverlo nell'un senso o nell'altro, avuta considerazione della qualità senatoria dell'*ab actis*, è molto probabile che la sua creazione abbia fatto cessare quel comitato di redazione, almeno per gli *acta* in generale; chè circa i *senatusconsulta* in ispecie non è difficile che una specie di commissione di senatori abbia assistito quell'officiale. Del resto, che il suo officio più tardi abbia continuato ad avere dei *notarii*, è almeno attestato pei tempi di Alessandro Severo (Lamprid. Sev. Alex. 16), benchè sia dubbio se essi si riferiscano piuttosto al *consilium principis*, che al senato. Ad essi accenna pure Seneca epist. 90, 25; de morte Claud. 9, 2. Sembra che al suo tempo si debbano riferire le parole di Capitolino (Gord. trium 12), dove parlando del *senatus consultum tacitum* dice che esso era redatto in modo ' ut non scribae, non servi publici, non censuales illis actibus interessent, senatores exciperent, senatores omnium officia censualium scribarumque conplerent '. Circa questi *censuales* che gerarchicamente erano superiori agli *scribae* e ai *notarii* v. Goth. ad cod. Theod. 6, 28. 5.

Huebner, De senatus populique Romani actis p. 8-38. Becker, Handb. der röm. Altert. 1 p. 31. 2 p. 445. Mommsen, Staatsr. 2² p. 863 segg. Willems, Le sénat de la rep. Romaine 2 p. 204 segg. Zumpt. Comment. epigr. 2. p. 29 segg.

2) **Acta urbis.** — Accanto a questo nome, il solo che appare nelle lapidi (EE. 5, 1175. C. VIII, 4874) oltre che in Lampridio (Comm. 15; Sev. Alex. 6), ne ricorrono anche altri presso gli scrittori per dinotare la medesima cosa: *acta urbana* (Cic. ad Att. 6, 2, 6. Plin. epist. 9, 15, 3); *rerum urbanarum acta* (Cic. ad fam. 12, 23, 2); *populi diurna acta* (Svet. Caes. 20); *acta populi* (Vop. Prob. 2) e *acta populi Romani* (Plin. nat. hist. 8, 40, 145); *acta publica* (Svet. Tib. 5 Tac. ann. 12, 24. Plin. epist. 5, 13, 7. 8; 7, 33, 3; paneg. 75. Capitol. Gordian. tres 4): *diurna populi Romani* (Tac. ann. 16, 21); *diurna urbis acta* (Tac. ann.

13, 31). *Ad acta publica* corrispondono in greco δημόσια ὑπομνήματα ovvero κοινὰ ὑπομνήματα (Dio Cass. 57, 12, 2. 23, 2). Che questa varietà di denominazione si riferisca a una parte piuttosto che ad un'altra contenuta in questi atti, non pare; come non sembra accertato ciò che dice l'Hübner (p. 62), cioè che 'ubi exteri Romam scribunt urbana sive urbis sive rerum urbanarum acta nuncupatur. si quis maiorem in eis quam reliquis eius modi scriptionibus auctoritatem inesse significare voluit, publica appellare potuit'. Piuttosto si può con ragione ammettere con lui, che 'ubi senatus actis opponuntur, populi sive populi Romani (acta nuncupantur)'. Quando nell'Impero s'istituì, siccome or ora si dirà, un *procurator* speciale per questi atti, crediamo che allora il titolo di *acta urbis* divenisse officiale, sostituendosi così più o meno agli altri. — Se per gli *acta senatus* è adeguata la definizione di protocollo officiale del senato romano, per questi invece non è facile il trovare una parola moderna, che ne determini pienamente il carattere e il contenuto. Essi pur avendo qualcosa di simile alle nostre gazzette officiali e alle cronache della città, non si possono punto identificare con le une o con le altre. Non con le seconde, perchè essi aveano un carattere governativo, che alle medesime manca. Non con le prime, perchè alcuni non secondari elementi che loro eran propri, in esse non occorrono, come sarebbero soprattutto fatti e notizie riguardanti i privati e in genere gli avvenimenti per così dire del giorno. Certo lo stesso nome di *acta urbis* e le fonti mostrano che il loro contenuto si riferiva principalmente a quanto avveniva in Roma. Ma il vedervi spesse volte menzionati vari atti governativi procedenti da magistrati, dal senato o dall'Imperatore, non rende così inverisimile, come sembra ad alcuni, che, se non in origine almeno col tempo, essi fossero destinati principalmente a rappresentare per una parte ciò che sono i nostri bollettini officiali. Ed è questa circostanza specialmente che li distingue dagli *annales maximi*, i quali contenevano soltanto avvenimenti di maggiore importanza, spesso estranei a Roma, ma non già atti governativi; nè, quando col tempo cessarono, furono fusi coi nostri *acta* (Hübner p. 41. 61). Ei non è neanche molto facile il farsi un concetto esatto di ciò che contenessero gli *acta urbis* e dei criteri che ne guidavano la redazione, nella scelta dei fatti. Nondimeno le notizie degli scrittori giovano in certa guisa a farcene acquistare un'idea meno incompiuta, e senza dubbio la classificazione che l'Hübner (p. 63 seg.) propone, fondandosi su quelli, è la sola che sia possibile. Egli li divide in tre categorie, avuto riguardo tanto al periodo repubblicano, quanto all'imperiale. 1° *Atti o fatti concernenti lo Stato.* Tali erano p. e. l'appello, le concioni e simili dei magistrati in processi penali e civili (Ascon. ad Cic. Milon. p. 32, 14. 44, 15-45, 3. 47, 7 Or.; ad Cic. Scaur. p. 19, 307); il rifiuto che Cesare fece della corona offertagli (Dio Cass. 47, 11, 3); la nota defezione di M. Lepido a favore di Antonio (Cic. ad fam. 12, 8, 1); provvedimenti vari presi dagli Imperatori, come l'allargamento del pomerio della città per opera di Claudio (Tac. ann. 12, 23 e 24); il supplizio di illustri personaggi (Dio Cass. 67, 11, 1-3). Tali anche gli atti riguardanti il senato, o che fossero direttamente raccolti, ovvero estratti dagli *acta senatus*, come il senatoconsulto contro P. Clodio (Ascon. ad Cic. Milon. 44, 15-45, 5 Or.); provvedimenti relativi all'amministrazione delle provincie (Cic. ad Att. 6, 2, 6. Plin. epist. 5, 13, 7. 8; 7, 33, 3); l'orazione tenuta da Alessandro Severo e le acclamazioni fatte a lui e ad altri Imperatori (Lamprid. Sev. Alex. 6-12. Plin. paneg. 75). 2° *Fatti relativi alla casa imperiale*, e specialmente: la nascita delle persone che v'appartenevano (Suet. Tib. 5; Calig. 8. Dio Cass. 48, 44, 4. Capitol. Gordian. tres 4), ovvero la loro morte e i funerali (Tac. ann. 3, 3); le gesta, per così dire, dell'Imperatore in altri campi che non erano quelli della guerra, come la palma riportata da Commodo nell'arena (Lamprid. Comm. 11 e 15); le udienze officiali (*salutationes*) concesse dall'Imperatore stesso o dalle Imperatrici a persone, che potevano esservi ammesse. Dai due casi che se ne hanno, di Livia e di Agrippina, siccome ci son riferiti da Dione Cassio (57, 12, 2; 60, 33, 1) pare che si possa inferire, essere stato uso di pubblicare nei nostri *acta* l'elenco delle persone che ogni volta erano ammesse a quelle udienze di corte. Così almeno pensa il Mommsen (Staatsr. 2² p. 787), il quale osserva pure che le medesime si distinguevano da quelle dei privati non solo per questo carattere di pubblicità officiale, ma anche perchè in esse si ammettevano sia i conoscenti della *domus Augusta*, sia le persone dell'ordine senatorio e quelle dell'equestre (queste seconde in genere almeno dal tempo di Vespasiano), purchè a qualcuna non fosse stato espressamente vietato (Suet. Vesp. 4. cf. Tac. ann. 3, 24; 6, 9. 29). Ricorda pure un atto di Caracalla (C. Iust. 9, 51, 1), da cui si vede che l'esclusione dei plebei durava ancora a quel tempo. 3° *Avvenimenti memorabili*, come soprattutto prodigi d'ogni sorta (Plin. nat. hist. 2, 56, 147; 7, 13, 60. 53, 186; 8, 40, 145; 10, 2, 5); viaggi di note persone (Ascon. ad Cic. Milon. p. 32, 14 Or.); rovine e costruzioni di pubblici edifici (Tac. ann. 13, 31. Dio Cass. 57, 21, 5. 6); matrimoni,

nascite, divorzi in famiglie illustri, atti di beneficenza, false voci sparse nella città etc. (Iuven. 2, 132-136; 10, 80-85. Sen. de benef. 2, 10, 4; 3, 16, 12. Suet. Calig. 36. Dio Cass. 57, 23, 2). Quanto in ispecie all' indicazione delle nascite, è dubbio se gli *acta urbis* abbiano contenute tutte quelle che avvenivano in Roma, senza alcuna distinzione di classi sociali. Il Rein che è di questa opinione (Pauly's R. E. 1 p. 135 seg.), crede che, specialmente dopo promulgata la legge Papia Poppaea, tutte le famiglie indistintamente per godere dei premi dalla medesima promessi, e anche per ovviare a possibili vertenze a cagione della nascita (*causae liberales*), abbiano rivelato il nome dei loro nati presso l'officio degli *acta urbis*. Il quale poi mentre pubblicava nei medesimi il nome di coloro che appartenevano a famiglie più cospicue, dava soltanto un annunzio sommario del numero di quelli appartenenti a famiglie meno note e agiate. Nell'archivio poi (*aerarium*) si sarebbero conservate le note specifiche e originali di tutte queste dichiarazioni (Serv. ad Virg. Georg. 2, 502. Schol. Iuven. 9, 84 seg.), le quali, come è noto, furono anzi rese obbligatorie da M. Antonino il Filosofo (Capitolin. 9), e rimasero in uso anche dopo (Lamprid. Diad. 6. Appul. apol. p. 92): *in acta mittere*, *in actis profiteri* o semplicemente *profiteri* si diceva di simili dichiarazioni (Suet. Calig. 25. Senec. de benef. 2, 10. Dig. 22, 3, 29, 1. cf. 3, 16. 27, 1, 2, 1. C. Iust. 7, 16). Secondo l'Hübner invece (p. 55 seg.) solo le nascite nelle famiglie più alte si sarebbero annunziate negli *acta*, ciò che sembra più verisimile e consentaneo alla natura dei medesimi. (v. **Tabulae publicae**).

Come per gli *acta senatus*, così anche per questi ha importanza quel luogo su riferito di Svetonio, in cui è ricordato che Cesare nel suo primo consolato (a. 695 u. c.) 'instituit ut tam senatus quam populi diurna acta confierent et publicarentur' (Caes. 20). E anche per questi ultimi l'Hübner (p. 38 segg.) è d'avviso che prima di quel provvedimento essi non esistessero, opponendosi all'opinione contraria del Becker (1 p. 30-34), il quale anche qui sostiene che il provvedimento di Cesare sia piuttosto consistito nella pubblicità officiale data agli atti medesimi. L'argomento principale che si adduce contro questa opinione, cioè che dove Cicerone (ad fam. 8, 1, 2, 8, 11; 2, 8; 12, 22. 28) accenna a tali *acta* o *commentarii rerum urbanarum*, voglia intendere una raccolta privata di fatti e notizie per uso specialmente di quelli che erano lontani da Roma, può invece servire a confermarla. Dappoichè riferendosi le sue lettere agli anni posteriori alla riforma di Cesare (703 e 710 u. c.), vuol dire che l'uso di compilare quella specie di cronaca cittadina dovea essere così antico e generale in Roma, che anche dopo di quella, cioè anche dopo che se ne ebbe una officiale, essa non cessò di esistere. Che poi la medesima sia stata fin allora veramente affatto privata e che non abbia avuto alcuna relazione a qualche fonte officiale, sembra molto dubbio. A ogni modo, come dunque Cesare riformò la redazione e introdusse la pubblicità per gli *acta senatus*, volendo esercitare un controllo più diretto su quella; così la medesima cosa fece anche per gli *acta urbis*, togliendone la redazione sia dalle mani dei privati, sia da altre autorità, con lo scopo non tanto forse di rendere più autentici le notizie e gli atti pubblicati, quanto di dar modo al capo dello Stato d'influire più direttamente su quella. La qual cosa è confermata non solo dalla maniera com'egli organizzò questo officio, e di cui si dirà in seguito, ma da quell'importante luogo di Dione Cassio (53, 19), dove implicitamente si fa cenno dei nostri *acta* siccome informati al volere e al capriccio degli Imperatori. Augusto, che pur vietava la pubblicazione degli *acta senatus*, rispettò quella degli *acta urbis*; e pare dagli esempi di sopra addotti, che da allora in poi sorgesse l'uso di pubblicare nei medesimi solo quegli atti del senato, che all'Imperatore sembrassero più opportuni per la pubblicazione. Intorno alla forma della medesima non si hanno ragguagli di sorta. L'Hübner (p. 65 seg.) non crede verisimile che essa siasi fatta a guisa di libelli, e inclina piuttosto a credere che si seguisse la pratica stessa usata specialmente per gli editti, cioè che gli *acta* si scrivessero di tempo in tempo su tavole o sulle pareti delle mura in un luogo pubblico, notando i fatti come avvenivano giorno per giorno; della quale circostanza farebbero testimonio i luoghi di Asconio ad Cic. Mil. p. 32, 14; 44, 15-45, 5; 47, 7; 49, 9. ad Scaur. p. 19, 3 Or. Da queste tavole pubbliche poi i *librarii* privati avrebbero formati i loro libelli distinti, come d'ordinario, in capitoli e in pagine, facendo della loro vendita un'industria propria. La congettura ha senza dubbio qualche fondamento pei tempi più antichi della repubblica; ma per quelli posteriori alla riforma di Cesare e massime dell'Impero, in cui vediamo istituito un officio apposito di redazione, pare che si debba ammettere la forma del libello o altra simile. Del resto, l'ultima menzione che si trova degli *acta urbis* è al tempo di Probo, 276 e 282 d. Cr. (Vopisc. 2); forse col trasferirsi la sede dell'Impero a Costantinopoli, cessò in Roma la loro pubblicazione.

La medesima incertezza non si può dire assolutamente che vi sia intorno al modo ond'era costituito l'officio di redazione. Ed è mercè so-

prattutto le iscrizioni, però relativamente all'Impero, che oramai s'è reso possibile il determinarlo. L'Hübner (p. 65) lascia dubbio, se essa sia stata o meno affidata a dei magistrati; e ammesso che così fosse, aggiunge che tali non potrebbero essere nè il *praefectus urbis*, nè i *curatores regionum*, perchè la fonte che ad essi potrebbe riferirsi (Lamprid. Sev. Alex. 33) non riguarda gli *acta urbis*, sibbene gli *acta iudiciorum forensia*; nè il *praefectus aerarii*, perchè le *tabulae publicae* a lui affidate non sono punto i nostri *acta*. E certamente egli s'appone al vero, perchè nell'Impero difatti era altro l'officiale incaricato dei medesimi. Quanto però al tempo della repubblica, se il dubbio resta tuttavia insoluto circa il periodo anteriore alla riforma di Cesare, — il Rein (Pauly's R. S. 1 p. 136) pensa con poco fondamento ai censori o edili —, non così può dirsi riguardo a quello che vi tenne dietro. In questo, infatti, pare certo che alla redazione di tali atti fossero preposti i consoli per provvedimento dello stesso Cesare, dopo che ne ebbe riordinata la redazione e stabilita la pubblicazione. Questo almeno conclude con ragione il Mommsen (C. I p. 294 nota) da quei due luoghi di Cicerone (Philipp. 2, 34, 87) e di Dione Cassio (44, 11), da cui appare che M. Antonio console fu invitato da Cesare, a cui egli aveva offerta la corona regia, di inserire negli *acta urbana* (ἐς τὰ ὑπομνήματα) il suo rifiuto; ciò che certo non sarebbe stato, se a quel tempo non fosse spettato ai consoli la cura di quegli atti. Da questi medesimi luoghi egli ricava pure, che quando lo Stato deliberava di aggiungere o togliere qualche indicazione nei *fasti Iuliani*, il pubblico ne era avvertito appunto per mezzo degli *acta urbis*. Che i consoli in questa nuova loro attribuzione si sieno serviti di quelli che fra i loro *apparitores* erano più adatti all'officio, come gli *scribae*, ovvero che già fin d'allora essi abbiano avuto a loro servizio degli *actuarii* o *ab actis*, come se ne vedono nell'Impero, non si può dire con certezza. Non è improbabile però che questi ultimi sieno una istituzione imperiale, e che i consoli oltre agli *scribae* si sieno valsi come copisti dei servi pubblici, siccome era in uso negli offici dell' erario e del censo (Mommsen Staatsr. 1² p. 339), non essendo provato che *librarii*, cioè copisti, sieno stati in uso presso alcun magistrato in Roma. Fino a quando, dopo Cesare, durasse questa cura degli atti urbani in persona dei consoli, è del pari dubbio. Certo è che nell'Impero essa passò nelle mani d'un nuovo officiale, dipendente direttamente dall'Imperatore, e coadiuvato da vari subalterni con diversi titoli. La qual cosa si può oggi affermare mercè la scoperta recentissima fatta in Macter, nell'Africa, d'una iscrizione, per questo rispetto e anche per altro importantissima. EE. 5, 1175: *C. Sextio C. f. Papir(ia) Martiali, trib(uno) mil(itum) legionis I[III] Scythicae, proc(uratori) Aug(usti) ab actis urbis, p[roc(uratori)] Aug(usti) inter mancip(es quadragesimae) Galliarum et negotiant[es], proc(uratori) Macedoniae, qui etc.* Quell'officiale era dunque un *procurator Augusti*, vale a dire, a differenza dell'*ab actis senatus* che era dell' ordine senatorio, uno di quei pubblici officiali, che l'Imperatore sceglieva dall'ordine equestre. L'aggiunta di *ab actis urbis* pare essere integrale del titolo officiale, e non già posta per distinguere questa dalle altre procure occupate da Marziale. La stessa iscrizione, benchè unica finora, può in certa guisa fare intravedere, che quest'officio non doveva essere fra i più alti nella carriera equestre e specialmente fra le varie procure imperiali. Marziale, in fatti, dopo il tribunato militare passa a *procurator ab actis urbis*, e quindi progredendo oltre diviene prima *procurator inter mancipes quadragesimae Galliarum et negotiantes* — officio anche questo finora ignoto e che indubbiamente si riferisce alla giurisdizione civile —, e finalmente procuratore provinciale della Macedonia. L'iscrizione a quanto pare non è più antica del tempo di Adriano, essendo Marziale dell'ordine equestre e non un liberto imperiale; nè più recente della metà circa del III secolo, siccome appare da altri indizi. Ma ciò non basta certamente a determinare il tempo preciso, in cui la direzione del nostro officio passò dalle mani, forse direttamente dei consoli, in quelle dell'Imperatore. Ma essa giova indirettamente a mostrarci quali fossero i subalterni di questo nuovo procuratore. Dappoichè conosciutosi che l'officio degli *acta urbis* facea parte dell' amministrazione imperiale, riesce facile il riferire ad esso alcune lapidi, in cui occorrono dei subalterni di quel procuratore, che prima s'era in dubbio a qual' altro officio si dovessero riferire. Tal' è innanzi tutto l'*ab actis*, che non aggiungendo *urbis* al suo titolo, si distingueva così dall'*ab actis* del senato, il quale, come s'è visto, non lascia mai l'aggiunta di *senatus*. C. VI 8694: *Philippo Aug(usti) lib(erto) ab actis* etc. Tale anche l'*adiutor ab actis*, che è chiaro dipendeva immediatamente da quello. C. VI 8695: *T. Flavius Aug(usti) lib(ertus) Vestalis adiutor ab actis.* Per queste due iscrizioni ciò che maggiormente deve indurre a coordinarle qui, è parte la mancanza di ogni altra determinazione nel titolo; parte la qualità di liberti imperiali, che ben si addicevano ad essere dipendenti d'un *procurator Augusti*. Altro subalterno era l'*optio ab actis urbi* o semplicemente *optio ab actis*.

C. VIII 4874...*C. Vasidius C. fil. Palat(ina) Bellicus, miles cohor(tis) X. urbanae, optio centuriae, signifer, fisci curator, optio ab actis urbi, veteranus* etc. C. IX 1617: *C. Luccius C. fil. Stell(atina) Sabinus . . . militavit in coh(or)t(e) urb(ana) . . . . . optio, signifer, fisci curator, optio ab act(is), cornicularius* etc. C. VI 3884, 1, 12: *Opt(io) ab ac(tis) P. Aelius P. f. Pal(atina) Lucianus Ost(ia)*, della XII coorte urbana. EE. 4, 887 III 16: *Opt(io) ab ac(tis) C. Iulius C. f(ilius) Mae(cia)*, della coorte X urbana. Circa questi altri subalterni, cioè gli *optiones*, l'Hübner (p. 7) crede che essi si riferiscano propriamente all'amministrazione militare, dove in fatti c'imbatteremo anche in qualcosa di simile. Questa opinione è generale, e anche il Claver (EE. 4 p. 450 cf. p. 430) non sa abbandonarla, benchè la dia soltanto come probabile, aggiungendo che col tempo il titolo di *actarius* siasi sostituito a quello di *optio ab actis*. Il primo a supporre semplicemente che questi appartenga piuttosto all'officio degli *acta urbis* è il Villefosse (p. 155). E in fatti non mancano argomenti per credere che il suo avviso sia più fondato dell'altro, anzitutto perchè nel primo di essi il titolo completo di *optio ab actis urbi* non può lasciare alcun dubbio. Il solo che rimanga è questo, se cioè l'officio degli *acta urbis* nell' Impero abbia sempre avuto. oltre all'*ab actis* e all'*adiutor*, anche questi altri subalterni di carattere e origine militare; ovvero se più tardi questi secondi abbiano temporaneamente o stabilmente sostituiti i primi. Ora noi inclineremmo ad ammettere piuttosto la prima, anzichè la seconda ipotesi, premesso però che gli *optiones* siano cominciati dopo l'istituzione del *procurator*, loro capo; il che è attestato dalle lapidi, le quali come quella del *procurator* non sono anteriori al tempo di Adriano. E la ragione principale sta in ciò, da una parte che la loro qualità non si opponeva a che essi fossero in certo modo sottoposti allo stesso *ab actis* e al suo *adiutor*, i quali come liberti imperiali erano preferiti in offici maggiori; dall'altra che, divenuto nell'Impero più importante il nostro officio e essendosi voluto allargare, si ricorse come è naturale all'elemento militare, e particolarmente a quello delle coorti urbane, il quale offriva maggiore garanzia di sè, altrettanta quanta ne offrivano gli stessi liberti dell' Imperatore. Questo nuovo elemento poi non è difficile che sia stato adoperato per incombenze inferiori a quelle dell'*ab actis* e del suo *adiutor*, non potendosi ammettere che l'uno e l'altro abbiano potuto prestar servizio p. e. di amanuense o altro simile. Il *procurator*, siccome si vede in altre aziende imperiali, era direttore generale della redazione degli *acta*, colui che comunicava direttamente con l'Imperatore e ne riceveva ordini e istruzioni, che trasmetteva all'*ab actis*. Questi era invece per così dire il capo tecnico della redazione stessa, colui che raccoglieva e protocollava gli atti ed era assistito dall'*adiutor*. Gli *optiones* o facevan le veci di *librarii*, copisti, tanto più che di questi non v'è menzione alcuna; o pure potettero essere adoperati anche come custodi della *statio* propria della nostra azienda.

Becker, Op. cit. 1 p. 32 segg. Huebner, Op. cit. p. 38 segg. Villefosse, Bullet. de la Gaule 4 p. 155.

3) **Acta** (militaria). — Nell' ordinamento militare gli *acta* hanno un significato e un valore diversi da quelli che ebbero gli *acta senatus* e *urbis*. Innanzi tutto essi non si riferivano punto all'amministrazione centrale dell'esercito, che del resto non esisteva in Roma nel modo come s'intende negli Stati moderni; sibbene a quella speciale dei singoli corpi militari residenti nella capitale e nelle varie parti dell'Impero. Per conseguenza essi avevano un carattere e un valore affatto particolari e burocratici, non tali da riguardare nè l'amministrazione generale militare, nè l'esercizio del potere misto civile e militare, di cui era rivestito il capo supremo d'ogni singolo corpo. Oltre a ciò, destinati com' erano ad essere controllati soltanto da lui, che rispondeva direttamente allo Stato della propria gestione, essi non si potevano considerare come documenti publici ed officiali, se non in quanto restavano nell'officio medesimo del corpo. Finalmente in quest'officio, come del resto è chiaro, non avea alcuna ingerenza nè l'elemento civile, nè tanto meno altra autorità anche superiore a quella stessa del corpo. Queste avvertenze già lasciano intendere per sè di che specie fosse il contenuto di questi *acta*. Ma c'è pure un luogo di Vegezio, che ce ne offre più particolareggiata notizia, a proposito specialmente delle legioni. ' Sed in quibusdam (tironibus) notarum peritia, calculandi computandique usus eligitur. Totius enim legionis ratio, sive obsequiorum sive militarium munerum sive pecuniae, cotidie adscribitur actis maiore prope diligentia, quam res annonaria vel civilis poliptychis adnotatur . . . . Quotidianas . . . vigilias item excubitum nomina eorum qui vices suas fecerunt brevibus interuntur. Quando quis commeatum acceperit vel quot dierum, annotatur in brevibus ' (2, 19). Adunque questi *acta* comprendevano tutto ciò che riguardava tanto la parte amministrativa in genere, quanto la tecnica o del servizio militare giornaliero; eran quindi dei registri vari, in cui s'inscrivevano soprattutto i conti del soldo e dell'approvigionamento, l'effettivo degli uomini sotto le armi e forse anche i rispettivi quadri,

i nomi e le incombenze delle varie cariche, l'indicazione delle guardie, dei congedi, etc. Nelle provincie, ove stanziavano le legioni, l'approvigionamento facendosi principalmente per mezzo delle contribuzioni in natura dei provinciali (*annona militaris*), gli *acta* acquistavano non solo una importanza ed estensione maggiore, ma come quelle contribuzioni eran parte del tributo dovuto al fisco, così in questo caso i registri speciali che ad esse si riferivano, divenivan documenti officiali non circoscritti nel campo puramente militare, sibbene anche erariale. E in fatti or ora si vedrà che per gli officiali incaricati di questo speciale servizio, gli *actuarii*, nell'Impero vi furono disposizioni legislative, che concernevan appunto le relazioni, che essi dovevano avere con le autorità fiscali.

L'officio amministrativo in genere di ogni corpo militare era formato per la maggior parte di così detti *principales*, cioè di graduati, i quali gerarchicamente stavano fra i centurioni e i soldati. Se non che fra essi bisogna fare una distinzione circa la natura speciale delle loro attribuzioni, in quanto che queste o si riferivano propriamente ai protocolli e registri vari, *acta*, ovvero ai conti, alla cassa e in generale a quella che noi diciamo intendenza militare; per non dire di quelle che aveano un carattere più tecnico che amministrativo. Qui naturalmente non occorre occuparsi che soltanto di questi offici, i quali riguardano la redazione degli *acta*, cui attendevano in modo speciale il *commentariensis* o *a commentariis*, l'*actarius* o *actuarius*, l'*exactus*, il *librarius* e una serie di *scribae* coi titoli vari di: *exceptores*, *notarii*, *capsarii*, *tabularii*. Questa separazione però non vuolsi intendere in modo assoluto; dappoichè trattandosi dell'officio d'un corpo solo, è chiaro che, soprattutto ove la competenza non era d'un ordine superiore e tecnica, come p. e. nel caso dai *librarii* e degli *scribae*, l'officiale talvolta poteva essere lo stesso o avere il medesimo titolo nelle due sfere dell'amministrazione. Benchè questa parte dell'ordinamento militare offra tuttavia molte lacune e incertezze; pure per l'analogia di altre amministrazioni ove ricorrono i medesimi offici, e principalmente con l'aiuto dei monumenti epigrafici, non riesce del tutto impossibile il determinare con qualche fondamento la cerchia di ciascuna attribuzione di essi e i corpi nei quali i medesimi appariscono.

I. *Commentarienses, a commentariis.* Una differenza sostanziale fra questi due titoli non esiste, per modo che essi indichino due officiali diversi, il primo piuttosto militare, il secondo della casa ed amministrazione imperiale, siccome da alcuni si crede. Nell'ordinamento militare i due titoli ricorrono promiscuamente; e la sola differenza che si può ammettere è questa, che almeno dal tempo di Antonino Pio in poi l'*a commentariis* dei prefetti del pretorio acquistò un'importanza maggiore di fronte al *commentariensis* dei legati delle legioni, in quanto quello era preso dall'ordine equestre e gerarchicamente agguagliato ai *procuratores* delle provincie (Mommsen, Staatsr. 2² p. 1066 nota 4). Quanto all'attribuzione loro particolare, il Caver (p. 525) scrive: ' Quid interfuerit inter commentarienses et librarios, facile est intellectu. Nam cum commentarienses ei essent, qui acta diurna in commentarios referrent, librarii libris praeerant, in quibus rationes pecuniae, frumenti, hordei componebantur'. Or questo non sembra abbastanza esatto o per lo meno chiaro; dappoichè non s'intende per qual ragione gli *acta diurna* del corpo militare abbiano dovuto essere trascritti nei *commentarii* dello stesso; nè in che cosa gli uni abbiano differito dagli altri. Certo il trovare *actuarii* accanto a *commentarienses*, vuol dire che vi dovevano essere *acta* distinti da *commentarii* e per ciò diversa essere la competenza degli officiali ad essi preposti. Che cosa sieno stati gli *acta* militari, si è già detto innanzi. Si crede generalmente che *commentarii* sieno stati invece una specie di gionali, di diario, in cui come usa anche oggi, si registravano tutti gli avvenimenti del giorno rispetto al corpo; quindi qualcosa non solo di diverso, ma anche di più largo degli *acta*. Ma anche ammesso ciò, non si può negare che i *commentarii* dovessero contenere anche le disposizioni, gli ordini e le istruzioni superiori di ogni genere, che emanavano direttamente dal capo del corpo, in guisa da servire siccome una specie di regolamento stabile di fonte amministrativa, a cui si ricorreva ogni volta che bisognava prender provvedimenti simili a quelli già presi. La qual cosa è attestata non solo dal significato tecnico di *commentarii* in vari rami amministrativi (cf. Hübner, De senatus populique Rom. actis p. 12); ma più specialmente dal vedere i *commentarii principis* essere appunto una raccolta dei singoli *acta* o decisioni particolari dell'Imperatore (Mommsen, Staatsr. 2² p. 869 seg.). I *commentarienses* adunque stavano per la redazione d'un protocollo speciale, in cui si teneva nota di quegli atti del capo del corpo, che aveano un carattere generale amministrativo, sia militare che civile; mentre gli *actuarii* e i *librarii* attendevano alla redazione degli *acta* relativi al servizio giornaliero e all'approvigionamento. A questa distinzione fra le due specie di atti nel campo stesso dell'amministrazione militare, parmi che accenni la lapide del C. II 4179...

L. Gargilio Rufo com(mentariensi) ab actis civilib(us) etc.; in quanto che trattandosi evidentemente di un militare addetto al legato di Augusto nella provincia (cf. n. 4145), è chiaro che esso debba far supporre se non un altro *commentariensis ab actis militaribus*, certamente un *actuarius*, come a lui contrapposto. La stessa costituzione costantiniana, per quanto così sostanzialmente diversa dall'originaria augustea, conservò, certo sott'altra forma, un avanzo di questa antica distinzione, mostrandoci nell'officio del magistrato accanto al *commentariensis* di carattere più militare, l'*ab actis* che invece si riferiva più alla giurisdizione civile.

A ogni modo, sinora le lapidi offrono le seguenti menzioni di *commentarienses* militari, che riferiamo secondo le indagini del Caver (p. 424 seg.). facendovi però alcune aggiunzioni.

A. Presso i governatori delle provincie, nel qual caso pigliano il titolo speciale di *commentarienses consulares*. *Q. Cassius Facundus a com(mentariis) co(n)s(ularis)* C. V 6867. — *Tib. Cl(audio) Ianuario spec(ulatori) leg. XIII g(eminae), comm(entariensi) cos. prov. Delm(atiae)* C. III 2015. — ... *nius Attianus, Respectius ... sinus, Constantius Restitutus comm(entarienses) cos* BRh. 1304. — *Q. Caecili(us) L. fil. Arn(iensi) Felix c[o]mme[nt]a[rien]s(is) leg(ati) pr(o) pr(aetore)* C. III 4412. — ... *comm(entarienses) C. Iulius Crassus, P. Publienius Lupus* di *Q. Hedius.. Rufus Lollianus Gentianus leg(atus) [Augg.] pr. pr. p(rovinciae) [Hispaniae citerioris]* C. II 4122.

B. Presso le legioni. Probabilmente eran due per ognuna di esse, benchè talvolta ne appaia uno solo. Sembra pure che di loro uno avesse il titolo di *commentariensis legionis*, l'altro *tribuni*; v. OH. 6792ª nota. — ... *comment(arienses) Aufidius Rufus Lamb(aesi) leg(ati), L. Orbius Felix trib(uni)* C. VIII 2586. — ... *comm(entarienses) legionum trium Antoninianarum ... Iul(ius) Augurinus, Sept(imius) Rest(it)utus, Ulp(ius) Sabinus* C. III 4452. — ... *Iulio Flavino com(mentariensi) l(egionis) VII g(eminae) f(elicis)* C. II 4156. — Un *commentariensis* relativo al *praefectus legionis* pare si possa vedere in ... *ovius L. f. [St]e(llatina) Peregrinus [mil. l]eg(ionis) XXII pr. p. fid., [bf?] legat(i) a comment(ariis) [prae]f, optio* etc. C. V 7004.

C. Presso i prefetti del pretorio. Di essi il titolo speciale è costantemente *a commentariis praefectorum praetorio*, da cui eran nomitati e di cui perciò i nomi talvolta appariscono pure nelle lapidi, benchè ove se ne trovi d'un solo prefetto, si possa anche pensare al caso che per qualche tempo esso solo abbia funzionato. Si è già osservato innanzi, che a differenza degli altri *commentarienses* militari, questi appartenevano all'ordine equestre, almeno dal tempo di Antonino Pio o forse anche di M. Aurelio. Secondo il Mommsen (Staatsr. 2² 1066 nota 4; cf. 832 nota 2) erano dello stesso grado gerarchico dei procuratori delle provincie e dei segretari dell'Imperatore; l'Hirschfeld invece (Untersuch. p. 216 nota 2; cf. Bull. dell'Inst. 1873 p. 92) li crede eguali agli infimi procuratori. — *L. Titinio C[lodiano e. v.], a commentar(iis) pra[ef. praetorio ee. vv], praesidi et proc[uratori provinciae] Alpium maritimaru[m]* etc. C. VIII 8328. — [? *Quinct*]*ilio C. fil .... ab commentariis Corneli(i) Re[pentini pr. pr.]* C. VI 1564. — .... *a commentariis praefectorum praetorio e(gregio) v(iro), patrono provinciae Mauretaniae Caesariens(is)* etc. C. VIII 9368. — *G. Gabinio Barbaro v. e. a commen. praefec. praet.* etc. C. X 7585.

D. Forse presso i prefetti dei vigili. Questo risulterebbe secondo il Kellermann (Vigilum rom. laterc. etc. p. 15) dalla interpretazione che egli dà alla sigla *acpr.* ovvero *ac. pr.* che ricorre in due laterculi dei vigili (C. VI 1057, 2, 62 e 1058, 3, 3), seguita dai nomi *Q. Silvius Anatellon* e *L. Aur(elius) Donatus*. Il Caver però (p. 425) dubita di questa interpretazione, osservando: 'Hi enim a ceteris principalibus praecipuo honore distincti non fuerunt. Nam quamquam alter ex optione centuriae factus tertium locum inter milites centuriae suae obtinet, tamen alterius, Silvii, nomen post omnium fere principalium et inter nomina militum gregariorum et secutorum tribuni scriptum est'.

E. Forse presso le milizie ausiliarie, se regge la restituzione nella lapide ..... [*Cal*]*purni*[*ani eq. ala*]*e Parthor(um)...* [*a*] *com(mentariis)* etc. EE. 5, 1065. È dubbio a quale milizia appartenessero: *Aur(elius) Secundinius Donatus frumentarius, c(ornicularius?) et comment(ariensis)* G. 33, 7 — .... *coh(ortis)* II *Fl(aviae) com(m)entariensis)* C. III 1619. — Φλ. Μάξιμος Σαβεῖνος β(ενε)φ(ικιάριος) καὶ ἀκομενταρήσιος (sic) καὶ κορνικουλάριος καὶ ἑκατόνταρχος τῆς ἡγεμο(νίας) etc. FL. VI 2225. Più dubbia ancora la stessa lezione in questa lapide ... *Q. Ennius Sabinianus f(ilius) opt(io?) com(mentariensis?)* C. VI 13.

II. *Librarii*.

Appartenevano anch'essi alla classe dei *principales* dell'esercito. Il loro officio non era tanto quello di copisti, come in generale erano i *librarii* dei magistrati in Roma, quando quello di ragionieri; quindi ad essi era affidata quella parte degli *acta*, che concernevano particolarmente i conti del corpo militare. 'Librarii ab eo (appel-

lati), quod in libros referrent rationes ad milites pertinentes', scrive Vegezio (2, 7). E Tarruntenus Paternus nel Digesto (50, 6, 7) fra i tanti ufficiali militari, che godevano della immunità, distingue anche tre categorie d' essi: 'librarii quoque qui docere possint, et horreorum librarii, et librarii depositorum, et librarii caducorum'. Questa attribuzione relativa alla contabilità è accennata anche da quel luogo di Festo (p. 333), in cui si parla in genere degli *scribae librarii:* 'scribas proprio nomine antiqui et librarios et poetas vocabant, ac nunc dicuntur scribae et quidem librarii, qui rationes publicas scribunt in tabulis'. Sicchè non pare giusta l'osservazione che il Caver (p. 426) muove al Marquardt, per aver questi posto i nostri *librarii* fra gli *scribae;* tanto più che è noto, l'officio principale dello *scriba librarius* o *librarius* presso i magistrati in Roma essere stato appunto quello relativo ai conti (v. Mommsen, Staatsr. 1² p. 331 segg).

A. Presso i governatori delle provincie imperiali, e si dicono *librarii consulares* per la medesima ragione accennata rispetto ai *commentarienses*. — *P. Helvio Prim*[*a*]*no mil. leg. XIII gem. lib*(*rario*) [*c*]*o*(*n*)*s*(*ularis*) C. III 1318. cf. 5814. 5631. 5435. 6246. V 375. VII 1038. EE. 2, 710.

B. Presso i legati delle legioni. — *M. Aureli Melliti librari leg*(*ati*) *leg*(*ionis*) II *adi*. etc. C. III 3538. cf. 3334. 1194. Semplice titolo di *librarius legati* in C. III 1105. 1166.

C. Forse presso i prefetti delle legioni, e i sottoprefetti dei vigili. — *Tertinius Vitalis mil. leg. XXX U*(*lpiae*) *v*(*ictricis*) *S*(*everianae?*) *A*(*lexandrianae?*) *i*(*mmunis?*) *lib*(*rarius*) *praef*(*ecti*). BRh 146. — *Lib*(*rarius*) *ur*(*banus?*) *s*(*ub*)*pr*(*aefecti*) *C. Antistius Mae*(*cia*) *Earin*(*us*) C. VI 221.

D. Presso i tribuni delle coorti pretorie. — *Aur*(*elius*) *Zinama libra*(*rius*) *tri*[*buni, mi*]*lex cohortis* (*septimae*) *pr*(*a*)*eto*(*riae*) C. VI 2638. — *Lib*(*rarius*) *tr*(*ibuni*) *C. Vaccellius C. f. An*(*iensi*) *Iustian*(*us*) C. VI 2382*b*, 18.

E. Presso il *princeps* della legione, 'ad quem in legione prope omnia quae ordinanda sunt pertinent' (Veget. 2, 8), e il quale avea sotto di sè anche un *optio* e un *adiutor* (v. Mommsen, EE. 4 p. 233). — *C. Amandius Finitus opt*(*io*) *princi*[*pis*] *et T. Celsius Victorinus libr*(*arius*) *principis* BRh. 1883.

F. Presso le legioni, semplicemente col titolo di *librarius legionis*. — *Sept*(*imius*) *Licinius imm*(*unis*) *libr*(*arius*) *leg*(*ionis*) *II Par*(*thicae*) C. VI 3395. cf. C. III 1205. 1447. 909. 1648. 5953. VIII 2884. 2929. 2954. 2973. 2985. 2686. BL. 335, 32.

G. Presso le coorti dei vigili e le *alae* di equiti. — *Lib*(*rarius*) *coh*(*ortis*) *C. Occius Ar*-*n*(*iensi*) *Similis* C. VI 221. — *Aurel*(*ius*) *Themaes librar*(*ius*) *ale* (*I Tungrorum*) *Fronto*(*nianae*) C. III 804. cf. C. VIII 9764. Parecchie altre lapidi fanno pure menzione dei nostri *librarii*, e benchè difettino di indizi certi per attribuirli a questo o a quel corpo, pure per alcune è molto probabile che si tratti di legioni (C. III 885. 1317. VI 225. 3401. VIII 217. 2553. 2568. 61. BRh. 1727. EE. 4, 137. 138, 5, 13). A una coorte dei vigili appartiene forse un *libr*(*arius*) *i*(*nstrumentorum?*) *d*(*epositorum?*) C. VI 220. Veterani della legione III Augusta, col titolo di *ex librarii legati, tribuni* etc. ricorrono in una iscrizione di Lambaese C. VIII 2626 *a*, 6, 17. 19. *b*, 2, 13. 14. Il Caver (p. 429) suppone che ove in alcune iscrizioni militari leggesi *adiutor off*(*icii*) *rat*(*ionum*) C. III 1099), ovvero *libr*(*arius*) *a ration*(*ibus*) C. III 1477), debbasi intendere un nostro *librarius*.

III *Actarii, Actuarii*.

Mentre i *librarii* attendevano specialmente ai conti, gli *actarii* o *actuarii* invece s'occupavano degli *acta* propriamente detti, nel senso già di sopra spiegato con la guida di Vegezio (2, 19), cioè dei registri, in cui si teneva nota di tutto ciò che rifletteva il servizio giornaliero e l'amministrazione in genere del corpo militare. Il Caver (p. 429) non vede una gran differenza fra i due offici, e fondandosi appunto sulle parole dello scrittore antico, conchiude: 'Hoc loco quae commemorantur rationes quomodo diversae fuerint ab eis, quae a librariis conferebantur, equidem non video'. La differenza nondimeno c'è, e a nostro avviso sta appunto nei termini che abbiam detto, nè potrebbe non esservi stata, se si considera che altrimenti non si saprebbe spiegare la diversità del titolo, nè intendere come anche in altre amministrazioni l'*ab actis* o *actarius* avesse attribuzioni diverse da quelle del *librarius*. Il luogo di Vegezio, infatti, oltre alla parte relativa ai conti, accenna anche ad altri protocolli o atti delle legioni, e se quelli spettavano ai *librarii*, questi dovettero essere tenuti dagli *actuarii*. La qual cosa è anche implicitamente confermata dal fatto, che ad essi particolarmente insieme ad altri officiali incombeva l'approvigionare le truppe mercè la cosidetta *annona militaris*, ciò che importava un'occupazione e una competenza ben diverse da quella dei conti. Aurelius Victor (Caes. 33, 13) ci dipinge così questi *actuarii* dei tempi posteriori dell'Impero, soprattutto rispetto a tale competenza: 'genus hominum, praesertim hac tempestate, nequam venale, callidum, seditiosum, habendi cupidum, atque ad patrandas fraudes velandasque quasi ab natura factum; annonae dominans eoque utilia curantibus et fortunis oratorum infestum; prudens in tempore his largiendi, quo-

rum vecordia damnoque opes contraxerit'. E certo questa descrizione ce li mostra piuttosto che intesi ai conti, all'amministrazione dei viveri dei soldati. Erano essi, infatti, che, insieme ai *subscribendarii*, sulla base dei registri dei soldati spedivano i mandati di consegna dei viveri conservati nei magazzini pubblici, viveri che ritirati dagli *optiones* del corpo erano distribuiti alle truppe. E appunto perchè in quest'officio le irregolarità e le frodi eran molte, vi furono varie costituzioni imperiali, che ordinavano tutto questo servizio e determinavano la responsabilità degli *actarii* soprattutto e il mezzo di controllare la loro opera (C. Iust. 12, 38. C. Theod. 7, 4, 11. 13. 16. 24. 8, 1, 3. 5. 10. 14. 15. 8, 7, 21. 22. cf. Eutrop. 9, 9. Amm. Marcell. 20, 5; 25, 10). — Se la nostra attribuzione agli *acta urbis* degli *ab actis* delle coorti urbane è giusta, si osservi come i titoli di *actuarius* o *actarius* sieno i soli che forse col tempo divennero propri dell'amministrazione militare, mentre quello rimase speciale per la civile in genere.

A. Presso i legati delle legioni, *actarius legati legionis*. — *Iul(ius) Alexander actarius l(egati) l(egionis) XIII g(eminae)* EE. 4, 160. — *Urso act[ario? l]e[g. eius[dem]* C. VII 103. cf. C. VIII 2554, *b*, 25. 2626, *a*, 24. *b*, 6. II 2663. III 4232.

B. Presso le milizie ausiliarie. — *Iul(ius) Ger[ma]nus actar[ius] coh(ortis) IIII Br[ittonum?] Antoninia[nae]* C. VII 458. cf. III 3392. — *Δ. Οὖρσος ἀκτουάρις οὐιξιλλατιὸνος* (sic) *Μοθανῶν*, cioè *actuarius* del corpo di cavalleria di guarnigione a Mothana. FL. VI 2037.

C. Presso le legioni, detti semplicemente *actarii*. — *Aur(elius) Victorin(us) actar(ius)* C. VI 3401. cf. VIII 2626. III 6179, 2. 10. 3. 10. Forse appartengono qui l'*actuarius protectorum* (C. III 6059), e l'*actuarius lanceariorum* (*ἀκτωάριο[ς] λανκιαρίων*) CIG. 4004.

D. Presso i *comites* dell' Imperatore. — *M. Valerio Florentio actuario comitum imp.* etc. M. 864. 3.

IV. *Exacti*.

Erano la medesima cosa degli *actuarii* o *actarii*, ciò che risulta non solo dalla forma della parola simile ad *ab actis*, *ad acta*, *ex acta* (v. Mommsen AI. 1853 p. 73. Renier presso Spon Recherch. p. 48); ma dal fatto, che essi appariscono nei medesimi corpi militari, in cui si vedono gli altri.

A. Presso i governatori delle provincie col solito titolo di *exactus consularis*, *officii praesidiis*, *procuratoris* e forse anche *clarissimi viri*, intendendosi per questo il preside di provincia consolare. — *T. Fl(avio) Clementi mil(iti) leg. III Italic. exacto co(n)s(ulari)* C. III 5812. cf. BRh. 996. — *L. Antistius Bellicianus mil(es) leg(ionis)... exactus off(icii) pr(a)esidis* C. III 4311. — *Celerini Fide[lis] civis Batavi... exacti proc(uratoris) p(rovinciae) L(ugdunensis)* BL. p. 334, 31. cf. p. 253. *Sirifius Candidus exac(tus) c(larissimi) v(iri?)* C. VIII 2977.

B. Presso le legioni o i legati delle legioni col titolo semplicemente di *exactus*, *exactus legionis* o forse di *exactus ad praetorium*. — *C. Octavius Caecilianus mil(es) exactus leg(ionis) III Aug(ustae)* C. VIII 2956. — *C. Florio Honorato mil. leg. III Aug. exacto ad praet(orium)* C. VIII 4240. cf. 2567, 54. 9990. III 3634. VI 3401.

A questi officiali, che aveano la redazione dei vari *acta* militari, erano aggregati, come già si è detto, altri forse di grado inferiore a quelli. Per alcuni di essi, come p. e. gli *exceptores* ed i *notarii*, a nostro avviso non vi doveva esser differenza, e probabilmente secondo i corpi militari o altra circostanza si usava più l'un titolo anzichè l'altro. Vanno esclusi però da questa categoria quei subalterni, che assistendo i capi e gli uffiziali superiori del corpo nelle loro funzioni non puramente militari, in certo modo compivano un ufficio attinente alla scrittura. E solo si comprendono quelli, che direttamente contribuivano con la loro opera alla redazione degli *acta*. Essendo la loro attribuzione la stessa di quella che per lo più si riscontra pure in altre amministrazioni, di essa si dirà sotto le rispettive parole.

V. *Notarii*, *Exceptores*.

I primi finora si conoscono presso il prefetto del pretorio; i secondi presso i prefetti del pretorio, il preside delle provincie e il prefetto dei vigili (*exceptor praefecti*). — *P. Aelio P. f. Crescentiano notario legati in officio Iuvenalis praef(ecti) praetori* etc. C. VIII 2755. — *M. Valerio Florentio actuario comitum imp(eratoris) ex exceptore praef. praet.* etc. M. 864, 3. — *M. Aur(elio) Augustiano (centurioni).... exceptor(i) presidi (sic) provincies M(oesiae) s(uperioris)* etc. C. VI 2977. cf. 1058, 7, 9. 3. 12. 6, 3. 1056, 2, 69. 1057, 7. 34. 2406. VIII 10723.

VI. *Tabularii*.

Benchè il titolo sia chiaro in quanto indica in generale protocollista e ragioniere, pure non è abbastanza certo in che cosa essi differiscano dai *librarii* ed *actuarii*. Notevole è la scarsezza delle iscrizioni a loro relative. A ogni modo, poichè nella prima di esse ricorre l'aggiunta di *castrensis*, è da notare che il nostro *tabularius* non deve confondersi coi *tabularii fisci castrensis*. — *[C. Cornelius Flo]rentinus (centurio) leg(ionis) III. Aug(ustae), II pi[ae?] .... oic... a tabul(arius)*

castr(ensis), evok(atus), e .... e .... [p]raet. etc. C. VIII 2852. — *Genio tabulari [l]ib(rariorum?) A. Vib(ius) Mercurialis libra(rius)* BRh. 695. — *M. Aur(elio) Augustiano.... lectus in praetori[o] eques sive tabularius* C. VI 2977. cf. 1057, 3, 5. X 1763.

VII. *Capsarii.*

Sono noti soltanto per una lapide: ... *pequari, librarius et discentes capsario[rum]* .... C. VIII 2553. Il Marquardt (p. 250 nota 18) li attribuisce all'amministrazione militare, fondandosi su quel luogo del Digesto (50, 6, 7), in cui essi sono indicati fra altri officiali come *immunes*, e crede che si sieno così detti da *capsa* (*θήκη*), nella quale si conservavano i libri.

Marquardt, Staatsverwalt. 2[2] p. 547. 550 seg. Caver, De muneribus militaribus, Ephem. epigr. 4 p. 424-434.

4) **Acta magistratuum.** — È qui propriamente, come anche negli analoghi *acta principis*, che si rivela il tecnico, originario valore giuridico della parola *acta*, in quanto che essi, in opposizione a *gesta* che si riferiscono particolarmente all'azione militare del magistrato, riguardano ogni emanazione del potere esecutivo, di cui egli è sopratutto investito. Senza dubbio etimologicamente la parola si connette con *agere*. Questa connessione però non deve estendersi fino al *ius agendi cum populo*, per concluderne, come si fa da molti (v. p. e. Hübner, op. cit. p. 5), che *acta magistratus* sieno anche e specialmente quelli che egli emana per effetto di quel diritto che gli compete, cioè di far proposte nei comizi. Secondo questo concetto le *leges* sarebbero pur esse *acta*, come sarebbero tali, per l'analogia che con quel diritto ha il *ius referendi* al senato, anche i *senatusconsulta*. Ora se così fosse, da una parte bisognerebbe circoscrivere il campo di questi atti soltanto a quei magistrati, cui competeva quel diritto, vale a dire ai supremi e funzionanti nella città, restando esclusi i promagistrati funzionanti fuori della medesima e i magistrati inferiori (Mommsen, Staatsr. 1[2] p. 188 seg.); mentre invece gli scrittori accennano agli *acta* di tutti e principalmente di quelli che eran chiamati ad organizzare le provincie. D'altra parte è pur vero che Cicerone (Phil. 1, 7, 18) parla di *acta Caesaris*, intendendo le leggi da lui emanate. Ma non si può negare, siccome si è già innanzi osservato, che nell'uso generale della parola tanto queste quanto i senatoconsulti ne erano esclusi, appellandosi *acta* propriamente tutti quelli che procedevano individualmente dal magistrato, senza alcun concorso dei comizi o del senato. Così il Mommsen (op.cit.2[2] p. 868 nota 8) determina il loro concetto: 'Sopratutto la parola è usata rispetto ai capi dell'esercito, che organizzano una provincia; così Livio 26, 32, 5 (cf. c. 31, 10) ragionando della soggiogazione della Sicilia di Gerone, parla degli *acta M. Marcelli quae is gerens bellum victorque egisset.* Altrettanto è detto di Sulla presso Appiano bell. civ. 1, 97; e son noti gli *acta Pompei* in Asia, pei quali si trattava principalmente se dovessero essi aver vigore ovvero quelli di Lucullo rescissi da Pompeo (Plutarch. Luc. 36; Pomp. 31. 38). Senza esclusione degli atti individuali irrevocabili, quali i giudicati, con quella parola (*acta*) si accenna principalmente ai decreti revocabili del magistrato, siccome Velleio 2, 20 (cf. 44) definisce gli *acta* di Pompeo *aut promissa civitatibus a Pompeio aut bene meritis praemia*, e Appiano bell. civ. 2, 9 ὅς βασιλεῦσι καὶ δυνάσταις καὶ πόλεσιν ἐδεδώκει. Pompeo era competente a concedere usi di terre demaniali ed esenzioni di tributo, come del resto ogni governatore dopo di lui, e perciò egli avea bisogno della ratificazione per mezzo d'un senatoconsulto o d'una legge. Considerati dal lato formale, *acta* sono innanzi tutto le risoluzioni verbali protocollate (cf. p. e. C. Th. 1, 22, 3: *pars actorum in consistorio Gratiani Aug.; Gratianus dixit;* C. Iust. 10, 48, 2); essi però non escludono i decreti scritti, anche questi inseriti nei protocolli '. Sotto lo stesso punto di vista formale e l'altro del contenuto, va pure osservato il rapporto che passa tra *acta* e *commentarii magistratuum.* Fra essi non esiste, a nostro avviso, una differenza sostanziale, siccome si è già osservato intorno agli *acta senatus* e si vedrà ancora meglio nel caso degli *acta principis*, per cui l'espressione tecnica pei protocolli dell'Imperatore è *commentarii.* Ad amendue è comune ed indispensabile il concetto della registrazione di decreti, decisioni, ordinanze che ciascun magistrato emana nella cerchia della propria competenza; e in questo senso talvolta troviamo usata anche la parola *tabulae*, come p. e. le *tabulae censoriae* (Liv. 43, 16. cf. Varro, de l. l. 6, 86. Dionys. 4, 22. Fest. p. 241). In quanto però questa registrazione era fatta in modo, da contenere insieme istruzioni tecniche sulla pratica seguita nelle funzioni magistrali, e da servire quindi come una specie di formulario per atti simili da emanarsi, allora si usava più specialmente la parola *commentarii.* Questo appare tanto dal concetto, che di essi si trova in Gellio (14, 7, 1), quanto dall'accenno di Varrone ai *commentarii consulum* e a quelli *quaestorum* (de l. l. 6, 88. 90. 91. — Quanto al giuramento negli *acta Caesaris* introdotti nell'anno 709 u. c. per tutti i magistrati, si dirà più sotto, ragionando degli *acta principis.* — Non si può affermare con certezza, se questi *acta* o protocolli officiali sieno stati

affidati alla cura dei questori e conservati nell'archivio dello Stato, l'*aerarium*. Certo questo non può dirsi degli editti, che, scritti su tavole di legno, erano affissi sul Foro, nello stesso modo che le leggi stesse su tavole di bronzo per lungo tempo si tennero esposte pubblicamente. Nondimeno dal vedere in quello conservati non solo i senatoconsulti e più tardi (a. 692 u. c.) pure le leggi, ma anche i contratti dello Stato, i registri del tesoro, i conti dei governatori delle provincie etc., non è punto improbabile che lo stesso possa dirsi anche dei nostri atti. — Non mancano monumenti epigrafici, che in forme diverse e di vario contenuto, arricchiscono non poco il patrimonio delle cognizioni che, dalla storia abbiamo sugli *acta* dei magistrati; soprattutto per ciò che concerne la parte formale di essi. Lo stesso periodo della repubblica ce ne offre esempi nell'*epistula consulum ad Teuranos de Bacchanalibus* dell'anno 568 u. c.; in quella di un pretore *ad Tiburtes* nella metà forse del secolo VII di Roma e nella *sententia Q. M. Minuciorum inter Genuates et Viturios* dell'anno 687 u. c. Di essi sarà trattato specialmente sotto le parole **Decretum — Edictum — Epistula — Sententia** etc.

* Becker, Handb. 1 p. 25 seg. Schwegler, Röm. Geschichte, 1 p. 28 segg.

5) **Acta principis.** — Gli *acta principis*, vale a dire dell' Imperatore, per un rispetto aveano qualcosa di comune con gli *acta magistratuum*, per altri ne differivano. L' elemento comune sta in ciò, che sì gli uni come gli altri riflettono le disposizioni governative in genere emanate dal magistrato o dall'Imperatore, senza che ad esse piglino parte i comizi e il senato. Quindi per regola sono da essi esclusi le leggi e i senatoconsulti, e non comprese che soltanto quelle disposizioni, le quali sono destinate ad essere officialmente e pubblicamente partecipate a coloro per cui sono emanate. La qual cosa si spiega col carattere di magistrato, che la costituzione augustea conferiva al principe e col fondamento costituzionale del potere, in forza del quale egli era autorizzato a compiere atti che avean forza di legge (Mommsen, Staatsr. 2² p. 726 segg. 838 segg.). Questo fondamento era la legge stessa che gli attribuiva la potestà tribunicia, legge che impropriamente in alcune fonti giuridiche porta il nome di *lex regia* (Dig. 1, 4, 1. Inst. Iust. 1, 2, 6. C. Iust. 1, 16, 7. cf. Mommsen op. cit. p. 840 nota 2). Ma appunto perchè essa insieme a quella potestà determinava il campo di tutte le sue competenze, le quali erano assai più larghe di quelle che non fossero nei magistrati repubblicani, e abbracciavano la legislazione, sia che fosse esercitata coi comizi e col senato, sia anche personalmente dal principe; così i suoi *acta* aveano un' estensione e un valore giuridico maggiori di quelli degli altri antichi magistrati. In generale, adunque, *acta principis* sono le *constitutiones* imperiali, cioè gli atti governativi che si riferivano a singole persone e che aveano forza di legge, siccome attestano i giureconsulti. Gaius 1, 5: 'constitutio principis est quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit: nec umquam dubitatum est, quin id legis vicem obtineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat'. Più particolareggiato ancora è Ulpianus (Dig. 1, 4, 1): 'quod principi placuit, legis habet vigorem, utpote cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat: quodcumque igitur imperator per epistulam et subscriptionem statuit vel cognoscens decrevit vel de plano interlocutus est vel edicto praecepit, legem esse constat'. Da questo luogo appaiono anche più chiaramente le varie forme di questi atti: *epistulae, subscriptiones, decreta, interlocutiones, edicta.* Come rispetto a quelli dei magistrati, così anche per questi *acta* dell'Imperatore vi erano dei protocolli destinati a consacrarli autenticamente, in guisa che in avvenire, ove occorreva, si avesse potuto ricorrere ai medesimi. E questi protocolli si chiamavano tecnicamente *commentarii, ὑπομνήματα*, nei quali come osserva il Mommsen (p. 870) si contenevano, oltre alle *constitutiones* propriamente dette, 'le accuse indirizzate all'Imperatore (Tac. hist. 40, 40: ut commentariorum principalium potestatem senatui faceret (Domitianus), per quos nosceret, quem quisque accusandum poposcisset. cf. Suet. Gai. 15); le decisioni da lui emesse (C. III 411 *τὰ ἀντίγραφα ὑπομνημάτων*); i privilegi da lui conferiti (Plin. ep. 105: iis... dedisse me ius Quiritium referri in commentarios meos iussi); la iscrizione delle persone autorizzate a ricevere stipendi imperiali (Dig. 4, 6, 32: pertinet... ad tribunos militum et praefectos et comites legatorum, qui ad aerarium delati aut in commentarium principis relati sunt). A questi atti si aggiungeva la corrispondenza imperiale, nella quale occupano il primo luogo le istruzioni (*mandata principis*) dall'Imperatore date ai pubblici officiali (C. III, 536)'. — E poichè per molti rispetti l'amministrazione privata dell'Imperatore si compenetrava con la pubblica, così non reca meraviglia il vedere talvolta menzionati nei *commentarii* o *acta* anche atti che riguardavano quella direttamente, come p. e. le adozioni (Dio Cass. 70, 1 cf. Spart. Hadr. 27), i pagamenti a titolo privato (Dio Cass. 78, 18) etc. Il giuramento negli *acta Caesaris* o *principis* e la rescissione dei medesimi, sono due istituzioni correlative, che ebbero una forma determinata

nell'Impero, ma di cui per altro non mancava un addentellato nella repubblica. In questa, in fatti, il giuramento nelle leggi, come obbligo del magistrato nel prender possesso del suo officio, non sorse che verso il secolo VI di Roma (Liv. 31, 50, 7). E non sorse neppure come norma generale, sibbene come clausola di una determinata legge, la quale stabiliva che tanto i magistrati attuali, quanto quelli avvenire dovessero giurare in un determinato tempo per l'osservanza della medesima. La formula c'è conservata nella *Tabula Bantina* tra il 621 e il 636 u. c. (C. I p. 45, lin. 18 seg.): [*sese quae ex hace lege oport*]*ebit facturum neque sese adversum h*(*ance*) *l*(*egem*) *facturum scientem d*(*olo*) *m*(*alo*) *neque seese facturum neque intercesurum* [*quo quae ex h. l. oportebit minus fiant*], e nella *lex Salpensana* (C. II 1963, c. 26): *se quod qu*[*o*]*mque ex h*(*ac*) *l*(*ege*) *exqu*[*e*] *re communi m*(*unicipum*)... *censeat, recte esse facturum ne*[*q*]*ue advorsus h. l. remve commune*[*m*] *municipum facturum scientem d*(*olo*) *m*(*alo*) etc. cf. Appian. bell. civ. 1, 30. Plin. paneg. 65. Il termine era, pei magistrati funzionanti, fra cinque giorni da che aveano conoscenza della legge (*Tabula Bantina*, lin. 17): *in diebus V proxsumeis, quibus queique eorum sciet h*(*ance*) *l*(*egem*) *populum plebemve* [*iousisse*]; pei futuri, cinque giorni dopo entrati in carica (lin. 16): *in diebus V proxumeis, quibus quisque eorum mag*(*istratum*) *imperiumve inierit*. Disposizione simile contiene la *lex Salpensana* l. c. Fu nell'anno 709 u. c. che questo giuramento *in leges* si estese in modo, che tutti i nuovi magistrati insieme alle leggi furono tenuti a giurare anche negli *acta Caesaris*, cioè in tutti gli ordinamenti governativi emanati dal dittatore (Appian. bell. civ. 2, 106). Da allora in poi, tanto sotto il triumvirato (Dio Cass. 47, 18), quanto sotto gli Imperatori, e sì dai magistrati che dai senatori si continuò a prestare questo giuramento *in leges et acta principum*, cioè di tutti gli Imperatori precedenti, nonchè dello stesso reggente (Tac. ann. 1, 72. 4, 42. 13, 11. 16. 22. Suet. Tib. 26. 67. Dio Cass. 47, 18. 51, 20. 53, 28. 57, 8. 58, 17. 59, 9. 13. 60, 4. 10. 25). L'Imperatore stesso non v'era obbligato, benchè vi sieno esempli di giuramento volontariamente da lui prestato sia in qualità di console, che di principe (Dio Cass. 60, 4. 25. 57, 8). Esso era dato il 1° di gennaio nelle mani del questore al tempio di Castore o all'erario, e il questore ne pigliava nota in apposito registro conservato in questo. La stessa *Tabula Bantina* lin. 17: [*Eis consistunto pro ae*]*de Castorus palam luci in forum vorsus, et eidem in diebus V apud q*(*uaestorem*) *iouranto per Iovem deosque* [*Penateis*]..... lin. 21: *quaestorque ea nomina accipito, et eos, quei ex h*(*ace*) *l*(*ege*) *apud se iourarint, facito in taboleis* [*pobliceis perscribat*]. cf. Appian. bell. civ. 1, 31. Val. Max. 1, 8, 1. Ed avea per iscopo precipuo di confermare maggiormente la validità giuridica degli atti imperiali, già affermata in una clausola della legge, con cui si conferiva all'Imperatore la potestà tribunizia (Mommsen, Staatsr. 2² p. 871). Anche l'*actorum rescissio* avea un precedente nella costituzione repubblicana, quando il magistrato deposto l'officio subiva una condanna criminale, di che si ha un esempio nel proconsole della Bitinia C. Iulius Bassus, che quantunque la reggesse nell'Impero, pure a lui il senato certo applicò una norma già in uso nella repubblica (Plin. epist. 56. 57). Se non che il potere dell'Imperatore essendo a vita, la rescissione dei suoi atti per regola avveniva dopo la sua morte, benchè vi sieno esempli anche di rescissioni non precedute da vera *damnatio memoriae*, come fu per Tiberio (Dio Cass. 59, 9; 60, 4), per Galba e Ottone (O. 4031) e per Caracalla (Dio Cass. 78, 9. 17. 18). Nel primo caso, essa avea luogo col togliere dalla formula del giuramento il nome del relativo principe, e con ciò nella rescissione non si comprendevano le leggi emanate nei comizi (*rogatae*), ma soltanto quelle di autorità propria (*datae*), nè le *commendationes*, in forza delle quali erano stati eletti i magistrati. Il giudizio penale, che il senato intentava dopo la morte, poteva avere per effetto, ove non si trattasse di assoluzione, o la *damnatio memoriae*, ovvero la semplice cassazione degli *acta*, che avveniva nella maniera ora detta. Nel caso di *damnatio* poi le conseguenze erano più gravi, perchè non solo vi era rescissione di atti, ma divieto di onoranze funebri e del lutto, abbattimento di statue o altri monumenti onorari, e cancellazione del nome del condannato da ogni sorta di monumento pubblico (Dio Cass. 60, 4. cf. Mommsen, Op. cit. p. 1074. 1078), siccome si vede in molte iscrizioni.

La molteplicità degli *acta principis* e la loro importanza eran tali, che l' officio di redazione non solo stava in una dipendenza immediata dall'Imperatore, ma si componeva di persone, le quali godevano di tutta la sua confidenza. E in fatti fin dai primi tempi dell'Impero esso faceva parte della cancelleria imperiale, di cui diversi officiali con attribuzioni diverse, da Claudio ad Adriano presi fra i liberti stessi imperiali, da Adriano in poi fra gli equiti, e assistiti da vari subalterni, attendevano appunto a quel compito. Tali erano principalmente l'*a libellis*, l'*ab epistulis*, l'*a cognitionibus*, l'*a memoria*, noti principalmente per le iscrizioni, che ce ne mostrano pure le fasi subìte col tempo nel titolo e nella car-

riera, e di cui sarà ragionato sotto **Officia Palatina.** Le stesse iscrizioni ci offrono pure parecchi esempli di *acta principis*, appartenenti alle varie loro categorie accennate innanzi, e importanti non solo pel contenuto, ma anche per la forma che essi solevano avere, e per questo doppio rispetto di essi pure si dirà sotto le parole **Decretum — Edictum — Epistula — Mandatum — Privilegium — Subscriptio** etc.

Diversi da questi *acta principis*, nel senso di *commentarii*, sono i *commentarii diurni* o la *ephemeris* del medesimo e di cui è cenno negli scrittori e nelle lapidi. E la differenza pare che sia indicata dallo stesso Svetonio (Domit. 21), quando ragionando di Domiziano dice, che questi 'praeter commentarios et acta Ti. Caesaris nihil lectitabat', intendendo per i primi le memorie private dell' Imperatore, il diario della *domus Augusta*, e pei secondi il protocollo officiale degli atti pubblici. L'officio di redazione per quelli era anche diverso da quello dei secondi, e a capo di esso le iscrizioni appunto ci mostrano un *procurator ab ephemeride* o *a commentariis Augusti*. v. **Commentarii**.

MOMMSEN, Staatsr. 2ª p. 868 segg.

6) **Acta ordinis** (decurionum). — Come il senato in Roma, così anche quello dei municipii e delle colonie (*ordo, ordo decurionum* etc.) avea i suoi *acta*, cioè un protocollo, in cui eran registrate principalmente le deliberazioni da esso prese, o altrimenti i *decreta*. Questo che fin qui si poteva sicuramente indurre e per l'analogia dei due instituti, e più ancora pel gran numero che le lapidi ci offrono di estratti di simili deliberazioni, è ora confermata per la prima volta, se non erriamo, quanto soprattutto al titolo di *acta ordinis*, da una iscrizione recentemente scoperta presso l'*henchir Oudeka*, non molto lungi da *Ben-Béchir* nell'Africa. AM. XI (1885) p. 44 seg. n. 49:... [*cum... ut actis ordinis*] *diei nonarum iuniarum Fusci et Dextri co*(*n*)*s*(*ulum*) *co*[*n*]*tinetur in numero dec*(*urionum*) *et inter aedilicios adlectus esset, singulari instantia in administratione IIvir*(*orum*) *q*(*uin*)*q*(*uennalium*) .... *se actis ordinis continetur diei V kal*(*endarum*) *ianuar*[*i*]*arum* etc. Essa è importante anche per altri due rispetti. Primamente, perchè conferma l'opinione dei più, cioè che la *lectio senatus* nei municipii fosse fatta direttamente dai *quinquennales*, senza *cooptatio* o votazione del senato stesso (cf. Marquardt, Staatsver. 1² p. 184). Secondo, perchè mostra come i nostri *acta* oltre alle deliberazioni, abbiamo contenuto anche l'*album decurionum* redatto dai quinquennali, in quanto che l'ignoto dell'epigrafe per ricordare la sua *adlectio* nel decurionato, non menziona l'albo stesso, sibbene gli *acta ordinis*. Noi difettiamo di notizie dirette intorno agli altri elementi, che costituivano il loro intero contenuto. Dai decreti però che ancora restano e soprattutto dagli statuti delle città (*lex coloniae, lex municipii*), conservatici parimente dalle iscrizioni, scorgendosi quanto era largo il campo amministrativo dei decurionati e quindi quali e quanti gli obbietti sottoposti alle loro deliberazioni, si può implicitamente anche vedere l'estensione e l'importanza dei nostri *acta*. Di ciò si terrà discorso sotto la parola **Decuriones**, ove sarà accennato anche alle formalità della redazione dei *decreta* e dei rispettivi atti.

7) **Acta** (collegii). — Quantunque gli scrittori non accennino esplicitamente a quest'altra specie di *acta*, pure non ci può essere alcun dubbio sulla loro esistenza. E anche qui sono le iscrizioni, le quali conservandoci un copioso materiale intorno alle varie corporazioni di Roma e dei municipii, da un lato ci offrono per sè stesse un intero complesso di atti di un determinato collegio, come p. e. gli Arvali (v. **Arvales**), ovvero una parte di essi; dall'altro indirettamente dimostrano che, come per gli altri casi trattati innanzi, anche in questo delle corporazioni la parola *acta* aveva il doppio significato di negozio, atto compiuto da esse nella cerchia della propria vita e dei propri interessi, e quello di raccolta, registro officiale dei medesimi. Comunissimo è infatti in esse l'uso della voce *actum, acta* posta per lo più in fine e talvolta in principio (p. e. EE. 5. 498: *Curia Iovis, acta* (a. d.) *V k*(*al.*) *Decembres Materno et Attico cos* etc.) di deliberazioni o decreti dei vari collegi. Nè meno frequentemente ricorrono le parole stesse di *decretum, scribae, notarii, album* e simili rispetto ad alcuni di essi. Che se si pon mente alla loro organizzazione, per lo più uniforme in molte parti, e quindi al campo della loro attività specialmente riguardo alla elezione delle varie cariche collegiali e a quelle dei patroni, all'ammissione dei soci, all'amministrazione della cassa (*arca*) e in genere del patrimonio consorziale, e alle svariate deliberazioni circa onorificenze, immunità, contribuzioni, dedicazioni, feste etc., si può intravedere quanto larga sia stata quella e quanto dovesse essere indispensabile anche per le corporazioni un vero officio di redazione dei propri *acta*. Intorno a questo in ispecie non si hanno indicazioni molto determinate; nello studio però che sarà fatto, sotto la parola **Collegium**, delle varie cariche collegiali, si vedrà se fra esse ve ne fosse alcuna, che ebbe questa attribuzione.

8) **Acta** (forensia). — *Acta forensia* o anche *iudiciorum*, nel significato di protocollo officiale

di quanto e le parti e il magistrato compivano in un giudizio soprattutto civile, fu una istituzione affatto imperiale. Il sistema delle *legis actiones* prima, e delle *formulae* poscia, non la rendevano necessaria nel periodo repubblicano; benchè non si possa negare, che in questo tempo fosse in uso una specie di registro (*tabulae, codices*), in cui il magistrato per propria memoria inscriveva il nome delle parti e l'oggetto del processo (Cic. Verr. 2, 41-43; 1, 46). Per contrario prevalendo nell'Impero il sistema della *cognitio* o giurisdizione straordinaria, in cui il magistrato giudicava senza il concorso di giurati e senza formule, e più tardi ancora abolite queste del tutto, vediamo apparire gli *acta* così nei giudizi presieduti dall'Imperatore stesso (Dig. 28, 4, 3. 4, 2, 13), come in quelli degli altri magistrati imperiali (Dig. 26, 8, 21 etc), e municipali (Fragm. Vat. § 112 etc.). A questo sistema era così intimamente connesso l'uso dei protocolli scritti, che dove e quante volte si seguiva l'antico dei *iudices*, l'uso di protocolli manca (Dig. 42, 1, 45 pr. 46). Tali protocolli erano di una doppia specie. Gli uni, detti *regesta* o anche *quotidiana*, *ὑπομνήματα*, contenevano una registrazione sommaria, con abbreviazioni (*notae*), disposta cronologicamente, dei discorsi e degli atti giudiziari delle parti e del magistrato. Gli altri, detti *personalia* e compilati in seguito e con maggiore diffusione, erano una riproduzione più completa e testuale dei primi, specialmente per quanto rifletteva gli atti delle parti; per modo che ove questi si fossero perduti, il processo poteva essere ricostituito in tutti i suoi momenti (Lyd. 3, 20. 27. cf. Isid. orig. 1, 22. Dig. 4, 6, 33, 1. C. Theod. 1, 12, 1. Nov. 52. c. 2. 73, c. 7). Il loro carattere officiale si rivela principalmente in ciò, che essi come *instrumenta* aveano una autenticità, per cui conservavano perpetuamente il valore di prova: ' gesta, quae sunt translata in publica monumenta, habere volumus perpetuam firmitatem. neque enim morte cognitoris perire debet publica fides' (C. Iust. 7, 52, 6). Perciò essi restavan sempre nell'archivio del tribunale, e alle parti in molti casi era permesso di prenderne copia (Dig. 2, 11, 1, 1).

Da ciò anche si vede quale importanza dovesse avere l'officio incaricato della redazione di questi *acta*, massime il capo del medesimo, l'*ab actis*. L'incertezza che v'era nell'uso di questo titolo, cioè l'adoperarsi esso per dinotare officiali di varie amministrazioni, ma più di tutto il carattere originariamente militare che nei tempi posteriori dell'Impero conservò questa carica civile, furon cagione che alcuni comentatori dei secoli scorsi (Pancirolus, Not. Or. c. 14. Gothofredus, Paratitl. C. Theod. 8, 1) lo confondessero con l'*actuarius*, carica affatto militare e a cui si è accennato innanzi. Altri però, interpretando esattamente un luogo di Lydus (3, 20), ne determinarono la vera natura (v. Gutherius, De off. dom. Aug. 2, 13. Cramer, Suppl. ad Briss. p. 12-30). Il Bethmann poi aggiunge (p. 149), che se l'*ab actis* non fosse stato, come fu infatti, un officiale del magistrato giudicante nei processi civili, ma identico all'*actuarius*, l'officio di quel magistrato avrebbe presentata una lacuna, perchè sarebbe mancato proprio colui, che, come or ora si dirà, era indispensabile in quei processi. Così pure egli spiega, come la *Notitia Dignitatum* ponga a lato ai *iudices civiles* tanto un *commentariensis* quanto un *ab actis*, mentre presso i *militares* non si ha che solamente il primo. La qual cosa è chiara, però che i giudici militari in origine aveano solo la giurisdizione penale, e quando più tardi (a. 413) fu loro conferita anche la civile rispetto ai soldati (C. Iust. 3, 13, 6), questa non era così estesa da aver bisogno d'un intero officio con a capo un *ab actis*: il *commentariensis* bastava per l'una e per l'altra. Quanto al titolo in ispecie, noi pensiamo che probabilmente in origine esso dovè essere di *ab actis fori* o *ab actis in foro*, e più tardi, come appare nella costituzione costantiniana, semplicemente di *ab actis*. A questo si è indotti da due iscrizioni del tempo di Adriano che lo rammentano, e che a nostro avviso non si possono riferire, per questa parte, se non a questi *acta*. C. IX 5839 (5840): *C. Oppio C. f. Vel*(*ina*) *Basso.... evoc*(*ato*) *Aug*(*usti*) *ab actis fori, b*(*eneficiario*) *pr*(*aefectorum*) *pr*(*aetorio*), *signif*(*eri*) *coh*(*ortis*) *II pr*(*aetoriae*), *mil*(*iti*) *coh. XIIII et XIII urbanarum* etc. C. X 3733: *C. Nummio C. fil. Fal*(*erna*) *Constanti p*(*rimi*) *p*(*ilo*) *leg*(*ionis II Traianae* . . . *evocato in foro ab actis, militi coh. III praet*(*oriae*) *et X urb*(*anae*) etc. La qualità di *evocati Augusti* non è una buona ragione, come sembra essere stata per alcuni (p. e. Hübner, De sen. pop. Rom. actis p. 7), per credere che qui si tratti di officio militare piuttosto che civile; l'aggiunta di *fori* o *in foro* non avrebbe dovuto lasciare alcun dubbio. Come abbiam trovato *optiones ab actis* relativamente agli *acta urbis*, non deve maravigliare che gli *evocati* abbiano potuto essere chiamati a quell'officio nei tribunali, tanto più che i nostri Oppio e Nummio aveano già prestato servizio nelle milizie urbane e pretorie, e il primo di essi avea perfino occupato il grado di *beneficiarius* presso i prefetti del pretorio, a cui, com'è noto, competeva la giurisdizione civile e penale in nome dell'Imperatore. Il Mommsen (EE. 5 p. 151) implicitamente pare della stessa nostra opinione. Dap-

poichè mettendo insieme quelle due iscrizioni a parecchie altre, in cui gli *evocati Augusti* appariscono occupati in cariche più civili che militari, così conchiude la sua dotta ricerca: ' Ut officia diversa sunt et sine dubio magna ex parte pendent ex iussis pro re iniunctis, ita unum habent commune, scilicet nullum in iis (muneribus) reperiri vere castrense et ad rem gerendam quod pertineat; immo vertantur omnia in rebus forensibus et civilibus, nimirum quatenus eae militarem vel quasi militarem operam aut requirunt aut certe admittunt, ut in carcere custodiendo et quaestionibus exercendis, in negotio mensorio, in alendis exercitibus'.

Nel personale addetto al magistrato (*officium*), l'*ab actis* gerarchicamente non occupava il primo posto, il quale invece spettava al *princeps*, che avea un potere più disciplinare sugli altri officiali anzichè tecnico, e dopo di lui venivano il *cornicularius*, l' *adiutor* (*subadiuva*, *primiscrinius*), il *commentariensis* e quindi l'*abactis*, seguìto egli stesso da altri a lui inferiori e parte suoi subalterni. Egli era qualcosa di simile al nostro cancelliere di tribunale, colui che pigliava parte più diretta al processo ed era in relazione immediata col magistrato. La sua opera era necessaria in tutti i momenti che percorreva un giudizio civile: nella solennità dell'udienza, nella introduzione delle parti innanzi al magistrato, nell'esame delle formalità richieste per gli atti preparatori, nella compilazione del verbale dell' udienza, o degli *acta* propriamente detti (*regesta*, *personalia*), nella redazione della sentenza, nella sua esecuzione e nell'appello che ad essa si poteva portare. Oltre a ciò egli ebbe col tempo anche un potere disciplinare sugli avvocati inscritti presso il rispettivo tribunale (C. Iust. 2, 8, 7, 3). Era naturale perciò che, a differenza degli altri suoi colleghi, egli avesse un officio a sè (*scrinium*), composto d'ordinario di sei *adiutores*, che si sceglievano dei *chartularii* fra gli *exceptores*, di un *instrumentarius* e di *nomenclatores* incaricati di annunziare nelle udienze il nome degli oratori (Lyd. 3, 8, 20. 27. Not. Dign. passim. Symm. ep. 10, 43). Egli cominciava la sua carriera prima con l'essere *exceptor* e poscia *adiutor* nello stesso officio suo (Lyd. 3, 20). Una *scola exceptorum* (*ταχυγράφοι*) esisteva infatti nell'*officium* del magistrato, i quali costituiti in corporazione, come scritturali servivano gratuitamente senza essere soldati o salariati (C. Lyd. 3, 6. 9. 25-30. C. Theod. 8, 1).

Bethmann-Hollweg, Civilpr. 3 p. 148 segg.

9) **Acta Pontificum**. v. **Pontifices**.

10) **Acta triumphorum**. v. **Triumphus**.

AD ACTA SENATUS. — Lo stesso di *ab actis senatus*. v. **Acta senatus** (1).

ACTARIUS. — Colui che in generale attende in amministrazioni pubbliche o in aziende private alla compilazione degli *acta*, presi questi nel senso non solamente di protocolli contenenti atti amministrativi, ma anche di registri di conti. Una differenza sostanziale v' è fra l' *actarius* e l'*ab actis*, in quanto che, mercè soprattutto le lapidi, si vede essersi usato questo secondo titolo per indicare un officiale superiore, incaricato della redazione di atti pubblici, come eran quelli del senato, della città (Roma) e delle cancellerie dei tribunali (v. **Acta senatus** (1)— **Acta urbis** (2) — **Acta** (forensia) (8); mentre invece il primo per regola indica piuttosto lo scritturale, colui che attende alla parte materiale della registrazione e contabilità, qualcosa di simile allo *scriba* e al *notarius*. Una eccezione a questa regola pare che in certo modo debba farsi per gli *actarii* militari, i quali, come si è visto innanzi (**Acta** (militaria) (3), erano qualcosa di più di semplici scritturali. Quella medesima differenza s'è voluta vedere anche fra l' *actarius* e l' *actuarius* (p. e. Forcell. s. v.), affermandosi che il primo dinoti una specie di officiale sopraintendente alla redazione degli *acta* in generale, e il secondo invece il *notarius*: ' qui brevioribus et compendiariis notis usus citissime verba dictantis aut dicentis excipiebat'. Ma se pure è vero che talvolta gli scrittori antichi usino la parola *actuarius* in questo senso (Suet. Caes. 55. Senec. ep. 33), non è men vero che in quella caricatura, che Petronio ci dà degli *acta urbis* o dei *commentarii diurni* dell'Imperatore (satyr. 53), l'*actuarius* di Trimalcione non si può confondere con un semplice *notarius*. Lo stesso Velius Longus (de ortogr. p. 2234 P. cf. Hübner, De sen. pop. Rom. actis p. 8. 65. 66) non ammette questa differenza. Ed essa poi è negata dalle stesse iscrizioni, nelle quali pei redattori degli *acta* militari è usata appunto a preferenza, anzi esclusivamente la parola *actarius* in luogo di *actuarius*. Non vi sono lapidi, fatta eccezione degli *actarii* militari, in cui i medesimi appariscono in qualcuna delle amministrazioni pubbliche o della casa imperiale; ciò che forse si spiega per esservi essi rappresentati dagli *scribae*, *librarii* e simili. Ve n'ha invece e poche relative alle aziende private, nelle quali pare indubitato che per *actarius* si debba intendere colui, che ha specialmente i registri dei negozi e dei conti; per lo più è un servo o liberto. C. VI 5182: *Petronia T. l. Prima Pollucis actarii cum quo vixit* etc. 6224: *Erotis actari hic ossa* etc. 9106... *Nearcho actario* etc. 9107: *Antonia Salvia mater L. Ponti actari.*

ACTIACUM BELLUM.
ACTIACUS. } v. **Actium.**
ACTIONICA.

ACTIO. — Vari monumenti epigrafici contengono accenni o disposizioni legislative riguardanti alcune *actiones* nel procedimento civile e penale, e qualcuno di essi ha anche l'importanza particolare di ricondurci al secolo VI di Roma e di rivelarci norme giudiziarie sinora poco note. — Rispetto alla *quaestio repetundarum*, la legge Acilia (v. **Acilia** lex) contiene due disposizioni, di cui l'una sotto il titolo *de iudicio iterando*, l'altra *de rebus ante iudicatis factisve*. C. I 198 lin. 56: [*Quei ex h*(*ace*) *l*(*ege*) *condemnatus*] *aut apsolutus erit, quom eo* [*h.*] *l. nisei quod post ea fecerit, aut nisei quod praevaricationis caussa factum erit, au*[*t nisei de litibus*] *aestumandis, aut nisei de sanctione hoiusce legis, actio nei es*[*to*]. Il Mommsen (p. 68) ricorda le parole di Papiniano (Dig. 48, 19, 41) sulla *sanctio*, e osserva: 'Itaque huius repetundarum legis sanctio non pertinuit ad repetundas ipsas, sed ad alia omnia, exempli causa ad clausulam derogatoriam eam quam Festus (v. satura p. 314) affert: neve per saturam abrogato aut derogato; potuitque igitur cum magistratu, qui et in provincia contra hanc legem pecuniam cepisse et eam legem per saturam abrogare voluisse dicebatur, recte ex hac lege bis agi'. Lin. 74 seg (cf. 81 seg.): [*Queibus quom ioudicium*] *fuit fuerit ve ex lege, quam L. Calpurnius, L. f. tr*(*ibunus*) *pl*(*ebei*) *rogavit, exve lege, quam M. Iunius D. f. tr*(*ibunus*) *pl*(*ebei*) *rogavit, quei eorum eo* [*ioudicio apsolutus vel condemnatus est eritve, quo*] *magis de ea re eius nomen hace lege de*[*fe*]*ratur quove mag*[*is*] *de ea re quom* [*eo ex hace lege agatur, eius hace lege nihilum rogato .... Queique contra hance legem fecisse dicentur, nisei lex rogata erit ante quam ea res facta*] *erit, quom eis hace lege actio nei esto*. Qui il Mommsen (p. 70) osserva: 'Respicit lex quae leguntur v. 49 de iudicio: *ubi duae partes iudicum quei ader*[*unt*] cet.', e adduce come testimonianza, che conferma la disposizione della legge, la notizia che si legge in Cicerone ad fam. 8, 8, 2, concludendo: 'Ceterum quamquam proprie nemo praevaricatur nisi in iudicio publico qui accusat (Dig. 47, 15, 1, 1), tamen praevaricationem olim latius obtinuisse neque a iudicio privato vel quasi publico plane alienam fuisse docet lex agraria (C. I 200) v. 38'. — Anche relativo alla *sanctio* è il frammento di una legge coloniaria, conosciuto col nome di '*fragmentum Florentinum*' (C. I 1502), che supplito mercè la *lex Tudertina* (C. I 1409), si legge: [*Quod quisque*] *adversus h*(*anc*) [*legem fecerit sciens dolo malo, ei multa esto sestertium .... eiusque pecuniae*] *qui volet acti*[*o esto ... eamque pecuniam vel*] *populi iudicio* [*petere vel in sacrum iudicare liceto*] etc. Si riferisce probabilmente alla violazione della proprietà demaniale, usandone pel seppellimento (cf. Dig. 47, 12, 3 pr.). — Le *actiones populares* riguarda primamente la *Tabula Bantina* del 621 a 636 u. c. (C. I 197). Dopo avere stabilito (lin. 1-6) che i senatori e i magistrati non dell'ordine senatorio violatori della legge stessa dovessero esser puniti con la perdita di ogni pubblico officio, essa propone (lin. 7-13) pei medesimi l'azione popolare e la multa: lin. 10: *Sei postulabit quei petet, pr*(*aetor*) *recuperatores .....* [*quos quotque dari opor*]*teat dato iubetoque eo, sei ita pariat, condumnari popul*(*o*) *facitoque ioudicetur*. — La *lex Iulia municipalis* (C. I 206), che contempla parecchi casi in cui era ammessa l'*actio popularis* (v. lin. 19. 97. 107. 125. 140), ci conserva la formula della medesima, quale in seguito venne più o meno integralmente osservata in altre leggi (p. e. la Mamilia, Lachmann. Grom. vet. p. 264, 4. 16): *is sestertium L milia* (o altra somma) *populo dare damnas esto eiusque pecuniae quei volet petitio esto*. — Frequenti sono pure gli accenni alla medesima *actio popularis* nelle due leggi municipali, la Salpensana e la Malacitana. La prima (C. II 1963) nella *R*(*ubrica*) *XXVI de iureiurando IIvir*(*um*) *et aedil*(*ium*) *et q*(*uaestorum*), stabilito il termine entro il quale il giuramento doveva esser dato da questi magistrati, cioè cinque giorni dopo emanata la presente legge, per quelli che già erano in carica, e altrettanti dopo essere entrati in officio, per coloro che venivano eletti negli anni successivi, conchiude così: *Qui ita non iuraverit, is* (*sestertium X milia*) *municipibus ei municipi d*(*are*) *d*(*amnas*) *esto eiusque pecuniae deque ea pecunia municipum eius municipi* [*q*]*ui volet cuique per hanc legem licebit, actio petitio persecutio esto*. — Con questa medesima formula la Malacitana (C. II 1964) concede l'*actio* pei seguenti casi: 1° contro colui che turba le adunanze dei comizi (*R*(*ubrica*) *LVIII*: *ne quit fiat, quo minus comitia habeantur*); 2° contro colui che piglia parte alla *cooptatio* del patrono del municipio, senza la preventiva e voluta autorizzazione dei decurioni (*R*(*ubrica*) *LXI*: *de patrono cooptando*); 3° contro colui che illegalmente abbatte un edificio nel municipio (*R*(*ubrica*) *LXII*: *Ne quis aedificia, quae restituturus non erit, destruat*); 4° contro colui che per ragioni diverse dovendo in trenta giorni presentare al municipio i conti di danaro pubblico, non li presenta ovvero impedisce che sieno presentati *R*(*ubrica*) *LXVII*: *de pecunia communi municipum deqve rationibus eorundem*). Fra le molte importantissime osservazioni, che su questa

parte delle nostre leggi fa il Mommsen (Die Stadtrechte der latinischen Gemeinden Salpensa und Malaca), giova rilevare principalmente queste. Primo, che nelle due leggi siccome obbietto dell'accusa ora è data una determinata somma, 10,000 o 15,000 sesterzi, ora il semplice o il doppio valore, *quanti ea res erit tantam pecuniam, quanti ea res erit, tantum et alterum tantum* (Mal. 62. 67). Talvolta non è espresso il diritto all'*actio* (Mal. 61); tal'altra alla determinazione della pena si aggiunge: *in res singulas* (Mal. 58), cioè per ogni caso di contravvenzione, ciò che occorre anche nel *fragmentum Florentinum*, nella legge Mamilia (p. 264, 3), nell'editto di Venafro (C. X 4842 lin. 62), e nel senatoconsulto de aquaed. presso Frontino c. 127. Inoltre, contro l'opinione di molti giuristi, che credono la somma pagata come pena nelle azioni popolari esser devoluta all'accusatore, egli sostiene che essa invece spettava allo Stato o municipio. E ciò perchè in quelle l'accusatore non è che un procuratore dello Stato; perchè l'*actio* non è tale che debba giovare all'accusato (Dig. 47, 23, 7, 1); perchè nella formula si accenna sempre allo Stato: *populo dare* o in *publicum dare*. — Fra i monumenti epigrafici di recente scoperta merita particolare attenzione il senatoconsulto de Thisbaeis nella Beozia, il quale rimonta all'anno 584 u. c., già pubblicato dal Foucart nel testo greco (AM. 7, N. S.) e poscia con la versione latina dal Mommsen (EE. 1 p. 278 segg.). Fra le altre disposizioni riguardanti i rapporti fra Roma e i Thisbaei, esso ne contiene una relativa all'*actio iniuriam aestimatoria* (*δίκη* ovvero *αἰτία ὕβρεως ἐπὶ ἀξίαν*). Dopo avere nel cap. ottavo (lin. 46-49) disposto, che tre donne imprigionate da G. Lucrezio magistrato romano nella Macedonia venissero liberate, nel seguente (lin. 50-52) prescrive: *Item quod* [*iidem verba fecerunt, ut*] *iis mulieribus iniuriarum actionem liceat ad praetorem ferre in aestimationem, de ea re antea coram C. Lucretio deliberandum esse censuerunt.* Da ciò che si sa intorno a questo Lucrezio, che altra volta era stato condannato per concussioni perpetrate contro i Calcidesi (Liv. 43, 4. 7. 8), è chiaro che l'accusa delle tre donne dovesse fondarsi sopra una colpa simile. Magistrato giudicante non poteva essere altro che il *praetor peregrinus*, tanto più che si era in tempi, 'quibus — osserva il Mommsen (p. 296 nota 2) — nominis deferendi privato ius nondum erat neque erant quaestiones privataeque accusationes ullae. Sane de tali delicto etiam publicum iudicium fieri poterat, ut propter similes iniurias Chalcidensibus illatas C. Lucretius per tribunos plebis plebisque concilium multatus est; at eiusmodi iudicium ut propter privatum fieri poterat, ita non per privatum, neque ad id senatusconsultum pertinet'. Quanto all'*actio* in ispecie, lo stesso Mommsen, ricordato che nel diritto privato l'*actio damni iniuria* era doppia, l'una legittima accompagnata da una pena determinata, l'altra pretoria e seguita dalla *aestimatio* (Dig. 9, 2. Paul. sent. rec. 5, 4, 7. Gaius 3, 224), conchiude: 'Inde iureconsulti quamquam de ipsa re nihil addiscent, quantivis facient hoc didicisse actionem iniuriarum aestimatoriam ipso saeculo urbis sexto in usu fuisse. Rerum autem Romanarum studiosi ita confirmatum habebunt, quod dudum nosse poterant, sed nihilominus multi ignorabant, licuisse unicuique sive civi sive peregrino magistratum propter id, quod in magistratu commisisset, in ius vocare ut alio iudicio privato, ita furti quoque et iniuriarum. Quid quod universa repetundarum quaestio orta est ex furti actione vel potius ex condictione furtiva iuris privati'. — In un editto dell'anno 361-363 d. C., emanato da un *consularis provinciae Numidiae* e non guari scoperto in quella regione (EE. 5, 697; cf. p. 640 seg.) si contengono due specie di disposizioni, l'una intorno all'ordine da tenersi nelle udienze officiali, (v. **Salutatio**), l'altra rispetto agli emolumenti (*sportula*) spettanti così ad officiali giudiziari, come a non officiali. E quanto ai secondi appunto (*scholastici* o *advocati* ed *exceptores*) si fa la distinzione di tre sorta d'*actiones*, secondo le quali varia l'emolumento: *postulatio simplex* o semplicemente *postulatio* (lin. 26. 34); *contradictio* (lin. 29. 37. 43) e *causa in urguenti finienda* o *causa definita* (lin. 31. 44). v. **Postulatio — Contradictio — Causa.**

AB ACTIS (AB ACT.). — Titolo proprio dell'officiale, che sopraintende alla redazione degli *acta* nel senso generale di registro di una determinata amministrazione o corporazione, ovvero anche di cronaca della città. Ricorre particolarmente nelle lapidi, dalle quali si vede come esso non fosse punto usato per indicare colui che intende ai registri delle aziende private, donde la differenza sua da *actarius* o *actuarius* (v. **Actarius**). Siffatto officiale s'incontra: 1° col titolo speciale di *ab actis senatus, ad acta senatus* o *ab actis Imperatoris* come capo dell'officio di redazione del protocollo del senato, nel qual caso piglia perfino posto fra i magistrati: v. **Acta senatus** (1); 2° col titolo di *ab actis urbis* presso l'officio di redazione d'una specie di cronaca o gazzetta officiale della città di Roma, e qui al tempo dell'Impero si vede dipendere da uno speciale *procurator*: v. **Acta urbis** (2); 3° presso i magistrati giudicanti, siccome una specie di cancelliere, col titolo di (*evocatus*) *ab actis fori*

o *in foro* o semplicemente *ab actis*. v. **Acta** (forensia) 8).

ACTIUM (*Ἄκτιον, La Punta*) — Promontorio al nord-ovest dell'Acarnania, che insieme alla punta meridionale dell'Epiro, di rimpetto, forma la bocca del seno Ambracico (KAA VI Eb. Polyb.4, 63, 4. cf. Strab. 7, 7, 6. Liv. 44, 1. Plin. nat. hist. 4, 35). Dopo la celebre battaglia navale che prese nome dal luogo e in cui Antonio fu vinto da Augusto (a. 723 u. c. Liv. ep. 133. Suet. Aug. 18. Plin. nat. hist. 11, 193. Vellei. 2, 84 etc.), questi nel luogo stesso in cui avea avuto i suoi accampamenti, cioè sulla riva opposta nell'Epiro, fondò una colonia, composta di Greci di più regioni, la quale si disse *Nicopolis*, e ove oltre all'aver ampliato l'antico santuario di Apollo *Ἄκτιος*, istituì un ginnasio, uno stadio e rinnovò gli antichi giuochi (Dio Cass. 51, 1. Strab. l. c. e 10, 2, 2. Paus. 5, 23, 2; 7, 18, 6; 10, 38, 2). Gli scrittori antichi sono alquanto ambigui sul nome della colonia. Tacito (ann. 5, 10) parla in genere di una colonia romana Nicopolitana; Svetonio (Aug. 18) scrive: 'urbem Nicopolim apud Actium condidit', e Plinio (nat. hist. 4, 2, 5): 'colonia Augusti Actium cum templo Apollinis nobili ac civitate libera Nicopolitana'. Lo Zumpt fondandosi sul luogo di Plinio che stima il più corretto, crede che prima della fondazione della colonia romana sia esistita già una città greca sul luogo, e che col tempo essendosi esse fuse insieme, ne sorsero le denominazioni di *Actium* in Pomponio Mela (2, 3) e di *Actia Nicopolis* nella tabula Peutingeriana. Più oscuro di tutti, e forse corrotto, a noi pare invece il luogo pliniano; però che da esso risulterebbe una città libera di Nicopoli anteriore alla colonia augustea, ciò che è affatto contrario alla realtà ed è espressamente oppugnato dalle parole di Dione Cassio e di Svetonio (ll. cc.). Che poi una città greca Aktion sia esistita prima della colonia romana, per lo meno non si ha da alcuna fonte; giacchè l'Actium mentovato da Cicerone (ad Att. 7, 2, 3) è nella Corcyra. A ogni modo, a quel luogo e a quel memorabile avvenimento militare si connettono i seguenti ricordi nelle epigrafi.

Zumpt, Comment. epigr. 1 p. 376. Hertzberg, Gesch. Griechenl. 1 p. 493. 498.

Actiacum bellum. — Augusto stesso nel monumento Ancirano ricorda così il comando ricevuto in quella guerra (C. III p. 796. c. 25, p. 5, 4): *Iuravit in mea verba tota Italia sponte sua et me be[lli], quo vici ad Actium, ducem depoposcit.* Al giorno della battaglia, già noto per altre fonti (Dio Cass. 51, 1. Lyd. 4, 80) accennano i Fasti Amiternini (C. I. p. 374 = IX 4192 p. 402): *IV (Non. sept.* = 2 Sett.). — *Fer(iae) ex s(enatus) c(onsulto), quod eo die imp. Caes(ar) divi f. Augustus apud Actium vicit se et Titio cos.* (cf. Fasti Vallensi C. I p. 320 e Fasti Anziati C. I p. 328. v. Comm. diurni C. I p. 401). — *Bellum Acti(acum)* nei Fasti Venusini (C. I p. 301), forma del resto già nota per altre fonti (p. e. Plin. nat. hist. 4, 1; 21, 3). Invece nuova è l'altra di *bellum Acties(e) class(iarium)*, che ricorre in un frammento di nuovi fasti Amiternini (EE. 4 p. 192 seg. = C. IX 4191), e la quale non è dissimile dall'altra di *bellum Actiense*, che si legge in una lapide di Forum Livi (BI. 1874 p. 119). — Importanti son pure alcune monete di Nicopolis in Epiro, di cui una ha sul diritto la testa giovanile di Augusto e intorno *ΚΤΙϹΜΑ ϹΕΒΑΣΤΟΥ*, e al rovescio *ΙΕΡΑϹ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ* e due galere, una al di sopra dell'altra. Sulla superiore si vede nel mezzo una figura, che per grandezza sovrasta alle altre col braccio destro levato, e innanzi ad essa Nike. Il v. Sallet (Zeitschr. für Numism. 7 p. 216) vi ravvisa Augusto nella battaglia d'Azio, come nella galera inferiore quella di Cleopatra. cf. Sestini, Mus. Font. 1, 2, 4.

Actiacus. Ricorre siccome cognome in varie iscrizioni (C. V 890. 2389. 2501. 2503. 2839), di cui una sola (2503) non ha la indicazione della tribù, le altre portano la Romilia, e due sole (890. 2389) non nominano legioni; le altre sono di militi della legione XI. Fra queste merita speciale attenzione quella (2501) di un *M. Billienus M. f. Rom. Actiacus legione XI, proelio navali facto, in coloniam deductus, ab ordine allec[tus]*... Ora il Furlanetto considerando che alcune di queste lapidi (2501. 2503) provengono da Ateste, colonia dedotta dopo la battaglia d'Azio (v. **Ateste**), e che la medesima fu inscritta nella tribù Romilia, ne deduce che quell'*Actiacus* siasi preso come cognome appunto da quei veterani, che più forse s'eran segnalati in quella battaglia, e che il nucleo principale dei coloni dovè esser formato dai soldati della legione XI. — *Actiacus* leggesi pure sopra un fittile pompeiano (C. X 8055[b]); ma è dubbio che significato vi abbia.

Furlanetto, Lap. Patav. p. 173.

Actionica. — Colui che coglie la palma nei ludi quinquennali celebrati in Nicopoli in memoria della vittoria d'Azio. C. VI 10120: *Heriae Thisbae, monodiariae, Ti. Claudi Glaphyri choraulae Actionicae et Sebastonicae* etc. Sola iscrizione latina, che sinora ricordi questi ludi, menzionati più volte in lapidi greche (CIG. 1068. 1420. 1719. 1720. 1723. 2810. 3208. 4081 etc. etc.). Rinnovati ed ampliati da Augusto, essi furono da lui trasferiti da Actium in Nicopolis, e consistevano specialmente in rappresentazioni musicali e ginnastiche, che prima si celebravano in onore di Apollo (Strab. 7, 7, 6. Suet. Aug. 18. Dio Cass.

51, 1. Stat. Silv. 2, 2, 6). Aggiunti ai quattro grandi ludi della Grecia, al principio dell'Impero qua e là sorse l'uso di servirsene come delle Olimpiadi per contare gli anni (Ioseph. bell. Iud. 1, 20, 4). Feste simili vennero introdotte anche in altri luoghi, come nella Giudea (Ioseph. ant. Iud. 16, 5, 1; bell. Iud. 1, 21, 8), in città provinciali (Suet. Aug. 59) e in Alessandria (CIG. 5804). Perfino in Roma il senato istituì subito dopo la famosa battaglia (a. 724 u. c.) e in onore di essa una festa periodica quinquennale (Dio Cass. 51, 19), intitolata *pro valetudine Caesaris*, come Augusto stesso dice nel monumento Ancirano (C. III p. 790. c. 9, p. 15-18), e celebrata la prima volta nel 726, inaugurandosi il tempio di Apollo sul Palatino (Dio Cass. 53, 2). Essa era alternativamente presieduta dai consoli e dai quattro grandi collegi sacri, ma pare che non sia durata oltre la morte di Augusto (Dio Cass. 53, 1; 54, 19. Plin. nat. hist. 7, 158).

Friedlaender, Sittengesch. 2[2] p. 342 segg. Mommsen, Res gestae divi Augusti 2 ed. p. 41 segg.

ACTOR (ACT.). — Dell'*actor* istrione (Cic. orat. 1, 26. 33. 3, 26; pro Sext. 56. Horat. ep. 2, 1, 205) ovvero anche direttore d'una compagnia di comici (*dominus gregis*), come quel T. Publilio Pellione di Plauto (didasc. Stichi) e l'Ambivio Turpione di Terenzio (Donat. praef. ad Terent. Adelph.), non s'ha menzione alcuna nelle lapidi. Quella che il Gori (Inscr. Etr. 1, 253 = C. VI 9111) vorrebbe ad esso riferire, sembra piuttosto accennare ad un *actor collegii*. Lo stesso è a dire dell'*actor* nel significato di *petitor* nei giudizi civili (Cic. pr. Caec.; 3 pr. Quint. 13. Dig. 2, 11, 5. 11. 10, 2, 2, 3. 22, 3, 14 etc.). Numerosissime sono invece le iscrizioni, nelle quali appaiono *actores* nel senso di amministratori, agenti, economi e simili. Esse ce li mostrano nelle aziende dei privati, nell'amministrazione del patrimonio imperiale, in alcune amministrazioni pubbliche, nei municipii e nelle corporazioni. In generale sono servi, ma nei municipii specialmente possono essere anche non solo ingenui, ma perfino agguagliati a magistrati. Rarissimi sono i casi di liberti; il che forse vuol dire che con la manomissione soleva di fatto cessare l'officio nel manomesso. Nè deve maravigliare questa condizione servile in chi era chiamato a compiere atti amministrativi e in genere a rappresentare la persona del padrone o d'un corpo morale, se si ricordano le norme del diritto romano intorno ai rapporti giuridici del servo rispetto al padrone, per cui questi avea in lui uno strumento facile e adatto ad accrescere il suo patrimonio (v. Savigny, System 2 § 65, Beil. IV. cf. 3 § 113). La qualità di agente era comune agli *actores* di tutte quelle categorie; però quanto a quelli dei municipii e forse anche delle amministrazioni pubbliche, come essi potevano anche rappresentare gli uni e le altre nei processi e in altre relazioni giudiziarie, così per loro si può in certa guisa ammettere una certa analogia col *petitor*; e senza dubbio il nome di *actor* fu ad essi applicato a simiglianza dell'*actor* (*petitor*) dei processi civili.

1) **Actor** (dei privati). — La qualità più di amministratore che di rappresentante giudiziario nell'*actor* dei privati, si manifesta ancora meglio nel titolo di *οἰκονόμος*, dato in una lapide greca (CIG. 5875a) a un Sagaris, di cui esiste pure un'altra latina, nella quale a quel titolo corrisponde l'altro ordinario d'*actor* (C. IX 425). Egli è in genere colui, che amministra gli interessi di un terzo (padrone), e di cui è tenuto a render conto speciale nel caso p. e. di una successione (Dig. 10, 2, 8), o quando egli stesso sia stato manomesso (Dig. 34, 3, 12. 40, 5, 19), ovvero sia stato per testamento legato a un altro (Dig. 40, 7, 40, 3. 7). Per lo più intende all'amministrazione dei fondi rustici e quindi anche delle industrie ai medesimi annesse. Nel qual caso le sue attribuzioni possono essere di due specie. Primamente, quando il proprietario non coltiva da sè il fondo con proprii schiavi o opere o pure mediante appaltatori, e specialmente in quest'ultimo caso, l'*actor* sopraintende direttamente alla coltivazione e risponde al padrone stesso ovvero al suo *procurator* (Dig. 20, 1, 32; 34, 4, 31. C. Iust. 2, 13, 16. Colum. 1, 6, 7; 11, 1, 2. Plin. ep. 3, 19, 2. cf. Cato de r. r. 2, 5, 4). Egli ha sotto di sè la *familia rustica* (Salvian. 4, 3. Colum. 11, 1), cioè i servi della campagna, e principalmente i *magistri operum* addetti ai vari rami dell'agricoltura (Colum. 1, 8, 17. 11. 1, 9, 2; 11, 1, 27). Secondo, egli può essere in modo speciale incaricato della riscossione delle entrate, e allora il suo officio essendo più di cassiere, esso riguardava tutta l'amministrazione sia dei beni rustici, che delle industrie in genere (Dig. 44, 4, 5, 3. cf. 11, 3, 1, 5). Nel primo caso l'*actor* è identico al *vilicus* (Colum. 1, 7, 7; 1, 8, 4. 5; 12, 3, 6) e come questo appartiene anch'egli alla *familia rustica* e all'*instrumentum fundi* (Dig. 33, 7, 12, 38). Quando accanto all'*actor* dello stesso fondo si vede nominato pure un *vilicus* (Dig. 33, 7, 20, 3), bisogna allora riferirsi al secondo caso, quello cioè in cui il *vilicus* attendeva alla direzione tecnica dell'azienda, e l'*actor* piuttosto ai conti. Quanto al *procurator*, che era al di sopra di lui e che non bisogna confondere col procuratore nel senso giuridico stretto della parola (Cic. pr. Caec. 20. Dig. 3, 3), esso poteva essere anche un servo o liberto, a cui il padrone affidava la vigilanza sopra una parte dei suoi beni (Cic. de or. 1, 58; ad Att. 14,

16), o, come forse avvenne più tardi, su tutto il suo patrimonio (Petr. 30. Sen. ep. 14. Quint. decl. 345). Dalle fonti giuridiche di sopra citate e da altre ancora (p. e. Dig. 26, 7, 39, 18), come pure dal nome servile o dall'aggiunta di *servus*, che nelle iscrizioni portano i nostri *actores*, si vede che per regola essi erano schiavi. Non v'ha fra quelle se non una sola, nella quale invece appare un liberto: C. IX 2123... *pro salute Liberal*[*is*] *Umbr*(*ius*) *Polytimus ac*[*tor*] *haram* etc. cf. 2132. Per ispiegare l'anomalia il Mommsen (WZ. 1883 Korrespondenzbl. 170) pensa che si tratti di una scorrezione in luogo di *ex actor;* ma perchè non ammettere piuttosto che sia una eccezione alla regola, se, come è innegabile, questa non si fondava che semplicemente sull'uso? Cf. C. V 8237.

Vari sono i modi con cui si nominano questi *actores* nelle lapidi, ma questa varietà non implica punto una diversità sostanziale di attribuzioni.

a) *Servus agens*. C. III 2126: *Novesis servus ages* (sic) *et Iuventilla* etc.

b) *Servus actor* (*ser. act.*), per lo più accompagnato dal nome del padrone, benchè talvolta *servus* sia da unirsi a questo. C. V 5048. 7473. VI 272. 1464. 9112. 9120. 9122. VIII 8209. IX 322. 3652. 4326. 6083, 111. X 238. M. 110, 7.

c) *Actor*, col nome del padrone o della padrona per lo più in genitivo, che sovente sono dei liberti. C. III 1181. 1182. 1549. 1573a. V 90. 5318. 8116, 39. VI 365. 366. 688. 3714. 6995. 7367. 9109. 9110. 9113. 9114. 9118. 9123. 9124. 9126. 10229, 86. VIII 939. 10962. IX 425. 473. 3052. 3579. 4129. 6083, 43. 48. 124. X 285. 1909. 1910. 8045, 12. 8046, 5. 8059, 29. AI. 1846 p. 258. OH. 6143. BRh. 1331. Talvolta invece del nome del padrone si vede quello generale della famiglia, come *Postumiorum* (OH. 2865), *Paebiorum* (?) (C. VI 9115); o pure di due padroni della stessa gente, come *Iuliorum Iusti et Secundi* (C. VI 9112).

d) *Actor* semplicemente, qualche volta seguito dal predicato *fidelissimus*. C. III 67. 4445. 5616. 5622. 6010, 153. 217. V 1939. VI 306. 3709. 7284. 9108. 9116. 9117. 9119. 9121. 9128. 9129. VIII 2803. 8905. 10734. IX 1717. 2113. 2798. 3076. 4513. 5377. X 284. 419-421. 1911. 1912. 4600. OH. 2788. AI. 1866 p. 294. BI. 1864 p. 100. EE. 4, 240.

e) *Actor* appartenente a donna padrona, di cui segue il nome. C. VI 272. 366. 9118. 9125. 9127. VIII 8209. IX 322. X 285. 1909. 8046, 5.

f) *Actor fundi*. AV. 3 p. 405... *Memorie eterne* (sic) *Valentinus actor fundi Ammatiaci b*(*onorum*) *Flavi Stratonis* etc.

g) *Actor praediorum*. C. V 5005... *Druimus M. No*[*ni*] *Arri Muciani c.* [*v.*] *actor praedioru*[*m*] *Tublinat*(*ium*) *tegurium a solo inpendio suo fecit* etc. — BI. 1870 p. 91... *Primitivi actoris praediorum horum vivus sibi* etc.

h) *Actor et agricola*. C. IX 6592... *Iuliano... actori et agricolae optimo*.

i) *Actor in rationibus*. C. V 8237... *Domitius Zosimus act*[*or*] *in rat*(*ionibus*) *Domiti Terentian*[*i*] etc. Anche qui si ha un liberto in luogo di servo; ma il titolo speciale probabilmente mostra che trattavasi d'un officio superiore a quello ordinario degli *actores* servi e forse anche a una certa dipendenza di questi dall'altro.

k) *Actor bonae fidei*. C. V 1035: [*H*]*yginus acto*[*r*] *bonae fidei ac...* Pare che la *bona fides* accenni semplicemente a una lode data al nostro *actor*, qualcosa di simile al *fidelissimus*.

Sovente insieme al titolo di *actor* s'incontrano nella medesima persona anche indicazioni di altri offici; nel qual caso bisognerà forse supporre che talvolta si tratti d'un passaggio fatto dall'uno all'altro officio, tal'altra, che essi si sieno a un tempo cumulati.

l) *Dispensator ex actor*. C. IX 4186: .... *s. dis*(*pensator*) *ex actor Lar....*

m) *Actor arcarius*. C. VI 1429... *nus ser*(*vus*) *act*(*or*) *ark*(*arius*) *ex Africa*.

n) *Actor et notarius*. C. VI 9130... *Flavianus ser*(*vus*) *not*(*arius*) *et act*(*or*) etc.

2) **Actor Augusti.**—Come presso i privati, così pure nella casa imperiale non mancavano *actores* nel medesimo significato che s'è visto per quelli. Essi non aveano un carattere pubblico, in quanto che non erano in alcuna relazione col fisco, sibbene con l'amministrazione della proprietà privata dell'Imperatore. A quanto pare attendevano in modo speciale, dipendenti da altri officiali superiori, a quella dei *praedia* imperiali (v. **Patrimonium — Res privata**). Come tali appariscono particolarmente nei tempi posteriori, in cui vengono posti accanto ai *conductores et procuratores praediorum fiscalium et domus Augustae* (C. Iust. 11, 72 cf. 3, 26, 9). L'*actor summarum* di Domiziano, cui accenna Svetonio (Domit. 11), è il solo che sia menzionato nelle fonti non epigrafiche. Esso non è da confondere con altri officiali fiscali che prendono il titolo dalle *summae rationes*, le quali si connettono al *fiscus* e non alla *res privata;* nel senso di *dispensator*, cassiere, è da confrontarsi col *proc*(*urator*) *summ*(*arum*) di Acte liberta di Nerone (C. VI 9030) e coi *dispensatores* dei municipii (v. Hirschfeld, Untersuch. p. 34 nota 3). Non poche sono invece le lapidi relative a siffatti *actores* imperiali. Da esse si scorge, primamente, che il loro titolo era vario; oltre ad *actor Au-*

gusti (C. IX 6083, 163) o semplicemente *actor* seguito dal nome dell'Imperatore (M. 914, 1) o dell'Imperatrice (*Octaviae* C. VI 8697a, *Faustinae* 585, *Domitiae Lucillae* 41, *Domitiae* 8434 *Plotinae* 8696), ricorre anche il titolo di *agens actor Aug(usti)* (C. VI 669), di *actor Caesaris* (C. VI 8688. O. 901), di *servus ex actor* (C. VI 8434), *ex actor* (8697a), di *actor praediorum* (C. VI 721). Inoltre la loro condizione, come di quelli dei privati, era di esser servi, naturalmente dell'Imperatore, o che ciò sia indicato dalla parola *servus* (C. VI 721), ovvero dal nome servile (C. VI 41. 585. 669. 8434. 8696-8697a. IX 6083, 163. M. 914, 1).

Particolare menzione meritano le due seguenti lapidi, nelle quali il nostro *actor*, con titolo affatto diverso dai precedenti, appare in due rami speciali dell'amministrazione della *domus Augusta*.

a) *Actor Caesaris ad Castor(em) et ad loricata(m) ad auctoritatem*, che era un tal *C. Iulius Bassus Aemilianus* C. VI 8688. Egli è diverso dagli *actores* ordinari imperiali, non solo per non essere un servo, ma anche per la diversa attribuzione che gli competeva circa il tesoro imperiale. Intorno ad esso come al *procurator a loricata*, da cui dipendeva, v. **Loricata**.

b) *(Ex) actor hered(itatium) legat(orum) pecul(iorum)*, un *Rhodon Domitiae Aug(ustae) ser(vus)*. L'officio si riferisce in generale al patrimonio imperiale, ma più particolarmente all'amministrazione delle eredità e dei legati personali dell'Imperatore e della sua casa; anche questo *actor* dipendeva da un *procurator hereditatium*, capo di quell'amministrazione; circa la quale v. **Hereditas**.

3) **Actor** (in pubbliche amministrazioni). — Fra i molti e svariati officiali di pubbliche amministrazioni, massime nell'Impero, le lapidi offrono esempli anche di *actores*, i quali non è a dubitare avere avuto più o meno le stesse attribuzioni di quelli delle due classi precedenti. E poichè tali amministrazioni dipendevano immediatamente da *praefecti* o *procuratores* imperiali, così talvolta essi sono servi, tal'altra liberti dell'Imperatore. In generale erano inferiori ai *tabulari* e ai *dispensatores*, che frequenti occorrono in quelle (v. Hirschfeld, Untersuch. p. 278 nota 4).

a) *Actor a frumento*. C. VI 8850... *Nitori Domitiaes Aug(ustae) actori a frumento* etc. — M. 894, 7: *Ti. Claudius Aug. l(ibertus) actor a frumento* etc. L'Hirschfeld (Philologus, 1870 p. 72) la ritiene sospetta a cagione della qualità di liberto e il Bormann del pari, osservandoci in una sua lettera, che la ritiene sospetta anche per la mancanza del cognome. Pure trattandosi di amministrazione pubblica e non della privata imperiale, ciò non dovrebbe recar meraviglia; tanto più che or ora incontreremo un altro liberto imperiale in un'amministrazione simile a questa dell'annona. In una lapide greco-latina (C. III 333 = CIG. 3738) *dispen(sator) [ad] frumentum* sta per *actor* (οἰκονόμος ἐπὶ τοῦ σίτου). Lo stesso Hirschfeld (l. c.) opina, che per questi ed altri officiali detti *a frumento* non si tratti della vera ed esclusiva *frumentatio*, sibbene dell'*annona*, sicchè essi dipendevano dal relativo *praefectus*. v. **Annona**.

b) *Actor ferrariarum*. C. X 1913... *Onesimo act(ori) ferr(ariarum)*. Senza dubbio un servo, e benchè il padrone non è detto se sia un privato, non è improbabile che sia stato tale, sapendosi che sovente le miniere anche nell'Impero eran date in appalto a società private. v. **Metalla—Ferraria**.

c) *Actor quadragesimae Galliarum*. C. VI 8591... *Iucundus Aug. lib(ertus) actor XXXX Gal(liarum)*. Apparteneva all'amministrazione centrale in Roma, dipendente da un *procurator*, dell'imposta doganale della **Quadragesima Galliarum**.

d) *Actor portus*. C. X 7225: *Salvis Plotino et Rufae Logus ser(vus) act(or) port(us) Lilybit(a)ni* etc. Molto probabilmente sarà da riferirsi all'amministrazione locale della dogana in Sicilia. Anch'egli, come l'*actor ferrariarum*, è un servo privato, forse per la stessa ragione detta per l'altro. v. **Portoria**.

e) *Actor praefecti* (militare?). C. VII 318... *Belatucadro et numinibus Augg. Iulius Augustalis actor Iul(ii) Lupi praef(ecti)*. L'Hübner (ivi) suppone che si tratti della ' cohors II Gallorum '. cf. VII 103. 170. Forse anche è il solo caso, in cui *actor* sta per *actarius*, tanto maggiormente che il nostro Giulio non è un servo, come in generale solevano essere i veri *actores*.

f) *Actores de foro suario (?)*. C. VI 3728: *S(oli) I. M. et sodalicio eius actores de foro suario, quorum nomina...* cf. BI. 1875 p. 71. Unica lapide, della fine del II o della prima metà del III secolo, che li menzioni, sfornita però d'ogni altro indizio per intendere che cosa propriamente fossero. Che avessero un carattere più officiale che privato, si potrebbe inferire dalla circostanza, che per altre lapidi si sa esservi stato non solo un *corpus* di *mercatores suarii*, ma più tardi anche una specie di ispettori e un *tribunus cohortium urbanarum et fori suari*, i quali ultimi specialmente accennano a una certa azione amministrativa, di cui si dirà sotto **Suarium** (forum).

4) **Actor municipii, rei publicae**. — Una sola volta appare il titolo di *actor publicus* nelle lapidi (OH. 6931. cf. Plin. ep. 7, 18), mentre più comune pare essere quello di *actor municipii* (C. IX 2827), *actor rei publicae* (C. X 4904. XI 2714 =

M. 975, 2), *actor civitatis* (p. e. Dig. 3, 3, 74), o anche semplicemente *actor* (BRh. 984. 1049. WZ. 1883, Korrespondenzbl. 170) siccome è detto anche nelle fonti giuridiche. Probabilmente è da riferire anche qui la lapide (AV. 3 p. 152) che ricorda un *Fronto actor huius loci*, nel quale l'Herzog (Gall. Narb. p. 226) vede un *actor* municipale, laddove l'Allmer (l. c.) inclina piuttosto a ravvisare un *actor servus privatorum*, fondandosi sulla condizione servile di Frontone. Nei tempi posteriori furono più in uso i titoli di *syndicus* e *defensor civitatis* (CIG. 355 lin. 55. Philostr. soph. 1, 25, 8. Dig. 50, 4, 16, 3. 18, 13), che a differenza dell'*actor* erano officiali stabili del comune. Le fonti monumentali lasciano tuttavia dei dubbi intorno alla condizione sociale e politica del nostro *actor*, e le giuridiche solo in parte valgono a scioglierli. Noi pensiamo che il quesito sulla condizione sociale sia affatto connesso con l'altro sulle attribuzioni di lui, in guisa che la soluzione del secondo dipenda principalmente da quella del primo.

È da osservare primamente, che le iscrizioni offrono due categorie di *actores* nei municipii: 1° *Actor* schiavo del comune, o che questa condizione sia espressa, come presso i privati, col titolo di *servus actor* (C. XI 2714 = M. 975, 2. EE. 4, 834), o che risulti dal nome stesso del servo (C. IX 2472. 5859. X 4904. AV. 3 p. 152. WZ. 1883, Korrespondenzbl. 170). 2° *Actor* ingenuo o liberto, il quale talvolta è messo accanto ai magistrati stessi municipali, dopo il *curator veteranorum* e il *quaestor* (BRh. 1049 = OH. 7183. cf. 984) o il *praefectus coloniae* (OH. 6931), tal'altra appare come rappresentante giudiziario del municipio in giudizio arbitrale riguardante il municipio stesso e un privato circa quistioni di confine: *C. Helvidius Priscus arbiter ex conpromisso inter Q. Tillium Eryllum procuratorem Tilli Sassi et M. Paquium Aulanium actorem municipi Histoniensium* (C. IX 2827). Ora a noi sembra, che, come vi fu questa distinzione di classe sociale e pubblica, così ve ne dovè anche essere una rispetto alle attribuzioni dei nostri *actores*. L'affermazione quindi del Mommsen (WZ. l. c.), che per regola essi eran servi, e che solo per eccezione ve ne furon di quelli che perfino ebbero carattere di magistrati, per lo meno va accolta con molta riserva. Dappoichè non pare che si possa propriamente parlare di una eccezione, quando si sa che la qualità di un tale *actor* era considerata dal diritto come un *munus personale* (Dig. 50, 4, 1, 2. 16, 3. 18, 13), che certamente non ispettava ai servi, e quando è ovvio che esso per lo più era il procuratore legale nei giudizi dei municipii, e che in certi casi soleva far parte del collegio dei decurioni, come ora si vedrà essere stato per la *lex Malacitana*. Convien dunque dire piuttosto, che nei municipii vi potevano essere due specie di *actores*, di cui gli uni eran servi, gli altri ingenui, i primi stabili e forse immancabili, i secondi temporanei e non necessari. Quanto ai primi non v'è dubbio che le loro funzioni siano state simili a quelle degli *actores* delle precedenti categorie, specialmente delle pubbliche amministrazioni, in quanto che come agenti o economi aveano una particolare relazione con l'amministrazione patrimoniale dei municipii. Fra essi si ha esempio di un *actor alimentarius* (C. IX 2472. 5859 ?), il quale deve considerarsi come uno di quei rappresentanti, che i municipii aveano nell'amministrazione dei propri *alimenta*, dipendente da un procuratore e in generale da un alto officiale dell'Imperatore (v. **Alimenta**). Quanto ai secondi, essi erano in genere gli avvocati, i procuratori legali del municipio nei processi civili del medesimo. La loro opera però poteva essere esercitata in diverse contingenze. Primamente, e questo era il caso più ordinario, l'*actor* procuratore rappresentava il municipio in un determinato giudizio: *ad certam causam agendam, defendendam* (Dig. 50, 4, 18, 13. cf. Dig. 3, 4, 3. 4. 6, 1). Inoltre egli poteva anche rappresentarlo in altre relazioni giuridiche, che non riguardassero propriamente un processo (Dig. 3, 4, 10. 37, 1, 3, 4. 43, 24, 5, 10). Importante per questo caso è la iscrizione di Histonium (C. IX 2827) già mentovata. Essa oltre all'*actor municipii Histoniensium* ricordato nella intestazione del monumento, menziona nel testo anche *actores Histonienses*. Ora il Mommsen (Stadtr. p. 452 nota 180) spiega l'apparente contradizione a questo modo, in termini generali, che 'i decurioni nominarono regolarmente una commissione (per decidere la quistione sui confini), quando però si venne al processo (o soltanto a un giudizio arbitrale, che *ad similitudinem iudiciorum redigitur* Dig. 4, 8, 1), allora uno della commissione entrò formalmente come accusatore o accusato in nome del comune e fece il processo con l'appoggio dei suoi colleghi'. Finalmente la *lex Malacitana* (C. II 1964) contiene un caso più speciale ancora di rappresentanza, quando cioè si trattava di rendimento di conti da darsi al municipio da chi ne avea per qualsivoglia motivo il debito. Esso stabiliva (*R* 67-69) che in un certo termine i conti si dovessero presentare ai decurioni, il quale o immediatamente ne pigliava cognizione e li approvava, ovvero ne deferiva l'esame ad una commissione di tre suoi membri, detti *patroni causae* o *ad publicam causam agendam*, il che vuol dire lo stesso che i nostri *actores*. Questi a loro volta dovevano

anche in un certo termine riferirne ai decurioni stesso, e la relazione poteva conchiudere sia per la semplice approvazione e quietanza, sia anche pel procedimento giudiziario contro il debitore. Le disposizioni circa questo secondo caso (*R* 69 *de iudicio pecuniae communis*) mancano nel monumento frammentato, ma non v'è dubbio che abbiano contenuto il provvedimento, che uno dei tre *actores* dovesse menare innanzi il giudizio stesso.

Rispetto al modo onde si procedeva alla nomina di questo *actor*, lo statuto della città (*lex municipalis*) stabiliva che essa avvenisse per deliberazione dei decurioni a maggioranza di due terzi. Questa che forse era una prescrizione della stessa legge Giulia municipale per tutti i casi di deliberazioni, non solo è menzionata implicitamente in varie fonti giuridiche (Dig. 3, 4, 3. 4. 50, 4, 3. C. Theod. 12, 1, 84), ma esplicitamente pure nella stessa *lex Malacitana* (*R* 68), e nell'editto di Venafro (C. X 4842 lin. 39 seg.).

5) **Actor** (dei collegi). — La condizione giuridica delle corporazioni d'ogni specie, quando però fossero riconosciute dallo Stato (*corpus licitum, collegium, universitas*), essendo affatto simile a quella dei comuni, è naturale che esse avessero d'uopo tanto di *actores* nel senso di agenti amministratori del loro patrimonio, quanto di veri procuratori legali. Egli è perciò che nelle fonti del diritto d'ordinario gli uni e gli altri *actores* sono nominati insieme, senza che facciano fra loro alcuna differenza (Dig. 2, 4, 10, 5. 3, 4, 1, 1, 2. 37, 1, 3, 4). In esse, come nelle lapidi, il titolo è di *actor* (C. VI 671. 9111), talvolta, ma nei tempi posteriori, è usato anche quello di *defensor* (Lamprid. Alex. 33). Importante è la iscrizione recentemente scoperta e già di sopra citata (WZ. 1883. Korrespondenzbl. 170), come quella che insieme ad altre combinazioni mostra che i *canabarii* non furono altro, se non un collegio anch'esso provvisto di un servo *actor*, e che quando ottennero una certa organizzazione comunale, essi si ebbero un *curator* e un *quaestor* (BRh. 1049 = OH. 7183. BRh. 984) e l'antico *curator* servo, divenuto libero, fu ad essi aggiunto come terzo fra i quasi magistrati del nuovo comune. Di ciò ha lungamente ragionato il Mommsen nell'Hermes 7 p. 317 segg. e nella Westdeutsche Zeitschr. l. c. v. **Canaba.**

6) **Actor publicus.** — Non ricorre che soltanto due volte in Tacito (ann. 2, 30; 3, 67) e una in Plinio (ep. 7, 18, 2), e sempre nello stesso significato e sotto il medesimo rapporto, cioè d'un pubblico officiale, una specie di procuratore dello Stato, per mezzo del quale questo o il municipio è rappresentato in alcuni rapporti giuridici coi privati, p. e. nei contratti. Dai due luoghi di Tacito, che si riferiscono a mancipazione di servi, si è voluto inferire, che egli esercitasse anche una certa invigilanza sugli schiavi pubblici; ciò che non è provato da nessun'altra fonte ed è per sè molto improbabile. Del resto è poco noto. Solo si può dire, che senza dubbio egli stesso era un *servus publicus*, e che quello, cui accenna Plinio, certamente era municipale, mentre l'*actor* di Tacito si riferisce piuttosto allo Stato.

MOMMSEN, Stadtrechte der latin. Gemeind. Salpensa und Malaca p. 451 segg. Lo stesso, Hermes 7 p. 316 segg. Lo stesso, Westdeutsche Zeitschrift 1883. Korrespondenblatt. 170. BETHMANN-HOLLWEG, Civilpr. 2 p. 424 segg. cf. p. 440 seg. BECKER, Gallus 2 p. 117. MARQUARDT, Privatl. p. 137. MADVIG, Verfass. und Verwalt. 2 p. 517.

ACTRIX. — M. 913, 6... *Prastina Maximina actrix C(aesareae?) domus que* (sic) *iuncta est marito* etc. Se la lezione *Caesareae* proposta prima dal Gori (Inscr. Etr. 1, 423) e accettata dal Muratori è esatta, si ha qui l'unico esempio d'un officio della casa imperiale, che non ha certo nulla di comune nè con l'*actor Augusti*, nè tanto meno con l'*actrix* dei giudizi privati (C. Iust. 7, 16, 41), Probabilmente si riferisce a spettacoli scenici (cf. Tertull. de spectac. 18).

ACTUARIUS. — v. **Actarius.** — **Acta** (militaria) (3).

Actuarius limes. — Ricorre particolarmente nelle divisioni di terre demaniali e quindi nella fondazione di colonie, siccome uno dei risultati del misuramento del territorio, e vuol dire: ogni quinto spazio di terreno — perciò detto anche *quintarius* — parallelo al *cardo maximus* e al *decumanus maximus*, in quanto separa fra loro un complesso di fondi assegnati, divisi anch'essi da spazi minori detti *limites linearii*, in Italia *subruncivi*. Hygin. de lim. const. p. 168: 'alii limites sunt actuarii atque alii linearii. Actuarius limes est, qui primus actus est, et ab eo quintus quisque; quem si numeraveris cum primo, erit sextus, quoniam quinque centurias sex limites cludunt'. È della misura di dodici piedi, mentre il *subruncivus* ne ha otto (Hygin. l. c. cf. p. 169. 194); non è assegnato, cioè dato in proprietà ai privati e serve come via pubblica della colonia, ciò che fu obbietto di disposizione di alcune leggi agrarie, come la Sempronia, la Cornelia e la Iulia (Hygin. l. c. p. 168 seg. Frontin. de contr. p. 24. cf. p. 41. 58).

RUDORFF, Roem. Feldmesser p. 335 segg.

ACTUS (ACT.). — Una delle tre servitù *praediorum rusticorum* più antiche e di maggiore affinità fra loro, in quanto hanno di comune il diritto in genere di accesso al fondo pel quale sono stabilite (*praedium serviens*): *iter, actus, via*. Così Ulpiano (Dig. 8, 3, 1 pr.): 'iter est ius eundi ambulandi homini, non etiam iumen-

tum agendi. actus est ius agendi vel iumentum vel vehiculum: itaque qui iter habet, actum non habet, qui actum habet, et iter habet etiam sine iumento. via est ius eundi et agendi et ambulandi: nam et iter et actum in se via continet'. E più oltre (h. t. l. 12) Modestino: 'Inter actum et iter nonnulla est differentia: iter est enim, qua quis pedes vel eques commeare potest, actus vero, ubi et armento traicere et vehiculum ducere liceat'. Cf. Inst. 2, 3 pr. L'*ire agere* o *actus*, adunque, per regola comprende in sè necessariamente l'*iter* (Dig. 34, 4, 1), benchè non sia impossibile, nella costituzione d'una servitù, il limitare l'*actus* in modo da escludere l'*iter* (Dig. 8, 5, 4, 1). L'uno e l'altro però esprimono un diritto generico di andare, cavalcare, condurre carri e bestiami sul *praedium serviens*, nel senso che per l'esercizio del medesimo non sono determinati una direzione o un luogo speciale del fondo stesso (Dig. 8, 3, 13, 1. 8, 6, 6, 1). Così pure essi non includono punto il diritto di tracciare una via, se e dove questa non esista (Dig. 43, 19, 3, 11). Quando però alla servitù piena dell'*actus* è congiunto anche il diritto di aprire una strada nel fondo serviente, allora propriamente si ha la servitù dal nome speciale di *via* (Dig. 8, 3, 23 pr.). La differenza tra *via* da una parte, e *iter* e *actus* dall'altra sta quindi principalmente in ciò, che a queste due servitù manca quel diritto che è particolare della prima: nel resto, quanto al contenuto intrinseco, la *servitus viae* contiene anche quelle dell' *iter* e dell' *actus*; e perciò spesso anche nelle lapidi in vece di *via* è usata la formula *iter* e *actus*, ovvero *ire* e *agere* (Dig. 8, 5, 9 pr. 8, 6, 6, 1. 46, 4, 13, 1).

I monumenti epigrafici parte si riferiscono a tali servitù prediali, in quanto più o meno ne sono come il documento dell' atto costitutivo delle medesime; parte riguardano i medesimi diritti in esse contenuti, però non in quanto formino una vera servitù, sibbene un diritto che un terzo si riserba relativamente a una parte della proprietà da lui venduta. Tale è il caso speciale dei sepolcri, nelle cui lapidi sovente oltre all'*iter* e all'*actus* si fa menzione anche dell'*aditus* e dell'*ambitus* (Dig. 7, 6, 1, 1. 8, 3, 3. 8, 4, 11, 1. cf. Varr. l. l. 5, 22, 35) riservati al padrone del sepolcro stesso, che vendè il fondo al medesimo annesso. A questo caso si riferisce il luogo di Pomponio (Dig. 47, 12, 5): 'Utimur eo iure, ut dominis fundorum, in quibus sepulchra fecerint, etiam post venditos fundos adeundorum sepulchrorum sit ius. legibus namque praediorum vendundorum cavetur, ut ad sepulchra, quae in fundis sunt, item eius (itus?) aditus ambitus funeri faciendi sit' cf. Dig. 19, 1, 53, 1. Questa prescrizione legislativa sovente è anche accennata nelle rispettive lapidi col titolo di *lex publica* (C. VI 10235. WE. 2556), ovvero con la formola comune *uti liceat* e simili. Sovente anche la lapide funeraria dichiarava espressamente la inalienabilità dell'*aditus* alla tomba, usando la formula *aditum liberum excipere* o simile (BL. p. 335. Spon. Rech. n. edit. p. 342). Talvolta le iscrizioni accennano pure al modo di costituirsi di una di queste servitù, *precario*, in opposizione al modo più comune, quello cioè per contratto. Dig. 43, 26, 3: 'veluti si me precario rogaveris, ut per fundum meum ire vel agere — cioè pieno *actus* comprendente l'*iter* — tibi liceat etc'. Cf. Sic. Flacc. p. 146.

1) *Iter precarium.*

C. V 3472: *Iter precar(ium) Q. Gavi Phari.* — IX 4171: *Via inferior privatast T. Umbreni C. f(ilii); precario itur; pecus plostru(m) ni quis agat.* — X 4480: *Privatum precario adeitur.* — O. 5069: *Iter privat(um) Anni Largi; precario utitur Antonius Astralis.* — C. V 700: *Vieam precaream.*

2) *Iter.*

C. I 1393: *Iter debtur* (sic) *ad monimentu C. Clani C. l(iberti) Philarcuri.* — V 2547: *[P]er Q. Critonii iter debetur [Q.] Critonio Q. f(ilio) et.. Pomponio Siloni, [ali] nulli.* — 2548: *Via privata C. Q. Largis L. f(iliis) et C. Oli Salvi. Iter debetur fundo Eniano et...* — 3473: *Iter T. Vibi T. l(iberti) Eronis p(edes) IIS la(tum)* — 7266: *Ti. Quadrat(i) Iul(i). Iter inter ipsum et Antistium Primum.* — VI. 8862: *Iter privatum a via publica per hortum, pertinens ad monimentum sive sepulchrum, quod Agathopus Aug(usti) lib(ertus), invitator, vivus et Iunia Epictesis fecerunt. Ab iis omnibus dolus malus abesto et ius civile.*

3) *Iter actus.*

C. V. 3849: *Huius moniment(i) emptioni accessit iter ac[t]us ad puteum haustus aquae ex suburbano Rutiliano.* cf. 3683. — C. IX 4321 = I 1291: *Itus actusque est in hoce delubrum Feroniai ex hoce loco in via poplicam Campanam qua* etc. — 4792: *Per hanc viam fundo C. Marci C. l(iberti) Phileronis iter actus debetur.* — X 5370: *Iter actum [p]er fundum Babuleianum in fundum Flaminianum.*

4) *Iter actus aditus ambitus.*

C. VI 10231... *et ad eum locum itum actum aditum ambitum sagrificia* (sic) *facere, vesci, epulari ita liclat* (sic) etc. cf. 8667. 10235. 10238 a, b. 10562. XI 250. WE. 315, 33.

5) *Itus aditus ambitus, itus ambitus, aditus ambitus.*

C. VI 10247 ... *et ad id monumentum itum aditum ambitum adque haustum, coronare, vesci ... uti liceat.* cf. 10250. 11027. 14672. C. IX 1806. 3437. 3395. 5228. WE. 2556. NS. 1879 p. 264.

Come misura di lunghezza, l'*actus* rappresenta il duodecuplo della *decempeda*, o altrimenti la lunghezza del solco tirato d'un tratto, 'uno impetu iusto' equivalente a 120 piedi romani (Plin. nat. hist. 18, 3, 9. Colum. 2, 2, 27. cf. Frontin. de limit. p. 30). Come misura di superficie, detto semplicemente *actus* o *actus quadratus*, esso corrisponde a un quadrato di 120 piedi per ogni lato, il doppio del quale forma il *iugerum* (Varro de r. r. 1, 10. Colum. l. c. e 5, 1, 5. Frontin. l. c.).

Puchta, Ueber die Wegservituten, Kleine civil. Schrift. p. 74 segg. Rudorff, Roem. Feldmesser p. 279.

ACUARIUS. — v. **Aquarius.**

ACUINUS. — *Acuino dom. Sulari v. l. s.* C. III 1403. 'Nisi errore quadratarius pro *Silvano* scripsit *Acuino*, habes numen aliunde non notum'.

ACUMINCUM (*Szlankamen*). — Stazione militare alla confluenza del Danubio col Tibisco nella Pannonia inferiore (KAA XI Go). Non mentovata nelle due lapidi ivi ritrovate (C. III 3252. 3253), è ricordata però in Tolomeo (2, 15, 5), Ammiano (19, 11, 8), negli itinerari degli Antonini (p. 242), nella tavola Peutingeriana, nel geografo Ravennate (4, 19), e nella Not. Dign. Occ. 32, 7 = 26; 16 = 35 (ed. Seeck.). Da Tolomeo (l. c.) si vede che vi stanziava la legione della Pannonia inferiore, sotto un legato proconsolare, dal tempo di Marco Aurelio fino a Diocleziano (Borghesi, Oeuvr. 8 p. 456 segg.).

ACUNTUM. — v. **Agountum.**

ACUNUM (*Anconne*). — Città dei Cavares nella Gallia Narbonensis, sulla via che da Arausio conduce a Valentia KAA XI Gg. (It. Hier. p. 553. Tab. Peut. Raven. 4, 27). Probabilmente è la stessa colonia, che Tolomeo (2, 10, 14) chiama Ἀκουσίων.

Bulletin de la Gaule. 2 p. 259.

ACUTARUS. — Voce di oscuro significato, la quale ricorre in una iscrizione sola C. VI 9103: *Martinus stabu(larius) Cicinenses Felix acutarus Sissimus taber(narius)* etc. Non pare che si riferisca al fabbricante di aghi, come a taluno è parso, alterando la forma in *acutarius*. Forse è lo stesso di *acutiator* nel senso di *samiarius*.

ADAEGINA. — v. **Ataegina.**

ADANA (*τὰ Ἄδανα, Adana*). — Una delle più antiche città della Cilicia campestris fra Anazarba e Tarsus, sulla riva destra del Sarus e la via, che partendo dalla Siria traversava Tarsus e di là, biforcandosi, conduceva in diversi punti dell'Asia Minore (KAA IV EFk). — Ptol. 5, 8, 7; 8, 17, 46. Plin. nat. hist. 5, 27, 93. Dio Cass. 47, 26. It. Hier. p. 580. Procop. de aed. 5, 5. Hierocl. p. 580). Sotto i Seleucidi prese nome di Antiochia da Antiochus Epiphanes, quando questi nel 171 vi passò per sottomettere Tarsus e Mallum (Eckhel 1 p. 46). Cominciò a rifiorire coi Romani, quando Pompeo la popolò di pirati della Cilicia (Appian. Mithr. 96). Nel IV e V secolo divenne una semplice borgata, κώμη (CIG. 9787. 9875. 9891. 9892). Nelle lapidi greche talvolta è detta Ἄδδανα (CIG. 9875. 9891. 9892. cf. 4440. 4441. 4472). Fra le latine non v'ha che una sola (C. VIII 3159), ove appare come patria di un *M. Iulius Col(lina ?) Adan(a) (domus) veter(anus) leg. III Augus(tae)*; in un'altra ivi rinvenuta, la città non è nominata.

Langlois, Revue archeolog. 1854, p. 641 segg.

ADANATES. — Una delle popolazioni alpine, e propriamente di quelle che appartenevano al regno di Cottius, debellate dai legati di Augusto in varie spedizioni (mon. Ancyr. 5, 12. cf. Suet. Aug. 20. 21. Vell. 2, 90). Il nome ricorre insieme ad altri di genti simili nella nota lapide di *Tropaea Augusti* (la Turbia), già riferita da Plinio (nat. hist. 3, 20, 136), nella forma però di *Edenates* (C. V 7817, 33); mentre in un'altra dell'arco di Segusio (C. V 7231), la forma è di *Adanates*. È poco probabile che siano identici con gli *Adunicates*, che Plinio (nat. hist. 3, 4, 35) pone accanto ai *Suebri* e ai *Quariates*, 'in ora Athenopolis Massiliensium'. Alcuni scrittori li pongono nella odierna Morienna.

Mommsen, C. I. Lat. V p. 907.

ADCENEICUS. — v. **Adganai.**

ADCENSUS. — v. **Accensus.**

ADCLAMATIO. — Ogni manifestazione a voce di gioia, di approvazione, di augurio, e simili, o anche di malcontento, di biasimo, d'imprecazione (*acclamatio adversa*, Cic. de orat. 2, 83. cf. pro Rab. 6. Suet. Domit. 23. Lamprid. Commod. 10), diversa da quella fatta col batter delle mani (*plausus*) e in genere accompagnata da clamore o schiamazzo (Quint. 8, 3, 3. 12, 5, 1. Sen. epist. 59, 15). Può essere individuale come collettiva, sì di privati, che di pubbliche radunanze o corpi costituiti. Tanto l'una, quanto l'altra si riferiscono a diverse circostanze della vita privata o pubblica, come p. e. le nozze, il successo oratorio, il trionfo, i pubblici spettacoli, la venuta al trono dell'Imperatore etc., nei quali casi spesso si usavano formule tradizionali e speciali: *Talassio* o *Io Hymen Hymenaee*, nelle nozze (Liv. 1, 9. Plutarch. q. Rom. 31; Romul. 15. Serv. ad Aen. 1, 655. Fest. p. 351. Catull. 61. 62. Martial. 1, 35, 6 seg.; 3, 93, 25. cf. Hie-

ronymus in Mommsen, Ueber den Chronograph. p. 691), *Io triumphe, io triumphe* (Varro l. l. 6, 68. Horat. od. 4, 2, 49 seg.; epod. 9, 21. Ovid. trist. 4, 2, 48), *bene et praeclare! belle et festive* etc., nelle pubbliche adunanze (Cic. de orat. 3, 26. Horat. de art. poet. 428. Pers. sat. 1, 49. Martial. 2, 27). Fra le acclamazioni individuali, note principalmente per le lapidi, son da rilevare soprattutto quelle relative alla persona dell'Imperatore, ai defunti in ordine alla tomba o alle loro relazioni coi vivi, e in genere a vari rapporti della vita privata.

Fra le collettive meritano particolare menzione quelle relative del pari all'Imperatore e alle persone della sua casa e ai suoi favoriti. Di esse alcune hanno un carattere puramente popolare, e si riferiscono per lo più all'apparire dell'Imperatore nei pubblici spettacoli, come teatro, circo, etc. (Suet. Caes. 79; Nero 20; Domit. 13. Tac. hist. 1, 72. Plin. epist. 2, 14. Dio Cass. 72, 20. 73, 2. 74, 1. Plutarch. Otho 3. Capitol. Opil. Macrin. 12. Lamprid. Alex. 57: 'salva Roma, quia salvus est Alexander' etc.). Illustri personaggi nella repubblica ebbero anch'essi talvolta simili onoranze nei teatri o nel foro specialmente (Cic. ad Att. 2, 19, 3. 14, 2; pro Sest. 54 seg. Liv. 31, 15. Plutarch. Sertor. 5. cf. Quintil. 6, 1, 52; 11, 3, 179). Però esse nè avevano il carattere officiale, adulatorio, nè furono comprese in formule tradizionali come quelle per gli Imperatori. Primo tra essi ad organizzare officialmente le acclamazioni teatrali fu Nerone, formando una specie di compagnia detta degli *Augustani*, i quali con cadenza ritmica le cantavano, ed erano seguiti in ciò dagli altri spettatori (Suet. Nero 20. 25. Tac. ann. 16, 4. Dio Cass. 61, 20; 63, 18). Quanto alla loro concessione, siccome privilegio, alle alte cariche dell'Impero nei tempi posteriori v. C. Theod. 6, 9, 2. Cassiodor. Var. 1, 31. Procop. Goth. 1, 6. Altre hanno un carattere ufficiale, e son propriamente di due specie. La prima riguarda le acclamazioni proprie delle truppe, specialmente quando trattavasi della proclamazione del nuovo Imperatore: 'Macrine imperator, di te servent.... Antoninum divum omnes rogamus' etc. (Lamprid. Diadum. 1. cf. Vopisc. Probus 10 etc. etc.). La seconda quelle del senato, il quale con questo mezzo o esprimeva felicitazioni all'Imperatore, *solitae* (Capitolin. Gordian. 11), *ex more* (Lamprid. Alex. Sev. 12); ovvero gli decretava onoranze e in generale approvava le sue proposte, e in ciò l'*acclamatio* equivaleva al voto (*sententia*). *Omnes, omnes*, ovvero *aequum est, iustum est*, o pure *placet universis* e simili erano le formule più comuni, con cui i senatori rispondevano alle proposte che uno di essi faceva riguardo all'Imperatore. E appunto perchè l'acclamazione stava in luogo della votazione ed era seguita immediatamente da un senatoconsulto formale, essa veniva inserita negli atti del senato (v. **Acta senatus**). Una iscrizione di Puteoli ci offre l'esempio di una simile inserzione negli *acta* del senato di Tyrus: *ἐπεφώρησαν Καλῶς εἶπεν Φιλοκλῆς. Δίκαια ἀξιοῦσιν οἱ ἐν Ποτεόλοις. Τοῦτο τῇ πόλει συμφέρει* (Ber. d. sächs. Ges. 1850 p. 59). Plinio (paneg. 74-75) ci conserva varie formule, che si possono considerare come le più antiche a noi note: *O te felicem; crede nobis, crede tibi; sic te ament dii, quemadmodum tu nos; sic nos ament dii, quemadmodum tu; o nos felices.* Numerose son poi quelle riferite dagli scrittori dell'Historia Augusta, fra cui notevole è quella fatta per la venuta al trono dell'Imperatore Tacito (Vopisc. Tacit. 5): 'post haec adclamationes senatus hae fuerunt. *Et Traianus ad imperium senex venit* (dixerunt decies). *Et Hadrianus ad imperium senex venit* (dixerunt decies). *Et Antoninus ad imperium senex venit* (dixerunt decies).... *Imperatorem te nos, non milites facimus* (dixerunt vicies). *Tu iube, milites pugnent* (dixerunt tricies) etc. Acclamazioni imprecative pronunziate dal senato vi furono dopo la morte di Domiziano (Suet. Domit. 23) e di Commodo (Lamprid. Comm. 18. 20). L'esempio migliore di una lunga serie di acclamazioni, accompagnate da risposte dell'Imperatore, ci è dato nella vita di Alessandro Severo (Lamprid. 6-11). Intorno ad altre vedi le vite di Anton. Pius 3, Maximini duo 16. 26, Gordiani tres 5, Max. et Balbin. 3, Avid. Cass. 13, Anton. 1, Valer. 1, Claud. 4. 18, Probus 11. Procopio (Goth. 1, 6) riferisce un trattato fra Giustiniano e Teodato, da cui appare in che modo a quel tempo sieno state organizzate simili acclamazioni imperiali. Nell'età bizantina era comunissima la formula *Tu vincas* (Chron. pasch. ad a. 532. cf. Coripp. laud. Iust. 1, 358; 2, 168. 308).

Le lapidi recano copiosi esempli di *acclamationes*, tutte però di carattere non officiale e propriamente di quelle che abbiamo distinte col nome di individuali, ad eccezione d'un solo caso in cui esse emanano da una corporazione, gli Arvali. Esse, come si è già accennato, o si riferiscono all'Imperatore e sono le meno numerose, o ai defunti in genere o a vari rapporti della vita umana.

1) *Acclamazioni all'Imperatore.*

Gli *acta* del collegio sacro dei fratelli Arvali ce ne porgono due belli esempli: l'uno relativo a Caracalla, l'altro ad Elagabalo... *et adclamaverunt: fe[li]cissime! felicissime! te salvo et victore felicissime! o nos felices, qui te imp(era-*

torem) videmus! de nostris ann(is) aug(eat) t(ibi) I(uppiter) a(nnos)! Germanice max(ime), d(i) t(e) s(ervent)! Brit(annice) max(ime) d(i) t(e) s(ervent)! te salvo salvi et securi sumus! te imp(eratore) fe[l]ix senatus! Aug(uste), d(i) t(e) s(ervent) in perpetuo! iuvenis triumphis, senex imp(erator)! maior Aug(usto), d(i) t(e) s(ervent)! Aug(uste), Aug(usta)! Iuliae Aug(ustae) matri Aug(usti) feliciter! ex te, Aug(usta), Aug(ustum) videmus! d(i) t(e) s(ervent) in perpetuo, Aug(usta), Aug(uste)! C. VI 2086 p. 551 lin. 16-19. — .... *ibique adclamantes f[e]li[c]ia d[ix]erunt.... [et adclamaverunt]: feli[cis]s(ime)! Saepe de nostr(is) ann(is) augeat tibi Iup[piter annos!.... sis p]ius et felix, M(arce) A(ntonine) im(perator) C(aesar) Aug(uste)! Di te serv(ent)!* C. VI 2104 p. 571 lin. 29. 36. 37. Il Marini (Atti p. 652) osserva, che ' gli Arvali nel registrare nei loro atti le acclamazioni, che andavan facendo agl'Imperatori, debbono aver avuto per modello gli atti del senato, ne' quali si cominciarono queste a scrivere sotto Traiano, tenendo conto quante volte era stato ciascun motto ripetuto, siccome sull'autorità di Plinio ci ha insegnato il Casaubono (Not. in Avid. Cass. vitam c. 13), ed insieme dimostrato che tal costume passò assai per tempo nelle adunanze delle persone di Chiesa. — Incisa sopra una rupe presso Berytus si legge quest'altra: *Invicte Imp. Antonine Pie Felix Aug. multis annis imperes* C. III 207. — In una ' patera magna ornata emblematis incusi operis ': *Salvo Aug(usto) aurea secula videmus* C. III 6009, 9. — Iscrizione dipinta parietaria di Pompei: *Iudiciis Augusti Auguste feliciter; vobis salvis felices sumus perpetuo* C. IV 1074. — Iscrizione simile: *Iudicis Aug(usti) felic(iter)* C. IV 528. cf. 1612. 820a. — *Augusto feliciter* si legge in un graffito e in un'iscrizione parietaria pompeiana (C. IV 2460. 427. 1084?). — In una colonna miliare si legge quest'altra indirizzata ai due Galli.... *Inv(icti) in p(erpetuum? estote) vobis et vestris* C. VIII 10422.

2) *Acclamazioni sepolcrali.*

Sotto questo nome gli epigrafisti comprendono quelle manifestazioni svariate di sentimenti e di giudizi umani, che sotto molteplici forme di saluto, invocazione, augurio, ammonimento, sentenza etc., ricorrono in gran copia nelle lapidi sepolcrali, o che in esse si faccia parlare il defunto stesso ovvero chi gli pose la tomba o altri. Sovente sono anche in forma di dialogo (*diverbium, adloquium*). Parecchie sono espresse con parole greche, talvolta scritte a lettere latine, e su di esse vedi specialmente il Marini Iscriz. Albane e l'Hagenbuch in Orelli 2 p. 365 segg. Sono frequentissime nelle lapidi in forma metrica, e in quelle dei tempi posteriori dell'Impero ricorrono assai spesso con sentimenti e formule proprie cristiane. Ora, lasciando queste e la maggior parte delle metriche da parte, non che le acclamazioni proprie comminatorie (v. **Sepulcrum**), e tentando una possibile classificazione di tutte le altre secondo il concetto che in esse predomina, si possono avere le seguenti categorie principali.

a) Saluto al defunto o del defunto al superstite, al viandante etc.

Ave o *Have* passim. Posto d'ordinario alla fine della lapide. Talvolta dopo *Dis Manibus* C. II 1759. IX 3271. Spesso il nome del defunto o del congiunto, messo prima o dopo, è in caso vocativo, p. e. C. V 1209. 4063. 4629. 6111. 6133 etc. VIII 2029. 2096 add. 4256. 5260 etc.

Ave: vale C. II 3507. 3672. cf. 3490. V 4654. 6053. 6142. VIII 4570. IX 771. 3473. X 4961. 4995.

Ave et vale C. II 3506. 3512. 3519 etc. IX 761. 6187. X 3258. — *Tu qui legis, have et vale* C. X 2723.

Have mihi C. V 1997 add. VIII 9164.

Ave (tu), *bene tibi sit* C. V 5927.

Have (tu); *et tu* C. V 7935. *Have: have et tu* C. X 7143. EE. 5, 136.

Have: bene valeas C. VIII 2841. cf. X 4413.

Sis felix qui dixeris: have C. VIII 9439.

Havete (vos): *et tu quisquis es, vale* C. V. 8699.

Havete transitores, valete transitores C. III 371.

Salve passim. *Salvetis* C. V 1382.

Vale passim. *Valeas* C. V 1491.

Fuisti: vale C. II 3676. 3689. 3690. cf. 3671.

Have: salve C. X 2246.

Vale have C. X 2905.

Vale: et tu C. V 7838. IX 4840.

Vale viator C. III 405. *Viator vale* C. IX 6112.

Viator, vale: et tu C. V 4887.

Vale mihi mater pientissima C. V 4370.

Valete superi C. II 1821.

b) Invocazione di riposo e pace al defunto, il quale talvolta la fa a sè stesso. Le sigle qui sono frequentissime.

Bene quiescat C. VIII 5680 etc. cf. V 2108. II 1210. — *Cineres ei quiescant* C. VIII 222. — *Hic quiescat* C. VIII 6016. — *Hic situs bene quiescat* C. VIII 5750 etc. — *Hic tu bene* C. VIII 6346. — *Hic tu bene quiescas* C. VIII 1349 etc. etc. — *Hic tu bene c(ubes?)* C. VIII 7160. 7217. — *Incolumes parentes Manes estote, ut* (ille) *in pace bona quiescat* C. VIII 2185. — *Inveni aliquando locum ubi requiescerem* C. IX 777. — [*Te qui*] *properas rog*[*o paulum*] *quiesce* C. IX 903.

Molliter sunt reliquiae C. VIII 4373. — *Ossa benè* C. VIII 6175. — *Ossa bene c(ubent?)* C. VIII 6172. — *Ossa bene quiescant* passim. — *Ossa ei bene* C. VIII 5681. — *Ossa tibi* C. VIII 6004. — *Ossa tibi bene* C. VIII 6020 etc. — *Ossa tibi bene quiescant* passim. — *Ossa tua bene quiescant* EE. 5, 302. 427. 928. — *Praeteriens tuum est dicere: ossa tibi bene adquiescant* C. VIII 9350.

Sit tibi terra levis, o *terra tibi levis sit* passim. — *Et tu qui legis rogat ut dicas: terra levis sit* C. VIII 2207. — *Et tu praeteriens dic precor: sit tibi terra levis* C. VIII 4504. — *His opto terram levem* C. III 4263. — *Omnes optamus: sit tibi terra levis* C. III 4533. — *Opto levis sit terra* EE. 4, 628. — *Quicumque viator transieris et dixeris: 'tu in tumulo quieto (?) have: sit tibi terra levis', et post obitum item tui sit tibi terra levis* C. VIII 9729.

c) Voti del defunto pel bene dei superstiti.

Decasii, valete et semper [bene vobis] fac[i]te C. VIII 369. — *Opto vos ad superos bene [va]lerae* C. III 3980. Cf. XI 2518. — *Oro felix et hilaris vivas qui legeris et Manibus meis bene optaveris* WE. 2229. — *Reliquos mei rogo salvos* C. VIII 8448. cf. 7467. 2604. — *Vivete felices qui legitis* C. V 4656.

d) Il defunto invita il superstite a seguirlo.

Es, bibe, lud[e], veni C. II 1877. — *N[i]l fui, nil sum; et tu qui vivis, es, [bibe], lude, veni* C. II 1434. — *[Te mane]t, ut occ(u)mbas t[u quoque]* C. V 8974. — *Tu qui stas et leges titulum meum lude, iocar[e], veni* C. II 2262. — *[T]u qu[i] legis vale et cum voles [ven]ito* C. IX 3193. — *[Tu quamquam n]egas tamen venies* C. IX 5337. — *Vos, superi, bene facite, diu vivite et venite* C. VIII 5030.

e) Pensieri sulla immaturità della morte.

Cot fata propostera fuerun (sic): *debuit in ho* (sic) *titulo mater ante legi* C. IX 3058. — *Cuius si fata [aequa] fuissent, hic titulus debuit esse [nec] ante legi patris* C. X 126. — *Cuius si tam properantia fa[ta] non fuissent, mater in hoc titulo debuit ante legi* C. IX 4437. — *Ego filis titulum posui quod mihi fili debuerunt* C. V 4927. — *Filius non dignus prior* C. X 7006. — *Infelix fatu: prior debui mori mater* C. IX 2045. — *Is mihi debuit facere quam senectae meae dolum relinquere* C. X 1760. — (Filia) *me post obitum tum[ulare et ad] finem mortis sequi volui[sset, nisi fata] obstitissent* C. X 4132. — .... *Mater... quae me desiderat vehementer me heice situm inmature* C. I 1049. — *Mater feci filiae meae, quod aequom fuerat filia hoc faceret mihi* C. X 5745. cf. 193. — *O ind(ignum) fac(inus)! mat(er) fil(iae) m(o)numentum f(ecit)* C. IX 4255. — *Quod debuit filius patri ponere, filio posuit pater* C. V 7666. cf. 5701. VIII 4487. 3828. IX 994. 4391. 2501. X 246. 257. 484. 1268. — *Quod debuerat virginius virginiae suae facere, virginia fecit* C. V 1886. — *Quod decuit filiam, fecere parentes infelices* C. IX 955 cf. 374. XI 2535. — *Quod ego isperabi ut tu mihi faceres* C. X 8189. — *Quod fas non fuit, monimentum feci, quod inprecabo* (increpabo?) *superos et inferos* C. IX 5813. — *Quod si te tua fata voluissent, tu nobis ponere debueras* C. V 4382.

f) Sentenze e simili.

Alexandrea quisque noveras, quaeso lege pauca verb(a) paululum et dolens vad(e): aut nil doleto, nil mali est, ubi nihil est C. V 8974. — *Bonis bene, malis male* C. VIII 8739. 9182. — *Bonis bene* C. X 2416. — *Cogitato te hominesse et scito: moriundust: vale* C. IX 3821. — *Credite, mortales, astro nato nihil est sperabile datum* C. V 7047. — *Infantem inf(elicem), lapidem fel(icem)* C. III 2358. cf. 2277. — *Linque iam, marite, lacrimas, quoniam me tibi tullit genesis iniqua et p(ost?) m(ortem?) nihil* C. X 4022. — *Mater genuit, materq(ue) recepit* C. V 7454. — *Non fui, fui, memini, non sum, non curo* G. 938, 8. cf. C. V 1813. 2893. 1939. CIG. 6745. C. VIII 3463. — *Planetam suum procurare vos moneo: in Nemese ne fidem habeatis: sic sum deceptus* C. V 3466. — *Qui legis hunc titulum, mortalem te esse memento* C. X 7697. — *Quia peccavit* (i. e. dolorem nobis fecit moriendo), *laudatur; ubi cessit, qu(a)eritur; pretiosus, quia non est* C. III 2164. — *Sei qui minus rem reliquit, liberei sibei quaerant* C. VI 2866 — *[Viator lass]e, mirari noli: hec via tale(m) pulver(em) habet* C. VIII 7277. — *Viator, quod tu, et ego: quod ego, et omnes* C. VIII 9913.

g) Dialoghi.

Aetas properavit, faciendum fuit; noli plangere, mater — Mater rogat, quam primum ducatis se ad vos C. V 5279. — *Dulcis, vale, mater! — peri dicit filia — Dulcis vale* C. X 2752. — *Dum staret pater ad torum, sic ait: O miser, quid gemis et lacrimas? — Quod te miserande relinquo — Te non turbemus; ista fatalia dantur* C. V 5870. — *Havae* (= have), *Clodi Felix, rarissimae* (= rarissime) *fili q(uaesturam) r(ei) pub(licae) agens — Et tu, pater: qui me salutas, salvus trans[e]as* C. VIII 9069. — *Hic [nemini] fui inimicu[s] — Caecilia mihi kariss[ima]* C. II 4290. — *Ita [tu] qui legis bona vita vive, sodalis — Quare? — Post obitum (n)ec risus nec lusus [n]ec ulla voluptas erit — Have Maximae* (= Maxime) — *Mentem habe* (= in mente habe) *quod legeris — Quare? — Vita*

morti propior fit cottidie (= quotidie) — *Vale.* C. IX 3473. — *Have Sophro* [*dicit viator*]; *et vos viatores* [*valete dicit Sophro*] etc. C. VI 9024.

3) *Acclamazioni varie.*

Sono auguri e saluti, ingiurie e maledizioni, espressioni d' affetto, motti, sentenze e parole contro il fascino, dialoghi, che ricorrono tanto sulle lapidi, quanto sopra ogni altro oggetto scritto o graffito, come vasi, lucerne, tessere, anelli, gemme, pesi, mosaici, etc.

a) Auguri, saluti e simili.

Accipio annum novum felicem C. III 6287. — *Annum noum faustum felicem mihi* C. IX 6081, 1. cf. X 8052, 1. 8053, 5. 103. — *Di te servent cum tuis* C. X 1895. — *Euge* C. IV 1009. 1590-1592. — *Feliciter* passim. — *Felici*[*t*]*er et qu*[*i*] *in Aeli Rufi* [*intr*]*av*[*e*]*ris annos dulces habeto* C. VIII 2600. — *Gaudeas* C. X 8059, 497. cf. VIII 10479, 1. — *Ianuarias* (*Kalendas*) *nobis felices multis annis* C. IV 2059. — *Lares propitios* C. IV 844. — *Myrtile, habias propitium Caesare* C. IV 2083 cf. 2380. — *Perfruaris dignitatem tuam* C. V 8122, 10. — *Salve lucru* C. X 874. — *Salvo domino* C. III 51. — *Salvo sodalicio* C. V 8254. — *Salvos ire, salvos venire* C. V 7615. — *Salutem* passim. — *Fratrabiliter sal*(*utem*) C. IV 695. — *Senescas cum dignitate* C. V 8122, 10. — [*Si*]*t utreisque Venus Pompeiana propitia et sem*[*per*] *concordes veivant* C. IV 2457. — *Utere feliciter, Utere felix* passim. — *Valete omnes* C. III 70. — *Vincas* passim. — *Vincas felix* EE. 3, 127. — *Vivas* passim. — *Bene vivas* C. V 5869. cf. X 8059, 501. — *Vivas felix* C. X 8059, 502. — *Multis anni*[*s vivas*] C. X 8072, 1. — *Bona nocte, vade dormitum* SI. 1, 1295.

b) Ingiurie, maledizioni, etc.

Abiat Venere Pompeiana iratam qui hoc laesaerit C. IV 538. — *Lege et crepa* C. VIII 9421. — *Cunnio!* C. IX 6089, 2. — *Ebriose* C. X 8069, 2. — *Exitiosus!* C. X 2132. — *Fur* C. IX 8069, 4. X 8070, 12. — *Harpax, Arpax!* C. IX 6089, 1. X 8070, 8. — *Fellator* frequentissimo nelle iscrizioni parietali pompeiane (C. IV). — *Martialis vos irumaro* (?) C. IV 1473. — *Nucerinis infelicia* C. IV 1329. — *Nugator!* C. X 8070, 13. — *O Tite aegrotes!* C. IV 2960. cf. 762. — *Pat*(*hice*) C. IX 6089, 5. — *Pernix* C. X 8070, 14. — *Stumacose!* C. X 8070. 15. — *Vapio!* (vappa) C. IX 6089, 6. X 8069, 3. 8070, 16. — *Vinose!* C. X 8070, 17.

c) Espressioni d'affetto.

Amo te C. III 6009, 1. — *Amo te vita* 6019, 12. — *Anima mea* C. V 8125, 1. — *Aprodite issa* C. IV 1589. — *Aulus Olo suo salutem* C. IV 2353. — *Bene tibi ego volo* C. IV 3013. — *Cestilia regina Pompeianoru*(*m*), *anima dulcis va*(*le*) C. IV 2413, h. — [*Me*]*a vita, meae deliciae* C. IV 1781. — *Mystes Communi suo salutem* C. IV 1237. — [*Pa*]*ris isse, isse Paris Aug. va*(*le*) C. IV 148 cf. 1085. — *Propero vale, mea sava, fac me ames* C. IV 2414. — *Va*(*le*) *issa Fabia* C. IV 2339. — *Venus es* C. IV 1625.

d) Motti e sentenze, parole contro il fascino.

Bonus intra, melior exi (in un pavimento di tempio) C. VIII 2584. — *Cave canem* C. X 877. — *Eme* (*et*) *habebis* C. X 8067, 5. (sopra pesi) — *Fur, cave malum* (sopra pesi) C. X 8067, 6. — *Hic habitat felicitas* (phallus) C. IV 1454. — *Hic habitat* [*felicitas*] *nihil intret mali* (in pavimento) C. III 5561. — *Hoc* [*h*]*a*[*bi*]*ta*[*t*] *felicita*[*s*] (Erotes duo in actu stupri) C. X 8053, 7. — *Hic locus lu*[*g*]*et s*[*e*]*mper,* [*t*]*e do*[*l*]*e*[*re ne*]*sci*[*t*] C. VIII 2119. — *Hoc vide, vide, et vide ut possis plura videre* (phallus) EE. 5, 1173. — *Lucrum gaudium* (in pavimento) C. X 875. — *Otiosis locus hic non est: discede morator* C. IV 813. — *Plura faciatis, meliora dedicetis* (in pavimento) C. VIII 8510 *a.* — [*Qui*] *malus est, male pereat* C. X 6490. — *Si malevolus es, geme! Si benevolus est, gaude!* C. VIII 2521. — *Ubi me iuvat, asido* (phallus) C. IV 950. — *Urania docet* C. IX 6081, 3. — *Verus hic, ubi stat nihil veri* C. IV 1662. — *Dum vibes, homo, vibe; nam post mortem nihil est; omnia remanent et hoc est, homo, quod vides.* C. XI 2547 a.

e) Dialoghi.

(Tra l'iscrizione son rappresentati: una ostessa (*copo* = *caupona*) rivolta verso un uomo, che fa conti con le dita, e presso di lui un mulo insellato, ch' egli tiene con la sinistra). (Viandante): *Copo, computemus* — (Ostessa): *habes vini sextarium unum; pane*(*m*) *a*(*ssem*) *unum; pulmentar*(*ium*) *a*(*sses*) *duos* — (Viandante): *convenit* — (Ostessa): *puell*(*am*) *a*(*sses*) *octo* — (Viandante): *et hoc convenit* — (Ostessa): *faenum mulo a*(*sses*) *duos* — (Viandante): *iste mulus me adfactum* (= adfectum). C. IX 2689. cf. Jahn, Berichte d. sächs. Ges. etc. 1861 p. 355 e Froehner, Mél. d'épigr. et d'archéol. p. 88 segg. — (Graffito) *Labeo Thyrso: Rogo te, expedi me hospitium; nam quod hic ad superos mi dedisti, eiectus sum. Thyrsus Labeoni: Veni; omnia parato ad me* C. X 2641.

Brissonius, De formulis etc. p. 207-209 etc. Ferrarius De veter. acclam. in Graev. Thes. antiq. VI. Zell, Ferienschr. N. F. 1 p. 90 segg. Henzen, Acta fr. Arval. p. 46.

ADCUMBITORIUM. — v. **Apparatorium.**

ADDUS. — OH. 5610: *I. O. M. Addo ex voto posuit pro salute sua suorum*(*que*) *Manno e diem cos....* L'iscrizione proviene da Altripp nella Gallia Belgica. Secondo l'Henzen *Addus* sarebbe un predicato celtico di Iupiter. Se non che, es-

sendo la lapide data scorrettamente dai primi editori, potrebbe anche leggersi *Addo* come nome di persona.

ADEPS RECENS. — Nell'editto di Diocleziano *de pretiis rerum* (C. III p. 827 seg.) si menzionano, sotto il titolo di *caro*, oltre a questo anche altri due grassi, *l'axungia* e il *sevum*. Plinio (nat. hist. 11, 37, 212) così distingue l'*adeps* dal *sevum*: ' Cornigera una parte dentata et quae in pedibus talos habent, sevo pinguescunt, bisulca scissisve in digitos pedibus, et non cornigera, adipe. concretus hic, et cum refrixit, fragilis, semperque in fine carnis '. Quanto all'*axungia*, cioè l'*adeps* vecchio, altrove (28, 9) discorre lungamente dei vari usi che se ne facevano specialmente nella medicina, e così si esprime circa l'origine della parola: ' Antiqui axibus vehiculorum perunguendis maxume ad faciliorem circumactum rotarum utebantur, unde nomen '. L'editto determina per essi questi prezzi: c. 4, 10: *adipis recentis Ital*(*icum*) *p*(*ond*)*o unum* ⚹ *duodecim* — c. 4, 11: *axungiae Ital*(*icum*) *p*(*ond*)*o unum* ⚹ *duodecim* — c. 4, 49: *sevi Ital*(*icum*) *p*(*ond*)*o* (*unum*) ⚹ *sex*. Cf. C. IV 2070 *IIX Id. Iulias axungia p. CC* etc.

ADFINIS (ADF.). — Nel significato proprio di vicino, confinante dicesi della proprietà rustica divisa in *fundi*, di cui l'uno è dall'altro separato per mezzo di termini, soprattutto quando essi abbiano diversa denominazione ed appartengano a proprietari diversi. Il Digesto ha un titolo particolare (*finium regundorum* 10, 1), dove a proposito dei termini fra le altre disposizioni v'è specialmente questa (fr. 12): ' non enim termini, qui singulos fundos separabant, observari debent, sed demonstratio adfinium novos fines inter fundos constituere '. E altrove Ulpiano determina la regola (50, 15, 4 pr.): ' forma censuali cavetur, ut agri sic in censum referantur. nomen fundi cuiusque: et in qua civitate et in quo pago sit: et quos duos vicinos proximos habeat ' etc. Anche nei *gromatici veteres* più volte è fatto cenno di questa prossimità di fondi, e due luoghi specialmente valgono ad illustrare la regola di Ulpiano. Hygin. de limit. const. p. 199, 1-5: ' nam in planis quamvis omnium centuriarum subsiciva lapidibus inscriptis conprehendantur, certis tamen locis aras lapideas ponere debebimus, quarum inscriptio ex uno latere perticae applicato finem coloniae demonstret, ex altero, qua foras erit, adfines '. p. 202, 15-17: libros aeris et typum perticae totius lineis descriptum secundum suas determinationes adscriptis adfinibus tabulario Caesaris inferemus '. Due importanti monumenti epigrafici, le così dette tavole alimentari dei Liguri Bebiani e di Veleia (C. IX 1455. XI 1147 = WE. 2845) ci porgono un esempio del modo, con cui nella *forma censualis* erano dichiarati i fondi rustici. Infatti, per ogni *fundus* dato da privati in ipoteca ai rispettivi municipi per somme dai medesimi prese in mutuo e i cui interessi eran destinati ad alimentare fanciulli e fanciulle poveri (v. **Alimenta**), in quelle due tavole si vedono indicati: 1° il nome del proprietario; 2° il nome del fondo; 3° il territorio ov'esso è posto (*pertica*); 4° il pago cui appartiene; 5° i fondi vicini; 6° l'estimo del fondo ipotecato; 7° la somma ricevuta in mutuo e 8° finalmente gli interessi (*usura*) del 5 % da pagarsi sulla stessa. Le due tavole contengono appunto una serie di simili indicazioni, di cui ecco un esempio tolto da quella dei Liguri Bebiani (C. IX 1455, 2, 5-7): *Crispia Restituta fund*(*i*) *Pomponiani pertica Benevent*(*ana*) *pago Aequano in Ligustino adf*(*ine*) *Nasidio Vitale aest*(*imati*) HS $\overline{\text{L}}$ *in* HS $\overline{\text{III}}$ↀXX — HS *LXXXIIX*. Una differenza v'è però a tal riguardo, fra i due monumenti. In quello dei Liguri Bebiani d'ordinario si nomina un solo *adfinis* e due sono indicati quando uno di essi non è un fondo privato, ma una via pubblica (*populus*); talvolta manca affatto. Nella tavola di Veleia invece se ne nominano di regola due e ove ricorre un terzo, questo è il *populus*. — Come la norma d'indicare i confinanti fosse più o meno esattamente seguita anche nelle contrattazioni private, si può vedere fra altre da una lapide relativa ad una *mancipatio donationis causa* (C. VI 10247): *Monumentum, quot est via triumphale inter miliarium secundum et tertium euntibus ab urbe parte laeva, in clivo Cinnae et est in agro Aureli Primiani fictoris pontificum c*(*larissimorum*) *v*(*irorum*), *et appellatur Terentianorum, iuxta monumentum Claudi quondam Proculi, et si qui ali atfines sunt et qua quemque tangit, et populum* etc.

Adfinis denota pure un grado di parentela, e propriamente quello che passa tra ciascuno dei due coniugi e i *cognati* dell'altro coniuge, quante volte però il matrimonio non sia di quelli vietati (Dig. 38, 10, 4, 8). Così definisce Modestino gli affini (h. t. 4, 3-4): ' adfines sunt viri et uxoris cognati, dicti ab eo, quod duae cognationes, quae diversae inter se sunt, per nuptias copulantur et altera ad alterius cognationis finem accedit: namque coniungendae adfinitatis causa fit ex nuptiis. Nomina vero eorum haec sunt: socer socrus, gener nurus, noverca vitricus, privignus privigna '. Cf. Cic. in senat. 7; ad Quirit. 5; pro Cluent. 4; Verr. 4, 14. Val. Max. 9, 9, 1. Nelle lapidi sepolcrali è frequente l'uso della parola, in quanto è l'*adfinis* stesso che pone la tomba (C. II 3842. V 4352. VIII

8933. X 1754. XI 576), ovvero colui al quale essa è posta (C. II 254. V 4102. IX 1887. BL. p. 503). In questo secondo caso l'affine è indicato nominativamente accanto o dopo il figlio o i figli, il liberto e la moglie, tranne una volta, in cui ricorre in plurale nella formula: *vivo sibi posuit posterisque suis adfinibus et libertis* (BL. p. 503). Talvolta in luogo di *adfinis* è usata l'espressione generica di *de adfinitate ullus* C. IX 984.... *ullo liceat accedere neque aperire et vexare ossa mea, neque filius, neque nepotes, neque de adfinitate ullus.* Un *proximus adfinis* ricorre in una iscrizione anche sepolcrale, nella quale si dispone che l'onere del decurionato conferito ad un fanciullo, morto lui, e mancando i *cognati* di un Priscus, debba passare ad un affine del medesimo, rimanendo però il posto sempre nella famiglia di Prisco. C. V 2117 (manca) *dedit ut honorem decurionatus quo eum dignum iudicaverat post finitae mortalitatis eius excessum transferret in M. Saufeium T. f(ilium) Pudentem proximum adfinem ut haberet et Priscus in illa sede perpetua* etc. Quanto a questo caso e in ispecie a quello dell'ammissione degli affini alla tomba istituita da un privato, benchè le lapidi almeno ce ne offrano pochi esempli, pure essi si spiegano ricordando l'intimo legame che univa i *cognati* con gli *adfines* nel diritto privato posteriore, specialmente in rapporto all'eredità, alla tutela e alla proprietà in genere. Il qual legame nell'ordine religioso e sociale avea una espressione particolare nella festa detta Charisia (Val. Max. 2, 1, 8. Ovid. fast. 2, 616 segg.), nell'uso (*ius osculi*) che la donna maritata potesse esser baciata dai *cognati* suoi e del marito (Polyb. 6, 2 presso Athen. 10, 11 p. 440. Val. Max. 3, 8, 6. Plutarch. quaest. Rom. 6 etc.), nella proibizione del matrimonio tra *cognati* e *adfines* (Gaius 1, 63 etc.), nel dovere del lutto reciproco etc. È per questo che gli uni e gli altri insieme vengono anche detti *necessarii, propinqui, cari* (Gell. 13, 3. cf. Fest. p. 162).

KLENZE, Die Cognaten und Adfinen nach röm. Rechte, nella Zeitschrift für geschichtl. Rechtswiss. 6 p. 1 segg.

ADGANAI. — C. V 5671: *Niger Tertullius Severus Matronis et Adganais v. s. l. m.* Spiegando questa epigrafe proveniente da Galliano nell' *ager Mediolanensis,* alcuni (Henzen, Steuding) credono che si tratti di una divinità celtica. Più probabilmente però sembra che la parola accenni a *pagani* o *vicani,* ricorrendo una simile dedicazione alle *Matronae* e ai *Vicani* in un'altra lapide (C. V 5716) dello stesso agro mediolanense. Oltre a ciò si ha anche un *I(upiter) O. M. Agganaicus* in un'iscrizione di Pavia (C. V 6409), al quale fa riscontro il *Iuppiter Adceneicus* di un'altra di Milano (C. V 5783). Quindi si può ritenere l'esistenza di un *vicus* o simile, di cui gli abitanti aveàn nome di *Adganai*, e da cui il Giove traeva gli epiteti sudetti.

ADGENTII. — O. 2018: *Marti Aug(usto) Lacavo sacrum Adgentii ex aere collato,* rinvenuta in Nemausus. L'Herzog (Gall. Narbonens. p. 53) scrive: 'qui edidit (Mém. de la société des ant. de France 1 p. 296) suspicatur habitasse Adgentios inter Nemausum et Ugernum (Beaucaire) eodem loco quo mappae geographicae vetustiores vicum posuerint Argence'.

ADIABENICUS. — Cognome comune ad alcuni Imperatori e Cesari. Primo ad assumerlo fu Settimio Severo nell'anno 195, dopo aver soggiogati gli Adiabeni nell'Asia (Spart. vita 9. Aur. Vict. de Caes. 20. Sext. Rufi breviar. 21). Con lui l'ebbe anche Caracalla, ma dalle lapidi non appare averlo usato sinchè il padre visse, e anche dopo la morte dello stesso vi ricorre raramente. Si dissero del pari *Adiabenici* Diocleziano, Massimiano e i due Cesari Costanzio Cloro e Galerio Massimiano, dopo la guerra fatta da Diocleziano e Galerio negli anni 297 e seguenti (Tillemont, Hist. des Emper. 4, p. 37 segg.). Ultimo a usare lo stesso cognome fu Costanzo II, che probabilmente l'assunse nel 338 in seguito alla guerra nella Mesopotamia (Mommsen, C. III nota al n. 3705). V. **Septimius Severus — Caracalla — Diocletianus — Maximianus — Constantius Chlorus — Galerius Maximianus — Constantius II.**

Adiabenici ludi ricorrono nel *laterculus* di Polemio Silvio all'ultimo giorno di gennaio (*circenses Adiabenis victis*). Intorno ad essi così si esprime il Mommsen (C. I p. 385): 'Ludi hi, qui videntur fuisse quattuor dierum, apud Philocalum desunt, fortasse librarii culpa, qui in extremo Ianuario adnotationes nullas apposuit; nam post Constantium II ludos hos coepisse eo minus probabile est, quod victoria Adiabenica post Traianum et Severum quod sciam nulla commemoratur. Quamquam vel sic non sine causa mirabimur ludos saeculo secundo institutos propter victoriam non adeo claram tam diu permansisse, denique his solis ludis originem adscripsisse Silvium'.

ADIAUM (ADIAVUM). — Castello nella parte nord-est della Pannonia superiore, sulla via tra Crumerium e Brigetio verso il fiume Granua, poco lungi dal villaggio Almas. È l'Azaum dell'Itinerario Antoniniano (p. 245), al cui luogo corrisponde il nome sicuramente corrotto di Lepanist della Tavola Peutingeriana, identici l'uno e l'altro all'Odiabum od Odiavum della Notitia dignitatum (*equites Dalmatae Odiabo* c. 33, 8 = 29 Seeck = Böcking p. 94 seg. cf. p. 693. 721). Fra le varie

iscrizioni che nel Corpus (III 4269-4284) son riferite sotto questo nome, soltanto quella (4270) dedicata all' Imperatore Treboniano dall'ala III Augusta Thracum è probabile che appartenga qui, e per ragion del luogo e perchè nella vicina Brigetio stava il quartiere della legione I adiutrice. Le altre si riferiscono a luoghi vicini, fra cui principalmente Brigetio e l'oppido detto *Tata*.

Mommsen, C. I. L. III p. 460. 537.

ADIDO. — *Adidoni et Augusto. Sex. Talonius musicus d(e) s(ua) p(ecunia) p(osuit)* RE. 1, p. 116. Divinità gallica non altrimenti conosciuta, se non per questa lapide trovata al Puy nella Haute-Loire, sulla Borne. La congettura che il nome di Anicium usato nel V secolo per indicare questo luogo sia stato la corruzione d'un supposto Adidunum, di cui Adido sarebbe stato il Genio locale, è troppo infondata per essere accolta senza la maggiore riversa.

Revue épigr. du Midi de la France 1, p. 116.

ADITVS. — v. **Actus.**

ADIUDICATIO. — Nei *iudicia* così detti *divisoria* (familiae erciscundae, communi dividundo, finium regundorum) dicevasi *adiudicatio* quella parte della *formula* o istruzione data al giudice, mercè la quale questi attribuiva a ciascuno ciò che gli spettava del tutto posseduto in comune (Gai 4, 42); quindi anche l'atto o la sentenza stessa del giudice sia in tali procedimenti (Dig. 10, 1, 2, 1. 3. 4; 10, 2, 1, 1. 12 pr. 36; 28, 5, 79 pr. etc.), sia in altri, come rispetto alle ipoteche (Dig. 20, 1, 16, 5; 20, 4, 12 pr.), al fisco (Dig. 49, 14, 39), ai servi (Gai 3, 189. Paul. sent. 2, 21, 17), e per conseguenza il modo di acquistare la proprietà (Ulpian. 19, 2. 16. Inst. 4, 17, 4-7). Sotto questo rispetto è da osservare, che la sentenza del giudice, secondo i vari casi del giudizio di divisione, era diretta ad attribuire a ciascuno determinate cose di quelle che innanzi eran comuni o una determinata parte del tutto anche già comune, o, se la cosa era indivisibile, ad uno il tutto stesso mercè una compensazione a favore dell'altro, ovvero, nelle rettificazioni di confini, una parte del fondo di uno al proprietario dell'altro fondo, del pari mercè compensazione (Inst. 4, 17, 4-6. Cod. Iust. 3, 37, 3). *Adiudicare* si dice anche della sentenza del giudice che riconosceva una *servitus* in un giudizio divisorio (D. 7, 1, 6, 1; 10, 2, 16, 1; 10, 3, 6, 10). — C. I 200 lin. 69: *Quoi agrum de eo agro, quei ager in Africa est, quei colono, e[ive, quei in colonei numero scriptus est fuitve, datus adsignatusve est, magistratus Romae publice vendiderit ..... seiquid eius agri IIvir ei, quoi emptum esse comperietur, emptorive eius minu]s adiudicaverit: tum tantundem modum agrum ei, quoi ita emptum esse comperiet[ur, emptorive ei]us procuratoreve eius heredive quoius eorum de eo agro, quei ager in Africa est, pro eo agro IIvir reddito; quoi ita reddiderit, [ei adsignatum fuisse iudicato]*, cf. lin. 62. 90 (Bruns Fontes). In questa disposizione della legge agraria dell'anno 643 u. c. l'*adiudicatio* come sentenza e modo d'acquisto parte appare nel suo carattere generale, parte presenta qualcosa di speciale. Infatti, nella stessa guisa che nei giudizi divisori, anche qui la sentenza del magistrato o commissario dello Stato (duumviri) era diretta a riconoscere nei coloni o chi per essi un vero diritto di proprietà sulle terre demaniali assegnate in Africa. Nello stesso tempo però, mentre in quei giudizi s'avea una dissoluzione reale o fittizia della comunione di beni e quindi l'attribuzione ad uno del diritto di un altro e la relativa *condemnatio;* qui invece si trattava semplicemente di riconoscere nei coloni o chi per essi quel diritto delle terre, che essi aveano già acquistato mediante la precedente *adsignatio* e per conseguenza in forza della legge che l'ordinava. L'aggiudicazione dunque in questo caso non era identica a quella p. e. relativa a due vicini in un giudizio *finium regundorum*, ma conteneva qualcosa di più del riconoscimento dell'avvenuta assegnazione; ed è perciò che nella stessa legge agraria le espressioni relative all'atto stesso variano: lin. 44 ... *datu]m adsignatum esse fuiseve ioudicaverit.* lin. 57: *neive emptum neive adsignatum esse neive fuise iudicato.* lin. 60 ... *data adsign]ata fuise iudicato.* cf. lin. 68. lin. 62: *ex h(ace) l(ege) adioudicari iicebit.* Siffatto provvedimento legislativo si rese necessario in Africa, dopo che in seguito alla *lex Rubria* (a. 631 u. c.) che avea ordinata una colonizzazione in Cartagine, nell'anno seguente la *lex Minucia* con un pretesto religioso l'avea abolita, mentre l'occupazione delle terre demaniali per parte dei coloni e la stessa assignazione era già avvenuta, donde conflitti d'interessi privati e publici.

Schilling, Instit. u. Gesch. etc. 2 p. 574 seg. Bethmann-Hollweg, Röm. Civilpr. 2 p. 228. 627. 654. De Ruggiero, *Agrariae leges* nella Encicl. giuridica Italiana 1 p. 889 seg.

ADIUTOR. (ADIUT. ADIU. AD.). — In generale colui che coopera ad atti, negozi e offici d'ogni sorta, sotto la dipendenza più o meno immediata e gerarchica di un altro (Terent. Adelph. 5, 9, 10. Plaut. Asin. 1, 1, 42. Cic. pr. Flacc. 1; ad Att. 8, 3; de amic. 12; de nat. deor. 1, 7; Tusc. 1, 12. Liv. 33, 43. C. V 7630 etc.), come p. e. l'oratore che nei comizi appoggia una proposta di legge (Cic. de l. agr. 2, 5), il fautore di una fazione politica (Vell. 2, 74), l'assistente d'un pubblico maestro (Quintil. 2, 5, 3) e quello d'uno scrittore (Cic. ad

fam. 16, 17. Gell. 13, 9), l'attore scenico che coadiuva il protagonista (Horat. sat. 1, 9, 45. Phaedr. 5, 5, 14. Cic. div. in Caec. 15. Suet. Gramm. 18), il coadiutore in genere del principe e dei suoi alti officiali (Vell. 2, 63. 115. 127. 129. Suet. Aug. 59. Tib. 63. Cal. 26 etc.). — In quanto poi determinate norme giuridiche e amministrative regolano i rapporti dell'*adiutor* sia circa i suoi diritti e i suoi obblighi come agente privato, sia circa la sua competenza e la sua carriera come officiale pubblico subalterno, esso appare sotto diverse forme specialmente in queste sfere: I. Nel diritto privato. II. In alcuni istituti religiosi. III. Nella cancelleria, nella corte e nella casa in genere dell'Imperatore. IV. In molti rami della pubblica amministrazione, in Roma e nelle provincie, prima di Diocleziano e nella milizia. V. Nell'ordinamento amministrativo secondo la riforma di Diocleziano e Costantino. Il diritto pubblico del periodo repubblicano ignora affatto il titolo tecnico di *adiutor* quale subalterno di magistrati; questi, per l'officio da quello più tardi compiuto nell'amministrazione dello Stato, si servivano parte di *apparitores* o ministri pubblici, parte di altri officiali variamente denominati, quando la loro opera si esplicava nel campo del potere civile o militare (v. Mommsen, Staatsr. 1² p. 212 segg.). Esso si può quindi considerare siccome una vera creazione del nuovo meccanismo amministrativo dell'Impero, e, siccome altri offici secondari, così anche questo ebbe per gran parte la sua origine nel campo della corte e della casa imperiale, da cui passò in quello della pubblica amministrazione. L'essere gli *adiutores* dell'uno e dell'altro campo per regola servi o liberti dell' Imperatore, ciò che risulta precipuamente dai monumenti epigrafici, ne è una delle prove più chiare. V'erano però delle amministrazioni, in cui la condizione loro era non solo d'ingenui, ma anche per fino dell'ordine senatorio o equestre; tale p. es. l'*adiutor haruspicum* (equite), l'*ad. ab epistulis* (equite), l'*ad. aquarum* (senatore), *ad. praefecti annonae* (equite) ecc. Queste eccezioni si spiegano, parte avuto riguardo al significato non tecnico dato alla parola *adiutor* in alcuni casi, come p. es. nell'*adiutor aquarum;* parte considerando, che dopo Adriano in molti offici imperiali e governativi ai liberti d'Augusto si sostituirono componenti dell' ordine equestre. Nella gerarchia dei subalterni di ciascun officio, in generale gli *adiutores* servi o liberti occupano posto inferiore a quello dei protocollisti e razionali (*tabulari*) e dei cassieri (*dispensatores*), superiore però a quello d'altri subalterni, come *vilici, actores* e simili (v. **Officium**). A questa regola non fanno eccezione che soltanto gli *adiutores procuratorum,* i quali del pari che i *proximi* sono più vicini ai loro capi che non sieno i subalterni a loro preposti. Questi capi poi variano di nome, essendo i vari offici (*rationes*) amministrativi. Quanto alla loro nomina per analogia con altri officiali subalterni si può ritenere che negli offici propri della corte, essi sieno stati direttamente nominati dall'Imperatore, mentre in quelli dell' amministrazione pubblica questo diritto sia spettato per lo più ai procuratori o altri sopraintendenti a quelli, che non di rado potevano sceglierli anche fra i propri servi o liberti. Per la stessa ragione d'analogia si può considerare come norma costante che gli *adiutores* raramente abbiano fatta una carriera superiore p. e. quella di *procuratores,* mentre invece non è infrequente il caso che da un grado inferiore sieno giunti a quello più alto di *adiutores.* D'ordinario questi occupavano per lunghi anni o per tutta la vita lo stesso officio, siccome gli altri subalterni in generale. Degli altri poi difettano notizie d'ogni sorta circa il modo e la misura onde venivan retribuiti (v. Hirschfeld, Untersuch. p. 275 segg.). Nella costituzione di Diocleziano essi non sono meno numerosi di quelli dell'augustea, perdono però la qualità normale di servi o liberti e acquistano per contrario l'altra essenzialmente militare.

I *Nel diritto privato.*

1) **Adiutor tutelae.** — 'Est etiam adiutor tutelae, quem solet praetor permittere tutoribus constituere, qui non possunt sufficere administrationi tutelae, ita tamen ut suo periculo constituant' (Dig. 26, 1, 13, 1). La condizione giuridica di lui non è determinata, per quanto a noi sembra, da altre norme. È resa però abbastanza chiara da ciò che nello stesso luogo del Digesto (p. 13 pr.) Pomponio scrive intorno al *curator* dato a chi era sotto tutela, 'propter adversam tutoris valetudinem vel senium aetatis', aggiungendo che questo curatore 'magis administrator rerum, quam curator esse intelligitur'. Cf. Inst. 1, 23, 6). Siccome anch'egli semplice amministratore per conto e sotto la responsabilità del tutore, l'*adiutor tutelae* si può quindi ritenere essere stato qualcosa di simile al *tutor gerens,* specialmente nel caso in cui essendovi più tutori, la tutela era indivisa, ma l'amministrazione era divisa fra più o data a un solo, in qualità di gerente (Dig. 26, 7, 36; 26, 7, 3, 2; 46, 3, 14, 1. cf. C. Iust. 5, 52, 2 etc.). Che il pretore da cui dipendeva la sua istituzione fosse il *tutelarius* o *tutelaris,* non v'è dubbio; come è del pari certo che qui non trattavasi di una vera nomina fatta dal magistrato, sibbene dell'approvazione da lui data alla proposta del tutore. Sul *tutor gerens*

v. Rudorff, Vormundsch. I p. 387. Windscheid, Pandektenrecht 2[5] § 443 p. 673 seg.

Adiutor actoris. — Nelle aziende dei privati e specialmente nell'amministrazione rurale, colui che coadiuva il capo stesso dell'azienda, *actor*, l'uno e l'altro d'ordinario servi. Sulla sua responsabilità di fronte all'*actor* in caso di negligenza o di frode nella sua gestione, così si esprime il giureconsulto Scaevola (Dig. 40, 7, 40, 4): 'Item quaero an ea, quae exacta sunt per adiutores eius (*actoris*) neque Kalendario illata sunt aut fraudulenter acta, huic adscribi possint, cum esset is praepositus. respondit, si id esset, quod culpae eius deberet imputari, spectare ad rationis reddendae necessitatem (v. **Actor** (1)). — Non nel senso proprio di *adiutor actoris*, ma di assistente e rappresentante di uno schiavo privato che intende a lavori campestri o simili, spesso nelle fonti del diritto in luogo di *adiutor* è usata anche la voce *vicarius*, di fronte a cui l'altro piglia il nome di *servus ordinarius* (Dig. 10, 3, 25; 14, 3, 11, 8; 14, 4, 5, 1; 15, 1, 4, 6. fr. 6. 7 § 4. fr. 11 § 4. 5. fr. 17. 18. 19 pr. fr. 38 § 2; 32, 73, 5; 33, 8, 4. 6, 2. 3 etc).

Le lapidi così abbondanti circa gli *adiutores* delle seguenti categorie, sono scarsissime per questa. Lasciando da parte quelle, in cui sicuramente *adiutor* è un cognome (p. e. C. III 942 e 1323 p. 948. IX e X. C. VI 8864. 9559. 11014. 12603. X 4760. SI. 1, 518. 1239. WE. 265 etc. etc.), ricordiamo quella (C. VI 10019), in cui si accenna a un servo *adiutor* senz'altra determinazione, sicchè è molto probabile si tratti d'un *adiutor actoris* o di un *vicarius*, nel senso di sopra detto.

II. *In alcuni istituti religiosi.*

1) **Adiutor a sacris.** — C. VI 8717: *D. M. Theophilo Aug. adiutori a sacris* etc. 8716 .... *S*]*tephanus Aug. lib. a*[*diu*]*tor a sacris* etc. Come si vede, l'uno è un servo, l'altro un liberto imperiale, dipendenti da un *a sacris* anch'esso liberto d'Augusto (C. VI 8715), e relativi gli uni e l'altro probabilmente a un culto della casa imperiale o d'un collegio sacro. Intorno alla quistione, se, come crede il Marini (Atti p. 293), sotto il titolo di *a sacris* si debba intendere l'*aedituus*, v. **Aedituus** — **A sacris.**

2) **Adiutor haruspicum.** — C. VI 2168: *D. M. Cn. Iuli Cn. fil. Domati Prisci ex equo public*(*o*), *adiutoris haruspicum imperatoris, pontificis Albani.* Si riferisce molto probabilmente al collegio degli aruspici sorto sotto Claudio col titolo di *ordo haruspicum Augustorum*, e di cui oltre all'*haruspex maximus* (C. VI 2164. 2165) o *haruspex primus de LX* (O. 2292) e al *magister publicus haruspicum* (C. VI 2161), questa lapide ci fa conoscere anche un'altra carica in persona dell'*adiutor*, appartenente all'ordine equestre. Notevole è il titolo d'*haruspex imperatoris*, mentre ordinario è quello di *Augustorum*. v. **Haruspex.**

III. *Nella cancelleria, nella corte e nella casa* (domus) *in genere dell'Imperatore.*

1) **Adiutor ab epistulis latinis.** — Assistente del segretario dell'Imperatore. SR. p. 205... *Faustus Aug. lib. adiutor ab epistul*(*is*) *lat*(*inis*) etc. — C. VI 1564 ... *Quint?*]*ilio C. fil.* .... [*ab epist*]*ulis latinis* ..... *ab epistulis* [*latinis adiutori*] etc. Quest'ultimo supplemento del Mommsen si fonda su ciò, che simili officiali non solevano due volte occupare la medesima carica. L'Hirschfeld (Untersuch. p. 34 nota 1) invece supplisce *ab epistulis* [*M. Aureli Caesaris*], osservando come già un'altra lapide (C. VI 1607) ci offre un *ab epistulis* del principe ereditario, naturalmente di grado inferiore a quello dell'Imperatore. Ammettendo l'opinione del Mommsen, del resto non interamente sicura, il nostro Quintilio, appartenente all'ordine equestre e non libertino, perchè del tempo posteriore ad Adriano, avrebbe percorso la seguente carriera: *ab commentariis* del prefetto del pretorio, *procurator* della Macedonia, *adiutor ab epistulis latinis, iuridicus Alexandreae, procurator* dell'Asia, *procurator summarum rationum, ab epistulis latinis* .... v. **Ab epistulis.**

2) **Adiutor a libellis.** — Assistente dell'officiale dell'Imperatore incaricato delle suppliche al medesimo indirizzate e delle relative decisioni. C. VI 8615 ... *M. Aurelio Aug. lib. Tertio a libellis adiutori* etc. v. **A libellis.**

3) **Adiutor a cognitionibus.** — Assistente dell'officiale dell'Imperatore incaricato degli atti relativi alla giurisdizione del medesimo. Le seguenti iscrizioni appartengono al secolo II e ci mostrano gli *adiutores* quali liberti o servi (*vernae*) dell'Imperatore; nel secondo caso quantunque non appaia il titolo d'*adiutor*, e si usi invece semplicemente quello di *a cognitionibus*, pure appunto perchè servi e di quel tempo, essi non possono riguardarsi siccome i capi dell'officio, sibbene subalterni e probabilmente adiutori: C. VI 8631 ... *Victoris Ca*[*esaris*] *vern*(*a*) *a cognit*[*ionib*(*us*)] etc. 8634 .... *T. Aeli Aug. lib. Theodati adiutoris a cognit*(*ionibus*) etc. 8635 ... *Delicatus Augg. adiut*(*or*) *a cognitionib*(*us*) *dom*(*i*)*nicis obiit in expeditione Germanica* etc. Da questa circostanza e da altre ancora l'Hirschfeld (Untersuch. p. 210, nota 1) trae la conseguenza, che i componenti dell'officio *a cognitionibus* abbian seguito sempre l'Imperatore nelle sue spe-

dizioni. EE. 5, 346 .... *Secundus Aug. lib. adiut(or) a cognitionibus* etc. cf. Mommsen, ivi p. 111, nota 1. v. **A cognitionibus.**

4) **Adiutor studiorum.** — Assistente dell'officiale dell'Imperatore soprintendente a tutto ciò che concerneva gli studi di lui, e più tardi forse anche all' intero insegnamento pubblico. Un' iscrizione del tempo di Costantino (C. VI 1704) ci mostra un *sexagenarius studiorum adiutor*, che sostituì da quel tempo il *proximus a studiis* dell'età anteriore, in persona d'un *C. Caelius Saturninus* senatorio; il quale fra le altre cariche occupate dopo di questa di *adiutor*, tenne anche quella di *magister studiorum*, sicchè da assistente fu promosso a capo dell'officio, passando per quelli di *sexagenarius a consiliis sacris* e *magister libellorum ducenarius a consiliis* [*sacris*]; prima di *adiutor* fu *advocatus fisci per Italiam.* cf. Mommsen, Memorie dell'Inst. 2 p. 299. v. **A studiis — Magister a studiis.**

5) **Adiutor procuratoris a pinacothecis.** — Assistente del capo (*procurator*) delle pinacoteche imperiali, non dissimile questo dal *procurator bybliothecarum.* Se ne ha menzione nel noto monumento epigrafico, la *lex collegii Aesculapii et Hygiae* (C. VI 10234), ove è ricordato un *Capito Aug(usti) lib(ertus) adiutor* di un *Fl(avius) Apollonius proc(urator) Aug(usti), qui fuit a pinacothecis.* v. **Pinacotheca.**

6) **Adiutor ab admissione.** — Assistente nell'officio *admissionis* o delle udienze nella corte imperiale, noto per due lapidi: C. III 6107 ... *Onesimi Aug. lib. adiut(oris) ab admissione* etc.; VI 8700 ... *M. Ulpio Gl*[*y*]*coni Augus*[*ti*] *lib. aiu*[*t*]*ori ab admissione*, e per un luogo di Cassiodoro (Var. 6, 6): ' Adiutor etiam magistri nostris praesentatur obtulibus: ut vicaria forte beneficii eligamus eius praesidium, qui nobis praestat fidele solatium '. v. **Ab admissione.**

7) **Adiutor a codicillis.** — Officiale relativo all'azienda delle eredità private dell'Imperatore, identico all'**A codicillis.**

8) **Adiutores** del **fiscus castrensis.** — Subalterno del *procurator fisci castrensis*, cioè della cassa imperiale propria per l'esercito ovvero pel mantenimento del palazzo e degli offici della corte imperiale, intorno alla quale quistione v. **Fiscus castrensis.** Le lapidi ci danno due *adiutores* servi dell' Imperatore, di cui uno (C. VI 8518) col titolo di *adiutor offici tabulari kas(trensis)*, l'altro col titolo di *adiutor tabularior(um) fisci castrensis* (EE. 5, 361); ed un terzo liberto col titolo di *adiut(or) tabul(ariorum) castr(ensis)* (M. 900, 1). A questi si aggiungono un *adiutor offici commentari cas(trensis)* (C. VI 8518) e un *adiut(or) tabul(ariorum) a rat(ionibus) m(armorum?) f(isci?) c(astrensis?)*, di cui l'uno è un liberto, l'altro un servo imperiale: sul supplemento della seconda lapide cf. Hirschfeld, Untersuch. p. 88 nota 4.

9) **Adiutores tabulariorum** negli offici amministrativi delle proprietà private dell'Imperatore (v. **Patrimonium — Res privata**). Dipendevano in generale dai *procuratores* amministratori dei beni dell'Imperatore in Roma, in Italia e nelle provincie. All'officio centrale di Roma si riferisce l'*adiut(or) tabular(iorum) rat(ionum) privatar(um)*, liberto d'Augusto (C. VI 8510). All'officio locale di beni privati posseduti nell'Istria si riferiscono probabilmente i tre *adiutores tabulariorum*, servi imperiali, del C. V 368. 369. 371. cf. Mommsen ivi p. 39. Col medesimo titolo se ne hanno parecchi altri relativi a *praedia* nella provincia della Numidia, e propriamente servi d'Augusto (C. VIII 2021. 2033. cf. Mommsen ivi p. 215), e al così detto *tractus Carthaginiensis*, di cui un solo è liberto (EE. 5, 350), tutti gli altri sono servi dell'Imperatore (EE. 5, 351. 360. 419-424). Probabilmente l'officio di questi ultimi in Cartagine è indicato dal titolo di *adiut(or) tabul(ar)i trib(utorum)*, che ricorre in una iscrizione della medesima provenienza delle precedenti (EE. 5, 425). Allo stesso officio appartenevano anche dei *commentarienses*, da cui dipendevano speciali assistenti col titolo d'*adiutores a commentariis*, tutti servi d'Augusto (EE. 5, 347-349. 414-417). *Adiut(or) tabulari a mensa Vagens(i)* è poi detto in un'altra lapide (EE. 5, 418) un liberto imperiale, sotto il qual titolo bisognerà intendere un particolare assistente nella cassa annessa all'amministrazione generale del *tractus Carthaginiensis* o forse anche di un particolar feudo del medesimo, cf. Mommsen ivi p. 112. v. **Mensa.** — All'officio particolare poi delle eredità dell' Imperatore e della sua casa (v. **Hereditas**) appartiene l'*adiutor tabulario-r(um) ration(is) hereditat(ium)*, liberto imperiale (C. VI 8438).

10) **Adiutor thermarum Traia(narum).** — C. VI 8678: *M. Aur(elius) Aug. lib. Ireneus* (sic) *adiutor termarum* (sic) *Traia(narum).* Dipendente probabilmente da un *procurator*, che sopraintendeva alle stesse terme imperiali, essendovi anche un *proc(urator) Aug. n(ostri) therm(arum) Antoni(ni)arum* (C. VI 1173). Delle prime è noto anche un *exactor* (C. VI 8677). v. **Thermae.**

11) **Adiutor ab auro gemmato.** — C. VI 8736 ... *T. Flavius Phoebus Aug. lib. ab auro gemmato adiutor(i) etc.*, dipendente da un *praepositus ab auro gemmato* (C. VI 8734. 8735). v. **Ab auro.**

12) **Adiutor tabulariorum rationis vestium.** — Dipendeva probabilmente da un *praepositus*, capo della guardaroba imperiale, siccome si può inferire dal fatto che v'erano altre sezioni dello stesso officio, presiedute anch'esse da speciali prepositi, quali erano il *praepositus vestis scaenicae* (C. VI 8553), e il *praepositus vestis albae triumphalis* (C. VI 8546). Non dissimile dall' *adiu(tor) tabul(ariorum) rat(ionis) ves[t](ium)*, che ricorre in una lapide (C. VI 8544), pare essere stato l'*adiutor a veste castrense*, che appare in un'altra (C. VI 8547), amendue liberti d'Augusto. v. **Vestis.**

13) **Adiutor procuratoris summi choragi.** — C. VI 10083: *Habe Marce dulcis a[nima] adiut(or) proc(uratoris) summi chor[agi] Marcus* etc. forse un servo d'Augusto. Sul *procurator* capo dell'amministrazione relativa alle macchine, alle decorazioni e in genere agli apprestamenti pei ludi scenici e gladiatorii imperiali, e sugli altri suoi subalterni oltre all'*adiutor*, v. **Choragium.**

14) **Adiutor procuratoris rationis ornamentorum.** — Con questo titolo appaiono tre liberti d'Augusto in una lapide (C. VI 8950), la quale essendo dedicata ai Mani di Servato *contrascriptor rationis summi choragi*, mostra che la *ratio ornamentorum* formava una sezione del precedente officio del *summum choragium*. Nella stessa lapide è menzionato pure un . . . . *Irenaeus Caesaris verna adiutor tabulariorum . . .*, che forse è da riferire pure all' istessa *ratio*. Altre due invece portano un titolo alquanto diverso da questo, l'una, cioè, di *adiutor a commentaris ornamentorum* (C. VI 8951), liberto d'Augusto, l'altra (C. VI 4228) di *adiutor proc(uratoris) ab ornamentis*, anch'esso liberto d'Augusto. Ora, poichè v'erano officiali detti *ab ornamentis*, i quali attendevano agli *ornamenta* particolari del palazzo imperiale (v. Hirschfeld, Untersuch. p. 184 seg.), così è dubbio se questi due abbiano appartenuto alla sezione sudetta del *summum choragium*, ovvero a quest'officio particolare del palazzo imperiale. v. **Ornamenta.**

15) **Adiutor ad feras.** — C. VI 10208 . . . *M. Aurelius Victor Augg. lib. adiutor ad feras* etc. Unica iscrizione che ricordi quest'officio, il quale indubbiamente si riferisce agli spettacoli gladiatorii e non è improbabile che sia stato in relazione a quello, che avea a capo un *procurator ad helephantos* (O. 2951). cf. Suet. Cal. 27: ' cum ad saginam ferarum muneri praeparatarum carius pecudes compararentur, ex noxiis laniandos adnotavit ' e il *p(rae)p(ositus) herbariarum* del C. VI 10209. v. **Munus — Venationes.**

16) **Adiutor a vinis.** — Ricorre in due lapidi, in una delle quali (C. VI 9091) l'officio è occupato da un liberto d'Augusto, in un'altra (9092) da un servo. Questa circostanza fa vedere che il medesimo officio si riferiva indubbiamente al *procurator vinorum*, che ricorre in un'altra iscrizione (C. VI 8498) e che attendeva alla cella vinaria della casa imperiale v. **Vinum.**

17) **Adiutor a lagona.** — C. VI 8866 . . . *Galerius Anthophorus Aug. lib. adiutor a lagona* etc. Senza dubbio riguarda un officio relativo alla mensa imperiale, chiamandosi *lagona*, *laguna* o *lagoena* un particolare boccale da bevande. v. **Lagona.**

IV. *Nell'amministrazione pubblica e nella milizia.*

1) **Adiutor ab actis.** — C. VI 8695. Subalterno del *procurator ab actis urbis* o capo della redazione di questi atti. v. **Acta urbis.**

2) **Adiutor curatoris alvei Tiberis et cloacarum.** — NS. 1880 p. 476 = C. XIV 172: *Q. Petronio Q. f. Meliori proc(uratori) ann(onae), adiutori curatoris alvei Tiberis et cloacarum* etc. Intorno a questa importante lapide e specialmente all'officio di *adiutor* occupato da Q. Petronio, l'Henzen (BI. 1883 p. 207), dopo aver ricordato che i curatori del Tevere formavano in origine (Tiberio) un collegio di cinque senatori, quanti se ne trovano nelle lapidi più antiche (C. VI 1237), e che da Vespasiano in poi non ne vien nominato che uno solo, ne conchiude che, come nel collegio dei *curatores aquarum*, così anche in questo uno di grado consolare lo presiedeva e gli altri erano dei semplici *adiutores* chiamati ufficialmente anch'essi *curatores* (v. **Adiutor aquarum**). Quindi continua: 'Ma non deve perciò identificarsi con essi l'*adiutor* Petronio, il quale se ne distingue chiaramente per mezzo del suo grado equestre, mentre i membri del collegio eran senatori (Dio Cass. 57, 14). Egli invece dovrà paragonarsi sì col *praefectus curatorum alvei Tiberis* (O. 2276) e sì coll'*ἐπίτροπος πρὸς ὄχθαις Τιβέρεως* (CIG. 3991), ambedue di grado equestre e dell'epoca Claudiana, e deve modificarsi ormai l'opinione esternata dallo Hirschfeld (Untersuch. p. 153), che cioè, prescindendo dalle accennate due eccezioni, i curatori del Tevere non siensi serviti dell'assistenza di cavalieri o liberti imperiali. Come poi il citato prefetto a motivo dei molteplici sacerdozi e magistrature sostenuti in Lavinio può con probabilità credersi aver avuta la sua sede in Ostia, così anche l'*adiutor* dei curatori del Tevere sembra possa ivi aver avuta la sua residenza, benchè la base erattagli dal *corpus mesorum frumentariorum Ostiensium* abbia relazione piuttosto all'ultimo uffizio da lui amministrato, quello di *procurator annonae* '. v. **Tiber.**

3) **Adiutor procuratoris operum publicorum.** — Assistente del capo, *p(rocurator)*, dell'officio relativo ai lavori publici in Roma, probabilmente non disgiunto da quello senatorio presieduto da *curatores* e costituito già al tempo di Marco Aurelio (v. **Opera publica**). C. VI 455..... *[per..... procur]atorem et Eutychum adiut[orem]* etc. Questo supplemento proposto dall'Hirschfeld (Untersuch. p. 159) ci sembra preferibile a quello del Mommsen, che al *procuratorem* sostituisce il *curatorem*. Lo stesso Hirschfeld osserva, che forse il nostro Eutychus liberto d'Augusto è identico a quello, che in altra lapide (C. II 2554) appare siccome *procurator*, sicchè si avrebbe qui uno dei pochi casi della carriera fatta da un *adiutor*. Forse è da riferirsi al medesimo officio l'*adiutor tabul(ariorum) rat(ionis) u(rbanae?)*, che ricorre in un frammento di lapide (C. VI 9078).

4) **Adiutor aquarum.** — Noto soltanto per un luogo di Frontino (de aq. 99), il quale accennando alla istituzione augustea dei *curatores aquarum*, scrive: ' Augustus . . . rei continendae exercendaeque curatorem fecit Messallam Corvinum, cui adiutores dati Postumius Sulpicius praetorius et L. Cominius pedarius '. La *cura aquarum* era dunque rappresentata da tre *curatores aquarum publicarum*, siccome son chiamati nei senatoconsulti di quell'anno (Frontin. 100. 104), e in una lapide (C. VI 1248). Uno di essi però ' praefuit officio ' (Frontin. 2, 102), e gli altri due in certo modo da lui dipendenti erano gli *adiutores*, come li chiama Frontino stesso nel luogo surriferito (cf. Mommsen, Staatsr. 2² p. 1001. Lanciani, Acque etc. p. 319). Tanto il primo, quanto gli altri erano dell'ordine senatorio. Se gli *adiutores* cui accenna Frontino in un altro luogo (praef. § 2) sieno questi stessi senatori ovvero altri di grado inferiore e forse dipendenti dal *procurator aquarum* dei tempi posteriori (cf. Hirschfeld, Untersuch. p. 164), è molto dubbio. v. **Aquae**.

5) **Adiutor praefecti annonae.** — Se ne hanno due esempli relativi, l'uno all'amministrazione centrale e propriamente alla distribuzione del frumento in Roma, e l'altro alla provinciale e specialmente nella Spagna. Il primo rimonta fin al tempo di Nerone e si ha in persona di un suo liberto C. VI 8470: *Carpus Aug. lib. Pallantianus adiutor Claudi Athenodori praef(ecti) annonae* etc. cf. n. 143. Alla fine del secolo II esso fu sostituito da un *subpraefectus annonae*. Il secondo è del tempo di Marco Aurelio e si ha in persona di un *Sex. Iulius Sex. f(ilius) Quir(ina) Possessor ..... adiutor Ulpii Saturnini praef(ecti) annon(ae) ad oleum Afrum et Hispanum recensendum* etc. (C. II 1180). Questa lapide offre anche l'esempio non frequente della carica di *adiutor* occupata da uno che appartenne all'ordine equestre, e percorse vari gradi della carriera del medesimo. v. **Annona**.

6) **Adiutores** in quanto formavano un collegio di officiali addetti al servizio annonario in Ostia (*corpus mensorum frumentariorum adiutorum Ostiensium* NS. 1886 p. 57. OH. 7205). v. **Mensores — Annona.**

7) **Adiutor praepositi scalptorum sacrae monetae.** — Assistente del capo degli artisti incisori della zecca, ricordato in una lapide (C. VI 8464) con questo titolo, in persona d'un liberto d'Augusto. v. **Moneta.**

8) **Adiutor a rationibus.** — Assistente del capo della cassa imperiale o fisco. Questo titolo comincia dal tempo che sorge l'altro di *a rationibus* per indicare quel capo, cioè da Claudio, e continua anche quando da Adriano in poi l'*a rationibus* fu chiamato *procurator a rationibus*. Esso si riscontra in parecchie lapidi, nelle quali ora l'officio è occupato da un liberto (C. VI 455. 8417. 8418. 8420. IX 2438), ora da un servo d'Augusto (C. VI 5305. 8419. 8421-8424). Fra esse meritano particolare attenzione due (C. VI 455. IX 2438), dalle quali si vede come questo *adiutor* fosse l'intermediario immediato, per cui le petizioni, le querimonie e simili eran trasmesse al capo d'officio e quindi spedite. Sembra che col tempo, probabilmente dopo M. Aurelio, le sue incombenze siano state affidate al *procurator summarum rationum* (cf. Hirschfeld, Untersuch. p. 35). v. **A rationibus — Fiscus.**

9) **Adiutor rationalium.** — Anch'esso come il precedente si riferisce al fisco. Quando nel secolo III al *procurator a rationibus* si sostituì il *rationalis*, allora probabilmente il *procurator summarum rationum*, che era il sottodirettore di quello, mutò anch'esso il titolo in *adiutor rationalium*. Un servo d'Augusto si ha nel C. VI 9033, un liberto invece nel BM. 1866 p. 181 . . . *Gamianus Aug. lib. [adi]ut(or) rat(ionalium), stat(uam), signum* etc. v. **Rationalis — Fiscus.**

10) **Adiutor tabulariorum** o **tabularii a rationibus.** — Appartiene anch'esso, come i due precedenti, alla direzione del fisco in Roma; però è di grado inferiore ad essi, in quanto che non dipende direttamente dal capo (*a rationibus*), sibbene dal *tabularius*, che è un altro subalterno dell'ufficio medesimo (v. **Tabularius**). Tre lapidi di liberti d'Augusto portano esattamente questo titolo (C. VI 8429. 8430. EE. 5 1023). In un'altra (C. VI 1115), che porta una dedicazione all'Imperatore Carino, si fa menzione di *adiutores tabularii summarum rationum*, titolo che nel secolo III si sostituì al sudetto. v. **A rationibus — Fiscus.**

11) **Adiutor tabulariorum vigesimae hereditatium.** — Assistente dei *tabularii*, subalterni del *procurator* capo dell'amministrazione centrale relativa all'imposta sull'eredità. Son noti due liberti d'Augusto (C. VI 8448. 8449). v. **Vigesima hereditatium.**

12) **Adiutor tabulariorum** nell'amministrazione delle miniere. — Una lapide (C. III 1305) ricorda con questo titolo un liberto d'Augusto; e poichè essa venne ritrovata in Ampelum nella Dacia, ove esistevano miniere d'oro, così è molto probabile che la carica si riferisca all'amministrazione imperiale delle medesime.

13) **Adiutor** e **Adiutor tabulariorum fisci Asiatici.** — Il primo dipendeva direttamente dal *procurator* capo del fisco Asiatico, e se ne ha esempio in un liberto d'Augusto (C. VI 8577); il secondo dipendeva invece dai subalterni dello stesso procuratore (*tabularii*) e ricorre in un'altra lapide (C. VI 8571). v. **Fiscus Asiaticus.**

14) **Adiutor tabulariorum** in vari rami dell'amministrazione provinciale. — Assistente dei subalterni dell'amministrazione provinciale detti **Tabularii.** Parecchie lapidi si possono riferire a questa categoria di *adiutores,* o per la loro provenienza o anche per allusioni più o meno dirette ai *procuratores* provinciali (C. III 1466. 1468. 1469. 4020. 4023. 4062. 6075. VIII 4372 e 4373. 7053. 7075. 7076. 10628. EE. 4, 9. 184). Due sole di esse (C. III 4020. 4023) ci danno il nome della provincia, *p(rovincia) P(annonia) s(uperioris).* È dubbio se all'amministrazione in genere provinciale, ovvero a qualche altra privata dell'Imperatore nelle provincie, appartengano due liberti d'Augusto, che si chiamano semplicemente *adiutores procuratoris* (C. III 431. VII 62).

15) **Adiutor ad census.** — v. **Censitor.**

16) **Adiutor tabulariorum.** — Questo titolo appare in alcune iscrizioni relative a servi d'Augusto (C. III 6574. VI 8546. 8836. 9076. 9077. IX 4782. 5706. EE. 5, 831), senza che però si abbia alcun indizio certo dell'officio speciale cui appartenevano.

17) **Adiutor praefectorum praetorio?** — C. VI 3196 ... *Aurelius Brinursius eq(ues) cast(rorum) prior(um) tur(mae) Maximi adiutor prae.* etc. Mentre l'Henzen supplisce *prae(positi)*, non essendovi prefetti degli *equites singulares,* il Mommsen invece propone *prae(fectorum),* alludendo ai prefetti del pretorio, nel qual caso questo *adiutor* ' rem equitum singularium apud praefectos praetorii tractavit praepositos militibus urbanis universis '.

18) **Adiutor cornicula riorum.** — Con questo titolo o anche l'altro d'*adiutor officii corniculariorum* è indicato l'aiutante militare di quei graduati, che col nome di *cornicularii* assistevano i legati, i tribuni e i prefetti nella loro giurisdizione (v. **Cornicularius**). Le lapidi ci offrono diversi di tali *adiutores*, che, rispetto ai loro capi, si possono dividere nelle seguenti categorie:

a) *Adiutores officii corniculariorum consularis* (C. III 2052. 3510. 3543. CIG. 4453). Probabilmente appartenevano allo stesso officio anche quei legionarii, nel cui titolo manca il *consularis* (C. III 894? 1471. VIII 1875).

b) *Adiutor cornicul. cohortis praetoriae?* (C. VI 2659).

c) *Adiutor cornicul. cohortis vigilum?* (C. VI 220, 22).

d) *Adiutores* semplicemente detti e forse *corniculariorum* (C. VIII 2978. 2981. IH. 82)

e) *Subcornicularius* ricorre in una lapide (C. VI 3596 cf. III 3472) pare in luogo di *adiutor corniculariorum.* v. Cauer. EE. 4 p. 419.

19) **Adiutor principis.** — Assistente del centurione detto *princeps.* È mentovato in due lapidi (C. VIII 2555 cf. EE. 5, 709 e C. VIII 4332), dalla prima delle quali, secondo osserva il Mommsen (EE. 5 p. 393), appare che questo titolo equivaleva a *librarius principis.*

20) **Adiutor officii rationum.** — Secondo il Cauer (EE. 4 p. 429) è lo stesso di *librarius a rationibus* della milizia: C. III 1099. cf. **Acta** (militaria) (3).

21) **Adiutor** senz'altro ricorre in una iscrizione (C. VIII 9292), ove è mentovato un soldato dei *numeri singularium.*

22) **Adiutor signorum** conosciuto per una sola lapide (C. VI 3472) di un veterano; s'ignora quale sia stato propriamente il suo officio.

23) **Adiutor praeter(itorum)** leggesi in una lapide di un soldato della *legio X Gemina* (C. III 4030). Se non v'è corruzione nel testo, e non si debba leggere *praefecti,* si ha qui un officio finora ignoto.

24) **Adiutor trierarchi.** — C. X 3391 ... *M. Naevius Asclepiades adiutor tr(ierarchi)* IIII. *Venere* etc. Forse si può ravvisare anche in questa come nell'*adiutor principis* una specie di librario a servizio del trierarca.

V. *Nell'ordinamento amministrativo di Costantino.*

In questo nuovo ordinamento dell'amministrazione dell'Impero, il titolo di *adiutor* (βοηθός) è dato primamente in senso generale a tutti i componenti dell' *officium* (*officiales*) di ciascun magistrato (*dignitas*), siccome appariva dalle patenti imperiali (Lyd. 3, 2. 3. 4. Symm. ep. 10, 43). Più particolarmente poi è detto *adiutor* per eccellenza il terzo officiale, che insieme al

princeps e al *cornicularius* formava la presidenza dell'officio (Not. Dign. passim. C. Theod. 8, 4, 10). A lui talvolta è aggiunto un *subadiuva* (Not. Dign. passim. C. Theod. 6, 27, 3 fin.); e l'uno e l'altro pigliano anche il nome di *primiscrinii*, quali capi dello *scrinium* (Lyd. 3, 4. 11-15. Cassiod. Var. 11, 20. 21 etc.). Competenza dell'*adiutor* in questo secondo significato è specialmente quella di provvedere all'esecuzione delle sentenze e degli ordini in genere del magistrato, e di nominare e investire di poteri gli esecutori (C. Theod. 8, 8, 2. 4. C. Iust. 3, 2, 1; 12, 59 (60), 3). *Adiutores* finalmente si dicevano pure quei subalterni inferiori di grado al precedente, a disposizione dei componenti stessi dell'*officium* (C. Theod. 8, 4, 10; 9, 3, 5). Quanto alla nomina, a speciali attribuzioni, alla carriera e in genere alla condizione dell'*adiutor* capo e di questi *adiutores* v. **Officium**. Premesso ciò, ecco i vari officii, nei quali ricorrono tanto l'*adiutor* quanto gli *adiutores* (Gothofredus ad Cod. Theod. 8, 4, 10. Bethmann-Hollweg, Röm. Civilpr. 3 p. 146. Karlowa, Röm. Rechtsg. 1 p. 828 segg).

A. Amministrazione centrale.

1) *Nell'officio dei prefetti del pretorio* (Not. Dign. (Seeck) Or. 2, 64. 70. 3, 23. 31. Occ. 2, 46. 54. 3, 41. 49. cf. C. Theod. 8, 1, 8).

2) *Presso alcuni magistri militum*: il mag. mil. per Orientem (Not. Dign. Or. 7, 64); mag. peditum presentalis (Not. Dign. Occ. 5, 279); mag. equitum presentalis (Not. Dign. Occ. 6, 91); mag. equitum per Gallias (Not. Dign. Occ. 7, 115).

3) *Nell'officio del magister officiorum* (C. VIII 989 ... *Fl(avio) Arpacio fl(amini) p(er)p(etuo) huiusce civitatis ex agente in rebus v(iro) c(larissimo), ex adiut(ore) inl(ustris) viri mag(istri) officior(um)* etc. È il primo dell'officio, mancando in questo il *princeps* e il *cornicularius*. (Not. Dign. Or. 11, 41. 43. Occ. 9, 41. Cassiod. Var. 6, 6. C. Theod. 6, 27, 30. 20. 21. C. Iust. 1, 31, 1. Evagr. hist. Eccles. 2, 18).

a) *Adiutores electi de scriniis* dipendenti dai *magistri* dei vari *scrinia*, i quali a loro volta stanno *sub dispositione* del *magister officiorum* (Not. Dign. Or. 19. 14. Forse per ommissione dell'amanuense manca al luogo corrispondente della Not. Occid.).

4) *Alla dipendenza del quaestor sacri palatii* (Not. Dign. Or. 12, 6. Occ. 10, 6. Novell. 35. C. Iust. 12, 19, 13 segg. cf. Böcking Not. Dign. 2. p. 328. 412).

5) *Presso il primicerius notariorum* che non avea officio e prendeva i suoi *adiutores* dalla *schola notariorum* (Not. Dign. Or. 18, 6. Occ. 16. 6).

6) *Nell'officio del castrensis sacri palatii* (Not. Dign. 17, 9. Occ. 15, 10).

B. Roma e Costantinopoli.

1) *Nell'officio del praefectus urbis* (Not. Dign. Occ. 4, 21, 30; per l'Oriente v'è lacuna. C. Iust. 1, 28, 5. Lyd. 3, 16 seg. Symm. epist. 10, 36).

2) *Nell'officio del vicarius urbis Romae* (Not. Dign. Occ. 19, 20).

C. Amministrazione provinciale.

1) *Nell'officio dei prefetti del pretorio* v. A, 1.

2) *Presso alcuni magistri militum* v. A, 2.

3) *Nell'officio dei vicarii* (Not. Dign. Or. 24, 24. 25, 30. 26, 20. Occ. 20, 23. 21, 23. 22, 47. 25, 23. Lacune per la Macedonia e l'Italia).

4) *Nell'officio del praefectus Augustalis* (Not. Dign. Or. 23, 18).

5) *Nell'officio del comes Orientis* (Not. Dign. 22, 37).

6) *Nell'officio dei proconsules* (Not. Dign. Or. 20, 12. 21, 10. Occ. 18, 10).

7) *Nell'officio dei consulares* (Not. Dign. Or. 43, 9. 14. Occ. 43, 9. 14).

8) *Nell'officio dei correctores* (Not. Dign. Occ. 44, 11. 15).

9) *Nell'officio dei praesides* (Not. Dign. Or. 37, 49. 44, 10. 15. Occ. 45, 11. 15).

10) *Nell'officio dei duces* (Not. Dign. Or. 30, 3. (cf. C. Theod. 8, 1, 16). 31, 71. 32, 49. 33, 40. 34, 53. 35, 39. 36, 41. 37, 40. 38, 43. 39, 40. 40, 41. 41, 44. 42, 48. Occ. 30, 25. 31, 37. 32, 63. 33, 70. 34, 51. 35, 39. 36, 10. 37, 34. 38. 14. 40, 61. 41, 30).

a) *Adiutores numerariorum* ricorrono nei medesimi officii dell'Oriente (Not. Dign. (Seeck) p. 62-97); mancano in quelli dell'Occidente.

11) *Nell'officio dei comites rei militaris* (Not. Dign. Or. 28, 51. 29, 14. Occ. 25, 40. 26, 26. 28, 27. 29, 10).

Si osservi che nella Notizia l'*adiutor* non sempre occupa lo stesso posto nell'ordine degli officiali, intorno a cui v. Gothofredus ad Cod. Theod. 8, 4, 10.

ADIUTOR — ADIUTRIX — IUTOR. — Predicati di qualche divinità e non frequenti nelle lapidi, come *Neptunus adiutor* (O. 1334). *Hercules adiutor* (C. XI 1319), *Fortuna adiutrix* (C. III 5314. VI 179), *Iupiter iutor* (C. IX 5531). *Adiutrix* si legge anche su monete intorno alla figura di Diana e della Vittoria (Eckhel D. N. 7. p. 451. 8 p. 44).

ADIUTRIX (ADIUT. ADI. AD.). — Nome di due legioni romane, dette così, cioè ausiliarie, perchè composte in origine di soldati della flotta e non della leva ordinaria delle legioni. Essendo i *classiarii*, probabilmente da Claudio in poi, peregrini, che coll'ammissione nell'esercito ricevevano la latinità, (cf. Mommsen H. 16 p. 463 segg.), così queste due legioni sono le uniche,

delle quali possediamo diplomi militari (C. III p. 847-849. X 7891), in cui si dà il congedo e la cittadinanza romana (*honestam missionem et civitatem*). Infatti tutti e tre i soldati cui sono intitolati i diplomi della *I adiutrix* (C. III D IV. V C. X 7891) sono peregrini, siccome appare soprattutto dal nome e dalla patria: *Diomedes, Antemonis f. Phryg(ius)* [*L*]*audic*(*ea*), *Matthaius Polai f. Suros*, e *Ursaris Tornalis f. Sardo*. D'eguale condizione sono pure i testimoni. Più tardi le iscrizioni, come si vedrà più sotto, ci mostrano i soldati provinciali; essi sono però tutti *cives Romani*. — All'originaria condizione di quei soldati si riferiscono probabilmente pure il tridente e i due delfini, che adornano la lapide C. VII 185.

Marquardt, Staatsverwalt. 2[2] p. 455, 511.

Legio I adiutrix. — Fu istituita da Nerone ed ebbe da Galba le insegne. Intorno a questo punto ci fu controversia tra vari scrittori, come il Grotefend, l'Aschbach, il Ritter, il Pfitzner e lo Stille, di cui i due primi la ritennero creata da Galba, il quale l'avrebbe formata coi soldati della flotta misenate, che a lui s'erano dati, e sarebbe la legione che Tacito (hist. 1, 6) chiama Hispana. Così s'esprime in proposito il Mommsen (C. III p. 907).... 'cum illa conscripta esset a Nerone paulo ante interitum e classicis (Tacitus hist. 1, 6) unde etiam appellatur prima classicorum (l. c. 2, 67 cf. c. 11. 23. 24) sive classica (l. c. 1, 31. 36) aut alibi prima adiutrix (l. c. 2, 43. 3, 42. Plut. Oth. 12), Galba in urbem ingrediens egit ut *classiarios, quos Nero ex remigibus iustos milites fecerat, redire ad pristinum statum cogeret, recusantes atque insuper aquilam et signa pertinacius flagitantes non modo dimisso equite disiecit sed decumavit etiam*, teste Suetonio (Galb. 12). Sed Galbam id ius ita negasse, ut rem ulteriori examini reservaret, Plutarchus ait (Galb. 15) docemurque iam hisce tabulis (i diplomi militari) paucis ante mortem diebus civitatem quam a Nerone iure datam esse negabat, ipsum iis qui vicena stipendia emeruissent concedisse; unde dubitari non potest et legioni tum aquilam datam esse et iis qui classicorum in ea retinebatur item civitatem. Quare quod Tacitus (hist. 1, 87) Othonem ait, *reliquos caesorum ad pontem Milvium et saevitia Galbae in custodiam habitos in numeros legionis composuisse*, ita temperandum est, ut ipsam legionem iam Galba confirmarit, quem Dio quoque (55, 24) legionis primae adiutricis conditorem dicit'. I tre diplomi militari (C. III D IV. V e C. X 7891) mostrano, che essa ai 22 decembre del 68 d. Cr. portava già il nome di *I adiutrix*.

Fu l'unica legione, che con alquante *vexillationes* germaniche, pannoniche ed illiriche (Tac. hist. 1, 26. 31) rimase in Roma (Tac. hist. 1, 31) ed ai 15 gennaio 69 d. Cr., seguendo l'esempio dei pretoriani, si dichiarò tosto per Ottone (Tac. hist. 1, 31. Suet. Galb. 19 ed altrove). Combattè valorosamente presso il tempio di Castore tra Cremona e Piacenza (Tac. hist. 2, 24 seg.); nella battaglia di Bedriaco assalì la legione XXI Rapace, conquistandone l'aquila, senonchè, ricacciata indietro, perdette il legato Orfidio Benigno e parecchie insegne (Tac. hist. 2, 43). Tacito (hist. 2, 67) riferisce, che essa venne mandata da Vitellio in Ispagna 'ut pace et otio mitesceret'; ma della sua dimora in quella provincia non si hanno memorie epigrafiche. Si sa solamente, che essa influì sulle altre due legioni, che colà stanziavano, la *VI Victrix* e la *X Gemina* affinchè parteggiassero per Vespasiano, come infatti fecero dopo la caduta di Fabio Valente (Tac. hist. 3, 44). L'Aschbach (p. 317) ed il Pfitzner (p. 71) la fanno andare già nel 70 in Germania, quando Vespasiano riordinò l'esercito. Nessuna fonte letteraria però ne parla, nè alcuna iscrizione si può con certezza attribuire a quell'epoca; sicchè anzi il Klein potè supporre che si fosse recata colà appena sotto Traiano, in sostituzione della *XIV Gemina Martia*. Più probabilmente ella vi fu condotta al tempo della sollevazione di Saturnino (nell'88?) da Traiano (Plin. paneg. 14) e vi arrivò troppo tardi per prender parte alla guerra (Mommsen H. 3 p. 119; Röm. Gesch. 5 p. 59 nota 1. cf. Schiller Gesch. 1, p. 524 nota 6 e Bergk Zur Gesch. und Top. der Rheinl. p. 80 segg.). — Non havvi ragione per accettare l'avviso dell'Aschbach (p. 321) e del Pfitzner (p. 24), che essa abbia preso parte alla seconda guerra contro Decebalo: di certo sappiamo invece, che combattè sotto il regno di Nerva in una guerra suebica (C. V 7425), di cui non abbiamo altra memoria e che l'Henzen crede aver avuto luogo al Reno, il Mommsen (H. 3 p. 116) al Danubio. Al tempo di Traiano stanziava certamente in Germania (BRh. 1666). Della sua presenza nella Germania superiore, e propriamente a Magonza, fanno fede moltissime iscrizioni: vedi BRh. Indice e WZ. 1883 Korrespondenzbl. n. 144. Dalla tegola C. III 1628, nonchè dalle lapidi C. III 1004. 1008 il Mommsen deduce, che essa sia stata trasferita da Traiano nella Dacia, dopo che questa provincia venne conquistata. La lapide C. X 1202 non dimostra, come vorrebbero l'Aschbach (p. 322), il Pfitzner (p. 219) e l'Héron de Villefosse, che una *vexillatio* ne sia stata al Ponto: è contraria poi assolutamente alla possibilità che vi sia stata nel 114. Sotto Marco Aurelio dovè aver preso

parte alle guerre della Rezia e del Norico (G. 381, 1. Capitol. Pert. 11). La columella Maffeiana, scritta tra il 120 e il 170 (C. VI 3492 cf. Borghesi, Oeuvr. 4 p. 259 seg.) ce la mostra nella Pannonia superiore e non nell'inferiore, come crede l'Aschbach a p. 323. Tolomeo (2, 14, 2) la dice stanziata a Brigezione (Mommsen C. III p. 482); Dione Cassio (55, 24) pel suo tempo nella Pannonia superiore; la Not. Dignit. Occ. c. 23, 51 (Seech) attesta, che ivi ne era alloggiata la quinta coorte. È probabile quindi che sia rimasta nella Pannonia fino a che questa fu provincia romana. Purtroppo gli scrittori del terzo secolo ed i posteriori non ne fanno che raramente menzione: v. Capitol. l. c. C. Iust. 12, 37, 6. 53, 3 (i due ultimi sono due rescritti di Teodosio II e di Valentiniano III), Lyd. de mag. Rom. 3, 3. È una di quelle che troviamo menzionate sotto il nome di legioni del Danubio (v. Erodiano in parecchi luoghi ed altri), le quali proclamarono e sostennero degli Imperatori, come Settimio Severo (v. Cohén. S. Sev. n. 256) e ne osteggiarono degli altri (v. Aschbach p. 330 seg.); nè poca parte presero certamente nelle lotte contro i barbari invasori in tutti i tempi. Ma non si sanno specificamente le guerre in cui combatterono. Così deve restare indeciso se Petronio (C. VIII 817) prese parte sotto Settimio Severo alla spedizione partica come centurione della *II Parthica* o della *I adiutrix*, ma pare più probabile il primo caso. Moltissime sono le iscrizioni, che provano essere stata di guarnigione nella Pannonia (C. III Indice ed inoltre EE. 2, 873. 877. 887. 888. 889. 890. 912. 4, 501. 508. 509. 511. 514). La presenza di una *Vexillatio* in Siria al tempo di Gordiano Pio è dimostrata dalla lapide C. III 196. Nè è improbabile, che anche in altri tempi siansi trovati in Asia o altrove dei distaccamenti (v. Héron di Villefosse).

Quanto al cognome, le iscrizioni del Reno non gliene dànno alcuno; sembra che solo dal tempo in cui stanziò in Pannonia siasi detta *pia fidelis*, benchè talvolta esso manchi (v. p. es. C. III 196. 4312); certamente usò questo titolo fra gli anni 103 e 116: C. III 1004.... *pro salute imp(eratoris) Nerva* (sic) *Traiani Caes(aris) Augu(sti) Ger(manici) Daci(ci) L. Antonius Apollin(aris) vet(eranus) leg(ionis) I ad(iutricis) p(iae) f(idelis)*; v. inoltre C. III Indice p. 1137. C. II 4509. 4510. 4511. V 4123. IX 3920. O. 3155. 3445. EE. 2, 912 b. c. 4 509. 514. Nella lapide C. III 4300: *Dei Soli Alagaba(lo) Ammudati mil(ites) leg(ionis) I ad(iutricis) bis p(iae) f(idelis) Cons(tantis)....* e nelle monete di Gallieno *leg. I adi. V p. V f.; leg. I adi. VI p. VI f. e leg. I adi. VII p. VII f.* (cf. Kolb, Wiener Numism. Zeitschr. 5, p. 53 segg.) non è chiara la ragione del *bis* e di quei numeri. Ad ogni modo pare che questo titolo debba riferirsi ad onorificenze ricevute. L'Eckhel (VII p. 404) ne dà una spiegazione, che non soddisfa nemmeno lui stesso, congetturando che si riferiscano a vittorie riportate dall'Imperatore. L'Hetner (WZ. 1883 p. 432) osserva essersi usati solo in atti officiali: cf. pure Mommsen C. VIII al n. 2852 add. Il titolo di *Constans* si ha solo nella lapide su citata C. III 4300. Anch'essa usò le solite denominazioni tratte dal cognome dell'Imperatore regnante (v. **Legio**): così sotto Settimio Severo e sotto Severo Alessandro chiamossi *Severiana* C. III 4312 (*S.*). 4324 (del 228 d. Cr.). 3524. EE. 2, 873. 4, 514; e sotto Caracalla *Antoniniana*: C. III 4364. 4452. 4655. EE. 2, 886. 912. b. Per errore si credè, che essa siasi pur detta *Victrix* nè mai portò il cognome di *Augusta*.

Come per la parte sin qui trattata, così pure per gli ufficiali superiori ed inferiori le iscrizioni ci dànno abbondanti notizie.

1) *Legati.*

Claudius Piso C. III 4364 sotto Settimio Severo e Caracalla. — T. Iulius (Sex. f. Voltinia) Maximus Ma.... Brocchius Servilianus A. Quadron.... L. Servilius Vatia Cassius Cam.... OH. 6490. cf. AI. 1839 p. 147. — Orphidius Benignus già citato. — A. Platorius (A. f. Sergia) Nepos Aponius Italicus Manilianus C. Licinius Pollio C. V. 877 nominato da Sparziano (Hadr. 4. 15. 23). cf. Labus Dissert. p. 35; Orelli ad n. 822; Hübner Rh. Mus. N. F. 12, 59. Fu *legatus Britanniae* nel 124 d. Cr. — [T. Statilius] Maximus EE. 4, 425, probabilmente il console del 144 e 146. cf. la nota del Mommsen EE. l. c. — Manca il nome nella lapide C. X 336.... *[leg. leg.] I adiutricis quaes[t(ori)], [tri]buno mili[t(um)] legionis X Gemine....*

2) *Praefecti.*

Aurelius Superinus *pr[ae]f(ectus) leg(ionis) I adi(utricis) a(gens) v(ices) l(egati)* C. III 4289, sotto Claudio II. — P. Aelius (P. f. Papiria) Marcellus. C. III 1180. 1181. 1182. OH. 6747.

3) *Tribuni militum.*

Q. Attius (T. f. Maecia) Priscus C. V 7425, sotto Nerva. — Caecilius Rufus. EE. 4, 508. — C. Caesonius (C. f. Quirina) Macer Rufinianus, G. 381, 1 sotto Caracalla. — C. Nonius (C. f. Aniensi) Caepiano, *equo pub(lico)*. O. 3155. — L. Minicius (L. fil. Galeria) Natalis Quadronius Verus Iunior C. II 4510. cf. 4509. 4511. OH. 6492. AI. 1849 p. 223. Console circa nel 127. — Salvius Nenius L. Aius Campanianus Cn. Plotius Maximinus T. Oenius Severus Servecienus Ursus *trib.*

la[*t*(*iclavus*)] EE. 5, 58. — Manca il nome nella lapide EE. 4, 511.

4) *Primipili.*

M. Calpurnius Seneca Fabius Turpio Sentinatianus. C. II 1178. 1267. cf. 1083 ' aevi Antoniniani '. Cf. C. V 534 (cf. 535). X 1202. 3348. O. 3445.

5). *Centuriones.*

Flavius Victor, curam agens cohortis I Belgarus. C. III 1790 = 6362. cf. C. II 4147. 4463. III 265. 981. 3557. 4285. (4286). 3415. 4351. 4787. V 7560. VIII 217. 3005. X 1202. EE. 5, 625. BRh. 993. 1093. 1103. 1105. 1286. 1626. 1756. Malvasia Marm. fels. p. 266. BG. 2, p. 185. WZ. 1883. Korrespondenzbl. n. 144.

6). *Principales.*

Aquilifer C. III 4231. — Beneficiarii C. V 894. consulis C. III 1902. 1907. 1910. 3161. 3902. 4191. MOe. 8, p. 185. legati C. III 4321. 4328. tribuni C. III 196. — Commentariensis C. III 4452. — Cornicularii C. III 4452. VIII 2788? legati C. III 4363. EE. 4, 514. tribuni C. III 4322. — Custos armorum? C. III 4275. — Frumentarii C. III 433 (*agens curam carceris* ad Efeso). 4462. 4887. VI 3332. — Imaginiferi C. III 4277. 4313. — Medicus ordinarius C. III 4279. — Optiones C. III 4310. 4328 (*optio hastati*). EE. 4, 501. — Signiferi C. III 4292. 4306. 4324. 4375. MOe. 10, p. 105. — Speculatores C. III 4452. — Strator legati? C. III 4317. — Tesserarii EE. 4, 580? 889.

Non difettano menzioni anche di quelle varie classi di soldati, che per privilegi ricevuti erano variamente chiamati: Duplarius C. III 4324 — Immunis C. III 3531. — Salariarii C. III 4308 (cf. EE. 2, 886 nota). EE. 2, 886.

Un *eques* è ricordato nella lapide C. III 4271 = 3396: così pure un *veteranus magistrans primus in canabis* (C. III 1008).

La VI coorte è nominata nell'iscrizione EE. 4, 125, varie centurie ricorrono in BRh. 1093. 1103. 1104. 1105. 1286. WZ. l. c., una *vexillatio* C. V 954, la *scola speculatorum* (che si trovava ad Aquincum e non a Brigezione) C. III 3524 del tempo di Alessandro Severo.

Poche iscrizioni ci danno la patria dei soldati. In quelle dell'accampamento di Magonza ci sono quattro di Dalmazia (Aequum) BRh. 1142. 1145. 1147. (Iader) BRh. 1141; quattro della Pannonia superiore (Savaria) BRh. 1091. 1143. 1146. 1288; uno della Tracia (Aprus) BRh. 938. Ond'è probabile che una parte di quei soldati avesse di già servito nella flotta Ravennate, dicendoci Tacito (hist. 3, 12) di questa, che — almeno al tempo di Vespasiano — ' magna pars Dalmatae Pannoniique erant '; la qual cosa ci è confermata dalle notizie epigrafiche (EE. 5, p. 183 seg.). Nelle iscrizioni di Brigezione trovasi un soldato della Licaonia (Iconium) EE 4, 509. Altre poi, che non provengono da quegli accampamenti ricordano come patria la Pannonia (C. VIII 9376), la Mesia (Marcianopolis) (C. V 892) e l'Africa (Theveste) (EE. 5, 24), cf. Mommsen EE. 5, p. 200 seg.

Dalle monete di Gallieno (Cohén n. 258-262 cf. Kolb l. c.) si ricava, che la nostra legione avea per insegne il capricorno e il pegaso, se pure quest'ultimo non si debba attribuire ad un errore. Cf. Domaszewski Die Fahnen etc. p. 51 seg.

GROTEFEND, Die legio I adiutrix. Lo stesso Jahrb. des Ver. der Alterthumsfr. im Rheinl. 15 p. 173 segg. Lo stesso Pauly's R. E. ASCHBACH, Sitzungsber. der Wiener Akad. 20 p. 290 segg. RITTER, Jahrb. des Ver. der Alterthumsfr. im Rheinl. 15 p. 113 segg. BORGHESI, Oeuvr. 4 p. 204 seg. PFITZNER, Gesch. der röm. Kaiserleg. Lo stesso Jahrb. für Philol. 75 p. 727 segg. STILLE, Hist. legionum. KLEIN, Ueber die Legionen etc. HÉRON DE VILLEFOSSE, Bulletin de la Gaule, 3 p. 80.

Legio II adiutrix. — In premio probabilmente di aver abbandonato Vitellio ed essere passati a Vespasiano, nel 70 i soldati della flotta Ravennate richiesero di formare una legione, come era avvenuto per la *I adiutrix.* Antonio Primo, capo del partito dei Flavii, li armò secondo il loro desiderio, sostituendoli nella flotta con 6000 Dalmati (Tac. hist. 3, 50 cf. Dio 55, 24). Il Borghesi (cf. pure il Grotefend nella Pauly's R. E.) la ritenne per errore composta della ' e classicis legio ' di Vitellio (Tac. hist. 3, 55). Non è improbabile però, che questi soldati abbiano servito a completarne il numero. L'Urlichs (De vita et honor. Agr. p. 17) crede, che Agricola (Tac. 7) sia stato mandato ' ad dilectus agendos ' appunto per questa legione.

È facile che essa non abbia seguito Antonio, il quale s'avanzava verso Roma (Tac. hist. 5, 14). Caduto Vitellio, volendosi sottomettere Civile, essa (' e recens conscriptis secunda ' Tac. hist. 4, 68) venne inviata in Germania, dove per la prima volta (Tac. hist. 5, 16: ' illa primum acie secundanos nova signa novamque aquilam dicaturos ') combattè nel fortunato scontro di Vetera. Fu quindi inviata a Batavodurum, specialmente alla difesa del ponte (Tac. hist. 5, 20), che invano i nemici tentarono di rompere. Ma dopo che l'esercito romano, passato nel paese dei Batavi, corse tanto pericolo, che potevano ' tunc opprimi legiones ', Ceriale con promesse e minaccie seppe indurre le singole popolazioni alla pace (Tac. hist. 5, 21), accettata poi anche da Civile (Tac. hist. 5, 22). Dopo la scoperta delle lapidi C. VII 185. 186. 48 (la qual'ultima si riferisce ad un *causarius*, essendosi trovata

l'iscrizione ad Aquae Solis), non può esserci più alcun dubbio che essa sia stata trasferita in Britannia (cf. Grotefend Jahrb. des Ver. etc. 32, 77 e Hübner H. 16 p. 539). È però oscuro quando vi sia andata. Il Pfitzner vuole, che essa sia stata mandata nell'81 da Tito ad Agricola per la spedizione contro l'Ibernia, dando una spiegazione arbitraria ad un passo di Tacito. Lo storico latino (Agr. 24) infatti scrive: 'Saepe ex eo audivi, legione una et modicis auxiliis debellari obtinerique Hiberniam posse'; dal che risulta evidente, che nè la legione, nè i *modica auxilia* furono mai mandati. Il Grotefend invece opinò che vi si trovasse nell'81, quando Agricola comandava in Britannia, deducendolo dal fatto, che un soldato morto colà (C. VII 185) aveva 30 anni e di questi 10 di servizio. Nell'iscrizione però dopo la parola *X* havvi una piccola lacuna, sicchè può esservi stato *XI* o *XII*, nè è necessario che il soldato abbia servito solo in quella provincia. Ad ogni modo è probabile, che essa sia andata in Britannia subito dopo finita la guerra contro Civile, in sostituzione della *XIV Gemina*, trasferita in Germania. Sappiamo che Ceriale, uno dei predecessori di Agricola, ebbe a combattere coi Briganti (Tac. Agr. 17), e si può credere che vi abbia usato la nostra legione, il cui accampamento stava probabilmente a Lindum, nella parte orientale dell'isola, dove si ritrovarono le due iscrizioni C. VII 185. 186. Cf. Watkin Arch. Journ. 39 p. 248. Altrettanto incerta è l'epoca, in cui se ne allontanò. Mentre non c'è ragione sufficiente, per farla tornare in Germania, come vorrebbe il Pfitzner (p. 225), è molto probabile, che sia rimasta in Britannia ancora per qualche tempo e forse sino all'88, quando la *IX Hispana* fissò il suo quartiere ad Eburacum. Alla qual'epoca si riferirebbero le parole di Ios. de bell. Iud. 2, 14, 4: τέσσαρα δὲ τάγματα τὴν τοσαύτην νῆσον (cioè la Britannia), διαφυλάττει. La troviamo dopo al Danubio, dove prese parte alla guerra suebico — sarmatica (C. X 135), il cui principio non è sicuro, ma probabilmente cade circa l'88 o 89 (vedi Mommsen H. 3 p. 116; Schiller Gesch. p. 529 nota 6 e p. 530), mentre il Pfitzner senza fondamento evidente la pone nell'85. Non sappiamo se abbia combattuto nelle guerre daciche, in quanto che l'iscrizione O. 799 = 3048 è interpolata o falsa. La *II adiutrix* stava più tardi nella Pannonia inferiore, e veramente ad Aquincum: vedi la columella Maffeiana C. VI 3492, Dio 55, 24, Itiner. Ant. Not. Dign. 2 p. 96: i manoscritti di Tolomeo non hanno il nome della legione stanziata colà, ma evidentemente al testo va aggiunto β' βοηθός. Vedi le numerosissime iscrizioni C. III p. 1138, nonchè EE. 2, (580). 597. 618. 646. 658. 678. 703. (nelle due ultime va supplito *Adi.* invece di *Aug.*). 682. 685. 687. 691. 692. 696. 699. 700. 702. 704. 708. 740. 758. (768?). 769. 4, 433. 434. MOe. 3, p. 175 bis, VII p. 90 bis. 91. 92, VIII p. 86. Moltissimi mattoni vennero rinvenuti in una tomba di un fanciullo, in un canale, nelle fondamenta di un bagno (militare?) ad Aquincum, Szent Endre, Batta; v. MOe. 2, p. 68. 72. 74. La lapide C. III 3708 ci mostra i soldati in quanto presero parte ai lavori della via che da Aquincum conduceva a Mursa. Come della I *adiutrix* è affatto ignota la storia posteriore, così pure della II; probabilmente l'ebbero comune (v. **I adiutrix**). Di essa parlasi in un rescritto dell'Imp. Caracalla (C. Iust. 10, 52, 1).

Già dai primi tempi della sua istituzione portò il titolo di *pia fidelis* (v. il diploma militare C. III D VI). Sotto Settimio Severo e sotto Severo Alessandro denominossi *Severiana*, C. III 3393. 3412 (a. 228). 3427. 3467 (a. 231). 3496. 3511. 3515. 3524 (a. 228). 3624. EE. 2, 646. 682. 692. 696: sotto Caracalla *Antoniniana* C. III 3445. 3472. (3559?). 3707. 3750 l, t. 3484 (a. 219). 3526: sotto Gordiano III *Gordiana* C. III 3520: sotto Claudio II *Claudiana* C. III 3525, *Constans Claudiana* C. III 3521: sotto i Filippi *Philippiana* EE. 2, 758. In un'iscrizione C. III 3472 si legge: *leg. II ad. p. f. Li....*, dove il Mommsen osserva: 'Cogitavi de C. Flavio Galerio Valerio Liciniano Licinio; sed lapide denuo inspecto litterae tertii potius saeculi visae sunt nec convenire epochae Constantinianae'. Sulle monete di Gallieno (v. Kolb Wiener Numism. Zeit. 5 p. 53 segg.) sta scritto: *leg. II adi. VI p. VI f.* (v. **I adiutrix**).

1) *Legati.*

Cornelius Plotinus EE. 2, 704. — C. Iul(ius) Apronius Maenius Pius Salamallianus AC. 1884 p. 219.

2) *Praefecti.*

Aelius Aelianus *praefectus leg(ionis) s(upra) s(criptae)* (II adiutricis) *protector Aug(usti)*. C. III 3529. — Aelius Frontinus C. III 3525 nell'anno 268. — Aelius Paternianus *v(ir) e(gregius) praef(ectus) leg(ionis) II adiutricis a(gens) v(ices) l(egati)* del 284. C. III 3469. — C. Aurelius Firminus *praef(ectus) leg(ionis) II a[di(utricis)] ex prot(ectore)* del 287. EE. 2, 678. — T. Flavius Victor *[a(gens)] v(ices) l(egati) [et?] praefe(ctus) leg. II ad.* C. III 3427. — G. Iulius Caninus del 233. C. III 3427.

3) *Tribuni militum.*

P. Aelius (P. f. Sergia) Hadrianus, il futuro

Imperatore. C. III 550 cf. Henzen AI. 1862 p. 137. Probabilmente nel 94. — M. Antonius Antius Lupus, fatto uccidere da Commodo. C. VI 1343. cf. Lampr. Comm. 7. — T. Attius (T. fil.) Tutor. C. III 5331. — Aurelius Ianuarius MOe. 3, p. 175. — Clodius Marcellinus C. III 3472 sotto Caracalla. — P. Clodius (P. f. Fabia) Sura C. V 4368. — A. Fabius.... Proculus M. 812, 8. — D. Iulius (D. f. Voltinia) Capito BL. p. 247. cf. 241. 244. — C. Iulius Pisibianus Maximus Aemil. Papus *tr(ibunus) lat(iclavus)*. — P. Plotius Romanus C. VI 332. Console suffetto in un anno incerto dopo Marco Aurelio e probabilmente prima di Severo Alessandro. Cf. Borghesi oeuvr. 5 p. 395. — Tib. Pontius Pontianus, *trib(unus) lat(iclavus)*. C. III 3481. — L. Varius (L. f.) Quintianus. OH. 5994. — Cf. C. III 5044. X. 135. OH. 5212.

4) *Primipili.*

C. Clodius Saturninus C. III 3464. — Cornelius Paullus C. III 3478.

5) *Centuriones.*

M. Titius (M. f. Claudià) Ti. Barbius Titianus. C. III 3846. Cf. C. III 1919. 3470. 3501 (*centurio princeps*). 3515. 3561. 3572. 3846. 6186. (6456?) 3571. V 8275 (*centurio ordinarius*). VIII 3001. 9660. EE. 2, 691. O. 3445. BRh. 1626. MOe. 8, p. 166 n. 253.

C. Iulius Valens *praep(ositus) leg. II adi.* MOe. 7, p. 87.

6) *Principales.*

Adiutor officii cornicularioram consularis C. III 3543. — Aquilifer C. III 6457. — Armorum custos C. III 3399. 3457. 3529. 3556. 3560. 3635. MOe. 3, p. 175. — Beneficiarii consularis C. III 3543. 3544. 3617. 4057. 4311. EE. 2, 597. MOe. 7, p. 91 (*agens curam lectionis? colonia Aquinco*). legati C. III 3412 (*agens curam carceris*). 3624. praefecti C. III 3559. tribuni C. III 3553? officii praesidis Pannoniae inferioris C. V 8275. — Cornicularii C. III 3496. 3526. EE. 2, 646. praefecti C. III 3565. — Doctor (?) fabrum C. III 3566. — Exactus officii praesidis C. III 4311. adpraaticom (?) C. III 3634. — Exercitator C. III 3470. — Frumentarii C. III 3241. 3466. — Librarii C. III 3538. legati C. III 3334. — Mensor C. III 3433. — Optiones C. III 3445 (spei) 3530. 3570, V 811. EE. 2, 796. MOe. VII p. 86. — Signiferi C. III 3320. (3532?). 3534. 3538. 3548 (il n. 5952 appartiene alla III Italica e non alla II adiutrix). — Speculatores C. III 3615. 3524, VI 3562. EE. 4, 433. — Stratores EE. 2, 682. legati C. III 3334. — Subcornicularius (?) C. III 3472. — Venator (?) MOe. 7, p. 92.

Di soldati privilegiati si ricordano: Duplarii C. III 3458. 3556. — Immunes C. III 3489. 3565. MOe. 7, p. 86 (?). — Evocati C. III 3470. 3565. — Salariarius MOe. 7, p. 86. — Si conosce pure un eques C. III 3420.

Sarebbe troppo lungo l'enumerare le lapidi dalle quali si conoscono *milites* o rispettivamente *veterani*, ma non devonsi tacere le seguenti per le varie cariche o varie forme che in esse ricorrono: *armatura* C. III 3336; *candidatus* C. III 3308. 3398; *discens* C. III 3565; *magistrans in canabis* G. 73, 4; *probatus in legione II a legato* EE. 2, 704; *quod evocatus vovit, centurio posuit* C. III 3470; *quot clavi (caligatus) vovit, veteranus posuit* C. III 3484; *translatus ex legione X Fretensi Antoniniana* C. III 3472; *veterani et cives Romani consistentes ad legionem* C. III 3505; *veteranus deductus Poetovionem missione agraria* (?) *II* C. III 4057.

Varie centurie vengono pure nominate: C. II 2763, III 3528. 3530. 3567, VII 48. 185. 186, VIII 9653. EE. 2, 699; una *vexillatio* poi C. V 954. Degne di nota sono ancora le seguenti menzioni: *balneum legionis* EE. 2, 696; *collegium armaturarum* EE. II 687; *schola speculatorum* C. III 3524; *territorum legionis* EE. 2, 696; *thermae maiores* C. III 3525.

Le iscrizioni, che ricordano la patria dei soldati sono state raccolte dal Mommsen EE. 5 p. 202 segg. Quelle della Britannia danno per patria: Forum Iulii (nella Narbonensis?) C. VII 48. Lugudunum C. VII 186. Savaria C. VII 185. Le iscrizioni della Pannonia inferiore ascrivono ai soldati la seguente origine: Italia (Luceria) C. III 3544. (Vercellae) C. III 3567; Pannonia inferiore (Bassiana) C. III 3336. (Mursa) C. III 3560. (Sirmium) C. III 3563; Dacia (Porolissus) C. III 3556; Macedonia (Pelagonia) C. III 3530. (Thessalonica) C. III 3528. EE. 4, 434; Germania inferior (Agrippina) C. III 3642; Galatia (Ancyra) EE. 2, 699; Syria (Hemesa) C. III 3301; Africa (Sufetula) C. III 3680. (Theveste) EE. 2, 708. Molte altre poi dicono i soldati oriundi dello stesso accampamento. Dalle altre lapidi non della Britannia o della Pannonia inferiore conosciamo soldati originari da questi paesi: Italia (Brixia) C. II 2639. (Dertona) C. III 4057; Dalmatia (Aequum) G. 1109, 8 = C. XI 23. BRh. 1144?; Pannonia (Savaria) C. VI 3336 X 1775; Syria (Hierapolis) EE. 2, 895.

Dalle monete di Gallieno (v. Kolb. l. c.) si deduce, che la nostra legione abbia avuto per insegna il pegaso ed il cinghiale, se quest'ultimo non venne inciso per errore (v. Domaszewski Die Fahnen etc. p. 51 seg.).

Grotefend, nella Pauly's R. E. Aschbach, Sitzungsber, der Wiener Akad. 20 p. 290 segg. Borghesi, Oeuvr. 4 p. 206 seg. Pfitzner, Gesch. der röm. Kaiserleg. Allmer, Inscript. ant. de Vienne 3 p. 460.

D. Vaglieri.

ADLECTIO. — v. **Allectio.**

ADLECTOR. — v. **Allector.**

ADMETUS. — *Admetus et Alc*[*estis*] leggesi semplicemente in una lapide d'Aquileia (C. V. 8265) ornata di due figure, l'una rappresentante un pastore barbato appoggiato a un pedo, l'altra una donna velata. Unica che ricordi il noto mito del figlio di Pheres e di Klymene, re di Pherai nella Tessaglia, il quale prese parte alla caccia Caledonia e alla spedizione degli Argonauti (Apollod. 1, 8, 2, 4 e 9, 6, 8. Hygin. f. 14. 173 etc.).

ADMINISTRATOR. — Accanto al significato generale e classico della parola (Cic. de orat. 1, 48. cf. (administratio) de off. 2, 3; ad fam. 1, 15; de nat. deor. 1, 1. Tac. Agric. 19 etc.), sta l'altro affatto tecnico e speciale dei tempi posteriori, sia che si riferisca al diritto privato, come p. e. nel caso della tutela (Dig. 26, 1, 13), sia al pubblico, come rispetto agli alti magistrati dello Stato (C. Iust. 2, 46, 3) ovvero ai municipali (Dig. 3, 4, 10. C. Iust. 2, 4, 12; 3, 12, 3 (4)). Sotto quest'ultimo rapporto la parola ricorre in un monumento epigrafico della metà del IV secolo e relativo all'ordine da seguirsi nelle udienze officiali (*salutationes*) presso il preside della Numidia (EE. 5, 697 cf. p. 629): [*Ex auctori*]*tate Ulpi Marisciani v*(*iri*) *c*(*larissimi*) *consularis sexfascalis, promoti primo a domino nostro invicto principe Iuliano, ordo salutationis factus, etiam ad perpetui*[*t*]*atis memoriam aere incisus. Primo senatores, et comites et ex comitibus et admin*[*is*]*tratores* etc. Circa le classi dei *salutatores* secondo quest'ordinamento e in genere secondo altre consuetudini v. **Salutatio.** Quanto agli *administratores* in ispecie, che venivano dopo i *senatores*, i *comites* e gli *ex comitibus* o comiti onorarii, così scrive il Mommsen nella sua illustrazione del monumento (EE. 5 p. 635): 'Sequitur in primo gradu quartus ordo *administratorum,* quo vocabulo quid hoc loco proprie significetur, ambigi potest. Administrant certe quicumque officium gerunt, praeses provinciae et rationalis summarum et sic deinceps, videturque vocabulo administratoris recte opponi alterum officialis, ut ille publica negotia gerat, hic gerenti pareat et appareat. Sed eius dignitatis administratores hic si significantur, vix intellegi potest, cur vocabolum adiectum sit; hi enim administratores comprehenduntur omnes aut senatoribus aut certe comitibus. Neque obliviscendum est, cum agatur de salutando praeside Numidiae, salutatores potissimum quaerendos esse inter provinciales ei subditos et hoc loco administratores recte intelligi eos praesertim, qui sub ipso administrant. Ita ducimur ad magistratus municipales, quippe quos constet et ipsos administravisse et suos habuisse officiales. Etiam in titulo codicis Theodosiani 'de iis quae administrantibus vel officium publicum gerentibus distracta vel donata sunt' quae sanciuntur, vel ad pagorum praepositos trahuntur, vel ad pagorum praepositos trahuntur (C. Th. 8, 15, 1) et modo vidimus ex comitibus honorem sacerdoti provinciae et principali curiae tribui solere propter rem publicam administratam. Principalis autem curiae si administratione recte finita primo gradu vocatur propter comitivam, admodum probabile est id quod sequitur pertinere ad eundem etiamtum administrantem; nec facile abesse possunt ab eiusmodi ordine salutandi civitatium Numidicarum vel universae provinciae qui res gerunt sub consulari. Ii quinam eo tempore fuerint, hoc loco non quaeremus; cogitandum erit potissimum de curatoribus rerum publicarum, quos constat hoc aetate certe in provinciis Africanis magistratuum municipalium locum obtinuisse et suae quemque civitatis negotia administrasse'.

AB ADMISSIONE. — Titolo relativo a quell'officio della corte imperiale (*officium admissionis* Suet. Vesp. 15), che avea il còmpito di tener nota delle varie classi di persone ammesse all'udienza dell'Imperatore e quindi di provvedere a che le medesime fossero annunziate e introdotte presso di lui. Molto probabilmente quest'officio trasse origine dall'uso che v'era già nelle grandi famiglie della repubblica, di ricevere i così detti *amici* secondo le varie categorie in cui eran distribuiti, servendosi come introduttori dei *cubicularii* (Cic. Verr. 3, 4. Senec. de benef. 6, 33; de clem. 1, 10 etc.). v. **Amicus** — **Cubicularius** — **Salutatio.** Forse la più antica menzione che se ne abbia è quella che si riferisce al tempo di Caligola, a proposito del rifiuto di ricevere l'ambasciata dei Giudei d'Alessandria, che ὁ ἐπὶ πρεσβειῶν, Ὅμιλος ὄνομα fece per parte di lui (Philo de leg. 572 M). Al tempo di Vespasiano però era certamente costituito (Suet. l. c.), e si componeva di liberti e servi d'Augusto. A capo di tutti stava l'*ab admissione* (C. VI 8698. 8699. 8702), detto anche *ab officiis et admissione* (C. VI 4026). Da lui dipendevano immediatamente dei *proximi ab admissione,* anch'essi liberti (C. VI 8701) e degli *adiutores ab admissione* (C. III 6107. VI 8700). Anche un *nomenclator ab admissione,* liberto, è ricordato in una lapide (C. VI 8931), incaricato specialmente di annunziare le persone. Che egli sia stato lo stesso dell'*a cura amicorum,* siccome crede il Marquardt (Privatl, 1 p. 142 nota 1), a ragione non ammette il Friedländer (Röm. Sittengesch. 1[3] p. 131 nota 2). È probabile però che quello stesso *a cura* appartenesse al nostro officio, in quanto che la sua incombenza era particolar-

mente di assegnare ai visitatori i posti nella sala d'udienza (v. Mommsen, Hermes 4 p. 128). Il Marquardt (l. c.) e altri dopo di lui opinano che del medesimo abbiano fatto parte anche i così detti *velarii*. A noi però non sembra, sia perchè nelle lapidi che li menzionano non ricorre mai un accenno diretto all'*admissio* o *salutatio*; sia perchè lo stesso luogo di Lampridio (Sev. Alex. 4) non può servire come prova; e finalmente perchè i *velarii* della casa imperiale essendo diretti da un *praepositus* (v. **Velarius**), è chiaro che dovevano avere un'importanza maggiore di quella che l'autore loro attribuisce nelle udienze, cioè di 'sollevare le cortine della sala'. — Nei tempi posteriori dell'Impero l'officio acquistò una importanza maggiore, consentanea alle nuove tendenze della monarchia (cf. Böcking, Not. Dign. 1 p. 237). Esso era *sub dispositione* del *magister officiorum* (v. **Magister**), ed era diretto dal *magister admissionum* (Amm. 15, 5, 18. Vopisc. Aurel. 12), da cui dipendeva un *proximus admissionum* (Amm. 22, 7, 2). Quanto agli *admissionales* che ricorrono specialmente in questo periodo (Petron. magister apud. Const. Porph. de caerimon. 1, 84. 87 cf. Lamprid. Sev. Alex. 4), certo essi fecero parte dell'officio (C. Iust. 12, 59, 10, 5. C. Theod. 6, 35, 7); è dubbio però se abbiano sostituito gli antichi *nomenclatores*, ovvero avuta altra attribuzione. Intorno ai privilegi concessi dagli Imperatori ai componenti dell'officio stesso v. C. Theod. 6, 2, 12; 6, 35, 3. 7; 11, 18, 1 etc.

ADOLENDA — Una delle divinità romane degli *indigitamenta* (Serv. ad Georg. 1, 21; cf. ad Aen. 2, 141), la quale presiede all'azione del bruciare. Negli *acta* del collegio sacro dei fratelli Arvali due volte si fa menzione d'un sacrifizio a lei prestato (C. VI 2099 p. 561 lin. 5; 2107 p. 575 lin. 12): l'una insieme alla *Commolenda* e alla *Deferenda* (personificazioni degli atti del fare a pezzi e del rimuovere da un luogo), l'altra insieme alla *Coinquenda*, identica alla *Commolenda*. Nel primo caso trattavasi di rimuovere dal fastigio del tempio della Dea Dia un fico e di tagliarlo in pezzi e poscia abbruciarlo; nel secondo essendo quello colpito dal fulmine, bastavano gli ultimi due atti. Sulla forma *Adolenda* v. Corssen, Aussprache 1³ p. 309.

PRELLER, Röm. Mythol. 2³ p. 204 segg. 228. HENZEN, Acta Fratrum Arv. p. 147 seg.

ADON, ADONIUS. — Queste due forme diverse pel nome della medesima divinità, ricorrono in due lapidi, di cui l'una proveniente da un luogo della provincia proconsularis dell'Africa e ricordante un *sacerdos Adonis* (C. VIII 1211); l'altra da Buda nella Pannonia inferiore (EE. 2, 674). Il culto d'Adone, che dalla Siria passò nella Grecia (Heliod. in Apollod. 3, 14, 4. Aristoph. Lysistr. 390 etc.), fiorì insieme ad altri culti orientali in Roma e in genere nell'Occidente già nei primi tempi dell'Impero (Ovid. ars. am. 1, 75), trovando terreno ad un sempre maggiore allargamento nella predilezione dei Romani pei canti e le danze delle etére e della bajadere della Siria (Suet. Nero 27. 56. Lamprid. Heliog. 7. cf. i collegia Ambubaiarum presso Horat. sat. 1, 2, 1). Di esso rimangono traccie fin nel secolo IV, siccome appare dal libro di Firmino Materno, de errore profanarum religionum.

ADOPTIO. — Atto giuridico formale, con cui s'istituisce artificialmente la *patria potestas* (Gai. 1, 97-107. Ulp. 8, 1-4. Dig. 1, 7, 1, 1. 2 pr. etc.), o implicitamente un erede, in quanto un estraneo è accolto in luogo di figlio o di nipote. Dalla diversa forma ond'esso si compie, dalle diverse condizioni necessarie nelle persone che vi partecipano (la cittadinanza romana è indispensabile in ogni caso) e dagli effetti non sempre i medesimi che ne conseguono, l'atto stesso piglia il nome di *adrogatio*, *adoptio* in senso stretto e di *adoptio per testamentum* o *testamentaria*. È *adrogatio* quando l'adattato è *sui iuris*, cioè non soggetto a patria potestà, nè è donna o minorenne (Gell. 5, 19. Gai. 1, 99 segg. Ulp. 8, 1-5), benchè per l'una e per l'altro essa fosse pur ammessa nell'Impero (C. Iust. 8, 48, 5. Gai. 1, 102. Dig. 1, 7, 17. 19. 20 etc.), e quando l'adozione ha luogo dinanzi ai comizi curiati. Questi comizi eran presieduti dal pontefice massimo, il quale assistito dal collegio di cui era capo, faccia precedere la deliberazione del popolo da una inchiesta diretta principalmente ad evitare ogni offesa, che avrebbe potuto derivare dall'atto al diritto di proprietà e alla religione, (Cic. pr. dom. 13, 34. cf. 15, 39; ad Att. 2, 12, 2. Gell. 5, 19. Gai. 1, 99. cf. Tac. hist. 1, 15). Sicchè è probabile che la convocazione dei comizi non siasi potuta fare senza un precedente decreto di quel collegio (Cic. pr. dom. 14, 38). Il *pontifex maximus* esercita quindi un potere legislativo, in quanto si presenta come *rogator* al popolo ('velitis iubeatis uti ... haec ita uti dixi, ita vos Quirites rogo', è la formula della *rogatio* presso Gellio l. c.), e il popolo nell'approvare o rigettare la proposta a maggioranza, fa una vera legge (Cic. pr. dom. 29, 77: 'si id XXX curiae iussissent'). Trasformata poco a poco nell'Impero l'antica *adrogatio* comiziale in un atto compiuto innanzi all'Imperatore (Tac. hist. 1, 12-29. Suet. Gelb. 17. Dio Cass. 68, 3; 69, 20; 70, 1; 79, 17. Vopisc. Aurel. 14. 15.), essa fu del tutto abolita da Diocleziano e sostituita da un semplice rescritto dell'Imperatore (C. Iust. 8, 48, 2. cf. l.

6. 8). — Dicesi *adoptio* propriamente quando l'adattato è *alienis iuris*, trovasi cioè sotto la patria potestà, pur essendo una donna o un minorenne (Gell. 5, 19. Plin. ep. 8, 18. Gai. 1, 98-102. Ulp. 8, 4. cf. Dig. 1, 7, 6. 10. 11. 37 pr. 41. 100. 101. 102 etc.), e l'atto si compie innanzi al magistrato 'apud quem legis actio est' ovvero 'qui legis actionem habet', cioè il pretore o il console in Roma, e il governatore della provincia (Gell. l. c. Gai. 1, 99. Ulp. 8, 2. Paul. 2, 25, 4. cf. Dig. 1, 7, 4. 16, 3. 1, 20, 1). Non è impossibile che in tempi antichissimi anche questa specie d'adozione sia avvenuta innanzi ai comizi, con o senza votazione, avuto riguardo all'importanza che allora avea la costituzione gentilizia. Probabile è però che più tardi, nel periodo repubblicano, il collegio dei pontefici abbia estesa la sua inchiesta preventiva anche a tale adozione, per impedire che i patrizi abusassero del diritto di concedere in questo modo la loro nobiltà a quanti e quali plebei loro fosse piaciuto. Ma in che forma giuridica esso abbia esercitato questo controllo, non si può con certezza determinare (v. Mommsen, Röm. Forsch. 1 p. 76 seg. cf. Herzog, Röm. Staatsverfass. 1 p. 117. 1062). A ogni modo, l'atto si compone di due parti, con una delle quali (tre *mancipationes*, due *manumissiones* e una *remancipatio*) si dissolve la patria potestà nel padre naturale, con l'altra (*in iure cessio*) si costituisce quella del padre adottivo (Gell. l. c. Suet. Aug. 64. Gai. 1, 134); formalità queste, che vennero abolite da Giustiniano, il quale vi sostituì una dichiarazione fatta innanzi al magistrato (C. Iust. 8, 48, 11. Inst. 1, 12, 8). Uno degli effetti comuni che tenevan dietro a queste due forme d'adozione, e propriamente nel campo del diritto pubblico, era questo, che l'adottato laddove fosse stato d'una condizione sociale diversa da quella dell'adottante, passando per l'adozione nella *gens* del padre adottivo, entrava anche nella classe cui quegli apparteneva. Così finchè durò la distinzione sociale tra patriziato e plebe, si videro plebei entrare nel patriziato (Cic. de leg. 2, 3, 6. cf. Borghesi, Fasti 1, 87) e viceversa patrizi divenir plebei (Liv. 54. Cic. de fin. 1, 7, 24. Val. Maxim. 5, 8, 3). Se non che, appunto per la parte che il collegio dei pontefici avea nella doppia specie di adozione, è a credere che, fino a quando per la lex Ogulnia (a. 454 u. c.) quel collegio non venne riformato con l'ammissione d'elementi plebei, esso non abbia permesso adozioni di plebei per parte dei patrizi, le quali furon rare fin nel secolo VI di Roma e cominciarono soltanto dopo Silla a divenir frequenti (v. Mommsen, op. cit. p. 77). — Quanto all'*adoptio testamentaria* di cui si ha notizia già fin dagli ultimi tempi della republica (Dio Cass. 40, 51. Cic. Brut. 58; de off. 3, 18; ad Att. 3, 20. Corn. Nep. Att. 5. Liv. 116. Suet. Caes. 83 etc.) e fu frequente, in quelli dell'Impero, non v'è dubbio che più tardi essa si sia sostanzialmente ridotta a una istituzione di erede, prendendo così il vero carattere d'*adoptio* e disparendo perciò come tale interamente dalle fonti giuridiche. Studiata però nella sua origine e nei rapporti della gentilità, come ha fatto il Mommsen (Hermes 3 p. 63 segg.), si vede quanto poco fondata sia l'opinione di quei giureconsulti (p. e. Dirksen, Versuche zur Kritik etc. p. 73 segg. Bachofen, Lehre des röm. Civilr. p. 228 segg.), che l'identificano assolutamente con l'istituzione dell'erede a patto che questi assuma il nome del testatore, ovvero di quelli (p. e. Zimmern, Gesch. des röm. Privatr. 1 p. 818 segg. Puchta, Inst. 3 § 283), pei quali essa sarebbe stata non altro che una specie di preparazione all'*adrogatio*, in quanto l'adottato acquistava pel testamento solo il diritto di veder confermato dai comizi l'atto del testatore. Il Mommsen, invece, distingue nello sviluppo dell'istituto un doppio periodo, di cui il secondo è rappresentato specialmente dall'Impero, distinzione che ha per fondamento uno degli effetti dell'adozione in genere, cioè l'entrata dell'adottato nella gente dell'adottante e quindi il mutamento del suo nome. Nel primo periodo, cioè nel repubblicano, i rapporti gentilizi e la dipendenza da una gente avendo ancora un'importanza nella vita, colui che era adottato per testamento non differiva punto da colui che lo era nelle due forme più antiche: egli acquistava tutti i diritti di agnazione nella famiglia dell'adottante e ne assumeva l'intero nome. La sola differenza che passava fra loro era, che il primo naturalmente non entrava sotto la patria potestà del testatore, come p. e. non entrava sotto il patronato del testatore quel servo che era manomesso per testamento; laddove il secondo sì. Nel secondo periodo come da una parte i legami gentilizii sempre più si rallentavano, e dall'altra i rapporti patrimoniali acquistavano una preponderanza su quelli, così l'adozione per testamento nel fatto s'identificò con la instituzione dell'erede, e il mutamento del nome che prima era una conseguenza dell'adozione stessa, ora divenne una condizione posta dal testatore all'erede per l'accettazione dell'eredità (Dig. 36, 1, 63, 10 cf. Suet. Tib. 6). Di qui le varie formule nelle fonti: *adoptare e adsumere in nomen et familiam* (Suet. Caes. 83. Tac. ann. 1, 8. cf. 12, 26), o semplicemente *adoptare* o *adsumere in nomen* (Liv. 116. Plin. ep. 8, 18. Eutrop. 7, 2), *in bona et nomen adsciscere* (Suet. Galb. 16). Una formula non dissimile da queste si legge pure nel testamento

di Dasumio C. VI 10229 lin. 4... [*si eum pater nome*]*n meum laturum po*[*llicitus erit*].

I monumenti epigrafici non accennano direttamente a questo istituto del diritto privato: solo in rarissimi casi ricorre la semplice enunciazione di *pater adoptivus* (C. V 1602), *filius adoptivus* e *filia adoptiva* (C. III 1181. 1182; V 3450), nel significato giuridico della parola (Gell. 5, 19. Dig. 45, 1, 107. C. Iust. 8, 47. 9). Nondimeno nella stessa guisa che il conoscere la teoria dell'*adoptio* giova non poco all'intelligenza delle lapidi, massime in rapporto alla composizione dei nomi propri, così le medesime servono parte a confermare le norme seguite nel mutamento dei nomi stessi per effetto dell'adozione; parte a mostrarci l'altro mutamento che avveniva in persona dell'adottato, cioè quello della tribù. Che anzi questo secondo non può studiarsi che in esse.

1) *Mutamento del nome.*

La regola fondamentale, che delle tre parti usuali del nome proprio del cittadino romano, *praenomen, nomen* o *nomen gentilicium* e *cognomen*, la seconda soprattutto fosse indispensabile e s'ereditasse da tutti i componenti le famiglie appartenenti a una medesima *gens*, siccome quella che in origine ebbe una importanza politica e più tardi di diritto privato (v. **Nomen**); quella regola era soggetta ad una eccezione, quante volte si trattava di *adoptio*. E valeva in vece l'altra, cioè che il figlio adottivo abbandonasse il nome in genere del padre naturale e pigliasse quello dell'adottivo. Il quale uso era la conseguenza del fatto, che mediante l'adozione si scioglieva nell'adottato ogni legame giuridico di agnazione e gentilità nella famiglia da cui usciva, acquistandosi invece in quella in cui egli entrava (Liv. 44, 44, 2. 45, 41, 12. Quint. decl. 346. Sen. de ben. 3, 32; de brev. v. 15. Plin. ep. 8, 18. cf. Appian. bell. civ. 3, 94. Val. Maxim. 7, 7, 2. Dig. 1, 7, 23 etc.). Se non che, questo mutamento non avvenne in tutti i tempi nello stesso modo, per la ragione già innanzi accennata della maggiore o minore importanza, che ebbe nei rapporti della famiglia il diritto di gentilità. In generale la norma più o meno costante seguita nei buoni tempi della Repubblica, già sullo scorcio della medesima soffre parecchie eccezioni, per indi produrre nell'Impero una varietà non piccola di usi, specialmente nelle famiglie imperiali, in cui furon frequenti le adozioni. Sugli esempli forniti dagli scrittori e in parte anche dalle lapidi, si possono stabilire le seguenti regole, siccome quelle che più comunemente e promiscuamente furono osservate sì nella Repubblica che nell'Impero.

a) L'adottato piglia i tre nomi del padre adottivo e aggiunge a questi come secondo cognome il *gentilicium* del padre naturale, col suffisso *anus*. Norma propria degli antichi tempi, che però ricorre anche nell'Impero insieme ad altre. — P. Cornelius Scipio Aemilianus: padre naturale L. Aemilius Paulus; padre adottivo P. Cornelius Scipio (Liv. 44, 44). — L. Manlius Acidinus Fulvianus (cos. 575): padre nat. Fulvius Flaccus (cos. 542); padre adott. M. Manlius Acidinus, probabilmente pretore nel 544 (Vell. 2, 8).— Q. Fabius Maximus Aemilianus: padre nat. L. Aemilius Paulus Macedonicus; padre adott. G. Fabius Maximus, pobabilmente il pretore del 573. (Plut. Aem. 5). — P. Licinius Crassus Dives Mucianus (cos. 623): padre nat. P. Mucius Scaevola (cos. 579); padre adott. P. Licinius Crassus Dives (cos. 549) (Cic. Brut. 26, 98). — D. Iunius Silanus Manlianus padre nat. Manlius Torquatus (cos. 569); padre adott. D. Iunius Silanus, pretore nel 612 (Cic. de fin. 1, 7, 24. Liv. ep. 54. Val. Max. 5, 8, 3). — T. Annius T. f. Milo Pupianus: padre nat. un Pupius (C. Pupius Celsus ? v. Drumann, Gesch. Roms 1 p. 42) di Lanuvio; padre adott. C. (? T. ?) Annius Milo (Ascon. Cic. pr. Mil. 35). — A. Licinius Nerva Silianus (cos. 760): padre nat. P. Silius cos. 734; padre adott. un A. Licinus Nerva. E così parecchi altri, come Q. Fabius Maximus Aemilianus cos. 612; Cn. Cornelius Lentulus Clodianus; Sex. Atilius Serranus Gavianus (Cic. pr. Sext. 33, 72: ' a calatis Gaviis in Calatinos Atilios insitus ').

b) L'adottato ritiene l'antico cognome, quando l'adottante manca del medesimo. — Cn. Aufidius Orestes (Aurelianus): padre nat. (?); padre adott. Cn. Aufidius (Cic. de domo 13, 35). In due lapidi (C. I 520. 573) è mentovato come console (a. 683). — M. Pupius Piso Frugi (Calpurnianus): padre nat. un Cn. Calpurnius Piso; padre adott. M. Pupius (Cic. pro domo 13, 35). Console del 693 (Fasti Amiternini C. I p. 465). S'identifica con lui il *M. Calpurnius Piso Frugi* della lapide C. I 594; cf. la nota ivi. — Q. Caecilius Pomponianus Atticus: padre nat. (?); padre adott. Q. Caecilius (Varro r. r. 2, 2, 2. Corn. Nep. Atticus, 5).

c) L'adottato in luogo d'aggiungere ai tre nomi dell'adottante il cognome derivato dal gentilizio in *anus*, piglia uno dei cognomi della famiglia naturale. Quest'uso comincia ad apparire circa dal tempo di Silla. — M. Terentius Varro Lucullus (cos. 681); padre nat. L. Licinius Lucullus (Cic. ad Att. 13, 6); padre adott. M. Terentius Varro. — Q. Caecilius Metellus Pius Scipio (cos. 702); padre nat. Pius Cornelius Scipio Nasica; padre adott. Q. Caecilius Metellus Pius cos. 674 (Dio Cass. 40, 51). — A. Terentius Varro Murena (cos. 731): padre nat. forse L. Licinius Murena (cos. 692); padre adott. A. Terentius Varro.

d) L'adottato conserva i tre nomi del padre naturale e dell'adottivo piglia il solo cognome. Benchè del periodo repubblicano, l'uso è affatto eccezionale, e se ne ha esempio in D. Iunius Brutus Albinus, uccisore di Cesare: padre nat. D. Iunius Brutus (cos. 676); padre adott. A. Postumius Albinus cos. 685 (Plut. Brut. 12 etc.) — Più singolare ancora è il caso di Q. Caepius Brutus figlio di M. Iunius Brutus e adottato da Q. Servilius Caepio, in quanto egli serba il cognome del padre naturale e usa come nome gentilizio il cognome dell'adottivo.

e) L'adottato aggiunge al gentilizio del padre naturale anche quello dell'adottivo. — C. Plinius Caecilius Secundus (C. V 5262-5264. 5667): padre nat. L. Caecilius Cilo (C. V 5279); padre adott. C. Plinius Secundus. Uso esclusivo del tempo dell'Impero.

f) L'adottato continua a indicare la sua paternità naturale, pur mutando in tutto o in parte il suo nome, come p. e. nel caso precedente. Quest'uso era l'effetto particolare dell'*adoptio testamentaria*, siccome fa rilevare il Mommsen, e fra gli esempli che se ne hanno il più antico è quello d'Augusto (v. Fasti Capitolini). Ad esso si possono aggiungere quello di Plinio il giovane, il quale si chiama dopo l'adozione L(ucii) f(ilius), invece di C(aii) f(ilius) v. l'uso precedente, e l'altro di Cn. Domitius Sex(ti) f(ilius) Afer Titius Marcellus Curvius Lucanus (O. 773), che avrebbe dovuto chiamarsi Cnaei filius, perchè adottato da Cn. Domitius Afer (Plin. ep. 8, 18).

g) Colui che è adottato per testamento da una donna piglia il prenome del padre di lei, non avendolo essa medesima, e il gentilizio del pari, siccome d'ordinario in ogni adozione. Circa quest'adozione è importante il luogo di Cicerone (ad Att. 8, 7, 3), da cui si vede come l'istituto dell'adozione testamentaria della donna era già allora pienamente riconosciuto. 'Dolabellam video Liviae testamento cum duobus coheredibus esse in triente, sed iuberi mutare nomen. Est *πολιτικὸν σκέμμα*, rectumne sit nobili adulescenti mutare nomen mulieris testamento: sed id *φιλοσοφώτερον διευκρινήσομεν*, cum sciemus, quantum quasi sit in trientis triente'. È dubbio se Dolabella abbia accettata l'eredità; forse la rifiutò, vedendolo conservare il nome gentilizio del padre naturale e chiamarsi nei Fasti Capitolini (a. 710) P. Cornelius. Un esempio di tale adozione e relativo mutamento di nome si ha nel futuro Imperatore Galba, il quale prima dell'adozione chiamavasi Servius Sulpicius Galba, poscia 'adoptatus a noverca sua (Livia Oscellina), Livi nomen et Ocellae cognomen adsumpsit mutato praenomine: nam Lucium mox pro Servio usque ad imperii tempus usurpavit' (Suet. Galb. 4). È noto che Galba divenuto imperatore non die' nessun effetto a quella adozione, e riprese il suo antico nome di Servius Sulpicius Galba. Nondimeno, come già prima d'allora talvolta invece di Lucius Livius si chiamò pure L. Sulpicius, come nella tessera relativa al suo consolato nell'anno 33 d. Cr. (C. I 770), pigliando così il prenome del padre dell'adottante e conservando il gentilizio del naturale; così per contrario anche divenuto Imperatore si chiama L. Livius Sulpicius Galba in una lapide greca (CIG. 4957) e in monete (Eckhel D. N. 6, 300).

Come in questo caso di Galba, così in parecchi d'altri Imperatori vi furono varietà ed arbitrii nella formazione del nome proprio, che più opportunamente saranno menzionati negli articoli a quelli relativi.

2) *Mutamento della tribù.*

L'indicazione della *tribus*, cioè del distretto territoriale e amministrativo a cui apparteneva il cittadino romano, fece di buon'ora parte del suo nome proprio, solendosi per regola porre dopo il gentilizio e prima del cognome (v. **Nomen**). E come in origine fondamento di essa era il territorio dello Stato e la proprietà fondiaria del cittadino stesso, così col perdersi di questa ovvero col possedersi piuttosto in un luogo che in un altro, si perdeva o si mutava la tribù. Col tempo però, da un lato essendo scomparso il principio della proprietà fondaria come base della cittadinanza, e dall'altro essendosi sostituito ad esso l'altro della *patria* o *origo*, cioè dell'appartenenza a un municipio o colonia romana, come ogni municipio o colonia era inscritta in una *tribus*, così valeva la regola generale che la tribù del cittadino fosse la medesima di quella in cui era inscritta la sua patria. Il figlio quindi con la nascita acquista tanto l'*origo* quanto la *tribus* del padre (v. **Tribus**). Ora nel caso dell'adozione, posto che il padre adottivo fosse stato d'un municipio e di una tribù diversi da quelli del padre naturale, non pare che l'adottato avesse dovuto per necessità mutare la sua tribù originaria in quella dell'adottante. E la ragione è questa, che l'adozione non apportava alcun mutamento in rapporto alla cittadinanza municipale dell'adottato; sicchè questi si considerava come appartenente ai due municipii, quello del padre naturale e quello dell'adottivo (Dig. 50, 1, 15, 3: 'Ius originis in honoribus obeundis ac muneribus suscipiendis adoptione non mutatur: sed novis quique muneribus filius per adoptivum patrem adstringitur'. cf. Dig. 50, 1, 17, 9. Savigny, System 8 p. 47. Mommsen, Röm. Forsch. 1

p. 151 seg.). Probabilmente com'egli era libero di far valere l' *origo* del padre naturale o dell' adottivo nell' assumere gli *honores* dell' uno o dell'altro municipio, pur essendo obbligato ai *munera* di tutti e due; così fu anche libero di porre nel suo nome la tribù di quello o di questo. Solo in siffatto senso a noi sembra che il Grotefend abbia quindi ragione, quando afferma (Imperium Rom. tribut. descript. p. 23), che l'adozione non avea alcun effetto sulla tribù del cittadino romano; benchè come osserva il Mommsen (H. 3 p. 62 nota 3) le poche lapidi da lui addotte, non provino la sua affermazione. Infatti questi osserva, che quel *L. Luccius L(ucii) f(ilius) Ummidius Secundus* della tribù *Pal(atina)* non era figlio, ma *alumnus* di *L. Lucius L. f. Hiberus*, appartenente alla tribù *Ter(etina)* (C. X 5198). E quanto al *M. Helvius Agrippa* della tribù *Ser(gia)* in una lapide di Hispalis (C. II 1184), nota che dal semplice nome non appare chiaro in che legame di parentela sia stato non solo col *M. Accenna Helvius Agrippa* della tribù *Gal(eria)* (C. II 1262), ma anche con *L. Helvius Agrippa* governatore della Sardegna (C. X 7852, 2. 4.) e con *M. Accenna Saturninus* (M. 665, 4) della tribù *Gal(eria)*. A ogni modo, che l'adottato abbia perduta la tribù del padre naturale per quella dell'adottivo, come parrebbe implicitamente ammettere il Mommsen stesso, non sembra che possa sostenersi indirettamente sulla base di queste iscrizioni, che certo non offrono casi sicuri di adozione.

Adoptio patroni. — La *lex coloniae Genetivae Iuliae* dell'anno 710 u. c. (EE. 2 p. 108 segg.) vi accenna due volte: c. 97 ... *quo quis colon(is) colon(iae) patron(us) sit atopteturve* etc. c. 130 ... *quo quis senator senatorisve f(ilius) p(opuli) R(omani) c(oloniae) G(enetivae) patronus atoptetur sumatur fiat* etc. Come è chiaro, qui si tratta della elezione del patrono della colonia, fatta dai comizi della città sulla base di un precedente decreto dei decurioni (v. **Patronus**). Il Mommsen (EE. 2 p. 147) rileva la singolarità dell'uso della parola *adoptio*, adoperata pure in questo caso del patronato da Cicerone (pr. Sest. 4, 9; Phil. 2, 41, 107. 6, 5, 13) e da Valerio Massimo (9, 15, 1), osservando che l'uso della parola *cooptatio* invece di quella sia divenuto tecnico dall'età di Augusto, siccome appare anche da una lapide dell'anno 742 u. c. (O. 3693).

REIN, Privatrecht p. 472 segg. MOMMSEN, Röm. Forschungen 1 p. 74 segg.; Hermes 3 p. 62 segg.; Staatsr. 2[2] p. 34 seg.

ADPARATORIUM. — v. **Apparatorium.**

ADRAA (*Derá át*). — Città chiamata anche Adraha nella Tavola Peutingeriana, Ἄδρα da Tolomeo (5, 15, 23) e Ἀδράα da Eusebio (Onom.) e Edreï nell'antico Testamento. Quantunque alcuni l'abbiano collocata ad Ezra (anticamente Zoravá), pure le indicazioni dei geografi antichi non fanno dubitare che debba porsi nel luogo ove oggi sorge Derá ât (KAA III En.), lungi 24 miglia a nord-ovest di Bostra, sulla via che da questa città conduceva a Capitolias. Facea parte del regno di Basan, poscia di quello di Manasse (Num. 21, 33. Deuter. 1, 4; 3, 10. Gios. 12, 4). Al tempo della dominazione romana fu una delle principali città dei Nabatei nella provincia dell'Arabia Petrea; come Bostra e Petra, avea il diritto di batter monete (Eckhel D. N. 3 p. 722), e più tardi fu sede di vescovi (cf. Lequien, Oriens christ. 2 e Roeland, Palaest. p. 547). Due lapidi greche trovate a Constantina nella Numidia (C. VIII 7051. 7052), dedicate al legato di Augusto P. Iulius Geminus Marcianus, si riferiscono appunto ad Adraa, la quale nella prima di esse è detta μητρόπολις τῆς Ἀραβίας. In una latina poi (C. VIII 2505) probabilmente sotto il nome di *Hadrinus Palm(yrenus)* si deve intendere un abitante della stessa città.

REVUE archéol. 1848 pag. 282 seg. FOUCART-LEBAS 6 2070 e-o.

ADRASTIA. — Se così bisogna leggere in una iscrizione mal conservata, trovatasi presso Mikháza nella Dacia (C. III 944: *I(n) h(onorem) d(omus) d(ivinae) Adrastiae colleg. utriclariorum*), certamente si ha qui il nome d'una divinità forse locale, essendo improbabile che sia identica ad Ἀδράστεια.

ADROGATIO. — v. **Adoptio.**

ADRUMETUM. — v. **Hadrumetum.**

ADSALLUTA. — Divinità barbarica locale, nota per quattro lapidi trovate a Saudörfel nell'*ager Celeianus*, nella Pannonia superiore (C. III 5135: *Adsallutae Aug(ustae) sac(rum)* etc. 5136: *Adsallute Aug. sac.* etc. 5138: *Savo et Adsallutae sacr.* etc. 5134: [*Savo et*] *Ads*[*allutae*] *v. s. l. m.* etc. Dalle circostanze che presso quel medesimo luogo si rinvennero lapidi relative soltanto a cose marinaresche, e che in due delle su dette iscrizioni il nome di questa divinità è unito a quello del fiume Savus, del pari personificato, si può inferire che l'Adsalluta sia stata anch'essa la personificazione del fiume Saan, che sbocca nella Sava tra Saudörfel e Ratschach, e di cui il nome nell'antichità non ci è tramandato.

MOMMSEN, C. I. Lat. III p. 628.

ADSESSOR. — In origine un privato, col tempo un pubblico officiale che coadiuva col suo consiglio tecnico e rappresenta in alcuni atti il magistrato, in quanto questi amministra soprattutto la giustizia. Oltre a questo titolo, cui corrisponde in greco il πάρεδρος (Nov. 60, 2) e il

σύνεδρος (Nov. 119, 4), ricorrono anche gli altri di *consiliarius* (Dig. 1, 22, 5. cf. C. Iust. 1, 51, 3. 14 pr.), cui fa riscontro il σύμβουλος (Zosim. 5, 30), di *iuris studiosus* (Dig. 1, 22, 1; 50, 13 4. cf. Gell. 12, 13 etc.) e *comes* (C. III 253. X 1468. cf. Dig. 1, 22, 4; 50, 13, 1, 8; 19, 2, 19 etc.), donde anche *adsidere*, *adsessura* (O. 3039 ... *adsedit magistratibus pop(uli) R(omani)*. cf. Dig. 50, 14, 3) o *in consilio esse* (C. X 7852 lin. 23. Cic. Verr. 2, 29 seg. cf. C. Theod. 8, 15, 6) per dinotare l'officio stesso. Questi diversi titoli rivelano già per sè e la origine e il carattere proprio, ibrido della istituzione, la quale conservò sempre qualcosa del privato e del pubblico insieme. L'*adsessor*, infatti, è detto *comes* in quanto fa parte della *cohors amicorum*, che è al seguito del governatore, e *consiliarius* o *iuris studiosus*, in quanto col suo consiglio come giurista e con la sua opera, lo assiste nell'amministrazione giudiziaria. L'istituzione è antichissima in Roma, e si connette principalmente a una norma generale di diritto pubblico e ad un uso particolare della pubblica amministrazione. E la norma era, che ogni rappresentante dello Stato, sia pure un sacerdote, ogni magistrato, anche quando facea parte d'un collegio ma non era legato dal voto dei colleghi nei suoi atti, avea l'obbligo, come correttivo alla sua azione illimitata, di farsi assistere da un consiglio proprio (Mommsen, Staatsr. 1² p. 293. 295). L'uso poi, posteriore alla norma, riguardava in ispecie l'amministrazione fuori di Roma e d'Italia, la provinciale, per la quale mancando al capo di essa officiali direttamente incaricati di coadiuvarlo massime nell'esercizio del potere giudiziario, egli soleva condurre seco un certo numero di giovani appartenenti alle alte classi sociali, i quali appunto in qualità di *comites* sopperivano a quel difetto (Mommsen, H. 4 p. 120 seg.). Ora da questa norma e da quest'uso si svilupparono due istituti, che hanno comune lo scopo e di cui l'uno si può considerare come una manifestazione particolare dell'altro. Alla prima, cioè, si riferisce il consiglio del magistrato in genere, consiglio che, escluso nei decreti emanati a maggioranza di voti di tutto il collegio, e quelli che pur essendo suoi personali eran soggetti alla *provocatio* e all'*intercessio*, si riscontra presso ogni magistrato, che eserciti specialmente la giurisdizione penale, civile e amministrativa, e perfino nel *iudex* (v. **Consilium**). All'uso, invece, si collega appunto l'istituzione dell *adsessor*.

Infatti, lo svolgimento che essa ebbe nella storia, ce la presenta sotto forma diversa, in due periodi distinti. Per tutto il tempo della Repubblica e pei due primi secoli dell'Impero, l'*adsessor* non ha ancora un carattere nettamente officiale, o per lo meno l'elemento privato in esso predomina sul pubblico. Il magistrato in Roma, come p. e. il console e il pretore, o si serve dell'intero suo *consilium*, ovvero in casi particolari sceglie a suo piacimento dal seno di quello uno che l'assista, senza che nè il diritto della scelta sia strettamente legato a determinate condizioni nella persona dell'eletto (tranne quelle comuni a tutti i consiglieri), nè questi assuma la veste d'un vero officiale pubblico: compiuta la sua missione, egli rientra nella sfera privata a cui appartiene l'intero *consilium*. Per contrario, dal principio del secolo III in poi, da un lato il titolo di *adsessor* comincia a divenire costante e tecnico; dall'altro, come or ora si vedrà, sorsero diverse norme, che regolavano la nomina in genere e la competenza speciale di lui, di guisa che da allora propriamente esso divenne un officiale dello Stato. Ora questo mutamento ebbe origine, a nostro avviso, soprattutto nel campo dell'amministrazione provinciale, in cui l'Impero volle così parte mettere un certo freno all'autorità sconfinata dei governatori, parte meglio determinare le varie competenze dei *comites*, distinguendo quelli che aveano un mandato affatto militare, da quelli che attendevano particolarmente alla giurisdizione, quali erano appunto gli *adsessores*. La qual cosa per noi è dimostrata, fra altro, da due fatti. L'uno, che appunto nelle provincie imperiali, dove l'azione riordinatrice dell'Imperatore apparve prima e fu più diretta, vediamo messo il fondamento al carattere dell'officio pubblico dell'assessore, il salario. L'altro, che non solo nelle fonti giuridiche, come si è visto, ma anche nelle epigrafiche spesso il titolo di *adsessor* è affatto sostituito da quello di *comes* (C. X 7852 lin. 23 seg. 1468. III 253) e tuttavolta appare anche l'altro di *comes et adsessor* (C. II 2129) accanto a quello semplicemente di *adsessor proconsulis* o *legati* (C. VIII 1640. 2777), e in tutti i casi si tratta sempre di governatori o legati speciali delle provincie, a cui gli assessori sono aggiunti. Il trovarli nei tempi posteriori dell'Impero a lato non solo dei governatori delle provincie, ma d'ogni sorta di magistrati e perfino delle cariche di corte, vuol dire soltanto che più tardi l'istituzione stessa da provinciale che era in origine, nel senso però di vero officio pubblico distinto dal *consilium*, divenne quasi generale per molte amministrazioni dello Stato.

Fu dunque nell'Impero che il nostro officio ebbe norme determinate circa la sua costituzione in genere. Nè in ciò vi fu differenza sostanziale fra il periodo anteriore alla riforma giudiziaria di Diocleziano, e quello che ad essa tenne dietro, siccome si vede nelle fonti principali giuridiche

all'uno e all'altro attinenti (C. Theod. 1, 12 (35). C. Iust. 1, 51. Dig. 1, 22. Nov. 60, 2). Questa uniformità si osserva innanzi tutto nel diritto di nomina. Il quale, siccome nella Repubblica per la scelta dei *comites* e la formazione del *consilium* spettava al magistrato stesso che si valea degli uni e dell'altro, così pure nell'Impero competeva a lui relativamente agli *adsessores*. Ciò appare indirettamente dal complesso delle disposizioni legislative (v. p. e. C. Theod. 1, 12, 1. C. Iust. 1, 51, 1), e in ispecie da quella relativa alla convenzione che in tale circostanza avveniva tra il magistrato e l'assessore (Dig. 50, 14, 3). La scelta però non interamente libera e le regole circa le condizioni necessarie nella persona dell'officiale, variarono alquanto col tempo. Nella composizione del suo consiglio, in fatto, il magistrato della Repubblica funzionante in Roma pare che potesse chiamare in quello, oltre ai privati in genere, non solo i suoi colleghi, in quanto però non pigliavan parte ai suoi atti amministrativi, ma in alcuni casi anche magistrati a lui inferiori. Fuori di Roma poi, come appunto nel caso del governatore o comandante militare, questi del pari poteva servirsi oltre che dei suoi dipendenti, come il questore e il legato, anche di ogni cittadino Romano, che fosse stabilito nella provincia. Come però, trattandosi di privati, nel primo caso solevano essere preferiti i *consulares*, così nel secondo la condizione necessaria era, che il consigliere appartenesse all'ordine senatorio (v. p. e. Sallust. Iug. 62, 4; 104, 1. Plut. Cat. min. 59), e in generale fosse di alta classe sociale (Cic. Verr. 2, 28-30), restando probabilmente esclusi solo quelli che non avevano il censo della prima classe (Mommsen, op. cit. 2² p. 301 segg.). v. **Consilium.**

Nei tempi posteriori dell' Impero, invece, la nomina dell'*adsessor* era soggetta a queste condizioni: 1. *Adsessor* non può più essere il cittadino Romano domiciliante o originario della provincia del governatore stesso che lo nomina; impedimento che, sorto nelle provincie imperiali, poscia si estese anche alle senatorie (Dig. 1, 22, 3. 4. 6; 4, 6, 37. 38. C. Iust. 1, 51, 10. C. Theod. 1, 12, 1. cf. Spartian. Pesc. Niger 7). Sicchè gli assessori potevano essere presi soltanto dai *comites* che il governatore conduceva seco nella provincia. A questa regola sembra che faccia eccezione il caso di un T. Sennius Sollemnis di una lapide (Berichte der sächs. Gesell. 1852 p. 239 segg.), il quale, pur essendo originario della provincia Lugudunensis, era assessore del così detto *iudex* delle miniere imperiali nella Gallia: *Adsedit* (T. Sennius) *etiam in provincia* [*L*]*u*[*gd*]*u*[*ne*]*nse, M. Valerio Floro trib. mil. leg. III A*[*ug.*] *iudici arcae ferrar*[*iae*] *tres prov*(*inciae*) *Gal*(*liae*). Nondimeno in fondo essa non è tale, non tanto perchè qui probabilmente si tratta di un officio non salariato di assessori, per cui si faccia eccezione a quella regola (Dig. 1, 22, 6), quanto perchè si tratta non di un *adsessor* ordinario, provinciale, dipendente da un governatore, sibbene di uno straordinario dipendente da una specie di giurato (*iudex arcae ferrariae*), il quale era chiamato a decidere delle liti relative a quelle miniere. — 2. L'*adsessor* per regola molto probabilmente è scelto fra coloro che appartengono all'ordine equestre (Tac. ann. 1, 29; 4, 1. Senec. ep. 122, 12. C. II 2129. III 253. X 1468. O. 3039. Berichte, l. c.). Il Mommsen crede però non essere stato raro il caso, che, se non senatori, pure dei giovani membri dell'ordine senatorio siano stati chiamati a tale officio, e cita come esempio quel M. Stertinius Rufus, di cui il padre era cavaliere, ma egli con l'occupare il vigintivirato era entrato in quell'ordine, e come assessore funziona in un decreto del proconsole della Sardegna (C. X 7852 lin. 23 seg.). Infatti, dei componenti del suo consiglio (*in consilio fuerunt*), prima stanno segnati il questore e il legato, amendue senatori, seguono poscia sei assessori, di cui il primo è Stertinio Rufo senatorio; gli altri cinque poi son tutti o in gran parte dell'ordine equestre; siccome del resto si vede misto, composto di senatori ed equiti, lo stesso consiglio dell' Imperatore Domiziano in un altro monumento epigrafico (O. 3118. cf. Mommsen, H. 2 p. 105. 115; 4 p. 123). — 3. *Adsessor* può anche essere però il libertino: 'Liberti adsidere possunt', dice il giureconsulto Marciano (Dig. 1, 22, 2). Questa però dev'essere stata senza dubbio una modificazione di tempi posteriori, tanto più che dallo stesso luogo del Digesto si vede non essere esclusi dall'officio se non gli *infames*: 'infames autem licet non prohibeantur legibus adsidere, attamen arbitror, ut aliquo quoque decreto principali refertur constitutum, non posse officio adsessoris fungi'. Sicchè ove prima probabilmente anche i semplici ingenui potevano esservi ammessi, benchè fossero preferiti gli equiti; più tardi, quando da un lato la condizione dei libertini andò agguagliandosi a quella degli ingenui, e dall'altro l'officio d'assessore diveniva sempre più meno importante, l' ignominia finì per essere il solo impedimento ad occuparlo. — 4. Principalissima però era la condizione dei compiuti studi giuridici (Ioseph. contra Apion. 2, 18. Dig. 1, 22, 1. August. confess. 6, 10. Amm. 23, 6, 82. Orbis descriptio presso Gothofr. ad C. Theod. 1, 12, 1). Sotto questo rispetto l'*adsessor* avea una responsabilità maggiore di quella dello stesso governatore (Dig. 2,

2, 2). Il suo officio non era in genere incompatibile con quello di *advocatus* (Zosim. 5, 30. C. Iust. 2, 7. 11. Nov. 60, 2, 1; 82, 1, 1); se non che, mentre durava l'esercizio dell'uno, non era consentito di esercitare l'altro (C. Iust. 1, 51, 14 pr. § 2). D'ordinario giovani, i quali dopo avere studiato giureprudenza, intendevano percorrere la carriera degli offici pubblici, solevano cominciare da questo scalino (v. p. e. Spartian. Pesc. Nig. 7. Cassiod. Var. 6, 12), siccome se ne ha esempli in persona dei più noti giureconsulti (p. e. Celso, Dig. 31, 29, Ulpiano, Dig. 4, 2, 9, 3, Paolo, Dig. 12, 1, 40, Papiniano, Dig. 22, 1, 3, 3. Spartian. l. c.). Gli stessi Imperatori non isdegnavano talvolta di assistere come assessori ai giudizi tenuti dal console o dal pretore (Tac. ann. 1, 75. Suet. Tib. 33; Claud. 12. Dio Cass. 69, 7. Spart. Hadr. 9). Delle lapidi relative, una sola (C. II 2129) può in certo modo servire d'illustrazione a tale argomento, in quanto che essa offre il caso forse speciale di un *adsessor*, che diviene tale dopo di avere occupato varie dignità municipali: (*aedil*(*is*), *flamen*, *IIvir*, *pontif*(*ex*) *municipi*) e quindi altre della carriera equestre: (*procurator Baetis*, *praef*(*ectus*) *cohortis Pr....rum equitatae*, *comes et adsessor legati ad*- [*census accip.*], *comes et adsessor proco*(*n*)*s*(*ulis*) *provinciae Galliae* [*Narbon.*] etc.). Per questa cultura giuridica e in generale per l'indole stessa della loro opera, gli *adsessores* formavano una classe intermedia tra quella del magistrato e gli altri officiali superiori da lui dipendenti, e la classe dei veri subalterni o *apparitores*.

Questa condizione della capacità tecnica era la conseguenza delle attribuzioni proprie dell'assessore, le quali anch'esse in sostanza non soffrirono gravi modificazioni nello sviluppo storico dell'istituto. Già la stessa etimologia del nome *adsessor* dinota com'egli, fra tutti gli officiali dipendenti dal magistrato, fosse quello che più gli era da presso specialmente nelle udienze giuridiche (Amm. 23, 6). Quando il giureconsulto Paolo di lui scrive (Dig. 1, 22, 1): ' Omne officium adsessoris, quo iuris studiosi partibus suis funguntur, in his fere causis constat: in cognitionibus postulationibus libellis edictis decretis epistulis ', senza dubbio accenna ad una delle principali sue attribuzioni, cioè quella di esser egli una specie di segretario del magistrato, con l'incarico di attendere alla redazione delle varie ordinanze dallo stesso emanate. Anche Cassiodoro accenna ad essa chiaramente (Var. 6, 12): ' Consiliarii quoque praefectorum, conscientia clari, dictatione praecipui, qui in illo actu amplissimae praefecturae sic videntur exercere facundiam, ut ad utilitates publicas expediendas alteram credas esse quaesturam '. Benchè senza dubbio per tale officio egli abbia avuto sotto di sè degli amanuensi (*exceptores* o simili), pure sembra che l'apporre il suggello specialmente a quelle ordinanze (' signum quod solitum est chartis imponat ' C. Iust. 1, 51 14, 2) sia stato di sua competenza. Oltre a ciò egli avea anche una certa rappresentanza diretta del magistrato, in quanto che nell'assenza del medesimo egli era autorizzato a sostituirlo rispetto alla fissazione dei termini del giudizio, senza però che potesse nè fare da sè l'istruttoria, nè tanto meno pronunziare in merito la sentenza o accoglierne favorevolmente delle petizioni (Nov. 60, 2. 82, 2. cf. C. Iust. 1, 51, 2). Accanto a queste però v'era l'altra attribuzione, indubbiamente l'originaria, di fornire schiarimenti e pareri giuridici al magistrato, il quale se ne serviva nelle sue ordinanze e sentenze, lasciando a lui, come s'è già detto, la responsabilità del seguìto consiglio (Sen. de tranq. animi 3, 4. Plin. ep. 1, 20. Dig. 2, 2, 2. August. confess. 6, 10). Quanto all'opinione manifestata già dal Savigny (Gesch. des röm. Rechts etc. 1 § 2 p. 101 segg.), cioè che, abolito da Diocleziano l'*ordo iudiciorum privatorum*, l'assessore abbia allora sostituito il *iudex*, il Bethmann-Hollweg, che non l'accetta assolutamente, così si esprime: ' Certo in quanto l'assessore rappresentava in alcuni atti il magistrato, non però in quanto assisteva alle udienze, si rendeva più agevole l'opera del magistrato stesso e gli si facea risparmiare del tempo. Ammettendo però che gli assessori non siano stati parecchi, questa agevolezza non dev'essere stata molto grande. Di maggiore importanza invece era in questo rispetto anche ora, come prima (della riforma su detta) la *iudicis datio* nella sua nuova forma. E poichè gli assessori appaiono regolarmente anche prima, al tempo dell'*ordo iudiciorum privatorum*, così essi non possono essere messi in quel rapporto con l'abolizione del medesimo ' (Op. cit. 3 p. 133).

A ogni modo, circa il numero degli assessori presso ogni magistrato, non v'era una regola stabile, anzi pare che questa instabilità sia relativa parte al tempo, parte alle varie magistrature. Il Mommsen (Staatsr. 1² p. 303 seg.) crede che forse pei giudizii di maggior momento siasi determinato dalla consuetudine un numero minimo secondo le circostanze, di dieci o venti componenti il *consilium* del magistrato. Non meno di venti, infatti, ne appaiono in un consiglio relativo a un giudizio amministrativo in Puteoli dell'anno 649 u. c. (C. X 1781, 3 lin. 9. 10); dieci per Roma, venti per le provincie erano prescritti dalla *lex Aelia Sentia* (a. 4 d. Cr.) pel consiglio relativo alle manomissioni (Ulp. 1, 13); otto

invece ricorrono nel decreto del proconsole della Sardegna dell'anno 69 d. Cr. (C. X 7852). Ora quest'uso seguito nella composizione del *consilium* non può giovare, se non in parte, come criterio per risolvere il dubbio circa il numero degli assessori. Certo è, che le fonti in generale ove accennano ai *comites* o più particolarmente agli *adsessores*, ne parlano siccome di più, come più ne ebbero i maggiori magistrati e lo stesso Imperatore (v. p. e. Lyd. de magistr. 3, 11). Più tardi però, al tempo di Giustiniano, ogni magistrato normalmente non ne avea che un solo (C. Iust. 1, 27, 2, 19. Nov. 8, 8; 17, 5, 2; 24, 6; 25, 6; 28, 3. 7 etc.).

La medesima indeterminatezza si osserva pure rispetto al salario, di cui più volte è fatto cenno nelle fonti (Dig. 1, 22, 4; 19, 2, 19, 10; 50, 13, 4). Il Bethman-Hollweg fondandosi sui due luoghi di Sparziano (Pesc. Niger 7) e di Lampridio (Alex. 46), è d'opinione che l'*adsessor* abbia goduto d'un doppio stipendio, l'uno dato dal governatore e detto *salarium*, l'altro direttamente dallo Stato col nome di *annona* (op. cit. 2 p. 138. cf. 3 p. 131). Ma il Mommsen (op. cit. 1² p. 289 nota 2) trova ciò inesatto, avvisando invece che lo stipendio pagato direttamente dallo Stato sostituì col tempo l'altro pagato dal governatore, il quale, siccome si è detto di sopra, facea a questo riguardo una convenzione con l'assessore. L'*annona* o il salario dei tempi posteriori variava dai 12 ai 72 solidi (C. Iust. 1, 27, 2, 19 segg. cf. 1, 52, 1. Nov. 17, 5, 2), ed era considerata come un *peculium quasi castrense* (C. Theod. 1, 12, 2. C. Iust. 1, 51, 7). Essa non costituiva una vera mercede, per la quale fosse ammessa l'*actio locati conducti*, sibbene conservò sempre il carattere d'una remunerazione, come del resto era il salario del governatore e dei suoi officiali, e quindi poteva solo in via straordinaria essere oggetto di obbligazione (Dig. 19, 1, 51, 2; 50, 13, 1, 8. cf. Mommsen, l. c.). D'ordinario l'*adsessor* rimaneva in carica quanto il magistrato stesso, ciò che era una conseguenza della nomina diretta per parte di questo e in generale una consuetudine negli offici pubblici minori. Finchè durava l'officio, il magistrato era investito di poteri disciplinari su di lui (Dig. 48, 19, 6, 1); e naturalmente ove egli non avesse percorso una carriera più alta, continuava presso il successore di quello ad occupare il medesimo officio. Così poco a poco tanto in Roma quanto nelle provincie si formava una classe di persone, per le loro cognizioni giuridiche e la pratica dei tribunali distinte da quella non meno numerosa dei subalterni; ed esse se non di diritto, certo di fatto appartenevano stabilmente a ogni singolo foro, ed eran considerate come officiali dello Stato, benchè nominate a tempo dai singoli magistrati, e, come quelli, godevano dei privilegi che loro concedeva la legge ed aveano una certa gerarchia (C. Iust. 1, 51, 11. C. Theod. 6, 15 l. un. Cassiod. 6, 12).

Magistrati presso i quali ricorre l'*adsessor* sia con questo titolo, sia con altri equivalenti, soprattutto dal tempo, in cui appare come officiale a sè, più o meno distinto dai componenti del *consilium*.

1) *Consul.* — (Celsus). 'Pater meus referebat cum esset in consilio Duceni Veri consulis' etc. (Dig. 31, 29), trattandosi di giurisdizione in materia fidecommissaria, che, come è noto, già dal tempo di Augusto cominciò ad essere di attribuzione dei consoli.

2) *Praetor.* — Nel procedimento *in iure* come non è ammesso il *consilium*, così neanche l'*adsessor*, per la ragione che i decreti che il magistrato emana in ordine a quello possano essere annullati dalla *intercessio* tribunizia. Sicchè ove in Cicerone (de orat. 1, 37, 168) si vede Crasso assistere in tribunale a un giudizio del pretore urbano, bisogna considerarlo come semplice conoscente e non punto come assessore (v. Mommsen, Staatsr. 1² p. 296 nota 1). Quanto ad altri atti del magistrato, come *manumissio*, *restitutio in integrum* e simili v. Dig. 4, 2, 9, 3; 40, 2, 8. Gell. 1, 22, 6. Senec. de tranq. animi 3. Plin. ep. 1, 5.

3) *Proconsul* e *Legatus Augusti pro praetore.* — C. II 2129 .. *Quintius Q. f(ilius) Q. n(epos) Q. pron(epos) Q. abn(epos) Gal(eria) Hispan[us]* . . . . *comes et adsessor proco(n)s(ulis) provinciae Galliae [Narbon(ensis)]* etc. Non v'è dubbio che il titolo di *comes et adsessor* si riferisca a un medesimo officio, e propriamente a quello di assessore. — C. VIII 1640: *D(is) M(anibus) S(acrum). Π. Πίννιον Ἰοῦστον ... νομικὸν συνκάθεδρον Π. Οὐλπίου Ἀραβιανοῦ ἀνθυπ(άτου) Ἀφρικῆς* etc. — In un decreto emanato dal proconsole della Sardegna nell'anno 69 d. Cr. per risolvere una questione di confine sortavi fra due comuni (C. X 7852), alla fine sono indicati siccome componenti del consiglio che avea assistito il governatore nel giudizio (*caussa cognita pronuntiavit*), prima il *leg(atus) pro pr(aetore)*, indi il *q(uaestor) pro pr(aetore)* e finalmente sei altre persone che in *consilio fuerunt*, cioè senza dubbio dei *comites* funzionanti da *adsessores*. cf. Mommsen, H. 2 p. 115. 4 p. 123. — C. III 253 ... *L. Tuccio L. f(ilio) Pom(ptina) Secundo comiti M. Valeri Itali leg(ati) Aug(usti).* — VIII 2777 ... *C. Vibius Romulus ad[ses]sor Maxi[mi]ani c(larissimi) v(iri) Val(erii)*, legato della Numidia?. — X 1468: *Decreto decurion(um) locus sepulturae publice datus*

L. Ausidio L. f(ilio) Hor(atia) Montan(o) comiti C. Calvisi Sabini, probabilmente legato nella Pannonia. cf. Borghesi, Oeuvr. 5 p. 148 segg. — Quanto ai governatori in genere delle provincie, v. Cic. Verr. 2, 10; pro Rabirio 6. Plin. ep. 10, 19 (56). Fronto ep. ad Ant. P. 8. Lactant. de mort. pers. 22. cf. Böcking, Not. Dign. 2 p. 1151.

4) *Praefectus urbi.* — Plin. ep. 6, 11. C. Iust. 1, 51, 11. Cassiod. Var. 6, 12 etc.

5) *Praefectus praetorio.* — Suet. Galba 14. Spart. Pescen. Niger 7. Dig. 22, 1, 3, 3; 12, 1, 40. C. Iust. 1, 51, 11 etc.

6) *Magister militum.* — C. Iust. 1, 51, 11.

7) *Magister officiorum.* — C. Iust. 1, 51, 11.

8) *Dux.* — Nell'editto di Anastasio sul *dux* della Libia (RA. 1868 p. 429 lin. 62) si legge: *συνκαθέδρῳ τ[ο]ῦ περ[ι]βαέπτου δουκὸς νο[μίσματα] πδ'.* cf. C. Iust. 1, 27, 2, 19.

9) *Curator rei publicae.* — Più che di *adsessor*, in questo caso si tratta di *consilium*: 'In consilium curatoris rei publicae vir eiusdem civitatis adsidere non prohibetur, quia publico salario non fruitur' (Dig. 1, 22, 6). Poichè il *curator* non fu in origine un magistrato municipale ordinario, sibbene mandato dall'Imperatore e poscia stabilmente nominato dai decurioni, l'esempio d'un consiglio appo lui non può bastare a ritenere che anche i magistrati ordinari ne sieno stati provveduti. Probabilmente era se non lo stesso *ordo decurionum*, una sezione del medesimo che compiva tale officio presso i *duumviri* e poscia lo stesso *curator rei publicae*. Se non fu un caso speciale e proprio della città di Puteoli, questo si potrebbe ricavare dal già mentovato monumento epigrafico della stessa (C. X 1781). È un contratto che la città facea per alcune costruzioni (*lex parieti faciendo in area* etc.), stabilendo che la medesima dovesse essere eseguita (3 lin. 8. 9) *arbitratu duovi(rum) et duovira[l]ium, qui in consilio esse solent Puteolis, dum ni minus viginti adsient, cum ea res consuletur*. Si vede quindi che il *consilium* era composto degli *ex duumviri*, probabilmente tutti, i quali constituivano appunto come i *consulares* del senato in Roma, una sezione del senato municipale. Sulle funzioni analoghe che esercitava l'intero senato, come circa la manomissione, la tutela etc. v. **Decuriones.**

10) *Iudex.* — Quanto al *iudex* propriamente detto del procedimento civile, v. Val. Max. 8, 2, 2. Cic. pro Quinct. 2, 10. 10, 36. 30, 91; pro Q. Roscio 4, 12. 8, 22; in Verr. 2, 29, 71. Gell. 12, 13, 2; 14, 2, 9. Suet. Domit. 8. Quanto all'arbitro in genere v. Plin. ep. 5, 1. Quanto al *iudex* nominato dall'Imperatore, oltre alla lapide innanzi ricordata e relativa a Sollemnis che *adsedit.... iudici arcae ferrariae* (Berichte der sächs. Gesell. 1852 p. 239. 247), cf. pure Nov. 60, 2, 2. 82, 1, 1.

Bethmann-Hollweg, Röm. Civilpr. 2 p. 136 segg. 3 p. 129 segg. Mommsen, Staatsr. 1[2] p. 293 segg.

ADSIGNATIO. — Nel diritto pubblico l'*adsignatio* è un istituto speciale, con forme e regole proprie e determinate, di cui il concetto sostanziale consiste nel passaggio della proprietà demaniale dal dominio dello Stato in quello diretto o utile dei privati. Fuori di questo campo, un concetto analogo ricorre pure in altri usi della stessa parola, sia che si tratti di destinazione o attribuzione di cose per opera soprattutto dei privati (a, b), sia anche di persone per opera dello Stato (c), ovvero dei privati stessi (d). Per distinguere la prima e vera *adsignatio* nel senso tecnico della parola, da questa che per la maggior parte rientra nella sfera del diritto e della vita privata in genere, noi chiameremo quella *adsignatio publica*, benchè tale predicato non si riscontri presso gli antichi. I casi principali in cui, specialmente nelle lapidi, *adsignare* nel secondo rispetto ha un valore anch'esso quasi tecnico, sono i seguenti.

a) *Locus adsignatus.* — Formula non molto comune indicante la destinazione fatta per lo più mediante testamento tanto del luogo dove sorge la tomba (*locus sepulturae*), quando della nicchia (*loculus*) o dell'urna (*olla*) d'ordinario in un colombario; in questo secondo caso particolarmente *adsignatus* sta per *donatus, concessus*, locuzioni più frequenti dell'altra. Notevole fra altre è una iscrizione (C. VI 10294), in cui ricorre la formula propria dell'*adsignatio publica*, cioè *dare adsignare*, che rinchiude il concetto della piena proprietà della cosa concessa. Nel medesimo significato si usa anche *adsignare* relativamente al luogo dove deve sorgere un edifizio o un monumento eretti da privati; mentre quando la concessione è fatta dallo Stato, dal municipio o da una corporazione la formula più comune è di *locus datus*. — Assegnazione per tombe: WE. 260 ... *Locus adsignatus ab Ti. Cl(audio) Hilaro patrono* etc. — C. VI 8668 ... *Successo Caesaris n(ostri) tabellario ... locum adsignatum a Moscho proc(uratore) hortorum Maianorum et Lamianor(um).* — C. V 3634 ... *Locus adsignatus monimento in quo est aedicla Priapi.* — Assegnazione di *loculi* e *ollae*: C. VI 4483: *Apollus Albiae Cullionis adsignatum a Fundilio curatore.* — C. VI 10294 ... *Ad monumentum sociorum in conventu habendo curatore C. Petronio C. f. Fal(erna) Varia actum est et ita decreverunt: locum L. Semproni G(aiae) l(iberti) Hilari et ollas (quinque) dari adsignari C. Petronio* etc. — Assegnazione per monumento e simili:

C. VIII 1858 cf. add. p. 839: [*Ex test*]*amento C. Cornelio Egriliani ..., quo testamento arcum cum statuis* [*Augg. nn. fieri iussit*], *tetrastylis duobus .... quae in foro fieri prae*[*cepit adiectis, pra*]*eter .... scyphos II, suscepta* [*r*]*e om*[*ni libente*]*r ....* [*heredes locum ad*]*signaverunt et opus perfecerunt.* — In un senso affine a questo, cioè di disposizione in genere di obbietti patrimoniali, *adsignare* è anche comune nel linguaggio giuridico, tanto se l'atto si compie da privati (Dig. 10, 2, 39, 5; 28, 5, 88; 45, 49, 3), quanto se dal giudice nei giudizi divisorii (Dig. 10, 2, 22, 1; 20, 5, 14), nel qual caso ha il significato stesso di *adiudicare.* v. **Adiudicatio.**

b) *Aedes adsignata.* — C. X 1557: *T. Vestorius Zelotus post adsignationem aedis Fortunae signum pantheum sua pecunia d*(*ono*) *d*(*edit*). Forse sarà da riferire anche qui il frammento presso Grutero (13, 3) ... *Iovi assign* .... etc. Molto probabilmente la parola *adsignare* vorrà dire lo stesso di *dedicare*, nel qual caso senza dubbio l'uso sarebbe molto raro, ma notevole per l'intimo rapporto giuridico che passa tra l'*adsignatio publica* e la *dedicatio*, in quanto come per quella la proprietà dello Stato si trasferisce in persona dei privati, così pure per questa la proprietà pubblica o privata passa nel dominio della divinità. Su questo rapporto v. Mommsen, Staatsr. 1² p. 231. 2² p. 607.

c) (*Municeps*) *adsignatus.* — C. III 1322... *T. Aur*(*elius*) *Afer Delmata princ*(*eps*) *adsignato* (= *adsignatus*) *ex m*(*unicipio?*) *Splono* etc. La lapide proviene da Ampelum nella Dacia, e poichè Afer molto probabilmente si dice originario del municipio Splonum nella Dalmazia (Splaunum Dio Cass. 56, 11), detto in altra lapide (C. III 2026) *res pub*(*lica*) *Sploni*[*s*]*tarum*, così non è infondata l'ipotesi, trattarsi qui di una deduzione che di lui qualche Imperatore fece come colono in Ampelum. Qui dunque *adsignatus* sta per la locuzione comune *deductus*, e più particolarmente *adtributus* (C. V 5050), *translatus* (C. II 4277). v. **Allectio.**

d) *Libertus adsignatus.* — È quello su di cui il diritto di patronato per volontà del testatore e in genere del patrono passa in uno o più dei suoi figli espressamente determinati, e non in tutti. 'Adsignare libertum hoc est testificari, cuius ex liberis libertum eum esse voluit' (Dig. 50, 16, 107). Sicchè gli altri figli ereditavano quel diritto soltanto nel caso che quello o quelli morivano senza discendenti (Inst. 3, 8 pr.). Un senatoconsulto del tempo di Claudio regolò questa istituzione dell'*adsignatio liberti*, rendendola libera d'ogni sorta di formalità e facendone un istituto del *ius extraordinarium*, che non era nè legato, nè fedecommesso. Intorno ad esso v. il tit. 4 del Digesto (l. 38): de adsignandis libertis, e le Instituzioni 3, 8.

Anche del significato di determinare, trattandosi della misura e limitazione di campi (Dig. 11, 6, 5) e in genere di divisione di lavoro non difettano esempli nelle lapidi C. VIII 8812 ... *termina*[*t*](*iones*) [*a*]*grorum defen*[*t*]*ionis Matidiae adsignantur colonis Kasturrensi*(*bus*) *iussu v*(*iri*) *e*(*gregii*) *Axi Aeliani proc*(*uratoris*) *Aug*(*usti*) *r*(*ationis*) *p*(*rivatae*) *per Cae*(*lium*) *Martiale*[*m*] *agrimensore*(*m*). — C. VIII 2728 ... *cum opus adsignare*(*m*), *ut scirent, quis quem modum suum perforationis haber*(*et*) .... *Ergo ego, qui primus libram feceram, ductum atsignaveram, fieri instituerum secundum formam quam Petronio Celeri pro*(*curatori*) *dederam* etc.

Adsignatio (publica). — Secondo il diverso effetto giuridico che essa produce e secondo che variano gli organi pubblici che la deliberano, questa *adsignatio* è di una doppia specie. L'una è un atto di alta sovranità politica, mercè il quale lo Stato per legge o per potere implicitamente delegato dal popolo al magistrato supremo, concede ai privati parte delle sue terre demaniali (*agri publici*) o altre a tale scopo destinate, per modo che quelli ne acquistino la piena proprietà. L'altra è un atto puramente amministrativo, emanato o dallo Stato stesso per autorità immediata del magistrato, ovvero anche da un municipio, e per cui l'uno o l'altro conferiscono ai privati soltanto un determinato uso di una proprietà pubblica in genere. Quantunque per amendue queste forme sia comune nelle fonti il nome di *adsignatio*, pure nel linguaggio tecnico e rigoroso specialmente delle leggi, p. e. la *lex agraria* del 643 u. c. e la *lex Iulia municipalis*, per la seconda forma è più propria la parola *adtributio*, riservandosi alla prima quella di *adsignatio* intesa in senso stretto o altrimenti piena.

1) *Adsignatio.* — Una delle più antiche istituzioni di Roma, a cui la tradizione attribuisce persino l'origine della proprietà privata al sorgere stesso dello Stato (Cic. de re pub. 2, 14, 26. Varro de r. r. 1, 10, 2). Connessa strettamente con le due grandi quistioni che più l'agitarono, la sociale del patriziato e della plebe e l'economica o agraria, essa ricorre nella storia ogni volta che con una legge agraria o una fondazione di colonia si tenta di risolvere l'una o l'altra o tutte e due insieme. Come l'*adsignatio* di Spurio Cassio nell'anno 268 u. c. (Liv. 2, 41. Dionys. 8, 72. 73) è la prima storicamente accertata, così quella eseguita nell'antica forma repubblicana dall'Imperatore Nerva nell'anno 96 (Dio Cass 68, 2. Plin. ep. 7, 31, 4. Dig. 47, 21, 3, 1 C. VI 1548:

[*misso? a*] *divo Nerva ad agros dividendos*) è l'ultima di cui si abbia menzione. Fra i monumenti epigrafici che più direttamente vi si riferiscono, oltre a quelli in cui appare il titolo dei magistrati incaricati della sua attuazione, per lo più *tres viri a*(*gris*) *d*(*andis*) *a*(*dsignandi*)*s* (C. I 197 lin. 15. 198 lin. 13. 16. 122.) o *tres viri a*(*gris*) *d*(*andis*) *a*(*dsignandis*) *i*(*udicandis*) (C. I 552-555. 583 etc. v. più sotto), importante è soprattutto la *lex agraria* dell'anno 643 u. c. (C. I 200), che più volte la ricorda per vari rispetti, specialmente riguardo all'*ager publicus* in Italia e nell'Africa (v. **Agraria lex**). Dagli uni e dall'altra si vede come la formula propria fosse quella di *dare adsignare* (p. e. lex agraria, lin. 3 . . . [*quem agrum locum*] *quoieique de eo agro loco ex lege plebeive sc*(*ito*) *IIIvir sortito ceivi Romano dedit adsignavit.* cf. lin. 5. 7. 11. 16. 17 etc.), che a testimonianza di Cicerone (de leg. agr. 3, 2, 7. cf. Philipp. 5, 19, 53) ricorreva anche nella legge agraria di Rullo. Meno tecnici sono: *adsignare* semplicemente (Cic. de leg. agr. 1, 6, 17. 3, 3, 12; ad fam. 11, 20, 3. Liv. 2, 41, 7 etc. Val. Max. 4, 3, 5. Plin. nat. hist. 18, 4, 18. Dig. 6, 1, 15, 2; 21, 2, 11 pr. etc.), o pure *dare* (Cic. ad fam. 11, 20, 3. Varro de r. r. 1, 2, 7. Liv. 2, 48, 2 etc.). Meno proprio è *adtribuere* (Varro ap. Non. p. 43. Fest. p. 373); non così però *viritim dividere* (Varro de r. r. 1, 10, 2. Cic. de re pub. 2, 14, 26. Liv. 1, 46, 1; 4, 48, 2 etc. Val. Max. 5, 4, 5. Colum. de r. r. 1 praef. § 14 etc.), o puramente *dividere* (Varro l. l. 5, 40. Cic. de re pub. 2, 18, 33. Liv. 2, 41, 1; 4, 12, 4 etc. Plin. nat. hist. 7, 53, 176. Fest. p. 48 etc. etc.). Quanto a quest'ultima espressione è da osservare, che talvolta essa è contrapposta ad *adsignare*, come nell'*ager divisus et adsignatus*; il che vuol dire che l'*adsignare* al pari del *viritim dividere* si riferisce specialmente alla distribuzione fatta per individui, mentre invece il semplice *dividere* riguarda quella fatta per intere compagnie (*centuriae*) di coloni: Sic. Flacc. de cond. agr. p. 154, 9: 'Divisi et adsignati agri non unius sunt conditionis. nam et dividuntur sine adsignatione, et redduntur sine divisione. dividuntur ergo agri limitibus institutis per centurias, adsignantur viritim nominibus'. (cf. p. 136, 21; e sull'*adsignare in nominibus* o *nominibus dare* Liber colon. p. 238, 5. 18. Frontin. de controv. agr. p. 54, 18). Alla *divisio* propriamente detta accennano talvolta pure le lapidi, p. e. C. X 6087: *L. Munatius ... Plancus .... agros divisit in Italia Beneventi* etc. VI 1460: *L. Memmius... praefectus leg*(*ionis*) *XXVI et VII Lucae ad agros dividundos* etc. 1548 ... [*misso? a*] *divo Nerva ad agros dividendos* etc.

Il diritto pubblico romano ammette dunque due specie di questa assegnazione piena o in senso stretto. L'una congiunta al fatto della istituzione di una colonia sia di diritto romano, sia di diritto federale latino; l'altra disgiunta da tale istituzione, benchè d'ordinario fatta a favore di intere masse di cittadini. Alla prima corrisponde il *dividere* semplicemente ed è perciò l'assegnazione coloniaria; alla seconda l'*adsignare* o *viritim dividere*, ed è l'assegnazione viritana. La storia offre moltissimi esempli dell'una e dell'altra, ed è soltanto verso la fine della Repubblica che la coloniaria comincia ad essere più frequente della viritana, finchè questa sparisce affatto nell'Impero, tranne il solo caso di Nerva or ora menzionato. Ora queste due assegnazioni hanno elementi comuni, che son propri costitutivi e generali della istituzione, e di cui alcuni riguardavano l'obbietto stesso dell'assegnazione e i suoi effetti, altri il potere da cui emana e la forma legislativa che la riveste.

E' innanzi tutto la proprietà soggetta all'*adsignatio* è per regola quella dello Stato, l'*ager publicus*, sia qualunque la condizione in cui esso si trovi al momento che l'atto si compie. Può cioè esser tenuto in semplice possesso dei privati (*ager occupatorius, possessiones*), ovvero essere destinato ad uso comune (*ager compascuus*), o pure tenuto in locazione temporanea o enfiteutica dai privati (*agrum publicum fruendum locare*). Benchè lo Stato conservi il suo diritto di proprietà sugli agri venduti ai privati, (*agri quaestorii*), pure non vi sono esempli che di essi il medesimo abbia mai disposto con assegnazione. Alcune leggi agrarie dei tempi posteriori ordinarono, per difetto di terre demaniali, che lo Stato ne acquistasse allo scopo dell'assegnazione dei privati. Ma questo non fu una vera eccezione a quella regola, in quanto che le terre comperate divenivano una proprietà pubblica, prima di essere assegnate. Lo stesso è a dire delle leggi di Sulla e dei Triumviri, le quali destinarono al medesimo fine terre confiscate a proscritti o ad intere città punite. In generale l'assegnazione poteva cadere tanto sul demanio posto in Italia, quanto su quello delle provincie. Ma non tutto l'*ager publicus*, di cui il significato è molto largo, era capace d'esser diviso; per regola eran divisibili i campi in genere, i coltivati come gli incolti e i pascoli, compresi laghi e stagni. Lo Stato serbava per sè quelli ove trovavansi miniere e cave d'ogni sorta, e raramente assegnava le selve, che d'ordinario dava ai comuni (Hygin. de lim. const. p. 203. cf. Rudorff, Röm. Feldmess. p. 398). Eran pure esclusi gli immobili urbani; in generale il suolo pubblico edificatorio dentro la città era soltanto capace d'una concessione speciale, che portava con sè nel privato conces-

sionario l'obbligo d'un canone (v. **Solarium**), e riservava allo Stato il diritto di proprietà (v. Dig. 43, 8, 2, 17).

Poichè il disporre della proprietà dello Stato per modo, che il medesimo donandola ai privati rinunzi a ogni diritto su di essa, importa un atto di alta sovranità politica, così l'*adsignatio* emana da diversi poteri, a seconda che in diversi tempi la sovranità stessa è variamente costituita. Nella monarchia quindi risiedendo essa nel re, questi di sua autorità divide le terre ai cittadini e fonda le colonie. La tradizione come personifica in Romolo o Numa le prime assegnazioni viritane (Varro de r. r. 1, 10, 2. Cic. de re pub. 2, 14, 26), così fa d'Anco Marzio l'autore della prima coloniaria (Liv. 1, 33. Dionys. 3, 44). Nella Repubblica invece risiedendo la sovranità nel popolo, nei comizi, son questi soltanto che possono deliberare un'assegnazione. Quindi la indispensabilità d'una *lex*, che poteva essere emanata in comizi centuriati e tributi, se la *rogatio* era fatta da un console o pretore, e in *concilia plebis*, se da un tribuno della plebe, ciò che avvenne d'ordinario nei tempi posteriori. La iniziativa è presa dal senato ovvero dallo stesso magistrato proponente. Nel primo caso il senato decide sulla convenienza dell'assegnazione, ma non potendo da solo ordinarla, ne fa fare dal magistrato una regolare *rogatio legis* (v. p. e. Liv. 34, 53, 1; 10, 21, 8; 32, 29, 3; 35, 40, 5. cf. Cic. Philipp. 13, 15, 31 etc.). Nel secondo caso il magistrato prima si consiglia col senato, discute con esso la proposta e, ne abbia o no l'approvazione, la presenta ai comizi; negli ultimi tempi vien anche meno quest'uso e la presentazione è fatta direttamente ai comizi. Quando nelle fonti si menziona soltanto il senatoconsulto e la elezione dei magistrati esecutori dell'assegnazione, d'ordinario significa che la legge o fu d'iniziativa del senato o pure ebbe la sua approvazione, siccome avvenne fino al tempo dei Gracchi (v. p. e. Liv. 8, 16, 14; 9, 28, 8; 37, 46, 10; 43, 17, 1 etc.). Quando invece è taciuto il senatoconsulto e si ricorda la sola legge, vuol dire che essa venne presentata in opposizione al senato (Mommsen, Staatsr. 2ª p. 608). Se non che, nello stesso periodo repubblicano quando reggevano lo Stato magistrati straordinari con poteri eccezionali e costituenti, come il Decemvirato *consulari imperio legibus scribendis*, la Dittatura di Sulla e di Cesare *legibus scribendis et rei publicae constituendae*, il Triumvirato etc., allora si sospendeva quel diritto del popolo di disporre gratuitamente dell'*ager publicus*, e ne erano illimitatamente rivestiti i magistrati stessi. Allora quindi le assegnazioni tanto coloniaria quanto viritana potevano esser fatte senza una legge comiziale, ma per semplice atto del magistrato. Anzi, come osserva il Mommsen op. cit. 2ª p. 715), era così esteso questo suo potere, che egli avea perfino l'autorità di render pubblica con la confiscazione la proprietà dei privati e destinarla all'assegnazione, siccome fecero specialmente Sulla, Cesare stesso e i Triumviri dell'anno 711 u. c. La differenza principale fra l'assegnazione normale e questa straordinaria consiste in ciò, che quella è fatta in forza d'una legge speciale, questa in forza della legge organica che conferisce i pieni poteri al nuovo magistrato; quella è eseguita da magistrati eletti *ad hoc*, questa dal magistrato stesso straordinario ovvero da persona a cui egli conferisce questo mandato, siccome fecero Cesare e i Triumviri, servendosi di uffiziali o semplici cittadini (Cic. ad fam. 13, 4. 5. 7. 8; ad Att. 16, 16 *a*, 5. C. VI 1460. X 6087). — Nell'Impero ricostituitasi la sovranità in persona del principe, come già era stata in quella del re, l'atto dell'assegnazione diviene un'emanazione diretta di quello; nè comizi, nè senato vi hanno ingerenza alcuna. L'Imperatore ordina da sè l'istituzione della colonia, che è la forma ordinaria in cui ora si presenta l'*adsignatio*, e per metterla in atto non si serve neppure di persone appartenenti alle alte classi dello Stato. Egli è inoltre sciolto da ogni obbligo di seguire certe formalità d'uso nella divisione, e per lo più vi destina il suolo provinciale, senza che i possessori del medesimo abbiano diritto a risarcimento (mon. Ancyr. 3, 22 seg. Dig. 6, 1, 15, 2; 21, 2, 11 pr.). I coloni acquistano la piena proprietà delle terre ricevute; solo nel secolo III si fa in certo modo ritorno alle leggi dei Gracchi, stabilendo per alcuni casi la restituzione delle medesime allo Stato (Lamprid. Alex. 58. Vopisc. Rab. 16. cf. Mommsen, op. cit. 2ª p. 955 segg.).

L'effetto principalissimo dell'*adsignatio* è, siccome fu già detto, che le terre divise diventano per regola proprietà privata *optimo iure*. Esse perciò continuano a far parte del territorio nazionale (*ager Romanus*), ma sono separate dall'*ager publicus* o demanio (v. **Terminatio**). Questa conseguenza però non s'avvera nel caso che l'assegnazione sia fatta a coloni Latini, perchè le terre divengono proprietà privata *ex iure Latino*, e quindi, come la colonia stessa latina, esse non fanno parte del territorio nazionale. Oltre a ciò le terre assegnate acquistano la qualità di *agri censui censendo*, cioè sono soggette al *tributum civium* e per conseguenza, cancellate dal ruolo del demanio, vengono inscritte in una delle tribù rustiche, e propriamente in quella stessa a cui appartiene l'assegnatario (Cic. pro Flacc. 32, 79. Fest. p. 58. cf. Mommsen, op. cit. 2ª p. 374 segg.),

A questo rapporto col censo si riferisce la disposizione della *lex agraria* del 643 u. c. (C. I 200) lin. 8: *censorque quei quomque erit facito, utei is ager locus aedificium, quei e[x hace lege privatus factus est, ita, utei ceteri agri loca aedificia privata in censum referutur*]. cf. lin. 27. 28. Rispetto poi alla persona stessa dell'assegnatario, l'assegnazione produceva l'effetto, che il campo ricevuto diveniva un *heredium*, cioè essa creava in lui non solo l'obbligo di rivelarlo nel censo, ma il diritto di disporne liberamente, alienandolo, dandolo in eredità, in dote e anche pegnorandolo (Varr. de r. r. 1, 10, 2. Cic. de leg. agr. 3, 2, 7): *ager patritus* chiama la legge agraria sudetta (lin. 28) l'*heredium*, detto anche *praedium paternum* o *avitum*. La prima eccezione fatta a quel diritto di alienazione, fu quella della legge Sempronia di Tiberio Gracco (App. bell. civ. 1, 10), la quale creò così un rapporto puramente d'enfiteusi, conosciuto dai Romani fino allora soltanto rispetto ai demani municipali (v. Mommsen, op. cit. 1ª p. 230. 232; 2ª p. 453). Ma la legge agraria dell'anno 633 u. c. tolse questa restrizione (App. bell. civ. 1, 27); e più tardi quella del 643 anch'essa accenna alla libera commerciabilità delle *sortes* assegnate (C. I 200) lin. 15: *Ager publicus populi Romanei, quei in Italia P. Mucio L. Calpurnio cos. fuit, eius agri IIIvir a(gris) d(andis) a(dsignandis) ex lege plebeive scito sortito quoi ceivi Roma[no agrum dedit adsignavit .... quod eius agri neque is abalie]navit abalienaveritve, neque heres eius ab alienavit abalienaveritve* etc. cf. lin. 16. La seconda eccezione si ebbe con la legge *Iulia agraria*, con cui il divieto della vendita si restrinse a soli venti anni dopo ricevute le terre (App. de bell. civ. 3, 2). Nell'Impero non vi fu più alcun limite simile nelle assegnazioni che si facevano a veterani coloni (Rudorff, Röm. Feldmess. p. 381 seg.). Quando con una legge agraria lo Stato comperava dai privati delle terre per dividerle, dando in sostituzione ai proprietari una parte equivalente del demanio, questa acquistava la medesima qualità di *ager optimo iure privatus*, come se fosse stato anch'essa assegnata. A questo *ager* si riferisce la *lex agraria* del 643 (C. I 200) lin. 27: [*Quei ager publicus populi Rom(ani) in terra Italia P. Mucio L. Calpurnio cos. fuit, de eo agro loco quem agrum locum populus ex publico in privatum c*]*ommutavit, quo pro agro loco ex privato in publicum tantum modum agri locei commutav*[*it: is ager locus do*]*mneis privatus ita, utei quoi optuma lege privatus est, esto*. cf. Cic. de leg. agr. 3, 2, 9.

Finalmente l'*adsignatio* avea per effetto che l'agro dato ai privati fosse libero d'ogni imposizione speciale, tranne naturalmente il *tributum*, a cui era tenuto ogni cittadino e che non era una vera imposta fondiaria stabile. Insomma per questo rispetto l'*adsignatio* era una donazione pura e semplice, ed è perciò che il decretarla non ispettava al potere esecutivo. A questa regola non facea una vera eccezione la disposizione della legge agraria di Tiberio Gracco, in quanto imponeva l'obbligo agli assegnatari di pagare allo Stato un annuo e tenue canone (*vectigal*) sull'agro ricevuto (Appian. bell. civ. 1, 10). Pare che per questo agro appunto sia stata tecnica la denominazione d'*ager privatus vectigalisque*; denominazione che nella forma senza dubbio pare contraddittoria, ma nella sostanza esprime esattamente la cosa. Dappoichè la proprietà nascente da un'assegnazione così condizionata in fondo era privata (*ager privatus* =), ma formalmente rimaneva pubblica (*vectigalisque*), appunto perchè il *vectigal* accenna sempre a un diritto dello Stato. Qui dunque si avea un caso di vera enfiteusi, che non dovea trasmettersi, come la proprietà vera, al successore singolare, ma, come in ogni altro contratto, al successore universale; il che vuol dire che la proprietà era ereditaria, ma non alienabile (v. Mommsen, op. cit. 2ª p. 453 seg. e C. I. Lat. 1. p. 88. 98). Ma questa condizione eccezionale durò poco; confermata pochi anni dopo dalla *lex Thoria* (App. bell. civ. 1, 27), fu abolita per sempre dalla legge del 643 (C. I 200 lin. 19. 20).

A questi elementi comuni all'*adsignatio viritim* e alla coloniaria o *divisio*, stanno di fronte elementi speciali, propri dell'una e dell'altra.

a) *Adsignatio viritim*. — 1° Per regola ha luogo sul territorio italico, cioè sul demanio che Roma mano a mano che procede oltre nella conquista o nelle annessioni, va estendendo nella penisola. Sul suolo provinciale, anch'esso in genere demaniale, predomina il sistema, ove non si tratti di fondarvi delle colonie, di concedere la *possessio* a cittadini romani; il che non vuol dire che alcuni di essi non ne abbiano una parte in proprietà. Ma allora non si tratta di una vera *adsignatio*, la quale regolarmente si fa a favore di un complesso di cittadini Romani. — 2° Lo scopo di tale assegnazione è eminentemente sociale. Lo Stato concedendo le sue terre ai cittadini più poveri o ai veterani, si propone sempre da una parte di venire in aiuto alla plebe, nei primi tempi, e poscia al proletariato ognora crescente in Roma e nella campagna; dall'altra di dividere la proprietà e ottenere così l'aumento dei piccoli proprietari, l'abolizione dei latifondi e quindi il miglioramento dell'agricoltura in Italia. — 3° Nei primi tempi della Repubblica, quando valeva il principio e faceva d'uopo che

lo Stato sopperisse ai suoi bisogni con le rendite dell'*ager publicus*, l'assegnazione viritana era sempre ristretta a una parte minima di quello (v. p. e. Liv. 8, 11. cf. Mommsen, op. cit. 2ª p. 617). Invece, quando cominciarono le entrate delle provincie ad impinguare l'erario, e insieme accanto a quel principio sorse l'altro democratico, che il demanio dovesse usarsi a pro' del popolo, allora vi furono leggi agrarie, le quali lo destinavano tutto intero all'assegnazione. Questo secondo periodo cominciò al tempo dei Gracchi. — 4° All'assegnazione viritana potevano partecipare così i cittadini romani, come i socii italici, questi però soltanto in quanto vi erano ammessi insieme ai primi. Fra essi poi pare vi sia stata questa differenza, cioè che i Latini abbiano goduto tutti di tale beneficio, in forza del loro antico trattato internazionale con Roma; mentre gli altri socii ne godevano soltanto nel caso, che il loro trattato avesse consacrato questo diritto (Liv. 42, 4, 4. cf. Mommsen, C. I. Lat. 1 p. 90). Una concessione simile non era necessariamente accompagnata dal conferimento della cittadinanza romana agli assegnatari; però l'agro assegnato non diveniva *ager privatus ex optimo iure Romanorum*, se non quando quel conferimento avveniva. A questo proposito vedi le nostre considerazioni sulla *lex agraria* di Spurio Cassio e l'altra del giovane Druso nella Enciclopedia giurid. Italiana: *Agrariae leges* §§ 6. 7. 48. — 5° Il numero di coloro che potevano partecipare a questa assegnazione, era indeterminato: tutti i cittadini romani e i socii italici potevano esservi ammessi. Nondimeno di fatto vi fu sempre una limitazione, la quale non solo dipendeva dalla ristrettezza del demanio — quando le leggi agrarie ne tenevan conto —, ma anche da altre ragioni, come p. e. il principio a cui s'informavano parecchie di quelle leggi, che le divisioni s'avessero a fare a pro' dei cittadini poveri, o che ognuno di essi avesse almeno tre figliuoli, siccome disponeva la *lex Iulia* (Dio Cass. 38, 1. 7. Suet. Caes. 20. cf. App. bell. civ. 1, 10). Non di rado il numero era ristretto solo a quelli che avean preso parte ad alcune campagne, servendo nell'esercito (Frontin. strat. 4, 3, 12. cf. Liv. 31, 4. 49. 42, 4 etc.). Pare che ogni legge agraria determinasse la classe e il numero delle persone ammesse (Mommsen, op. cit. 2ª p. 618), benchè in alcuni casi, come nella *lex Servilia*, fosse lasciata molta libertà ai magistrati incaricati di eseguire l'assegnazione (Cic. de leg. agr. 1, 3, 7; 1, 4, 10; 2, 21, 55 segg. — 1, 5, 16 segg.; 1, 7, 20; 2, 27, 73 segg. — 2, 13, 32 etc. etc.). — 6° Caratteristico di questa assegnazione era pure, che la medesima non si facea per *sortes*, cioè per sorteggio delle parcelle di uguali misure, sibbene per attribuzione diretta del magistrato. Il che però non vuol dire che le *sortes* siano state tutte di una stessa misura. La formula: *viritim adsignare*, continuamente ricordata dalle fonti, significa appunto ad uomo, ad uomo, per individui (v. Mommsen, C. I. Lat. 1 p. 88). L'assegnazione coloniaria invece era per *sortes*, e la differenza fra l'un modo e l'altro è indicata anche dalla legge agraria del 643, la quale accennando al modo tenuto nella coloniaria dice (lin. 3): *quem agrum locum*] *quoieique de eo agro loco ex lege plebeive sc*(*ito*) *IIIvir sortito ceivi Romano dedit adsignavit;* mentre per indicare l'altro proprio della viritana dice semplicemente (lin. 5): *quod eius IIIvir dedit adsignavit.* In origine la misura era di due iugeri per ogni persona; più tardi si accrebbe e variò anche secondo la quantità delle terre da dividere (v. Schwegler, Röm. Gesch. 2 p. 416 segg. Rudorff, Röm. Feldmess. p. 363 seg.). A ogni modo, una norma fissa non vi era; nè pare che il determinarla spettasse alla legge piuttosto che ai magistrati esecutivi.

b) *Adsignatio* (coloniaria) o *divisio.* — 1° Nei primi tempi era ristretta anch'essa al suolo italico. Però dal secolo VII di Roma, e propriamente dal tempo dei Gracchi, essa si estese pure al suolo provinciale, e nell' Impero si può dire che quasi fu speciale del secondo. Prima del secolo VII in Italia non si facea d'ordinario che con terre demaniali non ancora date in *possessio* ai privati; dopo quel tempo, anche con queste terre tolte ai possessori, o talvolta con quelle confiscate ad alcune città o acquistate dai privati; nelle provincie in generale con terre lasciate in possesso ai provinciali, dopo la conquista del loro territorio. — 2° Lo scopo di questa assignazione in origine fu essenzialmente politico-militare: le colonie erano stazioni militari, con cui Roma difende il suo dominio e diffonde il romanesimo in Italia. Mano a mano però, soprattutto dal tempo dei Gracchi, essa cominciò insieme ad avere anche uno scopo sociale ed economico, come la viritana; anzi questo finisce per divenire predominante sul primo militare. Le nuove colonie furono un mezzo potente nelle mani dei riformatori democratici, per risollevare le condizioni agricole in Italia, e nello stesso tempo per provvedere al bisogno d'intere masse di veterani, che parte per l'uso introdotto da Mario e Sulla di ricevere in premio terre dallo Stato, parte perchè presi dal proletariato, costituivano un pericolo per lo Stato (v. Marquardt, Staatsverw. 1² p. 105). — 3° Il territorio su cui si facea la colonizzazione era determinato dalla legge. Primamente, perchè quando

predominava lo scopo militare, era necessario scegliere il punto più acconcio, che in Italia soleva essere per lo più il litorale per le colonie *civium Romanorum*, mentre nell'interno della penisola si spedivano quelle *civium Latinorum;* donde il nome di *maritimae* dato alle prime (Liv. 27, 9, 10; 36, 3 cf. Marquardt, op. cit 1² p. 51 seg.). Secondo, perchè anche posteriormente l'assegnazione importava o la fondazione d'una città nuova o l'aggregamento di coloni a un comune già esistente, e nei due casi non si poteva lasciare all'arbitrio dei magistrati commissari la scelta del luogo. A proposito della legge costitutiva, va notata un'altra differenza tra l'assegnazione viritana e la coloniaria. Nella prima trattandosi semplicemente di distribuire delle terre demaniali, senza costituirsi un nuovo comune, bastava una legge sola, quella cioè che determinava le modalità in genere della distribuzione, o altrimenti la legge agraria. Nella seconda invece, appunto perchè si costituiva un comune nuovo, occorrevano due leggi: quella con cui lo Stato deliberava la fondazione della colonia, e quella con cui la medesima si organizzava. La prima che spesso nelle fonti ha anche il nome di *lex agraria* o di *lex de colonia deducenda*, era votata nei comizi. La seconda, detta *lex coloniae* o anche *civitatis*, era uno statuto, che veniva compilato dai commissari stessi incaricati della deduzione, e perciò si può considerare come una *lex data*, mentre la prima era *rogata* (v. **Lex**). — 4° L'assegnazione coloniaria per regola non poteva esser fatta che a favore di cittadini Romani; sicchè ove come coloni in una colonia *civium Romanorum* si fóssero iscritti, nei primi tempi, anche socii italici, e nell'Impero anche degli stranieri, gli uni e gli altri nell'atto stesso della iscrizione ricevevano la cittadinanza romana; siccome p. e. il cittadino romano dedotto in una colonia Latina, col fatto stesso della iscrizione diveniva *civis Latinus* (Gai. 3, 56. cf. 1, 131. Cic. pro Caec. 33, 98; pro domo 30, 78 etc.). Quando poi la colonia era Latina, la distribuzione delle terre poteva esser fatta anche a favore di socii italici o stranieri inscritti come coloni. Ma in questo caso a rigore non si avea una vera *adsignatio*, perchè la colonia stessa non facea parte integrale, almeno di diritto, dello Stato, e le terre divise ai coloni divenivano proprietà privata, ma non *ex iure civili Romano*, sibbene *Latino* (cf. Mommsen, op. cit. p. 619). — 5° Una norma fissa sul numero e la condizione delle persone che vi potevano essere ammesse, non v'era per questa assegnazione. Nondimeno come la legge stabiliva sempre il numero delle colonie da fondare, così per consuetudine i coloni solevano essere non meno di 300, e molti di più se la colonia era Latina (v. Marquardt, op. cit. 1² p. 36. 52. 94. 126). — 6° Il sorteggio delle parcelle era una condizione essenziale. Esso era preceduto da un misuramento generale del territorio destinato alla colonia e veniva eseguito dagli agrimensori in modo, che, tirando due linee dal centro di quello, l'una dal sud al nord (*cardo maximus*), e l'altra dall'est all'ovest (*decumanus maximus*). il territorio restava diviso in quattro parti. Indi parallelamente a quelle due linee se ne segnavano delle altre, che formavano così dei quadrati di eguale dimensione, dette *centuriae*, per lo più ciascuna di 200 iugeri. Queste centurie poi (*agri intra clusi*), che eran composte tutte di campi coltivati, si suddividevano in parcelle, ciascuna delle quali avea, secondo i tempi e le circostanze, una misura diversa: la minima e più antica era di 2 iugeri, ma se ne ebbero anche di 50 e 70, per lo più determinata pure dall'arma cui appartenevano i veterani coloni (v. p. e. Liv. 35, 40; 37, 57 cf. Rudorff, op. cit. p. 362 seg.). *Sors* o anche *acceptum* era il nome della parcella (Cic. ad fam. 11, 20, 3 etc.). v. **Colonia** — **Agrimensores**.

*Magistrati esecutori dell'*adsignatio *in genere.* — Ad eseguire la legge che ordinava un'*adsignatio*, lo Stato al tempo della Repubblica delegava speciali commissari o magistrati *ad hoc*, di cui il modo ond'eran costituiti e i poteri in sostanza non eran diversi nelle due specie di assegnazione; tranne che nella coloniaria il loro potere si estendeva anche all'ordinamento del nuovo comune. È probabile, siccome opina il Mommsen (op. cit. 2² p. 607 segg.), che nei primi tempi nello stesso modo che forse non vi fu bisogno d'una legge per l'assegnazioni, non vi sieno stati neppure tali delegati; i magistrati supremi, consoli e pretori, trovandosi ancora in possesso di un potere poco dissimile dall'antico monarchico, potettero direttamente assegnar terre e fondare colonie. A suo avviso i magistrati speciali sarebbero cominciati a sorgere dalla metà del secolo V di Roma e sarebbero durati fino allo scorcio del periodo repubblicano, facendosi ritorno in quel tempo all'antico sistema, siccome se ne ha un primo esempio nella *lex Appuleia* del 654 u. c., la quale conferì al console Mario la deduzione di alcune colonie (Cic. pro Balb. 21, 48), e altri se ne ebbero più tardi in persona anche di consoli (Cic. Phil. 5 fin. Dio Cass. 46, 29) e dei governatori delle Gallie (Dio Cass. 46, 50. Senec. ep. 91, 14. C. X 6087). Nondimeno si può osservare non essere interamente esatto, che sino alla metà del secolo V non sieno noti magistrati speciali; dappoichè la tradizione

ce ne dà esempli, nè v'era ragione per non credervi (Liv. 3, 1, 6 = a. 287-289. — 4, 11, 5 = a. 311. — 5, 24, 4 = a. 358. — 6, 21, 4 = a. 370. — 8, 16, 14 = a. 420. — 9, 28, 8 = a. 442. — 10, 21, 9 = a. 458). Ora esaminando le fonti relative a tali esempli si osserva questo, che costantemente è il senato il quale prende la iniziativa della colonizzazione, e dopo aver fatto votare per mezzo di un magistrato rogatore la legge, fa procedere alla elezione dei triumviri per la esecuzione di quella. Allora i tribuni della plebe non ancora avean fatta propria la quistione agraria, servendosene come arma d'opposizione al senato e facendo votar leggi simili contro il suo consentimento. Certo in quel tempo il senato avrebbe potuto incaricare i magistrati supremi delle assegnazioni, senza arrecare offese al potere del popolo. Ma appunto il non vederlo fare uso di questo diritto, anzi osservando come esso medesimo fa eleggere dei triumviri dai comizii, è una prova che fin d'allora era proprio d'ogni legge agraria e coloniaria, che la esecuzione loro fosse affidata a magistrati speciali. Oltrechè nè è probabile, che prima di crearsi la pretura nel 387 di Roma, i due consoli abbiano potuto attendere ad operazioni così lunghe e che richiedevano una non breve assenza loro dalla città; nè è dimostrato che essi si siano serviti di delegati propri. È vero che i luoghi da noi citati si riferiscono affatto all'assegnazione coloniaria; ciò che forse potrebbe far pensare, per questa essere stati necessari magistrati speciali, per la viritana invece, no. Ma anche per questa congettura manca ogni prova. A nostro avviso, dalla metà del V secolo sorge piuttosto l'uso, che l'iniziativa delle assegnazioni passa nelle mani del tribunato della plebe, il quale non solo determina nella legge quali debbano essere gli esecutori di essa, ma li fa eleggere nei comizi presieduti da un tribuno. Sicchè pensiamo che fino al secolo V incirca i *tres viri agris dandis adsignandis*, siano stati eletti per iniziativa del senato nei comizi centuriati o tributi presieduti da un console o pretore; da quel tempo in poi la elezione per regola sia avvenuta nei *concilia plebis*, nei quali generalmente si votavano anche le leggi agrarie.

Ad eseguire una divisione di terre demaniali lo Stato non crea mai un magistrato solo, sibbene un collegio di magistrati. E ciò mostra pure come le assegnazioni non potessero nei primi tempi della Repubblica essere affidate ai consoli, altrimenti questi avrebbero potuto delegare tale potere anche ad una persona sola, mentre la tradizione ci offre dei triumviri. In genere la legge agraria o coloniaria stabiliva di quanti commissari dovesse esser composto il collegio, e votata che essa era, con'altra *rogatio* si procedeva alla loro elezione. Se l'iniziativa era del senato, la elezione si proponeva dal console o pretore (v. p. e. Liv. 8, 16, 14; 9, 28, 8; 37, 46, 10; 43, 17, 1. Vell. 1, 15. 14, 1 etc.).; se dei tribuni della plebe, da un tribuno (Cic. de leg. agr. 2, 7, 17. Liv. 34, 53, 1; 10, 21, 8; 32, 29, 3; 35, 40, 5 etc.). Fin verso il V secolo costantemente la commissione era composta di *triumviri* (Liv. 3, 1, 6; 4, 11, 5; 5, 24, 4; 6, 21, 4; 8, 16, 14; 9, 28, 8; 10, 21, 9). Da quel tempo però oltre ai triumviri (Liv. 21, 25, 3; 31, 49, 6; 32, 2, 6. 29, 4; 34, 45, 2. 53, 1 etc.), si ebbero anche *quinqueviri*, intorno ai quali oltre alla testimonianza di Cicerone (de leg. agr. 2, 7, 17) e di Livio (6, 21, 4), si ha anche un ricordo epigrafico: C. I p. 279: *M. Livius M. f(ilius), C. n(epos) Drusus .... Xvir a(gris) d(andis) a(dsignandis) lege sua et eodem anno Vvir a(gris) d(andis) a(dsignandis) lege Saufeia*. cf. Lib. colon. p. 236, 14. 239, 7. La legge agraria Antonia del 710 u. c. creava dei *septemviri* (Cic. Philipp. 5, 7, 21. 12, 33; 6, 5, 14; 8, 9, 26); altre, come quella di Livio, di Rullo e dello stesso Spurio Cassio, stabilivano che fossero eseguite da *decemviri* (Cic. de leg. agr. 2, 7, 17. Liv. 31, 4, 2. 49, 5; 42, 4, 4. Dionys. 8, 76. C. I p. 279 elogio di Livio; p. 278 elogio di Cesare Strabone). Una sola volta son ricordati *quindecemviri* in persona di L. Metello console nel 503. 507 u. c. (Plin. nat. hist. 7, 43, 139), come una volta sola si ebbero *vigintiviri*, e furon quelli della *lex Iulia* del 695 (Varro de r. r. 1, 2, 10. Cic. ad Att. 2, 6, 2; ep. 7, 3. 9, 2a, 1. Vell. 2, 45, 2. Suet. Aug. 4. Dio Cass. 38, 1. Liber colon. p. 231). Di questa commissione per la legge Giulia facean parte molto probabilmente i *Vviri a(gris) d(andis) a(dsignandis) i(udicandis)* ricordato nell'elogio di M. Valerio Messallà (EE. 3 p. 1), in quanto che pare che fra tutti ad essi solo competesse il giudicare nelle vertenze tra Stato e privati specialmente sorte per l'applicazione della legge. *Tresviri a(gris) i(udicandis) a(dsignandis)* chiamano sè stessi i commissari della *lex Sempronia* (C. I 552-556), alludendo con questo titolo specialmente alla loro giurisdizione ed alla relativa *terminatio*, di cui erano investiti. In generale nel loro titolo, soprattutto nelle leggi e nelle lapidi, non manca mai la specificazione del potere speciale nell'*agris dandis adsignandis*, dinotante l'atto giuridico (*dare*) e il fatto della attribuzione (*adsignare*). Talvolta negli scrittori sono anche detti *tresviri agrarii* (Liv. 27, 21, 10), *quinqueviri agro dividendo* (Liv. 6, 21, 4) o pure *curatores* (Cic. de leg. agr. 2, 7, 17. Fest. p. 48).

Una norma stabile quanto al numero, come

si vede, non vi fu, tranne forse questa a giudizio del Mommsen, che al disotto del numero di dieci si volle evitare la parità. L'essersi col tempo il medesimo accresciuto, da tre che solevano prima essere, potrebbe spiegarsi o per le proporzioni maggiori delle posteriori assegnazioni, o pure per l'uso introdottosi di costituire nello stesso collegio delle sottocommissioni, come pare sia stato il caso già ricordato del vigintivirato della legge Giulia. Forse si potrebbe vederne la cagione anche nello sviluppo sempre maggiore della democrazia, la quale reputava per avventura essere maggiori le garanzie, quanti più numerosi erano i commissari. A ogni modo, una eccezione alla regola che essi non dovevano essere meno di tre, si ebbe nella legge dell'anno 643 u. c., la quale istituiva un collegio di *duoviri*, di cui uno probabilmente dovea attendere all'assegnazione in Africa, l'altro in Corinto (C. I 200 lin. 57 seg. 96. cf. p. 103). Un'altra fu quella della *lex Appuleia* del 654 u. c., che conferì al console Mario la deduzione delle colonie da esso ordinate (Cic. pro Balb. 21, 48). I due casi simili a questo avvenuti nell'anno 711 (Cic. Philipp. 5 fin. Dio Cass. 46, 29. 50. Senec. ep. 91, 14) più che essere una eccezione si possono considerare come una usurpazione per parte del senato; giacchè non fu una legge che incaricò i consoli di quell'anno di fare delle divisioni in Italia e i governatori delle Gallie di fondare la colonia di Lugudunum.

La elezione comiziale non mancò mai come mezzo di costituire tali commissioni esecutrici. Nei primi tempi, quando l'iniziativa delle assegnazioni era presa dal senato, l'elezione avveniva sotto la presidenza di un console o del pretore urbano, e probabilmente non solo in comizi tributi, ma anche in centuriati (Liv. 8, 16, 14; 9, 28, 8; 10, 21, 9; 34, 53, 2; 37, 46, 10 etc.). Poscia, come per lo più erano i tribuni della plebe che proponevano leggi agrarie o coloniarie, così soprattutto quando ciò avveniva in opposizione al senato, l'elezione era fatta sotto la loro presidenza, nei *concilia plebis* (Cic. de leg. agr. 2, 7, 16. 17. 8, 20 etc.). Non pare che ogni legge avesse stabilito quali dovessero essere tali comizi; ciò dipendeva dalla qualità del magistrato proponente. La *lex Servilia* del 691 u. c. deferì la elezione a comizi composti non di tutti le 35 tribù, ma soltanto di 17, come s'era adottato per quella del pontefice massimo (Cic. de leg. agr. 2, 7, 16. 17. 18. 8, 21). E fu un mezzo, di cui il partito demagogico voleva servirsi per esercitare un' influenza maggiore sulla nomina della commissione. — Mancava un termine fisso per la durata dei poteri; la commissione s' intendeva sciolta, quando avea compiuto il suo mandato. Se non che, la legge agraria o coloniaria soleva stabilire un termine massimo, secondo le possibili previsioni, il quale era biennale (Liv. 34, 53, 2; 35, 9, 7), triennale (Liv. 32, 29, 4; 34, 45, 2. 53, 2; 35, 4, 6), o quinquennale (Cic. de leg. agr. 2, 13, 32); trascorso il quale e non compiuto il mandato, erano i comizi che decidevano se vi dovesse essere una *prorogatio* ovvero un'*abrogatio* della magistratura. La sola legge che avesse applicata ad essa il principio generale dell'annuità, fu la *Sempronia* di Tiberio Gracco del 621 u. c. Essa stabiliva che ogni anno i comizi dovessero esser convocati per eleggere i triumviri da lui istituiti; e in fatti per diversi anni di poi tali elezioni si fecero derogando alla regola generale del divieto della rielezione delle stesse persone (Appian. bell. civ. 1, 9. cf. C. I. Lat. 1 p. 157).

I poteri ond'erano investiti tali magistrati, in genere non variavano, quanto all'atto stesso dell'*adsignatio*, secondo che si trattava di legge agraria o di coloniaria; tranne che nel secondo caso, siccome si è già osservato innanzi, essi avevano anche il mandato di compilare lo statuto della colonia. Bisogna però distinguere attribuzioni generali, che non solevano mai difettare in essi, e attribuzioni speciali, conferite dalle singole leggi. Tutto ciò che riguarda la parte tecnica, pratica, rituale della divisione delle terre, naturalmente entrava nella prima specie. Qui la legge speciale non avea nulla o poco da determinare, poichè poco a poco dovè formarsi uno schema di operazioni, le quali erano eseguite più o meno integralmente in ogni assegnazione. Depositari di questa tradizione erano principalmente gli *agrimensores*, immancabili nel seguito dei nostri magistrati. Era anche generale, almeno dal secolo VII di Roma in poi, il potere giurisdizionale ad essi conferito. Prima di questo tempo era il magistrato ordinario, il censore, e in sua assenza il console o il pretore (v. Mommsen, op. cit. 2² p. 454. 616) che giudicava nelle vertenze p. e. sulla qualità demaniale o privata di un fondo da assegnare. La legge *Sempronia* di Tiberio Gracco (a. 621 u. c.) fu la prima a conferire ai *triumviri* da essa creati questa giurisdizione (Liv. ep. 58). Tolta loro dopo qualche anno, e restituita dall'altra legge *Sempronia* di Gaio Gracco nel 631, essa venne probabilmente rispettata da tutte le altre leggi posteriori; certamente se ne ha ricordo nella *Servilia* (Cic. de leg. agr. 2, 13, 34) e nella *Iulia* (Cic. ad Att. 2, 7, 4; de prov. cons. 7, 41. cf. elogio di Messalla nell'EE. 3 p. 1). Nell'esercizio di questa funzione, ogni membro del collegio giudicava da solo: 'singulis de maximis rebus iudicent' (Cic. de leg. agr. 2, 13, 3). È probabile che dipendesse dalle disposizioni

speciali della legge il determinare, se il procedimento dovesse essere nella forma della pura *cognitio,* ovvero del giudizio civile con assistenza di giurati o di un *consilium* di giurati. Il Mommsen (op. cit. 2[2] p. 616) opina che la legge di Gracco abbia stabilita la prima norma; e ciò spiegherebbe anche, perchè nella reazione manifestatasi contro di lui, si volle principalmente abolire una giurisdizione, che dava sì ampi poteri ad una magistratura straordinaria. La legge Servilia invece ordinò la forma del procedimento civile, in modo che i *decemviri* da essa istituiti avessero a deferire a un consiglio di giurati la sentenza, presieduto quello forse o da un decemviro o da un *quaesitor* dal medesimo nominato (Cic. de leg. agr. 2, 13). Rispetto a tale giurisdizione la *lex Iulia* del 695 u. c. conteneva una disposizione affatto particolare. Allato alla commissione dei *vigintiviri* creò pure dei singoli *curatores* per ogni atto speciale dell'assegnazione, attribuendo a ciascuno di essi il potere di costituire un tribunale di *recuperatores,* il quale giudicava nei casi, in cui occorreva applicare la multa di 5000 sesterzi contro colui che rimoveva i termini delle terre divise. Ove il *curator* fosse mancato, il giudizio si teneva dal magistrato municipale, che non nominava dei *recuperatores,* sibbene un *iudex* (Gromat. vet. p. 265). — Quanto alle attribuzioni speciali, esse variavano secondo le contingenze delle singole assegnazioni. Così, quando la legge stabiliva che si acquistassero terre dai privati per poi essere assegnate, naturalmente l'acquisto era fatto dai commissari stessi. Tale era anche p. e. il diritto di prendere la consegna de' terreni demaniali da dividere, che fossero stati posseduti da privati, e nel caso di opposizione, discacciarli dal possesso, e così via. In generale, essi mancavano del potere di riferire al senato e di far proposte al popolo; tanto vero che essendovi per loro bisogno di una *lex curiata* ovvero di un riconoscimento dei loro poteri, i comizi curiati eran convocati da un altro magistrato, dal pretore (Cic. de leg. agr. 2, 11, 28). Mancavano anche dell'imperio militare, sicchè spettava p. e. ai consoli il decretare la leva per raccogliere coloni (Liv. 37, 46, 10; 32, 1, 6). Come però la legge che li istituiva potesse non solo allargare la loro competenza, ma anche accrescerne la dignità, si può vedere dalla *lex Servilia,* la quale attribuì ai suoi *decemviri* insegne, *apparitores* e fornimenti di mezzi pecuniari, nello stesso modo che era solito di farsi pei pretori (Cic. de leg. agr. 2, 13, 32).

MOMMSEN, Staatsr. 2[2] p. 607 segg. 715. 955 segg. — MARQUARDT, Staatsverw. 1[2] p. 96 segg. — DE RUGGIERO, Agrariae leges § 71-77 nella Enciclop. giuridica Italiana.

2) **Adtributio.** — Come l'*adsignatio,* così pure l'*adtributio* ha un valore tecnico, proprio del diritto pubblico, benchè a differenza di quella essa non costituisca una istituzione caratteristica. Esso però è vario, e soltanto in due rispetti ha molta attinenza con quello espresso dall'altra parola.

a) *Pecunia adtributa.* — Primamente, nella forma di *dare adtribuere* si usa in rapporto alla somma (*pecunia*), che lo Stato per mezzo del questore capo dell'erario paga specialmente ai privati, per contratti di appalto, approvvigionamenti, costruzioni e simili fatti nell'interesse dello Stato stesso. *Adtribuere aliquem* è l'espressione tecnica per dinotare l'atto, con cui il questore nel bilancio dello Stato pone di fronte al creditore del medesimo non la somma che gli si deve, ma il nome del debitore dello Stato stesso, in guisa che il debito di questo copra nel fatto il credito di quello. Ora in questa operazione, come in genere nei pagamenti che compie l'erario, il questore non fa che tenersi agli ordini del magistrato che ha contratto l'obbligo col privato, cioè il console ovvero il censore o anche altro magistrato, nei limiti però del credito che il senato avea aperto a questi due ultimi, e *pecunia attributa* o anche *pecunia adsignata* si dice questo credito (cf. Liv. 44, 16, 7. Varro l. l. 5, 181). Colui che attribuisce è dunque il senato e per lui il questore; ciò che è attribuito è il danaro pubblico e per esso il debitore dello Stato (Liv. 1, 43, 9. cf. Cic. Philipp. 9, 7, 16; 14, 14, 38). La *lex Iulia municipalis* (C. I 206) accenna più volte a questo rapporto della *pecunia attributa,* specialmente in ordine alle vie da costruirsi a spese dello Stato: lin. 46 ... *Aed(ilis), quem eam viam tuendam locare opertebit, is eam viam per q(uaestorem) urb(anum), queive aerario praerit tuendam locato, utei eam viam arbitratu eius, quei eam viam locandam curaverit, tueatur. Quantam pecuniam ita quaeque via locata erit, t(antam) p(ecuniam) q(uaestor) urb(anus), queive aerario praerit redemptorei, quoi e lege locationis dari oportebit, heredeive eius dandam adtribuendam curato.* cf. lin. 42. 49. Alla stessa amministrazione dell'erario, e propriamente all'uso di inscrivere i nomi di coloro, a cui lo Stato doveva uno stipendio, diete e simili, si riferisce anche una prescrizione del senatoconsulto dell'anno 743 u. c. presso Frontino (de aquis 100): ' uti quibus apparitoribus ex hoc senatusconsulto curatoribus aquarum uti liceret, eos diebus X proximis, quibus senatusconsultum factum esset, ad aerarium deferrent, quique ita delati essent, iis praetores aerarii mercedem, cibaria, quantam praefecti frumento dando dare

deferreque solent, omnia darent et attribuerent' (v. Mommsen, Staatsr. 2[2] p. 441 seg. 541). Anche la così detta *lex Tudertina* (C. I 1409 lin. 3 segg.) si serve della stessa formula *dare adtribuere* a proposito di multa da pagarsi a un municipio e in genere allo Stato .... *si quis*] *eorum, qui quoque anno inferiarum sacri*[*s fungentur, propter eam rem apud se damnatus erit, tantam pecuniam, quantam is damnatus erit, ei colonia d*]*andam adtribuendam curent.*

b) *Civitas adtributa.* — Come *adsignare* abbiamo visto da una lapide (C. III 1322) essere usata per indicare la deduzione d'un colono e quindi il passaggio di un *municeps* da un municipio in una colonia, così nel medesimo modo è adoperata anche la parola *adtribuere* per dinotare l'aggregazione di una popolazione o di una città ad un centro maggiore di abitanti. Di simili attribuzioni si hanno esempli non infrequenti, massime nelle lapidi, in Italia e nelle provincie, specialmente in quelle regioni e nel tempo, in cui esse erano amministrativamente riordinate. Ed amministrativo, infatti, ne era lo scopo, in quanto che d'ordinario si solevano aggregare a colonie, municipii e in generale a città di maggiore importanza e più strettamente e politicamente legate a Roma, luoghi abitati (*vici, castella, κῶμαι, φρουρία* etc.) e genti, presso cui l'ordinamento a città non era abbastanza sviluppato, per modo che riusciva più facile farli entrare nell'orbita dell'amministrazione romana. Il concetto che sta in fondo all'atto dell'attribuzione è quello della dipendenza, per una parte, dal centro maggiore, e della quasi totale mancanza d'ogni vita politica autonoma, dall'altra, e quindi la condizione giuridicamente inferiore degli aggregati stessi. In Italia la più larga applicazione di questo sistema si ebbe nella Gallia Cisalpina, soprattutto nella Transpadana, dove la *lex Pompeia* del 665 u. c. attribuì le popolazioni alpine ai comuni di diritto latino Tridentum, Verona, Brixia, Cremona, Mediolanum, siccome luoghi dipendenti. Plin. nat. hist. 3, 20, 138: ' Non sunt adiectae (cioè non comprese nella lista delle soggiogate da Augusto) Cottianae civitates XII, quae non fuerunt hostiles, item attributae municipis lege Pompeia'. Più tardi, quando Ottaviano nel 721 u. c. fondò la colonia di Tergeste, a questa vennero nello stesso modo attribuiti i Carni e i Catali, siccome se ne serba memoria nel noto decreto Tergestino (C. V 532, 2 lin. 4): *tam feliciter d*[*e*]*siderium pu*[*b*]*licum apud eum* (Antonino Pio) *sit prosecutus impetrando, uti Carni Catalique attributi a divo Augusto rei publicae nostrae, prout qui meruissent vita atque censu, per aedilitatis gradum in curiam nostram admit*[*te*]*rentur ac per hoc civitatem Romanam apiscerentur;* dal che si vede che Antonino concesse loro soltanto la latinità, dalla quale come è noto si perveniva alla cittadinanza romana con l'occupare una magistratura municipale. Alcune di quelle genti alpine però ottennero anche prima la cittadinanza romana, e di ciò si ha memoria nell'editto dell' Imperatore Claudio dell'anno 46, a proposito specialmente degli Anauni, dei Tulliasses e dei Sinduni, che per effetto della stessa legge Pompeia erano attribuiti al municipio di Tridentum (C. V 5050 lin. 23): *Quod ad condicionem Anaunorum et Tulliassium et Sindunorum pertinet, quorum partem delator adtributam Tridentinis, partem ne adtributam quidem arguisse dicitur, tam et si animadverto non nimium firmam id genus hominum habere civitatis Romanae originem: tamen, cum longa usurpatione in possessionem eius fuisse dicatur et ita permixtum cum Tridentinis, ut diduci ab is sine gravi splendi*[*di*] *municipi in iuria non possit, patior eos in eo iure, in quo esse se existimaverunt, permanere beneficio meo* etc. Da ciò si vede come quelle popolazioni ottenessero a un tempo d'esser dichiarati *municipes* di *Tridentum* e nello stesso tempo cittadini Romani, per l'intimo rapporto che passava tra l'*origo* e la *civitas romana* (v. **Origo**). Un altro esempio di attribuzione in Italia si ha pure negli Euganei, sotto il quale nome probabilmente si comprendono le genti alpine sul versante al disopra di Brixia, Verona e Vicentia: Plin. nat. hist. 3, 2, 133: ' verso deinde Italiam pectore Alpium Latini iuris Euganeae gentes, quorum oppida XXXIV enumerat Cato: ex iis Trumpilini ... dein Camunni compluresque similes finitimis attributi municipiis'. Quando dunque Cesare conferì alle città latine della Transpadana la cittadinanza romana, le popolazioni loro aggregate contemporaneamente o a poco a poco acquistarono a loro volta la latinità. E questo era senza dubbio un miglioramento della loro condizione. Dappoichè in generale le popolazioni attribuite si trovavano, siccome opina il Mommsen, di fronte ai municipii cui eran aggregati probabilmente nella stessa condizione delle provincie di fronte a Roma; esse erano tributarie e considerate quali comuni peregrini in rapporto a quei municipii di diritto latino. L'obbligo tributario così caratteristico per la loro posizione, appare chiaro dalle parole: *qui olim erant tantum in redit*[*u*] *pecuniario*, del suddetto decreto Tergestino, e non meno dall'altro monumento epigrafico, la *sententia Q. M. Minuciorum inter Genuates et Viturios* dell'anno 637 u. c. (C. I 199). Nelle provincie e specialmente nella Grecia,

nella Sicilia, nella parte occidentale e meridionale dell'Asia Minore e nell'Africa cartaginese, il sistema dell'*adtributio* dovea naturalmente essere applicato tanto più largamente, quanto più e svariate erano le ragioni, per le quali non solo borgate e villaggi, ma persino vere città più o meno grandi e un tempo fiorenti venivano per punizione o anche per uno scopo amministrativo aggregate ad altre. Come le genti alpine e le popolazioni della Transpadana, anche questi κῶμαι o φρούροι pagavano alla città cui erano aggiunti un tributo, e non avendo magistrati propri, dipendevano soprattutto per l'amministrazione della giustizia da quelli della città stessa (Iust. Nov. 89, 2, 2. Dio Chrysost. 2 p. 163. Reiske. Theodoret. hist. relig. 3, 2 p. 1126 Schulz). Essi eran quindi in una condizione inferiore a quella della clientela, come vorrebbe il Kuhn (p. 48), pigliando ad esempio ciò che i Rodii divennero rispetto ai Licii per opera dei Romani (Liv. 41 6); giacchè la clientela in generale lascia maggiore autonomia amministrativa al popolo cliente di quello che non lasci l'*adtributio*. Nè l'avere avuto quella specie di *vici* provinciali un patrimonio (CIG. 3785. Waddington in Lebas, Voyages. Explic. des inscr. n. 1171), l'aver potuto deliberare intorno ad edificii e monumenti (Waddington n. 1963. 2160. 2209. 2399. 2455. 2505. 2545 etc.) ed eleggere di così detti magistrati (κωμάρχαι, στρατηγοὶ Waddington n. 1669. 2399), son fatti che provano una vera loro autonomia, come tale non fu quella dei *vici* romani. A ogni modo, di tali attribuzioni nelle provincie gli esempli son moltissimi, e di essi basta ricordare quello della città di Haliartus nella Beozia e delle isole di Skyros, Imbros, Lemnos, Delos, Aegina, Keos, Skiathus etc. attribuite ad Atene (Polyb. 30, 21. Appian. bell. civ. 5, 7. Dio Cass. 69, 16). Tale fu anche il caso della città di Byzantium attribuita nell'Impero alla città di Perinthos (Dio Cass. 74, 14). v. Kuhn, Verfass. des röm. Reichs 2 p. 44 segg. Mommsen, H. 4 p. 112 segg. Marquardt, Staatsverw. 1² p. 14 segg.

c) *Ager, locus adtributus.* — Anche in questo secondo rapporto sovente l'*adtributio* è sinonimo di *adsignatio*, massime nei monumenti epigrafici. Nondimeno, siccome si osservò fin da principio (p. 102), nel senso stretto della parola *adtributio* dinota ogni concessione di luoghi pubblici o privati, per la quale il diritto di proprietà sui medesimi rimane in colui che concede, mentre nella vera *adsignatio* esso passa nei privati concessionari. Ora questa sostanziale differenza ha principalmente per effetto, che l'atto non implica un esercizio del potere sovrano, non ha bisogno cioè di essere ordinato per legge, nè per essere eseguito v'è d'uopo di appositi magistrati eletti dal popolo; esso manca insomma di queste due formalità indispensabili nell'*adsignatio* piena. Essa non costituisce un vero istituto con certi e determinati limiti; poichè può riguardare tanto le terre demaniali, il vero *ager publicus*, quanto aree edificatorie e in genere luoghi pubblici dentro e fuori della città; ora appare come affatto gratuita, ora come onerosa per chi ne gode; ora temporanea ed ora a tempo indeterminato. Come semplice donazione ha quindi qualcosa di comune con l'*adsignatio*; come concessione legata ad un corrispettivo, si avvicina invece al *solarium* e in parte anche alla *locatio*. Ricorre in Roma, del pari che nei municipii.

In Roma chi dispone a questa guisa degli immobili dello Stato, è il magistrato stesso che presiede all'amministrazione dei beni pubblici, il censore, il quale di diritto può fare simili concessioni, benchè di fatto ordinariamente ne riceva incarico dal senato, il quale naturalmente, come il popolo stesso, può revocarle. Questo diritto passò nell'Impero nei successori dei censori, i *curatores operum publicorum*, dei quali in ispecie le lapidi ci serbano memorie di varie concessioni simili (v. Mommsen, Staatsr. 2² p. 435. 450 seg.). Nei municipii e nelle colonie, di cui per tanti rispetti la costituzione s'andò improntando alle norme di quelle di Roma, non v'è dubbio che questo diritto normalmente e soprattutto in tempi meno antichi sia spettato ai magistrati supremi, i duumviri, che al pari dei consoli in Roma l'esercitarono anch'essi fino a che non fu creata la censura. La qual cosa benchè non si possa, per quanto sappiamo, direttamente dimostrare con le fonti, pure indirettamente si conferma, vedendo quei magistrati investiti di attribuzioni censorie non estranee alla nostra concessione, come sarebbe l'appalto di costruzioni pubbliche (*lex parieti* etc. di Puteoli C. X 1781; *lex coloniae Genetivae* EE. 2 p. 108. c. 93), la riscossione delle imposte (*lex Malacitana* C. II 1964 c. 63) e simili. L'aver i medesimi mutato titolo dopo la legge Giulia municipale del 664 u. c. e per l'anno del lustro essersi chiamati *quinquennales*, naturalmente non dovè mutar nulla in questa loro competenza; per contrario essa dovè ancora più affermarsi. Se non che pare che nei municipii più che in Roma di buon'ora l'autorità del senato (*decuriones*) in questa materia si sia fatta ancora più valere, per modo che o era esso direttamente che facea attribuzioni di suolo, ovvero quando ciò avveniva per decreto del magistrato, esse dovevano dal senato essere confermate. Questa conseguenza noi ricaviamo principalmente da questi fatti. Primamente dal

vedere generalmente negli esempli che si hanno di attribuzioni di aree municipali nelle lapidi, accennato sempre a decreti di decurioni, anzichè di magistrato. Un solo caso, almeno a noi noto, in cui appare il contrario, si vede come appunto l'atto dei duumviri abbia avuto bisogno dell'approvazione dei decurioni (C. X 1782). Secondo, dal modo assiomatico con cui Plinio fa menzione di questo loro diritto: ' ego statim decurionibus scripseram ut adsignarent solum in quo templum pecunia mea extruerem ' (ep. 10, 8 (24)). Finalmente dall'accentrarsi sempre più col tempo, e a danno delle magistrature, l'amministrazione municipale nelle mani del senato, e specialmente in quella parte che avea un'attinenza maggiore con la competenza censoria (v. Mommsen, Stadtrechte p. 445 seg.; EE. 2 p. 137 seg. 3 p. 103 seg. Marquardt, Staatsverw. 1² p. 194 seg. cf. 159 seg.).

Un antico esempio di *adtributio* di *ager publicus* fatta dallo Stato, si ha da Livio 40, 38, ove racconta del trapiantamento che si fece nel 574 u. c. di intere popolazioni Liguri nell'antico territorio di Taurasia presso Benevento. L'attribuzione fu compiuta dai consoli Cornelio e Bebio per deliberazione del senato e non del popolo: ' eos (consules) consulto per litteras prius senatus deducere ex montibus in agros campestres ..... edixerunt, Ligures Apuani de montibus descenderent cum liberis coniugibusque .... agro dividendo dandoque iidem, qui traduxerunt, Cornelius et Baebius, praepositi '. Benchè lo storico usi la formula propria dell'*adsignatio*, pure non v'è dubbio che in questo caso non si trattò d'una concessione di terre a titolo di proprietà secondo il diritto romano o latino; sia perchè non vi fu una legge, sia perchè i Liguri trapiantati non ebbero nè cittadinanza romana, nè latinità. — La *lex Iulia municipalis* accenna più direttamente ad un'*adtributio* di aree edificatorie in Roma, e propriamente per disposizione immediata del censore a favore di *servi publici* (C. I 296 lin. 82): *Quae loca serveis publiceis ab cens(oribus) habitandei utendei caussa adtributa sunt, ei quominus eis loceis utantur, e(ius) h(ac) l(ege) n(hil) r(ogatur)*. Qui come si vede la concessione era affatto gratuita, trattandosi di schiavi a servizio dello Stato. Una certa analogia con questa attribuzione di aree ha l'uso di dare ad altri servi pubblici abitazione in edifici pubblici, per lo più templi, a cui erano assegnati come custodi. Tali erano p. e. il *servus publicus ex basilica Opimia* (C. VI 2339), il *pub(licus) aede(tuus) a sacrario divi Aug(usti)* (C. VI 2330), il *publicus servus* che abitava nel tempio di Vesta (Tac. hist. 1, 43) etc. v. Mommsen, op. cit. 1² p. 315. — Invece da alcune lapidi appare anche il caso d'una concessione simile di aree a titolo oneroso, in forma di *solarium*. Importante soprattutto è quella (C. VI 1585), in cui il liberto imperiale Adrasto, custode della colonna Antonina, chiede a Settimio Severo di potersi costruire una casa presso la colonna stessa: *domine permitta[s rogo, ut rectius fungar of]ficio meo, pos colu[mnam centenariam divorum] Marci et Faustin[ae pecunia mea loco publico] pedibus plus min[us .... aedificium me exstru]ere et in matri[culam referri quod sine in]iuria cuiusqua[m fiat; et reliqua fieri] secundum litter[as Aeli Achillis, Cl(audi) Perpetui] rationalium [tuorum, quas huic libello] subieci.* Dal seguito del documento si vede, come i *rationales* imperiali scrivessero in riguardo ai *curatores operum publicorum* da cui dipendeva la concessione: *petimus igitur aream quam demonstraverit Adrastus lib(ertus) domini n(ostri) adsignari ei iubeatis praestaturo secundum exemplum ceterorum solarium* (v. Mommsen, Zeitschrift für gesch. Rechtsw. 15 p. 335 segg. cf. Hirschfeld, Untersuch. p. 157). Non mancano altri esempli di simili concessioni fatte dai medesimi *curatores operum publicorum*, sostituiti nell'Impero per questa ed altre competenze ai censori. E più di tutte analoga alla precedente è quella a favore d'un *collegium Larum*, ricordata in una lapide di Roma; qui come nel caso di Adrasto, il *curator operum publicorum* attribuisce il suolo, e i materiali per la costruzione son dati dal *procurator operum publicorum* e dal suo *adiutor*: C. VI 455: *vicinis] petentibus [qui]bus locum ad consecrandos Lar[es postquam preces] factas ab [ipsi]s Cosmus a rationibus Augg. [ob curam sacrarum] imaginu[m litter]is ad Septumanum adiutorem s[uum datis probavit] statio u[rbana da]ri iussit et adsignari gratuitam [impensam aediculae eius cuius so]lum dederat* (cf. Hirschfeld, op. cit. p. 159). — *Locus adsignatus* o anche *designatus* dai medesimi *curatores* per monumenti, templi e simili leggesi pure in varie iscrizioni urbane, come p. e. C. VI 814. 855. 857. 864. 1008. 1119. 1482; nel qual caso bisogna pure intendere un'*adtributio*, la quale benchè non fatta a favore di privati e più propriamente si riferisse a una speciale destinazione del suolo pubblico, pure in fondo conteneva la riserva del diritto di proprietà dello Stato sul medesimo.

All'*adtributio* dell'*ager publicus* (*agri, silvae, pascua*) nei municipii e nelle colonie si riferiscono specialmente due fonti: un capitolo della *lex colonia Genetivae* e un luogo di Frontino. Questi (de controv. agr. p. 54, 17 segg.) distingue due specie di simili agri: quelli dati (*adtributi*) ai singoli coloni o municipii in godimento per-

petuo ed ereditario, e che il comune potea sempre ritirare a sè e vendere (' sunt autem loca publica haec quae inscribuntur ut silvae et pascua publica Augustanorum: haec videntur nominibus data; quae etiam vendere possunt'); e quelli che essendo d'uso comune e considerandosi come appartenenti alla *persona coloniae* o *municipii* non potevano esser venduti (' haec inscribtio videtur ad personam coloniae ipsius pertinere, neque ullo modo abalienari posse a republica'). E altrove (p. 17) ricorda di nuovo questa inalienabilità, alludendo però specialmente al suolo urbano in quanto era destinato a opere pubbliche (' sive quid intra pomerium eius urbis erit quod a privatis operibus optineri non oportebit. eum dico locum quem nec ordo nullo iure a populo poterit amovere'). La legge suddetta poi (EE. 3 p. 96) riconosce anch'essa questa attribuzione (c. 82), ma prescrive l'inalienabilità e l'affitto non oltre i cinque anni non già per gli agri e le selve della seconda specie di Frontino, sibbene per quelli concessi in uso ai privati (*colonis*): *Qui agri quaeque silvae quaeq(uae) aedificia c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae), quibus publice utantur, data adtributa erunt, ne quis eos agros neve eas silvas vendito neve locato longius quam in quinquennium, neve ad decuriones deferto, neve decurionum consultum facito, quo ei agri eaeve silvae veneant aliterve locentur*'; segue la multa in caso di trasgressione. Che nei municipii, a differenza di Roma, sia stato in uso un affitto perpetuo, un'enfiteusi, delle terre demaniali, è cosa uori di dubbio (v. Gai. 3, 145. cf. Dig. 6, 3, 1; 39, 4, 11, 1). Ora poichè la legge suddetta è del tempo di Cesare (a. 710 u. c.) e quell'uso è attestato pel periodo imperiale, forse è meno probabile che quella contenga una eccezione per la colonia Genetiva Iulia, anzichè riveli un diritto anteriore all'imperiale. (v. sull'argomento le osservazioni del Mommsen nell'EE. 3 p. 104 seg. cf. Staatsr. 2² p. 453). — Attribuzioni del suolo urbano in genere ricorrono assai frequentemente nelle lapidi come atti sia direttamente del magistrato, sia dei decurioni, sia pure del *curator rei publicae* e per lo scopo tanto di monumenti onorarii e sacri, quanto di tombe. In questi casi la formula più comune è di *locus datus*, ma talvolta ricorre anche quella di *locus adsignatus*. Il *locus adtributus* della lapide citata dal Marini (Arvali p. 220) e posta *Asclepio in honore patris Pyrgensis*, probabilmente sarà da riferire a questa specie di attribuzione. C. X 1782 ... [*T.*] *Aufidius Thrasea, T. Claudius Quartinus IIviri v(erba)* [*f(ecerunt)*] *de confirmanda auctoritate memoriae honorand(ae) statua(que) ponenda Annio Modesto...... placere huic ordini auctorit(atem) in eam rem ante hanc diem factam confirmari permittiq(ue) Annio Adiecto lib(erto) eius statuam ponere Annio Modesto loco adsignato a IIviris nostris... Censuere. Adiectus lib(ertus) l(oco) d(ato) d(ecreto) decurionum.* — C. II 1721 ... *ordo municipi .... loco adsignato ponendas* (statuas) *curavit.* — XI 1924 ... *Quod P. Casinerius Clemens IIvir suo et L. Petili Nepotis collegae sui nomine verba fecit: Annium Leonan petere, ut secundum verba testamenti Egnati Festi statuae, quam Divo Pio positurus esset, loc[u]s sibi adsignaretur* etc. — WE. 2205.... *decreto decurion(um) accepit ... et sui gratuitum* (*sic*) *in perpet(uum) aream inter duos turres per P. Pusonium Peregrinum IIIIvir et XIvir adsignatum.* — 1750: *Locus adsignatus ab C. Diss[e]nio C. f(ilio) Qui[r(ina) Fusco] curatore rei publicae Bovillensium* etc.

ADSMERIUS. — v. **Atesmerius.**

ADSTATOR. — Predicato che in un'unica iscrizione di Roma si dà al dio Liber Pater, identificato dai Romani col greco Dionysos. C. VI 467: *Deo sancto Numini, deo magno Libero patri et adstatori et conservatori h(uius) l(oci) coll(egii) Velabrensium* etc. Molto probabilmente vi si allude come a patrono delle celle vinarie e particolarmente dei commercianti di vino, onde forse era composto quel collegio. A questa ipotesi si è indotti sia dalla destinazione del Velabrum come piazza commerciale, sia da altre due lapidi, in una delle quali (C. V 5543) la medesima divinità è chiamata *conservator viniarum*, in un'altra (NS. 1878 p. 66) appare un *collegium negotiantium cellarum vinariarum novae et Arruntianae Caesaris n(ostri)*, di cui son patroni insieme *Liber, Pater* e *Mercurius*.

Preller, Röm. Mythologie 2³ p. 51.

ADSUMPTUS. — Relativamente all'ordine dei decurioni (p. e. C. III 731) v. **Allectus**; al consiglio dell'Imperatore (p. e. C. X 6662) v. **Consilium.**

ADTRIBUTIO. — v. **Adsignatio** (2).

ADVENA. — v. **Incola.**

ADVENTUS. — C. III 6340: *I. O. M. advento et pro salute et vc*(victoria?).... *as Imp......* ' Ara videtur dedicata esse *Iovi optimo maximo advento*, id est qui esset genius adventus Augusti, pro salute et victoria imperatoris nescio cuius'. Sulla leggenda *adventus Augusti*, che ha pur rapporto con questa singolare concezione di Iupiter, e che ricorre frequentemente nelle monete imperiali da Traiano in poi (tranne due coniate a Corinto e a Corcira in onore di Nerone) in memoria dell'arrivo dell'Imperatore in Roma o in qualche provincia, v. Eckhel, D. N. 2 p. 242. 256. 7 p. 187 etc. Negli atti degli Arvali due volte

è fatta menzione di sacrifizii straordinarii compiuti dal collegio in simili circostanze: l'una pel ritorno da Anzio in Roma di Nerone (Tac. ann. 15, 23): *IIII idus [Apriles?] .... ob adv[entum Neronis Claudi] Caesaris Augusti [Germanici et Poppaeae] Augustae et Claud[iae Augustae]* (a. 63) C. VI p. 488; l'altra pel ritorno di Adriano dall'Oriente (Spart. Hadr. 5); *VI i[dus . . .]. . . ob advent[u]m i[mp(eratoris) C]aesaris [Tra]ian[i Hadrianis Aug(usti)]* (a. 118) C. VI p. 537. — Nei fasti Philocaliani (C. I p. 346. 352) sotto la data del 18 e 21 luglio e 29 ottobre leggesi: *Adventus divi c(ircenses) m(issus) XXIIII*, e si allude al ritorno in Roma dell'Imperatore Costantino al 29 ottobre del 312, dopo avere sconfitto Massenzio, e probabilmente al 18 e 21 luglio del 315 e 326, avendo celebrato a Roma i decennalia e i vicennalia il 25 luglio di quegli anni. Cf. Mommsen, *Comment. diurni* C. I p. 397. 405.

ADVOCATUS (ADVOC. ADV.). — Istituzione in origine affatto privata, propria del procedimento giudiziario civile e penale, libera da ogni ingerenza dello Stato, come quella del *patronus*, del *procurator*, del *iurisperitus*, con cui ha intime attinenze. Nè questo carattere essenziale venne meno, quando col tempo l'*advocatio* costituitasi a vera professione, l'esercizio di essa cadde sotto il controllo più o meno diretto dello Stato, per effetto del quale nel secolo IV dell'Impero divenne una specie di pubblico servigio, e gli *advocati* stessi furono ordinati a corporazione con doveri e privilegi proprii. Ma accanto a questo avvocato dei privati, ve n'erano anche altri, che ebbero invece un carattere officiale, pubblico, e senza dubbio sorsero ad imitazione dei primi. Di essi uno riguardava un ramo dell'amministrazione dello Stato al tempo dell'Impero, e propriamente il fiscale: *advocatus fisci* in genere; un altro era relativo all'amministrazione municipale: *advocatus publicus, reipublicae* e simili. Anche in questi però non si cancellò del tutto l'impronta della loro origine dall'istituzione privata, siccome del resto appare dal nome stesso che ne conservarono. L'uno e l'altro, infatti, per quanto rappresentassero interessi pubblici ed avessero attribuzioni e grado non dissimili da quelle di pubblici officiali, pure a rigore non facean parte della vera amministrazione dello Stato e del municipio. Le iscrizioni, non di grande importanza per gli avvocati dei privati, tornano al contrario di grandissimo giovamento per lo studio di questi ultimi, di cui anzi quello dei municipii non c'è noto che per esse.

1) **Advocatus** (privatorum). — Nel procedimento giudiziario in generale, e soprattutto nel civile, l'*advocatus* è rispetto alla parte (*litigans, reus, actor*), ciò che è l'*adsessor* rispetto al magistrato giudicante e al *iudex*. Come questi possono invitare un amico, un comite, un privato insomma a sedere accanto a loro in tribunale, con lo scopo di farsi assistere nell'amministrare la giustizia e all' uopo interrogarlo per consiglio (v. **Adsessor**); nello stesso modo anche la parte può chiamare a sè, e prima del giudizio e specialmente mentre questo ha luogo, un cittadino che lo assista e lo sorregga con istruzioni tecniche e consiglio nelle varie fasi di quello (v. p. e. Cic. pro Caec. 27; pro Mur. 2-4; pro Quint. 1, 2. 21 seg.; pro Cluent. 19. 40; ad fam. 7, 14; pro Sulla 29; de or. 2, 74; de off. 1, 10. Terent. Phorm. 2, 1, 81. Plaut. Paen. 3, 6, 11. Ascon. p. 104 etc). Da ciò la sostanziale differenza tra *advocatus* e *cognitor* o *procurator*, colui cioè che rappresenta la parte e conduce innanzi il giudizio, per modo che gli effetti del medesimo si considerino come risguardanti o direttamente la persona stessa del litigante, com'è nel caso del *cognitor* (Gai. 4, 97. Frag. Vat. 317. 331), ovvero la persona del rappresentante, come è in quello del *procurator* (Gai. 4, 98. Frag. Vat. 317). — L'origine dell'istituto si connette strettamente con quello del *patronatus* e della relativa *clientela*, intesi però non solo nel senso meno antico della parola, cioè di rapporto temporaneo, professionale fra difensore giudiziario e litigante; ma anche in quello anteriore, cioè di rapporto stabile, giuridico, che passa tra il cittadino romano (*patronus*) e lo straniero non riconosciuto dallo Stato, senza diritti nè in Roma nè in patria (*cliens*), il quale si pone sotto la protezione di quello, in guisa che fra l'uno e l'altro si stabiliscano relazioni morali di tal natura, che pigliano di fatto il carattere di giuridiche (v. **Patronus**). Ora noi pensiamo che il patronato processuale posteriore, quello tra cittadino difensore e cittadino litigante, si svolse appunto dall'altro più antico, di carattere quasi internazionale, fu una trasformazione anzi del medesimo, quando la clientela privata di buon' ora cessò in Roma. L'uso antichissimo, che il patrono prima rappresentasse il cliente straniero, facendo in proprio nome il giudizio per la totale incapacità di quello, e poscia, quando il cliente per manomissione o altra via acquistò questa capacità, semplicemente lo assistesse in tribunale, facendo l'altro da vero attore (cf. Mommsen, Röm. Forsch. 1 p. 274); quest' uso, diciamo, dovè più di tutto contribuire a che anche i cittadini poco a poco s'abituassero ad avere una specie di protettori processuali, di consiglieri e difensori nelle loro liti. Le udienze che nelle ore mattutine dà il *paterfamilias* nell'atrio della sua casa, siccome ci son descritte dagli antichi (p. e. Cic.

de or. 3, 33, 133. Horat. ep. 2, 10, 103; 1, 5, 31. Dionys. 2, 10. cf. Plut. Cato maior 24 etc.), offrono la prova più palpabile e immediata di questa originaria medesimezza dei due patronati: dinanzi al *paterfamilias* vengono per consiglio ed istruzioni nell'azienda privata e specialmente nel diritto, non solamente i suoi familiari, ma i giovani amici cittadini e la gente da lui dipendente, liberti e clienti. E da tale comunanza di questi con quelli, dalla protezione in fondo la medesima che il cittadino prestava tanto allo straniero quanto all'altro cittadino, era facile che le parole *patronus* e *cliens* dal campo in generale dei rapporti privati passassero in quello del foro, e che non accennassero più, col tempo, a una condizione politica e giuridica diversa dell'uno e dell'altro. Dapprima dunque non ci dovè essere distinzione, come di fatto ci fu più tardi circa il tempo di Cicerone, tra *patronus* e *advocatus:* colui che per la sua cultura giuridica era in grado di guidare il *reus* nel processo (*advocatus*), non era diverso da quello che e per la sua posizione sociale e per l'efficacia della sua parola entrava più come protettore e difensore (*patronus*) nel processo medesimo. La qual cosa è dimostrata anche in modo evidente dal fatto, che per tutto il tempo della Repubblica era vietato ai difensori in genere, appunto perchè *patroni* nel senso antico della parola, di accettare qualunque specie di ricompensa dai loro clienti, e che la *lex Cincia* la quale, come si vedrà or ora, nell'affermare questo divieto non facea distinzione alcuna tra *patronus* e *advocatus.* La semplicità dei costumi e della vita in genere, la poca difficoltà delle forme processuali nel periodo delle *legis actiones,* la scarsezza delle leggi e il poco o niuno sviluppo della eloquenza forense, eran tutte circostanze, per le quali si dovea meno sentire il bisogno, nei privati, d'avere accanto al vero assistente tecnico uno o più difensori o patroni. E infatti, che la parola *patronus* siasi usata nel linguaggio officiale in luogo di *advocatus* sin nel principio del secolo VII di Roma, si vede fra altro dalla *lex Acilia repetundarum* del 631 o 632 u. c. (C. I 198), nei luoghi (lin. 9-12) ove sotto il titolo *de patroneis dandis, de patrono repudiando* tratta appunto degli avvocati. La distinzione quindi che fa Asconio (p. 104), e che è accolta semplicemente da tutti i moderni romanisti, tra *patronus* od *orator,* siccome colui che perora, difende la causa, e *advocatus,* colui che sorregge la parte mercè la sua presenza e il suo consiglio, si può ritenere per esatta, in quanto si riferisce ai tempi posteriori e particolarmente di Cicerone. Dappoichè fu appunto allora, che, mutate le condizioni della vita, aumentate le leggi, divenuta più difficile la procedura, una specialità lo studio del diritto e l'arte oratoria, da una parte l'influenza personale dei patroni divenne altrettanta necessaria quanto la pratica giudiziaria degli avvocati; e dall'altra l'eloquenza del foro cominciò ad essere la leva più potente della difesa. E poichè non sempre era facile che questa si trovasse congiunta alla dottrina giuridica in ugual misura nella stessa persona, così necessariamente dovea sorgere allato alla classe dei *patroni oratores,* quella degli *advocati* più o meno *iuris periti.* Del resto, che questa separazione alla fine della Repubblica realmente vi fosse, si scorge principalmente dagli scritti di Cicerone stesso, che fu il principe degli avvocati del tempo (*Patronus*: Cic. de or. 1, 36 segg. 2, 14; pro Cluent. 40; top. 17; pro Balb. 1; pro Rosc. Am. 1 seg.; pro lege Man. 1 etc. cf. Plaut. Menaech. 4, 2, 16 segg. Terent. Eun. 4, 32 etc. — *Advocatus*: Cic. pro Quinct. 1, 2, 21. 2, 5. 8, 30; top. 17, 65; pro Caec. 27, 77; pro Cluent. 19. 40; pro Muren. 2-4; ad fam. 7, 14; de or. 2, 74; pro Sull. 29; de off. 1, 10 etc. cf. Plaut. Paen. 3, 6, 11; Cas. 3, 3, 5; Bacch. 3, 2, 27. Terent. Eun. 2, 3, 48; Phorm. 2, 1, 82 etc. etc.). Essa però cominciò di nuovo a sparire nell'Impero, dove colui che riuniva in sè la doppia qualità, si disse nei primi tempi indistintamente *patronus*, *advocatus* o anche *causidicus* (Quint. 4, 1, 7. 45 seg.; 6, 3, 78; 10, 1, 111; 11, 1, 19; 12, 1, 13. 3, 6. 7, 4. Sen. de ira 2, 7; ep. 94. 109; de morte Claud. 14; de clem. 1, 9. Tac. dial. 1; ann. 11, 5. 6. Plin. ep. 6, 33, 3; 7, 23. Dig. 3, 1, 1, 4; 1, 16, 9, 5. 6. Iul. Vict. ars. reth. 25 etc.); più tardi, dal IV secolo in poi, anche *iuris peritus* (Edict. Dioclet. de pret rer. C. III p. 831, c. 7, 72) e *scolasticus* (C. Iust. 12, 62, 2. C. Theod. 1, 29, 3). La ragione di questa identificazione parte bisogna cercarla, senza dubbio nel fatto, che col grande sviluppo della giurisprudenza non era più possibile che la eloquenza forense, come mezzo di difesa, si scompagnasse dalla conoscenza del diritto; ma parte anche nell'altro, che l'*advocatio* ogni giorno più pigliava un carattere di professione più o meno riconosciuta e garantita dallo Stato, per cui i privati sentivano poco il bisogno di ricorrere oltre che agli *advocati,* anche ad altri difensori con la veste di *patroni.*

Nel periodo adunque del maggiore sviluppo dell'istituzione, cioè nell'Impero, gli elementi che determinavano il campo dell'azione dell'*advocatus* sono questi: 1° L'essere il suo officio essenzialmente privato e per gli interessi alla cui difesa piglia parte e per l'origine del suo mandato, il quale per regola non gli viene che dalle parti. In questo secondo rispetto si può considerare

siccome una eccezione il caso, in cui le parti o per essere incapaci a *postulare*, ovvero perchè prive di *advocati*, ne ricevevano uno *ex officio* dal pretore (Cic. de or. 2, 69, 280. Dig. 3, 1, 1, 4. cf. 1, 16, 9, 5. 6). In questo rispetto non v'era differenza tra processo civile e criminale: la norma che il Digesto (l. c.) riferisce a quello, indubbiamente s'applicava anche a questo. La *lex Acilia* nel luogo di sopra mentovato (C. I 198 lin. 9-12) stabiliva le norme che doveva tenere il pretore quando in un giudizio *repetundarum* era richiesto dall'accusatore di un avvocato (*patronus*), e propriamente che esso non dovesse in nessuna guisa aver legami di sangue o altro con l'accusato e avere interesse contro il processo. Come pure l'accusatore stesso laddove avesse avuto sospetto sull'avvocato affidatogli, poteva rifiutarlo e chiederne un altro al pretore. Quest'obbligo però, almeno secondo quella legge, non l'avea il pretore verso gli accusati, forse perchè in quei processi essendo tali dei magistrati, non era il caso che essi mancassero di difensori. (v. Zumpt p. 88.). — 2° L'essere presente (*adesse alicui, advocatum alicui venire*) con la parte stessa al giudizio; condizione che non era p. e. necessaria nel *iurisperitus*, inteso nel senso classico della parola. Questa presenza ricorre in tutte le fasi del procedimento, quindi tanto in quello *in iure* (Liv. 3, 44. 47. Ascon. p. 104. cf. Cic. pro Cluent. 40; pro Quint. 8 etc.), quanto nell'altro *in iudicio* (Tac. dial. 1. Quint. 12, 1, 13. 3, 6. 7, 4 etc.). Nei processi penali talvolta essa sola bastava, senza che l'*advocatus* perorasse o sorreggesse l'accusato con consigli e simili, ed era quando per l'autorità stessa della persona questi facea quasi da testimone muto per l'innocenza di quello, siccome se ne ebbero esempi già nella Repubblica (Cic. pro Sulla 29, 81) e nell'Impero in persona stessa d'Augusto (Suet Aug. 56. cf. Zumpt p. 103 seg.). Nei primi tempi della Repubblica bastava un solo avvocato (Cic. pro Cluent. 70, 199); ma già al tempo di Cicerone solevano d'ordinario esser due (Cic. pro Rab. 6, 18; pro Flacc. 17, 41; pro Sest. 1, 3; pro Cael. 10, 23; pro Balb. 1 etc.). Più tardi ancora se ne ebbero fino a sei e a dodici (Ascon. pro Scaur. 20), finchè Augusto con le sue leggi non vi pose un limite. — 3° L'assumere tutta intera la difesa, quindi tanto il dare istruzioni tecniche alla parte circa gli atti che essa deve direttamente compiere in giudizio — il vero e principale officio dell'*advocatus* nel periodo repubblicano —, quanto il perorare la causa e in genere il servirsi di tutti quei mezzi consentiti dal costume e dalle leggi per rendere più efficace la difesa. Qui appunto si connette il *postulare* dell'*advocatus*, e vale la norma che egli rappresenti la parte benchè presente, e le sue parole si considerano come da quella pronunziate (C. Iust. 2, 10, 1, 1). Questi mezzi variavano naturalmente, secondo che il processo era criminale o civile. Nel primo dei quali p. e. era ammesso che l'*advocatus*, come il *reus*, apparisse vestito a bruno innanzi ai giudici (Cic. pro Sest. 69, 144); che egli e l'accusato stesso si facessero seguire, soprattutto nei processi politici, da delegati di provincie e città (Cic. pro Mur. 41, 90) o da persone di grande autorità (Cic. pro Cluent. 19, 54). Era anche uso che l'avvocato, quando non avesse avuta abbastanza cultura giuridica, ciò che era frequente nel tempo in cui l'eloquenza predominava sulla giureprudenza come strumento di difesa, si facesse egli medesimo assistere da giureconsulti noti col nome speciale di *pragmatici*. I quali da Quintiliano (12, 3. cf. Cic. de or. 1, 45, 198) sono mentovati con un certo disprezzo, e senza dubbio non eran quelli che godevano di maggior fama, a giudicare anche dal tenue salario che ricevevano dal cliente stesso per l'opera da loro prestata (Iuv. 7, 122. cf. Mart. 12, 72, 3). v. **Pragmaticus**. — 4° La difesa non si estende però oltre il campo della perorazione, nel senso che tanto il *procurator*, quanto l'*advocatus*, non sogliono presentare memorie per iscritto e in genere documenti (*instrumenta, libelli*), officio proprio dei *tabelliones* (Dig. 48, 19, 9, 4-7. cf. 50, 13, 1, 11. C. Iust. 2, 10, 2). 5° Nel IV secolo e poi continua sempre l'antica distinzione già accennata tra *cognitor* o *procurator* e *advocatus* (C. Theod. 2, 12. Dig. 3, 3. C. Iust. 2, 13. Nov. 128 pr.). Nondimeno sorge anche l'uso di riunire nella medesima persona i due officii diversi (Symm. ep. 10, 39. 48. cf. C. Iust. 2, 12. 27); i quali rispetto all'interesse personale guadagnarono non poco, quando, divenuto disdicevole per le persone d'alto grado (*spectabiles, illustres*) e quindi per gli stessi prelati il comparire personalmente in tribunale, divenne per esse obbligatorio il farsi rappresentare da un avvocato procuratore (C. Iust. 2, 13, 25. Nov. Iust. 71. Nov. Val. 34, 1).

Fra le professioni liberali cui attendeva il cittadino romano, questa dell'*advocatus* era non solo la più alta per la condizione sociale, la cultura e altre circostanze che diremo più oltre, ma quella verso la quale forse fu maggiore l'ingerenza dello Stato; ingerenza che senza dubbio anch'essa contribuì a tenerla alta, soprattutto rispetto all'onorario e alla disciplina. Ora tale ingerenza si manifestò in diversi rapporti, e non fu la medesima in ogni tempo; anzi da molto limitata che era stata nel periodo della Repub-

blica, si venne sempre più aumentando nei primi e nei posteriori tempi dell'Impero, nei quali ultimi specialmente fu essa oggetto di parecchie e speciali disposizioni legislative (C. Theod. 2, 10. 11. 8, 10. 10, 15. Nov. Theod. 10, 1, 2. Val. 2, 2-4. Dig. 3, 1. C. Iust. 2. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12, 62). A questo riguardo si può quindi affermare, che il concetto della classe, del ceto più o meno invigilato dallo Stato e privilegiato, ignoto affatto alla Repubblica, cominciò a mostrarsi vieppiù nei primi secoli dell'Impero, parte con disposizioni sull'onorario, parte col dare ai magistrati un'autorità disciplinare sugli avvocati, ed abbia infine ricevuto il maggiore sviluppo nel IV e V secolo col costituirli in una vera corporazione, determinando il numero di coloro che potevano appartenervi. Singoli e principali momenti della ingerenza governativa sono:

a) *Condizioni personali.* — Nel tempo della Repubblica e nei primi secoli dell'Impero non v'erano condizioni particolari, affinchè un cittadino potesse esercitare l'officio di *advocatus*. Una limitazione a questo diritto c'era, ma indiretta, in quanto che il pretore poteva nel suo editto nello stesso modo che escludere alcuni come testimoni in un processo, dichiarare incapaci altri a *postulare* (Dig. 3, 1, 1 pr.): *infames*. Il che nel secondo caso vuol dire appunto far da avvocato: ' postulare est desiderium suum vel amici sui in iure apud eum, qui iurisdictioni praeest, exponere: vel alterius desiderio contradicere ' (Dig. 3, 1, 1, 2. cf. 39, 2, 4, 8). I motivi della esclusione in genere potevano parte esser naturali, riguardare cioè il sesso, l'età etc., parte di ordine morale, come nel caso degli *infames*; oltrechè la *postulatio* poteva o esser negata *pro se et pro aliis*, ovvero soltanto *pro aliis*. Così p. e. erano esclusi per la prima specie di motivi ed assolutamente i minori di 17 anni e i sordi (Dig. 3, 1, 1, 3. 5), e relativamente agli altri, p. e. le donne, i ciechi e alcuni degli *infames* (Dig. 3, 1, 1, 5. 6), mentre altri di questi potevano essere ammessi quando avessero avuto l'obbligo di rappresentare fanciulli, genitori e patroni (Dig. 3, 1, 1, 7. 8). Nei tempi posteriori però oltre a questa condizione relativa al diritto di postulare, ve ne furono anche altre, dipendenti, come or ora si dirà, dalla organizzazione a collegio degli avvocati di ciascun tribunale. Tale era innanzi tutto la provata cultura giuridica, mediante un attestato di professori (C. Iust. 2, 7, 11, 1. 17 pr.) e quello d'aver compiuto nel termine voluto dalle leggi gli studi richiesti (C. Iust. 2, 8, 3, 4. 5, 4). Tali anche, più tardi ancora, il professare la religione cattolica (C. Iust. 2, 6, 8. 1, 4, 15) e l'esser libero dalla così detta *vita cohortalis* (C. Theod. 8, 4, 30. C. Iust, 2, 7, 11, 1. 17): prima però erano ammessi gli Ebrei (C. Theod. 16, 8, 24). I decurioni delle città potevano essere ammessi, ma dovevano o personalmente o per mezzo di loro rappresentanti soddisfare ai varî *munera* che loro incombevano (Dig. 48, 10, 13, 1. C. Theod. 12, 1, 46. 77. 87. 98. 116. 118. 189. C. Iust. 10, 31, 35. 55. 56. 2, 7, 2 etc.).

b) *Numero determinato e disciplina.* — Una limitazione al numero di coloro cui era dato di poter esercitare l'officio di avvocato, fu affatto ignota all' ordinamento giudiziario della Repubblica e dei primi tempi dell'Impero. Essa cominciò ad apparire dal secolo III in poi, e senza dubbio fu la conseguenza parte dell'organizzazione collegiale, parte del carattere semiofficiale che poco a poco si veniva attribuendo alla professione. Per effetto di tale provvedimento essa non perdeva del tutto l'antico carattere privato, ma lo Stato implicitamente riserbava a sè il diritto della autorizzazione, stabilendo che presso ogni tribunale vi fosse un numero fisso di *advocati* o *causidici* (C. Theod. 2, 10, 2) e deferendo al magistrato capo di quello l'esame dei titoli di capacità e quindi la immatricolazione (C. Iust. 2, 7, 11, 1. 17 etc.). Sotto Costantino sparve per qualche tempo questa limitazione del numero (C. Theod. 2, 10, 1); ma più tardi essa tornò in vigore, per modo che presso ogni *praeses* di provincia ne erano destinati trenta (C. Iust. 2, 8, 5 pr.), presso il *comes Orientis* quaranta (C. Iust. 2, 8, 3), il *praefectus Augustalis* e il *dux Aegyptiaci Limitis* cinquanta (C. Iust. 2, 7, 13), il *praefectus Urbi* ottanta (C. Iust. 2, 8, 7 pr.), il *praefectus praetorio* centocinquanta (C. Iust. 2, 7, 8). Fu un provvedimento speciale per l' Impero d' Occidente, quello preso da Valentiniano III, che prima ridusse a sedici gli avvocati presso i tribunali provinciali o dei *praesides*, poscia persino a quattro, disponendo che i rimanenti potessero esercitare presso i tribunali dei *praefecti* (Nov. Val. 2, 2, 2. 31, 8). Agli immatricolati detti *statuti* s' aggiungevano dei *supernumerarii*, i quali dopo di aver esercitato presso i tribunali di second' ordine (C. Iust. 2, 7, 11, 1. 2. 13), entravano in quelli di primo ordine, cominciando così la vera carriera, passando probabilmente da soprannumerarii a ordinarii (*statuti*), quando alcuni di questi venivano a mancare. Che anzi, come in questa promozione i figli degli ordinarii eran preferiti ai soprannumerarii (C. Iust. 2, 7, 11, 1. 13. 2, 8, 3, 5. 5, 5), così si può dire che l'officio in certo modo divenne ereditario. — La dipendenza disciplinare dell'*advocatus* dal magistrato, è più an-

tica ancora della determinazione del numero, e in origine ebbe un principio alquanto diverso da quello che l'informò nei tempi posteriori. Nella Repubblica e nei primi tempi dell'Impero essa si connette col potere del pretore e del governatore della provincia, di negare, siccome si è detto innanzi, il diritto di postulare per altri ai privati, soprattutto nei casi di *infamia*; il che vuol dire che ciò facendo, essi s'inspiravano all'interesse morale dello Stato, di garantire la dignità propria e dell' officio. Il titolo *de postulando* del Digesto (3, 1), comincia con queste parole di Ulpiano: ' Hunc titulum praetor proposuit habendae rationis causa, suaeque dignitatis tuendae et decoris causa: ne sine delectu passim apud ae postuletur '. Quindi essi potevano per un tempo determinato o per sempre, come misura disciplinare, proibire che un avvocato esercitasse il suo officio presso il loro tribunale (Dig. 3, 1, 6, 8. 48, 19, 9, 1. 2). Le leggi non indicano tassativamente le ragioni di simile punizione; ma trattandosi d'un tempo, in cui la professione era ancora abbastanza libera ed indipendente dall'ingerenza dello Stato, d'un tempo anzi in cui le disposizioni governative sull'onorario eran precise e le trasgressioni ad esse più frequenti, si può ben supporre che a queste si sia in particolar modo riferita la punizione stessa. Per contrario, nei tempi posteriori il potere disciplinare del magistrato era conseguenza sia del diritto che questi aveva di immatricolare e quindi nominare gli avvocati, sia dell' ordinamento loro a collegio e di certi speciali obbligi annessi, come or ora si dirà, al loro officio. A ogni modo, i singoli magistrati nel nuovo organamento giudiziario dell'Impero sono riconosciuti siccome i giudici ordinarii dei relativi *advocati* (C. Iust. 2, 8, 3, 6. cf. 2, 7, 18. Symm. ep. 10, 43), i quali possono da essi essere puniti per mancamento ai loro doveri d'officio con pene pecuniarie (C. Iust. 2, 7, 18. 3, 1, 13, 9. 8, 36, 12. C. Theod. 2, 1, 9), ovvero con sospensione e destituzione (C. Theod. 2, 10, 4. C. Iust. 2, 6, 5. 7. 1, 51, 14, 2. Nov. Val. 34. 2).

c) *Onorario*. — Lo Stato s'ingerisce nella professione dell' *advocatio* anche rispetto alla retribuzione (*donum, munus, honorarium*) che i privati debbono o meno all' avvocato. Questa speciale ingerenza però ebbe due forme affatto opposte, nella Repubblica e nell'Impero, in quanto che in quella era assolutamente vietato l'accettare qualunque specie di ricompensa, in questo invece non solo si permise, ma lo Stato ne determinò anche la misura e il modo. E l'una forma e l'altra rispondono più che a due maniere diverse onde lo Stato concepisce la sua azione, a due condizioni di fatto differenti, in cui la professione si trovò in quei due periodi, soprattutto circa le persone che l'esercitavano. Prima del VI secolo di Roma non v'è ricordo d'alcuna restrizione legislativa a questo riguardo; fu la *lex Cincia de donis et muneribus*, dell'anno 550 u. c., che per la prima ed unica volta stabilì ' ne quis ob causam orandam pecuniam donumve accipiat ' (Tac. ann. 11, 5. cf. 13, 42; 15, 20. Liv. 34, 4, 9. Cic. de or. 2, 71; ad Att. 1, 20. Cato maior 4, 10. Fest. p. 143 etc. Frag. Vat. 166 segg.). Questa non era che una delle disposizioni della legge; le altre riguardavano le donazioni e gli atti di liberalità, che erano da essa parimenti vietati, quando non avvenivano fra persone legate da vincolo morale o di sangue, per le quali era fatta eccezione (*exceptae personae*) alla massima generale. Ora lasciando da banda questa seconda parte della legge, e fermandoci alla prima, sin qui si sono date principalmente due spiegazioni della me desima. L'una (p. e. Bethmann-Hollweg 1 p. 185), che la proibizione di doni fra avvocati e clienti abbia avuto per iscopo di mettere un riparo all'avidità di quelli e di rialzare a un tempo la dignità della istituzione. L' altra (p. e. Zumpt, Criminalpr. p. 90 segg.), che la legge si sia inspirata a un concetto essenzialmente politico: impedire che aumentasse una nuova specie di dipendenza delle classi inferiori dalle alte, mercè il patrocinio di processi, massime criminali; dipendenza che era tanto più oppressiva, in quanto si fondava sul danaro. Nondimeno, pur ammettendo che questi due motivi abbiano più o meno lontanamente potuto aver qualche relazione con la legge, a noi pare che la ragione sia a ricercare piuttosto nella tendenza a rendere giuridicamente obbligatorio uno dei doveri morali che il *patronus* (nel senso antichissimo accennato di sopra) avea verso il proprio *cliens*, in origine straniero posto sotto la sua protezioue. E il dovere era appunto quello di proteggerlo, difenderlo innanzi ai tribunali, pur accettando da lui un attestato della sua gratitudine, ma non tali doni da parere una retribuzione del suo officio. Insomma, nello stesso modo che il rapporto di pietà fra essi non consentiva p. e. che l'uno si facesse accusatore, sedesse giudice o testimone dell'altro, siccome è noto; così si volle anche per legge determinare che l'opera prestata dal patrono come difensore, non dovesse essere retribuita. Certo, come osserva anche il Mommsen (Röm. Forsch. 1 p. 367), la legge ebbe in mira soprattutto *patroni* e *clientes* nel senso stretto e antichissimo della parola; ma appunto perchè i *patroni* e i *clientes* pro-

cessuali non furono che una esplicazione posteriore di quell'antica istituzione, così essa si applicava anche a questi. Il che è tanto vero che, rispettata o no, essa rimase in vigore per più secoli, sino ai primi tempi dell'Impero, quando cioè l'antico patronato, tranne nel caso dei liberti, s'era trasformato in quello affatto giudiziario. E in vero, poichè le trasgressioni continuavano anche sotto Augusto, questi con un senatoconsulto del 737 u. c. non solo riconfermò l'antica legge, ma v'aggiunse una sanzione che forse quella non ebbe, cioè una multa del quadruplo della indebita remunerazione presa dagli avvocati (Dio Cass. 54, 18). Intanto, scomparso affatto l'antico patronato, confusi sempre più nella medesima persona l'officio del *patronus* e dell'*advocatus*, e affermatosi maggiormente il concetto della professione siccome mezzo di guadagno massime nel ceto medio, il divieto della ricompensa non avea più ragione di essere. Che anzi lo Stato stesso si fece a determinarla, stabilendo con senatoconsulto del tempo di Claudio, che l'*honorarium* dell'avvocato non potesse essere maggiore di 10000 sesterzi (100 *aurei*), per ogni processo, e che ove questa somma fosse stata sorpassata, potesse aver luogo un procedimento *de repetundis* contro il trasgressore (Tac. ann. 11, 5-7. cf. Suet. Claud. 15). Sotto Nerone venne nuovamente confermata questa massima (Tac. ann. 13, 42. Suet. Nero 17), e Traiano pur conservando l'antica misura dell'onorario, proibì che questo potesse esser patteggiato o ricevuto prima della fine del processo (Plin. ep. 5, 4. 14. 21. cf. Quinti 12, 7, 3 segg.); anzi era anche vietato di stipulare invece dell'*honorarium* una parte dell'oggetto della lite o pure oltre a quello un così detto *palmarium* nel caso della vittoria (Dig. 50, 13, 10-13). Fino al tempo almeno di Severo e Caracalla il massimo dei 100 *aurei* stabilito da Claudio non fu mutato (Dig. l. c.); Diocleziano fu il primo a stabilire nel suo editto de *pretiis rerum* una doppia retribuzione, l'una di 250 denari per la semplice *postulatio*, l'altra di 1000 per *la cognitio*: C. III p. 831 sotto il titolo *de mercedibus oper[arior]um 7, 72 seg.*: *Advocato sive iuris perito mercedis in postulatione ✱ ducentos quinquaginta. In cognitione ✱ mille.* Nei Colloq. schol. Labb. Gloss. II, p. 247 si fa cenno di 100 denari come onorario concesso in provincia a varii avvocati e assistenti per un intero processo: *ἄγωμεν ἡμεῖς πρὸς τὸν τραπεζίτην, λάβωμεν παρ' αὐτοῦ δηνάρια ἑκατόν· δῶμεν τῷ δικολόγῳ καὶ τοῖς συνηγόροις καὶ τῷ νομικῷ, ἵνα σπουδαιότερον ἐκδικήσωσιν ἡμασ.* (v. Friedländer, Sittengesch. 1³ p. 273, nota 6). Da questo tempo lo Stato, mentre da una parte garantisce anzi gli *advocati*, concedendo loro il diritto di servirsi degli esecutori del tribunale per esigere dalla parte negligente il pagamento dell'onorario (C. Iust. 1, 3, 13, 9); d'altra parte impone che nè essi, nè altri pubblici officiali, possano richiedere di più di quello stabilito dalla legge (C. Iust. 2, 6, 3. 5. 12, 62, 2. C. Theod. 2, 10, 3. 8, 10, 2).

d) *Ordinamento collegiale.* — Fu questa l'ultima e più diretta forma che prese nei secoli posteriori dell'Impero l'ingerenza governativa, e per la quale l'officio dell'*advocatus* assunse un carattere pubblico, facendosene quasi una *militia* del foro (C. Theod. 1, 29, 1. C. Iust. 2, 7, 14). E appunto perchè l'iniziativa fu dello Stato e non della classe medesima, lo scopo non potè essere altro, se non quello di rendere più immediato e sicuro il controllo governativo, per mezzo dei singoli magistrati presso di cui i vari collegii erano istituiti. Infatti, tanto gli avvocati effettivi (*statuti*), regolarmente immatricolati, quanto probabilmente gli stessi *supernumerarii*, formavano un *corpus* a cui la legge conferiva la qualità e i diritti di ogni corporazione (C Iust. 6, 48), e ai singoli componenti di esso vari privilegi, soprattutto la dispensa da officii municipali e provinciali: ‘Sancimus, ut advocatis..... a nullo iudice, nec ab ipsa eminentissima praefectura, sollicitudo ulla penitus iniungatur; sed nec advocatis provinciarum vel spectabilium iudicum quisquis existimet aliquid iniungendum. nulla igitur togatis inspectio, nulla ingeratur peraequatio, nulla operis instructio, nulla discussio, nullum ratiocinium imponatur etc.’ (C. Iust. 2, 7, 6. cf. 2, 7, 3. 6. C. Theod. 12, 1, 152. Nov. Theod. 10, 1, 4 etc.). Uno degli obblighi principali cui essi eran tenuti, era quello di non abbandonare la residenza del tribunale. Ove ciò fosse avvenuto oltre il tempo di cinque anni, se ne ottenevano la permissione, e di due senza questa, si perdeva il diritto di appartenere al collegio (C. Iust. 2, 8, 7, 2. 9). Abbiamo già detto innanzi (a) quali condizioni si richiedessero per essere ammessi al medesimo. Dapprima si poteva appartenere al collegio solo per venti anni, trascorsi i quali gli uscenti eran sostituiti da altri; ma Teodosio II abolì quest'uso nei tribunali di Oriente, ad eccezione dei *Fora illustria* (Nov. Theod. 10, 2), e nei tempi posteriori non se ne trova più traccia; in Occidente la legislazione fu a questo riguardo varia (v. Nov. Val. 2, 2, 2. 3. 2, 4. 18, 9). La carica di presidente (*primas*) col tempo fu messa in relazione con quella dell'*advocatus* o *patronus fisci*, di cui vedi più oltre.

Frequente è la menzione che di questa classe di avvocati offrono le lapidi, le quali, quantunque

nulla contengano di nuovo o importante intorno alle loro funzioni e in genere all'ordinamento professionale, pure servono per molti rispetti, soprattutto circa il titolo, la condizione sociale e la carriera degli officii pubblici da quelli percorsa, a completare le notizie che per altre fonti se ne hanno. Relativamente più copiose sono, oltre che di Roma, quelle provenienti dall'Africa (v. quelle del C. VIII in seguito citate) ' causidicorum nutricula ' come la chiama Giovenale (7, 148), e dove, come anche nella Gallia, andavano ad esercitare la loro professione quelli che in Roma o altrove non riuscivano a farsi strada (Iuv. 7, 129. cf. 147 segg.).

e) *Titolo.* — E primamente, quanto al titolo, esse porgono esempli dei seguenti siccome più in uso specialmente nel tempo dell'Impero, al qual periodo le lapidi stesse appartengono. 1° *Advocatus* (C. VI 9487. VIII 2393. 2734. 2743. 2775. O. 3910). Nelle fonti letterarie e giuridiche *passim.* Nell'editto di Diocleziano *de pretiis rerum* (C. III p. 831. 7, 72) appare la forma di *advocatus sive iuris peritus* e nel testo greco *δικολόγος ἤτοι νομικός.* Nei Colloq. schol. Labb. Gloss. II p. 427 si fa cenno del *δικολόγος*, a cui corrisponde propriamente il *causidicus*, del *νομικός* o *iurisperitus, pragmaticus* e del *συνήγορος, advocatus* nel senso originario della parola, colui che assiste l'*orator* nel processo; quanto al *τιμικός*, che pure vi ricorre, ne è dubbio il significato tecnico. — 2° *Causidicus* (C. VI 9240. 4886); talvolta è usata la parafrasi *qui causam agit* secondo la formula tecnica di *agere, actio* relativa specialmente alla fase del processo innanzi ai giudici (*iudicium*); C. VI 9242...... *L. Mettius Otacilianus causas egit* etc. cf. Quint. 12, 1. C. Iust. 2, 6, 6 etc. — 3° *Iuris peritus.* Talvolta si fa espressamente distinzione tra *advocatus* e *iuris peritus*, come: ..... *M. Staberio Felici Primi[l]iano ..... iuris perito de primis iustissimo, advocato de singularibus fidelissimo piissimo humanissimoque* (C. VI 9487). Tal'altra, come nel luogo già citato dell'editto di Diocleziano, *iuris peritus* è sinonimo di *advocatus.* Questo diverso uso della parola dipende dalla circostanza, che nell'Impero soprattutto, siccome or ora si dirà, per un tempo la cultura speciale del diritto e l'officio di giurisperito eran distinti dall'esercizio professionale dell'avvocatura; mentre più tardi, cessato quello, gli avvocati divennero anche i rappresentanti della giureprudenza. Sicchè, ove in alcune lapidi ricorre il titolo di *iuris peritus* (C. V 1026 add. VI 1621. VIII 8489. 10899. X 6662), non essendovi dati sicuri in contrario, è molto probabile che si tratti di veri *advocati.* (v. **Iurisperitus**). — 4° *Scholasticus.* Non ricorre che in lapidi greche, per lo più coll'epiteto di *ἐλλογιμώτατος facundissimus* (CIG. 2746. 4438. 4781. 4781 b. c. add. 4788. 4795. 8872. FL. 6, 1913. 2485. cf. C. Iust. 12, 61, 2. C. Theod. 8, 10, 2 e Gothofr. ivi). — 5° *Togatus.* C. III 2659. *Depositio b(ene) m(erentis) Audenti adul(es)c(entis), tog(ati) fori Dalm(atici).* VIII 1297..... *Restitutus ex tog(ato?)* etc. X 1201: *Tarquinio Vital[i]on[i] v(iro) [p(erfectissimo)], patrono gener[e] e[t] ori[g]in[e] dignissimo, togato, prin(cipi) loci, defensori provinciae Camp(aniae).* Gori, Inscr. Etr. 1 p. 308.... *patrono.... corpor(is).... togatorum a foro* etc. cf. C. Iust. 2, 7, 3. 6. 9; 3, 1, 13, 9; 3, 2, 3. (v. **Toga**). — 6° *Orator.* Parecchie sono le lapidi che recano questo titolo e per la maggior parte provenienti da Roma (C. II 354. VI 510. 1416. 1417. 1418. 1434. 1511. 1512. 1699. 1759. 1760. 9241. IX 1571 seg. X 682. 1125), fra cui indubbiamente si riferiscono all'*advocatus* le due, che compiono il titolo in *causarum orator* (C. VI 510. 9241), e quella che accenna ad un *orator fori urbani* (C. VI 1760). Quanto alle altre, benchè esse non abbiano alcun indizio che accenni senza fallo ad *advocati*, potendo anche riferirsi ad *oratores* nel senso di *rhetor*, maestro di eloquenza, pure si può ritenere che si tratti per la maggior parte dei medesimi, in quanto che la qualità di *orator* nell'Impero e a Roma soprattutto non avea miglior campo da mostrarsi di quello del foro. E infatti è singolare come e nelle fonti letterarie di quel periodo (v. p. e. Tac. dial. 1. Quint. 12, 3. Iul. Victor ars reth. 25) e nelle giuridiche (p. e. C. Iust. 1, 3, 32, 1) ritorni la parola nel significato classico appunto di *advocatus*, che ebbe nella Repubblica (v. p. e. Ascon. p. 104. cf. Cic. de or. 1, 37, 171 etc.).

f) *Condizione sociale, cultura giuridica* etc. — Poichè, siccome si è detto innanzi, il *ius postulationis* spettava ad ogni cittadino romano, purchè per ragione di *ignominia* non ne venisse privato, così l'essere piuttosto di una anzi che d'altra classe sociale, non fu mai una condizione nè di diritto, nè di uso per poter essere *advocatus.* Certo, nei tempi antichissimi in cui il *patronatus* privato era identico al processuale, e soprattutto quando esisteva ancora una vera separazione sociale-politica tra patrizii e plebei, naturalmente era più ordinario il caso che *patroni* avvocati fossero di preferenza patrizii. Ma quando invece l' *advocatio* prese la forma di una professione lucrativa e nello Stato si formarono le classi speciali dei senatori, dei cavalieri e dei plebei o terzo ceto, allora ad ognuna di esse era aperto l'adito a quella. Che anzi, quanto più essa diveniva mezzo per acquistare non solamente

ricchezze, ma autorità e influenza nella vita pubblica e presso la stessa corte imperiale, tanto maggiormente si videro persone appartenenti al terzo ceto dedicarsi a quella (Tac. ann. 11, 7. Iuv. 8, 47). Neanche l'essere dell'ordine dei libertini soleva essere un impedimento almeno di fatto: una delle maggiori aspirazioni d'un liberto abbastanza agiato, era quella di veder divenire il figlio avvocato (Petron. sat. 46). Mentre quindi nella Repubblica e in parte anche nei primi tempi dell'Impero, uomini dell'ordine senatorio ed equestre non isdegnavano d'indossare la toga dell'avvocato, che soleva anche essere una palestra per la vita pubblica, più tardi, finita ogni importanza politica di questa, essa fu in gran parte da loro abbandonata e presa invece quasi esclusivamente da plebei (v. p. e. Tac. or. 8. 9. 11. 13), che in questo modo si spianavano molte volte la via alle classi superiori. A ogni modo non mancano esempli nelle fonti, specialmente epigrafiche, di senatori ed equiti avvocati. Così, a mo' d'esempio, Seneca, Svetonio, Plinio seniore, furono avvocati pur essendo di ordine equestre (Sen. ep. 49, 2. Plin. ep. 1, 18; 3, 5. 7. cf. Mommsen, H. 3 p. 43), e Plinio il giovane, che cominciò la professione a 19 anni (ep. 5, 8, 8), continuò ad esercitarla anche dopo che entrò nel senato, sia in processi civili che in penali, in privati che in pubblici di municipii (p. e. ep. 1, 7; 1, 18; 2, 5. 14, 1; 6, 18. 23, 29; 2, 5; 6, 18. 33, 9. cf. Mart. 10, 19. Mommsen, H. 3 p. 78. 103 segg.). Più copiosi sono gli esempli offerti dalle lapidi, dove la qualità di appartenente all'ordine senatorio si ricava d'ordinario sia dal titolo di *c(larissimus) v(ir)*, sia dalla carriera senatoria percorsa dall'*advocatus*, quella appartenente all'ordine equestre dall'indicazione esplicita di *e(ques) R(omanus)* e simili o dalla carriera equestre, e quella del terzo ceto dall'assenza di tali indizii. 1° Dell'ordine senatorio difettano sotto i titoli speciali di *advocatus*, *causidicus*, *iuris peritus*, *scholasticus*; sono frequentissimi invece con quello di *orator*: C. VI 510. 1416-1418. 1434. 1511. 1512. 1699. 1759. 1760. X 682. — 2° Dell'ordine equestre: *advocatus* C. VIII 2393. 2734; *causidicus* (difettano); *iurisperitus*: C. VI 1621. VIII 8489. 6662; *scholasticus* (difettano); *orator* (difettano). — 3° Terzo ceto: *advocatus*: C. VI 9487. VIII 2743. 2775; *causidicus*: C. VI 9240. 9242; *iurisperitus*; C. V 1026 add. VIII 10899; *scholasticus* (difettano); *orator*: C. II 354. VI 9241. — Neanche la particolare cultura giuridica fu in ogni tempo una condizione indispensabile all'*advocatus*; essa divenne tale soltanto nei tempi posteriori dell'Impero, dal secolo IV in poi, quando, come si osservò già di sopra, per essere ammesso in collegio di avvocati si richiedeva un'attestazione degli studi giuridici già compiuti (C. Iust. 2, 7, 11, 1. 17. 2, 8, 5, 4). Fu allora appunto che, decadute le scuole dei giureconsulti classici, divennero rari i casi di *iurisperiti* che prima si tenevan separati dalla professione del foro, i quali non fossero a un tempo *advocati* (Lact. de mort. pers. 22); il titolo dato a questi ultimi appunto di *iurisperiti* e *scholastici* mostra come la giureprudenza e l'antico officio di giureconsulto passassero appunto dall'una classe nell'altra. Come giureconsulti quindi vediamo talvolta alcuni avvocati pigliar parte a commissioni legislative (C. Theod. 1, 1, 5. cf. Const. *Haec quae* § 1. *Summa rei publ.* § 2. *Deo auctore* § 3. *Cordi nobis* § 3), tal'altra esser chiamati a decidere in quistioni di diritto relativamente alla legislazione (C. Iust. 8, 5, 11. 6, 38, 5. 8, 41, 27 etc.). Prima del IV secolo, senza dubbio una conoscenza tecnica del diritto non poteva far difetto negli avvocati. Nondimeno essa era tale, che d'ordinario non li poneva alla stessa altezza scientifica dei giureconsulti. E ciò non tanto nel periodo repubblicano, quando i due officii eran meno distinti, quanto nell'imperiale, in cui la distinzione esisteva. Allora, anzi, la eloquenza ebbe tanta importanza nel foro, che sovente gli stessi avvocati difettavano di ogni conoscenza tecnica del diritto (v. p. e. Quint. 12, 3. Tac. de or. 31. 32), servendosi per questa dei così detti *pragmatici*. Non di rado l'officio di professore d'eloquenza era accoppiato a quello di avvocato, e per lo più col divenir vecchio si lasciava questo per attendere soltanto a quello (Quint. 12, 11, 4. cf. Mart. 2, 64). — La cultura a ogni modo non comune aggiunta alla condizione sociale e al lustro delle cariche, spesso altissime cui pervenivano gli avvocati, eran circostanze che in generale dovean contribuire a tener alta la dignità della professione, siccome appare anche dalla stima che godevano persino fuori di Roma i più celebri fra essi (Vitruv. 6, 6. 7. Senec. de ira 3, 37) e il rispetto che loro tributavano le leggi nel farne menzione (Nov. Val. 2, 2, 3. C. Iust. 2, 7, 14. 2, 8, 4 pr.). Anche le ricchezze e lo splendore delle loro case era per molti di essi oggetto di ammirazione (v. p. e. Mart. 1, 17. 76; 2, 30; 5, 16. 8, 16. 17. Vitruv. 6, 5, 1 etc.). Purtroppo però l'indole stessa della professione e in parte anche la corruzione del tempo, in cui essa maggiormente fiorì, contribuivano a creare allato a una classe rispettata di avvocati, un'altra che per l'avidità dell'oro, per l'ostentata abbondanza di affari, per l'onestà non sempre specchiata e per altre non lodevoli qualità, davano occasione alla satira e al di-

sprezzo. I predicati di *honestus, fidelissimus, humanissimus, non ignobilis* e simili, che assai spesso sono loro attribuiti nelle lapidi (C. VI 510. 9241. 9487. cf. 1759. O. 3910 etc.) certamente mostrano quanto comuni dovessero essere le qualità opposte. Curiosa è quella già riferita (C. VI 4886), in cui un muto buffone dell'Imperatore Tiberio, si vanta di essere stato il primo a mettere in caricatura i *causidici.* Il Friedländer nel suo bellissimo lavoro sui costumi romani al tempo dell'Impero (Röm. Sittengesch. 1³ p. 273 segg.) così descrive il genere di quegli avvocati da strapazzo, come egli li chiama: ' i quali forse ricevevano per quattro perorazioni una moneta d'oro, da cui era sottratta una parte pei pragmatici (Iuv. 7, 122) (nel caso che i clienti li avessero ricompensati con un dono di cattivo vino, frutta in conserva o vasellame di poco prezzo), ed eran tali in genere che non si guadagnavano neppure la pigione della casa (Mart. 4, 46; 10, 87; 4, 38, 5. Iuv. 7, 119)...... Gli oratori del foro che desideravano attirare su di sè l'attenzione del pubblico, non si mostravano mai ad esso senza un fascio di carte, e per procacciarsi avventori affettavano anche di essere agiati, vestendo ricchi abiti e facendosi seguire da schiavi e clienti, che circondavano le loro lettighe; nè di rado pigliavano a nolo degli anelli preziosi, di cui facean mostra in tribunale, affinchè i clienti fossero più larghi nell'onorario (Iuv. 7, 105-149). Coloro che volevano esser difesi o erano da essi indirizzati ai loro assistenti, per far credere d'essere sopraccarichi di affari, o pure invitati a ritornare il giorno stesso del giudizio, perchè così era più facile il far pompa di acutezza d'ingegno, per cui ogni preparazione è superflua (Quint. 11, 8). Nei loro discorsi si servivano d'ogni più indegno mezzo per essere applauditi dagli uditori (Tac. dial. 26), pagavano quelli che li acclamavano (Quint. 11, 3, 131. Plin. ep. 2, 14, 4. Iuv. 13, 29-31), come si faceano seguire da un lungo codazzo dal foro alla casa (Quint. 11, 8, 3).... Com'è naturale, ve ne erano molti che facean mercato della loro eloquenza e accettavano ogni causa, giusta o ingiusta che fosse (Quint. 12, 1, 25. 7, 7). Spesso l'onorario era stabilito prima, a guisa di pirati come dice Quintiliano (12, 7, 11. cf. Mart. 8, 17); non di rado la parte avversa trovava facile il corrompere l'avvocato dell'avversario, ottenendo che egli facesse soltanto sembiante di difendere il proprio cliente; nel qual caso, scoperta la corruzione, si era esclusi dall'avvocatura (Plin. ep. 5, 14. cf. Dig. 3, 1, 8; 17, 1, 6, 7). S'intende quindi come per molti gli avvocati in genere fossero reputati siccome venali: ' o causidici, venale genus ', dice Seneca (lud. 12, 3, 54), e Tacito: ' nec quicquam publicae mercis tam venale fuit quam advocatorum perfidia ' (ann. 11, 5).... Al dispregio di tutta la classe contribuiva anche questo, che nel dibattimento essi solevano scagliare ogni sorta di villanie non solo contro gli avversarii (spesso per volere espresso dei clienti stessi), ma anche contro i colleghi (Quint. 12, 9, 10. Plin. ep. 4, 8). E il numero di questi ' cavillatori e schiamazzatori ' era dappertutto sì grande, che gli detrattori della professione potevan chiamare canina l'eloquenza in genere degli avvocati. ' Ea est enim prorsus canina, ut ait Appius, eloquentia cognituram male dicendi subire ' (Qint. 12, 9, 9. cf. Columella 1 praef.) '.

g) *Advocatio e pubbliche cariche.* — L'officio di avvocato non era incompatibile con altre pubbliche cariche, appunto perchè d'indole affatto privato, non ostante l'ingerenza dello Stato specialmente negli ultimi tempi dell'Impero. Il principio proprio del periodo repubblicano, che dovessero essere esclusi dalle magistrature coloro che esercitavano un'industria o ricevevano una mercede pel loro lavoro (Mommsen, Staatsr. 1² p. 470), non poteva applicarsi alla professione degli *advocati.* Non nel tempo anteriore all'istituzione dell'*honorarium*, perchè la stessa *lex Cincia* (v. sopra) che lo vietava, considerava come *donum, munus* la retribuzione data dai clienti ai loro difensori, e non già come mercede. Nè nel tempo posteriore a quello, perchè anche allora esso non perdè mai questo carattere. La storia, del resto, offre numerosi esempli di magistrati, che pur durando ancora nel loro officio, non erano impediti dal perorare in tribunale, e specialmente nei processi penali. Pel tempo della Repubblica basta ricordare l'esempio di Cicerone, soprattutto nella difesa che sostenne di L. Murena e di C. Rabirio pur essendo console, e di un *consul* che *reo de pecuniis repetundis Catilinae fuit advocatus*, ci è da lui stesso ricordato (pro Sulla 29, 81). Pel tempo dell'Impero v'è l'esempio di Plinio il giovane, il quale soltanto quando fu tribuno della plebe (ep. 1, 23. cf. 10, 3. Mommsen, H. 3 p. 86) si astenne dal patrocinare delle cause. E quanto in ispecie ai giudizii penali, si potrebbe ricordare quello stesso perfino di Augusto, il quale quando il suo amico Nenio Asprena fu accusato di venificio, interrogato per consiglio prima il senato, si recò in tribunale e con la sua presenza, secondo l'uso dei tempi repubblicani, ne assunse tacitamente la protezione (Suet. Aug. 56). Certo un magistrato che si fosse fatto accusatore in un giudizio penale, non per la qualità che rivestiva, ma come un privato, era qualche

cosa di sconveniente; e Cicerone infatti se ne astenne massime nel suo consolato. Nei tempi posteriori dell'Impero però una certa restrizione ci dovè essere a quel principio della compatibilità; quantunque non si abbiano dati molto certi per determinarla. L'essere stati, da una parte, gli *advocati* posti sotto l'immediata vigilanza del magistrato, e dall'altra l'aver perduto le pubbliche cariche quel carattere d'autonomia e d'indipendenza che avevano avuto prima, erano circostanze che, almeno non in ogni caso, doveano rendere possibile e conveniente la cumulazione di un pubblico officio con quello di difensore. A questo ci sembra che accenni indirettamente quella costituzione di Teodosio e Valentiniano, con cui si permette agli avvocati che erano stati chiamati a certe cariche, usciti da queste, di ritornare all'antica professione (C. Iust. 2, 7, 9). Quanto in ispecie all'officio di *adsessor*, nulla si opponeva a che il medesimo fosse occupato da un *advocatus* (Symm. ep. 5, 30. C. Iust. 2, 7, 11 pr. cf. Nov. 60, 2, 1. 82, 1, 1). Se non che, mentre durava quell'officio, non era permesso di difender cause nel tribunale stesso cui si era applicato, bensì in altro: ' Consiliari eo tempore quo adsidet negotia tractare in suum quidem auditorium nullo modo concessum est, in alienum autem non prohibetur' (Dig. 1, 22, 4. cf. C. Iust. 2, 7, 14 pr.). v. **Adsessor.** — In ogni tempo l'*advocatio* fu una delle pochissime professioni liberali, che non solo procacciava a chi l'esercitava influenza e popolarità, ma spianava anche la via alla vita politica e agli alti onori dello Stato. La storia del periodo repubblicano, massime degli ultimi tempi, è ricchissima di simili esempi; quanto all'Impero v. soprattutto Tac. de or. 8. Amm. 28, 1. 30, 4. Nov. Val. 2, 2, 1. Le lapidi stesse, in quanto contengano un accenno diretto alla qualità di avvocato, sono scarse. Una di esse (C. VI 510) ci mostra un *causarum orator* d'un tribunale in Africa, divenuto membro del consiglio dell'Imperatore (*in consistorium principum*), indi *magister libellor(um) et cognition(um) sacrarum, magister epistular(um), magister memoriae, vicarius praefector(um) per Hispanias, vice s(acra) c(ognoscens)*; seguono altri officii per la maggior parte di corte e della fine del secolo IV. Un *iurisperitus* probabilmente del tempo di Tiberio, si vede per altra lapide (C. X 6662) ammesso (*adsumptus*) nel consiglio del principe e quindi occupare anche altre cariche, come la *praefectura vehiculorum*. Circa allo stesso tempo della precedente appartiene anche un'altra (C. VI 1760 cf. 1759), posta ad un *Ragonio Vincentio v(iro) c(larissimo), oratori fori urbani, praefect(o) urb(is), quaestori, praetori triumphali, consuli, praefecto annonae.*

(V. Loo, De advocato Romano. — Bethmann-Hollweg, Röm. Civilpr. 3 p. 161 segg. cf. 1 p. 114. 186. 2 p. 205. 588 seg. — Friedlaender. Sittengesch. 1[3] p. 271 segg. — Zumpt, Criminalpr. p. 84 segg. 102 segg.

2) **Advocatus fisci.** — È questo il titolo officiale più comune così nel tempo in cui venne creata sotto Adriano questa istituzione, come fin negli ultimi tempi dell'Impero, e usato per dinotare tanto l'avvocato fiscale centrale di Roma, quanto quello della provincia, siccome appare non solamente dalle lapidi (C. III 6075. V 4332. VIII 1174. 2757. 7078. O. 3352. EE. 5, 749), ma dalle fonti giuridiche (Dig. 3, 1, 10. 11; 28, 4, 3; 49, 14, 3, 9 etc. Frag. de iure fisci 17. C. Iust. 2, 9 (*de advocatis fisci*) etc. C. Theod. 10, 15 (*de advocato fisci*) etc.) e nelle letterarie (Spart. Hadr. 20; Carac. 8; Geta 2. cf. Eutrop. 8, 18. Aur. Vict. Caes. 20, 30. Capitol. Macr. 4. Cassiod. var. 1, 22). Accanto ad esso però cominciò nel secolo III a venir anche in uso l'altro titolo di *patronus fisci*, nel senso antico di *patronus causae*, comune anche all'*advocatus* dei privati (C. X 1125. Dig. 4, 6, 33 pr. C. Iust. 2, 36 (37), 2 etc.). *Patronus fiscalium commodorum* (C. Theod. 10, 15, 3) e *defensor fisci* o *defensor domus principis* (Symm. ep. 10, 62) sono titoli meno officiali dei precedenti e ad essi posteriori. Lo stesso però non è a dire degli altri due anch'essi posteriori all'età di Costantino, quello cioè di *advocatus fisci summae rei* (C. IX 1682) e di *patronus fisci rationum summarum* (C. X 1125 cf. Eumen. paneg. Const. 23), i quali anzi indicano esclusivamente l'officio centrale di Roma, mentre il titolo di *advocatus* o *patronus fisci* semplicemente abbraccia anche quello delle provincie. Insieme però a questi titoli relativi all'amministrazione centrale e generale del *fiscus*, ne ricorrono anche altri speciali, riguardanti alcuni rami particolari di quella stessa amministrazione in Roma o fuori. Tale è l'*advocatus fisci codicillaris stationis hereditatium et cohaerentium* (C. VIII 1439. NS. 1880 p. 470) o anche *advocatus fisci stationis hereditatium* (C. IX 2565. cf. Dig. 28, 4, 3). Tale l'*advocatus fisci per Italiam* (C. VI 1704), l'*advocatus fisci provinciarum XI* (C. VIII 822. cf. 9249); l'*advocatus fisci (quadragesimae) Galliarum* (EE. 5, 1203). — In greco, titolo officiale è συνήγορος τοῦ ἱερωτάτου ταμείου (Lebas 3, 651), o anche σύνδικος τοῦ ταμιείου o τοῦ δημοσίου o τοῦ βασιλικοῦ (C. Iust. 10, 11, 8 pr. 4. 9. Philostr. vitae soph. 2, 29. 32. cf. Dio Cass. 78, 13); posteriore ad essi è l'altro di φισκοσυνήγορος (Hesych. s. v.).

a) *Origine e sviluppo della istituzione.* — Primo ad istituire l'*advocatus fisci* fu l'Imperatore Adriano (Spart. Hadr. 20), non si sa in quale anno del suo regno, nè per qual prossimo motivo d'amministrazione. Nondimeno è molto probabile l'istituzione essere stata la conseguenza di un'ultima fase che ebbe la giurisdizione amministrativa o contenziosa in Roma, da che era sorto l'Impero. Augusto abolì l'antico ordinamento repubblicano, per cui quella giurisdizione era in genere nelle mani stesse del magistrato amministrativo, censore e questore, e deferì i processi tra i privati e il fisco al magistrato investito della giurisdizione civile, cioè il pretore per Roma e l'Italia, e il governatore per le provincie (Tac. ann. 4, 7. 15. Dio Cass. 57, 23. cf. Mommsen, Staatsr. 2² p. 980). Questa riforma però fu di breve durata, perchè già sotto Tiberio cominciatosi a limitare il potere del magistrato giudiziario nelle cause fiscali (Tac. ann. 12, 60), esso cessò affatto sotto Claudio, il quale nell'anno 53 restituì in certo modo l'antico sistema repubblicano, dando la giurisdizione in quelle cause ai *procuratores* dell'Imperatore, cioè ai capi stessi dei singoli rami dell'amministrazione fiscale in Roma e nelle provincie (Suet. Claud. 12. Tac. ann. 12, 60. cf. Dig. 2, 15, 8, 19; 49, 14, 47, 1. 48. 50. C. Iust. 10, 1, 2). Sicchè, mentre prima i *procuratores* stessi rappresentando il fisco nel giudizio, in certa guisa si potevano considerare come gli avvocati del medesimo; ora invece, siccome già nella Repubblica i questori e i censori, diventano a un tempo giudici e parte; sistema tanto più pericoloso, in quanto che esso portava per conseguenza la mancanza di giurati in quei processi (Tac. l. c. cf. Dig. 49, 1, 23, 1. C. Iust. 3, 3, 1), che nel sistema augusteo o della giurisdizione civile non potevano mancare. Più tardi l'Imperatore Nerva abolì la riforma di Claudio in quanto trattavasi di Roma ed Italia, vale a dire conservò ai *procuratores* delle provincie la giurisdizione amministrativa loro conferita da Claudio, ma la tolse a quelli che avean sede in Roma e in Italia, e istituì per essa un nuovo pretore, detto perciò *praetor fiscalis*, che giudicava secondo le norme della procedura civile, cioè mercè il concorso di giurati (Dig. 1, 2, 2, 32. Plin. paneg. 36). Ora fu quest' ultima riforma che, a nostro avviso, rese se non necessaria, almeno opportuna la istituzione dell'*advocatus fisci*. Imperocchè avendo il fisco perduto nei suoi *procuratores* coloro che nei giudizii potevano più che far valere le sue ragioni; e d'altra parte non convenendo che da giudici quali erano stati prima, apparissero ora innanzi al nuovo pretore come difensori della propria causa, era naturale che si ricorresse al mezzo d'avere nella persona dell'*advocatus fisci* un difensore e un rappresentante a un tempo degli interessi fiscali. La creazione sua era quindi non solo una garanzia maggiore del fisco e per esso dell'Imperatore di fronte al magistrato senatorio e ai giurati, ma anche quasi il massimo sviluppo dato al sistema della giurisdizione civile-amministrativa, facendo del fisco un ente non diverso dal privato, in quanto, come questo, esso si serviva pure di un difensore o rappresentante. L'opinione perciò dell'Herrlich (p. 24 seg. 28), che Adriano abbia abolito il *praetor fiscalis* e in compenso abbia istituito l'*advocatus fisci*, non ci sembra punto accettabile. Primamente, perchè di quell'abolizione per opera di Adriano non si ha punto notizia; e solo si può ammettere che col tempo anche i *praefecti aerarii Saturni* abbiano avuto qualche competenza simile a quella del pretore (v. Mommsen, op. cit. 2² p. 982. Hirschfeld, Untersuch. p. 49). Secondo, perchè è del pari sconosciuto un provvedimento di quell'Imperatore relativo all'instaurazione in genere della giurisdizione contenziosa dei *procuratores*. Tutt'al più si può dire, che dopo l'istituzione del *praetor fiscalis* e sotto di lui ancora avendo i *procuratores* delle sole provincie conservata quella giurisdizione (C. Iust. 3, 26. 3. 10. 1, 2. cf. Dig. 49, 14, 47, 1), questa con l' estendersi, forse più tardi, degli *advocati fisci* anche alle provincie, implicitamente ricevette una conferma. Finalmente s'intende poco o anzi nulla, come l'*advocatus fisci* abbia potuto compensare l'abolizione della pretura fiscale. Imperocchè se fosse vero che, abolita questa, i *procuratores* avrebbero riacquistato la giurisdizione, certo il fisco non avrebbe avuto più bisogno di essere rappresentato, oltre che da quelli, anche da speciali avvocati.

Poichè dunque al tempo di Traiano esisteva ancora per Roma e l'Italia il *praetor fiscalis*, e la sua giurisdizione rendeva opportuna l'opera dell'*advocatus fisci*, questo in origine non potè essere che un solo e solamente competente per la sede centrale del fisco in Roma. E ciò è confermato non solo dal fatto, che del tempo di Adriano non si ha alcuna lapide che faccia menzione di avvocati fiscali provinciali o in genere locali, mentre viceversa se ne hanno di tempi posteriori; ma anche da questo, che appunto in una del tempo di Antonino Pio si fa menzione di un *advocatus fisci Romae* (C. VIII 1174), titolo che chiaramente accenna all' esistenza di altri avvocati fuori di Roma, siccome più tardi ancora si vide un *advocatus fisci per Italiam* (C. VI 1704). È molto probabile quindi, che già

sotto il successore di Adriano, l' istituzione da questo creata abbia cominciato a ricevere uno sviluppo, il quale, stando alla testimonianza soprattutto delle lapidi, pare che col tempo, e specialmente da Settimio Severo in poi, abbia avuta una doppia direzione. L'una intesa a suddividere l'azione dell'avvocato fiscale in Roma, creandone uno particolare per l'amministrazione speciale delle eredità della casa imperiale, le quali col tempo acquistavano sempre maggiore importanza: *advocatus fisci stationis hereditatium*; ciò che avvenne al secolo II al tempo di Settimio Severo e Caracalla. Più tardi ancora, procedendo su questa via, fu creato l'*advocatus fisci per Italiam*, il quale pare che, accanto all'*advocatus fisci Romae*, abbia avuta una competenza determinata in quelle cause, che aveano relazione con l'amministrazione fiscale della penisola. L'altra direzione consistette nell'estendere anche fuori di Roma e d'Italia l'istituzione adrianea. E propriamente, da una parte creando un *advocatus fisci* accanto a ogni *procurator* provinciale; dall'altra instituendone anche dei più particolari presso singole amministrazioni, come p. e. quella della *quadragesima Galliarum*, officio doganale. Noi non possiamo dire con certezza quali di questi due allargamenti abbia preceduto l'altro, nè se oltre alle particolari amministrazioni or mentovate, ve ne sieno state altre, presso di cui si sia aggiunto un avvocato del fisco. A giudicare però dalla circostanza, che già sotto Commodo vi era un *advocatus fisci* nell'Asia (Philostrat. vitae soph. 2, 29: αἰτιωμένον δὲ αὐτὸν τῶν κατὰ τὴν Ἀσίαν ἐνδεικτῶν); che anzi sotto Antonino Pio coll'*advocatus fisci Romae* (C. VIII 1174) già vi è indizio implicito che ve ne sieno stati allora pure nelle provincie; mentre invece quello della *statio hereditatium* (C. VIII 1439. IX 2565) è indubbiamente del tempo di Severo o Caracalla; si può con qualche probabilità ammettere, che l'estensione alle provincie sia stata alquanto anteriore all'allargamento avvenuto nell'amministrazione centrale di Roma. A ogni modo, finchè nuove scoperte non vengano a modificare i risultamenti che fin qui si hanno dalle iscrizioni, si può stabilire che dal secolo II in poi dell'Impero si abbiano avute le seguenti categorie di avvocati fiscali.

1) *Presso il fiscus in genere a Roma.* — Nei primi tempi il titolo è di *advocatus fisci Romae* (C. VIII 1174: *Sex. Caecilio Q. f(ilio) Quir(ina) Crescent[i] Volusiano praefect(o) fabr(um), sacerd(oti) curioni sacris faciendis, advocato fisci Romae, proc(uratori) [X]X her(editatis), ab epistu[l](is) [di]vi Antonini* etc.), o anche semplicemente *advocatus fisci* (C. III 6075.... *proc [Augg. nostr]orum, item prae[sidi Alpiu]m Cottiar(um) et Ma[rit(imarum), praef(ecto) vehic]ulationis Panno[niae utriu]sq. et Moesiae sup[erioris et N]orici, praef(ecto) al(ae) pr(imae) A[sturum ?, tri[b(uno) leg(ionis) XI Cl(audiae), advoc(ato) f[isci]* etc. C. V 4332 ..... *suffragiis eius* (L. Gaboni Arunculei Pacilii etc.) *ad fisci advocationes promotus Marcellinus nepos.* O. 3352; *Q. Hortensio Q. f(ilio) Col(lina) Faustino advocato fisci, praef(ecto) fabr(um)* etc. Dopo il III secolo si disse anche *advocatus fisci summae rei* (C. IX 1682: *Vesedio Rufino v(iro) p(erfectissimo), advocato fisci summae rei iudicio sacro promoto* etc.), o anche *fisci patronus summarum rationum* (C. X 1125.... *C. Iulio Rufiniano Ablabio Tatiano c(larissimo) v(iro) Rufiniani oratoris filio, fisci patrono rationum summarum, adlecto inter consulares iudicio divi Constantini* etc.). Una sola lapide (C. VI 1704) del tempo di Costantino fa menzione d'un *advocatus fisci per Italiam*, in persona di un *C. Caelius Saturninus*, che pervenne ad alte cariche pubbliche, fra cui quella stessa di capo dell'amministrazione fiscale. Non avendosi altri esempi di una simile *advocatio* relativamente all'Italia, non è improbabile che quest'officio sia stato affatto eccezionale e temporaneo, e in ogni caso se non lo stesso di quello centrale, una emanazione del medesimo. Cf. Mommsen, Nuove Memorie dell'Inst. 2 p. 331.

2) *Presso l'amministrazione delle eredità imperiali*, coi due titoli più o meno simili, in cui non manca mai l'indicazione di *fisci advocatus*, accennante alla dipendenza di quell'officio dal *fiscus*: C. VIII 1439: *Q. Acilio C. f(ilio) Papir(ia) Fusco v(iro) e(gregio), proc(uratori) annonae Augg[g]. nn[n Os]tiensium, proc(uratori) o[pe]ris theatri Pomp[eiani], fisci advocato codic[il]lari stationis here[di]tatium et cohaerentium* etc. Il medesimo titolo ricorre in un'altra lapide relativa allo stesso Fusco e scoperta qualche anno fa sulla via Ostiense (NS. 1880 p. 470). C. IX 2565: *Q. Arruntio Q. f(ilio) Vol(tinia) Iusto, q(uaestori), aed(ili)* . . . . . . *[adv]ocato fisc(i) stat(ionis) hereditati(um).* Un luogo di Marcello nel Digesto (28, 4, 3) fa menzione d'un processo fiscale relativo all'amministrazione appunto delle eredità imperiali, e avvenuto nell'anno 166 sotto Marco Aurelio, ricordando anche un *advocatus fisci* Calpurnio Longino, che probabilmente deve essere stato applicato appunto a quell'amministrazione. L'aggiunta *et cohaerentium* nella prima delle due lapidi riferite, ha rapporto ai così detti *cohaerentia*, cioè a quei beni che non si rendevano vacanti per morte, come erano i *bona damnatorum* e forse anche i *thesauri*. v. **Hereditas**.

3) *Presso i procuratores delle provincie.* — Qui il titolo è in generale lo stesso che per l'avvocato centrale: *advocatus* o *patronus fisci* (Dig. 4, 6, 33 pr. 49, 14, 3, 9. C. Iust. 2, 36 (37), 2. C. Theod. 10, 15): C. VIII 9249: *Licinio Q. f[il(io) Q]uir(ina) Donato, dec(urioni) patriae* (?) *Rusguniens[i]um, ad causas fiscales tuendas in provinciam Ba[et]icam beneficio studiorum prima aetate iuventutis electo* etc. cf. C. VIII 7078. EE. 5, 749. Lebas 3, 651 ... M. *Αὐρ..... β' τοῦ Ἰο[υκου]νδου, ὁ κράτιστος συνήγορος τοῦ ἱερωτάτου ταμείου.* Talvolta s'incontra anche il titolo di *advocatus fisci provinciae,* come nella lapide C. VIII 822 ... *C. Attio Alcimo Feliciano p(erfectissimo) v(iro)* ...... che cominciò la sua splendida carriera dall'offieio di *ad[v]ocatus fisci provinciar(um) XI.*

4) *Presso speciali procuratores e amministrazioni doganali di alcune provincie.* — Che ogni *procurator* imperiale messo a capo dell'amministrazione di particolari beni del fisco nelle provincie, avesse accanto a sè un *advocatus* speciale, mandato dall'Imperatore o scelto da lui, non è dimostrato, nè pare sia da ammettere. La medesima cosa è a dire circa quegli officii che riguardavano propriamente le dogane. A ogni modo, pel primo caso si ha un solo esempio in una lapide proveniente dall'Africa, ove appare un avvocato fiscale che esercitò il suo officio presso tre *procuratores* speciali in Africa: C. VIII 2757 ... *Aelio Rufo Ianua[r]io, v(iro) e(gregio), fl(amini) p(er)p(etuo), duumviralicio,* (*defensori rei publicae?*), *ad fisci advocationes ter numero promoto Thevestinam, Hadrumetinam, Thamu[g](adensum)* etc. Un *procurator tractus Thevestini* ci è noto per alcune lapidi, come C. VIII 7053 cf. 7039. 5351; così pure un *procurator centenarius regionis Hadrumetinae* OH 6931. Pel secondo caso anche un nuovo esempio è offerto da un'altra iscrizione di recente scoperta pure in Africa, e probabilmente del tempo fra Settimio Severo e Alessandro Severo, dalla quale si ha notizia di un *advocatus fisci* presso la stazione doganale conosciuta col nome di *quadragesima* (XL) *Galliarum,* e retta anch'essa da un *procurator* (C. VIII 8328. 10499. X 6668 etc.): EE. 5, 1203: *Q. Iulio Maximo Demetriano e(gregiae) m(emoriae) v(iro), fisc(i) adv(ocato) XL Galliaru[m], proc(uratori) XX hereditatium per Umbriam et Tusciam* etc.

Quali sieno stati i motivi che abbiano indotti i successori di Adriano a dare questo doppio ampliamento alla sua istituzione, non è difficile intravedere. Quanto a quello relativo all'amministrazione fiscale di Roma, e propriamente all'aggiunzione dell'*advocatus stationis hereditatium,* il motivo bisogna ricercarlo non solo nella maggiore estensione che acquistarono i *bona vacantia* e *caduca,* che faceano parte delle *hereditates* imperiali; ma sopratutto nel nuovo ordinamento dato da Settimio Severo — al cui tempo si è visto appartenere le due iscrizioni che lo menzionano — all'amministrazione generale del *fisco* (v. **Fiscus** — **Hereditas**) — **Res privata.** Per la quale riforma essendosi separata dall'amministrazione propria del *fiscus* quella del patrimonio privato dell'Imperatore (*res privata*), di cui faceano parte appunto le eredità spettanti alla famiglia di lui, e per questa seconda essendosi introdotto un *procurator* speciale (*procurator hereditatium patrimonii privati*), naturalmente s'intese il bisogno di creaere anche un *advocatus* del ramo, siccome già prima s'era creato uno generale del *fiscus.* Le cause quindi riguardanti quell'azienda eran trattate innanzi al procuratore, il quale, come quello delle provincie, avea la giurisdizione, mentre l'*advocatus* invece rappresentava gli interessi dell'amministrazione. Quanto alla creazione poi degli *advocati fisci* delle provincie, senza dubbio il motivo non potè essere quello stesso che vedemmo aver guidato Adriano nell'istituire l'avvocato fiscale centrale, cioè l'avere un difensore delle ragioni del fisco di fronte al *praetor fiscalis.* Dappoichè si è già osservato, che i procuratori provinciali conservarono dopo la istituzione di questo pretore sotto Nerva la giurisdizione loro concessa già da Claudio; quindi gli interessi del fisco erano già abbastanza garantiti da colui che a un tempo ne era e l'amministratore e il magistrato giudicante. È molto probabile perciò che la ragione della loro istituzione sia stata non già quella che suppone l'Hirschfeld (op. cit. p. 49), cioè una riforma di Adriano per cui i *procuratores* in genere siano stati limitati alla sola amministrazione, — ciò che per quelli delle provincie è in aperta contradizione con le fonti; — sibbene una riforma introdotta più tardi, circa lo stesso tempo di Settimio Severo o Caracalla, per la quale estendendo anche alle provincie gli avvocati fiscali di Roma e Italia, si volle, come Adriano avea fatto qui, applicare anche là alla giurisdizione amministrativa lo stesso sistema della civile, cioè limitare l'azione dei *procuratores* al semplice sentenziare, e lasciare che, come i privati, così anche il fisco si facesse rappresentare dai propri avvocati. Quale poi sia stata la vera sfera della loro azione, e come essi tornassero di aiuto agli stessi procuratori nei procedimenti svolti innanzi a questi, si vedrà più oltre.

Un novello sviluppo della nostra istituzione si ebbe dal secolo IV in poi. E fu quando per

effetto del nuovo ordinamento giudiziario costantiniano l'*advocatus fisci* fu posto in intima relazione coi collegi degli avvocati dei privati, aggiunto ad ogni tribunale (v. **Advocatus** 1). L'*advocatus fisci* insomma divenne il capo, il presidente (*primas*) di ciascuno di quei collegi di avvocati, dignità a cui poteva pervenire ogni componente dei medesimi, dopo avere per più anni fatto parte del proprio collegio (C. Iust. 2, 8, 7, 1. 8. cf. 2, 8, 3 pr. 5 pr.). Nel collegio presso il *praefectus praetorio Orientis* eran due, che compivano l'officio di presidente e di avvocato fiscale (C. Iust. 2, 7, 10); in quello presso il *praefectus urbi* eran quindici o trenta (Nov. Theod. 10, 1 pr. C. Iust. 2, 7, 15. 16; 2, 8, 7); in quello poi presso ciascun altro tribunale provinciale era un solo (C. Iust. 2, 7, 12. 13). Il doppio officio avea una diversa durata, e finito che era, colui che l'avea occupato veniva diversamente insignito di onorificenze. Presso il prefetto del protorio durava un anno soltanto (C. Iust. 2, 7, 8; 2, 8, 4, 1), e l'onorificenza conferita dopo era il titolo di *vir clarissimus* dato anche a quello presso il *praefectus urbi* (C. Iust. ll. cc. Nov. C. Theod. 53, 3); presso gli altri tribunali durava due anni (C. Iust. 2, 7, 12. 3; 2, 8, 5 pr.), e il titolo conferito era di *vir spectabilis* (Nov. Val. 18, 9. C. Iust. 2, 7, 13; 2, 8, 1). Superiore per dignità agli stessi *advocati fisci* presso il prefetto del pretorio era il *patronus* o *advocatus fisci summae rei*, colui che era aggiunto all'amministrazione centrale e funzionava presso il *rationalis summarum* o *summae rei*, direttore a quel tempo del fisco: a lui spettava il titolo di *perfectissimus* (v. C. IX 1682. X 1125). All'officio di avvocato fiscale fu anche in quel tempo attribuito un onorario fisso, mentre probabilmente nei tempi anteriori senza dubbio vi fu, ma non determinato e uguale per tutti. Esso era di 600 aurei all'anno (C. Iust. 2, 8, 6 pr. 7, 4. cf. 2, 9, 1), e gli eredi avevano il diritto a percepire l'ultima annata (C. Iust. 2, 7, 15, 1; 2, 8, 3, 6. 5, 6). Naturalmente godeva l'avvocato fiscale degli stessi privilegi, che abbiam visto essere stati concessi agli avvocati collegiali. Ad essi però ne erano aggiunti dei maggiori, come l'esser dispensati di divenir decurioni nella propria città (Nov. Theod. 10, 1 pr. C. Iust. 10, 31, 66), dalle funzioni così dette *cohortales*, cioè di officiali subalterni (C. Iust. 2, 7, 8. 17) e altri *munera* pubblici (C. Iust. 2, 8, 2. 3, 2, 6. 5, 6; 10, 55, 1 etc.).

b) *Nomina e attribuzioni.* — La nomina ad *advocatus fisci* fu diversamente regolata nei due periodi dell'Impero, nell'anteriore e nel posteriore al tempo di Costantino.

Nel primo, poichè l'officio non era stato a un tratto istituito regolarmente oltre che per l'amministrazione centrale del fisco, anche per altri rami di essa e specialmente per tutte le provincie, pare che vi sieno state due specie di nomine. L'una cioè diffinitiva per l'amministrazione centrale e per le sezioni che più strettamente vi eran connesse, come la *statio hereditatium;* l'altra temporanea per questo o quel ramo dell'amministrazione, forse anche per alcune provincie. Alla quale distinzione e specialmente alla temporaneità accennano in modo molto chiaro il Frammento *de iure fisci* (§ 17: 'fisci advocati quibus ad tempus officium mandatum est, quia salarium non accipiunt, contra fiscum adesse non prohibentur') e diverse fonti del Digesto (3, 1, 10. 11. C. Iust. 2, 8, 3. 5; 2, 9, 1. 2). Dalle quali appare anche come in questo secondo caso colui che temporaneamente era chiamato a difendere il fisco, non avesse naturalmente un onorario fisso. Che nel primo caso della nomina diffinitiva, congiunta a una stabile retribuzione, quella sia spettata direttamente all'Imperatore, s'intende per sè, ed è anche provato sia dell'aggiunta di *codicillaris* dato ad un simile avvocato in due lapidi (C. VIII 1439. NS. 1880 p. 470. cf. C. IX 1682), sia espressamente dagli scrittori (Spart. Geta 2. Capitol. Macr. 4. Philostr. vitae soph. 2, 29. 32. cf. Dio Cass. 78, 13). Che nel secondo caso di nomina temporanea questa abbia potuto essere affidata al *procurator* stesso, presso il quale l'avvocato era chiamato, siccome opina l'Hirschfeld (p. 50), è molto probabile. A ogni modo, questa specie di delegazione temporanea e particolare dovè cessare mano a mano che l'avvocatura fiscale diveniva un officio stabile presso ogni procuratore provinciale. La qual cosa troviamo compiuta già nel secondo periodo dell'Impero, nella costituzione costantiniana. Qui però il diritto di nomina è diviso tra l'Imperatore stesso da una parte, e i vicarii e reggitori delle provincie dall'altra; ciò che probabilmente, rispetto a questi ultimi, è un indizio che quella costituzione rese officiale quella che innanzi era una consuetudine per le delegazioni temporanee. L'Imperatore riservò quindi a sè la nomina degli *advocati fisci* presso i prefetti del pretorio, e deferì invece ai *vicarii* e ai *rectores provinciarum* quella degli *advocati* funzionanti presso i loro rispettivi tribunali (C. Theod. 10, 15, 2. 4). Questo diritto di nomina però nei vicarii e nei reggitori delle provincie non era che una delegazione dell'Imperatore; e se è vero che anteriormente i procuratori imperiali l'abbiano per regola o in singoli casi anch'essi esercitato, senza dubbio questo diritto in loro avea il medesimo carattere di mandato. Nè poteva essere altrimenti, sia per la qualità

che questi avevano di rappresentanti diretti dell'Imperatore, sia per la natura stessa dell'ufficio dell'*advocatus fisci*.

Infatti, questi non avea di comune con l'*advocatus* dei privati che semplicemente il nome, mentre per la sostanza delle attribuzioni ne differiva non poco. L'avvocato dei privati, siccome fu osservato innanzi, assiste tecnicamente coi suoi consigli e con la sua parola la parte, ma non in nome suo come rappresentante della medesima, sibbene a nome di essa, che non manca mai nel giudizio. L'avvocato fiscale, invece, è un vero *procurator* della persona giuridica del *fiscus*. E come questo in origine era considerato siccome il tesoro dell'Imperatore, in opposizione all'*aerarium*, tesoro dello Stato (v. **Fiscus-Aerarium**); così l'avvocato fiscale implicitamente era un rappresentante dell'Imperatore e quindi la sua nomina spettava per regola a lui, e solo per mandato espresso o tacito poteva esser deferita a coloro che eran pure rappresentanti amministrativi dell'Imperatore, cioè i suoi *procuratores*. Questa qualità propria di *procurator*, nel senso giudiziario della parola, inerente all'avvocato fiscale, dovè già essere per sè una conseguenza necessaria della riforma su accennata di Nerva, per la quale essendosi tolta ai *procuratores* in Roma e Italia la giurisdizione nei processi fiscali, naturalmente il fisco avea bisogno d'essere rappresentato da qualcuno, innanzi al nuovo pretore fiscale, e questo rappresentante era più conveniente e conforme alle norme processuali ordinarie che fosse un apposito *advocatus* estraneo all'amministrazione fiscale, anzichè il *procurator* stesso, divenuto per quella riforma un semplice amministratore. Abbiamo già detto innanzi come debba spiegarsi il fatto, che siasi di poi esteso anche presso i *procuratores* provinciali, che pur aveano conservata quella giurisdizione, l'istituto dell'avvocato fiscale. Ma quella qualità è attestata pure da ciò, che in due costituzioni imperiali e specialmente in una dello stesso fondatore del nostro istituto, la presenza dell'avvocato al giudizio è dichiarata indispensabile per la validità del medesimo. ' Divus Hadrianus Flavio Proculo rescripsit, cum in libertatem proclamat qui ex bonis ad fiscum pertinentibus esse dicitur, iudicium dari praesentibus et agentibus etiam his, qui negotiis fisci solent intervenire: et huiusmodi liberales causae, si non interveniente fisci advocato decisae sint, in integrum restituuntur ' (Dig. 49, 14, 3, 9)· ' Si fiscus alicui status controversiam faciat, fisci advocatus adesse debet. quare si sine fisci advocato pronuntiatum sit, divus Marcus rescripsit nihil esse actum et ideo ex integro cognosci oportere ' (Dig. h. t. fr. 7). Nè questa era una prescrizione speciale per le cause così dette liberali, cui si riferiscono queste due costituzioni. Un'altra di Alessandro Severo accennando alla *restitutio in integrum* chiesta avverso al fisco, ordina che si debba adire il procuratore imperiale della provincia ' una cum praeside, praesente fisci patrono ' (C. Iust. 2, 36, 2), cioè il nostro avvocato. In generale, ove sorge un processo tra il fisco da una parte e i privati dall'altra, l'*advocatus fisci* funziona da rappresentante di quello, mentre la giurisdizione in prima istanza compete al procuratore imperiale nei primi tempi, al *rationalis* nei posteriori dell'Impero (C. Theod. 11, 30, 41 = C. Iust. 2, 9, 4. cf. 3, 26, 5). Così pure ove trattavasi di contestazioni per parte anche di privati circa *bona caduca, vacantia, proscriptorum* etc., l'avvocato del fisco assisteva il giudice ordinario nella sua inchiesta e nel giudizio (C. Iust. 10, 8, 3. 5. C. Theod. 10, 10, 3. 27. 32). Quanto a una speciale responsabilità di lui, non pare che vi sia stata; almeno non ne è fatto cenno nelle fonti del diritto. Solamente era prescritto, che egli usasse la maggiore diligenza nel suo officio, in guisa che se il fisco per sua colpa o dolo soffriva dei danni, egli ne rispondeva coi suoi beni (C. Theod. 10, 15, 3). A lui era quindi proibito di fare il vantaggio dei privati a danno del fisco, come pure di intentare a quelli delle liti per calunnia o nimicizie personali (C. Theod. 10, 15, 1 = C. Iust. 2, 9. 3). A lui era però permesso di concorrere alle licitazioni di beni venduti dallo Stato all'asta pubblica (C. Iust. 10, 3, 7). Particolari prescrizioni v'eran poi circa la parte che egli doveva prendere, quando v'erano delazioni relative a beni che avrebbero dovuto spettare al fisco (v. C. Iust. 10, 11. cf. 10, 10. Dig. 34, 9, 5, 13).

c) *Advocatio e carriera equestre.* — Ad occupare l'officio di avvocato fiscale, nei primi tempi della istituzione, la qualità principalmente richiesta era quella della cultura giuridica, non solo per la natura stessa dell'officio, ma anche perchè appunto da Adriano in poi esso soleva essere il primo passo in quella carriera equestre, di cui non pochi officii avevano pure una competenza giudiziaria. Era quindi a preferenza nella classe degli avvocati e in genere dei giureconsulti, che esso veniva scelto (Spart. Geta 2; Carac. 8. cf. C. VIII 9249). Oltre a questa condizione non pare però che ve ne sia stata altra, soprattutto relativa alla classe sociale cui si apparteneva. Esempii di libertini divenuti avvocati fiscali certo non mancano (Dio Cass. 78, 13. Capitol. Macr. 4; forse C. VIII 7078); ma senza dubbio sono delle eccezioni di fronte a quelli assai più numerosi di ingenui, offertici massime dalle lapidi. Dubbio è soltanto se l'appartenere all'ordine equestre sia stato meno indispensabile.

L'Hirschfeld (p. 51 nota 3) lo suppone, fondandosi principalmente sul caso di Macrino ‘donatum anulis aureis patrocinante sibi conliberto suo Festo, advocatum fisci factum’ etc. (Capitol. l. c.) e sul luogo di Filostrato (vitae soph. 2, 32), che fa precedere la nomina ad avvocato dal conferimento dell'*equus publicus*. Ma questo conferimento antecedente alla nomina potè ben essere casuale, tanto più che non mancano esempii di avvocati fiscali che molto probabilmente non appartenevano già innanzi a quell'ordine (C. V 4332. VIII 7078. 1174. 9249. IX 2565. O. 3352. EE. 5, 749). A ogni modo, per effetto delle riforme introdotte da Adriano nell'ordinamento dei pubblici officii, avvenuta una separazione tra quelli puramente militari e quelli civili, sorse l'uso che la carriera equestre d'ordinario cominciasse appunto con l'*advocatio fisci* o altro officio civile secondario, e quindi con la dispensa assoluta dal servizio nell'esercito (v. Hirschfeld, p. 253 segg.). Questa norma però ebbe pure qualche eccezione, in quanto che talvolta l'*advocatio* stessa fu preceduta, tal'altra anche seguita da un officio militare. Gli esempi di Papiniano (Spart. Carac. 8), di Settimio Severo (Spart. Geta 2. Eutrop. 8, 18. Vict. Caes. 20, 30) e di Macrino (Capitol. vita 2. 4. 7) non si discostano dall'uso comune, tranne che Severo immediatamente dopo essere stato *advocatus fisci*, fu da Marco Aurelio ammesso nel senato, mentre gli altri due percorrendo la carriera equestre pervennero all'alta carica di prefetto del pretorio. Le lapidi invece offrono queste varietà. 1° Advocatio fisci preceduta da cariche militari. *Praefectus fabrum, advocatus fisci* (O. 3352). — *Praefectus fabrum (sacerdos curio sacris faciendis), advocatus fisci Romae, procurator XX hereditatis, ab epistulis* (C. VIII 1174). — Forse appartiene anche qui C. VIII 2757: *a militiis, ad annonam perpetuo (promotus?) ad fisci advocationes ter numero promotus.* — 2° Advocatio seguita da cariche militari. *Advocatus fisci, tribunus legionis XI Claudiae, praefectus alae primae Asturum, praefectus vehiculationis, procurator Augustorum nostrorum, item praeses Alpium Cottiarum et Maritimarum* (manca il resto) (C. III 6075). — 3° Advocatio non accompagnata da cariche militari e seguita immediatamente da procuratíe e altri officii amministrativi. *Advocatus fisci provinciarum XI, procurator alimentorum, vice procurator quadragesimae Galliarum, procurator privatae (stationis), procurator provinciae, procurator (?) sacrae monetae, procurator hereditatium, curator operis theatri, magister summarum rationum, magister rei summae privatae, vice praefectus vigilum, praefectus annonae, vice praefectus praetorio* (C. VIII 822). — *Fisci ad vocatus codicillaris stationis hereditatium et cohaerentium, procurator operis theatri Pompeiani, procurator annonae* (C. VIII 1439 cf. NS. 1880 p. 470). — *Fisci advocatus quadragesimae Galliarum, procurator vicesimae hereditatium, praefectus vehiculorum* (EE. 5. 1203). — 4° *Advocatio* come sopra, seguita immediatamente da cariche provinciali o della cancelleria imperiale. *Fisci patronus rationum summarum (adlectus inter consulares), legatus provinciae, corrector, consularis* (C. X 1125). — *Fisci advocatus per Italiam, adiutor studiorum (sexagenarius), a consiliis sacris (ducenarius, sexagenarius), magister libellorum, magister studiorum, vicarius a consiliis sacris, magister censu(u)m, rationalis vicarius per Galliam, vicarius summae rei rationum, rationalis private, praefectus annone urbis, examinator per Italiam, vicarius praefectorum praetorio bis, in urbe Roma et per Mysias, iudex sacrarum cognitionum, vicarius praefecturae urbis* (C. VI 1704).

Herrlich, De aerario et fisco Romanorum quaestiones p. 25 segg.). — Hirschfeld, Untersuchungen p. 49 segg. — Schurz, De mutationibus in imperio Romano ord. ab imp. Hadriano factis p. 25 segg.

Advocatus publicus. — Istituzione municipale, a indicare la quale ricorrono nelle lapidi specialmente oltre a questo titolo (OH. 5124), anche altri più o meno simili ad esso, come: *advocatus rei publicae* (C. VIII 4604. 4602? 10889. O. 3906) — *advocatus populi* (C. V 3336. XI 2119) — *advocatus coloniae* (C. X 4860); o pure: *patronus causarum* (C. V 7375. cf. II 1964, 68) — *defensor civitatis* (C. III 568. 586) — *defensor rei publicae* (C. V 4459. IX 2354. VIII 2757? O. 3908) — *defensor coloniae* (C. IV 768) — *defensor publicus* (C. VIII 8826) — *defensor gentis* (C. VIII 8270) — *defensor* seguito dal nome della città (C. IX 3685. cf. II 4192), e finalmente anche: *actor publicus* (OH. 6931) — *actor municipii* (C. IX 2827) — *actor* semplicemente (BRh 984. 1049).

Questa varietà di denominazioni non è relativa nè a diversità di tempi, siccome appare dalle lapidi stesse tutte dei primi secoli dell'Impero, nè tanto meno di luoghi. Non è quindi abbastanza esatto p. e. l'affermare (Mommsen, Staatsr. 1² p. 308 nota 5), che il titolo di *actor publicus* o simile (non servo) sia stato più in uso nelle provincie, mentre quello di *advocatus publicus* o simili sia proprio dei municipii italici. Le nostre lapidi ci offrono, infatti, un *actor municipii* nell'Italia (C. IX 2827), e *advocati* anche fuori di questa, come nell'Africa (C. VIII 4602? 4604. 10889). Quella varietà a nostro avviso dipende da ciò, che l'officio di avvocato municipale non

solo difettava d'un vero carattere proprio delle magistrature, ma non era neppure di quelli stabilmente e organicamente costituiti in ogni municipio, per cui avesse potuto per esso formarsi nella tradizione degli statuti municipali un titolo costante e uniforme, siccome avveniva per le magistrature o altre cariche ad esse più o meno affini. Che nei municipii vi potessero essere due specie di rappresentanti legali, *actores*, gli uni servi pubblici e molto probabilmente stabili ed immancabili, gli altri cittadini e temporanei, eventuali, non v'è dubbio (v. **Actor** 4); come non vi può esser dubbio che l'*actor* della seconda specie corrisponda appunto al nostro *advocatus*. Questi, infatti, anche sotto gli altri titoli su riferiti appare dalle iscrizioni, come quello, non solo della stessa condizione di cittadino e ingenuo, ma sovente anche pervenuto alle varie cariche comunali. Oltrechè se pure non possa essere del tutto impossibile, certo sarebbe singolare che nei municipii, del pari che presso i privati, vi fosse stato un avvocato semplice consulente e difensore accanto a un *actor* rappresentante legale del comune. Le fonti giuridiche non conoscono che il solo *actor* municipale, e l'*advocatus*, il *difensor* o *patronus causarum* non può essere che quello stesso. Ora qualificare tanto essi, quanto l'*actor* cittadino per magistrati, siccome oggi si fa generalmente (v. p. Mommsen l. c. e WZ. 1883 Correspbl 170. Henzen, OH. al n. 6931), a noi pare poco esatto. E primamente perchè se essi fossero stati invero tali, da una parte non si osserverebbe una circostanza molto singolare, cioè di vederli apparire soltanto in un numero scarso di epigrafi e quel che è più di sì poche regioni come l'Italia, l'Africa, mentre abbondanti son quelle e di questi luoghi e di tanti altri dell'Impero, in cui ricorrono le magistrature municipali. D'altra parte sarebbe anche molto strano, che le non poche leggi organiche municipali tuttavia esistenti, non contenessero nessun accenno a una magistratura simile. Che anzi, per contrario, la sola di esse che esplicitamente menziona l'officio del nostro *actor* o *advocatus*, la *lex Malacitana* (C. II 1964 *R.* 67-69), ce lo mostra sotto un aspetto troppo speciale ed eventuale, per poterne fare un magistrato: vi si tratta insomma del caso, in cui i decurioni non approvando il rendimento di conti fatto al municipio da chi ne avea l'obbligo, ne affidava l'esame ad una commissione di tre loro colleghi, i quali, ove fosse stato necessario, avrebbero anche come attori o avvocati rappresentato in giudizio il municipio. Lo stesso carattere non stabile, nè magistrale, si osserva pure nell'*actor municipii Histoniensium* (C. IX 2827), chiamato a decidere come arbitro una questione di confine (cf. Mommsen, Stadtr. p. 452 nota 180). Esso poi risulta esplicitamente, costantemente da tutto il titolo del Digesto relativo appunto ai rappresentanti legali dei municipii e in genere delle *universitates* (3, 4). Anzi son notevoli in esso specialmente quei luoghi, in cui l'*actor* oltre ai processi del comune, è chiamato a compiere anche altri negozii giuridici (Dig. 3, 4, 10. cf. 37, 1, 3, 4; 43, 24, 5, 10), e quelli da cui appare come per ogni caso si nominassero dai magistrati stessi speciali *actores* (Dig. 3, 4, 3. 4. 6, 1). E questo officio nel linguaggio tecnico, giuridico porta non altro titolo che quello di *actor*, appunto perchè esso per la sua natura non differisce in generale da quello esercitato da chi compie un determinato negozio giuridico o mena innanzi un processo (v. **Actor**). Al qual proposito osserviamo, che il titolo di *advocatus* o simile è più frequente nelle lapidi anzichè quello di *actor*, non perchè esso abbia un valore strettamente officiale, ma perchè doveva parere più onorifico e pomposo dell'altro; tanto più che, come si è detto, negli stessi municipii vi erano *actores* di condizione servile, diversi dall'*actor* o *advocatus* legale. Oltre a ciò, se è indubitato che l'ufficio di *actor* era un *munus personale*, a cui ogni *municeps* era obbligato (Dig. 50, 4, 18, 13. cf. fr. 16, 3), non s'intenderebbe com'esso avesse potuto avere insieme un carattere di magistratura, la quale appunto perchè *honor* è il contrapposto del *munus*.

Ciò che potrebbe esser contrario a questa nostra conclusione, è il fatto che in una lapide si vede l'*actor* messo accanto a due magistrati municipali, in una dedica fatta da tutti e tre: *Fortunae Aug*(*ustae*) *sac*(*rum*). *C. Nemonius Senecio, c*(*urator*) *v*(*eteranorum*) *et T. Tertius Felix q*(*uaestor*) *et Catius Verecundus act*(*or*) *d*(*e*) *s*(*ua*) *p*(*ecunia*) (BRh. 1049 = OH. 7183). Ma oltre che questo caso è unico e non tale che indubbiamente possa fare attribuire all'*actor* la qualità di magistrato, v'è il fatto che in generale le lapidi ove fanno menzione di cariche municipali occupate dalla medesima persona non seguono una norma costante nel collocare fra esse l'officio dell'*actor* o *advocatus*; per la maggior parte lo pongono fra gli officii minori e propriamente alla fine delle cariche, talvolta anche facendolo precedere da un sacerdozio. Sicchè, siccome ebbe già ad osservare il Philippi (p. 508 seg.), d'ordinario l'*advocatio* piglia il posto fra i *munera*. OH. 5124: *C. Galerio C. f*(*ilio*) *Ani*(*ensi*) *Iuliano eq*(*uo*) *p*(*ublico*), *quaestori, duumviro, curatori Sarsinatium, curatori Solonatium, flamini, patron*(*o*) *col*(*legii*) *Aug*(*ustalium*) *Arimin*(*ensium,*) *advoc*(*ato*) *public*(*o*), *amantissimo decurion*(*i*) etc. — O. 3906: *D. M.*

C. Scaefio C. f(ilio) Sulpiciano patron(o) municipii et colleg(iorum) III, IIvir(o) i(ure) d(icundo) q(uin)q(uennali), q(uaestor) (iterum), advoc(ato) reip(ublicae). Setoria Olympias etc. — C. V 7375: *C. Metilio C. fil(io) Pomp(tina) Marcellino eq(uiti) R(omano) eq(uo) p(ublico), iudici ex V dec(uriis) inter selectos, IIvir(o) q(uin)q(uennali), flamini divi Traiani, patrono collegiorum omnium, patrono coloniae Foroiuli Iriensium, patrono causar(um) fidelissimo* etc. — C. V 4459: *M. Publicio M. f(ilio) Fab(ia) Sextio Calpurniano, equo publico, flam(ini) divi Iul(i), praef(ecto) aedil(icia) pot(estate), quaestor(i) aerar(ii), sacerd(oti) iuven(tutis) Brix. defensori rei p(ublicae) Brix.* etc. — O. 3908: *L. Casurio L. f(ilio) Clu(stumina) Speculatori, aed(ili) IIIIvir(o) i(ure) d(icundo), q(uaestori) arc(ae) pub(licae) et pec(uniae) alimentar(iae), defensori r(ei) p(ublicae), cur(atori) ann(onae)* etc. — C. IX 2354: *Sex. Minio Se[x. f(ilio)] Ter(etina) Silvano, aed(ili), IIvir(o) (iterum) quin[quenn(ali)], patr(ono) colon(iae) Allif[anor(um)], quaestori sac(rae) p(ecuniae) alim(entariae), quaest(ori) [p(ecuniae) p(ublicae)], defens(ori) r(ei) p(ublicae), praep(osito) p(ublici) frum(enti), i[tem] curat(ori) civitat(is) Atinatium, item curat(ori) Ligurum Cornelianorum* etc. — C. IV 768: *M. Epidium Sabinum d(uumvirum) i(ure) d(icundo), defensorem coloniae ex sententia* etc. — C. XI 2119: *Q. Gellio Villiano, IIvir(o), advocato populi, ordo ob adsidua* etc. — Benchè non si tratti di magistrature municipali occupate dopo l'*advocatio*, pure a dinotare la separazione tra quella e altri officii pubblici, giova anche riferire qui la lapide C. V 3336: *C. Calvisio C. f(ilio) Pob(lilia) Statiano, populi advocato, ab epistulis latinis Augustor(um)* etc. Per la irregolarità con cui son date le cariche nella seguente iscrizione, essa non può considerarsi neppure come una eccezione alla norma generale: singolare è però che essa proviene dalla stessa Gallia, da cui si ha l'altra citata da principio e recante l'*actor* dopo il *curator veteranorum* e il *quaestor:* OH. 6931. . . . *patr[ono] . . . . ie. praef(ecto) coloniae, actori public(o), IIviro ab aerario, item IIviro a iure dicundo, flamini Augustali, cui divus Aurel(ius) Antoninus centenariam procuration(em) pro Hadrimetinae dedit* etc. Le altre lapidi ove è cenno dell'*advocatus* o *defensor* si riferiscono a persone, che non percorsero la carriera delle magistrature municipali.

L'*advocatus* municipale, adunque, differisce dall'*advocatus* dei privati e in certo modo è più affine all'*advocatus fisci*, in quanto che, come questo, esso è un vero rappresentante giudiziario del comune, mentre l'altro s'è visto essere il vero avvocato nel senso moderno della parola, il semplice difensore nel giudizio. Egli quindi è diverso dal *cognitor*, perchè la sua rappresentanza si fonda sopra un mandato esplicito del comune, mentre quella dell'altro invece sopra una sostituzione della parte litigante, mercè un mandato formale pronunziato in presenza dell'avversario stesso (Gai. 4, 83. Fest. ep. p. 57). Differisce però meno dal vero *procurator*, perchè sebbene questi in origine fosse un rappresentante con pieno mandato specialmente degli assenti (Cic. pro Caec. 20. Dig. 3, 3, 58), laddove l'*advocatus* stava per un singolo processo; pure più tardi di quello si fece un rappresentante processuale in genere (Dig. 3, 3, 1, 1. Paul. 1, 3, 2 etc.), e fra i modi ond'egli poteva esser costituito, ce ne era uno, cioè il mandato ricevuto dalla parte *libello principi dato* o per *litteras* del mandante (Dig. 46, 8, 1; 3, 3, 65); modo che corrispondeva a quello relativo al nostro *advocatus*, cioè il decreto dei decurioni che lo nominava procuratore speciale. E poichè la sua legittimazione poteva essere dubbia per l'impugnazione della legalità di quel decreto, egli era obbligato a dare una cauzione (Dig. 3, 3, 33, 3. Frag. Vat. § 335. Dig. 3, 4, 4. 5. 6 pr. § 1. 2). Però quando non v'era dubbio sulla legalità o esistenza del decreto, egli poteva esserne dispensato (Frag. Vat. § 335. cf. Dig. 46, 8, 9; 3, 4, 6, 3), e in ciò venne messo a paro del *cognitor*. Inoltre, dapprima egli era obbligato ad assumere la *defensio* del *dominus*, cioè del comune, pei casi in cui questo non avesse avuto un *defensor* (Dig. 3, 4, 1, 2. 3. fr. 8); però col tempo in altri egli fu sciolto da quest' obbligo (Frag. Vat. § 335). A lui e contro di lui personalmente non era data l'*actio iudicati*, sibbene al municipio stesso (Dig. 3, 4, 6, 3; 42, 1, 4, 2), e per conseguenza era questo che dava la *satisdatio iudicatum solvi* (v. Bethmann-Hollweg, Civilpr. 2 p. 425. 440). Caratteristico è dunque dell'*advocatus* o *actor*, che egli rappresenti il municipio in un determinato processo, compiuto il quale cessa il suo mandato (C. II 1964 R. 67-69. IX 2827. cf. Dig. 3, 4, 3. 4. 6, 1). Come tale egli prende anche il nome di *syndicus* (*actor vel syndicus*, dice Gaio Dig. 3, 4, 1, 1. cf. 43, 2, 5, 10); benchè talvolta per esso s'intenda anche un rappresentante straordinario del comune appo l'Imperatore o il governatore della provincia, come nel rescritto di Adriano agli Ateniesi (CIG. 355 lin. 55). Nei tempi posteriori però il titolo divenne sinonimo dell'altro di *defensor* di nuova istituzione ' Defensores quoque, quos Graeci syndicos appellant, et qui ad certam causam agendam vel defen-

dendam eliguntur, laborem personalis muneris adgrediuntur' (Dig. 50, 4, 18, 13). Le quali parole di Charisius del tempo di Costantino sono pure importanti, perchè mostrano che anche prima d'introdursi in tutto l'Impero i nuovi *defensores* delle città, questi già esistevano nei paesi della Grecia col nome di *syndaci*, e che molto probabilmente la loro istituzione non fece cessare a un tratto e del tutto gli antichi *actores* o *advocati*. E infatti, il *defensor civitatis* istituito da Valentiniano I nell'anno 364, differisce dall'*advocatus* soprattutto per questi rispetti: 1° che egli rappresenta e protegge la parte povera della cittadinanza (*plebs urbana*) contro le oppressioni dei nobili e dei potenti, mentre l'*advocatus* invece rappresenta l'intero comune nei suoi processi soprattutto coi privati; 2° che il *defensor* più tardi, anzi nella legislazione giustinianea, ebbe una giurisdizione in concorrenza con quella dei magistrati municipali, laddove all'*advocatus* questa mancò sempre; 3° che il *defensor* era eletto da tutte le classi sociali e confermato dall'Imperatore o per lui dal prefetto del pretorio, mentre l'*actor* o *advocatus* era eletto dai decurioni (v. **Defensor**). Fu allora che il titolo di *ecdicus* (ἔκδικος) fu dato specialmente a questo *defensor* (Nov. Iust. 15), mentre prima sotto quel titolo pare che, ai tempi di Cicerone almeno, s'intendesse il rappresentante d'una città in procedimenti fuori della medesima (Cic. ad fam. 13, 56, 1. Waddington n. 1212), e più tardi s'intese anche una specie di rappresentante del comune, intermediario tra questo e il governatore della rispettiva provincia (Plin. ep. 10, 110 (111)). — v. **Ecdicus**.

Quanto alla nomina dell'*advocatus*, primamente è da osservare, che lo statuto speciale del municipio poteva contenere delle disposizioni in proposito, siccome appare dalle parole di Ulpiano, nelle quali per *lex*, come di solito in fatto di municipii, s'intende appunto quello statuto: 'Nulli permittitur nomine civitatis vel curiae experiri nisi ei, cui lex permittit, aut lege cessante ordo dedit' (Dig. 3, 4, 3). E una conferma di ciò si ha nella *lex Malacitana* (C. II 1964. R. 67. 68), la quale conteneva, come si è già detto, una disposizione speciale circa la nomina della commissione di *actores*, scelti per esaminare i conti di coloro che avean compiute opere pel municipio ovvero ricevuto danaro dal medesimo; nomina che implicitamente conteneva il mandato di sappresentarlo in giudizio, ove i conti non fossero stati dalla commissione approvati. Secondo questo luogo di Ulpiano, adunque, pare che soltanto laddove la legge non avesse una esplicita disposizione in riguardo, ovvero non fosse applicabile, il diritto di nomina dovesse spettare ai decurioni ('aut lege cessante ordo dedit'). Ora da un altro luogo di Paolo si può concludere con molta probabilità, che quella disposizione dello statuto essendoci, essa per regola conferiva ai magistrati supremi del municipio, i *duumviri*, il diritto di nomina: 'Si decuriones decreverunt actionem per eum movendam quem duumviri elegerint, is videtur ab ordine electus et ideo experiri potest: parvi enim refert, ipse ordo elegerit ex is cui ordo negotium dedit' (Dig. 3, 4, 6, 1). E ciò sarebbe conforme al fatto, che quei magistrati essendo investiti del potere giudiziario, naturalmente dovevano essere essi a delegare un rappresentante del comune in ogni singolo processo. Avrebbe inoltre un riscontro in un caso analogo, cioè nella nomina diretta del tutore o nella semplice proposta di lui (*nominatio*) fatta al pretore di Roma o al governatore della provincia, nomina che avveniva nei municipii di diritto latino (*lex Salpensana* C. II 1963 lin. 29), mentre la proposta invece era in uso nelle colonie e nei municipii italici e di diritto italico (Gai 1, 185. Ulp. 11, 18. Dig. 27, 8, 1). Esercitando il senato municipale quel diritto, era però necessario che la elezione fosse avvenuta a maggioranza di due terzi dei decurioni (Dig. 3, 4, 4), ciò che era conforme a una norma generale stabilita dalla *lex Iulia municipalis* (Dig. 50, 9, 3. cf. C. X 4842 lin. 39. 40). Se non che, dalle stesse parole di Paolo su riferite si vede come, anche quando la nomina era fatta dal magistrato, i decurioni vi avevano una ingerenza, in quanto che il mandato esplicito di agire in giudizio si considerava come emanazione degli stessi decurioni, alla cui competenza spettava in ispecie il potere amministrativo nel municipio. Il caso della *lex Malacitana* su menzionato, e secondo la quale erano i decurioni stessi che dovevano eleggere una commissione di tre loro colleghi per esaminare i conti, non è in contradizione così aperta, come pare, con la regola da noi stabilita. Là si trattava propriamente di un mandato amministrativo, e soltanto ove come conseguenza di esso nasceva la necessità di un processo, gli stessi commissarii si consideravano come delegati a rappresentare in qualità di *actores* o *advocati* il municipio. Della medesima specie è anche il caso dell'*actor municipii Histoniensium* (C. IX 2827). Anche qui i decurioni eleggono una commissione per definire una questione di confini, e quando essa non riesce nel suo mandato e un giudizio diviene necessario, soltanto allora uno della commissione stessa assume l'officio di *actor* (cf. Mommsen, Stadtr.

p. 452 nota 180). L'opinione quindi del Bethmann-Hollweg (2 p. 424) e da noi altrove seguìta, che la nomina dell'*actor* sia stata di competenza per regola e in ogni caso del senato municipale, va modificato nel modo or ora esposto.

PHILIPPI, Rhein. Museum N. F. 8 p. 497 segg. BETHMANN-HOLLWEG, Roem. Civilpr. 2 p. 424 seg.

AEACUS (*Αἰακός*). — Figlio di Zeus e di Aegina e progenitore della celebre stirpe dei principi degli Elleni che da lui presero il nome di Aeacidi (Plat. Gorg. p. 526 E; Apoll. 3, 12, 6. Paus. 2, 29, 2), la poesia dei tempi posteriori ne fece una delle figure principali dell'inferno, dove ora appare insieme a Cerbero come guardiano al primo ingresso o della stessa casa di Plutone (Arist. Ran. 464 seg. Apollod. 3, 12, 6. Lucian. de luctu 4), ora siccome giudice insieme a Minosse e a Radamante, ed esecutore delle pene specialmente inflitte ai colpevoli di irreligione (Hor. carm. 2, 13, 22. Ov. met. 13, 25. Prop. 3, 20, 30; 5, 11, 19. cf. Iuv. 1, 10. Mart. 10, 5, 14 etc.). Come tale e più particolarmente come colui che ha le chiavi (*κλειδοῦχος*) dell'inferno, esso è ricordato in un epigramma greco aggiunto ad una iscrizione sepolcrale latina (CIG. 6298): *οὐκ ἔστ' ἐν Ἅιδου πλοῖον, οὐ πορθμεὺς Χάρων, οὐκ Αἰακὸς κλειδοῦχος, οὐχὶ Κέρβερος* ect.

PRELLER, Griech. Mythol. 2 p. 391 segg.

AEBISOCI. — Popolazione della Spagna non altrimenti nota che per una lapide (C. II 2477) di *Aquae Flaviae* (*Chaves*) nella Gallaecia, essendovi ricordato insieme ad altri popoli (*civitates*), di cui alcuni facean parte del *conventus* Bracara Augusta. È dubbio se il nome come è dato sulla pietra, sia esattamente scritto; sicchè non è neppure certo se la forma di *Aeboso(ci)*, che ricorre in un'altra iscrizione proveniente da un oppido del *conventus* Lucensis (C. II 2527), dinoti la stessa popolazione.

HUEBNER, C. I. Lat. 2 p. 346.

AECAE (*Troja*). C. IX 947-961. 1619. — Città della Daunia nell'Apulia, al sud-ovest di Arpi, sulla via che da Aquilonia nel Sannio conduce a Venusia, e appartenente alla regione II augustea (KAA VIII GIm). È ignoto in quale tribù fosse iscritta; da un latercolo di pretoriani C. VI 2381 *a*, lin. 10: *L. Geminius L. f(ilius) Pa[p]iria? Maximus Aec(anus)*, potrebbe inferirsi essere stata la Papiria (v. Grotefend, Imp. rom. etc. p. 25. Kubitscheck, De Rom. trib. etc. p. 67). È ricordata dagli antichi storici nella seconda guerra punica, siccome il luogo presso cui accamparono i Romani nel 535 u. c. (Polyb. 3, 88, 9: *περὶ τὰς Αἴκας καλουμένος*. Liv. 22, 12, 3) e una delle città espugnate dai Romani stessi qualche anno dopo in quella guerra (Liv. 24, 20, 5). Nè manca in Plinio (nat. hist. 3, 11, 105) col nome di *Aecani*, nel Liber coloniarum (p. 210, 8), dove l'*ager Aecanus* è posto tra il *Vibinas* e il *Canusinas*, e finalmente negli itinerarii nella forma del nome *Aecas* (Ant. p. 117. Hier. p. 609. cf. Tab. Peuting. Ravenn. 4, 35), ed è da essi specialmente che si trae la sua identificazione con l'odierna Troja. — Le lapidi sono scarse e di niuna importanza per la costituzione municipale, ove se ne eccettui qualcuna. La restituzione infatti dell'ultima parte di una di esse (950) ci fa probabilmente conoscere il nome di *colonia Augusta Apula* dato alla città nei tempi posteriori: *[Imp.] Caes. L. S[eptimio Sev]ero Pertina[ci Aug. p(ublice) d(ecurionum) d(ecreto) [col(onia) Au]gusta Apu[la]*. Un' altra (1619) reca un *curat(or) r(ei) p(ublicae) Aecanor(um)* in persona di un *C. Oclatius C. f(ilius) Pal(atina) Modestus*, eletto a tale officio da Traiano o Adriano e quindi di un municipio diverso da quello presso cui era inviato, siccome fu in uso da che sorse quell'officio sotto Nerva e Traiano, fino al tempo dei Severi. L'esistenza degli *Augustales* è testimoniata dalla iscrizione 953. Fra le divinità ricorrono un *Hercules Acheruntinus* (947) e un *Iupiter Dolichenus* (948).

MOMMSEN, C. I. Lat. IX p. 85. cf. p. 26.

AECATE. — v. **Hecate.**

AECETIA. — v. **Aequitas.**

AECLANUM (*Le Grotte presso Mirabella*). C. IX 1091-1400. 670. 1006. 1048. 1049? 1050? 1069. 1070. 1085. 6083,11. — III 1456. — VI 1419. 2379a. — X 416. — CIG. 5877. — Città degli Irpini nel Sannio (App. bel. civ. 1, 51. Ptol. 3, 1, 71), presso il lacus Ampsancti, sulla via Appia, a quindici miglia da Benevento (Itin. Anton. 120. 111. Ravenn. 4, 55. Tab. Peut. KAA VIII Gl. cf. Cic. ad Att. 16, 2, 4), donde il nome di Quintodecimi dato nel secolo X e XI a quel vescovado (Ughell. Ital. sacr. 10, 6); della tribù Cornelia, nella regione II augustea (Plin. nat. hist. 3, 11, 105). Insieme a questa forma del nome solita nelle iscrizioni (1006. 1128. 1151. 1154. 1156. 1170. 1187. 1188. 1230 etc.) e nel Liber coloniarum (p. 210, 3), divenuta poscia Eclano negli itinerarii (ll. cc.), ricorre negli scrittori anche l'altra, probabilmente più antica, di Aeculanum (Cic. ad Att. 7, 3, 1; 16, 2, 4. Vell. 2, 16. Plin. l. c.), a cui corrisponde il greco *Αἰκούλανον* (App. l. c. Ptol. l. c.), che non è certo sia da identificare con *Αἴκλον*, oppido italico, presso Stephan. Byz. p. 42. — Il più antico ricordo che se ne abbia dalla storia, rimonta al tempo della guerra sociale. Battuti gli alleati nella Campania e prese alcune città, come Ercolano, Pompei, Stabiae e Nola, Sulla

penetrò nel paese degli Irpini ed espugnata Aeclanum, la diede in preda ai suoi soldati. *Σύλλας δ' ἐς ἔθνος ἕτερον Ἱρπίνους μετεστρατοπέδευε, καὶ προσέβαλλε Αἰκουλάνῳ. Οἱ δὲ, Λευκανοὺς προσδοκῶντες αὐτῆς ἡμέρας σφίσιν ἐπὶ συμμαχίαν ἀφίξεσθαι, τὸν Σύλλαν καιρὸν ἐς σκέψιν ᾔτουν. Ὁ δ' αἰσθανόμενος τοῦ τεχνάσματος, ὥραν αὐτοῖς ἔδωκε, κἀν τῇδε ξυλίνῳ ὄντι τῷ τείχει κληματίδας περιτιθεὶς, μετὰ τὴν ὥραν ὑφῆπτεν· οἱ δὲ, δείσαντες, τὴν πόλιν παρεδίδουν. Καὶ τήνδε μὲν ὁ Σύλλας διήρπαζεν, ὡς οὐκ εὐνοίᾳ προσελθοῦσαν, ἀλλ' ὑπ' ἀνάγκης· τῶν δ' ἄλλων ἐφείδετο προστιθεμένων, μέχρι τὸ Ἱρπίνων ἔθνος ἅπαν ὑπηγάγετο* etc. Da questo racconto di Appiano (bell. civ. 1, 51) si trae una notizia particolare e di non poco interesse per l'antica civiltà italica, notizia che trova riscontro in un monumento epigrafico. Egli nota, in fatti, che le mura della città erano di legno e non di pietra, maniera quella di costruzione che senza dubbio fu la primitiva in Italia come nella Grecia e presso gli stessi Celti (Caes. bell. Gall. 7, 23. Vitruv. 2, 9), e più tardi probabilmente per l'influenza orientale nella Grecia e greca in Italia, fu sostituita dall'altra (v. Nissen, Templum p. 97. Helbig, Homer. Epos p. 51 seg. 69 segg.). Ora una iscrizione (1140) ci conserva memoria della ricostruzione certamente in pietra fatta di quelle mura, forse al tempo stesso di Sulla, quindi poco dopo la guerra, o senza dubbio di Cicerone: *C. Quinctius C. f(ilius) Valg(ius) patron(us) munic(ipii), M. Magi(us) Min(ati) f(ilius) Surus, A. Patlacius Q. f(ilius) IIIIvir(i) d(e) s(enatus) s(ententia) portas, turreis, moiros turreisque aequas qum moiro faciundum coiraverunt.* La lapide è illustrata dal seguente brano di Velleio Patercolo (2, 16): ' multum Minati Magi atavi mei Aeculanensis tribuendum est memoriae, qui nepos Deci Magi Campanorum principis celeberrimi et fidelissimi viri tantam hoc bello Romanis fidem praestitit, ut cum legione, quam ipse in Hirpinis conscripserat, Herculaneum simul cum T. Didio caperet, Pompeios cum L. Sulla oppugnaret Compsamque occuparet, cuius de virtutibus cum alii tum maxime dilucide Q. Hortensius in annalibus suis rettulit. cuius illi pietatis plenam populus Romanus gratiam rettulit ipsum viritim civitate donando duos filios eius creando praetores, cum seni adhuc crearentur ' (cf. Liv. 23, 7, 10). Adunque uno dei capi degli alleati italici, Decius Magius di Eclano, con una legione dei medesimi passò nel campo dei Romani e aiutò T. Didius a riprendere Ercolano, e un suo nipote, quello della lapide, divenuto più tardi duoviro della città, contribuì con l'altro collega in officio e col patrono della medesima, C. Quinctius Valgius alla ricostruzione delle mura. Che prima della guerra Aeclanum fosse semplicemente una città federata di Roma, si può bene inferire dalla parte che essa prese nella medesima. Che non ricevesse immediatamente dopo la cittadinanza romana, nè per effetto della *lex Plautia Papiria* del 665, nè per altra diretta concessione, si raccoglie dalle parole stesse di Velleio, ove accenna al premio proposto per Decius Magius *viritim civitate donando.* A ogni modo, poichè nella suddetta iscrizione (1140) Aeclanum è detto *municipium*, e con molta probabilità il monumento è da collocare fra il tempo di Sulla e quello di Cicerone, ne segue che quella concessione dovè avvenire non guari dopo la guerra italica. Fu quindi allora che la città venne inscritta, come solevasi con ogni municipio, nella tribù Cornelia, che sì sovente ricorre nelle nostre lapidi. Connessa a questa trasformazione politica di Aeclanum fu il riordinamento territoriale di tutto il paese degli Irpini, per cui il suo territorio venne diviso fra i cinque municipii di Aeclanum stessa, Abellinum, Aquilonia, Compsa e Vescellia, per modo che quello proprio di Aeclanum parte venne iscritto nella tribù Cornelia, parte attribuito ad altro comune, nella Galeria (v. Beloch, Italisch. Bund p. 18 cf. Mommsen, Hermes 1887 p. 101 segg.).

Siccome comune, l'ordinamento interno della città o meglio il suo rapporto politico verso lo Stato, non fu sempre il medesimo. Ottenuta la cittadinanza romana, essa fu costituita a *municipium*, siccome si vede non solo da questo nome che porta in alcune lapidi (1140. 1146), ma anche dalla circostanza, che i suoi magistrati supremi, *duoviri iure dicundo* ed *aediles*, formano un collegio solo col titolo di *IIIIviri*, generalmente, tranne alcune eccezioni, proprie delle magistrature dei municipii in opposizione a quelle delle colonie. Essi talvolta sono semplicemente indicati col titolo di *IIIIviri* (1070. 1140. 1143. 1144), talvolta con quello di *IIIIviri iure dicundo* (1132. 1133. 1138. 1145), e negli anni del censimento, come di solito, *IIIIviri quinquennales* (1132. 1142). Accanto a loro non mancano gli *aediles* col titolo parimente di *IIIIviri aediles* (1133. 1139. 1143) e i *quaestores* (1133. 1139). A questo periodo si riferisce anche il nome speciale di *senatus* dato ai decurioni (*d(e) s(enatus) s(ententia)* 1138. 1140), benchè talvolta non manchi quello più in uso posteriormente di *decuriones* (*p(ublice) d(ecurionum) d(ecreto)* 1142. *[e]x d(ecurionum) d(ecreto)* 1143. *decurione[s de]crevissent* 1146. cf. 1145). Non si può con certezza determinare fino a che anno sia durata questa condizione propria di *municipium*; senza

dubbio essa non durò oltre il tempo degli imperatori Flavii. Dappoichè mentre da una parte una delle lapidi che ricordi i *IIIIviri* fa menzione della *co(hors) prima Flavia Commagenorum* (1133), dall'altra vi son di quelle le quali appartenendo al tempo di Adriano e recando il titolo di *colonia* e di *IIviri* pei magistrati (1160. 1414), mostrano chiaramente come sotto quell'imperatore la trasformazione fosse già avvenuta. Lo Zumpt (Comm. epigr. 1 p. 401) la riferisce circa il tempo di Traiano; ma il Mommsen per la restituzione d'una lapide inclina piuttosto per quello di Adriano: .....[*colonia*] *Aelia* [*Aug*(*usta*) *Ae*]*cla*[*n*]*um*, aggiungendo a riscontro l'*Hercules Aelianus* adorato nella stessa città (1095). Nè pare che si trattasse della semplice concessione del diritto coloniario ad un municipio, di cui si hanno non pochi esempi nella storia, come quello di Puteoli (Tac. ann. 15, 27. cf. Gell. 16, 13, 4); bensì di una vera deduzione di coloni, alla quale accenna il Liber coloniarum (p. 210, 4): 'Ager Aeclanensis: iter populo non debetur: actus n. XX per XXIIII in iugera CCXL: decimanus in orientem, kardo in meridianum' (cf. p. 261, 5 segg.). Del resto il titolo di *colonia* diviene allora frequentissimo, sia semplicemente usato, come in *patronus coloniae* (1123. 1126. 1160. 1161. 1180), sia con l'aggiunta di *colonia Aeclanensium* (1006. 1151. 1156. 1187. 1188. 1230) o *colonia A*(*elia*) *A*(*ugusta*) *A*(*eclanum*), come si legge in un suggello (C. IX 6083_{11}).

La maggior parte delle nostre iscrizioni si riferisce appunto a questo secondo periodo della costituzione municipale, la quale per esse ci si presenta in parecchie sue particolarità. E primamente nel nuovo ordinamento dei magistrati supremi, proprio delle colonie, pel quale essi non formano più un collegio solo di *IIIIviri*, di cui due sono *iure dicundo* e due *aediles*, sibbene due collegi distinti, dei quali uno è composto di *IIviri iure dicundo* (1152. 1167. 1414. cf. 1049? 1050?), detti *IIviri quinquennales* nel periodo del censimento (1123. 1156. 1160. 1164. 1414. cf. 1175), l'altro di *IIviri aediles* (1167. 1168. 1414. 1415) e non già semplicemente *aediles*, come s'appellavano pure nei *municipia*. Il *quaestor* (*q*) oltre a questo titolo (1132. 1156. 1160. 1167. 1414), talvolta ha anche quello di *q*(*uaestor*) *pec*(*uniae*) *publicae* (1168), senza dubbio per distinguersi dal *quaes*(*tor*) *pecuniae alim*(*entariae*) (1415), incaricato specialmente dell'amministrazione delle rendite ricavate dalla fondazione imperiale degli *alimenta*; officio questo che per conseguenza in Aeclanum era superato da quello della questura ordinaria, mentre in altri comuni invece era ad esso congiunto (v. **Alimenta**). Due altre magistrature speciali ricorrono pure, oltre a quelle già indicate. Una di esse è il *curator rei publicae* o *civitatis* col titolo di *cura*(*tor*) *splend*(*idissimae*) *col*(*oniae*) *Aeclanensium* (1151), dove è da osservare che chiamandosi egli *v*(*ir*) *e*(*gregius*) e *civis, patr*(*onus*) *et curat*(*or*) etc., chiaramente dà a divedere che egli non fu dei primi tempi della istituzione di simili curatori (Nerva e Traiano), quando essi non potevano essere cittadini dello stesso municipio, bensì del tempo posteriore ai Severi. La medesima cosa è a dire di un altro *curator rei publicae Aaclanensium* ricordato in una iscrizione di Roma (C. VI 1419), il quale fu anche *curator rei publicae Ocriculanorum* e fra le altre cariche occupò anche il consolato. L'altra magistratura è quella di *curatar kalendarii*: C. X 416: *P. Otacilio L. f*(*ilio*) *Pal*(*atina*) *Rufo..... curatori kalendarii r*(*ei*) *p*(*ublicae*) *Aeclanensium electo a divo Pio, patrono municipii* etc., occupata anch'essa da un cittadino (*municeps*) di Aeclanum. Circa la così detta *honoraria summa*, cioè un certo capitale che doveva versarsi nella cassa del comune da chiunque avesse occupata una carica municipale, sia di magistrato, sia di apparitore, ovvero un sacerdozio, se ne ha memoria in una lapide relativa a due *IIIIviri aediles*: 1143..... [*ex pe*]*cunia quam pro* [*h*]*onore debuerunt,* [*v*]*iam per forum pequarium* [*e*]*x d*(*ecreto*) *d*(*ecurionum*) *strunendam curavere.* Fra i ministri dei magistrati si ha probabilmente uno *scriba librarius* (1193), dipendente certo dai duoviri o dagli edili, e fra coloro che prestavano la loro opera professionale al comune, mercè una retribuzione, ricorre pure un *medicus*, che essendo un Greco, s'intitola *ἀρχίατρος πόλεως* (CIG. 5877). Come invece di *colonia* si usa pure il nome di *civitas Aeclanensium* (1128) o di *res publica* (1153), così a quello di *senatus* si sostituisce ora il titolo più comune di *decuriones* (670. 1048. 1113. 1123. 1145. 1146 etc. etc.), oppure di *ordo splendidissimus Aeclanensium* (1168), *splendidissimus ordo* (1158), *ordo civitatis Aeclanensium* (1128), rispetto al quale la cittadinanza appare col nome usuale di *populus* (1177. 1178). Oltre al *patronus*, di cui si ha piú volte menzione, quasi sempre in persona di cittadini eclanesi (670. 1123. 1126. 1128. 1140. 1160. 1161. 1180) e talvolta a un tempo *curator* (1151), si ha anche esempio del *princeps coloniae Aeclanens*(*is*) (1006), il quale non essendo di Aeclanum, perchè iscritto nella tribù Galeria invece che nella Cornelia, dovè probabilmevte essere *adlectus* fra i decurioni della colonia e occuparvi tutte le magistrature, per cui nell'albo stesso dei decurioni pigliava posto fra i *principales*. — Le divinità e i sacer.

dozi vi sono abbastanza largamente rappresentati. Accanto al culto di *Hercules Aelianus,* cui dedica un *Sammins Tertullinus ex maioriario* (1095), probabilmente un militare, ricorrono anche quelli di *Iupiter* (1099), di *Iuno* (1097), detta anche *Iuno Augusta* (1098), di *Minerva* (1101) e di *Silvanus* (1102. 1103); anche al *Deo Aeterno* è sciolto un voto in una lapide (1092). Fra i sacerdozi si vedono: il *pontifex* (1143. 1167), il *flamen* (1174. 1175), il *flamen divi Hadriani* (1160), un *sacerdos* (1159), senz'altra determinazione, una *sacerdos M(atris) d(eum) magna* (1100), una *sacerd(os) flam(inica) div[ae] Iuliae Piae [A]u[g(ustae) e]t Matr(is) deum med*(?). *et Isidis reginae* (1153), una *flam(inica) divae Augustae* (1155), detta anche *sacerd(os) Augustae Aeclano* (1154), una *flam(inica) Faustinae Aug(ustae) [imp. A]ntonini Aug(usti), [divi] fil(iae)* (1163). È finalmente un *[sevi]r e[t] Augustalis* (1177) o anche *[sevir] Augustalis* (1195) o *Augustales* (1196. 1197), un *Aug(ustalis) quinq(uennalis)* (1085. 1198), e probabilmente anche un *mag(ister) Aug(ustalis)*. Al periodo cristiano si riferiscono: l'*acolitus* o *acoletus* (1394. 1385), l'*exhorcista* (1381), il *lector sanctae aeclesiae Aeclanensis* (1377), il *praesbiter* (1391) e il *subdiaconus* (1069). — Di opere pubbliche compiute da magistrati municipali o patroni con o senza l'autorizzazione dei decurioni si ha pnre memoria, come soprattutto delle fortificazioni e mura della città già innanzi ricordate (1140); di una via da Aeclanum ad Herdonia, detta forse *[via Her]donitana* (670), certo a ogni modo *via ducens Herdonias* (1156), *viam euntibus in Apuliam* (1414), via in origine comunale, più volte lastricata a spese del municipio e col permesso di Adriano (1414) e di Antonino Pio (670), e al principio della quale un magistrato fece collocare delle statue di imperatori (1175); di un'altra via che traversava un *forum pequarium* (1143); di *[ma]eniana circ(um) forum* (1148), questo probabilmente diverso dal precedente; di un *macellum* fatto abbellire a spese di un privato (1169).

Nel nuovo ordinamento dato da Diocleziano all'Impero, e specialmente nella divisione che egli fece dell'Italia in provincie e in distretti amministrati da *correctores,* gli Irpini essendo stati divisi fra l'Apulia e la Campania, Aeclanum insieme alla città di Compsa rimase attribuita alla prima, mentre altre città fecero parte della seconda. A questa posteriore relazione amministrativa accennano tanto il Liber coloniarum, ponendo Aeclanum sotto la *provincia Apulia* (p. 210, 3), quanto alcune delle nostre lapidi, ove è menzionato il *corrector Apulia et Calabriae* (1115. 1116. 1117. 1127).

Originario di Aeclanum si ha un pretoriano *Q. Babrius Ferox,* in un laterculo dell'anno 143 d. Cr. (C. VI 3379*a*, 48. cf. EE. 5 p. 251).

Aeclanensis via. — Una sola iscrizione ricorda sicuramente questa via, ed è quella proveniente da Sarmizegetusa nella Dacia: *Q. Axio Q. f(ilio) Pal(atina) A[eliano], eq(uiti) R(omano), Laurenti Lavin[ati], curatori ad popul(um) vi[ar(um)] Traianae et Aureliae [et] Aeclanensis, procuratori* etc. (C. III 1456). In un'altra della stessa Aeclanum, frammentata, ricorre pure probabilmente un *c[ur(ator) viar(um) Traian(ae) et Au]rel(iae)* (C. IX 1126), benchè non sia del tutto improbabile che vi si facesse cenno anche della *Aeclanensis.* Secondo il Mommsen (C. IX p. 99. cf. III p. 235 al n. 1456), la via *Aeclanensis* sarebbe quella stessa ricordata in altre iscrizioni (670. 1156. 1414) la quale, come si è detto innanzi, da Aeclanum conduceva ad Herdonia e in origine era municipale. Ma poichè dai due titoli or riferiti, e specialmente dal secondo del tempo di Alessandro Severo, si vede com'essa fosse sotto l' amministrazione d'un *curator* dell'ordine equestre, egli ne trae la conseguenza che posteriormente essa dovè prendere il carattere di via municipale e divenire pubblica o dello Stato. Nondimeno non pare che questa trasformazione sia stata tale, da mettere l'Aeclanensis a paro delle grandi vie consolari, come la Traiana e l'Aurelia, per guisa che la curatela di queste due si sia estesa anche all'altra. La qual cosa s'inferisce principalmente da due circostanze. L'una, che dal tempo di Claudio in poi le grandi vie consolari in Italia eran rette da *curatores* senatorii e non equiti, mentre il nostro *curator* invece è appunto dell' ordine equestre. L'altra, che il titolo singolarissimo di *curator ad populum viarum Traianae et Aureliae et Aeclanensis* della nostra lapide, secondo l'interpretazione dell'Hirschfeld (Untersuch. p. 112 nota 4), non accenna, molto probabilmente, a una curatela diretta della via Traiana, sibbene a quelle delle vie vicinali della medesima, quali erano l'Aurelia e l'Aeclanensis. A confermare la quale spiegazione, egli adduce la formola delle tavole alimentarie *ad fine populo* (C. IX 1455, 1, 48. 67. 2, 2. 45. 3, 7. cf. XI 1147 = WE. 2845) e l'altra (WE. 320): *via Appia.... inter adfines Vibium Calocaerum et populum*, non che il luogo di Ulpiano (Dig. 43, 8, 2, 22): ‘ hos quoque (vicinales vias) publicas esse quidam dicunt: quod ita verum est, si non ex collatione privatorum hoc iter constitutum est ’. cf. Dig. 43, 7, 3 pr. Sicul. Flacc. de cond. agr. 1 p. 146.

Mommsen, C. I. Lat. IX p. 98 seg. — Zumpt, Comment. epigr. 1 p. 401.

AECORNA. — v. **Aequorna.**

AEDES, AEDICULA. — Il materiale epigrafico relativo a queste parole è abbondantissimo, e nel raccoglierlo ed ordinarlo, piuttosto che il lato architettonico di esse, ci è parso opportuno di avere in mira quei rapporti che ne fanno una istituzione di diritto. E poichè per questo rispetto principalmente vi sono differenze fra lo Stato da una parte e i comuni dall'altra, soprattutto delle provincie, così è stato necessario separare quel materiale secondo questo doppio punto di vista topografico e giuridico di Roma (II) e dei municipi (III). Ma vi sono argomenti e quistioni d'ordine generale, dove quindi non entra punto quella distinzione, come p. e. sul valore delle parole *aedes, aedicula* e sulla differenza tra esse e *templum, sacellum, fanum* etc., sulle varie loro specie, sulla consecrazione, sullo statuto dell'*aedes*, sul giorno della fondazione etc., e di ciò sarà trattato in principio (I). Sotto il titolo di *formule* (IV) poi saranno finalmente raccolte tutte quelle espressioni tecniche, che si riferiscono particolarmente alla edificazione, ai restauri, alla dedicazione e alle parti varie connesse con l'edificio principale.

I *Significato, specie, consecrazione, statuto.*

1) **Aedes, Aedicula** = *Sepulcrum, Loculus.*— Anche nei monumenti epigrafici, come negli scrittori antichi, queste parole sono più frequentemente usate per indicare il tempio in genere, siccome cioè un luogo sacro destinato al culto d'una determinata divinità, che il culto stesso sia pubblico, dello Stato, ovvero privato. Pure a lato a questo significato v'è anche l'altro di *sepulcrum* o parte di esso, significato che, raro negli scrittori, ricorre invece sovente nelle lapidi (Svetonio accennando alla tomba eretta a Cesare scrive Caes. 84: ' et pro Rostris aurata aedes ad simulacrum templi Veneris Genitricis collocata '). Ve n'è anzi di quelle, in cui addirittura il sepolcro è chiamato *templum* (O. 1368): *Veneri Verae Felici Gabinae A. Plutius Epaphroditus......... templum cum signo aereo effigie Veneris, item signis aereis n. IIII dispositis in zothecis et balbis aereis et aram aream et omni culto* etc., e un'altra nella quale le due parole ricorrono insieme, O. 132.... *hanc aedem posuit struxidque* (sic) *novissima templa Manibus et cineri posteriisque meis* etc.; e una (C. VI 13562), nella quale ricorre pure la forma di *aedes sepolturae.* Si potrebbe quindi inferirne, che quest'uso della parola *aedes* sorgesse per analogia; in quanto che come l'*aedes* tempio era *sacra* per essere *publice consecrata diis superis,* così l'*aedes* sepolcro era *religiosa* per essere *privatim* consacrata *diis Manibus* (v. p. e. Gai. 2, 4. Dig. 1, 8, 6, 4; 11, 7, 2 pr. Fest. p. 278[b] etc.). A noi sembra però che esso tragga origine dall'essersi applicato alla tomba il significato antichissimo, forse originario che la parola *aedes* ebbe di luogo ove sorge il focolare domestico (Curtius, Etym.[3] p. 235), e quindi di *domus* tanto degli uomini (v. p. e. in Varrone de l. l. 5, 160 l'antica formula dell'invito alle esequie fatte dal *praeco*; cf. Cic. Verr. 3, 19. Plaut. Merc. 5, 2, 60. Liv. 30, 17. Suet. Ner. 44. Dig. 43, 23, 1, 8: ait praetor ' quae ex aedibus eius in tuas pertinet '. aedes hic accipere debes pro omni aedificio. cf. 11, 8, 3 pr. etc.), quanto degli dei, donde la distinzione di *aedes sacrae et privatae* (Varro de l. l. 5, 81. Fest. p. 13). *Aedes liberae* è anche l'antichissimo nome dato all'alloggio, che lo Stato offriva gratuitamente ai suoi ospiti in Roma (Liv. 30, 17; 35, 23; 42, 6). Nella coscienza degli antichi infatti, la tomba rappresentava la casa dell'estinto (Petron. 71), siccome appare soprattutto dalle più antiche forme di essa e da tutta la suppellettile di cui si soleva ornare (v. **Sepulcrum**). E nelle iscrizioni stesse, anche in quelle non in forma di versi, non è infrequente il nome *domus aeterna* o *domus aeternalis*, che a quella vien dato (C. V 195. 7047. VI 9258. 9583. 9611. 11252. 12055. X 2066. O. 4467. 4525. 4526. 4527. 4529. OH. 7362). In tutte le altre ove ricorrono le parole *aedes* ed *aedicula* o *aedicla*, quest'ultima più spesso oltre al significato di tomba, ha anche quello di nicchia (*loculus*), e quindi più comunemente si osserva nei titoli dei colombarii, talvolta accompagnata dall'indicazione delle urne (*ollae*). — *a*) Sepulcrum. C. VI 9433: *D. M. M. Lollius Alexander gemmarius et Flavia Sabina fecerunt aedem cum suo sibi hypogaeo sibi et suis* etc. — WE. 293: *T. Flavio T. f(ilio) Pal(atina) Vero, equiti Romano, aedem fecit Vibussia L. f(ilia) Sabina mater, quae iubet se quandone in ea aede poni et Gn(aeum) Ost(iensem) Hermete(m) maritum suum* etc. — EE. 4, 228: *D. M. s(acrum). Cl. Aniceto marito......Cl. O[ly]mpia uxor memoriam posuit...... has pro meritis aedes carissimo coniugi* etc. — BM. 1884 p. 21: *Aedicla Ti. Claudi Aug(usti) l(iberti) Meli....... et Claudiae Nice coniugi.* — C. VI 10275: *Dis M. Ab ostio introitus partem dexteriorem, porticum, subsolarium, aediclam et ollaria fructuariorum.* — C. X 3099: *M. Vetuvius Sp. f(ilius) Crescens aedic(lam) sibi et M. Vetuvio M. M. et Ɔ. lib(erto)* etc. — *b*) Loculus. C. VI 4889: *D. M. Blastus Aug(usti) lib(ertus).... fecit aediclas tres intrantibus dexteriore parte a pariete, iunctas duas et tertia in qua titulus fixus est* etc. —

5206: [*A*]*fricanus Aug*(*usti*) *verna qui et supra aediculam* [*cu*]*m cancellis et ornamentis* [*ae*]*reis et hydriam onychinam* [*si*]*bi et suis.... fecit.* — 9189: *Aediculam cum ollis ossuaris ita uti in aediculam sunt C. Luccei Phyladis.... emit de..... in monumento C. Luccei Bithi* etc. — 9910..... *aediculae in qua ollae IIII et inferiores II datae a M. Iulio Ianuario* etc. — O. 4512: *Flavia Europe memoria se viva fecit..... cum aediculis ante et a retro.* — 4513..... *Ad has aediculas et ollas itum aditum.... praestari debetur* (segue la misura di tutto il monumento). — BM. 1882 p. 13: *In hoc pariete quae sunt columbaria totius parietis sive ollaria usque ab terra ad camaram et ante aediculam ossuarium Ofilliae Myrtidis iuris sunt mihi et meis* etc. cf. 1884, 20. 1886 p. 409. Fabr. 1, 68. Dagli esempi qui addotti e relativi quasi tutti a Roma, si vede pure che, come nelle lapidi non urbane è rarissima la menzione di *ollae* cinerarie, del pari è molto raro l'uso delle parole *aedes* e *aedicula* per indicare la tomba o una parte di essa.

2) **Aedes, Aedicula.** = *Tempio in generale.* — Stando nel solo campo del *ius sacrum* e lasciando da parte la forma costruttiva, rispetto alla quale l'*aedes* e l'*aedicula* non hanno un carattere proprio, diverso da quello di altri santuarii, varii elementi concorrono a determinarne il concetto. Il quale riuscirà ancora più chiaro, ponendo a fronte dell'*aedes* e dell'*aedicula* altri luoghi sacri, da cui esse, pur avendo con questi qualcosa di comune, in sostanza differiscono. E in ciò le iscrizioni hanno una grandissima importanza, in quanto che mentre per alcuni rispetti esse concordano con le definizioni degli stessi scrittori dell'antichità, per altri mostrano il valore che quelle parole ebbero nella vita reale, spesso diverso da quello della teoria del diritto, e specialmente nel tempo dell'Impero e fuori di Roma. Il Jordan ha posto più di tutti in rilievo questo lato epigrafico dell'argomento (H. 14 p. 567 segg.); la nostra esposizione quindi per la maggior parte si attiene ai risultamenti cui egli è giunto.

a) *Aedicula.* — È primamente è da notare che, come *aedes* è *domus* in genere (v. n. 1), così anche *aedicula* è una *parva domus*, benchè in plurale abbia più frequentemente questo valore (Ter. Phorm. 5, 3, 58. Cic. parad. 6, 3. Petr. sat. 90), mentre in singolare è usata piuttosto e raramente nel senso di cubicolo (Plaut. Epid. 3, 3, 21). Nel campo religioso poi essa ha due significati speciali: 1° *Aedicula* innanzi tutto è cappella, simile più o meno nella forma alla *cella* del tempio, per lo più chiusa da *valvae*, sorta col tempo ad ornamento dei *sacella* propriamente detti, cioè di *loca dis sacrata sine tecto*. Ed essa poteva stare tanto accanto a un'*aedes* o *templum*, nell'area intorno a questi, quanto da sè, come p. e. nei *compita* di Roma, negli stessi sepolcri etc. (v. Cic. pro domo 53. Liv. 35, 9, 6. Plin. nat. hist. 36, 4, 10. Dig. 48, 13, 19, 1). Gli esempi nelle lapidi sono frequentissimi, come Or. 2417: . . . . *donum dedit collegio Aesculapi et Hygiae locum aediculae cum pergula et signum marmoreum Aesculapi* etc. — O. 1434.... *ex voto Apollini aediclam reficiendam curavit* etc. — O. 4456.... *Huic monumento cedet hortus, in quo tricliae, viniola, puteum, aediculae, in quibus simulacra Claudiae Semnes in formam deorum* etc. — C. V 3634..... *Locus adsignatus monimento in quo est aedicla Priapi.* — VIII 5297.... *aedicul*(*am*) *cum omnib*(*us*) *ornament*(*is*) *eius p*(*ecunia*) *s*(*ua*) *p*(*osuit*) *d*(*edicavit*). (v. più oltre II *Roma*, III *Municipii*). — 2° *Aedicula* è anche la nicchia nei tempii, nelle tombe, nelle stesse case, nella quale è riposto il simulacro (*signum*) della divinità o dei Lari (Liv. 35, 41, 10. Plin. nat. hist. 33, 1, 6; 35, 10; 36, 13, 19. Petron. sat. 29. Appul. met. 3). Anche qui non mancano esempi nelle iscrizioni, nelle quali l'una specie si distingue dall'altra d'ordinario dal complesso dell'iscrizione stessa, e specialmente dall'osservare se questa sia posta alla base d'un simulacro (nicchia), ovvero a una parte architettonica che accenni per la sua forma a una costruzione che stia da sè (cappella).

b) *Aedes* = *aedicula.* — Mentre generalmente e massime negli scrittori antichi *aedes* vien detto il tempio di maggiori proporzioni, in contrapposto a *aedicula* cappella, molte volte invece nei monumenti epigrafici essa ha il medesimo significato di *aedicula.* E ciò dipende non già dal fatto che in questo caso l'*aedicula* abbia dimensioni maggiori delle ordinarie, sibbene, come osserva il Jordan, dal crescente lusso che col tempo si introdusse nel culto, per cui al posto delle semplici *saepta* o *arae* consacrate, sorsero delle cappelle con immagini di divinità e nella forma architettonica più o meno simile a quella dei veri templi. L'uso più comune nel tempo dell'Impero si riscontra però anche in quello della Repubblica, tanto se trattisi di cappelle dedicate da privati, quanto se da magistrati come tali. A riconoscere se l'*aedes* sia veramente tale o un'*aedicula*, spesso si hanno indizii nella lapide medesima, sia che essa accenni insieme a un *templum* e a un'*aedes*, sia che porti il nome di *Genii, Lares* e simili, a cui conveniva piuttosto una cappella che un tempio. Più spesso però si deduce dalla grandezza degli avanzi della costruzione in genere o della pietra, su cui

l'epigrafe è scolpita. Ecco alcuni esempi, fra i non pochi che se ne hanno, rispondenti a questi due criterii e ad *aediculae* così private, come pubbliche. C. III 633.... *Domitius Primigenius statuam aeream Silvani cum aede*, la quale era distinta da un *templum* dedicato da un collegio alla stessa divinità, più volte menzionato nella stessa lapide, p. e.: *Coratius Sabinus et templum tegend(um) tegulas CCCC tectas.... Publicius Laetus at templum aedificandum donavit* etc. — C. VI 213: *Signum genii centuriae cum aede marmoribus exornata et ara sua pecunia fecerunt* etc. (sull'epistilio della cappella). Il significato di *aedicula* qui si rileva tanto maggiormente, in quanto che in altre iscrizioni dedicate allo stesso *genius centuriae*, invece di *aedes* è usata la espressione propria di *aedicula* (C. VI 212. 219. 221. 229). — C. VI 440: *C. Iulius Philomenus aedem et Larem renovavit.* — BM. 1, 89: *aedem aramque I(ovi) o(ptimo) m(aximo) et Silvano sancto ceterisque dis quorum in tutela aedificium est, quod a solo fecerunt L. Valerius Felicissimus, C. Cristinius Silonia, C. Vetina Quintus, C. Lucilius Augustalis* etc., dove per le notizie che si hanno intorno agli avanzi dell'edificio, si vede che trattasi di un' *aedicula* per gli dei tutelari d' uno stabilimento industriale. — BM. 1878, 94: *Publicia L. f. Cn. Corneli A. f. uxor Hercole aedem valvasque fecit eademque expolivit aramque sacram Hercole restitu(it); haec omnia de suo et virei fecit, faciundum curavit.* — C. I 541 (L. Mummius) *Corinto deleto Romam redieit triumphans. Ob hasce res bene gestas quod in bello voverat, hanc aedem et signu(m) Herculis Victoris imperator dedicat.* (Che qui si tratti di un *aedes* = *aedicula* e non di un vero tempio, si ricava non solo dalla picciolezza della pietra, che probabilmente apparteneva alla base della statua (*signum*), ma anche da quella della iscrizione, la quale non è tale che potesse esser posta sull'epistilio d'un gran tempio. cf. Jordan, op. cit. p. 573 seg.). — C. X 820: *M. Tullius .... aedem Fortunae August(ae) solo et pec(unia) sua.* (Il Nissen, Pomp. Stud. p. 179 seg. e con lui il Jordan l. c., riconoscono nell'*aedes* un'*aedicula* per considerazioni tratte dal posto ove è collocata l' iscrizione). — C. I 1145; *P. Hordeonius P. f(ilius) Gallus Hercolei...... aedem reficiendam, signum transferendum, basim ponendam curave(runt)* etc. (Anche qui, come nella lapide di Mummius, l'iscrizione era sulla base del *signum*, che probabilmente più tardi ebbe la sua cappella detta *aedes*). — C. I 1140: *C. Caesius M. f(ilius), C. Flavius L. f(ilius) duovir(i) quinq(uennales) aedem et porticum d(e) d(ecurionum) s(ententia) coer(averunt)* etc. — C. I 32 (Lucius Scipio Barbati filius) *dedet Tempestatibus aide(m) merito[d].*

c) *Aedes, Aedicula — Fanum, sacellum, delubrum, sacrarium.* — In fondo a tutte queste parole vi è un concetto comune, quello di *sacrum*, che, in opposizione specialmente al *religiosum*, dinota ciò che appartiene alla divinità per effetto dell'atto formale della *consecratio*. Esse indicano quindi luoghi sacri in genere, destinati al culto, soprattutto quando questo ha un carattere officiale. Nondimeno fra loro vi è una differenza originaria, che riguarda non la qualità intrinseca loro rispetto al diritto sacro, ma la forma esteriore, per cui nel senso tecnico e primitivo delle parole quei luoghi si dividono come in tre gruppi: *aedes, aedicula — fanum, sacellum, delubrum — sacrarium.* Di essi *aedes, aedicula* dinotano sempre un edificio destinato a raccogliere l'immagine della divinità, di cui son la *domus*, che siano o no inaugurate, cioè identiche o meno al *templum* propriamente detto (v. d). *Fanum, sacellum, delubrum* invece sono luoghi sacri chiusi (*saepta*), senza costruzione che si elevi di molto sul suolo (*sine tecto*), ordinariamente con altari (*arae*) nel mezzo; mentre *sacrarium* è il luogo ove si conserva la *sacra supellex*, che esso faccia parte o d'un *templum*, ovvero anche di una *domus privata*. Se non che, tranne *aedes, aedicula* che non perdettero mai quel loro significato originario, le altre parole col tempo, e specialmente dal secolo VII di Roma in poi, negli scrittori stessi e nelle lapidi acquistarono un valore diverso, tale cioè che più o meno si avvicinava e talvolta identificava con quello di *aedes, aedicula.* Così *sacrarium* oltre a tempio è adoperato anche per cappella privata, specialmente nelle tombe e cappelle destinate al culto dell'Imperatore etc. (v. **Sacrarium**). *Delubrum*, che in origine era l'*area* consacrata dove coloro che prestavano un sacrificio, prima di avvicinarsi al tempio si purificavano con l'acqua, diviene più tardi ora una espressione generale per significare ogni sorta di santuarii, ora sta per *sacellum* o *fanum*, e ora anche per *aedes* (v. **Delubrum**). *Sacellum*, che dapprima non significava altro se non *ara* o anche il luogo chiuso su cui questa riposava, diviene anch'esso sinonimo di santuario in genere o anche di *aedicula* e persino di *aedes* (v. **Sacellum**). Altrettanto è a dire di *fanum*; nel senso stretto e primitivo della parola, *fanum* è ogni luogo sacro alla divinità o più particolarmente quel luogo all'aperto, su cui si compiono speciali ritualità religiose, come p. e. il *lectisternium*; spesso però è sinonimo di *sacellum* o *templum*,

massime quando si tratti di divinità straniere (v. **Fanum**). Ora questa identificazione loro con *aedes* fu la conseguenza di una modificazione avvenuta nel concetto generale, che i Romani ebbero originariamente del luogo sacro alla divinità. ' L'uso delle due parole (*fanum* e *delubrum*) — osserva il Jordan — si restringe già nel secolo VII di Roma e il rigore svanisce. Poco a poco nell'intuizione del Romano della città il concetto del santuario si perde in quello dell'edifizio; il luogo consacrato rinchiuso scompare sempre più, nello stesso modo che sparisce il sacro bosco, e dove essi si conservano, il loro campo si restringe: *quorum angusti fines*, rimpiange Varrone a proposito dei *luci* di Roma (de l. l. 5, 50); *non mirum*; *iam diu enim late Avaritiae numen est*. Le due espressioni si generalizzano e acquistano un suono solenne, come la parola *vates* circa lo stesso tempo; esse si vedono respinte dalla città, e stanno là isolate come espressioni differenziali di templi fuori di Roma ' (op. cit. p. 580).

d) *Aedes — Templum.* — L' *aedes* poteva anche, come ora si dirà, essere insieme un *templum*, ma d' ordinario questo era diverso da quella, e nel linguaggio tecnico e officiale tale differenza è doppia. L' una è propria del tempo della Repubblica, l'altra si manifesta nell'Impero, pur continuando ad esistere la prima, e l'una e l'altra in quanto sono effetto del *ius sacrum* pontificio, non si riscontrano che nel territorio vero dello Stato, cioè Roma e Italia; quanto alle provincie vedi più oltre (III *Municipii*). La prima differenza consiste nella diversa destinazione dell'*aedes* e del *templum* e quindi nel diverso atto religioso necessario a costituire l'una e l'altro. All'*aedes* si connette intimamente il concetto di *sacrum*, o altrimenti della casa attribuita alla divinità come proprietà sua (v. p. e. Macrob. 3, 3, 2. Fest. p. 321[a]); essa quindi è la *domus* della divinità stessa dove si compiono le ritualità proprie del suo culto, e tale destinazione, trattandosi di *aedes sacra* (*populi Romani*), si compie mercè la *consecratio* del pontefice e la *dedicatio* del magistrato. Il *templum* invece pur potendo esser dedicato a una divinità, non è esclusivamente la sua *domus*, essendo *templa* anche i luoghi ove si componio atti pubblici dello Stato, come i *rostra*, i *comitia*, il luogo ove si riunisce il senato, la città stessa in complesso. E appunto perchè esso, strettamente parlando, non è destinato al culto, così non ha bisogno di una *consecratio*, ma basta l'*inauguratio* (v. **Templum**). Nondimeno l'*aedes* poteva insieme essere anche un *templum* (Varro de l. l. 7, 10: ' sed hoc ut putarent aedem sacram esse templum esse factum quod in urbe Roma pleraeque aedes sacrae sunt templa etc. ' cf. Gell. 14, 7, 7), specialmente quando in essa si tenevano riunioni del senato o quando il culto della divinità addimandava che essa fosse costituita secondo le norme della disciplina augurale (v. Marquardt p. 155 seg.). Nell'un caso e nell'altro oltre alla *consecratio* v'era mestieri anche della *inauguratio*, la quale precedeva quella (Cic. de domo 45, 19; 46, 121. Val. Max. 5, 10, 1. Dig. 1, 7, 6, 3 etc.). Ora poichè queste *aedes templa* erano specialmente in Roma molto frequenti, così si spiega come nel linguaggio non rigoroso ed officiale la parola *templum* venisse in generale usata anche per *aedes* e viceversa, siccome appare soprattutto negli scrittori. Nelle lapidi invece questa sostituzione dell'una all'altra in molti casi non si vede, e a ragione. Così in quelle che accennano all'atto officiale della *dedicatio* (p. e. C. I 32. 541. VI 89. 571. 953), ovvero che sono documenti officiali oppure portano il titolo dei custodi del tempio (v. p. e. C. I 196 lin. 2. 201 lin. 1. 202 II 40. VI 363. 2203. 2204 segg. 2233 seg.) è usata la parola *aedes* nel suo senso tecnico e non *templum*. In generale quando in esse ricorrono accanto l'una all'altra le due espressioni, queste stanno per rappresentare un doppio ordine di rapporti: *aedes* indica la *domus* della divinità, l'edificio sacro fondato e dedicato secondo il suo speciale statuto (*lex*) e affidato alle cure speciali dello Stato; *templum* invece esprime l'insieme dei diritti che su di quella ha la divinità stessa cui è dedicata (v. più oltre: *lex templi*).

Nell'Impero accanto a questa differenza tra *aedes* e *templum*, ne sorse un'altra che, osservata primamente dal Jordan, è stata da lui formulata (op. cit. p. 568) così, che *aedes* dinoti il tempio fondato sul *solum publicum populi Romani* o suolo dello Stato, e *templum* quello innalzato sul *solum privatum*, nel senso di suolo appartenente alla proprietà privata dell'Imperatore. Alla quale conclusione egli è venuto dall'uso, che Augusto stesso nel suo testamento fa delle due espressioni, chiamando *templum* quello di Apollo sul Palatino e l'altro di Marte Ultore, e invece *aedes* tutti gli altri. C. III p. 780 sgg. 4, 1: *templumque Apollinis in Palatio cum porticibus*; 21: *In privato solo Martis Ultoris templum* [*f*]*orumque Augustum* [*ex mani*]*biis feci*; 5, 42: *quod e*[*s*]*t in templo Martis Ultoris.* — 4, 22: *Theatrum ad aede* (*sic*) *Apollinis*; 24: *et in aede Apollinis*; 4, 12: *basilicam, quae fuit inter aedem Castoris et aedem Saturni*; 2, 29: [*ae*]*des Honoris et virtutis ad portam* [*Capenam pro reditu meo se*]*natus con-*

secravit; 4, 5. 6. 7. 8: *aedes in Capitolio Iovis feretri et Iovis tonantis, aedem Quirini, aedes Minervae et Iunonis Reginae, et Iovis Libertatis in Aventino, aedem Larum in summa sacra via, aedem deum Penatium in Velia, aedem Iuventatis, aedem Matris Magnae in Palatio feci*; 4, 23. 24: *Don[a e]x manibiis in Capitolio et in aede divi I[ul]i et in aede Apollinis et in aede Vestae et in templo Martis Ultoris consacravi.* Certo, non può essere un semplice caso che sopra 20 o 21 templi Augusto usi la parola *templum* solo per due e *aedes* per tutti gli altri; e poichè quanto a quelli è indubitato che sorsero sul suolo imperiale, mentre gli altri sul pubblico, è da conchiudere che questa differenza sia stata la ragione dell'uso delle due parole. È vero, osserva pure il Jordan, che per il tempio d'Apollo sul Palatino non è detto, come per quello di Marte Ultore, essere stato edificato *in privato solo.* Però è indubitato che anche quel suolo in origine era privato, e più tardi divenne pubblico; come è molto probabile che essendo stato di proprietà privata imperiale quello alla pendice del Palatino, il tempio del *divus Augustus* ivi sorto siasi per questo chiamato *templum* e non *aedes*, siccome si vede dalla lapide C. VI 4222 .... *Bathyllus aedituus templi divi Aug(usti) et divae Augustae quod est in Palatium* etc. Lo stesso uso rigoroso delle due parole ricorre anche in altri monumenti epigrafici di carattere officiale, per tacere della lapide, in cui accennandosi al tempio di Apollo sul Palatino, si conserva la stessa denominazione di *templum* usata da Augusto: C. VI 5188: *Alexander... ab bybliothece graeca templi Apollinis* etc. Così nei diplomi militari indicandosi il luogo dove stavano infisse le tavole di bronzo originali, onde eran tratte le copie che tuttora restano (*descriptum et recognitum ex tabula aenea, quae fixa est* etc.), è notevole come il maggior numero di essi (30) rechi il nome di *templum divi Aug(usti) ad Minervam* (C. III p. 859 segg. cf. EE. 4 p. 185); mentre una volta sola si fa menzione dell'*aedes Iovis optimi maximi* (p. 846 III), dell'*aedes thensarum* (p. 845 II) e dell'*aedes Fidei populi Romani* (p. 844 I). Il Mommsen accettando l'opinione del Jordan, determina ancora meglio la ragione del diverso uso delle parole *aedes* e *templum*, osservando: ' Mihi videtur qui aedem facit, loco aut sacro antea aut publico (nam utrumque summo iure eodem redire notum est) iure eius non mutato aedificium sacris usibus destinatum imponere; contra templum qui instituit, scilicet quod perpetuum sit, plus facere, cum solum antea privatum in sacrum ius transmittat; potestque recte defendi aedem ad superficiem pertinere, templo solum quoque comprehendi. Verum est ita hoc quidem caput (4, 1. 21) satis expediri, non item explicari, cur etiam post facta delubra diversitas maneat, ut manet omnino (v. 4, 25. 5, 42). Sed cum semel obtinuisset, ut delubra a principe ita constituta, ut templi quoque ius ad ipsum rediret, hoc vocabulo potissimum appellarentur, templi appellatio, quippe quae maioris beneficii memoriam quondam contineret, etiam post dedicationem retenta est ' (Res gestae divi Augusti 2ª p. 78 seg.).

JORDAN, Hermes 14 p. 567 segg.; Topogr. 2 p. 256 segg. — MARQUARDT, Staatsverw. 3² p. 145 segg.

3) **Aedes sacrae** (= *pubbliche*), **Aedes profanae** (= *private*). — Una prima distinzione si è già di sopra detto esservi stata tra *aedes* inaugurate e quindi insieme *templa*, ed *aedes* consecrate, cioè destinate al semplice culto. Oltre ad essa però ve n'ha anche un'altra, quella di *aedes sacrae* o pubbliche ed *aedes profanae* o private, prese le parole *publicus* e *privatus* nel senso loro strettamente giuridico, vale a dire nel primo caso il tempio dedicato al culto dello Stato mercè i due atti formali della *consecratio* e della *dedicatio;* nel secondo il santuario che il privato destina da sè e per sè al culto privato in genere, senza alcuna formalità di carattere pubblico e sul suolo di sua proprietà. A questa distinzione si riferisce non solamente l'altra relativa di *sacra publica, quae publico sumptu pro populo fiunt* e *sacra privata, quae pro singulis hominibus, familiis, gentibus fiunt* (Fest. p. 245ª. cf. Cic. de domo 40, 105. Dionys. 2, 65); ma anche la differenza sostanziale che passa fra l'una *aedes* e l'altra. La *publica* infatti perchè consacrata dai pontefici, diviene proprietà della divinità e quindi *sacra* nel senso rigoroso della parola; la *privata* invece mancando di quest'atto formale, si considera come *religiosa* e persino *profana.* ' Gallus Aelius ait sacrum esse, quodcunque more atque instituto civitatis consecratum sit.. quod dis dedicatum atque consecratum sit; quod autem privati suae religionis causa aliquid earum rerum deo dedicent, id pontifices Romanos non existimare sacrum ' (Fest. p. 321ª). ' Sacrae autem res sunt hae, quae publice consecratae sunt, non privatae; si quis ergo privatim sibi sacrum constituerit, sacrum non est sed profanum ' (Dig. 1, 8, 6, 3). Se quindi l'*aedes publica* gode di tutta l'inviolabilità propria delle cose spettanti alle divinità, la *privata* per contrario ha soltanto quella che il diritto civile assicura a ogni proprietà privata. Così Cicerone volendo dedicare alla figlia Tullia un *fanum*, esprimeva il desiderio che esso non fosse violato o distrutto dai futuri possessori del luogo, e si serviva per questo delle parole *quasi con-*

secratum remanere possit (ad Att. 12, 19. cf. 18. 36. 41).

Poichè il concetto di *sacrum* rigorosamente si connette al *solum publicum populi Romani* e per la *consecratio* all'azione del collegio dei pontefici in Roma, così per regola e nel significato tecnico della espressione *aedes sacra* è per eccellenza quella che sorge sul suolo pubblico nella città di Roma. E infatti nel linguaggio officiale o quasi, essa non ha altro valore fuori di questo. Così nella *lex Iulia municipalis* [C. I 206 lin. 29) accennandosi alla competenza del l'edile romano circa la manutenzione dei luoghi pubblici in genere, l'*aedes sacra* è messa accanto all'*aedificium publicum* e in contrapposto all'*aedificium privatum: quae via intra aedem sacram et* (Momm. *aut*) *aedificium locumve publicum et inter aedificium privatum est erit, eius viae partem dimidiam is aed*(*ilis*) *quoi ea pars urbis advenerit, in qua parte ea aedis sacra erit seive aedificium publicum seive locus publicus, tuemdam locato.* E Varrone ricordando una delle attribuzioni degli edili stessi, parla di una *procuratio aedium sacrarum* accanto a quella delle *aedes privatae* (de l. l. 5, 81. cf. Fest. p. 13), per le seconde delle quali secondo il Mommsen (Staatsr. 2² p. 500 nota 2) non si possono intendere altro, se non quelle case private che per loro natura erano aperte a chiunque. Finalmente la stessa denominazione ricorre nei titoli dei *curatores aedium sacrarum*, sì frequenti nelle lapidi e di cui si dirà più oltre. Il predicato di *publica* per *sacra* non ricorre mai, per quanto sappiamo; là dove una volta appare in una iscrizione (C. I 551 = X 6950: *forum aedisque poplicas heic fecei*), indubbiamente per *aedes* non è da intendere tempio, ma edificio pubblico, qualcosa di simile alla *villa publica* di Roma, ove fra altro si accoglievano gli *hospites* dello Stato (Liv. 30, 21; 33, 24). Un solo caso si avrebbe, fuori di Roma, dell'uso della formula *aedes sacra publica*, se fosse accertato il modo onde il Mommsen (op. cit. p. 489 nota 1) vorrebbe sciogliere le sigle *u. a. s. p. p.* che ricorrono in alcune lapidi pompeiane, come p. e. C. IV 176. 203. 222 etc. *u*(*iis*) *a*(*edibus s*(*acris*) *p*(*ublicis*) *p*(*rocurandis*), riferendosi agli edili della città di Pompei, i quali avrebbero avuto la stessa *procuratio aedium* di quelli di Roma (v. C. IV p. 9). Alle *aedes sacrae*, come templi dello Stato in Roma, si possono però coordinare tanto quelle che sorgono pubblicamente nei municipii, specialmente in Italia, quanto quelle dei collegi sacri composti di sacerdoti pubblici in Roma e fuori. Le une, perchè come in Roma, così anche nei municipii d'Italia valeva il medesimo diritto sacro e quindi più o meno si seguivano le stesse norme circa la *consecratio* e la *dedicatio* dei templi eretti dalla città (v. II *Municipii*). Le altre, perchè tali collegi essendo dello Stato, quelle norme non potettero non essere applicate anche pei loro templi. Invece alle *aedes* non pubbliche, alle private che abbiam chiamato *profanae*, servendoci della espressione usata dal giureconsulto Marciano (Dig. 1, 8, 6, 3), bisogna coordinare in genere quelle delle provincie, dove strettamente parlando non vi erano *aedes sacrae*, perchè in esse non valeva il diritto pontificale e quindi non la *consecratio*, non il concetto vero del *sacrum*. ‘ Sed in provinciali solo — scrive Gaio 2, 7 — placet plerisque solum religiosum non fieri, quia in eo solo dominium populi Romani est vel Caesaris.... utique tamen etiamsi non sit religiosum, pro religioso habetur. item quod in provinciis non ex auctoritate populi Romani consecratum est, proprie sacrum non est, tamen pro sacro habetor ’. Per la medesima ragione nelle provincie la *lex dedicationis* non esiste o almeno non è la medesima di quella che vale per Roma e l'Italia, siccome esplicitamente dice Traiano in una delle sue lettere a Plinio: ‘ Potes .... aedem Matris deum transferre in eam quae est accomodatior; nec te moveat quod lex dedicationis nulla reperitur, cum solum peregrinae civitatis capax non sit dedicationis quae fit nostro iure ’ (ep. 10, 50). Naturalmente trattandosi non di *civitates peregrinae*, ma di *municipia* o *coloniae civium Romanorum* o in genere di città di *ius italicum*, quella regola non valeva, perchè, come è noto, esse si governavano secondo il diritto romano e il loro suolo non era strettamente provinciale. La qual cosa è confermata dal fatto, che le due *leges dedicationis* provinciali conservateci dalle iscrizioni, sono appunto di due colonie romane, Narbo e Salonae (vedi più sotto). Del pari, quando Gaio dice: *quod in provinciis non ex auctoritate populi Romani consecratum est*, indubbiamente accenna al caso che anche colà una *consecratio* di *aedes* potesse esser fatta secondo le norme del diritto sacro romano. Nè è improbabile che in tal caso bastasse l'autorizzazione semplice del governatore della provincia, e non quella anche del collegio dei pontefici; dappoichè vediamo che per un altro caso anche di diritto sacro, la *translatio cadaveris*, bastava nelle provincie la prima autorizzazione, siccome appare dalla corrispondenza tra Plinio e Traiano (ep. 10, 68. 69. cf. C. Iust. 3, 44, 1).

4) **Consecratio, Dedicatio.** — A costituire un'*aedes sacra* o dello Stato concorrono necessariamente due atti formali, correlativi: la *consecratio* e la *dedicatio*, l'uno eminentemente reli-

gioso, l'altro principalmente civile. Con la prima il rappresentante della divinità accetta, in nome di questa, il tempio dedicato dallo Stato e ne fa quindi una *res sacra* per eccellenza; con la seconda il magistrato trasferisce in potere della divinità stessa l'*aedes* sorta sul suolo pubblico o anche sul privato.

La *consecratio* corrisponde quindi, nel diritto sacro, a ciò che nel privato è la *mancipatio*, cioè un modo di acquisto di proprietà per parte della divinità. E per siffatta proprietà sacra si intende soprattutto il tempio col simulacro divino e la suppellettile propria del culto. Per conseguenza non è tale necessariamente ogni luogo destinato a uno scopo sacro, come p. e. il *sacellum*: ' si qua sacra privata succepta sunt, quae ex instituto pontificum stato die aut certo loco facienda sunt, ea sacra appellari tamquam sacrificium, ille locus, ubi ea sacra privata facienda sunt, vix videtur sacer esse ' (Fest. p. 321). Il quale essendo quindi proprietà dello Stato, può anche esser da lui venduto (Cic. de leg. agr. 2, 14, 36), mentre ciò non è possibile rispetto all'*aedes*, Nè è proprietà divina neppure ciò che è dato al tempio con lo scopo che, messo a profitto, le entrate servano in genere ai bisogni del medesimo, come il mantenimento dei sacerdoti e simili. Così p. e. spesso non è sacro nel senso di proprietà divina lo stesso bosco (*lucus*) annesso al tempio, potendo esso essere anche semplicemente dato in possesso alla divinità, siccome appare da Siculus Flaccus (de cond. agr. p. 162): ' Collegia sacerdotum itemque virgines habent agros et territoria quaedam etiam determinata et quaedam aliquibus sacris dedicata, in eis etiam lucos, in quibusdam etiam aedes templaque '. Quindi la rendita del bosco (*lucar*) è profana e probabilmente è versata nell'erario (v. **Lucar**). Si vedrà ora come una delle *leges aedis* o *templi* contenesse disposizioni su tale riguardo e in genere anche sulla possibilità di sconsacrare (*profanare*) ciò che diviene inutile pel culto. — Condizione essenziale per la *consecratio* è che lo Stato anticipatamente dia la sua autorizzazione; per qual motivo e mediante quale dei poteri costituiti, si vedrà più innanzi, ragionando della *dedicatio*. Qui osserviamo soltanto due cose. Primamente che quell'autorizzazione è necessario tanto se la *consecratio* si riferisce all'*aedes* o in genere a un obbietto di proprietà dello Stato, quanto se l'una o l'altro appartengono a un privato, anche nel caso che questi sia consenziente (Cic. de domo 49, 127. cf. ad Att. 4, 2, 3). L'altra, che ogni consecrazione avvenuta per opera di privati e di oggetti in genere privati senza il consenso dello Stato e l'intervento dei pontefici, non rende *sacrum* nello stretto senso ciò che è dedicato a una divinità. A questa norma si riferisce specialmente il luogo di Marciano più sopra riferito (Dig. 1, 8, 6, 3), intorno al quale il Mommsen osserva: ' Nell'applicazione di questa norma è intanto da por mente, che essa esprime il principio generale, ma che nella pratica dovè esser soggetta a parecchie eccezioni, o più esattamente, che il consentimento dello Stato, dovunque indispensabile, in certe condizioni dovè essere anticipato. I *loci religiosi* si possono considerare siccome una eccezione generale alla regola, che l'atto privato (della consecrazione) non distrugge la qualità di profano della cosa consecrata; benchè il non considerarli come *sacri*, ma ad essi coordinati, mostri chiaramente che anche in ciò la regola era conservata. Ma anche in altri rispetti, come p. e. nei *sacra* delle *gentes*, alcune consecrazioni dovettero una volta per sempre esser permesse ' (Staatsr. 2² p. 60 nota 1). Rappresentante della divinità nell'atto della *consecratio* è il collegio dei *pontifices*, come quello che ha un'alta autorità sulla religione e in generale sul culto soprattutto dello Stato (v. **Pontifex**), e in particolar modo è chiamato in ogni caso a giudicare ciò che è *sacrum* o *profanum*: ' Et quia inter decreta pontificum hoc maxime quaeritur, quid sacrum, quid sanctum, quid religiosum ' (Macrob. 3, 3, 1. cf. 3, 3, 2; 3, 4, 1. Liv. 1, 21, 5). Per effetto appunto di questa autorità, prima ancora che lo Stato conceda la sua autorizzazione, il collegio dà il suo parere (*responsum*) in genere sulla convenienza o meno della dedicazione (Liv. 27, 25, 7. Cic. de domo 50, 130; 51, 132; 53, 136). E qui probabilmente si manifesta una differenza, secondo che si tratta di una dedicazione pubblica o privata. Nel primo caso essendo lo Stato che domanda il parere, è tutto il collegio che lo dà (Cic. de domo 26, 69; de har. resp. 6, 11. 12), appunto perchè lo Stato non poteva rimanere in dubbio fra possibili opposte sentenze dei singoli pontefici. Nel secondo invece era regola che il privato interrogasse un solo del collegio; questo almeno si sa relativo a un caso di processo contro una vestale (Cic. de har. resp. 7, 13). Dopo questo giudizio e il consentimento dello Stato, lo stesso collegio procedeva insieme al magistrato alla redazione dello statuto del tempio (*lex aedis*), sul cui contenuto, noto per le lapidi, si tratterà più oltre. Quindi seguiva l'atto proprio della *consecratio*, a cui pigliava parte il magistrato dedicante. Ad esso era presente l'intero collegio sull'invito del magistrato stesso (Cic. de domo 45, 117); quegli però che lo compiva era o il *pontifex maximus* ovvero un suo collega (Cic. ivi 47, 124), e consisteva nel pro-

nunziare *capite velato* una formula solenne, particolare della dedicazione, *solemnia verba* (Cic. de domo 47, 122. 124. Sen. de consol. ad Marc. 13. Val. Max. 5, 10, 1. Plut. Poplic. 14). Nello stesso modo che nelle preghiere in generale, ogni omissione o interruzione nel pronunziare la formula apportava la nullità dell'atto a cui essa riferivasi (Arnob. 4, 31. Plut. Coriol. 25. cf. Liv. 41, 16, 1), siccome appare anche dalle tavole Iguvine (v. Bréal, Les tables Eugubines p. 162), così anche nella *consecratio* questa era nulla e bisognava fosse ripetuta quante volte ci fosse stato un simile vizio (Liv. 9, 46, 6. Plin. nat. hist. 11, 174. cf. Cic. de domo 55, 140). Nel momento stesso che pronunziava la formula, il pontefice toccava con la mano l'imposta del nuovo tempio, *postem tenere* (Cic. de domo 45, 119; 46, 121. Val. Max. 5, 10, 1). Il magistrato dedicante poi faceva anche egli altrettanto (Liv. 2, 8, 7. Plut. Popl. 14), e il suo atto simboleggiava il passaggio del tempio dal dominio del diritto umano nel sacro: Serv. ad Georg. 3, 16: ' Verbo usus est pontificali. Nam qui templum dicabat postem tenens, dare se dicebat numini, quod ab illo necesse fuerat iam teneri et ab humano iure discedere '. E ciò facendo ripeteva le stesse parole pronunziate dal pontefice (Liv. 2, 8, 8), siccome del resto era uso pure per le preghiere che nei sacrifizii o altre solennità religiose egli pronunziava, ripetendole secondo un formulario, donde l'espressione tecnica di *verba praeire* (Plin. nat. hist. 28, 11. cf. Liv. 4, 27, 1. Tac. hist. 4, 53 etc.). Quante volte però l'*aedes* era insieme *templum* (v. n. 3), allora essendo necessaria l'*inauguratio*, la consecrazione era preceduta da questo altro atto compiuto dagli *augures*, per cui il luogo su cui quello dovea sorgere era diviso in quattro *regiones*: Serv. ad Aen. 1, 46: ' Morem autem Romanum veterem tangit. Antiqui enim aedes sacras ita templa faciebant, ut prius per augures locus liberaretur effareturque, tum demum a pontificibus consecraretur ac post ibidem sacra edicerentur '. cf. Varro de l. l. 6, 53; 7, 8. Liv. 1, 10. 6. Vitruv. 4, 5 etc. v. **Templum.**

Come la *consecratio* corrisponde alla *mancipatio*, così del pari la *dedicatio* è correlativa all'*adsignatio* dell'*ager publicus*. E la loro relazione si manifesta specialmente in tre punti. Primo, che amendue importano una disposizione a titolo di donazione del suolo in genere dello Stato; con la differenza, che nella *dedicatio* la proprietà passa dalle mani dello Stato in quelle delle sue divinità a cui è consecrato il tempio, mentre nell'*adsignatio* invece si trasferisce nei privati. Secondo, che appunto per questo non avendo il potere esecutivo, il *magistratus*, il diritto di disporre a tal modo della cosa pubblica, per l'una e per l'altra si addomanda un atto dell'alto potere di sovranità, di una *lex*. Terzo, che il magistrato chiamato ad eseguire l'*adsignatio* e la *dedicatio* dev'essere o il supremo dello Stato, ovvero uno specialmente a tal uopo eletto dal popolo, almeno nel tempo della Repubblica (v. **Adsignatio**). Quanto al secondo punto in ispecie, la necessità cioè di una legge o deliberazione comiziale, naturalmente questa norma non valse che per la costituzione repubblicana, in quanto che nell'antica monarchica risiedendo la sovranità nel re e non nel popolo, il diritto di donare una parte del territorio pubblico si esercitava da quello senza alcun intervento dei comizii (Cic. de re pub. 2, 14, 26). Ed essa è concordemente attestata dagli scrittori, specialmente ove in casi particolari si nega il carattere legale di una dedicazione compiuta senza questa formalità. Così Cicerone scrive a proposito di un simile atto che voleva compiersi da un censore e quindi anche da una vestale (de domo 53, 136): ' habetis in commentariis vestris, C. Cassium censorem de signo Concordiae dedicando ad pontificum collegium rettulisse eique M. Aemilium pontificem maximum pro collegio respondisse, nisi eum populus Romanus nominatim praefecisset atque eius iussu faceret, non videri eam recte posse dedicari. Quid? cum Licinia, virgo Vestalis.... aram et aediculam.... dedicasset, nonne eam rem ex auctoritate senatus ad hoc collegium Sex Iulius praetor rettulit? cum Scaevola pontifex maximus pro collegio respondit, quod in loco publico Licinia.... iniussu populi dedicasset, sacrum non viderier '. cf. de domo 49, 127; ad Att. 4, 2, 3. Gai. 2, 5. Fest. p. 321. Secondo una notizia conservataci da Livio (9, 46, 7), nell'anno 450 di Roma vi fu una legge, la quale stabiliva che la dedicazione di un tempio non potesse farsi senza il consentimento del senato o della maggioranza del collegio dei tribuni della plebe: ' ex auctoritate senatus latum ad populum est, ne quis templum aramve iniussu senatus aut tribunorum plebis maioris partis dedicaret '. cf. Tertull. adv. nat. 1, 10. Ora ciò non deve intendersi, come fa il Marquardt (Staatsverw. 3² p. 271), nel senso che nei primi tempi ci sia stata per la *dedicatio* la condizione del permesso del senato, e più tardi poi quella della deliberazione del popolo. Perocchè se il senato anche prima della legge del 450 avesse avuto quel diritto, non si capisce la ragione che avrebbe occasionata la legge stessa. Il diritto dei comizii di decidere in questa materia deve essere stato antico quanto l'altro correlativo rispetto all'*adsignatio*. La legge quindi di quell'anno senza dubbio non potè avere

che uno di questi due significati. O essa stabilì che il magistrato prima di presentare ai comizii la proposta per una *dedicatio*, dovesse ottenere l'approvazione del senato o della maggioranza dei tribuni. Oppure che, dopo emanata la deliberazione del popolo, la quale riguardava in genere la trasformazione di una parte del suolo pubblico in sacro, prima di procedere all'atto della dedicazione, il senato o i tribuni dovessero dare il loro consentimento, il quale non riguardava già la disposizione sul suolo, sibbene la convenienza di introdurre un nuovo culto nello Stato; ciò che era conforme ai poteri in genere che il senato avea in questo campo. Cicerone (de domo 49, 127) ricorda una ‘ legem veterem tribuniciam, quae vetet iniussu plebis aedes terram aram consecrari ’, la quale non pare sia quella a cui accenna Livio, e a ogni modo non è chiaro se abbia contenuto una semplice conferma del diritto spettante al potere legislativo in genere, ovvero una disposizione nuova intorno probabilmente alla specie dei comizii chiamati ad esercitarlo. Quanto alla *dedicatio* di cose mobili appartenenti allo Stato, in generale era necessaria anche una *lex* (Liv. 4, 20, 4); però è molto probabile, che sia bastato il semplice consenso del senato, talvolta anche il decreto del magistrato (Mommsen, Op. cit. 1² p .234). — Nell' Impero, poichè all' imperatore passò il diritto di disporre del suolo pubblico pel fine dell'assegnazione, senza ingerenza del popolo o del senato (v. **Adsignatio**), pare debba inferirsene lo stesso essere avvenuto anche per quello della *dedicatio*. Affermarlo però con sicurezza non si può, come fa il Marquardt (l. c.), riferendosi alle parole di Ulpiano: ‘ Sciendum est locum publicum tunc sacrum fieri posse, cum princeps eum dedicavit vel dedicandi dedit potestatem ’ (Dig. 1, 8, 9, 1). Dappoichè esse non riguardano, come è chiaro, il diritto di disporre a quello scopo del suolo dello Stato, sibbene dell'altro di compiere l'atto della *dedicatio*, che è anche dubbio su quale fondamento giuridico gli spettasse. Ma di ciò si dirà più innanzi (II *Roma*), dove si tratterà anche dei magistrati che nella Repubblica avevano il diritto della *dedicatio*.

Meurer, Begriff und Eigenthümer der heil. Sachen 1 p. 170 segg. — Mommsen, Staatsr. 1² p. 231. 233 segg. 2² p. 316. 449. — Marquardt Staatsverw. 3² p. 269 segg.

5) **Natalis dei** (*aedis, templi* etc.). — Spesso nei calendarii è notato il giorno della fondazione dell'*aedes* o *templum*, usandosi una formula non sempre la medesima. Così nei Fasti Prenestini (C. I p. 312 segg.) in generale è usata la semplice formula: *hoc die aedis .... dedicata est*, come (27 Ian.): *aedis [Castoris et Po]llucis dedicata [est]*; (1 Mart.): *quod eo die aedis ei [dedica]ta est per matronas* etc.; (19 Mart.): *dies [quod Minervae] aedis in Aventino Io dii ist [dedicata]*; (10 Apr.): *quod eo die aedis ei dedicata est*; (28 Apr.): *eadem die aedis Florae... dedicata est*. Quando invece si tratta di templi o are nella cui dedicazione ricorre il concetto di Augusto, allora è dato anche il nome dei consoli dell' anno, come (8 Ian.): *Signum Iustitiae Augus[tae]..... et Silio cos. [dedicatu;m]* (16 Ian.): *Concordiae Au[gustae aedis dedicat]a est P. Dolabella C. Silano cos.*; (30 Ian.): *quod [eo] die ara Pacis Augusta[e in campo] Martio dedicata [e]st Druso et Crispino cos*; (28 Apr.): *quod eo di[e aedicul]a et [ara] Vestae in domu Imp(eratoris) Caesaris Augu[sti po]ntif(icis) ma[x(imi)] dedicatst Quirinio Valgio cos.* Soltanto nei Fasti di Philocalus (C. I p. 334 segg.) talvolta è usata la formula di *n(atalis)*, seguita dal nome della divinità a cui il tempio è dedicato, come (1 Febr.): *n(atalis) Herculis*; (1 Mart.): *n(atalis) Martis*; (3 e 8 Apr.): *n(atalis) dei Quirini — n(atalis) Castor(is) et Pollu[c(is)]*; (13 Iun.): *n(atalis) Musarum*; (5 e 13 Aug.): *n(atalis) Salutis — n(atalis) Dianes*; (11 Sept.): *n(atalis) Asclepi*. In altri Fasti invece o si usa la formula dei Prenestini oppure si indicano sotto singoli giorni le solennità sacre e *feriae* celebrate per le divinità, ciò che implicitamente accenna al *natalis dei*. Negli storici anche non è infrequente tale menzione: ‘ aedes Mercuri dedicata est idibus Maiis ’ (Liv. 2, 21, 7); ‘ Castoris aedes eodem anno idibus Quintilibus dedicata est ’ (2, 42, 5); ‘ consul ex lege templum Iovis Optimi Maximi dedicavit anno post reges exactos ’ (7, 3, 8); *ἐν δὲ τῇ πόλει τὸν νεὼν τοῦ Πιστίου Διὸς* (Dii Fidii) *Σπόριος Ποστούμιος, ὁ συνύπατος αὐτοῦ, καθιέρωσε, μηνὸς Ἰουνίου ταῖς καλουμέναις Νόνναις, ἐπὶ τοῦ Ἐνυαλίου λόφου, κατασκευασθέντα μὲν ὑπὸ τοῦ τελευταίου βασιλέως Ταρκυνίου, τῆς δὲ νομιζομένης παρὰ Ῥωμαίοις ἀνιερώσεως οὐ τυχόντα ὑπ' ἐκείνου* (Dionys. 9, 60). Ora il *natalis dei* e implicitamente *aedis* o *templi*, era appunto il giorno in cui avveniva la *dedicatio* dell'una o dell'altro, e quindi lo stesso in cui si compiva la *consecratio* dell'edifizio e in genere della suppellettile sacra (Macrob. 3, 11, 6) e lo stesso pure in cui ricorrevano alcune *feriae publicae*, come le Carmentalia (Ovid. fast. 1, 461. 463), le Quirinalia (ivi 2, 507-510), le Vestalia (ivi 7, 257-260), le Saturnalia (Macrob. 1, 8, 1; cf. Liv. 2, 21. Dionys. 6, 1) etc. Gli scrittori antichi conservano memoria certa di ciò, e come l'atto della consecratio era contemporaneo a quello della *dedicatio*, così essi ora accennano all'una, ora all'altra come determinazione del

natalis dei (Fest. p. 257ª: ‘ Minervae autem dicatum eum diem existimant, quod eo die aedis eius in Aventino consecrata est ’. p. 289ᵇ: ‘ [Rustica vinalia] mense Aug[usto, ut est in fastis, Veneri fiebant] quod eodem illo [die aedis ei deae consecrata] est ’. Varro de l. l. 6, 17: ‘ Dies Fortis Fortunae appellatus ab Servio Tullio rege, quod is fanum Fortis Fortunae secundum Tiberim extra urbem Romam dedicavit Iunio mense ’; 6, 19: ‘ Portunalia dicta a Portuno, quoi eo die aedes in portu Tiberino facta et feriae institutae ’. Lactant inst. 6, 20, 34: ‘ Ludorum celebrationes deorum festa sunt: siquidem ob natales eorum vel templorum novorum dedicationes sunt constituti ’. cf. Cic. ad Att. 4, 1, 4. Virg. Aen. 8, 600. Ovid. fast. 3, 809. 837. Fest. p. 147. Dio Cass. 60, 5. Arnob. 7, 32. Talvolta le iscrizioni, e propriamente quelle relative ad alcuni collegi sacri, recano la indicazione di *natalis collegi* o *natalis dei*, e in questo caso, come osserva il Marquardt (p. 137) è da intendere non già il giorno della istituzione del collegio stesso, sibbene della fondazione del tempio ad esso congiunto. Dalla *lex collegii salutaris cultorum Dianae et Antinoi* (OH. 6086) si vede infatti, che quel collegio fu fondato il 1° gennaio (col. I lin. 8), mentre il *natalis Dianae et collegii* era celebrato il 13 agosto (col. II lin. 11). Lo stesso è a dire del *dies natalis* del *collegium Aesculapii et Hygiae* (C. VI 10234) e del *collegium Silvani* (C. X 444), rispetto al quale il giorno della fondazione è indicato con la formula *dedicatio Silvani*, alludendosi alla consecrazione del simulacro della divinità e insieme dell'*aedes* del collegio.

Quest' identificazione del *natalis dei* da una parte con la *dedicatio aedis*, e dall'altra con le *feriae* ad esso relative, non pativa alcuna alterazione nei seguenti casi. 1° Quando un tempio già una volta consecrato e dedicato, veniva in seguito altre volte riedificato (*restituere, reficere*) e quindi nuovamente dedicato, siccome furono p. e. i due casi del *Capitolium* dedicato per la quarta volta nell'anno 82 da Domiziano (v. Jordan, Topogr. I, 2 p. 8 segg.), e dell'*aedes Castoris* che ebbe cinque dedicazioni (Jordan, Op. cit. I, 2 p. 369 segg.). Qui le ripetute *dedicationes* senza dubbio non avevano la medesima importanza della originaria, non costituivano cioè altrettanti nuovi *natales dei* o *aedis*; esse si riferivano più alla *restitutio* dell' edificio, anzichè alla vera fondazione del tempio, e tutto al più potevano avere per effetto, che accanto all' antica primitiva festa sacra, se ne aggiungessero delle nuove nei giorni, in cui cadevano le dedicazioni stesse. E la ragione sta in ciò, che la vera fondamentale *dedicatio* è sempre quella che va congiunta alla *consecratio*, e nei casi di *restitutio* o riedificazione, la *consecratio* non si ripete, perchè il suolo una volta consecrato, resta sempre *sacer* e con esso il tempio che vi sorge su, anche se restaurato a fondo. ‘ Semel autem aede sacra facta etiam diruto aedificio locus sacer monet ’, sentenzia il giureconsulto Marciano (Dig. 1, 8, 6, 3); e Plinio (ep. 10, 71) scrive a Traiano: ‘ Illud tamen parum expressisti, an aedes in peristylio Claudio facta esset. Nam si facta est, licet collapsa sit, religio eius occupavit solum ’. È per questo, p. e., che in generale in tali casi le antiche iscrizioni dedicatorie venivan conservate, siccome attesta aver fatto lo stesso Augusto nei restauri apportati al Capitolio (C. III p. 780 c. 4, lin. 9): *Capitolium et Pompeium theatrum utrumquè opus impensa grandi refeci sine ulla inscriptione nominis mei.* 2° Quando la festa sacra piuttosto che commemorare il *natalis dei*, ricordava invece il giorno in cui venne deliberata la fondazione del tempio, giorno che d'ordinario coincideva con quello dell'avvenimento onde era stato votato. Nei Fasti mentre, siccome si è visto di sopra, ad indicare la fondazione dell'*aedes* si usa la formula *dedicata est*, ad esprimere poi l'atto della deliberazione è adoperata l'altra di *constituta est.* Di ciò si ha un esempio nell'*ara Pacis Augustae in campo Martio.* Essa venne dal senato deliberata il 4 luglio del 741 u. c., siccome riferisce lo stesso Augusto nel suo testamento (C. III p. 776 c. 2, lin. 37 segg.; cf. il testo greco 6, 20, su cui è supplito il latino): [*Cu*]*m ex H*[*ispa*]*nia Gal*[*liaque, rebus in his p*]*rovincis prosp*[*e*]*re* [*gest*]*i*[*s*] *R*[*omam redii*] *Ti. Ne*[*r*]*one P. Qui*[*ntilio consulibu*]*s, aram* [*Pacis A*]*u*[*g*]*ust*[*ae senatus pro*] *redi*[*t*]*u meo co*[*nsacrari censuit*] *ad cam*[*pum Martium* etc. cf. Dio Cass. 54, 25. E nei Fasti Amiternini (C. I p. 324) sotto la stessa data del 4 luglio: *Fer*(*iae*) *ex s*(*enatus*) *c*(*onsulto*) *q*(*uod*) *e*(*o*) *d*(*ie*) *ara Pacis Aug*(*ustae*) *in camp*(*o*) *Mar*(*tio*) *constituta est Nerone et Varo cos.* Fu poscia il 30 gennaio 745 dedicata, siccome appare da Fasti Praenestini sotto quel giorno (C. I p. 313): *Feriae ex s*(*enatus*) *c*(*onsulto*) *quo*[*d eo*] *die ara Pacis Augusta*[*e in campo*] *Martio dedicata* [*e*]*st Druso et Crispino cos.* cf. Fast. Caeret. EE. 3 p. 6 lin. 30. Acta Fr. Arv. C. VI 2028 *b* lin. 10. Ovid. fast. 1, 709. 3° Quando, in un caso alquanto simile al precedente, la *dedicatio* del vero tempio non coincideva con la *consecratio* di un santuario ad esso congiunto. Tale fu quello del tempio della *Fortuna muliebris* e del *lucus* con l'*ara* ad esso annessi. Questi sorsero già nel 449 u. c

dopo che il senato aveva deciso nell'anno precedente di istituire il tempio, e al 1 decembre si celebrò la festa in commemorazione del ritorno di Coriolano in Roma, per cui il senato avea presa quella deliberazione. Il tempio invece fu dedicato il 6 luglio due anni dopo, e quello fu il vero *natalis deae* (Dionys. 8, 55).

JORDAN, Ephem. Epigr. 1 p. 232-235; Topogr. I, 1, p. 41. — MARQUARDT, Staatsverw. 3[2] p. 136. 273 segg.

6) **Lex aedis.** — In generale è l'ordinamento costitutivo, lo statuto del tempio, dato nel momento stesso della sua fondazione, donde anche il titolo di *lex dedicationis* (Plin. ep. 10, 50 Fest. p. 165[a] 26), ovvero *lex consecrationis* (Serv. ad Aen. 7, 261). Nondimeno essa ha caratteri particolari, per cui si distingue dalle altre leggi statuti, come p. e. la *lex collegii*, e s'avvicina piuttosto al tipo di quelle leggi, come la *lex foederis*, la *lex censoria* etc., dove si determinano patti e condizioni in generale fra due contraenti. Ma a dimostrare ciò, come pure a tentare di risolvere varii quesiti che si connettono al suo contenuto e al potere ond'essa emana, gioverà l'aver sott'occhio i testi epigrafici e letterarii che vi si riferiscono.

1. Lex dedicationis aedis Iovis Liberi in Furfo (C. IX 3513 = I 603). — *L. Aienus L. f., D. Baebatius Sex. f. aedem dedicarunt Iovis Liberi Furfone a. d. III idibus Quinctileis L. Pisone A. Gabinio cos., mense Flusare, comulateis olleis legibus, illeis regionibus, utei extrema [f]und[amenta sunt] lapide facta hoiusque aedis ergo uteique ad eam aede[m] scalasque lapide st[r]uct[as stru]end[as] columnae stant citra scalas ad aedem versus, stipitesque aedis hu[i]us tabulamentaque. Utei tangere sarcire tegere devehere defigere mandare ferro oeti promovere referre [liceat], fasque esto. Sei quod ad eam aedem donum datum donatum dedicatumque erit, uti liceat oeti venum dare; ubei venum datum erit, id profanum esto. Venditio locatio aedilis esto, quem quomque veicus Furfens(is) fecerit, quod se senti[a]t eam rem sine scelere sine piaculo [vendere locare], alis ne potesto. Quae pequnia recepta erit, ea pequnia emere conducere locare dare, quo id templum melius honestius seit, liceto. Quae pequnia ad eas res data erit, profana esto, quod d(olo) m(alo) non erit factum. Quod emptum erit aere aut argento ea pequnia, quae pequnia ad id [emend]um data erit quod emptum erit, eis rebus eadem lex esto, quasei sei dedicatum sit. Sei qui heic sacrum surupuerit, aedilis multatio esto, quanti volet. Idque veicus Furf(ensis) m[a]i(or) pars fifeltares sei absolvere volent sive condemnare, liceto. Sei quei ad h[o]c templum rem deivinam fecerit Iovi Libero aut Iovis Genio, pelleis coria fanei sunto.*

2. Lex arae Augusti in Narbo (WE. 104 = O. 2489). — (L'iscrizione consta di due parti: la prima che dà ragione dei motivi che indussero i Narbonesi ad istituire l'*ara* in onore del divo Augusto; la seconda che contiene appunto la *lex arae*, ed è questa): *[Plebs] Narbonesis [aram n]uminis Augusti [dedi]cavit* (mancano due righe molto probabilmente coi nomi del sacerdote e del magistrato municipale) *legibus iis q(uae) i(nfra) s(criptae) s(unt): Numen Caesari Aug(usti) p(atris) p(atriae) quando tibi hodie hanc aram dabo dedicaboque, his legibus his regionibus dabo dedicaboque, quas hic hodie palam dixero, uti infimum solum huiusque arae titulorumque est: si quis tergere ornare reficere volet, quod beneficii causa fiat, ius fasque esto; sive quis hostia sacrum faxit, qui magmentum nec protollat, idcirco tamen probe factum esto; si quis huic arae donum dare augereque valet, liceto, eademq(ue) lex ei dono esto, que* (sic) *arae est; ceterae leges huic arae titulisq(ue) eaedem sunto, quae sunt arae Dianae in Aventino. Hisce legibus hisque regionibus, sicuti dixi, hanc tibi aram pro Imp. Caesare Aug(usto) p(atre) p(atriae) pontifice maximo tribunicia potestate XXXV coniuge liberis genteque eius senatu populoque R(omano) colonis incolisque col(oniae) Iul(iae) Patern(ae) Narb(onis) Mart(ii), qui se numini eius in perpetuum colendo obligaverunt, doque dedicoque, uti sies valens propitium.*

3. Lex arae Iovis in Salonae (C. III 1 933). — *L. Aelio Caesare II P. Caelio Balbino Vibullio Pio cos. VII idus Octobres C. Domitius Valens IIvir i(ure) d(icundo), praeeunte C. Iulio Severo pontif(ice), legem dixit in ea verba quae infra scripta sunt: Iuppiter optime Maxime, quandoque tibi hodie hanc aram dabo dedicaboque, ollis legib(us) ollisque regionibus dabo dedicaboque, quas hic hodie palam dixero, uti infimum solum huius arae est: si quis hic hostia sacrum faxit, quod magmentum non protollat, itcirco tamen probe factum esto. Ceterae leges huic arae ea[e]dem sunto, quae arae Dianae sunt in Aventino monte dictae. Hisce legibus, hisce regionib(us) sic uti dixi hanc tibi aram, Iuppiter Optime Maxime, do dico dedicoque, uti is volens propitius mihi collegisque meis, decurionibus colonis incolis coloniae Martia[e] Iuliae Salonae, coniugibus liberisque nostris.*

4. Lex aedis deae Monetae ? in Velitrae. — (Tavola di bronzo in dialetto volsco, scritta a caratteri latini tali, per cui si argomenta essere di remota antichità. Letta diversamente dall'Huschke e dal Mommsen, diamo la lezione di quest'ultimo):

Deae Monetae sacrum. Siquis attigerit, quisquis Veliternorum faciat, piaculum sit. Bovem . . . . . (um) vasculis (et) vino (exhibeto). Siquis publica curia sciente (attigerit), iustum pium esto. Eg(natius) Se(rvii) fil(ius) Cossutius Ma(nius) Caii fil(ius) Tabanius magistratus posuerunt (v. Mommsen, Unterit. Dial. p. 320. 324. Huschke, Die Osk. und sabell. Sprachdenkm. p. 261 segg.).

5. Lex templi Martis Ultoris in Roma (Frammento in Dio Cass. 55, 10): *῾Εαυτὸν δὲ καὶ τοὺς ἐγγόνους, ὁσάκις ἂν ἐθελήσωσι, τούς τε ἐκ τῶν παίδων ἐξιόντας, καὶ ἐς τοὺς ἐφήβους ἐγγραφομένους ἐκεῖσε πάντως ἀφικνεῖσθαι· καὶ τοὺς ἐπὶ τὰς ἀρχὰς τὰς ἐκδήμους στελλομένους ἐκεῖθεν ἀφορμᾶσθαι. τάς τε γνώμας τὰς περὶ τῶν νικητερίων ἐκεῖ τὴν βουλὴν ποιεῖσθαι· καὶ τοὺς πέμψαντας αὐτὰ τῷ Ἄρει τούτῳ καὶ τὸ σκῆπτρον καὶ τὸν στέφανον ἀνατιθέναι· καὶ ἐκείνους τε καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς τὰς ἐπινικίους τιμὰς λαμβάνοντας ἐν τῇ ἀγορᾷ χαλκοῦς ἵστασθαι· ἄν τε πότε σημεῖα στρατιωτικὰ ἐς πολεμίους ἁλόντα ἀνακομισθῇ, ἐς τὸν ναὸν αὐτὰ τίθεσθαι· καὶ πανήγυρίν τινα πρὸς τοῖς ἀναβασμαῖς αὐτοῦ ὑπὸ τῶν ἀεὶ εἰλαρχούντων ποιεῖσθαι. ἧλόν τε αὐτῷ ὑπὸ τῶν τιμητευσάντων προσπήγνυσθαι· καὶ τὴν τοῦ ναοῦ φυλακὴν καὶ βουλευταῖς ἐργολαβεῖν ἐξεῖναι, καθάπερ ἐπί τε του Ἀπόλλωνος, καὶ ἐπὶ τοῦ Διὸς τοῦ Καπιτωλίου ἐνενομοθέτητο.*

6. Lex templi divi Iuli in Roma (Dio Cass. 47, 18). Nell'anno 712 u. c. i Triumviri *καὶ ἡρῷον οἱ ἔν τε τῇ ἀγορᾷ καὶ ἐν τῷ τόπῳ ἐν ᾧ ἐκέκαυτο προκατεβάλλοντο;* quindi (19): *ἀπηγόρευσαν δὲ μηδένα ἐς τὸ ἡρῷον αὐτοῦ καταφυγόντα ἐπ' ἀδείᾳ μήτε ἀνδρηλατεῖσθαι μήτε συλᾶσθαι, ὥπερ οὐδενὶ οὐδὲ τῶν θεῶν πλὴν τῶν ἐπὶ ῾Ρωμύλου γενομένων ἐδεδώκεσαν.*

7. Lex Capitolii (Tac. hist. 4, 53): 'Curam restituendi Capitolii in L. Vestinum confert (Vespasianus a. 70) equestris ordinis virum .... ab eo contracti haruspices monuere, ut reliquiae prioris delubri in paludes aveherentur, templum his vestigiis sisteretur: nolle deos mutari veterem formam .... Tum Helvidius Priscus, praetor, praeeunte Plautia Aeliano, pontifice, lustrata suovetaurilibus area et super cespitem redditis extis, Iovem, Iunonem, Minervam praesidesque imperii deos - precatus - ut coepta prosperarent, sedesque suas pietate hominum inchoatas, divina ope adtollerent' . . . segue la descrizione della prima pietra posta. Cf. Dio Cass. 66, 10.

Benchè non si tratti d'una vera *lex aedis*, ma piuttosto d'una *lex areae*, pure giova qui ricordare l'iscrizione (C VI 826) di Roma, ove è ricordata appunto un'area da Domiziano dedicata a Vulcano: *Haec area intra hanc definitionem cipporum clausa veribus et ara, quae est inferius, dedicata est ab imp. Caesare Domitiano Aug(usto) Germanico ex voto suscepto, quod diu erat neglectum nec redditum, incendiorum arcendorum causa, quando urbs per novem dies arsit Neronianis temporibus. Hac lege dedicata est, ne cui liceat intra hos terminos aedificium extruere, manere, negotiari, arborem ponere aliudve quid serere, et ut praetor, cui haec regio sorti obvenerit, sacrum faciat, aliusve quis magistratus, Volcanalibnz X k(al.) Septembres omnibus annis vitulo robeo et verre, [f]ac(tis)? praecationibus infra script[is] ...... quod imp. Caesar Domitianus Aug(ustus) Germanicus pont(ifex) max(imus) constituit q .... fieri.* Si notino pertanto tre punti, in cui specialmente questa *lex* ha attinenza con la nostra. L'uno riguardante la determinazione dei confini dell'area (*intra hanc definitionem cipporum clausa veribus*), che nella *lex aedis* è espressa con la parola *regiones* del tempio. Il secondo relativo all'inviolabilità del luogo sacro, vietandone il vario uso ai privati, inviolabilità che vedremo indirettamente essere affermata nella nostra *lex;* e infine il terzo rispetto ai sacrifizii che vi possono compiere i magistrati.

v. **Area.**

a) *La lex aedis parte della formula dedicatoria. — La lex aedis* non è, innanzi tutto, un atto che sta da sè, una norma di carattere generale, indipendente dal fatto determinato della fondazione di un dato tempio. È probabile, come più sotto si dirà, che vi sia stato uno schema comune, a cui nei singoli casi si sieno informate le singole leggi; ma ciò non vuol dire che le prescrizioni in esse contenute sieno state fissate prima o dopo la consacrazione del tempio. La *lex aedis* è elemento integrale della stessa formula pronunziata nell'atto della *consecratio-dedicatio*; nè può essere altrimenti, perchè ciò che essa prescrive in fondo non è altro, se non una condizione, un patto, con cui la divinità mercè quella acquista una proprietà nuova. Quindi come la *consecratio-dedicatio,* in quanto costituisce il titolo quasi giuridico della nuova *res sacra,* dev'essere in un documento, scritto congiunta al tempio; del pari la *lex* deve avere la medesima pubblicità, includendosi nella formula dell'altra. Soprattutto i monumenti epigrafici su riferiti (1. 2. 3. 4), destinati appunto a tale scopo, per la forma in cui sono redatti, confermano pienamente questo concetto e si possono considerare come la riproduzione officiale dell'atto della dedicazione in genere. Infatti il contenuto specialmente dei primi tre, che sono i più completi, si può distinguere in due parti, l'una riguardante le parole solenni della dedica-

zione, l'altra le disposizioni della *lex*. Fermandoci per ora alla prima di esse, vediamo in generale non mancare le due persone che necessariamente concorrono nell'atto: il sacerdote e il magistrato. Più completa sotto questo rispetto è la *lex* di Salonae (3): *C. Domitius IIvir i(ure) d(icundo), praeeunte C. Iulio Severo pontif(ice) legem dixit in verba quae infra scripta sunt.* Nella Narbonese (2) v' è una lacuna al principio, dove secondo ogni probabilità stavano i nomi del sacerdote e del magistrato. Nella Furfense (1) non appare il sacerdote, vi stanno invece i nomi dei due magistrati locali, di cui senza dubbio un solo era quello che compiva la *dedicatio*. Nella Veliterna (4) nel pari non ricorrono che i due magistrati alla fine, come dedicanti. Nella lex Capitolii (7) accanto al pretore sta il pontefice ('tum Helvidius Priscus praetor, praeeunte Plautio Aeliano pontifice'); e così pure nella lex templi Martis Ultoris (5) sono i due figli di Augusto, Gaio e Lucio, che eseguono la *dedicatio*, e il nome del pontefice è certo sottinteso (Dio Cass. 55, 10: *ἐπὶ μὲν τούτοις τὸ μέγαρον ἐκεῖνο ὁ Αὔγουστος ἐθείωσε, καί τοι τῷ τε Γαΐῳ καὶ τῷ Λουκίῳ πάντα καθάπαξ τὰ τοιαῦτα ἱεροῦν ἐπιτρέψας, ὑπατικῇ, τινι ἀρχῇ κατὰ τὸ παλαιὸν χρωμένοις*). Questa differenza di redazione della formula, non infirma punto ciò che innanzi si è detto sulla partecipazione contemporanea del sacerdote e nel magistrato. Notevole è piuttosto questa circostanza, cioè che dove la presenza del sacerrdote non è notata, come nella Furfense (1) e nella Veliterna (4), il magistrato pronunzia la formula non in prima, ma in terza persona; mentre nel caso opposto, come nella Narbonese (2) e nella Salonitana (3), egli parla in prima persona. Senza dubbio in queste due ultime si esprime più al vero l'atto, in quanto si vede seguita la pratica che il magistrato ripeta le parole solenni recitate dal sacerdote, donde la formula *magistratus per pontificem dedicat.* (Varro de l. l. 6, 61: 'sic enim aedis sacra a magistratu, pontifice praeeunte, dedicatur'. Cf. Cic. de domo 46, 120. Liv. 1, 10, 6), che non è diversa dall'altra di *pro pontifice dedicat* (Liv. 2, 27, 5). Ad ogni modo, egli è appunto per effetto di quest' intima connessione tra l'atto della *consecratio-dedicatio* e la *lex aedis*, che questa oltre a tale nome (Fest. p. 189ª 20), ha anche quello di *lex consecrationis* (Serv. ad Aen. 2, 761) o *lex dedicationis* (Fest. p. 165ª 26. Plin. ep. 10, 50).

b) *La lex aedis accompagnata dalla determinazione dei confini del tempio.* — La determinazione dei confini, o tecnicamente delle *regiones* del tempio, deve di necessità accompagnare, anzi precedere la *lex aedis*, e, come questa, far parte della stessa formula dedicatoria. Siffatta stretta connessione non è che una conseguenza della natura della *consecratio-dedicatio* e dello scopo della *lex*. Se quella, in fatti, è l'atto costitutivo della proprietà sacra, e se questa, come si vedrà, ha per fine principale di tutelare la medesima, è chiaro che condizione dell'una e dell'altra debba essere la fissazione dei limiti entro cui quella tutela possa estendersi e quindi implicitamente dell'obbietto del diritto di proprietà. Qui all'istituzione civile della *terminatio* corrisponde, per un lato, l'istituzione religiosa della *inauguratio:* come con quella si determina l'obbietto della proprietà privata e soprattutto si separa questa dalla pubblica (*ager privatus, publicus*), così con questa l'augure nel segnare sul suolo il quadrato o il rettangolo su cui deve sorgere il tempio e quindi nel delinearne le *regiones* del medesimo, circoscrive la nuova proprietà sacra contenuta in genere nel *templum* (v. **Inauguratio — Templum**). Trattandosi d'una costruzione come quella d'un tempio, che doveva durare qualche tempo, naturalmente l'*inauguratio* precedeva di molto la *consecratio-dedicatio;* nondimeno idealmente i due atti eran così connessi fra loro, che si potevano concepire siccome contemporanei, e tali appariscono in Livio (1, 10, 5. 6), ove si accenna alla pretesa istituzione del primo tempio in Roma, quello di Giove Feretrio: '(Romulus) cum dono designavit templo Iovis finis... Iuppiter Feretri - inquit - haec tibi victor Romulus rex regia arma fero, templumque his regionibus, quas modo animo metatus sum, dedico' etc. I nostri documenti epigrafici (1. 2. 3) presuppongono l'atto della *inauguratio,* ma con parole quasi identiche includono nella formula dedicatoria la determinazione dei confini del tempio o altrimenti l'intero edificio in cui sono rappresentate le *regiones:* n. 1... *aedem dedicarunt... comulateis olleis legibus, illeis regionibus, utei extrema [f]und]amenta sunt] lapide facta hoiusque aedis ergo uteique ad eam aede[m] scalasque lapide st[r]uct[as stru]end[as] columnae stant citra scalas ad aedem versus, stipitesque aedis hu[i]us tabulamentaque.* — n. 2... *Numen Caesaris Aug(usti)... quando tibi hodie hanc aram dabo dedicaboque, his legibus his regionibus dabo dedicaboque, quas hic hodie palam dixero, uti infimum solum huiusque arae titulorumque est.* — n. 3... *Iuppiter Optime Maxime, quandoque tibi hodie hanc aram dabo dedicaboque, ollis legib[us] ollisque regionibus dabo dedicaboque quas hic hodie palam dixero, uti infimum solum huiusarae est.* Come si vede, la determinazione è più particolareggiata nella legge Furense (1), di quello che non sia nella Narbonese (2)

e nella Salonitana (3). Ma ciò dipende senza dubbio dalla diversa natura degli edifizii sacri. Nei due ultimi casi si tratta non di un vero *templum*, ma di un'*ara*, quindi a descriverne i confini e l'insieme bastavano le parole: *hanc aram dabo ... ollisque regionibus... uti infimum solum huius arae est* (3), ovvero: *uti infimum solum huiusque arae titulorumque est*, cioè l'intera *ara* fino in fondo donde s'eleva sul suolo. Nel primo caso invece se non necessario, certo era opportuno descrivere in tutte le sue parti l'edificio, cioè, come appare, la parte superiore o cella col prostylos, e la inferiore composta di scale, di pilastri e intavolato. Qui il testo avendo delle lacune e delle forme dell'antico latino rurale, ha dato luogo a varie interpretazioni dei dotti: il supplemento da noi dato è quello del Mommsen nel Corpus (IX 3513). Invece il Jordan (Beiträge p. 251. 259) leggerebbe *regionibus, utei extremae* (cioè le regioni) *und[e]qu[e]* (=*undique*) *lapide facta[e] hoiusque aedis ergo, uteique ad eam aede(m) scalasque lapide structae endo columnae stant, citra scalas ad aedem versus*, *stipitesque humi tabulamentaque;* ciò che in fondo non muta punto le parti della costruzione consacrata e poste sotto la protezione della *lex*. A questa connessione tra la *lex aedis* e la determinazione dei confini del tempio, accenna indirettamente anche la lex Capitolii (7), in quanto che prescrivendo essa che il nuovo tempio pur potendo essere più alto dell'antico rovinato, non fosse però più largo, non uscisse cioè dagli antichi confini (' templum isdem vestigiis sisteretur: nolli deos mutare veterem formam '), implicitamente conteneva, come le altre *leges* simili, la parte relativa ai confini o le *regiones*. Siffatto divieto però non riguardava che quel tempio, per le sue particolari condizioni; sicchè da esso non può trarsi la conseguenza, come giustamente osserva il Jordan (H. 7 p. 207), che ogni *lex aedis* abbia contenuta una prescrizione simile. Nè a questa conclusione contrasta quel caso che si ha in Plinio, il quale dovendosi in Nicomedia restaurare o trasportare da un luogo in un altro un tempio, volle prima informarsi (ep. 10, 49) *num esset aliqua lex dicta templo.* Imperocchè con questo dubbio probabilmente Plinio non volle alludere a quel divieto di massima nelle nostre leggi, ma piuttosto al caso, se essendovi un tempio senza una propria *lex*, esso potesse essere restaurato o trasferito altrove. E che questo caso vi potesse essere in generale, non solamente in una provincia, dove come si vede dalla risposta data da Traiano a Plinio (ep. 10, 50) era l'ordinario, ma anche in Italia, è detto esplicitamente da Festo (p. 189ª 20): ' huius aedis nulla lex extat, neque templum habeat '. Ciò che rimane alquanto dubbio è piuttosto questo, in quali circostanze l'*aedes* abbia difettato d'una propria *lex*, cioè se in genere quando non era un *templum*, cioè un'*aedes* inaugurata (v. sopra 2 d), ovvero quando non era rettangolare, ma p. e. rotonda, come osserva Varrone (Gell. 14, 7. cf. Serv. ad Aen. 2, 512). Probabilmente bisognerà ammettere la prima di queste due ragioni, e affermare che ogni volta v'era un santuario inaugurato e quindi con confini (*regiones*), la *lex* non soleva mancare. Così solamente può spiegarsi come l'*ara* di *Narbona* (2) e quella di *Salonae* (3) abbian avute e *leges* e *regiones;* così pure come Varrone (de l. l. 7, 84) possa accennare a una *lex sacelli* e a una *lex fani* (de l. l. 6, 54), e Festo (p. 165ª 26) alla *lex dedicationis arae Aventinensis.* L'*ara*, il *fanum*, il *sacellum* in questi casi non differivano dal *templum* o *aedes*, se non forse per la forma, certo non perchè mancassero d'*inauguratio* (v. sopra 2 c).

c) *Prescrizioni della lex aedis.* — I nostri documenti epigrafici (1. 2. 3. 4) e alcune notizie sparse negli scrittori, rendono facile il ricostruire più o meno completamente il contenuto di una *lex aedis*. Occorre però osservare, che, quantunque probabilmente vi sia stato uno schema comune a tali leggi almeno per Roma e l'Italia, pure di esse si può affermare a un dipresso ciò che vale a mo' d'esempio per le leggi dei collegi e le stesse municipali, vale a dire che per circostanze di luogo e altre relative alla natura del tempio, le loro prescrizioni potevano non sempre essere le medesime e talvolta alcune di esse mancare affatto. Delle nostre esistenti essendo quella di Furfo (1) la più completa e riproducendosi le sue disposizioni quasi interamente nella Narbonese (2), queste si possono considerare siccome le principali e immancabili in altre leggi simili. Esse contemplano parte l'elemento puramente sacro del tempio, parte l'elemento più giuridico relativo al diritto della proprietà religiosa, e son distinte nei seguenti articoli.

I. *Inviolabilità del tempio: permesso di restauri.* — Questa prescrizione è affermata in un modo indiretto, in quanto che dichiarandosi nella *lex* quali atti o opere sieno permesse relativamente all'edifizio, e soprattutto le opere di riparazione, implicitamente si escludono tutte le altre, che offendendo la *res sacra*, renderebbero necessario un sacrifizio piaculare per parte dell'autore delle medesime. Essa manca nella legge Salonitana (3), probabilmente perchè sottintesa, e con diversa formula è espressa nella Furfense (1) e nella Narbonese (2); (1) *Utei tangere, sarcire, tegere, devehere, defigere, mandare, ferro oeti, promovere, referre* [*liceat*], *fasque esto:* (2) *Siquis tergere,*

ornare, reficere volet, quod beneficii causa fiat, ius fasque esto. La diversità della formula, come si vede, non muta il concetto generale della disposizione, e si spiega in parte per la circostanza, che nella Furfense si tratta d'un vero *templum*, nella Narbonese di una semplice *ara*. Qui essendo più limitati gli atti possibili di violazione del santuario, la legge non avea bisogno di enumerarne parecchi, bastando il *tergere ornare reficere*. Là invece dove la natura dell'edificio ne rendeva possibili un maggior numero, la legge è più particolareggiata. Un'altra differenza si scorge pure in questo, che la *lex arae* nelle parole *beneficii causa* dà la motivazione degli atti leciti; mentre la *lex templi* o Furfense manca di questa. Il Jordan vorrebbe spiegarla anche come conseguenza di tale abbondanza di particolari, la quale rendeva non necessaria nella seconda il determinare lo scopo dei varii atti. A noi sembra piuttosto che la ragione sia da vedersi nell' essersi la legge Narbonese attenuta più strettamente alla norma giuridica conservataci da Ulpiano (Dig. 43, 6, 2): ' Ait praetor: *In loco sacro facere inve eum immettere quid veto.* Hoc interdictum de sacro loco, non de sacrario competit. Quod ait praetor, ne quid in loco sacro fiat, non ad hoc pertinet, quod ornamenti causa fit, sed quod deformatis vel incommodi. Sed et cura aedium locorumque sacrorum mandata est his, qui aedes sacras curant '. Sulla differenza tra *locum sacrum* e *sacrarium* v. lo stesso Ulpiano Dig. 1, 8, 9, 1 e Serv. ad Aen. 12, 199; dal complesso dei quali luoghi appare anche come il divieto del pretore circa il *facere* ed *immittere in sacro loco* si riferisse in generale al tempio, intendendosi per sè che nel *sacrarium*, destinato alla suppellettile sacra e accessibile ai soli sacerdoti, non fosse possibile ad altri il *tangere, sarcire* etc. A ogni modo, le varie espressioni usate dalla Furfense secondo la giusta osservazione del Jordan si possono distinguere in tre gruppi: 1.° *tangere, sarcire, tegere*, dove il *tangere* sta come indicazione generale dell'atto e *sarcire tegere* come determinazione correlativa tecnica; 2.° *devehere, defigere, mandare, ferro oeti*, cioè togliere, piantar nel suolo gli stipites (*defigere*), servirsi d'istrumenti per tali opere (*ferro oeti*); nel *mandare*, che altri vorrebbe leggere *mundare* o *emendare*, forse vi è un sinonimo relativo alle opere o agli strumenti e forse anche una parola corrotta, di cui non è dato intravedere la forma corretta; 3.° *promovere referre*, relativi specialmente al portar via di pezzi d'opera (v. Cic. ad Quint. 3, 1, 2). Quanto al divieto in generale di usare il ferro sull'edificio sacro, negli Atti degli Arvali esso ricorre spesso come fatto, pel quale è richiesto un sacrifizio di espiazione (*piaculum*), quante volte si compia per lo scopo di scrivervi o di eseguirvi sculture, donde la formula frequente: *ob ferrum inlatum in aedem scripturae caussa;* ovvero: *ob ferrum inlatum scripturae et scolpturae consummato magisterio* (*illius*) e simili, raccolte dall'Henzen negli Acta Fratr. Arval. p. 131 seg., al qual proposito egli ricorda i luoghi di Macrobio (5, 19, 11. 13), di Servio (ad Aen. 1, 448), Ovidio (fast. 6, 230), di Lydus (de mens. 1, 31), di Plinio (nat. hist. 36. 15, 100) e di Dionigi d'Alicarnasso (3, 45). Jordan poi (Topogr. I, 1, p. 396 nota 6) ricorda l'altra analoga prescrizione, che i *pontifices* potessero servirsi di utensili di bronzo e non di ferro pei loro sacrifizii (Fest. p. 249b). — A differenza delle due prime nostre leggi, quella di Velitrae (4) esprime in termini generali l'inviolabilità del tempio, prescrivendo un *piaculum* nel caso di violazione con qualunque atto che vi si compia: *Siquis attigerit, quisquis Veliternorum faciat*, *piaculum sit* (segue che specie di sacrificio debba essere). *Siquis publica curia sciente* (*attigerit*) *iustum pium esto.* Notevoli sono due circostanze soprattutto, oltre quella forse d'un indiretto accenno a Veliterni indigeni e Veliterni coloni, sui quali non vi era distinzione in questo rispetto sacro. La prima, cioè, che per regola è vietato ogni restauro che si voglia fare da privati (*quisquis Veliternorum*), senza il consentimento del senato della città (*curia*). La seconda appunto questa ingerenza del senato, per cui ciò che altrove per regola era permesso dalla *lex* stessa e quindi dall'autorità religiosa, in Velitrae invece stava in potere dei decurioni.

II. *Patrimonio del tempio e sua limitata commerciabilità.* — La *lex aedis* non manca di disposizioni circa il diritto di proprietà in genere del tempio. Essendo essa uno statuto o ordinamento particolare, non ha mestieri di determinare il concetto della proprietà sacra. Come però indirettamente afferma il principio della inviolabilità del tempio, permettendo certi restauri (I), così nello stesso modo accenna a quel concetto, stabilendo la differenza che v' è fra *res sacra* non capace di essere in commercio, e *res sacra* commerciabile. Anche in questo articolo v' è differenza fra le tre prime leggi che possediamo. La Salonitana (3) tace affatto; la Narbonese (2) contiene una semplice disposizione sul *donum dare* in genere per parte dei privati (*Siquis huic arae donum dare augereque volet, liceto, eadem lex ei dono esto que* (sic) *arae est*); la Furfense (1) invece è molto più particolareggiata e di grande importanza per l'argomento. Essa dice: *Sei quod ad eam aedem donum datum donatum dedicatumque erit, utei liceat oeti*

venum dare; ubei venum datum erit, id profanum esto. Venditio locatio aedilis esto, quem quomque veicus Furfens(is) fecerit, quod se senti[a]t eam rem sine scelere sine piaculo [vendere locare], alis ne potesto. Quae pequnia recepta erit, ea pequnia emere conducere locare dare, quo id templum melius honestius seit, liceto. Quae pequnia ad eas res data erit, profana esto, quod d(olo) m(alo) non erit factum. Quod emptum erit aere aut argento ea pequnia, quae pequnia ad id [emend]um data erit quod emptum erit, eis rebus eadem lex esto, quasei sei dedicatum sit. Come si vede, la legge non parla punto di ciò che costituisce la vera proprietà sacra, cioè il tempio stesso col simulacro della divinità e la suppellettile pel culto, e che non può essere nè venduto, nè locato etc. (v. oltre II *Roma* 2); sibbene di ciò che costituisce il patrimonio consumabile, produttivo del tempio, rispetto al quale soltanto è permessa la vendita e l'affitto (*venditio locatio oeti*), come è permessa l'*emtio conductio* di cose mercè il frutto (*pequnia*) ricavato da quelle due maniere di contrattazione. Nondimeno implicitamente si accenna anche alla vera *res sacra* non commerciabile, in quanto che la *venditio* e la *locatio* primamente son limitate solo a quegli oggetti mobili donati al tempio (*sei quod ad eam aedem donum datum donatum dedicatumque*) che, è sottinteso, diventano inservibili al culto; secondo, che esse allora siano permesse, quando il venderle o locarle non porti con sè un sacrilegio (*scelus*) e quindi addimandi una espiazione (*piaculum*). Il che vuol dire adunque, che vi sono parti del patrimonio religioso, le quali per la loro stessa natura non si possono nè vendere, nè locare (parti del tempio, simulacri, *sacra supellex* e simili) e altre per le quali ciò è permesso, non ostante anch' esse sieno destinate al culto e quindi sieno pure sacre. Quanto a queste seconde, la legge non prescrive la formalità di una *exauguratio*, la quale sembra essere stata richiesta soltanto per gli immobili del tempio (Fest. p. 162. Liv. 1, 55, 2. Serv. ad Aen. 1, 446), ma dichiara che l' atto stesso della vendita, da sacre che erano, le rende profane (*ubei venum datum erit, profanum esto*). Al qual proposito il Mommsen (Staatsr. 2[2] p. 59 nota 2) ricorda la massima che Plutarco pone in bocca di Tiberio Gracco (vita 15, 5): *ἱερὸν δὲ καὶ ἄσυλον οὐδὲν οὕτως ἐστὶν ὡς τὰ τῶν θεῶν ἀναθήματα· χρῆσθαι δὲ τούτοις καὶ κινεῖν καὶ μεταφέρειν, ὡς βούλεται, τὸν δῆμον οὐδὲν κεκώλυκεν.* Tanto la vendita, quanto la locazione, sono affidate al magistrato principale del vicus Furfensis, l'edile (*quemquomque veicus Furfens(is) fuerit*), il quale non solamente compie l'una e l'altra, ma è solo giudice se la cosa possa essere messa in commercio, senza che ne seguano uno *scelus* e un *piaculum*. Adunque, non è il sacerdote vicano o municipale, ma il magistrato, quindi non il potere religioso, ma l'amministrativo quello che ha la competenza nell' un rispetto e nell'altro. Ciò non è qualcosa di particolare alla costituzione municipale di Furfo. Dovè essere generale per tutti i municipii, specialmente italici, la cui costituzione antica ritraeva più da quella di Roma, e dove la vendita e la locazione di quei speciali beni religiosi, spettavano pure a magistrati, al censore e più tardi in luogo di lui ai *curatores operum publicorum*, siccome è da inferirsi massime da questo, che il primo avea l'attribuzione analoga circa l'esposizione e la rimozione dei doni dai templi (Liv. 42, 6. Plin. nat. hist. 34, 6, 30), e i secondi del pari, non che l'altra di controllare secondo l'inventario gli oggetti di valore conservati in quelli (Suet. Vitell. 5. Tac. Agr. 6). — Ma non solamente la vendita o la locazione è permessa; col danaro dalle medesime ritratto (*pequnia recepta*) la legge permette che si faccia qualunque uso a vantaggio del tempio (*ea pequnia emere conducere locare dare, quo id templum melius honestius seit liceto*) naturalmente per mezzo dello stesso edile, perchè quel danaro come conseguenza della *venditio* o della *locatio* acquista anch' esso il carattere di profano (*quae pequnia ad eas res data erit, profana esto*). L'uso essendo espresso in quei termini generali, vuole dire che può riferirsi ai bisogni d'ogni specie del tempio, quindi anche a quelli non direttamente riguardanti il culto. Esso però è condizionato dal non dover avere luogo *dolo malo*, condizione, come si vede, propria del diritto privato e che riconferma il carattere profano della *pecunia* e dell'amministrazione civile, non religiosa della medesima. Che se poi qualche oggetto di bronzo o d'argento è acquistato con quella somma, vale a dire se l'uso di esso è per cose strettamente connesse col culto (p. e. *supellex sacra*), allora la legge considera tali cose come sacre, *quasi dedicatae*, cioè fuori commercio (*Quod emptum erit aere aut argento ea pequnia, quae pequnia ad id [emend]um data erit quod emptum erit, eis rebus eadem lex esto, quasei sei dedicatum sit*).

Del patrimonio dei templi non posson far parte nè eredità, nè legati ricevuti per testamento, siccome sappiamo da Ulpiano (22, 6): 'deos heredes instituere non possumus praeter eos, quos senatus consulto constitutionibusve principum instituere concessum est, sicuti Iovem Tarpeium' etc. Il Mommsen (Staatsr. 2[2] p. 60 nota 3) fa osservare, questo Iupiter Tarpeius essere lo stesso Fe-

retrius (Tertull. de spect. 5. cf. Ovid. fast. 6, 34), a cui la tradizione (Liv. 1, 10) attribuisce il primo tempio fondato da Romolo in Roma: senza dubbio fu il solo il cui tempio da Augusto ebbe quel privilegio, di cui parla Ulpiano. Ora non è punto improbabile che nella restaurazione fattane dal medesimo vi sia stata una *lex templi* per esso, come vi fu quella del Capitolio sotto Vespasiano (7), e che in essa siasi fatto cenno anche del senatoconsulto concedente quel privilegio. Nel qual caso lo stesso sarebbe stato forse anche per gli altri pochi templi fuori d'Italia, i quali ottennero la medesima concessione, e son ricordati pure da Ulpiano.

III. *Sacrilegio e relativa pena.* — Delle nostre leggi, la sola Furfense (1) contiene una esplicita e chiara prescrizione in riguardo; le altre ne difettano. E la ragione di questa lacuna a noi sembra consistere principalmente nella condizione speciale del *vicus Furfensis*. Questo, infatti, avea una certa autonomia amministrativa e magistrati supremi, gli *aediles*, che equivalevano ai *duumviri* dei municipii, ma la competenza generale nè era la stessa, per estensione, di quella che aveano i *duumviri* ordinarii, nè, come questa, era stabilita nello schema più o meno uniforme delle costituzioni municipali (v. **Furfo**). Negli altri comuni, come Narbo, Salonae, Velitrae, donde abbiamo le altre tre *leges*, poichè lo statuto municipale conteneva una prescrizione più o meno simile circa il potere del magistrato d'infliggere multe ai violatori dei templi, poteva non esser necessario che essa fosse ripetuta nella *lex* di ciascun tempio. In Furfo, invece, dove l'autonomia come *vicus* era una conquista fatta a danno del municipio maggiore Peltuinum, di cui quello un tempo facea parte, bisognava affermare nella *lex aedis* questo potere del magistrato locale, come si afferma anche l'altro sull'amministrazione del patrimonio del tempio. La disposizione è questa: *Sei qui heic sacrum surupuerit, aedilis multatio esto, quanti volet. Idque veicus Furfens(is) m[a]io(or) pars fifeltares sei apsolvere volent sive condemnare, liceto.* La parola *fifeltares* è molto probabilmente corrotta, e tutte le congetture fatte per ispiegarla, compresa quella dell'Huschke, che significhi *vicani privilegiati*, non reggono. Questo però non rende oscuro il senso della prescrizione. Secondo essa quindi in caso di sottrazioni fatte di cose appartenenti al tempio, cioè sacre, il magistrato supremo del vico ha il diritto di infliggere una multa, senza che abbia un limite nella misura della medesima. La sua condanna però può essere confermata o anche cassata dalla maggioranza (*maior pars*) dei vicani, naturalmente costituiti in comizii, che non mancavano nei vici autonomi. Quanto al potere dell'edile, esso ha qualche riscontro con altro simile negli edili di Roma (v. **Aedilis**); quanto poi a quello di cassazione attribuito ai vicani, c'è da osservare che, secondo la costituzione del municipio di Malaca (C. II 1964 R. 66), tale potere spettava invece ai decurioni. Questa però dovè essere una delle modificazioni apportate posteriormente all'ordinamento dei municipii in genere nell'Impero; laddove la *lex Furfensis*, che rimonta all'anno 696 u. c. molto probabilmente rivela lo stadio anteriore di quello, nel quale, siccome appare anche da altri fatti, il *populus* o la cittadinanza dei comuni avea poteri che poscia perdette a vantaggio del senato (v. **Municipium**).

IV. *Sacrifizii e relativi diritti del tempio.* — Sotto questo rispetto le disposizioni delle leggi sono varie, ma non mancano in alcuna di quelle che possediamo intere o di cui si hanno notizie. Una delle ragioni di tale articolo era questa, che potendo nei sacrifizii come nelle preghiere esservi dei vizii di forma, per cui nasceva un *piaculum* (v. Serv. ad Aen. 4, 646. Arnob. 4, 31 etc.), così talvolta poteva la *lex* trovare opportuno di disporre, che in tali casi il sacrifizio si considerasse pure come valido. Un'altra ragione poteva essere la condizione che si voleva imporre al privato, il quale intendeva prestare un sacrifizio nel tempio. Così la Furfense (1) nel suo ultimo articolo prescrive: *Sei quei ad h[o]c templum rem deivinam fecerit Iovi Libero aut Iovis genio, pelleis coria fanei sunto.* Senza dubbio queste parti della vittima spettanti al tempio, rappresentano una contribuzione dovuta al medesimo per l'uso che esso permette al privato, e come tale esse costituiscono una delle rendite del tempio stesso. Una disposizione analoga non si trova che nelle Tavole Iguvine (p. 460). Comune alla Narbonese (2) e alla Salonitana (3) è invece quella riguardante il così detto *magmentum: Sive quis hostia sacrum faxit, qui magmentum nec protollat, idcirco tamen probe factum esto* (Narb.); *Si quis hic hostia sacrum faxit, quod magmentum nec protollat, it circo tamen probe factum esto* (Sal.). Ciò si riferisce al rito speciale dei sacrifizii consultatorii, dove per regola si sacrificavano solo alcune parti della vittima dette *exta*, come *iecur, fel, pulmo, cor, omentum*, a cui si aggiungevano anche altre vivande preparate con la carne, le quali appunto perchè aggiunte, pigliavano il nome di *augmentum* o anche *magmentum* (v. Marquardt, Staatsverw. 3² p. 184). Ora le nostre due leggi prescrivono, che anche quando questo *magmentum* non vi era, il sacrifizio dovesse ritenersi fatto in regola. — La Veliterna (4) indica quale

vittima e come essa debba essere sacrificata per un *piaculum*: *Bovem .... (cum) vasculis (et) vino (exhibeto)*. — Forse è da riferire qui e considerare come parte di una *lex aedis* il frammento d'una iscrizione della Spagna (C. II 3820); *Dianae Maximae vaccam, ovem, albam porcam..... ous......* intorno al quale il Mommsen osserva: '*porcam* lectio commendatur ipsa re; habemus enim hic notissima suovetaurilia translata ab Iove optimo maximo ad σύνναον Dianam maximam itaque mutata ia sexum femininum'. — Ne è improbabile che abbia fatto parte di una *lex aedis Martis* in Velitrae quel *decretum* cui accenna Suetonio (Aug. 1), relativo a una particolare offerta di *exta semicruda* da farsi a quella divinità: 'et ostendebatur ara Octavio consecrata, qui bello dux finitimo, cum forte Marti rem divinam faceret, nunciata repente hostis incursione, semicruda exta rapta foco prosecuit, atque ita praelium ingressus, victor rediit. Decretum etiam publicum exstabant, quo cavebatur, ut in posterum quoque simili modo exta Marti redderentur, reliquiaeque ad Octavios referrentur'. Simili prescrizioni intorno a ciò che era permesso di sacrificare, ricorrono in generale anche in iscrizioni greche, che non contengono vere leggi, come p. e. Ἀθηναῖον 5 p. 329, Keil, Philologus supplem. 2 p. 579 etc. Sulla contribuzione spettante al tempio per parte di chi vi compie un sacrifizio v. più oltre II *Roma* 2.

V. *Diritto di asilo e altri privilegi.* — Nella lex templi divi Iuli (6) è ricordato il diritto di asilo, che Augusto nel fondarlo volle a quel tempio concedere siccome un privilegio. A proposito del quale lo storico (Dio Cass. 47, 19) aggiunge l'osservazione, che l'asilo di Romolo sul Capitolio era più di nome, che di fatto, essendo rinchiuso in modo, per cui non vi si poteva entrare (Liv. 1, 8 (Romulus) 'locum, qui nunc saeptus descendentibus inter duos lucos est, asylum aperit'). Che l'asilo romuleo sia una delle molte invenzioni favolose di scrittori greci di cose romane primitive, e che in generale l'istituzione non sia punto romana e italica, ma affatto greca, è stato già dimostrato dallo Schwegler (Röm. Gesch. 1 p. 466). Si può aggiungere che lo stesso Dione considera come senza esempio quello istituito da Augusto, e che l'altro che v'era nel tempio di Cerere in Roma (Varro presso Non. p. 49: 'qui... ad asylum Cereris confugissent') si spiega appunto colla natura affatto greca di quel culto, per cui persino le sacerdotesse si fecero venire in Roma da città greche dell'Italia (v. Cic. pro Balbo 24, 55. Fest. p. 237 etc.). Il luogo di Cicerone (de leg. agr. 2, 16, 36): 'sunt enim loca publica urbis, sunt sacella, quae post restitutam tribuniciam potestatem nemo attigit, quae maiores in urbe partim periculi perfugia esse (voluerunt)', difficilmente si può riferire all'asilo; come certo non vi si riferisce la lapide urbana (C. VI 824) ἱερὸν καὶ ἄσυλον *sacrum*. Si può quindi considerare come un vero privilegio, una vera singolarità quel diritto concesso al tempio del *divus Iulius;* nè è improbabile la congettura del Jordan (H. 9 p. 348), che ciò siasi fatto pigliando la istituzione dallo statuto d'un Caesareum di qualche città della Grecia e dell'Asia Minore. — La lex relativa al tempio di Marte Ultore (5) era ancora più ricca di speciali diritti attribuiti dal fondatore al medesimo, diritti che non riguardavano propriamente il culto e che ponevano quel tempio in una condizione favorita di fronte agli altri, tranne quello della custodia dello stesso che poteva esser tenuta da senatori, comune anche al tempio di Apollo e Giove Capitolino. A differenza quindi delle altre prescrizioni precedenti, queste dei due templi di Roma si possono considerare come eccezionali e non, come più o meno sono le altre, integrali d'una *lex aedis*.

d) *Formulario generale della lex aedis.* — Nelle due leggi di Narbo (2) e di Salonae (3) vi è un articolo redatto allo stesso modo: *Ceterae leges huic arae titulis(que) eaedem sunto quae sunt arae Dianae in Aventino* (Narb); *Ceterae leges huic arae eaedem sunto, quae arae Dianae sunt in Aventino monte dictae* (Salon.). Non è improbabile che questa aggiunta manchi nella Furfense (1), perchè questa, come sinora si è visto, abbonda più delle altre di prescrizioni. In essa vi è un tratto che apparentemente sembra accennare se non alla *lex arae Dianae*, almeno ad altre *leges*. Ed è dove nella formula propria della *dedicatio*, al principio, è scritto: *mense Flusare, comulateis olleis legibus, illeis regionibus*, essendosi prima interpretata la parola (forse corrotta) *comulateis* in *commutateis* o *conlateis* e riferendosi quindi a un restauro del tempio in Furfo, nella quale occasione si sarebbero modificate o comparate altre leggi, che avrebbero potuto essere o quelle stesse antiche del tempio medesimo, ovvero d'altri tempii. Il Mommsen però (C. IX p. 334) ritira ora la sua interpretazione in *commutateis*: 'nam qui dedicat leges regionesque non commutat, sed determinat' e pensa invece che, come la parola Flusare è un nome antiquato di un mese, così in *comulateis* forse può essere riposto il nome anche antiquato del giorno della dedicazione. Secondo il Jordan (Beiträge p. 255 segg.), la cui opinione seguiamo *comulateis* equivale a *perfectis*, portate a termine, quindi la *dedicatio* è fatta *comulateis olleis legibus olleis regionibus*, cioè compiuta l

determinazione degli articoli o patti (*leges*) dello statuto e i confini del tempio. A ogni modo, questo accenno alle *leges* nella Furfense ha il medesimo significato di patti, condizioni della *dedicatio*, che si ripete nella conclusione delle due altre, la Narbonese e nella Salonitana: *Hisce legibus hisque regionibus, sicuti dixi, hanc tibi aram...... do dedico* (2. 3). Invece la menzione che in queste due si ha delle *leges arae Dianae in Aventino* ha un tutt'altro significato e una non lieve importanza per la storia della *lex aedis*. Primamente da ciò si vede, come nei casi particolari questa *lex* non soleva essere completa, cioè non sempre essa conteneva tutte quelle disposizioni che riguardavano i diritti del tempio e simili, per le quali si rimetteva ad altre anteriori e più note leggi e che costituivano quasi il formulario comune. Inoltre si vede pure in modo indubitato, che fuori d'Italia, come in Narbo e Solonae, quando trattavasi di città di diritto italico, quali esse erano, valeva lo stesso *ius sacrum* o pontificio di Roma e Italia, e quindi la *dedicatio*, la *consecratio* e la *lex* del tempio seguivano le medesime norme che erano in vigore quivi. Finalmente si raccoglie, che in Roma esisteva da tempi antichissimi un formulario generale di tali leggi sacre, sul quale si modellava ogni singola *lex*. E senza dubbio non è a caso che si cita quella dell'*ara Dianae* sull'Aventino, tempio che la tradizione attribuisce a Servio Tullio (Liv. 1, 45. Dionys. 4, 25. cf. Fest. p. 165[a] 26)), e alla cui *lex* in genere si connettono le parole di Claudio (Tac. ann. 12, 8): 'Addidit Claudius, *sacra ex legibus Tulli regis, piaculaque apud lucum Dianae per pontifices dant*'. Il documento, a testimonianza di Dionigi d'Alicarnasso (4, 26), al cui tempo esisteva ancora, assai probabilmente in una riproduzione, sarebbe stato scritto con antiche lettere greche sopra una colonna di bronzo; sicchè è da considerarsi come uno dei più antichi (v. Schwegler, Röm. Gesch. 1 p. 48). Secondo Jordan (Topogr. I, 1 p. 41 seg.) questo formulario si sarebbe conservato nell'archivio stesso del collegio dei pontefici e propriamente nei *libri pontificii*, dove si teneva nota in generale delle *aedes sacrae*, e in particolare dell'anno e del giorno (*natalis dei*) della loro fondazione e quindi anche dei loro statuti o *leges*.

e) *Autore e carattere della lex aedis.* — Niuna notizia si ha sul potere da cui direttamente emana la nostra *lex*; generalmente però si ritiene essere stato in generale il collegio dei pontefici, per essere esso il depositario del *ius sacrum* e perchè, come si è detto innanzi, la legge stessa è contenuta nella formula dedicatoria, la quale è pronunziata *praeeunte pontifice* (v. p. e. Marquardt, op. cit. 3² p. 271. Preller, Mythol. 1³ p. 155 etc.). Noi pensiamo piuttosto che essa sia stata un atto, a cui concorrevano egualmente da una parte il pontefice consacrante e dall'altra il magistrato dedicante; l'uno in quanto rappresentava la divinità, l'altro lo Stato, appunto perchè la *lex* era anche un insieme di patti e di condizioni, con le quali quella acquistava, questo conferiva in genere una proprietà. Infatti, non v'è ragione per non credere che in questo caso, del pari che in tutti gli altri in cui è usata la parola *lex*, questa non debba avere il suo significato tecnico, proprio di norma, la quale come risultato dell'accordo intervenuto fra due parti, ha di caratteristico l'obbligare, il legare le parti stesse (v. Mommsen, Röm. Gesch. 1⁷ p. 73). Certo non le si può attribuire il valore della vera *lex publica*, che suppone un formale procedimento parlamentare, per cui quel legame si effettua mercè proposta del magistrato e consentimento esplicito del popolo. Nondimeno il concetto fondamentale di essere un atto bilaterale, come p. e. nella *lex foederis*, nella *lex contractus*, nella *lex censoria* e simili, nelle quali il consentimento dei contraenti è più o meno esplicito, anche a lei non può mancare. Ma la prova a nostro avviso più evidente di ciò sta nella formula stessa della dedicazione e in una parte delle prescrizioni della *lex*. Il Jordan (Beiträge p. 255) ponendo insieme le formule delle tre leggi, la Furfense (1), la Narbonese (2) e la Salonitana (3), ne ricostruisce una, specialmente rispetto alla prima che manca di una parte pel modo onde è redatta la iscrizione, ed essa è: *Iuppiter Liber, quando tibi hodie hanc aedem dabo dedicaboque, olleis legibus olleis regionibus dabo dedicaboque, quas hic hodie palam dixero, uti* etc. Ora da queste parole che il magistrato pronunzia *praeeunte pontifice*, si vede chiaramente come le *leges* che accompagnano la dedicazione, sieno delle condizioni, che concordate tra lui e il sacerdote diventano la norma che regola la nuova proprietà sacra nei suoi rapporti puramente religiosi e nei giuridici. Quelli entrando nella sfera del *ius sacrum*, sono determinati particolarmente dal pontefice e accettati dal magistrato; questi riguardanti il *ius publicum* in senso stretto, sono determinati dal magistrato e accettati dal pontefice. Sarebbe infatti molto singolare che, stabilendosi delle regole sulla inviolabilità del tempio, sulla commerciabilità del patrimonio religioso e sul potere del magistrato di punire qualunque sacrilegio, come si vede nella *lex* di Furfo (1), tutto ciò avesse potuto essere in potere del pontefice e non piuttosto del rappresentante dello Stato. Senza dubbio ammettendo questo

concorso del magistrato nella emanazione della *lex aedis,* non s'intende che ogni volta che v'era un tempio da istituire, fosse stato necessario un reale intervento di lui. Appunto perchè col tempo s'era composto un formulario generale sul fondamento di casi speciali originarii e depositato presso il collegio dei pontefici, bastava ogni volta che il magistrato pronunziasse la nota formula dedicatoria, perchè in ciò implicitamente fosse compresa la sua partecipazione all'atto quasi legislativo.

JORDAN, Kritische Beiträge zur Gesch. der Latein. Sprache p. 250 segg.; Hermes, 7 p. 201 segg. 9 p. 348. 14 p. 581 segg. — MARQUARDT, Staatsverw. 3[3] p. 271.

Con la istituzioue dell' *aedes* era anche congiunta quella della custodia e dell'amministrazione in genere di essa, affidata a persone, di cui la condizione e il modo della nomina eran varie secondo che il tempio apparteneva allo Stato, ad un municipio o ad un collegio. Intorno a ciò v. **Aedituus**.

II. *Roma*: *lo Stato e i suoi tempii.*

L'azione che lo Stato esercita riguardo ai suoi tempii (*Aedes sacrae* I 3) si manifesta precipuamente nel diritto che esso ha: di autorizzarne la fondazione (1); di costituirne il patrimonio in genere e di dotarlo (2); di dedicarlo mediante i suoi magistrati (3); di conservarlo, proteggerlo e amministrarne il patrimonio stesso. Questa ingerenza è l' effetto del principio fondamentale, che il *ius sacrum* non sia se non una parte del *ius publicum* (Dig. 1, 1, 1, 2), per cui il culto pubblico è una funzione dello Stato e la Chiesa come organismo per sè non esiste in Roma. Nella sua applicazione pratica questo principio si mostra sotto due generali aspetti: quello in cui lo Stato esercita un'alta vigilanza nel campo religioso, permettendo o vietando nuovi culti, determinandone i riti e organizzando i rispettivi sacerdozii, e l'altro appunto relativo alla istituzione del tempio. Le norme particolari seguite nell'una sfera e nell'altra dell'azione governativa, non si mutarono sostanzialmente col tempo. Quanto alla seconda, se vi furono modificazioni, queste riguardavano soprattutto il potere onde emana l' autorizzazione, le magistrature cui spetta il diritto della dedicazione e quelle che hanno il compito dell'amministrazione delle rendite e in genere la vigilanza.

1) *Autorizzazione.* — L'atto con cui lo Stato permette la fondazione d'un tempio, può avere una doppia forma: l'una indiretta, l'altra diretta; quella più comune ai casi d'introduzione di nuovi culti, questa meno.

Un primo modo d'autorizzazione indiretta si si vede nella origine stessa dello Stato, quando esso cioè costituendosi a comune gentilizio, con l'ammettere ciascuna *gens* a far parte del proprio organismo, implicitamente ne riconosce il culto particolare e il proprio santuario. Finchè dura l'ordinamento politico-gentilizio, la divinità e il tempio d'ogni gente sono, al pari di questa, considerati comuni a tutto lo Stato. Quando questo però si ordina politicarmente su altra base, allora essi acquistano un carattere più privato che pubblico; benchè fra i culti gentilizii vi sieno alcuni che esso riconosce come proprii, pur lasciandone alle rispettive genti l'esercizio, nel qual caso col tempo la gente vien trasformata in collegio sacro (v. **Gens** — **Sodalitas**). Qui dunque l'atto dell'autorizzazione si confonde con quello originario, costitutivo del comune gentilizio ovvero con l'altro, mercè il quale nuove *gentes* straniere sono ammesse a far parte integrale di esso. Un esempio di questo secondo caso si ha nel culto e tempio di Vesta in Alba Longa, riconosciuti come pubblici, dopo che quella cessò di formare un comune a sè (Liv. 1, 29. Dionys. 3, 27. 29. Iuven. sat. 4, 60 etc.). — Un altro modo indiretto si ha quando lo Stato allargando la sfera del suo territorio politico e della sua cittadinanza, accoglie in sè nuovi culti e nuovi tempii dei popoli annessi. Qui del pari l'atto dell'autorizzazione s'identifica con quello dell'annessione, e quindi è vario secondo la varia forma che questa assume. In generale affinchè un culto straniero divenga in questa guisa nazionale e il rispettivo tempio, benchè fuori di Roma, cada sotto la vigilanza dello Stato e dei pontefici, son necessarie soprattutto due condizioni: o che cessi nel popolo straniero ogni esistenza politica, come nel caso dei *dediticii* e dei *municipia* non autonomi, ovvero che esso entri in qualità di *municipium civium Romanorum* a far parte integrale dello Stato; quindi il culto e il tempio della *civitas foederata* non han bisogno di essere autorizzati da Roma, perchè essi son fuori della sfera religiosa pubblica. Ma di ciò si dirà più particolarmente più oltre (v. *III Municipii*).

L'autorizzazione è poi diretta, quando lo Stato la concede con un atto esplicito. Che questo atto sia l'espressione dell'alta sovranità, e quindi che proceda, secondo i tempi, dal potere in cui quella risiede; come ad esso oltre il potere legislativo concorresse più tardi anche quello del senato e del collegio dei tribuni della plebe, fu già esposto innanzi (v. *Dedicatio* I 4). Qui aggiungiamo primamente, che l'autorizzazione è sempre necessaria, o che il tempio sorga sul suolo pubblico, ovvero sul privato e per atto di liberalità del

cittadino. Nel primo caso, senza dubbio, perchè la *dedicatio* importa l'alienazione d'una parte della proprietà dello Stato, nel secondo, perchè l'istituzione, quantunque non fondata da questo, implica per esso l'obbligo della dotazione e della conservazione, e ancora più il diritto di riconoscere, quando ne sia il caso, il nuovo culto congiunto al tempio. Ove nella fondazione privata manchi il consenso dello Stato, il tempio si considera come profano o *sacrum privatum* (Dig. 1, 8, 6, 3). Questo principio vale naturalmente e vieppiù anche quando il cittadino voglia istituire il tempio non sul proprio suolo, ma su quello pubblico: qui l'autorizzazione s'immedesima con la concessione dell'area pubblica, e ogni indebita usurpazione cade sotto la competenza del magistrato (v. oltre n. 4). In generale, circa alla relazione che passa tra l'introduzione d'un culto straniero e la fondazione del rispettivo tempio, v'è una differenza tra Stato da una parte e privati dall'altra. Quando si tratta dello Stato come iniziatore, l'atto con cui s'autorizza quella introduzione è implicito a quello con cui si permette la istituzione del tempio. Nel caso dei privati non è però così. Essi possono nel segreto delle pareti domestiche prestar culto pure a una divinità straniera, benchè anche così sieno soggetti all'alta vigilanza dello Stato; ma quando sul proprio suolo vogliano erigere cappelle e santuarii a divinità che non sieno riconosciute dallo Stato, questo non solo ha il diritto di permetterlo o impedirlo, ma anche l'altro di abbattere quelle, ove sieno indebitamente fondate (v. p. e. Liv. 25, 1. Cic. de leg. 2, 8, 19. 10, 25. 19, 48. e oltre n. 4). Questa norma poi vale tanto maggiormente, quando non un solo, ma più privati, non cittadini di Roma, ma *peregrini* si costituiscono in collegio, come p. e. quello dei *dendrophori* e simili, e fondano un tempio a una divinità non nazionale (v. **Collegium**).

2) *Costituzione del patrimonio e dotazione.* — Conseguenza del diritto di autorizzare la fondazione del tempio, è l'obbligo che contrae lo Stato di provvedere in genere alla sua esistenza economica. Ora quest'azione si svolge in varii modi, di cui alcuni valgono propriamente a costituire il patrimonio del tempio, altri consistono in una sovvenzione diretta, che sotto diversa forma gli è fornita.

Quanto al patrimonio, esso si può distinguere in una doppia specie, secondo la maniera con cui lo Stato interviene nella costituzione del medesimo: *res sacrae* nel senso tecnico, immobili e mobili, e *possessio*. Alle une e all'altra è comune la condizione fondamentale del riconoscimento come persona giuridica dell'istituto religioso, o che esso si concepisca siccome personificato nella divinità medesima (Ulp. Frag. 22, 6), ovvero nel tempio e nel suo sacerdozio (Dig. 32 un. 38, 6). Il quale riconoscimento a sua volta avviene in due modi. O secondo le norme generali che regolano la costituzione di ogni persona giuridica, e per cui basta che esista il fatto dell' istituzione alla quale si applica implicitamente la personalità nei termini voluti dal diritto (v. Puchta, Institut. 2 § 192). E tale è il caso dei tempii che sorgono o con lo Stato stesso o col suo allargamento territoriale e politico, e a cui si è di sopra accennato. O pure mercè l'atto stesso legislativo, col quale lo Stato autorizza la fondazione d'un nuovo tempio. Siffatto riconoscimento gli conferisce in generale la capacità ad acquistare, possedere, amministrare; però, come or ora si vedrà, con certe limitazioni. E poichè uno dei modi principali con cui esso può acquistare la proprietà è la consecrazione (v. *Consecratio* I 4), così secondo il diverso obbietto su cui la medesima cade, sorgono varie categorie di *res sacrae*, e propriamente: a) L'edificio destinato ad essere la *domus* della divinità, l'*aedes* e anche il *templum*, ove questo sia consecrato (Fest. p. 321. Varro d. l. l. 7, 10. Gell. 14, 7, 7) e naturalmente il simulacro della divinità stessa. b) Tutta la supellettile necessaria alle ritualità del culto, *instrumentum*, sotto cui van compresi anche gli altari coi varii nomi di *arae*, *altaria*, *foci*, *mensae* (Macrob. 3, 3, 2; 3, 11, 6. Fest. l. c.). c) I voti e i doni in genere fatti alla divinità, *ornamentum*, anche se la loro consecrazione avvenga dopo quella del tempio (Macrob. 3, 11, 6. Serv. ad Aen. 8, 279). d) Il bosco sacro (*lucus*, *nemus*), quello però che non fa parte della *possessio*, ma della vera proprietà divina in quanto è obbietto esso medesimo del culto: *lucus sacer* (Frontin. de contr. agr. 56, 19. Serv. ad Aen. 1, 446), come p. e. quello degli Arvali, i cui alberi non potevano esser tagliati senza che si offrisse un *piaculum* alla divinità (v. Henzen, Acta p. 141 seg.), e altri noti anche per iscrizioni (C. VI 114. IX 782. X 4104. AV. 2, 236 etc.). Egli è essenzialmente a questa parte del patrimonio del tempio, che si riferisce il vero concetto della proprietà divina (*res sacrae*), la capacità come persona giuridica attribuita ad esso o alla divinità stessa. Se non che tale capacità, nella sua esplicazione, non è così piena e indipendente come quella dei privati e delle stesse altre persone giuridiche. Essa è limitata per parte dello Stato, il quale in diverso modo s'ingerisce nell'esercizio del diritto di proprietà; e ciò per effetto non solo del rapporto su indicato tra religione e Stato, ma anche per

un motivo politico: tenere i rappresentanti della divinità il più che possibile nella pura sfera religiosa. L'espressione più generale e ampia di questa restrizione della capacità, si vede appunto nel principio, secondo il quale le *res sacrae* son considerate siccome *extra commercium.* Il concetto che lo informa non riguarda già, come generalmente si ritiene, l'essenza stessa di tali cose, per modo che la loro incapacità ad essere commerciabili dipenda da essa e dall'appartenere alla divinità. Riguarda invece la loro destinazione, la quale è tale che può anche cessare, e allora la *res sacra* divenuta *profana,* entra in commercio come ogni altra proprietà. In questo rispetto vi è una stretta analogia fra le *res sacrae* e le *res publicae* soprattutto. Queste son fuori commercio, perchè destinate all'uso comune e alcune di esse, come l'*ager publicus,* al fine di sostenere economicamente lo Stato; quelle perchè destinate in genere al culto divino. Alla *consecratio* che rende *sacra* la cosa, destinandola a quel fine, corrisponde nel campo del diritto dello Stato l'atto della *publicatio,* mercè il quale il territorio nemico occupato da Roma diviene *ager publicus* (Dig. 49, 15, 20, 1. cf. Gai. 2, 69. Dig. 41, 1, 5, 7). Alla *lex* con cui lo Stato sopprime la qualità di *publicus* a una parte del suo territorio, cioè toglie ad essa la destinazione originaria e quindi ne fa obbietto di vendita, di donazione ai privati etc., corrisponde in genere l'*exauguratio,* per mezzo della quale la *res sacra* perde anch' essa la sua destinazione e divenendo *profana,* entra in commercio (v. **Ager publicus**). Essa quindi in tanto è sottratta a questo, in quanto si vuol limitare il diritto di disposizione in chi la possiede; nello stesso modo che l'*ager publicus* è fuori commercio, appunto perchè il magistrato che l'amministra non ne faccia altro uso, fuori quello cui è destinato. Quando per conseguenza Gaio (2, 1) fa la distinzione tra (*res*) ' quae vel in nostro patrimonio sunt vel extra nostrum patrimonium habentur ', comprendendo nelle prime le *res privatae,* nelle seconde le *res divini iuris,* fra cui soprattutto le *sacrae* e le *res publicae* (2, 10. 11), esprime in modo generico e implicitamente il concetto della destinazione delle cose, in quanto ne determina l'effetto, che è l'essere esse obbietto della proprietà dei privati ovvero della divinità o dello Stato. Quando invece si vuole più particolarmente e direttamente accennare alla limitazione posta al diritto di disporre delle cose non private, allora specialmente per le *sacrae* e le *religiosae* o si usa la formula indicante la loro inalienabilità: *quorum commercium non est* (Dig. 18, 1, 6 pr.), *nulla emptio esse* (Dig. 18, 1, 22), (*res*) *quas natura vel gentium ius vel mores civitatis commercio exuerunt, earum nulla venditio est* (Dig. 18, 1, 34, 1), ovvero quella relativa al possesso: *quod autem divini iuris est, id nullius in bonis est* (Gai. 2, 9. Dig. 1, 8, 6, 2), o perfino si specifica la loro incapacità ad essere obbietto di obbligazioni e di servitù (Dig. 39, 3, 17, 3). Queste limitazioni messe al diritto della proprietà divina e per essa alla istituzione del tempio col suo sacerdozio, sono implicitamente contenute nell'atto stesso con cui lo Stato riconosce quella istituzione come persona giuridica, o che il riconoscimento sia indiretto, o diretto mediante l'autorizzazione (v. sopra n. 1). Esse sono di doppia specie: le une generali, espresse con la formula della non commerciabilità della *res sacra,* e con queste si mira a conservarne la destinazione e rendere inviolabile la proprietà sacra; le altre particolari, e son propriamente i diritti che lo Stato si riserba rispetto a quella proprietà, soprattutto di fronte al sacerdozio che l'ha in potere. Uno di questi diritti è quello, con cui lo Stato pur riconoscendo nel tempio la capacità di acquistare per fedecommesso (Dig. 32 un. 38, 6), gli nega quella di acquistare per testamento un'eredità, quando ciò non gli sia concesso come privilegio (Ulp. Frag. 22, 6). Al quale principio si connette anche il fatto p. e., che morendo la Vestale senza testamento, eredita non la dea Vesta o il suo tempio, ma lo Stato. (Gell. 1, 12). Altro diritto analogo è quello che il medesimo si riserva di mutare la destinazione alla *res sacra* rendendola *profana,* nello stesso modo che avendo permessa la consecrazione, esercitò l'altro di renderla *sacra.* Qui pare che vi sia stata una distinzione tra cose mobili e immobili. Per quelle sembra che non vi fosse bisogno di una speciale *exauguratio* per poter esser vendute: l'atto stesso della vendita le rende *profanae;* e che esso dovesse compiersi dallo Stato e che molte volte la relativa disposizione fosse obbietto dello statuto del tempio, si è già veduto innanzi (I 6 c) a proposito della *lex aedis* di Furfo. Per le immobili invece l'*exauguratio* era richista (Fest. p. 162. Liv. 1, 55, 2. Serv. ad Aen. 1, 446). Analogo a questo diritto è anche l'altro, pel quale lo Stato considera come rendita propria e probabilmente fa versare nell'erario, quella che è ricavata dal bosco sacro, il così detto *lucar* (Fest. p. 119. cf. 253. Tacit. ann. 1, 77. Plut. quaest. Rom. 88); diritto che nella stessa *lex aedis* di Furfo è accennato in modo generico, con la condizione, che la *locatio* di questa o altra simile proprietà sacra avvenga in modo, che la relativa rendita sia destinata a vantaggio del tempio. Finalmente v' è il diritto che lo Stato ha di prov-

vedere direttamente alla conservazione, alla manutenzione e in genere all'amministrazione del patrimonio del tempio; e di ciò si dirà particolarmente più oltre (v. n. 4).

L'altro elemento del patrimonio del tempio è quella parte del demanio (*ager publicus*), che lo Stato nella fondazione del medesimo per lo più assegna al rispettivo sacerdozio, affinchè le rendite vengano adoperate pei bisogni in genere dell' istituto; e naturalmente dal punto di vista economico esso ha maggiore importanza dell'altro costituito dalle *res sacrae* propriamente dette. Il nome di *possessio* che abbiamo per esso adoperato, non solamente risponde alla natura di tali beni religiosi, ma è anche espressamente o implicitamente usato dalle fonti, come p. es. in Orosio 5, 18 e in Siculo Flacco (de cond. agr. p. 162 segg.), dove chiaramente son distinte le due parti del patrimonio: ' collegia sacerdotum itemque virgines (vestales) habent agros et territoria quaedam determinata (le *possessiones*) et quaedam aliquibus sacris dedicata, in eis etiam lucos, in quibusdam etiam aedes templaque '. Cf. C. Theod. 10, 10, 24: *possessiones templorum.* Questa specie di dotazione, nello stesso modo che la istituzione della vera proprietà religiosa o è diretta, in quanto lo Stato autorizza la istituzione del tempio, o indiretta, in quanto con l'allargarsi del suo territorio politico, riconosce e conserva le possessioni già esistenti delle città annesse. E la storia, infatti ci offre esempii dell'una, e dell'altra maniera. Anzi la tradizione nella stessa guisa che attribuisce ai fondatori dell'antica Monarchia l'origine della proprietà privata, mediante l'assegnazione dell'*ager publicus* ai cittadini (v. **Adsignatio** p. 103), fa sorgere coi primi re, le prime di simili concessioni. Così Romolo dopo aver assegnato una parte del territorio fra le trenta curie in cui è diviso il popolo, e riservata una parte, il demanio, allo Stato, ne dà un'altra ai templi: *ἐξελὼν τὴν ἀρκοῦσαν εἰς ἱερὰ καὶ τεμένη καὶ τινα καὶ τῷ κοινῷ γῆν καταλιπών* (Dionys. 2, 7). E Numa ' pontificem deinde Numam Marcium Marci filium ex patribus legit eique sacra omnia exscripta exsignataque attribuit, quibus hostiis, quibus diebus, ad quae templa sacra fierent, atque unde in eos sumptus pecunia erogaretur ' (Liv. 1, 20, 5 cf. Appian. Mithr. 22). Tullo Ostilio non fa altrimenti dei suoi predecessori (Dionys. 3, 1). Insomma, la tradizione concepisce l'esistenza economica del tempio siccome fin dall'origine fondata essenzialmente sulla dotazione territoriale per parte dello Stato, e senza dubbio essa riflette una condizione di cose quale esisteva in tempi meno legendarii di quelli. Infatti, non è punto improbabile che già col formarsi della città Serviana, siasi fatta una simile concessione, quale è quella ricordata da Orosio (l. c.): ' loca publica, quae in circuitu Capitolii pontificibus, auguribus, decemviris et flaminibus in possessionem tradita erant ', benchè Appiano (l. c.) l'attribuisca a Numa: *ἐψηφίσαντο πραθῆναι ὅσα Νουμᾶς Πομπίλιος βασιλεὺς ἐς θυσίας θεῶν διετέτακτο.* Imperocchè anche dopo quel tempo il Capitolio, benchè entrasse nella cinta, non facea parte delle quattro tribù urbane, appunto perchè il suo suolo era considerato come *ager publicus*, di cui una parte godevano quei sacerdozii (v. Jordan, Top. I 1 p. 281 cf. p. 323). Velleio (2, 25) ricorda così una simile concessione territoriale fatta da Sulla, dopo aver vinto nel 671 u. c. il console L. Norbanus, al tempio di Diana Tifatina presso Capua: ' descendens montem Tifata grates Dianae, cuius numini regio illa sacrata est, solvit, aquas salubritate in medendisque corporibus nobiles agrosque omnes addixit deae: huius gratae religionis memoriam et inscripto templi affixa posti hodieque et tabula testatur aerea intra aedem '. Col tempo vi dovettero essere delle indebite occupazioni di quegli agri per parte probabilmente di privati, sicchè Augusto prima e Vespasiano poi li restituirono di nuovo al tempio, ritracciandone i limiti che li separavano dai fondi privati. Di ciò ci conserva memoria una iscrizione del luogo (C. X 3828): *Imp(erator) Caesar Vespasianus Aug(ustus) cos VIII* (77 d. Cr.) *fines agrorum dicatorum Dianae Tifat(inae) a Cornelio Sulla ex forma divi Aug(usti) restituit.* Spesso i templi di Roma solevano possedere anche fuori della città, come p. e. era il ' locus in agro Veienti, quo frui soliti produntur augures Romani ' (Fest. p. 189), il ' saltus Vaganensis ' posseduto fin nella tarda età dal collegio dei pontefici (Symm. ep. 1, 68), e come erano i parecchi agri posseduti dalle Vestali, fra cui alcuni in Lanuvium (Liber colon. p. 235 cf. Sicul. Flacc. de cond. agr. p. 162, 28. Hygin. de cond. agr. p. 117. Gromat. vet. p. 283, 19). Alcuni di essi certo furon di concessione posteriore, come quella appunto in Lanuvio fatta *lege Augustiana* e a cui pure fra altro si riferisce Svetonio (Aug. 31): ' sacerdotum et numerum et dignitatem, sed et commoda auxit, maxime Vestalium virginum '. Altri però certamente rimontano ai primissimi tempi di Roma, come quelli p. e. portati in dotazione dalla Vesta di Alba Longa (Dionys. 3, 29). Di questa concessione indiretta e quindi del rispetto che Roma usa verso le antiche possessioni che aveano i tempii di Stati sovrani, divenuti poscia municipii Romani, si ha una prova nel tempio di Giunone Lacinia presso Crotone, di cui Livio (24, 3, 3) così scrive: ' se-

decim milia aberat [in] urbe nobili templum ipsa urbe [erat] nobilius Laciniae Iunonis, sanctum omnibus circa populis. lucus ibi frequenti silva et proceris abietis arboribus saeptus laeta in medio pascua habuit, ubi omnis generis sacrum deae pascebatur sine ullo pastore .... magni igitur fructus ex eo pecore capti ' etc. Il principio generale poi, che tali possessioni benchè non fatte direttamente dallo Stato, si consideravano pure come parte dell'*ager publicus populi Romani*, è espresso chiaramente da Frontino (de contr. agr. p. 56): 'Locorum autem sacrorum secundum legem populi Romani, magna religio et custodia haberi debet; nihil enim magis in mandatis etiam legati provinciarum accipere solent, quam ut haec loca sacra sunt custodiantur. hoc facilius in provinciis servatur: in Italia autem densitas possessorum multum se improve facit et lucos sacros occupat, quorum solum indubitate populi Romani est, etiam si in finibus coloniarum aut municipiorum '. Dal qual luogo si vede ancora meglio il carattere della *possessio* di questi beni religiosi; dappoichè appunto in Italia dove erano frequenti le *occupationes* e quindi le *possessiones* concesse dallo Stato ai privati, era facile che questi oltrepassassero i confini dei loro agri e occupassero indebitamente quelli che, facendo parte dell' intero demanio, erano però destinati ai tempii.

In che forma avvenisse una attribuzione di suolo pubblico a favore d'un tempio, cioè quale autorità dello Stato fosse a ciò competente, massime nella costituzione repubblicana, non si può con certezza affermare. I casi di sopra citati in generale non ci offrono alcun dato certo, riferendosi essi per la maggior parte al periodo monarchico, in cui senza dubbio questo potere spettava al re, come spettava l'altro analogo riguardo all'*adsignatio*. Quanto a quello di Sulla rispetto al tempio di Diana Tifatina, poichè nell'anno 671 u. c. quegli era console, se ne potrebbe inferire che la magistratura suprema avesse quel diritto. Nondimeno a questa conclusione si oppone tutto il sistema repubblicano, secondo il quale il diritto di disporre dei beni immobili dello Stato a titolo di donazione o simile spettava al potere legislativo (v. Mommsen, Staatsr. 1² p. 231, 2² p. 449. 601 segg.). E certamente benchè la concessione di una parte del demanio al tempio di diritto fosse a semplice titolo di possesso, pure nel fatto si considerava come un atto di quasi donazione, diversa quindi dall'*occupatio* dell'*ager publicus* permessa ai privati, la quale appunto perchè temporanea e accompagnata da un corrispettivo che quelli doveano allo Stato, poteva essere nel potere del magistrato. Oltre che bisogna considerare, che Sulla essendo allora rivestito dell'alto imperio militare, usava del diritto di disporre liberamente della preda di guerra (v. Mommsen, Staatsr. 1² p. 232) e che molto probabilmeute gli agri da lui donati al tempio non faceano parte dell'*ager publicus* romano. Nè si può pensare che questo diritto l'abbiano avuto i censori, come coloro che erano i veri amministratori del demanio; sia perchè per essi valeva la medesima restrizione che pei consoli e il magistrato in genere; sia perchè è dimostrato (Cic. de domo 53, 136) che ad essi mancava il diritto analogo di disporre di un edifizio dello Stato a favore d'una divinità. È quindi probabile, che la nostra concessione sia stata in potere del senato, il quale in generale, ove non trattavasi di vera *adsignatio* e *dedicatio*, per cui eran competenti i comizii, era rivestito di una suprema autorità sull'uso dei beni demaniali (Mommsen, Op. cit. 2² p. 123. 450). Una conferma indiretta di questa norma a noi sembra si abbia nel caso delle possessioni capitoline, che, come or ora si vedrà, per essere ritolte ai diversi templi e sacerdozii che ne godevano, ci fu bisogno d'un senatoconsulto; vuol dire dunque che un atto simile era in uso per tali concessioni. Del resto, nulla si oppone per credere, che in qualche caso anche con una legge esse abbiano potuto essere attuate. Quanto al tempo dell'Impero, non vi può esser dubbio che questo potere, come l'analogo dell'*adsignatio*, l'abbia avuto l' imperatore, e qualche esempio non manca, come quello d'Augusto a favore di Vesta (Liber colon. p. 235): 'ager eius (coloniae Lanuvii) limitibus Augusteis pro parte est adsignatus militibus veteranis, et pro parte virginum Vestalium lege Augustiana fuit'. Cf. Suet. Aug. 31.

Lo Stato nell'attribuire al tempio una parte del demanio, non rinunzia al suo diritto di proprietà sulla medesima, per quanto l'attribuzione non abbia nulla di precario. Ed è appunto questa riserva che fa di essa una *possessio* e non una vera proprietà religiosa (*res sacra*). Nè mancano esempii dell' esercizio di questo suo diritto, ripigliando i beni concessi e dando loro una diversa destinazione. Fra essi va ricordato principalmente quello dell'anno 666 u. c., quando per le ristrettezze dell'erario e, come opina il Jordan (Top. I. 1 p. 323), per ispingere il pomerio della città fino alle mura, Sulla promosse l'incameramento e la vendita ai privati di quei beni demaniali, che alcuni sacerdozii possedevano sul Capitolio. 'Namque eodem tempore, cum penitus exhaustum esset aerarium, ed ad stipendium frumenti deesset expensa, loca publica, quae in circuito Capitolii pontificibus, auguribus.... in possessionem tradita erant, cogente

inopia vendita sunt' (Oros. 5, 18). Il senatoconsulto emanato al riguardo, è ricordato da Appiano (Mithr. 22): *χρήματα δ'οὐκ ἔχοντες αὐτῷ ἐσενεγκεῖν, ἐψηφίσαντο πραθῆναι ὅσα Νουμᾶς Πομπίλιος βασιλεὺς ἐς θυσίας θεῶν διετέτακτο*· Provvedimenti simili a questi furon presi più tardi da Cesare, dividendo fra coloni il *campus Stellatis* (Suet. Caes. 20), che probabilmente tutto o in parte era di templi, e ponendo in vendita parecchi altri campi destinati al medesimo scopo (Dio Cass. 43, 47). Su altri incameramenti nei tempi posteriori dell'Impero, sia di possessioni propriamente dette (*loca, aedificia, praedia*), sia di rendite (*templorum annona*), v. C. Theod. 16, 10, 19. 20; 15, 1, 41; 10, 1, 8; 10, 10, 24; 11, 20, 6 etc.

Per dotazione del tempio intendiamo quelle sovvenzioni con cui lo Stato, più direttamente che non faccia con l'assegnazione d'un possesso demaniale, provvede ai bisogni in genere del culto. Esse riguardano parte l'onorario dato ai sacerdoti, parte il provvedere il tempio di *apparitores* e servi pubblici mantenuti a spese dello Stato, parte il contribuire alle feste religiose. Quanto all'onorario dei sacerdoti (*stipendium*), se ne ha sicura notizia soltanto rispetto alle vestali (Liv. 1, 20, 3. Symmach. rel. 3, 11), ai curioni (Fest. ep. 49. Dionys. 2, 23) e probabilmente i flamines, di cui la condizione giuridica è affatto simile a quella delle vestali (Tac. ann. 4, 16. Gai. 1, 130; 3, 114. Ulp. Frag. 10, 5). Non v'è dubbio però che lo stesso sia stato anche per altri sacerdozii, esclusi i quattro maggiori dei *Pontifices, Augures, Quindecimviri sacris faciundis* e *Septemviri epulones*, che essendo assimilati alle magistrature come *honores*, non erano stipendiati. Se lo *stipendium* consistesse per tutti in un'annua somma pagata dall'erario, ovvero nell'assegnamento d'un capitale, è almeno dubbio: da Tacito (l. c.): 'ut glisceret dignatio sacerdotum atque ipsis promptior animus foret ad capessendas caerimonias, decretum Corneliae virgini, quae in locum Scantiae capiebatur, sestertium vicies', appare certo dunque, che per le vestali lo *stipendium* consisteva in un capitale simile all'*aes equestre*, che una volta tanto veniva pagato al nuovo cavaliere. Sicchè alla morte di lei, esso ritornava all'erario (Gell. 1, 12). Il personale inserviente del tempio, diverso da quello affatto tecnico, come gli *haruspices*, i *victimarii*, i *pullarii* etc., si distingue propriamente in due categorie: *apparitores* e *publici*, gli uni di condizione libera, gli altri servile. Dei primi al collegio dei pontefici sono assegnati *scribae* e *lictores*, agli altri tre grandi collegi, *viatores*; ai più importanti, *calatores*. Come tutti gli altri

apparitori, essi ricevono una *merces*, che nell'Impero si disse anche *salarium*, dall'erario, e probabilmente son nominati o proposti dal rispettivo sacerdozio (v. **Apparitor — Aerarium**). Invece i *servi* son presi direttamente da quelli proprii dello Stato (*familia publica*) e in un certo numero destinati al tempio e rispettivo sacerdozio, e ricevono dallo Stato stesso l'abitazione e un annuo salario (*cibaria annua*) v. **Publicus**. Le spese ordinarie pel culto, come p. e. l'acquisto di tutto ciò che occorre ai sacrifizii, son tratte naturalmente dalle rendite dal patrimonio fruttifero e altre entrate, cui si accennerà ora. Ove poi occorrano feste e solennità pubbliche, per lo più ordinate dallo Stato, come p. e. la *procuratio prodigiorum hostiis maioribus*, i *lictisternia*, i *ludi votivi* e quelli celebrati per la dedicazione del tempio (Liv. 36, 36, 4), allora d'ordinario le spese sono a carico diretto dell'erario, ed è il senato che destina a tale scopo una determinata somma, *pecunia certa* (Liv. 31, 9, 7), siccome implicitamente si raccoglie dalla parte che esso piglia in simili occasioni (Gell. 14, 7 9. cf. Liv. 9, 8 1; 37, 1, 1) e ancora più dalla disposizione della *lex coloniae Genetivae* (EE. 3 p. 93), secondo la quale (c. 69) ai magistrati della colonia è vietato di destinare ad altro scopo le somme votate dai decurioni pei *sacra publica: Quot ita decreverint* (decuriones), *ei IIvir(i) [r]edemptori redemptoribus attribuendum [s]olvendumque curato, dum ne ex ea pecunia [s]olvant adtribuant, quam pecuniam ex h(ace) l(ege) [ad e]a sacra, quae in colon(ia) aliove quo loco publice fiant, dari adtribui opertebit.* Cf. Mommsen, EE. l. c. p. 103 seg. (v. **Ludi — Lucar**). Intorno alla particolare sovvenzione, consistente in una *sportula*, cioè una determinata somma data ai componenti d'un collegio sacro, come p. e. quello degli Arvali, per prender parte al banchetto, somma che in origine era di 100 denari per ogni Arvale, e nel secolo III di 25 (v. **Arvales**). Che il patrimonio e le rendite in generale fossero amministrati dallo Stato direttamente, si vedrà più oltre (n. 4). Ciò però non toglie esser molto probabile, che ogni tempio abbia avuta la sua cassa speciale, siccome è certo che ve ne sia stata una pel collegio dei pontefici, per le vestali e gli Arvali, a testimonianza principalmente delle lapidi (v. **Arca**). Oltre alle rendite del patrimonio fruttifero, erano in essa versati anche particolari ed eventuali proventi. Tale era primamente una specie della *summa honoraria* che pagava il nuovo sacerdote nell'essere investito della dignità (Suet. Gai. 20. Claud. 8. Dio Cass. 59, 28), come anche il nuovo apparitore: dagli atti degli Arvali dell'anno

120 (C. VI 2080 l. 45 segg.) si vede un *calator* domandare la restituzione di siffatta somma da lui pagata: *cum aditi essent fratres Arvales a Bittio Callistrato nomine Bitti Thalli calatoris Bitti Proculi,* [*petente*] *ut ei ob introitum redderetur quaereretur que an legitimi calatoris loco habendus esset, qui* [*in numero calator*]*um sine introitu fuerat, placuit, cum calator accessio sit sacerdotis, semel ob introitum inferri* [*debere, licet alius ca*]*lator ab eodem sacerdote substitueretur* (cf. Mommsen, Staatsr. 1² p. 344). Tale era anche una specie di contribuzione dovuta dai privati sia per entrare nel tempio ed assistere alle ritualità religiose, sia per compiervi dei sacrifizii (Tertull. ad nat. 1, 10: ' Exigitis merce- dem pro solo templi, pro aditu sacri, pro stipibus, pro hostiis ' cf. Apolog. 13, 42). Due documenti epigrafici sono importanti per questo rispetto. L'uno riguardante l'immunità da tale tassa concessa dai *calatores* del collegio dei pontefici: C. VI 712.... *Q. Octavius Daphnicu*[*s*] *negotias vinarius a Ser*[*api*]? *tricliam fec*(*it*) *a solo inpen*[*sa*] *sua, permissu kalator*(*um*) *pon*[*tif*](*icum*) *et flaminum, cui immunitas data est ab eis sacrum faciend*[*i*]. L'altro contiene una tariffa delle singole contribuzioni sia pel sacrificio stesso, sia pel permesso di appendere corone etc. C. VI 820: *d*(*abitur*) *pro sanguine* [*bovis?*] *et corium si holocaustum* ✶ *X, pro sanguine agni et pelle* ✶ *IS si holocaustum* ✶ *II* (*semiuncia*), *pro gallo holocausto* ✶ *I* (*semiuncia*), *pro sanguine a*(*sses*) *XIII, pro corona a*(*sses*) *IIII, pro calidam in hominem a*(*sses*) *II.* ' Scilicet sacrificaturo ut corona uti liceret, numerandi erant in singulas coronas asses quaterni, dimidium pro aqua calda. In victimis autem distinguebatur: qui sacrificabat si carnem sibi retinebat, ut ubi sacrificaret non remanerent nisi sanguis et pellis sive corium (nam *pelles coriaque fani esse* etiam lex Furfonensis C. I 603=IX 3513), minorem summam dabat; holocaustum facturus maiorem, recte; nam ara instrumentoque sacro diutius ei opus erat' (Mommsen, ivi). Simili contribuzioni per lo più in danaro ricorrono sovente anche in iscrizioni greche, di cui qualcuna è una *lex aedis* (CIA. 631. 632. II 610. CIG. 2656. RA. 1874 XXVIII p. 106. Monatsberichte der Berlin. Akad. 1877 p. 475 seg. (v. **Sacrificium** — **Sportula**).

Schilling, Institut. und Gesch. des roem. Privatr. 2 p. 211 segg. Mommsen, Staatsr. 2² p. 57 segg. 432 seg. Meurer, Begriff und Eigenthümer der heil. Sachen 1 p. 257 segg. Marquardt, Staatsverw. 2² p. 79 segg.

3) *Dedicazione: magistrato dedicante.* — Dal principio giuridico di sopra esposto (I 4, II 1), che la *dedicatio* dell'*aedes* dello Stato importi un'alienazione del suolo pubblico o per lo meno, se l'*aedes* sorge sul suolo privato, un peso per lo Stato, il quale deve provvedere al suo mantenimento, nascono queste necessarie conseguenze. Primo, che l'atto della dedicazione non può dunque punto esser compiuto da un privato, come colui che non ha nè diritto di disporre del suolo pubblico, nè quello di imporre degli oneri allo Stato, quando il tempio si voglia da lui erigere sul proprio suolo. In questo secondo caso, se lo Stato acconsente alla dedicazione, questa deve anche esser fatta per mezzo di un suo rappresentante, senza di che il tempio stesso non diviene *sacrum* nel senso rigoroso della parola (Cic. de domo 49, 127. Gai. 2, 5. Dig. 1, 8, 6, 3). Quindi ove specialmente nelle iscrizioni urbane si accenna a dedicazioni di privati, bisogna intendere o che l'atto formale sia stato compiuto dal magistrato, ovvero che l'*aedes* o l'*aedicula* non sieno pubbliche. Secondo, che esso è una specie di prerogativa o diritto del magistrato supremo, colui cioè che è rivestito dell'*imperium* e quindi è il rappresentante per eccellenza dello Stato; diritto che è correlativo a quello di far dei *vota* a nome del medesimo e tali che gli creino un obbligo (Liv. 8, 10, 11. Fest. p. 173 v. **Votum**). Se non che, come lo stesso magistrato supremo non può disporre del suolo pubblico, e per la *dedicatio* v'è mestieri d'una *lex* che l'autorizzi, così d'ordinario questa medesima legge conferisce il mandato speciale ogni volta a questo o quello dei magistrati supremi, dopo che il senato in origine o più tardi anche la maggioranza dei tribuni della plebe (Liv. 9, 46), han deliberato soprattutto intorno a tale scelta (v. sopra n. 1). Nella protesta che il pontefice massimo fa presso Livio (9, 46) contro l'edile Gneo Flavio a proposito della dedicazione d'un tempio: ' cum more maiorum ne garet nisi consulem aut imperatorem posse templum dedicare ', è espresso genericamente quest diritto del magistrato supremo, confermato d parecchi esempii in persona del dittatore (Liv 10, 1, 9), del console (2, 27; 2, 8; 10, 33, 46, 7; 27, 25), del pretore (Liv. 34, 53, 4; 3 36, 4). Designata con la legge la magistratur in genere, i colleghi, consoli o pretori, come solito o d'accordo (*comparatio*) o per sortegg (*sortitio*) determinano chi di loro debba esegui l'atto (Liv. 2, 8, 6. Dionys. 5, 35), tranne che n caso di assenza del collega, quello che resta Roma senz'altro proceda a quello (Liv. 4, 29, Dionys. 6, 94; 9, 60).

Questo diritto del magistrato supremo no però una prerogativa siffatta, che assolutame impedisca ad altro magistrato di esercitarlo. I contrario, appunto perchè la *dedicatio* d'un te pio non è cosa ordinaria, come non è ordina

la correlativa *adsignatio* demaniale (v. sopra I 4 p. 146 seg.), essa non fa parte integrale della competenza di quel magistrato, e lo Stato o meglio il potere legislativo si riserva in casi speciali di affidarla ad altri suoi rappresentanti, nello stesso modo che per le assegnazioni e le deduzioni di colonie crea appositi magistrati *agris dandis adsignandis* e *coloniae deducendae* (v. **Adsignatio** p. 108 segg.). Tali però non sogliono mai essere, fra gli ordinarii, magistrati d'infimo grado; e la notizia di Livio (2, 27), secondo la quale essendo sorta fra i consoli dell'anno 259 u. c. discordia, chi dei due dovesse dedicare l'*aedes Mercurii*, il popolo elesse un *primipilus*, è di quelle che la critica pone oramai (v. Mommsen, H. 5 p. 230) fra le invenzioni annalistiche. Sono invece i censori e gli edili ovvero i così detti

Duoviri aedi dedicandae. — Il motivo pel quale lo Stato ricorreva talvolta o alla creazione di questi magistrati straordinarii, ovvero ai censori e agli edili, non avea punto un carattere politico, non fu una concessione alla plebe, siccome senza gran fondameato si crede dal Marquardt (Staatsverw. 3² p. 270). Esso è piuttosto affatto di opportunità e di convenienza. Di opportunità, specialmente riguardo agli edili, in quanto che essendo essi soliti a disporre delle multe da loro inflitte allo scopo di istituire dei tempii, e avendo in tal caso il diritto di provvedere alla loro costruzione (v. oltre n. 4 a), naturalmente potevano pretendere anche a compierne la *dedicatio*. Del resto, di questa loro attività non s'ha che un solo esempio sicuro, contestato dal pontefice massimo (Liv. 9, 46); l'altro relativo all'*aedes Libertatis* (Liv. 24, 16, 19) è abbastanza dubbio, perchè, come osserva il Mommsen (Op. cit. p. 603 nota 2), non è ben certo se la dedicazione di essa sia stata fatta occupando l'edilità o altra magistratura colui che la eresse. Di convenienza è invece il motivo rispetto ai censori e ai *duoviri*. Imperocchè ricorrendo ad essi, s'ebbe soprattutto di mira questo, che colui il quale avea avuta parte diretta o indiretta alla nuova istituzione del tempio, o in luogo di lui un suo prossimo parente, potesse anche compierne l'atto solenne, finale della dedicazione. La qual cosa non sarebbe stata possibile, se, come s'è già innanzi osservato, essa fosse stata di esclusiva competenza dei magistrati supremi, che erano in carica nell'anno della dedicazione stessa. È pure chiaro, che a tale espediente si dovesse spesso ricorrere, in quanto che passando necessariamente un tratto più o meno lungo di tempo tra la deliberazione o il *votum* del tempio e la sua *dedicatio*, poteva avvenire che chi l'avea votato o dato il danaro pubblico per la fondazione etc. o il suo prossimo parente al momento della consecrazione non occupasse una delle magistrature supreme (dittatura, consolato, pretura), che gli dava diritto alla dedicazione. In questo caso adunque, se egli copriva la carica di censore, come tale era ammesso a dedicare il tempio, votato da lui già innanzi, occupando un' altra magistratura. E infatti i tre casi ricordati da Livio rispetto al censore (34, 53, 3; 40, 52, 1; 42, 10, 5), riguardano appunto tempii che dalla medesima persona dedicante erano stati votati in qualità di console o proconsole, parecchi anni innanzi. Non è molto esatto perciò, quando generalmente quel motivo di convenienza si restringe soltanto ai *duoviri*, e in generale si ammette come una specie di allargamento del diritto della *dedicatio*, estendendolo dalle magistrature supreme alla censura e all'edilità. Non è già che la censura acquisti una competenza che prima non avea, ma è il censore nel caso particolare che viene ammesso a dedicare il tempio da lui votato. E in vero, nello stesso modo che il console, il dittatore e il pretore, ogni volta anch'egli ha bisogno di una delegazione espressa del popolo, su proposta del senato. Quando poi colui che ha votato il tempio o ha erogato il danaro pubblico, o, morto lui, il suo prossimo parente non occupa neppure la censura nell'anno della consecrazione, allora appunto si ricorre alla nomina dei *duo viri aedi dedicandae*.

Gli esempii che di essi ci offre la storia e che son conformi a tale norma, si possono distinguere in due categorie. Nella prima si vedono creati *duoviri* quegli stessi, che aveano votato il tempio e che al momento della dedicazione non occupavano alcuna delle magistrature che davano ad essa diritto. 'Veneri Erucixae aedem Q. Fabius Maximus *dictator* vovit... Menti aedem T. Otacilius *praetor* vovit' (a. 535 u. c. Liv. 22, 10, 10); 'interea *duumviri* creati sunt Q. Fabius Maximus et T. Otacilius Crassus aedibus dedicandis, Menti Otacilius, Fabius Veneri Erucinae' (a. 537. Liv. 23, 31, 9). Casi simili a questi si hanno Liv. 34, 53, 6; 35, 9, 6. Nella seconda si vedono *duoviri* creati i figli di coloro, che votarono dei templi, e che per qualche ragione, p. e. la morte, non potevano compierne la dedicazione. 'Castoris aedes eodem anno (269 u. c.) idibus Quintilibus dedicata est. vota erat Latino bello Postumio *dictatore*; filius eius *duumvir* ad id ipsum creatus dedicavit' (Liv. 2, 42, 5). Casi simili in Liv. 29, 11, 13 (cf. 27, 25, 7); 40, 34, 5. Se talvolta il *duumvir* dedicante si vede non essere stato nè colui che fece il *votum*, nè un parente del medesimo (Liv. 23, 21, 7), vuol dire che l'assenza o altra circostanza impediva che

ciò fosse. A questi esempii se ne possono aggiungere altri due offertici dalle lapidi, e tutti e due appartenenti pure all'epoca repubblicana. *L. Mummi(us) L. f. cos. duct(u) auspicio imperioque eius Achaia capt(a), Corintho deleto Romam redieit triumphans. Ob hasce res bene gestas quod is in bello voverat, hanc aedem et signu(m) Herculis Victoris imperator dedicat* (C. I 541 = VI 331). L. Mummio era console nel 608 u. c. quando sottomise l'Achaia (Liv. ep. 52), quindi come tale votò l'*aedes*, che probabilmente fu poi dedicata qualche anno dopo il trionfo (609), in qualità appunto di *duumvir:* il Mommsen (Op. cit. 2² p. 603 nota 3) ammette anche la possibilità che sia stato allora censore. Ma ciò non sembra molto probabile, perchè d'ordinario se il dedicante è censore, si suole indicare questa qualità (Liv. 34, 53, 3; 40, 52, 1; 42, 10, 1), mentre invece non è raro che quella di *duumvir* sia taciuta (Liv. 29, 11, 13; 35, 9, 6). Che il titolo di *imperator* accenni semplicemente a Mummio come trionfatore, e che quindi non abbia alcun rapporto con la dedicazione, è appena necessario d'esser ricordato. *Vermino A. Postumius A. f(ilius) A. n(epos) Albi(nus) duovir lege Plaetoria* (C. VI 3732). Qui manca l'aggiunta solita di *aedi dedicandae*, che si trova d'ordinario in Livio, presso il quale del resto talvolta (6, 5, 8) s'usa la formula erronea di *duumvir sacris faciendis*; e manca perchè la lapide è posta sull'*ara* medesima del tempio. La *lex Plaetoria* indubbiamente non è una legge di carattere generale; essa è quella con cui fu autorizzata la fondazione della nuova *aedes* sacra al dio *Virminus*, che messo in rapporto a *vermina verminatio*, se ne deduce, quella dedicazione essere avvenuta 'fortasse ob morbum verminationis ingravescentem', come opina l'Henzen (C. l. c. cf. BI. 1876 p. 85). In generale, trattandosi della creazione d'un magistrato straordinario, che debba rappresentare lo Stato nei suoi rapporti con la divinità, quale è appunto quello della *dedicatio*, è naturale che ciò non possa farsi senza una deliberazione del popolo, una legge. E il procedimento è questo, che i comizii, su proposta del senato, eleggono i *duumviri*, con questa differenza, che mentre in altri casi simili, come p. e in quello dei magistrati *agris dandis adsignandis* (v. **Adsignatio** p. 109) la legge con cui si delibera l'assegnazione precede quella della elezione dei magistrati, qui invece l'una cosa si fa contemporaneamente all'altra, in quanto il magistrato presidente dei comizii propone a un tempo le persone che debbono essere elette. La qual cosa si spiega appunto per la circostanza, che volendosi conferire la dedicazione a colui stesso che votò il tempio o a un suo parente, per necessità bisognava limitare il diritto elettivo del popolo. Fra i casi su riferiti, ce ne è uno che fa meglio apparire siffatto procedimento, ed è quello relativo all'*aedes Veneris Erucinae* nell'anno 536 u. c. 'Exitu anni Q. Fabius Maximus a senatu postulavit, ut aedem Veneris Erucniae, quam dictator vovisset, dedicare liceret. senatus decrevit, ut Ti. Sempronius consul designatus, cum primum honorem inisset, ad populum ferret, ut Q. Fabium duumvirum esse iuberent aedis dedicandae causa (Liv. 23, 30, 13); nell'anno seguente, infatti, la sua elezione ebbe luogo (Liv. 23, 31, 9). Il mezzo adunque col quale un privato, che già come magistrato votò un tempio, può ottenere d'esserne il dedicante e quindi venir eletto *duumvir*, è quello di rivolgersi al senato, il quale consentendovi, propone (*nominat*) per mezzo del magistrato supremo, un console, la elezione di quello.

Se l'atto della *dedicatio* non poteva esser compiuto che da un solo magistrato, perchè invece ne son nominati due? E se questa creazione, come s'è detto, sta per rispettare in certo modo il diritto di chi ha fatto il voto o di un suo parente, come si concilia questo diritto con la presenza di due colleghi? Quanto al primo quesito, certo la maggior parte dei casi offrendo la singolare circostanza, che due sono i tempii da dedicare (Liv. 23, 31, 9 cf. c. 30, 14; 34, 53, 5. 7; 35, 41, 8; 40, 34, 4. 5), potrebbe indurre a far credere che per questo siasi ricorso alla nomina di due magistrati. Nondimeno v'ha pure casi, in cui il tempio è un solo (Liv. 2, 42, 5; 6, 5, 8; 36, 36, 5), e senza dubbio per essi quella ragione non può valere. Bisogna quindi ammettere col Mommsen (Op. cit. p. 604 seg.), che in questa istituzione si sia tenuto fermi al primitivo ordinamento repubblicano, secondo il quale d'ordinario ogni collegio di magistrati era composto di due, come p. e. gli stessi antichi *duumviri perduellioni*. Circa il secondo dubbio, esso nella pratica dovè essere risoluto nello stesso modo che si risolveva per le altre magistrature costituite anche a collegio di due o più: i colleghi procedono d'accordo ovvero per sorteggio, e in questo secondo caso colui che non ha il diritto alla *dedicatio*, naturalmente cede il posto all'altro. Le fonti però non accennano direttamente a questo procedimento, e d'ordinario fan menzione soltanto di colui che compie l'atto.

Le iscrizioni del tempo imperiale non porgono alcun esempio di tale magistratura, prova indiretta e abbastanza sicura, che la medesima cessò col finire della Repubblica. Essa apparisce una volta sola al principio dell'Impero, quando Augusto nel 752 u. c. commette ai due suoi figli adot-

tivi di dedicare il tempio di Marte Ultore: *ἐπὶ μὲν τούτοις τὸ μέγαρον ἐκεῖνο ὁ Αὔγουστος ἐθείωσε, καὶ τοι τῷ τε Γαΐῳ καὶ τῷ Λουκίῳ πάντα καθάπαξ τὰ τοιαῦτα ἱεροῦν ἐπιτρέψας, ὑπατικῇ τινι ἀρχῇ κατὰ τὸ παλαιὸν χρωμένοις.* (Dio Cass. 55, 10). Ma la stessa forma in cui si manifesta, mancando cioè non solamente del motivo per cui si ricorreva a tale magistratura, ma anche della elezione comiziale e del titolo officiale, mostra come già allora essa fosse fuori di uso e forse anche in contrasto con la nuova costituzione politica. Dappoichè per l'intima relazione che passa tra la *dedicatio* e l'*adsignatio* demaniale, a noi pare fuor di dubbio che, come questa divenne un diritto riservato dell'imperatore (v. **Adsignatio** p. 105), così anche quella dovè cessare d'essere un diritto della magistratura repubblicana e implicitamente del duovirato. Augusto, infatti, nel caso sudetto delega ai figli questo suo diritto, ed essi, come nota lo storico, compiono l'atto secondo l'antica consuetudine, cioè in qualità di magistrati con *potestà consolare* (*ὑπατικῇ τινι ἀρχῇ*), qual'era quella attribuita probabilmente ai *duoviri* della Repubblica. Le dedicazioni avvenute sotto Tiberio, il migliore interpetre delle idee costituzionali d'Augusto, sono quasi interamente d'accordo con questo nuovo principio: così in Roma come fuori, i tempii cominciati da Augusto ovvero quelli al medesimo innalzati da privati o da città, sono d'ordinario dedicati dall'imperatore: 'Peragrata Campania, cum Capuae Capitolium, Nolae templum Augusti ... dedicasset' (Suet. Tib. 40 cf. 20). 'Inter quae, diu meditato prolatoque saepius consilio, tandem Caesar in Campaniam, specie dedicandi templa, apud Capuam Iovi, apud Nolam Augusto' (Tac. ann. 4, 57 cf. 67). 'Iisdem temporibus deum aedes, vetustate aut igni abolitas, coeptasque ab Augusto dedicavit' (Tac. ann. 2, 49). Il Mommsen ha il dubbio se la *dedicatio* qui sia stata fatta in qualità di pontefice massimo ovvero di principe, e vi è indotto particolarmente dalla notizia di Dione (57, 10), il quale referendosi certo alle medesime dedicazioni menzionate dai due storici precedenti, dice che Tiberio parte consacrò da sè quei templi, parte conferì questo ufficio a un pontefice: *τά τε ἀγάλματα καὶ τὰ ἡρῷα αὐτοῦ, καὶ ὅσα οἱ δῆμοι καὶ ὅσα οἱ ἰδιῶται ἐποίουν, τὰ μὲν αὐτὸς καθιέρου, τὰ δὲ τῶν ποντιφίκων τινὶ προσέτασσε.* Ma di fronte all'uso che quelli fanno della parola tecnica *dedicare*, come diversa dal *consecrare*, non è improbabile che Dione o abbia intesa la medesima cosa usando la voce non propria (*καθιέρου*), ovvero che in fatto Tiberio potendo come pontefice massimo compiere anche la *consecratio*, per alcuni templi abbia delegato questo officio a un collega di quel collegio. In questo secondo caso bisognerà quindi ammettere, che nella persona dell'imperatore racchiudendosi la doppia qualità di principe magistrato e di pontefice massimo, egli abbia avuto il diritto di compiere a un tempo i due atti della *consecratio* e della *dedicatio*. La qual cosa non deve parere assurda, perchè si è già detto innanzi (I 4), come in fondo il magistrato non facea, dedicando, che ripetere le parole pronunziate dal pontefice consacrante. Un esempio epigrafico di siffatta dedicazione si ha nella lapide, che ricorda la dedizione dell'area di Volcano fatta da Domiziano, già innanzi riferita (C. VI 820): *Haec area ..... et ara, quae est inferius, dedicata est ab imp. Caesare Domitiano Aug(usto) Germanico ex voto suscepto ...... [f]ac(tis)? precationibus infra script[is] ..... quod imp. Caesar Domitianus Aug(ustus) pont(ifex) max(imus) constituit.... fieri.* Che l'imperatore poi come tale abbia avuto il potere di delegare ad altri il suo diritto, e che forse d'ordinario questa delegazione avvenisse in persona di magistrati supremi, si può indurre dal caso del Capitolio, che dopo i restauri fattivi da Vespasiano, venne dedicato da 'Helvidius Priscus praetor praeeunte Plautio Aeliano, pontifice' (Tac. hist. 4, 53 cf. Dio Cass. 66, 10).

MOMMSEN, Staatsr. 2² p. 601 segg.

4) *Amministrazione in genere.* — È qui che si manifesta ancora più evidentemente una delle conseguenze pratiche del principio fondamentale di diritto pubblico, cioè che il *ius sacrum* non istà da sè, ma è parte del *ius publicum*. Quindi nello stesso modo che, per effetto di quest'intima connessione, non v'è una *sacra iudicatio* neanche nel più alto sacerdote, qual'è il pontefice massimo (v. **Pontifex**), del pari non v'è un'*administratio* del tempio esercitata dal sacerdozio che lo rappresenta. Il riconoscimento della sua personalità giuridica per parte dello Stato ha dunque, oltre alle limitazioni di sopra menzionate (n. 2), anche questa, che tutto quanto riguarda la edificazione del tempio (a), la sua conservazione come edifizio (b), la sua protezione verso le violazioni dei privati (c) e l'amministrazione del suo patrimonio (d), entra nelle attribuzioni dei magistrati. I quali nell'epoca repubblicana possono essere in generale così magistrati ordinarii, come straordinarii specialmente creati così per la costruzione del nuovo tempio che per la riedificazione d'un antico. Nell'Impero invece sono magistrati, i quali insieme ai tempii hanno anche la cura dell'opere pubbliche.

a) *Edificazione: locatio.* — Come per gli altri edifizii pubblici, così pure pei suoi tempii lo

Stato provvede alla loro edificazione mercè un contratto d'appalto, solito del resto per ogni fornitura relativa ai suoi bisogni (v. **Locatio**). Se non che, mentre pei primi siffatti contratti sono di competenza propria del censore, o, pel tempo che esso non funziona, del console (v. **Censor**), pei secondi è regola che ogni volta sieno istituiti appositi magistrati. Il Mommsen (Staatsr. 2[2] p. 450. 606) vede la ragione di questa esclusione del censore in ciò, che ' la costruzione di un nuovo tempio è riguardata siccome una donazione alla divinità ed egli (costituzionalmente) non può permettersi atti di liberalità ', disponendo a tale scopo del denaro dell'erario e tanto meno del suolo pubblico. Ma si potrebbe osservare, altro essere istituire un tempio, altro provvedere al modo ond'esso sorga. Certo, nel primo caso qualunque magistrato non può, siccome fu detto innanzi (n. 1), senza una legge alienare una parte del suolo pubblico a tale scopo. Ma nel secondo caso questa legge o autorizzazione o si presuppone come già innanzi emanata, e allora la incompetenza a conchiudere il contratto d'appalto non può consistere in quel principio costituzionale. O pure si ammette essere stata compresa nella elezione dei *duumviri aedi dedicandae*, come pare ammetta il Mommsen stesso (Op. cit. 2[2] p. 602), e allora non s'intende nè perchè il censore sia stato incompetente ad esercitare una sua funzione, che trovava un limite nella susseguente autorizzazione; nè tanto meno come questa abbia potuto esser data quando il tempio era già sorto. Noi opiniamo piuttosto, che essa veniva data appunto nell'occasione che trattavasi di provvedere alla edificazione di quello, ed era implicita nella elezione di magistrati speciali incaricati della *locatio*. Leggi che a un tempo contenevano oltre all'obbietto loro particolare, anche la determinazione delle persone che doveano eseguirle, non sono infrequenti nella costituzione romana. In questo caso della *locatio aedis* probabilmente si ebbe lo scopo di impedire che il censore, nel fare i contratti d'appalto per le opere pubbliche, vi comprendesse anche quelli per tempii da lui o da altri magistrati votati e pei quali lo Stato poteva non voler concedere la sua autorizzazione. A ogni modo, non è difficile che anche per altra ragione, forse d'indole meno amministrativa che religiosa, si abbia voluto escludere quella *locatio* dalle attribuzioni dei magistrati ordinarii e renderla di speciale competenza dei

Duoviri aedi locandae. — Fra questi e i precedenti *duoviri aedi dedicandae* v'è quindi questa differenza, che cioè mentre i secondi son creati in genere per rendere possibile che, chi ha votato come magistrato il tempio, non essendo più tale, possa anche compierne l'atto della *dedicatio* (v. sopra n. 3); i primi invece sono direttamente istituiti in sostituzione di questa particolare funzione del censore. In fatti, si hanno esempii di tali *duoviri*, che negli anni 560 (Liv. 34, 53, 5) e 575 u. c. (Liv. 40, 44, 10) fecero la *locatio* per l'*aedes Fortunae primigeniae* e l'*aedes Fortunae equestris*, appunto quando erano ancora in carica i censori. Possono altri magistrati pure, insieme a questi, essere per eccezione autorizzati a quell'atto, e propriamente in due casi speciali. Primo, quando si vuol permettere che quello stesso magistrato che votò il tempio occupando la medesima od altra magistratura, provveda alla sua edificazione, come si vide una volta in persona di un console (Liv. 34, 53, 7: ' et in insula Iovis aedem C. Servilius duumvir dedicavit: vota erat sex annis ante Gallico bello ab L. Furio Purpurione praetore, ab eodem postea consule locata '), e tre volte di un censore (Liv. 8, 10, 1, 9: ' aedem Salutis, quam consul voverat, censor locaverat, dictator dedicavit ' cf. 9, 43, 25; 36, 36, 6: ' Iuventatis aedem in circo maximo..... voverat eam sex decim annis ante M. Livius consul..... idem censor eam faciendam locavit '; 42, 3, 1). Diverso da questi è il caso, in cui il senato, specialmente ove si tratti d'una nuova divinità introdotta nello Stato, implicitamente al suo consenso incarica anche i censori della edificazione; tale fu quello dell'anno 550 u. c. a proposito dell' ' aedes matris magnae Idaeae .... locaverant aedem faciendam ex senatus consulto M. Livius C. Claudius censores ' (Liv. 36, 36, 4 cf. 29, 37, 2). Secondo, la medesima concessione si suol fare a quel magistrato, che delle multe da lui riscosse ha disposto appunto per la creazione di un tempio, ciò che non di rado avveniva in persona degli edili (Liv. 10, 33, 9; 34, 53, 4 etc.). Una lapide (C. VI 7) viene in conferma di questo uso, mostrandoci pure come, compiuta l'opera, seguisse la *probatio* e forse anche la *dedicatio* del pretore ..... *A. l.* . . . *s* (Valerius ?) *L f*(*ilius*) *Flaccus aid*(*iles*) *d*[e] *stipe Aesculapi faciundum locavere eidem pr*(*aetores*) *probavere*. Sul diritto di questi magistrati di disporre delle multe nei processi penali v. **Aedilis**. Nè nell'una, nè nell'altra categoria di eccezioni entra il caso offertoci da un'altra lapide (C VI 358): *locavit Q. Pedius q*(*uaestor*) *urb*(*anus*) *murum Iononi Lucinae* HS .... *eidemque probavit*; dappoichè qui non si tratta della costruzione di tutto il tempio, ma solo del muro. E quantunque il questore sia stato competente, in misura molto limitata, a fare simili contratti d'appalto (v. **Quaestor**); pure come

questa facoltà non riguardava mai i tempii, così bisogna ammettere che in questo caso particolari circostanze dovettero determinare tale incarico straordinario dato a Q. Pedius.

Sempre che, adunque, non vi sono motivi speciali, ogni volta che v'è un tempio da innalzare a spese dello Stato, questo delega due appositi magistrati a curarne la costruzione, che sono appunto i nostri duoviri. Gli esempii non sono molti, in parte forse perchè frequenti erano quei casi eccezionali, forse anche in parte perchè sul finire della Repubblica si dovè lasciare più libera l'azione dei censori. Il primo di cui si abbia ricordo è quello relativo all' aedes Iunonis Monetae: ' senatus duumviros ad eam aedem pro amplitudine populi Romani faciendam creari iussit ' (a. 409 Liv. 7, 28, 5). Un altro si riferisce all'aedes Concordiae: ' quam per seditionem militarem biennio ante L. Manlius praetor in Gallia vovisset, locatam ad id tempus non esse. itaque duumviri ad eam rem creati a M. Aemilio praetore urb(ano) C. Pupius et Caeso Quinctius Flamininus aedem in arce faciendam locaverunt ' (a. 535 Liv. 22, 33, 7). Notevole è come, compiuto il tempio, due anni dopo se ne fa la *dedicatio* da altri *duumviri aedi dedicandae* (Liv. 23, 21, 7); ciò che naturalmente avveniva ogni volta e prova come fra le due magistrature ci dovesse essere incompatibilità. L'aedes Pietatis nel foro Olitorio votata da M'. Acilius Glabrio nel suo consolato del 563, fu da lui locata ' ex senatus consulto ' (Liv. 40, 34, 6), vale a dire anche come *duumvir*, essendo stato eletto tale dietro iniziativa del senato. L'ultimo esempio se ne ha nell'anno 575 a proposito dell'aedes Fortunae Equestris: ' ut duumviri ad aedem locandam crearentur ' (Liv. 40, 44, 10). Da questi esempii si vede, come in genere il procedimento seguito rispetto alla creazione di questi duumviri, sia stato lo stesso di quello osservato riguardo agli altri che poi eseguivano la dedicazione: il senato delibera che si proceda alla *locatio*, assegna per conseguenza la somma necessaria per la costruzione, e incarica un magistrato di convocare i comizii per la elezione dei commissarii *ad hoc*. Una volta sola è menzionato questo magistrato in persona del pretore urbano (Liv. 22, 33, 8): ma non v'è dubbio che ciò sia stato di regola, come era in generale per ogni magistrato straordinario. Molto probabilmente lo stesso senatoconsulto conteneva anche la disposizione eventuale, se cioè la *locatio* dovesse esser fatta da un magistrato ordinario, per le circostanze dette di sopra.

MOMMSEN, Staatsr. 2[2] p. 605 seg. cf. 450.

b) *Conservazione*: *tuitio*. — Se il censore non è competente a provvedere per la costruzione dei nuovi tempii, egli è per contrario l'unico magistrato che ha la cura della conservazione di essi come edifizii. Siffatta cura si estende a tutti gli edifizii pubblici di qualunque specie, e la formula tecnica più comune che esprime questa sua attività in generale è *sarta tecta aedium sacrarum locorumque publicorum tueri* (v. p. e. Cic. ad fam. 13, 11, 1 cf. de leg. 3, 3, 7. Liv. 24, 18, 10 etc.), ovvero anche *sarta tecta tueri* (Dig. 48, 11, 7, 2. Liv. 42, 3, 7 etc.); formula che stranamente si ripete in tempi molto posteriori dell'Impero, nel titolo d'un magistrato: *cur(ator) [sartor]um tectorum operum publ(icorum) et aed[ium sacrarum]* (G. 411, 1). A ogni nuovo *lustrum* il censore, fra i primi atti amministrativi che compie, procede alla revisione dei contratti di appalto conchiusi dal suo predecessore, quindi alla conclusione di nuovi (Cic. in Verr. 1, 50, 130. Liv. 42, 3, 7. Frontin. de aquis 96). Intorno ad altre particolarità relative a questa sua funzione, come p. e. alle formule dei contratti d'appalto (*leges censoriae*), alla somma messa a sua disposizione (*pecunia certa*) con o senza determinazione di scopo, riguardando esse indistintamente i templi e gli altri edifizii e lavori dello Stato, se ne tratterà più di proposito sotto **Censor**. Nella stessa epoca repubblicana non è però infrequente il fatto, che specialmente pel restauro o la riedificazione di tempii in parte o interamente distrutti, se ne veda affidata la cura a una specie di commissarii o magistrati straordinarii. La qual cosa avviene in generale o quando per lungo tempo non sono eletti nuovi censori, ovvero per altre ragioni di natura pratica: in ogni caso questi commissarii durano quanto il lavoro stesso alla cui direzione son preposti, e la loro attribuzione è sempre conferita dal popolo o dal popolo e dal senato.

Triumviri (aedibus restituendis). — Nella lunga interruzione che vi fu della censura al tempo della guerra di Annibale, nell'anno 542 u. c., su proposta del senato e relativo plebiscito, fu eletta una doppia commissione; l'una di quinqueviri incaricata dei restauri delle mura e torri di Roma; l'altra di triumviri per la ricostruzione di due tempii. ' Comitia deinde a praetore urbano de senatus sententia plebique scitu sunt habita, quibus creati sunt quinqueviri muris et turribus reficiendis, et triumviri bini, uni sacris conquirendis donisque persignandis, alteri reficiendis aedibus Fortunae et matris Matutae intra portam Carmentalem, sed et Spei extra portam, quae priore anno incendio consumptae fuerant ' (Liv. 25, 7, 5). Che simili magistrati sieno occorsi anche altre volte, si vede dalla seguente iscrizione frammentata urbana, relativa alla *restitutio*

di un tempio di Giove Vittore sul Quirinale, di cui del resto mancano altre più particolari notizie: [*D*]*iovei Victore T.* [*A*]*e*[*b*]*u*[*ti*] *M. f*(*ilius*) *IIvir* [*resti*]*tuit* (C. I 638 = VI 437 dove invece l'Henzen legge .... *o. Iovei Victore* ... *t. Mefu* ... *M. f.* .... *IIvir* [*resti*]*tuit.*). Quanto al supplemento del Mommsen, questi osserva: 'Aebutii nomen reposui eo praesentim motus, quod et T. et M. praenomen huic genti familiare est; magistratus hic potest fuisse T. Aebutius Carus IIIvir colonis Mutinam et Parmam deducendis a. 571 (Liv. 39, 55), praetor 576 (Liv. 41, 6), decemvir agris dividendis u. c. 581 (Liv. 42, 4)'.

Curator restituendi Capitolii. — Questo titolo officiale è dato da Varrone in un'epistola a Ser. Sulpicius: 'in memoria sibi esse quod Q. Catulus curator restituendi Capitolii dixisset voluisse se aream Capitolinam deprimere' etc. (Gell. 2, 10 cf. Nonius p. 112 Merc.), e si ripete in due iscrizioni che ricordano l'opera compiuta dal *curator: Q. Lutatius Q. f*(*ilius*) *Q.* [*n*(*epos*)] *Catulus cos. substructionem et tabularium de s*(*enatus*) *s*(*ententia*) *faciundum coeravit* [*ei*]*demque pro*[*bavit*] (C. I p. 170 = VI 1314 cf. I 591 = VI 1313). Distrutto il tempio nell'incendio del 671 u. c. (App. bell. civ. 1, 83. Tac. hist. 3, 72), Sulla in forza dei suoi poteri dittatoriali, ne ricominciò la ricostruzione (Tac. l. c. Plut. Popl. 15 cf. Plin. nat. hist. 36, 25, 61). Morto Sulla nel 676, ad uno dei consoli di quest'anno, Q. Lutatius Catulus, fu conferita da un senatoconsulto, seguito da una legge, la *cura* dell'opera, siccome, rispetto al senatoconsulto almeno appare dalla iscrizione, e, quanto alla legge, dalle parole pronunciate da Cicerone prima che il tempio fosse dedicato: 'tuus honor illo templo senatus populique Romani beneficio, tui nominis aeterna memoria simul cum templo illo consecratur' (Verr. 4, 31, 69). Il bisogno di una legge a tale scopo, senza dubbio dovè avere un doppio motivo. L'uno, che in questo caso si dipartiva dall'uso costante di creare dei *duumviri aedi locandae*, ciò che si spiega in gran parte per l'importanza straordinaria dell'opera, come risulta anche dalla suddetta lettera di Varrone. L'altro, che appunto per questa importanza dovè esser necessario di stabilire, che Catulo, cominciata l'opera come console, dovesse menarla a fine, senza un termine stabilito, in qualità di *curator;* ciò che era insolito e non avveniva coi nostri duumviri, i quali aveano l'attribuzione semplicemente di conchiudere i contratti d'appalto. E in fatti, che Catulo rimanesse investito di quel potere per circa vent'anni, appare chiaramente da ciò, che nel 692 Cesare, essendo pretore, 'Q. Catulum de refectione Capitolii, ad disquisitionem populi vocavit rogatione promulgata, qua curationem eam in alium transferebat, verum impar optimatium conspirationi .... hanc actionem deposuit' (Suet. Caes. 15 cf. Dio Cass. 37, 44). L'essere stato il tempio dedicato prima della morte di Catulo avvenuta nel 694, cioè nel 685 (Liv. ep. 98) non è in opposizione a questa testimonianza; poichè come si vede anche dalla iscrizione su riferita, oltre alla riedificazione del tempio propriamente detto, Catulo ebbe anche la missione di provvedere alla riedificazione di tutto il Capitolio. L'essere nella iscrizione stessa notato il consolato di Catulo non vuol dire, come sembra avere interpretato l'Henzen (C. VI 1313 comm.), che il tempio fu dedicato nell'anno 676 del consolato stesso; sibbene, come osserva il Mommsen (C. I p. 171), che quella cura metteva capo al suo consolato e quindi gli dava il diritto di notarlo nel documento che ricordava l'opera sua. Un'altra differenza, oltre a quella già notata, tra il nostro *curator* e i *duumviri aedi locandae* sta in ciò, che quegli provvede insieme alla riedificazione e compie l'atto della *dedicatio*, mentre questi invece, come s'è visto innanzi, debbono lasciare che questa sia fatta da altri appositi magistrati, i *duumviri aedi dedicandae.*

Nell'Impero benchè vi fossero, come or ora si dirà, appositi magistrati per le costruzioni e i restauri dei tempii e altri edifizii pubblici, pure talvolta s'incontrano *curatores* speciali per alcuni di quelli. Così è probabile che sotto Tiberio la ricostruzione del tempio della *Spes* sia stata da lui in forma di *cura*, affidata a Germanico (Tac. ann. 2, 49); certa è però quella conferita da Vespasiano a un equite rispetto al Capitolio stesso, distrutto nuovamente nell'assalto che vi dettero i Vitelliani: 'Curam restituendi Capitolii in L. Vestinum confert' (Vespasianus) (Tac. hist. 4, 53); la *dedicatio* però non è eseguita dal curator, sibbene, secondo l'uso della Repubblica, da un altro magistrato, il pretore Helvidius Priscus. In questi casi, il *curator* è anche un magistrato straordinario come quello analogo dell'epoca repubblicana, con la sola differenza, che questi sono istituiti dal senato e dai comizii, quello invece riceve il mandato dall'Imperatore, il quale a sua volta è già investito per legge e senatoconsulto del potere in genere di provvedere direttamente o indirettamente alle opere pubbliche (Frontin. de aquis 99. Dio Cass. 54, 8).

Mommsen, Staatsr. 2² p. 443 seg. 651 seg. Jordan, Ephem. epigr. I p. 233.

c) *Protezione*: *procuratio*. — L'azione protettrice dello Stato verso i suoi tempii soprattutto, si manifesta sotto due aspetti: l'uno nel-

l'impedire che il suolo ad essi appartenente venga occupato dai privati; l'altro nel provvedere che in qualunque modo essi non vengano deturpati, danneggiati e in genere violati dai privati stessi.

La prima di queste attribuzioni è propria dei censori: '(censores) complura sacella publicaque usu occupata a privatis publica sacraque ut essent paterentque populo curarunt' (Liv. 40, 51, 8 cf. 4, 8, 2). A questa competenza in generale relativa all'occupazione indebita del suolo pubblico, si riferisce anche la iscrizione (C. VI 919): [*Ti. Claudius Caes*(*aris*) *Aug*(*usti*) *l*(*ibertus*) *Vitellius P. f*(*ilius*) *ex*] *s*(*enatus*) *c*(*onsulto*) [*ce*]*nsores* [*l*]*oca a pilis et colum*[*nis*], *quae a prifatis possidebantur, causa cognita ex forma in publium restituerunt.* Essa si connette al potere dei medesimi magistrati circa l'amministrazione dei beni dello Stato e specialmente alla protezione ad essi affidata del suolo pubblico. E come per questa sono investiti di giurisdizione in casi di conflitto tra lo Stato e i privati, così non è a dubitare che lo stesso sia avvenuto, quando l'indebita occupazione era fatta a danno d'un tempio (v. **Censor**).

La seconda invece compete in modo speciale agli edili, ed è quella che fa parte della *cura urbis* in genere, e che gli antichi chiamavano *aedium sacrarum procuratio* (Cic. Verr. 5, 14, 36. Varro de l. l. 5, 81. Fest. p. 13), donde il probabile titolo di edili *v*(*iis*) *a*(*edibus*) *s*(*acris*) *p*(*ublicis*) *proc*(*urandis*) dato in alcune iscrizioni (C. IV p. 9) a questi magistrati in Pompei. Ad essa accenna pure in modo indiretto la lex Iulia municipalis (C. I 206), ove tratta dell'alta vigilanza degli edili sulle vie e sui pubblici edifizii che vi sorgono (lin 68 seg.): '*Quae loca publica porticusve* [*p*]*ublicae in u*(*rbe*) *R*(*oma*) *p*(*ropius*)*ve u*(*rbei*) *R*(*omae*) *p*(*assus*) *M sunt erunt, quorum locorum quoiusque porticus aedilium eorumve mag*(*istratuom*), *quei vieis loceisque publiceis u*(*rbis*) *R*(*omae*) ... *purgandeis praerunt, legibus procuratio est erit, nei quis in ieis loceis inve ieis porticibus quid inaedificatum immolit*[*u*]*mve habeto, neve ea loca porticumve quam possideto, neve eorum quod saeptum clausumve habeto, quominus eis loceis porticibusque populus utatur pateantve, nisi quibus uteique leg*(*ibus*) *pl*(*ebei*)*ve sc*(*itis*) *s*(*enatus*)*ve c*(*onsultis*) *concessum permissumve e*(*st*). E un'applicazione di essa era tanto la dipendenza del custode dei tempii (v. **Aedituus**) da questi magistrati (Varro de r. r. 1, 2, 2: 'veneram in aedem Telluris rogatus ab aeditimo ... accestitus ab aedile, cuius procuratio huius templi est, nondum rediit'); quanto il potere che essi aveano di concedere ai privati il permesso di erigere dette are o simili sulle vie. A questo potere sembra che accenni la seguente lapide frammentata (C. I 803 = VI 810) .... *L. f.* .... *So* .... *P. Anni C. f. A.* [*n*.... *Po*]*stumio A. f.* .... [*Cn. O*]*ctavio Cn. f. ai*[*d*(*iles*) *cur*(*ules*) *hae*]*c ara restit*[*uta*], da cui si vede che per lo meno i restauri di un'ara privata o di collegi furono permessi dagli edili curuli.

Siffatta competenza dell'edile poteva però anche essere non l'effetto della sua *cura urbis*, e venir determinata più direttamente e in modo particolare. E ciò soprattutto in due casi.

Primamente, quando il senato con una sua deliberazione, e per ragioni eccezionali, volendo sottoporre a una particolare protezione un luogo sacro, stabiliva i termini della medesima e ne deferiva l'adempimento agli edili. Di questo caso si ha un esempio nella seguente iscrizione urbana (C. VI 3823) .... *eisque curarent tu*[*erenturque ar*]*bitratu aedilium pleibeium* [*quei*]*comque essent; neive ustrinae in eis loceis re*[*g*]*ionibusve nive foci ustrina*[*e*] *causea fierent; nive stercus terra*[*m*]*ve intra ea loca fecisse coniecisseve veli*[*t*] *quei haec loca ab paa*[*g*]*o Montano* [*redempta habebit; quod si stercus in eis loceis fecerit terramve in ea*] *loca iecerit, in* .... [*uti* HS .... *ma*]*nus iniectio pignorisq*(*ue*) *capi*[*io siet*]. Che questo sia non un decreto di altro magistrato, ma un senatoconsulto, ha già osservato il Mommsen (comm.) doversi conchiudere dalla mancanza della forma imperativa, e dall'usarsi invece quella del congiuntivo presente o imperfetto, proprio dei senatoconsulti. Quanto al resto, si tratta secondo ogni probabilità di questo; che avendo dei privati preso in affitto (donde la restituzione di *redempta, redemptores*) dai censori o dal *magister* di un *pagus Montanus* un terreno demaniale sito nel medesimo, il senato abbia a quelli affidata la cura della manutenzione di un *sacellum* che vi sorgeva, lasciando agli edili plebei che invigilassero sull'esecurzione di quest'obbligo, e nello stesso tempo limitando l'uso che del luogo medesimo quelli potessero fare. La nostra interpretazione si discosta alquanto da quella del Mommsen (C. l. c. cf. Staatsr. 2² p. 496 nota 2), secondo il quale i *redemptores* sarebbero relativi alla manutenzione stessa del *sacellum*, parendoci che ciò sarebbe in una certa contradizione con la regola, che, come or ora si è detto, alla conservazione dei tempii provvedevano di diritto i censori, e se si fosse trattato di una *locatio* da questi conclusa, non vi sarebbe stato bisogno d'una misura stabile, come è quella contenuta nel senatoconsulto. Singolare è la circostanza del veder attribuita ai soli edili plebei e non anche ai curuli, questa speciale vigilanza. Dappoichè, anche

quando in forza della lex Iulia municipalis del 709 u. c. gli edili si dividevano ogni anno, per accordo o sorte, i quattro quartieri della città circa la manutenzione delle vie, non v'era in ciò distinzione tra edili plebei e curuli (v. **Aedilis**). E poichè il senatoconsulto è probabilmente del secolo VII di Roma, forse dovrà inferirsene che esso sia stato anteriore a quella legge. Quindi come per la *procuratio aedium sacrarum* in genere, essa secondo le circostanze era divisa in modo, che agli edili plebei e ai curuli spettassero certi tempii, così in questo caso speciale vi dovè essere una circostanza a noi ignota, per la quale quel *sacellum* del pago Montano fu messo sotto la vigilanza dei primi, piuttosto che dei secondi. A ogni modo, è superfluo il notare, che agli edili stessi competeva in questo caso, come negli altri simili, in generale l'applicazione della pena comminata.

Ma l'azione protettrice dell'edile poteva anche, in secondo luogo, essere determinata da una clausola particolare della *lex aedis* o *dedicationis* del luogo sacro. In verità prove dirette e molto esplicite di ciò non si hanno; delle indirette però non ne difettano. E innanzi tutto v' è la *lex areae* dedicata da Domiziano a Volcano: *Hac lege dedicata est* (*ab imp. Caesare Domitiano Germanico ex voto suscepto*), *ne cui liceat intra hos terminos aedificium extruere, manere, negotiari, arborem ponere aliudve quid serere, et ut praetor, cui hac regio sorti obvenerit, sacrum faciat* etc. (C. VI 826). La menzione del *praetor* si riferisce all' istituzione di Augusto, per la quale dall'anno 747 u. c. in poi la vigilanza sulle undici regioni, in cui egli divise la città, era affidata non più soltanto agli edili, ma per sorte ad essi e insieme ad alcuni pretori e ai tribuni della plebe (Suet. Aug. 30. Dio Cass. 58, 8). Da altre lapidi poi appare, che quando i *vicomagistri* volevano costruire delle cappelle di Lari nei rispettivi *vici* delle regioni, dovevano averne l'autorizzazione dal pretore ovvero dal tribuno che presiedeva alla regione .... *Permissu C. Cassi Interamnani Pisibani Prisci praetoris aediculam .... magistri .... restituerunt idem pr*(*aetor*) *probabivit* (C. VI 451 cf. 453 760) .... *permissu Ti. Allieni Sicini Quintiani tr*(*ibuni*) *pl*(*ebis*), *idem probavit aediculam regionis* (C. VI 450 cf. 449. 452). Da questi documenti appare adunque, che mentre gli edili pel nuovo ordinamento augusteo aveano in comune coi pretori e i tribuni l'alta sorveglianza delle regioni, pure essi non potevano nè compiere sacrifizii nella propria regione, nè concedere permessi per l'edificazione di *aediculae*. È molto probabile perciò che queste due alte funzioni sieno state riservate ai magistrati superiori, pretori e tribuni, e che gli edili invece secondo quest'ordinamento abbiano conservato soltanto l'antica attribuzione della semplice *procuratio aedium sacrarum*. Ed è forse appunto per questo che la nostra *lex areae Volcani* tace il nome sottinteso del magistrato che dovea provvedere alla sua prescrizione sulla inviolabilità dell' area sacra, cioè l' edile della regione, e invece designa in modo particolare quello che poteva sacrificarvi. Altre prove indirette ci sono offerte da alcune *leges dedicationis* non di Roma, ma di municipii. Quella del vicus Furfo (C. IX 3513 = I 603) in una delle sue clausole (lin. 14 seg.) prescrive: *Sei qui heic sacrum surupuerit, aedilis multatio esto, quanti volet. Idque veicus Furf*(*ensis*) *m*[*a*]*i*(*or*) *pars fifeltares sei absolvere volent sive condemnare, liceto.* Abbiamo esposto di sopra (I 6 p. 155) la ragione, per cui la nostra legge nomina specificatamente il magistrato chiamato a comminare la multa, l'essere cioè Furfo un *vicus*, che essendosi reso autonomo di fronte a Peltuinum da cui un tempo dipendeva, bisognava che l'autorità del suo magistrato fosse esplicitamente affermata. Che questo magistrato detto *aedilis* avesse colà a un tempo anche le alte funzioni del *duumvir* dei municipii, non vuol dire, come or ora si chiarirà meglio, che la protezione del tempio gli sia spettata piuttosto pei poteri duumvirali che per gli edilizii. La *lex aedis* di Velitrae accenna in genere al *piaculum*, senza far cenno di multa e di magistrato: *Siquis attigerit, quisquis Veliternorum faciat, piaculum sit. Siquis publica curia sciente* (*attigerit*), *iustum pium esto.* (Mommsen, Unterital. Dial. p. 320 cf. 324). Accennano invece e alla multa e al magistrato le due *leges* non *aedis*, ma *luci*. L'una è quella di Lucera: *In hoc luco stercus ne quis fundito, neve cadaver proicito, neve parentato. Si quis adversus hoc fecerit, civium qui volet pro iudicato n*(*umum*) *L manus iniectio esto: sive magistratus volet, multare liceto* (C IX 782) L'altra di Spoleto: *Hunc lucum ne quis violato, neve evehito neve efferto quod luci sit, neve caedito, nisi quo die res divina annua fiet*; *eo die, quod rei divinae causa fiat, sine dolo dicatori caedere liceto. Si quis violaverit, Iovi bove piaculum dato; si quis sciens violaverit dolo malo, Iovi bove piaculum dato et asses trecenti multae sunto. Eius piaculi multaeque dicatori exactio esto* (Bormann, Miscell. Capitol. p. 6). Rispetto ad esse occorre innanzi tutto eliminare il dubbio manifestato dal Jordan (Quaest. Umbricae p. 23), cioè che, anzichè vere *leges dedicationis*, sieno queste dei *decreta* di magistrati. Oltre alla circostanza, che simili prescri-

zioni dirette a proteggere il luogo sacro si trovano in generale nelle due sudette leggi, come pure in quella dell'*area Volcani*, dell'*ara* di Augusto in Narbo (WE. 104 = O. 248) e dell'*ara* di Giove in Salonae (C. III 1933), v'è un argomento irrefragabile contro quel dubbio. Ed è che la competenza a determinare il delitto sacro e il rispettivo *piaculum* e la multa, non è punto del magistrato, sibbene del collegio dei pontefici e propriamente del pontefice massimo (v. Mommsen, Staatsr. 2² p. 42 seg. 50 seg). Il magistrato dedicante concorre soltanto, come fu osservato innanzi (I 6 e p. 157), nel formulare la *lex* col pontefice, e stabilire quale pena, oltre il *piaculum*, sia da infliggere al colpevole; ma da sè egli non può ciò fare. A ogni modo, le nostre due leggi accennano chiaramente al potere del magistrato di punire le violazioni del *lucus;* la Spoletina anzi fa anche una distinzione tra *piaculum* e *multa,* secondo che non vi è o v'è dolo, e attribuisce al magistrato stesso l'*exactio* dell'uno e dell'altra. Essa determina pure chi debba essere il magistrato, *dicator;* la Lucerina accenna invece al *magistratus* in genere. Che il primo sia tale, non v'è dubbio (v. **Dicator**), benchè non apparisca chiaro se il titolo sia il vero officiale o la parola venga usata per la speciale relazione alla *dedicatio* del *lucus,* e quale magistrato municipale bisogni propriamente intendervi. Lo stesso dubbio si potrebbe per conseguenza avere anche rispetto alla indicazione generica della legge Lucerina. Ma considerando che anche nei municipii gli edili aveano una competenza penale come quella degli edili in Roma, non è punto improbabile che essa si riferisca a quelli. In qualunque modo questo è certo, che se nei municipii la *lex aedis* o *dedicationis* stabiliva in quali casi di violazione e in qual misura il magistrato municipale era chiamato a procedere contro il colpevole, si deve ammettere che lo stesso abbia potuto avvenire anche in Roma, appunto perchè, come più oltre si vedrà, nei municipii d'Italia e delle provincie valevano le stesse norme rispetto alla *dedicatio* e in genere al *ius sacrum.* Che poi questo magistrato in Roma non abbia potuto essere altro se non l'edile, appare specialmente da ciò, che la loro *procuratio aedium sacrarum* e la caratteristica giurisdizione penale, di cui eran rivestiti (v. **Aedilis**), li indicavano necessariamente siccome i soli competenti (v. **Iudicatio — Piaculum**).

MOMMSEN, Staatsr. 2² p. 494 segg.; Ephem. epigraph. 2 p. 207 seg. BORMANN, Miscell. Capitol. p. 6 segg. JORDAN, Quaest. Umbricae p. 23 segg.

d) *Amministrazione patrimoniale.* — Tutto il patrimonio del tempio, quale fu innanzi (n. 2) determinato, è sotto l'amministrazione diretta dello Stato. E poichè l'elemento principale, il patrimonio sacro propriamente detto destinato a scopo permanente del culto e la *possessio* demaniale, si considera come parte della proprietà pubblica, così lo stesso magistrato che amministra questa, il censore, è anche l'amministratore di quello. L'esistenza d'una cassa propria del tempio o meglio del collegio sacro adesso preposto, non è in contradizione con questo fatto: la medesima si può in certo modo considerare come una sezione del tesoro, di fatto ma non giuridicamente da questo separata (v. **Arca**). Il censore quindi nella stessa guisa che fa i contratti d'affitto dei beni stabili dello Stato, dà anche in locazione i fondi demaniali destinati al tempio (Hygin. de cond. agr. p. 117: 'Virginum quoque Vestalium et sacerdotum quidem agri vectigalibus reddidi sunt locatim .... solent vero et hi agri accipere per singula lustra mancipem: sed et annua conductione solent locari'). Lo stesso egli fa molto probabilmente anche rispetto a quella parte del patrimunio destinata al culto, come p. e. il *lucus.* Ciò s'inferisce, per analogia, dal vedere nei municipii il magistrato locale investito dello stesso potere. La *lex aedis* di Furfo (C. IX 3513 = I 603) nel secondo articolo (lin. 7 segg.) prescrive: *Sei quod ad eam aedem donum datum donatum dedicatumque erit, uti liceat oeti, venum dare; ubei venum datum erit, id profanum esto. Venditio locatio aedilis esto, quemquomque veicus Furfens(is) fecerit, quod se senti[a]t eam rem sine scelere sine piaculo [vendere locare], alis ne potesto. Quae pequnia recepta erit, ea pequnia emere conducere locare dare, quo id templum melius honestius seit, liceto* etc. Sulla importanza di questo articolo relativamente alla commerciabilità delle *res sacrae* v. sopra I 6 c. II p. 153 seg. Dal suo complesso appare anche con molta probabilità, che le rendite in genere ricavate dalla *locatio* si versavano nella cassa del tempio; ciò che indirettamente è confermato da alcune lapidi, ove si ricordano opere compiute con le entrate di tempii, come p. e. C. V 3924 .... *fanorum curatores ex pecunia fanatica faciundum curarunt idemque probarunt*; HG. App. epigr. p. 20 n. 78 .... *magistri pagi ex reditu fani .... cellas faciund(as) curaverunt idemque probaverunt.* Quanto alle rendite particolari del *lucus,* il *lucar,* il Mommsen congettura (Staatsr. 2² p. 59 nota 5 cf. p. 432), che esse invece sieno state versate nell'erario, sapendosi che venivano appunto da questo pagate al magistrato ordinatore dei ludi (v. **Lucar**). Naturalmente ove questa rendita non era debitamente versata all'erario, al capo del mede-

simo, al questore competeva il diritto di procedere coi suoi mezzi coercitivi; siccome se ne ha un esempio in persona del questore della Sicilia, il quale istituisce un tribunale recuperatorio per vindicare una donazione fatta al tempio della Venus Erycina (Cic. divin. in Caec. 17 cf. Suet. Claud. 9). Il sistema dell'appalto usato in genere per le rendite dello Stato, era applicato pure a quelle particolari per entrare nel tempio, per compiervi sacrifizii o assistervi e simili (Tertull. ad nat. 1, 10; apol. 13, 42). In generale su tutte le *res sacrae mobili*, eccetto la *supellex* pel culto, ma specialmente sui doni votivi lo Stato esercitava non solo un diritto di vigilanza, ma anche di disposizione sia a pro' del tempio stesso, sia dell'erario. L'articolo su riferito della *lex aedis* di Furfo, è molto esplicito sul riguardo. Oltre a ciò abbiamo esempii di oggetti sacri fatti fondere ad uso di monete d'autorità stessa del censore (Plin. nat. hist. 34, 6, 30) ovvero da altro magistrato, in mancanza di lui, per apposito senatoconsulto, come fu il caso di Q. Antonius Balbus pretore nel 672 u. c. (Val. Max. 7, 6, 4: 'senatus consulto aurea atque argentea templorum ornamenta, ne militibus stipendia deessent, conflata sunt'). Nell'Impero stesso i doni votivi, resi inservibili, si davano ai pubblicani, coi quali lo Stato avea conchiuso contratti per la manutenzione di tempii (Tertull. ad nat. 1, 10). Simile a questo e analogo a quello già innanzi menzionato (p. 169) dei *triumviri aedibus restituendis*, è il caso dei *triumviri sacris conquirendis donisque persignandis*, creati insieme a quelli nell'anno 542 u. c. (Liv. 25, 7, 5), per effetto di un senatoconsulto e d'un plebiscito, e quindi in sostituzione dei censori, di diritto competenti per quest'atto.

MOMMSEN, Staatsr. 2² p. 63 seg. 432 seg. MARQUARDT, Staatsverw. 2² p. 84.

La competenza degli edili e dei censori in tutta questa parte puramente amministrativa dei tempii (4 a, b, c, d) cessò, specialmente quanto a quella dei censori, nell'Impero, passando quasi tutta nelle mani dei *curatores aedium sacrarum et operum locorumque publicorum* (*tuendorum*) istituiti da Augusto, e intorno ai quali v. **Opera publica**.

Aedes e *templa* pubblici della città di Roma, ricordati nelle iscrizioni.

(A.) Aesculapi in insula. — *K. Ian.* (=1 Genn.) [*Aescu*]*lapio . . . in insula* (Fast. Praen. C. I p. 312). Fu istituita nell'a. 462 u. c. (Liv. ep. 11 cf. Ovid. met. 15, 739; fast. 1, 290. Val. Max. 1, 8, 2 etc.), e sorgeva nella regione XIV, nel mezzo dell'isola Tiberina, presso la odierna chiesa di S. Giovanni. Provengono dal medesimo luogo le due lapidi C. VI 7. 12.

III id. Sept. (=11 Sett.) *n*(*atalis*) *Asclepi* (Fast. Philoc. C. I p. 350): è dubbio a qual tempio si riferisca questa indicazione; dalla forma greca del nome si può inferire appartenere ad epoca posteriore. — Becker, Top. p. 651. Preller, Mythol. 2³ p. 242.

A. divi Antonini et divae Faustinae. — Sull'epistilio del portico leggesi: *Divo Antonino et* || *divae Faustinae ex s*(*enatus*) *c*(*onsulto*) (C. VI 1005). Ricorre nei fasti d'un collegio (C. VI 2001): *in aede divi Pii* [*et divae Faustinae*], probabilmente dei sodales Antoniniani (Borghesi, Oeuvr. 3 p. 391 segg.). Nell'a. 141 fu dedicata a Faustina (Capitol. Ant. Pius 6); nel 161 fu consecrata pure al marito, siccome appare anche da ciò, che l'iscrizione dedicatoria in origine non conteneva che la seconda linea. Sorgeva nella regione IV, ed in parte esiste tuttora sul foro Romano ov'è la chiesa di S. Lorenzo in Miranda. — Becker, Top. p. 357. Jordan, Eph. epigr. 3 p. 71.

A. Apollinis ad theatrum Marcelli. — *Apollini Laton*(*ae*) *ad theatr*(*um*) *Marc*(*elli*) (Fast. Urbin. C. I p. 330). — IX *k. Oct.* (=23 Sett.): *Apol*[*l*]*ini ad theatrum Marc*[*e*]*lli* (Fast. Arv. C. VI 2295). — *Don*[*a e*]*x manibiis... in aede Apollinis . . . consacravi* (Mon. Ancyr. C. III p. 780, 4, 24 cf. 22). Non è certo se si riferisca ad essa la lapide urbana (C. VI 45): *Apollini sancto Memmius Vitrasius Orfitus v. c. bis praef. urbi* (a. 356-359) *aedem providit* etc. Votata nell'a. 321 u. c. in occasione d'una pestilenza, fu dedicata due anni dopo (Liv. 4, 25, 3; 4, 29, 7; forse la stessa sono quella menzionata 7, 20 e il templum Apollinis Medici 40, 51). Sorgeva nella regione IX 'extra portam Carmentalem inter forum olitorium et circum Flaminium' (Ascon. in Cic. in tog. cand. p. 81 S. Sch.), cioè fra il teatro di Marcello e il circo, sulla via 'ad Octaviae porticum' (Plin. nat. hist. 6, 34), verso la porta Carmentale (Liv. 27, 37). Serviva anche per le sedute del senato (Liv. 34, 43; 37, 58; 41, 17; 39, 4 cf. Cic. ad Q. fr. 2, 3). — Becker, Top. p. 605 seg. Preller, Mythol. 1³ p. 303. 311. Jordan, Hermes 9 p. 342.

T. Apollinis in Palatio. — *VII id. Oct.* (=9 Ott.) *Apol*(*lini*) (Fast. Amit. C. I p. 325=IX 4192). — *Aug*(*ustus*) *aed*(*em*) *Apol*(*lini*) *dedicavit* (Fast. Antiat. CI. p. 329=IX 6638). — ... *templumque Apollinis in Palatio cum porticibus . . . feci* (Mon. Ancyr. C. III p. 780, 4, 1 segg.). Votato prima della battaglia d'Azio, fu dedicato nell'a. 726 u. c. (Dio Cass. 49, 15; 53, 1. Suet. Aug. 29. Vell. 2, 81),

nel giorno di quella battaglia, e quindi lo stesso in cui celebravansi i nuovi ludi Actiaci (v. **Actionica** p. 65). Molto probabilmente sorgeva presso l'estremità settentrionale del Palatino, nella X regione. Nei portici del tempio fu anche istituita la doppia biblioteca latina e greca, di cui alcuni servi imperiali son nominati come officiali (*a bybliotheca*) in lapidi urbane (C. VI 5188. 5189. 5191). Spesso vi si raccoglieva il senato sotto Augusto e di poi (Suet. Aug. l. c. Tac. ann. 2, 37 cf. 2, 83. — Eckhel, D. N. 6 p. 85. 93 seg. Becker, Top. p. 426. Preller, Mythol. 1³ p. 309. Mommsen, Res gestae 2ª ed. p. 80. Lanciani, Bull. mun. 1883 p. 185 segg.

T. (novum) divi Augusti (ad Minervam). — *In templo novo* (Acta fr. Arval. C. VI 2041 l. 5 cf. 2028 c. l. 11 seg. l. 18 seg. e l. 1 seg. l. 7. 2029 l. 10. 2042 l. 28. 2044 II c. l. 5 seg.). — *Descriptum et recognitum ex tabula aenea, quae fixa est Romae in muro post templum divi Augusti ad Minervam,* è la indicazione dei diplomi militari dell'a. 93 in poi (C. III p. 859 segg. EE. 2 p. 460 segg.). — . . . *Aug(usti) lib(ertus) Bathyllus aeditus templi divi Aug(usti) [e]t divae Augustae, quod est in Palatium* (C. VI 4222). — . . . *T. Flavi Aug(usti) l(iberti) Onesimi aeditui templi novi divi Aug(usti)* (C. VI 8704). Si possono pure riferire ad esso i due servi pubblici: *Philippus Rustian(us) publicus ab sacrario divi Augusti* (C. VI 2329) e *Successus publ(icus) Valerianus aedi(tuus) a sacrario divi Aug(usti)* (C. VI 2330). Eretto da Livia e Tiberio probabilmente a spese dello Stato (Plin. nat. hist. 12, 94. Suet. Tib. 47. Tac. ann. 6, 45), fu dedicato da Caligola (Suet. Calig. 21. Dio Cass. 59, 7 cf. 56, 46). Sorgeva nella regione X presso al foro Romano *in Palatio,* fra il Palatino e la basilica Giulia, dietro al tempio di Castore e vicino alla cappella o tempio di Minerva innalzato da Domiziano (Suet. Calig. 22 cf. Aug. 5. Plin. nat. hist. 12, 94). Dalle due prime citazioni epigrafiche si vede come spesso vi compissero sacrifizii gli Arvali, e come gli originali delle tavole di bronzo, contenenti diplomi militari, sovente fossero lì presso conservati. — Becker, Top. p. 430. Mommsen, Bull. dell'Inst. 1845 p. 125 segg. Preller, Regionen p. 150; Mythol. 2³ p. 431. Henzen, Acta fr. Arv. p. 55.

A. Bellonae Pulvinensis. — *Appius Claudius C. f(ilius) Caecus... aedem Bellona[e] fecit* (C. I p. 287 el. XXVIII). — *III non. Iun.* (=4 Giugno) *Bellon(ae) in circ(o) Flam(inio)* (Fast. Venus. C. I p. 301 = IX 421). — . . . *ex aede Bellonaes Pulvinensis fanaticus* (C. VI 490). — . . . *fanatico de aede Bellonae Pulvin(ensis) cuius monito hasta in aede Bellona in luco dicata est* (C. VI 2232). — *Cistophoro aedis Bellonae Pulvinensis* (C. VI 2233). — *Q. Marcius L. f(ilius) S(p.) Postumius L. f(ilius) cos. senatum consoluerunt N. Octob. apud aedem Duelonai* (C. I 196 = X 104). Fu votata nell'a. 458 u. c. da Appio Claudio in una battaglia contro gli Etruschi (Liv. 10, 19, 17. Ovid. f. 6, 201). Sorgeva nella regione IX presso il pulvinare del circo Flaminio, quindi fuori il pomerio della città, al confine del campo Marzio. Da ciò l'uso di raccogliervisi il senato specialmente nel ricevere ambasciatori esteri o comandanti che tornavano dalla guerra (*in aede Bellonae* Liv. 28, 38; 31, 47; 33, 21; 36, 39; 41, 6; 42, 28. 36 etc. Plut. Sull. 30. Dio Cass. frg. 435; *ad aedem Bellonae* Liv. 30, 21. 40; 38, 44; 42, 9. 21; *apud aedem Duelonai* C. X 104). È per questo anche che alle spalle del tempio sorgeva la *columna bellica* (Serv. Aen. 9, 53, Fest. p. 33 etc.). — Becker, Top. p. 606 seg. Preller, Mythol. 1³ p. 250; 2³ p. 247. Mommsen, C. I. Lat. VI 490 nota.

A. Bellonae Rufiliae. — *D. M. L. Cornelio Ianuario fanatico ab Isis Serapis, ab aedem Bellonae Rufiliae* etc. (C. VI 2234). Nota per questa sola iscrizione urbana, la quale del resto non offre alcun indizio topografico.

A. Castoris. — *VI k. Febr.* (= 27 Genn.) *aedis [Castoris et Po]llucis dedica[ta est]* (Fast. Praen. C. I p. 313). — . . . *[pro ae]de Castorus palam luci in forum vorsus* (Tab. Bant. C. I 197 l. 17). — *L. Cornelius Cn. f(ilius) pr(aetor) sen(atum) cons(uluit) a. d. III nonas Maias sub aede Kastorus* (C. I 201 l. 2.) — . . . *[ar]gen[t]ar(ius) post aedem Castoris* (C. VI 363 cf. 9177). — . . . *sagario post aedem Castoris* (C. VI 9872). — . . . *post eadem Castoris* (C. VI 10024). — . . . *anus [post eadem] Castoris* (C. VI 9393). È dubbio se gli *aeditui Castoris et Pollucis* (C. VI 2202) e l'*aedituus de aede Castoris et Pollucis* (C. VI 2203) appartengano a Roma o a Tusculum (cf. Jordan, Top. I 2 p. 369 nota 76). Certamente si riferisce al nostro tempio in Roma l'*actor Caesaris ad Castor(em) et ad loricata(m)* (C. VI 8688). — . . . *proc(urator) Aug(usti) ad Castor(em)* (C. VI 8689). — *Forum Iulium et basilicam, quae fuit inter aedem Castoris et aedem Saturni* . . . . . (Mon. Ancyr. C. III p. 780, 4, 12). — . . . *exactum ad Castor(is)* (C. VI 8119₄ cf. OH. 7319. Fabr. 527. 374. WE. 2765 a). — *[C]astoris* sul frammento della pianta Capitolina recentemente scoperto (NS. 1882 p. 233 segg. tav. XIV). Votata nell'a. 258 u. c. dal dittatore A. Postumius nella battaglia al lago Regillo, fu dedicata dal figlio nel 270, il 27 di gennaio (Liv. 2, 42, 5 cf. Ovid. f. 1, 706 seg. Dionys. 6, 13. Lyd. 4, 13). Sorgeva secondo la leggenda al lacus Iuturnae, dove i Dioscuri avrebbero abbeverato i cavalli dopo la

battaglia, cioè sul foro Romano nella VIII regione (Cic. de nat. deor. 3, 4, 13. Dionys. 6, 13), dinanzi alla casa di Caligula sul Palatino (Suet. Calig. 22. Dio Cass. 59, 28) e presso il tempio di Vesta (Mart. 1, 70, 2). Fu restaurata una prima volta nell'a. 637 u. c. da L. Caecilius Metellus (Cic. pro Scaur. 46; Verr. 1, 59, 154); indi abbellito nel 674, 679 e 680 (Cic. Verr. 1, 49, 130 segg.). Tiberio la rimodernò, dedicandola nuovamente nel 759 (Suet. Tib. 20. Dio Cass. 55, 27). Danneggiata per le costruzioni della casa di Caligola, fu restaurata da Claudio (Dio Cass. 60, 6) e più tardi da Domiziano (Chronogr. dell'a. 354 Momm. p. 652 cf. *Curiosum* e *Notitia*), il quale vi aggiunse una cappella per Minerva. Gli accenni epigrafici su riferiti hanno relazione a varii usi cui il tempio venne col tempo destinato. Così il *procurator* e l'*actor* mostrano che nell'Impero eravi uno dei depositi monetarii del fisco; l'*exactum*, che ivi trovavasi pure un officio di controllo dei pesi. Il luogo della Tabula Bantina si riferisce al giuramento *in leges*, che in quel tempio prestavano i magistrati, laddove i senatori lo prestavano *ad aerarium* (Appian. bell. civ. 1, 31). Nell'epoca repubblicana vi si teneva giurisdizione (Cic. Verr. 1, 49; 5, 72 cf. pro Quint. 4); raramente allora e nell'Impero vi si riuniva il senato (C. I 201 l. 2 cf. Capitolin. Maxim. 16; Valer. 1). Il *post aedem* delle lapidi relative ad *argentarii* ed ad un *sagarius* accennano all'esistenza di *tabernae* di simili negozianti circa quel luogo. — Becker, Top. p. 298 seg. Jordan, Top. I 2 p. 369 segg. Lanciani, Notizie degli scavi 1882 p. 233 segg.

(A.) **Castoris Pollucis in circo Flaminio.** — *Id. Aug.* (=13 Ag.) *Castori Polluci in Circo Flaminio* (Fast. Amit. C. I p. 324 = IX 4192 cf. Fast. Allif. C. IX 2320). È semplicemente ricordata da Vitruvio (4, 8, 4) e se ne ignora il luogo preciso nella regione IX, in cui era il circo Flaminio.

Un'*aedicula* delle stesse divinità stava, a testimonianza di Tertulliano (de spect. 8) nel circo Massimo, e alla sua fondazione si possono riferire le parole dei fasti di Philocalus: *VI Id. Apr.* (=8 Apr.) *n(atalis) Castoris et Pollucis* (C. I p. 340).

A. Cereris. — *M. Valerius M. l(ibertus) v. Chresimus [v]estiar(ius) ab aede Cereris* (C. VI 9969). Fu votata dal dittatore A. Postumius per effetto d'un oracolo dei libri sibillini, nell'a. 258 u. c., e tre anni dopo dedicata dal console Sp. Cassius (Dionys. 6, 17. Tac. ann. 2, 49). Il suo vero nome nelle fonti letterarie è d'aedes Cereris, Liberi Liberaeque. Sorgeva nella regione XI *iuxta* o *ad circum*, sulla linea delle carceres del medesimo. Sulla relazione di questo tempio con gli edili v. **Aedilis**. — Becker, Top. p. 471 seg. Preller, Mythol. 2³ p. 37 segg.

T. divi Claudi. — *D. M. S. T. Flavio Au-g(usti) lib(erto) Trophimo constitutori collegi numinis Dominorum, quod est sup templo divi Claudi* (C. VI 10251 a). Cominciato da Agrippina e quasi distrutto sotto Nerone, venne riedificato da Vespasiano (Suet. Vesp. 9), e sorgeva sul Celio nella regione II. È menzionato nel *Curiosum* e nella *Notitia*. — Marini, Arvali p. 112. Preller, Regionen p. 115.

A. Concordiae Augustae. — *XVII k. Febr.* (=16 Genn.) *Concordiae Au[gustae aedes dedicat]a est P. Dolabella C. Silano co[s].* (Fast. Praen. C. I p. 312). — ... *in aede Concordiae* (Acta fr. Arv. C. VI 2056 l. 16. 30 cf. 2053, l. 3. 2060 l. 52). — ... *in eadem Concordiae* (Ivi C. VI 2064 l. 27. 48 cf. 2043 l. 6. 2051 l. 17 (a. 69). — ... *in templo Concordiae* (Ivi C. VI 2033). — *in pronao aedis Concordiae, quae e[st prope templu]m divi Vespasiani* (Ivi C. VI 2165 I l. 51 seg.). — ... *in pronavo aedis Concordiae* (Ivi C. VI 2066 l. 8 (a. 87) cf. 2068 I l. 25. 27 II l. 30 seg. 2074 I l. 13. 2075 I l. 29. 2078 I l. 10. 2080 l. 13. 22. 2081 l. 2. 2084 l. 7. 2086 l. 11. 2099 I l. 9. 2100 b II l. 7. 2108 l. 9). — *Ante pr[onaum a]edis Concordiae* (Ivi C. VI 2104 b l. 26 (a. 218) cf. 2110). — *[Conc]ordia* (Forma Urb. ed. Jordan tav. III n. 22). — *S. P. Q. R. aedem Concordiae vetustate collapsam in meliorem faciem opere et cultu splendidiore restituit* (C. VI 89). — *Aeditui aedis Concordiae* concorrono sovente (C. VI 2204-2208). Alcune iscrizioni dedicatorie relative alla dea Concordia furon ritrovate parte fra le ruine stesse del tempio (C. VI 90. 91. 93. 94. 3675 a), parte dentro o presso la basilica Giulia (C. VI 92. 3675. NS. 1883, 47). Secondo l'incerta tradizione fu dedicata dal dittatore M. Furius Camillus nell'a. 388 u. c. in memoria della pace avvenuta tra i patrizî e i plebei (Ovid. f. 1, 641 segg. Plut. Camill. 42). Tiberio cominciò nell'a. 747 u. c. a restaurarla e in nome anche di suo fratello Druso la dedicò ai 16 di gennaio del 763 = 10 d. Cr. (Ovid. fr. l. c. Suet. Tib. 20. Dio Cass. 55, 8 cf. 56, 25. Fast. Praen. di sopra citati), col nome di *Concordia Augusta*. Sorgeva nella regione VIII al clivo Capitolino, presso il tempio di Vespasiano (Ovid. l. c. Plut. l. c. Fest. p. 347 cf. Varro de l. l. 5, 55. Dio Cass. 58, 11. Stat. S. 1, 1, 30). Il pronao ricordato negli atti degli Arvali fu costruito probabilmente circa l'anno 87 (v. le citazioni precedenti). Dall'alto delle sue scale solevasi arringare il popolo nel sottoposto comizio; vi si riuniva spesso il senato fin nei bassi tempi (v. p. e. Cic. in Catil. 3, 9. Sal-

lust. Catil. 9, 2. Dio Cass. 58, 11. Lamprid. Alex. Sev. 6. Capitolin. Maxim. et Balb. 1. Vopisc. Probus 11). Gli Arvali vi si solevano raccogliere per l'indizione del sacrifizio alla dea Dia, per la cooptatio dei colleghi e una volta anche per l'elezione d'un magister: una volta sola anche vi ricorre un loro sacrifizio (Henzen, Acta etc. p. 5. 151. 161. 165). — Becker, Top. p. 311 seg. Jordan, Top. I 2 p. 192 seg. 332 segg. Bormann, Ephem. epigr. 1, p. 118 seg.

(A.) **Concordiae in arce.** — *Non. Febr.* (=5 Febr.) *Concordiae in arce* (Fast. Praen. C. I p. 314). Fu votata dal pretore L. Manlius in Gallia nell'a. 533 u. c., a causa d'una sedizione militare, e dedicata tre anni dopo (Liv. 22, 33, 7; 23, 21, 7). Sorgeva nella regione VIII sul Capitolio. — Su questi e altri templi della Concordia esistenti in Roma, v. Becker, Top. p. 409. Mommsen, Hermes 9, p. 287 seg. Preller, Mythol. 2³ p. 260 seg. Jordan, Top. I 2 p. 112. 336 segg.

(A.) **Consi in Aventino.** — *XII k. Sept.* (= 21 Ag.) *Conso in Aventino sacrificium* (Fast. Vall. C. I p. 320 = VI 2208). — *Prid. id. Dec.* (= 12 Dec.) *Conso in Aventin(o)* (Fast. Amit. C. I p. 325 = IX 4192). Queste due indicazioni dei Fasti si riferiscono al tempio che sorgeva nell'Aventino (Fest. p. 209), e non già all'ara che era nel Circo (Varro de l. l. 60, 20. Serv. ad Aen. 8, 636. Tertull. de spect. 6. 8). La seconda delle date non corrisponde a quella in cui si celebravano i *Consualia*; si può quindi ritenere che essa si riferisca al *natalis* del tempio votato da C. Papirius Cursor nell' a. 461 o 482 u. c. — Jordan, de Vortumni et Consi aed. Aventin. p. 3 segg.

(A.) **Dianae in Aventino.** — *II. id. Aug.* (=13 Ag.) *Dianae in Aventino* (Fast. Vall. C. I p. 320 = VI 2298; Amit. C. I p. 324 = IX 4192; Antiat. C. I p. 328 = X 6638). — *N(atalis) Dianes* (Fast. Philoc. C. I p. 348). — *Sacrum Deanae* è detto il mese di Agosto nei Menol. rust. C. I p. 359. Secondo la tradizione fu istituita da Servio Tullio come santuario comune alla lega di Roma col Lazio (Varro de l. l. 5, 43. Liv. 1, 45. Dionys. 4, 26. Fest. p. 343. Plut. q. Rom. 100. Mart. 12, 67, 2). Sorgeva nella XIII regione e propriamente, secondo la più recente opinione, presso lo sbocco del clivus Publicius. Nel giorno notato dai Fasti siccome sacro a Diana, si celebravano le *feriae servorum* (Fest. l. c.). È ricordata nelle due *leges aedis* di Narbo e di Salonae v. **Lex aedis** p. 149 cf. p. 157. Vedi inoltre OH. 6121 = C. XI 361. — Becker, Top. p. 450 segg. Preller, Mythol. 1³ p. 319 seg.

(A.) **Dianae Cornificiae.** — Una lapide urbana (C. VI 4305) ricorda un *Ti. Claudius divi Claudi lib(ertus) Actius Honoratus curator Germanorum et aedituus Dianae Cornif(iciae)*. Indubbiamente a quest'aedes si riferiscono le parole di Svetonio (Aug. 29): 'Multaque (monumenta) a multis exstructa sunt: sicut.... a L. Cornificio aedes Dianae'... Se questo tempio sia da identificarsi col precedente, siccome opina il Becker, ammettendo una restaurazione fattane da L. Cornificius, o se, come è più probabile, ne sia diversa, rimane tuttavia dubbio. — Becker, Top. p. 451. Preller, Mythol. 1³ p. 321 nota 1.

(A.) **Dii Fidii in colle.** — *Non. Iun.* (=5 Giugno) *Dio fidio in colle* (Fast. Venus. C. I p. 301 = IX 421). La tradizione ne attribuisce l'origine a Tito Tazio e Tarquinio il Superbo, ma fu dedicata nell'anno 288 u. c. (Dionys. 9, 60 cf. Liv. 8, 20. Ovid. f. 6, 213. Tertull. ad nat. 2, 9. Propert. 4, 9, 73). Sorgeva nella VI regione sul Quirinale, e propriamente presso la porta Sanqualis. Ad essa si riferiscono probabilmente le due lapidi trovate presso S. Silvestro: *Sanco sancto Semon(i) Deo Fidio sacrum decuria sacerdotum bidentalium reciperatis vectigalibus* (C. VI 568); *Semoni Sanco sancto Deo fidio decuria sacerdot(um) fidentalium* (BM. 1881 p. 5).

Un tempio o sacello della stessa divinità sorgeva pure nell'insula Tiberina, siccome appare direttamente da alcuni scrittori cristiani dell'antichità (Iustin. Mart. Apol. 1, 26, 56. Euseb. hist. eccl. 2, 13. Tertull. Apol. 13) e indirettamente dalla iscrizione ivi rinvenuta: *Semoni Sanco Deo fidio sacrum. Sex. Pompeius Sp. f(ilius) Col(lina) Mussianus quinquennalis, decurio bidentalis donum dedit* (C. VI 567). — Becker, Top. p. 575 seg. 652. Jordan, Top. I 1 p. 213. Preller, Mythol. 1³ p. 272 segg.

T. Divorum. — ... *in Palatio in Divorum* (Acta Fr. Arv. C. VI 2087 cf. 2104 l. 6). — ... *quod gestum est in templo Divorum in aede divi Titi conventu pleno* (C. VI 10234 l. 8 seg. cf. l. 10, 23). Sorgeva nella regione X sul Palatino; è ignoto quando fosse istituito. Certo è che non è da confondersi nè col tempio *divi Augusti*, nè con quello *divorum Vespasiani et Titi*, nè infine col *porticus Divorum* nel campo Marzio. Ad esso accenna Dione Cassio 76, 2. Non si sa se il disegno dell'imperatore Tacito, di costruire un 'divorum templum in quo essent statuae bonorum principum' (Vopisc. Tac. 9), sia stato mai eseguito. Analogo a ogni modo ad esso dev'essere stato il nostro tempio, in quanto era dedicato al culto di tutti i *divi*; l'*aedis divi Titi* della iscrizione su citata, deve intendersi appunto per una cappella (*aedicula*) di quell'imperatore. — Preller, Mythol. 2³ p. 447 seg. Jordan, Hermes 14 p. 569 seg.

(A.) Fauni in insula. — *Id. Febr.* (=13 Febr.) [*feriae*] *Fauno* [*i*]*n insul*(*a*) (Fast. Esquil. C. VI 2302). Votata nell'a. 558 u. c. dagli edili, fu dedicata due anni dopo (Liv. 34, 53, 4 cf. 33, 42, 10). Sorgeva nella regione XIV nell'estremità anteriore dell'insula Tiberina (Vitruv. 3, 2, 3). Sulla festa celebrata alle Idi di febbraio in questo tempio v. Ovid. f. 2, 193. Horat. Od. 1, 4, 11 etc. — Becker, Top. p. 652. Preller, Mythol. 1³ p. 391. Jordan, Comm. in honorem Momms. p. 359 seg.

A. divae Faustinae. — v. **A. divi Antonini et divae Faustinae.**

(A.) Felicitatis in Capitolio. — *K. Iul.* (=1 Luglio) *Felic*[*it*]*ati in Capito*(*lio*) (Fast. Antiat. C. I p. 328 = X 6638). In essa sacrificavano probabilmente anche gli Arvali, nei cui atti è chiamata pure *Felicitas publica* (Henzen, Acta p. 71 seg.). — Non è identica nè all'(*aedes?*) *Genii publici Faustae Felicitatis Veneris Victricis in Capitolio* (v. **Aedes Genii**); nè all'altra *Felicitatis* dedicata da Cesare nel luogo ove sorgeva già la curia Hostilia (v. Jordan, Top. I 2 p. 253. 332). — Jordan, Top. I 2 p. 46.

(A.) Felicitatis in campo Martio. — ... *Felicitati in cam*(*po*) *Mart*(*io*) (Fast. Urbin. C. I p. 330). Sorgeva certamente nella regione IX, e se è da identificare, come vuole il Becker, con l'(*aedes*) *Felicitatis in theatro marmoreo* (Fast. Amit. pr. id. Aug. = 12 Ag. C. I p. 324 = IX 4192 cf. Fast. Allif. C. IX 2320), sappiamo che era prossima al teatro di Pompeo. — Becker, Top. p. 677.

A. Fidei (populi Romani) in Capitolio. — *K. Oct.* (=1 Oct.) *Fidei in Capitolio* (Fast. Amit. C. I p. 325 = IX 4192 cf. Fast. Ost. C. I p. 322. Fast. Arv. C. VI 2295). — *Descriptum et recognitum ex tabula aenea, quae fixa est Romae in Capitolio aedis Fidei populi Romani parte dexteriore* (C. III D. I). — ... *post aedem Fidei p*(*opuli*) *R*(*omani*) *in muro* (Ivi D. XI). — ... *post tropaea* [*Germanici quae su*]*nt ad aedem Fidei p*(*opuli*) *R*(*omani*) (Ivi D. XIII). — ... *post tropaea Germanici in tribunali, quae sunt ad aedem Fidei p*(*opuli*) *R*(*omani*) (Ivi D. XIV). Secondo la tradizione fu fondata da Numa (Liv. 1, 12. Dionys. 2, 75. Plut. Numa 16). Esisteva certamente al tempo di Catone; nell'a. 639 u. c. fu restaurata da M. Aemilius Scaurus, dopo il suo trionfo sui Galli Carnici (Cic. de off. 3, 29, 104). Sorgeva circa il clivo Capitolino, presso il tempio di Giove. Era uno dei varii tempii del Capitolio, nei quali si conservavano trattati internazionali e leggi, siccome appare dai nostri diplomi, e dove soleva talora anche riunirvisi il senato (Appian. bell. civ. 1, 16. Val. Max. 3, 2, 17). — Becker, Top. p. 403. Mommsen, Ann. dell'Inst. 1858 p. 202; C. I. Lat. III p. 902. Preller, Mythol. 1³ p. 251 seg. Jordan, Top. I 2 p. 42. 52 segg.

A. Florae ad circum Maximum. — *Id. Aug.* (=13 Ag.). . . . *Florae ad c*[*ir*(*cum*)] *Maximum* (Fast. Allif. C. IX 2320). — *IV k. Mai* (=28 Apr.) *eodem die aedis Florae, quae rebus florescendis praeest, dedicata est propter sterilitatem frugum* (Fast. Praen. C. I p. 317). Dedicata dagli edili dell'a. 514 (Vell. 1, 14) o 516 u. c. (Plin. nat. hist. 18, 286), essa sorgeva nella regione XI tra il clivus Publicius ed il circo Massimo. È dubbio se Simmaco, cui si accenna nel Riese Anthol. n. 4. v. 114, abbia restaurato questo tempio, ovvero l'altro che stava nella regione VI sul Quirinale (Varro de l. l. 5, 158. Mart. 5, 22. *Curiosum* e *Notitia*). — Becker, Top. p. 472. 673 cf. 577. Preller, Mythol. 1³ p. 431 seg. Jordan, Top. II p. 422.

(A.) Fortis Fortunae trans Tiberim. — *VIII k. Iul.* (= 24 Giugno) *Forti Fortunae trans Tiber*(*im*) *ad miliar*(*ium*) *prim*(*um*) *et sex*(*tum*) (Fast. Amit. C. I p. 323 = IX 4192 cf. Fast. Esquil. C. I p. 310 = VI 2296). — *Fortis Fortunae* (Fast. Venus. C. I p. 301 = IX 421 cf. Fast. Philoc. C. I. p. 344). Nei Menolog. rust. (C. I p. 358) il mese di Giugno è sacro a questa Fortuna. Di questi due tempii, il primo istituito da Servio Tullio (Varro de l. l. 6, 17. Liv. 10, 46. Dionys. 4, 27. Ovid. f. 6, 569. 784 etc.) sorgeva nella regione XIV al primo miliario sulla via Portuensis; il secondo fondato dal console Sp. Carvilius Maximus nell'anno 461 u. c. (Liv. 10, 46, 14), stava poco di là del sesto miliario e, secondo l'Henzen, probabilmente nella parte occidentale della vigna Ceccarelli o nella vicina Molinari, dove furono trovate tre lapidi arcaiche dedicate alla nostra Fortuna (C. VI 167-169). Il primo di essi non si può identificare con l'altro tempio della *Fortis Fortuna* dedicato da Tiberio alla fine dell'a. 17 (Tac. ann. 2, 41), perchè i Fasti Esquilini su citati sono anteriori a quell'anno e perchè non corrisponde il giorno della dedicazione. — Becker, Top. p. 478 nota 998. Mommsen, C. I. Lat. I p. 395. Preller, Mythol. 2³ p. 180 seg.

(A.) Fortunae huiusque diei in campo. — *III. k. Aug.* (=30 Luglio) *Fortunae huiusq*[*ue diei i*]*n campo* (Fast. Allif. C. I p. 299 = IX 2319). — *Fort*(*unae*) *huiusque diei* (Fast. Pinc. C. I p. 298 = VI 2294). Stava nella regione IX nel campo Marzio, e probabilmente è quella votata da Q. Lutatius Catulus nella battaglia contro i Cimbri (Plut. Mar. 26). — Preller, Mythol. 2³ p. 186 seg.

(A.) Fortunae publicae (primigeniae) populi Romani Quiritium in colle Quirinali. — *VIII k. Iun.* (=25 Maggio) *Fortunae p*(*ublicae*)

p(opuli) R(omani) Q(uiritium) in colle Q(uirin(ali) (Fast. Caer. EE. 3 p. 7). — *Fortun(ae) prim(igeniae) in col(le)* (Fast. Venus. C. I p. 301 = IX 421). — *Fortun(ae) public(ae) prim(igeniae) in coll(e)* (Fast.Esquil. C. I. p. 310 = VI 2296). v. Ovid. f. 5, 729 segg. — *Non. Apr.* (=5 Apr.) *Fortunae publicae citerio[ri] in colle* (Fast. Praenest. C. I. p. 316). cf. Ovid. f. 4, 375. — *XVIII k. Dec.* (=14 Nov.) *Fortun(ae) prim(igeniae) in c(olle)* (Fast. Arv. C. VI 2295). Secondo una notizia di Vitruvio (3, 2, 2), presso la porta Collina e propriamente vicino agli orti Sallustiani, nella regione VI (v. Anthol. Plan. 4, 40 cf. Hermes 2 p. 463 seg.) c'era un luogo detto *ad tres Fortunas*, il quale probabilmente ha relazione con questi tempii. Di uno di essi si sa che fu dedicato nell'a. 560 u. c. (Liv. 34, 53, 5). — Becker, Top. p. 579 seg. Preller, Mythol. 2³ p. 183.

(A?) **Genii publici, Faustae Felicitatis, Veneris Victricis.** — *VII id. Oct.* (=9 Ott.) *Genio public(o), Faustae Felicitati, Vener(i) Victr(ici) in Capitol(io)* (Fast. Amit. C. I p. 425 = IX 4129 cf. Fast. Arv. C. VI 2295). *Aedes o sacellum* dedicato a queste tre divinità, da non confondersi per la sua posizione sul Capitolio, con l'*aedicula Genii publici*, che sorgeva sul foro Romano nei rostri (Dio Cass. 47, 2; 50, 8 cf. *Curiosum* e *Notitia*). Se gli Arvali sacrificavano o sul Capitolio o sul foro Romano, resta incerto (v. Henzen, Acta p. 72). — Jordan, Top. I 2 p. 46 nota 46.

A. **Herculis invicti** (o **victoris**) **ad circum Maximum.** — *Prid. id. Aug.* (=12 Ag.) *Herculi Invicto ad circum Maxim(um)* (Fast. Amit. C. I p. 324 = IX 4192 cf. Fast. Allif. C. IX 2320). Nei fasti Vallensi (C. I p. 320 = VI 2298) leggesi sotto la stessa data: *Herculi magno custodi in circo Flamin(io)*; però v'è errore di redazione, perchè il *natalis* del tempio cadeva invece il 4 di Giugno (v. più oltre). S'ignora quando fosse istituito; si sa però essere stato danneggiato o distrutto nell'incendio neroniano (Tac. ann. 15, 41), e gli avanzi rimasti ne mostrano che, restaurato forse subito dopo, durò fino ai più bassi tempi. Sorgeva nella regione XI presso l'Ara massima della stessa divinità, sul foro Boario (Liv. 10, 23. Fest. p. 242, Macrob. 1, 6, 10. Plin. nat. hist. 35, 19 etc.), innanzi all'ingresso del circo, più prossimo all'Aventino che al Palatino e immediatamente dietro alla chiesa di S. Maria in Cosmedin. Ivi oltre ai ruderi della costruzione e di una statua, si rinvennero parecchie iscrizioni votive (C. VI 312-319), nelle quali come nei fasti è comune il predicato di *invictus*, mentre negli scrittori ricorre l'altro di *victor*. — Vicino a questo tempio, ne dedicò uno pure Pompeo (Plin. nat. hist. 34, 57. Vitruv. 3, 2). — De Rossi, Annali dell'Inst. 1854 p. 28. Preller, Mythol. 2³ p. 290. Jordan, Top. I 2 p. 479 seg.

(A.) **Herculis invicti ad portam Trigeminam.** — *Id. Aug.* (=13 Ag.) *Herc[uli] invicto ad port(am) Trigeminam* (Fast. Allif. C. IX 2320). Sorgeva nella regione XI, non lungi dai due precedenti, sulla pendice dell'Aventino verso il Tevere, presso l'ara di *Iupiter inventor*, innalzato secondo la leggenda da Ercole stesso (Dionys. 1, 39. Plut. q. Rom. 60. Macrob. 3, 6, 10. Serv. ad Aen. 8, 363. Solin. 1, 7). Fu restaurata probabilmente da Antonino Pio. — Preller, Mythol. 2³ p. 290. Jordan, Top. I 2 p. 482.

A. **Herculis Victoris.** — *L. Mummi L. f..... quod in bello voverat hanc aedem et signu(m) Herculis victoris imperator dedicat* (C. I 541 = VI 331). Non si hanno altre notizie di questa che sarà stata piuttosto un'*aedicula*; la lapide fu trovata sul Celio. — Jordan, Hermes 14 p. 573 segg.

(A.) **Herculis magni custodis in circo Flaminio.** — *Prid. non. Iun.* (=4 Giugno) *Herc(uli) magn(o) custo(di)* (Fast. Venus. C. I p. 301 = IX 421). Ricorre anche nei fasti Vallensi (*Herculi magno custodi in circo Flamin(io)* C. I p. 320 = VI 2298), però sotto l'erronea data del 12 di Agosto. Da Ovidio (f. 6, 209) si raccoglie che era stata fatta 'ex carminibus Sibillinis' e approvata da Sulla. Sorgeva nella regione IX. — Becker, Top. p. 618. Preller, Mythol. 2³ p. 296. Klügmann, Comm. in honorem Mommseni p. 262 segg.

A. **Herculis Musarum.** — *Aedis Herculis Musa[rum]* (Forma Urb. ed. Jordan tav. V n. 33). Fondata da M. Fulvius Nobilior nell'a. 565 u. c., dopo la vittoria da lui riportata sugli Etoli, venne restaurata da L. Marcius Philippus, patrigno di Augusto (Macrob. 1, 12 cf. Cic. pro Arch. 11. Plin. nat. hist. 35, 10, 66. Eumen. pro inst. schol. Aug. p. 195. Serv. ad Aen. 1, 12. — Suet. Aug. 29. Ovid. f. 6, 801). Sorgeva nella regione IX, presso al porticus Octaviae, non lungi dalla chiesa di S. Ambrogio, ove è stata ritrovata la lapide: *Marcus Fulvius M. f(ilius) Ser. n(epos) Nobilior cos. Ambracia cepit* (C. VI 1307). Facea parte della base d'una delle statue che, da Ambracia portate da lui a Roma, vennero collocate nel nostro tempio. — Becker, Top. p. 612 seg. Preller, Mythol. 2³ p. 298. Jordan, Forma Urb. p. 34. Klügmann, Comment. in honorem Mommseni p. 262 segg.

A. **Honoris et Virtutis ad portam Capenam.** — ... *ac]des Honoris et Virtuti sad portam [Capenam]* (Mon. Ancyr. C. III p. 776, 2, 29 seg.). In origine fu nell'a. 521 u. c. dedicata da Q. Fabius

Verrucosus al solo *Honos*; più tardi, dopo la conquista di Siracusa, M. Marcellus vi aggiunse una cella per la *Virtus*, fondendo in un tutto architettonico i due santuarii (Liv. 27, 25; 25, 40. Val. Max. 1, 1, 8. Plut. Marcell. 21. 28. Cic. de nat. deor. 2, 23. Symm. ep. 1. 21 etc.). Distrutta nell'incendio neroniano, fu riedificata da Vespasiano (Plin. nat. hist. 35, 10, 120). Sorgeva nella regione I immediatamente presso la porta Capena. — Becker, Top. p. 509. Preller Mythol. 2³ p. 249.

A. Honoris et Virtutis. — [*C. Marius C. f.*]... *de manubiis Cimbric(is) et Teuton(icis) aedem Honori et Virtuti victor fecit* (C. I p. 290 el. XXXIII. cf. Cic. pro Sex. 54. Vitruv. praef. 7, 17; 3, 2, 5. Fest. p. 344 ᵇ). Sorgeva nelle vicinanze del foro Romano, difficilmente però sul Capitolio. — Becker, Top. p. 405. Jordan, Top. I 2 p. 44. seg. II p. 517 segg.

(A.) Honoris Virtutis. — *Prid. id. Aug.* (=12 Ag.) ... *Hon(ori) Virt(uti)... in theatro marmoreo* (Fast. Amit. C. I p. 324 = IX 4192 cf. Fast. Allif. C. IX 2320). Sorgeva nella regione IX presso il teatro di Pompeo. — Un'iscrizione recentemente ritrovata presso la porta Collina (*M. Bicoleio(s) V. l. Honore donom dedet mereto* (C. VI 3692) conferma la notizia che abbiamo da Cicerone intorno all'esistenza d'un'*aedes Honoris extra portam Collinam* (de leg. 2, 23), messa in dubbio dal Becker. — Becker, Top. p. 510. Preller, Mythol. 2³ p. 249. Jordan, Top. I 1 p. 221 seg.

Ianus Quirini. — [*Ianum*] *Quirin*[*i, quem cl*]*ausum ess*[*e maiores nostri voluer*]*unt,* [*cum pe*]*r totum i*[*mperium po*]*puli Roma*[*ni terra marique es*]*set parta vic*[*torii*]*s pax, cum pr*[*ius, quam*] *nascerer,* [*a condita*] *u*[*rb*]*e bis omnino clausum* [*f*]*uisse prodatur m*[*emori*]*ae, ter me princi*[*pe sena*]*tus claudendum esse censui*[*t*] (Mon. Ancyr. C. III p. 776 2, 42 segg.). — *III id. Ian.* (=11 Genn.) *D*[*ebellavit imp. Cae*[*sar Augustus tertium*] *ab Romulo et Ianum c*[*lausit se V et Appuleio cos*] (Fast. Praen. C. I p. 313). — *V id. Iun.* (=9 Giugno) *fer(iae) Vestae ad Ianu(m)* (Fast. Rom. viae Gratiosae C. I p. 331 = VI 2303). La tradizione leggendaria attribuisce a Numa la prima chiusura del tempio e la seconda a T. Manlius, dopo la prima guerra punica nel 519 u. c. (Varro de l. l. 5, 165. Liv. 1, 19, 3. Vell. 2, 38, 3 etc). Altrettanto fece Augusto tre volte: la prima nel 725 u. c. dopo la battaglia d'Azio (Dio Cass. 51, 20. Liv. Vell. ll. cc.); la seconda nel 729 (Dio Cass. 53, 26. Oros. 6, 21, 1) e la terza fra gli anni 746 e 753, siccome appare dalle citate parole del suo testamento. Di tale uso si ha notizia fino nel secolo IV (Claudian. de cons. Stil. 2, 286; de VI cons. Hon. 637 etc.). Questa che forse non era un'*aedes* nello stretto senso della parola, ma un *ianus*, sorgeva nella regione VIII sul foro Romano, fra questo e il foro Giulio, dinanzi alla curia, non lontano dai *tria fata*. — Becker, Top. p. 254 segg. Preller, Mythol. 1³ p. 173 segg. Jordan, Hermes 4 p. 229 segg.; 7 p. 206 seg.; Top. I 2 p. 345 segg. Mommsen, Res gest. 2ª ed. p. 50 seg.

(A.) Iani ad theatrum Marcelli. — *XVI k. Sept.* (=17 Ag.) *Iano ad theatrum Marcelli* (Fast. Vall. C. I p. 320 = VI 2298. Fast. Allif. C. IX 2320). — *XV k. Nov.* (=18 Ott.) *Iano ad theatr(um) Marcelli* (Fast. Amit. C. I p. 325 = IX 4192). Fu fondata da C. Duilius nella prima guerra punica, indi restaurata da Tiberio nell'a. 17 d. Cr., secondo il disegno d'Augusto (Tac. ann. 2, 49). Sorgeva tra il foro Boario e il circo Flaminio, presso il teatro di Marcello, innanzi alla porta Carmentalis. — Becker, Top. p. 138. 254. 259. 603. Preller, Mythol. 1³ p. 177. Jordan, Hermes 4 p. 229 segg.

A. Iovis Feretri in Capitolio. — . . . *aedes in Capitolio Iovis feretri . . . . feci* (Mon. Ancyr. C. III p. 750, 4, 5. cf. p. 784, 6, 31). Il più antico dei tempii del Capitolio, fondato, secondo la leggenda, da Romolo (Liv. 1, 10. Dionys. 2, 34. Plut. Rom. 16 etc.), che vi consacrò le spoglie opime, e, convalidata l'istituzione dalle leggi di Numa (Fest. p. 189), fu ampliato sotto Anco Marcio (Liv. 1, 33), e finalmente rifatto da Augusto (Liv. 4, 20 cf. Nep. Att. 20), come è probabile nell'a. 723 u. c., certamente prima del 729. Sorgeva sul Capitolio, però non sull'arx, pare nelle vicinanze del gran tempio di Giove. — Becker, Top. p. 402. Preller, Mythol. 1³ p. 199 seg. Jordan, Hermes 7 p. 206; Top. I 2 p. 47 seg. II p. 498 seg. Mommsen, Res gest. 2ª ed. p. 81.

(A.) Iovis Fulguris. — *Non. Oct.* (=7 Ott.) *Iovi fulguri... in campo* (Fast. Arv. C. VI 2295 cf. Fast. Ostiens. C. I p. 322). Di questo tempio, che sorgeva nella regione IX nel campo Marzio, non si ha altra notizia.

A. Iovis Liberi (o **Libertatis**) **in Aventino.** — . . . *aedes Minervae et Iunonis Reginae et Iovis Libertatis in Aventino . . . feci* (Mon. Ancyr. C. III p. 780, 4, 6). — *K. Sept.* (=1 Sett.) *Iovi libero. . . in Aventino* (Fast. Arv. C. VI 2295). È oscura l'origine di questo tempio riedificato da Augusto, e solo si sa che quello di Giunone era stato fondato da Camillo e l'altro di Minerva esisteva già al tempo della guerra d'Annibale; è possibile per altro che tutti e tre siano stati istituiti da Camillo stesso, benchè non sia da ritenersi che formassero un edifizio solo. Sorgeva nella regione XIII. — Becker. Top. p. 457. 721. Jordan, Ephem. epigr. 1 p. 237. Mommsen, Res gest. 2ª ed. p. 81.

A. Iovis optimi Maximi in Capitolio. — ... *in Capitolio in pro[nao Iovi Optimi Maxi]mi* (Acta Arv. C. VI 2165 I l. 2 cf. 2067 l. 6. 2090). — *in Capitolio ante cellam Iunonis Reginae* (Acta Arv. C. VI 2108 l. 3 etc.). Altrove è data soltanto l'indicazione *in Capitolio* p. e. C. VI 2041 l. 41, ovvero si accenna al sacrificio fatto a Giove, Giunone e Minerva sul Capitolio p. e. C. VI 2028 c. l. 11 (v. Henzen, Acta p. 71 segg. 82. 90 segg.). — *Capitolium et Pompeium theatrum utrumque opus impensa grandi refeci sine ulla inscriptione nominis mei* (Mon. Ancyr. C. III p. 780, 4, 9). — ... *post aedem Iovi O(ptimi) M(aximi)*... (C. III D. III). — ἐν τῷ Καπετωλίῳ ναῷ τοῦ Διός (Trattato di Astypal. CIG. 2485 II l. 43). Era dedicata alla triade Capitolina di Giove, Giunone e Minerva. Cominciatasene la costruzione sotto la dinastia dei Tarquinii (Cic. de re pub. 20, 20, 36. 24, 44. Liv. 1, 38. 55. Dionys. 3, 69; 4, 59. Plin. nat. hist. 3, 9, 70. Tac. hist. 3, 72. Plut. Popl. 14. Serv. ad Aen. 9, 448 cf. Cic. Verr. 5, 19, 48. Liv. 1, 56), fu dedicata nell'a. 245 u. c. (Polyb. 3, 22. Liv. 2, 8; 7, 3. Plut. Popl. 13 seg. etc.). Da quel tempo sino all'a. 671 venne in varie volte ampliata ed abbellita. In quell'anno essendo stata distrutta nell'incendio l'intera parte superiore, i restauri ne furono cominciati da Sulla dittatore, il quale morto nell'anno 676 u. c., il senato e il popolo ne affidarono la cura al console di quell'anno Q. Lutatius Catulus, che la dedicò nel 685 (Liv. ep. 98. Plut. Popl. 15. Gell. 2, 10. v. sopra n. 4. b p. 170: **Curator restituendi Capitolii**). Una lapide ricorda i restauri da lui fatti non di questo tempio, ma del Tabularium: *Q. Lutatius Q. f(ilius) Q. [n(epos)] Catulus cos. substructionem et Tabularium de s(enatus) s(ententia) faciundum coeravit [ei]demque pro[bavit]* (C. I 592 = VI 1314 cf. C. I 591 = VI 1313). All'epoca di Sulla appartiene anche la lapide dedicatoria trovata sul Capitolio e posta dai Licii dopo la vittoria che quegli riportò in Asia: *Communi restituto in maiorum liber[tatem] Roma Iovei Capitolino et poplo Romano v[irtutis] benivolentiae beneficique caussa erga Lucios ab commun[i]*. (C. I 589 = VI 372). Il luogo su citato del Monumento Ancirano si riferisce ai restauri fatti da Augusto, dopo i danni sofferti dal tempio negli ultimi tempi della Repubblica. Incendiato in seguito alle guerre civili sotto Vitellio (Tac. hist. 3, 71), fu rifatto e dedicato per la terza volta al 21 di Giugno del 70 da Vespasiano (Tac. hist. 4. 53. Dio Cass. 66, 10). Un nuovo incendio occasionò un'ultima ricostruzione cominciata da Tito nell'a. 80, a cui seguì nell'a. 81 o 82 la dedicazione di Domiziano (Suet. Domit. 8. Plut. Popl. 15, 2). All'opera di Tito si riferiscono gli acta fr. Arvalium: *M. Tillio Frugi T. Vinicio Iuliano cos. VII id. Decembr(es) in Capitolio in aedem Opis convenerunt ad vota nuncupanda ad restitutionem et dedicationem Capitoli ab imp. T. Caesare Vespasiano Aug(usto)*. (C. VI 2059 l. 11 seg.) Sorgeva sull'altura meridionale del colle, al di sopra della rupe Tarpeia, e fin dal tempo della sua istituzione fu il centro della vita religioso-politica di Roma. — Becker, Top. p. 395 segg. Jordan, Top. I 2 p. 8-101.

T. Iovis Optimi Maximi Dolicheni (in Aventino). — Ci è noto per due iscrizioni ritrovate fra i ruderi del tempio sull'Aventino, regione XIII. La prima di esse (C. VI 406) ci dà notizia d'una *sodalitas* relativa al culto della divinità, e dopo avere accennato al dono fatto *ex praecepto I(ovis) O(ptimi) M(aximi) D(olicheni) Aeterni*, di una *tabula[m] marmorea[m] cum proscenio et columnis* da un *L. Tettius Hermes e(ques) R(omanus) et kandidatus et patronus huius loci*, offre una lista delle varie persone destinate al servizio del tempio, come *notarius, pater, princeps loci, curator templi, sacerdos, lecticarii*. — Preller, Regionen p. 202.

A. Iovis Propugnatoris. — ... *in Palatio in aede Iovis Propugnatoris*. Così ne è fatto cenno in alcune lapidi (C. VI 2004. 2008. 2009), le quali si riferiscono a un collegio che vi si raccoglieva, e che il Marquardt (Staatsverw. 3² p. 232) crede probabile sia quello dei Flaviales Titiales.

A. Iovis Statoris. — ... *in aede Iovis Statoris* (Acta fr. Arv. C. VI 2028 c, l. 32). Uno dei più antichi tempii di Roma, che secondo la leggenda sarebbe stato dedicato da Romolo nella guerra che ebbe contro i Sabini (Liv. 1, 12; 10, 37. Dionys. 2, 50). Sorgeva nella IV regione tra il tempio di Venere e Roma e la Sacra via, dinanzi alle mura del Palatino, sul lato settentrionale delle Nova via, rivolto verso la basilica di Costantino (Liv. 1, 12. 41. 47. Plut. Cic. 16. Plin. nat. hist. 34, 16. Solin. 1, 24 etc.). — Becker, Top. p. 112 segg. Richter, Hermes 20 p. 425 segg.

(A.) Iovis Statoris ad circum Flaminium. — ... *Iovi Stator(i)* ... *ad cir(cum) Flam(inium)* (Fast. Urbin. C. I p. 330). È probabilmente quello che fu istituito dal console Attilius Regulus nell'a. 460 u. c (Liv. 10, 36, 11). Sorgeva nella IX regione. — Preller, Mythol. 1³ p. 198.

A. Iovis porticus Octaviae. — ... *aedituus de aede Iovis porticus Octaviae* (C. VI 8708). — *[Porti]cus Octaviae et Fil[ippi], aedis Iovis* (Forma Urb. ed. Jordan tav. V n. 33). Sorgeva nella IX regione; ma è dubbio se Metellus Macedonicus fondatore del porticus che poscia si disse Octaviae, sia stato anche l'isti-

tutore del tempio, ovvero se l'abbia già trovato. — Becker, Top. p. 608 seg.

A. Iovis Tonantis in Capitolio. — *K. Sept.* (=1 Sett.) *Iovi tonanti in Capitolio* (Fast. Amit. C. I p. 324 = IX 4192. Fast. Arv. C. VI 2295). — *aedes in Capitolio Iovis Feretri et Iovis Tonantis ... sui* (Mon. Ancyr. C. III p. 780, 4, 5). Fu fondata da Augusto nell'a. 732 u. c. sul Capitolio (Suet. Aug. 29. Plin. nat. hist. 36, 6, 8. Dio Cass. 54, 4). — Becker, Top. p. 407. Preller, Mythol. 1³ p. 237. Jordan, Top. I 2 p. 47 seg.

(A.) Iovis Victoris. — *D[i]ovei Victore T. [A]e[b]u[ti] M. f(ilius) III vir [resti]tuit* (C. I 638 = VI 438). La lapide era sul Quirinale, quindi il tempio cui essa accenna non è lo stesso di quello sul Capitolio e nel quale sacrificavano gli Arvali (p. e. C. 2051 I l. 87). — Mommsen, C. I. Lat. comm. al n. 638.

A. Divi Iuli. — *XV k. Sept.* (=18 Ag.) *aedis divi Iul(i) ded(icata)* (Fast. Antiat. C. I p. 328 = X 6638). — *Divo Iulio ad forum* (Fast. Amit. C. I p. 324 = IX 4192. Fast. Allif. C. IX 2320). — ... *aedem divi Iuli ... feci* (Mon. Ancyr. C. III p. 780, 4, 2 cf. 4, 24). — *in aede divi Iuli* (Acta fr. Arv. C. VI 2051 I l. 55). Già sotto i Triumviri nell'a. 712 u. c. fu destinato il luogo ove dovea sorgere, cioè all'estremità orientale del foro Romano, nel punto stesso dove fu bruciato il cadavere di Cesare; la fronte era rivolta al Capitolio, siccome appare dagli avanzi scoperti nel 1872 (v. Dio Cass. 47, 18. Ovid. met. 15, 841; ex Pont. 2, 2, 85 cf. Cic. Philip. 1, 2, 5. Liv. ep. 116. Suet. Caes. 84 etc.). Benchè compiuto già nell'a. 717 o 720 (Eckhel, D. N. 6, 11, 75), pure non fu dedicato che da Augusto nell'a. 725, tre giorni dopo celebrato il trionfo Aziaco (Dio Cass. 51, 22 cf. 19. Mon. Ancyr. l. c.). — Becker, Top. 335 segg. Mommsen, Res gest. 2ª ed. p. 80. Jordan, Hermes 9 p. 342 segg. cf. 7 p. 278 segg.; Top. I 2 p. 406 segg.

(A.) Iunonis (Curritis) in campo. — *Non. Oct.* (=7 Ott.) ... *[I]unoni Curriti in campo* (Fast. Arv. C. VI 2295). — *Iovi Fulg(uri) Iunoniq(ue) in campo* (Fast. Ost. C. VI p. 322). Del tempio di questa Iuno Curris (=Quiris) non si sa altro, se non che sorgeva nella regione IX sul campus Martius. — Henzen, Relazione etc. p. 91. Mommsen, Ephem. epigr. 1 p. 39.

A. Iunonis Lucinae Exquiliis. — *K. Mart.* (=1 Marzo) *Iun[o]ni Lucinae Exquiliis, quod eo die aedis ei [dedica]ta est per matronas, quam voverat Albi[nia]... vel uxor, si puerum ... [at]que ipsa[m]* ... (Fast Praen. C. I p. 314). — *P. Servilio L. Antonio cos.* (a. 713 u. c.) *a. d. IIII k. Sext. locavit Q. Pedius q(uaestor) urb(anus) murum Iunoni Lucinae (sestertium milis trecentis octoginta) eidemque probavit* (C. VI 358). Fu fondata nell'a. 379 u. c. nel *lucus* preesistente della stessa divinità (Plin. nat. hist. 16, 44, 235. cf. Dionys. 4, 15), e sorgeva sull'Esquilino non lontano dalla Suburra e dalle Carinae, e propriamente sul Cespio, circa il convento delle Filippine, poco discosto dal quale è stata trovata oltre alla precedente iscrizione anche questa: *Bassa Vitelli [p]ro Q. Vitellio Q. f. filio suo [Iu]noni Lucinae v. s. l. m.* (C. VI. 359). — Becker, Top. p. 536. Preller, Mythol. 1³ p. 273 seg. Jordan, Top. II p. 251 segg.

(A.) Iunonis Monetae. — *K. Iun.* (=1 Giugno) *Iunoni Monet(ae)* (Fast. Ven. C. I p. 301 = IX 421). Votata da Camillo nell'a. 409 u. c., venne dedicata nell'anno seguente (Liv. 7, 28, 4. Ovid. f. 6, 184 seg. Macrob. 1, 12, 30. Plut. Camill. 36 cf. Cic. de divin. 1, 45, 101). Sorgeva sul Capitolio, ove era stata la casa di M. Manlius Capitolinus. Un *Ti. Claudius Herma aedituus de Moneta* è ricordata in una lapide urbana (C. VI 675). — Becker, Top. p. 403. Preller, Mythol. 1³ p. 283. Jordan, Top. I 2 p. 108 segg.

A Iunonis porticus Octaviae. — ... *[Porti]cus Octaviae et Fil[ippi] ... aedis Iunonis* (Form. Urb. ed. Jordan tav. V n. 33). V. **A. Iovis porticus Octaviae.**

(A.) Iunonis Reginae ad circum Flaminium. — *Iun(oni) Reg(inae) ad cir(cum) Flam(inium)* (Fast Urb. C. I p. 330). Fu istituita dal censore M. Aemilius Lepidus nell'a. 575 u. c. (Liv. 40, 52 cf. 39, 3, 8). Sorgeva nella IX regione. — Becker, Top. p. 618 seg. Preller, Mythol. 1³ p. 286.

A. Iunonis Reginae in Aventino. — *K. Sept.* (=1 Sett.) *Iunoni Reginae in Aventino* (Fast. Arv. C. VI 2295). — ... *aedes Minervae et Iunonis Reginae et Iovis Libertatis in Aventino ... feci.* (Mon. Ancyr. C. III p. 780, 4, 6). Fu dedicata da Camillus dopo la distruzione di Veji (Liv. 5, 22, 7 cf. Plut. Camill. 6. Val Max. 1, 8, 3). Sorgeva nella regione XIII. — Becker, Top. p. 452. Mommsen, Res gest. 2ª ed. p. 81. Preller, Mythol. 1³ p. 251.

A. Iuventatis. — ... *aedem Iuventatis ... feci* (Mon. Ancyr. C. III p. 780, 4, 8). Fu dedicata da un duumvir nell'a. 563 u. c. essendo stata sedici anni innanzi votata dal console M. Livius (Liv. 37, 36). Distrutta da un incendio nell'a. 738 u. c. (Dio Cass. 54, 19), fu riedificata da Augusto. Sorgeva nella regione XI, sul circo Massimo. — Becker. Top. p. 473. Mommsen, Res gest. 2ª ed. p. 82. Preller, Mythol. 1³ p. 261 seg.

Aediculae Larum Augustorum. — Di queste cappelle che esistevano da tempi antichissimi in ogni *compitum* della città, e che furon

richiamate a nuova vita da Augusto nella divisione che egli fece di quella in *regiones*, e nelle quali al culto dei due *Lares* si aggiunse anche quello del *Genius Augusti*, conosciamo per mezzo delle lapidi le seguenti: . . . *[aediculam] reg(ionis) I vici [Honoris] et Virtutis* (C. VI 449); . . . *aediculam regionis VI vico portae Collinae* (C. VI 450); . . . *aediculam reg(ionis) XIV vici Censori* (C. VI 451); . . . *aed. reg(ionis) III* (C. VI 452); . . . *aed. reg(ionis) I [vi]co III Ararum* (C. VI 453); . . . *aediculam reg(ionis) VIII vico Vestae* (NS. 1882 p. 229). Probabilmente a una ricostruzione di tutte le edicole della città si riferisce la seguente iscrizione: *[Laribus Augustis et geniis Caesarum . . . ex s(enatus) c(onsulto) qui aediculas La[rum] . . . m sua impensa restitueru[nt magistri vicorum] urbis reg(ionum) [XIIII]* (BM. 1887 p. 33). — Preller, Mythol. 2³ p. 111 seg. Gatti, Bull. mun. l. c.

(A.) Larum Permarinorum in porticu Minucia. — *XI k. Ian.* (=22 Dec.) *[Laribus Perma]rinis in porti[cu Mi]nuci[a]* (Fast. Praen. C. I p. 319). Fu votata nell'a. 564 u. c. da L. Aemilius Regillus e dedicata nel 575 dal censore M. Aemilius Lepidus (Liv. 40, 52, 4. Macrob. 1, 10, 10). Livio (l. c.) ci conserva la iscrizione dedicatoria del tempio: *Duello magno dirimendo, regibus subigendis caussa patrandae pacis ad pugnam exeunti L. Aemilio M. Aemilii filio... auspicio, imperio, felicitate ductuque eius inter Ephesum, Samum Chiumque inspectante eos ipso Antiocho [cum] exercitu omni, equitata elephantisque, classis regis Antiochi antea invicta fusa, contusa, fugataque est, ibique eo die naves longae cum omnibus sociis captae quadraginta duas, ea pugna pugnata rex Antiochus regnumque . . . eius rei ergo aedem Laribus Permarinis vovit.* Sorgeva nella regione IX, sul campus Martius, e propriamente nel portico di Minucia. — Becker, Top. 630. Mommsen, C. I. Lat. p. 403. Preller, Mythol. 1³ p. 115.

A. Larum Publicorum in summa sacra via. — ... *aedem Larum in summa sacra via... feci* (Mon. Ancyr. C. III p. 780, 4, 7). Prima della ricostruzione fattane da Augusto, il tempio è già ricordato da Cicerone (de nat. deor. 3, 25 cf. Tac. ann. 12, 24. Solin. 1, 23. Obseq. prod. 41). La seguente lapide fu trovata circa dove il Palatino si congiunge col foro, cioè quasi dove sorgeva il tempio: *Laribus publicis sacrum imp. Caesar divi f(ilius) Augustus . . . ex stipe quam populus ei contulit k. Ianuar. apsenti* (C. VI 456). — Becker, Top. p. 101 seg. Mommsen, Res gest. 2ª ed. p. 82. Preller, Mythol. 2³ p. 115. Jordan, Top. I 2 p. 420.

(A.) Liberi in Capitolio. — *XVI k. Apr.* (=17 Marzo) *Libero in Ca[pitolio]* (Fast. Farn. C. I p. 330 = VI 2301). — *Libero Lib(erae)* (Fast. Caeret. EE. 3 p. 6). Se ne ignorano il tempo della fondazione e il luogo preciso ove sorgeva. Che fosse sul Capitolio, si può inferire dal fatto, che i giovani dopo presa la toga virile, per lo più nei giorni dei Liberalia, si recavano sul colle (Serv. ad Eglog. 4, 50), dove c'era pure un *signum Liberi.* — Mommsen, C. I. Lat. I p. 388.

(A.) Lunae in Aventino. — *Prid. k. Apr.* (=31 Marzo) *Lunae in Ave[ntino]* (Fast. Praen. C. I p. 315 cf. Fast. Caeret. EE. 3 p. 6). Fu fondata da Servio Tullio (Tac. ann. 15, 41), e stava nella regione XIII, a cavaliere del circo Massimo (Liv. 40, 2. Appian. bell. Civ. 1, 78. Vitruv. 5, 5, 8). — Becker, Top. p. 144. 455 seg. Preller, Mythol. 1³ p. 327. Jordan, Ephem. epigr. 3 p. 70.

(A.) Lunae in Graecostasi. — *IX k. Sept.* (=20 Ag.) *Lunae in Graecost(asi)* (Fast. Pinc. C. I p. 298 = VI 2294). Non è menzionata da nessuno scrittore; soltanto Properzio (5, 4, 23) mettendo in relazione la leggenda della Tarpeia con la Luna, fa intravedere che il tempio a questa consacrato entri nel campo di quella leggenda. Se poi i Fasti accennino all'antica *Graecostasis*, ovvero alla nuova di Augusto, è dubbio. — Mommsen, Münzwesen p. 585 nota 363. Preller, Mythol. 1³ p. 327 seg. Jordan, Top. I 2 p. 342.

A. Lunae. — v. **A. Solis et Lunae.**

A. Maiae. — v. **A. Mercuri.**

(A.) Martis (extra portam Capenam). — ... *quod est via Appia ad Martis intra milliarium I et II ab urbe euntibus* (C. VI 10234 l. 4 cf. l. 11). Il tempio che dava il nome a tutto quel tratto chiamato qui *ad Martis*, sorgeva probabilmente o sull'altura innanzi alla porta S. Sebastiano, ovvero alquanto lungi dalla chiesa Domine quo vadis (Ovid. f. 6, 191 cf. Liv. 10, 23; 38, 28). Circa questa località, infatti, furono ritrovate non solo la lapide (C. VI 1270): *Senatus populusque Romanus clivom Martis pecunia publica in planitiam redigendum curavit;* ma anche altre dedicatorie alla stessa divinità, come C. I 531 = VI 474, I 808 = VI 473 e VI 478. — Becker, Top. p. 511 seg. Preller, Regionen p. 116; Mythol. 1³ p. 354. Mommsen, C. I. Lat. I p. 145. Jordan, Top. II p. 110 segg.

T. Martis Ultoris. — *In privato solo Martis Ultoris templum [f]orumque Augustum [ex mani]biis feci* (Mon. Ancyr. C. III p. 780, 4, 21). *Parthos trium exercitum* (sic) *Roman[o]rum spolia et signa re[ddere] mihi supplicesque amicitiam populi Romani petere coegi. Ea autem si[gn]a in penetrali, quod e[s]t in templo Martis Ultoris, reposui* (Ivi p. 782, 5, 40 segg.). — . . . *in foro Aug(usti) Marti Ultori taur(um)* ... (Acta fr. Arv.

C. VI 2051 I l. 88 cf. II l. 5 etc.). — *T. Flavio Aug(usti) lib(erto) Liberali aedituo aed(is) Martis Ultoris* (C. VI 8709). Fu votato da Ottaviano nella battaglia di Philippi; prima però che fosse compiuto, egli ne fondò un altro sul Capitolio, al quale forse si riferisce l'indicazione dei Fasti Maffeiani (C. I p. 305 = VI 2297) e Philocaliani (C. I p. 342), sotto la data del 12 di Maggio. Il nostro fu dedicato nell'a. 752 u. c. (Suet. Aug. 29. Vell. 2, 100, 2. Dio Cass. 55, 10. Macrob. 2, 4, 9 etc.). Sorgeva nella regione VIII, sul foro istituito da Augusto. — Becker, Top. p. 370. Mommsen, C. I. Lat. I p. 393; Hermes, 15 p. 104; Res gest. 2ª ed. p. 126. Preller, Mythol. 1² p. 368. Jordan, Top. I 2 p. 442 segg.

A. Matris Magnae in Palatio. — *IV id. Apr.* (=10 Apr.) *M(atri) d(eum) m(agnae) in Palatio, quod eo die aedis ei dedicata est* (Fast. Praen. C. I p. 316). — ... *aedem Matris Magnae in Palatio feci* (Mon. Ancyr. C. III p. 780, 4, 8). Fu dedicata nell'a. 563 u. c., dopo che già nel 550 era stata votata (Liv. 36, 36 cf. 29, 14). Distrutta una seconda volta dall'incendio nel 756 (Val. Max. 1, 8, 11 cf. Dio Cass. 55, 12. Suet. Aug. 37), fu da Augusto riedificata. Sorgeva nella regione X sul Palatino, non lungi dal tempio d'Apollo (Dio Cass. 46, 43). — Un tempio della *Mater deum* c'era anche in Trastevere, siccome si deduce dalla lapide ... *sacerdos Isidis Ostiens(is) et M(atris) d(eum) Transtib(erinae)* (OH. 5692). — Becker, Top. p. 421 seg. Preller, Mythol. 2³ p. 57 seg. 390.

A. Matris Matutae. — *III id. Iun.* (= 11 Giugno) *Matr(i) Matut(ae)* (Fast. Venus. C. I p. 301 = IX 421 cf. Fast. Tusc. Maff. e Philocal.). Fondata, come credevasi, da Servio Tullio, sarebbe stata rifatta da Camillo nell'a. 358 u. c. (Liv. 5, 19, 6 cf. 41, 28. Ovid. f. 6, 479. Plut. Camill. 5; q. Rom. 16). Bruciata nell'a. 541 u. c., venne restaurata nel seguente (Liv. 24, 47, 16; 25, 7, 6). Sorgeva nella regione XI, sul foro Boario, immediatamente accosto al tempio della Fortuna. — Becker, Top. p. 483 seg. Preller, Mythol 1³ p. 323. Jordan, Top. I 2 p. 484.

A. Mentis in Capitolio. — *VI id. Iun.* (=8 Giugno) *Menti in Capitolio* (Fast. Rom. viae Gratiosae C. I p. 331 = VI 2303 cf. Fast. Venus. C. I p. 301 = IX 421, Maff. C. I p. 305 = IV 2297). — *Ment[i]* (Fast. Tusc. C. I p. 300). Votata nella battaglia al Trasimeno nell'a. 537 u. c. (Liv. 22, 10), fu dedicata due anni dopo (Liv. 23, 31). Ebbe restauri da M. Aemilius Scaurus, dopo il trionfo sui Galli Carnici (Cic. de nat. deor. 2, 23, 61. Plut. de fort. Rom. 10). Sorgeva sul Capitolio presso il tempio della Venus Erycina. — Becker, Top. p. 403. Jordan, Top. I 2 p. 42.

(A.) Mercurii. — *Id. Mai.* (=15 Maggio) *Mercur(io) Maiae* (Fast. Venus. C. I p. 301 = IX 421 cf. Fast. Caeret. EE. 3 p. 7). — *Merc(urio)* (Fast. Philoc. C. I p. 342). Nei Menologia rustica appare sacro a questa divinità il mese di Maggio (C. I p. 358). Fu dedicata nell'a. 258 u. c. (Liv. 2, 21. Ovid. f. 5, 669). Sorgeva nella regione XI, presso il circo Massimo. — Becker, Top. p. 470. Mommsen, C. I. Lat. I p. 393 seg.

A. Minervae in Aventino. — *XIV k. Apr.* (=19 Marzo) *artificum dies [quod Minervae] aedis in Aventino eo die est [dedicata]* (Fast. Praen. C. I p. 315). — *Minerv* ... (Fast. Farnes. C. I p. 330 = VI 2301). — *XII k. Apr.* (=21 Marzo) *n(atalis) Minerves* (Fast. Philoc. C. I p. 338). — *XIII k. Jul.* (=19 Giugno) *Minervae in Aventino* (Fast. Esquil. C. I p. 310 = VI 2296. Fast. Amit. C. I p. 323 = IX 4192). — ... *aedes Minervae et Iunonis Reginae ... in Aventino ... feci* (Mon. Ancyr. C. III p. 780, 4, 6). Si sa soltanto che esisteva già al tempo della guerra d'Annibale (Fest. p. 257. 333 cf. Ovid. f. 6, 722). — Becker, Top. p. 454. Mommsen, C. I. Lat. I p. 389; Res gest. 2ª ed. p. 81. Preller, Mythol. 1³ p. 291. Jordan, Ephem. epigr. 1 p. 237.

A. Minervae. — Lapide dedicatoria: *Imp. Nerva Caesar Aug[ustus Germanicus] pont. max. trib. potest. III imp. II cos. IIII p(ater) [p(atriae) aedem Mi]nervae fecit* C. VI 955 cf. EE. 4, 779 a). Cominciatasene la costruzione da Domiziano, fu dedicata da Nerva al principio dell'a. 98 d. Cr.; sorgeva nel *forum Transitorium* o *Nervae*, iniziato del pari da Domiziano e compiuto da Nerva stesso (Suet. Domit. 5. Aur. Vict. Caes. 9. 12. Lamprid. Alex. Sev. 26 etc.). — Becker, Top. p. 374. Preller, Mythol. 1³ p. 298. Jordan, Hermes 4 p. 240; Forma Urb. p. 27 seg.; Top. I 2 p. 449 segg.

A. Neptuni in circo Flaminio. — *K. Dec.* (= 1 Dec.) *Neptuno .... ad circ(um) Flamin(ium)* (Fast. Amit. C. I p. 325 = IX 4192). — *IX k. Oct.* (=23 Sett.)... *Neptuno in campo* (Fast. Arv. C. VI 2235). — ... *Abascanto Aug(usti) lib(erto) aedituo aedis Neptuni quae est in circo Flamin(io)* (C. VI 8423). Fu fondata o restaurata da un Cn. Domitius (Plin. nat. hist. 32, 26); era nella regione IX e fu il solo tempio che sappiamo essersi dedicato in Roma a quella divinità; secondo il Brunn sarebbe quello i cui avanzi furono scoperti in questi ultimi tempi presso S. Salvatore in campo. — Becker, Top. p. 619. Preller, Mythol. 2³ p. 124. Brunn, Sitzungsberichte der Münchn. Akad. 1876 p. 344.

(A.) Opis Opiferae in Capitolio. — *X k. Sept.* (= 23 Ag.) ... *Opi Opifer(ae) in Capitolio* (Fast. Arv. C. VI 2295). — *VIII k. Sept.* (=25 Ag.)

Opi in Capitolio (Fast. Vall. C. I p. 320 = VI 2298). — ... *in Capitolio in aedem Opis* (Acta fr. Arv. C. VI 2059 l. 59). Probabilmente è il tempio istituito da L. Metellus nell'a. 637 u. c. dopo il suo trionfo sui Dalmati (Plin. nat. hist. 11, 174 cf. Cic. ad Att. 6, 1, 17. Liv. 39, 22). — Un sacrarium di *Opis Consivia* sorgeva 'ad forum in regia', e ad esso si riferiscono i fasti Arvalici (C. VI 2295 al 25 di Agosto) e gli Amiternini (C. I p. 325 = IX 4192, al 19 di Decembre). — Becker, Top. p. 404. Mommsen C. I. Lat. I p. 408 seg. Preller, Mythol. 2^3 p. 20. 23. Jordan, Ephem. epigr. 1 p. 229. 3 p. 64 segg.; Top. I 2 p. 43. 197. 364 seg.

Pantheum. — ... *in Pantheo* (Acta fr. Arv. C. VI 2041 l. 50). — *M. Agrippa L. f(ilius) cos. III fecit. Imp. Caes. L. Septimius Severus ... et Imp. Caes. M. Aurelius Antoninus Pius ... Pantheum vetustate corruptum cum omni culto restituerunt* (C. VI 896). Fu fondato da Agrippa nel terzo suo consolato, cioè nel 727 u. c. (Dio Cass. 53, 27). Forse in parte danneggiato nell'incendio al tempo di Tito, fu per la prima volta restaurato sotto Domiziano (Dio Cass. 66, 24). Colpito dal fulmine al tempo di Traiano (Oros. 7, 12), Adriano lo restaurò di nuovo (Spartian. Hadrian. 19). L'ultimo restauro fu quello di Settimio Severo, cui accenna la lapide su riferita. Tempio sacro alla gens Iulia, fu in origine dedicato specialmente alle divinità tutelari della medesima, Marte e Venere. — Becker, Top. p. 635. Adler, Das Pantheon zu Rom.

A. Deum Penatium in Velia. — ... *aedem deum Penatium in Velia ... feci* (Mon. Ancyr. C. III p. 780, 4, 8). — *VIII k. Iul.* (= 25 Maggio) [*dis Penatibus?*] *in Velia* (Fast. Amit. C. I p. 323 = IX 4192). Se ne ignora il tempo della fondazione; è nominato la prima volta nell'a. 587 u. c. (Liv. 45, 16, 5). Sorgeva nella regione VIII, a piè della Velia, non lungi dal foro Romano, sulla via che conduceva alle Carinae (Dionys. 1, 67 seg. Varro de l. l. 5, 54; presso Non. p. 531). — Becker, Top. p. 246 seg. Preller, Mythol. 2^3 p. 170 seg. Jordan, Top. I 2 p. 416 segg. II p. 268.

(A.) Pietatis ad circum Flaminium. — *K. Dec.* (= 1 Dec.) ... *Pietati ad circ(um) Flamin(ium)* (Fast. Amit. C. I p. 325 = IX 4192). Par certo che non sia da confondere con quel tempio della Pietà, che fondato nell'a. 573 u. c. da M' Acilius Glabrio, stava sul foro Olitorio (Liv. 40, 34. Fest. p. 209. Val. Max. 2, 5, 1; 4, 5, 7). — Becker, Top. p. 602. Preller, Mythol. 2^3 p. 263.

(A.) Portuni ad pontem Aemilium. — *XVI k. Sept.* (= 17 Ag.) *Portuno ad pontem Aemilium* (Fast. Amit. C. I p. 324 = IX 4192 cf. Fast. Vall. C. I p. 320 = VI 2298). Qualora l'identificazione del pons Aemilius con l'odierno Ponte Rotto sia accertata, è possibile che il nostro tempio corrisponda alla Chiesa di S. Maria Egiziaca. A ogni modo non è da intendere che i Fasti si riferiscano ad una festa religiosa in Ostia. — Jordan, Hermes 4 p. 256; Top. I 1 p. 432. 2 p. 485 seg. II p. 199. Nissen, Templum p. 221.; Rhein. Museum 28 p. 546.

A. Quirini in colle. — *XIII k. Mart.* (= 17 Febbr.) *Quirino in colle* (Fast. Farnes. C. I p. 330 = VI 2301). — *III k. Iul.* (= 29 Giugno) *Quirino in colle* (Fast. Venus. C. I p. 301 = IX 421). — *X k. Sept.* (= 23 Ag.) ... *Quiri(no) in colle* (Fast. Arv. C. VI 2295). — *aedem Quirini ... feci* (Mon. Ancyr. C. III p. 780, 4, 5). La data del 29 di Giugno è posta anche da Ovidio (f. 6, 788). Se queste indicazioni epigrafiche si riferiscano all'antico tempio, la cui istituzione si attribuiva a Numa (Dionys. 2, 63), ovvero a quello fondato da L. Papirius Cursor nell'a. 641 u. c. (Liv. 10, 46. Plin. nat. hist. 7, 263), restaurato da Augusto nell'a. 738 u. c., oppure ad altri tempii che stavano sul Quirinale, resta tuttavia dubbio. — Becker, Top. p. 568 segg. Jordan, Ephem. epigr. 1 p. 236 segg. 3 p. 370. 374. Mommsen, Res gest. 2^a ed. p. 81. Preller, Mythol. 2^3 p. 346.

(A.) Salutis in colle Quirinale. — *Non. Aug.* (= 5 Ag.) *Saluti in colle Quirinale sacrificium publicum* (Fast. Vall. C. I p. 320 = VI 2298). — *Saluti in colle* (Fast. Amit. C. I p. 324 = IX 4192. Fast. Ant. C. I p. 328 = X 6638). — *N(atalis) Salutis* (Fast. Philoc. C. I p. 348). *Sacrum Saluti* appare il mese d'Agosto nei Menologia rustica (C. I p. 359). Fu dedicata nell'a. 452 u. c. da C. Iunius Bubulcus censore, già da lui votata come console (Liv. 10, 1, 9 cf. 9, 43. Cic. ad Att. 4, 1, 4). Danneggiata da un incendio al tempo di Claudio (Plin. nat. hist. 35, 19), non si conosce se e quando sia stata restaurata. Sorgeva nella VI regione presso la porta Salutaris sul Quirinale, accosto alla casa di Pomponius Atticus (Cic. l. c.). — Becker, Top. p. 578 seg. Preller, Mythol. 2^3 p. 235. Jordan, Comment. in honorem Mommseni, p. 356 seg.

A. Sarapidis. — *Sarapidi deo* [*sancto Imp. Caes.*] *M. Aurelius Antoninu*[*s* ...] *aedem* ... (C. VI 570). Fu istituita, come parecchi altri tempii di Iside e di Serapide, da Caracalla (Spart. Caracall. 9 cf. Dio Cass. 77, 23. Herod. 4, 8, 6) e stava nella VI regione sul Quirinale (*Notitia Urbis*). — Becker, Top. p. 583. Preller, Regionen p. 123. Mythol. 2^3 p. 380.

A. Saturni ad Forum. — *XVI k. Ian.* (= 17 Dec.) *Saturn(o) ad fo(rum)* (Fast. Amit. C. I p. 325 = IX 4192). — *L. Munatius L. f(i-*

lius) L. n(epos) L. pron(epos) Plancus ... trium-(phavit) ex Raetis, aedem Saturni fecit et de manibis etc. (C. VI 6087). — *[Sat]urni* (Forma Urb. ed. Jordan, tav. III n. 23). — ... *ad aedem Saturni* (Lex Cornel. de XX quaest. C. I 202 II l. 40). — *Forum Iulium et basilicam quae fuit inter aedem Castoris et aedem Saturni* ... (Mon. Ancyr. c. III p. 780, 4, 12 seg.). — *Si queis bendere boluerit bel donare inferet in aede Saturni* etc. (C. VI 13150). Si riferisce allo stesso tempio l'iscrizione (C. VI 937): *Senatus populusque Romanus incendio consumptum restituit.* La costruzione ne è attribuita a Tullus Hostilius o a Tarquinius Superbus (Macrob. 1, 8, 1); la dedicazione poi secondo alcuni (Varro presso Macrob. l. c.) sarebbe stata fatta dal dittatore T. Lartius nell'a. 253 u. c., secondo altri (Liv. 2, 21, 2) dai consoli dell'a 257. L'iscrizione di Planco su citata si riferisce ad una riedificazione da lui fatta nell'a. 712. (Cf. Suet. Aug. 29. C. VI 1316). L'altra invece (C. VI 937) accenna a un restauro che per gl'indizii paleografici della lapide, deve attribuirsi alla seconda metà del secolo II o al principio del III. Sorgeva nella regione VIII *ad forum* (Macrob. 1, 8), *ante clivum Capitolinum* (Dionys. 6, 1. Serv. ad Aen. 2, 116. Hygin. Fab. 261 cf. Fest. p. 322), *iuxta Concordiae templum* (Serv. ad Aen. 8, 319 cf. Origo gent. Rom. 3, 6), *in faucibus [Capitolii]* (Varro de l. l. 5, 41 cf. Dionys. 1, 34), siccome è confermato dagli avanzi. Sulla destinazione amministrativa di questo tempio come tesoro e archivio v. **Aerarium**. — Becker, Top. p. 313 seg. Preller, Mythol. 2³ p. 10 segg. Jordan, Forma Urb. p. 26; Top. I 2 p. 192. 360 segg.

A. Solis et Lunae. — *V k. Sept.* (= 28 Ag.) *Solis et Lunae* (Fast. Philoc. C. I p. 374). — ... *[So]lis et Lun[ae]* (C. I p. 412). Pare che non sia lo stesso tempio *Solis apud circum* menzionato da Tacito (ann. 15, 74). — Jordan, Ephem. epigr. 3 p. 70.

(A.) Spei ad Forum Holitorium. — *K. Aug.* (= 1 Ag.) *Spei ad forum holitorium* (Fast. Vall. C. I p. 320 = VI 2298). *Spei* (Fast. Antiat. C. I p. 328 = X 6638). *Sacrum Spei* è il mese di Agosto nei Menologia rustica (C. I p. 359). Fu dedicata nella prima guerra punica da M. Atilius Calatinus (Cic. de nat. deor. 2, 23 cf. de leg. 2, 11). Distrutta dall'incendio nella seconda guerra punica, fu restaurata da appositi triumviri (Liv. 21, 62; 25, 7). Una seconda rovina avvenuta anche per incendio, fu riparata da Germanico (Tac. ann. 2, 49 cf. Dio Cass. 50, 10). Stava sul foro Olitorio nella regione XI, extra portam Carmentalem (Liv. 25, 7, 5). — Becker, Top. p. 601.

(A.) Summani ad circum Maximum. — *XII k. Iul.* (= 20 Giugno) *Summan(o) ad circ(um) maximu(m)* (Fast. Venus. C. I p. 301 = IX 421. Fast. Esquil. C. I p. 310 = VI 2296. Fast. Amit. C. I p. 323 = IX 4192). — Fu edificata al tempo della guerra di Pirro, nell'a. 476 u. c. (Ovid. f. 6, 725 cf. Plin. nat. hist. 29, 4). — Becker, Top. p. 473. Preller, Mythol. 1³ p. 243.

(A.) Telluris et Cereris in Carinis. — *Id. Dec.* (= 13 Dec.) *[Telluri et Cere]ri in Carinis* (Fast. Praen. C. I p. 318). — *Tel[luri]* (Fast. Ant. C. I p. 329 = X 6638). Fu votato dal console P. Sempronius Sophus nell'a. 486 u. c. e subito dopo dedicata (Frontin. strat. 1, 12, 3. Flor. 1, 19. Eutrop. 2, 16). Sorgeva ad una pendice delle Carinae, nello stesso luogo ove prima stava la casa di Sp. Cassius (Liv. 2, 41. Dionys. 8, 79. Suet. de ill. gram. 15. Appian. bell. c. 2, 126. Serv. ad Aen. 8, 361 etc.). — Becker, Top. p. 524. Preller, Mythol. 2³ p. 3.

A. Tempestatum. — ... *Luciom Scipione filios Barbati ... dedet Tempestatebus aide mereto[d votam]* (C. I 32 = VI 1287). Fu votata nell'a. 495 u. c. nel consolato di Scipione e sorgeva probabilmente nella regione I presso il tempio di Marte (v. *Curiosum* cf. Ovid. f. 6, 193). — Becker, Top. p. 516. Mommsen, C. I Lat. p. 18.

(A.) Veiovis in insula. — *K. Ian.* (= 1 Genn.) *Vediovi in insula* (Fast. Praen. C. I p. 312). Votata nell'a. 554 u. c. da L. Furius Purpureo, fu nell'anno dopo dedicata (Liv. 31, 21; 34, 53 cf. Ovid. f. 1 289 segg. Vitruv. 3, 2, 3). Sorgeva nella regione XIV, sull'insula Tiberina. — Becker, Top. p. 652. Preller, Mythol. 1³ p. 266.

(A.) Vediovis inter duos lucos. — *Non. Mart.* (= 7 Marzo) ... *ovi artis* (?) *Vediovis inter duo lucos* (Fast Praen. C. I p. 314). Questo luogo molto corrotto dei Fasti è stato variamente supplito ma però mai in modo del tutto soddisfacente. Certo è che l'indicazione topografica è esatta e si riferisce al tempio di Vediovis, che sorgeva tra l'*arx* e il *Capitolium, inter duos lucos* (Gell. 5, 12. Vitruv. 4, 8, 4). È del pari certo che esisteva già nell'a. 740 u. c. (Vitruv. l. c.) benchè Livio non lo menzioni, dove accenna al 'locus septus ... inter duos lucos' (1, 8). — Becker, Top. p. 387, 410. Preller, Mythol. 1³ p. 265 seg. Jordan, Top. I 2 p. 115 segg.

(A.) Veneris ad circum Maximum. — *XIV k. Sept.* (= 19 Ag.) *Veneri ad circum Maximum* (Fast. Vall. C. I p. 320 = VI 2298). Di tempii sacri a Venere nelle vicinanze del circo Massimo se ne conoscono specialmente tre; l'uno relativo alla *Venus Murcia* (Varro de l. l. 5, 154. Plin. nat. hist. 15, 29, 36. Plut. q. Rom.

20 cf. C. I el. XXIII); l'altro della *Venus Obsequens* fondato da Q. Fabius Gurges nell'a. 459 u. c. (Liv. 10, 31, 9. Serv. ad Aen. 1, 720); il terzo alla *Venus Verticordia* istituito nell'a. 640 u. c. (Liv. ep. 63. Plin. nat. hist. 7, 120. Val. Max. 15, 12. Serv. ad Aen. 8, 636. Obseq. 37 (97). Oros. 5, 15 etc.). A quale di essi alludano i Fasti citati, non si può dire con certezza. — Becker, Top. p. 472. Preller, Mythol. 1³ p. 438. 446 seg. Jordan, Top. I 1 p. 194.

(A.) Veneris Erucinae extra portam Collinam. — *IX k. Mai* (=23 Apr.) [*V*]*eneri Eruc*[*in*(*ae*) *extr*]*a port*(*am*) *Collin*(*am*) (Fast. Arv. C. VI 2295). — *Veneri* (Fast. Caeret. EE. 3 p. 7). Fu dedicata nell'a. 573 u. c. essendo stata già alcuni anni innanzi votata dal console L. Porcius (Liv. 40, 34, 4 cf. 30, 38, 10. Strab. 6 p. 272). Leggesi in una lapide urbana (C. VI 2274): ... *sortilegus ab Venere Erucina*, ma è dubbio se qui s'intenda questo tempio ovvero l'altro sul Capitolio sacro alla stessa dea (Liv. 23, 31). Sorgeva nella VI regione. — Becker, Top. p. 582. Preller, Mythol. 1³ p. 445.

(A.) Veneris Felicis. — *P. Aelius Aug*(*usti*) *lib*(*ertus*) *Epaphus aeditus* (sic) *Veneris Felicis* etc. (C. VI 8710). Manca ogni altra notizia nelle fonti per determinare qualcosa di più preciso intorno a questo tempio.

(A.) Veneris Genetricis in foro Caesaris. — *VI k. Oct.* (=26 Sett.) *Veneri Genetrici in foro Caesar*(*is*) (Fast. Pinc. C. I p. 298 = VI 2294 cf. Fast. Arv. C. VI 2295). — *VII k. Oct.* (=25 Sett.) *Vener*[*i*] ... (Fast. Vall. C. I p. 320 = VI 2298). Fu votata da Cesare nella battaglia di Pharsalus e dedicata nell'a. 708 u. c. dopo il suo trionfo (Dio Cass. 43, 22 cf. Appian. bell. c. 3, 28. Vitruv. 3, 2, 2. Plin. nat. hist. 35, 156 etc.). Sorgeva nella regione VIII, nel mezzo del forum Iulium istituito dallo stesso Cesare, e la cella stessa del tempio era destinata a servire da tribunal (Appian. bell. c. 2, 102). — Becker, Top. p. 363 seg. Preller, Mythol. 1³ p. 444. Jordan, Top. I 2 p. 439 segg.

(A.) Veneris Victricis in theatro marmoreo. — *Prid. id. Aug.* (=12 Ag.) *Veneri Victrici ... in theatro marmoreo* (Fast. Amit. C. I p. 324 = IX 4192 cf. Fast. Allif. C. IX 2320). Sembra essere lo stesso tempio che Pompeo dedicò nel suo secondo consolato presso il teatro di Marcello (Plin. nat. hist. 8, 7. Tertull. de spect. 10), sicchè stava nella IX regione. — Becker, Top. p. 676 seg.

A. Veneris Victricis. — V. **A. Genii publici** etc.

T. Divi Vespasiani. — ... *in pronao aedis Concordiae, quae e*[*st prope templu*]*m divi Vespasiani* (C. VI 2165 l. 51 seg.). — *Divo Vespasiano Augusto S. P. Q. R. Imp. Caess. Severus et Antoninus Pii Felic. Augg. restituer*(*unt*) (C. VI 938). È detto anche *t. Vespasiani et Titi* nella Notitia e nel catalogo delle opere di Domiziano. Fu istituito da Domiziano e sorgeva sulla pendice del Capitolio, tra il tempio della Concordia e quello di Saturno, e come si vede dalla lapide dedicatoria fu restaurato da Severo e Caracalla. — Jordan, Top. I 2 p. 192. 411 seg.

Aedicula Vestae in domu Imp. Caesaris Augusti. — *IV k. Mai* (=28 Apr.) ... *eo die* [*aedicul*]*a et* [*ara*] *Vestae in domu imp. Caesaris Augu*[*sti po*]*ntif*(*icis*) *ma*[*ximi*] *dedicatast Quirinio et Valgio cos.* (Fast. Praen. C. I p. 317). Fu fondato nell'a. 742 u. c. da Augusto, presso la sua casa sul Palatino (Ovid. f. 4, 949 cf. met. 15, 864). Due *aeditui* di questo tempio, di cui uno liberto d'Augusto, ci sono noti dalle lapidi (C. VI 5745. 8711). — Becker, Top. p. 236.

A. Virtutis. — V. **A. Honoris et Virtutis.**

(A.) Volcani in Circo Flaminio. — *X k. Sept.* (=23 Ag.) *Volcano in circo Flaminio* (Fast. Vall. C. I p. 320 = VI 2298 cf. Fast. Arv. C. VI 2295). — *Volcano* (Fast. Pinc. C. I p. 298 = VI 2294). Se ne ignora il tempo della fondazione, ma da un luogo di Plutarco (Rom. 27) appare essere stato uno degli antichissimi tempii della città. Stava presso il circo Flaminio, nella regione XI, e molto probabilmente è quello stesso cui accenna Livio con le parole: 'tacta de coelo ... aedem in campo Volcani' (24, 10 cf. Cic. Verr. 2, 61, 151; 69, 167. Vitruv. 1, 7. Plut. q. Rom. 47). — Becker, Top. p. 620. Mommsen e Jordan, Ephem. epigr. 1 p. 36. 230 seg. Preller, Mythol. 2³ p. 155.

A. Vortumni in Aventino. — *Id. Aug.* (=13 Ag.) *Vortumno in Aventino* (Fast. Amit. C. I p. 324 = IX 4192. Fast. Allif. C. IX 2320). — *Vortumno in loreto maiore* (Fast. Vall. C. I p. 320 = VI 2298). È probabilmente quella che fu votata da M. Fulvius Flaccus nell'a. 490 u. c. (Fest. p. 209). — Becker, Top. p. 450, 453, 489. Jordan, de Vortumni et Consi aed. Aventin. p. 4.

Oltre a questi tempii proprii dello Stato, le iscrizioni urbane spesso ne ricordano pure tali che appartenevano o a *collegi* in genere, o a *corpi militari*, ovvero a *privati*, nei quali casi e specialmente nell'ultimo, d'ordinario la parola *aedes*, ove ricorre, deve intendersi nel senso di *aedicula*, siccome fu innanzi osservato (I 2 p. 140). Notevole è come non di rado si usi la parola *templum* per l'*aedicula* di collegi (p. e. C. VI 349. 647. 814. 2256), mentre per quella dei

militari essa non ricorre che una volta sola (C. VI 428), a proposito dei *castra peregrina*. Che questi tempii e specialmente gli ultimi non sieno stati vere *aedes sacrae* (=pubbliche), nel senso osservato di sopra (I 3 p. 143), e che perciò ove si accenna alla dedicazione non bisogna vedervi, generalmente parlando, l'atto formale compiuto dal magistrato, fu già prima osservato (II 3 p. 164). La seguente indicazione di lapidi, nelle quali la parola *aedes* è espressamente significata, affinchè possa tornare più vantaggiosa allo studio delle varie quistioni che si possono connettere con la istituzione dei tempii, è fatta in modo, che siano rilevate le circostanze più caratteristiche che in quelle si presentano.

A. Collegi.

1) Tempii degli Arvali.

a) *A. Caesarei* ovvero *Caesareum*. — ... *ante Caesareum Divis* (Acta fr. Arv. C. VI 2099 II l. 5. 14 cf. 2104 l. 4). — *inde cum in aedem Caesarei consedissent, et ex sacrificio gustarunt; inde ad summotum in aede sacrificio facto immolavit deae Diae, agnam opimam, quo sacrificio peracto in Caesareo epulati sunt ad magistrum* (Ivi C. VI 206 l. 15 segg.). Dal sacrificio che il collegio facea al Genio dell'Imperatore e ai *divi*, appare che questo tempio era a questi ultimi consacrato. Il Mommsen opina che esso sia la medesima cosa del *Tetrastylum*, essendo menzionato in altri luoghi degli Atti, nella stessa occasione per la quale è ricordato il *Caesareum*. ' Equidem arbitror ' — egli scrive — ' ubi agatur de sacris divorum, aedificium Caesareum potissimum appellari; ubi agatur de sacerdotum epulis, plerumque tetrastylum, neque offendit opinor duplex vocabulum in eodem instrumento admissum, cum praesertim usurpentur non tam promiscue quam ita, ut alterum ad alteram aedificii partem proprie pertineat '. L'Henzen però osserva in contrario, che negli Atti dell'a. 183 (C. VI 2099) è prima nominato il Caesareum e poscia il *Tetrastylum*, il quale per la prima volta è ricordato soltanto in quelli dell'a. 87, mentre già sei anni innanzi è menzionato l'altro.

b) *Tetrastylum*. — ... *in tetrastylo consederunt et ex sacrificio epulati sunt* (C. VI 2165 II l. 23 seg. cf. 2075 II l. 11 seg. 2076 l. 21 etc.). Forse sorgeva in quella parte del *lucus*, che è al di là della via Portuensis, nella vigna Ceccarelli.

c) *A. deae Diae*. — ... *operis inchuandi causa, quod in fastigio aedis deae Diae ficus innata esset, eruendam et aedem reficiendam ... item ad aedem deae Diae* (Acta fr. Arv. C. VI 2099 I l. 21 seg. cf. II l. 8). — *ante aed*(*em*) *d*(*eae*) *D*(*iae*) (Ivi C. VI 2107 l. 7 seg. cf. 2059 l. 21. 24). ' Aedem deae Diae ' — scrive l'Henzen — ' in alto acta collocant, cum ad sacra in ea facienda sacerdotes lucum escendent perfectoque sacrificio inde descendant. Neque tamen in summo colle videtur sita fuisse, ubi aedificiorum antiquorum vestigia supersunt nulla, sed recte puto pro ea haberi aedificium illud rotundum, cui casa rustica superimposita est . . . Quae ex ea supersunt reliquiae cum saeculi alterius finem tertiive initium prae se ferant, ea aetate aedes refecta sit necesse est, quam anno certe 183 iam ruere coepisse ficus videtur indicare nata in fastigio eius '. Henzen, Acta fr. Arv. p. XXII cf. XXIV.

2) Concessione di suolo pubblico e delle spese per la costruzione d'un tempio, fatta dallo Stato a favore d'un *collegium Larum*. — . . . [*Larib*]*us Augg. collegium Larum praedio*[*rum . . . et*] *Dianae Ba . . . e quod constitutum fuera*[*t. Vicinis*] *petentibus* [*qui*]*bus locum ad consecrandos Lar*[*es postquam preces*] *factas ab* [*ipsi*]*s Cosmus a rationibus Augg.* [*ab curam sacrarum*] *imaginu*[*m litter*]*is ad Septumanum adiutorem s*[*uum datis probavit*] *statio u*[*rbana da*]*ri iussit et adsignari gratuitam* [*impensam aediculae eius cuius so*]*lum dederat* (segue la data della dedicazione C. VI 455). — Simile concessione a favore dei *negotiatores frumentarii*: *Ex auctoritate imp. Caesaris Vespasiani Aug. in loco qui designatus erat per Flavium Sabinum operum publicorum curatore templum extruxserunt negotiatores frumentari* (C. VI 814). V. **Adsignatio** p. 113 seg. — **Opera publica**.

3) Dedicazione d'un nuovo tempio per un *quinquennalis* del collegio. — *Numini domus Aug*(*ustae*). *Sacrum Herculi Salutari, quod factum est sodalic*(*io*) *horr*(*eorum*) *Galban*(*orum*) *cohort*(*ium*). *A. Cornelius Aphrodisius quinquen-n*(*alis*) *aediculam novam a solo sodalibus suis pecunia sua donum dedit. Dedicavit* (segue la data C. VI 338).

4) Dedicazione del *quaestor* in nome suo e del collegio. — [*Isi*]*di Aug. sa*[*crum . . . . . ius*] *Datus suo nomine et po*[*puli collegi in qua*]*estura templum corpo*[*ratis conferentibus a*]*uctum et consummat*[*um dedicavit et corporatis VI K. Maias viritim dedit* . . . (C. VI 349).

5) Dedicazione e restauro del tempio per opera dei *curatores* del collegio. — . . . [*cultores*] *domus Divinae Aug*(*ustae*) . . . [*iu*]*s Fortunatus, C. Iulius Zosimus* . . . [*iu*]*s Macedo, Q. Maesius Evenus cur*(*atores*) *an*(*ni*) *I* [*aedem cum p*]*orticu sua pec*(*unia*) *reficienda curaverunt idemq*(*ue*) [*ob dedicati*]*onem eius etc.* (C. VI 253). — . . . *im-m*[*unes c*]*ollegi, idem* [*curat*]*ores aedic*[*ula restitut*]*a, solo ampli*[*ato loco excult*]*o* etc. (C. VI 642).

6) Fondazione e dedicazione del tempio fatte dal collegio stesso. — *C. Iulius Helpidephorus Cyrinus patronus sodalicii dii Silvani Pollentis voto posuit. Qui cum ipse in fabricam prior intulerit (sestertium duo milia) cum iis qui templum a solo instruxerunt dedicaveruntque.* etc. (C. VI 647).

7) Privati che erigono il tempio d'un collegio. — *Fabius Demetrius et Caecilius Philon aedem cum sigillo Apollinis iuvenibus Oeciani[s] d. d. d. d.* (C. VI 26). — *L. Minucius Synegdemus aedicula* (sic) *Herculis collegio de suo d. d.* (C. VI 285). — *Iovi optimo maximo Salutari [a]edem voto suscepto* (C. VI 425). ' Aedes Iovis salutaris plane ignoto. Erat fortasse aedicula a sodalibus collegi funeratici dicata deo, in cuius tutela erant, id quod nomen *salutari* videtur significare ' (Henzen)

8) Concessione del suolo pel tempio fatta da una donna. — *Salvia C. f(ilia) Marcellina ob memoriam Fl(avi) Apolloni proc(uratoris) Aug(usti), qui fuit a pinacothecis, et Capitonis Aug(usti) l(iberti) adiutoris eius ... donum dedit collegio Aesculapi et Hygiae locum aediculae cum pergula et signum marmoreum Aesculapi et solarium tectum iunctum, in quo populus collegi s(upra) s(cripti) epuletur* etc. (C. VI 10234 l. 1 segg.).

B. Corpi militari.

1) Pretoriani: aediculae dedicate al Genio centuriae.

a) Dedicazione d'un centurio, degli evocati e dei milites. — ... *Signum Genium centuriae cum aedicula et marmoribus exornata et aram sua pecunia fecer(unt) (centurio) C. Veturius C. f. Pol(lia) Rufinus L(epido) R(egio). Item evocati et milites quorum nomina et medicus coh(ortis) in ara et aedicul(a) scripta sunt. Dedicata est* etc. (C. VI 212) — *Signum Geni centuriae cum aede marmoribus exornata et ara sua pecunia fecerunt (centurio) Q. Socconius Q. f. Cru(stumina) Tuder et evocati et milites quorum nomina ... Dedicata* etc. (C. VI 213).

b) Dedicazione d'un tribunus e d'un centurio *ex aere collato*. — *Genium centuriae. [Si]g[n]um ar[a]m, aed(em) ex [aere] collato sua pecunia fecerunt ii quorum nomina in ara ins(cripta) s(unt). Tribuno T. Flavio Geniale, (centurio) C. Val[e]r[i]o Pomponiano* etc. (C. VI 214).

c) Un optio e un centurio abbelliscono *de suo* un'edicula. — *Vex L. Locer L. f. Sab(atina) Constitutus Valaterra opt(io), C. Iulius C. f. Cam(ilia) Priminus Ravenna fac(tus?) (centurio) scolam vetastate corruptam pecunia publica restituendam [curarunt it]em aed[icul]am de suo marmore adornaverunt* (C. VI 215).

d) Dedicazione d'un veterano. — *Genio centuriae. C. Tu... [aram] (?) et aediculam omni im[pensa cum colum]nis et cancello aereo cum ... A. Pontius L. f. Scap(tia) Pris[cus... Ordinatus missus hon[esta missione ex praeto]rio ...d [d]* (C. VI 207).

Parecchie lapidi (C. VI 2797-2860) relative ai Pretoriani e dedicate a divinità per la maggior parte straniere, secondo la origine dei medesimi, accennano a un'*aedicula* propria di queste truppe, la quale dal luogo ove quelle furono insieme ritrovate, pare che sorgesse sull'Esquilino fra le odierne vie principe Umberto e principe Amedeo. Una di esse (2819) anzi ci indica come il tempio fosse consacrato a Marte ed Ercole. Un'altra iscrizione (C. VI 2256), di diversa provenienza delle precedenti, ricorda pure un *sacerd(os) temp(li) Martis castrorum pr(aetorianorum)*; ma se questo tempio sia lo stesso dell'altro, è dubbio.

2) Vigili: aediculae dedicate al Genio centuriae.

a) Dedicazione di *principales*. — ... *(centuriae) C. Iuli C. f. Serg(ia) Rufi Iader principales infra scripti aediculam et Genium centuriae d(ono) d(ederunt)* etc. (C. VI 221).

b) Dedicazione d'un *beneficiarius*. — ... *aedicula facta cum Genio a Gresio Facundo b(eneficiario) trib(uni, quam.... vetustate corruptam adampliavit columnis purpuriticis, valvis aereis, marmore et omni ornamento a novo ex pecunia furfuraria (centuriae) suae fecit, volentib(us) manipul(aribus) suis, quorum nomina* etc. (C. VI 222).

c) Dedicazione di un'intera centuria. — ... *aediculam marmoream cum valvis aereis centuria ex pecunia sua fecit. Item C. Coelius Valens (centurio) ex pecunia sua paimentum stravit* (C. VI 219).

3) Coorti urbane. — Dedicazione di alcuni *milites* al Genio centuriae. — *Milites coh(ortis) XII urb(anae) ... imagines Domin[o]rum nn. et aediculam et aram de suo fecerunt dedicaverunt* etc. (C. VI 218 *a* cf. *b*).

4) Tempio dei *castra peregrina*. — *Pro salute et reditu ... Domitius Bassus (centurio) fr(umentariorum), agens vice principis peregrinorum, templum Iovis Reducis c(astrorum) p(eregrinorum) omni culto de suo exornavit* (C. VI 428). Il Curiosum e la Notitia che pongono i castra peregrina nella regione II, concordano con Ammiano (16, 12), il quale li mette ' in monte Coelio '; altri ritrovamenti poi, parte epigrafici, parte votivi, fatti presso l'odierna Chiesa di S. Maria in Navicella, non lasciano alcun dubbio che ivi sorgessero e il quartiere e l'annesso tempio. — Becker, Top. p. 503 seg. Preller, Regionen p. 99.

5) Dedicazione di *manipulares* di un corpo militare incerto. — *Sex. Dussius Rufinus (centurio) ex conlatione sua et manipularium suorum aediculam marmoravit* (C. VI 229). — *Pro salute... aedem Genio Coeli Arianti manipuli eius sua pecunia fecerunt* (C. VI 223).

C. Privati.

1) Dedicazione all'Imperatore insieme a una divinità. — *Neroni Caesari Aug... et sancto Silvan[o]... aediculam cum imagin... Faustus Caesaris... d(e) s(ua) p(ecunia) [f]*. (C. VI 927).

2) Dedicazione *pro salute imperatoris.* — *Pro salute imp. [Caes... C. Licinius N... [et Heliodorus] Palmyrenus [aedem Belo] constitu[erunt]* etc. (C. VI 50 cf. 51).

3) Restauri fatti da *vilici* dell'Imperatore e privati. — *Voto suscepto Bonae Deae, Astrapton Caesaris vilic(us) aediculam aram saeptum clusum... restituit* (C. VI 56). — *Silvano sancto sacrum. Heuretus [et] Callimorph[us v]ilici aedem [s(ua) p(ecunia)] a solo rest[it]uerunt* etc. (C. VI 679).

4) Dedicazione di *aedes* a tutela di edifizii, luoghi etc. — *Bon(ae) deae restitut(ae) simulacrum in tut(elam) insul(ae) Bolan(i) posuit, item aed(em) dedit Cladus* etc. (C. VI 67). — *Fort[unae et] tutela[e huius loci] P. Aelius..p.p... aedem cu[m porticu?] a solo r[estituit]* (C. VI 177). — *Aedem aramque I(ovi) op(timo) m(aximo) et Silvano sancto ceterisque diis, quorum in tutela aedificium est quod a solo fecerunt* (seguono 5 nomi) *possessores* (C. VI 3697).

5) Dedicazione fatta da donna. — *Publicia L. f(ilia) Cn. Corneli A. f(ilii) ux[o]r Hercole aedem valvasque fecit eademque expolivit... haec homnia de suo et virei faciundum curavit* (EE. 4, 734).

6) Dedicazioni varie. — *[Her]culi victori P. Plotius Romanus, cos... aedem cum omni cultu consecravit* (C. VI 332).

Silvano sacr(um). Cn. Antonius Cn. f(ilius) Fuscus aediclam cum ara et cratera d(ono) d(edit) idemque dedicavit (C. VI 589).

Imperió domini Silvani C. Cossutius C. lib(ertus) Epaphroditus ... item aediculam et aram eiusdem (Herculis) corrupta ref(ecit) dedicavit etc. (C. VI 597).

Domus Aug(ustae) sacrum. Q. Haterius Tychichus redempt(or) aedicl(am) et signum Herculis ex imperio domini Silvani impensa sua fecit et exornavit marmoribus. Dedicata etc. (C. VI 607).

Silvano sacru[m]. C. Vettennius Nicon et C. Vettennius Auspicalis lib(erti) aediculam diruitam a novo refecerunt et d(ono) d(ederunt) (C. VI 626).

III. *Municipii.*

Le norme che regolano in Roma l'*aedes* come istituzione pubblica, considerate soprattutto nei principii generali che le informano, non sono dissimili da quelle che valgono per lo stesso rispetto nei municipii e nelle colonie di cittadini Romani in Italia e nelle provincie, avuto però riguardo alla condizione politica propria degli uni e delle altre. Ciò vuol dire che il *ius sacrum,* come parte integrante del *ius publicum,* allarga nello stesso modo che questo il suo impero fuori del suo centro originario, Roma; vuol dire che, nella stessa guisa che lo Stato si estende con la creazione dei municipii e delle colonie, accanto ai *sacra populi Romani* e alle *aedes sacrae* di Roma, sorgono i *sacra municipalia* e le *aedes* dei municipii come istituzioni anch'esse riconosciute e regolate dallo Stato. Questo sviluppo del diritto sacro è perciò condizionato ad un doppio e contemporaneo fatto, che accompagna lo sviluppo del diritto pubblico: l'estendersi della cittadinanza romana *(civitas)* oltre la primitiva sua cerchia, e l'allargarsi del territorio politico di Roma *(solum publicum populi Romani)* sino ai confini d'Italia e in quella parte delle provincie, ove sorgono municipii o colonie di diritto italico. Al primo di questi fatti si connettono più particolarmente i *sacra,* al secondo più direttamente le *aedes* dei municipii in genere, massime d'Italia.

La concessione della cittadinanza romana, seguìta dall'ordinamento a *municipium civium Romanorum* della città o popolazione straniera, ha un effetto ben diverso nel diritto pubblico-sacro da quello che abbia nel privato. In questo essa crea, come è noto, nei nuovi cittadini la capacità ai diritti privati romani in modo così assoluto ed esclusivo, che per lei cessa implicitamente in loro quella all'antico diritto patrio: le leggi romane e non altre che queste sono che regolano da quel momento i loro rapporti giuridici. In quello, invece, esso produce sì in loro la capacità ai diritti politici e sacri di Roma, ma non in guisa che cessi interamente quella ai medesimi diritti locali, in quanto però questi sieno compatibili con quelli generali dello Stato. Egli è appunto su questa compatibilità e su questa armonia degli uni e degli altri, che riposa l'autonomia amministrativa dei municipii. Le costituzioni municipali benchè redatte da Roma e anche quando poco a poco si venivano modellando sopra uno schema comune, riconoscendo nei *municipes* non solo il diritto d'amministrarsi da sè, ma anche quello di conservare istituzioni e con-

suetudini di carattere quasi politico locale, sono la espressione più manifesta di questo connubio delle due capacità politiche insieme coordinate. Esse affermano col fatto questo principio fondamentale, che la concessione della cittadinanza e il conseguente ordinamento a municipio, mentre da una parte rendono comune in Italia e qua e là nelle provincie la capacià ai *iura publica Romanorum*, dall'altra non impediscono, anzi favoriscono la capacità ai diritti pubblici locali. La prova più diretta e complessa di ciò, si ha nella istituzione della cittadinanza municipale (*origo, patria*), che non solo non è incompatibile con la romana, ma è coordinata in modo con la medesima, che l'una non sia possibile senza dell'altra; nè lo Stato, oltre questa necessaria connessione, s'ingerisce nel conferimento che il municipio fa del proprio diritto di cittadinanza (v. **Origo** — **Municipium**).

Ora nel campo proprio del *ius sacrum* avviene la medesima cosa. I nuovi cittadini *municipes* acquistano la capacità ai *sacra* di Roma, ma nel medesimo tempo conservano pure i loro antichi *sacra* locali, che, riconosciuti dallo Stato, entrano sotto l'azione vigilante del collegio dei pontefici, senza che però essi divengano veri *sacra populi Romani*. Questo rapporto a nostro avviso non è stato ben inteso dal Marquardt, il quale anzi sembra cadere in una certa contraddizione con sè medesimo. Dappoichè mentre egli afferma, che i municipii non essendo *civitates* per sè, ma parti della *civitas* romana, ' i loro *sacra* divennero *sacra populi Romani* e caddero sotto l'amministrazione dei romani pontefici ' (Staatsverw. 1[3] p. 35); altrove poi dice, che le norme sacro-giuridiche di questi non valevano pei municipii d'Italia e tanto meno delle provincie (ivi p. 320). Il riconoscimento che lo Stato fa dei *sacra municipalia* e quindi il potere che su di essi esercita il collegio dei pontefici, quale custode più immediato del *ius sacrum*, è espresso chiaramente nella definizione che di quelli dà Festo (p. 157[a]): ' municipalia sacra vocantur, quae ab initio habuerunt ante civitatem Romanam acceptam; quae observare eos voluerunt pontifices et eo more facere, quo adsuessent antiquitus '. Inoltre dalla prescrizione che emana il senato presso Tacito (ann. 3, 71): ' cunctas caerimonias Italicis in oppidis templaque et numinum effigies iuris atque imperii Romani esse '. E un caso particolare del potere esercitato da quel collegio s'ha pure in Livio (29, 20, 10), tanto più importante, in quanto che non si tratta di un municipo romano: ' ad collegium pontificum relatum est de expiandis, quae Locris in templo Proserpinae tacta violata elataque inde essent '. L'avere qualche costituzione municipale contenute prescrizioni diverse da quelle che valevano in Roma, p. e. che si potesse anche in città seppellire i morti (Dig. 47, 12, 3, 5), che l'erede non seguisse i *sacra* del defunto (Priscian. 4, 2 p. 129 Hortz), non vuol dire che nei municipii ci fosse un diritto sacro diverso dal romano e che i pontefici non vi avessero ingerenza; ma piuttosto che a tale riguardo avveniva lo stesso che per alcune istituzioni pubbliche, cioè che queste continuavano ad essere in vigore, perchè implicitamente riconosciute da Roma. Ma più di tutto giova qui ricordare ciò che dicemmo di sopra (I 6 d p. 156 seg.), cioè che alcune *leges aedis* perfino di città non d'Italia, si appellano alla *lex arae Dianae in Aventino*, come base delle loro prescrizioni, *lex* che indubbiamente si conservava come formulario generale del collegio dei pontefici nel loro archivio. Il medesimo accenno si trova pure in una dedicazione di *aedes* in Ariminum: *Saluti ex voto Q. Plautius Iustus aedil(is) Arim(inensium) n(omine) s(uo) et Cassiae Threptes c(oniugis) s(uae) et Q. Plauti Verecundi f(ilii) s(ui) aedem S(aluti) A(ugustae) ded(icavit). H(aec) a(edes) S(alutis) A(ugustae) h(abet) l(eges) q(uas) D(ianae) R(omae) in A(ventino)* (OH. 6121 = C. XI 361). Il *romano more dedicata* che ricorre in una iscrizione dedicatoria di un'ara *Larib(us) d(ono) d(ata)* in Amiternum (C. IX 4185), a cui fa riscontro l'*aara leege Albana dicata* di Bovillac (C. I 807), sono pure prove come nei municipii col *ius sacrum* di Roma non fossero incompatibili particolari istituzioni locali. — Questa condizione dei municipii rispetto al diritto sacro appare ancora più manifesta, se si mette in paragone da un lato con quella degli Stati sovrani o federati, dall'altro con quella dei dediticii. Nei primi, infatti, poichè non hanno impero nè il *ius privatum*, nè il *ius publicum* di Roma, bensì quelli locali, i loro *sacra* si considerano come indipendenti da ogni norma o azione direttiva che non siano emanazione immediata del proprio diritto e delle proprie autorità. Sicchè mentre p. e. un cittadino di Roma può compiere atti di culto rispetto alla divinità d'un municipio e altrettanto, viceversa, può fare un *municeps* riguardo a una divinità romana; per contrario ciò non è possibile verso una divinità di Stato federato. Regola questa che è espressa generalmente da Tertulliano (Apol. 24: Romanos, ut opinor, provincias edidi, nec tamen Romanos deos earum, quia Romae non magis coluntur quam qui per ipsam quoque Italiam municipali consecratione censentur ' etc.) e in un caso particolare da Valerio Massimo (1, 3, 2: ' Lutatium Cerconem, confectorem primi Punici belli, fama extitit velle

ad Praenestinam Fortunam sortes mittere sine colligere. hoc cognito senatus inhibuit extrari responsa auspiciis enim patriis, non alienigenis rem publicam administrari iudicabant oportere'). La dedizione d'un popolo, invece, porta con sè l'annullamento giuridico dei suoi *sacra*, nello stesso modo che produce in esso la perdita della libertà: 'Cum loca capta sunt ab hostibus — sentenzia quindi Pomponio —, omnia desinunt religiosa vel sacra esse, sicut homines liberi in servitutem perveniunt' (Dig. 11, 7, 36). Quando nella formula della *deditio* il rappresentante di Roma domanda: 'Deditisne vos populumque ... urbem agros aquam terminos delubra utensilia divina humanaque omnia in meam populique Romani dicionem?' (Liv. 1, 38 cf. 7, 31; 26, 34, 12 etc.), si esprime nel modo più formale l'assoluta distruzione d'ogni esistenza politica nel popolo stesso. Quindi come per esso non vale nè il *ius publicum* di Roma, nè tanto meno il suo patrio, così pure cessa in esso ogni capacità al *ius sacrum*.

Diversa è la conseguenza dell'altro fatto di sopra accennato, cioè l'estendersi dei confini del territorio dello Stato oltre l'antico *ager Romanus*, contemporaneamente alla concessione della cittadinanza romana e all'ordinamento a municipii di città già sovrane italiche. Per questo fatto l'istituzione dell'*aedes* municipale è messa in un rapporto più immediato con lo Stato, di quello che non fossero i *sacra municipalia;* rapporto che si può formulare in questo principio generale, cioè che come in Roma, così pure nei municipii italici o provinciali di diritto italico, l'*aedes sacra* è essenzialmente quella che sorge sul *solum publicum populi Romani*, o altrimenti è l'*aedes publica* per eccellenza, quindi dello Stato (cf. I 3 p. 144), in quanto che l'*aedes stessa* e in genere la proprietà religiosa municipale è proprietà di Roma, non del municipio. Di essa avviene la medesima cosa di quello che accade pei *prodigia*, cioè che questi in tanto sono riconosciuti dallo Stato, in quanto vengono osservati sul suolo pubblico romano (v. p. e. Liv. 5, 15; 43, 13; 45, 16. C. Theod. 16, 10, 1 etc.), siccome dimostra il Mommsen nella sua *epistula* premessa alle Periochae del Livio di O. Jahn (p. XVIII segg.). Il che significa che, sia rispetto ad essi, sia rispetto alle *aedes sacrae*, poco a poco a misura che si allargavano in Italia la cittadinanza romana e il territorio pubblico, il *ius sacrum* di Roma diveniva comune a tutti i municipii della penisola. A questo proposito sono molto importanti due luoghi di Frontino e di Gaio nelle istituzioni. 'Locorum autem sacrorum secundum legem populi Romani magna religio et custodia haberi debet: nihil enim magis in mandatis etiam legati provinciarum accipere solent, quam ut haec loca quae sacra sunt custodiantur. hoc facilius in provinciis servatur: in Italia autem densitas possessorum multum inprove facit et lucos sacros occupat, quorum solum indubitate populi Romani est, etiam si in finibus coloniarum aut municipiorum' (de controv. agr. p. 56, 15 segg. cf. Agenn. Urb. p. 87, 15 segg.). 'Sed sacrum quidem hoc solum existimatur quod ex auctoritate populi Romani consecratum est, veluti lege de ea re lata aut senatusconsulto facto. religiosum vero nostra voluntate facimus mortuum inferentes in locum nostrum, si modo eius mortui funus ad nos pertineat... sed in provinciali solo placet plerisque solum religiosum non fieri, quia in eo solo dominium populi Romani est vel Caesaris, nos autem possessionem tantum vel usum fructum habere videmur; utique tamen etiamsi non sit religiosum, pro religioso habetur. item quod in provinciis non ex auctoritate populi Romani consecratum est, proprie sacrum non est, tamen pro sacro habetur' (2, 5-8). La interpretazione che si dà d'ordinario a questi luoghi, non è del tutto rigorosamente esatta. Si afferma, invero, che il concetto dei *loca sacra* e *religiosa* si applica soltanto al suolo italico, nel senso che gli uni e gli altri si abbiano solo nei municipii e nelle colonie d'Italia; che per conseguenza esso è affatto estraneo al suolo provinciale, e che nelle provincie non valga la *lex dedicationis*, non vi sieno *aedes sacrae* nel senso stretto della parola (Marquardt, Staatsverw. 1² p. 320 seg. Jordan, Hermes 14 p. 581). Ora innanzi tutto Frontino non fa una distinzione di principio fra *loca sacra* provinciali e municipali; egli ammette che ve ne sieno ugualmente nelle provincie e in Italia, in quanto la *lex populi Romani*, cioè le norme di diritto pubblico e sacro li riconoscano, e solamente osserva che in Italia ne è più difficile la protezione per parte dello Stato, poichè ivi i possessori del suolo pubblico — e tali sono i *loca sacra* — sono più frequenti. Gaio poi tanto meno accenna a quella distinzione. Egli fa rivelare principalmente due concetti o meglio due norme. 1° La differenza tra *sacrum* e *religiosum*, in quanto che l'uno è tale per la *consecratio* avvenuta *ex auctoritate populi Romani* (v. sopra I 4 p. 145), laddove l'altro lo è per un fatto dipendente dalla nostra volontà e non già per un atto dello Stato (cf. Dig. 1, 8, 6, 4: 'Religiosum autem locum unusquisque sua voluntate facit, dum mortuum infert in locum suum'). Ora, egli aggiunge, poichè il suolo provinciale è di proprietà dello Stato o dell'Imperatore, e i privati non ne hanno che il semplice possesso, così rigorosa-

mente in esso non vi sono *loca religiosa*, ma tali che si considerano come se lo fossero. 2° Che per ragione di analogia, nello stesso modo che sul territorio provinciale vi è un *locum* che *pro religioso habetur*, così pure quello che non è consecrato per autorizzazione dello Stato, non è strettamente *sacrum*, ma *pro sacrum habetur*. In Frontino si rileva di più il concetto da noi sopra espresso, cioè che i luoghi sacri, come i *luci* e quindi le *aedes*, in generale sono proprietà dello Stato e non già dei municipii e delle colonie, nei cui confini son posti. In Gaio poi risalta maggiormente la massima, che senza una legge o un senatoconsulto, non è possibile che dovunque, in Italia come nelle provincie, sorga un luogo sacro e quindi un'*aedes* (v. sopra II 1 p. 158 segg.). Ma quando si parla di provincie, bisogna fare una distinzione, cui Gaio non accenna esplicitamente, ma che è una consegnenza necessaria della loro condizione politica. Ed è questa, che come il suolo delle colonie e dei municipii di cittadini Romani nelle provincie si considera qual parte del territorio politico dello Stato, diverso quindi da quello delle altre città peregrine provinciali, che è considerato come *ager publicus*; così nel primo caso vi possono essere *aedes sacrae*, e in genere vale il *ius sacrum* romano del pari che in Italia, nel secondo invece quelle mancano di tale carattere e il diritto sacro non ha impero. Il citare, come si fa dal Marquardt (l. c.) la lettera di Plinio a Traiano (10, 50), per dimostrare che nelle provincie in genere non valeva la *lex aedis* o *dedicationis*, non è esatto, se non appunto con questa distinzione, cioè che nelle città peregrine soltanto e non già pure nei municipii e nelle colonie non esisteva una *lex aedis* secondo le norme romane. Questa osservazione fu da noi già fatta innanzi (I 3 p. 144 cf. I 6 p. 157), e aggiungevamo in conferma il fatto, che appunto dalle due colonie di Narbo e Salonae abbiamo due *leges aedis*, le quali anzi si riferiscono per le loro prescrizioni sottintese alla *lex arae Dianae in Aventino* (v. sopra I 6, 2. 3. p. 149).

Dai due principii ora esposti, cioè che l'*aedes* nei municipii in quanto sorge sul *solum publicum populi Romani* è considerata come proprietà dello Stato, e che la sua istituzione dipende quindi dall'autorizzazione implicita o esplicita dello Stato medesimo, nascono varie conseguenze, le quali, siccome si è enunciato fin da principio, importano che nei municipii e nelle colonie massime d'Italia in genere le norme che regolavano la nostra istituzione non dovettero essere molto diverse da quelle che valevano in Roma. Forse una prova indiretta di ciò si può anche vedere nel fatto, che le costituzioni o leggi municipali a noi fin qui note non contengono nulla di particolare in proposito; anzi ove ricorre qualche lontano accenno all'ordinamento dell'*aedes*, esso è in conformità a quello generale dello Stato. Si può quindi dire in massima, che nei municipii, come il potere amministrativo locale era coordinato al potere politico centrale di Roma, così pure tutto quanto avea attinenza all'istituzione sacra dei tempii, era coordinato ai poteri supremi dello Stato e del collegio dei pontefici, come p. e. soprattutto riguardo alla *dedicatio* e alla *consecratio*. In un campo come questo, dove il materiale letterario è tanto scarso, quanto invece è abbondante l'epigrafico, certo questo può offrire qua e là modo per determinare questa o quella parte relativa alla nostra istituzione. Nondimeno esso lascia sempre dei dubbii e delle lacune, che in parte potranno essere risolti e colmate, ricorrendo a quanto si sa ed è stato già esposto, ragionando dell'*aedes* in Roma.

1) *Autorizzazione*. — Come in Roma, così pure nei municipii l'istituzione di una nuova *aedes* dev'essere preceduta dall'atto di autorizzazione del potere civile. Naturalmente, s'intende sempre l'*aedes sacra* propriamente detta o pubblica, o che essa sia fondata dalla città stessa, ovvero da un privato; giacchè, siccome fu innanzi osservato (I 4 p. 145. cf. II 1 p. 158 seg.), anche i privati possono dedicare da sè dei tempii, ma questi non si considerano come sacri nel significato rigoroso della parola. Se non che, quanto al potere onde l'autorizzazione stessa emana, vi è una differenza sostanziale. In Roma, infatti, s'è veduto (ll. cc.) quel potere risiedere nei comizii e in parte nel senato e nel collegio dei tribuni della plebe, più tardi nell'imperatore. Nei municipii, invece, è dubbio in chi risiedesse: almeno le fonti letterarie tacciono affatto in proposito; ma sul fondamento delle epigrafiche noi stimiamo che si possa affermare con qualche sicurezza, quel potere essere stato il senato municipale (*decuriones, ordo*). Che lo Stato non vi abbia avuta una diretta ingerenza, risulta dalla mancanza di ogni accenno non solo negli scrittori, ma, quel che è più, nelle numerosissime iscrizioni relative ai tempii in genere, nelle quali, ad eccezione di un solo caso che or ora esamineremo e che conferma il nostro avviso, mentre non è mai parola di alcuno di quegli organi politici di Roma, per contrario spesso ricorre l'accenno ai decurioni. I luoghi di Cicerone (de domo 49, 127; 53, 136; cf. ad Att. 4, 2, 3) e di Livio (9, 46, 7), donde risulta il principio dell'autorizzazione principalmente mercè l'atto dei comizii e del senato, si riferiscono in modo speciale a Roma, o almeno non sono tali, per cui quel principio

si debba ammettere essere applicabile anche fuori. Il luogo di Ulpiano (Dig. 1, 8, 9, 1) non ha rapporto immediato, come mostrano credere il Marquardt (Staatsverw. 3² p. 271) e il Nissen (Pomp. Stud. p. 301), con l' autorizzazione all' *aedes*, sibbene con l'atto particolare della dedicazione. Dicendo : ' sacra loca ea sunt, quae publice sunt dedicata, sive in civitate sint sive in agro ', il giureconsulto esprime la massima generale, che non la *dedicatio* del privato costituisce il *locum sacrum*, ma invece quella che si compie dall'autorità pubblica in genere; sicchè quel *publice* è tanto riferibile al magistrato di Roma, quanto a quello dei municipii. E aggiungendo : ' Sciendum est locum publicum tunc sacrum fieri posse, cum princeps eum dedicavit vel dedicandi dedit potestatem ', egli vuol dire soltanto, che nell' Impero, s'intende, il diritto di compiere la dedicazione d' un tempio spetta all' imperatore, o che egli lo eserciti direttamente o che ne dia ad altro il mandato (cf. sopra I 4 p. 147. II 3 p. 166 seg.). In fatti, come s'è visto già per Roma (II 3 p. 167), più oltre si vedrà anche pei municipii aver egli esercitato nell'uno o nell'altro modo questo diritto. Il solo che accenni direttamente all' autorizzazione è il Gaio, ove dice : ' sacrum quidem hoc solum existimatur quod ex auctoritate populi Romani consecratum est, veluti lege de ea re lata aut senatusconsulto facto (2, 5) ...... item quod in provinciis non ex auctoritate populi Romani consecratum est, proprie sacrum non est, tamen pro sacro habetur ' (2, 7ª). Ma qui il giureconsulto, siccome s'è pure osservato più su (p. 192), esprime in termini generali la norma di diritto circa i *loca sacra*, per rilevare la differenza dei *loca religiosa* (2, 7) e per concluderne, che nelle provincie nello stesso modo che vi può essere un *locum*, il quale *pro religioso*, così pure ve ne può essere uno, che *pro sacro habetur*, ed è quando la sua consecrazione non è autorizzata da una legge o da un senatoconsulto. Naturalmente parlando di suolo provinciale, egli esclude quello dei *municipia* e delle *coloniae civium Romanorum*, e intende tutto il resto che è considerato come patrimonio dello Stato. Ora, appunto perchè su questo suolo, che non è agguagliato all'italico, siccome è il caso di quello dei municipii e delle colonie, non ha impero il diritto pubblico-sacro romano, e per conseguenza i poteri locali non hanno il diritto d' autorizzare l' istituzione d'un tempio, siccome l' hanno nei municipii e nelle colonie ; così là è indispensabile che il tempio sorga *ex auctoritate populi Romani*. E le lapidi ci offrono qualche esempio di tale autorizzazione in provincia imperiale, dove essa per mandato implicito è emanata dal governatore e in genere da un suo legato. C. VII 11 : [*N*]*eptuno et Minervae templum* [*pr*]*o salute do*[*mus*] *divinae* [*ex*] *auctoritate* [*Ti.*] *Claud*(*ii*) [*? Co*]*gidubni r*(*egis ?*), *lega*[*ti*] *Aug*(*usti*) *in Brit*(*annia*), [*colle*]*gium fabror*(*um*) *et qui in eo .... d*(*e*) *s*(*uo*) *d*(*ant*), *donante aream* [*Clem*]*ente Pudentini fil*(*io*). Forse appartiene anche qui l' altra C. VII 222 : [*Deo* (sive *deae*)....... *p*]*ro* [*salute imp*...... *et*..... *ma*]*t*[*r*]*is d*(*omini*) *n*(*ostri*) [*et*] *castr*(*orum*) *su*[*b cura*] *Val*(*erii*) *Crescentis Fulv*[*i*]*ani leg*(*ati*) *eius pr*(*o*)*pr*(*aetore*) *T. Florid*(*ius*) *Natalis leg*(*atus*), *praep*(*ositus*) *n*(*umeris*) *et rect*[*or ?* ....] *templum a solo ex responsu* [*numinis ? re*]*stituit et dedicavit d*[*e sua pecunia ?*]. — Ma, se lo Stato da una parte non interviene direttamente nella fondazione dell'*aedes* nei municipii, lasciando ad essi anche in ciò una certa autonomia ; dall' altra esso acquista sull' *aedes* stessa, ove sia pubblica, il diritto di proprietà, pel principio accennato di sopra (p. 192), che *aedes sacra* è essenzialmente quella che sorge sul *solum publicum populi Romani*, o altrimenti, che i luoghi sacri così in Roma come nei municipii italici o di diritto italico appartengono a lui. Oltre a ciò, esso esercita indirettamente per mezzo del collegio dei pontefici un'alta vigilanza sul relativo culto municipale (Liv. 29, 20, 10. Tac. ann. 3, 71. Fest. p. 157ª). Se questo potere del collegio e soprattutto del pontefice massimo siasi esteso anche sulla istituzione del tempio, nel senso che, siccome pei tempii di Roma, anche per quelli dei municipii l'autorizzazione per parte dei decurioni sia stata preceduta dal parere di lui, è incerto. Probabilmente ciò potè essere in Italia e al primo apparire dell' ordinamento municipale, principalmente quando trattavasi di municipio non di piena cittadinanza romana (*civitas sine suffragio*) e quindi non autonomo, e di tempii dedicati a divinità riconosciute dallo Stato. Ad ogni modo, il fatto già innanzi osservato (I 6 d p. 156 seg.), che non solamente in Italia, ma anche nelle provincie la *lex aedis* nelle sue disposizioni si fonda sul formulario della *lex arae Dianae in Aventino*, redatta e conservata nell'archivio dei pontefici, è una prova se non altro della ingerenza indiretta, che questi avevano nella istituzione dei tempii nei municipii.

Il potere onde è investito il senato municipale, di permettere la fondazione di un' *aedes*, trova innanzi tutto riscontro in quello che il senato in Roma ha in genere nel campo religioso (v. **Senatus**), e in particolare ebbe con la legge dell'a. 450 u. c. (Liv. 9, 46, 7), la quale stabiliva che la dedicazione d'un nuovo tempio non si potesse fare, senza il previo consentimento del se-

nato stesso o della maggioranza dei tribuni della plebe; legge, la quale apparentemente contrasta col principio, che l'autorizzazione dovesse venire dai comizii, e che altrove (I 4 p. 146 seg.) abbiamo detto come debba intendersi e come si possa con questo conciliare. È facile quindi il pensare, che, siccome per altri rispetti, anche per questo le costituzioni municipali nel determinare i poteri dei decurioni, abbiano in genere preso ad esempio la costituzione di Roma. Ma anche in quelle non mancano tracce di poteri analoghi esercitati dai decurioni stessi. Così a mo' d'esempio la *lex coloniae Iuliae Genetivae*, che è pur del tempo, in cui non ancora il senato municipale avea assorbiti molti diritti spettanti ai comizii, come a dire l'elezione dei magistrati, deferisce a quello tanto la concessione delle somme necessarie per sacrificii e altri scopi religiosi (c. LXIX EE. 3 p. 93), quanto la nomina, mediante i magistrati, dei *magistri sacrorum*, i quali su deliberazione del senato medesimo provvedono ai *sacrificia*, ai *pulvinaria* e ai *ludi circenses* (c. CXXVIII EE. 2 p. 115). E del pari, come talvolta in Italia ricorrono *augures* nominati dal senato (OH. 2287), così anche fuori la medesima nomina si vede in persona del *pontifex* (C. II 2135) e del *flamen* e della *flaminica* (HG. 504. 518), per tacere di quella molto probabile dei *seviri Augustales* (Marquardt, Staatsverw. 1² p. 206). Insomma, sì da queste, che da altre particolarità che per esser brevi omettiamo, non v'è dubbio che nella sfera amministrativa del senato municipale entrava pure tutto ciò che aveva rapporto al culto. Più di ogni altro però ha attinenza stretta col suo diritto di autorizzare l'istituzione dell' *aedes*, e quindi giova a provarlo indirettamente, il fatto della sua competenza nel disporre della proprietà comunale, soprattutto del suolo nella città con atti puramente amministrativi o di liberalità. Che questo diritto spettasse nei tempi più fiorenti e liberi della costituzione municipale al popolo, siccome era nella Repubblica in Roma (v. **Adsignatio**), non è improbabile, nè del resto è questo il luogo d'esaminare. Certo è però che, specialmente nei tempi posteriori, quando appunto vediamo allargato il campo dei poteri dei decurioni, non mancano indizii di quel diritto di disposizione più o meno ampio e diretto, come p. e. appare dal caso, certo non frequente, della vendita fatta a privati di beni comunali (HG. 588; cf. EE. 3 p. 320 l. 40 segg.), da quello, frequentissimo nelle lapidi, di concessioni di luogo pubblico (*locus, area*), per sepoltura e monumenti onorarii o a semplice largizione a pro' di privati (p. e. HG. 109), da quello analogo di concedere l'uso delle acque del comune (*lex coloniae Genetivae* c. XCIX EE. 2 p. 111) e in generale dalla parte che i decurioni stessi aveano insieme ai magistrati nell'amministrazione dei beni municipali (v. **Decuriones**). Senza dubbio, col tempo vi fu abuso di questo diritto, siccome si vede dalla istituzione di un commissario imperiale fin dal secolo II, divenuto più tardi magistrato locale, il cui còmpito principale fu appunto quello di mettere ordine nell'amministrazione finanziaria dei comuni e forse anche un limite a questo diritto dei decurioni (v. **Curator rei publicae**); ma specialmente dalla nullità di cui allora eran minacciati quei loro decreti (*ambitiosa decreta*), che eccedevano negli atti di liberalità (Dig. 50, 9, 4) e che conferivano immunità ai cittadini (C. Iust. 10, 47, 1). Singolare è per altro il trovare una disposizione non dissimile da queste, già sul finire della Repubblica, nella menzionata *lex coloniae Genetivae* (c. CXXXIV EE. 2. p. 118). A ogni modo, se non ostante queste limitazioni, le lapidi d'ogni tempo ci mostrano i senati municipali continuare nell'uso di concedere il suolo pubblico per tombe, monumenti e tempii, vuol dire appunto che quest'uso dovè avere un saldo fondamento nell'antica costituzione municipale.

L'autorizzazione ricorre o quando l'*aedes* è istituita dal municipio stesso, ovvero quando da un privato, per modo che in questo secondo caso implicitamente essa venga considerata come pubblica.

Nel primo caso le iscrizioni non accennano a decreto di decurioni, ma in genere al municipio: C. VIII 757: *Pro salute imp. Caes. C. Iuli Veri Maximini ... et divinae domus eius aedem curialem Concordiae et tabularium et ponderarium civitas Galitana a solo p(ecunia) p(ublica) fecit et dedicavit.* — 1183: *Aedem trium Camerarum vetustate collapsam, addito cultu meliori laqueariorum pecunia propria reformavit spl(endidissima) col(onia) Utik(a), curante et dedicante Silio Tertullo c(larissimo) v(iro) cur(atore) suo.* — 4221: [*Pro salute*] *impp. ff. dd. nn. Carini e*[*t Numeriani divi Cari genitoris eorum tem*[*plum a fundamentis r(es) p(ublica) mun.*] *Verecundensium consti*[*tuit dedicante* etc. — 8309: *Telluri genetrici res publica Cuicul*[*i*]*tanor(um) templum fecit* etc. — EE. 5, 338: [*P*]*ro* [*salute imp. Caes. Aureli Antonini Pii ......*] *civitas Thacensium aedem Vi*[*rtutis ?*] *eius pecunia publica* [*f*]*ecit.* Questa omissione del decreto decurionale si può spiegare in un doppio modo: o supponendo che esso non sia stato necessario perchè l'istituzione dell' *aedes* deliberata, come in Roma, dai comizii locali; o invece ammet-

tendo che esso sia semplicemente sottinteso. Noi propendiamo piuttosto per la seconda spiegazione, tanto più che le lapidi ora riferite appartengono sicuramente a tempi, in cui i comizii municipali o non funzionavano più o certamente non esercitavano un potere così importante, come è questo di cui si ragiona.

Nel secondó caso, l'autorizzazione è fatta in generale sotto la forma della concessione del suolo pubblico su cui deve sorgere il tempio; donde la formula *solo privato, suo*, frequente nelle lapidi (p. e. C. V 781. 4266. X 820. O. 4344 ?), quando appunto manca l'autorizzazione e l'*aedes* è *privata* o *profana*, non *publica* o *sacra*. Talvolta l'atto formale del decreto è sottinteso, sostituendosi con la formula *solo publico*, come BL. p. 606: *Mercurio Augusto et Maiae Augustae sacrum ex voto M. Herennius. M. l(ibertus) Albanus aedem et signa duo cum imagine Ti. Augusti d(e) s(ua) p(ecunia) solo publico fecit.* D'ordinario però il decreto è espresso; e notisi che mai ricorre, come avviene per altri casi di deliberazioni decurionali, che accanto al senato sia nominata anche la cittadinanza municipale (*populus, plebs* e simili). C. II 2031: [*C. Titius S*]*ophron Osquens(is) VI vir Aug(ustalis) perpetuus d(ecurionum) d(ecreto)? aediculam? solo publico d(onum) d(at).* — V 328: *Neptuno deisq(ue) Aug(ustis) T. Abudius Verus post... subpraefect(us) classis Ravenn(atis) templo restituto, molibus extruct(is), domo exculta in area d(ecurionum) d(ecreto) concessa sibi dicavit.* — 5728 .... *isdemque aedem et signum v. s. l. m. d(ecreto d(ecurionum).* — VIII 10867: [*P*]*a*[*t*]*ri Libero A*[*ug(usto)*] *sacr*[*um*] *Q. Quadratius* [*Q. f.*] *Quir(ina) Quintulus aedilic*[*iae*] *potest*[*a*]*tis statuam cum aed*[*ic*]*ula et columnis, quam in praefectura sua pro III viris agens sponte pol*[*l*]*icitus est, praeter leg*[*iti*]*ma (sestertium) XX n. decurionatus re*[*ip(ublicae)*] *inlata dedit dedicavit*[*q(ue)*] *l(oco) d(ato)* [*d(ecreto)*] *d(ecurionum).* — IX 427 .... *quinq(uennalis) aedem Saluti d(e) d(ecurionum) s(ententia) d(edit).* — X 333: *A. Antonius Horus aedem Matri Magnae et porticum ..... ab solo pec(unia) sua fec(it) d(ecreto) d(ecurionum)* etc. — 3803 ..... *L. Antistio L. f. Campano II vir(o), Ti. Pomponio, Q. Bivellio a(edilibus)* [*L. Coccei*]*us C. l. M. l. Papa aedic(ulam) Iovi Lar(ibus) ex d(ecreto) d(ecurionum).* — 7513 .... *Himilconi Idnibalis f.... hanc aedem ex s(enatus) c(onsulto) fac(iundam) coeravit Himilco f. statuam .....* Segue l'iscrizione in lingua punica, che suona: *Himilkat, filio Adonibaal, filii Himilkat, qui praeivit decretum principum Sulcitanorum aedificandae aedis huius dominae deae, hoc opus* (vel *monumentum*) *fecit filius Himilkat.* Tralasciamo molti altri esempii, dove le parole *aedes, templum* sono sottintese.

Questa norma dell'autorizzazione del senato, non è punto contraddetta dal fatto, che in parecchie lapidi dedicatorie la medesima manchi. Avuto riguardo alla qualità officiale delle persone che istituiscono il tempio, essa non appare nelle dedicazioni: a) dell'Imperatore (C. III 3342. V 2149. VIII 2579. 2653); *b*) di governatori per lo più imperiali (*legatus Aug. pr. pr.* C. VIII 2579 *d. e.* 2630. 2680. 2681), talvolta senatorii (*quaestor pr. pr.* C. II 3421); *c*) di militari di vario grado: *dux* (C. III 5565), *legatus legionis* (C. VII 240), *praefectus legionis* (C. III 875), *tribunus cohortis* (C. VII 1039), *centuriones* (C. V 4041. VII 494 ? VIII 2647. 2676), *cornicularius* (C. III 4363), *beneficiarius* (BRh. 1835), *singularis consularis equitum singularium* (C. III 1160), *milites cohortis* e *legionis* (C. III 4300. VII 1095); *d*) sacerdoti varii e Augustali: *sacerdos* (C. II 964. III 534. 3075. VIII 993. 8245. X 5779), *flamen* (EE. 5, 1212), *sevir Augustalis* (C. II 3563. III 2676. V 781), *Augustalis* (C. X 1887), *ministrae Bonae Deae* (C. V 762); *e*) *magistri Larum Augustorum* (C. V 3258 ?); *f*) *magistri vicorum* (C. V 1830. 1831). A queste categorie di persone, si possono aggiungere anche dei collegi (C. II 2008. III 633. 5800). Ora di tutte queste categorie, una sola certamente fa eccezione alla regola e quindi la conferma, cioè la prima (*a*) relativa all' Imperatore, il quale in quanto rappresenta il supremo potere sul suolo pubblico e come pontefice massimo rispetto alla *dedicatio* in genere, naturalmente non ha bisogno, per istituire un tempio in un municipio, di esservi autorizzato dal senato locale. E poichè i suoi rappresentanti nelle provincie, soprattutto i governatori, si possono pensare come esplicitamente o implicitamente delegati anche riguardo a questo potere, così è probabile che anche la seconda categoria (*b*) abbia formato una eccezione. Quanto alla terza (*c*), bisogna distinguere tempii che hanno un carattere più pubblico o militare che privato, e tali che, quantunque eretti da già militari, non sono altro che privati. Pei primi, dedicati per lo più *pro salute Imperatoris* (C. III 5565. VII 1039. VIII 2676) o insieme anche *legionis* (C. III 875), ovvero da tutti i militi di una legione (C. III 4300), si poteva fare a meno dell'autorizzazione decurionale, perchè la loro istituzione stava fuori il campo dell'autorità locale. Pei secondi poi, come d'ordinario si tratta di tempii che non eran riconosciuti come pubblici dal municipio e che sorgevano su suolo privato (C. III 1160. 3345.

V 328. 4041. VII 240. 494. VIII 2647. BRh. 1835), naturalmente l'autorizzazione non era necessaria. La medesima cosa che di questi ultimi si può in generale ammettere anche per quelli delle altre categorie (*d, e, f*) e degli stessi collegi.

2) *Edificazione.* — Se in Roma vale la regola, almeno nel periodo repubblicano, che quando lo Stato debba innalzare un tempio, sieno dai comizii eletti dei magistrati speciali (*duoviri aedi locandae*) (II 4 a p. 167 segg.), altrettanto non vale pei municipii. In essi sono i magistrati ordinarii che provvedono a questa bisogna. Come in Roma però, anche in essi è il senato che piglia l'iniziativa, con questa differenza, che là esso, dopo aver deliberato sulla *locatio* e assegnata la somma necessaria per l'edificazione del tempio, incarica un magistrato, per lo più il pretore, di convocare i comizii per la elezione dei *duoviri* (l. c. p. 169); qui invece i decurioni danno un esplicito mandato al magistrato ordinario, donde la formula nelle lapidi: *d(e) s(enatus) sententia, d(ecreto) d(ecurionum)* e simili. La quale differenza nasce appunto da ciò, che, come in Roma è il popolo e nei municipii è il senato che delibera sulla fondazione dell'*aedes*, così in quella l'ingerenza del senato non può andare più oltre del far convocare i comizii per la elezione dei commissarii esecutori, laddove in questi si estende a conferire ai magistrati il potere speciale di fare i contratti di appalto (*locatio*). La conseguenza dunque è, che i magistrati municipali, nello stesso modo che il censore e gli altri magistrati in Roma, mancano del diritto di potere da sè provvedere alla costruzione d'un tempio. Per quanto almeno appare dalle lapidi, simile mandato per regola è dato ai magistrati supremi, i *IIviri* o *IIIIviri* e più particolarmente i *IIviri* o *IIIIviri quinquennales.* C. X 6517: *M. M.... lius M. f., L. Turpilius L. f. duomvires de senatus sente[nt]ia aedem faciendam coeraverunt eisdemque probavere.* Probabilmente son da ritenere anche come *duoviri* o forse come *praetores,* titoli che ebbero in Cora i magistrati supremi nel periodo repubblicano (C. X 6527), questi di un'altra lapide della stessa città: C. X 6505 cf. 6506: ... *Calvius P. f. P. n., C. Geminius C. f. Mateiclus aedem Castoris Pollucis de s(enatus) s(ententia) faciendam pequn(ia) sac(ra) coeravere. [M.] Calvius M. f. P. n., C. Crassicius P. f. C. n. Verris d(e) s(enatus) s(ententia) prob[aver(unt) d]edicar(unt).* Da essa si vede, come non sempre lo stesso magistrato facesse il collaudo dell'opera, specialmente quando questa era compiuta nel tempo in cui colui che avea atteso alla costruzione, non era più in carica, e come in questo caso si richiedesse una nuova autorizzazione del senato. Nel nostro caso non v'è dubbio che la medesima fu data ai *duoviri* dell'anno, che, come i precedenti, non recano il titolo officiale nella iscrizione. C. I 1140: *C. Caesius M. f., C. Flavius L. f. duovir(i) quinq(uennales) aedem et portic(um) d(e) d(ecurionum) s(ententia) fac(iendum) coer(avere) eidemq(ue) prob(avere).*—C. X 5160 *a*: *M. Octavius M. f. Calvinus, Q. Laterinus Q. f. q(uinquennales) aede[m I]ovis a solo et porticum cum [aedi]ficiis ex c(onscriptorum* = decurionum) *c(onsulto) p(ecunia) p(ublica) faciend(am) [cu]raver(unt).* — Talvolta però poteva il contratto d'appalto esser fatto, sempre per mandato dei decurioni, da altro magistrato, p. e. il questore, siccome si vede da questa lapide C. X 290 = I 1257.... *s M. f. Niger q(uaestor septimvm) [aediculas?] reficiundas ex [decurionu]m decreto locavit [de eorum peq]unia quei infra s(cripti) s(unt)* etc.. Se il supplemento di *aediculas* è giusto, si può forse scorgere il motivo dell' eccezione nella circostanza, che qui non si tratti di un vero tempio, e che esso non sorse a spese del municipio, sibbene per contribuzioni di privati. Questo caso a ogni modo trova un riscontro anche in Roma, dove s'è visto (II 4 a p. 168) che anche eccezionalmente, per particolari circostanze, potevano anche magistrati ordinarii, consoli o censori, provvedere all'edificazione d'un tempio, e dove anzi ci siamo imbattuti in un *q(uaestor) u(rbanus),* il quale *murum Iunoni Lucinae locavit* (C. VI 358).

Poichè i *vici* e i *pagi* quantunque aggregati al municipio, in generale hanno una relativa autonomia amministrativa con una specie di magistrati (*magistri*), che, eletti dai vicani e pagani, provvedono particolarmente alle opere pubbliche, al culto e alla polizia (v. **Pagus** — **Vicus**); così quanto alla istituzione dei tempii nei medesimi sono appunto tali *magistri* che ne curano la edificazione. Essi però ricevono il mandato direttamente da una specie di comizii locali, donde la formula *de vici, pago sententia, scitu, decreto.* C. IX 3138: *L. Statius Cn. f. Chilo, L. Pettius C. f. Pansa, C. Pettius V. f. Gemellus, L. Tattius T. f. Coxsa magistri Laverneis murum caementicium, portam, porticum, templum Bonae Deae pagi decreto faciendu[m] curarunt probaruntq.* — 5052: *Q. Ofillius C. f. Ruf(us), Sex. Calidenus K. f. Q. n., T. Temonius T. l(ibertus) Flac(cus) mag(istri) aed(em) Herc(ulis) d(e) v(ici) s(citu) fac(iendam) ping(endam) c(oeraverunt) eisdemq(ue) pr(obaverunt).* — C. III 3776: *P. Petronius P. l. Amphio, C. Fabius C. l. Corbo mag(istri) vici aedem Aequor(nae) de vi(ci) s(ententia) coir(averunt).* È vero che in due lapidi (C. V 1830. Mommsen, *Mon. Ancyr.* p. 53[2]) manca

la deliberazione del rispettivo vico e pago; ma poichè nei due casi è detto che l'*aedes* è fatta *de sua pecunia* dai magistri, non essendo quindi essa pubblica, tale deliberazione non era necessaria; sicchè qui il *facere curare* sta propriamente per *dedicare*, anzichè per denotare l'incarico della edificazione.

Quando dal secolo III in poi il *curator rei publicae* si sostituisce interamente ai *quinquennales* anche per ciò che riguarda le opere pubbliche in genere e soprattutto la cura di esse, non pare che la competenza testè esposta dei decurioni sia cessata a favore di quello. Dappoichè non solamente le iscrizioni non porgono alcun indizio di questo suo potere, ma neanche i testi giuridici, che più direttamente si riferiscono tanto alla *procuratio locorum publicorum* (Dig. 43, 24, 3, 4. 5, 4), quanto a quella *operum publicorum* (Dig. 43, 8, 2, 17), di cui egli era investito. Che anzi la sua autorità in questo riguardo è molto limitata, in quanto che ove si tratti p. e. di costruzioni relative alle mura e alle porte della città (Dig. 50, 10, 6 cf. 1, 8, 9, 4) o anche di opere pubbliche erette dal municipio o dagli stessi privati (Dig. 50, 10, 3), è indispensabile l'alta autorizzazione dell'Imperatore. Ora, poichè questa non appare in alcun luogo rispetto all'istituzione dei tempii nei municipii, se ne può ben concludere che anche nei tempi posteriori questa attribuzione, del pari che l'altra minore di provvedere all'edificazione di quelli, sia rimasta esclusiva dei senati municipali.

3) *Conservazione e protezione in genere.* — Quanto alla conservazione in particolare, intesa nel senso di cura relativa al tempio come edifizio, essa, del pari che in Roma per regola spetta ai censori nella Repubblica e molto probabilmente ai *curatores aedium sacrorum et operum locorumque publicorum tuendorum* nell'Impero (v. II 4 b p. 169 seg.), nei municipii entra nella competenza dei *quinquennales* e, più tardi, del *curator rei publicae*. Ciò risulta anzitutto dall'avere avuto i quinquennali quasi interamente gli stessi poteri dei censori in Roma (v. **Quinquennalis**), e dall'essersi col tempo a quelli sostituiti nelle loro funzioni i curatori delle città (v. **Curator rei publicae**). Si vede pure implicitamente da questo, che almeno nelle lapidi i decurioni non appaiono siccome autorizzanti in generale il restauro o la *restitutio*, laddove non avendo potuto tale competenza essere di altri magistrati municipali, essa avrebbe dovuto essere del senato, come quello che avea l'altra analoga di provvedere alla edificazione dell'*aedes*. Non v'è che un solo caso, in cui esso decreta una *restitutio*, e non è neppur detto se questa sia stata attuata per mezzo del magistrato ovvero per altro curatore: C. X 6485: *Aedem Ro*[*mae et*] *Augu*[*sti*] *ordo Ulu*[*b*]*ra*[*nus decr*(*eto*)] *suo ex pecun*[*ia publ*(*ica*)] *vetustate d*[*ilapsam*] *a fundamenti*[*s restituit*] etc. Manca poi costantemente l'autorizzazione decurionale relativamente alla *restitutio* compiuta da: *a*) Imperatori (C. III 6313. VII 106. IX 5294. X 1406); *b*) governatori e alti funzionari nelle provincie (C. III 4796. 5872. VII 95? X 7946. EE. 5, 1196); *c*) militari di vario grado, come *legatus legionis* (C. III 1111), *praefectus* (C. VII 510. 542), *centurio* (C. III 6363), *evocatus Augusti* (C. IX 949), *equites* (C. VIII 9796) e un'intera *cohors* (C. III 6362); *d*) magistrati municipali (C. IX 2629. X 6463. 5961?); *e*) sacerdoti in genere e Augustali (C. VII 39. VIII 7957. X 8095. 7514. V 757. III 5797. 1069). Certo, in alcuni di questi casi non è sempre sicuro che trattisi di tempii propri del municipio; ma a ogni modo fra essi non pochi dovevano esser tali, come p. e. quelli restituiti dall' Imperatore, dal governatore, dal magistrato municipale. Nelle restituzioni imperiali, una sola volta la cura rispettiva si vede affidata al *procurator Augusti* della provincia (C. III 6313); negli altri casi si tace questa circostanza. In quelle fatte da alti funzionarii delle provincie, una volta pare che la cura sia stata affidata a un privato (C. III 4796), un'altra al *curator rei publicae* (C. X 7946). La *cohors* si serve a tale scopo di un *centurio* d'una legione (C. III 6362). In una iscrizione il *princeps gentis* (*Numidarum*) appare come restitutore, al solito senza il decreto dei decurioni, e la cura si vede data a due, di cui uno è detto *defensor publicus* (C. VIII 8826).

Anche riguardo alla protezione propriamente detta del tempio, non v'è sostanziale differenza tra le norme che la regolano in Roma e quelle nei municipii (cf. II 4 c. p. 170 segg.). Considerata sotto l'aspetto della vigilanza, affinchè il suolo appartenente al tempio non venga occupato dai privati, non ci può esser dubbio che, come essa in Roma compete al *censor* e più tardi ai *curatores operum locorumque publicorum*, così nei municipii entra nella sfera d'azione dei *quinquennales* e in seguito del *curator rei publicae*. Sotto l'altro aspetto poi della vera *procuratio aedium sacrarum*, quale in Roma era propria degli *aediles*, parimente è indubitato che essa spetta pure agli edili municipali. Ciò risulta non tanto dalla analogia delle due magistrature, ma anche dalla disposizione generale della *lex Iulia municipalis* (C. I 206 lin. 68 seg.) e dal probabile titolo che in Pompei (C. IV p. 9) pigliano gli edili di *v*(*iis*) *a*(*edibus*) *s*(*acris*) *p*(*ublicis*) *proc*(*urandis*). In generale, questa com-

petenza del magistrato municipale di proteggere i tempii contro ogni violazione per parte dei privati e di comminare le relative pene, poteva anche essere obbietto di prescrizioni della *lex aedis* e in genere del luogo sacro, siccome si è veduto innanzi (II 4 c. p. 171 seg.).

Una sola differenza pare che vi sia stata tra l'ordinamento di Roma e quello dei municipii, ed essa riguarda specialmente il diritto di esporre doni votivi e simili nei tempii, e di provvedere a che essi non sieno rimossi dal loro posto. Secondo il Mommsen (Staatsr. 2² p. 433), in Roma questo diritto spettava al censore (Liv. 42, 6. Plin. nat. hist. 34, 6, 30) e ai suoi rappresentanti ordinarii (Val. Max. 7, 6, 4) e straordinarii (Liv. 25, 7), e nell'Impero ai *curatores operum publicorum* (Suet. Vitell. 5. cf. Tac. Agric. 6). Ora, che esso sia stato di competenza, nei municipii, dei quinquennali o d'altro magistrato, è probabile, ma non se ne ha alcuna testimonianza certa. Per contrario vi sono alcune lapidi, dalle quali si potrebbe inferire essere stato un potere più o meno simile proprio dei decurioni; ciò che risponderebbe all'autorità in genere che sin qui abbiamo visto competere ad essi rispetto ai tempii. EE. 5, 1215: *Signum dei cum equo ex a[uro fulgens ?] ... ex aede vetere in hanc aedem [novam, quam ob honorem X pr. P. Ops]tori Saturnini f(aciendam) c(uravit), P. [Opstorius .... ordine Vazita]norum permittent[e .....] c. v. transtulit et in bassi inp[osuit].* — C. VIII 993: *Aedem, quam Cassia Maximula flaminica divae Plotinae Caelesti deae voverat, Sextili Martialis maritus sacerdos publicus omnibus honoribus functus et Martialis filius flamen perpetuus, aedilis suo sumtu a solo aedificatam d(ecreto) d(ecurionum) marmoribus et museis et statua Pudicitiae Aug(ustae) et thorace Caelestis Augustae ornaverunt* etc. — 8935: *Sex. Cornelius L. f. Arn(iensi) Dexter Maximus eq(ues) R(omanus) .... et Sex. Cornelius Sex. f. Arn(iensi) Dexter Petronianus statuas equestres pro patrui sui vetustate conlabsas e foro ad ornandum templum permissu ordinis transtulerunt ac sua pecunia restituerunt dedicaveruntque.* Si noti però la circostanza, che tutte e tre le lapidi provengono da una medesima regione, l'Africa, laddove per altre regioni e per l'Italia stessa non vi sono esempii simiglianti.

4) *Dedicazione.* — Che nei municipii il doppio atto della *consecratio* e della *dedicatio* si compia contemporaneamente, siccome in Roma (v. sopra I 4 p. 144 segg.; II 3 p. 164 segg.), quella dal sacerdote, questa dal magistrato, è una conseguenza necessaria del fatto accennato innanzi (III p. 190 segg.), cioè dell'estendersi nei municipii d'Italia e delle provincie le norme generali del *ius sacrum* di Roma. E una prova se ne ha sia nella formula: *Laribus d(ono) d(ata), Romano more dedicata* della piccola ara Amiternina (C. I 807 comm.); sia principalmente nella *lex aedis* di Salonae (C. III 1933), dove secondo il precetto conservatoci in proposito da Varrone (de l. l. 6, 61: 'sic enim aedis sacra a magistratu, pontifice praeeunte, dicendo dedicatur'; cf. Liv. 1, 10, 6. Tac. hist. 4, 53), il magistrato si vede appunto ripetere le parole solenni pronunziate dal pontefice: *C. Domitius Valens II vir i(ure) d(icundo), praeeunte C. Iulio Severo pontif(ice), legem dixit in ea verba quae infra scripta sunt.* Se nella *lex aedis* di Furfo (C. IX 3513 = I 603) accanto ai magistrati non appare il sacerdote, ciò non toglie che la presenza di questo all'atto solenne non abbia dovuto mancare. In quella poi di Narbo (WE. 104 = O. 2489) è più che probabile, nella lacuna di due righe che è in principio essersi contenuto appunto i nomi dei magistrati e del sacerdote.

Quanto al sacerdote, che esso sia stato per regola il *pontifex* del municipio, si vede non solo dall'esempio testè menzionato della *lex* di Salonae, ma anche dalla considerazione, che tale sacerdote rappresentava, in certo modo e in certi limiti, l'autorità del pontefice massimo di Roma, soprattutto ove trattavasi di culto romano (v. Marquardt, Staatsverw. 1² p. 172 seg.). Se il *sacerdos pat[er sac(rorum) ?]* che ricorre in una lapide dedicatoria d'un tempio eretto da un *tab(ularius) p(atrimonii ?) r(egni) Norici* e da un *ark(arius) Aug(usti)* (C. III 4800) stia per accennare all'atto della consacrazione da lui compiuta, ovvero faccia parte della formula indicante la data, è dubbio.

Non meno certo è, che il magistrato competente all'atto della *dedicatio*, sia stato quello supremo del municipio, nello stesso modo che in Roma era il magistrato supremo dello Stato. Se non che, laddove questo d'ordinario con la stessa legge che autorizza l'istituzione del tempio, conferisce a questo o quello dei magistrati supremi l'officio della dedicazione, e spesso per motivi d'opportunità e di convenienza nomina dei magistrati appositi detti *duoviri aedi dedicandae* (v. II 3 p. 164 segg.), nel municipio invece non v'è nessuna traccia di tale deliberazione dei comizii e tanto meno di tali magistrati *ad hoc*. È probabile, per altro, che nel decreto stesso dei decurioni con cui si autorizzava la fondazione del tempio, si sia contenuta pure la designazione di uno dei due magistrati supremi. Tali eran quindi per regola i *duumviri* o *quatuorviri iure dicundo*. Infatti, la *lex aedis* di Salonae accenna, siccome or ora s'è visto, ai duumviri della città;

e tali sono senza dubbio i due magistrati ricordati nella *lex aedis* d' un tempio di Velletri (Mommsen, Unterit. Dial. p. 320. 324): *Eg(natius) Se(rvii) fil(ius), Cossutius Ma(nii) fil(ius) Tabanius magistratus posuerunt.* Anche la *lex* di Furfo (C. IX 3513 = I 603) comincia col nome dei due dedicanti: *L. Aienus L. f., D. Baebatius Sex f. aedem dedicarunt* etc. Il Mommsen (C. IX comm. al n. 3513) crede che qui si tratti di due magistrati appositi, eletti per la dedicazione, diversi dagli *aediles*, che ricorrono nella stessa *lex* e che nel *vicus* Furfo, come in altri *vici* e *pagi*, sono i soli magistrati che si abbiano. Noi piuttosto pensiamo non essere improbabile, che, come Furfo in qualità di vico facea parte del comune di Peltuinum, e come in questo i magistrati supremi hanno pure il titolo di *aediles* (C. IX 3384. 3385. 3431. 3433. 3434. 3438. 3519), così gli edili dedicanti nel vico sieno stati appunto quelli di Peltuinum; tanto più che forse dovè essere il senato di Peltuinum che vi autorizzò l'istituzione del tempio di Giove. A ogni modo, altri esempii di dedicazioni di *IIviri* e *IIIIviri* non mancano nelle lapidi. C. X 6505.... *Calvius P. f(ilius) P. n(epos), C. Geminius C. f(ilius) Mateiclus aedem Castoris Pollucis de s(enatus) s(ententia) faciendam pequn(ia) sac(ra) coeravere* (duumviri che provvedono alla costruzione dell'aedes), *[M.] Calvius M. f. P. n., C. Crassicius P. f. C. n. Verris de s. s. prob[aver(unt) d]edicar(unt)q.* (altri duumviri che più tardi compiono la dedicazione). Cf. 6506. 6517. — C. V 761: *Augustae Bonae deae Cereri[a]e sacrum..... ystis. l(iberto) T[y]che aedem.....i de pecunia sua fecit, Faustus Barbonius IIIIvir d(edit) d(edicavit).* Un *curator civitatis* dedicante non si ha che in una sola lapide C. VIII 1183: *Aedem trium Camerarum vetustate collapsam, addito cultu meliori laqueariorum pecunia propria reformavit spl(endidissima) col(onia) Utik(a) curante et dedicante Silio Tertullo c(larissimo) v(iro) cur(atore) suo.*

Si è già innanzi osservato (II 3 p. 166 seg.), come nell'Impero il diritto di compiere la *dedicatio* dai magistrati passasse, circa a Roma, nell'Imperatore. Nei municipii esso rimase nei magistrati locali, però in concorrenza con quello dell'Imperatore stesso, nei casi in cui o egli stesso o un suo rappresentante nelle provincie si facessero istitutori d'un tempio. La dedicazione quindi o poteva esser fatta da lui personalmente, siccome se ne hanno esempii in Tiberio (Suet. Tib. 40 cf. 20. Tac. ann. 4, 57 cf. 67; 2, 49), sia per la sua qualità di pontefice massimo, sia pel suo potere di principe; ovvero da un suo delegato. Che in Roma questa delegazione avvenisse talvolta in persona di magistrati, se ne hanno esempii in Augusto (Dio Cass. 55, 10) e in Vespasiano (Tac. hist. 4, 53 cf. Dio Cass. 66, 10). Nelle provincie questo potere si vede esercitato dai governatori, restando però dubbio se vi sia stata una esplicita delegazione o pure l'esercizio d'un potere compreso in quello stesso del governo ricevuto dall'Imperatore. I casi che ci offrono le lapidi sono varii. In uno l'Imperatore istituisce il tempio e il *legatus Augusti propraetore* lo dedica (C. VIII 2653). In un altro il tempio, istituito dall'Imperatore, è costruito da una legione e la dedicazione è fatta dallo stesso *legatus* (C. VIII 2579). Finalmente ricorre pure che il tempio sia innalzato dal municipio e dedicante sia il *praeses provinciae* (C. VIII 4221) o lo stesso *legatus Augusti propraetore* (C. VIII 8309).

5) *Patrimonio.* — Intorno al patrimonio dei tempii nei municipii, sui suoi diversi elementi, sul modo onde lo Stato lo costituisce, come pure sulle disposizioni relative contenute nella *lex aedis*, vedi quanto in generale per Roma e in parte anche pei municipii fu esposto di sopra I 6 p. 153 segg., II 2 p. 159 segg.

IV. *Formule.*

1) *Dedicazione e lex aedis.* — La formula più completa della dedicazione solenne d'un tempio, si ha soprattutto in quelle iscrizioni, che col nome di *lex aedis* non sono altro se non il documento officiale delle parole pronunziate nell'atto stesso dal sacerdote e ripetute dal magistrato dedicante: la *lex* propriamente detta è una parte quindi della formula stessa e riguarda le condizioni varie sacre e giuridiche che accompagnano la istituzione del tempio (v. sopra I 6 a p. 150 seg.). Dei tre documenti epigrafici più importanti che possediamo del genere (v. sopra I 6, 1. 2. 3 p. 149), riproduciamo qui ad esempio quello relativo all'ara Iovis in Salonae (C. III 1933), siccome il più intero rispetto alle persone dedicanti.

L. Aelio, Caesare II, P. Coelio Balbino Vibullio Pio cos., VII idus Octobres, C. Domitius Valens IIvir i(ure) d(icundo), praeeunte C. Iulio Severo pontif(ice), legem dixit in ea verba quae infra scripto sunt.

Iuppiter Optime Maxime, quandoque tibi hodie hanc aram dabo dedicaboque, ollis legib(us) ollisque regionibus dabo dedicaboque, quos hic hodie palam dixero, uti infimum solum huius arae est.

Si quis hic hostia sacrum faxit, quod magmentum nec protollat, it circo tamen probe factum esto.

Ceterae leges huic arae eadem sunto, quae arae Dianae sunt in Aventino monte dictae.

Hisce legibus hisce regionib(us), sic uti dixi, hanc tibi aram, Iuppiter Optime Maxime, do dico dedicoque, uti sis volens propitius mihi collegisque meis, decurionibus colonis incolis coloniae Martia[e] Iuliae Salonae, coniugibus liberisque nostris. Quest'ultima parte varia naturalmente nella lex arae Augusti in Narbo (WE. 104 = O. 2489):

Hisce legibus hisque regionibus sicuti dixi, hanc tibi aram pro imp(eratore) Caesare Aug(usto) (seguono i titoli imperiali), *coniuge, liberis genteque eius, senatu populoque R(omano), colonis incolisque col(oniae) Iul(iae) Patern(ae) Narb(onis) Mart(ii), qui se numini eius in perpetuum colendo obligaverunt, do dedicoque, uti sies volens propitius.*

2) *Dedicazione pubblica e privata.* — Più direttamente all'atto della dedicazione dell'*aedes* si riferiscono le seguenti formule:

Dare (C. II 964. 3563. V 412. VI 67. IX 427. SR. p. 47, 356).

Dare dedicare. (C. III 1933. V 761. VIII 100. 10867. WE. 104 = O. 2489).

Dedicare (C. VI 218. 331. 597. 607. 647. VII 222. VIII 757. 1183. 1441. 1574. 2647. 2653. 4253. 5333. 8245. 8826. 8995. 9015. 10827. IX 2996. 3513. X 1887. 6505. 7893. BRh. 853. SIA. 6, 4.

Dicare (C. V 5560).

Dare donare. C. II 2098.

Donum, dono dare (C. II 1965. 2008. VI 207. 221. 626.).

Donum dare, dedicare (C. VI 338. 589. X 333).

Consecrare (C. VI 332).

Non infrequenti sono i casi, in cui il dedicante privato per lo più è il discendente o l'erede di colui che ha votato l'*aedes*, come p. e. C. II 1939. 2098. III 6270. VIII 1574. EE. 5, 1211. Così pure nelle dedicazioni pubbliche d'ordinario è lo stesso magistrato che provvede alla costruzione del tempio e ne fa il collaudo, donde la formula comune *faciendum curavit eidemque probavit* (p. e. C. I 1140. IX 2629. X 6517), benchè talvolta sia il successore del curante colui che fa il collaudo e la dedicazione (C. X 6505. 6506). Lo stesso ricorre pure in dedicazioni private (p. e. C. II 3563. IX 3168).

3) *Costruzione.* — Ove si accenna alla circostanza, che la costruzione o la ricostruzione (*restituere, reficere* etc.) sia fatta dalle fondamenta e che il tempio sorga a nuovo, per lo più ricorrono queste formule:

A fundamentis (C. VIII 5333. X 846. 5045).

A novo (C. III 4796. 5565. VI 222. 626. X 6558. BRh. 2040).

A solo (C. II 3786. III 1547. 3066. 4300. 5862. VI 177. 338. 449. 450. 642. 647. 679. VII 222. 240. 510. 1039. VIII 757. 842. 993. 1441. 2653. 2676. X 333. 5160*a*. EE. 5, 1206. 1211. BRh. 1835. SIA. 6, 4. G. 21, 11).

4) *Parti, ornamenti e accessorii dell'aedes* — *Aedicula tetrastyla* C. VIII 7095-7098.

Templum opere Signino C. VIII 9023.

Aedes... et ara de lapide quadrato aedificata et opere sectorio polita C. IX 6242.

Ara et aedes opere tectorio ornatae SI. 1275.

Aedicula marmorea cum valvis aereis C. VI 219.

Aediculam.... adampliavit columnis purpuriticis, valvis aereis, marmore et omni ornamento C. VI 222.

Aedem valvasque fecit eademque expolivit EE. 4, 734.

Aedes exaltata et adiecto pronao C. VIII 2630.

Aedicula [cum colum]nis et cancello aereo C. VI 207.

Aedes et porticus C. I 1140. III 3778.

Aedes cum porticu C. VI 177? 253. VIII 2656. IX 1496.

Aedes cum porticibus G. 21, 11.

Templum et porticus C. III 361.

Aedes, signum, porticus C. V 412.

Aedes cum.... marmoreum, porticus, fastigium C. V 7614.

Templum et ara et porticus C. VIII 2670.

Templum cum ara C. IX 686.

Aedes cum ara SR. p. 47, 356.

Templum et arae C. III 3075.

Edes (sic) *et ara* C. III 3922.

Aedes... ara, then[sa] C. V 2480.

Frons templi vervis et hermis marmoreis (ornata) C. V 2864.

Aedicula cum ara et cratera C. VI 589.

Aedicula, sigilla ornamentaque omnia C. IX 2996.

Aedes cum suis ornamentis C. III 5800. BRh. 855. 839.

Aedes [cum orn]amenteis C. X 1606.

Aedicula cum omnibus ornamentis eius C. VIII 5297.

Templum cum omnibus ornamentis et pictura C. VIII 7957.

Signum cum aedicula et marmoribus exornata et ara C. VI 212.

Aedes (ornata) marmoribus et museis et statua C. VIII 993.

Signum cum aede marmoribus exornata et ara C. VI 213 cf. 214. X 7495.

Templum cum signis et ornamentis et area C. X 7514.

Ae[des fa]cta et lateribus ornata C. VIII 4253.

Aedes lapidibus varis ornata C. X 6104.
Cum aede et tetrastylo C. II 2008.
Aedes, rotheca, culina SIA. 6, 4.
Aedes et statua.... et tabernas dece[m] C. III 534.
Aedes, signa III, porticus cum maceris [et] culina et locus in quo ea sunt C. V 781.
Templum et maceries, item pomarium C. X 7893.
Aedes et porticus cum [aedi]ficiis C. X 5160*a*.
Aedes... et porticus qui est ante aedem et cella sacerd(otum) C. X 333.
Aedes et circum aedem muri C. X 6463.
Aedes et quae circo [eam aedem su]nt et porticus C. X 3685.
Aedes, porticus, culi[na] C. IX 2629.
Templa, porticus, horti C. V 2149.
Aedes, podium, cryptae pars C. IX 3168.
Aedicula, ara, saeptum clusum C. VI 56.
Templum a fundament(is.... mace)riem in circum itu et aedificis BRh. 2040.

AEDES THENSARUM. — v. **Thensa.**

AEDIFICIUM. — Oltre al significato comune, generale di qualunque costruzione, che non sia soltanto la casa (Cic. ad Q. fr. 3, 9. Liv. 5, 41. Sall. Iug. 23. Suet. Nero 16. 38. cf. Varro de l. l. 5, 141. 35. Dig. 1, 8, 4; 47, 9, 9), e oltre a quello contrapposto a suolo, territorio (Dig. 7, 1, 7, 1; 13, 7, 21 cf. 50, 16 211), la parola *aedificium* ricorre anche in varii rapporti giuridici, specialmente pubblici, sia come mezzo per determinare un dato concetto (1) o un dato *munus* (2), sia come obbietto in genere di diritto (3. 4. 5. 6).

1) *Aedificium e urbs.* — A determinare i limiti dell'*urbs Roma* concorrono due concetti diversi, secondo che quei limiti hanno un carattere civile e religioso insieme, ovvero semplicemente di fatto. Nel primo caso è il concetto del *pomerium*, cioè quel tratto di terreno che gira parallelo intorno alle mura Serviane e che, escluso da ogni uso privato, è il mezzo con cui anche si distingue l'*imperium domi* dall'*imperium militiae* (v. **Pomerium — Imperium**). Nel secondo caso è il concetto dell'*aedificium*, o meglio del complesso degli edifizii entro e fuori il pomerio stesso, in quanto formano un tutto contrapposto all'*ager*, la città in opposizione alla campagna. Tecnica è la formula *urbs et urbi continentia aedificia* per denotare appunto la città in questo secondo senso, benchè talvolta si usi pure *Roma* in contrapposto a *urbs* (Dig. 50, 16, 2 pr.: 'Urbis appellatio muris, Romae autem continentibus aedificiis finitur'. 50, 16, 87: 'Urbs est Roma, quae muro cingeretur, Roma est etiam, qua continentia aedificia essent'. cf. 50, 16, 139 pr. 147). Quella formula appare nella *lex Iu lia municipalis* del 709 u. c. (C. I 206) lin. 2(cf. 56: *Quae viae in urbem Rom(am), propiusv u(rbem) R(omam) p(assus) M ubei continent habitabitur* e nel *senatusconsultum* del 743 u. c presso Frontino (de aquis) 127: 'aquarum, qua in urbe venirent, itinera occupari monumenti et aedificiis et arboribus conseri, q(uid) f(ieri p(laceret), d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuerunt) (consules) cum ad reficiendos rivos specusque per qua [et] opera publica corrumpantur, placere circ fontes et fornices et muros utraque ex parte quinos denos pedes patere, et circa rivos qui su terra essent et specus intra urbem et [extra] urb continentia aedificia' etc. E nel campo del diritto esso vale pei giureconsulti a determinar il concetto del *praesens* e dell' *absens* in rapporto alla collegialità: 'Praesens habetur et qu in hortis est et qui in foro et qui in urbe et i continentibus aedificiis' (Dig. 3, 3, 5. 6). 'Collegarum appellatione hi continentur, qui sunt eiusdem potestatis. Qui extra continentia urbis est abest: ceterum usque ad continentia non abess videbitur' (Dig. 50, 16, 173. cf. l. 199). Applicazioni altre non mancano presso gli stessi giureconsulti (v. p. e. Dig. 20, 2, 4, 1; 27, 1, 45, 4)

2) *Aedificium e viae nella città.* — L'obblig dei privati o dello Stato di provvedere alla buon conservazione delle vie nella città, è anch'ess determinato dal fatto della natura dell'edificio propriamente nella misura del rapporto che pass tra l'edificio stesso e la via, donde la formul *ante aedificium*. Ciò vale sì per Roma, che pe comuni, secondo le disposizioni della *lex Iuli municipalis* del 709 u. c. (C. I 206). La quale dov appunto determina, siccome s'è visto, i limiti dell'*urbs* (lin. 20), stabilisce che il proprietario dell'edificio abbia il dovere di mantenere il tratt di via ad esso propinquo, e, in caso di negligenza, l'edile esegua il lavoro a spese di lu (lin. 32-45, cf. Dig. 43, 10, 1, 3). Se poi l'*aedificium* è *publicum*, lo stesso magistrato provved del pari di sua iniziativa, ma a spese dell'erari e sempre pel tratto della via innanzi all'edifici medesimo (l. 29). La stessa disposizione è dat anche rispetto ai marciapiedi (lin. 53). v. **Aedilis**

3) *Aedificium e adsignatio, possessio.* — Nell divisioni dei beni demaniali (*adsignatio*) e ne riconoscimento che lo Stato fa dell'antico possesso dei medesimi (*possessio*), l'*aedificium* segu la stessa sorte dell'*ager publicus* propriament detto, donde la formula frequente di *ager locu aedificium* nella legge agraria dell'anno 643 u. c (C. I 200). Essa vi accenna più volte nei du sudetti rapporti. Così l. 2-10 dichiara propriet privata l'*ager locus aedificium* che dopo l'ann

621 u. c. furono assegnati dai triumviri, ogni anno a tale uopo eletti in forza della lex Sempronia, e nello stesso tempo determina la portata del diritto acquistatovi su dai privati. In seguito (l. 19. 20) dispone che sui medesimi *ager locus aedificium* il proprietario non sia tenuto a pagare alcuna imposta (*vectigal*) allo Stato. Nelle l. 11-13 stabilisce, invece, che gli agri e gli edificii assegnati dai medesimi triumviri ai così detti *viasii vicani*, cioè agli abitanti di villagi limitrofi alle vie dello Stato, rimangano proprietà di questo e sieno posseduti a titolo ereditario da quelli. Altre prescrizioni riguardano l'*ager publicus* e gli annessi *aedificia* nell'Africa proconsolare, particolarmente la vendita che ne fa lo Stato e le modalità della medesima (l. 72. 99) e il peso del *vectigal*, della *decuma* e della *scriptura* che gravita sulla parte tenuta in possesso dai privati (l. 85-86). v. **Agrariae leges.**

La medesima connessione tra *ager locus aedificium* ricorre pure nella *lex Antonia de Termessibus* dell'anno 683 u. c. (C. I 204), la quale confermando l'autonomia già innanzi concessa a quella città della Pisidia, riafferma il diritto di proprietà e quello del possesso su gli agri e gli edificii privati e pubblici tenuti in potere dai cittadini (I l. 12-35; II l. 23-29). v. **Antonia lex.** — E finalmente nella *lex coloniae Genetivae*, dove (EE. 3 c. LXXXII) la formula è alquanto diversa dalla precedente e dispone che: *qui agri quaeque silvae quaeq(ue) aedificia c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae), quibus publice utantur, data adtributa erunt, ne quis eos agros neve eas silvas vendito neve locato longius quam in quinquennium, neve ad decuriones referto, neve decurionum consultum facito, pro ei agri eaeve silvae veneant aliterve locentur* etc. v. **Urso.**

4) *Aedificium e relativo ius demoliendi.* — Il diritto dei privati di demolire un proprio edificio, era nei comuni d'Italia e delle provincie soggetto a gravi restrizioni, di cui i seguenti monumenti epigrafici ci porgono la più antica e importante testimonianza e giovano a meglio intendere le ulteriori disposizioni legislative, emanate sul riguardo da alcuni Imperatori.

a) Lex coloniae Genetivae Iuliae dell'anno 610 u. c. (EE. 2 p. 87 segg.) c. LXXV: *Ne quis in oppido colon(ia) Iul(ia) aedificium detegito neve demolito neve disturbato, nisi si praedes IIvir(um) arbitratu dederit se re[a]edificaturum, aut nisi decuriones decreverint, dum ne minus L adsint, cum e(a) r(es) consulatur. Siquis adversus ea fece[rit], q(uanti) e(a) r(es) e(rit), t(antam) p(ecuniam) c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae) d(are) d(amnas) e(sto), eiusq(ue) pecuniae qui volet petitio persecutioq(ue) ex h(ac) l(ege) esto.*

b) Lex municipii Malacitani dell'anno 81-84 d. Cr. (C. II 1964) c. LXII: *Ne quis in oppido municipii Flavi Malacitani quaeque ei oppido continentia aedificia erunt, aedificium detegito destruito demoliundumve curato, nisi decurionum conscriptorumve sententia, cum maior pars eorum adfuerit, quod restitu[tu]rus intra proximum annum non erit. Qui adversus ea fecerit, is quanti e(a) r(es) e(rit), t(antam) p(ecuniam) municipibus municipi Flavi Malacitani d(are) d(amnas) e(sto), eiusque pecuniae deque ea pecunia municipi eius municipii, qui volet cuique, per h(anc) l(egem) lice[b]it, actio petitio persecutio esto.*

c) Senatusconsultum Hosidianum dell'anno 44-46 d. Cr (C. X 1401): *Cn. Hosidio Geta, L. Vagellio cos. X K. Octobr. s(enatus) c(onsultum). Cum providentia optumi principis tectis quoque urbis nostrae et totius Italiae aeternitati prospexerit, quibus ipse non solum praecepto augustissimo sed etiam exsemplo suo prodesset, conveniretq(ue) felicitati saeculi instantis pro portione publicorum operum etiam privatorum custodi[re], deberentque apstinere se omnes cruentissimo genere negotiationis, ne[que] inimicissimam pace faciem inducere ruinis domum villarumque, placere: si quis negotiandi causa emisset quod aedificium, ut diruendo plus adquireret quam quanti emisset, tum duplam pecuniam, qua mercatus eam rem esset, in aerarium inferri, utique de eo nihilo minus ad senatum referretur. Cumque aeque non oportere[t] malo exsemplo vendere quam emer[e, u]t venditores quoque coercerentur, qui scientes dolo malo [co]ntra hanc senatus voluntatem vendidissent, placere: tales venditiones inritas fieri. Ceterum testari senatum, domini[s nihil] constitui, qui rerum suarum possessores futuri aliquas [partes] earum mutaverint, dum non negotiationis causa id factum [sit]. Censuere. In senatu fuerunt CCCLXXIII.*

d) Senatusconsultum Volusianum dell'anno 56 d. Cr. (C. X 1401): *[Q.] Volusio, P. Cornelio cos. VI non. Mart. s(enatus) c(onsultum). Quod Q. Volusius, P. Cornelius verba fecerunt de postulatione necessari[orum] Alliatoriae Celsil[l]ae, q(uid) d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(laceret), d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuerunt): Cum s(enatus) c(onsulto), quod factum est Hosidio Geta et L. Vagelio cos. clarissimis viris, ante d[iem X] K. Oct. auctore divo Claudio, cautum esset, ne quis domum villamve dirueret, qu[o plus] sibi adquireret, neve quis negotiandi causa eorum quid emeret venderetve, poenaq(ue) in emptorem, qui adversus id s(enatus) c(onsultum) fecisset, constituta esset, [ut] qui quid emisset duplum eius*

quanti emisset in aerarium inferre cogeretur et eius qui vendidisset iurita fieret venditio, de iis autem, qui rerum suarum possessores futuri aliquas partes earum mutassent, dum modo non negotiationis causa mutassent, nihil esset novatum; et necessari Alliatoriae Celsil[l]ae, uxoris Atilii Luperci ornatissimi viri, exposuissent huic ordini, patrem eius Alliatorium Celsum emisse fundos cum aedificis in regione Mu[t]in[e]nsi, qui vocarentur campi Macri, in quibus locis mercatus a[g]i superioribus solitus esset temporibus, iam per aliquod annos desisset haberi, eaque aedificia longa vetustate dilaberentur neque refecta usui essent futura, quia neque habitaret in iis quisquam nec vellet in deserta [a]c ruentia commigrare: ne quid fraudi multae poenaeq(ue) esset Celsil[l]ae, si ea aedificia, de quibus in hoc ordine actum esset, aut demolita fuissent, aut ea condi[c]ione sive per se sive cum agris vendidisset, ut emptori sine fraude sua ea destruere tollereque liceret; in futurum autem admonendos ceteros esse, ut apstinerent se a tam foedo genere negotiation[is], hoc praecipue saeculo, quo excitari nova et ornari universa, quibus felicitas orbis terrarum splenderet, magis conveniret, quam ruinis aedificiorum ullam partem deform[are] Italiae et adhuc retinere priorum temporum [incuriam quae universa affecisset] ita ut diceretur senectute ac tum[ulo iam rem Romanam perire]. Censuere. In senatu [fuerunt] . . . . .

e) Costituzione di Alessandro Severo dell'anno 224 (C. Iust. 8, 10, 3): 'An in totum ex ruina domus licuerit non eandem faciem in civitate restituere, sed in hortum convertere, et an hoc consensu tunc magistratuum non prohibentium, item vicinorum factum sit, praeses, probatis his quae in oppido frequenter in eodem genere controversiarum servata sunt, causa cognita statuet'. Cf. dello stesso titolo 10 (*de aedificiis privatis*) specialmente l. 1. 2 e Dig. 30, 41, 1.

f) Costituzione di Diocleziano (C. Iust. 11, 29 [30], 4): 'Si secundum legem civitatis res publica, cuius meministi, ruina collapsis aedificiis tuis distraxit aream, nihil contra huius legis tenorem rector provinciae fieri patietur').

g) Costituzione dell'anno 377 (C. Iust. 8, 10, 8): 'Singularum urbium curiales etiam inviti vel reparare intra civitates quas olim habuerint domos vel ex novo aedificare cogantur, illic semper muniis inservituri et aucturi propriarum frequentiam civitatum. Possessores vero, qui non erunt curiales, in urbibus, in quibus domos possident, easdem domos dirutas neglectasque reparent, iudiciaria ad conservandum hoc praeceptum auctoritate retinendi'.

h) Sulla competenza del governatore della provincia in proposito Ulpiano sentenzia (Dig. 1, 18, 7): 'Praeses provinciae inspectis aedificiis dominos eorum causa cognita reficere ea compellat et adversus detractantem competenti remedio deformitati auxilium ferat'.

i) Sulla competenza del *curator rei publicae* Paulo scrive (Dig. 39, 2, 46): 'Ad curatoris rei publicae officium spectat, ut dirutae domus a dominis extruantur: domum sumptu publico extructam, si dominus ad tempus pecuniam impensam cum usuris restituere noluerit, iure res publica distrahit'.

Questo complesso di disposizioni legislative permettono di ricostruire abbastanza completamente tutto l'istituto, cui le medesime si riferiscono.

E primamente si osservi, che esso è affatto particolare dei municipii e delle colonie sia di diritto romano che latino. Niuno dei nostri testi, infatti, accenna a Roma; qualcuno di essi (*f*, *e*) anzi afferma esplicitamente, come esso facesse parte della *lex civitatis* o statuto municipale per tacere della testimonianza diretta delle due leggi, la Ursonense o col. Genetivae (*a*) e la Malacitana (*b*). Da ciò segue la non perfetta identicità delle singole prescrizioni nelle varie leggi, le quali quantumque, come è noto, mettessero capo a uno schema generale redatto in Roma, pure non potevano non tener conto delle condizioni locali. La legge Ursonense poi degli ultimi anni della Repubblica e quindi del tempo in cui fiorivano i municipii, non consente di credere che il motivo della legislazione sia stato quello della decadenza delle città e della miseria dei tempi, siccome pare essere stato posteriormente (*g*). Nel periodo repubblicano, adunque, oltre a questa indiretta e lontana ingerenza per mezzo degli statuti municipali, lo Stato non interveniva direttamente in tale bisogna. Nell'Impero però si manifesta una modificazione in tale rispetto, conseguenza in gran parte dell'autorità dell'Imperatore sull'amministrazione comunale in genere d'Italia e delle provincie (v. Mommsen, Staatsr. 2^2 p. 1025 segg.). Nei primi tempi pare che, siccome in altri rami amministrativi generali, con l'autorità imperiale concorresse anche quella del senato in Roma. E di ciò fan testimonio il senatusconsultum Hosidianum e il Volusianum (*c*, *d*); secondo quest' ultimo anzi sembra che in alcuni casi il senato stesso fosse chiamato a pronunziarsi sulla esenzione dall'obbligo prescritto dalla legge, in favore di un privato. A ogni modo, l'intervento suo in questa materia probabilmente fu limitato a casi speciali. Più tardi l'Impera-

tore l'esercita esso solo, sia mediante la legislazione stessa (*e, f, g*), sia indirettamente, col conferire, siccome or ora si vedrà, al governatore della provincia e al *curator rei publicae* dei poteri, in sostituzione di quelli già esercitati dai senati municipali.

Quanto al contenuto stesso della limitazione posta al diritto dei privati, esso ha un carattere generale uniforme ed uno particolare, vario, secondo questa o quella disposizione legislativa. Generale è questo concetto, che il proprietario d'un edificio posto nella città non possa abbatterlo o lasciarlo rovinare, senza provvedere alla riedificazione del medesimo. Particolari invece sono le prescrizioni locali, che debbono essere seguite nell'attuazione di questo principio, al quale non fa eccezione che soltanto la costituzione dell'anno 377 (*g*). La più larga e indeterminata è la legge Ursonense (*a*). Essa non fa alcuna distinzione nè tra edificio ed edificio, nè riguardo allo scopo della demolizione: *ne quis in oppido colon*(*ia*) *Iul*(*ia*) *aedificium detegito neve demolito, neve disturbato, nisi* etc. La legge Malacitana (*b*) anch'essa non fa distinzione sullo scopo della demolizione, e si serve quasi della stessa formula della precedente per dinotare la maniera della distruzione: *ne quis .... aedificium detegito destruito demoliendumve curato, nisi* etc. Limita però meglio il luogo dove sorga l'edificio, cioè la città e il suburbio: *in oppido municipii ... quaeque ei oppido continentia aedificia erunt*, e proscioglie il proprietario dal divieto, quando quello sia demolito per la ricostruzione, la quale sia compiuta nello spazio di un anno. Più determinato di tutti è invece il senatoconsulto Osidiano (*c*) e implicitamente il Volusiano (*d*). Esso circoscrive la proibizione della demolizione al solo caso, in cui il proprietario faccia di questa un obbietto di speculazione, vendendo, legando o donando una parte dell' opera demolita: *si quis negotiandi causa emisset quod aedificium, ut diruendo plus adquireret quam quanti emisset.* La legislazione posteriore, sorta sul fondamento di questo senatoconsulto, da una parte estese, con un altro senatoconsulto dell'anno 122, la proibizione anche della vendita di singole parti dell'edificio (Dig. 30, l. 41, 1); dall'altra allargò e specificò ancora meglio la formula relativa a questo smembramento dell' opera: ' detrahere subducere marmora et columnas, domum partemve domus vendere ' (Dig. 30, l. 41, 9; 39, 2, 48).

Il divieto però non è assoluto: il privato può demolire il proprio edificio, quando ne abbia la permissione dall'autorità, o altrimenti la legge stessa determina il modo onde egli possa essere dispensato dall'obbligo che la medesima gli impone. Anche qui le disposizioni sono varie. Secondo la legge Ursonense (*a*), la dispensa può esser accordata o mediante cauzione data dal proprietario in seguito ad arbitrato del magistrato locale, per la ricostruzione dell'edificio, ovvero per esplicito permesso dei decurioni: *nisi si praedes IIvir*(*um*) *arbitratu dederit se re*[*a*]*edificaturum, aut nisi decuriones decreverint, dum ne minus L adsint, cum e*(*a*) *r*(*es*) *consulatur.* La legge Malacitana (*b*) non ammette il mezzo della cauzione, ma soltanto quello del permesso dei decurioni; e mentre d'ordinario essa richiede per i decreti dei medesimi la presenza di due terzi (c. LXI. LXIV. LXVII. LXVIII. cf. Dig. 50, 4, 3), in questo caso invece vuole la *maior pars* di loro, ciò che forse può anche essere inteso nel senso della maggioranza ordinaria dei due terzi: *nisi decurionum conscriptorumvè sententia, cum maior pars eorum adfuerit, quod restitu*[*tu*]*rus intra proximum annum non erit.* Secondo il senatoconsulto Osidiano (*c*) e il Volusiano (*d*), trattandosi cioè di casi speciali e probabilmente più gravi degli ordinari, l'esenzione deve chiedersi al senato di Roma. Speciale è anche in questo riguardo la costituzione del 224 (*e*), che accenna all'esistenza di statuti municipali, pei quali il permesso a demolire può esser dato dai magistrati municipali d'accordo coi vicini: ' et an hoc consensu tunc magistratuum non prohibentium, item vicinorum factum sit '. In generale, dunque, sono le autorità locali che decidono. Se non che, come nei comuni delle provincie sin da principio il governatore, e dal secolo II in poi anche in quelli d'Italia il *curator rei publicae* esercitano un alto potere di sindacato sull'amministrazione comunale, specialmente per quanto riflette l'osservanza degli statuti; così l'uno e l'altro in generale intervengono a far rispettare la legge sugli edifici. Al governatore si riferiscono specialmente le due costituzioni del 224 (*e*) e di Diocleziano (*f*), non che il luogo d'Ulpiano (*h*); al curatore l'altro luogo di Paulo (*i*).

Rispetto alla contravvenzione a questo ordinamento municipale, il procedimento è doppio; l'uno che può dirsi puramente penale, l'altro amministrativo, quello rivolto a punire la trasgressione in sè, questo a provvedere alla ricostruzione dell'edificio abbattuto. Nel primo caso le due leggi, l'Ursonense (*a*) e la Malacitana (*b*) sono affatto identiche nella loro prescrizione: amendue minacciano al contravventore un'azione popolare intenta a fargli pagare a pro' del municipio una somma rappresentante l'interesse che il medesimo ha nella contravvenzione stessa: *Si quis adversus ea fece*[*rit*], *q*(*uanti*) *e*(*a*) *r*(*es*)

e(rit), t(antam) p(ecuniam) c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae) d(are) d(amnas) e(sto), eiusq(ue) pecuniae qui volet petitio persecutioq(ue) ex h(ac) l(ege) esto. I due senatoconsulti invece (*c*, *d*) stabiliscono che il proprietario venditore del suo edificio da demolire perda l'edificio stesso, senza riceverne il prezzo pattuito, e che il compratore pur ritenendolo, paghi all'erario il doppio del prezzo medesimo. Nel secondo caso, e in generale ove trattisi d'un proprietario che lasci andare in rovina il suo edificio, il municipio per ragione di pubblico interesse procede in una maniera simile a quella eseguita riguardo all'obbligo del privato, di mantenere il tratto di via dinanzi alla sua casa (v. **Aedilis**). Esso cioè fa ricostruire l'edifizio a spese del proprietario, e ove questi in un certo termine non rifà della spesa e degli interessi il comune, il medesimo procede alla vendita di quello a conto del proprietario stesso (Dig. 39, 2, 46, 1; cf. 1, 18, 7. C. Iust. 5, 37, 4. 22, 3).

Bachofen, Ausgewählte Lehren des röm. Civilr. p. 185 segg. — Mommsen, Stadtrechte p. 480 segg.; Ephem. epigr. 3 p. 109. 111.

5) *Aedificium e sepulcrum.* — Accanto all'uso non infrequente nelle lapidi, della parola *aedificium* nel significato suo generale (p. e. C. VI 1130; VIII 587), raramente ricorre pure quello nel senso di *sepulcrum* (C. X 2338. 6447. WE. 315); talvolta anzi nello stesso titolo a indicare il sepolcro sta, come d'ordinario, *monumentum*, e la costruzione in genere, *aedificium* (C. VI 9664. 11034: *M. Aemilius Crestus, M. Fabius Felix huius monumenti curatores, aedifici XXXVI sociorum qui in eo munumento contulerunt pecunia(m) uti aedificaretur, rationes acceperunt* etc.). Più frequente, invece appare l'*aedificium* come parte accessoria del sepolcro, nello stesso modo che è del tempio (C. V 5558. X 5160*a*. RS. 3, 75. BRh. 2040). Quale specie di fabbricato sia inteso, non è in ogni caso molto chiaro; talvolta esso è concepito p. e. come soprastante al sepolcro (C. VI 13203), tal'altra come circondante lo stesso (C. VI 13143); spesso come posto a sua custodia e tutela (C. VI 9015. 9404. 9664. 13061. X 2765). In generale si trova menzionato semplicemente o con altri accessori del sepolcro nelle seguenti combinazioni:

Cepotafi[um et monume]ntum cum ae[dificio] (C. VI 2469).

Aedificium adplic[itum] (C. VI 8567).

[Lo]cum a[d]iacentem, aedificium circuitum (C. VI 13143).

Monimentum cum aedificiolo (C. VI 10693).

Custodi[ola]... cum edificiolo et monimento (C VI 10246).

Hoc sepulchrum vel monimentum cum aedificio universo (C. VI 13152).

Monumentum cum aedificio superposito (C. VI 13203).

Quitquit huic monimento sive sepulcro atplicitum, instructum, aedificatum est et si qua maceria secundum se ibi applicita est, ea omnia huic monimento sive aedificio cedant etc. (C. VI 10848).

Loco empto terrae iugeribus tribus et aedificiis omnibus circumdata maceria (C. X 2810).

Aedificium cum cepotafio et memoriam (C. VI 13244 5).

Agrum sive hortum cum aedificio, maceria, clusum (C. VI 12772).

Hortulos... cum aedificio et vineis maceria clusis (C. VI 10239).

Huic monumento taberna et aedificium et area maceria circumclusa etc. (C. VI 13061).

Cui loco (sepulturae) religioso acedere volo omne... aedificium adiacens, item agrum [sive] vine[am] cinctum maceria (C. VI 10411).

Cum balineo et aedificis quae sunt iuncta ex utraque porte secus viam etc. (WE. 2084).

Taberna cum aedificio et cisterna monimento custodia (C. VI 9404).

Agrum sive hort(os tres) cum taber(nis tribus), item aedifici(a) incoha(ta) resp(ondentia? tria) grat(uito)... et alia taber(na) ab ultr(a) vic(um)... it(em) fons Marian(us) (C. VI 9493).

Che l'*aedificium* faccia parte integrale e non accidentale del *sepulcrum*, per modo che esso segua sempre la sorte del medesimo nei suoi rapporti giuridici, si vede chiaramente da ciò, che in quasi tutte le indicate iscrizioni ricorrono costantemente le solite formule relative sia alla proibizione della vendita e donazione dell'uno e dell'altro per parte degli eredi e discendenti del fondatore della tomba, sia alla volontà dello stesso, che l'uno e l'altro spettino o meno all'erede. Questo rapporto giuridico tra *aedificium* e *sepulcrum* e in genere tra quest'ultimo e il luogo e gli adiacenti suoi, riceve molta luce da un importante monumento epigrafico (C. X 3334), intorno a cui più opportunamente v. **Sepulcrum.**

Mensor aedificiorum. — Questo titolo speciale ricorre in parecchie lapidi, per la maggior parte di Roma (C. VI 1975. 8933. 9622. 9623. 9624. 9625), raramente nei municipii d'Italia (C. IX 1612) e delle provincie (C. III 2129. 3585?). Più numerose sono invece quelle, in cui al *mensor* non segue altra aggiunta, e di esse se ne hanno così di Roma, come di fuori (C. I 1109. III 1220. 2124. 2128. V 3155. 5315. 6786. VI 905. 3988. 4244. 6321. 8912. 8913. 9619. 9620. 9621. 10233. VII 420? IX 699. 821. X 1930.

6638 C 2_2. NS. 1887 p. 37). Sorge quindi il dubbio, se qui si tratti del nostro *mensor aedificiorum*, ovvero di altra specie di *mensores*. Ora certamente bisogna escludere, fra questi, i militari e quelli proprii dell'officio dell'annona in Roma e Ostia. Dappoichè ove nelle iscrizioni soprattutto si accenna ai primi, costantemente o si ha il titolo di *mensor legionis, mensor cohortis*, o pure è aggiunto la qualità e il grado militare della persona; ove ai secondi, il titolo è di *mensor frumentarius, mensor machinarius frumenti publici* o altro simile (v. **Mensor**); e le nostre lapidi mancano appunto di qualunque di queste aggiunte. Il dubbio rimane dunque in limiti molto più circoscritti: si tratta di sapere, se il *mensor* assolutamente detto sia identico al *mensor aedificiorum* ovvero al *mensor agrarius, agrorum* o più comunemente *agrimensor*, non conoscendosene oltre a questo e agli altri due precedenti altri speciali. Noi pensiamo che esso non s'identifichi esclusivamente con l'uno o con l'altro, ma che comprenda l'uno e l'altro insieme; o altrimenti che, come nel tempo della Repubblica col nome generico di *finitores* (Rudorff, Röm. Feldm. p. 320), così nell'Impero con quello del pari generico di *mensores* s'indicò tutta una classe di officiali privati, i quali avevano comune la medesima attività, e si distinguevano in *agrimensores*, quando essa era relativa specialmente alla proprietà rustica, *mensores aedificiorum*, quando si riferiva all'urbana (v. **Agrimensor**). A ogni modo, che il *mensor aedificiorum* non sia ' qui aedificia, quorum diagramma architectus in chartis delineatum exhibuit, ex iisdem super soli faciem absolvenda curat, Itali dicunt *capomastro, protomastro* ' (Forcellini s. v.), ma piuttosto qualcosa di simile se non interamente identico all'*agrimensor* nel suo campo determinato delle costruzioni massime urbane, ci sembra si possa dimostrare con queste considerazioni. Innanzi tutto è chiaro, che una volta introdotta nel linguaggio tecnico la parola *mensor*, essa così nelle iscrizioni come nelle fonti giuridiche specialmente ebbe un significato determinato, che è appunto quello comune alle varie e principali categorie di *mensores* agrarii, militari e frumentarii. Sarebbe perciò singolare, che proprio nel caso del *mensor aedificiorum*, questo significato fosse abbandonato, per essere sostituito da un altro, pel quale gli antichi certo non mancavano di parole più proprie. Oltre a ciò, in tutto il titolo del Digesto *si mensor falsum modum dixerit* (11,6) la parola *mensor* è adoperata nel significato generale, complesso da noi indicato: essa si riferisce a tutte quelle categorie, compresa la nostra, e accenna alla *mensura aedificii* nel senso della *mensura agri*, in quanto essa è obbietto in genere di perizia in caso di lite e simili: ' proinde si in aedificii mensura fefellit (mensor) vel in frumenti vel in vini, sive de itineris latitudine sive de servitute immittendi proiciendique quaeratur, sive aream vel tignum vel lapidem metiendo mentitus fuerit vel cuius alterius rei, tenebitur ' (l. 5 § 2. l. 6. l. 7 pr). Il luogo di Plinio (ep. 10, 17 cf. 18) è affatto conforme a questo del Digesto: ' Nunc reipublicae Prusentium inpendia reditus debitores excutio.... multae enim pecuniae variis ex causis a privatis detinentur: praeterea quaedam minime legitimis sumptibus erogantur.... dispice, domine, an necessarium putes mittere huc mensorem. Videntur enim non mediocres pecuniae posse revocari a curatoribus operum, si mensurae fideliter aguntur '. Qui è chiaro che si tratta non di esecuzione di opere pubbliche, ma di perizia per quelle già eseguite. Una importante iscrizione urbana, dalla quale appare come un privato acquistasse dal fisco un'opera di costruzione sulla dichiarazione (*renuntiatio*) della misura (*podismus*) e quindi del valore della cosa fatta dal *mensor*, che qui sta per *mensor aedificiorum*, torna a piena conferma della nostra opinione (C. VI 10233).... *Martialis Augg. lib*(*ertus*) *prox*(*imus*) *tab*(*ulariorum*) *scripsi me accepisse ab Ael*(*io*) *Chresto pro podismo structionis scalaris...... secundum renuntiationem mensor*(*is*) *pro are*[*a*] *pe*[*d*(*um*)] *n*(*umero*) *C s*[*estertias.....*].

Le nostre lapidi, comprese anche quelle dove *mensor* sta semplicemente, ci permettono di distinguere le seguenti classi di *mensores* in genere e quindi anche *aedificiorum:*

a) *Mensor dei privati.* — Colui che esercita l'officio in genere di perito a servizio dei privati. Sulla natura tecnica dell'officio così di questo, che dei seguenti, come sui rapporti che la classe intera dei *mensores* avea con lo Stato e sull'analogia che v'era fra essi e gli *advocati* e *iuris periti* v. **Agrimensor** — **Mensor.** Quanto alla condizione sociale, in genere predominano gli ingenui sui liberti, soprattutto nelle lapidi ove ricorre il titolo completo di *mensor aedificiorum*. Ingenui: C. III 2129. VI 905. 1975. 9622. 9625. VII 420? IX 1612. Liberti: C. I 1109. III 1220? 2124? V 3155. 6786. VI 9623. 9624. X 1930. Non vogliamo però ammettere, non essere improbabile che, trattandosi di liberti, in quello del *mensor* sia da scorgere talvolta piuttosto un officio ristretto alla proprietà della famiglia del padrone, anzichè un officio dei privati in generale. In questo caso anzi esso poteva anche esser tenuto da un servo, come si osserva in quel *Laches mensor* degli Statilii (C. VI 6321).

b) **Mensor publicus** *o dei municipii.* — Come in parecchi municipii si ha memoria di un *actor publicus* o *advocatus publicus* (v. **Actor** p. 68 seg. **Advocatus** p. 132 segg.), così per alcuni almeno le iscrizioni attestano l'esistenza anche d'un *mensor publicus*. Questo titolo, invero, non appare che in una sola di esse: *D(is) m(anibus) Caesenni Eugeni mensoris publici, Florentius libertus* (C. V 5315). In poche altre invece sta solamente *mensor;* ma la qualità espressa di *servus publicus* o *rei publicae,* non lascia alcun dubbio che si tratti d'un *mensor* del municipio. In Sipontum il padre è *servus arcarius* e il figlio *mensor: D(is) m(anibus) s(acrum). Liberalis col(onorum) col(oniae) Sip(onti) ser(vus) arkar(ius), qui et ante egit rationem alimentariam..... dedit Augurino rei p(ublicae) ser(vo) vernae me(n)sori filio suo* etc. (C. IX 699). Un altro se ne conosce in Luceria: *D(is) m(anibus). Felici s(ervo) p(ublico) mensori....* (C. IX 821). E probabilmente l'*Agilis mensor* in un graffito recentemente scoperto in Pompei (NS. 1887 p. 37) sarà da attribuire a questa classe. Tranne il primo caso, dove forse si ha un *mensor* di condizione libertina, negli altri si osservi come esso al pari dell'*actor publicus*, è pure un servo.

c) *Mensor della casa imperiale.* — Che l'Imperatore e la casa imperiale in genere abbiano avuto *mensores* proprii sia, da prima, per gli edificii e il patrimonio loro privato, sia, più tardi, probabilmente anche per le opere pubbliche, appare specialmente dalla lapide urbana (C. VI 8933): *Dis Manibus Ti. Claudio Ianuario Gratiano nomenclat(ori) Aug(usti) Patiens Aug(usti) l(ibertus) tabul(arius) me(n)sorum aedificior(um), Ascanius Aug(usti) l(ibertus) a conment(ariis) rat(ionis) hereditat(ium)* etc. L'esistenza d'un *tabularius* accenna chiaramente a quella di tutto un officio di *mensores aedificiorum,* il quale probabilmente formava una sezione a sè accanto all'altra dei *mensores agrarii* propriamente detti. Di questi ultimi si hanno varie testimonianze epigrafiche relative a quella parte del patrimonio imperiale in Africa detta *tractus Carthaginiensis* (C. VIII 10570), nella cui amministrazione oltre a varii altri officiali imperiali, v'erano pure di tali *mensores* (EE. 5, 374-377. 434). Col semplice titolo di *mensores,* poi, che potrebbero essere anche *aedificiorum,* ne ricorrono altri sia in Roma che fuori: C. VI 3988 (cf. 4244): *Diadumenus Liviae mensor* etc. 8912: *Ossa Elegantis Aug(usti) l(iberti) mensoris* etc. 8913: *Ti. Iulius Aug(usti) et Aug(ustae) l(ibertus) Pelagius mensor* etc. III 2128: *D(is). m(anibus) Saturnino Aug(usti) n(ostri) vern(ae) mensori* etc. X 6638 C 2,1-2: *[Fe]lix [C. C]aesar(is) mensor.* Tranne due casi soli (EE. 5, 374. 376), nei quali molto probabilmente l'officio è coperto da ingenui, in tutti gli altri si hanno dunque servi e liberti d'Augusto, ciò che era ordinario nei varii rami dell'amministrazione della casa imperiale. Dalla lettera già innanzi menzionata che Plinio scriveva a Traiano (10, 17), e dalla risposta del medesimo (10, 18: ' mensores vix etiam iis operibus quae aut Romae aut in proximo fiunt sufficienter habeo: sed in omni provincia inveniuntur quibus credi possit, et ideo non deerunt tibi, modo velis diligenter excutere '), si vede come sovente dall'officio centrale di Roma venissero i *mensores* spediti nelle provincie, e come anche ivi ne risiedessero.

Ab aedificis voluptaris. — *M. Iulio Sp(urii) f(ilio) Pietat[i] Epelys Ti. Claudi Caesari[s] Aug(usti) disp(ensator) maternus, ab aedificis voluptaris* (C. VI 8665). La pietra ha *voluntaris,* ma noi crediamo giusta la sostituzione proposta dall'Hirschfeld (Unters. p. 185 nota 1), secondo la quale qui si avrebbe una specie di custode e in genere un dipendente dell'officio istituito da Tiberio (Suet. Tib. 42) per sopraintendere ai piaceri e ai divertimenti della casa imperiale. La iscrizione è importante, perchè se da altre si hanno parecchie notizie intorno all'ordinamento di quell'officio (v. **Voluptuaria ratio**), da questa appare che ci fossero dei luoghi appositi, delle palazzine, ove quei divertimenti eran dati. Dove essi sieno da ricercare, se in Roma o nelle ville, non ci è noto: dalle *possessiones voluptariae* di Cicerone (ad Att. 12,25), parrebbe che si dovesse pensare piuttosto alle seconde. A ogni modo, il nostro officiale è anch'egli un servo, siccome altri dipendenti della stessa *ratio* (p. e. il *pedisecus* C. VI 252).

Ad aedificia.
Supra aedificia.
Curator aedificiorum.

Diversi titoli per indicare una specie di sopraintendenti a un complesso di proprietà urbane, soprattutto in quanto formano una fonte di rendita mercè locazioni e simili. In generale sono privati e ricorrono presso famiglie doviziose e possidenti di molte case. Così in quella degli Statilii, che, oltre alla casa sul Palatino (Vell. 2,14,3), ne possedeva molte altre, per cui erano adoperati servi con diversi officii, come il *mensor* di sopra menzionato (C. VI 6321), il *marmorarius* (6318), il *colorator* (6250. 6251), il *tector* (6360), lo *structor* (6353. 6354) etc. abbiamo un liberto (6225: *Eros libertus ad aedificia*), il quale probabilmente ha sotto la sua immediata dipendenza dei servi detti *insularii* (6215. 6296-2699), i quali attendono appunto alle locazioni degli edifizii stessi (Dig. 7, 8, 16. v. **Insularius**). —

Non diverso da esso è il *supra aedificia* di un liberto degli Scribonii: *M. Scribonius Syneros supra aedificia. Hilarus l(ibertus) fecit* (C. VI 9132). — E altrettanto probabilmente è da dire riguardo al *curator aedificiorum*. Esso appare in una lapide di Roma: C. VI 6646: *C. Properti G(ai) l(iberti) Parmenon curatoris aedificiorum*, e forse in un' altra frammentata di Amiternum, dove se il supplemento *[curator ... e]t aedificiorum Amiter[ni]* (C. IX 4201) è giusto, in lui si avrebbe una specie di *curator operum publicorum* municipale, ciò che indirettamente sarebbe confermato dalla condizione libera ed ingenua di lui.

AEDILICIA POTESTAS (AED.POT.).— Rispetto agli edili di Roma, non ricorre nelle lapidi e non ha significato particolare, tranne che qui, del pari che nella *tribunicia, censoria, quaestoria potestas*, quest'ultima parola è usata nel senso tecnico, come contrapposto ad *imperium*, in quanto indica il potere di quei magistrati che mancano appunto di quello (v. **Imperium**). È invece una formula frequentissima nelle iscrizioni relative agli edili municipali, dove sta in luogo di *aedilis*, e assai spesso è congiunta anche col titolo di *duumvir, quatuorvir, octovir, praefectus*. v. **Aedilis** III.

AEDILICIA ORNAMENTA. — v. **Ornamenta**.

AEDILICII HONORES. — Ricorrono raramente nelle lapidi e solo nella Spagna. Fra esse però sembra che debba farsi una distinzione. In due, infatti, *aedilicii honores* pare che stieno per *aedilis, aedilicia potestas*, nel senso che la persona realmente occupò l' edilità municipale: C. II 4 272: *M. Granio Probo dec(urioni), pontifici, aediliciis honoribus suncto, Caecilia Galla* etc. 4514: *L. Caecilius L. f(ilius) Pap(iria) Optatus, (centurio) leg(ionis) VII g(eminae) f(elicis) et (centurio) leg(ionis) XV Apollin(aris), missus honesta missione ab imp(eratoribus)....., atlectus a Barc(inonensibus) inter immunes, consecutus in honores aedilicios, IIvir III (ter), flam(en) Romae divorum et Augustorum* etc. In altre invece (C. II 4060. 4062. 4216. 4261) *aedilicii honores* accennano alle semplici onorificenze edilizie concesse, senza che siasi occupata l'edilità. v. **Ornamenta aedilicia.**

AEDILICIUM IUS. — Si legge in una sola iscrizione, e, come i precedenti *aedilicii honores*, anche essa della Spagna: C. II 4061: *Theopompo seviro Aug(ustali) primo aedilicii iuris in perpetuum*. ' Cum Theopompus ' — così la commenta il Mommsen —, ' is ipse sine dubio M. Porcius, qui filio M. Porcio M. f. Terentiano titulum n. 4060 posuit, propter nomen non potest haberi nisi pro liberto, aedilicium ius, quod ei inter seviros primo in perpetuum decretum est, non differre existimo ab aediliciis honoribus tituli n. 4062. Ceterum in perpetuum eiusmodi honores ei tributos esse ita fortasse intelligendum, ut aedilicia insignia seviris frequentius decernerentur pro tempore, puta ludos edentibus dum praesident iis '. v. **Ornamenta aedilicia.**

AEDILICIUS. — Colui che fa parte d'una sezione speciale del senato in Roma o nei municipii (v. **Album**), sia che egli abbia realmente già occupata l'edilità, sia che venga inscritto in quella sezione stessa per atto del magistrato che redige l'albo senatorio; nel qual caso però in Roma l'iscrizione avviene indirettamente nella sezione dei *tribunicii* (*allectio inter tribunicios*), laddove nei municipii avviene direttamente in quella propria degli *aedilicii* (v. **Allectio**). *Aedilicii* di Roma non ricorrono mai nelle lapidi, tranne quando implicitamente si accenna ad essi, come p. e. nel caso in cui si ricorda il *iudex quaestionis*, che soleva essere appunto un *aedilicius* (v. **Aedilis** II). Dei municipii per contrario ne è frequente la menzione (v. **Aedilis** III).

AEDILIS (AEDIL. AED. AID.). — Sorto in Roma come quasi magistrato plebeo, nel costituirsi della plebe a corporazione politica nello Stato (I), divenne col tempo magistrato dello Stato stesso, aggiungendosi agli antichi edili plebei i nuovi curuli (II). Da Roma l' istituzione, conservando sempre il carattere amministrativo svoltosi specialmente in quella trasformazione, si diffonde generalmente nelle colonie e nei municipii di diritto romano e latino, parte ritenendo il semplice nome antico, parte modificandolo in connessione col titolo d' altre magistrature municipali, a seconda delle varie costituzioni locali (III). E, quando a lato ai comuni medesimi pigliano un maggiore sviluppo e acquistano una certa autonomia amministrativa organismi minori e da quelli dipendenti, come i *pagi* e i *vici*, allora essa si estende anche in questi (IV). A imitazione poi della stessa costituzione municipale, varie corporazioni fuori di Roma adottano anch'esse il nome *aedilis* per indicare una delle loro cariche (V). Un carattere simile a quest' ultimo e a ogni modo intermedio tra l' edile municipale e quello dei collegi, ha l'*aedilis* delle così dette *canabae*, una specie di città-baracche sorte in qualche regione dell' Impero e partecipanti appunto in origine all' ordinamento delle corporazioni e più tardi sempre più avvicinantisi a quello dei municipii (VI). Finalmente l'*aedilis* appare disgiunto da ogni qualità amministrativa; esso rappresenta in alcune città e in regioni intere, come nell'Etruria, una specie di sacerdote (VII).

Studiata nella costituzione di Roma, l'edilità pur avendo comune con altre magistrature alcuni elementi, come la collegialità, benchè in modo singolare, l'elezione popolare e l'annuità, per altri se ne discosta. E innanzi tutto è notevole lo stesso fatto della sua trasformazione da magistratura plebea a magistratura dello Stato. È vero che anche il tribunato della plebe va soggetto a poco a poco, per via di fatto o di leggi speciali, a questa medesima trasformazione. Esso però si conserva qual'era in origine tanto nella sua composizione collegiale, quanto nell'essenza dei suoi poteri. L'edilità, invece, come collegio diviene qualcosa di interamente nuovo, comprendendo in sè un elemento plebeo accanto ad uno patrizio, i quali più o meno si amalgamano ma non si confondono del tutto, e rispetto ai suoi poteri, essa presenta una divisione, per cui v'ha di quelli, la maggior parte, che son comuni ai due elementi, e degli altri proprii a ciascuno di essi. Così pure, mentre altri magistrati sorti col tempo, come p. e. la pretura e la censura, si costituiscono per così dire a spese della unità e della pienezza del supremo potere consolare, l'edilità per contrario, nella sua nuova forma (II), si costituisce parte con competenze nuove, che in quelle o non esistevano punto o non aveano una determinazione giuridica, parte conservando e allargando quelle che eran proprie dell'originaria edilità plebea. Essa ha comune con le altre magistrature la *coercitio*, ma è rivestita d'una particolare giurisdizione penale, che, come si dimostrerà a suo luogo, ha molta attinenza con le sue attribuzioni amministrative, e solo apparentemente concorre con quella dei tribuni della plebe. Nello stesso tempo essa ha un campo, sebbene ristretto, di giurisdizione civile, che, fatta eccezione del pretore e in certi limiti del console, manca agli altri magistrati della Repubblica. Non ha la minima attribuzione militare, e la cerchia della sua azione è sempre limitata alla città, ciò che non fu certo di tutti gli altri magistrati.

I. *Magistrato della plebe.*

In niuna magistratura romana sono così strettamente connesse, come nella edilità, le questioni della origine, del nome e delle primitive attribuzioni. Questa connessione è tale, che gli stessi scrittori dell'antichità ne hanno coscienza, non ostante il difetto d'una tradizione autentica del remoto tempo della origine e delle mutate condizioni in quello, in cui essi scrivevano.

1) *Origine*. — Che l'edilità in Roma sia stata una importazione dalle città italiche e specialmente latine, è una ipotesi che, fatta già nei secoli scorsi, poscia ripresa al principio di questo, indi abbandonata e oggi nuovamente ripresa da qualche scrittore (p. e. l'Ohnesseit), a nostro avviso resta tuttavia più che arbitraria, malgrado uno svolgimento più largo che le è dato (v. più oltre III). La tradizione non ne sa nulla; essa è concorde nell'affermare che nello stesso anno (260 u. c.) della prima recessione della plebe, questa insieme ai tribuni si die' anche altri due magistrati, a quelli subordinati, gli *aediles* (Dionys. 6, 90. Zonar. 7, 15. Gell. 11, 21, 17. Fest. p. 230. Dig. 1, 2, 2, 21). Nulla prova che essi abbiano esistito già prima di quel tempo, sempre però come magistrati plebei (Schwegler p. 273 seg.). Per contrario, la tradizione trova una riconferma sia nel fatto, che Livio li menziona indirettamente siccome già esistenti nell'anno 283 u. c. (2, 56, 3), direttamente nell'anno 291 u. c. (3, 6, 9), sia nelle relazioni che passano tra essi e i tribuni della plebe, le quali son tali che necessariamente accennano a un'origine comune (v. più sotto).

2) *Nome*. — Il rapporto tra l'origine plebea dell'edile e il nome di esso, non istà nel determinativo di *plebeius* o *plebis*, che quasi certamente sorge quando col tempo agli antichi edili della plebe se ne aggiungono altri nuovi patrizii, i *curules* (v. più sotto **Aediles plebis**). Esso sta piuttosto nel motivo del nome medesimo di *aedilis*, motivo che caratterizza l'officio originario di lui e che non esistendo per Roma o altro Stato latino, come esisteva per la plebe, non poteva in quelli, come in questa, determinare il concetto di una istituzione nuova. È indubitato, infatti, che *aedilis* sta nella medesima relazione con *aedes*, in cui p. e. *sedilis* è con *sedes*, *civilis* con *civis*, *iuvenilis* con *iuvenis* (Mommsen p. 470). Ma il dubbio è, in che senso bisogna qui intendere la parola *aedes*. Se si eccettua la più che infondata etimologia, secondo la quale ‘ dictus est aedilis, quod facilis ad eum plebi aditum esset ’ (Fest. ep. p. 13. Theophil. inst. 1, 2, 7), tutte le fonti classiche intravedono questo rapporto fra le due parole; alcune però si riferiscono all'*aedes* come tempio in generale (Dionys. 6, 90. Dig. 1, 2, 2, 21. Lyd. de mag. 1, 36), altre all'*aedes* = *domus* e all'*aedes* = *templum* insieme: ‘ aedilis, qui aedes sacras et privatas procuraret ’ (Varro de l. l. 5, 81; cf. Fest. ep. p. 13: ‘ aedilis initio dictus est, qui aedium non tantum sacrarum, sed etiam privatarum curam gerebat: postea hoc nomen et ad magistratus translatum est ’). Noi abbiamo già detto altrove (**Aedes** II 4 c p. 171), che veramente la *procuratio aedium sacrarum* spettava agli edili; però non potendosi ammettere che gli edili della plebe

abbiano avuto questo potere fin da principio anche sui tempii dello Stato, necessariamente bisogna ritenere che questa attribuzione sia stata propria della nuova edilità trasformatasi col tempo (v. più oltre II). Simili anticipazioni delle fonti non sono infrequenti anche per altri rispetti, come si vedrà più sotto. Gli scrittori moderni in generale accettano la derivazione della parola da *aedes*. Mentre però quasi tutti vedono una relazione immediata con l'*aedes Cereris*, siccome l'archivio e l'officio ove originariamente risiedevano i nostri edili, il Mommsen invece ricorre a un'altra spiegazione. Fondandosi sopra una disposizione della *lex coloniae Genetivae* (c. XCVIII 3, l. 23-36 EE. 2 p. 110 seg. cf. p. 127 seg.), secondo la quale agli edili della colonia era conferita l' invigilanza sulle prestazioni forzose a cui i cittadini erano obbligati relativamente alle opere publiche (l. 30: *Eique munitioni aed(iles) qui tum erunt ex d(ecurionum) d(ecreto) praesunto*), egli crede (p. 468 segg.) che anche in Roma questa attribuzione abbia motivata la denominazione degli *aediles* nel senso di ' ispettori delle costruzioni ' (*Bauherren*), s' intende eseguite a quel modo dai privati. A tale opinione però si oppongono principalmente due considerazioni. L' una, che nessuna ragione si ha per credere, che questa istituzione delle opere forzose nella *munitio* della città, sia antichissima in Roma e che per conseguenza nel compilarsi lo statuto di quella colonia, Cesare, che ne fu l' autore, l'abbia presa dal diritto romano. Essa sta là isolata, lontanamente si vede talvolta specialmente per la costruzione delle vie (Cic. pro Font. 8. Sic. Flacc. de cond. agr. p. 146), e in generale riappare, sempre relativamente alle vie e alle mura delle città, in tempi molto posteriori (C. Theod. 15, 3, 5). L'altra considerazione è, che se è vero, come necessariamente bisogna ritenere e lo stesso Mommsen ammette, che gli edili della plebe non aveano in origine attribuzioni se non relative ai soli interessi della loro classe, non s' intende come essi ne abbiano potuto avere una così generale, quale è quella relativa alla *munitio*. Per ritenere ciò bisognerebbe supporre una di queste due cose: o che quella prestazione forzosa riguardasse i soli cittadini plebei e non già anche i patrizii; ovvero che dapprima gli edili della plebe abbiano avuto un altro nome e che solo quando più tardi quelli dello Stato ebbero quell' attribuzione, ad essi fu dato il nome di *aediles*. Ma la prima supposizione non trova nessunissimo appoggio nella tradizione, e non risponde affatto alla condizione della plebe, specialmente fin dal principio dell'ordinamento Serviano o repubblicano. La seconda poi è implicitamente negata dallo stesso Mommsen, il quale rigetta (p. 463 nota 2) appunto ciò che dice Dionigi (6, 90) a proposito della diversa maniera, in cui prima si sarebbero chiamati i nostri edili.

La difficoltà apparentemente più grave che si può fare e si è fatta (Mommsen p. 470. Herzog p. 798 nota) contro la relazione tra *aedilis* e l'*aedes Cereris*, è che per credere a una derivazione di quello da questa, si dovrebbe riconoscere quell'*aedes* essere stato il tempio per eccellenza, e che in ogni caso anzichè *aedilis*, il magistrato che vi avea l'officio avrebbe dovuto chiamarsi *Cerealis*. Ma, l'*aedes Cereris* non bisognava che fosse il tempio per eccellenza dello Stato, perchè da esso pigliassero nomi i nuovi magistrati della plebe. Bastava che essa fosse, invece, il tempio per eccellenza della plebe; e che sia stata veramente tale, appare non solamente dal trovarsi essa nel quartiere già abitato dai plebei, ma dall'essere il centro religioso di questi (Schwegler p. 278), e più di tutto dall'essere stato realmente l'archivio dei nostri edili, il tempio a pro' del cui tesoro era venduto il patrimonio dell' *homo sacer* dichiarato tale per avere offeso un rappresentante della plebe (v. più sotto). Una necessità quindi che i nuovi magistrati si chiamassero piuttosto *Cereales* dalla divinità, anzichè *aediles* dal tempio, non v' era; tanto più che, siccome osserva il Soltau (p. 125), essi erano i soli che avessero un officio proprio in quel tempio, e perciò era naturale che il nome si pigliasse dall'*aedes* propria e principale della plebe. Non è neanche improbabile ciò che pensa il Karlowa (p. 250), vale a dire che dapprima essi siansi pur chiamati *aediles Cereris* e più tardi semplicemente *aediles*; al che si può aggiungere il riscontro dei posteriori *aediles Ceriales* istituiti da Cesare (v. **Aediles Ceriales**).

In origine, adunque, *aedilis* significò lo stesso che *aedituus, aeditumus*, inteso però questo non nel senso generale di custode del tempio, ma di colui che sopraintende, come rappresentante di una corporazione, d' una comunità — quale era la plebe — all'amministrazione del tempio stesso, in quanto questo è insieme il centro religioso di quella e la sede di documenti e forse anche del tesoro particolare della medesima (v. **Aedituus**). Un'eco lontana, molto posteriore di questo primitivo significato della parola ricorre in una iscrizione di Roma: *Genio sancto Castrorum peregrinorum Aur(elius) Alexander [c]analiclarius quod peregre [c]onstitutus novit aedil(is) Castrorum [no]tum libens solvit* (C. VI 231), a cui il Mommsen fa seguire queste parole: ' Aedilis aut valde faller aut accipiendus est hoc loco significatione ea, quam veriloquium

indicat antiquissimam fuisse, aeditui; scilicet Alexander aedituus fuit aedis genio castrorum peregrinorum in ipsis castris dedicatae'. Singolare a tal proposito è pure il caso di un' altra lapide urbana, anche essa di tempi assai posteriori e propriamente dell'anno 212 d. Cr., nella quale appare un: *Claudius Gnorim[us] aedilis factus a vexillatione et ludos edidit de[dicationis? cum] suis acro amitis* etc. (C. VI 1063 cf. Hermes 5 p. 304 seg.). Come dunque nella precedente *aedilis* sta nel senso di *aedituus*, qui sta nel senso figurato di ordinatori di ludi, quali nei tempi posteriori furono, più di qualunque altro magistrato, gli edili dello Stato (v. più oltre II). Certo, ammettendo questa origine della parola *aedilis* da una parte s' intende esclusa la supposizione già da altri manifestata (Creuzer, Symbolik 4 p. 381), che gli edili della plebe sieno stati a un tempo una specie di sacerdoti di Cerere; dall'altra non ne segue per necessità, che quell'officio di edituo sia stato incompatibile con altre funzioni di ordine amministrativo. Per contrario, lo spirito corporativo e libero che anima il costituirsi politicamente della plebe, non solo non si opponeva a questa specie di comulazione di poteri, ma in certa guisa la favoriva. A ogni modo, questo è indubitato che in origine i poteri degli edili plebei non solo furon sostanzialmeute diversi da quelli dell'edilità posteriore, ma neppure tali quali la tradizione più o meno vagamente ci ricorda.

3) *Attribuzioni.* — Non è cosa molto facile il dire con precisione, quali sieno stati gli originarii poteri dei nostri edili. Ma se fin qui erano di ostacolo a ciò la scarsezza delle notizie e in parte anche, come si è già osservato, l' essersi interamente col tempo trasformata la istituzione; oggi a questa difficoltà se ne aggiunge un'altra non meno grave. Ed è che una critica della tradizione, troppo ardita e vaga di novità, sconvolgendo e abbattendo tutto ciò che si era potuto acquistare mercè un' intuizione complessa dell'istituto, come si vede soprattutto nel Mommsen, vi ha sostituito conclusioni, che in gran parte sono puramente ipotetiche, anzi per lo più l'ipotesi è conclusione di un'altra ipotesi. La recente ricerca del Soltau, cui accenniamo in particolar modo e che risente dei medesimi difetti dell'altro suo libro sulla *Entstehung und Zusammensetzung der altrömischen Volksversammlungen*, a nostro avviso non perviene che a un solo risultato certo, cioè che anche prima della trasformazione della originaria edilità come magistratura della plebe in magistratura dello Stato, cioè dal 260 al 387 u. c., vi fu un graduale svolgimento di essa, per cui le attribuzioni degli edili nei primi anni delle loro istituzioni certo furono meno larghe e diverse da quelle che ebbero più tardi. Che il punto culminante di questo sviluppo sia da porsi nel tempo del Decemvirato, il quale secondo l'autore avrebbe conferito ai nostri edili la *coercitio* e implicitamente la qualità di magistrati, come pure la così detta agronomia (pag. 117 seg.), non è improbabile, benchè non vi sieno dati certi per determinare in qual modo e misura il Decemvirato stesso abbia influito in quello svolgimento. A ogni modo, è molto probabile che il vero carattere di magistrato plebeo non sia stato originario negli edili, come sicuramente fu nei tribuni sin dal loro sorgere.

In generale, e particolarmente volendo tener conto di questo svolgimento storico nelle attribuzioni degli edili della plebe, due cardini sembra doversi tener di mira: la loro relazione con l'*aedis Cereris*, e quella coi tribuni della plebe.

Come *aeditui*, nel senso di sopra specificato, del tempio principale della plebe, gli edili si possono considerare soprattutto siccome gli archivisti e i tesorieri della medesima. Quanto alla prima di queste funzioni, che in una corporazione politica di quella portata certo non ha nulla di strano, essa è esplicitamente attestata (Dionys. 60, 90. Zonar. 7, 15). Più tardi, nel 305 u. c. essa acquista maggiore importanza, essendosi concesso alla plebe di conservare appunto in quel tempio le deliberazioni autentiche del senato (Liv. 3, 55, 13), senza dubbio per la ragione, che i plebisciti a quel tempo intanto avean valore, in quanto erano preceduti da una autorizzazione del senato (Mommsen, Röm. Forschung. 1 p. 216 seg.). Il Soltau (p. 120 seg. 126 segg.) ammette che circa quel tempo la stessa disposizione sia stata emanata anche pei plebisciti, non reputando erronea, come la crede il Mommsen (p. 468 nota 1) la notizia di Pomponio nel Dig. 1, 2, 2, 21.

A tale funzione si connette strettamente l'altra dell' amministrazione d' una specie del tesoro o cassa della plebe. Certo, prove dirette della esistenza di questa non vi sono nella tradizione; non mancano però dati, che la rendono assai più che probabile. E primamente vi è quello, già innanzi menzionato, della vendita 'ad aedem Cereris' fatta del patrimonio dell' 'homo sacer' per offese arrecate ai rappresentanti della plebe (Dionys. 6, 89; 10, 42. Liv. 2, 41; 3, 55, 7 etc.). V' è il fatto del diritto che quei rappresentati in generale, e particolarmente gli edili, avevano d' imporre multe ai cittadini plebei, e perfino agli stessi patrizii (v. più oltre). V' è che sovente si vedono gli edili plebei fare offerte di doni a Cerere 'ex multaticia pecunia' (Liv. 10, 23; 27, 6. 36; 33, 25). E final-

mente v' è una ragione d'analogia, in quanto che come lo Stato ha il suo ' aerarium ', anche la plebe, che nel costituirsi politicamente piglia quello ad esempio, ha il suo: l'uno nell' ' aedes Saturni ' è amministrato dai questori, l'altro nell' ' aedes Cereris' dai nostri edili. Il Soltau (p. 126), che pur ammette l'esistenza d'una cassa presso il tempio di Cerere, nella quale si deponevano le multe inflitte dai magistrati plebei, non riconosce in essa la qualità d'una vera cassa di corporazione, bensì d'una propria del tempio. Ma gli argomenti che egli adduce contro non ci paiono più validi di quelli che si adducono in favore. Egli afferma, infatti, che ' la plebe non è un *collegium* di uomini *quibus permissum est corpus habere*, ma un' associazione, che p. e. è paragonabile ai collegi sacerdotali, la quale può in certi limiti prendere delle deliberazioni che leghino i componenti di essa, ma che non può nè acquistare nè alienare proprietà '. Che relazione possa passare tra la corporazione della plebe e un collegio di sacerdoti, in verità non intendiamo. Ma, a ogni modo, il volere applicare alla plebe, che rivoluzionariamente si costituisce come Stato nello Stato un principio sorto molto tardi sulle persone giuridiche, non ci sembra molto esatto; anzi, se nello Stato vi è un diritto di proprietà innegabile, perchè dovrebbe esso disconoscersi nella plebe che si costituisce ad immagine di esso? ' Inoltre ', osserva il Soltau, ' la cassa del tempio di Cerere siccome ogni altra proprietà sacra sta in vero sotto l'amministrazione dei sacerdoti e, qui, rispettivamente degli edili, ma, in quanto il suo contenuto non è consacrato e perciò è *res nullius*, è proprietà dello Stato '. Anche qui però si disconosce la condizione particolare, eccezionale che la plebe ha nello Stato, il quale se tollera che essa abbia magistrati proprii, per un certo rispetto anche superiore ai suoi, tanto più può permettere che essa abbia una propria cassa più o meno fusa con quella del tempio e più o meno indipendente da ogni sua ingerenza. Se esso, inoltre, concorre alla costituzione del patrimonio dei tempii in generale, riconoscendone implicitamente l'esistenza legale (v. **Aedes** II 2 p. 159 segg.), non s'intende perchè lo stesso non abbia potuto avvenire con quello dell' ' aedis Cereris '.

La relazione che passa tra gli edili e i tribuni della plebe è concepita chiaramente dagli antichi (Dionys. 6, 90. cf. 7, 26. 35. Zonar. 7, 15) nel senso, che i primi siano come adiutori e ministri dei secondi, massime nella giurisdizione penale. E infatti una conseguenza di essa era, che forse in origine erano i tribuni stessi che li nominavano, certamente più tardi erano eletti dai comizii plebei presieduti da quelli (v. più oltre). Ma in che consisteva propriamente questa assistenza giudiziaria? Innanzi tutto bisogna escludere la supposizione, che essa si riferisca alla giurisdizione civile, siccome erroneamente si è voluto (Schwegler p. 276) ricavare dai due luoghi su citati di Dionigi e Zonara e da quello di Teofilo (inst. 1, 2, 7). La vera *iurisdictio* suppone nel magistrato che l'esercita, l'*imperium*, il quale manca nei tribuni della plebe e tanto maggiormente negli edili. La giurisdizione quasi commerciale che ebbero gli edili nei tempi posteriori, è ben diversa dalla civile e non si può punto considerare in un rapporto qualunque con la medesima. Resta quindi la giurisdizione penale, rispetto alla quale il Mommsen (p. 466 seg.) ammette una doppia attività degli edili. L'una che potrebbe dirsi mediata, subordinata; l'altra immediata, autonoma. La prima è da essi esercitata in qualità appunto di adiutori dei tribuni, per loro espresso ordine, e consiste precipuamente nell' eseguire l' imprigionamento del reo (*prensio*) e nella esecuzione della sentenza da essi emanata. La seconda sarebbe stata esercitata di propria autorità, e avrebbe consistito in una vera *iudicatio* pari a quella stessa dei tribuni, sia riguardo al campo in cui questa si svolgeva, sia riguardo al diritto di difendere innanzi al *concilium plebis* la sentenza pronunziata. Ora, quanto alla prima, essa non solamente è accennata nelle fonti su citate, ma è provata anche dal fatto molto probabile, che a quel tempo i tribuni difettavano di *viatores*, e più ancora da due casi riferitici dalla storia, nei quali vediamo gli edili esercitare appunto quella funzione (Dionys. 7, 35 cf. 7, 26. Plut. Coriol. 18. Liv. 29, 20, 11; 38, 52, 7. Diod. p. 571); la quale del resto col tempo scomparve. Più che dubbia però è la seconda funzione. Il Mommsen stesso riconosce essere poco naturale il veder riunite nella medesima persona due attribuzioni così opposte, quella di esecutori di sentenze altrui e l'altra di giudicanti. Nondimeno egli è inclinato a passar sopra a questa strana singolarità, appoggiandosi principalmente su due punti: che il δικάζειν usato da Dionigi e da Zonara a proposito dei nostri edili, significhi più che la semplice assistenza portata da essi ai tribuni nella giurisdizione penale, e che ancora prima del Decemvirato, che limitò la medesima, cioè nell' anno 300 u. c. si ha notizia di un' accusa e condanna penale mossa e inflitta da un edile (Liv. 3, 31: ' dies dicta est Romilio ab C. Calvio Cicerone tr. pl., Veturio ab L. Allieno aed. pl. uterque ... damnatus Romilius X milibus aeris, Veturius XV ') (Cf. Dionys. 10, 48). Ma

noi seguiamo qui piuttosto il Soltau (p. 115 seg.), il quale osserva che quel largo significato attribuitole dal Mommsen non può certo avere la parola *δικάζειν* in iscrittori, che facilmente confondevano quello che fu nei tempi posteriori il potere giudicante degli edili, con quello di semplici esecutori in origine. Inoltre, che il caso menzionato da Livio, dallo stesso Mommsen (p. 304 nota 5) è considerato come di poco valore storico, sicchè bisogna ricorrere alla supposizione, che l'annalista abbia voluto, mettendo a paro nel giudicare l'edile col tribuno, ciò che non era al suo tempo, dare un esempio del potere che originariamente avea l'edile stesso (Mommsen p. 467 nota 2). Ma allora, aggiungiamo noi, bisognerebbe ammettere qualcosa che è affatto contraria allo sviluppo di ogni magistratura e dell' edilità stessa, cioè che questa col tempo anzichè acquistare più larghi poteri, ne abbia invece perduti, e che dall'avere avuta una *iudicatio* uguale alla tribunicia, quando l'edile non era che un *aedituus* e un ministro dei tribuni, abbia finito per averne un'altra inferiore; laddove è indubitato che quel carattere di dipendenza si andò in lui cancellando, divenendo anch' egli un ' magistratus ' della plebe.

Ogni altro potere attribuito con maggiore o minore osservanza da alcuni moderni scrittori ai nostri edili, come p. e. un' autorità di polizia, l'ispezione sui mercati e una specie di ' cura annonae ', una invigilanza sui tempii della plebe, la direzione dei ludi plebei etc., in generale manca d'ogni fondamento nella tradizione e non corrisponde al carattere vero originario dell' officio. La medesima cosa pensiamo debba affermarsi pure della conclusione, a cui il Soltau perviene con la sua indagine (p. 128 segg.). Per lui le vere, originarie attribuzioni degli edili della plebe sarebbero due. L'una di conservare nell'aedes Cereris le liste dei cittadini massime plebei appartenenti alle tribù, liste che indicando la misura della proprietà fondiaria da questi posseduta, erano il documento officiale provante la loro effettiva cittadinanza e libertà. I tribuni difendono col loro ' auxilium ' contro l' arbitrio dei magistrati patrizii quei cittadini che sono minacciati in questi diritti; gli edili forniscono ad essi i documenti. È vero che le fonti non hanno nulla di questo; ma l'autore, che nel corso della sua ricerca è stato rigorosissimo contro quelli che dalle medesime han tratto più di ciò che esse contengono, usa una certa tolleranza verso la sua propria critica, e va a cercare nelle parole di Zonara (7, 15: *καὶ ἀγορανόμους δύο προσείλοντο οἷον ὑπηρέτας σφίσιν ἐσομένους πρὸς γράμματα*) e in quelle di Plutarco (quaest. Rom. 2: *πότερον (ὡς Βάῤῥω[n] ἔλεγεν) ὅτι τῶν στρατηγῶν τρισὶ χρωμένων, σὺ[ν] τοῖς ἀγορανόμοις πλείονας, παρὰ δὲ τῶν ἀγορα[νό]νόμων ἅπτουσι τὸ πῦρ οἱ γαμοῦντες*) la prova d'una istituzione altrimenti ignota e che sarebbe così importante nell' ordinamento politico e sociale della plebe. L' altra attribuzione sarebbe questa: gli edili formano, insieme a *iudices* scelti dalle parti, un tribunale d'arbitrato riguardo a tutte le controversie che sorgevano intorno appunto alla libertà, alla proprietà e quindi alla cittadinanza di un plebeo; la sentenza è emanata dai *iudices*, e gli edili forniscono loro le prove officiali e garantiscono la esecuzione di quella. Anche qui l'autore è costretto a contentarsi d'un debole sostegno, cioè delle parole di Livio (3, 55) relative alla seconda lex Valeria Horatia: ' ut qui tribunis plebis aedilibus iudicibus decemviris nocuisset, eius caput Iovi sacrum esset ' etc., ravvisando, contro l' opinione generale, nei *iudices*, una cosa diversa dai *decemviri*. Anzi, alla difficoltà che egli prevede gli sarà fatta, cioè che già nella monarchia esistevano *iudices privati* e quindi quella legge non poteva alludere soltanto ai *iudices plebei* egli risponde con l' ipotesi, mercè la quale nega l' esistenza a quel tempo della *legis actio per iudicis postulationem;* ipotesi che naturalmente lo conduce all' altra non meno arrischiata, cioè che fino al tempo del Decemvirato l'intera procedura civile *sacramento* avea luogo soltanto innanzi ai pontefici (p. 139 segg.).

4) *Sviluppo posteriore.* — L'origine dei nostri edili fu adunque alquanto umile, e le primitive loro attribuzioni annesse alla custodia ed amministrazione del tempio di Cerere, corrispondono ad essa. Come dalla medesima però essi si sieno poco a poco elevati sino ad acquistare la qualità di magistrati della plebe, noi non possiamo intravedere che soltanto indirettamente in alcuni punti. E innanzi tutto uno dei gradi di questo svolgimento è segnato dalla inviolabilità loro attribuita. Il Mommsen (p. 464 seg.) ritiene, che fin da principio gli edili sieno stati dichiarati *sacrosancti* insieme ai tribuni, essendo anche ad essi necessaria questa inviolabilità per l'esercizio delle loro funzioni. E ammette una distinzione soltanto in ciò, che mentre ai tribuni competeva una *sacrosancta potestas* suprema, in forza del giuramento della plebe, essa mancava invece negli edili, almeno di fronte ai tribuni medesimi, in caso di conflitto con loro. Ma se, come pare e come lo stesso Mommsen crede probabile, in origine gli edili non furono eletti dalla plebe, ma nominati dai tribuni, e se quel giuramento non può esser concepito se non in rapporto alla elezione del ma-

gistrato plebeo, è chiaro che la inviolabilità degli edili non esisteva dapprima e non si fondava anch'essa sul giuramento: bastava quella dei tribuni loro capi per garantirli nell'esercizio dei loro poteri. Essa invece si fondava sulla legge, e tale fu la seconda Valeria Horatia dell'anno 300 u. c., che la concesse loro (Liv. 3, 55). Un secondo grado di sviluppo è rappresentato dal fatto, che gli edili sono col tempo direttamente eletti nei *concilia plebis,* e non più nominati dai tribuni, i quali però presiedono sempre i comizii (Dionys. 6, 90). Che sia stata poi la lex Poblilia Voleronis dell'anno 283 u. c. a introdurre questa elezione (Lange p. 857), non è abbastanza provato. Naturalmente dovè essere anche da allora, che si applicò pure ad essi il principio generale dell'annuità. Finalmente è molto probabile che sia la lex Aternia Tarpeia dell'anno 300 u. c. (Dionys. 10, 50), la quale abbia loro conferito il *ius multae dicendae* e relativa *pignoris capio,* come mezzo di coercizione per l'esercizio dei loro poteri così di fronte ai plebei come a patrizii; diritti che più di tutti li elevava a magistrati, in quanto che li rendeva capaci di poter intervenire nei comizii plebei e difendervi i loro decreti (cf. più oltre II).

Come i questori dipendenti dai consoli, così pure gli edili subordinati ai tribuni furono fin da principio due (Dionys. 6, 90. Zonar. 7, 15 etc.).

MOMMSEN, Staatsr. 2[2] p. 426 segg. — SCHWEGLER, Röm. Gesch. 2 p. 273 segg. — LANGE, Röm. Alterthüm. 1[3] p. 856 segg. — KARLOWA, Röm. Rechtsgesch. 1 p. 249 seg. — SOLTAU, Die ursprungliche Bedeut. und Competenz der aediles plebis. In hist. Untersuch. Arnold Schäfer etc. p. 98 segg. — DE RUGGIERO, *Aedilitas.* Encicl. giuridica italiana fasc. 13 § 1-4.

II. *Magistrato dello Stato.*

Compiuto lo sviluppo, per cui l'edilità s'era elevata a vera magistratura della plebe, due riforme essa ebbe nel corso di tutto il lungo periodo della Repubblica: quella dell'anno 387 u. c., per effetto della quale ai due edili plebei si aggiunsero due altri detti *curules* (Liv. 6, 42. Dig. 1, 2, 2, 26. Lyd. de mag. 1, 38) e l'altra del 710 u. c., quando Cesare accanto ed essi tutti ne creò altri due detti *aediles plebis Ceriales* (Dio Cass. 43, 51. Dig. 1, 2, 2, 32. Gell. 16, 7, 12). Di queste riforme la seconda ebbe una importanza secondaria e assai inferiore alla prima, la quale modificò talmente l'antica istituzione plebea, da farne una affatto nuova e in gran parte diversa, di cui il carattere fondamentale è questo, che da allora in poi gli edili diventano una magistratura generale dello Stato.

1) *Motivi ed effetti della riforma del 387 u. c.* — Il racconto di Livio (6, 42) intorno alla occasione, per la quale lo Stato s'indusse a creare i due nuovi edili patrizii, non ha nessuna verisimiglianza; è in opposizione anzi col fatto, che i *ludi maximi,* alla cui celebrazione si sarebbero rifiutati gli edili della plebe, e per cui si sarebbero offerti giovani patrizii, nominati quindi edili curuli, non erano, nè potevano essere di competenza dei primi, sibbene dei veri magistrati dello Stato. Il solo lato storico di esso, è la connessione della riforma medesima con la legge Licinia, la quale appunto in quell'anno attuava, in ordine alla magistratura suprema, un mutamento analogo. Ei non può certamente essere stato un caso questa coincidenza. Per contrario il concetto di equilibrare il potere fra il patriziato e la plebe, dovè esser comune alle due riforme. Staccando, infatti, dal consolato la giurisdizione civile e affidandola a un nuovo magistrato patrizio, il pretore (Liv. 6, 42), il patriziato salvava per sè ancora qualcosa, dopo che il consolato stesso era stato reso accessibile alla plebe (Liv. 6, 35. cf. Gell. 17, 21, 27). Trasformando l'edilità plebea mercè l'aggiunzione dei due edili patrizii, con competenze nuove e in gran parte uguali, ma con una dignità maggiore nei secondi, esso riusciva a spezzare nelle mani della plebe un altro strumento di opposizione, a cancellare un'ultima traccia dell'elemento rivoluzionario nello Stato, dopo che altrettanto era avvenuto con lo stesso tribunato della plebe (v. Mommsen p. 478 seg.). Ma oltre a questo vi dovè pure essere un motivo meramente amministrativo. Già a quel tempo Roma vedeva accrescere la sua popolazione, le costruzioni pubbliche e private, e con queste il commercio e il traffico, che creavano nelle sue vie e nei suoi mercati una vita rigogliosa, e quindi il bisogno di un'autorità speciale di polizia urbana in genere. Affidare ad altri magistrati tale autorità, come p. e. al consolato, che appunto per effetto della legge Licinia acquistava un carattere di potere più militare che civile, certo non poteva parere un mezzo tanto opportuno, quanto era invece l'altro di ampliare la istituzione della edilità e allargarne le attribuzioni. E a questa trasformazione essa più d'ogni altra magistratura si prestava, come quella che nel fatto, già prima della riforma, probabilmente esercitò nel campo del comune plebeo delle funzioni analoghe a quelle che più tardi le furono attribuite nella nuova forma da essa presa. Abbiamo già innanzi osservato, quanto bisogna esser guardinghi nell'ammettere che l'antica edilità plebea abbia avuto fin da principio attribuzioni relative al commercio e alla polizia in genere nella città di Roma. Se si considera però da un lato lo sviluppo che col tempo la plebe si ebbe come corporazione poli-

tica, e dall'altra la indeterminatezza dei poteri che su essa e nello Stato in genere si assumevano i tribuni, di cui gli edili erano a servigio, non riesce improbabile che questi poco a poco, come quelli, abbiano di fatto visto allargare le loro attribuzioni in ordine alla città intera. A ogni modo, è molto dubbio che la riforma sia stata attuata per mezzo d'un senatoconsulto, come appare da Livio (6, 42, 14: 'factum senatus consultum, ut duoviros aediles ex patribus dictator populum rogaret'). Questa versione è conforme al carattere aneddotico, che lo storico dà alla istituzione nuova. Il Mommsen (p. 471 nota 1) ritiene che una legge apposita non potè mancare.

Gli effetti della riforma, in quanto riflettono l'ordinamento della nuova magistratura, si riferiscono principalmente a tre punti.

a) *Distinzione fra i due elementi, il patrizio e il plebeo.* — Per quanto, come si vedrà più oltre, la somma dei poteri sia stata in sostanza la medesima così negli edili plebei, come nei curuli, pure essi non formavano un *collegium*, come altri magistrati. La magistratura era una, e questa unità si vede specialmente sia nella niuna distinzione che nel *cursus honorum* si fa tra l'uno elemento e l'altro, sia nel concetto che hanno gli scrittori (p. e. Cic. de leg. 3, 3, 7) e la *lex Iulia municipalis* di quella unità (C. I 206 l. 24: *Aed(iles) cur(ules) aed(iles) pl(ebei), quei nunc sunt, queiquomque post h(anc) l(egem) r(ogatam) factei createi erunt eumve m(agistratum) inierint*.... l. 25: *Quae pars quoique aed(ilei) ita h(ac) l(ege) obvenerit* etc.). Nondimeno il difetto della collegialità appare chiaramente: dal diverso determinativo di *plebeius* o *plebis* e *curulis*, costante nel linguaggio comune e officiale; dalla diversa condizione sociale a cui dovevano appartenere gli uni e gli altri; dalla varia maniera della loro elezione e dalla dignità esteriore diversa. A queste varie differenze e ad alcune modificazioni, che col tempo s'introdussero intorno ad alcune di esse v. più oltre (3) **Aediles plebis** — (4) **Aediles curules**.

b) *Rapporto col consolato.* — L'antica relazione di dipendenza degli edili plebei dai tribuni, poco a poco sparisce; nei tempi posteriori non se ne ha che un solo caso (Liv. 29, 20, 11. cf. Dionys. 7, 26) affatto straordinario. Invece tanto essi, quanto i curuli entrano in un rapporto molto immediato coi consoli, e in qualche caso coi censori: essi possono essere citati a comparire innanzi a loro (Gell. 13, 13), ricevono da essi istruzioni (Liv. 34, 44. 54, 5. Ascon. in Cornel. p. 69 Or.), e perfino li coadiuvano nelle inchieste, come p. e. in quella che il senato affidò ai consoli intorno ai disordini dei baccanali (Liv. 39, 14, 9; 'consules aedilibus curulibus imperarunt, ut sacerdotes eius sacri omnes conquirerent, comprehensosque libero conclavi ad questionem servarent; aediles plebis viderent, ne qua sacra in operto fierent'). Una conseguenza di questa mutata relazione fu, che probabilmente gli edili plebei perdettero la loro qualità di 'sacrosancti', essendo essa incompatibile col diritto della *vocatio* e delle sue conseguenze, che il magistrato supremo avea rispetto ad essi (Liv. 3, 55. Mommsen p. 476).

c) *Antichi e nuovi poteri in generale.* — Ma l'effetto più sostanziale della riforma è quello che riguarda la competenza della nuova edilità, ed esso si può così formulare: la sfera d'azione dell'antico edile plebeo parte perde il suo carattere esclusivo d'opposizione, quale avea avuto in origine, parte si allarga in una nuova, generale, comune ai due elementi della magistratura. La tradizione non permette di seguire passo per passo la prima di queste trasformazioni, e come essa è molto vaga e incerta nel determinare quali altre funzioni, oltre alla custodia dell'archivio e del tesoro plebeo e all'assistenza dei tribuni, esercitarono gli antichi edili nell'interesse del comune plebeo, naturalmente tanto più è oscura nel dirci come queste sieno col tempo scomparse. Nondimeno un punto certo di partenza vi ha relativamente a quella custodia: essa non cessa, ma si modifica. 'È indubitato', scrive il Mommsen (p. 479 seg.), 'che i senatoconsulti nei tempi posteriori della Repubblica, per esser valevoli, non eran più deposti nel tempio di Cerere, sibbene nell'aerarium (Liv. 39, 4, 8. Suet. Aug. 94. cf. Tac. ann. 3, 51), che può significare soltanto il tempio di Saturno a pie' del Capitolio. Inoltre è certo, che i questori urbani, da cui dipendeva in generale l'aerarium, almeno alla fine della Repubblica ebbero sotto la loro custodia i senatoconsulti stessi' (Ioseph. 14, 10, 10. Plut. Cat. min. 17). D'altra parte, egli aggiunge, non è men sicuro che gli edili anch'essi abbiano fino ad Augusto diviso coi questori questa attribuzione, poichè si sa che nel 743 u. c. quell'imperatore la tolse loro (Dio Cass. 54, 36). Sulla probabilità, che prima di questo tempo essa sia divenuta propria degli edili curuli, v. più oltre (4) **Aediles curules**. Nello stesso tempo l'archivio dal tempio di Cerere sarebbe passato in quello di Saturno. Quando all'altra attribuzione degli antichi edili plebei, quella relativa all'assistenza dei tribuni nella loro giurisdizione penale, essa non cessò dopo la riforma, conservandosi sempre come particolare di essi benchè nel fatto col tempo perdesse d'importanza. Il Mommsen, che, come si è

detto innanzi, ammette anche fin dall'origine l'esistenza d'una giurisdizione penale diretta di essi, naturalmente ritiene (p. 481 seg.) che essa sia continuata dopo la riforma, e divenuta comune alle due classi di edili. Ma se, come a suo luogo si dirà, essa non fu che una conseguenza della nuova attività amministrativa conferita agli edili tutti dello Stato, naturalmente non può considerarsi se non un effetto della riforma.

Nell' ordinamento adunque della nuova edilità, vi furono attribuzioni che rimasero particolari a ogni classe di edili, come p. e. quella relativa ai ludi, e di esse si tratterà sotto ciascun edile. Ma la maggior parte e le più essenziali furon comuni ai plebei e ai curuli. Il nuovo concetto che informa la potestà edilizia in generale, è eminentemente amministrativo locale, tale però che non solo si distingue da quello di ogni altra magistratura, ma che difficilmente potrebbe essere paragonata, in tutta la sua estensione, nè alla edilità stessa, nè alla polizia degli Stati moderni, benchè abbia moltissime attinenze con l'una e con l'altra. Le funzioni in essa comprese non sono tutte omogenee, nè si lasciano con facilità ordinare sistematicamente. La stessa definizione più esatta e complessa che ce ne lascia l'antichità, quella di Cicerone (de leg. 3, 3, 7: ' suntoque aediles curatores urbis, annonae ludorumque solemnium '), non è certamente la più acconcia per additare ogni singola parte dell'azione amministrativa; soprattutto la *cura urbis* è molto vaga e indeterminata. Oltrechè mancano nella definizione p. e. la custodia dell' archivio e la giurisdizione amministrativa, per tacere di altre funzioni più particolari. La sfera d'azione non esce dai limiti della città di Roma, in quanto è circoscritta dalle mura e dal pomerio Serviani, a tutto il primo miglio intorno a quelle, siccome appare anche dalle parole della *lex Iulia municipalis* (C. I 206 l. 26: *in urbem Roma*[*m*], *propiusve u*(*rbem*) *Ro*(*mam*) *p*(*assus*) [*M*], a proposito della cura delle vie. Ma in che modo si dividono i quattro edili le loro attribuzioni urbane? A questa magistratura non è applicabile il principio della *provincia*, nel senso originario della parola, cioè di competenza speciale, che più magistrati formanti un medesimo collegio si dividono per *comparatio* o *sortitio*, accordo o sorteggio. Quindi non è a supporre p. e. che, nell'un modo o nell' altro, un edile pigli per sè le funzioni che più si attengono alla *cura urbis*, e lasci a un altro la *cura annonae*, e così via. Per gli edili vale invece il principio generale, che ogni componente della medesima magistratura è capace a compiere lo stesso atto amministrativo. Nondimeno una certa divisione di poteri ci fu, e probabilmente doppia: l'una qualitativa, l'altra locale. La prima riguarda i ludi, divisi fra gli edili curuli e i plebei, la giurisdizione civile riservata ai primi, e la *cura annonae*, che, esercitata in comune da tutti essi fino al tempo di Cesare, fu da questo conferita in modo speciale agli *aediles Ceriales* da lui istituiti. Ora, in questi casi non vi è una vera *provincia aedilicia*, del resto non mai mentovata nelle fonti, la quale presuppone sempre una legge o un senatoconsulto, il sorteggio o l'accordo, ma semplicemente una partizione di competenze fatta sul fondamento della diversa classe sociale degli edili. La seconda divisione, la locale, riguarda la sola *cura urbis*, cioè la vigilanza sulle vie e tutto ciò che ad essa si connette. Essa è così prescritta dalla *lex Iulia municipalis* (C. I 206 l. 24 seg.: *Aed*(*iles*) *cur*(*ules*) *aed*(*iles*) *pl*(*ebei*), *quei nunc sunt, queiquomque post h*(*anc*) *l*(*egem*) *r*(*ogatam*) *factei createi erunt eumve mag*(*istratum*) *inierint, iei in diebus V proxumeis, quibus eo mag*(*istratu*) *designatei erunt eumve mag*(*istratum*) *inierint, inter se paranto aut sortiunto, qua in partei urbis quisque eorum vias publicas in urbem Roma*[*m*], *propiusve u*(*rbem*) *Ro*(*mam*) *p*(*assus*) [*M*], *reficiundas sternendas curet, eiusque rei procurationem habeat. Quae pars quoique aed*(*ilei*) *ita h*(*ac*) *l*(*ege*) *obvenerit, eius aed*(*ilis*) *in eis loceis quae in ea partei erunt viarum reficiendarum tuemdarum procuratio esto, utei h. l. oportebit.* Adunque, tanto gli edili curuli, quanto i plebei cinque giorni dopo la loro designazione e la loro entrata in carica (v. Mommsen, Staatsr. I² p. 572 nota 3) debbono per sorteggi o per accordo stabilire in quale delle parti della città ciascuno di essi debba attendere alla cura delle vie. Che queste parti non sieno altre se non i quattro quartieri Serviani della città, cioè le tribù *Suburana*, *Palatina*, *Esquilina*, e *Collina*, non vi può esser dubbio. Se fossero altre circoscrizioni, che la storia non conosce, la legge certamente non avrebbe ommesso di indicarle con maggiore precisione. Per questo il Mommsen (p. 504) pensa, che tale divisione locale delle competenze edilizie non sia stata istituita da Cesare, autore della legge, ma sia antica quanto la nuova edilità plebeo-curule. Fa anzi la congettura, non molto probabile, che il numero quattro degli edili serbatosi fino a Cesare, che v' aggiunse i due *Ceriales*, abbia avuto questa motivazione dei quartieri della città.

2) **Aedilis** (*Ἀγορανόμος*). — La nuova edilità plebeo-curule sorta dopo la riforma dell'anno 387 u. c. è indicata, siccome s' è già innanzi osservato (1 a), soprattutto nel linguaggio officiale, con l' aggiungersi alla parola *aedilis* il

determinativo di *plebeius* o *plebis* e di *curulis*. E ciò per esser essa non costituita a vero collegio, e vieppiù per le differenze di condizione sociale e di dignità che vi erano tra gli uni edili e gli altri. Nondimeno a questa norma stanno di contro, specialmente nei monumenti epigrafici, due eccezioni.

L'una è che talvolta *aedilis* sta in luogo di *aedilis curulis*. Ciò ricorre in tre titoli sepolcrali degli Scipioni, di *Cornelius Lucius Scipio Barbatus* console nel 456 e censore nel 464 u. c. (C. VI 1285 = I 30), e di *L. Cornelius L. Barbati f(ilius) Scipio* console nel 495, censore nel 496 u. c. (C. VI 1286. 1287 = I 31. 32). Quest'anomalia si può spiegare in due modi. O ammettendo che al tempo cui si riferiscono queste iscrizioni, non ancora fosse divenuto comune e costante l'uso dei determinativi di *plebis* e *curulis*; ciò che ci sembra poco probabile. O pure ricorrendo alla pratica seguìta allora circa l'ammissione alla edilità curule. Si sa infatti che, da prima essa non poteva essere occupata che da soli patrizii (Liv. 6, 42. Dig. 1, 2, 2, 26), ma al più tardi dall'anno 450 u. c. in poi v'era una specie di turno, per cui un anno vi si ammettevano due cittadini patrizii, un anno due plebei (Liv. 7, 1. Polyb. 10, 4), sistema questo che durò fino al secolo settimo di Roma. Essendosi quindi, nel nostro caso degli Scipioni, ai primi anni del nuovo sistema, e sulla loro condizione di patrizii non essendovi chi potesse in Roma dubitare, l'aggiungere al titolo di *aedilis* quello di *curulis* poteva parere, come era infatti, superfluo. L'elogio di [*P. Cornelius P. f.*] *Scipio Africanus* (C. I el. XIV p. 280), console nel 549 e nel 560, contenente l' aggiunta di *curulis* ad *aedilis*, è una prova di questa spiegazione, perchè allora si era già molto lontani dal tempo, in cui soltanto patrizii potessero divenire edili curuli. Forse può anche valere la spiegazione data dal Mommsen (C. I l. c.) circa la mancanza della questura nell'elogio stesso: ' elogium enim potest exceptum esse ex annalibus iis quibus imperatoria aetate uti solebat eosque tantum honores commemorasse, qui apud Livium reperirentur '. A ogni modo, una vera eccezione non si può dunque dire essere stata questa prima alla regola generale.

Tale è piuttosto veramente la seconda, quella cioè per la quale *aedilis* sta semplicemente senza alcuna aggiunta. Essa ricorre una volta sola sulle monete, cioè nel denaro di *C. Memmius C. f. aed(ilis)* (C. I 490), laddove in altri non manca il determinativo di *curulis* (C. I 436. 459. 460. 466. 469) o di *plebis* (C. I 422). E la spiegazione che ne dà il Mommsen (p. 477 nota 2), cioè che l'aggiunta posta al primo di *Cerialia preimus fecit* giustifica l'assenza, è giusta, in quanto che i ludi Ceriali non potevano entrare se non nella competenza degli edili plebei. L'eccezione però è molto frequente nelle lapidi dei tempi posteriori, dell' Impero. La spiegazione addotta dal Mommsen (l. c.), che cioè il determinativo manchi quando si vogliono dinotare insieme le due categorie di edili, vale certamente per le fonti letterarie, ma non ci sembra anche per le epigrafiche, dove in generale si tratta di notare la carica occupata da una determinata persona. La stessa *lex Iulia municipalis* non tralascia l'aggiunta, se non nel luogo (C. I 206 l. 24 seg.), in cui immediatamente prima ha accennato esplicitamente agli *aed(iles) cur(ules)* e agli *aedi(les) pl(ebei)*. Classificate per la loro provenienza, le lapidi difettanti di qualunque determinativo, di fronte a moltissime che ne portano l'uno o l'altro, sono: di *Roma* (escluse le tre già menzionate degli Scipioni ove *aedilis* sta per *aedilis curulis* e il cenno che se ne ha nei Fasti Praenestini C. I p. 408 *Id. Dec.*), C. VI 7. 29. 1375. 1401. 1482. 1493 ? 1543 ? 1571 ? 12389; — d'*Italia*, C. V 862. 2112. 3339. 3343. X 5056. 5057. 6082. 8067_1. OH. 6453. 6506. RA. 1883 I p. 114. Dalle provincie non se ne hanno, tranne la frammentata della RA. 1857 XIV p. 497, dove è dubbio se ad *aedili* seguisse o no un predicato. Classificate, invece, per la natura e lo scopo del monumento epigrafico, si ha che il predicato stesso manca: 1° Nei fasti Praenestini (C. I p. 408: *Id. Dec.* = 13 Decembre): [*Telluri et Cere*]*ri in Carinis. Aedi*[*les*] .... *et lectisternium e lec*[*tis* ... *faciunt, quos*] *manceps praestat*. Difficilmente nella lacuna che segue alla parola *aediles* ci sarà stato un predicato, il quale a noi sembra che abbia potuto essere quello di *plebeii* o simile, il quale riusciva superfluo, perchè trattandosi di una festa in onore di *Ceres* e *Tellus*, sovente ricordate insieme (Serv. georg. 1, 21. Varro presso Non. p. 163; cf. Tertull. de idol. 10. Arnob. 7), molto probabilmente essa non poteva essere celebrata che dai soli edili plebei. 2° In iscrizioni ricordanti una funzione particolare dell' edile, come: *locatio* di un'opera pubblica: C. VI 7 ... *aid(iles) d*[*e*] *stipe Aesculapi faciundum locavere, eidem pr(aetores) probavere*; disposizioni rispetto ai sepolcri: C. VI 1375 ... *per edictum aedilis in sepulcrum C. Cesti ex testamento eius inferre non licuit*. 12389 ... *in hoc monumento sive sepulc(ro) corp(us) per aedil(es) inferri licebit*; uso delle multe da lui inflitte: C. VI 29 ... *aidiles vicesma parti Apolones dederi*; pesi e misure: C. X 8067_1. RA. 1883 I p. 114. Qui la mancanza del determinativo dipende dalla non opportunità di essa e dall' accen-

narsi in genere a uno speciale potere edilizio, di competenza così dei curuli come dei plebei, siccome appare specialmente dalla forma in singolare o in plurale delle due iscrizioni relative ai sepolcri. 3° In iscrizioni sepolcrali e onorarie: C. VI 1401. 1482. 1493. 1543. 1571. V 862. 3343. X 5056. 5057. 6082. OH. 6453. 6506, dove veramente si può dire esservi stata una eccezione alla regola. Incerta per la classificazione è C. V 3339. Nell' altra invece 2112 pare che il predicato *plebis* manchi per negligenza, giacchè altre due iscrizioni (C. VI 1502. 1503) riguardanti lo stesso *L. Ragonius L. f. Pap*(*iria*) *Urinatius Larcius Quintianus*, portano *aed*(*ilis*) *plebis*).

Negli scrittori e nei monumenti greci, almeno come è provato fin dal tempo di Polibio, l'*aedilis* romano è tradotto in *ἀγορανόμος* e non mai in *ἀστυνόμος*, con la quale parola p. e. Dione Cassio dinota costantemente il *praetor urbanus*, e con l'altra di *ἀστυνομικός* Papiniano (Dig. 43, 10) designa il *curator rei publicae* dei tempi posteriori, piuttosto che l'edile di Roma (v. Kuhn. Städt. Verfass. I p. 58 seg. Mommsen p. 488 nota 1). Quanto ai determinativi di *curulis* e *plebis*, gli scrittori talvolta trascrivono semplicemente il primo (Dio. Cass. 39, 32; 54, 2); ma non di rado, come osserva il Mommsen (p. 471 nota 2) concepiscono l' edilità curule come la suprema (*ἐπιφανεστέρα* Diod. 20, 36; *ἐντιμοτέρα* Plut. Mar. 5; *μείζων* Plut. ivi e apophtegm. reg. et imp. Mar. 1; *ἀμείνων* Dio. Cass. 53, 33), la plebea come l'inferiore (*ἐλάττων* Plut. apophtegm. l. c.; *ὑποδεεστέρα* Plut. Mar. 5; *καταδεεστέρα* Dio. Cass. l. c.), ciò che risponde infatti alla differente dignità dell' una e dell' altra. Mentre nelle lapidi latine il difetto del determinativo è una eccezione, nelle greche pare che sia il contrario; dappoichè su cinque che ne abbiamo, una sola (CIG. 1133. 1327) ha il predicato di *curulis* (*ἀγορανόμον κουρ*[*ού*]*λ*[*λ*]*ιον*), le altre invece (CIG. 5793. CIA. 629. FL. 750. 751. VI 1723) hanno semplicemente *ἀγορανόμος*; una soltanto (FL. VI 1723) per distinguere l'edilità di Roma da quella di Pergamon, ha: *ἀγορανόμον Ῥωμαίων*.

Quanto alla relazione di fatto tra l' edilità romana e l' agoranomia dei Greci, tropp' oltre ci sembra che vada il Soltau (p. 117 seg. cf. 104) con le sue congetture, quando recisamente afferma, che gli antichi edili della plebe ebbero a un tempo dal Decemvirato la *coercitio* e l' agoranomia e questa come conseguenza di quella; egli anzi crede probabile persino, che sieno stati elevati a *magistratus populi Romani* (!). Gli argomenti che egli adduce sono troppo vaghi, e soprattutto non intendiamo che relazione ci sia tra la *coercitio* e l'agoranomia, nè come possa dimostrarsi che la prima sia stata conferita dai Decemviri, laddove, come nei tribuni della plebe, essa si fondava anche negli edili sul principio della propria difesa come magistrati plebei. Noi seguiamo perciò piuttosto il Mommsen, il quale dopo aver osservata (p. 487 nota) l'anologia reale che passa tra l'edilità romana e l'agoranomia greca, e che si rivela appunto con la traduzione dell' *aedilis* in *ἀγορανόμος*, aggiunge, che ' il seguire nei particolari questa analogia è certo pericoloso, forse impossibile. Delle tre principali attività dell'edilità romana, la *cura annonae*, la *cura urbis* e la *cura ludorum*, la prima corrisponde essenzialmente all'agoranomia attica, se si fa astrazione dalla circostanza, in questo caso indifferente, che la polypragmosyne ateniese più tardi pose sotto speciali *σιτοφύλακες* il mercato del grano; gli agoranomi come gli edili hanno l'ispezione dei mercati, specialmente dei pesi e delle misure, un potere punitivo e giudicano nelle liti sorte sui mercati. È dubbio invece se anche la *cura urbis* sia stata compresa nell' agoranomia greca, quantunque Platone de leg. 6 p. 764 con la ispezione dei mercati congiunga anche quella dei tempii e le fontane che sorgono su quelli. In sostanza la *cura urbis* dei Romani corrisponde piuttosto all' astynomia attica, la quale certo se non fu una diramazione dell' agoranomia, era pure a questa correlativa. Se al tempo di Aristotele Atene ha avuto dieci agoranomi e dieci astynomi, e propriamente cinque degli uni e degli altri per la città e pel porto, l' edilità romana, a parte la *cura ludorum* più accidentale che altro, si può forse dinotare, secondo le sue due principali competenze, siccome una combinazione dell'agoranomia e dell'astynomia '.

Fasti epigrafici. (Saranno continuati sotto 3 **Aediles plebis** — 4 **Aediles curules** — 5 **Aediles Ceriales**).

M. Ampudius N. f. — C. X 6082.

C. Appulleius M. f. Tappo. — C. V 862.

M? Art[i]culei[us]. — C. X 8067 1. — Nell'anno 47 d. Cr. v. AI. 1881 p. 195 seg.

P. Condetios Va. (Valesi o Volesi) fi. — C. VI 29.

[M. Didius.... Sev]erus Iulianus.— C.VI 1401— Console suff. nell'anno 175 d. Cr. Spart. 1: ' aedilitatem suffragio Marci consecutus est '. v. Borghesi, Oeuvr. 3 p. 114.

M. Fruticius M. f. — C. V 3339.

[T.] Helvius T. f. Basila. — C. X 5056. 5057.

C. Helvius C. f. Valens. — RA. 1883 I p. 114.

M. Iulius Maior Maximianus. — FL. VI 1723.

C. Maevius C. f. Donatus Iunianus.— OH. 6506.

M. Mindios L. fi. — C. VI 29.

M. Nonius M. f. Pob(lilia) Mucianus P. Delphius Peregrinus. — C. V 3343.

Torquatus Novellus P. f. Atticus. — OH. 6453. — Sospetta. v. Plin. nat. hist. 14, 28, 5. AI. 1846 p. 317.

M. Opsius Navius Ammianus. — CIG. 5793.

Pact[umeius ?]. — C. VI 1482.

L. Pomponius L. f. Lem(onia) Gratus. — C. VI. 1493.

L. Severius L. f. Aem(ilia) Cornutus. — FL. 750. 751.

Cn. Tu[ranius ?]. — C. X 8067 1. — Nell'anno 47 d. Cr. v. AI. 1881 p. 181 seg.

. . [V]al[erius ?] L. f. Flaccus. — C. VI 7=I al n. 1105.

. . . . rianus Vo[lcinius] C. VI 1543.

3) **Aediles plebis (Aed. pl.)**. — È molto probabile, come osserva già il Mommsen (p. 463), che il determinativo di *plebis* o simile sia entrato nell'uso dopo la riforma del 387 u. c., cioè quando essendosi introdotti accanto ai plebei i due nuovi edili curuli, quelli si sieno così cominciati a distinguere da questi. Quanto alla forma poi del determinativo stesso, è notevole quella di *plebeius*, che si legge in una iscrizione dell'epoca repubblicana: *eisque curarent tu[erenturque ar]bitratu aedilium pleibeium* (C. VI 3823), e che per altro ricorre anche in Festo (p. 230) e in Tacito (ann. 13, 28). Più comune però è negli scrittori e nelle iscrizioni la forma *plebis*, quantunque in queste l'abbreviazione frequentissima di *pl.* lasci dubbio se debba sciogliersi in *plebis* o *plebi*. A ogni modo, non è infrequente in esse anche l'uso della parola scritta per intero: in Roma non ricorre che una sola volta (C. VI 1396), fuori più sovente (C. III 254. V 864. VIII 971. SR. p. 107 ?). Non conosciamo lapidi greche ove ricorrano tali edili, per poter vedere in che modo vi si sia tradotto il determinativo; forse in essi non fu in uso che il titolo generale di ἀγορανόμος, siccome si è visto nelle iscrizioni di sopra (**Aedilis**) riportate. Negli scrittori la forma più comune è ἀγορανόμος δημοτικός (Plut. Mar. 5) o pure (ἐκ) τοῦ πλήθους (Dio Cass. 43, 48; 47, 40). Divise per provenienza, le iscrizioni latine, comprese le leggende di monete, appartengono: a *Roma* (C. I 422. 490. 633. VI 1277. 1311b. 1312 ? 1319. 1330. 1396. 1480. 1481. 1498. 1502. 1503); fuori di Roma, *Italia e provincie* (C. III 254. V 864. 3347. 4326. 7599. VIII 971. 5350. IX 4194. 4965. 5645. X 4750. 6006. G. p. 188, 1. 476, 5. WE. 1166. SR. p. 107).

a) *Eleggibilità*. — Ad occupare l'edilità della plebe fu sempre indispensabile che il candidato appartenesse alla classe dei plebei, siccome era di regola anche pei tribuni (Fest. ep. p. 231: ' plebeium magistratum neminem capere licet, nisi qui ex plebe est '. cf. Liv. 4, 25, 11. Mommsen, Staatsr. 1² p. 457). Questa norma che valeva fin dall'origine della nostra magistratura (Dionys. 6, 90. Dig. 1, 2. 2, 21), continuò inalterata anche nell'Impero (Dio Cass. 47, 40). Sicchè in ogni tempo un patrizio per poter divenire edile o tribuno della plebe, non avea altro modo che quello di uscire dal patriziato (v. **Adoptio — Transitio ad plebem**). Una delle nostre lapidi (C. VI 1330) pare che in certa guisa sia in contraddizione con questa regola, ma in sostanza non è . . . . . . *aid(ilis) cur(ulis) Ve[l]iterns lo[c]avit, eisdem aid(ilis) pl(ebis) prob(avit)*. L'apparente anomalia si spiega, come ci sembra, con la riforma probabilmente del 390, certamente già in vigore dal 450 u. c. e già di sopra accennata, cioè che sino a tutto il settimo secolo di Roma vi fu un turno circa l'edilità curule, per modo che essa in un anno era occupata da due patrizii e nel seguente da due plebei (Liv. 7, 1. Polib. 10, 4). Ora, poichè i caratteri arcaici della lapide sicuramente la riferiscono al periodo repubblicano, non è improbabile che qui si abbia il caso di un cittadino plebeo, il quale nell'anno del turno dei plebei divenne edile curule e fece l'appalto (*locavit*) d'una certa opera, poscia, eletto edile della plebe, collaudò l'opera stessa (*probavit*). È possibile però anche che la lapide sia posteriore all'anno 663 u. c., quando appunto cessò quel turno (Mommsen p. 472. cf. Cic. de or. 1, 13, 57), e in questo caso si sarebbe avverato ciò che negli ultimi tempi della Repubblica non era infrequente (Liv. 7, 1. Dio Cass. 43, 51), cioè che un plebeo potesse divenire edile curule. Come nell'Impero poi i patrizii cessassero dall'occupare la edilità curule, e la condizione di plebeo fosse necessaria per aspirare all'edilità in generale v. più oltre **Aediles curules**. Esempii anteriori a questo tempo, delle due edilità occupate dalla stessa persona, non mancano nella storia. C. Terentius Varro console nel 538 u c. fu prima *aed. pl.*, poscia *aed. cur.* (Liv. 22, 26, 3); C. Servilius *aed. pl.* nel 545, *aed. cur.* nel 546 (Liv. 27, 21. 36); C. Calpurnius prima *aed. cur.*, poscia nel 731 *aed. pl.* (Dio Cass. 53, 33). Diverso è il caso delle due lapidi (C. VI 1480. 1481), dove appare un *C. Papirius C. f. Vel(ina) Masso tr(ibunus) mil(itum), aed(ilis) pl(ebis)* etc. Dappoichè essendo i Papirii Massones patrizii (Cic. ad fam. 9, 21), egli non avrebbe potuto divenire edile plebeo. Qui dunque bisogna supporre piuttosto che egli o un suo antenato per adozione o altrimenti sia uscito dalla classe dei patrizii ed entrato in quella dei plebei. Del resto, la lapide offre anche la singolarità della mancanza della

questura nel corso delle magistrature, ciò che fa supporre al Mommsen (C. l. c. comm. cf. H. 4 p. 364), che essa appartenga al principio dell'Impero.

b) *Elezione e gerarchia.* — A differenza degli edili curuli che sono eletti nei comizii tributi, misti di patrizii e plebei, quelli della plebe sono eletti soltanto da questa raccolta nella sua particolare assemblea (*concilium*), e dalla legge Publilia dell'anno 283 u. c. in poi, nei comizii tributi di soli cittadini plebei (Dionys. 6, 90; 9, 43. 49. Liv. 2, 56, 2), senza dubbio presieduti da un tribuno, sia per l'analogia delle elezioni di altri magistrati minori presiedute da magistrati maggiori, sia perchè all'edile stesso, appunto perchè minore, manca il *ius agendi cum plebe*, che spetta al tribuno, e quindi egli non può presiedere i comizii elettorali del suo successore (v. Mommsen p. 464. 473; cf. 1² p. 189 seg.). Anche rispetto al tempo, l'elezione avviene separatamente da quella degli edili curuli (Cic. ad fam. 8, 4. Suet. Caes. 76. cf. Mommsen 1² p. 562). L'anno magistrale però comincia dallo stesso giorno per gli uni e gli altri edili, cioè dal 531-600 u. c. il 15 marzo, dal 601 in poi il 1° gennaio: prima del 531 invece e probabilmente già dal tempo della riforma del 387 u. c., l'anno edilizio coincide col tribunizio, comincia cioè il 10 decembre (Mommsen p. 473 seg. cf. 1² p. 583. 585 seg.). Gerarchicamente l'edile della plebe di diritto fu sempre inferiore al curule, benchè col tempo per qualche rispetto e di fatto si avvicinasse alquanto a lui. Egli, infatti, nei documenti pubblici, come p. e. la *lex Iulia municipalis* (C. I 206 l. 24) e in genere nell'ordine gerarchico è nominato dopo del curule (Tac. ann. 13, 28), e nel tempo in cui, come di sopra si è detto, non era fuori d'uso l'occupare le due edilità, per lo più si occupa prima la plebea e poscia la curule. E s'è pure già visto or ora, come specialmente negli scrittori greci questa inferiorità fosse notata (Diod. 20, 36. Plut. Mar. 5; apophteg. reg. et imp. Mar. 1. Dio Cass. 53, 33). Mentre l'edile curule ha ai suoi ordini tutto un personale d'apparitori, *scribae*, *praecones*, *viatores*, e forse anche *lictores*, il plebeo invece non ha che solamente *scribae* (v. **Aediles Ceriales — Scriba**), manca di *praecones* e di *viatores* non si ha che un solo esempio nelle iscrizioni (v. **Viator**). Il curule perchè rivestito della giurisdizione civile, ha la *sella curulis;* il plebeo si serve invece del *subsellium*, siccome si vede sulla moneta battuta da M. Fannius e L. Critonius (C. I 422. cf. RA. 1868 p. 69); il primo porta *la toga praetexta*, il secondo la toga comune del cittadino, senza porpora (Mommsen p. 475. cf. 1² p. 403 nota 3). In generale egli difetta di tutte quelle onorificenze, di cui l'altro gode dopo uscito di carica, come p. e. quella di usare la *toga praetexta* nelle pubbliche feste e nelle esequie solenni, il *ius imaginum* etc. L'avvicinamento posteriore a lui si vede in ciò, che sul fôro egli ha un *tribunal* (*Lex Iul. mun.* C. I 206 l. 34: *aput forum ante tribunale suom*) e dal posto che occupa nella gerarchia dei magistrati (v. più oltre *Cursus honorum*).

c) *Attribuzioni e ludi speciali.* — Di vere attribuzioni amministrative, particolari degli edili della plebe, rigorosamente non si può discorrere, poichè dopo la riforma del 387 u. c., cioè dopo che divennero magistrati dello Stato insieme ai curuli, furon questi piuttosto che ebbero dei poteri speciali, con quelli non comuni. Già di sopra (1 c) si è visto, come essi serbassero anche dopo la riforma la qualità di adiutori dei tribuni nella giurisdizione penale dei medesimi, e come col tempo si mutasse la funzione rispetto all'archivio, quando i senatoconsulti dal tempio di Cerere furon trasportati in quello di Saturno, e la custodia fu tenuta insieme dagli edili e dai questori, e probabilmente dai soli curuli. Che di diritto ci sia stata una certa distinzione fra gli uni e gli altri nelle stesse competenze comuni, per modo che p. e. gli officii più importanti nella stessa sfera d'azione sieno stati compiuti dai curuli, i meno importanti e più umili dai plebei, siccome afferma p. e. l'Herzog (p. 802), non ci sembra probabile, specialmente dal tempo che cominciò ad avvenire un avvicinamento degli uni agli altri, come si è detto poco innanzi. Forse di fatto e nei primi tempi dopo la riforma non è difficile che ciò sia stato. A ogni modo, se e in quali rami amministrativi siasi questo avverato, si vedrà in fine, nella esposizione delle competenze generali e comuni della edilità.

Una vera distinzione ci fu tra essi, invece, circa la celebrazione dei giuochi. Oltre ad alcuni ludi generali dello Stato, per certi dei quali, come p. e. i *Cerialia* e i *Floralia* è dubbio se in ogni tempo siano stati di spettanza degli edili curuli o della plebe (v. infine: *Ludi*), è indubitato che ve ne furono due, la cui celebrazione era divisa appunto fra gli uni e gli altri. I *Romani* e i *Megalesia* eran dati dai curuli; i *plebeii* dai plebei (Liv. 23, 30, 17; 25, 2, 10; 27, 6, 19. 36, 9; 28, 10, 7; 29, 38, 8; 30, 39, 8; 31, 4, 7. 50, 3; 33, 25, 2. 42, 10; 39, 7, 10). È dubbio il tempo in cui essi siano stati istituiti, e se prima della riforma del 387 u. c. e per qualche tempo ancora essi abbiano mancato di ogni carattere officiale, si sieno cioè considerati come *ludi privati*. Che il racconto di Dionigi (6, 95) sulla parte presa poco dopo la secessione

della plebe ai ludi Latini, e quello di Livio (6, 42) sull'origine degli edili curuli, per essersi i plebei rifiutati a celebrare i *ludi maximi* o *Romani*, non meritano fede, siccome dimostra il Mommsen (p. 505 nota 3). Se, come è probabile, i *Romani* non divennero una festa stabile annua prima del 388 u. c., e se i *plebeii* furono in ogni particolarità una riproduzione di quelli, essi non potettero sorgere come tali anteriormente a quel-l'anno. Ma vi son ragioni per credere che la loro istituzione sia stata di molto posteriore, cioè circa l'anno 534 u. c.; dappoichè essi sono per la prima volta sicuramente mentovati nel 538 (Liv. 23, 30, 17) e la loro celebrazione avveniva nel circo Flaminio (Val. Max. 1, 7, 4), fondato appunto nel 534 (Liv. ep. 20. Jordan, Top. I 1 p. 499). A ogni modo, essi da quel tempo in poi furon considerati non come festa particolare della plebe, ma generale dello Stato; nello stesso modo che gli edili plebei eran divenuti magistrati *populi Romani*. Il giorno era in principio il 15 di novembre (Mommsen C. I p. 406. cf. 401); ma più tardi essi durarono per più dì (Liv. 28, 10). Sulle loro particolarità v. **Ludi**.

d) *Fasti epigrafici*. cf. 2 **Aedilis**.

L. Aemilius M. f. Vol(tinia) Honoratus. — WE. 1166 — Legato della Bithynia prima dell'a. 111 d. Cr. v Mommsen, H. 3 p. 77.

L. Albinius A. f. Quir(ina) Saturninus. — C. X 4750 — Console di anno incerto.

M. Aurelius M. fil. Arn(i)en(si) Seranus — C. VIII 971.

. . [B]arbius [Fu]lvius Aemilianus. — C. V 864. Forse console nel 206 d. Cr. È ricordato nel Dig. 24,1,32. v. Borghesi, Oeuvr. 4 p. 301.

L. Burbuleius L. f. Quir(ina) Optatus Ligarianus. — C. X 6006. — Console suff. poco dopo l'anno 131 d. Cr. v. Borghesi, Oeuvr. 4 p. 103 segg.

C. Cincius ? . . . . — C. VI 1277. cf. EE. 1 p. 7.

Ti. Claud(ius) Ti. fil. Pal(atina) Quartin(us). — SR. p. 107.

M. Cl. . . . . . — C. V 4326.

M. Cornelius T. f. Quir(ina) Fronto — C. VIII 535. — Console nell'anno 143 d. Cr. v. Klein, Fast. cons. p. 69.

A. Cottius. — C. VI 1396.

L. Crit(onius). — C. I 422. — Forse padre di Critonius edile nell'anno 710 u. c. (Cic. ad Att. 13, 21, 3. App. bell. civ. 3, 28). Collega nell'edilità del seguente. v. Mommsen, Münzw. p. 593.

M. Fan(nius). — C. I 422. — Edile fra gli anni 667-673 u. c., essendo stato *iudex quaestionis* nel 674 (Cic. pro Sex. Rosc. 4, 11). v. Mommsen, Münzw. p. 593.

L. Iulius L. f. Fab(ia) Marin[us] Caecilius Simplex. — C. IX 4965. cf. IV 1492. — Console suff. nell'anno 101 d. Cr. v. Mommsen, H. 3 p. 123 segg.

M. Livius M. f., C. n. Drusus. — C. VI 1312 = I p. 279 el. VII. — Che sia stato questore nell'Asia e poscia edile, si sa da Aur. Vict. 66, benchè la lapide non menzioni queste magistrature. Tribuno della plebe fu nel 663 u. c. (Liv. ep. 71. App. bell. civ. 1, 35).

L. Luc[cei]us Q. f. Pro[nto] ? — C. V 7599. — Console di anno incerto.

C. Memmi(us) C. f. — C. I 490. — Forse fu il console del 720 u. c., figlio di C. Memmius L. f. Gal(eria) pretore nel 696 u. c. (Catull. 10. 28). Manca sulla moneta il *pl(ebis)*, ma dall'aggiunta *Cerialia preimus fecit* che vi si legge, il Mommsen (p. 477 nota 2) crede che sia stato tale benchè in un altro luogo (p. 509 nota 2) mostri di dubitarne. cf. Münzw. p. 642. 597.

P. Menates P. f. — C. I 633.

Post. Mimesius C. f. Sardus. — G. 188, 1.

C. Octavius C. f., C. n., C. pr[on(epos)], pater Augusti — C. VI 1311[b] = I p. 278 el. VI. — Fu pretore nel 693 u. c. (Cic. ad Q. fr. 1, 1, 8. Vell. 2, 59. Suet. Aug. 2).

C. Papirius C. f. Vel(ina) Masso. — C. VI 1480. 1481. v. sopra p. 220.

C. Pontius C. f. Sca(ptia) Rufus. — C. VI. 1498.

C. Poblicius L. f. Bibulus. — C. VI 1319 = I 635. Un L. Publicius Bibulus tr. pl. nel 538 u. c. in Liv. 27, 20.

L. Ragonius L. f. Pap(iria) Urinatius Larcius Quintianus. — C. VI 1502. 1503; V 2112 manca il *pl(ebis)*. — Anno incerto del consolato; *leg(atus) leg(ionis) XIV Gem(inae) donis milit(aribus) donatus ab imp. Commodo Antonino Aug(usto)*.

M'. Vibius M'. f. Vel(ina) Balbinus. — C. IX 5645.

....ntius Sex. f. ... Caecilianus. — C. IX 4194 — Console d'anno incerto.

4) **Aediles curules** (**Aed. cur.**). — Furono istituiti nell'anno 387 u. c. e per una ragione affatto amministrativa, siccome si è osservato innanzi (1 p. 215), non pel motivo dei ludi, come vuole la tradizione in Livio (6, 42. cf. Dig. 1, 2, 2, 21. Lyd. de mag. 1, 38). Il determinativo di *curulis*, che si connette direttamente con la loro speciale giurisdizione e quindi con l'uso che fanno della *sella curulis*, comune anche ad altri magistrati patrizii (v. **Curulis**), senza dubbio è costante in essi nei titoli officiali, per distinguerli dagli *aediles plebis*; tanto più che di esso non si servono altri magistrati del pari curuli. D'ordinario appare abbreviato così nelle leggende delle monete, come nelle lapidi; fra queste però ve ne sono alcune, ove è scritto per intero o

quasi (C. II 3533. III 291. V 1874. 6974. 6975. VI 1377. 1428. VIII 7030. IX 973. 2339. 2845. X 3722). Si è pure osservato innanzi (2 **Aedilis** p. 218) come nelle più antiche iscrizioni degli Scipioni stia semplicemente *aedilis* in luogo di *aedilis curulis*. In una lapide greca (CIG. 1133. 1327) il titolo latino in parte è tradotto integralmente in ἀγορανόμος κουρούλλιος. Si è pure osservato innanzi (p. 219) come gli scrittori greci distinguano l'edilità curule dalla plebea, indicando quella come superiore a questa. Come per gli altri, così anche per questi vi sono lapidi provenienti da Roma (C. VI 810. 1285. 1286. 1287. 1283.[b] 1293. 1303. 1304. 1310. 1324. 1330. 1377. 1428. 1501. 1517. 1569.[a] EE. 4, 814 = NS. 1879 p. 69. BM. 1885, 100), altre da varie parti d'Italia e delle provincie (C. I p. 280 el. XIV. p. 287 el. XXVIII. p. 288 el. XXIX. p. 289 el. XXX. p. 292 el. XXXIV. II 3533. III 291. 1457. V 879. 1874. 4348. 4363. 4364. 6974. 6975. VIII 7030. IX 973. 2339. 2845. 4119. X 1122. 1258. 3722. 5182. 5911. OH. 6020. 6050. WE. 1138. BE. 1886 p. 147. HG. 572. CIG. 1133. 1327).

a) *Eleggibilità*. — Come per divenir *aedilis plebis* si è visto essere stato sempre necessario discendere da famiglia plebea, così per divenire *aedilis curulis* è necessario, in origine, che il candidato appartenga al patriziato. Questa regola però subisce col tempo tre modificazioni, già innanzi (2 a p. 220) accennate. L'una è, che una specie di turno è introdotto nella occupazione di questa edilità, per modo che in un anno sono due patrizii, nell'altro seguente due plebei che divengono edili curuli (Liv. 7, 1. Polyb. 10, 4). Secondo il Mommsen (p. 472) questa modificazione sarebbe avvenuta circa tre anni dopo la riforma del 387, cioè nel 390 u. c., fondandosi sul luogo di Festo (p. 326) così da lui supplito: [' saltatores, qui n]unc ludi (= ludii), scaenicos [qui faciunt. Eo]s primum fecisse C....... [fi]lium M. Popilium M. [f. curules a]ediles memoriae [prodiderunt] historici. Solebant [enim saltare] in orchestra ' etc. Ora, i ludi scenici, egli osserva, furono introdotti nel 390 (Liv. 7, 2), e uno dei nomi serbati da Festo (probabilmente M. Popillius M. f. Laenas console nel 395) prova, che questo collegio era plebeo. A ogni modo è indubitato che la nuova pratica fu in vigore dall'anno 450 u. c. fino al tempo della guerra sociale: dal luogo di Polibio (10, 4) si vede che ai suoi giorni era ancora in vigore. I fasti raccolti dal Mommsen dall'anno 388 al 704 u. c. (röm. Forschung. I p. 97 segg.) confermano appunto quel turno, il quale pare che già nell'anno 663 non esistesse più, trovandosi M. Claudius Marcellus, patrizio, siccome edile curule. Esso cedè il posto a una seconda modificazione, che regge per tutti gli ultimi tempi della Repubblica, e per la quale provvisoriamente ogni anno sono ammessi patrizii e plebei all' edilità curule. La notizia conservataci dagli scrittori (Liv. 7, 1. Dio. Cass. 43, 51), è confermata da alcuni esempii che ci offrono specialmente le lapidi e le monete, oltre quello di C. Iulius Caesar (patr.) e M. Calpurnius Bibulus (pl.), edili curuli nel 689 u. c. (Suet. 9. Plut. Pomp. 5. Dio. Cass. 37, 8). Postumius (patr.), Cn. Octavius (pl.) C. VI 810 = I 803. — L. Licinius Lucullus (pl.) edile nel 675 u. c. C. I p. 292 el. XXXIV. — M. Aemilius Scaurus (patr.), P. Plautius Hypsaeus (pl.) edili nel 696 u. c. C. I 466. — Cn. Plaucius (pl.), A. Plautius (pl.) edili nel 70 C. I 469.* — P. Paquius Scaeva (pl.) prima tribuno della plebe e poscia edile curule C. IX 2845. — Pel riordinamento fatto da Augusto nella gerarchia delle magistrature, l'edilità plebea e curule o il tribunato della plebe essendo divenuti un grado obbligatorio per passare dalla questura alla pretura, ne venne per conseguenza che i patrizii furono dispensati dalla edilità, e da allora in poi così la plebea come la curule edilità furono occupate da soli plebei (v. **Honor**).

b) *Elezione e gerarchia*. — Gli edili curuli, siccome i questori e gli altri magistrati minori, sono eletti nei comizii tributi composti di patrizii e plebei (Gell. 7, 9, 2. Liv. 25, 2, 7. Varro de re rust. 3, 17, 1. Cic. pro Planc. 20, 49. 22, 53), presieduti d'ordinario da un console (Varro de re rust. 3, 2, 2. Cic. ad Att, 4, 3; pro Planc. 20, 49. Dio. Cass. 39, 7. 32). Che tale presidenza non abbia potuto esser tenuta da uno degli edili uscenti di carica, è indubitato per la mancanza in essi del *ius agendi cum populo*; sul luogo di Gellio 7 (6) 9 probabilmente corrotto e dal quale apparirebbe una eccezione in questo senso, v. Mommsen, Staatsr. 1^2 p. 190 nota 1. L'anno della magistratura è lo stesso di quello dei consoli e dei pretori, comincia cioè, almeno poco prima del 537, probabilmente nel 532 u. c. il 15 di marzo, dal 601 in poi il 1° di gennaio (Mommsen p. 473; cf. 1^2 p. 578 seg. 583 seg.). — Gerarchicamente l'edile curule è superiore al plebeo, e questa superiorità si manifesta in parecchie circostanze. Egli occupa un posto tra i *magistratus maiores* e i veri *minores* (Cic. de leg. 3, 3, 7; Verr. act. 1, 13, 37; cf. Polyb. 10, 4, 1); quantunque sia a disposizione dei primi e durante la sua gestione possa perfino esser citato, per causa civile, a comparire innanzi al pretore (Gell. 13, 13). Perchè rivestita d'una parte della giurisdizione civile e quindi in certo

modo di un limitato *imperium*, a lui competono la *sella curulis* (Gell. 7 (6), 9, 6. Cic. Verr. 5, 14, 36. Liv. 7, 1, 5; 9, 46, 9), la *toga praetexta* (Liv. 7, 1, 5. Cic. l. c. e cum. sen. gr. egit. 5, 12; in Vat. 8, 16. Plin. nat. hist. 9, 39, 137). Del pari che i magistrati supremi, anch'egli ha a sua disposizione tutto un personale di ministri o *apparitores*, come *scribae librarii* (Liv. 30, 39, 7. Cic. pro Cluent. 45, 126. v. 5 **Aediles Ceriales — Scriba**), *praecones* (v. **Praeco**) e almeno nei tempi più antichi *viatores* (Liv. 30, 39, 7. v. **Viator**); è dubbio però se mancasse di *lictores* (v. **Lictor**). Cessando dall'ufficio, egli gode come *aedilicius*, del pari che il *consularis* e il *praetorius*, di alcuni privilegi, p. e. quello di potere usare la *toga praetexta* nelle pubbliche feste e nei funerali, il *ius imaginum*, distintivo della nobiltà e l'altro di pigliar parte alle sedute del senato, prima che, venuto il nuovo lustro, il censore lo inscrivesse nell'albo dei senatori, fra gli *aedilicii* (Cic. Verr. 5, 14, 36. v. Mommsen p. 475; cf. 1² p. 421. 424. 427 nota 2).

c) *Attribuzioni speciali.* — Siccome competenza particolare degli edili curuli, oltre alle comuni coi plebei, si possono considerare: aa) una limitata giurisdizione civile e il *ius edicendi*; bb) la dedicazione di tempii in casi speciali; cc) probabilmente, nei tempi posteriori, la custodia dei senatoconsulti, e dd) la cura dei ludi Romani.

aa) *Giurisdizione civile.* — L'edile curule è il solo magistrato minore, che, pur mancando d'*imperium*, a cui si connette la vera *iurisdictio*, cioè la giurisdizione civile fra privati, è investito di una parte di questa. I colleghi plebei furono esclusi da questa funzione forse, come opina il Mommsen (p. 490), perchè quando essa fu introdotta, quelli non ancora erano stati elevati a magistrati dello Stato. Lo Zumpt è forse il solo fra i moderni romanisti, che nega questa esclusione degli edili plebei (Criminalrecht I 2 p. 121), appoggiandosi alla congettura molto infondata e già da noi accennata (p. 213) che cioè fin dall'origine essi abbiano avuta una simile giurisdizione rispetto alla plebe, giurisdizione che, istituiti gli edili curuli, si sarebbe anche a questi estesa. Ma a questa opinione si oppongono soprattutto tre considerazioni, oltre alla mancanza d'una prova certa nella tradizione. Primo, che l'appellativo stesso di *curules*, il diritto di servirsi della *sella curulis* e in generale le insegne speciali, superiori, sono prerogative degli edili curuli, che hanno stretta attinenza con la *iurisdictio*. Secondo, che nelle fonti del diritto ove si accenna all'editto degli edili, questo è detto sempre *edictum aedilium curulium* (Gai. 1, 6. Dig. 21, 1 il titolo è *de aedilicio edicto*, ma i libri onde son tratte le leggi sono sempre *ad edictum aedilium curulium*). Terzo, che questa giurisdizione è in rapporto con la *cura annonae* e *urbis*, le quali furono una creazione della nuova edilità, quale fu costituita dopo la riforma del 387 u. c.

Siccome appare da tutto il titolo del Digesto *de aedilicio edicto* (21, 1) e specialmente dai fr. 1, 1. 38 pr. § 5, tale giurisdizione sarebbe stata limitata a due specie di processi: quelli relativi a contratti di compra e vendita sui mercati, soprattutto di schiavi e bestiame, e quelli in ordine ai danni che i privati potevano patire da animali pericolosi tenuti sulle vie. Quindi due casi connessi con la polizia dei mercati e della città, funzioni queste comuni a tutti gli edili. Per regola, trattandosi specialmente di contratti conchiusi secondo le norme del diritto civile, e quindi di *iudicium inter privatos*, questo sarebbe spettato al pretore, che naturalmente avrebbe destinato il *iudex unus* o i *recuperatores*. Qui si presentano tre quesiti: 1° Furono questi veramente i soli processi civili affidati agli edili curuli? 2° Perchè furono essi sottratti al pretore? 3° Era necessario che i relativi contratti fossero appunto quelli che eran conchiusi sul mercato?

Quanto al 2° quesito, anche qui lo Zumpt tenta di dare una risposta, ed è, che la separazione dalla giurisdizione pretoria di questa affidata agli edili, avvenne quando le incombenze del pretore s'accrebbero di molto, per non essergli si più dato un sacerdote come adiutore nei processi da lui trattati (Criminalrecht I 2 p. 121). Ma l'autore non osserva, che l'appellativo di *curulis* essendo sorto coll' istituirsi dei nuovi edili ed essendo esso necessariamente connesso con la *iurisdictio*, non è punto il caso di parlare di soprabbondanza delle incombenze pretorie, perchè, come è noto, nello stesso anno 387 u. c. che sorgevano gli edili curuli, veniva istituito anche il pretore. La ragione sta piuttosto appunto in questa coincidenza di tempo delle due nuove magistrature. Senza dubbio il giudizio degli edili si facea sul luogo stesso in cui si concludevano i contratti, il mercato, e su quello in cui avvenivano i danni arrecati dagli animali, cioè ogni parte della città: quindi stretta relazione tra questo giudizio e la *cura urbis* in genere. E ciò probabilmente, affinchè i processi si svolgessero con maggiore prestezza, siccome avveniva negli antichi giudizii internazionali fatti dai *recuperatores*, i quali seguivano un procedimento meno complicato e giudicavano in generale sul luogo, ove era sorta la controversia.

L'edilità curule, quindi, con la sua giurisdizione civile non sottraeva propriamente un'attribuzione alla pretura, ma concorreva con lei nell'amministrazione della giustizia civile, per quella parte in cui l'abbreviazione dei termini, la maggiore semplicità delle forme e senza dubbio anche la connessione del ramo amministrativo affidato agli edili, ponevan questi in condizioni preferibili rispetto al pretore. Così a nostro avviso restano risoluti anche il 1° e il 3° quesito. Gli edili curuli giudicavano soltanto nelle liti sorte sui mercati e le vie e relative ai casi su accennati. Nè a ciò si oppone la circostanza, che questa limitazione di luogo non appaia nel Digesto; dappoichè, come osserva il Mommsen (p. 490 nota 4), ciò può dipendere da una redazione posteriore dell' editto edilizio, laddove il luogo di Gellio (4, 2) relativo alla vendita degli schiavi e all'ingerenza degli edili, accenna al mercato.

Ragionando più oltre delle competenze comuni agli edili plebei e ai curuli, si vedrà come fra esse ci fosse anche quella di emanare degli editti relativi a ciascun ramo della propria amministrazione. Diverso però da questo è il caso dell'editto, che l'edile curule pubblica nel campo della sua giurisdizione civile. È vero che talvolta si fa menzione di editti emanati dagli edili curuli anche fuori di questo campo, come p. e. relativamente ai funerali (Cic. Phil. 9, 7, 17, cf. Ovid. fast. 6, 663) e a feste religiose (Liv. 27, 3). Ma ciò si spiega, come opina il Mommsen (Staatsr. 1² p. 198 nota 4; cf. 2² p. 503), considerando che gli edili curuli ebbero probabilmente l'obbligo, entrando in carica, di emanare editti perpetui anche per certi rami amministrativi, che aveano maggior bisogno di stabili regolamenti. A ogni modo, l'obbligo di emanare l'editto giudiziario facea sì, che ad esso convenisse il medesimo carattere di quello del pretore, cioè di essere *perpetuum*, nel senso che era durevole e non occasionale, avendo per tutto l'anno una forza obbligatoria non solamente pel magistrato edicente, ma anche per le parti litiganti (v. **Edictum**). È perciò che l'editto edilizio ebbe, come il pretorio, anch' esso un' importanza nello svolgimento del diritto privato, e il giureconsulto Gaio (1, 6) poteva metterlo a paro dell'altro. — Circa il procedimento seguito nella giurisdizione civile dell'edile curule v. il nostro scritto: *Aedilitas* nella Enciclopedia giuridica Italiana fasc. 13 § 10; sull'editto edilizio, Thibaut, Civilist. Abhandl. p. 131 segg. Vernede, De aedilicio edicto et redhibitione. Clermout, Quaedam ad edictum aedilium animadversiones. Meisner, Aedilicii edicti etc.

bb) *Dedicazione*. — Si può considerare anche come una specie di prerogativa dell'edile curule rispetto al plebeo, la capacità riconosciutagli, insieme al censore, di compiere l'atto della dedicazione, soprattutto d'un tempio dello Stato. Si è però già altrove osservato (v. **Aedes** II 3 p. 165), che questo riconoscimento fu una specie di eccezione d'opportunità fatta alla regola generale, che cioè la *dedicatio* venga dallo Stato direttamente conferita o al magistrato supremo, ovvero agli appositi *duoviri aedi dedicandae*. Di questa funzione per altro non si hanno che due esempii. L'uno dell' anno 450 u. c., in cui 'Cn. Flavius.... aedem Concordiae in area Vulcani summa invidia nobilium dedicavit', esempio per altro più che eccezionale, irregolare, per la protesta fatta dal pontefice massimo 'cum more maiorum negaret nisi consulem aut imperatorem posse templum dedicare' (Liv. 9, 46, 6). L'altro relativo all' aedes Libertatis dedicata nell' anno 540 u. c. (Liv. 24, 16, 19). Qui però è dubbio, come osserva il Mommsen (p. 603 nota 2), se la dedicazione sia stata fatta in qualità di edile dal dedicante, ovvero rivestendo egli altra magistratura. Lo stesso Mommsen in un luogo (p. 474) riconosce questa prerogativa dell'edile curule, e nell'altro or ora citato mostra di disconoscerla, opinando che, come la *locatio* e la *dedicatio* di fatto eran correlative, così competendo la prima agli edili curuli e ai plebei, doveva competere anche la seconda. A noi non pare che quella relazione così necessaria ci sia; e la circostanza della contestazione dell'atto nel primo caso, è una prova, che se eccezione vi fu per gli edili, questa non potè essere fatta che riguardo ai curuli, come quelli che, secondo s'è detto innanzi, più si accostavano ai magistrati supremi.

cc) *Custodia dell'archivio*. — Come col tempo la custodia dei senatoconsulti passasse dal tempio di Cerere in quello di Saturno o *aerarium*, e fosse divisa fra i questori (Ioseph. 14, 10, 10. Plut. Cat. min. 17) e gli edili, si è già detto innanti (1 c p. 216). Quali, in questa comune competenza, sieno state le attribuzioni speciali degli uni e degli altri, non si sa. Il Mommsen (p. 481 nota 1) pensa che forse gli edili attendessero nell'interesse dei tribuni della plebe, alla trascrizione dei senatoconsulti e alla conservazione dei relativi originali; laddove i questori li inserivano negli atti e all'occorrenza ne davano copia. A ogni modo, che in ciò non siano entrati gli edili plebei, si può ricavare da questo, che l'officio proprio degli *scribae* e dei *praecones* degli edili curuli facea parte dell'*aerarium* stesso e quindi dell'archivio, e che essi godevano di una posizione superiore a quella di tutti gli altri simili (v. **Schola Xantha** — **Scriba**). Del resto, quest'attribuzione cessò sotto Augusto, il quale

nell'anno 743 u. c. la tolse agli edili e rispettivamente ai tribuni della plebe, e la conferì del tutto ai loro *apparitores*, cioè specialmente agli *scribae* (Dio Cass. 54, 36).

dd) *Ludi.* — Agli edili curuli compete finalmente in modo esclusivo la cura dei *ludi Romani*, che avean luogo il 15 di settembre e che probabilmente divennero una festa annua in determinati giorni appunto in quell'anno 387 u. c., quando furono istituiti i nostri edili (Mommsen, Rhein. Mus. 14 p. 86). In origine pare che essi coadiuvassero soltanto il magistrato supremo, i consoli in questa direzione, che era di loro competenza, siccome si vede anche da ciò, che pure posteriormente i consoli conservano una certa autorità in questo rispetto sugli edili (Ascon. in Cornel. p. 69 Or. Liv. 34, 54). Col tempo però l'attribuzione passò interamente a questi: Cic. Verr. 5, 14, 36, pro Mur. 19, 40. Liv. 10, 47, 4; 23, 30, 16; 24, 43, 7; 25, 2, 8; 27, 6, 19. 21, 9. 36, 8; 28, 10, 7; 29, 11, 12. 38, 15; 31, 50, 2. 33, 25, 1. 42, 9; 34, 54, 4; 39, 7, 8; 40, 59, 6. Dio Cass. 37, 8 etc. Probabilmente la direzione e le spese eran fatte in comune dai due colleghi; sulla opinione opposta v. Mommsen p. 507 nota 2. Istituiti nell'anno 550 u. c. i *Megalesia* in onore della Mater Magna, anch'essi furono affidati agli edili curuli (Cic. de har. resp. 13, 27. Liv. 34, 54, 3. Dio Cass. 37, 8; cf. 43, 48). Lo stesso è a dire dei *Florales*, divenuti festa annua nel 581 u. c. (Cic. Verr. 5, 14, 36), benchè il tempio di Flora fosse stato prima dedicato probabilmente da due edili plebei (Varr. de l. l. 5, 158. Ovid. fast. 5, 287. cf. Fest. p. 238. Tac. ann. 2, 49). — Intorno alla particolarità di tutti questi spettacoli v. **Ludi**.

d) *Fasti epigrafici.*

L. Aemilius L. f. Paullus. — C. I p. 289 el. XXX. — Edile nel 562 u. c (Liv. 35, 10; 39, 56. Plut. Paul. 3).

M. (Aemilius) Scaur(us). — C. I. 466. — Edile nel 696 u. c. (Cic. pro Sest. 54, 116). v. Mommsen, Münzw. p. 627.

C. Arrius.. f. Quirina Antoninus. — C. V 1874. VIII 7030. — Morì nel 188 d. Cr. v. Henzen, Arval. p. 177.

M. Arrius M. f. Maximus. — C. X 5911.

[Aur]elius? Q. f. Fab(ia ?)... C. V 4364.

[Aur]elius? C. . . . . — C. V 4363.

L. Barronius Barba. — EE. 4, 814.

[Bellicius] P. [f.] Stel(latina) So[ller]s. — C. III 291. — Legato della leg. XIII Gemina sotto Domiziano.

Q. Caecilius Q. f. Arn(iensi) Marcellus Dentilianus. — BE. 1886 p. 147.

Q. Ca[m]ur[rius... f. Lem](omia) Numisius [Iunior]. — OH. 6050.

L. Cestius Gallus Cerrinius Iustus Lu[t]atius Natalis. — C. X 3722. — Console d'anno incerto.

Appius Claudius C. f. Caecus. — C. I p. 287 el. XXVIII. — Console nel 477 e 458 u. c.

[C. Claudius Ap. f., C. n. Pulcher]. — C. VI 1283[b]. = I p. 279 el. X. — Console nel 662 u. c. (Obseq. 113), edile nel 655 (Plin. nat. hist. 8, 17, 19 etc.).

Ti. Claudi[us] Quir(ina) Frontinus Niceratus. — C. X 1122. CIG. 1133. 1327. — *Ab actis* sotto M. Aurelio.

M. Claudius Ti. f. Quirina Fronto. — C. VI 1377. III 1457. — Console circa l'anno 170 d. Cr. v. Borghesi, Ann. dell'Inst. 1855 p. 32.

L. Cornelius Cn. f. Scipio Barbatus. — C. VI 1285 = I 30. — Console nel 456 u. c. (Liv. 10, 11). Che sia stato *curulis* v. **Aedilis** 2 p. 218.

L. Cornelius L. f. Scipio. — C. VI 1286. 1287 = I 31. 32. — Fu console nel 495 (Liv. ep. 17). Che sia stato *curulis* v. **Aedilis** 2 p. 218.

[P. Cornelius P. f.] Scipio Africanus. — C. I p. 280 el. XIV. — Edile nel 541 u. c. (Liv. 25, 2. Polyb. 10, 5).

Cn. Cornelius Cn. f. Scipio Hispanus. — C. VI 1293 = I 38. — Pretore nel 615 u. c. (Val. Max. 1, 3, 2).

[Q. Fabius] Q. f. Maximus. — C. I p. 288 el. XXIX. — Console nel 521. 526. 539. 540. 545 u. c.

Q. Fabius Q. f. Maxsumus. — C. VI 1303 = I 606. 1304 = I p. 278 el. III. — Edile circa il 698 u. c. e forse il nipote di Q. Fabius Maximus Allobrogicus.

P. Fourius Crassipes. — C. I 436. — Forse il padre di Furius Crassipes, che nel 698 u. c. sposò la figlia di Cicerone (ad Q. fr. 2, 4, 5; ad fam. 1, 7, 7). v. Mommsen, Münzw. p. 608.

Q. Glitius P. f. Stel(latina) Atilius Agricola. — C. V 6974. 6975. — Questore *divi Vespasiani.*

. . . Iasdius. — C. VI 1428. — Un Iasdius Domitianus leg. Aug. pr. pr. sotto Alessandro Severo nella Dacia si ha C. III 798.

C. Iulius L. f. Caesar Strabo. — C. VI 1310 = I p. 278 el. IV. — Edile nel 664 u. c. (Cic. Brut. 89).

L. Licinius L. f. Lucullus. — C. I p. 292 el. XXXIV. — Edile nel 675 u. c. v. Drumann, Gesch. Roms 4 p. 123.

T. Marcius. — OH. 6020.

[L. M]artius L. f. Pom[pt(ina) Mac)]er. — WE. 1138. — Legato della Mesia sotto Claudio. v. Borghesi, Oeuvr. 3 p. 183.

[Cn. O]ctavius Cn. f. — C. VI 810 = I 803. — Forse il figlio di Cn. Octavius console nel 667 u. c. ovvero fratello maggiore di L. Octavius console nel 679 u. c. o suo figlio console nel 678.

P. Paquius Scaevae et Flaviae filius Scaeva. — C. IX 2845.

M. Plaetorius M. f. Cestianus. — C. I 460. — Edile probabilmente nel 685 u. c. (Cic. pro Cluent. 45, 126). v. Mommsen, Münzw. p. 623.

Cn. Plancius. — C. I 469. — Tribuno della plebe nel 698 u. c. (Cic. pro Planc. 10. 11. 25. 32; ad Q. fr. 2, 1); edile nel 700 insieme ad A. Plautius. v. Drumann, Gesch. Roms 1 p. 46. Mommsen, Münzw. p. 630.

A. Plautius. — C. I 469. — Tribuno della plebe insieme al precedente nel 698 u. c. (Dio Cass. 39, 16); edile con lui nel 700 (Cic. pro Planc. 7, 17. 22, 53). v. Mommsen, Münzw. p. 631.

P. (Plautius) Hupsaeus. — C. I 466. — Collega di (v.) M. Scaurus nel 696 u. c.

C. Pontius C. . . . Paelignus. — C. V. 4348. — v. Borghesi, Oeuvr. 3 p. 363; 6 p. 47.

. . . [Po]stumius A. f. — C. VI 810=I 803.

L. Rufinius. — G. 75, 11.

T. Rutilius Varus. — C. X 1258. — Questore *divi Vespasiani.*

. . . Septimius . . . abinus. — BM. 1885, 100.

M. Servilius Q. f. Ho[r(atia)] Fabianus Maximus. — C. VI 1517.

P. (Sulpicius) Galb(a). — C. I 459. — Edile nel 685 u. c. v. Mommsen, Münzw. p. 621.

Sex. Tadius Sex. f. Vol(tinia) Lusius Nepos Paullinus. — C. IX 4119.

Q. [T]arronius Q. f. Fab(ia) Felix Dexter. — C. IX 2339.

(A. Terentius) Varro Murena. — C. VI 1324. — Console nel 731 u. c. in cui morì (Dio Cass. 54, 3. Suet. Aug. 19; Tib. 18). cf. C. I p. 450 ad 731.

L. Trebellius. — C. VI 1324. — Edile prima del 731 u. c. insieme al precedente.

C. Ummidius C. f. Ter(etina) Durmius Quadratus. — C. X 5182. — Questore sotto Augusto e Tiberio.

. . . . . ius Fronto. — C. X. 1698.

. . . . . M. f. Gal(eria) Primus. — C. IX 973.

5) **Aediles (plebis) Ceriales (Aed. pl. Cer.).** — Il titolo più completo nelle lapidi è *aedilis plebis Cerialis* (C. V 7153. VI 91. 1095. 1550. 1822. IX 2457. WE. 1140. BI. 1856 p. 157), accanto a cui ricorre anche l'altro di *aedilis Cerialis,* per lo più scritto più o meno intero (C. IX 2335. 3155? EE. 5, 217. 562. O. 3143. 3659. OH. 6497. NS. 1887 p. 71), talvolta anche abbreviato (C. IX 3667. X 525. O. 3149). La forma più comune e corretta del determinativo è *Cerialis,* non manca però anche l'altra di *Cerealis* (C. VI 1345. 1570. EE. 5,562. NS. 1887 p. 71); scorretta è senza dubbio l'unica di *Caer(ialis)* C. IX 2213. In generale quindi il determinativo non difetta mai, e ciò per distinguere questi edili dagli *aediles plebis* propriamente detti, siccome si vede anche in Pomponio (Dig. 1, 2, 2, 32). In greco però non si fa questa distinzione: Dione Cassio (47, 40) chiama anche questi semplicemente *ἀγορανόμοι τοῦ πλήθους.* Il motivo della denominazione *Cerialis* non ha bisogno di altra spiegazione, quando si sa che attribuzione di questi edili era la *cura annonae* e l'ordinamento dei ludi *Ceriales.* Sicchè anche qui ricorre l'antico rapporto tra questa magistratura e la dea *Ceres,* ma in ben altro significato che non era quello degli originarii edili della plebe. L'aggiunta poi di *plebis* o *plebeius,* mostra chiaramente che essi, pur formando una specie di collegio a sè, distinto da quello dei *curules,* per la qualificazione e il resto eran considerati come parte dell'elemento plebeo della magistratura complessiva. Che essi poi si distinguessero dai plebei e formassero quasi un collegio a sè, parmi si possa inferire dalla circostanza, che gli *apparitores* degli uni si distinguono nel titolo da quelli degli altri e tanto più dei curuli. Una iscrizione urbana (C. VI 1822) infatti ci offre un *Q. Papirius Q. f. Pup(inia) Maxi[mus],* il quale fu *scrib(a) q(uaestorius) (sex) pr(imus),* indi *scrib(a) aed[il(ium) c]urul(ium), scr[ib(a)] aedil(ium) pleb(is)* e finalmente *scri[b(a)] ae[dil(ium) ple]b(is) Cerial(ium).* Un'altra (C. VI 1095) ci mostra dei *decuriales aedilium pleb(is) et pleb(is) Cerialium.*

a) *Origine e attribuzioni.* — La origine di questi edili si connette strettamente con la riforma dell'amministrazione annonaria compiuta da Cesare, quando, assunta nel 708 u. c. la *praefectura morum,* e fatto un *recensus vicatim* degli abitanti di Roma, ridusse il numero di coloro cui lo Stato distribuiva il frumento (Liv. ep. 115. Suet. Caes. 41 etc.). E poichè i quattro edili non bastavano a tutta questa amministrazione, due anni dopo nel 710 u. c. ne creò altri due, cui die' in ispecial modo questa attribuzione, e che si dissero *aediles Ceriales* (Dio Cass. 43, 51: *ἐς μὲν τὸ πρῶτον ἔτος* (a. 711).... *προεχειρίσθησαν... ἀγορονόμοι, τότε πρῶτον, δύο μὲν καὶ ἐξ εὐπατριδῶν, τέσσαρες δὲ ἐκ τοῦ πλήθους· ὧν οἱ δύο τὴν ἀπὸ τῆς Δήμητρος ἐπίκλησιν φέρουσιν· ὅπερ που καὶ ἐς τόδε ἐξ ἐκείνου καταδειχθὲν ἐμμεμένηκε.* Dig. 1, 2, 2, 32: 'Gaius Iulius Caesar.... duos aediles qui frumento praeessent et [dicerentur] a Cerere Ceriales constituit. ita... sex aediles sunt creati '). Quali più specialmente sieno state le loro funzioni, e come già dal tempo di Augusto, che creò un apposito ramo di amministrazione dipendente dal *praefectus annonae,* ogni reale competenza sia cessata in questi edili, si dirà più oltre, esponendo le attribuzioni particolari degli edili in genere, e sotto **Annona.** — Già prima della istituzione di questi edili, esistevano in Roma i *ludi Ceriales,* che la tradi-

zione fa sorgere col tempio stesso della dea nell'anno 261 u. c. (Dionys. 6. 17. 94), e che più tardi, probabilmente nel 552 u. c., divennero una festa stabile dello Stato, la quale si celebrava il 19 di aprile dagli edili della plebe (Liv. 30, 39, 8). Che la creazione di essi posteriormente sia passata agli edili curuli, o pure che sin da principio anche questi v'abbiano concorso, sono le sole conseguenze che possono ricavarsi dalle parole di Cicerone (Verr. 5, 14, 36), il quale parla di tali ludi da darsi da lui in qualità di edile curule. Non è improbabile però che, istituiti gli edili Ceriali, a questi siano i medesimi stati affidati; e la notizia di Dione Cassio (47,40) in certo modo la conferma, benchè egli si serva del titolo generale di *ἀγορανόμοι τοῦ πλήθους* per indicare forse i nostri edili.

b) *Fasti epigrafici.*

Antonius Fronto Salvianus (*aedilis designatus*). — C. VI 1345.

C. Caesius T. f. Cl(audia) Aper. — WE. 1140. — Edile per gli anni 60-70 d. Cr.

Q. Coelius L. f. — C. VI 91. — Edile nei primi tempi dell'Impero.

Q. Herennius Silvius Maximus. — C. IX 2213.

M. Iulius Gorgiae f. Aquillius Tertullus. — NS. 1887 p. 71.

C. Iulius P. f. Hor(atia) ... Cornutus Tertullus. — O. 3659. — *Adlectus inter patricios* nel 73/74 d. Cr. v. Borghesi, Oeuvr. 4 p. 117.

C. Lucilius C. f. Benignus Ninnianus. — C. IX 3155. Dubbio se proprio *Cerialis.*

C. Luxilius C. f. Pompt(ina) Sabinus Egnatius Proculus. — O. 3143. — *legatus legionis X Gem(inae) Gord(ianae).* v. Borghesi, Oeuvr. 4 p. 131.

L. Neratius C. f. Vol(tinia) Proculus. — C. IX 2457. — *Missus ab. imp. Antonino Aug. Pio ad d[e]ducen[d]as vex[i]llationes in Syriam ob [b]ellum [Par]thicum.* — Console d'anno incerto. v. Borghesi, Oeuvr. 5 p. 373.

C. Orestius Paulinus. — O. 3149.

[L. Publilius?] Cam(ilia) Celsus. — C. V 7153. — Se il supplemento del Borghesi (Oeuvr. 5 p. 34) è giusto, sarebbe il console *iterum* del 113 d. Cr.

P. Tullius Varronis fil. Stel(latina) Varro. — OH. 6497. — Console di anno incerto. È nominato nel testamento di Dasumio (C. VI 10229 l. 22).

...[Vale]rius ... [P]riscus ... lius Festus. — BI. 1856 p. 157.

...cus Modestus Paulinus. — C. IX 3667.

...us M. f. Ter(etina) Celer. — C. IX 2335.

Poteri degli edili in generale.

La sfera d'azione amministrativa degli edili sì plebei che curuli, è molto larga e complessa, tale che per alcuni rispetti può persino parere quasi impossibile il ricostituirne un nesso sistematico. Questa difficoltà può diminuire di molto, se da un lato si riconosce nella edilità anche un vero potere di polizia, più esteso di quello che generalmente si ammette, e dall'altro, lasciando da parte la nota definizione di Cicerone (de leg. 3, 3, 7), si distinguono le attribuzioni proprie, essenziali, come la polizia urbana e la polizia dei mercati, da quelle che gli edili esercitano in modo straordinario o in concorso con altri magistrati o in loro sostituzione o per delegazione speciale del senato, come la protezione e la limitata concessione della proprietà demaniale, il culto e le feste pubbliche, la coniazione. E un altro ostacolo non minore sarà pure rimosso, se il diritto di punire mediante un formale procedimento, sarà in essi considerato non siccome una giurisdizione penale indipendente dalla loro azione amministrativa.

6) *Polizia urbana.* — È questa la *cura urbis* di Cicerone (de leg. 3, 3, 7), intesa però in un senso molto largo, da comprendere non solamente la *procuratio* delle *aedes sacrae* e *privatae* e delle *viae,* ma parecchie altre funzioni, fra cui principalmente quelle che hanno un'attinenza più o meno diretta con l'ordine pubblico nella città e quindi la relativa giurisdizione penale.

a) *Ordine pubblico.* — Il potere di polizia, nello stretto senso della parola, spetta nella Repubblica ai *tres viri capitales* e agli *aediles.* Esso però è diviso così fra loro, che laddove ai primi competono fra altro l'officio proprio della sicurezza pubblica e quindi le inchieste sui reati, le denunzie dei medesimi, l'arresto preventivo, l'ammonizione dei vagabondi etc. (v. **Tres viri capitales**); ai secondi invece spetta il provvedere a che la tranquillità pubblica, massime nella occasione delle feste e simili, non sia turbata. In ciò essi sono coadiuvati dagli stessi *tres viri,* che probabilmente hanno alla loro dipendenza (Liv. 25, 1, 10). Una differenza fra gli uni e gli altri sta anche in questo, che i *tres viri* non possono, come gli edili, istituire un processo penale per reati di tal genere. Questa attività edilizia si manifesta in varie circostanze, come p. e. nelle pestilenze (Liv. 3, 6, 9; 4, 30, 11), nei baccanali (Liv. 39, 14, 9), negli incendii (Dig. 1, 15, 1. Vell. 2, 91. Dio Cass. 53, 24. cf. Liv. 39, 14, 10. Val. Max. 8, 1 damn. 5), nell'abbruciamento di libri proibiti (Tac. ann. 4. 35. Dio Cass. 56, 27; 57, 24. Cf. Tac. Agr. 2), nelle pubbliche feste

(Macrob. sat. 2, 6, 1). La riforma di Augusto, secondo la quale un corpo di 600 schiavi pel servizio degli incendii era posto sotto la direzione degli edili curuli (Dio Cass. 54, 2), ebbe breve durata, essendo stata da lui stesso sostituita dalla istituzione dei vigili (v. **Vigiles**). Il ' mihi totam urbem tuendam esse commissam ' di Cicerone (Verr. l. 5, 14, 36), ove accenna alle sue funzioni come edile, si riferisce particolarmente a questa competenza, di cui altrove (Verr. 1, 12, 36) rileva in modo speciale il rapporto con la giurisdizione penale. Ed è a questa appunto che si connettono i due casi in cui questa si vede applicata, quello della Claudia accusata per discorsi sovversivi tenuti alla moltitudine (Gell. 10, 6. Val. Max. 8, 1 damn. 4. Liv. ep. 19. Suet. Tib. 2), e l'altro di P. Claudio accusatore di Milone (Ascon. in Mil. 14, 38. Cic. pro Mil. 14, 40; pro Sest. 44, 95; in Vatin. 17, 40; ad Q. fr. 2, 3. Dio Cass. 39, 18). Nell'Impero con l'istituzione nuova della prefettura dei vigili e con l'altra della prefettura urbana, senza dubbio questo potere di polizia venne a mancare negli edili (v. **Praefectus urbi**).

b) *Costumi.* — Sostanzialmente diversa dal *regimen morum* del censore — riguardante tutta la vita privata e pubblica del cittadino, arbitrario per eccellenza e non accompagnato da vera giurisdizione penale (v. **Censor**), — è la potestà dell'edile relativa ai costumi, limitata a determinati atti privati, diretta all'applicazione di speciali leggi e regolamenti di polizia e in certi casi congiunta a quella giurisdizione. Essa si fonda principalmente nella vigilanza esercitata dagli edili nei pubblici luoghi, come terme, taverne, postriboli e simili, allo scopo che nell'ordinamento loro interno, essi rispondano alla propria destinazione, senza offesa dei costumi. La casa privata è quindi chiusa al loro sguardo; in fatti nel processo pei disordini dei baccanali, vi fu mestieri d'una espressa autorizzazione del senato, perchè gli edili potessero impedire che si commettessero atti criminosi in luoghi privati e chiusi (*in operto* Liv. 39, 14, 9). Circa le terme, essi provvedono non solo a che siano osservate certe norme proprie di tali stabilimenti, come la nettezza e la salubre temperatura; ma anche che non vi si compiano azioni di raffinata mollezza e immoralità (Sen. ep. 86, 10; de vita beata 7, 3). Forse si riferisce anche a Roma ciò che Plutarco (sympos. probl. 3, 10, 3 p. 658) scrive intorno ai contratti d'appalto conchiusi dagli ἀγορανόμοι pel riscaldamento dei bagni. Inoltre, invigilano a che nelle taverne non si vendano cibi nocivi e massime che non vi si facciano giuochi d'azzardo (Suet. Tib. 34; Claud. 38. cf. Plin. hist. nat. 33, 2, 32. Plaut. Rud. 371. Mart. 5, 84; 14, 1, 3). La vigilanza nei postriboli si estende anche a questo, che presso gli edili v'era come un registro delle prostitute (Tac. ann. 2, 85. Orig. philocal. 4, 63. Suet. Tib. 35); e senza dubbio ciò serviva non già per imporre loro una tassa, siccome congettura il Labatut (Les édiles et le moeurs p. 19), ma per rendere più facile l'applicazione delle pene contro lo *stuprum.* È del pari infondata la sua opinione, che gli edili abbiano imposto alle meretrici il mutar nome e vestimenta: i luoghi degli scrittori da lui citati accennano a questo fatto siccome un uso, non già l'effetto di una prescrizione di polizia. Probabilmente è da riferire a questa speciale attribuzione edilizia il fatto che diè luogo al processo iniziato da un edile curule contro la meretrice Manlia, che lo ferì nell'atto che egli recavasi presso di lei (Gell. 4, 14); potendosi ritenere che egli vi si recasse per verificare se clandestinamente ella esercitasse il turpe mestiere. Senza dubbio, a ogni modo, è strettamente collegata con questa funzione la loro giurisdizione penale sui colpevoli di *stuprum,* cioè di commercio sessuale con una donzella, una vedova o un uomo, e in genere, nei due primi casi, con una donna che non sia nè prostituta nè concubina nè schiava (Dig. 48, 5, 35. cf. 50, 16, 101). In origine non è difficile che il giudizio contro la figlia colpevole di *stuprum* sia stato affatto domestico e spettato al *pater familias* (Val. Max. 6, 1, 3; 6. Plut. parall. 27). Istituita però la nuova edilità curule-plebea nel 387 u. c., esso entrò nella competenza di questa magistratura, la quale, come in altri casi, anche in questo comminava pene di multa. Esempii se ne hanno: in persona di donne Liv. 10, 31, 9: ' Q. Fabius Gurges consulis filius aliquot matronas ad populum stupri damnatas pecunia multavit, ex quo multaticio aere Veneris aedem. . . . faciendam curavit '. Che questo Gurges sia stato edile, non è da dubitare, sia per gli altri esempii che seguono e nei quali tale magistrato è espressamente indicato, sia pel libero uso che egli fa della multa, non consentito ad altra magistratura. Liv. 25, 2, 9: ' L. Villius Tappulus et M. Fundanius Fundulus aediles plebei aliquot matronas apud populum probri accusarunt, quasdam ex iis dannatas in exilium egerunt '. Che qui siasi trattato d'una pena di multa, benchè si parli di esilio, è chiaro per non essere l'edile competente ad altra pena; forse l'esilio fu aggiunto dai comizii. Cf. Plaut. 1, 160. In persona di uomini Liv. 8, 22, 3. Val. Max. 6, 1, 8. Plut. Max. 2.

A questa sfera d'azione si può anche riferire il diritto che ha l'edile di allontanare dalle vie le persone, che si mostrano in vestimenta non convenienti al proprio stato (Suet. Aug. 52).

c) *Lusso.* — Un'attinenza più con la precedente attribuzione circa i costumi, anzichè con la polizia dei mercati, ha certamente la vigilanza esercitata dagli edili sul lusso della mensa, dei funerali e della tomba. Quanto alla prima, essi son chiamati ad applicare le leggi speciali (*cibariae*), curando specialmente che sia mantenuto il prezzo massimo di alcuni commestibili. Importante per questo è il racconto di Tacito (ann. 3, 52-55), da cui si vede di quanta difficile applicazione fossero quelle leggi. Cf. Suet. Tib. 34. Claud. 38. Antichissime sono le leggi che limitavano la *magnificentia funerum* (Cic. de leg. 2, 26, 66), e Cicerone ci ricorda le prescrizioni dell'editto edilizio in riguardo (Phil. 9, 7, 17) e Ovidio (fasti 6, 663) una particolarità conforme a ciò che stabilivano le XII Tavole (Cic. de leg. 2, 29, 54). Rispetto al lusso della tomba, che esso pure sia stato oggetto dell'editto edilizio, appare dalla lapide C. VI 1375: *M. Valerius Messalla Corvinus, P. Rutilius Lupus ...... heredes C. Cesti et L. Cestius quae ex parte ad eum fratris hereditas M. Agrippae munere pervenit ex ea pecunia quam pro suis partibus receper(unt) ex venditione Attalicor(um) quae eis per edictum aedilis in sepulcrum C. Cesti ex testamento eius inferre non licuit.* Anche qui ricorre un ricordo delle XII tavole (Cic. de leg. 2, 24, 60).

d) *Sanità pubblica.* — A quest'uffcio edilizio accennano innanzi tutto le prescrizioni dell'editto, con cui l'edile proibisce che si tengano sulle vie animali pericolosi, minacciando di punire i contravventori. Dig. 21, 1, 40-42: 'Deinde aiunt aediles; ne quis canem, verrem vel minorem aprum, lupum ursum, pantheram, leonem et generaliter alindre quod noceret animal, sive solecta sint, sive alligata, ut contineri vinculis, quo minus damnum inferant, non possint qua vulgo iter fiet, ita abuisse velit, ut cuiquam nocere damnunve dare possit. si adverant ea factum erit et homo tiber ex ea re perierit, solidi ducenti, si nocitum homini tibero esse dicetur, condemnetur, ceterorum rerum, quanti damnum factumve sit, dupli'. Dal che si vede pure che il relativo giudizio civile per *damnum iniuria datum* era di competenza dello stesso edile curule, da cui emanava l'editto. V'è poi il noto luogo di Livio (8, 18), dove lo storico raccontando i precedenti del famoso processo di avvelenamento per opera di molte matrone romane, dice che, avveratasi in parecchie persone una morte simile e dubitandosi che si trattasse di una pestilenza, 'ancilla quaedam ad Q. Fabium Maximum aedilem curulem indicaturam se causam publicae pestis professa est, si ab eo fides sibi data esset haed futurum noxiae indicium. Fabius confestim rem ad consules, consules ad senatum referunt' etc., il quale ordina un'inchiesta giudiziaria straordinaria, incaricandone i consoli stessi. La denunzia quindi della supposta *pestis* è fatta agli edili e non ad altro magistrato, indubbiamente perchè ad essi compete il servizio della sanità pubblica, che il Lange (p. 873) senza ragione non ammette. La proibizione della vendita di merci nocive, di sopra accennata (b), può essere anche qui riferita.

e) *Sepoltura.* — Che gli edili abbiano avuto una ingerenza rispetto ai sepolcri in generale, appare chiaramente dalla lapide urbana C. VI 12389: *D. M. Arriae Apolloniae parenti et patr(i) et Arriae Telesphoridi coniugi virginiae q(uae) v(ixit) annis XXXXV fecit Cn. Arrius Abascantus sibi et Arriae Phone filiae suae et lib(ertis) lib(ertabus)q(ue) post(eris)q(ue) eor(um). In hoc monumento sive sepulc(ro) corp(us) per aedil(es) inferri licebit.* Si tratta quindi, come è chiaro, che gli edili mediante un atto di speciale giurisdizione, un decreto, possono permettere la sepoltura in una data tomba. Senza dubbio però questa permessione dovea riferirsi a circostanze affatto particolari della tomba come tale, e non riguardare punto persone estranee alla famiglia del proprietario della medesima; giacchè per altre moltissime iscrizioni, come del resto anche per questa, si sa che al proprietario stesso in genere ed assolutamente apparteneva il diritto di stabilire chi poteva o meno esservi seppellito. Quali sieno state queste circostanze, è difficile determinare; probabilmente esse avevano attinenza, in questo caso del pari che in altri simili, al luogo dove sorgeva il sepolcro, per cui il seppellimento nel medesimo importando qualche violazione ai regolamenti edilizii, avea bisogno che il magistrato ogni volta vi consentisse. A ogni modo, una competenza in questa materia dei sepolcri vediamo pure spettare al collegio dei pontefici e ai tribuni della plebe: a quelli per ciò che riflette specialmente la fondazione d'una nuova tomba, la ricostruzione di un'antica e la *translatio cadaveris* da una sepoltura in un'altra; a questi per ciò che si riferisce al traslocamento della sepoltura stessa, intorno a cui v. **Sepulcrum**. E questa è una prova indiretta che l'ingerenza dell'edile non poteva esser determinata che da circostanze strettamente connesse con la sua polizia urbana, forse più direttamente con la seguente attribuzione sugli

f) *Edificii pubblici e privati.* — Laddove al censore compete la manutenzione degli edificii pubblici e la relativa *locatio* (v. **Censor**), all'edile spetta l'impedire che i privati li guastino o indebitamente li occupino. A questo accenna

indirettamente la lex Iulia municipalis (C. I 206), dove riferendosi al caso più grave della occupazione indebita dei *loca publica porticusve publicae,* naturalmente lascia sottintendere la vigilanza sulla conservazione in generale di quanto sorge sul suolo pubblico. *Quae loca publica porticusve [p]ublicae in u(rbe) R(oma) p(ropius)ve u(rbei) (Romae) p(assus) M sunt erunt, quorum locorum quoiusque porticus aedilium [e]orumne mag(istratuom), quei vieis loceisque publiceis u(rbis) R(omae)...purgandeis praerunt, legibus procuratio est erit, nei quis in ieis loceis inve ieis porticibus quid inaedificatum inmolit[u]mve habeto, neve ea loca porticumve quam possideto, neve eorum quod saeptum clausumve habeto quo minus eis loceisporticibusque populus utatur pateantve, nisi quibus uteique leg(ibus) pl(ebei)ve s(citis) s(enatus)ve c(onsultis) concessum permissumve es[t].* (lin. 68 segg.) Una competenza analoga l'ha pure il censore, quando si tratti specialmente di occupazione di aree pubbliche; nè è improbabile che rispetto a queste, prima che la censura s'istituisse, la medesima spettasse anche agli edili. Quanto ai tempii dello Stato in ispecie, che gli edili li abbiano anche sotto la loro alta sorveglianza, si vede non solo dalla *procuratio aedium sacrarum* loro attribuita come uno dei principali officii (Cic. Verr. 5, 14, 36. Varro de l. l. 5, 81. Fest. ep. p. 13); ma anche da questo, che gli *aeditui* erano in una certa dipendenza da essi, siccome appare da Varrone de r. r. 1, 2, 2, luogo questo che permette pure di supporre, che i quattro edili si dividessero fra loro per quartiere o altrimenti i varii tempii. Ma di questa *procuratio* e dei monumenti epigrafici che vi si riferiscono, si è già trattato largamente altrove (vedi **Aedes** II 4 c p. 171 segg.) Meno chiara è l'azione di vigilanza esercitata circa gli edifizii puramente privati, soprattutto le case. Ove Varrone nel noto luogo (de l. l. 5, 81) definisce l' ‘aedilis, qui aedes sacras et privatas procuraret’, certo non può intendere per queste ultime, come opina il Mommsen (p. 500 nota 2), gli edificii privati accessibili al pubblico, ma in generale le case, essendo ignoto un tale significato dell'*aedes privata.* Ora è più che probabile che la loro vigilanza abbia avuto riguardo principalmente alla solidità della costruzione, sia procurando che la medesima fosse eseguita secondo certe norme, sia chiamando i proprietari a rispondere dei danni che poteva arrecare allo Stato la rovina d'un edifizio confinante con le vie o con altre costruzioni pubbliche: qualcosa di simile alla *cautio* e all'*actio damni infecti,* che le leggi prescrivono in questo caso al proprietario vicino, vi dovè anch'essere per lo Stato (Puchta, Inst. 2, 583 seg.). L'esistenza di una giurisdizione civile particolare anche in persona dell'edile curule, potrebbe essere una ragione per ammettere, che un tale procedimento non dovesse per necessità aver luogo innanzi al pretore. A ogni modo, non v'è motivo per non credere, che anche l'edile di Roma, come il *curator urbis* dei comuni, abbia avuto il diritto di costringere, mediante multe, i proprietari a riedificare in un dato tempo le case rovinate (Dig. 43, 10, 1, 1).

g) *Vie e corso pubblico.* — La manutenzione delle vie della città compete essenzialmente agli edili e già innanzi s'è visto (p. 217) come la lex Iulia municipalis prescrivesse una divisione di questo officio fra i quattro edili, senza dubbio pigliando ciascuno quelle appartenenti a ognuno dei quattro quartieri (*tribus*) della città. La medesima legge (C. I 206) stabiliva anche un doppio sistema, secondo che la via confinava con proprietà private, ovvero con piazze e pubblici edifizii. Nel primo caso l'obbligo di mantenere in buono stato la via, spetta al proprietario della casa, per quel tratto che è innanzi alla medesima; sicchè essendovi negligenza per parte di lui, l'edile dà in appalto il lavoro necessario a un terzo, il quale lo esegue a carico del proprietario stesso. *Quae viae in urbem R(omam) propriusve u(rbem) Rom(am) p(assus) M ubei continente habitatibur, sunt erunt, quoius ante aedificium earum quae vi[a] er[i]t, is eam viam arbitratu eius aed(ilis), quoi ea pars urbis h. l. obvenerit, tueatur; isque aed(ilis) curato, uti quorum ante aedificium erit quamque viam h. l. quemque tueri oportebit, ei omnes eam viam arbitratu eius tueantur, neve eo loco a[qua] consistat, quominus commode populus ea via utatur* (lin. 20).... *Quemquomque ante suum aedificium viam publicam h. l. tueri oportebit, quei eorum eam viam arbitratu eius aed(ilis), quoius oportuerit, non tuebitur, eam viam aed(ilis).... tuendam locato; isque aed(ilis) diebus ne minus X antequam locet aput forum ante tribunale suom propositum habeto, quam viam tuendam et quo die locaturus sit, e[t] quorum ante aedificium ea via sit; eisque, quorum ante aedificium ea via erit, procuratoribusque eorum domum denuntietur facito, se eam viam locaturum, et quo die locaturus sit; eamque locationem palam in foro per q(uaestorem) urb(anum) eumve quei aerario praerit facito. Quamta pecunia eam viam locaverit, tamtae pecuniae eum eosque, quorum ante aedificium ea via erit pro portioni, quamtum quoiusque ante aedificium viae in longitudine et in latitudine erit, q(uaestor) urb(anus) queive aerario praerit in tabu-*

la[s] publicas pecuniae factae referundum curato. Ei qu[e]i eam viam tuemdam redemerit, tamtae pecuniam eum eosve adtribuito sine d(olo) m(alo). Sei is quei adtributus erit eam pecuniam diebus XXX proxum[e]is, quibus ipse aut procurator eius sciet adtributionem factam esse ei, [q]uoi adtributionem faciam esse ei, quoi adtributus erit, non s[o]lverit neque satis fecerit, is quamtae pecuniae adtributus erit, tamtam pecuniam et eius dimidium ei, quoi adtributus erit, da[r]e debeto, inque eam r[e]m is, quo quorumque de ea re aditum erit, iudicem i[u]diciumve ita dato, utei de pecunia credita [iudicem] iudicium[v]e dari oporte[re]t (lin. 32-45). Lo stesso obbligo ha il privato anche riguardo al marciapiede (lin. 53). Pure qui ricorrono prescrizioni simili relative al *curator urbis* dei tempi posteriori, nei municipii (Dig. 43, 10, 1, 3). Nel secondo caso, quando la via cioè è innanzi a un edificio pubblico, l'edile dà in cottimo a conto dell'erario il lavoro di manutenzione. *Quae via [int]er aedem sacram et aedificium locumve publicum et inter aedificium privatum est erit, eius viae partem dimidiam is aed(ilis), quoi ea pars urbis obvenerit, in qua parte ea aedis sacra erit seive aedificium publicum seive locus publicus, tuemdam locato* (lin. 29). Da queste prescrizioni si vede la differenza che v'era fra i contratti d'appalto fatti a tale scopo. Trattandosi di quelli a danno dei proprietarii negligenti, l'edile non poteva fare altro che bandire l'appalto, ma i contratti stessi non potevano essere che conchiusi dal capo dell'erario, il questore. Invece nel secondo caso, l'edile stipulava il contratto da sè, ma questo non avea effetto legale, se non quando il questore l'avesse registrato nei suoi libri, iscrivendovi l'appaltatore come creditore dello Stato. A questo si riferisce espressamente la stessa legge (lin. 46): *Quam viam h. l. tuemdam locari oportebit, aed(ilis), quem eam viam tuendam locare oportebit, is eam viam per q(uaestorem) urb(anum) queive aerario praerit tuemdam locato, utei eam viam arbitratu eius, quei eam viam locandam curaverit, tueatur. Quamtam pecuniam ita quaeque via locata erit, t(antam) p(ecuniam) q(uaestor) ur(banus) queive aerario praerit redemptorei, quoi e lege locationis dari oportebit, heredeive eius damdam adtribuendam curato.* Abbiamo già di sopra (I 2 p. 211) accennato all'opinione del Mommsen circa l'officio, che in origine avrebbero avuto gli edili, di sopraintendere cioè alle prestazioni di opera cui erano obbligati i cittadini in fatto di lavori pubblici e specialmente delle vie. Egli crede inoltre (p. 194), che in Roma sino al tempo di Cesare questo sistema sia stato il solo seguìto rispetto alla manutenzione delle vie, e che poscia esso sia stato sostituito dal primo dei due or ora accennati, conservandosi l'altro nei municipii. Ma oltre alle osservazioni già da noi fatte a questa congettura, si può aggiunger questa, essere cioè strano che Cesare nel fondare nel 710 u. c. la colonia Genetiva, nella cui legge ricorre il sistema della prestazione d'obbligo circa la *munitio* della città, v'abbia introdotta una istituzione, che nella legge municipale emanata l'anno innanzi era stata abolita per Roma.

Il provvedere alla nettezza delle vie è anche officio degli edili, i quali però, pur conservandone l'alta direzione, ne lasciano la cura ad appositi magistrati minori, da loro dipendenti, i *quatuorviri* per le vie interne della città, i *duoviri* per le esterne sino a 1000 passi. La lex Iulia municipalis (C. I 206) così accenna a questi magistrati (lin. 50): *Quominus aed(iles) et IIIIvir(ei) vieis in urbem purgandeis, IIvir(ei) vieis extra propiusve urbem Rom(am) passus [M] purgandeis, queiquomque erunt, vias publicas purgandas curent eiusque rei potestatem habeant, ita utei legibus pl(ebei)ve sc(itis) s(enatus)[ve] c(onsultis) oportet oportebit, eum h. l. n(ihil) r(ogatur)*. E più oltre (lin. 68): *Quae loca publica porticusve publicae in u(rbe) R(oma) p(ropius)ve u(rbei) (Romae) p(assus) M sunt erunt, quorum locorum quoiusque porticus aedilium [e]orumve mag(istratuom), quei vieis loceisque publiceis u(rbis) R(omae) p(ropius)ve u(rbei) R(omae) p(assus) M purgandeis praerunt, legibus procuratio est erit* etc. Cf. Suet. Vesp. 5. Dio Cass. 59, 12. Dig. 43, 10 (v. **Via**). — Da questa attribuzione edilizia dipendeva l'altra relativa al corso pubblico e in generale alla libera circolazione dei veicoli nella città. Ciò risulta implicitamente dal diritto che aveano gli edili municipali di impedire che si accumulassero immondizie sulle vie o i negozianti vi tenessero esposte le loro merci (Dig. 18, 6, 13; 43, 10 fin.); dalla prescrizione su riferita della lex Iulia municipalis circa l'occupazione indebita dei luoghi pubblici nella città (lin. 68), e da quella analoga nella lex coloniae Iuliae Genetivae (cap. 73 EE. 3 p. 94), finalmente dal diritto che avea l'edile insieme al censore di permettere che una parte del suolo pubblico fosse occupato da santuarii o statue, ovvero d'impedirne l'innalzamento o anche di rimuoverli, laddove i medesimi rendessero difficile il transito (Plin. nat. hist. 34, 6, 30. cf. Liv. 40, 5I. 3. Aur. Vict. de vir. ill. 44. Tertull. del spect. 10): una lapide infatti (C. VI 810 = I 803) ci mostra un'ara collocata appunto con la permissione di due edili curuli. Non è anzi punto improbabile, che le antichissime e rigorose ordinanze, che proibivano

tranne rare eccezioni, l'andare in carri o a cavallo per la città di giorno, così facili ad essere trasgredite, siano state affidate, per la loro esecuzione, agli edili, tanto più che altrimenti non si saprebbe quale magistrato avesse meglio di loro potuto attendere a questo servizio.

Alla vigilanza in genere sulle vie nella città era connessa anche una certa competenza rispetto a quelle del suburbio. V'è almeno una lapide del tempo della Repubblica, da cui appare come gli edili avessero il diritto di collocare pietre miliarie appunto in quelle vie: C. I 633: *P. Menates P. f(ilius) aid(ilis) pl(ebis) [miliarium posuit] XXX*, a cui il Mommsen (C. l. c.) fa seguire questa osservazione: ' Vias extra urbem valent curare non urbani magistratus, sed ii quibus Italia magis quam urbs committitur consules praetoresque et censores. Dacuit tamen titulus hic in viis suburbanis, illorum quoque partes aliquos esse patuisse; quocum comparabitur cum pascuorum publicorum curatio aedilicia sum quod ad decimum usque lapidem homines convocantur edicto aedilium curulium (Liv. 27, 37); nec minum est ad quos viarum urbanorum curae partinuerit iisdem iniunctam fuisse etiam suburbanorum, maxime ante institutos IIviros viis extra urbem curandis '.

7) *Polizia dei mercati.* — Comprende l'insieme di quelle attribuzioni, con cui lo Stato regola i rapporti commerciali nella città, specialmente il prezzo delle derrate di prima necessità e la fittizia carestia dei viveri, i pesi e le misure, la vendita in particolare del bestiame e degli schiavi e l'usura. Ad eccezione della giurisdizione civile annessa con quella vendita e propria degli edili curuli, queste varie funzioni son comuni ad essi ed ai plebei, ed è probabile che, come per la cura delle vie, così anche per quelle vi sia stata fra loro una partizione dei varii mercati.

a) *Annona.* — La *cura annonae* fu una delle principali attribuzioni degli edili (Cic. de leg. 3, 3, 7), per tutto il tempo della Repubblica. La loro azione si svolgeva secondo il doppio modo, con cui lo Stato s'ingeriva in questo campo amministrativo (v. **Annona**). L'uno indiretto, in quanto coi mezzi più opportuni provvedevano a che i prezzi dei viveri, massime nel frumento, fossero tenuti in una misura normale, soprattutto impedendo o mitigando gli effetti della carestia, sovente con largizioni fatte anche a spese proprie (Plin. nat. hist. 15, 1, 2; 18, 3, 15. 16. Liv. 10, 11, 9; 32, 42, 8. Cic. de off. 2, 17, 58). Qui si riferisce propriamente quel reato consistente nel produrre con artificio una carestia di qualunque commestibile, ma più di tutti del frumento, e che è noto anche col nome di *dardanariatus* (Plin. nat. hist. 31 1. Dig. 47, 11, 6; 48, 19, 37). E sono gli edili appunto che, specialmente nella Repubblica, son chiamati ad applicare le leggi contro questo reato (Plaut. Capt. 3, 1, 32-34), siccome si ha esempio d'un giudizio penale simile in Livio (38, 35, 5-6). L'altro mezzo, il diretto, consiste nell'essere gli edili gli organi principali delle largizioni fatte dallo Stato ai cittadini, in origine di frumento, nei tempi posteriori dell'Impero di carne, olio etc., sia a prezzo di molto inferiore a quello del mercato, sia gratuitamente. In ciò essi appariscono specialmente come capi dei magazzini ove si conserva il frumento spedito dal *quaestor Ostiensis* (Liv. 23, 41, 7; 26, 10, 1) e sopraintendenti alla distribuzione del medesimo ai cittadini forniti di apposite tessere (Liv. 30, 26, 6; 31, 4, 6. 50, 1). Con questa funzione ha rapporto quel denaro battuto da due edili plebei (M. Fannius e L. Critonius), in cui da un lato è rappresentata la testa di Cerere con corona di spighe, dall'altro i due magistrati sedenti e innanzi ad essi delle spighe (C. I 422). Finchè queste largizioni non divennero stabili e furono regolate da apposite leggi negli ultimi tempi della Repubblica, gli edili erano meri esecutori delle deliberazioni prese in riguardo dal senato o dai comizii; essi non potevano insomma disporre del denaro pubblico a questo scopo, come in generale a qualunque altro che importasse un atto di liberalità per parte dello Stato. Dopo quel tempo non cessarono di essere a capo di questo servizio; però insieme ad essi vediamo funzionare anche altri magistrati ordinarii, come p. e. il pretore, e straordinarii, come il *curator frumenti* (v. **Frumentum**). Si è già detto innanzi (5 p. 227) come per tale officio Cesare creasse i due *aediles Ceriales* e come nell'Impero essi fossero sostituiti, benchè non cessassero di essere, dal *praefectus annonae*.

b) *Pesi e misure.* — Gli edili non solo attendono a che nei pubblici negozii non si commettano frodi ed inganni soprattutto riguardo ai pesi e alle misure (Cic. ad fam. 8, 6, 4. cf. Dig. 19, 2, 13, 8), ma tengono pubblicamente esposti campioni legali degli uni e delle altre, e procedono al saggio o ricognizione di quelli in uso (Boeckh, Metrol. Untersuch. p. 168. 196). Una serie abbastanza numerosa di leggende, che ricorrono su monumenti di tal genere (*pondera, staterae*) ritrovati sì in Roma che fuori, e recentemente raccolti e illustrati con molto acume dal Gatti e dal de Rossi (AI. 1881 p. 181 segg.), fornisce preziose notizie sul riguardo. Primamente si vede, come i principali luoghi ove si tenevano esposti tali campioni, erano: il tempio di Castore, il Capitolio, il tempio di Opis, il tempio

di Augusto, le *castra* imperiali. Inoltre, alcuni di questi campioni portano la leggenda, in cui oltre al consolato dell'anno 47 d. C., è indicato più o meno completamente il nome degli edili, i quali procedettero allora alla ricognizione di quelli. La più completa di esse, mercè la restituzione proposta in generale dal de Rossi e parte nel nome di un edile modificata nel Corpus, è questa: *Ti Cl[a]udio Ca[e]sar(e) Au[gu]s(to) IIII, L. [Vi]tellio III co(n)s(ulibus) ponder(a) exact(a) M.(?) Art[i]culei[o], Cn. Tur[ranio?] aedil(ibus)* (C. X 8067$_1$). Altre riferentisi appunto a questo campione, hanno la formula *exact(um) ad Artic(uleianum) (pondus)*, aggiuntivi *cura* o *ius(su) aedil(ium)*. E poichè i monumenti non provengono da Roma, ma, come quello ora riferito, così pure qualcuno certamente (C. X 8067$_2$. AI. 1881 p. 186 n. 3), qualche altro assai probabilmente da municipii (AI. O. c. n. 4. p. 187 n. 8), ne segue sicuramente, che il campione pubblicato dagli edili Articuleio e Turranio in Roma nell'anno 47 d. C. servì non solo pel mercato della città, ma anche di varii municipii, dove gli edili ne fecero eseguire altri simili. È così che noi crediamo debba intendersi la formula *cura* o *iussu aedilium*, riferendosi essa agli edili municipali (v. più oltre III 10 f) e non già ai due romani, come pensa il ch. Gatti, il quale riferendola invece a questi, giustamente trova difficoltà nell'ammettere che Articuleio fosse l'edile nel 47, e opina che in quest'anno egli avesse fatto parte di una commissione incaricata della rinnovazione dei campioni legali (op. cit. p. 196). La difficoltà è rimossa ove si ammette, che la data dei pesi municipali è relativa appunto al tempo in cui Articuleio col suo collega nella edilità propose il nuovo campione; ciò che è messo fuori di dubbio dalla leggenda su riferita *pondera exact(a) M. (?) Articuleio, Cn. Turranio (?) aedilibus*, che segue immediatamente alla data nel centupondio ercolanese. Anche il ch. De Rossi (p. 200) riferisce il *iussu aedilium* agli edili di Roma, e suppone che fossero propriamente i due *Ceriales*, di cui Articuleio avrebbe avuto in modo speciale quell'incarico dall'imperatore Claudio; ciò che è molto plausibile. Ci sembra però dubbio che l'editto pel quale in Roma e fuori furono allora *exacta pondera ad Articuleianum*, ... sia stato emanato a nome di ambedue gli edili Ceriali: *iussu aedil(ium)*. Dappoichè nè un editto edilizio era per questo necessario, nè esso poteva aver valore fuori di Roma, ma soltanto gli edili municipali di propria autorità (*cura, iussu*) potevano servirsi del campione verificato in Roma. A ogni modo, anche qui si ebbero pesi che accennavano ad esso, di cui uno solo ha la data suddetta (AI. 1881 p. 186 n. 5. p. 187 nn. 9. 10. p. 188 n. 11, 193 n. 13), e senza dubbio debbono essere anteriori al II secolo, perchè è noto che allora la cura dell'annona e la vigilanza sui pesi e le misure essendo quasi interamente passata al *praefectus urbi*, le leggende di essi per lo più da quel tempo si riferiscono a lui. — Un altro campione di peso di bronzo e in forma di maiale è, per giudizio anche del Mowat, certamente quello che proviene da Roma ed ha la leggenda: *C. Helvius C. f. Valens aed(ilis)* (RA. 1883 I p. 114).

c) *Vendita di bestiame e schiavi.* — Una particolare vigilanza esercitano gli edili sui mercati proprii del bestiame e dei servi, quali erano il *forum boarium* e la piazza presso il tempio di Castore nel *forum Romanum* (Sen. ad seren. 13, 4. Plaut. Curc. 4, 1. 20). La loro azione è doppia. L'una di mera polizia, esercitata per mezzo dell'editto, col quale s'impediscono possibili frodi e inganni per parte specialmente dei *mangones* o *venalicii* (Cic. de off. 3, 27, 71. Dig. 21. 1). Collocato sopra una specie di palco (*catasta*), lo schiavo, interamente nudo, obbligato a dar saggio delle sue attitudini corporali o intellettive, deve portare appeso al collo il così detto *titulus*, su cui son notate la patria, l'età e la professione di lui (Suet. de gr. 4. Plin. ep. 5, 19, 3). Il venditore deve dichiarare se esso ha malanni o vizii del corpo, se è *fugitivus* o *erro* (Gell. 4, 2. Dig. 31, 1, 1, 1), e per tutto ciò e altro dar malleveria con una *stipulatio* (Varro de r. r. 2, 10, 5), o pure rendersi responsabile presso l'edile (Dig. 21, 1, 1, 1). Molte altre particolarità relative a tale vendita vedi nel titolo *de aedilicio edicto* etc. nel Digesto 21, 1. L'altra azione è di mera giurisdizione civile e di essa si è già innanzi (4 aa. p. 224 seg.) ragionato. Quest'attribuzione in generale non solo non venne meno nell'Impero, ma acquistò maggiore importanza dopo che Augusto ebbe introdotto la imposta del 4 % (*quinta et vicesima venalium mancipiorum*), che sul prezzo d'ogni schiavo venduto dovea pagare il venditore (Tac. ann. 13, 31. Dio Cass. 55, 31).

d) *Usura.* — Analogo al potere degli edili rispetto ai reati di *dardanariatus* (a), è quello relativo all'usura (*illicitum fenus*). Varie leggi stabilivano delle pene per questo reato; la più antica è quella delle XII Tavole, la quale proibiva un interesse maggiore dell'*unciarum fenus*, che probabilmente bisogna intendere dell' 8 ½ % (Tac. ann. 6, 16). È ignota la pena da essa stabilita; si sa soltanto che la *lex Duilia et Maenia*, di pochi anni a quella posteriore (a. 397 u. c.), ribadì la prescrizione circa il massimo dell'usura stabilito dalle XII Tavole, e forse com-

minò la multa del quadruplo di ciò che il creditore pigliava come interesse dal debitore (Liv. 7, 16, cf. Rudorff, Rechtsgesch. 1 § 19). È difficile il determinare se e quali misure puramente amministrative abbiano potuto adottare gli edili in questa materia. La storia però ci ricorda varii processi penali di tal genere, da essi sostenuti innanzi ai comizii (Liv. 7, 28, 9; 10, 23, 11-12; 35, 41,-9-10. Plin. nat. hist. 33; 1, 19).

8) *Protezione e limitata concessione di proprietà demaniale.* — Benchè spetti al censore in generale l'amministrazione del demanio e particolarmente l'impedire che esso sia indebitamente occupato dai privati e il disporne variamente a profitto dello Stato (v. **Censor**); pure qualche ingerenza non manca anche in ciò negli edili, ed essa si manifesta in modo speciale nei seguenti tre rapporti.

a) *Ager publicus.* — Alla protezione dei luoghi pubblici nella città, e nella loro attinenza con le vie e gli edifizii dello Stato, si è già accennato di sopra (6 f. h). Fuori della città, gli edili provvedono a che, contrariamente alle prescrizioni delle leggi, come p. e. la *Licinia de modo agrorum* del 387 u. c., i privati non occupino un terreno coltivato in una misura maggiore, e non conducano nei pascoli bestiame in numero che oltrepassi quello stabilito dalle leggi. Non è improbabile che la stessa legge Licinia abbia contenuto, siccome vuole il Voigt (*Ueber die staatsrecht. Possessio.* 1887 p. 43), un articolo concernente questa attribuzione degli edili; l'essersi appunto in quell'anno ricostituita la nuova edilità, è una circostanza a favore di questa ipotesi. Del resto, di processi penali edilizii si hanno non pochi esempii sia contro gli occupatori degli *agrii* propriamente detti (Liv. 7, 16, 9: Dionys. 14, 12[22]: 10, 13. 14), sia contro i *pecuarii* (Liv. 10, 23, 13, 47; 33, 42, 10. 53, 4; 35, 10. Ovid. fasti b, 285, 287. cf. App. bell. civ. 1, 8). Certo quest'attribuzione ha qualcosa di straordinario, essendo il potere degli edili in generale limitato alla città. Nondimeno essa si può spiegare parte per la circostanza, che nell'intervallo fra una censura e l'altra sarebbe mancato un magistrato chiamato all'applicazione delle leggi suddette; parte pel carattere che avea questa speciale giurisdizione penale, che in certo modo stava per difendere i diritti dei cittadini meno agiati sui beni dello Stato usurpati dai più potenti, come quello dei tribuni della plebe stava soprattutto per difendere gli interessi generali dello Stato stesso contro gli abusi dei magistrati. A ogni modo, tale giurisdizione era una conseguenza dell'azione amministrativa di protezione sulle cose demaniali, e non si può considerare come parte di una giurisdizione penale.

b) *Aree pubbliche.* — Laddove il censore può disporre a favore dei privati e mercè un corrispettivo, di aree pubbliche nella città, senza alcun limite di estensione e di durata, l'edile invece ha il medesimo diritto, soprattutto quando non v'è censore, ma in proporzioni minori e per la quantità del suolo da occupare e pel tempo della occupazione. Questo almeno si raccoglie da un articolo della lex Iulia municipalis (C. I 206 lin. 77): *Quos lud[os] quisque Romae p(ropius)ve u(rbei) R(omae) p(assus) M faciet, quo minus ei eorum ludorum caussa scaenam pulpitum ceteraque, quae ad eos ludos opus erunt, in loco publico ponere statuere eisque diebus, quibus eos faciet, loco publico utei liceat, e(ius) h. l. n(ihil) r(ogatur).* Esso non nomina, è vero, gli edili: ma oltre che è naturale il pensare ad essi per la protezione appunto dei luoghi ed edifizii pubblici urbani, si osservi la solita formula della legge circa la circoscrizione topografica della potestà edilizia. Si può anche chiamare in appoggio la testimonianza di lapidi che accennano a un tale diritto negli edili municipali (v. più oltre III 9 d). Ma anche per quelli di Roma se ne hanno alcune, da cui appare aver essi fatto concessioni simili. C. VI 810 = I 803 .... *L. f. Sorex (?) P. Anni C. f. A. [n... Po]stumio A. f. [Cn. O]ctavio Cn. f. ai[d(iles) cur(ules) hae]c ara restit[uta].* — VI 1324: *Varro Murena L. Trebellius aed(iles) cur(ules) locum dederunt* (seguono i nomi dei *mag(istri) veici*, che *faciund(um) coer(averunt) ex p(ondo) quinquaginta*) di argento, con cui fu fatta la statua sorretta da una colonna). Il luogo ove fu ritrovata la colonna è circa il VII miglio sulla via Latina: si tratta dunque di un altro caso di estensione della potestà edilizia fuori il perimetro dell'*urbs,* simile a quello del miliario suburbano (C. I 633) e della protezione dell'*ager publicus,* di sopra ricordati. — BM. 1885 p. 100 .... *Septumios ... abinus aed(ilis) cur(ulis) areas a cippo ab Tiberim attrib(uit)...* (termine trovato nell'alveo del Tevere).

c) *Acque.* — Anche il diritto di disporre delle acque provenienti dai pubblici acquedotti e di provvedere alla manutenzione dei medesimi, spetta per regola ai censori; benchè sembri che negli antichi tempi simili concessioni, a titolo gratuito od oneroso, a pro' dei privati, o non fossero permesse o avvenissero raramente, ponendosi in vendita soltanto quella che soprabbondava dai serbatoi (Frontin. de aq. 94. Liv. 39, 44, 4. cf. Plut. Cat. mai 19). Divenuta col tempo più comune tale disposizione, gli edili

rappresentavano i censori non solo in questo diritto, quando la censura non funzionava (Frontin. de aq. 95. Cic. ad fam. 8, 6, 4), ma nella stessa manutenzione degli acquedotti (Frontin. 96). Dal luogo di Cicerone (ad fam. 8, 6, 5) non risulta l'esercizio di quel diritto anche quando funzionavano i censori, ma piuttosto che gli officiali dell'amministrazione delle acque (*aquarii*) erano dipendenti anche dagli edili, senza dubbio sia per impedire possibili trasgressioni, sia per effetto della vigilanza che aveano sulle costruzioni pubbliche, fra cui erano le fontane. Infatti si sa, che in ogni strada o piazza ove v'era una di queste, gli edili ne incaricavano della custodia due abitanti o proprietari nella via medesima (Frontin. de aq. 97). Sulla *provincia aquaria* del questore v. **Quaestor**.

9) *Culto e feste in genere.* — Nel campo religioso l'attività degli edili è varia e in generale subordinata a quella dei consoli e del senato. Essi piglian parte specialmente a due solennità religiose, le *supplicationes*, a cui concorreva tutto il popolo che facea preghiere e offriva sacrifici nei *pulvinaria* ove si celebravano i sacri banchetti (*lectisternia*), e la *procuratio prodigiorum*, cioè quell'atto religioso compiuto per impedire che si avverino i tristi casi preannunziati da fatti portentosi (*prodigia*). Alle prime, in quanto assistono i consoli nei sacrifizii da questi celebrati (Fest. p 158, 186. cf. Liv. 42, 30, 8). Alla seconda, in quanto raccolgono gli annunzi dei prodigi (Mart. 11, 102, 7) e probabilmente li trasmettono al senato, e in quanto per ordine del medesimo o dei consoli emanano col loro editto disposizioni sul riguardo (Liv. 27, 37). Rispetto a questa seconda funzione è notevole come il loro potere si estendesse a 10 miglia oltre la città (Liv. l. c.), laddove per altre si è visto come esso si estendesse solo a un miglio; senza dubbio era questo l'effetto del mandato speciale del senato. Una partecipazione più diretta e meno dipendente da atti sacri, si osserva invece nella festa in onore di Tellus e Ceres, a cui prestano sacrifizii: *Id. Dec.* (=13 decembre) [*Telluri et Cere*]*ri in Carinis. Aedi*[*les*].... *et lectisternium e lec*[*tis.... faciunt, quos*] *manceps praestat* (Fasti Praenest. C. I p. 318. cf. Fast. Ant. p. 329. Comm. diurni p. 408. Tertull. de idol. 10. Arnob. 7, 32). Inoltre, quali organi del senato gli edili provvedono a che le ritualità religiose si serbino pure da ogni influsso straniero o superstizioso, e in genere che non si esercitino culti vietati (Cic. de harusp. resp. 13, 27. Liv. 4, 30; 25, 1, 7; 39, 14, 9); autorità che, istituiti i *tres viri capitales*, talvolta pongono in atto insieme ad essi. Da questa attribuzione nasceva la loro giurisdizione penale per quei reati consistenti nell'uso di mezzi occulti e soprannaturali, per arrecar nocumento sia alle persone, che alle loro proprietà. Insomma, essi eran chiamati ad applicare quelle leggi proibitive rispetto alla *magia*, sia che essa offendesse le ritualità religiose, sia che fosse rivolta a danno dei terzi. Una legge delle XII Tavole era diretta appunto contro due di simili magie: 1° l'incantamento dei frutti della terra, invocando su di essi tempesta, folgori, ecc.; 2° il trasportarli con la stessa arte da una proprietà in un'altra (Plin. nat. hist. 28, 2, 17. Sen. nat. quaest. 4, 7. Serv. ad Virg. egl. 8, 99. Aug. de civ. dei 8, 19. cf. Marquardt, Staatsverw. 3² p. 108 seg.). Un processo intentato da un edile curule per un reato appunto della seconda specie, è riferito da Plinio (nat. hist. 18, 6, 41-42), dalle cui parole si scorge pure come nei giudizi svolti innanzi al popolo si poteva presentare tutto un sistema di prove per parte dell'accusato. È ignota la pena comminata per simili reati; non crediamo però che fosse la *sacratio capitis*, come da alcuni si opina (p. e. Rein., Criminalr. p. 903), non avendo l'edile una giurisdizione capitale. Se questa guirisdizione sia stata accompagnata anche da una semplice autorità di polizia o amministrativa, non si sa con certezza. A ogni modo il vedere una volta il pretore peregrino scacciare da Roma e dall'Italia gli astrologi e stregoni, noti col nome generale di *Chaldei* (Val. Max. 1, 3, 2), non è una ragione per negare agli edili una potestà simile.

10) *Diritto di batter moneta.* — Non è questo veramente un diritto inerente alla nostra magistratura, come del resto non è neanche proprio di questo o quel magistrato ordinario, bensì, almeno nei tempi posteriori della Repubblica, di appositi triumviri (v. **Moneta**). Nondimeno come altri magistrati stabili, così anche gli edili possono straordinariamente essere autorizzati ad esercitarlo. L'autorizzazione parte dal senato, donde le sigle *S. C.* o *EX S. C.* delle rispettive monete, e riguarda soltanto monete d'argento, i denari. Essa può esser data così agli edili plebei, che ai curuli: si osservi però che nei due denari coniati dai primi (C. I 422. 490) manca la sigla, e in uno è sostituita dall'altra *P(ublico) A(rgento)*, laddove essa per lo più ricorre in quelli dei secondi (C. I 459. 460. 466. 469: manca nel 436). Le somme a ciò destinate potevano essere così dello Stato, come le loro proprie. v. Mommsen, Münzw. p. 371; Staatsr. 2² p. 621. v. Sallet, Zeitschrift. für Numism. 8 p. 65.

Nell'esercizio dei poteri or ora esposti, tranne naturalmente quest'ultimo relativo alla coniazione,

gli edili, come in genere ogni altro magistrato, si servono generalmente di tre mezzi amministrativi: l'editto, la coercizione e la giurisdizione penale.

11) *Editto.* — Il *ius edicendi,* cioè il diritto di fare una notificazione al popolo, in forma però di consiglio autoritario o di comando, a voce o per iscritto *apud forum palam, ubi de plano recte legi possit* (v. **Edictum**) è comune agli edili in generale come a ogni altro magistrato. Bisogna però distinguere anche per essi due specie di editti. Quello che debbono emanare soltanto gli edili curuli nel momento di entrare in carica, e che, pari all'editto del pretore e del governatore della provincia, contiene le norme giuridiche, soprattutto processuali, secondo le quali essi intendono di amministrare la giurisdizione civile: a questo si è già accennato di sopra (4 aa). E quello che possono emanare tanto i curuli, quanto i plebei, relativamente a ogni singolo ramo della loro azione amministrativa: l'editto insomma che potrebbe dirsi amministrativo, per distinguerlo dall'altro puramente giudiziario. Di questo editto è sovente cenno nelle fonti, e specialmente in quelle che si riferiscono alla polizia urbana e dei mercati. Naturalmente l'editto amministrativo si distingue dal giudiziario fra altro per questo, che esso ha un valore per una determinata esigenza dell'amministrazione edilizia e quindi è precario, laddove l'altro è essenzialmente *perpetuum* e generale. Se non che dai luoghi di Cicerone (Philipp. 9, 7, 16) e di Livio (27, 37), dove si accenna ad editti come di esclusiva competenza degli edili curuli, il Mommsen (Staatsr. 1² p. 198 nota 4) ricaverebbe che solo questi edili avessero il diritto di emanare editti perpetui anche rispetto a obbietti che erano estranei alla loro giurisdizione civile, vale a dire connessi con l'amministrazione. Notevole è però che niuna fonte accenna esplicitamente ad editti di edili plebei; il che ci induce a credere, che l'editto amministrativo sia stato pubblicato da tutti e quattro gli edili insieme, e che esso abbia preso nome soltanto dai curuli, perchè questi, come si è visto altrove (3 b p. 221), aveano una certa superiorità sui plebei. Anche di editti emanati insieme da magistrati diversi, come da pretori e tribuni della plebe, si ha un esempio (Cic. de off. 3, 20, 80).

12) *Coercizione.* — Anche l'edile, come ogni altro magistrato, può usare quei mezzi coercitivi, coi quali egli procaccia rispetto alla propria persona e dignità, e alle ordinanze in genere da lui emanate. Essi son diversi così dalla vera giurisdizione penale, che suppone una legge la quale fissa una pena per un determinato reato e soprattutto un procedimento giudiziario formale, come pure da quei mezzi, con cui immediatamente, colpendo la cosa e non la persona, l'edile più che punire il contravventore, elimina di fatto gli effetti della contravvenzione: p. e. distrugge le costruzioni indebitamente elevate sui luoghi pubblici (*Lex Iulia mun.* C. I 206 lin. 68), toglie oggetti d'ogni sorta che impediscano il traffico sulle vie (Dig. 18, 6, 13, [12]; 43, 10 fine) etc. Essi costituiscono insomma la *coercitio,* che si riferisce così alla giurisdizione civile dell'edile curule, come al potere amministrativo di tutti gli edili, e che, come negli altri magistrati minori, non si estende nè alla prigionia, nè alla pena capitale (v. **Coercitio**). Esso abbraccia propriamente tre mezzi: 1° La *verberatio,* che scomparsa di buon'ora rispetto al cittadino romano nell'*imperium domi,* si conservò per l'edile relativamente agli schiavi e a certe persone esercitanti mestieri vili, come p. e. gli istrioni e i piccoli venditori sui mercati (Suet. Claud. 38; Aug. 45. Plaut. Trin. 4, 2, 147. Dig. 50, 2, 12). 2° La *pignoris capio,* cioè il sequestro e talvolta anche la distruzione dell'oggetto appartenente al contravventore, per la quale nell'Impero vi fu anche, circa la misura della medesima, una differenza a seconda che l'edile era curule o plebeo (Tac. ann. 13, 28). 3° La *multa,* in quanto essa non superi il massimo di 3020 assi (*multa maxima* o *suprema*). Intorno ad essa oltre a Tac. l. c. e Svetonio Claud. 38, vedi più oltre (14).

13) *Giurisdizione penale.* — Quando l'edile nel comminare una multa oltrepassa il limite suddetto della *maxima,* il suo potere esce dalla sfera della *coercitio* ed entra in quella della vera *iudicatio* o *cognitio;* dappoichè per effetto del diritto dell'accusato di appellarsi al popolo (*provocatio*), il magistrato è obbligato a sostenere la sua sentenza innanzi a'comizii, o, ciò che torna lo stesso, a fare il processo nei medesimi. Nell' esercizio di questo potere però egli non esercita una giurisdizione penale generale, per sè, ma una particolare, dipendente dalle sue varie attribuzioni amministrative. Il Mommsen (p. 484 segg.) contrasta questo principio, e ritiene il contrario: per lui la giurisdizione penale dell'edile sta da sè, come quella dei tribuni della plebe e di altri magistrati, è diversa nel suo fondamento giuridico dalla *coercitio,* esce cioè dal campo dell'amministrazione edilizia, e riguarda quindi anche crimini che con questa non hanno alcuna relazione. Noi abbiamo ampiamente trattato di questo argomento in una altra occasione (Enciclopedia giurid. Ital. 1882 fasc. 13 p. 398 segg.), quando contemporanea-

mente, e senza che ne avessimo conoscenza, il Soltau (Die ursprüngliche Bedeut. und Competenz der aediles plebis 1882 p. 106 segg.) facea in parte lo stesso, venendo alla medesima nostra conclusione, ma servendosi per lo più di altri argomenti. Nella stessa nostra monografia è pure trattato (p. 406 segg.) il quesito, se cioè la giurisdizione penale degli edili siasi estesa anche alla pena capitale, e se su di essa abbia avuta alcuna influenza il potere analogo degli antichi edili plebei, prima che fossero istituiti i curuli. E confutando le opinioni più o meno concordi del Mommsen (l. c.), del Lange (Röm. Alterthüm. 2^3 p. 580) e dello Zumpt (Criminalr. I 2 p. 209. 219; cf. I 1 p. 275), concludiamo, che il processo penale edilizio non si estese oltre la multa, e che quella influenza non ci fu. Rimandando il lettore a quel nostro studio, osserviamo qui che di tutti i processi edilizii a noi noti, alcuni a giudizio dello stesso Mommsen indubbiamente sono coordinati all'azione amministrativa, come p. e. quello relativo al *dardanariatus* connesso all'*annona* e quello relativo allo *stuprum* connesso con la vigilanza sui costumi; gli altri si lasciano facilmente mettere in relazione con quella, siccome nella nostra monografia abbiamo largamente dimostrato e qui brevemente accennato, ragionando delle singole attribuzioni amministrative. In generale, il procedimento era lo stesso di quello tenuto da altri magistrati, come p. e. i tribuni della plebe. I comizii innanzi a cui esso avea luogo erano i tributi composti di patrizi e plebei, se l'edile giudicante era curule (Direttamente vi accennano Val. Max. 8, 1, 7. Plin. nat. hist. 18, 6, 42; indirettamente: Cic. Verr. 1, 12, 36; 5, 67, 173. Liv. 8, 22, 2; 10, 23, 11. c. 31, 9. c. 47, 4; 35, 10, 12. c. 41 9. Val. Max. l. c. e 6, 1, 7. Plut. Marc. 2), e i tributi composti di soli plebei, se l'edile era plebeo (Liv. 10, 23, 13; 25, 2, 9; 33, 42, 10; Gell. 10, 6, 3. Dubbio se si tratti di curule o plebeo sono: Liv. 7, 28, 9; 10, 13, 14; 34, 53, 3). Particolare del processo edilizio è questo, che laddove in quelli intentati da magistrati rivestiti di *imperium* e dagli stessi tribuni della plebe questi valendosi della *vocatio* e della *prensio*, possono costringere l'accusato a comparire innanzi ad essi; l'edile invece non può ciò fare, difettando del ius *vocationis* e del relativo *prensionis* (Gell. 13, 13). Una spiegazionè di ciò è tentata dal Mommsen (p. 486); ma è sempre possibile che la notizia di Varrone (Gell. l. c.) non sia esatta o che gli edili si sian fatti autorizzare p. e. da un tribuno della plebe ad esercitare quei due mezzi processuali. Sulla forma e sulle varie fasi del processo edilizio v. la nostra citata monografia p. 409 segg.

14) *Multe e opere pubbliche.* — Le somme che l'edile raccoglie dalle grosse multe comminate specialmente in seguito a regolari processi penali, spettano in generale allo Stato, che per mezzo del capo dell'erario, il questore, provvede alla riscossione delle medesime. Nello stesso modo che il capo dell'esercito può liberamente disporre della preda delle guerre a pro' delle milizie o altrimenti, ma sempre nell'interesse pubblico, anche l'edile può fare altrettanto delle sue multe (v. **Manubiae - Multa**). D'ordinario egli ne usa: 1° Per la celebrazione dei proprii ludi: se ne hanno esempii però soltanto per gli edili plebei (Liv. 10, 23; 27, 6, 19; 33, 42, 10. Ovid. fasti 5, 292). 2° Per opere pubbliche d'ogni sorta (Liv. 10, 23. 31. 47; 24, 16; 27, 6; 30, 39, 8; 33, 25. 42: 34, 53; 35, 10. 41; 38, 35; Plin. nat. hist. 33, 1, 19. Ovid. fasti 5, 287. Fest. p. 238 v. *Publicius.* Tac. ann. 2, 49). Anche le lapidi ci porgono esempi di tale uso. C. VI 810 =I 803.... [*Po*]*stumio A. f*(*ilio*), [*Cn. O*]*ctavio Cn. f*(*ilio*) *ai*[*d*(*iles*) *cur*(*ules*) *hae*]*c ara restit*[*uta*]. — C. VI 1303 = I 606: *P. Fabius Q.* (*filius*) *Maxsumus aed*(*ilis*) *cur*(*ulis*) *re*[*st*(*ituit*)], cioè il fornice Fabiano sul Foro, innalzato da Q. Fabio Massimo Allobrogico console nel 683 u. c., e di cui il nostro edile era un nipote. Cf. VI 1304 = I 607. — C. VI 1277.... *C. Cinci.... aidil.... pleib. probave*(*re*)*q*(*ue*) ovvero *probave*(*t*)*q*(*ue*). Cf. EE. 1 p. 7 n. 3. — C. VI 1330.... *aid*(*ilis*) *cur*(*ulis*) *Ve*[*l*]*iterns lo*[*c*]*avit, eisdem aid*(*ilis*) *pl*(*ebei*) *prob*(*avit*). Cf. EE. 1 p. 8 n. 4. — EE. 4, 814: *P. Barronius Barba aed*(*ilis*) *cur*(*ulis*) *grados refecit.* Intorno alla penultima vedi ciò che abbiamo detto innanzi (3 p. 220); da essa appare come, naturalmente, l'edile autore del monumento o dell'opera in genere, provvedesse da sè all'appalto di essa (*locavit*) e al collaudo (*probavit*), e probabilmente nella oscura parola *Veliterus* si cela il nome degli appaltatori (*redemptores*). In quella poi (C. VI 1277) dove manca la *locatio* e sta solo la *probatio*, senza dubbio ciò dipende dalla circostanza, che la prima fu fatta dall'autore dell'opera, la seconda da uno dei suoi successori nella edilità. Pel rapporto che ha con la medesima questione della *locatio*, giova riferire qui anche l'altra iscrizione C. VI 7... [*Va*]*l*[*e-riu*]*s L. f. Flaccus aid*(*iles*) *d*[*e*] *stipe Aesculapi faciundum locavere eidem pr*(*aetores*) *probavere.* Cf. C. I al n. 1135. Qui dunque l'appalto dell'opera è fatta dagli edili, il collaudo dai pretori; un caso non dissimile si ha in Livio (34 53), dove gli edili fanno la *locatio* e i pretori la *dedicatio.* A ogni modo, l'opera non sorge con la somma delle multe edilizie, ma con quelle prese dalla *stips* del tempio di Esculapio, e pro-

babilmente, come fu pure osservato innanzi (v. **Aedes** II 4 p. 168) qui il diritto di fare il contratto d'appalto ebbe a fondamento un'autorizzazione speciale, ciò che spiega forse l'intervento dei pretori. Come poi gli edili potessero in genere fare offerte alle divinità, anche indipendentemente dalle multe, si scorge da questa lapide: C. VI 29 = I 187: *M. Mindios L. f(lius), P. Condetios Va. f(lius) aidiles vicesma parti Apolones dederi.* Laddove non trattavasi di edifizio sacro, poteva l'edile, come ogni altro magistrate, imporre il proprio nome all'opera da lui fatta costruire: 'Clivos Publicius ab aedilibus plebei Publicis qui eum publice aedificarunt' (Varr. de l. l. 5, 158).

15) *L'edilità nel cursus honorum.* — Considerata l'edilità sotto questo aspetto, due norme generali si presentano, quella della sua obbligatorietà o meno nell' ordine delle magistrature (*certus ordo magistratuum*), e quella relativa al grado che essa occupa fra le medesime, intorno alla quale principalmente si coordinano varii casi speciali.

a) *Obbligatorietà.* — Nella Repubblica non è obbligatorio l'essere stato prima edile curule o plebeo per poi pervenire alle magistrature superiori della pretura e del consolato (Plut. Sull. 5. Cic. de domo 43; de off. 2, 17, 58. 59; pro Planc. 21, 51. Cf. Mommsen, Staatsr. 1^2 p. 522. 534).

Nell'Impero invece, per effetto del nuovo ordinamento dato da Augusto alla gradazione delle magistrature, l'edilità diviene obbligatoria, e propriamente in questa guisa, che dei sei edili (curuli, plebei e Ceriali) e dei dieci tribuni della plebe si fa una sola categoria, per modo che resta libero lo scegliere tra l'edilità e il tribunato stesso (Dio Cass. 52, 20. Vell. 2, 111. Cf. Mommsen, op. cit. p. 536 seg.).

aa) *Dispense dall'obbligo.* — Una dispensa di ordine generale da quest'obbligo è quella relativa ai patrizii, i quali non potendo di diritto essere ammessi all'edilità plebea e al tribunato della plebe, anzichè esser limitati soltanto ai due posti dell'edilità curule, furono liberati a dirittura dall'obbligo di occupare un posto nell'edilità o nel tribunato. Essi dunque passavano direttamente dalla questura alla pretura, e di ciò fanno testimonianza le lapidi (C. II 4121. III 6074. V 1812. 4347. VI 1339. 1343. 1383. 1422. 1540. IX 1123. 2456. 3154. X 211. 5058. O. 750 (cf. 723). 2761. 3042. OH. 6503. 7066. Waddington, Fastes Asiat. p. 195. Cf. Mommsen, op. cit. p. 537). — Speciale e temporanea fu la dispensa accordata dall'anno 44-56 d. Cr., che durò la *quaestura aerarii* istituita da Claudio e abolita da Nerone, a coloro che occupavano questa carica, passando direttamente alla pretura (Tac. ann. 13, 29. Dio. Cass. 60, 24. OH. 6456. Bormann, Programm zum grauen Kloster, Ostern 1871 p. 19). — Straordinaria è quella a cui accenna Tacito (ann. 2, 32). Cf. Mommsen, op. cit. p. 541. L'obbligo dunque non rimaneva che pei cittadini plebei (v. più oltre: b) *Grado gerarchico*).

bb) *Cessazione dell'obbligo.* — Nella costituzione Costantiniana cessa anche nei plebei l'obbligo di occupare l'edilità o il tribunato della plebe, e infatti le iscrizioni urbane di quel tempo ci mostrano il passaggio immediato dalla questura alla pretura (p. e. C. VI 1675. 1679. 1696. 1699. 1723. 1735. 1739. 1740. 1741. 1742. 1748. 1760. 1761. 1768. 1769. 1772. 1778. 1779. 1782. X 1655. 1695. 1696). Probabilmente bisogna attribuire questa riforma ad Alessandro Severo, il quale stabilì che i questori designati dall'imperatore (*quaestores candidati*) dovessero a loro spese celebrare i ludi, e dopo passare immediatamente alla pretura (Lampr. Alex. Sev. 43), ciò che è confermato dalle lapidi posteriori, nelle quali i suddetti questori pervengono direttamente alla pretura (C. III 289. 290. X 1249. O. 1194. 3183. OH. 6512), laddove nelle anteriori fra le due magistrature v'è l'edilità o il tribunato della plebe. Cf. Mommsen, op. cit. p. 639 seg.

b) *Grado gerarchico.* — Nella Repubblica è costume l'occupare prima la questura, poscia la edilità, indi la pretura etc.; nell'Impero, per effetto del riordinamento di Augusto, questo grado gerarchico della edilità dopo la questura e prima della pretura diviene legale (Mommsen, op. cit. p. 525. 632. 536). Numerosissime sono le iscrizioni, specialmente dell'Impero, ove appare strettamente seguito quest'ordine gerarchico delle tre magistrature (C. I p. 278 el. VI = C. VI 1311^b. p. 279 el. X = C. VI 1283^b. p. 289 el. XXX. p. 287 el. XXVIII. p. 292 el. XXXIV. — C. II 3533. — III 254. 291. — V 864. 879. 2112 (cf. VI 1502. 1503). 3343. 3347. 4348. 4363. 4364. 6974. 6975. 7153. — VI 91. 1293 = I 38. 1310 = I p. 278 el. IV. 1345. 1396. 1401. 1428. 1482. 1498. 1543. 1550. 1570. — VIII 5350. — IX 973. 2213. 2335. 2457. 3667. 4119. 4194. 4965. 5645. — X 525. 1258. 4750. 5182. 5911. 6006. — EE. 5, 217. 562. — G. 188, 1. 476, 5. — O. 3143. 3149. 3659. OH. 6020. 6050. 6435. 6497. — WE. 1138. 1140. 1166. — SR. p. 107. etc. etc. — CIG. 5793. — FL. 750. 751 (cf. Amer. Jour. of. Arch. 1 p. 148). VI 1723).

aa) *Edilità e tribunato della plebe.* — Nella Repubblica l'edilità sia plebea che curule suol

essere preceduta in primo grado dalla questura, in secondo dal tribunato della plebe, di maniera che essa è a questo superiore, come è inferiore alla censura. Parecchi esempii di questo rapporto raccolti dalla storia sono in Mommsen, op. cit. p. 531 nota 2. 533 nota 1 e 3. Nell'Impero essendosi, come fu detto innanzi, fusi in una sola categoria edilità e tribunato, naturalmente la stessa persona occupa o l'una o l'altra magistratura. Nondimeno vi son casi, in cui esse sono successivamente occupate, e questi ci sono pôrti dalle lapidi, nelle quali è costante l'antico ordine gerarchico di *quaestor*, *tribunus plebis* e *aedilis* (C. V 862. 3339. — IX 2845. — X 6082).

bb) *Edilità e questura.* — La regola suddetta che nella Repubblica come nell'Impero l'edilità sia preceduta dalla questura o immediatamente o pure avendo nel mezzo fra loro il tribunato della plebe, si vede alcune volte non seguìta, in quanto la questura manca. Ora questo fatto talvolta significa una vera eccezione alla regola. Un'eccezione è per esempio quella di Pompeo, che dal senato venne dispensato dalla questura e perfino dalla pretura, che sarebbero state necessarie per ottenere il consolato nel 684 u. c. (App. bell. civ. 1, 121. Liv. 97. Cic. de imp. Pomp. 21, 62). Un'altra è quella della edilità raggiunta da un candidato alla questura, per venia concessagli dai Triumviri (App. bell. civ. 4, 18); e quella di Clodius Albinus, cui l'imperatore Commodo dispensò dalla questura (vita Clod. 6). I casi che ricorrono invece nelle lapidi non sempre sono delle eccezioni. Così manca la questura negli antichi tituli sepolcrali degli Scipioni (C. VI 1285. 1286. 1287 = I 30. 31. 32), perchè quelli indicano soltanto le magistrature curuli, fra cui non si comprendeva la questura. Manca nell'elogio di Scipione Africano (C. I p. 280 el. XIV), ma forse per omissione. Invece essa manca probabilmente per dispensa simile a quella suddetta di Clodius Albinus, ovvero per altra circostanza in tre iscrizioni dell'Impero (C. V 3339. 7509. X 5056). Speciale è pure il caso di un *quaestor designatus* ed *eodem anno ad aedilitatem promotus* (C. VI 1511. 1512). — Raro è il caso che la questura si rioccupi dopo l'edilità (Cic. in Pis. 36, 88). Nella lapide C. VI 1480 cf. 1481 (*C. Papirius C. f. Vel*(*ina*) *Masso tr*(*ibunus*) *mil*(*itum*) *aed*(*ilis*) *pl*(*ebis*), *q*(*uaestor*), *iud*(*ex*) etc.) se non v'è errore e se la questura non manca per eccezione, vuol dire che essa fu occupata dopo l'edilità.

cc) *Aedilis e ab actis.* — Sul rapporto speciale fra l'edilità e questo particolare officio, quale risulta principalmente dalle iscrizioni; v. **Acta senatus** p. 46 segg.

16) **Aedilicius e iudex quaestionis.** — Compiuto l'anno della edilità, prima ancora di occupare la pretura e sinchè rimase in vigore l'ordinamento giudiziario delle *quaestiones perpetuae*, poteva l'ex edile (*aedilicius*) essere chiamato come privato a presiedere una di tali *quaestiones*, molto probabilmente quella *de sicariis et veneficiis.* Nè è improbabile che, divenuto col tempo anche maggiore il difetto di magistrati competenti a questo officio, colui che nell'anno precedente avea occupata l'edilità, di diritto nel seguente diveniva *iudex quaestionis.* In ciò non v'era differenza tra edilità curule e plebea. Infatti, un *aedilicius curulis* divenuto *iudex* si ha in Cic. Brut. 76, 264; un *plebeius*, nelle lapidi innanzi riferite (C. VI 1480. 1481). A questi esempii se ne possono aggiungere anche altri, in cui l'officio di *iudex* appare in generale fra l'edilità curule e la pretura (Suet. Caes. 11; cf. Dio Cass. 37, 10 etc. C. I p. 279 el. X. — IX 2845), fra l'edilità plebea e la pretura (C. I p. 278 el. VI = VI 1311[b]) e l'edilità in genere e la pretura stessa (Cic. pro Cluent. 29, 79. C. V 862). In due iscrizioni esso non è occupato da un *aedilicius*, ma in una da un *quaestorius*, cioè tra la questura e la pretura (C. VI 1282), nell'altra (C. IX 3306) da un *tribunicius*. E ciò perchè essendo esse del tempo di Augusto, in cui l'edilità e il tribunato della plebe formavano una sola categoria gerarchica, nel primo caso si avea un patrizio, che essendo dispensato dalla medesima, immediatamente dalla questura passò ad esser *iudex*; nel secondo si ebbe invece un plebeo, che all'edilità preferì il tribunato della plebe; v. **Iudex quaestionis**.

17) **Praetor ex s. c. pro aedilibus curulibus.** — Innanzi si è detto (4 aa p. 224 seg.) come una parte della giurisdizione civile fosse di esclusiva competenza degli edili curuli. Ora, potendo talvolta avvenire che, per qualunque circostanza, i medesimi mancassero, essi erano sostituiti dai due pretori urbani, e ciò perchè la giurisdizione civile in generale spettava a questi magistrati. Qui dunque si avea il caso d'una sostituzione straordinaria del magistrato supremo al minore, sostituzione che, come l'analoga creazione di magistrature straordinarie, si fondava sulla base giuridica di un mandato del senato (*ex senatus consulto*). Di essa si ebbero frequenti esempii sotto Augusto (Dio Cass. 53, 2; cf. 49, 16; 55, 24), e circa dello stesso tempo è la lapide, dove ricorre un caso simile: C. VI 1501: *C. Propertius Q. f. T. n. Fab*(*ia*) *Postumus, IIIvir cap*(*italis*) *et insequenti anno pro IIIvir*(*o*),

q(uaestor), pr(aetor) desig(natus) ex s(enatus) c(onsulto) viar(um) cur(ator), pr(aetor) ex s(enatus) c(onsulto) pro aed(ilibus) cur(ulibus) ius dixit etc. v. Mommsen, Hermes 4 p. 370; Staatsr. 1^2 p. 651 nota 4; 2^2 p. 655 nota 1.

18) *L'edilità nell'Impero.* — L'importanza amministrativa dell'edilità cominciò in parte a scemare già sullo scorcio della Repubblica, quando per l'allargarsi dei tribunali permanenti (*quaestiones perpetuae*), quasi tutta la giurisdizione penale degli edili passò nel campo di quelle: sotto Augusto forse, certamente sotto Tiberio la giurisdizione relativa all'usura non apparteneva più ad essi, ma ad una di quelle *quaestiones*, presiedute da un pretore (Tac. ann. 6, 16). Ma fu specialmente nell'Impero e per effetto delle nuove istituzioni create da Augusto soprattutto, che quella importanza venne meno, pur conservandosi la magistratura con alcune secondarie attribuzioni. Con la creazione prima dei *praefecti frumenti dandi* e dei *curatores annonae*, poscia della *praefectura annonae*, gli edili perdono questo ramo importante della loro amministrazione e la relativa giurisdizione penale. Con quelle della *cura aquarum* e della *cura operum publicorum*, cessano in loro e più ancora nei censori le attribuzioni relative alle acque e agli acquedotti, agli edifici pubblici e all'occupazione del suolo demaniale. Con la istituzione della *praefectura urbis*, cessa quella che abbiamo chiamato polizia urbana, e con l'altra della *praefectura vigilum*, l'attribuzione circa gl'incendi. Nel 732 u. c. Augusto toglie agli edili la *cura ludorum*, e l'affida ai pretori. E nel 747 divisa la città in 14 *regiones*, pone ciascuna di esse sotto l'alta invigilanza d'un edile o d'un pretore o di un tribuno della plebe, scelti a sorte, vigilanza che pare non sia uscita dal campo religioso. V. le singole istituzioni qui menzionate.

Mommsen, Staatsr. 2^2 p. 471 segg. — Lange, Röm. Alterthüm. 1^3 p. 861 segg. — Soltau, Die ursprüng. Bedeutung und Competenz der aediles plebis. In hist. Unters. Arnold Schäfer etc. p. 98 segg. — Herzog, Gesch. und System der röm. Staatsv. 1 p. 798 segg. — De Ruggiero, *Aedilitas*. Enc. giurid. Ital. fasc. 13 §§ 5-17. — Jarrassé, Des édiles et de leur rôle dans le développ. du droit privé.

III. *Magistrato municipale.*

1) *Origine e propagazione.* — L'edilità, come magistratura municipale, fu tanto in Italia quanto per conseguenza nelle provincie, una importazione di Roma. La tradizione, infatti, non conserva memoria di edili in città italiche esistenti anteriormente agli *aediles curules* di Roma, istituiti, siccome s'è veduto innanzi, nel 387 u. c. (v. II p. 215). E gli stessi dialetti italici o non conoscono una parola simile, o quando la presentano, come p. e. l'osco, la mostrano in una forma, la quale indubbiamente è derivata dal latino (Ascoli, Zeitschr. für vergleich. Sprachwiss. 17 p. 256; cf. Mommsen, Staatsr. 3 p. 695), e quindi dall'istituzione di Roma, la cui influenza sulle popolazioni parlanti quel dialetto fu sicuramente la più antica e maggiore di quella che per avventura potè esercitare l'antico Lazio. Ma ciò che maggiormente importa è la circostanza, che appunto circa lo stesso tempo in cui in Roma con la creazione dell'edilità curule si trasformava ed ampliava l'antico istituto degli *aediles plebis* facendone una magistratura generale di polizia e insieme giudiziaria, appunto cioè verso la fine del secolo IV di Roma si vedono sorgere da una parte le colonie latine e dall'altra quella serie di altre città italiche, le cui costituzioni conservando pure una maggiore o minore autonomia politica e amministrativa, portan sempre l'impronta dell'egemonia di Roma, e in genere contengono istituzioni romane, atte a tener vivo questo rapporto e a romanizzare l'Italia. Adunque, nella stessa guisa che, p. e., la istituzione del censo, anche l'edilità s'introduce in esse sull'esempio di quelle di Roma; ciò che non solamente risponde allo scopo di questa magistratura, le cui attribuzioni erano pure nell'interesse dello Stato egemonico; ma nel fatto è confermato dall'essere l'edilità municipale sì conforme nell'ordinamento suo e nelle sue funzioni alla romana, che non è possibile ammettere che essa sia stata in varie parti d'Italia l'effetto di uno sviluppo locale. È perciò assai probabile l'ipotesi, che, poco dopo costituita la nuova edilità plebeo-curule, in Roma, questa con un atto legislativo o simile l'abbia resa una istituzione obbligatoria innanzi tutto per le città di diritto latino, e quindi che essa più o meno liberamente sia stata introdotta anche nelle altre città italiche di maggiore o minore autonomia di fronte a Roma (Mommsen, Stadtrechte p. 430; Staatsr. 2^2 p. 488; 3 p. 584. 694 seg. Marquardt, Staatsverw. 1^2 p. 150 seg. etc.). Nè è meno probabile l'altra, che l'edilità locale sia stata foggiata sulla curule e non sulla plebea, sia perchè le istituzioni plebee romane rimasero estranee alla costituzione municipale; sia perchè nell'edilità municipale appare come essenziale quella giurisdizione civile, che mancava agli edili plebei ed era propria dei curuli (Mommsen, ll. cc.).

Questa opinione sull'origine dell'edilità fuori di Roma, ammessa oggi quasi generalmente, è però ancora posta in dubbio, sulle orme di più antichi scrittori (p. e. Lipsius, De mag. c. XII.

Otto, De aedil. mun. p. 85. Lorenz, De aedil. mun. p. 6 seg.), da alcuni recenti come p. e. il Rein (Pauly's Real. Enc. 1 p. 208), il Madvig (Verfass. u. Verwalt. etc. 2 p. 14) e l'Ohnesseit. Questo ultimo è però il solo, che abbia preso a trattare di proposito il quesito, in una monografia sull'origine dell'edilità nei comuni italici (Zeitschr. der Savigny-Stiftung 4 (1883) p. 201 segg.) Egli ritiene, che l'edilità municipale non sia una importazione di Roma, per contrario che essa esisteva già nelle antiche città latine, che da queste passò in Roma prima come edilità plebea, poscia come curule, e che sotto l'influenza romana poi si estese anche in tutti i municipii d'Italia, probabilmente dall'anno 664 u. c., quando con la *lex Iulia de civitate* a tutte le città italiche d'ogni condizione fu concessa la cittadinanza romana (p. 224. 226). L'argomentazione sua principale è questa, che, come l'edilità municipale dei tempi posteriori si mostra nella sua essenza e nelle sue funzioni siccome una magistratura coordinata, sussidiaria della magistratura suprema, il duovirato, così essa non poteva essere introdotta da Roma, ma dovè, come il duovirato stesso, esistere precedentemente ed indipendentemente da ogni influenza romana (p. 203 segg.). Il punto di vista per verità non è nuovo, trovandosi già espresso vagamente prima di lui (v. Christiansen, Rechtsgesch. p. 264 seg.). Ma esso a nostro avviso non è neppure il più acconcio per risolvere il quesito, se pure questo si possa dire oramai che esista. Dappoichè primamente v'è da osservare che, siccome or ora si vedrà, vi furono città e *praefecturae* delle più antiche, in cui l'edilità non solo non era subordinata ad una magistratura suprema, ma invece era tale per sè medesima, e molto probabilmente fu appunto tale, perchè introdottavi da Roma come autorità puramente amministrativa, non giudiziaria insieme, quali erano i duoviri, giacchè la giurisdizione vi era esercitata dal *praefectus* mandato da Roma (v. più oltre B). Inoltre, le fonti (epigrafiche) da cui appare quel rapporto di coordinazione fra le due magistrature, sono di un tempo in genere, in cui la costituzione municipale s'era già formata quasi uniformemente in tutta Italia sotto l'influenza di Roma; quindi in esse non si ha diritto di ravvisare il riflesso d'una condizione di cose anteriori a quell'influsso; non si può affermare, come fa l'autore, che l'edilità si sviluppò organicamente come un tutto col duovirato. Nè regge il paragone, su cui egli fonda tutta la sua dimostrazione, tra la questura rispetto al consolato in Roma, e l'edilità rispetto al duovirato nei municipii. La questura soprattutto in origine e in parte anche dopo fu veramente una specie di organo dei consoli; ma il potere degli edili così romani che municipali si esplicava in un campo, che era ben diverso da quello dei consoli stessi e dei duoviri. Uno sviluppo organico si può dunque ben ammettere per la prima, ma non v'è necessità che si ritenga anche per la seconda. L'affermazione poi, che gli edili plebei e curuli di Roma sieno l'immagine riflessa degli antichi edili delle città latine, è così priva di ogni fondamento che non occorre confutarla.

I modi coi quali l'edilità si propaga nelle città tutte d'Italia e in molte delle provincie, son gli stessi di quelli onde essa si origina e Roma fonde nel suo sistema politico gli Stati stranieri: soprattutto, cioè, concessione ai medesimi del diritto di latinità e quello della cittadinanza romana, o altrimenti la creazione di colonie e di municipii Latini e Romani. Introdotta l'edilità per atto legislativo o altrimenti nella costituzione antica dei primi, essa diviene una parte integrale dello schema di quegli statuti, che Roma stessa dà ad ogni città italica o provinciale creata colonia o municipio latino. Un esempio se ne ha negli statuti dei due municipii della Spagna, di Malaca e Salpensa, dove l'edilità appare insieme al duovirato e alla questura come magistratura integrale. Nella fondazione delle colonie di cittadini romani, poichè lo statuto delle medesime era opera dei magistrati romani che le ordinavano, l'introduzione dell'edilità avveniva in una maniera più diretta che non fosse nella creazione di municipii, le cui leggi fondamentali nei primi tempi almeno non avevano uno schema comune e non emanavano immediatamente dallo Stato. A ogni modo, è indubitato che già sullo scorcio del periodo repubblicano s'era venuta formando una costituzione municipale, che specialmente per alcune magistrature, come appunto la nostra, conteneva un ordinamento comune (v. **Municipium**). Dovunque quindi si forma un comune di diritto romano o latino, costituito secondo lo schema delle due costituzioni municipali, d'ordinario l'edile non manca fra le magistrature principali. A questa regola però fanno eccezione specialmente le città dell'Helvetia, dove, almeno a giudicare dal silenzio delle lapidi, non s'incontrano *aediles*, ma in loro vece dei *curatores colonorum* e simili. La qual cosa si spiega con la condizione affatto particolare della regione, dove facendo difetto la vera *urbs*, non v'era posto per una magistratura, la quale consisteva essenzialmente nell'amministrazione e nella polizia urbana (v. Mommsen, Hermes 16 p. 481).

2) *Collegialità e titoli.* — Nell'ordinamento delle magistrature municipali, specialmente nel periodo in cui la costituzione dei municipii e

delle colonie raggiunse un certo grado di uniformità, l'*aedilis* per regola occupa gerarchicamente un posto inferiore a quello dei magistrati superiori, i *duoviri*; esso è quindi di fronte a questi un magistrato minore (A). Nondimeno vi sono alcuni comuni dei più antichi e soprattutto della Campania, in cui eccezionalmente l'edile sta come magistrato maggiore (B), mancando in essi i *duoviri* o in genere il magistrato supremo. Ma anche nel primo caso ordinario, qua e là esso appare anche rivestito di una competenza straordinaria e talvolta tale che rappresenti quella d'un altro magistrato (C). Questa triplice categoria si rivela principalmente nei varii titoli che piglia la magistratura, ed è inutile avvertire che l'una e gli altri non ci son noti che dai monumenti epigrafici. I quali affinchè possano servire a provare questa nostra suddivisione e insieme a dar luce ad altri importanti quesiti, come p. e. quello del rapporto collegiale tra l'*aedilis* e il *duovir*, saranno qui sotto raggruppati appunto secondo la triplice forma che assume la nostra magistratura. In generale è da osservare, che, a differenza del magistrato supremo, il quale nel suo organismo si sviluppa con maggiori varietà locali, l'edilità anche nella stessa varietà di titoli, presenta una uniformità nel suo ordinamento.

A. *Magistrato minore.*

Che gli *aediles* siano magistrati minori di fronte ai *duoviri*, appare direttamente non solo da tutto il complesso dei poteri loro secondarii e soprattutto da quelli di questi ultimi, che perciò son detti essi soli *magistratus* e sono eponimi dell'anno della loro gestione (v. **Duovir**); ma anche indirettamente dall'analoga posizione che aveano in Roma e dall'occupare nel *cursus honorum* il grado medio tra il duovirato e la questura. Questa loro inferiorità però non è tale che impedisca di considerarli come *collegae minores* di quelli, nello stesso modo che in Roma il *praetor* è *collega minor consulum*. E tale collegialità si fonda specialmente sul fatto, che gli uni e gli altri sono rivestiti di giurisdizione, benchè in diversi campi e non nella stessa misura (v. Mommsen, Stadtrechte p. 433; Staatsr. 2² p. 475 nota 2). Essa si vede chiaramente espressa nella lex Salpensana (C. II 1963 c. XXIX), ove dicendosi che il duumvir *sive unum sive plures collegas habebit*, senza dubbio si accenna agli edili. Questa collegialità però non è la medesima dappertutto, e il suo diverso grado d'intensità si manifesta appunto in alcuno dei titoli che, come magistrati minori, pigliano gli edili. Essa appare più intima nei comuni, dove il titolo per indicare i due edili è di *IIIIviri aediles*, o *IIIIviri aedilicia potestate*, o *VIIIviri aedilicia potestate*; formando così un solo collegio coi due colleghi che pigliano quello di *IIIIviri iure dicundo*. È invece meno intima, il che vuol dire che gli edili benchè colleghi dei duoviri, pure formano un collegio per sè, in quei comuni dove per essi il titolo è di *aediles*, o *IIviri aediles*, o *aedilicia potestate*, o *IIviri aedilicia potestate*. La regola, che nei municipii edili e duoviri abbiano formato un collegio più intimo, e che invece nelle colonie ricorra più sovente un doppio collegio degli uni e degli altri (Henzen, Ann. dell'Inst. 1859 p. 204 segg. Marquardt, Staatsverw. 1² p. 152 segg.) certo ha un fondamento nel fatto in generale delle lapidi. Ma non è men provato che eccezioni ad essa non mancano; che cioè vi son colonie dove funzionano *IIIIviri*, e viceversa municipii ove si hanno *IIviri*, e che una medesima città offra *IIIIviri* e *IIviri*, ciò che d'ordinario si spiega con l'essere la città passata col tempo dalla condizione di municipio a quella di colonia. Del pari però vi son città che pur non essendo da municipii passate ad esser colonie, hanno *IIIIviri* e *IIviri*. E del pari v'è qualche caso, come p. e. quello di Aquileia, la quale da municipio divenuta colonia, conservò i *IIIIviri*. Per qualche regione, come p. e. per la Gallia Narbonensis, è stato osservato pure che laddove le colonie romane hanno *IIviri*, le latine invece *IIIIviri* (Herzog, Gall. Narb. p. 218). Ora queste ed altre eccezioni simili in gran parte possono dipendere dalla natura delle varie costituzioni locali; ma è pur probabile che esse siano in relazioni ad altro fatto storico che potrà meglio essere appurato, se si ha presente, come facciamo qui sotto, l'intera serie dei titoli del nostro magistrato, in quanto ricorrono nelle iscrizioni dei varii comuni dello Stato. E a tale uopo appunto non solo i medesimi sono distinti nelle due categorie dell'Italia e delle provincie, delle colonie e dei municipii, ma accanto a ogni città è indicato in ( ) il titolo che vi piglia più d'ordinario il magistrato supremo. A determinare la condizione politica del comune, se cioè colonia o municipio, ci siamo attenuti alla testimonianza principalmente delle lapidi ove ricorre il titolo dell'edile e al tempo a cui esse si riferiscono. — Qui intanto ci piace accennare a una osservazione che dobbiamo alla molta cortesia del ch. prof. E. Bormann, il quale a proposito appunto dell'ordinamento quatuorvirale dei municipii e duovirale delle colonie, ci diceva recentemente che, considerato soprattutto il caso di Perugia, che dopo il riordinamento ricevuto da Augusto ebbe *IIviri* benchè fosse municipio, a

lui par probabile che, a cominciare da un certo tempo, ogni città che riceveva un ordinamento comunale romano, costituisse i suoi magistrati a *IIviri* ed *aediles*, e non più a *IIIIviri*, come s'usava innanzi. Noi ritorneremo sulla quistione trattando dei *IIviri* (v. **Duovir**). Per ora ci pare che la spiegazione data dal Bormann trovi una conferma almeno nelle città provinciali, in cui così le colonie come i municipii generalmente hanno *IIviri* ed *aediles*, piuttosto che *IIIIviri*; ciò che concorda col fatto, che quelle città per la maggior parte furono ordinate alla maniera romana in tempi più o meno posteriori a quelle d'Italia, dove pare che la norma dei *IIIIviri* nei municipii e dei *IIviri* nelle colonie sia stata più osservata. Cogliamo questa occasione per ringraziare lo stesso Bormann di averci comunicati i numeri che nel vol. XI del *Corpus*, da lui redatto, portano alcune lapidi qui sotto da noi citate.

a) **Aedilis**. È il titolo che ricorre più frequentemente nelle iscrizioni, e senza dubbio è il più antico rispetto agli altri, specialmente quello di *aedilicia potestate* e suoi compositi. Esso si può considerare siccome un'abbreviazione di *IIIIvir aedilis* o *IIIIvir aedilicia potestate* nelle città ove l'edile formava un solo collegio coi *duoviri iure dicundo*, e di *IIvir aedilis* o *IIvir aedilicia potestate* in quelle, ove gli edili formavano collegio separato da quello dei *duoviri iure dicundo*. Questo carattere d'abbreviazione si osserva specialmente negli edili d'Ariminum, dove *aedilis* sta per *IIvir aedilis*. Si riscontra nei seguenti comuni:

ITALIA

Colonie romane.

Regione I (Latium e Campania).

Abellinum (*praetores*, indi *IIviri*). C. X 1135. 1138. 8159. Cf. **IIvir aedilis** (*b*).

Acerrae (*IIIIviri*). C. X 3758.

Antium (*IIviri*). C. X 8295.

Aquinum (*IIviri*). C. X 5399. 5415.

Cales (*IIviri*). C. X 4631, 13.

Capua (*IIviri*). C. X 3803. 3804. 3822. 3830. 3914.

Cumae (*IIviri*). C. X 3704.

Minturnae (*IIviri*). C. X 6013.

Nola (*IIviri*). C. X 1233. 1265? 1266. 1274.

Nuceria (*IIviri*). C. X 1081.

Ostia (*IIviri*). C. XIV 171. 332. 349. 353. 373. 375. 400. 415, 10.

Pompei (*IIviri*). C. IV 1096 (cf. 1097. 2485. 2996). 1189 cf. 1190. — X 801. 826. 827. 1019. 1036. 1273. Programmi v. C. IV p. 249 segg. EE. 2, 148 segg. Iscrizioni osche v. EE 2, 20. 24. Zvetaieff, Syll. n. 73. Nel *trib(unus) ple(bis)* del programma recentemente scoperto (NS. 1887 p. 38), certamente è da ravvisare una maniera democratica per indicare il candidato dell'edilità (v. Mommsen, Staatsr. 3 p. 801 nota 3).

Praeneste (*IIviri*). C. XIV 2922. 2972. 2974. 2989. 3000. 3014.

Puteoli (*IIviri*). C. X 1576. 1725. 1785. 1799. 1801. 1810. 1821.

Sora (*IIviri*). C. V 976. — X 5714.

Velitrae (*IIviri*). C. X 8417.

Venafrum (*IIviri*). C. IX 735. — X. 4869. 4879. 4880. 4881. 4883. 4887. 4888. 4895.

Regione II (Apulia et Calabria).

Beneventum (*IIviri*). C. IX 1414. 1419. 1622. 1644. 1648. 1651. 1657. 1658. 1661. Cf. **IIIIvir aedilis** (*d*). — **Aedilis iure dicundo** (*f*).

Venusia (*IIviri*). C. IX 422. 441. 442. 443. 447. 451. 453. Cf. **IIvir aedilicia potestate** (*e, aa*).

Regione III (Lucania e Bruttii).

Buxentum (*IIviri*). C. X 461.

Grumentum (*praetores*, indi *IIviri*). C. I 617. — X 208. 220. 224. 225. 227. Cf. **Aedilicia potestate** (*e*). — **Aedilis pro quaestore** (*C. e*).

Regione IV (Samnium).

Allifae (*IIviri*). C. IX 2346. 2348. 2353. 2354. 2356. 2357. 2359.

Bovianum vetus (*IIviri*). C. IX 2773. 2777. — EE. 2 p. 188 ad n. 80. Zvetaieff, Syll. 20.

Bovianum Undecimor. (*IIviri*) C. IX 2565.

Superaequum (*IIviri*). C. IX 3309. 3310. 3313.

Telesia (*praetores IIviri*, indi *IIviri*). C. IX 2128. 2221. 2236.

Regione V (Picenum).

Ancona (*IIviri*). C. IX 5841.

Asculum (*IIviri*). C. IX 5196. 5198.

Falerio (*IIviri*). C. IX 5439. 5442. 5443. 5444. 5445. 5453. 5455.

Firmum Picen. (*IIviri*). C. IX 5369.

Hadria (*IIviri*). C. IX 5016.

Urbs Salvia (*IIIIviri*). C. IX 5539.

Regione VI (Umbria).

Hispellum (*praetores*). O. 3866.

Pisaurum (*IIviri*). O. 81.

Tuder (*IIviri*). G. 423, 1. M. 754, 1. 1120, 3.

Urbinum (*IIIIviri*). O. 3317. 3714.

Regione VII (Etruria).

Arretium (*IIviri*). C. XI 1841. 1847. 1848.

Florentia (*IIviri*). C. XI 1600. 1601. 1603.

Perusia (*IIviri*). C. XI 1924. 1926. 1941.

Pisae (*IIviri*). C. XI 1441.

Sutrium (*IIviri*). C. XI 3256.

Regione VIII (Gallia Cispadana).

Ariminum (IIviri). C. XI 361. 409. 416. 422. Cf. **IIIvir aedilis** (*c*).

Faventia C. XI 630.

Mutina (*IIviri?*). C. XI 838.
Parma (*IIviri*). C. XI 1058.
Regium Lepidum (*IIviri, IIIIviri*). C. XI 969.
Regione IX (Liguria).
Hasta (*IIviri*). C. V 7566. 7567.
Libarna ? (*IIviri*). OH. 5439.
Regione X (Venetia ed Histria).
Ateste (*IIviri*). C. V 2785.
Brixia (*IIviri*). C. V 4384. 4385. 4393. 4413. 4419. 4457. 4475. 4957. 4981.
Concordia (*IIviri*). C. V 1895. 1904. 8667.
Cremona — C. V 4097.
Pola (*IIviri*). C. V 27. 47. 50. 51. 53. 62.
Tergeste (*IIviri*). C. V 544. 550. 551. 554. 558. 8202.
Verona (*IIIIviri*). C. V 3943. 8848. Cf. **Aedilicia potestate** (*e*). — **IIIIvir aedilicia potestate** (*e, bb*).
Regione XI (Transpadana).
Augusta Praetoria (*IIviri*). C. V 6838. 6842. 6896.
Augusta Taurinorum (*IIviri*, indi *IIIIviri*). C. V 6965. 7015. Cf. **Aedilicia potestate** (*e*). — **IIIIvir aedilicia potestate** (*bb*).

Municipii romani.

Regione I.
Aletrium (*IIIIviri*). C. X 5832.
Anagnia (*praetores*, indi *IIviri*). C. I 1160 cf. add. — X 5914. 5916. 5922. 5926.
Aricia (*dictator*). C. XIV 2169. 2171. 2213. 4195. 4196. 4178 c.
Atina Lat. (*IIviri*). C. X 5066. 5067. 5072. 5076. 5077. 5078.
Caiatia (*IIviri*). C. X 4583.
Capena (*praetor*). O. 3688.
Fabrateria nova (*IIviri*). C. X 5589. Cf. **IIvir aedilicia potestate** (*e, aa*). — **Aedilis lege Petronia** (*C. d*).
Ferentinum (*IIIIviri*). C. I 1165. — X 5843. Cf. **IIIIvir aedilicia potestate** (*e, bb*).
Lanuvium (*dictator*). C. XIV 2089. 2097. 2114. 2116. 2122. 2123. — X 6681.
Nomentum (*dictator*). C. XIV 3941. 3955.
Surrentum (*IIviri*). C. X 688.
Tibur (*IIIIviri*). C. XIV 3538. 3653. 3665. 3678. 3690? Cf. **IIIIvir aedilis** (*d*). — **IIIIvir aedilicia potestate** (*e, bb*).
Tusculum. Vedi più oltre B.
Regione II.
Aeclanum (*IIIIviri*). C. IX 1133. 1139. 1143. Divenuta colonia al tempo dei Flavii, ebbe *IIviri iure dicundo* e (cf.) **IIvir aedilis** (*b*).
Brundisium (*IIIIviri*). C. IX 23. Cf. **IIIIvir aedilicia potestate** (*e, bb*).
Compsae (*IIIIviri*). C. IX 668
Herdoniae (*praetores*). C. IX 689. Cf. **Aedilis iure dicundo** (*f*).
Larinum (*IIIIviri*). C. IX 736. 737 bis. 7380.
Ligures Baebiani (*IIIIviri*). C. IX 1465.
Rudiae (*IIIIviri*). C. IX 23.
Regione III.
Petelia (*IIIIviri*). C. X 113. 114.
Potentia (*IIIIviri*). C. X 131. 136. 137. 138. 434.
Volceii (*IIIIviri*). C. X 1809. 8105. 8106.
Regione IV.
Aequiculi (*IIviri*). C. IX 4126. 4132.
Aesernia (*IIIIviri*) C. IX 2656. 2663.
Anxanum (*IIIIviri*). C. IX 2999.
Corfinium (*IIIIviri*). C. IX 3160. 3174. 3314.
Histonium (*IIIIviri*). C. IX 2854. 2855. 2856. 2859.
Reate (*IIIIviri*). C. IX 4169. Cf. **Aedilicia potestate** (*e*).
Saepinum (*IIIIviri*). C. IX 2465. 2472.
Sulmo (*IIIIviri*). C. IX 3085. Cf. **IIIIvir aedilis** (*d*).
Terventum (*IIviri, IIIIviri*). C. IX 2600. 2603.
Regione VI.
Pitinum Mergens (*IIIIviri*). O. 4039.
Regione VII.
Ameria (*IIIIviri*). G. 1104, 1.
Asisii (*IIIIviri*). M. 469, 9.
Caere (*dictator*). C. XI 3615. Cf. **Aedilis iure dicundo** (*f*).
Camerinum (*IIIIviri*). M. 755, 1.
Tarquinii (*IIIIviri*). C. XI 3382.
Volaterrae (*IIIIviri*). C. XI 1748. 1752.
Regione IX.
Alba Pompeia (*IIviri*). C. V 7600. 7605. 7606. 7607. 7608.
Albingaunum (*IIIIviri*). C. V 7785. Cf. **IIIIvir aedilicia potestate** (*e, bb*).
Albintimilium (*IIviri*). C. V 7813. 7814. 7824.
Industria (*IIviri*). C. V 7468. Cf. **IIIIvir aedilicia potestate** (*e, bb*).
Regione X.
Aquileia (*IIIIviri*). C. V 1015. Cf. **Praefectus aedilicia potestate** (*C. d*).
Altinum (*IIIIviri*). C. V 722. SI. 475.
Forum Iulium (*IIIIviri*). C. V 8643.
Regione XI.
Eporedia (*IIviri*). C. V 6788. 6790. 6796.
Mediolanum — C. V 6347. Cf. **IIIIvir aedilicia potestate** (*e, bb*).

Prefetture.

Amiternum (*VIIIviri*). C. I 1296 = IX 4205. IX 4182. 4197. 4198. 4202. 4270. 4282.

Città d'incerta condizione politica.

Atina Luc. (Reg. III. — *IIIIviri*). C. X 330. Cf. **IIIIvir aedilis** (*d*).

Clusium (Reg. VII — *IIviri*). C. XI 2118. 2121. — AI. 1877 p. 84. — Cavedoni, Ragguaglio 1853 p. 50 n. 13.

Fagifulae (Reg. IV — *IIviri* e *IIIIviri*). C. IX 2557.

Ficulea (Reg. I). C. VIV 4002.

Forum Cornelii (Reg. VIII). C. V 1893. M. 666, 10.

Fulginii (Reg. VI). M. 672, 2.

Lupiae (Reg. II — *IIviri*). C. IX 25.

Neapolis (Reg. I). C. X 1490 (Ἀγορανόμος).

Sestinum (Reg. VI — *IIIIviri*). O. 3902. M. 1081, 2. G. 344, 6.

Teate (Reg. IV — *IIIIviri*). C. IX 3024. 3025. NS. 1887 p. 159.

Tifernum (Reg. VI — *IIIIviri*). G. 344, 6.

Volsinii (Reg. VII). C. XI 2708?

Ricorre pure l'*aedilis* in alcune inscrizioni, che non si possono con certezza attribuire a una determinata città antica. Distribuite per regioni, esse appaiono: nella I (C. X 6320), nella III (C. X 399), nella VI (OH. 7133. M. 754, 5), nella VII (Faesulae? O. 2280. DS. 259, 4), nella IX (C. V 7544), nella X (C V 722. 2880?), nella XI (C. V 6432. 7158). — Più incerte ancora sono C. VI 903. 951.

PROVINCIE

Colonie romane e latine.

ACHAIA.

Patrae (*IIviri*). C. III 500.

AFRICA (Prov. procons.).

Assuras (*IIviri*). C. VIII 631.

Carpis. C. VIII 993.

Carthago (*IIviri*). C. VIII 1494. — X 6104.

Curubis (*IIviri*). C. VIII 978. 980.

Neapolis. C. VIII 972. cf. 973.

Simithu (*IIviri*). C. VIII 10606.

Thuburnica (*IIviri*). EE. 5, 499. 509. — 511.

Zama C. VI 1668.

ASIA.

Alexandrea Troas (*IIviri*). C. III 392. EE. 5, 141.

Parium. — Eckhel, D. N. p. 481.

CAPPADOCIA E GALATIA.

Antiochia Pisidiae (*IIviri*). C. III 295. 299. EE. 5, 1348.

Germe (*IIviri*). C. III 285. 286.

Sinope (*IIviri*). EE. 4, 45.

DACIA.

Apulum (*IIviri*). C. III 1139.

Napoca. C. III 827? 858. 867.

DALMATIA.

Aequum (*IIviri, IIIIviri*). C. III 1596. 2730. 2733. 6235.

Iader (*IIviri*). C. III 2919. 2920.

Narona (*IIIIviri*). C. III 1832.

Salonae (*IIviri, IIIIviri*). C. III 2026. 2049. 2072. 2073. 2074. 2081. 2083. 2084. 2087. 6378. EE. 4, 300. Bull. Dalm. 1881 p. 18. Cf. **Aedilis curulis** (*C. a*).

GALLIA BELGICA.

Noviodunum (*IIviri*). O. 308.

GALLIA LUGUDUNENSIS.

Lugudunum (*IIviri*). BL. p. 466. RA. 36 (1878) p. 391.

GALLIA NARBONENSIS.

Aquae Sextiae (*IIviri*). HG. 28. 367.

Arausio. HG. 410.

Arelate (*IIviri*). HG. 326ª.

Baeterrae (*IIviri*). RE. 1, 121.

Narbo (*IIviri*). HG. 21. 24. 28. 29. LN. 80. 91. 94.

Nemausus (*IIIIviri*). C. I 1490 = HG. 88. HG. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142.

Vienna (*IIIIviri*). HG. 506. 547. AV. 2, 173. 174? 175.

GERMANIA.

Agrippina (*IIviri*). BRh. 549.

HISPANIA BAETICA.

Corduba (*IIviri*). C. II 2226. 2227?

Tucci (*IIviri*). C. II 1666. 1667. 1679.

Ucubi (*IIviri*). C. II 2223.

Urso (*IIviri*). Lex col. Iul. Genetivae (passim EE. vol. 2. 3).

HISPANIA TARRACONENSIS.

Barcino (*IIviri*). C. II 4521. 4523 — 4525. 4527 — 4530. 4532. 4533.

Carthago (*IIviri*). EE. 3, 35.

Tarraco (*IIviri*). C. II 4194. 4212. 4221. 4262. 4263. 4274. 4275. 4279. 4616.

MACEDONIA.

Dyrrachium (*IIviri*). C. III 609. 611.

Philippi (*IIviri*). C. III 654.

Potidaea (*IIviri*). EE. 2, 1048.

MAURETANIA Caes.

Caesarea (*IIviri*). C. VIII 9319. 9352. 9374. 9402. 9411. EE. 5, 994.

Cartenna (*IIviri*). C. VIII 9663. 9664. Cf. **Aedilicia potestate** (*e*).

Oppidum novum (*IIviri*). C. VIII 9643.

Rusguniae (*IIviri*). C. VIII 9250. 9251.

MAURETANIA Sitif.

Auzia (*IIviri*) C. VIII 9024. 9062. 9063. EE. 5, 949. Cf. **IIvir aedilicia potestate** (*e, aa*).

Sitifis (*IIviri*). C. VIII 8439. 8455. 8456. 8469. 8497.

Moesia sup.

Scupi EE. 2, 497.

Noricum.

Ovillava (*IIviri*). C. III 5606.

Solva (*IIviri*). C. III 5309. 5343. 5344. 5345. 5430.

Numidia.

Cirta (*IIIviri*). C. VIII 7101 — 3. 7110. 7115. 7117. 7118. 7121 — 23. 7126. 7130. 8210. AC. 1884 p. 246. C. VIII 6046 (Arsacal). 7124. 7978 (Rusicade). 5704 (Sigus). 6710. 6711 (Tiddis). 4219 (Verecunda). Cf. **Aedilicia potestate** (*e*). — **Aedilis quaestoriae potestatis — Aedilis habens iurisdict. quaestoris pro praetore** (*C. f*).

Cuicul (*IIviri*). C. VIII 8300. 8310. 10899. EE. 5, 1296.

Masculla (*IIviri*). C. VIII 2248.

Thamugadi (*IIviri*). C. VIII 2344. 2403. EE. 3 p. 78.

Theveste (*IIviri*). C. VIII 1042.

Numidia procons.

Madaura (*IIviri*). C. VIII 4681. 4683.

Thubursicum Numid. (*IIviri*). C. VIII 4874. 4886. 4888. 4891. 4892. 4893. EE. 5, 1287.

Pannonia sup.

Poetovio (*IIviri*). C. III 4038.

Savaria (*IIviri*). C. III 4179.

Sicilia.

Catina (*IIviri*). C. X 7026.

Tripolitana.

Leptis Magna (*IIviri*). Eckhel, D. N. p. 481.

Municipii romani e latini.

Africa (Provincia Procons.)

Giuf. . . . (*IIviri*). C. VIII 858. 860-863. EE. 5, 319. 320.

Byzacena.

Avula. C. VIII 714 ? 715.

Thibica. C. VIII. 769.

Dalmatia.

Albona (*IIviri*). C. III 3047. 3054 — 3056.

Scardona (*IIviri, IIIIviri*). C. III 2085.

Hispania Baetica.

Igabrum C. II 1610.

Isturgi (*IIviri*). C. II 2121.

Malaca (*IIviri*). C. II 1967. Lex Malacitana (C. II 1964).

Obulco (*IIviri*). C. II 2126. 2129-2131. Eckhel, D. N. p. 481.

Salpensa (*IIviri*). Lex Salpensana (C. II 1963).

U. . . . (*IIviri*). C. II 2342.

Urgavo (*IIviri*). C. II 2106.

Hispania Tarraconensis.

Aeso (*IIviri, IIIIviri*). C. II 4464.

Aurgi (*IIviri*). C. II 1685.

Clunia (*IIIIviri*). Eckhel, D. N. p. 481.

Ebusus (*IIviri*). C. II 3662.

Gerunda (*IIviri*). C. II 4622.

Ilerda (*IIviri*). C. II 3010. Rev. de ciencias histor. 2 p. 527.

Mago (*IIviri*). C. II 3708 — 3710.

Pollentia (*IIviri*). C. II 3696 — 3698.

Saguntum (*IIviri*). C. II 3853. 3854. 3856 — 3858. 3860. 3864. 3865. 4028. Eckhel, D. N. p. 481.

Lusitania.

Merobriga (*IIviri*). C. II 25.

Olisipo (*IIviri*). C. II 192 — 194. 225 ? 261. 262 ?

Noricum.

Celeia (*IIviri*). C. III 5143. 5225.

Cetium (*IIviri*). C. III 5663.

Numidia.

Diana (*IIviri*). C. VIII 4575. 4577. 4579. 4580. 4583. 4585. 4588. 4596. 4597. 4600.

Tubunae (*IIviri*). C. VIII 4485.

Pannonia sup.

Scarbantia (*IIviri*). C. III 4243.

Vindobona (*IIviri*). C. III 4557.

Sicilia.

Lipara. — C. X 7490.

Città d'incerta condizione politica.

Africa (Prov. Procons.)

Chisiduo. C. VIII 1270.

Mustis. EE. 5, 583. 586. 588.

Villa Magna. C. VIII 895.

Alpes Maritimae.

Forum Germa[norum] (*IIviri*). C. V 7835.

Byzacena.

Chusira. EE. 5, 1186.

Dalmatia.

Aenona (*IIviri*). C. III 29777 add.

Apsorus (*IIviri*). C. III 3138. 3139. 3147.

Arba (*IIviri*). C. III 2931.

Nedinum (*IIviri*). C. III 2867. 2870. 2871.

Gallia Narbonensis.

Glanum Livii. LN. 100.

Tolosa (*IIIIviri*). HG. 268.

Hispania Baetica.

Acinipo. Eckhel, D. N. p. 481.

Carteia. Eckhel, D. N. p. 484.

Ulia (*IIviri*). C. II 1534. 1535.

Hispania Tarraconensis.

Calagurris. Eckhel, D. N. p. 481.

Celsa. Eckhel, D. N. 481.

Turiaso. Eckhel, D. N. p. 481.

Mauretania Caes.
Gunugi (*IIviri*). RC. 1877 p. 499.
Manliana (*IIviri*). C. VIII 9617.
Portus Magnus (*IIviri*). C. VIII 9754. 9773.
Mauretania Sitif.
Mons. C. VIII 8656.
Moesia sup.
Singidunum (*IIviri*). C. III 1661.
Numidia.
Calama (*IIviri, IIIIviri*). C. VIII 5297. 5298. 5305.
Lambaesis — (*IIviri*). C. VIII 2620. 2631. 3294. 3295. 3300.
Numidia Procons.
Hippo regius — (*IIviri*). H. 1887 p. 485.
Sicilia.
Lilybaeum — (*IIviri*). C. X 7211. 7222. 7223.

Aediles di città che non si possono determinare, si hanno in alcune lapidi, come C. VI 1984 (Byzacena); — C. II 3103. 3104. 3174. 4610; — EE. 3, 40 (Hisp. Tarrac.); — C. II 1596 (Hisp. Baet.); — C. VIII 4626. 4838. 4848? (Numid.); — C. III 3158 (Dalmat.); — C. VIII 8466. EE. 5, 515 (Africa prov. proc.); — EE. 2, 802 (Pann. sup.).

b) **Aedilis IIvir.**

IIvir aedilis. — Questi due titoli che son di quelli i quali accennano al collegio dei due edili siccome distinto da quello dei magistrati supremi (*IIviri iure dicundo*) per lo più delle colonie, ricorrono, il primo in

Aeclanum (C. IX 1167. 1168. 1414. 1415), nel tempo in cui fu colonia ed ebbe a capo *IIviri iure dicundo* (C. IX 1152. 1414. 1049? 1050?); laddove essendo prima municipio, il titolo dell'edile fu il seguente (*c*). Cf. **Aedilis** (*a*). Il secondo si ha in

Abellinum (C. X 1129. 1131. 1137. 1139. 1140. 1141), dove al collegio degli edili fa riscontro quello dei *praetores IIviri*, come magistrati supremi. Cf. **Aedilis** (*a*).

Narbo (HG. 27), dove del pari si hanno *IIviri*, essendo essa colonia. Cf. **Aedilis** (*a*).

c) **IIIvir.**

IIIvir aedilis. — Ricorrono in

Ariminum, colonia retta da *IIviri*. Il primo in due lapidi (C. XI 378. 418), abbreviazione del secondo, che si ha in una sola (406). Rispetto a questa il Mommsen (Hermes 1 p. 66 nota 1) correggendo l'antica lezione di *IIIvir*(*o*) *aed*(*ili*) *p*(*lebis*), vorrebbe leggere *aed*(*ilicia*) *p*(*otestate*); ma il Bormann crede probabile che il *p* sia una abbreviazione di *p*(*ontifici*), tanto più che in questa città non ricorre sotto nessuna forma il titolo di *aedilicia potestate*. Il semplice titolo di *aedilis* che si ha in altre lapidi (v. **Aedilis** (*a*)), probabilmente non è che una abbreviazione di questi due. Cf. **Aedilis curulis** (*C. a*).

d) **IIIIvir aedilis.** — Fa riscontro al *IIIIvir iure dicundo* per lo più dei municipii, ed è uno dei titoli che più manifesta il legame intimo collegiale di questo magistrato supremo con l'edile. Ricorre in

Aeclanum (C. IX 1133. 1139. 1143) nel periodo più antico in cui fu municipio e i magistrati supremi si dissero *IIIIviri iure dicundo* (C. IX 1132. 1133. 1138. 1145). Cf. **IIvir aedilis** (*b*);

Alba Fucens (C. IX 3922. 3940? 3941. 3942. 3945), che già fin da dopo la guerra sociale siccome municipio (Cic. Phil. 3, 15, 19) era retta da *IIIIviri iure dicundo* (C. IX 3922. 3923. 3933. 3939. 3942. 3946. 3949. 3950. 3956);

Atina Lucaniae (C. X 379), dove al nostro magistrato fa riscontro il *IIIIvir iure dicundo o quinquennalis* (n. 330. 338), benchè ricorra pure il semplice titolo di *aedilis* (330) e quello di *IIvir* pel magistrato supremo (337). Cf. **Aedilis** (*a*);

Beneventum (C. IX 1632. 1634), nel tempo più antico, in cui fu municipio ed ebbe *IIIIviri* (2117 cf. 2121), laddove essendo più tardi divenuta colonia, ebbe *aediles* (=*IIviri aediles*) e *IIviri iure dicundo*. Cf. **Aedilis** (*a*);

Canusium (C. IX 415. 341?), essendo municipio e retto da *IIIIviri iure dicundo* (415. cf. 326. 327. 342);

Circeii (C. X 6428), che come municipio (Cic. de fin. 3, 4, 7. C. X 6429), ebbe a capo *IIIIviri iure dicundo* (6429);

Compsa (C. IX 975. 977), municipio (974. 983) retto da *IIIIviri* (668. 975. 977. 979 cf. 980). Cf. **Aedilis** (*a*);

Cortona (AI. 1863 p. 291), municipio retto da *IIIIviri;*

Falerii (C. XI 3123), erroneamente creduta colonia dei Triumviri, ma piuttosto municipio (C. XI 3125. 3083. 3116 cf. Mommsen, Hermes 18 p. 176. 196) retto da *IIIIviri* (OH. 6666. 7065. 7129). Cf. **Aedilis** (*a*);

Forum Semproni (O. 4039).

Nepet (C. XI 3211), neanche essa colonia, ma municipio (3214. cf. Mommsen, Hermes 18 p. 177), retta da *IIIIviri* (G. 359, 1). Cf. **IIIIvir aedilicia potestate** (*e, bb*);

Ocriculum (O. 3852. 3857), municipio con *IIIIviri* (O. 1. 1.);

Pinna Vestina (C. IX 3357), molto probabilmente municipio con *IIIIviri* (3357. cf. 3351. 3352. 3354);

Sulmo (C. IX 3084. 3092), municipio con *IIIIviri* (3082. 3083. 3084. 3086. cf. 3096). Cf. **Aedilis** (*a*);

Tibur (C. XIV 3581. *aedilis IIIIvir* 3665?), municipio con *IIIIviri* (3581. 3653. 3660. 3669). Cf. **IIIIvir aedilicia potestate**.

Città incerta nella regione II d'Italia (NS. 1886 p. 238; cf. C. IX 6180).

e) **Aedilicia potestate (aed. pot., a. p.).**— Come *aedilis* semplicemente è una forma abbreviata per *IIvir* o *IIIIvir aedilis*, del pari questo altro titolo sta in luogo di *IIvir*, *IIIIvir* e talvolta anche *VIIIvir aedilicia potestate*. Esso non è infrequente nelle iscrizioni per lo più di tempi posteriori, e probabilmente fu introdotto per esprimere ancora meglio la distinzione tra le due magistrature costituite in un solo collegio i *IIviri* o *IIIIviri iure dicundo* e gli *aediles*. Se ne hanno esempii in

Aesernia (C. IX 2666), municipio. Cf. **Aedilis** (*a*);

Alba Fucens (C. IX 3946). Cf. **IIIIvir aedilis** (*d*);

Aquileia (SI. 189. 203), municipio, indi colonia (C. V p. 83 cf. Mommsen, Hermes 18 p. 195), retta da *IIIIviri iure dicundo*. Cf. **Aedilis** (*a*);

Augusta Taurinorum (C. V 7022), colonia ove ricorrono *IIviri* e *IIIIviri* (7015. 7028. 7034). Cf. **Aedilis** (*a*);

Barium (C. IX 284), municipio (Tac. ann. 16, 9), retto da *IIIIviri* (cf. n. 283);

Cartenna (C. VIII 9666), colonia. Cf. **Aedilis** (*a*);

Cirta (C. VIII 6965. 10867 Rusicade 7496), colonia. Cf. **Aedilis** (*a*). — **Aedilis quaestoriae potestatis. — Aedilis habens iurisdictionem quaestoris pro praetore** (*C. f*);

Gades (C. II 1730), municipio (1313. 4277; cf. 1729), retto da *IIviri* (1313. 1731). Cf. **IIIIvir aedilicia potestate** (*e, bb*);

Grumentum (C. X. 226), colonia. Cf. **Aedilis** (*a*). — **Aedilis pro quaestore** (*C. e*);

Locri (C. X 19), municipio retto da *IIIIviri* (20. 23). Cf. **IIIIvir aedilicia potestate** (*e, bb*);

Reate (C. IX 4754), municipio (Suet. Vesp. 1. C. IX 4686) retto da *IIIIviri*. Cf. **Aedilis** (*a*);

Verona (C. V 3938 cf. p. 390), colonia retta da *IIIIviri*. Cf. **Aedilis** (*a*).

aa) **IIvir aedilicia potestate.** — Meno frequente di quello che segue e si ha in

Auzia (C. VIII 9064), colonia, retta da *IIviri* (9073). Cf. **Aedilis** (*a*);

Fabrateria nova (C. X 558. 5590), municipio (5584. cf. p. 547 e Mommsen, Hermes 18 p. 163) retto da *IIviri*. Cf. **Aedilis** (*a*) — **Aedilis lege Petronia** (*C. d*);

Venusia (C. IX 456. 651), colonia retta da *IIviri*. Cf. **Aedilis** (*a*).

bb) **IIIIvir aedilicia potestate.** — Titolo molto più frequente dei precedenti e dello stesso *IIIIvir aedilis*, sta più degli altri in contrapposizione col *IIIIvir iure dicundo*, ed è notevole che in generale non ricorre in città provinciali, tranne in una del Norico (Loncium), laddove è comunissimo nei comuni italici, come:

Acelum? (C. V 209).

Albingaunum (C. V 7788), municipio con *IIIIviri iure dicundo*. Cf. **Aedilis** (*a*);

Altinum (C. V 2160. 2168), municipio con *IIIIviri iure dicundo*. Cf. **Aedilis** (*a*);

Ameria (O. 4100), municipio con *IIIIviri iure dicundo*. Cf. **Aedilis** (*a*);

Aquileia (SI. 200. 189? 203). Cf. **Aedilis** (*a*). — **Praefetus aedilicia potestate** (*C. d*);

Aquilonia (C. IX 6257), di incerta condizione, probabilmente municipio;

Asisii (M. 671, 5), municipio con *IIIIviri iure dicundo*. Cf. **Aedilis** (*a*);

Augusta Taurinorum (C. V 7028. 7037. 7039), colonia con *IIIIviri* e insieme *IIviri iure dicundo*. Cf. **Aedilis** (*a*). — **Aedilicia potestate** (*e*);

Barium (C. IX 283), municipio. Cf. **Aedilicia potestate** (*e*);

Bellunum (C. V 2048), municipio (Plin. nat. hist. 3, 19, 130. C. V 2044), retto da *IIIIviri* (993) e *IIviri iure dicundo* (2045. 2047);

Bergomum (C. V 5137), municipio (5128), retto da *IIIIviri iure dicundo* (5124. 5126. 5138. cf. 5139. 5140);

Brundisium (C. IX 44. 45. 46. 47. 6096. NS. 1887 p. 256), municipio con *IIIIviri iure dicundo*. Cf. **Aedilis** (*a*);

Carales (C. X 7600), municipio (7682. 7829), con *IIIIviri iure dicundo* (7587. 7599. 7600. cf. 7605);

Carsioli (C. IX 4062), municipio con *IIIIviri iure dicundo* (4062. 4063. 4064. cf. 4065. 4128);

Comum (C. V 5279. 5289. 5291. 5294. 5300. 5312. 5443. 5646), municipio (Plin. ep. 2, 18; 5, 15, 1. C. V 5267. 5279. 5651), retto da *IIIIviri iure dicundo* (5294. 5463. 5518. 5646. 5739 etc.);

Ferentinum (C. X 5844. 5850. 5851. 5852. 5853, 3), municipio (5829. 5844. 5852. 5853. 5854.

5860) retto da *IIIIviri iure dicundo* (5843. 5844. 5850. 5852. 5853). Cf. **Aedilis** (*a*);

Gades (C. II 1227), municipio. Cf. **Aedilicia potestate** (*e*);

Industria (C. V 7479), municipio (C. V 7478), con *IIviri* (7468). Cf. **Aedilis** (*a*);

Locri (C. X 20), municipio. Cf. **Aedilicia potestate** (*e*);

Loncium (C. III 4719), nel Noricum, forse municipio, avendo a capo *IIIIviri iure dicundo*;

Mediolanum (C. V 5478. 5503. 5775. 5841. 5847. 5849), municipio (Tac. hist. 1, 70. C. V 5738. 5854. 5858. 6349. 6624), indi colonia (5847 cf. 5465. 5515. 5612), di cui s'ignorano i magistrati supremi (v. C. V p. 634). Cf. **Aedilis** (*a*);

Nepet (C. XI 3215). Cf. **IIIIvir aedilis** (*d*).

Novaria (C. V 6520. 6596. 6623. p. 725), municipio (Tac. hist. 1, 70. C. V 6520), retto da *IIIIviri iure dicundo* (6515. 6517. 6520. 6521. 6523);

Patavium (C. V 2864=I p. 123), municipio (Plin. ep. 1, 14, 6. C. V 2879), retto da *IIIIviri iure dicundo* (2829. 2835. 2854. 2871. 2873. 2877). Notevole è il ricordo della nostra lapide nella legge Giulia municipale, come fondamento statutario della potestà edilizia in Patavium (*M. Iunius Sabinus IIIIvir aediliciae potestat*(*is*) *e lege Iulia municipali*);

Ravenna (O. 3790), municipio; sono ignoti i magistrati supremi;

Regium Iulium (C. X 6), municipio retto da *IIIIviri;*

Spoletium (M. 754, 5 cf. 666, 9) colonia retta da *IIIIviri iure dicundo* (C. I 1407. OH. 7115);

Sulci (C. X 7514), municipio (n. 7518. 7519), retto da *IIIIviri i. d.* (nn. cit.);

Tibur (C. XIV 3680. 3682. 3689? 4260?). Cf. **Aedilis** (*a*). - **IIIIvir aedilis** (*d*).

Ticinum (C. V 6428), municipio (6419), con *IIIIviri iure dicundo* (6431 cf. 6427);

Valentia? (C. V 7450 cf. p. 842);

Veleia (C. X 1162. 1190?), municipio? con *IIviri* (1185. 1187. 1188).

Vercellae (C. V 6664), municipio (Tac. hist. 1, 70. C. V 6668. 6673), retto da *IIIIviri iure dicundo* (6666. 7373. cf. 6661. 6662);

Verona (C. V 3388. 3401. 3427. 3451. 5239. cf. p. 390. SI. 624). Dapprima municipio, indi colonia, retta da *IIIIviri iure dicundo* (3364. 3366. 3376 etc. cf. p. 327). Cf. **Aedilis** (*a*);

Vibo (C. X 47. 55), municipio (Cic. Verr. 5, 16, 40. cf. C. X 53), con *IIIIviri iure dicundo* (39. 45. 49 cf. 46).

cc) **VIIIvir aedilicia potestate.** — Questo titolo è usato raramente e in quelle città, dove non solo i magistrati maggiori e gli edili, ma anche gli altri minori formavano tutti insieme un collegio solo, per lo più col titolo di *VIIIviri duumvirali potestate* (due), *VIIIviri aedilicia potestate* (due), *VIIIviri aerarii* (due, pari ai *quaestores*) e *VIIIviri fanorum* (due). Intorno ad esso v. Borghesi, Oeuvr. 7 p. 208. 221 segg. Le città ove ricorre sono sabine e propriamente:

Nursia (C. IX 4543. 4549), già *praefectura*, indi municipio (4546), retto da *VIIIviri duovirali potestate* (4545. 4547), e

Trebula Mutuesca (C. IX 4891. 4896), municipio (Liber. colon. p. 258), retta da *VIIIviri* (4889. 4890. 4895).

f) **Aedilis iure dicundo.** — V'è qualche comune italico, dove pare poco dubbio che questo titolo si riferisca all'edile come magistrato supremo (v. più oltre B. *c*). Questo però non può dirsi di altri, del resto rarissimi, dove essendovi magistrati supremi, *IIviri* o *IIIIviri*, necessariamente l'*aedilis iure dicundo* dev'essere magistrato minore, e l'aggiunta di *iure dicundo* ha il significato o di meglio rilevare il potere giudiziario dell'edile, ovvero quello di esprimere meglio il carattere dell'edilità come alta magistratura, superiore alla questura, e poco inferiore ai *IIviri* o *IIIIviri iure dicundo.* Se ne hanno esempii in

Beneventum (C. IX 1646. 1656), retto da *IIviri* e dove più sovente ci siamo imbattuti nel semplice titolo di **Aedilis** (*a*) e talvolta in quello di **IIIIvir aedilis** (*d*), e in

Herdoniae (C. IX 690), retta da *IIIIviri* e dove si ha anche il titolo di **Aedilis** (*a*).

g) **Aedilis annonae.** — Un solo esempio se ne ha e propriamente in

Caere (O. 3787), la cui costituzione ha questo di speciale, che la magistratura suprema è rappresentata da un *dictator* e da un *aedilis iure dicundo* (v. più oltre B. *c*) e in secondo luogo vi è un *aedilis annonae.* Che questo non formi un solo collegio coi due primi e soprattutto non sia anch'egli un magistrato supremo, appare non solo dal monumento epigrafico citato, dove egli non piglia parte con quelli alla convocazione del senato (*decuriones corrogaverunt*); ma eziandio dal titolo stesso, che esprime la principale funzione della edilità in genere, che è la *cura annonae.*

B. *Magistrato maggiore.*

Poche sono le città, e tutte in Italia, dove l'edilità sta in luogo della magistratura suprema, pigliando il titolo di *aedilis, aedilis quinquennalis, aedilis iure dicundo.* Questa eccezione alla regola costante non ha però la stessa spiegazione per tutte. Così in Arpinum, Formiae, Fundi e Peltuinum, essa si spiega col fatto che queste città in origine essendo *praefecturae,* ebbero oltre al *praefectus iure dicundo* mandato da Roma, soltanto magistrati inferiori come appunto gli edili, e più tardi ottenuta la piena cittadinanza romana per la legge Valeria, in luogo di costituirsi il duovirato o quatuorvirato come magistratura suprema, conservarono, con accrescimento di potere, gli antichi edili (Henzen, Ann. dell'Inst. 1859 p. 201 seg. Mommsen, C. I. Lat. X p. 556; Staatsr. 3 p. 584 nota 5). In Caere, dove la magistratura suprema è rappresentata da un *dictator* e da un *aedilis iure dicundo,* che da una lapide (OH. 5772) pare pigli anche il titolo di *dictator,* il motivo sta nella particolare condizione municipale della città, e specialmente nella tendenza di limitare l'assoluto potere del dittatore, dandogli un collega nell'edile (Henzen, Op. cit. p. 203. Mommsen, Staatsr. 2^2 p. 163 nota 2; 3 p. 585). Quanto ad Ausculum e Gnathia, ragioni speciali, che non sieno in genere quelle relative al carattere proprio della costituzione municipale, non ci son note. Lo stesso è a dire di Tusculum, dove osserva il Dessau (C. XIV p. 254) che non si hanno, almeno a testimonianza delle lapidi, nè dittatori, nè pretori, nè quatuorviri, ma semplicemente edili. L'edilità come magistratura suprema nelle tre prefetture di Arpinum, Formiae e Fundi è ordinata a collegio di tre, senza dubbio per renderla meno diversa come collegio dal quatuorvirato dei municipi o anche perchè due di essi funzionavano come *duoviri iure dicundo,* e uno come vero edile. Circa l'*aedilis solus,* che ricorre in qualche lapide di tali città, v. più oltre **Aedilis quinquennalis** (*b*). In Tusculum, Peltuinum, Ausculum e Gnathia il collegio invece è formato, come d'ordinario, di due edili.

a) **Aedilis.** — Con questo titolo ricorre nelle seguenti città:

Arpinum (C. X 5679. 5682. cf. 5680. 5681. Cic. ad Gam. 13, 11);

Formiae (C. X 1800. 6101. 6105. 6107. 6108);

Fundi (C. X 6228. 6232. 6233. 6234. 6235. 6238. 6239. 6241. 6242. 6243);

Peltuinum (C. IX 3384. 3385. 3431. 3433. 3434. 3438. 3519).

Tusculum (C. XIV 2579. 2590. 2622, 5623? 2625. 2626. 2634. 2636. 2638).

b) **Aedilis quinquennalis.** — L'aggiunta di *quinquennalis* si piglia dall'edile magistrato maggiore nella stessa occasione, in cui è presa d'ordinario dal *IIvir* o *IIIIvir,* cioè nell'anno in cui si compie il censo municipale. E infatti il titolo di *aedilis quinquennalis* non ricorre nei municipii ove magistrati supremi sono *IIviri* o *IIIIviri,* sibbene appunto in quelle stesse città, ove egli occupa il loro luogo. In qualche lapide di una di esse, cioè di Formiae (C. X 6015. 6016. 6111), l'*aedilis solus* o *aedilis quinquennalis solus* indica che nell'anno del censimento soltanto uno degli edili avea la *censoria potestas,* che esercitava senza il concorso degli altri due; sicchè in quell'anno non pare che tutti e tre si siano considerati come d'un solo collegio. È dubbio se in due inscrizioni di Trebula Mutuesca (C. IX. 4892. 4902), debba leggersi in modo che si distingua l'*aedilis* dal *quinquennalis,* ovvero che si tratti di un solo magistrato; pare più probabile la prima spiegazione. Ricorre quindi in

Formiae (C. X 6015);

Fundi (C. X 6240. 6244? HG. 32. cf. C. X 6236);

Peltuinum (C. IX 3385. 3429. 3437. 4209. cf. 3229. 3522);

Tusculum (C. XIV 2621).

c) **Aedilis iure dicundo.** — Con questo titolo si ha in

Ausculum (C. IX 669. cf. 666);

Caere (O. 3787) e

Gnathia (C. IX 263).

C. *Magistrato con competenza straordinaria o rappresentativa.*

a) **Aedilis curulis.**

IIIvir aedilis curulis. — Con l'uno o l'altro di questi titoli si indica molto probabilmente la piena giurisdizione conferita agli edili di alcune città; laddove in generale quelli dei municipii la possedevano in minor grado. E ciò non solo per l'aggiunta di *curulis,* che com'è noto caratterizza il magistrato nella sua alta competenza giudiziaria, ma anche per la circostanza che, in una lapide di Ariminum (C. XI 387), questa pienezza di poteri è ancora meglio espressa nella formula: *aedilis, cui et curulis i(uris)d(ictio) et plebeia mandata est.* Il trovarsi questo titolo soltanto nelle due seguenti città, è anche una prova che qui si

tratti davvero di un potere straordinario. Infatti, l'iscrizione di Interamna (O. 3279) è sospetta secondo il Mommsen (Hermes 1 p. 66); sicchè non restano che le tre di

Ariminum (C. XI 385. 386. 387) e l'altra di Salonae (C. III 2077).

Rispetto al *IIvir aedilis curulis* di Ariminum, per una gentile comunicazione fattami dal ch. prof. E. Bormann, si può aggiungere questa osservazione, che egli siasi detto *IIvir* in quanto che, appunto perchè investito di straordinaria giurisdizione, si considerava come collega dei *IIviri iure dicundo* che erano a capo della colonia (v. Mommsen, Staatsr. 2[2] p. 502 nota 3. 503 nota 1).

b) **Aedilis p. a.**
Aedilis u. a. s. p. p.
IIvir u. a. s. p. p. (= **proc.**). — Ricorrono questi titoli di non sicura spiegazione in parecchie lapidi di

Pompei (C. IV p. 9. — X p. 109. EE. 1, 155). Che il terzo di essi si riferisca pure all'edile, risulta dal fatto che in Pompei i magistrati eran *IIIIviri*, di cui due eran detti *IIviri iure dicundo*, due *IIviri aediles*; qui dunque manca la parola *aedilis* e la sua qualità è indicata dalle sigle che ricorrono nel secondo titolo. Queste abbreviazioni sono state variamente sciolte, p. e. già dall'Avellino (Opusc. 2 p. 181) in *u*(*rbi*) *a*(*nnonae*) *s*(*ollemnibus*) *p*(*ublice*) *p*(*rocurandis*); dall'Henzen (OH. al n. 6968) in *v*(*iis*) *a*(*nnonae*) *s*(*acris*) *p*(*ublicis*) *p*(*rocurandis*); dal Mommsen prima (I. N. Ind. s. Pompei) in *v*(*otis*) *A*(*ugustalibus*) *s*(*acris*) *p*(*ublicis*) *p*(*rocurandis*), poscia (Staatsr. 2[2] p. 489 nota 1) in *v*(*iis*) *a*(*edibus*) *s*(*acris*) *p*(*ublicis*) *p*(*rocurandis*), interpretazione quest'ultima che è ammessa anche dal Willemes (Les élections mun. à Pompei p. 135), il quale legge anche analogamente *v*(*iis*) *s*(*acris*) *p*(*rocurandis*) e *v*(*iis*) *p*(*rocurandis*) nei due programmi C. IV 993. 896. Certo torna molto difficile il darsi ragione d'un titolo così lungo e particolareggiato, se, come è indubitato, questo edile è l'ordinario, quello stesso che in altri monumenti si chiama semplicemente *aedilis*. Molto probabilmente nelle sigle si contiene qualche particolare rapporto di attribuzione degli edili di Pompei, rapporti che non sapremmo determinare. Quanto alla prima forma del titolo, non pare dubbio debba leggersi *p*(*rocurandis*) *a*(*edibus*).

c) **Aedilis munerarius?** — Se ne avrebbero finora, a quanto pare, due soli esempi nella sola Gallia Narbonensis, in

Aquae Sextiae (HG. 368[b]) e
Arelate (HG. 330).

Noi pensiamo piuttosto che il *munerarius* stia da sè e non sia un'aggiunta di *aedilis*, sull'esempio di altre lapidi, in cui ricorre un *aedilis et munerarius item duovir et munerarius* (C. VIII 1270) e un *aed*(*ilis*) *et IIvir munerar*(*ius*) (C. V 6842). A ogni modo non pare che questo edile sia diverso dall'ordinario, che nelle medesime città ricorre col titolo comune di **Aedilis** (*a*). L'Herzog (Galliae Narbon. prov. Rom. historia etc. p. 222) così spiega la sua esistenza: ‘Qui autem dicuntur aediles munerarii Arelate et Aquis Sextiis, eos curam habuisse ludorum nomine indicatur, atque ex urbanorum institutorum exemplo potest concludi, in omnibus municipiis curam certorum ludorum annuorum, qui ex parte quidem sumptu communi edebantur, fuisse aedilium, eorundemque fuisse eam sumptum partem, quae non ex communi pecunia erat assignata'. v. più oltre *Ludi* (10 i).

d) **Aedilis lege Petronia.**
Praefectus aedilicia potestate. — Come in difetto del magistrato supremo del municipio v'è chi temporaneamente o per tutto l'anno, o forse sei mesi, lo rappresenta col titolo generale di (v.) **Praefectus iure dicundo**, così altrettanto può ancora avvenire in persona dell'edile. E ciò propriamente in due casi: per l'assenza temporanea dal luogo dei due edili, e per la mancanza assoluta di tal magistrato, motivata da qualsivoglia ragione, p. e. la non avvenuta elezione. Per lui quindi non v'è il terzo caso di possibile sostituzione, come si ha nel *IIvir iure dicundo*, quello cioè che essendo a tal dignità eletto l'Imperatore o un principe della sua casa, o l'uno o l'altro si faccia rappresentare da un *praefectus*; giacchè l'edilità essendo una magistratura minore, ad essi non viene mai offerta. Che nel primo di quei due casi l'*aedilis*, del pari che il *IIvir*, abbia avuto il diritto di nominare un *praefectus*, data naturalmente l'assenza pure dell'altro suo collega, non pare che vi possa esser dubbio; almeno se il *praefectus aedilicia potestate* di alcune città si debba spiegare in questo senso e non già in quello proprio del secondo caso, cioè di un *praefectus* nominato dai decurioni in luogo degli edili non eletti o in genere mancanti. Dappoichè in questo caso si sa che una legge Petronia, probabilmente degli ultimi tempi della Repubblica, stabiliva che in tale condizione anormale il senato municipale dovesse nominare un rappresentante dei *IIviri* mancanti, il quale pigliava il titolo di *praefectus lege Petronia*, o

semplicemente *praefectus*. Il *praefectus aedilicia potestate* di

Aquileia (C. V 749),
Brixia (C. V 4459. 4468. 4904) e
Patavium (C. V 2856)

può dunque essere tanto di nomina diretta dell'edile assente, quanto dei decurioni in forza di quella legge, la quale non sempre appare nel titolo della magistratura. Quanto alla lapide citata di Patavium, essendo in essa menzionati quattro *praefecti* in sostituzione dei *IIIIviri*, naturalmente due di essi bisogna intendere essere stati *iure dicundo*, due altri *aedilicia potestate*, perchè nel quatuorvirato, come si è detto sin da principio (v. 2 p. 243) eran compresi così gli uni che gli altri (Cf. C. V p. 268).

Espressamente poi pare essere mentovata la nomina decurionale nella lapide di

Fabrateria nova (C. X 5655 . . . . *aed(ilis) F(abrateriae) n(ovae), iter(um) l(ege) P(etronia)*.

Qui vi sarebbe questo di particolare, che il titolo di *praefectus* scompare affatto, e invece sta quello di *aedilis*. Ma ciò a nostro avviso non fa difficoltà alla interpretazione delle due sigle *l(ege) P(etronia)*; dappoichè abbiamo l'esempio di un *IIIIvir i(ure) d(icundo)*, il quale essendo stato poscia nominato dai decurioni *praefectus*, non si disse *praefectus*, ma *IIIIvir leg[e] Petronia* (C. IX 2666). — v. Henzen, Ann. dell' Inst. 1859 p. 214 seg.

e) **Aedilis pro q(uaestore).** — Se ne ha un solo esempio nella colonia di

Grumentum (C. X. 219);

sicchè non si può dire se esso sia stato un caso affatto eccezionale, occasionato da circostanze particolari e transitorie di quella città, ovvero una regola stabile, secondo la quale vacando nell'anno la questura, in ogni municipio le funzioni ne erano esercitate dagli edili. Questa seconda ipotesi ha però pochissimo fondamento, sia pel difetto di altre prove epigrafiche, tanto più notevole quanto maggiore è la frequenza delle lapidi relative alle magistrature municipali; sia per una certa comunanza di principio direttivo così in queste come nelle centrali di Roma. Dappoichè come qui in generale è il magistrato supremo che supplisce temporaneamente il minore mancante (v. Mommsen, Staatsr. 1² p. 650 segg.), così probabilmente anche nei municipii in difetto del *quaestor* dovè sostituirsi l'azione del *IIvir iure dicundo*; nella stessa guisa che in Roma in difetto degli edili curuli entrano per la giurisdizione i pretori (v. sopra II 17 p. 240. **Praetor ex s. c. pro aedilibus curulibus**). Non è a tacere però che, soprattutto in quei municipi in cui il duovirato formava un collegio solo con l'edilità, non sarebbe stata assolutamente impossibile una rappresentanza del questore per parte dell'edile, perchè vedremo più oltre che, più ancora che in Roma, nei municipi l'edile era investito di qualche attribuzione comune anche al magistrato supremo.

f) **Aedilis quaestoriae (quaestoriciae) potestatis.**

Aed(ilis) hab(ens) iur(is) dict(ionem) q(uaestoris) pro praetore. — Diverso sostanzialmente dal precedente, questo doppio titolo, di cui il secondo non è che un'amplificazione del primo, non ricorre che soltanto nella colonia africana di

Cirta (C. VIII 6712. 6950. 7105. 7125. 7986. 7990. 7991).

Qui non si tratta, infatti, come nel precedente, di una rappresentanza temporanea del questore municipale, per parte dell'edile; ma invece della determinazione d'un potere giurisdizionale conferito non straordinariamente, ma stabilmente all'edile di Cirta, potere però non comune a tutti gli edili municipali. Il titolo quindi ha qualche analogia con l'altro più innanzi esposto, relativo all'edile di Ariminum (v. C. *a* **Aedilis curulis — IIIvir aedilis curulis**), in quanto anche qui si tratta forse di una competenza giudiziaria più estesa, simile a quella degli edili curuli di Roma, conferita in generale dallo statuto locale agli edili di Cirta; e diciamo così, perchè la frequenza delle lapidi che vi si riferiscono, non permettono di credere a un provvedimento eccezionale, temporaneo. Sicchè i titoli di **Aedilis** (v. A. *a*) e di **Aedilicia potestate** (v. A. *e*) ricorrenti in altre iscrizioni della stessa colonia, o sono da considerarsi come una forma abbreviata di questi nostri, ovvero come appartenenti a un tempo, in cui ivi l'edilità non avea avuto quello speciale mandato giurisdizionale. Laddove però in Ariminum a determinare la medesima si usa l'aggiunta di *curulis* o l'altra di *(aedilis) cui et curulis iuris dictio et plebeia mandata est* (v. C. *a*), in Cirta si ricorre alla *iurisdictio* del *quaestor pro praetore* o alla *potestas quaestoria*. La ragione di questa differenza ci par chiara. In Ariminum, città italica, era naturale che si ricorresse al tipo fondamentale della costituzione romana e quindi alla potestà degli edili curuli, su cui s'era foggiata l'edilità municipale in genere. In Cirta, invece, che facea parte della provincia della Numidia, ma che nell'istituirsi come colonia dipendeva dalla provincia proconsulare

d'Africa, e quindi godeva delle franchigie (v. **Cirta**), si ricorse alla potestà giurisdizionale del questore provinciale (*quaestor pro praetore*), la quale secondo Gaio (1, 6) era la stessa di quella degli edili curuli di Roma. Il dubbio è però se qui questa determinazione speciale della giurisdizione edilizia esprima un privilegio della colonia di Cirta, per cui i suoi edili esercitavano quella giurisdizione in luogo del magistrato provinciale, ovvero se essa esprime soltanto il concetto di analogia, nel senso che gli edili Cirtensi avrebbero avuto una giurisdizione pari a quella del *quaestor pro praetore*. L'Henzen (Ann. dell'Inst. 1860 p. 88) sta per la prima opinione, e ammette che gli edili ebbero quella delegazione di potere dal questore stesso, non negando la possibilità, che qui si abbia un privilegio accordato da Cesare all'epoca della fondazione della colonia. Il Mommsen, che prima (Hermes 1 p. 65 seg.) esplicitamente stava per la seconda opinione, poscia (C. VIII p. 619) ha mutato avviso e pare che segua quella già sostenuta dall'Henzen. Certo non si può negare, che la formula del titolo *aedilis quaestoriae potestatis* o l'altra più larga, si presti così alla prima come alla seconda interpretazione. Noi però propendiamo piuttosto per quest'ultima, massime perchè sarebbe assai singolare la delegazione di un potere proprio del magistrato provinciale a un magistrato municipale, anche ammesso che tale delegazione fosse fatta per via dello statuto della colonia. Oltre a ciò, non essendo certo che la giurisdizione edilizia attribuita da Gaio al pretore provinciale si estendesse pure alle colonie e ai municipi di cittadini romani, resterebbe almeno dubbio se, volendosi favorire la colonia di Cirta, il mezzo avesse potuto proprio esser quello di spogliarnelo a favore degli edili locali. A ogni modo, ciò che non si può mettere in dubbio, è che qui come in Ariminum si ha una competenza giurisdizionale dell'edile, che non è quella ordinaria nella costituzione municipale.

3) *Numero.* — Poichè l'edilità municipale sorse sulla immagine della curule di Roma (v. sopra 1 p. 241 seg.), e questa era composta di due colleghi, naturalmente anch'essa dovea averne altrettanti. La qual cosa è confermata sia dai titoli su riferiti di *IIviri aediles* o *aediles IIviri*, *IIIIviri aediles*, *IIviri aedilicia potestate* etc., sia direttamente da parecchi monumenti epigrafici, come l'albo dei decurioni di Thamugadi nella Numidia (C. VIII 2403), i fasti di Cales (C. X 4631), di Nola (C. X 1233), di Venusia (C. IX 422), i programmi elettorali di Pompei (C. IV p. 249 segg. EE. 1, 154. 160. 162) e parecchie lapidi, dove si vedono i due edili del municipio compiere insieme un atto o un'opera (p. e. C. I 1490. — III 1139. — V 4097. — VIII 860. 861. 895. 972 (cf. 973). 978. 2631. 9062. 9063. — IX 1644. 3429. 4209. — X 220. 801. 826. 827. 3803. 3804. 7049. — XIV 2097. 2213. 2590. 2622. 2625. 2626. 2638. 3538. 3678. 4195. 4196. — EE. 2, 20; 5, 320. — OH. 7133. — BI. 1881 p. 207 etc. etc.). Questa regola vale però per le città, in cui gli edili sono magistrati minori; dove invece sono supremi, talvolta sono anche due, come in Peltuinum e Tusculum, talvolta tre come in Fundi Formiae e Arpinum (v. sopra B. *a*). A queste eccezioni si può aggiungere il caso di Caere, dove un solo edile è magistrato supremo insieme al dittatore (v. sopra B. *c*).

4) *Durata annua dell'officio e quasi eponimia.* — La durata annua dell'officio è una di quelle norme fondamentali di diritto pubblico, che dalle magistrature romane passò direttamente nelle municipali, soprattutto nelle tre ordinarie del duovirato, dell'edilità e della questura. Essa quindi si trova implicitamente espressa negli statuti municipali, sotto varî rapporti, come p. e. nel determinarsi il principio legale delle funzioni, e in altre disposizioni di legge relative al *cursus honorum*. Non v'è che la sola lex Malacitana (C. II 1964), la quale vi allude in modo espresso nella rubrica *de comitiis habendis* (c. LII): *Quique ita creati erunt, ii annum unum aut, si in alterius locum creati erunt, reliqua parte eiius anni in eo honore sunto, quem suffragis erunt consecuti*, accennando così agli edili, come ai duoviri e ai questori. Altri accenni indiretti se ne hanno pure nella iterazione dell'officio (v. oltre 11) e in alcune lapidi, nelle quali l'edilità appare usata come data, sia con la formula ... *anno aedilitatis suae* (EE. 5, 319); sia col nome dei consoli e dei *IIviri* insieme, come: [*P. Su*]*lpicio Quirin*(*io*) *C. Valg*[*i*]*o c*[*os.*], *Sex. Pontidio Basso M. Iunio Celere IIv*[*ir.*], *Sex. Helvio C. f. P. Titio Falerno aed*(*ilibus*) (C. X 3804). Cf. C. X 3803. XIV 2097. 2213. Anche i fasti di Cales (C. X 4631), di Nola (C. X 1233) e di Venusia (C. IX 422) ne fanno indiretta testimonianza. Eponimi però per regola non sono che i magistrati supremi (v. **Duovir**) e gli stessi edili ove hanno una tale dignità, come p. es. in Tusculum (C. XIV 2579. 2590). Come tali appaiono pure in parecchie monete, massime della Spagna (Eckhel, D. N. 4 p. 481. Cf. Zeitschrift für Numism. 6 p. 13).

L'anno così per gli edili come per gli altri magistrati municipali e di Roma, cominciava, sino al tempo di Augusto, alle calende di gen-

naio; da Augusto in poi, alle calende di luglio. La prima data è attestata specialmente dalla lex Iulia municipalis (C. I 206 lin. 89 seg.) e dalla lex coloniae Genetivae (EE. 3 c. LIII, 10, 3). La seconda dai fasti suddetti di Venusia, di Nola e di Cales e da varie iscrizioni di Pompei, intorno a cui v. Mommsen C. X p. 90 seg. cf. Staatsr. 1² p. 565. 627; Stadtrechte p. 447.

5) *Eleggibilità.* — Le condizioni necessarie nel candidato all'edilità, sono in generale le medesime di quelle volute per le altre magistrature municipali, cioè la cittadinanza municipale, l'essere *ingenuus,* il non aver subìto una pena criminale, il non esercitare un mestiere indegno, una determinata età e un determinato censo (v. **Honor**). Le iscrizioni offrono qualche esempio particolare per l'edilità, soprattutto intorno a due di esse.

a) *Cittadinanza municipale.* — Una prova epigrafica della regola generale, che ad occupare l'edilità o qualunque altra magistratura sia necessaria questa condizione della cittadinanza (v. **Origo**), si ha in moltissime delle lapidi citate innanzi sotto i varii titoli presi dall'edilità municipale e specialmente sotto quello di *Aedilis* (v. sopra 2 *a*), massime in quelle nelle quali la *tribus* dell'edile è la stessa del municipio, in cui egli ha coperta la carica. Nondimeno col tempo, nell'Impero, questa condizione si allargò nel senso, che anche i non originarii del municipio, ma coloro che vi avevano stabile domicilio, potevano occuparvi una carica (v. **Incola**). E rispetto all'edilità in ispecie, se ne ha testimonianza in alcune lapidi, come p. e. C. IX 23, da cui appare un *IIIIvir aedilis* in Rudiae ed *aedilis* in Brundisium, in uno dei quali municipii o anche in tutti e due potè essere incola; X 6104, dove si vede un *aedilis* di Carthago d'Africa, forse non originario di quella città, divenuto poscia edile anche in Clupiae, probabilmente per la stessa ragione dell'incolato; EE. 3, 35 un *L. Aemilius Rectus domo Roma* divenuto *aedilis* in Carthago Nova anche per l'incolato; EE. 5, 1287 un *decurio et aedilis* in Thubursicum Numidarum e *decurio et aedilis* in Sicca.

b) *Ingenuità.* — Quanto all'origine non servile del candidato (*ingenuitas*), come condizione per occupare la magistratura municipale in genere (v. p. e. lex Malac. C. II 1964 c. LIV. C. Iust. 9, 21, 1; 10, 32, 1 etc.), essa ebbe delle eccezioni in alcune colonie trasmarine di Cesare, dove si vedono liberti ammessi alle magistrature, fra cui l'edilità. Così la lex coloniae Genetivae (c. CV EE. 2 p. 113) accenna a questa loro capacità in genere al decurionato e quindi alla magistratura; così la lapide C. X 6104 ci dà un *aedilis* liberto in Carthago e *IIvir* a Clupea, e le altre due C. VIII 977. 978 ci dànno la prima un *IIvir,* la seconda un *IIvir quinquennalis* e due *aedilis* liberti in Curubis. Un altro liberto *IIvir* si vede nella moneta di Cnossus (Zeitschr. für Numism. 6. p. 13).

6) *Nomina.* — Come l'edile fosse eletto dai comizii e nei tempi posteriori dell'Impero dal senato locale v. **Honor**. Al secondo modo si riferiscono la lapide C. III 2733 di un *Sex. Iu*[*lius . . . f.*] *Ani*(*ensi*) *Silva*(*nus*) *aed*(*ilis*) [*ab*] *ordine primus* [*factus*], quella C. VIII 853: *aedilis ob honorem aedilitatis quem ei ordo suus suffragio decrevit,* e l'altra C. X 7026, dove si ha un *q*(*uaestor*) *d*(*ecreto*) *d*(*ecurionum*) ed *aed*(*ilis*) probabilmente nominato nella stessa guisa.

7) *Summa honoraria.* — Come altri magistrati e gli stessi decurioni e sacerdoti municipali, così anche l'edile è obbligato a pagare all'erario della città una determinata somma nell'atto che assume l'officio (v. **Honoraria summa**). Di essa sovente è fatta menzione nelle lapidi sotto il nome di *summa honoraria* (p. e. C. VIII 769. 858. 862. 863. 2344. 9062. — XIV 2115), *pecunia honoraria* (p. e. C. V 858. IX 1143), *summa legitima* (p. e. C. VIII 4579. 7990. 8466. 9024), *sextertia legitima* (p. e. C. VIII 1842. 4874), *legitima* (p. e. C. VIII 8300). Quanto alla misura della medesima somma, le stesse lapidi ce ne offrono esempii di due diverse, cioè di 4000 sesterzi (C. VIII 1842. 4874), e di 20,000 (C. VIII 7990). Anche dell'uso di erogare qualche somma volontariamente a scopi pubblici (v. **Liberalitas**) nell'occasione che si assume l'edilità, restano esempi nelle iscrizioni, per lo più sotto la formula *ex liberalitate,* a cui segue l'oggetto dell'offerta, p. e. *statuae* (C. VIII 858. 859. 861. 862. 1842. 2344. 4874. 6996. 7095. 8300. 9024), *ludi* (C. VIII 858. 2344. 7095), *epula* (C. VIII 859. 861. 862. 1842) o in generale (C VIII 7990. 8466). *Ob honor*(*em*) *aedil*(*itatis*) *intermissae et IIviratus* appare pure in C. VIII 862. 863. Sul rapporto tra la *summa honoraria* e i pubblici spettacoli v. più oltre *Ludi* (10 i) ed *Aedilitas* (12).

8) *Insegne magistrali e apparitori.* — Delle insegne magistrali spettano all'edile: la *toga praetexta* (Lex col. Genet. c. LXII EE. 3 p. 91 cf. Liv. 34, 7), i *bacilli* (Appulei. met. 1, 24), probabilmente la *sella curulis* per l'analogia dell'edile curule di Roma e per esser la medesima di spettanza dei *IIviri* e *IIIIviri* (C. X 1081. 4880. Cahier et Martin, Mélang. d'archéol. 1 p. 166), e il privilegio d'esser preceduti di notte dalle fiaccole (Lex col. Genet. LXII EE. 3 p. 91: *IIviris aedilibusque, dum eum mag*(*istratum*) *habebunt, togas praetextat, funalia, cereos ha-*

bere ius potestasq(ue) esto). Quanto agli *apparitores*, la lex coloniae Genetivae (c. LXII EE. 3 p. 91 seg.) attribuisce a ciascuno degli edili della medesima: uno *scriba*, quattro *servi publici cum cincto limo*, un *praeco*, un *haruspex* e un *tibicen*, facendo seguire una tabella, in cui è segnata la mercede annua dello *scriba* a 800 sesterzi, dell'*haruspex* a 100 (?), del *praeco* a 300 e altrettanto del *tibicen*. In paragone ai *IIviri*, si osservi che gli *aediles* mancano affatto di *lictores*, *viatores* e *accensi*, da cui quelli son serviti. Sulla diversità della mercede, inferiore nel personale degli edili rispetto a quello dei duoviri, e sulla parte di essa spettante secondo il tempo del servizio prestato, come pure sulla esenzione dal servizio militare accordata a quei ministri dei magistrati municipali v. **Apparitor**.

Poteri degli edili.

La sola edilità romana plebeo-curule non può servir di criterio per determinare il campo, nel quale si svolge l'azione dell'edilità municipale, per quanto questa sia sorta sull'immagine di quella. Dappoichè in questo modo non riuscirebbe a darsi ragione di alcuni poteri essenziali che trovansi nella seconda e che o mancano affatto o non hanno il medesimo carattere e la stessa portata di quelli analoghi della prima. A quel criterio bisogna quindi aggiungerne un altro, il quale dev'essere ricercato nel rapporto che passa tra l'edilità e la magistratura suprema municipale, i *duoviri iure dicundo*. L'Ohnesseit ha intraveduta questa esigenza, ma a nostro parere erra nel fissare la natura di quel rapporto. Egli, infatti, trovando negli edili delle attribuzioni che escono dalla sfera dei poteri di questa magistratura in genere ed entrano in quella dei duoviri, si spiega ciò con l'ammettere, che l'edile municipale sia stato un magistrato sussidiario di quelli, anzi in origine neanche un vero magistrato, essendo stato da' primi direttamente nominato (p. 204 segg. 218 etc.), pigliando come termine di paragone il rapporto originario che v'era tra la questura e il consolato in Roma. Quale conseguenza egli tragga da questa premessa rispetto all'origine dell'edilità municipale, si è già visto innanzi (1 p. 241). Qui si osservi soltanto, che se pure quel paragone reggesse, resterebbe sempre la difficoltà a pensare, come mai essendo l'edile un coadiutore dei duoviri, e quindi da lui dipendente, abbia egli potuto esercitare dei poteri della medesima importanza di quelli che i duoviri stessi avevano. La costituzione municipale anzi non ci mostra punto questo legame di dipendenza dell'uno dagli altri. Per contrario ne indica uno, che è essenzialmente opposto ad esso, cioè il legame di collegialità, che abbiam visto manifestarsi specialmente nei titoli di *IIvir aedilis* etc., e che dev'essere il punto di partenza per distinguere le attribuzioni degli edili municipali. Essi come *collegae* dei *duoviri iure dicundo* possono partecipare ad alcune competenze che son proprie di questi, appunto come può fare in Roma il pretore relativamente al console; come magistrato a sè, con una determinata competenza, qual'è quella degli edili di Roma, essi hanno poi una sfera d'azione loro propria. Ma la relazione di collegialità non fa sì che gli edili siano considerati egualmente come magistrati supremi: essi sono *collegae minores* dei duoviri. Quindi da una parte la superiorità di questi, che si manifesta p. e. nella *intercessio* che il *duumvir* può esercitare contro l'*aedilis*, siccome si vede nella lex Salpensana (C. II 1963 c. XXVII) e nella Malacitana (C. II 1964 c. LVIII); dall'altra una certa inferiorità degli edili anche quando esercitano poteri duumvirali, inferiorità che si mostra in più rapporti, siccome or ora si vedrà. Le loro attribuzioni si posson dunque distinguere in due categorie: le une comuni coi duoviri (9), le altre puramente edilizie (10).

9) *Attribuzioni comuni coi duoviri.* — Anche in Roma ci siamo imbattuti in poteri, che gli edili esercitano in concorrenza con altri magistrati anche ad essi superiori, come p. e. i censori (v. sopra II 8 p. 235 seg.). La differenza però è sostanziale, perchè in Roma quei poteri hanno un carattere affatto eccezionale e straordinario, laddove nei municipii essi formano costituzionalmente parte integrale della potestà edilizia. Si osservi intanto che la maggior parte di essi sono attestati soltanto dalla lex coloniae Genetivae circa del 710 u. c.; sicchè è probabile che, data la varietà delle costituzioni municipali, non tutte li abbiano contenuti, e che col tempo, soprattutto nell'Impero, la potestà duovirale si sia venuta sempre più costituendo per sè e superiore a quella degli edili. Non è a tacere, per altro, che il Mommsen (EE. 2 p. 121 segg. 145 seg. 3 p. 97) ammette una diversità di redazione nella tav. IV della legge, cioè in quei capitoli ove ricorrono alcune di queste attribuzioni degli edili, e non cela il sospetto che appunto la parola *aedilis* accanto a quella di *IIvir* abbia potuto essere posteriormente interpolata. Ma le osservazioni in contrario che fa l'Ohnesseit (p. 209 seg.) sul riguardo, ci sembrano degne di esser tenute in conto.

a) *Imperium potestas.* — La lex coloniae Genetivae (EE. 2 p. 109. 112 segg.) l'attribuisce in

generale ai magistrati della colonia (c. CXXV. CXXVIII cf. XCVII), compreso il *praefectus* rappresentante del *IIvir*; in un luogo poi nomina direttamente anche l'*aedilis* (c. XCIV). Senza dubbio questa determinazione del potere si connette alla giurisdizione che l'edile ha in comune coi *IIviri*; dappoichè in altro luogo della stessa legge (c. CIII) una specie di *imperium* militare non è attribuito che ai soli *IIviri*. Come, del resto, nei tempi posteriori l'*imperium* del magistrato municipale sia scomparso, appare soprattutto da Paolo nel Dig. 50, 1, 76.

b) *Convocazione e presidenza del senato.* — La stessa lex coloniae Genetivae (EE. 2 p. 108 segg.) vi accenna in rapporti diversi: nella nomina del *patronus* (c. CXXX) e dell'*hospes* (c. CXXXI), nella disposizione del denaro pubblico (c. CXXXIV) e nella nomina dei *magistri fanorum* (c. CXXVIII). Le parole della lex Salpensana (C. II 1963 c. XXVI): *neque se aliter consilium habiturum neq(ue) aliter daturum neque sent[e]ntiam dicturum quam* etc. relative al giuramento dei *IIviri, aediles* e *quaestores*, pare che accennino anch'esse a questo diritto dell'edile, benchè la lex Malacitana (C. II 1964 c. LXVIII) e in genere altri monumenti epigrafici ne facciano una prerogativa dei *IIviri*. Il decreto dei decurioni redatto in Peltuinum (C. IX 3429) sotto la presidenza di due *aediles quinquennales*, non appartiene veramente qui, perchè in Peltuinum gli edili eran magistrati supremi; come non appartiene per la medesima ragione il decreto emanato in Caere sotto la presidenza del *dictator* e dell'*aedilis* (O. 3787). Così pure non si riferisce al nostro caso quella tavola di patronato contratto tra la città di Zama e un cittadino romano (C. VI 1686), nella quale due edili vi figurano insieme (lin. 20) a parecchi altri nomi, fra i quali v'è in principio un *curator rei publicae* (la tavola è del 322 d. Cr.). — Cf. Mommsen, Stadtrechte p. 444; EE. 2 p. 145. — La congettura dell'Ohnesseit (p. 213. 216), che l'edile abbia anche il diritto, a questo correlativo, di convocare i comizi per difendervi le sentenze di multe da lui pronunziate, non ha alcun fondamento.

c) *Giurisdizione civile.* — La lex coloniae Genetivae (EE. 2 p. 109 segg.) è la sola che esplicitamente attribuisce in termini generali la *iurisdictio* all'edile (c. XCIV). Ma che questa non sia particolare di quello statuto, e che convenga all'edilità municipale in genere, risulta dall'essere la medesima sorta sull'immagine dell'edilità curule di Roma, che altrove (v. sopra II 4 aa p. 224) si vide essere investita di una limitata giurisdizione civile commerciale; dal diritto di comminar multe e di fare sequestri appunto per contravvenzioni relative alla loro vigilanza sui mercati (v. più oltre 10 g); dall'essere perciò gli edili considerati come colleghi dei *IIviri* (v. sopra 2 p. 243) e finalmente dal titolo di *aedilis curulis*, che piglia l'edile in alcune città (v. sopra 2 C.*a*), titolo che probabilmente accenna a una competenza giudiziaria più estesa, che egli ebbe nelle medesime. Infatti, se è giusto il supplemento al c. LXIX della lex Malacitana (C. II 1964), pare che la giurisdizione civile dell'edile siasi applicata a processi, il cui obbietto non superava il valore di 1000 sesterzi, laddove al disopra di questo valore i processi erano di competenza dei *IIviri*. Cf. Mommsen, Stadtrechte p. 442. 450. Staatsr. 3 p. 814.

d) *Concessione di suolo pubblico; indebita occupazione dello stesso.* — A giudicare da due serie distinte di iscrizioni, pare che questo diritto si sia esercitato in doppio modo. L'uno, cioè, in concorso immediato coi *duoviri*, e, probabilmente, con intervento del senato. C. X 826: *Martialis C. Oli Primi* (seguono altri nomi) *min(istri) Fortunae Aug(ustae) iussu Q. Postumi Modesti, C. Vibi Secundi d(uum)v(iri) i(ure) d(icundo), C. Memmi Iuniani, Q. Brutti Balbi aedil(ium)* etc. — 827: *L. Numisius Primus* (seguono altri nomi) *ministr(i) Fortun(ae) Aug(ustae) ex d(ecreto) d(ecurionum) iussu L. Iuli Pontici, P. Gavi Pastoris d(uum)v(iri) i(ure) dicundo), Q. Poppaei, C. Vibi aedil(ium)* etc.— 3822: *Ser. Suettius [l(ibertus)] Cimber v(otum) s(olvit) m(erito) l(ibens) M(ercurio?) s(acrum?). L. Tampius IIvir, L. Acerratius aed(ilis) l(ocum) d(ederunt)*. Che nella prima e nella terza manchi la deliberazione del senato, può forse dipendere dal caso; poichè trattandosi senza dubbio di area prossima a un tempio, in generale si è visto altrove (v. **Aedes** III 1 p. 193 segg.) che i decurioni v'aveano un'ingerenza. In questo caso sembra che si tratti di occupazione diffinitiva. A ogni modo, il concorso dei duoviri e degli edili nello stesso atto della permissione, crediamo che possa spiegarsi in questo modo, cioè che i primi d'accordo col senato dispongano in massima dell'area da concedersi, e che i secondi intervengano in quanto l'uso da farsene dai privati non offenda le esigenze edilizie in genere. L'altro modo è quello, in cui l'occupazione è decretata solamente dagli edili. Ciò risulta da alcune iscrizioni dipinte trovate presso l'anfiteatro di Pompei, e portanti semplicemente per lo più le parole più o meno conservate: *locus occupatus permissu aedilium*, o pure *occupavit permissu aedilium* (C. IV 1096. 1097. 1097[a]. 2996. 2996[a]). E secondo la probabile congettura

dello Schöne (Hermes 4 p. 139), esse riguarderebbero la concessione temporanea di aree prossime all'anfiteatro, per erigervi su baracche o simili ad uso di venditori. Forse ad una medesima temporanea concessione accennano le lapidi pure di Pompei C. X 801: *T(elluri?) d(eae?) v(otum?) s(olvit?) M. Fabius Secundus permissu aedil(ium) A. Hordioni Proculi, Ti. Iuli Rufi.* 1817... *[pe]rmissu C. Valeri Iusti P. Noni Hern.* . . (forse nome di edili), se pure anche qui per accidente non sia stata omessa l'indicazione dei *IIviri* e dei *decurioni*.

Questa funzione in rapporto coi duoviri trova riscontro nell'altra opposta, cioè nel divieto che il suolo pubblico della città e specialmente le vie siano indebitamente occupate dai privati, divieto che la lex coloniae Genetivae (EE. 3 p. 94) mette in potere dei duoviri e degli edili (c. LXXIII): *Itque quot inaedificatum erit IIvir aedil(is)ve dimoliendum curanto.* La legge si riferisce, è vero, alle costruzioni sepolcrali fatte nell'interno della città; ma non v'è ragione per non credere che questo diritto siasi esteso anche ad altre costruzioni private a danno del libero traffico sulle vie e in genere del suolo pubblico. Un'analoga attribuzione conferisce la stessa legge (c. LXXV) ai duoviri riguardo al diritto dei privati di demolire in città i proprii edifici (v. **Aedificium** 4 p. 203 segg.). Essa nomina i soli *IIviri* relativamente alla cauzione che il proprietario dà nelle mani di lui per la ricostruzione dell'edificio. Ma non v'è dubbio che all'applicazione della legge abbiano provveduto gli edili, a cagione della cura della città e specialmente delle vie loro affidate.

e) *Prestazione forzosa di opere e animali.*— La lex coloniae Genetivae (EE. 2 p. 110 seg.) così dispone intorno all'obbligo dei cittadini, di prestare le loro braccia e i loro animali per lavori di pubblica utilità (c. XCVIII): *Quamcumque munitionem decuriones huiusce coloniae decreverint, si m(aior) p(ars) decurionum atfuerit, cum e(a) r(es) consuletur, eam munitionem fieri liceto, dum ne amplius in annos sing(ulos) inque homines singulos puberes operas quinas et in iumenta plaustraria iuga sing(ula) operas ternas decernant. Eique munitioni aed(iles) qui tum erunt ex d(ecurionum) d(ecreto) praesunto. Uti decurion(es) censuerint, ita muniendum curanto, dum ne invito eius opera exigatur, qui minor annor(um) XIIII aut maior annor(um) LX natus erit. Qui in ea colon(ia) intrave eius colon(iae) fin[e]s domicilium praediumve habebit neque eius colon(iae) colon(us) erit, is eidem munitioni uti colon(us) par[e]to.* E che essa non sia una prescrizione speciale di questa colonia, è provato dalla iscrizione di Aquilonia (C. IX 6257): *M. Lucceius C. f. IIIIvir aed(iliciae) [pot(estatis)] piscinam purgandam et lorica[m] imponendam de urbanorum opereis coeravit*; con la sola differenza, che laddove nella suddetta colonia sono obbligati a tale prestazione anche quelli che vi hanno domicilio o possessioni, qui invece l'opera si vede prestata soltanto dagli *urbani*, cioè da quelli che abitano nella città. Il Mommsen (EE. 2 p. 127) e dietro di lui il Marquardt (Staatsverw. 1² p. 166) riferiscono questa prestazione forzosa principalmente alla *cura viarum*; anzi il primo (Staatsr. 2² p. 494) fonda su tale prescrizione della legge la norma, che in origine così in Roma come nei municipi alla manutenzione in genere delle vie era provveduto a questo modo, e che al tempo di Cesare (età della lex Genetivae) quest'uso sia rimasto solo nei municipi, laddove in Roma si sostituì l'altro sistema, che i privati proprietari limitrofi delle vie vi provvedessero a proprie spese, e, in caso di negligenza, l'edile facesse eseguire a loro conto i lavori, siccome prescrive la lex Iulia municipalis (C. I 206 l. 20 seg. 32-45). Noi abbiamo già osservato altrove (v. sopra I p. 211. II 6 p. 232) essere poco probabile che lo stesso Cesare, autore della legge municipale e dell'altra legge coloniaria, quasi nel medesimo tempo abbia stabiliti due sistemi così diversi, ritenendo per la colonia quello che originariamente sarebbe stato in vigore in Roma, e in questa introducendovene uno affatto nuovo. A noi sembra piuttosto che quello stabilito nella legge municipale sia stato generale anche pei municipi, siccome del resto è provato dal carattere stesso e da altre disposizioni della medesima legge, e che l'altro consacrato nella lex coloniae Genetivae abbia avuto un obbietto determinato, che non era quello relativo alle vie, sibbene ad altre opere di pubblica utilità, come mura, fortificazioni e simili. E questo ci sembra provato da varie circostanze. Primamente da ciò, che la lex coloniae Genetivae deferisce ai decurioni il deliberare sulla *munitio* della città; il che suppone qualche cosa che non è ordinaria nell'amministrazione municipale, come sarebbe la manutenzione delle vie, a cui anche in Roma gli edili provvedono senza intervento del senato. Inoltre, la stessa legge accenna altrove (c. LXXVII EE. 3 p. 95) alla costruzione di *viae fossae cloacae*, a cui provvedono i *IIviri aedil(is)ve* e non si riporta punto alla prescrizione precedente; e la *piscina* di cui è parola nella su riferita lapide di Aquilonia certo non ha nulla a che fare con le vie. È vero che Cicerone (pro Fonteio 8 [4]) e Siculo Flacco (de cond. agr. p. 146) riferiscono la *mu-*

nitio nel senso della nostra legge alla costruzione delle vie; ma si osservi che il primo parla di una via Domitia fatta fare dal proconsole della Gallia, l'altro di *viae vicinales*; quindi nè l'uno, nè l'altro di vie interne di città. Più probabile è quindi che sotto *munitio* la nostra legge intenda specialmente opere di fortificazioni; e ciò corrisponderebbe al carattere della colonia che abbisognava di difesa, ed è confermato dall'altro capitolo (CIII EE. 2 p. 112) della medesima legge, nel quale si attribuisce un imperio militare ai magistrati di quella e si conferiscono loro poteri circa la sua difesa. E poichè appunto qui sono i *duoviri* che provvedono a ciò, e poichè in generale le deliberazioni del senato non possono esser prese che sotto la loro presidenza, così nel capitolo ove la legge tratta della *munitio* e ne deferisce l'esecuzione agli edili, bisogna sottintendere un atto ante riore, concorrente allo stesso scopo per parte degli edili, cioè il provocare dal senato i provvedimenti per quella necessarii (v. **Munitio**).

f) *Disposizione del pubblico denaro.* — Vi accenna la lex coloniae Genetivae (EE. 2 p. 118) nel capitolo (CXXXIV) ove tratta del divieto fatto ai duoviri e agli edili di proporre in senato spese per onorificenze e doni ai privati.

g) *Nomina dei magistri fanorum.* — La stessa legge (EE. 2 p. 115) dispone (c. CXXVIII), che duoviri ed edili in base a deliberazione del senato, procedano ogni anno alla nomina dei *magistri ad fana templa delubra,* affinchè questi compiano *ludos circenses, sacrificia, pulvinariaque.*

Quanto alle opere pubbliche e agli spettacoli, dove parimente ricorre un'attività comune dei due magistrati, vedi più oltre (10 h. i).

10) *Attribuzioni proprie degli edili.* — È superfluo il rilevare come nell'ordinamento dell'edilità municipale, siasi anche ad essa applicato il concetto organico della doppia potestà che ebbero gli edili in Roma, cioè la polizia della città e la polizia del mercato (v. sopra II p. 228). Che quindi le singole funzioni in esse comprese abbiano più o meno tutte ed egualmente fatto parte del potere dei nostri edili, si può in generale ammettere, anche quando dirette testimonianze manchino per ciascuna di esse. Qui faremo seguire quelle, per cui tale difetto non esiste.

a) *Cura delle vie.* — Probabilmente le disposizioni della lex Iulia municipalis sulla manutenzione delle vie in Roma (C. I 206 lin. 20 seg. 32-45. 53 seg.) si applicavano anche nei municipi. Quanto alla nettezza delle medesime e allo sgombero di oggetti che impedivano il traffico, oltre a ciò che nel Digesto (18, 16, 13 [12]) è detto intorno all'edile municipale, servono anche le disposizioni che vi si contengono (43, 10) riguardo al *curator civitatis* dei tempi posteriori. Se l'*aedilis u. a. s. p. p.* di alcune iscrizioni di Pompei (v. sopra C *b* p. 252) è da interpretarsi per *aedilis v*(*iis*) *a*(*edibus*) *s*(*acris*) *p*(*ublicis*) *p*(*rocurandis*), esse possono valere a testimoniare questa competenza dell'edile municipale. Importanti per questo rispetto sono una iscrizione e un frammento oschi, pure di Pompei, da cui appare l'edile che compie la *terminatio* di una via. EE. 2, 20: *M. Suttius Maii f. Numisius Pontius Maii f. aediles hic viam terminaverunt ante pontem Stabianum. Via terminata est cippis X. Iidem viam Pompeianam terminaverunt cippis III ante caelatum* (*signum*) *Iovis Meilichii. Has vias et viam Ioviam ac decumanam medices Pompeiani solide ab ima* (*porte*) *operati sunt, iidem aediles probaverunt.* — Zvetaieff, Syll. 73: *P. Mat.... aediles... terminaverunt ....runt viam pot....* Poichè indubbiamente nella prima lapide si tratta di vie fuori la città, da essa si vede come gli edili di Pompei almeno estendessero la loro vigilanza anche sulle medesime, e in ciò si ha un riscontro in quella lapide (C. I 633) ove ricorre un edile di Roma che provvede alla medesima *terminatio* di una via suburbicaria.

b) *Vigilanza su pubblici edifizii: terme.* — Se ne ha notizia specialmente riguardo alle terme. ' Aedilis in municipio balneas conduxerat, ut eo anno municipes gratis lavarentur: post tres menses incendio facto respondit posse agi cum balneatore ex conducto, ut proportione temporis, pro lavationem non praestitisset, pecuniae contributio fieret ' (Dig. 19, 2, 30, 1). Questo sistema d'appalto non concorda però con la notizia di Plutarco (sympos. problem. 3, 10, 3 p. 658), dove si accenna a contratti che direttamente fa l'edile pel riscaldamento dei bagni. In una lapide di Misenum (C. X 3678) qualcosa di simile vediamo praticarsi da un *IIvir quinquennalis*: *Hic idem ad lavacrum balnear*(*um*) *publicar*(*um*) *ligni duri vehes n. CCCC enthecae nomine in perpetuum obtulit* etc.

c) *Annona.* — Dig. 16, 2, 17 (si accenna alla condanna di un ex-edile, ' quod artiorem annonam aedilitatis tempore praebuit '). In un programma elettorale di Pompei (C. IV 429) si raccomanda l'elezione d'un *C. Iulius Polybius* alla edilità (*aed*(*ilem*) *o*(*ro*) *v*(*os*) *f*(*aciatis*)), perchè *panem bonum fert.* E in una lapide di Paros (CIG. 2374[e]) si loda un edile per avere *ὅπως ὁ δῆμος [ἐν] εὐετηρίᾳ καὶ δαψιλείᾳ ὑπάρχῃ [χρ]ώμενος ἄρτοις καὶ ἀλφίτοις ὡς ἀξι[ωτ]άτοις καὶ βελτίστοις.* Cf. Petron. 44.

d) *Polizia del mercato.* — Come gli edili

procedessero contro i venditori per le frodi e specialmente a riguardo dei prezzi, si può vedere dall'aneddoto raccontato da Appuleio (met. 1, 24. 25), e dal luogo del Digesto (50, 2, 12) relativo al diritto che quelli aveano di punire con pene corporali i contravventori.

e) *Mercede degli operai.* — La stessa iscrizione or ora citata di Paros (CIG. 2374[e]) accenna pure all'attribuzione che colà esercitava l'edile, in quanto regolava la mercede degli operai. È dubbio però se essa sia stata generale per l'edilità municipale, specialmente in Italia (v. Mommsen, Staatsr. 2ª p. 493 nota 4).

f) *Pesi e misure.* — Pers. 1, 128: ' Italo quod honore supinus fregerit heminas Arreti aedilis iniquos '. Iuven. 10, 100: ' Fidenarum Gabiorumque esse potestas et de mensura ius dicere, vasa minora frangere pannosus vacuis aedilis Ulubris '. Dig. 19, 2, 13, 8: ' Si quis mensuras conduxerit easque magistratus (i. e. aedilis) frangi iusserit '. Varie iscrizioni si riferiscono a questa competenza edilizia, diretta, come in Roma (v. sopra II 76 p. 233 seg.) a che nei pubblici negozii fossero usati pesi e misure riconosciuti dall'autorità. Più importanti fra tutte sono: quella di Ariminum (OH. 7133): *Ex iniquitatibus mensurarum et ponder(um) C. Septimius Candidus et P. Munatius Celer aed(iles) stateram aerea(m) et pondera decret(o) decur(ionum) ponenda curaverunt;* quella di Tusculum (C. XIV 2625): *Cn. Caninius Amiro et P. Aelius Felix aediles mensuras et pondera iniq. . . . (frangi?) iusserunt;* e l'altra di Histonium (C. IX 2854): . . . *Cerialis, P. Ahius Candidus aed(iles) [crepidinem an]te macellum tessella struendam [et . . .] panarios fabricandos ex metr[etis et ponderib]us iniquis supplentibus ad ea [iis . . . . merc]atoribus curaverunt.* Dalla prima parrebbe adunque che il senato intervenisse in questa azione dell'edile, soprattutto quando trattavasi di dare campioni officiali. Ad esse si possono aggiungere una di Beneventum (C. IX 1656): *M. Tanonius Firmianus aed(ilis) i(ure) d(icundo) basem cum statera et ponder(ibus) aeneis de suo fec(it),* e un'altra di Cartenna in Africa (C. VIII 9666: *L. Terentius Crescens . . . aed(ilicia) p(otestate) mensur(as) olear(ias) a . . . [impensis] suis aeq(uaverunt) et dedicaver[unt].* Cf. C. VIII 3294, frammento ove leggesi . . . *ertus qq. aedil . . . mensuras . . . exagio . . .* Ragionando più innanzi (p. 234) della medesima attribuzione degli edili in Roma, abbiamo espressa l'opinione, che le leggende che trovansi su alcuni pesi di Ercolano e altri municipii (*pondera exacta ad Articuleianum cura aedilium* o simili), si debbano intendere nel senso, che quei campioni siano stati fatti per cura degli edili locali, su quello officiale di Roma stabilito dall' edile Articuleius nell'anno 47 d. Cr. Sicchè l'*exacta,* il *cura* o *iussu aedilium* non si riferiscono a questi due edili, siccome credono e il Mommsen (Staatsr. 2ª p. 489 nota 2) e il Gatti e il de Rossi (Ann. dell'Inst. 1881 p. 196. 200), ma agli edili municipali, che hanno eseguita la ricognizione legale dei pesi locali sul tipo di quello di Roma. Qui aggiungiamo in conferma, che per ritenere l'altra spiegazione, bisognerebbe ammettere che i campioni di Ercolano o altro municipio portanti quella marca vi fossero stati inviati da Roma; il che non solamente non è verisimile, ma sarebbe in opposizione alle altre lapidi su riferite, le quali anche esse attestano che l'autorità dell'edile municipale riguardava non pure la vigilanza sui pesi e le misure, ma appunto il verificare quelli già esistenti e il fornirne dei nuovi, sul tipo di quelli di Roma. Oltre a ciò, la formula *exacta ad Articuleianum* indica chiaramente un riconoscimento di pesi fatti sopra un tipo preesistente; quindi essa non può riferirsi all'atto dell'edile Articuleius di Roma, nel qual caso il *cura aedilium* non avrebbe senso o almeno sarebbe superfluo, ma bensì a quello dell'edile municipale. Nè a ciò si oppone la circostanza del consolato che si legge in capo alla marca, accennando esso alla copia che si fece della marca del campione romano e dando quindi maggiore legalità al campione locale. Vi si opporrebbe invece la interpretazione che il ch. de Rossi dà alla leggenda del centumpodio ercolanese (C. X 8067, 1; *ponder(a) exact(a) M.* (?) *Art[i]culei[o], Cn. Tur(ranio?) aed(ilibus)*; ma se essa, come pare indubitato, è esatta, bisognerà probabilmente inferirne, che il centumpondio sia proprio di origine romana, come romano p. e. è il campione di statera anche di Ercolano, con la leggenda *exacta in Capito(lio)* C. X 8067 3. A, ogni modo, a questa competenza degli edili municipali si possono riferire le seguenti marche, dove espressamente sono nominati tali magistrati. C. V 4468. X 8067, 2. XIV 4124, 1. 4124, 2. AI. 1881 p. 186 n. 4. 8. — Che talvolta il senato municipale abbia commesso piuttosto che agli edili, ai *duoviri iure dicundo* la revisione delle misure, come appare dalla iscrizione di Pompei (C. X 793: *A. Clodius A. f. Flaccus, N. Arcaeus N. f. Arellian(us) Caledus d(uum)viri i(ure) d(icundo) mensuras exaequandas ex dec(urionum) decr(eto)*), si può spiegare per circostanze accidentali, benchè non sia improbabile che anche qui abbia valso il principio della collegialità e quindi di certe competenze comuni a quei due magistrati, tanto più che in Pompei

questa collegialità è concepita così strettamente, che perfino si vedono duoviri ed edili col semplice titolo di *IIIIviri* compiere un atto in comune (C. X 800). Un caso simile si ha nella lapide di Minturnae (C. X 6017): *L. Gellius L. f. Poplicola, C. Caedicius C. f. duo vir(i) ex s(enatus) c(onsulto) pondera et metra exaequarunt eidem de sua pecunia ponenda curarunt,* dove i duoviri non possono essere che i *iure dicundo,* perchè gli edili non vi portano che il semplice titolo di *aediles* (C. X 6013). In altre lapidi ove è menzione di pesi, misure, ponderarii e simili, non si parla di edili, perchè non si ha propriamente un atto officiale da essi compiuto, ma piuttosto doni che privati o magistrati a proprie spese fanno al municipio, di tali oggetti, come p. e. C. V 6771. 6839. O. 4344. 3882 cf. EE. 3 p. 329. Anzi da quella di Compsa (C. IX 980: *C. Umbrius Eudrastus Fortunatus IIIIvir mensuras lege civitatis proprio sumptu*), si scorge che lo stesso magistrato supremo nel far fabbricare a sue spese le misure pubbliche, si attiene alle norme locali (*lege civitatis*). — Come poi posteriormente nell'Impero questa competenza in Roma passasse dagli edili al *praefectus urbi,* e come da allora nei municipii i campioni locali si fabbricassero su quelli che usavansi in Roma, si vede dalle due lapidi O. 4345. 4347.

g) *Coercizione e multe.* — Una vera giurisdizione penale manca all'edile municipale, tanto più perchè manca all'edile di Roma (v. sopra II 13 p. 237 seg.). Come questo, egli può punire i contravventori ai suoi regolamenti sia coi mezzi della *coercitio,* sia con *multae.* Una differenza importante v'è però fra lui e l'edile romano, in rapporto a queste ultime; ed è che se questo può oltrepassare la *multa maxima* e quindi deve dar luogo a un vero processo penale innanzi al popolo, per quello invece questo diritto non esiste. In generale, così per l'edile come pel duoviro non si conosce una *provocatio* del cittadino condannato e un vero *iudicium publicum* innanzi al popolo. La sola lex Malacitana (C. II 1694) accenna all'appello che il condannato alla multa dall'edile o dal duoviro può presentare al senato locale (c. LXVI); appello che trova in generale riscontro anche in altre fonti (Dig. 50, 9, 3). E non è difficile che questa istituzione, di cui non si ha alcun indizio nei municipii e nelle colonie di diritto romano, sia stata propria di quelli di diritto latino, come era Malaca, introdottasi nell'Impero, quando in questi Stati, di diritto sovrani, si sostituì all'azione dei comizii quella del senato, come in Roma s'era fatto per le elezioni (v. Mommsen, Stadtrechte p. 414 seg.).

I mezzi coercitivi dell'edile municipale sono gli stessi del romano: la rimozione dell'oggetto che impedisce sulla via il traffico (Dig. 18, 6, 13 [12]) e l'abbattimento delle costruzioni indebitamente fatte, come appare dalla lex coloniae Genetivae (EE. 3 p. 94 c. LXXIII); la *verberatio* (Dig. 50, 2, 12); la *pignoris capio* applicata p. es. alle false misure (Pers. 1, 128. Iuven. 10, 100 Dig. 19, 2, 3, 8), ai commestibili nocivi o troppo cari (Appul. met. 1, 24. 25. Plaut. rud. act. 2 sc. 3) etc.

Quanto alle multe in ispecie, la lex Malacitana (C. II 1694) oltre alla disposizione già ricordata intorno all'appello, prescrive pure (c. LXVI) che la multa indetta dall'edile debba esser notificata al duoviro e questi soltanto possa riscuoterla: *Multas in eo municipio . . . dictas . . . ab aedilibus, quas aediles dixisse se aput IIviros ambo alterve ex is professi erunt, IIvir, qui i(ure) d(icundo) p(raeerit) in tabulas communes municipum eiius municipi referri iubeto.* È molto probabile, inoltre, che il diritto di multare nell'edile abbia avuto un certo limite e sia stato, quanto alla misura della multa, inferiore a quello del duoviro, siccome era pure in Roma (Tac. ann. 13, 28). Che la disposizione della lex Malacitana circa la riscossione delle multe edilizie si debba riguardare non come una specialità di quel municipio, e che quindi in ognuno di questi l'edile non abbia avuto, come quello in Roma (v. sopra II 14 p. 238) il diritto di disporre delle somme multatizie, non ci pare che si possa affermare molto assolutamente. Dappoichè vi sono iscrizioni, per verità non numerose come quelle relative ad opere pubbliche compiute dagli edili, e da esse appare come non siano stati così rari i casi, in cui l'edile si serviva di quelle somme appunto a vantaggio della città. Da esse però bisogna escludere quella di Tusculum (C. XIV 2621: *M. Acilius Ca. . . . Ge. . . . aed(iles) q(u)in[q(uennales)] argento multatic[io]*), dove gli *aediles* erano magistrati supremi. Le iscrizioni sono le seguenti. C. XIV 2123 = I 61: . . . . *aidilis [moltaticod] airid [coir]av[it].* 3678 = I a n. 61: *M. Scaudius C. f., C. Munatius T. f. aediles aere multatico.* — VIII 972 (cf. 973): *Q. Coelius Laeti f. Laetus et M. Caelius Syllae f. Pacatus aed(iles) super quantitatem ex multis redactam altera tanta de suo erogata pecunia posuerunt l(oco) d(ato) d(ecurionum) d(ecreto).* — X 225 . . . *Silvinus aed(ilis) [ex pec(unia)] mul(taticia).* 7490: *L. . . . onn[ius L. f. Q]uir(ina) Noment[a]nus nomine [suo] et Clodi T[h]oriani collegae ex aere dan. . . . rinenni (?) aedilitatis suae reli[q]ua [pe]cunia de suo [a]diec[t]a l. d. d. d.* — HG. 447: *P. Veratius Rusticus aed(ilis) pa[g(i)] Bag. . . ., leg(ata et) beneficiaria ex mul(tis) et aere fracto.*

h) *Opere pubbliche.* — Assai più che per gli edili di Roma (v. sopra II 14 p. 238), sono frequenti nelle lapidi i ricordi di opere pubbliche compiute in generale dagli edili municipali. Questa però non è una ragione per dire che nei municipii non valesse la norma che valeva per Roma, cioè che tale attività fosse propria, in quelli, dei duoviri e rispettivamente dei quinquennali, qui, dei censori. Se non che, laddove in Roma l'edile può compiere lavori pubblici soltanto in quanto si serve delle multe da lui inflitte, pare che nei municipii oltre a questo caso convenga ammetterne anche altri, nei quali lo stesso magistrato ha il medesimo diritto, anche indipendentemente dall'uso delle multe, con o senza autorizzazione del senato locale. Un caso speciale è quello offertoci dalla lex coloniae Genetivae (EE. 3 p. 95) nel luogo (c. LXXVII), in cui così negli edili come nei *IIviri* è riconosciuto un potere simile: *Si quis vias fossas cloacas IIvir aedil(is)ve publice facere inmittere commutare aedificare munire intra eos fines, qui colon(iae) Iul(iae) erunt, volet, quot eius sine iniuria privatorum fiet, it is facere liceto.* Esso fa riscontro all'altro già innanzi esposto (9 *e* p. 258) intorno alla prestazione forzosa di opere, specialmente per la fortificazione della città. Esclusi questo caso e l'altro di edili che, come magistrati supremi di alcune città, esercitano un tale potere (Arpinum C. X 5679. 5680. 5682. Formiae X 6108. Fundi X 6233 (cf. 6234. 6235). 6239. 6242. Tusculum XIV 2621. 2626), tutte le altre iscrizioni si possono distinguere nelle seguenti categorie. 1° Opere pubbliche e in genere dedicazioni senza autorizzazione del senato, compiute con multe e non con denaro privato dell'edile. C. III 1139. — VIII 972 (cf. 973). 978. 2631. — IX 1644. 6257. — X 225. — XIV 2123. 2975. 3538. 3678. Zvetaieff, Syll. 20. — 2° Opere pubbliche e dedicazioni compiute con autorizzazione del senato *ex s(enatus) c(onsulto), de s(enatus) s(ententia) ex d(ecreto) d(ecurionum)* etc. C. II 1610. — IX 442. 5369.— X 4583. 6105. — XIV 3000. 4196. — HG. 88.— 3° Opere pubbliche e dedicazioni fatte a proprie spese (*s(ua) p(ecunia)* e simili), con autorizzazione o senza del senato. C. II 1697. 3103. 3104. — VI 951. — IX 2557. — X 219. 220. 5847. 6428. 7222. 7223. — HG. 410. A questa categoria si possono aggiungere tutte quelle lapidi, ove si accenna a opere e per lo più offerte di vario genere, fatte a cagione della *summa honoraria.* C. V 4097. — VIII 769. 861-863. 895. 3295. 4219. 6942. 7121. 8300. 8455. 8466. 8469. 8497. 9319. 9352. 9754. — X 7026. 7490. — EE. 5, 319. 320.

i) *Ludi.* — La lex coloniae Iuliae Genetivae (EE. 2 p. 94. 3 p. 113 segg.) è la sola fra le leggi municipali, che offre maggiori ragguagli intorno agli spettacoli pubblici nei municipi (v. **Ludi**). Essa distingue due specie di ludi: i *circenses* celebrati dai *magistri fanorum* (c. XXVIII), e gli *scaenici* dati dai magistrati della colonia (c. LXX. LXXI. CXXVI cf. c. CXXVII). Come magistrati sono indicati insieme i *IIviri* e gli *aediles*; però con alcune differenze. Il senato non solo distribuisce i posti d'onore per gli spettatori, ma esercita una specie di controllo sulla esecuzione dei suoi decreti, per quanto riguarda i magistrati, controllo che quantunque sia menzionato soltanto rispetto ai *IIviri* (c. LXX), non v'è ragione per ritenere che non valesse anche rispetto agli *aediles*: che esso invece sia stato esercitato dai primi sui secondi, come suppone l'Ohnesseit (p. 217), ci sembra più che inverisimile. Inoltre il senato concorre, con la cassa del comune, a parte delle spese necessarie: ogni duoviro riceve nell'anno della sua gestione 2000 sesterzi, ogni edile 1000; ma così l'uno come l'altro deve erogare del suo altri 2000 sesterzi. Gli spettacoli durano in complesso otto giorni, quattro per ciascun magistrato; a Giove, Giunone, Minerva e altre divinità sono sacri i quattro dei duoviri e tre degli edili; il quarto di questi ultimi è sacro a Venere, ed è celebrato in *circo aut in foro.* Il Mommsen (EE. 3 p. 102 seg. cf. 2 p. 130 seg.) oltre ad altri raffronti con usi più o meno di Roma, nota p. e. la spesa privata maggiore negli edili che nei duoviri, come appunto era con gli edili di Roma rispetto ai pretori; la celebrazione nella colonia dei ludi in onore delle tre divinità Capitoline (Cic. Verr. 5, 14, 36), e gli altri in onore di Venere, a imitazione di quelli istituiti in Roma nell'anno 708 u. c., detti ludi *Victoriae* o *Veneris* (cf. C. I p. 397). E finalmente, riguardo alle spese che di proprio faceano a tale scopo i magistrati, osserva: ' Sed cum Romae consuetudine obtinuisset, ut magistratus qui ludos ederent de suo plus minus ad eam summam adderent, lex haec magistratus coloniae singulos non minus bina milia de sua pecunia in ludos impendere iubet, nec dubium est similem legem etiam in reliquis coloniis municipiisque de ludis magistratuum obtinuisse, sacerdotesque, quoscumque pro introitu ludos edere oporteret, simul certam summam in eos ludos impendere iussos esse ' (EE. 3 p. 102). Se non che, questa somma privata poteva dal magistrato essere investita in altro uso, purchè fosse di pubblica utilità. Così una iscrizione frammentata di Tusculum (C. XIV 2623) mostra appunto che quegli edili in luogo che pei ludi, usarono la propria contribuzione ad ampliare o a fare qualcosa di simile nel teatro.

Più esplicito ancora è un *pagi scitum* (C. X 3772), donde appare che i *magistrei Iovei compagei* in Capua.... *in porticum paganam reficiendam pequniam consumerent* ... *tam qua sei sei luoos* (sic) *fecissent*. In una lapide (C. VI 903) certo appartenente a un municipio, un *L. Scribonius L. f. Vot(uria) Celer aedil(is)* pone o dedica qualche cosa *ex d(ecreto) d(ecurionem) pro ludis*; quindi qui l'autorizzazione del senato sta, del pari che nella precedente la deliberazione del *pagus*, come condizione dell'uso della somma destinata ai ludi. Talvolta si accenna a dedicazioni fatte dopo aver celebrato i ludi: C. II 2121: *Signum Mart(is) Au[g(usti)] A. Terentius A. f. Gal(eria) Rusticus aed(ilis)... ludis scaenicis factis d(e) s(ua) p(ecunia) [d(edit)]*. Ma più frequente è il caso, in cui la celebrazione dei ludi avviene *ob honorem dedicationis statuae* e simili, fatta questa per liberalità e indipendentemente dalla *summa honoraria* o *legitima*, pagata al municipio. C. VIII 858... *aedilis ab honorem aedilitatis quem ei ordo suus suffragio decrevit, hanc statuam* ... *ex HS VIII millibus n. sua liberalitate numerata prius a se rei publicae summa honoraria, posuit eandemque dedicavit et ob dedicationem... ludos scaenicos et gymnasium populo et aepulas decurionib(us) dedit*. Cf. 860. 2344. 6944. 6947. 6994. 6996. 7122. 7990. — IX 3314. — AC. 1884 p. 246. Intorno a questo rapporto tra i ludi edilizi e magistrali in genere e la *summa honoraria*, il Mommsen (EE. 3 p. 103) a ragione quindi osserva: ' Quid quod ipsa summa honoraria, quam aetate imperatoria in coloniis municipiisque sacerdotes et magistratus et decuriones pro introitu numerare solebant, si non inde repetenda est, certe ad summam legitimam in ludos impendendam quodammodo sese applicuit tamquam augmentum quoddam eius, in alios usus tamen erogandum '. Notevole è pure come in parecchie delle citate iscrizioni sieno espressamente indicati i *ludi scaenici*, come proprii dei magistrati; sicchè pare che la distinzione che fa la lex coloniae Genetivae tra *scaenici* e *circences*, sia stata più o meno generale, e che in quelle ove si parla in genere di ludi (p. e. C. IX 4205... *Proculeius P. f. aed(ilis) lud(os) f(ecit)*) bisogna forse intendere appunto gli scenici. Varie iscrizioni di Pompei però (C. IV p. 70 segg.) ci mostrano anche ludi gladiatorii dati da magistrati, e due di esse (1189. 1190) si riferiscono propriamente all'edile: *A. Suetti Certi aedilis familia gladiatoria pugnabit Pompeis* etc. Abbiam detto come la lex coloniae Genetivae attribuisca ai decurioni il diritto di assegnare i posti d'onore agli spettatori. Una iscrizione di Lugudunum (BL. p. 466: *Loca n(umero)* D *in c(irco) Sex. Iul(ius) Ianuarius aedil(is) dat*) non si oppone a questa, che probabilmente fu una norma generale, perchè essa vuol dire che l'edile come autore dei ludi circensi dispose di 500 posti da darsi gratuitamente al pubblico; quindi l'assenza in essa di un accenno alla deliberazione dei decurioni (v. **Ludi**).

11) *Grado gerarchico fra le magistrature.* — L'edilità essendo una delle principali e generalmente immancabili magistrature municipali, è indubitato che anche per essa valevano le norme sull'ordine gerarchico, con cui le medesime si seguivano (Dig. 50, 4, 11; 50, 4, 14, 5. v. **Honor**). E come in Roma (v. sopra II 15 p. 239 seg.) essa è preceduta dalla questura, e vien prima della pretura e del consolato, così del pari nei municipii per regola sta nel mezzo tra la questura e il magistrato supremo, cioè il duovirato, il quatuorvirato o simile (*a*). Nondimeno a questa regola stanno di fronte dei casi, secondo i quali nel *cursus honorum* ora l'edilità piglia il posto prima della questura, a cui segue il duovirato (*b*), ora prima del duovirato, a cui segue la questura (*c*), ora essa manca affatto (*d*) ed ora finalmente si vede apparire senza esser nè preceduta, nè seguita dalla questura (*e*). Per quanto le iscrizioni nel rappresentare la gerarchia delle magistrature municipali non sieno sempre così precise come quando si tratta di magistrature romane, pure quel vario scostarsi dalla norma fondamentale non si può assolutamente attribuire a negligenza o ignoranza di redazione. In quei casi per la maggior parte bisogna ravvisare delle eccezioni alla norma medesima, le quali a loro volta si possono spiegare con la varietà degli statuti locali o con altra ragione.

a) *Quaestor, aedilis, IIvir o IIIIvir e simili.* — Quest'ordine ascendente delle tre cariche è innanzi tutto mostrato dai due statuti di Malaca e di Salpensa (C. II 1963 c. XXVI. XXVII. 1964 LII. LIII. LIV) e in parte da quello di Urso (lex colon. Genetivae c. LXII. LXXIII. LXXVII. LXXXI EE. 3 p. 91 segg. — c. XCIIII. CXXVI. CXXVIII. CXXIX. CXXX. CXXXI. CXXXIV), dove del resto mancava la questura. Inoltre appare anche dalla seguente serie di iscrizioni d'ogni sorta, appartenenti a molti municipii d'Italia e delle provincie: tralasciamo però parecchie, dalle quali non si scorge chiaro se la norma sia stata seguita, perchè esse oltre all'edilità, offrono soltanto un'altra magistratura. C. III. 285. 2087. 4038. 4243. 4557. 6235. — V. 53. 3938. 4384. 4459. 4957. 6788. 6796. 6965. 7468. 7824. 8667. SI. 475. — VIII 2620. 4579.

4597. 4626. 8439. 8456. 9663. 10899. — IX 1415. 2353. 2357. 3946. 4754. — X 330. 1138. 5399. 5926. 6013. 7211. 8295. — XI 416. 1841. 1848. 3123. 3615. — XIV 2169. 2972. 2989. 3014. — EE. 5, 949. — O. 3857. — M. 469, 9. — BI. 1839 p. 56. — HG. 268. — RA. 36 p. 391. — AC. 1884 p. 246. — RE. 1, 21.

b) *Aedilis, quaestor, IIvir o IIIIvir e simili.* — Che questo ordinamento delle tre magistrature non debba intendersi come discendente, ma ascendente, si vede chiaramente da ciò, che nel primo caso l'infima di essa sarebbe il duovirato o quatuorvirato, ciò che è impossibile. Essendo dunque l'ascendente, il trovarsi la questura dopo l'edilità non può avere altra spiegazione se non questa, che non essendo essa in alcune città considerata come un *honor*, sibbene un *munus* (Dig, 50, 4, 18, 2), non avea un posto stabile fra le magistrature, e occupandosi dopo l'edilità, questa scendeva al grado infimo di quelle. Ciò è provato in modo particolare dal fatto, che in quelle città essa ora appare secondo quest'ordine, ora prima dell'edilità, secondo la regola, come in Abellinum (C. X 1138), Allifae (C. IX 2353. 2357), Diana (C. VIII 4579. 4597), e in altre del pari ora secondo quest'ordine, ora secondo il seguente (*c*), cioè dopo il duovirato o quatuorvirato, come p. e. Abellinum (C. X 1129. 1131), Allifae (C. IX 2354), Beneventum (C. IX 1419, 1657 ?), Cirta (C. VIII 7094-7098. 7110. 7117), Tarraco (C. II 4216). Le città ove ricorre quest'ordinamento sono:

Abellinum (C. IX 1135). — Alba Pompeia (C. V 7605. 7606). — Allifae (C. IX 2348). — Beneventum (C. IX 1614). — Cirta (C. VIII 6958. 7101. 7102. 7125). — Chusira (EE. 5, 1186). — Diana (C. VIII 4580). — Dyrrachium (C. III 609). — Hispellum (O. 3866). — Histonium (C. IX 2855). — Ligures Baebiani (C. IX 1465). — Lupiae (C. IX 25). — Nola (C. X 1266). — Ostia (C. XIV 171. 373). — Pisaurum (O. 81). — Potidaea (EE. 2, 1048). — Puteoli (C. X 1799. 1810). — Simithu (C. VIII 10606). — Sestinum (GI. 2 p. 344) — Tarraco (C. II 4212. 4224. 4274. 4275. 4279). — Thuburnica (EE. 5, 511). — Tifernum (G. 344, 6). — Tuder (M. 754, 1). — Luogo inc. nella Pann. sup. (EE. 2, 802).

c) *Aedilis, IIvir o IIIIvir, quaestor.* — Anche qui non è possibile che quest'ordinamento non sia l'ascendente, per la ragione che nel caso opposto l'edilità sarebbe considerata come superiore al duovirato o quatuorvirato. E come nel caso precedente, la ragione di esso sta appunto nel carattere della questura come *munus*. Questa spiegazione che conviene alle città seguenti, pare però che non convenga per Saguntum, dove l'edilità pur non rappresentando la magistratura suprema, perchè questa esiste nel duovirato, è tale però da avere la medesima dignità dello stesso (C. II 3864. 3865. 4028. Cf. Mommsen al n. 3853 C. II). Ecco le città ove ricorre il nostro ordinamento:

Abellinum (C. X 1129. 1131). — Aeclanum (C. IX 1133. 1167). — Allifae (C. IX 2354). — Ateste (C. V 2785). — Atina Latii (C. X 5067. 5072). — Beneventum (C. IX 1419. 1675 ?). — Canusium (C. IX 415). — Cirta (C. VIII 7094-7098. 7110. 7117). — Compsa (C. IX 668. 975. 977). — Corfinium (C. IX 3160. 3174. 3314). — Falerio (C. IX 5439). — Grumentum (C. X 208. 226. 227). — Locri (C. X 20). — Madaura (C. VIII 4681). — Nepet (C. XI 3211). — Nomentum (C. XIV 3941). — Petelia (C. X 113. 114). — Potentia (C. X 131). — Tarraco (C. II 4216). — Telesia (C. IX 4128). — Terventum (C. IX 2603). — Thubursicum Numid. (C. VIII 4886). — Tibur (C. XIV 3581). — Valentia? (C. V 7450). — Venusia (C. IX 441). — Luogo incerto (C. X 399).

d) *Ommissione dell'edilità.* — Alcune iscrizioni presentano un *cursus honorum municipale*, in cui l'edilità manca, pur avendosi la questura e il duovirato, e in qualcuna di esse (C. VIII 862. 863. IX 5445) è usata la formula: *aedilitate intermissa* o *remissa*. Per queste ultime appunto, a cagione di questa formula, più probabilmente si può pensare ad una dispensa individuale dall'officio, ciò che avrebbe riscontro in casi simili circa l'edilità in Roma (v. sopra II 15 p. 239). Per altre, come p. e. C. II 4253. 4264 (Tarraco). C. IX 4169, non sappiamo vedere se non la stessa spiegazione, tanto più che a Tarraco la questura essendo un *munus*, l'edilità diveniva indispensabile come primo scalino delle magistrature. (Cf. **Duovir**).

e) *Ommissione della questura.* — Moltissime sono le lapidi, da cui appare mancante la questura, pur avendosi le altre due magistrature (v. **Quaestor**), e la ragione non è altra che quella detta di sopra (*b, c*); sicchè anche in questo caso l'edilità si può considerare come il primo scalino delle magistrature.

f) *Iterazione.* — L'edilità essendo in generale la magistratura più prossima alla suprema, anzi facendo in alcuni municipii parte dello stesso collegio con questa, sovente ricorre siccome più volte occupata dalla stessa persona, spesso due (*bis, II iterum* C. VIII 9773. — IX 441. 3385. 4197. 4881 ? — X 5655. 6107. 6111. 6240. — XIV 2213. 4178^c. — M. 1071, 2. — HG. 32), tal fiata tre volte (C. X 6101), e forse anche dodici volte! (C. XIV 4195).

12) **Aedilitas.** — Con questo titolo alla ma-

gistratura municipale in genere accennano le iscrizioni, soprattutto in tre rispetti: 1° Raramente come data (v. sopra 3 p. 254). 2° Nella formula *ob honorem aedilitatis* e simili, per indicare spettacoli, opere pubbliche ecc. offerti per lo più oltre la *summa honoraria* o come parte di essa (p. e. C. II 3423. 3424. — VIII 769. 858. 862. 863. 895. 1822. 2344. 3295. 4219. 4874. 6942. 6947. 6994. 6996. 7094. 7098. 7121. 7122. 8455. 8466. 8469. 8497. 9319. 9352. 9754. — IX 3314. — X 688. 3704. 7223. — XI 3123. — XIV 2115. v. sopra 7 p. 255; 10 *i* p. 262). 3° Nel rapporto tra essa e il decurionato. In quest'ultimo riguardo si hanno specialmente i casi seguenti.

a) **Aedilitas, curia, civitas Romana.** — È questo un caso affatto particolare, almeno per quanto se ne sa finora, dei Carni e Catali, popolazioni alpigiane dell'Histria, da Augusto aggregate, alla prossima colonia romana di Tergeste (v. **Adsignatio** 2b p. 112 seg.), indi da Antonino Pio donati della *Latinitas*, per la quale, occupando essi l'edilità in Tergeste, entravano nel senato (*curia*) della medesima, e, secondo il privilegio di cui godevano in genere i Latini coloniarii (v. **Latium**), indirettamente acquistavano la cittadinanza romana. Ciò sappiamo dal così detto decreto Tergestino (C. V 532), nel quale la colonia si mostra grata a un suo concittadino per avere, fra altro, ottenuto da quell'Imperatore: *uti Carni Catalique attributi a divo Augusto reipublicae nostrae, prout qui meruissent vita atque censu, per aedilitatis gradum in curiam nostram admit[te]rentur ac per hoc civitatem Romanam apiscerentur*. Adunque, si vede primamente che in Tergeste l'edilità pigliava l'infimo posto nelle magistrature, altrimenti l'entrata nel senato sarebbe stata connessa con l'avere occupato la questura, siccome appare specialmente dalla lex Salpensana (C. II 1963 c. XXI). E in fatti Tergeste è una delle tante città, in cui manca la questura o almeno non è considerata come un *honor*. Si vede, inoltre, secondo osserva l'Hirschfeld, una doppia differenza tra questa latinità e l'ordinaria nota col nome di *Latium maius* di altre città, in quanto che, in primo luogo, per queste bastava l'avere occupata una magistratura nella propria città per raggiungere la cittadinanza romana, laddove pei Carni e Catali si richiedeva la magistratura occupata in una colonia romana, qual'era Tergeste, e in secondo luogo neanche ciò s'avverava direttamente, sibbene col passare prima pel senato della stessa. La prima differenza si spiega facilmente, osservando che quelle popolazioni non essendo costituite a città-municipi e non avendo quindi magistrature proprie, per godere del beneficio della cittadinanza romana, dovevano occuparne una nella colonia, a cui erano *attributi*. La supposizione che qui si tratti dell'edilità non di Tergeste, ma dei Carni e Catali stessi, fatta p. e. con sicurezza dal Voigt (p. 168) e quasi esclusa dall'Hirschfeld, non regge. La seconda a nostro avviso non si può altrimenti spiegare, che ricorrendo alla teoria dell'*origo*, cioè che come la cittadinanza municipale era condizione per ottenere la romana (v. **Origo**), e come i Carni e Catali pur essendo aggregati a Tergeste, non ne erano per questo cittadini, così affinchè uno di loro avesse potuto divenir cittadino romano, bisognava non solo che avesse occupata l'edilità nella colonia, ma che vi avesse a un tempo acquistata la cittadinanza, e questo avveniva in modo indiretto, cioè essendo ammesso nel senato Tergestino. Con l'occupare quindi l'edilità avveniva una tacita *adlectio* nella *curia*, il che vuol dire che implicitamente si diveniva cittadino Tergestino (v. **Allectio**). La quale condizione intermediaria non era necessaria per le altre città di diritto latino, perchè esse essendo organizzate a municipi, avevano già una cittadinanza municipale, quindi quelli che vi appartenevano per origine o per attribuzione e divenivano magistrati in patria, direttamente erano ammessi alla *civitas Romana*. Ciò spiega perchè Strabone (4, 1, 12 p. 186) accennando ai 24 *pagi* attribuiti a Nemausus di diritto latino (Plin. nat. hist. 3, 4, 36), dice che coloro fra essi i quali divenivano ivi edili o questori, acquistavano immediatamente la cittadinanza romana, senza passare pel decurionato. Nè è impossibile la congettura del Mommsen (Stadtrechte p. 416), che nelle città latine ove esisteva la questura, si potesse con questa o con l'edilità cominciare il corso delle magistrature. — In conclusione, rigorosamente presso i Carni e Catali si ha il caso non già che il decurionato, ma che l'edilità in Tergeste per mezzo del decurionato stesso conduceva alla cittadinanza romana (v. O. Hirschfeld, Zur Gesch. des Latin. Rechtes p. 13. — Mommsen, Staatsr. 3 p. 640. 765 segg. — Voitg, Drei epigr. Constitutionen etc. p. 165 seg.).

Due iscrizioni di Anagnia (C. X 5914. 5916) offrono un

Aed(ilis) sen(ator) cop(tatus), che il Mommsen (ad n. 5914) così spiega: ' Eadem ratione opinor dicitur, qua in decreto vol. V 532 dicuntur Carni Catalique per *aedilitatis gradum* in curiam Tergestinam admitti; scilicet quod aliquando Romae obtinuit ut cum aedilitate locus senatorius coniunctus esset, id in municipiis mansit '.

A un rapporto forse non dissimile da questo in generale fra l'edilità e la cittadinanza romana, accennano pure due lapidi d'uno stesso luogo

della Numidia, in una delle quali (EE. 5, 809) si legge: *M. Iuli[us Fel]ix c(ivitatem) Ro[m(anam) cons(ecutus)] aedili[cius]* etc. e nell'altra (EE. 5, 811): *M. Iulio Novello c(ivitatem) R(omanam) consecutio decurioni, aedilic(io)* etc.

b) **Aedilis (=aedilicius) adlectus.** — Ricorre unicamente in quattro lapidi d'Ostia (C. XIV 375. 736. 409. 412), in una delle quali (409) in luogo di *aedilis* sta *aedilicius*. Il Mommsen osserva (EE. 3 p. 327): 'Scilicet adlegendi vocabulum cum proprium sit de senatore decurioneve, de magistratu autem non recte usurpetur, apud Ostienses usus vel potius abusus obtinuit, ut qui inter decuriones ita adlegeretur, ut simul referretur in ordinem aediliciorum, adlegi diceretur aedilis...... Quid intellegatur, ostendit tituli *Cn. Sentii Felicis* (409) curiosius scripti *dec(urionum) decr(eto) aedilicius adl(ectus), d(ecurionum) d(ecreto) d(ecurio) adl(ectus)*, unde item apparet bis de ea re ordinem decrevisse, ut primum referret inter decuriones, deinde novo decurioni locum honoratiorem conferret'. v. **Allectio**.

c) **Aedilicius.** — Tranne un raro caso, in cui la parola sta in luogo di *scriba aedilicius* (C. XIV 169: *P. Martio Quir(ina) Philippo.... aedilicio curuli v(iatori) q(uaestorio)* etc. cf. *scr(iba) aed(ilicius)* o *aedilium* 2108. 2839), relativamente agli edili di Roma, in generale esso ricorre sovente nel significato suo ordinario, cioè per indicare colui, che avendo occupata la edilità, fa parte dei *decuriones* nella sezione propria dei già edili. Quanto al luogo che gli *aedilicii* occupano fra i decurioni, per regola esso corrisponde al grado che gerarchicamente ha l'edilità fra le magistrature (v. sopra 11 p. 263). L'*album decurionum* di Canusium (C. IX 338), infatti, dopo i *patroni clarissimi viri*, i *patroni equites Romani* pone prima i *quinquennalicii* e gli *allecti inter quinquennalicios*, indi i *IIviralicii*, gli *aedilicii*, i *quaestoricii* etc. (Circa la mancanza degli *aedilicii* e dei *quaestoricii* nell'albo di Thamugadi nella Numidia v. **Album**). A una simile distribuzione accennano pure più completamente la lapide (C. X 451), dove ai *q(uin)q(uennalicii)* seguono i *(duo)vir(alicii)*, gli *aedilic(ii) . . . et ceteri condec(uriones)*, e meno le altre (C. II 3711. — III 1495. 1517. 3438. — VIII 216. 826. 883. 2677. 4191. 4838 (cf. EE. 5, 809). 5367. 9024. — XI 972. WE. 2283. — EE. 5, 911). Alcune recano insieme *aedilicius* e *decurio* (C. III 1441. 1495. 3438. 3456. 5591. — VIII 216. — WE. 2283. — EE. 5, 911), dove *aedilicius* indubbiamente sta come determinazione della classe senatoria; altre aggiungono a *aedilicius* l'indicazione generica di *civitatis* (C. III 5527) ovvero della città stessa (C. III 5569. — VIII 216). — *Aedilicius* semplicemente si ha C. III 4864. 4867. 5073. 5074. 5527. — 7919. 8306. — VIII 858. 859. 9664. — IX 2775. 5306?. — XIV 245, 4.

Ohnesseit, Ueber den Ursprung der Aedilität in den latin. Landstädten in Zeitschr. d. Savigny-Stiftung für Rechtsgesch. 4 p. 200 segg. — Henzen, Ann. dell'Inst. 1859 p. 200 segg. — Mommsen, Stadtrechte p. 449 seg. — Marquardt, Staatsverw. 1³ p. 150 segg. 166 seg.

IV. *Quasi magistrato dei* pagi, *e* vici *e delle* civitates (*celtiche e germaniche*).

Le scarse epigrafi che si hanno intorno ai *pagi*, ai *vici* e alle *civitates* celtiche e germaniche, offrono, specialmente in quelli, insieme alla carica ordinaria di *magistri*, talvolta anche quella di

Aedilis — : nei *pagi* C. IX 3312. 3314 (*aedilitas ad deam Pelinam*). 3316. — HG. 447. 448; nei *vici* C. IX 3435? 3513. — HG. 595. — RPh. 1874 p. 356; nelle *civitates* BI. 1886 p. 85 seg. — RPh. 1847 p. 356. — BRh. 1463. Due lapidi poi dei *Celtianenses* nella provincia della Numidia, i quali prima di essere elevati a colonia, anteriormente a Settimio Severo erano costituiti a maniera di *pagi* (v. EE. 5 p. 442), offrono anche il titolo di

Magister aediliciae potestatis (C. VIII 7946) e probabilmente l'altro non dissimile di

Magister habens potestatem aedilis iure dicundo (EE. 5, 903).

Se, come nei municipii, anche in questi luoghi l'edilità sia stata costituita a collegio, ovvero se un solo sia stato l'edile, non si può dire con certezza, perchè dalle iscrizioni citate non si può trarne alcun indizio per l'uno o l'altro caso. Il Mommsen (Hermes 7 p. 322) congettura, che nei *pagi* e nei *vici* accanto a due o più *magistri* abbia funzionato forse un solo edile, e reca come prova la lex aedis del vicus Furfo (C. IX 3513), dove oltre all'*aedilis* esplicitamente indicato, potrebbero ritenersi per *magistri* i due dedicanti del tempio, dei quali non è data la qualità officiale. Ma se, come abbiamo altrove proposto (v. **Aedes** III 4 p. 200) quei due dedicanti debbano piuttosto intendersi come i due magistrati supremi di Peltuinum, di cui Furfo era un *vicus*, questa congettura cade. Vi si oppone poi anche l'altra lapide (C. IX 3435), donde appaiono due edili d'un *vicus*, se, come par certo, debba leggersi: *P. Novelledius V(ibi) f., T. Cominius Sal(vi) f. a(ediles) v(ici?) f(aciendum?) o(pus?) d(e) v(ici) s(ententia) c(uraverunt)*; anzi nello stesso vicus Furfo par certo che gli edili fossero due, se in questa stessa lapide in luogo di *f(aciendum)* si legge col Garrucci (BI. 1861 p. 40) *F(urfonensis)*. Da questo esempio, come pure dall'altro (C. IX

3312) di tre edili di uno stesso pago, non sembra si possa dubitare della loro pluralità. E se, come pur deve ammettersi, col tempo il titolo di *aediles* si sostituì più o meno generalmente a quello di *magistri*, poichè questi son sempre costituiti in collegio per lo meno di due, è chiaro che anche quelli dovettero serbare lo stesso ordinamento. Del resto, nè le nostre iscrizioni relative agli *aediles*, nè quelle che si riferiscono ai *magistri* mostrano una coesistenza di questi con quelli in un collegio solo, siccome opina il Voigt (p. 70. 170 seg. 220 seg.). Una sola iscrizione potrebbe apparentemente servire di prova a questa opinione, quella cioè anche di Furfo (C. IX 3521), dove ricorrono quattro *mag*(*istri*) *pagi*, i quali *de v*(*ici*) *s*(*ententia*) *f*(*aciendum*) *c*(*uraverunt*). Ma evidentemente qui non si tratta di Furfo, che essendo in un documento ufficiale come la lex aedis (C. IX 3513) detto *vicus*, non poteva poi nella nostra lapide chiamarsi *pagus*. Il Mommsen non pure non trova difficoltà nell'ammettere questo doppio titolo (C. IX p. 333), ma crede che qui sia il caso di un *vicus* che facea parte dello stesso *pagus* di Furfo (Staatsr. 3 p. 120 nota 2). Sembra a noi però più probabile che sia stato proprio il contrario, cioè che il *vicus* Furfo per sè già tanto importante da avere due *aediles* ed essersi quasi elevato a città, abbia avuto aggregato a sè un *pagus*, il quale era retto appunto dai quattro *magistri*; e ciò tanto più che la *sententia* è emanata dal *vicus*, e solo la esecuzione di essa è affidata alle autorità locali del *pagus*.

Che l'*aedilis* fosse eletto ogni anno dall'assemblea dei pagani e dei vicani, risulta non solo dall'essere esso lo stesso *magister* di altri tempi, eletto appunto da quelli (Fest. p. 371: ' magistri vici quotannis fiunt '), ma dalla medesima lex aedis di Furfo C. IX 3513 l. 8: *venditio locatio aedilis esto, quem quomque veicus Furfens*(*is*) *fecerit*; il dare qui alla parola *fecerit* non il valore tecnico di eleggere, ma di attribuire una speciale funzione a un magistrato già esistente, come vorrebbe il Voigt (p. 70), non è possibile. Nè meno infondata è la sua opinione (p. 181 segg. 222), che nel tempo posteriore nell'Impero questa elezione comiziale degli edili e dei magistri, come quella dei magistrati municipali, sia passata al senato pagano o vicano o allo stesso del municipio, cui il *vicus* o il *pagus* erano aggregati. I pochi accenni che i monumenti epigrafici offrono intorno alle attribuzioni dei nostri edili, rivelano il carattere amministrativo delle medesime. La lex aedis di Furfo (C. IX 3513. cf. **Aedes** I 6 p. 153 segg. II 4 *c* p. 172) attribuisce all'edile non solamente l'amministrazione del patrimonio produttivo del tempio, come la *venditio* e la *locatio* e l'uso del danaro da esse ritratto a pro' del tempio, ma anche la protezione in genere di questo e quindi il potere di infliggere qualunque multa ai violatori delle cose sacre di esso, tranne il diritto nei vicani d'assolverlo: *Venditio locatio aedilis esto, quem quomque veicus Furfens*(*is*) *fecerit, quod se senti*[*a*]*t eam rem sine scelere sine piaculo* [*vendere locare*], *alis ne potesto. Quae pequnia recepta erit, ea pequnia emere conducere locare dare, quo id templum melius honestius seit, liceto ..... Sei qui heic sacrum surupuerit, aedilis multatio esto, quanti volet. Idque veicus Furf*(*ensis*) *m*[*a*]*i*(*or*) *pars fifeltares sei absolvere volent sive condemnare liceto.* È superfluo avvertire come questi poteri in generale corrispondano a quelli del censore di Roma e in parte degli edili dei municipii. Allo stesso potere di comminare multe, naturalmente per trasgressioni simili a quelle per cui l'edile municipale avea lo stesso diritto (v. sopra III 10 *g* p. 261), accenna la iscrizione HG. 447: *P. Verasius Rusticus, aed*(*ilis*) *pa*[*g*]*i Bag ...... leg*(*ata et*) *beneficiaria ex mul*(*tis*) *et aere fracto.* Altrove (C. IX 3312) appare la cura affidata a tre edili relativamente alle acque del pago: ... *aed*(*iles*) *ex p*(*agi*) *d*(*ecreto*) *aquam saliendam c*(*oeraverunt*). Cf. C. IX 3435. Molto importanti sono però le due iscrizioni relative ai *Celtianenses* (C. VIII 7946. EE. 5, 903), sia perchè mostrano l'intimo rapporto tra il *magister* e l'*aedilis pagi*, e indirettamente come da quello sorgesse questo; sia perchè al nostro edile è riconosciuta la *potestas* e la *iurisdictio* proprie degli edili municipali. Certo i dati sono scarsi per determinare tutto il campo della loro amministrazione; ma risultando da altri più numerosi un ordinamento quasi comunale dei *pagi* e dei *vici*, specialmente rispetto alla loro proprietà, alle spese per opere pubbliche, ai pubblici oneri degli abitanti, alle vie, alle acque ecc., è indubitato che esecutori del *decretum*, della *sententia* o *scitus pagi* o *vici* dovevano essere gli edili, dove e quando si sostituivano ai *magistri* (v. **Pagus — Vicus**). Il silenzio, a ogni modo, delle lapidi circa le funzioni sacre e i ludi, non è una ragione per credere che esse siano mancate negli edili, laddove sono così frequentemente attestate pei magistri. Questo però non ci sembra bastevole per attribuire agli uni e agli altri un carattere essenzialmente sacro e molto secondariamente amministrativo, più di carica collegiale che comunale, carattere che secondo il Mommsen (C. I p. 159 = X p. 367. Staatsr. 3 p. 116 segg.) dipenderebbe dall'essere i *pagi* e i *vici* innanzi tutto una suddivisione a scopo religioso della campagna e della città così in Roma, come in Italia. I *pagi* di Capua, che pare sieno

il fondamento principale di questo suo concetto, sono troppo particolari per servire come criterio generale, benchè anche essi come quelli di Roma presentino elementi che non sieno puramente sacri. E il fatto che tanto il *pagus*, quanto sopratutto il *vicus* da centri in origine probabilmente autonomi, poscia più o meno coordinati a grandi centri di municipii, spesso finiscono per ordinarsi essi stessi a *oppida*, è una prova che fin da principio una certa costituzione amministrativa non doveva mancare. A ogni modo, anche ammesso che il titolo di *magistri* accenni a un carattere collegiale più che comunale dell'ordinamento dei *pagi* e dei *vici*, non si può negare che la sostituzione qua e là ad essi non solo forse del semplice titolo di *aedilis*, ma probabilmente di una nuova quasi magistratura, quale sono i nostri edili, non potè essere puramente accidentale. Piuttosto essa fu la conseguenza del fatto, che per circostanze speciali questo o quel *pagus* o *vicus* acquistava col tempo un'autonomia maggiore di fronte alla città, cui più o meno era legato. Di ciò si ha un esempio appunto in Furfo, che divenuto quasi un municipio, ebbe *aediles*, laddove un *pagus* ad esso congiunto e di minore importanza continuò ad avere *magistri* (v. Voigt, Drei epigr. Constitutionen etc. p. 42 segg. — Marquardt, Staatsverw. 1³ p. 3. segg. — Mommsen, Staatsr. 3 p. 116 segg.).

V. *Carica di corporazioni.*

Insieme agli svariati titoli che portano le cariche delle corporazioni a testimonianza delle lapidi, v'ha anche quello di

Aedilis (C. III 633 I 2. 5678. — XIV 3684. 2636), imitato senza dubbio dalla costituzione municipale, del pari che gli altri p. e. di *quaestor*, *quinquennalis*, *curator* etc., e, come nei *pagi* e nei *vici*, sostituito a quello più comune di *magister* (v. **Collegium**). Le lapidi, come si vede, sono assai scarse per poter chiarire varii dubbi che si presentano, quello p. e. se l'edile rappresenta nei collegi la carica principale o una secondaria, e l'altro, quale sia stato propriamente il suo officio. In generale par certo, che la parola non istà per indicare l'*aedituus*, del cui significato pure si ha un esempio (C. VI 231). E in fatti nella lapide C. III 633 I 2 si legge: *P. Hostilius Philadelphus ob honore(m) aedilit(atis)*, che certamente non converrebbe all'edituo. Così nell'altra C. XIV 2636 l'*aedilis* è anche *curator*. Appare questo edile in un collegio funeraticio (C. III 633 I 2), dove vien dopo il *sacerdos*, il quale nell'atto è nominato il primo; nei collegi *Iuvenum* di Lauriacum nel Norico (C. III 5678) e di Tibur (C. XIV 3684) e in uno Tusculum (C. XIV 2636). Probabilmente in Lauriacum son due gli edili (*Nymphis Aug(ustis) sac(rum) Mal(lius) Vicarius et Val(erius) Crisp[i]nus aed(iles) [c]ol(legii?) iuvenu[m]* etc...); in Tusculum (C. XIV 2636) un *M. Pontius M. f. Quir(ina) Felix, senator, aedil(is) munic(ipii)* è anche *sodal(is) itemque aedil(is) et curator sod(alium)*

Aedilis factus a vexillatione. — Ricorre in due iscrizioni relative ai vigili: C. VI 1063 lin. 8 seg. . . . *Claudius Cnorim(us) aedilis factus a vexillatione et ludos edidit de[dicationis? cum] suis acroamatis* ... 1064 ... *[ludos] ededit ob di[e]m [natalem? . . .] agentibus commilitonibus cum suis acroamatibus nominibus infrascriptis.* Lo riferiamo in questo luogo, perchè in certo modo il nostro edile fa parte di una associazione temporanea costituita da vigili di varie coorti e classiarii della flotta Misenate, per celebrare spettacoli scenici forse nell'occasione che un'ara o qualche cosa di simile fu (*dedicata*) *pro salute et incolumit[a]te domini nostri Marci Aureli Severi Antonini Pii A[ug.] et Iuliae Aug(ustae) matri Aug. n. [et] castrorum* (a. 212). La società è composta appunto di coloro che fanno la dedicazione, ed è detta *vexillatio* parola che, come accenna il Mommsen (Hermes 5 p. 304) non è da prendere nel senso militare di distaccamento, ma come unione di un certo numero di soldati, i quali allo scopo della dedicazione e degli spettacoli che l'accompagnano, convengono insieme, senza dubbio autorizzati dai loro capi, e si eleggono un *aedilis*, il quale ha la cura degli spettacoli stessi. Cf. sopra **Aedilis** I 2 p. 212.

VI. *Carica delle* canabae.

Aedilis è il titolo che in tre iscrizioni appaiono siccome quasi magistrati in Traesmiso nella Mesia inferiore: C. III 6162: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) pro sal(ute) im[p(eratoris)] Caes(aris) T. Ael(ii) Had(riani) Ant(onini) Aug(usti) Pii et M. Aur(elii) Ver(i) Caes(aris) P. Val(erius) Clemes et L. Cominius Val(ens) vet(erani) leg(ionis) V M(acedonicae) ma[g(istri)] et L. Valerius Crispus aedilis de s(uo) pos(uerunt)*. 6166: *[P]ro sal(ute) imp. Caes(aris) Tra(iani) Hadr(iani) Aug(usti) C. Val(erio) Pud(ente) vet(erano) le(gionis) V Mac(edonicae) et M. Ulpio Leont(io) mag(istris) Canabe(nsium) et Tuc(cio) Ael(iano) aed(ile) d(onum) d(ant)* etc. MOe. 11 p. 29, n. 23: *D. M. C. Iuli(o) Saturnino qu(aestori?), aedil(i), quondam du(u)mvir(o)* etc. Troesmis è una delle così dette città-baracche (*canabae*), che, come p. e. Aquincum (Alt-Ofen), Apu-

lum (Carlsburg), Mogontiacum (Magonza), Argentoratum (Strassburgo) ecc., sorsero in varie provincie al tempo dell'Impero, da quella specie di baracche, che si formavano presso gli accampamenti stanziali delle legioni e composte per la maggior parte di vivandieri (*lixae*) e negozianti (*mercatores*), sia cittadini romani, sia veterani della stessa legione accampata o di altre legioni e corpi ausiliarii. La singolarità di queste colonizzazioni consiste principalmente in ciò, che in origine l'ordinamento loro non era punto quello di un vero comune, sibbene di una corporazione più o meno costituita sull'immagine dei municipii, con decurioni (*ordo*), un capo militare detto *curator veteranorum* o anche *curator civium Romanorum* e un *quaestor*. Col tempo, e propriamente sulla fine del I secolo a quest'ordinamento si venne sostituendo un'altro, che più si accostava al municipale, o almeno si scostava dal puro concetto corporativo e militare, avvicinandosi a quello dei *pagi* e dei *vici*, sostituendosi al *curator* e forse al *quaestor* due *magistri* e un *aedilis*. Nel II secolo specialmente da Traiano a Settimio Severo avveniva un'ultima trasformazione: le *canabae* acquistavano una costituzione affatto municipale, divenivano municipii o colonie e quindi eran rette dalle magistrature solite degli uni e delle altre (v. **Canaba**). Ora le nostre iscrizioni hanno questa importanza, che laddove tutte le altre relative alle *canabae* si riferiscono al primo e al terzo loro ordinamento, di esse le due prime ci dànno notizia del secondo, e la terza del terzo. Infatti, in quelle i due *magistri* son nominati insieme all'*aedilis*, e nell'ultima i magistri spariscono affatto, e invece appaiono nella stessa persona le magistrature del duovirato, dell'edilità e della questura, già note nella stessa città di Troesmis per altre lapidi (C. III 6169 *duovir*, 6199 *quaestor*; 6200 *Augustales*). Che l'edile sia stato uno e abbia formato un sol collegio coi magistri, si può tener per sicuro non già per l'analogia all'ordinamento dei *pagi*, come vorrebbe il Mommsen (Hermes 7 p. 322), avendo noi già innanzi (IV p. 266) mostrato il contrario; ma per l'atto officiale che compiono insieme. Lo stesso Mommsen (p. 321) mettendo a raffronto le due prime lapidi con un'altra (C. III 1158) relativa ad un'altra *canaba*, ad Apulum nella Dacia e nella quale si ha un *aedis custos c(ivium) R(omanorum) l(egionis) XIII*, mostra di credere che anche questo *custos aedis* abbia fatto parte delle cariche canabensi, per guisa che i due *magistri* corrisponderebbero ai *duoviri*, e l'*aedilis* col *custos aedis* ai due *aediles* del municipio. Ma a noi non pare, perchè in Apulum non appaiono *aediles* come in Troesmis, ma soltanto *magistri*, e perchè il *custos aedis* non può intendersi altrimenti che come un *aedituus* (Cf. Marquardt, Staatsverw. 1³ 20 seg. — Mommsen, Hermes 7 p. 321 seg. — Gooss, Programm des evang. Gymnas. in Schässburg 1878 p. 24 segg.).

VII. *Carica sacra.*

Con un carattere affatto sacerdotale, punto amministrativo, si presenta finalmente l'edile nelle lapidi, coi seguenti titoli:

a) **Aedilis Etruriae (Aed. Etrur.)**. — Ricorre in cinque sole iscrizioni, tutte sepolcrali e provenienti da città dell'Etruria, cioè tre da Clusium (C. XI 2116 = AI. 1863 p. 284. 2120 = Cavedoni, Ragguaglio ecc. p. 7 nota 3. 1806 = GI. 2, 60, 3), una da Caere (C. XI 3615 = WE. 2085) e una da Cortona (C. XI 1905 = GI. 2 p. 369). A questa carica fan riscontro anche quella di *praetor Etruriae* (C. IX 3667. XI 1432 = M. 767, 7. 1941 = O. 97. 2114. 2115 = M. 1039, 1. 2699 = O. 96. 3364 = OH. 6497. XIV 172. OH. 6183), di *iuratus ad sacra Etruriae* (C. XI 1848 = O. 2182) e di *coronatus Tusciae et Umbriae* (O. 3866). Esse si riferiscono alla festa che ogni anno le città della confederazione etrusca celebravano in Volsinii, sotto la presidenza di un *sacerdos*, assistito da *praetores* ed *aediles*: la festa consisteva specialmente in rappresentazioni sceniche e spettacoli gladiatorii. La istituzione certamente è antichissima, almeno per quanto riflette il *sacerdos* (Liv. 5, 1, 5); le iscrizioni invece relative al *praetor* e all'*aedilis* sono del tempo imperiale. Ora il Bormann in un recente e ingegnoso studio appunto sulla federazione etrusca, avendo dimostrato (p. 27 segg.) come più che probabile, avere Augusto riordinata quella federazione a scopo sacro, aumentando le città partecipanti da 12, quante erano prima, a 15, ne segue che almeno anche gli *aediles* dovrebbero essere una creazione sua. E infatti, le lapidi ad essi relative son tutte dei primi tempi dell'Impero, e qualcuna (C. XI 1905 = GI. 2 p. 369) a suo giudizio anzi della stessa età d'Augusto. Meno probabile invece ci sembra la sua congettura (p. 22 nota 10), cioè che come per contrario le iscrizioni ricordanti il *praetor* non sono più antiche del secolo II, così non si può escludere la possibilità che col tempo agli edili siansi sostituiti i pretori, in quelle funzioni sacre. Dappoichè appunto se si ammette quel riordinamento posteriore circa la presidenza della festa, è impossibile che nell'attuarlo non siansi avute presenti due istituzioni più o meno simili, dei due *praetores* dell'antica federazione latina celebrante la festa del *Latiar*, e dei due *praetores* e due *aediles*

pei *sacra* di Volcano in Ostia (*b*). Il rapporto quindi degli edili verso i pretori dev'essere stato in certo modo di assistenza, nella stessa guisa che anche in Roma l'edile ordinario abbiam visto di sopra (II 9 p. 236) che assiste il console o pretore nelle loro funzioni sacre. Qui però pare che al *sacerdos* competesse la parte puramente religiosa della festa, ai pretori ed edili quella degli spettacoli; e in ciò vi è analogia con gli edili magistrati di Roma e dei municipii. E che fra gli uni e gli altri ci sia stata una differenza di dignità gerarchica, si vede anche da ciò che, laddove il *praetor* per lo più è un senatore e in genere occupa alte magistrature dello Stato, l'*aedilis* invece, per gli esempii che se ne hanno, non s'innalza che alle magistrature municipali. Dal che si vede pure che la nostra edilità appunto perchè di carattere sacro non era compatibile con gli offici amministrativi in genere. Probabile di molto è pure la ipotesi del Mommsen (p. 617. 666 nota 1), che, appunto ad imitazione della federazione latina, la quale è rappresentata nella festa dai suoi *decemprimi* o deputati delle città, i *praetores* e gli *aediles Etruriae* siano stati ogni anno eletti dai rappresentanti delle singole città etrusche, i quali, come nel Lazio, formavano una specie di senato accanto al sacerdote e ai quasi magistrati. A ogni modo, la creazione dei pretori e degli edili rivela il concetto che informò quel riordinamento dell' antica confederazione etrusca: questa rappresentava nel campo religioso un solo Stato, che come i *XV populi* che lo componevano, doveva avere i due magistrati principali di ogni città, il *praetor* antico titolo in luogo di *duovir*, e l'*aedilis*. Sulle città componenti la federazione sacra, sulla unione di essa con le città umbre, esistente fino a Costantino e sul nuovo ordinamento che questo imperatore diè col suo editto (OH. 5580) specialmente circa la sede della festa, v. **Etruria** (Cf. Bormann E., Etrurisches aus römischer Zeit (estratto dalle Archäol.-epigr. Mittheil. aus Oesterreich-Ungarn 1887). — Mommsen, Staatsr. 3 p. 666 nota 1).

b) **Aedilis sacris Volkani faciundis (Aed. sacr. Volk. f.)**. — È una istituzione propria di Ostia, a cui appartengono le poche lapidi che lo menzionano (C. XIV 3. 351. 375 cf. 376. 390 cf. 391), e, come all'*aedilis Etruriae*, anche a questo fa riscontro il *praetor sacris Volkani faciundis* (C. XIV 3. 306. 341. 349. 373. 376. 390 cf. 391. 402. 412. 415. 432). Già il titolo per sè mostra l'officio sacro e non amministrativo dei due magistrati, rispetto al culto di Volcano, che in Ostia rappresenta il Iupiter di Roma, culto a cui presiede il *pontifex Volcani et aedium sacrarum*, di cui i *praetores* e gli *aediles* si possono considerare come assistenti. Che anche gli uni e gli altri, come quelli della federazione etrusca, sieno stati in due, non pare che si possa dubitare. Incerto è però se essi fossero direttamente eletti dagli stessi Ostiensi ovvero dal *pontifex*, benchè l'analogia del titolo simile a quello dei magistrati municipali, renda difficile questa seconda ipotesi. Un altro punto di simiglianza coi quasi magistrati della federazione etrusca sta in ciò, che come senza dubbio in questa è il *sacerdos* che attende alle funzioni sacre, e i *praetores* e gli *aediles* curano gli spettacoli della festa, così anche in Ostia le prime dovettero esser di competenza propria del *pontifex*, e probabilmente ai *praetores* ed *aediles* dovette competere la direzione di ludi o qualcosa di simile, che accompagnavano forse ogni anno una festa sacra a Volcano. Nondimeno una differenza sostanziale vi sarebbe, secondo il Mommsen, fra le due istituzioni. In Etruria i pretori e gli edili sono in fondo gli stessi veri magistrati locali, che Roma dopo distrutta l'antica federazione politica conserva per uno scopo sacro. In Ostia, invece, essi fin da che la medesima sorse come colonia, molto probabilmente non furon mai veri magistrati, essendo essa direttamente amministrata da Roma, sibbene delle cariche quasi sacerdotali; sicchè quando col tempo, forse dopo la guerra sociale, Ostia ebbe una costituzione simile a quella delle altre colonie, accanto ai magistrati proprii di queste, rimasero anche gli antichi di carattere sacro. Insomma, a dirla con le parole stesse del Mommsen, dedotta la colonia di Ostia, Roma la costituì soltanto siccome una comunità religiosa, non politica, con magistrati proprii *ad sacra*. A questa congettura però si può contrapporre l'altra, che questi magistrati sin dall'origine sieno stati amministrativi, e che, introdotto poscia l'ordinamento coloniario duovirale, sieno rimasti con quell'officio sacro. Essa che fu in certo modo già enunciata dall'Henzen (Ann. dell'Inst. 1859 p. 197) è oggi non interamente abbandonata dal Dessau, il quale osserva ' magistris sacrorum *praetoris* vel *aedilis* vel alia magistratuum nomina indita esse alibi non reperitur '. Inoltre, per sostenere l'opinione del Mommsen bisogna ammettere o che altre antiche colonie di cittadini romani avrebbero dovuto essere nella medesima condizione politica di Roma, ciò che non è punto provato, o pure che Ostia pel tempo remotissimo in cui fu dedotta e per essere realmente considerata come parte della città di Roma, benchè inscritta nella tribù rustica Voturia, avesse un ordinamento affatto speciale, che nella fondazione ulteriore di altre colonie fu abbandonato. Ciò che per noi sembra molto probabile. — Anche

questa edilità come la precedente (*a*) è compatibile con magistrature municipali e sacerdozii ostiensi e romani, come appare da C. XIV 375. 376. 390. 391. Notevole come prova del suo carattere sacerdotale e quindi dell'essere non legata alle norme circa le magistrature ordinarie, è il vedere un nostro edile morto a 19 anni (C. XIV 351) e probabilmente stato tale anche prima, siccome si ha un *pr*(*aetor*) *pr*(*imus*) *sacr*(*orum*) *Volk*(*ani*) a 4 anni (C. XIV 306). v. **Praetor — Ostia** (Cf. Mommsen, Ephem. epigr. 3 p. 326; Staatsr. 3 p. 777. Dessau, C. I. Lat. XIV p. 4).

c) **Aedilis lustralis** (**Aed. lustr.**). — Come il precedente è speciale di Ostia, così questo edile è proprio di Tusculum, o almeno finora non ricorre che in tre lapidi di questa città, in due (C. XIV 2603. 2628) con questo titolo pieno, in un'altra (C. XIV 2580) con quello semplicemente di *aedilis*, che non par dubbio sia il medesimo di quello, essendo accompagnato dall'indicazione di altri sacerdozii, come *monitor*, *augur*, *praef*(*ectus*) *sacror*(*um*). Secondo il Mommsen, seguito dal Marquardt, anche l'*aedilis et curator sodal*(*ium*) della lapide C. XIV 2636 sarebbe un *aedilis lustralis*; più probabile però ci sembra che qui si tratti di una carica collegiale di una *sodalitas* Tusculana, forse la *sodalitas lusus iuvenalis*, di cui si hanno altri ricordi in lapidi pure di Tusculum (C. XIV 2592. 2635. 2640; cf. 2631), in una delle quali anzi (2592) ricorre lo stesso titolo di *curator*. È perciò che l'abbiamo posto fra gli edili dei collegi (v. sopra V p. 268). Che poi questo *aedilis*, il *monitor sacrorum*, l'*augur* e il *praefectus sacrorum* delle nostre tre lapidi abbiano formato un solo collegio di sacerdoti, e che i membri del medesimo siansi detti *sodales sacrorum Tusculanorum*, *sacerdos Tusculanus fanitalis*, *sacerdos Tusculanus*, ci sembra alquanto dubbio. v. **Tusculum**. (Cf. Mommsen, Rhein. Museum 19 (1864) p. 458 seg. Marquardt, Staatsverw. 3² p. 476 seg.).

d) **Aedilis ac sacerdos**. — C. VIII 1225: .... *Rutilius Iunior Iulianus aedilis ac sac*(*erdos*), *IIvir q*(*uin*)*q*(*uennalis*) (*iterum*), *cur*(*ator*) *muner*(*is*) etc. 1224: *M. Iul*(*ius*) *M. fil. trib*(*u*) *Fab*(*ia*) *Maximo decurioni adlecto aed*[*ili ac*] *sac*(*erdoti*) *XIIII anni*, *praef*(*ecto*) *iur*(*e*) *dic*(*undo*), *IIvir*, *IIvir q*(*uin*)*q*(*uennalis*) etc. Le lapidi provengono dalla colonia Septimia Vaga nella provincia proconsularis in Africa. Che la edilità abbia anche qui un carattere sacro, non è a dubitare sia per il modo onde è indicata in connessione col sacerdozio, sia perchè come nella pretura e nella edilità dell'Etruria (v. sopra *a*), anche qui (1224) essa è occupata da un fanciullo.

e) **Aedilis Augustalis**. — C. X 1493: *Dis man*(*ibus*) *sac*(*rum*). *C. Octavio C. f. Maec*(*ia*) *Vero praef*(*ecto*) *iuven*(*um*), *equo publico*, *adlecto in V decur*(*ias*), *exornato militiae*, *praef*(*ectus*) *coh*(*ortis*).... *flamini Virbiali et auguri et aedili Augustali*, *q*(*uin*)*q*(*uennali*) *iuvenum* etc. Il Mommsen osserva (C. X p. 172): 'Aedilis officium non innotuit (in Neapolis) nisi sub Graeco nomine ἀγορανομίας (n. 1490; CIG. 5799; aedilis Augustalis .... diversus videtur esse et fortasse sacerdos potius quam magistratus, cum qui ita dicitur praeterea magistratibus plane abstinuerit'.

AEDILIS CASTRORUM (C. VI 231). — v. **Aedituus**.

AEDILITAS. — v. **Aedilis III** 12.

AEDITUUS. — Forma ordinaria della parola; raramente *aeditus* (C. VI 302. 479. 2207. 4222. 8703. 8706. 8710. 8711. 9102. IX 6638. EE. 4, 362), *aeditimus* (C. V 345. 5306. VI 3712), *aeditumus* (C. VI 4327), *custos aedis* (C. III 1158. VI 435? IX 1609), *curator templi* (C. VI 406. HG. 279), *aedilis* (C. VI 231) ed in greco νεωκόρος. (v. **Aedilis I**, 2 p. 211 — **Cellarius** — **Curator sacellorum publicorum** — **Lares**). In generale colui che ha in custodia l'*aedes*: 'qui curat aedes' (Varro de l. l. 7, 12), 'qui aedibus praeest' (Gell. 12, 10, 5), 'aedis sacrae tuitor id est curam agens' (Festi ep. p. 13); sicchè in una iscrizione dicesi *aedituus* pure quegli, al quale è affidata la tutela di un sepolcro, prendendosi *aedes* come sovente in tale significato (C. IV 2214: ... *T. Flavius Epaphroditus aedituus Abascanti et Priscillaes procurator.* etc.). Non crediamo che sieno da ritenere per *aeditui* i *magistri fani*, siccome opina il Marquardt (Staatsverw. 3 p. 215), perchè il luogo della lex col. Iul. Gen. (c. CXXVIII, EE. 2, p. 115) mostra che quei magistri erano qualcosa di più dei semplici custodi del tempio, tanto vero che essi dànno dei ludi pubblici, come gli stessi magistrati, ed altre iscrizioni li mostrano di condizione equestre (v. **Magister fani**). Le iscrizioni in generale, oltre all'indicazione del tempio, in cui l'edituo era occupato, altro non ci dicono, e le sue speciali attribuzioni non si possono conoscere che per le fonti letterarie. Egli avea sede nel tempio (Varro de l. l. 5, 52. Suet. Domit 1. Tac. hist. 3, 74 cf. L. Pomponius Bononiensis presso Non. p. 75, 15. Gell. 12, 10. 7. Macrob. 10, 2, 12. Plut. q. Rom. 35); ne apriva e chiudeva le porte (Plaut. Curcul. 1, 3, 46. Liv. 30, 17, 6. Capitol. Pertin. 4, 9); ne negava l'accesso a coloro, cui era vietato (Sen. ep. 41, 1 cf. Mitth. des arch. Inst. zu Athen 1 p. 342) e ne mostrava ai forestieri le cose mirabili (Plin. hist. nat. 32, 17; 36, 32. Hor. ep. 2, 1, 230 etc.). A lui era naturalmente affidata la custodia dei doni votivi e

dei tesori conservati nel tempio, così pure i testamenti o le somme depostivi dai privati (Dig. 43, 5, 3, 3; 31, 77, 26), donde la questione se esso, in caso di furto, fosse colpevole di peculato (Dig. 48, 13, 11, 2), e prendeva talora parte agli stessi sacrifici (Acta fr. Arv. C. VI 2027[b] l. 27. 2083? cf. Porphyr. ad Hor. ep. 2, 1, 23). Per tali sue funzioni, in quanto non sacre del tutto, l'edituo dipendeva in Roma da que' magistrati, cui competeva la cura di provvedere che i templi non venissero danneggiati e violati, vale a dire dagli edili (Varro de r. r. 1, 2, 2) (v. **Aedes** II 4 C p. 171 — **Aedilis** II p. 231), mentre al censore avranno reso conto della cassa propria del tempio (v. **Aedes** p. 173) e dei doni votivi, quando al tempio stesso non sopraintendeva un sacerdote. Ma non sappiamo da chi sieno stati nominati, nè se fossero annui o perpetui: annui, anzi eponimi appaiono i tre *cellarii* del tempio della Fortuna Primigenia in Praeneste dell'iscrizione C. XIV 2864 nei quali l'Henzen (BI. 1859 p. 25) riconobbe degli editui.

Rispetto alla condizione personale dell'edituo, dice Servio (ad Aen. 9, 648): 'quod in ingenti honore apud veteres fuit' e diffatto ingenuo appare pure L. Fundilius, *aedituus aedis Telluris in Carinis* (Marquardt p. 384), che nell'occasione delle ferie sementive invitò a cena Varrone ed altri nobili della città (de r. r. 1, 2, 1, 11. 12; 69, 2, 3). Ma non diremmo con sicurezza, a cagione del loro nome, *ingenui et honesti* i quattro editui del tempio della Concordia Ti. Claudius Acutus, T. Flavius Atticus, M. Ogulinus Ferox, M. Ulpius Antas (C. VI 2204-7), i soli di Roma che non appaiono con evidenza essere stati liberti o ingenui, laddove negli altri casi la condizione servile o libertina è manifesta. Onde arrischiata ci pare la deduzione del Marquardt (p. 385) 'videntur in aedibus, quae neque suos haberent sacerdotes, neque gentium essent aut collegiorum, praefecti esse homines ingenui et honesti', come meglio si vedrà dal prospetto seguente.

a) *Roma*. Oltre ai suaccennati si hanno:

liberti imperiali: C. VI 302. 3879. 4222. 4305. 8423. 8704. 8705. 8706. 8707. 8709. 8710. 8711. 8713.

servi imperiali: C. VI 538. 4327. 5745. 5742. 8703. 8708. 8712. 8714. EE. 4, 869. Cf. per i beni imperiali EE. 4, 362. 363. 364.

servi dello Stato: C. VI 2329. 2330. cf. Tac. hist. 1, 43.

liberti: C. VI 122. 675. 2210. 2122. 2213. 2215.

servi: C. VI 345. 2203. 2209. 2211. 2217 = 3926.

b) *Fuori di Roma*:

liberto imperiale: C. X 1748.

liberti dei comuni: C. III 2902. V 519. VIII 9425. XIV 32=VI 479. XIV 73.

liberti: C. X 8767, 12 cf. Dig. 33, 1, 20, 1.

liberi (ingenui?): C. V 5598. HG. 279.

servi: C. V 767. IX 6638 C b 23. 28. NS. 1880 p. 287 n. 10. HG. 394.

Si vede quindi che in generale nei municipii l'officio di edituo per lo più era affidato a liberti del municipio stesso; ciò che naturalmente è in accordo col fatto che i templi dei comuni, benchè sorgessero sul suolo dello Stato (v. **Aedes** III p. 190 sgg.), pure nella loro amministrazione si consideravano come cosa del comune. È dubbio se i servi editui sieno stati anch'essi del municipio o del tempio stesso (C. IX 6638? HG. 394?), come i *servi fanorum* (Varro de l. l. 8, 83. Cic. div. in Caec. 17, 15 cf. 56. Accus. in Verr. 3, 20, 50; 22, 55; pro Cluent. 15, 43 cf. C. III 1079), ovvero di privati.

c) *Collegi e corpi militari*. In quelli (C. VI 406. 5183b. 9102. 10291. XIV 256, 179) l'edituo è sempre un sodale, quindi, secondo la natura del collegio, ingenuo, liberto, servo o peregrino, eccettuato il caso in cui a quell'officio, specialmente nei collegi più ragguardevoli, non venisse delegato da chi doveva disimpegnarlo, uno di condizione inferiore; e così forse si possono spiegare l'*aedituus magister* (C. VI 2212) e l'*aeditua ministra* (C. VI 2213). Similmente nei corpi militari l'edituo era sempre un soldato (C. III 231. 1158. 5822. IX 1609. 3712. X 1958).

Passando a considerare i templi di Roma, degli editui dei quali ci fan fede le iscrizioni, troviamo i seguenti:

templum (*novum*) *divi Augusti*, C. VI 2329. 2330, servi pubblici e 4222. 8704, liberti imperiali.

aedes Castoris et Pollucis, C, VI 2203, servo.

aedes Concordiae, C. VI 2204-7, liberi; 8703, servo imper., 2208. EE. 4, 868.

aedes Dianae, C. VI 2209, serva.

aedes Dianae Cornificiae, C. VI 4305, liberto imperiale.

aedes Dianae Plancianae, C. VI 2210, liberto.

aedes Fortunae Reducis, C. VI 8705, liberto imperiale.

aedes Fortunae Tullianae, C. VI 8706, liberto imperiale.

aedes Isis Pelagiae, C. VI 8707, liberto imperiale.

aedes Iovis porticus Octaviae, C. VI 8708, servo imperiale.

aedes Iunonis Monetae, C. VI 675, liberto.

aedes Martis Ultoris, C. VI 8709, liberto imperiale.

aedes Matris Deum Transtiberinae, C. VI 2211, servo.

aedes Neptuni in circo Flaminio, C. VI 8423, liberto imperiale.

aedes Veneris, C. VI 4327, servo.

aedes Veneris Felicis, C. VI 8710, liberto imperiale.

aedes Veneris hortorum Sallustianorum, C. VI 122, liberti; EE. 4, 869, servo imperiale.

aedes Vestae, C. VI 5745, servo imperiale, 8711, liberto imperiale.

Affatto particolare è l'uso della parola *aedituus*, analogamente al greco *νεωκόρος*, nel nome che porta un collegio di Tusculum. È questo il collegio *aedituum Augustalium* (C. XIV 2620), o *aedituum Castoris et Pollucis* (C. XIV 2629. 2639. 2918), o *aedituum Castoris et Pollucis Augustalium* (C. XIV 2637), composto di ingenui (C. XIV 2639. 2918) e di liberti, o municipali (C. XIV 2637) o altri (C. XIV 2629). Era, a quanto sembra, destinato al culto degli Imperatori ed aveva i suoi *magistri* (C. XIV 2637. 2918) ed i suoi *curatores* (C. XIV 2629. 2639).

Marquardt nelle Comm. in hon. Mommseni p. 378-385; Staatsverw. 3³ p. 214 segg.

D. Vaglieri.

AEDUI. — Forma più comune del nome così nelle lapidi (C. III 370? 4498. — VI 11090. — O. 184. 185. 193. 2028. OH. 5960. — M. 1088, 6. — RA. 1865 p. 417. 1879 p. 267. — RE. 1, 205), come negli scrittori in genere, in greco *Αἰδοῦοι*, *Αἴδουοι* (Strab. 4, 1, 11 p. 186; 4, 3, 2 p. 192. Ptol. 2, 8, 17. Mela 2, 2, 4. Dio Cass. 38, 32); raramente Haedui (O. 360. Cic. ad fam. 7, 10, 4), Aedues (Auson. Parent. p. 39), Edui (nelle monete galliche), *Ἔδουοι* (Plut. Caes. 26), *Αἰδούσιοι* (Steph. Byz. p. 39). — Popolazione celtica nella Gallia centrale al nord dei Segusiavi tra il Liger e l'Arar (KAA. XI Ffg), di cui il primo li separava dai Bituriges (Caes. b. G. 7, 5; 8, 2), il secondo dai Sequani (Caes. b. G. 1, 11. 12): male Strabone (ll. cc.) li pone fra l'Arar e il Doubis. — Insieme ai Bituriges, gli Arverni, i Senones, gli Ambarri etc. Livio (5, 34) li fa discendere in Italia circa il 358 u. c. Già uno dei più potenti popoli della Gallia (Caes. b. G. 1, 31. 43. Tac. ann. 3, 43), essi aveano come clienti i cantoni minori dei Segusiavi, Ambivareti, Aulerci Brannovices e Brannovii (Caes. b. G. 7, 75), e comprendevano parecchi luoghi, come Cavillonum (Caes. b. G. 7, 42), Noviodunum (Caes. b. G. 7, 55), Decetia (Caes. b. G. 7, 33) etc. Al tempo della spedizione di Cesare la loro potenza essendo stata fiaccata dai Sequani, quegli la reintegrò (Caes. b. G. 6, 12). Furono dei primi che da allora divennero amici dei Romani (Caes. b. G. 1, 31 segg. Dio Cass. 38, 32 cf. 40, 37): 'fratres nostri' li chiama Cicerone (ad fam. 7, 10, 4; ad Att. 1, 19 cf. Tac. ann. 11, 25. Strab. 4, 3, 2 p. 192. Plut. Caes. 26), 'foederati' Plinio (nat. hist. 4, 18, 107). — Nell'ordinamento dato da Augusto alle nuove possessioni galliche (v. **Gallia**), anche gli Aedui furono conservati nella loro antica organizzazione a cantoni (*civitates*), non godenti nè della cittadinanza romana, nè in genere della stessa latinità, ad eccezione di Lugudunum, colonia. Nei primitempi dell'Impero, la 'civitas Aeduorum' continuò ad esser retta, come prima (Caes. b. G. 1, 16; 7, 33. Tac. ann. 11, 25), da un capo eletto ogni anno dai sacerdoti e da un senato. Fu allora che, distrutta la loro antica capitale Bibracte (Caes. b. G. 1, 23; 7, 55. 63. 90. Hirt. 8, 2, 4), essa fu trapiantata in Augustodunum (Tac. ann. 3, 43. Ptol. 2, 8, 17. It. Ant. p. 360. 460. Tab. Peut.), sede d'un liceo e della cultura del paese. Nella dieta provinciale (*concilium*) di Lugudunum, composta dai rappresentanti delle tre Gallie, gli Aedui si trovavano notati sull'ara d'Augusto fra i sessanta (poscia sessantaquattro) distretti che vi mandavano i loro delegati (Strab. 4, 3, 2 p. 192. cf. Ptol. l. c. Plin. l. c. Mommsen, Röm. Gesch. 5 p. 86,2). Nella insurrezione contro i Romani scoppiata nel 21 d. Cr. sotto Tiberio, gli Aedui e i Sequani vi presero parte, condotti da Iulius Sacrovir, mentre i Treviri guidati da Iulius Florus si gettavano nelle Ardenne (Tac. ann. 3, 43-47. Vell. 2, 129, 3. Euseb. fr. 2 ed. Müller 5, 23). Laddove sotto Augusto e i suoi primi successori la cittadinanza romana si concedeva ai Galli, forse personalmente per lo più a soldati nell'entrare nell'esercito o uscendone, non a interi comuni, certo però con la restrizione che i nuovi cittadini non fossero ammessi nè alla magistratura, nè quindi al senato in Roma, Claudio nell'anno 48 d. Cr. non solo tolse questa restrizione, ma gli Aedui furono i primi che per lui ricevessero in massa quel diritto (Tac. ann. 11, 25 seg. cf. 11, 23. 24. Sen. de ben. 6, 19, 2. 3. Mommsen, Hermes 16 p. 485 seg.; Röm. Gesch. 5 p. 90). Così pure, laddove la costituzione municipale romana in generale non fu introdotta nelle tre Gallie (Mommsen, Hermes l. c.), pare che col tempo, circa il secolo II dell'Impero, almeno gli Aedui vi abbiano partecipato. Certo le iscrizioni non ci offrono nè magistrati, nè decurioni, nè altre istituzioni municipali, ma ciò pare debba attribuirsi alla scarsezza di quelle. Ve ne ha però alcune, che con la nota formula *omnibus honoribus functus* o simile, indirettamente e complessivamente accennano alle magistrature ordinarie: O. 2028: *Ti. Cl(audius) Professus Niger omnibus honoribus apud Aeduos et Lingones functus* etc. OH. 5966. . . *Aed*[*uo*] *summis* [*honoribus*] *apud*

suos functo, sacerdoti ad templ(um) (aram) *Rom(ae) et Aug(usti) ad confluent(em) Araris et Rhodani.* M. 1088, 6: *Q. Secundi Guigonis civis Treveri IIIIIvir Augustalis in Aeduis consistentis, omnib(us) honorib(us) inter eos functi* etc. La prima e la terza mostrano anzi come presso gli Aedui valesse anche l'altra istituzione dell'incolato comune all'ordinamento municipale italico, e per cui un *municeps* d'una città poteva, domiciliando in un'altra, occupare in questa le magistrature. La medesima cosa appare anche dall'altra lapide (O. 184 cf. 185), in quanto un Aeduus occupa cariche municipali presso i Sequani: ... *Latinio Pompt(ina)* ... *A. Latini fil. Catapano Aeduo sacerd(os) III provinciarum Galliar(um) officis et honoribus omnibus functo. Seqani* (sic) *publice.* E probabilmente alla stessa distinzione di *municipes* (*cives*) *et incolae* è a riferire la lapide di quell' .... *Amabilis cives Ae duus* (C. III 4498 cf. RA. 1865 p. 417: *Aquiliae Flaciliae civi Aeduae* etc.), che essendo *incola* in Carnuntum, rileva la sua qualità di *civis* (= *municeps*) degli Edui. Dappoichè da altri esempli (Mommsen, Hermes 19 p. 24. 2 8. 38) è chiaro, che qui la parola *civis* oltre al significato etnico, ha anche l'altro politico. Un'altra istituzione municipale è quella di *sevir Augustalis in Aeduis consistentis* (M. 1088, 6), come provinciali son quelle del *sacerdos ad templum Romae et Augusti ad confluent(em) Araris et Rhodani* (OH. 5966) e del *sacerdos III provinciarum Galliarum* (O. 184 cf. 185), cariche occupate da un Aeduus. Forse gli Aedui erano inscritti nella tribù Pomptina (O. 184 cf. 185), essendo dubbio se quel *C. Valer(ius) C. f. Fab(ia) Camillus quoi publice funus Haeduorum civitas et Helveti(orum) decreverunt* etc. (O. 360), sia stato d'origine un Aeduus; del resto l'iscrizione è d'Aventicum, che apparteneva alla Quirina (Grotefend, Imp. Rom. trib. descript. p. 124). Questa stessa lapide mostra anche come nei tempi posteriori si conservasse l'antica denominazione tecnica di *civitas Haeduorum*, per indicare l'intero cantone. — Alla lapide (RA. 1879 p. 267): *Imp. Caes. M. Cassi[a]no Latinio Postumo p(io) f(elici) inv(icto) Aug* ..... *Aed(uorum) f[ini]b(us) ab Aug(ustoduno) m(iliarum) p(osuit)*, H. de Villefosse osserva: ' Il faut donc.... admettre l'éxistence d'un fines des Eduens dans le voisinage de la localité où la borne a été découverte. L'endroit où la voie romaine franchit l'Yonne, un peu au dessus de Prégilbert, entre Sainte-Pallaye et Bazarne, me paraît convenir très-bien à une limite de territoire '.

Le altre iscrizioni ci dànno un *Sex. Orcius Suavis Aeduus* dedicante al *Genio Avernorum* (O. 193), un *Aemilius Morvinnicus Aeduus* (C. VI 11090), un *Mur(millo) Columbus Seranianus... nat(ione) Aedus* (sic) (RE. 1, 205). — Nei tempi posteriori dell'Impero la *civitas Aeduorum* appare nella Notitia Galliarum (Seeck, Not. Dign. p. 263) insieme alla *civitas Lingonum*, al *castrum Cabillonense* e al *castrum Matisconense*, come parte della *provincia Lugudunensis prima*, *metropolis civitas Lugudunensium.* La Notitia Dignitatum offrirebbe un *praefectus laetorum, Epuso Belgicae primae* (Seeck, Oc. 42, 38), se la lezione *Aeduorum* invece di *Actorum* proposta dal Böcking (p. 1103 seg.) può considerarsi come giusta.

Desjardin, Géograph. de la Gaule Romaine 2 p. 465 segg. 3 p. 441. — Mommsen, Hermes 16 p. 485 seg.

AEFULA. — Città del Lazio scomparsa già nel tempo dell'Impero. Se ne ha indirettamente notizia nella seguente lapide: C. XIV 3530: *Bonae deae sanctissimae caelesti L. Paquedius Festus redemptor operum Caesar(is) et puplicorum, aedem dıritam* (sic) *refecit, quod adiutori eius rivom aquae Claudiae August(ae) sub monte Aeflano consummavit imp. Domit(iano) Caesar(e) Aug(usto) Germ(anico) XIIII cos* (a. 88 d. Cr.) *V non. Iul.* Senza dubbio il nome del *mons Aeflanus* (KAA. VIII Gd.) è derivato da Aefula, città latina ricordata da Orazio (carm. 3, 29, 6), da Livio (26, 9, 9) e da Plinio (nat. hist. 3, 5, 69), siccome pel primo ha dimostrato l'Hübner, correggendo la forma *Aesulae* di Orazio, *Aesulana* di Livio ed *Aesolani* di Plinio, aggiungendo il riscontro dell'antico gentilizio *Aefulanus* (*Aefolanus, Aeflanus*) in varie iscrizioni (C. I 155 = II 3408. VI 10607 = GI. 1, 158, 87. CIG. 3187; cf. C. VI 10606. BM. 1886, 144). E il Dessau, che non crede il *mons Aeflanus* essere lo stesso dell' odierno monte S. Angelo, scrive: ' Ex Horatio et Livio colligi potest, Aefulam sitam fuisse loco edito et munito, ita ut et ipsa una cum Tibure et Tusculo in conspectu esset collibus urbis Romae, et ex ipsius arce (v. Liv. l. c.), similiter ut ex monte Albano, prospectus pateret Romam et meridiem versus. Sed haec non sufficiunt ad determinandum et digito monstrandum locum ubi olim Aefulae moenia steterint' (cf. Nibby, Analisi 1 p. 32).

Dessau, C. I. Lat. XIV p. 364. — Hübner, Hermes 1 p. 426. — Mommsen, Hermes 17 p. 45 seg.

AEGAE (*Αἰγαί*). — Città dell'Eolide, non lungi da Cyme (KAA. VEh), ricordata in una lapide di Puteoli (C. X 1624) insieme ad altre tredici città dell'Asia colpite dal terremoto, la maggior parte nell'anno 17 d. Cr. (Tac. ann. 2, 47. Strab. 12, 8, 18 p. 579; 13, 3, 5 p. 621. c. 4, 8 p. 627. Senec. q. n. 6, 1, 13. Plin. nat. hist. 2, 84, 200), altre nel 23 e nel 29 o 30 (Tac. ann. 4, 13. Euseb. a. Abr. 2034. Niceph. Callist. 1, 17). Essendo

state perciò beneficate da Tiberio (Vell. 2, 126. Dio Cass. 57, 17. Suet. Tib. 48. Oros. 7, 4 cf. Eckhel, D. N. 6, 192), esse innalzarono in suo onore un colosso presso il tempio di Venere Genitrice nel foro Giulio, circondato dalle statue rappresentanti ciascuna di esse (Phlegon, de mirab. 42 ed. Müll.). Dalla nostra lapide si vede, come gli Augustales di Puteoli pel beneficio che indirettamente ebbe dall'atto di Tiberio il commercio della città, erigessero una copia di quella statua, sulla cui base son ripetuti i nomi delle città. — Sei magistrati (*στρατεγοὶ*) ricorrono sulle monete (Eckhel, D. N. 2 p. 292). Su parecchie monete erroneamente attribuite pel passato alla nostra città, ma invece appartenenti a Aegae nell'Achaia v. Zeitschr. für Numism. 5 p. 5; una se ne ha di Messalina (op. cit. 6, 12). Della figura di Aegae nel monumento suddetto tratta O. Jahn, Berichte der Sächs. Gesellschaft 1851 p. 149.

AEGASSI?. — *Aegassi Germinus Q. Iul(i) Balbi ser(vus) votu(m) s(olvit) l(ibens) m(erito)* BG. 5 p. 104. ' Argassi ou Alcassi, ou d'après ma lecture, Aegassi, est bien comme le prétend M. Sacaze le nom d'un dieu pyrénéen au datif. Le nominatif, d'après lui, serait *Argas*. *Argas* donnerait plutôt *Argadi*. Le nominatif a probablement été *Argassis* ou *Alcasis* ou plutôt, il me semble, Aegassis ' (Lebègue).

AEGATES (insulae). — Isole di fronte al promontorio Lilybaeum in Sicilia (KAA. VII IKf.) dette Aegatae (Mela 2, 7, 105), presso le quali i Romani finirono con una battaglia la prima guerra Punica (Polyb. 1, 44. 60. Liv. 21, 10, 7. 41, 6 cf. ep. 19. Flor. 1, 18, 33). Eran tre: Aegusa o Aethusa (Plin. nat. hist. 3, 8, 92), forse chiamata anche Catria (Steph. s. v. *Αἴγουσα*), l'odierna Favignana; *Φορβαντία* (Ptol. 3, 4, 17) o Bucion (Plin. l. c. cf. *Βούκιννα πόλις Σικελίας* in Steph. l. c.), oggi Levanzo; *Ἱερὰ νῆσος* o Sacira insula, oggi Marittimo. ' Rem publicam suam habuisse non videntur, cum Ptolemaeus ad Usticam et Liparam adscribens *πόλις καὶ νῆσος* hic illud omittat; titulum unum habemus Latine scriptum ex secunda ' C. X 7493).

MOMMSEN, C. I. Lat. X p. 773.

AEGIAMUNNIAEGUS. — Divinità ispana: C. II 2523: *Aegiamunniaego Antistius Placidus Cili filius Alterniaicinus v. s. l. m.* La prima e ultima parte del nome ricordano l'Allobrogo Aegus (Caes. b. civ. 3, 59. 79), come anche l'Aegius e l'Aegia della lapide G. 718, 10. (v. Steuding nel Roscher's Lexicon der Mythologie).

AEGINA (*Αἴγινα*). — Isola nel seno Saronico tra la costa orientale dell'Argolide e l'occidentale dell'Attica (KAA. VI Gh), di cui oltre alle parecchie menzioni che si hanno negli scrittori latini (p. e. Cic. ad fam. 4, 5, 4. Liv. 27, 30, 11. 33, 4; 28, 5, 1. 7, 11; 31, 14, 11. 15, 8; 32, 39, 2; 33, 30, 10 cf. Plin. nat. hist. 4, 12, 57. Priscian. perieg. 535 etc), nelle monete (Eckhel. D. N. 2 p. 225. Mionnet 2 p. 144. e Suppl. 3 p. 594 segg.), si ha pure un lontano ricordo in due lapidi urbane (C. VI 1779. 1780), dove *Fabia Aconia Paulina*, moglie di *Vettius Agorius Praetextatus* morto consule designato nel 384 d. Cr. o nel seguente, è detta fra altro *sacrata apud Eginam Hecatae* (1779), *sacrata apud Aeginam deabus (Hecatis), tauroboliata Isiaca, hierophantria deae Hecatae Graec[ae], consacranea deae Cereris* (1780). Come Hecate fosse particolarmente adorata in Egina e il suo culto accompagnato da mistiche cerimonie, si vede da Pausania (2, 30, 2) e da Luciano (navig. 15).

AEGISSUS (Tultscha). — Città della Moesia inferiore sul basso Danubio, tra Novidunums e Salsovia (KAA. XI Lw.); *Αἰγισσός* (Hierocl. p. 637), Aegisos (Ovid. ex Ponto 1, 8, 13; 4, 7, 21. 53), Egiso (It. Ant. p. 226), Aegypsum (Ravenn. p. 4, 5), *Αἴγιστος* (Procop. de aedif. 4, 7 p. 293). Nella Notitia Dignit. Or. (c. 39, 9): *Aegissos* (17): (*sub dispositione . . . . . ducis Scythiae) cuneus equitum armigerorum, Aegissos;* (34): *Praefectus ripae legionis primae Ioniae cohortis quintae pedaturae inferioris, Auisso* (Seeck = Böchking p. 99 cf. p. 444. 450. 453). Se ne ha un frammento di lapide nel C. III 6221.

AB AEGRIS (cubiculariorum). — Infermiere dei cubicularii della casa imperiale; C. VI 8770 . . . *Aug(usti) l(ibertus) Stephan(us) ab aegris cubicularior(um)* etc. 8771: *D. M. P. Aeli Aug. lib. Chrysanthi q(ui) f(uit) a frum(ento) cub(iculariorum) Parthenopaeus ab aeg(ris) et Epiterpes colleg(ae) b. m. f.* Che l'*ab aegris* della seconda lapide sia lo stesso che il primo ecc. si vede da ciò, che il liberto *a frumento cubiculariorum* è in essa chiamato collega di lui. (v. Henzen, Bull. dell'Inst. 1864 p. 9).

AEGUSA. — v. **Aegates**.

AEGYPTIORUM (cohors I). — Nota per due bolli di mattone (*Ch. I. Aeg.* C. III 1633, 7. MOe. 3 p. 114, n. 15), ritrovati presso Kis - Sebes o Sebesváralja, cioè vicus Aficus nella Dacia e dove essa avea stanza (MOe. l. c. p. 193 seg.).

AEGYPTIUS. — Indicazione della nazionalità, in molte lapidi di classiarii, per lo più nella formula *natione Aegyptius* (*n. na. nat. Aeg.*) C. VI 3117. 3127. 3133. 3159. 3162. — X 3381. 3383. 3396. 3403. 3460. 3464 a. 3470. 3481. 3489. 3514. 3515. 3516. 3520. 3532. 3534. 3568. 3579. 3583. 3589. — XIV 239. — BI. 1865 p. 44, n. 4. 5. — DS. 331, 1 (*medic. dupl.*); talvolta anche semplicemente *Aegyptius* C. X 3469. Il nomo vi si

aggiunge quando si tratta d'indigeni, non Greci, dell'Egitto: *Egyptius Lycopolites* C. X 3482 (cf. 3635: *Taesis Aegyptia nomu Coptitupolis*, moglie d'un classiario), o vi si pone solo, come nell'unico diploma d'un soldato egiziano della flotta (*Coptitanus* C. III p. 856 D. XIII a. 86). — Altre forme della stessa parola: *Aeguptius* (C. X 3369), *Aegyptis* (C. X 3460), *Aegyptus* (C. X 3532), *Egyptius* (C. X 3482).

AEGYPTUS. — (ἡ Αἴγυπτος). — C. III 13-85. add. 6023-6026. 6541. D. XIII (p. 856). — EE. 2, 326-344; 4, 33-36; 5, 1-18.

1) *Istituzione, confini e carattere particolare della provincia.* — Legioni romane vi stanziarono fin dal 699 u. c., quando A. Gabinius, governatore della Siria, vi ricondusse re Ptolemaeus Auletes (Dio Cass. 39, 55; cf. 56-59. Liv. ep. 105 etc.); divenne però provincia presa che fu Alessandria e morta Cleopatra nel 724 u. c. = 30 a. Cr. (Dio Cass. 51, 4; cf. 17. 19. Suet. Aug. 18. Zonar. 10, 31. Oros. 6, 19). *Aegyptum imperio populi [Ro]mani adieci* (mon. Ancyran. 5, 24 C. III p. 782); *[Bis]ovans triumpha[vi, tris egi c]uruli striumphos* (mon. Ancyr. 1, 21 C. III p. 774); *Imp. Caesar ex A[igy]pto XIX. XIIX K. Sept. triumphavit* (Tab. tr. C. I p. 478; cf. Mommsen, Res gestae 2ª ed. p. 10); *August(us) trium(phavit)* (Fast. Ant. C. I p. 328 = X 6638 p. 664 cf. Comm. diur. C. I p. 329. Liv. ep. 133. Suet. Aug. 22. Dio Cass. 51, 21. Macrob. sat. 1, 12, 35. Oros. 60, 20, 1); *[I]mp. Caesar divi f. Augustus pontifex maximus [i]mp. XII. cos. XI trib. pot. XIV Aegypto in potestatem populi Romani redacta [S]oli donum dedit* (sui due obelischi fatti innalzare nel 744 u. c. nel Circus Maximus e sul Campus Martius C. VI 701. 702; cf. Plin. nat. hist. 36, 71-73); *Aegypto capta* (monete coniate dopo il 726 u. c. Eckhel, D. N. 6, 83. Coh. 1, 41-44). L'anno della istituzione fu pure il primo del regno d'Augusto, secondo l'èra provinciale (v. in fine 10).

S'estendeva all'est fino al mar Rosso e all'Arabia, all'ovest verso la Cyrenaica fino al Catabathmos Paraetonium, comprendendo le due oasi (Str. 17, 1, 13 p. 798. Sallust. Iug. 19), al nord-ovest sino al collis Cassius (Str. 16, 2, 32. 33 p. 760; 17, 1, 21 p. 803), al sud fino a Phile, Elephantine e Syene (Str. 17, 1, 3 p. 787. Tac. ann. 2, 61. Plin. nat. hist. 5, 10, 59), al sud-est fino a Berenice Troglodytice. Come i confini meridionali venissero da Domiziano estesi fino a Hiera Sykaminos e da Diocleziano di nuovo ritirati fino a Syene, e come Traiano, incorporando il regno dei Nabatei, spingesse gli orientali fino alla costa occidentale del nord dell'Arabia, vedi Mommsen, Röm. Gesch. 5 p. 593-596. 602. 603.

Nel senso stretto e legale della parola, l'Egitto non formava una *provincia*, benchè tale la chiamassero gli scrittori antichi, sibbene un possedimento privato dell'Imperatore, il quale siccome successore di dritto degli antichi sovrani, lo governava da sè mediante un proprio rappresentante, una specie di vicerè detto *praefectus* (Tac. hist. 1; 11, cf. Philo in Flaccum 2, 19. Str. 17, 1, 12 p. 797. Ammian. 22, 16, 24). Questo carattere speciale si riflette soprattutto: nel titolo di 're dell'alto e basso Egitto ed eletto degli dei', che l'Imperatore piglia, come già i Tolomei, nelle iscrizioni scritte in egiziano (v. Mommsen, Röm. Gesch. 5 p. 565 nota 1); nella conservazione dell'antico ordinamento amministrativo tolemaico; nella mancanza d'una dieta provinciale e di istituzioni municipali; nella esclusione del senato e dei senatori Romani non solo dal governo, ma dal paese stesso (Tac. ann. 2, 59. Dio Cass. 51, 17); nel considerarsi così le entrate in genere, come gli stessi *bona vacantia* quali rendite private dell'Imperatore (v. Mommsen, Staatsr. 2² p. 826. 912. 963; Röm. Gesch. 5 p. 554 seg. cf. Kuhn p. 80 segg. 473 segg. Marquardt p. 439 segg.).

2) *Divisione amministrativa e officiali locali.* — Fondamento della divisione generale amministrativa erano i due elementi della popolazione, il greco compreso in alcune città senza autonomia amministrativa e godenti speciali privilegi rispetto al governo romano, e l'indigeno sparso nel rimanente del paese (ἡ χώρα) e organizzato in modo affatto speciale.

A. *Città greche.*

a) *Alexandria* — capitale di tutto l'Egitto e il cui territorio formava un nomo con propria capitale (Ἑρμούπολις μικρά Plin. nat. hist. 5, 9, 49. Ptol. 4, 5, 46); divisa in file e demi (Teophil. ad Autolyc. 2. p. 94 in Müller Fragm. gr. 3 p. 164. Steph. Byz. s. v. Ἀητωεύς) e senza senato (βουλή) fino a Settimio Severo (Spart. Sept. Sev. 17; cf. CIG. 4679); con quattro magistrati supremi: l'ἐξηγητής o sacerdote di Alessandro col diritto della porpora e l'ἐπιμέλεια τῶν τῇ πόλει χρησίμων (Str. 17, 1, 12 p. 797. CIG. 4688; cf. 4976ᶜ. 5900. Momm. Röm. Gesch. 5 p. 568 nota 1); l'ἀρχιδικαστής o giudice supremo (CIG. 4734. 4755) da non confondere con quello generale dell'Egitto (Diod. 1, 75); l'ὑπομνηματογράφος, specie di *commentariensis* giudiziario (Str. 17, 1, 12 p. 797) diverso da quello ricordato da Philo in Flacc. 16 e Lucianus apol. 12, il νυκτερινὸς στρατηγός, *praefectus vigilum* (Philo in Flacc. 14) e forse l'ἀλαβάρχης, una specie di *procurator* o officiale finanziario (Joseph. ant. 18, 6, 3. Cic. ad Att. 2, 17, 3. C. Iust. 4, 61, 9. C. Theod. 4, 12, 9. cf. Marquardt p. 446 seg.).

b) *Ptolemais* con βουλή e un ἄρχων (CIG. 4989. 4996. 5000. 5032).

c) *Antinoe* (*Antinoupolis*) fondata da Adriano (Paus. 8, 9, 7. Steph. Byz. s. v. Ἀντινόεια), con βουλή, φυλαὶ e con πρύτανις (CIG. 4679. 4705).

d) *Naucratis* (Str. 17, 1, 18 p. 801), anch'essa ordinata più o meno come le altre. (v. Lumbroso p. 222 seg. Kuhn p. 505. *Hermupolis magna* e *Lycopolis* non erano veri comuni greci, v. Marquardt p. 451). In generale, la città greca, come il nomo egizio, mancava di una organizzazione municipale autonoma; il senato non l'ebbe che al tempo di Severo, e gli officiali pubblici erano di nomina regia indi del governatore romano, e non costituiti a collegi. Ove Strabone (17, 1, 42 p. 813) attribuisce a Ptolemais un σύστημα πολιτικὸν ἐν τῷ Ἑλληνικῷ τρόπῳ, bisogna intendere la divisione della cittadinanza in file (v. Mommsen, Röm. Gesch. 5 p. 556 seg.) — Come elemento dominante, i Greci godevano soprattutto di questi privilegi rispetto agli Egizi: 1° di poter conseguire la cittadinanza Romana, tranne il diritto per sè e discendenti alle magistrature e al senato (Dio Cass. 51, 17; cf. Joseph. contra Ap. 6. ivi 2, 4. Plin. ep. 10, 5. 6. 7. 10) e una certa restrizione circa le cariche equestri (C. IV 1943: *Non est ex albo iudex patre Aegyptio*); 2° di partecipare a largizioni o simili per parte dello Stato (Joseph. contra Ap. 2, 5); 3° di essere dispensati delle imposte (CIG. 4957 l. 33 seg.); 4° di essere fustigati meno crudamente (Philo in Flacc. 10); 6° di potere occupare cariche pubbliche locali di second' ordine ed entrare così nelle milizie legionarie stanziate in Egitto, come nelle ausiliarie (cf. Mommsen, Eph. epigr. 5 p. 13 segg.; Röm. Gesch. 5 p. 560 segg. Kuhn p. 472 segg. Marquardt p. 450 segg. Lumbroso p. 212 segg.).

B. *Il paese egizio.*

Era diviso in tre grandi circoscrizioni dette epistrategie: Thebais o alto Egitto con la capitale Ptolemais (Str. 17, 1, 3 p. 787, 1, 42 p. 813. Ptol. 4, 5, 62), Heptanomis o medio Egitto (Str. 17, 1, 3 p. 787. Ptol. 4, 5, 55) e Delta o basso Egitto (Str. l. c. Ptol. 4, 5, 45); ogni epistrategia in nomi, ogni nomo in toparchie, ogni toparchia in κῶμαι e τόποι (Herod. 2, 109. 165 segg. Str. 17, 1, 3 p. 787).

a) **Epistrategus** (ἐπιστράτηγος). — Capo di ognuna delle tre parti o provincie, con poteri simili, tranne il comando militare, a quelli del governatore imperiale, era come questo di nomina imperiale, al tempo d'Augusto preso fra i Greci egizi, più tardi fra i Romani dell'ordine equestre, con diritto di nominare gli officiali locali subalterni, tranne i capi dei nomi, che però dipendono da lui, siccome si vede anche dal grado gerarchico inferiore che questi ultimi, gli strateghi, pigliano dopo di lui. — C. III 45 ..... [*epistr*]*ategus Thebaidos fecit.* — O. 3881: *M. Artorius M. f. Pa*l(*atina*) *Priscus Vicasius Sabidianus* .... [*epist*]*rateg*(*us*) *Thebaid*(*os*). CIG. 4745. 4751. 4753. cf. 4715. 4716. 4955 (Thebaidos); 4701 (Delta); 4705 (Heptanomis); Letronne, Rec. 2, 141 (Thebaidos); 465. 666 (Heptonomis). Quest'ultima epistrategia è anche ricordata in due lapidi latine: C. III 6575 ... *proc*(*uratori*) *in Aegypto ad epistrategiam septem nomorum et Arsinoitum* etc. O. 516... *proc*(*uratori*) *Aug*(*usti*) *epistrategiae septem nomor*(*um*) *et Arsinoitae*, e quella della Thebais in una C. VIII 10500: *L. Egnatuleio P. f. Gal*(*eria*) *Sabino* ...... *proc*(*uratori*) *Aug*(*usti*) *ad epistrategiam Thebaidos etc.* Se questo titolo di *procurator* sia per indicare latinamente lo stesso epistratego, o pure se esso accenni ad un officiale finanziario della epistrategiga, è dubbio; noi propendiamo per la seconda significazione.

M. Artorius Priscus Vicasius Sabidianus (Thebais) O. 3881.

A. Folmius Crispus (Thebais) CIG. 4716.

C. Camurius C. f. Lem(onia) Clemens? (Heptanomis) O. 516.

Catulus (Thebais) CIG. 4754.

Claudius Geminus (Thebais) CIG. 4751.

T. Cl(audius) T. f. Papiria Xenophon (Heptanomis) C. III 6575.

M. Clodius Postumus (Thebais) CIG. 4715.

L. Egnatuleius P. f. Gal(eria) Sabinus (Thebais) C. VIII 10500.

Ti. Iulius .... (Thebais) BI. 1877 p. 52 seg.

Lucceius Ofellianus (Delta) CIG. 4701.

Ptolemaeus Heraklidis (Thebais) Letronne Rec. 2 p. 141.

Ragonius Celer (inc.) CIG. 4963.

Septimius Macro (Thebais) CIG. 4955.

Severus Vibius Aurelianus (Heptanomis) CIG. 4705.

... linus (Thebais) CIG. 4753.

Terentius Alexander Letronne 2 p. 465.

b) Στρατηγὸς καὶ νομάρχης. — Capo del nomo (Diod. 1,54; 1, 73.) con poteri di polizia (CIG. 5069), di limitata giurisdizione (Str. 17, 1, 13 p. 798. CIG. 4723. 5078) e senza comando militare, incaricato di annunziare ed eseguire gli editti del governatore (CIG. 4956. 4957) e di riscuotere le imposte (CIG. 4957 l. 49. 50), nominato per tre anni dal governatore romano (Str. 17, 1, 13 p. 798. CIG. 4957 l. 35) fra Greci o Egizii ed eponimo (CIG. 4701. 4704. 4715. 4716. 4955). Il nomo era insieme distretto territoriale e città, senza autonomia amministrativa, con una metropoli residenza dello stratego, che poteva talvolta avere

giurisdizione anche su più nomi (CIG. 4721. 4722. 4736. 4910 etc) e un centro religioso (Cyrill. Alex. in Esaiam 19. Epiph. contra haeres Basilid. 2, 1, 32. Plin. nat. hist. 5, 9, 49. etc).

Altre autorità locali, come p. e. il *κωμογραμματεύς*, il *τοπογραμματεύς*, l'*ἀγορανόμος* etc. preposte alle suddivisioni dei nomi e rivestite di attribuzioni secondarie e tali che si possono considerare più come *munera* che come officii onorifici, erano fuori ogni azione diretta del governo imperiale (v. Kuhn p. 481 segg. Marquardt p. 445 segg. Lumbroso p. 235 segg.).

3) *Governo imperiale fino a Diocleziano.* — Era rappresentato dal *Praefectus Aegypti*, che avea il supremo potere civile e militare delegato dall'Imperatore, e a cui eran coordinati e sottoposti altri due officiali superiori, l'uno per l'amministrazione della giustizia, *iuridicus Aegypti*, l'altro per le finanze, *idiologus*, da' quali tutti dipendevano altri officiali subalterni, sì civili che militari. L'ordinamento generale delle cariche superiori non avea nulla di comune con quello antico dei Tolomei; anzi per quanto l'Egitto costituisse una provincia affatto speciale, esso avea riscontro in quello di altre provincie imperiali, dove in certo modo il *legatus iuridicus* corrisponde al *iuridicus Aegypti*, e il *procurator provinciae* all'*idiologus* (v. Mommsen, Staatsr. 1² p. 223; Röm. Gesch. 5 p. 567).

a) **Praefectus Aegypti (Pr. Praef. Aeg.** *Ἡγεμών*). — Titolo officiale costante nelle lapidi (C. II 1971 (cf. 1970). — III 24. 31. 37. 38. 39. 41. 44 (cf. 77). 51. 75. 6024. 6025. D. XIII (p. 856). — V. 875. — VI 918. 1599. 1625 b. 1640. — IX 1125. — EE. 4, 34 (cf. 5, 8); 5, D. LXXVIII (p. 612). — WE. 1249 b (cf. 1249 a). — Kellerm. Vig. p. 27, n. 6. — e negli scrittori (p. e. Tac. hist. 2, 74. Sen. nat. quaest. 4, 2, 8), nei quali talvolta ricorre anche quello meno tecnico di *procurator* (Ammian. 17, 4, 5. Philo in Flacc. 1; cf. Tac. ann. 12, 60. Suet. Nero 35). Sul titolo eccezionale di *praef(ectus) Aug(usti)* che ricorre una sola volta nelle lapidi (C. III 35) il Mommsen osserva: 'praefectus ... Aegypti omni tempore recte dici potuit praefectus Augusti similisque appellatio praefecti Augustalis cum seriore aetate in sollemnem usum recepta sit, fieri potest, ut vulgo diu ante obtinuerit' (Cf. Staatsr. 2² p. 236 nota 5). Greco = *ἡγεμών* (Str. 17, 1, 16 p. 800. 29 p. 806. 49 p. 817. Philo in Flacc. 1. Ioseph. 6. Jud. 2, 18, 7. CIG. 4699. 4701. 4715. 4863. 4956 pr. 4957 pr. 4963. Letronne, Rec. n. CCCIX), *ἄρχων Αἰγύπτου* (Dio Cass. 53, 29; 54, 19; 63, 18; 71, 28), *ἔπαρχος* (CIG. 4957 l. 28. Petermanns Mittheil. 1875 p. 392 seg.), *ὕπαρχος* (Arrian. Anab. 3, 5, 10. Vales ad Euseb. hist. eccl. 4, 1. CIG. 2592. 3187), *ἱππαρχῶν κατὰ τὴν Αἴγυπτον* (Ioseph. ant. 19, 5, 2): *praefectus Augustalis* o *Augustalis* nei tempi posteriori (Dig. 1, 17. C. Theod. 14, 27, 1. C. Iust. 10, 32, 57. 59. Not. Dign. Or. Seeck. 23, 24). — Rappresentante il successore dei Tolomei (Tac. hist. 1, 11. Str. 17, 1, 12 p. 797), compie come questi le solenni cerimonie religiose al crescere del Nilo (Sen. nat. quaest. 4, 2, 8; cf. Plin. nat. hist. 5, 9, 57. Trebell. Poll. tyr. 21), e forse porta anche insegne regie, come l'*infula* (Spart. Hadr. 6 cf. 7. Hirschfeld, Untersuch. p. 271), non quelle però del magistrato romano, specialmente i fasci (Caes. b. civ. 3, 106. Trebell. Poll. tyr. 22). — Come ogni governatore delle provincie imperiali, è nominato direttamente dall'Imperatore per un tempo indeterminato, non fra senatori, ma fra equiti (Tac. hist. 1, 11; ann. 12, 60. Arrian. Anab. 3, 5, 10. Dio Cass. 53, 13), d'ordinario Romani e talvolta anche Alessandrini, quando divenivano cittadini Romani ed eccezionalmente cavalieri, come fu il caso di Tiberius Iulius Alexander, prefetto negli ultimi anni di Nerone (v. più oltre la lista dei Prefetti), probabilmente col salario di 500,000 sesterzi all'anno (Hirschfeld, Unters. p. 259 nota 1). — I suoi poteri sono vicereali, non emanano cioè dalla potestà proconsolare dell'Imperatore, ma dai diritti regi che il medesimo ha acquistato sul paese, e pei quali è sciolto da ogni legame col senato e con l'ordinamento generale delle provincie (Mommsen, Staatsr. 2² p. 236. 825. 912). Come in genere i *procuratores Augusti* e gli altri imperiali *praefecti* p. e. l' *annonae* e il *vigilum*, che non 'sunt magistratus, sed extra ordinem utilitatis causa constituti sunt' (Dig. 1, 2, 2, 33 cf. 1, 16, 7, 2), egli difetta del vero carattere di *magistratus*, non ha quindi la *legis actio* come i governatori pretorii o consulari e fu con una legge speciale che da Augusto gli fu conferita: Dig. 1, 17, 1: 'Praefectus Aegypti non prius deponit praefecturam et imperium, quod ad similitudinem proconsulis lege sub Augusto ei datum est, quam Alexandriam ingressus sit successor eius, licet in provinciam venerit; et ita mandatis eius continetur'. Tac. ann. 12, 60: divus Augustus apud equestres qui Aegypto praesiderent lege agi decretaque eorum perinde haberi iusserat ac si magistratus Romani constituissent'. Ha perciò l'alta giurisdizione nella quale concorre con lui il *iuridicus*, che p. e. compie l'adozione e dà il tutore (Dig. 1, 20, 1. 2) e in generale giudica in alcuni processi speciali (Str. 17, 1, 12 p. 797. Philo in Flacc. 16 cf. 1, 10); il supremo poter militare, tranne che le sue legioni invece d'esser comandate da un legato d'ordine senatorio,

hanno a capo un *praefectus castrorum* anche esso dell'ordine equestre (cf. EE. 1 p. 90 seg.); il controllo sull'amministrazione finanziaria dipendente dall'*idiologus* (Philo in Flacc. l. c.), pur rimanendo riservato all'Imperatore il diritto di prescrivere le imposte (CIG. 4957 l. 27. 62-65; cf. Dio Cass. 53, 18); la nomina d'officiali locali, p. e. i capi dei nomi, eccetto quella di alcuni, come il presidente del Museo e dell'Accademia delle scienze in Alessandria (Str. 17, 1, 8 p. 794), la custodia del mausoleo d'Alessandro (*procurator Neaspoleos et mausolei Alexandriae* e altre spettanti all'Imperatore, e quella di suoi subalterni, per lo più liberti imperiali (Str. 17, 1, 12 p. 797. Dio Cass. 58, 19. Philo in Flacc. 1), come p. e. l'*ab actis* (ὑπομνηματογράφος Phil. in Flacc. 16. Luc. Apol. 12) o a *commentariis* come l'Hirschfeld (Unters. p. 259 nota 1) legge nella lapide frammentata C. VI 1640; corrisponde direttamente con lui per cose di maggior momento (CIG. 4957 l. 9 cf. Phil. in Flacc. 12); dà ragione a lui personalmente della propria gestione (Philo in Flacc. l. c.); fa da Alessandria ove risiede (Dig. 1, 17, 1) frequenti ispezioni nel paese (Str. 17, 1, 16 p. 800 cf. 2, 5, 12 p. 118. CIG. 4699 l. 23). — Gerarchicamente occupa fra le cariche equestri, nei primi tempi dell'Impero, il posto più alto, superiore per lo più immediatamente a quello del *praefectus annonae;* nei tempi posteriori è inferiore al *praefectus praetorio*, siccome appare specialmente dalle lapidi.

Due importanti editti ci conservano le lapidi greche, l'uno del prefetto Gneus Vergilius Capito dell'anno 49 d. Cr. intorno agli abusi che si commettevano da publici officiali circa l'obbligo dei provinciali di prestar loro mezzi di trasporto e simili (v. Rudorff, Cn. Vergilii Capitonis praef. Aegypti edictum); l'altro di Ti. Iulius Alexander del 68 d. Cr. riguardante gli abusi e le vessazioni degli officiali locali, specialmente rispetto all'amministrazione finanziaria (v. Rudorff, Rhein. Mus. 1828 p. 64-84. 133-190. Bruns, Fontes p. 218).

Aelius Gallus. — A. 728-730 u. c. Dio Cass. 53, 29. Str. 17, 1, 53 p. 819. Cf. Mommsen, Res gest. 2ª ed. p. 106. Schiller, Gesch. 1 p. 198. Krüger, Feldzug des Ael. Gallus etc. — Circa l'a. 18 d. Cr. Dio Cass. 57, 10. Forse lo stesso nell'a. 42 d. Cr. (BI. 1877 p. 52 seg).

P. Alanius Flavianus. — Fra l'a. 180-183 d. Cr. CIG. 4683.

Aquila. — Sotto Augusto. Ioseph. Ant. Iud. 19, 5, 2.

Atianus (o Subatianus) Aquila. — Circa l'a. 203 d. Cr. C. III 75. Euseb. hist. eccl. 6, 3.

C. Avidius Heliodorus. — Circa l'a. 140 d. Cr. C. III 6025. CIG. 4955; cf. vol. 3 p. 312. Petermanns Mittheil. 1875 p. 385. Aristides, orat. 26 p. 339. Letronne, Rech. p. 246 seg.

Avillius Flaccus. — A. 32-37 d. Cr. CIG. 4716. 4957 lin. 27. Phil. in Flacc. 2.

M. Aurelius Papirius Dionysius. — Sotto Commodo. Marini, Arvali p. 798.

Basilianus. — Sotto Macrino. Dio Cass. 78, 35.

M. Bassaeus M. f. St[el(latina)] Rufus. — Circa l'a. 162-166 d. Cr. C. VI. 1599; cf. IX 2438. Dio Cass. 71, 5.

Caecina Tuscus. — A. 67 d. Cr. Suet. Nero 35. Tac. ann. 13, 20; cf. Dio Cass. 63, 18.

Ti. Claudius Balbillus. — A. 56 d. Cr. CIG. 4699. 4730. 4957 lin. 28. Tac. ann. 13, 22. Sen. quaest. nat. 4, 2, 12. Plin. nat. hist. 19, 1, 3.

Cornelius Gallus. — A. 724-727 u. c. Dio Cass. 51, 17, 1. Zonar. 10, 31 p. 407. Eutrop. 7, 4. Suet. Aug. 66. Ammian. 17, 4, 5. Donat. Verg. 10, 38; 8, 30. Str. 17, 6, 53 p. 819. Cf. Mommsen, Res gest. 2ª ed. p. 106.

Dinarchus. — A. 148 d. Cr. Malala, Chron. 11 p. 367.

Felix. — A. 137 d. Cr. Iustin. martyr. Apol. 1, 29 p. 6 ed. 1742. Cf. Cavedoni, Opusc. 3 p. 382.

Flavius Calvisius. — Sotto M. Aurelio e L. Vero. Dio Cass. 71, 28.

Flavius Titianus. — A. 215 o 216 d. Cr. Dio Cass. 77, 21. Cf. De Rossi, Bull. crist. 1875 p. 40. 64-69.

T. Fl(avius) Titianus. — A. 126 d. Cr. C. III 41. Cf. Letronne, La statue voc. p. 147. De Rossi, Bull. crist. 1875 p. 40, 64-69.

Flavius Titianus. — A. 116 d. Cr. CIG. 4701. De Rossi, Bull. crist. 1875 p. 40. 64-69.

C. Galerius. — A. 21 d. Cr. CIG. 4711. Plin. nat. hist. 19, 1, 3. Cf. Borghesi, Oeuvr. 4 p. 437 segg.

T. Hateriu[s] Nepos. — A. 21 d. Cr. C. III 39; cf. D. XXXIV (p. 877). XXXVI (p. 879). Cf. Borghesi, Oeuvr. 5 p. 23. AI. 1857 p. 17 seg.

Iulianus. — Sotto Caracalla. Dio Cass. 78, 35.

Ti. Iulius Alexander. — A. 67-69 d. Cr. CIG. 4957. Tac. hist. 1, 11. Ioseph. bell. Iud. 5, 1, 6; 6, 4, 3. Cf. Renier, Mém. Acad. Inscr. 26 p. 1.

Ti. Iulius Lupus. — Circa l'a. 71 o 72 d. Cr. C. III 31. Plin. nat. hist. 19, 1, 2. Ioseph. bell. Iud. 7, 10, 4.

C. Iulius Sex. f. Cor(nelia) Postumus. — A. 47 d. Cr. C. VI 918. CIG. 4957 l. 27.

Ti. Iulius Severus. — A. 32 d. Cr. Philo in Flacc. 1. Dio Cass. 58, 19.

(L. Iulius?) Vestinus. — A. .... CIG. 4957 lin. 28.

L. Laberius Maximus. — A. 83 d. Cr. EE. 5 D. LXXVIII (p. 612). Ioseph. bell. Iud. 7, 6, 6. Cf. Marini, Arvali p. CVI.

Lucius.... — Sotto Antonino Pio. CIG. 4863.

M. Macrinius Vindex. — A. 158. d. Cr. Dio Cass. 71, 3.

Maevius Honorianus. — A. 232 d. Cr. CIG. 4705.

M.' Magius M. f. Maximus. — Sotto Augusto. C. IX 1125. CIG. 4956 l. 27. Philo in Flacc. 10. Plin. nat. hist. 36, 9, 69.

Q. Marcius Turbo Fronto Publicius Severus. — Sotto Adriano. Dio Cass. 69, 18. Spart Hadr. 7. Com. Fronto 6. Cf. C. III 1462. Borghesi, Oeuvr. 5 p. 23.

Metius Laetus. — A. 202 d. Cr. Euseb. hist. eccl. 6, 2.

M. Metius Modestus. -- Sotto Claudio. Suida s. v. *Ἐπαφρόδιτος*.

Metius Rufus. — Sotto Domiziano. Iust ? Dom. 4.

C. Minicius C. fil. Vel(ina) Italus. — Tra Domiziano e Traiano. C. V 875.

P. Octavius. — A. 1 d. Cr. CIG. 4715. Cf. BI. 1866 p. 51 seg.

T. Pactumeius Magnus. — Fra l'a. 178-180 d. Cr. CIG. 4704. Cf. BI. 1845 p. 30.

M. Petroni[us M. f.] Quir(ina) Honoratus. — Forse sotto M. Aurelio. C. VI 1625[b]. cf. 1625[a].

[Se]x. Petronius Mamertinus. — A. 134-137. d. Cr. C. III 44 (cf. 77). Cf. Letronne, La statue voc. etc. p. 185.

T. Petronius Secundus. — A. 95 d. Cr. C. III 37. CIG. 4720.

C. Petronius. — A. 731-732. Dio Cass. 54, 55. Str. 17, 1, 53 p. 819. Cf. Mommsen, Res gest. 2[a] ed. p. 106 seg. Schiller, Gesch. p. 198. Krüger, Del Feldzug des Ael. Gall etc.

Pompeius. — A. 302 d. Cr. CIG. 4681.

Pompeius Planta. — Sotto Traiano. Plin. ep. 10, 5.

Q. Rhamnius Martialis. — A. 117 d. Cr. CIG. 4713. 4713 f. Cf. AC. 1 p. 165. Borghesi, Oeuvr. 5 p. 23.

P. Rubrius M. f. Mae(cia) Barbarus. — A. 741. 742 u. c. EE. 5, 8; cf. 4, 34. C. X 5169. BI. 1866 p. 51.

M. Rutilius Rufus. — A. 116 d. Cr. CIG. 4948; cf. 4843 e al n. 4713 *d*. Petermanns Mittheil. 1875 p. 385. Euseb. hist. eccl. 4, 2 p. 141. Cf. Borghesi, Oeuvr. 5 p. 23.

L. Seius Strabo. — A. 15 o 17 d. Cr. Dio Cass. 57, 19.

C. Septimius Vegetus. — A. 86 d. Cr. C. III D. XIII (p. 856).

Sulpicius Similis. — A. 109 d. Cr. C. III 24. CIG. 4713 c.

C. Tettius Africanus. — A. 82 d. Cr. C. III 35; cf. Kellerm. Vigil. p. 27, 6.

(C. ?) Turranius (Secundus). — A. 746 u. c. CIG. 4923. Cf. BI. 1866 p. 51 seg.

L. Valerius L. f. Quir(ina) Proculus. — Fra Antonino Pio e M. Aurelio. C. II 1971 cf. 1970.

(Valerius ?) Paulinus. — Sotto Vespasiano. Ioseph. bell. Iud. 7, 10, 4. cf. Tac. hist. 3, 42. 43.

Cn. Vergil[ius] Capito. — A. 48, 49 d. Cr. C. III 6024. CIG. 4956.

C. Vibius Maximus. — A. 104 d. Cr. C. III 38. CIG. al n. 4714.

Vitrasius Pollio. — A. 770-773. 775-784. d. Cr. CIG. 4963 cf. 4711. Dio Cass. 58, 19.

M. Ulpius Primianus. — A. 196 d. Cr. C. III 51. CIG. 4863.

b) **Vice praefectus Aegypti.** — C. VI 1638... *praef(ecto) pra[etorio], praef(ecto) Mesop(otamiae), iu[ridico Alexandreae] vice praef(ecti) Aeg[ypti, proc(uratori) prov(inciae)] Maced(oniae)* etc. Noto per questa sola lapide, la quale mostra pure come esso non fosse punto un officio stabile, e che in caso di vacanza della prefettura, questa fosse temporaneamente tenuta dal *iuridicus*, che veniva immediatamente dopo il *praefectus*.

c) **Iuridicus Aegypti** (*Δικαιοδότης*). — Così nel C. 6976 o anche **Iuridicus Alexandreae** (C. VI 1564. 1638. — VIII 8925. 8934) e *missus in Aegyptum ad iurisdictionem* (WE. 1610), non da confondere, come fanno il Renier e il Marquardt (p. 452 nota 6) col *procurator Alexandriae* o *procurator ad diocesin Alexandriae*, officiali fiscali (v. più oltre), nè col *δικολόγος* delle lapidi (CIG. 4808. 4815), carica locale più o meno corrispondente all'*advocatus* (Plut. Lucull. 1. Nil. ep. 1, 102), ma identico al *δικαιοδότης* dell'Egitto stesso (Str. 17, 1, 12 p. 797), titolo questo che in genere trattandosi di magistrato romano provinciale, per lo più indica o il *iuridicus* o il *legatus Augusti pro praetor* (cf. Ephem. epigr. 1 p. 247 seg.). La sua giurisdizione non è ristretta alla sola città di Alessandria (così p. e. il Marquardt p. 452 segg.), ma si estende su tutto l'Egitto, siccome si vede chiaramente da Strabone (l. c.), che con l'*idiologus* ne fa un dipendente del *praefectus Aegypti*, e dall'accenno nell'editto del prefetto Ti. Iulius Alexander (CIG. 4957 l. 39). Nè a ciò si oppone, che per tutto l'Egitto v'era un tribunale di trenta giudici nominati dieci da ognuna delle tre città di Thebes, Memphis e Heliopolis e presieduto dall'*ἀρχιδικαστής* (Diodor. 1, 75. 76). Dappoichè è probabile che questo tribunale sia stato già abolito al tempo dei Tolomei; certo sotto i Romani non se ne ha notizia, e l'*ἀρχιδικαστής* delle lapidi (CIG. 4734. 4755) non è da confondere con quello che presiedeva il sudetto tribunale. Come

i *legati iuridici* di altre provincie imperiali, anch'egli riceve il mandato direttamente dall'Imperatore e non già dal *praefectus*, per la ragione che anche questi essendo legato dell'Imperatore, non può delegare il potere a lui delegato (Dig. 1, 21, 5 pr.; 2, 1, 5. 6); e poichè non è un senatore, così piglia il titolo di *iuridicus*, piuttosto che di *legatus iuridicus* (Mommsen, Staatsr. 1² p. 223). Questa delegazione imperiale però da una parte non diminuisce l'altro potere giurisdizionale del governatore, dall'altra inchiude la pienezza della giurisdizione nel *iuridicus*. Che questa sia stata ristretta alla sola città di Alessandria; che in origine sia stata piena e che quando Settimio Severo ricostituì in quella il senato, siasi limitata alla sola giurisdizione volontaria (così Marquardt p. 454), non si può dedurre nè dal luogo di Spartianus (Sept. Sev. 17), nè tanto meno da quelli del Digesto (1, 20, 2: 'Iuridico, qui Alexandriae agit, datio tutoris constitutione divi Marci concessa est') e del Codice (1, 57: 'Iubemus apud Alexandrinae dumtaxat clarissimae civitatis iuridicum licitum et concessum esse singulis quibusque volentibus donationis conscriptae sollemniter instrumenta reserare, eisdemque robur adiciet gestorum series apud eundem virum confecta, tamquam si apud virum clarissimum moderatorem provinciae vel magistratus vel defensorem plebis habita fuisse diceretur'). È anche poco probabile, che nei processi fra gli indigeni della città siano stati competenti i magistrati locali, e in quelli fra Greci, Egizii, Giudei e Romani abbia giudicato il *iuridicus*. — Fra gli officii equestri quello del *iuridicus Aegypti* o *Alexandreae* viene, come per regola, dopo le cariche militari (*praef. fabr.*, *praef. coh.*, *trib. milit.*, *praef. alae* C. X 6976. VIII 8934; *trib. mil.*, *praef. equit.*, *praef. tir.* WE. 1610), e fra le amministrative appare in varia gradazione con altre cariche: *praef. vehiculorum*, *iuridicus Aegypti* (C. X 6976); *praef. class. Syr.*, *proc. Neaspoleos et Mausolei*, *iuridicus Alexandreae*, *proc. Asiae* (C. VIII 8934); *ab commentariis .... pr. pr.*, *proc. prov. Macedoniae*, *adiutor ab epistulis Latinis*, *iuridicus Alexandreae*, *proc. prov. Asiae*, *procurator summarum rationum*, *ab epistulis Latinis ....* (C. VI 1564); *proc. prov.....*, *proc. prov. Maced.*, *iuridicus Alexandreae vice praef. Aegypti*, *praef. Mesop.*, *praef. praetorio* (C. VI 1638). — Circa il salario, appartiene alla classe dei *procuratores centenarii* (v. Hirschfeld, Unters. p. 263. Cf. Marquardt p. 452 segg. Franz C.I.Gr. 3 p. 317).

L. Baebius L. f. Ga(leria) Iuncinus C. X 6976.
Sex. Cornelius Sex. f. Arn(ensi) Dester C. VIII 8925 cf. 8934.
Maecianus? Capitol. M. Ant. phil. 25. Vulc. Gallic. Avid. Cass. 7. cf. Kuhn p. 475.
. . [Quinct]ilius C. fil. . . . . . C. VI 1564.
L. Volusenus L. f. Clu(stumina) Clemens WE. 1610. Sotto Tiberio.

d) **Idiologus ad Aegyptum** (*Ἴδιος λόγος*). — Con questo titolo si ha nel C. X 4862, e col relativo greco nell'editto del prefetto Ti. Alexander (CIG. 4957) l. 39: *ἀπολυθήσεται ὑπὸ τοῦ πρὸς τῷ ἰδίῳ λόγῳ τεταγμένου*. l. 44: *παρακελεύσομαι τὸν γνώμονα τοῦ ἰδίου λόγου προσέχειν*, e nella lapide CR. 1871 p. 291: *Τιμόθεος Ψερκιοκωμήτης ἐμνήσθη ἐπ' ἀγαθῷ Φιλοπάππου τοῦ βασιλέως καὶ Μαξίμου Στατιλίου ἰδίου λόγου*. Ricorre però anche con gli altri due titoli di

Procurator hidilogi (C. III 6054) e

Procurator ducenarius Alexandriae idiulogu (C. III 6055 = EE. 5, 53), ai quali corrispondono i due greci di *ἐπί(τροπος) Αἰγύπτου ἰδίου λόγου* (RA. 1883 p. 208) ed *ἐπίτρ[οπος] δουκηνάριος Ἀλεξανδρείας τοῦ ἰδίου λόγου* (CIG. 3751). — Come il *iuridicus* è a capo dell'amministrazione giudiziaria romana, così questi è il più alto officiale per la finanziaria in genere (Str. 17, 1, 12 p. 797). Ha però una competenza diretta e speciale, in quanto che l'antico patrimonio regio passato in proprietà privata dell'Imperatore (*ἴδιος λό ος* = *res privata*) e composta del demanio locale e soprattutto dei *bona damnatorum*, *caduca* e *vacantia*, dipendono da lui direttamente (Str. l. c.); officio questo che esisteva già al tempo dei Tolomei, siccome appare specialmente da due lapidi greche (CR. 1871 p. 287 segg.), e che i Romani ritennero anche col suo antico titolo, talvolta preso insieme a quello solito di *procurator*. E poichè l'Egitto stesso è chiamato il maggiore dei possedimenti imperiali (*τὸ μέγιστον αὐτοῦ τῶν κτημάτων* Philo in Flacc. 2, 19), anzi è considerato come possesso privato dell'Imperatore (Tac. hist. 1, 11), così, non ostante che vi fosse pure un *fiscus Caesaris* (*Καίσαρος λόγος*, *βασιλικόν ταμιεῖον* etc.) con proprii e speciali *procuratores* (v. più oltre); s'intende come l'*idiologus* abbia dovuto avere un'ingerenza anche nell'amministrazione di quello ed esercitare un'alta invigilanza su di questi, e riguardarsi da Strabone (l. c.) siccome uno dei tre supremi officiali romani, insieme al *praefectus* e al *iuridicus*. Ciò risulta pure dalla misura del suo stipendio, essendo egli *ducenarius* (C. III 6055 = EE. 5, 53. CIG. 3751), laddove gli altri *procuratores* da lui dipendenti erano *centenarii* (v. Hirschfeld, Unters. p. 263). — Come ogni altro procuratore, è di nomina diretta imperiale, e nel *cursus honorum* equestre il suo officio appare in genere fra le procuratele provinciali, dopo naturalmente le ca-

riche militari: *proc(urator) XX h(ereditatium) per provinc(iam)* etc., *proc. provinc.* etc., *proc. (ducenarius) Alexandria[e] idiu logu* (C. 6055 = EE. 5, 53; cf. C. III 6054); *trib(unus) mil(itum) cohort(is) primae, idiologus* (C. X 4862); *ἐπίτροπος Γαλλίας Ἀκουιτανικῆς, ἐπὶ κήνσων, ἐπίτροπος Μυσίας... ἐπί(τροπος) Θρακ[ίας]... ἐπί(τροπος) Αἰγύπτου ἰδίου λόγου* (RA. 1883 p. 208); *ἐπίτροπος ἐπαρχείας* etc. etc. *ἐπίτροπος δουκενάριος Ἀλεξανδρείᾳ τοῦ ἰδίου λόγου* (CIG. 3751).

T. Aurelius Calpurnianus Apollonides RA. 1883 p. 208.

P. Sempronius Lycinus C. III 6054 cf. 6055 = EE. 5, 53. Del tempo tra Antonino e Geta.

Statilius Maximus CR. 1871 p. 291.

M. Vergilius M. f. Ter(etina) Gallus Lusius. C. X 4862.

Dipendevano direttamente dall'*idiologus*, siccome appare chiaro dai loro titoli, i due seguenti *procuratores*: il

e) **Procurator Alexandriae ad rationes patrimonii** (C. XIV 2504: *P. Aelius Hilarus Augg. lib. qui proc(uravit) Alexandriae ad rat(iones) patrimonii*) e il

f) **Procurator usiacus** (C. III 53 ... *Felix Augg. libertus procurator usiacus* etc.); distinguendosi anche in ciò l'Egitto dalle altre provincie, i cui procuratori aveano essi la diretta amministrazione del patrimonio. Quanto al secondo, il titolo di *usiacus* (*οὐσιακός, οὐσία* cf. CIG. 4957 l. 11 *μισθώσεις οὐσιακὰς*) come lo stesso di *idiologus*, certamente si riferiscono a un officio dell'antica amministrazione dei Tolomei. Forse lo stesso procuratore sarà da ravvisare nella frammentata lapide C. X 6000 .... *nus lib(ertus) proc(urator) .... u. usiacae*. Nè è improbabile, che laddove questo amministrava i beni siti nelle varie parti dell'Egitto, il *procurator Alexandriae ad rationes patrimonii* invece era all'immediazione diretta dell'officio dell'*idiologus* in Alessandria; che i due titoli stiano per indicare l'officio stesso, non pare.

In generale, l'amministrazione della *res privata* riguardava essenzialmente il demanio imperiale, l'antico regio, che comprendeva una parte considerevole di tutto il territorio. In Alessandria p. e. sembra che non vi sia stata una vera proprietà privata, bensì una specie di enfiteusi (Ammian. 22, 11, 6); nè del resto ove essa esisteva era diversa da quella, riconosciuta più come possesso, sul suolo delle altre provincie. Quanto il demanio fosse esteso, si può vedere da Strabone (17, 1, 51 p. 828), secondo il quale sopra un'isola intera non vi sarebbe stata proprietà di privati. Di esso Vespasiano volle vendere una parte (Dio Cass. 66, 8), e ciò dispiacque agli Alessandrini, senza dubbio perchè i grandi affittatori vi scapitavano (v. Mommsen, Röm. Gesch. 5 p. 573).

4) *Il fiscus e i suoi officiali.* — Oltre all'amministrazione propria della *res privata* o *patrimonium principis* affidata all'*idiologus* e le cui entrate si versavano nella cassa speciale detta *ἴδιος λόγος*, v'erano in Egitto anche altre due amministrazioni finanziarie. Quella relativa alle imposte dirette, come la fondiaria pagata in natura o in danaro (*τελέσματα σιτικά, τελέσματα ἀργυρικά*) e il testatico o *tributum capitis* (*φόρος σωμάτων, τὸ ἐπικέφαλον*), e le indirette, fra cui principalmente le gabelle (*portoria, τέλος εἰσαγωγικόν, τέλος ἐξαγωγικὸν*), l'imposta sulle vendite (*τέλος, ὠνῆς, εἰκοστή, δεκάτη*), le spese di giustizia, le pene pecuniarie e parecchie altre secondarie e particolari per alcune industrie e possessioni (CIG. 4956 l. 28. 4957 l. 58. 59). L'altra riguardante specialmente la proprietà del fisco e consistente parte in fondi coltivati da coloni (CIG. 4957 lin. 3) o dati in locazione a *publicani* (CIG. 5957 l. 11), parte in miniere e cave, parte anche in *credita fiscalia* sia verso gli stessi officiali dell'Imperatore, che verso i privati (CIG. 5957 l. 15-26), e in genere relativa a ogni diritto imperiale che cadeva sotto l'amministrazione dell'antico demanio egiziano, che formava la base della *res privata*. (Intorno alle imposte d'ogni specie v. Lumbroso p. 284 segg. Fröhner, Revue Archeol. 1865 p. 39 segg. Wilcken, Berichte der Berliner Akademie 1883 p. 897 segg. Marquardt, Staatsverw. 2[2] p. 193 seg. 196 seg. 274 seg. 298. 310 seg. Sul *tributum capitis* cf. Mommsen in Hirschfeld Unters. p. 14, 2). A questi due rami d'amministrazione corrispondevano due casse generali della provincia: alla prima l'antico erario dello Stato (*τὰ δημόσια, ὁ δημόσιος λόγος*), alla seconda il *fiscus* nel senso tecnico romano della parola (*Καίσαρος λόγος, βασιλικὸν ταμιεῖον. κυριακὴ ψέφος, φίσκος* CIG. 4957 l. 13. 17. 18. 21. 23. 25. 30. cf. Zonar. p. 577). Questa distinzione importava un doppio sistema amministrativo. Tutto ciò che riguardava l'erario era affidato a officiali locali sotto l'alto controllo del *praefectus Aegypti*. L'accertamento e la riscossione delle imposte dirette competevano ai così detti *ἐκλογισταὶ* sparsi nei diversi nomi (CIG. 4957 l. 45-55), coadiuvati dai diversi *γραμματεῖς βασιλικοί, κωμογραμματεῖς τοπογραμματεῖς* CIG. 4956 l. 31-36; invigilati dagli strategi (CIG. 4956 l. 34) e controllati dal *praefectus* stesso, il quale spediva a Roma, al *praefectus annonae*, la contribuzione in frumento, detrattane la parte che abbisognava ad Alessandria (Vopisc. Aurel. 47). Le imposte indirette, specialmente le gabelle erano date

dal prefetto in appalto a *publicani* (*τελῶναι* CIG. 4957 l. 10 seg.), e anche per esse vi erano officiali locali per l'accertamento (*διαγραφεύς*, *ἀντιγραφεύς*) e l'incasso (*τραπεζίτης*). Invece quanto al *fiscus*, le sue rendite erano amministrate direttamente da officiali imperiali, come *procuratores* (*ἐπίτροποι τοῦ κυρίου* CIG. 4957 l. 22), *dispensatores* (CIG. l. c. Str. 17, 1, 12 p. 797) etc., per la maggior parte liberti dell'Imperatore. Nondimeno, che una separazione così recisa vi sia stata in queste due branche amministrative, per modo che in quella dell'erario locale, oltre alla invigilanza degli strategi e del prefetto, i *procuratores* non abbiano avuta anche alcuna ingerenza, siccome in generale si ammette (v. Rudorff, Rheinsch. Museum 1828 p. 133 segg. Franz. CIG. 3 p. 318 segg.; cf. Wettely, Wiener Studien 4 p. 178 seg.), ci sembra poco probabile. Nè si può dire che nè le lapidi, nè altre fonti ci parlano di officiali romani subalterni destinati a quella: troveremo per contrario più oltre alcuni, come il *procurator Pelusi* e il *praefectus potamophylaciae*, la cui azione si riferiva senza dubbio all'amministrazione dei *portoria*. Il che è conforme parte al modo generale con cui Strabone accenna all'azione dei rappresentanti imperiali dell'amministrazione (*παρέπονται δὲ τούτοις ἀπελεύθεροι Καίσαρος καὶ οἰκονόμοι, μείζω καὶ ἐλάττω πεπιστευμένοι πράγματα* 17, 1, 12 p. 797); parte alla natura speciale della provincia (v. sopra p. 276). Non è improbabile anzi, siccome si è detto innanzi (p. 281), che gli stessi procuratori sieno stati in una certa dipendenza dall'*idiologus*.

Le iscrizioni ci offrono i seguenti *procuratores* e altri officiali imperiali relativi così ai varii rami dell'amministrazione del fisco, come del patrimonio:

a) **Procurator Alexandriae** (C. II 4136) . . . . *trib. mil., proc(uratori) divi Titi Alexandriae, agonothetae certaminis pentatherici.* — XIV 2932: *Paean Aug(usti) lib(ertus) proc(urator) castrens(is), proc(urator) hereditat(ium), proc(urator) voluptat(um)*, *pro(curator) Alexandr(iae)*, non diverso dal

Procurator ad diocesin Alexandriae (C III 431 . . . . *proc(urator) [imp.] Caesaris Tra[ia]ni Hadriani [Aug.] ad diocesin Alexandr(iae), [p]roc(urator) bibliothecar(um)* etc.), e dal *procurator summae rei apud Alexandriam* (Acta martyr. p. 311 Ruinart). Male il Marquardt (p. 452, 6) identifica, sull'autorità del Renier, l'uno e l'altro col *iuridicus Alexandriae*. Appartiene alla classe dei *centenarii* (v. Hirschfeld, Unters. p. 263 cf. p. 35, 6).

b) **Procurator in Aegypto ad epistrategiam** (C. III 6575: *T. Cl(audio) T. f. Papiria Xenophonti [pro]c(uratori) Aug. ad bona co[ge]nda in Africa* (seguono altre procuratie), *proc(uratori) in Aegypto ad epistrategiam septem nomorum et Arsinoitum, proc(uratori) viarum urbis.* — VIII 10500: *L. Egnatuleio P. f. Gal(eria) Sabino . . . pro(curatori) Aug. XXXX Galliarum, proc(uratori) Aug. ad epistrategian Thebaidos* etc. — O. 516: *C. Camurio C. f. Lem(onia) Clementi* (cariche militari) *proc(uratori) Aug. ad Miniciam, proc(uratori) Aug(usti) epistrategiae septem nomor(um) et Arsinoitae.* Marquardt (p. 445, 6) vede in questo titolo la stessa cosa che l'*epistrategus*; ma a noi sembra che qui ai tratti invece di un procuratore del fisco. Sicchè tenendo conto di quello funzionante in Alessandria, si può ritenere che così nella sede del governo, come nelle tre epistrategie v'erano altrettanti rappresentanti diretti dell'Imperatore per l'amministrazione fiscale in genere.

c) **Procurator Alexandriae Pelusi p[hylaciae?]** (C. VI 1624 = XIV 170: *L. Mussio Aemiliano Laurenti Lavinatium (quattuor) milit(iarum), v(iro) e(gregio) praef(ecto) vehicul(orum) trium prov(inciarum)* etc., *proc(uratori) Alex(andriae) Pelusi p[hylac(iae)?] ad (sestertium centum milia), proc(uratori) portus utrius(que)* etc. Preferiamo al supplemento *P[hari]* proposto dall'Henzen, quest'altro dell'Hirschfeld (Unters. p. 263, 8), il quale giustamente si appella all'analogia del

d) **Praefectus classis Alexandrinae et potamophylaciae** (C. II 1970: *L. Valerio L. f. Quir(ina) Proculo* (cariche militari) *praef(ecto) classis Alexandrin(ae) et potamophylaciae, proc(uratori) Aug. Alpium Maritumar(um)* etc.).

Così questo, come il precedente *procurator* quindi sopraintendevano specialmente alle imposte indirette dei *portoria*, con la differenza che il secondo avea anche nel medesimo tempo il comando della flotta Alessandrina. A proposito del quale l'Henzen (OH. al n. 6928) scrive: 'Constat in Aegypto *φυλακὰς* appellatas esse stationes portitorun et speculatorum, ut *Ἑρμοπολιτικὴ φυλακὴ τελώνιόν τι τῶν ἐκ τῆς Θηβαΐδος καταφερομένων* (Str. 17, 1, 41 p. 813). Agatharchides (Phot. Bibl. p. 447 Bekker) ex nomis inter Memphin et Thebas sitis ultimum modo *φυλακήν*, modo *σχεδίαν* appellari tradit; *ἐν ταύτῃ τῶν ἄνωθεν καταγομένων εἰς πράττονται καὶ τιθέασι τὸ τέλος. Φυλακὴ* igitur et *σχεδία* promiscue dicuntur de amnicis portitorum stationibus. Iam vero notissimus est Alexandrinorum pagus suburbanus *σχηδία κατοικία πόλεως* a Strabone dicta, *ἐν ᾗ τὸ ναύσταθμον τῶν θαλαμηγῶν πλοίων, ἐφ' οἷς οἱ ἡγεμόνες εἰς τὴν ἄνω χώραν ἀναπλέουσιν· ἐνταῦθα δὲ καὶ τὸ τελώνιον τῶν ἄνωθεν καταγομένων καὶ ἀναγομένων· οὗ χάριν*

καὶ σχεδία ἔζευκται ἐπὶ τῷ ποταμῷ, ἀφ' ἧς καὶ τοὔνομα τῷ τόπῳ (Str. 17, 1, 16 p. 800). Potamophylaciam igitur stationem esse credo frumentariorum, speculatorum, portitorum in Nilo flumine ad Σχεδίαν agentium, quorum praefectura praefecto classis Alexandrinae mandata erat'. E il Lumbroso (BI. 1876 p. 103 seg.) dopo aver ricordato l'ὁρμοφυλακία di Siene anch'essa daziaria (CIG. 4866), le stesse barche di guardia dette φυλακίδες in un papiro tolemaico e ποταμοφυλακίδες in un *ostracon* dell'epoca romana (Frŏhner, Rev. Arch. 1865 XI. XII n. 6) e il luogo de bello Alexandrino 13: 'erant omnibus ostiis Nili *custodiae* exigendi portorii causa dispositae', aggiunge: 'Infine la *potamophylacia* abbracciava tutta la rete delle gabelle nilotiche; essa era instituzione antica in Egitto; dai re greci fu affidata e dagli imperatori romani del primo secolo lasciata agli Ebrei in Alessandria e data forse in appalto al loro Alabarca; difatti uno storico anteriore alla lapide malacitana (quella appunto che reca il nostro prefetto), Giuseppe Flavio c. Apion. 2, 5 scrive così: 'Quid enim sentiant omnes imperatores de Judaeis in Alexandria commorantibus, palam est.... Maximam vero eis fidem olim a regibus datam conservare voluerunt, id est fluminis custodiam totiusque custodiae, nequaquam his rebus indignos esse iudicantes'. — Ora, poichè Pelusium sul punto in cui l'Egitto si congiunge con l'Arabia e la Palestina, era in intime relazioni di commercio da un lato con Alessandria stessa e dall'altro con Acco, Cesarea e Gerusalemme (Hist. bell. Alex. 26; cf. Herodot. 2, 141 et.), e son note le merci che esso produceva o importava (v. Lumbroso, L'Egitto al tempo dei Greci e dei Romani p. 56 seg.), non è punto difficile che anche in esso vi sia stata una stazione, una *phylacia* simile a quella di Alessandria, e affidata a un *procurator Pelusi*; tanto più che sotto la dominazione dei Greci avea sede colà un governatore (στρατηγός τῶν κατὰ Πηλούσιον τόπων Polyb. 15, 26), di cui non si ha più menzione sotto i Romani.

A proposito di questi dazii d'importazione in Egitto, oltre quelli maggiori prelevati in Alessandria, emporio del commercio specialmente con l'India (Str. 17, 1, 13 p. 798), ve ne erano in tutti i porti del Mar Rosso, talvolta affidati a Romani (Plin. nat. hist. 6, 22, 84 cf. peripl. maris Erythr. p. 19), tal'altra agli stessi strateggi (CIG. 5075), in Syene dati in appalto a *publicani* (μισθωταὶ) Greci o Romani, di cui i subalterni (βοηθοὶ) per lo più erano Egizii (CIG. 4867. 4868. 4874. 4876. 4877. 4882. 4884. 4884, 6. 4885. 4978. cf. Fröhner, op. cit. p. 47 seg.). Pare anzi che fra le tre epistrategie (v. sopra p. 277) vi sieno state delle barriere daziarie; se ne ha notizia almeno di una tra Thebais ed Heptanomis (Str. 17, 1, 41 p. 813. Agatarch. in Photii Bibl. p. 447[b]. Bekker cf. Marquardt, Staatsverw. 2[2] p. 275 seg.).

5) *Officiali delle cave di pietra.* — Una cava di granito fra Syene e Phylae nella Tebaide, detta anche *ad fontem Traianum* (CIG. 4713 c; cf. Letronne, Rec. 2 p. 446) e cominciata ad esercitarsi sotto Settimio Severo, è ricordata C. III 75.... *quod primiter sub imperio p(opuli) R(omani) felicissimo saeculo d(ominorum) n(ostrorum).... Severi et Antonini.... Aug(ustorum) et G[etae nobilissimi Caesaris et] Iuliae Domnae Aug(ustae) m(atris) k(astrorum) iuxta Philas novae lapicaedinae adinventae, tractaeque sunt parastaticae et columnae grandes et multae, sub Atiano? Aquil[a] pr(aefecto) Aeg(ypti), curam agente op(eris) dominic(i) Aurel(io) Heraclid[a] dec(urione) al(ae) Maur(orum).* Un'altra di marmo cipollino era ad oriente di Koptos (Letronne, Rec. 2 p. 424 segg.); ma più importanti di tutte erano due altre. Quella di porfido nel *mons Claudianus*, così detta dall'essersi usata quella pietra sotto l'imperatore Claudio, chiamato anche *mons porphyrites* e a cui lavoravano molti condannati (Ptol. 4, 5, 27. Arist. orat. Aegypt. 2 p. 349 Iebb. Euseb. hist. eccl. 8 de martyr. Palaest. 1; cf. Plin. nat. hist. 36, 57); e l'altra del *mons Berenicidis* (Str. 17, 1, 45 p. 815. Plin. nat. hist. 37, 66; cf. CIG. 4839). Ad esse si riferiscono il *procurator* e i due officiali militari coi titoli seguenti (*a. b. c.*). — Se in generale le cave di pietra nelle provincie appartenevano, come pare (Marquardt, Staatsverw. 2[2] p. 263), al *patrimonium* imperiale, tranne forse qualche eccezione, probabilmente quei *procuratores* dovettero essere in un rapporto di dipendenza più immediato con l'*idiologus*, che con altra autorità locale dell'Imperatore. Nè a ciò si oppone che il μεταλλάρχης menzionato in una lapide (CIG. add. p. 1192) sia stato un officiale superiore per tutte le miniere e le cave (*metalla*) del paese, avendo egli un nome romano (P. Iuventius Rufus) e la sua competenza dicendovisi estesa per tutto l'Egitto (καὶ λατόμων πάντων τῆς Αἰγύπτου). Il suo officio potè essere non dissimile p. e. da quello del *procurator metallorum* ricordato dalla *lex metalli Vipascensis* (EE. 3 p. 187), il quale molto probabilmente sopraintendeva alle miniere e cave della Lusitania e forse di tutta la Spagna. Del resto, non si può pensare col Marquardt (l. c.), che il μεταλλάρχης abbia esercitata soltanto una invigilanza sui condannati che lavoravano nelle cave, opponendovisi il fatto di quelle del *mons Claudianus* e *Berenicidis*, dove s'incontrano ufficiali militari alla custodia di quelli.

a) (**Procurator marmorum**) Ἐπίτροπος τῶν μετάλλων. — Capo amministrativo delle cave presso il monte Claudiano, ricordato in tre lapidi, da cui appare essere un liberto dell'Imperatore, siccome del resto è comune anche altrove: CIG. 4713.... Μάρκου Οὐλπίου Χρησίμου ἐπιτροπεύοντος τῶν μετάλλων. 4713 e... ἐπὶ Ἐνκολπίῳ ἐπιτρόπῳ. 4713 f.... ἐπιτρόπου τῶν μετάλλων Χρησίμου Σεβαστοῦ ἀπελευθέρου. Nella medesima cava c'era, al tempo di Traiano, come direttore tecnico anche un centurione col titolo di

b) **Praepositus operi marmorum monti Claudiano** (C. III 25: *Annius Rufus* (*centurio*) *leg*(*ionis*) *XV Apollinaris praepositus ob optimo imp. Traiano operi ma*[*r*]*morum monti Claudiano*), oltre a un tribuno comandante una coorte di guardia (Letronne, Rec. 1 p. 167 segg. 430). La cava era tenuta in appalto da un servo imperiale, Epaphroditus Sigerianus (CIG. 4713. 4713 f. .... Ἐπαφρόδειτος δοῦλος Σειγηριανός, μισθωτὴς τῶν μετάλλων).

c) **Praefectus montis Berenicidis.** Così in due lapidi (C. III 32. O. 3881); in un'altra (C. IX 3083) *praefectus praesidiorum et montis Beronices*, e in una terza (C. X 1129) *praefectus Berenicidis.* Comandante militare del porto occupato dai Romani agli estremi confini dell'Egitto, sulla costa del golfo Arabico, e insieme molto probabilmente direttore tecnico, senza dubbio sopraintendente alla cava di smeraldo esistente poco lungi dalla città di Berenice Troglodytice, cava esercitata già dai sovrani del paese (Olympiod. p. 112; cf. Str. 17, 1, 45 p. 815. Plin. nat. hist. 37, 5, 65. Letronne, La statue voc. p. 125).

M. Artorius M. f. Pal(atina) Priscus Vicasius Sabidianus. O. 3881.

L. Iunius Calvinus. C. III 32.

L. Pinarius L. f. Gal(eria) Natta. C. X 1129.

D. Severius D. f. Pal(atina) Severus. C. IX 3083.

6) *Procuratores varii.* — Altri procuratori, oltre ai precedenti, ci son noti per le lapidi, e in generale relativi alla capitale dell'Egitto. Essi son tutti equiti e di nomina diretta dell'Imperatore, tranne il *procurator fari*, che è un liberto imperiale.

a) **Procurator Fari Alexandriae.** — C. VI 8582: *M. Aur*(*elius*) *Aug*(*usti*) *lib*(*ertus*) *Philetus prepositus unctor*(*um*) *et proc*(*urator*) *fari Alexandriae ad Hegyptum.* Sopraintendente al porto di Alessandria, così intitolato dalla celebre isola di Pharos dinanzi alla città, a cui era congiunta con un argine lungo sette stadii, e provveduta d'una magnifica lanterna (Str. 17, 1, 6 p. 791; cf. 3, 2. 9 p. 140. Plin. nat. hist. 13, 11, 70. cf. 36, 12, 83), devastata da Cesare (bell. civ. 3, 12; cf. Plin. nat. hist. 5, 31, 128), indi da Cleopatra restaurata (Ammian. 22, 16, 7). Che le attribuzioni di lui si sieno estese anche alle gabelle del porto, siccome se ne ha qualche esempio in altri luoghi (p. e. C. II 1085. III 6065), non pare, perchè abbiamo già trovato altri officiali incaricati di questo servizio. Del resto, sarebbe il solo caso questo in tutta l'amministrazione romana in genere, d'un sopraintendente di porto senza attribuzioni fiscali (Hirschfeld, Unters. p. 142).

b) **Procurator Neaspoleos et mausolei Alexandriae.** — C. VIII 8934: *Sex. Cornelio Sex. f. Arn*(*ensi*) *Dextro proc*(*uratori*) *Asiae, iuridico Alexandreae, proc*(*uratori*) *Neaspoleos et mausolei* (seguono cariche militari). — OH. 6929: *C. Iul*(*io*) *C. fil. Quir*(*ina*) *Celso .... a libellis et censibus, proc*(*uratori*) *provinciar*(*um*)...., *proc*(*uratori*) *patrimoni, pro*(*curatori*) *XX hereditat*(*um*) *Roma*[*e*], *proc*(*uratori*) *Neaspoleos et mausolei Alexandriae* etc. Sopraintendeva alla tomba di Alessandro e agli edificii annessi (Cf. Str. 17, 1, 8 p. 795).

c) **Procurator ludi familiae gladiatoriae Caesaris Alexandriae ad Aegyptum.** — C. X 1685: *L. Bovius L. f. L. n. Fal*(*erna*) *Celer* (cariche municipali e militari) *procur*(*ator*) *ludi famil*(*iae*) *glad*(*iatoriae*) *Caesaris Alexandreae ad Aegyptum, adlectus inter selectos* etc. — Colui che non solamente amministra finanziariamente la scuola imperiale di gladiatori in Alessandria, ma ha la direzione tecnica della medesima e forse anche provvede all'arruolamento e all'invio di gladiatori pei ludi di Roma. Che egli sia stato a capo di speciali ludi locali e perciò diverso dai noti *procuratores*, che come capi distrettuali di tutta l'amministrazione generale dei ludi attendevano a simile officio per più provincie insieme, siccome opina l'Hirschfeld (Unters. p. 181, 4), non sembra risultare dalla iscrizione. Evidentemente il *ludus familiae gladiatoriae Caesaris* in Alessandria non differiva da quelli che si aveano in altre parti dell'Impero, e dovè essere per la sua importanza o per quella della provincia, che esso ebbe per sè solo un procuratore (Cf. **Ludi**).

d) **Procurator ad Mercurium Alexandreae.** = (C. X 3847: *M. Campanio M. f. M. n. Fal*(*erna*) *Marcello proc*(*uratori*) *A*[*ug*]*ustor*(*um*) *ad Me*[*rc*]*urium Alexandr*(*eae*), *procuratori*) *provinc*(*iae*) *Cypri* (seguono cariche militari). Quale fosse la sua speciale attribuzione, è affatto ignoto. Che gerarchicamente non sia stato di poca importanza, si vede dall'essere questa procuratia superiore a quella ordinaria delle provincie.

Residente in Alessandria e anch'esso ricorrente in persona di Romani era l'

e) Ἀρχιερεὺς πάσης Αἰγύπτου, lo stesso ἐξε-

γητής di Alessandria (Str. 17, 1, 12 p. 797; cf. CIG. 4688. 4976 c. Romanzo d'Alessandro p. 149 Müller), cioè l'autorità eponima di Alessandria sotto i Lagidi e sacerdote di Alessandro e degli altri re di Egitto, nell'Impero Romano divenuto per la particolare organizzazione del paese in certo modo simile al *sacerdos* delle provincie. Il suo officio era diverso da quello di sacerdote del Musaeum e presidente dell'Accademia (Str. 17, 1, 8 p. 795); e benchè questi fosse di nomina imperiale e l'altro prefettizia, pure talvolta i due ufficii potevano essere occupati dalla stessa persona, come fu in L. Iulius Vestinus (CIG. 5900) del tempo di Adriano. Cf. Marquardt p. 505. Lumbroso, (L'Egitto al tempo etc. p. 147 segg. Mommsen, Röm. Gesch. 5. 568, 1).

7) *Il presidio militare.*— Prima ancora che l'Egitto passasse in potere dei Romani, questi vi aveano anche proprie milizie stanziate, lasciatevi da A. Gabinio governatore della Siria a protezione di re Tolomeo nell'anno 699 u. c (Caes. bell. civ. 3, 4. Appian. bell. civ. 2, 49; cf. Val. Max. 4, 1. 65 etc.). Dopo quell'avvenimento, essendovi bisogno di forze militari per la difesa dei confini al mezzogiorno e della costa orientale pel commercio con l'Oriente, come pure per mantenere la quiete nella capitale, l'Egitto ebbe una guarnigione relativamente superiore a quella di tutte insieme le provincie asiatiche. Sotto Augusto essa si componeva, per l'esatta notizia che si ha da Strabone (Str. 17, 1, 12 p. 797), di tre legioni, di cui una stanziava in Alessandria, le altre due avean sede in tutto il resto del paese, e di essa una in Babylon presso Memphis (Str. 17, 1, 30 p. 807); inoltre, di nove coorti di ausiliarii, tre nella capitale, tre ai confini della Etiopia presso Syene e le altre tre nel paese (*χώρα*): in tutto a un dipresso 20,000 uomini. Essa fu diminuita, probabilmente già sotto Augusto, di un terzo e sotto Domiziano di altrettanto. Certo è che da Tiberio a Traiano (Tac. ann. 4, 5) le legioni furon due, la III Cyrenaica e la XXII Deiotariana, che sotto Nerone accampavano fuori Alessandria, nel sobborgo detto Nicopolis (Joseph. bell. Iud. 2, 18, 8); s'ignora però quale fosse quella delle prime tre che venne trasportata altrove, quale quella delle due che accampava presso la capitale.

Ecco uno specchio delle forze come risulta dall'iscrizioni:

a) *Legiones.*

III Cyrenaica, accampata ad Alessandria, poscia in Arabia (v. **III Cyrenaica**). C. III 6024 (anno 47,8). 34 (a. 80-81). EE. 2, 332 (circa l'a. 80). 334 (circa sotto Domiziano). 336. 335 (a. 80); 5, 11.

XXII Deiotariana, accampata ad Alessandria. C. III 399 (prima di o sotto Claudio). 6024 (a. 47/8). 30 (a. 65). 56. 57. 58. 60. 6023. 6023ª. EE. 2, 331. Abolita da Traiano (v. **XXII Deiotariana**), fu sostituita dalla.

II Traiana allora da lui istituita, accampata ad Alessandria. C. III 79 (a. 109). 6025 (a. 140). EE. 5, 10 (sotto Severo); 2, 327. 328. 329. 330. 337. 338. 344; 5, 12. 13.

A comandanti di altre legioni accennano C. III 30 (XII Fulminata a. 65). 67 (VII Gemina a. 168).

b) *Alae.*

Ala Apriana D. LXXVIII EE. 5 p. 612 (a. 83). C. III 49 (a. 170). 6026 (a Syene). La Not. Dign. Or. 28, 32 Seeck p. 59 la pone a Hippo. Rimase dunque per quattro secoli in Egitto.

Ala Augusta D. LXXVIII EE. 5 p. 612 (a. 83).

Ala Commagenorum D. LXXVIII EE. 5 p. 612 (a. 83). CIG. 5057.

Ala veterana Gallica C. III 14. 15 (sotto Severo). La Not. Dign. Or. 28, 28 Seeck p. 59 la pone a Rhinocorura sui confini tra la Siria e l'Egitto.

Ala I Thracum Mauretana. C. III 14 (sotto Severo).

c) *Cohortes.*

Cohors I Fl(avia) Cil(icum) eq(uitata) D. LXXVIII EE. 5 p. 612 (a. 83). C. III 6025 (a. 140). CIG. 4713 *f* (sotto Pio).

Cohors I Hispanorum con accampamento a Talmi CIG. 5043. 5046 5047. D. LXXVIII EE. 5 p. 612 a. 83).

Cohors II Ituraeorum D. LXXVIII EE. 5. p. 612 (a. 83). CIG. 5081 (a. 136). 5050 (a. 147). 5110. La Not. Dign. Or. 28, 44 Seeck p. 60 la pone ad Aiy.

Cohors III Ituraeorum D. LXXVIII EE. 5 p. 612 (a. 83).

Cohors VII Ituraeorum C. III 59.

Cohors I Aug(usta) praet(oria) Lusitanorum C. III 22 (sotto Diocleziano). La Not. Dign. Or. 31, 58, Seeck p. 65 la pone a Hieracon.

Cohors I Pannoniorum D. LXXVIII EE. 5 p. 612 (a. 83). La Not. Dign. Or. 28, 41 Seeck p. 60 la pone a Tohu.

Cohors I Thebaeorum EE. 5, 15 (sotto Augusto). D. LXXVIII EE. 5 p. 612 (a. 83).

Cohors II Thebaeorum D. LXXVIII EE. 5 p. 612 (a. 83). C. III 37 (a. 95).

(Cf. Eph. epigr. 5 p. 8 segg. 613).

Sulle forze navali stanziate presso Alessandria e sul Nilo, e il cui còmpito era anche di controllare il servizio doganale, v. **Alexandrina classis**.

8) *Il reclutamento militare.* — Si faceva in tutto l'Egitto, ma specialmente in Alessandria, e quanto ai legionarii, essi più che altri provinciali erano inscritti nelle legioni medesime colà stanziate, e in parte presi fra gli stessi figli di militari nati in un quasi-matrimonio; sicchè quelle milizie erano le meno stimate in tutto l'esercito

romano. La lapide di Coptos (EE. 5, 15) già del tempo di Augusto e di Tiberio, su 36 soldati ce ne mostra 6 di Alessandria (I, 3. 24. II, 5. 9. 18. 31), 1 di Paraetonium (I, 37) e 2 dell'accampamento stesso (I, 39. II, 35). Quanto ad essi un gran numero è di Galati; di Occidentali si hanno 1 Italico e 2 della Lugudunensis. Un solo è della Ptolemais e serve nella III Cyrenaica (EE. 2, 332). Per la II Traiana avviene più tardi lo stesso: nella lapide EE. 5, 10 dell'anno 194 su 37 veterani di cui è indicata la patria, 28 sono Egiziani, 4 di Alessandria, 2 di Paraetonium, 1 di Tanis, 1 di Thebae e 20 dell'accampamento. Nella III Augusta poi ricorrono 5 soldati di Ptolemais (AC. 1882 p. 378, n. 125) e uno di Paraetonium (l. c.).

Quanto alle milizie ausiliarie, reclutate nel paese e ivi stanziate erano la I e la II coorte Thebaeorum; le altre che pure ivi avavan sede erano reclutate altrove. Circa la coorte formata di Egizii v. **Aegyptiorum cohors I.**

Pretoriani si hanno: di Alessandria C. VI 2379, 1. 49. e forse 2385, 22, 3; di Ptolemais C. VI 2387, 3. EE. 4, 896, 2, 2, 14.

Molti invece son quelli che appaiono aver prestato servizio nelle flotte, e distinti per la loro origine si hanno: di Alessandria C. VI 3093. 3096. 3112. — X 3452. 3500. 3504, 3512. 3535. 3564. 3567. 3608. 3615. 3617. 7535. 8208. — XI 37, 101. — BRh. 410. — Marini, Arv. p. 410. — NS. 1887 p. 124. — BE. 3 p. 244. —; di Paraetonium C. III 3165. —; di Coptus C. III. D. XIII p. . . —; di Lycopolis C. X 3482. (Cf. **Aegyptius**).

9) *Ordinamento amministrativo posteriore.* — Nella nuova organizzazione data da Diocleziano all'Impero, l'ordinamento dell'Egitto si modifica sostanzialmente. L'antica divisione in nomi resta, ma le tre epistrategie sono abolite, sostituendovisi cinque provincie: 1° *Aegyptus Iovia* (basso Egitto all'ovest del Nilo, cosidetta dal soprannome di Diocleziano, dopo Massimiano detta semplicemente *Aegyptus*); 2° *Aegyptus Herculia* (basso Egitto all'est del Nilo, così chiamata dal soprannome di Massimiano, indi *Augustamnica* o *Augusta prima*); 3° *Thebais*; 4° *Libya inferior* (detta anche *Libya sicca* o *siccior*) e 5° *Libya superior* (anche *Libya pentapolis*); a cui da Arcadio, figlio di Teodosio I, si aggiunse una 6ª *Arcadia*, formata da una parte dell'*Augustamnica* (v. Mommsen, Verzeichniss der röm. Provinz. p. 499 seg. cf. Ammian. 2, 6, 1. Böcking, Not. Dign. p. 136 seg. 517). Esse son rette, l'Augustamnica da un *corrector* (Not. Dign. Or. 1, 127 Seeck p. 5), le altre da *praesides* (ἡγεμόνες) del grado di *clarissimi* (Not. Dign. Or. 1, 79 segg. Seeck p. 3), che dipendono direttamente dal *praefectus Aegypti*, hanno giurisdizione civile e penale limitata e sono superiori agli officiali locali πάγαρχοι, πατράρχαι (C. Theod. 7, 4, 1. cf. 1, 7, 2; 1, 10, 3); sul loro *officium* v. Not. Dign. Or. 45, 6-14 Seeck p. 100 = Böcking p. 112.

Il *praefectus Aegypti*, che ora è chiamato *praefectus Augustalis* o *Augustalis*, perde il comando militare, il quale passa al *comes rei militaris* e a due *duces* per le due Libyae e per la Thebais (Not. Dign. Or. 1, 36. 40. 41 Seeck p. 2). Sulla sua parte nell'amministrazione tributaria e giudiziaria v. C. Iust. 1, 37, 1. 2; sul modo ond' è composto il suo *officium*, Not. Dign. Or. 23, 16-24 Seeck p. 51 = Böcking p. 57.

Adrianus (Eusebio et Olybrio coss.) — Aelius Palladius (a. 372-373) — Alexander (a. 390) — Alexander (a. 467-471) — Anthemius (sotto Zenone) — Antoninus (Syagrio et Eucherio coss.) — Apollonius (sotto Zenone) — Archelaus (a. 397) — Calliopius — P. Caeionius Iulianus (sotto Costanzio; cf. C. VI 1159) — Callistus (a. 422) — Cataphronius (a. 356-357) — Charmosinus (a. 395) — Cleopater (a. 435) — Dioscorus — Ecdicius (a. 362) — Erythrius (a. 388) — Eugenius (a. 332) — Evagrius (a. 391) — Euthalius Leodicensis — Faustinus (a. 359-361) — Flavianus (a. 364-366) — Florentius (a. 331) — Florentius (a. 384-386) — Florus (circa a. 451) — Gennadius (a. 396) — Gerontius (a. 361-362) — Hierius (a. 364) — Hypatius (a. 383) — Italicianus (a. 359) — Italus (a. 328. 331. 344) — Iulianus (a. 380) — Liberius — Longinianus (a. 354) — Longinus (a. 341-343) — Magninianus (a. 330) — Manuel Armenus — Maximus (a. 355. 356) — Nestorius (a. 345-352) — N. nipote di Giustino Trace (sotto Giustino II) — Olympos (a. 362. 363) — Orestes (a. 415) — Palladius (a. 382) — Parnassius (a. 357-359) — Paternus (a. 333) — Paulinus (a. 385. 386) — Pentadius — Philagrius (a. 334-336. 338-340) — Potamius (a. 392) — Publius (a. 372) — Remigius (a. 396) — Rhodo — Sebastianus (a. 353. 354) — Tatianus (a. 367. 368) — Theodorus (a. 337. 338) — Theodorus (sotto Teodosio iunior) — Theodosius (sotto Anastasio) — Zenius (a. 329). V. Gothofred. Prosopogr. cod. Theod. vol. 6. Du Cange, Glossarium s. v. Augustalis. De Vit, Onomast. s. v. Aegyptus. Sievers, Leben des Libanius p. 254.

a) **Comes Orientis, Aegypti et Mesopotamiae** (C. X 1700) o anche *per Orientem Aegypti et Mesopotamiae* (NS. 1884 p. 40). — Nei primi tempi della riforma di Diocleziano l'Egitto non costituì una *dioecesis* a sè, ma era annesso a quella dell'*Oriens*, che insieme alle altre tre, l'*Asiana*, la *Pontica* e *Thraciae* stavano sotto la dipendenza del *praefectus praetorio per Orientem*; perciò essa non figura nel catalogo Veronese,

il più antico, laddove appare in quello di Silvius, nella Notitia Dignitatum e in Hierocles, posteriori. La *dioecesis Oriens* comprendeva allora l'Egitto e la Mesopotamia, e avea a capo un *vicarius Orientis* o *vicarius Orientis, Aegypti et Mesopotamiae,* siccome è chiamato in costituzioni dell'anno 325 (C. Theod. 12, 1, 10 = C. Iust. 11, 49, 1. C. Theod. 12, 1, 12 = C. Iust. 10, 38, 5). E poichè l'Egitto comprendeva parecchie provincie e il suo *praefectus* era in più immediato rapporto col *vicarius,* così a rialzare la dignità di questo si mutò il suo titolo in *comes Orientis, Aegypti et Mesopotamiae,* che ricorre pure in una costituzione dell'anno 342 (C. Theod. 12, 1, 33). Le due iscrizioni ad esso relative ci conducono ugualmente circa lo stesso tempo, e a ogni modo avanti l'anno 365: *M. Maecius Memmius Furius Baburius Caecilianus Placidus* (C. X 1700), fu comite prima del 343 quando divenne console eponimo (cf. AI. 1849 p. 341); *Volcacius Rufinus* (NS. 1884 p. 40) fu console ordinario nel 343 e prefetto del pretorio nel 349 (cf. EE. 3 p. 79. C. III 4180. VIII 2403), quindi anch'egli comite prima del 343. Probabilmente il *comes Orientis,* con titolo abbreviato (*Q. Flavius Maesius Egnatius Lollianus* C. X 1695. 1696), console nel 355, appartiene anche qui. Che quest'ufficio abbia durato fino all'anno 365 almeno, risulta da una costituzione con tale data (C. Theod. 12, 1, 63), dalla quale si vede pure come allora il nostro *comes* funzionasse ancora in Egitto. Fino a quel tempo dunque egli avea un grado intermedio tra il *praefectus praetorio* e il *vicarius;* dipendeva da quello, ma avea sotto di sè governatori provinciali nell'Oriente e forse due *vicarii,* uno che certamente è noto per la Mesopotamia (C. Theod. 8, 4, 4), e un altro che non dovè mancare per l'Egitto, e tale se non nel titolo, nel fatto dovè essere il *praefectus Aegypti.* Col tempo però, fra l'anno 365 e 386 (nel quale al più tardi appartiene il catalogo di Silvius che dà l'Egitto come diocesi a sè) avviene una riforma. Il vicariato della Mesopotamia è abolito e le sue provincie passano immediatamente sotto il *comes Orientis;* l'Egitto invece diviene diocesi autonoma (*Αἰγυπτιακὴ διοίκησις* CIG. 4693), e il suo *praefectus* è messo sotto l'immediata dipendenza del *praefectus praetorio per Orientem,* siccome appare specialmente dalla Not. Dign. Or. 2, 3 Seeck p. 5. Allora quindi cessa il *comes Orientis Aegypti et Mesopotamiae,* o per meglio dire egli perde la sua diretta ingerenza nell'amministrazione dell'Egitto e rimane *comes Orientis* (Cf. Mommsen, Verzeichniss der röm. Prov. p. 494 segg. Karlowa, Röm. Rechtsgesch. 1 p. 852 seg.).

b) **Magister privatarum Aegypti** (C. III 18 ... *Val(erius) Epifanius v(ir) p(erfectissimus) mag(ister) privat(arum) Aeg(ypti) et Lib(yae)* etc. Come probabilmente l'*idiologus* del periodo anteriore cede il posto al *comes rerum privatarum,* così questo *magister* in certo modo sostituisce i *procuratores* dipendenti da quello, ed è forse uno dei *rationales rerum privatarum* dipendenti da quel *comes* (Not. Dign. Or. 14, 2. 4 Seeck p. 37). Dal titolo si vede come la sua amministrazione s'estendesse su due provincie dell'Egitto. Cf. C. Theod. 10, 9, 1. Athanas. apol. ad Constantium 10: *Ρουφῖνος καὶ Στέφανος ὧν ὁ μὲν καθολικὸς ὁ δὲ μάγιστρος ἦν ἐκεῖ.*

c) **Rationalis Aegypti** (C. III 17 ... *Arrius Diotimus v(ir) p(erfectissimus) rat(ionalis) Aeg(ypti)* etc. Capo dell'amministrazione del *fiscus,* sostituito agli antichi *procuratores,* forse lo stesso che nella Notitia Dignitatum (Or. 13, 12 Seeck p. 36) è detto *comes et rationalis summarum Aegypti,* dipendente dal *comes sacrarum largitionum.* In una iscrizione greca (CIG. 4892 cf. 4807) è chiamato *καθολικὸς Αἰγύπτου,* come pure in Athanas. apol. ad Constantium 10.

d) **Vice sacra iudicans per Orientem, Aegypti et Mesopotamiae** (NS. 1884 p. 40). È la stessa persona che abbiamo trovato in qualità di *comes per Orientem, Aegypti et Mesopotamiae;* e benchè questo officio sia nella lapide nominato prima dell'altro, per ordine ascendente, pure è più che probabile che esso sia stato coperto contemporaneamente a quello, sapendosi che i *vicarii* delle diocesi aveano stabilmente questa rappresentanza dell'Imperatore (*vice sacra*) nella giurisdizione d'appello (v. Bethmann, Hollweg, Civilpr. 3 p. 179), e il *comes Orientis* etc. a quel tempo non era che un *vicarius* (v. sopra *a*).

10) *Èra provinciale.* — Anche sotto i Romani l'anno egiziano continuò a cominciare col I Thoth, con la differenza però che, essendosi introdotto subito dopo la loro occupazione il calendario Giuliano, quel giorno cadeva nell'anno bisestile e nei due seguenti al 29 Agosto, nel terzo invece al 30. Sicchè il primo anno del dominio romano in generale cominciò col 29 agosto del 724 (Censorin. 21; cf. Ideler 1 p. 153 seg.), cioè non tenendosi conto della presa di Alessandria avvenuta già al 1 agosto di quell'anno, ma della morte di Cleopatra, considerata, forse dopo Augusto, fino all'ultimo come reggente. Quindi il primo anno di regno di ogni imperatore principiava dal giorno della sua salita al trono fino a quello del nuovo anno egiziano, nel qual giorno cominciava il secondo, similmente a ciò che più tardi si praticò rispetto alla *tribunicia potestas* (Cf. Ideler, Handbuch der Chronol. 1 p. 153 segg. Momm-

sen, Röm. Chronol. p. 256 segg.; Staatsrecht 2[2] p. 778 seg.).

FRANZ, C. I. Gr. 3 p. 308 segg. — MARQUARDT, Staatsverw. 1[2] p. 438 segg. — KUHN, Verfass. des röm. Reichs 2 p. 80 segg. 454 segg. — LUMBROSO, Recherches sur l'économie polit. de l'Égypte cap. 12. 14. 17. 20. — RUDORFF, Das Edict des Iulius Alexander nel Rhein. Museum 1828 p. 64-84. 133 segg. — MOMMSEN, Röm. Geschichte 5 p. 553 segg. — WILCKEN, Hermes 20 p. 430 segg.

AELIA (expedita cohors). — Coorte d'ausiliari nota per una lapide (C. VIII 9358) trovata in Caesarea in Mauretania e nella quale è ricordato un suo tribuno *P. Aelius P. fil(ius) Palatina Marcianus.*

L'appellativo di *Aelia* è comune pure ad altre coorti di ausiliari: v. **Brittonum (cohors I)** — **Classica (cohors I)** — **(Dacorum cohors I)** — **Hispanorum (cohors I)** — **Sagittariorum (cohors I)**.

AELIA (Augusta Aeclanum). — Città degli Irpini nel Samnium: [*colonia*] *Aelia* [*Augusta Ae*]*clanum* (C. IX 1111; *col. A. A. A.* 6083, 11). — v. **Aeclanum.**

AELIA (Augusta Italica). — Città della Baetica: *col*[*on*]*ia Aelia Aug*(*usta*) *Italica* (C. XII 1856). — v. **Italica.**

AELIA (Augusta Lares). — Città nella provincia proconsularis in Africa: *colonia Aelia Augusta Lares* (C. VIII 1779). — v. **Lares.**

AELIA (Augusta Mercurialis Thaenitanorum). — Città della Byzacena in Africa: *col*(*onia*) *Ael*(*ia*) *Aug*(*usta*) *Merc*(*urialis*) *Thaenit*(*anorum*) (C. VI 1685 cf. VIII 2991). — v. **Thenae.**

AELIA (Augusta Vindelicum). — Città nella Raetia: *Ael*(*ia*) *Augusta* (BRh. 1617 cf. 999). — v. **Augusta Vindelicorum.**

AELIA (Avitta). — Città della provincia proconsularis in Africa: *municipium Aelium Avitta* (C. VIII 1177). — v. **Avitta.**

AELIA (Capitolina) (*Αἰλία Καπιτωλῖνα*). — Colonia romana sorta sulle rovine dell'antica Gerusalemme (v. **Hierosolyma**), quasi nel centro della Palaestina (Joseph. bell. Jud 3, 8), al sud-est di Joppe e all'ovest del Giordano (KAA. III Gl), così chiamata specialmente nelle monete, e più tardi anche *colonia Capitolina Commodiana Pia Felix*, ovvero *colonia Aelia Capitolina Commodiana Pia Felix* (Eckhel D. N. 3 p. 441 segg. cf. De Saulcy, Num. de la Terre-Sainte p. 85. Madden, Hist. of. Jew. coin. p. 250) e negli scrittori (Hieronym. ad Olymp. 228, 4; cf. Dio Cass. 69, 12. Ptol. 5, 16. Euseb. hist. eccl. 2, 12; 4, 6), dal nome *Aelius* dell'imperatore Adriano che la istituì e da quello di *Iupiter Capitolinus*, a cui invece di Jehova i Giudei divennero dopo Tito tributarii e al quale Adriano innalzò un tempio (Dio Cass. l. c. De Saulcy, op. cit. p. 85, 3. Madden, op. cit. p. 250). La fondazione della colonia, a cui presero parte Romani, Elleni e Sirii non solo cominciò, ma dovè essere condotta molto innanzi già nell'anno 130, quando Adriano dalla Siria passò nella Palestina (Dio Cass. 69, 11. Spart. Hadr. 4), giacchè Appiano (Syr. 50) narra che per la ribellione dei Giudei cominciata subito dopo, essendo certamente la colonia caduta nelle mani degli insorti, Adriano nell'espugnarla dovè nuovamente danneggiarla (*κατέσκαψε*). Indubbiamente Eusebio (hist. eccl. 4, 6) mettendone la fondazione nel 135, allude alla restaurazione, che, finita la guerra in quell'anno, lo stesso imperatore ne ordinava. Sulle date senza fondamento ammesse dagli antichi stessi, p. e. da Epiphanius nel 117 e dal Chronicon Alexandrinum nel 119, dal Rénan (l'Église chret. p. 26) nel 122 e dal de Saulcy (op. cit. p. 83 cf. 85) nel 137, v. Madden p. 56 segg. Gregorovius p. 493 segg. Di lapidi non se ne hanno che scarsissime. Una di esse (C. III 116) accenna al senato locale: [*Imp. Caes.*] *Tito Ael*(*io*) *Hadriano Antonino Aug*(*usto*) *pio p*(*atri*) *p*(*atriae*) *pontif*(*ici*) *augur*(*i*) *d*(*ecreto*) *d*(*ecurionum*); un'altra ricorda l'imperatore Marco Aurelio (C. III 117) e tre (EE. 2, 345. 346. a. b. 5, 1441) menzionano la *legio X Fretensis;* dei tre frammenti (EE. 5, 1329. 1442. 1443), il primo forse fa parte della lapide dedicata a quell'imperatore (*imp. Part.*). Ulpiano (Dig. 5, 15, 1, 6) attesta che, come la colonia Caesariensis pure in Palaestina, anche la Capitolina non godesse del *ius Italicum;* cf. 50, 15, 8, 7. La Notitia Dign. la ricorda col nome di *Aelia* semplicemente (Or. 34, 15 Seeck), sotto il *dux Palaestinae*, dal quale dipendevano colà gli *Equites Mauri Illyriciani* (l. c. 21) e la *cohors prima salutaria, inter Aeliam et Hierichunta* (l. c. 48).

MADDEN, Numism. Chronicle N. S. 16 p. 55 segg. — GREGOROVIUS, Die Gruendung der röm. colonie Aelia Capitolina, Sitzungsb. der philos-phil. u. hist. Classe der K. bayer. Akad. der Wiss. 1883. Heft. III.

AELIA (Carnuntum). — Città nella Pannonia superior: *m*(*unicipium*) *A*(*elium*) *K*(*arnuntum*) (C. III 4554; *colonia Karnuntum* 4170? 4236. 4539. 4567). — v. **Carnuntum.**

AELIA (Cetiensis). — Città del Noricum: *colonia Aelia Cetiensis* (C. III 5652; *Ael*(*ia*).... *Cetienses* 5630. 5652. 5663; *municipium Aelium Cetium* 5658. 5663). — v. **Cetium.**

AELIA (Choba). — Città della Mauretania Sitifensis: *municipium Aelium Choba* (C. VIII 8375). — v. **Choba.**

AELIA (Drobeta). — Città della Dacia: *mun*(*icipium*) *p. Ael*(*ium*) *Dru*(*betarum?*) (C. III 6309). — v. **Drobeta.**

AELIA (**Hadriana Augusta Chullu**). — Città nella Numidia: *municipium Ael(ium) Hadrianum Augustum Chlubitanum* (C. VI 1684); *colonia Minervia Chullu* (C. VIII 6710. 6711). — v. **Chullu.**

AELIA (**Hadriana Augusta Formiae**). — Città della I regione Augustea: *col(onia) Aelia Hadriana Augusta Formiae* (C. X 6079). — v. **Formiae.**

(**IULIA**) **AELIA** (**Hadriana Augusta Utica**). — Città della provincia proconsularis nell'Africa: *col(onia) Iul(ia) Ael(ia) Hadr(iana) Aug(usta) Utik(a)* (C. VIII 1181). — v. **Utica.**

AELIA (**Hadriana Augusta Zama Regia**. — Città della provincia proconsularis nell' Africa: *colonia Aelia Hadriana Aug(usta) Zama Regia* (C. VI 1686). — v. **Zama Regia.**

AELIA (**Mursa**). — Città della Pannonia inferior: *colonia Aelia Mursa* (C. III 3560: *conditor .... Hadrianus* 3279). — v. **Mursa.**

AELIA (**Obilaba**). — Città del Noricum: *Ael(ia) Obilab(a)* (C. IX 2593); *colonia Aurelia Antoniniana Ovil(ava)* (C. III 5630). — v. **Ovilava.**

AELIA (**Septimia Aquincum**). — Città della Pannonia inferior: *Ael(ia) Sep(timia)* (C. VI 1058 Roma). — v. **Aquincum.**

AELIA (**Viminacium**). — Città della Moesia superior: *colonia Viminacium* (C. III 1474; *municipium Aelium Viminacium* 1654. 1655. 6309 ?). — v. **Viminacium.**

AELIA (**Curia**). — In Neapolis, nell'Africa, è chiamata così una delle parti o dei distretti in cui era divisa la cittadinanza (*curiales curiae Aeliae* C. VIII 974); in Gabii, l'edificio ove si raccoglieva il senato (*Gabi(i)s in municipio in curia Aelia Augusta*; *scribendo atfuit universus ordo decurionum* C. XIV 2795). — v. **Curia.**

AELIAE (**canabae legionis XI Claudiae**). — In una lapide di Durostorum, nella Moesia inferior, si legge .... *pro salute imp(eratoris) Caesa(ris) T. Ael(ii) Hadriani Antoni[ni].... consistensibus* (sic) *in canabis Aelis leg(ionis) XI Cl(audiae)* MOe. 6, 3. È il primo esempio che si abbia di un nome d'imperatore attribuito a *canabae*. — v. **Durostorum.**

AELIANUS (**Hercules**). — C. IX 1095: *Herculi Aeliano sacrum quem consacravit Samnius Tertullinus ex maioriario.* Che vi si debba intendere l'imperatore P. Aelius Hadrianus, appare non solamente dalle monete di lui, sulle quali Ercole è rappresentato come simbolo della sua patria e delle sue gesta (Eckhel, D. N. 6 p. 506), siccome del resto si vede anche in quelle di Galba e Traiano (cf. Preller, röm. Mythol. 2³ p. 299); ma probabilmente anche dall'esistenza in Roma di un collegio sacro pel suo culto, col nome di **Aeliani** (C. VI 978: *Imp(eratori) Caesari Hadriano Aug(usto) n(ostro), col[le]g(io) Aelianorum sanctissimo, Minervae, Salu[ti] Amaracus Aug(usti) lib(ertus) ex testamen(to) d(onum) d(at)*); dappoichè non vi è dubbio che questo collegio non ebbe nulla di comune coi *sodales Hadrianales* istituiti alla morte di Adriano nel 138 d. Cr. e che ricorrono con questo medesimo titolo in parecchie lapidi (v. **Sodales**). La confusione ha potuto nascere dalla lapide (O. 2376) falsa (v. C. XIV 363*), ove si ha un *sodalis Aelianus Hadrianalis.*

AELII (**Carni**) (C. III 3915). — v. **Carni.**

AELIUS. — Nome gentilizio comune agli imperatori (v.) **Antoninus Pius** — **M. Aurelius** — **Commodus** — **Hadrianus** — **L. Verus.** Intorno a L. Verus figlio adottivo di Adriano, v. **Hadrianus.**

AELIUS (**pons**), Ponte S. Angelo. — Costruito nell'anno 134 da Adriano insieme al mausoleo e conducente con la via *Aurelia nova* sul Tevere, probabilmente dopo la rovina del *pons Neronianus*: 'fecit et sui nominis pontem et sepulcrum iuxta Tiberim' (Spart. Hadr. 19; cf. Dio Cass. 69, 23). Lapide commemorativa C. VI 973: *Imp. Caesar divi Traiani Parthici filius, divi Nervae nepos Traianus Hadrianus Augustus pontif(ex) maxim(us), tribunic(ia) potest(ate) XVIII co(n)s(ule) III* (a. 134), *p(ater) p(atriae) fecit*: moneta sospetta in Eckhel, D. N. 6 p. 152.

JORDAN, Röm. Topogr. I, 2 p. 416.

AEMDUFI (?). — Si legge nel posto ove suol notarsi la patria in un laterculo militare dei pretoriani: *C. Iul(ius) C. f(ilius) Qui(rina) Valens Aemdufi* (EE. 4, 894 *d.* 20). Luogo affatto ignoto, se pure non v'è scorrezione nella scrittura.

AEMILIA (**tribus** — **Aem** *passim* — **Aemi** C. VI 2520 — **Aemil** C. VI 3884 II, 15. 16. 21 — **Aemili** C. IX 3440 — **Aemilia** C. III 776 = 6195. VI 2715, 2916 — **Aim.** C. X 5583. 6140. EE. 5, 153. BM. 1882, 5. — ΑΙΜΙΛΙΑ CIG. 3524. 5361. EE. 5, 150 — ΑΙΜΥΛΙΑ EE. 4 p. 215 l. 16. 34; cf. p. 220). — Distretto territoriale e amministrativo dello Stato e propriamente una di quelle 16 *tribus* dette *rusticae* in opposizione alle *urbanae* della città, e secondo la tradizione, per lo meno problematica, istituite nell'anno 259 u. c (Liv. 2, 21, 7, cf. Mommsen, Staatsr. 3 p. 166, 3. 171), pigliando il nome da una delle *gentes* romane, i cui territori (*pagi*) servirono come base locale topografica di ognuna di esse (v. **Tribus**). Di essa, come di gran parte delle altre 15, s'ignora l'ubicazione del suo originario territorio, che del resto non dovè esser molto lungi da Roma, siccome è per tutte indirettamente (v. Fest. *viatores* p. 371) e per alcune di esse

direttamente provato (cf. Mommsen, Op. cit. p. 175). Allargatosi col tempo il suo territorio mediante assegnazioni demaniali in Italia prima della guerra sociale, e, dopo di questa, per la iscrizione in essa di municipii e colonie d'Italia e delle provincie, essa comprese le seguenti città:

Copia Thurii (Italia Reg. III C. X 125 cf. p. 17. Kubitschek, Rom. Trib. p. 65).

Berhoea (Macedonia C. III 596).

Doberos (Macedonia C. VI 2520. 2715. 3884 II, 15. 16. 21).

Dyrrachium (Macedonia C. III 605. 607. 608. 609. 622. — VI 2382 a, 30. 2916. 3884 I, 8. 13; II, 11; III, 15. 34; V, 2. 3. 6. 13. — X 769 = III D. I (p. 844) *test.* 6. — EE. 4, 351. 887 II, 10).

Formiae (Italia Reg. I C. X 1800. 6016. 6089. 6098. 6107. 6140. 6163, cf. p. 602. Liv. 38, 36: 'rogatia perlata est, ut in Aemilia tribu Formiani... suffragium ferrent'. Cic. ad Att. 2, 14, 2).

Fundi (Italia Reg. I C. III 776 = 6195. — VI 3884 I, 35. — X 6240. 6241. 6243. 6244. 6250 = 6353. 6254. 6268. — XII 4357 cf. C. X p. 617. Liv. 38. 36).

Ipsus? (Phrygia C. III D. IV (p. 847) *test.* 6 = X 770; cf. C. III p. 917. 1167. Grotefend, Imp. Rom. tributim descr. p. 144).

Mevania (Italia Reg. VI M. 677, 2; 1112, 4).

Suessa Aurunca (Italia Reg. I C. V 912. — X 4743. 4776).

Stobi (Macedonia C. VI 2382 a, 25. — X 6096).

Vibo o Valentia (Italia Reg. III C. X 53. 73; cf. Kubitschek, Op. cit. p. 65).

La tribù *Aemilia* ricorre pure in parecchie altre lapidi (p. e. C. V 7598. — VI 1440. 1845. 3503. 11739. — VIII 270, l. 8. 660. 7223. 8965. — IX 1460. 3440. 5560. 5583. — X 7259. — XIV 2849. — EE. 4, 97. p. 215, 16. 34; 5 150. 153. — BM. 1882, 5. — GI. 1 p. 346. — CIG. 3524. 5361). Ma le città da cui queste provengono non si possono ad essa attribuire o perchè è noto che appartenevano ad altre tribù, o perchè è incerta la patria delle persone a cui le lapidi medesime si riferiscono, giacchè in generale la tribù del cittadino è quella stessa del municipio o della colonia donde egli è originario (v. **Origo** — **Tribus**).

AEMILIA (via). — Tre vie pubbliche romane ebbero questo nome, preso dal magistrato che le avea costruite:

1) *Aemilia* (*Lepidi*) nella Gallia Cispadana, costruita dal console M. Aemilius Lepidus nell'anno 567 u. c (Liv. 39, 2. Str. 5, 1, 11 p. 917; cf. Cic. ad fam. 10, 30, 4: Phil. 12, 9, 22. Plin. nat. hist. 2, 83, 199. Frontin. strat. 2, 5, 39. Mart. 6, 85). Cominciava da Ariminum, dove si congiungeva colla Flaminia che veniva da Roma, e passando per Caesena, Forum Livii, Faventia, Forum Cornelii, Claterna, Bononia, Mutina, Regium Lepidi, Tannetum, Parma, Fidentia e Florentia andava sino a Placentia (Itin. Ant. p. 287. Tab. Peuting. Jeros. p. 616. Itin. di Vicar. C. XI 3281-2284). Miliarii: C. I 535: *M. Aemilius M. f. M. n. Lepidus cos.* CCL. XIIX (XV). — 536: .... *Aemilius M. f. M. n. Lepidus cos.* CCXXCVI (XXI); cf. 537: i numeri XV e XXI in parentesi appartengono ad altra via, a determinare le distanze della quale furono posteriormente trasportate altrove le due pietre, le quali per la loro forma e per altri indizi si debbono considerare non come del tempo della costruzione della via, ma di una restaurazione posteriore (v. Mommsen, C. I. Lat. I p. 147; cf. Tonini, Rimini p. 83. 111).

2) *Aemilia* (*Scauri*) in parte dell'Etruria e della Liguria, quasi costeggiante il mare, costruita dal censore M. Aemilius Scaurus nell'anno 645 u. c (Aur. Vict. de vir. ill. 72. Str. 5, 1, 11 p. 217). Cominciava in Valaterrae, in continuazione dell'Aurelia (v. **Aurelia via**), e passando per Velinae, Turita, Pisae, Luna, Ricina, Genua, Hasta giungeva fino a Vada Sabatia (Itin. Ant. p. 292. Tab. Peuting). Miliarii: BI. 1835 p. 155: *via Aemilia a Roma m. p. CLXXXVIII.* OH. 5119: [*Imp.*] *Caes. T. Ael. Hadrianus Antoninus Aug. Pius p. m. tr. p. VI. cos. III. imp. II. p. p. viam Aemiliam vetustate dilapsam operib*(*us*) *ampliatis restituendam cur*(*avit*). *A Roma m. p. CLXXXVIII* etc. (v. Mommsen, C. I. Lat. V p. 885. 933).

3) *Aemilia* (*Scauri*) nella Liguria, costruita dallo stesso censore nel medesimo anno della precedente (Str. 5, 1, 11 p. 217), alla quale si congiungeva in Vada Sabatia e passando per Canalico o Calonico, Crixia e Aquae Statiellae menava sino a Dortona (Itin. Ant. Tab. Peuting). Miliario: C. V 8083: *Antoninus Pius Aug. poni iussit.* Quando Augusto la continuò da Vada al Varus e di qui a traverso la Gallia e probabilmente la Spagna sino a Carthago Nova (v. **Iulia Augusta**), allora essa fu compresa sotto il nome di *Iulia Augusta* (v. Mommsen, C. I. Lat. V p. 827 seg. 953).

Curator viae Aemiliae. — Sorge quando Augusto nel 734 u. c. assunse su di sè la *cura viarum* per le vie che da Roma conducevano in varie parti d'Italia, prima di competenza del censore, e per ciascuna di esse istituisce uno speciale *curator* come amministratore (v. **Via**). E poichè questa competenza dell'imperatore riguardava le vie che partivano da Roma, e le tre *Aemiliae* invece non erano in questo caso,

così la cura di queste fu fusa con quella della *Flaminia*, che avea appunto principio da Roma, e per esse invece di uno, come per le altre vie, vi furono due *curatores* (v. Mommsen, Staatsr. 2[2] p. 1030, 1; C. I. Lat. V p. 828. 953). Come gli altri curatori, anche questo era senatorio e propriamente pretorio (Dio Cass. 54, 8); una eccezione si ha in Cornutus Tertullus, che era consolare quando assunse questa *cura*. Col tempo l'amministrazione dell' *alimentatio* in Italia essendo stata in parte combinata, non fusa con quella delle vie, e ove esisteva un *curator* delle medesime, avendo esso preso anche il titolo di *curator viae .... et praefectus alimentorum* (cf. Mommsen, Staatsr. 2[2] p. 1031 seg.: v. **Alimenta**), anche la nostra via fu compresa in questa combinazione, come si vede dalle seguenti lapidi:

L. Funisulano L. f. Ani(ensi) Vettoniano, trib(uno) mil(itum) leg(ionis) V Vict(ricis), quaestori provinciae Siciliae, trib(uno) pleb(is), prae(toris), leg(ato) leg(ionis) IIII Scythic(ae), praef(ecto) aerari Saturni, curatori viae Aemiliae, co(n)s(uli) etc. (C. III 4013); altra dello stesso C. XI 571. (Su di lui v. Tac. ann. 15, 7. Borghesi, Oeuvr. 3 p. 72 seg.).

C. Iulio P. f. Hor(atia) .... Cornuto Tertul[lo] co(n)s(uli), proconsuli provinci[ae Asiae], proconsuli provinciae Narbo[nensis], legato pro praetore divi Traiani [Parthici] provinciae Ponti et Bith[yniae] .... cu[ra]to[ri viae] Aemiliae, praefecto aerari Sa[tu]r[ni] etc. (C. XIV 2925). Su di lui v. Borghesi, Oeuvr. 4 p. 117).

Se[r.] Cal[pu]r[nio] Dextro c(larissimae) m(emoriae) [v(iro), co(n)s(uli)] ord(inario), XVvir(o) s(acris) [f(aciundis), leg(ato)] prov. Asiae .... cur(atori) via[e] Ae[m(iliae)] et alimentorum, praet(ori) tutel(ari) etc. (C. VI 1368 = XIV 3993). v. Borghesi, Oeuvr. 6 p. 483 seg.).

... [Iasdio] ... [co(n)suli) ... leg(ato)] Aug. pr(o) [pr(aetore) prov(inciae)] .... iae l[egato A]ug. pr(o) p[r(aetore) prov(inciae) ..., curat(ori) viae Aem]iliae praef(ecto) al[im(entorum)] etc. (C. VI 1428).

P. Mummio P. f. Gal(eria) Sisennae Rutiliano co(n)s(uli).... proco(n)s(uli) provinc(iae) Asiae, legato Aug. pr(o) pr(aetore) Moesiae superioris, praef(ecto) aliment(orum) per Aemiliam, praef(ecto) aer(ari) Saturni etc. (C. XIV 3601. 4244). v. Borghesi, Oeuvr. 7 p. 535).

Subcurator viae Aemiliae. — C. X 7587 *.... im .... v. L. f. Quir(ina) Rufo praef(ecto) coh(ortis), sub curatori viae Aemiliae, trib(uno) leg(ionis) XIIII Gemin(ae) et XV Vict(ricis), proc(uratori) Plotinae* etc. Dal *subcurator viae Flaminiae et alim(entorum)* C. VII 1054 si può forse indurre come anche per l'Aemilia egli avesse la medesima competenza pure per le alimentazioni. A ogni modo, da questi due esempi e dall'altro (C. VI 3536), ove i *subcuratores* appaiono dell'ordine equestre, si può inferire che per regola anche quelli delle altre vie, ove se ne ebbero, si distinguevano dai *curatores*, per non essere senatorii.

AEMILIA (regio VIII). — Una delle undici regioni in cui Augusto divise l'Italia (v. **Italia**), detta così dalla via Aemilia che l'attraversava per lungo da Ariminum a Placentia (Martial. 3, 4, 1 cf. 6, 85, 5. v. **Aemilia via**), confinante al settentrione col Padus, a occidente con la Trebia, al mezzogiorno con l'Appennino e sulla costa col fiume Crustumius, al settentrione col mare Adriaticum (Plin. nat. hist. 3, 15, 115. 116), e comprendente così la Cispadana.

Sia come via, sia come regione e forse come l'una e l'altra insieme, più tardi nell'Impero l'Aemilia servì per base di circoscrizione territoriale per alcuni rami d'amministrazione, che mettevan capo nel potere imperiale relativo all'Italia. Sotto questo rispetto essa per lo più si trova messa insieme con le altre vie e regioni italiche, siccome si vede dai seguenti titoli di officiali.

Iuridicus per Aemiliam (Iur. per Aem.) — La sua istituzione rimonta, come quella degli altri iuridici d'Italia, a Marco Aurelio e Vero (Capitolin. M. Ant. phil. 11; cf. Dio Cass. 78, 22); ebbe una giurisdizione derminata, sottratta in gran parte più a quella dei magistrati centrali di Roma, anzichè dei municipali; era dell'ordine senatorio, sotto Adriano consolare, più tardi pretorio (v. **Iuridicus**).

Iuridicus per Aemiliam Liguriam. — P. Plotius Romanus, pretorio (C. VI 332), anteriore ad Alessandro Severo (cf. Borghesi, Oeuvr. 5 p. 395).

Iuridicus per Aemiliam et Liguriam. — C. Octavius Appius Suetrius Sabinus, pretorio (C. X 5178. 5398), del tempo di Caracalla o di Alessandro Severo (cf. Borghesi, Oeuvr. 5 p. 395. Mommsen, Eph. epigr. 1 p. 130 segg.).

Forse un titolo simile sarà da supporre nel frammento C. XIV 2503: *[leg(ato) p]r(o) pr(aetore) prov(inciae) C..., [iurid(ico) Aemiliae ? et] Ligur(iae), cu[ratori]* etc.

Iuridicus Aemiliae et Flaminiae. — Servilius Pudens, pretorio (C. VIII 5354 (cf. Borghesi, Oeuvr. 5 p. 363).

Iuridicus per Aemiliam et Etruriam (?) et Tusciam. — .. Iunius Faustinus .... Postumianus, pretorio (C. VIII 597), del tempo tra M. Aurelio e Aureliano. Forse invece di *Etruria* doveva essere scritto *Liguria* (cf. Mommsen, Staatsr. 2[2] p. 1039, 4).

Missus ad iuniores legendos per Aemiliam. — Così leggesi in un frammento di lapide urbana (C. VI 3836), da cui appare quest'officio essere stato coperto da un pretorio circa il secolo III. Su questi commissari straordinari, che l'imperatore mandava in Italia per la leva, e pei quali non si ha un titolo speciale come per quelli delle provincie, v. **Dilectator.**

Curator civitatum per Aemiliam. — [*C.*] *Arrius* .. [*f. Q*]*uir*(*ina*) *Antoninus,* pretorio (C. VIII 7030 cf. V 1874). Su queste curatele sorte al tempo di Traiano per singoli municipi d'Italia e per le città libere delle provincie, raramente però, come in questo caso, per una intera regione, v. **Curator rei publicae.**

(Procurator rei privatae per Flaminiam, Aemiliam, Liguriam) *Ἐπίτροπος διὰ Φλαμινίας, Αἰμιλ*(*ίας*), *Λιγυρίας.* — *T. Porcius Cornelianus,* equite (CIG. 6771 = HG. 608).

Tabularius (vicesimae) hereditatium Aemiliae, Liguriae, Transpadanae. — *P. Aelius Aug*(*usti*) *l*(*ibertus*) *Prothymus* (C. XI 1222). Una delle prove che l'amministrazione centrale in Roma della *vicesima hereditatium* avea diramazioni anche in Italia, e che una di esse abbracciava le tre regioni, probabilmente con la sede in Placentia posta ai confini dell'Aemilia e della Transpadana, provenendo da quella città la lapide (v. **Vicesima hereditatium**).

AEMILIA (provincia). — Una delle provincie in cui era divisa l'Italia secondo il nuovo ordinamento amministrativo dato da Diocleziano all'Impero (v. **Italia**) e che ebbe a base l'antico regime Augusteo e propriamente confinante ad oriente con l'Idex che la separava dalla Flaminia, a settentrione col Padus, all'occidente con le Alpes Cottiae e la Trebia, a mezzogiorno con gli Apennini (Cf. Böcking, Not. Dign. p. 442). Istituito sotto Costantino, tra l'anno 306 e 320, il *vicarius Italiae,* che avea sotto di sè la Cispadana e la Transpadana (v. **Vicarius Italiae**), l'Aemilia che era composta di quella e la Liguria che comprendeva anche questa, furono riunite insieme in una provincia sola, che invece del precedente *corrector Italiae* ebbe un *consularis Aemiliae et Liguriae.* Questa unione durò, come appare dal titolo seguente, tra l'anno 321 e 387. Dal 396 in poi le due regioni della Liguria e dell'Aemilia si vedono separate, e ciascuna posta sotto un proprio *consularis,* trovandosi l'Aemilia indicata come provincia a sè nella Notitia Dignitatum (Oc. 1, 5; 2, 12 Seeck p. 105. 108 cf. Böcking, p. 441 seg. Mommsen, Röm. Feldmess. 2 p. 202 segg.).

Consularis Aemiliae et Liguriae. — Governatore dell'Aemilia pel tempo che ad essa fu unita anche la Liguria; benchè talvolta nel titolo sia ommessa l'indicazione della seconda.

Consularis Aemiliae. — Iunius Rufus nell'anno 321 (C. Theod. 4, 12, 1).

Consularis Aemiliae et Liguriae. — Ulpius Flavianus, nell'a. 323 (C. Theod. 11, 16, 2).

Consularis Aemiliae et Liguriae. — C. Iulius Rufinianus Ablabius Tatianus, nell'anno 324-327 (C. X 1125).

Consularis Aemiliae. — Dulcitius, nell'a. 357 (C. Theod. 13, 10, 3).

Consularis Aemiliae et Liguriae. — Romulus, nell'a. 385 (C. Theod. 2, 4, 4).

Consularis Aemiliae. — Cronius Eusebius, prima del 399 (C. VI 1715: ... *consulari Aemiliae, addita praedictae provinciae contuitu vigilantiae et iustitiae eius etiam Ravennatium civitate quae antea Piceni caput provinciae videbatur, vicario Italiae* etc.).

AEMILIA (basilica). — È indicata forse nella pianta Capitolina: ([*basilica A*]*emilia* Jordan, Forma urbis 24), indubbiamente nel denaro del triumviro M. Lepidus dell'anno 693 u. c. (*Aimilia ref*(*ecta*) *s*(*enato*) *c*(*onsulto*) Mommsen, Münzw. n. 275, p. 633 nota 490 = Cohen, 1 Aemilia 8); fu costruita nel 575 u. c. dai censori M. Aemilius Lepidus e Fulvius Nobilior (Liv. 40, 51) e detta perciò originariamente *Aemilia et Fulvia:* sorgeva in *medio foro* (Cic. ad Att. 4, 16), a sinistra della statua di Domiziano (Stat. 1, 1, 22 cf. Plut. Galba 26. Not. Reg. IV), quindi tra l'odierna chiesa di S. Adriano e il tempio di Antonino e Faustina; più volte restaurata: nel 676 u. c dal console M. Aemilius Lepidus (Plin. nat. hist. 35, 3, 13), nel 700 per l'edile L. Aemilius Paullus Lepidus, fratello del triumviro monetale (Cic. ad Att. 4, 16, 14 (8). Plut. Caes. 29. App. b. c. 2, 26), nel 720 (Dio Cass. 49, 42), nel 740 (Dio Cass. 54, 24) e nel 755 (Tac. hist. 3, 72), rimase in piedi fino al secolo IV dell'Impero.

Jordan, Top. I, 1 p. 403. 2 p. 391 segg. — Becker, Top. 301 segg.

AEMILIA (porticus?). — Se il frammento della pianta Capitolina (*portic*[*us*] *Ae*[*milia?*] 95 Jordan, Forma urbis) va così letto, resta sempre dubbio dove precisamente il medesimo sorgesse. Il Jordan (ivi p. 44 seg.; cf. p. 37) discute ampiamente la questione e dubita così che esso sia da identificare col portico della basilica Aemilia, come pure che al tempo di Severo esistesse l'antica *porticus Aemilia* avanti la porta Trigemina, a cui allude Livio 41, 27, 8: 'extra portam Trigeminam emporium lapide straverunt stipitibusque saepserunt et porticum Aemiliam reficiendam curarunt gradibusque ascensum ab Tiberi in em-

porium fecerunt' (Q. Fulvius Flaccus, A. Postumius Albinus censori nel 580 u. c. cf. 35, 10, 2).

AEMILIANUS. — *M. Aemilius Aemilianus* (C. VIII 10402. X 8011. MOe. 7 p. 146. Cohen 5 p. 287 segg.). Mauro d'origine (Vict. ep. 31, 3), governatore della Moesia quando Kniva, re dei Goti, regnando Gallo e Volusiano, fece una irruzione in quella provincia, lo sconfigge (Zon. 12, 21 p. 590. Zos. 1, 20; cf. Jord. Rom. 285) ed è dall'esercito, allettato dal bottino e dalla promessa del tributo dei Goti, proclamato imperatore nel 253 d. Cr. (Zon. l. c. Jord. 19, 106. Vict. Caes 31, 1; ep. 31, 1. 3. Eutr. 9, 5). Mentre Gallo mandava Valeriano per rinforzi nella Raetia o nel Noricum (Eutr. 9, 7. Vict. Caes. 31; cf. Zos. 1, 28), egli muove contro l'Italia, e in uno scontro presso Interamna (Vict. Caes. 31, 2; ep. 31, 1. Eutr. 9, 5; cf. Euseb. Hier. 182. 183 a 2270) i due imperatori vi trovan la morte (Zon. 12, 21 p. 591. Zos. 1, 28. Joh. Antioch. fr. 150 Müller 4, 598). Il senato lo riconosce, e le pietre miliari della Numidia (C. VIII 10402), della Sardegna (C. X 8011) e dell'odierna Albania (MOe. 7 p. 146), come le monete della Cilicia, della Siria ecc. (Cohen l. c.), mostrano come anche in diverse parti dell'Impero si riconoscesse il suo potere. È ucciso presso Spoletium dai suoi stessi soldati, per aver egli ceduto parte dei suoi poteri al senato (Anon. presso Dion. 5 p. 218 Dindorf. Zon. 12, 22 p. 591) e anche perchè poco sicuri di successo, e mandano il suo capo mozzato a P. Licinius Valerianus in marcia contro di lui (Zon. l. c. Zos. 1, 29. Vict. ep. 31, 2; cf. Caes. 31, 3). Regnò tre o quattro mesi (Vict. ep. 31, 2. Jord. Rom. 285) e dovè morire sullo scorcio dell'estate del 253 d. Cr., mostrando una moneta d'Alessandria con la data LB (cf. von Sallet, Daten etc. p. 70 seg. **Aegyptus** 10 p. 288) che ai 30 di agosto regnava ancora, e una iscrizione africana (C. VIII 2482) che ai 22 di ottobre di quell'anno erano già stati riconosciuti imperatori Valeriano e Gallieno (cf. Arch. Journ. 30 p. 226 segg.).

Imp(erator) Caes(ar) M. Aem(ilius) Aemilianus Pius Felix Augustus è il nome suo officiale sulle lapidi (C. X 8011. VIII 10402. MOe. 7 p. 146) e nelle monete (Cohen 5 p. 287 segg.).

a. 253. *pontifex maximus, tribunicia potestate, pater patriae, consul, proconsul* (C. X 8011. MOe. 7 p. 146); P. M. TR. P. I. P. P. (Cohen, Aemil. 5 n. 23-34), PM. TR. P. T. P. P. C. (n. 35-37), P. M. TR. POT. S. C. (n. 39. 40); la leggenda di una moneta: P. M. TR. P. IIII. COS. II. P. P. S. C. appartiene a Treboniano Gallo.

Cornelia Supera. — Da tre medaglie su cui leggesi *Cornelia Supera Aug.*, l'Eckhel (D. N. 7 p. 374) ha dimostrato essere stato questo il nome della moglie di Aemilianus, intorno alla quale mancano però notizie (v. von Sallet, Num. Zeitschr. 3 p. 67). — Cf. Schiller, Geschichte der röm. Kaiserzeit 1 p. 809 seg.

AEMILIUS (pons). — È ricordato nei fasti al 17 agosto, giorno in cui si celebravano i *Portunalia*: fasti Allif.: *Feriae Portuno ad pontem Aemilium* (C. IX 2320); fasti Vall.: *Portuno ad pontem Aemili* (C. I p. 320=VI 2298); fasti Amit.: *Portuno ad pontem Aemilium* (C. I p. 324=IX 4192). Che esso sia rappresentato sul denaro con la leggenda: *M' Aemilio Lep(ido)* (Cohen 1 Aem. 3), è negato dal Mommsen (Münzw. n. 124 p. 531 nota 220) e da altri, ammesso soltanto dall'Urlichs (p. 483), che è anche il solo a credere, sulla testimonianza di Plutarco (Numa 9), che esso sia stato costruito da un questore. Dalla lapide (C. I 600=VI 1305): *Q. Lepidus M.' f(ilius), M. Lollius M. f(ilius) co(n)s(ules) ex s(enatus) c(onsulto) probaverunt* (a. 733 u. c.) si può dedurre che questi consoli restaurarono il *pons Fabricius* e costruirono quello che dall'isola Tiberina conduce al Gianicolo, detto *pons Cestius*, poscia *Gratiani*, in fine S. Bartolomeo: secondo il Mommsen (C. I p. 175) il suo antico nome di *pons Aemilius* sarebbe stato preso da quello di uno dei suoi fondatori. Invece il Jordan prima (Top. 2 p. 193) opinò che il ponte Fabricio (detto nel medio evo *pons Iudaeorum*, oggi Quattro capi) dopo quel restauro del 733 fu chiamato *pons Aemilius*; più tardi (Top. I, 1 p. 409 segg.) fondandosi sulla supposizione (dimostrata erronea dal Mommsen EE. 4, 2), che il nuovo frammento dei fasti Allifani testimomoniasse un'origine anteriore all'a. 725 u. c., ha creduto probabile che si possa identificare col ponte Rotto (detto in seguito *pons Probi*, nel V secolo *lapideus* o *Lepidi?*, indi *pons maior* o *S. Mariae*), e non impossibile che sia stato quello stesso che nel basso Impero si disse *pons Theodosii et Valentiniani*. (Cf. Jordan, Top. I, 1 p. 409 segg.; 2 p. 199; Hermes 4 p. 256. Mommsen, Berichte der sächs. Gesell. 1850 p. 322 segg.; C. I. Lat. I p. 175. Urlichs, Berichte der Münch. Acad. 1870 p. 481 segg. Becker, Top. p. 693 segg.

AEMINIUM. — C. II 500: *G. All. M. li[b]..... Aeminien[sis]* etc. 2559 .... *architectus Aeminiensis Lusitanus* etc. (cf. 954). Città della Lusitania (KAA. XCa.), secondo Plinio (nat. hist. 4, 21, 35; cf. Ptol. 2, 5, 7. Itin. Anton. p. 421) sul fiume ononimo e presso la via che da Osilipo mena a Bracara Augusta. È dubbio, però a quale città odierna (*Minto, Agueda, Coimbra*) corrisponda. ' Aeminium oppidum et fluvium Plinii et itinerarii ... Barreiras (chrogr. f. 50 v.) primus eo loco fuisse indicavit, quo nunc Coimbra est.

Hanc opinionem amplectitur academicus Olisiponensis, respondere calculos milliariorum sedemque episcopalem Aeminiensem per aetatem mediam Conimbrigae fuisse docens, nominis vero mutati rationem addens nullam. Equitem non definio utrum Aeminium Coimbrae hodiernae respondeat necne '.

Huebner, C. I. Lat. II p. 40; Ephem. epigr. 1 p. 183 seg.

AEMOBOLIUM. — C. IX 3015: *Criobolium et aemobolium movit de suo Petronius Marcellus sacerdos* etc. — L'essere accompagnato col *criobolium* e il *taurobolium*, sacrifizii dell'ariete e del toro, proprio del culto della Magna Mater, non fa dubitare che anch'esso sia un sacrifizio di sangue (*haemobolium? αἷμα*); ma il significato speciale è ignoto (v. **Criobolium**).

AEMONA. — v. **Emona**.

AENARIA (*Ischia*). — C. X 6786-6805. CIG. 5861 add. p. 1259. — Isola innanzi alla costa della Campania, sul lato settentrionale del sinus Cumanus e ad occidente del promontorio di Misenum (KAA. VIII Hi.), la *Πιθηκοῦσσαι* (Str. 5, 4, 9 p. 247. 248; 6, 1, 6 p. 258. Liv. 8, 22, 6. Ovid. metam. 14, 90. Plin. nat. hist. 2, 88, 203. Appian. bell. civ. 5, 69) o *Πιθηκοῦσσα* (Scylax 10. Str. 1, 3, 19 p. 60; 2, 5, 19 p. 123. Mela 2, 7, 121. Plin. nat. hist. 3, 6, 82. Ptol. 3, 1, 79) dei Greci, Aenaria dei Latini (Appian. bell. civ. 5, 69. Plin. nat. hist. 3, 6, 82). Sul preteso nome più antico Inarimen v. Vergil. Aen. 9, 716. Str. 13, 4, 6 p. 626. Plin. nat. hist. l. c. Steph. Byz. s. v. *Ἄριμα*; sull'erronea distinzione tra Pithecusae ed Aenaria Liv. 8, 22, 6. Mela 2, 7, 121. Plin. nat. hist. l. c. Occupata da coloni Greci, che poscia l'avrebbero abbandonata trasferendosi sul continente in Cuma (Str. 5, 4, 9 p. 247. Liv. 8, 22), essa fu presa da Ierone I di Siracusa dopo la vittoria riportata presso Cuma nel 280 u. c., poscia da Neapolis, che la cedette indi ai Romani dopo la guerra nel 428 u. c. e non la riebbe che da Augusto (Str. 5, 4, 9 p. 247; cf. Liv. 8, 22. 23. Dio Cass. 52, 43); sino a questo tempo, cioè almeno dal 428 essa non costituì un comune, ma sì parte del demanio dello Stato, siccome appare dalla cessione fattane da Augusto in cambio di Caprae (Suet. Aug. 92; cf. Mommsen, Epist. presso Jahn, T. Livi Perioch. p. XX). Da Augusto in poi, neanche sembra che abbia avuto ordinamento comunale a sè (v. Scylax 10); le lapidi almeno non ne offrono tracce. Esse mostrano molto diffuso il culto di *Apollo* (C. X 6786. 6787. 6788) e delle *Nymphae nitrodiae* (C. X 6789. 6790. *nitrodes* 6786), per l'abbondanza che vi era delle acque termali (Str. 5, 4, 9 p. 248. Plin. nat. hist. 31, 2, 9). La iscrizione greca (CIG. 5861) che ricorda due condottieri napolitani dal nome osco Paquius figlio di Numisius e Maius figlio di Paquulus, appartiene circa al secolo IV di Roma, quando l'isola era ancora in possesso di Neapolis.

Mommsen, C. I. Lat. X p. 679; Unterital. Dialekte p. 197 seg. — Beloch, Campanien p. 204 segg.

AENEAS. — Alla leggenda della venuta di Enea in Italia e della fondazione di Lavinium (Dionys. 1, 55 segg.; cf. Preller, röm. Mythol. 2[3] p. 321 segg. Roscher, Lexicon p. 176 segg.) e al suo culto come *Pater Indiges* o anche *Deus, Iupiter Indiges* (Dionys. 1, 64. Solin. 2, 15. Tibull. 2, 5, 44. Ovid. met. 14, 608. Liv. 1, 2, 6. Gell. 2, 16, 9 etc. etc.) accenna una lapide frammentata di Pompei (C. X 808: *Aenea[s Ven]eris et Anchisa[e filius Troia]nos qui capta Tr[oia et incensa s]uper[fue]rant in It[aliam adduxit........ oppidum Lavinium] cond[idit et ibi regnavit ann]os tris, inde nimbo exor]to non con[paruit dictus]q(ue) est Indigens [et in deorum n]umero relatus.* — Su quella di Lavinium (C. XIV 2065) in versi coliambici e anch'essa frammentata, v. Bormann, Programm. zum grauen Kloster Gymn. 1871 p. 17; e sull'altra della stessa provenienza (C. XIV 2068 = I el. XXI p. 283: *Silvius Aeneas Aeneae et Laviniae filius*) le osservazioni che fa il Mommsen circa il nome Aeneas Silvius.

Dido Aeneas leggesi sotto un dipinto pompeiano mutilato (NS. 1879 p. 23), rappresentante probabilmente una scena dell'accoglienza di Enea presso Didone (v. Naevii fr. 2, 3 Klussmann. Non. p. 335, 474; cf. Schwegler, Röm. Gesch. 1 p. 85).

Aeneades. — Discendenti di Enea, così il figlio Ascanius (Vergil. Aen. 9, 653), come i Iulii (Ovid. Pont. 1, 1, 35. Dio Cass. 62, 18) e in genere i Romani (Vergil. Aen. 8, 648. Ovid. met. 15, 682 segg. etc.). A Venere progenitrice di essi (Lucret. 1, 1) accennano alcuni graffiti di Pompei: *Aeneadum genitrix* (C. IV 3072; cf. 3118? 3139) e la iscrizione metrica di *L. Apronius Caesianus* dedicata [*Vene*]*ri Erucinae* (C. X 7257... *Aeneadum alma paren*[*s, praemia iusta, tibi*] etc.

AENEATORES. — Nome probabilmente generico, comprendente le tre categorie di suonatori di strumenti metallici nell'esercito, cioè i *cornicines*, i *tubicines* e i *bucinatores*; dappoichè, siccome osserva il Cauer (p. 374), talvolta essi sono identificati coi *cornicines* (Fest. ep. p. 20: ' aeneatores cornicines dicuntur '; cf. Philoxen. glossa *aeneator σαλπιγκτής*. Dionys. 4, 17), tal'altra non sono distinti da' *tubicines* (Suet. Caes. 32; cf. Amm. 16, 12, 36). Al quale argomento si può aggiungere anche l'altro, che se essi avessero formato una categoria a parte, non

solamente Vegezio ce ne avrebbe indicato l'officio particolare, come fa per quelle tre specie (2, 22), ma le iscrizioni che pure offrono parecchi cenni di queste (v. Cauer p. 375 segg.), non sarebbero così povere di indicazioni circa gli *aeneatores*. Infatti, non ve n'è che una sola, la quale li nomini in una coorte ausiliaria (*Minervae aeneatores coh*(*ortis*) *I Seq*(*uanorum*) *et Raur*(*acorum*) *eq*(*uitatae*) etc. OH. 6793), e molto probabilmente la parola sta per *cornicines* o *tubicines* (v. **Bucinator — Cornicen — Tubicen**).

Aeneatorum collegium. — Le lapidi ce lo mostrano in Roma e in qualche municipio.

Roma. — *M. Baebius Asclepiades Iustinus qui vixit annis IIII.... trib*(*u*) *Offentinae conlegio aeniatorum frumento publico* etc. (C. VI 10221). — *D. M. L. Aurelio Tycheniano L. Aurelius Stephanus pater filio... feci titulu* (sic). *Tychenianus dicit: fatis ab*[*r*]*eptus hic iaceo, reliqui tri*[*bu*]*m ingenuam, frumentum* [*publ*]*icum et aeneatorum* [*collegium?*] etc. (C. VI 10220). Ora, poichè il nome di *liticines* non è che l'antico (Cic. de re pub. 2, 20, 40) per dinotare quelli che più tardi si dissero comunemente *tubicines* (cf. Liv. 1, 43, 7. Dionys. 4, 17; 7, 5), e poichè, come si è detto, quello di *aeneatores* era generico per indicare forse specialmente tanto i *tubicines* quanto i *cornicines*, così il *collegium liticinum cornicinum* della lapide O. 4105 dovè essere lo stesso del nostro *aeneatorum*. Forse ad esso è da riferire il luogo di Asconio in Cornel. p. 75, dove il Mommsen (Staatsr. 3 p. 287, 2 3) in vece di *littorumque* del ms. vorrebbe leggere *liticinumque*, l'Hirschfeld (Gallische Studien III p. 256, 2) *pistorumque*, appoggiandosi a Gaio nel Dig. 3, 4, 1. A ogni modo, il collegio sorse nell'Impero, era quindi formato dalle due centurie dei *tubicines* e dei *cornicines*, e l'indicazione del *frumentum publicum* nelle due lapidi su riferite, mostra come i loro componenti godessero di questa specie di largizione a spese dello Stato, nello stesso modo che il *collegium tibicinum qui sacris publicis praesto sunt*, anch'esso godeva dello stesso beneficio (*frumento publico collegio tibicinum* C. VI 2584). L'Henzen fondandosi su quelle iscrizioni (p. 231 seg.; cf. Tab. alim. Baebian. p. 21 seg.), nega questo carattere militare del collegio, e opina che esse ci rivelino piuttosto un collegio di *aeneati* e non già *aeneatores*, vale a dire di fanciulli ammessi alla *frumentatio*, detti così dall'essere iscritti i loro nomi su tavole di bronzo; soprattutto per la ragione, che sarebbe strano che fanciulli appartenessero a un corpo militare. E l'Hirschfeld (p. 11) consentendo in generale con lui, riferirebbe piuttosto quella largizione non alla *frumentatio ordinaria*, ma all'*alimentatio* di Traiano. Ma, oltre che per indicare quei fanciulli il nome tecnico delle lapidi è quello di *incisi* (p. e. C. VI 10222. 10228 v. **Incisus**), la difficoltà che dei fanciulli abbiano costituito un collegio varrebbe anche se non si trattasse di *aeneatores*, ma di *aeneati*, si elimina, a nostro avviso, col riguardare quei due fanciulli siccome figli di appartenenti al collegio e quindi godenti essi pure del beneficio concesso ai genitori, per cui implicitamente si potevano considerare come parte del collegio stesso (v. **Frumentatio**).

Municipii. — Un collegio simile si ha in Casinum (C. X 5173: *Imp*(*eratori*) *Caesari L. Septimio Severo .... collegium aeneator*(*um*)) e in Aquinum (C. X 5415: *D. M. C. Iulii Euphrosii qui fuit aed*(*ilis*) *IIvir Aq*[*ui*]*ni, item patr*(*onus*) *colleg*(*ii*) [*ae*]*niatorum* etc.). Indubbiamente qui gli *aeneatores* hanno un carattere affatto cittadino, e come del resto anche quelli di Roma (Seneca ep. 84), erano adoperati negli spettacoli pubblici.

Mommsen, Staatsr. 3 p. 287 seg.; Bull. dell'Inst. 1845 p. 231 seg. — Henzen, Bull. dell'Inst. 1859 p. 230 segg. — Hirschfeld, Philologus 1870 p 11. — Cauer, Ephem. epigr. 4 p. 374.

AENONA (*Nona*). — C. III 2969-2990. Città marittima dell'Illyrium sulla costa della Liburnia (KAA. VII Ci), ricordata da Plinio (nat. hist. 3, 21, 140), da Tolomeo (*Αἰνῶνα* 2, 16, 3) e dal geografo Ravennate (*Enona* 5, 14, *Elona* 4, 22) che la pone non lungi da Iader. Le lapidi sono principalmente del tempo d'Augusto e di Tiberio e mostrano la città retta da *duoviri* (*IIvir quinquennalis* 2977 add.) ed *aediles* (2977 add.) con *decuriones* (2976), un *pontifex* (2977 add.), *sex viri Augustales* (2978), un *patronus*, che fu L. Volusius Saturninus console nell'a. 3 d. Cr. (2975. 2976, cf. 2974). Fra le divinità ricorrono: *Ianus Aug.* (2969), *Neptunus*, *Diana* (2970), *Venus A*[*ug.*] (2971).

Mommsen, C. I. Lat. III p. 381.

AEQUANA (*Vico Equense*). — Luogo della Campania presso l'odierno Vico, tra Surrentum e Stabiae, separato dal Piano di Sorrento pei monti di Scutolo e Camaldoli (KAA. Hk), ricordato soltanto da Silio Italico (5, 465), che racconta la morte di Muraenus nella battaglia al lago Trasimeno; molto probabilmente un *vicus* dipendente da Surrentum (*vicus Aequanensis?*), senza amministrazione propria, di cui infatti le poche lapidi (C. X 763-768) non fanno alcun cenno.

Mommsen, C. I. Lat. X p. 83. — Beloch, Campanien p. 268 seg.

AEQUANUS (pagus). — Se ne hanno due nelle iscrizioni. L'uno nel territorio di Volcei nella Lucania: *pago Aequan[o]* C. X 407, 4. 17. L'altro nel territorio dei Ligures Baebiani nel Samnium, ricordato nella tavola alimentaria dei medesimi C. IX 1455: *pertica Beneventana pago Aequano in Ligustino* (2, 5 cf. 2, 9), *pertica Beneventana pago Aequano* (2, 1), *in Be[neventano pagis . . .] et Aequano* (1, 42).

AEQUATOR (monetae).— O. 3228: *Nobilis Tib. Caesaris Aug(usti) ser(vus) aeq(uator) monet(ae) hic adquiescit* etc. Uno degli *officinatores* della zecca imperiale, cioè di coloro che invigilavano l'officina tecnica, forse non diverso dal capo dei medesimi, che altrove (C. VI 44) porta il titolo di *optio et exactor auri argenti et aeris*, incaricato specialmente del controllo delle monete battute, diverso da quello (*nummularius*) che ne esaminava il metallo prima della coniazione (v. **Moneta**).

AEQUENSIS (colonia). — v. **Aequum**.

AEQUI. — Popolazione italica nella regione montuosa del Latium, presso l'Anio fra Tibur e il lago Fucinus, confinante cogli Ernici, i Marsi e i Sabini (KAA. VIII EFgh), negli scrittori greci *Αἶκοι* (Diod. 13, 6. 42; 14, 102. 106. Str. 5, 3, 2 p. 228), *Αἴκουι* (Str. 5, 3, 4 p. 231), *Αἰκανοὶ* (Dionys. 6, 34 etc. App. bell. Hann. 39), forse son forme corrotte in Diodoro *Αἶκλοι* (12, 64; 14, 117), *Αἰκαλοί* (20, 101), *Αἰκολανοί* (11, 40), *Αἰτωλοί* (13, 98). Formavano, come i Marrucini ed i Marsi, un solo Stato e il nome del popolo era lo stesso di quello della città capitale (v. **Aequiculi**). In guerra coi Romani fin da remoti tempi (secondo Cicerone de re pub. 2, 20 vinti già una volta sotto Tarquinio Prisco e secondo Livio 1, 55 di nuovo in armi), furono finalmente soggiogati nel 450 u. c (Diod. 20, 101. Liv. 9, 45 cf. 10, 1), ebbero diminuito il loro territorio per le due colonie latine di Alba Fucens (Liv. 10, 1. App. bell. Hann. 39) e Carsioli (Liv. 10, 13. Vell. 1, 14) e non ottenne che la cittadinanza romana *sine suffragio* (Cic. de off. 1, 11, 35). Le tavole trionfali ricordano più volte quelle guerre:

a. 292. T. Lucretius T. f. T. n. Tricipitinus an. ccxci cos. de Aequeis et Volsceis. . . . . . . T. Veturius T. f. T. n. Geminus Cicurin(us) an. ccxci cos. ovans de Aequeis et Volsceis (C. I p. 454 V; cf. Liv. 3, 10. Dionys. 9, 71).

a. 295. Q. Fabius M. f. K. n. Vibulanus cos. iii. an. ccxciv de Aequeis et Volsceis . . . . Non. Mai (C. I p. 454 VI. VII; cf. Liv. 3, 22. Dionys. 10, 20. 21).

a. 296. L. Quinctius L. f. L. n. Cincinnatus an. ccxcv dict. de Aequeis Idibus Septembr (C. I p. 454 VI. VII).

a. 305. L. Valerius P. f. P. n. Poplicola Potit(us) an. ccciv cos. de Aequeis Idibus Sextil (C. I p. 454 VI. VII; cf. Liv. 3, 60-63. Dionys. 11, 45-50).

a. 450. P. Sempronius P. f. C. n. Sophus ann. CƆXLIX cos. L (sic) de Aequeis VII. K. Oct. (C. I p. 456 IX; cf. Diod. 20, 101. Liv. 9, 45).

a. 452. C. Iunius C. f. C. n. Bubulcus Brutus II. an. CƆLI dict. de Aequeis III. K. Sext (C. I p. 456 IX; cf. Liv. 10, 1).

Alla vittoria riportata su di essi da Camillo nell'anno 365 u. c., accenna l'elogium (C. I p. 285) XXV = C. VI 1308: *[M. Furius L. f. Camillus]...... devictis Aequis et Volscis subactis tertium triumphavit* etc. (cf. Liv. 6, 6. Plut. Camill. 36; sull'anno 364 dato da Diodoro 14, 117 v. Mommsen C. I p. 286).

AEQUI (Falisci). — v. **Falerii**.

AEQUICULI (*Nesce nel Cicolano*). — C. IX 4103-4165. Nome che gli Aequi (v. **Aequi**) presero nei tempi posteriori, siccome dice Diodoro: *ὑπ Αἴκλων τῶν νῦν Αἰκίκλωυ καλουμένων* (14, 117; cf. Ptol. 3, 1 *Αἰκούκολοι*), e propriamente della città stessa degli Aequi; nome che essendo simile a quello della popolazione, da Diodoro stesso è ricordato nella forma di *τῶν Αἰκολανῶν πόλις* (11, 40) o nella corrotta di *Λίφλον* (14, 102) o *Λιφοίκονα* (14, 106) per *Αἶκλον* o *Αἴκικλον*, e da Strabone (5, 3, 11 p. 238) in quella di *Κούκουλον*. In generale alla forma latina negli scrittori (Aequiculi Liv. 1, 32; Aequicola gens Verg. Aen. 7, 747 cf. 744; Aequicolus asper Ovid. fasti 3, 93; Aequicola rura Sil. Ital. 8, 731) corrisponde quella delle lapidi *Aequiculani* (4112. 4118. 4885. 4886) o *Aequicl(ani* 4128). Probabilmente finchè non ebbe la piena cittadinanza romana, fu nella condizione d'un *vicus*, siccome si potrebbe inferire dal *magister iure dicundo* della lapide 4120. Ottenutala, fu costituita a municipio e iscritta nella tribù Claudia; nell'Impero fe' parte della regione IV Augustea. Magistrati sono: *quinquennales* (C. IX 4130) e *praefecti quinquennales.... Caesaris divi Aug(usti) [f.] et Ti. Caesaris Augusti* (4122), *duoviri iure dicundo* (4127) o *duoviri Aequiclanorum* (4128), *aediles* (4126. 4132), *quaestores* (4120. 4126. 4132). *Res p(ublica)* è detta talvolta (4109-4112) la città, a cui non manca un *patronus* (4885. 4886), e i *decuriones* (4112. 4116. 4118. 4133) in tempi posteriori pigliano pure il nome di *senatus* (*s(enatus) p(opulus)q(ue) Ae(quiculanorum)*, come ricorre anche *ordo et populus* (4110. 4112). Si hanno *sexviri Augustales* (4125. 4134), talvolta (4124) in persona di ingenui: servi *arcarii* del

municipio (4109-4112), che manomessi dal medesimo pigliano il nome di *Aequiculi* (4112). Divinità: *Dii Deae* (4107), *Iupiter optimus maximus* (4107), *Iuno* (4104), *Mars* (4108), *Hercules* (4103. 4104), *Stata* (4113), *Mithra* (4109. 4110), *Serapis et Isis* (4112).

MOMMSEN, C. I. Lat. IX p. 388.

Aequeicolus (rex). — *Fert. Erresius rex Aequeicolus. Is preimus ius fetiale paravit; inde p(opulus) R(omanus) discipleinam excepit* (C. I p. 564 el. XXXV = C. VI 1302). Auct. de praen. (in Val. Max. ed. Halm. p. 484) § 1: 'ab Aequiculis Septimum Modium primum eorum regem et Fertorem Resium qui ius fetiale constituit'. Vict. de viris ill. 5: '(Ancus Marcius) ius fetiale, quo legati ad res repetundas uterentur, ab Aequiculis transtulit, quod primus fertur Rhesus excogitavisse' (cf. Liv. 1, 32. Dionys. 2, 72. Serv. ad Aen. 10, 14). Sulle quali testimonianze il Mommsen (ad el. p. 565) osserva: 'Ex elogio illo iam perspicuum est Sertoris praenomen quamquam aliunde certum (cf. C. I 1097. 1412), tamen apud auctorem de nom. interpolatum esse hoc loco ex altero § 4, verum autem servatum esse a Paride praenomen alibi non testatum Fertoris. *Erresium* regem dictum fuisse non crediderim, cum Resii nomen consensus duorum supra citatorum auctorum confirmet, nec nimis placet Fertoris praenomen rarissimum non plene scriptum; equidem putarim lapicidam, qui et alibi erravit et puncta posuit incuriose, scribere debuisse *Fertor. Resius*'.

AEQUINOCTIUM. — Castello nella Pannonia superior sul Danubio e sulla via tra Carnuntum e Vindobona, ricordato nella tavola Peutingeriana e nell'Itiner. Anton. p. 247, sede nei tempi posteriori dell'Impero di un presidio di cavalleria: *Equites Dalmatae, Aequinoctiae* leggesi nella Not. Dign. Occ. 34, 19 cf. 5-8 Seeck p. 196 seg. cf. Böcking. p. 724 seg. Poche iscrizioni insieme a quelle di Villa Gai o Ala Nova, stazione tra Aequinoctium e Vindobona, son raccolte nel C. III 4533-4546.

AEQUITAS. — Personificazione della virtù dello stesso nome, comune al culto dei Romani (Arnob. de adv. gent. 4, 1) e altri popoli italici. Forma arcaica o locale *Aecetia*, come leggesi in una patera di Vulci; *Aecetiai pocolom* (C. I 43) per Aequitia o Aequitas (cf. duritia o durities per duritas, planitia o planities per planitas, nequitia da nequus, cioè ne-aequus). In una lapide di Praeneste (C. XIV 2860): *Fortun(ae) Primig(eniae) signum Aequitatis Nigrinia Auxesis .... d(ecreto) d(ecurionum) d(ono) d(edit).* Come motto ricorre la parola anche in due pesi, uno di Sirmium C. III 6015, 1: *Equetas*, l'altro di Pompei C. X 8067, 7: *Equi(tas)*.

PRELLER, Röm. Mythol. 2³ p. 266 seg. — RITSCHL, Opusc. acad. 4 p. 283 seg.

AEQUITAS (colonia). — v. **Aequum.**

AEQUORNA. — Divinità probabilmente speciale dei naviganti, forse di origine latina e ricorrente soltanto in lapidi di Neuportus nella Pannonia superior, nella forma anche di *Aecorna* ed *Aecurna*. C. III 3776 = I 1466: *P. Petronius P. l(ibertus) Amphio, C. Fabius C. l(ibertus) Corbo mag(istri) vici aedem Aequor(nae) de vi(ci) s(ententia) f(aciendam) coir(averunt)*; cf. 3832 *Aecornae*, 3833: *Aec(ornae)*, 3831: *Aecur(nae)*. Mommsen osserva: '*Aequornae* sive *Aecornae* sive *Aecurnae* deae nomen ab aequore declinatum est, ut eburnus et acernus ab ebore et acere, et significat deam fluctus maritimos regentem, loco omnino aptam. Nauporti enim, quem vicum ibi fuisse constat ubi hodie est Oberlaibach et omnium harum partium antiquissimum et florentissimum adeoque teste Tacito (ann. 1, 20) *municipii instar* fuisse, merces Aquileia terra allatae partibus ad Danuvium vel Euxinum sitis destinatae navibus imponi solebant per Nauportum fluvium Savumque Danuviumque ad Pontum usque devehendae (Strab. 4, 6, 10 p. 207), ut locus medius inter Adriaticum mare et Ponticum utrumque quodammodo coniungeret. Eandem ob causam ipsi Argonautae navibus pervenisse credebantur Nauportum (Zosim. 5, 29) vel adeo Emonam, hodie Laibach, quo apparet aetate posteriore Nauporti commercium ipsamque cum eo deam Aequornam transiisse'.

MOMMSEN, C. I. Lat. I p. 271.

AEQUUM (*Citluk*). — Iscrizioni del luogo: C. III 2728-2742. EE. 4, 355-361; di altra provenienza: C. III 1108. 1223. 1262. 1323. 1596. 2026. 3016. 4376. 6415. — XI 23. — MOe. 8 p. 119, 56. — BRh. 1142. 1144. 1145. 1147. 1893. — Città della Dalmatia sulla via da Salonae a Sirmium nella Pannonia inferior (Itin. Anton. p. 269. Tab. Peuting. KAA. VII D1), erroneamente posta da alcuni nell'odierna Gardun, ove invece sorgeva l'antico Delminium. Colonia è detta da Tolomeo (2, 16, 11) e nelle lapidi: *colonia Delmatiae Cl(audia) Aequum* (1323), *colonia Aequitas* (2026), *colonia Aequensis* (1108. 1596. 4376) o *Aequensium* (MOe. 8 p. 119, 56), e semplicemente *Clau(dia) Aequum* (6415 cf. EE. 4, 365) o *Aequum* specialmente nella indicazione della patria di soldati, talvolta preceduta dalla parola stessa *domo* (1223. 1262. 3016), tal'altra senza e con la dinotazione della tribù Tromentina, ove era inscritta (2026. C. XI 23. BRh. 1142. 1144. 4145. 1147) o invece di questa col-

l'appellativo *Claudia* (BRh. 1893), quantunque in qualche iscrizione appaiano anche la tribù Aniensis (2733) o la Sergia (2730). Erra il Marquardt (Staatsverw. 1² p. 311, 17) nel dare una colonia Aequum nella Dacia, fondandosi nella iscrizione (1596), che si riferisce a questa della Dalmatia. Forse col tempo fu ordinata a municipio, siccome si potrebbe rilevare non solo dal nome di *municipes Aequenses* (2732), ma anche dalla presenza di magistrati più proprii delle colonie (*duoviri*) e di altri più dei municipii (*quattuorviri*). — Magistrati: *IIviri* (MOe. 8 p. 119, 65) o *IIviri iure dicundo* (2026. 2730 cf. EE. 4, 355: *ob ho*[*no*]*r*(*em*) *dumver*(*atus*)) e *IIIIviri iure dicundo* (2733); *aediles* (1596. 2026. 2730: *ae*[*dilis .... ab*] *ordine primus* [*factus*]. 2733); *quaestores* (1596). Senato: *decuriones* (1108. 1323. 1596. 2026. MOe. 8 p. 119, 56). Sacerdozi: *pontifex* (2733), *fla*[*men*] (1596), *haruspex* (EE. 4, 359), *sexvir* (2734), *Augustalis* (3016). Divinità: *Iupiter optimus maximus* (2728. 2729), *Iuno* (forse genio della città EE. 4, 355), *Liber Augustus* (2730).

MOMMSEN, C. I. Lat. III p. 360.

AEQUUM TUTICUM (*S. Eleuterio*). — C. IX 1418-1454. Importante stazione della via Traiana e punto di congiungimento tra questa e la via Herculia nel paese degli Hirpini, a poca distanza da Ariano, regione II Augustea (KKA. VIII Gl), più volte e in varie forme della parola ricordata dagli scrittori e dagli itinerari (*Equo tutico* Cic. ad Att. 6, 1, 1; *Equum tuticum* Serv. ad Aen. 8, 9; *Aequum tuticum* presso Porphyr. ad Horat. sat. 1, 5, 87; *Aequo tutico* Tab. Peuting; ad *Equum tuticum* o *Equo tutico* Itin. Anton. p. 103. 111. 112. 115; *ad Equum magnum* Itin. Hierosolymit. p. 609; *Τούτικον* Ptol. 3, 1, 67; *Egototicon* Ravenn. 4, 35 + 34). Molto probabilmente non costituì un comune, a cui non accennano nè Plinio nè le iscrizioni, che, in gran parte sepolcrali, talvolta fanno invece menzione di Beneventum (*Genio coloniae Beneventan*(*ae*) 1418. *permissu decurion*(*um*) *c*(*oloniae*) *B*(*eneventanae*) (1419).

MOMMSEN, C. I. Lat. IX p. 122. X p. 710; Bull. dell'Inst. 1847 p. 170. — GARRUCCI, Iscrizioni di Benevento p. 49.

AERA. — Sulle ère provinciali vedi le singole provincie. cf. **Annus** — **Indictio**.

AERACURA. — Divinità nota per parecchie lapidi di diversi luoghi e il cui nome vi è variamente scritto (forse meglio *Aera Cura*).

Roma — C. VI 142: 'in sepulcro arcuato (*arcosolium* dicunt) in hypogaeo coniuncto cum coemeterio D. Praetextati ad viam Appiam picturae visuntur hae: in summo arcu interno sedent in alto suggestu vir barbatus, caput modio, ut videtur, ornatus, et femina velata, quibus nomina haec adscripta sunt: *Dis pater Aeracura* ove prima male si leggeva *Abracura*)'. *Mercurius nuntius* conduce due donne (*Vibia, Alcestis*) alle divinità infere, cui stanno al lato destro le *Fata divina* (Parche). Cf. Garrucci, Tre sepolcri con pitture etc. G. B. De Rossi nel Bull. dell'Inst. 1853 p. 87 segg. Perret, Catacombes de Rome tav. 72. 73.

Petronell — C. III 4395: *D*(*iti*) *P*(*atri*) *et Ae*(*re*) *C*(*urae?*) *Caesius Iustus et Fla*(*vius*) *Fronto v. s. l. l. m. sacerd*(*ote*) *Flavio Salviano.*

Aquileia — C. V 8970a: *Diti Patri sacr*(*um*) *Erae sacr*(*um*). — 725: [*Diti Patri*] *et Aere Curae* etc.

Nesactium — C. V 8126: *Herae sacr*(*um*). 'Fortasse non errabit qui cum ea dea componet numen Thracicum Herois sive Heronis'.

Piquentum — C. V 8200: *Haerae Dominae* etc.

Vienna — AV. 3 p. 385 n. 698: *Erecure* etc.

Sul Reno — BRh. 1637: *H*(*e*)*r*(*e*)*q*(*u*)*r*(*e*) etc. — 1638: *Otacilia matrona Herecure v. s. l. m.* cf. 1697 add.

Thibilis: (*Numidia*) — C. VIII 5524: *Terrae Matr*[*i*] *Aere Curae Matri deum Magnae Ideae Popilia M. fil. Maxima taurobolium, aram posuit, movit, fecit.*

Cirta — C. VIII 6962 .... [*Mer*]*curium aere*[*um*] *templo Aeruc*(*urae*) etc.

Su tale divinità il de Barthélemy osserva (RA. 36 p. 379), che 'chez les Gaulois fut associée à Taronis, devenu Dis Pater ou Pluton à l'époque romaine. Le monument d'Ober-Seebach la représente ayant à ses pieds une corne d'abondance; l'autel de Sulzbach la montre tenant une corbeille de fruits, ce qui fait penser a Sifa, femme du dieu Thor; Thor était, comme Taranis, maître du tonnerre, comme lui il portait un marteau, et Sifa, dans la mythologie du Nord, était la Terre. Le culte de Aerecura, en Gaule et en Germanie, peut expliquer certaines légendes qui font allusion à Cybele'. Il Becker (BJ. 42 p. 111) ammette una differenza tra l'*Aeracura* romana e l'*Hericuris* germanica. Rispetto alla sua origine, il Mommsen (Archäol. Anzeiger 1865 p. 88*) la ritiene romana; Jordan (in Preller, Mythol. 2³ p. 65, 2) invece straniera. A ogni modo, la sua natura di divinità terrestre ed infera e di moglie di *Dis Pater*, appare evidente dalle iscrizioni e dalle rappresentazioni: la lapide di Thibilis la identifica a dirittura colla *Magna Mater*, ed al culto analogo accennano quella iscrizione e l'altra C. III 4395. (Cf. **Mater Magna** — **Ceres** — **Proserpina**).

AERAMENTUM. — Vasellame e in genere suppellettile e ornamenti varii di metallo per

vario uso (Plin. nat. hist. 15, 8, 34; 33, 94; 35, 182. Paul. Sent. 3. 44: 'Fundo cum omni instrumento rustico et urbano ... tam supellex quam aeramentum' cf. 56), a cui accennano specialmente le iscrizioni: *lacum et aeramenta* (C. II 1071), *lacus (decem) cum aeramentis* (C. II 1478); *excipit itus, actus, aditus, ambitus, item aquae aeram(enta), funem pistrini* (C. VI 10235); *macellum cum columnis, solo, aeramentis, marmo[ribus]* (C. IX 2475); *opus theatri perfecit .... aeramentis adornaver(it)* (O. 3279); *adiecto tetrasti[l]o et aeramentis omnibus* (C. XII 4332). — Nell'editto di Diocleziano *de pretiis rerum* (C. III p. 830) v'è, sotto il capitolo *de mercedibus oper[arior]um*, una rubrica *de aeramento*, nella quale si accenna in modo speciale al prezzo dei lavori in lamine di metallo: 24: *Ind[u]ctilis aeramenti in p(ondo) I denarios sex.*

AERARIA (officina) — v. **Metalla.**

AERARIA (moneta) — v. **Moneta.**

AERARIUM (Saturni). — Unico tesoro dello Stato per tutto il periodo repubblicano, finchè accanto ad esso non sorgono, sotto Augusto, l'*aerarium militare*, indi il *fiscus*, col quale nei primi tre secoli dell'Impero contende la propria esistenza, contro la continua tendenza degli Imperatori di concentrare in questo le maggiori entrate dello Stato. Si conserva però più o meno integro ed autonomo sin circa la metà del secolo III (Dio Cass. 53, 22. Lamprid. Alex. 16), dal qual tempo e propriamente dopo Alessandro Severo si riduce a semplice erario della città di Roma (Vopisc. Aurel. 20. 45; cf. Capitol. Gordian. 28), e non dispare che dopo e per effetto della riforma amministrativa di Diocleziano. Anche nelle fonti giuridiche anteriori a questo tempo si mostra ancora la sua separazione dal fisco (Paul. rec. sent. 5, 12: *de iure fisci et populi.* Ulpian. Frag. 28, 7; 17, 2 cf. Dig. 48, 20, 1); laddove nella codificazione Giustinianea dispare la distinzione, talvolta anzi è interpolata la parola *fiscus* per *aerarium*: in generale si usa promiscuamente l'uno per l'altro (Dig. 49, 14, 13, 1-4. 15, 4; cf. 5, 3, 20, 6. C. Iust. 7, 37, 3). Cf. **Fiscus.**

1) *Nome.* — Nei monumenti epigrafici il nome varia, ora secondo il tempo, ora secondo il loro genere, come:

a) **Aerarium** — che si ha: nella Repubblica in alcune leggi: lex Bantina (C. I 197, 24), lex repetundarum (C. I 198, 61. 64. 68), lex agraria del 643 u. c (C. 200, 46), lex Cornelia de XX quaestoribus (C. I 202, I 1. 2. 10. 15. 19. 23. 27. 31), lex Iulia municipalis (C. I 206, 37. 39. 47. 48); nell'Impero, nella lex Malacitana (C. II 1964 c. 64, 35. 51) e in un senatusconsultum del tempo d'Augusto (C. VI 877, I 1. 5. II 1. 13), costantemente nel titolo del *praetor* magistrato amministrante l'erario (C. V 4329. — VI 1265. — IX 2845. — X 5182. — XIV 3607), due volte certamente (C. XI 571. XIV 2604), un'altra dubbiamente (C. XIV 2405) in quello di *praefectus*, d'ordinario nel titolo di alcuni subalterni dell'amministrazione stessa dell'erario, come *scribae* e *viatores* (C. VI 1815. 1816. 1819. 1829. 1835. 3871. — XIV 3544); inoltre nel *redemptor ab aerario* (C. VI 9852 a. b), nel *delatus ad aerarium* (EE. 4 p. 538 (cf. NS. 1880 p. 243); 5, 86) e rispetto alle multe sepolcrali (Journ. of. hell. stud. 4 p. 429. — CIA. 3, 1432. 1433. — CIG. 4040).

b) **Aerarium Saturni (Aer. Sat.).** — Nome officiale usato dal tempo d'Augusto in poi, per distinguere il tesoro dello Stato dall'*aerarium militare*, quasi esclusivamente nel titolo del magistrato amministrante, il *praefectus* (C. II 1283. 2634. — III 2732. 4013. — V 1874. 2820. 5262. 5667. — VI 332. 1356. 1403. 1406. 1495. 1517. 1545. — IX 2454. 2592. — X 3722. 4750. 6006. 8291. — XI 1183. 3364. 3365. — XIV 2925. 3601. 3610. 3619. 4244. — EE. 4, 828 (cf. C. VI 1488); forse *aerarium s(ancti)* o *s(acri) Saturni* (C. XI 4172 cf. Hirschfeld, Unters. p. 23, 1); greco *αἰράριον τοῦ Κρόνου* (CIG. 4033. 4034); una sola volta a proposito delle multe sepolcrali (C. VI 13028).

c) **Aerarium populi Romani (Aer. p. R.)** — frequente nel rispetto delle multe sepolcrali (C. VI 1925. 8589. 9042. 10219. 10238. 13484. 13618. 14930. 15197. — XIV. 166. 1153. 1828a. — BM. 1879 p. 113. — Fabretti 2, 152. — GI. p. 5. 389); greco *ἐράριον δήμου Ῥωμαίων* (FL. 5, 25); forse per brevità si ha nello stesso caso *aerarium populi* (C. XIV 667), che ricorda il Dig. 1, 2, 2, 2. Circa le stesse multe ricorre pure talvolta

d) **Aerarium publicum** (C. VI 13312) ovvero

e) **Aerarium publicum populi Romani** (C. VI 11913) e una volta soltanto

f) **Aedes Saturni** (C. VI 13150).

2) *Sede.* — Tale era il tempio di Saturno al foro Romano, sorto nei primi anni della Repubblica (v. **Aedes Saturni ad Forum** p. 185) e ivi rimase sempre (Varro de l. l. 5, 183); forse col tempo l'*aedes* fu sottratta al culto (*profanata*) e destinata al solo erario (Solin. 1, 12. Serv. ad Aen. 8, 322; Georg. 2, 502; cf. Macrob. 1, 8, 3). Posteriormente, per deficienza di spazio, vi si aggiunse dietro, verso la chiesa di S. Omobono, un nuovo edifizio, probabilmente sull'*area Saturni* già occupata da mercanti (C. I 636 = XIV 153: *M. Acilio M. f. Canino q(uaestori) urb(ano) negotiatores ex area Saturni*), quella stessa che sarebbe stata poscia acquistata dallo

Stato a tale scopo (C. VI 1265: *L. Calpurnius Piso, M. Salluius pr(aetores) aer(arii) aream ex s(enatus) c(onsulto) a privatis publica pecunia redemptam terminaver(unt)*); ciò che spiega il nome di *in aerario* conservatosi nel medio evo, come indicazione di luoghi in quelle circostanze (v. Jordan, Top. 2 p. 483 segg.). Con la costruzione del vicino Tabulario sul finire della Repubblica (v. **Tabularium**), gran parte dell'archivio dal tempio di Saturno passò in questo. Nel 711 u. c. Cesare portò il proprio tesoro, e Antonio poscia ne lo tolse, nell'*aedis Opis* (Cic. ad Att. 14, 14, 5; 6, 14, 3; Phil. 2, 37, 93 etc.), che era nei pressi di quel tempio, ma che non bisogna identificare col medesimo, come si è fatto finora (cf. Jordan, Ephem. epigr. 3 p. 66 segg.; Topogr. I 2 p. 150 seg. 360 segg. II p. 483 segg.).

3) *Destinazione varia e rendite.* — Oltre a contenere i vessilli dell'esercito, a' cui generali son consegnati, nel lasciare Roma, dal capo stesso dell'*aerarium* (Liv. 3, 69; 4, 22; 7, 23), questo avea una doppia destinazione, di archivio e di tesoro.

a) *Archivio.* — Come tale conteneva: 1° Ogni sorta di documenti pubblici (Tac. ann. 13, 28), principalmente quelli relativi all'amministrazione finanziaria, come i conti coi governatori delle provincie circa le entrate e le spese delle medesime (Cic. Verr. 1, 21, 57; 3, 79, 183; in Pison. 25, 61; ad fam. 5, 20. Gell. 4, 18, 9 etc.), i contratti pei quali l'erario risultava creditore o debitore dei privati, p. e. con gli appaltatori d'imposte (*publicani*) e di lavori pubblici (*redemptores*), i registri delle persone che ricevevano dallo Stato uno stipendio o diete, p. e. gli *apparitores* (lex Cornelia de quaest. C. I 202 II l. 39-41; senatusconsultum del 743 u. c. presso Frontin. de aquis 100), gli ambasciatori (Cic. pro Flacc. 18, 43. Plut. quaest. Rom. 43) e quelli degli *aerarii* (Liv. 29, 37). — 2° I senatoconsulti, per un tempo custoditi dagli edili della plebe nel tempio di Cerere, poscia nell'Aerarium sotto la sorveglianza dei questori e degli edili in genere e dal 743 u. c. dei soli questori, capi del medesimo (v. **Aedilis** I 3 p. 212. II 1c p. 216. 4cc. p. 225 seg.). Nel protocollo generale dell'archivio (Joseph. 14, 10, 10 cf. Cic. in Verr. 1, 14, 37; pro Flacc. 13, 30. Plut. Cato min. 18) forse v'era un volume speciale, in cui si trascrivevano i senatuconsulti di ogni anno, siccome il Mommsen (Staatsr. 2^2 p. 534, 1) congettura dalle parole di Cicerone ad Att. 13, 33 e da quelle del senatoconsulto C. VIII 270: *descriptum et recognitum ex libro sententiarum in senatu dic[ta]rum .... T. Iuni Nigri, C. Pomponi Camerini co(n)s(ulum)*. Qui l'attribuzione del questore è tale, che egli può anche usare ogni mezzo per accertarsi dell'autenticità dei documenti depositati (Plut. Cato min. 17. Cic. ad fam. 12, 1, 1; Phil. 5, 4, 12). — 3° Le leggi, per disposizione della lex Licinia-Iunia del 692 u. c (Schol. in Cic. pro Sest. 64, 135. Cic. de leg. 3, 4, 11; ad Att. 2, 9, 1. 4, 16, 5; in Vatin. 14, 33; Phil. 5, 3, 8. Suet. Caes. 28. Serv. Aen. 8, 322 cf. AI. 1858 p. 187). — 4° Il registro del giuramento prestato dai magistrati e dai senatori (Lex Bantina C. I 197 l. 20, 21: *Quei ex h(ace) l(ege) ioudicaverit, is facito apud q(uaestorem) urb(anum) [eius quei ita ... iourarit nomen persc]riptum siet; quaestorque ea nomina accipito, et eos, quei ex h(ace) l(ege) apud se iurarint, facito in tabuleis [popliceis perscribat]*. Cf. Appian. bell. civ. 1, 31. Val. Max. 2, 8, 1). — 5° L'albo dei giurati (Lex repetundarum C. I 198 l. 15. Cic. Phil. 5, 5, 15). — 6° Il protocollo dei nati, nei 30 giorni dopo la nascita, per prescrizione di Marco Aurelio (Capitolin. Ant. phil. 9. Gordian. 4. Appul. apolog. 89. Serv. Georg. 2, 502). — 7° Forse, nella Repubblica, anche documenti dei privati (Plut. Cato min. 17). Cf. Mommsen, Staatsr. 2^2 p. 532 segg.

b) *Tesoro.* — Come tale, chiamavasi *aerarium sanctum* (Flor. 2, 13, 21) o *sanctius aerarium* (Cic. ad Att. 7, 21, 2. Caes. bell. civ. 1, 14) la cassa speciale destinata alla riserva metallica, contenente oltre all'oro e all'argento in verghe e monete (cf. Liv. 50, 50, 6. Plin. nat. hist. 33, 1, 14. Appian bell. civ. 2, 41 etc.), il provento della *vicesima manumissionum* o *libertatis* istituita nel 397 u. c (Liv. 7, 16, 7 cf. 27, 10, 11); di esso si ha notizia almeno fino al tempo di Cicerone (ad Att. 7, 21, 2) e di Quintiliano (10, 3, 3). Nelle iscrizioni latine non ricorre; invece si ha nelle greche a proposito delle multe sepolcrali.... *εἰσοίσει* o *ἀποτείσει τῷ ἱερωτάτῳ ταμείῳ* (FL. 1281. 1641a. 1687. 1689. 1692. — CIA. 3 1429. 1431). Tutte le altre entrate si versavano nell'*aerarium* propriamente detto, di cui formavano parte in genere la cassa dei governatori delle provincie e quella dei tempii dello Stato, specialmente l'*arca pontificum* e l'*arca virginum Vestalium* (v. **Pontifex**). Nella Repubblica essendo l'unico tesoro dello Stato, tutte le rendite così del demanio che delle imposte in Italia e nelle provincie, entravano in esso (v. p. e. **Ager publicus** — **Tributum** — **Vectigal** etc.). Nell'Impero, poichè il *fiscus*, come s'è detto da principio, tendeva sempre ad assorbire tutte le entrate pubbliche, all'*aerarium*, finchè sussistette, non ne rimasero che alcune, come p. e. il tributo delle provincie senatorie, benchè anche qui il fisco v'avesse qualche parte, la *vicesima manumissionum* almeno fino alla

metà del secolo II, pei primi tempi dell'Impero le imposte indirette (*vectigalia, portoria*) e i proventi dei *bona vacantia, caduca, damnatorum,* di alcune miniere nelle provincie senatorie, le multe per la violazione dei sepolcri e quelle prescritte da alcune leggi (v. **Fiscus**).

4) *Magistrati capi.* — Nella Repubblica l'*aerarium* è amministrato direttamente dai questori, sotto l'alta vigilanza del senato e col diritto nei consoli di disporne (v. **Quaestor**). Nell'Impero al questore si sostituiscono altri magistrati, tutti dell'ordine senatorio, come i *praefecti aerarii Saturni,* sostituiti poco dopo dai *praetores aerarii,* e questi in seguito da *quaestores aerarii Saturni* e finalmente di nuovo dai *praefecti.* Quali conseguenze abbiano avute queste mutazioni circa il diritto del senato di disporre dell'erario, si vedrà meglio più oltre (5).

a) **Praefectus aerarii Saturni** (**Praf. aer. Sat.**). — Così è chiamato generalmente nelle lapidi (C. II 1283. 2634. — III 2732. 4013. — V 1874. 2820. 5262. (cf. 5667). — VI 332. 1356. 1406. 1495. 1517. 1545. — IX 2454 (cf. 2455). 2592. — X 3722. 4750. 6006. 8291. — XI 1183. 3364. 3365. — XIV 2925. 3601 (cf. 4244). 3610. 3619. — EE. 4, 828 (cf. VI 1488). — G. 422, 1 = C. XI 4172); talvolta *praefectus aerarii* (C. XI 571. XIV 2405): *praef. aer.* in alcuni frammenti (C. VI 1561. 1563. 3847. XII 2218), dove è dubbio anche se si tratti di questo o del *praefectus aerarii militaris*; greco ἔπαρχος αἰραρίου τοῦ Κρόνου (CIG. 4033. 4034), ἔπαρχος τοῦ ταμείου (Plut. quaest. Rom. 43). — Capo dell'erario, sostituito da Augusto nell'anno 726 u. c (Tac. ann. 13, 29. Dio Cass. 53, 2. Suet. Aug. 36) ai *quaestores,* poscia da lui stesso abolito e reintegrato per sempre da Nerone nell'anno 56 d. Cr. (Tac. ann. 13, 28. 29). La magistratura era costituita, come la questura della Repubblica, a collegio di due scelti fra pretorii: sotto Augusto dal senato stesso, da Nerone in poi nominati direttamente dall'imperatore, e non più per un anno, ma probabilmente di regola per tre anni almeno, come appare dal caso di Plinio il giovine; un prefetto durato in carica quattro anni si ha C. VI 1495 (*praef. aer. Sat. ann(o) IIII*). Lo stesso Plinio parlando di *praefecti aerarii* come suoi colleghi, laddove nel fatto tale era Cornutus Tertellus (ep. 3, 4, 3), forse accenna alla probabilità, che i due *praefecti aerarii Saturni* e i tre *praefecti aerarii militaris* formassero un solo collegio (v. Mommsen, Hermes 3 p. 90 seg.; Staatsr. 2² p. 546). Dalle due iscrizioni allo stesso Plinio relative (C. V 5262. 5667) si vede pure, che l'officio del *praefectus aerarii militaris* si poteva occupare successivamente dopo quello del *praefectus aerarii Saturni* (altro esempio forse C. X 8291), e che questo era a quello superiore. Nella gerarchia generale delle cariche senatorie, questa *praefectura* è fra le pretorie e nelle lapidi offre le seguenti combinazioni:

Praetor, curator viae, legatus legionis, praefectus aerarii Saturni, curator operum publicorum, legatus pro praetore, consul C. II 1283.

Praetor, legatus legionis, praefectus aerarii Saturni, legatus pro praetore C. III 2732.

Praetor, legatus pro praetore, curator viae, legatus legionis, praefectus aerarii Saturni, consul C. VI 1517.

Legatus legionis, praefectus aerarii Saturni, legatus pro praetore, curator alvei Tiberis, consul C. VI 1545.

Praetor, legatus legionis, praefectus aerarii Saturni, curator viae, consul C. III 4013; cf. XI 571.

Praetor, iuridicus, praefectus aerarii Saturni C. V 1874.

Praetor, curator viae, iuridicus, legatus Augusti censibus accipiendis, praefectus aerarii Saturni, legatus pro praetore, consul C. VI 332.

Praetor, praefectus aerarii militaris, praefectus aerarii Saturni, curator alvei Tiberis, legatus pro praetore, consul C. V 5262 cf. 5667.

Praetor, legatus provinciae, curator viae, legatus legionis, proconsul, praefectus frumenti dandi, praefectus aerarii Saturni, consul C. VI 1356.

. . . . *legatus Augusti, legatus legionis, praefectus frumenti dandi, praefectus aerarii Saturni, consul* C. VI 1406.

Praetor, proconsul, praefectus aerarii Saturni C. V 2820.

Praetor, legatus legionis, proconsul, praefectus aerarii Saturni, consul C. X 3722.

Praetor, curator viae, legatus legionis, proconsul, praefectus aerarii Saturni, curator operum et locorum publicorum, legatus pro praetore, consul C. X 6006.

Praetor, legatus legionis, proconsul, praefectus aerarii Saturni, curator alvei Tiberis, legatus pro praetore, proconsul, consul C. XI 3364.

Praetor, legatus Augusti, praefectus aerarii Saturni, proconsul, legatus pro praetore, proconsul, consul C. X 4750.

Praetor, praefectus aerarii Saturni, legatus pro praetore, curator operum publicorum, consul C. XI 3365.

Praetor, praefectus aerarii Saturni C. IX 2592.

Praetor, curator viae, praefectus aerarii (*Saturni?*), *consul* C. XIV 2405.

Praetor, legatus legionis, curator viae, prae-

fectus aerarii Saturni, curator operum publicorum, legatus pro praetore, consul C. XIV 3610.

Adlectus inter praetorios, legatus pro praetore, praefectus aerarii Saturni, curator viae, legatus pro praetore, proconsul, consul C. XIV 2925.

Adlectus inter tribunicios, praefectus frumenti dandi, legatus imp., praefectus aerarii Saturni, proconsul, praetor C. XI 1183.

L. Albinius A. f. Quir(ina) Saturninus. — Posteriore agli Antonini. C. X 4750.

[C.] Arrius . . [f. Q]uir(ina) Antoninus. — Sotto Commodo. C. V 1874. Fronto ad amicos 2, 7.

Q. Asconiu[s] Gabinius Modestu[s]. — C. V 2820.

C. Atilius Cn. f. . [n. L. Cuspi]us Iulianus Cl. R[ufi]nus. — Console iterum nel 142 d. Cr. C. X 8291.

L. Aurelius L. fil. Quir(ina) Gallus. — C. VI 1356.

L. Burbuleius L. f. Quir(ina) Optatus Ligarianus. — Console prima dell'anno 138 d. Cr. C. X 6006. cf. Borghesi, Oeuvr. 4 p. 103 segg.

L. Cestius Gallus Cerrinius Iustus Lu[t]atius Natalis. — Console di anno incerto. C. X 3722.

L. Coelius Festus. — C. XI 1183.

M. Cutius M. f. Gal(eria) Priscus Messius Rusticus Aemilius Papus Ar[r]ius Proculus Iulius Celsus. — Console di anno incerto. C. II 1283.

L. Dasumius P. f. Stel(latina) Tullius Tuscus. — Console d'anno incerto. C. XI 3365.

A. Egnatius A. f. Pal(atina) Proculus. — Console di anno incerto. C. VI 1406; cf. CIG. 1341.

L. Funisulanus L. f. Ani(ensi) Vettonianus. — C. III 4013. XI 571. Tac. ann. 15, 7. cf. Borghesi, Oeuvr. 3 p. 72 seg.

M. [I]a[ll]ius M. f. Volt. Bassus [F]abius Valerianus. — Circa la seconda metà del secolo II. C. XII 2718 cf. 2719?

C. Iulius P. f. Hor(atia) . . . . . Cornutus Tertullus. — Console nell'anno 100 d. Cr. C. XIV 2925. cf. Mommsen, Hermes 3 p. 91.

Iulius Eubulida. — Almeno del tempo d'Aureliano. C. XI 4172 = G. 122,1.

Q. Licinius Modestin[us Attius] Labeo. — C. XIV 2405? cf. EE. 5 p. 71.

Q. Mamilius Capitolinus. — C. II 2634.

P. Mummius P. f. Gal(eria) Sisenna Rutilianus. — Forse figlio del console dell'anno 133 d. Cr. C. XIV 3601. 4244.

L. Neratius L. f. Vol(tinia) Priscus. — Console nell'anno 83 d. Cr. C. IX 2454. 2455. Dig. 37, 12, 5; cf. 48, 8, 6; 1, 2, 2, 53. Spart. Hadr. 4. cf. Borghesi, Oeuvr. 5 p. 350.

Petronius Mamertinus. — EE. 4, 828 = C. VI 1488. Forse figlio del console dell'anno 182 d. Cr.

C. Plinius L. f. Ouf(entina) Caecilius Secundus. — Console nell'anno 100 d. Cr. (paneg. 92), prefetto dell'erario nel 98 (paneg. 91; ep. ad Traian. 3 etc.). C. V 5262. 5667. cf. Mommsen, Hermes 3 p. 89 segg.

P. Plotius Romanus. — Console d'anno incerto, dopo M. Aurelio. C. VI 332. cf. Borghesi, Oeuvr. 5 p. 395.

L. Pompusius Mettius. — C. VI 1495.

C. Popilius C. f. Quir(ina) Carus Pedo. — Console suffetto nell'anno 148 d. Cr. C. XIV 3610.

M. Salonius Longinus Marcellus. — C. IX 2592.

M. Servilius Q. f. Ho[r(atia)] Fabianus Maximus. — C. VI 1517.

Ti. Severus. — CIG. 4033. 4034.

P. Tullius Varronis fil. Stel(latina) Varro. — Console circa il tempo di Traiano. C. IX 3364.

b) **Praetor aerari (Pr. aer.)**. — Titolo comune nelle lapidi (C. V 4329. — VI 1265. — IX 2845. 5645. — X 5182 (cf. VI 1496), una volta anche *praetor ad aerarium* (C. XIV 3607). Da Augusto stesso, che nel 726 u. c. avea creato i *praefecti aerarii Saturni* (v. sopra *a*), furono nel 731 ad essi sostituiti due *praetores*, aumentandosi così il numero dei pretori in generale, sicchè essi a differenza dei *praefecti* non erano scelti dal senato, ma eletti regolarmente nei comizii. La ragione della riforma vuolsi sieno state le irregolarità che avvenivano in quella scelta (Tac. ann. 13, 19. Suet. Aug. 36. Dio Cass. 53, 32; cf. 60, 4. 6. Frontin. de aquis 100. Tac. hist. 1, 75); il Mommsen però pensa (Staatsr. 2ª p. 543. 545), che vi dovè contribuire anche il concetto di sottoporre alla giurisdizione civile ordinaria (quella dei pretori), le liti tra privati ed erario, che prima si giudicavano amministrativamente dai capi medesimi di esso, i questori. Il grado gerarchico è quello generale della pretura (v. **Praetor**). Cf. Mommsen, Staatsr. 2ª p. 545.

L. Calpurnius Piso. — Forse il console dell'anno 739, 753 o 780 u. c. C. VI 1265. cf. Borghesi, Oeuvr. 5 p. 312 seg.

P. Cornelius Len[tulus] Scipio. — Console di anno incerto, forse del 24 d. Cr. C. V 4329. Tac. ann. 3, 74. cf. Borghesi, Oeuvr. 4 p. 113.

P. Paquius Scaevae et Flaviae filius . . . . . Scaeva. — C. IX 2845.

P. Plautius Pulcher Triumphalis filius. — C. XIV 3607.

M. Salluius. — C. VI 1265. v. L. Calpurnius Piso.

M'. Vibius M'. f. Vel(ina) Balbinus. — C. IX 5645.

C. Ummidius C. f. Ter(etina) Durmius Quadratus. — C. X 5182 cf. VI 1496.

c) **Quaestor aerarii Saturni (Q. aer. Sat.).**— Fu istituito dall'imperatore Claudio nell'anno 44 d. Cr., nel senso che egli, aboliti i *praetores aerarii* creati da Augusto (v. sopra *b*), restituì l'alta direzione del tesoro alla magistratura che la tenne per tutto il tempo della Repubblica, cioè ai due *quaestores urbani*, con queste differenze; 1° che si chiamassero *quaestores aerarii Saturni;* 2° che non fossero sorteggiati dal senato, come gli altri magistrati repubblicani, ma nominati dall'imperatore; 3° che durassero in carica non un anno, ma tre, con la promessa di speciali remunerazioni (Tac. ann. 13, 29. Suet. Claud. 24. Dio Cass. 60, 24). Si è già detto innanzi (*a*) come la riforma di Claudio fosse abolita da Nerone, che ai *quaestores* sostituì di nuovo i *praefecti aerarii Saturni*. Le lapidi ci fanno conoscere i due seguenti di tali *quaestores*.

[*T. Do*]*mitio T. f. Vol*(*tinia*) *Decidio* [*III*] *viro capitali,* [*elect*]*o a Ti. Claudio Caesare* [*Augus*]*to Germanico, qui primu*[*s quaes*]*tor per triennium citra* [*sorte*]*m praeesset aerario Saturni, praetori* (C. VI 1403; cf. Tac. Agr. 6).

L. Coiedio L. f. Ani(*ensi*) *Candido, tr*(*ibuno*) *mil*(*itum*) *leg*(*ionis*) *VIII Aug*(*ustae*), *IIIv*(*iro*) *capital*(*i*), *quaest*(*ori*) *Ti. Claud*(*i*) *Caes*(*aris*) *Aug*(*usti*) *Ger*(*manici*), *quaes*(*tori*) *aer*(*arii*) *Satur*(*ni*), *cur*(*atori*) *tab*(*ularum*) *p*(*ublicarum*). *Hunc Ti. Cl*(*audius*) *Caes*(*ar*) *Aug*(*ustus*) .... *don*(*is*) *m*[*il*(*itaribus*)] *don*(*avit*) ...., *eund*(*em*)[*q*(*ue*)] *cum ha*[*be*]*r*(*et*) *inter suos q*(*uaestores*), *eod*(*em*) *ann*(*o*) [*e*]*t a*[*e*]*r*(*arii*) *Sat*(*urni*) *q*(*uaestorem*) *esse ius*(*sit*). *Pub*[*lice*] (Bormann, Programm des grauen Klosters. Berlin 1871 p. 19). Cf. Mommsen, Staatsr. 2² p. 545.

5) *Amministrazione imperiale.* — È chiaro che, messo l'*aerarium* alla dipendenza di magistrati, i quali o erano direttamente nominati dall'imperatore, come furono prima i *quaestores* di Claudio e poi i diffinitivi *praefecti* di Nerone, per quanto questi fossero sempre scelti fra *praetorii*, cioè senatori, l'amministrazione diretta del senato ne dovesse scapitare a favore dell'imperatore. 'Probabilmente — osserva il Mommsen (Staatsr. 2² p. 972) — finchè l'erario fu sotto questori e pretori, soltanto esso poteva loro ordinare i pagamenti, e il principe quindi, ove avesse voluto servirsi di quello, era costretto a chiedere quell'ordine dal senato. Del pari, questori e pretori, in quanto rendevano conto in generale della loro gestione, questo deponevano nelle mani dei loro successori e non già del principe. Per contrario, i *praefecti aerarii Saturni* debbono essere stati come il *praefectus annonae*, nel senso che l'amministrazione dell'erario fu assunta propriamente dall'imperatore, il quale l'esercitava per mezzo di quei suoi rappresentanti. Da ciò segue per necessità, che questi dipendevano dal loro mandante e verso di lui soltanto erano responsabili. E se questo è esatto, ne segue pure che dal sorgere di tali *praefecti* il principe di fatto potè disporre del tesoro dello Stato così illimitatamente come del suo *fiscus*'. L'Hirschfeld invece (Unters. p. 11 seg.) non ammette questa disposizione così illimitata, e opina che sino a quando si mantenne la distinzione fra *aerarium* e *fiscus* (v. sopra p. 300), anche di fatto spettò al senato il diritto di amministrare il primo.

6) *Officiali straordinarii.* — Anche nell'Impero oltre ai magistrati capi, l'amministrazione dell'*aerarium* ebbe altri officiali straordinarii e temporanei per alcuni speciali servizii. Tali furono i *tresviri* istituiti da Claudio nell'anno 42 d. Cr., con l'incarico di sollecitare il pagamento dovuto all'erario di numerosi crediti risiduali, aggiungendo ad essi dei littori ed altri subalterni (Dio Cass. 60, 10), e inoltre i seguenti:

a) **Curator tabularum publicarum (Cur. tab. p.).** — Magistratura composta di un collegio di tre senatori, creata da Tiberio nell'anno 16 d. Cr., col cómpito di recuperare pubblici documenti scomparsi dall'archivio e far trascrivere quelli che per vetustà potevan perire: Dio Cass. 57, 16: ἐπεί τε πολλὰ τῶν δημοσίων γραμμάτων, τὰ μὲν καὶ παντελῶς ἀπολώλει, τὰ δὲ ἐξίτηλα γοῦν ὑπὸ τοῦ χρόνου ἐγεγόνει, τρεῖς βουλευταὶ προεχειρίσθησαν, ὥστε τά τε ὄντα ἐκγράψασθαι καὶ τὰ λοιπὰ ἀναζητῆσαι. Una lapide (C. VI 916) menzionandola ancora nell'anno 46 d. Cr., mostra che essa durò almeno sin a quel tempo. Da altre due si vede come da questo officio si potesse anche ascendere alla stessa direzione dell'erario, la *praetura* (C. X 5182) e la *quaestura aerarii* (Bormann, Programm des grauen Klosters. Berlin 1871 p. 19).

C. Calpetanus Rantius Sedatus Metronius. — C. VI 916.

L. Coiedius L. f. Ani(ensi) Candidus. — Bormann, l. c.

M. Petronius Lurco. — C. VI 916.

T. Satrius Decianus. — C. VI 916.

Il primo e gli ultimi due eran colleghi nello stesso anno 46 d. Cr., come appare dalla iscrizione dedicatoria.

b) **Aerario praefectus.** — C. XIV 2604: *M. Cusinius M. f. Vel*(*ina*) *aed*(*ilis*) *pl*(*ebis*), *aerario praef*(*ecto*), *pr*(*aetori*) *M. Cusinius* ... *f*(*ilius*) *Vel*(*ina*) *pater* etc. '*Aerario praefectus* quod dicitur Cusinius, non *praefectus aerarii Saturni*, indicat fuisse hoc munus extraordinarium, non legitimam praefecturam institutam a Nerone.

Etiam propter omissionem cognominum hic titulus Nerone antiquior erit'. A questa ragione addotta dal Dessau, si può aggiungere anche l'altra, che la prefettura ordinaria, come è detto innanzi (*a*), era occupata da pretorii, e il nostro Cusinio invece l'occupò prima della pretura. Se, come pare, la lapide è anteriore al tempo di Nerone, poichè il titolo di *praefectus* accenna senza dubbio a un mandato dell'imperatore, probabilmente si ha qui una delegazione straordinaria più o meno simile a quelle che Tiberio die' ai *curatores tabularum publicarum* (v. sopra 6 *a*) e Claudio ai *tresviri* (v. sopra 6 p. 304).

7) *Subalterni dei magistrati capi.* — Così nella Repubblica, quando l'erario era sotto la direzione dei *quaestores*, come nell'Impero, quando dipendeva per qualche tempo da *praetores* e nuovamente da *quaestores*, e in fine per sempre da *praefecti*, gli officii amministrativi di segreteria e il servizio più basso era affidato, il primo agli *scribae librarii*, il secondo ai *viatores*, ai *praecones* etc.

a) **Scriba librarius quaestorius ab aerario (Scr. libr. q. ab aerario).** — Titolo relativamente poco frequente nelle lapidi (C. VI 1819. 1835. 3871), ma caratteristico, accanto a cui talvolta ricorre anche quello analogo di *scriba quaestorius ab aerario* (C. VI 1816), raramente *librarius quaestorius* (C. VI 1826), tralasciandosi per brevità o negligenza la parte essenziale di *scriba*, d'ordinario *scriba librarius quaestorius* (C. II 3596. — VI 1802. 1804. 1807. 1808. 1809. 1811. 1815 bis. 1821. 1822 a. 1824. 1829. 1830 bis. 1831. 1833 a. 1833 b. 1833 c. 1834. — X 4737. — XIV 3949. — BL. p. 164) o semplicemente *scriba quaestorius* (C. II 3423. cf. 3424. EE. 3, 35). — VI 1803. 1805. 1806. 1810. 1812. 1813. 1814. 1817. 1818. 1820. 1822. 1823. 1825. 1827. 1828. 1832? 2165? 2165. — IX 2454. 3083. — X 5810? 7852, 3. — XIV 172. 2839. 3548. 3645. 3674. 4250.— EE. 4, 853; 7, 19. — OH. 6023 a.) Nominati dapprima dai questori — non senza che vi s'ingerissero i consoli o pretori (Liv. 40, 29, 10. Cic. pro Cluent. 45, 126) — quindi dai magistrati che a quelli furon sostituiti nell'Impero (v. sopra *a, b, c*), questi subalterni stavano sotto la dipendenza diretta degli uni e degli altri e la loro attività burocratica si riferiva specialmente all'erario. Tenevano i registri e in genere i conti del tesoro (Fest. p. 333. Cic. de domo 28, 74; in Verr. 3, 79, 183), eseguendone i pagamenti, ed eran dati per lo più in numero di due (Liv. 38, 55. Cic. Verr. 3, 78) a ogni governatore di provincia per compiere lo stesso officio presso il questore provinciale (Plin. ep. 4, 12. Cic. Verr. 3, 78; C. X 7852 lin. 3); deponevano nell'erario in Roma, al ritorno, i conti della cassa provinciale (Cic. in Verr. 3, 79, 183; in Pison, 25, 61); attendevano agli officii riguardanti l'archivio, soprattutto alla registrazione dei senatoconsulti, e porgevano i documenti di cui occorreva estrarre copia (Cic. de leg. 3, 20, 46. Plut. Cato min. 61). Erano ordinati in tre decurie, spesso ricordate nelle lapidi (*III(trium) decuriarum* C. II 3596. — VI 1802. 1804. 1807. 1808. 1811. 1815. 1816. 1819. 1824. 1829. 1830. 1831. 1833 a. 1833 b. 1833 c. — X 4727. EE. 7, 19. — BL. p. 164), presiedute dai così detti *sexprimi* (C. VI 1810. 1820. 1822. 1825. 1827. 2165. — XIV 3645. 3674. — EE. 4, 853. — OH. 6023 a), per cui talvolta si ha anche il titolo di *sexprimus princeps* (C. XIV 172) o più brevemente *princeps* (C. VI 1805; un *sexprimus bis* C. XIV 3674). Questi costituivano probabilmente un *ordo* nella corporazione stessa e ad essi accennano Cic. de deor. nat. 3, 30. Fragm. Vatic. § 124. C. Theod. 14, 1, 1 cf. 8, 9, 1. Sul *sexprimus [et] procurator ordinis* (C. VI 1810) e *sexprimus curator* (C. VI 1820) o *curatorum* (EE. 4, 853) v. **Sexprimus**. — Dalla lex Cornelia de XX quaestoribus dell'anno 673 u. c (C. I 202), la quale nella parte che ne avanza contiene disposizioni circa le decurie degli altri *apparitores*, appare che anche quelle degli *scribae* fino a quell'anno ne comprendevano complessivamente 27, da quell'anno in poi 36, e che i questori probabilmente ogni anno nominavano la terza parte dei componenti di ciascuna delle tre decurie, per modo che ognuna di esse per ciascuno dei tre anni successivi nei quali funzionava, era formata, prima del 673, di tre, dopo, di quattro scribae (v. Mommsen, C. I. Lat. I p. 110; Staatsr. 2ª p. 324; cf. Rhein. Mus. N. F. 6 p. 7 seg.). Come tutti gli altri apparitores, erano di condizione libera e cittadini romani; ma in quanto fra essi rappresentavano la classe più alta (v. **Scriba**) e di fatto aveano in mano l'amministrazione dell'erario (Plut. Cato min. 16), così non solo erano di condizione ingenua e, se originarii di municipii, vi occupavano delle cariche, ma in certo modo si ascrivevano all'ordine equestre (Cic. in Verr. 3, 79, 184; 3, 60, 137 cf. c. 66, 154. Schol. in Iuven. 5, 3) e per lo più vi appartenevano (Horat. sat. 1, 5, 35. Plin. nat. hist. 26, 1, 3), nelle provincie pigliavan posto immediatamente dopo gli officiali equestri di stato maggiore (Cic. pro Rab. ad iud. 6, 13; Verr. 2, 10, 27 cf. Sallust. hist. 3, 4) ed erano come questi decorati dell'*anulus aureus* (Cic. Verr. 3, 80, 185; ad fam. 10, 32, 2). Fra il gran numero di ingenui, le lapidi offrono questi pochi

liberti — *[A. Aelio] A. l. Valerianus* (C. VI 1807). — *M. Ulpius Aug(usti) lib. Callistus* (C. VI

1809). — *Q. Fabius Africani l. Cytisus* (C. VI 1815). — *L. Numpidius L. l. Philomelus* (C. VI 1815). — *L. Naevius L. l. Urbanus* (C. VI 1819).— *C. Telegennius Optati L. l. Anthus* (C. VI 1829) e
discendenti di liberti — *T. Iunius Achilleus* (C. II 3596). — *Sex. Caecilius Epagathus* (C. VI 1808). — *L. Maelius L. l. Thamyrus.... L. Maelio L. f. Ani(ensi) Flacco filio .... scr. q.* (C. VI 1818). — *C. Sulpicius Olymp.....* (C. VI 1822 a.). — *L. Volusius Himerus* (C. VI 1833 a).— ... *Thesmus* [*scriba?*] *quaestorius* (C. X 5810).
Scribae quaestorii occupanti cariche nella
milizia equestre — [*a mi*]*liti*(*i*)*s* (C. VI 1802).— *equo publico exornatus ab im*[*p*(*eratore*)] (C. VI 1832). — *donatus equo publ*(*ico*) *ab imp.* etc. (EE. 3, 35). — *praefectus fabrum* (C. VI 1817. XIV 3674). — *praefectus cohortis* (C. VI 1822. XIV 3548). — *praefectus praesidiorum* (C. IX 3083). — *tribunus militum* (C. VI 1806. 1822. 2165. XIV 172. 3548. — OH. 6023 *a*)
in alcune amministrazioni in
Roma — *procurator annonae, adiutor curatoris alvei Tiberis et cloacarum* C. XIV 172, e magistrature nei
municipii — *curator rei publicae, praetor Etruriae XV populorum bis, praetor Laurentium Lavinatium, IIIIvir quinquennalis, pontifex* (C. XIV 172). — *Aedilis, IIIIvir iure dicundo* (C. IX 3083). — *Quinquennalis* (C. X 4737). — *Aedilis* (EE. 3, 35 cf. C. II 3423. 3424). Quanto alla non incompatibilità legale fra la condizione di *scriba* e alcune magistrature romane, come questura, edilità e perfino pretura, la storia ne offre vari esempii (Cic. de off. 2, 8, 29. Val. Max. 4, 5, 3. Gell. 7[6], 9 etc.). — Alla mercede che ricevevano (*merces* nella Repubblica, anche *salarium* nell'Impero), oltre a varie fonti (Nepos. Eumen. 1. Plut. Cato min. 16. Plin. ep. 4, 12: ' cum in provinciam quaestor exisset scribamque qui sorti obtigerat ante legitimum salarii tempus amisisset, quod acceperat scribae daturus intellexit et statuit subsidere apud se non oportere. itaque reversus..... Caesare auctore senatum consuluit, quid fieri de salario vellet ... heredes scribae sibi, praefecti aerarii populo vindicabant '), accennano pure la lex Cornelia de XX quaestoribus (C. I 202, I, 1 ... [*ad*] *q*(*uaestorem*) *urb*(*anum*), *quei aerarium provinciam obtinebit, eam mercedem deferto, quaestorque quei aerarium provinciam optinebit, eam pequniam ei scribae scribeisque heredive eius solvito, idque ei sine fraude sua facere liceto, quod sine malo pequlatuu fiat, olleisque hominibus eam pequniam capere liceto*), e il senatusconsultum del 743 u. c (Frontin. de aquis 100: ' uti quibus apparitoribus ex hoc s. c. curatoribus aquarum uti liceret, eos diebus decem proximis, quibus s. c. factum esset, ad aerarium deferrent; quique ita delati essent, iis praetoris aerarii mercedem (quindi *scribae* e altri liberi) cibaria (cioè schiavi), quanta praefecti frumento dando dare deferreque solent, annua darent et attribuerent; iisque eas pecunias sine fraude sua capere liceret. '). — Formavano un *ordo* (Cic. Verr. 3, 89, 183. 184), come corporazione potevano possedere e manomettere schiavi (Dig. 29, 2, 25, 1), che divenuti liberti pigliavano il nome di *Quaestorii* (*L. Quaestorius Cinyra lib*(*ertus*) *librar*(*iorum*) *quaestori*(*orum*) C. VI 1826). Circa altre particolarità comuni anche agli altri subalterni di magistrati, come la proibizione di esercitar commercio nella provincia ove erano mandati (Suet. Dom. 9 cf. Cic. Verr. 4, 5), l'esser soggetti anch'essi ai processi repetundarum, immuni dalla leva etc. v. **Apparitor**. (Cf. Mommsen, Staatsr. 1² p. 331 segg.; Rhein. Mus. N. F. 6 p. 29 segg.).

b) **Viator quaestorius ab aerario Saturni (V. q. ab aer. Sat.)**. — Così C. VI 1019. 1928. — X 1722? — XIV 3544), anche *viator quaestorius ab aerario* (C. VI 1815 ª. 1929. 1930. 1931. — XIV 169), *viator ad aerarium* (C. VI 1932) e semplicemente *viator quaestorius* (C. VI 328. 816. 1930. 1932 ª. — XIV 2605) e *viator pullarius* (C. VI 1815). A differenza dei *viatores* di altri magistrati, specialmente di quelli rivestiti del *ius coercitionis*, presso i quali oltre che come messi funzionavano anche da littori (v. **Viator**), i nostri *quaestorii*, appunto perchè i questori mancavano di quel diritto, in generale non compivano che il servizio di messaggeri. È probabile però che ad essi sia stato anche affidato un servizio diretto presso il tesoro: ciò almeno s'induce dal Mommsen (Staatsr. 1² p. 347, 2) sia dal non esservi *arcarii* e *dispensatores* fra i subalterni dei capi dell'erario, sia da quel rilievo rappresentante un sacco di monete, su cui è scritto *viator ad aerarium* (C. VI 1932; cf. Cic. Verr. 3, 79, 183). Il luogo di Varrone presso Gellio (13, 12, 6), secondo il quale i *quaestores* . . . . *neque lictorem habent neque viatorem*, perchè mancanti della *vocatio* e della *prensio*, forse allude ai questori in genere, non ai due capi dell'erario (v. Mommsen, Op. cit. p. 345, 2). Dubbio è del resto, se i questori provinciali ne sieno stati provvisti. Come gli *scribae*, erano nominati dal questore e costituiti in una sola decuria, a cui accenna la lex Cornelia de XX quaestoribus (C. I 202 I, lin. 9. 18. 26. 34. 35. 41), secondo la quale probabilmente il numero dei singoli componenti da 9, quanti eran prima, furono accresciuti a 12, secondo l'interpretazione del Momm-

sen (v. sopra *a* p. 305). La medesima legge (II lin. 31) prescrive anche circa la mercede ad essi dovuta: *Viatores... quei ex hac lege lectei sublectei erunt, eis viatoribus .... magistratus prove mag(istratu) mercedis item tantundem dato, quantum ei viator(ei)... darei oporteret, sei is viator de tribus viatoribus .... esset, quei ante hanc legem rogatam utei legerentur institutei sunt.* In una iscrizione (C. VI 1942) degli ultimi tempi della Repubblica o forse dei primi dell'Impero, eccezionalmente la *decuria* piglia il nome di *collegium: Valerius L. l. Stasimus mag(ister) conl(egi) viatorum* (cf. Mommsen, EE. 1 p. 80; Staatsr. 1² p. 327, 5). — A differenza degli *scribae,* fra cui abbondano gli ingenui (v. sopra *a* p. 305), questi per la maggior parte sono liberti (C. VI 816. 1815. 1815 ª. 1829. 1930. 1942. — XIV 2605 cf. Val. Max. 9, 1, 8) e due soltanto fra i quattro (C. VI 328 (cf. 1931). 1928) ingenui che si conoscono, pervengono a cariche maggiori e grado equestre: *P. Martio Quir(ina) Philippo curatori viae Praenestinae, aedilicio curuli, v(iatori) q(uaestorio) ab aerario, tribuno fabrum navalium Portens(ium)* etc. (C. XIV 169); ... *C. Iulius C. f. Pal(atina) Rufus trib(unus) militum bis, fani curator, v(iator) q(uaestorius) ab aerario Saturni* (C. XIV 3544). Cf. Mommsen, Staatsr. 1² p. 344 segg.; Rhein. Mus. N. F. 6 p. 32 seg.

c) **Praeco quaestorius.** — C. VI 1847: *[L.] Marius L. lib(ertus) Doryphorus anulos aureos consecutus a divo Commodo, scrib(a) aedilic(ius) et tribunic(ius), scrib(a) libr(arius) aedil(ium) curul(ium), praeco co(n)s(ulis), [pra]eco quaestorius* etc. È l'unica lapide che ci dà il titolo officiale, per cui le molte altre ove ricorrono *praecones* urbani, indubbiamente si riferiscono a persone che compiono tale officio come privati e non ad *apparitores* dei magistrati. La lex Cornelia de XX quaestoribus (C. I 202, I lin. 13 seg. 21 segg. 29 seg. 36 seg. II lin. 5 seg.) ricorda la *decuria* di *praecones* nominati dal questore insieme ai consoli, e circa il numero dei suoi componenti forse è a dire lo stesso di ciò che si è detto intorno alle tre decurie degli *scribae* e all'unica dei *viatores* (v. sopra *a* p. 305, *b* p. 306); una prescrizione simile a quella pei *viatores* contiene anche rispetto alla mercede loro dovuta (II lin. 31 segg.). — Cf. Mommsen, Staatsr. 1² p. 347 segg.; Rhein. Mus. N. F. 6 p. 33 seg.

Che oltre a questi *apparitores* nell'amministrazione dell'*aerarium* ci dovessero essere altri subalterni, di grado ad essi inferiore, in parte presi fra *servi publici,* si può ben supporre, avuto riguardo all'importanza della medesima. Tale era probabilmente l'*actor publicus* servo dello Stato, ricordato da Tacito ann. 2, 30; 3, 67 (v. **Actor** 6 p. 70); tale il

d) **Tabularius viatorum quaestoriorum ab aerario** (C. VI 1930.... *M. Trebellio Argolico*), che difficilmente si può intendere siccome in relazione più diretta colla *decuria* dei *viatores* anzichè con l'erario stesso; tale il

e) **Publicus**, che da un frammento degli Atti degli Arvali (C. VI 2086 p. 551 a. 155 l. 64) appare promosso dal servizio presso questo collegio a quello presso l'*aerarium* in qualità di copista (*scriptor*); *[in locum Ca]rpi publici Corneliani promoti ad tabulas quaestorias transcribendas substitu[tu]s est Epictetus Cuspianus publicus ex litteris M. Fulvi Aproniani promagistri.*

8) *Rapporti con l'erario.* — Fra le molteplici relazioni che pubblici officiali o privati potevano avere con l'erario, sono notevoli soprattutto quelle che si formulano in titoli speciali, come i seguenti:

a) **Ad aerarium delatus.** — *Q. Aemilius Q. f. Pal(atina) Secundus...... praefect(us) fabrum delatus a duobus co(n)s(ulibus) ad aerarium* etc. (EE. 4 p. 538). — .... *C. Iulius [Aquila pr]aef(ectus) fabr(um) bis in aerar(ium) delatus a co(n)s(ulibus) A. Gabin[io Secundo, Ta]uro Statilio Corvino* (EE. 5, 86). Qui il *delatus ad aerarium* si riferisce indirettamente alla nomina che il console o il pretore facevano di questo ufficiale pel tempo della loro gestione (Cic. pro Balbo 28, 63. Cornel. Nepos Att. 6), direttamente al fatto, che questa nomina era seguita dalla denunzia che il magistrato facea del nome del *praefectus* ai capi dell'erario, per giustificare nel rendimento dei conti le gratificazioni (*cibaria* o *salarium*) a lui date (Cic. ad fam. 5, 20, 7; Verr. 1, 14, 36. Dig. 4, 6, 32). Da ciò anche le formule che ricorrono sovente riguardo a questo ufficiale: *adlectus, donatus, factus a consule, a praetore,* oppure *consularis, praetorius,* e *consulis, praetoris* (v. **Fabri**). La seconda iscrizione è l'unica che ci dia, in questo caso, il nome stesso dei consoli. (Cf. Mommsen, Staatsr. 1² p. 288; 2² p. 93; Ephem. epigr. 4 p. 539. 5, p. 41.

La medesima espressione tecnica: *ad aerarium deferre, in tabulas publicas referre* ricorre più volte e per vari rispetti negli scrittori (p. e. Cic. Verr. 1, 21, 57; in Pis. 25, 61; pro Font. 3, 4. Tac. ann. 3, 51; 13, 28); nel senatoconsulto dell'anno 743 u. c. in un caso simile a questo, cioè circa il nome che i *curatores aquarum* dovevano denunziare dei loro subalterni (Frontin. de aquis 100). La lex Iulia municipalis (C. I 206) a proposito della manutenzione delle vie per parte

dello Stato, a carico dei proprietari degli edifici limitrofi: lin. 38: *Quamta pecunia eam viam locaverit, tamtae pecuniae eum eosque, quorum ante aedificium ea via erit pro portioni, quamtum quoiusque ante aedificium viae in longitudine et in latitudine erit, q(uaestor) urb(anus) queive aerario praerit in tabulas publicas pecuniae factae referundum curato.*

b) **Redemptor ab aerario.** — *P. Turpilius A. l(ibertus) Phronim* (sic) *redemptor ab aerario* (C. VI 9852 [a]). — *P. Turpilius A. l. Niger red(emptor) ab aer(ario)* (9852 [b]). ' Redemptorem ab aerario — osserva l'Orelli al n. 3236 — eum esse arbitror, qui certa pecunia ea quae aerario debebantur exigenda emerat '; sarà piuttosto un appaltatore di opere o costruzioni da farsi per conto dell' erario, qualcosa di simile ai redemptores relativi agli acquedotti (Frontin. de aquis 119. 124) e al [*rede*]*mptor operum Caesar*(*is*) della lapide C. VI 9034.

Mommsen, Staatsr. 2² p. 531 segg. 957. 966 seg. 970 seg. — Marquardt, Staatsverw. 2² p. 161. 302 segg. — Hirschfeld, Untersuch. p. 2 segg.

AERARIUM (militare). — *Et M. Lep*[*i*]*do et L. Ar*[*r*]*unt*[*i*]*o co*(*n*)*s*(*ulibus*) *i*[*n*] *aerarium militare, quod ex consilio m*[*eo*] *co*[*nstitut*]*um est, ex q*[*uo*] *praemia darentur militibus, qui vicena* [*aut plu*]*ra sti*[*pendi*]*a emeruissent,* HS *milliens et septing*[*e*]*nti*[*ens ex pa*]*t*[*rim*]*onio* [*m*]*eo detuli.* Così ricorda Augusto stesso nel monumentum Ancyranum (C. III p. 792 c. 3, 35 segg.) l'istituzione da lui fondata nell'anno 6 d. Cr., dopo che nell'anno innanzi avea fissato diffinitivamente il tempo del servizio militare pei pretoriani a 16 anni, pei legionari a 20 (Dio Cass. 55, 23), a premiare i quali veterani era destinato appunto il nuovo tesoro. Questo scopo è anche testimoniato dagli scrittori (Suet. Aug. 49. Dio Cass. 55, 24); che le spese pel mantenimento dell'esercito non sieno state tratte da esso, siccome da alcuni si opinava, è ampiamente dimostrato dall' Hirschfeld (p. 683 segg.), per quanto le parole degli scrittori sieno alquanto dubbie su questo riguardo. I premi consistevano principalmente in denaro, 20,000 sesterzi per ogni pretoriano, 12,000 per ogni legionario (Dio Cass. 55, 23) ovvero in terre loro date come coloni in Italia o nelle provincie (Tac. ann. 1, 17 cf. Zumpt, Comment. ep. 1, 450). La istituzione del nuovo erario si rese necessaria specialmente in seguito alla guerra combattuta da Tiberio e Druso nella Pannonia negli anni 742-746 u. c., per cui le risorse dello Stato si erano esaurite, e a fondarla oltre alla somma di 170 milioni di sesterzi versata da Augusto, alle contribuzioni di re e città (Dio Cass. 55, 25), alle rendite dei beni confiscati ad Agrippa Postumus (Dio Cass. 55, 32), furono ad esso attribuite le entrate di due imposte: di quella sulle successioni (*vicesima hereditatium*) a tale scopo istituita (Dio Cass. l. c.) e dell'altra sulle auzioni (*centesima rerum venalium*) introdotta già da Augusto dopo le guerre civili e poscia da Tiberio ridotta alla metà (Tac. ann. 1, 78; 2, 42). Che Augusto abbia destinata una sua contribuzione annua al nuovo istituto (Dio Cass. l. c.), non è punto improbabile, benchè il monumentum Ancyranum non ne faccia menzione; difficile è però che altre imposte sieno state ad esso assegnate. Fino a che tempo precisamente durasse, non si può dire con certezza: Tacito non la ricorda poi che una sola volta (ann. 5, 8), e le iscrizioni ci offrono *praefecti* di tale erario al più tardi sotto Alessandro Severo. Nel fatto era una succursale del *fiscus*, fin dall'origine amministrata però da rappresentanti dell'imperatore, diversi da quelli che amministravano l'altro, e quindi più o meno autonoma. Col tempo però questa autonomia dovè cessare, e non è improbabile che almeno le rendite della *vicesima hereditatium* sieno state destinate direttamente al fisco, di cui la relativa *statio* formava una sezione a sè.

Praefectus aerarii militaris (Praef. aer. mil.). — C. III 1071 (cf. 1072. 6154). — V 5262 (cf. 5667). 5813. 7557. 8845. — VI 90. 1338. 1408 (cf. 1409). 1486 (= XIV 3995). 1509. — VIII 2392 (cf. 7049). 7044. 7058. — IX 2457. 5155. — X 6569. 8291. — XI 14. — XIV 72. — EE. 4, 823. — M. 763, 7; greco ἔπαρχος ἐραρίου στρατιωτικοῦ (C. X 6569). Il *praetor aerarii militaris* della lapide O. 364 probabilmente sarà da attribuire a sbaglio del lapicida. — Rappresentante diretto dell' imperatore, amministrava in nome del medesimo la cassa, ne metteva a sua disposizione i fondi e rendeva a lui conto della sua gestione, siccome è proprio del *praefectus* in generale. Fu istituito da Augusto stesso e durò fin quando ebbe vita l'erario; nei primi tempi il nuovo officio fu costituito a collegio di tre, sorteggiati dal senato fra praetorii, forniti di insegne magistrali e perfino di littori e duranti in carica un triennio; poscia, Dione Cassio non dice quando, ma certo già al suo tempo, nominati dall' imperatore stesso per un tempo indeterminato e privati dei littori (Dio Cass. 55, 25). Gerarchicamente era inferiore al *praefectus aerarii Saturni*, siccome si vede dal caso di Plinio il giovane (C. V 5262. 5667), che dall'una fu promosso immediatamente all'altra prefettura; le lapidi offrono le seguenti relazioni con altre magistrature:

Praetor, praefectus aerarii militaris C. V 7557.

Praetor, praefectus aerarii militaris, praefectus aerarii Saturni, curator alvei Tiberis, legatus pro praetore, consul C. V 5262.

Praetor, legatus legionis, praefectus etc. C. VIII 7044.

Praetor, legatus legionis, praefectus etc., consul C. IX 2457.

Praetor, legatus legionis, proconsul, praefectus etc., ... consul C. VI 1408. 1409.

Praetor, legatus pro praetore, legatus legionis, praefectus frumenti dandi, praefectus etc., consul EE. 4, 823.

Praetor, curator viae, iuridicus, legatus legionis, praefectus etc., curator operum publicorum, legatus pro praetore, consul C. III 6154.

Praetor, curator viae, iuridicus, praefectus etc., legatus pro praetore, proconsul, cos. C. VI 1509.

Praetor, curator viae, praefectus etc., proconsul, legatus pro praetore, consul C. VIII 2392. 7049.

Praetor, proconsul, praefectus etc. C. VI 1338.

Curator viae, legatus legionis, praefectus etc., consul C. IX 5155.

Praefectus etc., proconsul, legatus legionis, legatus provinciae .... M. 763, 7.

Praefectus etc., proconsul, consul C. XI 14.

Praetor, iuridicus, praefectus etc., consul C. VI 1486 = XIV 3995.

M. Acilius A. f. Vot(uria) Priscus Egrilius Plarianus. — Sotto Antonino Pio. C. XIV 72 cf. 281.

L. Annius L. f. Quir(ina) Italicus Honoratus. — Fu legatus legionis nell'anno 211-222. C. III 1071 cf. 1072. 6154.

Q. Annius M. fil. Pa[l(atina)] Annianus Postumianus. — C. VI 1338.

M. Artorius Geminus. — Sotto Augusto. C. VI 90.

C. Atilius Cn. f. . . [n. L. Cuspi]us Iulianus Cl(audia) Rufinus. — Sotto Traiano. C. X 8291.

[Q. Aur(elius) Pactumeius Quir(ina) Clemens ?]. — Sotto Vespasiano. C. VIII 7058 cf. 7057. Borghesi, Oeuvr. 8 p. 558.

L. Caesius. — Dal 21 al 30 d. Cr. C. V 8845; cf. Plin. ep. 10, 8 [24].

M. Eppuleius Proculus L. f. Claud(ia) Tiberius Caepio Hispo. — C. XI 14.

L. Fabius M. f. Gal(eria) Cilo Septiminus Catinius Acilianus Lepidus Fulcinianus. — Sotto Commodo. C. VI 1408. 1409.

M. Flavius T. fil. Quir(ina) Postumus. — C. VIII 7044; cf. EE. 1 p. 128.

[Ti. Iul(ius) T]i. f. Cor(nelia) Frugi. — EE. 4, 823.

P. Iulius Iunianus Martialianus. — Sotto Alessandro Severo. C. VIII 2392. 7049.

L. Neratius C. f. Vol(tinia) Proculus. — Sotto Antonino Pio. C. IX 2457. Cf. Borghesi, Oeuvr. 5 p. 373.

Sex. Pedius Sex. f. Arn(ensi) Hirrutus Lucilius Pollio. — C. VI 1486 = XIV 3995.

C. Plinius L. f. Ouf(entina) Caecilius Secundus. — Sotto Traiano. C. V 5662 cf. 5667. Mommsen, Hermes 3 p. 89.

C. Sabucius C. f. Quir(ina) Maior Caecilianus. — Sotto Commodo. C. VI 1509.

C. Stertinius M. f. Maxumus. — C. V 7557.

Sex. Varius Marcellus. — Padre dell'imp. Elagabalo. Circa sotto Caracalla. C. X 6569; cf. Dio Cass. 78, 30.

P. Vitellius. — Sotto Tiberio. Tac. ann. 5, 8.

Hirschfeld, Das aerarium militare etc. Jahrbücher für classische Philologie 1868 p. 683 segg.; Untersuch. p. 64 — Mommsen, Staatsr. 2² p. 970 seg.; Res gestae divi Augusti 2ª ed. p. 67 seg. — Marquardt, Staatsverw. 2² p. 304 seg. 315.

AERARIUM (publicum). — Nome che, accanto a quello più frequente di (v.) **Arca**, ricorre talvolta nelle lapidi (C. V 7468. — RA. 36 (1878) p. 391) per dinotare la cassa comunale; benchè più comune sia *aerarium* semplicemente, tanto per indicare l'edifizio stesso (C. XIV 2975), quanto il tesoro, così in genere (C. V 523, 1, 12; 2, 8. — EE. 1, 163; 7, 714), come nella determinazione del titolo del magistrato che l'amministra (v. oltre), nel qual caso non è raro che si faccia seguire il nome della città, p. e. *quaestor aerarii Ostiens(ium)* (C. XIV 409), e vi si aggiunga pure *arca publica*, p. e. *quaestor aerar(ii) arcae publicae* (C. X 5928).

a) **Quaestor aerarii (Q. aer.).** — Il titolo indubbiamente dovè sorgere dopo Traiano, invece dell'altro semplicemente di *quaestor*, o *quaestor pecuniae publicae* etc. (v. **Quaestor**), quando essendosi diffusa in Italia l'istituzione alimentaria e quindi i *quaestores alimentorum* nei municipii, per lo più distinti dagli ordinarii, si vollero questi ultimi meglio determinare con tal titolo: la forma *ad aerarium* non si ha che una sola volta sicuramente (C. XI 1526 C. XII 5387 ?), così pure l'altra suddetta di *aerarii arcae publicae*. E infatti, tranne l'unica eccezione di Thelepte nella Byzacena, il titolo nostro non ricorre che in città italiche, dove appunto esisteva quella istituzione; si noti però che in alcune di esse si ha pure quello semplice di *quaestor*. Tali città sono:

Amiternum — C. IX 4198 ?; *quaestor* 4199. 4398.

Anagnia — C. X 5920; *q. aer. arcae publicae* 5928; *quaestor* 5914. 5919. 5922. 5925. 5926. 5929.

Ateste — C. V 2785; *quaestor* 2524.

Brixia — C. V 4444. 4459; *quaestor* 4212.

4368. 4386. 4408. 4413. 4420. 4443. 4471. 4475. 4487. 4495. 4957.

Industria — C. V 7468 (*q. aer. publici et aliment(orum)*).

Luca — C. XI 1526 (*q. ad aerarium*).

Novaria — C. V 6519. 6520.

Ostia — C. XIV 298. 301. 373. 376 lin. 7. 409. 4142.

Placentia — C. V 5847.

Spoletium — O. 3966.

Thelepte — C. VIII 216.

Ticinum — C. V 6428.

Verona — C. V 3413. 3938. SI. 624; *quaestor* C. V 3376. 4443.

Volcei — C. X 8106; *quaestor* 417.

b) **Duovir / Quattuorvir / Octovir** { **aerarii, ad aerarium, ab aerario.**

Pigliano questo titolo i magistrati supremi in alcuni comuni, sopratutto per due ragioni. Primamente, quando nei medesimi manca la questura e a questa non si sopperisce con altre magistrature, come p. e. i *curatores aerarii* (v. più oltre *c*) e le sue attribuzioni per conseguenza fan parte di quelle dei magistrati stessi. Tale è il caso specialmente di Pompei, dove nel tempo che la città ebbe un ordinamento coloniario non vi furono nè *quaestores*, nè altri in vece loro, e dove da un programma (EE. 1, 163: *Bruttium Balbum .... hic aerarium conservabit*) appare chiaro che i *duoviri* ne faceano le veci, quantunque il loro titolo fosse, come per ordinario, di *duoviri iure dicundo* (v. **Pompei**). Secondo, negli stessi comuni ove c'è la questura, ciò non tanto perchè anche in questi sono i magistrati supremi che hanno l'alta direzione del tesoro e i questori non fanno che eseguire i loro ordini (v. **Duovir**); quanto perchè, come almeno a noi pare, in essi i due *duoviri* o due *quattuorviri* o due *octoviri* si dividevano le funzioni in modo, che l'uno attendesse specialmente alla giurisdizione, l'altro all'amministrazione erariale. Questo è provato dalla circostanza, che in uno stesso municipio, come p. e. Nemausus, Lugudunum, Vienna, Cularo etc. i *duoviri* o *quattuorviri* ora si chiamano *iure dicundo* e ora *aerarii*, e che la stessa persona nella medesima lapide usa di questo doppio titolo nel designare le due cariche da lui occupate; il che vuol dire che in un anno egli fu *IIvir iure dicundo*, nell'altro *aerarii*. Così in Lugudunum: .... *actori public(o), IIviro ab aerario, item IIviro a iure dicundo* etc. (OH. 6931); così in Vienna: ... *T. Cassii Mansueti, ... [II v]i[r(i)]? aerar(ii), IIv(iri) iur(e) dic(undo)* (C. XII 2238) e certamente dovè essere anche in altri municipii. Forse non sarà ardito l'affermare che questo uso, il quale del resto trovava un riscontro nella stessa costituzione di Roma, era più comune nei municipii della Gallia e della Germania. A ogni modo, che qui l'aggiunta di *aerarii, ab aerario* etc. al titolo dei magistrati supremi non si ponesse per mancanza della questura, si vede dal fatto che *quaestores* vi erano in Lugudunum (p. e. O. 4020), Nemausus (C. XII 3094. 3206. 3265. 3267. 5272 etc.) e Vienna (C. XII 1783. 1876. 1891. 1892. 2245. 2864), dove quel titolo s'incontra.

Antipolis — *IIvir. ab aer.* ? C. XII 180.

Lugudunum — *IIvir ab aerario* OH. 6931.

Nemausus — *IIIIvir ab aerario* C. XII 2794. 3166. 3184. 3190? 3212. 3213? 3214. 3222. 3232. 3235. 3272? 3274.

Trebula Mutuesca — *VIIIvir aer.* O. 3963.

Vienna — *IIvir aer.* C. XII 1783. 1867. 1868? 1869. 1870. 1877. 1897. 1901. 1903. 3192. 2238. 2249. 2333. 2334. 2349. 2537. 2583. 2608. 2613. 2615.

c) **Curator aerarii (Cur. aer.)** — Ricorre in due città: Mediolanium (C. V 5866. 5906. 6348) e in Patavium (C. V 2504. 2822. 2861), dove almeno le lapidi non ci attestano l'esistenza di *quaestores*, e dove i magistrati supremi non aggiungono al loro titolo ordinario di *IIIIviri* la parola *aerarii* o simile; ciò che prova essere i *curatores* in sostituzione dei *quaestores*. Di essi due soltanto furono anche *praefecti iure dicundo* (C. V 2504. 2861), uno *scriba publicus pontificis* (C. V 5866.)) e uno *praetor* in Roma (C. V 2822).

d) **Praefectus aerarii (Praef. aer.)** — Si ha in Caere (C. XI 3614), di cui l'ordinamento delle magistrature è affatto speciale, offrendo un *dictator* (3614. 3593. 3615), un *censor perpetuus* (3616. 3617) e un *aedilis* (3614), ciò che fa credere il *praefectus aerarii* essere stato forse con l'*aedilis* collega del *dictator*, e aver avuta, come i *duoviri* degli altri comuni, l'amministrazione suprema del tesoro, lasciandone al *quaestor* la cura particolare (v. sopra *b*); e in un comune del Latium, che il Dessau suppone possa essere stato ove è oggi Ciciliano, e di cui le scarse lapidi (C. XIV p. 360) ci fanno conoscere *duoviri* (3500), *quinquennales* (3501), un *praefectus iure dicundo* e un *praefectus aerarii* (3500); l'assenza del *quaestor* anche qui (v. sopra b) può spiegare l'esistenza del nostro prefetto.

e) **Adlectus aerario.** — Non se ne ha esempio che in tre comuni del Veneto: Feltria (C. V 2069. 2070), Opitergium (C. V 1978) e Vicetia (C. V 3137). Quale sia stato il suo officio, è oscuro affatto. Notevole è questo, che in tutte e tre le città non si ha traccia nè di *quaestores*,

nè di altri magistrati come *curatores* o simili che ne avessero tenuto il luogo, e tutti e tre hanno come magistrati supremi *quattuorviri* (Feltria C. V 2069; Opitergium 1978. 1980; Vicetia 3122. 3129. 3132 etc.), cioè il solito collegio di due *IIviri iure dicundo* e due *aediles*. Non è quindi improbabile, che gli *adlecti aerario* abbiano avute le funzioni dei questori, tanto più che vediamo l'officio essere considerato come una magistratura e occuparsi, come la questura, prima del quattuorvirato (C. V 1978. 2069. 3137) o della *praefectura iure dicundo* (2070).

f) **Scriba aerarii**. — Se ne ha un esempio nella Gallia, in Vienna, dove abbiam visto frequente anche il titolo di *IIvir aerarii* (v. sopra *b*), C. XII 2212: *T. Sammio Tertiolo scrib(a)e aerarii defuncto* etc.

g) **Vilicus aerarii (Vilic. aer.)** — Si ha in due città, in Brixia (C. V 4503), dove ricorre pure il *quaestor aerarii* (v. sopra *a*) e in Patavium (C. V 2803), dove s'incontra il *curator aerarii* (v. sopra *c*). Al n. 2803 il Mommsen nota: '*villicus aerarii* quid velit, recte perspexerunt Scaliger in append. P. Vergilii Maronis Lugud. Bat. 1573. et Jac. Gothofredus ad C. Th. 16, 5, 36; proprie puto significatur is qui dicitur *vilicus summarum* servus rei publicae, de quo supra dixi ad n. 737', che ha *Apollini Beleno c. Aquileiens(is) Felix quod vilic(us) summarum [vovit, libertus posuit]*; e qui: '*Vilicus summarum* municipii servus non differt a servo municipii infra n. 1038 simpliciter dicto *summarum*; componendus est cum vilico summarum servo vicesimae hereditatium (Fabrett. 36, 178) et cum *dispensatore summarum* vel *arcae summarum* municipum, de quo dixi supra ad n. 83' (cf. **Vilicus** — **Arca**).

AB AERARIO. — Questo titolo non ci è noto finora, almeno per quanto sappiamo noi, che per due lapidi urbane. C. VI 9133: *Porcia M., (Gaiae) l(iberta) Chreste ... fecit se viva sibi et M. Porcio Artemidoro patrono suo ab aerario et .:. M. Porcio M. l(iberto) Sodali viro, ab aerario.* — BM. 1888 p. 83: *Pro salute imp(eratorum) Severi et Antonini Aug(ustorum) et Getae nobilissimi Caes(aris) et Iuliae Aug(ustae) m(atris) Aug(ustorum) et castr(orum), Genio saccariorum salarior(um) totius urbis Camp(i) sal(inarum) Rom(anarum) Restitutianus Cornelianus de XVI ab aer(ario) et ark(a) sal(inarum) Romanarum cum Ingenua filia donum dedit. Dedicantibus Sallustio Saturnino et Orfito proc(uratoribus duorum) Aug(ustorum) n(ostrorum).* Che le due lapidi non abbiano una connessione fra loro, è fuor di dubbio. L'*ab aerario* della prima difficilmente avrà avuto un rapporto con l'*aerarium Saturni* o *militare;* l'essere tanto il patrono, quanto il suo liberto indicati nello stesso modo, probabilmente vuol dire che quello sia un officio privato o collegiale. I *XVI ab aerario* della seconda non ci sembra che possano spiegarsi con la doppia congettura che fa il Lanciani, nel pubblicare la lapide, cioè che 'dovremo ravvisare in costui un membro di un consiglio di sedici amministratori della cassa imperiale (!), e tesoriere speciale della regalia urbana del sale, ovvero dovremo intendere che alla gestione finanziaria della regalia urbana del sale fosse preposto un consiglio di sedici funzionarii, servi di Cesare (!). Noi leggiamo piuttosto *ab aer(ario) et ark(a) sal(inarum) Romanarum* sull'esempio così del *quaestor aerarii arcae publicae di* Anagnia (C. X 5928) come dei *salarii* della stessa lapide e del *corpus salariorum* in Roma nei tempi posteriori dell'Impero (C. VI 1152) e del *sal(arius) soc(iorum) s(ervus)* della lapide sarda (C. X 7856; cf. Hermes 1 p. 136). A nostro avviso i XVI rappresenterebbero una parte del *corpus saccariorum salariorum,* occupato nelle saline, esercitate dai *salarii* sotto l'amministrazione dei *procuratores Augusti,* i quali perciò intervengono nell'atto della dedicazione e provano che almeno al tempo di Severo le saline di Roma dipendevano da procuratori speciali, e le loro entrate spettavano al *fiscus* (v. **Saccarii - Salarii - Salinae**).

AERARIUS. — Nella cittadinanza romana, è il tributario per eccellenza, il *civis sine suffragio,* cioè senza diritti politici, o che egli li perda temporaneamente per effetto d'una punizione del magistrato (*nota censoria*), o che non li abbia in quanto appartiene a città italiche cui è concessa la *civitas romana sine suffragio,* cioè gli antichissimi *municipia*; donde la formula *aerarium facere* o *in tabulas Caeritum referre,* essendo Caere appunto uno forse dei più antichi e certo dei meno favoriti di tali municipii, mancando anche di ordinamento locale autonomo (Sui *Caerites* v. Strab. 5, 2, 3 p. 220. Gell. 16, 13, 7. Horat. sat. 1, 6, 62; sugli *aerarii* per effetto della *nota censoria*, Pseud. Ascon. ad Cic. divin. in Caecin. 3 p. 103 Orell. Liv. 4, 24 7; 9, 34, 9; 24, 18, 7. 8. 43, 3; 27, 11, 5; 29, 37, 13-16; 42, 10, 4; 44, 16, 8; 45, 15, 8). Escluso in origine da ogni *tribus* o distretto amministrativo (*tribu movere et aerarium facere*), sta fuori delle *centurie,* cioè non presta il servizio militare nelle legioni e non vota nei comizii (*ac per hoc non esset in albo centuriae suae — ius suffragiorum ademtum est* etc.) e paga un tributo non *ex censu,* ma in *capita o capitis* (*ut pro capite suo tributi nomine praeberet*), cioè rela-

tivo a tutto il patrimonio mobiliare e immobiliare, di misura discrezionale del magistrato, stabile e non restituibile dallo Stato. Se non che egli acquista il diritto del suffragio e quello di servire nelle legioni, quando con la riforma del 442 u. c. essendosi concesso questo diritto anche a quelli che non aveano proprietà fondiaria, tutti i cittadini furono inscritti nella tribù e i censori perdettero il potere di escluderne alcuni e renderli così *aerarii*. Del pari, quando col tempo agli antichi *municipia* veniva mano a mano concessa la piena cittadinanza romana, cessava l'altro elemento che componeva questa classe inferiore di cittadini (Cf.Mommsen, Staatsr. 2² p. 350. 358 seg. 377. 387 seg. 402 seg. 3 p. 251 seg. 371 segg. — De Ruggiero, Enciclop. giurid. italiana fasc. 14 p. 452 segg.),

Nell'antico ordinamento militare Serviano gli *aerarii* formano una delle cinque centurie degli *inermes*, in opposizione alle 188 degli *armati* delle 5 classi (*centuria fabrum aerariorum*): ' duae *fabrum centuriae* (l'altra era dei *fabri tignarii*), quae sine armis stipendia facerent; datum munus, ut machinas in bello ferrent' (Liv. 1, 43, 3 cf. Dionys. 4, 17. 59). Forse fin da principio furon costituti in collegio (Plin. nat. hist. 34, 1, 1), e non è improbabile che col tempo tanto esso, quanto l'altro formato dalla *centuria fabrum tignariorum* si riunissero in solo *collegium fabrum*, che Cesare ed Augusto rispettarono nello scioglimento che fecero delle altre corporazioni in Roma (Ascon. in Cornel. p. 75. Cf. Mommsen, Staatsr. 3 p. 287).

Nelle iscrizioni ricorre spesso per indicare in generale il lavoratore di metallo (C. II 2238. — VI 9134. 9135. 9136. 9186.—IX 1723.—X 3988.— XI 1234. 1616. — XII 3333.— EE. 5, 1031. 1032. — G. 1117, 4. — RA. 39 p. 129) o anche nel senso di operaio delle miniere (lex Vipascens. EE. 3 lin. 55: *ex[cipiuntur servi et liberti] flatorum argentariorum aerariorum*) e quindi forse non diverso dal *confector aeris* delle miniere del mons Marianus (C. II 1179); talvolta distinto in *aerarius stat(uarius?)* C. VI 9137, *erarius* (sic) *vasc(u)l(arius)* C. VI 9138, *faber aerarius* (C. XII 4473), e diverso per conseguenza dal *negotiator aerarius et ferrarius* (C. VI 9664). Nell'edictum de pretiis rerum di Diocleziano (C. III p. 830) sotto il titolo *de aeramento* è data la mercede a una speciale classe di simili lavoratori: 7, 24: *aerario in orichalco mercedis in p(ondo)* I *denarios octo*. Eccetto un solo (C. XI 1616), in generale son tutti liberti.

Scarso pare che sia stato, in generale, l'ordinamento a collegio di tali operai. Forse ad uno di essi in Vienna accenna la lapide C. XII 2370, se con l'Allmer (AV. 4,2056) va letto *Genio aerar(iorum) Diarensium*, laddove l'Hirschfeld vorrebbe leggere *aerar(ii)*, e un altro sarà stato quello di Intaranum (RA. 39 p. 129: *Aug. sacr. Deo Borvoni et Candido aerarii sub cura Leonis et Marciani ex voto r(elato) aerarii dona(verunt)*), non parendoci del tutto convincenti le ragioni che il Renier (CR. 24 (1872) p. 327) adduce in contrario. Certi a ogni modo sono i due seguenti di Roma (*a*) e di Mediolanium (*b*).

a) **Sodales aerarii a pulvinare**. — C. VI 9136: *D. M. s(acrum) T. Claudio Sabino sodales aerari(i) a pulvinar(e) b(ene) m(erenti) f(ecerunt)* etc., così detti probabilmente perchè le loro officine erano nei pressi del pulvinare del Circo Massimo. Un'altra lapide urbana (C. VI 9186) ricorda un *coactor inter aerarios*, che certamente si riferisce ad una carica collegiale; ma se si tratti di questo stesso sodalizio, ovvero di altro da esso diverso, rimane dubbio. Il Borghesi (Oeuvr. 4 p. 329) a proposito delle tavole di bronzo contenenti diplomi militari, pone con loro in relazione i nostri *sodales*: ' Per ispiegarsi adunque — egli scrive — la differenza che s'incontra fra i diplomi più antichi e i posteriori alla traslazione delle tavole dietro il tempio di Augusto, io congetturo che in tale circostanza, o poco dopo, fosse loro aggiunto una specie di officio di spedizione, o sia che se ne affidasse la cura a un collegium aerariorum, il quale fosse insieme incaricato di darne l'estratto a chi l'avesse richiesto '.

b) **Collegium aerar(iorum)**. — C. V 5847: *M. Atusio M. f. Ouf(entina) Glycero ...patron(o) et repunct(ori) coll(egii) aerar(iorum) col(oniae) M(ediolanii)* etc.— 5892: *Gen(io) et [h]on(ori) P. Tutili Callifontis VIvir(i) sen(ioris) pat(roni centuriarum) XII coll(egii) aerar(iorum) c(oloniae) A. A(ugustae) M(ediolanii), neg(otiatoris) stip(is) arg(entarii) splendid(issimi)* etc. Nella stessa città v'era pure un *collegium fabrum et centonariorum*, diviso in *centuriae* e *decuriae*, come attestano parecchie lapidi (C. V 5612. 5701. 5738. 5869. 5888 etc.). Ora il Mommsen invece di *collegium aerar(iorum)*, leggerebbe *aerar(ii)*, per la ragione che questo collegio ' fortasse ipsum est quod praecedit fabrum et centonariorum, altero hoc vocabulo ideo nominatum, quod sumptus in id ex aerario fiebant: certe tam centuriarum numerus quam officialium (il *repunctor* appare anche in quello a n. 5847) vocabula plane conveniunt ' (p. 1191 cf. p. 635). A noi non sembra così, perchè non conosciamo altro esempio, fra gli innumerevoli collegi, di alcuno nel quale *sumptus ex aerario fiebant*, nè intendiamo in che modo ciò avrebbe potuto avvenire. Per altro, non è da ta-

cere, che la scarsezza de' collegi *aerariorum* nelle lapidi in genere, può ben far supporre con qualche fondamento, che quello sì frequente *fabrum* abbia compreso anche gli *aerarii*.

AEREDA. — Divinità dei Pirenei: *Deo Aereda* si legge sopra un cippo trovato a Siradan, sulla montagna di Gert, a settentrione di questo villaggio. ' On lit *Erda* — aggiunge il Sacaze — sur un fragment de cippe recuelli à Créchets, village voisin de Siradan.'

SACAZE, Les anciens dieux des Pyrénées p. 7 seg.

AERNUS? — *Deo Aerno ordo Zoelar(um) ex voto* (C. II 2606). Secondo l'Hübner, divinità dei Gallaeci e degli Asturi, in altra lapide detta anche *Arnus* (2607); il Mommsen invece crede che si tratti nell'un caso e nell'altro di una forma contratta per *Aeternus*, che del resto è frequentissimo nelle iscrizioni (v. **Aeternus deus**).

HUEBNER, Berichte der Berliner Akadem. 1861 p. 806.

AERUMNATOR. — Forse così è da leggere in una iscrizione recentemente scoperta in Roma (BM. 1887 p. 164), ove è menzione di un *collegium Caesaris* composto di servi e liberti, fra i quali oltre a *struc(tores)* e *min(istratores)*, s'incontra pure un *Antiochius l(ibertus) aeru(mnator)*; nome questo che sta per indicare facchino, portatore di pesi a spalla o forse più probabilmente esecutore di tormenti inflitti agli schiavi, da *aerumna*, che è appunto un istrumento a forma di forca (*furcillae*), con cui si portano pesi sulle spalle e anche uno simile, col quale si puniscono gli schiavi (Fest. p. 20. Quint. 8, 3, 26. Cf. Böttiger, Amalthea 3 p. 324).

AES. — Oltre al doppio uso comune di rame o bronzo e moneta, ricorre nelle iscrizioni la parola anche nei seguenti significati particolari.

a) **Aes alienum.** — In opposizione ad *aes suum* o credito (quod alii nobis debent), è il debito in generale (quod nos aliis debemus, Dig. 50, 16, 213, 1; cf. Cic. Verr. 6, 6; Liv. 6, 11; ep. 11. Sallust. Cat. 34. Suet. Caes. 42 etc.), donde i modi: *aes alienum facere, contrahere* (Dig. 2, 11, 11; 17, 2, 27; 49, 17, 18, 5; cf. Cic. ad Att. 13, 46; ad Q. fr. 1. 8), *aes alienum suscipere* (Dig. 16, 1, 32 pr.; 23, 3, 5, 10; cf. Cic. de off. 2, 16), *liberare aliquem aere alieno* (Dig. 15, 1, 27, 8; 24, 1, 50 pr.; cf. Cic. pro Sulla 56). A quest'ultimo si riferisce la iscrizione di Cortima nella Baetica (C. II 1957): *L. Porcio Quir(ina) Saturnino pontif(ici), qui pro hon(ore (sestertium) viginti (milia) n(ummum) d(edit), ut aes alien(um) rei p(ublicae) Cartimitan(ae) lib(eraret)* etc., forse per errore di scrittura in luogo di: *ut aere alieno rem publicam Cartimitanam liberaret.* — Al significato di *habere aes alienum* (Cic. ad fam. 5, 6, 2. cf. Caes. bell. civ. 3, 22), aver debiti, fa riscontro quest'altra di Roma (C. VI 8012)... *Vixi quam diu potui sine lite, sine rixa, sine controversia, sine aere alieno, amicis fidem bonam praestiti, peculio pauper, animo divitissimus* etc.

b) **Aes fractum.** — *L. Veratius Rusticus aed(ilis) pag(i) Bag(...) leg(ata et) beneficiaria (restituit) et mul(tis) et aere fracto* (C. XII 1377). Così legge il Mommsen che spiega: ' rinnovò, come pare, i *legata beneficiaria* ossia, come credo, i denari riposti nel tempio sia per donazione testamentaria, sia per altro beneficio, adoperandosi e il bronzo fratturato e l'*aes multaticium* ' (AI. 1854 p. 43 seg.; cf. Stadtrechte p. 450, 175). ' Mihi aes fractum - osserva invece l'Hirschfeld - pro mensuris ponderibusve iniquis, quorum frangendorum ius aedilibus municipalibus fuisse notum est, dictum videtur, ut aliis titulis (C. IX 2854. 2113) *ex metr[etis et ponderib]us iniquis* vel *ex iniquitatibus mensurarum et ponder(um)* aediles opera publica facienda curasse dicuntur. Verba *leg. beneficiaria* quid significent ignoro; cogitavi de supplemento *leg(e) beneficiaria,* qua lege scilicet municipali fieri potest ut publicorum beneficiorum ac donationum rationes quantumque multarum et aeris fracti ad utilitates publicas impendi liceret statutum fuerit ' (C. I. Lat. XII al n. 1377). Cf. **Aedilis** III 10*g* p. 261.

c) **Aes grave.** — EE. 4, 833 ... *elius Lartis f. ... [ag]rum Ciminium ... ea pecunia vectigalia... [c]onstituit in annos [aeri]s gravis (quadringenti tria milia sexcenti quinque et viginti)*. Sull'*aes grave,* cioè sulla moneta di bronzo fusa col sistema librale, donde *as libralis* o *as librarius* (v. Fest. p. 347[a]; ep. p. 98. Varro de re rust. 1, 10; de l. L. 5, 169. 174. 182. Plin. nat. hist. 33, 44. Volus. Maec. § 74 etc.).

d) **Aes Martium.** — *Q. Pomponius Q. f., L. Tulius Ser. f. praetores aere Martio emeru(n)t* (C. X 6527 = I 1148). Unico esempio per *aes bellicum*, preda di guerra (cf. Vergil. Georg. 4, 71. Horat. od. 5, 14, 7. Ovid. met. 14, 798 etc.), con cui i magistrati di Cora acquistano qualcosa che poi destinano a scopo pubblico, sacro o profano (cf. AI. 1846 p. 254 segg.). Sul diritto dei magistrati in genere di usare del bottino di guerra v. **Manubiae** — **Praeda.**

e) **Aes multaticum.** — *M. Scandius C. f., C. Munatius T. f. aediles aere multatico* (C. XIV 3678 = I ad n. 61). — ... *Aidilis [multaticod] airid* (C. XIV 2123 = I 61). — *L. Terentio L. f.* (seguono altri quattro nomi) *quaestores aire moltaticod dederent* (C. I 181). — *M. Min[icius M. f. aed. ex aere] molt(atico)*

(C. X 5842). — *P. Apicius Modestus aere mu[ltatico]*, così legge l'Hirschfeld (C. XII 1227), il Cagnat (BG. 3 p. 29) invece *Aerensis*, riferendosi alla città di Aeria nella Gallia Narbonensis ricordata da Plinio (nat. hist, 3, 4, 36) e Strabone (4, 1, 11 p. 185 cf. Steph. Byz. p. 25). Cf. C. XIV 2621: *M. Acilius.... aed(iles) q(u)in[q(uennales)] argento multatic[o]*. Nel senso di *pecunia multaticia* (p. e. Liv. 10, 23, 13. 33, 9 etc.), multa inflitta dal magistrato, il quale in certi limiti, come p. e. in questi casi, per dedicazioni alla divinità o simile scopo pubblico, può liberamente disporne (v. **Multa**).

f) **Aera = stipendia**. — Nel senso di soldo pagato a' soldati, donde *aes militare* dei legionarii, *aes equestre* ed *hordearium* degli equiti (Varro presso Non. p. 532. Liv. 5, 4, 3. 7, 12. Gaius 4, 27. Fest. ep. p. 69 etc.), spesso in plurale sta nelle iscrizioni in luogo di anni di servizio nell'esercito (cf. Cic. Verr. 7, 13) come nella lex repetundarum (C. I 198) lin. 84: *militiaeque eis vocatio esto, aera stipendiaque o[mnia eis merita sunto]*, e nella lex colon. Iuliae Genetivae (EE. 3 p. 93) c. 66, 5, 2: *[a]e[r]aque militaria ei omnia merita sunto* e in parecchie altre, per lo più sepolcrali, dove agli anni del soldato seguono quelli del servizio: *an(norum)* (tot), *aer(um)* (tot) p. e.: C. II 2425. 2545. 2583. — III 4486. 4577. — V 932. 939. 948. — VII 184. 185. — O. 3551. 3552. OH. 6841. 6842. 6843 (cf. **Stipendium**).

g) **Aere conlato (Aer. conl.)**. — Formula frequente, come l'altra di *pecunia conlata*, nelle lapidi relative per lo più a monumenti eretti per pubblica sottoscrizione (cf. p. e. Suet. Aug. 59), come p. e. C. II 34. 53. 1380. 1572. — VIII 1261. 4599. 5363. 5365. 5368. 6710. 6711. 6719. — IX 698. 732. 974. 977. 981. 1459. 2860. 3685. 5644. — X 211. 688. 1217. 1434. 1447. 1452. 1818. 1831. 4621. 5066. 6240. 7604. 7915. 7918.— XI 3256. — XIV 3663 EE.7, 250. 291 etc.

Ex aere conlato: C. II 1348. 1971. 2022. 2044. 2086. — VI 214 — IX 312. 975. 3838. 3842. 4064. — X 113. 344 (*ex a. c.*). 7238. 7286. 7294. 7507. 7508. 7953. — XI 3211. 3258. 3807 — 3809. 4108. — XII 3084. — XIV 2408. 2472. 2636 (*ex a. c.*). — O. 3366 etc. etc.

Ex aere a populo conlato: C. X 689.
Ex collato: C. IX 3383.
Ex aeris conlatione: C. X 7495.
[E] collato: C. X 5657.
Aere publice collato: C. III 5659.
Aere p(ublico): O. 1212.
Viritim aere conlato: C. VIII 5231 add.
Aere conlato vel ex [aerario ?]: C. VIII 7103.
Ere suo: C. VI 226, 16 (cf. C. IX 3685).

Aes a familia conlatum: C. VI 9289 (cf. **Pecunia**).

h) **Aere incisus**. — Dicesi specialmente di colui che è inscritto nelle tavole di bronzo, in quanto è ammesso alla frumentatio, e anche del veterano premiato o donato della cittadinanza romana (v. **Incisus**).

i) **Exactor auri argenti et aeris**. — v. **Moneta**.

AESCULAPIUS (Aesc. Aescul. — ion. *Ἀσκληπιός*) forma usata più comunemente in Italia e nei paesi, ove da essa se ne diffuse il culto, accanto alle altre di *Αἰσχλαπιός*, probabilmente italica, se genuina è la lapide AI. 6, p. 222 tav. E, *Aesclapius* (C. III 1766. 1767. V 727. 728. SI. 155), *Aisclapius* (EE. 1, 5), *Aescolapius* (C. VIII 8782. X 7856. XII 3042), *Asculapius* (C. VI 2231. 2232. EE. 4, 719), *Esculapius* (C. VI 1. XIV 2846) ed *Asclepius* (C. II 173. 2411. 3725. 3726. 3819. III 3326. V 6. 2034. 6970. VI 8. 370. 656. X 1546. 1547. 1571. XII 2386. XIV 2493. EE. 2, 391. GI. 1 p. 14. Malv. Marm. Fels. p. 220. MOe. 4 p. 209. BRh. 808). Su queste forme e sull'origine del nome v. Jordan, Krit. Beiträge etc. p. 24 segg., Comm. in hon. Momms. p. 357 seg., Corssen, Vokalismus etc. 1² p. 682 e Thraemer nel Lexikon der Mythol. del Roscher.

1) *Il culto in generale.* — Era una delle divinità più note e più adorate, perchè più efficace ne era la possanza e più da vicino sentita da quelli che a lui, dio forte e vigoroso, ricorrevano per ottenere la sanità per sè o per altri. Dal settentrione il culto s'estese su tutta la Grecia ed il mondo ellenico; più tardi, da Roma nell'Italia e nei paesi romani, mostrandovisi accompagnato per solito dalla figlia *Hygia* o *Salus*, insieme al serpente 'in quo ipsum numen esse constabat' (Liv. epit. 11), e non di rado dal cane, a lui sacro come quello, non per ragioni mitologiche, ma più probabilmente perchè aveva parte nelle cure (Reinach, RA. 1884 II p. 129 segg.). Non ostante la diffusione del culto affine di Serapide, fu di quelli che più a lungo sostennero la lotta contro il Cristianesimo, perchè alimentato specialmente dalla superstizione, quantunque in esso non tutto fosse superstizione e ciarlatanesimo, ed esclama il Girard (p. 127): 'qui oserait dire, qu'il n'a pas survécu au paganisme ?'.

I suoi templi erano splendidi e ricchi. Ad Epidauro, come narra Pausania (2, c. 26-28 cf. Curtius, Peloponnes. 2, 416 segg. tav. 17), e come conferman gli scavi, c'era il tempio del dio, il più importante di tutti gli Asclepiei, colla statua crisoelefantina, santuarii di Artemide, Afrodite e Temide, il teatro ed il tolo di Policleto, una fon-

tana coperta, la stoa di Kotys, ed uno stadio. Gli scavi di Atene hanno messo alla luce τὸ Ἀσκληπιεῖον τὸ ἐν ἄστει, sul quale dà i maggiori ragguagli il Girard. A Pergamo, ove sorgeva un altro tempio famoso, riccamente donato dalla munificenza di Antonino, si trovavan parecchi sacrarii riuniti: quello di Apollon Kalliktenos, di Zeus Asklepios, di Hygieia e di Thelesphoros, poi una famosa statua di Asclepio, che pare l'originale della maggior parte delle figure tuttora esistenti: il retore Aristide, cui il dio aveva ridata la salute dopo gravi patimenti, descrive nei suoi discorsi i meriti di lui e dei suoi figli, la folla degli ammalati e le maravigliose guarigioni. Accanto ad ogni tempio c'erano gli ospedali, veri istituti di beneficenza, posti o su alture o in vallate, dove faceano rifiorire la salute la purità dell'aria, la freschezza delle acque e dell'ombra e la mitezza dei raggi del sole; dove lo spirito riposava e non di rado s'allietava alla vista di bei panorami o in divertimenti. Asclepio σωτὴρ, canta Pindaro, guarisce tanto le ferite, quanto le febbri con iscongiuri, bevande, empiastri d'erbe e operazioni. Ed è specialmente nelle *incubationes* che il *numen* del dio s'appalesa, come colla sua solita vivacità ci rappresenta Aristofane nel Pluto (vv. 653-778). Quando gli ammalati dormono coll'immaginazione eccitata dall'aspettazione del dio e dal rispetto dell' ignoto, collo spirito riscaldato dall'atmosfera stessa del santuario, dalla semioscurità in cui le lampade lo tengono, dall'odore dell' incenso, dalla preghiera della sera e, causa di tutto, dalla viva fede, che ha sempre fatto cure prodigiose, allora il dio si mostra loro, indicando una cura o un atto religioso. In che consistessero queste cure, non appare da iscrizioni latine, nè di Roma nè d'altra parte, ma invece da moltissime greche, e tra queste — perchè sempre greco è rimasto il culto, come greci furono i medici — una di Roma stessa (CIG. 5980). Non soltanto ammalati vi ricorrono, ma pure altri a far voti per la propria salute o per quella di parenti o simili; e quegli e questi lasciano nel tempio dei doni, non diversamente di ciò che tuttora avviene nel culto dei santi.

Tutto questo, noto specialmente per le lapidi e gli scrittori greci, è confermato, benchè con minor vita e larghezza di descrizione, dalle latine. Nelle quali anzitutto ci piace di far notare, siccome caratteristico, quanto spesso ricorra il *numen* del dio, riferito alla sua invisibile azione ed efficacia (cf. **Numen**): C. III 1561: *quod a longa infirmitate virtute aquarum numinis sui revocaverunt.* 1614: *ex praescripto num(inis) Aesculapii.* — XII 354: *ob insignem circa se numinis eius effectum.* — EE. 4, 199: *ex praecepto num(inis) Aesculapi somno monit(us)* cf. C. III 972. 974. 1079. 1417. - VI 6. - BM. 1888 p. 141.

a) *Predicati.*

augustus C. II 174. 3819. III 1768. 3418. V 6. 726. 728. 729. 2036. VI 12. VIII 765. X 7552. EE. 7, 271. MOe. 4 p. 209. AV. 3, 533.

deus C. II 21. 3716. VI 2. 10. 11. 13. VIII 1887. 10618. BRh. 808.

deus bonus C. VIII 2590.

deus magnus et bonus C. III 1560.

dominus C. III 1079. VI 17. 18. VIII 1267.

Epidaurius, così detto dal famoso santuario, Mus. Chiarom. 121.

Merre C. X 7856: *Cleon salar(ius) soc(iorum) s(ervus) Aescolapio Merre donum dedit...* Ἀσκληπιῷ Μήρρῃ ... κατὰ πρόσταγμα, e segue una punica, che secondo la traduzione del Gildemeister suona: *Domino Esmum Merre aram ... Audivit vocem eius eumque sanavit.* Corrisponderebbe al greco ξήνιος.

Pergamenius, così detto dal noto santuario C. III 1417ª.

sanctus C. VI 5. 6. 14. VIII 2587. BM. 1888 p. 141.

Zimidrenus C. VI 2799: *In honore domus divinae Asclepio Zimidreno cives Philippopolitanorum.* Dalla lapide C. VI 16 ora completata (BM. 1888 p. 141: *Numini sancti dei Aesculapi*] ... *sindrinae reg(ionis) Ph[i]lippopoli-[ta]nae)* si vede che il predicato di Zimidrenus è relativo a un luogo della regione Philippopolitana della Thracia. Nell'una e nell'altra lapide fa da dedicante un M. Aurelius Mucianus soldato della *cohors X praetoria, sacerdos* della divinità, come si vede nella seconda.

Merita di essere particolarmente menzionata la lapide C. III 986: *Auribus Aesc[u]lapi et Hygiae et Apollini et Dianae C. Iulii Dius, Farnax, Irenius fratres, Aug. munic. Aur. Apli* (sic) *pro s(alute) s(ua) p....* cf. C. V 759: *Auribus B(onae) d(eae) d(edit).*

b) *Divinità insieme a cui appare.* — Nelle iscrizioni è ricordata spessissimo insieme ad Esculapio la figlia *Hygia*, detta talvolta con forma latina *Salus* (C. X 1547.— BRh. 1747) o *Valetudo* (EE. 4, 102); ricorrono però anche altre divinità, con cui spesso più o meno ha relazione di concetto o di culto, in quanto esse o hanno comune la protezione della salute in generale, oppure sono adorate nello stesso luogo. Tali sono, eccetto adunque l'*Hygia:*

caeteri dii salutares C. III 987.

Salus imperatoris C. VIII 2579 a. b. c.

Salus Aug(usti) (*Augusta?*) BM. 1885 tav. VI.

Salus commilitonum C. VI 20. — Arch. Journ. 37. p. 130. 131. — Malv. Marm. Fels. p. 220.

Apollo C. II 2004.
Apollo, Fortuna BRh. 1747.
Apollo, Diana C. III 986.
Fortuna C. VIII 8782.
Fortuna Redux et Salus alicuius C. VII 174.
Fortunae Salutares, Hygia BRh. 516.
Iupiter C. VI 370.
Iupiter Optimus Maximus Dolichenus, ceterique dei immortales C. VIII 2624.
Iuno, Minerva C. III 1079.
Caelestis C. III 993. EE. 5, 1264.
Sol C. III 242.

c) *Dedicazioni.* — Queste si dividono naturalmente in due specie: quelle che esprimono la gratitudine per un beneficio, e quelle destinate a procacciare la benevolenza del dio. Quindi o lo si ringrazia (*gratias agens* C. VI 6) per aver restituita la salute (*ob restituta valetudine* C. III 786?; *ob effectum circa se* XII 354; *ob processus* V 5; *pro redditis luminibus* III. 897; *quod virtute aquarum numinis sui a longa infirmitate revocaverunt* III 1561 cf. 1562); ovvero la dedicazione è fatta perchè la conceda o la mantenga (*pro salute* spessissimo, *pro se et*... C. III 987). Non di rado è fatta pure per espressa volontà manifestata dal dio; cf. in greco *προστάξαντος τοῦ θεοῦ, κατὰ ὄνειρον, κατ' ὄναρ, ὄναρ ἰδών, κατὰ ἐπιταγὴν, κατ' ἐπίταγμα* ed in alcune di queste iscrizioni troviamo una conferma dell'uso delle *incubationes* tra i popoli Latini:

ex iussu C. III 975. VI 14. X 7856.
iussu C. III 242.
iussus EE. 4, 719.
ex praecepto EE. 4, 199.
ex praescripto EE. 3, 1614.
monitus C. V 2034.
somno monitus C. V 2034.
ex viso C. III 987. VI 8.

d) *Dedicante.* — Come nelle iscrizioni greche, anche nelle latine i dedicanti appaiono molto spesso di condizione non alta; ma quello che qui preme di osservare, si è che in queste come in quelle essi sono sovente dei medici (C. II 21. V 6970. VI 20. X 1564. BRh. 1747. Malv. Marm. Fels. p. 220. Arch. Journ. 37 p. 130. 131). Tra esse è degna di menzione la seguente (C. V 6970): *Divo Traiano ... C. Quintius Abascantus test. leg. medicis Taur(inis) cultor(ibus) Asclepi et Hygiae.* Come a Torino, così pure in Atene i medici formavano una specie di corporazione, che onorava Asclepio ed Igea: CIA. II 1 Add. nova 352[b]: *Ἐπὶ Διογείτονος ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Δημητριάδος δωδεκάτης πρυτανείας ἧ θεόδοτος θεοφίλου Κειριάδης ἐγραμμάτευεν· Σκιροφοριῶνος ὀγδόει μετ' εἰκάδας· ἐκκλησία κυρία· τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν Διόδωρος Ἐπιχάρου Κόπρειος καὶ συμπρόεδ[ρ]οι· ἔδοξεν τῷ δήμῳ· Ἀκρότιμος Αἰσχίου Ἰκαριεὺς εἶπεν· ἐπειδὴ πάτριόν ἐστιν τοῖς ἰατροῖς ὅσοι δημοσιεύουσιν θύειν τῷ Ἀσκληπιῷ καὶ τεῖ Ὑγιείᾳ δὶς τοῦ ἐνιαυτοῦ ὑπέρ τε αὑτῶν καὶ σωμάτων ὧν ἕκαστοι ἰάσαντο, ἀγαθεῖ τύχει δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ, τοὺς προέδρους οἳ ἂν λάχωσιν εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησίαν χρηματίσαι περὶ τούτων ἐν ἱεροῖς, γνώμην δὲ ξυμβάλλεσθαι τῆς βουλῆς εἰς [τόν δῆ]μ[ον ὅ]τι δοκεῖ τεῖ βουλεῖ, τὸν [ἱερέα (?) τὸν ἀεὶ λα]γχάνοντ[α....].* I medici quindi, anche scientificamente côlti e alieni probabilmente dalle superstizioni dei sacerdoti, onoravano Aesculapius quale loro patrono e a lui ricorrevano *ὑπέρ τε αὑτῶν καὶ τῶν σωμάτων ὧν ἕκαστοι ἰάσαντο;* ed a ragione il Girard (p. 87) confronta i passi degli scrittori di medicina che consigliano come cura i sacrifici, i voti e le supplicazioni, perchè di fronte agli dei i medici s'inchinano.

e) *Sacerdoti e liberti.* — Questi ricorrono più volte, in Apulum anzi (vedi più sotto) appartenevano ai primarii cittadini: C. III 972. [*Numini A*]*esculapi C. Iul. Metro*[*bi*]*anus II*[*vir*] *col. Sarm. sacerd. dei eiusd. pontif*.... cf. C. VI 2230. 2231. EE. 5, 544. 1264. 1346. BM. 1888 p. 141; un *flamen* C. III 1417 a. VIII 1267. Un suo liberto è menzionato in Apulum: C. III 1079: *I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Minervae et Aesculapio domino Septim(ius) Ascl(epius) Hermes, libertus numinis Aesculapi, habens ornamenta dec(urionalia) col(oniae) Apul. et Aug. . . . v. p.*

f) *Collegi.* — Conosciamo pure due collegi funeraticii da lui denominati, ambedue di Roma: C. VI 10234 e BM. 1885, tav. VI.

2) *Esculapio in Roma.* — Quantunque già più anticamente se ne fosse introdotto in Italia il culto, come dimostra l'*Aisclapi pococolom* (EE. 1, 5), ed in Roma stessa ci fosse già un santuario, a testimonianza di Plinio (nat. hist. 29, 16: *ideo templum Aesculapii etiam cum reciperetur is deus extra urbem fecisse iterumque in insula traduntur*), pure officialmente non vi si introdusse che nel 489 u. c. In seguito ad una terribile pestilenza, i libri Sibillini, interrogati, dettero il responso che non altrimenti si sarebbe potuto riacquistare la pristina salubrità, se non chiamando Esculapio da Epidauro; ma per la ristrettezza del tempo, in quell'anno non si fecero che delle pubbliche preghiere. Nel seguente però s'inviarono colà dei legati, che furon condotti nel tempio ed invitati a prender seco quello che potesse giovare alla loro città. Vuolsi che allora uno dei serpenti, che, come negli altri Asclepiei, trovavasi pure colà, e vi godeva maggiore considerazione (Paus. 2, 28, 1). rizzatosi dai piedi della statua, avesse seguito tranquillamente i legati Romani attra-

verso la città sin sulla nave, ove si rincantucciò presso la tenda del legato G. Ogulnio. I Romani ammaestrati dai sacerdoti sul culto dell'animale, se ne tornarono in patria, portandolo seco, come era già stato portato a Sicione ed Epidauro Limera. Fermatisi per via ad Antium, il serpente vi stette per tre dì ravvolto intorno ad una palma del tempio di Apollo; tornò quindi sulla nave e venne a Roma. Quivi sbarcò sull' isola Tiberina, che scelse quindi a sede del suo santuario, mentre cessava la peste (Liv. 10, 47; epit. 11. Val. Max. 1, 8, 2. Ovid. met. 15, 622 segg. Plut. Quaest. Rom. 94 ecc.). I Romani tanto più facilmente venerarono il serpente, in quanto anche nel loro culto nazionale dei Genii esso aveva un'importanza speciale (v. **Genius**). In una moneta di Antonino (Cohen 2 p. 272) è raffigurata una nave che passa a destra sotto un ponte, con un serpente sulla prora in atto di slanciarsi: sul davanti a sinistra, il Tevere in mezzo alle acque; in fondo, tre edifici ed un albero sopra una rupe. Cf. le monete della gente Rubria ed Eppia (Cavedoni BI. 1858 p. 174 segg. Il tempio fu dedicato nel 463 u.c. (Liv. ep. 11) e propriamente il 1° gennaio (C. I Fasti Praen. p. 312: *[Aescu]lapio Vediovi in insula*; cf. Ovid. fast. 1, 290 segg.). Sorgeva circa nel mezzo dell'isola presso a poco dov'è oggi la chiesa di S. Giovanni, nel qual punto furono scoperti diversi doni votivi, come gambe, piedi, braccia e mani (Canina, BI. 1854 p. XXXVII seg.; cf. C. VI 7. 12). Poco prima del 711 u. c. fu restaurato (Varr. de l. l. 7, 57), forse quando venne costruito il ponte Fabricio (Jordan, Comm. p. 359), ed a tale restauro si può riferire l'iscrizione C. VI 7: .... *Flaccus aid. d[e] stipe Aesculapi faciundum locavere eidem pr(aetores) probavere*, trovata nell'isola innanzi alla chiesa di S. Bartolomeo. Che fosse in piedi al tempo di Augusto, ci confermano Vitruvio (3, 2, 3), Ovidio (l. c.) ed i fasti; cf. Festus p. 110, 14. Al tempio era annesso certamente un ospitale (Suet. Claud. 25: 'Quum quidem aegra et affecta mancipia in insulam Aesculapi taedio medendi exponerent, omnes, qui exponerentur liberos esse sanxit, nec redire in ditionem domini, si convaluissent' cf. CIG. 5980). Così tutta l'isola divenne a lui sacra, fu denominata anzi *insula Aesculapii* (Suet. Claud. 25; cf. Dionys. 5, 13. Plut. Publ. 8. Sidon. Apoll. ep. 1, 7), le si diè la forma d'una nave, per ricordarne l'arrivo, e tuttora si vedono sulla parte rivolta alla riva sinistra la testa di Esculapio ed il suo bastone col serpente (Jordan, AI. 1867 p. 389). Un tempio di A. sorgeva, pare, nelle vicinanze del Colosseo (Benndorf nella Büd. Unters. 3, 354, 3) ed un altro fu fatto innalzare o restaurare da Diocleziano nelle Terme di Traiano. Vicino a queste fu rinvenuta l'iscrizione CIG. 5974, che è però anteriore a quell'imperatore. È dubbio a quale di essi si riferisca l'indicazione dei fasti di Filocalo (C. I p. 350): *III Id. Sept. n(atalis) Asclepi.*

3) *Esculapio in Italia e nelle provincie.* — Prescindendo dall'Oriente ellenico, dove il culto non fu introdotto da Roma, esso fu altrove abbastanza diffuso, specialmente nei luoghi, ove accorrevano gli ammalati a cercar guarigione nelle acque salutari; non così però nella Germania, dove non si conoscono che poche lapidi a lui relative (BRh. 516. 808. 1747. 1692?). Non ricorre tra i Sequani, nelle Alpi Pennine e tra le divinità onorate dai Galli con un predicato locale. Iscrizioni che lo ricordino non si hanno nella Rezia, nè molte son quelle della Pannonia e del Norico, laddove numerose son quelle della Dacia (Robert, Épigr. de la Moselle p. 6).

a) *Italia.*

Ager Amiterninus C. IX 4512.

Aquileia C. V 726. 727. 728. 729. 730. 731. 8206. 8207. SI. 155.

Atina C. X 330.

Augusta Taurinorum C. V 6970 (v. sopra).

Ausculum C. IX 660.

Auximum C. IX 5823.

Bellunum C. V 2036.

Bononia Malvasia, Marm. Fels. p. 220, dedicata da *Sex. Titius Alexander medicus coh(ortis) V pr(aetoriae).*

Clusium C. XI 2092. 2093. Sulle sue acque salutari cf. Hor. ep. 15, 1.

Florentia GI. 1 p. 14.

Pagus Laebactium C. V 2034.

Pola C. V 6.

Praeneste C. XIV 2846.

Puteoli C. X 1546. 1547. 1571.

Tegianum C. X 284.

Ager Tusculanus C. XIV 2493.

b) *Sardinia.*

Carales C. X 7552. 7553. 7605; la quale ultima pare accenni all'esistenza di un tempio: *D. M. Titiae Flaviae . . . aere conlato vicus Martis et Aesculap[i].*

Luogo incerto C. X 7856. 7857.

c) *Lusitania.*

Merobriga C. II 21.

Olisipo C. II 173. 174. 175.

d) *Baetica.*

Nescania C. II 2004.

e) *Tarraconensis.*

Bracara Augusta C. II 2411.

Saguntum C. II 3819.

Valentia C. II 3725. 3726.

Luogo incerto C. II 2407.

f *Gallia Narbonensis.*

Augustum C. XII 2286.

Gratianopolis C. XII 2215.

Nemausus C. XII 3042: *L. Cornelius Adgubilli f. Adgubioun. Aescolapio v. s. l. m.*

g) *Britannia.*

Devia C. VII 174.

Vinovium Arch. Journ. 37 p. 130. 131.

Luogo incerto C. VII 431.

h) *Noricum.*

Virunum C. III 4772.

Luogo incerto MOe. IV p. 209.

i) *Pannonia inferior.*

Aquincum C. III 3412.

Campona C. III 3388.

Intercisa C. III 3326.

Salva C. III 3649.

l) *Pannonia superior.*

Emona C. III 3834.

m) *Dacia*

Ampelum C. III 1278. 1279 1280.

Apulum. Qui Aesculapius si venerava quasi come il *Genius coloniae.* Il sacerdote vi era scelto fra i cittadini più cospicui (C. III 972: *Numini [A]esculapi C. Iul. Metro[bi]anus II [vir] col. Sarm. sacerd. dei eiusd. pontif.* ecc.). Le dedicazioni vi apppaion fatte da alti magistrati (974: *Numini Aesculapi et Hygiae P. Ael. Geni[ali]s [I]Ivira[lis c]ol. Apu[li]*; 975: *Aesculapio et Hygiae P. Ael. Rufinus dec. mun. et patronus coll. fabrum . . . ex iusso f. port(icum) per p. XXXX;* 982: *A[esc]ulapio [et] H[yg]iae C. [P]o[m]p. Fuscus IIvir col. Apu. v. l. s.*; 984: *Aesculapio et Hygiae L. Sep. Nigrinus patro[n(us)] coll. fabro[r.] col. Apul. pro salute sua et suoru[m] posuit.* 985: *Numini Aesculapi et Hygiae M. Ulp. Valens IIII viralismunic. Sept. Apul.* .... cf. 986. 993). Sul liberto di Aesculapius v. sopra. Un *porticus* fatto in onore del dio è menzionato C. III 975. 987: questa seconda lapide contiene una dedicazione fatta *Aesculapio et Hygiae ceterisq(ue) diis deabusq(ue) huiusq. loci salutarib(us)*; cf. C. III 977. 978. 979. 980. 981. EE. 2, 391.

Ad Mediam C. III 1561: *Aesculap(io) et Hygiae pro salute ... quod a longa infirmate virtute aquarum numinis sui revocaverunt* ... cf. 1560.

Sarmizegetusa C. III 1417. 1417 a (*flamen*). 1422. 1427? MOe. 11 p. 234.

Luogo incerto C. III 786. 951. 1614. EE. 4, 199.

n) *Dalmatia.*

Iader EE. 4, 378.

Narona C. III 1766. 1767. 1768.

Salonae C. III 1934.

o) *Africa proconsularis.*

Chisiduo C. VIII 1267: *Pro salute imp..... L. Memmius Felix flamen templi domini Aesculapi* etc.

Thibica C. VIII 765.

Thibursicum Bure C. VIII 10618 cf. EE. 7, 267

Thignica EE. 5, 557 (*sacerd.*).

Civitas Vazitana Sarra EE. 5, 293=1212: *Pro salute imp.... aedem Aesculapio deo promissam Bassii* ... cf. n. 1215.

Uci Maius EE. 7, 271.

Luogo incerto C. VIII 997. EE. 5, 1264: *[Pr]o salute imp... sacerdos publicus deae Caelestis et Aesculapii,* i quali sono veramente dei di Cartagine cf. C. III 993: *Caelesti Augustae et Aesculapio Augusto et Genio Carthaginis et Genio Daciarum Ollus Terentius Pudens Uttedianus, leg. Augg., leg... leg. pro praet....* EE. 7, 222.

p) *Numidia.*

Lambaesis. Come ad Apulum, così qui Aesculapius et Hygia erano le divinità particolarmente onorate. Il tempio di lui fu principiato dalla legione III Augusta nei primi anni di M. Aurelio (C. VIII 2579 a. b. c.), e pare sia stato terminato nel 211 (C. VIII 2585). Più tardi sembra che la cura del santuario sia passata dalla legione ai magistrati municipali (C. VIII 3295). Cf. C. VIII 2589. 2590 (trovate nel tempio). 2587. 2624.

Thamugadi C. VIII 2340: *Aesculapiu[m] L. Acilius Granianus L. Iulio Ian[u]ario socero suo at exornationem balinei dono dedit.*

Theveste C. VIII 1887.

q) *Numidia proconsularis.*

Calama C. VIII 5288.

r) *Mauretania Caesariensis.*

Caesarea C. VIII 9320: *[Aedem Aesc]ulapi quam Marc. f. Labe ... [accepto loc]o a splendidissimo ordine Caes. pro ... [cum pro]nao? [l]acum arb(oribus), marmoribus, statuis et omni ornivo ...*

s) *Mauretania Sitifensis.*

Luogo incerto C. VIII 8782?

Preller, Röm. Myth. 2³ p. 240 segg. — Jordan, Comm. in hon. Momms. p. 356 segg. — Girard, L'Asclépieion d'Athènes. 1881. D. VAGLIERI

AESCULAPIUS (navis). — v. Classis.

AESERNIA (*Isernia*). — C. IX 2628-2769. — VI 237, 2. 6. 2380. 4. 2381 *b*, 20. 2413, 23. — Città del Samnium, presso le sorgenti del Vulturnus, al nord-est di Venafrum, nella regione IV Augustea (KAA. VIII Fi), ricordata nell'Impero da Plinio (nat. hist. 3, 12, 107), Tolomeo (3, 1, 67) e negli itinerarii (Antonin. p. 101 seg. *Serni civitas*; Tab. Peutinger. *Esernie*; Ravenn. 4, 34. 35. *Esernia*), sulla via fra Bovianum e Aufidena. Al tempo della prima guerra Punica, nell'anno

491, vi fu dedotta una colonia latina (Liv. ep. 16. Vell. 1, 14 8), che coniò monete di bronzo con la leggenda *Aisernino*, *Aisernim* o *Aisernio* (C. I 20; cf. Mommsen, Münzw. p. 117. 316) e, come alleata, mandava contingenti di milizie all'esercito romano (Liv. 44, 4, 6). Nella guerra di Annibale restò fedele a Roma (Liv. 27, 10, 8. Sil. Ital. 8, 568); nella Marsica o sociale prima fu presa dagli Italici (Liv. ep. 72. 73 App. bell. civ. 1, 41 cf. Oros. 5, 18. Sisenna fr. 6 e 16 Peter. Diodor. exc. Vat. p. 132), e, caduta Corfinium, divenne poscia il centro delle ostilità da quelli continuate nel Samnium (Diodor. p. 539) e finita la guerra, alle cui conseguenze disastrose accenna Strabone (5, 3, 10 p. 238; cf. 5, 4, 11 p. 250), ottenne la cittadinanza romana da Silla (Liv. ep. 89), e fu inscritta nella tribus Tromentina (C. VI 2377, 2. 6. — IX 2645. 2646-2649. 2655. 2656. 2658. 2663. 2664. 2665. 2668. 2671. 2675. 2694. 2701. 2744. 2749 Cf. Mommsen, Hermes 22 p. 106). È erronea l'indicazione del liber coloniarum, che ne fa una colonia d'Augusto (p. 233 cf. p. 260), attribuendole le lapidi (C. IX 2646. 2649. 2655. 2678) il nome di *municipium* (cf. Mommsen, Hermes 18 p. 178). Come tale è chiamata anche *res publica* (2638 2860) e presenta le seguenti istituzioni:

Magistrati. — Supremi forse nei primi tempi *praetores* (2664), da Augusto in poi *quattuorviri* semplicemente detti (2633. 2657. 2668. 2669. 2672. 2674) o *quattuorviri iure dicundo* (2629. 2645. 2647-2649. 2655. 2656. 2658. 2665. 2666. 2671), *quattuorviri quinquennales* (2642-2645. 2647. 2648. 2649. 2655. 2660. 2667. 2671. 2673); una volta sola si ha *quattuorvir lege Petronia* (2666) e una *duovir* (2662). Inoltre, *aediles* (2656. 2663) talvolta col titolo di *aedilicia potestate* (2666), *quaestores* (2648. 2649. 2655. 2658) e un *annonae curator* (2663). — Un *curator rei publicae Aeserninorum* mandato da Antonino Pio si ha pure (2860), e non diverso sarà forse il *curator* del n. 2639 (cf. 2640).

Senato e cittadinanza. — *Senatus* (2660), *decuriones* (2648. 2649. 2658. 2659), *ordo decurionum* (2655), *ordo et populus* (2639), *ordo et populus Aeser[ninus]* (2641).

Subalterni dei magistrati e servi del comune. — *Scriba Aeserninus* (2675); *publicus* (2676).

Sacerdozii. — *Augur* (2648), *flamen* (2655), *flamen Augustalis* (2648), *flamen divi Traiani* (2649), *antistes Dei invicti* (2632), *sacerdos Cerialis Deia Libera* (2670). *sexviri Augustales* (2656. 2658. 2676-2684) con *quinquennales* (2678. 2685).

Divinità e Genii. — *Iuno* (2630), *Venus* (2634), *Deia Libera* (2670), *Opis* (2633), *Deus invictus* (2632), *Hercules Gagillanus* (2679), *Liber Gratillianus* (2631), *Genius deivi Iuli* (2628), *Genius municipi* (2678).

Collegi — *Collegius fabrum* con *quinquennales* (2683), *collegium centonariorum* con *quinquennales* (2686) e *mater* (2687), *collegium cultorum Herculis* con *patronus* (2679), *cultores arae Geni municipi* con *patronus* (2678), *collegium cultorum statuarum et clipeorum L. Abulli Dextri* (2654).

Patrono. — *Patronus municipii* (2646. 2649. 2655), *patronus* (2637).

Opere pubbliche. — *Moenia publica* (2639), *macellum* (2638 cf. 2653. 2653[a]), *chalcidicum* e *porticum* (2653. 2653[a]), *balneum* (2660).

Mommsen, C. I. Lat IX p. 245. — Garrucci, La storia di Isernia raccolta dagli antichi monumenti.

AESICA (*Greatchsters*). — C. VII 725-743. — Castello nella Britannia, detto *Esica* nel Ravennate (5, 31 p. 432, 19), dalla Notitia Dign. ricordata erroneamente come sede della *cohors prima Asturum* (Oc. 40, 42 p. 111 Seeck), laddove dai due diplomi militari dell'anno 105 e 124 (C. VII p. 217. 219) appare invece la seconda, e così pure nella lapide C. VII 732 si vede che un *horreum vetustate conlabsum milites) coh(ortis) II Asturum S(everianae) A(lexandrinae) a solo restituerunt*, e una tegula (1228) ha: *coh(ors) II Astur(um)*. Che vi stanziasse anche la *coh(ors) VI Nerviorum*, risulta dalla dedicazione che essa vi fa alla *Victoria Augusta* (726); la Notitia (Oc. 40, 56 p. 212 Seeck) ne pone il *tribunus* in *Virosidum*. Le poche lapidi in generale sono sepolcrali e riguardano soldati (739-742). Fra le divinità ricorrono: *I(upiter) O(ptimus) M(aximus)* (725), *Victoria Augusta* (726), *deus Vetus* o *Veteris* (727. 728, 729); fra gli imperatori, *Hadrianus* (730), *Antoninus* e *Verus* (731) e *Alexander Severus* (732).

Huebner, C. I. Lat. VII p. 132.

AESIS (*Iesi*). — Città dell'Umbria sul fiume omonimo, tra Auximum e Sentinum (KAA. VIII Bg.), l'*Αἰσίς* di Tolomeo (3, 1, 53) o *Αἴσιον* di Strabone (5, 2, 10 p. 227), Aesinates in Plinio (nat. hist. 3, 14, 13), forse l'Aesulum di Velleio (1, 14), inscritta nella regione VI Augustea, colonia romana almeno al tempo degli Antonini, siccome è detta in due lapidi che ricordano un *patronus* di essa (C. IX 5831. 5832). Apparteneva alla tribù Pollia: *N. Otorius N. f. Pol. Ferox Aesae, evocatus Aug.* (M. 8, 10); . . . *rius L. f. Pol. Iustus Aes.* (C. VI 2380, 4); *C. Surinas C. f. Pol. Felix Aes.* (C. VI 2381[b], 20); *L. Numisius L. f. Pol. Sabinus Aes(e) Pic(eno)* (EE. 4, 887 II, 4). Altri due laterculi militari

ricordano militi della stessa origine (C. VI 2413, 23. EE. 4, 352). Molto probabilmente son da riferire anche ad essa le sue epigrafi. *C. Servius C. f. Valerianus Aesian.* (C. V 3944). — *M. Flavius L. f. Festus Aes.* (C. V 3462).

AESO (*Isona*). — C. II 4458-4478. Città dell' Hispania Tarraconensis, a settentrione di Iesso, tra i fiumi Sicoris e *Noguera*, donde gli *Aesonenses* (non *Onenses*) da Plinio (nat. hist. 3, 3, 23) ricordati come *stipendiarii* del *conventus Tarraconensis* e dalle lapidi (4462. 4465. 4473. Spon, Misc. p. 188). Era inscritta nella tribus Quirina (4464. 4466. 4467. 4472) e costituita a municipium, con *duoviri* (4464. 4466. 4468), a cui col tempo furon forse sostituiti *quattuorviri* (4466), *aediles* (4464), *ordo* (4465) o *decuriones* (4463) e l'istituzione dell'*annona frumentaria* (4467). Divinità: *Luna Augusta* (4458); sacerdozii: *flaminica perpetua* (4462); collegi: *collegia kalendarium et iduarium* (4468).

HUEBNER, C. I. Lat. II p. 594.

AETERNA (**dea**) — v. **Aeternus deus**.

AETERNITAS (**Imperii**). — C. II 259: *Soli aeterno Lunae pro aeternitate imperii et salute imp. Ca[es.] L. Septimi Severi* etc. Più volte negli Atti degli Arvali: a. 86 (C. VI 2064 p. 510 lin. 38 segg.): *Iuppiter o(ptime) m(axime) Capitoline, si imp(erator) Caesar divi Vespasiani f(ilius) Domitianus .... ex cuius incolumitate omnium salus constat, quem no[s] sentimus dicere, vivet domusque eius incolumis erit. . . . uti nos sentimus dicere, dederis, eumque in eo statu quo nunc [est], aut eo meliore servaveris, custodierisque aeternitate[m] imperi, quod [susci]piendo ampliavit* etc. cf. 2044 p. 66 lin 6. 2065 p. 512 lin. 9. 2067 p. 520 lin. 40. Suet. Nero 11. Plin. ad Trai. 83. Così pure nelle monete di Domiziano (Cohen n. 280) e di Traiano (Eckhel D. N. 6 p. 423). L'Henzen (Acta fr. Arv. p. 111) scrive: « Quibus testimoniis inter se collatis Mommsen coniecit praeter vota annua pro salute augusta a(nte) d(iem) III nonas Ianuarias nuncupata alia fortasse a. d. XI Kalendas Februarias pro aeternitate Augusta concepta esse: id factum esse posse etiam in temporibus, quibus nulla eius rei ab Arvalibus mentio facta est ».

AETERNUS. — Predicato molto frequente nelle lapidi, soprattutto in rapporto a divinità (a), ad imperatori (b), alla città di Roma (c), a qualche corpo militare (d) e in generale nelle dedicazioni e formule sepolcrali (e).

a) *Divinità*.

Caelus. — C. VI 81. 83. 84. 805 ? Cf. **Aeternus deus**.

Diana. — C. III 6161.

Ignis. — C. XII 1551. ' Non recte ad fontem ardentem — osserva ivi l'Hirschfeld — unum ex septem Delphinatus miraculis, quinque chiliometra ab oppido Vif distantem, dedicationem referunt Long et Vallentin: *ignes aeterni* mihi sunt Sol et Luna, quos aeternos dictos coniunctimque cultos esse notum est (cf. Jahn, Arch. Beitr. p. 89. Preller, Röm. Mythol. 3 ed. p. 326. Mommsen, C. I p. 400), fierique potest, ut titulus ad Aurelianum imperatorem studiosissimum Dei Solis cultorem referendus sit '.

Aeterni ignes ricorrono in una lapide urbana (BM. 1883 p. 218) relativamente al culto di Vesta.

Iupiter. — *Iupiter optimus maximus aeternus*. — C. III 1082. 1083. 1301ᵃ. 1783. 3158.— V 789. 7809. 8232. — EE. 4, 185.

Iupiter optimus maximus aeternus conservator C. III 1301. 5788.

I. O. M. D(olichenus) aeternus C. VI 406.

Victoriae aeterni invicti Iovis optimi maximi C. V 7809.

Iupiter sempiternus C. X 8475, 9.[Cf. **Aeternus deus**.

Luna. — *Soli invicto et Lunae aeternae*.— C. VI 755. Kellerm. Vigil. p. 28, 11. Cf. **Aeternus deus**.

Numen. — C. VIII 796.

Nymphae. — C. X 5163.

Pax. — *Pax aeternae Aug(usti)* C. VIII 8441.

Sol. — C. II 259.— III 604. Cf. **Aeternus deus**.

Victoria. — *Victoriae aeternae d(omini) n(ostri) imp. Caes.* etc. C. VI 3734. — XIV 2257.

b) *Imperatori*.

Constantinus I. — *Aeternus Augustus* C. II 2202. 2205. — III 17.

Dominus noster aeternus C. VIII 10272.

Constantius I. — *Aeternus [dominus] noster* C. VIII 10222.

Constantius II. — *Aeternus princeps* C. III 167.

Triumfator aeternus C. III 3705.

Diocletianus. — *Aeternus Augustus* C. VIII 4764; cf. O. 1056.

Aeternus imperator noster C. VIII 2817.

Honorius et Theodosius. — *Aeterni principes* C. VI 1676.

Honorius, Theodosius et Constantius.— *Aeterni principes* C. VI 1749.

Iulianus. — *Augustus aeternus princeps* C. IX 417. cf. O. 3734.

Licinius (pater). — *Aeternus dominus noster* C. VIII 10224.

Maxentius. — *Aeternus et clementissimus Augustus* C. IX 5949.

Maximianus (*Diocletianus*) *aeterni imperatores* O. 1055.

Valentinianus et Valens. — De Lama, Inscr. ant. n. 45.

c) *Roma.*

Roma aeterna C. III 1422. — VII 370. 392. — VIII 6965. — X 16.

Urbs Roma aeterna C. V 6991. — VI 1736. — VIII 1427. — XII 1120.

Urbs aeterna C. VI 1188. 1189. 1190 etc.

Aeternitati Romae et Augusti SI. 745. Il predicato di *aeterna* (cf. Tibull. 2, 5, 23. Symm. ep. 3, 55. C. Iust. 11, 17. 1 etc.) comincia dal tempo di Adriano, il fondatore del tempio di Venus e Roma e del quale si hanno monete con la leggenda *Urbs Roma aeterna* (Eckhel, D. N. 6 p. 510 seg.).

d) *Corpi militari.*

Legio II Parthica. — C. III 113 add. 187 add. — VI 3373 (= XIV 2283). 3403. 3404. 3408. 3734 (= XIV 2257). — XIV 2258.

Cohors praetoria Philippiana. — C. VI 2830.

e) *Dedicazioni e formule sepolcrali.* — Ricorre il predicato *aeternus, aeternalis, aeterna* accompagnato per lo più con parole indicanti la tomba (*domus, sedes*) o in generale la morte (*quies, somnus*) e simili. Ne diamo alcuni esempi.

Domus. — C. V 121. 123. 195. 262. 1260. 1712. 6274. 7047. — VI 9258. 9583. 9611. 11252. — VIII 3582. 8430. 9869. 9870. 9911. 9914. 9915. 9917. 10927 etc. — IX 3409. — X 181. 2066. 8220. — XIV 229. 785. 1335. — BM. 1881 p. 44 etc.

Memoria. — Per lo più accompagnata con *Diis Manibus*: C. V 6638. — VIII 2763. 2953. 3004. 8233. 9013. 9674. — IX 1596. — X 4560. — XII 775. 917. 918. 1005. 1356. 1395. 1546. 1700. 1749. 1762. 1772. 1919. 1937. 1941. 1967. 1972. 2027. 2270. 2272. 2273 etc. — XIV 319.

Quies. — C. XII 718. 758. 1720. 1723. 1874. 1920. 1945. 2004. 2013. 2052. 2304. 2377. 2398. 2503. 2628. 2631. 2663. 3559. 5723.

Securitas. — C. VIII 3763. — XIV 949. — XII 409. 1971.

Sedes. — C. V 5930. — VIII 4120. 6360. — X 1804. — EE. 4, 963. — Vermiglioli, Iscr. Perug. p. 515.

Somnus. — C. VI 10848. 11082. 11951. 12989. 13073. — VIII 1900. 2506. X — 6706.

AETERNUS (deus). — Come divinità per sè ricorre in parecchie lapidi, le quali talvolta hanno per lui anche il predicato di *magnus* (C. V 3221. — EE, 5, 787), *sanctus* (C. VI 3671. — EE. 5, 1058), *exauditor* (C. V 8208), ovvero sono dedicate *viribus Aeterni* (C. V 6961. 6962), *virtutibus dei Aeterni* (C. III 988, 1) e una ricorda una *fons Aeterni* (C. III 990). Stando alla loro testimonianza, il culto di esso si riscontra in Italia:

Roma — C. VI 3671: *Aeterno sancto [T]i(berius) Claudius Anicetus.*,

Aquileia — C. V 8208: *Deo aet(erno) exaudit(ori) Antonius Valens somnio monitus pro sal(ute)* etc. — 769: *Deo aeterno pro salute* etc. — 770: *D(eo) aet(erno) M. Val(erius) Philippus* etc.,

Verona — C. V 3221: *Deo magno aetern(o) L. Statius Diodorus* etc.,

Augusta Taurinorum — C. V 6961: *Viribus Aeterni taurobolio Sempronia Eutocia.* — 6962: *Viri[b]us Aeterni taurobolio P. Ulattius Priscus.*,

Aeclanum — C. IX 1092: *Deo aeterno Aeclania Primitiva* etc.; nella Dacia, e propriamente in

Ampelum — C. III 1286: *[D]eo aeterno Zmaragdus Aug. lib.* etc. — EE. 2, 432: *[D]eo aetern(o) Aur(elius) Marin(us)* etc.,

Apulum — C. III 988, 1. *Virtutib(us) dei aetern(i) L. Aquila Ambrosius* etc., — 988, 2: *Aeterno L. Aquila* etc. — 990: *Ex iussu dei Apollinis Fontem Aeterni Ulp(ius) Proculinus ...... a solo restituit*,

(*Schässburg* all'est di Apulum) — C. III 6258: *Aeterno sacr(um) Aur(elius)* etc.,

Germisara — EE. 2, 428: *C. Iul(ius) Tato D(eo) et(e)rno v(oto) p(osuit)*; nella Pannonia inferiore, propriamente in

Intercisa — C. III 3327 (cf. EE. 2, 593): *Deo aeterno pro sal(ute)* etc.; in Africa, come:

Saldae — C. VIII 8923: *Deo aeterno sacrum L. Pomponius Fundanus* etc.,

Pomaria (*Tlemsen*) — EE. 5, 1058: *Dei sancti aeterni iussu* etc.,

Fra Lambaesis e Diana — EE. 5, 787: *Deo magno aeterno* etc.,

Presso *Saint-Denis du Sig* (Mauretania) — EE. 5, 1050: *Deo aeterno votum quod promisit* etc.,

Orleansville (Mauretania) — C. VIII 9704: *Aram Deo sancto aeterno;* nella Spagna, e cioè presso gli

Astures — C. II 2606: *Deo aerno* = (*aeterno*) *ordo Zoelarum ex voto.* — 2607: *Deo arno* (= *aeterno*).

Aeterna dea. — Non è ricordata sicuramente che in una iscrizione di Aquileia (C. V 8209: *Aeternae L. . . . . v. s. l. m.*), probabilmente in un'altra di *Old Carlisle* nella Brettagna (C. VII 336: *Deae a[etern]ae te[mplum?] L. Vater[ius Mar]cellus rest[ituit]*).

Frantz Cumont in un recentissimo e pregevole scritto su *Les dieux éternels des inscriptions latines*, si fa a dimostrare: 1° Che sotto il nome di *Deus aeternus* sia da intendere la divinità sira

di Baal, adorata dai Romani col nome di Iupiter Dolichenus, Damascenus, Heliopolitanus, identificato con Sol, Apollo e Caelus, a cui perciò il predicato di *aeternus* è talvolta dato anche nelle iscrizioni (v. **Aeternus**). 2° Che sotto quello di *Dea aeterna* si nasconda del pari la divinità muliebre delle religioni siro-fenicie, adorata nell'Impero romano col nome di *Venus caelestis, Virgo caelestis, Dea sura* e talvolta identificata con la Luna, donde la *Luna aeterna* delle lapidi congiunta al *Sol invictus*, cioè *Mithra* (C. VI 755 cf. 81. 82). 3° Che il culto di queste due divinità si estese in quelle parti dell'Impero non prima del secolo II e III, e che esso è estraneo alla religione primitiva della Grecia e affatto orientale.

Cumont, Revue archéologique, 1888, 1 p. 184 segg.

AETHOGURSA. — Città punica nella Byzacena, ricordata in una iscrizione locale (C. VIII 68 lin. 9: *Boncar, Azzrubalis f(ilius), Aethogursensis* etc.), da cui appare anche come essa insieme ad altre fossero stipendiarie dell'altra maggiore di Gurza (v. **Gurza**).

AETHUCOLIS. — .... *a C. f. Carina [fla]minica sacer[do]s Aethucolis [test]amento f(ieri) i(ussit)* C. XII 5724 cf. *Auct.* Divinità gallica (la lapide proviene da Antipolis nella Narbonensis) non nota altrimenti. L'Hirschfeld crede che forse sia da leggere *sacer(dos) [de]ae Thucolis*; certo non *sacer[dos qu]ae thucolis*, riferendosi a un titolo di funzione sacerdotale elevata, come vorrebbe l'Heuzey (Compt. rend. de l'Acad. des inscr. 1885 p. 243).

AETNA (*S. Maria di Licodia*). — Città della Sicilia sul versante meridionale del monte omonimo (KAA. VIII Dl) e sulla via che da Catana conduce nell'interno dell'isola (Itin. Anton. p. 95), in origine detta Inessa (Str. 6, 2, 3 p. 268. Diod. 11, 76; 14, 14. Cic. Verr. 3, 44. Plin. nat. hist. 3, 8, 91 etc.). Le scarse lapidi frammentate ivi ritrovate (C. X 6999-7003) non offrono alcun interesse per la sua storia.

AETOLIA. — *M. Fulvius M. f. Ser. n. cos. Aetolia coepit* (C. XIV 2601 = I 534), cioè *ex Aetolia*, riferendosi a qualche opera d'arte, che Fulvius Nobilior, vincitore degli Etoli nel suo consolato del 565 u. c (Liv. 38, 10. Eutrop. 4, 1. Flor. 2, 9; cf. Cic. pro Arch. 11, etc.) portò seco pel suo trionfo celebrato in Roma due anni dopo. — C. VI 10053*d*, 12: *Arcad(e) Aet(olo) XVI* leggesi in una tavola di cavalli vincitori nei ludi circensi.

AETOMA. — Fastigio, frontone (*ἀέτωμα, ἀετός*) e talvolta anche l'intero tetto d'un edifizio, in quanto par come spezzato in due ali. Questo secondo significato sostenuto dal Bötticher (Tektonik etc.² p. 246 segg.) e combattuto dal Welcker (Alte Denkmäler 1 p. 3 segg.), trova una giustificazione anche nell'uso che della parola si fa nelle seguenti lapidi: C. III 1174.... *coll(egium) centonarior(um) scholaam cum aetomam pecunia sua fecit.* — 1212 .... *coll(egium) fabr(um) col(oniae) Apul(i) ad extruction(em) aetomae ded(it)* etc. — EE. 5, 20: *[Deae] Fortun(ae) [et Ge]n(io) col(oniae) [C. Iulius? Fo]rtunatus dec(urio) genium cum [colu]mnis et aetomate et incrusta[tio]ne marm(orea) de suo fecit.*

AEZANI (*Tschawdyz — Hissar*). — Città della Phrygia Epiktetos sulla riva sinistra del Rhyndacus (KAA. IV Ce), *Αἰζανοί* secondo le lapidi (CIG. 3831-3856; cf. add. p. 1058-1080), e le monete (Eckhel, D. N. 3 p. 128. 142), *Αἰζανίς* in Tolomeo (5, 2, 23), *Ἀζανοί* in Strabone (12, 8, 12 p. 576; cf. Steph. Byz. p. 25), compresa nella provincia dell'Asia. Una delle iscrizioni greche (C. III 355 A = CIG. 3835) accenna in principio e in modo generale all'ordinamento municipale: *Ἀουΐδιος Κουιῆτος Αἰζανειτῶν ἄρχουσι, βουλῇ, δήμῳ χαίρειν* etc. E così essa come le tre latine (C. III 355 B C D) contengono una corrispondenza officiale (*epistulae*) corsa da una parte fra l'imperatore, probabilmente Domiziano, e il proconsole dell'Asia Avidius Quietus (B), e dall'altra fra questo e un Hesper (C D), procuratore imperiale, a proposito di una contestazione sorta circa imposte da pagarsi da possessori di beni appartenenti già al tempio di Giove in quella città. L'imperatore scrive: *Si in quantas particulas, [q]uos [cle]ros appellant, ager Aezanensi Iovi dicatus a regibus divisu[s sit], non apparet, optimum est, sicut tu quoque existimas, [eum modu]m qui in vicinis civitatibus clerorum nec maximus [nec mi]nimus est, observari. Et si, cum Mettius Modestus cons[tituit], ut vectigal pro is penderetur, constitit qui es[se]nt [cle]rici agri, aequom est ex [illo] tempore vectigal pendi; si [non co]nstitit, iam ex hoc tem[po]re vec[tig]al pendend[u]m e[rit, nis]i si quae morae qu[andoque] us[u veneru]nt. Inte[rpones itaque tuam auctoritatem].*

Barry, Les inscript. du temple de Iupiter à Aesani. — Mommsen, C. I. Lat. III p. 70. 977.

AEZANENSIS (Iupiter). — Così detto da Aezani città della Phrygia, in un monumento epigrafico (C. III 355 B: *ager Aezanensi Iovi dicatus* etc.) e in un altro *Aezaniticus* (ivi C: *in ea re[gione], quae Iovi Aezanitico dicata dicitur* etc.), trovati insieme ad altri fra le rovine del tempio ad esso dedicato. Cf. **Aezani.**

AFER. — Nome generico usato non per indicare il Berbero in contrapposto ad altre popolazioni africane, ma ogni abitatore del continente

africano di fronte alla Sicilia e specialmente il Fenicio (cf. Tissot, Géographie de la province romaine de l'Afrique I p. 444). Quindi nel senso di *Africanus*, più comune nei poeti (p. e. Horat. od. 3, 3, 47. Lucan. 4, 765. Sil. Ital. 2, 441 etc.), ricorre nelle lapidi raramente in forma assoluta trattandosi di persone (C. II 105; *Afra* C. IV 2993 *zγ*. — VI 6507. — X 1983 moglie d'un classiario; 2054: *Afra peregrina*; — EE. 7, 255), più spesso quando si dinota l'origine di cavalli vincitori nei ludi circensi, facendola seguire immediatamente al nome di esso (C. VI 10047[a], 4. 5. 6. 7. 10053 parecchie volte; 10054, 9. 10056 pr.). Frequenti sono invece i seguenti modi, con cui, specialmente nei classiarii della flotta Misenate, s'indica quell'origine:

Civis Afer — C. III 5230 (*civi Afro negotianti* etc.). — C. XIV 481 (*civis Afer co[l]onicus* etc.).

Natione Afer — C. III 2127[a] (*Q. Publicius Aemilianus rhetor natione Afer*). — VI 3171 (class.). — X 1772 (veter. leg. II Traianae). 1974 (*natione Hafre*): classiarii 3389. 3400[a]. 3422. 3433. 3435. 3550. 3630. 3634. 3643. 3644. — XII 686 (.... *Saturninus ex .... classis Brittannicae Phi[lippianae na]tione Afer Byzacinus o[riundus m]unicipio* etc. — EE. 4, 932 (eq. sing.). — O. 4299 (*Iuli Alexadri* (sic) *natione Afri, civi Carthaginesi*). — SR. p. 350.

Domo Afer — C. III 4379 (veter. alae I Ulpiae).

Domo Africa — C. III 3324 (veter. coh. quingenariae Maurorum). 3680 (vet. leg. II. ad. domo Africa Sufetla). 3583 (*medicus*). — O. 527 (*Silicia Namgidde domo Afrika*). — Archäol. Journal 33 p. 278 (*Siliciana... de domo Afrika*).

Ex provincia Africa. — C. II 4263. — V 1662 (*ex civitate Tusuritana Africae pro[vin]ciae*).

Natus in provincia Africa. C. VII 344. — IX 5087.

Ex Africa. — C. VI 1366. 1429. — VIII 69.

Oriundus ex Africa. — C. VI 13328. *Afer*, *Afer Hadrimetinus*, *Afer Carthaginensis* nei graffiti della domus Gelotiana sul Palatino (Garrucci, Graffiti de Pompei tav. 30. 31). Cf. **Afrorum ala — cohors.**

Il medesimo concetto della origine o pertinenza locale si ha pure nei seguenti casi:

a) **Afrae matres.** — Iscrizione di Eburacum nella Britannia (C. VII 238): *Mat(ribus) Af(ris) Ita(licis) Ga(llicis) M. Minu(cius) Mude(nus?) mil(es) leg(ionis) VI vic(tricis), guber(natricibus?) leg(ionis) VI, v. s. l. m.* Fan riscontro ad esse le *Afrae sorores*, cioè le Hesperides, di Giovenale (5, 152). Cf. **Matres.**

b) **Afrae naves.** — Iscrizione di Ostia (C. XIV 4142): *M. Iunio M. f. Pal(atina) Fausto .... patrono cor[p(oris)] curatorum navium marinar[um], domini navium Afrarum universarum item Sardorum.* In un'altra lapide anche di Ostia si ha: *Domini navium Carthaginensium ex Africa* (C. XIV 99). Cf. **Navis.**

c) **Afri bulbi.** — *Bulbi Afri sibae fa[b]riani maximi n(umero) viginti, denarios duodecim.* Così nell'editto di Diocleziano de rerum pretiis (C. III p. 829 c. 6, 41), che assegna loro il doppio del prezzo di quelli detti *minores*, e conferma la fama che simili prodotti godevano nell'antichità (Iuven. 7, 20. Plin. nat. hist. 19, 5, 95).

d) **Afrarius mercator.** — Lapide urbana (C. VI 1620): *C. Iunio C. f. Quir(ina) Flaviano praefecto annonae .... mercatores frumentari et oleari Afrari.* Sui *mercatores olearii*, che insieme ai *frumentarii* si dicono *Afrarii*, perchè commercianti presso gli Africani cf. Dig. 50, 4, 5.

e) **Afrum oleum.** — C. II 1180: *Sex. Iulio Sex f. Quir(ina) Possessori .... adiutori Ulpii Saturnini praef(ecti) annon(ae) ad oleum Afrum et Hispanum recensendum* etc. v. **Africa provincia.**

AFILAE (*Afile*). — C. XIV 3442-3447. Comune del Latium, e propriamente fra i prisci Latini e gli Hernici, coi quali pare più congiunta che con quelli, ricordata forse da Plinio (nat. hist. 3, 5, 63), che pone gli *Afilani* nella regione I Augustea, e nel Liber coloniarum (p. 230), che pone l'*oppidum Afile* fra le città della regione Campana; l'*Effide* del medio evo (Greg. Magn. dial. lib. 2, 1). Il nome classico di *Afilae* si trae indirettamente da quello di Afilanus, che in una lapide (3442: *L. Afilanus Verecundus*) è portato da uno che senza dubbio fu già servo della città e nell'essere manomesso, secondo era uso in parecchi municipii, si denominò dalla città stessa. La quale molto probabilmente era inscritta nella tribus Aniensis (3442) ed ebbe un ordinamento municipale con senato (*ordo* 3442; *decuriones* 3442. 3444. 3445) e *seviri Augustales* (3443).

Dessau, C. I. Lat. XIV p. 351.

AFINIUS. — v. **Volusianus.**

AFLIAE. — *Matronis Afliabus M. Marius Marcellus pro se et suis ex imperio ipsarum* (BRh. 338). — *Matronis Aflims M. Iu[l](ius) Ionius .... v. s. l. m.* (BJ. 74 (1882) p. 199). — *Iflibu[s]* (= Afliabus) *Marcu[s] et Atiu[s] v. s. l. l. m.* (BRh. 292*d*). — *[Mat]ronis Aelianus* (= *Afliabus?*) .... *Latinus l. m.* — Provengono le lapidi dal territorio degli Ubii nella Germania, nel quale pare che sieno state particolari queste *Matres*. La forma *Aflims* della seconda sembra un dativo plurale germanico, a giudizio

del Much, il quale raffronta le *Afliae* all'*Ops* latina, deducendolo dalla radice della parola.

Much Rud., Zeitschrift für deutsches Alterthum 31 (1887) p. 354 segg.

AFRICA. — I possedimenti Romani sul continente africano comprendevano, nel tempo del loro maggiore sviluppo, nell'Impero, oltre all'Egitto che stava amministrativamente da sè (v. **Aegyptus**), queste regioni della costa settentrionale costituite a provincie: 1° L'Africa propriamente detta o *Africa proconsularis*, comprendente in origine l'antico territorio di Cartagine, indi anche quello della Numidia (v. **Africa provincia**); 2° la Numidia più tardi separata dall'Africa e formante provincia propria (v. **Numidia**); 3° la Cyrenaica prima costituita a sè, poscia unita a Creta in una sola provincia (v. **Creta — Cyrenaica**); 4° la Mauretania distinta in Caesariensis, Sitifensis e Tingitana (v. **Mauretania**). Sulla Byzacena e la Tripolitana parti dell'Africa proconsolare ed elevate a provincie dopo Diocleziano cf. **Africa provincia** 13 e **Byzacena — Tripolitana.**

L'*Africa* in generale, senza una speciale determinazione di questa o quella parte, ricorre relativamente non molto spesso nelle iscrizioni, dove talvolta, massime nelle metriche, è usata la parola *Libya* ora in opposizione alla Mauretania (C. VIII 9018), ora come indicazione complessiva di questa, della Cyrenaica e dell'Africa in senso stretto (C. VIII 212, 29). Così nei fasti Praenestini (C. I p. 316 cf. Comm. diurni p. 391): *VIII Id. Apr.* (=6 Aprile) *Ludi f(eriae) q(uod) e(o) d(ie) C. Caesar C. f. in Africa regem [Iubam] v[icit]*, alludendosi alla battaglia di Thapsus avvenuta nel 708 u. c. (Ovid. fast. 4, 377 segg. Drumann, Gesch. Roms 3 p. 594); così negli Acta triumphorum (C. I p. 461. 478):

a. 720. *T. Statilius T. f. Taurus procos . . . ex Africa prid. k. Iul. (triumphavit)*; cf. Vell. 2, 127.

a. 722? *L. Cornificius ex Africa III Non. Dec. triumphavit.*

a. 726. *L. Autronius L. f. L. n. Paetus . . . cos. ex Africa XVII K. Sept. (triumphavit).*

a. 733. *L. Sempronius L. f. L. n. Atratinus procos ex Africa III Idus Oct. (triumphavit).*

a. 735. *L. Cornelius P. f. Balbus procos . . . ex Africa VI K. April.*; cf. Plin. nat. hist. 5, 5, 36. Solin. 32.

Alla ribellione del comite Gildo che, morto Theodosius I, voleva strappare l'Africa al figlio Honorius, e alla vittoria su di lui riportata da Flavio Stilicone nel 398 d. Cr. (cf. Oros. 7, 36) si riferiscono le due lapidi urbane C. VI 1730: *Flavio Stilichoni ..... socero d(omini) n(ostri) Honori Augusti Africa consiliis eius et provisione liberata.* — 1187 (cf. EE. 4, 805): *Imperatoribus .... Arcadio et Honorio fratribus senatus populusque Romanus vindicata rebellione et Africae restitutione laetus.* — Alla guerra di Solomone contro i Mauri al tempo di Giustiniano (Procop. Vandal. 2, 10-13. 19. 20), l'altra: C. VIII 1863 .... *feliciss(imis) temporib(us) piissimor(um) dominor(um) nostror(um) Iustiniani et Theodorae Augg. post abscisos ex Africa Vandalos extinctamque per Solomonem . . . universam Maurusiam gentem* etc.

In una dedicazione fatta *pro reditu L. Acesti ex Africa* (C. IX 4751), del pari è indeterminata la regione di questa.

AFRICA (provincia). — C. VIII 752-1836. 4634-5494. 10521-10622. 10973-10978. — EE. 5, 292-645. 1206-1265; 7, 82-307. 687-709. — Questo nome che distingue una determinata regione dell'Africa, amministrativamente separata da altre ordinate anche a provincie (v. **Africa**), nelle lapidi è comune: nei titoli dei governatori e altri officiali pubblici, come *proconsul, legatus, quaestor, procurator* etc., del *sacerdos* e del *concilium* etc. (v. in seguito); quando s'indicano città o regioni comprese nei confini della provincia stessa, p. e. *in provincia Afric(a), regione Beguensi* (C. VIII 270 lin. 15. 20), — *civitates XXXXIIII ex provinc(ia) Africa* (C. III 388), — *Oenses ex provinc(ia) Afr[ica]* (C. X 1684), ovvero i confini dell'amministrazione militare nei tempi posteriori, p. e. *fines provinciae Africae novae* (EE. 5, 1219); *limes pr(ovinciae) Afri(cae)* (EE. 7, 492. 493. cf. C. VIII 9178), e in certi casi speciali, come: *[pon]tem novum a fundamentis [op]era militum suorum* (Traiano) *et pecunia sua [p]rovinciae Africae fecit* (C. VIII 10117), — *Dis manibus sacrum Claudiae .... Valentinus .... fecit .... quod se secuta esset in provincia Africa* (EE. 5, 365), — *publice ex d(ecreto) p(rovinciae) A(fricae)* (EE. 7, 12), alludendosi al *concilium*; *[provinc]iae Africae* in un frammento (C. IX 431). La parola *provincia* è invece tralasciata per lo più nei titoli di officiali in genere dei tempi posteriori a Diocleziano, come *vicarius, comes, rationalis, dux* e simili, e talvolta anche di qualcuno dei tempi anteriori, p. e. *censitor per Africam, procurator Africae*, etc., ciò che non ha importanza tecnica. Cf. **Afer.**

1) *Popolazione e ordinamento delle città.* — Il territorio della provincia, e in generale tutto il settentrione dell'Africa, compresa la Mauretania e la Numidia ed escluso l'Egitto, conteneva due capitali elementi di popolazione, gli indigeni e gli immigrati Fenicii. I primi, detti Berberi dagli Arabi, Nomadi dai Greci, Libii

dagli Egizi, con cui forse aveano comune l'origine, più prossimi però agli Indo-europei che ai Semiti, al tempo dei Romani rimasti in gran numero specialmente nella Numidia e nella Mauretania, erano politicamente costituiti a (v.) **Gentes**, o che esse costituissero vere città o borgate da queste indipendenti e soggette direttamente al governatore romano, con propri capi (v. **Princeps**) e una specie di senato ristretto (v. **Undecimprimi**), e abitavano soprattutto le regioni montuose e le steppe. I secondi, occupanti la maggior parte della costa settentrionale, erano ordinati a città-comuni (v. **Civitas**), secondo Strabone (17, 3, 15 p. 833) 300 in tutto il territorio di Cartagine, rette da (v.) **Sufetes** annui e da un senato, ordinamento che Massinissa estese forse a parecchie delle genti dei Barberi, prima che ricevessero una costituzione municipale italica, e che durò per tutto il secolo I dell'Impero, tranne il caso che ad alcune città non venisse concesso il diritto di cittadinanza Romana o la latinità.

Quest'ordinamento locale interno, massime il fenicio, al tempo della conquista romana fu conservato, tranne che alcune città serbatesi fedeli a Roma nella terza guerra Punica, furono riconosciute come *civitates liberae* nel costituirsi della provincia nel 608 u. c. Lex agraria del 643 u. c. (C. I 200 lin. 79 seg.): *extraque eum agrum, quei ager intra finis populorum leiberorum Uticensium H*[*adrumetinorum T*]*ampsitanorum Leptitanorum Aquillitanorum Usalitanorum Teudalensium, quom in ameicitiam populei Romani proxumum* [*venerunt, fuit*]. Tali erano dunque Utica (App. bell. Pun. 135), Hadrumetum (App. bell. Pun. 94. Plin. nat. hist. 5, 4, 25), Thapsus (Plin. l. c.), Leptis minor (App. bell. Pun. 94. Plin. l. c.), Achulla (Hirt. bell. Afr. 33. Plin. nat. hist. 5, 4, 30), Usalis (lex agr. l. c. cf. Plin. nat. hist. 5, 4, 29. Ptol. 4, 3, 10) e Theudalis (Plin. nat. hist. 5, 4, 23 cf. Ptol. 4, 3, 31). Di esse erano sede di giurisdizione (*conventus*) Utica (Caes. bell. civ. 2, 36. Hirt. Bell. Afr. 68. Tertull. ad Scap. [3]), Hadrumetum e Thapsus (Hirt. bell. Afr. 97). Tutte le altre che non erano state distrutte, furono ridotte alla condizione di *stipendiariae*. Dal tempo di Cesare comincia però una trasformazione in un doppio indirizzo, in quanto cioè ad alcune città fenicie si conferisce il diritto della latinità o della cittadinanza Romana, e in quanto si fondano nuove colonie Romane. Il primo movimento è alquanto limitato fino al tempo di Traiano ed Adriano, dopo dei quali si allarga di molto. Al tempo di Plinio (nat. hist. 5, 4, 29. 30) v'erano infatti nell'Africa provincia e nella Numidia 516 comuni, fra cui 6 colonie, 15 municipii di cittadini Romani, 2 città di diritto latino; tutti gli altri si reggevano ancora secondo il doppio ordinamento locale, di *gentes* libiche o città fenicie, fra cui 30 erano libere: alle 6 colonie però bisogna aggiungere Assuras, Carpi, Clupea, Curubi, Hippo Diarrhytos e Neapolis, che parte certamente, parte con probabilità furono fondate da Cesare o Augusto (Cf. Tissat, Géographie de la province romaine de l'Afrique 2. Mommsen, Röm. Gesch. 5. p. 620 segg. Kuhn, Verfass. des röm. Reichs 2 p. 431 segg. Marquardt, Staatsverw. 1² p. 474 segg. Boissière, L'Algérie Romaine 1 p. 71 segg.).

2) *Fondazione ed originaria estensione della provincia.* — Fu istituita dopo la distruzione di Cartagine, nell'anno 608 u. c., da Scipione assistito da dieci commissari (App. bell. Pun. 135 cf. 129. 130. Cic. de leg. agr. 2, 19, 51; cf. Liv. ep. 51. Oros. 5, 22 etc.), che probabilmente non furono i soliti legati spediti in simili circostanze dal senato, ma magistrati straordinarii eletti dai comizi (Mommsen, Staatsr. 2² p. 624, 2). Comprendeva già al tempo d'Augusto due regioni diverse, distinte forse fin d'allora col nome di *Africa vetus* e *Africa nova.*

a) **Africa vetus.** — Così è chiamato in una iscrizione (EE. 5, 1171: *M. Cornelium Proculeianum .... sacerdotalem p*(*rovinciae*) *A*(*fricae*) *v*(*eteris*)) e negli scrittori (App. bell. civ. 4, 53. Plin. nat. hist. 5, 4, 25. Dio. Cass. 43, 9) il territorio della provincia istituita nel 608 u. c., cioè quello che alla fine della terza guerra Punica era rimasto a Cartagine, dopo le usurpazioni fatte da Massinissa, re della Numidia, della parte meridionale ed orientale di quello Stato punico (Sallust. Iug. 19: 'fines Carthaginiensium quos novissume habuerant'). Si estendeva quindi ad occidente sino al fiume Tusca alla cui foce sorgeva l'isola di Thabraca (Plin. nat. hist. 5, 3, 22. 23. Ptol. 4, 3, 21. 28), ad oriente fino a Thenae nel seno di Gabes (Plin. nat. hist. 5, 4, 25), più o meno la moderna Tunisia, a cui dopo la guerra di Giugurta si aggiunse probabilmente la città di Leptis magna (Sallust. Iug. 77. 78) tra la Syrtis maior e la minor (v. **Leptis**), benchè non si sappia fin dove si estendessero su questo lato i confini della provincia: non è improbabile che tutta la regione Tripolitana formata da quella città e dalle altre due di Oea e Sabrata (Solin. 27, 8), vi fosse già allora compresa (v. Marquardt p. 466, 1).

b) **Africa nova.** — Con questo nome è indicata negli scrittori (App. bell. civ. 4, 53. Plin. nat. hist. 5, 4, 25. Dio. Cass. 43, 9. Ptol. 4, 3, 21. 29) e in una lapide, secondo l'ingegnoso supplemento proposto dal Cagnat (EE. 5, 1219:

[*e*]*x au*[*ctoritate imp. Caes. Ve*]*spasian*[*i*] *Aug. p. p. fine*[*s*] *provinci*[*ae*] *A*[*fr*(*icae*)] *nova*[*e*] *re*-[*sti*]*tu*[*ti p*]*er* etc.), la Numidia. La quale al tempo in cui fu istituita l'Africa provincia, fu dai Romani lasciata a re Massinissa e ai suoi discendenti (Sallust. Iug. 5. 11. 13 segg. Strab. 17, 3, 15 p. 833. App. bell. Pun. 106) e s'estendeva, sulla costa del Mediterraneo, dal fiume Tusca al Mulucha, cioè cominciava dai confini della Mauretania Tingitana, s'allargava giù nel mezzogiorno e giungeva sino alla Cyrenaica (App. bell. Pun. 106. Sall. Iug. 19. 92). Poscia, dopo un secolo, conquistata dai Romani nel 708 u. c. in seguito alla battaglia di Thapsus, rimase per pochi anni, dal 708-724 u. c., costituita come provincia a sè (Hirt. bel. Afr. 97. App. bell. civ. 4, 53 cf. 2, 100 Dio. Cass. 43, 9 cf. 48, 21. Plin. l. c. Ptol. l. c.), nel 724 fu da Augusto restituita a Iuba figlio del morto re omonimo (Dio Cass. 51, 15) e nel 729 avendogliela ritolta, dandogli invece il regno della Mauretania (Dio. Cass. 53, 26. Tac. ann. 4, 5), venne aggregata all'*Africa vetus*, con cui da allora fino all'anno 37 d. Cr. formò una sola provincia (Strab. 17, 3, 25 p. 840), che a occidente avea per confine il fiume Ampsaga, oggi Kebir, e ad oriente si estendeva fino ai limiti della Cyrenaica (Plin. nat. hist. 5, 3, 22. 4, 25. Ptol. 4, 2, 1. 4, 3, 3. 28).

3) *Governo e separazione dell'* Africa nova *dalla* vetus. — Dall'anno della istituzione della provincia fino ad Augusto (608-727 u. c.), il governo fu rappresentato da un pretore o da un propretore o da un proconsole, seguiti, siccome d'ordinario nelle altre provincie, da legati e un questore. Nella divisione che Augusto fece nell'anno 727 delle provincie fra sè e il senato, l'Africa fu attribuita a questo, e da allora in poi essa venne retta da un proconsole, seguìto del pari da un questore e da tre legati, destinati questi ultimi a rappresentarlo nelle tre diocesi in cui la provincia era divisa. Quest'ordinamento, pel quale l'*Africa nova* o Numidia da che fu annessa alla *vetus* (a. 729 u. c.) dipendeva tutta direttamente dal proconsole, rimase in vigore sino al tempo di Caligula e propriamente al 37 d. Cr. In quest'anno però avvenne una limitazione nel potere di quello e conseguentemente una divisione governativa della Numidia. Caligula tolse al proconsole l'impero militare mediato della legione ivi stanziata e fin'allora comandata da un legato, e pigliando su di sè la nomina di questo, che perciò si disse *legatus Augusti legionis* etc., lo rese indipendente affatto dal proconsole medesimo (Tac. hist. 4, 48. Dio Cass. 59, 20). Così la provincia tutta fu divisa in due parti, l'una dipendente immediatamente dal proconsole, cioè l'*Africa vetus*, la Tripolitana e tutta la regione della Numidia più prossima al mare con le città principali di Hippo Regius e Calama, l'altra dal *legatus legionis*, ed era la regione interna e maggiore della Numidia stessa. Questa divisione ebbe due conseguenze. La prima, che tutta la Numidia anch'essa fu quindi divisa in due regioni, la *inferior* o *proconsularis*, quella cioè dipendente dal proconsole, detta in una lapide (EE. 7, 736) *altera Numidia*, e la *superior* o *consularis* o *Cirtensis* o *Constantina*, quella governata dal legato d'Augusto: *consularis* da quando il governatore legato ebbe questo titolo, *Cirtensis* da *Cirta* città principale, detta più tardi *Constantina*. La seconda conseguenza fu, che quantunque formalmente la provincia Africa rimanesse una, pure di fatto da quel tempo la Numidia consolare o superiore si poteva considerare come una provincia a sè, e tale senza dubbio divenne maggiormente nel secolo III e propriamente da Severo in poi, quando il governatore suo prese il titolo di *legatus legionis III Aug*(*ustae*) *praeses provinciae Numidiae* o anche *legatus provinciae Numidiae* etc. Per questa sola condizione di fatto cominciata già nel 37 d. Cr., e per rendere la esposizione meno intralciata, noi tratteremo qui delle istituzioni e magistrature relative alla provincia dell'Africa propriamente detta, compresa la Numidia proconsolare, e di quelle della Numidia consolare sotto la parola **Numidia.**

Quali sieno stati i confini tra le due provincie, si può abbastanza sicuramente determinare dai luoghi di ritrovamento di moltissime iscrizioni, in gran parte onorarie. Le quali in quanto si riferiscono al proconsole e ai suoi legati, ovvero al legato di Augusto, mostrano, nel primo caso, che quei luoghi facean parte della provincia dell'Africa, nel secondo, che eran compresi nella Numidia consolare. Secondo questo criterio, appartenevano alla provincia Africa tutto il litorale da Leptis Magna ad Hippo Regius, quindi l'*Africa vetus* con la Tripolitana e le regioni interne fino a Turris Tamalleni e Capsa, e tutta quella parte marittima della Numidia fino a Calama, Nattabutes, Tipasa, Thagora che vi son comprese e stanno appunto sui confini con la Numidia interna o consolare (Cf. Mommsen C. VIII p. XV e 467 seg).

4) *Distretti amministrativi.* — La provincia dal tempo in cui comprese anche la regione Tripolitana (v. sopra 1*a*), cioè nella migliore età dell'Impero, era divisa in tre grandi distretti amministrativi, retti da tre *legati* del governatore (Dio Cass. 53, 14), e tali erano le tre diocesi note dal titolo che tali legati portano nelle la-

pidi (v. più oltre 6): 1° dioecesis Carthaginiensis; 2° dioecesis Hipponiensis; 3° dioecesis forse Hadrumetina o Tripolitana: la sede del legato per questa non è indicata (*leg(atus) proco(n)s(ulis) in Africa* C. VIII 7059-7061). Per l'Hadrumetina starebbe l'esempio del *proc(urator) Aug(usti) dioeceseos regionis Hadrumetinae* (C. VIII 7039), per la Tripolitana il fatto, che nell'ordinamento di Diocleziano la Tripolitana formò un distretto a sè (v. più oltre 13). In generale, le tre diocesi corrispondono più o meno alle tre parti della provincia successivamente congiunte insieme: la Carthaginiensis all'*Africa vetus*, la Hipponiensis con la sede in Hippo Regius all'*Africa nova* o Numidia, la Tripolitana, se tale essa si disse, alla regione aggiunta con l'occupazione di Leptis Magna (v. sopra 2*a*). Quanto però alla Hipponiensis è da osservare, che essa molto probabilmente comprese tutta la Numidia sino all'anno 37 d. Cr., nel quale essendo stata questa divisa in due parti, l'una annessa all'*Africa vetus* e perciò detta proconsularis, l'altra indipendente dal governo della medesima, la prima soltanto poteva formare la diocesi Hipponiensis.

La divisione fatta circa il governo delle due provincie, non si estendeva però al campo delle imposte, rispetto alle quali l'Africa provincia e la Numidia consolare continuarono a formare una provincia sola. Ciò si vede non solo da Frontone (ep. ad M. Caes. 5, 34 Nab.), ma dal titolo stesso generale di *procuratores IIII publicorum Africae*, che portano gli amministratori di questa specie di imposte (v. più oltre 11).

La stessa unione rimase anche riguardo all'amministrazione demaniale, tranne che qui vi fu una circoscrizione speciale in distretti (*tractus*) posti sotto dei *procuratores*, e di cui tre stavano nella provincia dell'Africa propriamente detta, e uno nella Numidia (v. più oltre 9).

5) *Governatori.* — Dei governatori del periodo repubblicano, pretori, propretori e proconsoli, non si conoscono che pochi, cui con certezza spettano tali titoli. Il Tissot nei suoi *Fastes de la province Romaine de l'Afrique* ne dà una lunga serie (I-XXXVIII); ma noi non crediamo di seguirlo interamente, perchè egli parte non sempre sa e può determinarne la qualità, parte accoglie nella lista anche tali, che non si può dire avere avuto direttamente il governo della provincia o nel fatto di averlo esercitato. Questo non è il caso però dei proconsoli, di cui le lapidi ci offrono una serie abbastanza numerosa.

a) **Praetor.** — Appiano (bell. Pun. 135) riferendosi all'ordinamento della provincia fatto da Scipione coi dieci commissarii: καὶ στρατηγὸν ἐτήσιον αὐτοῖς ἐκ Ῥώμης ἐπιπέμπειν ἔκριναν. Sulla nomina, sui poteri, la durata della carica e simili v. **Praetor — Provincia.**

L. Aelius Q. f. Tubero. — A. 705 u. c. Caes. bell. civ. 1, 30. 31. Cic. pro Ligar. 7.

C. Considius Longus. — A. 703-704 u. c. Caes. bell. civ. 2, 23. Cic. pro Ligar. 1; cf. de bell. Afric. 3, 5.

C. Fabius Hadrianus. — A. 670-672. Cic. In Verr. 2, 5, 36; 2, 1, 27. Liv. ep. 84. 86. Oros. 5, 20. Pseud. Ascon. Verr. p. 179.

A. Manlius Torquatus. — A. 683-684. Cic. pro Planc. 11, 27.

b) **Propraetor.** — Cominciò ad essere per regola il governatore dal tempo di Sulla, quando s'introdusse il sistema che i *praetores* nel primo anno funzionassero in Roma per l'amministrazione della giustizia, e nel secondo, col titolo di *propraetores*, andassero a governare le provincie. v. **Propraetor — Provincia.**

P. Attius Varus. — Pochi anni prima del 705 u. c. Caes. bell. civ. 1, 31. Cic. pro Ligar. 1.

L. Licinius L. f. L. n. Lucullus. — A. 678 u. c. Cic. acad. 2, 1, 1. Aur. Victor de vir. ill. 74.

Q. Pompeius Rufus. — A. 693. Erroneamente chiamato *proconsul* da Cicerone pro Cael. 30, 73; cf. Drumann, Gesch. Roms. 4 p. 316.

L. Sergius Catilina. — A. 688 u. c. Cic. pro Cael. 4, 10. Ascon. in orat. in toga cand. p. 85.

P. Sextilius. — A. 660 u. c. Appian. bell. civ. 1, 62. Plut. Marius 40 cf. Müller, Numism. de l'anc. Afrique 2 p. 51.

Q. Valerius Q. f. Orca. — A. 698 u. c. Cic. ad divin. 13, 6.

T. Vettius Iudex. — A. 696 u. c. Cic. pro Flacco 34, 85.

c) **Proconsul provinciae Africae (Proc. p. A.).** — È il titolo più ordinario nelle iscrizioni non poste nella provincia stessa (C. II 2073. 4118. 4509. — III 2864. — V 7783. — VI 1418. 1419[b]. 1452. 1544. 1690. 1691. 1693. 1736. 1746. 1757. — X 1695. 1696. 3870. 4860. 5058. 6225. 6567. 6764. 8291. — XI 571. 3364. — XIV 3612. 3900. 3902. — O. 773 add. — NS. 1885 p. 393. — WE. 1225[e]), benchè anche fra quelle da essa provenienti ricorra qualche volta (C. VIII 84. 897. 994. 995 (= EE. 7, 146). 1016. 1437. 1550. 1582. 1639. 4647. — EE. 5, 340; 7, 697. 699). Insieme ad esso si hanno pure questi altri:

Proconsul Africae. (C. V 1499. 1764. 3344. — VI 499. 1401. 1680. 1682. 1699. 1707. 1714. 1739-1742. 1751-1753. — VIII 8. 9. 608. 624. 1640. — EE. 5, 272. 643), a cui corrisponde il greco

Ἀνθύπατος Ἀφρικῆς (C. VIII 1640. — GIG. II 2979. III 4161. — Tissot, Fastes p. 81);

Proconsul in Africa (C. VIII 7059. 7060);

Proconsul Lybiae in alcune iscrizioni metriche (C. VI 1693 — X 7257. cf. Claudian. paneg. de Mall. Theod. v. 26), greco

Ἀνθύπατος Λιβύης (AZ. 1878 p. 39) e

Proconsul semplicemente, come è naturale, per solito nelle lapidi locali (C. VIII 24. 41. 68. 98. 110. 235. 287. 307. 621 823. 962. 1018. 1170. 1177. 1180. 1296. 1342. 1356. 1358. 1450. 1488. 1783. 1795. 2532 Ab, 4. 4643. 4645. 4845. 5337. 5341. 5344. 5357. 5358. 10018. 10023. 10026. 10514. 10568. — EE. 5, 277. 298 (cf. 7, 95). 460. 468. 556. 1196; 7, 1. 5. 17. 18. 179. 220. 299 (= 5, 637) — RA. 1885 II p. 232), raramente in quelle di altra provenienza (C. I Acta triumph. p. 461. — II 4510. 4511. — V 5812. — XIV 3599).

Nel nuovo ordinamento amministrativo di Diocleziano (v. più oltre 13), avendo il proconsole d'Africa avuta la delegazione di giudicare in appello in luogo dell'imperatore (*vice sacra*) così nella propria provincia come nelle altre provincie della diocesi dell'Africa, così il suo titolo piglia anche queste forme:

Proconsul provinciae Africae, vice sacra cognoscens (C. VIII 1860. 5343? — EE. 5, 1227);

Proconsul provinciae Africae, iudex sacrarum cognitionum (C. VIII 892? 1148. 1219. 1782? 1873. — EE. 5, 582);

Proconsul provinciae Africae, vice sacra iudicans (C. VI 1757. — VIII 969. 970. 1179. 1277. 1358. 5348. — EE. 5, 524).

Talvolta si accenna alla gestione del proconsole come determinazione dell'anno:

Proconsulatu (C. VIII 1277. 1408. 1412. 1795. 5290. 5334. 5335. 5347. 5358. 10069. — EE. 5, 303. 1290; 7, 220);

Anno (*proconsulatus*) (C. VIII 1170 1488. — EE. 5, 277).

Sulla condizione necessaria per occupare quest'officio, che nella Repubblica fu l'essere stato già pretore o console, nell'Impero l'essere un *consularis*; sulla nomina, che avveniva sempre a sorte; sulla durata dell'ufficio, che era annua, ma poteva anche reiterarsi; sull'intervallo necessario fra la pretura o il consolato e il proconsolato, che per regola era almeno di cinque anni, e nel fatto da Tiberio in poi fu maggiore; sui poteri militari e civili, specialmente la giurisdizione civile e penale, come sulle insegne, che, a differenza delle altre provincie senatorie, per questa dell'Africa e per l'altra consolare dell'Asia erano dei 12 littori con fasci v. **Proconsul**. Qui osserviamo soltanto qualche cosa di molto speciale, soprattutto in quanto risulta dai monumenti. Così in essi talvolta, oltre al titolo di *vir clarissimus* comune ai magistrati di ordine senatorio, si ha pure quello di *amplissimus proconsul* (C. VIII 962. 1358. 5341. — EE. 5, 468 cf. 556), che da questi esempi si vede essersi usato nei tempi posteriori dell'Impero. Forse al sorteggio della nomina accenna la lapide frammentata del tempo d'Augusto (756 u. c.): EE. 5, 640: *Iunoni Liviae Augusti sacrum L. Passieno Rufo imperatore Africam* [*sorte?*] *obtinente* etc.; l'*impe*(*rator*) si ha pure in una moneta d'Augusto (Müller, Numism. d'Afr. suppl. p. 44). — Si è innanzi (3) accennato come nell'anno 37 d. Cr. il proconsole d'Africa perdesse il comando della legione e questo fosse affidato al legato d'Augusto. Ora da una specie di ordine del giorno di Adriano, appare che anche dopo questo tempo il legato doveva ogni anno mandare una coorte in Cartagine a disposizione del proconsole (C. VIII 2532 Ab: .... *et is* (legatus), *pro causa ves*[*tra* ..... *quae dice*]*nda vobis aput me fuissent, omnia mihi pro vobis ipse di*[*xit: quod*] *cohors abest, quod omnibus annis per vices in officium pr*[*ocon*]*sulis mittitur* etc.). — Un potere speciale del proconsole nostro e dell'altro dell'Asia fu di coniar monete con la propria immagine, siccome risulta da quelle di P. Quinctilius Varus, L. Volusius Saturninus, Africanus Fabius Maximus (Waddington, Mélanges de num. 2 p. 133 cf. Müller, Numism. de l'Afr. 2, 4); potere che non tanto è conseguenza dell'*imperium* di essi e della sovranità riconosciuta nel senato, quanto di una diretta concessione da Augusto fatta ai proconsoli delle due provincie consolari del senato stesso. Come questa però si connettesse alle condizioni particolari delle tendenze politiche dell'imperatore, si vede dalla circostanza che, almeno stando alle testimonianze che se ne hanno, essa durò appena due anni, dal 748 al 750 u. c (Cf. Mommsen, Hermes 3 p. 271 segg.; Staatsr. 2² p. 250). — Quanto al salario, da una notizia di Dione Cassio (78, 22) relativa appunto ad uno dei nostri proconsoli, si sa che esso era di 1 milione di sesterzi (L. 217, 500) all'anno. — Reiterazioni dello stesso officio non sono infrequenti, come: *proconsul* [*i*]*t*(*erum?*) C. VIII 965; *proconsul II* 1488; *proconsul III* 10568 cf. Müller, Num. p. 155. 158; *proconsulatu quarto* 5290; *proconsul IIII* EE. 5, 340; *praefecto fabrum M. Silani* (proconsulis) *sexto Carthaginis* C. XIV 3665.

Gerarchicamente il proconsole dell'Africa non poteva essere che un consolare, come si è detto or ora. La carica era quindi una delle più alte nell'ordine delle magistrature senatorie, e inferiore soltanto da prima alla prefettura della città, carica questa occupata infatti da parecchi

dei nostri proconsoli. In moltissime lapidi per essere il consolato indicato fuori del *cursus honorum*, non risulta chiaro l'ordine gerarchico delle magistrature consolari occupate dal nostro proconsole, essendo in esse indicate fra la pretura e il proconsolato stesso legazioni varie e curatele, che potevano essere occupate da pretorii e da consolari, ovvero non si sa se esclusivamente da questi o da quelli; le une e le altre a ogni modo sempre inferiori al proconsolato. È perciò che nelle seguenti combinazioni ci limitiamo a notare quei *cursus honorum* dei consulari, proconsoli d'Africa, che non dànno luogo a dubbio alcuno.

Consul, proconsul C. XIV 3612. Tissot, Fastes p. 81.

Consul, proconsul Asiae, proconsul Africae, urbis praefectus C. X 6567 cf. 6764.

Consul, legatus pro praetore (di tre provincie), proconsul C. XI 571 cf. III 4013.

Consul, curator operum publicorum, curator aquarum, censitor provinciae..., proconsol C. V 7783.

Consul, praefectus praetorio, proconsul C. V 3344 cf. VI 1751-1753.

Consul, praefectus praetorio, praefectus urbi, proconsul, consularis Campaniae C. VI 1714.

Consul, praefectus urbis, comes Augusti, proconsul, corrector Italiae C. VI 1707.

Consul, consularis provinciae, comes ordinis secundi, comes ordinis primi, proconsul, praefectus urbi C. VIII 5348.

Nel compilare la lista seguente dei proconsoli, ci siamo giovati delle note postume del Tissot pubblicate dal Reinach (*Fastes de la province Romaine d'Afrique*); osserviamo però che non sempre le ricerche ci sembrano essere state lasciate mature dall'autore; sicchè talvolta ci discostiamo da lui.

Acilius Glabrio. — 164-165 d. Cr.? CIG. II 2979.

Aco Catullinus. — A. 315-319 d. Cr. EE. 7, 220 cf. C. II 2635. — VI 1780. C. Theod. 8, 12, 2 (=Iust. 8, 53, 26); 6, 22, 2; 9, 40, 1 (=Iust. 9, 12, 6); 11, 16, 1 (=Iust. 11, 65, 2). Augustin. contra lit. Petilian. 2, 205. Cf. Cagnat, Mélanges d'archéol. 1887 p. 251; EE. 7 al n. 220.

Aelianus. — A. 313-314 d. Cr. C. Theod. 10, 9, 1; 12, 62, 1. C. Iust. 2, 8, 3. Optat. de schism. Donatist. 1, 27. Augustin. ep. 105 etc.

Aelianus. — A. 320-321 d. Cr. C. Theod. 9, 34, 2. C Iust. 1, 35, 1.

Aelius Bassianus. — Circa l'a. 143 d. Cr. Capitol. Clod. Alb. 4.

Aelius Helvius Dionysius. — A. 297-298 d. Cr. Mai, Iuris civ. ant. Iust. reliq. ined. 2, 41.

L. Aelius L. f. Lamia. — A. 15-17 d. Cr. Tac. ann. 4, 13. Vell. 2, 96. Cf. Borghesi, Oeuvr. 4 p. 445. 467.

Aemilius Florus Paternus. — A. 393 d. Cr. C. VIII 1412. C. Theod. 10, 19, 14.

P. Ampelius. — A. 364-365 d. Cr. C. VIII 5335. 5337. Amm. Marcell. 28, 4, 3. C. Theod. 13, 5, 10.

Anicius Iulianus. — Tra l'a. 310 e 313 d. Cr. C. VI 1682.

Sex. Anicius Paulinus. — Secolo IV. C. VI 1680 cf. 1651.

Anicius Probinus Probi f. Probini n. — A. 397 d. Cr. C. Theod. 12, 5, 3; cf. Symm. ep. 2, 69.

Annius? Anullinus. — A. 302-305 d. Cr. Acta S. Felicis p. 339 Ruinart. Acta S. Crispinae.

Ap. Annius Atilius Bradua. — A. 167-168 d. Cr. Dig. 1, 21, 4; cf. C. VI 2896.

M. Antonius Gordianus Sem(pronius?) Romanus Africanus (il futuro imperatore). — A. 230-238 d. Cr. Capitol. Gordiani tres 2. 5. cf. Eutrop. 9, 2. Herodian. 7, 5.

Anullinus. — A. 313 d. Cr. Euseb. hist. eccl. 10, 5-7. Augustin. ep. 88 (68), 2.

Apollodorus. — A. 399-400 d. Cr. C. Theod. 16, 10, 17 (= Iust. 1, 11, 4); 16, 10, 28; 16, 11, 1; 11, 8, 2 (= Iust. 10, 20, 1); 10, 1, 16.

Apringius. — A. 413 d. Cr. Oros. 7, 42.

L. Apronius C. f. C. n. — A. 18-21 d. Cr. C. X. 7257 cf. I Fasti Capit. p. 442. RA. 36 (1878) p. 328. Müller, Numism. de l'Afr. 2, 155. 158. Tac. ann. 3, 21; 4, 13. 23.

L. Aradius Rufinus Valerius Proculus. — A. 335 d. Cr. C. VI 1690. 1691 cf. 1693.

Q. Aradius Valerius Proculus Populonius. — A. 319-320 d. Cr. C. Theod. 4, 16, 1 (=C. Iust. 11, 15, 1); 6, 35, 2; 15, 3, 1 (= C. Iust. 11, 15, 1). C. Iust. 8, 52, 2. Augustin. Brevicul. Collat. III c. 23.

Aspasius Paternus. — A. 256-257. d. Cr. Acta procons. S. Cypr. p. 216 Ruinart; cf. Augustin. in Natal. Cypr. martyr.

Asconius. — A. incerto. EE. 5, 524 (...*mmates Ascon*[*i*....).

C. Atilius Cn. f. [L. Cuspi]us Iulianus Cl(audia) Rufinus. — Circa l'a. 130 d. Cr C. X 8291.

C. Aufidius Victorinus. — A. 168-169 d. Cr. Dio. Cass. 82, 11.

Aurelius Antiochus. — Fra l'a. 299 e 302 d. Cr. C. VIII 1488 cf. C. Iust. 4, 44, 12.

Aurelius Aristobulus. — A. 290-294 d. Cr. C. VIII 608. 624. 4645. 5290. EE. 5, 272.

Aurelius Celsinus. — A. 336-337 ovvero 338-339 d. Cr. EE. 5, 303. C. Theod. 12, 1, 27.

Q. Aurelius Symmachus. — A. 373 d. Cr. C. VI 1699. VIII 5347. Symm. ep. 1, 1; 8, 5. 20; 2, 63; 10, 1. C. Theod. 12, 1, 73.

L. Autronius L. f. L. n. Paetus. — A. 725-726 u. c. Acta triumph. C. I p. 461.

A. Caecilius Faustinus. — A. 116-117 d. Cr. C. VIII 621 cf. Tissot, Fastes p. 82.

Caeionius Iulianus. — Prima del 333 d. Cr. EE. 5, 556 cf. 468.

C. Caeionius Rufius Volusianus. — A. 309 d. Cr. C. VI 1707. Zosim. 2, 14. Cf. Mommsen, Mem. dell'Inst. 2 p. 303.

C. Caelius Calvinus Balbinus (il futuro imperatore). — Forse nell'a. 221 d. Cr. Capitol. Balbin. et Maxim. 7.

L. Caesonius C. f. Lucillus Macer Rufinianus. — A. 239-240 d. Cr.? C. XIV 3902.

C. Caesonius C. f. Macer Rufinianus. — Fra l'a. 222 e 229 d. Cr. C. XIV 3900.

Cn. Calpurnius Cn. f. Cn. n. Piso. — A. 1 avanti o 1 d. Cr. Müller, Numism. d'Afr. Suppl. p. 44. Strab. 2, 5, 33 p. 130. Cf. Borghesi, Oeuvr. 3 p. 519.

L. Calpurnius Cn. f. Cn. n. Piso. — A. 39 d. Cr. Dio Cass. 59, 20.

L. Calpurnius L. f. Cn. n. Piso. — A. 69-70 d. Cr. Tac. hist. 4, 38; cf. Plin. ep. 3, 7.

Cassius Aproniani f. Dio Cocceianus. — A. 224 d. Cr. Dio Cass. 49, 36.

Cassius Dio. — A. 294-295 d. Cr. Acta Maximil. 263 Ruinart.

T. Cassius Veturius. — Fra l'a. 383 e 390 di Cr. C. VIII 1296.

L. Cassius .... — A. incerto. EE. 5, 1290.

Celer. — A. 428-429 d. Cr. C. Theod. 11, 1, 34; 11, 30, 68; 12, 1, 183 (= Iust. 10, 22, 2); 12, 1, 186 (= Iust. 11, 58, 17); cf Augustin. ep. 210. 237.

Cincius Severus. — Fra l'a. 180 e 190 d. Cr. Tertull. ad Scapul. 3.

(App.?) Claudius Iulianus. — A. 213-214 ovvero 214-215 d. Cr. C. VIII 4845.

M. Claudius Macrinius Vindex Hermogenianus. — Fra l'a. 207 e 209 d. Cr. C. X 4860 cf. 4861. Borghesi, Oeuvr. 8 p. 201.

Claudius Maximus. — A. 157 d. Cr. Apul. apol. p. 587.

Q. Clodius Hermogenianus Caesarius. — A. 367-370 d. Cr. C. VI 499. C. Theod. 11, 36, 20; 12, 12, 6; 13, 1, 8; 14, 3, 12; 16, 2, 18.

Q. Clodius Hermogenianus Olybrius. — A. 354 d. Cr. C. VI 1714. VIII 1860. 5334. C. Theod. 8, 5, 7.

Clodius Octavianus. — A. 363-364 d. Cr. C. VIII 4647 cf. IX 1577. 2566. Amm. Marcell. 23, 1, 4; 29, 3, 4.

Sex. Cocceius Anicius Faustus Paulinus. — Fra L'a. 254 e 268 d. Cr. C. VIII 1437. Cf. Borghesi, Oeuvr. 8 p. 585.

Sex. Cocceius Vibianus. — Posteriore ad Adriano. C. VIII 84 cf. 83.

Constantius. — A. 375 d. Cr. C. Theod. 4, 12, 7. Cf. Bull. d'arte e stor. Dalm. 7 (1884) p. 84.

P. Cornelius P. f. Gal(eria) Anullinus. — A. 193 d. Cr. C. II 2073. VIII 1170.

L. Cornelius P. f. Balbus. — A. 734-735 u. c. Acta triumph. C. I p. 461. Plin. nat. hist 5, 5. Solin. 29.

P. Cornelius P. f. P. n. Dolabella. — A. 23-24 d. Cr. Müller, Num. de l'Afr. 2 p. 156. 158. Tac. ann. 4, 23 segg. cf. 4, 66.

Cn. Cornelius Cn. f. L. n. Lentulus Cossus. — A. 6 d. Cr. Dio Cass. 55, 28. Vell. 2, 116. Flor. 4, 12.

L. Cornelius L. f. Lentulus. — A. 4-5 d. Cr. Iustinian. Inst. 2, 25.

Ser. Cornelius Salvidienus Scipio Orfitus. — A. 163-164 d. Cr. C. VIII 24. Apul. Florid. 3, 17. Cf. Borghesi, Oeuvr. 3 p. 60; 8 p. 276.

L. Crepereius Madalianus. — Circa l'a. 342 d. Cr. C. VIII 5348: fu vice praef. praet. nel 341 (C. Theod. 16, 10, 2).

Q. Curtius L. f. Rufus. — A. 58-59 d. Cr. Tac. ann. 11, 21. Plin. ep. 7, 27.

L. Cuspius (?) Rufinus. — A. 203-204 d. Cr. Acta martyr. Bolland. 4 Iul. p. 359.

Decimius Hilarianus Hilarius. — A. 376-377 d. Cr. C. VIII 1219. C. Theod. 5, 1, 3. C. Iust. 6, 57, 4; cf. Symm. ep. 3, 33. 39-42.

M. Didius Severus Iulianus .... — A. 192-193 d. Cr. C. VI 1401. Spartian. 2. Cf. Marini, Arv. p. 746.

Diotimus. — A. 405-406 d. Cr. C. Theod. 11, 30, 62; 16, 5, 39.

Cn. Domitius Sex. f. Vel(ina) Afer Titius Marcellus Curinus Lucanus. — A. 94 d. Cr. O. 773 add.

L. Domitius Cn. f. L. n. Ahenobarbus. — A. 742 u. c. C. VIII 68. 1180.

Domitius Latronianus. — Fra l'a. 324-325 ovvero 326-333 d. Cr. C. VIII 1016.

Cn. Domitius Tullus. — A. 93 d. Cr. O. 773 add.

Domitius Zenofilus. — Fra l'a. 326 e 332 d. Cr. C. VIII 1408.

Donatus. — A. 408-409 d. Cr. C. Theod. 9, 40, 19; 16, 5, 44. Augustin. ep. 100. 112.

Drepanius. — A. 389-390 d. Cr. C. Theod. 9, 2, 4.

Ennius Proculus. — A. 160 d. Cr. Dig. 6, 5, 1.

Ennodius. — A. 395 d. Cr. C. Theod. 11, 30, 53; 12, 1, 141. 142 (= Iust. 7, 10, 32. 45). 143. 144. 145. 149; 13, 5, 25.

Felix Ennodius. — Fra l'a. 420 e 423 d. Cr. C. VIII 1358; cf. Tissot, Fastes p. 292.

Erius Fanius Geminianus. — A. 398-399 d. Cr. C. VIII 1412.

Eucharius. — A. 412 d. Cr. C. Theod. 6, 29, 9; 11, 1, 32; 12, 1, 174 cf. 8, 4, 23 etc.

Euronius Thalassius. — A. 378-379 d. Cr. C. Theod. 11, 36, 23. 24. 30. 37.

Eusignius. — A. 382-383 d. Cr. C. Theod. 1, 3, 1; 19, 1, 95.

Q. Fabius Q. f. Q. n. Maximus Africanus. – Circa l'a. 750 u. c. Müller, Num. de l'Afr. 2 p. 54. 62. Suppl. p. 39. 4.

Felix. — A. 333-334 d. Cr. C. Theod. 3, 30, 3; 13, 4, 1. 5, 6.

Firmus. — Fra l'a. 270 e 275 d. Cr. Vopisc. Firm. 3.

Flaccianus. — A. 393-394 d. Cr. C. Theod. 1, 12, 4.

Flavianus. — A. 357 d. Cr. C. Theod. 15, 1, 1.

Flavius Annius Eucherius. — A. 380 d. Cr. C. Theod. 10, 20, 9.

T. Flavius Decimus. — A. 209-210 d. Cr. EE. 5, 460.

Q. Flavius Maesius Egnatius Lollianus Mavortius. — Anteriore all'a. 342 d. Cr. in cui fu *praef. urbis*. C. X 1695. 1696. NS. 1885 p. 393.

Flavius Mallius Theodorus. — A. 395 d. Cr. Augustin. contr. Crescon. 3, 56. Claudian. paneg. cons. Mall. Theod. v. 26.

Q. Flavius Memmius Symmachus. — A. 415 d. Cr. C. Theod. 11, 30, 65. C. Iust. 8, 36, 13.

T. Fl(avius) Postumius Titianus. — Fra l'a. 288-289 ovvero 296-297 d. Cr. C. VI 1418. 1419[b].

Flavius Rhodinus Primus. — Dei bassi tempi. C. VIII 1148. 1873.

M. Flavius M. f. Sabarrus Vettius Severus. — Tempo incerto. C. VIII 1639.

Q. Flavius Scapula Tertullus. — A. 210-213 d. Cr. Tertull. ad Scapul. cf. Tissot, Fastes p. 144.

Flavius Syagrius. — A. 379 d. Cr. C. Theod. 1, 15, 10.

T. Fl(avius) Titianus. — Tempo di M. Aurelio o Severo. C. II 4118; cf. Tissot, Fastes p. 116 seg.

T. Flavius T. f. T. n. Vespasianus (il futuro imperatore). — A. 62-63 d. Cr. Tac. hist. 2, 97. Suet. Vesp. 4.

Fortunatianus. — A. 249-250 d. Cr. Cyprian. ep. 21. Cf. Tillemont, Mém. 3 p. 379. 390.

C. Fulvius C. f. Bruttius Praesens Valerius Maximus Pompeius Valens Cornelius Proculus Aquillius Veiento. — Circa l'a. 166 d. Cr. C. VIII 110. Cf. Marini, Arv. p. 697. Henzen, Acta fr. Arv. p. 187.

M. Fulvius Macrianus (il futuro imperatore).— A. 245-249 d. Cr. Trebell. Poll. de Macriano 2.

L. Funisulanus L. f. Ani(ensi) Vettonianus. — A. 91 d. Cr. C. XI 571. Cf. Borghesi, Oeuvr. 3 p. 73 seg.

M. Furius P. f. P. n. Camillus. — A. 17 d. Cr. Tac. ann. 2, 52 cf. 3, 20.

Gabinius Barbarus Pompeianus. — A. 400-401 d. Cr. C. VIII 969 C. Theod. 2, 1, 28. 5. 1. 17, 2; 7, 8, 7; 8, 10, 3; 9, 26, 2 etc.

Galerius Maximus. — A. 258 d. C. Acta pro cons. Cyprian. p. 188 Ruinart. Augustin. serm. in natal. S. Cypr. fine. Ennodius, 1, 12.

P. Galerius Trachalus Turpilianus. — Fu console nel 68 d. Cr. C. V 5812 cf. X 6637[b] lin. 18.

Georgius. — A. 425-26 d. Cr. C. Theod. 16, 2, 46. 5, 63.

L. Hedius Rufus Lollianus Avitus. — Circa l'a. 156 d. Cr. Apul. apol. p. 445. Cf. Borghesi, Oeuvr. 4 p. 507 seg.

Helpidius. — A. 402-403 d. Cr. Symm. ep. 5, 94.

P. Helvius Pertinax (il futuro imperatore).— A. 191-192 d. Cr. Capitol. vita 1-4. Dio Cass. 73, 17.

Herasius. — A. 381-382 d. Cr. C. Theod. 15, 7, 9.

Herodes. — A. 395 d. Cr. C. Theod. 13, 11, 5. Augustin. contr. Crescon. 3, 62.

Hesperius. — A. 376 d. Cr. C. Theod. 15, 7, 3.

Iulianus. — A. 289-290 d. Cr. C. Gregor. 14, 4, 1. Coll. leg. Mos. 15, 3, 1.

Iulianus. — A. 412-413. 414 d. Cr. C. Theod. 41, 30, 64; 12, 1, 176; 16, 5, 4. C. Iust. 2, 22, 8; 7, 56, 6.

C. Iulius Asper. — A. 205-206 d. Cr. Tertull. ad Scapul. 4. Cf. Waddington, Fastes p 258.

Iulius Festus Hymetius. — A. 366-367 d. Cr. EE. 5, 1227 cf. C. VI 1736. VIII 5336. 10609 (cf. EE. 5, 518). C. Theod. 9, 19, 3. C. Iust. 3, 16, 1. Amm. Marcell. 28, 1, 17.

Q. Iunius Blaesus. — A. 21 d. Cr. Tac. ann. 3, 35-58. 71-75. Vell. 2, 121.

M. Iunius Rufinus Severianus. — A. 160-161 d. Cr. Apul. Florid. 1, 9.

M. Iunius M. f. M. n. Silanus. — A. 33-38 d. Cr. C. XIV 3665. EE. 5, 490 (=4, 537 cf. 1 p. 61). Tac. hist. 4, 48. Dio Cass. 58, 23. Cf. Borghesi, Oeuvr. 5 p. 208. 217.

Largus. — A. 418-419 d. Cr. C. Theod. 10 9, 3. 10, 27.

L. Livius Ocella Ser. Sulpicius Ser. f. Ser. n. Galba (il futuro imperatore). — A. 45-46 d. Cr. Suet. Galba 6-8. Tac. hist. 1, 49.

Lustricius Bruttianus. — Fra l'a. 110 e 116 d.

Cr. Plin. ep. 6, 22. Cf. Tillemont, Hist. des Imp. 2 p. 178.

Macrobius. — A. 409-410 d. Cr. RA. 1885. II p. 232. C. Theod. 11, 28, 6.

M(a)ecilius Hilarianus. — A. 324 d. Cr. C. VIII 1179. EE. 7, 697. C. Theod. 12, 1, 9.

Marcianus. — A. 394 d. Cr. Carmen codicis Parisin. 8084. Cf. Mommsen, Hermes 4 p. 350.

Q. Marcius C. f. Barea. — A. 42 d. Cr. EE. 7, 1 cf. C. VIII 6987.

L. Marius L. f. Quir(ina) Maximus Perpetuus Aurelianus. — A. 218-221 d. Cr. C. VI 1452 (cf. 1450. 1451. 1453). X 6567. 6764. Cf. Borghesi, Oeuvr. 5 p. 155. Waddington, Fastes.

Marius Priscus. — A. 98-99 d. Cr. Plin. ep. 2, 11.

Marius Vindicius. — A. 401-402 d. Cr. C. VIII 970.

..... Maximus. — A. 215-217 d. Cr. C. VIII 10026.

Maximus. — A. 305-306. d. Cr. Acta S. Mammarii.

Memmius Vitrasius Orfitus. — Anteriore all'a. 353 d. Cr. C. VI 1739-1742.

Menander. — A. 321-322 d. Cr. C. Theod. 4, 12, 2. 3.

Messianus. — A. 385-386 d. Cr. C. Theod. 10, 1, 13. Augustin. contr. litt. Pet. 3, 25. 30.

L. Mes[sius ?] .... — Fra l'a. 259-261 d. Cr. C. VIII 1018.

L. Minicius . . f. Gal(eria) Natalis. — A. 18-19 d. Cr. C. II 4509.

L. Minicius L. fil. Gal(eria) Natalis Quadronius Verus. — A. 139 d. Cr. C. II 4510. 4511. VIII 4643. XIV 3599. AZ. 1878 p. 39.

Minucius Timinianus. — A. 201-202 d. Cr. Acta martyr. p. 83 Ruinart.

L. Nonius Asprenas. — A. 14 d. Cr. C. VIII 10018. 10023. Tac. ann. 1, 33.

C. Octavius Appius Suetrius Sabinus. — Fra l'a. 222 e 229 d. Cr. C. VI 1476 cf. EE. 1 p. 131.

C. Octavius Tidius Tossiaanius Iavolenus Priscus. — Circa l'a. 128 d. Cr. C. III 2864. Dig. 4, 2, 5.

Palladius. — A. 410 d. Cr. C. Theod. 6, 28. 7.

L. Passienus Rufus. — A. 3 d. Cr. EE. 5, 640. Müller, Numism. de l'Afr. Suppl. p. 44. Vell. 2, 116. Cf. Borghesi, Oeuvr. 5 p. 109. 157. 160.

Petronius Probianus. — A. 314-315 d. Cr. C. VIII 1277. C. Theod. 9, 42, 1; cf. C. Iust. 5, 16, 24. Augustin. contra Crescon. 3, 81. Cf. Borghesi, Oeuvr. 5 p. 449.

Sextus Petronius Probus Probini f. Probiani n. — A. 354 d. Cr. C. V 3344. VI 1751. 1752. VIII 1783. C. Theod. 11, 38, 13.

Pomp(eianus ?). — Fra l'a. 416-417 ovvero 420-423 d. Cr. C. VIII 5341.

M. Pompeius Silvanus. — A. 56-57 d. Cr. EE. 2, 536 p. 349; 7, 5. Tac. ann. 13, 52. Cf. Tissot, Fastes p. 304.

Porphyrius. - A. 407-408 d. Cr. C. Theod. 15, 2, 38; 16, 5, 41.

Proclianus. — A. 353-354 d. Cr. C. Theod. 6, 36, 10.

Proculus. — A. 340-341 d. Cr. C. Theod. 11, 30, 21.

T. Prifernius T. f. Sex. n. Quir(ina) Paetus Rotianus Geminus. — Circa il 141 d. Cr. C. VI 1499. VIII 7059. 7060. XIV 246. 247. Borghesi, Oeuvr. 7 p. 349; 8 p. 389 seg.

P. Quinctilius Sex. f. Sex. n. Varus. — A. 747 u. c. Müller, Numism. de l'Afr. 2 p. 44. 52. Borghesi, Oeuvr. 1 p. 306 segg.

L. Roscius M. f. Quir(ina) Aelianus Maecius Celer. — A. 117-118 d. Cr. C. XIV 3612 cf. O. 3569.

M. Rubrenus Virius Priscus Pomponianus Magianus Proculus. — Tempo incerto. C. X 5058.

Rufius Festus Avienus. — Fra l'a. 355 e 362 d. Cr. RA. 1887 I p. 191. Anthol. Lat. 1, 79 n. 278 M; cf. Orbis terr. 329-333.

Rufius Venerius Volusianus. — A. 411-412 d. Cr. Namatian. itin. 1 v. 167 seg. Augustin. ep. 132. 135. 137.

Sabinianus. — A. 240. d. Cr. Capitol. Gord. 23; cf. Zosim. 1, 17.

L. Salvius M. f. Otho. — A. 46 o 47 d. Cr. Suet. Otho 6.

Saturninus Secundus Sallustius. — Circa l'a. 345 d. Cr. C. VI 1764.

L. Sempronius L. f. L. n. Atratinus. — A. 732-733 u. c. Acta triumph. C. I. p. 461.

C. Sentius C. f. C. n. Saturninus. — A. 740-741 u. c. Tertull. de Pollio 1. Mommsen, Res gestae 2ª ed. p. 166. 168.

Septiminus. — A. 403-404 d. Cr. C. Theod. 8, 5, 6; 12, 6, 29. Coll. Carth. 3 p. 285 Labbe.

Seranus. — A. 397-398 ? d. Cr. Augustin. contra Crescon. 4, 48.

C. Serius Augurinus. — A. 169-170 d. Cr. C. Iust. 3, 31, 1.

Q. Servilius Q. f. Hor(atia) Pudens. — Fra l'a. 176 e 183 d. Cr. EE. 5, 298; cf. 7, 95. Tertull. ad Scapul. 4.

Sextius Lateranus. — A. 204 d. Cr. EE. 5, 277.

Sextius Rusticus Iulianus. — A. 371-373 d. Cr. C. VIII 995 (EE. 7, 146). 1447. EE. 5, 643; 7, 699. C. Theod. 5, 7, 2; 8, 7, 12; 16, 6, 1. Amm. Marcell. 27, 6, 1. 2. Symm. ep. 3.

T. Statilius T. f. Taurus. — A. 719-720 u. c. Acta triumph. C. I p. 461.

T. Statilius T. f. T. n. Taurus Corvinus. — A. 52 d. Cr. Tac. ann. 12, 59.

Q. Sulpicius Camerinus. — A. 55-56 d. Cr. Tac. ann. 13, 52.

Tampius Flavianus. — Fra l'a. 47 e 52 d. Cr. C. X 6225. Plin. nat. hist. 9, 8, 4.

Tertullus (Tertullianus?). — A. 326 d. Cr. C. Theod. 9, 21, 3.

M. Tullius T.... — Fra l'a. 292 e 304 d. Cr. EE. 5, 575 cf. C. VIII 1550.

P. Tullius Varronis fil. Stel(latina) Varro. — A. 140 d. Cr. C. XI 3364.

M. Valerius Bradua Mauricus. — A. 206-207 d. Cr. C. V 7783. Dig. 1, 21, 4; 26, 10, 1.

P. Valerius Pri[scus?]. — Fra l'a. 119 e 138 d. Cr. C. VIII 98.

Vespronius Candidus. — Fra l'a. 180 e 190 d. Cr. Tertull. ad Scapul. 3.

C. Vettius Sabinianus. — Fra l'a. 190 e 191 d. Cr. C. VIII 823.

Vibius Crispus. — A. 71-72 d. Cr. Plin. nat. hist. 19, 1. Borghesi, Oeuvr. 4 p. 527 cf. 199.

C. Vibius Marsus. — A. 27-29 d. Cr. C. VIII 10568. Müller, Num. de l'Afr. 2 p. 160 seg. Borghesi, Oeuvr. 4 p. 460.

Vibius Passienus. — A. 265 d. Cr. Trebell. Poll. de Celso.

Victorius. — A. 397-398 d. Cr. C. Theod. 9, 39, 3. C. Iust. 12, 55, 2.

P. Vigellius Baius Plarius Saturninus Atilius Braduanus C. Aucidius Tertullus. — Fra l'a. 178-181 ovvero 180-183 d. Cr. Tertull. ad Scapul. 2. Borghesi, Oeuvr. 8 p. 614.

Vindicianus. — A. 380-381. d. Cr. Augustin. Confess. 4, 3; 7, 6.

C. Vipstanus Apronianus. — A. 69 d. Cr. Tac. hist. 1, 76.

Virius Lupus. — Fra l'a. 350 e 361 d. Cr. C. VIII 994.

A. Vitellius L. f. P. n. (futuro imperatore). — A. 60-61 d. Cr. Suet. Vitell. 5.

L. Vitellius L. f. P. n. — A. 61-62 d. Cr. Suet. Vitell. 5.

L. Vitrasius L. f. Flamininus. — Tempo incerto. C. X 3870.

P. Ulpius Arabianus. — Circa l'a. 146 d. Cr. C. VIII 1640 cf. CIG. 4151.

[Q. Voconius S]axa Fidus. — Legato propretore della Licia e Panfilia nel 149 d. Cr. EE. 7, 17 (cf. 5, 1357). Dig. 48, 18, 1, 27. Borghesi, Oeuvr. 8 p. 279.

L. Volusius Q. f. Saturninus. — A. 748 u. c. Müller, Num. de l'Afr. 3 p. 35. 52.

Iscrizioni frammentate accennano ad altri proconsoli, senza darne punto il nome o soltanto qualche avanzo, come: *Aurelius* C. VIII 1795. — *L.......us T. f. S....* EE. 5, 340. — *....piscus* EE. 7, 299 (cf. 5, 637). — *...rianus* EE. 7, 18. — *...isidio* EE. 7, 179. — *...anus* C. VIII 701. — *....anus* EE. 5, 1196. — C. VI 1544. — VIII 8 cf. 9. 41. 235. 244. 287. 307. 897. 962. 1177. 1342. 1356. 1450. 1582. 2532 Ab, 4. 5344. 5357. 5358. 10514. — EE. 5, 582. — WE. 1224 e. — Tissot, Fastes p. 81 (iscr. greca).

d) **Vice proconsul**. — Due esempli ce ne offrono le iscrizioni. L'una della metà circa del secolo III in persona di L. Caesonius Lucillus Macer, il quale mentre il padre C. Caesonius Macer era proconsole d'Africa, vi funzionava da legato, e, partito costui, ne prese temporaneamente il luogo: *legatus prov(inciae) Africae eodem tempore vice proconsulis* (C. XIV 3902). L'altro è della fine del secolo IV in persona di Virius Audentius Aemilianus: *duplici ex more condito decreto dicationem statuae maiora iudicia confirmarunt primo dato d(ivino) m(andatu) T. Cassio Veturio procons(ule), et nunc secundo Audentio Aemiliano v(iro) c(larissimo) vice procons(ule)* (C. VIII 1296 cf. EE. 5, 512. C. X 3866). Che anche questi sia stato un legato del proconsole reggitore della Numidia proconsolare, non v'è dubbio, come è pure indubitato che nell'un caso e nell'altro si tratti d'una delegazione straordinaria e temporanea del potere proconsolare per parte dell'imperatore (cf. Dig. 32, 1, 4. C. Iust. 1, 50 etc.). Talvolta questa delegazione poteva anche esser conferita a un *procurator Augusti* della stessa provincia, come se ne hanno esempi del principio e della metà del secolo III: ' Hilarianus procurator qui tunc loco proconsulis Minucii Timiniani defuncti ius gladii acceperat ' (Acta martyr. sinc. p. 83 Ruinart); — ' Rapti sumus ad procuratorem qui defuncti proconsulis partes administrabat ' (Op. cit. p. 201 seg.). Del resto, anche prima di questo tempo, all'età circa di Traiano troviamo un *proc(urator) provinciae Asiae quam mandatu principis vice defuncti proco(n)s(ulis) rexit* etc. (C. V 875).

6) *Legati del proconsole.* — Come in ogni provincia al tempo della Repubblica e nelle senatorie in quello dell'Impero, incaricati principalmente della giurisdizione civile, e, secondo le circostanze, d'un comando militare parziale, scelti dal senato fra senatorii, dipendenti dal proconsole, d'ordinario uscenti di carica con lui etc. (v. **Legatus pro praetore**), nella provincia dell'Africa erano, come si è detto innanzi (3. 4) tre, a capo delle tre diocesi in cui quella era divisa, e col titolo, l'uno di:

a) **Legatus provinciae Africae dioecesis Carthaginiensium** (C. II 1262. 4509. 3510. 4511. — XIV 3599. 3600), nelle lapidi poste

fuori la provincia e nel tempo anteriore a Diocleziano; nel tempo posteriore anche

legatus Karthaginis C. VI 1682,

leg(atus) alma Kar(thagine) C. VIII 1277,

legatus a[lma]e Carth[aginis] C. VIII 928; il secondo di

b) **Legatus provinciae Africae dioeceseos Hipponiensis** (C. IX 1592) e anche *regionis Hipponiensis* (C. X 5178 cf. VI 1477. 1476. EE. 1 p. 131), nelle lapidi e nel tempo come sopra (*a*), o pure

legatus Numidiae [pro]consularis C. VIII 5344, e nei tempi posteriori a Diocleziano

legatus pro praetore provinciae Numidiae (C. VI 1690. 1691). Quanto al terzo, la cui diocesi probabilmente era l'Hadrumetina o la Tripolitana, non pare che avesse un titolo speciale, o almeno esso non ci è dato dalle iscrizioni, se pure per avventura non ci sia stato nelle due frammentate C. VIII 597 [*legatus pr*]*ovinciae* [*Africae dio*]*eceseos* ... CIA. 3, 630 [*πρεσ*]*βευτὴν Ἀφρίκ*[*ης διοκήσεως* ......]*.ας*. Sicchè così ad esso, come pure agli altri due precedenti si possono riferire le lapidi col titolo più generale e comune di

c) **Legatus pro praetore provinciae Africae**, nelle lapidi poste fuori i confini della provincia, nell'Africa stessa (nella Numidia C. VIII 7050 o altrove (C. II 4567. — IX 4119. — XIV 2164), o con questi altri:

legatus pro praetore Africae, fuori la provincia (C. VI 1440),

legatus provinciae Africae, fuori la provincia (C. V 4347. — VI 1356. 1475. 1518. — IX 2592. — X 3723. — XI 3365. — XIV 2931. 2942. 3092. 4237),

legatus proconsulum Africae, fuori della provincia (C. VI 1401),

legatus pro praetore proconsulis, nella provincia (C. VIII 800. 1177 cf. 979),

legatus proconsulis, nella provincia (C. VIII 24. 1170. 1219. 1358. 7059-7061),

legatus patris (*proconsulis*), nella provincia (C. VIII 1148. 1873),

legatus, nella provincia e per lo più quando nella stessa lapide è nominato pure il proconsole (C. VIII 608. 624. 1582. 1782. 4645. 5290. 5341).

Come uno dei legati fosse talvolta delegato a far le veci del proconsole, v. sopra 5 *d*.

Nell'ordinamento gerarchico questa legazione, nelle lapidi, apparisce conferita a

quaestorii (C. VI 1475 cf. V 4347. — IX 1592. 2592. — XI 3365. — XIV 2942),

tribunicii (C. III 4567. — VIII 597. — XIV 2932),

praetorii (C. VI 1346. 1356. 1401. 1690. 1691. — VIII 7050. — IX 4119. — X 3723. 5178. — XII 670. — XIV 2164. 3902),

consulares (C. VIII 7059-7061 cf. Suet. Vitell.....). Una sola iscrizione offre il caso di un legato non per anco *quaestorius* (C. XIV 4237).

M. Accenna M. f. Gal(eria) Helvius Agrippa. — Posteriore a Vespasiano C. II 1262.

M'. Acilius M'. f. Gal(eria) Glabrio Cn. Cornelius Severus. — Console nel 152 d. Cr. C. XIV 4237.

T. Helius Aurelius T. f. Epianus. — C. XIV 2164.

P. Alfenus P. f. Vaarus. — Forse il console dell'a. 2 d. Cr. C. VIII 979.

Ammius Manius Caesonius Nicomachus Anicius Paulinus. — Tra il 310 e il 313? d. Cr. C. VI 1682.

A. Annius .. f. Ter(etina) Cammars. — Tempo dei Flavii C. XII 670.

M. Antonius Gordianus Africanus. — Capitolin. Gordian. 7.

T. Antonius T. f. Martialis Pudentianus. — C. VI 1436.

L. Apronius Caesianus. — A. 20 d. Cr. Tac. ann. 3, 21.

L. Aradius Valerius Proculus. — A. 340 d. Cr. C. VI 1690. 1691.

L. Aurelius L. fil. Quir(ina) Gallus. — C. VI 1356.

L. Caesonius C. f. Quir(ina) Lucillus Macer Rufinianus. — Cf. i proconsoli. C. XIV 3902.

Ti. Claudius Ti. f. Pal(atina) M.... Priscus Rufinus. — C. X 3723.

P. Claudius Pallans Honoratus Repentinus. — C. III 4567.

C. Cortidius C. f. Longus. — Forse dell'a. 2 d. Cr. C. VIII 979.

M. Didius Severus Iulianus. — C. VI 1401.

L. Dasumius P. f. Stel(latina) Tullius Tuscus. — C. XI 3365.

Q. Egrilius Plarianus. — C. VIII 800. 1177. Fronto ad amicos 1, 4. Borghesi, AZ. 1845 p. 110.

Fabianus. — C. VIII 1782.

Firmus. — A. 395 d. Cr. C. VIII 1358.

M. Flavius Rhodinus Primus iunior. — C. VIII 1148. 1873.

C. Flavius. — A. 71-72 d. C. Plin. nat. hist. 19, 4.

Hostilius Firminus. — A. 98-99 d. Cr. Plin. ep. 2, 12.

P. Iulius P. f. Quir(ina) Geminius Marcianus. — C. VIII 7050.

Iulius Tullius Priscus. — C. VIII 1277.

Iunius Faustinus. — Tempo fra M. Aurelio e Aureliano. C. VIII 597.

M. Iunius Rufinus Severianus. — Prima dell'a. 160 d. Cr. Apul. Florid. 1, 9.

M. Iunius Rufinus Honorianus. — A. 160-161 d. Cr. Apul. Florid. 1, 9.

L. Laberius L. f. Aem(ilia) Iu.... Cocceius Lepidus. — Prima di Nerone C. VI 1440. Borghesi, Oeuvr. 5 p. 251.

Macrinius Sossianus. — A. 290-294 d. Cr. C. VIII 608. 624. 4645. 5290 cf. III 133.

Q. Marcius Faustinianus. — C. XIV 2931.

L. Minicius L. fil. Gal(eria) Natalis Quadronius Verus. — Cf. i proconsoli. C. II 4509-4511. XIV 3599. 3600 cf. FL. 2, 57. Borghesi, Oeuvr. 8 p. 46 segg.

M. Nummius Umbrius Primus M. filius Ga-l(eria) Senecio Albinus. — Console nel 206 d. Cr. C. V 4347. — VI 1475. Marini, Arvali p. 167.

Octavius Avitus. — Plin. ep. 9, 33, 9. Cf. Mommsen, EE. 1 p. 133.

C. Octavius Appius Suetrius Sabinus. — Sotto S. Severo C. X 5178 cf. VI 1477. EE. 1 p. 131.

P. Pactumeius P. f. Quir(ina) Clemens. — Sotto Antonino Pio C. VIII 7059-7061. Dig. 40, 7, 21, 1.

. . . . Privatianus. — C. VIII 1582.

. . . . icius Rufinus. — A. 375-378 d. Cr. C. VIII 1219.

M. Salonius Longinius Marcellus. — C. IX 2592.

L. Septimius Severus. — Spart. vita 2.

Sex. Tadius Sex. f. Vol(tinia) Lusius Nepos Paullinus. — C. X 4119.

Tarquitius Priscus. — A. 52 d. Cr. Tac. ann. 12, 59.

Thersius Crispinus Megethius. — Fra l'a. 379-383 ovvero 408-423 d. Cr. C. VIII 5341.

Valerius Festus. — A. 193 d. Cr. C. VIII 1170.

M. Vibius Oue . . . Secundus Luc . . . . Vestinus. — C. VI 1518 (*praetor in cons*[*ilio imp.*] *Caesaris L. Aur.* [*Veri Aug.*]).

. . . . Uttedius Marcellus. — A. 163 d. Cr. C. VIII 24.

Manca il nome nelle seguenti lapidi frammentate C. VIII 928. 1297. 5344. — IX 1592. — XIV 2942. — CIA. 3, 630.

7) **Quaestor provinciae Africae (Q. prov. Afric.)**. — Così nelle iscrizioni poste fuori nella provincia (C. II 1262. — V 2112. 4338. 4359. — VI 1346. 1522. — X 1254. — XIV 2405. 2499. 2505 cf. 2506. 2508-2510. 2831. O. 773 add.), tranne due eccezioni (C. VIII 60. EE. 7, 206) e un caso in cui la parola *provincia* è ommessa (C. IX 1571), ovvero anche

Quaestor p(ro) pr(aetore) provinciae Africae (C. II 1282 cf. 1371. — VI 1502 cf. 1503), titolo che nell'Impero porta per lo più il *quaestor* delle provincie senatorie. Sul modo ond'era nominato dal senato e sulle sue attribuzioni, specialmente quella di riscuotere le imposte (Apul. de mag. 101), v. **Quaestor**.

M. Accenna M. f. Gal(eria) Helvus Agrippa. — Dopo Vespasiano C. II 1262.

T. Antonius T. f. Martialis Pudentianus. — C. VI 1346.

M. Caecilius Q. f. Arn(iensi) Marcellus Dentilianus. — Console nel 167 d. Cr. EE. 7, 206.

M. Caecilius Novatillianus. — C. IX 1571. 1572.

Corvinus Celer. — Sotto Antonino Pio. Apul. de mag. 101.

M. Cutius M. f. Gal(eria) Priscus Messius Rusticus Aemilius Papus Arius Proculus Iulius Celsus. — C. II 1283. 1371.

Cn. Domitius Sex. f. Vel(ina) Afer Titius Marcellus Curvius Lucanus. — O. 773 add.

C. Iavolenus Calvinus Geminius Capito Cornelius Pollio Squilla Q. Vulkacius Scuppidius Verus. — Circa il tempo di Adriano C. XIV 2499.

C. Iulius Asper. — Forse il consul primum del 212 d. Cr. C. XIV 2505. 2506. 2508-2510. Borghesi, Oeuvr. 7 p. 95.

Q. Licinius Modestinus Attius Labeo. — C. XIV 2405 cf. EE. 5, 195.

Q. Maesius C. f. Picatianus. — Circa il tempo di Antonino Pio C. V 4338.

Cn. Petronius Probatus Iunior Iustus. — C. X 1254.

L. Ragonius L. f. Pap(iria) Urinatius Larcius Quintianus. — Seconda metà del secolo 2°. C. V 2112 cf. VI 1502. 1503. Borghesi, Oeuvr. 3 p. 441.

C. Seius M. f. Quir(ina) Calpurnius Quadratus Sittianus. — C. XIV 2831.

. . Statilius . . f. Barbarus. — Circa il tempo di Settimio Severo C. VI 1522.

P. Statius P. f. Fab(ia) Paullus Postumius Iunior. — C. V 4359 cf. 4129.

L. Terentius Aquila Gratianus. — Contemporaneo o posteriore agli Aurelii C. VIII 60.

8) *Commissarii straordinarii.* — Se ne incontrano relativamente pochi, di cui due (*a*) sicuramente delegati dagli imperatori, un terzo (*b*) probabilmente dal proconsole e un altro (*c*) dal *praefectus annonae* di Roma.

a) **Censitor.** — C. III 388: *Q. Lollio Q. f. Ani*(*ensi*) *Frontoni trib*(*uno*) *mil*(*itum*) *leg*(*ionis*) *III Aug*(*ustae*), *praef*(*ecto*) *fabr*(*um*) *tert*(*ium*), *praef*(*ecto*) *equitum alae Numid*(*arum*)... *civitates XXXXIIII ex provinc*(*ia*) *Africa, quae sub eo censae sunt.* — C. V 865 add.: [*T.*] *Caese*[*rnio Statio*] *Quincti*[*o Macedoni*] *Quinctia-*

[*no c. v. cos. . . . curatori*] *viae Appiae* ...... [*censitori per*] *Africam Maur*[*etaniasque, q*(*uaestori*)] *candidato* etc. La regola, che a fare il censimento anche nelle provincie senatorie, talvolta anzichè darne l'incarico allo stesso governatore, l'imperatore soleva delegare un suo commissario d'ordine equestre, se si trattava d'un complesso di città, d'ordine senatorio, se dell'intera provincia (Mommsen, Staatsr. 2² p. 410 seg.), trova piena conferma anche in questi due esempii.

b) **Missus ob comparationem frumenti.** — EE. 5, 1210: *M. Clodio M. fil. Quir*(*ina*) *Fa*[*us*]*to Secu*[*ndo missó ob com*]*parationem frumenti e*[*x*] *provi*[*ncia ad gentes*] *Maurorum, in expeditione* . . . . . *vexillo et hasta p*[*u*]*ra donato* etc. Che qui si tratti d'una missione del proconsole stesso dell'Africa in persona forse d'un tribuno, ci sembra molto probabile.

c) **Adiutor praef. annonae ad oleum Afrum et Hispanum recensendum.** — Questo titolo porta un *Sex. Iulius Sex. f. Quir*(*ina*) *Possessor* (C. II 1180) dell'ordine equestre, residente in Hispalis e incaricato appunto dal prefetto di Roma del trasporto nella capitale del frumento da quelle due provincie (Cf. Hirschfeld, Philologus 1870 p. 8). Cf. **Adiutor** p. 84.

d) **Procurator Aug. ad bona cogenda in Africa** (C. III 6575 cf. EE. 4, 67: *T Cl*(*audio*) *T. f. Papiria* [*X*]*enophonti* [*pro*]*c*(*uratori*) *Aug*(*usti*) *ad bona co*[*ge*]*nda in Africa, proc*(*uratori*) [*pr*]*ovinc*(*iae*) *Asiae* etc.). È da riferire alla presa di possesso di *bona caduca, damnatorum* e simili; è diverso dai noti *procuratores at praedia* (p. e. C. III 536), *ad bona* (p. e. C. III 1464), che dinotano officii stabili, dipendeva dal *procurator rei privatae* centrale e forse è da riferire al principio del secolo III.

9) *Demanio imperiale e procuratori.* — Numerosi e vasti erano i possedimenti demaniali nell'Africa romana in genere e particolarmente nella nostra provincia (Frontin. de controv. agr. p. 53. Plin. nat. hist. 18, 6, 35 cf. Stat. 3, 3, 86 seg. Horat. od. 1, 1, 10; 3, 16, 31). Formati da quella parte del territorio di Cartagine, che Roma avea serbato per sè come *ager publicus* e dall'altra che, venduta a cittadini Romani, s'era raccolta come latifondi nelle mani di pochi di essi (v. **Africanus ager**); questi possedimenti e gli ultimi soprattuto passarono più tardi nel patrimonio imperiale, massime per effetto delle confiscazioni di Nerone. Erano in generale costituiti in distretto amministrativi, pei quali il nome varia secondo le diverse regioni. Così laddove quello di *castellum* è più comune nella Numidia (p. e. *castellum Mastarense* C. VIII 6356. 6357 — *Phuense* 6272. 6298 cf. EE. 5, 874. 884 — *Subzuaritanum* 6002 etc.) e nella Mauretania (p. e. *castellum Cellense* C. VIII 8777 — *Dianense* 8701 — *Horreorum* 8425. 8426 — *Tulei* 9005. 9006 — *Victoriae* 8369 etc.), quelli di *tractus, regio, dioecesis regionis, praedia saltuum* e perfino *provincia* sono più usati nella proconsolare o nostra; ciò che si spiega con la natura di quelle due regioni, dove il bisogno della fortificazione era maggiore che in questa. Se non che, *tractus* è più usato per indicare un complesso generale di possedimenti posti sotto un procuratore di ordine superiore, invece *regio, saltus* etc. indicano complessi minori di territorii compresi in quello e amministrati da un procuratore di grado inferiore (v. più oltre). Se questa suddivisione amministrativa sia stata opera di Augusto, quando la provincia Africa era unita alla Numidia, ovvero dopo, quando questa ne fu distaccata (v. sopra 3, p. 326), non si può dire con certezza. A ogni modo, in questo secondo periodo si hanno quattro distretti, di cui tre appartengono alla provincia Africa propria e un quarto, il *tractus Thevestinus*, alla Numidia. I tre sono:

Tractus Carthaginiensis (C. VI 8608. — VIII 1269. 1578 10570, 3, 10. — EE. 5, 335, 698, 699; 7, 50), di cui facevan parte i seguenti possedimenti:

Regio Assuritana (EE. 5, 441),
Saltus Burunitanus (C. VIII 10570, 2, 11. cf. Victor Vitensis pers. Vand. 1, 38),
Saltus Philomusianus (EE. 4 p. 537 = 5, 590),
Regio Thuggensis (EE. 5, 430),
Regio Vagensis (EE. 5, 418),
Regio Ucitana (EE 5, 422);

(Tractus) Hadrumetinus (C. VIII 7039. — OH. 6931. — EE. 7, 50. 695), il quale comprendeva i seguenti possedimenti:

Saltus Massipianus (C. VIII 587),
Regio Leptiminensis (EE. 7, 717),
Regio Tripolitana (EE. 7, 717. 718);

(Tractus) Hipponiensis (C. VIII 5351 . . . *praedia saltu*(*u*)*m* [*Hip*]*poniensis et Thevestini*). Da questa lapide che ricorda un *procurator* del *tractus*, il Mommsen C. VIII p. XVII inferisce, che il *tractus Thevestinus* nella Numidia sia stato amministrativamente congiunto con l'*Hipponiensis* nella proconsolare. Ma v'è pure un *procurator* proprio del *tractus Thevestinus* (C. VIII 7053) o anche *dioeceseos regionis Thevestinae* (C. VIII 7039), *regionis Thevestinae* (C. VI 790. — XIV 176), e l'apparire egli nelle due ultime lapidi siccome liberto imperiale, laddove nelle altre è un equite, non ci sembra bastevole argomento per ammettere quella fusione, la quale nel caso della lapide C. VIII 5351 potè essere accidentale e temporanea, o, come è più probabile, nel titolo si dovrà

vedere una doppia procurata occupatia dalla stessa persona Del resto, se i due distretti fossero stati fusi insieme, non s'intenderebbe come un procuratore della provincia, *procurator per Numidiam*, avesse potuto essere temporaneamente un *v(ices) a(gens) proc(uratoris) tractus Thevestini* (C. VIII 7053), giacchè ad amministrare questo vi sarebbe stato sempre il *procurator* comune ad esso e al *tractus Hipponiensis*. Cf. **Numidia**.

Nella organizzazione in genere di questi distretti, bisogna distinguere l'ordinamento economico relativo al modo onde le varie possessioni si rendevan produttive pel fisco (A), da quello amministrativo riguardante l'officio e le attribuzioni dei procuratori (B). L'uno e l'altro furono obbietto di disposizioni regolamentari dell'imperatore Adriano, probabilmente con un *edictum* (*lex Hadriana* C. VIII 10570, 3, 4. 25), ciò che è conforme a quanto si sa altrimenti intorno alle riforme, che egli introdusse nell'amministrazione in genere, specialmente finanziaria (Spart. Hadr. 11. 13. 20. Aurel. Victor epit. 14, 11).

A. *Ordinamento economico.* — Ci è noto principalmente per un decreto di Commodo emanato tra l'anno 180 e 183 d. Cr. relativo a controversie sorte tra *coloni* e *conductores* del *saltus Burunitanus*, conniventi i *procuratores* imperiali (C. VIII 10570), e per un altro simile ancora più frammentato (EE. 5, 465 cf. 471) dello stesso imperatore e dell'anno 181 d. Cr., relativo alla medesima controversia circa un altro *saltus* dello stesso *tractus Carthaginiensis*. L'uno e l'altro contengono la supplicazione (*libellus*) dei coloni e l'*epistula*, con cui il *procuratar* (*a rationibus?*) in Roma spedisce il rescritto imperiale al procuratore del *tractus*. Gli abitanti del *tractus* e delle sue dipendenze, *saltus*, *regio* etc. chiamavansi

Coloni (C. VIII 587. 588. 10570, 3, 7 cf. 2239. 2469. 4824. 8270. 8425. 8426. 8701. 8702. 8777. 8808. 8812. — EE. 5, 465 ?), nel senso non politico di cittadini d'una colonia, ma economico della parola, cioè fittuarii e coltivatori di fondi, che di fronte all'imperatore si appellano perciò anche *rustici sui vernulae et alumni* (C. VIII 10570, 3, 28) o *coloni domini nostri* (C. VIII 8425), e quindi per la maggior parte sono persone libere, di diritto italico o latino, in gran parte probabilmente trapiantativi dall'Italia: nel *saltus Burunitanus* si hanno perfino cittadini Romani (C. VIII 10570, 2, 14) e nel *Massipianus* fra molti coloni (C. VIII 577-603) un solo (578) è di condizione servile, tutti gli altri sono liberi. Sono i *coloni* dei *fundi patrimoniales* dei tempi posteriori dell'Impero (C. Theod. 5, 9, 2; 10, 4, 3; 11, 16, 5), talvolta distinti in *dominici coloni et patrimoniales* (C. Iust. 3, 26, 7), secondo che appartenevano alla *res privata principis* o al *sacrum patrimonium*, tal'altra (C. Theod. 10, 26, 1) detti anche *homines domus Augustae*. Come il *tractus* stesso e il *saltus* sono fuori della divisione amministrativa dei territori municipali (cf. Frontin. de controv. agr. p. 53), così anche i loro abitanti non hanno un ordinamento municipale e stanno sotto la giurisdizione diretta dei *procuratores*. Non manca però fra essi un certo organismo religioso più o meno simile a quello dei *pagi*, siccome appare soprattutto dall'esistenza di *magistri* (C. VIII 10570, 4, 25; cf. *magister castelli Phuensium* 6272. 6298 — *magister pagi Phuensium* 6267 — *magister pagi* 6268. 6270-6274 etc.; *magistri quinquennales castelli* . . . 9317). — Tutto il possedimento demaniale era economicamente diviso in due parti. Una di esse composta di singole parcelle di terreno, era data in affitto ai coloni, i quali, a norma d'un regolamento scritto in tavole di bronzo ed esposto sul luogo (*forma perpetua* C. VIII 10570, 3, 14 cf. C. Theod. 5, 14, 4 = Iust. 11, 66, 2), oltre al fitto erano obbligati a prestare delle opere a servizio del *conductor* dell'altra parte del possedimento (cf. Dig. 19, 1, 52, pr. C. Theod. l. c.). Tali prestazioni o *munera* consistevano, almeno nel *saltus Burunitanus* e forse anche nell'altro di cui s'ignora il nome (EE. 5, 465), come *operarum praebitio* e *iugorum praebitio* in 6 giorni di lavoro all'anno, due con l'aratro (*operae aratoriae*), due con la zappa (*operae sartoriae*) e due di messe (*operae messoriae* C. VIII 10570, 3). La *villa* della possessione con altra più vasta estensione di terreni della medesima, erano invece dati in fitto a un

Conductor (C. VIII 10570. — EE. 5, 465 cf. C. Theod. 5, 14, 4), il quale nei nostri decreti di Commodo come *conductor agrorum fiscalium* è contrapposto ai *rustici* o *coloni* e perciò non deve intendersi come in Savigny (Verm. Schrift. 2 p. 23) per un appaltatore del canone da quelli pagato, che invece è riscosso dal *procurator*. Egli da un lato non si distingue dal *colonus*, in quanto come questo è un affittuario e, nei tempi posteriori, si vede godere delle medesime immunità (C. Theod. 11, 16, 5). Dall'altro però sta a lui di sopra, sia in quanto nel decreto stesso è dinotato come persona di grande influenza (*gratiosus*) e in relazione diretta col *procurator*, sia perchè ha diritto ad esigere le opere del colono; ed è appunto sull'abuso di questo diritto che i coloni si querelano all'imperatore, appellandosi alla *lex Hadriana*, che senza dubbio vi poneva un limite. Sui rapporti in generale e dei tempi posteriori fra *conductores* e *coloni* v. Dig.

19, 1, 52 pr. C. Theod. 11, 1, 14 = Iust. 11, 48, 4 cf. 4, 68, 2.

B. *Ordinamento amministrativo.* — Tutta l'amministrazione demaniale era nelle mani di *procuratores;* pare anzi che procuratori generali della provincia non vi fossero punto, e che questi fossero rappresentati da quelli del demanio imperiale e dei *quattuor publica Africae* (v. più oltre). La qual cosa si spiega, considerando da una parte la grande estensione dei possedimenti demaniali, dall'altra che i *quattuor publica* comprendevano tutte le imposte spettanti al *fiscus.* Sicchè ove raramente ricorrono nelle lapidi *procuratores provinciae Africae* (C. III 5776. — XII 671) e negli scrittori (Tac. hist. 4, 50. Zonar. 12, 16) *procuratores* in generale, molto probabilmente vi è sottinteso *tractus, regio* o simile; tanto più che talvolta ove si vuole appunto indicare uno di questi procuratori, si usa il titolo di *procurator provinciae Africae tractus Carthaginiensis* (C. VIII 1269. 1578), *procurator Africae regionis Thevestinae* (C. XIV 176). Essi erano di due categorie. Gli uni sopraintendenti a ciascuno dei tre distretti demaniali della provincia, col titolo più comune di

a) **Procurator tractus** (*Carthaginiensis* C. VI 8608. — VIII 1269. 1578. — EE. 5, 335. 698. 699; *procurator e(gregius) v(ir)* C. VIII 10570, 4, 11; cf. *fisci procurator in Libya* Capitol. Maximin. 14, *ἐπετρόπευέ τις τῆς Καρχηδονίας χώρας* Herodian. 7, 4, 2), essendo la parola *tractus* la più usata per indicare il distretto, e, ove per essa talvolta sta *regio, provincia* o *praedia*, anche col titolo di

Procurator dioeceseos regionis (*Hadrumetinae* C. VIII 7039. — EE. 7, 50),

Procurator provinciae (*Hadrumetinae* OH. 6931),

Procurator regionis (*Hadrumetinae* EE. 7, 695) e

Procurator praediorum saltuum (*Hipponiensis* C. VIII 5351; forse appartengono qui i due *procuratores Augusti* C. VIII 1625. 1627). Gli altri amministranti i singoli possedimenti compresi nel distretto, piglianti per lo più il titolo dal nome di *saltus, regio, castellum* e simili per indicare quei possedimenti, come

b) **Procurator saltus** (*Massipiani* C. VIII 587),

Procurator regionis (*Assuritanae* EE. 5, 441; *regionis Ucitanae* 442).

Procurator castelli? (*Burunitani* C. VIII 10570, 3, 6 cf. p. XVII, 2). Probabilmente sono da riferire a questa categoria alcuni detti semplicemente *procuratores* in lapidi, che, collocate nello stesso *saltus* o simile, non rendevano necessario l'apposizione del nome di questo (C. VIII 1480. — EE. 5, 391. 392. 465. 471), e ciò perchè essi sono liberti imperiali o loro discendenti. In fatti, ciò che distingue questi procuratori dagli altri della prima categoria o dei *tractus*, è appunto che questi appartengono all'ordine equestre, come in generale si vede dalla loro carriera, laddove gli altri sono liberti degli imperatori: non si hanno che due soli esempi di un tale liberto divenuto *procurator* distrettuale nella Numidia (C. VI 790) e nella nostra provincia (C. VI 8608). Questa inferiorità di condizione naturalmente si rifletteva anche nel campo amministrativo, trovandosi gli uni in una certa dipendenza dagli altri e non potendo corrispondere direttamente col direttore del *fiscus* in Roma, se non i procuratori distrettuali. Di ciò si ha una prova nel decreto di Commodo (C. VIII 10570), da cui appare che dei due procuratori, l'uno del *tractus Carthaginiensis*, Tussanius Aristo, equite, l'altro del *saltus* o *castellum Burunitanum*, Andronicus, certamente liberto, il primo corrisponde con Lurius Lucullus forse *procurator a rationibus* o in genere capo del fisco in Roma e ne riceve il rescritto dell'imperatore, il secondo riceve a sua volta dal primo il rescritto stesso, che riguardava i coloni del suo possedimento. I procuratori distrettuali, come in genere i provinciali, aveano lo stipendio di 100,000 sestersi: OH. 6931..... *cui divus Antoninus centenariam procurationem pro(vinciae) Hadrumetinae dedit;* EE. 7, 695; ma del pari come quelli (v. Hirschfeld, Untersuch. p. 260 segg.) in circostanze speciali, sia per compiti più larghi ricevuti o per altro, potevano talvolta averne uno doppio. Così si spiegano i due procuratori ducenarii della stessa regione Hadrumetina (EE. 7, 50 ... *[pro]curatori ducenario* etc. — 695 .... *procuratori centenario regionis Hadrumetinae fun[c]to etiam partibus ducenari ex sacro praecepto in eadem regione*). È quindi ragionevole il supporre che gli altri ad essi inferiori avessero 60,000 sestersi, siccome del resto è conforme alla classe in genere dei sexagenarii (Hirschfeld, l. c.). Così pure, ove si ha un *procurator provinciae*, come p. e. nella Numidia, questi e non il procuratore liberto, sostituisce temporaneamente il procuratore distrettuale (*L. Iulius Victor Modianus v(ir) e(gregius), proc(urator) Auggg. nnn. per Numidiam, v(ices) a(gens) proc(uratoris) tractus Thevestini* C. VIII 7053), il quale nella carriera da questo officio passa a quello della procuratia provinciale (C. VIII 5351). Dallo stesso decreto di Commodo (C. VIII 10570 cf. EE. 5, 465) si vede pure, che non il proconsole, ma gli uni e gli altri procuratori demaniali aveano la giurisdizione nelle controversie sorte tra *co-*

loni e *conductores*, forse in due istanze diverse, al di sopra della quale v'era quella dell'imperatore; che gli uni e gli altri aveano a loro disposizione delle forze militari (vedi più oltre) e, come è naturale, che il canone pagato dai *coloni* e dai *conductores* era riscosso da quelli. Il distrettuale avea sede nel luogo stesso del *tractus* (C. VIII 10570, 4, 24), come l'inferiore probabilmente anche nel *saltus* o simile, dove la sua autorità era così estêsa, che poteva approvare costruzioni e compiere dedicazioni (C. VIII 587).

Q. Agrius Rusticianus (*v(ir) e(gregius) proc. Aug. n.*). Equite. — EE. 5, 335.

Alexander (*proc.*). Liberto. — EE. 5, 392.

Andronicus (*proc(urator) c(astelli)* ?). Liberto. — C. VIII 10570, 4, 12).

C. Annius Flavianus (*equo publico, procur. tractus* etc.). — EE. 5, 698. 699.

Asiaticus (*Aug. lib. proc. regionis* etc.). — EE. 5, 441.

Bassus (*Aug. lib. proc. tractus* etc.). — C. VI 8608.

C. Cas .... (*procurator Augusti*). — C. VIII 1627.

Castr[icius ? *proc.*] (*provinc. Afric.*). — C. XII 671.

Claudius Paternus Clementianus (*proc.* [*Au*]*g. provincia*[*rum*] ..... *Africae*). Equite. — C. III 5776.

M. Claudius Q. f. Quir(ina) Restitutus (*proc. Aug. dioeceseos regionis* etc.). Equite. — C. VIII 7039.

T. Flavius T. fil. Quir(ina) Gallicus (*proc. Aug. prov. Afric. tract.* etc.). Equite. — C. VIII 1269.

T. Flavius T. f. Quir(ina) Macer (*proc. Aug. praediorum saltuum* etc.). Equite ? — C. VIII 5351.

L. Fulvius Kastus Fulvianus ([*proc. provinciae Africae tr*]*actus* etc.). Equite ? — C. VIII 1578.

Procilius Crispinus (*proc. Auggg.*). Liberto ? — EE. 5, 391.

L. Pomponius Cai filius Papiria . . . . . murianus (*proc. Aug.*). Equite. — EE. 7, 50.

C. Postumius Saturninus Flavianus (*proc. regionis* etc.). Equite. — EE. 7, 695.

Provincialis (*Aug. lib. proc.*). — C. VIII 587.

Tussanius Aristo (*proc. e(gregius) v(ir)*). Equite. — C. VIII 10570, 4, 11.

M. Tuticius Proculus (*procurator Augusti*). Equite ? — C. VIII 1625.

M. Ulpius (*Aug. libertus ex proc. regionis* etc.) — EE. 5, 442.

. . . tonius Zeno (*proc.* . . . .). Liberto. — C. VIII 1480.

Mancano i nomi in EE. 5, 465. 471. — RA. 1885 II p. 232. — OH. 6931.

C. *Familia domus Augustae Carthaginiensis.* — Da parecchie iscrizioni scoperte in due sepolcreti nella sfera del tractus Carthaginiensis (EE. 5, 343 — 411. 412 — 450), conosciamo una serie di servi e liberti quasi tutti imperiali. Sono esse importanti soprattutto, perchè ci rappresentano l'insieme di una *familia Caesaris* in una parte del demanio della provincia, e i cui componenti per la maggior parte costituiscono l'officio amministrativo del *procurator*, specialmente presso il tabularium del *tractus Carthaginiensis* (C. VIII 10570, 3, 10), altri compiono professioni e officii privati nella stessa *familia* presa come un insieme a sè. Inoltre si hanno alcuni non servi o liberti imperiali, che non occupano officio e che sono probabilmente le *contubernales* e i figli e parenti di quelli. Notevole è pure che fra essi si trovano militari, di quelli messi a disposizione del procuratore, come si è innanzi osservato. Nel far seguire qui sotto gli officii e le professioni dei servi e liberti, tralasciamo quelli relativi a persone sepolte per caso nella stessa necropoli, come p. e. i *cubicularii* (EE. 5, 365; 7, 196), se pure da questi non sia da inferire che in Cartagine vi fosse una stabile *domus* degli imperatori.

Tabularius (liberti EE. 5, 405. 406; servo o liberto C. VIII 10570, 4, 11; servo privato C. VIII 5361).

a) *Officii pubblici.*

Adiutor tabulari *a mensa Vagensi* (liberto EE. 5, 418); *ab mensa Thisiduensi* (liberto EE. 7, 703).

Adiutor tabulariorum o **tabulari** (liberto EE. 5, 350; servi 351-360. 419-424).

Adiutor tabulari tributorum (servo EE. 5, 425).

Custos tabulari (servo EE. 5, 367).

Adiutor a commentaris (servi EE. 5, 347-349. 414-417).

Dispensator regionis (*Thuggensis*) (servo EE. 5, 430).

Notarius (servi EE. 5, 378. 379. 435. 436).

Librarius (servi EE. 5, 368-373).

Cursor (EE. 5, 428).

Tabellarius (servi EE. 5, 393-401. 444-448; 7, 194 cf. C. VIII 1027).

Tabellarii vicarius (servo EE. 5, 401; cf. C. VIII 1027).

Exerchitator cursorum (servo EE. 5, 366).

Agrimensor (EE. 5, 374-377).

Chorographus (servo EE. 5, 427).

Praeco (EE. 5, 440).

Pedissequus (servo EE. 5, 383-390. 438).

Relativi alla stessa amministrazione dema-

niale sono pure i seguenti officiali subalterni, di cui però le lapidi non provengono dai sepolcreti suddetti:

Adiutor procuratoris prov. Africae (C. XII 671). Il *procurator* qui, come si è innanzi accennato, probabilmente non è generale della provincia, ma del demanio.

Saltuarius (servo imperiale C. VIII 5383). Il Mommsen (Hermes 15 p. 401, 1) suppone che il *saltuarius* sia stato il precursore del *procurator* demaniale: la lapide è del tempo di Nerone.

Arcarius prov. Africae (servo imp. C. VI 8575).

Dispensator a tributis (servo imp. C. VIII 1028).

Custos horreorum (servo EE. 7, 704).

Supra iumentis (servo EE. 7, 195).

Vilica (serva C. VIII 5384).

b) *Professioni private.*

Medicus (servo EE. 5, 433; liberto 432; inc. 431).

Aedituus (servi EE. 5, 362-364).

Custos Larum minister (servo EE. 5, 429).

Paedagogus (servo EE. 5, 380; liberto 381; inc. 382).

Philosophus (EE. 5, 439).

Saltatrix (serva EE. 5, 443).

(Sui *procuratores* del demanio imperiale vedi Mommsen, Hermes 15 p. 385 segg.; sui due sepolcreti di Cartagine, lo stesso, Eph. epigr. 5 p. 105 segg.).

10) *Patrimonium* e *res privata.* — L'ordinamento amministrativo del demanio durò, in quanto concerne particolarmente i procuratori, sino al principio del secolo III. Dopo però sembra che la riforma di Settimio Severo, il quale separò l'amministrazione del *patrimonium* o beni della corona da quella della *res privata* dell'imperatore (cf. Hirschfeld, Untersuch. p. 23 segg. 41 segg.), sia stata applicata anche al demanio della provincia. In fatti, noi c'imbattiamo in un

a) **Procurator patrimonii** (EE. 7, 50. 717) e in un

b) **Procurator (rei) privatae** (EE. 7, 717), l'uno nel *tractus Karthaginis* e nella *regio Leptiminensis*, l'altro nella *regio Tripolitana*, e di cui uno molto probabilmente è del tempo di Caracalla e Geta (EE. 7, 717: [*M.*] *Aemilio Clodiano e*(*gregio*) *v*(*iro*) *proc*(*uratori*) *Aug*[*g*(*ustorum*)]... *patrimonii reg*(*ionis*) *Leptiminensis item privatae reg*(*ionis*) *Tripolitanae* etc.). Ora a confermare questa opinione giova il fatto, che le iscrizioni di sopra (9 B p. 338 seg.) riferite intorno ai varii procuratori *tractus, saltus, regionis* e simili, tranne alcune incerte (C. VI 8608. VIII 1269. 1625. 1627. 7039. EE. 5, 335. 391. 411. 442. 698 cf. 699. OH. 6931), per la maggior parte non vanno oltre il tempo di Commodo, cioè della fine del secolo II (C. VIII 587. 1480. 5351. 10570. — XII 671. — EE. 5, 465. 471) e che in niuna di esse appare mai il titolo di *procurator patrimonii* o *rei privatae;* ciò che è notevole specialmente in quello del *tractus Carthaginiensis,* di cui si ha appunto un *procurator patrimonii*, benchè per altro non si possa determinare con precisione il tempo della lapide (EE. 7, 50) ad esso relativa.

Poichè le cave di marmo nelle provincie, anche senatorie come l'Africa, appartenevano al *patrimonium* imperiale per effetto di confiscazioni, compere, eredità e simili ed erano rette da speciali procuratori, per lo più liberti dell'imperatore (v. Hirschfeld, Untersuch. p. 73 segg.), è da riferire qui il

c) **Procurator marmorum novorum** (C. VIII 10589 .... *Primus Aug*(*usti*) *lib*(*ertus*) *proc*(*urator*) *m*(*armorum*) *n*(*ovorum*) *aram* etc., non *M*(*arci*) *n*(*ostri*); — EE. 7, 231 ..... *o*[*f*(*icina*)] *nova Aurel*[*iana*] .... [*c*]*aesura Athenodori proc*(*uratoris*); 232 ... *erno Augustia* ..... *tia phil*..... *athae Aug*(*usti*) *lib*(*erti*) *proc*(*uratoris*) *m*(*armorum*) *n*(*ovorum*). Cf. WE. 2771 p: *ex m*(*armoribus*) *n*(*ovis*) *Caesaris n*(*ostri*) *r*(*ationi*) *d*(*omus*) *A*(*ugusti*). Provenendo queste lapidi da Simitthu nella Numidia proconsolare, non è improbabile che questi procuratori sieno stati dipendenti dal *procurator tractus* e poscia *patrimonii tractus Carthaginiensis,* a lui superiore anche perchè equite.

11) *Imposte.* — Le iscrizioni accennano sovente ai

Quattuor publica Africae (IIII p. A.) C. III 3925. — V 7547. — VI 8588. 8589. 859? — VIII 997. 1128. — X 6668. — EE. 5, 407. 408. 449. 1235. S'ignora però quali specie di *vectigalia* essi abbiano compreso, cioè se si tratti di varie imposte dirette e indirette, o solamente d'indirette come sarebbero le gabelle (*portoria*). La parola *publicum* ha un significato troppo largo (v. p. e. Liv. 34, 6, 17; 43, 16, 7. Dig. 39, 4, 1, 1 etc.), perchè si possa trarne alcuna conclusione sicura e determinata. Questo intanto si può dire con certezza. 1° Che necessariamente fra essi doveano esser comprese le gabelle, specialmente nei porti marittimi e nell'interno, come appare dalla novella di Valentiniano III del 445 (18, 1, 1 Haenel) relativamente a Rusicade e a Chullu, da suggelli plumbei scoperti nella prima di queste città (C. VIII 10484) e da una tariffa di Zarai (C. VIII 4508), nell'interno della Numidia. 2° Che rispetto a questo ramo amministrativo non ci fu distinzione tra l'Africa propriamente detta e la Numidia, si conservò insomma l'antica

unione amministrativa durata fino a Caligola di queste due regioni (v. sopra 3 p. 326), siccome risulta dalla epistola di Frontone da Cirta ad M. Caesarem 5, 34 Naber (' Saenius Pompeianus in plurimis causis a me defensus, postquam publicum Africae redemit, plurimis causis rem familiarem nostram adiuvat'), e dal fatto che sul confine della Numidia e della Mauretania ci era una stazione doganale a Zarai e forse anche un'altra *Ad Portum,* indicata questa dalla tavola Peutingeriana sulla via tra Sigus e Sitifis. Dalla iscrizione C. VIII 2532 *D b* si vede che al tempo di Adriano una coorte, forse la I Flavia (C. VIII 4527) o la VI Commagenorum (4526) vi avea stanza, e dall'altra (C. VIII 4508), che essa nell'anno 202 d. Cr. l'abbandonò. Da ciò inferisce il Mommsen (al n. 4508), che forse nel tempo che vi stette, il suo *praefectus* funzionò anche come una specie di procuratore del *portorium,* e che l'essersi ritirata fu conseguenza di aver sostituito a quello un officiale proprio doganale. Una spiegazione più plausibile ne dà il Cagnat (Les impôts indirects etc. p. 73), il quale crede che in origine il posto doganale sia stato *Ad Portum,* e la coorte di stanza a Zarai, più al sud, abbia perciò goduto l'immunità doganale, ma che nel 202 d. Cr. quello sia stato trasferito in quest'ultima città, perchè forse la coorte medesima abbandonò l'Africa. Sulla tariffa (*lex portus*) di Zarai v. **Portorium.** 3° È finalmente indubitato, che il sistema seguito in questa amministrazione doganale, fu quello, del resto comune anche nell'Impero, cioè dell'appalto a società privata col nome di

a) **Socii quattuor publicorum Africae** (C. VIII 1128: *Onomas[t]us socior(um) quattuor p(ublicorum) Af(ricae, vilicus summarum* etc. — EE. 5, 449 .... *rymnus [f.? Prim]i soc(iorum quattuor) p(ublicorum) A(fricae) [arc]ari vixit* etc.), non diversi dal

Conductor quattuor publicorum Africae (C. VI 8588: *Q. Saeni Q. fil. Fab(ia) Pompeiani cond(uctoris) IIII p(ublicorum) Afr(icae),* il medesimo della lettera di Frontone diretta a M. Aurelio (5, 34 Naber). — C. VIII 997: *Aesculapio T. Iulius Perseus cond(uctor) IIII p(ublicorum) A(fricae),* alla cui azienda si riferiscono pure l'

b) **Arcarius** della lapide (EE. 5, 449) su riferita e il

c) **Vilicus summarum** (C. VIII 1128). — A capo dell'amministrazione, come rappresentante del fisco e non solo per controllare l'opera dei publicani, ma anche per incassare le rendite e, naturalmente giudicare nelle controversie fra contribuenti ed appaltatori, v'era il

Procurator quattuor publicorum Africae (C. III 3925. — V 7547. — VI 8589. — X 6668. — EE. 5, 407. 1235). Dalla scarsezza di prove atte a dimostrare che vi fossero procuratori locali dei portoria nelle provincie (eccetto C. III 6065. — OH. 5530) e dal fatto, che in una delle nostre iscrizioni (C. X 6668) si vede cumulato nella stessa persona il doppio officio di *procurator IIII publicorum Africae et XXXX Galliarum,* l'Hirschfeld (Untersuch. p. 20, 3) ne trae che il nostro procuratore avea sede in Roma con un proprio officio (*statio*). E, certo, il non essersi conosciuto ancora, quand'egli scriveva, alcuna iscrizione ad esso relativa proveniente dal luogo, rendeva probabile la sua opinione. Oggi però che ne conosciamo due (EE. 5, 407. 1235), bisognerà credere piuttosto che tale procuratia sia stata locale, non potendosene ammettere una doppia. Quanto alla condizione di siffatti procuratori, accanto ad ingenui, non però equiti (C. III 3925. — V 7547. — EE. 5, 1235), si hanno pure liberti imperiali (C. VI 8589. — X 6668. — EE. 5, 407), e notevole è che uno di essi (EE. 5, 1235) sia un *ducenarius;* il che vuol dire che erano di grado superiore ai *procuratores tractus* o demaniali (v. sopra 9 B p. 338). — Un dipendente si conosce in persona di un *Princeps Aug(usti) ser(vus) IIII p(ublicorum) A(fricae)* EE. 5, 408, dove forse innanzi a *IIII* manca il titolo di *procurator,* non potendo, per la sua qualità di servo imperiale, supporsi sia stato, come il *vilicus summarum,* aggregato ai *socii* o publicani.

L. Caninius P. f. Valens. — C. V 7547.

T. Eppius T. f. Quir(ina) Latinus. — C. III 3925.

Priscus (*Aug. l.*). — C. X 6668.

Pythagora (*Aug. lib.*). — EE. 5, 407.

M. Rossius Vitulus. — EE. 5, 1235.

..... Soterichus (*Aug. lib.*). — C. VI 8589.

12) *Dieta provinciale.* — Col nome solito di **Concilium (provinciae Africae)** non è ricordata che in una sola iscrizione, nella quale essa medesima appare come dedicante (EE. 5, 698: *Annio Arminio Do[nato claris]simo puero C. Anni Flaviani .... fil. .... concilium pr[ov(inciae)] Africae*). A due altre sue deliberazioni accennano molto probabilmente anche queste: EE. 7, 12: *[Geni]o s[e]natus ob [inn]atam iustitiam servata defensaqu[e] p(rovincia) A(frica) Gigth[e]nses publice ex d(ecreto) p(rovinciae) A(fricae).* — 255: *C. Annioleno C. f. Arn(ensi) Karthaginensi Galliano .... civitas Uccula decreto Afror(um) posuit.* Forse il primo decreto sarà da riferire alla ottenuta punizione d'un proconsole. Una costituzione di Constantino Magno è indirizzata *ad concilium provinciae Africae* (C. Theod. 12, 5, 2). Dalla esistenza d'un *flamen pro-*

vinciae Numidiae (C. VIII 7987), come del resto se ne ha uno pure per la Mauretania (C. VIII 9409), si può inferire che la Numidia abbia avuta una dieta a sè, soltanto dopo che essa venne separata governativamente dall'Africa proconsolare (v. sopra 3 p. 326). A ogni modo, il *concilium* di quest'ultima nei tempi posteriori aveva sede in Cartagine (C. Theod. 12, 1, 145. 176), e non v'è ragione per credere che non ve l'abbia avuta fin da principio. E, come nelle altre provincie, era presieduto per le feste religiose e la parte amministrativa da un

a) **Sacerdos (provinciae Africae)** EE. 5, 516: *P. Sextilio P. f. Arn(ensi) Felici flam(ini) Aug(usti) p(erpetuo), sacerdoti provinciae Africae* etc.; 7, 81: *P. Mummio L. f. Papir(ia) Saturnino sac(erdoti) p(rovinciae) A(fricae) a(nni) CXIII* etc.; 717: *C. Otidio P. f. Quir(ina) Iovino praefecto fabrum sacerdoti provinc(iae) Afric(ae) anni XXXVIIII* etc. Notevole è la lapide urbana (C. VI 1736), in cui un proconsole dell'anno 386 d. Cr. è lodato, *quod studium sacerdotii provinciae restituerit, ut nunc a competitoribus adpetatur, quod antea formidini fuerit.* Fra le diverse costituzioni imperiali relative a questa carica (C. Theod. 7, 13, 22; 12, 1, 60. 166. 174. 176; 16, 5, 52. 54), due soprattutto riflettono più direttamente il suo grado gerarchico fra le magistrature locali e gli altri sacerdozii (C. Theod. 12, 1, 21. 5, 2). Poichè essa era annua, così i sacerdoti usciti d'officio formavano una specie di *ordo* o classe col nome di

b) **Sacerdotales (provinciae Africae)** C. VIII 908?... *[F]lavio Felici* etc.; 1827: *Cominiae .... Helvi [M]eliori[s Placentini?] Sabiniani* etc.; 2343 ... *P. Iulius Liberalis* etc. (cf. 4252); 5338 ... *Basil(io) Cirreniano Restituto* etc., o semplicemente *sacerdotalis* (C. VIII 10569). Notevole è il vedere come anche qui si conservi la distinzione tra l'*Africa vetus* e la *nova*, osservata innanzi (2 *a. b* p. 325): *M. Cornelium Proculeianum Corneli Rogatiani eq(uitis) R(omani) filium equ(item) R(omanum) sacerdotalem p(rovinciae) A(fricae) v(eteris* etc. EE. 5, 1171. Dall'album del senato di Thamugadi nel quale (C. VIII 2403, 1, 15-17) son ricordati i *sacerdotales* della Numidia, il Mommsen (EE. 3 p. 81 seg.) trae argomento per la seguente osservazione, che può valere anche pei nostri: 'Hi — sacerdotales — non solum inter sacerdotia primum locum obtinent, sed praeponuntur ipsi curatori utpote electi non ab ordine, sed a concilio provinciae accedente fortasse auctoritate praesidis provinciae. Dignitate eos non multum fuisse infra senatores luculenter apparet etiam ex poenis inflictis Donati sectatoribus Africanis ab Honorio imperatore (C. Theod. 16, 5, 52. 54), nam exaequantur ibi *senatores* et *sacerdotales*, sequuntur longo intervallo *principales* et *decuriones* vel ut est in altera lege, *decem primi curiales* et *reliqui decuriones.* Quod si recte viri docti statuunt in singulis provinciis singulos sacerdotes annuos creatos esse eoque sacerdotio functo sacerdotales appellari, casu factum est, quod duo hic provinciae universae sacerdotes in ordine Thamugadensi reperiuntur'. Son ricordati da Ammiano 28, 6, 10 e più volte nel C. Theod. 12, 1, 21. 145. 176 (Cf. Hirschfeld, Ann. dell'Inst. 1866 p. 69 segg. Marquardt, EE. 1 p. 212 seg. Pallu de Lessert, L'Afrique Romaine, specialmente la 1ª parte: Les Assemblées provinciales et le culte provincial). — Sulle attribuzioni della dieta, sul modo ond'era composta, sulla nomina del sacerdote e simili v. **Concilium — Sacerdos.**

13) *Ordinamento governativo posteriore.* — Da Diocleziano sino al secolo VIII, quando finì la dominazione romana nell'Africa, l'ordinamento governativo e amministrativo della provincia ebbe due nuove forme, affatto diverse fra loro e massime dall'antica augustea: l'una da Diocleziano alla conquista dei Vandali, l'altra da Giustiniano in poi.

A. *Riforma di Diocleziano e Costantino.* — L'Africa provincia, nuovamente congiunta con la Numidia (cf. 3 p. 326), fu suddivisa in quattro provincie (v. più oltre) e fe' parte di quella prefettura dell'Impero, che avea a capo il

a) **Praefectus praetorio Italiae, Illyrici et Africae** (C. VI 1752. 1753. 1783; *per Illyrium, Italiam et Africam* C. VI 1751; *Illyrici, Italiae et Africae* C. VI 1777; *Italiae, Afric(a)e et Inlyrici* C. XIV 2165; cf. Not. Dign. Oc. 2, 2-8 Seeck p. 108), così chiamato, perchè quella prefettura comprendeva anche l'Italia e l'Illyricum occidentale. Essa formava una *dioecesis* a sè, dipendente da un

b) **Vicarius Africae** (C. VI 1782. 1783. — IX 5300; cf. Not. Dign. Oc. 1, 26 Seeck. p. 104), o, come più tecnicamente è detto nelle lapidi,

Vices agens per Africanas provincias (C. VIII 7014),

Agens per Africam pro praefectis (C. VIII 7068),

Agens vices praefectorum praetorio (C. VIII 824. 962? 10609. — EE. 7, 220?),

Vice praefectorum praetorio (C. VIII 822. 9611),

Agens pro praefectis (C. VIII 7037. 7038),

Agens vicariam praefectorum praetorio (C. VIII 783), titoli questi che rivelano la tendenza di diminuire il potere del *praefectus praetorio*, facendo del *vicarius* non un rappresen-

tante suo diretto, ma dell'imperatore in tutta la diocesi (v. Mommsen, Memorie dell'Inst. p. 315; cf. Karlowa, Röm. Rechtsgesch. 1 p. 853). Egli ha sotto di sè i governatori delle singole provincie della diocesi stessa, eccetto quello dell'*Africa proconsularis*, e delle due Mauretanie (Not. Dign. Oc. 20, 8-15 Seeck p. 167), e perciò in una lapide C. VI 1690 cf. 1693 di un *proconsul provinciae Africae vice sacra iudicans,* che straordinariamente funzionò da vicario, è detto: *idem iudicio sacro per provincias proconsularem et Numidiam Byzacium ac Tripolim itemque Mauretaniam Sitifensem et Caesariensem perfunctus officio praefecturae praetorio* (v. Mommsen, Memorie dell'Inst. 2 p. 312). Circa il suo officio, la Notitia (Oc. 12, 16-26 Seeck p. 166) ha: 'Officium autem habet idem vir spectabilis vicarius hoc modo:

Principem de scola agentum in rebus ducenarium.

Cornicularium.

Numerarios duos.

Commentariensem.

Ab actis.

Cura epistularum.

Adiutorem.

Subadiuvas.

Exceptores.

Singulares et reliquos officiales '.

Aco Catullinus Philomathius. — A. 338-339 d. Cr. EE. 7, 220? C. Theod. 6, 22, 1; 11, 36, 4; 12, 1, 24. 26; 15, 1, 5. Cf. Cagnat, Mélang. d'archéol. 1887 p. 251

Aelius Paulinus. — Circa 313-315 d. Cr. Acta procons. in Augustin. App.

Alexander. — A. incerto C. VIII 962.

Sex. Anicius Petronius Probus. — A. 340 d. Cr. C. Theod. 2, 7, 3; 10, 15. 3.

Antonius Dracontius. — A. 365. d. Cr. C. VIII 7064. 10609.

L. Aradius Valerius Proculus Populonius. — Fu console nel 340 d. Cr. C. VI 1690 cf. 1693.

C. Attius Alcimus Felicianus. — A. incerto. C. VIII 822.

Bassus. — A. incerto C. VIII 9611.

Castorius. — Morto nel 385 d. Cr. C. IX 5300.

Claudius Avitianus. — A. 362 d. Cr. C. VIII 7037. 7038. C. Theod. 8, 5, 15; 11, 28, 1; 15, 3, 2. C. Iust. 8, 10, 7. Amm. Marcell. 27, 7, 1.

Virius Nicomachus Flavianus. — A. 377 d. Cr. C. VI 1782. 1783. Cf. De Rossi, Ann. dell'Inst. 1849 p. 293 segg.

Umbonius Iuvas.... — A. incerto C. VIII 7068.

La diocesi era suddivisa in quattro provincie: 1° La Tripolitana composta della parte orientale dell'antica provincia Africa, aggiuntavi, come pare, le regioni della Numidia prossime alla Cyrènaica, con la capitale Tacapae e retta da un *praeses* (v. **Tripolitana**); 2° La Byzacena, formata dalla diocesi Hadrumetina dell'antica provincia Africa, inclusavi forse Zama regia, con la capitale Hadrumetum e governata da un *consularis* (v. **Byzacena**); 3° La Numidia, l'antica provincia consolare, detta anche Cirtensis dalla capitale Cirta, Constantina, dal nome che questa prese col tempo, e governata da un *consularis* (v. **Numidia**); 4° L'*Africa proconsularis* o Zeugitana, cioè gran parte della nostra provincia Africa e più o meno l'antica *Africa vetus* (v. sopra 2 *a* p. 325), con la capitale, come prima, in Carthago (*proconsularis Zeugitana* nel catal. Veron.; *proconsularis* presso Rufus c. 4, e Polem. Silvius; *Africa* nella Not. Dign. Occ. 1, 22; 11, 15. 53. 69; 12, 16; 18, 1. 1 e *provincia proconsularis* ivi 18, 3. cf. C. Iust. 1, 27, 1, 10 seg. Mommsen, Verzeichniss der röm. Provinz. p. 515; C. I. L. VIII p. XVII nota 6. Böcking, Not. Dign. 2 p. 146 segg.). A quest'ultima fu anche aggiunta Theveste, già appartenente alla Numidia, come si vede dalle due lapidi C. VIII 1860. 1877 cf. p. XVIII e 468. Essa continuò ad esser retta da un *proconsul* (v. la lista sopra 5 *c* 329 segg), che ha il titolo di *spectabilis* (Not. Dign. Oc. 18, 2 Seeck p. 162), è nominato e dipende direttamente dall'imperatore, e non già dal *praefectus praetorio* o dal *vicarius,* ha da lui la giurisdizione d'appello (*vice sacra*) così nella sua provincia, come nelle altre cinque dell'Africa (Nov. Val. 18, 12. C. VI 1690; cf. Bethmann-Hollweg, Röm. Civilpr. 3 p. 42 seg.), e ha sotto di sè non più tre legati come prima (v. sopra 4 p. 326. 6 p. 33), ma due (Not. Dign. Oc. 18, 3 Seeck p. 162). Questi due legati stavano, l'uno per l'antica diocesi Carthaginiensis (C. VI 1682: *AmmioManio Caesonio Nicomacho Anicio Paulino legato Karthaginis sub proconsule Anicio Iuliano patre suo* etc.), l'altro per l'antica diocesi Hipponensis o Numidia proconsolare, che in una iscrizione di questo tempo è chiamata *Numidia altera* (EE. 7, 736) e il cui legato per ampollosità si appella: *legatus pro praetore provinciae Numidiae* (C. VI 1690. 1691 cf. Mommsen comment. a p. 367 e C. VIII p. XVI e 468). — 'Officium autem habet ita' — dice la Notitia Oc. 18, 4-14 (Seeck p. 162 segg.), riferendosi al proconsole:

Principem de scola agentum in rebus ducenarium.

Cornicularium.

Numerarios duos.

Primiscrinium.

Commentariensem.

Adiutorem.

Ab actis.
Subadiuvas.
Exceptores.
Singulares et reliquum officium'.

In generale, così nell'*Africa proconsularis*, come in parte nelle altre regioni della diocesi, si aveano i seguenti officiali civili e militari, per lo più finanziarii e proprii dei beni privati dell'imperatore e della corona:

Comes Africae (*vir spectabilis* C. VI 1674. — VIII 10937 cf. 9282. Not. Dign. Oc. 1, 32; 7, 140. 179 e c. 25 Seeck). — 'Officium autem habet idem vir spectabilis comes hoc modo (Not. Dign. Oc. 25, 37-46):

Principem ex officiis magistrorum militum praesentalium, uno anno a parte peditum, alio a parte equitum.
Cornicularium.
Adiutorem.
Commentariensem ex officiis magistrorum militum praesentalium alternis annis.
Numerarios duos ex utrisque officiis magistrorum militum praesentalium singulos.
Subadiuvam.
Regerendarium.
Exceptores.
Singulares et reliquos officiales'.

Sulle milizie da lui dipendenti v. più oltre 14.

Comes titulorum largitionalium per Africam (Not. Dign. Oc. 11, 8 Seeck p. 148).

Rationalis summarum Africae (Not. Dign. Oc. 11, 15 Seeck p. 149. C. XI 831 ?).

Rationalis rei privatae per Africam (Not. Dign. Oc. 12, 11 Seeck p. 155).

Rationalis rei privatae fundorum domus divinae per Africam (Not. Dign. Oc. 12, 16 Seeck p. 155).

Procurator bafiorum omnium per Africam (Not. Dign. Oc. 11, 69 Seeck p. 151).

Procurator gynaecei Carthaginis, Africae (Not. Dign. Oc. 11, 53 Seeck p. 151).

Praefectus annonae Africae (Not. Dign. Oc. 2, 41 Seeck p. 109; cf. C. Theod. 11, 3, 4; 13, 5, 2. 3).

B. *Riforma di Giustiniano.*

Ritolta da Belisario l'Africa ai Vandali, che l'avean tenuta dal 439-534 (Victor Vitensis 1, 4), in quest'anno Giustiniano con una prammatica sanzione (C. Iust. 1, 27, 1, 10 seg.; cf. Mommsen C. I. L. VIII p. XVII nota 6) riunì sotto un nuovo

a) **Praefectus praetorio Africae** o **Libyae** (C. VIII 1434. 1863. 1864. 1020. 4677. 4799 (cf. 101. 102); [ἔπαρχος Ἀφρι]κῆς 4677) così l'Africa proconsulare o Zeugitana, la nostra provincia, come anche la Bizacena, la Tripolitana, la Numidia, le tre Mauretanie e la Sardegna. In questo nuovo ordinamento si hanno pure un

b) **Magister militum Africae** (C. VIII 101. 259 add. 1863. 4354. 4677. 4779. 4799) e un

c) **Dux per Africam** (EE. 5, 301. 752), uno dei quattro duci che stavano per la Byzacena, la Tripolitana, la Numidia e la Mauretania. Una lapide dedicata all'imperatore Foca ricorda pure un

d) **Exarchus Italiae** (C. VIII 10529 (cf. VI 1200): *Opt(imo) clement(i) felicissimoq(ue) principi d(omino) n(ostro) Focae imp(eratori) Smar[a]gdus exarc(hus) Italiae* etc.), intorno a cui il Mommsen (C. VIII comment. al n. 10529) osserva: 'Sub hoc (Smaragdo) Africam quoque fuisse iam intellegitur, potestque adeo quaeri, annon, ut Iustinianus recuperatam Africam sub praefecto praetorio Africae esse voluit (C. Iust. 1, 27), ita recepta Italia aut ab ipso Iustiniano aut postea paullo antiquus praefectus praetorio per Italiam sub exarchi nomine resuscitatus sit; nam illi et Italia et Africa paruit, neque alia suppetit exarchatus origo probabilis'.

14) *Presidio e reclutamento.* — Il presidio della provincia Africa, di stanza nella Numidia, era comandato dal *legatus pro praetore legionis III Augustae et exercitus Africani* (O. 3382); nell'Africa propria proconsolare avean sede soltanto dei distaccamenti di quella legione e dei suoi *auxilia* (C. VIII 2637: un'ala di questi auxilia è la I *Pannoniorum* della lapide C. IX 5363), sia nell'*officium proconsulis* (C. VIII 2532), sia per altri bisogni: su tutte queste forze in ispecie v. **Numidia**. A Cartagine però stanziava, dopo Vespasiano, la *cohors XIII urbana*, che più tardi scambiò la sua sede con la *I urbana*, che fin'allora era stata a Lugudunum (v. **Urbanae cohortes I** e **XIII**). Questo corpo militare era destinato probabilmente alla custodia dei possedimenti demaniali della provincia (v. sopra. 9. 10).

Dopo Diocleziano le milizie comitatensi, e le palatine che vi si trovavano, sparse in tutta la diocesi dell'Africa, stavano sotto il comando del *comes Africae* (Not. Dign. Oc. 7, 140. 179 Seeck p. 138. 141) ed eran composte di questi elementi, secondo il quadro che ne dà la Notitia (7, 140-152. 180-198):

Legioni Palatine.

Armigeri propugnatores seniores (142 cf. 5, 151).
Armigeri propugnatores iuniores (142 cf. 5, 156).
Cimbriani (145 cf. 5, 155).

Ausiliarii Palatini.

Celtae iuniores (141 cf. 5, 205).

Legioni comitatensi.

Secundani Italiciani (144 cf. 5, 235).
Primani (146 = legio I Flavia Pacis 5, 249).

Secundani (147=legio II Flavia Virtutis 5, 250).
Tertiani (148 = legio III Flavia Salutis 5, 251).
Constantiniani (149=legio II Flavia Constantiniana 5, 253).
Constantiaci (150=legio Flavia Victrix Constantina 5, 252 cf. 103).
Tertio Augustani (151 cf. 5, 254).
Fortenses (152 cf. 5, 255).

Vessillazioni comitatensi.

Equites Stablesiani Italiciani (180 cf. 6, 82).
Equites scutarii seniores (181 cf. 6, 63).
Equites Stablesiani seniores (182 cf. 6, 64. C. VIII 8490).
Equites Marcomanni (183 cf. 6, 65).
Equites armigeri seniores (184 cf. 6, 66).
Equites clibanarii (185=equites sagittarii clibanarii 6, 67).
Equites Parthi sagittarii seniores (186 cf. 6, 68).
Equites cetrati seniores (187 cf. 6, 74).
Equites primo sagittarii (188 cf. 6, 69).
Equites secundo sagittarii (189 cf. 6, 70).
Equites tertio sagittarii (190 cf. 6, 71).
Equites quarto sagittarii (191 cf. 6, 72).
Equites Parthi sagittarii iuniores (192 cf. 6, 73).
Equites cetrati iuniores (193 cf. 6, 78).
Equites promoti iuniores (194 cf. 6, 76).
Equites scutarii iuniores (195 cf. 6, 77).
Equites Honoriani iuniores (196 cf. 6, 79).
Equites scutarii iuniores scholae secundae (197=equites secundarii scutarii iuniores 6, 81).
Equites armigeri iuniores (198 cf. 6, 80. C. VIII 9255).

Oltre a queste milizie, stanziavano nelle varie parti della diocesi dell'Africa i limitanei o pseudocomitatensi e incolae militari, le cui stazioni erano sotto i *praepositi limitum* (C. VIII 9025): la Notitia li nomina soltanto in rapporto a tre capi militari di provincia, della Tripolitana (Oc. 31, 17-31), della Mauretania (Oc. 30, 11-19) e dell'Africa proconsolare, dal cui comite dipendevano anche le stazioni della Byzacena, Numidia ed in parte quelle delle due Mauretanie, Caesariensis e Tisifensis.

'Sub dispositione viri spectabilis comitis Africae' (Oc. 25, 19-36 Seeck p. 174) erano *praepositi* dei seguenti confini:

Thamallensis, Montensis in castris Leptitanis, Bazensis, Gemellensis, Tubuniensis, Zabensis, Tubusubditani, Thamallomensis, Balaretani, Columnatensis, Tablatensis, Caputcellensis, Secundaeforum in castris Tillibanensibus, Taugensis, Bidensis, Badensis. Quanto alle due prime v. **Tripolitana — Mauretania**.

Il reclutamento militare per l'Africa proconsolare si faceva, stando alla testimonianza delle iscrizioni, pei seguenti corpi:

1° Cohortes praetoriae urbanae, Vigilum.
Afer C. VI 2431.
Ammaedara EE. 4, 896, 2, 29.
Carthago C. III 446. — VI 220, 14. 16. 20. 2663. — EE. 4 p. 324 e n. 896, 1.
Hadrumetum C. VI 220, 17.
Leptis m... EE. 4 p. 325.
Sicca EE. 4, 896, 1.
Tenae EE. 4. 326.
Thysdrus C. VI 2987. 3884, 3, 21; 5, 4. — EE. 4, 896, 2, 13.
Utina C. VI 220, 12.

2° Legiones.

II Adiutrix.
Sufetula C. III 3680.

III Augusta.
Ammaedara C. VIII 2565? 2566. 2568. 2586. 2975. — EE. 5, 714. 722.
Assuras C. VIII 2586, 33. — EE. 5, 714.
Bulla regia C. VIII 3274.
Calama C. VIII 2639.
Capsa C. VIII 2569.
Carthago C. VI 232. — VIII 2565. 2567-2569. 2586. 2618, 35. — EE. 5, 714. 722-724.
Cillium C. VIII 2568, 46.
Hadrumetum C. VIII 2565. 2568. 2586. 2618 3020. 3062. — EE. 5, 722-724.
Hippo EE. 5, 723.
Leptis EE. 5, 722. 724.
Madaura C. VIII 3043.
Maxula C. VIII 2567. — EE. 5, 714. 722.
Naraggara EE. 5, 724.
Oea C. VIII 2567. — EE. 5, 722.
Sabratha C. VIII 2568, 71.
Sicca C. VIII 2565. 2567. 2569. — EE. 5, 714.
Simitthu C. VIII 2567. 2568.
Sufes C. VIII 2567? 2569, 14.
Sufetula C. VIII 2586.
Tacapae C. VIII 2569.
Tenellium? C. VIII 2568.
Thabraca C. VIII 2568.
Thelepte C. VIII 2565. 2568. 2569. 2586. 3106.
Thenae C. VIII 2991.
Thuburbo C. VIII 2567. 2568.
Thubursicum C. VIII 2618.
Thysdrus C. VIII 2567-2569. 2618. 3177.
Vaga C. VIII 2568. 2586.
Vina C. VIII 1642.
Utica C. VIII 2565? 2567. 2586. — EE. 5, 714.
Utina C. VIII 3067.

XXII Deiotariana.
Utica EE. 2, 334.

II Traiana:
Afer C. X 1772.
Carthago EE. 5, 10.
Hadrumetum EE. 5, 10.

3° Auxiliarii (cf. **Afrorum ala — cohors**).

Equites singulares:

Afer C. VIII 3212. — EE. 4, 932.

Ala I Contariorum:

Afer C. III 4379.

Cohors quingenaria Maurorum:

Afer C. III 2334.

4° Classiarii.

Classis Misenas:

Afer C. VI 3171. — X 3389. 3400 *a*. 3422. 3433. 3435. 3550. 3630. 3634. 3643. 3644.

Libycus C. VI 3134.

Classis Ravennas:

Libycus C. X 3527. — XI 92. (Cf. Mommsen, C. I. Lat. VIII p. XIX segg.; Eph. epigr. 5 p. 196 segg. — Henzen, Ann. dell'Inst. 1860 p. 52 segg. — Boissière, L'Algérie Romaine 2 p. 369 segg.).

15) *Vie pubbliche.* — Sono indicate in generale quasi tutte dall'itinerario Antoniniano e dalla tavola Peutingeriana, benchè qua e là non sempre concordino; nè son poche le iscrizioni che ad esse si riferiscono, benchè ve ne sieno alcune che non si possano con certezza attribuire. Su queste basi la recente opera del Tissot, La géographie comparée de la province Romaine d'Afrique, nel volume secondo (pag. 54-710) tratta ampiamente di esse. Lo specchio che segue, tratto appunto da essa, ha lo scopo principale di mettere sott'occhio tutta la rete stradale della provincia, rete che nell'opera medesima, per la sua larga diffusione nel campo della storia locale, non riesce molto evidente. In questa compilazione abbiamo stimato opportuno, circa le vie interne, di far maggiormente risaltare i centri maggiori, a cui esse si collegano.

Vie litoranee.

A. Da Carthago all'Amsaga.

1. Da Carthago ad Hippo regius (C. VIII 10115-10117), colle seguenti stazioni:
Ad Gallum gallinaceum (H.ir Sabbelat-ês-Sahab-et-Taba);
Utica (Bu-Ciâter);
Castra Corneliana (Kalaât el-Ued);
Membrone (Sidi-Ahmed-bu Fares);
Tunisa (Ras el-Gebel);
Hippo Diarrhytus (Biserta);
Thabraca (Tabarka);
Tuniza (La Calle);
Ad Dianam (Gebel bu-Fhal);
Hippo regius (Bona).
2. Da Hippo regius all'Amsaga:
Sublucu (Mersa el-Menciar);
Tacatua (Ras Takuch);
Muzarur;
Zaca;
Cullucitanis;
Paratianis (Ued Mesagiat),
e la via continuava oltre i confini della provincia fino ad Igilgili (Gigelli).

B. Da Carthago alla Cyrenaica.

1. Da Carthago a Pudput (C. VIII 10042-10044):
Tunis (Tunisi) (cf. F 2);
Maxula (Rades);
Ad Aquas (Hamman el-Enf);
Ad Mercurium (El-Gedeïda);
Vina (H.ir el-Meden);
Siagu (Kasr ez-Zit);
Pudput (H.ir el-Abiad).
Una via secondaria conduceva da Pudput a Missua (Tab. Peut.):
Neapolis (Nebel);
Curubis (Kurba);
Clupea (Klibia);
Missua (Sidi-Daud-en-Nubi),
ed un'altra da Carthago a Clupea per Casula (It. Ant.):
Maxula (Rades);
Casula;
Curubi (Kurba);
Clupea (Klibia).
2. Da Pudput ad Hadrumentum (secondo l'It. Anton.):
Horrea Caelia (Hergla);
Hadrumetum (Susa) (cf. F 1. G).
La tabula Peutingeriana invece pare accenni all'esistenza di tre vie:
a) Da Pudput ad Hadrumetum:
Lamniana (H.ir Sellum);
Cubin (H.ir el-Abiad);
Hadrumetum (Susa).
b) Da Cubin a Horrea Caelia:
Orbita (Borgi-Hammam?);
Horrea Caelia (Hergla).
c) Da Vina (H.ir el-Meden) a Lamniana (H.ir Sellum).
3. Da Hadrumetum ad Usilla (secondo la Tab. Peut.):
Ruspina (Monastir);
Leptiminus (Lemta);
Thapsus (H.ir ed-Dimas);
Sullectum (Selekta);
Acholla (El-Alia);
Usilla (Incilla); secondo l'Itin. Anton.:
Leptiminus (Lemta);
Thysdrus (El-Gemm);
Usilla (Incilla).
Da Thysdrus al litorale conducevano secondo la Tab. Peut. quattro vie:

a) Da Thysdrus ad Hadrumetum:
Sassura (H.ir ez-Zauadi);
Avidus (Zeremdin);
Hadrumetum (Susa);
b) Da Thysdrus a Leptiminus (Lemta);
c) Da Thysdrus a Sullecti (Selekta);
d) Da Thysdrus ad Usilla:
Bazarus (Rogga);
Usilla (Incilla).
4. Da Usilla a Tacape:
Taparura (Sfax);
Thenae (H.ir Tina) (cf. M);
Macomades minores (H.ir Oghelt el-Khfifia?) (cf. N);
Ad Oleastrum (H.ir el-Alamat?);
Cellae Picentinae (Sidi Mehedeb);
Praesidium Silvani (Kasr ez-Zit);
Lacene (Terf el-Ma);
Ad Palmam (El-Aiunet);
Tacape (Kabes) (cf. O 1, 2; P Q).
5. Da Tacape a Sabrata (C. VIII 10016. 10017?):
Agma o *Fulgurita villa* (Zarat) (cf. Q):
Templum Veneris (Terf el-Geurf);
Gighthi (H.ir Sidi-Salem-bu-Ghrara);
Ponte Zita (Ziân?);
Putea Pallene (Kasr Nuâra);
Villa Magna (H.ir Sidi-Abdeïn);
Pisida (Burka);
Gypsaria Taberna (Kalil?);
Casae, villa Aniciorum:
Ad Ammonem (Kadula Nafti);
Sabrata (Sabra).
Non del tutto eguale pare il tracciato della via nella Tab. Peut.
6. Da Sabrata ad Oea:
La Tab. Peut. indica due vie:
a) *Pontos*;
Assaria (Seyad);
Oea (Tripoli);
b) *Vax* (? Karkuza?);
Oea (Tripoli).
7. Da Oea a Leptismagna:
Qui pure la Tab. Peut. ha un doppio tracciato:
a) *Turris ad Algam*;
Getullu;
Quintiliana (Ras el-Hamra);
Ad Palmam:
Leptismagna (Lebda);
b) *Flacci Taberna;*
Cercar (Ksar Karaboli?);
Subututtu;
Leptismagna (Lebda); l'Itin. Ant. indica invece;
c) *Magradi, villa Aniciorum* (= *Getullu?*);
Minna, villa Marci (= *Quintiliana?*);
Leptismagna (Lebda).
8. Da Leptismagna a Tubactis:
Sugolin o *Seggera* (Zliten);
Nivergi Taberna,
alla quale stazione, secondo la Tab. Peut. la via si biforca:
a) *Simnuana;*
Tubactis (Mezrata);
b) *Virga* o *Berge*;
Tubactis (Mezrata).
9. Da Tubactis a Macomades selorum, secondo l'Itin. Ant.:
Auziqua (Solob);
Annesel;
Auzuï:
Astiagi (Zeraïfeh);
Macomades selorum (Mersa Zafran), secondo la Tab. Peut.:
Casa Rimoniama;
Ad Cisternas;
Nala;
Dissio Aqua amara;
Chosol;
Ad Ficum;
Praetorium;
Putea Nigrorum (Bir bu-Tfel);
Macomades selorum (Mersa Zafran).
Una via secondaria congiungeva *Ad Cisternas* con *Dissio*, ed un'altra, passando per *Musula*, *Dissio* con *Ad ficum*.
10. Da Macomades alle frontiere della Cyrenaica:
Zure (Beni-Adid);
Ad Speluncas;
Iscina (Medinat-es-Sultan);
Aulazon (Bir Zukkaro);
Ad Palman (Ciarfa);
Ad Capsum ultimum (Cikdama);
Ad Turrem (Bergauad);
Presidio (Iehudia);
Turris et Taberna (Teratin);
Tagulis (Ksar-el-Atech);
Arae Philenorum o *Banadedari* (Muktar).
Due vie secondarie andavano, l'una da *Capsum ultimum* a *Presidio* per *Zagazaena*, l'altra da *Presidio* a *Tagulis* per *Vigdida*. Per *Tramaricio* (*Aulazon?*) e *Aubereo* (*Zagazaena?*) passava la via indicata nell'It. Ant.

Vie interne.

Carthago.

C. Da Carthago a Hippo regius per Bulla regia (cf. A):

Cigisa;
Thuraria;

Thuburbo minus (Tburba);
Cluacaria (El-Hamira);
Elephantaria (Sidi-Gedidi);
Teglata (Aïn Kahlulia);
Vicus Augusti (Sabra ?);
Picus (H.ir (Dokhania);
Novae Aquilianae (Sidi-Ali-Gebin);
Ad Silma (Genân-Zaab ?);
Bulla regia (Hammam-Darragi);
Simittu (Chemtu);
Ad Aquas, Thuburnicum (Hammam Sidi-Ali-bel-Kassem);
Odiana o *Onellaba;*
Hippo regius (Bona).

Da *Simitthu* a *Thabraca* andava una via secondaria, costruita da Adriano nel 129 (C. VIII 10960 cf. EE. 5, 1107. 1109. 1111. 1112).

D. Da Carthago a Cirta, Costantina (C. VIII 10069. 10070. 10076. 10077. 10079-10085. EE. 5, 1085).

Pertusa (El-Haraïria ?);
Ad Mercurium (Borgi Si-Mrad);
Inuca o *Unuca* (H.ri er-Reukba) (cf. F 2);
Sicilibba (H.ir el-Aluenin);
Turris (H.ir el-Gemel) (cf. E);
Chisiduo (Krich-el-Ued);
Membressa (Megez-el-Bab);
Tichilla (Testur);
Thignica (Aïn-Tunga) (cf. E);
Agbia (H.ir Aïn-Hegia) (cf. E);
Musti (H.ir Mest) (cf. H);
Thacia (Borgi Messaudi);
Drusiliana (H.ir Khangat-et-Kdim ?) (cf. E);
Siguese (H.ir Bahara ?);
Sicca Veneria (El Kef);
Naraggara (Sidi-Yussef ?);
Gegetu (El Gunaïl);
Thagura (Taura);
Vasidice (Tamatmat);
Ad Molas;
Tipafa (Tifech);
Capraria (Aïn-Safra);
Thibilis (Sidi-Mabruk-ech-Cerif ?),
e continuava nella Numidia.

Una via costruita nel 217 univa *Turris* sia con *Thuburbo minus*, sia più probabilmente con *Inuca*, passando per *Furni* (H.ir El-Msaâdin) (C. VIII 10056). Un'alra andava da *Membressa* a *Tichilla* e pare indicata dall'It. Ant.

Altre vie secondarie:

a) da *Naraggara* ad *Hippo regius* per *Thagaste* (Suk-Ahras);
b) da *Ad Molas* ad *Hippo regius* per il *Vicus Iuliani:*
Tipasa (Tifech);
Vicus Iuliani (Ksar ben-Achur);
Hippo regius (Bona).

E. Da Carthago a Theveste (C. VIII 10046-11114. EE. 5, 1083-1103; 7, 567-636):

A *Drusilliana* si staccava dalla via che da *Carthago* conduceva a *Cirta* (cf. D) e proseguiva per le seguenti stazioni:

Lares (Lorbeus);
Orba (Ebba);
Altiburos (Medeïna) (cf. F 3);
Mutia (H.ir el-Gheria);
Ammaedera (Haïdra),
e continuava per *Theveste* (Tebessa).

La Tab. Peut. indica una seconda via, che, separandosi dalla prima a *Turris* (cf. D), proseguiva per

Vallis (Sidi Medien);
Ad Atticillae (H.ir Amara, H.ir Gubellat);
Coreva (H.ir Dermuliya) (cf F 1);
Aquae (H.ir el-Baghla),
dalla quale stazione si congiungeva all'altra per due vie, l'una che metteva capo a *Thignica* (cf. D), l'altra ad *Agbia* (cf. D). A qnesto tracciato pare si riferiscano le misure indicate dai miliarii latini succitati.

F. Vie colleganti il litorale colla via da Carthago a Theveste (E).

1. Da Coreva ad Hadrumentum per Thuburbo maius ed Onellana (EE. 5, 1066; 7, 566):
Bisica (H.ir (Biska);
Avitta Bibba (H.ir bu-Ftis);
Thuburbo maius (H.ir Kasbat);
Onellana (Zaghuân ?) (cf. 2);
Bibae (Bir el-Fuâra o Geradu ?);
Mediccera (Aïn-Med-Keur);
Aggersel (H.ir Sidi-Adb-er-Rahman-el-Garsi);
Ulisippira (Zembra);
Gurza (Kalâa Kebira);
Hadrumetum (Susa) (cf. B 2).

2. Vie secondarie su quella da Coreva ad Hadrumentum (v. 1);
a) Da *Thuburbo maius* ad *Inuca* (cf. D);
b) Da *Onellana* a *Tunis* per *Uthina* (Udena) (cf. B 1).

3. Da Altiburos al litorale per Zama regia e Thysdrus (cf. E):
Altessera (Ksur ?);
Assuras (Zanfur) (cf. H).
Zama regia;
Seggo (Kasr el-Hadid);
Avula;
Autipsida;
Uzappa (Ksur Abd-el-Melek);
Manange;

Agar (H.ir Sidi-Amara);
Aquae regiae (Aïn Beïda?) (cf. G I);
Terento (H.ir el-Medina?);
Aeliae;
Thysdrus (El-Gemm),
dove si congiungeva colla via che andava da *Hadrumetum* ad *Usilla* (v. B 3). Sulla via tra *Mactaris* (Makter) e *Chusira* (Kissera) furon trovate le lapidi EE. 5, 1069-1082.

Sufetula e Sufes.

G. Da Sufetula Sbeïtla ad Hadrumetum:

Masclianae (H.ir Hageb-el-Aïun);
Aquae regiae (Aïn Beïda?) (cf. F 3. I);
Vicus Augusti (Sabra?);
Hadrumetum (Susa) (cf. B 2).

H. Da Sufetula a Murti:

Sufes (Sbiba) (cf. I);
Tucca Terebenthina (Dugga);
Assuras (Zanfur) (cf. F 3);
Musti (H.ir Mest) (cf. D).

I. Da Sufes ad Aquae regiae per Marazanae:

L. Da Sufetula a Theveste:

1. *Vegesela* (H.ir Rakba);
Menegesem (Sidi-Bu-Ghanem-el-Kdim).
2. *Cillium* (Kasrim) (C. VIII 10039-10041. EE. 5, 1068; 7, 565. 566);
Menegere (H.ir Bu-Taba).

M. Da Sufetula a Thenae:

Autenti;
Amudarsa;
Oviscae;
Thenae (H.ir Tina) (cf. B 4).

N. Da Sufetula a Macomades Minores:

Nara (Bir el-Beï o Bir el-Hafeï);
Mudarsuma;
Septiminicia (H.ir el-Blida?);
Tabalta;
Macomodes Minores (H.ir Oghelt-el-Khfifia?) (cf. B 4).

Thelepte.

Due vie univano *Thelepte* (Medinat-el-Kdima) alla grande via strategica al sud del monte Aurasio, nella Numidia. A quella da *Thelepte* a *Theveste* si riferiscono i miliarii C. VIII 10032-10037. EE. 5, 1067; 7, 561. 562.

O. Da Thelepte a Tacape (C. VIII 10018-10025. EE. 5, 556-559):

1. *Vicus Gemellae* (H.ir Sibi-Aïch);
Capsa (Kafsa);
Veresuos (El-Mak'sem);
Thasarte (H.ir es-Segui?);
Silesua (Biar Bellufia?);
Aquae Tacapitanae (Hamma Kabes) (cf. Q);
Tacape (Kabes) (cf. B 4).
2. *Alonianum* (H.ir Bir-Umm-Ali);
Cerva (Gebel Boltena);
Ad Turres (Fum-en-Nâs);
Speculum;
Thiges (Taguius);
Thusuros (Tôzer);
Aggarsel Nepte (Nefta);
Agarsel (El Kalâa);
Puteo (Biar Abdallah);
Mazatanzur (Bir Sidi-Mohammed-ben-Aïssa);
Timezegerri turris (H.ir el-Baguel);
Avibus (H.ir el-Hagiar);
Tacape (Kabes) (cf. B 4).

Una via secondaria congiungeva *Cerva* a *Capsa* passando per:

Ad Praetorium (H.ir Somâa?);
Praesidium Diolele;

un'altra andava a *Puteo* da *Tinzimedo* (Borgi el Biar-Zemmit).

Ad una via che congiungeva *Capsa* con *Thusuros* e *Nepte* si riferiscono i miliarii C. VIII 10029-10031.

Tacape.

P. Da Tacape a Veri (cf. B 4; O 1, 2; Q):

Martae (H.ir Gamzuzi?);
Afas Luperci o *Afas Lucernae* (H.ir Tobel);
Augarmi o *Augemmi* (Kutin) (cf. Q);
Putea;
Laminie;
Veri;

Q. Da Tacape a Leptismagna per Turris Tamalleni (cf. B 4; O 1, 2; P):

Aquae Tacapitanae (Hamma Kabes) (cf. O 1);
Agarlabas (Tâmra);
Turris Tamalleni (Um-es-Somâa);
Ad templum (Kebilli);
Bezereos (Geudh at-el-Utad?);
Ausilimdi;
Agma (Zarat) (cf. B 5);
Augemmi o *Augarmi* (Kutin) (cf. P);
Tabalata;
Thebelami;
Tillibari;
Ad Augmadum;
Thabunacti;
Thrasmusdusim;
Tramascaltin:
Thenteos;
Auru;

Vinaza;
Talalati;
Thenadassa;
Masphe;
Leptismagna (Lebda).

Ad una via che metteva capo ad *Hadrumetum* si riferiscono i miliarii C VIII 10026-10028, ad un'altra che comunicava con *Sufetula,* quelli C. VIII 10038. EE. 7. 563. 564.

MOMMSEN, C. I. Lat. VIII p. XV segg. I p. 96 segg.; Röm. Gesch. 5 p. 620 segg. — MARQUARDT, Staatsverw. 2[2] p. 464 segg. — HENZEN, Annali dell'Inst. 1860 p. 23 segg. — RUDORFF, Das Ackergesetz des Sp. Thorius p. 84 segg. — BOISSIÈRE, L'Algérie Romaine. — TISSOT, Géographie comparée de la province Romaine d'Afrique.

AFRICAE (caput). — C. V 1039 . . *Philagrypno Aug(usti) vern(ae) ex Kap(ite) Africaes.... Heliodorus unctor ad Kaput Africaes* etc. — VI 1052 . . . . *paedagogi puerorum a Capite Africae.* — 8982 . . . . *paedagogi puer(orum) (a) Kap(ite) Afr(icae).* — 8983: *P. Aelius Aug(usti) lib(ertus) Lycus paedagog(us) puerorum a Caput Africas.* — 8984 . . . . *Niceratus Augustorum n(ostrorum) ser(vus) paedagogus a Caput Africae* etc. — 8985 . . *M. Ulpio Agathonico paedagogo a Caput Africae.* — 8986 . . . . [*paedagogus*] *a Caput Africa*[*e*] etc. — 8987 . . . *Alexander Aug(ustorum) ser(vus) fecit se bivo Marco filio . . . caputafricesi qui deputatur inter bestitores* etc.

Nome originariamente d'un edifizio e quindi d'un luogo nella città di Roma, sorto forse dalla rappresentazione della testa dell'Africa provincia apposta alla casa di un trionfatore della medesima (Preller, Region. p. 120. Jordan, Top. I 1 p. 529. 547. Nuove mem. dell'Inst. p. 237); poscia passato a dinotare una via sulla quale l'edificio medesimo sorgeva (Gatti p. 196 cf. Probus in Keil's Gramm. Lat. 4 p. 198). Il *Curiosum urbis* e la *Notitia regionum* (Urlichs, Codex topogr. p. 2. 4) menzionano il luogo o edifizio come esistente nella regione II Caelimontium, e l'anonimo di Einsiedlen (Urlichs, Op. cit. p. 75) ne determina meglio l'ubicazione, ponendolo in continuazione dell'arco di Costantino e della Meta sudante da un capo, e dei ss. Quattro Coronati e s. Giovanni in Laterano, dall'altro. Su questo fondamento soprattutto e sulle memorie avanzatane nell'età di mezzo e anche dopo, il ch. Gatti, nel dotto suo studio sull'argomento, ha mostrato con molta probabilità come il *vicus Capitis Africae* si estendesse non già in una linea diritta dal Colosseo ai ss. Quattro Coronati, come generalmente si credeva, ma per l'opposto in una quasi trasversale a quella, e propriamente in uno spazio limitato al nord dal Colosseo e dalla via Maggiore, all'est dai ss. Quattro e s. Stefano Rotondo, al sud dall'acquedotto della Claudia, all'ovest dalla prosecuzione di questo e dal tempio di Claudio. Dalle lapidi su riferite, poi, le quali accennano quasi tutte a pedagoghi, e specialmente da una (C. VI 1052), in cui si vedono 24 di essi, per lo più liberti imperiali e anche *vernae*, costituiti in collegio, si ricava che l'edifizio designato col nome *Caput Africae* fu una specie di scuola o istituto, dove venivano educati i giovani servi, i paggi (*delicati*) della casa imperiale, o altrimenti il *paedagogium Caesaris,* da cui uscivano i donzelli destinati al servizio domestico dell'imperatore, donde il *vestitor* (C. VI 8987) e l'*unctor* (C. V 1039) delle nostre lapidi, e parecchie altre memorie che ci restano di quella scuola (v. **Paedagogium**). A ragione il ch. Gatti sostiene quindi che al *Caput Africae* non esistesse la privata dimora di questi *paedagogi* o *praeceptores puerorum* o *caputafricenses* (C. VI 8987), come da altri si opinava (Preller, Region. p. 120. Marini, Arv. p. 425 nota 612 etc.), ma l'istituto stesso; e che non due fossero tali *paedagogia,* l'uno sul Palatino presso la *domus Gelotiana* e l'altro al *Caput Africae* (Marquardt, Privatleb. p. 156, 3), ma un solo, cioè il secondo. Dai graffiti che si leggono sulle mura di quella casa e che ricordano *vernae* o *v(ernae) d(omini) n(ostri),* a cui spesso è aggiunto *exit de paedagogio* (Garrucci, Graffiti p. 97. De Rossi, Bull. arch. crist. 1867 p. 75), egli trae argomento per dimostrare che qui si tratti di giovani paggi imperiali, i quali entrati in servizio della corte sul Palatino, dove dimoravano nella parte dell'antica *domus Gelotiana,* vollero con quei graffiti ricordare appunto l'educazione ricevuta nel *paedagogium* al *Caput Africae.* L'opinione del Becker (Topogr. p. 508) che il nome, di *Caput Africae* fosse proprio di una costruzione di Settimio Severo, africano d'origine e autore del Septizonium che doveva eccitare l'ammirazione dei suoi connazionali che si recavano in Roma, è contrastata specialmente dal fatto, che alcune delle nostre iscrizioni (C. VI 8982, 8983. 8984. 8985) sono anteriori a quella (C. VI 1052) del tempo di Caracalla, su cui egli si fondava.

GATTI, Annali dell'Inst. 1882 p. 191 segg.

AFRICANI (milites). — Lapide di Alba Fucens C. IX 3907 (=I 1172): *Herculei d(ono)* [*d(ederunt)*] *milites Africa*[*ni*] *Caecilianis mag(isterium?) curavit C. Saltorius C. f.* Non sono altrimenti noti. ‘Videntur significari — osserva il Mommsen — milites Africani iam Albae consistentes, antea vero Caecilianis, sive haec fuerunt castra Caecilia in Lusitania (C. II p. 82) sive alia eius nominis in ipsa Africa sita’.

AFRICANVS (exercitus). — Ricorre nel

titolo del *legatus Augusti pro praetore*, comandante della legione III Augusta in Africa e propriamente nella Numidia O. 3382 cf. C. V 531 . . . *leg. pro praet. ex[ercit(us) Afri]cae* etc. M. 766, 5 . . . . *legatus pro praetore ad exercitum qui est in Africa*. v. **Numidia**.

AFRICANVS (ager). — Ne tratta la lex agraria del 643 u. c. (C. I 200 lin. 45. 55. 59-61. 66. 69. 79-95), la quale in questa parte contiene varie disposizioni intorno alla proprietà fondiaria delle città libere della provincia, alle assegnazioni già fatte innanzi nel fondarsi la colonia di Cartagine, al demanio posseduto dallo Stato nella provincia e all'ordinamento della imposta prescritta per coloro a cui si lasciava godere del medesimo (Cf. **Ager — Agraria lex**). Secondo queste disposizioni, tutto l'agro africano si divideva a quel tempo nelle seguenti categorie.

1° *Ager privatus peregrinus* (lin. 75. 76. 79. 80. 85), cioè le terre lasciate in piena proprietà privata, secondo il diritto locale, agli abitanti delle città riconosciute come *liberae* fin dal tempo della conquista, Utica, Hadrumetum, Thapsus, Leptis minor, Achulla, Usalis e Theudalis (v. **Africa provincia** 1 p. 325). Inoltre quelle che erano state da Roma donate già ai 2200 *perfugae* (lin. 76) dell'esercito punico, che si erano dati, condotti da Himilco Phamaeas, a Scipione nel 606 u. c (Liv. ep. 50. App. bell. Pun. 100. 107-109. Zonar. 9, 27). Le une e le altre terre erano immuni dal *vectigal* imposto a quelle demaniali, pur concesse in uso ad altri popoli liberi della provincia (lin. 85 cf. 89. 90).

2° *Ager privatus Romanus* (lin. 45. 55. 59-61. 66. 69. 79. 89), cioè le terre assegnate a' coloni Romani dedotti in Cartagine per la lex Rubria del 631 u. c (Plut. C. Gracch. 10. 11. 14. Appian. bell. civ. 1, 24; Pun. 136. Vell. 1, 15), in base alla legge agraria di G. Gracco (ll. cc. cf. Fronto ad Verum. Solin. 27. Liv. ep. 60. Vell. 2, 6. 7. Eutrop. 4, 21. Oros. 5, 11 etc.). L'assegnazione era stata fatta nella proporzione massima di 200 iugeri di terreno per alcuni coloni (lin. 59. 60), forse minore per altri. Abolita la colonia per la legge Minucia del 633 u. c (Appian. bell. Pun. 136; civ. 1, 24. Flor. 2, 3. Oros. 5, 11), i coloni rimasero tuttavia in possesso dei loro agri, senza però che costituissero più un vero comune, e la nostra legge, appunto riguardo a questi agri, contiene disposizioni speciali.

3° *Ager publicus populi Romani*; cioè tutto il rimanente territorio di Cartagine, che non era stato assegnato a' coloni o lasciato in piena proprietà privata agli abitanti delle *civitates liberae*, o altrimenti il demanio, nel quale son comprese anche le antiche vie pubbliche (lin. 89: [*quae viae in eo*] *agro ante quam Cartago capta est fuerunt, eae omnes publicae sunto* etc.). Questo territorio secondo il vario uso fattone dallo Stato e la varia sua condizione giuridica, si suddivide nelle seguenti classi:

a) *Ager privatus vectigalisque* (lin. 66: [*Quei que ager locus ita ex h(ac) l(ege) datus redditus erit, ei quoius ex h. l. f*]*actus erit*, HS *n(ummo) I emptus esto, isque ager locus privatus vectigalisque ita*, [*utei in h. l. supra*] *scriptum est, esto* cf. lin. 49), o anche *ex h(ac) l(ege) civeis Romanei factus* (lin. 76) o *ex h(ac) l(ege) privatus factus* (lin. 80), cioè il territorio demaniale venduto a' privati dal questore di Roma, donde anche il nome di *ager quaestorius* (Hyg. de cond. agr. p. 115, 15. Sicul. Flacc. de cond. agr. p. 136, 14; 152, 23), per modo che, pur avendone essi lo stabile possesso e il diritto di disposizione, lo Stato conservava sul medesimo il diritto di proprietà e quello d'un'imposta (*vectigal*) reale o nominale (Sicul. Flacc. l. c.). Da questa specie di possessioni, accumulate per la maggior parte nelle mani di speculatori Romani, sorsero per lo più quei latifondi africani, che nell'Impero, soprattutto per le espropriazioni di Nerone, costituirono il demanio imperiale (v. **Africa provincia** 9 p. 336).

b) *Ager publicus stipendiariis datus adsignatus* (lin. 77. 80), demanio lasciato in semplice possesso agli abitanti delle città che prima aveano combattuto contro i Romani, poscia s'erano sottomesse (Zonar. 9, 27. Appian. bell. Pun. 126), mercè il pagamento d'un tributo (*stipendium*) e quindi iscritto nel registro del medesimo (lin. 78: *idque in formas publicas facito utei referatur*); intorno a cui v. Cic. in Verr. 3, 6, 12, (cf. pro Balbo 9, 24; 18, 41). Appian. bell. Pun. 135.

c) *Agri publici regibus civitatibusve sociis et amicis permissi*, il territorio, cioè, che Scipione avea lasciato ai figli di Massinissa (lin. 81. cf. Plin. nat. hist. 5, 4, 25. Cic. de leg. agr. 1, 4, 10; 2, 22, 58), e quello che per effetto d'una lex Livia era stato concesso agli abitanti d'Utica (lin. 81).

d) *Ager publicus a censoribus locatus* (lin. 78-96), quel demanio di Cartagine e in genere della provincia, che, non usato nei modi suddetti, era in Roma dato in locazione dai censori (Cic. in Verr. 3, 6, 12; de leg. agr. 1, 2, 5; 2, 19, 51) ad *aratores* e *pecuarii*, mercè *vectigal decumae scriptura pecoris* o *pro pecore* o *vectigal decumae scripturae* (lin. 82. 83. 86).

e) *Ager publicus populi Romani, ubi oppidum Carthago quondam fuit* (lin. 81), cioè il suolo della città distrutta da Scipione e lasciata in rovina (Cic. de leg. agr. 1, 2. 5; 2, 19, 51.

Appian. bell. Pun. 135: bell. civ. 1, 24. Zonar. 9, 30), senza che fosse nè assegnato, nè locato, nè lasciato in altro modo usare dai privati. Cf. **Ager**.

MOMMSEN, C. I. Lat. I p. 96 segg. — RUDORFF, Das Ackergesetz des Sp. Thorius p. 101 segg.

AFRICUS (Iupiter). — Diploma militare (C. III p. 855, XII lin. 30 segg.): *Descriptum et recognitum ex tabula aenea, quae fixa est Romae Capitolio in basi columnae parte posteriore, quae est secundum Iovem Africum.* ' Sconosciuto — osserva il Mommsen — che io sappia, eccettuata la memoria che se ne ha nei nostri diplomi, è il Giove africo, non potendo confrontarsi il *pater Africus* di Properzio giudicato corrotto dagli eruditi (5, 3, 47); ma sarà stato uno dei moltissimi simulacri di essa divinità eretti nelle vicinanze del suo tempio (sul Campidoglio) e forse venne dall'Africa, come il Giove imperatore, che fino all'incendio sullano s'ammirava sul Campidoglio, dalla Macedonia o dalla Palestrina. Quanto poi alla colonna, *quae est secundum Iovem Africum,* piuttosto che alla colonna rostrata fatta nel Campidoglio u. c. 499 (Liv. 42, 20), penso a quella celebratissima coll'effigie di Giove in cima, della quale parlano Cicerone (Catilin. 3, 8), Dione (37, 9), Ossequente (122) ed altri citati da Becker (Topogr. p. 394); la quale colonna pure non sembra essere stata molto lontano dal tempio principale ' (Bull. dell'Inst. 1845 p. 122). Cf. Jordan, Topogr. I 2 p. 47, 46).

AFRORUM (auxilia). — Sotto questo nome comprendiamo le *alae* (a) e le *cohortes* (b) *Afrorum,* le quali quasi sicuramente dovettero essere reclutate in origine nell'Africa provincia, giacchè le milizie ausiliarie delle altre regioni dell'Africa portano il nome locale di *ala* o *cohors Numidarum, Maurorum, Gaetulorum, Cirtensium, Musulamiorum* etc. Questa parrebbe una eccezione alla norma, che cioè gli imperatori solevano levare simili milizie solo nelle proprie provincie; nondimeno, rispetto all' Africa è da osservare, che essa era l'unica provincia senatoria, in cui l'imperatore avea un proprio comando militare. Del resto, il numero di queste milizie è così ristretto, e d'altra parte fra esse le Flavie e le Ulpie così relativamente abbondanti, che si può dire il loro reclutamento essere avvenuto dopo il tempo d'Augusto. (Cf. Mommsen, Hermes 19 p. 45).

a) **Ala Afrorum.** — È nota, per tre iscrizioni provenienti dalla Germania inferiore: un diploma di Domiziano (EE. 4, D LXIV p. 184), una lapide in BRh. 66 ed una nei BJ. 1886 p. 93. L'ultima di esse (*L. Crispi f. cives Marsacus, eq(ues) alae Afro(rum), turma Flavi* ....) è importante, in quanto che ci fa conoscere la patria dell'equite, un Marsaco, popolazione che avea sede nell'odierna Olanda, fra le varie foci del Reno, presso ai Cannenefati (Tac. hist. 4, 56. Plin. nat. hist. 4, 15, 105 etc.). Non pare che si debba attribuire a quest'ala la iscrizione in BRh. 317.

Ala II Ulpia Afrorum. — Così è ricordata nella Notitia Dign. (Or. 28, 38 Seeck p. 60), ' sub dispositione comitis rei militaris per Aegyptum ', stanziata in Thaubasteos.

b) **Cohors I Afrorum civium Romanorum equitata.** — È ricordata in una iscrizione di Auximum (C. IX 5841: *L. Praesentio L. fil. Lem(onia) Paeto, L. Attio Severo praefecto coh. I Afr. c. R. eq.*), forse identica alla

Cohors I Ulpia Afrorum equitata, di sede in Alessandria, secondo una lapide greca del tempo di Adriano (BI. 1848 p. 74).

Cohors III Flavia Afrorum. C. V 6584 add. ....*miss cen[t. coh.] III Fl. Afr.* etc. È dubbio se sia una di queste suddette ovvero altra la

Cohors Afrorum, che ricorre nella lapide urbana C. VI 3529: *D. M. Cn. Pompeio Pompeiano equo publico, tribuno leg(ionis) III Italice, prefecto* (sic) *cohortis Afrorum in Daciam* etc. Da essa si raccoglie, che questa coorte doveva essere stanziata in Dacia nel tempo posteriore a Marco Aurelio, che istituì la legione III Italica.

HASSENCAMP, De cohortibus Romanorum auxiliis p. 7 seg. — VADERS, De alis exercitus Romani p. 5 seg,

AGAMINI. — C. V 6587: *C. Atilius C. f. Mar.* .... *paganis Agaminis* etc. Borgata nell'agro tra Novara ed Arona, oggi Ghemme presso Sizzano (C. V p. 725).

AGATHODAEMON. — C. XIV 3533: *Ἀγαθῷ δαίμονι. Agatho daemoni sacrum e v(oto) s(uscepto).* Personificazione della celeste benedizione, specialmente rispetto ai campi, donde l'identificazione col Dionysos dei Greci (Athen. 28*d*. 675*b*) e col Bonus Eventus dei Romani, di cui Plinio (nat. hist. 36, 23 cf. 34 77) ricorda un gruppo sul Capitolio insieme alla Tyche, divinità affine (Pausan. 6, 25, 4; 9, 39, 5. Arist. Pac. 300. Dio Chrys. 3 p. 115 Reiske). Identificazione con imperatori si hanno pure in persona particolarmente di Nerone e di Filippo (Eckhel, D. N. 4 p. 35. CIG. add. 3886. 4699).

GERHARD, Agathodaimon und Bona Dea (Abhand. der Berlin. Akadem. 1847 cf. Griech. Mythol. 1 § 156 seg. 505. — PRELLER, Griech. Mythol. 1 p. 421 segg.

AGBIA (*Hencir Ain Egia*). — C. VIII 1545-1570. — EE. 5, 573-577 (=274); 7, 281.— Città dell'Africa proconsolare, non molto lungi da Thugga e Thignica (KAA. VIIIc XEk), sulla

riva destra dell' Oued Khalled, erroneamente scritta *Aobia* nella tavola Peutingeriana, *Adviam* nel Ravennate, *Δαβία* in Tolomeo (4, 3, 32). In origine costituita a *pagus*, nel II secolo dell'Impero trovavasi ancora nella transizione da questa forma a quella di *civitas* (*pagus et civitas, res publica, decuriones pagi et civitatis* 1548); forse sulla fine del regno di Settimio Severo divenne municipio, inscritto nella tribù Arniensis (1548): tale almeno si mostra in una lapide del tempo di Diocleziano (*res publica municipii Agbiensium* 1550), tale si conservò fin sotto Graziano (1552). Se ne conoscono un *patronus* (1548) e un *flamen perpetuus* (1554), e fra le divinità, *Minerva Augusta* (1545) e Cerere e Proserpina, di cui è ricordato un tempio restaurato sotto Antonino Pio (1548 .... *porticum templi Cererum vetustate consumptam a solo restituit*).

Mommsen, C. I. Lat. VIII p. 189 cf. 173. — Tissot, Géographie comp. de la province rom. de l'Afrique. p. 341 seg.

AGEIO. — Divinità gallica e propriamente dell'Aquitania, nota per le seguenti lapidi provenienti, alcune dal vicus Aquensis, altre dalle vicinanze del medesimo: *Ageioni deo Labusius v. s. l. m.* (Bladé 151 = de Wal XI = O. 1954 male *Aghoni*). — *Deo .... ghoni?* (Bladé 152. de Wal XII). — *Ageio deo pagani Ferrarienses ex voto* (Bladé 153). — *Montibus Ageoni Meteli ....* (Bladé 155). Merimée osserva: 'In valle propinqua quam vulgo « de la Neste » vocant, genius fuit Ageion simili nomine, quod etiam cum in titulo Tolosae servato (Roschach n. 179) aperte appareat, nescio an Oihenart in titulis quos rettulit H pro EI legerit, nam ex similitudine nominum locorumque proximorum eundem in utroque loco fuisse deum suspicor. At contra Ageionem cum Accionna dea Aurelianensis cuiusdam fontis, conferri pro mea parte non voluerim: nempe nomina, ut videre in promptu est, inter se parum consentiant et magno locorum intervallo antiquarum religionum sedes distant'.

De Wal, Mythol. septentr. monum. epigr. — Bladé, Epigr. antique de la Gascogne. — Merimée, De antiqu. aquar. relig. p. 76.

AGELLANVS. — Nome di un collegio in Aequiculi C. IX 4129 . . . *Ianuario L. Iuli Frontonis Helius actor et Legas ser(vus) filio pientissimo fecerunt itemque collegius Agellanus, bene merenti.*

AGELLUS. — Raramente nelle lapidi, e, a quanto pare, non sempre nel significato di campicello (Varr. de re r. 3, 16: 'Agellus non sane maior iugero uno' cf. Plin. nat. hist. 18, 6, 42. Horat. ars poet. 117. Cic. de nat. deor. 3, 35 etc.). C. V 4489: *Valeriae Ursae .... quae coll(egio) fabror(um) agellu(m) Aeseianum suum mancipavit se viva ex demid(ia) port(ione) sua s(upra?) s(cripta) ita, ut ex reditum eiusde(m) agelli* etc... *item quae* [*e*]*t*(?) *coll(egio) farmac(opolarum) publicor(um) agellu(m) .... suum mancipavit* etc., da cui si vede che in generale come il *fundus*, anch'esso aveva un nome speciale (cf. C. X 407, 1, 16. 2, 9. 10). — Una volta sola nelle lapidi sepolcrali sta per il solito *hortus* del sepolcro: O. 4561: *L. Septimius Severinus Aug. lib. fecit monimentum a solo cum agello concluso .... habet autem agellus conclusus latitiae p(edes) LXXV, longitiae p(edes) CXXXVII.*

AGENS. — Più che nel significato strettamente giuridico di *petitor actor* dei giudizi civili (Dig. 22, 3, 23 cf. 1, 18, 2), le lapidi ce ne dànno esempi in quello o di rappresentante, curatore d'un terzo in un determinato negozio (1), o di vicario, luogotenente in un determinato ufficio pubblico (2), o finalmente di una determinata classe di officiali subalterni dello Stato (3).

1° Agente amministratore privato è p. e. il *servus agens* del C. III 2126, il *curam agens* del C. VI 1173, il *curam agens operis* del C. III 3 etc. e lo stesso *agens procurator Augustorum nostrorum* della lapide urbana C. VI 10233, in cui questo procuratore dei praedia Amarantiana dell'imperatore, conchiude un contratto di vendita a nome del fisco con privati. Cf. **Actor** 1.

2° Luogotenente con l'aggiunta di *vices, vicem* o anche *vice*, l'*agens* si mostra più sovente nell'amministrazione provinciale e nella milizia.

Amministrazione provinciale. — Il titolo non appare prima della metà del secolo III, ma in genere dopo la riforma di Diocleziano.

a) **Agens vices praefectorum praetorio** (**A. v. p. p.**) è il titolo più completo (C. III 1984. — VI 1774. — VIII 824. 962. 10609. — X 1682. 1694), accanto a cui appaiono anche questi altri:

Agens vices praefectorum (C. II 2209),

Agens pro praefectis (C. VIII 7037. 7038),

Agens per Africam pro praefectis (C. VIII 7068),

Agens per Hispanias vices praefectorum praetorio (C. II 4107),

Vices agens per Africanas provincias (C. VIII 7014),

Agens vicariam praefectorum praetorio (C. VIII 783),

Vice praefectorum praetorio (C. VIII 822. 9611. — X 6569). La medesima luogotenenza è ricordata C. VI 1690. 1691: ...*iudicio sacro per provincias proconsularem et Numidiam Byzacium ac Tripolim itemque Mauretaniam Sitifensem et Caesariensem perfunctus officio praefecturae praetorio.*

Il Mommsen (Staatsr. 2[2] p. 934 cf. p. 1066. Nuove Mem. dell'Inst. 2 p. 309) riferendosi specialmente al luogo di Ulpiano nel Digesto (32, 1, 4: 'a praefectis praetorio vel eo qui vice praefecti ex mandatis principum cognoscet, item a praefecto urbi deportatos' etc.), opina che prima della riforma di Diocleziano e la creazione delle diocesi dell'Impero dipendenti dai vicarii dei quattro prefetti del pretorio, si era già avuto il principio della istituzione di *vicarii* dei *praefecti praetorio*, siccome giudici supremi straordinarii, a cui l'imperatore conferiva un ramo della giurisdizione di quel prefetto; sicchè tali vicarii erano nello stesso rapporto verso il prefetto, nel quale questi si trovava verso l'imperatore medesimo. Dopo quella riforma si sarebbero tali mandatari conservati ancora, distinguendosi dai *vicarii* posteriori delle diocesi, col titolo di *agentes vicem praefectorum praetorio*. Le iscrizioni confermano in parte questa opinione. Dappoichè due di esse soltanto (C. VIII 822: *C. Attio Alcimo Feliciano p(erfectissimo) v(iro) vice praef(ectorum) praet(orio)* etc. — X 6569: *Sex. Vario Marcello .... vice praef(ectorum) pr(aetorio) et urbi* etc.) sono molto probabilmente anteriori a Diocleziano, e naturalmente l'officio di vice prefetto non può riferirsi a quello del vicariato posteriore. Ma le altre, tranne qualcuna di età incerta e probabilmente anch'essa di tempi posteriori (C. II 2209. VIII 783. 7068. 9611), son tutte posteriori a Diocleziano. E come il titolo di *vicarius* è in genere non frequente nelle lapidi, almeno in rapporto a questo di *agens vices* etc., così noi pensiamo che in questo tempo tale titolo sia stato equivalente all'altro, e che perciò esso non abbia indicato un mandato straordinario di giurisdizione propria del prefetto del pretorio, come potè essere prima. Per maggiori particolarità intorno a tale carica v. **Vicarius**.

b) **Agens vices praesidis (A. v. p.)**. — C. II 1115. 1116. — III 251. 1456. 1464. 1625. 3424. — OH. 5530. — Mommsen, Epigr. Anal. 1852 p. 242. Tranne un caso solo (3424), in tutti gli altri si ha un *procurator Augusti* della provincia, il quale fa le veci del governatore, per delegazione o temporanea diretta di questo, ovvero dell'imperatore (Dig. 49, 1, 23. C. Iust. 3, 3, 1; 9, 20, 4. 47, 2. Collat. 14, 3). Cf. **Procurator vice praesidis**.

c) **Agens vices legati provinciae (A. v. l. p.)**. — Così C. III 3426 (= EE. 1 p. 99): *Hercul(i) Aug(usto) T. Flav(ius) Victor [a(gens)] v(ices) l(egati) p(rovinciae), praefe(ctus) leg(ionis)* etc. — 5776: *Cl(audius) Pater[nu]s Clement[i]a[n]us, proc(urator) [Au]g(usti) provincia[rum] Iud(aeae) v(ices) a(gens) l(egati)* etc. Forse nel primo di questi casi si tratta di un *legatus provinciae*, se la lezione del Wilmanns è da preferire a quella del Mommsen: *agens vices legati [et?] praefectus* etc. Indubbiamente al legato della provincia si riferisce il terzo, dove, come nell'*agens vices praesidis*, si ha pure un *procurator Augusti*. Cf. **Legatus**.

Per una certa analogia si può ricordare qui anche l'

Agens vices curatorum rei publicae di Chisiduo, nell'Africa proconsularis (C. VIII 1270: *D. M. s(acrum) Lusi Fortunatiani aedilis et munerarii item duo viru et munerarius agens* etc.), del tempo, in cui tali curatori cessarono di essere una specie di commissarii dell'imperatore e divennero magistrati municipali. Cf. **Curator rei publicae**.

Milizia. — Qui l'*agens* sta talvolta col *vices* come luogotenente d'un officiale superiore (*a*); altre volte col *curam* come amministratore speciale in un'azienda particolare (*b*, *c*); ovvero come dirigente un'opera pubblica eseguita da soldati e di cui diamo qualche esempio (*d*, *e*). E tali agenti per la maggior parte sono *beneficiarii* e *centuriones*.

a) **Agens vices legati legionis (A. v. l. leg.)**. — Per lo più è un *praefectus legionis* che ha le funzioni del legato C. III 3424: *Val(erius) Marcellinus praef(ectus) leg(ionis), prot(ector) Aug(usti) n(ostri), a(gens) v(ices) l(egati)* etc. — 3469: *Ael(ius) Paternianus v(ir) e(gregius), praef(ectus) leg(ionis) II adiut(ricis), a(gens) v(ices) l(egati)* etc. — 4289: *Aur(elius) Superinu[s] pr[ae]f(ectus) leg(ionis) I adi(utricis), a(gens) v(ices) l(egati)* etc. Cf. **Legatus**.

b) **Agens curam carceris**. — C. III 433: *Elpinius Festianus frumentarius leg(ionis) I adiutricis, agens curam carceris* etc. — Un *Aur(elius) Artemidorus b(ene)f(iciarius) l(egati) leg(ionis)* etc. C. III 3412,

c) **Agens in munere statoris**. — C. III 825: *Cass(ius) Erotianus b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis), agens in m[u]nere stat[o]r(is)*. 'Fortasse (ita) legendum, ut significetur beneficiarium hunc quo tempore titulus poneretur loco statoris sive apparitoris fuisse. Statorem in provincia repperies in titulo non longe a Veteribus reperto C. Iulii Primi Treveri equitis alae Noricae statoris' (Orelli-Henzen 6838).

d) **Curagens theatri**. — C. III 3095: *Q. Silvius Spe(ratus?) cent(urio) coh(ortis) I Belg(arum)* etc. Cf. C. III 75.

e) **Agens curam (templi)**. — C. III 6362 (= 1790): *Templum Liberi patris ... restituit coh(ors) I B[e]lg(arum) .... curam agente Fl(avio) Victore (centurio) leg(ionis) I ad(iutricis)* etc. Cf. **Cura** — **Curator**.

3) *Officiale subalterno dello Stato.* — Porta il titolo di

Agens in rebus. — C. VIII 989: *Fl(avio) Arpacio fl(amini) p(er)p(etuo) huiusce civitatis, ex agente in rebus, v(iro) c(larissimo), ex adiut(ore) inl(ustris) viri mag(istri) officior(um), v(iro) spectab(ili), trib(uno) et not(ario)* etc. — 9985 add.? — X 7200: *Pro beatitudine temporum d(ominorum) n(ostrorum) Constanti et Constantis Aug(ustorum) stationem a solo fecerunt Vitrasius Orfitus et Fl(avius) Dulcitius v(iri) c(larissimi) consulares p(rovinciae) S(iciliae), instante Fl(avio) Valeriano ducenario agente in reb(us) et p(rae)p(osito) cursus publici.* — NS. 1887 p. 236 (framm.). — Sostituiti in certo modo da Diocleziano o poco dopo (Aurel. Vict. Caes. 39 cf. Hieronym. in Obad. 1. Lydus 2, 12) agli antichi frumentarii (v. **Frumentarius**), gli *agentes in rebus* (*publicis*) erano una specie di corrieri di gabinetto e insieme di agenti di polizia, costituiti in una sezione o *schola* dipendente dal *magister officiorum* delle due corti di Roma e di Costantinopoli (Not. Dign. Or. 11, 3 Seeck p. 31 seg.: ‘ Sub dispositione viri illustris magistri officiorum ’.... 11: ‘ scola agentum in rebus et deputati eiusdem scolae ’; medesima indicazione in Not. Oc. 9, 3. 9. Seeck p. 32. 144 seg.). Oltre all'invigilare, viaggiando o stanziando uno o due di essi in ogni provincia, sull'andamento del *cursus publicus* (C. Theod. 6, 29, 8), il loro officio consisteva principalmente nel trasmettere gli ordini dell'imperatore in ogni parte dell'Impero e quindi informarlo di tutto ciò che vi accadeva e che l'interessava (C. Theod. 6, 29, 4), donde la fama di essere essi altrettante spie (Liban. epitaph. Iul. 1 p. 567 R. Cf. Amm. Marcell. 16, 5, 11). La *schola* ne comprendeva più di 1000, suddivisi in varie classi, cioè, cominciando dall'infima, degli *equites, circitores, biarchi, centenarii, ducenarii, principes* (C. Iust. 12, 20-22. C. Theod. 6, 27, 28). Pervenuto a quest'ultimo alto grado, l'*agens in rebus* poteva acquistare il titolo di *clarissimus vir* e la dignità di senatore (C. Theod. 6, 27, 5). La prima delle due lapidi ci offre la carriera di un tale officiale, il quale da *princeps* passò ad *adiutor* del *magister officiorum*, e da tale carica a quelle più alte di *tribunus* e *notarius*. La seconda è una prova maggiore della sua ingerenza nell'amministrazione del *cursus publicus*. Amendue i nostri agenti sono da considerarsi probabilmente come stanziati nella provincie dell'Africa e della Sicilia.

A proposito d'una lapide scoperta nella via Flaminia, tra Calmarra e Acqualagna (NS. 1886 p. 228) e dove ricorre un

Agens ad latrunculum, l'Henzen (BI. 1887 p. 18), dopo aver ricordato l'*agens in rebus* e le sue svariate funzioni amministrative, aggiunge: ‘ Sarebbe mai possibile che la nuova lapide ci fornisse un primo vestigio di quella classe posteriormente tanto numerosa d'impiegati?, che cioè l'*agens ad latrunculum* sia un agente di polizia equivalente ad un dipresso allo stesso *latrunculator* ’. Egli esclude per altro, e con ragione, che si tratti d'un semplice participio, e che si possa interpretare nel senso di *evocato che agisce contro il brigante* (Cf. Bethmann-Hollweg, Civilpr. 3 p. 19. 144. Karlowa, Röm. Rechtsgesch. 1 p. 831. Del *princeps officii agens in rebus* in ispecie e sostenendo un'opinione diversa dalla comune, tratta il Mommsen nell'Ephem. epigr. 5 p. 625 segg.).

AGER. — Riguardato principalmente nei suoi rapporti giuridici, l'*ager* si presenta sotto tre forme distinte: 1° come territorio politico; 2° come demanio pubblico; 3° come proprietà privata. Le iscrizioni in generale sono scarse in tutti e tre i rispetti, tranne la legge agraria dell'anno 643 u. c., dalla quale ricevono non poca luce la seconda forma e in parte anche la terza.

1°. *Territorio politico e comunale.* — Come tale, tecnica è la parola per indicare soprattutto il territorio dello Stato, o che questo sia Roma (*a*), ovvero uno Stato straniero (*b*): per analogia e non con molta proprietà anche il territorio municipale (*c*).

a) *Ager Romanus.* — Detto anche *ager antiquus* (Serv. ad Aen. 11, 316), è l'originario territorio di Roma città-Stato, in opposizione a quello di Stati stranieri alleati a Roma o da essa riconosciuti e all'*ager hosticus* (Varr. de l. l. 5, 33. Serv. ad Aen. 9, 53 cf. Ovid. fasti 6, 205. Fest. ep. p. 33 v. *Bellona*. Dio Cass. 50, 4; 71, 33), cioè dello Stato in guerra o non alleato (Varr. de l. l. 5, 33. 55 cf. Liv. 41, 19, 4; 44, 19, 6 etc.), e confinante ad ovest col Tevere, al nord-est e all'est con Collatia, Antemnae, Fidenae, Labicum ed altre città latine (Strab. 5, 3, 2 p. 229 seg. Ovid. fasti 2, 677. Fest. p. 213). Anche quando col tempo il territorio dello Stato si allargò, comprendendo poco a poco tutta l'Italia (v. **Fines**), l'antico *ager Romanus* rimase sempre il solo territorio, su cui si potessero compiere atti solenni della vita pubblica, p. e. gli auspicii del capo dell'esercito prima di passare i confini, l'adunanza dei comizii centuriati, la nomina del dittatore; sicchè non ha valore politico la denominazione, quando, per altro raramente, si riferisce al territorio reale dei tempi posteriori (p. e. Varr. de r. r. 1, 10, 1; de l. l. 5, 32). Cf. Mommsen, Staatsr. 3 p. 735, 3. 824 segg. Beloch, Der italische Bund cap. III: *Der Ager Romanus* p. 43 segg. Becker, Topogr. p. 83 seg.

b) *Ager peregrinus.* — Territorio dello Stato straniero che ha un rapporto internazionale con Roma o in genere è da essa riconosciuto, sia che al trattato si aggiunga la comunanza nazionale, come era cogli Stati della federazione latina, sia che quella manchi. È quindi il territorio politico. Nel luogo di Varrone de l. l. 5, 33 sono esemplificati questi due casi, il primo nell'*ager Gabinus*, il secondo nell'*ager peregrinus*, benchè anche quello sia, politicamente, agguagliato a questo (' Peregrinus ager pacatus, qui extra Romanum et Gabinum, quod uno modo in his seruntur auspicia ..... quocirca Gabinus quoque peregrinus, sed quod auspicia habet singularia, ab reliquo discretus '). Il riconoscimento politico dello Stato ha per conseguenza da una parte, in generale, il reciproco riconoscimento della proprietà secondo il rispettivo diritto nei due territorii, dall'altra la inviolabilità reciproca dei territorii medesimi. E una prova di ciò oltre che negli scrittori, a proposito del caso inverso dei dediticii (Liv. 1, 38. Polyb. 36, 4, 2 etc.) e delle città libere e autonome (Liv. 42, 24, 9. Polyb. 36, 4, 4. Caes. bell. Gall. 2, 28. Dio Chrys. 34 p. 36 Reiske etc.), si ha specialmente in tre monumenti epigrafici: nel senatoconsulto del 584 u. c. relativo ai Thisbaei (EE. 1 p. 278 segg. = Bruns, Fontes 5 ed. p. 152 segg.), in quello del 710 u. c (CIG. 2737) relativo ai Plarenses e Aphrodisienses, e soprattutto nella lex Antonia de Termessibus del 683 u. c. (C. I 204 = Bruns, Fontes 5 ed. p. 91 seg.). La quale in un luogo (I lin. 11: *Quaei agrei quae loca aedificia publica preivatave Thermensium maiorum Pisidarum intra fineis eorum sunt fueruntve L. Marcio Sex. Iulio cos., quaeque insulae eorum sunt, fueruntve ieis consolibus quei supra scriptei sunt, quodque earum rerum ieis consulibus iei habuerunt possederunt us[ei fructeique] sunt, quae de ieis rebus locata non s[unt, utei antea habeant possideant]*) consacra il principio della proprietà, nell'altro (II lin. 8: *Nei quis magistratus prove magistratu legatus ne[ive] quis alius meilites in oppidum Thermesum maiorum Pisidarum agrumve Thermensium ..... hiemandi caussa introducito, neive facito, quo quis eo meilites, introducat quove, ibei meilites hiement, nisei senatus nominatim, utei Thermesum ..... in hibernacula meilites deducantur, decreverit* etc.) quello della inviolabilità politica. Che nello stesso *ager peregrinus* fosse possibile la coesistenza di un demanio di Roma (*ager publicus populi Romani*), oltre che da frequenti esempii della storia, si vede dalla stessa lex Antonia (I lin. 19: *[q]uaeque de ieis rebu[s agreis loceis aedificieis locata su]nt, ac ne locentur [sancitum est sanctione, q]uae facta est e[x] l[ege rogata L. Gellio Cn. Lentulo cos, e]a omnia Ther[meses ..... habean]t possideant; ieisque [rebus loceis agreis aedificieis utantur fr]uantur ita, utei ant[e Mitridatis bellum, quod p]reimum fuit, habueru[nt possederunt usei fruct]eique sunt*). In generale adunque, l'*ager peregrinus* è il territorio politico delle città alleate di Roma (*civitates foederatae, socii*) così dell'Italia nel tempo della Repubblica, come di quelle delle provincie allora e nell'Impero; quindi non è propriamente tale nè quello dei *cives sine suffragio* dell'Italia, nè l'altro dei popoli sudditi di essa e delle provincie (*peregrini dediticii, stipendiarii*), che è considerato come proprietà dello Stato, benchè, rispetto ai primi probabilmente sempre, e a questi ultimi, per un certo tempo, si riconoscesse il principio della proprietà privata.

Lo stesso è a dire del territorio tenuto da popolazioni clienti, quasi servili, di città suddite, siccome appare dal decreto del pretore dell'Hispania citerior, L. Aemilius Paulus, dell'anno 565 u. c. (C. II 5041: *L. Aimilius L. f. inpeirator decreivit, utei quei Hastensium servei in turri Lascutana habitarent, liberei essent; agrum oppidumqu(e), quod ea tempestate posedisent, item possidere habereque iousit, dum poplus senatus Romanus vellet*); i Lascutani clienti della città *stipendiaria* di Hasta, sono dal governatore dichiarati liberi e nello stesso tempo capaci di possedere, secondo il diritto locale o peregrino, il campo, che prima possedevano come clienti, *servei* (cf. Mommsen, Hermes 3 p. 265 segg.). Da tutto ciò segue pure, che il suolo della provincia intanto può dirsi un *ager peregrinus*, in quanto appartiene a città *foederatae*, e non già a *stipendiariae*, nel qual caso esso è considerato come demanio dello Stato, specialmente nel tempo dell'Impero. (Cf. Mommsen, Staatsr. 3 p. 687 seg. 830 seg.; cf. p. 578. 730 segg.).

c) *Ager municipalis.* — Il vero e tecnico nome del territorio dei municipii è *territorium*, secondo la definizione di Pomponio (Dig. 50, 16, 239, 8: « Territorium est universitas agrorum intra fines cuiusque civitatis, quod ab eo dictum quidam aiunt, quod magistratus eius loci intra eos fines terrendi, id est summovendi ius habent ») e l'uso costante dei Gromatici (p. e. Frontin. de controv. agr. p. 52, 22 cf. Rudorff, Gromat. inst. p. 254). Nondimeno in essi appare talvolta anche quello di *municipalis:* Frontin. de controv. agr. 35, 13 segg.: ' condicio possidendi haec est ac per Italiam; ubi nullus ager est tributarius, sed aut colonicus, aut municipalis, aut alicuius castelli aut conciliabuli, aut saltus privati. At si ad provincias respiciamus, habent

agros colonicos eiusdem iuris, habent et colonicos qui sunt immunes, habent et colonicos stipendiarios; habent autem provinciae et municipales agros, aut civitatium peregrinorum ' (cf. p. 62, 21. 26), dove rispetto alle provincie si contrappone all'*ager municipalis* l'*ager stipendiarius* delle città suddite e l'*ager civitatium peregrinarum*, cioè *peregrinus*, nel senso detto di sopra. Nei giureconsulti d'ordinario si pone *ager* in contrapposto a *civitas* o *municipium* per indicare il territorio di questa: Dig. 1, 8, 9 pr.: ' Sacra loca ea sunt, quae publice sunt dedicata, sive in civitate sint sive agro '. 2, 8, 15 pr.: ' Possessor autem is accipiendus est, qui in agro vel civitate rem soli possidet ' etc. 26, 5, 3: ' qui ab eodem municipio vel agro eiusdem municipii est '. Anche nelle lapidi però non ricorre mai questo nome, se non si voglia p. e. considerare come tale l'*ager Iuliobrigensis* della iscrizione terminale ispana (C. II 2916: *Ter(minus) August(alis) dividit prat(um) leg(ionis) IV et agrum Iuliobrig(ensem)*); e che Iuliobriga (Plin. nat. hist. 3, 3, 27 cf. Ptol. 2, 6, 51) sia stato un municipio, si vede dalla tribù Quirina, a cui essa era iscritta (C. II 4192. 4240). Lo stesso non si può dire però dell'*ager Veneriensis* dell'altra lapide ispana (C. II 5042: *Dama L. Titi ser(vus) fundum Baianum, qui est in agro qui Veneriensis vocatur, pago Olbensi ..... fidei fiduciae causa mancipio accepit* etc.), dove, come giustamente osserva l'Hübner (Hermes 3 p. 287), l'espressione *ager qui vocatur Veneriensis* certo non può far pensare al territorio del vicino comune Nabrissa Veneria; benchè sia difficile il negare, come egli fa, un certo rapporto originario con questo, non possibile a determinarsi, e ammettere invece una origine dal culto di Venere. Cf. **Territorium.**

2.° *Demanio dello Stato.*

Ager publicus populi Romani. — Così o anche semplicemente *ager publicus* è detto il demanio dello Stato generalmente negli scrittori, soprattutto ove accennano alle conquiste di Roma in Italia e fuori e alle leggi agrarie, nella lex agraria del 643 u. c (C. I 200) più volte p. e. lin. 1. 4. 6. 13. 33. 75. 78 etc. e una volta soltanto è ricordato in una lapide (C. X 6950 = I 551), nella quale il console P. Popilius dell'anno 622 u. c. memora di sè: *primus fecei ut de agro poplico aratoribus cederent paastores*, riferendosi a una disposizione della legge agraria di Ti. Gracco dell'anno precedente. Oltre agli *agri* propriamente detti o terreni coltivati (lex agr. C. I 200 lin. 1. 4. 6. 13. 32. Cic. de l. agr. 2, 29, 81; 1, 7, 21 cf. Serv. ad Georg. 412. Cic. Tusc. 2, 5. Cato de re r. 141, 1 seg. Dig. 50, 16, 115. 211 etc.), esso comprende *silvae pascuae* e *saltus, silvae caeduae, metalla, salinae, lacus* e *flumina* (Polyb. 6, 17. V. queste singole parole). Destinato a fornire con le sue rendite i mezzi necessarii allo Stato, e, col tempo, in parte anche concesso in varii modi e con diverse condizioni ai privati e ai comuni, esso piglia massime nei Gromatici e nelle lapidi differenti denominazioni, secondo appunto che si tratta della sua origine, dei modi della concessione, di quelli con cui lo Stato lo rende per sè fruttifero e delle circostanze che accompagnano la sua divisione.

A. Origine.

Ager occupatorius. — Territorio straniero in quanto per effetto della conquista in genere, sia con le armi sia per dedizione, diviene proprietà dello Stato (Frontin. de agr. qual. 2, 19 (= Hygin. de cond. agr. p. 115, 4); 5, 22. Hygin. 124, 3. Sic. Flacc. de cond. agr. p. 137, 19; 138, 10). Nel senso di demanio in quanto è occupato dai privati, donde la *possessio* (Sic. Flacc. de cond. agr. 137, 19 cf. 284, 9-17), è meno tecnico e proprio (Rudorff, Feldm. p. 252), non ostante l'opinione contraria sostenuta anche oggi dal Voigt, (Ueber die staatsrecht. possessio etc. p. 15, 7).

B. Cessione a titolo di proprietà e immune.

a) *Ager publicus datus adsignatus* (*divisus*).— Demanio ceduto in piena proprietà e libera di ogni imposta ai privati, per cui diviene (v.) *ager privatus*. Lex agraria (C. I 200) lin. 3. 5. 15. 16. Sic. Flacc. de cond. agr. p. 155, 24; 156, 5. 26; 157, 1; 162, 16. Lex Mamilia etc. nei Gromatici p. 263, 15 (*datus adsignatus*). — Frontin. de agr. qual. p. 1, 3. 19. 21; 2, 1. 30; 3, 7. 31. de controver. p. 13, 20. 30. Hyg. de cond. agr. p. 117, 12; 130, 6; 131, 10. Sic. Flacc. de cond. agr. p. 151, 18; 153, 9. 24; 158, 8. 9. 13. 25; 160, 23. Liber colon. p. 246, 21 etc. etc. Cf. **Adsignatio.**

b) *Ager colonicus.* — Lo stesso del precedente, così detto in quanto l'*adsignatio* è accompagnata dalla istituzione d'una colonia civium Romanorum (Frontin. de controv. p. 35, 14. 17; 36, 1. Agenn. de controv. p. 62,30. 23. Lex Mam. in Grom. vet. p. 264, 13. A questa specie accenna la lex agraria del 643 u. c (C. I 200) lin. 3. 15. 16, riferendosi alle assegnazioni coloniarie fatte dopo la legge agraria del 621 u. c., intorno a cui v. Mommsen, C. I. L. 1 p. 87. Cf. **Adsignatio.**

c) *Ager viritanus.* — Lo stesso dell'*ager datus* ed *adsignatus*, così chiamato in quanto la divisione è fatta in genere a tutti i cittadini o una parte d'essi, senza che la legge ne determini il numero e senza che essi sieno dedotti come coloni (Varr. de re r. 1, 10, 2 cf. 1, 2, 7; presso Non. p. 33. Cic. de re pub. 2, 14, 26. Fest. ep. p. 373. Sic. Flacc. de cond. agr. p. 154, 9 seg. Lib. col. p. 238, 5. 18; 239, 2. 5. 12). Ad esso

accenna la lex agraria del 643 u. c (C. I 200) lin. 5, relativamente a divisioni simili fatte dopo la legge agraria del 621 u. c., intorno a cui v. Mommsen, C. I. L. I p. 88. Cf. **Adsignatio.**

d) *Ager publicus in privatum, ager privatus in publicum commutatus.* — Vi accenna la lex agraria del 643 u. c. (C. I 200) lin. 27 cf. 4, riferendosi al caso di uno scambio di terre fra privati e Stato, per cui l'*ager* dato da questo diveniva *optuma lege privatus,* e quello preso da' privati, *publicus.* — Cf. Liber colon. p. 247, 19. Rudorff, Feldm. p. 390.

e) *Ager publicus a veteribus possessoribus intra legitimum modum occupatus.* — Demanio occupato dai privati nella misura di 500 iugeri per ogni capo di famiglia prescritta dalla lex Licinia del 387 u. c. (Liv. 6, 35. Varr. de re r. 1, 2, 9) e inoltre di 250 iugeri per ogni figlio, in guisa da non oltrepassare il totale di 1000 iugeri (App. bell. civ. 1, 9 cf. 11. Vell. 2, 6. Liv. ep. 58. Aurel. Vict. vir. ill. 64. Sic. Flacc. de cond. agr. p. 136, 10), sottomesso a un' imposta con la lex Thoria del 635 o 636 u. c. (App. bell. civ. 1, 27) e liberato da questa e riconosciuto come proprietà privata dalla lex agraria del 643 u. c. (C. I 200 lin. 2 cf. 13. 14). Il *pro vetere possessore* ricordato da quest'ultima (lin. 16. 17. 21) probabilmente era colui, che pur non potendo provare il suo giusto possesso, era lasciato nel medesimo come il *vetus possessor.* Una disposizione simile contiene la stessa legge circa l'*ager pro vetere possessione in coloniam contributa veteri possessori qui fuit de publico redditus* (lin. 20-23). Cf. Mommsen, C. I. Lat. I p. 87.

f) *Ager publicus intra iugera XXX agri colendi causa occupatus.* — La lex agraria del 643 u. c. (C. I. 200) stabiliva (lin. 13. 14), che il demanio occupato in quella misura dopo la legge agraria del 621 u. c., la quale vietava ogni *occupatio* dell'*ager publicus* per l'avvenire, fosse considerato come proprietà privata. Cf. Mommsen, C. I. Lat. I p. 89.

Questa e le altre prescrizioni della legge agraria riguardavano l'*ager publicus* in Italia. Quanto a quello nell'Africa e in Corinto v. **Africanus ager — Corinthiacus ager.**

C. Cessione a titolo di possesso o uso e oneroso.

a) *Ager publicus civitatibus fruendus datus.* — Demanio che lo Stato mediante una legge o un senatoconsulto cede in uso perpetuo a una città, coll'onere di una imposta reale o nominale. La citta può essere ugualmente una colonia, un municipio o una città federata, d'Italia o delle provincie (lex agraria del 643 u. c. C. I 200 lin. 31. 32. Hygin. de cond. agr. p. 116, 5; 117, 21. Sic. Flacc. de cond. agr. p. 162, 20). Le iscrizioni ne offrono esempi appunto rispetto a colonie, come la Iulia Genetiva (c. LXXXII EE. 3 p. 96) e Cirta (C. VIII 7084. 7086. 7087. 7089, *A(gri) p(ublici) C(irtensium)*), a municipii, come Sigus nell'Africa (EE. 5, 862. 863. 864 *a*: *A(ger) p(ublicus) Sig(ensium)*), forse a un pago anche nell'Africa (C. VIII 8268: *A(ger) publ(icus)*) e a città alleate, come Genua (C. V 7749 = I 199 lin. 14: *Agri poplici quod Langenses posident* etc. cf. lin. 24: *Quod agrum publicum iudicamus esse*) ed Hasta, amendue nel tempo della Repubblica (C. II 5041). Sulle condizioni speciali di tale cessione v. Mommsen, C. I. L. I p. 90. EE. 3 p. 104 segg. Rudorff, Feldm. p. 392. 394.

b) *Ager publicus acceptus.* — Così è chiamata in alcuni cippi terminali relativi a Cirta (C. VIII 7084: *Ex auct(oritate) imp. Caesaris Traiani Hadr[iani] Aug. agri accep(ti) Cirt(ensium) separati rivo* cf. 7085. 7090? EE. 5, 863. 865) e in altri simili relativi a Mileu (C. VIII 7089) e a Sigus (EE. 5, 864 *b*) detto anche *a(ger) a(ttributus) M(ilevitanis)* ovvero *a(ger) d(ivisus) S(igensibus)*, quella parte del demanio che lo Stato concedeva al medesimo titolo del precedente non già alla città per sè, ma ai singoli cittadini e per lo più a coloni (v. p. e. Frontin, de controv. p. 14, 17; 45, 8. Hygin. de lim. p. 113, 3. Sic. Flacc. de cond. agr. p. 156, 11. 14. 16 etc. etc. cf. Rudorff, Feldmess. p. 396 cf. 367).

c) *Ager publicus viasiis vicanis datus.* — Demanio concesso agli abitanti di borgate limitrofe alle vie pubbliche, con l'obbligo di provvedere personalmente o a proprie spese al mantenimento delle medesime (lex agraria del 643 u. c. C. I 200 lin. 11. 12. 13). Probabilmente son da riferire qui le lapidi C. IX 6072. 6075. X 6954 cf. VIII 10327. 10328. OH. 7170, dove si accenna a quell'obbligo dei *possessores* e al *vectigal* relativo (Cf. Mommsen, C. I. L. I p. 90; Bull. dell'Inst. 1847 p. 175. Marquardt, Staatsv. 2² p. 157 cf. 90).

d) *Ager publicus compascuus.* — Pascoli demaniali, il cui uso è dato a un complesso di privati e ai loro successori, senza limite di tempo, che posseggono fondi ad essi limitrofi e hanno sede comune fra loro, con l'obbligo di pagare allo Stato un *vectigal* (lex agraria del 643 u. c. C. I 200 lin. 14 cf. 25. 26). *Agri compascui* ricorrono pure in città federate, come in Genua (C. I 199 lin. 32. 35) e in genere in colonie e municipii (Hygin. de lim. p. 116, 25; 201, 10 segg. 202, 4), come pure possono essere concessi a semplici privati (Dig. 8, 5, 20, 1). Cf. Mommsen, C. I. L. I p. 91. Rudorff, Feldmess. p. 395. Voigt, Ueber die staatsrecht. possessio p. 9 segg.

e) *Ager publicus stipendiariis datus adsi-*

gnatus. — Suolo provinciale lasciato in possesso agli antichi proprietarii, mercè una imposta (lex agraria del 643 u. c. C. I 200 lin. 77. 80 cf. Cic. accus. in Verr. 3, 6, 12. Appian. bell. Pun. 135). Cf. **Africanus ager**.

f) *Ager publicus occupatorius* nel senso secondario della parola (v. sopra *A*), cioè di quel demanio che composto di terreni non coltivati, lo Stato lascia liberamente occupare dai privati, i quali possono in ogni modo disporne, ma giammai rendere proprietà privata mercè l'*usucapio*, e pagano allo Stato un'imposta in natura (v. **Possessor**). Non esisteva che in Italia e con la lex agraria del 643 u. c. (C. I 200 lin. 24. 25) fu dichiarato proprietà privata.

D. Vendita con riserva del diritto di proprietà o enfiteusi.

a) *Ager quaestorius* o anche

Ager privatus vectigalisque. — Demanio che lo Stato vende ai privati mediante il questore, con la condizione che la proprietà resti ad esso e che i compratori corrispondanó un'imposta nominale (lex agraria del 643 u. c. C. I 200 lin. 49. 66. Hygin. de cond. agr. p. 115, 15; 125, 19; 131, 11. Sic. Flacc. de cond. agr. p. 136, 14. 20; 152, 23 cf. Cic. de leg. agr. 1, 2, 5; 2, 14. 36. 19, 51. Liv. 28, 46, 4 etc.). Formalmente il contratto è di vendita, sostanzialmente però di enfiteusi, in quanto che esso ha una durata indeterminata, d'ordinario perpetua, e si trasmette al successore universale, sicchè l'agro è bensì ereditario, ma non capace di esser venduto. Cf. Mommsen, Staatsr. 2[3] p. 459 seg.; C. I. L. I p. 88. 98. Rudorff, Feldm. p. 285 segg. 315 segg.

b) *Ager in trientabulis fruendus datus.* — Così chiama ancora la lex agraria del 643 u. c. (C. I 200 lin. 31. 32) quei campi nelle vicinanze di Roma, che lo Stato già nel 554 u. c. cedè ai suoi creditori, a condizione di poterli riprendere, quando essi lo avessero desiderato, ma non di risolvere da sè il contratto, e imponendo a quelli un'imposta di un asse per ogni iugero di terreno (Liv. 31, 13, 7 cf. 26, 36; 29, 16; 33, 42. Fest. p. 364). Cf. Mommsen, C. I. Lat. I p. 90; Staatsr. 2[2] p. 453. Rudorff, Feldm. p. 287 seg.).

E. Locazione.

a) *Ager publicus a censoribus locatus.* — Demanio provinciale che lo Stato dà in Roma in affitto per lo più a lungo termine, spesso per cento anni (Hygin. de cond. agr. p. 116 cf. Mommsen, Staatsr. 2[3] p. 458) e pel corrispettivo d'una imposta che è d'ordinario il decimo dei frutti, siccome p. e. era il caso in Sicilia (Cic. acc. in Verr. 3, 6, 13. 39, 89 etc.), in Africa (cf. **Africanus ager**) e in Campania (Liv. 27, 3, 1; 42, 19, 1 cf. Cic. de leg. agr. 2, 31, 84). Diverso è quindi questo dall'*ager publicus* comprendente il territorio della provincia e lasciato in semplice possesso agli antichi proprietarii, anche col peso per lo più del decimo. Cf. Marquardt, Staatsv. 2[2] p. 247 segg. Mommsen, C. I. L. I p. 100 seg.

b) *Ager decumanus.* — C. II 1438: [*Ti. Claudio Drusi f. Caes. Aug. Germanico .... ce*]*nsore termini agror*(*um*) *decumanor*(*um*) [*resti*]*tuti et novat*[*i*] *Q. Veranio, C. Pompeio Gallo co*(*n*)*s*(*ulibus*). Molto probabilmente bisogna intendere qui lo stesso che l'agro precedente, trattandosi senza dubbio di confini tra il demanio propriamente detto e la proprietà privata, e non già il suolo provinciale in genere, come p. e. in Cic. Verr. 5, 6. Cf. **Decumates agri**.

c) *Ager scripturarius.* — Pascolo demaniale concesso in uso per una determinata imposta detta *scriptura* e data in appalto a publicani (Fest. p. 333[a]), comune così in Italia come nelle provincie (lex agraria del 643 u. c. C. I 200 lin. 82. 83. 85. 86. 88. App. bell. civ. 1, 7. 24. Varro de re r. 2, 1, 16. Cic. Verr. 2, 70, 169. 3, 71, 167; pro leg. Man. 6, 15; ad Att. 5, 15. Plin. nat. hist. 18, 11; 19, 39 etc.). Cf. Marquardt, Staatsv. 2[2] p. 251 seg. cf. p. 158.

F. Divisione, misurazione e simili.

L'*ager publicus* in quanto non è assegnato ai privati, si distingue da questo, che è *limitatus*, essenzialmente per non aver limiti determinati, e prende quindi il nome di

a) *Ager arcifinius, arcifinalis* (p. e. Frontin. de agr. qual. p. 1, 5; 2, 17; 5, 6 etc. cf. Rudorff, Feldm. p. 251. 253), quindi è identico all'*ager occupatorius* (v. sopra *A*). Sull'*ager subsecivus*, che risulta pure dall'atto della divisione, ma non diviene privato, v. **Subsecivum**.

Invece quando quella concessione ha luogo, esso piglia diversi nomi, oltre al generico di *divisus, divisus et adsignatus*, secondo la diversa forma e i diversi caratteri esterni che acquista in seguito alla complessa operazione della divisione, intorno a cui v. Rudorff, Feldm. p. 229 segg. e Mommsen, ivi p. 152 segg. I principali sono:

b) *Ager centuriatus* (Frontin. de controv. p. 20, 16; 58, 12. Agenn. de controv. agr. p. 89, 14. Hygin. de cond. agr. p. 118, 10; 133; Sic. Flacc. p. 163, 11. Lib. colon. p. 246, 26 cf. Rudorff, p. 289).

c) *Ager citratus* (Lib. colon. p. 247, 6 cf. Rudorff p. 340).

d) *Ager cultellatus* (lib. col. p. 247, 10 cf. Rudorff p. 340).

e) *Ager dextratus* (Lib. col. p. 247, 4 cf. Rudorff p. 342).

f) *Ager quadratus* (Frontin. de lim. p. 30, 15).

g) *Ager scamnatus* (Front. de agr. qual. p. 3, 14. Hygin. de lim. p. 110, 2. Lib. col. p. 218, 3 etc. cf. Rudorff p. 290 segg. 420 segg.).

h) *Ager sinistratus* (Lib. col. p. 247, 5 cf. Rudorff p. 341).

i) *Ager solutus* (Sic. Flacc. de cond. agr. p. 137, 23 cf. Rudorff p. 252).

k) *Ager strigatus* (Frontin. de agr. qual. p. 3, 12. Hygin. de lim. p. 110, 1 cf. Rudorff p. 290 seg. 419).

l) *Ager tessellatus* (Lib. col. p. 247, 9 cf. 248, 16).

m) *Ager tetragonus* (Lib. col. p. 247, 8 cf. p. 354, 6).

n) *Ager ultratus* (Lib. col. p. 247, 7 cf. Rudorff p. 341).

3°. *Proprietà privata.*

Ager privatus. — È doppio: *ager privatus ex iure Quiritium* e *ager privatus ex iure peregrino.* Questo è proprio degli abitanti degli Stati alleati di Roma (*civitates foederatae*), così in Italia, finchè ve ne furono, cioè sino alla fine della guerra sociale, come nelle provincie anche nel tempo dell'Impero. La lex Antonia de Termessibus (C. I 204) ci conserva la formula, per la quale in tali Stati Roma riconosceva appunto questa proprietà privata: I lin. 12 seg.: *Quei agrei quae loca aedificia publica preivatave Thermensium .... intra fineis eorum sunt fueruntve L. Marcio Sex. Iulio co(n)s(ulibus).... quodque earum rerum ieis consulibus iei habuerunt possederunt us[ei fructeique] sunt, quae de ieis rebus locata non s[unt, utei antea habeant possideant .... e]a omnia Ther[meses.... habean]t* etc. (Cf. **Africanus ager**). Ogni altro territorio provinciale, che non appartenga a cittadini romani di colonie o municipii, è *ager publicus populi Romani.* L'*ager privatus ex iure Quiritium* è quello che non solo appartiene attualmente, ma anche è capace di appartenere, a titolo di piena proprietà, a un cittadino romano. Esso si distingue dall'*ager publicus* e dall'*ager peregrinus* soprattutto per queste condizioni: 1° Che esso è *limitatus,* laddove il *publicus* è *arcifinius* o illimitato, cioè ha confini che lo separano da questo (Frontin. de agr. qual. p. 2, 1; 5, 5, Agenn. p. 72, 14. Hygin. de lim. p. 199, 11. Cf. Mommsen, Staatsr. 2³ p. 435. 3 p. 827 seg.). 2° Che è *censui censendo,* dev'essere cioè dichiarato allo Stato nell'atto che si compie il censimento (lex agraria del 643 u. c. C. I 200 lin. 8. Fest. ep. p. 58. Cic. pro Flacc. 32, 79), affinchè ad esso si possa applicare il *tributum civium Romanorum.* 3° Che sia inscritto in uno dei distretti territoriali ed amministrativi dello Stato (*tribus*), per cui il cittadino non solo è soggetto al *tributum* e al servizio militare, ma anche ammesso all'esercizio dei diritti politici (Cic. l. c. cf. Mommsen, Op. cit. 2³ p. 389. 3 p. 164). Esso si sviluppa principalmente dal fatto dell'*adsignatio* o *divisio* dell'*ager publicus* a favore dei privati, comprende quindi l'*ager colonicus viritanus*, etc. (v. sopra *B* p. 357), ed ha questi caratteri essenziali, che diviene *heredium* cioè piena proprietà del cittadino (Varrò de re r. 1, 10, 2 cf. Cic. de leg. agr. 3, 2, 7), è *in commercium,* quindi capace specialmente della *mancipatio* e della *cessio in iure* (lex agraria C. I 200 lin. 15. 16), di essere ereditato (lex agraria lin. 23) e, tranne il tributo, è libero da ogni altra imposta o *vectigal* (Cic. Philipp. 2, 39, 101). Tale è tutto il suolo italico dopo la guerra sociale che non sia ancora *ager publicus*; prima di quel tempo, quella parte che è compresa nelle 35 tribù e quindi che non sia posseduto da abitanti di città federate.

All'*ager privatus* accennano le lapidi sotto varii rispetti. Primamente riguardo alla terminazione o limitazione così tra proprietà pubblica e privata, come tra privata e privata o sacra o imperiale. C. II 1438 ... *termin[i] agror(um) decumanor(um) resti[tuti] et novat[i]* etc. — 2916: *Ter(minus) August(alis) dividit prat(um) leg(ionis) IV et agrum Iuliobrig(ensem).* — V 1050 add.: *Terminus privatus loco privato Terti Magi Mansueti.* — 4166: *Finis inter publicum et privatum.* — 7749 (= I 199) lin. 1-14. — VI 1372 ... *praetor .... agri iudex finisque regendi iustitiam colui.* — VIII 8811: *Limes ag[ro]rum a Gargilio ... dec(urione) p(ublice?) p(ositus?) secundum iussionem .... Iucundi Peregrini p(raesidis) n(ostri) inter territorium Aureliese et privata[m r]ationem.* — IX 4791: *Via sive ager est infra fontem Q. Maeli Cordonis longum p(edes) .... latum p(edes) .... usque ad rivom consuletum privata est Q. Maeli Cordonis.* — X 444 .... *Praet[e]rea locus, sive ea pars ag[r]i silvaequ[e] est, in vivario, quae cippis positis circa Silvanum determinata est, Silvano cedet* etc.

Alla relazione tra *ager* e *colonus* accenna C. VI 9275: *C. Vergilius Martanus colonus agri Caeli Aenei Anulenae Certae colonae agri s(upra) s(cripti) etc.*

Talvolta *ager* sta per *fundus*, p. e. C. VI 10241 .... *quod est via Salaria in agro Volusi Basilid[i]s ientibus ab urbe parte sinistra* etc. — 10247 .... *in clivo Cinnae et est in agro Aureli Primiani* etc. — X 6706 .... *emit locum ariae* (sic) *p(edum) .... agro Antolyci Aug(usti) lib(erti) via Latina euntibus ab urb(e) par[te laeva? sub?] agro Peduceiano etc.* — O. 3688 .... *agri Cutuleniani* etc. E come i *fundi* dei pri-

vati, spesso gli *agri* hanno nomi proprii, p. e. C. VI 7803 .... *in agro Fonteiano, quod est via Aurelia in clivo Rutario parte sinisteriore* etc. — 10231 .... *in agro Curtiano Talarchiano in praedis Iuliaes Monimes* etc. — X 6706 ..... *agro Peduceiano* etc.

Talvolta *ager* si usa anche per indicare l'*hortus* in cui sorge il *monumentum* o tomba, come appare oltre che dalla formula frequente *in agro, in fronte*, anche in casi speciali: C. V 4108 (=I 1430) .... *Lo(cus) patet agrei sescunciam quadratus: arca in medio est.* — VI 1396 .... *Huic monumento tutelae nomine cedunt agri puri iugera decem et taberna* etc. — 10245 .... *locus monimenti, sive ager est, via Latin(a)* etc. — 10427 ... *loca pura plurima huius moni(menti) et agri puri ex causa empti* etc. — 12772 .... *agrum sive hortum cum aedificio maceria clusum etc.*

MOMMSEN, C. I. Lat. I p. 87 segg. — MARQUARDT, Staatsverw. 1[2] p. 96 segg. 2[2] p. 149 segg. 180 seg. 246 segg. — RUDORFF, Gromatische Institut. in Schriften der röm. Feldmesser 2 p. 229 segg. — SCHALLER, Die Bedeutung des ager publicus etc. — GOSEN, Das öffentliche Vermögen in der röm. Republik. — VOIGT, Ueber die staatsrecht. possessio und den ager compascuus etc. — HOFFMANN, Der röm. ager publicus vor dem Auftreten der Gracchen. — DE RUGGIERO, Ager publicus-privatus nella Enciclop. giurid. Italiana.

AGGANAICUS (Iupiter). — Così in una iscrizione di Ticinum nella Gallia Cisalpina C. V 6409: *I. O. M. Agganaico M. Nonius Verus cum suis v. s. l. m.* Piuttosto che indicare il Giove dell'altura, come il Capitolinus, il Casius, l'Olympius (v. Petr. Vict. Aldin. in Lap. Ticin. p. 14 e Labus, Monum. scop. in Canturio p. 26), questo predicato avrà tratto origine dal nome di qualche pago del luogo. Cf. **Adganai**.

AGGARSEL. — v. **Nepte**.

AGGER. — Nel significato particolare d'argine di fiumi e mari (p. e. Vergil. Aen. 2, 496. Ovid. met. 14, 445. Caes. bell. Gall. 2, 12 cf. Varro de re r. 1, 14; de l. l. 5, 141) C. V 2549... *via hac ad ... aggerem riv[um?] ... ta su[n]t.* — IX 5994 (=X 6922) .... *[mu]n[i]tione[s alvei] co[n]labsa[s] cu[m su]b[st]ructione restituit [et] l[a]be agge[res c]adent[es p]rocursui flumini[s red]di[di]t.* — X 6526 ... *aquam caelestem dilabentem montibus collectam interciso aggere per formam cur(a) sua* (quattuorvirorum) *factam in piscinis repurgatis longo tempore cessantibus p(ecunia) p(ublica) perduxerunt.* — 6811 ... *Litus vicinum viae Severianae adsiduis maris adluentibus fluctibus ad labem ruinae labefactum aggeribus marini operis a fundamentis .... extrui curarunt.*

L'aggere Serviano, che per la lunghezza di 7 stadii e la larghezza di 50 piedi, senza la fossa, si estendeva dalla porta Collina alla Esquilina, fortificando così il lato dell'Esquilino Viminale e Quirinale allo stesso livello della campagna; che era fornito di mura e torri e che al tempo d'Augusto esisteva ancora in tutta la sua grandezza (Dionys. 4, 54; 9, 68. Liv. 1, 44. Strab. 4, 3, 7 p. 234. Cic. de re pub. 2, 6. Censorin. 17, 8. Plin. nat. hist. 3, 67; cf. Iordan, Topogr. I 1 p. 214 segg.) è ricordato in una lapide urbana come indicazione di dimora nei tempi posteriori, specialmente dagli Antonini in poi, quando la fossa era stata già riempiuta e il circostante pomerio coltivato (Horat. sat. 1, 8, 13. Iuven. 8, 43 etc.): *Dis m(anibus) P. Corfidio Signino pomario de aggere a proseucha Q. Sallustius Hermes amico* etc. (C. VI 9821). Sull'oratorio o sinagoga degli Ebrei (*proseucha*), che dovea sorgere appunto fuori il pomerio della città, nel campo Esquilino v. **Proseucha.** Una casa 'super aggerem' ricorre in Lamprid. Heliog. 30.

AGIEDICUM. — Città della Gallia Lugudunensis, sui confini dei Senones (KAA. XI Ef.). La forma del nome, varia negli scrittori e nei documenti (Ἀγηδικόν Ptol. 2, 8, 12, Agedincum Caes. bell. Gall. 6, 44; 7, 57, Agendicum It. Anton. p. 383, Agetincum Tab. Peut. etc.), è data dalla lapide RPh. 1847 p. 356: *C. Amatio C. Amat Patern(i) fili Aternino aedili vican(orum) Agied(icensium), aedil(i)·c(ivitatis) S(enonum), actori* etc. Dalla doppia edilità e dall'accenno ai *vicani Agiedicenses* appare anche, non essere esatta la identificazione da alcuni (Millin Voy. 1 p. 7. 126 Ukert, 2, 2 p. 473) proposta con l'odierna *Sens*, ma forse piuttosto quella con *Provins*.

AGINNUM (*Agen*). — C. V 7615: *Salvos ire, salvos venire date ex Aginnum* (sic). Città capitale dei Nitiobriges nella Gallia Aquitania, sulla via da Burdigala ad Argentomagus (Ptol. 11, 7, 14. Itin. Anton. p. 461 seg. Tab. Peuting. Not. Galliar. 13, 3 Seeck. Auson. epist. 29. 79 etc.).

AGITATOR (Agit.). — È l'auriga proprio dei ludi circensi (Plaut. Men. 1, 2, 50. Suet. Cal. 55; Nero 22. Cic. Acad. 2, 29, 94 Dig. 3, 2, 4 pr.; 19, 1, 43 etc.), così detto più frequentemente nelle lapidi (C. VI 621. 10046. 10048. 10050. 10051 (=I p. 475). 10055. 10057. 10058. 10060. 10061. 10062. 10063. 10064. 10065[a]. — XIV 2884. — G. 339, 3), talvolta anche auriga (C. II 3181. 4314. — VI 10046. 10066. — EE. 5, 1218): in una di esse anzi (10046) accanto a quattro *agitatores* son nominati altrettanti *aurigae*. Spesso al nome segue quello della fazione del Circo a cui l'auriga era ascritto: *agitator factionis russatae* (10048. 10060. 10062. 10063. 10065), — *agitator factionis venetae* (10050. 10055. 10057), —

agitatos factionis albae (10051), — *agitator factionis prasinae* (10058. 10061), — *agitator factionis Garamantinicae?* (v. **Factio**). Nel secolo II era già sorto il titolo di *miliarii* dato a coloro, che aveano riportato mille o più vittorie in una o più fazioni: *Communem Venustum Epaphroditum, tres agitatores miliarios factionis venetae* (C. VI 10048, 18 cf. 23. 10047, 5. 6. 23. 24). E probabilmente era in questi casi straordinarii, che esse venivan registrate negli *acta diurna*, se pure non in appositi atti delle stesse fazioni: *Actis continetur Avilium Teren factionis suae primum omnium vicisse ∞XI* (C. VI 10048, 13) - [*actis?*] *script(um) fuit: grex prasinus vic(it) ∞CLV* (C. VI 10054, 6). Oltre alle iscrizioni fin qui citate, si riferiscono agli *agitatores* direttamente anche: C. II 4315. 5129. — VI 10044. 10045. 10049. 10052. 10053. 10054. 10056. 10059. 10065), parte sepolcrali, parte onorarie, queste ultime specialmente importanti pel mestiere di quest'ordine di persone. Così quanto alla loro condizione sociale, in generale si vedono essere appartenuti alla classe dei

servi — *Eutycheti aurig(ae) ... Fl. Rufinus ... servo b. m. f.* (C. II 4314); — *Factionis venetae Fusco sacravimus aram* etc. (C. II 4315); — *Thallus agitator L. Avilli Plantae* (C. VI 621 cf. 10048, 14. Martial. 4, 67, 5); — *Menandro agitatori, Apollonio* (id.), *Cordoni* (id.), *Liccaeo* (id.), ... *Hilaro aurig(ae), Nicandro* (id.), *Epigono* (id.), *Alexandro* (id.) (C. VI 10046, 8-11); — *Communis, Venustus, Epaphroditus* (C. VI 10048 18); — *Fortunatus* (C. VI 10048, 20); — *Crescens?* (C. VI 10050); — *Scirtus* (C. VI 10051); — *Anicetus?* (C. VI 10061); — *Epaphroditus* (C. VI 10062); — *Musclosus* (C. VI 10063); — *Socrates* (C. VI 10064); — *Eutumuus auriga* (C. VI 1066); — *Eutyches, Liber* (C. VI 10080); a

liberti — *Ael(io) Hermeroti aurige* (C. II 3181); — *C. Appuleius Diocles* (C. VI 10048 cf. XIV 2884); — *Avilius Teres* (C. VI 10048, 13 cf. 10054); — *Flavius Scorpus* (C. VI 10048, 19 cf. 10052. Martial. 4, 67, 5; 10, 9, 5. 50. 53. 74; 11, 1, 16); — *Pompeius Musclosus* (C. VI 10048, 19); — *Pontius Epaphroditus* (C. VI 10048, 23); — *M. Aur(elius) Polynices* (C. VI 10049[a]); — *M. Aurelius Mollicius Tatianus* (C. VI 10049[b]); — *Aurelius Heracles* (C. VI 10057); — *M. Aurelius Liber* (C. VI 10058); — *Cl. Aurelius Polyphemus* (C. VI 10060); — *Ti. Claudius Aug. l. Epaphroditus* (C. VI 10061); — *M. Nutius M. l. Aquilius* (C. VI 10065[a]); — *L. Avilio Galatae fact(ionis) russ(atae) lib(erto)* (C. VI 10077); — *P. Aelius Mari Rogati fil(ius), Gutta Calpurnianus* (C. VI 10047); — *Caecilius Pudens?* (C. VI 10059). La loro professione non era tale che portava con sè l'infamia (Dig. 3, 2, 4 pr.: «neque thymelici neque xystici neque agitatores nec qui aquam equis sporgunt ceteraque eorum ministeria, qui certaminibus sacris deserviunt, ignominiosi habeantur» cf. C. Theod. 15, 7, 2. Tertull. spectac. 22); era però serbata agli infimi ceti della società, come appunto i servi. Questi non potevano esser manomessi per effetto di acclamazione popolare nel Circo (Dig. 40, 9, 17), e già Adriano, prima che Marco Aurelio emanasse questa proibizione, si rifiutò in Roma a un tale atto (Dio Cass. 69, 16). A una manomissione non così forzata accenna per altro la lapide C. VI 10062, dove si vede un *agitator Epaphroditus*, che essendo servo riportò 78 palme, e manomesso, 8 (*liber vicit VIII*). Nondimeno, soprattutto dal secolo I in poi, a misura che cresceva nelle alte sfere della società il favore per simili esercizii, gli *agitatores* acquistarono sempre più importanza, procacciandosi protezione e talvolta invidia presso gli stessi imperatori. Domitius Ahenobarbus, padre di Nerone, era stato celebre nella sua gioventù *aurigandi arte* (Suet. Nero 4). Vitellio, che ancora giovane era stato spesso visto nelle stalle della fazione veneta a stregghiarne i cavalli (Dio Cass. 65, 5), acquistò il favore di Caligola e Nerone a cagione del suo zelo per l'arte dell'auriga, in cui il primo era un dilettante, il secondo si sforzava di splendere come eccellente (Dio Cass. 59, 5; 61, 17). Fra i favoriti di Caligola v'era l'auriga Eutychus della fazione prasina, al quale dopo un convito quegli fè dono di due milioni di sesterzi (Suet. Calig. 55) e pei cui cavalli i pretoriani dovettero costruire una stalla (Ioseph. ant. Iud. 19, 4, 4). Anche L. Vero (Capitol. Ver. 6), Commodo (Lamprid. 2), Caracalla, Geta (Herodian. 3, 10) ed Elagabalo (Lamprid. Heliogab. 6, 12) ebbero in maggiore o minor grado predilezione per quest'arte e i suoi cultori. Elagabalo specialmente scelse fra essi i suoi favoriti ed elevò la madre di Hierocles, il principale di questi, dalla schiavitù all'ordine dei consolari, e un Gordius auriga fu da lui creato prefetto. (Lamprid. Heliog. 6. Dio Cass. 79, 15). Ma come Caligola stesso è autore di avvelenamento di cavalli e aurighi della fazione avversa (Dio Cass. 59, 14), così anche Caracalla ne fa morire uno che avea riportato 782 vittorie (Dio Cass. 77, 1). — Benchè d'ordinario i loro premi consistessero in palme e corone, pure non mancavano quelli in abiti costosi e somme di danaro: Scorpus, sotto Domiziano, guadagna in un'ora quindici borse di monete d'oro (Martial. 10, 74); le rendite di un altro si riagguagliano a quelle di cento causidici (Iuven. 7, 112 seg.). In alcune iscrizioni (C. VI 10047. 10048. 10049. 10050) son notate vittorie premiate con la somma

di sesterzi 1000, 10,000, 15,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000; più frequenti sono le cifre di 30, 40 e 50,000. Il guadagno fatto dall'auriga Diocles fu di sesterzi 35, 863, 120 (C. VI 10048,10), quello dell'auriga Crescens di sesterzi 1, 558, 346 (C. VI 10050, 19). Nella stessa iscrizione di Diocles (lin. 19) son ricordate 3559 vittorie riportate da Pompeius Musclosus, 2048 da Flavius Scorpus, e da Diocles stesso 1462 (lin. 7), avendo corso 4257 volte (lin. 6). Da quella di Crescens si vede che egli corse 686 volte e vinse 47 (lin. 13. 14); dall'altra di Gutta Calpurnianus (C. VI 10047) che egli vinse 1127 volte (lin. 6); di Aurelius Polynices (C. VI 10049[a]), 739; di Aurelius Mollicius (ivi *b*), 125 etc. — Il mestiere soleva cominciarsi da giovanetto e non protrarsi molto oltre negli anni: l'auriga Crescens avea già fatto le sue prime prove con la quadriga nell'età di 13 anni e continuò per altri dieci, dal 115 al 124 d. Cr.; Diocles cominciò a 18 anni e si ritirò a 42. Nè era uso di rimanere nella stessa *factio:* accanto a Scirtus, che per 13 anni, dal 13-25 d. C. (C. VI 10051) non abbandonò la *factio alba*, parecchi altri si vedono passati per tutte e tre le altre fazioni, la *veneta*, la *russata*, la *prasina* (C. VI 10047. 10048. 10049. 10054. 10062. 10063). — In alcune lapidi (C. II 5129. — VI 10047. 10048. 10052. 10053. 10054. 10058. 10069 10070) sono anche indicati i nomi dei cavalli vincitori e in una (10056) quelli dei possessori o venditori dei medesimi, cavalli allevati parte in Italia, parte nelle provincie. — Del loro costume, che nell'insieme ritraeva i colori delle quattro fazioni, ed era composto d'un beretto non dissimile da quello dei nostri *jokeys*, mancante della visiera e con una piuma a lato, d'una giacca senza maniche stretta alla vita per mezzo di corregge intrecciate, e di sotto un corpetto o tunica con le maniche ricamate, di calzoncini, cnemidi e calzari, si hanno varie rappresentazioni in monumenti figurati, soprattutto in un mosaico di Barcellona (Mon. dell'Inst. 1863 p. 170 segg.) e in altri quattro di Bracciano (Bull. dell'Inst. 1873. p. 133 segg. cf. Marquardt, Staatsverw. 3[2] p. 516, 2).

Friedlaender, Sittengesch. 2[5] p. 288 segg. 453 segg.— E. Caetani-Lovatelli, Bull. della comm. archeol. comunale 1878 p. 164 segg. — Mommsen, Ephem. epigr. 4 p. 247 segg. — Marquardt, Staatsverw. 3[2] p. 522 seg.

AGNUA. — C. II 3361 .... *thermas aqua perducta cum silvis agnuar(um) trecentarum pecunia impensaque sua* etc. Misura propria dei campi, contenente 120 piedi. Colum. 5, 1, 5: ' hunc actum provinciae Baeticae rustici acnuam (agnuam Goes.) vocant ' cf. Varro, de re r. 1, 10, 2. Liber coloniar. p. 246, 1: ' agnua habet pedes XIIIICCCC ' cf. Cas. litter. p. 339, 17. Isidor p. 368, 5.

AGNUS. — Nell'editto di Diocleziano de pretiis rerum, sotto il titolo di *carnis* (C. III p. 282) 4, 47: *Agnus in p(ondo) I (denarios) duodecim.* — Nella tariffa romana circa la tassa da pagarsi pei sacrifizii C. VI 820 lin. 5: *Pro sanguine agni et pelle* ⚹ . . . . . .

Agna. — Fra i sacrificii celebrati dagli Arvali, nel secondo giorno della loro festa principale, nel *lucus* della *dea Dia*, v'era quello dell'*agna opima*, eseguito dal loro magistro o promagistro e dal flamine o proflamine, dopo che nel mattino erano stati già immolate due *porciliae piaculares* e una *vacca honoraria: Promeridie autem fratres Arvales praetextas acceper(unt) et in tetrastylo convenerunt et subsellis consederunt et caverunt se adfuisse et sacrum fecisse et porcilias piaculares epulati sunt et sanguem postea. Inde praetextati capite velato vittis spiceis coronati lucum adscenderunt et per .... promag(istrum) agnam opimam imm(olarunt) et hostiae litationem inspexer(unt). Perfecto sacrificio omnes ture et vino fecerunt* (C. VI 2104*a* lin. 20-24 cf. 2024 f. 2030. 2040. 2041. 2044. 2051. 2053. 2059. 2065. 2075. 2076. 2078. 2079. 2080. 2081. 2086 cf. Henzen, Acta fr. Arval. p. 24 seg.). — In due iscrizioni della Numidia ne è mentovato il sacrifizio insieme a quello dell'*agnus:* C. VIII 8246: *D(is?) bonis?) s(acrum). C. Aponius Secundus sacerdos. agnu(m) domino, tauru(m) domino .... agnu(m) Herculi, agna(m) Veneri* etc. — 8247: *Di(s?) b(onis?) s(acrum). C. C. ... Primus sacerdos Saturni agnu(m) tauru(m) domino* etc.; in questa, a Venere invece dell'*agna*, come nella precedente, è sacrificata un'*aedul(am)*, forse lo stesso che *haedulia* o *haedilia*, capretto (cf. Bücheler, In coniect. progr. univ. Bonn. 1878/79 p. 23).

AGON. — Spettacolo atletico introdotto in Roma da M. Fulvius Nobilior nell'a. 568 u. c (Liv. 39, 22), indi ripetuto nel 673 u. c. da Sulla nel suo trionfo su Mithridates (Appian. bell. civ. 1, 99), nel 696 u. c. da M. Scaurus nella sua edilità (Val. Max. 2, 4, 7), da C. Curio nel 701 u. c. (Plin. nat. hist. 36, 120) e da Pompeius nell'inaugurazione del suo teatro nel 697 (Dio Cass. 39, 38. Plut. Pomp. 52 cf. Cic. ad fam. 7, 1, 3) e da Caesar nel 708 u. c. (Plut. Caes. 39). Poco frequente quindi nei primi tempi della Repubblica, lo divenne più negli ultimi e specialmente nell'Impero, in cui fra gli agoni di carattere officiale sono da rilevare soprattutto questi.

1) **Agon Actiacus.** — Istituito da Augusto in Nicopoli per celebrare la vittoria d'Azio (v. **Actionica**); ad atleti e musici di diversi paesi

e che vi riportarono la palma, si riferiscono oltre alle due lapidi latine C. VI 10120 e II 4136 (. . . *proc. divi Titi Alexandriae agonathetae certaminis pentaeterici bis*), le seguenti greche CIG. 1068. 1420. 1719. 1720. 2723. 2810. 3208. 4472. 4801. 5913, 24. — CIA. 3, 129. — AZ. 35, 190, 90; 38, 164, 366. — FL. 1540. — AI. 1865 p. 99.

A un simile spettacolo introdotto anche in Roma nel 726 u. c (v. **Actionica**) e detto probabilmente *ludi Actiaci*, si riferiscono varie monete del triumviro L. Mescinius Rufus con la leggenda *pro salute et reditu Augusti, pro reditu Caesaris* e simili, e in una: *pro valetudine Caesaris* e al rovescio *Apollini Actio*, tutte dell'anno 738 u. c (Cohen Aug. 464. 465 cf. 462. 133. 324); il senatoconsulto de ludis saecularibus del 737 u. c (C. VI 877. . . . *summae* [*sacerdotibus pro ludis*], *quos pro salute Caesaris fecerunt, lucaris nomine cons*[*titutae*]) e la lapide C. VI 386 (cf. 385), da cui appare i voti fatti nel 738 per la partenza di Augusto per la Gallia, essere stati sciolti nel 741 u. c ([*P. Quinctilius S*]*ex f. Varus ... cos.* [*ludos votivos pr*]*o reditu* [*imp. Caesaris div*]*i f. Augusti* [*Iovi optimo m*]*aximo fecit* [*cum Ti. Claudio Ner*]*one conlega ex s*(*enatus*) *c*(*onsulto*). Forse sarà da riferire anche qui una delle lapidi recentemente scoperte fuori Porta Salaria e ricordante un ..... *ion*[*i*]*us D. f. Pol*(*lia*) *Geminus pater gymnico agone saepius corona*[*t*]*us* etc. (BM. 1887 p. 168 n. 1922), se, come pare, appartengono tutte all'età augustea. Non diversi sono *i ludi pro salute divi Augusti votivi* celebrati nel 762 u. c (Plin. nat. hist. 7, 48, 158), l'ultima volta che son ricordati, e forse anche *i ludi pontificales* di Svetonio (Aug. 44), così detti per essersi in qualche anno celebrati dai pontifici, invece che da' quattro grandi collegi sacerdotali (cf. Dio Cass. 53, 1; 54, 19 etc.). Cf. Mommsen, Res gestae divi Aug. 2[2] p. 41 segg.

2) **Agon Neroneus**. — Dopo i giuochi atletici dati da Caligola nel 38 e 39 (Dio Cass. 59, 9. 13) e da Claudio nel Circo nell'anno 44 (Dio Cass. 60, 23), nel 60 Nerone istituì un nuovo agone quinquennale di corse di carri, giuochi ginnastici e spettacoli musicali, a spese dello Stato e presieduti da consulari (Tac. ann. 14, 20. 21; 16, 4. Dio Cass. 61, 21. Suet. Nero 12. 21): dopo la seconda rappresentazione nell'anno 65 (Tac. ann. 16, 4), non se ne ha più ricordo fino a Gordiano III, che forse nel 240 lo instaurò ed ampliò (Aur. Vict. Caes. 27). — Monumenti: una tessera con la leggenda: Νερώνεα (BI. 1864 p. 37); — forse un graffito di Pompei (C. IV 1745): *Roma va*(*le*): *Neroneis Augustalibus feliciter?*); — moneta di Nerone sul cui rovescio è scritto: *Cer*(*tamen*) *quinq*(*uennale*) *Rom*(*ae*) *con*(*stitutum*) *s. c.* (Eckhel, D. N. 6 p. 264).

3) **Agon Minervae**. — Istituito da Gordiano III, o forse meglio lo stesso precedente Neroneus da lui ampliato e mutato di nome. Catal. imp. 'Agonem Minervae instituit'. Forse lo stesso *ἀγὼν Ἀθηνᾶς προμάχου ἐν Ῥώμῃ* delle due lapidi greche CIG. 1068 cf. CIA. 3, 129.

4) **Agon Capitolinus**. — Uno dei più importanti e più lungamente conservati agoni, creato da Domiziano nell'anno 86 (Suet. Domit. 4), quinquennale, composto originariamente di spettacoli ginnastici, equestri, musicali e poetici che avean luogo nell'estate (Censorin. de die natali 18, 11 cf. Herodian. 8, 8, 3) ed eran presieduti dall'imperatore accompagnato dal *flamen dialis* e dal collegio sacro dei *Flaviales* (Suet. l. c.). Lo stesso Domiziano fondò sul Campo Marzio l'*Odeum* o teatro coperto e lo *Stadium*, l'uno per le rappresentazioni musicali, l'altro per le atletiche (Suet. Domit. 5. Cassiod. Chron. 2 p. 197. Catal. imp. p. 243 cf. Preller, Die Regionen Roms p. 169 seg.). — La costituzione di Diocleziano e Massimiano *de athletis* (C. Iust. 10, 54: 'Athletis ita demum, si per omnem aetatem certasse, coronis quoque non minus tribus certaminis sacri, in quibus vel semel Romae seu antiquae Graeciae, merito coronati non aemulis corruptis ac redemptis probentur, civilium munerum tribui solet vocatio'), ha rapporto appunto con questo agone, e come esso sia durato fin negli ultimi tempi dell'antichità, si vede specialmente dal luogo in Auson. Proff. 5, 5. — A vincitori nei varii spettacoli si riferiscono le seguenti lapidi latine — C. VI 10047: *P. Aelius Mari Rogati fil*(*ius*) *Gutta Calpurnianus ..... in factione veneta vici .... sacro quinquennalis certaminis.* — 10114: *M. Ulpius Aug. lib. Apolaustus maximus pantomimorum coronatus adversus histriones et omnes scaenicos artifices XII* (cf. WE. 2619 nota 1). — C. IX 2860: *L. Valerio L. f. Pudenti.* [*H*]*ic cum esset annorum XIII Romae certamine sacro Iovis Capitolini lustro sexto* (a. 106) *claritate ingenii coronatus est inter poetas latinos omnibus sententis iudicum* etc. — C. XIV 2977 (cf. 2113): *M. Aurelio Aug*(*ustorum duo*) *lib*(*erto*) *Agilio Septentrioni, pantomimo sui temporis primo, hieronicae solo in urbe coronato diapanton ab imp*(*eratoribus*) *dominis nostri Severo et Antonino Aug*(*ustis*) etc. — ..... (BI. 1871 p. 98): *Q. Sulpicio Q. f. Cla*(*udio*) *Maximo domo Roma vix*(*it*) *ann. XI* .... *Hic tertii certaminis lustro inter graecos poetas duo et L professus, favorem quem ab teneram aetatem*

excitaverat, in admirationem ingenio suo perduxit et cum honore discessit etc.

greche — CIG. 237 (pugillatore di Apamea) — 1068 (vincitore di Megara in ignoto agone) — 1719 (suonatore di flauto da Delphi) — 1720 (lo stesso da Nicomedia) — 2180[b] (pancraziaste di Aphrodisias: Aelius Aurelius Menander) — 2682 (corridore a piedi da Iasos: T. Flavius Metrobius) — 3425 (cantore da Philadelphia: Aurelius Charmus) — 3674 (pancraziaste da Kyzikos: M. Aurelius Corus) — 5804 (lo stesso di Alexandria: T. Flavius Archibius) — 5806 (lo stesso di Adana: T. Flavius Artemidorus cf. Martial. 6, 77) — 5913 (lo stesso da Hermopolis in Egitto: M. Aurelius Asclepiades) — 6788 (suonatore di flauto di Nemausus) — 6829 (attore scenico di Ephesos). — CIA. 129 (araldo: T. Aelius Aurelius Apollonius). — AZ. 35 p. 100, 68 (lo stesso: P. Aelius Artemas). — BI. 1859 p. 73 (suonatore di flauto di Thebes: P. Aelius Antigenidas). — RA. 15, 28 (1874) p. 113 (vincitore di ignoto agone: M. Aurelius Thelymitres).

Oltre a questi meritano di essere ricordati pure, fra gli agoni imperiali di Roma, quelli istituiti da Antonino Pio in onore di Adriano (*Ἀδριάνια Ῥώμην* CIG. 246. 3208), da Caracalla in onore di Alessandro Magno (Lamprid. Alex. Sev. 35), da Aureliano nell'anno 274 (Catal. imp. p. 648: ' agonem Solis instituit ' cf. Euseb. Chron. Iulian. or. 4, 155 B. CIG. 5923) e quello che dall'imperatore Filippo fu celebrato nell'anno 248 per ricordare il millesimo della fondazione di Roma (Euseb. Chron.: ' agon mille annorum actus '), a cui forse si riferisce C. VI 488: *Praesentiae matris deum P. Septimius Felix ob coronam millesimi urbis anni.*

Fuori di Roma si ha memoria di un *curator ago[non C]aesareon* in Corinthus (C. III 539), di un *agon* in Puteoli (G. 1105, 3 lin. 12), che pare sia lo stesso istituito anche là da Antonino Pio in onore di Adriano (Artemidor. Onir. 1, 26. Spartian Hadr. 27), chiamato *certamen iselasticum* in una lapide latina (C. X 515 cf. Mommsen, epigr. Analekten 1850 p. 61) e *certamen sacrum Hadrianion* in Ephesus (C. III 296. 297 cf. CIG. 2987[b]. 3208), di un *agon Iovianus?* in Massilia (C. XII 410 add.), di un *gymnicus agon* in Vienna (Plin. ep. 4, 22) e di un *Pythicus agon* in Carthago (Tertull. Scorp. 6 cf. C. Theod. 15, 7, 3) etc. Cf. **Agonotheta — Certamen — Gymnasium — Ludi.**

FRIEDLAENDER, Sittengesch. 2[5] p. 433 segg. 574 segg.

AGONIA, AGONALIA. — Festa religiosa ricorrente quattro volte all'anno, in una delle quali, il 9 gennaio, il *rex sacrorum* sacrificava un ariete a Giano (Fest. ep. p. 10. Varro de l. l. 6, 12. 14. Ovid. fasti 1, 317. Macrob. 1, 4, 15): *a*) 9 Gennaio, fasti Maffeiani C. VI 2297 (= I p. 303), Praenestini C. I p. 311; *b*) 17 Marzo, fasti Vaticani C. VI 2299 (= I p. 322), *agonium Martiale* presso Macrobio l. c. cf. Varro l. c.; *c*) 21 Maggio, fasti Esquilini C. VI 2296 (= I p. 310), Maffeiani C. VI 2297 (= I p. 303), Venusini C. IX 421: *Agon(ia) Vediovi*, Hemerol. Caeretan. EE. 3 p. 7; *d*) 11 Decembre, fasti Amiternini C. IX 4192 (= I p. 323): *A(gonia) Inui*, Antiates C. X 6638 (= I p. 327), Maffeiani C. VI 2297 (= I p. 303), Praenestini C. I p. 311.

AGONOTHETA. — In Grecia, ordinatore e giudice degli agoni in genere, in Atene specialmente, dopo la riforma introdotta da Demetrio Falereo negli agoni drammatici, commissario eletto ogni anno dal demo con l'incarico di provvedere alle spese dello spettacolo e di compiere certi sacrifizi (A. Müller, Lehrbuch der griech. Bühnenalterthümer p. 339 segg. in Hermann's Lehrb. der griech. Antiquit. III, 2). In Roma, o meglio nelle provincie ricorre raramente nelle lapidi e, a quanto pare, nello stesso senso di commissario straordinario o *curator ludorum* per determinati spettacoli pubblici, talvolta eletto dall'imperatore stesso a vita, come appare dalla lapide di Antiochia nella *Pisidia* C. III 296 (= 297): *Cn. Dottio, Dotti Marullini f(ilio), Ser(gia) Planciana, patr(ono) col(oniae), flam(ini), IIvir(o) II q(uin)q(uennali), muner(ario) II et agonothet(ae) perp(etuo) certam(inis) q(uin)q(uennalis) talant(iaei) Asiarch(ae) templ(orum) splend(idissimae) civit(atis) Ephes(inae) ex liberal(itate) sua, elect(o) agonoth(etae) perp(etuo) ab imp(eratore) divo Marco certam(inis) sacr(i) Hadrianion Ephesi* etc. (cf. CIG. 3208. 2987[b]). Altrove e d'ordinario il suo officio è temporaneo e per lo più messo accanto a sacerdozi locali. C. V 7914 (Cemenelum nelle *Alpes Maritimae*): *C. Memmio Macrino q(uaestori), [II]vir(o) Massil(iae), [II]vir(o) q(uin)q(uennali), item praefecto pro IIviro q(uin)q(uennali), agonothetae, episcopo Nicaensium amici.* — XII 410 add. (Massilia): *Cn. Val(erio) Cn. f. Quir(ina) Pomp(eiopoli?) Valeriano equo p(ublico) honorato a sacratissimis imp(eratoribus) Antonino et Vero Aug(ustis), auguri perpetuo ob q(uem) hon(orem sestertium centum milia) n(ummum) r(ei) p(ublicae) dedit, agonothet(ae) agoni .... Iobiani profete optime de se merito* etc. — X 1487 (Neapolis) ... *[Prisc]iani ... o Cominio Pris[ciano] v(iro) p(erfectissimo), magistro [studi]orum, patrono .... pae, sacerdoti .... rum, agonethe[tae].* — II 4136 (Tarraco) ... *cohort(is) I Breucor(um), trib(uno) mil(itum), proc(uratori) divi Titi Alexandriae, agonothetae certaminis pentaheterici bis* etc. — In un'al-

tra greca di Neapolis (C. X 1481) lo stesso imperatore Tito vi appare agonotheta per tre volte e gymnasiarcha, probabilmente nei ludi quinquennali celebrati in quella città nel 74 e 89 d. Cr. (cf. CIG. 3 p. 733). Una presidenza simile è nota anche in persona di Claudio a Napoli stesso (Dio Cass. 60, 6) e di Adriano in Atene (Spart. Hadrian. 13: ' multa in Athenienses contulit et pro agonotheta resedit'). In Africa si chiamavano *agonothetae* i sacerdoti provinciali obbligati a sostenere le spese dei *ludi sacerdotales* (C. Theod. 15, 9, 2), intorno alle quali spese cf. Dig. 10, 2, 20, 7, e in generale Dig. 50, 4, 18, 17. C. Theod. 12, 1, 109.

AGRARIA (lex). — C. I 200. Delle varie leggi agrarie, che aveano in generale per obbietto l'incameramento delle terre demaniali già date in puro possesso gratuito ai privati e col tempo divenute di fatto ereditarie (*possessiones*; cf. Cic. de leg. agr. 2, 26, 68), e quindi la divisione delle medesime ai cittadini, con o senza deduzione di colonie; che erano d'ordinario proposte dai tribuni della plebe e raramente dai consoli, prima nei comizii centuriati, poscia anche nei tributi e nei *concilia plebis*, ed eseguite da speciali commissari eletti dal popolo e costituiti a collegi di tre, cinque, sette, dieci, quindici, venti magistrati straordinarii col titolo p. e. di *tres viri agris dandis adsignandis* (cf. **Adsignatio** p. 103 segg.) e che abbondarono soprattutto nel secolo VII di Roma (v. De Ruggiero, *Agrariae leges* nell'Encicl. giurid. Italiana 1 p. 733-910) — di queste varie leggi, adunque, oggi non ne avanza che una sola. Ed è quella che in varii frammenti d'una tavola di bronzo esiste parte nel Museo nazionale di Napoli, parte in quello di Vienna, tavola che dall'altro lato porta scritto la (v.) **Acilia lex repetundarum.** Dove e quando il monumento fosse rinvenuto, s'ignora; come data più lontana si può mettere l'anno 1521, quando ne fu pubblicato un frammento da Giacomo Mazocchi. Nel secolo XVI i frammenti erano 11, di cui uno andò smarrito in Italia, un'altro in Francia, dove era stato trasportato nel secolo XVI. Comprendono in tutto 105 righe con parecchie lacune. — Fu emanata la legge nell'anno 643 u. c., siccome appare specialmente dalla linea 95, ove son ricordati i due consoli di quell'anno: *quodque in eo agro loco vinei oleive fiet, quae messis vindemiaque P. Cornelio L. C[alpurnio cos. posteave fiet]* etc. Quanto al nome, che la legge non sia da identificarsi con la lex Thoria del 635 u. c., come un tempo si credeva (p. e. dal Sigonio e dal Rudorff, si vede dalle linee 19 e 20, dove si manifesta uno degli scopi precipui di essa, cioè l'abolizione dell'imposta sulle *possessiones* istituita prima appunto dalla Thoria. Non è improbabile, per altro, che siasi detta *Baebia*, sapendosi con certezza che fu proposta da un tribuno della plebe (Appian. bell. civ. 1, 27), e che in quell'anno vi fu un tribuno C. Baebius, oppositore del suo collega C. Meminius (Sallust. Iug. 33. 34). — Fu una delle tre leggi che nel decennio seguente alla morte di Gaio Gracco, ebbero di mira la eliminazione delle sue leggi agrarie: quella del 633 u. c., che abolì l'inalienabilità delle terre assegnate, permettendone ai possessori la vendita (Appian. bell. civ. 1, 27); la lex Thoria del 635 u. c., che proibì per l'avvenire ogni assegnazione di demanio, abolì i *tresviri agris dandis adsignandis* istituiti da Gracco e rimasti ancora in officio e confermò nei *possessores veteres* il loro possesso, a condizione che pagassero un'imposta destinata ad esser divisa ai cittadini poveri (Appian. l. c.), e la nostra, che, come si è detto, a sua volta abolì pure questa imposta. — Comprende tre parti distinte. La prima (lin. 1-44) riguarda le terre demaniali in Italia, e circa le sue particolari disposizioni v. **Ager publicus populi Romani** p. 357 segg. La seconda concerne l'Africa (lin. 45-95), e propriamente l'ordinamento della provincia, la colonia di Cartagine, il demanio locale e i tributi, intorno a cui v. **Africa provincia** 1 p. 325 — **Africanus ager** — **Carthago**. La terza (lin. 96-105) il demanio di Corinto, di cui sotto **Corinthiacus ager.**

Mommsen, C. I. Lat. I p. 57 segg. — Rudorff, Das Ackergesetz des Sp. Thorius; Röm. Rechtsgesch. 1 § 16. — Huschke, Richters und Schneiders Krit. Jahrb. 10 p. 579 segg. — Zeiss, Comment. de lege Thoria.

AGRARIA (missio). — C. III 4057: *C. Cornelius C. f. Pom(ptina) Dert(ona) Verus, vet(eranus) leg(ionis) II adi(utricis), deduct(us) c(oloniam) U(lpiam) T(raianam) P(oetovionem) mission(e) agr(aria?) II* etc.. Si riferisce probabilmente a una delle deduzioni coloniali di Traiano in Poetovio, nella Pannonia superior. Cf. *honesta, causaria, ignominiosa missio* dei militi (Dig. 3, 2, 2, 2; 29, 1, 4. 26; 49, 16, 13, 3. C. Iust. 7, 64).

AGRESTIS. — Come epiteto di divinità non ricorre, nelle lapidi, che soltanto per le due seguenti:

Bona Dea — C. VI 68: *Felix publicus Asinianus pontific(um) Bonae Deae agresti felic... v..., votum solvit iunicem alba(m) libens animo ob luminibus restitutis, derelictus a medicis, post menses decem bineficio dominaes medicinis sanatus* etc. Alla stessa virtù prodigiosa della dea si riferiscono le altre due lapidi urbane (C.

VI 72. 75), in cui essa è detta *Bona Dea Hygia* e *Bona Dea Oclata*; cf. *Auribus Bonae Deae* (C. V, 579).

Silvanus — C. VI 646: *Silvano Lari agresti A. Larcius Proculus d. d.* Cf. Gromat. veteres (Lachmann) p. 302, 14 segg.: ' omnis possessio tres Silvanos habet. unus dicitur domesticus, possessioni consecratus. alter dicitur agrestis, pastoribus consecratus. tertius dicitur orientalis, cui est in confinio lucus positus, a quo inter duo pluresve fines oriuntur '.

Nell'editto di Diocleziano de pretiis rerum (C. III p. 828 seg.), 4, 18: *Fasianus agrestis (denarios) centum biginti quinque*, cioè faggiano magro, in opposizione al *fasianus pastus* (4, 17 cf. *fasiana pasta* 4, 19, *fasiana non pasta* 4, 20), cioè grasso, per cui il prezzo è di *(denarios) ducentis quinquaginta*. Cf. Colum. 8, 10, 16. —; 6, 35: *Asparagi agrestes n(umero) quinquaginta (denarios) quattuor* cf. 6, 34: *Asparagi hortulani fascis habens n(umero) XXV (sestertios) sex.*

AGRICOLA. — In un programma pompeiano (C. IV 490): *M. Casellium Marcellum aed(ilem) agricolae rog(ant).* — Un *actor et agricola* si ha in una iscrizione di Velitrae (C. X 6592), e in un'altra di Forum Livi (C. XI 599) si dànno precetti per un buon agricoltore: *C. Castricius T. f. Calvus trib. mil. leg....... Benevolus Stellativa agricola bonorum libertorum patronus maxsimeque eorum qui agros bene et strenue colant, qui corporis cultus quod maxime opus est agricolis curam gerant, qui se alant cetera quae quomque habent tueantur observantur praecepta vera qui volt vere bene et libere vivere eius officium omnium primum est pium esse..... cupias veri..... fidem bonam praestes..... audias innocens et fidus qui erit suavem vitam et offensa carentem honeste alteque peraget haec non a doctis viris institutus, sed natura sua e .... s agricola meminisse docet vos L. Castricio L. C. lib. ob merita* etc.

AGRIFANUS. — Nome di un pago della Campania, menzionato unicamente in una lapide di Nola C. X 1278: *Pagus Agrifanus.*

AGRIGENTUM (*Girgenti*). — Città della Sicilia, sulla costa meridionale, tra i fiumi Hypsas e Akragas (KAA. VII Kh VIII Dh), fondata da Gela nel 582 u. c. (Thucid. 6, 4 etc.), Ἀκράγας negli scrittori greci (p. e. Polyb. 9, 27. Dio Sic. 11, 25; 13, 81 segg. Strab. 6, 2, 1. 5 p. 266. 272 etc.). nei latini *Agragas* (Mela, 2, 7, 118. Plin. nat. hist. 3, 8; 7, 200; 8, 155; 35, 62. 64. Vergil. Aen. 3, 703. Sil. Ital. 14, 210) e *Agrigentum* dopo che nel 544 u. c., presa dai Romani (Liv. 26, 40, 13), e i cittadini essendo stati venduti come schiavi, fu colonizzata con gente di altre città sicule da L. o T. Manlius, forse lo stesso pretore che ebbe il governo dell'isola nel 557 u. c (Cic. Verr. l. 2, 50, 123 cf. Liv. 32, 28), per modo però che anche parte degli antichi abitanti formarono coi nuovi coloni una nuova *res publica* di diritto peregrino. Dello statuto locale, che stabiliva ' ne plures essent in senatu ex colonorum numero quam ex vetere Agrigentinorum' (Cic. l. c.), forse fu autore quello stesso *L. Cornelius Scipio* pretore della Sicilia probabilmente nel 561 u. c., ricordato nella lapide C. X 7459 cf. I 533. Liv. 34, 54 seg. Cic. de orat. 2, 69, 280. Ebbe la cittadinanza Romana come sembra insieme a tutte le altre città della Sicilia, mediante una legge postuma del dittatore Cesare (Cic. ad Att. 14, 12, 1 cf. Diod. Sic. 13, 35), e fu retta da *duoviri*, noti per monete (Eckhel, D. N. 1 p. 191 segg. cf. Coins in the British mus. Sicily p. 22). Delle due lapidi latine che vi si riferiscono, in una (C. X 6316) è il *popul(us) Agrigent(inus)* che dedica qualcosa a *M. Favonio M. f. leg(ato)*; in un'altra (7192) si legge: *Concordiae Agrigentinorum sacrum res publica Lilybitanorum dedicantibus* (seguono i nomi del proconsole e del questore della Sicilia). Le due greche (CIG. 5491. 5492 add. p. 1248) accennano a decreti di προξενία emanati dagli Agrigentini, e uno di essi (5491) probabilmente si riferisce al tempo, in cui legati dei Siculi vennero in Roma, immediatamente prima della occupazione di Agrigentum.

MOMMSEN, C. I. Lat. XI p. 737.

AGRIMENSOR. — Il nome è vario secondo i tempi e diverse circostanze. Nella Repubblica è *finitor* (Non. de propr. serm. 11, 24. Cic. de leg. agr. 2, 13, 34. Plaut. Poen. prol. 49). Nell'Impero: in generale *mensor* (v. **Mensor**), più specialmente in ordine alla loro principale attività, *agrimensor* (C. II 1598. — VIII 8812. — EE. 5, 377. Lib. colon. p. 244, 2. Amm. Marcell. 19, 11, 8. C. Iust. 3, 39, 3. Cassiod. var. 3, 52) o *mensor agrorum* (EE. 5, 374. 376. Dig. 11, 6, 1 pr.), *mensor agrarius* (C. VI 3606. — EE. 5, 375. 434. Lib. colon. p. 251, 15), rispetto agli strumenti di cui si serve, *metator* (Veget. 2, 7. Lucan. 1, 381 cf. Cic Phil. 11, 5. 12; 14, 4. 10), *decempedator* (Cic. Phil. 13, 18, 37), *gromaticus* (Cassiod. var. 3, 52), rispetto ai rapporti con lo Stato, *auctor* (Gromat. p. 307. 342) e *togatus Augusti* (Gromat. p. 39, 1; 347, 2).

Nella Repubblica essendo la loro professione affatto libera, gli agrimensori di fronte allo Stato erano nella medesima condizione dei *iurisperiti* ed *advocati*: per essi mancava ogni sorta d'ordinamento corporativo, ogni obbligo di dar prova dei loro studi, contro di loro, in caso di *dolo*, era data dal pretore un'azione *in factum*, come

a loro favore v'era una *cognitio extraordinaria*, non agguagliandosi a una *locatio operarum* la convenzione che i privati contraevano con essi (Dig. 50, 13, 1 pr.; cf. 11, 6, 1 pr. § 1. 3, 6). Nell'Impero questa condizione mutò affatto; essi divennero altrettanti officiali stabili dello Stato, ordinati a corporazione e stipendiati. Il loro officio era parte militare e parte civile, l'uno in quanto limitavano i campi militari e assegnavano i posti per gli attendamenti o distribuivano i quartieri e simili (Veget. 2, 7. Lyd. 4, 46. C. Theod. 7, 8, 4. 5. 10 cf. C. Iust. 12, 41, 1 etc.); l'altro in quanto pigliavan parte a tutte le operazioni tecniche necessarie per la fondazione di colonie, pel catasto, per le assegnazioni demaniali e soprattutto funzionavano nelle così dette *controversiae agrorum* come avvocati, periti e giudici. La loro cultura tecnica, geometrica specialmente, oltre una certa anche giuridica, dovea esser provata con esami (Gromat. p. 273, 1-19), ed *auctores* si chiamavano appunto dopo essere stati approvati (*professi;* Gromat. p. 307, 1), come quelli di grado superiore ai comuni divenivano quindi *perfectissimi viri* (Gromat. p. 307, 1. 21; 309, 1; 310, 2). Formavano nei tempi posteriori un officio per sè dipendente direttamente dal *primicerius mensorum* (C. Theod. 6, 34, 1) e indirettamente dal *magister officiorum* (Not. Dign. Or. 11, 12 Seeck, p. 32 cf. C. Theod. 6, 34, 1 (=C. Iust. 12, 28. 1); 7, 8, 4). Da questo officio erano spediti agli officiali superiori dell'Impero, come p. e. i *praefecti praetorio* (Nov. Valent. 3, 21, 4. C. Theod. 7, 8, 10).

Fra gli agrimensori conviene distinguere una doppia classe, specialmente dopo il nuovo ordinamento loro dato nell'Impero, cioè quelli che per dir così rappresentano l'elemento scientifico della professione e son chiamati alla direzione delle operazioni nell'interesse dello Stato, e quelli che rappresentano l'elemento pratico e di esecuzione. Dei primi, che si chiamavano *auctores* o *togati Augustorum* e ricevevano il titolo di *viri perfectissimi*, non si hanno iscrizioni, perchè non essendo la loro professione un vero officio pubblico, ed appartenendo essi ad alti ordini sociali, non aveano ragione di indicare nelle lapidi la loro qualità. Dei secondi invece, che per lo più erano schiavi, liberti o ingenui di bassa condizione, esse abbondano piuttosto, e il nome che essi prendono talora è quello di *agrimensor* o *mensor agrorum*, più spesso di *mensores*. Intorno ad essi e come poi si suddividessero in privati, municipali e imperiali, e intorno ai *mensores* militari distinti con titoli particolari v. **Aedificium: mensor aedificiorum** p. 206 segg. — **Mensor.**

Mommsen, Röm. Feldmesser. p. 174 segg.; Eph. epigr. 5 p. 114 seg. — Rudorff, Röm. Feldm. p. 320 segg. — Tissot, Étude hist. et jurid. sur la condition des agrimensores etc. — Ruggeri, Sugli uffici degli agrimensori etc. negli Studi e docum. di storia e di diritto 3 p. 3 segg. 195 segg. — Cantor, Die röm. Agrimensoren.

AGRIPPA (M. Vipsanius) — figlio di Lucio (C. II, 474. — V 2813. — IX 3150. 4677. 4779. — X 4831. 7559. — XII 3153. 3154), nato nel 631 u. c. fu amico di Augusto sin dall'infanzia, suo generale, ed infine *particeps imperii*, insomma: *μετὰ Καίσαρα Ἀγρίππα* (Jos. Ant. Iud. 15, 10, 3). Dalla guerra Perugina alla battaglia di Nauloco, da questa a quella d'Azio, e, costituito l'Impero, nelle ribellioni della Gallia, della Spagna, della Pannonia, Augusto dovè a lui i più segnalati successi nelle imprese militari, mercè le quali si fondò o rafforzò il nuovo ordinamento politico in Roma. Alle molte e gloriose sue vittorie si riferisce probabilmente il frammento C. III 6101: .... *nave*]*s hostium depresse*[*rit*] .... *ceperit* .... *CXIIX bello maritu*[*mo*] .... *uma ad imperium a*[*diecerit*] .... *secundum pont*[*em*] etc.. Nelle monete appare adorno il capo della corona murale o rostrata o di tutte e due insieme (v. Cohen, Méd. imp. *Agrippa*); della rostrata si sa che gli fu data dopo la vittoria su L. Pompeo (Plin. nat. hist. 10, 7); egualmente a buon diritto per le sue vittorie navali sul rovescio di alcune delle sue monete è raffigurato Nettuno (Cohen l. c. n. 3. 6. 7).

Le costruzioni in tutto l'Impero (cf. C. II 472. — XII 3153. 3154), e specialmente in Roma, che Augusto intendeva riformare pure da questo lato, l'ebbero fautore, ed al suo nome sono legati il ponte Giulio e quello che portò il suo nome (v. **Agrippae pons**), il Pantheon, (C. VI 896) condutture di acque, teatri e terme. Ebbe parte nelle opere del catasto, nella costruzione delle vie della Gallia, e fu lui che riordinò l'Oriente: insomma il suo nome è legato a tutti gli atti del regno di Augusto.

Morì nel 742, dopo aver diviso con Mecenate l'amicizia di Augusto e con questo gli onori maggiori. Un collegio di *Agrippiastae* era costituito in suo onore a Sparta (C. III 493 = CIG. 1290), una statua colossale in suo onore era posta ad Atene innanzi all'Acropoli e nell'istessa città un teatro portava il suo nome, gli abitanti di Amorium nell'Asia si chiamano ΟΥΙΨΑΝΙΩΝ (Rev. num. 1851 p. 157). Le lapidi ce lo mostrano patrono delle città di Puteoli (C. X 1682), Ulia (C. II 1527), Rufrae (C. II 4831), Cubulteria (C. X 4616), Reate (C. IX 4677), Gnathia (C. IX 262); *πατρώνος καὶ σωτὴρ* di Corcyrae (CIG. 1878); *εὐεργέτης καὶ κτίστης* di Lesbos è detto nella lapide CIG. 2176, *εὐεργέτης* di Athenae (CIG. 309), *patronus* o *parens municipii* è

appellato nelle monete di Gades (Cohen, méd. imp. *Agrippa* n. 8. 9. 10. 11. 12).

Le cariche pubbliche da lui occupate furono quelle di:

consul I nel 717 (Fasti Cap. C. I p. 542: *M. Agrippa L. f.*,; Fasti Biond. C. I p. 467, Dio Cass. ind. 48; Jos. Ant. Iud. 14, 16, 4;

aedilis nel 721, benchè consolare. In quest'anno parte compì, parte iniziò delle opere grandiose o di utilità pubblica o di adornamento della città (Plin. nat. hist. 31, 41; 36, 102. 104. 121; 16, 201; 3, 17 etc.), alle quali anche più tardi rivolse la sua cura come

consul II nel 726 insieme ad Augusto (Fasti Cap. C. I p. 544; Dio Cass. ind. 53. Oros. 6, 21. Zonar. 10, 32), nel quale anno con lui eseguì il censimento (Fasti Ven. C. I p. 469 = IX 422: *imp. Caesar VI, M. Agrippa II* (*cos.*): *idem censoria potestate lustrum fecer*(*unt*); Mon. Ancyr. C. III p. 790, lat. 2, 2: *in consulato sexto censum populi conlega M. Agrippa egi*);

consul III nel 727 (Fasti Cap. C. I p. 544; Dio Cass. ind. 53; Censor. 21, 8);

proconsul prima del 732, se, come pare, per tale ufficio amministrò l'Oriente (Mommsen, Res gestae 2 ed. p. 113 seg.);

tribunicia potestas: l'ebbe per un quinquennio nel 736 e per essa divenne collega di Augusto (Mon. Ancyr. C. III p. 789 gr. 3, 21 segg.: [Κ]*αὶ ταύτης αὐτῆς τῆς ἀρχῆς συνάρχοντα* [*αὐτ*]*ὸς ἀπὸ τῆς συνκλήτου π*[*εν*]*τάκις αἰτήσας* [*ἔλ*]*αβον* cf. Dio Cass. 54, 12; Vell. 2, 90; Tac. ann. 3, 56);

[*pr*]*o conlegio XV virorum* con Augusto celebrò nei 737 i ludi secolari (Mon. Ancyr. C. III p. 794, lat. 4, 36 seg. cf. C. IX 262; Dio Cass. 54, 19);

tribunicia potestas: la riottenne per un quinquennio nel 741 (Dio Cass. 54, 12. 28);

imperator non fu mai detto ufficialmente; egli deve aver rifiutato tale titolo nello stesso modo che il trionfo, e solo per eccezione esso ricorre in qualche lapide (C. IX 262. 2200. — CIG. 1878).

Concludendo adunque si ha:

717-725: *consul*;

726: *consul II*;

727-736: *consul III*: C. II 472. — VI 896. — IX 4677. 4779. — X 7559. — XII 3153. 3154. — CIG. 309 cf. Cohen. l. c. n. 1 segg. 12 segg.; *Agrippa et Augustus* n. 1. 4 seg.;

736-737: *consul III, tribunicia potestate*: C. III 493 = CIG. 1299. — IX 3913. 3150;

737-738: *consul III, tribunicia potestate II*;

738-739: *consul III, tribunicia potestate III*: C. II 474;

739-740: *consul III, tribunicia potestate IV*;

740-741: *consul III, tribunicia potestate V*;

741-742: *consul III, tribunicia potestate VI*: C. XIV 2230.

Le mogli di Agrippa furono:

1) *Pomponia*, figlia di Pomponio Attico (Corn. Nep. Att. 12). Da questo matrimonio nacque: *Vipsania Agrippina*, che fu poscia moglie di Tiberio (v. **Tiberius**);

2) *Marcella*, figlia di Ottavia, che sposò nel 726; da essa pare abbia pure avuto dei figli (Suet. Aug. 63). Se ne separò per isposare

3) **Iulia** (EE. 5, 168), nata nel 715 da Augusto e Scribonia. Andò moglie in prime nozze a M. Marcello, e, dopo la morte di questo, nel 733 ad Agrippa (Dio Cass. 54, 6; Vell. 2, 93; Suet. Aug. 63; Plut. Ant. 88; Sen. cons. ad Marc. 2; Tac. hist. 1, 15). Poscia per volontà di Augusto, morto Agrippa, sposò Tiberio. Morì nel 14 d. Cr. in esilio, dove fu mandata nel 752 u. c. (prima a Pandataria, poi a Rhegium) dal padre per la sua vita disordinata. Sulle monete si vede o con Augusto o con Livia o con Agrippa o con Augusto, Gaio e Lucio (Cohen, méd. imp. 1. p. 180. 186).

Da Agrippa e Iulia nacquero:

a) *Gaius*
b) *Lucius*
c) *Agrippa Postumus*
} adottati da Augusto (v. **Augustus**);

d) *Agrippina*, moglie di Germanico (v. **Tiberius**);

e) *Iulia*, che fu moglie di Paolo Emilio Lepido, console del 720 u. c. (Suet. Aug. 64 cf. 19; Claud. 26). Per la sua vita sfrenata fu condannata all'esilio, nel quale dopo vent'anni morì (Tac. ann. 3, 24; 4, 71; Suet. Aug. 65. 72).

SCHILLER, Geschichte der röm. Kaiserzeit. 1.

D. VAGLIERI

AGRIPPAE (pons). — *Paullus Fabius Persi*[*cus*], *C. Eggius Marull*[*us*], *L. Sergius Paull*[*us*], *C. Obellius Ru*[*fus*], *L. Scriboniu*[*s Libo*] *curatore*[*s riparum*] *et alv*[*ei Tiberis*] *ex auctorit*[*ate*] *Ti. Claudi Caesaris Aug. Germanic*[*i*] *principis s*[*en*(*atus*)] *ripam cippis pos*[*itis*] *terminaverunt a tr*[*ig*]*ar*(*io*) *ad pontem Agrippa*[*e*] (NS. 1887 p. 323). Dal luogo del recente ritrovamento di questo cippo terminale, cioè sulla sponda sinistra del Tevere urbano, nel tratto che corrisponde dietro la chiesa di S. Biagio della Pagnotta in via Giulia, luogo ove sorgeva il *trigarium* e quindi il termine *a quo* della terminazione della ripa (v. **Trigarium**), è molto più probabile (Gatti) che il *pons Agrippae* sia quello stesso che, restaurato da Caracalla, si chiamò *Aurelius*, più tardi *Valentinianus*, *Antoninus* e quindi Sisto, anzichè un ponte finora

sconosciuto, di cui si vorrebbero vedere gli avanzi in alcune solide costruzioni a grandi massi rettangoli di travertino, scoperti anche recentemente a circa 160 metri al disopra del ponte Sisto e quasi di contro alla odierna via del Polverone (Borsari). E l'argomento principale contrario a questa seconda ipotesi è, che 'niuna ragione plausibile poteva consigliare, sul principio del secolo terzo, la costruzione d'un ponte del tutto nuovo a piccolissima distanza da un altro, che poco più d'un secolo innanzi era in uso, robustamente costruito', come si raccoglie appunto dal nostro cippo terminale, che mostra esistente il *pons Agrippae* ancora al tempo di Claudio. Non mettendo capo a nessuna grande via, esso ebbe lo scopo precipuo di porre in comunicazione diretta la regione urbana XIV con la IX, nella quale appunto per opera di Agrippa erano sorti parecchi ed importanti edifici. Cf. **Aurelius pons**.

GATTI, Bullettino della comm. arch. mun. 1887 p. 30 segg. — BORSARI, Notizie degli scavi 1887 p. 322 segg.; Bull. della comm. arch. mun. 1888 p. 92 segg.

AGRIPPIANA (ala). — Trae il suo nome da un Agrippa; è ignota la sua stazione, forse fu per qualche tempo nella Germania superior (OH. 6718: *Partus Mutii f(ilius) eques ala Agripiana* (sic) *natione Trever* etc.; lapide di Borbetomagus). Parte dei suoi cavalieri furono inviati sotto Traiano nelle vessillazioni in Mesopotamia (C. III 600). Un suo *sub praefectus equitum* è noto in C. XII 2231. Se sotto Vespasiano abbia preso il cognome di Flavia, siasi cioè denominata *ala II Flavia Agrippiana* (CIG. 4487), è dubbio.

VADERS, De alis exercitus Romani etc. p. 26.

AGRIPPIANA (horrea). — C. VI 9972: *C. Iulius Lucifer vestiarius de horreis Agrippianis.* — 10026 .... *us Nectareus* .... *us de horreis Agrippia*[*nis sibi et sui*]*s libertis* etc. Il *Curiosum* e la *Notitia urbis* li pongono nella regione VIII.

AGRIPPIANUM (collegium). — C. VI 10255: *Dis manibus collegio Agrippiano.* Collegio funeraticio urbano (la columella fu rinvenuta fuori la porta Pinciana), di cui non si ha altrimenti notizia.

AGRIPPIASTAE. — Collegio istituitosi a Sparta in onore di M. Vipsanius Agrippa e probabilmente nel tempo che egli stette in Oriente, e di cui si ha un decreto nella lapide bilingue C. III 494 (= CIG. 1299): [*M. Agrippa*]*m co*(*n*)*s*(*ule*) *te*[*r*]*t.* [*tribuni*]*c*(*ia*) *potest*[*ate*] (a. 376-742) [*A*]*grippiastae* [*et prince*]*ps C. Iu*[*l*]*ius* [*Dexi*]*machus Pratolai f.* Μάρκον Ἀγρίπ[παν ὕ]πατον [τὸ γ' δημ]αρχικῆς ἐξου[σίας... Ἀ]γριππίασται [καὶ πρέσβυς Γάιος Ἰούλιος [Δε]ξίμαχος Πρα[τολάου].

AGRIPPINA. — Figlia di Agrippa e moglie di Germanico (v. **Agrippa** — **Tiberius**); Iulia Agrippina figlia della precedente, sorella di Caligola e moglie di Claudio (v. **Claudius**).

AGRIPPINENSIS (**colonia**: *Köln = Colonia*). — Città della Gallia Belgica sulla riva sinistra del Reno (KAA. XI Dh), originata dalla *civitas* o *oppidum Ubiorum* (v. **Ubii**) popolazione germanica, che per essere molestata dai Suebi, ottenne da M. Agrippa di essere traslocata dalla riva destra sulla sinistra di quel fiume (Tac. ann. 1, 36; 12, 27; Germ. 28. Strab. 4, 3, 4 p. 194) e dove più tardi, per opera di Drusus, sorse il tempio d'Augusto detto *ara Ubiorum* (Tac. ann. 1, 57), che divenne il centro politico e religioso della provincia della Germania. Da questa circostanza e dall'altra, che, per desiderio della moglie Agrippina ivi nata, nell'anno 50 d. Cr. Claudio conferì alla stessa città il diritto di colonia (Tac. ann. 12, 27), dipendono le sue varie denominazioni: *Ara* (BRr. 1178 = OH. 6794), *Claudia Ara* (C. III 4456. 4465. 4475. 6415? — VI 3175 = XIV 208. 3298. 3299. 3311. 3348. 3360. — VIII 2769. 2785. 2907. — BRh. 1177. 1658. 1659. — AI. 1885 p. 259, 22), *Claudia Ara Agrippinensium* (C. III 4479. — M. 1020, 8), *Claudia Agrippina* (C. V 1047), *colonia Claud*(*ia*) *Aug*(*usta*) *Agrippinensium* (C. IX 1584 cf. Eckhel, D. N. 1 p. 74: C·C·A·A· e COL·CL·AGRIP· de Witte p. 8 n. 16 cf. p. 9 n. 17; sull'arco d'una porta della città leggesi: C·C·A·A che il Grotefend, Imp. rom. trib. descr. p. 123, 10 leggerebbe (*colonia Claudia Ara Agrippinensis*), *colonia Agrippinensis* o *Agrippinensium* (C. X 3896. — BRh. 239. 549 (= WE. 2283). 1614. 1930. 1931 (= O. 876). 1934 cf. Tac. hist. 1, 57; 4, 25. 55. 63; hist. 4, 20. Suet. Vitell. 10 Ptol. 2, 9, 16; Ἀγριππίνησις), *Agrippinenses* (C. XII 3559? cf. Tac. hist. 4, 28. 65. 79; Germ. 28. Paul. Dig. 50, 15, 8), *colonia Agrippina* (Amm. Marcell. 15, 8, 15), *Agrippina* (Amm. Marcell. 16, 3, 1. 2. Tab. Peuting.), *civitas Agrippinensium* (Not. Gall. 8, 2 Seeck p. 267), *Colonia* (Itin. Ant. p. 377 seg). In origine, cioè da Agrippa a Claudio, fu una delle principali città-baracche (*canabae*) sul basso Reno, sorta dagli accampamenti dell'esercito romano. La colonia speditavi da Claudio comprendeva oltre ai veterani, anche gli antichi abitanti Germani (Tac. ann. 12, 27; hist. 4, 65), ed era inscritta nella tribù Claudia: forse da principio fu di diritto latino (Mommsen Hermes 16 p. 472 cf. 459. 460, 3; 19 p. 69 seg. 78 seg.). Più tardi, nel terzo secolo, ottenne l'*ius italicum* (Dig. 50, 15, 8).

Magistrati. — Duoviri (BRh. 549: *Masclinio Materno..... dv(u)mvirali* etc.); aediles (ivi; *aedilicio*); curator (C. IX 1584: *M. Mario M. f. Stel(latina) Titio Rufino..... cur(atori) col(oniae) Claud(iae) Aug(ustae) Agrippinensium*; BRh. 549: *curatoricio*).

Senato e cittadinanza. — Decuriones (BRh. 549: *dec)urioni) c(oloniae) A(grippinensis)* — 239: *Veranius Victorinus d(ecurio) c(oloniae) A(grippinensis)* — 1614?. — *Civis Agrippinensis* (BL. p. 306); *cives Agrippinenses Transalpini* (EE. 2, 711); *Agrippinenses* (C. XII 3559); cf. *Agrippinensis* (C. V 6888? — XII 674: *vir Agrippinensis*. 2397. — EE. 4, 435. — O. 2454 (= BRh. 433). 3664. — BRh. 330. 1989).

Augustali e sacerdoti. — *Sexvir Augustalis* (BRh. 442); *sacerdos* (BRh. 549. 313: *sacerdotali*).

Collegi. — *Collegium focariorum* (BRh. 2041: *I(n h(onorem) d(omus) d(ivinae) [g]enio [c]ollegi [f]ocariorum [consistent]ium*).

Corpi militari in cui appaiono inscritti gli Agrippinesi. — *Equites singulares* C. VI 3175 (= XIV 208). 3298. 3299. 3311 cf. III 6415. — AI. 1885 p. 259, 22. — *Legio I Minervia* BL. p. 306 (forse divenne *civis Agrippinensis* dopo il congedo). C. X 3896? — *Legio II adiutrix* C. III 3642. — *Legio III Augusta* C. VIII 3099? — *Legio IV Flavia?* EE. 4, 435. — *Legio VII Gemina* C. VI 3348. — *Legio XIV Gemina* BRh. 1177. 1178 1658. — *Legio XV Apollinaris* C. III 4456. 4465. 4475. 4479. — *Legio XXX Ulpia victrix* C. VI 3360. BRh. 433. — *Cohors XXVI voluntariorum civium Romanorum* BRh. 1659. — *Cohors XIII urbana* M. 1020, 8.

VEITH, Das römische Köln etc. — ASBACH, Die Anfänge der Ubierstadt. — ZUMPT, Comment. epigr. I p. 384 seg. — BERGK, Zur Gesch. und Top. der röm. Rheinlande p. 142 segg.

AGUONTUM (*Lienz*). — C. III 4719-23. 5583 5708. — V 708. — VI 1569[b]. — EE. 4. 894[b], 11. — Città del Noricum sulla via che conduceva da *Iulia Carnicum* (Zuglio) in Italia a *Vipitenum* (Sterzing) nella Raetia, secondo l'itiner. Anton. p. 279; l'*Aguntum* di Plinio (nat. hist. 3, 24, 146, cf. Ptol. 3, 13, 3 Ἀγοῦντον) e dell'itinerario stesso, *civitas Aguontum* del C. III 5583 cf. 5708, *Cl(audia) Ag(uontum)* C. V 708, *Cl(audia) Acuntum* EE. 4, 894[b], 11, *Agunten[ses.....]* C. VI 1569[b]. — Fu ordinata a comune al tempo di Claudio, siccome si vede dal predicato *Claudium* e da Plinio l. c. Di magistrati si ricordano: *Duoviri iure dicundo* (C. III 5583), *praefectus iure dicundo* (ivi); forse i *quattuorviri iure dicundo* e i *quattuorviri aedilicia potestate* (C. III 4719) sono da riferirsi alla vicina città di *Loncium*, se pure non accennino a una modificazione posteriore nell'ordinamento municipale della nostra. Cippi miliarii C. III. 5705-5712 relativi alle due vie, l'una da Tridentum a Veldidena, l'altra lungo la Drava verso Teurnia, Virunum e Celeia.

MOMMSEN, C. I. Lat. III p. 590 seg. 693. 1049 al n. 6528.

AHERBELST. — Divinità dei Pirenei menzionata in una lapide trovata probabilmente Saint-Aventin, villaggio sulla pendice del monte d'Espiaup: *Aherbelste deo Sennius et Hanna Rom...* (in Sacaze: *Procu[li f.]*). Forse il nome s'è conservato in quello di Larboust, che è proprio della valle in cui sta il villaggio e d'un ruscello che l'attraversa; alcuni vi vedono il genio del monte; il Merimée quello del ruscello.

MERIMÉE, De antiq. aquarum relig. p. 44. — SACAZE, Histoire ancienne de Luchon p. 17.

AHIAHENAE (matrones). — *Matronis Ahiahenabus Iul(ius) Veranius Super pro se et suis v. s. l. [m]*; lapide trovata a Neisterstein, presso il basso Reno (BRh. 1722).

AHINEHAE (matrones). — Così Crombach legge nella lapide (BRh. 1980) trovata a Blanckenheim: *Matronis Ahinehabus Attigonus Peratus l. m*; invece Wiltheim legge: *Matronis Atizieninabus Atticianus [S]peratuis [voto] conc[epto]*.

ALA. — L'ordinamento dei corpi militari dell'esercito romano, che si dissero *alae*, fu diverso nelle diverse epoche, soprattutto per gli elementi che li costituivano. In origine chiamavasi *ala* quel corpo tattico, composto di cavalieri, che stava ai due lati della falange serviaria (cf. Cinc. ap. Gell. n. a. 16, 4, 1 e Veg. c. m. 2, 1). Dopo la guerra Latina, finita con la dissoluzione della confederazione del Lazio, si dissero *alae* (in greco κέρατα) i corpi militari formati dai contingenti degli alleati Italici. Quando finita la guerra Marsica, gli antichi socii Italici ottennero la cittadinanza romana e militarono nelle legioni, a formare le *alae* subentrarono Latini coloniarii di provincie quasi romanizzate, come la Gallia Transpadana (cf. Caes. b. G. 1, 51 ecc. Cic. ad fam. 2, 17, 7), la Narbonensis e l'Hispania, benchè quanto alla prima non pare che sia stata determinata la forza del suo contingente (cf. Mommsen, Staatsr. 3 p. 678. Marcks p. 35 segg.). Mancato però il contingente di cavalieri Italici, Roma fu sempre più costretta ad arruolarli all'estero o tra gli alleati provinciali sul finire della Repubblica, e propriamente in anni che non si possono determinare, per la confusione che regna nell'ordinamento militare del tempo; sicchè a poco a poco l'*ala* passò a dinotare le truppe ausiliarie di cavalleria (greco εἴλη, ἴλη). Quest'ordinamento, perfezionato, rimase in

vigore nell'Impero fino a che in tempi più recenti, tra Settimio Severo e Diocleziano o sotto questo, fu ancora mutato o almeno le ale dei cavalieri occuparono altro posto nell'esercito. Allora esse formarono parte delle truppe di confine insieme ai *cunei*, anch'essi composti di cavalieri. Ma tralasciando quest'ultimo tempo giacchè le notizie, che ne abbiamo sono ancora tanto incerte, da ignorare la differenza tra *alae* e *cunei*, e non tenendo conto delle *alae dromedariorium* introdotte a quel tempo (v. **Dromedarorium alae**), ci limiteremo a parlare delle *alae sociorum* (A) e delle altre *equitum* (B) de'primi tempi, siccome quelle i cui ordinamenti ci sono noti.

A. *Alae sociorum.*

I socii fornivano all'esercito romano un numero di soldati stabilito, come ha dimostrato il Beloch (Der ital. Bund p. 201 segg.), nei patti dell'alleanza (*ex formula togatorum* cf. Lex agraria C. I, 200, 21: [*civis*] *Romanus sociumve nominis Latini, quibus ex formula togatorum* [*milites in terra Italia imperare solent*] cf. Liv. 22, 57, 10; 27, 10, 2) e che era quindi corrispondente a quanto essi potevano fornire. Spettava ai magistrati di Roma, per solito ai consoli, talvolta ai pretori di determinare per lettera in quali Stati dovesse farsi la leva e quanti soldati dovessero inviarsi *ex formula* (Liv. 21, 17, 2; 22, 11, 2 ecc. Polyb. 6, 12, 6; 21, 4); e se una parte d'Italia era maggiormente minacciata, in quella facevasi la leva (Liv. 23, 24, 8; 32, 19; 43, 9, 6 cf. Polyb. 2, 24). Questi soldati, reclutati non da' Romani, ma dai loro proprii magistrati, si radunavano nel giorno stabilito ed eran condotti da un proprio comandante, il *praefectus* o *praetor* (Liv. 25, 14, 4; 23, 19, 17 cf. Polyb. 6, 21, 5: *ἄρχων*): a ciò si riferisce forse l'iscrizione di Cora C. X 6527: *Q. Pomponius Q. f., L. Tulius Ser. f. praitores aere Martio emerut.* Da essi formavansi gli *extraordinarii* e le due *alae*, la destra e la sinistra, che non formavano un corpo a sè, bensì una parte dell'esercito unito (Polyb. 6, 29, 9. Liv. 40, 31, 3; 31, 27, 7 ecc.), per lo più la maggiore, benchè non se ne possa stabilire la forza (cf. Marquardt p. 391 segg., Steinwender, Ueber das numerische Verhältniss zwischen cives und socii, e Marcks p. 21). Erano alimentati dai Romani (Polyb. 6, 39, 15), ma pagati dal loro proprio Stato (Liv. 27, 9, 13), onde al loro condottiero era aggiunto un *quaestor*.

Erano divisi in *cohortes*, corrispondenti ai manipoli delle legioni (Cato ap. Front. ad Ver. 2, 1; Liv. 27, 13, 9; 25, 14, 8 ecc.), e veramente il nome di *cohors* serviva in origine a denotare il contingente di ciascun popolo (cf. Liv. 2, 14, 7; 10, 46, 6; 28, 45, 20; 44, 50, 5 seg.: *Duae cohortes a parte Romanorum erant, Marrucina et Paeligna* ed altri esempi ancora). Non era quindi stabilito quanti uomini dovessero formare una coorte: così Livio parla di cinquecento Prenestini, di quattrocento sessanta Perusini (23, 17, 8. 11), e di seicento Camerti (28, 45, 20). Ma pare evidente che piccoli contingenti si sieno dovuti riunire, come d'altra parte è possibile, che centri maggiori abbiano fornito più di una coorte. L'*ala* poi era la somma di dieci coorti, che formavano un'unità non eguale a quella delle legioni, ma un complesso di elementi diversi; il che oltre che della natura stessa delle circostanze, era conseguenza della politica di Roma, tendente a separare quello che, unito, avrebbe potuto riuscire a suo danno. Sembra probabile che queste coorti siensi suddivise in manipuli di *triarii, principes, hastati* (e in *velites*), pel fatto che Polibio (11, 23, 1) chiama la coorte *τριῶν σπειρῶν σύνταγμα*, e per la loro collocazione sul campo di battaglia: cf. però Domaszewski, Die Fahnen etc. p. 16 seg.

Alle singole ale erano preposti condottieri romani (Liv. 33, 36, 5; 25, 1, 3 seg. ecc.) in numero di sei, corrispondente a quello dei *tribuni militum* delle legioni, di cui avevano le attribuzioni stesse: il passo di Polibio (6, 26, 5) dal quale sembrerebbe potersi dedurre che sieno stati tre, è errato, in quanto egli attribuisce due ale ad un esercito consolare, invece di quattro, numero che risulta dalla partizione dell'accampamento (v. **Castrum**). Essi dicevansi *praefecti* ed eran nominati dai consoli. Inferiori a loro, siccome comandanti delle singole parti delle ale, erano i suddetti condottieri indigeni, come i consoli romani, magistrati ed ufficiali nel tempo istesso, a cui le loro truppe prestavano giuramento. Se ci furono dei manipoli, probabilmente dovettero avere a capo dei centurioni (cf. Liv. 25, 15, 9; *ταξίαρχοι* in Polyb. 6, 30, 5).

In battaglia per regola dovevano stare ai fianchi delle legioni, e così le troviamo nella battaglia di Magnesia (Liv. 37, 39); ma spesso la loro collocazione dipendeva dalle condizioni speciali della battaglia, onde a Cannae p. es. erano a sinistra delle legioni (Polyb. 3, 113; Liv. 22, 45). Nell'accampamento, per i socii, che insieme alle legioni stavano nella parte anteriore, Polibio indica solo la lunghezza delle *strigae* da essi occupate, siccome corrispondente a quella delle altre *strigae* delle legioni; la larghezza però era arbitraria e dipendente dal loro numero sicchè occorrendo se ne aggiungeva una nuova (v. **Castrum**). In esso avevano pure eguali officii,

e l'eguaglianza di questi, come quella del posto, è nuovo argomento a favore della divisione in tre manipoli.

Nella marcia in colonna l'*ala dextra* stava dietro agli *extraordinarii* e dinanzi alla prima legione, l'altra dopo gli *impedimenta* della seconda e i carriaggi della retroguardia; ogni giorno poi si scambiavano i posti (Polyb. 6, 40, 10-14); nell'*agmen quadratum* le due *alae* occupavano invece i fianchi.

È da osservarsi ancora che le ale erano usate nelle spedizioni a preferenza dei legionarii, e in tal caso eran poste sotto legati, tribuni militari, loro prefetti, o altri, come il questore o il console stesso.

In generale adunque non v'era una grande differenza fra i socii e i legionarii, nè circa il modo ond'erano trattati, nè circa all'ordinamento militare.

Quanto agli *equites socium*, per cui impropriamente si è usato il nome di *alae*, v. **Equites**.

Marcks, De alis quales in exercitu Romano tempore liberae reipublicae fuerint, nei Jahrbücher für class. Philol. 25 Supplementband (1887) p. 1-44. — Marquardt, Röm. Staatsverwalt. 2² p. 395 seg. 400 etc. — Mommsen, Röm. Staatsrecht 3 p. 672 segg.

B. *Alae equitum.*

Per la prima volta ricorre *ala* nel nuovo significato nella lapide di Minturnae C. X 6011: *Q. Anchari C. f. Pol. Narbones. eques evocatus annor. nat. XIII ala Scaevae*, che deve attribuirsi al tempo di Augusto, perche la parola *evocatus* è usata nel senso che aveva prima di questo imperatore (cf. Mommsen EE. 5, p. 147) e forse anche perchè uno di Narbo è della tribù Pollia, laddove in epoca posteriore i Narbonenses furono censiti nella Papiria (C. XII p. 522). Cf. **Auxilia.**

Le *alae equitum* erano o *quingenariae* ossia composte di 480 cavalieri, divisi in 16 *turmae* di 30 uomini ciascuna, o *miliariae*, di 960 uomini divisi in 24 turmae di 40 cavalieri ciascuna (Hygin de m. c. 16. 23).

1. *Nome.*

I nomi che portano le ale sono svariatissimi e tratti dal nome del popolo presso il quale in origine erano reclutate (a), dal nome del paese in cui stanziavano o si erano specialmente segnalate (b), dal nome di armi speciali (c), dalla qualità particolare dei soldati che le componevano (d), dal nome dell'imperatore che le istituiva (e), dal governatore provinciale che le organizzava (f), da predicati onorifici (g), o da circostanze varie (h): alcuni sono di origine dubbia. La medesima ala per lo più ha diversi nomi, e ciò di solito per distinguerla da altre con cui ha comune la parte essenziale di tutta la denominazione. Essa non è in ogni caso indicata colla sua intera denominazione, giacchè secondo circostanze diverse ora si usa una parte di essa, ora un'altra, p. es. *Frontoniana* o *Tungrorum* invece di *I Tungrorum Frontoniana.* Sicchè se in alcuni casi si può aver argomento per stabilire dai varii nomi l'identità dell'ala, in altri rimane dubbia o ignota affatto. Così dal luogo di stanza della suddetta Frontoniana si può dedurre con certezza trattarsi sempre della medesima, benchè, come si è detto, essa sia diversamente denominata nelle iscrizioni locali (C. III p. 161 segg.); invece ignoriamo p. es. se *l'ala Agrippiana* sia da identificare colla *II Flavia Agrippiana.* È perciò che nel seguente elenco in casi certi mettiamo in parentesi quella parte del nome che molte volte è ommessa. Nel medesimo elenco comprendiamo anche le ale conosciute solo per la Notitia Dignitatum, o che esse sieno originarie dall'ordinamento anteriore dell'Impero, o che siano una crezione posteriore: non trattandosi di esse nel presente Dizionario, vi abbiamo aggiunto la fonte. Quanto alle altre di cui sarà trattato in quest'opera, ne abbiamo scritto a lettere corsive quella parte del nome sotto di cui sono da riscontrare.

a) Dal nome del popolo, presso il quale originariamente furon reclutate:

I Abasgorum (Not. dign. Or. 31, 41. 55 Seeck pag. 64 seg.).
I Aegyptiorum (Not. dign. Or. 28, 27 Seeck p. 59).
II Aegyptiorum (Not. dign. Or. 28, 39 Seeck p. 60).
II nova Aegyptiorum (Not. dign. Or. 36, 32 Seeck p. 78).
Afrorum
II Ulpia *Afrorum*
I Alamannorum (Not. dign. Or. 32, 36 Seeck p. 68).
III Arabum (Not. dign. Or. 28, 24 Seeck p. 59).
II Armeniorum (Not. dign. Or. 28, 22 Seeck p. 59).
Arvacorum v. *Hispanorum.*
II Assyriorum (Not. dign. Or. 28, 33 Seeck p. 59).
Asturum v. *Hispanorum.*
(I) *Batavorum* miliaria
(I) *Bosporanorum*
Brauconum
IV Britonum (Not. dig. Or. 31, 45 Seeck p. 67).
Cannanefatium (civium Romanorum)
I *Cannanefatium*

XIV Flavia Carduenorum (Not. dign. Or. 36, 34 Seeck p. 79).
(I) *Commagenorum*
I Ulpia *Dacorum*
(I Vespasiana) *Dardanorum*
veterana *Gaetulorum*
I Flavia *Gaetulorum*
Gaetulorum
I Claudia *Gallorum*
I (Claudia *Gallorum*) Tauriana
Gallorum Flaviana
(Gallorum) Petriana
Petriana miliaria civium Romanorum bis torquata
(Augusta) *Petriana* (torquata miliaria civium Romanorum)
(Augusta *Gallorum*) Proculeiana
veterana *Gallorum*
Gallorum
Gallorum et Pannoniorum
Gallorum et Pannoniorum catafractaria
(nova) firma (miliaria) *catafractaria*
II *(Gallorum)* Sebosiana
II *Gallorum*
Germanorum (Not. dig. Or. 31, 44 Seeck p. 64).
I Hiberorum (Not. dign. Or. 31, 46 Seeck p. 65).
(I) *Hispanorum* Auriana
Hispanorum I
I *Hispanorum*
Flavia *Hispanorum* civium Romanorum
Hispanorum
II Hispanorum (Not. dign. Or. 31, 43 Seeck p. 64).
II Flavia *Hispanorum* civium Romanorum
VI Hispanorum (Not. dign. Or. 37, 26 Seeck p. 81).
I *(Hispanorum)* Ar(a)vacorum
II Ar(a)vacorum
Ar(a)vacorum
I *(Hispanorum)* Asturum
Asturum
II Asturum
III Asturum?
(I *Hispanorum*) Campagonum
Hispanorum Vettonum civium Romanorum
Iuthungorum (Not. dign. Or. 33, 31 Seeck p. 70).
I *Illyricorum*
I (Augusta) *Ituraeorum*
I *Lemanorum*
Noricorum
Numidarum
II Paphlagonum (Not. dign. Or. 35, 29 Seeck p. 76).
VIII Palmyrenorum (Not. dign. Or. 31, 49 Seeck p. 65).
Pannoniorum v. Gallorum
I *(Pannoniorum)* Tampiana
Flavia Pannoniorum
Pannoniorum
II Pannoniorum
I Parthorum (Not. dign. Or. 35, 30 Seeck p. 76)
(I Augusta) *Parthorum*
Phrygum
VII *Phrygum*
I Quadorum (Not. dign. Or. 31, 56 Seeck p. 65).
I Flavia Raetorum (Not. dign. Occ. 35, 23 Seeck p. 200).
V Raetorum (Not. dign. Or. 28, 30 Seeck p. 59).
Sarmatarum
VII Sarmatarum (Not. dign. Or. 28, 26 Seeck p. 59).
I Saxonum (Not. dign. Or. 32, 37 Seeck p. 68).
I *Scub(u)lorum*
I Flavia *Sebastenorum*
(gemina) *Sebastenorum*
II Valeria Sequanorum (Not. dign. Occ. 35, 33 Seeck p. 201).
Tautorum victrix civium Romanorum miliaria
Augusta *Thracum*
I (*Thracum*) Mauretana
I *Thracum* veteranorum sagittariorum
I *Thracum* veterana
I *Thracum* (civium Romanorum) victrix
I *Thracum*
Thracum Herc(u)lania
Thracum
(Augusta) II *Thracum*
III Augusta *Thracum* sagittariorum
III *Thracum* civium Romanorum
Thracum Britannica miliaria?
Mauretana *Tibiscensium*?
Treverorum
I *Tungrorum* Frontoniana o semplicemente Tungrorum o Frontoniana
Vallensium
Vandilorum (Not. dign. Or. 28, 25 Seeck p. 59).
Vettones v. *Hispanorum*
(Augusta) *Vocontiorum*

b) Dal nome del paese, in cui stanziavano o si erano specialmente segnalate:

Britannica
I (Flavia Augusta) *Britannica* miliaria civium Romanorum bis torquata.
Britannica v. a) Thracum Britannica ecc.
Damascena (Not. dign. Or. 32, 33 Seeck p. 68).
veterana *Gallica*
Gallica
Hispana
Mauretana v. a) I Thracum Mauretana. — Mauretana Tibiscensium.

Moesica felix torquata
Rizena (Not. dign. Or. 38, 17 Seeck p. 84).
I miliaria Sebastena (Not. dign. Or. 34, 33 Seeck p. 73).
Sirmensis (Not. dign. Occ. 32, 53 Seeck p. 190).
Syriaca
Tingitana (Not. dign. Or. 28, 31 Seeck p. 59).

c) Dal nome di armi speciali:

Catafractaria v. a) Gallorum et Pannoniorum catafractaria. — (nova) firma (miliaria) catafractaria.
I Iovia catafractariorum (Not. dign. Or. 31, 52 Seeck p. 65).
I Ulpia *contariorum*.
sagittariorum v. a) I Thracum veteranorum sagittariorum.

d) Dalla qualità speciale dei soldati che le componevano:

Celerum
V praelectorum (Not. dign. Or. 28, 34 Seeck p. 59).
VII Valeria praelectorum (Not. dign. Or. 35, 27 Seeck p. 76).
I Flavia *Singularium*
I Ulpia *Singularium*
I *Singularium* civium Romanorum
II Flavia *Singularium*
Singularium
Cf. II Valeria *Singularis* (Not. dign. Occ. 35, 26 Seeck p. 201), la cui prima menzione troviamo in Tac. hist. 4, 70 (sotto Vitellio)
Questi *singulares* formavano dei corpi scelti ed erano usati nelle provincie, onde vanno distinti dagli *equites singulares Augusti*.

e) Dal nome dell'imperatore che le istituiva:

Arcadiana (Not. dign. Or. 28, 8. 21 Seeck p. 58 seg.).
I *Claudia* miliaria?
Claudia nova
Claudia
Claudia v. a) I Claudia Gallorum — I Claudia Gallorum Tauriana.
Constantiana (Not. dign. Or. 34, 34 Seeck p. 73).
II Constantiana (Not. dign. Or. 37, 27 Seeck p. 81).
Nova Diocletiana (Not. dign. Or. 32, 34 Seeck p. 68).
I nova Diocletiana (Not. dign. Or. 35, 31 Seeck p. 76).
I *Flavia* civium Romanorum
I *Flavia* fidelis
I *Flavia* gemina
I *Flavia* miliaria
I *Flavia*
II *Flavia* gemina
II *Flavia* miliaria
II *Flavia*
Flavia miliaria
Flavia
Flavia v. a) XIV Flavia Carduenorum — I Flavia Gaetulorum — Flavia Hispanorum civium Romanorum — II Flavia Hispanorum civium Romanorum — Flavia Pannoniorum — I Flavia Raetorum — I Flavia Sebastenorum — b) I Flavia Augusta Britannica mil. c. R. bis torquata — d) I Flavia Singularium — II Flavia Singularium — f) II Flavia Agrippiana — I Flavia Gemelliana.
I Herculia (Massimiano). (Not. dign. Occ. 40, 55 Seeck p. 212; Or. 28, 29 Seeck p. 59).
I nova Herculia (Not. dign. Or. 33, 30 Seeck p. 70).
VII Herculia voluntaria (Not. dign. Or. 31, 50 Seeck p. 65).
I Iovia (Diocleziano) felix (Not. dign. Or. 38, 31 Seeck p. 84).
Iovia v. c) I Iovia catafractariorum.
Theodosiana (Not. dign. Or. 38, 18 Seeck p. 84).
Theodosiana (Not. dign. Or. 28, 11. 20 Seeck p. 58 seg.).
Felix Theodosiana (Not. dign. Or. 39, 19 Seeck p. 84).
I felix Theodosiana (Not. dign. Or. 38, 32 Seeck p. 84).
I Valentiana (Not. dign. Or. 37, 29 Seeck p. 84).
II felix Valentiana (Not. dign. Or. 34, 35 Seeck p. 73).
II felix Valentiniana (Not. dign. Or. 37, 30 Seeck p. 81).
Valeria v. a) II Valeria Sequanorum — d) VII Valeria praelectorum — II Valeria singularis.
(Sulla II Herculia dromedariorum e I Valeria dromedariorum cf. **Dromedariorum alae**).
Questo nome dell'imperatore fondatore dell'ala rimane sempre ed è diverso da quello, che è preso dall'imperatore regnante, nome questo che a guisa di predicato si cominciò ad aggiungere all'altro in genere dell'ala dal tempo di Caracalla, siccome del resto si faceva con tutti gli altri corpi militari, e che, a differenza del primo, cessava colla morte dell'imperatore stesso. Esempio: *ala I Hispanorum Campagonum Antoniniana* (C. III 1378) e *ala I Hispanorum Campagonum Philippiana* (C. III 1380).

f) Dal condottiero o governatore provinciale, che le organizzava:

Agrippiana.
II *Flavia* Agrippiana.
Antoniana.
Apriana.
Atectorigiana
Auriana v. a) I Hispanorum Auriana.
Flaviana v. a) Gallorum Flaviana.
Frontoniana v. *a.* I Tungrorum Frontoniana.
I Flavia *Gemelliana.*
Indiana.
Longiniana.
Patrui.
Petriana v. a) Gallorum [Gallorum] Petriana — Petriana miliaria c. Rom. bis torquata — Augusta [Gallorum] Petriana torquata miliaria c. Rom.
Proculeiana v. a) Augusta Gallorum Proculeiana.
Rusonis.
Sabiniana.
Scaevae.
Sebosiana v. a) II Gallorum Sebosiana.
Siliana.
Sulpicia civium Romanorum.
Tampiana v. a) I Pannoniorum Tampiana.
Tauriana v. a) I Claudia Gallorum Tauriana.

g) Da predicati onorifici:

Augusta (*ob virtutem appellata* C. VII 340. 341. 344).

Angusta v. a) Augusta Gallorum Proculeiana — Augusta [Gallorum] Petriana torquata miliaria c. Rom. — I Augusta Ituraeorum — I Augusta Parthorum — I Augusta Thracum — Augusta II Thracum — III Augusta Thracum sagittariorum — Augusta Vocontiorum — b) I Flavia Augusta Britannica miliaria civ. Rom. bis torquata — h) I Augusta gemina colonorum.

I *Civium Romanorum.*

Civium Romanorum v. a) Cannanefatium c. Rom. — [Gallorum] Petriana miliaria c. Rom. bis torquata — Augusta [Gallorum] Petriana torquata miliaria c. Rom. — Flavia Hispanorum c. Rom. — II Flavia Hispanorum c. Rom. — Hispanorum Vettonum c. Rom. — Tautorum victrix c. Rom. miliaria — I Thracum c. Rom. victrix — III Thracum c. Rom. — b) I Flavia Augusta Britannica miliaria c. Rom. bis torquata — d) I singularium c. Rom. — e) I Flavia c. Rom. — f) Sulpicia c. Rom. — h) classiana c. Rom.

Il nome di *civium Romanorum* trasse origine dal fatto, che in un certo tempo ai soldati che la componevano fu concessa la cittadinanza romana (cf. Cic. pro Balbo 20, 46); il che non vuol dire che non entrassero a farne poscia parte anche non cittadini romani, siccome appare dall'esistenza di diplomi militari relativi a veterani delle medesime ali (C. III p. 854 seg. EE. 5 p. 93. D XI. XII. LXXIV).

Felix — v. b) Moesica felix torquata — c) I Iovia felix — felix Theodosiana — I felix Theodosiana — II felix Theodosiana — II felix Valentiana — II felix Valentiniana.

Fida vindex.

Fidelis — v. e) I Flavia fidelis.

Firma v. a) nova firma [Gallorum] miliaria catafractaria.

Torquata — v. a) Augusta [Gallorum]. Petriana torquata miliaria c. Rom. — b) Moesica felix torquata.

Bis torquata — v. a) [Gallorum] Petriana miliaria c. Rom. bis torquata — b) I Flavia Augusta Britannica miliaria c. Rom. bis torquata.

Come onorificenza il *torques* una o anche due volte era conferito non solo ai singoli militi, ma pure a tutta l'ala (Zon. 7, 21), nel qual caso esso si soleva attaccare al vessillo.

Victrix — v. a) Tautorum victrix c. Rom. miliaria — I Thracum c. Rom. victrix.

h) Da circostanze varie, come

Classiana civium Romanorum (così detta forse dall'essere stata composta da ex classiarii).

I (Augusta gemina) *colonorum.*

Gemina, forse per essere sorta dalla bipartizione di un'altra ala — v. a) gemina Sebastenorum — h) I Augusta gemina colonorum.

Miliaria, dal numero dei soldati che la componevano. — V. inoltre a) I Batavorum mil. — [Gallorum] Petriana mil. c. Rom. bis torquata — Augusta [Gallorum] Petriana torquata mil. c. Rom. — nova firma [Gallorum] mil. catafractaria — Tautorum victrix c. Rom. mil. — Thracum Britannica mil.? — b) I Flavia Augusta Britannica miliaria c. Rom. bis torquata — I mil. Sebastena — e) I Claudia mil.? — I Flavia mil. — II Flavia mil. — Flavia mil. — cf.

Miliarensis (Not. dign. Or. 37, 28 Seeck p. 81).

Nova — v. a) II nova Aegyptiorum — nova firma [Gallorum] miliaria catafractaria — e) Claudia nova — nova Diocletiana — I nova Diocletiana — I nova Herculia.

Veterana (in contrapposto a gemina o nova). — v. inoltre a) veterana Gaetulorum — veterana Gallorum — I Thracum veterana — b) veterana Gallica.

Veteranorum — v. a) I Thracum veteranorum.

i) Denominazione di significato incerto:

Herculania — v. a) Thracum Herculania.

Herculiana, esistente già al tempo di Traiano (C. III 600), quindi non in relazione coll'Herculia (e), che ricorda Massimiano.

Neptunia (Not. dign. Or. 31, 47 Seeck p. 65).

Praetoria.

I Salutaria (Not. dign. Or. 35, 34 Seeck p. 76).

II Salutis (Not. dign. Or. 32, 39 Seeck p. 68).

I Victoriae (Not. dign. Or. 35, 28 Seeck p. 76).

Voluntaria — v. e) VII Herculia voluntaria.

2. *Reclutamento — Condizione degli equiti alarii — Congedo.*

Per conoscere i paesi nei quali si reclutarono nei primi tempi dell'Impero gli alarii, e talvolta anzi i distretti stessi di reclutamento, oltre alle iscrizioni che ci indicano la patria dei soldati, abbiamo un indizio sicuro nei nomi delle ale. Senonchè se da una parte quelle che si dicon Flavie ed Ulpie e via dicendo chiaramente designano il tempo della loro costituzione, per molte delle altre, per cui manca ogni altro indizio, restiamo su ciò del tutto in dubbio. Così è da osservarsi che nessuna s'appella *Iulia*, e che il predicato di *Augusta* va considerato come onorifico (v. 1 p. 376). Così pure ignoriamo spesse volte sotto quale imperatore l'una o l'altra provincia abbia cominciato a servire pel reclutamento. Conviene notare però che quelle ale che ci sono note soltanto per la Notitia Dignitatum, sono per la maggior parte sorte in tempo recente, quindi reclutate secondo criterii, che, come si vede da sè, non hanno relazione con quanto qui verremo esponendo.

Le ale si reclutavano soltanto nelle provincie imperiali. E in fatto a sette di quelle del senato, l'Achaia, la Baetica, la Bithynia ed il Pontus, Cyprus, Kreta e Kyrenae, Macedonia e Sicilia, non accenna alcun nome di ala; l'Asia è rappresentata dalle *alae Phrygum*, al qual proposito conviene notare che una parte della Phrygia dipendeva dal legato della Galatia, che era imperiale (Marquardt, Staatsverw. 1[2] p. 358); per l'Africa, di cui conosciamo oltre alle ale, anche un equite dell'*ala I Contariorum* (C. III 4379), giova ricordare che l'imperatore vi aveva un proprio comando militare (v. **Afrorum auxilia**); nella Narbonensis stavano bensì i Vocontii, di cui abbiamo un'ala, ma essi non dipendevano da quel proconsole (Strab. 4, 6, 4 p. 203); sull'eques dell'*ala Scaevae* di Narbo, v. più sopra p. 373.

Le provincie imperiali rappresentate nelle ale sono invece:

a) Tarraconensis: *alae Hispanorum* — C. II 2926 (Cantaber) — III 2016 (Susarrus domo Corunniace cf. H. 19 p. 25 n. 5) — C. III D XXI p. 864 (Hispanus) — IX 733 (Leonica) — BRh. 894 (Termestinus);

b) Lusitania: C. II 812 (Caperensis) — III 4227 (Luco Cadiacus) — VII 52 (Hispanus Cauriesis) — VIII 6309 (Lusitanus);

c) Aquitania: C. III 2065 — BRh. 498 — BG. 3 p. 91 (Biturix) — BRh. 1230 (Petrucorius);

d) Lugudunensis: *alae Gallorum* — BRh. 891 (Namnis);

e) Germaniae e Belgica: *ala Batavorum — Cannanefatium — Treverorum — Tungrorum* — C. III 2712 (Cugernus). 3164 (Tribocus). 3681 (Batavus). 4228 (Cattus). 4368 (Batavus; decurio). 4391 (Trever). 4466 (Durocortoro Remorum). 5918 (Ulpia Noviomago Batavus; decurio). D III p. 846 (Helvetius). XXXVII p. 879 (Frisius). — V 907 (Sequanus). — VII 66 (Rauracus). 68 (Frisiavus). 288 (Trever). 323 (Ulpia Traiana). — BRh. 161. 187. 307. 893. (Trever). 981 (Baetasius). 1525 (Sequanus). — Canat, inscr. de Châlon p. 33 (Ubius). 36 (Remus);

f) Alpes: ala Vallensium — C. III 3286 (Sueltrius);

g) Brittania: *ala Brittonum*;

h) Noricum: *ala Noricorum* — C. VII 571 (Noricus). — BRh. 1229 (Celeia);

i) Pannonia: *alae Pannoniorum — Illyricorum Sarmatarum* — C. III 3400 (Scordiscus). 3679 (Andantonia). 4373 (Siscianus). 4377 (Breucus). D XXIV p. 866. XXVI p. 869 (Boius). XLVI p. 888 (Eraviscus). — VI 3308 (Boius).

k) Dalmatia: III 4376 (Aequo). — V 7983 (Delmata);

l) Moesia: *ala Bosporanorum — Dardanorum*;

m) Dacia: *ala Dacorum — Tibiscensium?* — C. III 4372 (Apulo);

n) Thracia: *alae Thracum* — C. II 2984 (Bessus) — C. III 4378. D XX p. 863 (Bessus) — BRh. 1524 (Sappaus);

o) Galatia e Cappadocia: *alae Phrygum*;

p) Syria e Palaestina: *ala Ituraerorum — Sebastenorum* — C. III 1382 (Caesarea?). 4371. D XXV p. 868 (Ituraeus);

q) Commagene: *ala Commagenorum*;

r) Mesopotamia: *ala Parthorum*:

s) Africa: *alae Afrorum — Gaetulorum — Numidarum* — C. III 4379 (Afer).

Questo elenco, estratto da quello del Mommsen nell'EE. 5 p. 164 segg. ci mostra che per le ale come in generale per gli *auxilia*, vale la regola, che quando gli Stati clienti difendono da

sè i confini dell'Impero, non contribuiscono soldati all'esercito romano e fanno eccezione soltanto i Bosporani, probabilmente Cimmerii; l'*ala Commagenorum* invece fu, a quanto pare, costituita dai Flavii. Quando invece essi non sono destinati alla difesa immediata dei confini, vi contribuiscono molto largamente: vedi a mo' di esempio i Traci, che formarono probabilmente parte dell'esercito già sotto Augusto. Inoltre si vede che le provincie imperiali, le quali davano più soldati alle legioni, come il Norico, meno ne fornivano alle ale (cf. Mommsen H. 19 p. 29 segg. — **Auxilia**).

Le ale poi si reclutavano già da principio più largamente che le coorti, onde p. es. alle *alae Vocontiorum, Vallensium, Bosporanorum* non corrispondevano delle coorti; ed era un onore per quei distretti (cf. Mommsen H. 19 p. 41) di fornire cavalieri alle ale, nelle quali stavano meglio, ed eran meglio retribuiti che nelle coorti (C. VIII 2532 Aa: *difficile est, cohortales equites etiam per se placere, difficilius post alarem exercitationem non displicere*: *alia spatio campi, alius iaculantium numerus, frequens dextrator, cantabricus densus, equorum forma armorum cultus pro stipendi modo*).

Benchè molto presto nelle ale sieno entrati equiti di distretti diversi dagli originarii, cosa divenuta più tardi generale (cf. Henzen AI. 1850 p. 13, Harster, Die Nationen des Römerreichs im Heere der Kaiser, Mommsen EE. 5 p. 164 segg.), pure si può dire che i relativi distretti al tempo della istituzione dell'ala erano di condizione latina o peregrina, giacchè tali erano tutti gli *alarii*. Uno solo di questi ha oltre il nome di forma latina, l'indicazione della tribù: *T. F. Bonio Qur*(*ina*) (sic) *Audautonia eques alae Frontonianae* (C. III 3679): era adunque cittadino romano; ma se questa che si può dire antecipazione dei privilegi dei veterani si poteva, come vedemmo, concedere ad un intero corpo, poteva darsi ai singoli soldati. Ed un'altra prova l'abbiamo nella dizione dei diplomi militari posteriori all'anno 145, secondo la quale la cittadinanza romana si concede a coloro, *qui non haberent*. I cittadini romani erano adunque esclusi dal reclutamento per le ale, come dalle coorti, e servivano solo nelle legioni. Gli altri equiti, o hanno il gentilizio romano senza tribù, e sono in tal caso per lo più Latini, ovvero hanno un nome peregrino come *Niger Baratonis f.* (C. III 2286), *Tutor Silvani f.* (C. III 1197) ecc. È da osservarsi inoltre, che quando essi indicano come patria una città, che, come ha dimostrato il Mommsen, era colonia latina, il nome ha sempre forma latina: *C. Romanius eq. alae Norico*(*rum*) *Claud*(*ia*) *Capito Celeia* (BRh. 1229); *M. Valerius C. f. Hispanus domo Leonica* (C. IX 733); *T. Flavius Crescens .... dom*(*o*) *Durocor*(*toro*) *Rem*(*orum*), ed un'unica eccezione abbiamo in *BatoBuli f. col. Ap.* (C. III 4372). D'altra parte naturalmente non tutti quelli che hanno il nome del popolo, a cui appartengono, hanno nome peregrino.

Dopo 25 anni di servizio gli alarii, che entravano nell'esercito a preferenza tra i 17 e i 22 anni (cf. C. III 3164. 3679. 5332. 1197. 4372. 4368 ecc.), avevano diritto al congedo (v. **Missio honesta**); ma non di rado, come gli altri soldati, rimanevano più a lungo sotto le armi come *veterani* o *emeriti*. In un caso abbiamo un *veteranus dismissus* (C. VIII 4800), ma questo licenziamento dopo il congedo regolare è affatto eccezionale.

Del pari, trascorsi i 25 anni di servizio, gli alarii ricevevano la cittadinanza romana e il conubium, e ciò fino all'anno 105 indipendentemente dal congedo, dopo quell'anno, solo in seguito a questo. Il conubium si concedeva con donne di diritto latino o peregrine, sia che fossero state già loro mogli, come del resto era permesso sino a Settimio Severo ai soldati ausiliarii (v. C. III p. 844-852 D I-IX ecc.), sia che le menassero come tali più tardi, sia che le avessero seco come concubine. Fino al 145 il diritto di cittadinanza si estendeva anche ai loro figli e posteri (C. III p. 905 segg.). Sull' ordinamento posteriore a quell'anno v. Mommsen EE. 4 p. 508512. Cf. **Auxilia — Missio honesta — Veteranus.**

3. *Ufficiali e principales delle ale.*

Siccome corpo non indipendente, ma unito alla legione, il comandante di questa era pure comandante supremo dell'ala. Questa poi aveva i seguenti officiali:

a) *Praefectus* a capo dell' intera ala, detto *praefectus* (gr. ἔπαρχος, πραιφέκτος) *alae*, o *equitum alae*. Questa carica, cui sotto Augusto erano ammessi i senatori, fu poi soltanto di spettanza dei cavalieri cf. Mommsen, Staatsr.3 p. 542 segg. (v. **Militia**), ed era naturalmente di nomina imperiale (Mommsen, op. cit. 2³ p. 851 cf. C. X 6309: *praef*(*ectus*) *equit*(*um*) *divi Aug*(*usti*)); ne erano esclusi i cavalieri di ordine senatorio e, certo nei primi tempi, anche i primipilari, che ricevevano per favore imperiale il cavallo pubblico (dei primi anni dell' impero sono le iscrizioni C. V 3368. IX 996. X 5583). Era superiore al tribunato militare di una legione o di una coorte (cf. Stat. 2, 821), e fu ad esso inferiore solo transitoriamente al tempo di Claudio (Suet. Cl. 25, cf. C. XIV 2960)), sicchè da essa passavasi alle diverse procuratie, o alle cariche militari

superiori alle *militiae*, come il comando nella legione o nella flotta (*c*); ma spesso con quell'officio si chiudeva la carriera equestre, sia che i prefetti non fossero chiamati dall'imperatore a godere officii superiori, sia che essi medesimi non intendessero di entrare nella vita pubblica (*b*). Dipendeva poi dall'imperatore l'ammettere uno per eccezione alla prefettura di un'ala, senza che avesse occupato tutte le cariche inferiori (*d*), come d'altronde, a differenza delle magistrature, uno poteva, per patente imperiale, essere traslocato da un'ala ad un'altra, senza che perciò vi fosse un avanzamento, restando quindi nell'arbitrio dell'imperatore anche la durata dell'occupazione di questa carica (v. p. es. C. III 5211-5216). Diamo qui sotto esempi offertici dalle iscrizioni per tutte queste norme:

a) *Praefecti alae* di ordine senatorio (cf. Suet. Aug. 38. Vell. 2, 104. 111):

praefectus equitum, VI vir, quaestor propraetore C. VI 3835;

III vir capitalis, praef. equitum, quaestor pro praetore, aedilis curulis C. X 5911;

tribunus militum, praefectus equitum et classis .... XXVI vir C. XIV 2105.

Probabilmente un passaggio dall'ordine equestre al senatorio dobbiamo vedere nel *cursus honorum* di uno che fu *praefectus militum legionis, praefectus alae, quaestor divi Vespasiani, aedilis curulis* C. X 1258 cf. IX 5645 add.

b) Casi in cui colla *praefectura equitum* si chiudeva la carriera equestre. Il grande numero di essi ci vieta di credere sempre a morte o malattia intervenuta:

praefectus cohortis, tribunus militum, praefectus alae: C. II 1086. 2103. 2637. 4251. 3225.— III 320. 600. 5331. — V 3356. 7425. — VI 1523. 3538. 3539. — VIII 2395 = 2395. 9990. — IX 5363. — X 4873. 6426. — CIG. 4340 b add. — EE. 5, 994. — OH. 6947.

praefectus cohortis, tribunus legionis, praefectus alae, praefectus fabrum. C. V 2841. XIV 171;

tribunus militum, praefectus fabrum, praefectus equitum alae C. III 388;

tribunus militum cohortis, tribunus militum legionis, praefectus equitum. C. III 386;

praefectus cohortis, praefectus alae. C. VI 3520;

tribunus militum, praefectus alae. C. II 4239 — V 5266. — BRh. 896;

praefectus cohortis, tribunus militum, tribunus vexillationis, praefectus alae. C. III 1193;

scriba aedilium, equo publico, praefectus cohortis, tribunus militum, praefectus alae. C. VI 1838;

praefectus fabrum, equo publico, ex V decuriis, praefectus cohortis, tribunus militum, praefectus alae. C. VI 3539.

c) Casi di avanzamento a cariche superiori:

praefectus cohortis, tribunus militum, praefectus equitum alae, procurator provinciae C. III 5776 cf. 5775. OH. 6944;

tribunus militum, praefectus alae, procurator provinciae. EE. 4, 69;

praefectus cohortis, tribunus legionis, praefectus equitum, praefectus auxiliariorium, praefectus alae, procurator provinciae, ab epistulis. C. III 5215 cf. 5211-14;

praefectus cohortis, tribunus militum, praefectus alae, procurator provinciae, procurator hereditatium, procurator provinciae. C.IX 4753;

praefectus cohortis, tribunus cohortis, praefectus equitum, procurator provinciae, procurator ad Mercurium. C. X 3847;

praefectus cohortis, tribunus militum, praefectus alae, procurator provinciae, legatus Augusti pro praetore, consul. C. VI 1449;

praefectus cohortis, tribunus militum, praefectus alae, procurator provinciae, praefectus annonae, praefectus Aegypti. C. V 875;

praefectus alae, praefectus gentium, procurator Alpium, procurator XX hereditatium. EE. 4, 759;

tribunus militum, tribunus cohortis, praefectus alae, praefectus exploratorum, procurator per Flaminiam, Aemiliam, Liguriam, procurator et praeses Alpium. CIG. 6771;

praefectus alae, adiutor ad census provinciae, procurator Alpium. C. XII 408;

tribunus militum, praefectus alae, procurator ad ripas Tiberis, procurator provinciae. CIG. 3991;

praefectus cohortis, tribunus militum, praefectus alae, procurator monetae, procurator XX hereditalium, procurator provinciae, procurator a rationibus. C. VI 1625 a;

....praefectus alae, praefectus vehiculariorum, procurator monetae, praeses provinciae..., C. VI 1641;

praefectus fabrum, praefectus cohortis, tribunus militum, praefectus alae, praefectus vehiculariorum, iuridicus Aegypti. C. X 6776;

comes praefecti praetorio, advocatus fisci, tribunus legionis, praefectus alae, praefectus vehiculariorum, procurator et praeses Alpium. C. V 6075;

praefectus cohortis, praepositus numeri, tribunus cohortis, praefectus alae, praepositus alae, praepositus classis, praefectus classis. C. VIII 9398;

praefectus fabrum, praefectus cohortis, tri-

bunus militum, praefectus alae, praefectus classis, procurator Neaspoleos et Mausolei, iuridicus Alexandreae, procurator provinciae. C. VIII 8934;

equo publico, praefectus cohortis, tribunus militum, praefectus alae, praefectus classis, procurator Alpium, procurator tractus. EE. 5, 699;

praefectus cohortis, tribunus militum praefectus alae, subpraefectus classis, praefectus vehiculorum, procurator Alpium, procurator XX hereditatium. C. IX 5357;

praefectus cohortis, tribunus militum, praefectus alae, subpraefectus classis, procurator Alpium, procurator provinciae. C. IX 5439.

d) Mancanza di cariche inferiori:

tribunus militum, praefectus alae. C. II 4239 — III 386. 338 — V 3376. 5266. 6075. 6478. — VI 3505. 3543. — IX 3610. — X 1528. 6101. — XII 1357. — EE. 4, 69 — 5, 194 — BRh. 896 — CIG. 3991. 6771;

praefectus cohortis, praefectus alae. C. VI 3520;

praefectus alae semplicemente, come carica militare: C. XII 408. — XIV 2947 *(quem imp. Caesar . . . agentem aetatis annum XIII militia prima praefecturae equitum Brauconum (quingenariae) exornare dignatus est)* — EE. 4, 759.

e) Occupazioni di cariche militari equestri o civili straordinarie:

prafectus cohortis, praepositus numeri, tribunus militum, praefectus alae, praepositus alae, praepositus classis, praefectus classis. C. VIII, 9398;

tribunus militum, tribunus cohortis, praefectus alae, praefectus exploratorum, procurator ecc. CIG. 6771;

equo publico, ex V decuriis iudicum, praefectus cohortis, tribunus militum, praefectus alae, praepositus numeri. C. XI 393;

praefectus cohortis, tribunus militum, praefectus alae, praefectus auxiliariorum, praefectus alae, procurator ecc. C. III 5215 cf. 5211-14.

praefectus cohortis, tribunus militum, procurator ad annonam provinciae, praefectus alae. C. XII 672.

. . . . *praepositus vexillationibus, tribunus militum, procurator ad solaminia et horrea, praefectus alae* C. VIII 619.

b) *praepositus*, ufficiale già avviato nella carriera equestre e destinato interinalmente al comando dell'ala:

praefectus cohortis, praepositus numeri, praepositus alae, tribunus militum ecc. C. II 1800.

tribunus legioni et praepositus alae. C. VI 1843;

praefectus cohortis, tribunus cohortis, praepositus numeri, tribunus cohortis, praefectus alae ecc. C. VIII 9358;

praepositus cohortis, praefectus cohortis, praepositus cohortis, tribunus cohortis, praepositus alae, praefectus alae ecc. CIG. 3497.

Nell'iscrizione C. VIII 4800, dove, certo erroneamente, è scritto *veteranus praefectus*, ci pare molto dubbia anche la correzione proposta: *veteranus praepositus.*

c) *decurio*, comandante della turma cf. C. III 14 e CIGr. 5047: *τύρμης Χ* (= *δεκάδαρχος*), forse sempre cittadino romano, benchè nessuno di essi indichi la tribù: nessuno però tra essi è peregrino: Cf. C. III 802. 805. 4806. 4839 etc.

d) *duplicarius*, non necessariamente cittadino romano cf. C. III 2016: *Cloutius Clutamif.* Cf. C. III 2016. 3223 etc.

e) *sesquiplicarius* cf. C. III 691. 3164. V 907. EE. 5, 996 etc.

Questi due ultimi erano in ogni singola turma immediatamente inferiori al decurione, cf. Hyg. de mun. castr. 16. Arr. Tact. 42: *δεκάδαρχος πρῶτον καὶ διμοιρίτην ἐπὶ τούτῳ καὶ ὅστις ἐν ἡμιολίᾳ μισθοφορᾷ.*

f) *optio* C. III 5924 cf. Varro de l. l. 5, 91. Domaszewski MOe. V p. 207 nota 8.

g) *curator* (*turmae*), forse un comandante straordinario. C. III 1338. 5625? VII 587. VIII 2094. 4510. 9262.

h) *vexillarius*, menzionato certamente solo in una iscrizione C. III 4834 (cf. 4576. VIII 5886). Per questo si può ammettere o che in origine il *vexillum* sia stato la bandiera della turma, sostituita poi dal *signum*, o che *vexillarius* sia usato erroneamente, come altre volte, per

i) *signifer*. Dall' iscrizione C. VIII 2094: *C. Julius Dexter vet(eranus), mil(itavit) in ala eq[ues], cur(ator) turmae, armor(um) custos, signifer tur(mae)*, etc. risulta evidente che ogni turma aveva il proprio signum. Cf. C. III 4376. 6026. 6274. VIII 9615. EE. 7, 802. Sull'unica rappresentazione di un signum di un' ala che noi possediamo (Domaszewski, Die Fahnen fig. 85 coll'iscrizione: *Dis Manibus Flavinus eq(ues) alae Petr(ianae) signifer tur. Candidi*), vedesi l'immagine imperiale: al quale proposito il Domaszewski (o. c. p. 71) opina, che oltre alle bandiere di ciascuna turma, ne sia esistita una dell'ala intera con detta immagine: cf. Tac. hist. 2, 89. Non conosciamo però alcun *imaginifer* dell'ala.

k) *singularis consularis.* C. III 3272. 4812. 5938. VII 229. BRh. 314. 317. 1125.

l) *armorum custos.* C. III 363. 3400. 5655. VIII 2094.

m) *librarius*. C. III 804. VIII 9764.

n) *actarius*. C. 3392.

La lapide C. III 4832 ci nomina un *hexarchus*, peregrino, di cui si ignora che carica abbia occupato.

Finora non conosciamo altri *principales* dell'ala. Nelle lapidi i soldati comuni son detti *equites* (*alares* o *alae*), o *milites*, nei diplomi militari *gregales*.

I cavalieri raffigurati sui monumenti sepolcrali portano una spada lunga o corta, una lancia, uno scudo, elmo (da Adriano in poi un elmo dorato con visiera ed una coda di cavallo rossa), corazza (da Adriano in poi i cosidetti *Κιμμερικὰ χιτώνια*, probabilmente corazze di cuoio rosso) e per lo più *bracae* e stivali a mezza gamba. Cf. Jos. b. Iud. 3, 5, 5. Arr. Tact. 34, 6. Alcune ale naturalmente, come dimostra il loro nome, avevano delle armi speciali.

In tempo di pace le ale, come le altre truppe, servivano per la costruzione o riparazione di opere pubbliche, così p. es. l'*ala III Thracum* restaurò la via da Brigetio ad Aquincum (C. III 4625. 4626. 4627). Così al pari delle altre soldatesche, troviamo *vexillationes* di alarii soli (p. es. C. VI 421) o di questi uniti a soldati di altri corpi (p. es. C. III 600) v. **Vexillatio.** Sulla posizione delle ale nell' accampamento v. **Castrum.**

Si è già detto, trattando dei nomi, del titolo di *torquata* e del conferimento della cittadinanza romana ad un'ala intera. Come accenno ad onorificenze o simili conviene citare l'iscrizione C. III 1378:

. . . [*optimo maxim*]*o*[*que*] *principi ala I Hisp*(*anorum*) *Campag*(*onum*) *Antoniniana indulgentiis eius aucta liberalit*[*at*]*ibusque ditata.*

Il *genius alae* è citato nella lapide C. VII 510. Cf. l'*aedituus singularium* C. III 5822.

Il *balineum* dell'ala Frontoniana è ricordato nell'iscrizione C. III 789.

Ex quaestura sua, cioè coi suoi guadagni, stipendio e preda, la stessa ala Frontoniana fa due dedicazioni (C. III 797. 798), l'una all'imperatore Alessandro, l'altra all'imperatrice Giulia Mammea.

D. Vaglieri

ALABANDA (*Arabhissâr*). — Città della Caria non lungi dal fiume Marsyas (KAA. VFi), spesso ricordata dagli scrittori antichi (Herod. 8, 136. Polyb. 30, 5. Strab. 14, 2, 26 p. 660. Dio Cass. 48, 26. Ptol. 5, 2, 19. Steph. Byz. p. 57 cf. Cic. de nat. deor. 3, 15. 19; ad fam. 13,56. Liv. 33, 18; 43, 6 etc.) e in due lapidi latine, un diploma militare (C. V 4056, 1, 7. 10) e un miliario (C. III 480 cf. ClG. 3 p. 1087); città libera e sede di *conventus* a tempo dei Romani (Plin. nat. hist. 5, 109 cf. Eckhel, D. N. 2. p. 571).

ALABENSIS. — Lapide di Tarraco C. II 4200: *L. Caecilio L. C. Charitonis fil. Gallaeciano? equiti Alabensi ex* (*conventu*) *Carthag*(*iniensi*) etc. ' De Vasconum oppido Ἀλανῶνα (Ptolemaeus 2, 6, 67; itin. p. 444, 1 *Allabone* s. *Allobone*) cogitari nequit propter conventum Carthaginiensem; inter huius conventus stipendiarios Plinius (3, 3, 25) *Alabonenses* (*alabenenses* cod. Leidensis, *iabanenses* reliqui) nominat. Unde illi fortasse non diversi putandi ab Alabensibus huius tituli '.

Huebner, C. I. Lat. II p. 565

ALABON (*Alemont*). — Città della Gallia Narbonensis tra Segustero e Vappineum (KAA. XI Gg), siccome appare oltre che dall'itinerario Anton. p. 343 seg. da quelli di Vicarello (C. XI 3281-3284); *Alaronte* nella tavola Peutingeriana.

ALAEBECE — v. **Reii.**

ALAGABALUS. — v. **Elagabalus**,

ALAGABIAE (matrones). — *Matroni*[*s*] *Alagabiabus Iul*(*ia*) *Pusua pro se et Iulisi* (sic) *Peregrinò, Sperato Severo v. s. l. m.* (BRh. 296); lapide proveniente da Bürgel, nel distretto di Düsseldorf.

ALAESIAGAE. — Divinità note per due lapidi provenienti da Borcovicium (*Housteads*) nella Britannia: *Deo Marti Thinsco et duabus Alaesiagis Bede et Fimmilene et N*(*umini*) *Aug*(*usti Germ*(*ani*) *cives Tuihanti v. s. l. m.*— *Deo Marti et duabus Alaisagis et N*(*umini*) *Aug*(*usti*) *Ger*(*mani*) *cives Tuihanti cunei Frisiorum Ver*(*lutionensium?*) *Se*[*ve*]*r*(*iani*) *Alexandriani votum solverunt libent*[*es meritis*] (Archäol. Journal 41 p. 181). — Il nome di una di esse, Bede, ricorda quello di Beda, che ricorre nell'itinerario Antoniniano tra Treveri e Colonia, siccome d'altra parte Germani sono i dedicanti; forse anche il frammento C. VII 654 si riferisce alle medesime divinità.

Watkin, Archäolog. Journal 41 p. 181.

ALAMANNICUS. — Titolo comune ad alcuni imperatori per vittorie riportate sugli Alamanni. Benchè il nome di questi ultimi cominci a usarsi per la prima volta sotto Caracalla, pure è poco probabile che già questo imperatore ne abbia pel primo usato il titolo, come afferma Sparziano (c. 10). Il Mommsen (C. I p. 403), che attribuisce questa notizia a un errore dello scrittore, e sostiene che quel titolo siasi cominciato a usare nelle monete e nelle iscrizioni dopo Costantino, aggiunge: ' Nec casu hoc factum est. Asinius Quadratus, scriptor saeculi tertii, apud Agathiam

1, 6 Alamannos appellat ξύγκλυδας ἀνθρώπους καὶ μιγάδας idque ipsum nomen significare; item Vopiscus trig. tyr. c. 13 Proculum refert Alamannos vicisse, *qui* tunc *adhuc Germani dicebantur*. Primus Constantinus quamquam et ipse non ut Valentinianus I et Iustinianus Alamannici nomen adscivit, sed ut fecerant Caracalla Gallienus Claudius Aurelianus Probus Germanici, tamen nummis suis *Alamanniae devictae* nomen inscripsit (Eckhel 8, 100. 107) posuitque in iis lugentem ad tropaeum *Alamanniam* (l. c. p. 84. 100)'. Nelle iscrizioni portano questo titolo: Constantius II (C. III 3705..... *Germanicus Alama*[*n*]*nicus maximus, Germ*(*anicus*) *max*(*imus*), *Gohticus* (sic) *maximus, Adiabin*(*icus*) *max*(*imus*) etc., Valentinianus I, Valens, Gratianus e Valentinianus II (C. VI 1175..... *Germanic*(*us*) *max*(*imus*), *Alamann*(*icus*) *max*(*imus*), *Franc*(*icus max*(*imus*), *Gothic*(*us*) *max*(*imus*) etc. cf. Victor, epit. 47.

Alamannici ludi. — Sono ricordati nei fasti Filocaliani ai giorni 5-10 Ottobre (C. I p. 352 cf. p. 403: *Ludi Alamannici..... Alamannici*; *c*(*ircenses*) *m*(*issus*) *XXIV*). Circa il tempo della loro istituzione, che il ch. de Rossi ascriveva con probabilità al regno di Aureliano, ricordando la vittoria che egli riportò sugli Alamanni giunti sin nell'Umbria, il Mommsen, che sostiene, come s'è visto innanzi, il titolo di Alamannicus esser sorto dopo Costantino, osserva: 'crediderim potius institutos esse a Constantino Magno, non propter victoriam longe clarissimam a. 310, quam lapis..... (OH. 5579 = C. 5565) ostendit a. d. V. k. Iul. (Iun. 27) contigisse, sed propter aliam hodie non satis notam. Appellatur autem Constantinus in titulo inter a. 315 et 318 dedicato (OH. 5576 = C. VIII. 8412) *Germanicus maximus tertium* ipsique illi nummi, in quibus praedicantur victoriae Alamannicae, cum plerique eorum sint Caesarum Crispi et Constantini II creatorum a. 317, videntur cudi coepti esse aliquanto post. a. 310'.

De Rossi, Bull. dell'Instit. archeol. etc. 1860 p. 77 seg.— Mommsen, C. I. Lat. I. p. 403. — Hollaender, Die Kriege der Alamannen etc. p. 11, 1.

ALAMBRIMA. — Divinità gallica ricordata nella lapide di La Piarre, nel circondario di Gap: *Alambrina Severus Perpetui fil. exs vot*(*o*) (C. XII 5848). Non lungi dal luogo di ritrovamento, un monte detto *Alambre* o *Arambre*.

ALANTEDOBA. — Divinità celtica menzionata in una lapide di Osimo in Val Canonica C. V 4934; *Alantedobae Sex. Cornelius Primus v. s. l. m.* v. **Alatervae matres**.

ALAR, **ALARDOSS**, **ALARDOST** — Forme diverse usate per dinotare la medesima divinità dei Pirenei e di cui la prima (*Alar*) rappresenta la radice della parola. È menzionata in varie iscrizioni, provenienti tutte da Gaud, villaggio dell'antica civitas Convenarum, più tardi Comminges, nel dipartimento all'Alta Garonna, dal quale provengono parecchie altre iscrizioni sacre: *Alardossi L. Iul*(*ius*) *Eunus v*(*otum*) *s*(*olvit*) *l*(*ibens*) *m*(*erito*) (14); *Alardosto deo Taurus Sosonnis f*(*ilius*) *v. s. l. m.* (15); *C. Fabius C. f.* [*M*]*ontanus* [*Ala*]*rdossi v. s. l. m.* (16); *Alar A. Furius Festus v. s. l. m.* (17).

Sacaze, Histoire ancienne de Luchon p. 27 seg.

ALARII (equites). = v. **Ala.**

ALATEIVIAE. — Divinità nota per la lapide di Vetera (*Xanten*) nelle provincie renane (OH. 5865): *Alateiviae ex iussu i*[*psius*] *Divo Medicus* v. le seguenti

ALATERVAE (matres). — C. VII 1084: *Matrib*(*us*) *Alatervis et matrib*(*us*) *campestrib*(*us*) *coh*(*ors*) *I Tung*(*rorum*) etc. Iscrizione di Nether Cramond nella Britannia. Considerate in rapporto ad Alantedoba, Alus, Alateivia, Alator etc. e tenuto conto che alle Alatervae sono congiunte le *matres campestres*, e *Alus* con Saturno, forse tutte si connettono alla radice *al, nutrire*, e appariscono come divinità terrestri.

ALATOR. — C. VII 85: *D*(*eo*) *Marti Alatori. Dum*(*nonius?*) *Censorinus Gemelli fil*(*ius*) *v. s. l. m.* Iscrizione di Rooky Wood nella Britannia. v. **Alatervae matres.**

ALAUDAE (legio V). — Corpo militare reclutato da Cesare nella Gallia Transalpina (Suet. Caes. 24). Il nome gli venne dalla parola gallica *alauda*, probabilmente perchè i suoi militi, a mo' delle allodole, portavano sulle galee delle creste o apici più alti e più grandi: ciò che sarebbe comprovato dal fatto, che Cicerone (ad Att. 16, 8, 2; Phil. 1, 8, 20; 5, 5, 12; 13, 2, 3; 18, 37) chiama *Alaudae* questi soldati e la legione stessa *legio Alaudarum*, e che Plinio (hist. nat. 11, 37, 121) ne parla a proposito delle creste delle allodole. S'aspetterebbe però in tal caso sempre il nome di *legio V Alaudarum*, come erroneamente ha supplito l'Hübner nella lapide C. II 4188; ma il trovare invece sempre quello di *Alaudae* (C. IX 1460: *legione V Alaudae* cf. C. V 547. 3380. O. 773 add.) ha fatto sorgere l'opinione, che essa avesse per insegna un'allodola, da cui avrebbe tratto il nome. A noi sembra però probabile, che il nome di *Alaudae*, straniero allora per i Romani e non usato sempre per la nostra legione (che è detta pure *V Gallica* C. III 293. 294 e che spesso ne è priva C. XIV 3608. IX 4122 ? BRh 218. 128 c. 144 d. V 223 b), siasi adoperato come indeclinabile.

Benchè militarmente trattato come legione, pure Cesare non diede a questo corpo subito nè il numero, nè la cittadinanza, ed anche dopo,

questa soltanto come diritto personale dei soldati (Mommsen, Hermes 29 p. 13 seg.); sicchè a buon dritto da principio non poteva dirsi vera legione.

Di essa durante la guerra tra il senato ed Antonio sappiamo, che formava il nucleo delle truppe di quest'ultimo: Ottaviano avverte Cicerone nel novembre del 710 u. c. che con essa questi moveva contro Roma (ad. Att. 16, 8, 2); i suoi veterani, secondo Cicerone (Phil. 1, 8, 20; 5, 5, 12; 13, 21, 3; 18, 37) iscrisse Antonio nella terza decuria dei giudici (Zumpt, Criminalrecht 2. II p. 483), e di lui essi erano saldi sostegni (Phil. 13, 2, 3); valorosamente essa combattè sotto di lui a Mutina (ad fam. 10, 83, 44 giacchè pare evidente essere la nostra la V legione ivi nominata) e dopo lo segue verso la Gallia (ad fam. 10, 34, 1).

Non è provato finora che sia stata più tardi in Ispagna. Il C. Aemilius Fraternus (C. II 4188) di una lapide spagnuola nulla può dimostrare, trattandosi anzitutto di uno nativo di quella provincia (v. ivi nota al n. 4458), ove occupò delle cariche, poi di un tribuno militare, non d'un soldato. Nell'altra C. II 1176 trattasi di un *tribunus militum legionis V* (quale?) *et X Geminae,* che occupò cariche municipali ad Hispalis. Emerita fu dedotta da Augusto con veterani d'una V legione, forse della nostra (Eckhel, D. N. 1, 12).

Nel 738 u. c. trovavasi certamente nella Belgica, perchè in quell'anno in un combattimento contro i Sugambri, gli Usipeti, ed i Tencteri perdette l'aquila (Vell. 2, 97, 1. cf. Dio 54, 20, 4). Benchè manchi il cognome nei latercoli della Germania, pure, come ha dimostrato il Borghesi, nessun'altra fuorchè la nostra potè essere la legione ivi nominata (BRh. l. c. C. XIV 3608); ed è la V che, siccome una delle quattro stazionate nella Germania inferiore, è ricordata spesso da Tacito. Aveva il suo accampamento a Vetera.

Di certo sappiamo che alla morte di Augusto essa, trovandosi negli accampamenti estivi presso Colonia sotto il legato A. Caecina colla *I Germanica, XX Valeria Victrix* e *XXI Rapax,* insieme a quest'ultima dette principio al sollevamento militare, richiedendo che i veterani venissero congedati ed i giovani avessero maggiore stipendio. L'odio era specialmente rivolto contro i centurioni, cui diedero sessanta frustate ciascuno e cacciarono dall'accampamento, occupandone i posti con altri eletti da loro. Negaron quindi obbedienza anche ai tribuni ed al *praefectus castrorum.* Germanico che trovavasi alla testa dell'esercito di Germania, accorse subito dalla Gallia, dove era allora occupato pel censimento; manem meno a un capitano tanto amato quanto lui riuscì senz'altro di calmarli. Solo quando, nel timore di una ribellione più estesa, d'una guerra civile e di un'invasione nemica, egli ebbe dato il congedo a quelli che avevano 20 anni di servizio, e licenziati quelli che ne avevan sedici, ritenendo però quest'ultimi sotto le armi immuni da qualsiasi lavoro, ed ebbe raddoppiato il legato lasciato loro da Augusto, potè separare le legioni, trasportando la I e la II nel territorio degli Ubii (Tac. ann. 1, 31-37). Ma nemmeno allora quelli della V e della XXI s'acquetarono, e negli accampamenti invernali di Vetera continuarono ad agitarsi tanto, che Germanico pensava di assalirli colle armi. Solo coll'uccisione a tradimento dei più turbolenti potè il legato Caecina domarli (Tac. ann. 1, 44-49). Allora Germanico cominciò la sua spedizione del 14, cui prese parte la nostra legione.

Così nelle susseguenti spedizioni del 15 e del 16 essa seguì le vicende di tutto l'esercito della Germania inferiore sotto A. Caecina (cf. Stille p. 11 seg. Schiller p. 262 segg.) ed egualmente forse avrà contribuito alla soppressione della rivolta gallica del 21 d. Cr. (Tac. ann. 3, 41 segg.). Nel 28 prese parte sotto Cethegus Labeo alla spedizione contro i Frisii, e al suo valore specialmente si dovette se i nemici vittoriosi dapprima sulle truppe ausiliarie, furono poscia battuti (Tac. ann. 473), benchè fossero caduti molti suoi ufficiali e sotto-ufficiali, i cui cadaveri rimasero insepolti. Nei pochi anni di pace illanguidì la disciplina di tutto l'esercito della Germania inferiore, che fu ristabilita da Corbulo (Tac. ann. 11, 18), e forse allora anche la *V Alaudae* costruì colle altre la fossa tra la Mosa ed il Reno (Tac. ann. 11, 20).

Sotto Galba trovavasi tuttora nella Germania (Tac. hist. 1, 55, 9), e quando al primo gennaio 69 doveva essere prestato il giuramento nelle mani di Vitellio, nuovo legato della provincia, i soldati lo fecero molto malvolentieri. Anzi dalle file della I e della V furono scagliati dei sassi contro le immagini di Galba; da esso infatti non potevano sperare vantaggi, essendo stati ostili al movimento di Vindice ed inoltre egli, in generale inviso all'esercito per le sue misure severe, ad essi lo era specialmente per l'uccisione del legato Capito (Tac. hist. 1, 57). Quando dalle legioni della Germania fu salutato imperatore Vitellio, sotto Fabius Valens la maggior parte dell'*Alaudae* coll'aquila e con alcune coorti ed ale ausiliarie (cf. Stille p. 125), attraversando la Gallia, venne in Italia, ove valorosamente combattè a Bedriaco, mettendo in fuga la legione XIII (Tac. hist. 1, 16 — 2, 29).

Fu poscia a Ticinum (Tac. hist. 2, 68 segg.). donde partì per Roma, e fu di quelle truppe che

Caecina condusse contro Antonius Primus (Tac. hist. 2, 100, 18). Rimase fedelissima a Vitellio, sicchè quando per comando di Caecina furono tolte le sue immagini, i suoi soldati misero in catene il comandante, al cui posto inalzarono il legato Fabius Fabullus ed il praefectus castrorum Cassius Longus (Tac. hist. 3, 14). Mossi contro i Flaviani nell'Italia superiore ed uccisi per via tre classiarii, come castigo per la diserzione della flotta, combatterono pure a Cremona.

Il resto della legione, che era rimasto a Vetera, insieme a parte della XVI, fu stretto da Civilis (Tac. hist. 4, 35); ma dopo lungo assedio dovette arrendersi per fame. Assaliti nella ritirata, i rimanenti tornarono sull'accampamento, ove perirono nell'incendio attaccato dai nemici (Tac. hist. 4, 60).

Null'altro si sa dopo il 70, onde si può inferire, che l'abbia distrutta Vespasiano nel suo riordinamento dell'esercito.

Come comandanti della legione conosciamo:

1) legati — Cethegus Labeo (Tac. ann. 4, 73) nel 28. — Fabius Fabullus (Tac. hist. 3, 14) nel 69. — Ti. Plautius M. f. Ani. Silvanus Aelianus (C. XIV 3608), console nel 45.

2) Tribuni militum — C. Aemilius C. f. Gal. Fraternus (C. II 4188). — Cn. Domitius Sex. f. Vel. Afer Titius Marcellus Curvius Lucanus. O. 773 add. Cf. C. V 3380.

Ci è nota la patria di un solo soldato: C. Calventius Omuli(?) fil. Ouf. Med(iolano) (BRh. 218).

Borghesi, Oeuvres 4 p. 216 segg. — Brambach nel Rheinisches Museum, 20 p. 612 segg. — Stille, Historia legionum p. 50 segg. — Pfitzner, Die Kaiserlegionen p. 235 segg.

D. VAGLIERI

ALAUNIUM (*Alaun* o *Aulun*). — Stazione nella Gallia Narbonensis sulla via che da Augusta Taurinorum conduceva ad Arelate, distante XXIV m. da Segustero (KAA. XI GHg); Itin. di Vicarello C. XI 3281-84; itin. Anton. p. 343. 388; tab. *Peuting.*).

ALAUNIUS. — *Genio Mercur(ii) Alauni Iulius Ac.....nius Augustal(is)* (OH. 5866), lapide di Mannheim; e in un frammento di *Alaunium*. *...us Tacitus..... Alaunio s(ua?) p(ecunia?) v. s. l. [m.]* (C. XII 1517).

ALBA (**Fucens** — *Alba*). — C. IX 3906-4050. 5146. 6349. 6350. — I 10. — Città del territorio degli Aequi (Liv. 10, 1; 26, 11, 6. Appian. bell. Hann. 39. Strab. 5, 3, 7 p. 235. § 11 p. 238. § 13 p. 240. Plin. nat. hist. 3, 12, 106), non lungi dal lago Fucinus, solo più tardi attribuita da qualche scrittore (Fest. ep. p. 4. Sil. Ital. 8, 509. Ptol. 3, 1, 57) ai Marsi, nella regione IV Augustea (KAA. VIII Eh), inscritta nella tribù Fabia (C. IX 3922. 3926. 3928. 3933. 3939. 3941. 3943. 3949. 3950. 4003. 4011. 4017: la lapide urbana C. VI 2517 posta a un pretoriano *tribuli tribus Oufentinae Albensi* accenna forse a un passaggio da una tribù all'altra e non basta a dimostrare che Alba appartenesse all'Oufentina, come afferma il Grotefend Imp. Rom. trib. descr. p. 27; cf. Kubitschek, De Rom. trib. etc. p. 72); per lo più detta *Alba* p. e. C. I 10; Ἄλβαι Diodor. p. 515), talvolta anche *Alba Fucens* o *Fucentia* (C. VI 2375[c], 19. 2379[a], I 38. II 12 cf. IX 3714. 3948. Charis. 1 p. 106 Keil; Ἄλβα βουκελίς o βουκηλίς Ptol. 3, 1, 57), *Alba Tucentia* (Itin. Anton. p. 308 seg. cf. Tab. Peuting. *Alba*), e gli abitanti per distinguersi da Alba del Lazio, si chiamano non *Albani*, ma *Albenses* (C. VI 2517.— IX 3916. 3917. 3929. 3930. 3938 cf. Varro l. l. 8, 35; Charis. l. c., Caes. presso Pomp. 5 p. 145 Keil. Appian. l. c.) o anche *Albenses Fucentes* (C. VI 1406. — IX 5146). — Fu fondata dai Romani come colonia latina nel 450 u. c. dopo vinti i Marsi nella prima guerra Sannitica (Liv. 10, 1. Vell. 1, 14. Appian. bell. Hann. 39), con 6000 coloni. Nella guerra d'Annibale da prima (a. 543) rimase fedele a Roma (Appian. l. c.), poscia avendo a questa negato l'invio di milizie e di danaro (Liv. 27, 9), ne fu punita (Liv. 29, 15). Nella guerra Marsica si difese contro gli alleati Italici (Liv. ep. 27 cf. Cic. Phil. 3, 3, 6), e alla fine di essa ebbe la cittadinanza romana e divenne *municipium* (*fidelissimum et fortissimum* Cic. Phil. 3, 15, 39). Nelle guerre civili spesso fu assalita o occupata (Oros. 5, 22), e nei rivolgimenti Cesariani e in quelle che seguirono alla morte di Cesare, talvolta vi stettero delle truppe (Caes. bell. civ. 1, 15. 24. Appian. bell. c. 3, 45. 47; 5, 30. Cic. Philipp. 3, 3, 6. 15, 39; 13, 9, 19; 14, 12, 31; ad Att. 8, 12 etc.). Come città munita, spesso usata per tenervi prigionieri esteri, è spesso ricordata dagli storici (Strab. 5, 3, 13 p. 240. Liv. 30, 17. 45; 45, 42. Polyb. 37, 16. Vell. 1, 14. Val. Max. 5, 1, 1. Oros. 4, 20). Del tempo dell'Impero si ha notizia di una misurazione dell'agro Albano (Lib. colon. p. 244, 14 cf. 353, 5) nell'anno 149 d. Cr., eseguita probabilmente da quel L. Marculeius Saturninus (C. IX 3923), in qualità di *curator operum publicorum*, e a cui forse son da riferire i termini che menzionano i *fines Albensium* (C. IX 3929. 3930). — È probabile che la via Valeria, la quale da Tibur passando per Carsioli conduceva ad Alba (Strab. 5, 3, 9 p. 237. 11 p. 238), sia stata costruita nel tempo stesso che si fondò la colonia.

Magistrati. — Supremi, nei tempi più antichi, *praetores* (C. IX 6349), indi *quattuorviri iure dicundo* (C. IX 3922. 3923. 3933. 3939. 3942. 3946. 3949. 3950. 3956) o anche *quattuorviri*

quinquennales (3927. 3956. 3957). Dopo di essi, *quattuorviri aediles* (3922. 3940? 3941. 3942. 3945) o *aedilicia potestate* (3946?), o semplicemente *quattuorviri* (3951 cf. 3943), e infine *quaestores rei publicae* (3923. 3946. 3949. 3950) e *quaestores pecuniae alimentariae* (3950), detti questi ultimi anche *curatores pecuniae alimentariae* (3923), *curator annonae plebis* (3923) o *annonae* (3922. 3923. 3949), *curator aquae ductus* (3922), *curator apud Iovem statorem* (3923. 3949. 3950) e *curator operum publicorum* (3923). — Un *curator rei publicae Albensium Fucentium* (A. Egnatius A. f. Pal(atina) Proculus C. VI 1406 cf. CIG. 1341), si ha nel tempo in cui questa magistratura era ancora dipendente dall'imperatore.

Cittadinanza e senato. — *Populus* (3995), *plebs urbana utriusque sexus* (3954), *senatus populusque Albensis* (3916), *senatus Albensis* (3917), *senatus* (*de sen*(*atus*) *sen*(*tentia*) 6349), *decuriones* (3919. 3950. 3954. 3959).

Sacerdoti e simili. — *Sevir Augustalis* (3932. 3935. 3936. 3937. 3938. 3942. 3944. 3948. 3952. 3959 (*decreto decurionum gratis factus*)); *haruspex* (3964; *harispex* 3963); *dendrophorus Albensis* (3938), *cultores Herculis* (3961), *cultores Larum Augustorum* (3960).

Patrono. — C. IX 3914.

Collegi. — Se ne ha menzione di un solo: *collegium fabrum tignuariorum* (3923. 3931), con *quinquennalis* (3923) e un *patronus* (3931).

Divinità. — *Iupiter stator* (3923. 3949. 3950); *Volkanus* (6349); *Hercules* (3907. 3961); *Opis* (3912); *Mens bona* (3910 (=I 1167). 3911); *Lares Augustorum* (3960); *Lares* (3908. 3909).

Pretoriani originari della città: *M. Marcio M. f. Fab*(*ia*) *Iusto vet. divi Had*(*riani*) *equiti cho. VII pr.* (C. IX 3922); *.... s Gallus Alb. Fuc.* (C. VI 2375[c], 19); *....atus Alba Fuc.* (C VI 2379[a], I 38); *L. Passienus Euhodianus Alba Fuc.* (C. VI 2379[a], II 12); *T. Vibio T. f. Mu- netia*[*no*] *....eq*(*uiti*) *coh. III. pr.* (C. VI 2517).

In una lapide di *Castrum novum* (presso l'odierna *Giulia nuova*), nella regione V Augustea (C. IX 5146), ricorre un

Praef(*ectus*) *pag*(*i*) *Albensium Fulcentium* (sic), che è dubbio se debba riferirsi alla nostra Alba, a cui certo non conviene il nome di *pagus*.

MOMMSEN, C. I. Lat. IX p. 370 seg.

ALBA (**Helvorum** — *Aps.*). — C. XII 1567. 2650-2722. 5566. 5568[a]. 5572. 5879. — BRh. 486. 493. — OH. 7007. — Città della Gallia Narbonensis, il cui territorio si estendeva tra il monte Cebenna e i fiumi Rhodanus e l'altro detto oggi *Ardèche* (KAA. XI Gg. cf. Caes. bell. Gall. 7, 7. 8), nelle lapidi *Alba* (AL · ALB C. XII 5566. 5568[a]. 5572. — BRh. 486. 493; *civitas Albensium* C. XII 1567. — OH. 7007), e nella Not. Gall. 11, 6 Seeck p. 269); negli scrittori *Alba Helvia* (Plin nat. hist. 14, 43), *Alba Helvorum* (Plin. nat. hist. 3, 36) e come popolazione *Helvii* (Caes. bell. Gall. 7, 7. 8. 64. 65) o *Elvi* (Ἐλουοί Strab. 4, 2, 2 p. 190), da non confondere con l'*Alba Augusta Elycocorum* di Tolomeo (2, 10, 8). Cesare attribuì una parte forse del loro territorio a Massilia (bell. civ. 1, 35); nella guerra contro Vercingetorige parteggiarono pei Romani (Caes. bell. Gall. 7, 65). Incorporati da Augusto nella provincia dell'Aquitania (Strab. 4, 2, 2 p. 190), più tardi passarono nella Narbonensis, dove son ricordati tra le popolazioni di diritto latino (Plin. nat. hist. 3, 36). Ottenuta la cittadinanza romana, furono inscritti nella tribù Voltinia (C. XII 2675. 2676. 2698. 2718. — BRh. 486. 493).

Magistrati e senato. — *Quattuorvir* (2675. 2676); *ordo splendidissimus civitatis Albensium* (OH. 7007).

Sacerdoti. — *Flamen Augusti* (2676; *flamonio in patria functus* 2675); *sacerdos civitatis Albensium* (1567); *sevir Augustalis* (2651. 2674); *cultor Larum* (*privatorum* 2677).

Divinità. — [*Iuno*] *ma*[*gna?*] *conservatrix* (2721); *deus Mars Augustus* (2653); *Mercurius* (2711); *numen* [*Mit*]*hr*(*ae*) .... *deus invictus* (2706); *dea Soio Augusta* (2656); *Matres Augustae Obeleses* (2672).

Originarii di Alba sono due militi della legione I (Germanica? BRh. 486: *P. Clodius P. f. Vol. Alb. mil. leg. I*; 493: *T. Carisius T. f. Vol. Alba vet. ex leg. I*).

HIRSCHFELD, C. I. Lat. XII p. 336 seg. 360.

ALBA (**Longa**). — v. **Albanus ager** — **Bovillae**.

ALBA (**Pompeia** — *Alba*). — C. V 7153. 7595 — 7613. 7553. 7922. — VI 1635. 2413. 2649. — VIII 1839. 2533. — SI. 1308. — BJ. 66 p. 71. — Città della Liguria sulla riva destra del Tanarus, a nord-est di Pollentia, nella regione IX Augustea (KAA. VII Cb), *Alba Pompeia* nelle lapidi (C. V 7153. — VI 2413. 2649. — VIII 1839. 2533), nella Tab. Peuting. e negli scrittori (p. e. Plin. nat. hist. 3, 5, 4. Ptol. 3, 1, 45. Dio Cass. 73, 3), talvolta *Alba* semplicemente (C. V 7553. 7922), e gli abitanti *Albenses Pompeiani* (C. V 7595. — VI 1635 cf. Plin. nat. hist. 17, 4, 25), inscritta nella tribù Camilia (C. V 7153. 7553. 7922. — VI 2620. 2649. — VIII 1839. 2533 — BJ. 66 p. 71). Trasse il nome forse da Cn. Pompeo Strabone console nel 665 u. c., che conferì la latinità a tutta la Transpadana (Ascon. in Pison. p. 3). Fu patria dell'Imperatore P. Helvius Pertinax (Dio

Cass. 73, 3. Iul. Capitol. Pert. 1). In una lapide non locale è detta *municipium* (C. V 7153: [*omn*(*ibus*) *hon*(*oribus*) *functo in muni*]*cipio suo Alba Pompeia . . . . patrono* [*ite*]*m municipior*(*um*) *Albae Pompeiae* etc.).

Magistrati e senato. — *Duoviri* (C. V 7600. 7605. 7606); *aedilis* (7600. 7605. 7606. 7607. 7608); *quaestor* (7605. 7606. 7608: nelle due prime lapidi la questura è tra l'edilità e il duovirato); *curator r*(*ei*) *p*(*ublicae*) *Alb*(*ensium*) (C. VI 1635); — *decuriones* (C. V 7608: *l*(*oco*) *d*(*ato*) *d*(*ecreto*) *d*(*ecurionum*)).

Sacerdoti e collegi. — *Flamen divi Augusti* (C. V 7605); *sevir Augustalis* (7602 cf. *sevir* 7609); — *c*(*ollegium*) *c*(*entonariorum*) *Alb*(*ensium*) *Pomp*(*eianorum*) (7595).

Patrono. — *Patronus* (C. V 7153.)

Un *praetorianus* d'Alba, passato dalla legione *XXII primigenia* nella *cohors VII praetorium*, si ha C. VI 2649 (= EE. 5 p. 229) cf. C. VIII 1839 (*Q. Mantius Q. f. Cam*(*ilia*) *Severus*).

Mommsen, C. I. Lat. V p. 863.

ALBANA (arx). — C. VI 2172: *summae sanctimo*[*niae a*]*c plenae religionis* [*Fl*(*aviae*) *V*]*erae v*(*irginis*) *V*(*estalis*) *maximae ar*[*cis A*]*lbanae sanctissim*[*e pie*]*ntissime religiose* [*de sacri*]*s suis sollicitae men*[*te a*]*c disciplina uberius* etc. — XIV 2947: *P. Ael*(*ius*) *P. f. Pal*(*atina*) *Tironi Salio arcis Albanae, quem imp. Caes.* etc. È dubbio a quale parte del monte Albano corrisponda quest'*arx*; probabilmente è lo stesso punto che con la medesima denominazione è ricordato da Livio 7, 24, 8, a proposito della invasione dei Galli. Senza dubbio è diversa da quella, che Domiziano, divenuto imperatore, fece per qualche tempo la sua sede (Suet. Domit. 4. 18. Tac. Agric. 45. Dio Cass. 66, 9; 67, 1. 14. Iuven. 4, 145 cf. Stat. silv. 5, 2, 168. Martial. 11, 8, 3), da cui è datata l'epistola sua ai Faleriesi del Piceno (*in Albano* C. IX 5420), e che forse sorgeva nel luogo ove oggi è la villa Barberini, fra Albano e Castel Gandolfo. Cf. **Albanus ager** — **Albani sacerdotes**.

Dessau, C. I. Lat. XIV p. 216.

ALBANA (lex). — *Vediovei patrei genteiles Iuliei Ved. . . . . aara leege Albana dicata* (C. XIV 2387 = I 807). Una delle *leges aedis* o *dedicationis*, statuti o ordinamenti di tempii e are, non particolare di un determinato tempio, ma generale, come la *lex arae Dianae in Aventino*, che in Roma conteneva il più antico formulario di tali statuti (v. **Aedes** I 6 p. 149. 156 seg.), detta probabilmente *Albana* in relazione a un antichissimo formulario tramandato dal *ius sacrum* latino (Alba Longa); cf. *Larib*(*us*) *d*(*ono*) *d*(*ata*), *Romano more dedicata* (OH. 6118 = C. I 807 comm.) dell'ara di Amiternum. Sulla connessione di questa *lex* con gli antichi culti di Alba Longa v. **Albani sacerdotes**; da quella coi *genteiles Iuliei*, originari di Alba, si vede che già nel tempo della Repubblica (la lapide è del secolo VII) essi vi avevano un culto, v. Tac. ann. 2, 41. 15, 23; hist. 2, 95. Suet. Aug. 100.

ALBANI (sacerdotes). — Così si dissero, come appare dalle seguenti lapidi, alcuni sacerdoti che trassero origine dall'antica Alba Longa di cui i culti furono dallo Stato affidati appunto ad essi, che perciò non erano locali, ma Romani, siccome risulta: 1° dal non provenire niuna di quelle lapidi da Bovillae stessa; 2° dall'essere talvolta uno di tali sacerdoti messo insieme con altri sacerdoti minori Romani (C. VI 2161) e in genere occupato da equiti Romani; 3° dall'essere le Vestali Albane come quelle di Roma sottoposte alla giurisdizione del Pontefice massimo (Ascon. Milon. p. 41 Bait. Symmach. ep. 9, 147 seg. cf. Liv. 1, 31. Cic. pro Mil. 31, 85). Ciò è confermato pure dagli esempii simili del *sacerdos Cabensis montis Albani* (v. **Albanus mons**) e dei *sacerdotes Caeninenses* (v. **Caenina**). Tali sacerdoti erano:

a) **Albanus dictator.** — C. VI 2161: *L. Fonteius Flavianus haruspex Aug*(*ustorum*) (*ducenarius*), *pontifex* (*Albanus*), *dictator Alban*(*us*), *mag*(*ister*) *publicus haruspicum ordini haruspicum* (*sexaginta*) *d*(*onum*) *d*(*at*). L'antico dittatore di Alba Longa, che, questa distrutta, da magistrato che era in origine, conservò poscia soltanto le sue funzioni sacre, come il dittatore di Lanuvium, Caere, Tusculum e Nomentum, ed era nominato ogni anno (Plut. Rom. 27. Dionys. 5, 74 cf. 3, 22. 23. Mommsen, Staatsr. 2³ p. 170 seg.).

b) **Albanus pontifex.** — C. VI 1460 (= XIV 2264): *L. Memmius C. f. Gal*(*eria*) *q*(*uaestor*), *tr*(*ibunus*) *pl*(*ebis*), *frumenti curator ex s*(*enatus*) *c*(*onsulto*), *praefectus legionis XXVI et VII Lucae ad agros dividundos*, *pontifex Albanus* etc. — 2161: *L. Fonteius Flavianus haruspex Aug*(*ustorum*) (*ducenarius*), *pontifex* (*Albanus*), *dictator Alban*(*us*) etc. — 2168: *D. M. Cn. Iuli Cn. fil. Domati Prisci ex equo public*(*o*) *adiutoris haruspicum imperatoris, pontificis Albani.* — IX 1595: . . . [*pr*]*aef*(*ecto*) *vig*(*ilum*) *e*(*gregiae*) *m*(*emoriae*) *v*(*iro*), [*po*]*ntif*(*ici*) *Alba*(*n*)*o minori.*

c) **Albanus salius.** — C. VI 2170: *L. Antistius Cn. f. Hor*(*atia*) *Sarculo salius Albanus* [*i*]*dem ? ? mag*(*ister*) *Saliorum* etc. cf. 2171. — XIV 2947: *P. Ael*(*ius*) *P. f. Pal*(*atina*) *Tironi Salio arcis Albanae quem imp. Caes. Antoninus Aug. . . . . . militia prima praefecturae*

equit(um) Breucorum (quingentorum) exornare dignatus est etc.

d) **Albana Vestalis**. — VI 2172: [*Fl(aviae) V*]*erae v(irgini) V(estali) maximae ar*[*cis A*]*lbanae* etc. — XIV 2410: *Locus adsignatus ab C. Dissinio C. f. Qui*[*r(ina) Fusco*] *curatore reipublicae Bovillensium* ...... *cuius ob dedicationem dedit ordin*[*i decuri*]*onum* ..... *quod permiserunt in clupeo quod ei posuerun*[*t ante*] *templum noum pingere effigiem Ma*[*nliae*] *Severinae Virginis Albanae maxi*[*mae soro*]*ris suae* etc. Che queste Vestali dipendessero dal Pontefice massimo in Roma, si vede da Symmach. ep. 9, 147: 'incestum Primigeniae, dudum apud Albam Vestalis antistitis, collegii nostri disquisitio deprehendit' cf. 148; che però avessero sede in Albano, sia nella città, che in una parte dell'agro, si raccoglie dalle parole di Asconio Milon. p. 41 Bait. 'Virgines quoque Albanae dixerunt mulierem ignotam venisse ad se, quae Milonis mandato votum solveret, quod Clodius occisus esset'. La Vesta Albana è ricordata da Iuven. 4, 61. Sono invece false le tre lapidi che ricordano la *Iuno Albana* (O. 1288 = XIV* 125), la *Vesta Albana* (O. 1393 = XIV* 129) e la *Venus Albana* (O. 1367 = XIV* 251).

DESSAU, C. I. Lat. XIV p. 231. — WILMANNS, De sacerdot. populi Rom. quodam genere. — MOMMSEN, Staatsr. 3 p. 579 seg. — MARQUARDT, Staatsv. 3² p. 479.

ALBANI (Longani Bovillenses). — v. **Bovillae.**

ALBANIA. — Regione dell'Asia a mezzogiorno del Caspio, sui confini dell'Armenia (Plin. nat. hist. 6, 38. 39 cf. 6, 29. Isid. Orig. 14, 3, 34), vinta da Pompeo nella guerra Mitridatica (Eutrop. 6, 4 cf. Liv. ep. 101. Vell. 2, 40. Flor. 3, 5, 21. 28 etc.). Sul trionfo che riportò su di essa nell'anno 693 u. c. gli acta triumph. Capitol. (C. I p. 460) hanno: [*Cn. Pompeius Cn. f. Sex. n. Magnus III p*]*rocos. a. DCXCII* [*ex Asia Ponto Armenia Paphla*]*gonia Cappadoc(ia)* [*Cilicia Syria Scytheis Iudaeeis Alb*]*ania pirateis* [*per biduum III prid(ie) Kal(endas) O*]*cto(bres)*. Cf. Plin. nat. hist 7, 26; 37, 2, 6. Vell. 2, 40, 3. Plut. Pomp. 45. Diod. fr. p. 140 Dind.

ALBANUS (ager — *Albano. Castel Gandolfo*). — C. XIV 2251-2386. 4212-4224. — VI 6280. — XI 5420. — Quel territorio, probabilmente lo stesso dell'antica Alba Longa, che si estende tra l'odierno lago di Castello, Aricia e Bovillae, non attribuito in seguito a nessuno dei vicini municipii del Lazio, ma rimasto in possesso dei Romani, che più tardi vi costruirono l'emissario del lago Albano (Cic. de divin. 1, 44, 100 cf. 2, 32, 69. Liv. 5, 15-19. Val. Max. 1, 6, 3 etc.), e nel quale aveano possessioni e ville p. e. il giureconsulto M. Iunius Brutus (Cic. pro Cluent. 51, 141; de or. 2, 55, 224), un Q. Aurelius (Plut. Sulla 31), Pompeius (Cic. in Pis. 31, 77; ad Att. 4, 11, 1), P. Clodius (Cic. pro Mil. 10, 27; 17, 46 seg. cf. Ascon. p. 30, 24) etc. Nell'Impero la maggior parte di esso divenne patrimonio degli imperatori (Dig. 30, 39, 8), fra i quali Augusto, Tiberio, Caligola e Nerone spesso vi s'intrattennero (Dio Cass. 53, 32; 58, 24. Suet. Nero 25. Senec. de consol. 17, 4), e là sorgeva pure la villa di Domiziano (v. **Albana arx**). Sotto Settimio Severo vi ebbe stanza la seconda legione Partica (v. **Parthica legio II**), ai cui militi, chiamati forse *Albanii* (cf. Dio Cass. 78, 13. 34; 79, 2. C. VI 830: *T. Albanius Principianus*), si riferiscono le lapidi di quella provenienza C. XIV 2225. 2268. 2272, e gli avanzi del cui accampamento si ravvisano ancora nell'odierna città d'Albano (KAA. VIII Hc. cf. Nibby, Analisi 1 p. 95); la quale trasse la sua origine da quelli, ed è la stessa che nei tempi posteriori si disse *civitas Albanensis* (Anastas. vit. pontif. 46), (*civitas*) *Albana* (Itin. Hierosolymit. p. 612), τὸ Ἀλβανὸν (Procop. 2, 4; 2, 7).

Albanum. — Nel senso del patrimonio imperiale esistente nell'*ager Albanus*, ricorre in tre fistule aquarie (C. XIV 2304. 2305. 2307); della villa o *arx* di Domiziano, nella epistola da lui diretta ai Faleriesi e datata *in Albano* (C. IX 5420) e forse nello stesso senso nella lapide urbana di un servo degli Statilii C. VI 6280: *Felix ex Albano Diogaes f(ilius)*.

Albanus municeps? — *Cerviae F*[*e*]*li*[*c*]*ulae matri piissimae A. Cervio A. f. Ani(ensi) Plebeio fratri; C. Cervius A. f. Ani(ensi) Flaccus fecit. M. Minervino T. Trebulano municip(i) Albano* etc. (C. XIV 3513). La iscrizione è così interpolata nella seconda parte, che comincia appunto da *M. Minervino*, che non si può con certezza dire se il *municeps Albanus* sia autentico.

DESSAU, C. I. Lat. XIV p. 126 seg. 490. — DE ROSSI, Bull. d'archeol. crist. 1869 p. 76; Bull. dell'Inst. 1884 p. 84.

ALBANUS (mons — *Monte Cavo*). — C. XIV 2227-2250. 4210. 4211. — VI 2014 (= I p. 472 = XIV 2240). 2021 (= 2173 = XIV 2228). 2174. 2175. — Quella sommità dei colli Albani, presso la quale gli antichi scrittori ponevano Alba Longa (Liv. 1, 3. Dionys. 1, 66 etc. cf. Schwegler, Röm. Gesch. 1 p. 340 seg.), e sulla quale sorgeva il tempio di Iuppiter Latiaris, dove ogni anno magistrati Romani e delle città Latine celebravano una festa comune (v. **Feriae Latinae**) e i magistrati Romani, che non volevano o non potevano trionfare in Roma, celebravano *iure consularis imperii, sine publica auctoritate*, cioè senza

autorizzazione del senato (Liv. 33, 23, 3; 42, 21, 7 cf. Mommsen, Staatsr. 1³ p. 134) il loro trionfo. Il corrispondente nome odierno di *Monte Cavo* secondo il Mommsen (Bull. dell'Inst. 1861 p. 206) deriverebbe da un antico oppido latino detto *Cabum* o *Caba*, poscia scomparso e a cui accennerebbero Plinio coi suoi *Gabienses in monte Albano* (nat. hist. 3, 5, 64) e Dionigi coi suoi *Cabenses* o *Cabanos*, come una delle trenta antiche città del Lazio (5, 61): oppido di cui avanzarono anche nei tempi posteriori dei sacerdozi, del pari che da Caenina rimasero in seguito i sacerdotes Caeninenses (*Cabenses sacerdotes montis Albani* C. VI 2021 (= 2173 = XIV 2228). 2174. 2175. cf. **Cabenses sacerdotes**). — I fasti trionfali accennano ai seguenti trionfi celebrati su questo monte;

a. 523 u. c. *C. Papirius C. f. L. n. Maso cos. ann. DXXXII de Corseis primus in monte Albano III Nonan Mart(ias)*. (C. I p. 458 cf. Plin. nat. hist. 15, 126. Val. Max. 3, 6, 5).

a. 557 u. c. [*Q. Minucius C. f. C. n. Rufus cos. a. DLVI*] *de G*[*alleis Boieis Liguribusqve in monte*] *Alban*[*o*] (C. I p. 459 cf. Liv. 33, 23).

a. 582 u. c. [*C. Ci*]*cer*[*eius .... f. .... n. .....*] *t. pro an. D*[*XXCI*] *pr. ex Corsica in monte Albano K. Oct(obris)* (C. I p. 459 cf. Liv. 42, 21).

a. 710 u. c. *C. Iulius C. f. C. n. Caesar VI dict(ator) IIII ovans a. DC*[*CIX*] *ex monte Albano VII K. Febr. I* (C. I p. 461 cf. Dio Cass. 44, 4. Suet. 79).

a. 731 u. c. .... [*imp. Caes*]*ar in monte fuit.* C. I p. 472 (= VI 2014 = XIV 2240).

Dessau, C. I. Lat. XIV p. 213.

ALBANUS (pagus). — È menzionato nella tavola dei Liguri Baebiani (C. IX 1455, 3, 36): *Vergilio Proculo fund(i) Albani pago Albano* etc., forse nel Beneventano.

ALBARINUS. — Divinità celtica nota per una lapide di Carpentorate (*Carpentras*) nella Gallia Narbonensis C. XII 1157: [*Soli*]*mari ? f. Albarino v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)*.

ALBARE (opus). — Lavoro ornamentale eseguito a stucco (*tectorium*) su pareti degli edifizi o altre costruzioni (Plin. nat. hist. 36, 177. 183. 189 cf. 35, 194. Vitruv. 7, 2): C. VIII 73... [*ar*]*am a solo aedificavit et opere albari exornavit.* — 1141: . . . *c*[*u*]*m ara et operi albari ex*[*aedificavit*]. — 1143 . . . [*tem*]*plum cum arcu et porticibus et osteis et opere albari a fun*[*damentis*]. — XIV 2995 . . . . *porticum mar*[*moribus ornavit .... op*]*ere albario adiecta* etc.

ALBARIUS. — Imbiancatore e più specialmente lavoratore a stucco (C. Theod. 13, 4, 2: « architecti, laquearii, albarii, tignarii » etc. C. Iust. 10, 66 (64), 1: ' sculptores ligni, murarii, deauratores, albini (quos Graeci κονιάτας appellant ' cf. Suid. κονίατας). C. VI 9139: *C. Ateio Philadelpo*) (sic) *albario* etc.. 9140: *C. Caelius Saturninus ab albo vixit* etc. — In un programma Pompeiano (C. IV 222) ricorre anche la forma *dealbator*.

ALBATA (factio). — v. **Factio.**

ALBENSE (municipium). — v. **Urgavo.**

ALBIA DOMINICA. — Moglie dell'imperatore Valente. — v. **Valens.**

ALBIAHENAE (matrones). — BRh. 551: [*A*]*lbiahenis* [*S*]*uperini*[*us I*]*ustin*[*us v.*] *s.* [*l. m.*]. — 552: [*Matronis*] *Albia*[*henis*] .... *tiae Vera .... l.* — 553: *Albiahen*[*is*] *Macrin*[*us*]... 554: [*Albi*]*ahenis* [*Da*]*gionius* [*Fir*]*manus et* [*L*]*ucilius Da*[*g*]*ionius Su*[*p*]*er v. s. l. m.* Provengono le lapidi da Ober-Elvenich nel distretto di Colonia.

ALBICI. — v. **Reii.**

ALBINA (colonia). — v. **Aquileia.**

ALBINGAUNUM (*Albenga*). — C. V 7778-7795. — VI 2379ᵇ 5, 47. 2381ᵃ, 17. 2529. — BRh. 1215. — Città sulla costa della Liguria, presso la foce del fiume Merula e sulla via litoranea da Nicaea a Genua, di fronte all'isola Gallinaria (KAA. VII Cbc), nella regione IX Augustea, quindi appartenente all'Italia e non alle Alpi Marittime (cf. Strab. 4, 6, 4 p. 202), siccome appare anche dall'essere stati alcuni suoi cittadini pretoriani, e iscritta nella tribù Publilia (C. V 7784. 7790. 7791. — VI 2381ᵃ, 17. 2529. — BRh. 1215). La forma del nome varia: *Album Ingaunum* (Plin. nat. hist. 3, 5, 48. Varro de r. r. 3, 9, 17), *Albingaunum* (*plebs urbana Albingaunensium* C. V 7780. *plebs urbana Albingaunensis* 7782 cf. 7783. *Albing(aunensis)* C. VI 2379ᵇ, 5, 47. Strab. 4, 6, 1 p. 202. Itin. Anton. p. 294. 502. Tab. Peutinger.), meno corretto *Albium Ingaunum* (Strab. l. c.), *Albincaunum* (Mela 2, 72), *Albigaunum* (Tac. hist. 2, 15), *Albingano* (Ravennate 4, 32; 5, 2), Ἀλβίγγαυνον (Ptol. 3, 5, 48), *Alvincaunum* (C. VI 2381ᵃ, 17: *Aelius L. f. Publi(lia) Adiutor Alvinca(uno)*), *Albingauni* (vita trig. tyr. 12, 13). Oppido degli Ingauni, popolazione ligure, che dal 549-551 u. c. fu alleata dei Cartaginesi contro Roma (Liv. 28, 46; 30, 19), indi nel 553 alleata con questa (Liv. 31, 2), ribelle nel 559 (Liv. 39, 32) e finalmente nel 573 dopo un'aspra guerra vinta e assoggettata (Liv. 40, 25-28. 34. Plut. Paul. 6 cf. Flor. 1, 18). Non fu colonia, benchè fosse ordinata dai Romani e ricevesse delle terre (Plin. nat. hist. 3, 5, 46); *municipium* è detto in una lapide (C. V 7784) e *Constantium* in un'altra metrica (7781), per essere stato munito di porto e mura dall'imp. Constantino, dopo che nel 353 d. Cr. ebbe vinto Magnenzio.

Magistrati. — *Quattuorviri iure dicundo* (7788. 7804) e in loro vece *praefecti* (7785); *quattuorviri aedilicia potestate* (7788) o *aediles* (7785); *quaestor* (7785).

Principalis civitatis (7786).

Senato e cittadinanza. — *Decuriones* (7782); *plebs urbana Albingaunensium* (7780. 7782. 7784).

Sacerdoti. — *Flamen* ... (7788); *flaminica divae Augustae* (7788); *Augustalis* (7787).

Patronus (7782): *P. Metilio P. f. Fal(erna) Tertuliano Vennaniano c(larissimo) v(iro)* ... *patrono* etc. —. 7784: *P. Muc. P. f. Publilia? Vero aequiti Romano aequo publico patrono municipii* etc.

Pretoriani e legionari originarii della città. — *Paternus Albing(auno)* (C. VI 2379ᵇ, 5. 47); — *Aelius L. f. Publ(ilia) Adiutor Alvinca(uno)* (C. VI 2381ᵃ, 17). —; *P. Carantius P. f. Publ(ilia) Verus Albingauno* (C. VI 2529). — *M. Mucius M. f. Pub(lilia) Pud. m. le(gionis) XXII* etc. (BRh. 1215).

MOMMSEN, C. I. Lat. V p. 894.

ALBINNENSES (vicani — *Albens*). — Popolo abitante nella parte nord-est della Gallia Narbonensis, fra Augustum (*Aosta*) e il lago Lemanum, e attribuito come *vicus* alla colonia Iulia Vienna (*Vienne*). C. XII 2493 (=2494): *C. Sennius C. f. Vol(tinia) Sabinus* ...... *balineum, campum, porticus aq[uas iusque] earum, aquarum tubo ducendarum [ita ut recte] perfluere possint vicanis Albinnens[ibus. d. s. d.]*. — 2492..... *vicanis [Albinnensibus in honorem imperatoris Augusti nostri Tra]iani* etc. In un'altra lapide locale (2496) si dà loro anche il nome di *populus*: *[su]a pequnia [p]opulo donat.*

HIRSCHFELD, C. I. Lat XII p. 219. 305.

ALBINTIMILIUM (*Ventimiglia*). — C. V 886. 7810-7816. 7883. — II 4171. — VI 2379, 3. 1, 2589. 2620. — SI. 982-1008. 1311-1314. — Città sulla costa della Liguria, alla foce del fiume Rutuba e sulla via litoranea da Nicaea a Genua, a circa mille passi ad oriente dell'odierna Ventimiglia, tra il fiume Roja e il torrente Nervia (KAA. VII Db), nella regione IX Augustea e inscritta nella tribù Falerna (C. V 886. 7813 — VI 2589), con varia forma del nome: *Album Intimilium* (Plin. nat. hist. 3, 5, 48; *῎Αλβιον ᾽Ιντεμέλιον* Strab. 4, 6, 1 p. 202), *Albintimilium* (*Albintimiliensis* C. V 7883 cf. C. VI 2379ᵃ, 3, 1. 2589. 2620; Itiner. Anton. p. 296: *Albintimilio;* Tab. Peuting.: *Albentimillio*), *Albinitimilitum* (Tac. hist. 2, 13; Ptol. 3, 1, 3: *᾽Αλβινιμήνιον, ᾽Αλβιντομήνιον, Αλβινιμίνιον*), *Albentibilium* (C. II 4171), *Intimilium* (C. V 886. Varro de re r. 3, 9, 17. Strab. 4, 1, 6 p. 202. Tac. Agric. 7), *Vintimilio* (Itiner. marit. p. 502). Intorno agli Intimilii, popolazione ligure non lontana dagli Ingauni v. Strab. l. c. Liv. 40, 1, 6. Cic. ad fam. 8, 15, 2. Tacito (hist. 2, 13) la chiama *municipium*, riferendosi alla guerra di Ottone.

Magistrati e senato. — *Duoviri* (C. V 7814. 7824); *aediles* (7813. 7814. 7824); *quaestores* (7824); *decuriones* (7823).

Sacerdoti e divinità. - *Flaminica* (7811); *Apollo* (7810); *Iuno Regina* (7811).

Pretoriani e legionarii originarii della città. — *M. Aemilius Clemens Alb. I[nti]mil* (C. VI 2379ᵃ, 3, 1.); *M. Saburius Ligus Fal(erna) Albintimili* (C. VI 2589); *M. Vibio M. f. Cam(ilia) Restuto Albe milis?* (C. VI 2620); *C. Albucius C. f. Fal. d(omo) Intimili* (C. V 886); — *L. Valerius L. f. Secundus domo Albentibili mil. leg. VII* etc. (C. II 4171).

MOMMSEN, C. I. Lat. V p. 900 seg.

ALBINUS (Decimus Clodius Septimius) — Nacque ad Adrumeto nell'Africa. Il suo *cursus honorum*, quale è indicato nella vita di Capitolino, è molto confuso. Dedicatosi giovane alla carriera militare, comandò come tribuno i cavalieri Dalmati, forse una *vexillatio* o un *numerus equitum Dalmatarum*; omettendo la questura, divenne edile ma per pochi giorni soltanto, essendo stato mandato al comando di una legione quarta e poi d'una prima. Al tempo della rivolta di Avidio Cassio era legato della Bitinia, che mantenne in fedeltà, onde da Antonino fu designato console. Sotto Commodo, dice la vita, fu fatto pretore; ma questa carica dovette occuparla ancora prima. Sotto quell'imperatore invece combattè in Dacia (Dio Cass. 72, 8) e fu legato probabilmente nella Germania inferiore, dove s'acquistò gloria, combattendo contro popolazioni Transrenane. Capitolino (Alb. 2) riferisce, che allora l'imperatore volle conferirgli il permesso di appellarsi Cesare, ma che egli rinunciò, essendo quell'onore poco sicuro. Fu inviato quindi legato nella Britannia, dove avendo tentato una rivolta per la falsa notizia della morte di Commodo, fu sostituito da Giunio Severo (cf. Liebenam, Die Legaten etc. p. 116 seg.): Pertinace lo restituì al suo posto.

Alla morte di quest' ultimo, dalle truppe della Britannia fu proclamato imperatore. Ma Settimio Severo, che dalla Pannonia superiore arrivò subito in Italia, quando fu deposto e morto Didio Giuliano, volendo disfarsi anzitutto dell'altro rivale più pericoloso, Pescennio, eletto in Siria, venne in accordo con Albino. Lo adottò, onde in lui il nome di Septimius, gli conferì il titolo di Cesare ed il secondo consolato (a. 194) e come vero conreggente, gli affidò una specie di

grande comando sulla Britannia, sulla Gallia e sulla Spagna, mandando però Eraclito come procuratore in Britannia per impedirgli gli armamenti e la preparazione alla guerra (cf. Hübner Rh. Mus. 12 p. 63 seg.; Ceuleneer, Septime Sevère p. 59 segg.). A questo anno 194 ed al 195 si riferiscono le iscrizioni e le monete che lo dicono *Caesar* e *consul iterum* (RE. 1, 12. — C. XIV 6. 325. — VI 724, cf. Cohen 3² Alb. p. 415 segg.).

Caduto Pescennio, Severo volle romperla anche con lui. Albino però durante l'assenza dell'imperatore aveva aumentato il suo potere, anche perchè egli era uomo segnalato e svelto e discendente da antica famiglia, che vuolsi urbana, e preferibile perciò all' africano Severo. In quel mentre aveva egli assunto il titolo di Augusto, e forse istituito un altro senato a Lugudunum, se è genuina la moneta Cohen, Alb. n. 46. Severo che tornava in Italia da Viminacium, proclamò la guerra contro di lui; occupò i passi Alpini e attraverso la Pannonia, il Norico e la Rezia inviò le sue truppe verso la Saone. Al principio di febbraio Severo stesso che s'era prima recato a Roma, arrivò nelle vicinanze di Lugudunum. Il principio della guerra fu per Severo difficile: le sue truppe toccavano continue sconfitte. Arrivate però novelle forze, nella battaglia decisiva il 19 febbraio 197 sulla grande pianura al nord di Lyon tra il Rodano e la Saone, Albino fu battuto e probabilmente si tolse la vita. A questo tempo si riferiscono le monete, tutte provenienti dalla Gallia e dalla Britannia, coll'indicazione: *Imperator Caesar D. Clodius Septimius Albinus Augustus*, il secondo consolato e talvolta la *tribunicia potestas*. In una (Cohen n. 19) eccezionalmente leggesi: *p(ontifex) m(aximus), tr(ibunicia) p(otestate), co(n)s(ul) III*. Dai monumenti epigrafici il suo nome venne abraso.

SCHILLER, Geschichte der Röm. Kaiserzeit I, p. 706. 713 segg. D. VAGLIERI.

ALBIOECI. — v. **Reii.**

ALBIORICA. — Nome di divinità celtica non altrimenti nota che per una lapide di Apta nella Gallia Narbonensis (C. XII 1060: *Albiorice v. s. l. m. m.*). È dubbio in che relazione stia col seguente

ALBIORIX (Mars). — C. XII 1300: *Marti Albiorigi Sex. Cornelius Sacratus v. s. l. m.*; iscrizione di Vasio nella Gallia Narbonensis.

ALBOCOLA. — Città dei Vaccaei nell'Hispania Tarraconensis sulla via da Emerita a Caesaraugusta, l'*Albocela* dell'itinerario Antoniniano (p. 437, 7), Ἀλβόκελα di Tolomeo (2, 6 50) Ἀρβουκάγη di Polibio (3, 14, 1), donde l'*Arbocala* di (Livio 21, 5, 6), ' et virtute et multitudine oppidanorum diu defensa', cioè nell'essere stata assalita da Annibale. La ricordano due lapidi C. II 880: *Amme Festi f. Albocolensi* etc.; — 2598: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) Anderon(i) sac(rum) M. Ulpius Aug. lib(ertus) Eutyches proc(urator) metall(orum) Alboc(alensium?)*

HUEBNER, C. I. Lat. II al n. 880.

ALBONA (*Albona*). — C. III 3046-3063. — Città della Liburnia sulla costa occidentale del seno Flanaticus e sulla via da Pola a Senia (KAA. VII Bh), *Alvona* (Plin. nat. hist. 3, 21, 140. Tab. Peuting.), Ἀλούωνα (Ptol. 2, 16, 2), *Albona* (Ravennas 4, 22; 5, 14), Ἄλως (Steph. Byz. p. 699 v. *Φλάνων*), *res publica Albonessium* (C. III 3049), inscritta nella tribù Claudia (C. III 3047. 3052. 3054. 3055. 3059 (= EE. 4, 399). 3060). *Municipium* è detta in una lapide (3047).

Magistrati e senato. — *Duoviri* (3047. 3054. 3055. 3056); *aediles* (3047. 3054. 3055. 3056. 3057); — *decuriones* (3055).

Divinità. — *Liber Pater* (C. III 3046); — *Nymphae* (3045). — *Ianus Pater* — *Silvanae* (Atti della società Istriana etc. 1885).

MOMMSEN, C. I. Lat. III p. 390.

ALBSIS (pater) — v. **Alba Fucentia.**

ALBULAE (Aquae) — v. **Albulae.**

ALBUM. — Tavola di legno spalmata di bianco e scritta in nero (*atramento* cf. **Albarius**), contenente p. e. sia la cronaca annua (*annales maximi*) redatta dal Pontefice massimo (Cic. de orat. 2, 12, 52. Serv. ad Aen. 1, 373), sia norme giudiziarie, come l'editto pretorio (Lex Rubria C. I 205, 1, 25: *eam stipulationem, quam is quei Romae inter peregreinos ius deicet in albo propositam habet* cf. 35. Dig. 2, 1, 7. 9; 2, 13, 1, 1. Gai 4, 46. Paul. sent. 1, 13, A, 3; 5, 25, 5 etc. cf. **Edictum**), sia registri o matricole di persone componenti una corporazione in genere, come l'albo dei giurati (*album iudicum*; lex Acilia repetund. C. I 198, 14: *Quei.... in eum annum lectei erunt, ea nomina omnia in tabula, in albo, atramento script[o]s, patrem tribum co[g]nomenque tributique d[i]scriptos* etc. Cf. C. IV 1942ᶜ: *Non est ex albo*; — 1943: *Non est ex albo iudex patre Aegyptio* cf. **Iudex**); quello di coloro che avean diritto alla largizione del frumento pubblico (Lex Iulia mun. C. I 206, 15 segg.: *Quod quemquem h(ac) l(ege) profiterei oportebit, is, apud quem ea professio fiet, eius que[i] profitebitur nomen, et ea quae professus erit, et quo die professus sit, in tabulas publicas referunda curato, eademque omnia quae uteique in tabulas rettulerit [i]ta in tabulam in album referunda [curato], idque aput [f]orum, et quom frumentum populo dabitur, ibei ubei frumentum populo da-*

bitur cottidie maiorem partem diei propositum habeto, u(nde) d(e) p(lano) r(ecte) l(egi) p(ossit) cf. **Frumentatio**) e talvolta anche la matricola di veterani (C. VIII 2626: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) F(ulguri), p(ro) s(alute) d(omini) n(ostri) Aureliani Aug(usti). Alb(um) vet(eranorum)....* seguono i nomi. (cf. **Laterculum**).

1) **Album senatorium.** — Era compilato dal magistrato cui competeva la nomina dei senatori (*lectio senatus*), in origine i consoli, dal plebiscitum Ovinium circa del 442 u. c. in poi, i censori, dopo che a ogni lustro aveano compiuta la revisione della lista precedente e fatte le nuove nomine per raggiungere il numero normale (v. **Censor**). Fino ad Augusto non era pubblico e soltanto ne era data lettura al popolo, probabilmente dai rostri sul Foro (Cic. de dom. 32, 84. Liv. 23, 23, 4; 29, 37, 1); Augusto a rendere più efficace il controllo del governo sulla dignità senatoria, ordinò che fosse pubblicamente esposto (Dio Cass. 55, 3. Tac. ann. 4, 42 cf. Coripp. de laud. Iustin. 4, 142). — L'ordine col quale si seguivano i nomi, era quello stesso con cui il magistrato domandava a ogni singolo senatore il proprio avviso sulla proposta da lui presentata (*rogare sententias, ordine consulere* (Gell. 14 7, 9. Liv. 2, 26, 5. c. 28, 2, 9. c. 29. 5, 6. cf. 3, 39, 2; 28, 45, 6. Cic. de leg. 3, 4, 11; ad Att. 4, 2, 4; de dom. 32, 82. Dionys. 5, 66; 10, 50; 11, 6. 21 etc.). Quindi nella Monarchia prima erano inscritti i senatori delle *gentes maiores*, poi quelli delle *minores* e gli uni e gli altri secondo l'ordine delle curie cui le proprie genti appartenevano (Fest. p. 246. Cic. de re pub. 2, 20, 36; ad fam. 9, 21, 2). Nella Repubblica e nell'Impero invece essendo da una parte la dignità senatoria per regola collegata indirettamente con l'elezione popolare, nel senso che l'ex magistrato entrava di diritto nel senato; e dall'altra col tempo essendosi stabilito un ordine gerarchico delle varie magistrature, e quest'ordine era seguito nel *rogare sententias*, così l'albo era formato di varie categorie, ciascuna delle quali comprendeva un certo numero di ex magistrati, cominciando quindi dai più alti gerarchicamente e venendo ai più bassi (*consulares, praetorii, aedilicii, tribunicii, quaestorii*) e infine a quei senatori, che eran tali per nomina diretta del magistrato e non per avere occupata una magistratura. In ciascuna categoria poi quelli di origine patrizia stavano innanzi ai plebei (Mommsen, Staatsr. 3 p. 967), e in ciascuna di queste due serie la precedenza era data a coloro che erano più anziani d'officio (Liv. 23, 23, 5 cf. Dig. 50, 3, 1). Le categorie dell'*album*, compreso il *princeps senatus*, eran quindi le seguenti:

a) *Princeps senatus.* — Fino all'anno 545 u. c. fu il censorio più anziano d'officio, da quell'anno semplicemente un censorio (Liv. 27, 11. Zonar. 7, 19), nell'un caso e nell'altro sempre un patrizio (Mommsen, Op. cit. 3 p. 868; röm. Forsch. 1 p. 92 segg.). Non ricorre più dal 638 u. c. (Liv. ep. 83), e certo dovè essere abolito da Sulla. Nell'Impero, primo ad esser notato nell'albo fu l'imperatore che sempre facea parte del senato (Monum. Ancyr. 4, 2 gr. C. III p. 789. Dio Cass. 53, 1 cf. 57, 7. 24. Tac. ann. 1, 74), senza però avere usato il titolo di *princeps senatus*: solo Pertinace si compiacque di esso (C. II 4125. — O. 896. Dio Cass. 73, 5).

b) *Consulares.* — Formarono la prima categoria già col sorgere del Consolato, benchè nelle fonti appaiano come tali al tempo del Decemvirato (Liv. 3, 40, 8) e poi specialmente al principio del secolo VI (Liv. 5, 20, 4; 9, 8, 3; 23, 23; 29, 37, 1; 34, 44, 4; 38, 28, 2. Gell. 14, 7, 9. Plut. Flam. 18. Eutrop. 5, 9 etc.). Forse dalla lex Ovinia del 442 u. c. in poi i *censorii* ebbero la precedenza nella stessa categoria dei *consulares* (Liv. 27, 11); Sulla però abolì questa distinzione (Cic. ad Att. 12, 21, 1; Philip. 13, 13. 14).

c) *Praetorii.* — Naturalmente dal tempo che si istituì la pretura come magistratura curule (Liv. 23, 23 cf. 29, 37, 1; 34, 44, 4; 38, 28, 2. Plut. Flam. 18. Eutrop. 5, 9 etc.).

d) *Aedilicii.* — Così, fin da quando furono istituiti, gli ex edili curuli (Liv. 23, 23 cf. 22, 49, 17. Eutrop. 5, 9), come più tardi, certo al tempo dei Gracchi, anche gli ex edili plebei (Lex repet. lin. 2. 8 etc. C. I 198. Cic. Philipp. 13, 13. 14; Verr. 5, 14, 36 etc.).

e) *Tribunicii.* — Comincia la categoria dal tempo dei Gracchi, in seguito al plebiscitum Atinium, che ammise gli ex tribuni della plebe alla dignità senatoria (Gell. 14, 8, 2. Zonar. 7, 15. Appian. bell. civ. 1, 28).

f) *Quaestorii.* — Dal tempo di Sulla, dopo che questi stabilì che con l'aver occupata la questura si divenisse senatore (Liv. 23, 23. Cic. Philipp. 13, 13. 14).

g) *Pedarii.* — Senatori plebei, ammessi per semplice nomina censoria, cioè senza avere occupata una magistratura, e col solo diritto di voto (*censere*) senza l'altro di discutere (*sententiam dicere*), e dal tempo di Sulla anche con questo secondo diritto, applicandosi così il nome ai *tribunicii* e ai *quaestorii* (Gell. 1, 3, 10. 1. 18. Fest. p. 210. Tac. ann. 3, 65. Frontin. de aquis 99. Cic. ad Att. 1, 19, 9 etc.).

h) Senatori patrizii, nominati senza aver occupata una magistratura (Liv. 23, 23. Cic. Phi-

lipp. 13, 13. 14), categoria scomparsa dal tempo di Sulla, quando specialmente con l'ammissione degli ex questori, ogni anno c'era modo di tenere nella misura normale il numero dei senatori. Cf. **Allectio**.

MOMMSEN, Röm. Staatsrecht 3 p. 962 segg.

2) **Album decurionum.** — Detto talvolta anche *albus ordinis* (C. VIII 2403), era redatto ogni lustro dai magistrati supremi del municipio, a cui, come in Roma ai censori, spettava la *lectio senatus* (C. IX 338 .... *M. Antonius Priscus, L. Annius Secundus IIvir(i) quinquenn(ales) nomina decurionum in aere incidenda curaverunt*; — lex Iulia mun. lin. 85 segg. C. I 206 — cf. **Decuriones** — **Quinquennales**), e probabilmente facea parte degli *acta* del senato medesimo (v. **Acta ordinis** p. 60). Quanto alle categorie e al criterio ond'esse eran composte, importante è soprattutto il titolo 3 del Digesto (Lib. 50) *de albo scribendo* (Ulpianus) 1: 'Decuriones in albo ita scriptos esse oportet, ut lege municipali praecipitur: sed si lex cessat, tunc dignitates erunt spectandae, ut scribantur eo ordine, quo quisque eorum maximo honore in municipio functus est; puta qui duumviratum gesserunt, si hoc honor praecellat, et inter duumvirales antiquissimus quisque prior: deinde hi, qui secundo post duumviratum honore in re publica functi sunt: post eos qui tertio et deinceps: mox hi qui nullo honore functi sunt, prout quisque eorum in ordinem venit. In sententiis quoque dicendis idem ordo spectandus est, quem in albo scribendo diximus. § 2. In albo decurionum in municipio nomina ante scribi oportet eorum, qui dignitates principis iudicio consecuti sunt, postea eorum, qui tantum municipalibus honoribus functi sunt'. Da ciò risulta: 1º che in generale lo statuto del comune soleva contenere disposizioni sul riguardo ('ut lege municipali praecipitur'). 2º che mancando queste prescrizioni, si seguiva lo stesso criterio che nel senato di Roma (v. 1), cioè che l'ordine delle categorie era quel medesimo osservato nel darsi dal magistrato la parola ai singoli decurioni ('in sententiis quoque dicendis idem ordo spectandus est, quem in albo scribendo diximus' cf. Dig. 50, 2, 6, 5. Lex Iul. mun. C. I 206 lin. 96. 109); 3º che le categorie stesse in generale eran tre: *a*) quella degli ex magistrati municipali ('tunc dignitates erunt spectandae' etc. Lex Iul. mun. C. I 206 lin. 135); *b*) quella di coloro che non aveano occupata alcuna magistratura ('mox hi, qui nullo honore functi sunt, prout quisque eorum in ordinem venit'), corrispondenti ai pedarii dell'albo romano e *pedani* dell'albo Canusino (v. oltre); *c*) quella composta di coloro che occuparono in Roma delle magistrature ed erano senatorii o equiti ('in albo decurionum ..... ante scribi oportet eorum, qui dignitates principis iudicio consecuti sunt' etc.), cioè i *patroni clarissimi viri* e i *patroni equites Romani* dell'albo di Canusium e di Thamugas (v. oltre); 4º che nella prima categoria gli ex magistrati, come in Roma, formavano diverse sezioni secondo la loro gerarchia, quindi prima stavano i *quinquennalicii*, poscia *i duumviralicii* o anche *duumvirales*, indi gli *aedilicii* e infine i *quaestoricii* o *quaestorii*, e che in ciascuna di esse aveano la precedenza i più anziani d'officio ('tunc dignitates erunt spectandae, ut scribantur eo ordine, quo quisque eorum maximo honore in municipio functus' cf. Dig. 50, 2, 6, 5). — Le iscrizioni ci offrono due albi municipali, quello di Canusium redatto nel 223 d. Cr. (C. IX 338) e l'altro di Thamugadi nella Numidia, poco anteriore al 367 d. Cr. (C. VIII 2403). Di essi il primo è quello che più si accosta allo schema suddetto e senza dubbio si può riguardare siccome un esemplare dei più comuni nei municipii d'Italia e delle provincie, soprattutto dei primi secoli dell'Impero, laddove il secondo risente di particolarità speciali della provincia dell'Africa e dei secoli posteriori.

Album di Canusium:

L. Mario Maximo II, L. Roscio Aeliano co(n)s(ulibus) M. Antonius Priscus, L. Annius Secundus IIvir(i) quinquenn(ales) nomina decurionum in aere incidenda curaverunt.

PRIMA CATEGORIA.

Patroni c(larissimi) v(iri)
(seguono 31 nome).
Patroni e(quites) R(omani)
(seguono 8 nomi).

SECONDA CATEGORIA.

Quinquennalicii
(seguono 7 nomi).
Allecti inter quinq(uennalicios)
(seguono 4 nomi).
(Duum)viralicii
(seguono 29 nomi).
Aedilicii
(seguono 19 nomi).
Quaestoricii
(seguono 9 nomi).

TERZA CATEGORIA.

Pedani
(seguono 32 nomi).
Praetextati
(seguono 25 nomi).

Quanto ai *patroni*, che d'ordinario erano di Roma o altri municipii e forse non pigliavan parte alla votazione del senato municipale, anche quando per avventura v'intervenivano (v. **Patronus**), è da credere che non formassero parte integrale del medesimo, e che solo a titolo di onorificenza vi fossero inscritti nell'albo. Una prova si potrebbe avere nel fatto, che, sommati tutti i decurioni del nostro albo, ed esclusi appunto i *patroni* e i *praetextati*, rimanevano 100 decurioni, che era il numero normale di ogni senato municipale (v. **Decuriones**). Lo stesso non è a dire degli *adlecti*, cioè di coloro che essendo dello stesso municipio o anche di altri, erano creati *decuriones* senza aver prima occupata una magistratura nel municipio stesso, e per lo più in una delle sezioni degli ex magistrati, come gli *allecti inter quinquennalicios* del nostro albo (v. **Allectio**). Circa i *praetextati* che erano i figli dei decurioni ammessi, come quelli dei senatori Romani nel senato di Roma (Suet. Aug. 38. Dio Cass. 59, 9 etc.), ad assistere alle tornate del senato municipale, ma non a votare (Dig. 50, 2, 6, 1), anch'essi come i *patroni* non si debbono considerare come membri ordinarii del senato stesso.

Album di Thamugadi.

Albus ordinis col(oniae) Tham(u)g(adensium).
P(a)tr(oni) v(iri) c(larissimi)
(seguono 10 nomi).
(Patroni) vir(i) p(erfectissimi)
(seguono 2 nomi).
Sacerdotales
(seguono 2 nomi).
Curator
Duoviri
(seguono 2 nomi).
Fl(amines) p(erpetui)
(seguono 32 nomi).
Pontifices
(seguono 4 nomi).
Augures
(seguono 4 nomi).
Ediles
(seguono 2 nomi).
Quaestores
(un nome).
Duoviralici
(seguono 12 nomi).

Le particolarità di questo albo son varie, e di esse alcune sono da riferire probabilmente a particolari disposizioni degli statuti municipali africani, altre si spiegano col mutato ordinamento dei senati municipali dopo Diocleziano; benchè in qualche rispetto vi sieno accenni anche all'ordinamento del senato romano. Fra esse van p. e. notate queste: che nell'*ordo decurionum* sono pure inscritti dei sacerdoti, sia quelli della provincia (*sacerdotes*), sia quelli della colonia stessa (*flamines pontifices augures*), e naturalmente vi avevano voto, ciò che è proprio dei tempi posteriori (metà del secolo IV) e dell'Africa insieme (cf. C. Theod. 12, 1, 21; 12, 5, 2); che nell'*ordo* stesso sono inscritti i magistrati in carica (*aediles quaestores*) e degli ex magistrati i soli *duoviralicii* laddove per regola i magistrati funzionanti eran fuori il senato e non vi entravano che *honore functo* e così via. Cf. **Decuriones**.

Marquardt, Staatsverw. 1² p. 184 segg. — Mommsen, Ephem. epigr. 3 p. 79 segg.

3) **Album collegii**. — Benchè il nome non ricorra che raramente nelle lapidi (p. e. C. XIV 286: *album sacratorum*; — 2112, 2, 14: *magistri cenarum ex ordine albi* (*collegi funeratici*) *facti* etc.), pure esse ce ne mostrano vari esemplari, che quanto all'ordinamento offrono in genere una grandissima analogia con l'albo dei decurioni. Per lo più suol precedere la data della redazione seguita dal nome del collegio, indi son notati i patroni, distinti talvolta in senatori ed equiti, seguono i nomi di coloro che occupano cariche varie nel collegio o che le hanno già occupate (p. e. *quinquennales, quinquennalicii*) e finalmente dei componenti del collegio stesso, qualche volta suddivisi in centurie (p. e. C. X 1403: *centuria Concordia, centuria Veneria*), o decurie, donde il nome generale di *decuriones* (p. e. C. XI 1355 A), e talvolta detti *plebs* (C. XIV 250), *plebei* (C. XIV 256), *corporati* (C. XIV 246) e simili. Sui fasti di alcuni sacerdozi specialmente in Roma cf. **Fasti**. Tralasciando parecchi frammenti (C. X 370. — XIV 247-249. 257. 258 (=XI 3543ª). 259-267. 281. 283. 286) e alcune matricole (C. III 4150. — X 3699. — XI 1355 B. 3254 etc.), che pur contenendo cariche e nomi di componenti di collegio, non si possono però considerare come veri albi, diamo di questi gli esemplari meno incompleti che ci restano.

a) Albo di un collegio *corporatorum* di Ostia (C. XIV 246):

Imp(eratore) Caesare T. Aelio Hadriano Antonino Aug(usto) Pio p(atri) p(atriae) III, M. Aelio Aurelio Caesare co(n)s(ulibus) (a. 140 d. Cr.).
Ordo corporator(um) qui pecuniam ad amplian d(um) templum contuler(unt).
Patroni (dell'ordine senatorio 10).
Quinq(uennalis) perpet(uus) (1).
Quinquenn(alis) (1).
Quinquennalic(ii) (2 nell'a. 140).

Quinquenn(ales) (6, degli anni 151. 156. 163. 170. 172 e aggiunti dopo che nel 140 fu redatto l'albo).

Seguono, senza indicazione, 181 nome di corporati.

b) Albo del collegio *corporatorum lenunculariorum* etc. di Ostia (C. XIV 250 cf. 251):

M.' Acilio Glabrione, M. Valerio Homulo co(n)s(ulibus) (a. 152 d. Cr.).

Ordo corporatorum lenunculariorum tabulariorum auxiliares Ostiens(ium).

Patroni (dell'ordine senatorio 4).

Quinq(uennalis) perp(etuus) (1).

Quinq(uennales) (2).

Plebs (125 nomi, eccetto le cariche).

L'albo dello stesso collegio, redatto nell'anno 192 d. Cr. (C. XIV 251) offre alcune modificazioni introdottesi negli anni precedenti, cioè dal 152 in cui fu redatto l'altro albo. I *patroni* sono distinti in *senat(orii)* e *equit(es) Rom(ani)*, di cui i primi sono 3, i secondi 6. I *quinquennales perpetui* sono 5, i *quinquennales* 2 e 1 è il *quinquennalis II*. Il numero dei corporati è di 258, escluse le cariche. A un albo dello stesso collegio appartengono i frammenti C. XIV 252. 253.

c) Albo del collegio *fabrum navalium* in Ostia (C. XIV 256):

(manca il principio)

corporis fabrum navalium [Ostiens(ium) quibus] ex [s(enatus)] c(onsulto) coire licet.

(Patroni) (13).

Q(uin)q(uennales) (6).

Mater (collegii) (1).

Hon(orati) (13).

Pleb(ei) (320).

d) Albo di un collegio di *fabri tignarii* in Luna (C. XI 1355 A):

(manca il principio)

Nomina collegi fabrum tig[nariorum].

Patroni (15), di cui uno s'intitola

Pater collegi, bisellarius.

Decuriones (12).

e) Albo del collegio degli *Asiani* in Napoca, nella Dacia (C. III 870):

Severo et Quintiano co(n)s(ulibus) (a. 235 d. Cr.).

Nomina Asianorum.

Spirarchaes (1).

Mater (collegii) (1).

Seguono i nomi di soci e socie, e a lato l'indicazione dello scritturale (*Zoilianus scripsit*).

f) Albo d'un collegio Bacchico in una città (*Lazen*) della Moesia inferior (C. III 6150):

Q(uod) b(onum) f(elix) f(austum)?

Albino et Maximo co(n)s(ulibus) (a. 227 d. Cr.).

Nomina Bacchii vernaculorum.

Princ(eps) c(ollegi?) (1).

Sac(erdos) c(ollegi?) (1).

Arc(hi)myst(a?) (2).

Ecd(icus) (1).

Par(iator?) (1).

Dec . . . . . (1).

Seguono molti nomi di uomini e donne, con la particolarità che quelli dei figli son posti immediatamente accanto a quelli dei rispettivi padri.

g) Albo d'una *synhodus m(agna) psaltum* di Roma (BM. 1888 p. 409):

Mag(istri)

(Seguono tre nomi).

Decur(iones)

(Seguono 31 nomi).

Naturale è che i nomi dei tre *magistri* sono ripetuti fra quelli dei *decuriones*.

ALBUM INGAUNUM. — v. **Albingaunum.**

ALBUM INTIMILIUM. — v. **Albintimilium.**

ALBURNUS (maior — *Verespatak*). — C. III 1260-1277; tab. cerat. I (p. 924), II (p. 928), IV (p. 933), V (p. 935), VIII (p. 944), IX (p. 948), XII (p. 949), XVII (p. 954), XXI (p. 957). — EE. 2, 419. 420. — Vico della Dacia (KAA. XI Kt) noto principalmente per le tavolette cerate ivi rinvenute, in alcune delle quali appunto ricorre il nome di *Alburnus maior* (I, II, V, IX, XII, XVII, XXI cf. *Ἄλβουρνος μεγάλη* IV) o *Alburnus maior vicus Pirustarum* (VIII cf. VI 15: *Dasius Verzonis Pirusta ex Kavieret*i etc.), denominazione quest'ultima derivante assai probabilmente dal fatto, che Traiano trasportò dei Pirustae dalla Dalmatia inferior, ove avean sede (Liv. 45, 26. Caes. bell. Gall. 5, 1. Strab. 7, 5, 3 p. 314. Vell. 2, 115. Ptolem. 2, 16, 8), in questo luogo della Dacia per adoperarli nell'esercizio delle miniere aurifere, di cui fanno testimonianza così una delle suddette tavolette (X p. 948) che accenna alla *locatio operarum* in quelle, come alcune lapidi (1260. 1264. 1269). Dell'ordinamento municipale non si ha alcuna traccia. Una lapide (EE. 2, 420: *Dianae sac(rum) Celsenu[s] adiutor mag(istri) coll(egii) d(onom)d(edit)*) attesta l'esistenza di un *collegium aurariorum*, che ricorre pure in un'altra iscrizione della Dacia (C. III 941). In una delle tavolette poi (I p. 924) è menzione di un collegio (funeraticio) Iovis Cerneni con due *magistri* e due *quaestores*.

Mommsen, C. I. Lat. III p. 213 seg. 921.

ALCESTIS. — v. **Admetus.**

ALCIDES. — Nome di Ercole, da quello dell'avo Alkaeos, portato prima che la Pythia gli imponesse l'altro divenuto comune (Apoll. 2, 4, 12 cf. Diod. 1, 24. Propert. 4, 9, 37. Virgil. Aen. 8, 203. Horat, od. 1, 12, 25 etc. etc.). Due

iscrizioni metriche, trovate fra le rovine del suo tempio a pie' dell'Aventino, lo chiamano in tal modo: C. VI 312: *Te precor Alcide sacris, invicte peractis* etc.; — 316: *Alcide sacri generis decus hoc tibi praetor et Iovis antistes dedico perpetuus.* Cf. **Hercules.**

ALCMENA. — Figliuola di Elektryon re dell'Argolide e madre di Ercole (Apoll. 2, 4, 5. Diod. 4, 9. Pind. ol. 7, 49. Paus. 5, 17, 4. Cic. de nat. deor. 16 etc.), ricordata nella lapide O. 1556: *Herculi et Alcmenae C. Maternius Primus v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).*

ALEA. — In un graffito di Pompei C. IV 2119: *Vici Nuceriae in alia* (sic) (*denarios*) DCCCLVS *fide bona.* — Giuoco di dadi (*κύβοι, tesserae* Gell. 1, 20) segnati su ciascuno dei sei lati con un segno numerale e propriamente con uno, due, tre, quattro, cinque e sei punti, dadi che agitantisi in un bicchiere detto *pyrgus, turricula, phimus, fritillus, orca,* internamente a più piani e stretto alla bocca, e quindi versati sopra un'apposita tavola (*tabula aleatoria, alveus*), per modo che guadagnava la posta, chi, gettando p. e. due o tre dadi, otteneva che essi presentassero il lato ove eran segnati maggiori punti. Come giuoco d'azzardo fu in Roma di buon'ora proibito da una *lex alearia* (Plaut. mil. glor. 164. Horat. od 3, 24, 58. Ovid. trist. 2, 471), e Cicerone (Phil. 2, 23, 56) ci offre l'esempio d'un condannato per siffatto reato. Esso era permesso soltanto nei giorni in cui si celebravano i Saturnali (Mart. 11, 6; 5, 84. Suet. Aug. 71). Un ' senatus consultum vetuit in pecuniam ludere, praeterquam si quis certet hasta vel pilo iaciendo vel currendo saliendo luctando pugnando quod virtutis causa fiat '. (Dig. 11, 5 (*de aleatoribus*), 2). Nell'editto pretorio si negava ogni azione a coloro che tenevano case di giuoco, per maltrattamenti, furti o danni commessi contro di loro mentre durava il giuoco (Dig. 11, 5, 1, 1-4). Altre disposizioni particolari si trovano oltre che nello stesso titolo del Digesto, nel codice Giustinianeo (3, 43 *de aleae lusu et aleatoribus*). Circa la vigilanza degli edili sulle taverne a tale scopo, v. **Aedilis** p. 229.

MARQUARDT, Privatleben p. 824 segg. — BECKER, Gallus 3 p. 326 segg. — REIN, Röm. Criminalrecht p. 833 seg.

ALEBECE. — v. **Reii.**

ALERIA (*Aleria*). — C. X 8034-8037. Città sulla costa orientale della Corsica, presso la riva meridionale del Rhotanus, non lungi dalla sua foce e sulla via che da Mariana menava a Palla (KAA. VII Ed.; itin. Anton. p. 85 cf. Ptol. 3, 2, 5 cf. 8, 8, 9), la stessa che col nome di *Alalia* Erodoto (*Ἀλαλίη* 1, 165 cf. Diod. 5, 13, erroneamente *Κάλαρις*. Senec. ad Helv. 7) chiama colonia dei Focesi fondata al tempo di Ciro. Un'iscrizione ricorda la presa che ne fecero i Romani nella prima guerra Punica, nell'anno 495 u. c. (C. I 32: *Hec* (*L. Cornelius L. Barbati f. Scipio*) *cepit Corsica Aleriaque urbe* etc. Cf. Tab. triumph. C. I p. 458 a. 494. Liv. ep. 17. Cf. Zonar. 8, 11. Flor. 1, 18. Oros. 4, 7. Val. Max. 5, 1, 2); poscia Sulla vi dedusse una colonia (Plin. nat. hist. 3, 6, 80. Senec. ad Helv. 7, 9. Mela 2, 7, 122. Ptol. 3, 2, 5). Delle quattro lapidi locali, una che rimonta agli anni 742-745 u. c. (C. X 8035) oltre ai *decuriones* e a un *patronus,* ci conserva pure il titolo di *colonia,* benchè seguito da appellativi non sicuri: (*c*(*oloni*) *c*(*oloniae*) *V*(*eneriae?*) *P*(*acensis?*) *R*(*estitutae?*) [*Aleriae*]).

MOMMSEN, C. I. Lat. X p. 839.

ALESIA (*Alise-Sainte-Reine*) — Città della Gallia Lugudunensis, nel territorio dei Mandubii, a cavaliere d'un monte (*Auxois*) lambito da due fiumi, l'*Ose* al nord e l'*Oserain* al sud, che si gettano nella *Brenne* (KAA. XI Fg. — Strab. 4, 2, 3 p. 191. Caes. bell. Gall. 7, 69): greco *Ἀλησία* (Strab. l. c. Diod. Sic. 4, 19; 5, 24. Plut. Caes. 27) e *Ἀλεσία* (Dio Cass. 40, 39), nota specialmente per l'ultima lotta che Cesare vi sostenne contro Vercingetorige (Caes. l. c. Strab. l. c. Plut. l. c. cf. Liv. ep. 108. Tac. ann. 11, 23. Vell. 2, 47. Oros. 6, 11. Flor. 3, 10), distrutta allora e poscia risorta: al tempo di Plinio (nat. hist. 34, 17, 162) vi esisteva una fabbrica d'armi. — Forse è ricordata nella lapide BRh. 1593: *In h*(*onorem*) [*d*(*omus*) *d*(*ivinae*)] *genium c*(*ivitatis*) *Alisin*(*ensium*) *L. Aventinus Maternus* etc. e della stessa provenienza l'altra O. 2028 che menziona gli Aedui e i Lingones (v. **Aedui**). Una tessera di piombo (RA. 1861 II p. 69) dello stesso luogo, porta da un lato la figura di Mercurio, dall'altro la leggenda *Alisiens*(*es*).

DESJARDIN, Géographie de la Gaule Romaine 2 p. 694 segg.

ALETANUS (pagus). — Apparteneva, insieme ad altri pagi, al territorio occidentale della *civitas Vocontiorum* nella Gallia Narbonensis, ed è noto per una lapide (C. XII 1711 *L. Voturio Maximo aedili pagi Aletani patri C. Voturii Aviti*), la quale lo mostra retto da un magistrato col titolo di *aedilis,* siccome del resto non è infrequente in altri pagi del medesimo territorio e di altre regioni.

HIRSCHFELD, C. I. Lat. XII p. 162. 202.

ALETRIUM (*Alatri*). — C. X 5800-5819. 5832. 4860. — Città degli Hernici nel Lazio, ad occidente di Sora ed oriente in Anagnia, nella regione I Augustea (KAA. VIII Fgh); così nella forma più antica e migliore del nome (5808. 5809. 5832. Cic. pro Cluent. 16, 46; 17, 49; 20,

56. Liv. 9, 42, 11; 9, 43, 23. Strab. 5, 3, 10 p. 237. Plin. nat. hist. 3, 5, 63), *Alatrium* posteriormente (Liber colon. p. 230). Come tale, insieme alle altre città degli Hernici cominciò a far parte della confederazione del Lazio e di Roma nell'anno 268 u. c. (Dionys. 8, 69, 72. 74 cf. 9, 2. 15. 16. Liv. 2, 64), nel 448 u. c. rimase con Ferentinum fida alleata dei Romani nella guerra Sannitica, nella quale quelle altre città parteciparono pei Sanniti (Liv. 9, 42, 43), e dopo l'anno 559 u. c. divenne *municipium* insieme a Ferentinum stesso (Cic. pro Cluent. 16, 46; 17, 49 cf. Liv. 34, 42). Anche dopo rimase (5808: *ex decreto decur(ionum) municipii Aletrinat(ium)*; 5832: *IIIIviro i(ure) d(icundo) municipio Aletri(natium)*), e probabilmente fu inscritta nella tribù Poblilia (5832), benchè ricorrano pure l'Aniensis (5817) e la Romilia (5811).

Magistrati. — Supremi nell'età della Repubblica, *censores* (5807), sostituiti poscia da *quattuorviri* (5806) o *quattuorviri iure dicundo* (5832): il *praetor* che appare nell'età imperiale e che fu anche *quattuorvir* (5832), piuttosto che a una magistratura del tempo repubblicano, accenna forse a una carica sacerdotale, altrimenti non sarebbe stata la stessa persona anche *quattuorvir;* — quindi *aediles* (5832); — *curator reipublicae* (4860).

Cittadinanza. — *Aletrinates* (5805. 5808. 5809. 5832), *res publica Aletrinat(ium)* (4860), *municipes et incolae* (5808), *populus* (5807).

Senato. — *Senatus* (5806. 5807), *senatus populusque A.* (5805), *decuriones* (5800), *decuriones municipii A.* (5808).

Augustali. — *Seviri Augustales* (5809), *seviri* (5808).

Patrono. — *[L. Gab]inio L. F. Ter(etina) [Cosmian]o . . [patr(ono)] et cur(atori) rerum publ(icarum) [Alet]rinat(ium)* etc. (4860).

Importante soprattutto è la lapide C. X 5807 (= I 1166), che ricorda opere pubbliche e specialmente idrauliche eseguite nel municipio da un *L. Betilienus L. f. Vaarus* tra gli anni 620 e 664 u. c., e circa alla quale v. Secchi, Intorno ad alcuni avanzi di opere idrauliche antiche rinvenuti nella città di Alatri (cf. Bull. dell'Inst. 1865 p. 65. Notizie degli scavi 1876 p. 299 segg.) e Ritschl, De titulo Aletranati, Opusc. phil. 4 p. 163 segg.).

Mommsen, C. I. Lat. X p. 566. 980.

ALEXANDER (M. Aurelius Severus) Invictus Pius Felix, nato il 1 Ottobre del 208 in Arca Cesarea nella Fenicia da Iulia Mamaea, moglie di Gessius Bassianus (Aur. Vict. Caes. 24, 1 — Lamprid. Alex. 1, 1). Per eccitamento di Iulia Maesa, fu adottato nel 221 da suo cugino Elagabalo, e mutò allora il suo nome di Alexianus in quello di *M. Aurelius Alexander* (Dio. Cass. 79, 17, 2. Zonar. 12, 14 p. 370. Herod. 5, 7, 1). In quel tempo divenne *Caesar, princeps iuventutis* ed *imperii consors* (C. VI 2001. 2009 colla data 16 luglio e VII 585), e allora fu pure designato console, carica che coprì nel seguente anno. L'imperatore però presto pentito di quel passo, tentò di disfarsene; ma l'intromissione dei soldati favorevoli ad Alessandro lo costrinse ad assumerlo compagno nell'impero nel 222: al qual tempo si riferisce il diploma militare, che li nomina insieme, dando ad Alessandro il titolo di *imperator* (C. III D. L p. 892).

Quando nel marzo del 222 in una rivolta di soldati, causata da nuove insidie tese da Elagabalo al suo collega, morì l'imperatore stesso coi suoi amici, colla madre Iulia Soemias e i suoi ministri, restò Alessandro solo imperatore alla età di tredici anni e mezzo, sotto la reggenza di sua madre, donna intelligente e savia (Herod. 6, 1). Ella ebbe cura della sua educazione che fu compiuta e favorita dalle attitudini stesse del giovane, il quale era attivo, di spirito vivace, di grande memoria, come di buoni costumi e d'animo mite (Herod. 6, 1, 5-7. Lamprid. Alex. spesso). Sua madre ebbe sempre su lui grande e benefico potere nel tempo della reggenza e dopo (Lampr. Alex. 14, 7), e spessissimo sulle monete e sulle lapidi sono insieme mentovati (cf. p. es. C. III 3427. — VI 13. 223. 2832. 3008 dove un soldato appella la VII coorte dei vigili *Mamiana Seberiana Alexandriana;* Cohen, Med. imp. 4[2] p. 480). Anche Iulia Maesa dovè esercitare su di lui un certo influsso sino alla sua morte (cf. C. VI 2832. Cohen p. 399).

Il regno di Alessandro si distingue anzitutto per il risorgere dell' influenza del senato. Così p. es. il *praefectus praetorio* anche se di ordine equestre, acquistò il titolo di *vir clarissimus*, entrò cioè nel senato, e questo doveva approvarne la nomina (Lamprid. Alex. 18, 1; 21, 4. 5), come doveva approvare le altre nomine di officiali (Lamprid. Alex. 19, 1; 43, 2) e nominare i governatori delle sue provincie (Lamprid. Alex. 24, 1; 46, 5). È notevole inoltre il suo regno per la grande autorità che vi acquistarano i giuristi, specialmente nel *consilium principis,* e tra essi, in modo particolare Domizio Ulpiano, prefetto del pretorio, per la severità introdotta nelle spese, i provvedimenti presi intorno alla coniazione delle monete (cf. Cohen, Alex. 178. 179. 180. 516 segg.), la protezione concessa all'industria ed ai poveri, la sorveglianza sugli affari finanziarii e le misure contro gli usurai, l'appoggio dato all'istruzione ed alle opere di bene-

ficenza (cf. Lamprid. Alex. passim). Una cura speciale si ebbe allora degli edifizi pubblici di Roma, compiendo restauri e nuove costruzioni, e al nome di Alessandro sono uniti una nuova conduttura di acqua, terme, teatri ecc. (cf. Cohen, Alex. 297. 468. 469. 478. Alex. et Mamée 14. 17). Anche nelle cose militari, per consiglio di persone tecniche, si introdussero delle riforme: tra esse accenniamo alla concessione di beni, animali ed utensili ai soldati che difendevano i confini (Lamprid. Alex. 58, 4); alla fondazione di luoghi fortificati aocennano (C. VIII 8701. 8828 e alla cura per le vie p. es. II 4660. III 226. 311. 316. 709 ecc.

Meno che per le utili riforme interne, va ricordato il suo regno per rivolgimenti politici o guerre esterne. Sotto di lui numerosi sorsero gli antimperatori, ma non furono minacciosi per lo Stato. Guerra più importante fu quella combattuta contro Ardeschir, re dei Persi, che nel 231 assalì la Mesopotamia e si spinse fino alla Cappadocia, coll'idea di occupare quei paesi che avevano appartenuto a Ciro (Dio. Cass. 80, 4. Zon. 12, 15. Herod. 6, 2). Non riuscite le trattative e radunati sul teatro della guerra soldati d'ogni parte, vi si recò Alessandro stesso (cf. Cohen, Alex. 486. 487. 492. 494. etc.). L'esercito soffrì molti danni, e pur avendo ottenuto in parte qualche vittoria (cf. Cohen, Alex. 446), l'unico risultato reale fu, che i Persi non poterono acquistare un palmo di terreno. Alessandro potè quindi dirsi vittorioso (C. III 3427. FL. 3, 1174) e il senato fargli celebrare il trionfo (Lampr. Alex. 56. 57): il popolo ebbe doni e furon dati giuochi persiani (Lampr. Alex. 57, 1. Cohen, Alex. 141-145).

Contemporaneamente altri generali ottennero nell'Illirico, nella Mauretania e altrove dei successi. Ma delle complicazioni in Oriente approfittarono alcune popolazioni germaniche, le quali oltrepassate le linee romane, penetrarono in Gallia, mentre altre stirpi saccheggiavano i paesi danubiani (Herod. 6, 7, 2. Aur. Vict. Caes. 24, 2). Appena però nel 234 l'esercito fu pronto per la guerra e l'imperatore stesso decise di recarvisi egli stesso colla madre (Cohen, Alex. et Mamée 16. 19). Anche qui cominciò colle trattative, ma i soldati per questa ragione, per misure severe prese contro di loro, per voci corse e per altre cagioni furono eccitati contro di lui ed a Massimino riuscì d'indurli alla rivolta. I pretoriani si unirono loro e caddero Alessandro e l'imperatrice madre nella prima metà di marzo del 235, essendo Massimino riconosciuto dal senato già ai 25 di quel mese (C. VI 2001. 2009).

Così dopo tredici anni di regno finì questo buon imperatore, cui mancò in parte quell'energia, che a' suoi tempi più che in altri sarebbe stata necessaria: e della sua poca energia sono tra altro prove la morte di Ulpiano (Dio Cass. 80, 2, 2. 3. Zosim. 1, 11. Syncell. 1, p. 673), la tarda punizione dell'uccisore (Dio Cass. 80, 2, 4) e l'allontanamento di Dione da Roma (Dio Cass. 80, 4, 2; 5, 1).

Per ordine di Massimino il suo nome venne eraso dai pubblici monumenti (C. II 3328. 3733. 4660. — III 3121. 3327. 3427 e spesso). Lampridio però (Alex. 63) ci dice: « Senatus eum in deos retulit (cf. C. VIII 627 e Cohen Alex. 597 seg., restituzione attribuita a Gallieno): cenotaphium in Gallia, Romae sepulchrum amplissimum meruit: dati sunt et sodales, qui Alexandrini appellati sunt, addita et festivitas matris nomine atque ipsius, quae hodieque Romae religiosissime celebratur, natali eius die » (cf. C. I p. 352. 356). In parecchie lapidi il suo nome prima abraso, è stato poscia restituito: C. VIII 1313. 1429. 1485. 2659. — EE. 5, 719. 1121. 1263.

Magistrature e titoli.

Caesar
princeps iuventutis e
pontifex nel 221 ed al principio del 222;
consul I nel 222;
tribunicia potestas: l'ebbe per la prima volta nel 222, dal quale anno s'appellò pure
Imperator Caesar... Augustus e
pontifex maximus e
pater patriae (cf. Lamprid. Alex. 1, 3; 2, 4);
consul II fu nel 226;
consul III nel 229;
proconsul si dice in iscrizioni non italiche cf. C. II 4660 — III 226.

Seguendo l'ordine cronologico si ha:

221: *Caesar, princeps iuventutis, consul designatus, pontifex* (cf. Cohen 485);
222: *Caesar, princeps iuventutis, consul, pontifex* (cf. Cohen 458 seg.);
222: *Imperator Caesar, Augustus, tribunicia potestate, consul, pontifex maximus, pater patriae* C. VII 965. — Cohen 201-227;
223: *tribunicia potestate II, consul, p. m. p. p.* C. III 226. 316. — V 5260. — EE. 7, 662 — Cohen 228-247. 460-469;
224: *tribunicia potestate III, consul, p. m., p. p.* C. III 166. 311. — VIII 10118. — Cohen 102. 248-258. 471-476;
225: *tribunicia potestate IV, consul, designatus II, p. m., p. p.* C. VI 1083. — X 6893. Cohen 259-279. 477;
226: *tribunicia potestate V, consul II, p. m.,*

p. p. C. VI 3785. — VIII 2658. — X 1653. — Cohen 126. 280-303. 478-481. Alex. et Mamée 14. 17;

227: *tribunicia potestate VI, consul II, p. m., p. p.* C. VIII 9354. — Cohen 304-330;

228: *tribunicia potestate VII, consul II, designatus III, p. m., p. p.* NS. 1883 p. 458 — Cohen. 331-362;

229: *tribunicia potestate VIII, consul III, p. m.* C. III 3703? 3704? 3738. — VI 1084? — VIII 1406. — Cohen 364-386.

230: *tribunicia potestate IX, consul III, p. m., p. p.* C. III 3638. 3710. 3715. 3719. 3721. 3731. 6466. D. LI p. 893. — IX 6944. — EE. 2, 355. 749; — 5, 558;

231: *tribunicia potestate X, consul III, p. m., p. p.* Cohen 409-425. 486 seg. Alex. et Mamée 18;

232: *tribunicia potestate XI, consul III, p. m., p. p.* Cohen 426-437;

233: *tribunicia potestate XII, consul III, p. m., p. p.* EE. 5, 612. — Cohen 438-446.

234: *tribunicia potestate XIII, consul III, p. m., p. p.* Cohen 447-452;

235: *tribunicia potestate XIV, consul III, p. m., p. p.* Cohen 453-457. Alex. et Mamée 16.

Famiglia.

1) **Iulia Maesa Augusta,** della Siria, sua ava, era figlia di Bassiano, sorella di Iulia Domna che fu moglie di Settimio Severo, moglie di *Iulius Avitus,* cui procreò due figlie, Iulia Soemias, madre di Elagabalo e Iulia Mammaea, madre di Alessandro. v. **Elagabalus;**

2) *Iulius Gessius Marcianus,* di Arca nella Fenicia, marito di Iulia Mammaea;

3) **Elagabalus,** suo padre adottivo. v. **Elagabalus.**

Nel diploma militare C. III D. L p. 892, Alessandro, nominato insieme ad Elagabalo, è detto figlio di questo, nipote di Caracalla, pronipote di Settimio Severo. Ma morto Elagabalo, è detto sempre figlio di Caracalla, nipote di Severo (cf. C. VI 1083. 3785. — VIII 1406. 1484 e spesso). Conviene notare che volgarmente dicevasi figlio naturale di Caracalla (cf. Dio Cass. 79, 19. Eckhel D. N. 7 p. 268. 286;

4) **Iulia Avita Mamaea (o Mammaea) Augusta,** sua madre, figlia di Iulius Avitus e Iulia Maesa, moglie di Gessius Marcianus. Era nata ad Emesa in Siria. Della sua vita è narrato sopra sotto Alessandro. Orosio 7. 18. 19 la dice Cristiana. È appellata di solito: *mater Augusti* (monete e iscrizioni), o *mater Augusti et senatus et patriae* (p. es. C. II 2664. 3393. — III 3427. — VI 13. 223. 2833), a cui s'aggiunge pure: *et universi generis humani* (C. II, 3413). Il suo nome nelle lapidi è spesso abraso;

5) *Theoclia,* sua sorella (Capitol. Max. iun. 3), forse moglie di

6) *Catilius Severus,* suo cognato, *vir omnium doctissimus* (Lamprid. Alex. 68), membro del consiglio del principe;

7) **Gnaea Seia Herennia Sallustia Barbia Orbiana Augusta** (C. II 3734. — VIII 9355) sua moglie, già nel quinto anno di regno, figlia probabilmente di Sallustius Macrinus, che fatto da Alessandro Cesare, a lui si ribellò e in seguito a ciò venne ucciso (Lamprid. Alex. 49). Allora essa sarebbe stata naturalmente repudiata, laddove Erodiano (6, 1, 9. 10) e Zonara (12, 15 p. 572) dicono che il ripudio avvenne perchè Iulia Mamaea era gelosa della sua influenza. Il suo nome è pure abraso nella lapide C. X 1654. Lampridio (Alex. 20) nomina come sua moglie pure

8) **Memmia,** figlia di Sulpicius, nipote di Catulus.

Schiller, Gesch. der röm. Kaiserzeit I p. 764-783.

D. Vaglieri.

ALEXANDREA (Aegypti). — C. III 13-20. 6023. 6023ª. — EE. 2, 326-342, 1021-1032; — 4, 33. 34; — 5, 1-13. 1324. 1325. — CIG. 4677-4692. — *Alexandr(ea) ad Aegypt(um)* in una lapide di Pergamo (C. III 399) e in un'altra di Napoli (C. X 1685), *civitas Alexandr(ea) quae est in Aegypto* in una di Antiochia della Pisidia (EE. 5, 1344), *Alexandria ad Hegyptum* in una urbana (C. VI 8582), *Alexandrina civitas* in una locale (C. III 19): la grafia del nome varia fra *Alexandrea* (C. I 474. — VI 1564. — VIII 8925. 8934. — IX 422, 50. — X 1685. — EE. 5, 1422) e *Alexandria,* C. II 4136.— III 6055 (= EE. 5, 53). — VI 8582. — VIII 2782. (*Alecxandria* 3101). — XIV 2504. — EE. 2, 712. — O. 3456 (cf. OH. 7170); — OH. 6929 NS. 1880 p. 52); e così allato alla forma più comune di *Alexandrinus* (vedi più oltre), l'altra di *Alexandreus* (C. IX 6101). — Fondata da Alessandro Magno, sorgeva sulla costa del Mediterraneo e propriamente sulla lingua di terra, che si estende fra quel mare e il lago Mareotide sino al Canopo (Strab. 17, 1, 6 segg. p. 792 segg. Plin. nat. hist. 5, 10, 62. 31, 128 cf. Plut. Alex. 26. Curt. 4, 8 etc.), secondo il romanzo d'Alessandro (Itiner. Alexandri presso Pseudo-Callisthenes nella Hist. gr. fr. vol. 5 Didot) avendo all'ovest il così detto Dragone verso la Taineia Tafosiriaca, all'est il canale Agathodaimon verso Canopo, dal lato del mare e del porto grande il Bendideion e da quello di terra i borghi d'Eu-

rylochos e di Melanthios (cf. Lumbroso, l'Egitto etc. p. 125 segg. — KAA. III Ac.). Del perimetro di 16365 passi (Pseudo-Callisth. 1, 31. Iul. Valer. ed Mai c. 24 p. 132 cf. Plin. nat. hist. 5, 62) e della estensione longitudinale di 30 stadi (Ioseph. bell. Iud. 11, 16, 4), comprendeva alla fine del regno dei Lagidi 300,000 abitanti di condizione libera (Diodor. 17, 52) e quindi una popolazione maggiore soprattutto nell'Impero, composta principalmente di Greci, Egizi, Ebrei, i quali ultimi abitavano due dei cinque quartieri della città (Philo in Flacc. 8 p. 525) e godevano del diritto di cittadinanza loro confermata da Cesare (Joseph. ant. Iud. 14, 10, 1; contra Apion. 2, 4) e da Augusto (Ioseph. ant. Iud. 19, 5, 2): A questi elementi se ne aggiungeva uno misto, sorto in particolar modo dall' incrociamento di Greci ed Egizi (Philo de legat. ad Gai. p. 563). — Presa da Cesare nell'anno 707 u. c. (Fasti Maff. C. I p. 304 (27 marzo): *Hoc die Caesar Alexand(ream) recepit* cf. Hemerol. Caer. EE. 3 p. 6: *Fer(iae) quod eo die C. Caes(ar) vicit Alexand(reae).* cf. Suet. Caes. 35, 64. 76. Caes. bell. civ. 3, 4. 103 segg. etc.), e nuovamente da Augusto nel 724 (Fast. Antiat. C. I p. 328 = X 6638 (1 Agosto): *Aug(ustus) Alexand(ream) recepit* cf. Suet. Aug. 17. 18. Dio Cass. 51, 4. 19. Oros. 6, 19. Zonar. 10, 31 etc.), con la sua caduta cominciò l'êra della provincia di Egitto, di cui continuò ad essere la capitale, come era stata innanzi sotto i Tolomei (Ptol. 4, 5, 9. Dio Prus. orat ad Alexandrin. 32 vol. 1 p. 669 Reiske cf. **Aegyptus** 1). Come tale era la sede non solamente del governatore della provincia (*praefectus Aegypti*), ma di altri officiali imperiali, che da lei per lo più pigliavano il titolo, come il *iuridicus Aegypti* o *Alexandreae*, il *procurator ducenarius Alexandriae idiologu* o *idiologus ad Aegyptum*, il *procurator Alexandriae ad rationes patrimonii*, il *procurator usiacus* (cf. Hermes 20 p. 466 seg.), il *procurator ad diocesin Alexandriae*, il *procurator Alexandriae Pelusi p[hylaciae ?]*, il *procurator Fori Alexandriae*, il *procurator Neaspoleos et mausolei Alexandriae*, il *procurator ludi familiae gladiatoriae Caesaris Alexandreae ad Aegyptum*, il *procurator ad Mercurium Alexandreae*, l'*ἀρχιερεὺς Ἀλεξανδρείας καὶ Αἰγύπτου πάσης*, o sacerdote d'Alessandro e capo di tutti i templi della città e dell'Egitto, intorno al quale e ai così detti *διαδεχόμενοι τὴν ἀρχιερωσύνην*, cioè suoi dipendenti nei singoli nomi del paese e procuratori imperiali v. Wilcken, Hermes 23 (1888) p. 598 segg. (v. **Aegyptus** p. 278 segg. 285 seg.), e d'un tribunale supremo d'appello composto di 30 giudici, nominati 10 da ognuna delle tre principali città, Thebes, Memphis, Heliopolis e presieduti dall'*ἀρχιδικαστής* (Diod. 1, 75. Strab. 17, 1, 12 p. 797. Plut. de Isid. et Osir. 10). A differenza di tutto il resto dell'Egitto, essa non facea parte della divisione in nomi, e da ciò il contrapposto di *πόλις*, Alessandria, e *χώρα*, il paese (Strab. l. c. Phil. in Flacc. 2 p. 517, 14; 518, 11; 523, 28-31. 45 seg.; 541, 5-7. Xenophon. Ephes. 5, 2. Ampel. 2. Steph. Byz. v. *Ἀλεξάνδρεια*. CIG. 4956 lin. 9. 4957 lin. 4. 5. 33. 40. 48. cf. *Alexandrina civitas* C. III 19. EE. 5, 1344), contrapposto che si manifesta anche nella doppia formula di *Alexandrinus natione* nei titoli per lo più di militi classiarii e gladiatori (C. V 3465. — VI 3093. 3096. 3112. 10194. — XI 37. 1840. — XII 3329 cf. *Alexandrinus* C. III 3. — V 6294. — VI 10197. — IX 6101. — X 3452. 3500. 3504. 3512. 3535. 3564. 3567. 3608. 3615. 3617. 7330. 7335. 8208. — XIV 478. 479. — EE. 5, 1005. — NS. 1877 p. 124. OH. 6894; *Alexandrea domo* C. V 2840. — VI 2379[a], 1, 48. — VIII 2782. 3101. — EE. 2, 712; — 5, 15[a], 24. 15[b], 5. 9. 18. 31. p. 260, I 24. 261 II 10. 13. 23) e di *natione Aegyptius* o *Aegyptius* (v. **Aegyptius**). L'*Ἀλεξανδρέων χώρας νομός* con la capitale Hermupolis (Plin. nat. hist. 5, 9, 49. Ptol. 4, 5, 46 cf. CIG. 4957 lin. 48), era una circoscrizione del territorio della città, e forse a questa allude la lapide urbana (C. VI 3028) di un vigile: *bono suo et in leg(ione) [II Tra]iana reg(ione) Alex[andrina]*. Una conseguenza di questa distinzione era, che già fin dall'ordinamento provinciale d'Augusto, laddove agli Egizi propriamente non si poteva punto conferire la cittadinanza romana (Joseph. contr. Apion. 2, 4. Plin. epist. 10, 5. 6. 7. 10), agli Alessandrini invece, come agli altri Greci, ciò era permesso, con la condizione però che non potessero divenire magistrati romani e quindi senatori (Dio. Cass. 51, 17 cf. Kuhn p. 86 segg. Mommsen, Eph. epigr. 5 p. 13). Peraltro anche le cariche equestri potevano difficilmente essere da essi occupate, benchè vi sia stata qualche eccezione, come quella del governatore d'Egitto, Ti. Iulius Alexander, d'Alessandria. Esempi di cittadinanza romana conferita ad Alessandrini si hanno nelle lapidi di militari originarii della città. Pare che gli Alessandrini divenuti cittadini Romani, fossero inscritti nella tribù Quirina (CIG. 5804); laddove quelli che nascevano negli accampamenti alessandrini da matrimonio illegittimo, erano inscritti nella Pollia (C. VIII 3101. — EE. 5, 10 lin. 8. 11. 21.; — 15 I lin. 3. 24. II lin. 5. 9. 18. 31. — EE. 2, 1028. — RA. 1887 p. 121, 3. Cf. Mommsen, EE. 4 p. 155; 5 p. 13 segg). Fra gli altri privilegi che godevano gli Alessandrini, van ricordati p. e. questi, che essi potevano essere

puniti col bastone e non con la frusta (Phil. in Flacc. 10), che una parte del frumento da mandarsi dall'Egitto a Roma, fosse distribuito a loro favore (Chr. Pasch. p. 514. Procop. hist. arc. 26. Cod. Theod. 14, 26, 2 cf. Joseph. contr. Apion. 2, 5). — La città era divisa fin dal tempo dei Tolomei in 9 file e demi (Teoph. ad Autolyc. 2 p. 94 in Müller frag. hist. Gr. 3 p. 164 cf. Steph. Byz. v. *Ληπωεύς*). La notizia di Dione Cassio (51, 17), che Augusto avesse lasciato alle altre città greche dell'Egitto, e tolto soltanto ad Alessandria il proprio senato, non pare credibile, avuto riguardo alla sua importanza. Dubbio è anche se questa istituzione fosse stata abolita già sotto gli ultimi Tolomei. Certo è che essa non appare in una lapide posta al principio del regno di Antonino Pio dai Greci egizi all'oratore Aristide (CIG. 4679): *ἡ πόλις τῶν Ἀλεξανδρέων καὶ Ἑρμούπολις ἡ μεγάλη καὶ ἡ βουλὴ ἡ Ἀντινοέων Ἑλλήνων καὶ οἱ ἐν τῷ Δέλτᾳ τῆς Αἰγύπτου καὶ οἱ τὸν Θηβαϊκὸν νομὸν οἰκοῦντες Ἕλληνες* (cf. Lumbroso, Rivista di filol. 4 p. 470. Mommsen, Röm. Gesch. 5 p. 557, 1). Il senato le sarebbe stato dato da Settimio Severo (Spartian. Sev. 17: ' Deinde Alexandrinis ius buleutarum dedit, qui sine publico consilio, ita ut sub regibus, ante vivebant ' cf. Kuhn p. 479 seg.). Se e quale rapporto abbiano avuto col senato i *primi nobiles urbis* o *clarissimi Alexandrinae civitatis* della lapide locale dedicata sotto Teodosio ed Arcadio (C. III 19), non osiamo dire. Sui magistrati locali, cioè l'*ἐξηγητής* (cf. Hermes 20 p. 471 seg.), l' *ἀρχιδικαστής*, l'*ὑπομνηματογράφος*, il *νυκτηρινὸς στρατηγός* e forse l' *ἀλαβάρχης* v. **Aegyptus** 2 A *a* p. 276. — Sulla guarnigione romana residente nella città o fuori di essa, come la *legio III Cyrenaica* e la *XXII Deiotariana*, a cui Traiano sostituì la *II Traiana*, e sul reclutamento nella medesima v. **Aegyptus** 7. 8 p. 286 seg.

LUMBROSO, L'Egitto al tempo dei Greci e dei Romani cap. XII-XIV; Recherches sur l'économie polit. de l'Égypte p. 212 segg. — KUHN, Verfass. des röm. Reichs 2 p. 476, segg. — MARQUARDT, Straatsv. 1[2] p. 452 segg. — WILCKEN, Observat. ad historiam Aegypt. etc. p. 7 segg. — MOMMSEN, röm. Gesch. 5 p. 581 segg. — NÉROUTSOS-BEY, L'ancienne Aléxandrie.

1) **Alexandrina classis.** — Il titolo varia nelle lapidi tra *classis Augusta Alexandrina* (C. III 43. — EE. 5, 989), *classis Alexandrina* (EE. 4, 926), *classis Alexandrina et potamophylaciae* (C. II 1970) e probabilmente anche *classis Augusta* (C. VIII 9358). In origine era la sola flotta che avessero i Romani nell'Africa, e non è difficile che sia stata organizzata nei primi tempi della istituzione della provincia dell'Egitto, nel periodo in cui anche altre flotte sorsero per opera d'Augusto: il monumento epigrafico più antico che la ricordi, rimonta alla metà del secolo I (EE. 5, 989: *Ti. Claudio Aug(usti) lib(erto) Eroti trierarcho Liburnae Nili exacto classis Aug(ustae) Alexandrinae* etc.); il più recente è anteriore all'anno 144 d. Cr. (C. II 1970), oltre alla costituzione di Onorio e Teodosio dell'anno 409 (Cod. Theod. 13, 5, 32). Che non abbia avuta una destinazione essenzialmente militare, si può dedurre non solo dalle condizioni relativamente pacifiche dell'Egitto, per cui già sotto Augusto il presidio militare fu di molto diminuito (cf. **Aegyptus** 7 p. 286), ma anche dal fatto, che probabilmente sotto Adriano e forse già prima una divisione speciale della flotta era destinata alla vigilanza delle dogane del Nilo, donde il titolo di *praefectus classis Alexandrinae et potamophylaciae* (v. **Aegyptus** 4 p. 283 seg.). E poichè anche posteriormente la si vede adoperata al servizio del trasporto del frumento a Costantinopoli (Cod. Theod. l. c.), si può a ragione inferirne che anche prima non altra sia stata la sua destinazione rispetto a Roma. Nè a ciò si oppone l'esistenza di navi proprie pel trasporto (CIG. 5889: *οἱ ναύκληροι τοῦ πορευτικοῦ Ἀλεξανδρείνου στόλου* cf. 5973), avendo potuto la flotta servire come scorta delle medesime. E probabilmente la *classis Africana* istituita da Commodo (Lamprid. Comm. 17, 7), sostituì appunto quelle navi della marina privata africana. — Che oltre alla stazione ad Alessandria, essa ne abbia avuta pure un'altra in Caesarea nella Mauretania, si è voluto ricavare (Ferrero, Sulle iscrizioni class. dell'Africa p. 7) da alcune lapidi scoperte in quella città, di cui una ricorda un *praepositus classis Syriacae et Augustae* (C. VIII 9358), un'altra un *praepositus classibus* (9363), e altre un *centurio classicus* (9386), un *duplicarius classis* (EE. 5, 983), un *sescuplicarius classis* (EE. 5, 993), uno *scriba classis* (9379), un *trierarchus* (9392) e *classici milites* (2728). Ora, che la *classis Augusta* della prima sia la nostra Alessandrina, può ritenersi come indubitato; che il *praepositus classibus* della seconda possa riferirsi appunto alla Syriaca e all'Alessandrina, è molto probabile. Ma da ciò non segue per necessità che Caesarea sia stata la stazione della seconda, come certo non poteva essere della prima. Invece, poichè il titolo di *praepositus* in luogo di *praefectus* accenna a un comando straordinario e provvisorio navale, si può con più ragione supporre che le due armate o forse meglio due divisioni delle medesime sieno state per un certo tempo e per uno scopo determinato riunite insieme sotto un solo comando, e che provvisoriamente abbiano

avuto stanza in Caesarea. Forse questo scopo potè essere quello di difendere le vicine coste della Spagna dalle scorrerie dei Mauri, per cui probabilmente già sotto Marco Aurelio s'istituì la *classis nova Lybica* (C. VIII 7030. Capitol. M. Anton. 21 cf. Henzen, Bull. dell'Inst. 1874 p. 115), che dovè sostituire l'azione combinata di quelle due flotte riunite, e alla quale molto probabilmente saranno da riferirsi le altre lapidi su citate, senza indicazione precisa del nome della flotta. E in fatti di esse una, quella che ricorda l'acquedotto costruito dai *classici* in *Saldae* (C. VIII 7030) è del tempo di Commodo, senza dubbio posteriore all'anno 188 d. Cr., già quando esisteva in Caesarea la nuova flotta Libica (cf. **Lybica classis**). Della flotta Alessandrina ci son note le seguenti cariche:

Praefectus. — Claudius Clemens sotto Domiziano C. III D. XIII p. 856: *classici qui militant in Aegypto sub C. Septimio Vegeto et Claudio Clemente praefecto classis;*

Q. Marcius Hermogenes — C. III 43. Anno 134 d. Cr.

L. Valerius L. f. Quir(ina) Proculus C. II 1970, forse del tempo d'Adriano; certo anteriore all'anno 144 d. Cr.

Sub praefectus. — Ti. Iulius Xanthus — EE. 4, 926, già *tractator* sotto Tiberio e Claudio.

Praepositus. — P. Aelius P. fil. Palatina Marcianus — C. VIII 9358;

. . . . rius Severus C. VIII 9363.

Trierarchus . . . exactus. — Ti. Claudius Aug(usti) lib(ertus) Eros — EE. 5, 989.

Sull'ordinamento che questa flotta ebbe più o meno comune con le altre flotte romane v. **Classis.**

FERRERO, L'ordinamento delle armate romane p. 160 segg.; Sulle iscrizioni classiarie dell'Africa; La marine milit. de l'Afrique rom. nel Bull. trim. des Antiquités Afric. 1884 p. 172 segg. — DE LA BERGE, Organisation des flottes rom. p. 88. — MARQUARDT, Staatsv. 2[2] p. 504.

2) **Alexandrinum bellum.** — A quello combattuto da Cesare negli anni 706. 707 u. c. (Caes. bell. civ. 3, 113. Suet. Tib. 4. Gell. 6, 17 etc.) accenna probabilmente un nuovo frammento dei Fasti di Cupra Maritima (NS. 1888 p. 562), che ricorda pure il trionfo da lui celebrato nel 708 sopra i popoli gallici fino all'Oceano. All'altro di Augusto nel 724 u. c., e per cui Alessandria cadde in suo potere, si riferiscono i Fasti Venusini (C. IX 422 lin. 50: *Bellum Alexandreae* cf. Vell. 2, 88).

ALEXANDRIA (Troadis). — v. **Troas.**

ALEXANDRIANA (colonia Veneria). Città degli Irpini nel Samnium: *col(onia) Ven(eria) Livia Aug(usta) Alexandriana Abellinatium* (C. X 1117). — v. **Abellinum.**

ALEXANDRIANA (colonia Licinia Septimia etc). Città dell'Africa nella provincia proconsularis: *resp(ublica) col(oniae) Liciniae Sept(imiae) Aurel(iae) Alex(andrianae) Thugg(ae)* (C. VIII 1487). — v. **Thugga.**

ALEXANDRIANA (legio, ala). — Nome che alcuni corpi militari presero da quello dell'imperatore Alessandro Severo.

ALEXANDRIANA (aqua). — v. **Lambaesis.**

ALEXANDRIANUM (municipium). — Nome di due città dell'Africa, nella provincia proconsularis: *municipes municipii Aurelli Alexandriani Augusti magni Giufitani* (C. VIII 866 cf. 865). v. **Giufitanum municipium;** — *m[uni]cipium Septimium Aurelium Antonin[ianum Alexandrianum] Herculeum frugiferum Thignica* (C. VIII 1406 cf. 1404). — v. **Thignica.**

ALEXANDRIANUS (numerus ecc.). — Stazione di un corpo militare nella Mauretania Caesariensis: *a n(umerum) Severianum Ale[xandri]anum Syr(orum)* (C. VIII 10468. 10469). — v. **Syrorum numerus.**

ALEXANDRINA (classis)
ALEXANDRINUM (bellum)
ALEXANDRINUS.
} v. **Alexandrea Aegypti.**

ALEXANDRINUS (fiscus). — Non è noto che principalmente per tre lapidi tutte di Roma, di cui una recentemente scoperta ci dà per la prima volta un

a) **Procurator rationis fisci Alexandrini** (NS. 1888 p. 288: *Ulpiae Euhodiae coniugi optimae T. Flavius Aug. lib(ertus) Delphicus [t]abularius a ratio[n(ibus)], proc(urator) ration(um) thesaurorum, hereditatium, fisci Alexandrin(i)*; un'altra un

b) **Tabularius fisci Alexandrini** (C. VI 8573: *Florus Aug. lib(ertus) tabulari[us] fisci Alexandrini reliquo f. sibi et* etc.), e la terza un

c) **Adiutor tabulariorum fisci Alexandrini** (C. VI 5744: *[Claudi]ae Iulianae bis honorat(ae) .... [i]us Donatus maritus bis hon(oratus) [et .... A]ug(usti) adiut(or) tab(ulariorum) f(isci) Alex(andrini)* etc.): tutti e tre liberti dell'imperatore. Che esso sia stato una cassa imperiale centrale di Roma, non si può dubitare sia per la provenienza urbica delle lapidi, che per l'analogia col *fiscus Asiaticus* e il *Iudaicus*, i quali anche rappresentano sezioni speciali del fisco generale risiedente in Roma (v. **Fiscus**). Il dubbio però sorge su questo, cioè se esso rappresenti una cassa generale per tutte le entrate dell'Egitto, ovverò una relativa a particolari imposte della provincia in genere o di Alessandria. Il Mommsen (presso Hirschfeld, Untersuch.

p. 14, 2), ricordando che nel fisco Giudaico si versava l'imposta affatto particolare pagata dai Giudei come tali al tempio di Giove Capitolino (Ioseph. bell. Iud. 7, 6, 6. Dio Cass. 66, 7 cf. Suet. Domit. 12. Eckhel, D. N. 6, 404) e che nell'Asiatico si versava la tassa personale degli Asiatici, forse sostituita da Cesare all'imposta fondiaria (Cic. ad fam. 3, 8, 5; ad Att. 5, 16; de imp. Pomp. 6, 14 seg. cf. Caes. bell. civ. 3, 32. CIG. 2336), è d'opinione che l'Alessandrino esistesse per uno scopo simile, cioè pel testatico che pagavano tutti gli Egiziani, ad eccezione degli Alessandrini (Ioseph. bell. Iud. 2, 16, 4). Fondandoci però principalmente sull'importante luogo di Dione (66, 8), che accenna a tutta una riforma tributaria fatta da Vespasiano rispetto agli Alessandrini, noi crediamo che quel privilegio da essi fino allora goduto lo abbiano quindi perduto, e che in seguito a ciò Vespasiano stesso o almeno uno dei Flavi istituì quel fisco, che perciò si disse *Alexandrinus*, come egli stesso o uno di quelli fu l'istitutore del *fiscus Iudaicus* e del *fiscus frumentarius*. Notevole è a ogni modo, che così il procuratore dell'Alessandrino, come quello del Giudaico (C. VI 8604) sono dei *T. Flavii*, liberti dell'imperatore.

De Ruggiero, Di un procuratore del fisco Alessandrino (Bull. dell'Istituto di diritto romano, 1, p. 261 segg.).

ALFATERNA. — v. **Nuceria.**

ALIANUS (castellus). — Nella Liguria, ai confini tra il territorio di Genua e dei Viturii, ricordato nella sentenza pronunciata nell'anno 637 u. c. per determinare appunto quei confini (C. V 7749 (= I 199) lin. 17: *Inde sursum iugo recto in castelum, quei vocitatust Alianus; ibei terminus stat*). Cf. **Genua.**

ALIARIUM (compitum). — Lo ricordano due lapidi urbane come luogo di dimora di due *vestiarii*: C. VI 4476: *L. Naevius Amphio vestiar(ius) a compito Aliario, Curiatia (Gaiae) l(iberta) Prima, L. Naevius Felix vestiarius*; — 9971: *L. Helvio L. l(iberto) Grato vestiario a compito Aliario* etc.; non se ne conosce però il luogo preciso.

ALICANUM. — Luogo della Pannonia superior, sulla via che da Savaria menava a Poetovio e di qui a Carnuntum (Itin. Ant. p. 261. 262. Ravenn. 4, 19 *Ligano*). — In una lapide di Savaria (C. III 4227) ricorrono un *Bouegius Verrini f. Lanciesis* e un *Peniius Dovideri f. Aligantiesis*; non potrebbe questo riferirsi ad *Alicanum?*

ALIENATIO. — Per lo più si usa nelle formule proibitive delle lapidi sepolcrali, come p. e. C. V formule 4057. — C. VI 8456. 10219. 10284. 12118. 13040. 13203. 13 08 etc. Cf. **Abalienatio.**

ALIENUM (aes). — v. **Aes** *a*.

ALIMENTA (Alim.). — Un'istituzione sorta nell'Impero e sviluppatasi principalmente in Italia e in parte anche nelle provincie, è quella che prese nome dagli *alimenta* nel senso largo della parola, vale a dire di ciò che occorra al sostentamento d'una persona (Dig. 34, 1, 6; 27, 2 cf. C. Iust. 5, 50. C. Theod. 11, 27, 1), in quanto in frumento o in danaro essi eran forniti a fanciulle e fanciulli di cittadini poveri Romani. Essa si presenta sotto una doppia forma, secondo che la largizione è fatta a spese dello Stato o meglio dell'imperatore (I), ovvero dei privati (II), forma che è diversa anche rispetto al modo con cui quella si applica e in parte al fine mediato, al quale è diretto. Nell'un caso e nell'altro, ha sempre un carattere municipale per essere la largizione fatta a favore d'un singolo municipio e per l'azione che, specialmente nel primo caso, vi esercita un magistrato speciale del municipio medesimo.

I. *Istituzione pubblica.*

1) *Origine, sviluppo, fine.*

Fu iniziata dall'imperatore Nerva nell'anno 97 d. Cr. (Aur. Vict. ep. 12, 4: 'puellas puerosque natos parentibus egestosis sumpto publico per Italiae oppida ali iussit'), anno in cui, a serbar memoria del provvedimento, fu battuta la moneta rappresentante l'imperatore sulla *sella curulis*, protendendo la destra verso un fanciullo e una fanciulla accompagnati da una donna, e con la leggenda *tutela Italiae* (Eckhel, D. N. 6, p. 408), e in cui Plinio fe' una largizione simile al municipio di Comum (v. più oltre II). — Traiano, la compì ed ordinò stabilmente non prima dell'anno 101 d. Cr. (Dio Cass. 68, 5: *εἰς δὲ τὴν Ῥώμην εἰσελθὼν, πολλὰ ἐποίει πρός τε διόρθωσιν τῶν κοινῶν καὶ πρὸς χάριν τῶν ἀγαθῶν, ἐκείνων τε διαφερόντως ἐπιμελούμενος, ὡς καὶ ταῖς πόλεσι ταῖς ἐν Ἰταλίᾳ πρὸς τὴν τῶν παίδων τροφὴν πολλὰ χαρίσασθαι, καὶ τούτους εὐεργετῶν.* cf. Mommsen, Hermes 3 p. 124 seg. Hirschfeld, Untersuch. p. 115, 3), provvedendo nello stesso tempo a che in Roma 5000 fanciulli fossero ammessi a godere del frumento pubblico (Plin. paneg. 26-28 cf. **Frumentum**). Ad attuare il provvedimento furon chiamati Cornelius Gallicanus e T. Pomponius Bassus, ricordati senza alcun titolo ufficiale in uno dei documenti relativi all'istituzione (Tav. Veleiate C. XI 1147, 2, 37; 3, 12. 53; 5, 38. 56; 7, 31) e in modo da far supporre che il secondo abbia compiuta l'opera cominciata dal primo (Mommsen, l. c. Bormann, Varias observ. de antiq. Rom. p. XI seg.; C. XI

p. 219). Un decreto municipale di Ferentino con cui Bassus è nominato *patronus,* rammenta questo suo mandato (C. VI, 1492 .... *Quod universi v(erba) f(ecerunt) T. Pomponium Bassum clarissimum virum demandatam sibi curam ab indulgentissimo imp(eratore) Caesare Nerva Traiano Augusto Germanico* (a. 101), *qua aeternitati Italiae suae prospexit, secundum liberalitatem eius ita ordinare ut* etc.). Ricordano l'atto di Traiano anche: una moneta di lui con la leggenda: *alim(enta) Ital(iae)* e l'Italia con due fanciulli stanti innanzi all' imperatore (Cohen n. 303-305); una lapide di Auximum (C. IX 5825: *[Imp(eratori) Caesari di]vi Nervae f. Nervae [Traiano Aug. Germ(anico) Dacic]o....[quod per mu]nificentiam suam....subolemq(ue) Italiae ....municipiu[m];....*); un'altra di Tarracina con una figura rappresentante una fanciulla (C. X 6310: *Providentiae imp(eratoris) Caesaris Nervae Traiani Augusti Germanici ex s(enatus) c(onsulto)*; cf. add. p. 1015); due documenti relativi alla fondazione alimentaria in Veleia nella Gallia Cisalpina (C. XI 1147) e presso i Ligures Baebiani nel Beneventano (C. IX 1455), e un bassorilievo nel Foro romano, rappresentante, come la moneta, l'Italia con un fanciullo e una bambina stanti innanzi all'imperatore (Jordan, Top. I² p. 220 segg. Henzen, Bull. dell'Inst. 1872 p. 273 segg.). — Sotto Adriano l'istituto ebbe un nuovo incremento (Spart. Hadr. 7: 'Pueris ac puellis, quibus etiam Traianus alimenta detulerat, incrementum liberalitatis adiecit'): forse nuovi capitali furono aggiunti a quelli già disposti da Traiano, forse anche la largizione fu estesa ad altri municipi d'Italia. — Antonino Pio istituì una fondazione simile per fanciulle, che dal nome della moglie si dissero *puellae Faustinianae* (Capitol. Ant. Pius 8 cf. Eckhel, D. N. 7 p. 40): una lapide del 149 d. Cr. la rammenta in Cupra Montana (C. IX 5700: *Imp(eratori) Caesari divi Hadriani fi[l(io)], divi Traiani Pa[r]thici nepoti.... T. Aelio Hadriano Antonino Aug(usto) Pio.... pueri et puellae a[l]iment[a]ri Cuprensens Montani*); e un' altra in Sestinum (O. 847: *Divo Antonino Aug. Pio alimentarii*). — Marco Aurelio seguì l'esempio dei suoi predecessori, specialmente nell'occasione del matrimonio di Vero con Lucilla (Capitol. Ant. phil. 7: 'ob hanc coniunctionem pueros et puellas novorum nominum frumentariae perceptioni adscribi praeceperunt' cf. 11: 'de alimentis publicis multa prudenter invenit. 26: 'novas puellas Faustinianas instituit in honorem uxoris mortuae' cf. Eckhel, D. N. 7 p. 48). Già nell'anno 150 dedicano a lui una lapide (M. 238, 3) *pueri et puellae alimentari* di Urbinum; nel 162 fanno altrettanto all'*optimo et indulgentissimo principi* i *pueri et puellae alimentari Ficolensium* nel Lazio (C. XIV 4003). — Di Alessandro Severo si sa che istituì fondazioni simili per fanciulle e fanciulli, col nome della madre (Lamprid. Alex. Sev. 57: 'puellas et pueros, quem ad modum Antoninus Faustinianas instituerat, Mammaeanas et Mammaeanos instituit'). — Da questo tempo l'istituzione comincia a declinare: gli imperatori non solamente non le dànno impulso e vita, ma talvolta fanno il contrario, siccome si sa già innanzi di Pertinace, il quale non versò i capitali di nove anni avanzati dal regno di Commodo, e probabilmente fece restituire al fisco i capitali già dati e i relativi interessi (Capitol. Pertin. 9: 'alimentaria etiam compendia, quae novem annorum ex instituto Traiani debebantur, ob durata verecundia sustulit'. cf. Mommsen, Staatsr. 2³ p. 1080, 3). Nondimeno essa rimase sin verso la fine del secolo III, come appare dalla lapide che ricorda un *curator viae .... et alimentorum* di qualche anno prima del 271 d. Cr. (WE. 1225 d cf. AI. 1844 p. 53) e forse da quella ove si ha un *procurator alimentorum* per *Transpadum, Histriam, Liburniam* (C. VIII 822 cf. Hirschfeld, Untersuch. p. 122, 2). Che già al tempo di Costantino non esistesse più, si può ricavare dalla costituzione dell'anno 315 d. Cr. (Cod. Theod. 11, 27. 1), in quanto che trattandovisi del sostentamento di figli poveri in Italia, non vi si fa punto cenno degli alimenti pubblici.

2) *Ordinamento in particolare.*

L'istituzione, che ci è nota in molte sue particolarità soprattutto per le menzionate tavole di Veleia e dei Liguri Baebiani, consisteva in un atto di liberalità dell'imperatore, il quale non dall'*aerarium* dello Stato, ma dal suo (*fiscus*) destinava un certo capitale detto perciò, rispetto agli interessi che fruttava, talvolta

a) **Sacra pecunia alimentaria** (C. IX 2354. — X 1491) o *pecunia publica quae est aliment(orum)* (C. X 981), *pecunia alimentorum publicorum* (C. X 4570), *pecunia alimentor(um)* (C. X 4582) o più comunemente *pecunia alimentaria* (C. IX 1415. 2807. 3923. — X 20. 47. — O. 3908), a cui fan riscontro gli

b) **Alimenta Caesaris** (C. IX, 3123), allo scopo, che, dato quel capitale in prestito a proprietarii di un municipio, gli interessi fossero elargiti a pro' di fanciulle e fanciulli poveri della città medesima. Il capitale però non s'intendeva dato a questa, ma direttamente a frutto perpetuo ai privati mutuatari, per modo che la cassa locale benchè amministrata da un magistrato municipale, non era comunale, ma dell'imperatore (Mommsen,

Staatsr. 2[3] p. 1079, 5). Nè esso era versato in una volta sola, ma in più rate; così i Veleiati l'ebbero in quattro, i Liguri Baebiani in due. I fanciulli e le fanciulle detti

c) **Alimentarii pueri et puellae** (C. IX 5700. XIV 4003. — M. 238, 3) o in genere *pueri et puellae*, p. e. *qui alimenta accipiunt* o simile (C. IX 1455. — XI 1147. — O. 3366), o semplicemente *alimentarii* (O. 847), dovevano essere per regola figli legittimi e *ingenui* (Plin. ep. 7, 18; paneg. 28) e di una determinata età: per regola i primi fino a 18 anni, le seconde fino a 14 (Dig. 34, 1, 14, 1). Gli alimenti consistevano in una distribuzione mensile di frumento (Capitol. M. Aur. 7. cf. C. VI 10222. — X 5056. Dig. 34, 1, 9. 17), ovvero di danaro: in Veleia i fanciulli ricevevano 16 sesterzi, le fanciulle 12 (C. XI 1147 lin. 3: *pueri puellaeque alimenta accipiant .... in singulos* HS *XV n(ummum) ...., sing(ulae)* HS *XII n(ummum)*); e laddove quelli erano 246, queste non erano più di 36: in tutto, compresi 12 sesterzi mensili dati a uno *spurius* e 10 a una *spuria* (l. c.), la somma distribuita annualmente era di 52,200 sesterzi. — L'atto della largizione imperiale si attuava mercè una

d) **Obbligatio praediorum.** — La tavola Veleiate (C. XI 1147) comincia così: *Obligatio praediorum ob* HS *deciens quadraginta quattuor millia, ut ex indulgentia optimi maximique principis .... pueri puellaeque alimenta accipiant* etc.; quella dei Ligures Baebiani (C. IX 1455): [*Imp*(*eratore*) *Caes*(*are*)] *Nerva Traiano Aug.* .... [*Qui i*(*nfra*) *s*(*cripti*) *s*(*unt*) *ex praecepto optim*]*i maximiq*(*ue*) *principis obligarunt prae*[*dia, ut ex em*]*pto Ligures Baebiani* [*usuras semestres i*(*nfra*) *s*(*criptas*) *percipiant e*]*t ex indulgentia eius pueri puellaeq*(*ue*) *al*[*imenta a*]*ccipiant* etc. Si tratta quindi di un contratto col quale non il municipio stesso, ma i privati pigliavano in prestito una parte del capitale a quello destinato, dando in pegno per la sorte e i frutti uno o più dei loro fondi, di un valore assai inferiore al capitale. Esso formalmente non era nè *fiducia*, nè *pignus*, nè *pactum hypothecae*, come alcuni ritengono (p. e. Savigny, Vermisch. Schrift. 5 p. 64. Puchta, Inst. 3 § 118 cf. Bachofen, Pfandr. 1 p. 226), e tanto meno un'enfiteusi, nel senso che i proprietari pigliassero dal capitale alimentario una certa somma, dando a titolo di proprietà un loro fondo allo Stato, il quale poi lo restituiva a titolo enfiteutico con l'obbligo di pagare un canone corrispondente agli interessi del capitale versato (Matthiass, p. 505 segg.). Ma consisteva nella semplice iscrizione nei registri del municipio (*tabulae publicae*) dei fondi dati in pegno, siccome era in uso nelle *obligationes praedibus praediisque* dei privati verso i comuni (v. Lex Malacit. C. II 1174 c. 60. 63 cf. Mommsen, Stadtr. p. 469). Da ciò le formule relative al singolo mutuatario: *professus est fundum ...., accipere debet sestertios ...., et fundum supra scriptum obligare.* Le tavole di Veleia e dei Ligures Baebiani non contengono l'obbligazione stessa, ma un registro delle *professiones* fatte, con la indicazione: 1° di colui che per sè o per altri piglia un capitale in prestito; 2° del fondo dato in pegno, col nome e i confini; 3° del capitale che ne riceve e 4° come nella seconda delle tavole, del valore del fondo e della somma degli interessi. Questi erano del 5 % annuo in Veleia, del 2 ½ % semestrale presso i Ligures Baebiani. Ecco due esempii di *professio* tratti dalle due tavole:

Tavola di Veleia (C. XI 1147 lin. 9-15): *C. Volumnius Memor et Volumnia Alce per Volum*(*nium*) *Diadumenum libertum suum professi sunt fundum Quintiacum, Aurelianum, collem Muletatem cum silvis, qui est in Veleiate pago Ambitrebio, adfinibus M. Mommeio Persico, Satrio Severo et pop*(*ulo*), HS *CVIII* (108000); *acciper*(*e*) *debet* HS *VIIIDCLXXXXII* (8692) *n*(*ummum*) *et fundum s*(*upra*) *s*(*criptum*) *obligare.*

Tavola dei Ligures Baebiani (C. IX 1455 II lin. 5-7): (A) *Crispia Restituta* (obligatione) *fund*(*i*) *Pomponiani, pertica Benevent*(*ana*), *pago Aequano in Ligustino, adf*(*ine*) *Nasidio Vitale. aest*(*imati*) HS *L* (50000), (obligati) *in* HS *IIDXX* (3520), (debentur) HS *LXXXIIX* (88).

3) *Scopo: Italia e provincie.*

Si crede generalmente che questa istituzione abbia mirato a favorire il matrimonio e a promuovere l'accrescimento della popolazione in Italia, diminuita già fin dagli ultimi tempi della Repubblica, e si mettono in relazione con quella altri provvedimenti legislativi ed amministrativi di Augusto, indirizzati al medesimo scopo. Ma ove si consideri, da una parte, quanto questi erano assai più efficaci e diretti per raggiungerlo, che non fossero senza dubbio gli *alimenta*, e dall'altra che soprattutto nelle iscrizioni predomina il concetto dell'amore benefico e della munificenza dell'imperatore verso i poveri fanciulli (*ex indulgentia ..... principis* C. IX 1455. XI 1147; *ab indulgentissimo imperatore* C. VI 1492; *indulgentissimo principi* C. XIV 4003; *quod per munificentiam suam* C. IX 5825; *providentia imperatoris* C. X 6310; *ex liberalitate sacritissimi principis* O. 3366 etc.), sorge naturalmente il pensiero, che il fine sia stato piuttosto sociale o di beneficenza, come del resto divenne nell'Impero l'istituto della frumentazione.

Nè è improbabile che a un tempo si abbia avuto di mira anche il rialzare la condizione dei piccoli proprietari, i quali nella cassa dell'imperatore trovavano modo di far dei prestiti al 5 %, laddove d'ordinario l'usura soleva allora essere del 12 % (Plin. ep. 10, 54. 55). Una prova si può avere anche nel fatto, che lo stesso autore dell'istituzione, Nerva, è pure l'autore d'una legge agraria nell'antica forma repubblicana (Dio Cass. 68, 2. Dig. 47, 21, 3, 1. C. VI 1548: [*misso? a*] *divo Nerva ad agros dividendos*). Questo scopo però non è ragione bastevole per sostenere, come fa il Matthiass (p. 505 segg.), che l'istituzione si fondava sopra un contratto d'enfiteusi; i vantaggi che ritraevano i proprietari dal prestito esistevan sempre, anche senza ammettere quella forma di contratto. — A ogni modo, che l'istituzione si fosse rivolta in origine e principalmente a beneficio dell'Italia, appare chiaro dagli scrittori (Aur. Vict. 12, 4. Dio Cass. 68, 5), dalle monete su riferite (*Tutela Italiae* Eckhel, D. N. 7 p. 408; *Alimenta Italiae* Cohen 303-305) ed esplicitamente da qualche iscrizione (p. e. C. IX 5825: *per munificentiam suam.... subolemq(ue) Italiae....*). Le città italiche, in cui soprattutto per la presenza di magistrati speciali (v. oltre 5), è dimostrata dalle lapidi la sua esistenza, sono:

Abella — C. X 1208. 1216.
Abellinum — C. X 1138.
Acelum — C. V 8808.
Alba-Fucens — C. IX 3923.
Allifae — C. IX 2354.
Ameria — O. 3908.
Anagnia — C. X 5920. 5928.
Ariminum — C. XI 416. 417.
Arna — O. 5005.
Assisii — O. 3366.
Atina Lucaniae — C. X 330.
Aufidena — C. IX 2807.
Aufinum — C. IX 3384.
Auximum — C. IX 5825. 5849. 5859.
Brixia — C. V 4384.
Caiatia — C. X 4570. 4582.
Capua — C. X 3805. 3910.
Compsa — C. IX 981.
Cupra-Montana — C. IX 5700.
Cures — C. IX 4976.
Falerii — C. XI 3123.
Ferentinum? — C. VI 1492.
Ficulea — C. XIV 4003.
Forum Clodii — Atti dei Lincei 1889 p. 265.
Fundi — C. X 6243.
Ligures Baebiani — C. IX 1455.
Locri — C. X 20.
Neapolis — C. X 1491.
Nepet — C. XI 3211.
Ostia — C. XIV 298. 3941.
Peltuinum — C. IX 3434. 3438.
Saepinum — C. IX 2472.
Sestinum — O. 847.
Sipontium? — C. IX 699.
Suessula — C. X 3764.
Trevicum — C. IX 1415.
Veleia — C. XI 1147.
Vibo — C. X 47.
Urbinum — M. 238, 3.

Cf. più oltre i *distretti amministrativi* (4).

Istituiti quindi essenzialmente per l'Italia, gli *alimenta* si riscontrano molto di rado nelle provincie. Un solo esempio se ne ha nell'Achaia e propriamente in Atene. — Una iscrizione greca (CIA. III 61) contiene una serie d'indicazioni molto simili a quelle delle due tavole alimentarie di Veleia e dei Ligures Baebiani, cioè: 1° il nome di una persona, uomo o donna, o anche più persone, di condizione libera; 2° un fondo, spesso col suo nome particolare; 3° il luogo ove è sito e spesso anche l'indicazione del demo; 4° una determinata somma di danaro, per modo che ove sotto la stessa persona si nominano più fondi, la somma è indicata a parte per ciascuno di essi. Da questa analogia il Mommsen per il primo (Hermes 5 p. 129 segg.) e dopo di lui anche altri (p. e. Caillemer, Ann. de l'associat. pour l'encourag. des études grecques, 1876), vi hanno riconosciuto un documento di fondazione alimentaria in Atene, del secolo II e probabilmente del tempo di Adriano. Dal grosso capitale che vi si vede destinato e dal gran numero di mutuatarii, si può inferire che la fondazione sia stata imperiale. È da notare, per altro, che l'interesse annuo è dell'8 %, non del 5 come in Italia.

4) *Distretti e capi amministrativi imperiali.*

A rendere più agevole l'amministrazione alimentaria, soprattutto in quanto concerneva il collocamento dei capitali dati dall'imperatore, l'Italia fu, probabilmente già al tempo di Traiano, certamente sotto Adriano (C. XIV 3599), divisa in distretti, dei quali finora sono conosciuti questi:

Aemilia — C. VI 1368 (= XIV 3993). 1428. — XIV 3601. 4244. — Capitolin. Pertin. 2.

Appia — C. V 865.

Apulia Calabria Lucania Bruttii — C. II 1085. — III 1456. — XIV 2922.

Clodia — O. 3143.

Flaminia — C. II 4510. — VI 1529. 1532. — VII 1054. — X 3865.

Salaria — C. VI 1509.

Tiburtina — C. IX 3667.

*

Trans Padum Histria Liburnia — C. III 249. — VIII 822.

Valeria — C. IX 3667.

Questi distretti erano di una doppia specie, secondo che s'identificavano con quelli dell'amministrazione delle vie ovvero stavano da sè, e quindi secondo che eran retti da uno dei due seguenti capi:

a) **Praefectus alimentorum.** — È di due categorie. La prima si ha quando il distretto alimentario si identifica con quello della curatela delle vie (cf. Capitol. Ant. phil. 11), e allora lo stesso curatore è a un tempo prefetto degli alimenti, come fu con l'*Aemilia*, l'*Appia*, la *Clodia*, la *Flaminia*, la *Salaria*, la *Tiburtina* e la *Valeria*. Qui il titolo varia, secondo che i due offici si concepiscono siccome fusi in uno, ovvero distinti fra di loro. Nel primo caso o sparisce addirittura quello di *praefectus* e resta solo l'altro di *curator*, come

Curator viae .... et alimentorum (*Curator viae Aemiliae et alimentorum* C. VI 1368 = XIV 3993 cf. C. VI 1419; *curator viae ... et alimentorum*; 1509: *curator viae Salariae et alimentorum*; 1529: *curator Flaminiae et alimentorum*; C. VII 1054: *subcurator viae Flaminiae et alimentorum*), ovvero vi si pone nella forma, certo meno corretta, di *curator viarum et praefectus alimentorum*, p. e. *Clodiae et coherentium* (O. 3143). Nel secondo caso i due offici sono indicati separatamente, e quindi in una forma più corretta, come p. e. *curator viae Flaminiae, praefectus alimentorum* (C. II 4510 (cf. XI 3002. XIV 3599) cf. C. V 865: *curator viae Appiae, praefectus alimentorum*; VI 1428: *curator viae Aemiliae, praefectus alimentorum*. La seconda categoria si ha quando i due distretti pure essendo identici, l'officio di curatore della via e di prefetto degli alimenti non si occupano contemporaneamente dalla stessa persona, o pure quest'ultimo è occupato senza che siasi tenuto l'altro. Nel primo caso i due titoli appariscono separati, come p. e. *curator viae Latinae novae, praefectus alimentorum* (C. X 5398). Nel secondo caso naturalmente non si ha che *praefectus alimentorum* semplicemente (C. V 7783. — VI 1532. 1540. 1573? — X 3805. 5398. — XIV 3609. — EE. 7, 49), ovvero questo titolo seguìto dal nome della via, come *praefectus alimentorum per Aemiliam* (C. XIV 3601. 4244).

In qualche distretto, come nella *Flaminia*, si ha pure un

Subcurator alimentorum (C. VII 1054: *subcur(atore) viae Flaminiae et aliment(orum)*), che a differenza del *curator viae, praefectus alimentorum* è un equite, e che per la esistenza anche di un *procurator* (v. *b*) mostra la maggiore importanza di quello.

Probabilmente a questa *praefectura* sarà da riferire l'officio senatorio della τῶν τροφῶν διάδοσις ricordato da Dione Cassio (epit. 788, 22) in persona di un Manilius, nell'anno 217 d. Cr. (Hirschfeld, p. 118).

Secondo l'Hirschfeld (Op. cit. p. 177 segg.) da Marco Aurelio a Macrino sarebbero stati aboliti i distretti, e tutta l'amministrazione alimentaria si sarebbe concentrata nelle sole mani di un prefetto generale in Roma. Ciò spiegherebbe il titolo di semplice *praefectus alimentorum* nelle lapidi su citate, e il fatto che questo centrale era un *consularis*, laddove il distrettuale per regola era un *praetorius*. Noi seguiamo piuttosto il Mommsen (Staatsr. 2³ p. 1080), il quale non ammette questa centralizzazione.

L'officio di *praefectus alimentorum* era sempre senatorio, come quello dei *curatores viarum*, ad eccezione del *subcurator viae Flaminiae et alimentorum* (C. VII 1054), che fu un equite. Accanto a molti esempi di *praetorii* (C. II 4510 (cf. XI 3002. — XIV 3599). — V 865. 7783. — VI 1638 (=XIV 3993). 1419. 1428. 1509. 1529. 1532? 1540. — IX 3667. — XIV 3601 (cf. 4244). 3993. — EE. 7, 49. — O. 3143), se ne hanno alcuni anche di *consulares*, dal tempo di Commodo fino a Macrino (C. VI 1540. — X 3805. 5398. — XIV 3609 cf. Capitol. Pertin. 3-4. Spart. Did. Iul. 1-2. Dio Cass. 78, 22).

[T.] Caeser[nius Statius] Quincti[us Macedo] Quinctian[us] C. V 865.

Se[r.] Cal[pu]r[nius] Dexter C. VI 1368 (= XIV 3993).

[T. Fl(avius) Postumius Titianus] C. VI 1419.

... Iasdius ..... C. VI 1428.

C. Luxilius C. f. Pompt(ina) Sabinus Egnatius Proculus O. 3143.

Maecius Probus C. X 3805.

L. Minicius L. f. Gal(eria) Natalis Quadronius Vero C. II 4510 (cf. XI 3002. — XIV 3599).

.... cus Modestus Paulinus C. IX 3667.

P. Mummius P. f. Gal(eria) Sisenna Rutilianus C. XIV 3601 (cf. 4244).

C. Octavius App(ius) S[ue]trius Sabinus C. X 5398.

Q. Pompeius Q. f. Quir(ina) Senecio Roscius Murena etc. C. XIV 3609.

C. Sabucius C. f. Quir(ina) Maior Caecilianus C. VI 1509.

M. Valerius Bradua Mauricus C. V 7783.

[C. Valerius] Volt(inia) Gratus [Sa]binianus C. VI 1529.

[L. Valerius L. f. Cl(audia) Poplicola] Balbinus Maximus C. VI 1532.

[T. Vitrasius ...f. Pollio] C. VI 1540 cf. 1573. — VII 1054. — EE. 7, 49.

b) **Procurator alimentorum.** — Esisteva in quelle regioni d'Italia che non erano traversate da vie imperiali e che perciò eran divise in appositi distretti alimentarii, diversi da quelli delle vie, quali erano propriamente i due *trans Padum Histria Liburnia* (C. III 249. — VIII 822) e *Apulia Calabria Lucania Bruttii* (C. II 1085. — III 1456. — XIV 2922 cf. sopra p.), a cui eccezionalmente si aggiunsero pure l'*Aemilia* (Capitol. Pertin. 2) e la *Flaminia* (C. X 3865), nel senso che questi due oltre al *praefectus*, avevano anche un *procurator* (cf. *a*). Il titolo è o di *procurator alimentorum* (C. II 1085.— III 249. — VIII 822. — X 3865) o *procurator ad alimenta* (C. III 1456. — XIV 2922), seguìto nei due casi dal nome del distretto. Vi sono però dei casi, in cui il titolo di *procurator Aug(usti) ab alimentis* (C. II 4238) o *procurator ad alimenta* (C. VI 1633. 1634) non è seguìto da quel nome, e l'Hirschfeld (p. 121) crede che sieno stati subalterni del prefetto centrale di Roma. Non ammettendosi però questo, è probabile che qui si tratti di delegati straordinari in distretti ove già esistevano procuratori, ovvero in regioni dove dovea ancora fondarsi l'istituzione degli alimenti. A ogni modo, il procuratore era di grado inferiore al prefetto, essendo equite, ed è probabile che non solo nell'*Aemilia* e nella *Flaminia* ove v'era pure un *praefectus*, ma anche negli altri distretti retti da soli procuratori, questi sieno stati in una certa dipendenza dal prefetto stesso.

C. Attius Alcimus Felicianus C. VIII 822.
Q. Axius Q. f. Pol(lia) A[elianus] C. III 1456.
L. Cominius Vipsanius Salutaris C. II 1085.
L. Didius Marinus C. III 249.
T. Flavius T. f. Germanus C. XIV 2922.
M. Porcius M. f. Aniens(i) Aper C. II 4238.
C. Valerius Quir(ina) Fuscus C. VI 1633.
Q. Val(erius) Q. f. Postimius Romulus C. VI 1634.

Di subalterni sia dei *praefecti* che dei *procuratores* non si ha che un solo esempio, nella stessa lapide (C. VI 1529) che ricorda un *curator Flaminiae* ed *alimentorum*, e finisce: .... *s Aug(usti) lib(ertus) [ali]mentorum*, accennando probabilmente a un *tabularius* o qualcosa di simile. Ben osserva l'Hirschfeld (p. 120, 2), essere ciò spiegabile col fatto, che la parte minuta dell'amministrazione era nelle mani di magistrati municipali, e che perciò i rappresentanti dell'imperatore occupati principalmente con la collocazione dei capitali, non aveano bisogno di un numeroso personale inferiore.

5) *Amministratori municipali.*

Infatti, nei municipii nei quali esisteva l'istituzione e quindi una

Ratio alimentaria (C. IX 699) — v'era pure una cassa, nella quale si versavano le rendite dei capitali dati a prestito e destinate all'alimentazione dei fanciulli e fanciulle poveri, dette perciò *pecunia alimentaria* o simile (v. sopra 2. *a*, *b*), e la quale si amministrava da un magistrato locale, ed era separata dalla cassa ordinaria del municipio. Laddove l'officiale governativo per regola era lo stesso capo del distretto amministrativo delle vie, ed eccezionalmente un officiale a sè (v. 4 p. 406), nei municipi viceversa per regola l'amministratore era un magistrato apposito (*a*), per eccezione lo stesso che amministrava la cassa ordinaria del comune o altro (*b*), nel qual caso non v'è dubbio che questa restava anche separata dall'alimentaria.

a) *Magistrato speciale.* — Il titolo che porta più comunemente è di

Quaestor alimentorum (C. V 4384. 8808. — IX 3384. 3434. 3438. 4976. 5849. — X 830. 1138. 1208. 1216. 3764. 3910. 5928. 6243. — XI 416. 417. — XIV 298. 3941. — O. 3366), accanto a cui ricorrono anche gli altri di

Quaestor alimentorum Caesaris (C. XI 3123. 3211) ovvero

Quaestor sacrae pecuniae alimentariae (C. IX 2354 cf. *quaestor pecuniae alimentariae* C. IX 1415. 2807 cf. 981. — X 47; *quaestor pecuniae alimentorum publicorum* C. X 4570. 4582). In qualche comune, come in Alba Fucens, dove s'ha pure un *quaestor rei publicae*, il magistrato porta il titolo di

Curator pecuniae alimentariae (C. IX 3923), altrove, come in Sipontium, quello di

Praefectus (alimentorum?) (C. IX 699.... *servus arkarius, qui et ante egit rationem alimentariam sub cura praefector(um) annis XXXII*).

b) *Magistrato comune.* — Questo era di una doppia specie: 1° lo stesso questore ordinario del municipio, che riuniva insieme le due funzioni e i due titoli così:

Quaestor pecuniae publicae et alimentariae (C. X 20; cf. *quaestor arcae publicae et pecuniae alimentariae* O. 3908), ovvero

Quaestor aerarii et alimentorum (C. X 5920), o pure

Quaestor rei publicae et alimentorum (O. 5005);

2° lo stesso magistrato supremo, il quale quale non appare che in due lapidi soltanto, l'una di Curubis nell'Africa, l'altra di Neapolis nella Campania, e modifica il suo titolo ordinario in

Duovir et curator alimentorum (C. VIII 980: *C. Helvio C. f. Arn(ensi) Henorato aedil(i), IIvir(o), IIvir(o) q(uin)q(uennali), IIvir(o) et curat(ori) aliment(orum) distrib(uendorum)*, o pure nell'altro molto singolare di

Duovir alimentorum quaestor curator sacrae pecuniae (C. X 1491: *C. Herbacio Maec(ia) Romano demarchisanti IIvir(o) alimentorum quaest(ori) cur(atori) sacrae pecun(iae), cur(atori iterum) frum(enti) compar(andi)* etc. Rispetto a questa particolare cumulazione di carica suprema e funzione alimentaria, primamente giova ricordare che in Neapolis non si ha notizia di un *quaestor*, forse perchè la questura era un *munus*, più probabilmente perchè l'officio stesso era esercitato dal magistrato supremo. Secondo, che in un altro municipio dell'Africa, in Sicca Veneria dove esisteva un' istituzione alimentaria privata, l'atto di fondazione (C. VIII 1641), così accenna all'amministrazione della relativa cassa: *quos, si vobis videbitur, optimum erit per duoviros cuiusque anni legi* etc.

Di subalterni ricorrono pochi esempi, forse perchè prestavan servizio presso la cassa alimentaria gli stessi della cassa ordinaria municipale. Se ne conoscono: un

Actor alimentorum (C. IX 5859: *Octaviae Priscae .... Restutus actor* etc.), che come in genere gli *actores* dei municipii, è un servo pubblico; un

Vilicus ab alimentis (G. 1033, 9) e un

Alimentarius (servus) (C. IX 2472: *L. Saepinio Orienti Aug(ustali) et L. Saepinio Oresti .... et Felicule filiae Oriens aliment(arius) Saepinat(ium) patri*), che non è diverso dal *servus arkarius qui egit rationem alimentariam sub cura praefector(um)* in Sipontium (C. IX 699).

Henzen, Annali dell'Inst. 1844 p. 1 segg.; 1849 p. 220 segg. — Mommsen, Gromat. vet. 2 p. 195 segg.; Staatsrecht 2[3] p. 1079 segg. — Hirschfeld, Untersuchungen etc. 1 p. 114 segg. — Marquardt, Staatsverwalt. 2[2] p. 141 segg. — Matthiass, Röm. Alimentarinst. und Agrarwirtschaft, Jahrbücher fur Nationalökonom. N. F. 10 (1885) p. 603 segg. — Brinz, Zu den Alimentarstift. der röm. Kaiser, Sitzungsb. der Akad. zu München 1887 Bd. 2 p. 209 segg.

II. *Istituzione privata.*

Come istituzione privata, gli *alimenta* appaiono ancora prima che Nerva e Traiano dessero loro un ordinamento pubblico: una iscrizione del tempo di Augusto (C. X 5056) la mostra esistente nel municipio di Atina. Se questo solo esempio, di fronte a vari altri posteriori a Traiano, basti per poter affermare che la pubblica sia sorta sull'immagine della privata, non è sicuro. Forse questa si connette più direttamente con una speciale *obligatio* privata a favore di municipii (v. più oltre 1), come quella invece abbiamo visto (sopra 3 p. 404 seg.) connettersi con la frumentazione pubblica di Roma. A ogni modo, è naturale che l'esempio degli imperatori abbia dato impulso alla beneficenza dei privati, siccome d'altra parte è evidente la simiglianza della pubblica colla privata. Per questa infatti, come per quella è comune tanto il nome di

Alimenta (C. V 5262. — VIII 980. — X 6328. — XI 1602), quanto la indicazione di coloro a cui favore si fondava, cioè di

Pueri et puellae (C. II 1174: *[pueri] ingenui Iuncini, puellae i[ngenuae . . . .]*; — V 5262: *pueri et puellae pleb(is) urb(anae)*; — X 6328: *pueri, puellae;* — VIII 1641: *pueri et puellae:* — XIV 350: *[pueri colon]iae:* X 1602: *[pueri ingenui], puellae [ingenuae]*; — X 5056: *liberi (Atinatium)*), e parecchie delle principali disposizioni (v. oltre 2). Se ne hanno esempii in Italia, in Ispagna e in Africa, nei seguenti comuni:

Atina — (C. X 5056: *[T.] Helvio T. f. Basilae aed(ili), pr(aetori), proco(n)s(ule), legato Caesaris Augus(ti), qui Atinatibus* HS ccclↃↃↃ ccclↃↃↃ ccclↃↃↃ ccclↃↃↃ *legavit, ut liberis eorum ex reditu, dum in aetate[m] pervenirent, frumentu[m] et postea sesterti[a] singula millia darentur; Procula filia posuit*).

Comum — (C. V 5262: *C. Plinius L. f. Ouf(entina) Caecilius [Secundus co(n)s(ul)], augur..... [item vivu]s dedit in aliment(a) puceror(um) et puellar(um) pleb(is) urban(ae)* HS *[quingenta milia]* etc. Plin. epist. 7, 18: ' C. Plinius Caninio suo s. Deliberas mecum, quemadmodum pecunia, quam municipibus nostris in epulum obtulisti, post te quoque salva sit..... Numeres rei publicae summam? Verendum est ne dilabatur. Des agros? Ut publici neglegentur. Equidem nihile commodius invenio, quam quod ipse feci. Nam pro quingentis milibus nummum, quae in alimenta ingenuorum ingenuarumque promiseram, agrum ex meis longe pluris actori publico mancipavi, eundem vectigali inposito recepi, tricena milia annua daturus. Per hoc enim et rei publicae sors in tuto nec reditus incertus, et ager ipse propter id, quod vectigal large supercurrit, semper dominum, a quo exerceatur inveniet' cf. 1, 8).

Curubis — (C. VIII 980: *C. Helvio C. f. Arn(ensi) Honorato aedil(i), IIvir(o), IIvir(o) q(uin)q(uennali), II[vir(o)] et curat(ori) aliment(orum) distrib(uendorum) ob insignes liberalitates* etc.).

Florentia — (C. XI 1602: *[item ad alimenta pueris ingenuis per a]nnos XIIII, puellis [ingenuis per annos ....]* HS .... *[dedit]* etc.).

Hispalis — (C. II 1174: *Fabiae Q. f. H[adrianil]lae, consularis [f(iliae), senatoris uxori], senatoris sorori, senatoris matri. [Qui sunt in r(e) p(ublica) n(ostra) pueri] ingenui Iuncini item puellae i[ngenuae . . . . . . , eis] quodannis in annos singulos* HS *L mili[um usuras semisses] dari volo, quam summam bis in ann[o natali C. Seii viri mei] K. Mais et meo VII K. Maias, in aliment[orum ampliationem] accipiant, pueri ingenui* HS *XXX nummos, pu[ellae ingenuae* HS *XL n(ummos). Quam]quam summam sufficere credo, si tamen numerus [puerorum puellorumque s(upra) s(criptorum)] maior erit pro por[t]ione, qua inter masculos [ut distribuatur cavi], distribui omnibus volo. Quod si amplius er[it in legato, item aequabiliterq]ue inter eosdem distribuant[ur qui supererunt nummi].*

Ostia — (C. XIV 350 . . . . *Ag[ripp. . . .] Fabi Agr[ippae. . . . .] decurioni . . . . . consensu po[puli . . . .] sestertium . . . . . testament[o . . . . ut ex eius] summae usu[ris pueri colo]niae [n(ostrae)] centum alerentu[r et . . . . .]* etc.

Sicca — (C. VIII 1641: *P. Licinio M. f. Quir(ina) Papiriano procur(atori) Aug(ustorum). — Municipibus meis Cirthensibus Siccensibus carissimis mihi dare volo* HS (terdecies). *Vestrae fidei committo, municipes carissimi, ut ex usuris eius summae quincuncibus quodannis alantur pueri CCC et puellae CC, puer[i] ab annis tribus ad annos XV et accipiant singuli pueri (denarios binos semissem) menstruos, puellae ab annis tribus ad annos XIII denarios (binos). Legi autem debebunt municipes, item incolae, dumtaxat incolae, qui intra continentia coloniae nostrae aedificia morabuntur, quos si vobis videbitur, optimum erit per IIviros cuiusque omni legi; curari autem oportet, ut in locum adulti vel demortui cuiusque statim substituatur, ut semper plenus numerus alatur.*

Tarracina — (C. X 6328: *Caecilia C. f. Ma[c]rin[a] ex [test]ament[o] . . . . Eodem in memoria[m] Macri fili sui Tarricinensibus (sestertium decies) r[eli]quid, ut ex reditu eius pecuniae darentur cen[t]um pueris [centum puellis] alimentor[u]m nomine sing(ulis) mensib[us si]ng(ulis) pueris colonis (denarii) V, puellis colonis s[i]n(gulis in mens(es) sing(ulos denarii) IIII, pueris usq(ue) ad annos XVI, puellis [usque ad] annos XIIII, ita ut semper C pueri, C puellae per successiones accipiant.*

A una istituzione simile accenna pure Frontone epist. ad amicos 1, 14 p. 183 Naber.

1) *Atto costitutivo.*

Di queste istituzioni una sola, quella di Plinio a pro' dei fanciulli e delle fanciulle di Como, accenna direttamente alla forma giuridica dell'atto che la costituiva. In fondo era una *obligatio*, una donazione di rendita a favore della città, determinata in un contratto di enfiteusi ed effettuata per mezzo della *mancipatio* che il donatore facea di un suo fondo alla città stessa e della *remancipatio* a lui, col patto di pagare un annuo canone, per modo che la proprietà del comune sul fondo veniva limitata. Il capitale così donato era di 500,000 sesterzi, e il canone annuo di 30,000, che dovea appunto servire allo scopo dell'alimentazione. Un contratto simile a questo, consistente però nella donazione d'un capitale e non per lo scopo dell'alimentazione, si ha in un monumento di Ferentinum C. X 5853: *A. Quinctilio A. f. Pal(atina) Prisco . . . . . Hic ex s(enatus) c(onsulto) fundos Ceponian(um) et Roianum et Mamian(um) et pratum Exosco ab r(e) p(ublica) redem(it)* HS *LXX m(ilibus) n(ummum), et in avit(um) r(ei) p(ublicae) reddid(it), ex quorum reditu de* HS *VI m(ilibus) CC quodannis VI id(us) Mai(as) die natal(i) suo perpet(uo) daretur praesent(ibus) municipib(us) et incol(is) et mulierib(us) nuptis crustuli p(ondo) I, mulsi* etc. Anche qui il donatore fa un contratto d'enfiteusi, ma il fondo su cui si basa è della città, ed egli lo acquista da lei pel capitale che vuol donarle e glielo restuisce senza compenso, col patto di darlo in enfiteusi e destinarne a un determinato scopo il canone. Nell'un caso e nell'altro il diritto di proprietà del comune sul fondo, si chiama in origine *avitum*, o forse anche *avitum et patritum*, come appare anche da un'apocha pompeiana (Bruns, Fontes p. 280 cf. Mommsen, Hermes 12 p. 123 seg.). Non è quindi improbabile che, essendo questa specie di contratti frequente nei municipi, le altre istituzioni alimentarie di Atina, Curubis, Florentia ecc. abbiano avuto lo stesso fondamento.

2) *Disposizioni particolari.*

L'atto costitutivo conteneva disposizioni più o meno simili intorno a queste modalità.

a) *Interessi del capitale.* — In Comum erano del 6 % e forse anche in Hispalis; in Sicca del 5 %; in Tarracina del 4 1/3 %; il capitale era di 500,000 — 50,000 — 1,300,000 — 300,000 sesterzi e la rendita annua destinata all'alimentazione di 30,000 — 3000 — 65,000 — 50,000.

b) *Beneficiati, loro età e numero.* — In generale eran fanciulli e fanciulle (*pueri et puellae, liberi*), la cui condizione di *ingenui* è espressamente indicata per quelli di Comum, Hispalis e forse Florentia. L'età è stabilita: in Florentia pei fanciulli fino a 14 anni, per le fanciulle manca per lacuna del monumento; in Sicca pei

fanciulli dai 3 ai 15, per le fanciulle dai 3 fino ai 13; in Tarracina pei primi fino a 16, per le seconde fino a 14. In generale forse valeva la norma dei 18 anni pei pueri e 14 per le puelle, secondo fu stabilito da Adriano (Dig. 34, 1, 14, 1), e a questa forse accenna il documento di Atina; *dum in aetatem pervenirent.* Il numero era: indeterminato in Atina, Comum, Florentia, Hispalis e Curubis, forse di 100 fanciulli e 100 fanciulle in Ostia, in Sicca di 300 fanciulli e 200 fanciulle, in Tarracina di 100 e 100. Talvolta si disponeva pure che il numero si mantenesse, con nuove iscrizioni, sempre il medesimo, come in Sicca (*curari autem oportet, ut in locum adulti vel demortui cuiusque statim substituatur, ut semper plenus numerus alatur*), e in Tarracina (*ita ut semper* C *pueri,* C *puellae per successiones accipiant*).

c) *Misura degli alimenti.* — In Atina si dà il *frumentum* fino all'età solita 18 e 14 anni, dopo si danno *sestertia singulae millia;* in Comum non si determina la quantità; in Hispalis a ogni fanciullo si dànno 30 sesterzi, a ogni fanciulla forse 40 all' anno; in Sicca per mese a ogni fanciullo denari 2 ½, a ogni fanciulla 2; in Tarracina mensilmente a ogni fanciullo 5, a ogni fanciulla 4 denari. Notevole è la disposizione dell'istituto di Hispalis, cioè che se il numero dei beneficiati era maggiore della somma disponibile, anche le fanciulle dovessero ricevere 30 sesterzi, se maggiore era la somma, ciò che restava della distribuzione ordinaria si dovesse ugualmente dividere fra fanciulli e fanciulle.

3) *Amministratori.*

Che l'amministrazione delle rendite e la distribuzione degli alimenti spettasse al comune, s'intende da sè, altrimenti sarebbe mancata ogni guarentigia per questo di fronte al possibile possessore del fondo dato in enfiteusi. Accenni per altro non ne mancano in qualcuno dei nostri monumenti, come in quello di Curubis, dove il magistrato (*duumvir*) supremo della città ha la *cura* dell'istituto, e nell'altro di Sicca, dove è disposto che lo stesso magistrato abbia la scelta annua dei beneficiati e la cura di tenerne integro il numero. Forse in Italia, dove l'istituzione così pubblica che privata era più diffusa, adempivano a questo officio gli stessi magistrati speciali che abbiano trovato per la prima, cioè i *quaestores alimentorum* o altri che sieno.

4) *Ingerenza dello Stato.*

Un'ingerenza diretta non l'ebbe lo Stato nell'ordinamento generale dell'istituto privato. Se non che, forse a favorirne lo sviluppo, già l'imperatore Nerva dispose che i comuni potessero ricevere legati di questa ed altra specie dai privati (Ulp. fr. 24, 28. Dig. 30, 117. 122). Più tardi poi, Severo e Caracalla emanarono costituzioni, con le quali si conferiva ai governatori delle provincie un potere di invigilanza sull'istituto in genere, e specialmente che il legato dovesse essere soggetto alla Falcidia (Dig. 35, 2, 89 pr.), e che l'età dei beneficiati fosse determinata (Dig. 34, 1, 14, 1 cf. C. Iust. 4, 31, 3). La condizione della Falcidia è contenuta p. e. in una *obligatio* di Ariminum, che ha grande attinenza con quella già riferita di Ferentinum (C. X 5853) e con la nostra istituzione (C. XI 419: *L. Septimio Liberali, VIvir(o) Aug(ustali), vicani vici Cermali ob merita eius, quot' decurion(ibus) et vicanis vicor(um)* VII *sing(ulos) in annos (denarios)* III *in perpet(uum) re[l(iquit)] et in eam rem fundos* XXI *obligari iussit, quorum partem* VI *legis Falc(idiae) nomin(e) deductam ab tutoribus Septimiae Priscae, matris suae, Lepidi[a] populo concessit.*

Potevano anche essere obbietto di un legato gli

Alimenta, quando il testatore destinava un capitale e per esso la rendita allo scopo di provvedere all'esistenza di tutti o alcuni dei suoi liberti, e spesso anche al mantenimento del suo sepolcro e alla celebrazione di annue feste commemorative di lui. La istituzione è frequente nelle lapidi sepolcrali, ma la parola *alimenta* non ricorre che in poche, come p. e. in quella che ricorda una istituzione simile di Plinio il giovane (C. V 5262: lin. 11: [*item in alimenta*] *libertor(um) suorum homin(um)* C HS XVIII LXVIII DCLVI (1866666) *rei[p(ublicae) legavit quorum inc]rement(um) postea ad epulum [pl]eb(is) urban(ae) voluit pertin[ere]* etc. e nel testamento di Dasumio (C. VI 10229 lin. 98: [*Cum a*]*utem in tam multas partes [id praedium distribuerim nec pariter om]nes un[i]versa possidere rel[icta sibi possint,....... ex iis curatores praedii eius A]chillen, Heliopaeden, Cym[aeum? constituo, omnium autem, quibus in id ius est, suffragio cur]atorem substitui curatori [qui decesserit iubeo, et ab eorum uno, quem ipsi curatores elegerint] alimenta omnia computar[i et reditus distribui volo. Sic enim effectum iri exist]imo, ut ab uno omnia perc[ipiant omnes]* etc. cf. VI 10239 lin. 13: *Quae autem membra edificii vacabunt, in reditu sint ita, ut huic volunta[ti parentes deducta summa] imvensae, et quod ad tutelam aedifici opus erit, quod reliquom erit, inter v[os dividatis]* etc. WE. 315 etc.). ‘ Nei legati di questa specie era regola, che partecipassero alla fondazione primamente tutti i liberti indi-

cati dal testatore nel testamento, quindi (dopo la morte dell'ultimo di essi) i rimanenti liberti viventi al tempo della morte del testatore e i loro discendenti di primo grado; estinta questa categoria, il legato come tale si estingueva e subentrava la disposizione eventuale (Dig. 31, 32, 6). Questo non era facile che mancasse; del resto in ciò v'era una grande varietà. Spesso il capitale andava a beneficio della città; ma v'è pure il caso, che l'ultimo fedecommissario lo avesse a libera sua disposizione. In altri casi i primi beneficiati si completano, per disposizione stessa del testamento, mercè elezione (*per suffragia*: C. XII 3861), sicchè la fondazione rimaneva perpetua' (Cf. Mommsen, Hermes 3 p. 102, 3. Rudorff, Zeitschrift für gescht. Rechtsw. 12 p. 301 segg. Huschke, T. Flavii Syntrophi instrum. etc.).

ALIMENTARIA (puella).
ALIMENTARIUS (puer, servus).
v. **Alimenta.**

ALIO (*Whitley Castle*). — C. VII 308-313. — Castello della Britannia tra Galava e Calacum? (Itin. Anton. p. 481, 3 *Alone*), sede della *cohors III Nerviorum* (Not. Dign. Oc. 40, 53 Seeck p. 212; cf. Böcking p. 932).

Alone (Mela 2, 6, 6. Plin. nat. hist 3, 3, 4) o *Alonae* (Ἀλωναί Ptol. 2, 6, 14) era anche una città della Hispania Tarraconensis, e un'isola della Propontis presso Kyzicus (Steph. Byz. p. 67 cf. Plin. nat. hist. 5, 32, 44).

ALIPILUS. — C. VI 9141: *M. Octavius Primigenius alipilus a Tritone fecit Ancharenae Aphe coniugi* etc. Colui che nel bagno ha cura dei peli delle ascelle e delle altre parti del corpo (cf. Senec. epist. 56, 2. Iuven. 2, 157).

ALISCA (*Szegszand?*). — Oppido della Pannonia inferior sulla via che lungo il Danubio conduce fra Lugio e Alta Ripa (Itin. Anton. p. 244. KAA. XIFo), sede di una coorte (Not. Dign. Oc. 33, 52. 63 Seeck p. 194).

ALIUM. — Nell'editto di Diocleziano de pretiis rerum (C. III p. 829) 6, 23; *Alei Ital(icum) m(odium) unum (denarios) sexaginta.* Sul vario uso che se ne facea dai Romani v. Varro presso Non. 3, 67. Plaut. Poen. 5, 5, 34. Horat. epod. 3. Plin. nat. hist. 19, 32, 101 segg. 34, 1; 20, 23, 50 segg. Pallad. 2, 14; 12, 6. Colum. 10, 314; 11, 3 etc.

ALLECTIO. — Così in questa come nella forma del pari comune di *adlectio* — raramente *electio* (*electus* C. XIV 352ª. 3902. — NS. 1888 p. 408) o *lectio* (*lectus* C. VI 210. 9289 — XIV 3003. 3607. 2612? O. 3587. BRh. 1077. — RC. 1887 p. 499) — è tecnicamente l'atto col quale si è ammesso a far parte di un corpo costituito nel campo così politico e sociale, come religioso, militare e privato, ed esprime, nel primo caso, il concetto di completamento del numero che lo compone; meno tecnicamente si usa pel conferimento di un officio pubblico. L'atto poi, in generale, secondo che emana da chi rappresenta un potere (magistrato, imperatore) ovvero dal corpo stesso (senato, decurioni, collegio), ha nel primo caso il carattere specifico della nomina, nel secondo quello della elezione collegiale (*cooptatio*). Sotto questi due aspetti e nei rapporti più svariati, di esso è frequentissimo l'accenno nelle lapidi soprattutto. Fondendo insieme le due classificazioni, quella secondo la fonte da cui emana e l'altra secondo il corpo a cui si riferisce, l'*allectio* si presenta: come nomina e promozione censorio-imperiale, ed elezione senatoria nel senato Romano (I); come elezione comiziale e nomina imperiale nella cittadinanza, decurionale nel senato municipale (II); come nomina imperiale in dignità e cariche varie (III); come nomina decurionale in ordini, sacerdozi e cariche municipali (IV); come elezione collegiale in corporazioni (V). Come vera e propria istituzione non si manifesta che nel primo e nel secondo rapporto, ed è affatto del tempo dell'Impero.

I. *Nomina, promozione ed elezione nel senato Romano.*

Nel nuovo ordinamento d'Augusto circa l'ammissione nel senato, l'*allectio* rappresenta strettamente uno dei modi di essa, quello della nomina diretta del magistrato, accanto all'altro già stabilito da Sulla, della nomina indiretta comiziale, per effetto di una magistratura già occupata (questura, tribunato della plebe, edilità, pretura e consolato), e al terzo della elezione fatta dal senato stesso. Se non che, come la forma dell'*allectio* si seguiva pure nelle possibili promozioni dei senatori da una categoria all'altra del senato, e anche nel modo della elezione senatoria, così sotto di essa si comprendono pure e quelle e questa.

1) *Nomina e promozione censorio-imperiale.*

L'*allectio* dell'Impero, come nomina diretta del senatore per parte del magistrato, è diversa da quella della Repubblica e dalla stessa *lectio* e *sublectio* della stessa età. Nei primi tempi di questa, l'*allectio* si riferiva al senatore di origine plebea aggiunto ai senatori in maggioranza patrizii (*patres*; Fest. ep. p. 7: ' Adlecti dicebantur apud Romanos, qui propter inopiam ex equestri ordine in senatorum sunt numero adsumpti: nam patres dicuntur qui sunt patricii generis ' etc.); più tardi a colui che in modo eccezionale veniva nominato, per guisa che il numero

normale dei senatori era alterato (Suet. Caes. 80; Aug. 2. Macrob. sat. 2, 3, 11). La *lectio* riguardava tanto i senatori già inscritti nell'albo senatorio, quanto i nuovi ammessi (Liv. 22, 23, 3 cf. Cic. de domo 31, 82. Fest. p 246), e la *sublectio* originariamente il singolo senatore sopperito al mancato (Fest. l. c.), poscia in genere ogni sorta di senatore nominato dal magistrato (Liv. 23, 23, 4. Val. Max. 6, 4, 1 cf. Mommsen, Staasr. 3 p. 839. 855). L'*allectio* consisteva propriamente nella nomina a senatore in una determinata sezione del senato, nella quale egli di diritto sarebbe entrato se avesse occupata una magistratura, cui quella sezione si riferiva, p. e. i *praetorii*, i *tribunicii* etc., ovvero nel passaggio da una sezione inferiore, p. e. da *tribunicius* a *praetorius*. Per modo che essa nell'un caso e nell'altro si fondava sulla finzione, che la relativa magistratura fosse stata realmente occupata. Il diritto della nomina e della promozione era proprio, come nella Repubblica, del censore, quindi anche dell'imperatore, quando egli occupava questa magistratura. Dal tempo però in cui Domiziano fuse stabilmente nei poteri del principe la potestà censoria, assumendola a vita (Dio Cass. 67, 4. Quintil. inst. 4 pr. cf. Ephem. epigr. 5 p. 93), divenne di diritto e di fatto un potere imperiale.

Le lapidi offrono parecchi esempi di nomina e di promozione sotto i seguenti titoli:

a) **Allectus inter quaestorios.** — L'*allectio* avveniva per lo più in due casi.

a) Dopo che si era occupato una delle magistrature comprese nel vigintivirato (C. V 1812: *C. Matio C. f. Collin(a) Sabino..... allect(o) inter quaest(orios).... IIvir(o) a(uro) a(rgento) a(ere) f(lando) f(eriundo)* etc. — VI 1442: *L. Licinius.... IIIvir.... adlec[tus a divo] Claudio inte[r quaestorios]* etc. — 1575 .... *aniae..... [ad]lecto int[er quaestorios, de]cemviro st[lit(ibus) iud(icandis)]* etc. — 1576 (framm). — IX 1592.... *adlect(o) inter quaest(orios) a divo Commodo....... Xviro stlitib(us) iudic(andis)* etc. — X 376: *M. Aelio Aurelio Theoni.... adlecto inter quaestorios...., decemvir(o) stlitibus iudicandis* etc. — XIV 3611: *C. Porcio C. f. Quir(ina) Prisco Longino c. v. Xvir(o) stlitib(us) iud(icandis), allecto inter quaestorios* etc.) —

b) Senza avere occupato prima alcuna magistratura nel vigintivirato (C. V 7153... *Celso... aed(ili) pleb(is) Cer(iali), q(uaestori) adlect(o) [in amplissim]um senatus ordinem ab [imp. Caes. Nerv]a Traiano* etc. — VI 1488 (EE. 4,828).... *Petronio Mamertino.... [adl]ecto inter quaestorios ab....* — 1530.. *L. Valerio Helvidio Pris[co H]orticolae c. v.... [allec]to inter quaest[orios* etc. — 1558?... *dius T. f. Ar[n(iensi)]... cur(ator) viar(um)..., proco(n)s(uli)..., adlectus [inter quaestorios]* etc. — X 3723: *Ti. Cl(audio) Ti. fil. Pa[l(atina)].... [P]risc(o)..... allect(o) inter quaestor(ios)* etc. — XII 2453.... *Viennae [functo a]dlecto in amplissimum ordinem inter quaestorios, aedili curuli* etc. — EE. 4,831 (=C. VI 3845)... *[adlecto inter] quaestorios, curi[oni... tr. pleb.] kand(idato)* etc. — EE. 7, 395: *L. Iul(io) Apronio Maenio Pio Salamalliano.... adlecto inter q(uaestorios)* etc. — RA. 1888 II p. 255.... *aedili plebi, adl[ecto inter quaestorios]* etc).

Un caso implicito di questa *allectio* si avea pure quando si era dispensato dalla questura ed ammesso all'edilità, per modo che prima di compiersi questa ed entrare fra gli *aedilicios*, chi l'occupava si considerava nel senato compreso fra i *quaestorii* (C. VI 1512. 1512: *C. Sallio Aristaeneto c. v.... quaestori designato et eodem anno aedili* etc. cf. Appian. bell. civ. 4,18. Capitol. Clod. 6).

Allectus inter aedilicios. — Rara era questa allezione, perchè secondo l'ordinamento Augusteo l'edilità ed il tribunato della plebe formavano un solo grado nel *cursus honorum*, per modo che vi era nei candidati la scelta fra l'una o l'altra magistratura, e per lo più l'*allectio* si facea *inter tribunicios*. Infatti un esempio solo se ne ha nelle lapidi (C. XI 3337: *C. Iulio C. f. Pal(atina) Iuliano praet(ori), quaest(ori) provinc(iae) Baetic[ae], adlecto a divo Hadriano inter aedilicios* etc. cf. Capitol. Anton. phil. 10: « multos ex amicis in senatum adlegit cum aediliciis aut praetoriis dignitatibus »).

Allectus inter tribunicios. — Poteva essere un senatore di nuova nomina, che non fosse stato già *tribunus plebis* e quindi neanche *quaestor* (a), e un senatore, un *quaestorius*, promosso nella sezione dei *tribunicii* (b).

a) Nomina (C. II 4130? *[adlecto inter tr]ibunicios [a divo V]espasiano* etc. — III 4567: *P. Claudio Pallanti Honorat(o) Repentino adlecto inter tribunicios...., praetori* etc. — V 2822: *T. Mustio C. f. Fab(ia). Hostilio.... allecto inter tribunicios ab imp. Nerva Caesare August o), praet(ori)* etc. — 3117: *a Ti. Cla[u]dio Caesare Augus[t]o Germanico censor[e a]dlecto in senatum et inter tribuni[cio]s relato* etc. — 4338: *C. Maesio c. f. Picatiano.... allect(o) inter tribun(icios) ab imperatore Hadriano Antonino Aug(usto) P(io), praetori* etc. — VI 1474.... *imo Numerio..... allecto in[ter tribunicios, praetori] cand(idato)* etc. — IX 5833: *C. Oppio C. f. Vel(ina) Sabino.... adlecto a sacratissimo imp. Hadriano Aug(usto) inter tribunicios, pr(aetori) peregr(ino)* etc. — X 6520:

M. Calvi M. f. Pap(iria) Prisco fil[i] M. Calvi........ adlecti in ordine senatorio a Ti. Claudio Caes(are) Aug(usto) Germanico cens(ore) inter tribunicios. — 7237: *M. Manio M. f. Cla(udia) Bieti Glauco patri senatoris.... adlecto inter tribunicios ab imp(eratore) Caes(are) M. Aur. Commodo Antonino* etc. — XI 1183: *L. Coelio Festo co(n)s(ule), praetori...., adlect[o i]nter tribunicios* etc. — CIG 4034: *καταγεὶς εἰς τοὺς δημαρχικοὺς ὑπὸ θεοῦ Ἁδριανοῦ* etc.

b) Promozione (C. II 4126? *L. Ovinio L. f. Quir(ina) Rustico Corneliano.... praet(ori), inter tribunicios adlecto, curat(ori) viae* etc. — III 1458: *C. Curt[io,... fil. P]olli[a P]ro[c]u[lo IIviro v]iarum..., quaestori urbano [adlecto] inter tribunicios a div[o H]ad[riano], praetori peregrino* etc. — VIII 2582 (*cf.* 2745): *[A] Iulius Pompilius A. fil. Cornelia Piso.... quaestor urb[anus], adlec[tus inter tuibunicios, praetor]* etc. — 7044: *M. Flavio M. fil. Quir(ina) Postumo.... praetori, adlecto inter tribunicios ab imp(eratore) Antonino Aug(usto), quaest(ori)* etc. — 7062: *P. Porcio Optat[o] Flammae, c(larissimo) p(uero), fili(o) [P.] Porci Optati Flamma(e)... praetoris, inter tribuni(cios) adlecti, quaestoris* etc. — XII 3163: *C. Aemilio Bere[ni]ciano Maxim[o]... praetori supremar(um), allecto inter tribunic(ios) a divo magno Antonino, q(uaestori) urbano* etc.

Un *quaestorius* divenuto pretore, senza essere stato prima *aedilis* o *tribunus plebis*, e quindi senza appartenere alla sezione degli *aedilicii* o *tribunicii*, si ha in Tacito ann. 2. 32.

Allectus inter praetorios. — Anche in questo caso, come nel precedente, l'*allectus* poteva essere senatore di nuova nomina, senza cioè avere occupato più innanzi nè la questura, nè l'edilità o il tribunato della plebe (a), ovvero un senatore promosso nella sezione dei praetorii, non avendo occupata la pretura (b): in questo secondo caso egli poteva essere così un questorio, come un edilicio o tribunicio o un pretore designato.

a) Nomina (C. III 335.... *tilio P. f. Clu(stumina) Lol[lian]o?.... adlecto inter praetor(ios) [a]b imp(eratore) Vespasiano Aug(usto)* etc. — 552: *C. Iulius C. f. Fab(ia) Antiochus Philopappus... allectus inter praetorios ab imp. Caesare Nerva Traiano* etc. — VI 1359: *L. Baebio L. f. Gal(eria) Avito.... adlecto inter praetorios* (da Vespasiano). — 1412.... *Flavio P. f.... [p]atricio, all[ecto inter p]raetorios.* — 1547: *Marco Phaedro c(larissimo) v(iro), consuli, patricio, allecto inter praetorios* etc. — 1564 ...*ilio C. fil.... [adlecto in amplissimum] ordinem inter praetorios* etc. — VIII 7057 (cf. 7058): *Q. Aur(elio) Pactum[eio..f.] Quir(ina) Clem[enti) in senatu in[ter] praetorio[s] allecto [ab] imp(eratore) Vespa[siano Aug. et Tito imp.]* etc. — IX 1573.... *adlectus in[ter] praetorios a div[o Commodo].* — XII 1857.... *Latin... adlecto in[ter praetor[io] ab imp(eratore) Caes(are) T. Aelio [Hadriano Antonino Aug(usto)]* etc. — 2535...... *[adlecto] inter [p]raet(orios).* — 3166: *C. Fulvio C. f. Vol[t(inia)] Lupo Servilian[o].... adlecto inter praetor[ios ab] imp(eratore) Caesare Aug(usto) Vespas[iano],* etc. — Cf. Plin. epist. 1, 14, 5 Suet. Vesp. 9.

b) Promozione (C. II 3533.... *ab.... adlecto [inter praet]orios, aedili curuli, [quaestori] urbano* etc. — VI 1450: *L. Mario L. f. Quir(ina) Maximo Perpetuo...... allecto inter praetorios..., quaestori urbano* etc. — X 1249: *[L,] Cl(audio) Pollioni Iuliano... [X]viro stlitib(us) iudic(andis) [qu]aest(ori) candidato, [a]dlec(to) inter praetor(ios)* etc. — XIV 2925: *C. Iulio P. f. Hor(atia).... Cornuto Tertul[lo]... a[dl]e[cto] inter praetorios a divis Ves[pasiano] et Tito censoribus, aedili Ce[riali], quaestori urbano* etc. — 3619ª... *aed(ili)... [adlecto inter pra]etorios* etc. — OH. 773 add.: *pr(aetor) desig(natus) missus est ab imp(eratore) Vespasiano Aug(usto) legatus pro praetore ad exercitum.... et apsens inter praetorios relatus.*

Forse è *allectus* anche quel (C. II 1262): *M. Accenna M. f. Gal(eria) Helvius Agrippa praetorius, trib[unus) pleb(is)... quaestor... IIIvir capitalis* etc.

Esempi di una simile allezione di fatto, cioè di dispensa dall'effettiva gestione della pretura, ma di già senatori, cioè questorii o tribunicii o edilicii, in persona di candidati al consolato, si hanno C. III 21. — XII 3164. Dio Cass. 51,4; 62,23; 76, 5.

Allectus inter consulares. — Prima del secolo III quest'*allectio* non era molto in uso. Tale non fu il caso però dei consoli designati inscritti da Augusto come censore fra i *consulares* (Dio Cass. 52,42), perchè quelli avevan diritto di votare con questi, e lo stesso caso di Macrino (Dio Cass. 78, 13) mostra quanto fin allora essa fosse anormale. Normale era prima di quel tempo, soltanto ove trattavasi di *praefecti praetorio*, che nell'atto di essere licenziati, venivano ammessi nel senato e nella sezione superiore dei *consulares* (Spart. Hadr. 8. Lamprid. Commod. 4 cf. Dio Cass. 73, 5; Alexandr. 21), laddove i *procuratores* quando ottenevano la dignità senatoria per lo più erano *allecti inter praetorios*, raramente *inter tribunicios* (Hirschfeld, Untersuch. p. 245 seg). Al III secolo infatti appartengono le tre lapidi che accennano, fuori il caso dei

praefecti praetorio, a tale allezione, e di esse una sola la mostra come promozione di un *praetorius;* nelle altre due si tratta di vera nomina a senatore. C. VI 1704: *C. Caelio Saturnino v(iro c(larissimo), allecto petitu senatus inter consulares, comiti d(omini) n(ostri) Constantini* etc. — IX 1572: *M. Caecilio Novatilliano c. v.... allecto inter consulares, praesidi provinciae)...., iurid(ico)...., praet(ori), trib(uno) pleb(is), q(uaestori)* etc. — 1125: *C. Iulio Rufiniano Ablasio Tatiano.... adlecto inter consulares iudicio divi* Constantini etc. (cf. Mommsen, Memorie dell'Inst. 2 p. 302.)

Talvolta ricorrono nelle lapidi due o anche tre allezioni nella medesima persona, come:

Allectus inter quaestorios, inter praetorios (C. XIV 3611: *C. Porcio C. f. Quir(ina) Prisco Longino c(larissimo) v(iro), Xvir(o) stlitib(us) iud(icandis), allecto inter quaestorios, ab actis sen(atus), aedili curuli, allecto inter praetorios, proconsuli* etc.);

Allectus inter tribunicios, inter praetorios (C. II 4114: *Tib. Cl(audio) Candido, consuli...., allecto inter praetorios, item tribunicios* etc. — IX 5533; *[C. Salv]io C. f. Vel(ina) Liberali [Nonio] Basso.... allecto ab divo Vespasiano [et divo Ti]to inter tribunicios, ab iisdem [allecto] inter praetorios* etc.).

Allectus inter praetorios, tribunicios, quaestorios (O. 922 (cf. BL. p. 283): *Bonae Menti.... T. Flavius Secundus Philipp[ia]nus v(ir) c(larissimus).... allect(us) inter praetorios, tribunicios, quaestorios* etc.).

Secondo il Mommsen (pag. 941) in questo caso bisogna intendere che l'*allectio* sia stata una, quella cioè nella sezione superiore dei *praetorii,* sicchè l'accenno a quella *inter tribunicios o quaestorios* sarebbe una superfluità, essendo sottintesa. Noi però seguiamo piuttosto l'Hirschfeld (Op. cit. p. 245.), il quale pensa che qui invece si tratti di allezioni successive nelle singole sezioni, sicchè l'*allectio* appare insieme come nomina e come promozione.

2) *Elezione senatoria.*

Il senato poteva di sua autorità così nominare un senatore, come promuoverne uno in una sezione superiore, e la prima cosa avea luogo mediante un atto simile all'*allectio* censoria, che in generale corrispondeva alla *cooptatio* del senato municipale (II), la seconda mediante il conferimento dei così detti *ornamenta consularia, praetoria, quaestoria,* secondo la sezione in cui si era promosso, cioè il semplice diritto di votare in essa (v. **Ornamenta**). Poteva però rispetto a una medesima persona e nello stesso tempo compiersi l'uno e l'altro atto, e in questo caso l'*allectio* o elezione poneva il nuovo senatore nella sezione infima dei *quaestorii,* e quindi lo dispensava dall'occupare effettivamente la questura, dandogli il diritto di presentarsi candidato ad altre magistrature superiori; gli *ornamenta* invece gli potevano conferire il diritto di votare nella sezione dei *praetorii* o dei *consulares.* Di questo caso si hanno due esempi, l'uno in persona d'Ottaviano, pel quale il senato nel 711 u. c. decretò: 1° che egli fosse ammesso nel senato (Mon. Ancyr. 1, 3 (C. III p....): *[sen]atus decretis honor[ifi]cis in ordinem suum m[e adlegit C. Pansa, A. Hirt]io consulibu[s]* cf. Liv. ep. 118. Cic. Philipp. 5, 17, 46); 2° che egli dovesse entrare nella categoria dei *quaestorii* (Dio Cass. 46, 29); 3° che potesse votare fra i *consulares* (Mon. Ancyr. l. c.: *[c]on[sula]rem locum s[ententiae dicendae mihi dans]* cf. Liv. l. c. Appian. bell. civ. 3, 51. Dio Cass. l. c). L'altro in persona di M. Marcellus nel 730 u. c., il quale fu pure *alletto* fra i *quaestorii* e ammesso a votare fra i *praetorii,* cioè ebbe gli *ornamenta praetoria* (Dio Cass. 53, 28).

MOMMSEN, Staatsrecht 2³ p. 939 segg. — 1³ pag. 458 seg. — BLOCH, De decretis functorum magistratuum ornamentis etc. p. 73 segg.

II. *Elezione nella cittadinanza e nel senato municipale*

Quando già sullo scorcio della Repubblica a lato al diritto di cittadinanza Romana (*civitas*) sorse un diritto di cittadinanza municipale (*origo*), questo si poteva acquistare, con la condizione che già si possedesse l'altro, oltre che per la *nativitas,* l'*adoptio* e la *manumissio,* anche per l'*allectio* (C. Iust. 10, 40, 7 cf. Dig. 50, 1, 1 p.), cioè per conferimento personale diretto. Questo conferimento era nei poteri dei comizi municipali (1), del senato municipale (2) e dell'imperatore (3). — D'altra parte come nel senato Romano, così pure in quello dei municipi vi era un'*allectio,* la quale anch'essa poteva essere esercitata dal magistrato ovvero dal senato stesso (4).

1) *Conferimento comiziale della cittadinanza.*

Se ne hanno pochi esempi nelle lapidi, ciò che il Mommsen (Staatsr. 3 p. 803 cf. 788) spiega con l'affermare, che questo conferimento poteva aver luogo solo in persona di coloro che mancavano affatto di cittadinanza municipale; laddove a me pare più probabile che la ragione sia da trovare nel fatto, che questa forma immediata di concessione fu col tempo sostituita dall'altra mediata della nomina a decurione per parte del senato (v. più oltre 2). A ogni modo, è questo il caso del

Civis allectus (C. II 3423 (3424 cf. EE. 3, 35): *L. Aemilius M. f(ilius) M. nep(os) Quir(ina) Rectus, domo Roma, qui et Carthaginensis et Sicellitan(us) et Assotan(us) et Lacedaemon(ius) et Argivus et Bastetanus, scrib(a) quaestorius, scrib(a) aedilicius, civis adlectus, ob honorem aedilitatis hoc opus testamento fieri iussit.* È superfluo avvertire che qui *civis* sta per *municeps*, come è frequente nelle lapidi e nei testi giuridici. Si osservi che egli, quantunque Romano, piglia la tribù Quirina di Carthago nova, ove fu *adlectus*; che nella stessa città occupò una magistratura, l'edilità; sicchè è chiaro che *l'allectio* dava la piena cittadinanza municipale. — 813: *Avitae Moderati filiae ob honorem quot* (sic) *civis recepta est Capêrae* etc. — 4514: *L. Caecilius L. f. Pap(iria) Optatus, (centurio) leg(ionis) VII g(eminae) fel(icis) et (centurio) leg(ionis) XV Apollin(aris),... allectus a Barc(inonentibus) inter immunes, consecutus in honores aedilicios, IIvir (ter), flamen Romae* etc. — Essendo Barcino nella tribù Galeria, ed egli nella Papiria, è chiaro che l'*allectio inter immunes* si riferisce anche alla cittadinanza di quella città. — Che l'elezione sia stata comiziale, non vi è alcun dubbio e per l'analogia con la cittadinanza Romana, la quale non poteva per regola che esser concessa dal popolo, e per poteri simili che aveano i comizi municipali.

2) *Conferimento senatoriale della cittadinanza.*

Sostituito al precedente, quando posteriormente nell'Impero molti poteri dai comizii passarono al senato, esso poteva aver luogo in un doppio modo: con l'elezione direttamente a *municeps* fatta dal senato stesso (a); con la nomina indiretta a decurione (b). La frequenza maggiore nelle lapidi del secondo caso, mostra che col tempo questo prevalse su quello.

a) *Elezione a municeps.* — C. II 2026: *C. Sempron[io C. lib(erto)] Nigellioni . . . . VI vir(o) Aug(ustali) in colonia Patric[ia item] in municipio Singil(iensium) VI vi[r(o) Aug(ustali)] perpetuo d(ecreto) d(ecurionum) municipii [mu]nicipum Singil(iensium) honor[em] accepit impensam remis[it]. Huic ordo Singiliensis recipi[endo] in civium numerum quantum cui plurimum libertino decrevit. Item huic ordo Singiliensis vetus eadem quae supra in universum decreverat suo quoque nomine decrevit* cf. Mommsen, Berichte der Berlin. Acad. 1860 p. 613. — C. XI 1617: *C. Umbricius C. f. Sca(ptia) Canso colon(us) adlect(us) d(ecreto) d(ecurionum) Florent(inorum)* etc. — X 5852 (5853): *A. Quintilio A. f. Pal(atina) Prisco IIIvir(o) aed(iliciae) pot(estatis), IIIIvir(o) i(ure) d(icundo), IIIIvir(o) quinq(uennali), adlec(to) ex s(enatus) c(onsulto), pontifici* etc. Che qui si tratti di una allezione nella cittadinanza, si vede da ciò, che Ferentinum, donde proviene la lapide, era nella tribù Poblilia, e Quintilio apparteneva alla Palatina e quindi per origine ad altro municipio. Perciò l'*allectio* non si può riferire a *quinquennalis*, tanto più che nella nomina o promozione a decurione in una sezione di ex magistrati, si usa nei municipii, come in Roma, la formula p. e. *adlectus inter aedilicios, duovirales, quinquennalicios*, benchè non manchi per altro qualche esempio di *quinquennalis adlectus, aedilis adlectus* (v. più oltre 4).

b) *Elezione a decurio e municeps insieme.* — Moltissime sono le iscrizioni che offrono il *decurio allectus* o simile. Esse però vanno distinte in due specie. Quando si tratta di nomina a decurione di cittadino dello stesso municipio, di cui v. più oltre 4; e quando si tratta della stessa nomina in persona di originarii di altri municipii, ciò che si può stabilire con certezza mercè la tribù dell'alletto, che in questo caso è diversa da quella del municipio in cui avviene l'allezione. In questo secondo caso, come d'ordinario l'alletto mostra di avere occupato anche magistrature municipali nel municipio d'allezione, così questa implicitamente portava con sè che il nuovo ed estraneo decurione diveniva implicitamente in esso *municeps*. Quest'allezione differisce dall'altra, in quanto essa avviene per mezzo del senato stesso, *decreto decurionum*, laddove la prima è fatta anche dal magistrato del municipio, d'ordinario il *quinquennalis*. Talvolta essa avveniva in persona di *incolae* (C. II 1055 *ex incolatu;* XII 1585 *nomine incolatus*); tale altra in una sezione speciale del senato p. e. (*decurio allectus*) *duumviralium numero* (C. X 1132 o *inter IIvirales* (C. X 8215) cf. *Aedilicius adlectus* (C. XIV 409). La formula è varia: più comuni sono:

Decurio allectus (C. II 1055. 4263. — III 1914. — VIII 8494. 8840. — XIV 303. 321. 362. 378. 390 (cf. 391) 4142. — RA. 1888 II p. 256) e

Allectus in ordinem seguìto dal nome del municipio (C. II 4244. 4262. — VI 1944. — VIII 5278. — X 1132. 1449. 3704?) o *in ordinem decurionum* (C. XIV 5), *in ordinem civium Romanorum* (WE. 2265), *in numerum decurionum* (C. II 4463), *in ordinem decurionum et inter IIvirales decreto decurionum p(ostulatione) p(opuli)* (C. X 8215). — Così forse nella lapide O. 369 (*Deae Avent(icae) T. Tertius Severus cur(ator) colon(iae) idemque all(ectus), cui incolae Aventicens(es)* etc.), se *all.* sta per *allectus in ordinem*, e non per *allector*. Trattandosi di un *cu-*

rator coloniae, è molto probabile che non sia stato originario della stessa città. Insieme ad esse ricorrono anche quest'altre:

Decurialis allectus (C. II 4227: *Tito Mamilio Silonis fil(io) Quir(ina) Praesenti Tritiens(i) Magallensi omn(ibus) honor(ibus) in r(e) p(ublica) sua functo, decuriali allecto Italicam* etc.);

Allectus in curiam (C. XII 1585: *Sex. Veneio Iuventiano . . . adlecto in curiam Lugudunensium nomine incolatus a splendidissimo ordine* etc.);

In senatus cooptatus (C. X 3736: *Cn. Mennio Cn.* [*f.*]. *Tro(mentina) C*[*ele*]*ri . . . .* [*in se*]*n(atu)*] *copt(atus) Atella*[*e*] etc.);

Aedilicius allectus (C. XIV 409: *Cn. Sentio Cn. fil(io) Cn. n(epoti) Ter(etina) Felici, dec(urionum) d(ecreto) aedilicio adl(ecto), d(ecurionum) d(ecreto) d(ecurioni) adl(ecto)* etc. cf. EE. 3 p. 327).

3) *Conferimento imperiale della cittadinanza.*

Che l'imperatore potesse conferire la cittadinanza municipale, appare non solo da altre fonti (Plin. ep. 10, 6. Dio Chrysost. ad Apam. p. 181 Reiske), ma anche da iscrizioni. Ciò avveniva d'ordinario con l'invio di coloni in un municipio già esistente, donde la formula di

Allectus in coloniam (C. II 4249: *M. Val(erio) M. f. Gal(eria) Aniensi Capelliano Damanitano, adlecto in coloniam Caesaraugustanam ex benefic(io) divi Hadriani, omnib(us) honorib(us) in utraq(ue) re p(ublica) funct(o)* etc.), ovvero:

Translatus in coloniam (C. II 4277: *C. Valerio Avito IIvir(o) Val(eria) Firmina fil(io) translato ab divo Pio ex municipio August(o) in coloniam Tarraconensem*);

Adsignatus (colonus) ex municipio (C. III 1322: *T. Aur(elius) Afer Delmata prince(ps) adsignato* (= *adsignatus*) *ex m(unicipio) Splono* etc. cf. **Adsignatio** *c* p. 103);

Deductus (colonus) (IX 4684: *C. Iulio C. f. Longino Voltinia Philippis Macedonia veteranus leg(ionis) VIII Aug(ustae) deductus ab divo Augusto Vespasiano Quirina Reate* etc.). — In un'altra lapide si ha insieme un *colonus deductus* e un *allectus* nel senato: C. V 2501: *M. Billienus M. f. Rom(ilia) Actiacus legione XI proelio navale facto* (ad Actium) *in coloniam deductus, ab ordine decurio allec(tus)* etc.;

Sublectus in numer(um) colonor(um) (OH. 6991: ... *Illiomari Apri lintiari ex civitate Veliocassium sublecto in numer(um) colonor(um) Lug(uduni)* etc. Il Boissieu (Inscr. de Lyon p. 409) crede che qui si tratti soltanto di una sostituzione temporanea d'un colono a un altro, non già di una ammissione difinitiva nella colonia. Ciò a me sembra difficile, non essendovi ragione per credere a che il numero dei coloni in Lugudunum o altrove dovesse rigorosamente rimanere lo stesso. Qui il *sublegere* non ha il valore rigoroso e antico della parola (Dig. 50, 2, 2 pr.), ma sta per *adlegere*, come del resto posteriormente *sublegere* si disse in genere di ogni nomina di senatore in Roma (Liv. 23, 23, 4. Val. Max. 6, 4, 1).

4) *Nomina nel senato.*

L'*allectio* si riferisce anche alla nomina a decurione del *municeps* dello stesso municipio, e per distinguerla da quella simile che importava implicitamente anche il conferimento della cittadinanza nel *municeps* di altro municipio, basta por mente alla *tribus* dell'alletto, la quale nel caso presente è la medesima di quella del municipio, in cui avviene l'*allectio* (v. sopra 2). Le iscrizioni che vi si riferiscono sono state scelte appunto con questo sicuro criterio. Ora questa semplice nomina a decurione ordinariamente competeva: a) al magistrato supremo del municipio che aveva la *lectio senatus*, b) al senato municipale, eccezionalmente e in un determinato periodo, a c) un magistrato Romano. Che come nel senato Romano (v. sopra I . . . . . .), anche nel municipale vi sia stata un'*allectio* relativa alla promozione da una categoria all'altra dei decurioni, non è punto improbabile; sembra però essere stata poco in uso, non essendo provata, fra le moltissime, che da tre sole lapidi. In una (C. IX 4976) si ha un *quinquennalicius decurionum decreto adlecto in perpetuum*, dopo essere stato *IIIIvir iure dicundo, praefectus iure dicundo* e *quaestor alimentorum*. In un'altra (Atti dei Lincei 1888 p. 265) si ha uno, che fu già *curator annonae* e *quaestor alimentorum, quinquennalis adlectus*, aggiungendovisi: *hic primus omnium adlectus in ordine quinquennalium*, senza dubbio accennandosi alla rarità del caso nostro. Una terza (C. XIV 4178 c) offre un *allectus inter dictatorios*, che prima era stato *aedilis bis*, senza però accennare, come la prima, a un atto del senato stesso; sicchè potrebbe anch'essere che la promozione fosse stata compiuta dal magistrato.

a) *Nomina del magistrato.* — È questo il modo più ordinario, a cui accennano specialmente la lex Iulia municipalis (C. I 206 lin. 86: [*in*] *senatum decuriones conscriptosve legito neve sublegito*, opposto al *neve coptato* della nomina senatoriale) e l'albo Canusino (C. IX 338: *M. Antonius Priscus, L. Annius Secundus IIvir(i) quinquenn(ales) nomina decurionum in aere incidenda curaverunt . . . . . adlecti inter quin-*

quenn(alicios)), e che del resto è conforme a quello in uso pel senato di Roma. Le iscrizioni relative a questa nomina non hanno alcun accenno ad ingerenza del senato e implicitamente si riferiscono al magistrato, che sono i *quinquennales*. Le formule più in uso sono varie.

Quando l'allezione avveniva come semplice decurione, senza che questi fosse inscritto in una delle sezioni degli ex magistrati, le formule erano:

Decurio allectus (C. III 3497. — V 2395. 2524. 2860. — VIII 1224. — X 1273. — XIV 353. 2987. — RA. 1888 II p. 255);

Allectus in ordinem decurionum (C. IX 1640 (1641). 3573. — X 1576. 1804. 3679. 3216);

Allectus inter decuriones (C. XIV 2992);

Allectus inter centumviros, così detto in Veii (O. 108 cf. 3448. 3706. 3737), dove come del resto anche in Cures, i decurioni si appellavano *centumviri*.

Quando l'allezione avveniva in una sezione del senato, le formule erano:

Allectus inter quinquennalicios (C. VIII 262. — IX 338);

Allectus inter duumvirales (C. V 4386);

Allectus inter aedilicios (EE. 5, 563);

Allectus inter dictatorios (C. XIV 4178 [c]).

b) *Elezione del senato.* — Per questa insieme alla parola *allectio*, sono usate anche le altre di *relatio* e più ancora *cooptatio*, che è più propria (Lex Iulia mun. C. I 206 lin. 86. Cic. Verr. 2, 2, 49, 120. c. 50, 123. Liv. 23, 3, 5). Da Cicerone (l. c.) si vede che questo modo era comune nelle città della Sicilia, e dallo stesso (pro Coel. 2, 5) e da Plutarco (Sulla 37), anche in Puteoli. Le iscrizioni (C. XIV) mostrano che era anche particolarmente frequente in Ostia. Anche qui la nomina poteva avvenire a semplice decurione, o in una categoria d'ex magistrati. Nel primo caso le formule erano:

Decurio ab ordine allectus (C. V 2501. — VIII 8995. — X 846), ovvero

Decurio allectus decreto decurionum (C. XIV 349. 375. 398. 411. 415, 4. 10);

In senatum cooptatus (C. X 4649 cf. 4648);

Aedilis senator cooptatus (C. X 5914. 5916). Qui l'allezione era conseguenza di una disposizione dello statuto, per cui occupandosi l'edilità, si entrava nel senato, siccome valeva pei Carni e Catali, C. V 532.

Nel secondo caso le formule erano:

Quinquennalicius decreto decurionum allectus (IX 4976);

Adlectus in ordine quinquennalium (Atti dei Lincei 1888 p. 265).

Aedilicius decreto decurionum allectus (EE. 7, 190), ovvero

Aedilis decreto decurionum allectus decurio (C. XIV 375) o semplicemente

Aedilis ex decreto decurionum allectus (C. XIV 412 [b]. 415, 7); in queste due ultime lapidi, come si deduce dal confronto dell'altra (*aedilicius adlectus, decurionum decreto decurio adlectus* C. XIV 409), si contiene una doppia deliberazione del senato, l'una con cui si fa la nomina a decurione, l'altra con cui si assegna il posto nella categoria degli *aedilicii* (cf. EE. 3 p. 327).

c) *Nomina straordinaria del magistrato Romano.* — Fra i poteri di cui furono investiti nella Repubblica, i magistrati romani straordinarii *rei publicae constituendae*, vi fu anche quello della nomina diretta di magistrati e senatori municipali. Di esso si valsero i dittatori Sulla (Cic. pro Cluent. 8,25) e Cesare e (Lex colon. Iuliae Genetivae 6,13 EE. 2, p. 113 (cf. Mommsen, Staatsr. 2^3, p. 733 seg.). A questa nomina si riferisce il

Decurio beneficio dei Caesaris (X. 1271: *M. Salvio Q. f. Venusto decurioni [be]nefic(io) dei Caesaris*).

III. *Nomina imperiale a dignità, cariche varie e nella milizia.*

1) *Nomina nel patriziato.*

Nell'antica Monarchia il conferimento del patriziato non era possibile che rispetto a una intera *gens;* quanto a singole persone fuori dell'ordinamento gentilizio, è ricordato siccome atto del re e dei comizii curiati (Dionys. 3,41. 67; 4,3; 5,13; 7,55. Dio Cass. fr. 9,1. Zonar. 7,8. 9. Suet. Aug. 2. Tac. ann. 11,25), ma senza dubbio qui si riferisce a persone ciò che riguardava intere genti. Nella Repubblica appare una sola volta come restituzione del patriziato in persona di Camillo che l'avea perduto con l'esilio, restituzione compiuta dal pontefice massimo e dalle curie (Liv. 5,46). Più tardi, su questo esempio, una legge attribuiva a Cesare, forse in qualità di pontefice massimo, lo stesso potere (Tac. ann. 11,25. Suet. Caes. 41. Dio Cass. 43,47), da attuarsi però con una *lex curiata.* E un' altra legge, la Saenia, lo attribuiva a Ottaviano nel 724 u. c., quand'egli esercitava le funzioni censorie (Mon. Ancyr. 2,1 C. III. p. 776: *Patriciorum numerum auxi consul quintum iussu populi et senatus.* Tac. ann. 11,25. Dio Cass. 52,42 cf. Mommsen, Res gestae p. 34 segg). Nell'Impero, fino a Domiziano, cioè finchè esistette la censura per sè, il potere fu nel censore, e come tale l'esercitarono l'imperatore Claudio (Tac. ann. 11,25. Suet. Otho 1. C. XIV 3607 cf. III 6074) e Vespasiano e Tito (Capitol.

Anton. phil. 1. Tac. Agr. 9. C. IX 2456. O. 773 add). Dopo Domiziano, congiunta perpetuamente la censura al principato, divenne un potere imperiale, siccome è provato dalle lapidi soprattutto (cf. Lamprid. Comm. 6). Solo quando il patriziato dovea essere conferito a un imperatore di origine plebea (Dio Cass. 53,17), l'atto si compiva straordinariamente dal senato, in virtù del suo potere legislativo (Spart. Iulian. 3. Capitolin. Macrin. 7. Dio Cass. 78,17).

Adlectus inter patricios — è il modo tecnico per dinotare il plebeo ammesso nel patriziato.

[*C.*] *Arr*[*io C. f. Quirina C*]*alpur*[*nio Frontino Ho*]*nora*[*to c*(*larissimo*) *v*(*iro*), *IIIviro a*(*uro*) *a*(*rgento*)] *a*(*ere*) *f*(*lando*) *f*(*eriundo*), *al*[*lecto ab imp*(*eratore*)... *inte*]*r pat*[*ricios, qua*]*est*[*ori candidato*].... C. VI 3827 cf. III 289. 290.

P. Coelio P. f. Ser(*gia*) *Balbino Vibullio Pio Xviro stlitib*(*us*) *iudic*(*andis*)..., *tr*(*ibuno*) *mil*(*itum*)...., *adlecto inter patric*(*ios*) *ab imp. Caes*(*are*) *Traiano Hadriano Aug*(*usto*), *Salio Collino, quaest*(*ori*) *Aug*(*usti*), *flamini Ulpiali, pr*(*aetori*) *de fidei commiss*(*is*), *co*(*n*)*s*(*uli*) *designato* etc. C. VI 1383.

Cn. Domitio Sex. f. Vel(*ina*) *Afro Titio Marcello Curvio Lucano co*(*n*)*s*(*uli*), *proco*(*n*)*s*(*ule*)...., *legato eiusdem provinciae Tuli fratris sui..., praetorio, legato provinciae....., donato ab imp. Vespasiano Aug*(*usto*) *et T. Caes*(*are*) *Aug*(*usti*) *f*(*ilio*) *coronis murali vallari...; adlecto inter patricios, praetori, tr*(*ibuno*) *pl*(*ebis*), *quaest*(*ori*) *pro praetore* etc. O. 773.

(*Cn. Domitio Tullo*...). *fetiali.... qui cum esset* [*tribunus plebis* (?)] *candidatus Caesar*(*is*) *pr*(*aetor*) *desig*(*natus*) *missus est ab imp. Vespasiano Aug*(*usto*) *leg*(*atus*) *pro praetore ad exercitum.... et apsens inter praetorios relatus..., adlecto inter patricios, tr*(*ibuno*) *pl*(*ebis*), *quaest*(*ori*) *Caes*(*aris*) *Aug*(*usti*) etc. OH. 773 add.

[*L. Eggio*] - *f. Cor*(*nelia*) *Ambibulo Pom*[*ponio Lon*]*gino Cassiano....* [*co*(*n*)*s*(*uli*)], *flam*(*ini*)..., *pr*(*aetori*) *candidato,* [*proco*(*n*)*s*(*uli*)]..., *q*(*uaestori*) *candidato divi Traian*[*i Part*]*hici, ab eodem adlecto inter patricios...., Xviro stlitibus iudicandis* etc. C. IX 1123 cf. 1124.

M. Helvio L. f. Fal(*erna*) *Gemino IIIvir*(*o*) *a. a. a. f. f...., trib*(*uno*) *milit*(*um*)..., *q*(*uaestori*) *Caesaris, praet*(*ori*)..., *adlecto inter patricios a divo Claudio.* C. III 6074.

.... *Messalino c*(*larissimo*) *v*(*iro*), [*adlecto*] *inter patric*(*ios*) *a domino nostro.... Pio Felici Parth*(*ico*) etc. C. V 874.

C. Passienio C. f. Scap(*tia*) *Cossonio Scipioni Orfito c. v. auguri publ*(*ico*) *p*(*opuli*) *R*(*omani*) *Quir*(*itium*), *adlec*(*to*) *inter patric*(*ios*), *prae*[*t*(*ori*)] *candid*(*ato*)...., *q*(*uaestori*) *urb*(*ano*) etc. C. X 211.

....[*misso a*] *divo Nerva ad agros dividendos...,* [*comiti imp.*] *Caesaris Nervae Traiani...., leg*(*ato*) *propr*(*aetore*) *provinc*(*iae*).... [*adlecto inter*] *patricios ab imperatorib*(*us*) *divis Vespasiano et* [*Tito....*]. C. VI 1548.

....*praes*[*i*]*di pro*[*v*(*inciae*)]..., *iuridico..., prae*[*f*(*ecto*) *frum*(*enti*) *dandi, prae*]*f*(*ecto*) *a*[*liment*(*orum*)..., *praetori, quaest*(*ori*)..., *adlecto*] *inter* [*patricios*] etc. C. VI 1562.

.... [*adlecto inter patr*]*icios a divo Pertinace, IIIvir*(*o*) *a. a. a. f. f.* etc. C. VI 1577.

.... *praetori candidato, legat*(*o*) *provinc*(*iae*)...., *adlect*(*o*) *inter quaest*(*orios*) *a divo Commodo et inter patricios, trib*(*uno*) *laticl*(*avio*)...., *Xviro stlitib*(*us*) *iudic*(*andis*) etc. C. IX 1592.

.... *pr*(*aetori*), *trib*(*uno*) *mil*(*itum*)..., *quaest*(*ori*) *Aug*(*usti*), *curat*(*ori*) *actorum senatus, adlecto inter patric*(*ios*) *ab divo Vespasiano, IIIvir*(*o*) *a. a. a. f. f.* etc. C. IX 2456.

Talvolta si ha pure:

Lectus inter patricios:

P. Plautius Pulcher Triumphalis filius.... III vir a. a. a. f. f., q(*uaestor*) *Ti. Caesaris..., tr*(*ibunus*) *pl*(*ebis*), *pr*(*aetori*)...., *comes Drusi fili Germanici, avonculus Drusi Ti. Claudi Caesaris Augusti fili et ab eo censore inter patricios lectus* etc. C. XIV 3607 cf. 2616 ?, ovvero

Electus in patriciam familiam:

L. Caesonius C. fil. Quirina Lucillus Macer Rufinianus co(*n*)*s*(*ul*)..., *praef*(*ectus*) *urbi..., praetor kandidatus, quaestor kandidat*(*us*), *electus in familiam, patriciam Xvir stlitibus iudicandis.* C. XIV 3902.

.... *no co*(*n*)*s*(*uli*) *c*(*larissimo*) *v*(*iro*) .... *praet*(*ori*) *urbano candidato, quaestori, allecto in patricias familias, triumviro a. a. a. f. f.* etc. EE. 7, 49.

Senza dubbio il

Patricius natus della lapide urbana (C. VI 6993: *F. Val*(*erio*) *Theoponpo* (sic) *Romano c*(*larissimo*) *p*(*uero*), *patricio nato, questore kandidato designato* etc.) accenna a un discendente di un *allectus*; e come tale è da considerare anche il titolo di

Patricius — che ricorre in molte iscrizioni dei tempi posteriori dell'Impero (C. V 1812. 3100. 6253, 11. 8120, 1. — VI 1343. 1412. 1547. 1548. 1559. 1716. 1719 (cf. 1720). 1725. 1796. 28.46. 1796. add. 16.97. 100. — VIII 101 (cf. 1259. 1863. 5352. 5353). 2389. 7040. 10965. — IX 2847. — X 664. 4753. 6850. 7346. 8072, 4. — XII 133. 338. 1524. 5690, 138. — XIV 2046.

4059 (cf. O. 1162). — O. 1141. — CIG. 4351. 8611. 8664. 8689. 8812. 8824. 8903. 8988. 8989. 8991. 9016. 9038. 9041. 9042. 9052), di cui alcune vengono giù fino al IX secolo e dalle quali appare anche come da Diocleziano in poi la dignità di patrizio solesse dall'imperatore conferirsi a coloro che aveano già occupato alti offici pubblici, e per cui gerarchicamente seguivano i consoli e precedevano i prefetti del pretorio (cf. Cod. Theod. 6, 6, 1, 3. Cod. Iust. 12, 3, 1. 3. Zosim. 2, 40. Cassiod. var. 6, 2 etc. v. **Patricius**.

MOMMSEN, Staatsr. 2³ p. 1101 cf. 41. 789. 886 etc.

2) *Nomina nell'ordine senatorio.*

Nell' Impero alla nobiltà o all'ordine senatorio si poteva appartenere, oltre che per discendenza agnatizia da senatore (Dig. 1, 9, 10 cf. fr. 5. 6. 7. 9; 50, 1, 22, 5), per concessione diretta. La quale avveniva in doppio modo: 1° mediante l'allezione di un cittadino in una delle sezioni del senato per opera del censore e, dopo Domiziano, dell' imperatore (v. sopra I 1: *adlectus inter quaestorius, tribunicios, praetorios)*; 2° mediante la nomina imperiale in persone che per età o per condizione sociale non avrebbero potuto entrare nel senato e quindi nel rispettivo ordine. In questo secondo caso la nomina avveniva per lo più in persone di giovane età, e consisteva nella concessione del *latus clavus* (Dio Cass. 59, 9. Ulp. fr. 7, 1. Dig. 24, 1, 42 cf. Plin. ep. 2, 9. Tac. ann. 13, 25. Suet. Nero 26 etc.), e in genere si esprimeva in queste due formule:

a) **Adlectus in amplissimum ordinem** (C. XII 4354: *L. Aemilio L. f. Pap(iria) Arcano trib(uno) mil(itum).... adlecto in amplissimum ordinem ab imp(eratore) Caes(are) Hadriano Aug(usto), IIIIIIviro equitum Romanorum* etc. — 2452 .... *n. M. f. Vol(tinia) Vestino Malloni ... o Romano ... allect(o) in ampliss(imum) ordin(em) senat[orium]*. — Cf. C. V 5265 : .... *[adlecto in] ordin[e]m ab [imp(eratore)] Caes(are) [T.] Aelio Hadrian(o) Antonino* etc. — OH. 6929: *C. Iul(io). C. fil. Quir(ina) Celso Maximiano adlecto annorum quattuor in amplissimum ordinem ab imp(eratore) T. Aelio Hadriano Antonino Aug(usto) Pio* etc. — BL. p. 284: *Ti. Claud(io) Ti. fil. Pal(atina) Quartino trib(uno) mil(itum) .... adlecto ab divo Traiano ... in splendidissimo ordine* etc.), ovvero anche

Adsumptus in amplissimum ordinem (C. III 7:1 .... *[una cum] Tropaiophoro fratre ex provinc(ia) Pannonia in amplissimum ordinem adsumpto* etc.) —

b) **Exornatus lato clavo** (C. III 384: *Sex. Quinctilio Sex. f. Ani(ensi) Valerio Maximo lato clavo exornato a divo Aug(usto) Nerva* etc. — VIII 7041: *M. Coculnio Sex. fil. Quir(ina) Quintilliano lato clavo exornato ab imp(eratore) Caesare L. Septimio Severo Pertinace* etc. — XII 1783: *Q. Val(erio) C. fil. Volt(inia) Macedoni.... Huic divus Hadrianus latum clavum cu[m] quaest(ura) optuli[t] et petentis excusationem acc[ep(it)]* etc.). Cf. **Ordo senatorius.**

MOMMSEN, Staatsr. 3 p. 466 segg.

3) *Nomina nell'ordine equestre.*

Dopo il nuovo ordinamento dato da Augusto al corpo degli equiti Romani, per cui gli *equites equo publico* formavano il vero ordine equestre (v. **Eques**), l'ammissione nel medesimo o la concessione dell'*equus publicus* spettò dapprima insieme al censore e all'imperatore (Strab. 3, 5, 3 p. 169; 5, 1, 7 p. 213 cf. Suet. Claud. 16; Vespas. 9. C. XI 3098), indi a questo soltanto (Dio Cass. 53, 17; 47, 7; 48, 45; 59, 9. Suet. Aug. 38, 39; Calig. 16; Claud. 16. Tac. hist. 1 13; 2, 57. Capitol. M. Aur. 4; Alez. 19. Ulp. fr. 7, 1 etc. Dosit. sent. Hadr. 6. Philostr. vitae soph. 2, 32 etc.) Spessissimo nelle lapidi, specialmente quelle relative a' *procuratores* l'atto della concessione dell'*equus publicus* è sottintesa; in generale è espressa col semplice titolo di *equo publico*, ovvero *equum publicum habens* e anche *honoratus, donatus, exornatus equo publico* (v. **Eques**), o pure

Adlectus equo publico (C. VIII 937; *Testamento C. M.:.. Felicis Armeniani equo publico adlecti* etc. — 7074: *Memoriae.... [e]quo publico adlecto* etc. — EE. 7, 266.... *eq(uo) publ(ico) adlect(o) a div[o ....]* etc. — 694... *equo publico adlecto ab imp(eratoribus) Antonino et Vero Augg.* etc.);

Adlectus in equite (C. II 4251: *M. Valer(io) M. f. Gal(eria) Propinquo Grattio Cereali .... adlecto in equite a T. imp(eratore)* etc.);

Adlectus in turmas equestres (C. VIII 627: *Q. Rupilio Q. filio Pap(iria) Honorato in equestres turmas adlecto a divo Alexandro* etc. — 1147....*o Q. f. Saturnino... [adlect]o a divo Pio in turmas [equestres] et in decuriam iudicum.* — 10501: *C. Iulio Laetito... allecto in turm[as] equit[um] Romanor(um) a[b] imperatoribus Caesaribus Antonino et Vero Augustis* etc. EE. 7, 6: *C. Memmio C. [f.] C. n. Quir(ina) Afric[ano ad]lecto in turmas eq(uitum) [R(omanorum) a d]ivo Hadriano* etc.);

Translatus in equestrem dignitatem (O. 3049: *L. Aconio L. f. Staturae..... a divo Traiano ex militia in equestrem dignitatem translato* etc.).

MOMMSEN, Staatsr. 3 p. 489 segg.

4) *Nomina a comite.*

È sottintesa generalmente nel titolo di *comes Augusti*, di cui si hanno molte iscrizioni (v. **Comes**); in una sola è espressamente indicata col titolo di

Adlectus inter comites (C. XII 1856: *C. Iulio Pacatiano* [*v*(*iro*) *e*(*gregio*)] *proc*(*uratori*) *Augustorum nostrorum, militiis equestribus perfuncto .... adlecto inter comit*[*es A*]*ug*(*ustorum trium nostrorum*) etc.). Essa ha anche una speciale importanza, perchè è la sola che mostra come la dignità di *comes* potesse esser data oltre che a persone dell'ordine senatorio, anche a quelle dell'ordine equestre (cf. Dig. 29, 1, 42). È del tempo di Settimio Severo, e il Mommsen (Staatsr. 2³ p. 836, 2) pensa che forse fino allora il titolo di *comes* non era permesso a queste ultime (Cf. Hirschfeld, Untersuch. pag. 271, 2).

5) *Nomina nelle decurie dei giurati.*

In seguito al nuovo ordinamento di Augusto circa i giurati, per cui alle tre decurie in cui essi eran prima divisi e presi dagli equiti, ne aggiunse una quarta e Caligola una quinta composta di persone che aveano la metà del censo equestre (v. **Iudex**), la formazione dell'albo e quindi la nomina passò dal pretore nell'imperatore, il quale soleva compierla insieme alla lista degli equiti (Tac. ann. 3,30. Suet. Aug. 27; Tib. 41; Claud. 15. 16 Plin. nat. hist. 29, 1, 18 1, 33, 1, 30 etc.). Essa è espressa nei seguenti modi:

Adlectus in quinque decurias — quasi sempre seguito dal nome dell'imperatore; (C. II 4223: *adlecto in quinqu*(*e*) *decuri*[*as le*]*gitume Romae iudicantium.* — VIII 1494. 1576. 1827. 5278. 6711. 6950. 9374: *adlecto in quinq*(*ue*) *decuriis.* — X 1493. 7019? 7518. — EE. 5, 625. — O. 2543. — BL. p. 163: *adlectus Romae in* [*qui*]*nque decurias* —. Manca il *quinque* in C. II 1180. X 53: *in decuriis*);

Adlectus in decurias iudicum selectorum (C. III 726 cf. VIII 1147: *adlectus in decuriam iudicum.....* Talvolta senza accennare all'*allectio*, è indicata come qui la *decuria*, p. e., la prima, in cui si era iscritto C. II 4275. IX 5567);

Adlectus inter selectos (C. X 1685), o anche

Adlectus [ex] quinque decuriis iudic. [selectorum inter] quadringenarios (C. X 7507 cf. IX 2600: *iudex* (*quadringenarius*) *Romae dec*(*uriarum*) V. — X 5197: *iudex* (*quadringenarius*) *selectus*).

MOMMSEN, Staatsr. 3. p. 535 seg.

6) *Nomina a cariche di corte e amministrative.*

a) **Adlectus a memoria** (C. XIV 4062: *Artemtdori* (sic) *Aug*(*usti*) *lib*(*erto*) *adlecto a memoria* etc.).

b) **Adlectus magister epistularum** EE. 7, 262: ..... *io Sallus*[*tio*] .... *adlecto* [*magistro*] *epistulor*[*um*] .... *tus a militis t....*).

c) **Electus ad causas fisci tuendas** (NS. 1888 p. 408: *M. Carminio M. fil. Pap*(*iria*) *Pudenti equo pub*(*lico*).... *electo ad causas fisci tuendas in provincia Alpium Maritimarum* etc.).

d) **Adlectus curator viarum** (O. 3176 add.: *C. Caesio C. f. Ouf*(*entina*) *Silvestri.... curatori viarum et pontium Umbriae et Piceni adlecto ab optimo imp*(*eratore*) *T. Aelio Antonino Aug*(*usto*) *Pio* etc.).

e) **Adlectus ad curam civitatis** (EE. 5, 562 .... [*a div*]*o Com*[*modo aedili c*]*ereali ....*, *adl*[*ecto ab im*]*p*[*eratoribus*] *Caes*(*aribus*) *L. Septi*[*mi*]*o* [*Sev*]*ero Pio Pertinaci e*[*t M. Au*]*relio....* [*ad curam civi*[*tatis*] etc....).

7) *Nomina in corpi militari.*

a) **Adlectus ad munera praefectorum legionum** (OH. 6747: *P. Aelio P. f. Papir*(*ia*) *Marcello ..... adlecto ad munera praef*(*ectorum*) *leg*(*ionum*) *VII Clau*(*diae*) *et primae Adiutricis* etc.).

b) **Eques singularis adlectus ex...** (*ola* C. VI 3191. 3234. 3239ª. 3249. 3308; *ex exercitu* C. VI 3255; *ex provincia* EE. 4, 739. AI. 1885 p. 272; C. VI 2361.... [*adl*]*ecto eq*(*uiti*) *sing*(*ulari*) etc.).

c) **Lectus in praetorio ex...** (legione C. VI 210: *L. Domitius Valerianus domo Kapitoliade .... lectus in praetorio d*(*ominorum*) *n*(*ostrorum*) *ex leg*(*ione*) *VI* etc. —. BRh. 1077: *hoc in leg*(*ione*) *VII C*[*laud*(*ia*)] *lectus in praetor*[*io*] etc. — O. 3587: *mil*(*es*) *coh*(*ortis*) *I pr*(*aetoriae*).... *lectus ex* [*leg*(*ione*)] *XIII* etc.).

d) **Adlectus centurio in regione ex.....** (equitibus EE. 5, 506: *C. Octavio Q. fil. Cornel*(*ia*) *Honorato* (*centurioni*) *adlecto ex eq*(*uitibus*) *R*(*omanis*) *a divo Pio in l*(*egione*) *II Aug*(*usta*) etc.).

IV. *Nomina del senato municipale negli Augustali, in sacerdozi etc.*

a) **Adlectus sexvir Augustalis** (C. V. 3354: *L. Calpurnio Calai viatori tribunic*(*io*) *accenso a patron*(*o*), *idem allecto* (*sex*)*vir*(*o*) *Aug*(*ustali*) *vetere Fabrateria* etc. — IX 4891: *C. Abelasio Proculeiano adlecto supra numer*[*um inter seviros Augustales? ex decreto*] *utriusqu*[*e ordi*]*nis decurion*[*um*] *et sev*(*irum*) *Aug*(*ustalium*) etc. — O. 3963: *T. Petidio T. f. Fab*(*ia*) *Cessino..... adlecto supra numer*(*um*) *sevirum Augustalium* etc).

Quale rapporto abbia avuto l'*allecta* della seguente lapide tiburtina con l'ordine degli Au-

gustali, non è dato il determinare: C. XIV 3657: *Claudiae Rufinae Iuli Heraclae allec[t]ae ab ordine* (decurionum) *in d..... Augustal(ium) s[enatus]populusque [Tib]urs* etc.

b) **Adlectus sacerdos provinciae** (C. X 7917.... *Crescenti sac[er]d(oti) prov(inciae) Sard(iniae) adlec[to] ab splendidissimo ordin(e) [Ka]ral(itanorum) ex consensu provinciae Sar- [d(iniae)]* etc. — 7940... *[sacerdos] urb(is) Romae [et divorum Augustorum] prov(inciae) Sard(iniae) ad[le]c[t]u[s ab] splendidiss(imo) [o]rd(ine) Ka[ralitanorum]* etc. — 7518: *L. Cornelio Quir(ina) Marcello..... adlecto in quinque decurias et inter sa[c]erdotales prov(inciae) Sard(iniae)* etc.).

c) **Lectus sacerdos** (C. XIV 3003: *M. Scurreius Fontinalis sacerdos Fortunae Primig(eniae) lectus ex s(enatus) c(onsulto)* etc. — C. III 4814 add: *L. Lydacius Ingenuus II vir iur(e) dic(undo), adlect(us) sacerd(os) et flamen* etc. — C. XIV 352[a] ?).

d) **Lectus praefectus iure dicundo iuratorum sententia** (C. V 487. 949. — SI. I 1106).

e) **Lectus tribunus** (RC. 1887 p. 499: *[Q.] Iul(io) Q. f. Quir(ina) [C]lementi aed(ili), [II] viro iterum, II[v]iro q(uin)q(uennali), flam(ini) Aug(usti), [t]rib(uno) ab ordine lecto pagi Sa[lu]taris Silonen[si]s* etc.).

f) **Adlectus aerario** (C. V 1978. 2069. 2070. Non è improbabile che avendo questi un ufficio pari alla questura nei municipi di Feltria e Opitergium, egli sia stato nominato direttamente dai decurioni. Cf. **Aerarium publicum** *e* p. 310 seg.).

g) **Adlectus annonae legionis** (C. V 5036: *C. Valerio C. f. Pap(iria) Mariano honores omnes adepto Trident(i), flamini Rom(ae) et Aug(usti), praef(ecto) quinq(uennali), augur(i), adlecto annon(ae) leg(ionis) III Italic(ae), sodali* etc.). Poco noto; forse anch'esso, come i precedenti alletti, nominato dai decurioni di Tridentum. Il Mommsen (C. V p. 531) osserva: « Tridenti sedem habuit....., non miles, sed ex primariis civibus Tridentinis equestris dignitatis vir annonam ibi procurans et transvectionem opinor specierum earum, quae ex Italia ad legionem mitterentur (cf. *praefecti legionis III Italicae transvectioni specierum deputatae Foetibus et Teriolis* in Raetia Not. Dign. Occ. p. 102).

V. *Nomine collegiali.*

a) **Adlectus tribui** (C. X 3676: *D. M. M. Antoni Iuliani Augustali immun(i) Misen(o), item August(ali) Cum(is), adlect(us) trib(ui) Palat(inae) vixit* etc. Cf. **Tribus**).

b) **Adlectus collegio** (C. V 5738: *c[ur]at(or) arc(ae) coll(egii) fabr(um) et cent(onariorum) m(unicipii) M(ediolaniensis).... et allect(us) eidem coll(egio)* etc. — BM. 1887 p. 4: *in hoc collegium adlectus esset uti curatores* etc. — Semplicemente *adlectus* o *adlegerunt* in varii albi di collegi, come C. VI 10243, 11. 15. 16. 10290, [a] 5. — X 140 3 [c]. 6638 C 9. — XIV 258, 1. — RE. 1 p. 131:... *[civ]ita[tis Segusiavorum pra]efecto tem[puli].... deae Segetae fo[ri....], allecto quae.... [te]mplui Dunisiae* etc.

c) **Adlectus ad numerum ex s. c.** (Così nei fasti dei Sodali Augustali Claudiali C. VI 1984).

d) **Adlectus in numerum Laurentium Lavinatium** C. VIII 10501: *C. Iulio Laetito... allecto in turm[as] equit(um) Romanor(um)..., [alle]cto in numer(um).... [Lauren]tium Lavinatium* etc.).

e) **Adlectus inter iuvenes** C. XIV 2113: *M. Aurel(io) Aug(usti) lib(erto) Agilio Septentrioni pantomimo sui temporis primo.... allecto inter iuvenes. S(enatus) p(opulus)q(ue) Lanuvinus).*

f) **Adlectus inter navicularios** (C. XIV 409: *Cn. Sentio Cn. fil. Cn. n. Ter(etina) Felici.... gratis adlect(o) inter navicular(ios) maris Hadriatici* etc.).

g) **decurio in aedilitate adlectus** (C. VI 9288: *Anchialus cub(icularius), aed(ilis), q(uaestor) ter(tium), in aed(ilitate) decurio adlectus* etc. — 9289: *Panclis cub(icularius), aed(ilis) . . . , in sua aed(ilitate) decurio lectus est* etc.).

h) **Adlectus scaenae** (C. VI 10118: *[lau]datus populo solitus mandata referre, [adl]ectus scaenae, parasitus Apollinis, idem .... tarum in mimis saltantibus utilis actor).*

i) **Adlectus communi mimorum** (C. XIV 2408: *L. Acilio L. f. Pompt(ina) Eutyche nobili archimimo commun(i) mimor(um) adlecto, diurno parasito Apoll(inis), tragico, comico.... quem primum omnium adlect(orum) patre(m) appellarunt. Adlecti scaenicorum aere collato* etc.; segue: *ordo adlector(um)* e parecchi nomi).

k) **Adlectus ad fratres Arvales** — è il *publicus* o servo dello Stato, che l'imperatore destina al collegio e che il *magister* del medesimo nomina (C. VI 2065 II lin. 13 (p. 512): *allectus Narcissus Annianus publicus loco Nymphi Numisiani ad fratres Arvales*; — 2074 II lin. 5 (p. 530): *[M]arinu[s.... publicus loco] Saturnini Venuleian[i ad fratres Arvales adlectu]s est;* — 2078 II lin. 62 (p. 538): *[allectus ad fratres Arvales in] locum Gemelli Memmiani publici [fratr(um) Arval(ium) ex*

litteris imp.] *Caes(aris) n(ostri) Iustus Bruttianus publicus* Cf. 2086 lin. 64 seg. (p. 550). Henzen, Acta etc. p. 158).

ALLECTOR. — Si ha nell'amministrazione provinciale, specialmente dei tempi posteriori dell'Impero, e in alcuni collegi. Nella prima è l'esattore di tributi fiscali in genere, così delle specie annonarie, come di imposte pecuniarie, altrimenti detto anche *susceptor* (Cod. Theod. 12, 6, 12. 13 cf. l. 11; 6, 4, 10. Sidon. 5, 7. Symmach. 7, 97. Gothofr. comm. al Cod. l. c.: « *Adlectos* dici, quod videlicet susceptores, qui non ex curialibus eligebantur, curialibus muneribus hac ratione adlegerentur: quasi ad curialia munera adlecti et curialium proinde privilegiis gaudentes »). In questo significato generale è da intendere l'*allector Galliarum* di alcune lapidi: una specie di ricevitore generale delle contribuzioni versate nell'*arca Galliarum,* cioè delle tre provincie Lugudunensis, Aquitanica, Belgica, e destinate ai bisogni dell'assemblea provinciale e del culto di Roma e Augusto (v. **Gallia**).

Allector collegii (C. VI 355: *Cn. Domitius Cn. f. Firmus sacerdos Isidi Triumphali basim s(ua) p(ecunia) d(ono) d(edit) adlector collegi ipsius.* — 3756: *Divae Faustinae Aug(ustae) Felix Aug(usti) l(ibertus) a veste gladiat(oria), allector collegi, imaginem ex arg(ento) p(ondo) I d(ono) d(edit).* — 950: *Imp(eratore) Nervae Caesari Aug(usto) III co(n)s(ule) Ti. Claudius Felix et P. Lollius Paris allectores cultores* (cultorum ?) *Silvani idem immunes*). Giustamente il Visconti commentando una di queste lapidi (3756), rigetta la spiegazione data dall'Orelli (779 = 2046. 1878), che gli *allectores* fossero « ii, qui in collegium cultorum Silvani alios adlegebant; atque initiabant »; e ponendo a raffronto questo *allector* con quello del Cod. Theod. l. c. e delle Gallie, opina che esso fosse un esattore delle contribuzioni pagate ai collegi. Lo Schiess non si appaga interamente, Egli ricorda la lapide urbana (BM. 1887 p. 4) ove si ha: *si alius quam negotiator corarius aut citrarius.... curatorum in hoc collegium adlectus esset* etc., e insieme dal luogo di Marciano (Dig. 47, 22, 3, 2: « servos quosque licet in collegio tenuiorum recipi volentibus dominis, ut curatores horum corporum sciant, ne invito aut ignorante domino in collegium tenuiorum recipiant » etc.), trae l'ipotesi che in alcuni collegi gli *allectores* fossero gli stessi *curatores* in quanto aveano il diritto di proporre nuovi soci. Ma le parole del giureconsulto, nè quelle della lapide accennano, per vero, a questo diritto di proposta dei *curatores.* L'opinione del Visconti è per contrario rafforzata da una iscrizione della Dacia, dove appare un

Adlector templi (EE. 4, 142: [*Deo invic*]*to Io*[*vi ge*]*nitori F*[*l(avius) Art*]*emidorus d*[*ec(urio)*], *sacer(dos) c*[*o*]*r*[*o*]*natus a*[*r*]*a*[*e*] *A... nis dom(o) Cedonia et adle*[*c*]*tor huius templi pro se et suis fecit*), che senza dubbio è da riferirsi a tasse e simili pagate specialmente dai sacrificatori nei templi (cf. **Aedes** p. 155 seg. 164).

VISCONTI, Bull. archeol. municip. 1874 p. 15. — SCHIESS, Die röm. collegia funeraticia etc. 1888 p. 53 seg.

ALLECTURA. — Officio dell'*allector* (OH. 6950: *L. Besio Superiori, Viromand(uo), eq(uiti) R(omano).... allect(ori) ar*[*k(ae)*] *Galliar(um), ob allectur(am) fideliter administratam* etc). Cf. **Gallia.**

ALLETINI? (campi). — Nell'allocuzione di Adriano all'esercito dell'Africa (C. VIII 2532 *A a*) si legge: *Congiar*[*i n(omine)* HS] *V m(illia) accipite, viatoriam in Commagenorum campos Alleti*[*nos*] etc. Dove fossero, s'ignora; certo nulla di comune hanno con l'Aliaria di Commagena nell'Asia (Itin. Anton. p. 190).

ALLIA. — Fiume della Sabina, sorgente a settentrione di Crustumerium e versantesi nel Tevere presso Eretum (KAA. VIII Fc). Sotto la data del 18 luglio alcuni fasti ricordano il giorno in cui i Romani nel 364 u. c. vi furono battuti dai Galli capitanati da Brenno: fasti Antiates (C. X 6638): *Dies Allia*[*e et*] *Fab(iorum)*; Fasti Amiternini (C. X 4192): *Merk. dies Alliensis* (Cf. Cic. ad Att. 9, 5. Varro l. l. 6, 32 Liv. 6, 1; 5, 37. 38. Tac. hist. 2, 91. Serv. Aen. 7, 717 etc. Mommsen, röm. Chron. p. 26, 32; Hermes, 13 p. 515 segg.).

ALLIENSIS (dies). — v. **Allia**

ALLIFAE (Alife). — C. IX 2318 - 2437. 6304 - 6306. — Città non lungi dalla riva sinistra del Vulturnus, sulla via che congiungeva passando per Telesia, Beneventum a Venafrum, e punto di partenza dell'altra che menava a Teanum e Minturnae (KAA. VIII Gi), *Ἄλλιφαι* Diod. Sic. 20, 35, *Ἄλιφαι* Strab. 5, 3, 10 p. 238, *Ἄλλιφα* Ptol. 3, 1, 67, *Alifas* Itin. Anton. p. 122. 304, *Olifas* Ravenn. 4, 33, *Adlefas* Tab. Peuting. 6, 4, nelle lapidi costantemente *Allifae* (2353. 2362. 2363. 2364. 2365. 2368; *Allifani* 2318. 2337. 2354. — X 4590. 4619), solo in un laterculo militare (C. VI 3884 II 47. 51) *Alif(ae)*. Benchè Plinio (nat. hist. 3, 5, 63) la ponga nella Campania, pure generalmente è attribuita al Samnium (Diod. Sic. Strab. Ptol. ll. cc. Liv. 8, 25; 9, 38), e perciò nella regione IV Augustea. Cadde in potere di Roma nel 444 u. c. (Diod. Sic. 20, 35. Liv. 9, 38), e messa nella condizione di *praefectura* cioè di *municipium civium Romanorum sine suffragio* (Fest. p. 233

s. v. praefectura). Non risulta aver ottenuto la piena cittadinanza Romana prima della guerra sociale; e fu iscritta nella tribù Teretina (C. IX 2335. 2346. 2348. 2354. 2356. 2357. 2374. 2382. 2416. 2421. 2426. — X 4590). La notizia del Liber coloniarum (Gromat. vet. 1 p. 231, 3: « Allifae oppidum muro ductum: ager eius lege triumvirali est adsignatus: iter populo non debetur »), cioè che sia divenuta colonia al tempo del Triumvirato, non è improbabile; parrebbe però essere stata anche istituita da Sulla: *colonia* è detta nelle lapidi (C. IX 2354. — X 4590). È ricordata spesso dagli scrittori, specialmente per essere stata molto popolata (Cic. pro Planc. 9, 22 cf. de leg. agr. 2, 25, 66. Strab. 5, 3, 10 p. 238. Liv. 9, 42, 6; 22, 13, 6. 17, 7. 18, 5; 26, 9, 2. Sil. Ital. 8, 537; 12, 526).

Magistrati. — *Duoviri* (2345. 2246. 2350. 2355. 2356. 2357), *duoviri iure dicundo* (2348), *duoviri quinquennales* (2334. 2353. 2354. 2359. — C. X 4619); — *praefecti iure dicundo* (2346); — *aediles* (2346. 2348. 2353. 2354. 2356. 2357. 2359); — *quaestores* (2348. 2353. 2356. 2357. — C. X 4619), talvolta detti *pecuniae publicae* (2354. 2355), diversi dai *quaestores sacrae pecuniae alimentariae* (2354). — Accanto a un *defensor rei publicae* (2354), un *curator aquae ducendae* (2353), un *curator viarum sternendarum* (2345), un *praepositus pecuniae frumentariae* (2354).

Cittadinanza e senato. — *Res publica* (2350 cf. 2351); *ordo et populus Allifanorum* (2337), *ordo decurionum* (2333), *decuriones* (2331. 2350. 2351. 2353. 2354. 2365. 2410).

Augustali. — *Augustalis Allifis* (2362. 2363. 2364. 2365. 2367. 2368), o semplicemente *Augustalis* (2347. 2350. 2359. 2364. 2366. 2369); *quaestor Augustalium Allifis* (2364. 2365. 2368), *quaestor Augustalium* (2363. 2369), *Augustalium quaestor* (2367).

Sacerdozi e divinità. — *Sacerdos Veneris* (2358), *sacerdos divorum Augustorum* (2347); — *Magister Iunoni sacrorum* (2362. 2365; *magister sacrorum Iunonis* 2363). — *Iuppiter* (2324), *Iuno regina* (2323. 2362. 2363. 2365), *Diana* (2336), *Ceres* (2321), *Venus* (2354), *Hercules Gallicus* (2322), *Lares* (2325).

Collegi. — *Collegium fabrum tignuariorum* (2339), *collegium capulatorum sacerdotum Dianae* (2336), *contubernium Veneris* (2354 cf. 2358).

Patroni. — M. Aulius M. f. Albinus (C. X 4619); — Fabius Maximus (C. IX 2337); — L. Pacideius L. f., L. nep., L. pron. Ter(etina) Carpianus C. X 4590); d'un altro (C. IX 2342) manca il nome.

Due militi della XII coorte urbana C. VI 3884 II 47. 51.

Mommsen, C. I. Lat. IX p. 214; Hermes 18 p. 164 cf. 175.

ALLOBROGES. — Popolazione al nord della Gallia Narbonensis, tra il Rodano, l'Isera e le Alpi Graie fino al lago di Ginevra incluso (KAA. XI Ggh) il cui territorio corrisponde circa al Delfinato e alla Savoia, benchè vi appartenessero pure alcuni vici oltre il Rodano e l'Isera (Caes. bell. Gall. 1,6. 10. 11; 3,6; 7,65. Polyb. 3,49. 50. Liv. 21, 31,4. Cic. ad fam. 10, 15,3; 23,7. Strab. 4, 1, 11, p. 185 segg; 3, 4, p. 193; 6, 4 p, 203. Ptol. 2, 10, 11. Dio Cass. 39, 5): *Ἀλλόβριγες* (Polyb. 3, 49-51. Strab. 4, 1, 11 p. 185 segg. Ptol. 2, 10, 7. Plut. Cic. 18. Appian. bell. Gall. 1, 4; bell. civ. 2, 4. Dio Cass. 37, 47 seg.; 46, 50), *Ἀλλόβρυγες* (Steph. Byz. s. v. *Ἀλλόβρυγες*), *Ἀλλόβρογες* (Steph. Byz. l. c.), *Allobrogae* (Schol. ad Iuv. 8, 234: « Allobrogae dicti, quoniam *brogae* Galli agrum dicunt, *alla* autem aliud: dicti autem Allobroges, quia ex alio loco fuerunt translati » cf. Desjardin 2 p. 234 nota 2). Al tempo di Annibale eran retti da un re, assistito, secondo l'ordinamento dei Galli in genere, da principi e senato (Liv. 21, 31, 6), a cui più tardi, abolita la monarchia, passò il potere supremo (Cic. in Cat. 3, 5, 10 seg. Caes. bell. Gall. 7, 64; bell. civ. 3, 59). La capitale era Vienna (v. **Vienna**), e tutto il territorio diviso in pagi e vici, che durarono fin molto oltre nella denominazione romana senza traccia alcuna nè di colonia, nè di municipio (Ptol. 2, 10, 7). —

Le tavole trionfali ricordano due vittorie riportate su di essi dai Romani. La prima nell'anno 633 n. c. dal console Q. Fabius Maximus: C. I p. 460 (a. 634): *Q. Fabius Q. Aemiliani f. Q. n. Maximus proco(n)s(ul) de Allobro[gibus] et rege Arvernorum Betulto X K. an. DC[XXXIII]* (cf. Liv. ep. 61. Appian. bell. Gall. 12. Val. Max. 9, 6, 3. Vell. 2, 10. Plin. nat. hist. 7, 50, 166. Strab. 4, 1, 11 p. 185 etc). La seconda nel 693 u. c., quando essendosi ribellati, condotti dal duce Catugnat, pel duro dominio de' Romani (Sallust. Catil. 40. Cic. pro Font. 36; Catil. 3, 9, 22. Senec. de benef. 5, 16, 1. Plut. Cic. 18), furono battuti presso Solonio dal pretore C. Pomptinus: C. I p. 460 (a. 700): [*C. Pomptinus., — f., — n., pro pr.*] *a(nno) DCXCIX* [*de Allobrogibus IV non. Nov.*]. (cf. Liv. ep. 103. Dio Cass. 37, 46. 47; 39, 65. Cic. de prov. cons. 13, 32). Più tardi benchè istigati da Vercingetorige (Caes. bell. Gall. 7, 64) e sempre animati dallo stesso odio contro i Romani (Caes. bell. Gall. 1, 6), non osarono sollevarsi e tennero loro fede, che conservarono anche in seguito (Strab. 4, 6, 4 p. 203).

Hirschfeld, C. I. Lat. XII p. 217 segg. cf. p. 160. 305. — Desjardin, Géografie de la Gaule 2 p. 234 segg.

ALLOBROX. — In una lapide di Monte Seleuco, nel territorio dei Vocontii (C. XII 1531: *Pompeia Lucilla Allobrog(i) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)*. Se, come pare, è da completare *Allobrog(i) (deo)* e non *Allobroga*, etnico, si avrebbe una divinità tutelare degli Allobrogi.

ALLUVIO. — L'azione lenta del fiume, per cui la terra trasportata da un fondo ad un altro, diviene, per effetto dell'*accessio*, parte integrale di questo e quindi proprietà di chi lo possiede (Dig. 41, 1, 7, 1: « Quod per alluvionem agro nostro flumen adicit, iure gentium nobis adquiritur. per alluvionem autem id videtur adici, quod ita paulatim adicitur, ut intelligere non possimus, quantum quoquo momento temporis adiciatur ». cf. f. 12 pr. f. 16 h. t; 12, 6, 15; 19, 1, 13. Gai 2, 70. Frontin. de controv. agr. p. 49 seg. Agen. Urb. p. 82 seg. Hygin. p. 124, 3 segg. Sic. Flacc. de cond. agr. p. 150. Cic. de orat. 1, 38 etc). In questo senso ricorre nella tavola alimentaria di Veleia (C. XI 1147) VI 85 *et fund(is) Taurianis duob(us) et fund(is) Afriano Dextriano cum meridib(us) omnib(us) et alluvionibus iunctis praedis s(upra) s(criptis) quae sunt in Placentino* etc.

ALMA. — Come predicato di divinità, nelle lapidi occorre rarissimamente. Dubbio è se ad essa segua la parola *Ceres* in una iscrizione della Britannia (C. VII 170: *Numini Aug.... almae Ce....* etc. cf. Vergil. Georg. 1, 7). *Alma Fides, tibi ago grates, sanctissuma diva: Fortuna infracta ter me fessum recreasti* etc. leggesi in un'altra di forma metrica (C. IX 60 cf. Cic. de off. 3, 29). E *almae Veneris* si chiamava un *vicus* di Roma nella regione XII (C. VI 975).

ALMAHAE (matres). — C. XII 330: *Matribu[s] Almahabu[s] Sex. Vin[d]iu[s] Sabinus v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)*. Così in una lapide trovata a Le Plan d'Aups, nella Gallia Narbonensis. Si è osservato (BE. 1886 p. 167) che il nome di *Almes*, connesso certamente con quello di tali divinità, si ritrova in carte del X e XI secolo relative allo stesso luogo.

ALMANTICENSES (lapidari). — C. XII 732: *D. M. Sex. Iul(i) Valentini lapidari Almanticenses ex funere eius et Pomp(eiae?) Gratianae coiugi inconparabili posuer(unt)*. Così in una lapide di Arelate nella Gallia Narbonensi s. In un'altra di Cemenelum nelle Alpes Maritimae (C. V 7869): *Herculi lapidari Alman[ti]censes p(osuerunt)*. Che il nome sia locale, non pare dubbio; se abbia rapporto a un pago o vico, e quale esso sia, s'ignora.

ALOTIANUS (genius). — Iscrizione di Puteoli (C. X 1560): *Ex imperio genii Alotiani Evaristus servitor deorum ex viso lib(ens) an)imo)*. Dalla provenienza e dal nome stesso del dedicante lo Steuding (Lexicon der gr. und röm. Mythol.) è indotto a pensare all'*Ἀλώτια* dei Tegeati, cioè ad un genio del Sole.

ALOUNAE (matres). — Divinità protettrici della regione di Bedaium (presso *Seeon*) nel Noricum, ricordate in due iscrizioni provenienti da due località della medesima e dedicate al dio di Bedaium stesso: C. III 5572: *Bedaio Aug(usto) sacr(um) Aloun(is) Ar(....?) Setonius Maximianus et Fir(mius) Firmianus IIvir(i)* etc. (Chieming distretto di Traunstein); — 5581: *Bedaio Aug(usto) et Alounis sacr(um) C. Catius Secundianus IIvir* etc. (presso Salzburg). Cf. **Acounae.**

ALUNTIUM. = (v. **Haluntium**).

ALPES. — Nel significato generale di monti eccelsi (Fest. p. 18 v. Album. Serv. Georg. 3, 474; Aen. 10, 13 cf. Isid. orig. 14, 8. Strab. 4. 6, 1 p. 202; 7, 5, 2 p. 314 etc.), così entro che fuori d'Italia, p. e. gli Appennini (Cassiod. var. 8, 31), i Pirenei (Sil. Ital. 2, 333. Sidon. carm. 5, 594 cf. 9, 43), i Carpazi (Tab. Peuting. 8, 2: *Alpes Bastarnicae*) etc., le iscrizioni non ne offrono che un esempio solo, quello delle

Alpes Numidicae, in un miliario scoperto sulla via tra Hippo regius e Calama nella Numidia proconsularis EE. 7, 645: ... *co... viam per A[lp]es Numidicas vetus[t]a[te] corrup[t]am pontibus [r]en[ova]tis, [p]aludibus sic[catis, mil]iaribus con[fi]rmatis r[e]s[t]i[t]ui[t] cur[a]n[t]e M. Valer[i]o Etrusco leg(ato) [Aug(usti)] pr(o)pr(aetore)*. — Per altro è da avvertire che il Cagnat (BE. 6 p. 239) proporrebbe di leggere *valles* in luogo di *Alpes*.

Come catena di monti, che cingono la parte settentrionale dell'Italia, le *Alpes* sono per contrario frequentemente ricordate nelle lapidi, parte in relazione all'ordinamento delle tre provincie, in cui dai Romani fu divisa tutta la regione ad esse circostante (v. **Alpes maritimae** — **Alpes Cottiae** — **Alpes Poeninae**); parte in relazione a vittorie che i Romani stessi riportarono sulle

Alpinae gentes. — Trionfo di L. Antonius console del 713 u. c. C. I p. 461 (cf. p. 477): *L. Antonius M. f. M. n. cos. ex Alpibus [K. Ian. a. DCCXII]*. Cf. Dio Cass. 48, 4. Plut. Mar. 12. — Sotto Augusto furon varie le spedizioni contro le genti Alpine (Suet. Aug. 20) capitanate nel 729 da Varro Murena contro i Salassi (Strab. 4, 6, 7 p. 205. Dio Cass. 53, 25. Liv. ep. 175. Cassiod. all'a. 729. Suet. Aug. 21); da P. Silius nel 738 contro i Camunni e i Venosti (Dio Cass. 54,20); da Tiberio e Druso nel 739 contro i Raeti e i Vendelici (Suet. Aug. 21; Tib. 9. Dio Cass. 54. 22 etc.); nel 740 contro i Li-

gures delle Alpi marittime (Dio Cass. 54, 24). Alla spedizione di Druso e a una via da lui iniziata tra Altinum e il Danuvium, accennano due lapidi poste nell'anno 47 d. Cr. da suo figlio, l'imperatore Claudio, (C. V 8002. 8003: *Ti. Claudius Drusi f(ilius) Caesar Aug(ustus).... viam Claudiam Augustam, quam Drusus pater Alpibus bello patefactis derex[e]rat munita(m) ab Altino usque ad flumen Danuvium* etc.). — L'ultima spedizione del 740 è ricordata primamente dallo stesso Augusto nel monumentum Ancyranum (C. III p. 796, 5, 12: [*Alpes a reg*]*ione ea, quae proxima est Hadriano mari,* [*ad Tuscum pacari fec*]*i nulli genti bello per iniuriam inlato* cf. Vell. 2, 90. Dio Cass., 54, 24); inoltre dal monumento che nel 747[8 il senato fece erigere sulla sommità delle Alpi marittime (v. **Tropaea Augusti**), conservatoci anche da Plinio (nat. hist. 3, 20, 136): C. V 7817: *Imp(eratori) Caesari divi f(ilio) Augusto.... s(enatus) p(opulus)q(ue) R(omanus) quod eius ductu auspiciisque gentes Alpinae omnes quae a mari Supero ad Inferum pertinebant sub imperium p(opuli) R(omani) sunt redactae* (seguono 46 nomi delle varie genti).

Delle molte parti delle Alpi, come p. e. le *Ceutronicae* (Plin. nat. hist. 11, 42, 241 cf. 3, 1, 135), le *Lepontiae* (Caes. bell. Gall. 4, 10 cf. Strab. 4, 6, 6 p. 204. Plin. nat. hist. 3, 20, 134), le *Raeticae* (Tac. hist. 1, 70; Germ. 1), le *Noricae* (Plin. nat. hist, 3, 25, 147), cf. Flor. 3, 3, 18; 4, 12, 4), le *Carnicae* (Plin. nat. hist. 3, 25, 147), una sola iscrizione rammenta le

Alpes Iuliae (SI. I 58 = 1110: *Antonio Va*[*len*]*tino princi*[*pi*] *leg(ionis) XIII Gemin*[*ae, inter*]*fecto a latro*[*ni*]*bus in Alpes Iul(ias*] *loco quod appellatur Scelerata* etc. cf. Liv. 5, 34, 8 Tac. hist. 3, 8), dette anche *Venetae* (Amm. Marcell. 31, 16, 7), e dove separano la Dalmazia dalla Pannonia, pure *Dalmaticae* (Plin. nat. hist. 11, 42, 240) e *Pannonicae* (Tac. hist. 2. 98; 3, 1).

Vie dall'Italia nelle provincie a traverso le Alpi.

A. Dall'Italia nella Narbonensis per le Alpi Marittime.

1. Da *Vada Sabatia* (Vado) (cf. **Liguria**) ad *Aquae Sextiae* (cf. 2) colle seguenti stazioni:
   Pullopice;
   Albingaunum (Albenga);
   Lucus Bormani;
   Costa Balenae;
   Albintimilium (Ventimiglia);
   Lumone (Mentone);
   Alpis maritima;
   Cemenelum (Cimella);
   Antipolis (Antibes);
   Ad Horrea;
   Forum Julii (Fréjus) (cf. 4);
   Forum Voconii (Châteauneuf?) (cf. 4);
   Matavonium (Cabasse);
   Ad Turrem;
   Tegulata;
   Aquae Sextiae (Aix);

   Tab. Peut. 3, 1-4; It. Ant. p. 297; Rav. 4, 28; 5, 3; C. V 8085-8106 (cf. SI. 1 p. 146); C. XII 5440-5444; 5454-5476. cf. Rabou RA. 1861 p. 112 seg.

2. Da *Aquae Sextiae* (cf. 1) ad *Arelate* (cf. B 1 — **Gallia Narbonensis**) andavano due vie, (l'una forse la *Via Aquensis*) per
   a) *Massilia* (Marsiglia);
   Calcaria;
   Ad Vicesimum;
   Colonia Maritima;
   Fossae Marianae;
   Arelate (Arles);

   Tab. Peut. 2, 5; 3, 1; It. Ant. p. 697; Rav. 4, 28; 5, 3; C. XII 412. 5497 cf. Villeneuve 2 p. 309; Jullian RE. 5 p. 25, *l'altra per*

   b) *Pisavae;*
   Tericiae e quindi per
   Glanum (S. Rémy)
   Ernaginum (S. Gabriel) secondo la tab. Peut. 2, 5; 3, 1 e, più direttamente per i luoghi moderni di Mouriès, Maussanne, le Paradou, Fortvieille ad
   Arelate (Arles), secondo i miliarii (XII 5477-5495.

3. A Saint- Jean presso Cagnes si staccava dalla via che abbiamo data al n. 1 un'altra che proseguiva per
   Vintium (Vence);
   Salinae (Castellane) sino a
   Reii (Riez) (cf. 4), nota per miliarii.

   C. XII 5422-5439 cf. p. 857. Blanc. Épigr. ant. des Alpes Mar. p. 55; Honnorat, BE. 2 p. 234 segg.; Révellat, BE 4 p. 277 seg.

4. Da *Forum Iulii* (Fréjus) o *Forum Voconii* (cf. 1) a *Reii* (Riez) cf. 3).

   Tab. Peut. 3, 1-2. C. XII 5445-5453, Bonstett, carte du Var, e Hayaux de Tilly, congrès arch. 43 (1826) p. 839 seg.

B. Dall'Italia nella Narbonensis per le Alpi Cozzie.

1. Da *Augusta Taurinorum* (Torino) (cf. **Gallia Transpadana**) ad *Arelate* colle seguenti stazioni:
   Ad fines (presso Avigliana);
   Ocelum (Chiusa);

Segusio (Susa);
Scingomagus (Exilles);
Ad Martis (Oulx);
Gaesaeo (?) (Césanne);
Alpis Cottia o *Matrona* o *Druantium* (Mt. Genèvre);
Brigantio (Briançon) cf. 3. 4);
Rama (Casse-Rom ?);
Ebrodunum (Embrun);
Caturigomagus (Chorges);
Ictodurum (Vieux-Manse);
Vappincum (Gap) (cf. 2);
Alabon (Le Monêstier d'Allemont);
Segustero (Sisteron);
Alaunium (Aulun);
Catuiacia (Céreste ?, Oppedette ?);
Apta (Apt);
Fines (la grando Bégudo ?);
Cabellio (Cavillon);
Glanum (S. Rémy) cf. A 2 b);
Ernaginum (S. Gabriel) (cf. A 2 b);
Arelate (Arles) (cf. A 2 — **Gallia Narbonensis**).

Tab. Peut. 2, 5; 3, 1-5; It. Ant. p. 342. 357; Hieros. p. 555; Rav. 4, 27. C. V 8075-8080. — XI 3281-3284. — XII 5496-5550, cf. Mommsen C. V p. 509 segg., Desjardins RA. 22 (1870-71) p. 124 seg.

2. Da *Vappincum* (Gap) (cf. 1) a *Valentia*:
Ad fines (La Roche-des-Arnauds);
Davianum (Veynes);
Mons Seleucus (La Bâtie-Mont-Saléon);
Cambonum (Villars-la-Baume);
Vologates (Les Bouligons);
Lucus Augusti (Luc-en-Diois) (cf. 3);
Dea Vocontiorum (Die);
Darentiaca (Saillans);
Augusta (Aoust-en-Diois);
Cerebelliaca (Upie);
Valentia (Valence) (cf. **Gallia Narbonensis**).

It. Ant. p. 357; Hieros. p. 555; Rav. 4, 27; C. XII 5502-5507; Vallentia, Les Alpes Cottiennes p. 49 seg.

3. Da *Brigantio* (Briançon) (cf. 2. 4) a *Lucus Augusti*:
Gêminae;
Geminae:
Lucus Augusti (Luc-en-Dois) (cf. 2).

Tab. Peut. 3, 1-3; cf. Valentin, Les Alpes Cottiennes p. 55 seg.

4. Da *Brigantio* (Briançon) (cf. 2. 3) a *Vienna*:
Stabatio (Le Monestier-de-Briançon);
Durotincum (Les Vernois);
Mellosedum (Le Mont-de-Lans);
Caturissum (Le Bourg d'Oisans);
Fines (Vizille);
Cularo (Grenoble);
Marginnum (Moirans);
Turedonum (Tourdan);
Vienna (Vienne) (cf. C 1 — **Gallia Narbonensis**).

Tab. Peut. 3, 1-3; Rav. 4, 27; C. XII 5503 cf. Vallentin, Alpes Cottiennes p. 51 seg. Desjardins, table p. 396 seg.

C. Dall'Italia nella Narbonensis per le Alpi Graie.

1. Da *Eporedia* (Ivrea) (cf. **Gallia Transpadana**) a *Vienna*:
Vitricium (Verrès);
Augusta Praetoria (Aosta) (cf. D 1);
Arebrigium (Derby);
Ariolica (La Tuile);
Alpis Graia (Piccolo S. Bernardo);
Bergintrum (Bourg S. Maurice);
Axima Ceutronum (Aime);
Darantasia (Moutiers en Tarantaise);
Obilinnum (La Bâthie);
Ad Publicanos (Allondaz ?);
Mentala;
Lemincum (Lemens ?);
Labisco (Les Échelles ?);
Augustum (Aouste) (cf. 3);
Bergusium (Bourgoin);
Vienna (Vienne) (cf. B 4 — **Gallia Narbonensis**).

Tab. Peut. 3, 1-4; It. Ant. p.346; C. V p.765.— XII p.299.

2. Da *Darantasia* (Moutiers en Tarantaise) (cf.1) a *Genava*;
Bautas (Les fins d'Annecy);
Genava (Ginevra) (cf. 3 — **Gallia Narbonensis**).

It. Ant. p. 347; C. XII 5513-5517.

3. Da *Augustum* (Aouste) (cf. 1) a Genava:
Etanna (presso Yenne);
Condate (Vence ?);
Genava (Ginevra) (cf. 2 — **Gallia Narbonensis**).

Tab. Peut. 2, 1; Rav. 4, 26.

D. Dall'Italia nella Gallia Belgica per le Alpi Pennine.

1. Da *Augusta Praetoria* (Aosta) (cf. C 1 — **Gallia Transpadana**) a *Viviscus*:
Summus Penninus (le plan de Joux);
Octodurus Varagrorum (Martigny);
Tarnaiae Nantuatium (St. Maurice)
Penneloci (Villeneuve).
Viviscus (Vevey), da cui partivano due vie, l'una per
a) *Lousanna* (Losanna), l'altra per
b) *Viromagus*;

Minnodunum (Moudon);
Aventicum (Avenches) (cf. **Gallia Belgica**).
Tab. Peut. 1, 2-4; It. Ant. p. 351; Rav. 4. 26; C. XII 5518-5629 cf. p. 858.

E. Dall'Italia nella Raetia per le Alpi Retiche.

1. Dal lago di Como (cf. **Gallia Transpadana**) a *Brigantium*:
Summus locus (Samolaco);
Clavenna (Chiavenna) (cf. 2);
Tarvesselum (Spluga);
Cunu Aurèu (?);
Lapidaria;
Curia (Chur) (cf. 2)
Magia (Maienfeld);
Clunia (Feldkirch);
Brigantium (Bregenz) (cf. F 3. 4 — **Raetia**).
Tab. Peut. 3, 3; 4, 1; It. Ant. p. 278.
2. Da *Clavenna* (Chiavenna) (cf. 1) a *Curia*:
Murus;
Tinnetio (Tinzen);
Curia (Chur) (cf. 1).
It. Ant. p. 277.

F. Dall'Italia nella Raetia per le Alpi Tridentine.

1. Da *Verona* (cf. **Venetia**) *ad Abudiacum*:
Vennum (presso la Chiusa);
Ad Palatium;
Sarnis;
Tridentum (Trento) (cf. 2. 3.);
Endidae (presso Egna);
Pons Drusi (Blumau);
Sublavio (Seben) (cf. 5);
Vipitenum (presso Sterzing);
Matreium (Matrey);
Veldidena (Wilten) (cf. 4. 6);
Scarbia;
Parthanum (Partenkirchen);
Abudiacum (Epfach) (cf. **Raetia**).
Tab. Peut. 4, 2; 3; It. Ant. p. 275; C. III 5978-5985. — V 8047-8055.
2. Da *Opitergium* (Oderzo) (cf. **Venetia**) a Tridentum:
Cepasiae (Cavaso);
Feltria (Feltre);
Ausugo (Borgo di Val Sugana);
Tridentum (Trento) (cf. 1. 3);
It. Ant. p. 280.
3. Da *Tridentum* (Trento) (cf. 1. 2) a *Brigantium* (Bregenz) (cf. E 1. F 4) (Via *Claudia Augusta*). Cf. **Raetia**.
C. V 8003 cf. p. 938.
4. Da *Veldidena* (Wilten) (cf. 1. 6) a *Brigantium* (Bregenz) (cf. E 1. F 3). Cf. **Raetia**.
C. III 5988-5989.
5. Da *Sublavio* (Seben) (cf. 1) ad *Aguontum*:
Sabatum (St. Lorenzen);
Littamum (Innichen);
Aguontum (presso Lienz) (cf. G 1. 2. 4 — **Noricum**).
C. III 5705-5708.
6. Da *Veldidena* (Wilten) (cf. 1. 4) a *Pons Aeni*:
Masciacum;
Albianum;
Pons Aeni (cf. **Raetia — Noricum**).
It. Ant. p. 259.

G. Dall'Italia nel Noricum per le Alpi Carniche.

1. Da *Aquileia* (cf. H 1. I 1 — **Venetia**) ad *Aguontum*:
Ad Tricesimum (Trigesimo) (cf. 3);
Iulium Carnicum (Zuglio);
Loncium (Mauthen);
Aguontum (presso Lienz) (cf. F 5. G 2. 4).
It. Ant. p. 279.
2. Da *Aguontum* (presso Lienz) (cf. F 5; G 1. 4) a *Virunum* (cf. 3. 7. 9).
Teurnia (St. Peter im Holz) (cf. G. 6.);
Virunum (Mariasaal) (cf. 3. 7. 9).
3. Da *Ad Tricesimum* (Trigesimo) (cf. 1) a *Virunum*:
Ad Silanos;
Larix (Saifnitz);
Santicum (Villaco);
Tasinemetum;
Saloca;
Virunum (Mariasaal) (cf. 2. 7. 9).
It. Ant. p. 276. Tab. Peut. 4, 5; 5, 1. 2.
4. Da *Aguontum* (presso Lienz) (cf. F 5. G 1. 2. 4) a *Vocarium* (Hüttau) (cf. 5. 7).
5. Da *Teurnia* (St. Peter im Holz) (cf. 2. 6) a *Vocarium* (Hüttau) (cf. 4. 7).
C. III p. 591. 593.
6. Da *Teurnia* (St. Peter im Holz) (cf. 2. 5) a *Mimurium* (presso Mauterndorf) (cf. 7).
C. III 5713-5727.
7. Da *Virunum* (Mariasaal) (cf. 2. 3. 9) a *Iuvavum*:
Matucaium (Treibach) (cf. 8);
Beliandrum (Gades);
Tarnasicum (Murau);
Graviacae (presso Tamsweg);
Mimurium (presso Mauterndorf);
Alpis (Tauri di Radstadt);
Ani;
Vocarium (Hüttau) (cf. 4. 5);

Cucullum;
Iuvavum (Salisburgo) (cf. **Noricum**).
Tab. Peut. 4, 4. 5; 5, 1.

8. Da *Matucaium* (Treibach) (cf. 7) ad Ovilava:
Candalicae (presso Einöddorf);
Noreia (Neumarkt);
Ad Pontem (presso Unzmarkt);
Viscellae;
Tartursanae;
Surontium;
Stiriate (presso Lienzen);
Gabromagus (Windischgersten);
Ernolatia (St. Pancratius);
Tutatio (Kirchdorf);
Vetonianae (presso Kremsmünster);
Ovilava (Wels) (cf. **Noricum**).
It. Ant., p. 276; Tab. Peut. 4, 4. 5; 5, 1; C. III 5728-5731).

9. Da *Celeia* (Cilli) (cf. 10. H 2) a *Virunum*:
Upellae;
Colatio;
Ivenna (Jaunstein);
Virunum (Mariasaal) (cf. 2. 3. 7).
Tab. Peut. 5, 2.

10. Da *Celeia* (Cilli) (cf. 9. H 2) a *Poetovio:*
Lotodos;
Ragaudo (Stüdenitz);
Pultovia;
Poetovio (Pettau) (ch. **Pannonia superior**).
Tab. Peut. 5, 2; It. Ant., p. 129; Hier. p. 560; C. III 5732-2744.

H. Dall'Italia nella Pannonia superiore per le Alpi Giulie.

1. Da *Aquileia* (cf. G 1. I 1 — **Venetia**) ad *Emona:*
Ad Undecimum;
Pons Sontii;
Alpis Iulia;
Longaticum (Kaltenfeld);
Nauportus (Ober Laibach);
Ad Nonum;
Emona (Lubiana) (cf. 2. 3).
Tab. Peut. 3, 5; 5, 1; It. Ant., p. 128; Hier. p. 560; C. III 4613-4614.

2. Da *Emona* (Lubiana) (cf. 1. 3) a *Celeia:*
Ad Quartum decimum;
Ad Publicanos;
Atrans (Trojana);
Ad Medias;
Celeia (Cilli) (cf. G 9. 10).
Tab. Peut. 5, 1. 2; It. Ant. p. 129; Hier. p. 560; C. III 4615.

3. Da *Emona* (Lubiana) (cf. 1. 2) a *Neviodunum*:
Acervo;
Mun. Latobicorum (Treffen);
Crucium;
Neviodunum (cf. **Pannonia superior**).
Tab. Peut. 5, 1. 2; It. Ant., p. 259; Rav. 4, 20; C. III 4616-4624.

I. Dall'Italia nella Dalmatia per le Alpi Giulie:

1. Da *Aquileia* (cf. G 1. H 1 — **Venetia** — **Histria**) la *Tarsatica:*
Avesica;
Ad Malum (Materia ?);
Tarsatica (Tersatto) (cf. 2 — **Dalmatia**).
It. Ant. p. 273.

2. Da *Pola* (cf. **Histria**) a *Tarsatica*:
Nesactium (Altura);
Tarsatica (Tersatto) (cf. 1).
Tab. Peut. 5, 1; Rav. 5, 14.

ALPES (Atractianae). — } (v. **Alpes Poeninae**).
ALPES (Graiae). — }

ALPES (maritimae). — C. V. 7817-7983. — XII 1-74. 5702-5706. — Così dette d'ordinario nei titoli dei governatori della provincia (C. II 1970. — III 6075. — V 1838. 1839. — VI 1620. — XII 7. 78. — CIG. 6771), di un subalterno, *commentariensis* (C. V 7882) e di un legionario, (SI. I 1055 cf. C. V 7983), o anche *Provincia Alpium maritimarum* così rispetto a governatori, che al *flamen* etc. (C. V 7907. 7979. 7980. — VIII. 8328. XII 81. 94). Cf. Tac. ann. 15, 32; hist. 2, 12; 3, 42. Plin. nat. hist. 8, 39, 140; 14, 3, 41; 21, 18, 114. Dio Cass. 54, 24 etc.

1) *Istituzione e confini della provincia.*

Fu istituita molto probabilmente nello stesso anno 740, in cui Augusto compì la sottomissione delle popolazioni Alpine (Dio Cass. 54, 24 cf. **Alpes**: *Alpinae gentes*). Si estendeva nella regione montuosa a destra e a sinistra del fiume Varus, fra le Alpes Cottiae, la Gallia Narbonensis, il Mediterraneo e l'Italia e propriamente la Liguria. Verso il mare comprendeva il litorale tra Albintimilium e la foce del Varus, tranne Nicaea che dipendeva da Marsilia e forse per la giurisdizione dal proconsole della Gallia Narbonensis e altre città minori spettanti all' Italia. Verso l'Italia confinava col territorio degli Intimilii e degli Ingauni, e con la vallata del Padus fino a Pedo nel sud e Busca nel nord comprese nella provincia (C. V 7643. 7852 cf. Strab. 4. 6 4 p. 203 cf. 4, 1, 9, p. 184. Tac. Agr. 7). Verso la Gallia Narbonensis comprendeva una parte del territorio a destra del Varus con le città di Vintium, Salinae e Sanitium (Ptol. 3, 1, 41-43 cf. Plin. nat. hist. 3, 5, 47). Più particolarmente sui confini v. Desjardin, il quale non ammette che le stazioni della *quadragesima Galliarum* a

Pedo e Busca segnino i confini da quella parte, come opina il Mommsen, e inoltre crede che Antipolis sul litorale abbia fatto parte della provincia.

2) *Genti, città e loro condizione politica.*

La popolazione era composta in genere di Liguri, chiamati col nome particolare di *Ligures Capillati* (Dio. Cass. 54, 24. Plin. nat. hist. 3, 5, 47. 20, 135 cf. 11, 37, 130. Lucan. 1, 442) e *Ligures Montani* (Strab. 4, 6, 4 p. 203. Liv. 28, 46, 14; 40, 41, 5. Plin. nat. hist. 3, 20, 135. Tac. hist. 3, 12 cf. **Montanorum cohors**). Le singole genti son ricordate insieme ad altre nel monumento di Tropaea Augusti (C. V. 7817, 25-56): *Acitavones, Medulli, Ucenni, Caturiges, Brigiani, Sogionti, Brodionti, Nemaloni, Edenates, Esubiani, Veamini, Gallitae, Triullatti, Ecdini, Vergunni, Egui, Turi, Nematuri, Oratelli, Nerusi, Velauni, Suetri,* di cui alcuni come i *Caturiges, Ecdini, Medulli, Veamini* e forse gli *Edenates* ed *Esubiani* più tardi passarono a far parte delle (v.) **Alpes Cottiae**. Da prima furono della condizione delle *civitates stipendiariae* delle altre provincie; poscia, forse sotto lo stesso Augusto (Plin. nat. hist. 3, 10, 135), ebbero il diritto di latinità, che poscia, nel 64 d. Cr., fu da Nerone estesa anche a quelle città, che prima non l'aveano accettato (Tac. ann. 15, 32). Città principali erano, fino al tempo di Diocleziano (v. più oltre 6): *Cemenelum* sede del *flamen provinciae* (C. V 7907) e quindi della medesima, *Vintium, Salinae, Sanitium, Pedo* e *Forum Germanorum.* Di esse son municipii Romani *Cemenelum, Pedo* e *Forum Germanorum.*

3) *Governatori e subalterni.*

Provincia imperiale di quelle così dette procuratorie, nei primi tempi fu retta da un procuratore affatto militare dal titolo di

a) **Praefectus** (*civitatium in Alpibus maritumis* C. V 1838. 1839 cf. Strab. 4, 6, 4 p. 203. Plin. nat. hist. 10, 48, 134), preso dall'ordine equestre. Più tardi, già sotto Vespasiano, quando forse fu più tranquilla e incivilita, ebbe un governatore di carattere più civile col titolo di

b) **Procurator** (*Alpium maritimarum* C. II 1970 — VI 1620 cf. V 7879. — XII 174 (CIG. 6777). — *Alpium* ? XIV 161 cf. Tac. hist. 2, 12; 3, 42), titolo che posteriormente si modificò negli altri di

c) **Procurator et praeses** (C. XII 7. — 78. VIII 8328. — CIG. 6771: ἐπίτροπος καὶ ἡγεμὼν τῶν παραθαλασσίων Ἄλπεων), o semplicemente:

d) **Praeses** (C. III 6075. — V 7880. 7881).

P. Aelius Severinus. — C. V 7880.

Annius Rufinus. — Forse del tempo di Diocleziano C. XII 78.

Aurelius Ianuarius. — del tempo di Gallieno C. V 7879.

M. Aurelius Masculus. — C. V 7881.

C. Balbius P. f. Cla(udia) Atticus. — Anno 41-54 d. Cr. C. V 1838. 1839.

Q. Calpurnius C. f. Quir(ina) Modestus ? — C. XIV 161.

Egnatius Calvinus. — Anno ? Plin. nat. hist. 10, 48, 134.

Iulius Honoratus. — Al tempo di Caracalla. C. XII 7 cf. 5430-5432. 5438 add.

M. Iulius Ligus. — C. XII 174 (= CIG. 6777).

C. Iunius C. f. Quir(ina) Flavianus. — C. VI 1620.

Marius Maturus. — Anno 698 d. Cr. Tac. hist. 2, 12 cf. 3, 42.

T. Porcius ..... Quirina Cornelianus. — CIG. 6771.

L. Titinius Claudianus. — C. VIII 8328.

L. Valerius L. f. Quir(ina) Proculus. — Circa l'anno 144 d. Cr. C. II 1970.

Talvolta il governo di questa provincia era riunito a quello delle limitrofi Alpes Cottiae (C. III 6075: *proc(uratori) [Aug(ustorum duorum) nostr]orum, item prae[sidi Alpiu]m Cottiarum et ma[rit(imarum)]* etc.). In generale come anche quello delle altre due provincie alpine, si soleva ottenere dopo essere stato *subpraefectus classis praetoriae* o *praefectus* di una flotta provinciale e talvolta anche *praefectus vehiculorum.* Seguiva quindi la promozione a una procuratia nelle provincie imperiali, come nella Dacia, Cappadocia, o anche a quella della *XX hereditatium* (C. II 1970. III 6075. VII 620. 1643. 3720. VIII 8328. IX 5357 XII 408. EE. 5, 699 cf. Liebenam Verwaltungsgesch. I p. 26 seg.).

Fra i subalterni non è noto che un

Commentariensis (*Alpium maritimarum*), liberto imperiale (C. V 7882).

Un delegato straordinario dell' imperatore inviato per sostenere le ragioni del fisco nella provincia, dell'ordine equestre e col titolo di

Electus ad causas fisci tuendas (*in provincia Alpium maritimarum*) ci è noto per una lapide di recente scoperta a Belluno NS. 1888 p. 408: *M. Corminio M. fil. Pap(iria) equo pub(lico), sacerdoti Lau(rentium) Lav(inatium) electo* etc.).

4) *Dieta provinciale.*

Alla sua esistenza accenna il

Flamen (*provinciae Alpium maritimarum* C. V 7907... *Flavio Verini filio Qu[ir(ina)]... Sabino ..... flamini* etc. — XII 81: *L. Allius Veri f. Pap(iria) Verinus dec(urio), II vir, flam(en) Aug(usti) prov.* etc.), che in una lapide appare anche siccome

Patronus provinciae (C. V 7917: *Memoriae sanctissimae C. Subri Secundini flaminis et patroni provinciae* etc.). Non è improbabile che ove (C. V. 7979. 7980) la *provincia Alpium maritimarum* appare siccome dedicante, sia da intendere appunto un atto del concilio o della dieta che la rappresentava.

5) *Reclutamento e presidio.*

Era reclutata nella provincia e vi teneva guarnigione la *cohors I Ligurum*, siccome si ha da Tacito (hist. 2, 14,2, cf. 12. Strab. 4, 6, 2 p. 202) ed è confermato da lapidi relative a *milites* della medesima (*cohortis Ligurum* C. V 7890. 7891. 7897 (cf. 7885); *cohortis I Ligurum* 7889; *missicii* della stessa 7822; *cohortis I Ligurum et Hispanorum civium Romanorum* 7896. 7900). Inoltre vi era stabilita e forse anche reclutata la *cohors nautarum* (C. V 7884. 7887. 7888. 7992 Cf. Mommsen, Hermes 19 p. 215).

6) *Ordinamento posteriore a Diocleziano.*

Nel nuovo ordinamento amministrativo iniziato da Diocleziano, le *Alpes maritimae* formavano una delle provincie della prefettura delle Gallie (Not. Dign. Occ. 1, 107 Seeck p. 106 cf. 3, 21 p. 111. Laterc. Polem. Silv. 2, 8 p. 255) e propriamente della *dioecesis Viennensis* (Laterc. Veron. 9, 8 p. 250 cf. Itin. Ant. p. 298), dipendenti mediatamente da un *vicarius* (Not. Dign. Occ. 22, 9=29 p. 169 seg.), e immediatamente da un *praeses* speciale (Not. Dign. Occ. ll. cc.). Alle antiche città si aggiunsero altre, come Dinia, già appartenente alla Gallia Narbonensis (Plin. nat. hist. 3, 4, 37) ed Eburodunum, che prima apparteneva alla provincia delle *Alpes Cottiae* e che sostituì Cemenelum come capitale (Not. Gall. 17, 2 Seeck p. 273 cf. Manzi Coll. concil. 7, 930).

Mommsen, C. I. Lat. V p. 902 seg. — Hirschfeld, C. I. Lat. XII p. 1. 9. — Desjardin, Géographie de la Gaule p. 305 segg. — Marquardt, Staatsv. 1[2] p. 279 segg. — Detlefsen, Hermes 21 p. 530 segg.

ALPES (**Cottiae**). — C. V 7209-7349. 8949-8952. — XII 75-97. 5707. — Così nei titoli di governatori (C. III 6075. — V 7250. 7251. — VI 1642. 1643?. — XII 1856) e subalterni (C. V 7253. — EE. 3, 48), talvolta anche *Alpes Cottianae*, nel titolo d'un governatore (C. XII 408), *provincia Cottiana* in quello d'un *flamen* (C. V 7259 cf. 7251), o anche *regnum Cotti* in un titolo di governatore (C. VI 92) del tempo di Tiberio, e altrove (Tab. Peuting. 3, 3: *Cotii regnum* cf. Dio Cass. 60, 24. Suet. Tib. 37; Nero 18. Vitruv. 8, 2, 17); — nome tratto da quello di *Cottius* proprio dei re del paese (Strab. 4, 6, 6 p. 204 cf. Dio Cass. 60, 24. C. V 7231: *M. Iulius regis Donni f(ilius) Cottius* etc.).

1) *Istituzione della provincia.*

Fu preceduta da un rapporto di clientela tra Roma e il *regnum Cotti*, stabilito probabilmente già da Cesare: *Iulius Cottius* chiamasi in un monumento del tempo d'Augusto (C. V 7231 cf. 7262. Ovid. ex Ponto 4, 7) il figlio del re *Donnus*, e *Iulius Cottius* un suo discendente del tempo di Claudio (C. V 7296 cf. Dio Cass. 60, 24). Che il primo di questi due non abbia mosso le sue armi contro di Roma, come pretende Ammiano (15, 10, 2. 7), risulta dal fatto, che dalle popolazioni già ostili e domate da Augusto nel 740 u. c. (Dio Cass. 54, 24 cf. **Alpes**), Plinio (nat. hist. 3, 20, 138) esclude le Cottiane; nè esse son menzionate nel monumento di Tropaea Augusti del 747/8 u. c. (C. V 7817 cf. **Alpes maritimae** 2 p. 429), ad eccezione forse di sei (*Adanates, Caturiges, Ecdini, Medulli, Veamini, Vesubiani*), che furono tra le ribelli e che appaiono siccome appartenenti alla nostra provincia nel monumento di Segusio (C. V 7231 v. più oltre 2). — La provincia fu istituita da Augusto prima del 746 u. c., investendone come governatore lo stesso Cottius figlio del re Donnus (C. V 7231: *M. Iulius regis Donni f(ilius) praefectus civitatium* etc. cf. più oltre 3), quantunque il paese continuasse a chiamarsi ancora sotto Augusto (Vitruv. 8, 3, 17), Tiberio (C. VI 92, *procurator re[gni Cotti]* etc. cf. Suet. Tib. 37. Dio Cass. 60, 24) e fin nei tempi bassi (Tab. Peuting. 3, 3; *Cotii regnum*), *regnum Cotti*. Nell'anno 44 d. Cr. l'imperatore Claudio restituì l'antico regno e v'installò il figlio o nipote di quello fatto governatore da Augusto, anch'egli un *M. Iulius Cottius* (C. V 7296 cf. Dio Cass. 60, 24). Forse allora fu allargata la provincia, aggiungendovisi la gente dei *Caburriates* col capoluogo in *Forum Vibii* (C. V 7836. Plin. nat. hist. 3, 47 cf. Detlefsen p. 535). Questa restaurazione durò pochi anni. Nerone ricostituì, forse nell'anno 63 d. Cr., la provincia (Suet. Nero 18 cf. Vict. Caes. 5, 2; epit. 5, 4. Eutrop. 7, 14. Vopisc. Aurel. 21, 11 etc.), che nel suo ordinamento e nei suoi confini rimase così fino al tempo di Diocleziano.

2) *Confini e città.*

Confinava: ad est con la Gallia Cisalpina, fino al punto in cui sorgevano due stazioni doganali, l'una presso l'odierna la Chiusa (*Ocelum*: Itin. di Vicarello C. XI 3281-83. Ravenn. 4, 30 cf. Caes. bell. Gall. 1, 10. Strab. 4, 1, 3 p. 179. Ptol. 3, 1, 38), l'altra presso Avigliana (*Fines Cotti* C. V 7213; *ad Fines quadragesimae* Itin. di Vicarello C. XI 3284; *Fines* Itin. Anton. p. 342. Ravenn. 4, 30. Tab. Peuting. 3, 4 etc. cf. Strab. 5, 1, 11 p. 216); ad ovest

con la Gallia Narbonensis e propriamente col territorio dei Vocontii (Strab. 4, 2, 3 p. 179); al nord con le Alpes Graiae e al sud con le Maritimae. — Le popolazioni o città sono mentovate nell'iscrizione dell'arco di Segusio innalzato in onore di Augusto nel 745/6 da quel Cottius da lui nominato governatore (*praefectus civitatium*) della provincia (C. V 7231), e sono: *Adanates, Belaci, Caturiges* (cf. Ptol. 3, 1, 39), *Ecdinii, Iemerii, Medulli* (cf. Strab. 4, 1, 11 p. 185; 6, 5 p. 203. 204. Ptol. 2, 20, 11), *Quadiates, Savincates, Segovii, Segusini* (cf. Plin. nat. hist. 3, 17, 123. Amm. Marcell. 15, 10, 7 etc.), *Tebavii, Veaminii, Venisami, Vesubianii.* Plinio dice che eran 15 (nat. hist. 3, 20, 138), e l'altra in più delle 14 dell'iscrizione suddetta, pare sia stata quella dei *Caburriates,* aggiunta forse da Claudio (v. sopra 1). Capitale era Segusium, l'odierna Susa (Amm. Marcell. 15, 10, 7); città principali erano Eburodunum e Brigantio. In genere godevano del diritto di latinità, concesso loro probabilmente da Augusto (Plin. nat. hist. 3, 20, 135), tranne Segusio ed Eburodunum, che di buon'ora divennero municipii romani.

3) *Governatori e subalterni.*

Uno dei così detti regni annessi all'Impero romano, la provincia era governata, come p. e. l'Egitto, il Norico, etc., dall'imperatore, in forza del diritto regio a lui trasferito, e per mezzo d'un vicario o luogotenente, preso dall'ordine equestre. Il quale da prima ebbe il titolo di

a) **Praefectus** (*ceivitatium* etc. C. V 7231), fu istituito da Augusto e, come, quello delle Alpes maritimae, con un potere d'indole più militare che civile, avuto riguardo alla natura dei luoghi e alle condizioni allora poco tranquille del paese (Mommsen, Staatsr. 2^2 p. 247. 859; C. V p. 809). Se egli abbia avuta anche una giurisdizione e in quali limiti, non si sa. Certo la sua dignità era a vita, a differenza di quella dei procuratori delle altre provincie e, posteriormente, anche di questa, e nello stesso ereditaria, salvo l'approvazione dell'imperatore. Più tardi, tranne i pochi anni che durò la restaurazione del reame (v. sopra 1), al *praefectus* fu sostituito un governatore col titolo di

b) **Procurator** (*Alpium Cottiarum* C. XII 408. 1856; *procurator re*[*gni Cotti*] C. VI 92), o anche

c) **Procurator et praeses** (C. III 6075. — V 7251. — VI 1642. 1643?), o semplicemente

d) **Praeses** (C. V 7248. 7249. 7250. 7251).

Aurelius Saturninus. — Tempo di Diocleziano C. V 7248. 7249.

L. Dudistius L. f. Vol(tinia) Novanus C. XII 408.

M. Hordeoniu[s...]. — Sotto Tiberio C. VI 92 cf. III. p. 588.

M. Iulius regi Donni f(ilius) Cottius. — Sotto Augusto C. V 7231 cf. 7296.

C. Iulius Pacatianus. — Sotto Settimio Severo C. XII 1856.

L. Vomanius Victor. — C. V 7251.

Il governo di questa provincia appare talvolta cumulato insieme a quello delle Alpes maritimae (C. III 6075: *procurator et praeses Alpium Cottiarum et maritimarum* etc.), o della Gallia Narbonensis (C. VI 92: *procurator re*[*gni Cotti*] *et provin*[*c*(*iae*)] *Nar*[*bonen*(*sis*) etc.). Sulla carriera v. **Alpes maritimae** p. 429.

Di subalterni si conoscono: un

Commentariensis, liberto imperiale, che perviene a ques'officio dopo averne occupati altri simili presso l'amministrazione della *quadragesima Galliarum, urbis alvei Tiberis, item provincie* (sic) *Baetice* EE. 3, 48; inoltre un

Tabularius, anch'esso liberto imperiale (C. V 7253. 7254).

4) *Dieta provinciale.*

Accenna ad essa il

Flamen Augusti ricordato in una lapide di Segusio (C. V 7259: *T. Cassio T. fil*(*io*) *Quir*(*ina*) *Sextino dec*(*urioni*) *et IIviro civitatis Ebroduniens*(*is*), *flamini Aug*(*usti*) *provinciae* [*C*]*ottianae* etc.).

5) *Via per la Gallia* (cf. p. 425).

Una via partiva da Arelate nella Gallia Narbonensis e traversando il territorio dei Vocontii e Brigantio nelle Alpes Cottiae, metteva in Italia (Strab. 4, 1, 3 p. 179; 4, 1, 12 p. 187. Amm. Marcell. 15, 10, 3 seg.). Di essa restano poche pietre miliarie (C. XII 5496-5500 cf. C. V 8075-8080). Che essa non fosse antichissima, nè quella per cui sarebbe disceso Belloveso in Italia (Liv. 5, 34, 8), nè quella stessa tenuta da Annibale (Liv. 21, 38. Strab. 4, 6, 12 p. 209 etc.), ma che, nella parte che traversava le Alpes Cottiae sia da attribuire al tempo d'Augusto (Amm. Marcell. 15, 10, 2), è dimostrato ampiamente dal Mommsen C. V p. 809.

6) *Ordinamento posteriore a Diocleziano.*

Nel nuovo ordinamento amministrativo cominciato da Diocleziano si ritornò all'antica divisione della Cisalpina e della Transalpina, e delle Alpes Cottiae il versante occidentale con la città di Eburodunum fu aggregato alle Alpes maritimae (Not. Gall. 17, 1 Seeck p. 273), il versante orientale fu incorporato all'Italia. Allora le Cottiae divennero una delle provincie della diocesi d'Italia (Not. D. Occ. 2, 21 p. 109 Seeck. Laterc. Veron. 10, 9 p. 250. Lat. Polem. Silv. 1, 11 p. 254), dipendente dal vicarius Italiae e immediatamente,

come prima, da un *praeses* (Not. D. Occ. 1, 91 p. 106 Seeck). Su questi nuovi confini e specialmente su Segusio come capitale e principio della provincia e di tutta la diocesi v. Desjardin cf. Amm. Marcell. 15, 10, 6. Itin. Hierosolym. p. 556. Paul. Diac. de gest. Langob. 2, 16.

Mommsen, C. I. Lat. V p. 808 segg. — Hirschfeld, C. I. Lat. XII p. 11. 15. 170. 284. — Desjardin, Géographie de la Gaule 3, p. 317 segg. — Marquardt, Staatsv. 2² p. 280 segg. — Detlefsen, Hermes 2?, p. 534 segg.

ALPES (Poeninae-Graiae). — C. V 6861-6899. — SI. I 921-925. — C. XII 98-164. 5708-5720.

1) *Parti già separate dalla futura provincia.* Prima che circa il II secolo dell'Impero si costituisse la provincia riunita con questo nome, le *Alpes Poeninae* e le *Alpes Graiae* come geograficamente così pure amministrativamente eran separate fra loro, formando le prime parte della provincia della Raetia, le seconde provincie a sè.

a) **Alpes Poeninae.** — Così denominate dall'*Alpis Poenina* (S. Bernardo), nome questo che è dubbio se abbia dato origine a quello di *Paeninus* o *Iupiter Poeninus*, o viceversa (Liv. 21, 38, 9 cf. Serv. ad Aen. 10, 13): la identificazione col S. Bernardo è attestata oltre che da Strabone (4, 6, 7 p. 205), da parecchie iscrizioni votive a quella divinità e ivi rinvenute (v. **Poeninus Iupiter**). Alcune di esse essendo di militi di legioni stanziate nella Gallia, nella Germania e nella Raetia (C. V 6869. 6872. 6874. 6879. 6881. 6886. 6887. 6888. 6889. 6890. 6891), si vede che un tempo di là passava una via, che da quelle regioni conduceva in Italia; che essa poi sia stata la stessa, per la quale sarebbero discesi i Boii e i Lingones (Liv. 5, 35, 2) e più tardi Annibale (Serv. ad Aen. 10, 13. Liv. 21, 38, 6. Plin. nat. hist. 3, 17, 123. Amm. Marcell. 15, 10, 9), non ha alcun fondamento (Mommsen C. V p. 761). Forse essa esisteva già al tempo di Cesare, quando questi nel 697 u. c. mandò Ser. Galba a sottomettere i Seduni, i Varagri e i Nantuati, nella vallata superiore del Rodano (Caes. bell. Gall. 3, 1); dopo Augusto è più volte ricordata (Tac. hist. 1, 61. 87; 4, 68. Tab. Peuting. 3, 4: *in summo Pennino.* Itin. Anton. p. 351: *Summo Pennino* cf. p. 426). — Ora, tutta la vallata superiore del Rhodanus, la

Vallis Poenina (C. XII 147: [*ci*]*vitates IIII vallis Poeninae*; 188: *in studis Valle Poenina vita functi* etc.), formava la parte settentrionale della futura provincia riunita, ed era divisa dall'Italia per mezzo dei monti che si estendono fra il S. Bernardo e il monte Rosa, dalla Raetia per mezzo di altra catena di monti e del lacus Lemannus, dalla Germania superiore e dalla Gallia Narbonensis per mezzo dello stesso lago; al sud confinava con le Alpes Graiae (Ptol. 2, 12, 1 cf. 2, 8, 6. 10, 1; 3, 11, 1). Venne, insieme alla Gallia Transalpina, sotto il dominio dei Romani, in seguito alla suddetta spedizione di Ser. Galba nel 697 u. c. (Caes. l. c. Dio Cass. 39, 5. Oros. 9, 8). Sotto Augusto, per le vittorie riportate da Druso e da Tiberio sulle popolazioni Alpine nell'anno 739 u. c. (Dio Cass. 54, 22. Plin. nat. hist. 3, 20, 136. 137 etc.), essendosi costituita la provincia della Raetia, la *Vallis Poenina* entrò a far parte della medesima, come appare da Tolomeo (2, 12), dalla lapide dedicata nel 23 d. Cr. dalle quattro sue città ad Augusto (C. XII 147) e soprattutto da due altre iscrizioni; di cui l'una (C. IX 3044) mostra al tempo di Tiberio un *pra*[*ef*(*ectus*)] *Raetis Vindolicis valli*[*s P*]*oeninae* (*incolis*), l'altra (C. V. 3936) un *procur*(*ator*) *Augustor*(*um*) *et pro leg*(*ato*) *provinciai Raitiai et Vindelic*(*iai*) *et Vallis Poenin*(*ai*), che per la menzione dei due Augusti non può essere anteriore al 161, nè posteriore al 211 d. Cr. (v. **Raetia**).

b) **Alpes Graiae.** — *Alpis Graia* (piccolo S. Bernardo), nome la cui etimologia è connessa con la favola della venuta di Ercole in Italia e della via che vi aprì (Nep.Hann. 3, 4. Liv. 5, 34, 6. Plin. nat. hist. 3, 17, 123. 20, 134. Petron. sat. 2), per la quale sarebbe anche disceso Annibale (Nep. l. c. Liv. 21, 38, 7 cf. Strab. 4, 6, 12 p. 209), via che certo è antica e continuò ad esservi anche dopo che Cn. Pompeo nel 679 u. c. aprì l'altra sulle Alpes Cottiae (Cic. ad fam. 10, 23; 11, 23. Tac. hist. 2, 66), e di cui la stazione sul piccolo S. Bernardo è ricordata col nome di *in Alpe Graia* (Tab. Peuting. 3, 3, cf. Ravenn. 4, 30. 26). Tutta la regione confinava all'est con l'Italia e propriamente la Transpadana, all'ovest col territorio degli Allobroges nella Gallia Narbonensis, al nord con la Vallis Poenina e al sud con le Alpes Cottiae. Molto probabilmente essa fu anche chiamata

Alpes Atrectianae —, di cui non si ha altra menzione che in tre lapidi, le quali ricordano un *procurator Alpium Atrectianarum* (C. IX 5357.— EE. 5, 699) e un *procurator Alpium Atractianarum et Poeninarum* (C. IX 5439). La identificazione è attestata specialmente da quest'ultima, perchè nel fatto più tardi le *Alpes Graiae* e le *Poeninae* furono riunite in una provincia, di cui quel procuratore fu un governatore. Il Detlefsen (Hermes 21 p. 542, 1) ponendo a riscontro l'iscrizione (C. V 7313) ove ricorre un *L. Atrectius Quietius* e il fatto che le Alpes Cottiae si dissero così dal nome di *Cottius* proprio dei re del paese (v. **Alpes Cottiae**), opina che forse qui

vi fu un rapporto etimologico simile. Il De Vit (Il Lago Maggiore 1 p. 83 segg.) crede che *Atrectianae* fossero quella parte delle *Alpes Graiae* che erano al sud delle *Poeninae*.

A ogni modo, è indubitato, che in origine le *Alpes Graiae* amministrativamente non facean parte nè dell'Italia, benchè fossero ad essa geograficamente attribuite (Ptol. 3, 1, 37. Plin. nat. hist. 3, 1, 135 cf. 11, 42, 210), nè della Gallia, e prima che fossero unite alle Poeninae in una sola provincia, ne formavano una a sè, come le *maritimae* e le *Cottiae*. Ciò risulta appunto da due delle lapidi su riferite (C. IX 5357. — EE. 5, 699), specialmente da una del tempo circa di Traiano (C. VI 3720 = EE. 4, 759), che ci dà un *procurator Alpium Graiarum* in persona di un *Ti. Claudius Pollio* ricordato da Plinio (epist. 7, 31).

2) *Istituzione della provincia riunita e governatori.*

L'unione delle *Alpes Graiae* e delle *Poeninae* in una provincia sola non potè avvenire prima del tempo di M. Aurelio. Dappoichè fu appunto quando quest'imperatore ebbe creata la legione III Italica e mandatala nella Raetia (Dio Cass. 55, 24), che a questa provincia come governatore fu dato un *legatus pro praetore* e insieme *legionis*, e da essa dovettero essere staccate le *Alpes Poeninae* e congiunte con le *Graiae*, per le quali da allora in poi appare come loro governatore non già un *legatus*, ma un

a) **Procurator Alpium Atrectianarum et Poeninarum** (C. IX 5439), o semplicemente *procurator Augusti*, essendo sottinteso *Alpium Graiarum et Poeninarum* (C. XII 102. 103. 110. 112. 114. 5717), che al tempo di Diocleziano piglia il titolo di

b) **Praeses** (C. XII 139; il *praetor* della lapide 138 dell'anno 387 d. Cr. indubbiamente sta per *praeses*). In generale, il nuovo ordinamento amministrativo introdotto da questo imperatore non ebbe altro effetto, che quello di aggregare la provincia detta allora *Alpes Poeninae et Graiae* e talvolta anche soltanto *Poeninae* o *Graiae* alla *dioecesis Galliarum* (Not. D. Occ. 3, 22 p. 111 Seeck. Later. Veron. 8, 9 p. 250. Lat. Polem. Silv. 2, 19 p. 256), dipendente dal *vicarius septem provinciarum* (Not. D. Occ. 22, 10. 30 p. 169 seg.), con le due città capitali, la *civitas Ceutrorum Darantasia* e la *civitas Vallensium Octodurum* (Not. Gall. 10, 1-3 p. 268 Seeck).

Governatori anteriori e posteriori alla provincia riunita:

[Aelius ?] Mall[ianus]. — C. XII 102.

C. Annius Flavianus. — EE. 5, 699.

T. Appalius T. f. Vel(ina) Alfinus Secundus. — C. IX 5357.

Q. Caicilius Cisiacus Septicius Pica Caecilianus. — C. V 3936.

Caetronius Cuspianus. — C. XII 112.

Ti. Claudius Pollio. — C. V 3720 (= EE. 4, 759 cf Plin. ep. 7, 31).

T. Cornasidius T. f. Fab(ia) Sabinus. — C. IX 5439.

S. Gratus. — C. XII 5717.

Latinius Martinianus. — C. XII 110.

Sex. Pedius Sex. f. An(iensi) Lusianus Hirrutus. — C. IX 3044 cf. VI 1485. 1486.

T. Pomponius Victor. — C. XII 103.

Pontius Asclepiodotus. — C. XII 138.

. . . . Trebellius . . . . — C. XII 114.

3) *Popolazioni e loro condizione.*

Nelle Alpes Graiae erano i *Ceutrones* con la capitale in Axima (Ptol. 3, 1, 37 cf. Plin. nat. hist. 3, 19, 135); nelle Poeninae i *Varagri*, *Nantuates*, *Seduni* e *Uberi* (Strab. 4, 5, 6 p. 204. Plin. nat. hist. 3, 20, 136. 137 cf. Caes. bell. Gall. 3, 1-7. Dio Cass. 39, 5. Oros. 6, 8), ricordati anche nel monumento di Tropaea Augusti (C. V 7817). In generale erano della condizione degli stipendiarii; soltanto i *Ceutrones* e la città di *Octodurum* dei *Varagri* avrebbero avuto al tempo di Augusto il diritto di latinità (Plin. nat. hist. 30, 20, 135).

Mommsen, C. I. Lat. V p. 757 cf. III. p. 707; Ephem. epigr. 4, p. 516 segg. — Hirschfeld, C. I. Lat. XII p. 16 segg. — Desjardin, Géographie de la Gaule 3 p. 322 segg. — Detlefsen, Hermes 21 p. 540 segg.

ALPINORUM (cohortes). — Se ne conoscono sicuramente quattro (1. 2. 4. 5); quanto alle altre (3. 6. 7. 8. 9) è dubbio se siano identiche con quelle. Così pure circa al loro reclutamento originario, poco può affermarsi di certo, dandoci i monumenti la patria soltanto di alcuni soldati, e questi, ove provengono dalle Alpi stesse, appartengono alle *maritimae* e alle *Cottiae*.

1) **Cohors I Alpinorum equitata.** — In quattro diplomi militari troviamo menzionate due *cohortes I Alpinorum*, delle quali una deve essere stata la nostra. Essa era nella Pannonia nell'80 d. Cr. (C. III D. XI p. 854), nell'84 (EE. 5 D. LXXIV p. 93) e nell'85 (C. III D. XII p. 855); nella Pannonia inferiore nel 113 (C. III D. XXVI p. 859) e tra il 145 e 160 (C. III D. XLII p. 884). Da Lussonium, nella Pannonia inferiore, dove aveva gli accampamenti, provengono le lapidi C. III 3315. 3316, e da Stuhlweissenburg, egualmente nella Pannonia inferiore, l'altra C. III 3352. Una che nomina un veterano proviene da Apulum (C. III 1183). — Dei suoi ufficiali e sottoufficiali conosciamo:

a) *praefecti*: P. Clodius Severus C. III 3315.— Titius Modestus, tra il 145 ed il 160, C. III D. XLII p. 884.

b) *centurio*: P. Aelius Lucilius C. III 3316.

c) *optio*: C. III 3352.

d) *eques bucinator*: Flavius Aufinus C. III 3352.

Un altro equite è nominato nel diploma XLII C. III p. 884.

È nota la patria di due soldati soltanto: Eroviscus (C. III D. XLII p. 884) e Sirmium (C. III 3352).

2) **Cohors I Alpinorum peditata.** — Stanziava nella Pannonia nell'80 (C. III D. XI p. 854), nell'84 (EE. 5 D. LXXIV p. 93) e nell' 85 (C. III D. XII p. 855); nella Pannonia inferiore nel 113 (C. III D. XXVI p. 869), nel 167 (C. III D. XLVI p. 888 cf. C. III 3318, di Lussonium, dov'era accampata), e tra il 216 e 247 (EE. 4 D. LXXII p. 508).

3) **Cohors I Alpinorum.** — È nominata in un diploma di Nerone dell'anno 60 e in uno di Traiano del 103: il primo (C. III D. II p. 845) la pone nell' Illyricum, il secondo (C. III D. XXI p. 864) nella Britannia. Sotto Settimio Severo era a Veczel nella Dacia (C. III 1343), e dalla Dacia provengono egualmente le tegole C. III 1633, 23 ed EE. 4, 203 (Sováród).

4) **Cohors II Alpinorum (equitata).** — Avea sede nel 60 nell'Illyricum (C. III D. II p. 845), nell'84 nella Pannonia (EE. 5 D. LXXIV p. 93), e nel 154 nella Pannonia superiore (C. III D. XXXIX p. 881). Fu però qualche tempo accampata a Cirpi nella Pannonia inferiore (C. III 3646. 3647), e da Codrevich nell'istessa provincia proviene la lapide C. III 3261. — Due suoi *praefecti* sono noti: M. Longinius Longus del 154 (C. III D. XXXIX p. 881) e A. Plautius Fabia Bassianus Roma (C. III 3646). — Conosciamo soltanto la patria d'un suo pedite: Azalus (C. III D. XXXIX p. 881).

5) **Cohors III Alpinorum.** — Un diploma militare di Domiziano del 93 (C. III D. XVI p. 859), la indica stazionata nella Dalmatia, donde provengono pure le lapidi: C. III 1810? (Narona). 2003 (Clissa). 2012. 2058. BD. 9 n. 27 (Salonae). C. III 2746 (Andetrium). 2748 (Matkovine). 2759 (Cadina Glavizza). 6366. BD. 6 n. 1 (Kutatz). Dalla Pannonia superiore provengono le tegole C. III 4665ª (Assonyfa) e 4665ᵇ (Baratföld). La Not. Dign. Or. 37, 35 Seeck p. 82 pone la *cohors tertia Alpinorum* presso Arnona nell'Arabia; e Occ. 32, 57 p. 190 leggesi: *tribunus cohortis tertiae Alpinorum Sisciae* (cf. Böcking Not. Dign. p. 681 seg.). — Dei suoi ufficiali e sottoufficiali conosciamo:

a) *praefectus*: C. Vibius Maximus del 93 C. III D. XVI p. 859.

b) *centuriones*: M. Avillius Nummius C. III 1810? — M. Valerius Donicus C. III 2746.

c) *decurio equitum*: M. Iunius Fadenus C. III 2759.

d) *vexillarius equitum*: C. Baebidius Marcellus C. III 2012.

Un eques è nominato nella lapide C. III 2058.

È nota la patria di tre coortali: Bodionticus (?), BD. 6 p. 3; Caturix, C. III 6366; Daversus, C. III D. XVI p. 859.

6) **Cohors III Alpinorum Dardanorum.** — Nella Not. Dign. Occ. 32, 53 Seeck p. 190 leggesi: *tribunus cohortis tertiae Alpinorum Dardanorum ...* (cf. Hassencamp p. 10).

7) **Cohors XII Alpinorum** — Cod. Iust. 2, 51, 1 dell'a. 197. Il numero è senza dubbio corrotto.

8) **Cohors Alpinorum.** — Boudon de St. Amans, antiq. du dép. de Lot et Garronne p. 66.

9) **Cohors Alpina** — C. V 4951, dov'è nominato un *centurio*: Cerialis Pladae f.

Hassencamp. De cohortibus Romanorum auxiliariis p. 8 segg.

ALSIUM (*Palo*). — C. XI 3716-3726. — Città litoranea dell'Etruria, non lungi da Caere, sulla via tra Fregenae e la stazione ad Turres (Itin. Anton. p. 301. Tab. Peuting. 5, 4. Ravenn. 4, 32. ΚΑΑ. VIII Fe cf. Strab. 5, 2, 8 p. 225. Ptol. 3, 1, 4: Ἄλσιον), nella regione VII Augustea (Plin. nat. hist. 3, 5, 51 cf. 3, 5, 44), secondo la tradizione abitata da Pelasgi ed Aborigeni (Dionys. 1, 20) e ricordata nell'occasione della guerra Latina (Flor. 1, 11, 6) e di Annibale (Sil. Ital. 8, 474. 475). Divenne colonia romana nell'anno 507 u. c. (Vell. 1, 14, 8. C. XI 3716: *colon(ia) Alsiensis*) e fu una delle colonie marittime che godevano l'immunità del servizio militare (Liv. 27, 38), come Ostia e Antium (Liv. l. c. cf. 36, 3). Da una delle poche sue lapidi (3717) pare che fosse inscritta nella tribù Maecia; un'altra (3718) ci dà la Claudia.

Magistrati. — *Duoviri* (3721 cf. 3722 forse *IIviri* per *IIIIviri*); — *quaestores* (3722).

Cittadinanza, senato e Augustali. — *Res publica* (3543), — *colonia* (3716), — *municipes?* (3723), — *Alsiensis* (3724 cf. 3388); — *decuriones* (3716. 3722); — *Augustales* (3723).

Procurator villae Alsiensis. — Di ville possedute da nobili famiglie romane sullo scorcio della Repubblica e nell'Impero in Alsium, se ne menzionano varie, come di un M. Aemilius Porcina nel 629 u. c. ' accusatum crimine nimis sublime extructae villae in Alsiensi agro' (Val. Max. 8, 1 damn. 7), di Pompeo (Cic. pro Milon.

20, 54), di Cesare e di parecchi amici di Cicerone (Cic. ad fam. 9, 6, 1. 2; ad Att. 13, 50, di 3-5) e di un Verginius Rufus al tempo circa di Plinio il giovane (epist. 6, 10). Una di queste ville, forse quella stessa di Cesare, fu posseduta da M. Aurelio, che vi celebrò le *feriae* dette *Alsienses* (Fronto epist. p. 223 segg.), e a questa si riferisce il nostro *procurator* o amministratore, probabilmente liberto di Antonino Pio (C. XI 3720: *D. m. T. Aelio Eutycho proc(uratori) Aug(usti) n(ostri) villae Alsiensi* (sic) *heredes.*

All'*aqua Alsietina* o *Augusta*, di cui parla Frontino (de aquis 11. 71), si riferisce la lapide di Careiae C. XI 3772ᵃ: *[Imp. Caesar divi f(ilius)] Augustus [pontif. max..... mam mentis attrib.... [r]ivo aquae Augustae..... [q]uae pervenit in nemus Caesarum..... ex eo rivolibus qui.... [b]uccinam accipieb....*

BORMANN, C. I. Lat. XI p. 549.

ALTARIA. — Parte superiore dell'*ara* destinata ai sacrifici cruenti (Lucan. 3, 404: ' structae diris altaribus arae ' cf. Quinct. decl. 12, 26. Solin. 8, 6) e anche parte monumentale dell'*ara*, per cui questa piglia una forma più elevata del solito (Fest. ep. p. 29: ' Altaria ab altitudine dicta sunt, quod antiqui diis superis in aedificiis a terra exaltatis sacra faciebant ' cf. Serv. Egloc. 5, 66. Vitruv. 4, 9. Isidor. orig. 15, 4, 14 etc.). Nelle iscrizioni ricorre raramente, soprattutto in confronto ad *ara* (v. **Ara**), e due volte sole (C. VI 414. — XII 5338) in singolare. Notevole è pure, che di esse una (C. XII 5338) è cristiana, le altre tre sono del secolo III. — C. VI 414: *tetrastylum, nymphaeum, crateram cum columella et altarium cum columella marmorea et aliam columellam, item orbiculum cum columella et cetera ornavit.* (a. 191 d. Cr.). — VIII 9015: *Caelestibus Augustis .... templum .... sua pecunia [factum et exo]rnatum libens altaribus dedicavit* (a. 200 d. Cr.). — XII 5338: *Orate pro me Rustico vestro. Altar hoc mu .... am Hermetis pr(aes)bi(teri).* — EE. 5, 949: *Caelestibus Augustis sanctum quod C. Cornelius Aquila..... voverat a solo structum sua pecunia libens altaribus dedicavit.* — NS. 1883 p. 452, 7: *Fl(aviae) Publiciae v(irgini) V(estali) max(imae) ... quae per omnes gradus sacerdotii aput divina altaria omnium deorum et ad aeternos ignes diebus noctibusque pia mente rite deserviens.* Da quest'ultima si vede anche come non fosse rigorosa la distinzione fatta dagli antichi (Serv. Egloc. 5, 66; Aen. 2, 515. Vitruv. 4, 9) tra *ara* ed *altare*, in quanto questo sarebbe stato destinato ai sacrifizi degli dei supremi, quella a quelli delle altre divinità.

MARQUARDT, Staatsv. 3² p. 162 segg.

ALTAVA (*Hadjar er-Rûm*). — C. VIII 9831 — 9905 10461. — 10470. — EE. 5, 1316; 7, 673-678. — Città della Mauretania Caesariensis, sulla via che conduceva a Pomarium e a Numerus Syrorum (KAA. XFe), forse l'Ἀλτάω di Tolomeo (4, 2, 22), *civitas Altava* (9824), *Altava* (9835 cf. 9844. — EE. 5, 1316; 7, 674), sede della *cohors II Sardorum* (9831. 9833). Le iscrizioni, per la maggior parte sepolcrali, non sono di molta importanza; si ha una *Diana dea nemorum comes victrix ferarum* (9831); una *Disciplina militaris* (9832); un *sacerdotium* non determinato (9839); un *dispunctor* (9840). Alla via tra Altava, Pomaria e Numerus Syrorum si riferiscono alcune pietre miliarie (C. VIII 10461-10470. — EE. 6, 1316; — 7, 673-678).

Altava o *Altaba* era anche un luogo della Numidia oggi H.ʳ Ain-bel-Khfif sulla via da Theveste a Cirta (Itin. Anton. p. 27. 28).

MOMMSEN, C. I. Lat. VIII p. 841.

ALTERNIAICINUS. — Forse nome di gente nella Hispania Tarraconensis (cf. Ptol. 2, 6, 57: Ἀλτέρνια): C. II 2523: *Aegiamunniaego Antistius Placidus Cili filius Alterniaicinus v. s. l. m.*

ALTHIBURUS (*H.ʳ Medeina*). — C. VIII 1822 — 1836. — Città dell'Africa proconsularis a 4 miglia e mezzo a sud-ovest di Ebba, presso la sorgente del Ued Ma-es Skia e a 15 miglia da H.ʳ el-Gheria. Era sulla via (cf. **Africa** p. 348) che da Carthago per Drusilliana conduceva a Theveste, e propriamente fra le stazioni di Orba e Mutia, punto di partenza dell'altra che per Zama regia e Thysdrus conduceva al litorale (KAA. XFk); *[municipi]um Althib[u]rnianum* (1824 (= EE. 5, 645); *municipium* (1825).

Cittadinanza e senato. — La cittadinanza era divisa in dieci curie (*curiae* 1830; *populus curiarum* X 1828; *curiales curiarum* X 1827); — *ordo* (1828), *decuriones* (1824. 1828).

Magistrati e sacerdoti. — *Curator rei publicae* (1828); — *flamen perpetuus* (1827).

Divinità. — *Victoria Augusta* (1822), *Victoria senatus Romani* (1823).

MOMMSEN, C. I. Lat. VIII p. 213. — TISSOT, Géographie de l'Afrique 2 p. 455 segg.

ALTIAIENSIS. — Borgata (*vicus*) dei Vangiones nella Gallia Belgica, a quanto pare l'odierna *Alzey* nell'Assia Renana: O. 180: *In h(onorem) d(omus) d(ivinae) divis Nymphis vicani Altiaienses aram posuer(unt) cura* etc.

ALTINUM (*Altino*). — C. V 2143 — 2305. 8818 — 8828. — SI. I, 466 - 483. 1235 — 1237. — Città dei Veneti (Ptol. 3, 1, 30) presso il fiume Silis (Plin. nat. hist. 3, 18, 126), nelle paludi (*Septem maria* Plin. nat. hist. 3, 16, 19

cf. Herodian. 8, 7) che dai canali del Padus si estendevano fino a Ravenna (Strab. 5, 1, 7 p. 214 cf. Tac. hist, 3, 6. Mela 2, 62 seg. Plin. l. c. Itin. Ant. p. 126. 128 244. 281) e sulla via che da Aquileia conduceva a Patavium (KAA. VII Bg), nella regione X Augustea e nella tribù Scaptia (c. III 2914. — V 2166. — VI 2726. 3884, 4, 26), — NS. 1887 p. 129), splendida pel suo commercio ed emula di Baiae (Martial. 4, 25) e in generale ricordata dagli scrittori del tempo di Augusto e Tiberio (Mela l. c. Strabo l. c. Vell. 2, 76) e dei posteriori (Tac. l. c. Plin. ll. cc. Capitol Ver. 9. Victor epit. 16, 5; Caes. 16, 9. Zosim. V, 37). *Municipium* è chiamato così in una lapide (C. V 2149), come in Vitruvio 1, 4, 11 cf. Plin. nat. hist. 3, 18, 126): *Altinum* (C. III 2914. — V 722. 8002), *domo Altini* (C. VI 2733; *Altino* C. VI 2726. 3884, 4, 26), *Altinas* (C. V 4063), *domu Altinas* (C. V 745), *Altinates* (C. V 2071).

Magistrati. — *Quattuorviri* (C. III 2914. — V 2179) o *quattuorviri i(ure) d(icundo)* (C. V 2160. 2162. 2169); *aediles* (C. V (722) o *quattuorviri aedilicia potestate* (2160. 2168).

Senato. — *Decuriones* (2153. 2166. 2172. 2174. 2177).

Augustales. — (C. V 2143. 2144: *sexviri* 2162. 2167. 2171. 2175. 2179. 2180. 8820).

Sacerdozi. — *Augur* (C. V 2178); — *sacerdos* (2170).

Collegi. — *Collegium fabrum* (C. V 2071); — *collegium centonariorum* (C. V 2176).

Divinità. — *Belenus Augustus* (C. V 745. 2143. 2144. 2145. 2146).

Originarii di Altino nelle coorti dei pretoriani C. VI 2726: *Q. Vennonius Q. f. Scaptia Valens*; 2733: *Ti. Aurelius A. f. Pap(iria) Clemens*; — nelle coorti urbane C. VI 3884, 4, 26: *P. Arrius P. f. Scap(tia) Sabinus*.

Altinum era anche il nome di due altre città. L'una nella Pannonia inferiore sulla via da Mursa ad Aquincum, tra Mursa e Lugio, l'odierna *Mohacs* (Itin. Anton. p. 244. KAA. XI Fgo), sede di milizie nei tempi posteriori dell'Impero (Not. Dign. Occ. 33, 7 = 28; 44 p. 192 seg. Seeck). L'altra nella Moesia, anch'essa sede di milizie a quel tempo (Not. Dign. Or. 40, 28 p. 90 Seeck. cf. Procop. de aed. 4, 7. 11).

MOMMSEN, C. I. Lat. V. p. 204 seg.

ALTUS (Iupiter). — Predicato che nelle iscrizioni non ricorre se non una sola volta rispetto a Iupiter (C. V 566: *V(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) Iovi alto summ(ano) Felicianus Pri[amus ?] cum suis d(onum) d(at) d(edicat)*; e che ricorda il 'rex aetheris altus Iuppiter' di Virgilio (Aen. 12, 440 cf. 10, 875: « altus Apollo »). Analoghi sono p. e. *Iupiter summanus* (C. IX 421. 4122), — [? *Iupiter s*]*ummus* (C. XII 1533), — *Iupiter optimus maximus summus exsuperantissimus* (C. VI 426. — III 1090. — IX 784. 948), — *Iupiter optimus maximus summus excellentissimus* (C. X 3805), — *Iupiter Culminalis* (C. III 4032. 4115. 5186. — EE. 2, 854. 967; *Culminaris* C. III 3328 cf. EE. 2, 595), — *Iupiter Cacunus* (C. VI 371. — IX 4876) etc. Cf. Preller, Röm. Mythol. 1 p. 240 seg.

ALVARIUM. — C. II 2242: *L. Valerio Poeno, L. Antistio Rustico IIvir(is)...... L. Valerius C. f. Kapito alvari locum occupavit* ' Mommsenus.... adnotavit *alvari* formam pro falsa *alvearii* iam restitutam esse Vergilio georgic. 4, 34 et in fragmento oeconomici Ciceronis apud Charisium p. 107, 2 Keil; similiter apud Plinium nat. hist. 21, 14, 80. Idem huc referendum censet, quod Plinio teste (21, 13, 74) *in Hispania mulis provehunt* alvos pascendi causa; *alvari locum occupare* de occupatione agri, in pro alvaria fiant, intellegendum est' (Hübner C. ivi).

ALVERIAE. — In una lapide scoperta a Dobropoljci nella Dalmatia (EE. 2, 563) si legge: *iudices* (precedono cinque nomi) *dati a M. Pompeio Silvano leg(ato) Aug(usti) pro pr(aetore) inter rem p(ublicam) Asseriatium et rem p(ublicam) Alveritarum in re praesenti per [sententi]am suam determinaverunt*. Il Mommsen (ivi) dopo aver osservato che qui trattasi di determinazione di confini tra i due popoli degli Asseriates e degli Alveriates, aggiunge che essi ' secundum locum reperti tituli probabile est habitavisse ibi, ubi nunc sunt Podgradje et Medvigge vici ruderibus antiquae civitatis ambo conspicui. Et Podgradje quidem fuisse antiquam Asseriam antea quoque constabat; Alveriae autem non solum nomen novum accedit, sed adhuc ubi nunc est Medvigge, ibi antiquitus fuisse credidimus Hadram. Quae opinio utrum fallat an Alveria media fuerit inter Asseriam et Hadram, non diiudico '.

ALVEUS. — Nel senso generale di fossa, canale per cui scorrono le acque di un fiume o di una fonte (Vergil. Aen. 6, 303; 9, 32. Plin. nat. hist. 4, 4, 10 etc.) si ha: C. VI 8718: *Agathyrsus Aug(usti) n(ostri) ser(vus) arcarius fontem dilapsum restituit item murum cingendum et alvea ponenda curavit*. — IX 4051.... [*no*]*vum alve*[*um*] in uno dei frammenti (7) della iscrizione di Carsioli, relative ad opere idrauliche compiute in gran parte colle rendite del patrimonio confiscato a Gildone ribellatosi in Africa all'imperatore Onorio. — Nelle terme, *alveus* è propriamente la vasca per le abluzioni e special-

mente la piscina pei bagni caldi (Cic. pro Coel. 28. Auct. ad Herenn. 4, 10. Vitruv. 5, 10, 4. Capitl. n. Albin. 5. Galen. meth. med. 7, 6): C. VIII 828.... *apodyterium novum... a solo constructum.... cetera restaurata adq(ue) statuis, marmoribus tabulis pictis, columnis, [al]v[ibus] cellarum, cathedrebus ornata* etc.

Sui *curatores alvei et riparum Tiberis* v. **Tiber.**

ALUMEN. — Nella tariffa doganale (*lex portus*) di Zarai nella Numidia (C. VIII 4508 lin. 27): *resina(m) pice(m), alum[e]n in p(ondo centum)*; la somma del balzello manca per frattura della pietra. Sull'uso che ne faceano gli antichi per tingere le lane, preparare i cuoi e nella medecina, e circa i paesi in cui principalmente si produceva, come l'Egitto, la Frigia, l'Armenia, il Ponto, la Spagna, la Macedonia etc. v. Plin. nat. hist. 20, 8, 71. 88; 23, 108; 28, 11, 164. 15, 214. 244; 31, 7, 79; 32, 126; 33, 94; 35, 183. Vitruv. 2, 6; 8, 3. Gell. 15, 1. Cels. 15. 38, 12. Dioscor. 5, 122 etc. —

ALUMINARIUS. — C. VI 9142: *C. Terentius C. C. l(ibertus) Anteros aluminarius vivos sibi et* etc. Probabilmente negoziante di allume.

ALUMNA (Ceres). — Ricorre in una lapide di Voorburg nell'Olanda (OH. 5717): *Cereri alum(nae) opt(imae) max(imae) s(acrum)*. Ovidio (fast. 1, 704 cf. 4, 407) chiama Cerere « alumna pacis », e Mart. Capella (1, 86) scrive: « Grata Ceres admodum gravis femina, alumnaque terrarum ac nutrix mortalium ». L'epiteto è analogo a quello di *alma* dato alla stessa divinità (Verg. Georg. 1, 7. Ovid. fast. 4, 547. Vopisc. Aurel. 48) e contiene il concetto generale attivo d'*alumna* siccome allevatrice (Sil. Ital. 9,533. Plin. nat. hist. 3, 5, 39. Flor. 3, 21). Cf. **Alumnus.**

ALUMNUS. — Di *alumni* e *alumnae* (*alumnula* C. XII 1602) è frequentissima la menzione nelle lapidi, generalmente sepolcrali. Non sempre però il significato particolare appare a prima vista, e anche quando talvolta è evidente, non torna facile il determinare il rapporto che passa tra essi e le persone verso di cui pigliano il nome di alunni; indeterminatezza che, del resto, si scorge pure nei luoghi relativamente scarsi degli scrittori (v. più oltre 1). A rendere meno difficile l'interpretazione, gioverà quindi rilevare alcune circostanze che sogliono trovarsi in persona di essi, come (1) l'età, (2) la condizione personale, (3) le relazioni varie di semplice allevamento, di patronato, di professione o officio e di parentela, (4) i predicati.

1) *Età e significato generale della parola.* — Ove l'età è data, e non sono pochi i casi, prevale in genere quella della fanciullezza e della gioventù: rarissimi sono i casi di alunni adulti. Se ne hanno infatti di

1 anno (C. VI 10158. — VII 57. — X 7319: *alumnus infans dulcissimus.* — XIV 1428. 2543).

2 anni (C. X 2358. 2966. — XIV 2055. — O. 2708).

3 anni (C. X 8371. — XIV 1152. — O. 4673).

4 anni (C. X 6718. — XIV 930. 1255. 1781. 2269).

5 anni (C. VI 8454. 10158. — X 646. — XII 1759. 1805. 3798. — XIV 747. 1101.

6 anni (C. VIII 9172. — IX 311. — XIV 1276. 1429).

7 anni (C. X 5227. 6491).

8 anni (C. VI 8710. — VIII 2084. — X 2520. 6723. — XIV 327. 816. 830. 1203).

9 anni (C. VI 8679. — VIII 3002. 9173. — X 2177. — XIV 1154. 3978).

10 anni (C. XI 3771).

11 anni (C. IX 2300. 4755. — XII 466. — XIV 1549. 2738).

12 anni (C. IX 2101. — XIV 806. 932. 2697).

13 anni (C. XII 328ª. — X 2562).

14 anni C. IX 1843. — XIV 2319).

15 anni (C. III 2450. — X 3355. — WE. 2126).

16 anni (C. X 1976. 2230. 2362. 7666. — XII 822. — XIV 3474).

18 anni (C. X 2644).

19 anni (C. VIII 2773. — X 2466).

20 anni (C. IX 1405. — X 2384. 2479. — XII 533).

21 anno (C. X 8368. — XIV 530. 1793).

22 anni C. X 2697. — XII 729. 1962).

23 anni (C. III 2012).

24 anni (C. X 2745).

25 anni (C. VIII 8827).

27 anni (C. V 131. — X 2248).

28 anni (C. VIII 410. — XII 733).

30 anni (C. IX 2010).

32 anni (C. VIII 3288).

42 anni (C. III 2194).

Questa circostanza dell'età, per lo più tenera degli alunni, — s'intende che ove è più alta *alumnus* si riferisce agli anni passati, — accompagnata dall'altra dei predicati che loro si dànno (v. più oltre 4) e dal contesto della maggior parte delle iscrizioni, è una prova che il significato più comune della parola è quello passivo, indicando colui che è allevato, nutrito, educato da un altro, il quale può avere però verso di lui un rapporto vario di patronato, parentela e anche di professione o officio (v. più oltre 3). Ed è in questo

senso che generalmente è usato anche dagli scrittori (Pacuv. apud Non. 4, 25. Plaut. Merc. 4, 5, 7; Cist. 4, 2, 96. Stat. Theb. 6, 378; 8, 224. Ovid. met. 4, 421. Cic. de fin. 4, 26; ad fam. 9, 14; Phil. 7, 3. Vergil. Aen. 11, 33. 595. Horat. ep. 1, 4, 8. Suet. Claud. 39. Tac. ann. 1, 44; 15, 34. Val. Flacc. 3, 159. Plin. nat. hist. 3, 5, 39. Flor. 3, 21 cf. Gai 1, 19. Dig. 40, 2, 13. 14. Inst. 1, 6, 5 etc). In tal caso pare che talvolta (C. III 2012. 2160. 2450. 2515) la parola *anna* stia per indicare appunto la nutrice, piuttosto che essere un nome proprio (cf. C. III p. 1089). Nel significato attivo di allevatore, educatore e simile, raro negli scrittori (Sil. Ital. 9, 533. Varro apud Non. 2, 138. Isid. 10, 3. Orig. 3), non si ha che in una sola lapide dei tempi posteriori (C. XIV 1911: [*Iu*]*lia Gelasina et Iulia Vitalis* [*a*]*lumnae Iuliaes Maximaes* [*in*]*nocentissime quae vix. ann. X* [*me*]*n*(*sibus*) *VIIII dieb*(*us*) *XXI depos*[*ita*] *fecerun*[*t*]).

2) *Condizione personale.*

Riguardati semplicemente nella loro condizione personale, gli *alumni* e le *alumnae* si distinguono nelle seguenti categorie:

a) *Servi alunni di servi* (C. V 2956. 4729. — VI 8541. 8679. — VII 57. 1056. — VIII 2084. — IX 1405. 2101. — X 301 (= 8102). 7319. 7485. — XII 5751. — XIV 2319. 2543). Notevole è la prima di queste lapidi (*Fortunatus et Pri*(*v*)*ata titulum posuerunt Velagies ingenue fil*(*i*)*e et alumne Valentine*), dove si oppone la figlia ingenua all'alunna, « ex iisdem parentibus opinor etiamtum servis et postea ab iis altae », come si osserva nel *Corpus*.

b) *Servi alunni di liberti o ingenui*, per lo più liberti (C. VI 8622. 8710 19107. — VIII 4153. — IX 218. 1476. 1880. 2300. — 2230. 2248. 2358. 2362. 2520. 3355. 4789. 6983. 7457. 7666. 8368. — XII 1759. 1962. 3798. — XIV 222. 1376. 2055. 3978. — FI. p. 349, 22. — RE. II n. 650). Importante è la iscrizione C. X 7457, contenente un codicillo di testamento, col quale si raccomanda la manomissione di un servo alunno (*Exemplum codicillorum. Have mihi, domine pater*; *vale mihi, domine pater. Cum ad te haec dictarem, infelicissimum te aestimavi, ut eras, cum me hoc mitteres. Peto, ut monumentum mihi facias dignum iuventuti meae. A te peto Eutychianum alumnum meum manumittas vindictaque liberes; item Aprilem servum meum, qui solus ex ministerio meo superavit* etc).

c) *Servi alunni in genere* (C. VIII 3968. — X 1976. 2745. — XIV 1006).

d) *Liberti alunni di liberti o ingenui*, per lo più liberti, dello stesso nome del patrono (C. II 554. — III 1149. 2194. — V 131. 1162. 4439, 4648. — VI 10. 8454. 8534ª. 8534ᵇ. 8701. — VIII 410. 2394. 2396. 2773. 3002. 3827. 4376? 5064. 9172. 9173. — IX 311? 345. 646. 836. 1731. 1805. 2010. 2505. 4755. — X 1886. 1947. 1949. 2032. 2177. 2192. 2313. 2384. 2466. 2644. 2697? 2966. 5227. 6572. 6718. 7817. 8316. — XII 35. 204. 415. 434. 466. 633? 729. 733? 822? 1602. 1805. 3183. 3706. 3850. — XIV 219. 530. 543. 746. 747. 772. 816. 830. 843. 930. 932. 1101. 1152. 1203. 1251. 1255. 1297? 1354. 1428. 1549. 1583. 1606. 1629. 1781? 1793. 1801. 1911? 2113? *alumnus Faustinae Aug*(*ustae*)) 2605. 2697. 2738. 3474. 3721 (= VI 10909). — NS. 1888 p. 729. — Bull. d'arch. crist. 1886 p. 61. — WE. 2126. — O. 2708. — FI. p. 350, 26). Singolare è la lapide C. VIII 410, dove pare che col gentilizio Orbius si faccia un giuoco di parole (*Dis man*(*ibus*) *sacr*(*um*) *Q. Orbi Salutaris Connari vix*(*it*) *ann*(*is*) .... *orbi alumino* (sic) *posuerunt*).

e) *Liberti o ingenui alunni di liberti o ingenui, con nomi diversi* (C. V 4400. — X 2479. 2562. 4143. — XI 3827. — XII 201. 538. 3673. 4279. — XIV 327. 806. 1154. 1429. 1445. 1760? 2269. — Bull. d'arch. crist. 1886 p. 41).

f) *Liberti o ingenui alunni di servi* (C. VIII 3288. — X 6174).

g) *Liberti o ingenui alunni in genere* (C. V 3706. — X 8371. — XII 3952. 5882. — O. 4670).

h) *Ingenui alunni di ingenui o liberti* (C. III 2012. 2450. — VIII 2917 10570, 3, 28: *rustici tui vernulae et alumni.* — X 6491. 6574. 6723. — XI 3771. — XIV 2184. — O. 4673).

In generale, si vede dunque che prevalgono i servi e i liberti così fra gli alunni, come fra coloro verso di cui essi son tali. Quanto ai servi *alumni* opposti all'*educator* e alla *nutrix*, al *paedagogus* e al *collactaneus*, anche essi della medesima condizione, e alla loro manomissione, Ulpiano scrive (Dig. 40, 2, 13): ' Si collactaneus, si educator, si paedagogus ipsius, si nutrix, vel filius vel filiave cuius eorum, vel alumnus, vel capsarius (id est qui portat libros), vel si in hoc manumittatur, ut procurator sit, dummodo non minor annis decem et octo sit » .... § 14 (Marcianus): « alumnos magis mulieribus conveniens est manumittere: sed et in viris receptum est satisque est permitti eum manumitti, in quo nutriendo propensiorem animum fecerint ' cf. Gai 1, 19. Inst. 1, 6, 5. Servi alunni erano pure quei fanciulli ' qui liberi nati expositi, deinde sublati a quibusdam et in servitute educati sunt ', come li chiama Traiano in una lettera a Plinio (ep. 10, 66 [72]), in risposta a quella con cui questi (65[71]) gli

rivolgeva il quesito ' de conditione et alimentis eorum quos vocant θρεπτούς ». Che questo antico uso della esposizione dei figli (Dionys. 2, 15. Ter. Hecyr. 3, 3, 40. Plaut. Cos. prol. 41, 79; Cist. 1, 3, 17. Cic. de leg. 3, 8. Liv. 27 37), continuato anche nel tempo dell'Impero (Dio Cass. 45, 1. Suet. Aug. 65; Calig. 5; de gr. 7, 21. Sen. de ira 1, 15) e perfino nei più bassi (Lact. 5, 9, 15; 6, 20-26. Tertull. Apol. 9. Minucius Felix 30 etc.), non ostante le pene comminate (Dig. 25, 3, 4. Cod. Theod. 9, 14, 1. Cod. Iust. 8, 52, 2), non cessasse anche allora di dar luogo a questa specie di *alumni*, si può non dubitarne. E forse alcuni di quelli indicati dalle nostre lapidi si possono ben porre in tale categoria. Ma un indizio certo per distinguerli dagli altri manca affatto.

3) *Rapporti varii: significato speciale della parola.*

Il concetto di allevamento e simili contenuto nella parola *alumnus alumna*, molte volte pur rimanendo in fondo il medesimo, riceve una modificazione, in quanto si determina e specifica, per modo che acquisti un significato più ristretto e particolare, vario. La qual cosa avviene naturalmente a seconda che varia il rapporto intimo, privato, non giuridico, che lega l'alunno alla persona correlativa. Certo, nella grande abbondanza delle lapidi, in parecchi casi sia per la brevità di esse, sia per difetto di altri indizii, non sempre si può stabilire quale questo rapporto sia stato. Come d'altra parte è pur vero che, ove questo esiste, esso si trova congiunto all'altro giuridico, come p. e, quando un ingenuo, liberto o servo di un terzo è a un tempo alunno suo nel senso di allevato, educato e di subalterno o discente in un officio o professione. A ogni modo, in molti casi esso è evidente e si manifesta specialmente nella contrapposizione dell'*alumnus alumna* alla persona correlativa di cui è rilevata la qualità, p. e. *alumnus-nutritor*. Siffatto rapporto può essere dunque: (a) di semplice allevamento, (b) di patronato, (c) di parentela e (d) di professione o officio.

a) *Rapporto d'allevamento.* — Talvolta *alumnus* indica semplicemente chi è allevato, nutrito da un altro, ed è quando egli non è nè figlio o in genere discendente, nè servo o liberto, nè subalterno o discente dell'altro. Tale è, per lo più, il caso di ingenui, alunni di ingenui o liberti, ed in questo senso pare essere inteso da Paolo (Sent. 5, 6, 16) e da Ulpiano (Dig. 20, 1, 8 cf. 29, 5, 1, 10), dove l'*alumnus* è contrapposto a *concubina* e ai *filii naturales*, e da Paolo stesso (Dig. 45, 1, 132 pr. cf. 40, 2, 13. 14. Gai. 1, 19. Inst. 1, 6, 5), dove esso è contrapposto a *filius* e a *cognatus*. Nelle lapidi si osservavano queste contrapposizioni.

Alumnus — *tata* (C. X 1949).
Alumnus — *tatula* (C. V 1162).
Alumnus — *nutritor* (C. V 4400).
Alumnus — *nutrix* (C. VIII 2917: *D. M. Iuliae Almyrdi* (sic) *nutrici v(ixit) a(nnis) LXIII C. Iulius Quintianus alumnus centurio leg(ionis)*).
Nati — *alumni* (C. VI 142).
Vernulae — *alumni* dell' imperatore (C. VIII 10570, 3, 28).
Anna-alumnus (C. III 2012. 2450 cf. 2160. 2515).

Qui si riferiscono pure, benchè mancanti di aperta contrapposizione, le lapidi C. VIII 3288. — X 2479. 2562. 4143. 6174. 6491. — XI 3827. — XII 201. 538. 3673. 3706. 4279. — XIV 327. 806. 1154. 1429. 2184. — O. 4673. — Bull. d'arch. crist. 1886 p. 91.

b) *Rapporto di patronato.* — Assai più frequente, invece, è l'uso della parola *alumnus* per indicare lo schiavo, il liberto o la liberta in relazione al patrono o alla patrona non tanto nel rapporto giuridico, quanto in quello privato della vita comune e più specialmente del sentimento di pietà degli uni verso gli altri, come si vede dai predicati e in genere dall'essere le iscrizioni ordinariamente sepolcrali. Qui la vera identificazione talvolta è chiaramente espressa, come in

Libertus et alumnus, trattandosi della stessa persona (C. II 553. — VIII 302. — X 2466. 5227. — XIV 772),
Alumna manumissa (C. V 3382); tal'altra appare da contrapposizioni, come:
Dominus — *alumnus* (RE. II n. 650),
Alumnus — *patronus* (C. VI 8534ᵃ. 8534ᵇ. — VIII 2394. 2395. 2396. — XII 729. 733. 1805. — XIV 1251. 1606. 1793),
Alumnus — *matrona* (C. VIII 9172. 9173). In altri casi si ha la contrapposizione, in rapporto allo stesso patrono, fra
Filius — *coniux* — *alumnus* (C. IX 1805),
Alumnus — *filius* (C. III 2194. — VI 8710. — VIII 4376. — XIV 543. 932). Ove per contrario si ha la contrapposizione tra

Alumnus — *libertus* (C. V 4439. — VI 131. — XIV 746. 987. FI. p. 350, 26), poichè si tratta di *alumnus* liberto o servo dello stesso patrono del *libertus*, non si può pensare ad altro rapporto fuori di quello del patronato; conviene quindi ammettere che qui si vuol forse rilevare nell'*alumnus* un rapporto di nutrimento o altro più intimo e domestico di quello che si avea nel

semplice liberto. A ogni modo, al patronato in genere si riferiscono C. V 131? 4648. 4729. — VI 10. 19107. — VII 1056. — VIII 410. 2084. 2773. 3827. 4153. 5064. — IX 218. 311? 345. 836. 1405. 1476. 1731. 1880. 2010. 2101. 2300. 2505? 4755. — X 301. 646. 1886. 1947. 1976. 2032. 2177. 2192. 2230. 2248. 2313. 2358. 2362. 2416. 2520. 2644. 2697. 2966. 3355. 4789. 6572. 6574. 6718. 6723. 6983. 7319. 7457. 7485. 7666. 7817. 8316. 8368. — XI 3771. — XII 35. 204. 415. 434. 453. 466. 533. 822. 1602. 1962. 1759. 3182. 3798. 3850. 5751. — XIV 219. 222. 530. 747. 816. 830. 843. 920. 1010. 1101. 1152. 1203. 1255. 1276. 1297. 1354. 1428. 1445. 1549. 1583. 1629. 1760. 1781. 1911. 2055. 2319. 2543. 2605. 2697. 2738. 3474. 3721. 3978. — NS. 1888 p. 729. — O. 2708. — FI. p. 349. 22. — Bull. d'arch. crist. 1886 p. 61.

c) *Rapporto di parentela.* — Un certo legame di parentela è talvolta anche contenuto nell'*alumnus,* nel qual caso la parola sta per figlio o anche nipote. Così nella lapide C. V 2956 già innanzi riportata (2 *a*), dove la figlia di uno schiavo e di una schiava è chiamata *alumna* in contrapposto ad un'altra *filia ingenua* nata dopo che i genitori erano stati manomessi. In un'altra (C. VI 8454) *alumnus* è chiamato un figlio di servo e di ingenua o liberta (*Sallustio Gelasto alumno suo ..... Domitius Aug*(*usti*) *n*(*ostri*) *disp*(*ensator*) *rationis monate* (sic) *cum Sallustia Caelianf* (sic) *coniuge sua fecer*(*unt*)). E un caso quasi simile si ha pure in quella (C. VI 8701), in cui si dà il nome di *alumnus* al figlio di un servo, poscia manomesso, e di una ingenua o liberta. In una poi (C. X 2384) si ha un *Ennius Epaghatus* che pone il monumento a un'*Enniae Putiolanae alumnae.* Dai casi precedenti a quest'ultimo si vede quindi come questo significato di figlio o figlia veniva dato specialmente quando trattavasi di matrimonio tra servi e ingenui o liberti. Invece in un altro (C. X 5198) pare che lo stesso siasi usato talvolta quando si accennava a un figlio adottivo (*L. Luccio L. f. Pal*(*atina*) *Ummidio Secundo decur*(*ioni*) *L. Lucci L. fil*(*ii*) *Ter*(*etina*) *Hiberi ..... alumno* etc. cf. **Adoptio** 2 p. 97).— Per nipote sta *alumnus* in O. 4670 (*D. M. s*(*acrum*) *Aureliae Iustinae alumna fe*(*ce*)*runt nonni sui*).

d) *Rapporto di professione e di officio.* — Finalmente non è raro il caso che *alumnus* significhi anche il discente di un'arte o professione, e il subalterno d'un officiale. Discenti sono: un *Iulius Hermes alumnus Dionysi medici* (C. XII 725), un *C. Atilius Fortunatus faber intestinarius .... alumnus* (C. X 1922), un *C. Valerius Zephyrus lib*(*ertus*) *et alumnus successor* di un C. Valerius [Dioph]an[es? ....] *caelator anaglyptarius* (C. II 2243), un *alumnus* opposto ad *artifices* (C. VI 10091), le *alumnae bene laborantes* (C. V 1685), un *alumnus* atleta (C. VI 10155), *alumni gymnici* contrapposti a *patroni* (C. VI 10158). — Subalterni invece sono: l'*accensus et alumnus Drusi Caesaris* (C. VI 1964), l'*alumnus a manu* (C. VI 8890: *Thelyco Eutychi Actes Aug*(*usti*) *l*(*ibertae*) *l*(*iberto*) *alumno a manu vixit* etc.), l'*alumnus fisci advocati* (C. VIII 7078), l'*alumnus pra*[*e*]*positi vectigalium* (OH. 6657) e gli *alumni* di un *dispensator Aug*(*usti*) *primae et secundae expeditionis Germ*(*anicae*) (C. VI 8541), di un *a diplomatibus* (C. VI 8622), di un *vilic*(*us*) *thermar*(*um*) *bybliothec*(*ae*) *gra*[*ec*(*ae*)] (C. VI 8679).

4) *Predicati.* — I più comunemente dati agli *alumni* e alle *alumnae* sono:

Carissimus (C. V 4648. — VII 328ª. — X 6572. 6723. — XII 733. 3706. — XIV 932. 1445. 2055. — O. 2708. — WE. 2126. — Bull. d'arch. crist. 1886 p. 91),

Dilecta (C. XI 3771).

Dulcissimus (C. VIII 3002; *dulci* 9172. — IX 345; *dulcissimus et desideratissimus* 2101. — X 646. 656. 1947. 2358. 2362. 2416. 2479. 2966. 7319. 7817. — XII 453. 466. 469. 822. 1805. — XIV 327. 530. 747. 816. 830. 930. 1101. 1154. 1428. 1481. 1760. 1543).

Fidelissimus (C. VI 8622).

Incomparabilis (C. XII 533. — XIV 1152. 1793. 2697).

Optimus (C. VI 19107. — X 3230).

Pientissimus (C. III 2450. — IX 4755. — XII 35. 204); *pientissimus et incomparabilis* (C. VI 131); *pientissimus piissimus et dulcissimus* (FI. p. 349, 22).

Piissimus (C. V 4439. — X 2466. — XII 3798. — XIV 2145ª).

Probissimus ac fidelissimus (C. IX 2010).

Pudicissima alumna adque abstinentissima puella (C. IX 1826).

Rarissimus (C. VIII 3827).

Reberentissimus (C. X 3355).

Sanctissimus et dulcis (C. VIII 9173).

Quanto all'unico caso di un *alumnus indulgentissimus* (C. II 2243), nel *Corpus* s'osserva: ‘ id consuetudini certe non convenit, sed defendi potest utpote ortum ex caritate ultra modum egrediente ’.

L'*alumnus municipii sui* di una lapide dell'Africa (EE. 7, 250: *Ti. Aprario Felici Q. fil*(*io*) *Papiria Parato aedilicio fl*(*amini*) *perp*(*etuo*) *bono viro amatori* [*e*]*t alumno municip*(*ii*) *sui ob* etc.) ‘ significat puto Aprarium ibi illum quidem non natum, at tamen a puero educatum esse ’, come osserva l'editore.

ALUS. — Divinità celtica nota per due lapidi, l'una proveniente dalle vicinanze di Brixia: *Alo Sex. Nig. Sollonius v. s. l. m.* (C. V 4197), l'altra da Brixia stessa: *Deo Alo Saturno Sex. Commodus Valeriu[s] v. s. l. m.* (C. V 4198). La connessione di Alus con Saturnus in questa ultima rende chiaro che si tratta d'una divinità campestre, ed a questa natura sua induee pure la radice *al.* Cf. **Alantedoba**.

ALUTUS. — OH. 5930: *Matronis Aufanib(u)s C. Iul(ius) Mansuetus m(iles) l(egionis) I M(inerviae) p(iae) f(idelis) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) f(eliciter) v(oto) f(acto)? ad Alutum flumen secus mont(em) Caucasi*; iscrizione di Colonia. Il fiume Alutus presso il Caucaso non è noto; è noto invece il fiume Aluta nella Dacia, oggi *Oltu, Alt*, affluente del Danubio (KAA. XI Ltu.).

ALVUS. — *Item ne quis alvos apium....* leggesi in un frammento di legge relativa ad un agro colonico precluso a tombe e alveari di privati (C. I ad n. 1409), dove *alvus* sta per alveare (cf. Varro de re r. 3, 16. Plin. nat. hist. 21, 12, 70. 80).

AMABILIS (deus). — C. VI 112: *Deo Amabili sacr(um) Aelia Ehorte fecit.* ' Fortasse significatur deus Glyco notus ex Luciano titulisque Apulensibus ' C. III 1021. 1022. — v. **Glyco.**

AMANTINUS. — C. III 3224: .... *cemaes Liccav[i] f(ilius) Amantinus ho[b]se[s]? a[n]norum dec[e]m gente Undius? centuria secunda in flumen perit Hemona* etc.; lapide trovata a Putincze nella contea del Sirmio (Pannonia inferior). La civitas Amantinorum è nominata da Plinio (nat. hist. 3, 25, 148): « alter amnis Bacuntius in Savum Sirmio oppido influit, ubi civitas Sirmiensium et Amantinorum » cf. Rufus 7, e a quest'indicazione corrisponde il luogo di ritrovamento della lapide. Tolomeo invece (5, 15, 3) colloca gli Amantini molto più a settentrione, circa dove oggi sorge Stuhlweissenburg. Sul resto dell'iscrizione nota il Mommsen: ' *Ho[b]se[s]* proposuit Katancsich non male; *a[n]norum decem* satis certum; gentem nominari, cum populi nomen praecedat, tamen potest ferri; nomen gentis latet in *undius* vocabulo corrupto. Pueros potissimum nobiles eosque centuriatus obsides dari notum est (cf. e. c. Appianus 3, 23) et fieri potest, ut Amantini ita obsidum centurias duas pluresve dederint Emonae adservatorum, quorum unus perierit ibi in flumine '.

AMARANTUS. — C. V 7357: *posuit et in memoriam eorum rosa et amarantho* (sic) *et epulis perpetuo colendam colleg(io)....* [*sestertios tot dedit*]. — SI. I 1287: *ama[rant]o vel rosis pro[fund]ant* etc. cf. Plin. nat. hist. 21, 47. 68 cf. Tibull. 3, 4, 33. Ovid. fast. 4, 439.

AMARANUS (Iupiter). — C. IX 1074: *Heraiscus Eggiae Nervillae ser(vus) Iovi Amarano aram posuit*; lapide di Locosano giudicata prima sospetta dal Mommsen. Il Romanelli (Topogr. 2, 321) ritiene questo epiteto di Giove come locale e lo mette in relazione col villaggio di Montemarano tra Avellino e Nusco.

AMASIA. — C. III 971: *D(is) M(anibus) T. Fl(avio) Rufo, vet(erano) leg(ionis) XI C(laudiae) p(iae) f(idelis), d(omo) Amas(ia o Amas(tri))* etc. Due città chiamate Amasia sono note nell'antichità. L'una nel Ponto, oggi Amásia, sul fiume Iris (Plin. nat. hist. 6, 3, 1. Tab. Peuting. 10, 1. Ptol. 5, 6, 9. KAA IV Bl), patria di Strabone (12, 3, 39 p. 561), prima residenza dei re del Ponto e più tardi metropoli di questa provincia (cf. Mionnet Descr. 2 p. 334 segg. Suppl. 4 p. 413 segg.). L'altra in Germania (Ptol. 2, 11, 28). — Cf. **Amastris.**

AMASTRIS (*Amasra*). — C. III 320. 321 add. 971? — EE. 5, 84-87, — CIG. 4149-4152 add. p. 1113. — Città della Paphlagonia sul Pontus Euxinus (KAA. IV Ah), presso il monte Cytorus (Catull. 4, 13 cf. Plin. nat. hist 6, 2, 5), con un doppio porto (Strab. 12, 3, 10 p. 544. Luc. Tox. 57), già detta Sesamus (Plin. l. c. Mela 1, 19), poscia Amastris dal nome della moglie di Dionysius tiranno di Heraclea, la quale l'aggrandì riunendo insieme Sesamus, Cytorus, Cromna e Tius (Strab. l. c.); secondo Ammiano (22, 8 16) fondata dai Greci; presa da Lucullo nella guerra Mitridatica (App. bell. Mithr. 82 cf. 11): *Amastr(i)* in un latercolo di pretoriani (C. VI 2401), *Amast[r(i)] Ponti)* in una lapide di Verona (C. V 3467), forse anche in un'altra della Dacia (v. **Amasia**): *Amastrianus* (C. IX 951. — X 1973; Ἀμαστριανός C. VIII 1640 cf. Luc. Tox. 60). Un *Π. Πίννιος Ἰοῦστος, βουλευτὴς Ἀμαστριανός* ci è noto da una iscrizione (C. VIII 1640) di Sicca Veneria nell'Africa proconsularis.

AMATOR. — *Deorum omnium amator* (C. VI 99); — *sacerdotum amator* (AM. 1888 XIV p. 81); — *amator civium* (C. VIII 2400); *amator [e]t alumnus municip(ii) sui* (EE. 7, 250); *amator(em) vest(rum) faciat(is) aed(ilem)* in un programma di Pompei (C. IV 45 cf. Cic. ad Att. 1, 20. Horat. ep. 1, 10, 1); — *amator sanguinis sui et remunerator familiae suae* (C. VIII 7174); — *amicorum [a]mator* (C. XII 1982); — *amatores* di ginnasti e gladiatori (C. V 3466. 5933: *colunt manes amatores ipsius.* X 2132); — *amatores regionis macelli cultores Iovi Arkani* (C. XIV 2937 cf. 2972); — *amator coctor* (C. IV 1658 cf. 1960).

AMBIANORUM (civitas: *Amiens*). — Popolazione della Gallia Belgica nell'odierno dipartimento *de la Somme* (KAA. XI Eef), fra i Bellovaci e i Britanni (Plin. nat. hist. 4, 17, 106 cf. Caes. bell. Gall. 2, 4. 15), a quasi eguale distanza da Noviomagus e a Pontibus (Itin. Ant. p. 362), con la capitale in Samarobriva (cf. Itin. Anton. p. 379. Tab. Peuting. 2, 3), *Ἀμβιανοί* (Strab. 4, 3, 5 p. 194; 6, 11 p. 208. Ptol. 2, 9, 8), conquistata da Cesare e resa stipendiaria (Liv. ep. 104: ' Caesar Ambianos Suessionas Viromanduos Atrebates, Belgarum populos, quorum ingens multitudo erat, proelio victos in deditionem accepit ' cf. Caes. bell. Gall. l. c. e. 7, 75; 24, 47. 53), ' urbs inter alias eminens ', come la chiama ancora Ammiano (15, 11, 10 cf. 27, 8, 1). Delle scarse iscrizioni locali (RA. 1880 p. 321 segg.) una sola (p. 322), un miliario, ci dà il titolo di *c(ivitas) Amb(ianorum), a S(amarobriva) l(euca) prima.* In un'altra (p. 324) è ricordata una *scola(m) provincial[em c]ivium* istituita da un *Val(erius) Fustus*; e forse in una terza mutilata (p. 326) un *flam[en]* probabilmente municipale. Un *Ambianus, Sabineiius Censor*, appare dedicante a *Iovi Poenino* (C. X 6885), un *civis Ambianus* si ha in una lapide di Bordeaux (JB. 1 n. 10), e una *natione Ambiana* e un'*Ambiana ex provincia Belgica* in due lapidi urbane (C. VI 15493. OH. 5213). Not. Dign. Or. 6, 36 Seeck p. 17: *Equites catafractarii Ambianenses;* Occ. 9, 39 p. 146: *Ambianensis spatharia et scutaria*; 42, 67 p. 218: *Praefectus Sarmatarum gentilium, inter Renos et Tambianos (Ambianos) provinciae Belgicae secundae.*

AMBIMOGIDUS. — C. II 2419: *[Cae]licus Fronto Arcobrigensis Ambimogidus fecit.* Probabilmente un nome di gente nella Hispania.

AMBIOMARCAE (matres?). — BRh. 646: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) et Genio loc(i) Marti Hercul[i] Mercurio Ambiomarcis milites leg(ionis)* etc. La lapide proviene da Rigomagus, luogo degli Ubii nella Gallia Belgica.

AMBIRODACUS. — C. II 4306 ..... *[C. Titius .... sevir Augustalis] mag(ister) Lar(um), Uxamens(is) Ambirodacus* etc. Nome di gente nell'Hispania.

AMBISAGRUS? (Iupiter). — C. V 790: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) co(nservatori) et Ambisagrus Primus operi l. l.* .... Secondo lo Steuding (Lexicon der griech und röm. Mythol. s. v.) il nome sarebbe forse formato da *ambhi* = intorno, ai due lati, e da una derivazione da *saghura* = potente; sicchè coinciderebbe con *conservator* e coi predicati di *tutor, custos*, comuni in Giove.

AMBISONTES. — Gente alpina ricordata nel monumento di Tropaea Augusti del 747/8 u. c. (C. V 7817, 14 cf. Plin. nat. hist. 3, 20, 137) fra quelle che nelle varie spedizioni d'Augusto contro di loro (v. **Alpes:** *Alpinae gentes* p. 424) *a mari supero ad inferum pertinebant* e *sub imperium p(opuli) R(omani) sunt redactae; Ἀμβισόντιοι* (Ptol. 2, 14, 2), abitanti nella Raetia (KAA. XI Fl).

AMBISSOVII. — OH. 5235: *Iulius Acceptus genio Ambissov(iorum) cum bona;* iscrizione trovata a Aiguillon nell'Aquitania sulla via fra Aginnum e Burdigala. Forse nome di popolazione celtica.

AMBITUS (honorum). — In origine significa l'atto lecito del candidato a una magistratura, in quanto va intorno pei suoi amici e non amici per procacciarsi dei voti (Varro l. l. 5, 28. Fest. ep. p. 16 cf. Cic. de re pub. 1, 31, 47; pro Planc. 4, 9. 18, 45). Dopo istituita la *quaestio ambitus*, dinota il reato di corruzione elettorale (Fest. ep. p. 5). Oggetto, in questo secondo caso, di una larga legislazione al tempo della Repubblica (v. Rein, Criminalr. p. 701 segg.), un solo monumento epigrafico vi si riferisce direttamente, ed è la lex Iulia coloniae Genetivae (EE. 2 p. 117 seg.), la quale a cap. 132 così dispone: *Ne quis in c(olonia) G(enetiva) post h(anc) l(egem) datam petitor kandidatus, quicumque in c(olonia) G(enetiva) I(ulia) mag(istratum) petet, [m]agistratu[s] petendi causa in eo anno, quo quisque anno petitor kandidatus mag(istratum) petet petiturusve erit, mag(istratus) petendi convivia facito neve at cenam que[m] vocato neve convivium habeto neve facito sc(iens) d(olo) m(alo), quo qui[s] suae petitionis causa convi[vi]um habeat ad cenamve que[m] vocet, praeter dum quod ipse kandidatus petitor in eo anno, [quo] mag(istratum) petat, vocar[it] dum taxat [in] dies sing(ulos) h(ominum) VIIII convi[vi]um habeto, si volet, s(ine) d(olo) m(alo). Neve quis petitor kandidatus donum munus aliudue quit det largiatur petitionis causa sc(iens) d(olo) m(alo). Neve quis alterius petitionis causa convivia facito neve quem ad cenam vocato neve convivium habeto, neve quis alterius petitionis causa cui quit [don]um munus aliutve quid dato donato largito sc(iens) d(olo) m(alo). Si quis atversus ea fecerit, (sestertium V milia) c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) d(are) d(amnnas) e(sto), eiusque pecuniae cui eor(um) volet rec(uperatorio) iudic(io) aput IIvir(um) praef(ectum[ve]) actio petitio persec(utio)que ex h(ac) l(ege) i(us) potestat(as)que esto.* Che nei municipii vigesse fin tardi nell'Impero la lex Iulia de ambitu del 736 u. c., era noto (Dig. 48, 14), e che la lex coloniae Genetivae nelle sue disposizioni sui conviti pubblici si uniformasse a leggi ro-

mane dirette al medesimo scopo, non si può dubitare. Affatto nuova è invece quella, come osserva il Mommsen (EE. 2 p. 139 seg.), con cui al candidato è permesso d'invitare a banchetto soltanto nove persone, che è il numero solito degli invitati ai conviti privati (Marquardt, Privatleb. p. 293). Certo è che prima di Cicerone il numero di essi non era stato ancora determinato da alcuna legge (Cic. pro Mur. 35, 73).

AMBITUS. — Nel senso generale di circuito di un edifizio, si ha C. VI 1191: *theatrum Pompei [collapso] exteriore ambitu magna etiam [ex parte] interior[e] r[uen]te convulsum ..... restituerunt*. E da quello di libero spazio che lo circonda (Varro l. L. 5, 22. Fest. ep. p. 16 cf. Cic. Top. 4), si applicò anche a dinotare il diritto di potere accedere alla tomba per compiere sacrifizii o altre ceremonie, anche quando il fondo su cui essa sorgeva era stato venduto a un terzo (Dig. 47, 12, 5 cf. **Actus**). Dalle seguenti formule si vede com'esso potesse talvolta espressamente esser concesso o negato.

Itu ambitu coronare sacrificare C. VI 3626.

Itu ambitu acuae (sic) *prestandu* .... C. VI 8485.

Me viva dedi donavi itu ambitu Hevodo servo publico C. VI 8489.

His monument(is) itus ambitus praestari debetur C. VI 8520.

Itum actum adit[um] ambitum C. VI 8667.

Et Q. Haterio Valenti itu ambitu e[t] Iuliae Euraesini filiae itu ambitu excepto Q. Haterio Felice ne introitu habeat in hoc monumento C. VI 9408.

Ad eum locum itum actum aditum ambitum sagrificia (sic) *facere, vesci, epulari ita lic[e]at* C. VI 10231.

Excipit itus actus aditus ambitus item aquae aeram funem pistrini furni virgar(um) ligni sacrificiis faciundis et cetera quae in lege publica continentur C. VI 10235.

Itum actum aditum ambitum ita, ut vivi possedimus, posterique nostri possideant, vivi vivis dedimus C. VI 10238 a. b.

Et ad id monumentum itum aditum ambitum adque haustum, coronare, vesci, mortuum mortuas mortuosve, ossa inferre uti liceat C. VI 10247.

Et in eo mon(umento) itu(m) act(um) amb(itum) inlat(ionem) mort(ui habere), mort(uum) inferre coron(are) sacrif(care) sacrif(icia) fac(ere) ei a(d) q(uem) e(a) r(es) p(ertinet) p(ertinebit) r(ecte) l(iceto) C. VI 10562.

Excepto Hermete lib(erto) quem veto propter delicta sua aditum ambitum ne ullum accessum habeat in hoc monumento C. VI 11027.

Excepto M. Antonio Athenione, quem veto in eo monimento aditum habere, neque iter ambitum introitum ullum in eo habere C. VI 14672 lin. 4 segg. cf. lin. 21 segg.

Itu ambitu do C. IX 1806.

Hic monumentum emtori non cedet sicut liciat itum aditum ambitum C. IX 3437.

Itum ambitum l(oci) p(edes) XXX quoquo (versus) C. IX 5228.

It(us) ambit(us) praes(tabitur) C. X 2614.

Itum ambitum C. X 4159 cf. 4139. XIV 1650. 3990 [a]. 4446. NS. 1879 p. 264.

Itum aditum amb(itum) ustrinae sacrifici causa C. X 6607.

I(tum) aditu(m) ambitu(m) C. XIV 199.

Itu(m) ambit(um) h(austum) permisi C. XIV 864.

Huic monumento itus ambitus debetur C. XIV 1318.

Ita ut liceat ei itum aditum ambitum humandumve sacrificandum caussa habere C. XIV 1473.

Iuveo itum amvitum universos abere C. XIV 3323.

Aditus ambitus funeris sacrificio faciundi causa C. XIV 3525.

Aditum [itum actum ad id aedificium habeant quicumque] ad id colendum pedib(us) et vehiculis et staticulis etc. WE. 315, 33.

Taberna cum aedificio et cisterna monimento custodia cedit lege publica uti liceat itum aditum ambit(um) haustum aquae ligna sumere. WE. 2556.

WAMSER, De iure sepulcr. p. 16 segg.

AMBLADA. — Città della Pisidia ai confini della Phrygia e della Caria (Strab. 12, 7, 2 p. 570. Ptol. 5, 4), ricordata in una lapide anteriore all'anno 42 d. Cr., la quale ci dà un *C. Longinus C. f. Cor(nelia) Amblada mil(es) leg(ionis) VII* etc. (EE. 4, 348).

AMBOGLANNA (*Birdoswald*). — C. VII 800-872. — Oppido della Britannia sulla linea del vallo d'Adriano, e propriamente tra Uxellodunum e Banna (C. VII 1291: *AMais Aballava Uxel[l]odu[no] Amboglan[ni]s Banna;* Gabaglanda Ravenn. 5, 31 p. 431, 10), forse così detta dall'esser posta tra due rivi, come Ambitarvi si disse il luogo alla confluenza del Reno e della Mosella (Suet. Calig. 8), e sede della *cohors prima Aelia Dacorum*, dal tempo di Adriano sino al secolo V (806-823. 826. 829. 831. 837. 838. 865-867. Not. Dign. Occ. 40, 44 Seeck p. 211: « Tribunus cohortis primae Aeliae Dacorum, Amboglanna »). Le iscrizioni sono quasi tutte di militari ivi o ivi presso stanziati per la costruzione o custodia del vallo, e non contengono nulla che riguardi l'ordinamento della città.

HUEBNER, C. I. Lat. VII p. 141 cf. 104.

AMBRACIA (*Arta*). — Città dell' Epiro nella Thesprotia, presso il fiume Arachthos (Strab. 10, 2, 2 p. 451; 2, 9 p. 452. Ptol. 3, 14. Plin. nat. hist. 4, 1, 4; 2, 85, 201. Liv. 38, 4. KAA. VIDc), assediata dagli Aetoli che combattevano coi Romani, cadde in potere di questi nel 565, rendendosi al console M. Fulvius Nobilior (Polyb. 22, 10. Liv. 38, 4-12. Flor. 2, 9, 2. Aur. Vict. vir. ill. 52). Questa caduta è ricordata dalla lapide C. VI 1307: *M. Folvius M. f. Ser. n. Nobilior cos. Ambracia cepit*, appartenente ad una delle statue da lui trasportate da Ambracia, e forse ad una delle Muse, che egli stesso dedicò nel tempio di Hercules Musarum (Plin. nat. hist. 35, 36. Cic. pro Arch. 11). Quando Augusto fondò la vicina Nicopolis (v. **Actium**), molti degli abitanti di Ambracia furono trasportati nella nuova città (Strab. 7, 7, 6 p. 324. Paus. 5, 23, 2).

AMBROSIALES (dei). — C. XI 2095: *Deis Ambrosialibus.. Vettius Primus d(ono) d(edit) l(ibens)*; iscrizione di Clusium. Se *ambrosiales* stia per *immortales* (Bull. Napol. N. S. 4 p. 96), ovvero se sieno da intendere specialmente Hebe, Ganymedes e Mercurius, è molto dubbio.

AMBRUSSUM (*Pont d'Ambroix*). — Luogo degli Arecomici nella Gallia Narbonensis, al sud di Nemausus, sulla via da Arelate a Narbo (Itin. Anton. p. 389. 396. KAA. XI Hf), così pure detto nei tre dei più antichi itinerari di Vicarello (C. XI 3281. 3, 1; 3282, 3, 1; 3283, 2, 27), in un altro (3284. 3, 2) *Ambrusio* (cf. Tab. Peuting. 2, 4) e *Ambrosium* nell' itin. Hier. p. 552. Era uno dei XXIV oppida attribuiti a Nemausus (Strab. 4, 1, 12 p. 186).

AMBULATIO. — C. X 7581: [*Q. C*]*aecilius M. f. M*[*etellus Creticus*] *pr(aetor) urb(anus) pro*[*co(n)s(ul) campum?*] *et ambulationes privato* [*solo fecit*]. Luogo per lo più coperto da passeggiare così nelle grandi case o ville, come nelle città, lo stesso che *ambulacrum* (Plaut. Most. 3, 2, 68. Cic. ad Qu. fr. 2, 1. 2. 17; ad fam. 1, 9. Suet. Aug. 100. Plin. ep. 5, 6, 17; nat. hist. 36, 83.), *porticus ambulatoria* (Dig. 8, 5, 8, 1).

AMBULATIVA. — C. III 3438: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) pro salute Cl. Pompeius Faustus dec(urio) col(oniae) Aq(uinci).... praef(ectus) coll(egii) fabr(um) itemque patronus duxit coll(egium) s(upra) s(criptum) in ambulativis V. Kal. Aug.* L'Orelli (4138) osserva: « recuperata salute Cl. Pompeius Faustus cet. duxit collegium soprascriptum in ambulationem, pompam sollemnem cum epulo, puto, coniunctam ».

AMENTINUS (pagus). — C. VI 251 *Genio Ti. Caesaris divi Augusti fili Augusti C. Fulvius Chryses mag(ister) pagi Amentini minor(is) donum dedit* etc. L'Henzen (ivi) ricorda l'oppidum Amitinum. che Plinio (nat. hist. 3, 68) pone fra i più noti del Lazio.

AMERIA (*Amelia*). — Città dell'Umbria, nella VI regione Augustea, 56 miglia lontana da Roma, vicina ad Ocriculum, 6 miglia ad oriente di Narnia, 8 da Castellum Amerinum, sulla via Amerina, presso la riva destra del fiume (Tab. Peut. 5, 2. KAA VIII Df. — Strab. 5, 2, 10 p. 227. Plin. nat. hist. 3, 113 cf. 2, 148; 3, 114; 15, 50. 55. 58 seg.; 16, 177; 24, 58. 67. Ptol. 3, 1, 47. Rav. 4, 33. Steph. Byz. Fest. 21, 10. Cic. pro Roscio passim. Plin. ep. 8, 20, 3. Sil. It. 8, 462 — Col. 4, 30, 4; 5, 10. 19. Stat. silv. 1, 6, 18. Verg. georg. 1, 265. Cato de agr. 11, 5). Fu *municipium* iscritto nella tribù Clustumina (O. 2211. 3908. 3949. — G. 1091, 7. 1097, 1. 1100, 4. 1104, 16. 1138, 16. 32 cf. Kubitschek, Imp. Rom. trib. descr. p. 69), benchè ricorrano pure la Pomptina (C. VI 3884) e la Pupinia (Kubitschek l. c.).

Magistrati e loro subalterni. — *Quattuorviri* (O. 2428. — G. 1078, 14. 1080, 7. 8. 1083, 11. 1104, 9.) o *quattuorviri iure dicundo* (O. 2211. 3908. 3949. — G. 1100, 1. 1101, 2. 1104, 8), o *quattuorviri iure dicundo quinquennales* (G. 1079, 12. 1103, 11. 1104, 17 cf. FI. 705, 260) o *quattuorviri quinquennales* (O. 2211); — quindi *quattuorviri aedilicia potestate* (O. 3949. — DS. 77, 1. cf. G. 1103, 11) o *aediles* (O. 3908. — G. 1090, 12 cf. 1104, 1); — *quaestor arcae publicae et pecuniae alimentariae* (O. 3908 cf. G. 1104, 5); — *omnibus honoribus functus* (G. 1091, 7); — *curator kalendari* (G. 1091, 7 — BI. 1840 p. 87); — *defensor reipublicae* (O. 3908); — *curator annonae populo praeditae* (O. 3908); — *curator pecuniae annonariae* (BI. 1840. p. 87); — *curator Amerinorum* (C. IX 1584 — X 6440?); — *arcarius reipublicae Amerinorum* (G. 1091, 7), — *familia publica* (O. 2428); — *servus publicus Amerinorum* (G. 610, 13).

Cittadinanza. — *Amerini* (C. IX 1584 — X 6440? — G. 610, 13. 1091, 7. 1104, 11), *respublica Amerinorum* (G. 1084, 2. 1091, 7 — BI. 1840 p. 87 cf. O. 3908), *municipes* (M. 1453, 5 — G. 1104, 13. 15. cf. 1101, 2. 1104, 5. 6).

Senato. — *Senatus* (O. 3363), *decuriones* (O. 3949. — G. 1013, 6. 1101, 2. — M. 252, 1. cf. Cic. pro Roscio 9, 25).

Augustali. — *Sexviri Augustales* (O. 2211); *sexviri* (G. 1101, 4. — BI. 1840 p. 87).

Sacerdoti e simili. — *Pontifex* (O. 2211 cf. G. 1104, 9. 17), *flamen Victoriae et Felicitatis Caesarum perpetuus* (O. 2211), *sacerdos Victo-*

riae Felicitatis Caesarum (O. 2211 — DS. 77, 1), *flamen Martialis* (G. 1088, 8), *sacerdos* (G. 1089, 1), *magistra Fortunae melioris* (O. 2428).

Divinitá. — *Fortuna* (O. 2428. — G. 1013, 6), *Iupiter optimus maximus* (C. I 1402), *Mars* (G. 1068, 7).

Collegi. — *Iuvenes Augustales* (O. 3949) *curator lusus iuvenum* (O. 2211, 3949. G. 1104 6) — *collegium centonariorum* (O. 2428. — BI. 1840 p. 87) colla sua *arka* (O. 2428), *collegium scabillariorum* e *collegium fabrum tignariorum* (BI. 1840 p. 87). Cf. G. 1106, 2.

Ignorasi che carica sia indicata nella lapide G. 117, 1: *T. Travius T. l(ibertus) Argentillus aurifex VIII vir T. Travius T. l(ibertus) Acutus aurifex lib. sec.*

Ameria è indicata come patria di un urbaniciano: C. VI 3884.

Notevole è la lapide O. 3363: *[I]mp. Nervae [Tr]aian(o) Aug(usto) Ger(manico) [pon]t(ifici) max(imo), trib(unicia) pot(estate) [VI?], co(n)s(uli) III p(atri) p(atriae) nomine puerorum puellarumque Ulpianorum ex s(enatus) c(onsulto) pub(lice),*

È datata da Ameria la lettera di Curiatius Cusanus, *curator* dei Caerites, nella quale approva la deliberazione dei loro magistrati e decurioni (C. XI 3614).

AMERINA (via). — Una delle nove vie militari dell' Etruria che mettevan capo nella Flaminia, e così detta da Ameria a cui giungeva, è ricordata (C. IX 5833) in un *cur(ator) viar(um) Clodiae Anniae Cassiae Ciminae trium Traianarum et Amerinae,* forse anche, se esatta è una lezione, in un altro *curator [viarum Cassiae Ciminae] Anniae Amerinae Clodiae trium Traianarum* (C. II 1533) e forse ommessa in C. IX 5155.

AMETINUM. — Un *curator coloniae Privernatium, Nepesinorum, Ametinorum et Truentinatium* ci dà una lapide di Privernum (C. X 6440), e un latercolo delle coorti urbane (C. VI 2404ª 12) uno di patria *[A]metin(o)*. Probabilmente fu nel Lazio e forse non diverso dall'oppidum Amitinum ricordato da Plinio (nat. hist. 3, 68). Forse nella prima lapide non sarà da leggere *Amerinorum,* per la testimonianza del latercolo.

AMICITIA. — Talvolta nelle iscrizioni sta in luogo di *collegium,* donde anche il nome di *amatores* per indicare la stessa cosa (C. XIV 2937: *amatores regionis macelli*). Così in una lapide di Roma (C. VI 10332: *tectoria perfecit et is trichiliniu(m) sociorum ex sua pecunia opere tectorio perpolit et amicis donum dedit et ex amicorum aere collato imago ei facta est* etc.) e in due altre di Venafrum (C. X 4850: *M. Antonius Crescens locum mille p. D amicitiae Herculaniorum Herviani[orum?].* — 4851: *Amicitiae Herculis Neriani in fr(onte) p(edes centum).* — Cf. C. II 4540: *collegium Assotan(orum)? amico.* — X 6699: *amici Subaediani.*

Nel senso politico di alleanza, trattato e simili tra Roma e Stati o individui stranieri v. **Amicus**; in quello affine di patronato tra cittadini Romani e municipii v. **Patronus.** —

AMICTUS (civilis). — Così in una lapide urbana (C. VI 1599) posta a *M. Bassaeo M. f. St[el(latina)] Rufo pr(aefecto) pr(aetorio) .... [Huic] senatus auctoribus imp(eratoribus) Antonino et [Comm]odo Aug(ustis) statuam armatam in foro [divi Traia]ni et aliam civili amictu in templo [divi Pii et] tertiam loricatam in templo Martis Ultoris po]nendas [censuit]*. È chiaro che qui *amictus* sta per veste superiore non militare, toga, siccome non è infrequente anche negli scrittori (p. e. Cic. ad Att. 6, 1, 17: « quam esse eiusdem status, amictus, anulus, imago ipsa declarat cf. Brut. 62, 224. Liv. 23, 19, 18: statua.... in foro statuta, loricata, amicta toga, velato capite » etc. cf. Verg. Aen. 5, 421. Tac. ann. 14, 21 etc.).

AMICUS. — Nei rapporti privati e nel significato generale di colui che è ad altri congiunto per legami di affetto, familiarità o benevolenza (Cic. de amic. 4; Verr. 5, 63; ad Qu. fr. 1, 2. Ter. Adelph. 3, 3, 86; Andr. 1, 1, 39 etc. etc.), ricorre sovente nelle lapidi (p. e. C. I 1017: *Ogulnius.... pistor.... amicus.* — III 1027: *Herculi conservatori Marcus Lucilius Threptio d(ono) d(edit) amicis.* — V 1498: *Amicis liberalibus* etc), talvolta nella forma arcaica di *ameiceis* (C. I. 1008 *ameiceis noteisque omnibus* etc. — 1267 (= IX 604): *ameiceis sueis* etc. cf. lex agrar. C. I 200 lin. 75. 80: *in ameicitia populi Romanei*; senatus consultum de Asclepiade C. I 203 lin. 7: *in ameicorum formulam*), o *amiceis* (lex Anton. de Termess. C. I 204, I lin. 7: *amicei socieique* cf. II lin. 19 segg. — 1203 (= X 4010): *amiceis bonis* cf. 1422 etc); la forma *amicibus* (O. 4681), e *amecis* (C. IV 3152ª) sono semplicemente errate.

Spesso gli *amici* son nominati accanto ed insieme a' parenti con un senso d'intimità, specialmente nell'epigrafi sepolcrali, p. e. C. I 1422: *Parentibus praesidium, amiceis gaudium;* 1008: *Sei in vita iucunda [ac] voluptatei fuei vobeis viro atque ameiceis noteisque omnibus.* Nè è raro il caso di vederli accolti nel sepolcro della famiglia insieme a' parenti: C. I. 1062: *C. Lolius C. l. Pileros, C. Lolius C. l. Salvius libertus.... patron(o) et sibi amicisque* etc. —

1203 (= X 4010): *Hic s(itus) est L. Annius L. l. C. l. Nicepor eius et suis amiceis bonis Philargur(us) conlibert(us) fecit de suo.* — V 182: *C. Laecanius Simonis lib. Catagrap[t]us sibi et suis Laecaniae Propasi coniugi Laecaniae Ephyre [f.] et lib. Gra[p]te fil. et Tryphaenae fil. Rhodope f. Heo fil. Hedynoe fil. Sulpiciae Damale Tryphenae matri meae Diogeni fratr[i] meo et amicis caris meis qui volent hoc venire suo quisque die veniant et requiescant.* — 1436: *Sex. Valerius... Valerianus v(ivus) f(ecit) si[bi] et Valeriae Sex f. Secun[dae] matri et patronae Cossutiae Ih..eni con.... optimae et amicis inti[mis]*.

Assai frequentemente le parole *amicus* ed *amica* vengono adoperate per indicare rapporti familiari e propriamente in luogo di marito e moglie, o amante e concubina: O. 4706: *D. M. amica amico carissimo b. m. f.* — C. IX 1488: *D. M. Tigrini C. Crispius Salutaris cum quem vixit ann, XVII, mens. X amicae b. m. f.* — 2973: *D. M. s. C. Tadius Victorinus Processae amicae benemerenti et sibi.* — 5477: .... *Petron(ia?) Florida amice dulcissime et cari[sim]ae [b.] m.* — X 1768: *D. M. Verticiae Speni L. Laelius Geminus mil. coh. VII vig. .... amicae optimae cum Sperato patrono eius.* — 5958: *D. M. hic iacet in tum[ulo].... carissima ami[ca quam] mihi di dederant si [non ta]men invidi fuissent. Hae[c e]go cum dicto lacrimis fletuque dolens pluria si potuisse* (sic) *in hoc titulo proscribere laudes ut scirent plures qualis illa fuit que vixit annis XXIIII m. V d. XII. Lupercus amice merenti fecit memoratus amorem.* — 6750: *D. m. Turraniae Atticae vixit annis XX di[ebus] XXI Sulpicius Map....... amicae castissim[ae].* — XIV 966. *D. M. Ernuleiae Gazae vix. ann. XXXII men. VIII dies XXII. Loco concesso ab Atilia Fyrmina* (sic) *ex voluptate eius amicae carissimae.*

Amicus sta talvolta anche per indicare il componente di un sodalizio, come *amicitia* sta per *collegium* (v. **Amicitia**).

Nel campo del diritto pubblico e internazionale, con la parola *amicus*, in quanto esso sta in relazione allo Stato, al magistrato o all'imperatore, si dinota un rapporto di alleanza, di dignità o d'officio, come nell'(a) *amicus populi Romani*, nell'(b) *amicorum cohors*, negli (c) *amici Augusti*.

a) **Amicus populi Romani.** — Tale diveniva un popolo od un individuo in seguito a concessione dello Stato ovvero ad un trattato, il quale per altro non avea uno scopo speciale, nè temporaneo (Mommsen, Staatsr. 3 p. 591). I privati ed i popoli così riconosciuti quali *amici populi Romani* erano iscritti in *formula amicorum*, *τὸ τῶν φίλων διάταγμα* (sc. de Asclepiade C. I 203 gr. lin. 25 seg. lat. lin. 7 cf. Polyb. 21, 30, 4. Liv. 38, 9, 10 etc.) dal questore (sc. de Asclep. C. I 203 lin. 8. Liv. 43, 6, 10). I documenti che si riferivano all'*amicitia* erano conservati in Campidoglio; ma de' molti che ve n'erano, ora non ce ne avanzano che due: il plebiscito de Termessibus dell'anno 683 u. c. ed un senatoconsulto dell'a. 676 de Asclepiade Polystrato Menisco in amicorum formulam referendis C. I 203 lin. 7: [*Uteique Q. Lutatius M.*] *Aemilius co(n)s(ules) a(lter) a(mbove), s(ei) e(is) v(iderentur) eos in ameicorum formulam referundos curarent, eis[que tabulam aheneam amicitiae in Capitolio ponere sacrificiumque] facere liceret, munusque eis ex formula locum lautiaque q(uaestorem) urb(anum) eis locare mittereq[ue i]ube[rent].* — 204 I lin. 1 segg: *Quei Thermeses maiores Peisidae fuerunt, queique eorum legibus Thermesium maiorum Pisidarum ante K. April., quae fuerunt L. Gellio Cn. Lentulo cos., Thermeses maiores Pisidae factei sunt, queique ab eis prognati sunt erunt, iei omnes postereique eorum Thermeses maiores Peisidae leiberi amicei socieique populi Romani sunto, eique legibus sueis ita utunto itaque ieis omnibus sueis legibus Thermensis maioribus Pisideis utei liceto, quod advorsus hanc legem non fiat.*

La *formula* di cui qui è parola, era l'elenco degli Stati alleati; ma essa si estendeva anche a' privati, che entravano con lo Stato di Roma in questo rapporto giuridico (sc. de Asclep. l. c. cf. Liv. 44, 16, 7). Il trattato di amicizia era conchiuso senza limitazione di tempo (Polyb. 21, 45, 1. Liv. 38, 38, 2) e per i privati la concessione si trasmetteva di padre in figlio a tutta la discendenza: soltanto per i re e per i principi l'amicizia era strettamente personale (Liv. 20, 25, 10 cf. Dig. 17, 2, 1. 70. Mommsen, Op. cit. 3 p. 594), giacchè trattati perpetui tra i re ed il popolo di Roma sono ignoti al diritto pubblico romano. I doveri degli *amici* consistevano piuttosto in una obbligazione di non fare, anzichè in una obbligazione di fare, e quest'ultima si limitava alla consegna dei prigionieri di guerra, nel caso che giungessero nel loro dominio (Polyb. 3, 24). Del resto la loro rimaneva un'attitudine neutrale, per la quale s'impegnavano a non aiutare con danaro, armi e forze navali i nemici de' loro amici ed a non concedere il passaggio pel proprio territorio agli eserciti loro (Trattato di Astypalaea CIG. 2485 cf. Polyb. 21, 45. Dionys. 6, 95). In questo senso gli *amici* si distinguevano nettamente, poichè la qualità di *socii* (v. **Socius**) portava altri e maggiori obblighi ed implicava

anche una certa diminuzione di autonomia. Alla parola *socii* intanto si soleva aggiungere anche quella di *amici* per comprendere il *ius hospitii* e quasi per completare il concetto ed esprimere un certo ordine di rapporti morali: BM. 1887 pag. 251. n. 1963: . . . . *Romanum cognatum, amicum, sociu[m] [virtutis causa benevolent]iae beneficique erga Lycios in comu[ne]*. Quantunque conchiusa senza determinazione di tempo, poteva l'*amicitia* essere sempre rotta, allo stesso modo come era stata conchiusa dal magistrato con la cooperazione del senato o del popolo. Quando il trattato avea avuto luogo nelle forme solenni ed era stato rafforzato dalle formalità sacre, non era più libera la sua risoluzione, ma era ad esso tenuto il popolo Romano, finchè l'altro contraente non venisse meno alle condizioni stipulate. Del resto era esso stesso, il popolo Romano, che dovea vedere se l'altra parte fosse strettamente rimasta fedele a' patti (Mommsen, Op. cit. 3 p. 595. 1025 segg.).

MOMMSEN, Staatsr. 3 p. 591 segg. 1026.

b) **Amicorum cohors**. — C. V 7165. ....*[donis dona]t(o) ab Ti. Claud[io corona aur]ea classica val[lari .... ex coh]ort(e) amicorum .... [ho]spitium cum leg. V. . . . . . [tab]ula argenti* etc. Quando a Scipione Africano il giovine fu affidato, come console, il comando nella guerra di Numantia, la disciplina delle truppe romane era così scossa, che il comandante ebbe bisogno di stare in guardia non solo contro i nemici, ma eziandio contro i suoi stessi soldati. A questo scopo Scipione, oltre ad un corpo di *milites extraordinarii*, arrolò un manipolo di cinquecento uomini di provato coraggio, che dessero primi l'esempio di mantenersi ligi al dovere e stessero anche in guardia della sua persona. Questa coorte, composta di clienti e di amici fu detta perciò *cohors amicorum* (App. Hisp. p. 84) od anche *cohors praetoria* (Fest. p. 223 ' quod a praetore non discedebat '). Tale coorte, i cui militi provveduti di cavalli e meglio retribuiti (Fest. l. c. ' sesquiplex stipendium acciperent '), comprendeva anche uomini di elevata condizione (Cic. Verr. l. 2, 27, 66; 1, 14, 36. Horat. ep. 1, 8, 14. Tibull. 1, 3, 2), che assai probabilmente non accettavano rimunerazione. Questa istituzione non avea fondamento in alcuna legge; tuttavia l'esempio di Scipione fu imitato, e dopo l'a. 620 u. c. furono molti i governatori di provincia, che nell'assumere il loro officio, chiedevano la facoltà di arrolare un corpo di volontari (Mommsen, Hermes 14 p. 26 segg.). La forza di questa coorte non superava i cinquecento uomini, ed ogni comandante sembra non ne avesse più di una (Caes. bell. Gall. 1, 40, 45. Cic. Cat. 2, 11, 24; ad fam. 10, 30, 1. Appian. bell. civ. 3, 45). Intanto il carattere stesso di tale istituzioni fece sì che vi si introducessero elementi non adatti alla milizia (Caes. bell. Gall. I 39, 10 cf. Mommsen, Staatsr. 3 p. 542, 2), e la scissione tra i suoi diversi elementi si venne così pronunziando, che, dopo la battaglia di Philippi, allorchè i veterani furono riorganizzati, la *cohors amicorum* non ritenne che nel nome soltanto il carattere militare, e la stessa espressione valse meglio ad indicare un altra istituzione consimile, ma di carattere civile, che si era venuta insieme ad essa sviluppando.

Col costituirsi, in fatti, di stabili comandi locali fuori di Roma, i governatori ebbero bisogno di circondarsi di persone, che li coadiuvassero nel l'adempimento de' doveri del loro ufficio, specialmente per quello che concerneva l'amministrazione e la giustizia; e questo séguito per lo più composto di giovani, periti nel diritto ed esperti dell'amministrazione (Dig. 1, 22, 1; 50, 13, 4) veniva chiamata qualche volta *cohors comitum* (Iuven. 8, 127 v. **Comes**), assai più frequentemente *cohors amicorum*. La posizione di questi *amici* non era veramente officiale, ma qualche cosa d'intermedio tra la pubblica e la privata. Essi erano nominati dal governatore, ma la sua scelta era limitata da alcuni generali criteri, così che egli non poteva p. es. scegliere persone, le quali a cagione dell'età o del loro stato di stranieri, di libertini, d'infami fossero ritenuti incapaci di coprire pubblici uffici, ed egli aveva obbligo di rendere noto al senato od all'imperatore le sue nomine (Dig. 4, 1, 32). La *cohors amicorum* era composta di vari elementi, per lo più equiti, ma, specialmente quando governatore di una provincia era un principe di casa imperiale, annoverava facilmente nel suo seno anche persone di ordine senatorio (Mommsen, Hermes 4 p. 123). Nè soltanto il séguito di governatori prendeva il nome di *cohors amicorum*; così eran pure chiamati i *comites* dell'imperatore, cioè i compagni scelti dal lui per un determinato viaggio. È facile intendere che costoro aveano una posizione superiore a quella de' *comites* de' governatori, e ne formavano parte consulari, edilicii, questorii, giovani che iniziavano la loro carriera senatoria ed anche persone di ordine equestre dal tempo di Severo in poi, come crede il Mommsen (Hermes 4 p. 129; Staatsr. 2 p. 836, 2. 3 p. 556. Hirschfeld, Unters. p. 270). Che sin dall'inizio dell'Impero vi fossero de' gradi nella *cohors amicorum*, non si può ben determinare; probabilmente però non si trattava che di distinzioni punto recise, le quali poi dettero luogo ad una vera gradazione all'epoca di Diocleziano e di Costantino, quando per la man-

canza di una residenza fissa, i *comites* assunsero un uffizio vitalizio più importante e furono distinti in gradi diversi.

MOMMSEN, Hermes 14 p. 25 segg.; 4 p. 120 segg.; Staatsr. 3 p. 542.

c) **Amici Augusti**. — Coloro a' quali era concesso avere con l'imperatore rapporti personali ed essere ammessi al ricevimento del mattino, erano chiamati *amici Augusti*. Il Friedlaender (Röm. Sittengesch. 1 p. 179 seg.) ha voluto vedere nel cerimoniale, onde questi rapporti di amicizia si manifestavano, qualche cosa che accenni ad un'imitazione ovvero ad un influsso di costumi orientali. Certamente noi sappiamo di tale istituzione degli amici dell'imperatore nella corte persiana (Diod. 16, 50) ed in quella di Alessandro il Macedone (Arrian. 7, 11, 10), in quella de' Tolomei (CIG. 4860. 4677 cf. Boeck ivi 3 p. 289) ed in altre ancora dell'Oriente. Ma non è necessario, nè si può trarre da questo l'origine degli *amici Augusti*, a spiegare i quali giovano forse meglio le lotte politiche dell'epoca stessa repubblicana ed il sorgere e l'affermarsi di poteri personali, che portavano a dar carattere pubblico a rapporti, che prima erano puramente privati. Fuori delle persone legate da parentela agl'imperatori e degli amici di giovinezza (Dio Cass. 69, 1. Spart. Hadr. 15), gl'imperatori aveano bisogno di farsi un séguito di persone a loro affezionate e devote, una corte, e tendevano a questo scopo con l'istituzione dei così detti *amici Augusti*. Nel suo *consilium principis*, fatto per togliere sempre più il potere esecutivo dalle mani dell'ordine senatorio e trasformare la costituzione, Augusto fece entrare appunto parecchi dei suoi amici. Ed il potere di essi amici e la loro influenza sulla condotta di lui e sulle pubbliche faccende, si venne sviluppando in modo da mostrarne tutta l'importanza (Tacit. hist. 4, 7. Lamprid. Alex. Sev. 65). Il Friedlaender (Op. cit. p. 182 segg.) dà un elenco di tutti gli amici dell'imperatore, di cui restano tracce da Augusto fino ad Alessandro Severo ed Elagabalo. Da quell'elenco, completato dall'Hirschfeld (Unters. p. 270, 3) appare come sin dal principio gli *amici Augusti* fossero presi così dall'ordine senatorio, come dall'equestre. Le notizie sulla maggior parte di essi risultano dagli scrittori; di pochi dai monumenti epigrafici; giacchè pare che non dovesse essere solito indicare come un titolo la qualità di *amicus Augusti*. Quelli che ci è dato ricavare dalle lapidi (eccetto quelli che per la loro qualità di *comites* erano anche *amici*) son questi:

C. Caesius Q. f. Ter(etina) Niger (*ex prima admissione*) C. VI 2169. Il Mommsen ivi osserva: « Titulus cum positus sit aetate Augusti vel Tiberii (nam C. Caesar quintam decuriam addidit) hunc Nigrum significat alteri utri fuisse amicum primae admissionis ».

Iulius Planta (*amicus et comes*) C. V 5050. — Sotto Claudio.

Iul(ius) Verus (*leg(atus) pr(o) pr(aetore provinciae) Syr(iae) et amicus....*) C. III 199. — Sotto M. Aurelio.

M. Gaius Licinius Rufinus (*φίλος τοῦ Σεβαστοῦ*) CIG. 3499 cf. 3500. — Sotto Settimio Severo.

C. Sentius Severus Quadratus (*v(ir) c(larissimus) co(n)s(ul) amicus et comes Aug(usti) n(ostri)*) C. V 5811.

Un *legatus et amicus noster*, senza indicazione di nome si ha C. III 781 (*Si eos legatus et amicus noster v(ir) c(larissimus) iure civitatis dignos esse decreto pronuntiaverit* etc.).

Dalla cerchia stessa degli amici venivano scelti i *comites*, cosicchè mentre non ogni *amicus* era un *comes*, ogni *comes* era altresì *amicus*. Il trovarsi intanto, come di frequente accade, anche fuori di monumenti epigrafici, attribuiti alla stessa persona i titoli di *comes* ed *amicus* non è una tautologia; poichè, laddove il primo vale ad indicare un ufficio, il secondo indica un rapporto personale con l'imperatore (Mommsen, Hermes 4 p. 130, 1). Quando gli amici con l'ufficio di *comites* erano chiamati ad accompagnarlo, aveano dimora comune con lui, od almeno la casa imperiale stessa curava ad allogarli (Suet. Galb. 7; Vespas. 4), ed erano eziandio retribuiti. Ma stando in Roma, l'officio ed il diritto degli amici erano limitati al ricevimento quotidiano al palazzo imperiale. Gl' imperatori avevano una *publica* o *promiscua salutatio* nei giorni solenni, ma gli amici aveano diritto di esser ricevuti ogni mattina (v. **Salutatio**). Oltre di questo intanto gli *amici* godevano di tutti que' vantaggi e quelle onorificenze, di cui la benevolenza dell'imperatore poteva gratificarli: partecipavano spesso, e talora anche ordinariamente senza invito, alla mensa imperiale (Spart. Hadrian. 9; Alex. Sev. 4), eran visitati dall'imperatore specialmente nelle loro malattie (Hadr. 4), ne godevano la confidenza e la compagnia, e non di rado ne ricevevano doni anche considerevoli (Friedlaender, Op. cit. p. 123 segg). La familiarità tra loro e l'imperatore era tale, che costui, potendo, li salutava baciandoli (Plin. nat. hist. 26, 3). A tutte queste preferenze poi d'altra parte faceano riscontro le noie di questi omaggi continui, i pericoli cui gli *amici* potevano andar soggetti per l'umore mutevole degl' imperatori, e per le vicende e i mutamenti di regno;

ed è così che in qualche scrittore (Galen. 17 B. 150. Epictet. in Diss. 4, 8, 41, 50) li troviamo fatti segno addirittura ad un compianto. Come nota esterna dell'onore compartito, coloro che avevano accesso alla corte, portavano un anello d'oro con l'immagine dell'imperatore (Plin. nat. hist. 33, 3, 41), che serviva anche a facilitarne il controllo; ma Vespasiano concesse a tutti i cavalieri di portare l'anello aureo ed estese di molto il ricevimento (Dio Cass. 66, 10). Del ricevimento imperiale veniva fatto anche cenno negli *acta publica* (Dio Cass. 57, 12; 60, 33. v. **Acta urbis** p. 59). Non tutti gli amici erano ricevuti in una sola volta, ma vi era una suddivisione di essi in due classi (*primae et secundae admissionis*), distinzione derivata da una consuetudine simile tenuta da privati, p. e. da C. Gracco e Livio Druso (Senec. de benef. 6. 33. 34) sin da'tempi della Repubblica. Alla prima categoria appartenevano i senatori, ma non i senatori soltanto (C. VI. 2169 cf. Mommsen, Staatsr. 2³ p. 835, 2). A regolare codesta ammissione e prender cura degli amici, era stato istituito un apposito ufficio, che prendeva appunto il nome di

A cura amicorum. — Secondo il Marquardt (Privatleben 2ª p. 142, 1) gli officiali *a cura amicorum* appartenevano all'*officium admissionis*, senza escludere che vi potesse essere una differenza di funzioni, nel senso che p. e. quelli più propriamente distinti col nome di *officium admissionis* introducessero gli amici al ricevimento, e quelli *a cura amicorum* loro assegnassero il posto e restassero a loro disposizione. Tale ufficio era occupato per lo più da liberti, talvolta anche da servi dell'imperatore, come si vede dalle seguenti lapidi: C. VI 630 (cf. 604): *Ti. Claudius Aug(usti) lib(ertus) Fortunatus;* — 8795: *Ingenus* (sic) *Caes(aris) n(ostri) ser(vus)*;— 8796: *M. Aurelius Successus Aug(usti) lib(ertus);* — 8798: *Libanus Aug(usti) l(ibertus);* — 8799: *M. Ulpius Aug(usti) lib(ertus) Herma.*

Dal canto loro gli *amici Augusti*, oltre a contracambiare la benevolenza del sovrano con l'affetto e la devozione, erano soggetti ad oneri, che, per quanto non fossero espressamente ordinati, pure erano imposti dalla consuetudine. Sappiamo di costosi banchetti offerti dagli *amici* all'imperatore, e di mancie date a quei che lo scortavano (Suet. Nero 27. Plutarch. Galb. 20. Tac. hist. 1, 24); e finalmente era invalso anche l'uso che, morendo, gli *amici* lasciassero qualche legato all'imperatore; tanto che ad Augusto pervenne da questo lato una somma nel suo complesso assai considerevole (Suet. Aug. 101 cf. Dio Cass. 56, 32. Friedlaender, Op. cit. p. 123 segg). Cadendo in disgrazia dell'imperatore, un *amicus* cessava di esser tale, e secondo l'antico uso romano, gli veniva interdetto l'accesso, oltre che ai banchetti, alla stessa casa imperiale (Tac. ann. 6, 9. 29. Suet. Vesp. 4; Aug. 66.). Se non avea luogo una mutazione violenta, e i rapporti tra l'imperatore e gli *amici* non erano esclusivamente personali, questi seguitavano ad essere ammessi alla nuova corte anche per un sentimento di *pietas* verso l'imperatore estinto; e, se costui era divinizzato, si sceglievano dal novero degli amici i suoi sacerdoti (Friedlaender, Op. cit. p. 129).

Tali sono i caratteri principali di questa istituzione degli *amici Augusti*, la quale venne poi, a grado a grado, perdendo l'indole primitiva, finchè sparì sotto Costantino (Gothofr. ad Cod. Theod. 6, 13). Al nome di *amicus* si sostituirono allora i predicati di *parens, frater, carissimus,* già poco a poco venuti in uso, i quali denotano meno un rapporto personale verso l'imperatore che piuttosto la qualifica del grado, e si riferiscono rispettivamente, il primo alla categoria dei *praefecti praetorio, praefecti urbis* e *magistri militum,* il secondo a quella di *magistri officiorum* e *comites sacrarum largitionum,* ed il terzo ad altre categorie inferiori (Mommsen, Hermes 4 p. 130).

Mommsen, Hermes 4 p. 120 segg; Staatsr. 2³ p. 813. 834. 3 p. 556. — Friedlaender, Sittengesch. 1 p. 118 segg.

E. Ciccotti.

AMICUS (Mars). — Predicato di Marte in una iscrizione di Potaissa, nella Dacia (C. III 897: *Marti amico et consentienti sacrum* etc.). Cf. il ' Numen amicum ' di Virgilio Aen. 2, 737 e la ' (Pallas) amica meis studiis ' di Ovidio Fast. 3, 833.

AMIDA (*Diârbekr*). — Città della Mesopotamia, sulla riva destra del Tigris, non lungi dalle fonti di esso (KAA. IV Epq.), ampliata e fortificata da Costantino (Amm. Marcell. 18, 9 segg. cf. Procop. bell. Pers. 1, 17) e nei tempi posteriori sede degli ' equites scutari Illyriciam ' e degli ' equites ducatores Illyriciani [primi ducatores] ' (Not. Dign. Or. 36, 19. 21 Seeck p. 78). Una lapide locale (C. III 213) relativa a un monumento eretto in memoria di Valentiniano, Valente e Graziano (a. 367-375), la chiama *civitas.*

AMINEUM (vinum). — Nell'editto di Diocleziano de pretiis rerum (C. III p. 827) sotto il capitolo *de vinis* è ricordato fra i vini di prim'ordine (insieme al Picenum, Tiburtinum, Sabinum, Surrentinum, Falerinum): 2, 4: *Aminnei Italicum (sextarium) unum (denarios) triginta.*— *Am[i]neu[m]|Campan(um)* si ha in un'anfora (BM. 1879 p. 56). — Una *vinea Aminea* si vede anche donata agli Augustali di Petelia negli antichi Brutti, con testamento di un *M.' Me-*

conius M.' f. Cor(nelia) Leo (C. X 114 lin. 28: *Quam vineam vobis, Augustales, idcirco dari volo — quae est Aminea —, ut, si cogitationi meae, qua prospexisse me utilitatibus vestris credo, consenseritis, vinum usibus vestris, dumtaxat cum publice epulas exercebitis, habere possitis* etc.). Su questa specie di vigne e di vini v. Plin. nat. hist. 14, 4, 46. Vergil. Georg. 2, 96 seg. Cato de re r. 6 seg. Varro de re r. 1, 23. Colum. 3, 9, 3. Macrob. sat. 3, 20, 7 etc.

AMITA. — Semplicemente nel senso di zia come sorella del padre (Cic. pro. Cluent. 10. Liv. 39, 11 etc.) si ha in alcune lapidi, p. e. C. VI 16411: *Corneliae L. f. Iustae Vergilia C. f. Crispilla amitae piissimae*; — VIII 9407: ...*Messia Castula duumvira amita eius in honorem fratris*; — IX 4561; — X 2917: *L. Roscio Preponti Roscia Prepis amita* etc.; 6706: ...*Avidiae Plautiae, Nigrini fil(iae), [imp(eratoris) Caes(aris)] L. Aureli Veri Aug(usti) amitae* etc. — XII 3030: *Quadrato avo, Coblanvoni aviae, Luciae Quadrati f(iliae) amitae, Vegetae Quadrati f(iliae) amitae*; 3678: *Iuliae L. f. Marcellae L. Iulius Gratinus amitae* cf. 2473. — NS. 1889 p. 27: *Cominiae Philumeles am[it]ae [o]ptim(ae) et Cominiae Philaenidis filiae .... Cominia Eutychis mater.*

AMITERNUM (*S. Vittorino* presso Aquila). — C. IX 4177-4320. 6352. — Città dei Sabini nella vallata superiore del fiume Aternus (Strab. 5, 4, 2 p. 241; KAA. VIII Eq.). da cui avrebbe preso il nome (Varro de l. L. 5, 28) e sulla via tra Reate e Prifernum (Tab. Peuting. 5, 5), prossima ai confini dei Vestini, per cui Tolomeo (3, 1, 59), l'attribuisce ad essi, laddove generalmente è detta Sabina (Vergil. Aen. 6, 710. Liv. 28, 45, 19 (per errore la fa sannitica 10, 39). Sil. Ital. 8, 416. Strab. 5. 3, 1 p. 228. Plin. nat. hist. 3, 12, 107. Suet. presso Hieronym. chron. a. Abr. 1930. Cato presso Dionys. 2, 49 cf. 1, 14). Era quindi nella regione IV Augustea, nella tribù Quirina (C. VI 2919. 3884, 1, 36 forse più che *Sab(atina)* è da leggere *Sab(inis)*. — IX 4193. 4198. 4199. 4201. 4206. 4207. 4239. 4248. 4270. 4274. 4288. 4299. 4311. 4399. 6352. — XIV 3906) e nei tempi posteriori fè parte della provincia Valeria (Lib. colon. p. 228). — Presa dai Romani nel 461 u. c. nella guerra contro i Sanniti (Liv. 10, 39), nel 464 insieme ad altre città sabine, come p. e. Cures e Reate, ebbe la cittadinanza romana *sine suffragio* (Vell. 1, 14), divenne cioè *praefectura* e così continuò ad appellarsi fino al tempo di Augusto (C. IX 4182. 4201 cf. 4204), benchè già nel 486 u. c. avesse ottenuta la piena cittadinanza e fosse quindi divenuta *municipium* (Vell. l. c. cf. Liv. 40, 46, 12; 42, 34, 2. Cic. de off. 1, 11, 35; pro Balb. 13, 31. Varro de re r. 3, 14, 3 cf. Mommsen, Staatsr. 3 p. 574, 2. 575, 2). Scarse le notizie intorno alla storia e specialmente al periodo della guerra di Annibale e della sociale (v. p. e. Liv. 26, 11, 10. Strab. 5, 3, 1 p. 228), abbondano invece intorno ai prodigi (Obseq. 20. 27. 41. Liv. 36, 37) e a cose riguardanti l'agricoltura (Varro de re r. 2, 9, 6. Colum. 10, 422. Plin. nat. hist. 14, 3, 37; 18, 13, 131; 19, 5, 77, 6, 105. Martial. 13, 20).

Magistrati. — Supremi *octoviri* (C. IX 4182. 4198. 4199. 4203. 4211. 4324. 4398. 4400. 4519. 4520. — XIV 3906), forse un *praefectus pro VIII viro* (4519), *praefectus iure dicundo* (4270 add. cf. 4521), *quinquennales* (4199. 4206. 4207. 4210. 4399); — *aediles* (4182. 4197. 4198. 4199. 4202. 4205. 4212. 4270 [add]); — *quaestores* (4199, *q(uaestor) a[erarii ?]*).

Cittadinanza e senato. — *Civitas Amiternina* (C. VI 1772; *Amiterminorum* IX 4399); *praefectura Amiternina* (4182. 4201 cf. 4204), *municipes Amiternini* (4456; *municipes* 4231); — *decuriones et populus* (4206; *splendidissimus ordo et populus* 4208 cf. 6352); *ordo splendidissimus* (C. VI 1772); *plebs urbana* (4208 4215).

Augustali. — *III viri Augustales* (4212. 4213. 4214. 4336. 4373. 4458. 4461. 4462; *III vir Aug(ustalis) Amiterni* 4335).

Sacerdozii. — *Magister iuventutis* (4457; *iuvenum* 4520); *ministra Salutis* (4460).

Divinità. — *Ceres* (4200); *Deana* (4179), *Deana Syri[a]* (4187); *Dia* (4178); *Feronia* (4180); *Fortuna* (4181. 4182); *Hercules* (4183. 4184); *Lares* (4185. 4186); *Salus* (4460); *Venus* 4188).

Patroni. — C. Sallius C. f. Quir(ina) Proculus (C. IX 4206. 4208. 4399); — L. Turcius Secundus Asterius (C. VI 1772).

Pretoriano originario della città. — C. Septicius Crispinus (C. VI 2379, 6, 34).

Militi delle coorti urbane. — L. Gorgitius L. f. Sab(inis) Septimus (C. VI 3884, 1, 36); M. Livius Quir(ina) Quintianus d(omo) Amiterno mil. coh. XII urb(anae) (C. VI 2919).

Edifizii maggiori. — *Amphitheatrum* (C. IX 4208); *balneae* (4196); *praetorium* (5195).

MOMMSEN. C. I. Lat. IX p. 397.

AMMAEDARA (*Heidra*). — C. VIII. 302-464. 10515-10518[a]. EE. 5, 264-267. 1171. 1172. 1323; 7, 58-61. — Città della provincia Byzacena nell'Africa sulla via tra Althiburus e Theveste, quasi alla medesima distanza da esse (KAA. XFk); già prima appartenente al regno della Numidia (Ptol. 4, 3, 30), poscia attribuita alla Byzacena (Procop. de aedif. Iust. 6, 6). La forma del nome varia nei monumenti in genere. La più corretta

è *Ammaedara* (C. VIII 308. 309. 5351), indi *Ammedera* (C. VIII 2586, 44. Acta concil. a. 258. Collat. a. 411 (c. 126)), colle abbreviazioni *Am.* dei titoli militari (C. VIII 2566, 3. 2568, 70 cf. 2565[a], 14. 17. 2975. — EE. 5, 714. 722; 7, 367. 372), *Ammed.* (C. VIII 2568, 28. 2911), *Amme.* (C. VI 2385, 4. 6. — VIII 315. — EE. 4, 896 D. II, 29), *Amed.* (NS. 1880 p. 466); *Admedera* (Hygin. de lim. const. p. 180. Tab. Peuting. 5, 1. Itin. Anton. p. 267. M. 1056, 2: *ad regionem Admederensium*, lapide cristiana), — *Metridera* (Oros. 7, 36): *Ἀμμαίδαρα* (Ptol. l. c.), *Ἀνμετέρα* (Procop. l. c.). Dopo che sotto i Flavii, forse lo stesso Vespasiano, vi fu dedotta una colonia, il nome ufficiale fu: *colonia Flavia Augusta Emerita Ammaedara* (C. VIII. 308 cf. 302), e venne inscritta nella tribù Quirina (C. VIII 314. 352. 2975. 5351 (cf. 294-296. 330. 348. 358. 375. 376. 380. 406. 419. 425. 477). — EE. 7, 60, 61). Le lapidi, per la maggior parte private, accennano alle seguenti istituzioni e particolarità municipali.

Duoviri (C. VIII 5351; *IIviralicius* 314).
Cives (EE. 5, 1171).
Decuriones (C. VIII 306. 307. 308; *ordo splendidissimus* EE. 5, 1171).
Augustales (C. VIII 305).
Flamen perpetuus (C. VIII 393. 5351. 10516).
Flaminica perpetua (C. VIII 313).
Sacerdos (EE. 7, 59).
Victoria Augusta (C. VIII 303).
Patronus (EE. 7, 60).
Theatrum (C. VIII 309).
Porta militaris? (C. VIII 304).

MOMMSEN, C. I. Lat. VIII p. 50.

AMMAIA (*Portalegre ?*). — Città della Lusitania fra i fiumi Anas e Tagus, incerto se corrispondente all'odierna *Portalegre* o verso più il settentrione circa *Marvão*, ricordata da Plinio (nat. hist. 37, 2, 24) col nome di Ammaea, e da Tolomeo (2, 5, 8) *Ἀμμαία*. Le poche lapidi provenienti da essa e da vicini luoghi (C. II 158 — 170) poco offrono intorno al suo ordinamento. *Municipes Ammai(enses)* son detti gli abitanti in una di esse (158) dell'anno 168 d. Cr. e *Ammaiensis* ricorre in un'altra di Emerita (501); e un *IIvir* e un *quaestor viritim a divo Claudio civitate donato* ci fa noti un'altra anche locale (159). La tribù Quirina che si vede in quest'ultima è attribuita dal Kubitschek (Imp. Rom. romana, p. 183) alla persona nel ricevere la cittadinanza non al municipio.

HUEBNER, C. I. Lat. II p. 20 seg.

AMMON. — In questa forma trovasi tanto negli scrittori quanto nelle epigrafi (C. II 3729. — XI 3735. — EE. 4, 521. — RA. 43 (1882) p. 267 seg. Cic. de nat. deor. 1, 29. Ovid. ars am. 3, 789. Mart. 2, 39, 43. Iust. 1, 9, 3; 11, 11, 2; 12, 11, 2; 12, 11, 6. 15, 7; 13, 4, 6. Serv. ad Aen. 3, 466; 4, 196; 5, 30. Ampel. 2. 9. 16); così anche nell'altra di *Hammon* (C. III 75. 3463. — VI 378 — VIII 9018. — XI 3077. — Cic. de div. 1, 1, 43. Lucr. 6, 849. Virg. Aen. 4, 198. Iuven. 6, 555. Tac. hist. 5, 3. Stat. Theb. 3, 476; 8, 201. Lucan. 3, 292; 4, 673; 10, 38. Min. Oct. 21. Pomp. Mela 1, 39. Fest. p. 102, 4. Hyg. 133. Avien. carm. 3, 316. Curt. Ruf. 4, 7. 8; 6, 9. 10; 10, 5. Auson. 95. It. Alex. 1, 18; 3, 45). — Divinità secondo alcuni originaria dell'Egitto, secondo altri dell'Etiopia o della Libia, ebbe culto in ciascuno di questi paesi, ma in Egitto e propriamente nella Diospolis, assunse maggiore importanza. Da prima forse in Ammon non era venerato che il protettore delle greggi, onde è in diverse forme rappresentato sempre con le corna d'ariete; poscia, trasformandosi, divenne una divinità solare, e finalmente, nel periodo più recente, un'entità astratta, l'invisibile spirito informatore dell'universo, l'increato, un'emanazione di sè stesso. E secondo che si è guardata la divinità in ciascuna di queste sue manifestazioni e ne' diversi momenti della sua evoluzione, si è dato un diverso significato al nome ' Ammon ', facendolo a vicenda derivare dalla parola egiziana ' Amoni ', (nutrire, pastore), da un nome di persona (Hyg. Poet. Astr. I, 20), da una parola copta, che serviva d'invocazione, o da un'espressione che vorrebbe dire: segreto, nascosto (Plut. de Iside et Osir. 9). o da altre parole.

Il culto di Ammone, che in Tebe avea il suo centro, seguì le vicende di questa città, e col fiorire e col decadere di essa ebbe maggiore o minore onore ed importanza. Dalla Cirenaica, fin dove si era esteso, passò in Grecia, e si ha notizia di cinque templi, che colà furono elevati ad Ammone nella città di Aphytis nella penisola di Pallene (Plut. Lys. 20. Paus. 3,18,3), in Tebe (Paus. 9, 16, 1), in Megalopoli (Paus. 8, 32, 1), in Lacedemone (Paus. 3, 18, 2) ed a Gythion (Paus. 3, 21, 8). Pindaro dedicò un inno ad Ammone (fr. 36 Bergk), ed un sacrifizio venne fatto ad esso in Atene (CIG. 157), dove era anche una nave *Ἀμμονίς* o *Ἀμμονίος* destinata a portare alla divinità sacrifizî e donativi. Ma, assai più del suo culto in Grecia, divenne assai popolare l'oracolo dell'oasi d'Ammone nella Libia (Her. 1, 46), che da una leggenda era ricongiunto all'oracolo di Dodona (Her. 2, 54). Nell'epigrafi greche il nome di ' Ammon ', non ricorre con grande frequenza (CIG. 157. 3724. 4535. 4696. 4717. 4831. 4832. 4833. 4893. 5142), e la maggior parte, quasi tutte, anche quando

appartengono a Greci, sono di paesi fuori della Grecia. In esse ' Ammon , è chiamato *κύριος μέγιστος θεός*; a Chios (37.4) è chiamato *μέγας ὕβριμος Ἄμμων* ed identificato con *Ζεύς Κρονίδης*. Infatti benchè ' Ammon , sia talvolta comparato anche ad altre divinità, per lo più come sovrano degli altri dei, viene assimilato a *Ζεύς* e ' Iupiter ,.

Negli autori latini, come si è visto, non di rado ricorre la menzione di ' Ammon ,, ma il suo culto, per quanto ci è dato vedere, non ebbe diffusione nel mondo Romano. Infatti di esso non si hanno che poche lapidi di:

Valentia (C. II 3729: *[I(ovi)] o(ptimo) m(aximo) Ammoni*).

Philae (C. III 75 (203 d. Cr.): *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) Hammoni Chnubidi Iunoni Reginae*).

Aquincum (III 3463: *Hammoni Iovi o(ptimo) m(aximo) et Lar(ibus) mil(itaribus) ceterisque dis M. Caec. Rufinus Marianus* etc.).

Roma (C. VI 378: *Iovi Hammoni et Silvano*).

Auzia (C. VIII 9018: *Pan]thea cornigeri sacris adiuncta Tonantis | [q]uae Libycis Maurisque simul venerabilis oris | [his] etiam colitur te[rr]is, quam Iupiter Hammon | [inter] utrumque lat[us] m[e]diam cum Dite severo | [dext]er sede tegit. hanc p[u]lvinaribus altis | [sublimi]que dicat solio, divosque frequentis | [...]ia nus a militiis, de suplice voto [...] facie renovam dominamque biformem |*).

Falerii (C. XI 3077: *Hammon*).

Epamantodurum (RA. 43 p. 267: *Iov... Amm.*

Carnuntum (EE. 4, 521: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) Ammoni Mercurius votum solvit libes merito, Maximo et Urbano co(n)s(ulibus)* a. 234 d. Cr.).

Il culto d'Ammone già dall'epoca ellenica cessava di essere il prevalente; e, quando le divinità egizie furono importate nell'Impero romano, esse sono adorate con altro nome, che non è quello di Ammone; comunque debba ritenersi in fondo che si tratti dello stesso nume, che a seconda di diversi luoghi veniva nello stesso Egitto conosciuto e venerato sotto nome ed aspetto diverso. Il nome di Ammon quindi si trova nell'Egitto (C. III 75), nella Pannonia (C. III 3463. — EE. 4,521), nella Mauretania (C. VIII 9018), nell'Hispania Tarraconensis (C. II 3729), nella Gallia Belgica, (RA. 43 p. 267) ed anche in un caso nella stessa Roma (C. VI 378). In esse Ammon si trova identificato con Chnubis (C. III 75 cf. CIG. 4893) e congiunto a Iuno Regina (C. III 75), spesso assimilata ad Isis, ed un'altra volta congiunto a Silvano (C. VI 378) ed un'altra a' Lari militari ed a tutte le altre divinità (C. III. 3463). In tutti questi casi ' Ammon , non è che una forma speciale di Iupiter, come in Grecia lo era stato di *Ζεύς*, ' e si tratta d'iscrizioni dedicatorie il più delle volte di militari, ai quali specialmente, come nota il Boissier (La relig. rom. d'Aug. aux Ant. 1, 437), accadeva di fare queste assimilazioni. « Accade loro talvolta — egli dice — d'invocare tutti gli dèi de' paesi che hanno abitato, e nelle preghiere, che loro rivolgono, sovente li menzionano successivamente, l' un dopo l'altro (O. 1894), talvolta li confondono tra loro. È così che essi hanno mescolati quelli delle due città sirie di Eliopoli e Dolicho con il venerabile Giove Capitolino, ed hanno fatto del complesso di questi due o tre dèi una sola divinità, che poi si è diffusa con loro in tutta Europa. È probabile che in questa mescolanza la divinità romana non forniva più che il suo nome, un nome potente e rispettato, ma le credenze ed i voti erano improntati all'Oriente ». Infatti che un vero culto non vi sia stato nei luoghi suddetti, appare anche dalla mancanza di sacerdozi e collegi, tranne il solo caso di Epamanto durum nella Gallia dove si ha un *sacerdos* (RA. 43 p. 267 seg).

PARTHEY, Das Orakel und die Oase des Ammons, (Abhandl. der Berliner Akademie 1862). — ROSCHER' s Lexicon der griech. und röm. Mythologie.

E. CICCOTTI.

AMMON (liburna). — v. **Classis**.

AMMUDATES. — C. III 4300: *Deo Soli Alagabal(o) Ammudati mil(ites) leg(ionis) I ad(iutricis)* ecc. Così in una lapide del 249 d. Cr. di Brigetio nella Pannonia superior; l'*Ammudates* più che un predicato del deus Sol Elagabal, sembra una divinità per sè, se si raffronta a ciò che ne scrive Commodiano nelle Instruct. 1, 18: *de Ammudate et deo magno*. Cf. **Elagabal**.

AMOCENSIS. — Ricorre in due iscrizioni della Spagna; l'una di Caurium nella Lusitania (C. II 764: *Samacia Perecati* (?) *f. Amo(censis)* etc.); l'altra di Tarraco (4233: *Paetiniae Paternae, Paterni fil(iae), Amocensi Cluniens(i) ex gente Cantabro[r(um)], flaminic(ae) p(rovinciae) H(ispaniae) c(iterioris)* etc.). Luogo ignoto. L'Hübner mette a raffronto gli *Ἄμακοι* di Tolomeo (2, 6, 36), che corrispondono all'Asturica Augusta.

AMOR. — Raramente appare nelle lapidi, come personificazione mitologica. Un graffito di Pompei (C. IV 1928) ha: *Scribenti mi dictat Amor mo(n)stratque Cupido. [Ad?] peream, sine te si deus esse velim* cf. Ovid. Her. 20, 29; Amor. 3, 14, 40. Plaut. Curcul. 1, 3, 11. Propert. 3, 14, 10. 15, 40 etc. In una lapide di

Bisica, nell'Africa proconsularis (EE. 5, 294 cf. 7,93) si accenna a una statua di *Amor* esistente forse in un tempio di Venere.

AMORGUS (*Amurgos*). — Isola del mare Egeo, al sud di Naxos, tra questa e Astypalaea (KAA. VGg), appartenente al gruppo delle Sporadi (Strab. 10, 5, 12 p. 486 cf. Ptol. 5, 2, 31. Plin. nat. hist. 4, 70). Sotto i Romani era uno dei luoghi di deportazione (Tac. ann. 4, 13. 30). Delle iscrizioni ivi rinvenute, una (C. III 459) contiene una costituzione di Giuliano, che abbreviata trovasi nel Cod. Iust. 3, 3, 5 (=C. Theod. 1, 16, 8) sotto il titolo: *de pedaneis iudicibus*. Altre due (460. 461) non contengono nulla d'importante per la città.

AMORIUM. — Città della Phrygia maior, tra Pessinus e Laodicea (KAA. IV CDfg), Ἀμόριον (Strab. 12, 8, 13 p. 576. Ptol. 5, 2), *Amurium* (Tab. Peuting. 9, 4). Se ne ha una sola lapide latina (III 353) relativa a un *C. Salvius Calpurnianus, miles leg(ionis) XII Fulm(inatae) domo Priverno ex Italia* etc.

AMPELUM (*Zalatna*). — C. III 1278 — 1337. — EE. 2, 421. 422; — 5, 171 — 174. — Città della Dacia, di cui l'antico nome è serbato oltre che nelle lapidi (C. III 1293: *ordo Amp(elensium)* 1308), in quello odierno del fiume Ompoly o Ampoj, che scorre presso Zalatna (KAA. XI Kt). Alle sue miniere aurifere imperiali, accennano parecchie delle lapidi locali, che ci fan conoscere gran parte dell'amministrazione ad esse connessa. È probabile che circa il tempo di Severo le sia stato conferito il diritto di municipio o colonia Romana, del cui ordinamento non restano traccie che di *IIviri* (C. III 1293) e dell'*ordo* (1293. 1308). Forse vi ebbe stanza la legione XIII Gemina, a milili della quale si riferiscono alcune iscrizioni (1294. 1316 — 1320). E questa circostanza, accompagnata dall'altra della residenza di Romani per l'amministrazione mineraria, spiega la presenza di molte divinità, come: *Deus aeternus* (1286); — *Dii immortales?* (1300). — *Iupiter* (1282. 1283. 1293 — 1302); — *Saturnus* (EE. 4, 172); — *Terra Mater* (1284. 1285); — *Aesculapius* (1278; *et Hygia* 1279. 1280); — *Diana* (1281. 1288); — *Silvanus* (1305. 1306); — *Liber pater et Libera* (303); — *Nemesis* (1304); — *Hercules* (1292); — *Fortuna* (1290. 1291); — *Castores* (1287).

MOMMSEN, C. I. Lat. III p. 215.

AMPHISSA (*Salona*). — Città dei Locrii occidentali (Ozolii), al nord-ovest di Delphi (KAA. VI Efg), distrutta per decreto degli Anfizioni (Strab. 9, 3, 4 p. 419 cf. 3, 8 p. 426. Aeschin. in Ctesiph. 118 segg.), indi già risorta (Diod. 18, 38) nel 322 av. Cr., partecipante alla guerra contro i Galli condotti da Brenno nella Grecia (Paus. 10, 23, 2) e aumentata di abitanti, quando dopo la battaglia di Azio, molti Etoli per non esser mandati nella nuova Nicopoli, preferirono di emigrare in Amphissa (Paus. 10, 38, 4 cf. Plin. nat. hist. 4, 3, 8). Una iscrizione latina del tempo dell'Impero (C. III 568), nella quale gli abitanti stessi sono chiamati *Amfissenes* e forniti di un *curator et defensor*, tratta della purgazione d'un acquedotto e della distribuzione delle acque del medesimo.

AMPHITHEATRUM. — Così nella forma più comune e corretta delle lapidi (C. III 836; mon. Ancyr. 4, 41 (p. 794). — VI 6227. 10163; addit. p. 860 n. 100. — VIII 2488. — IX 21. 3044. 4208. — X 4737. 4892. 5183. 6429. — XIV 3010. 4259); talvolta anche *amphiteatrum* (C. VI 1763. 2059, 25. 6228. — 6565), *ampitheatrum* (C. IV 1421. — VI 6226. — VIII 6995), *ampiteatrum* (C. VIII 7983. — X 3792. — XI 3112. 3938), *anfitheatrum* (C. VIII 8482). La parola fu per la prima volta usata da Vitruvio (1, 6, 1): Ovidio (metam. 11, 25) dice invece: ' structum utrimque theatrum '; indi da Augusto nel mon. Ancyr. 4, 39 (C. III p. 794): [*Ven*]*ati*[*o*]*n*[*es*] *best*[*ia*]*rum Africanarum meo nomine aut filio*[*ru*]*m meorum et nepotum in ci*[*r*]*co aut* [*i*]*n foro aut in amphitheatris popul*[*o d*]*edi* etc. Il Mommsen a questo luogo (Res gestae etc. p. 94) osserva: 'Equidem .... crediderim vocabulum, quod hic non primum opinor invenitur ..... nec vere Graecum est, initio plurali numero solo usurpari coeptum esse, cum essent amphitheatra tamquam theatra duo '. Friedländer (p. 509): 'Piuttosto ἀμφιθέατρος è un aggettivo (ἀμφιθέατρος ἱππόδρομος Dionys. 3, 68; 4, 44), che segue affatto l'analogia degli aggettivi formati da ἀμφί e un sostantivo, come ἀμφάκανθος, ἀμφίαλος, ἀμφιθάλαμος, ἀμφιθάλασσος, ἀμφίθυρος, ἀμφιπρόσωπος etc.; onde ἀμφιθέατρον — cioè οἰκοδόμημα — è il suo neutro diventato sostantivo '. Il Nissen (p. 117) ne fa derivare la forma da quello del circus. Destinati agli spettacoli gladiatorii, al combattimento con le fiere e ai simulacri di battaglie navali o naumachie (v. **Ludi** — **Munus**), gli anfiteatri esistevano, prima ancora che in Roma, nella Campania, e di essi il più antico è quello di Pompei costruito nel 684 u. c. (Nissen p. 120 sg.; v. più oltre Pompei). In Roma fino agli ultimi tempi della Repubblica erano di legno e instabili (Vitruv. 10 praef. 3. Dio Cass. 37, 58), innalzati pei ludi gladiatorii specialmente sul Foro (Cic. pro Sest. 58. Prop. 4, 8, 76. Liv. 23, 30; 31, 50. Vitruv. 5, 1. Plutarch. C. Gracc. 12 etc), come furon quelli p. e. di Scribonius Curio costruito nel 701 u. c. (Plin. nat. hist. 36, 117),

di Cesare nel 708 (Dio Cass. 43, 22) e di Nerone sul Campo Marzio (Suet. Nero 12. Tac. ann. 13, 31) Il primo costruito in pietra sorse nel 725 u. c. per opera di Statilius Taurus, nei pressi di Monte Citorio, distrutto probabilmente nell'incendio di Nerone; a cui seguirono prima quello cominciato da Vespasiano, dedicato da Tito nell'anno 80 d. Cr. e compiuto da Domiziano, detto già nel secolo X *Colosseum* dal prossimo *colossus* o statua di Nerone già allora distrutto (Jordan, Top. 2 p. 510), più tardi l'altro detto *amphitheatrum castrense* (v. più oltre Roma).

Loca adsignata in amphitheatro. — In uno degli atti dei fratelli Arvali dell'anno 80 d. Cr. (C. VI 2059 lin. 25 segg.): *Loca adsignata in amphiteatro: L. Aelio Plautio Lamia, Q. Pactumeio Frontone co(n)s(ulibus) acceptum ab Laberio Maximo procuratore praef(ecto) annonae, L. Ve[n]uleio Apron[i]ano mag(istro), curatore Thyrso l(iberto), fratribus Arvalibus maeniano (primo) cuneo (duodecimo) gradib(us) marm(oreis) (octo) gradu (primo) p(edes) (quinque) grad(u) (octavo) ped(es) (quinque quadrans semuncia sicilicus): f(iunt) ped(es) (quadraginta duo semis); gradu (primo) uno ped(es) (viginti duo semis), et m[a]eniano summo (secundo) cun(eo) (sexto) gradib(us) marm(oreis) (quattuor) gradu (primo) uno p(edes) (viginti duo semis), et maeniano summo in ligneis tab(ulatione) (quinquagesima tertia) gradibus (undecim) gradu (primo) ped(es) (quinque triens semuncia), grad(u) (undecimo) ped(es) (quinque deunx sicilicus): f(iunt) ped(es) (sexaginta tres deunx semuncia). summa ped(es) (centum duodetriginta deunx semuncia).* — Una spiegazione del modo pratico, con cui bisogna intendere essere avvenuta questa distribuzione di posti a favore degli Arvali, è data dal Mommsen (AI. 1859 p. 125 seg. cf. Lanciani, BM. 1880 p. 273 seg). Non v'è dubbio però che l'assegnazione essendo avvenuta nell'anno stesso in cui fu da Tito dedicato l'anfiteatro, essa dovè essere generale, non solo per gli Arvali, ma pei senatori, equiti, corporazioni etc. Nè si può anche dubitare, che le norme seguite in tale occasione furono in genere le stesse che esistevano già per antichi ordinamenti rispetto alla distribuzione dei posti nel teatro e nel circo ai varii ordini di persone. Anzi un frammento di lapide trovata nell'anfiteatro stesso e riguardante i posti spettanti a un collegio, accenna chiaramente a questa relazione con gli antichi ordinamenti (C. VI 1796, 4: [*collegio ..... orum qu*]*ib(us) in theatr(o) lege pl(ebis) v*[*e scito sedere l*]*icet p(edes) XII*). Rimandando quindi ad altro luogo (v. **Theatrum**) l'esposizione generale circa la distribuzione, qui si accennerà soltanto a qualche particolarità relativa all'anfiteatro e risultante dalle iscrizioni, del resto molto frammentate, dei sedili del medesimo (v. più oltre Roma). Una particolarità rilevata dal Lanciani (Op. cit. p. 239) è, che ' a partire dall'anno 80 ' — della distribuzione dei posti —, ' fino a tutto il secolo terzo s'incisero sui sedili soltanto i titoli dei varii ordini, corpi morali, gruppi etc. con cifre indicanti il numero dei piedi cui ciascun ordine etc. avea diritto d'occupare: giammai s'incisero nomi d'individui. Nel secolo quarto incominciano ad apparire nomi senatorii, individuali, predominando però il caso plurale, il che significa che coteste iscrizioni furono graffite per indicare il posto non di un individuo, ma di una famiglia. Nel secolo quarto scadente e nei successivi, ogni senatore volle graffito il proprio nome nel sito dove la propria sedia e il proprio cuscino eran collocati in occasione di spettacoli '. Egli rende assai probabile il credere ' che i senatori sedessero nel ripiano infimo che dominava immediatamente l'arena, privi di sedili marmorei, ma capace di due o tre file di seggiole ' (p. 243); e da un frammento (C. VI p. 860 n. 78: *viri coss .... nis loca CX*) inferisce che nello stesso ordine i *consulares* siano stati separati dagli altri (p. 241). — Riguardo all'ordine degli equiti, i cui posti eran divisi per cunei (Suet. Domit. 4 cf. Tac. ann. 2, 82), un frammento lapidario vi accenna (C. VI 1796, 5: *Equiti*[*bus*]). — Altri frammenti si riferiscono probabilmente ai posti degli ospiti (C. VI 1796, 8: [*hos*]*pitib(us)?*), a quello dei *praetextati* (C. VI 1796, 6: [*pra*]*etext*[*atis pedes*] *XVIII s(emis)* cf. Suet. Aug. 44), ai *paedagogi* (C. VI 1796, 7: [*paedagogis p*]*uero*-[*rum*] ?..).

Quanto alla assegnazione dei posti negli anfiteatri dei municipii vedi, oltre alle poche iscrizioni portate sotto le singole città (Arelate, Ariminum, Lambaesis, Lugudunum, Nemausus, Pompei, Syracusae), **Theatrum.**

Da Roma con l'uso degli spettacoli gladiatorii si diffuse anche la costruzione di anfiteatri così in Italia, come nelle provincie. Il Friedländer (p. 502-564) continuando e completando l'elenco degli anfiteatri, di cui resta memoria in moltissime città dell'Impero, elenco cominciato già dal Lipsius (De amph. quae extra Romam etc.) e proseguito specialmente dal Montfaucon (Antiq. expliq. 3), dal Clerisseau (Antiq. de la France p. 90 segg.), dal Promis (Storia dell'ant. Torino p. 190 sgg.), ne offre una lunga serie, ricavandone la testimonianza, oltre che dagli avanzi tuttora esistenti qua e là, dagli scrittori e dalle epigrafi. La lista che qui segue si circoscrive a

quelle città, pei cui anfiteatri si hanno soltanto prove epigrafiche, o che l'edifizio vi sia nominato, o che indirettamente vi si accenni col ricordare spettacoli, ordinatori di essi e simili. Per le notizie topografiche raccolte dai moderni scrittori, e per le altre città che difettano di prove epigrafiche, e non son molte, rimandiamo al Friedländer.

Abella (Italia reg. I). — Esistono rovine. C. X 1211: *L. Egnatio Invento patri L. Egnati Polli Rufi .... Hic obliterato muneris spectac(ula) impetrata editione ab in(d)ulg(entia) max(imi) principis diem gladiatorum et omne apparatum pecunia sua edidit* etc. a. 170 d. Cr. Sulla pietra, rappresentazione dell'anfiteatro e di gladiatori.

Aeclanum (Italia reg. II). — C. IX 1156: *Ti. Claudio Ti. fil. Ti. nepoti Cor(nelia) Maximo .... Hic ... in colon(ia) Aeclan(ensium) munus edidit impetrata editione ab imp. Antonino Aug. Pio* etc. Cf. 1175. 1176. 1179. 1184.

Agrippinensis colonia (Germania infer.). — Esistenza d'un *vivarum* fatto fare da un centurione della legione VI (BRh. 336) e iscrizione di un *ursarius* (BRh. 211).

Alexandrea (Aegyptus). — C. X 1685: *L. Bovius L. f. L. n. Fal(erna) Celer .... proc(urator) ludi famil(iae) glad(iatoriae) Caesaris Alexandreae ad Aegyptum* etc. Strabone (17, 1, 10 p. 795) ricorda già nel 730 u. c. l'anfiteatro. Cf. Joseph. bell. Iud. 2, 18, 7.

Allifae (Italia reg. IV). — C. IX 2350: *L. Fadio Piero .... ob honorem decur(ionatus) ... glad(iatorum) paria XXX et venationem bestiarum Africanar(um) et post paucos menses duumviratu suo acceptis a re p(ublica) XIII [m(ilia)] n(ummum) venationes plenas et gladiatorum paria XXI dedit* etc. Cf. 2351.

Amiternum (Italia reg. IV). — Esistono avanzi. C. IX 4208: *[mu]neris Corneliani editione primus om[nium] cum quattuor paribus gladiatoruw [et reliquo] splendido adparatu patriam suam ho[norarit] .... plebs urba[na ex aere] conlato bigam quam in amphitheatr[o postularat].*

Ancona (Italia reg. V). — Esistono pochi avanzi. C. IX 5906: *D. m. Ti. Claudio Celeri pr(a)econi ex lacinia Cl(audi) Saturnini Beryllus secunda rudis et officiales cun(c)ti* etc. 'Lacinia videtur esse pars familiae gladiatoriae, pariter atque Columella 7, 5, 3 de ovibus aegris ... inquit'.

Ancyra (Galatia). — CIG. 3847[b]: *κυνήγιόν τε πολυτελὲς καὶ παράδοξον μετὰ πάσης σπουδῆς παρασχόμενον.* — 4039 lista di spettacoli in onore di Augusto, fra cui gladiatorii e combattimento di fiere (*θηρομαχίαι, ταυρομαχίαι, ταυροκαθάψια* etc.).

Antiochia (Pisidia). — C. III 296 (cf. 297): *Cn. Dottio Dotti Marullini f. Ser(gia) Planciano ..... muner(ario iterum) et agonothet(ae) perp(etuo) certam(inis) q(uin)q(uennalis) talant(iaei)* etc.

Aphrodisias (Caria). — Esistono avanzi. CIG. 2759[b] (cf. add. p. 1109): *φαμιλία Ζήνωνος τοῦ Ὑψικλέους τοῦ φύσει Ζήνωνος Ὑψικλέους, ἀρχιερέως, μονομάχων καὶ καταδίκων καὶ ταυροκαθαπτῶν.*

Aquae Flaviae (Hispania Tarrac.). — C. II 2473: *Deo Marti victori ob eventum bonum gladiatori muneris Ceraecius Fuscus ex voto.*

Aquae Sextiae? (Gallia Narbon.). — C. XII 522: *Sex. Iulio Se[x. f.] Vol(tinia) Verino .... aedili m[u]nerario* etc.

Arelate (Gallia Narbon.). — Esistono avanzi. Varii frammenti di iscrizioni di sedili riguardanti la concessione dei medesimi. C. XII 697: *lumin(a) X [ord]in(es) X[X]XIIII [f]orens[ib(us)] .... [p]o[diu]m cum [ia]nuis.* — 714: *d(ecreto) d(ecurionum) loca.... loc(a) XXX d(ecreto) d(ecurionum) .... loca da[ta] .... [loc]us d(ecreto) d(ecurionum) pas[top]horor ..... [l]oc(a) XX scholast[icorum].*

Ariminum (Italia reg. VIII). — Esistono rovine. C. XI 432 quattro frammenti, di cui uno col numero *XIII,* altri che forse si riferiscono ad segnazione di posti.

Aspendus (Pamphylia). — Esistono avanzi. CIG. 4243 d. add. nomi di persone, a cui sono assegnati posti.

Ateste (Italia reg. X). — C. V 2529: *De [pec(unia)] pub(lica) C. Rubenius C. f. ludum gladiator(ium) fecit.* — 2541: *M. Etti Baebian(i) liberti et famil(ia) venatoria* etc.

Augusta Praetoria (Italia reg. XI). — Esistono ruderi. C. V 6842: *Vinesi Firmi .... IIvir(i) munerar(i)* etc.

Auximum (Italia reg. V). — C. IX 5854: *[munus gladiatori]um colonis Auximatibus dar[etur ad quod ....] paria sena alternis annis emere[ntur quae] .... K(alendas) Iunias Auximi pugnarent* etc. — 5855: *[l]udos fecit, gladiatores dedi[t]* etc.

Balsa? (Lusitania). — C. II 13: *Fortunae Aug(ustae) sacr(um) Annius Primitivus ob honorem IIIIII vir(atus) sui edito barcarum certamine et pugilum* etc.

Barcino? (Hispania Tarrac.). — C. II 4514: *edi volo quodannis spectac(ulum) pugilum die (quarta) iduum Iuni(arum)* etc.

Beneventum (Italia reg. II). — C. IX 1540: *L. Sontius Pineius Iustianus ..... duumvir et munerarius* etc. Cf. 1666 : *tabul(ae) muneris ab eo editi* etc. — 1671 : *Missos missos, iug(u)la iugula;* figura di un gladiatore. — 1703: *L. Veidius P. l(ibertus) Philocles Augustal(is) Beneventi gladiator(es quingentos) dedit* etc. — 1705 : *curator muneris* cf. Tac. ann. 15, 34.

Berenice (Cyrenaica). — CIG. 5362: *Δέκιμος Οὐαλέριος Γαίου υἱὸς Διονύσιος τοὺς οἴκους ἐκονίασεν καὶ τὸ ἀμφιθέατρον κατεσκεύασε τοῖς ἰδίοις δαπανήμασιν Βερενικέων τῷ πολιτεύματι.* cf. 5361.

Bergomum (Italia reg. XI). — C. V 5124: *[E]x indulg(entia) d(omini) n(ostri) M. Ant(onii) Gordiani ..... edente M. Mamilio Eutychiano IIII v(iro) i(ure) d(icundo) Thr(e)c(um) Pinnesis s(pectabitur ?) v(ictor) de Val(erio) Valerian(o), nat(ione) Raet(us): docet Faustus.*

Bovianum Undecimanorum (Italia reg. IV). — C. IX 2565: *Q. Arruntio Q. f. Vol(tinia) Iusto ..... ordo et populus ob ..... splendor(em) muneris gladiatori* etc.

Brixia (Italia reg. X). — C. V 4392 : *P. Atilio Philippo ..... ex postulation[e populi] ob liberalita[tem eius quod] in opus amp[hitheatri? dedit .... —* 4399: *Q. Caecilio Telesphor VI vir(o) Flaviali Cremona et munerari(o)* etc. cf. 4502 un *provocator*; 4506 un *retiarius*; 4511 un *Thraex.*

Caiatia (Italia reg. I). — C. X 4588: *C. Iulio decuria[li tribu]nicio glad(iatorium) munus tri[duanum]* etc.

Cales (Italia reg. I). — Esistono avanzi. C. X 4643: *Ordinem iam pr[idem] intellexisse L. Vitrasi Silvestris [erga] communem patriam et studium et [vo]luntatem, cum is primo petition[e] m[unici]pum suorum in suscipienda gladiat[ori mu]neris cura tam sumptuose iniunc[tum] sibi munus explicuerit* etc.

Canatha (Palaestina). — È mentovato l'anfiteatro in una lapide nello stesso rinvenuta (CIG. 4614).

Canusium (Italia reg. II). — C. IX 326: *Vestae sacru[m] P. Titius L. f. P. Curtius P. f. Salas[sus] IIII vir de munere gladiatorio* etc. cf. 4627.

Capua (Italia reg. I). — Esiste ancora. C. X 3792: *Administrante Romano iun(iore) sacerdote feriale dom(i)norum .... III idus Mai rosaria ampiteatri* etc. (anno 387 d. Cr.). — 3925 (nello stesso anf.): *munus gladiato(rium)* etc.

Carnuntum (Pannonia). — Esistono avanzi. *I Vvir* leggesi sopra un blocco di sedile, e altre iscrizioni ivi rinvenute in MOe. 1888 p. 166 segg.

Carthago (Africa procons.). — Avanzano ruine. EE. 7, 701 accenna a ludi in genere. August. ep. ad Marcellin. 138(5): 'Apuleius, cui sacerdoti provinciae permagno fuit, ut munera ederet venatoresque vestiret'. cf. Meyer, Anth. lat. 2 p. 149, 380.

Caryanda (Caria). — FL. 499 lapide del primo o secondo secolo av. Cr. ricordante un combattimento di tori e un *ταυροφέτης*, e un *κυνήγιον.*

Casinum (Italia reg. I). — Esistono ruine. C. X 5183: *Ummidia C. f. Quadratilla amphitheatrum et templum Casinatibus sua pecunia fecit.* Seconda metà del secolo I. Di Quadratilla parla Plinio ep. 7, 27.

Chisiduo (Africa procons.). — C. VIII 1270 *Lusi Fortunatiani aedilis et munerarari* (sic) *item duoviru* (sic) *et munerarius* etc.

Circeii (Italia reg. I). — C. X 6429: *.... s Montanus IIII vir i(ure) d(icundo) .... amphitheatrum sua .... emque munere gladiatorio ....et venatione dedicavit* etc. cf. Suet. Tib. 72.

Cirta (Numidia). — C. VIII 6995: *Divo Pertinaci Aug(usto) patri L. Scantius L. fil. Quir(ina) Iulianus eq(uo) pub(lico) exornatus statuam quam promisit, ex reditibus locorum ampitheatri diei muneris quem de liberalitate sua ob honorem III viratus edidit dedit.*

Compsa (Italia reg. II). — C. IX 981: *ob merita eius [et splen]didam editio[nem mu]neris gladia[tori]* etc.

Corduba (Baetica). — EE. 3, 16: *Colonia Patric(ia). L. Iunius P. f. Paulinus .... flamen provin(ciae) Baet(icae), edito ob honorem flaminatus munere gladiatorio et duabus lussionib(us) statuas* etc.

Corinthus (Achaia). — CIG. 1106: *τῷ τροφίμῳ πίσυνοι... θηρεύτο[ρες] ἄνδρες* etc. Cf. Dio Chrys. or. 31 p. 591, 78 Dindorf. p. 385. Apulei. metam. 10, 223.

Cos (Caria). — Da un colombario di gladiatori e *venatores* appartenenti a un privato CIG. 2511: *φαμιλία μονομάχων καὶ ὑπόμνημα κυνηγεσίων Νεμερίου Καστρικίου, Λευνίου, Πακωνιανοῦ, Ἀσιάρχου, καὶ Αὐρηλίας Σαπφοῦς, Πλάτωνος, Λικιννιανῆς, ἀρχιερείας, γυναικὸς αὐτοῦ.*

Cumae (Italia reg. I). — Esistono avanzi. C. X 3704:... *Veratio A. f. Pal(atina) Severiano .... venatione pass(erum), denis bestis et IIII feris dent(atis) et IIII paribus ferro dimicantib(us)* etc.

Cures (Italia reg. IV). — C. IX 4976 : *[quod i]s*

primus omnium exhibi[tor(um) volu]ptatium spectaculum V [paribu]s splendide pecunia s[ua] ediderit etc.

Cyzicus (Lydia). — Esistono avanzi. Monumento d'una familia gladiatoria di un asiarca CIG. 3677. Iscrizione sepolcrale di un Danaus *δεύτερος πάλος Θρᾳκῶν (ἐννεάκις πυκτεύσας ᾤχετο εἰς Ἀΐδην)* FL. 1757. Cf. RA. 1847 p. 2 segg.

Dea Vocontiorum (Gallia Narbonensis). — Esistono avanzi. C. XII 1585: *Sex. Vencio Iuventiano ... flamini et curatori muneris gladiatorii Villiani....... ordo Vocontior(um) ex consensu et postulatione populi ob praecipuam eius in edendis spectaculis liberalitatem.* — 1590: *colleg(ium) venator(um) Deensium, qui ministerio arenario fungunt* etc. — 1529, *Dis manib(us) Q. Caetroni Q. fil. Volt(inia)...... flam(inis) Aug(usti) et muner(is) publici curat(oris) ad Deam Aug(ustam) Voc(ontiorum)* etc.

Dyrrachium (Macedonia). — C. III 607: *L. Fl(avio) T. f. Aem(ilia) Tellur[i?] Gaetulico..... et ob [ded(icationem) e]ius [ludos d(e)] s(ua) p(ecunia) gladiatorib(us) p(aribus) XII edi[dit].* Tempo di Traiano.

Epidaurum (Dalmatia). — Esistono ruine. C. III 1745: *P. Aelio P. f. Tro(mentina) Osilliano... item pugillum spectaculo dedicaverunt* etc.

Falerii (Italia reg. VII). — Esistono avanzi. C. XI 3112 (nell'anfiteatro stesso): .... *C. f. Volt(inia)... p(rimus) p(ilus) leg(ionis) VIIII Hi[sp(anae)] ..... Hor(atia)? Priscu[s patr]oni munic[ipi.... confere]ntibus Fal[iscis a]mpitheatr[um] peq(unia) sua fec[erunt].* Cf. 3139.

Forum Popili ? (Italia reg. VIII). — C. XI 575: *Ita candidatus fiat Honoratus tuus et ita gratum edat munus tuus munerarius* etc.

Fundi (Italia reg. VIII). — C. X 6240: *L. Runtio L. f. Aem(ilia) Gemello..... quod curam muner(is) publici splendide administraverit Fundani* etc. — 6243: *M. Ulpio M. f. Aem(ilia) Natali..... ob editionem muneris publici* etc.

Grumentum (Italia reg. III). — Esistono rovine. C. X 228: *munerario [egregiae] editionis familia[e gladiat]oriae* etc. — 226: *C. Stremponio C. f. Pom(ptina) Basso..... curatori muneris peq(uniae) Aquiliniae II* etc.

Hadria (Italia reg. V). — Esistono ruine. C. IX 5016: *C. Capive Vitali..... curat(ori) muner(is) public(i) bis* etc.

Halicarnassus (Caria). — CIG. 2662 lapide relativa a un *retiarius*, che fa offerta alla dea Nemesis.

Herdonium? (Italia reg. II). — C. IX 680: *curator muneris bis.*

Hierapolis (Phrygia). — Esistono rovine. CIG. 3905: *εἰδείῳ ἀνδρὶ θηροτρόφῳ.*

Hippo Regius (Numidia proconsul.). — C. VIII 5276: *L. Postumio Felici Celerino..... ob magnificentiam gladiatorii muneris, quod civibus suis triduo edidit, quo omnes priorum memorias supergressus est* etc. Cf. 5232.

Hispellum (Italia reg. VI). — Esistono rovine. WE. 2843: ... *sacerdotes creentur, qui aput Vulsinios Tusciae civitate(m) ludos schenicos et gladiatorum munus exhibeant, sed propter ardua montium et difficultates itinerum....... civitati, cui nunc Hispellum nomen est..... his sacerdos quem anniversaria vice Umbria dedisset, spectaculum tam scenicorum ludorum quam gladiatorii muneris exhibere(t)* etc. Rescritto di Costantino.

Lambaesis (Numidia). — Esistono avanzi. Sui gradini superiori dell'anfiteatro si legge (C. VIII 3293): *Curia Antoniniana [c(uneus)] VI. C(uneus) VII c(uria) Papir(ia), c(uria) Aur(elia). C(uneus) VIII curia Saturnia, c(uria) Aug(usta). C(uneus) VIIII c(uria) Traia(na) C(uneus)......* Cf. 3294. 3516 *add.*

Lanuvium (Italia reg. I). — C. XIV 2121: *M. Valerio M. f..... populo viscerati(onem) gladiatores dedit lumina ludos I(unoni) S(ospiti) m(atri) r(eginae) solus fecit.* — 2118 - *[i]demque ludos triduom fece[runt].* Cf. 2127? Lamprid. Comm. 8: « appellatus est etiam Romanus Hercules, quod feras Lanuvii in amphitheatro occidisset ».

Laodicea ad Lycum (Phrygia). — CIG. 3935. *Νεικόστρατος Λευκίος τοῦ Νεικοστράτου νεώτερος τὸ ἀμφιθέατρον λευκόλιθον ἐκ τῶν ἰδίων ἀνέθηκεν..... καθιερώσαντος Μάρκου Οὐλπιανοῦ τοῦ ἀνθυπάτου.* Cf. 3936 e 3982: *μνῆμα μονομάχων τῶν δοθέντων ὑπὸ ἀρχιερέως καὶ στεφανηφόρου Διοκλέους τοῦ Μηναφίλου*: Cic. ad Att. 6, 3, 9.

Lesbos. — CIG. 2194[b] add.: *φαμιλία μονομάχων πατρ.? Κλαυ. Τρυφωνιανοῦ νέου καὶ ἀρχιερείας Ὀρφίας Λαιλίας Ζωτίου γυναικὸς αὐτοῦ.* Cf. 2184-2194. Esistono un sepolcretô di gladiatori e rappresentanze dei medesimi

Luceria (Italia reg. II). — C. IX 804: *Aurelio H.... cur(atori) [mun(eris) m]u[n]ifico* etc. cf. 808: *pro munere* etc.

Lucus Feroniae (Italia reg. VII). — C. XI 3938: *M. Silio Epaphrodito patrono sevirum Aug(ustalium), magistro iuvenum iterum, iuvenes Lucoferonenses patrono ob merita quod ampithe[a]tru[m] col(oniae) Iul(iae) Felici Luco Fer(oniae) s(ua) p(ecunia) f(ecit) dedicavitque* etc.

Lugudunum (Gallia). — Esistevano rovine nel secolo XVI. BL. p. 467 seg.:... *ni des(ignata) loca n(umero) XX......; Arv(erni) Bit(uriges) C(ubi)* etc. p. 7: *secunda rudis* — p. 469: *dimacherus sive assidarius* (= essedarius). Cf. Dio Cass. 65, 1. Tac. hist. 2, 61. Euseb. hist. eccl. 5, 1.

Lupiae (Italia reg. II). — C. IX 21: *O[t]acil[i]a M. f. Secundilla amphitheatrum* (manca il seguito).

Lutetia (Gallia Lugud.). — Esistono avanzi, fra cui si son trovati dei blocchi con iscrizioni: *Cas(siani) Lat(ini) Postumi P(ii) E[su]vi Tetrici* (Journ. des savans 1873 p. 641 segg.).

Madaura (Numidia procons.). — In una iscrizione metrica (C. VIII 4681) posta a un *T. Clodius Lo[q]uella..... fl(amen) p(er)p(etuus)*, fra altro questi è detto *patriae p(ius) admod(erator) largus munidator* etc.

Mediolanium (Italia reg. XI). — C. V 5933: *Urbico secutori primo palo nation(e) Florentin(o) qui pugnavit XIII..... Colent Manes amatores ipsius.*

Megara (Achaia). — CIG. 1058: *Γάϊον Κούρτιον Πρόκλον... Κουρτίου Πρόκλου υἱὸν ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος ἀγωνοθέτην Πυθαήων καὶ συστράτηγον καὶ ἀγορανόμον φιλοτειμησάμενον μονομάχων ζεύγη κ..... πρῶτον Πανέλληνα* etc. Tempo di Antonino Pio.

Mesarfelta ? (Numidia). — C. VIII 2488: *Imp(eratores) Caesares M. Aurelius Antoninus et L. Aurelius Commodus Aug(usti) Germanici Sarmatici fortissimi amphitheatrum vetustate corruptum a solo restituerunt, per coh(ortem) VI Commag(enorum) a Iulio Pompilio Pisone Laevillo leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) curante Aelio Sereno praef(ecto).* Fra gli anni 177 e 180 d. Cr.

Miletus (Caria). — CIG. 2880 iscrizione di un profeta del tempio dei Branchidi, figlio *ἀρχιερέων ποιησάντων θεωρίας ἐπὶ ἡμέρας δέκα καί μονομαχίας αποτόμους ἐπὶ ἡμέρας δεκαδύο.* Un'altra (2889) contiene l'elenco di tre mirmilloni, due Treci, un auriga; e in una terza (3422) si celebra una lotta con belve. Cf. RA. 1874 p. 112.

Minturnae (Italia reg. I). — Esistevano già rovine. C. X 6012: *P. Baebio P. f. Ter(etina) Iusto..... et quod munus glad(iatorium) post honor(em) IIvir(atus) [spl]e[n]didiss(imum), postul(ante) populo, q(uando) process(us) editio celebrata est, ex indulgentia, paria tria cum ursis [et] herbanis, liventer susceper[i]t.* — 6090: *L. Villio C. f. Tromen(tina) Atiliano...... Qui rogatus ab ordine pariter et populo gladiatori muneris publici curam susciperet fecit et explicito quod promiserat inpendium bigae... remisit.*

Neapolis? (Italia reg. I). — C. X 1491: *C. Herbacio Maec(ia) Romano demarchisanti...... qui ob promiss(am) venat(ionem) phetris divisit quina mil(lia) num(mum).* Da Stat. Silv. 3, 5, 81 segg. parrebbe però che già sul finire del secolo I l'anfiteatro non vi esistesse più, se pure da questa iscrizione si può sicuramente indurne l'esistenza Cf. Beloch, Campan. p. 86.

Nemausus (Gallia Narbonensis). — Esistono avanzi. C. XII 3316: *N(autis) Atr.... et Ovidis loca n(umero) XXV d(ata) d(ecreto) d(ecurionum) N(emausensium), n(autis) Rhod(anicis) et [A]rar[icis] XL d. d. N(emausensium).* Altri frammenti simili 3318. 3319. — 3323. *Beryllus esse(darius) liber(atus pugna* (ovvero *pugnarum) XX nat(ione) Graecus* etc. 3324: *Muner(e) C. Pomp(ei) Mart(ialis?) esse(darius) lib(eratus)* etc. Cf. 3290.

Nicaea (Bithynia). — Iscrizioni d'un *retiarius* (CIG. 3674. 3675). Cf. Plin. ep. 10, 31 seg.

Oea (Tripolitania). — C. VIII 24: *C. Calpurnius Celsus curator muneris pub(lici), munerarisu* etc.

Ostia? (Italia reg. I). — C. XIV 376, 12: *idem munus gladiatorium ded(it)* etc. cf. 375,12. — 350: *quod annis ludi eder[entur in honorem] memori[ae] Aemiliae Agrippinae* etc.

Panhormus (Sicilia). — C. X 7295: *[l]audabili munerario qui indulgentia [sacra cum munus ex]hibuit illut meruit optando quod voluii* (sic) *[et universis civibus e]ditionem gratissimam reddidit quod die[bus populum per multa]s horas theatri voluptas tenuit et hilaris [totus in harenam inde a m]eridie transit in qua miratus honestissimum [apparatum instructum omni] genere herbariarum et numerosas orientales [bestias versatusque inde a] meridie in utriusque caveis varis missionibus [dilectatus est]* etc. Cf. 7297 un *secutor.*

Peltuinum (Italia reg. IV). — C. IX 3437: *C. Pausculano C. f. Quir(ina) Maximo..... spectaculum glad(iatorium) triduo dedit* etc.

Philadelphia (Lydia). — CIG. 3422: *ἀρχιερασάμενον καὶ δόντα κοντροκυνηγέσιον ἐνόζυγον ἀπότομον ἐκ θείας φιλοδωρίας.* Sembra del tempo degli Aurelii.

Philippopolis (Macedonia). — C. III 659: *C. Vibius C. fil. Vol(tinia) Florus dec(urio), IIvir et muneraris Philippis* etc. — 660: *muner[arius] it[e]rum [fla]men d[ivi] Vespasi[ani]* etc. — Iscrizione di un gladiatore presso Gaibel, Epigr. gr. 529.

Pola (Italia reg. X). — Esiste ancora. C. V 86, 1-102 frammenti di nomi scritti sui gradini dell'anfiteatro. 'In gradibus amphitheatri..... loca certis hominibus attributa indicabantur nominibus, virorum opinor omnium, non plene descriptis, sed tribus litteris similiterve indicatis'.

Pompeii (Italia reg. I). — C. X 852 (=I 1246): *C. Quinctius C. f. Valgus, M. Porcius M. f. duo vir(i) quinq(uennales) coloniai honoris caussa spectacula de sua peq(unia) fac(ienda) coer(averunt) et coloneis locum in perpetuom deder(unt)*; trovata in due esemplari nell'anfiteatro stesso. Dalla forma arcaica della lapide e dal confronto dell'altra (C. IX 1140), nella quale appare lo stesso Valgus come riedificatore delle mura di Aeclanum distrutta nella guerra sociale, e dall'accenno alla quinquennalità nella prima, il Nissen (p. 118 seg.) pone la costruzione dell'anfiteatro nel 684 u. c. (Cf. Henzen, AI. 1859 p. 211). — Altre iscrizioni parte dipinte qua e là sulle mura (C. IV 1096-1134), parte scolpite su i cunei (C. X 853-857), si hanno pure nello stesso edificio. E le prime si riferiscono molto probabilmente ad una occupazione provvisoria di spazio presso o entro di esso a venditori, col permesso degli edili (p. e. 1096: *Permissu aedilium Cn. Aninius Fortunatus occup(avit)* (cf. Hermes 4 p. 138 segg.). Le seconde accennano all'opera dei duoviri relativamente ai cunei, p. e. (857[d]): *M. Cantrius M. f. Marcellus IIvir pro lud(is) lum(inibus) cuneos III f(aciundum) c(uravit) ex d(ecreto) d(ecurionum)*. — Molte altre (C. IV 1177-1204 cf. NS. 1880 p. 299; 1887 p. 33.) contengono annunzi di spettacoli gladiatorii e simili, p. e. C. IV 1180: *pro salute [imp.] Caesaris Augu[sti] li[b]e[ro]rumqu[e eius et ob] dedicationem arae [fam(ilia) gladiat(oria)?] Cn. [All]ei Nigidi Mai flami[nis] Caesaris Augusti pugn(abit) Pompeis sine ulla dilatione IIII Non. Iul.; venatio..... vela erunt.*

Porolissum (Dacia). — C. III 836: *Imp. Caesar T. Ael(ius) Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius..... amphitheatrum vetustate dilapsum denuo fecit curante Tib. Cl(audio) Quintiliano proc(uratore) suo.* Anno 157 d. Cr.

Praeneste (Italia reg. I). — C. XIV 3010: *M. Varenus Clari l(ibertus) [T]yrannus amphitheatri partem dimidiam in sol(o)*. — 3014: *Cn. Voesio Cn. fil. Apro..... curat(ori) muneris publici gladiatori (ter); quot..... ludum etiam gladiatorium et spoliar(ium) solo empto sua pecunia exstructum publice optulerit* etc. — 3015: *L. Urvineio L. l(iberto) Philomuso..... quod is testamento suo lavationem populo gratis per triennium gladiatorumque paria X..... dari..... iussit*. — 2291: *A. Munio A. fil. Men(enia) Evaristo..... ob insignem eius edition(em) muneris bidui* etc.

Puteoli (Italia reg. I). — Esiste tuttavia. C. X 1789: *[co]lon[i]a Fl[avia Augusta] P[u]teolana pequni[a sua fec(it)]*; iscrizione dell'anfiteatro stesso, che quindi non sarebbe stato anteriore al tempo dei Flavii. Altre lapidi ricordano: un collegio di reziarii (1589), un *curator muneris gladiatorium* (1785), *paria gladiatorum* (1795) etc. cf. 1574. 1825. 1841. 1926-1828. — NS. 1886 p. 237: *L. Aurelio Aug. lib(erto) Pyladi .... ob eximiam liberalitatem in edendo muner(e) gladiatorum venatione passiva* etc.

Ricina (Italia reg. V). — Esiste ancora. O. 915: *Imp. Caesari L. Veri Aug. f. divi Pii nep. divi Hadriani pron. divi Traiani Parth(ici) abnep. divi Nervae adnepoti L. Septimio Severo ..... colonia Helvia Ricina conditori suo* —, cioè l'anfiteatro.

Roma. — Cronologicamente il primo anfiteatro fu quello costruito da Statilius Taurus nel 725 u. c., nei pressi di Monte Citorio (Dio Cass. 51, 23. Suet. Aug. 29 cf. Tac. ann. 3, 72), distrutto molto probabilmente nell'incendio di Nerone. Ad esso si riferiscono tre lapidi scoperte nel sepolcro stesso degli Statilii, presso Porta Maggiore: C. VI 6226: *Charito custos de ampitheat(ro)*; — 6227: *Menander l(ibertus) ostiarius ab amphitheatr(o)*; — 6228: *Evenus Chresti Auctiani vicar(ius) de amphiteatro v(ixit) a(nnis) XXV*. — Molto più numerose sono invece quelle che riguardano l'anfiteatro Flavio o Colosseo, cominciato da Vespasiano nel così detto *stagnum Neronis* (Suet. Vesp. 9 cf. Martial. de spect. 2, 5), dedicato da Tito nell'anno 80 d. Cr. e compiuto da Domiziano (Suet. Tit. 7. Dio Cass. 66, 25. Chronogr. a. 354 ed. Momm. p. 646). Raccolte ed illustrate già in parte dall'Hübner (AI. 1856 p. 68 segg.), poscia più completamente dal Lanciani (BM. 1880 p. 214 segg.), esse si possono dividere in tre grandi gruppi: 1° Frammenti diversi incisi, e alcuni dipinti, e numeri, parte sugli archivolti dell'ordine più basso esterno dell'edificio, parte sui sedili, contenenti i primi i nomi degli ordini sociali o delle persone a cui era assegnato un determinato spazio indicato con cifre (C. VI 1796, 1-37. Add. p. 856 segg.). — 2° Lapidi ricordanti varii restauri fatti, a cominciare da quello di Valentiniano III all'ultimo di Teo-

dorico. C. VI 1763: *Salv[is d(ominis)] n(ostris) Theodosio et Placido V[alentiniano Aug(ustis)] Rufu[s] Caecina Felix Lampadius v(ir) c(larissimus) [et inl(ustris) praef(ectus) urbi] ha[re]nam amphiteatri a novo una cum po[dio et portis post]icis, sed et reparatis spectaculi gradibus [restituit]*. Il titolo è posto fra gli anni 425 e 450 d. Cr., quindi probabilmente il restauro è relativo alle rovine arrecate dal terremoto del 422 (Paul. Diac. de gest. Longob. 4, 47). — 1716[a] (Cf. *b. c.*): *Decius Marius Venantius Basilius v(ir) c(larissimus) et inl(ustris), praefectus urbi, patricius, cons(ul) ordinarius arenam et podium quae abominandi terrae motus ruina prostravit sumptu proprio restituit.* La lapide è del 508 d. Cr., quindi al tempo di Teodorico (cf. De Rossi, AI. 1849 p. 340). — Parecchi frammenti di una lunga iscrizione (C. VI add. p. 861 *g*), relativa a restauri fatti non si sa sotto quale imperatore, all'arena, al podio e forse ai *gradibus spectaculi.* — 3° Iscrizioni pertinenti agli spettacoli anfiteatrali in genere e più particolarmente ad officiali dei varii ludi e alle varie persone che vi pigliavan parte (C. VI 10162-10210); p. e. 10162: *Flaviae Athenaidi Augustalis Aug(usti) lib(ertus) tabul(arius) a muneribus* etc. — 10163: *Claudiae Thallusae Aug(usti) lib(ertae) et Thalliae f(iliae) eius Hyacinthus vilicus amphitheatri coniugi* etc. (v. **Munus**).

Un terzo anfiteatro di Roma è quello che la Notitia ed il Curiosum pongono nella regione V e chiamano *amphitheatrum castrense,* che molto probabilmente corrisponde alle ruine presso S. Croce e serviva per le *cohortes praetoriae* e *urbanae,* di cui esisteva pure un *vivarium* (C. VI 130 cf. Lanciani, BM. 1876 p. 189. Jordan, Topogr. 2 p. 129. 132.

Rusicade (Numidia). — C. VIII 7969: *Pro salute imp(eratoris) Caes(aris) M. Aureli, Commodi Antonini Aug(usti) Pii .... munus gladiat(orium) et venat(ionem) vari gen(eris) dentatar(um) ferar(um) et mansuet(arum), item herbat(icarum) M. Cosinius M. f. Quir(ina) Celerinus in col(onia) Vener(ia) Rusicade de sua pec(unia) promisit edidit.* — 7983: *C. Annius C. fil .... ob [hono]rem pont(ificatus) ...... fectionem operis ... ampiteatri* etc.

Sagalasuss (Pisidia). — CIG. 4377 iscrizione metrica relativa a un gladiatore?

Salernum (Italia reg. I). — C. X 539: *Acerio Firmio Leontio primario viro et editori muneris sui cum ferarum Lib[y]carum* etc. cf. 515.

Salonae (Dalmatia). — Esistono pochi avanzi. C. III 2127: *Placentino retiario qui vicxit an(nos) LXX, posuit retiarius Baccius colliberto* etc.

Sarmizegetusa (Dacia). — Esistono ruine. C. III 1522, frammento di lapide trovato in 'scamno amphitheatri'.

Sinope (Pontus). — CIG. 4157 iscrizione di un pentarca: *ταυροκαθάψια καὶ κυνηγέσιον καὶ . . . . μαχίαν.*

Sinuessa (Italia reg. I). — C. X 4737: *Sex. Caecilius Sex. f. Quir(ina) Birronianus ..... quinquen(nalis) p(atronus) c(oloniae) Sinues(sanis) gratissimis podium amphitheatri a solo fecit.* — 4727: *L. Papius L. f. Ter(etina) Pollio .... Senuisanis et Caedicianeis omnibus munus gladiatorium* etc.

Sitifis (Mauretania). — C. VIII 8482 frammento di iscrizione con la parola *anfitheatri.*

Smyrna (Lydia). — CIG. 3123: *φαμιλία μονομάχων Λ. Τίμωνος Ἀσιάρχου νεωτέρου.* — 3212: *ταυροκαθαψίων ἡμέρας β΄.* 3275. 3291. 3368. 3374. 3392 iscrizioni relative a gladiatori.

Surrentum (Italia reg. I). — C. X 688: *L. Cornelio L. f. Men(enia) ..... aedilitate spectaculum gladia[torum] circensium edidit .... quinquennalitate sua ludos spl[end(idissimos) edidit]* etc.

Stratonicea (Caria). — CIG. 2719 iscrizione d'un T. Flavius Leontis f. Quir(ina) Aeneas, *ἀρχιερατεύσαντος μεγαλοπρεπῶς, ἐν ᾗ ἀρχιερωσύνῃ καὶ μονομαχίας καὶ κυνηγεσίας ἐπετέλεσεν* etc.

Suessa (Italia reg. I). — C. X 4760: *C. Titio Chresimo. Huic ordo decurionum quod pro salute et indulgentia imp. Antonini Pii ... munus familiae gladiatoriae ex pecunia sua diem privatum secundum dignitatem coloniae ediderit* etc.

Sufetula (Byzacena). — Esistono avanzi. EE. 7, 53: *Q. Iul(io) Q. fil. Quirina Rogatiano ob honorem aedilitatis et medicae professionis .... duplicis editionis ludorum in sacerdotio liberorum universae curiae.* Cf. 56.

Superaequum (Italia reg. IV). — C. IX 3314: *L. Vibius Severus .... Hic ob honorem aedilitatis ..... at deam Pelinam primus huic loco venationem edidit deinceps ludos* etc.

Syracusae (Sicilia). — Esistono avanzi. C. X 7130, 1-22 frammenti di iscrizioni alcuni con la parola *locus,* altri anche col nome di persone. Cf. Val. Max. 1, 7, 8. Tac. ann. 23, 49.

Teate (Italia reg. VI). — C. IX 3044: *[S]ex. Pedio Sex. f. An(iensi) Lusiano Hirruto .. .... ex s(enatus) c(onsulto) quinquen(nali) iterum. Hic amphitheatrum d(e) s(ua) p(ecunia) fecit* etc. 3025: *curator muneris publici.*

Telesia (Italia reg. IV). — Esistono rovine. C. IX 2237: *Titio Fabio Severo ..... et quod primus omnium editorum sum[pto pr]oprio quinque fer[as Libyc]as cum familia [gladiat(orum) Ar]rianorum ? et adpa[ratu] magnifico dederit* etc. — 2249: *edenti [t]riu(m) muner(um) famil(iae) glad(iatoriae)* etc. cf. 2243.

Tergeste (Italia reg. X). — Esistono avanzi C. V 563: *Constantius munerarius gladiatoribus suis propter favorem muneris munus sepulcrum dedit. Decorato retiario, qui peremit Caeruleum et peremptus decidit. Ambos extincxit rudis; utrosque protegit rogus. Decoratus secutor pugnarum VIIII Valer(i)ae uxsori* etc.

Thermae Himeraeae (Sicilia). — Avanzano scarse ruine. C. X 7364: *Callis[t]o [T]raeci Treb[oni?] fecit Speces(?) eques cons(ervo) bene merenti; v(icit vicies?).*

Thasos? — CIG. 2164 iscrizione relativa a gladiatori.

Thessalonice (Macedonia). — Iscrizioni che accennano a ludi gladiatori e a reziarii (Heuzey et Daumet, Miss. en Macéd. p. 274 n. 112. RA. 6 p. 198).

Theveste (Numidia). — C. VIII 1887: *T. Fl(avius) T. f.... Caele[stinus] mun(us) qui[nque dierum cum] occisioni[bus ferarum]* etc. — 1888 *ob honarem flamonii annui, munus [die]bus [III par]ibus (?) senis curiae suae [dedit]* etc. — EE. 7, 719. 722: *IIvir munerarius;* 720: *in muneris editione;* 723 *munerarius.*

Tibur (Italia reg. I). — Rovine già esistenti. C. XIV 4259: *Huius pater ad amphitheatri dedicationem (sestertium vigintimilia) p(ollicitus?) et operas (numero) CC.* — 3663: *M. Lurio M. f. Palat(ina) Lucretiano .... quod honore sibi quinquennalitatis oblato XX paria gladiatorum et venation(em) sua pecunia ediderit* etc.

Ticinum (Italia reg. XI). — C. V p. 707: 'Theodoricus *palatium thermas amphitheatrum et alios muros civitatis fecit* (Anon. Vales. 71), habemusque inde etiam titulum regis Atalarici (6418: *D(ominus) n(oster) Atalaricus rex gloriosissimus has sedis spectaculi anno regni sui tertio fieri feliciter precepet*) pertinentem ad *sedes spectaculi* id est ni fallor ad amphitheatrum'. Anteriore a questo tempo è però la lapide (SI. I 870), che menziona un *curator muner(is) Tulliani.*

Tralles (Caria). — Iscrizioni relative a un sepolcreto di gladiatori CIG. 2942[bc]. — FL. 615).

Treveri (Belgica). — Esistono avanzi: O. 2773: *Genio are(na)riorum consistentium col(onia) Aug(usta) Trev(erorum)* etc.

Tusculum (Italia reg. I). — Rimangono avanzi. Su una lapide molto frammentata (C. XIV 2623) leggesi [*pro*] *ludis.*

Vaga (Africa procons.). — C. VIII 1225... *Rutilius Iunior Iulianus... cur(ator) muner(is) Lup .....*

Velitrae (Italia reg. I). — C. X 6565: *D(ominis) n(ostris) Valentiniano et Valente senper Aug(ustis) Lol(lius?) Cyrius princ(ipalis) cur(iae) et eritor duodena* (= erogator munerum duodecim?) *de propio suo vetustatem* (sic) *conlapsum at statum pristinum red[u]c(sit?) amphiteatrum cum portis, posticiis* (= posterulis) *et omnem fabric[am]* (= omni fabrica) *arene* etc.

Venafrum (Italia reg. I). — Esistono rovine. C. X 4892: [*amp*]*hithea*[*trum pec(unia)*] *sua fac(iendum)* [*curavit*]. — 4893: *Voto suscepto pro salute perpetua domus August(ae) cum edidisset munus gladiatorium, populus* etc. — 4897: [*mune*]*re gla*[*diatorio*]. — 4913: *munus dedi.* — 4915: *Martios ancentu stimulans gladiantes in arma vocavi* etc. — 4920 varii nomi di gladiatori.

Venusia (Italia reg. II). — Esistevano avanzi fino al secolo XI. C. IX 447: *L. Paccius L. f. Priscus .... cur(ator) muner(is) Catinian(i)* etc. — 465. 466 lapidi relative al sepolcreto di una *familia gladiatoria.*

Venusa (Italia reg. X.) — Esiste ancora. C. V. 3459 un *secutor;* — 3465: *retiario invicto pugnarum XXVII;* — 3466: *pugnar(um) VII;* 3468: *pugnar(um) X;* — 3471: [*famil*]*ia gladiatoria* — cf. 3467.

Urso (Baetica). — Lex Iulia coloniae Genetivae (EE. 3 p. 93) 66, 8: *eisque pontificib(us) augurib(us)q(ue) ludos gladiatoresq(ue) inter decuriones spectare ius potestasque esto.*

Huebner, Ann. dell'Inst. 1856 p. 52 segg.; 1859 p. 122 segg. — Friedlaender, Sittengesch. 2[5] p. 318 segg. 502 segg. — Lanciani, Bull. della comm. arch. mun. 1880 p. 211 segg. — Nissen, Pompeian. Studien p. 118 segg.

AMPHORA. — Talvolta anche *anfora* (C. VI 1771. 1784[a].) e *anphora* (C. XII 5681, 1). In un editto del praefectus urbi (C. VI 1771, 9): *cum suarios damnis videremus adfectos et eos etiam ordines, qui suariam faciunt, providimus his levamen ex titulo canonico vinario, ut viginti quinque milia anforum annua consequantur sub ea divisione, ut duae partes suariis, tertia vero his ordinibus proficiat qui suariam recognoscunt* etc. — In un frammento di editto simile (C. VI 1784[a])... *milibus anforis de praes....*

Cf. Cod. Theod. 14, 4, 4. 6, 3. — Nella lex portus di Zarai nella Numidia (C. VIII 4508, 8): *vini amp(oram), gari amp(oram)* £. — Nella lex collegi Dianae et Antinoi (C. XIV 2112 II, 7. 14): 7: *Item placuit, ut quisquis servus ex hoc collegio liber factus fuerit, is dare debebit vini [bo]ni amphoram;* 14: *Magistri cenarum ex ordine albi facti qu[oqu]o ordine homines quaterni ponere debe[bunt]; vini boni amphoras singulas et panes a(ssium duorum) qui numerus collegi fuerit, et sardas n[u]mero quattuor, strationem, caldam cum ministerio.* — Su d'una tegola (C. XII 5681, 1): *Ego Achillis donavi si(n)gulis anphora vini.* — Sopra un'anfora di Pompei (C. IV 2645): *Amph(ora)?* Così in altre pure (Descemet, Mém. sur les feuilles exec. à Santa Sabina p. 31, 23. AI. 1857 p. 66. Marini, Iscriz. Albane n. XXXIII). — Eccetto forse queste due ultime, nelle altre iscrizioni è chiaro che *amphora* sta per indicare una determinata misura di vino, cioè anticamente un *quadrantal* (Fest. p. 258 cf. Pollux 10, 70), o anche *cadus* (Prisc. de pond. et mens. 4. Isid. orig. 16, 28, 13), composto di 8 *congii* = 26, 26 litri (cf. Hultsch, Metr. p. 113). Destinate a conservare principalmente il vino, che dai grossi *dolia* quand'era ancora giovane si travasava in esse (Galen. 17, 2 p. 164 K. Iuven. 5, 30. Dig. 33, 6, 15. 16) e quindi tenute suggellate con pece o altro (Colum. 12, 32. 39, 2; 41, 1. Hor. od. 1, 20, 3; 3, 8, 10. Plin. nat. hist. 14, 135) e con una scritta o *nota* (Hor. od. 2, 3, 6; sat. 1, 10, 24. Petron. 34 etc.), le *amphorae* dette perciò *litteratae* (Plaut. Poen. 4, 2, 13. Iuv. 5, 33) portavano scritto oltre alla marca della fabbrica, la qualità del vino, spesso l'anno, il nome del produttore e uno o più numeri (Galen. 14 p. 25 K. Tibull. 2, 1, 17. Hor. od. 3, 28, 8; epod. 13, 6. Plin. nat. hist. 23, 33). Su queste iscrizioni oltre agli *Indices del Corpus* (*Instrumenta*), vedi specialmente per quelle di Pompei C. IV p. 172 segg.; EE. 1 p. 160 segg.; sul deposito scopertone nel 1878 in Roma, BM. 1879 p. 36 segg. 143. 195 e le *Iscrizioni doliari* del Marini.

MARQUARDT, Privatleb. p. 445 seg. 627. — BECKER, Gallus 3 p. 380 seg. 299.

AMPLIATIO. — Come proroga del giudizio penale per effetto del *non liquet* votato dalla maggioranza dei *iudices* e del conseguente pronunciato *amplius* o *amplius cognoscendum* del *praetor* (Cic. Verr. 1, 9, 26. 2, 1, 29; Brut. 22; Caec. 10; Cluen. 28. 38. 47. Liv. 43, 2. Donat. in Terent. Eun. 2, 3, 39. Val. Max. 8, 1, 11 etc.), la lex Acilia repetundarum (C. I 198 = Bruns, Fontes p. 64) al cap. 47 seg. stabiliva: *Pr(aetor), quei ex h(ace) l(ege) iu[dicium exercebit .... Iudex quei ad id delectus erit, sei rem, de qua .... agitur, plus tertiae parti iudicum, quei aderunt, quom ea res aget]ur, [non lique]re deixerit, praetor [quei] ex h. l. quaeret ita pronon[tiato et ad rem denuo agendam alium diem dato .... eoque die eorum iudicu]m quei quomque aderunt iudicare [iubeto .... Ad quem praetorem ita relatum erit iudicum plus tertiam partem negare iu]dicare, is* HS *n(ummum decem milia), quotiens quomque amplius bis in uno iu[dicio iudicare negarint.... singulis quei iudicare negarint multam dicito. Tu]m quam ob rem et quantum pequ[niae dixerit, publice proscribito].*

GEIB, Crim. Recht p. 368 segg. — ZUMPT, Criminalprocess p. 220 segg.

AMPLIATOR. — Probabilmente predicato di Hercules in una lapide di Buda nella Pannonia (EE. 2, 677): *[Herc]uli ampl[iator]i patri[o? Suetri]us S[ab]inus leg(atus) Au[g(usti)].*

Ampliator civium è anche chiamato Antonino Pio in una moneta (Eckhel, D. N. 3 p. 12), forse in rapporto alla sua istituzione delle 'puellae alimentariae' in onore di Faustina (Capitol. Anton. Pius 8).

AMPLIFICATOR. — Come predicato imperiale non ricorre sicuramente che in due imperatori: Constantinus I (C. VIII 1179: *conditor adque amplificator totius orbis Romani sui* etc. — VI 1142: *Amplificatori urbis Romae* etc. cf. 1141: *ob amplificatam toto orbe rem publicam* etc.) e Iulianus (C. VIII 5334: *toto orbe triumfans, ampliator [orbis?] Romani* etc.). — La stessa parola è usata anche in un'altra iscrizione, che è dubbia se si riferisca ad Antonino Pio (C. VI 1080: *[t]onitratori Aug(usto) orbis terrarum.... [domino] ..... maximo providens imperi sui mai[estatem auxit fines eius] ampliavit* etc.

AMPULLA. — Non nel senso di *ampulla olearia*, usata specialmente nei bagni (Apulei. Florid. 1, 9. Pin. ep. 4, 30, 6 etc.), ma in quello di *ampulla potoria* (Mart. 14, 10; 6, 35, 4, Suet. Domit. 21. Plaut. Merc. 5, 2, 86 cf. Plin. nat. hist. 20, 14, 54. Cic. de fin. 4, 12) si ha in una lapide contenente un canone vinario (v. **Vinum**), C. V 1785[b]: *de ampullis placuit ut post degustatio[nem] possessori reddantur* etc.

AMPULLARIUS. — Fabbricatore di *ampullae* (Plaut. Rud. 3, 4, 51). C. XII 4455: .... *C. l(ibertus) Philomusus ampullarius frugi heic est sepultus*; iscrizione di Narbo.

AMSAGA. — Fiume ai confini tra la Numidia e la Mauretania Caesariensis (Plin. nat hist. 5, 2, 21. Ptol. 4, 14. Mela 1, 6. Solin. 29 etc.): C. VIII 5884: *[G]eni[o] numinis caput Amsagae sacrum C. Arruntius Faustus* etc. In un'altra

iscrizione metrica (C. VIII 7759): *[s]um satus aethnaviros ubi cingunt Anspagae moles* etc.

AMUCES. — v. **Amycus.**

AMYCUS. — Re dei Bebryci nella Bithynia, figlio di Neptunus e della ninfa Melia, gran pugillatore e inventore del *cestus*, fratello di Mygdon che uccise Hercules (Ap. rh. 2, 1 segg. Apollod. 1, 9, 20. Serv. Aen. 5, 373. Plat. de leg. 7 p. 796 A etc.). *Poloces, Losna, Amuces* leggesi a caratteri arcaici, in uno specchio di Praeneste (C. I 55), che credesi ritrovato insieme alla celebre cista, in cui è rappresentato l'approdo degli Argonauti sulla costa della Bithynia e in una scena Polluces che lega Amycus ad un albero. Nello specchio Polluces sta in piedi armato del cesto pronto alla lotta, e così pure Amycus, seduto (Cf. O. Iahn, Die Ficoronische Cista p. 56 seg.). —

Amycus Seronesis deo Sol(i) invict(o) Mitrhe Nama Sebesio leggesi in una pietra con rappresentanza mitriaca di Tibur (C. XIV 3566), e in un'altra simile di Roma (C. VI 719), nella quale le parole *Amycus Seronesis* sono scolpite sul femore destro del toro. Il significato ne è oscuro (v. Lajard, Recherches sur le culte de Mithra p. 678 seg.).

AMYGDALA. — Nell'editto di Diocleziano de pretiis rerum (C. III p. 829) 6, 52: *Amugdalarum purgatarum Ital(icum sextarium) unum (denarios) sex.* Cf. Cato de re r. 8. Plin. nat. hist. 15, 22, 89 cf. 12, 9, 36; 13, 11, 67.

ANABESTAS. — Leggesi così nudamente su d'una colonna trovata sul Palatino nel 1866 (C. VI 21). La parola è spiegata dal Mommsen (BI. 1866 p. 99) siccome nome di divinità, nella forma del dativo plurale, formata dalla stessa preposizione come le altre *anceps* e (v. **Angerona**).

ANABOLIUM. — Non ricorre che in una iscrizione di Reii nella Gallia Narbonensis (C. XII 354): *Deo Aesculapio Val(erius) Symphorus et Protis signum Somni aereum, torquem aureum ex dracunculis duobus p(ondo semunciam sextulam?), enchiridium argent(eum) p(ondo uncias quinque et semunciam?), anabolium, ob insignem circa se numinis eius effectum v. s. l. m.* Il significato della parola non è sicuro. Il Borghesi (Oeuvr. 3 p. 132) crede fosse un abito, un mantello; e ad esso farebbe riscontro l'ἀναβολεὺς dell'editto di Diocleziano de pretiis rerum (C. III p. 838) 17, 53. Il Mommsen non si allontana da questa opinione, e in una breve nota alla lapide osserva: 'Anabolium aeneum fuisse ex silentio tituli colligitur; nec video quod aptius sit pallio ex aere fuso seorsum et statuae addito'. Recentemente però il ch. Cantarelli, in un dotto studio sugli *anabolicarii*, di cui è menzione nei Fragmenta iuris Vaticana (§ 137), ritorna, non senza buone argomentazioni, alla congettura del Doni (Inscr. Antiq. 28, 91), secondo il quale l'*anabolium* sarebbe un instrumento chirurgico, bisturi o lancette, 'cuius generis est enchiridium', come egli afferma; laddove, come giustamente nota lo stesso Cantarelli (p. 374, 1), l'*enchiridium* della lapide non potrebbe essere un *libellum*, come vorrebbe il Mommsen (l. c.), essendo strano che questo fosse d'argento. Secondo lui, adunque, gli *anabolicarii* non sono i fabbricanti di anabole o guarnacche del Borghsi (l. c.), nè i *catabolensi* del codice Teodosiano (4, 3, 10), che trasportavano il grano da Ostia a Roma, siccome crede il Mommsen (AI. 1849 p. 214), ma piuttosto i fabbricanti o venditori di strumenti chirurgici, fabbricati in Egitto 'paese classico dei medici e dell'arte medica', e a cui si riferiscono le *anabolicae species* di Vopisco (Aurelian. 45); ciò che spiega anche meglio perchè essi fossero immuni dal peso della tutela (frag. Vat. § 137) al pari dei medici (Dig. 27, 1, 6, 1).

Cantarelli, Anabolicarii, Bull. della comm. arch. di Roma 1888 p. 366 segg.

ANAGLYPTUS. — Opera d'arte a rilievo, specialmente vasi e oggetti varii di metallo con ornamenti rilevati a sbalzo, a stampa, col bolino o con semplice sovrapposizione, lavoro detto dagli antichi con termine generale *caelatura* (Vergil. Aen. 5, 267. Plin. nat. hist. 33, 11, 139 cf. Müller, Handb. der Arch. § 311). C. X 6: *Ti. Bervenus Ti. f. Sabinus .... legavit municipibus Reginis Iul(iensibus) in prytanaeo statuam aeream Mercuri, trullam argenteam anaglyptam* etc. — Probabilmente sarà da leggere: *[Iovis s]ignu[m anag]lyptum cum basi* in una lapide di Segedunum nella Britannia (C. VII 494 v. comm.).

ANAGLYPTARIUS. — C. II 2243: *C. Valerius [Dioph]ane[s? na]tione Tu...., caelator anaglyptarius ..... C. Valerius Zephyrus su[c]c[ess]o[r]em suum, lib(ertum) et alumnum indulgentissimum, hic consecravit*; iscrizione di Corduba nella Baetica.

ANAGNIA (*Anagni*). — C. X 5903-5957. 8243-8247. — Città degli Hernici nel Lazio (KAA. VIII Fg), posta su d'un'altura (Cic. Philipp. 2, 106, 41) alla cui pendice s'incontrano la via Labicana e la Praenestina (Itin. Anton. p. 305. 306.), Ἀναγνία (Strab. 5, 3, 10 p. 238), αἱ Ἀνάγνειαι (Polyb. 31, 21. 22. 23), nella regione I Augustea. Le sue relazioni con Roma rimontano a tempi antichissimi e si connettono con quelle che gli Hernici ebbero con Roma stessa, essendo la capitale dei medesimi

(Liv. 9, 42: ' concilium populorum omnium habentibus Anagninis in circo quem maritimum vocant '). Nell'assedio che Tullus Hostilius pose a Veii, Anagnini e Tusculani sarebbero rimasti a custodia di Roma (Fest. s. v. Septimontium p. 348), e già sotto Tarquinio il Superbo i primi sarebbero stati ammessi, con tutto il nomen Hernicorum, alle feriae Latinae (Dionys. 5, 49), e nel 268 u. c. a far parte della lega tra Roma e il Lazio (Liv. 2, 41. Dionys. 8, 69 seg.). Fatta guerra coi Romani dal 392 al 396 (Liv. 7, 6-9. 11. 12. 15), e rinnovata nel 448 soprattutto con Anagnia (Diod. 20, 80 cf. Liv. 9, 42), questa rimase vinta da' Romani, e un trionfo fu celebrato dal console Q. Marcius Tremulus: Acta triumph. C. I p. 456 (a. 448): *Q. Marcius Q. f. Q. n. Tremulus cos. de Anagnineis Herniceisq(ue) prid. K. Quint. an. CDXLVII* (cf. Liv. 9, 43. Cic. Philipp. 6, 5, 13. Plin. nat. hist. 34, 6, 23). Ottenne allora la *civitas sine iure suffragii*, divenne cioè *praefectura* o altrimenti municipio senza autonomia, retto direttamente da Roma, mancante del *conubium* coi Romani, e con magistrati funzionanti soltanto in cose sacre (Liv. l. c.: ' civitas sine suffragii latione data, concilia conubiaque adempta et magistratibus praeterquam sacrorum curatione interdictum ' cf. Fest. p. 233. Mommsen, Staatsr. 3 p. 573, 9. 577. 580, 3. 583. 585, 1). In che tempo ottenesse la piena cittadinanza Romana, non si sa; pare, peraltro, che quando nel 559 i Ferentinates divennero d'una condizione quasi simile a quella dei Latini (Liv. 34, 42, 5), gli Anagnini con tutti gli Hernici acquistassero anche il diritto del suffragio, che certamente ebbero prima della guerra sociale (Cic. pro Balbo 13, 31; de off. 1, 11, 35 cf. Strab. 5, 3, 4 p. 231. Mommsen, C. X p. 498. 509. 572). Municipio è detto già al tempo di Cicerone (de domo 3, 81 cf. Plin. nat. hist. 3, 5, 63) e in qualche lapide dell'età imperiale (C. X 5919. 5926), e fu inscritta nella tribù Publilia (C. VI 2377. — X 5919. 2928. 5929. 5937. 5955 ?). — È ricordata da Vergilio (Aen. 7, 684), da Silio Italico (8, 794), e più volte da Livio (26, 23; 27, 4; 29, 14; 30, 2; 43, 13; 45, 16 e da Obsequens (11. 15. 27) a proposito di prodigi. ' Ineptae fabulae ' — osserva il Mommsen C. X p. 584 — ' quam narrat Servius ad Vergilii locum citatum: *Antonius Augusti sorore contempta postquam Cleopatram duxit uxorem, monetam eius nomine in Anagnia civitate feriri iussit* num veri aliquid subsit, nescio, nec magis explicare possum quae leguntur in indice coloniarum p. 230 (cf. s. v. Casentinum p. 231 et grom. vol. 2 p. 192): *Anagnia muro ducta colonia: iussu Drusi Caesaris populus deduxit: iter populo non debetur: agere ius per strigas est veteranis adsignatus* '. Sullo stato della città e dei suoi monumenti al tempo di Marco Aurelio v. Front. ep. 4, 4. Charis. 2 p. 242 Keil.

Magistrati. — Supremi, d'ordinario detti *praetores* (C. X 5919. 5920. 5925. 5926. 5927. 2929), talvolta anche *duoviri* (5928. 5932), *quinquennales* (5919); indi *aediles* (5914. 5916. 5922-5926), *quaestores* (5914. 5919. 5922. 5925. 5926. 5929), una volta (5928) chiamati anche *quaestores aerarii arcae publicae* o *quaestores aerarii* (5920), e *quaestores alimentorum* (5920. 5928), *curator pecuniae annonariae* (5928). Sull'*aedilis senator coptatus* (5914. 5916) v. **Aedilis** p. 265.

Cittadinanza e senato. — *Anagnini* (5917. 5918. 5919. 5923. 5924: oscuro *Anagnini foen* (?) 5908), *res publica* (5933), *civitas* (5917), *municipium* e *municipes* (5919), *municipes et incolae* (5926); — *senatus* (5914), *senatus populusque Anagninus* (5917. 5918. 5919. 5923. 5924. 8243), *decuriones* (5917. 5918. 5919 5923).

Augustali. — *Seviri Augustales* (5921. 5929), *seviri* (5917. 5918. 5923).

Sacerdoti. — *Pontifices* (5914. 5922. 5925. 5926), *augures* (5914. 5922), *Salii* (5925. 5926), *XXviri et honorati* (5915).

Collegi. — *Collegium iuvenum* (5928) o *sacerdotes iuventutis Anagninae* (5919), *collegium caplatorum* (5917), [*cultores ?*] *Iovis statoris* (5904).

Divinità. — *Iupiter stator* (5904), *Fides* (5903), *Nymphae* (5905).

Di pubblici edifizii son ricordate le *thermae* (5917), restaurate una volta da una *Marcia Aurelia Ceionia* (5918), che pare essere stata la concubina dell'imperatore Commodo (Vict. ep. 17. Dio Cass. 72, 4).

Patroni. — Se ne ricordan due: M. Aurelius Euhodius Sabinianus Aug(ustorum) lib(ertus) (5917) e Ti. Cl(audius) Ti. fil(ius) Pub(lilia) Crescentianus (5919).

Un pretoriano del luogo ... Octavius L. f. Pub(lilia) Felix (C. VI 2377).

Mommsen, C. I. Lat. X p. 584 seg.

ANAGNOSTES. — Con questa parola greca (ἀναγνώστης) e che propriamente significa lettore, designavasi, presso i Romani, uno schiavo o anche un liberto, il quale aveva l'officio di leggere al suo padrone o durante il convito, o mentre prendeva il bagno, o si coricava (Cic. ad fam. 5, 9, 2; ad Att. 1, 12; Nepos, Att. 13, 14 Plin. ep. 1, 15; Gell. 3, 19). Codesto schiavo, che latinamente chiamavasi anche *lector* (Suet. Aug. 78; Plin. ep. 1, 15; Gell. 18, 15) era uno fra i più colti della famiglia. Gli *anagnostae* solevano anche leggere o recitare passi dei poeti

più in voga nei teatri o nei luoghi pubblici (Gell. 3, 19). Le lapidi, mentre ricordano un *lector* (C. VI 3978) ed una *lectrix* (C. VI 8786), non offrono esempi della parola greca corrispondente *anagnostes*; salvo questo titolo urbano, conservatoci dal Suaresio, *cod. Vat.* 9140 f. 19 e tuttora inedito, che debbo alla cortesia dell'amico mio, dottor Chr. Hülsen: *Daphne Iulia[e?] anagnos. P. Longenius P. L. Licinus.*

L. Cantarelli.

Anagnostria. — In una lapide urbana: *Lexis D. an(a)gnostria Perelia Laudica mater Lexinis* (BI. 1873 p. 55).

ANAGONES (equi). — Cavalli che non ancora avean preso parte nelle corse del circo, per cui il riportare la palma con essi era una vittoria maggiore. In questo senso è usata la parola nella iscrizione sepolcrale dell'auriga. P. Aelius Gutta Calpurnianus (C. VI 10047[b], 2. 6).

ANALEMPSIACA (corona). — Così in due iscrizioni. L'una di Nemus Dianae e contenente un elenco di cose preziose dedicate a due santuarii (C. XIV 2215: *Res traditae fanis utrisque ..... corona analempsiaca I cum gemmis topazos n(umero) XXI et carbunculos n(umero) LXXXIIII* etc.). L'altra di Ostia (C. XIV 21[add]: *Isidi Bubas[ti] ..... coronam anal(empsiacam) p(ondo uncias quinque scripula octo) Caltil(ia) Diodora Bubastica testamento dedit*). Il significato non è certo. L'Henzen (Hermes 6 p. 10) non dubita che sia da pensare ad *ἀναλαμβάνειν*, *ἀνάλμψις*, *ἀνάλημψις*, e che allora forse abbia ragione il Mommsen, quando ricorrendo ad *ἀναλαμβάνειν* nel senso del latino *sumere* degli abiti, v'intende una corona che temporaneamente si poneva alla divinità e poscia si toglieva. Dilthey invece (BJ. 1873 p. 5 nota 1) crede che si tratti di una corona, la quale in virtù delle gemme di cui è ornata, abbia un'efficacia medicinale.

ANAS. — Nell'editto di Diocleziano de pretiis rerum (C. III p. 828) sotto il capitolo *carnis*, 4, 31: *Anatu[m par] (denarios) cuadraginta* cf. Varro de l. l. 5, 78; de re r. 3, 11. Cic. nat. deor. 2, 48. Martial. 3, 93, 12. 13, 52. Colum. 3, 15. Gell. 17, 16. Plin. nat. hist. 10, 112 etc.

ANASTASIA. — Moglie di (v.) **Tiberius Constantinus.** — Altra figlia di (v.) **Constantius Chlorus.**

ANASTASIUS. — Imperatore bizantino nato a Dyrrachium nel 431 e salito al trono nel 491 per l'aiuto di Ariadne vedova del morto imperatore Zenone, suo predecessore, e che egli impalmò subito dopo (Evagr. 3, 29. 34. 42. Anon. Vales. Marc. chron. Phot. p. 104. Ioh. Ant. p. 852 etc.). Di lui si hanno tre iscrizioni greche (CIG. 5187. — FL. VI 1906[a]. 2033), di cui una (5187), proveniente da Ptolemais nella Cyrenaica è il sommario di ordinamenti circa i diritti e i doveri del duce della Lybia e ci dà il titolo di [*Αὐτοκ*]*ράτωρ Καῖσαρ Φλ. Ἀναστάσιος νικητ*[*ής*, *ε*]*ὐσεβ*[*ής*, *εὐτυχής*,] *τρ*[*οπ*]*εοῦχος*, *ἀεισέβαστος*, *Α*(*ὔ*)*γουστος* etc., e un'altra simile (FL. 2033) da Mothana. La terza (FL. 1906[a]) proveniente da Bostra e probabilmente sua, contiene un regolamento di amministrazione pubblica relativo a soldati. Le sue monete latine hanno la leggenda: *D. N. Anastasius Aug.*, ovvero *P(ius) F(elix) Aug.*, o *perp(etuus) Aug.* etc. Morì nel 518.

ANATIARIUS. — C. VI 9143: *Calpurnia L. (Gaiae) l(iberta) Hilara .... A. Petronius A. l(ibertus) Alexander anatiarius sibi et coniugi suae* etc. Molto probabilmente negoziante o custode di anitre (*anatarius*), il cui allevamento era molto diffuso presso i Romani (Varro de re r. 3, 11. Colum. 8, 15 cf. **Anas**).

ANAVIONENSIS. — OH. 6947: [*T. Haterio... fil. Nepoti .....*] .... *censito[ri] Brittonum Anavion[ens(ium)]* etc... Cf. **Brittones.**

ANAUNI (*Val di Non*). — C. V 5050-5078. 8892. — SI. I 712-719. — Popolazione ai confini settentrionali dell'Italia (KAA. VII Ae), al nord di Tridentum, nella regione X Augustea, già oscuramente mentovata da Tolomeo (3, 1, 32) e da scrittori ecclesiastici (August. epist. 139, 2. Paulin. vita s. Ambros. 53 etc.) e ora chiaramente in un editto dell'imperatore Claudio. C. V 5050 lin. 22: *Quod ad condicionem Anaunorum et Tulliassium et Sindunorum pertinet, quorum partem delator adtributam Tridentinis, partem ne adtributam quidem arguisse dicitur, tam et si animadverto non nimium firmam id genus hominum habere civitatis Romanae originem: tamen, cum longa usurpatione in possessionem eius fuisse dicatur et ita permixtum cum Tridentinis, ut diduci ab is sine gravi splendi[di] municipi iniuria non possit, patior eos in eo iure, in quo esse se existimaverunt, permanere beneficio meo, eo quidem libentius, quod pler[i]que ex eo genere hominum etiam militare in praetorio meo dicuntur, quidam vero ordines quoque duxisse, non nulli [a]llecti in decurias Romae res iudicare. — Quod beneficium is ita tribuo, ut quaecumque tanquam cives Romani gesserunt egeruntque aut inter se aut cum Tridentinis alisve, rat[a] esse iubea[m], nominaque ea, quae habuerunt antea tanquam cives Romani, ita habere is permittam* L'editto è dell'anno 46 d. C. — Assoggettati ai Romani probabilmente già nel tempo della Repubblica, quando le pendici meridionali delle Alpi vennero in loro potere, non è difficile che gli Anauni

sieno stati attribuiti, cioè posti alla dipendenza di Tridentum per quella stessa lex Pompeia del 665 u. c., che ordinò la Gallia Transpadana, diè la Latinità alle città principali come Tridentum, Verona, Brixia, Cremona etc. e ad esse aggregò come tributarii le varie popolazioni alpine (Plin. nat. hist. 3, 20, 138. Ascon. in Pison. p. 3. cf. Marquardt, Staatsv. 1^2 p. 14. 62). Dopo che nel 705 quella Latinità fu mutata in cittadinanza Romana da Cesare (Dio Cass. 41, 36), è probabile che anche gli Anauni o immediatamente o poco di poi abbiano a loro volta acquistata la Latinità. A ognimodo la cittadinanza Romana fu concessa appunto da Claudio dopo che essi in parte l'aveano già usurpata per la loro relazione coi Tridentini. Le iscrizioni per la maggior parte sacre, non offrono alcun accenno all'ordinamento interno.

MOMMSEN, C. I. Lat. V p. 536; Hermes 4 p. 99 (Edict des Kaisers Claudius etc.). — DETLEFSEN, Hermes 21 p. 544 seg.

ANAZARBUS (*Anavarza*). — Città della Cilicia campestris, sul fiume Pyramus (KAA. IV El), poco lungi da Flaviada (Itin. Antonin. p. 212), da Augusto ampliata e detta *Caesarea ad Anazarbum* (Plin. nat. hist. 5, 27, 93. Ptol. 5, 8 cf. Eckhel, D. N. 3 p. 41), e sotto Commodo divenuta autonoma, sotto Caracalla metropoli di tutta la Cilicia (Eckhel l. c.). — Come patria di soldati è ricordata in un latercolo di pretoriani (C. VI 2385. 5, 2. 3 = EE. 4, 896 D II, 2. 3: [*An*]*azarbo, Anazarbo* cf. BM. 1877, p. 30). Agli stessi pretoriani spetta un'altra lapide greca (C. VI 2823: τῆς λ(αμπροτάτης μ(ητροπόλεως) Ἀναζάρβεων etc.). Cf. FL. V n. 1513-1518.

LANGLOIS, Revue archéol. 1856 p. 361 segg.

ANCASTA (dea). — Divinità celtica nota per una lapide votiva di Clausentum nella Britannia e che ricorda gli Ancalites della stessa regione (Caes. bell. gall. 5, 21): C. VII 4: *Deae Ancastae Geminus Manti v*(*otum*) *s*(*olvit*) *l*(*ibens*) *m*(*erito*).

ANCENTUS. — Sta per *accentus*, nel senso di suono musicale (cf. Quintil. 1, 5, 22. Solin. 5 fin.), in una iscrizione metrica di un *tibicen* degli spettacoli gladiatorii (C. X 4915, 7): *Tibicinis cantu modulans alterna vocando Martios ancentu stimulans gladiantes in arma vocavi*; significato che ricorre pure in Ammiano (16, 22, 36): 'dato aeneatorum accentu sollemniter signo ad pugnandum'; 24, 4, 22: 'aeneatorum accentu signo dato ad progrediendum'.

ANCHARIA. — Divinità etrusca adorata specialmente a Faesulae, secondo Tertulliano (Apolog. 24: 'unicuique provinciae et civitati suus deus est, ut Syriae Atargatis, Faesulanorum Ancharia' cf. Müller, Die Etrusker 2 p. 62. 86 Deecke). Falsa è però l'iscrizione dello stesso luogo foggiata su questo nome (C. XI 214*: *L. Magilius L. f. Paullinus Variscus IIIvir sign*(*um*) *Anchariae sua pec*(*unia*) *restitu*(*it*) etc.).

ANCHIALUS. — Città della Thracia, sul Pontus Euxinus (KAA. XI Mv), non molto lungi da Apollonia e Mesembria (Itin. Anton. p. 229. Tab. Peuting. 8, 5. Ravenn. 4, 6), Ἀγχιάλη (Strab. 7, 6, 1 p. 319), Ἀγχίαλος (Arr. Per. p. 24. Ptol. 3, 11, 4. Mela 2, 2, 5), Anchialum (Plin. nat. hist. 4, 11, 45), 'civitas magna' (Amm. 27, 4, 12; 31, 5 cf. Ovid. Trist. 1, 9, 36). Ricorre come patria di pretoriani e soldati in genere in alcuni laterculi: *Ulpia Anchialus* C. VI 2385, 11, 2. 2397, 10. 11. 12. — EE. 4. 893[a], 3. 894[b], 15. 894[d], 15. 31 896, 1 (I), 35. 2, 18. Ἡ βουλὴ καὶ ὁ λαμπρότατος δῆμος Οὐλπια νῶν Ἀγχ[ιαλέων] hanno posto la lapide MOe. 10 p. 172 n. 1 in onore di Antonino Pio.

Anchiale è anche città della Cilicia, a occidente dello sbocco del Kydnus (KAA. IV Fk), poco discosto dal mare, Ἀγχιάλη (Strab. 14, 5, 10 p. 671) cf. Plin. nat. hist. 5, 27, 91. Arrian. exp. Alex. 2, 5 et.

ANCHIALITANA (vexillatio). — C. III 405: *D. M. Val*(*erius*) *Iuventinus exarcus qui militavit .... in vexillation*(*e*) *eq*(*uitum*) *Dal*(*matorum*) *comit*(*atensi*) *Anc*(*h*)*ialitana* etc. Da Thyatira nella Lydia. Non ricorre in niun'altra fonte, neanche nella *Notitia Dignitatum.*

ANCHISES. — Ricorre in un elogium di Pompei (C. X 808 = I el. XX p. 283: *Aenea*[*s Ven*]*eris et Anchisa*[*e filius Troia*]*nos qui capta Tr*[*oia*] etc.), intorno a cui v. **Aeneas.**

ANCILIA. — I dodici scudi proprii dei Salii fatti fabbricare da re Numa a somiglianza dell'*ancile*, che sarebbe caduto dal cielo ovvero stato ritrovato nella *regia* stessa di lui (Plut. Num. 13. Dionys. 2, 71. Ovid. fast. 3, 373), di una forma affatto speciale (Varro. de l. l. 7, 43. Fest. ep. p. 131, 7. Plut. l. c. Dionys. 2, 70 cf. Cohen, Méd. cons. XXIV, 9. 10; Méd. imp. II p. 344 n. 467 etc.) e conservati nella *curia Saliorum* sul Palatino (Becker, Top. p. 230. Jordan, Top. 2 p. 271 seg.). Nei fasti di Philocalus (C. I p. 338) ai 9 di Marzo: *Arm*[*a*] *ancilia movent.* Ciò si riferisce alle feste celebrate dai Salii in parecchi giorni del mese di Marzo, e specialmente il 1°, in cui il primo *ancile* sarebbe caduto dal cielo (Ovid. fast. 3, 259. 373. Lyd. 3, 15; 4, 29), il 9° e il 23° (Lyd. 4, 42), giorni nei quali gli *ancilia* si portavano dai Salii in giro per la città (Polyb. 21, 10, 12. Liv. 37, 33), per esser poi alla fine riposti (condebantur) nel loro sacrario. Tali giorni si consideravano come *religiosi*, quindi in essi non si soleva entrare in

guerra e dar battaglia (Suet. Otho 8. Tac. hist. 1, 89 cf. Fest. ep. p. 226), non si celebravano matrimonii (Ovid. fast. 3, 397) etc. Cf. Marquardt Staatsv. 3² p. 429 segg.

ANCILLA: — Nel significato suo proprio di schiava (Liv. Andron. presso Non. 2654. Ter. Andr. 3, 1, 3. Cic. pro Mil. 10. Sall. Iug. 12. Serv. Aen. 1, 413. Horat. od. 2, 4, 1. Plin. nat. hist. 34, 17, 160. Macrob. sat. 1, 11, 36. Dig. 15, 1, 27 pr.; 47, 10, 15, 15 etc.), ricorre relativamente di rado nelle lapidi (p. c. C. II 2793. 2955. 3203. 3495 (= I 1479). — V 4682. — VI 141 (= I 819). 147. 12152 etc. — IX 3031. — XII 286. 2779. 3546. 3796 cf. 244. 280. 482. 5402 *ancilla Dei* (cristiane cf. De Rossi, Bull. di archeol. crist. 1863 p. 75 seg.). Di esse son notevoli alcune, come p. e. quella (C. VI 141 = I 819) contenente un'imprecazione: *Danae ancilla noicia Capitonis — hanc ostiam acceptam habeas et consumas Danaene. — Habes Eutychiam Soterichi uxorem.* Il Mommsen osserva (ivi): ' Precatur quae haec scripsit Ditem Patrem, ut Danaen emptam nuper Capitoni ancillam tamquam hostiam acceptam habeat tabeque consumat, ut item diris in Eutychiam aliquam scriptis ante satis fecerit. In una (C. II 2793) la padrona (*domina*) pone il monumento all'*ancilla*; in'altra (C. V. 4682) il monumento è destinato *servis ancillis suo quoque nomine defunctis XXIX*, cioè ' quoquisque eorum nomine est, in testamento... vel in cautione recensitis numero XXIX, quandoque quisque eorum defunctus erit'. — Un' *ancilla publica* è nominata nella lapide JB. 1, 76: *D. m. Nemetogenae, ancillae publicae, d(efunctae) [a(nnorum)] XXI et Apolaustro marit[o] et Primitivo publ(ico)*; questa *ancillae* erano forse, osserva il Julian, attribuite alle sacerdotesse della città.

Ancillarum feriae. — Festa celebrata in onore di Iuno Caprotina, donde anche il nome di *Nonae Caprotinae* (Varro l. 1. 6. 18. Auson. de fer. 9. Macrob. 1, 11, 36 etc.), il 7 di luglio e così indicata sotto questa data nei fasti di Polemio Silvio (C. I p. 347): *Ancillarum feriæ, quarum celebritas instituta est ideo, quia capta urbe a Gallis cum finitimi prius victi tradi sibi Romanorum procerum coniuges postularent et consilio Philotidis ancillae famulae dominarum vestibus adornatae datae illis fuissent, his nuntiantibus praedictos somno sopitos et ebrios posse superari, facta victoria sic.* Esso seguiva di due giorni l'altra detta (v.) **Poplifugia**, sacra a Iupiter e relativa alla disfatta patita dai Romani per opera dei Fidenates, dopo che la città era stata presa dai Galli. Le *feriae ancillarum* sono minutamente descritte da Plutarco (Rom. 29; Cam. 33 cf. Varro l. l. 6, 18. Macrob. 1, 11, 36 seg. Arnob. 3, 30. Ovid. ars am. 2, 257), da cui si vede che esse avean luogo ad paludem Caprae, che il sacrificio si compiva presso un caprificus del cui latte si facea uso per quello, e che sotto tali alberi banchettavano le donne; tutte circostanze che accennano alla fecondazione delle donne. (Preller, röm. Mythol. 1² p. 286 seg. Mommsen, C. I. Lat. I p. 396. Marquardt, Staatsv. 3² p. 325).

ANCITES (di). — v. **Angitia**.

ANCONA (*Ancona*). — C. IX 5890 — 5935. 6386. — NS. 1878 p. 285?. — Città del Piceno sull'Adriatico (KAA. VIII Bh), a 13 miglia sud-est della foce dell'Aesis e 26 sud-est di Sena Gallica (Itin. Anton. p. 310. 312. 315. 316. 497. Mela 2, 4, 5. Ravenn. 4, 31. Tab. Peuting. 5, 3), nella regione V Augustea: la forma latina *Ancon* nei poeti (Catull. 36, 13. Sil. Ital. 8, 438. Iuven. 4, 40 cf. Cic. ad Att. 7, 11, 1) imitata dalla greca *Ἀγκών* (Strab. 5, 4, 2 p. 241 cf. Ptol. 3, 1, 21; 8, 8, 5) è meno usata e corretta dell' altra *Ancona* comune così nelle lapidi (C. VI 2379ᵇ v. 22. vi, 11. — IX 5841), come negli scrittori (Cic. ad fam. 16, 12, 2; Philipp. 12, 9, 23. Caes. bell. civ. 1. 11. Liv. 41, 1. Tac. ann. 3, 9. Plin. nat. hist. 3, 13, 111. 14, 112. 15, 115 etc). Fondata dai Siculi (Plin. nat. hist. 3, 13, 111 cf. Solin. 2, 10) e propriamente da Siracusani scacciati dal tiranno Dionysius (Strab. l. c.), fu occupata di buon'ora dai Romani, i quali già nel secolo VI nella guerra contro gli Illyrii ne fecero il centro delle loro forze navali (Liv. 41 1). Cesare nel 705 l'occupò con le sue milizie (bell. civ. 1, 11). Divenne colonia Romana molto probabilmente sotto i Triumviri (cf. Mommsen, Hermes 18 p. 169 seg. 192): questo titolo ha in Appiano (bell. civ. 5, 23) e Plinio (nat. hist. 3, 13, 111) e nelle lapidi (C. VI 1512: *decuriones et plebs coloniae Anconitanorum.* — IX 5898). Come tale era inscritta nella tribù Lemonia (C. IX 5903. 5904. 5841). Sul suo vino, sul frumento e sui suoi opificii di porpora v. Plin. nat. hist. 14, 6, 67. Strab. l. c. Sil. Ital. 8, 438.

Ordinamento municipale. — Magistrati: *Duoviri* e *aediles* (5841), *quaestores* (5903); — *curator r(ei) p(ublicae) Anconitanorum* (C. X 6006); senato e cittadinanza *ordo* (5899); *decuriones* (5898); — *plebs urbana* (5896), *ordo et plebs* (5899), *decuriones et plebs coloniae* etc. (C. VI, 1512). Forse un *sacerdos Augusti Victoriae Caesaris* si ha 5904.

Patroni. — M. Aur(elius) Consius Quartus Iunior C. VI 1700 — L. Petronius Sabinus C. IX 5898.

Pretoriani. — C. VI 2379^{b} v, 22 (incompleto) vi, 11: *C. Sallustius Venustianu(s).*

Milite di coorte urbana. — C. VI 2384 I, 5.

Una iscrizione posta nell'anno 115 d. Cr. ricorda la costruzione del porto eseguita sotto Traiano (C. IX 5894). *Imp. Caesari divi Nervae f(ilio) Nervae Traiano optimo Aug(usto)...... senatus p(opulus)q(ue) R(omanus) quod accessum Italiae hoc etiam addito ex pecunia sua portu tutiorem navigantibus reddiderit.*

Mommsen, C. I. Lat. IX p. 572.

ANCYRA (*Angora*). — C. III 242 — 281. 6054 — 6056. 6058. — EE. 2, 347. 1036. 1037; — 5, 43 — 63. — CIG. 4010 — 4080 (cf. Mordtmann, Marmora Ancyrana). — Città della Galatia fra i fiumi Halys e Sangarius, sulla via tra Gangra e Pessinus (KAA. IV Ch. Itin. Anton. p. 143, 200 seg. Itin Hier. p. 575), già appartetente alla Phrygia e fondata da Midas figlio di Gordius (Paus. 1, 4, 5), indi occupata dai Tectosagi, popolazione Gallica che ne fecero la capitale del paese (Polyb. 22, 22. Liv. 38, 24. Strab. 4, 1, 13 p. 187; 12, 5. 2 p. 567. Plin. nat. hist. 5, 146. Ptol. 5, 4 cf. Paus. l. c. Arrian. exp. Alex. 2, 4. Curt. 3, 1, 22. Amm. Marcell. 22, 9, 8; 25, 10, 11 etc.), *Ἄγκυρα* (Strab. ll. cc. Ptol. l. c.), *[met]ropolis Ancyranorum* (EE. 5, 72 = C. III 6058), *ἡ μητρόπολις τῆς Γαλατίας Σεβαστὴ Τεκτοσάγων Ἄγκυρα* (CIG. 4010. 4011), *Flavia Ancyra* in alcuni laterculi militari (EE. 4, 894^{b} 7. 17. 894^{c} 30), *Ancyra ex Ga[lati]a* in una lapide di Lambaesis nella Numidia (C. VIII 2778). Le iscrizioni latine locali non giovano a conoscerne l'ordinamento sotto il dominio dei Romani. Parecchie invece la menzionano come patria di soldati in genere e pretoriani, inscritti nelle seguenti tribù: Collina (C. VI 3614), Fabia (C. III 6188. EE. 4 891. 894^{d}, 33. 895, 46 cf. EE. 2, 699? CIG. 4029), Galeria? (C. III 277) Pollia (C. III 6023. EE. 5 15, 1 9. 11. 16. 33. 23. 11. 16. 20. 26. 33): uno *scriba librarius* della stessa Pollia (C. III 257); Pomptina (C. III 253). Altri militari, senza indicazione della tribù C. VI 2385 1^{a} 17. 2397, 2. — VIII 2778. — EE. 2, 699. 1021; 4, 894^{b}, 7. 17. 894^{c}, 30. 36. 896 B. I 34. Dipl. LXVIII 32.

Ancyra si dissero anche una città pure nella Phrygia, ai confini della Mysia e della Lydia (KAA. VDk), presso il Macestus confluente del Rhyndacus, l'odierna *Kilisse-Köi*, ricordata da Strabone (12, 5, 2 p. 567; 8, 11 p. 576), Plinio (nat. hist. 5, 145) e Tolomeo (5, 2); forse anche un'altra nell'Illyrium (Polyb. 28, 8, 11. Liv. 43 20).

ANCYRANUM (monumentum). — C. III p. 769 segg. — Con questo nome si indica dai moderni una lunga iscrizione bilingue, greca e latina, esistente tuttora in Ancyra nella Galatia (v. **Ancyra**), nel tempio di Augusto e di Roma, copia dell'originale latino che Augusto fece collocare dinanzi al suo mausoleo in Roma (Suet. Aug. 101. Dio Cass. 56, 33). Per la prima volta il testo latino fu letto e copiato nel 1555 da due ambasciatori dell'imperatore Ferdinando I a Solimano II, Ghislen de Busbeiq e Antonio Wrantz. Da quel tempo fino all'anno 1883, in cui il cui il Mommsen pubblicava il monumento per la seconda volta col titolo di *Res gestae divi Augusti*, sui calchi e la revisione del testo eseguiti dall'Humann e dal Domaszewski, moltissime sono state le sue edizioni accompagnate da lezioni e commenti varii (cf. Mommsen, Op. cit. p. XIII segg. e Thédenat, Bull. crit. 1886 p. 106 segg.).

La iscrizione scolpita in marmo è composta, nel testo latino, di sei colonne, nel greco di dicianove, è infissa, la latina nel pronao del tempio, oggi moschea, la greca sulla parete esteriore della cella. Essa è completa nel marmo, ma qua e là, e specialmente nelle compagini presenta molte lacune. Il testo latino ha 286 linee oltre all'intestazione, il 436 eccetto una dell'intestazione. Questa indica in generale quale sia il contenuto del monumento: *Rerum gestarum divi Augusti, quibus orbem terra[rum] imperio populi Rom(ani) subiecit, et impensarum, quas in rem publicam populumque Ro[ma]num fecit, incisarum in duabus aheneis pilis, quae su[n]t Romae positae, exemplar sub[i]ectum.* Esso è diviso in trentacinque capitoli, non distinti per numeri, ma per grandezza maggiore di ogni primo verso. E secondo il Mommsen comprenderebbe tre parti. Nella prima (cap. 1-14) Augusto espone il suo *cursus honorum* e i sacerdozi, i trionfi ed altri onori a lui conferiti; nella seconda (cap. 15-24) le *impensae*, cioè le spese fatte sia come largizione alla plebe di Roma o sussidii a favore dell'erario, sia per edificazione o restauri, che per feste o condono di obblighi assunti da privati; nella terza (cap. 25-35) le *res gestae* propriamente dette. Ma come questa partizione non risponde rigorosamente al testo, essendoci trasposizioni di alcune parti del contenuto, così il Nissen (Rhein. Mus. 1886 p. 489) ne propone un'altra in nove parti, anch'essa non scevra di difficoltà. Il monumento è quindi di grandissima importanza per ricostruire la storia politica del regno d'Augusto (v. **Augustus**).

Quale scopo questo imperatore ebbe nel dettare questo *index rerum a se gestarum* e a quale specie di monumenti epigrafici esso perciò appartenga, sono questioni non ancora risolute. Esse sono state maggiormente agitate in questi ultimi

tempi (cf. Haug, Jahresber. für Alterthumsw. 1888 LVI p. 103). Dapprima si credeva generalmente che fosse il testamento politico di Augusto, laddove il Mommsen (Hist. Zeitschr. N. F. 1887, 21 p. 385 cf. Hirschfeld Wiener Studien 7, 1885 p. 170) sostiene che esso sia la relazione officiale sul suo governo, e il Bormann per contrario sviluppando (Bemerk. zum schriftl. Nachlasse des K. Aug., Marburg 1884) maggiormente un concetto espresso prima dal Nissen (Hist. Zeitschr. N. F. 10, 1881 p. 49 e Ital. Landskunde 1, p. 31. 81) e dall'Eyssenhardt (Römisch und Romanisch p. 80), è d'avviso che la iscrizione non sia altro se non l'elogio sepolcrale di Augusto (cf. Johannes Schmidt, Philol. 44, 1885 p. 455 seg.; 45, 1886 p. 393 seg., 46, 1887 p. 82 seg.). Recentissimamente il ch. Luigi Cantarelli (BM. 1889 p. 3 segg. 57 segg.) ha trattato con molta diffusione l'argomento, esponendo e criticando tutte le opinioni fin qui espresse, soprattutto quelle del Mommsen e del Bormann, che a nostro avviso restano sempre le meno infondate. Egli del resto non perviene ad una conclusione positiva, e soltanto manifesta in forma dubitativa l'avviso, che Augusto avendo menzionato «soltanto le cose, il cui ricordo doveva riuscire di onore e gloria per l'impero romano e pel suo fondatore », potrebbe far « ritenere che lo scritto di Augusto altro non fosse che l'*apologia postuma* dell'opera sua ».

Monumentum Apolloniense — è chiamato un frammento greco delle stesse *res gestae* di Augusto, trovato ad Apollonia in Pisidia, composto della parte superiore di quattro colonne, rispondenti alla seconda, terza, quarta e quinta dell'intero monumento. Edito per la prima volta dall'Arundell (Discoveries in Asia Minor, 1834, vol. 2 p. 426), è ora inserito nelle *Res gestae divi Augusti* del Mommsen, 2 ediz., e nel C. III p. 773 segg.

ANDABALIS (*Andaval*). — Stazione della Cappadocia, fra Tyana e Sasima (KAA. IV Dk), così nell'itinerario Antoniniano (p. 145), *Andavalis* nel Hierosolymitano (p. 577), *Addavalis* nella tavola Peutingeriana 10, 2. Si ha un frammento di itinerario dalla Cilicia nella Cappadocia (C. VI 5076), dove son notate le seguenti stazioni: *Mopsu Cren[e], Panhormo, ad Aq(uas) Calida[s], Tynnam, Tyana, Andab[alis]*.

ANDARTA. — Divinità celtica, ricorrente soltanto in iscrizioni di Dea Augusta Vocontiorum nella Gallia Narbonensis: C. XII 1554: *Deae Andar[tae]*. — 1555: *Deae Aug(ustae) Anda[rtae]*. — 1556: *Deae Augustae Andartae L. Carisius Serenus IIIIII vir Aug(ustalis) v. s. l. m.* — 1557: *Deae Aug(ustae) Andartae T. Dexius Zosimus.* — 1558: *De* (sic) *Aug(ustae) Andartae Q. Iul(ius) Antoninus. De Aug(ustae) Andartae M. Iulius Theodorus.* — 1559: *Deae Andartae Aug(ustae), Sex. Pluta[ti]us Paternus ex voto.* — 1560: *Deae Aug(ustae) Andartae M. Pomp(eius?) Primitivus ex voto.* L'Allmer (RE. 1888 p. 390) osserva come questa divinità fosse locale della città, che ne trasse il suo nome, e come nell'Impero il suo culto cedesse di fronte a quello dell'imperatore.

ANDAUTONIA (*Scitarjevo*). — C. III 4007-4014. — Città della Pannonia superior (KAA. XIG m), Ἀνδαυτόνιον (Ptol. 2, 14, 4), *Dautonia* (Itin. Anton. p. 266), *Andautonia* (C. III 3679. 4316), *municipium* (4008 cf. 4010. 411 *res publica*) inscritta nella tribù Quirina (3679). Una lapide (4013) ci dà oltre ai *decuriones* un *patronus* (*L. Funisulanus L. f. Ani(ensi) Vettonianus*), che fra le altre cariche nello Stato, occupò anche il consolato. Singolare è, come si nota nel *Corpus*, che pur essendo municipio di cittadini Romani, due suoi originarii abbiano servito nelle milizie ausiliarie (C. III 3679: *T. F(lavius) Bonio Qu(i)ri(na) Andautonia, eques alae Frontonianae* etc. — 4316: *Aurel(ius) Vindex Andautonia eq(ues) coh(ortis) I Thrac(um)* etc.

MOMMSEN C. I. Lat. III p. 508.

ANDE (**dea**). — *Deae Andei Laetinus Laeti f(ilius) v. s. l. m.* (RA. 1848 p. 162 cf. Sacaze, Les anc. dieux des Pyr. p. 5). Divinità probabilmente tutelare locale; l'iscrizione proviene da Caumont, l'antica civitas Consoranorum.

ANDECAMULUM — O. 1804: *Numinibus Aug(ustorum) fanum Plutonis Andecamulenses de suo posuerunt*; così in una lapide di Rançon presso Limoges. A quanto pare fu città o vico dei Lemovices nella Gallia Aquitania.

ANDELO? — Iscrizione di Carenses nell'Hispania Tarraconensis (C. II 2963): *Sempronia Firmi filia Andelonensis annorum XXX* etc. L'Hübner osserva: 'Apud Plinium (nat. hist. 3, 3, 24) inter conventus Caesaraugustani stipendiaros nominantur *Andelonenses* (ita liber Leidensis, vulgo *Andologenses* legitur); Ptolemaeo (2, 6, 67) Vasconum urbs Ἄνδηλος est. Andelo puto nomen fuisse, ut Pompelo aut Pompaelo; ubi sita fuerit ignoratur'.

ANDEMATUNNUM (*Langres*). — Città capitale dei Lingones nella Gallia Belgica (KAA. XI Fg), dove s'incontrano le vie da Lugudunum ad Augusta Trevirorum e da Vesontio ad Augustobona (Itin. Antonin. p. 385 seg. Tab. Peuting. 2, 5). Ἀνδομάτουννον presso Tolomeo (2, 9, 19), Lingonas nel Ravennate (4, 26) e civitas Lingonum nella Notitia Galliarum (1. 5 Seeck). È ricordata in due lapidi miliarie, dove per altro il nome è abbreviato: *Ande* (RA. 1862 I p. 119. 1867

XVI p. 58). In un'altra iscrizione di Digione, non più esistente (PAGANDOMO COSISTENTES), letta sin qui: *Pagan(i) domo cosistentes*, il de Villefosse (RA. 1889 II p. 154) leggerebbe *pag(o) Andomo* etc., ritenendo che sul nome Andomus del pago siasi col tempo formato quello della capitale dei Lingenes, e la cui forma vera ci sarebbe stata conservata da Tolomeo.

ANDERO (Iupiter). — C. II 2598: *I(ovi o(ptimo) m(aximo) Anderon(i) sac(rum) M. Ulpius Aug(usti) lib(ertus) Eutyches pro(curator)* etc. dalla Gallaecia nell'Hispania Tarraconensis. ' Iupiter *Andero Anderon(us)*, ut Ladicus aliunde non notus (C. II 2525), ab loco videtur nomen accepisse ' (Hübner ivi.)

ANDESCOX (Mercurius). — *Numinibus Aug(ustorum) et Mercu(rio) deo Andescoci* etc. in una lapide di Camulodunum nella Britannia (C. VII 87).

ANDETRIUM (*Much*). — C. III 2743-2747. — Castello della Dalmatia sulla via tra Salona e Burnum (KAA. VII Dl), da Plinio (nat. hist. 3, 22, 145) ricordato insieme a Burnum e Tribulium nel conventus di Salona siccome ' nobilitata populi Romani proeliis castella '. — Questa forma della parola oltre che in Plinio è attestata da un miliario del tempo di Tiberio (C. III 3200); *Ἀνδήριον* (Dio Cass. 56, 12, *Ἀνδρήτριον* (Strab. 7, 5, 5 p. 315), *Ἀνδέκριον* (Ptol. 2, 16, 11), *Andretio* (Tab. Peuting. 6, 2), *Endetrio* (Ravenn. 4, 16). ' Cum distet secundum Peutingeranam Salonis m. p. XVI Burnum versus, errant omnino, qui Andetrium ponunt ubi nunc est Clissa; immo certum est Andetrium quaerendum esse prope Much, ubi tituli ostendunt etiam post legiones ex Dalmatia deductas stetisse vexillum militum; nam cohortium quae postea in Dalmatia fuerunt VIII voluntariorum, III Alpinorum, fortasse etiam I Belgarum tituli inde prodierunt. Rem publicam ibi fuisse neque auctores tradunt nec lapides produnt; potius vicus fuit fortasse Aequensium ' Mommsen, ivi).

Mommsen, C. I. Lat. III p. 361.

ANDIENSES (equites). — Non sarebbero noti che per una lapide della Mauretania Sitifensis (C. VIII 8796: *praef(ectus) e(quitum) Andiensiu[m]*), se la lezione fosse accertata.

ANDOMUS. — v. **Andematunnum.**

ANDOSSUS. — Ricorre la parola in parecchie iscrizioni ritrovate in gran parte nei Pirenei, delle quali in alcune sta come nome di persona, in tre come predicato di divinità. Queste ultime pubblicate qua e là e specialmente nel Becker, son qui date secondo la più accurata lezione, che dobbiamo ad una comunicazione cortese fattaci dal ch. prof. Iulien Sacaze.

1° *Deo Bascei Andosso Andoxus v. s. l. m.* (Melles presso Saint-Béat nell'alta Garonna). — 2° *Herculi Tole Andosso invicto Primigenius Sembi fil. v. s. l. m.* (Saint-Elix-Theux dipartimento del Gers). — 3° *Cn. Pompeius Cn. l(ibertus), Hyla Herculi Ilunno Andose v. s. l. m.* (dall'altro lato): *Deus Herculis* (sic) *invictus signum argenteum p(endens) p(ondo) XII de sua pecunia fecit* (Narbona C. XII 4316). Due altre lapidi, in cui prima si leggeva *Andossus* in rapporto alle divinità di *Erge* e *Buaicorix*, secondo il Sacaze vanno lette: *Deo Erge Andoston Andossi (filius), Vitalis Narhonsi (filius) v. s. l. m.*; — *Deo Buaicorixe Andossus Piandossonii fil. v. s. l. m.* Il Becker ne fa la divinità per eccellenza degli *Ἀνδοσῖνοι* di Polibio (3, 35) abitanti nell'odierna Catalogna, sull'analogia del rapporto che passerebbe fra *Ilunnus* e la città *Ἴλουνον* dei Bastetani nella Spagna (Ptol. 2, 6, 61). Il Sacaze per contrario è d'avviso, non trattarsi d'una propria divinità, sibbene d'un predicato attribuito a certe divinità, come *Hercules, Tole, Basce.* E fondandosi principalmente sulla lapide n. 3 osserva, che « in una delle due leggende della lapide *Hercules* riceve la denominazione indigena di *Ilunnus Andose*; nell'altra l'epiteto di *invictus*: non v'è in ciò una sinonimia? non si può stabilire un rapporto fra questi due qualificativi? Un cippo di Saint-Elix-Theux (Gers) è del pari consacrato *Herculi Tole Andosso indicto*, e sopra una iscrizione di Melles (Alta Garonna) la parola *Andossus* è applicata a una divinità dei Pirenei: *Deo Bascei Andosso Andoxus v. s. l. m.* S'è detto che questo epiteto s'è anche portato da due altre delle nostre divinità nazionali, *Erge* e *Buaicorrix*; ma questo è un errore come lo mostrerò più oltre. Si troveranno del resto, nel seguito di quest'opera numerosi esempi della parola *Andos* o *Andox* usata come nome di persona, e dei suoi derivati Andossicus, Andostenus, Andoston etc. ».

Becker, Hercules Andossus, Rhein. Museum 1862 p. 19 segg. — Sacaze, Inscript. antiq. des Pyrénées p. 6.

ANDROPOLIS (*Schabur?*). — Città del basso Aegyptus, sul lato sinistro del Nilo (KAA. III Bd), secondo l'itinerario di Antonino (p. 154. 155.) a 12 miglia tra Nithine e Tava (cf. Ptol. 4, 5. Hierokl. 724) sede della ' legio tertia Diocletiana [Thebaidos] (Not. Dign. Or. 28, 9. 18: *Andros* cf. Athanas. ep. ad Ant.). Un laterculo militare la dà come patria di soldati (EE. 4. 891, 12), chiamandola *Aelia Andropolis.*

ANDRUSTEHIAE (matronae). — *Matronis Andrustehiabus L. Silvinius Respectus v. s. l. m.*; iscrizione di colonia Agrippina (BRh. 406). — *Matronis Andrustehiabus Bella v. s,*

l. m.; proviene da Godesberg (BJ. 1868 p. 81). Divinità locali del paese degli Ubii nella Germania.

ANDURA. — Iscrizione di Tucci nella Baetica (C. II 1693): *L. Aelius Epaphroditus Andurensis annor(um) XXII* etc. ' Andurae alibi nuntio non fit; quod Hispani *Andujar* hodiernum nomen suum inde traxisse credunt, id prorsus incertum est ' (Hübner, ivi).

ANDUSIA (*Andure*), — Città della Gallia Narbonensis presso il monte Cevenna, uno dei XXIV oppidi degli Arecomici Volcarum aggregati a Nemausus e da essa dipendenti (Strab. 4, 1, 12 p. 186. Plin. nat. hist. 3, 4, 37), siccome appare da una base scoperta a Nemausus stessa (C. XII 3362), e nella quale sono inscritti i nomi di undici di essi, fra cui è compresa appunto *Andusia*.

Hirschfeld, C. I. Lat. XII p. 346 cf. 833.

ANESIATES (*Nese*). — Vico nella regione alpestre superiore a Bergomum e senza dubbio ad esso aggregato, come appare da una lapide locale (C. V 5203) . . . [*S*]*urae Cor* . . . . *qui vicanis Bro*[*manensibus*], *Anesiatibus pratum* etc.

ANEXTIUS (Apollo?) — In una patera di bronzo proveniente da South Shields si legge, secondo l'Hübner (Academy 25 Sept. 1887): *Apollini Anextio Maro M(arcii) A(ntonii) Sab(ini servus)*.

ANGELUS. — Predicato attribuito a Iupiter Heliopolitanus in una lapide di Ostia (C. XIV 24: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) Angelo Heliop(olitano) pro salute imper(atorum) Antonini et Commodi* etc. cf. AI. 1866 p. 135). Nel monumento di via Appia (v. **Aeracura**) un giovane togato e coronato, e accanto a cui si legge *Angelus bonus* è rappresentato in atto di condurre una tale *Vibia* nell'assemblea dei morti. Quale divinità sia, è oscuro; difficilmente potrà vedervisi un Mercurio (Cf. De Rossi, BI. 1853 p. 87).

ANGERONA. — Fasti Praenestini (C. I p. 319) *XII K. Ian.* (= 21 Decem.: *Feriae diva*[*e Angeronae, quae ab angina morbo*] *appell*[*atur, quod remedia eius quondam*] *prae*[*cepit. Statuerunt eam ore obligato*] *in a*[*ra Volupiae, ut qui no*]*sset n*[*omen*] *occul*[*tum urbis, taceret. S*]*unt tamen*, [*qui fieri id sacru*]*m aiunt ob an*[*num novum; mani*]*festum esse* [*enim principiu*]*m* [*a*]*nni nov*[*i*]. Così secondo il supplemento del Mommsen. Alla medesima data i fasti Maffeiani (C. I p. 307 = VI 2297) hanno: *Div(alia)*, che equivale ad *Angeronalia*. Gli stessi scrittori antichi che accennano a questa divinità (Varro l. l. 6, 23. Plin. nat. hist. 3, 5, 65. Macrob. 1, 10, 7. 8; 3, 9, 4. Solin. 1, 6. Fest. ep. p. 17. Gloss. Philox. p. 12) Labb.) non mostrano un concetto chiaro della sua natura. I supplementi, non del tutto sicuri, proposti dal Mommsen ai fasti, sono conseguenza della spiegazione che egli ne dà, nel senso che essa sia una divinità dell'anno nuovo, per la circostanza che la sua festa cade al solstizio d'inverno. Il nome sarebbe derivato ' ab angerendo, cioè *ἀπὸ τοῦ ἀναφέρεσθαι τὸν ἥλιον*. Le parole dei Fasti: *quae ab angina morbo appellatur* etc. trovano riscontro in Iulius Modestus presso Macrobio (1, 10, 9) e Festus (ep. p. 17). Che la sua immamagine fosse con la bocca chiusa e sull'ara di Volupia, è detto da Masurius Sabinus presso Macrobio (1, 10, 8 cf. Plin. e Solin. ll. cc.). In relazione col nome occulto di Roma la pone Macrobio (3, 9, 4). Intorno ad altre spiegazioni della dea v. specialmente Wissowa s. v. Lexicon griech. und röm. Mythol. del Roscher.

ANGIPORTUS. — C. X 4650: *stratam ad portam summam et in clivis ad portam Geminam et infra portam Martialem ad angipo*[*r*]*(tum) Matutae s(enatus) c(onsultum) r(estituendam) c(uraverunt)*. — 4660: *Viam ab angiporto aed*[*is*] *Iunonis Lucinae usque* [*ad*] *aedem Matutae et clivom ab Ianu ad Gisiarios* (sic) *porta*[*e*] *Stellatinae* . . . . . *sua pecunia stravit*, iscrizione di Cares. Cf. Varro l. l. 5, 145 cf. 6, 41. Fest p. . . . ep. p. . . . Dig. 50, 16, 59. Cic. div. 1, 32. Plaut. Pseud. 4, 2, 6; Cist. 1, 2, 5. Horat. od. 1, 25, 10 etc.

ANGITIA. — Divinità italica propria dei Marsi, della quale il culto avea il suo centro in bosco (*lucus*) presso il lago Fucino (Vergil. Aen. 7, 750 seg. cf. Serv. ivi), dove oggi esiste ancora Luco, e donde proviene la lapide C. IX 3885: *Sex.* [*P*]*accius M.* [*f.*] *et Sex. Paccius Ka*[*es. f.*] *quinq(uennales) murum vet*[*ust(ate)*] *consumtum a solo resti*[*t(uerunt)*] *ex p(ecunia) p(ublica) Angitiae*. Essa, da cui i Marsi stessi, noti incantatori di serpenti e che vivevano in una regione abbondante di serpenti velenosi e di erbe medicinali, si vantavano di aver ereditato quelle erbe e le formule di scongiuro contro i serpenti, era da loro adorata come divinità progenitrice, e più tardi s'identificò o con Circe o con Medea ovvero messa in altra relazione con loro (Plin. nat. hist. 7, 15 (= Solin. 2, 27); 25, 11. Gell. 16, 11. Sil. Ital. 8, 500). Il suo culto era esteso nella regione intorno, come si vede dalle lapidi, di cui una (C. IX 3074) proviene da Sulmo nei Peligni: *Fuficia C. Fufici Amandi filia Iusta mag(istra) Angitiis d. d.*, un'altra da Furfo nei Vestini (C. IX 3515): *Dis Ancitibu*[*s*] [*B*]*usutranorum Q. Pontius Severu*[*s p*]*ro salute sua et Q. Ponti nepotis v. s. l. m.* Esse mostrano pure che il suo culto era congiunto

in un gruppo di altre dee, alla maniera delle Carmentes, Furrinae e simili. L'ultima è importante per la sua dedicazione *pro salute.*

PRELLER, Roem. Mythol. 1³ p. 410 segg.

ANGULUS (*Spoltore*). — Città dei Vestini nel Samnium (Plin. nat. hist. 3, 12, 106, Ἄγγολος (Ptol. 3, 1, 59), *Angelum* itin. Antonin. (p. 313). ' Ubi fuerit aliquatenus indicant itineraria; scilicet Peutingerianum cum inter Ortonam et ostia Aterni recte numeret m. p. XVI, Antoninianum m. p. XXI ita ponit, ut ab Ortona eatur Angulum m. p. XI, inde ad ostia Aterni m. p. X. Iam cum tituli cum pridem tum maxime his ultimis annis eruderati evidenter demonstrent Spoltorii Romana aetate oppidum fuisse rem publicam habens, vicus ita situs est, ut ab Ortona per eum qui iter facit item per circuitum ad ostia Aterni perveniat, maxime ubi memineris Aternum antiquum situm fuisse in sinistra ripa'. (Mommsen ivi Delle scarse lapidi che se ne hanno (C. IX 3342-3346), una ricorda i *decuriones* (3344), un *sevir* un'altra (3345).

MOMMSEN, C. I. Lat. X p. 316.

ANICETUS. — Predicato attribuito in due lapidi al dio Sole in genere, e propriamente in una di Sarmizegetusa nella Dacia a Mithras (C. III 1436: *Soli invicto Mitrae aniceto Hermadio votum solvit l(ibens) m(erito)*, in un'altra di Vindobala nella Brittannia a Sol Apollo (C. VII 543: *Soli Apollini aniceto* (manca il resto)).

ANIENSIS (**Ani.** *passim* — **An.** C. II 3441. 4206. 4235. III 381. 1822? VI 221. 2380. 2381ª. 2443. 2491. 2533. IX 2899. 3044. 4055. 4064. 4085. X 5665. 5831. 6102. XI 378. 379. 380. 383. 390. 391. 392. 393. 403. 406. 417. XIV 3442. 3521 BRh. 1079. 1161 (cf. Cic. ad fam. 8, 8, 5. 6). — **Anie.** C. II 2631. VI 1937. 2491. XI 527. XIV 3519. — **Anien.** C. II 4532. V 8651. VI 6017 = 6099. 7932. X 6015. XII 5739. — **Aniens.** C. II 4238. 4617. V 5849. WE. 1510. BRh. 1172. — **Apies.** C. II 2638. III 4570. VI 8274. VIII 2812. — **Ann.** C. VI 1431. 2382ª. 2382ᵇ. 3884. XI 404. 414. XIV 230. 4007. — **Anni.** C. VI 3897. — **Aniensis** C. II 4249. III 446. V 939. 7883. VI 2608. 2702. BRh. 523. 1159. (cf. Liv. 10, 9; 24, 7. ep. 10. Cic. pro Planc. 22, 54). — **Aniesis** C. III 4247. VI 2942. 3641. — **Aniese** C. X 6230. — **Anniensis** C. V 4478. — **Anniesi** C. VI 2918. — ΑΝΙΗΝΣΗΣ EE. 4 p. 220). — Distretto territoriale e amministrativo dello Stato, una delle 31 *tribus* così dette *rusticae* in opposizione alle 4 *urbanae* (v. **Tribus**), istituita nell'anno 454 u. c. (Liv. 10, 9, 14), così chiamata dal fiume Anio e originariamente comprendente la vallatà superiore di esso e propriamente il territorio posto tra Tibur e Carsioli, e varie città quindi degli Hernici nella regione I Augustea e Carsioli negli Aequi. Poscia i suoi confini s'allargarono, abbracciando Ariminum della regione VIII, Cremona della X e Vercellae della XI, non che città dell'Hispania, della Gallia Narbonensis e dell'Asia (Kubitschek, De Rom. trib. p. 22. 37 etc.; Imp. Rom. trib. descr. p. 32. Beloch, Der Ital. Bund p. 31. 52). Le città in essa inscritte sono:

Alexandria Troas (Asia C. III 381. 384. 388. 392. — XIV 2609).

Ariminum (Italia reg. VIII C. VI 2377, 5. 2382ᵇ, 18. 3884, 4, 4. — VIII 2812. — XI 378. 379. 380. 383. 390. 391. 392. 393. 365. 403. 404. 406. 409. 410. 414. 417 421. 477. 538. — M. 525, 2).

Caesaraugusta (Hisp. Tarraconensis C. III 6417.— II 4249. — VI 9. — IX 793).

Capitulum Hernicorum (Italia reg. I C. X p. 590 = 2960 cf. Kubitschek, Imp. Rom. etc. p. 22,

Carsioli (Italia reg. IV C. IX 4058. 4061. 4064. 4075. 4084. 4085. 4095. 4096. 4101).

Cremona (Italia reg. X C. II 2631. — III 6461. — V 4041. 4109. 4191. 8274. — VI 2381ª, 2, 19. 20. 2382ª, 33. 3641 = 8086. 3884, 2, 8. XIV 4007. — EE. 4, 887, 2, 20. — BRh. 948. 1172. — IH. 1, 35. — BA. 1885 p. 130. — MOc. 8 p. 81 n. 2).

Forum Iuli (Gallia Narbonensis C. III 2839. — VI 221, 8. 10. 3639. — X 6230. 4868? — XII 260. 291. 295. 5739. 5742. — BRh. 1159. 1161. — RSS. II 3 (1860) p. 44).

Treba Augusta (Italia reg. I C. XIV 3453).

Vercellae (Italia reg. XI C. III 505. 3567. — V 939. 6661. 6662. 6664. — VI 2377. 2381ª, 2, 18. 2382ᵇ, 27. 34. 2533. 2702. 3884, 1, 23. 3897. — XIV 230. — EE. 4, 888; 5, 15. — BRh. 1079. 1208. 1983).

Anienses si dicono in una lapide di Forum Iuli nella Gallia Narbonensis (C. XII 291) alcuni ascritti alla medesima tribù.

ANIGEMIUS (**genius**). — Iscrizione di Celeia nel Noricum C. III 5157: *Genio Anigemio cultores eius v. s. l. m.* Il Borghesi (BI. 1833 d. 45) sospetta che sia da leggere *Antigemius*, e che in questo composto v'abbia qualche parte il verbo γαμέω, per cui vi sia da riconoscere qualche cosa di simile ad *Anterote*. Il Seidl invece (Sitzungsber. der Wiener Akad. 1845 CXI Anz. 31. 24) osserva, che *nigte* o *nighim* vuol dire nell'iranico lavare, bagnare, con l'accrescitivo *a*, *anighim*, onde potrebbesi ben esser formato *Anigemius*, *Anighimius*, e quindi *Genius Anigemius* sarebbe lo stesso che *Genius Lava-*

tionum, protettore dei bagni (cf. De Wal Mythol. sept. etc. 118).

ANINUS. — Nome d'un vicus nel territorio dei Marsi Marruvium nella regione IV d'Italia (C. IX 3813): *Aninus vecus Valetudne* (sic) *donom dant.*

ANIO (*Aniene*). — Fiume dei Sabini; sorge nei monti degli Hernici presso Treba (Plin. nat. hist. 3, 12, 109 cf. 3, 5, 54) e riceve, prima di raggiungere Tibur, il ruscello Digentia (Horat. ep. 1, 17, 104) e si getta nel Tiber presso l'antica citta di Antemnae a tre miglia da Roma (Polyb. 9, 5. Cic. de off. 3, 31 fin. Vergil. Aen. 7,683. Horat. od. 1, 7, 13. Ovid. met. 14, 329, Liv. 1, 27; 2, 32; 7, 9. Strab. 5, 3, 7 p. 235. 11 p. 238 etc. etc). Sull' *Anio vetus* e l' *Anio novus*, le due acque condotte da esso in Roma e della cui opera avanzano iscrizioni v. **Aqua.**

ANNA (**Perenna**) — Divinità italica, sulla cui essenza ebbero varie ed opposte opinioni gli stessi antichi, siccome si sa da Ovidio (fast. 3, 523 segg.), ora facendone una sorella della punica Dido-Elissa, fuggita da Cartagine e venuta nel Lazio, ora identificandola con la Luna, o con Themis o Io, o un'Atlantide nutrice di Iupiter ed ora spiegandola siccome una buona madre di Bovillae, che avrebbe fornito il pane alla plebe sul monte sacro e alla quale Marte avrebbe chiesto appoggio nel suo amore per Minerva. Nè meno svariate sono le spiegazioni tentate dai moderni, fra le quali primeggiano due: l'una che ne fa una dea dell'acqua perennemente fluente (*annis perennis*), l'altra una dea della Luna che ogni mese è vecchia e insieme nuova e quindi dell'anno. Alla prima si accosta più strettamente Ovidio (fast. 3, 653), alla seconda conviene più ciò che scrive Macrobio (1, 12, 6: ' publice et privatim ad Annam Perennam sacrificatum itur, ut annare perennareque commode liceat ' cf. Lyd. de mens. 4, 36). Una festa in suo onore era celebrata al 15 di Marzo e quindi nel tempo della prima luna piena nella nuova primavera (Fasti Vaticani C. I p. 322 = VI 2299): *Id. Mart. Feriae Annae Perennae via Flam(inia) ad lapidem prim(um).* Fast. Farnesiani (C. I p. 330 = VI 2301): *Annae Per(ennae)*; e ad un' altra del 18 Giugno, del resto non conosciuta per altra fonte, accennano i Fasti Philocoliani (C. I p. 344): *Annae sacrum.* La prima si celebrava presso un ' pomiferum nemus ' della dea (Mart. 4, 64, 16 segg.), sito nelle vicinanze del Tevere, circa l'odierna porta del Popolo, e il popolo vi traeva a coppie, banchettava, danzava e cantava delle canzoni per lo più oscene (Ovid. fast. 3, 523-696. Mart. l. c.

Preller, Roem. Mythol. 1[3] p. 343 segg. cf. p. 363. — Meltzer, Roscher's Lexicon griech. und roem. Mythol.

ANNAMATIA (*Duna Földvár*). — Stazione nella Pannonia inferior, fra Lussonium e Intercisa (KAA. XI Fo), secondo l'itinerario Antoniniano (p. 245), *Annamalta* (Tab. Peuting. 5, 5) *Annama* (Ravenn. 4, 20) *Adnamantia* (Not. dign. Occ. 33. 18 = 39 Seeck p. 192 seg.), sede di equites Dalmatae. Se ne ha una sola lapide (C. III 3325: *Bato Trantonis f. Araviscus ann(orum) L h(ic) s(itus) e(st). Firmus h(ic) s(itus) e(st). Mogitmarus t(itulum) m(emoriae) p(osuit)).* Sulla popopopolazione in genere abitante in quella regioni v. **Eravisci.**

ANNANEPTAE (**matres**). — Iscrizione di Castra vetera (*Xanten*) nella Gallia Belgica (BRh. 219): *Matribus Annaneptis Q. Vettius Quintus opt(io) legionis XXX... v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) Maximo et Paterno co(n)s(ulibus).*

ANNEANENSIS. — Predicato della Bona Dea in una lapide urbana (C. VI 69): *C. Tullias Hesper et Tullia Restituta Bonae Deae Anneanensi sanctissimae donum posuerunt.* — Se si riferisca a un luogo ovvero a un gentilizio, è dubbio.

ANNIA (**via**). — Due vie romane portano questo nome; l'una nell'Italia superiore, l'altra nella Etruria, la prima consolare, la seconda vicinale.

1) *Annia* consolare nella Venetia. Costruita già nella Repubblica non da censori, non conoscendosene di questo nome, ma da uno dei due consoli, T. Annius Luscus del 601 u. c. o T. Annius Rufus del 626, era probabilmente quella che partiva da Aquileia e menava a Virunum nel Noricum. Stazioni erano, secondo l'itinerario Antoniniano (p. 276): Aquileia — viam Bellono — Lacire (Larice) — Santico — Viruno: secondo la tavola Peutingeriana 4, 5; 5, 1. 2 Aquileia — ad Silanos — Tasinemeti — Saloca — Viruno. Se ne hanno tre pietre miliarie, di cui la prima (C. III 5703) molto frammentata, la seconda (5704) si riferisce a restauri fatti da Settimio Severo, la terza (C. V 7992 cf. 7992[e]) ad altri restauri ordinati forse da Massimino ..... *Pius felix invictus Augustus viam Anniam longa incuri[a] neglectam influentibus palustrib(us) aquis eververatam sic et commeantib(us) inviam inter plurima indulgentiar(um) suar(um) in Aquileien(es) princeps restituit.* È ricordata pure in altra lapide di Aquileia (C. V 1008[a]): .... *L. Terentius T. f. IIIIvir i(ure) d(icundo) monimentum fieri iussit. Ea pecunia d(ono) d(ata) viae stratae sunt ab Annia ad murum et post cryptam ad theatrum.*

Mommsen, C. I. Lat. III p. 589. 692. V p. 935.

2) *Annia* vicinale nell'Etruria. Correva nel territorio di Falerii, tra la via Cassia e la Flaminia,

come attestano ancora alcuni avanzi e due iscrizioni di Falerii, che accennano a restauri fattivi. C. XI 3083: *Honoris imp(eratoris) Caesaris divi f(ili) Aug(usti). . . . magistri Augustales* (seguono quattro nomi) *viam Augustam ab via Annia extra portam ad Cereris silice sternendam curarunt pecunia sua pro ludis* — 3126: *Viam Augustam a porta Cimina usque ad Anniam et viam Sacram a Chalcid[i]co ad lucum Iunon(is) Curritis vetustate consumptas a novo restituerunt duo Publii Nigrinii, Martialis pater et Dexter filius* etc. Sui *curatores* di questa via v. **Clodia via.**

Quando nei tempi posteriori tutto l'Impero fu diviso in distretti postali dipendenti da *praefecti vehiculorum* (v. **Vehiculatio**), naturalmente determinati secondo le vie, anche la via Annia pare che abbia formato un distretto simile. Almeno si può dedurre dalla lapide urbana dell'anno 214 d. Cr. (BM. 1884 p. 8 seg.), dove si ha: *mancipes et iunctores viarum Appiae, Traianae, item Anniae cum ramulis* etc. che il Mommsen (Staatsr 2^3 p. 1030, 3) spiega nel senso, che qui si abbiano tre distretti sotto altrettanti *praefecti vehiculorum.*

ANNIA — Ebbero questo nome la moglie di (v.) **Antoninus Pius,** — di (v.) **M. Aurelius,** — di (v.) **L. Verus,** — di (v.) **Elagabalus.**

ANNIANI (horti). — Facean parte del patrimonio privato della casa imperiale e molto probabilmente non eran lungi da Roma, come appare da questa lapide urbana (senza indicazione di luogo) C. VI 8666: *D. m. Niciae Caesaris n(ostri) servo diae[t]ar[c]hae ex hortis Annianis.* Il nome accenna senza dubbio a eredità fatta da un Annius e forse anche a confiscazione di beni.

ANNIUS. — v. **M. Aurelius Florianus.**

ANNONA. — Molto frequente è nelle lapidi l'uso della parola *annona* nel senso di viveri, grasce e specialmente frumento, come produzione annua (Cic. Verr. 5, 98; de domo 5, 6. Liv. 2, 9; 29, 37; 30, 26. 28; 31, 50; 38, 55. Ta. ann. 1, 7; hist. 1, 11; 3, 48; 4, 68. Suet. Tib. 8. Colum. 3, 21, 6; 8, 17, 13 etc. etc.). Esse vi accennano sotto due rispetti: o come *cura annonae* in Roma e nei municipii coi suoi officii e le sue cariche varie, p. e. *praefectus, procurator, curator, praepositus annonae* etc. (v. più altre I. II), ovvero in quanto ricordano opere di magistrati o privati nei municipii, raramente in Roma (C. VI 1474. XIV 3508, 26), dirette a provvedere in qualunque modo al regolare sostentamento della città, come si vede da parecchi casi, in cui ricorre appunto la parola:

annona, inlata pecunia, adiuta (C. II 53 cf. IX 5454),

annona frumentaria empta, plebem adiuvit (C. II 4468),

populo frumentum, annona cara, dedit (C. II 2782),

ad annonam (sestertium octoginta millia) n(ummum) dedit (C. III 1448),

annonae caritatem... inpensa sua sustinuit (C. III 3170),

urgentis annonae difficultates iuvit (C. V 1874),

ab urgentis annonae sinceram praebitionem ac munificentiam (C. V 7881),

[divisionem] oleariam pecun[ia sua] instituere enisus s[it... a] nnon(ae) u(rbis) R(omae) (C. VI 1474),

[molas propter annonam pu]blicam a veteribus institutas.... reformavit, [instrumento] pistorio exornatos ad annon[ae publicae coctionem pistoribus tradidit (C. VIII 8480),

ob.... in sterilitate annonae laboriosam fidem et industriam (C. XI 377 cf. X 453).

annonae populi inter cet[e]ra beneficia saepe subvenit (C. XI 379).

(sestertium quinque millia) n(ummum) popul(o) in annonam perpetuo dedit (C. XI 3009),

annonae caritatis saepius sustinuit (O. 2172add.),

quod annonam sufficientem civitati pecunia sua praestiterit (O. 3848),

provisa copia quae horreis deerat posteaquam condendis horrea deesse coeperunt hac (haec)..... in securitatem perpetem rei annonariae dedicavit (OH. 5583),

quod is primus omnium (sestertium centum millia) n(ummum) ad annonae comparationem municipibus suis dedit (OH. 6759) Più raro è invece l'uso della parola nel significato di prezzo dei viveri e del frumento in ispecie (Caes. bell. civ. 1, 52. Cic. divin. 2, 27; de domo 5; pro Mil. 27. Liv. 2, 34; 4, 12; 26, 20. Tac. ann. 4, 6; 6, 13. Suet. Tib. 34. Plin. nat. hist. 6, 89. Dig. 48, 12, 3; 50, 1, 8 etc.), p. e.:

annonam frumenti de sua pecunia levavit (C. VIII 1648),

quod frumentum intulerit et annonam passu]s non] sit increscere (C. VIII 9250),

magno tritici modo annonam p(opuli) R(omani) adlevavit (C. XIV 3608, 26),

annonas (suarii) exsolvant (C. VI 1771). Come contribuzione in natura specialmente di parecchie provincie (Cic. pro l. Manil. 6; Flacc. 8; Verr. 3, 6, 7. App. bell. civ. 2, 140; 5, 4. Dig. 26, 7, 32, 6. Cod. Iust. 10, 16. Cod. Theod. 11, 1, 15. 12, 2; 12, 6, 3; 14, 17, 13 etc.), non si ha

alcun cenno diretto nelle iscrizioni. Come provvisioni fornite ad officiali civili e militari v. **Annona militaris**.

La *Cura annonae* e le *frumentationes*. — Sono due istituzioni distinte, per quanto in qualche tempo e in certo riguardo vi sia stato un certo rapporto fra loro.

La *cura annonae* consiste nel tener provveduta di frumento la città in modo, che esso non abbia a difettare e che perciò il prezzo ne sia mantenuto in una misura normale, ciò che per Roma lo Stato fa vendendo il frumento che riceve come contribuzione da alcune provincie e quello che, prima che queste sorgessero, e talvolte anche dopo, acquista a proprie spese. Le *frumentationes* invece consistono, prima della legge di Clodio del 696 u. c., in una largizione di frumento a favore dei cittadini, a prezzo inferiore assai a quello del mercato e quasi gratuitamente; dopo quella legge, gratuitamente affatto. Inoltre, la *cura annonae* esiste non solamente in Roma, ma anche nei municipii, e qui, come là, talvolta è affidata a speciali magistrati. Le *frumentationes* per contrario non esistono che in Roma. In Roma per effetto della *cura annonae* tutti i cittadini indistintamente hanno diritto a comperare anche ogni giorno il frumento dei magazzini dello Stato. Delle *frumentationes* invece, che han luogo ogni mese, non possono godere che soltanto coloro i quali son cittadini Romani, esclusi difatto gli appartenenti all'ordine senatorio, all'equestre, e abbiano domicilio in Roma, quindi la *plebs urbana*, ammessi però in un determinato numero (v. **Frumentatio**). Il rapporto fra le due istituzioni si manifesta particolarmente circa le magistrature chiamate ad amministrare l'una e l'altra, le quali talvolta sono le medesime, come p. e. gli edili nella Repubblica, tal'altra sono diverse, ma le une dipendenti dalle altre, come p. e. nell'Impero il *praefectus frumenti dandi* dal *praefectus annonae* (v. oltre I, 1).

I. *La cura annonae in Roma.*

1) La *cura* e la *praefectura annonae*.

Lo scopo e la sfera amministrativa dell'una e dell'altra furono in generale i medesimi, l'ordinamento o meglio il magistrato investito di quella o di questa, diverso. Si disse nell'Impero *praefectura* quella che nella Repubblica si chiamò *cura annonae*: il *praefectus annonae* che sarebbe stato straordinariamente istituito nel 314 u. c. (Liv. 14, 12, 8. c. 13, 7) e quello quasi simile perfino dell'anno 259 u. c. (Liv. 2, 27) son da ritenersi come finzioni posteriori degli annalisti (Mommsen, Hermes 5 p. 266 seg. cf. Staatsr. 2³ p. 671 seg.). Nella Repubblica la *cura annonae* competeva agli edili (Cic. de leg. 3, 3, 7) esclusivamente, almeno fino al secolo VII, e allora la sua sfera era più ristretta che non fosse più tardi :la vigilanza del mercato dei viveri e soprattutto del frumento, principale nutrimento del popolo in Roma (Plin. nat. hist. 18, 83 cf. Varro de l. l. 5, 105. Caes. bell. Gall. 7, 17. Tac. ann. 14, 24. Iuven. 14, 170. Plaut. Mostell. 828 etc.), col fine precipuo di punire i monopolisti del grano (Liv. 38, 35, 5-6. Plaut 3, 1, 32 seg. cf. Dig. 47, 11, 6; 48, 19, 37), di non far mancare alla città i commestibili di prima necessità, acquistandone in caso di carestia a spese dell'erario e vendendoli a prezzi miti o talvolta dandoli gratuitamente (Liv. 2, 9. 34; 4, 12. 25. 52; 30, 26. 31, 4. 50), o anche a spese private degli edili (Cic. de off. 2, 17, 58. Plin. nat. hist. 15, 1, 2; 18, 3, 15. 16. Liv. 10, 11; 33, 42), di custodire i magazzini pubblici a ciò destinati, sopraintendere alla vendita o alla distribuzione ai cittadini (Liv. 23, 41, 7; 26, 10, 1) e quindi in generale far sì che i prezzi fossero normali (v. **Aedilis** p. 233). Questo campo cominciò ad allargarsi già dal tempo della seconda guerra Punica, quando la popolazione di Roma aumentando in ragione diretta della decadenza dell'agricoltura in Italia, e quindi del proletariato che emigrava nella città, le importazioni del frumento dal di fuori della penisola divennero più frequenti e copiose e perciò la vendita a conto dello Stato più larga e normale. Ma più di tutto dal tempo dei Gracchi, quando si ebbe la prima legge frumentaria del 631 u. c., a cui seguirono altre, le quali fino a quella di Claudio del 696 che dichiarò gratuita la largizione, come la prima stabilirono che la vendita fosse fatta dallo Stato a prezzo più o meno al di sotto di quello del mercato (v. **Frumentatio**). Le conseguenze furono principalmente due. L'una, che agli edili rimase il provvedere alla vendita del frumento, e con moltissima probabilità insieme si aggiunse l'altra della normale e periodica distribuzione gratuita del medesimo (Cic. ad fam, 8, 6, 5), benchè talvolta questa potesse nello stesso tempo essere affidata anche ai pretori (Ascon. in Cornel. p. 59). Certo è che nel 710 Cesare creò due nuovi edili detti appunto *Ceriales* dalle *cura aanonae* loro affidato (Dio Cass. 43, 51. Dig. 1, 2, 2, 32 cf. Suet. Caes. 41), e questo prova indirettamente che alla cura delle frumentazioni non bastavano gli altri quattro edili precedenti. L'altra conseguenza è, che prima di questa istituzione di Cesare per l'insufficienza appunto dell'opera degli edili, talvolta si ricorreva

alla creazione di speciali *curatores*, in principio ordinati a collegio (Fest. ep. p. 48), poscia singoli, come furono i *curatores annonae* istituiti con la legge frumentaria di C. Gracco (Cic. Tusc. 3, 20, 48), il *curator annonae* in persona di M. Emilio Scauro nel 650 u. c. (Cic. de har. resp. 20, 43; pro Sest. 17, 39), forse i *curatores frumenti* delle lapidi urbane (C. VI 1460. 1480 cf. 1481) anteriori al 732 u. c., e come fu la *cura annonae* conferita nel 697 per cinque anni a Pompeo (Cic. ad Att. 4, 1, 7).

La *praefectura annonae* è una istituzione affatto imperiale, anzi Augustea. Essa è la stessa *cura* del tempo della Repubblica, con queste particolarità: 1° Che il relativo potere dei magistrati repubblicani, gli edili, passa nell'Imperatore, il quale si fa rappresentare direttamente dal *praefectus*; 2° Che ora cessano per regola le suddette magistrature straordinarie degli ultimi tempi della Repubblica; 3° Che alla *cura annonae* si connettono più strettamente le *frumentationes*, in quanto gli officiali incaricati delle medesime sono sotto l'autorità del *praefectus*, e tutto ciò che riguarda in generale l'importazione e l'amministrazione del frumento in Roma, è concentrato nella sua direzione; 4° Che per conseguenza la sfera d'azione s'allarga, soprattutto dopo che alle largizioni di frumento col tempo si sostituirono quelle di altri commestibili, esercitando il prefetto una vigilanza sulle industrie che vi si riferivano, come p. e. quella dei *pistores* e dei *navicularii* (v. più oltre 3 *a*). Il senatoconsulto del 711 u. c., con cui il senato per far sentire il suo potere riacquistato dopo la morte di Cesare stabilì fra altro, che la cura dell'annona e le frumentazioni non fossero amministrate da un solo, ma da un collegio di magistrati (Dio Cass. 46, 39), non ebbe effetto. Pochi anni dopo, nel 732, in seguito a una carestia che flagellò Roma, senato e popolo offrono ad Augusto la *cura annonae* ed egli l'accetta (Monum. Ancyr. gr. 3, 5 C. III p. 789. Dio Cass. 54, 1 cf. Suet. Aug. 25). Sembra che dapprima egli provvedesse a farsi rappresentare soltanto per le frumentazioni da due pretorii *praefecti frumenti dandi*, che nel 736 u. c. elevò a quattro (Dio Cass. 54, 1. 17. Frontin. de aquis 100), lasciando così la cura propria dell'annona agli *aediles Ceriales*: almeno a ciò induce il titolo dei primi. Più tardi, nel 759, vi sostituì due consolari detti *curatores frumenti*, ai quali fu affidata insieme anche la *cura annonae* (Dio Cass. 55, 26 cf. 31. Frontin. de aquis 101 cf. Suet. Aug. 37). Questa connessione delle due funzioni continuò e si affermò ancora meglio nel *praefectus annonae*, che fu sostituito ai *praefecti* e ai *curatores frumenti*, non ostante che in casi straordinari i primi di essi apparissero anche dopo (v. **Frumentatio**). È dubbio in quale anno esso sia stato istituito; certo esisteva già nel 14 d. Cr., l'ultimo anno di vita di Augusto (Tac. ann. 1, 7), nè potè esservi prima dell'anno 8 d. Cr. perchè nel precedente vi erano ancora i *curatores frumenti* (Dio Cass. 55, 26. 31). La nuova istituzione ebbe lo scopo precipuo di escludere il senato da tale amministrazione, essendo senatori i *praefecti* e i *curatores frumenti* anteriori e ordinati quasi a mo' delle magistrature repubblicane, e di concentrarla tutta nel nuovo rappresentante diretto dell'imperatore, scelto nell'ordine equestre, tanto più che la spesa delle *frumentationes* specialmente da principio in gran parte, più tardi interamente pesavano sull'erario imperiale, il *fiscus* (v. più sotto 2).

2) *Ordinamento in genere della* praefectura annonae.

Che l'amministrazione dell'annona sia stata nell'Impero una delle più importanti ed estese, appare non solamente dal grado gerarchico del suo capo (v. più oltre A *a*), ma eziandio dal luogo ove sorgeva la sua sede (*a*) e dalla estensione del suo officio (*b*).

a) **Statio annonae** (C. VI 9626: *C. Turius C. f. Lollianus quitquit ex corpore mensorum machinariorum funeratici nomine sequetur reliqum penes r(em) p(ub.icam) s(upra) s(criptam) remanere volo ex cuius usuris peto a vobis colleg[a]e ut suscipere dignemini ut diebus so[l]emnibus sacrificium mi[h]i faciatis . . . . Si facta non fuerint, tunc fisco sta[t]ionis annonae duplum funeraticium dare debebitis*). Un *fiscus stationis annonae* non ricorre che questa sola volta; non ho però nessun dubbio che qui si tratti dello stesso *fiscus frumentarius*, abbastanza frequentemente mentovato nelle lapidi (C. VI 544. 634. 8474. 8475. 8476. 8476ª 8477). A ogni modo, sopratutto per una iscrizione su base di statua dedicata da un prefetto dell'annona a Costantino (C. VI 1151; *Divo ac venerabili principi Constantino . . . Fl(avius) Creper[e]ius Madalianus v(ir) c(larissimus) praef(ectus) ann(onae) cum iure glad(ii)* e trovata sul luogo ove fu originariamente posta, il ch. De Rossi (AI. 1885 p. 223 segg.) ha dimostrato, come quella *statio* sorgesse sul forum boarium presso l'odierna chiesa di S. Maria in Cosmedin, sotto l'Aventino. « Tra S. M. in Cosmedin », egli osserva « e la piazza Montanara erano i celebri portici Minucii, vetere e frumentario, con il contiguo foro olitorio, destinati alla gratuita distribuzione del grano. Dal lato opposto verso la porta Trigemina e per lungo tratto fuori di

essa alle falde dell'Aventino erano la *porticus fabaria*, il *vicus frumentarius*, e l'ampia distesa delle *horrea* coi portici Emilii e l'emporio, coll'ufficio dell'esazione dell'*ansarium* (dazio) degli acidi e dei liquidi portati per acqua all'uopo di vettovagliare la città; finalmente il *forum pistorium* e la stazione del *collegium* o *corpus pistorum*. Laonde le horrea *Galbae*, *Galbana*, *Galbiana*, più celebri e più antiche delle altre in questa serie di magazzini ed edifici publici annonari, debbono avere servito piuttosto alla *annona publica*, che a qualsivoglia specie di depositi e di usi a vantaggio privato dei cittadini » (p. 224 seg. Cf. Barnabei, NS. 1887 p. 536. 544. 552) . . . . « Così dagli ultimi confini della regione XI alla XIII e XII, lungo la riva del Tevere ed ai piè dell'Aventino, per ampio tratto tutto era occupato dagli immensi edificii spettanti all'*annona Urbis ed alla sua amministrazione* » (p. 228). Continua l'autore accennando ad altri fatti relativi a tale sede, come il nome di *Horrea*, che ebbe la regione prima ecclesiastica comprendente l'Aventino con le regioni augustee XIII e XII e i cimiteri cristiani della via Ostiense, Ardeatina e della parte destra dell'Appia, dal primo dei quali provengono le lapidi ricordanti un *pistor regionis XII* con l'insegna del moggio, un *horrearius* e un *s(ub centurio) praef(ecturae) ann(onae)*; la frequenza del moggio nei titoli sepolcrali del cimitero di Domitilla presso l'Ardeatina, in un dipinto del quale riconosce dei facchini con sacchi di grano sulle spalle diretti ai forni dei *pistores*; finalmente la scena effigiata in una coppa di vetro, rappresentante un *praefectus annonae* e un suo officiale nell'atto di presiedere alla verificazione del frumento ricevuto dai *susceptores* del canone urbico e pesato dai *mensores machinarii*. In una più recente ricerca (BM. 1889 p 359 seg.) dello stesso autore e del ch. Gatti, si osserva che sulla riva opposta del Tevere, di fronte alla schola Graeca e all'Aventino, si estendevano la giurisdizione del prefetto dell'annona e la sede dei suoi uffici. La qual cosa è provata principalmente da una iscrizione posta dal *praefectus annonae*, Aurelio Avianio Simmaco, la quale in uno dei lati ha scolpito una nave carica di annona frumentaria, e da vestigia di *horrea* notati in quei luoghi.

b) **Officium annonae**. Così in una lapide urbana (C. VI 8473: *Flaviae Cominae* . . . . . *Festus Caes(aris) n(ostri) tabellarius ex officio annonaes coniugi*) è chiamata l'azienda della nostra prefettura, indicandosi naturalmente l'officio centrale di Roma. Ma pigliando la parola in senso più largo, corrispondente alle funzioni che il *praefectus* esercitava direttamente e indirettamente, in Roma e fuori, su tutto ciò che si riferiva alla sua amministrazione, quest'officio si può suddividere in quattro grandi sezioni: *A*. La centrale, l'*officium annonae* propriamente detto della nostra lapide, composto del *praefectus*, *subpraefectus*, *adiutor*, *arcarius*, *dispensator*, *tabellarius*, *cornicularius* e *subcenturio*. *B*. La sezione dipendente di Ostia, Portus e Puteoli col suo *procurator annonae Ostis*, *procurator ad oleum in Galbae* (*horreis*) *Ostiae portus utriusque*, *praepositus mensae nummulariae fisci frumentarii*, *tabularius Ostis ad annonam*, *dispensator* e *dispensator a frumento Puteolis et Ostis*, *beneficiarius procuratoris*, *cornicularius procuratoris*, *centurio annonae* e un *proximus commentariorum*. *C*. La sezione o meglio le sezioni in alcune provincie, composte di *procuratores* o *adiutores* o *curatores* e qualche subalterno, come *dispensator*. *D*. La sezione in Roma riguardante specialmente le frumentazioni, e relativa all'amministrazione del fisco frumentario, della distribuzione del frumento e dei magazzini in generale, così per l'annona, come per le frumentazioni. L'azione del *praefectus* non era, com'è chiaro, ugualmente immediata su tutti gli ufficiali di queste sezioni, come era su quelli dell'officio centrale: dove p. e. v'eran *procuratores* o simili, essa si manifestava più in un senso di alta direzione, anzichè di amministrazione diretta. E lo stesso è a dire circa la suprema vigilanza sui collegi di *pistores*, *mensores machinarii*, *navicularii* etc., che in luogo di veri subalterni, compivano svariati servizi in Roma e fuori.

A. Officio centrale in Roma.

3) **Praefectus annonae** (**Praef. ann.**). — È questo il titolo più ordinario nelle lapidi, specialmente nei primi tre secoli, fino a Costantino (C. II 1180. 1970. — V 867. 875. — VI 1002? 1022 (= XIV 106). 1599. 1603. 1620. 1625 b. 1760 (=XIV 173). 3839 a. b. 8470. — VIII 821. ? 822. — XIV 131. 134. 134. — BM. 1887 p. 17. — NS. 1887 p. 537. — Kellerm. Vig. p. 27. 27, 6), cui corrisponde il greco ἔπαρχος εὐθενίας (CIG. 5895. 5973). Da quel tempo comincia ad aggiungervisi *urbis* o *sacrae urbis*; benchè anche dopo Costantino si trovi talvolta usato il titolo comune (C. VI 1151); e allora esso si modifica in

Praefectus annonae urbis (C. VI 1704. 1799, 31 cf. Vopisc. Aurel 47) o

Praefectus annonae urbis Romae (C. VI 1698. — XIV 137. 139. 140. 157; *praefectura annonae urbis Romae* C. VI 1474); quando in esso si vuol rilevare, anche dopo Costantino, la giurisdizione penale del prefetto sempre relativa a

reati riflettenti la sua amministrazione, si modifica ancora in

Praefectus annonae cum iure gladii (C. VI 1151. — XIV 135) o

Praefectus annonae urbis cum iure gladii (C. VIII 5348) e

Praefectus annonae urbis sacrae cum iure gladii (C. X 1700). Dei medesimi tempi posteriori è la lapide urbana, ove accennandosi appunto al prefetto, ricorre la indicazione di

Annonaria potestas urbis aeternae (C. VI 1759). Affatto singolare è poi il titolo che gli si dà in una iscrizione di Beneventum, del tempo dei Severi, cioè di

Praepositus annonae ([*impe(ratoris) L. Septimi*] *Severi Pii Pertinacis et M. Aureli Antonini* etc. C. IX 1582). Non un vero titolo per sè, ma piuttosto, per un caso affatto particolare e temporaneo, la riunione di due titoli diversi in una medesima persona è quello di

Procurator praefectus annonae degli Atti degli Arvali (C. VI 2059 lin. 27), colui che nell'anno 80 d. Cr. nella inaugurazione del Colosseo fu incaricato dall'imperatore di distribuire agli Arvali i posti nel medesimo. Pare che essendo egli prefetto dell'annona, avesse avuto anche il mandato di dirigere la costruzione dell'anfiteatro. Del resto anche quel mandato dell'assegnazione dei posti dovè essere eccezionale e non rientrare nella competenza del prefetto.

Sul *praefectus annonae Africae* e *Alexandriae* v. in fine.

a) *Competenza, stipendio, durata.* — Quale fosse la competenza del *praefectus annonae*, in generale si è già accennato innanzi, ragionando della *cura* e della *praefectura annonae* (1) e dei diversi officiali in Roma e fuori, che erano sotto la sua dipendenza (2). A tal riguardo è importante un luogo di Seneca nel libro *de brevitate vitae* indirizzato nell'anno 49 d. Cr. al prefetto Pompeo Paolino, in cui (18, 3-6) espone appunto gli obblighi di lui e conchiude (19, 1): ' simile tu putas esse, utrum cures, ut incorruptum et a fraude advehentium et a neglegentia frumentum transfundatur in horrea, ne concepto umore vitietur et concalescat, ut ad mensuram pondusque respondeat '. Da esso appare, insomma, essere stato suo compito principale il provvedere abbondantemente Roma di vettovaglie, sia acquistandole che pigliando in consegna le contribuzioni dei provinciali, curandone la qualità, il peso e la misura, e riponendole nei magazzini dello Stato (cf. Dio Cass. 52, 24. Tac. ann. 13, 22. Lamprid. Alex. 22 etc.). Questa cura rifletteva in origine soprattutto il frumento; come più tardi Settimio Severo aggiungesse alla distribuzione gratuita di essa anche quella dell'olio, Aureliano quella della carne suina e poscia del pane in luogo del frumento v. **Frumentatio**. Fu allora specialmente che, come ricorda Cassiodoro (Var. 6, 18), la vigilanza del prefetto era diretta più di tutto ai fornai e ai forni (C. VI 1002. Frag. Vat. 233-235). A ogni modo, essa si estendeva a tutte quelle varie distribuzioni (Lamprid. Alex. 22. Symm. ep. 10, 48. Cod. Theod. 14, 24, 1 cf. 14, 15, 3. 17, 15 cf. Vopisc. Aurel. 35) e non meno alla loro importazione nella città, massime mediante gli officiali dipendenti suoi di Ostia e delle provincie, come a mo' d'esempio si vede dal suo *adiutor ad oleum Afrum et Hispanum recensendum, item solamina transferenda, item vecturas naviculariis exsolvendas* (C. II 1180) e simili. Da un luogo di Epitteto (dissert. 1, 10, 9-10) si vede che senza autorizzazione del *praefectus annonae* non poteva da Roma esportarsi del frumento (cf. Hirschfeld, Unt. p. 136, 4). Dalla circostanza che con la fine del secolo II cessano le lapidi relative ai subalterni dell'officio di Roma, l'Hirschfeld (Op. cit. p. 137) deduce, che già sotto Settimio Severo questo speciale officio del prefetto circa l'importazione dovè essere diminuito e forse già allora essere passato al *praefectus praetorio* (Cassiod. Var. 6, 18). — Non meno importante era la sua giurisdizione (Dig. 1, 2, 2, 33). Egli giudicava civilmente e penalmente in tutto ciò che si riferiva alla sua amministrazione, e in modo particolare al commercio del frumento. A lui ricorrono, almeno nei tempi posteriori, i venditori di esso pel pagamento (Dig. 14, 5, 8), i marinai pel contratto conchiuso coi capitani delle navi (Dig. 14, 1, 1, 18); a lui si presentano denunzie per l'illecito monopolio del grano (Dig. 48, 2, 13; 48, 12, 3, 2). Eccezionale è il caso (Amm. Marcell. 28, 1, 9), in cui essendo infermo il *praefectus urbis*, vien sostituito da quello dell'annona per un processo di avvelenamento. Il Mommsen (Staatsr. 2[3] p. 1044) però crede probabile, che anche nella sfera della sua amministrazione, sian stati competenti i tribunali ordinarii e del pari il prefetto della città, e che i casi penali più gravi si sieno dovuti dal *praefectus annonae* rinviare al *praefectus urbi*; ciò che egli ricava dall'analogia di casi simili in persona dei *curatores regionum et viarum* (Capitol. Ant. phil. 11) e del *praefectus vigilum* (Dig. 1, 15, 3, 1 f. 4). È qui appunto che si connette il *ius gladii* compreso nel titolo di alcuni dei nostri prefetti, diritto che l'Hirschfeld (Philol. p. 50 seg.) crede che probabilmente sia stato a lui conferito dopo il trasferimento della capitale a Costantinopoli, e più tardi tolto, dandosi la giurisdizione penale anche in materia annonaria al *praefectus urbi* (Gothofr.

Cod. Theod. index p. 10 seg.). L'appello a qualunque sentenza pronunziata da lui era portato direttamente all'imperatore (Dig. 14, 5, 8. Dio Cass. 52, 33). — Come le spese per l'*annona* fossero sostenute per regola dal *fiscus*, e solo eccezionalmente dal senato e indirettamente con le contribuzioni in natura delle sue provincie v. **Frumentatio.** Non è provato che il *praefectus annonae* avesse potuto direttamente servirsi del denaro del fisco; quando però al tempo dei Flavii s'istituì una sezione di questo per le frumentazioni, il *fiscus frumentarius*, sembra che esso fosse posto sotto la dipendenza del nostro prefetto, non ricorrendo un procuratore speciale del medesimo, ma soltanto dei subalterni (v. **Fiscus frumentarius**), siccome ha già osservato l'Hirschfeld (Philol. p. 70 seg.). Che il *fiscus stationis annonae* (C. VI 9626) sia da intendere per lo stesso *frumentarius*, e non già come crede il Marquardt (p. 133) per una sezione del *fiscus* generale, si è già accennato innanzi (2 a).

Quale sia stato lo stipendio del *praefectu annonae*, s'ignora. L'Hirschfeld però (Philol. p. 48 cf. Unters. p. 259, 1) considerando che per le più alte procuratie esso era di 300,000 sesterzi, crede probabile che per lui sia stato di 400,000.

L'officio non avea una durata determinata, e il luogo di Dione Cassio (52, 24), in cui Mecenate consiglia ad Augusto di nominare il *praefectus annonae* e il *praefectus vigilum* per un certo tempo, che da altro luogo appare aver dovuto essere dai 3 ai 5 anni (c. 23), riflette forse l'uso vigente in generale al tempo dello scrittore (sec. III). Dei tempi anteriori invece si hanno esempii di una durata maggiore, come del forse primo prefetto Turranius che rimase in carica 34 anni (Tac. ann. 1, 7; 11, 31), dal 14 al 48 d. Cr., e di Faenius Rufus che vi rimase dal 55 al 62 (Tac. ann. 13, 22; 14, 51). Questa indeterminatezza del resto dipendeva dalla natura stessa dell'officio, come quello che essendo simile alle procuratie imperiali (Dig. 27, 1, 41 pr. § 1. Sen. de brev. vit. 20, 3), al pari di queste era in balìa del volere dell'imperatore (cf. Hirschfeld, Philol. p. 49 seg. Mommsen, Staatsr. 2³ p. 104).

b) *Nomina, titoli onorifici, gerarchia.* — Come rappresentante o procuratore dell'imperatore, il *praefectus annonae* era nominato senza nessuna norma e tanto meno con ingerenza del senato: la nomina dipendeva esclusivamente dal principe. La sola regola, del resto comune a tutti gli officii imperiali superiori, era che la scelta avvennisse nell'ordine equestre (Dio Cass. 52, 24 cf. Tac. ann. 1, 7; 11, 31), siccome mostrano le lapidi relative ai varii prefetti (v. più sotto); di liberti che abbiano occupato questo officio non v'è esempio, tranne forse quello di Claudius Athenodorus (C. VI 8470), liberto di Nerone, che senza dubbio dovè essere prima ammesso nell'ordine equestre. — Il titolo di *vir perfectissimus* appare per la prima volta in una lapide dell'anno 201 d. Cr. (C. VI 1603), anche sotto Costantino era in uso (C. XIV 131), laddove quello di *vir clarissimus* non gli si dà che dopo Costantino. — Gerarchicamente la *praefectura annonae* era, fra le cariche equestri, una delle più importanti ed alte: forse in origine la maggiore e superiore alla stessa *praefectura Aegypti* (Hirschf. Unt. p. 135). Più tardi però, da Tiberio in poi, la più alta è la *praefectura praetorio*, a cui precede immediatamente la *praefectura Aegypti*, e a questa l'*annonae.* Le iscrizioni mostrano infatti:

un *praefectus vigilum* promosso a *praefectus annonae* (Keller. Vig. p. 27, 6),

un *praefectus annonae* promosso a *praefectus Aegypti* (C. II 1970. — V 875. — VI 1625ᵇ. — Keller. Vig. l. c. — CIG. 5895 cf. Dio Cass. 72, 13. 14),

un *praefectus annonae* promosso a *vice praefectorum praetorio* (C. VIII 822), e un altro a *praefectus praetorio* (Tac. ann. 14, 51). Cf. Hirschfeld. Phil. p. 46 seg.; Unters. p. 136. Mommsen, Staatsr. 2³ p. 1042.

c) *Lista dei* praefecti annonae.

Acholius Abydus. — Forse del tempo di Teodorico C. XIV157. Cf. De Rossi, BI. 1868 p. 84.

Anicius Acilius Acinatius Faustus. — Console ord. nel 483 d. Cr. C. VI 1796, 31 cf. 526. Cf. De Rossi, BI. 1849 p. 339 seg.

Antonius Acutus . . . . — Secolo III. C. VI 1474.

Flavius Arabianus. — Sotto Aureliano. Vopisc. Aurel. 47.

Arrius Varus. — Anno 71 d. Cr. Tac. hist. 4, 78.

C. Attius Alcimus Felicianus. — Seconda metà del secolo III. C. VIII 822.

Aurelianus. — Anno 367 d. Cr. Cod. Theod. 13, 6, 5 (= C. Iust. 11, 2, 1).

Lucius Aurelius Avianius Symmachus. — Poco prima del 364 d. Cr., in cui fu *praef. urbi*; padre del noto scrittore. C. VI 1698. BM. 1887 p. 17.

M. Aurelius Papirius Dionysius. — Anno 189 d. Cr. CIG. 5895. Dio Cass. 72, 13, 2. 14. 3. Suid. s. v. ἐλοιδόρησε. Cf. Franz, CIG. 3 p. 313.

Aurelius Victorianus. — Sotto Costantino. C. XIV 131.

M. Bassaeus M. f. St[el)latina)] Rufus. — Prima del 166 d. Cr., in cui fu *praef. Aegypti*

C. VI 1599. IX 2438. Dio Cass. epit. 71, 5, 2; excerpt. Vat. 5 p. 206 Dind.

C. Caecilius Saturninus. — Negli anni 323-337 d. Cr. C. VI 1704. Cf. Mommsen, Nuove mem. dell'Inst. p. 299.

Cerealis. — Anno 328 d. Cr. Cod. Theod. 14, 24, 1.

Claudius Athenodorus. — Sotto Nerone C. VI 8470.

Ti. Claudius Ti. fil. Pal(atina) Secundinus L. Statius Macedon. — Del secolo II. C. V 867.

Claudius. — Sotto Elagabalo. Lamprid. Heliog. 12.

Claudius. — Anno 349. Cod. Theod. 12, 6, 3.

Fl(avius) Creper[e]ius Madalianus. — Circa il 340 d. Cr.; fu *praef. praet.* nel 341 (Cod. Theod. 16, 10, 2). C. VI 1151. VIII 5348.

Fl(avius) [Al]exander Cresconius. — Fra il 452 e 450. d. Cr. C. XIV 140.

Marcus Dioca. — Sotto Caracalla. Frag. Vat. § 235. Cf. Borghesi, Oeuvr. 3 p. 129.

Domitius Ulpianus. — Principio del regno di Alessandro Severo. Cod. Iust. 8, 38, 4. Cf. Spart. Pescenn. Nig. 7. Lamprid. Alex. 26.

Faenius Rufus. — Dal 55-62 d. Cr. Tac. ann. 13, 22; 14, 51; 15, 68.

Filumenianus. — Forse sotto Caracalla. Frag. Vat. § 234. Cf. Borghesi, Oeuvr. 3 p. 129.

Cl(audius) Iulianus. — Anno 201 d. Cr. C. VI 1603. CIG. 5973. Cod. Iust. 7, 33, 1. Cf. Borghesi, Oeuvr. 3 p. 128; 5 p. 551 seg.

Cl(audius) Iulianus. — Sotto Adriano. Frag. Vat. § 235. Tac. hist. 3, 57. 77. Cf. Borghesi, Oeuvr. 3 p. 128 seg.

Iulianus. — Anno 366 d. Cr. Cod. Theod. 14, 5, 2 (= C. Iust. 11, 22, 1). cf. C. Iust. 11, 10, 2.

L. Iulius Veh[il]ius G[ratus] Iulianus. — NS. 1887 p. 537.

C. Iunius C. f. Quir(ina) Flavianus. — Secolo II. C. VI 1620.

Laberius Maximus. — Anno 80 d. Cr. C. VI 2059, 27 Cf. Ioseph. bell. Iud. 7, 6, 6.

Macrianus. — Secolo III. Dio Cass. exc. Vat. 5 p. 219 Dind. Cf. Borghesi, Oeuvr. 3 p. 252.

M. Maecius Memmius Furius Baburius Caecilianus Placidus. — Forse nell'anno 341; fu console nel 343 d. Cr. C. X 1700.

C. Maecius Brundisinus. — Anno 258 d. Cr. Vopisc. Aurel. 13.

Cn. Marcius Cn. fi[l]ius Rustius Rufinus. — Sotto Settimio Severo. C. IX 1582.

Mastichianus. — Anno 326 d. Cr. Cod. Iust. 6, 62, 1 cf. Cod. Theod. 12, 1, 44-46.

Maximus. — Anno 365 d. Cr. Cod. Theod. 14, 17, 3. Forse identico al Maximinus di Amm. Marcell. 28, 1, 31. 57. Cf. Hieronym. all'anno 2387 p. 197 Schöne. Gothofr. al Cod. Theod. 14, 7, 3.

C. Minicius C. fil. Vel(ina) Italus. — Secolo II. C. V 875 (a. 105 d. Cr.).

Paschasius. — Fra il 534-538 d. Cr. Cassiod. Var. 12, 9.

M. Petronius M. f. Quir(ina) Honoratus. — *Praef. Aegypti* forse sotto M. Aurelis. C. VI 1625b cf. 1626.

Pompeius Paulinus. — Anno 49 d. Cr. Senec. de brevit. vit. 1, 1. cf. Tac. ann. 13, 53; 15, 18. 60. Hirschfeld, Philol. 1870 p. 95 seg.

Fl(avius?) Proculus Gregorius. — Anno 377 d. Cr. C. XIV 137 cf. Cod. Theod. 14, 3, 15.

Profuturus. — Anno 318 e 319 d. Cr. Cod. Iust. 3, 11, 3. Cod. Theod. 11, 29, 2 cf. 3, 1, 1; 14, 3, 1.

Ragonius Vincentius Celsus. — Anno 389 d. Cr. C. VI 1759. 1760 (= XIV 173). XIV 139 cf. Cod. Iust. 1, 23, 5. Hirschfeld, Unters. p. 135, 2.

Sabinus. — Anno 522 d. Cr. De Rossi, Inscr. christ. I 978.

Sulpicius Similis. — Frag. Vat. § 233. *Praef. Aegypti* nel 109 d. Cr. cf. C. III 24. CIG. 4713e. Dio Cass. 69, 19. Spart. Hadr. 9. Borghesi, Oeuvr. 3 p. 127 seg.

[C. Tettius]. f. Africanus. — Prima dell'a. 80 d. Cr. Kell. Vig. p. 27, 6 cf. C. III 35.

C. Turranius. — Anno 14-48 d. Cr.: forse il primo prefetto. Tac. ann. 1, 7; 11, 31 cf. Senec. de brev. vit. 20. CIG. 4923.

L. Valerius L. f. Quir(ina) Proculus. — Sotto Antonino Pio C. II 1970 cf. 1971. VI 1002.

Victor? — Secolo V. Röm. Quartalschrift 1887 p. 41.

Vitalis. — Anno 403 d. Cr. Cod. Theod. 14, 3, 21.

Ulpius Saturninus. — Sotto M. Aurelio e L. Vero. C. II 1180.

Ursicinus. — Anno 372 d. Cr. Cod. Theod. 14, 3, 14.

..... M. f. Palatin[a]. C. VI 1022 (= XIV 106); lapide dedicata a L. Aurelius Verus nel 166 d. Cr.

Manca ogni traccia del nome del prefetto in C. VI 3839 a. b. — VIII 821. — XIV 134. 135.

2) **Subpraefectus annonae**. Così in due lapidi (V 8659. — NS. 1889 p. 41), laddove in altre il titolo è

Subpraefectus annonae urbis (C. III 6575 (cf. EE. 4,67). — VI 1646. — X 7583 (cf. 7584) e anche

Subpraefectus annonae sacrae urbis (C. III 1464). Il tempo in cui fu istituito, non si conosce. L'Hirschfeld (Philol. p. 51 cf. p. 49) dalla circostanza che due di queste lapidi, le sole note prima d'ora (C. III 1464. X 7583), non

sono anteriori a Settimio Severo e ad ogni modo appartengono al secolo III, ha tratta la conseguenza, che l'ufficio dovè essere creato appunto da quell' imperatore, di cui si conoscono altre riforme amministrative, e che probabilmente fino allora esso sia stato occupato da un *adiutor praef. annonae*, che ricorre in una iscrizione già del tempo di Nerone (C. VI 8470). Oggi però questa opinione è alquanto scossa dal fatto, che una delle iscrizioni che ricordano il *subpraefectus* (C. V. 8659), se pure non è anteriore a M. Aurelio, certo non si può dire posteriore a Settimio Severo o almeno è del suo tempo. Notevole è per altro che una di esse (C. III 6575 cf. EE. 4, 67) è su per giù del principio del III secolo; un'altra (C. VI 1646) che menziona le *XIIII reg(iones) sacrae urbis* è indubbiamente del III secolo, e nell'ultima recentemente scoperta a Ostia (NS. 1889 p. 41) ricorre il titolo di *egregius v(ir)*, che divenne officiale da Settimio Severo in poi. A ogni modo, il *subpraefectus* avea anch'egli sede in Roma, apparteneva all'ordine equestre, e diveniva tale dopo aver occupato altre procuratie, tra cui anche le provinciali. È probabile che avendo la stessa *praefectura annonae* perduto d'importanza nel secolo III e dopo la riforma di Diocleziano, la *subpraefectura* sia stata di buon'ora abolita, avendosene così scarsi ricordi nelle lapidi e niuno in altre fonti relative ai tempi posteriori dell'Impero. Furono *subpraefecti annonae*:

T. Claudius) T. f. Papiria Xenophon. — Principio del secolo III C. III 6575 cf. EE. 4, 67.

P. Cominius P. f. Cl(ustumina) Clemens. — Non anteriore a M. Aurelio C. V 8659.

Q. Cosconius M. f. Poll(ia) Fronto. — Non anteriore a Settimio Severo C. X 7583 cf. 7584.

Iulius Magnus. — Come il precedente. NS. 1889 p. 41.

Ulpius .... — Anno 211-212 d. Cr. C. III 1464.

Manca il nome C. VI 1646.

3) **Adiutor praefecti annonae.** — Diverso da quello che il prefetto avea a sua disposizione nella Spagna e che pare abbia avuto una missione temporanea (v. più oltre D), è questo dell'officio centrale di Roma, noto per una sola lapide, che mostra come esso fosse un liberto imperiale (C. VI 8470: *Carpus Aug(usti) lib(ertus) Pallantianus adiutor Claudi Athenodori praef(ecti) annonae fecit sibi et Claudiae Cale coiugi* etc. cf.143: *Carpus Aug(usti) lib(ertus) Pallantianus sanctis Draconibus d(ono) d(edit)*. L'Hirschfeld (Philol. p. 28 cf. p. 51) lo pone nel tempo di Nerone, argomentando dal nome di Pallantianus e di Claudia sua moglie, che egli sia stato figlio di un liberto venuto in potere dell'imperatore con le possessioni del noto Pallas. La seconda iscrizione confermerebbe ciò, sapendosi da Tacito (ann. 11, 11) che ' vulgabatur adfuisse infantiae eius (Nerone) dracones in motum custodum '. Se più tardi all'*adiutor* sia stato sostituito il *subpraefectus*, è dubbio (v. sopra 2).

Da questi officiali e specialmente dai due primi dipendevano vari subalterni, i quali, siccome fu già osservato (Hirschfeld, Unters. p. 137), sono relativamente d'un numero scarso, perchè molte mansioni in Roma e fuori anche erano compiute da corporazioni poste sotto la vigilanza del *praefectus* e dei rispettivi capi d'officio. Essi infatti riguardano piuttosto il servizio burocratico dell'officio centrale, anzichè il materiale, e sono in genere, eccetto i militari, liberti o servi dell'imperatore.

4) **Arcarius?** — In una lapide urbana (C. VI 1648), in cui ricorre un *procurator Miniciae*, il grande edifizio per la distribuzione del frumento, si ha pure: *[c]uran(te) Crepere[i]o ark(ario)*, che potrebbe perciò ben essere dell'annona e propriamente del relativo *fiscus frumentarius*.

5) **Dispensator annonae.** — C. VI 8472 = XIV 2834: *D. M. Lauri Abascantus Caes(aris) n(ostri) ser(vus) vern(a) disp(ensator) annon(ae) pater et Carpime mater* etc. — XIV 2833: *Dis Manibus M. Antoni Pallantis l(iberti) Nobilis Abascantus Aug(usti) disp(ensator) a frument(o) de suo fecit.* Dalla somiglianza del nome e della condizione, ma ancora più dalla quasi identica provenienza delle due lapidi, l'Hirschfeld (Philol. p. 72) conclude essere probabile che si tratti di una medesima persona. In generale egli identifica i subalterni dell'*annona* con quelli *a frumento;* ciò che per noi è alquanto dubbio, non ostante che le frumentazioni un tempo siano state sotto la direzione del *praefectus annonae*, tanto più che l'officio di quelle aveano un proprio *procurator a frumento* (v. **Frumentatio**).

6) **Tabellarius ex officio annonae.** — Così è chiamato in una iscrizione urbana (C. VI 8473) un *Festus Caes(aris) n(ostri servus)*.

' Uffiziale non era il *praefecous annonae* ' — nota il Mommsen (Staatsr. 2² p. 1043) — ' e non avea forza armata; però a' suoi ordini come ai procuratori delle provincie, era posto un certo numero di soldati del presidio urbano '. Alcuni capi di essi ci sono infatti noti, e sono il

7) **Cornicularius praefecti annonae** (C. XI 20: *T. Flavio T. f. Pup(inia) Rufo militi coh(ortis) XII urb(anae) et coh(ortis) IIII pr(aetoriae), ordinato architec(to), tesserario in (centuria), b(eneficiario) praefector(um) praetor(io), cornicular(io) praef(ecti) anno(nae)* etc.; benchè

la lapide provenga da Ravenna, non v'è dubbio che egli funzionava in Roma), e il probabile

8) **Subcenturio praefecti annonae**, se è giusta la lezione proposta dall'Hirschfeld d'una lapide urbana (C. VI 8471: *D.* [*M.*] *P. Aelio Cene*[*thliano*] (sic) *s*(*ub*)*ce*(*nturioni*) *praef*(*ecti*) *ann*(*onae*) *et* [*Aeliae*] *Cenethliane* etc.).

B. *Sezione di Ostia, Porto, Puteoli.*

Già fin dal tempo della Repubblica, Ostia e Puteoli erano i due porti, per cui Roma riceveva ogni specie di vettovaglie dalle provincie e specialmente dalla Sicilia, dalla Sardinia e dall'Aegyptus. Le navi approdavano a Puteoli, ove v'erano grandi magazzini, e di là con apposite navi (*codicariae*) si facea su per Ostia il trasporto a Roma (Cic. de fin. 2, 26, 84; pro Rab. 14, 40. Strab. 5, 3, 5 p. 231 seg. cf. 3, 2, 5 p. 145; 17, 1, 7 p. 979. Sen. ep. 77, 1. Suet. Aug. 98. Dionys. 3, 44. Dio Cass. 60, 11. Philo in Flacc. 5 p. 521 Mang. Dig. 4, 2, 4 pr. etc.). Sopraintendeva poi in Ostia anche al servizio dell'invio in Roma uno dei quattro *quaestores classici* istituiti nel 487 u. c., il *quaestor Ostiensis* (Cic. pro Sest. 17, 39; de harusp. resp. 20, 43; pro Mur. 8, 18 cf. Vell. 2, 94. Suet. Tib. 8. Dio Cass. 53, 28; 55, 4. v. **Quaestor**), il quale, quando l'imperatore Claudio ebbe restaurato ed ampliato l'antico porto, probabilmente nello stesso anno 44 d. Cr. in cui restituì i questori alla direzione dell'*aerarium* (Suet. Claud. 24. 30. Dio Cass. 60, 11. 24. Plin. nat. hist. 9, 14. 15. 16. 202) fu sostituito da un procuratore, che nelle lapidi è più o meno egualmente in diversi tempi designato coi titoli di

1, a) **Procurator portus Ostiesis** (C. XIV 163: *Claudi Optati Aug*(*usti*) *l*(*iberti*) *proc*(*uratori*) *portus Ostiesis*),

b) **Procurator portus utriusque** (C. XIV 125 ... *locus adsignatus ab Agricola Aug*(*usti*) *lib*(*erto*) *proc*(*uratori*) *p*(*ortus*) *u*(*triusque*) etc. — 170 (= VI 1624): *L. Mussio Aemiliano* . . . . . . *proc*(*uratori*) *portus utriusq*(*ue*) *ad* [HS . . . . .] etc. — VI 1020: *Vibiae Aureliae Sabinae d*(*ivi*) *Marci Aug*(*usti*) *f*(*iliae*) *Heliodorus lib*(*ertus*) *et proc*(*urator*) *p*(*ortus*) *u*(*triusque*)),

c) **Procurator annonae Ostiensis** (C. XIV 2045: *P. Aelio Aug*(*usti*) *lib*(*erto*) *Liberali procuratori annonae Ostiensis* etc.), e altri più analoghi a quest'ultimo, come:

Procurator annonae Aug(*ustorum*) *nostrorum Ostiensium* (C. VIII 1439: *Q. Acilio C. f. Papir*(*ia*) *Fusco v*(*iro*) *e*(*gregio*) *proc*(*uratori*) *annonae Aug*(*ustorum*) *n*(*ostrorum*) [*O*]*stiensium* etc.; lo stesso col medesimo titolo C. XIV 154),

Procurator annonae Aug(*usti*) *Ostis* (C. XIV 160: *P. Bassilio P. filio Crescenti* . . . . . *proc*(*uratori*) *annonae Aug*(*usti*) *Ostis* etc. — NS. 1888 p 739: *T. Petronio T. f. Aniens*(*i*) *Prisco procuratori Aug*(*usti*) *ferrariarum et annonae Ostis* etc.),

Procurator ad annonam Ostis ad HS LX (C. X 7580: *L. Ba*[*e*]*bio L. f.* [*G*]*al*(*eria*) *Aurelio Iuncino* . . . . . *proc*(*uratori*) *ad annonam Ostis ad* HS [*L*]*X* etc. — XIV 161: *Q. Calpurnio C. f. Quir*(*ina*) *Modesto* . . . . *proc*(*uratori*) *Ostiae ad annon*(*am*) etc.),

Procurator annonae (C. XIV 172: *Q. Petronio Q. f. Meliori proc*(*uratori*) *annonae* etc. — Cf. 193. Forse è anche tale il *proc*(*urator*) *Aug*(*usti*) ricordato pure in una lapide di Ostia (C. XIV 409, 16: *patronus beneficiarior*(*um*) da lui dipendenti).

Abbiamo distinti in tre sole categorie (a, b, c) questi diversi titoli, perchè realmente esse rispondono, almeno le due prime, a periodi diversi. Il titolo di *procurator portus Ostiensis* (a) dura da Claudio a Traiano; e infatti la lapide ad esso relativa ci dà probabilmente il primo o uno dei primi procuratori istituiti da Claudio dopo la costruzione del porto, forse lo stesso Claudius Optatus di Plinio (nat. hist. 9, 62), secondo l'osservazione dell'Hirschfeld (Philol. p. 76, 116). Il titolo invece di *procurator portus utriusque* (b) non potè venire in uso che dal tempo almeno di Adriano, dopo che l'imperatore Traiano ebbe costruito il nuovo porto vicino all'antico, intorno a cui sorse poscia la città di Portus (Dio Cass. 60, 11. Iuven. 12, 76 cf. Plin. ep. 8, 17 Cod. Theod. 14, 15, 2. 4). Le due iscrizioni ad esso relative, l'una del 224 (C. XIV 125), l'altra del 247/248 (C. XIV 170), lo mostrano quindi in uso fin nel principio del secolo III. Ma come le altre, in cui ricorre il terzo titolo di *procurator annonae Ostiensis* e simili (c) non tutte son posteriori a quest'epoca, così esso dovè promiscuamente col secondo essere adoperato anche più o meno dopo Adriano. Il ch. Hirschfeld è di altra opinione. Egli crede (Unters. p. 140 seg.), che al *procurator portus* (a) del tempo di Claudio sia subentrato, dopo Adriano, il *procurator annonae Ostiensis* o ad *annonam* e simili (c), e che dal principio del secolo III sia avvenuta un'altra riforma: questo ultimo procuratore sarebbe scomparso per dar luogo a due cariche nuove, un *centurio annonae* che avrebbe sostituito quel procuratore, e il *procurator portus utriusque* (b) che sarebbe stato un procuratore proprio dei porti. Ma in verità io non intendo bene le sue parole. Se, come egli dice, « in luogo del *procurator ad anno-* « *nam* sembra invece essere stato istituito un « *centurio*, che, come mostra il suo nome *cen-* « *turio annonae*, era stazionario in Portus quale

« rappresentante dell'annona accanto al *procura-* « *tor portus* », come può essere che « le incom- « benze proprie amministrative rimasero senza « dubbio al *procurator portus* sotto la vigilanza « del *praefectus annonae*, a' cui compiti più essen- « ziali spettava, anche nei tempi posteriori, di ri- « cevere il frumento che arrivava in Portus » ? O il *centurio* rappresentava l'annona, e il *procurator portus* non poteva conservare quelle incombenze, o egli le conservò, come a me sembra più probabile, e allora il *centurio annonae* si disse così, perchè a servizio del *procurator annonae* o *portus*. E poi, se in Portus v'era un procuratore, che vogliamo pure ammettere essere stato creato per l'amministrazione del porto, non v'era ragione di non affidare a lui, piuttosto che a un centurione, anche l'amministrazione dell'annona. Infine, la presenza in Ostia di altri militari (v. più sotto), come quella d'un *cornicularius* e di un *subcenturio* in Roma alla dipendenza del prefetto, mostra che anche là il *centurio* rappresentava la forza armata a disposizione del procuratore. A ogni modo, nei tempi posteriori a Diocleziano, questo procuratore mutò il titolo nell'altro di *comes portus* (Not. Dig. Occ. 4, 7 Seeck p. 114). — In generalo questi procuratori appartengono all'ordine equestre, e uno (C. VIII 1439) ha anche il titolo di *egregius vir*, eccetto alcuni che sono liberti imperiali (C. VI 2020. — XIV 125. 163. 2045), e pare che appartenessero all'infima categoria de'*sexagenarii*, dall'esempio almeno d'uno di essi (C. X 7580). Che dipendessero poi dal *praefectus annonae* di Roma, non vi può esser dubbio.

Da questo *procurator* dipendevano vari subalterni e militari, fra cui un distaccamento di *vigiles* (Suet. Claud. 25. Tac. hist. 1, 80), e sono il

2) **Tabularius Ostis ad annonam** col suo **Adiutor** (C. VI 8450: *T. Ael*(*io*) *Aug*(*ustorum*) *lib*(*erto*) *Saturnin*(*o*) . . . . . *tabul*(*ario*) *a rationibus, tabul*(*ario*) *Ostis ad annona*(*m*). — XIV 49: *T. Flavius Aug. lib*(*ertus*) *Primigenius tabularius ad*(*iutor*), il

3) **Dispensator** (C. XIV 202. 204), il

4) **Cornicularius procuratoris annonae Ostis** (C. XIV 160: *C. Vettius Mercurius corn*(*icularius*) *eius* (*procuratoris*) etc.), il

5) **Beneficiarius procuratoris Aug**(**usti**) (**annonae**?) (C. XIV 409, 16 .... *item patrono*) .... *beneficiarior*(*um*) *proc*(*uratoris*) *Aug*(*usti*) probabilmente dell'annona) e il

6) **Centurio annonae portus utriusque** (C. XIV 125: *statio n*(*umeri*) *frumentariorum. Locus adsignatus ab Agricola Aug*(*usti*) *lib*(*erto*) *proc*(*uratore*) *p*(*ortus*) *u*(*triusque*) *et Petronio Maximo* (*centurio*) *ann*(*onae*) etc.).

Come in Roma, anche in Ostia e Porto v'erano magazzini per l'annona, fra cui i più ampi sembrano essere stati quelli di Galba (*horrea Galbae*) posti sotto la direzione di un

7) **Procurator ad oleum in Galbae** (**horreis**) **Ostiae portus utriusque** (C. XIV 20: *C. Pomponius Turpilianus procu*(*rator*) etc. cf. **Horrea**) dipendente anch'esso, come il precedente procuratore e il seguente *praepositus*, dal prefetto di Roma. E così pure una filiale del fisco frumentario di Roma, amministrata da un

8) **Praepositus mensae nummulariae fisci frumentarii Ostiensis** (C. XIV 2045: *P. Aelio Aug*(*usti*) *lib*(*erta*) *Liberali, procuratori annonae Ostiensis* . . . . . *praeposito* etc.).

Puteoli, che specialmente dopo l'ingrandimento del porto di Ostia perdette d'importanza per l'amministrazione dell'annona, non presenta nell'Impero, fin qui almeno, che soltanto due officii ad essa relativi, un probabile

9) **Proximus comm**(**entariorum**) **annonae** (C. X 1729: *M. Ulp*(*io*) *Nicephori Aug*(*usti*) *lib*(*erto*) *prox*(*imo*) *comm*(*entariorum*) *ann*(*onae*) etc.), titolo del resto affatto nuovo e a cui si può paragonare forse il *proximus tabularii summarum rationum* della lapide urbana (C. VI 1115), e il

10) **Dispensator a frumento Puteolis et Ostis** (C. X 1562: *Chrysanthus Aug*(*usti*) *disp*(*ensator* etc.), che come si vede compiva il suo officio a un tempo nelle due città.

C. *Sezione delle provincie.*

Fuori d'Italia la *praefectura annonae* non avea officii ugualmente sparsi in tutte le provincie, nè, dove essi esistevano, erano così organizzati come in Ostia e Porto. Non in tutte le provincie, perchè solo alcune, come p. e. Hispania, Africa, Aegyptus etc. potevano provvedere abbondantemente Roma di vettovaglie. Nè l'organizzazione doveva essere così larga come in Italia, perchè in esse oltre ai governatori e molto probabilmente ai procuratori imperiali, qua e là erano anche le autorità municipali che attendevano a quel servizio (Hirschfeld, Philol. p. 79 segg.; Unters. p. 138, 1). Ciò spiega perchè relativamente sieno scarsi i ricordi nelle lapidi di officiali annonarii così nelle provincie senatorie, come nelle imperiali; benchè in genere non manchino accenni indiretti a tale ordinamento, come p. e. all'esistenza di *horrea* in Aegyptus (Plin. paneg. 31. Tac. ann. 2, 59), Africa (C. VIII 7975; *horrea ad securitatem populi Romani pariter ac provincialium constructa* cf. 619. 8836. Amm. Marcell. 28, 1, 17), Britannia (Tac. Agric. 19), Pannonia (C. III 4180), Lycia (C. III 232) etc., che in molti casi servivano anche per invii a Roma mediante il governa-

tore (C. XIV 3608, 26: (*Ti. Plautius Silvanus legatus pro prae(tore) Moesiae) primus ex ea provincia magno tritici modo annonam p(opuli) R(omani) adlevavit*) (cf. Marquardt p. 135). Fin qui non si conoscono, che un

1) **Procurator ad annonam provinciae Narbonensis et Liguriae** (C. XII 672 ... *Cominio .... Claud. Bo ... Agricola[e Aur]elio Apro praef(ecto) cohor[t(is)] . . . . tribun(o) leg(ionis) [I] adiut(ricis), procur(atoris) Augustor(um) ad annonam provinciae* etc.). L'Hirschfeld (Philol. p. 79 seg.) osserva, che la lapide essendo posta dai *navic(ulariorum) marin(orum) Arel(atensium) corp(ora) quinq(ue) patrono optimo*, e che il patronato sui navicularii essendogli stato conferito per la sua qualità di procuratore, questi, che avea sede in Arelate, debba considerarsi come dipendente del prefetto dell'annona in Roma. Il Mommsen (Staatsr. 2² p. 1043, 4) ne dubita; l'Herzog (Gall. Narb. p. 247) ne fa un officiale dell'*annona militaris*, ma anche a noi non sembra. Inoltre un

2) **Adiutor praefecti annonae ad oleum Afrum et Hispanum recensendum** (C. II 1180: *Sex. Iulio Sex. f. Quir(ina) Possessori. . . . . adiutori Ulpii Saturnini praef(ecti) annon(ae) ad oleum Afrum et Hispanum recensendum, item solamina transferenda, item vecturas navicularis exsolvendas* etc.). La sua sede era in Hispalis, nella Baetica, e l'iscrizione è posta dagli *scapharii Hispalenses*, e sotto i *navicularii* son compresi non solo questi, ma anche i marinai che trasportavano l'olio e il frumento ad Ostia, per mezzo del fiume navigabile Baetis (cf. Cod. Teod. 11, 9, 2; 13, 5, 4). Finalmente un

3) **Curator frumenti comparandi in annonam Urbis** (C. VIII 5351: *T. Flavio T. f. Quir(ina) Macro ..... curatori frumenti comparandi in annonam Urbis facto a divo Nerva Traiano* etc.). L'iscrizione proviene da Calama nella Numidia, dove Macer fu spedito dall'imperatore. In questo caso, come si vede da essa e osserva pure l'Hirschfeld (Philol. p. 81 seg.), si tratta più che d'un officio stabile, d'una missione temporanea per acquisto di frumento, ed esso è analogo all'altro, di cui fa menzione Plinio (ep. 10, 27. 28); laddove nel precedente della Baetica si tratta di contribuzione in natura consegnata al procuratore (*ad oleum recensendum*). Da ciò lo stesso autore trae la conseguenza, che in alcune provincie senatorie il servizio dell'annona era fatto talvolta da procuratori speciali stabili, nelle imperiali invece dai governatori e rispettivi procuratori, e solo in casi eccezionali da commissari straordinari dell'imperatore (p. 82). Le notizie però sono finora troppo scarse, per venire ad una conclusione così generale. Su alcuni *dispensatores a frumento* o simili relativi all'annona nelle provincie e quindi dipendenti in generale dal governo provinciale o da questi speciali procuratori dell'annona v. **Dispensator. — Frumentatio.**

D. *Sezione speciale delle frumentazioni in Roma.*

Il servizio delle *frumentationes* in Roma benchè posto sotto l'alta direzione del *praefectus annonae*, pure avea un ordinamento per sè, il quale si manifesta non solo nell'esistenza d'un *fiscus frumentarius*, di un *procurator a frumento*, di un *procurator Minuciae* o capo dell'edifizio destinato alla distribuzione del frumento, etc.; ma in una serie di officiali subalterni, come *horrearii, actores* e *dispensatores a frumento, mensores frumentari* etc., e di collegi incaricati di alcuni servizii nell'amministrazione, come *pistores, navicularii* etc. Di esso sarà quindi con più opportunità trattato specialmente sotto le parole **Frumentatio — Horrea — Minucia.**

La praefectura annonae nei tempi posteriori dell'Impero.

La prefettura dell'annona in Roma quale era stata costituita da Augusto e quale si sviluppò nei primi due secoli dell'Impero, ebbe varie vicende dal secolo III in poi, delle quali alcune toccarono direttamente i suoi poteri. Lasciando da parte il fatto, che col tempo alla distribuzione del frumento se ne aggiunsero o sostituirono anche altre e di cui per conseguenza anche il prefetto avea la direzione generale (v. **Frumentatio**); è molto probabile che già sotto Settimio Severo siasi introdotto quella riforma che si vide in atto più tardi, per cui l'officio di provvedere all'importazione del frumento in Roma da lui passò al *praefectus praetorio*, come si sa che dopo il trasporto della capitale in Costantinopoli egli fu messo *sub dispositione viri illustris praefecti urbis Romae* (Symm. ep. 10, 4. 8. Cassiod. var. 6, 18. Vales. in Amm. 28, 1, 18. Gothofr. al Cod. Theod. 1, 6, 7. Not. Dign. Occ. 4, 2. 3 Seeck p. 113). Egli si ridusse, come dice Cassiodoro (l. c.), in sostanza ad invigilare sui fornai e mercanti di carne suina e a dirigere la distribuzione del pane, pur conservando ancora un *officium annonarium* e proprii *apparitores* (Cod. Theod. 1, 6, 7. Cod. Iust. 12, 59). Nondimeno egli conservò alla fine del IV secolo lo stesso grado gerarchico di prima e la giurisdizione (cf. Bethmann-Hollweg, Civilpr. 3 p. 64 seg.). A questo periodo della prefettura dell'annona si riferiscono i frammenti d'una costituzione del 364 o 365 relative alle funzioni del *prae-*

fectus urbis nella sfera annonaria (Cod. Theod. 1, 6, 5; 12, 14, 1 cf. Seeck, Hermes 18 p. 293 seg.), un suo editto relativo ai *suarii* (C. VI 1771) e forse il frammento di uno simile relativo al canone vinario (C. VI 1784) e un editto d'Anastasio (CIG. 5187).

Ma la diminuzione maggiore della sua competenza avvenne con la creazione di nuovi *praefecti annonae* nell'Impero, dopo che la capitale fu da Roma nel 330 trasferita a Costantinopoli e anche in questa s'introdussero distribuzioni di pane (Cod. Theod. 14, 16. 27, 1). E il frumento che veniva dall'Egitto fu destinato a Costantinopoli, quello dell'Africa a Roma (Cod. Theod. 14, 26, 1 cf. Gothofr. ivi). I nuovi prefetti sono: il

1) **Praefectus annonae Africae** (C. XI 323: *Fl(avius) Felix ex prae(fecto) ann(onae) Afr(icae) pr(ovinciae)* cf. De Rossi, Bull. crist. 1879 p. 10). Fu istituito non più tardi del 315 (Cod. Theod. 11, 30, 4) ed è ricordato più volte in costituzioni posteriori a quell'anno (Cod. Theod. 13, 5, 12, 36. 38 cf. 13, 5, 2. 3), e insieme a lui si menzionano anche *tabalari* (Cod. Theod. 11, 1, 13). Dipendeva direttamente dal *praefectus praetorio Italiae*, alla cui diocesi apparteneva allora l'Africa (Not. Dign. Occ. 2, 41 Seeck p. 109). Egli provvedeva quindi a raccogliere e spedire il frumento in Roma da Cartagine, ove risiedeva (Gothofr. in Cod. Theod. IV p. 569). Inoltre il

2) *Praefectus annonae Alexandriae* (Cod. Theod. 12, 6, 3), che provvedeva al trasporto del frumento dall' Egitto in Costantinopoli, e probabilmente anche alla distribuzione del medesimo agli Alessandrini, introdotta da Diocleziano (cf. Gothofr. al Cod. Theod. 14, 26, 2).

Hirschfeld, Die Getraideverwaltung in der röm. Kaiserzeit, Philologus 1870 p. 1 segg.; Untersuch. I p. 128 segg. — Mommsen, Staatsr. 2³ p. 1037 segg. — Marquardt, Staatsverw. 2² p. 131 segg. — De Rossi, Le *horrea* sotto l'Aventino e la *statio annonae urbis Romae*, Ann. dell'Instit. 1885 p. 223 segg. — Krakauer, Das Verpflegungswesen der Stadt Rom in der späterer Kaiserzeit.

II. *La cura annonae nei municipii.*

La *cura annonae* nei municipii competeva, come a Roma nel tempo della Repubblica, per regola agli edili (v. **Aedilis** p. 259). E le iscrizioni, generalmente dell'Impero, che sono così povere nel ricordare questa speciale loro funzione, per contrario molto spesso contengono accenni diretti all'azienda annonaria, senza riferirsi agli *aediles*, ma piuttosto ad altri magistrati. Così, oltre alla

Annonaria res (OH. 5583), che in certo modo ricorda l'*officium annonae* di Roma (v. sopra I 2 b p. 477), alla

Annona plebis (C. IX 392. 3923), altrove detta **populi** (C. XI 379) o anche **publica** (C. VIII 8480) o **frumentaria populique** (C. IX 4071. NS. 1887 p. 43), e alla

Annonaria pecunia (C. X 453. 1217. 5928 cf. Dig. 50, 8, 12, 2: 'pecuniam ad annonam destinatam') o **frumentaria pecunia** (C. IX 2354 cf. Dig. 50, 8, 2, 3), a cui son da riferire l'*arca frumentaria* e la *frumentaria pecunia* anche municipali (Dig. 50, 4, 1, 2; 16, 2, 17) e che ricorda il *fiscus frumentarius* di Roma (v. **Frumentatio**); esse ci fan conoscere officiali dei municipii che aveano appunto siffatta amministrazione, coi titoli di

1) **Curator annonae**, il quale ricorre in
Aesernia C. IX 2663,
Alba Fucens C. IX 3922 (*iterum*). 3949 (*annonae plebis* 3923),
Ameria O. 3908,
Casinum C. X 5419,
Forum Clodii NS. 1889 p. 8,
Peltuinum C. IX 3437,
Praeneste C. XIV 2972 (3014: *curatori annonae triennio continuo*);

2) **Curator pecuniae annonariae**, in
Anagnia C. X 5928;

3) [**Curator ?**] **annonae frumentariae populique**, in
Carsioli C. IX 4071;

4) **Aedilis annonae**, in
Caere C. XI 3614;

5) **A(edilis?) f(rumenti?) c(urator?)**, in
Narbo C. XII 4363;

6) **Praefectus annonae**, in
Civitas Senonum RPh. 1847 p. 356;

7) **Promotus? ad annonam**, in
Lambaesis C. VIII 2757;

8) **Curator frumenti**, in
Abella C. X 1216,
Lilybaeum C. X 7239 (*cur. f(rumenti) p(ublici)*),
Terventum C. IX 2603,
Trebula C. X 4559;

9) **Curator rei frumentariae**, in
Eburum C. X 451;

10) **Praepositus pecuniae frumentariae**, in
Allifae C. IX 2354;

11) **Curator frumenti comparandi**, in
Neapolis della Campania C. X 1491 (*cur. iterum* etc.).

Ora sarebbe poco corretto l'affermare assolutamente, che, ad imitazione di Roma imperiale, anche nei municipii siasi introdotto generalmente una *cura annonae* con proprio magistrato, in sostituzione di quella esercitata prima dagli edili. Innanzi tutto vi si oppone il fatto, che di *cu-*

ratores annonae o *frumenti*, come si vede dal precedente elenco compilato accuratamente, si hanno esempii molto scarsi di fronte all'immenso numero di municipii dell'Impero; e se essi fossero una istituzione generale, le lapidi così abbondanti di cariche municipali, non mancherebbero di darcene un numero maggiore. Anzi a tal proposito merita esser rilevato, che ad eccezione dell'*aedilis annonae* di Caere e del *praefectus annonae* di civitas Senonum, simili *curatores* non solo ricorrono soltanto in Italia, ma esclusivamente nell'Italia meridionale. Il che certo non può fare ammettere l'ipotesi, che essi abbiano a un tempo provveduto ai bisogni della città e alle richieste che i governatori romani avrebbero fatto di produzioni del suolo (Hirschfeld, Unters. p. 138, 1). Ciò potrebbe essere, se i *curatores annonae* abbondassero nelle provincie. Oltre a ciò, le città ove essi appaiono hanno quasi tutte insieme anche *aediles;* ne mancano Casinum, Forum Clodii e Trebula, ma ciò può dipendere anche dal caso. In Caere l'*aedilis* piglia semplicemente l'aggiunta di *annonae* per distinguersi dall'*aedilis iure dicundo*, che insieme al *dictator* rappresentava la magistratura suprema (v. **Aedilis** p. 250). Nella stessa civitas Senonum accanto al *praefectus annonae* vi è l'*aedilis*. La *cura annonae* o *frumenti* adunque non era una istituzione generale di tutti i municipii, e forse ove esisteva non era neppure stabile, ordinaria; al che non si oppone il *curator annonae iterum* di Alba Fucens e l'altro *triennio continuo* di Praeneste. Essa non era perciò una delle magistrature ordinarie, benchè facesse parte del *cursus honorum* municipale, e però è notata sempre in un grado inferiore alle vere magistrature e accanto ad altre *curae* locali, che son comprese fra i *munera*. E che essa pure sia un munus personale, è espressamente attestato (Dig. 50, 1, 21. 4, 1, 2. 18, 4), come tale è anche la *cura frumenti comparandi* (Dig. 50, 4, 3, 12. 18, 5 cf. 50, 8, 2, 4). Di distribuzione gratuita a spese del municipio, di vere *frumentationes*, non vi hanno esempii; piuttosto l'officio degli edili e de'curatori rispetto all'annona consisteva nel regolare i prezzi del frumento e in casi straordinari di acquistarne, per poi venderlo a un prezzo determinato (Dig. 50, 1, 8. 8, 5). L'Hirschfeld (Philol. p. 83, 132) ha indicati alcuni casi, in cui gli imperatori anch'essi venivano in soccorso dei mucipii in fatto di annona (Dio Cass. 69, 5, 2-3 cf. 69, 16, 2. Capitol. Ant. phil. 11). Ad essi si può aggiungere quello del

Missus (*providentia maximorum imperat(orum) urgentis annonae difficultates iuvit et cosuluit securitati fundutis rei p(ublicae) opibus* C. V 1874), alludendosi a [*C.*] *Arrio* .... [*f. Q*]*uir*(*ina*) *Antonino* .... *iurid*[*i*]*co per Italiam* [*re*]*gionis Transpadanae pr*[*i*]*mo*, che ebbe quella missione nella città di Concordia, di cui divenne forse allora il patrono. Menzioni di largizioni e simili fatte da privati e risultanti da lapidi sono state già indicate nell'introduzione all'*Annona*.

Hirschfeld, Philologus 1870 p. 83 segg.

ANNONA (militaris). — Nella maggior parte delle provincie, al tempo dell'Impero, una parte delle contribuzioni in natura a favore dello Stato, era destinata specialmente al mantenimento di ufficiali, soldati e pubblici funzionari, e comprendeva oltre alle cose dette *cellaria*, come pane, vino, carne, olio, aceto, anche foraggi per gli animali, legna e vestimenta (Veget. 1, 19; 3, 3. Amm. Marcell. 17, 9. Trebell. Poll. D. Claud. 14. 15. Lamprid. Alex. Sev. 41. Vopisc. Aurel. 9; Prob. 4. Capitol. Gord. tert. 28. Dig. 49, 5, 7. Cod. Theod. 1, 22, 4; 6, 26, 18; 7, 4, 1. 3. 5. 6. 11. 13. 15. 17. 21. 32. etc. Cod. Iust. 11, 24; 12, 38. Nov. 130 etc.). Era questa la così detta *annona militaris*. Ad essa si riferisce una lapide di Thamugas nella Numidia, del tempo di Giuliano (EE. 5, 697), dove sono indicate le diverse quantità di frumento o dell'equivalente in moneta da assegnarsi a diversi officiali pubblici, come *princeps, cornicularius, commentariensis, scholastici, exceptores, libellensis, officialis executor*, quantità variabili per alcuni di essi secondo le distanze dai luoghi ove erano mandati (cf. Mommsen, ivi p. 640). Oltre a ciò si hanno pure, per lo più nelle lapidi, accenni a varii officiali, di cui alcuni sicuramente, altri dubbiamente erano in rapporto con l'amministrazione di questa annona, e in generale non sono stabili, ma d'ordinario temporanei e nominati per una determinata spedizione militare. Tali sono:

1) *Praefectus annonae* (Stat. Silv. 4, 9 cf. 15-19). — Piuttosto che un *praefectus frumenti dandi*, come lo ritiene l'Henzen (Acta Arv. p. 48), l'Hirschfeld (Philol. 1870 p. 29, 40) crede con più ragione che egli sia stato incaricato di attendere all'approvvigionamento (*annona*) e ai quartieri (*stationes*) per una determinata spedizione militare, probabilmente l'ultima Dacica sotto Domiziano.

2) *Praefectus annonae Orientis*. — È ricordato da Vopisco nella vita di Aureliano (13). Probabilmente più che all'*annona* ordinaria delle provincie orientali, egli dovè intendere a quella militare (Hirschfeld, Op. cit. p. 88, 145 cf. Bethmann-Hollweg, Civilpr. 3 p. 37).

3) **Procurator ad solamina et horrea** (C. VIII 619: *Ti. Plautius Ti. f. Papiria Fe-*

lix Ferruntianus praef(ectus) alae I Thracum veteranorum sagittariorum, proc(urator) ad solaminia (sic) *et horrea, trib(unus) milit(um) leg(ionis) I Italic(ae), praepositus vexillationibus Ponticis aput Scythia* etc.). Ad esso fa riscontro, nell'annona civile, l'*adiutor praefecti annonae ad oleum Afrum et Hispanum recensendum item solamina transferenda* etc. della lapide spagnuola (C. II 1180), ricordato altrove (v. **Annona** I p. 484). Molto probabilmente *solamina* sta per *annonaria subsidia* (cf. Cod. Iust. 2, 52, 1).

4) **Exactor reliquorum annonae sacrae expeditionis** (OH. 5530: *C. Furio Sabinio Aquilae Temesitheo proc(uratori) prov(inciae) Lugud(unensis) .... proc(uratori) prov(inciae) Syriae Palaestinae ibi exactori reliquorum annon(ae) sacrae expeditionis* etc. Cf. Hirschfeld Fleckeisen's Jahrbücher 1868 p. 696).

5) **Praepositus annonae expeditionis** etc. (C. XI 3104: .... *praeposit[o numer]is? Orrhoenis, praepos[ito e]xplorationis Seiopensis numeri Aurelianensis, praeposito numeri Britonum, praeposito ann[o]nae expeditionis [Ger]manicae ....*).

6) **Missus ob comparationem frumenti** etc. (EE. 5, 1210: *M. Clodio M. fil. Quir(ina) Fa[us]to Sec[undo misso ob com]parationem frumenti e[x] provi[ncia ad gentes] Maurorum in expeditione ....*). Cf. **Africa** p. 336.

7) *Missus centurio ex officio annonae?* (Dig. 13, 7, 43, 1: 'Titius cum pecuniam mutuam accepit a Gaio Seio sub pignore culleorum; istos culleos cum Seius in horreo haberet, missus ex officio annonae centurio culleos ad annonam sustulit' etc.).

8) **Adlectus annonae legionis** v. **Allectio** p. 421.

CAGNAT, Revue archéol. 1889 II p. 153.

ANNONA (dea). — Iscrizione urbana (C. VI 22): *Annonae sanctae Aelius Vitalio mensor perpetuus dignissimo corporis pistorum siliginiariorum d(ono) d(edit)*; — di Ostia (C. XIV 51): *Votum Silvano. [A]ram sac .... [Ann]onam Augustam, Genio* etc.; — di Rusicade nella Numidia (C. VIII 7960): *M. Aemilius Ballator praeter (sestertium) X m(ilia) n(ummum), quae in opus cultumve theatri postulante populo dedit, statuas duas, Genium patriae n(ostrae) et Annonae sacrae urbis sua pecunia posuit* etc. Forse *Ann(onae)* è da leggere in una gemma della Spagna, ornata d'una testa di ariete e di caprone e d'un uccello con serto nel becco (C. II 4976, 1). Il suo culto si svolse maggiormente in Roma e fuori, dopo che nell'Impero, mercè il riordinamento della *cura annonae*, Roma era largamente e a buon mercato provveduta di vettovaglie (v. **Annona**), e spesso era rappresentata con la cornucopia e il modio su monete (Eckhel, D. N. 6, 268; 7, 62. 111. 176. 203. 239. 418) e altri monumenti (cf. AI. 1849 p. 135 segg. Berichte der Münch. Akad. 1881 p. 119 segg.), come p. e. sulle tessere frumentarie (cf. Marquardt, Staatsverw. 2² p. 128, 4).

PRELLER, Röm. Mythol. 2³ p. 258 seg. — WISSOWA, Roscher's Lexicon der griech. und röm. Mythol.

ANNONA (navis). — C. X 3495. v. **Classis.**

ANNUCULUS. — Ricorre relativamente poche volte nelle lapidi sepolcrali, per indicare l'età del defunto, per lo più seguito dal numero dei mesi, p. e.: *annuc(u)lae me(n)s(i)um III* (C. III 2162), — *filio suo annuculo et mens(i)um sex* (C. III 2319), — *annuc(u)li meserum octo* (C. III 2602), — *annu[c]ula et mensum sex* (C. III 3858), — *in(fanti?) annucul(o)* (C. III 2457). Dig. 50, 16, 134: 'Anniculus non statim ut natus est, sed trecentesimo sexagensimo quinto die dicitur, incipiente plane, non exacto die, quia annum civiliter non ad momenta temporum, sed ad dies numeramus' (cf. 50, 16, 132; 9, 2, 23, 7; 1, 6, 6).

ANNUS. — Lasciando da parte l'uso comune della parola nelle iscrizioni specialmente sepolcrali, in quello più o meno officiale della data, *annus* ricorre nei seguenti rapporti:

a) **Anno post Romam conditam.** — Formula di una delle piú antiche ère romane, posteriore però a quella *post reges exactos*, formatasi più tardi coll'aggiungere a questa un certo numero d'anni, che doveano rappresentare quelli di regno dei re. Essa cominciava 11 giorni avanti le calende di Maggio, cioè il 21 Aprile del 753 o il 3° anno della Olimpiade 6ª, secondo Varrone (Plut. Rom. 12. cf. Mommsen, Chronol. p. 86 seg. 197 segg.). E come l'altra, anch'essa non è usata che d'ordinario negli scrittori, tranne pochi esempi nelle lapidi, per lo più relative a collegi. Fasti del collegio degli auguri in Roma (C. I p. 168 al n. 586 = VI 1796): [*Q. Pompeio Q. f. Rufo L.*] *Cornelio L. f. Sulla* [*co(n)s(ulibus)*] *post R(omam) c(onditam) an.* ƆC[LXVI]? — Fasti dei sodali Augustali in Bovillae (C. XIV 2392-2399): *p(ost) R(omam) c(onditam) a(nno)* etc. — Fasti Prenestini al 1° Gennaio (C. I p. 312): [*Ann*]*us no*[*vus incipit*], *quia eo die mag(istratus) ineunt quod coepit* [*p(ost) R(omam)*] *c(onditam) a(nno)* ƆCI. La forma analoga di

Anno urbis conditae si ha una volta, congiunta al consolato, in una iscrizione di Bovillae (C. XIV 2410, 11: *M. Civica Barbar[o M. Metilio] Regulo co(n)s(ulibus) anno urbis con-*

ditae etc.), un'altra, senza, in una iscrizione di di Ostia che per altro è sospetta (C. XIV 472, 15: *Excessit anno urbis conditae* ᴆCCCXCVII). Il contrapposto poi di

Ante Romam conditam non ricorre che nei fasti Prenestini al principio di Marzo (C. I p. 314): *Martius ab Latinorum* [*Marte: appel*]-*landi itaque apud Albanos et plerosque* [*po*]-*pulos Lat*[*ii m*]*os fuit ante conditam Romam.*

b) **Anno consulum** (segue il nome dei consoli). — È una formula di data molto rara, che appare in due iscrizioni di Vienna nella Narbonensis (C. XII 1839: *Anno imp. Caes. Nervae Traiani Aug. Germanici IIII Q. Articulei Paeti co*(*n*)*s*(*ulum*) etc. — 1840: *Anno* [*C.*] *Calpurn*(*i*) *Pisen*[*is*] *M. Vettii Bolant*[*i*] *co*(*n*)*sulum* etc.); come non frequente è l'altra analoga di

Anno post consulatum (segue il nome del console), che si ha pure nella Narbonensis (C. XII 1800) e una volta in Roma (EE. 4, 851), alla fine del secolo VI d. Cr. Quanto alla maniera ordinaria e costante di datare mediante il consolato v. **Consul**.

c **Anno Caesaris Augusti**. — Formula della nuova èra imperiale, che s'iniziò nell'anno 727 u. c , in cui ad Ottaviano fu conferito il titolo d'Augusto, e cominciava, come osserva Censorino (21, 8 cf. 22, 16) non dagli anni proprii degli imperatori, bensì dal nuovo anno civile al 1° di Gennaio. Quest'èra però e in genere gli anni di regno degli imperatori non ebbero, come data, un uso ufficiale. Nelle lapidi, escluso il caso non frequente del consolato dell'imperatore con la formula p. e. *anno imp. Caes. Nervae Traiani Aug. . . . . Q. Articulei Paeti eos* (C. XII 1839), non se ne hanno che due esempii. L'uno relativo ad Augusto, in un monumento di Alessandria dell'anno 741/2 u. c. (EE, 5, 8: *A*[*n*]*no XVIII Caesaris Barbarus praef*(*ectus*) *Aegypti posuit architectante Pontio*); l'altro relativo a Tiberio e all'anno 5° del suo regno, in una lapide di Massilia (C. XII 406: *Germanico Caesari Ti.* [*Aug*(*usti*) *f*(*ilio*)] . . . . *magistri Larum Aug*[*ust*(*orum*)] *anno V Ti. Caes*[*aris Augusti*]). Per Augusto stesso non si usò, e invece servì come data o l'assunzione dell'imperium nella forma del proconsolato al 7 Gennaio del 711 u. c. (C. XII 4333: *VIII . . . idus Ianuar*(*ias*) *qua die primum imperium orbis terrarum auspicatus est* cf. Plin. nat. hist. 11, 17, 19 etc.), o del consolato al 19 Agosto dello stesso anno (C. X 8375 cf. Tac. dial. de or. 17; ann. 1, 7), o pure quella della potestà tribunicia al 1° Luglio del 731 u. c. (v. Mommsen, Staatsr. 2^3 p. 746 seg.). In generale anche dopo di lui valse l'anno della potestà tribunicia come anno di regno (v. **Tribunicia potestas**). E a questa regola non facevano eccezione che gli antichi regni dell'Oriente, dove già prima era in uso di datare secondo gli anni di regno, uso che da Augusto fu conservato così nell'Egitto (v. **Aegyptus** p. 288) come nella Siria. Qui, dove già al tempo del dittatore Cesare s'era cominciato a datare secondo l'anno della vittoria di Pharsalus (Eckhel, D. N. 3 p. 282), da Augusto si ricominciò dalla battaglia d'Actium e, secondo l'uso del paese, dal 1° Ottobre in cui cominciava l'anno (Ideler, Chron. 1 p. 430 seg.). Iscrizioni greche con la data: *ἔτος* (numero) *νίκης Καίσαρος Σεβαστοῦ Ἀκτιακῆς* o simile in Renan, Phénicie p. 241 cf. 224; monete con *ἔτος νίκης* in Eckhel, D. N. 3 p. 272), ciò che durò fino a Nerva, dal qual tempo si ritornò anche ivi all'anno della potestà tribunicia cominciante il 10 Decembre (Mommsen, Op. cit. p. 799).

d) **Anno provinciae**. — È una formula molto frequente nelle iscrizioni della Mauretania Caesariensis e Sitifensis, dal tempo di Adriano sino alla fine della dominazione romana (C. VIII 8430. 8458. 8774. 8836. 9271. 9319. 9337. 9352. 9644. 9702. 9713. 9795. 9859. 9923. 9932. 9982.— EE. 5, 935. 944. 953. 979. 1063. 1309. — RA. 1889 I p. 425), talvolta anche nell'Arabia (*ἔτος τῆς ἐπαρχίας* FL. 2463). Un'èra generale per tutte le parti dell'Impero non vi fu; anzi parecchie provincie specialmente dell'Oriente nell'essere costituite o nell'allargarsi talvolta conservavano l'antica maniera di datare, tal'altra cominciavano dall'anno in cui i Romani le avevano occupate. E questa fu l'èra provinciale, che si usava per regola nelle città suddite o *stipendiariae* (Mommsen, Staatsr. 3 p. 756 cf. 707). Su queste ère v. **Arabia — Asia — Bithynia — Cilicia — Macedonia — Mauretania — Syria**.

e) **Anno proconsulis** (segue il nome del proconsole). — Formula poco usata in città di alcune provincie, come p. e. dell'Africa proconsularis (C. VIII 1170. 1488. — EE. 5, 277), laddove più frequente è l'altra analoga senza la parola *annus*, p. e. *proconsulatu* (C. VIII 1277. 1408. 1412. 1795. 5290 etc.). Più frequente ancora nelle monete (Eckhel, D. N. 4 p. 233), essa fu propria dei proconsoli dell'Impero, così delle provincie senatorie che imperiali (Mommsen, Staatsr. 2^3 p. 261. 3 p. 757). Nelle provincie in cui il governatore era un *procurator*, si ha talvolta la formula analoga di

Anno procuratoris, come in una iscrizione di Altava nella Mauretania, dei bassi tempi (C. VIII 9869: *Anno proc*(*uratoris*) *CCCXCVII*).

Nelle colonie, nei municipii e nelle città dell'Impero o che fossero autonome ovvero suddite,

in generale la data era quella usata in Roma, cioè col nome dei consoli e talvolta anche dell'imperatore. Nondimeno in alcune di esse si ha pure una data secondo la fondazione della città, come p. e. nella colonia di Puteoli, con la formula

f) **Anno ab colonia deducta** (C. X 1781), in quella di Cartagine

Anno Carthaginis (C. VIII 805. 5252) e nel municipio di Interamna Nahortium

Anno post Interamnam conditam (C. 689), ovvero con la indicazione dei magistrati supremi, sia con la formula p. e. di

g) **Anno duoviratus** (C. VIII 1641. 2662. 4583. — EE. 5, 336[h]) ovvero di

Anno duovirorum (C. II 1120. — EE. 5, 317) e in una città dell'Africa

Anno sufetum (EE. 5, 295); sia col semplice nome dei magistrati supremi, *duoviri* (p. e. C. IX 5363. 5365, 5438 — G. 490, 3), *quattuorviri* (p. e. C. IX 3015. 4957. 4958. 4959. 4970. 4972), nome che talvolta è accompagnato anche da quello dei consoli (p. e. C. VIII 978. — X 1781.— XI 3807. — XII 4407. — Tav. cerate di Pompei H. 12 p. 120. 136). Cf. Mommsen, Staatsr. 3 p. 821 seg. cf. p. 708. 757.

h) **Annus novus.** — Nei fasti Praenestini al 1° Gennaio (C. I p. 312): *[Ann]us no[vus incipit], quia eo die mag(istratus) ineunt, quod coepit [p(ost) R(omam)] c(onditam) a(nno)* DCI (cf. Liv. ep. 47. Cassiod. chron. ad a. 601. Mommsen, Chronol. p. 103); — al 21 Decembre (p. 319): *Feriae diva[e Angeronae . . . . s]unt tamen [qui fieri id sacru]m aiunt ob an[num novum; mani]festum esse [enim principiu]m [a]nni nov[i]* cf. **Angeronalia?**

Come augurio v. **Adclamatio** p. 76.

i) **Annus pastoricius.** — Nei fasti Praenestini al 21 Aprile (C. I p. 317), giorno in cui ricorreva la festa delle Parilia e il Natale di Roma: *Par(ilia) . . . . est . . . . dae. Qu[are autem hoc die . . . . per] ignes tran[siliant] . . . . principio an[ni pastoricii] . . . . redigitur.* Cf. Ovid. fast. 3, 775; 'quae precor eveniant et nos faciamus ad annum pastorum dominae grandia liba Pali'. Tibull. 2, 5, 81: 'succensa sacris crepitet bene laurea flammis, omine quo felix et sacer annus erit' (v. **Parilia**).

l) **Annus auctus.** — Nei fasti Praenestini al 29 Gennaio (C. I p. 313): *[Hunc diem et sequentem] divus Caesar add[idit ut per eos] augeretur a[nnus]*; e al 26 aprile (p. 317): *Hunc diem divus Caesar addidit.* Cf. Macrob. sat. 1, 14, 9.

ANOCITICUS (deus). — Divinità o piuttosto forse predicato di divinità della Britannia, ricordata in una iscrizione di Condercum (*Benwel*) C. VII 504: *Deo Anocitico iudiciis optimorum maximorumque imp(eratorum) n(ostrorum)* etc.; probabilmente identico al (v.) **Antenociticus deus** di una lapide dello stesso luogo.

ANSARE. — v. **Anser.**

ANSARIUM. — C. VI 8594: *Quidquid usuarium invehitur ansarium non debet.* — 1016: *Imp(erator) Caes(ar) M. Aurelius Antoninus Aug(ustus) Germanicus Sarmat(icus) et imp(erator) Caesar L. Aurelius Commodus Aug(ustus) Germanicus Sarmatic(us), hos lapides constitui iusserunt propter controversias, quae inter mercatores et mancipes ortae erant, uti finem demonstrarent vectigali foriculiari(i) et ansarii promercalium secundum veterem legem semel dumtaxat exigundo.* Di questo decreto si hanno sotto lo stesso n. del *Corpus* altri due esemplari simili e un quarto nell'EE. 4, 787, tranne che il nome di Commodo rimasto in un esemplare solo ed eraso in tre, è sostituito da quello di Alessandro Severo. Importante per intendere la natura del *vectigal foriculiari(i) et ansarii promercalium*, è la circostanza, che queste pietre di confine sono state trovate tutte alle porte di Roma: due sulla via Salaria, una sulla via Flaminia e la quarta presso le mura, dietro la basilica Lateranense. Essa che fu già rilevata dal Mommsen (Epigr. Anal. 15. Leipzig. Berichte 1850 p. 309), rende impossibile l'opinione del Furlanetto (in Forcell. Lex. s. v. *Forica*), cioè che l'*ansarium* fosse un'imposta di ancoraggio pagata dalle navi che scaricavano mercanzie nel porto d'Ostia, da *ansa* che significherebbe anello di ferro a cui quelle si legavano, e il *foriculiarium* una dogana di transito o di magazzinaggio per le stesse mercanzie, da *forica* che sarebbero i magazzini di Ostia. E così pure l'altra opinione, come ben osserva il Cagnat (p. 150), sostenuta a quanto pare prima dal Dureau de la Malle (Écon. pol. des Rom. 2 p. 463) e oggi dal Marquardt (p. 279) e dall'Humbert (Dict. d'ant. di Daremberg et Saglio), vale a dire che l'*ansarium* sia un'imposta pagatasi in Roma sulle merci in quanto erano esposte sul mercato. Il Marquardt anzi fa una distinzione: l'*ansarium* in origine sarebbe stato pagato dal compratore nel ricevere le mercanzie (Cod. Hermog. 3, 1), il *foriculiarium* dal venditore (*Foricula*, bottega Varro de re. r. 1, 59. Schol. Iuven. 3, 38). Ora è chiaro, che le copie di quel decreto essendo state trovate sul posto, a Roma, per nulla ci entravano Ostia e l'imposta di ancoraggio; ed essendo collocate alle porte della città, vuol dire che l'*ansarium* non poteva essere neanche una tassa di mercato, ma piuttosto un dazio di consumo d'entrata nella

città. E poichè il decreto stesso accenna a controversie sorte tra negozianti e gabellieri sui confini fuori del quali quel dazio non dovea esser riscosso, ecco che l'imperatore determina quei confini, cioè stabilisce che una volta pagato il dazio fuori la città, le merci potessero liberamente essere commerciate nell'interno di Roma. L'opinione poi del Marquardt non è ammissibile neanche per questo, che altrimenti le merci sarebbero state soggette a due dazii, l'uno pagato dal compratore, l'altro dal venditore, cosa tanto più strana, in quanto che l'uno e l'altro potevano ben essere la stessa persona. Ma se pure si può ritenere come certo che l'*ansarium* sia stato un dazio di consumo o entrata, restano tuttavia dei dubbii, a cui non è facile il rispondere. 1° Quali erano propriamente le merci sottoposte a quello e in quale proporzione era il medesimo col loro valore? L'Humbert (l. c.) concepisce l'*ansarium* siccome un'imposta sostituita più tardi a quella sui commestibili introdotta da Caligola (Suet. Cal. 40) e che sarebbe stata abolita da Vespasiano (Plin. nat. hist. 19, 52. 56). Ma nè è certo che l'imposta di Caligola fosse un vero dazio di entrata, nè quella abolita da Vespasiano riguardava tutti i commestibili, ma i soli legumi. D'altra parte il decreto di M. Aurelio e Commodo accenna a un'antica legge che stabiliva l'*ansarium* (*secundum veterem legem semel dumtaxat exigundo*), e ciò non sarebbe d'accordo con la pretesa abolizione di Vespasiano. Il dubbio resta dunque insoluto. 2° Vi era differenza tra l'*ansarium* ed il *foriculiarium*, ovvero essi rappresentano il medesimo dazio? Il Cagnat (p. 149) dalla forma: *vectigali foriculiarii et ansarii promercalium* conclude, sembrare che fossero la medesima cosa, o almeno due forme della stessa imposta. Ma se ne potrebbe dubitare specialmente per la prima delle lapidi riferite in principio: *quidquid usuarium invehitur, ansarium non debet*, dove manca la parola *foriculiarium* forse appunto, perchè l'immunità che si volle concedere agli stessi negozianti per le cose di loro uso, non si volle estendere anche a una altra specie di tassa. A ogni modo, ammessa una diversità, certo non molto sostanziale, è ignoto in che essa propriamente consistesse.

Cagnat, Les impôts indir. chez les Romains, p. 147 segg.— Marquardt, Staatsverw. 2² p. 279. — Naquet, Imp. ind. p. 74.

ANSER. — Nell'editto di Diocleziano de pretiis rerum (C. III p. 828) sotto il capitolo *carnis* 4, 21, 22: *Anser pastus* (*denarios*) *ducentis, Anser non pastus* (*denarios*) *centum.* Notevole è la quasi niuna differenza tra il prezzo di essa e del fagiano: 4, 17. 18. 19: *Fasianus pastus* (*denarios*) *ducentis quinquaginta. Fasianus agrestis* (*denarios*) *centum biginti quinque. Fasiana pasta* (*denarios*) *ducentis.* Dig. 32, 66: ' Avibus legatis anseres phasiani et gallinae et aviaria debebuntur; phasianarii autem et pastores anserum non continentur, nisi id testator expressit '. Cf. Varro de re r. 3, 10, 1. Plin. nat. hist. 8, 25, 89; 10, 11, 29. 63, 182; 29, 55; 30, 74 etc.

In una lapide sepolcrale di Cemenelum nelle Alpes maritimae (C. V 7906) si legge: *sacrificium facerent ansare et libo et in templo ex more epularentur et rosas suo tempore deducerent,* a cui il Mommsen fa seguire l'osservazione: ' *Ansare et libo* quod sacrificium fit non habeo quomodo explicem, nisi licebit cogitare de ansere. In eius generis epulis qui cibi dandi sint, hic titulus primos opinor enuntiat '.

ANSIUM? — C. III 2887: *A. Saufeius P. f. Ca*[*m*(*ilia*) *E*]*max? Ansio mites c*[*oh*(*ortis*)] *VIIII pr*(*aetoriae*) etc. Così in una iscrizione di Corinium (*Karin*) nella Dalmatia. Che la città sia in Italia, si deduce dalla circostanza, che qui erano reclutati i pretoriani. Essa però è ignota, se pure non sia da leggere *Antio.*

ANTAE. — ' Antae dictae sunt quadrae columnae ' (Non. p. 30). ' Antes sunt extremi ordinis vinearum; unde etiam nomen trahunt antae, quae sunt latera ostiorum '(Fest. ep. p. 10 cf. 8). Prima di Vitruvio (3, 1; 4, 4. 7) però la parola non era in uso negli scrittori; ma che fosse antica, si vede dall'essere adoperata nella lex parieti faciendo di Puteoli dell'anno 649 u. c. (C. X 1781, I, lin. 12: *Ex eo pariete antas duas ad mare vorsum proicito longas p*(*edes*) *II, crassas p*(*edem*) *I* (*quadrantem*) cf. lin. 15. Del resto è rara anche nelle lapidi stesse posteriori: C. VIII 2654: [*por*]*ticus et an*[*tas*] *et propyla cum v*[*estibulo*] etc. — II 1066: *statuam et scamna marmorea et antam marmoravit de sua pecunia dedit;* ma l'Hübner osserva (ivi): ' *Et antam marmoravit* verba emblema videntur esse ab eo qui titulum concepit postea additum et a quadratario insertum loco non suo '.

ANTAEUS. — Figlio di Neptunus e della Terra, gigante della Libya, che costringeva a tenzone tutti gli stranieri che capitavano a lui, ma che pur fu vinto da Hercules per la sua maestria nella lotta alla maniera greca (Pind. Isthm. 3, 70. Plaut. Theaet. 169 B. Diod. 4, 17 cf. Apollod. 2, 5, 11. Lucan. Pharsal. 4, 590. Stat. Theb. 6, 893 etc.). Questa lotta con Hercules è rappresentata, fra altro, in un medaglione che porta scritto *Antaeus . . . . o . . . .* (C. XII 5687, 1).

ANTECESSOR. — Nel senso di predeces-

sore in officio C. VII 451: *Silvano invicto sac(rum). C. Tetius Veturius Micianus, praef(ectus) alae Sebosianae, ob aprum eximiae formae captum, quem multi antecessores eius praedari non potuerunt, v(oto) s(oluto) l(ibens) p(osuit).* — VIII 2630: [*L. M*]*atuccius Fuscinus leg(atus) Aug(usti)* [*pr(o) p*]*r(aetore)* .... *aedem* .... *ab antecessoribus* [*suis i*]*nstitutam exaltatam et adiecto pronao* etc. Cf. Dig. 5, 1, 55, 37, 9, 9. — Nel linguaggio militare *antecessores* sono un corpo leggero d'avanguardia, destinato ad esplorare e insieme spianare le vie, occupare precedentemente dei luoghi etc. (Suet. Vitell. 19), onde la menzione che se ne ha (Hirt. bell. Afr. 12) insieme agli speculatores (v. **Speculator**).

ANTENOCITICUS (deus). — Divinità o piuttosto predicato di divinità della Britannia, come si deduce da una lapide di Condercum (*Benwel*) che la nomina (C. VII 503: *Deo Antenocitico et numinib(us) Augustor(um) Ael(ius) Vibius (centurio) leg(ionis)* etc.); probabilmente identico all' (v.) **Anociticus deus**, dello stesso luogo.

ANTEPAGMENTUM. — In genere, ornamenti delle *antae* specialmente nelle porte (Fest. ep. p. 8. Vitruv. 4, 6. 7; 6, 4). Nella lex parieti faciendi di Puteoli (C. X 1781, II lin. 4 segg.): *Ex tigno pedario facito antepagmenta abiegnea lata (dodrantem), crassa (semunciam) cumatiumque imponito ferroque plano figito, portulaque tegito tegularum ordinibus seneis quoque versus. Tegulas primores omnes in antepagmento ferro figito marginemque imponito* etc.

ANTEPORTANUS (Hercules). — Iscrizione di Arsago nel territorio tra il lago Maggiore e Gallarate C. V 5534: *Herculi Mertronno* (?) *anteportano pro inpe(trata) salute* (ovvero *pro inpe(n)sa*) *Rusticio v. s. l. m.*

ANTESTATUS. — Ricorre in tre monumenti epigrafici relativi a *mancipationes donationis causa*. L'uno del secolo II (C. VI 10241: *Ollaria n(umero) IIII, cineraria n(umero) III* .... *qu(a)e sunt in monumento T. Flavi Artemidori* .... *donationis causa mancipio accepit M. Herennius Agricola de T. Flavio Artemidoro* HS *n(ummo) I, libripende M. Herennio Iusto; antestatus est Ti. Iulium Erotem* etc.); l'altro dell'anno 252 d. Cr. (C. VI 10247: *Monumentum, quot est via triumphale inter miliarum secundum et tertium* .... *Statia Irene* .... *M. Licinio Timotheo donationis mancipationisqae causa* HS *n(ummo)* [*I*] *mancipio dedit, libripende Claudio Dativo, an*[*tes*]*tato Cornelio Victore* etc.) e il terzo tra il secolo II e III (C. VI 10239 lin. 20 segg.: *Tum hortulos cum aedificio e*[*t vineis maceria clusis, ita ut*] *empti sunt et quae postea iis accesserunt, mancipio accepit T. Flavius Aitha*[*les de T. Flavio Syntropho* HS *n(ummo) I*], *libripende Ti. Claudio Phileto. — Antestatus est T. Flavium Theopom*[*pum* etc.). Da questi monumenti e da altre fonti (Gai. ep. 1, 6, 3: ' quinque testes cives Romani in praesenti erunt et pro illo qui libripens appellatur id est stateram tenens et qui antestatus appellatur, alii duo, ut septem testium numerus impleatur ' cf. Aelius Gallus presso Prisc. 8, 16), appare, come all'atto solenne della *mancipatio* pigliassero parte sette persone, cioè oltre ai cinque testimoni e al *libripens* (v. **Libripens — Mancipatio**), l'*antestatus*, la cui funzione non è abbastanza chiara ed ha dato luogo alle più svariate spiegazioni (v. Rein p. 235 nota 1). Da un passo di Clemente Alessandrino (Strom. 8, 8), che vi accenna pure, si vede che l'*antestatus* era un *testis* qualificato e non semplicemente una persona di solennità, come il *libripens*; che egli era chiamato da una delle due parti contraenti prima di compiersi l'atto e che a sua volta egli chiamava il *libripens* e i cinque *testes* ed eventualmente deponeva nel processo sulla legittimazione di quelli. A ogni modo, che col tempo egli sia scomparso tanto da non essere più ricordato da Gaio (1, 119) e da Ulpiano (19, 3) ove trattano della mancipatio, è una prova che la sua presenza non era essenziale, come quella degli altri.

Huschke, Flav. Syntr. instrum. donationis. — Rein, Röm. Privatr. p. 233 segg. — Voigt, Die XII Tafeln etc. 1, p. 211 segg.

ANTHEDON. — Come patria di un soldato appartenente alla legione stanziata da Adriano in Lambaesis nella Numidia, appare in un latercolo militare della stessa città (EE. 5, 723). Molto probabilmente sarà da intendere l'Anthedon della Palaestina, oggi *Nezle* (KAA. III Gk.), a 20 stadii da Gaza (Plin. nat. hist. 5, 68. Ptol. 5, 16. Hierokl. p. 719), piuttosto che l'omonima sulla costa settentrionale della Beozia (Strab. 9, 2, 2 p. 400; 13 p. 404. Plin. nat. hist. 4, 25. Mela 2, 3 etc.).

ANTHEMIUS (Procopius). — Imperatore d'Occidente, forse nato nella Galatia, di nobile stirpe. Fu console nel 455, più tardi *magister militum* ed elevato al patriziato. Morto l'imperatore Marciano, suo suocero, fu innalzato al trono Leone, che si valse di Anthemius nelle sue guerre. Quando dopo la morte dell'imperatore Libio Severo nel 465, l'impero d'Occidente era retto dal senato e dal Suevo Ricimero, e l'Italia devastata dai Vandali, il senato Romano chiese un imperatore che gli fu dato in per-

sona di Anthemius, il quale assunse le insegne del potere il 12 aprile 467, regnando fino al 472. Nel quale anno morì dopo un regno resogli difficile dalle guerre coi Vandali e dalle discordie di Ricimero, finite in una aperta ribellione di questo, che occupò in quell'anno Roma e tolse la vita ad Anthemius. A lui successe Olybrius (v. Tillemont, Hist. des emp. 6 p. 339 segg.).

Un'iscrizione della Spagna (C. II 4109) lo ricorda insieme a Leo: *B(onum) f(actum). S(aluti)? d(ominorum) n(ostrorum) Leonis et Anthe-[m]i Aug(ustorum)*. E così pure un'altra di Roma, che ci conserva memoria di un restauro a quel tempo fatto all'anfiteatro Flavio (C. VI 1796 add d 100: *[L]eone et A[n]themio p(er)p(etu)is Aug(ustis) Messius Phoe . . . . . patric(iu)s co[ro?]nam amphitheatri longi tem[poris]* etc. Nelle monete: *D. N. Anthemius P. f. Aug.* ovvero *p(er)p(etuus) Aug.* o *perpet. Aug.* (Eckhel. D. N. 8 p. 196).

Sua moglie fu un'

Aelia Marciana Euphemia, figlia dell'imperatore Marciano, nelle monete: *D. N. Aelia Marc(iana) Eufemia p. p. Aug.* (Eckhel, D. N. 8 p. 197).

Quattro suoi figli son conosciuti col nome di

a) *Alypia,* maritata a Ricimero,
b) *Marcianus,*
c) *Romulus* e
d) *Procopius.*

ANTHEMUSIA (*Surûdj*). — Città della Mesopotamia presso il fiume Aborrha (Strab. 16, 1, 27 p. 747. Plin. nat. hist. 5, 86; 6, 119. KAA. IV Fo). È ricordata in una iscrizione urbana di M. Claudius Ti. f. Quir(ina) Fronto (C. VI 1377), che fu console nel 165 o 166 d. Cr., e che prese parte alla guerra contro l' Armenia e i Parthi (*leg(ato) Aug(ustorum) pr(o) pr(aetore) exercitus legionarii et auxilior(um) per Orientem in Armeniam et Osrhoenam et Anthemusiam ductorum* etc.).

ANTIANA (*Baan ?*). — C. III 3291-3297. — Città della Pannonia inferior sulla via da Mursa a Vindobona (Itin. Anton. p. 232. 243. 267. Rav. 4, 20. KAA. XI Go), di cui le poche lapidi non offrono nulla di notevole nè per sè, nè per la storia della città.

ANTIATES. — v. **Antium.**

ANTIATES (Fortunae). — C. X 6555: *M. Ofasius Firmus Marus Cornelius Mari f. Clu(stumina Cossinus . . . . . Fortunis Antiatibus d(ono) d(edit)*; così in una lapide di Velitrae. Antichissimo era il culto della Fortuna in Antium, donde essa trasse questo predicato e l'altro analogo di (v.) **Antiatina,** come è chiamata anche in Svetonio (Calig. 57) e che Orazio magnifica in un'ode (1, 35) scritta per un' impresa militare di Augusto. Come altrove e specialmente a Praeneste, anche qui essa era adorata quale dea della sorte e della salute pubblica, che impera sulla vita e sulla morte, sulla terra e sul mare, protettrice di Roma e del Lazio. La forma in plurale, che ricorre anche in Marziale, il quale le chiama 'viridicae sorores' (5, 1, 3), e nei monumenti, dipende da ciò, che nel medesimo concetto religioso la personificazione era doppia, una Fortuna guerriera e un'altra matronale (cf. Preller, Röm. Mythol. 2³ p. 192 seg.).

ANTIATINA. — Predicato locale di due divinità adorate in Antium, cioè

Fortuna — come molto probabilmentn è da leggere nei fasti Antiati in un luogo frammentato (C. X 6638 C. 228: *Philetus aeditus Fortunarum . . . .*) e

Ceres — C. X 6640: *Claudia Attica Attici Auc(usti)* (sic) *lib(erti) a rationib(us) in sacrario Cereris Antiatinae deos sua impensa posuit* etc.

ANTICARIA (*Antequera*). — C. II 2034-2053. — Città dell'Hispania Baetica tra Barba e Angellas (Itin. Ant. p. 412, 2. Ravenn. 4, 44. 45 p. 316. KAA. X Ec.), detta anche *Antikaria* (*Antik(ariensis)* 2034. 2046. 2047. 2048) e forse *Antiquaria,* come si ha in una lapide di Apulum nella Dacia (C. III 1196: *C. Sentio C. f. Sulp. Flacco Antiq. vet(erano) leg(ionis) XIIII* etc.), a cui il Mommsen (C. II p. 276 cf. III n. cit.) fa seguire l'osservazione: ' Oppidum, unde Flaccus originem traxit, *Sulp. Antiq.* quid fuerit non perspicio, nisi fuit haec ipsa Anticaria Hispaniae, quae eodem iure tam Anticaria quam Antiquaria dici potuit, quo scribitur tam cottidie quam quotidie quaeque quominus municipii ius a Galba traxerit cognomenque inde adsumpserit Sulpiciae quod sciam nihil obstat'). *Municipium* è detta in una lapide (2034), e da un'altra (2041) dedicata a Vespasiano nell'anno dopo occupata la censura da *L. Porcius Sabelius IIvir*, l'Hübner (ivi) trae la conclusione, che forse la dedicazione fu fatta per commemorare la cittadinanza romana data dall'imperatore al dedicante, o il diritto di Latinità alla città stessa; conclusione abbastanza arrischiata. A ogni modo, l'ordinamento municipale offre:

Duoviri (2041),
Decuriones (2044; *ordo* 2043),
Cives et incolae (2044),
Flamen (2045),
Pontifex Caesarum (2038. 2039. 2040).

Huebner, C. I. Lat. II p. 276 seg.

ANTICYRA (*Aspraspitia*). — Città nella parte sud-ovest della Phocis verso il sinus Co-

rinthiacus (Strab. 9, 3, 3 p. 418. Plin. nat. hist. 25, 52. Mela 2, 3, 10. KAA. VI Ff.), due volte conquistata dai Romani al tempo della guerra contro i Macedoni e gli Etoli (Liv. 32, 18. Paus. 7, 7, 9; 10, 36, 5. 6 cf. Polyb. 27, 14). Importante è una iscrizione latina (C. III 567), la quale ricorda una controversia sorta fra la città e quella di Delfo riguardo ai proprii confini e risoluta da un legato di Traiano, C. Ovidius Nigrinus (cf. Plin. ep. 8, 24), di cui la lapide contiene appunto la sentenza (Cf. **Fines**).

ANTIGRADUS. — In una iscrizione frammentata di Rusicade nella Numidia (C. VIII 7994; *concamerationes . . . . inluminaverunt easque cancellis marmoreis [ornave]runt? delphinis binis per vias theatri adiunctis la . . . . XIIII lapidibus eius per antigrados stratis marmor[eis]* . . . . etc. Il significato non è chiaro.

ANTINOITAE. — Collegio costituito in Neapolis della Campania in onore di Antinoo, amasio di Adriano. È ricordato in due iscrizioni urbane (C. VI 1851 a. c.) poste a un componente di esso: *P. Sufenati P. f. Pal(atina) Myroni equiti Romano decuriali scribarum aedilium curulium, Luperco, Laurenti Lavinati, fretriaco Neapoli Antinoiton et Eunostidon, decurioni, IIIIviro* etc.

ANTINOUS. — Giovane prediletto dell'imperatore Adriano, originario di Claudiopolis nella Bithynia (Dio Cass. 69, 11), morto in Egitto nel Nilo circa il 130 d. Cr., ove l'accompagnò, e propriamente nell'antica città che in onore di lui Adriano fondò col nome di Antinoupolis, nel luogo ove già sorgeva Besa (Paus. 8, 9. Dio Cass. l. c. Amm. Marcell. 22, 16; 19, 12 cf. Aurel. Vict. Caes. 14, 6-8. Spart. Hadr. 14). Consacrato dai Greci per far cosa grata all'imperatore (Spart. l. c.), il suo culto si estese specialmente in Aegyptus, in Bithynia e in Mantinea nell'Arcadia (Orig. c. Cels. 3 p. 132. Paus. l. c.); su monete e monumenti d'ogni sorta fu spesso rappresentato (Eckhel, D. N. 6 p. 528. Müller, Handb. § 202, 3). Relativamente alla copia di questi, scarsissime sono le iscrizioni latine che lo ricordano. Oltre a un epigramma trovato a Tibur (C. XIV 3535: *Antinoo et Beleno par aetas formaqua si par Cur non Antinous sit quoque qui Belenos. Q. Siculus*), ricorre nello statuto di un collegio funeraticio che prese nome da lui e da Diana in Lanuvium, statuto scritto nell'anno 133 d. Cr. (C. XIV 2112). Da esso si vede come in questa città gli fosse eretto un tempio (I 2: *[Lanuvii in] templo Antinoi, in quo L. Caesennius Rufus [patronu]s municipi conventum haberi iusserat per L. Pompeium . . . . um, q(uin)q(uennalem) cultorum Dianae et Antinoi*, etc.) e che nel suo giorno natalizio il collegio soleva banchettare (*V kal(endas) Dec(embres) nat(ali) Ant[inoi]* cf. 31. I, 6). Una iscrizione greca di Roma (G. 86, 1) è dedicata *Ἀντνόωι συνθρόνωι τῶν ἐν Αἰγύπτωι θέων. Μ. Ουλπιος Ἀπολλόνιος προφήτης.* In un'altra (CR. 1864 p. 147) è adorato come *Ἀντίνοος ἐπιφανής.* Sacerdoti e feste in suo onore (*ἱερεὺς, Ἀντινόεια*) si ricordano in lapidi dell'Attica (CIA. 280. 1119. 1120. 1121. 1122. 1124. 1128. 1131. — 121. 1110. 1114 etc.).

ANTINUM (*Antino*). — C. IX 3833-3846. — NS. 1888 p. 395. — Città nella vallata superiore del Liris poco lungi dal lacus Fucinus, nella regione IV Augustea (KAA. VIII Fh.), in origine compresa nel territorio dei Volsci fin nel secolo IV (Liv. 4, 57), siccome appare anche da un' iscrizione volsca ivi scoperta (Mommsen, Unterital. Dial. p. 321), poscia in quello dei Marsi, a testimonianza di Plinio (nat. hist. 3 12, 106) e di alcune lapidi, in cui è chiamata *Marsi Antinum* (3839. NS. 1888 p. 395), e i suoi cittadini si dicono perciò *Antinates Marsi* (3845). Forse ad essa si riferisce il Liber coloniarum p. 259: ' Antianus ager item est adsignatus ut ager Alfidenatis '. Le sue relazioni con Roma prima della guerra sociale furon quindi le stesse di quelle dei Marsi: cioè prima alleati al tempo della seconda guerra Sannitica (Liv. 8, 29 cf. Polyb. 2, 24, 12), indi nel 446 u. c. in ostilità (Diod. 20, 44. Liv. 9, 41) e nel 450 di nuovo in pace e in alleanza (Diod. 20, 201. Liv. 9, 45 cf. 10, 3). Dopo quella guerra, anche Antinum divenuto e rimasto poscia *municipium* (3833. 3836. 3837. 3838. 3840), fu inscritto nella tribù Sergia (3836. 3837. 3838. 3839. 3840. 3842), come in genere avvenne delle città dei Marsi (Kubitschek, Imp. Rom. p. 52).

Magistrati e subalterni. — Supremi: *quattuorviri* (3844, lezione scorretta *IIviri* 3841), *quattuorviri iure dicundo* (3836. 3842), *quattuorviri quinquennales* (3834, 3836); di *aediles* e *quaestores* mancano esempi; *curator kalendarii publici* (3836; *curator kalendarii* 3838), *arcarius populi* (3845).

Cittadinanza e senato. — *Antinates* (3833. 3834. — NS. 1888 p. 395), *Antinates Marsi* (3845), *populus senatus, populusque municipii* (3833), *ordo decurionum* (3838), *decuriones* (3835. 3836. 3842. 3843), *plebs* (3838), *plebs urbana* (3842).

Augustali. — *Ordo sexvirum* (3838), *sevir Augustalis* (3835. 3842).

Collegi. — *Collegium dendrophorum* (3836. 3842); *cultores centonari et dendrofori* (3837).

Patroni. — *Q. Novius Q. f. Ser(gia) Celer*

(3836). — *Q. Novius Q. f. Ser(gia) Felix* (3837).— *Q. Novius Q. f. Ser(gia) Successus* (3840).
MOMMSEN, C. I. Lat. IX p. 362 cf. 349.

ANTIOCHIA (**Pisidiae**: *Yalovadi*). — C. III 289-303. — EE. 5, 1340-1353. — CIG. 3969-3976. — Città posta ai confini della Phrygia e della Pisidia (KAA. IV Df.), ora attribuita alla prima (Strab. 12, 6, 4 p. 569. 8, 14 p. 577. Ptol. 5, 5), ora alla seconda (Plin. nat. hist. 5, 94. Act. Apost. 13, 14. Ptol. 5, 4. Aelian. hist. anim. 16, 10): *Ἀντιόχεια ἡ πρὸς Πισιδίᾳ* (Strab. 12, 8, 14 p. 577), *Antiochia Caesari[a]* (C. III 301), *Caesarea Antiochia* (C. III 6102). Alla guerra coi Romani combattuta nell'anno 562 u. c. con Antioco Magno accennano i fasti Capitolini (C. I p. 436): *[bel]lum Antiochinum*), nella quale Antiochia fu liberata dai Romani (Strab. l. c.). Augusto ricordando nel monum. Ancyr. (C. III p. 783 c. 28 gr.) le colonie da lui fondate in varie parti dell'Impero, implicitamente (*Ἀποικίας ἐν . . . . Πισιδίᾳ*) accenna ad Antiochia; e il giureconsulto Paolo nel Digesto (5, 16, 8, 10): ' In Pisidia eiusdem (italici) iuris est colonia Antiochensium '. Colonia infatti è chiamata da allora così nelle lapidi (C. III 289. 290. 296. 297. — EE. 5, 1347), che nelle monete (*colonia Antiochia Caesarea* Eckhel, D. N. 3 p. 18. 19) e in Plinio (l. c. Strab. l. c.). E allora fu inscritta nella tribù Sergia (C. III 295. 296. 297. 298. 299. 300. — EE. 4, 895, 41; 5, 1344. 1348. 1351). Notevole è, circa l'ordinamento interno, che la città al pari della colonia Ariminum, si divideva molto probabilmente in sette *vici* ad immagine del Septimontium di Roma (cf. Mommsen, Staatsr. 3 p. 114, 1), dei quali per altro si conoscono soltanto sei, chiamati: *aedilicius* (C. III 290), *Cermalus* (296), *Tuscus* (297), *Velabrus* (289), *patricius* e *salutaris* in lapidi inedite (Mommsen l. c.).

Magistrati. — Supremi: *Duoviri* (295. 296. 297. 300), *duoviri quinquennales* (296. 297) e loro sostituzione, *praefectus* (*Drusi IIviri* 300); *aediles* (295. 299. — EE. 5, 1348; *aedilicius* 290); — *quaestor* (299).

Munerarius (296. 297); *agonotheta* (296. 297); *curator arcae santuarii* (299).

Cittadinanza e senato. — *Populus* (289. 290); *universus ordo et populus* (EE. 5, 1348), *decuriones* (296. 297. 298. 299).

Sacerdozi. — *Pontifex* (300), *flamen* (296. 297); *sacerdos Iovis optimi maximi* (298); *sacerdos Aesculapi* (EE. 5, 1346).

Patroni. — *C. Arrius C. f. Quirina Calpurnius Frontinus Honoratus c(larissimus) v(ir)* (C. III 289. 290). — *Cn. Dottius Dotti Marullini f. Ser(gia) Plancianus* (296. 297). Cf. EE. 5, 1346 ? 1347.

Pretoriano. — EE. 4, 895, 41: *Aurel. M. f. Ser(gia) Antonius Anti(ochenus).*

ANTIOCHIA (**Syriae**: *Antâkîa*). — C. III 6046. 6047. — Città della Syria presso il fiume Orontes (Itin. Ant. p. 124. 140. Hierosol. p. 581 584. KAA. IV Fl.), a 120 stadii dal mare (Strab. 16, 2, 6 p. 751. Liban. in Antioch. p. 339), fondata circa il 301 av. Cr. da Seleucus Nicatore, pigliando nome dal padre Antiochus, secondo alcuni, secondo altri dal figlio stesso (Strab. 16, 2, 4 p. 749. 750. App. Syr. 57. Iustin. 15, 4 etc.) — : *Antiochia Syria* (C. III 5606. — VI 3644), *Antiochensis Syriae ad Daphnem* (C. IX 41 cf. *Ant(iochensis) Dafne* EE. 4, 894[c], 19. 894[b], 21), *Ἀντιοχία ἡ πρὸς Δάφνην* (C. III 6121), *domo Antiochia, Antiochia, Antiochensis* come patria di soldati (C. III 4182. — VIII 2898. 2997. 3225. — X 867, II 28. 30. 31, — EE. 4, 894[a], 11. 894[d], 17; 5, 10, I 7. 723. 381. — AC. 1884 p. 213), *natione Syro Antiocense* liberto imperiale (O. 2995), *Ἀντιόχεια ἡ ἐπὶ Δάφνῃ* (Strab. ll. cc. cf. 15, 1, 74 p. 719. Plut. Lucull. 21. Hierokl. p. 711), *Ἀντιόχεια ἡ ἐπὶ τοῦ Ὀρόντου ποταμοῦ* (Ptol. 5, 15 cf. Plin. nat. hist. 6, 34, 213), Antiochia Epidaphnes (Plin. nat. hist. 5, 21, 79 cf. 5, 12, 66; 6, 8, 24). Presa da Pompeo Magno nel 685 u. c. (Hieronym. in Euseb. Chr. Ol. 177), quando lo stesso nel 690 costituì la nuova provincia della Syria, Antiochia fu dichiarata autonoma, cioè *civitas libera et immunis* (Plin. nat. hist. 5, 79. Evagr. 2, 12. Porphyr. fr. 26 in Müller Fr. hist. gr. 3 p. 716) e non fu che più tardi nell'Impero che fu resa tributaria (Dig. 50, 15, 8, 5), prima che divenisse colonia. Una particolarità del suo statuto ci è conservata da Papiniano (Dig. 42, 5, 37). Da quel tempo fu la capitale della provincia, come prima era stata del regno dei Seleucidi (Ioseph. ant. 17, 5, 7. 9, 3; bell. 3, 2, 4 cf. Eckhel, D. N. 3 p. 270 seg. 283). Fu elevata a colonia romana sotto Marco Aurelio (Dig. 50, 17, 8, 5). Circa la tribù, una iscrizione greca (CIG. 5806) ci dà la Quirina; altre latine, in gran parte di soldati, la Collina (C. VII 3644. — VIII 2898. 2997. — X 867 (= EE. 2, 457) lin. 28, 30. 31. — EE. 5, 10 I 7. 381). Notevole è come essa continuasse anche dopo ad essere divisa in 18 philae e che il numero dei decurioni fosse in origine di 1200, poscia di 600 e al tempo di Libanio di 60 (Kuhn, Stadtverfass. 1 p. 247; 2 p. 316.

Di militi originari di Antiochia si conoscono:

Pretoriani. — *M. Aur(elius) M. f. Ant. Dafn(e)* (EE. 4, 894[c], 19). — *M. Aur(elius) M. f. Ant. Alexis Dafne* (EE. 4, 894[b], 21). — *M. Aur(elius) M. f. Ant. Abbosas Syria* (EE. 4, 894[d], 17). —

Legionari. — ....*onius L. f. Coll. Valerianus Antioch. tub(icen)* della II Traiana (EE. 5, 10, I 7 p. 260). — *L. Valerius L. f. Col[l.] Rufi domo Antiochia (centurio) leg. III Aug(ustae)* (C. VIII 2997). — *vet(eranus)* della stessa legione (C. VIII 3225) — Cf. EE. 5, 723. — *M. Aurel(ius) Romanus dom(o) Antioc(hia) vet(eranus) leg. X G(eminae)* (C. III 1482). — *C. Vettius C. f. Col. Niger domo Antiochia Syria veteranus leg. XII fulminat(ae)* (C. VI 3664).

MOMMSEN, Röm. Gesch. 5 p. 456 segg.

Le lapidi ci dànno altre persone che si dicono originari di Antiochia (come C. VI 2388, 6, 8. — EE. 4, 894ª, 11. — NS. 1880 p. 279. — BRh. 1995 etc.); manca però ogni indizio sicuro per sapere se si tratti di Antiochia della Syria o della Pisidia, o di altre città dello stesso nome, come:

Antiochia ad Meandrum nella Caria (KAA. VEk.), fondata da Antioco I sul luogo dell'antica Pythopolis (Steph. Byz. s. v. cf. Liv. 38, 13. Strab. 13, 1, 15 p. 630; 14, 1, 38 p. 647. Plin. nat. hist. 5, 108. Hierocl. p. 688 etc.);

Antiochia Margiana sul Margus nella Bactriana (KAA. II Cik.), fondata da Alessandro e restaurata da Antioco I, che le mutò il primitivo nome di Alexandria nel suo (Strab. 11, 10, 1. 2 p. 516. Plin. nat. hist. 6, 16, 47 seg. Ptol. 6, 10 etc.);

Antiochia ad Taurum o *ad Euphratem* (KAA. IVEm.), nella Commagena (Plin. nat. hist. 5, 86. Ptol. 5, 15 etc.);

Antiochia super Cragum nella Cilicia Trachea (Ptol. 5, 8, Ravenn. 2, 17; 5, 8 cf. Strab. 14, 5, 3 p. 669);

Antiochia ad Pyramum nella stessa Cilicia (Steph. Byz. s. v.) e altre ancora minori e conosciute pure sotto altri nomi.

ANTIOCHIA (castellum) nella Isauria è ricordata in una lapide del 359/61 d. Cr. (EE. 4, 40): *castellum diu ante a latronibus possessum et provinciis perniciosum Bassidius Lauricius v(ir) c(larissimus) com(es) et praeses occupavit ad[q]ue ad perpetuam [q]uietis firmitate militum praesidio munitum Antiochiam nuncupavit* (cf. Amm. Marcell. 19, 13 cf. 14, 2).

ANTIOCHINUM (bellum). — v. **Antiochia Pisidiae.**

ANTIOPE. — C. VI 18: *Domino Aesculapio et Hygiae ex permissu eorum negotiationis fabariae gratias agentes et aratis* (= paratis ?) *eorum T. Iulius Genesiacus et Caecilia Balbilla ceriolaria duo Saturi et Antiotes* (sic) *libentes donum dederunt.* L'Henzen (ivi) osserva: ‘ *Ceriolarium Saturi* videtur esse id quod effigiem habet Satyri; cf. Grut. 175, 4: *ceriolaria duo aerea habentia effigiem Cupidinis* etc. Pro verbo autem quod cet ANTIOTES, haud scio an legendum sit ANTIOPES, ita ut ceriolarium alterum effigiem habuerit Antiopae ’.

ANTIPHELLUS (*Antiphilo*). — Città sulla costa della Lycia (KAA. VFl.), prima detta Habessus (Plin. nat. hist. 5, 100), forse in origine porto della città interna di Phellus (Strab. 14, 4, 7 p. 666. Ptol. 5, 3. Steph. Byz. s. v. Hierocl. p. 684. Ravenn. 2, 18; 5, 8). Una sola iscrizione latina ivi ritrovata (C. III 233ᵃᵈᵈ) non offre nulla d'importante. Cf. CIG. 4298 — 4300ᶜ add.

ANTIPOLIS (*Antibes*). — C. XII 165-246. 5721-5732. — CIG. 6776 (= G. 173, 10). — RA. 1867 p. 360). — Città della Gallia Narbonensis nel territorio dei Deciates (Plin. nat. hist. 3, 4, 35. Ptol. 2, 10, 8. Mela 2, 5), sulla via che lungo la costa conduceva dalla Gallia in Italia, ad est di Forum Iulii e ad ovest del Varus (Itin Ant. p. 297. 503. Tab. Peuting. KAA. VI Da.): *Antipolis* (C. XII 188. 272 ? cf. *Antipolitani* 189; *incola Antipolitanus* 178), Ἀντίπολις (CIG. 6776 = G. 173, 10 cf. Strab. Polyb. 11. segg.), *Anthopolis* (Ravenn. 4, 28). Colonia dedotta da Massilia (Strab. 4, 1, 5 p. 180 cf. 9 p. 184. Polyb. 33, 7, 2. Liv. ep. 47), non si sa in che anno, ma esistente già nel secolo V a. Cr., come pare ricavarsi da una lapide greca (RA. 1867 p. 360) scoperta in un luogo ((Peirégoue) presso la città. Assediata dai Ligures nell'anno 600 u. c., ciò fu occasione per cui i Romani per la prima volta spedissero un esercito nella Gallia (Polyb. l. c. Liv. l. c.). Pare che nel 705 quando Cesare sottomise Massilia, conferisse a lei il diritto di Latinità (‘ oppidum Latinum Antipolis ’ Plin. nat. hist. 3, 4, 35), che col tempo si mutò in cittadinanza romana, donde il nome di *municipium* (Tac. hist. 2, 15). Come tale facea parte della Gallia Narbonensis (Tac. l. c.), ma prima era attribuita all'Italia (Strab. 4, 1, 9 p. 184). Era inscritta nella tribù Voltinia (175, 179).

Magistrati e senato. — *Duoviri* (175. 179): [*duovir ?*] *ab aerario* (180); forse anche *quattuorviri* (176). — *Decuriones* (179. 5725).

Augustali. — *Sexvir Augustalis corporatus* (181), *sexvir Augustalis An[t(ipoli) ?]* (272).

Sacerdozii. — *Pontifex* (179); *flamen* (175. 179. 182. 5725); *sacerdos* (184); *flaminica sacerdos Aethucolis* (5724 auct.), *flaminica et sacerdos* (185).

Collegi. — *Collegium utriclariorum* (187. 189ᵃᵈᵈ).

Divinità. — *I(upiter) o(ptimus) D(olichenus) E.*....5721; — *Mars Olloudius* (166. 167); — *Neptunus* (168); — *Maiurrus* (165); — *Pipius* (5722).

Edifizi pubblici. — *Theatrum* (188. 190).
HIRSCHFELD, C. I. Lat. XII p. 28. 55.

ANTIQUARIA. — v. **Anticaria.**

ANTIQUARIUS. — Nell'editto di Diocleziano ' de pretiis rerum ' (C. III p. 831), sotto il titolo *de aeramento*, ne è indicato l'onorario mensile (7, 69): *Librario sibe antiquario in singulis discipulis menstruos* (*denarios*) *quinquaginta*. Che qui *antiquarius* sia da intendere nel senso di maestro di scrittura o calligrafia, si vede da ciò che lo stesso editto fa la distinzione tra esso, il *notarius*, lo *scriptor* e il *tabellio*, e pone il *notarius* o insegnante di stenografia accanto all'*antiquarius* con l'onorario *in singulis pueris menstruos* (*denarios*) *septaginta quinque* (7, 68); laddove lo *scriptor*, cioè l'amanuense o copista di libri e il *tabellio* o copista di documenti son posti fra coloro che esercitano un mestiere ed hanno una mercede inferiore (v. le singole parole). Questo *antiquarius* è quindi diverso dall'amanuense, che nei tempi posteriori ebbe lo stesso nome e facea parte della cancelleria imperiale (*in scriniis memoriae* Cod. Iust. 12, 19, 10); diverso dall'*antiquarius* anche posteriore, che attendeva in genere alla copia e manutenzione dei codici nelle biblioteche pubbliche (Cod. Theod. 4, 8, 2) e dall'*antiquarius* nel senso forse più antico della parola, cioè di amatore delle forme classiche della lingua e dello stile (Suet. Aug. 86 cf. Auct. dial. de orat. 21. 42). Il Becker (Gallus 2 p. 367) a ragione non ritiene giusta la spiegazione di Isidoro (Orig. 6, 14: ' Librarii iidem et antiquarii vocantur: sed librarii sunt, qui et nova et vetera scribunt; antiquarii, qui tantummodo vetera, unde et nomen sumserunt '). E così penso pure che si possa dire della sua, cioè che quando l'antica scrittura romana cominciò a divenire corsiva, si dissero antiquarii quelli che conservarono l'antica scrittura unciale.

ANTISTES. — Tranne qualche raro caso in cui *antistes* è usato per indicare colui che presiede a qualche cosa (C. VI 788: *Vestae sacrum antistiti* (sic) *praediorum Helvidianorum* cf. Colum. 3, 21. Catull. 9, 1, etc.), in generale come negli scrittori (p. e. Cic. de domo 1, 2. 39, 104. Liv. 23, 11. Val. Max. 1, 1, 1. Tertull. cult. fem. 1 etc.), così pure nelle lapidi (C. III 1095. 1096. 1114. 1154. — V 523. — VI 142. 316. 511. 716. 2256. — VIII 3304. 9401. — IX 2632. — XII 703. 708. — XIV 57. 58. 59. 70. — EE. 5, 654. — OH. 6037. — NS. 1882 p. 230) è lo stesso che sacerdote o sacerdotessa; *antistis* C. XII 708; *antistita* C. XII 703. — XIV 2567. — O. 220. Talvolta nella medesima persona si riuniscono due o più funzioni sacre, come *haruspex et antistes* (C. III 1114. 1115). *antistes, augur* (C. VI 511); tal'altra si ha la forma *antistes sacerdos templi* (C. VI 716. 2256). Quanto alla loro condizione sociale, gli *antistites* parte sono

ingenui (C. III 1114. 1115. — VIII 3304. 9401. — XII 703. — OH, 6037), parte

liberti (C. III 1095. — VI 142? 716. 2256. — XII 708. — XIV 57. 58. 59. 70. — EE. 5, 564): forse un *servus* si ha C. IX 2632. Il loro titolo varia secondo il luogo sacro e le divinità, per lo più straniere, a cui sopraintendono:

A. huius loci (C. III 1114. 1115. — VI 716. — XIV 57. 58. 59. — NS. 1882 p. 230).

A. dei (Aesculapi?) (C. VIII 3304).

A. deae (Bonae?) (C. XII 703. 708).

A. Iovis (C. VI 316).

A. triformis Liberae (C. III 1095 cf. 1096. 1154).

A. sacerdos temp(*li*) *Martis castrorum pr*(*aetorianorum*) (C. VI 2256).

A. religiosus sanctissimi numinis Matris deum (C. VIII 9401. — OH. 6037).

A. Bab[*y*]*lonie templi Persidici Mithrae* (C. VI 511; *invictus deus* C. IX 2632 cf. XIV 3567).

A. Opis Aug(*ustae*) (EE. 5, 654).

A. Sabazis (C. VI 142e).

Non infrequenti sono gli *antistites* in lapidi di epoca cristiana, p. e. C. VIII 8634. — X 7533. — XII 946? 949[a].

Un collegio composto di

Cultores antistites deae Cereris si ha in Fabrateria vetus (C. X 5654: *Fl*(*avio*) *C. f. Proculeiano .... Huic pro m*[*e*]*rita sua cultores antistes* (= antistites) *deae Cereri*[*s*] *pat*(*rono*) *suo statuam posuerunt* etc.).

ANTIUM (*Porto d'Anzio*). — C. X 6637-6762. 8291-8305. — Città del Latium al sud-est di Ostia (Strab. 5, 3, 4. 5. 6 p. 231 seg. Plin, nat. hist. 3, 57; 32, 4. Mela 2, 4, 9 etc. KAA. VIII Gf), nella regione I Augustea. La tradizione, poco certa, parla di guerre sostenute dagli Antiates contro i Romani già nel 261, 285 e 286 u. c. (Liv. 2, 33, 63. 64. 65), e gli stessi atti trionfali ricordano un trionfo celebrato nel 286 e un altro nel 295 (C. I p. 454. [*L. Quinctius L. f. L. n. Capitol. Barba*]*t.* [*cos. II de Volsceis Antiatibus ....*] *a. CCXX*[*CV*]. — [*L. Corne*]*lius Ser. f. P. n.* [*Maluginensis Uriti*]*nus cos. de Volsceis* [*A*]*ntiatib. IV Id. Mai an. CCXCIV*); anzi una colonia composta più di Volsci che di Latini vi sarebbe stata fondata da Roma nel 287 (Liv. 3, 1. Dionys. 9, 59. 60). Maggior fede merita però la notizia, che di buon'ora essi abbian fatto parte della federazione Latina insieme

agli Ecetrani, altra popolazione dei Volsci (Dionys. 4, 49), e che ribellatisi ai Romani nel 369, poco dopo, nel 377 vinti fecero atto di dedizione (Liv. 6, 33). Un nuovo trionfo sarebbe stato celebrato su di essi nell'anno 408 (C. I p. 445): *[M. Va]lerius M. f. M. n. Corvus cos. II. [de] Antiatibus Volsceis Satricaneisq. K. Feb. ann. CDVII)*. Mentre durava la guerra Sannitica, nel 413 insieme ai Latini essi levarono nuovamente le armi contro di Roma (Liv. 8, 1. 12-14); vinti, su di essi i Romani trionfano un'ultima volta nel 416 (C. I p. 455: *C. Maenius P. f. P. n. cos. de Antiatibus Lavinieis Veliterneis pridie K. Oct. ann. CDXV*) e vi fondano una colonia di cittadini Romani (Liv. 8, 14, 8 cf. Plin. nat. hist. 3, 5, 57. Liber colon. p. 229. C. X 6657: *colonia*). Ad essa però fu interdetto il mare (Liv. l. c.) e i rostri di sei loro navi furono come trofeo esposti sul Foro Romano (Plin. nat. hist. 34, 5, 20. Flor. 1, 51); come Ostia, godeva della immunità dal servizio militare (Liv. 27, 38 cf. 36, 3) e non aveva in origine proprii magistrati (Liv. 9, 20). Nelle guerre civili la città fu espugnata dai Mariani (Liv. ep. 80. App. bell. civ. 1, 69). Luogo di piaceri e di sontuose ville di nobili Romani già negli ultimi tempi della Repubblica (Cic. epistolae. Cf. Appian. bell. civ. 5, 26), essa non lo fu meno per la casa dei primi imperatori (Strab. 5, 3, 5 p. 232. Suet. Aug. 58; Tib. 38. Dio Cass. 58, 25; 62, 15). Ivi nacque Caligola, che si narra avrebbe voluto farne la sede dell'Impero (Suet. Calig. 8, 49); ivi visse lungo tempo la figlia di lui Agrippina (Tac. ann. 14, 3. 4) e vi partorì Nerone (Tac. ann. 15, 23. Suet. Nero 61) ed ivi nacque la figlia di lui da Poppaea (Tac. l. c. cf. 15, 39). Di questa predilezione fanno inoltre testimonianza due fatti: l'esistenza di un collegio di servi e liberti imperiali, di cui si hanno i fasti che piglian nome dalla città (C. X 6638), collegio che pare celebrasse ogni anno degli spettacoli gladiatori (Plin. nat. hist. 35, 7, 52), e quella di un *praetorium Antiatinum* o villa, di cui si ha un *tabularius* (C. X 6667). Nerone vi mandò come coloni dei veterani (Tac. ann. 14, 27. Suet. Nero 9 cf. C. X 6672: *Sex. Nonius L. f. Vot(uria) Severus veter(anus) deductu(s) Antiu(m) mil(es) coh(ortis) I classic(ae)* etc.). Dopo di lui però la città perdette questo favore imperiale, e non si ricorda se non un acquedotto costruito o restaurato da Antonino Pio (Capitol. Ant. Pius 8 cf. Liv. 43, 4, 6).

Tribù. — Dalle lapidi locali (C. X 6666. 6671. 6674. 6744. 8295) e da una urbana (C. VI 2725) non sembra dubbio che fosse la Quirina. Il Mommsen però, che era pure di questa opinione (C. X p. 661), oggi crede invece (Staatsr. 3 p. 165, [2]) che fosse la Voturia, fondandosi sulla lapide locale 6672: *Sex. Nonius L. f. Voturia Severus vet(eranus) deductus Antium* etc., attribuendo ad Antiochia la lapide urbana C. VI 2725: *C. Vedennius C. f. Quir(ina) Moteratus Antio(chia?), milit(avit)* etc. e dando come ragione, che per regola le colonie di cittadini Romani fondate prima del 513 solevano inscriversi in una tribù già esistente; e si sa che la Quirina fu istituita appunto nel 513 u. c. Osserviamo però che nella iscrizione urbana non si può leggere *Antio(chia)*, perchè è noto che Antiochia della Pisidia apparteneva alla tribù Sergia, i coloni di quella della Siria erano nella Collina, e di altra Antiochia municipio o colonia non si ha notizia. Oltre a ciò l'unica lapide che reca la Voturia essendo d'un veterano dedotto in Antium, prova invece che nel caso di simili deduzioni coloniarie o almeno in questo, il colono conservava la sua tribù originaria. A ogni modo, non deve tacersi la difficoltà che rimane tuttavia, cioè dal 416 in cui Antium ebbe la cittadinanza Romana al 513, in cui fu istituita la Quirina, in quale tribù essa sia stata compresa.

Magistrati e subalterni. — *Duoviri* (6661. 6679. 6680[add]. 8295; Cic. ad Att. 2, 6, 1); — *aediles* (8295); — *quaestores* (6674 8295); *curator civitatis* (C. XIV 3586). — *Scriba rei publicae* (6676).

... Cittadinanza e senato.—*Res publica* (6676). BM. 1883 p. 234, *colonia* (6657), *Antiates* (6653. 6655. 6657. 6658. 6662), *civitas Antiatium* (C. XIV 3586). — *Decuriones* (6674. 8292. C. VI 3536).

Augustali. — *Seviri Augustales* (6675. 6678), *corpus Augustalium* (6677. 6682), *Augustalis* (6645), *curator arcae Augustalium* (6677).

Sacerdozi. — *Sacerdos Cereris* (6640).

Collegi. — *Cultores Spei Augustae* (6645) con *quinquennalis* (ivi), detto anche *quinquennalis perpetuus* (6682); *collegium fabrum* (6675. 6678) con un *curator arcae* (6672).

Divinità. — *Ceres Antiatina* (6640), *Iupiter purgator* (6641), *Neptunus* (6642), *Spes Augusta* (6645), *Tranquillitas* (6643), *Venti* (6644). *Aedituus verna Antiatinus* (6638 C. 2, 23).

Patroni. — *M. Aquilius M. f. Fabia Felix* (ordine equestre). — *C. Iulius M. f. Volt(inia) Proculus* (ord. senat.).

MOMMSEN C. I. Lat. X p. 660 seg.

ANTOCIDES? (deus). — Divinità della Britannia, nota per una lapide non ben conservata di Borcovicium (*Housesteads*). Forse identico all'(v.) **Antenociticus deus** della lapide di Condercum (*Benwel*).

ANTONIA. — Nome di tre donne appartenenti alla casa imperiale. La prima, figlia di Marco Antonio e Ottavia, moglie di Lucio Domizio Aenobarbo e ava dell'imperatore Nerone (v. **Nero**). La seconda, sua sorella, moglie di Nerone Druso e madre dell'imperatore Claudio (v. **Claudius**). La terza, figlia di questo, maritata prima a Pompeo Magno e poscia a Fausto Sulla (v. **Claudius**).

Antoniarum duarum basilica. — Iscrizione di Roma C. VI 5536: *C. Portumius* (sic) *C. l. Helenus nugari de basilica Antoniarum duarum.* Le due Antoniae probabilmente sono le due figlie di L. Antonio e di Ottavia. Ove poi fosse la basilica stessa, s'ignora, non essendovene alcun'altra memoria.

ANTONIA (lex). — C. I 204. — Se ne conserva soltanto una tavola di bronzo nel museo nazionale di Napoli, dove fu trasportata insieme alla raccolta Farnesiana, e fu ritrovata nel secolo XVI in Roma; a completare il monumento mancano quattro o cinque altre tavole. Quella esistente è divisa in due colonne e le righe son distribuite in sette capitoli, distinti per due o tre lettere sporgenti fuori la riga. Il titolo è: *De Termesi(bus) Pisid(is) mai(oribus). C. Antonius M. f., Cn. Corne[lius] ...... C. Fundanius C. f. tr(ibunei) pl(ebei), de s(enatus) s(ententia) plebem ..... preimus scivit.* — La legge fu rogata dai tribuni della plebe, di cui il testo conserva alcuni nomi, nell'anno 683 u. c., ed ebbe per iscopo di confermare l'autonomia già nel 565 concessa alla città di Termessus nella Pisidia (Polyb. 22, 18. Liv. 38, 15), siccome appare specialmente dal cap. 1: *Quei Thermeses maiores Peisidae fuerunt, queique eorum legibus Thermesium màior[u]m Pisidarum ante k. April., quae fuerunt L. Gellio Cn. Lentulo co(n)s(ulibus* a. 682), *Thermeses maiores Pisidae factei sunt, queique ab eis prognati sunt erunt, iei omnes postereique eorum Thermeses maiores Peisidae leiberi amicei socieique populi Romani sunto, eique legibus sueis ita utunto, itaque ieis omnibus sueis legibus Thermensis maioribus Pisideis utei liceto, quod advorsus hanc legem non fiat.* Seguono quindi varie disposizioni speciali riguardanti l'applicazione dell' autonomia soprattutto rispetto alla proprietà, al tributo, al presidio militare etc.

Dirksen, Versuche zur Kritik und Auslegung etc. p. 136 segg. — Mommsen, C. I. Lat. I p. 115.

Un'altra *lex Antonia* tuttavia esistente è quella più comunemente conosciuta oggi sotto il nome di *lex coloniae Iuliae Genetivae* (EE. 2 p. 105 segg.; 3 p. 87 segg.). La quale, siccome risulta dal cap. 104 (EE. 2 p. 112 cf. p. 119 seg.), fu emanata da Antonio nel 710 u. c. secondo il volere di Cesare conservato nei suoi *acta* (cf. Cic. Philipp. 5, 4, 10): *Qui limites decumanique intra fines c(oloniae) G(enetivae) deducti factique erunt, quaecumque fossae limitales in eo agro erunt, qui iussu C. Caesaris dict(atoris) imp(eratoris) et lege Antonia senat(us)que c(onsultis) pl(ebi)que sc(itis) ager datus atsignatus erit* etc. Di essa si tratterà sotto **Genetiva colonia.**

ANTONIA (curia). — *Curiales curiae Antoniae* si hanno in una lapide onoraria di *Kala-Kebira* (Guzza?) in Africa, nella Byzacena.

ANTONIANI (horti). — Iscrizione di Roma C. VI 9991: *Hermeroti vicario suo Lupercus subvilicus hortorum Antonianorum* etc.

ANTONINIANA (colonia Felix Iulia Aurelia). — C. VIII 1220: *[col(oniae)] Feli]c(is) Iul(iae) Aurel(iae) Ant(oninianae) Karthaginis.* — v. **Carthago**.

ANTONINIANA (respublica Lamasba).— C. VIII 10403: *r(es)p(ublica) Lamasb(a) Antoniniana*, città della Numidia. — v. **Lamasba**.

ANTONINIANA (colonia Aurelia). C. III 5630: *colonia Aurelia Antoniniana Ovil(ava)*, città del Noricum. — v. **Ovilava**.

ANTONINIANA (curia). — Una delle curie, in cui era suddivisa la cittadinanza di Lambaesis nella Numidia, ricordata in una iscrizione di un gradino di quell'anfiteatro (C. VIII 3293).

ANTONINIANA (legio, ala, cohors, classis). — Nome che tali corpi militari usarono sotto il regno degli Antonini.

Antoniniana ala. — Così è chiamata assolutamente un'ala nella lapide C. IX 2213. Se qui non è per avventura ommesso il vero nome di questo corpo militare, essendo l'iscrizione posteriore a M. Aurelio, perchè vi sono nominati i iuridici e la legione II Italica, bisognerà conchiudere che quest'ala fu istituita da Caracalla o Elagabalo (cf. Vaders, De alis etc. p. 6).

ANTONINIANAE (thermae). — C. VI 9232: *Cucumio et Victoria se vivos fecerunt capsararius de Antoninianas* (sic). Indubbiamente va supplita la parola *thermas*, alludendosi a quelle di Caracalla.

ANTONINIANUM (municipium Septimium Aurelium Alexandrianum Herculeum frugiferum Thignica). — Città nell'Africa proconsularis (C. VIII 1406 cf. 1404). — v. **Thignica.**

ANTONINIANUM (municipium Severianum Liberum Thibursicensium Bures). — Città dell'Africa proconsularis (C. VIII 1427 cf. 1439). – v. **Thubursicum Bures.**

ANTONINIANUS (fons). — Uno di quelli dell'aqua Marcia aggiunto da Caracalla tra

l'anno 212 e 213 d. Cr. C. VI 1245: *Imp(erator) Caes(ar) M. Aurellius Antoninus Pius Felix Au-g(ustus) .... aquam Marciam variis kasibus impeditam purgato fonte, excisis et perforatis montibus, restituta forma, adquisito etiam fonte novo Antoniniano in sacram urbem suam perducendam curavit.*

ANTONINIANUS (sodalis). — Componente di uno dei quattro sodalizii, che s'istituirono in Roma dopo la consacrazione di alcuni imperatori, al cui culto erano destinati (v. **Sodalis Augustalis**). E *sodales Antoniniani* si dissero dall'imperatore Antoninus Pius consecrato nell'anno 161 d. Cr. (Capitol. Ant. Pius 13). In una delle lapidi che li ricordano, il collegio piglia il nome di *sacerdotium ... Antoninianum* (C. VI 2324). Accanto al semplice titolo di *sodalis Antoninianus* (C. VI 1401. 1540. 1546. 1568. — X 4750), talvolta s'incontra, nella medesima persona, anche quello di *sodalis Hadrianalis* (C. X 3724. — XI 3365), il che vuol dire che la medesima facea parte dei due sodalizii distinti. Più spesso però, sempre nella stessa persona, ricorrono insieme quello di *Antoninianus Aurelianus* (C. V 3223. VIII 1222), *Antoninianus Verianus* (C. VI 1497. XI 1432), *Marcianus Antoninianus* (C. VIII 7030), *Aurelianus Antoninianus Verianus* (C. VI 2324), *Marcianus Antoninianus* (NS. 1888 p. 236), *Hadrianalis Antoninianus Verianus Marcianus* (C. X 408), *Hadrianalis Antoninianus Verianus* (C. XIV 3609). In questo caso i predicati di *Aurelianus, Marcianus* e *Verianus* non indicano dei sodalizii diversi da quello degli *Antoniniani*; dappoichè dopo di questi non se ne crearono altri, e pel culto dei nuovi imperatori consecrati, come Verus, Marcus, Aurelius, Commodus, Pertinax, Septimius Severus e Caracalla, si ritenne lo stesso sodalizio degli Antoniniani (Capitol. M. Ant. phil. 15. 18; Pertin. 15. Spart. Sev. 7; Carac. 11.), tranne che talvolta esso pigliava anche un nome tratto da quello degli imperatori stessi. Se non che, ove accanto a questi ricorre pure quello di *Hadrianalis*, bisogna intendere che la persona facea parte di due distinti sodalizii. In fatti, è oramai dimostrato (Dessau p. 217), che gli *Antoniniani* e gli *Hadrianales* non erano la medesima cosa, siccome prima avea opinato fra altri il Borghesi (Oeuvr. 3 p. 402). Gli storici accennano alla creazione degli *Antoniniani* come un sodalizio nuovo (Capitol. Ant. Pius 13; M. Ant. phil. 7), il quale non si riuniva nel tempio di Adriano come gli *Hadrianales*, ma nell'*aedes Pii* (v. **Aedes divi Antonini** etc. p. 174). Come gli *Augustales* (*Claudiales*), i *Flaviales* (*Titiales*) e gli *Hadrianales*, anche questi erano composti di persone dell'ordine senatorio, delle quali si conoscono:

L. Albinus A. f. Quir(ina) Saturninus C. X 4750.

C. Arrius. . f. Quir(ina) Antoninus C. VIII 7030.

L. Dasumius P. f. Stel(latina) Tullius Tuscus C. XI 3365.

M. Didius... Severus Iulianus C. VI 1401.

L. Fulvius C. f. Pom(ptina) Bruttius Praesens etc. C. X 408.

Claudius Pompeianus C. V 3223.

Q. Pompeius Q. f. Quir(ina) Senecio Roscius Serena etc. C. X 3724. XIV 3609.

L. Pomponius Dexter Celerinus C. VIII 1222.

M. Pontius M. f. Pup(inia) Laelianus Larcius Sabinus C. VI 1497.

T. Vitrasius . . f. Pollio C. VI 1540.

Di altri le pietre non ci conservano i nomi C. VI 1546. 1568 cf. 2155. — XI 1432. — WE 150.

Di ministri del collegio sono noti un

a) **Calator** (NS. 1888 p. 236: *C. Aelio P. fil. Cl(audia) Quirin(o) Gauro .... calatori Marciano Antoniniano* etc.), e un

b) **Publicus** (C. VI 3324: *sibi et Onesi[mo] Iuliano publico ex sacer[dot(io)] Aureliano Antoni(ni)ano Veria[no]* etc.).

Dessau, De sodalibus et flaminibus Augustalibus EE. 3 p. 205 segg. — Marquardt, Staatsv. 3² p. 471 segg.

ANTONINUS (T. Aelius Hadrianus) Pius nacque in Lanuvium a' 19 Settembre dell'anno 86 d. C., essendo consoli Domiziano per la dodicesima volta e Ser. Cornelio Dolabella (Capit. Pius 1, 8. C. I p. 379. VI 10234. EE. 1 44. 45). La sua famiglia era originaria, per il lato paterno almeno, di Nemausum (*Nimes*) (Cap. Pius 1, 2) ed apparteneva alla gens Aurelia, da cui egli tolse il nome, prendendo il prenome di Titus dall'avo paterno e fors'anche dal padre, il cognome di Fulvus dall'avo stesso e dal padre, quello di Antonino dall'avo materno, ed aggiungendovi inoltre, pure come cognomi, verosimilmente per eredità ottenute, i nomi di famiglia de' suoi antenati dal lato materno Arrius e Boionus (Capit. Pius 1, 1-7). Si chiamò così: T. Aurelius Fulvius Boionus Antoninus e T. Aurelius Fulvus Boionus Arrius Antoninus. Antonino dovette perdere i suoi genitori in assai tenera età, perchè ci vien riferito che, educato in Lorium, passò la puerizia prima con l'avo paterno e poi col materno; benchè di ciò avesse potuto essere causa il passare che fece la madre a seconde nozze dopo la morte del padre. La sua famiglia secondo qualcuno di antica (Aur. Vict. Caes. 15, 2) e secondo altri di recente origine (Eu-

trop. 8, 8), era pur sempre nobile e chiara, ed Antonino poteva già vantare l'avo paterno, che, passando per i diversi gradi, era giunto fino al secondo consolato ed alla praefectura urbis (Capit. Pius 1, 2), l'avo materno che era stato due volte console (Capit. Pius 1, 4) e proconsole d'Asia (Capit. Pius 3, 2. Plin. epist. 4, 3) ed il padre che era stato anche console (Capit. Pius 1, 3). La carriera d'Antonino fu quindi quella percorsa dalle persone dell'ordine senatorio. A noi manca il suo « cursus honorum », e non riesce però possibile stabilire rigorosamente l'ordine ed il tempo delle cariche, che occupò prima di ottenere il consolato. Queste cariche intanto egli le esercitò sotto Traiano, e, come questore e pretore, fu liberale e splendido (Capit. Pius 12, 9) nel dare i giuochi. Ottenne il consolato nel 120 d. C. nel suo quarantesimo anno, durante il terzo anno dell'impero di Adriano, e lo gerì insieme a L. Catilio Severo (Capit. Pius 2, 9. C. VI 2080. VIII 8239). Raggiunto con l'elevazione al consolato il culmine della carriera senatoria, Antonino potè aspirare alle cariche consentite a' consolari, ed ottenne infatti due fra le più alte di queste: quella di giudice consolare per l'Italia, nuovo ufficio istituito da Adriano (Spart. Hadr. 22, 13) ed il proconsolato d'Asia. Della prima di queste due cariche non si sa bene l'indole e s'ignora anche in qual parte d'Italia Antonino l'abbia esercitata; ma per quanto si può intendere dal modo, onde funzionò sotto M. Aurelio (Capit. M. Ant. 11, 6) si trattava di un ufficio, che comprendeva, come del resto era solito, funzioni insieme amministrative e giudiziarie; e, quanto alla parte d'Italia che a lui toccò, sembra si trattasse di un distretto, che comprendeva Umbria ed Etruria. Infatti ci vien riferito che Adriano per provvedere ad onorare un tale uomo, senza turbarne la quiete, lo elesse a reggere quella parte d'Italia, in cui egli avea la maggior parte de' suoi beni; ed è noto che a Lorium, compreso nell'Etruria, egli possedeva, se non anche la maggior parte de' suoi beni, certamente quelli di cui avea più cura, ed il centro si può dire, dell'amministrazione della sua sostanza. Inoltre, ove si narra di certi eventi di natura miracolosa, che avrebbero auspicata l'ascensione al trono di Antonino (Capit. Pius 3, 1) vien detto di uno sciame di api, che riempì per tutta l'Etruria le sue statue; e non potremmo in verità spiegarci l'esistenza di tali statue in quella regione, prima che Antonino fosse imperatore, se non vi avesse esercitata una carica, la quale, secondo ogni verisimiglianza, non può essere stata che questa di giudice consolare. Del proconsolato di Antonino in Asia non ci avanzano che un'epigrafe di una statua dedicata all'imperatrice Sabina dalla città d'Efeso (CIG. 2965 = FL. V 146) ed una disposizione riportata nel Digesto(48, 3, 6, 1), con cui s'imponeva agl'irenarchi di fare una prima istruzione nell'arresto de' ladri e di trasmetterne il rapporto con certe date garanzie. Tali testimonianze non ci permettono di assodare il tempo, in cui Antonino occupò quella magistratura, nè di conoscere nulla di quanto fece nella sua gestione. Tuttavia la consuetudine generale desunta da' monumenti epigrafici c'induce a supporre, che dovette esercitarla dieci o quindici anni dopo il suo consolato; e quanto al modo, come ivi si condusse, fu, secondo vien riferito, tale che n'ebbe nome di uomo grave e santo (Capit. Pius 3, 2) e superò persino la buona memoria, che di sè avea lasciato il suo avo (Capit. Pius 4, 3). Così ebbe termine la carriera senatoria di Antonino, e subito dopo ebbe luogo la sua elevazione all'Impero.

Quell'amore dello straordinario, che avea suggerite le altre leggende intorno ad Antonino, creò anche la tradizione, che la sua adozione fosse nient'altro che l'opera del caso; ma del resto nessuno potrebbe seriamente ammettere che solo l'aver visto Antonino a reggere i passi del suocero, avesse potuto consigliare Adriano ad adottarlo. Contro alla tradizione che da Mario Massimo dovette forse raccogliere Aurelio Vittore (Caes. 14, 10-11) stanno le attestazioni di Dione Cassio (69, 20), di Zonara (11, 24) e le particolarità stesse de' fatti; i quali non possono tardare a fare ammettere, come fa poi anche Capitolino (Pius 4, 3), che, quando per la morte di L. Elio Vero Adriano dovette scegliersi un altro successore, la sua scelta non fu il frutto del caso occorso in un istante, ma di una matura risoluzione. E più di un singolo atto di ossequio verso un vecchio parente, o dell'indole stessa pietosa, dovettero indurre Adriano alla scelta l'esperimentata rettitudine ed abilità di Antonino, la provata serietà nelle magistrature e nel consiglio della corona, la sua età (Dio Cass. 69, 20) ed anche la parentela con M. Aurelio.

L'adozione ebbe luogo cinque giorni innanzi alle calende di marzo del 138, e, divenuto figliuolo adottivo di Adriano, Antonino modificò com'era consuetudine il suo nome. Fu fatto pure partecipe della potestà tribunizia e dell' imperio proconsulare (Capit. Pius 4, 7), ma non assunse immediatamente il nome completo, che ebbe di poi, nè tutti i titoli imperiali. Antonino da prima non assunse che la denominazione di Imp. T. Aelius Caesar Antoninus (Cohen II Adriano ed Antonino 1-3 cfr. a. 138 della tavola di magistrature e titoli che segue infra); appresso, al nome di Aelius aggiunse anche quello di Ha-

drianus; dopo il 10 luglio 138, epoca della morte di Adriano, prese la qualifica di Augustus, e, sul finire dell'anno, l'appellativo di Pius. Intorno al qual nome molto si è discorso, sia per determinarne l'esatto significato, sia per istabilire per quale ragione ed occasione gli venisse conferito. A spiegare quel titolo ed a determinarne insieme la ragione e l'occasione, Eutropio (8, 8) e M. Aurelio (Volc. Gallic. Av. Cas. 11, 6) rammentano la sua clemenza, Frontone parla della sua bonitas, benevolentia, innocentia etc. (ed. Mai 1846 p. 35-6, 38 etc.); altri lo spiegano con l'*εὐσέβεια*, la pietas così frequentemente figurata anche sulle monete e con l'osservanza di tutte le pratiche religiose, con la liberalità, lo spirito di carità; altri finalmente dicono che gli si sia attribuito quel titolo per avere sorretto in senato il suocero malfermo, per avere impedito il suicidio di Adriano, salvati i senatori condannati a morte da costui e specialmente per aver impetrata dal senato renitente, anzi avverso, la consacrazione del suo padre adottivo (Capit. Pius 2, 3-8; Spart. Hadr. 27, 4. Dio Cass. 70, 2). Quest'ultimo argomento accettato anche da moderni scrittori, sembra tra l'altre cose escluso dall'avere Antonino assunto il nome di Pio anche prima della consecrazione di Adriano (C. VI 984 (a. 139 d. Cr.): *Imp(eratori) Caesari divi Traiani Parthici filio, divi Nervae nepoti Traiano Hadriano Augusto pont(ifici) max(imo) trib(unicia) pot(estate) XX imp(eratori) II co(nsuli) III p(atri) p(atriae) et divae Sabinae inp(erator) Caesar T. Aelius Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius pontifex max(imus) tribun(icia) potest(ate) II co(n)s(uli) II desig(natus) III p(ater) p(atriae) parentibus suis*). Veramente in un'altra epigrafe precedente (C. VI 999 (a. 138)) dedicata dagli *scribae armamentarii* è detto: *divi Hadriani;* ma non credo che essa valga a provare l'avvenuta consecrazione contro di questa che ha carattere ufficiale.

Quanto poi alle altre ragioni, può dirsi che nessuna di esse presa da sola, ma tutte insieme contribuirono a guadagnare a Antonino quel titolo datogli, più che per deliberazione ufficiale, per universale e spontaneo consentimento (CIG. 6185: *Ἀντωνῖνος Αὐτοκράτωρ εὐσεβὴς ὑπὸ τῆς πατρίδος καὶ πάντων κληθείς*).

Vuole l'Eckhel (D. N. 7, 2) che solo con la morte di Adriano, Antonino sia divenuto pontifex maximus; ma il trovarlo investito di questo sacerdozio in monete del 138, che hanno la semplice leggenda: *Imp. Caes. T. Aelius Antoninus cos.*, ci farebbe mettere in dubbio la sua opinione. Tuttavia a raffermare l'opinione del Eckhel vale la maggioranza delle epigrafi, in cui questo titolo non gli è attribuito; anzi è notevole un'iscrizione greca, fatta vivendo Adriano, in cui questi è indicato come pontifex maximus ed Antonino no (CIG. 4022-3: *Γ. Ἰούλιον Σκάπλαν ὕπατον ἀποδεδειγμένον, πρεσβ(ευτὴν) κ(αὶ) ἀντιστράτηγον Αὐτοκράτορος Τραϊαν[οῦ Ἀδρι]ανοῦ Σεβαστοῦ πατρὸς πατρίδος, ἀρχι[ερέως μεγί]στο[υ] καὶ Αὐτοκά[τορος Τ] Αἰλίου [Ἀντωνείνου] Καίσαρος [Σεβαστοῦ]*).

Il titolo di pater patriae che Antonino da prima rifiutò e poi accettò, ringraziando, dal senato, comparisce stabilmente nelle monete (Eckhel 7, 3) e nell'epigrafi del 139; pure si trova in un'epigrafe della Syria (C. III 131) del 138 ed anche su di alcune monete che il Cohen (II Ant. 99 e segg.) attribuisce allo stesso anno.

Il titolo di imperator II gli venne conferito in occasione delle imprese militari compiute da Q. Lollio Urbico nella Brettagna, e, trovandosi sulle monete congiunto con il terzo consolato, appare che gli debba essere stato conferito nel tratto che va dal 140 al 143. Anzi si è creduto lungamente, stando a tre epigrafi (C. II 3236. III 5734. 5743), ove quel titolo si trova congiunto con la *pot. trib. VI*, che l'ottenesse proprio in questo ultimo anno, ma l'epigrafe seguente di Salerno fissa l'epoca della seconda salutazione imperiale al 142 (C. X 515: *Imp(eratori) Caesari divi Hadriani fil(io), divi Traiani Parthici nepoti, divi Nervae pronep(oti) T. Aelio Hadriano Antonino Aug(usto) Pio, pontif(ici) max(imo) trib(unicia) pot(estate) V, imp(eratori) II, co(n)s(uli) III, p(atri) p(atriae), constitutori sacri certaminis iselastici socii lectores populares denuntiatores Puteolini*).

Ed altre salutazioni imperiali, oltre a questa, non ebbe Antonino. La sua indole mite, schiva d'avventure non l'incitava a cercare imprese guerresche; e lo stato stesso dell'Impero romano in quel tempo, non ne offriva l'occasione. Il ciclo delle guerre di conquista si poteva dir chiuso, ed i popoli barbari, che avevano altre volte messa in pericolo e poi rovesciarono la potenza romana, erano stati dómi, o non avevano ancora tanta forza da costringere, come poi accadde, i loro avversarî a tutta una serie di lunghe guerre difensive. Quindi è che tutta la storia militare di Antonino Pio si limita a poche imprese, più che altro dirette a reprimere ribellioni; e, di lui potè giustamente dire Eutropio (8, 8, 4): ' in re militari moderata gloria defendere magis provincias quam amplificare studens '. L'indole generale del suo regno fece dire a Capitolino (Pius 13, 4) che ' solusque omnium prope principum prorsus sine civili senguine et hostili, quantum ad se

ipsum pertinet vixit'; il che deve naturalmente intendersi nel senso che personalmente non abbia fatto guerre. E dove Aurelio Vittore (epit. 15, 3) dice 'imperium nullo bello per annos viginti tres, autoritate sola rexerit', non bisogna pigliare alla lettera le sue parole, perchè le notizie date dallo stesso Capitolino (Pius 5, 4-5) trovano in parte riscontro in dati epigrafici. E di queste imprese potrebbero dirsi guerre più propriamente quelle compiute contrò i Mauri, i Briganti, i Germani e gli Alani: repressioni invece di rivolte quelle che, secondo si riferisce, ebbero luogo nella Dacia, in Giudea, in Acaia, e nell'Egitto.

La guerra contro i Mauri (Paus. 8, 43. Cap. Pius 5, 4. Aristid. ed Dindorf 1, 351) terminò costringendo questi a dimandar pace, e, quanto al tempo, pare sia stata compiuta nei primi anni del regno di Antonino, e propriamente nel 139 (Cohen II 527-3). Due medaglie imperiali (Cohen II 323-4) ove la figura dell'Africa è congiunta a quella della Vittoria, hanno fatto supporre al Lacour-Gayet (Antonin le Pieux p. 143) che anche in quest'anno avesse luogo in Africa un'altra azione militare.

La guerra in Britannia contro i Briganti, che aveano fatta un'incursione su territori di sudditi romani (Paus. 8, 43), condotta da Q. Lollio Urbico sotto il terzo consolato di Antonino (Cohen II 113-6, 119), dovè terminare, per quanto è detto di sopra, nel 142. E fu in questa occasione, che, ad assicurare i vantaggi della vittoria, venne costrutto un 'murus caespiticius' (Cap. Pius 5, 4 C. VII p. 191).

Meno si sa delle guerre contro i Germani e gli Alani. Ma se, come qualcuno ha voluto, si potesse mettere in relazione con esse una moneta di Antonino (Eckhel, 7, 3. Cohen II 789), sarebbero da asssegnarsi al periodo 140-5.

Maggiori intertezze e più poche notizie si hanno intorno alle repressioni delle rivolte. La ribellione de' Daci (Cap. Pius 5, 4) o de' Geti, come li chiama Aristide (ed. Dindorf 1, 350), alludendo pure allo stesso fatto, dovette aver luogo anche ne' primi anni di regno di Antonino; tanto che ad essa vorrebbero alcuni riferire una moneta (Cohen II 347), ove la Dacia è rappresentata avendo in mano un vaso ed uno stendardo. La sollevazione de' Giudei poi non trova spiegazione dopo una così vicina e terribile repressione come quella di Adriano, ed in ogni modo, se vi fu, dovette ridursi ad un movimento di poca importanza; come l'altra dell'Acaia deve ridursi a' torbidi promossi da quel Peregrino, di cui dobbiamo la memoria a Luciano. Di più grave importanza dovette essere la rivolta dell' Egitto, se richiamò sul luogo la presenza stessa di Antonino (Aristid. ed Dind. 1, 350. Malala, Chronogr. ed Dindorf, Bonn 1831 p. 280); e fu questa l'unica volta che Antonino, essendo imperatore, uscì d'Italia. La data di questo fatto deve collocarsi tra il 148 ed il 155 d. C.

Del resto, pur non compiendo frequenti e rumorose imprese militari, Antonino mantenne alta l'autorità dell'Impero e dette (140-3) re a' Quadi (Cohen II 687-9), agli Armeni (Cohen. II 686) ed a' Ladî (Capit. Pius 9, 6); regolò, come arbitro, le contese tra Cotys e Rimetalce nel Chersoneso Taurio (Cap. Pius 9, 8), fece venire innanzi a sè in atto di omaggio il re Farasmane (Capit. Pius 9, 6), distolse con lettere, o piuttosto con un'attitudine energica ed una pronta preparazione (C. IX 2457) gli assalti di Abgaro e de' Parti, negò a questi risolutamente il trono regale preso da Traiano; ed agli Olbiopolitani porse anche ausilio contro de' Tavrosciti, assicurando così loro la vittoria e, mercè ostaggi, la pace. Anzi a tutt'altro, che a' fatti d'arme, Antonino ha raccomandato il suo nome, e la sua gloria ne' secoli è nata proprio da questo: dall'avere amata la pace e creduto come Scipione, che fosse assai meglio conservare la vita di un cittadino, che non uccidere mille nemici. Buono, probo, mite, amante della famiglia e della vita campestre, Antonino portò sul trono tutte queste sue virtù, ed intese in tutti i modi ad assicurare il benessere materiale e morale de' suoi soggetti. Così restituì per intero all'Italia e per metà alle provincie l' 'aurum coronarium' che gli era stato offerto in occasione della sua elevazione all'Imperò (Cap. Pius 4, 10. Eckhel, 7 4-11); si astenne da viaggi per non recare a' paesi attraversati soverchio dispendio; cercò di rendere quanto meno dura fosse possibile l'esazione delle imposte, guadagnandosi così il nome d'indulgente (Capit. Pius 10, 8. Eckhel, 7, 22), scemò le imposte ed in un caso (Chron. Pasch. a. 147) le condonò perfino. E, senza vessare i popoli, fece ricco il tesoro (Eutrop. 8, 8. 3) e non tolse niente allo splendore dell'Impero: dette anzi esempio singolare di munificenza con giuochi magnifici (Cohen II 562-66). Oltre alle distribuzioni gratuite ordinarie, ch'erano divenute sotto l'Impero un'istituzione, Antonino distribuì del proprio donativi (*congiaria*) ai soldati ed al popolo (Capit. Pius. 4, 9), e son nove le liberalità, di cui restano tracce nelle monete, così distribuite (Cohen II p. 270):

I (a. 139) 480-2.
II (140-3) 483.
III (140-3) 484-9.
IV (145) 490-501.
V (148) 502-12.
VI (151) 513-16.

VII (152-4) 517-26.
VIII (158) 527-9.
IX (161) 530-2.

Riguardo alle istituzioni di beneficenza, sviluppò quanto in proposito aveano fatto i suoi predecessori, combinando anche una specie di credito fondiario con la pubblica assistenza; ed oltre alle numerose rappresentazioni sulle monete, che alludono probabilmente a questa assistenza de' fanciulli (Eckhel, 7, 22, 26), restano epigrafi ad essa relative: C. IX 5700: *Imp(eratori) Caesari divi Hadriani f[l], divi Traiani Pa[r]thici nepoti, divi Nervae pronepoti T. Aelio Hadriano Antonino Augusto Pio, pontif(ici) max(imo) trib(unicia) pot(estate) XII, imp(eratori) II, co(n)s(uli) IIII, pueri et puellae alimentari Cuprenses Montani.* — O. 847: *Divo Antonino Aug(usto) Pio alimentarii.*

Inoltre, dopo la morte di sua moglie Faustina (a. 140 d. C), fondò un'apposita istituzione, che, dal nome di colei che intendeva onorare, chiamò delle *Puellae Faustinianae* (Cohen II Faustina 261-3).

A questi sentimenti di umanità, Antonino accoppiò altresì un elevato sentimento di pietà che addimostrava sia nelle pratiche religiose che nel rinnovare la memoria dell'antico culto e dell'epoche mitiche di Roma, i cui fatti si vedono figurati su buona parte delle monete coniate sotto il suo regno (Fröhner, Les médaillons de l'empire rom. Anton. P.) e specialmente nel novecentesimo anniversario della fondazione della città, celebrato con tutta solennità. Fu anche Antonino membro (C. VI 1000) (a. 139) e flamine (C. VI 2086) del collegio degli Arvali; istituì sacerdoti ad Adriano (Capit. Pius 5, 2) ed a Faustina (Capit. Pius 6, 7. C. IX 5428) ed ebbe tanta cura delle funzioni religiose, da meritare per l'osservanza di esse un elogio speciale: C. VI 1001 (a. 143): *S(enatus) p(opulus) q(ue) R(omanus) imp(eratori) Caesari T. Aelio Hadriano Antonino Aug(usto) P(io), p(atri) p(atriae), pontif(ici) max(imo), trib(unicia) pot(estate) VI, co(n)s(uli) III, optimo maximoque principi et cum summa benignitate iustissimo ob insignem erga caerimonias publicas curam ac religionem.* E per queste sue doti e pel sentimento di bontà che vi congiungeva, si trova più volte comparato a Numa Pompilio (Capit. Pius 2, 2; 13, 4).

Nel governo e nell'amministrazione portò Antonino quello stesso spirito conservatore, e non si dimostrò punto corrivo alle novità. Cercò piuttosto nella pratica di attenuare i difetti, quando ve n'erano, negli ordini esistenti, e raggiungere un buon effetto con uno spirito di regolarità, reputato fin'anco eccessivo e con una direzione provvida e sagace della cosa pubblica, senza comprometterla con più o meno ardite innovazioni. Non amò mutare di frequente i pubblici funzionarî; anzi lasciò l'ufficio a molti di quelli, che l'aveano sotto Adriano e mantenne per lungo tempo in carica quelli che mostravano di bene occuparla (Capit. Pius 5, 3; 8, 6). Rialzò il potere e l'autorità del senato, a cui si mostrò deferente, così come, da senatore, avrebbe voluto che avesse fatto un altro principe (Capit. Pius 6, 5) e scelse quasi esclusivamente tra i senatori i suoi consiglieri (Capit. Pius 12, 1), ed agli 'amici', domandò consiglio sopra ogni suo atto (Capit. Pius 6, 11), dando così al consilium principis, oltre delle attribuzioni giuridiche, altre di ordine politico ed amministrativo. L'avere anzi, pel primo dopo Augusto, rinnovati di decennio in decennio i voti (*Vota suscepta* o *soluta* Cohen II 667-7, 779), mostra quasi ch'egli avesse un concetto limitato dell'autorità imperiale, si può dire, come di cosa temporanea. Dimostrò anche il suo rispetto verso il senato, non permettendo che sotto di lui venisse messo a morte alcun senatore (Capit. Pius 8, 10). E portò in ogni campo quel suo spirito di mitezza, di equità e d'indulgenza. Divennero rare sotto di lui le condanne per cospirazione e rara fu altresì la publicatio bonorum (Capit. Pius 7, 3), di cui tanto si era abusato e si abusò sotto l'Impero; repudiò l'eredità di coloro che avessero figli (Capit. Pius 8, 5) ed introdusse disposizioni assai eque, utili e liberali riguardo alla protezione ed all'affrancamento degli schiavi, all'arrogazione, alle donazioni, a' testamenti, alle garanzie degl'imputati di reati ed alle forme procedurali (Hänel, Corpus legum ab impp. ante Iustinian. lat. Leipz. 1857 pp. 102-13). De' municipi ebbe molta cura, e la rivelò dando norme pel retto e regolare esercizio delle cariche municipali e pel buon impiego delle somme in loro favore erogate e la facile esazione di quelle promesse, che in certi casi, estendendo una disposizione di Traiano, volle considerate come veri e propri debiti (Dig. 59, 11, 14-5). Concesse pure a molti la cittadinanza romana, sì da meritare il titolo di *ampliator civium* (Cohen II 399. Fröhner, Méd. p. 61), e non isdegnò di assumere cariche municipali, che poi naturalmente fece gerire da altri (C. III 1497). Le numerose epigrafi dedicatorie attestano della gratitudine delle città verso Antonino; ma notevole specialmente è una di Lavinium: C. XIV 2070: *Divo Antonino Aug(usto) senatus populusque Laurens, quod privilegia eorum non modo custodierit sed etiam ampliaverit.*

Queste stesse tendenze all'ordine, al buon

andamento delle cose, che ebbe a guida nel reggere l'impero, Antonino le portò perfino nelle cose materiali. Non furono tante e sì vaste le opere nuove da lui concepite e messe in opera, quanto furono frequenti, numerosi e continui i restauri, le rinnovazioni. Tutto quello che nella sua smania di costruire Adriano avea promesso od incominciato, senza avere il tempo di mettere in opera o di compiere, Antonino volle adempiere. Ed è proprio caratteristico di lui questo: che innamorato quasi più dell'utile presente che non della gloria, non cedette al desiderio del nuovo, ma piuttosto a mantenere in buono stato quello che già vi era. Ciò lo trasse perfino ad ordinare, che il legato fatto ad una città per opere nuove, dovesse venire a preferenza impiegato per la manutenzione di quelle già esistenti, almeno quando la città avesse già abbastanza di monumenti ed a disagio potesse ben conservarli (Dig. 50, 10, 7). A compiere poi tutti i lavori, che furono eseguiti sotto il suo regno, spianò la via conservando e regolando anche meglio l'ordinamento che delle corporazioni d'artigiani avea fatto Adriano (Aur. Vict. epit. 15, 5. Dig. 50, 6, 5). Forse istituì pure nuovi uffici: almeno sotto di lui si vede comparire un *procurator ad silices* (C. VI 1598. Hirschfeld, Unters. p. 152).

Delle opere compiute o rifatte da Antonino poco o nulla rimane; ma ne serbano memoria gli scrittori ed in parte l'epigrafi. Egli elevò un tempio ad Adriano (Capit. Pius 8, 2. Eckhel, 7, 22), compì e dedicò il Mausoleo (C. VI 984), rifece il Grecostadio dopo un incendio e fece eseguire lavori anche al pons Sublicius ed al tempio di Agrippa (Capit. Pius 8, 2); restaurò e ricostruì il tempio di Augusto (a. 158) (Cohen II 1, 3, 4, 8, 797, 800-10) ed un tempio di Ercole (AI. 1853 p. 38), restaurò il porto di Gaeta e quello di Terracina, il Faro, dette un aquedotto ad Anzio, de' templi a Lavinium (Capit. Pius 8, 3), costruì un tempio a Faustina (Cohen II 1, 191-4) e le terme di Ostia, che, distrutte poi da un incendio sotto M. Aurelio, furono rifatte (C. XIV 376) da P. Lucilio Gamala: C. XIV 98 (a. 139): *Imp(erator) Caesar divi Hadriani fil(ius), divi Traiani Parthici nep(os), divi [Nervae] pronepos T. Aelius Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius pontif(ex) max(imus) trib(unicia) potes[t ii cos ii] thermas in quarum extructionem divus pater suus |XX| polli[citus erat] adiecta pecunia quanta amplius desiderabatur, item marmoribus ad omnem or[natum perfecit]*. Rifece similmente le pile di Puteoli distrutte dalla forza del mare: C. X 1640 (a. 139): *Imp(erator) Caesar divi Hadriani fil(ius), divi Traiani Parthici nepos, divi Nervae pronepos T. Aelius Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) II co(n)s(ul) II desig(natus) III p(ater) p(atriae) opus pilarum vi maris conlapsum a divo patre suo promissum restituit*: e C. X 1641 . . [*quod s*]*uper cetera ben*[*eficia a divo patre promissum op*]*us pilarum vigi*[*nti vi maris conlapsum splendore anti*]*quo et munitio*[*ne adiecta restituit*]. A Squillace (a. 143) fece un aquedotto (C. X 103), a Capua dedicò e, fors'anche, completò l'anfiteatro, cui Adriano, restaurandolo, avea aggiunto delle colonne (C. X 3832); a Fermo (C. IX 5353), a Corneto (BI. 1835 p. 29), a Fossombrone (BI. 1879 p. 122) rifece, riparò, ricostruì rispettivamente l'anfiteatro, le terme ed un altro ignoto edifizio. Si sa inoltre che aiutò col proprio danaro molte città a rifare opere antiche e ricostruirne altre nuove (Capit. Pius 8, 4). Ad Uscosio nel Sannio (a. 139) fu espurgato un lago, ma non si sa se col concorso di Antonino (C. IX 2828).

Vi furono pure sotto il regno di Antonino terremoti, che ruinarono città dell'isola di Rodi e d'Asia; si destò in Roma un incendio, che distrusse trecentoquaranta isole, ed alla restaurazione di ogni cosa egli attese con provvida cura (Capit. Pius 9, 1). A Narbo, dove un incendio aveva tutto distrutto (Capit. Pius 9, 2), egli, durante il suo quarto consolato (C. XII 4342) *ther*[*mas incendio*] *consumptas cum por*[*ticibus et* . . . . .] *basilicis et omni* [*apparatu impersae*] *sua re*[*stituit*]. In Ispagna restaurò il pons Alcantarensis, (C. II 762) e condusse l'acqua ad Ipolcobulcola (C. II 1643). A Porolissum (157) (C. III 836) *amphitheatrum vetustate dilapsum denuo fecit curante Tib. Cl. Quintiliano procuratore suo;* ad Odessus dette un acquedotto (C. III 762); ad Atene (C. III 549) *aquaeductum in novis Athenis coeptum a divo Hadriano patre suo consummavit dedicavitque*. Verso Atene anzi dovette Antonino mostrarsi abbastanza largo, a giudicare anche da un'epigrafe, ove è detto di lui: CIG. 347 = CIA. III 529. *αὐξήσαντα τὰς τοῦ θεοῦ πατρὸς αὐτο*[*ῦ εὐεργεσίας*]. In Brittania fece costruire il famoso *opus valli*, incominciato sicuramente dopo le vittorie di Lollio Urbico, senza per altro che si possa esattamente determinare il tempo entro il quale fu compiuto (C. VII 1041. 1088. 1099. 1109. 1110[a]. 1121. 1125-6. 1130-3. 1135-7. 1140-3 e pag. 191; Archaeological Journal 1878 vol. XV p. 28-31). Quest'opera grandiosa fu eseguita col lavoro delle legioni I Augusta, VI Victrix e XX Valeria Victrix; e da soldati del pari furono costrutte altre opere in Africa (C. VIII 2728[a b c]. 4205. 7046, 6991). Ivi pure Antonino contribuì al restauro delle terme di Cartagine (EE. 7, 696), fors'an-

che del fôro (Cap. Pius 9, 2), ed a Lambaesis fece elevare un tempio a Nettuno in memoria di alcuni lavori fatti per raccogliere le acque di alcune sorgenti (C. VIII 2653). Ed ebbe del pari ogni cura delle vie, prendendo varie disposizioni per la conservazione di esse (OH. 7170. C. IX 1156). Fece costruire un ponte sulla via Latina (C. X 6891), oltre quello di Ceprano (SIA. III, 7) restaurò la via Aemilia a Rimazzano (OH. 5119) e tra Forum Iulii ed Aquaesextiae (a. 145) (C. XII 5453. 5462. 5464), la via Iulia Augusta a Ponti e ad Albintimilium (C. V 8083. 8092) ed un'altra via presso Cuttiae (C. V 8063). Altri lavori di viabilità fatti sotto di lui sono attestati da colonne miliarie trovate su vie pubbliche della Lusitania (C. II 4655), della Baetica (C. II 4689. 4727), della Tarraconensis (C. II 4740), della Syria (C. III 203), della Pannonia inferiore (C. III 3699) e superiore (C. III 4616-18) (a. 141) (C. III 4641. 4649 nell'a. 143), del Norico (C. III 5734. 5743 — a. 140-4), della Siria (C. III 6722. 6724), dell'Africa (C. VIII 10230. 10328. 10435. 10439), della Gallia (a. 144-5 — C. XII 594. 5498. 5499. 5501. 5533. 5541. 5544. 5551. 5564-5. 5567-70. 5573-9. 5582-3. 5603-4. 5616. 5625-6. 5629. 5639), (— a. 139, C. XII 5477), della Germania (BRh. — a. 139-1937. 1965; — a. 140-5 1930).

Il lungo periodo di pace, di cui allora godette lo Stato romano, fu così assai utilmente impiegato, ordinando, rifacendo, sviluppando ogni parte ed ogni funzione di esso; ed il commercio e l'economia pubblica se ne avvantaggiarono notevolmente e potè bene esser detto di Antonino che 'provinciae sub eo cunctae floruerunt' (Capit. Pius 7). E quando, varcati i settantaquattro anni, Antonino morì, fu rimpianto, dice Capitolino (Pius 12, 4), quasi fosse un adolescente.

Il giorno della sua morte non è ben conosciuto; si sa solo che la morte era avvenuta prima del 23 marzo del 161 (C. X 1814), e per calcoli indiretti, desunti dalla durata del regno di Marco Aurelio (Dio Cass. 71, 53. Clem. Alex. Strom. 1, p. 147) si fa risalire al 7 Marzo. — Antonino aveva regnato ventidue anni, sette mesi e ventisei giorni, ed avea assunto quattro volte il consolato e ventiquattro la potestà tribunicia; il che si concilia co' ventitre anni circa di regno, osservando che la prima potestà tribunizia durò soltanto due mesi, e la seconda si cominciò a contare dal primo giorno del successivo gennaio. Anzi questo sistema, non adottato ne' paesi greci dell'Impero, porta qualche differenza nel computo delle date (cfr. CIG. 3457).

Ad Antonino, come a principe altamente riverito ed amato, vennero resi onori insigni. Portato da Lorium, dove era spirato, a Roma, il suo corpo fu arso sul rogo e sepolto poi nel mausoleo di Adriano, ove a distinguerlo fu collocata questa epigrafe: C. VI 986: *Imp(eratori) Caesari Tito Aelio Hadriano Antonino Aug(usto) Pio, pontif(ici) max(imo), tribunic(ia) pot(estate) XXIIII. imp(eratori) II, co(n)s(uli) IIII p(atri) p(atriae)*. Il senato a voti unanimi ne fece la consacrazione, dandogli il titolo di Divus (Capit. Pius 13, 3. Cohen II 153. 1288. Eckhel, 7, 28. Fröhner 73-4): vennero celebrati in suo onore giuochi circensi (Capit. Pius 13, 4; M. Anton. 8, 2) ed elevata sul posto del rogo una colonna commemorativa sormontata dalla statua (C. VI 1004. Cohen II 352-8). Fu inoltre reso comune anche ad Antonino il tempio già consacrato a Faustina (C. VI 1003) ed il suo culto affidato ad un flamine (Capit. Pius 13, 4) e ad un collegio di Sodales Antoniniani, di alcuni de' quali è rimasta memoria (C. VI 1401. 1497. 1546. — X 4750. — WE. 649. 1188). E non ultimo omaggio fu questo, che molti dei suoi successori ambirono portare il nome d'Antonino.

Magistrature e titoli.

Quaestor (Capit. Pius 2, 9).

Praetor (Capit. l. c.).

Consul nel 120 con L. Catilius Severus (C. VI 2080. VIII 8239).

« Ab Hadriano inter quattuor consulares, quibus Italia committebatur, electus » (Capit. Pius 2, 11).

Proconsul Asiae (Dig. 48, 3, 651. CIG. 2965. FL. V 146).

Imp. Caesar. « et in imperio proconsulari et in tribunicia potestate collega » nel 138 (Capit. Pius 4, 7) (Cohen II Ant. et Hadr. 1-3; Ant. 574. 597-606. 658-65. 1057-67. 1184).

Augustus, Pius, pontifex maximus nel 138 (Cohen II 66-98)

Pater patriae nel 139 (Cohen II 21 e seg., CIG. 3176. 4303[h]. 5616).

Consul II nel 139 con C. Bruttius Praesens II (C. III 411. IX 2828. CIG. 3137. 3175. 3405).

Consul III nel 140 con M. Aurelius Verus Caesar (C. VI 159 e per l'intervallo 140-3 Cohen II 58-62. 106-8. 113-5. 119-1. 123-7. 135-43. 146-7. 169-85. 190-1. 362. 398-412. 417. 420-38. 440-8. 450-1. 457-60. 463-4. 466-71. 588-91. 619. 654-5. 679-89. 694. 699-717. 721-5. 736-9. 742-4. 747. 754-6. 760-4. 768-78. 780-3. 789. 917-24. 827-30. 837. 881-926. 1073-7. 1079-90. 1130. 1134. 1140. 1144. 1158. 1161. 1194-5. 1170-6.

Imperator II nel 142 (C. X 515. Cohen II 30-2. 113. 179-80. 346. 416,7. 420-48. 450-1.

457. 523. 527. 533. 549. 567-71. 767. 779. 946. 948. 950. 972. 1025-48. 1050. 1130. 1153. 1193).

Consul IIII con M. Aelius Aurelius Verus Caesar II nel 145 (C. III 282. VI 2085. VIII 1177; Cohen II 61, 105. 203-4. 216. 223. 250-1. 592-4. 1131. 1135. 1190-2. 1203. 1235-7).

Optimus princeps (C. III 5654. V 532, 1, 10. Cohen II 29, 760).

[*Princeps i*]*ndulg*[*entissimus*] (C. V 3110. XI 1424).

Optimus maximusque princeps (C. VI 1001. O. 2531).

Optimus ac sanctissimus omnium saeculorum princeps (EE. 1, 139).

Omnium saeculorum sacratissimus princeps (C. XII 594).

Dominus noster sanctissimus (C. III 1129).

Rest[*itutor* [*It*[*aliae* (C. XI 805).

[*Pro*]*pagator* [*imperii Romani*] (OH. 6479).

Ampliator civium (Fröhner pag. 61).

[*Britt.* ? *Ge*[*rmanicus, Dacicus* ? (EE. 7, 699).

[*Κύριος*]*τῆς οἰκουμένης* (CIG. 4416).

Ἀγαπητός (CIG. 189).

Εὐεργέτης καὶ σωτήρ (CIG. 5885).

Νέος Διόνυσος (CIG. 349).

Divus Antoninus, divus Pius (C. II 158. 187. (cf. add.). 1725. 1946. 3234. 4227. 4277. V 217. 506 *3119 (?). *6971 (?). 4428. VI 1004-5. 1377. 1598. 8972. VII 310. 440. 556. 1002. VIII 1147. 1779. 4205. 4588. 9698. IX 670. 4976. X 408. 416. 3340. 7211. 7507-8. 7341. XI 1924. XIV 376. 2070. EE. 1, 139. Cohen II 153-67. 352-8. 677. 766. 1188-9).

Θεὸς Ἀντωνίνος (CIG. 1074. 1317. 1319. 2140ᵃ 4 add.). 2217 add. 2811ᵇ. 2878. 3177. 3497. 3836. 3884. 3837. 3878. 5891).

Θειότατος (FL. V 1652ᶜ)

Ζεὺς Ἐλευθέριος Ἀντωνεῖνος Σωτήρ (CIG. 350. 1313-4).

Seguendo l'ordine cronologico si ha:

a. 138. *Tribunicia potestate, consul* (C. VI 998).

» *Pontifex maximus, tribunicia potestate, consul* (Cohen II 574. 597-606. 637. 658-65. 1057-67. 1184).

» *Pius, Augustus, pontifex maximus, tribunicia potestate, consul* (C. XI 697).

» *Augustus, Pius, tribunicia potestate, consul, designatus II* (C. II 4057. III 501 add.. V 4317. VI 999. Cohen II 66).

» *Pater patriae, pontifex maximus, tribunicia potestate, consul, designatus II* (C. III. 131. Cohen 1070, a cui il Cohen istesso nota: «Il titolo di P. P. col primo consolato è sommamente degno di nota, a meno che questa medaglia non sia stata coniata mutatis matricibus).

a. 138. *Augustus, Pius, pontifex maximus, tribunicia potestate, consul II, pater patriae,* (Cohen II 99-103).

L'indicazione nel 138 del secondo consolato, che Antonino assunse veramente nel 139, congiunto come è qui con la prima potestà tribunizia, si deve spiegare o con l'omissione di II dopo *tribunicia potestate,* ovvero con un'abbreviazione della forma *cos.* [*des*] *II,* cosa non rara nell'epoca imperiale. (Eckhel, 8, 329 De consulib. Caesarib.).

a. 139. *Tribunicia potestate II, consul II, designatus III, frater Arvalis* (C. II 4494. VI 984. 1000. 2084. XII 5477. XIV 97-8. 2100. 3580. EE. 5, 196. O. 839. CIG. 1879. 3457 e pel solo consolato Cohen II 21-28. 64-5. 109-10. 120. 168. 347. 365. 368. 380-2. 396-7ᵇⁱˢ. 413. 465. 480-2. 547-8. 551-3. 560-1. 572. 575-8. 596. 634-5. 645-53. 666. 678. 698. 726-7. 743. 765. 786-7. 790. 794-6. 816. 831-6. 840-80. 1072. 1195).

» 140. *Tribuuicia potestate III, consul III* (C. III 549 con indicazione errata della potestà tribunizia; VI 159. VIII 8368. IX 2553. X 1643. XI 1424. CIG. 1617. 5885 e pel solo consolato C. II 4605 e Cohen u. s.).

» 141. *Tribunicia potestate IIII, consul III* (C. II 2517. III 5912. 4616-8. 5906. VI 987. VIII 2361. 4587. X 6891. XIV 99).

» 142. *Tribunicia potestate V, consul III, imperator II* (C. II 1336. III 1448. X 515. 6000. Cohen II 113).

» 143. *Tribunicia potestate VI, consul III, imperator II* (C. II 3236. III 4641-49. 5654. 5734-43. VI 1001. VIII 5326. X 103. Cohen II 636).

» 144. *Tribunicia potestate VII, consul III, designatus IIII, imperator II* (C. III 5770. VI 1002. VIII 2535. XII 5499. 5501 e pel solo consolato Cohen II 186-9. 348-50. 838-9. 927-9).

» 145. *Tribunicia potestate VIII, consul IIII, imp. II* (C. III D. XXXVIII. C. XII 5603-4. 5616. 5625-6. 5629. *5639. 5453. 5458. 5462. *5464 e pag. 660, e per il solo consolalo C. II 3412. XII 4342. XIV 2461. Cohen II 225-30. 258. 274-5. 278-9. 282. 295-99. 318-20. 339. 343-46. 363-4. 388-9. 391. 415. 461. 472. 490-501. 718-20. 745-6. 748-53. 757-9. 784. 791-3. 930-9. 940-5. 1078. 1136. 1138. 1141-3. 1145-50. 1153. 1159-60. 1162. 1166-8. 1177-9. 1182. 1185-7. EE. 5, 686, 712).

» 146. *Tribunicia potestate X, consul IIII, imperator II* (C. II 1168. VIII 2536-41. EE. 5 D. LXXV).

» 147. *Tribunicià potestate X, cos IIII, impe-*

rator II (C. II 1282. VIII 2542. XII 5551. CIG. 4283. Cohen II 667-71).

a. 148. *Tribunicia potestate XI, consul IIII, imperator II* (C. VIII 2652. X 6077. Cohen II 39. 217. 231. 255. 276. 280. 283. 286. 300-3. 340. 502-12. 673-6. 946. 948-9. 1093-9. 1186. 1209 (?)).

» 149. *Tribunicia potestate XII, consul IIII, imperator II* (C. IX 5700. Cohen II 41. 122. 218. 224. 232-42. 252. 263. 281. 284. 287. 304. 369. 572-6. 672. 811-14. 1092. 1100).

» 150. *Tribunicia potestate XIII, consul IIII, imperator II* (Cohen II 219. 243-4. 253. 264).

» 151. *Tribunicia potestate XIIII, consul IIII, imperator II* (Cohen II, 47-9. 145. 220. 245-7. 254. 265-6. 294. 474-9. 513-6. 554-5. 579-83. 616. 618. 633. 690. 692-3. 950-5).

» 152. *Tribunicia potestate XV, consul IIII, imperator II* (C. III 6724. (Cohen II 112. 196. 212. 259-60. 267-9. 288-9. 305. 341. 517. 584-7. 617. 691. 728-31. 825. 965-70. 1154).

» 153. *Tribunicia potestate XVI, consul IIII, imperator II* (Cohen II 197. 206-7. 221. 261. 270. 277. 290. 306-11. 342. 452-3. 519-20. 525. 534. 695. 732-3. 826. EE. 4 D LXX).

» 154. *Tribunicia potestate XVII, consul IIII, imp. II* (C. III D. XXXIX. Cohen II 42. 45. 52. 200. 211. 271. 285. 291. 312-15. 321. 326-7. 371. 454-5. 518. 521-24. 526. 535-9. 542).

» 155. *Tribunicia potestate XVIII, consul IIII, imperator II, flamen fratrum Arvalium* (C. VI 2086. VIII 10439. Cohen II 117-8. 194. 201. 208-10. 213-5. 272. 292. 316-7. 338. 372. 376. 456. 462. 540-1. 543. 971).

» 156. *Tribunicia potestate XIX, consul IIII. imperator II* (C. VIII 8466. Cohen II 53. 57. 195. 202. 205. 256-7. 273. 293. 377-8. 544-5. 972-99. 1132. 1157).

» 157. *Tribunicia potestate XX, consul IIII, imperator II* (C. III 836. VIII 622. 1126 = 10499. Cohen II 121. 328. 385. *418. 779, 815. 1000-24).

» 158. *Tribunicia potestate XXI, cos IIII, imperator II* (C. VIII 800. 2501. 2653. Cohen. II 5-6. 222. 262. 322. 329-30. 373. 386. 392. 449. 527-9. 802-3. 1025-47. 1180).

» 159. *Tribunicia potestate XXII, consul IIII, imperator II* (C. VIII [800]. Cohen. II 2. 7. 9-12. 192. 325. 331-5. 387. 390. 393-5. 620. 734. 740. 797. 804-7. 1048-9. 1091. 1101-12. 1128-9. 1156. 1163 (?)).

» 160. *Tribunicia potestate XXIII, consul IIII, imperator II* (C. III 1576. V 855. EE. 5, 784. Cohen II 193. 248-9. 323-4. 336-7. 359-60. 374-5. 573. 621-7. 696-7. 735. 741. 800-1. 1050-1. 1113. 1119-26).

a. 161. *Tribunicia potestate XXIV, consul IIII, imperator II* (C. VI 986. Cohen. II 43. 134. 150-2. 361. 383. 530-2. 628-32. 1052-6. 1181).

Famiglia.

1) *T. Aurelius Fulvus,* avo paterno di Antonino, praefectus urbis e console per due volte (Capit. Pius 1,3), la prima nell'anno 85 e la seconda, come credettero alcuni, nell'89 (O. 2782; ma ivi, secondo il Mommsen H. XV 296 si tratta di suo figlio).

2) *[T.]Aurelius Fulvus,* padre di Antonino (C. V 9355), anch'egli console (Capit. Pius 1, 2).

3) *Arrius Antoninus,* avo materno di Antonino, console (Capit. Pius 1, 4. Aur. Vict. epit. 12,3) suffectus due volte e per la prima volta nel Luglio ed Agosto del 69 (Tacit. hist. 1, 77), proconsole di Asia (Capit. Pius 3, 2. Plin. epist. 4, 3) marito di

4) *Boionia Procilla* (C. VI 9355. Capit. Pius I, 4) dalla quale ebbe

5) *Arria Fadilla* (Capit. Pius 1, 4. C. VI 2120) madre di Antonino, passata poi a seconde nozze con P. Iulius Lupus, già console *suffectus* nel 98 (G. 1071), dal quale ebbe una figlia, Iulia Fadilla, morta probabilmente, come altri fratelli di Antonino, prima che questi ascendesse al trono (Capit. Pius 5, 2). Arria Fadilla dovea possedere ne' dintorni di Padova una villa ove avea fatto costruire delle terme (C. V 8117, 9) ed avea inoltre ne'suoi poderi alcune fabbriche di laterizî (figline) (Marin, Iscr. ant. dol. 37-45, 325-9, 425-6, 529).

6) Collaterali

a) *Antonia Saturnina,* figlia di Lucio, moglie di C. Arrio Pacato, zia materna di Arrio Antonino (v sopra), Arrio Massimo, ed Arrio Pacato, viri clarissimi (C. VIII 7032).

b) *Cn. Arrius Cornelius Proculus,* legato della Lycia sotto Antonino (CIG. 4303[h1] add.).

c) *C. Arrius Antoninus,* console suffectus verso il 170, proconsole di Asia verso il 185, praefectus aerari Saturni, sodale Antoniniano (C. VI 2100[a]. VIII 2390. 7030. 8241. XIV 2070).

d) *C. Arrius Calpurnius Frontinus Honoratus,* anch'egli consol suffectus (C. III 289-90).

7) Parenti adottivi

a) **Aelius Hadrianus** (v. **Hadrianus**) padre adottivo di Antonino, che diventa così *divi Traiani nepos, divi Nervae pronepos,* e *Sabina* madre adottiva (C. VI 984).

b) *Matidia,* sorella di Sabina, *matertera*

Antonini Pii (C. III 6070ª. VI 1007. X 3833. 4744-7).

8) Affini

a) *M. Annius Verus,* suocero di Antonino, ascritto tra i patrizî da Vespasiano e Tito fra il 72 ed il 74 (Capit. Pius 1, 6; M. Ant. Phil. 1, 2), console sufflectus nell'83 ed ordinario nel 121 e 126, praefectus urbis nel 122 (C. IX 1617) e sposatosi a Rupilia Faustina, da cui nacquero, oltre ad Annia Faustina, moglie di Antonino, altri due figli, cioè

b) *M. Annius Libo,* console ordinario nel 128 e padre di *Annia Faustina,* sposata poi da *T. Vitrasius Pollio,* console suffectus sotto Antonino ed ordinario nel 176 (C. III 762. VI 1540. EE. 4, 23) e di *M. Annius Sabinus Libo,* curatore di Lavinium sotto Antonino (EE. 3, 156. WE. 1747) e legato di Syria sotto M. Aurelio.

c) *M. Annius Verus,* morto durante l'esercizio della pretura, lasciando due figli, che avea avuti da sua moglie Domitia Lucilla: M. Aurelius Verus, che fu Marco Aurelio ed Annia Cornificia Faustina (v. **M. Aurelius**).

9) Moglie e figli.

a) **Annia Faustina** ovvero Galeria Faustina (Capit. Pius 1, 6; M. Ant. Philos. 1, 3) si sposò ad Antonino in un' epoca, che non si può ben determinare, ma che, secondo qualcuno suppone, ricade tra il 112 ed 115, e nel 138 ebbe dal senato decretato il titolo di Augusta (C. V 5028. 8110 173-4. X 1643. XII *4343. XIV 3580. Cohen II Faustina 82,140-3. 145-56. 213-8. 264-5. 279-89. 292-304, tralasciando qualche altra epigrafe, che per l'insufficiente indicazione o la non completa conservazione non si sa se debba attribuirsi alla maggiore Faustina od alla minore). Faustina apparteneva alla gens Annia, che, come in parte si è visto innanzi, annoverava tra i suoi membri persone che già avevano rivestito importanti offici pubblici, e si distingueva anche per essere molto doviziosa. Sembra che Faustina avesse delle fabbriche di laterizî (C. X 8043 6). Essa morì nel terzo anno di regno di Antonino (240) (Capit Pius 6, 7), e, quantunque iutorno al suo costume corressero voci non buone (Capit. Pius 3, 7), pur essendo vissuta sempre in accordo col marito (Cohen II, Faustina 151-2. 157. 214-5. 219-22. 302-3), ne fu fatta l'apoteosi (C. II 4096. VI 987. 1006. 1019. IX 1113. XII *4344. Cohen II Faustina 1-81. 83-129. 131-9. 144. 158-91. 195-212. 229-63. 266-78. 290-1. 293-301. 305-19), ed in onor suo (Capit. Pius 6, 7) furono celebrati giuochi ed erette statue d'oro e d'argento e consacrato un tempio (C. VI 1005. Cohen II Faustina I, 191-4) ed istituite sacerdotesse (C. V 7617. IX 5428) ed appresso anche le Puellae Faustinae (ved. sopra). Il senato voleva dare anche al mese di Ottobre il nome di Antonino e Faustina, non si sa se in onore della maggiore o della minore, ma l'imperatore vi si oppose (Capit. Pius 10, 1). Resta pure memoria di una schola Faustiniana in Praeneste (CIG. 5998) e di un « φαυστίνειον γυμνάσιον » in Mileto (CIG. 2881), ma non si sa quando e perchè istituiti.

Da Faustina Antonino ebbe quattro figli:

b) *Aurelia Fadilla* (C. VI 990) sposata a Lamia Silano e morta mentre Antonino andava ad assumere il proconsolato d'Asia (Capit Pius 3, 6).

c) *M. Aurelius Fulvus Antoninus* (C. VI 988).

d) *M. Galerius Aurelius Antoninus* (C. VI 989. Eckhel 7, 42. Cohen II Galerio Ant. e Faustina 1, 2).

Il non trovare aggiunto alcun titolo a questi due figli di Antonino, prova, secondo alcuni, che morirono prima del 138, e, secondo altri, – i quali traggono una deduzione non del tutto giustificata dall'impronta simultanea, che si trova in una moneta di Galerio e della θέα Φαυστεῖνα – che uno di essi almeno sarebbe morto dopo il 140, ed il titolo di Caesar manca, perchè non competevagli la successione al trono. Nel primo caso le ceneri di questi due figli di Antonino sarebbero state collocate nel mausoleo di Adriano un certo tempo dopo la loro morte, poscia che Antonino ebbe ottenuto l'impero.

e) **Annia Faustina**, sposata poi a Marco Aurelio (v. **M. Aurelius**).

f) Concubina *Galeria Lysistrata* (C. VI 8972) liberta di Faustina maggiore, ed a mezzo di essa - secondo dice Capitolino (Pius 8, 9) Fabio Repentino avrebbe ottenuta la prefettura del pretorio.

Mueller u. Bossart, Antoninus Pius (in Büdinger. Untersuchungen zur röm. Kaisergesch. II p. 288-320). — Sievers, Studien zur Gesch. der röm. Kaiser. p. 171-223. — Champagny, Les Antonins II p. 169 sg., éd. 1875. — Schiller, Gesch. der röm. Kaiserzeit. 1 p. 628-35. — Lacour-Gayet, Antonin le Pieux.

E. CICCOTTI

ANTUNNACUM (*Andernach*). — Città della Gallia Belgica presso la riva destra del Rhenus, sulla via fra Bonna e Confluentes (KAA. XI Dh), così chiamata in una iscrizione di Aduatuca Tungrorum (OH. 5236), nell'itinerario Antoniniano (p. 254. 371) e nella tavola Peutingeriana (3, 1), Antennacum in Ammiano (18, 2, 4), Anternacha nel Ravennate (4, 24); nei tempi posteriori dipendente dal dux Mogontiacensis e sede di un praefectus militum (Not. Dign. Occ. 41, 13 = 25 Seeck p. 213 seg.).

ANUBIS. — Divinità egizia, protettrice delle tombe e del regno dei morti, nata da Osiris e da Nephthys (Plut. Is. 14 cf. Zeitschr. für ägypt.

Sprache 1883 p. 102) e rappresentata in forma di uomo dal capo di sciacallo. Adorata per sè principalmente nelle regioni medie dell'alto Egitto, nella mitologia greca divenne una delle figure secondarie del culto d'Isis insieme ad Harpocrates e a Serapis e identificato all'Hermes Psychopompos (Plut. op. cit. 61 cf. CIG. 1800. 2230. 2297 segg. 3724. 6841). Le iscrizioni latine la ricordano raramente: una di Roma (BM. 1889 p. 37) ha: *Isidi Lydiae educatrici valvas cum Anubi et ara Mucianus Aug(usti) lib(ertus) proc(urator)*; un'altra di Aquileia (C. V 8210): *Anubi Aug(usto) sac(rum) Lutatia Tyche v. s. l. m.* Meno infrequenti sono invece le menzioni dei suoi sacerdoti col titolo più comune di

Anubiacus — come in due iscrizioni di Ostia (C. XIV 352[a]): *D. Fabio D. filio Pal(atina) Floro Veraii sacerdot(i) sanct(ae) reg[in](ae Isidis) iudicio maiestatis eius electo Anubiaco* etc. — NS. 1888 p. 740: *P. Cornelius P. f. Victorinus Isiacus et Anubiacus et decurialis scriba librarius* etc.) e in una di Nemausus nella Gallia Narbonensis (C. XII 3043: *A. Iulius Leonas donum quod promiserat Anubiacis. Domestica libert(a) d(e) s(uo) p(osuit)*), e una volta anche di

Anuboforus — come in una lapide di Vienna nella stessa Narbonensis (C. XII 1919): *D. M. et memoriae aeternae Lepidi Rufi Anubofori qui vixit annos* etc., forma del nome, intorno alla quale l'Hirschfeld (C. XII p. 219) ricorda il luogo di Lampridio nella vita di Commodo (9).

ANULARIUM. — Ricorre in quattro iscrizioni degli accampamenti militari della legio III Augusta in Lambaesis nella Numidia (C. VIII 2552. 2553. 2554. 2557), e dinota, in genere, la somma pagata a quei militi che faceano parte di una corporazione speciale, nell'atto che ne uscivano per diverse ragioni. *Collegium* o anche *schola* chiamavasi la corporazione, che avea un'*arca* e un *quaestor*, ed era destinata non solo a scopo di mutuo soccorso, ma pare anche militare (cf. Wilmanns, Comm. in hon. Th. Mommseni p. 200. 204). Dalle suddette iscrizioni si vede, che nella legio III Augusta v'erano due di tali collegi; l'uno formato di *optiones* (2254), l'altro pare di *cornicines* (2257) e formato di 36 persone, che come tassa d'ammissione pagavano 750 denari e ricevevano una determinata somma (*anularium*), secondo che o uscivano dalla legione ed essendo trasferiti in altro corpo, dovevano intraprendere un viaggio per mare (2557, 31 cf. 2554) o erano promosse nella legione stessa (2557, 34), o congedate *honesta missione* (2557 cf. 2554) o *cum ignominia* (2557, 32), o morivano nel servizio e allora la somma era versata agli eredi loro o ai procuratori (2557, 35). Il significato originario della parola è per altro incerto. Il Mommsen che prima (presso Renan, Mélanges d'épigr. p. 240) l'aveva riferita alla concessione dell'ordine equestre, ora invece (Staatsr. 2[3] p. 894, 1) crede probabile che abbia un rapporto con la concessione dell'ingenuità o dell'*anulus aureus* per parte dell'imperatore (v. **Anulus**).

ANULARIUS. — Fabbricatore di anelli (Cic. Acad. 2, 26, 86). È ricordato in una iscrizione di Placentia (C. XI 1235) e in un'altra di Narbo (C. XII 4456), nei due casi liberto. Un collegio di *anularii* in Roma si ha da una lapide urbana (C. VI 9144 = I 1107: .... *anus ad .... duom vir conlegi anulari locum sepulchr(i) .... conlegio anulario(rum) dedit*), a cui il Mommsen fa seguire l'osservazione: 'Collegium anularium quo pertineat non minus latet quam duovir quomodo collegio praeesse potuerit'.

ANULUS. — Le lapidi offrono la doppia forma di *anulus* (C. II 3386, 13 segg. — V 4392[add]. — VI 1847; *aenulus* H. 1887 p. 547, 1; *anilus* C. VII 140) e *annulus* (C. II 2060. 2326) e nell'un caso e nell'altro non nel significato di cerchio in genere (Plin. nat. hist. 13, 62; 15, 124. Martial. 3, 29; 11, 37 etc.) o di un membro del capitello (Vitruv. 4, 3); ma di ornamento della persona e di segno distintivo di classe sociale (v. più sotto *anulus aureus*).

Come ornamento e suggello, che negli uomini, nei primi tempi di Roma, soleva essere comunissimo, di ferro e senza gemme (Plin. nat. hist. 33, 1, 9 seg.; ep. 8, 6, 4. Stat. silv. 3, 3, 144. App. Pun. 104 cf. Liv. 1, 11. Flor. 1, 5), da circa il secolo VI anche gemmato (Plin. nat. hist, 37, 85) e quindi d'oro; che portavasi al quarto dito per lo più della mano sinistra (Plin. nat. hist. 33, 24. Gell. 10, 10. Macrob. sat. 7, 13, 14. Isid. orig. 19, 32, 2) e più tardi in numero maggiore di uno (Horat. sat. 2, 7, 9. Petron. 71) e in tutte le dita delle due mani (Quint. 11, 3, 142. Martial. 5, 11; 11, 59), così dagli uomini che dalle donne (Clem. Alex. Paed. 3, 11, 57 e p. 287. Tertull. apol. 6); come tale, dunque, l'*anulus* è ricordato in quattro iscrizioni fra varii ornamenti di statue di divinità e di donna, nelle medesime indicati. C. II 2060: *Postumia M(arci) f(ilia) Aciliana Baxo poni statuam sibi testamento iussit .... item ornamenta* (ne segue l'indicazione) .... *L. Fab(ius) Superstes filius dedicavit inpositis spataliis arg(enteis) gemmatis exsuper eius summae s(upra) s(criptae); item annulum (sestertium) VII n(ummum) gemma iaspide.* — 2326: *Venerem Aug(ustam) cum parergo, item phialam argent(eam) .... Aemilia Artemisia viva posuit ea*

demque de suo annulum aureum gemma meliore [*addidit*]. — 3386: *Isidi puel*[*lar*(*i*)?] *iussu dei Ne*[*tonis* ?]. *Fabia L. f*(*ilia*) *Fabiana avia in honorem Avitae neptis . . . . item ornamenta* (ne segue l'indicazione) . . . , *in digito minimo anuli duo gemmis adamant*(*ibus*) ; *digito sequenti anulus polypsephus zmaragdis et margarito; in digito summo anulus cum zmaragdo* etc. — C. VII 140: *Devo Nodenti Silvlanns* (sic) *anilum perdedit, demediam partem donavit Nodenti. Inter quibus nomen Seniciani nollis pe*[*r*]*mittas sanitatem, donec perferat usque templum Nodentis.* E l'Hübner (ivi): ' Ita fere videtur intelligenda: Silvanus divo Nodenti dimidiam partem pretii anuli perditi sic donavit, ut ad fures detegendos anulumque recuperandum sibi praesto esset. Putat inter fures *nomen Seniciani* esse; ei (deum eam adloquitur) noli sanitatem permittere, donec annulum perferat ad templum '.

Sull'*anulus pronubus*, detto anche *pignus*, che lo sposo dava alla sposa come *arra* e che solevasi portare al quarto dito v. Iuven. 6, 27. Dig. 24, 1, 36, 1. Plin. nat. hist. 33, 12. Isidor. orig. 19, 32, 4; de eccl. off. 2, 20, 8.

BECKER, Gallus 3 p. 175 segg. — MARQUARDT, Privatl. 1 p. 40; 2 p. 680 seg. — HUEBNER, Ornamenta muliebria, Hermes 1 p. 353 seg.

Anulus aureus. — L'uso di questo anello è, negli uomini, meno antico di quello *ferreus*, e da prima era riserbato ai soli messi (*legati*) del senato (Plin. nat. hist. 33, 1, 11. 12 cf. Val. Max. 2, 2, 7. Zonar. 8, 6) e dei capi dell'esercito (Cato presso Fronto ad Antonin. 1, 1), come segno di riconoscimento pel gratuito transito (*evectio*); forse era permesso anche al trionfatore (App. Lib. 32) e al magistrato supremo (Petron. 71). Da eccezione passò poscia ad essere un privilegio o distintivo delle persone appartenenti all'ordine senatorio e all' equestre, di fronte a tutti gli altri cittadini, e tale si conservò anche nell'Impero (Dio Cass. 48, 45. Plin. nat. hist. 33, 1, 29. Horat. sat. 2, 2, 53). Sorse come privilegio senatorio circa il secolo V (Liv. 9, 7, 8; 26, 36, 5. Flor. 1, 22, 24. Plin. nat. hist. 33, 1, 18. 27); divenne anche equestre forse già nella prima metà del secolo VI (Plin. nat. hist. 33, 1, 18 cf. Liv. 23, 12, 1. Val. Max. 7, 2, ext. 6), certamente esisteva nell'anno 600 u. c. (App. Pun. 104 cf. bell. civ. 2, 22). Da privilegio di classe sociale si sviluppò in seguito a privilegio personale, il così detto *ius anulorum aureorum* così comune nell'Impero. Come tale però esso ebbe un doppio valore, in due periodi distinti. Negli ultimi tempi della Repubblica e nei primi due secoli dell'Impero, la concessione individuale fatta dell'*anulus aureus* dai magistrati supremi con poteri costituenti (Macrob. sat. 3, 14, 43 cf. Cic. ad fam. 10, 32, 2 etc.) o dall'imperatore (Tac. hist. 1, 13; 2, 57; 3, 77; 4, 3. 39. Plut. Galb. 7. Suet. Caes. 33; Aug. 27. 74. Galb. 14; Vitell. 12. Dio Cass. 47, 7; 48, 45; 53, 30. Arr. diss. Epict. 4, 1, 38 seg. etc.), importava insieme il conferimento della dignità equestre e, nei libertini, anche l'ingenuità, condizione questa indispensabile a quella dignità. Già prima del secolo III la concessione stessa conferiva soltanto la ingenuità ai libertini, ed è questo il *ius anulorum aureorum* dei giuristi da quel secolo in poi (Dig. 40, 10. Cod. Iust. 6, 8 etc. Tertull. de resurrect. 57); la dignità equestre si conferiva separatamente e la formola era diversa (v. **Eques**). Tale restrizione appare per la prima volta sotto Commodo, a testimonianza di due lapidi, di cui una urbana (C. VI 1847): [*L.*] *Marius L. lib*(*ertus*) *Doryphorus anulos aureos consecutus a divo Commodo, scrib*(*a*) *aedilic*(*ius*) *et tribunic*(*ius*) etc.; l'altra di Brixia (C. V 4392^{add}): *P. Atilio Philippo ornamentis decurion*(*alibus*) *Brixi*[*ae*], *Veron*(*ae*), *Cremon*(*ae*) [*honorato*] *et iure quattuor* [*liberorum*] *usuq*(*ue*) *anulorum* (*aureorum*) *a d*[*ivo*] .... cf. O. 2675: *L. Apuleio Braside habenti* (*quattuor*) *lib*(*erorum*) *ius dat*(*um*) *ab imp. .... ornament*(*is*) *decurional*(*ibus*) *honor*(*ato*) etc. A rilevare però l'incertezza che nel periodo di transizione vi fu tra l'una maniera e l'altra di concessione, il Mommsen (2^{3} p. 893, 4) osserva, che laddove secondo la legge Visellia del 24 d. Cr. il *ius anulorum aureorum* dava la capacità al decurionato (Cod. Iust. 9, 21), secondo la riferita lapide C. V 4392^{add} essa dava appena gli *ornamenta decurionalia*. Da Severo in poi tale concessione era fatta a ogni soldato (Herodian. 3, 8, 4), e pei libertini divenne assai più frequente che non fosse innanzi. Riguardo ai quali essa rispettava sempre i diritti del patronato, tranne il caso che con la *restitutio natalium* l'imperatore non avesse agguagliato interamente il liberto all'ingenuo (Dig. 38, 2, 3). Nè coll'ingenuità, nè colla dignità equestre ha rapporto la iscrizione di recente scoperta in Sainte (*Santones*) nella Gallia Aquitanica, nella quale iscrizione si vede un veterano onorato di *anuli aurei* dai suoi commilitoni (H. 22 p. 547, 1: *C. Iulio Agi*(?)*u*(?)*i*(?)*l .... a Macro Sant*(*oni*), *duplicario alae Atectorigiana*[*e*], *stipendis emeritis XXXII aere incisso .... clup*[*eis*] *coronis aenulis* (sic) *aureis donato a commiliton*[*ib*(*us*)] etc. — Contro la facile usurpazione dell'ingenuità, mediante l'uso dell'*anulus aureus*, vi furono un senato consulto dell'anno 23 d. Cr. (Plin. nat. hist. 33, 2, 33) e una lex Visellia dell'anno seguente (Cod. Iust. 9, 21. 31, 1), per cui si

poteva persino perdere la libertà (Suet. Claud. 25. Lamprid. Alex. 19. Dio Cass. 78, 13).

MOMMSEN, Staatsr. 2[3] p. 892 segg.; 3 p. 514 segg.

ANXA. — Nome comune a due città italiche. L'una nell'antica Calabria, detta poscia Callipolis (Plin. nat. hist. 3, 11, 100). L'altra nel territorio dei Marsi nel Samnium, mentovata da Plinio (nat. hist. 3, 12, 106) e Tolomeo (3, 1, 65): *Marsi Anxates* in una lapide di Alba Fucens, ricordante un *IIIIvir i(ure) d(icundo)* [*Ma*]*rs*[*is*] *Anxatibus* (C. IX 3950). Se ne ignora il luogo preciso. Era inscritta nella tribù Fabia (C. IX 8 cf. 7 Pollia).

ANXANUM (*Lanciano*). — C. IX 2995-3010. — Città dei Frentani nel Samnium nella regione IV Augustea (KAA. VIII Ek.), ricordata da Plinio (nat. hist. 3, 12, 106) e Tolomeo (3, 1, 65), nelle lapidi *Anxanum* (2999. C. VI 2404 *a* 4, 6 *b* 25), *Anxianum* (2998) e anche *Anxates Frentani* (3314), Anxano (Itin. Anton. p. 313 seg. Peuting. 6, 2), Ansianum (Ravenn. 4, 31; 5, 1); forse era nella tribù Arniensis (2895. 2999).

Magistrati. — *Quattuorviri quinquennales* (3000. 3002); *aediles* (2999).

Senato. — *Decuriones* (3001), *ordo decurionum* (2998).

Collegia[*ti collegiorum o*]*mnium* (2998).

Patrono. — *L. Vibius Severus.... splendidus eq(ues) Romanus* (3314).

Militi delle coorti urbane (C. VI 2404 *a* 4. 6. *b* 25).

Anxanum chiamavasi anche un luogo dell'Apulia presso Solapia, sulla via tra Sipuntum e Solinae, al lato occidentale del lago di Salpi (Tab. Peuting. 6, 3. Ravenn. p. 4, 31; 5, 1. KAA. VIII Fn).

MOMMSEN, C. I. Lat. IX p. 278. 349.

ANXUR. — v. **Tarracina.**

ANYCIUS. — v. **Olybrius.**

AOBRIGENSES. — v. **Avobriga.**

APAMEA (**Bithyniae:** *Medania*). — C. III 334-342. — EE. 2, 349. C. III 6992. — CIG. 3710-3716). — Città sulla Propontide, non lungi da Prusa ad Olympum (KAA. VCK), fondata da'Colofonii col nome di Myrlea e aggrandita da Prusa (Strab. 12, 4, 3 p. 563. Skyl. p. 84 Gron. Plin. nat. hist. 5, 143 cf. Mela, 1, 19. Ptol. 5, 1. Dio Chrys. 2 p. 183 R. Zosim. 1, 35 etc), fu colonnizzata dai Romani e propriamente da Cesare (Strab. 12, 4, 3 p. 564. Plin. nat. hist. 5, 149), come appare dal nome, che porta talvolta nelle lapidi, di *colonia Iulia Concordia Apamea* (C. III 335. — EE. 2. 349; — *Apamea* C. III 345; *Apameni* C. VI 1508), nome a cui nelle monete (Eckhel, D. N. 2, 406. Mionnet, 2, 412) si aggiunge anche *Augusta*, accennandosi a una nuova colonizzazione di Augusto. Era fra le città provinciali di diritto italico (Dig. 50, 15, 1, 10) e godeva di una speciale autonomia, non essendo sottoposta ad alcun controllo del governatore (Plin. ep. 10, 47 (56)). Del suo ordinamento municipale si conoscono: *decuriones* (C. III 334), uu *sacerdos divi Augusti* (336), un *gymnasiarcha* (336) e un *patronus* (335). . . . .*tilio P. f. Clu*(*stumina*) *Lol*[*lian*]*o* [*?*]).

Una via da Apamea a Nicaea, restaurata da Nerone nell'anno 59[58, è pure ricordata (C. III 346).

APAMEA (**Phrygiae:** *Dînâr*). — C. III 364-367. 7054-7056. — EE. 2, 1043. 1044; 5, 131. — CIG. 3957-3966). — Città della Phrygia maior nella pianura bagnata dal Marsyas, dall'Obrimas e dall'Orgas (KAA. IV De. V EFl), fondata o forse meglio restaurata da Seleuco Nicatore, che vi condusse gli abitanti della vicina Celaenae (Strab. 12, 8, 13. 15 p. 576 seg. Liv. 38, 13. Plin. nat. hist. 5, 106. 127 cf. Athen. 8 p. 332. Mart. Capell. 6, 685 etc): Apamea Cibotus (Strab. l. c. Tab. Peuting. 10, 1). Fu in essa che nel 566 u. c., dopo che i Romani ebbero vinto Antioco, che il console Manlius regolò il nuovo possesso dell'Asia (Liv. 38, 37. 38. 39), a cui si riferiscono due lapidi greche (FL. 195-198. 588), delle quali la seconda contiene un decreto di lui e dei dieci legati del senato, che garantiva alla città la propria autonomia. Durante il dominio romano in Asia, fu sede d'un *conventus* (Cic. ad Att. 5, 21; ad fam. 3, 8; 15, 4. Plin. nat. hist. 5, 105. 106). Sulla sua relazione con alcune vicine provincie v. **Asia** — **Pisidia** — **Cilicia.** Le poche iscrizioni latine non offrono nulla di notevole.

APAMEA (**Syriae:** *Kala'at el-Medîk*). — C. III 187. 6700. — Capitale della regione sira Apamene (Strab. 16, 2, 10 p. 752. Ptol. 5. 15), sul fiume Oronte, al sud di Antiochia (KAA. IV Gm. Itin. Anton. p. 187), già dai Macedoni chiamata Pella e da Seleuco Nicatore che l'aggrandì e fortificò, Apamea (Strab. l. c. cf. Polyb. 22, 26): *Claudia Apamea* in alcuni latercoli urbani e altra lapide (EE. 4, 891, 17. 894, 7. 8 = BM. 1877 p. 23, 17. 27, 6. 7. — EE. 5, 62) o semplicemente *Apamea* (C. III D. V p. 848, 2, 20 = C. X 771. — EE. 5, 723), *Apamena civitas* (EE. 4 p. 538 = SI. 475), *Apamia* in una lapide cristiana (C. VIII 57). *'Απαμία* (C. III 184, 21. — V 8723. 8725. 8727 — 8731). Dopo la battaglia di Pharsalus, Caecilius Bassus vi rimase per lungo tempo assediato da C. Antistius (Cic. ad fam. 12, 18. Strab. l. c. Dio Cass. 47, 27 etc). Una lapide di Altinum, prima creduta falsa (EE. 4 p. 538 = SI. 475), ci conserva memoria del censimento tenutosi nell'anno 759-760 u. c. da un

Q. Aemilius Q. f. Pal(atina) Secundus ... iussu Quirini (legati Syriae), censimento che die' il risultato di 117,000 *hominum civium* (Apamenorum) cf. Mommsen, EE. 4 p. 541. In una moneta dell'anno 713 u. c. (Eckhel, D. N. 3 p. 307 n. 7) la città si chiama autonoma.

Non si hanno lapidi latine di altre città dallo stesso nome, come

Apamea nell'Assyria, alla confluenza del Tigris nell'Euphrates (Plin. nat. hist. 6, 146. Amm. Marcell. 23, 6, 23) e anche ivi.

Apamea nella regione Sittacene dove il canale regio si congiunge col Tigris (Plin. nat. hist. 6, 27, 132. Ptol. 5, 18);

Apamea ad Euphratem, sulla riva sinistra di questo fiume, di fronte a Zeugma, capitale della Mesopotamia (Plin. nat. hist. 5, 86 cf. 6, 119. Evagr. 5, 10);

Apamea Rhagiane in Choarene nella Parthia, al sud delle porte del Caspio (Strab. 11, 9, 1 p. 514. Plin. nat. hist. 6, 14, 43. Ptol. 6, 5 etc).

APAMENA (cohors I). — Corpo militare ausiliario romano, che trae il suo nome dall'aver avuto stanza per un certo tempo nel distretto di Apamea nella Syria. Un' iscrizione di Ostia ci dà un suo prefetto:

C. Nasennius C. f. Marcellus Senior (C. XIV 171).

APAMENORUM (cohors I). — Corpo militare ausiliario romano, chiamato con titolo completo: *cohors I Apamenorum sag[ittariorum] equit(ata)* in una iscrizione di Byllis nella Macedonia (C. III 610). In origine era composto di soldati del distretto di Apamea nella Syria, donde il suo nome. Probabilmente è la medesima « cohors prima Apamenorum », che secondo la Notizia Dign. (Or. 31, 60 Seeck p. 65) era stanziata in Sililis. La stessa lapide ci fa conoscere un suo praefectus:

M. Valerius M. f. Quir(ina) Lollianus.

APENNINUS (mons). — Di questa catena di monti, che partendo dalle Alpi marittime interseca l'Italia fino alla regione dei Salentini e dei Brutii, si hanno scarsissimi accenni nelle iscrizioni, come p. e. una sentenza pronunziata nel 638 u. c. sulla controversia di confini sorta tra i Genuates e i Viturii (C. I 199 = V 7749) lin. 18 seg.: *Inde sursum iugo recto in montem Apeninum, quei vocatur Boplo; ibei terminus stat. Inde Apeninum iugo recto in montem Toledo e nem; ibei terminus stat*; dove, nel primo luogo, pare che *Apeninus* stia come appellativo. — In un documento relativo a opere pubbliche date in appalto dal censore nell'anno 639 u. c. (C. VI 3824) lin. 7: [*via gla*]*rea sternenda af. mil. . . . . . .*[*et per A*]*p*[*e*]*nninum munien*[*da* etc. cf. Mommsen, EE. 2 p. 199 segg.

APENNINUS (Iupiter). — Iscrizione scoperta presso Scheggia tra Gubbio e Cagli, nel luogo ove sorgeva il santuario di Giove (O. 1220): *Iovi Apenino T. Vivius Carmogenes Sulpicia Euphrosyne coniu(x) v. s. d. d*; forse lo stesso, a cui Aureliano dedicò una statua col nome di Consul o Consulens nel suo tempio del Sole: « Apenninis sortibus additis » (Vopisc. Firm. 3 cf. Trebell. Claud. 10). — Altra di Rusicade nella Numidia (C. VIII 7961): *Iovi o(ptimo) m(aximo) Appennino conservatori dominor(um) n(ostrorum) trium) fortissimorum felicissimorumque imperatorum.*

APER. — Al cinghiale selvaggio, spesso immane e feroce e oggetto di caccia (Apul. met. 8, 4 cf. Verg. Aen. 708 seg.; ecl. 3, 75; 7, 29; 10, 56; georg. 411. Horat. od. 3, 12, 12; epod. 2, 31; ep. 18, 51. Ovid. Halieut. 60; met. 1, 304. Plin. nat. hist. 8, 40, 149 etc), accenna la lapide di Lanchester nella Britannia (C. VII 451): *Silvano invicto sac(rum). C. Tetius Veturius, praef(ectus) alae Sebosianae ob aprum eximiae formae captum, quem multi antecessores eius praedari non potuerunt, v(otum) s(olutus) l(ibens) p(osuit).* — Noti sono, come i più celebrati, in Italia gli *Apri* della Lucania (Horat. sat. 2, 8, 6; 3, 2,34. Stat. Theb. 8, 533), dell'Umbria (Horat. sat. 2, 4, 40. Mart. 7, 26, 1 etc.), dell'Etruria (Catull. 39, 11. Stat. silv. 4, 6, 10), di Laurentum (Mart. 9, 49, 5; 10, 45, 3. Horat. epod. 5, 28. Ovid. met. 16, 343; fast. 2, 231. Verg. Aen. 10, 709), e fuori, quelli della Macedonia (Plin. nat. hist. 11, 51, 268), della Pamphylia (Plin. nat. hist. 11, 280 cf. Catull. 63, 71. Mart. 1, 50, 24 etc.). Un epitaffio metrico di Apta nella Gallia Narbonensis, posto a un cavallo che Adriano soleva usare per la caccia (Dio Cass. 69, 10 cf. Spart. Hadr. 10) ci fa conoscere anche quello della Pannonia (C. XII 1122 = O. 824): *Borystenes Alanus caesareus veredus per aequor et paludes et tumulos etruscos volare qui solebat Pannonicos in apros nec ullus insequentem dente aper albicanti ausus fuit nocere vel extimam salivam sparsit ab ore caudam ut solet evenire: sed integer iuventa inviolatus artus die sua peremptus hoc situs est in agro.* — Noto è pure l'uso di essi negli spettacoli anfiteatrali (Mart. epigr. 1, 44, 14; 105, 7; spect; 15, 2. Suet. Tib. 2), uso ricordato in una iscrizione di Pompei (C. X 1074 d): *A. Clodius A. f. Men(enia) Flaccus. . . . secundo duoviratu quinq(uennali) Apollinaribus in Foro pompam . . . et venation(em) tauros, taurocentas, apros, ursos cetera venatione varia cum collega* etc.

APERTURA. — Nel senso di tagliatura di fori per intromettere il capo e le braccia nelle vesti di tutta o metà seta, si ha nell'editto di Diocleziano « de pretiis rerum » (C. III p. 831), sotto il capitolo *de mercedibus oper*[*arior*]*um* 7, 49. 5: (*Sarcinatori*) . . . *eidem aperturae cum subsutura holosericae* (*denarios*) *quinquaginta. Eidem aperturae cum svbsutura supsericae* (*denarios*) *triginta.* Il Mommsen (Berichte der Sächs. Gesell. der Wissensch. 1851 p. 71, 3) osserva, che come di questa *apertura* è parola soltanto nelle vestimenta di seta, così probabilmente ciò vuol dire che le medesime venivano finite dalla tessitoria e consistevano d'un sol pezzo, laddove le altre vesti erano di più pezzi riuniti poi insieme. — Nell'editto di Augusto sull'acquedotto di Venafrum (C. X 4842 lin. 13 seg.): *reficere reponere restituere resarcire semel saepius fistulas canales tubos ponere, aperturam committere, sive quid aliut eius aquae ducendae causa opus* [*er*]*it, facere placet* etc. Cf. Vitruv. 10, 9: « Relictis aperturis ad aquam intus concipiendam ».

APEX. — Punta del berretto sacerdotale (*pileus*) alla cui estremità v'è un ramoscello d'ulivo cinto da un filo di lana, e specialmente il berretto stesso proprio dei flamini e dei Salii (Serv. Aen. 2, 683; 8, 684; 10, 270. Varro l. l. 5, 84. Fest. p. 23. 87. Gell. 10, 15. Fronto ep. 4, 4. Liv. 5, 41. Val. Max. 1, 1, 4 cf. Haupt, Hermes 5 5 p. 26). In questo senso è usata la parola nell'elogio metrico di Scipione figlio dell'Africano (C. I 33 = VI 1288): *Quei apice insigne dial*[*is fl*]*aminis gesistei, Mors perfecit tua ut essent omnia brevia* etc., intorno al cui flaminato v. Mommsen al C. I p. 19.

APISA (**Maius**: *H.ir el Aïn Tarf esch Schna*). — C. VIII 774-791. — Città dell'Africa proconsularis a circa uguale distanza tra Avitta Bibba e Gades, all'ovest di Thuburbo maius: *civitas Apisa Maius* (776. 777), *Apisia Maius* (C. V 4921), *Apisenses maiores* (779 cf. 774. 780. 788); fin circa il secolo II di diritto peregrino, siccome appare da una tavola di patronato dell'anno 270 d. Cr., in cui si ha come magistrato locale un *sufes* (C. V 4921: *Civitas Apisa Maius hospitium fecit cum C. Silio C. f. Fab*(*ia*) *Aviola* etc. cf. Borghesi, Oeuvr. 5 p. 204. Mommsen, Hermes 1 p. 61); da quel tempo divenuta municipio (*municipes Api*[*senses maiores*] 774; *m*(*uni*)*c*(*i*)*p*(*ii*) *Apisensium maiorum* 779. 780. Le lapidi ci dànno: l'*ordo* (779. 780. 784), un *curator rei publicae* (779. 780), un [*collegiu*]*m flaminum perpetuorum* (782), un *deus loci* (774) etc.

Mommsen, C. I. Lat. VIII p. 27. — Tissot, Géogr. de la prov. rom. d'Afrique 2 p. 596.

APLOIDACI. — Una gens Aploidacorum, altrimenti ignota, è ricordata in una lapide degli Astures Transmontani, nell'Hispania Tarraconensis (C. II 2710).

APLUM. — v. **Apulum**.

APOCHA. — In un canone vinario della regione urbicaria, dei tempi posteriori a Diocleziano (C. VI 1785): *Austoribus in cupa una numm*(*is*) *XXX, tabulariis in singulis apocis* (sic) *numm*(*is*) *XX* etc. cf. Cod. Theod. 12, 6, 26; 14, 4, 4. Sulla quietanza in genere v. Dig. 12, 6, 67, 2; 46, 4, 19; 47, 2, 27, 2. Cod. Iust. 4, 21, 18 etc.

Sulle *apochae Pompeianae* racccolte nel Bruns (Fontes iuris etc. p. 275 segg.) v. specialmente De Petra, Le tavolette cerate di Pompei, e Mommsen, Die Pompeianischen Quittungstafeln, nell'Hermes 12 p. 88 segg.

APODYTERIUM. — Camera propria delle terme, destinata ad uso di spogliatoio (Plin. ep. 5, 6. 25: « Inde apodyterium balinei laxum et hilare excipit cella frigidaria, in qua baptisterium amplum adque opacum. . . 26: « Frigidariae cellae conectitur media, cui sol benignissime praesto est; caldariae magis: prominet enim etc.... 27: « Apodyterio superpositum est sphaeristerium, quod plura genera exercitationis pluresque circulos capit » cf. Cic. ad Q. fr. 3, 1, 1. Isid. orig. 15, 2, 41; ἀπόϑεσις Lucian. Hipp. 5). Iscrizione di Capua (C. X 3922): *Satellia M. f. Anus* . . . *apudyterium ad novitatem re*[*stituit*] . . . *epistyliis ceterisque marmoribus o*[*rnavit*]; — di Turca nell'Africa proconsularis (C. VIII 828): *Q. Vetulenius Urbanus Herennianus apodyterium novum in dextera cellis exeuntibus a solo constructum et scalas* [*n*]*ova*[*s*] *cetera restaurata adq*(*ue*) *statuis, marmoribus, tabulis pictis, columnis,* [*al*]*v*[*ib*]*us cellarum cathedrebus ornata sumpto proprio* etc.; — di Membressa nella medesima (C. VIII 1295): [*Pr*]*o salute imp. Caes. M. Anton*[*ini*... *t*]*hermarum certatim singulo* . . . *itinae apodyterium et serv*. . . . [*ex*]*struxit marmoribus columnn*[*is* . . . *ob qua*]*rum rerum dedicationem* . . . .

APOLLINARE (**municipium**). — EE. 7, 85.: *mu*[*nici*]*p*[*iu*]*m Sept*(*imium*) *Aurelium Severian*[*um Aug*(*ustum*)] *Apoll*(*inare*) *Sululitanum.* cf. C. III 1426. 1438. — v. **Sulul**.

APOLLINARES (**ludi**). — Una delle feste romane proprie del culto d'Apollo, furono istituiti in seguito al vaticinio di Marcius e per proposta del pretore P. Cornelius Rufus, nel 542 u. c. (Liv. 25, 9. 12. Macrob. 1, 17, 27. 29); nel 543 fu deliberato che fossero annui (Liv. 26, 23, 3), e tali divennero di fatto dal 546 in poi (Liv. 27, 23, 5). Si celebravano da principio

al 13 di Luglio (Liv. 1. c.), poscia in più giorni, e propriamente dal 6-13 dello stesso mese, come appare dai fasti Maffeiani (C. I p. 306 = VI 2297: *Ludi Apollin*[*i*]), Vallensi (C. I p. 320 = VI 2298: [*Ludi Apoll*]*in*(*i*)), Tusculani (C. I p. 300 = XIV 2575: *Lu*[*di*], *in cir*[*co*]), Amiternini (C. I p. 324 = IX 4192: *Ludi Apollin*(*i*) *commit*(*tuntur*)), Antiati (C. I p. 328 = X 6638: *Ludi Apollini con*(*mittuntur*) *HS CCCXXC*) etc. cf. Mommsen, C. I p. 395. Le spese e le vittime dei sacrifizii erano fornite dallo Stato (Liv. 25, 12, 12); il pretore urbano li dirigeva (Liv. 25, 12, 14. Cic. ad Att. 15, 26. 28; epist. 12, 2 etc.); i *Xviri* (più tardi *XVviri*) *sacris faciundis* sacrificavano secondo il rito greco e il popolo vi partecipava mediante danaro (Liv. 25, 12, 10. 14). Erano principalmente e in origine spettacoli scenici (Fest. p. 326 cf. Cic. Brut. 20, 78; pro Mur. 19, 40. Plin. nat. hist. 33, 53 etc), indi anche *venationes* (Plin. nat. hist. 8, 53. Senec. de brev. vit. 13, 5 cf. Cic. ad Att. 16, 4, 1. Dio Cass. 48, 33) e *ludi circenses*, dati nel Circo massimo all'ultimo giorno (Dio Cass. 48, 20). — Fuori di Roma son mentovati anche a Pompeii (C. X 1074 d): *A. Clodius A. f. Men*(*enia*) *Flaccus .... primo duomviratu Apollinarib*(*us*) *in foro pompam tauros, taurocentas, succursores, pontarios, paria III pugiles, catervarios et pyctas ludos omnibus acruamatis pantomimisq*(*ue*) *omnibus et pylade* etc.

MARQUARDT, Staatsv. 3² p. 384 seg. 500 seg. — HECKER, De Apollinis apud Romanos cultu p. 41 segg.

APOLLINARIS. — Sacerdote d'Apollo costituito in alcune città, principalmente d'Italia, a corporazione, che in Cumae è detta

Collegium Apollinarium (C. X 3684 = XI 3018: *C. Pomponius Zoticus collegio Apollinario d*(*ono*) *d*(*edit*). Le città ove ricorre sono

Arretium (C. XI 1843. 1844).

Cumae (C. X 3684 = XI 3018).

Fidenae (Bull. d'arch. crist. 1887 p. 153).

Luceria (C. IX 814. 815. 816. 817).

Mutina (C. XI 845. 846. 849. 850. 852. 853. 854. 855. 857 ? 859).

Regium Lepidum (C. XI 973). Dubbio è se esistesse anche in Lindum nella Britannia (EE. 3, 179: [*A*]*polli*(*n*)*enses*). — In Mutina sembra che gli Apollinares fossero sostituiti ai seviri Augustales, e in Arretium pigliano, forse per la stessa ragione, il nome di

Seviri Apollinares (C. XI 1843: *Diis Manib*(*us*) *L. Corpenni A. f. Pom*(*ptina*) *Sabini sevir*(*i*) [*A*]*pol*(*linaris*). — 1844: *P. Helvio Arret*[*i*]*no sexvir*(*o*) *Apo*[*l*(*linari*)]). — Sono per la maggior parte *liberti* (C. IX 814. 815. 816. 817. — X 3684 = XI 3018. — XI 845. 846. 849. 850 ? 852. 853. 855. 857 ? 973), alcuni ingenui (C. XI 853 bis 854. 1843. 1844).

APOLLINARIS (decuria). — Nome di una decuria del collegio dei fabri in Aquileia (SI. 1, 181: *M. Ant*(*onius*) *Valens, vet*(*erani*) *filius, oriundus Fab*(*ia*) *Beryto* (seguono disposizioni testamentarie) ..... *quod si non fecer*(*itis*), [*t*]*unc ex* [*denarios*] *XV decuria Apol*(*linaris*) *mi*(*hi*) *faciet*).

APOLLINARIS (colonia). — *Colonia Iulia Augusta Apollinaris Reiorum* (C. XII 3291 cf. 358. 367. 983. 3200. 4082). — v. **Reii.**

APOLLINARIS (pagus). — È ricordato in una delle tavole alimentarie di Veleia (C. XI 1147, 5 lin. 96: *in* [*Pla*]*centino pag*(*o*) *Apollinare*).

APOLLINARIS (legio XV). — Istituita da Augusto probabilmente nel 759 u. c. per la guerra Pannonica (Mommsen, Res gestae 2 ed. p. 70 segg. cf. Tac. ann. 1, 25), alla di lui morte la troviamo nella Pannonia con la legione VIII Augusta e la IX Hispana (Tac. hist. 1, 30; ann. 1, 16: 'Pannonicae legiones' sotto Iunius Blaesus). Questi legionarii, eccitati da un certo Pescennio, cominciarono allora a tumultuare, malcontenti tra altro, perchè troppo lungo era il servizio, e perchè i veterani eran trattenuti oltre il limite sotto le bandiere. Iunius Blaesus, esortandoli a inviare dei legati all'imperatore, riuscì a calmarli, e fu mandato per questo a Roma suo figlio, ch'era allora tribuno. Intanto alcuni manipoli ch'eran a Nauportus, saputo della sedizione, saccheggiarono questo luogo ed i vicini; nell'accampamento ingiuriarono i centurioni e malmenarono il praefectus castrorum. Imprigionati, furono liberati dai commilitoni, i quali si scagliarono contro i tribuni, il praefectus castrorum e i centurioni che furono tutti legati: solamente uno dei centurioni fu ucciso, e due vennero lasciati liberi, uno perchè andasse ambasciatore a Roma, l'altro perchè difeso dai legionari della IX e specialmente da quelli della nostra legione. Tiberio all'annuncio della ribellione, mandò sul luogo il figlio Druso e per l'evento fortunato di un'eclisse di luna, i soldati poterono essere acquetati e indotti a mandare un'altra legazione all'imperatore. Ma prima ancora che questa tornasse, tolti di mezzo i caporioni, e disperse le legioni nei loro accampamenti invernali, cessò ogni tumulto (Tac. ann. 1, 16 segg.). S'ignora dove sia stata accampata nei primi tempi: di un distaccamento delle tre legioni a Nauportus, parla Tacito (ann. 1, 23), e da Emona provengono iscrizioni di soldati senza cognome della nostra legione (C. III 3835. 3845. 3847 cf. EE. 2, 811). Non è improbabile quindi che essa sia stata stazionata o in Emona stessa o nelle sue vicinanze (Hirschfeld, MOe. V p. 210).

In Carnuntum poi si sono trovati, oltre a moltissimi bolli di mattone (C. III 4662), iscrizioni che e per la forma esteriore e per la mancanza dei cognomi (C. III 4463. 4465. 4476. 4477. 4478. 4483. MOe. V p. 220 n. 8. VIII p. 81 n. 2. X p. 27 n. 14), mostrano di essere antiche; sicchè a ragione, pare, l'Hirschfeld (MOe. V p. 208 segg. cf. Domaszewski MOe. X p. 14 seg.) suppone, che già nei primi tempi Carnuntum sia stata staccata dal Noricum e attribuita alla Pannonia e fatta sede della nostra legione; invece il Mommsen (Röm. Gesch. 5 p. 187 n. 1.) non crede ciò possibile se non in tempi posteriori a Claudio. Non hanno cognome nemmeno i soldati menzionati nelle lapidi C. III 4247 di Scarbantia e 4570 di Vindobona.

Nel 63 d. Cr. fu inviata in Oriente sotto Marius Celsus per la guerra che Corbulo preparava contro i Parti (Tac. ann. 15, 25). Nel 67, avendo probabilmente Tito a suo legato, prese parte sotto Vespasiano insieme con la V Macedonica e la X Fretensis alla guerra giudaica (Ios. bell. Iud. 3, 5, 2), nella quale è più volte specialmente ricordata. Alcuni de' suoi soldati sotto Tito ed il tribuno Domitius Sabinus sorpresero la città di Iotapata (Ios. bell. Iud. 3, 7, 34): a Gamala tre de' suoi legionarii riuscirono a scavare alle fondamenta di un'altissima torre, per modo che questa crollò dando ai Romani libero accesso nella città (Ios. bell. Iud. 4, 1, 9). Svernò a Caesarea (Ios. ivi 4, 2, 1) e con Vespasiano quindi attraversò la toparchia di Bethlepton e con lui prese parte all'occupazione di molte città, che lo fecero padrone di tutto il territorio intorno a Hierosolyma (Ios. ivi 4, 8, 1 segg.). Nel 70 sotto il legato Tittius Frugi (Ios. ivi 6, 4, 3) cooperò all'assedio della capitale (Tac. hist. 5, 1). Stabilita nel luogo detto Scopus (Ios. ivi 5, 2, 3), fu colle altre truppe incaricata di appianare lo spazio tra quel luogo ed il muro della città (Ios. ivi 5, 3, 2): l'ariete della nostra legione distrusse un angolo d'una torre (Ios. ivi 5, 6, 4); più tardi essa fu destinata a costruire i terrapieni verso la tomba del pontefice Giovanni (Ios. ivi 5, 11, 4). Finita la guerra, accompagnò colla V Macedonica Tito ad Alessandria (Ios. ivi 7, 1, 3), donde fu rimandata alla sua antica residenza in Pannonia (Ios. ivi 7, 5, 3): in quell'occasione probabilmente, l'accampamento di Carnuntum fu nel 73 costruito o riparato (MOe. V p. 216: *Imp. Ve*[*spasiano*] *Caes. Aug.* [*p. m. imp. X p. p. co*]*s. IV design. V T. imp. Caes. A*[*u*]*g. imp. IV cos. II desig. III, Domitiano Caes. Aug. f. co*[*s. II*] *C. Calpet*[*ano*] *Rantio Quir*[*inale*] *Valer*[*io Fest*]*o leg. Aug. pr.* [*pr.*] *Q. E*[*g*]*n*[*atio Cato leg. leg. XV Apol. leg. XV Apol.*]). Dalla Pannonia poi provengono oltre alle lapidi suindicate, pure le seguenti: C. III 4406. 4418. 4455. 4456. 4460. 4461. 4464. 4473. 4475. 4477a. 4479. 4481. 4482. 4484. 4485. 4488. 4491. — EE. 2, 904; 4, 533. 534. — MOe VIII p. 77 n. 9 di Carnuntum, C. III 4235 di Scarbantia, 4535 di Aequinoctium, EE. 2, 811 di Emona, C. III 4171. 4189. 4229 di Savaria, EE. 2, 845 di Sisciae.

Dalla Pannonia tornò quindi presto in Oriente e propriamente nella Cappadocia, dove ebbe residenza insieme alla XII fulminata: già sotto Adriano prese parte alla guerra contro gli Ulani Massageti (Arr. ac. 15). La stessa residenza le assegnano la columella Maffeiana (C. VI 3492), Dione Cassio (55, 23), l'itinerario Anton. (p. 183: 'Satala, leg. XV Apollinaris') e la Notitia Dignitatum (Or. 38, 5 cf. 13 Seeck p. 83: 'praefectus legionis quintadecimae Apollinaris, Satala' a disposizione del duce dell'Armenia). Sotto Commodo nel 185 una sua *vexillatio* trovavasi a Valarsapa nell'Armenia: *Imp. Caes. M. Aurel. Antonino Aug.* [*Commodo*] *Germa. Sarm. Max. trib. pot., imp. VII, cos. IIII p. p., vexill*(*atio*) *leg*(*ionis*) *XV Apoll*(*inaris*) *sub Caelio Calvino leg. Aug. pr. pr. curam agente Licinio Saturnino trib*(*uno*) *et Aurel. Labrase* (*centurio*) *leg*(*ionis*) *eiusdem* (C. III 6052). Come le altre legioni dell'Oriente, dovette prendere le parti di Pescennio, per cui il suo nome manca nelle monete di Settimio Severo, come manca poi in quelle di Gallieno.

Non è tramandato alcun suo cognome: in una sola iscrizione (OH. 6944) è detta *pia fidelis*.

Come suoi ufficiali e sotto ufficiali conosciamo:

1) *Legati*:

Caelius Calvinus nel 185. C. III 6052, se non vi si deve vedere invece il legato di Cappadocia.

T. Flavius Vespasianus (l'imperatore Tito) forse nel 67. Ios. bell. Iud. 3, 7, 34.

Marius Celsus nell'83. Tac. ann. 15, 25.

Tittius Frugi nel 70. Ios. ivi 6, 4, 3.

M. Vettius M. f. An(iensi) Valens. C. XI 383.

....ntius Sex. f. Caecilianus. C. IX 4193.

....f. Pap(iria) Post... C. XIV 2933.

...[i]us C. f. Stel(latina).....a. C. XI 3008.

2) *Tribuni militum.* (cf. C. X 6442. FL. 1364):

M'. Acilius M'. f. Gal(eria) Glabrio Cn. Cornelius Severus, console nel 152. C. XIV 4237.

Tib. Antistius Fausti fil. Quirina Marcianus OH. 6944.

Ti. Cl(audius) Candidus? EE. 5, 56.

Domitius Sabinus nel 67. Jos. bell. Iud. 3, 23.

[A.] Iulius Pompilius A. fil. Cornelia Piso T. Vib[ius... Laevillus] Berenicianus. C. VIII 2582 cf. 2745.

Licinius Saturninus nel 185. C. III 6052.

L. Manlius A. f. Q. n. Gal(eria) Bocchus C. II 2225.

T. *Πόρκιος Πορκ(ίου) Λουκιλιανοῦ .... υἱῷ, Κυρείνᾳ, Κορνηλιανός.* HG. 608.

L. Tuccius P. f. Col(lina) Maxim[us]. C. IX 4968.

Λούκιος Οὐητούριος Ἀγρίππα Ἀριστιανός CIG. 4367.

Arrianus Aper Veturius [Se]verus. C. XIV 3587.

L. Veturius L. f. Homuncio. C. X 8241.

....Quir(ina) Rufus. C. X 7587.

3) *Primipili.*

L. Terentius M. f. Quir(ina) Rufus. C. II 2424.

4). *Centuriones.* C. II 4514. — III 25. 242. 260. 268. 1478. 4406. 4418. 4456. 4465. 4473. 4484. 5354. 6052. 6747. 6787. 7397. - - VIII 217. 3001. — X 1127. — XI 19. 390. 391. — XIV 2523. — EE. 2, 845; 4, 533. BH. 1889 p. 520.

5) *Principales.*

Custos (armorum?) EE. 4. 533. — Frumentarius C. III 3835. — Optio C. III 4491. — Signiferi C. III 1478. EE. 4, 533. SI. 1, 977.

Dei suoi soldati sono, secondo le iscrizioni di Carnuntum, quattro dell'Italia (Cremona) MOe. VIII p. 81 n. 2. (Faventia) MOe X p. 27. n. 14. (Hasta) C. III 4455. (Patavium) MOe. VIII p. 77 n. 9; due della Pannonia superior (accampamento) EE. 5 p. 155 n. 533. (Savaria) C. III 4473; uno della Narbonensis (Arelate) C. III 4464; quattro della Germania inferior (Agrippina) C. III 4456. 4465. 4475. 4479; uno del Noricum (Iuvavum) C. III 4461; uno della Pannonia inferior (Sirmium) C. III 4491; e due d'origine incerta C. III 4483. MOe. V p. 221. Secondo le lapidi d'altra provenienza sono tre dell'Italia (Ateste) C. V 2746. (Tarquinii) C. III 3845. (Tergeste) C. V 522; due della Narbonensis (Narbo) C. III 3847. (Vienna) C. V 486; uno della Macedonia (Philippi) C. III 5636; uno della Pannonia inferior (Sirmium) C. III 4189.

Borghesi, Oeuvres 4 p. 222 seg. — Pfitzner, Gesch. der röm. Kaiserleg. p. 259 seg. — Stille, Hist. legionum p. 96. — Allmer, Inscr. de Vienne 2 p. 32 segg.

D. VAGLIERI

APOLLINARIUM (studium). — Nome di un collegio in Pisaurum (O. 4069 add: *T. Caedio T. f. Cam(ilia) Atilio Crescenti .... pater ... studiorum Apollinar(ium) et Gunthar(iorum)?* etc.). v. **Studium.**

APOLLINENSIS (vicus.) — Iscrizione di Zahlbach nella Germania (O. 4095 = WE. 2273: *In [h(onorem) d(omus)] d(ivinae) genio collegi iu(v)entutis vici Apollinesis Acutius Ursus et Acutia Ursa dederunt* etc.).

APOLLO. — Accanto a questa forma comune sono da notarsi le forme arcaiche: *Apolones* (C. I 187), *Apolenei* (C. 167), *Apollinei* III 7304 = I 562), *Apoline* (C. IX 5803 — X 7265), *Apolon[ei]* (C. XIV 2547 = I 73), *Apolone* (C. X 4632) e *Apolo* (C. XIV 4105 *e*). Cf. XII 991. 992. 2729. 2988. BRh. 995. — Sul nome v. Preller. 1³ p. 302.

1) Il culto in generale.

Apollo è il primo dio greco accolto dai Latini e latinizzato in modo, da acquistare il carattere di divinità indigena. Diffuso per tutta la parte latina dell'Impero (v. più oltre 3), il suo culto è diretto all'autore degli oracoli, al dio della salute e della vittoria, che scongiura o allontana i mali, al dio della musica e soltanto più tardi al dio del Sole. Quello che a questo proposito riferisce la tradizione, è confermato quasi totalmente dalle iscrizioni, che accennano a' suoi oracoli (v. più oltre a: *Clarius, Pythius*), che vengono in luce specialmente in luoghi di bagni (v. più oltre 3: Aenaria, Vicarello, Aquae calidae ecc.): i predicati (v. *a*) e le cause delle dedicazioni (v. *b*) ne sono sempre nuove conferme (cf. SR. p. 184: *Mercurius hic lucrum promittit, Apollo salutem, Septumanus hospitium* etc.).

a) Predicati.

Anextius o *Anextiomarus* v. **Anextius** (cf. pure Academy 1887, 8 Oct.).

Augustus C. II 1403. 1610. 2004. 3358. — III 534. 1415. 5269. — VI 33. 35. 42. — VIII 619. 858. — IX 783. — XII 1810. 2342. 2374. 5859? — EE. 1, 295; — 5, 1206; — 7, 794. — AM. 1888. XIV p. 129. — BL. 17. — Mowat. Une inscript. de Lyon. cf. Cohen, Méd. imp. II Anton. n. 58-62; IV Sept. Sév. n. 42-45; V Gallien n. 62 segg.; VI Aurélien n. 10.

Belenus. — v. **Belenus.**

Clarius. C. III 2880. VII 633. VIII 6351: *Dis deabusque secundum interpretationem oraculi Clari Apollinis.* Così detto dalla città di Klaros presso Kolophon nell' Asia Minore, sede di un famoso tempio e oracolo del dio (Strab. 14, 1, 27 p. 642. Paus. 7, 4, 1 etc.) L'Héron de Villefosse (AC. 1873 p. 355 seg.) ricorda la risposta data colà a Germanico (Tac. ann. 2,54) e suppone, che le tre lapidi succitate sieno state poste dopo un vaticinio analogo. Cf. D'Amécourt, Compt. rend. de la societé de numism. 1875.

Cicanos C. VI 2797: ... *Apollini Cicanos regionis Tracia vico Statuis* etc.

conservator C. III 3631. — VI 483. Cf. Cohen V Émilien n. 2-6; Valér. père n. 16-22; Gallien n. 63-95; VI Macrin jeune n. 2; Claude II n. 24-23; Aurélien n. 10-14; Tétricus père n. 12; Quietus n. 3.

Cumanus C. X 3863 (cf. 2).

Daphnaeus C. III 4285, dal lauro, suo attributo. Cf. Preller Gr. Mythol. 1⁴ p. 291.

deus C. III 990. 991. 1132. 1138. — VI 23. 2798. 2822. — VII 318. 452. 632. 1061. — XII 400. 2514. — EE. 3, p. 128. — OH. 5215. 5880. 6587. — BRh. 151. 816. — Mowat. Une inscript. de Lyon.

divus C. IX 783.

dominus C. VI 2798.

Grannus. — v. **Grannus.**

Livicus? BRh. 463.

Lycius C. III 2902. Come A. Λύκιος era onorato ad Argo (Paus. 2, 19, 3. Soph. Cl. 6), Sicione (Paus, 2, 9, 7) e Atene (ivi 1, 19, 3).

Maponus. — v. **Maponus.**

medicinalis C. VI 39.

Mogounus. — v. **Grannus.**

pacifer C. VI 37 cf. Ov. metam. 14, 291.

patrius C. VI 2822. — VIII 619.

deus bonus puer posphorus C. III 1133. 1138. cf. 1130. 1131. 1132. 1134. 1135. 1136. 1137.

praestans C. VI 38.

praestantissimus C. III 991.

Pythius, con forma arcaica *Putius* (cf. Plac. gloss. 74, 14) dall'oracolo di Delfi. C. I 73 add. — III 1133. 7304. 7463? — O. 1439.

salutaris C. VI 39. Cf. Cohen. V Tréb. Gall. n. 19-32; Volus. n. 13-17; Valer. père n. 28.

sanctus C. II 4489. — III 7447. — VI 37. 40. 41 45. — VII 218. — XI 2925. 3285. 3287. — BL. 14. Cf. Cohen. III Pescenn. Nig. n. 2-3.

sandalarius BM. 1877 p. 162, in relazione al vicus sandalarius della IV regione di Roma presso il tempio di Tellus, sulla pendice delle Carine. v. Jordan, H. 4 p. 231.

Sol anicetus come identificazione delle due divinità C. VII 543.

Toutiorix O. 2059 (di Aquae Mattiacae).

Virotutes C. XII 2525 (della Narbonensis).

Vergu[l]esis C. VI 2798, probabilmente culto locale da Bergula nella Tracia.

... *sianus* BL. 17.

Vedi ancora il *Genius Apollinis* nella lapide BRh. 1721 ed il suo *numen* C. V 5514. — VI 413.

b) Divinità insieme a cui appare.

Non teniamo qui conto di quelle lapidi, nelle quali Apollo è nominato insieme a molte altre divinità p. es. C. VI 413. 656. — VIII 6955. — O. 1270. — BRh. 1021. — NS. 1885 p. 526; 1886 p. 50 etc.

Aesculapius C. II 2004.

Aesculapius, Hygia, Diana C. III 986.

Aesculapius, Salus, Fortuna BRh. 1747.

Asclepius, Silvanus, Nymphae C. XI 3294 (Vicarello).

Borvo, Damona OH. 5880.

Damona, Borvo. OH. 5880.

Diana C. II 964. — III 7447. — V 4199. — VII 1112. — EE. 5, 323. — OH. 6731.

Diana, Latona C. VI 32.

Diana, Sol, Luna EE. 4, 759.

Fortuna, Iupiter arcanus C. XIV 2852, 16.

Fortuna, Aesculapius, Salus, BRh. 1747.

Fortuna, Victoria C. VI 2831.

Genius Augusti C. XI 804.

Hygia, Aesculapius, Diana C. III 986.

Iupiter arcanus, Fortuna C. XIV 2852, 16.

Latona, Diana C. VI 32.

Luna, Sol, Diana EE. 4, 759.

Mars C. V 6603.

Matronae C. XII 218.

Mercurius M. 24, 9. — BRh. 1867. — RA. 1879 XXXIII p. 84.

Musae C. III 7411.

Numina Augusti C. XII 2514. — OH. 6587.

Nymphae C. III 4556? — X 6786. 6787. 6788. — XI 3286. 3288.

Nymphae, Silvanus C. XI 3289.

Nymphae, Asclepius, Silvanus C. XI 3294.

Salus, Aesculapius, Fortuna BRh. 1747.

Silvanus, Nymphae C. X 3289.

Silvanus, Asclepius, Nymphae C. XI 3924.

Sirona. — v. **Grannus.**

Sol, Luna, Diana EE. 4, 759.

Veringodumnus O. 2062.

Victoria, Fortuna C. VI 2831.

c) Dedicazioni.

Queste *ex iussu* o *iussu* C. III 990. 2902, *iussu numinis* C. VI 413, *consulto*, C. II 4487, *monitu Apollinis* C. VIII 2591, formule che accennano ad oracoli o sogni (cf. XI 2396: κατ'ὄναρ v. *a*) *Clarius*), sono fatte o ad Apollo o ad altre divinità, ovvero a lui *pro salute* (p. es. C. III 986. 1133. 1138. — V 5514), *pro se et suis* (p. es. C. III 991) ovvero *honori et memoriae alicuius* (EE. 1, 295), *in memoriam* (C. III 5269), o *ob honorem* (C. II 5358. — IX 2439). Al *pro salute* si connette pure la formula: *conservatus ab eo*, quale motivo di dedicazione nella lapide C. III 7447.

Una lapide del tempo repubblicano (C. I 187 = VI 29) ha: *M. Mindios L. fi., P. Condetios Va. fi. aidiles vicesma parti Apolones dederi*, dedicazione che ricorda altre analoghe fatte dalla preda di guerra e ricordate da Liv. 23, 11; 28, 45. Cf. Mommsen C. I p. 149. — In un'altra

iscrizione di Cluentum (C. IX 5803) si legge: *Maxima Nasia Cn(aei) f(ilia) Apoline dat;* dalla forma della pietra a guisa di coperchio di cilindro si trae, che qui probabilmente trattisi di una dedicazione di un tesoretto (v. **Thesaurus**).

d) Un collegio di Apollo si ha in una lapide (Arch. Journ. 36 p. 366): *[Nu]minibus [Augus]ti et [Geni]o collegii [A]pollinis.* V. più sotto *parasitus Apollinis.*

2) Apollo in Roma.

L'introduzione da Cuma, già sotto i Tarquinii, dei libri Sibillini che si connettono al culto di Apollo (Dionys. 4, 62. Gell. 1, 19 etc.), le legazioni di Roma a Delfi già al tempo della cacciata dei re, e poi durante l'assedio di Veii (Liv. 1, 56; 5, 15. 21. Diod. 14, 93) autorizzano a credere il culto di Apollo già abbastanza antico in Roma, come nell'Italia meridionale, donde vi fu introdotto, come nell'Etruria.

Il primo tempio di Apollo sorto in Roma, al posto probabilmente di un più antico *Apollinare* (Liv. 3, 63) nei prati Flaminii, fu votato *pro valetudine populi* (Liv. 4, 25), per comando dei libri Sibillini nei tempi del tribunato militare e dedicato nel 325 u. c. (cf. **Aedes** p. 174). Grande parte ha Apollo nei *lectisternia*, principiati nel 355 u. c. Nel 542 u. c. si dànno i primi ludi Apollinari (v. **Apollinares ludi**).

Nuovo incremento ebbe il culto di Apollo sotto Augusto, che, fedele alle tradizioni della sua famiglia (Serv. ad Aen. 10, 316), venerava particolarmente questa divinità e le attribuiva il prospero evento delle sue gesta (Val. Max 1, 5, 7. Verg. Aen. 8, 704. Propert. 4, 6, 29); era detto perciò figlio d'Apollo e si ricordava la protezione di questo su Troja ed Enea (Hor. od. 4, 6). Egli oltre ad istituire in Roma i ludi Aziaci in onore di lui (v. **Actium**), innalzò vicino alla sua casa lo splendido tempio che dal luogo si disse di Apollo Palatino, votato già prima della battaglia d'Azio (Suet. Aug. 18, 29. Dio Cass. 49, 15; 51, 1. Vell. 2, 81. cf. **Aedes** p. 175 seg.), e dove si trasportarono dal Campidoglio i libri Sibillini. Grande parte ebbe Apollo nei *ludi saeculares* da lui istituiti (Hor. carm. sec. 37 segg. 61 segg.; od. 1, 21, 13).

Nondimeno si continuò sempre a venerare e onorare l'antico tempio fuori della porta Carmentale (Plin. nat. hist. 13, 53; 36, 34 cf. Jordan, H. 9, 342; 14, 578) e rimasero in vigore i ludi Apollinari. Di statue e santuarii di Apollo c'erano ancora altri (Suet. Aug. 57. 70. Plin. nat. hist. 36, 34. Iuven. 7, 37. Mart. 3, 9 etc.) ed il suo culto fu in Roma uno dei prediletti. Benchè paia che quando fiorì il culto orientale del Sole e preponderò la tendenza per le astrazioni delle forze naturali, quello di Apollo perdesse d'importanza, pure l'Apollo Palatino a cagione dei libri Sibillini continuò ad essere onorato sino a che Stilicone non si vide costretto dalla troppa superstizione che vi s'accompagnava, a farli abbruciare (Vop. Aur. 18. 19. Amm. 23, 3, 3. Claud. b. Goth. 228),

3) Apollo in Italia e nelle provincie.

Nel compilare il seguente elenco si è tenuto conto della parte ellenica dell'Impero, ma solo di quelle regioni dove il culto era certamente quello dell'Apollo greco-romano: così non si è avuto riguardo a quelle identificazioni evidenti di dei locali con Apollo, che si tratteranno sotto **Belenus**, **Grannus** (v.) etc. È da osservare ancora però che in molte parti d'Italia il culto fu di certo importato direttamente dalla Grecia, non pel tramite di Roma (p. es. Cumae), altrove pure probabilmente: in qualche luogo poi sotto il nome d'Apollo converrà vedere qualche divinità locale.

a) *Italia:*

Abella (Reg. I) C. X 1196.
Aenaria insula (I) C. X 4786. 4787. 4787.
Albintimilium (IX) C. V 7810.
Bonomia (VIII) C. XI 804.
Brixia (X) C. V 4196a. 4199.
Caiatia (I) C. X 8235.
Cales (I) C. X 4632.
Capena (VII) C. XI 3858.
Castrum novum (VII) C, XI 3572 (*ara*).
Cluentum (V) C. IX 5803.
Cumae (I) C. X 3683.
Falerii (VII) C. XI 3073 = I 1543*a*.
Luceria (II) C. IX 783.
Mediolanium (XI) C. V 5762.
Novaria (XI) C. V 6603.
Patavium (X) C. V 2782.
Pisaurum (VI), C. I 167.
Praeneste (Latium) C. XIV 2847 (= I 73 add.). 2856, 16 (*arae*). 2867 (*statua*).
Puteoli (I) C. X 1544. 1546.
Regium Iulium (III) C. X 6 (*templum*).
Saepinum (IV) C. IX 2439.
Setia (I) C. X 6463 (*aedes*).
Velitrae (I) C. V 6553.
Verona (X) C. V 3217.
Volci (VII) C. XI 2925.
Vicarello (VII) C. XI 3285. 3286. 3287. 3288. 3289. 3294. 3295. 3296.
Luogo incerto nella regione X C. V 2463. 4127; nella XI C. V 5514.

b) *Sicilia:*

Gaulus C. X 7495 (*statua*).
Panhormus? C. X 7265.

c) *Baetica*:
Arucci C. II 364 (*templum*).
Igabrum C. II 1610.
Nescania C. II 2004.
Urso C. II 1403.
d) *Tarraconensis*:
Aurgi C. II 3358.
Aquae calidae C. II 4487. 4488. 4489. 4490.
Aquae Voconiae ? EE. 1, 295.
Tarraco C. II 4312 ?
e) *Narbonensis*:
Forum Iulii C. XII 247.
Genava C. XII 2585. 2586.
Glanum C. XII 991. 992.
Massilia C. XII 400.
Nemausus C. XII 3044 ?
Vasio C. XII 1276.
Vienna C. XII 1804. 1810.
Luogo incerto C. XII 633. 2318. 2342. 2374. 2514. 2525 2569. 2592. 2988. 5859 ?
f) *Alpes Cottiae*:
Segusio C. V 7232.
g) *Gallia Lugudunensis*:
Antessiodurum OH. 5215.
Lugudunum OH. 6587. — M. 24, 9. — BL. 14. 16. 17. — Mowat. Une inscript. rom. de Lyon.
Luogo incerto RA. 1868 II. p. 104.
h) *Gallia Belgica e Germania*.
Agrippina BRh. 420 *s*.
Aquae Mattiacae O. 2059.
Bonna BRh. 463. — WZ. 6, Kbl. 166.
Mogontiacum BRh. 995. 1021. 1135.
Trajectum O. 1270.
Tres Tabernae BRh. 1867.
Trever BRh. 815. 816.
Vesontio RA. 1879 XXXVIII p. 84.
Luogo incerto O. 1439. 2062. OH. 5880. 6731. — BRh. 143 *a*. 151. 566. 1721. 1723. 1747. 1755 ? — RA. 1883 I p. 116. — Loriquet, Reims pendant la domin. romaine.
i) *Noricum*:
Ovilava C. III 5269.
l) *Pannonia*:
Aquincum C. III 3631.
Brigetio C. III 4285.
Vindobona C. III 4556 ?
m) Dacia:
Apulum C. III 986. 989. 990. 991. 1133. 1138.
Salinae C. III 933.
Luogo incerto C. III 787. 1415.
n) *Moesia inferior*:
Luogo incerto C. III 7447. 7463.
o) *Dalmatia*:
Corinium C. III 2880.
Iader C. III 2902.
p) *Byzacena*:
Mactar C. VIII 619. — AM. 1888 XIV p. 60 (*sacerdos*).
Zama regia. EE. 5, 1202.
q) *Africa proconsolaris*:
Mun. Giufitanum C. VIII 858.
Mun. Muzuense. EE. 5, 1206 (*aedes*).
Luogo incerto EE. 5, 323 (*templum*). — AM. 1888 XIV p. 129.
r) *Numidia*:
Cirta C. VIII 6955.
Lambaesis C. VIII 2591.
Luogo incerto C. VIII 8351. — EE. 7, 797.
s) *Mauretania Caesariensis*:
Manliana C. VIII 9607.

HECKER, De Apollinis apud Romanos cultu. — PRELLER, Röm. Mythologie 1[3] p. 209 segg.

Apollinis (area). — v. **Area.**

Apollinis (parasitus). — Il Mommsen a proposito d'un'iscrizione (NS. 1888 p. 237), che nomina un *patronus parasitorum Apollinis sacerdos synhodi*, scrive (BI. 1888 p. 89): I *parasiti Apollinis*, secondo ciò che c'insegna Festo p. 326, trassero il loro nome dal ruolo de' parasiti dato comunemente agli attori di secondo rango. Narra egli un aneddoto che avvicinandosi Annibale alle porte di Roma mentre si celebravano i ludi Apollinari, tutti gli attori e spettatori desertarono il teatro per ributtare gli aggressori, meno un vecchio, detto sia C. Pomponio sia C. Volumnio, solito a rappresentare come deuteragonista i parasiti; continuando questo a ballare finchè tornarono vittoriosi i Romani, questi con gioia trovando non interrotta la sagra cerimonia esclamarono: *salva res est, dum cantat senex*. In ricordo di questo fatto pare che si formava fra gli attori un ceto, che nella scena stessa spesso adoperava cotale frase e chiamavasi *parasiti Apollinis*. Comunque poca fede si abbia da attribuire a questa storiella, nientedimeno modifica alquanto la spiegazione proposta da molti, che i *parasiti Apollinis* si abbiano da comporre cogli antichi *παράσιτοι* sagri de' Greci accompagnati non di rado ai sacerdoti, come Polemone narra presso Athenaeo 6, p. 234: *παρὰ . . . . . τοῖς ἀρχαίοις εὑρίσκομεν τὸν παράσιτον ἱερόν τι χρῆμα καὶ συνθοίνῳ παρόμοιον*. Non si nega, che i *parasiti Apollinis* sconosciuti affatto ai Greci sieno stati ordinati secondo questo modello; ma se fossero sorti unicamente dal culto Apollinare, non troppo si capirebbe, perchè, quei che occorrono sono esclusivamente attori mentre che ciò conviene egregiamente col ragguaglio di Festo. Ecco i pochi esempi de' semplici *parasiti Apollinis* che ho potuto trovare:

Latinus, di cui dice Marziale 9, 28: *vos me laurigeri parasitum dicite Phoebi!*

M. Iunius M. f. Maior *archimimus, Apollinis parasit(us)*. Praeneste C. XIV 2988.

.... *lib. Threptus .... imus rectorum sui .... [parasitus] Apollinis, adlectus [scaenae]*. Tibure C. XIV 3683.

L. Acilius L. f. Pompt. Eutyches *nobilis archimimus, communi(s) mimor(um) adlectus, diurnus parasitus Apoll(inis), tragicus comicus et omnibus corporibus ad scaenam honorat(us)*. Statua posta dagli *adlecti scaenicorum* nel l'a. 169. Bovillis C. XIV 2408.

. . . . *adlectus scaenae, parasitus Apollinis*. Romae C. VI 10118.

(Aggiungiamo a questi dati dal Mommsen altri due noti per recenti scoperte:

L. Faenius Faustus *quartar(um), par(asitus) Apol(linis)*. Nemi C. XIV 4198.

C. Fundilius Doctus *Apollinis parasit(us)*. Nemi C. XIV 4273).

'Abbiamo poi due titoli quasi identici posti l'uno a Lanuvio sotto Commodo (C. XIV 2113), l'altro sotto Severo a Preneste (C. XIV 2977): *M. Aurelio Augg.* (cioè di Marco e di Commodo) *lib. Agilio Septentrioni, alumno Faustinae Aug.*, il quale si qualifica in entrambi da *pantomimo sui temporis primo* e, come di sopra si disse, nella sola Prenestina da *hieronica*. Egli nella Lanuvina vien detto *sacerdoti synhodi Apollinis parasito*, nella Prenestina più recente *parasito Apollinis archieri synodi*. Con questi documenti del pantomimo Septentrio si dovranno comporre quei che riguardano il Memfio, pantomimo famosissimo dell'epoca Commodiana, di cui le notizie serbate presso gli scrittori e nei monumenti furono raccolte da me alla Canusina C. IX 344, a cui ora accede il bel monumento recentemente scoperto a Tivoli C. XIV 4254. Anch'egli non mai vien detto *parasitus Apollinis* semplicemente, ma o si contenta di chiamarsi *pantomima* e *hieronica* (così nella Canusina citata) o gli attribuiscono le frasi *parasito et sacerdoti Apollinis* (Capua C. X 3716) — *vittato Augg. sacerdoti Apollinis* (Tivoli l. c.) — *Apollinis sacerdoti soli vittato archieri synhodi et Augg.* (Roma C. VI 10117). Chiaramente si vede, che i *parasiti Apollinis*, quasi al pari degli *archimimi*, erano attori distinti, però di rango inferiore al *sacerdos Apollinis*, ossia l'*ἀρχιερεὺς συνόδου* unico portatore della vitta sagra. E questo pure si richiede, prendendo il collegio le mosse dal ruolo del parasito nella commedia, formandosi però sul modello de' *παράσιτοι* antichi dei Greci aggiunti all'*ἱερεύς*. Così pure si spiega il *patronus parasitorum Apollinis sacerdos synhodi* della nuova lapide; evidentemente l'istesso uffizio di rango superiore, che occuparono Septentrio e Memphius, qui si annunzia in guisa di patronato'.

Apollinis (sacerdos). — v. **Apollinis parasitus**.

Apollinis (vicus). — Indicato nella base capitolina (C. VI 975) come uno dei vici della X regione, ha il nome dal tempio di Apollo Palatino e coincide coll'attuale via di S. Bonaventura (Lanciani BM. 1873 p. 190).

D. Vaglieri.

APOLLO (navis). — v. **Classis**.

APOLLONIA (Cyrenaicae: *Marsa Sûza*) — Città porto della Cyrenaica e una delle cinque principali, « ab Phycunte XXIIII m. pass. » (Plin. nat. hist. 5, 5, 32. KAA. XII Fg), Strab. 17, 3, 21. 22 p. 837 seg. Ptol. 4, 4; 8, 15. Mela 1, 8. Tab. Peut. 8, 5 etc. Non se ne ha che un frammento di lapide latina (C. III 12).

APOLLONIA (Epiri: *Pollina*). — Città sulla riva destra dell'Aous non lungi dalla foce del medesimo (KAA. V Ca. Itin. Ant. p. 329), nel territorio dei Taulantii (Plin. nat. hist. 3, 22, 145), colonizzata da Corinzii e Corciresi (Strab. 7, 5, 8 p. 316. Plin. l. c. etc.), lasciata dai Romani con le proprie leggi (Polyb. 2, 11), celebre come sede di studio (Vell. 2, 59. Suet. Aug. 8. 10. 89. 94. Dio Cass. 45, 3 cf. Cic. Phil. 2, 11; Pis. 35; ad fam. 13, 29. Caes. bell. civ. 3, 40. Liv. 24, 40; 26, 25 etc. etc.). — Se ne ha una iscrizione latina sepolcrale, di niuna importanza (C. III 601).

APOLLONIA (ad Rhyndacum: presso *Ulubad*). — Città della Mysia sul fiume da cui trae il nome (KAA. V Ck), ricordata da Strabone (12, 8, 10 p. 575), Plinio (nat. hist. 5, 30, 123), Tolomeo (5, 2, 14) e dalla tavola Peutingeriana (9, 3 cf. Ravenn. 2, 18 etc.). Se ne ha lapide bilingue frammentata (C. III 7059[a]) posta ad un *IIII vir viarum cur[andarum]*.

APOLLONIA (Pisidiae: *Uluburlû*). — Città che Strabone (12, 8, 13 p. 576 cf. Ptol. 5, 4, 11) mette nella Phrygia maior e la tavola Peutingeriana (10, 2) sulla via da Apamea Cibotus ad Antiochia di Pisidia (KAA. V Em). Erroneamente Stefano di Bizanzio (17. 18) mentova un'altra Apollonia di Pisidia detta Mordiaeum ed un'altra della Frigia chiamata Morgium: invece queste non sono che denominazioni varie d'una stessa città. È ricordata in un miliario (C. III 319 = 6965). Più importante è una lapide greca (FL. 1195), la quale mostra che gli abitanti di Apollonia erano originarii della Thracia e della Lycia; e infatti sulle monete (Revue num. 1853 p. 180 segg.) si legge: *Λυκίων Θρᾳκῶν Κολωνῶν* o anche *Ἀπολλωνιατῶν Λυκίων*.

APOLLONIDEA. — Città della Lydia tra Pergamum e Sardes (Strab. 13, 4, 4 p. 624 cf. Cic. Flacc. 21). Distrutta dal terremoto dell'anno 17 d. Cr. insieme ad altre dodici città dell'Asia (Strab. 12, 8, 18 p. 579; 13, 3, 5 p. 621. 4, 8 p. 627. Tac. ann. 2, 47. Plin. nat. hist. 2, 84, 200. Solin. 40, 5 etc.), fu restaurata con le altre da Tiberio (Vell. 2, 126. Suet. Tib. 48. Oros. 7, 4), e in memoria di quest'atto concorse anch'essa ad erigere un colosso in Roma all'imperatore circondato dalle statue rappresentanti le città stesse. È ricordata in una lapide di Puteoli (C. X 1624), dove gli Augustali eressero una statua simile coi nomi delle singole città.

APOLLONIENSE (monumentum). — v. p. 469.

APONIUS. — Divinità ricordata in una iscrizione di Colonia Bisica Lucana (*Testûr*) nell'Africa proconsularis (C. VIII 10615: *Aponio Valerius Diocletianus* (*centurio ?*) *v. s. l. m.*). Probabilmente non differisce dall'Aponus, dio della fonte termale di Abano al sud-ovest di Padova (Sil. Ital. 12, 218. Mart. 6, 42, 2 cf. Claud. idyll. 6. Suet. Tib. 14. Lucan. 7, 193. Cassiod. var. 2, 39), lo stesso che, per altro in forma abbreviata (*A*(*quis*) *A*(*poni*) ovvero *A*(*pono A*(*ugusto*)) ricorre in varie iscrizioni di Patavium (C. V 2783-2790. 8990) e forse in una di Vicetia (C. V 3101).

Mommsen, C. I. Lat. V p. 271. — Steuding in Roscher's Griech. und röm. Mythol.

APPARAMENTUM. — È l'apparato, l'apprestamento proprio del sacrifizio celebrato in onore della Mater deum magna (v. **Taurobolium**) e non ricorre che in una lapide di Dea Augusta Vocontiorum, città nella Gallia Narbonensis (C. XII 1567): *M*(*atri*) *d*(*eum*) *m*(*agnae*) *I*(*daeae*) *sacr*(*um*) *trib*(*us*) *tau*(*ris*) *fecer*(*unt*) *cum suis hostiis et apparam*(*entis*) *omnib*(*us*) *L. Dagid*(*ius*) *Marius pontif*(*ex*) *perpet*(*uus*) *civit*(*atis*) *Valent*(*iae*) *et Verullia Martina et Verullia Maria fil*(*ia*) *eorum pro salute im*(*peratoris*) *etc.*

APPARATOR. — Ministro proprio del culto della Mater deum magna, destinato specialmente, a quanto pare, all'apprestamento del sacrifizio a lei offerto, detto *taurobolium* (v. **Apparamentum**). Iscrizione di Massilia (C. XII 405 add.): *Matris deum magnae Idaee* (sic) *Palatinae eiusdem religionis adpar*[*a*]*tor Caius Ianuarius*; — di Lugudunum (O. 2325): *taurobolium fecerunt .... praeeunte Aelio Anthosa sacerdote, sacerdotia Aemilia Secundilla, tibicine Fl*(*avio*) *Restituto, apparatore Vireio Hermetione* etc.; — di Ostia (C. XIV 53): *C. Atilius Bassi sacerdotis lib*(*ertus*) *Felix apparator M*(*atris*) *d*(*eum*) *m*(*agnae*) *signum Silvani dendrophoris* etc. Da queste lapidi si vede che l'*apparator* poteva essere così servo o liberto, come ingenuo.

Due lapidi urbane relative alla medesima persona, attestano probabilmente l'esistenza d'un collegio di *apparatores* in Roma: C. VI 9861: *A. Postumius Postumiae l*(*ibertus*) *Heraclida rogator, mag*(*ister*) *quinq*(*uennalis*) *conleg*(*i*) *apparat*(*orum*) *ann*(*alium ?*) *iterum;* 9862: [*A. Postumius Postumiae l*(*ibertus*)] *Heraclida* [*rogator, mag*(*ister*)] *quinq*(*uennalis*) *conl*[*eg*(*i*) *apparat*(*orum*)] *ann*(*alium ?*), *ite*[*rum mag*(*ister*) *?*] *operaru*[*m scabillariorum*]. Il supplemento *magister operarum scabillariorum* è proposto dal Mommsen in confronto con una lapide di Corfinium (C. IX 3188). La congettura poi del Guarini (Comm. VIII p. 53): « Collegio hoc arbitramur apparationibus annalibus ludorum praefuisse facile scaenicorum », potrebbe trovare un appoggio nel fatto, che *apparatus* sovente si riferisce agli spettacoli (Cic. de off. 2, 16, 55: « ludorum venationumque apparatu pecunias profundunt etc. » Dig. 34, 2, 28: « sed commodare ad ludos et ad ceteras apparationes soleret cf. 7, 1, 15, 5; 14, 4, 5, 13 etc.). A ogni modo, par certo che qui l'*apparator* non abbia alcun rapporto col culto della Mater deum.

APPARATORIUM. — Specie di sala per lo più annessa ai sepolcri e in genere ai locali di corporazioni varie e destinata, nei primi, alle cene funebri, nei secondi alle funzioni della *lustratio*. Nell'uno e nell'altro senso non appare che nelle lapidi, p. e. C. VI 12258: *Hoc adparatorium pertinet ad monimentu*(*m*) *Q. Aquili Dionysi et Noniae M. f*(*iliae*) *Faustinae* etc. — III 1096: ... *cryptam cum porticibus et apparatorio et exedra pec*(*unia*) *sua fec*(*erunt*); — 3960: *D*(*eo*) *i*(*nvicto*) *M*(*ithrae*) *s*(*acrum*). *Iucundus Aug*(*usti*) *n*(*ostri*) .... *porticus et ap*[*p*]*aratorium ex voto fec*(*it*); — 4792: *Coll*[*egio*] *Larum porti*[*cum cum*] *apparat*[*orio*]; — IX 1618: *M. Nasellius M. f. Pal*(*atina*) *Sabinus* ..... *et Nasellius Vitalis pater* .... *paganis communib*(*us*) *pagi Lucul* ... *porticum cum apparatorio et compitum* .... *fecerunt et in perpetuum VI id*(*us*) *Iun. die natale Sabini epulantibus hic paganis annuos* (*denarios*) *CXXV dari iusserunt* etc. Rispetto ai sepolcri in ispecie, talvolta è usata anche la parola

Adcumbitorium — ora nel senso di *apparatorium*, come in una iscrizione di Ostia (C. XIV 1473): *C. Plurius Privatus sen*(*ior*) *se vibo cessit Plariae Privatae libertae suae* .... *adcumbitorium cum conditibum* (conditorio ?) *quod est longum pedes VI, lat*(*um*) *p*(*edes*) *IIII ita ut liceat ei itum aditum ambitum humandumve sacrificandum caussa habere* etc.); ora in quello

proprio di camera di sepoltura (C. VIII 9586): *In memoria(m) eorum, quorum corpora in accubitorio hoc sepulta sunt..... qui hunc locum cunctis fratrib(us) feci.*

APPARATUS. — In relazione specialmente ai ludi gladiatorii e simili, e nel significato di apprestamento e pompa (Cic. de off. 2, 16, 55; pro Sext. 54. Liv. 27, 6,19; 31, 4, 5. Dig. 34, 2. 28 etc.) si ha in una iscrizione di Abella (C. X 1211): *Hic obliterato muneris spectac(ulo), impetrata editione ab in(d)ulgen(tia) max(imi) principis diem gladiatorum et omne apparatum pecunia sua edidit* etc.

APPARITOR. — Officiale subalterno dello Stato o del municipio, così chiamato genericamente in quanto presta servigio presso un magistrato o un sacerdozio pubblico dell'uno o dell'altro, e diverso, per la sua condizione libera e per l'indole meno bassa dell'ufficio, dal *servus publicus*. Dapprima, secondo la stretta etimologia della parola (*adpareo*), si chiamò *apparitor* per eccellenza quello fra i littori che sulla via precedeva immediatamente al magistrato supremo, il *lictor proximus* (Gell. 2. 2, 13. Val. Max. 2, 2, 4 cf. Cic. Verr. 5, 54, 142. Bell. Alex. 52. App. bell. civ. 5, 55. Tac. hist. 3,80 etc. C. VI 1883. 1884 etc.). Col tempo il nome divenne comune non solamente per tutti i littori, ma anche per gli altri subalterni (Cic. de leg. agr. 2, 13, 32; Philipp. 2, 32, 82. Liv. 1, 40, 5; 3, 38, 12. Suet. Tib. 11. Nep. Eumen. 13, etc.). Nelle iscrizioni è assai più frequente l'indicazione specifica di questo o quell'apparitore, p. e. *scriba, lictor* etc., anzichè la generica di tutta la classe. Ove però questa ricorre, essa piglia una doppia forma: o quella verbale di *apparere*, riferentesi per lo più a una determinata specie di subalterni e a magistrati o sacerdoti, cui sono applicati, ovvero l'altra di *apparitor*, sia con determinazioni simili, sia anche senza.

Apparere:

Lex Cornelia de XX quaestoribus C. I 202, 1 lin. 7: *Co(n)s(ules) quei nunc sunt... viatorem unum legunto, quei in ea decuria viator appareat, quam decuriam viatorum.... ad aerarium apparere oportet opertebit* cf. lin. 14. 15. 17. 19. 23. 25. 27. 29. 31.

Lex Iulia municipalis C. I 206 lin. 80: *Quei scribae librarei magistratibus apparebunt, ei quo minus loceis publiceis, ubei is, [quoi] quisque eorum apparebunt, iuserit, apparendi caussa utantur, e(ius) h(ac) l(ege) n(ihil) r(ogatur).*

Lex Coloniae Genetivae c. 62 EE. 3 p. 91: *Quos quisque eorum ita scribas lictores accensos viatorem tibicinem haruspicem praeconem habebit, iis omnibus eo anno, quo anno quisque eorum apparebit, militiae vacatio esto* etc. cf. c. 63.

C. VI 967[a]: *Imp(eratori) Caesari divi Traiani parthici f(ilio), divi Nervae nepoti Traiano Hadriano Aug(usto)..... viatores qui ipsi et co(n)s(ulibus) et pr(aetoribus) ceterisque magistratib(us) apparent* etc.

C. VI 971: *[Imp(eratori) Caesari divi Traiani parthici f(ilio), divi Nervae nepoti Traiano Hadriano Aug(usto)]..... colleg(ium) victimarior(um) qui ipsi et sacerdotibus et magistr(atibus) et senatui apparent* etc.

C. VI 998: *Imp(eratori) T. Aelio Caesari Antonino... viatores qui Caesarib(us) et co(n)s(ulibus) et pr(aetoribus) apparent* etc.

C. VI 1456: *L. Mario L. fil(io) Gal(eria) Vegetino Marciano co(n)s(uli)..... viatores qui ei apparu[erunt].*

C. VI 1874: *Q. Cossutius Q. l(ibertus) Speratus lictor ex (tribus) decuris qui magistratibus apparent* etc.

C. VI 1892: *M. Sutorius M. l(ibertus) Pamphilus lictor curia[t(ius) a] sacris publiciis* (sic) *p(opuli) R(omani) Quiritium viator qui co(n)s(ulibus) et pr(aetoribus) apparet* etc.

C. VI 1915: ....*[apparuit] augur(ibus) sodal(ibus) August(alibus), quin[decemviris] clarissimis...... [et extr]a sortem apparuit.*

C. VI 1916: *[M.] Anicio Daphno.... [et.... A]nicio M. f. Daphnico...... f[ecit M.] Apusceius M. lib. Hermaphilus viator q[ui] Caesaribus et consulibus et praetoribus apparet* etc.

C. VI 1920: *D(is) m(anibus). L. Faenio L. lib. Prosdec[t]o viatori qui co(n)s(ulibus) et praetoribus apparuit* etc.

C. VI 1924: *Diis manibus L. Tullii Diotimi viatoris qui consulibus et praetoribus apparuit* etc.

C. VI 1926: ..... *viatori qui Ca[es(aribus)] et co(n)s(ulibus) et pr(aetoribus) appar[uit]* etc.

C. VI. 1945: *C. Matius Amphio patronus praeco ex tribus decuriis qui co(n)s(ulibus), cens(oribus), pr(aetoribus) apparere solent, apparuit Caesari Augusto* etc.

C. VI 1958 = I 1013. 1014: *Est hoc monumentum Vergilei Eurysacis pistoris, redemptoris apparet.*

C. VI 1967 = 7366: *[L.] Volusio El[aino app(aruit)] censori, sac[erdoti]* etc.

C. X 6522: . . . *M. Poblici Dionysi l[ict(oris)] III decuriarum, qui Ca[es(aribus)] et magistratibus a[pp(aruit)].*

C. XIV 296: *L. Antonio Epitynchano lictori dec(uriae) curiatiae quae sacris publicis apparet.*

NS. 1886 p. 269....*cius Asclas lictor III*

[*decuriar*]*um qui Caesari et* [*magist*]*ratibus apparent* etc.

NS. 1889 p. 14: *L. Mummio Maxi*[*mo*] *Fa*(*u-s*)*tiano..... decuriales* (*apparitores*) [*qu*]*i ei praet*(*ori*) *a*[*p*]*paru*[*e*]*runt*.

BM. 1887 p. 256: ....*tr*(*iumviro*) *a*(*uro*) *a*(*rgento*) *a*(*ere*) *f*(*lando*) *f*(*eriundo*) [*viator*]*es et lictores qui ei in p*]*raetura appar*[*uerunt*] *patrono*.

Apparitor:

Lex repetundarum C. I 198 lin. 50: *Tum praetor quom soueis viatoribus apparitoribusque nei de i*[*udicio iudex discedat curato.... sitellamque latam digitos-.... altam digitos*] *XX, quo ioudices sorticolas conieciant* [*apponi facito* etc.].

Lex Coloniae Genetivae c. 63 EE. 3 p. 92: *IIviri..... apparitores totidem habento,* [*quot*] *sing*(*ulis*) *apparitores ex h*(*ac*) *l*(*ege*) *habere lice*[*t*] etc.

C. V 3401: *Honori M. Gavi M. f. Pob*(*lilia*) *Squillani ... IIIIvir*(*o*) *i*(*ure*) *d*(*icundo*), *IIIIvir*(*o*) *a*(*edilicia*) *p*(*otestate*) .... *apparitores et limocincti tribunalis eius*.

C. VI 1808: *Sex. Caecilio Epagatho scrib*(*ae*) *libr*(*ario*) *tribunicio, apparitori Caesarum* etc.

C. VI 1857: .... [*dec*]*urialis l*[*ib*(*rarius*) = *scriba*)] *tribunicius, apparitor Aug*(*usti*) etc.

C. VI 1944: *M. Falcidio M. fil. Pal*(*atina*) *Hypatiano ..... ob merita M. Falcidi Cupiti praeconis et apparitor*(*is*) *Aug*(*usti*) etc.

C. VI 1946: *Hoc monimentum apparitorum praeconum aedilium veterum vicarium est* etc.

C. VI 1947: *D. Cae*(*c*)*ilius Ingenu*(*u*)*s appar*(*itoribus*) *aedilic*(*iis*) *praec*(*onibus*) *vicar*(*iis*) *veteribus cubic*(*ulum*) *hyp*(*a*)*et*(*h*)*r*(*um*) *cum ornam*(*entis*) *d. s. d. d.*

C. VI 1948: *Q. Haterius Q. l*(*ibertus*) *Olympicus appar*(*itor*) *aedil*(*ium*) *permissu collecar*(*um*) (sic) etc.

C. VI 1957: *C. Iulius Aug*(*usti*) *l*(*ibertus*) *Clarus sibi et suis et .... Daphnini coniugi sua* [*e ....*] *inter apparitores*.

C. VI 1959 = 4013: *Turannus verna tab*(*ularius*) *apparitor*(*um*) etc.

C. IX 4967: *C. Cal*[*p*]*urnio Sp. f. Col*(*lina*) *Apol*[*l*]*inari apparitori Aug*(*usti*) *pr*[*a*]*econi* etc.

C. X 4832: *M. Ennius M'. f.... C. Satilius C. l*(*ibertus*) *Pileros apparitor tr*(*ibuni*) *pl*(*ebis*) etc.

C. XII 718: *Et quieti aeternae M. Atini Saturnini* [*ap*]*aritori navicular. station.*; sospetta.

C. XII 3062: *Cn. Pomp*(*onius*) *Fronto apparitor Iunoni v. v. s. l. m.* etc.

C. XIV 3492: *M. Vetius M. l*(*ibertus*) *Cissus apparitor Xvir*(*um*) etc.

OH. 5218: *Sex. Iul*(*io*) *Lucano IIvir*(*o*) *civitat*(*is*) *Segusiavor*(*um*) *apparitores lib*(*erti*) *sacerdotali, Tittius Cocillus Arda, Cettinus Casurinus Atticus*.

Apparitor ed *apparere* si usano dunque in generale per le seguenti specie di subalterni, che, eccetto l'*haruspex*, il *tibicen* e il *victimarius*, rappresentano la categoria gerarchicamente superiore degli apparitori (v. più oltre 1):

Scriba (Lex Iulia mun. C. I 206 lin. 80. — Lex Colon. Genet. c. 62 EE. 3 p. 91) cf. Cic. Verr. 3,78. 182. 184; pro Cluent. 53,147. Liv. 9, 46, 2. Gell. 7, 9, 2 etc.)

Lictor (Lex. Colon. Genet. c. 62 EE. 3 p. 91. — C. VI 1874. — X 6522. — NS. 1886 p. 269. — BM. 1887 p. 256 cf. Cic. pro Cluent. 53, 147; ad Q. fr. 1, 1, 4, 13. Liv. 1, 8, 3; 28, 27, 15. Gell. 2, 3, 13 etc.).

Accensus (Lex Colon. Genet. c. 62 EE. 3. p. 91 cf. Liv. 3, 33, 8).

Viator (Lex Cornelia de XX quaest. C. I 202, 1 lin. 9-12. 15-19. 24-27. 32-35. 38-39; 2 lin. 7. 9. 10-17. 19-21. 24. 26. 29. 31-35. 38. 39. 41. — Lex Col. Genet. c. 62 EE. 3 p. 91. — C. VI 967a-998. 1456. 1892. 1916. 1920. 1924. 1926. — BM. 1887 p. 256).

Praeco (Lex Cornelia de XX quaest. C. I 202, 1 lin. 12-15. 21-23. 28-32. 36. 37; 2 lin. 2-6 11-16. 18. 22-26. 29. 31-35. 38-41. Lex Colon. Genet. c. 62 EE. 3 p. 91. — C. VI 1945).

Haruspex (Lex Colon. Genet. c. 62 EE. 3 p. 91).

Tibicen (Lex Colon. Genet. c. 62 EE. 3 p. 91).

Victimarius (C. VI 971).

Apparitor e *apparere* si trovano però parecchie volte usati in un significato molto generale, senza nessun accenno a questa o quella specie di subalterni (C. VI 1915. 1948. 1957. 1958. 1959-4013. 1967. — X 4832. — XII 3062. — XIV 3492. — OH. 5218). Talvolta poi lo stesso *praeco* è detto *apparitor* (C. VI 1944. 1946. 1947. — IX 4967); e così pure *apparitor* sta in contrapposto a *scriba* (C. VI 1808. 1857 cf. Cic. Verr. 3, 66, 155. Plut. Cato min. 16), a *lictor* (Val. Max. 7, 3, 9. Suet. Domit 14), al *viator* (Lex Acilia repetund. C. I 198 lin. 50) e allo stesso *limo cinctus* o servo pubblico (C. V 3401). Da tutto ciò non pare che possa trarsi la conseguenza voluta dal Mommsen (p. 332,1), che *apparitor* nello stretto senso sta per indicare la categoria più bassa dei subalterni, cioè i *viatores* e i *praecones*.

1) *Varie specie e attribuzioni in genere degli apparitores.*

Gli *apparitores* si possono classificare sotto tre aspetti: 1° Secondo che funzionano presso un magistrato o un sacerdozio di Roma o dei municipii. 2° Secondo un concetto di stabilità o

meno e di gerarchia. 3º Secondo l'officio particolare che compiono. Nel primo rispetto non v'è diversità tra apparitori di Roma e dei municipii, almeno quanto alle varie specie: in questi e in quella essi sono egualmente distinti con diversi nomi; tranne che in Roma sono organizzati a corporazione e in generale son retti da norme speciali, laddove nei municipii non pare sia stato lo stesso. Nel secondo rispetto, essi si possono distinguere in due categorie: quelli che sono stabili e superiori agli altri, ordinati per modo anch'essi gerarchicamente, che innanzi a tutti stanno gli *scribae*, poscia seguono i *lictores*, gli *accensi*, i *nomenclatores*, i *viatores*, e i *praecones*; e quelli che sono meno stabili e inferiori ai primi, come i *geruli*, *victimarii*, *tibicines*, *haruspices*, *medici*, *interpretes*, *architecti* e *scribae armamentarii*. Questa distinzione gerarchica, che risulta parte dalle speciali attribuzioni, parte dalla loro condizione, è accennata, almeno circa la prima categoria, in due soli documenti. Nella lex Coloniae Genetivae (c. 62 EE. 3 p. 91), la quale li classifica riguardo alla mercede che ricevono, così: *scriba*, *accensus*, *lictor*, *haruspex*, *viator*, *praeco*, *librarius*, *tibicen*; e imperfettamente nel senatoconsulto del 743 u. c. sulle acque (Frontin. de aquis 100: ' eos qui aquis publicis praeessent....., lictores.. et servos publicos ..., architectos.. et scribas [et] librarios, accensos praeconesque totidem habere ' etc.), dove per brevità son compresi fra gli *apparitores* anche i *servi publici*, pei quali giammai si usa la parola *apparere*. Quanto alla terza ragione di classificazione, l'officio proprio dei subalterni, s'intende com'essa formi il carattere essenziale della loro specificazione, e secondo la medesima, senza seguire un ordine gerarchico, *apparitores* in genere sono i seguenti:

(v.) **Accensus.**
(v.) **Architectus.**
(v.) **Gerulus.**
(v.) **Haruspex.**
(v.) **Interpres.**
(v.) **Lictor.**
(v.) **Medicus.**
(v.) **Nomenclator.**
(v.) **Praeco.**
(v.) **Scriba.**
(v.) **Scriba armamentarius.**
(v.) **Tibicen.**
(v.) **Viator.**
(v.) **Victimarius.**

Sotto queste singole parole sarà particolarmente trattato delle attribuzioni di ciascuno di essi e in modo speciale dei magistrati e sacerdozii presso cui funzionavano, riferendosi le iscrizioni che li riguardano. Qui si ragionerà invece di tutto ciò che generalmente riflette la classe dei subalterni, specialmente in quanto essi son designati con le parole *apparitor* o *apparere*.

2) *Gli apparitores e i magistrati Romani.*

Una differenza v'è, non circa la specie, ma la condizione, tra gli *apparitores* dei magistrati di Roma e quelli dei magistrati romani delle provincie, specialmente i governatori. Il Mommsen (p. 333 seg.) fa osservare, che almeno nel secolo VI di Roma e fino alla guerra sociale, questi ultimi si servivano come subalterni di Italici mancanti della cittadinanza romana e presi da città le peggio trattate dai Romani, i cosiddetti Bruttiani (Gell. 10, 3, 19. Fest. ep. p. 31. App. Hann. 61. Strab. 5, 4, 13 p. 251); che scomparsi questi dopo quella guerra, essi furono sostituiti dagli apparitori ordinari menzionati di sopra (1) e particolarmente da quelli della categoria inferiore. Essi però si distinguevano da quelli che prestavano servizio presso i magistrati della capitale, in quanto che laddove i secondi eran presi fra cittadini Romani, ingenui o liberti ed erano stabili e ordinati a corporazione, i primi invece erano di una condizione inferiore e non stabili, ma mutavano col mutare dei magistrati stessi. Questo è avvalorato dal fatto, che, tranne qualche rara eccezione (C. III 6083 un *lictor proconsulis*), le lapidi relative agli apparitori riflettono soltanto quelli dei magistrati della capitale, e ove talvolta la indicazione dei magistrati manca, per regola bisogna sottintendere appunto questi.

Dei magistrati di Roma eran forniti di apparitori tutti i maggiori, consoli, pretori, censori e più tardi l'imperatore; degli inferiori, gli edili curuli, i questori, i decemviri litibus iudicandis, i triumviri capitales e i quattuorviri viarum curandarum; inoltre, i tribuni e gli edili della plebe. Quanto alle nuove magistrature istituite da Augusto, specialmente i varii *curatores*, tranne i *curatores aquarum* che eran forniti di *lictores*, *scribae*, *accensi*, *librarii*, *architecti* (Frontin. de aquis 100), le lapidi non ne menzionano punto. Il Mommsen (p. 346) quindi pensa, o che essi ebbero gli stessi subalterni degli altri magistrati, ovvero tali, che, come quelli dei magistrati provinciali, non erano ordinati a comparazione e stabili.

Rimandando alla trattazione dei singoli subalterni indicati di sopra (1), riferiamo qui soltanto le lapidi di quelli, in cui ricorrono le parole *apparere* o *apparitor*, in rapporto alle varie magistrature.

Augustus:

apparitor ([*dec*]*uriali l*[*ib*]*rarius*) = *scriba*] *tribunicius*, *apparitor Aug*(*usti*) C. VI 1857).

apparitor praeco (*apparitori Aug(usti) pr[a]e-coni* C. IX 4967).
praeco et apparitor (*praeconis et apparitoris Aug(usti)* C. VI 1944).
praeco (*praeco .... apparuit Caesari Augusto* C. VI 1945).
viator (*viatores qui ipsi* (*Augusto*) .... *apparent* C. VI 967[a]).
victimarius (*collegium victimarior(um) qui ipsi* (*Augusto*) .... *apparent* C. VI 971).

Caesar (Caesares):
apparitor (*scrib(ae) libr(ario) tribunicio, apparitori Caesarum* C. VI 1808).
lictor (*l[ict(oris)] III decuriorum, qui Ca[es(ari ?)] .... a[pp(aruit)]* C. X 6522. — NS. 1886 p. 269).
viatori (*viatores qui Caesarib(us) ... apparent* C. VI 998).
viator (*q[ui] Caesaribus ... apparet* C. VI 1916.
viatori qui Ca[es(aribus ?)] ... appar[uit] C. VI 1926).

Consul:
viator (Lex Cornelia de XX quaest. C. I 202 lin. 7-11. 16-19. 24-27. 32. 34. 35. 39. 41; — *apparet, apparuit co(n)s(ulibus)* C. VI 967[a], 988. 1892. 1916. 1920. 1924. 1926).
praeco (Lex Cornelia etc. C. I 202 lin. 12-15. 20-23. 28-31. 32. 36. 37 etc.; — *praeco ex tribus decuriis qui co(n)s(ulibus) ... apparere solent* C. VI 1945).

Praetor:
lictor (*lictores qui [ei in p]raetura appar[uerunt]* BM. 1887 p. 256).
decurialis = *apparitor* (*decuriales [qu]i praet(ori) a[p]paru[erunt]* NS. 1889 p. 14).
viator (Lex Acilia repetundar. C. I 198 lin. 50; — *apparet, apparuit pr(aetoribus)* C. VI 967[a]. 998. 1456. 1892. 1916. 1920. 1924. 1926; — *[viatore]s et lictores, qui [ei in p]raetura appar[uerunt]* BM. 1887 p. 256).

Censor:
apparitor (*[app(aruit)] censori* C. VI 1967 = 7366).
praeco (*praeco ex tribus decuriis qui ... censoribus) ... apparere solent* C. VI 1945).

Aedilis:
apparitor (*appar(itor) aedil(ium)* C. VI 1948).
apparitor praeco (*apparitorum praeconum aedilium veterum vicarium* C. VI 1946; — *appar(itoribus) aedilic(iis) praec(onibus) vicar(iis) veteribus* C. VI 1947).

Tribunus plebis:
apparitor (*apparitor tr(ibuni (pl(ebis)* C. X 4832).

Xviri (litibus iudicandis):
apparitor (*apparitor Xvir(um)* C. XIV 3492).
viator (*viat[or decuri]ae Xviralis, qui a[d i[udic(ia)] [centumv]iralia praesunt* NS. 1886 p. 269).

Talvolta si accena all'*apparitio* presso i magistrati in genere, con o senza determinazione della specie dell'apparitore, e ciò per lo più quando si indica insieme l'*apparitio* presso l'imperatore (Lex Iulia mun. C. I 206 lin. 80: *Quei scribae librarei magistratibus apparebunt* etc. — C. VI 1874: *lictor ex III decuriis qui magistratibus apparent* etc. — C. X 6522: *l[ict(oris)] III decuriarum, qui Ca[es(aribus)] et magistratibus apparent* etc. — C. VI 967[a]: *viatores qui ipsi (Augusto) et co(n)s(ulibus) et pr(aetoribus) ceterisque magistratib(us) apparent*); ovvero presso i magistrati e il senato, trattandosi di *victimarii* (C. VI 971: *colleg(ium) victimarior(um) qui ipsi (Augusto) et sacerdotibus et magistr(atibus) et senatui apparent* etc.).

a) *Condizione, privilegi* etc.

Che gli *apparitores* dei magistrati di Roma fossero in generale cittadini Romani, si vede così dalla lex Cornelia de quaestoribus (C. I 202, 1 lin. 7. 12: *quei cives Romani sunt* cf. Lex Colon. Genet. EE. 3 p. 91 c. 62: *eius coloniae coloni*), come dagli scrittori (p. e. Liv. 2, 55, 3. Dio Cass. 48, 43); che fra essi vi potessero essere dei liberti dei rispettivi magistrati, è anche dimostrato (p. e. Plut. Ti. Gracch. 12. Val. Max. 9, 5, 2). Le lapidi confermano questa norma, e ove per essi vi è usata la parola *apparere* o *apparitor*, ce li mostrano quasi tutti liberti (C. VI 1808. 1874. 1892. 1916. 1920. 1924. 1944. 1945. 1948. 1957 (*Aug. l.*) 1958. 1967 = 7366. — X 4832. 6522. — XIV 3492. — NS. 1886 p. 269; 1889 p. 14. — BM. 1887 p. 256); un solo è ingenuo (C. IX 4967).

Godevano poi di questi privilegi: posti riservati nei teatri e nel Circo (Tac. ann. 16, 12), immunità dal servizio militare, come indirettamente risulta dalla lex Colon. Genet. (c. 62 EE. 3 p. 91) e dalla tutela: almeno ne erano dispensati i così detti *sex primi* fra essi, cioè i capi degli *scribae quaestorii* (Frag. Vatic. § 124 cf. § 142). — Inoltre, una legge del 696 u. c. estese anche agli *scribae* il divieto posto ai magistrati provinciali, di trattar negozii privati (Suet. Domit. 9 cf. Cic. Verr. 4, 5); e nell'Impero quando un magistrato era sottoposto a un procedimento repetundarum, con lui vi erano soggetti anche i suoi subalterni (Dig. 48, 11, 1. 5 cf. Plin. ep. 3, 9; 6, 29, 8. Cic. pro Rab. ad. ind. 16, 13).

b) *Nomina e durata dell'officio.*

Non essendo possibile l'officio di apparitore, senza che questi fosse applicato presso una determinata magistratura, ed essendo le magistra-

ture romane ordinate per regola a collegio, la nomina di lui era fatta dal collegio magistrale stesso presso cui prestava servizio, ordinariamente in numero maggiore di uno per ogni categoria di apparitori. Questa norma però non era seguìta per l'*accensus,* che essendo per lo più liberto dello stesso magistrato da cui dipendeva, era personalmente nominato da lui ed era unico (v. **Accensus** p. 20 seg.). Del pari erano nominati forse a questa guisa e scelti in genere fra i cittadini, non fra i subalterni degli altri magistrati, gli apparitori dei *curatores aquarum* (Frontin. de aquis 100), degli altri curatori dell'Impero e dei magistrati straordinari.

Questa nomina collegiale, la quale forse avveniva in modo, che per sorte si stabiliva chi dei colleghi dovesse farla, è prescritta dalla lex Cornelia de XX quaestoribus (C. I 202, 1 lin. 7; *Co(n)s(ules) . . . . viatorem unum legunto* etc. 2 lin. 7: *Quos quomque quaestores ex lege plebeive scito viatores legere sublegere oportebit, ei quaestores eo iure ea lege viatores IIII legunto sublegunto, quo iure qua lege q(uaestores), quei nunc sunt, viatores III legerunt sublegerunt* etc. cf. Liv. 40, 29, 10). Non esercitavano questo diritto i censori, che si servivano degli apparitori dei consoli (C. VI 1945: *praeco ex tribus decuriis, qui co(n)s(ulibus) cens(oribus) pr(aetoribus) apparere solent.* cf. Varr. 1. l. 6, 86. Liv. 29, 37, 8; forse nelle lapidi in cui *apparere* o *apparitor* seguìto dal titolo di alcuni magistrati, e dall'indicazione generale p. e. di *ceterisque magistratibus* v. sopra 2, sotto questi sono da intendere appunto i censori). Dal modo onde la lex Cornelia stessa accenna alla nomina in generale, sembra al Mommsen (p. 338 cf. C. I p. 110) che i magistrati ordinari di Roma ogni anno procedessero alla nomina dei subalterni che dovevano prestar servizio non in quell'anno, ma piuttosto nell'anno seguente o negli anni seguenti, sotto i loro successori, i quali poi, almeno ciò è dimostrato pei questori (Schol. in Cic. Clod. et Cur. p. 332. Plin. ep. p. 4. 12), sorteggiavano quali di quelli dovessero servire presso ciascun di loro.

La durata dell'ufficio di diritto era di un anno, quanto erano in carica i magistrati; ma come il nuovo magistrato poteva conservare i subalterni dell'anno precedente, così di fatto quella era almeno indeterminata, e poteva essere anche a vita, eccetto per gli *accensi,* i quali cessavano col cessare dei relativi magistrati. Lo stesso nome di *ordo* dato a tutta la corporazione degli apparitori (v. più oltre *e*), ne è una prova. Dalle parole della lex Cornelia spesso citata (C. I 202, 2 lin. 15): *in eius viatoris praeconis locum viatorem praeconem legont sublegont, quoius in locum per legem plebeive scita viatorem praeconem legei sublegi non licebit,* il Mommsen (p. 339) trae, che probabilmente alla fine della Repubblica gli apparitori acquistarono un diritto legale alla riconferma, ove però non fossero stati puniti.

c) *Diritto di sostituzione e di cessione dell'ufficio.*

Poteva l'apparitore rinunciare al suo posto già da tempo occupato, e forse anche appena nominato, e in questo avea il diritto di presentare al magistrato un suo sostituto, che quegli non poteva rifiutare, il così detto

Vicarius apparitoris, come prescrive la lex Cornelia (C. I 202, 2 lin. 24: *Itemque eis viatoribus praeconibus, quei ex hac lege lectei erunt, vicarium dare subdere ius esto licetoque, utei ceterеis viatoribus praeconibus, qua in quisque decuria est, vicarium dare subdere iuus erit licebitque. Itemque quaestor(es) ab eis vicarios accipiunto, utei aa cetereis viatoribus praeconibus vicarios accipei oportebit*), e come se ne hanno pure esempi nelle lapidi (C. VI 1946: *Hoc monimentum apparitorum praeconum aedilium veterum vicarium est.* — 1947: *appar(itores) aedilic(ii) praec(ones) vicar(ii) veteres,* — dove il *veteres* ha il medesimo significato che *munere functi*). Nei tempi posteriori si permetteva anzi un'azione giudiziaria di risarcimento, per ingiusta privazione del posto, o come allora dicevasi, della *decuria* (Dosith. sent. Hadr. 9). — Da questo diritto si svolse poi quello, per cui l'apparitore poteva perfino vendere ad un terzo il suo posto (Cic. in Verr. 3, 79, 184. Svet. vita Hor. p. 44 Reiff. Schol. in Iuven. 5, 3. Frag. Vatic. 272).

d) *Mercede e punizione.*

A differenza dei magistrati in generale, che sono onorarii e dei servi pubblici che ricevono *cibaria,* gli apparitori hanno dallo Stato una retribuzione detta

Aes apparitorium, come la chiama in un luogo la lex Colon. Genet. (c. 81 EE. 3 p. 96), o anche *merces* (Lex Cornelia de quaest. C. I 202, 1 lin. 1; 2 lin. 31. Senatusconsultum del 743 Frontin. de aquis. 100. Cic. Verr. 3, 78, 182. Nep. Eumen. 1. Plut. Cato min. 16) e più tardi pure *salarium* (Plin. ep. 4, 12). Quale fosse la sua misura secondo le varie categorie dei subalterni, non ci è dato sapere; un certo indizio però si può avere dalla lex Colon. Genetivae, che la determina per gli apparitori della colonia stessa (v. più oltre 3). Certo è che il pagamento avveniva per mezzo dei questori urbani e più tardi del pretore capo dell'aerarium, presso il quale ciascun magistrato doveva denunziare i propri apparitori (Lex Cor-

nelia etc. C. I 202, 1 lin. 1. [*ad*] *q*(*uaestorem*) *urb*(*anum*), *quei aerarium provinciam optinebit, eam mercedem deferto, quaestorque quei aerarium provinciam optinebit, eam pequniam ei scribae scribeisque heredive eius solvito, idque ei sine fraude sua facere liceto, quod sine malo pequlatuu fiat, olleisque hominibus eam pequniam capere liceto* . . . . 2 lin. 31: *Viatores praecones, quei ex hac lege lectei sublectei erunt, eis viatoribus praeconibus magistratus prove mag*(*istratu*) *mercedis item tantundem dato, quantum ei viator*(*ei*) *praeconei darei oporteret, sei is viator de tribus viatoribus isque praeco de tribus praeconibus esset, quei ante hanc legem rogatam utei legerentur institutei sunt.* Senatus consult. del 743 in Frontin. de aquis 100: ' utique quibus apparitoribus ex hoc s(enatus) c(onsulto) curatoribus aquarum uti liceret, eos diebus decem proximis, quibus s. c. factum esset, ad aerarium deferrent; quique ita delati essent, iis praetoris aerarii mercedem (a' veri apparitori) cibaria (ai servi pubblici), quanta praefecti frumento dando dare deferreque solent, annua darent et attribuerent; isque eas pecunias sine fraude sua capere liceret ' (cf. **Accensus delatus**).

Nei casi di mancamenti commessi dagli apparitori, contro di essi s'istruiva un procedimento disciplinare innanzi allo stesso magistrato o collegio magistrale che avea nominato il colpevole, come se ne hanno esempi presso i pretori e gli edili (Cic. pro Cluent. 45, 126: ' nuper hominem tenuem scribam aedilicium D. Matrinium cum defendissem apud M. Iunium Q. Publicium praetores et M. Plaetorium C. Flaminium aediles curules, persuasi, ut scribam iurati legerent eum, quem . . . . . censores aerarium reliquisse subscripserunt ') e presso i questori (Plut. Cato min. 16); dal quale ultimo caso appare anche, che nel giudizio questorio pigliavan parte tutti i questori, giudicando a maggioranza di voti, e intendendosi assoluto il colpevole ove s'avea la parità dei medesimi.

e) *Ordinamento corporativo.*

Tranne gli *accensi*, per la loro particolare condizione, tutti gli altri apparitori di Roma erano costituiti, fin dal tempo della Repubblica, in tante corporazioni quante erano le loro categorie, detta ciascuna *decuria* o *ordo*, donde anche il significato, frequente nelle lapidi, della parola *decurialis* per *apparitor* (p. e. C. VI 777. 9660 cf. Frag. Vatic. § 142 etc.). È probabile che quando Augusto restrinse il diritto di associazione in Roma, queste corporazioni apparitorie fossero rispettate, per cui manca nelle lapidi ad esse relative la solita formula: *quibus ex s*(*enatus*) *c*(*onsulto*) *coire permissum est*, che ricorre sì sovente per altri collegi. Come queste decurie fossero organizzate, quali diritti avessero e come si modificassero nei tempi posteriori dell'Impero, v. sotto **Decuria**. Qui basta ricordare il

Tabularius apparitorum (C. VI 1959 = 4013: *Turannus verna tab*(*ularius*) *apparitor*(*um*) *sacris omnium immunis* etc.), che accenna appunto a una di simili corporazioni, per altro non specificata, come invece è nel *tabularius viatorum quaestoriorum ab aerario* etc. (C. VI 1930).

3) *Gli apparitores dei municipii.*

Il documento epigrafico più importante che si ha intorno agli apparitori dei municipii, è la lex Coloniae Genetivae (EE. 3 p. 91 seg.), la quale in due capitoli tratta di essi

c. 62: *IIviri quicumque erunt, i*[*is*] *IIviri*[*s*] *in eos singulos lictores binos, accensos sing*(*ulos*), *scribas binos, viatores binos, librarium, praeconem, haruspicem, tibicinem habere ius potestasque esto. Quique in ea colonia aedil*(*es*) *erunt, iis aedil*(*ibus*) *in eos aedil*(*es*) *sing*(*ulos*) *scribas sing*(*ulos*), *publicos cum cincto limo IIII, praeconem, haruspicem, tibicinem habere ius potestasq*(*ue*) *esto. Ex eo numero, qui eius coloniae coloni erunt, habeto* . . . . . *Quos quisque eorum* (*IIviri, aediles*) *ita scribas lictores accensos viatorem tibicinem haruspicem praeconem habebit, iis omnibus eo anno, pro anno quisque eorum apparebit, militiae vacatio esto, neve quis eum eo anno, quo mag*(*istratibus*) *apparebit, invitum facito neve fieri iubeto neve eum cogito neve ius iurandum adigito neve adigi iubeto neve sacramento rogato neve rogari iubeto, nisi tumultus Italici Gallicive causa. Eisque merces in eos sing*(*ulos*), *qui IIviris apparebunt, tanta esto :*

in scribas sing(*ulos*) HS CIↃ CC, *in accensos sing*(*ulos*) HS DCC, *in lictores sing*(*ulos*) HS DC, *in viatores sing*(*ulos*) HS CCCC, *in librarios sing*(*ulos*) HS CCC, *in haruspices sing*(*ulos*) HS D, *praeconi* HS CCC,

qui aedilibus appareb(*unt*):

in scribas sing(*ulos*) HS DCCC, *in haruspices sing*(*ulos*) HS C, *in tibicines singulos* HS CCC, *in praecones sing*(*ulos*) HS CCC.

Iis s(*ine*) *f*(*raude*) *s*(*ua*) *kapere liceto.*

c. 63: *IIviri, qui primi ad pr. k. Ianuar. mag*(*istratum*) *habebunt, apparitores totidem habento,* [*quot*] *sing*(*ulis*) *apparitores ex h*(*ac*) *l*(*ege*) *habere lice*[*t*]. *Iisque apparitorib*(*us*) *merces tanta esto, quantam esse oporteret, si partem IIII anni a*[*ppar*]*uissent, ut pro portione, quam diu apparuiss*[*e*]*nt, mercedem pro eo kaperent, itque iis s*(*ine*) *f*(*raude*) *s*(*ua*) *c*(*apere*) *l*(*iceto*).

Non appare da qui a chi spettasse nella colonia la nomina dei subalterni; forse trattandosi di uno statuto emanato alla fine della Repubblica (a. 710 u. c.), non è improbabile che vi si sia seguita la norma circa gli apparitori di Roma, cioè che gli stessi magistrati li avessero nominati. Forse più tardi a questa nomina debbono aver contribuito in qualche modo i *decuriones*.

Che gli apparitori dovessero essere di condizione libera, si vede dalle parole (c. 62) *qui eius coloniae coloni erunt*.

Quanto alla durata in officio, come in Roma essa per regola era annua (c. 62. *eo anno, quo quisque eorum apparebit*); benchè non vi sia ragione per non credere, che anche nella colonia vi poteva essere una riconferma per gli anni successivi.

La immunità dal servizio militare non era perpetua, ma per l'anno che durava l'officio, ad eccezione che una guerra ai confini dell'Italia e della Gallia non avesse richiesto anche il concorso dei subalterni (c. 62).

Gli apparitori erano ripartiti fra i magistrati nella seguente proporzione e con la seguente misura della mercede:

Duoviri:

scribae	2	a sesterzii	1200
accensus	1	»	700
lictores	2	»	600
haruspex	1	»	500
viatores	2	»	400
praeco	1	»	300
librarius	1	»	300
tibicen	1	»	?

Aediles:

scriba	1	a sesterzii	800
haruspex	1	»	100 (?)
praeco	1	»	300
tibicen	1	»	300.

Riguardo alla mercede, il Mommsen (EE. 3 p. 108) osserva: ' De mercede... anni primi quae ordinantur c. LXIII impedita sunt et corrupta; videntur tamen aliquatenus posse expediri, si sumamus apparitori nulli mercedem annuam solutam esse, nisi partem quartam anni sui apparuisset. Ab hac lege primi anni apparitores ita videntur solvi, ut pro portione temporis quo apparuerint mercedem accipiant nec minus parte quarta '.

Gli ordinamenti municipali romani sono così varii, che non si può naturalmente affermare sino a qual punto le prescrizioni dello statuto della Colonia Genitiva siano state informate a un ordinamento generale, nè quante e quali di esse siano state comuni a tutti i municipii. Le iscrizioni però di molti di questi accennano ai singoli apparitori quali sono indicati nel nostro statuto; e come pei Romani, così anche pei municipali rimandiamo il lettore alle singole parole (v. sopra p. 524). Sotto la parola

Apparitor non si hanno che relativamente scarsissime lapidi: C. V 3401 (Verona): *Honori M. Gavi M. f. Pob(lilia) Squillani e(quo) pub(lico) IIIIviv(o) i(ure) d(icundo), IIIIvir(o) a(edilicia) p(otestate), apparitores et limocincti tribunalis eius.* — C. XII 3062 (Nemansus): *Cn. Pomp(onius) Fronto apparitor Iunoni v. v. s. l. m.* — OH. 5218 (Forum Segusiavorum): *Sex. Iul(io) Lucano IIvir(o) civitat(is) Segusiavorum apparitores lib(erti) sacerdotali: Tittius Cocillus Arda, Cettinius Caturinus Atticus.*

4) *Gli apparitores dei sacerdozi pubblici.*

Lo Stato oltre che ai magistrati, forniva anche ai sacerdozii pubblici degli apparitori, dei quali sarà trattato sotto le parole *calator, lictor, pullarius, scriba, tibicen, viator, victimarius*, e si vedrà come frequentissimi fossero i littori e i viatori, e che soltanto il collegio dei pontefici avesse scribi. Sotto la parola *apparere* non vi sono che poche lapidi ad essi relative: C. VI 971: *collegium) victimarior(um) qui ipsi* (Augusto) *et sacerdotibus et magistr(atibus(et senatui apparent.* — 1915: [*apparuit*] *augur(ibus) sodal(ibus) Augus(talibus), quin*[*decimviris*] etc. — XIV 296: *lictor dec(uriae) curiatiae quae sacris publicis apparet* etc. Se e quale partecipazione avessero i sacerdozii in genere nella nomina, non si può dire con certezza; forse vi fu un procedimento diverso, secondo che gli apparitori erano comuni anche ai magistrati, come p. e. i littori, scribi, viatori, ovvero proprii dei sacerdozi, come p. e. i *calatores*, la cui nomina spettava, almeno nei sacerdozii maggiori, ai membri stessi dei medesimi (v. **Calator**). Ciò potrà quindi meglio vedersi nella trattazione speciale di essi, dalla quale apparirà anche come parecchi fossero costituiti a corporazione, come p. e. il *collegium tibicinum, victimariorum*, laddove gli apparitori proprii dei magistrati erano ordinati a *decuriae*.

MOMMSEN, Staatsr. 1[3] p. 332 segg. — LABBÉ, Apparitio des magistrats romains, Revue de législation 1875.

APPELLATIO. — v. **Cognitio.**

APPIA (*Abia*). — Città della Phrygia Pacatiana, fra Cotiaeum e Acmonia, i cui abitanti *Appiani* son ricordati da Cicerone (ad fam. 3, 7, 2. 9, 1) e da Plinio (nat. hist. 5, 105), il quale li attribuisce al conventus di Synnada cf. Polyb. 5, 77. Strab. 13, 2, 70 p. 616. Secondo il Cavedoni (Bull. Nap. 1855 p. 14 seg.) il nome sarebbe venuto da Appius Claudius Pulcher, proconsole, nominato appunto nei luoghicitati di Cicerone. Se ne ha una sola lapide latina (C. III 7002 = 354): *Dionysio Aug(usti) disp(ensatori) Aelius Trophimus amico.*

APPIA (aqua). — v. Aqua Appia.

APPIA (via). — Fu costruita nel 442 u. c. dal censore Appius Claudius Caecus, e partendo dalla porta Capena alla pendice del Celio, proseguiva allora fino a Capua (C. I elog. XXVIII p. 287 = XI 1827: *Appius Claudius C. f. Caecus ..... in censura viam Appiam stravit et aquam in urbem adduxit.* cf. Liv. 9, 29, 6; epit. 9. Frontin. de aquis 1, 5. Horat. epod. 4, 14. Diod. 20, 36. Procop. bell. Goth. 1, 14 etc.). Col tempo fu continuata oltre, e da Capua, attraverso Beneventum e Tarentum, fu estesa fino a Brundisium (Horat. sat. 1, 5; epist. 1, 18. 20. Strab. 5, 3, 6 p. 233. 4, 10 p. 249; 6, 3, 7 p. 383 cf. Cic. ad Att. 5, 5. 7. 16. Gell. 10, 3, 5. Vict. de vir. ill. 34). Mancano però notizie sicure per determinare con precisione l'età, in cui avvenne questo prolungamento. L'opinione che esso fosse eseguito al tempo della guerra civile tra Cesare e Pompeo, e l'altra che già esistesse al tempo d'Orazio, fondate l'una sopra un luogo di Cicerone (ad Att. 8, 11: 'Censeo (scrive Pompeo a Cicerone) via Appia iter facias, et celeriter Brundisium venias'), l'altra sul viaggio che Orazio e Mecenate fecero insieme su quel tronco (Horat. sat. 1, 5), non sono accertate. Dappoichè nel primo caso Pompeo potè anche aver accennato al solo tratto primitivo della via; nel secondo è indubitato che quel viaggio ebbe luogo sulla via che poi si disse Traiana, che a Beneventum si diramava dall'Appia e giungeva pure fino a Brundisium (Strab. 6, 3, 7 p. 282 cf. Mommsen, BI. 1848 p. 7 seg.). Certo è che al tempo di Strabone (ll. cc.) esso già esisteva. — Alla speciale costruzione della via in genere e ai *margines* aggiuntivi pochi anni dopo la fondazione, accennano Livio (41, 27) e Diodoro (20, 36). L'ampia descrizione che ce ne lascia Procopio (l. c.), conferma pure l'appellativo di *regina viarum* datole da Stazio (Silv. 2, 2, 12 cf. 4, 3 fin.).

1) *Stazioni.*

Restano molti miliarii di questa via, che diamo raggruppati secondo le varie stazioni, aggiungendovi le indicazioni degli itinerarii. I tratti principali sono tre: I da Roma a Capua, II da Capua a Beneventum, III da Beneventum per Tarentum a Brundisium.

I. *Da Roma a Capua* (C. X 6818-6880. — Itin. Anton. p. 108. Peuting. 5, 5; 6, 1-4. Ravenn. 4, 34; 5, 2. Hieros. p. 611).

Roma (*porta Capena*).
Ad Nonum (*Tomba di Gallieno*).
Bovillae (*presso le Frattocchie*).
Aricia (*L'Ariccia*).
Ad sponsas (*Cisterna*).
Tres tabernae (?).
Forum Appi (*Foro Appio*).
Ad Medias (*Mesa*).
Feronia (*Feronia*).
Tarracina (*Terracina*).
Fundi (*Fondi*).
Formiae (*Formia*).
Minturnae (presso *Traetto*).
Sinuessa (*Mondragone*).
Ad pontem Campanum (?).
Urbana (?).
Casilinum (*Capua*).
Capua (*S. Maria Capua vetere*).

II. *Da Capua a Beneventum* (C. X 6908-6925 = IX 5980-5997. — Itin. Anton. p. 111. 112. 121. Peuting. 6, 4. Ravenn. p. 4, 32. 33. Hieros. 610).

Calatia (*Galazze*).
Ad Novas (*S. Maria la Nova*).
Caudium (*Montesarchio*).
Beneventum (*Benevento*).

III. *Da Beneventum per Tarentum a Brundisium* (C. IX 6072-6077. — Itin. Anton, p. 111. 120. Peuting. 6, 5; 7, 1-2. Ravenn. p. 4, 33. 35).

Nuceriola (presso *Pastine*).
Aeclanum (*Le Grotte* presso *Mirabella*).
Sub Romula (*Carife*).
Aquilonia (*Lacedonia*).
Pons Aufidi (*Ponte Venere*).
Venusia (*Venosa*).
Silvium (presso *Spinazzola*).
Blera (presso *Gravina*).
Sub Lupatia (circa sopra *Matera*).
Canales (circa *Genosa*).
Tarentum (*Taranto*).
Uria (*Oria*).
Brundisium (*Brindisi*).

2) *Opere di restauro o simili.*

Del periodo repubblicano mancano notizie sicure intorno a posteriori lavori di restauri. Ove il Canina (p. 13 seg.) seguendo l'Hirt (Gesch. der Baukunst 2 p. 197 seg.) cita dei luoghi di Livio (10, 23. 47; 28, 38) per inferirne, che pochi anni dopo essere stata costruita venne lastricata e amplificata, non osserva che in essi non è punto nominata l'Appia. Frequenti invece sono i ricordi nelle lapidi di restauri compiuti da alcuni imperatori, come:

Nerva — nel tratto da tres Tabernae al Forum Appi (C. X 6824: *Imp(erator) Caesar Nerva ...... viam a Tripontio ad Forum Appi ex glarea silice sternendam sua pecunia incohavit* etc.);

Traiano — nel tratto dal Forum Appi ad Medias (C. X 6833: *Imp(erator) Caesar divi Nervae filius Nerva Traianus ..... XVIIII silice sua pecunia stravit* cf. 6834. 6835), da

questo punto a Tarracina (C. X 6839: *Imp(erator) Caesar divi Nervae filius Nerva Traianus . . . . . XVIIII silice sua pecunia stravit*), e da Tarracina a Fundi (C. X 6853: *Imp(erator) Caesar divi Nervae filius Nerva Traianus........ pontem vetustate collapsum restituit*);

Adriano — presso Beneventum (C. IX 6075: *Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthici f(ilius), divi Nervae nepos Traianus Hadrianus ..... viam Appiam per millia passus XVDCCL longa vetustate amissam adiectis* HS *[XI] XL VII ad* HS *DLXIXC quae possessores agrorum contulerunt fecit* cf. 6072);

Settimio Severo e Caracalla — nel tratto da Capua a Calatia (C. IX 5980: *Imp(erator) Caes(ar) L. Septimius Severus et M. Aurelius Antoninus Pius . . . et P. Septimius Geta . . . . murum ad defension(em) viae vetustate conlabsum restituerunt*);

Caracalla — da Caudium a Beneventum (C. IX 5994: *Imp(erator) Caesar M. Aurellius Antoninus Pius . . . . . . [mu]n[i]tione[s alvei] co[n]labsa[s] cu[m su]b[st]ructione restituit [et] l[a]be agge[ris c]adent[es p]rocur. sui flumini[s red]di[di]t*), da Tarracina a Fundi (C. X 6854: *Imp(erator) Caesar M. Aurellius Antoninus invictus Pius . . . . . viam ante hac lapide albo inutiliter stratam et corruptam silice novo quo firmior commeantibus esset per milia passum XXI sua pecunia fecit*) e da Casilinum a Capua (C. X 6876: *[Imp(erator) Caes(ar) Au]g(ustus) M. Aure[lius Anto]ninus Pius . . . . . . viam inundatione aque* (sic) *interruptam restituit.* Nel tratto da Mediis a Tarracina si menzionano opere anche di Teodorico (C. X 6850: *D(ominus) n(oster) gl(o)r(io)s(issi)mus adq(ue) inclyt(us) rex Theodericus . . . . . Decennovii viae Appiae, id e(st) a Trip(ontio) usq(ue) Tarrac(inam), it(er) et loca, quae confluentib(us) ab utraq(ue) parte palud(ibus) per omn(es) retro princip(es) inundaverant, usui pub(li)co et securitate viantium admiranda propitio deo felic(ita)te restituit* etc. cf. 6851. 6852).

3) *Amministrazione.*

Come le altre vie che partendo da Roma mettevano capo a varie regioni d'Italia, anche l'Appia fu amministrata dai censori nella Repubblica e negli ultimi tempi di questa forse anche da speciali *curatores* (v. **Censor** — **Via**).

Nell'Impero questo, al pari di altri rami amministrativi d'Italia, essendo stato trasferito nella persona dell'imperatore, e Augusto già nel 734 u. c. avendo istituita un'apposita *cura viarum* (Dio Cass. 54, 8. Suet. Aug. 37), da allora si ebbe a capo di ogni grande via d'Italia un capo amministrativo, che per la nostra fu il

a) **Curator viae Appiae** (C. II 1929. — V 865. 4341. — IX 1129. — XIV 2505 cf. 2506. 2507. 2508. 2509. 2512). Egli rappresentava direttamente l'imperatore, dal quale era nominato senza altra condizione, tranne quella di appartenere all'ordine dei senatori ed essere pretorio, per lo più non da lungo tempo (Dio Cass. 54, 8 cf. Frag. Vatic. 136), e come altri *curatores*, p. e. *aquarum*, la sua nomina non avea limite di tempo (Mommsen, Straatsr. 2³ p. 1077 segg. cf. 1047 segg.). Le lapidi ci dànno i seguenti curatori:

T. Caesernius Statius Quinctius Macedo Quinctianus. — C. V 865.

Q. Cornelius. . [f.] Gal(eria) Senecio Annianus. — Console prima del 136 d. Cr. C. II 1929.

C. Iulius Asper. — Console nel 212 d. Cr. C. XIX 2505-2509. 2512. C. Borghesi, Oeuvr. 7 p. 95.

M. Nonius M. f. Fab(ia) Arrius Paulinus Aper. — C. V 4341. — Manca il nome in una lapide frammentata di Aeclanum (C. IX 1129). La loro carriera presenta poche varietà nell'ordine gerarchico delle cariche:

Praetor candidatus inter cives et peregrinos, legatus legionis, praefectus alimentorum, curator viae Appiae, consul (C. V 865).

Praetor, curator viae Latinae, legatus legionis, curator viae Appiae, proconsul, consul (C. II 1929).

Praetor, curator viae Appiae, tribunus plebis, quaestor provinciae, curator aedium sacrarum (C. XIV 2505: *cursus* disordinato).

Praetor urbanus, curator rei publicae, curator viae Appiae, iuridicus etc. (C. X 4341).

Sulle sue particolari funzioni, comuni a tutti i *curatores viarum* v. **Via**. Alla esistenza d'un *officium* suo proprio accenna il

b) **Tabularius viae Appiae** — liberto imperiale (C. VI 8466: *D. M. M. Ulpi Aug(usti) lib(erti) Eutychi tabul(ari) viae Appiae vix(it) ann.* etc.). Che poi nella principale delle sue funzioni, la manutenzione della via, il curatore seguisse l'antico sistema repubblicano dell'appalto, appare anche dal

Manceps viae Appiae, noto per una iscrizione urbana (C. VI 8468: *D. M. s(acrum) Cn. Cornelio Cn. f. Sab(atina) Musaeo mancipi viae Appiae Herennia Priscilla* etc.), come quella del *tabularius*; il che prova di più, che naturalmente l'officio risiedeva in Roma e che forse questo appaltatore dovè fare un contratto pel tronco più vicino alla città.

Niun rapporto con l'amministrazione ha però il

Negotians viae Appiae della lapide urbana (C. VI 9663: *In hoc tumulo iacet ...... L. Statius*

Onesimus viae Appiae multorum annorum negotias (sic) etc.). Si tratta invece d'una semplice indicazione di luogo, frequente in genere nei commercianti della città, analoga a quella di

Ad Appiam di qualche iscrizione sepolcrale anche urbana (BM. 1878, 109: *M. Atia C. l(iberta) Selene ad Appia(m) versus p(edes) X* cf. M. 1761, 11. C. X 3903, 17. — XI 3715).

MOMMSEN, C. I. Lat. IX p. 602. X p. 683. — CANINA, La prima parte della via Appia etc. — BECKER, Gallus 1 p. 75 segg. — DE LA BLANCHÈRE, La poste sur la voie Appienne de Rome à Capena, Mélanges d'arch. et d'hist. 8 (1888) p. 54 segg.

APRI (*Ainadjik*). — Città della Thracia di là del Chersonesus, sulla continuazione della via Egnatia da Cypsela a Byzantium (KAA. V Ch), Ἄπρος (Steph. Byz.), Ἄπρως (Ptol. 3, 11, 7), Apri (Itin. Ant. p. 175. 332. 333. Hier. p. 601. Tab. Peuting. 8, 5 Ravenn. p. 4, 6), Apros (Plin. nat. hist. 4, 48 cf. Ptol. l. c.), *colonia Claudia Aprensis* (C. III 386), come patria di soldati *Claudia Apris* (C. VI 3177. — BRh. 938) o *Ulpia Apri* (EE. 4, 894[e], 17), forse dedotta o soltanto aumentata di coloni da Claudio (cf. Mommsen al C. III 727). La lapide C. III 386 ci offre, nella medesima persona, un *princeps* e un *flamen divi Augusti*. Dei tre militi, uno è pretoriano (EE. 4 894[e], 17: *M. Aur(elius) M. f. Ulp(ia) Theon Apris*), un altro, equite singolare (C. VI 3177: *P. Ael(io) Basso, arm(orum) cust(odi), eq(uiti) sing(ulari) Aug(usti) tur(ma) Aeli Crispi, nat(ione) Bessus Claudia Apris*), e il terzo, soldato della legio I adiutrix (BRh. 938: *C. Amonius C. f. Cl(audia) Rufus Apro, mil(es) leg(ionis) I adi(utricis)* etc.).

APRIANA (**ala**). — Trae il nome da un Aper a noi sconosciuto, o suo comandante o governatore provinciale, al quale essa deve la sua istituzione. È nominata in tre iscrizioni, di cui una è un titolo Mnemoniaco dell'anno 170 (C. III 49), un'altra proviene da Syene in Egitto (C. III 6026): il diploma militare LXXIII (EE. 5 p. 611 segg.) dimostra che era stanziata in Egitto già nel 53 d. Cr. Sembra che essa sia rimasta colà per ben quattro secoli, dappoichè anche la Notitia dignitatum (Or. 26, 32 Seeck: ' ala Apriana, Hipponos ') la pone colà. Conosciamo un suo praefectus:

T. Helvius Lucanus, dell'anno 170 (C. III 49) ed un suo signifer:

Sex. Mevius Sex. f. Fab(ia) Domitius (C. III 6026).

VADERS, De alis etc. p. 6.

APRUGNA. — Nell'editto di Diocleziano de pretiis rerum (C. III p. 828) al capitolo *carnis* 4, 43: *Apruniae Ital. p(ondo) I denarios sedecim.* Sull'uso frequente della carne di cinghiale e in genere di maiale introdotto da P. Servilius Rullus nei conviti (Plin. nat. hist. 8, 51, 78) specialmente nell'Impero (Iuven. 1, 140; 5, 115 seg. Horat. sat. 2, 2, 40. Mart. 7, 19, 4. Suet. Tib. 34 etc.), v. Becker, Gallus 3 p. 245 seg.

APSINTHIUM. — v. **Absinthium.**

APSOROS-CREXI (*Ossero-Cherso*). — C. III 3136-3155. — Due delle insulae Liburnicae innanzi alla costa dell'Illyrium e congiunte fra loro da un piccolo ponte (KAA. V Ci.), ritenute per lo più dagli antichi per una sola sotto il nome della prima, detta Apsoros (Itin. Ant. p. 519. Mela 2, 114), Absortium (Plin. nat. hist. 3, 21 140), Ἄψορρος (Ptol. 2, 16, 13), Ἄψωρος πόλις Ἰλλυρίας (Steph. Byz. s. v.), Absaras (Ravenn. 5, 24), τὰ Ὄψαρα (Const. Porphyrog. de adm. imp. c. 29 p. 28; 5 p. 140 etc.); l'altra Crexi (Plin. l. c.), Κρέψα = Κρίξα (Ptol. l. c.). L'una e l'altra poi dette anche Apsyrtides, secondo la leggenda, dal nome di Apsyrtus fratello di Medea ivi ucciso (Strab. 7, 5, 5 p. 315 cf. 2, 5, 20 p. 123. Plin. nat. hist. 3, 16, 151. Apoll. Rhod. 4, 481. Mela e Steph. ll. cc.). — Forse iscritta nella tribù Claudia (C. III 3140). Sull'ordinamento municipale le lapidi offrono:

Duoviri quinquennales (3138) e
duoviri (3147. 3148),
Aediles (3138. 3139. 3147),
Decuriones (3137. 3148).

MOMMSEN, C. I. Lat. III p. 399.

APTA (*Apt*). — C. XII 1060-1156. 5829-5831. — Città nel mezzogiorno della Gallia Narbonensis sulla riva del Calavon confluente della Druentia, nel territorio dei Vulgientes, sulla via da Mediolanium ad Arelate (KAA. XI Hg.): *colonia Iulia Apta* (C. XII 1005, 1114. 1116. 1118. 1120), *colonia Apta* (C. XII 695; *genius coloniae Aptae* 5698, 1), Apta Iulia Volgientium (Plin. nat. hist. 3, 4, 36), *Apta Iulia* (Itin. di Vicarello I-IV C. XI 3281-3284. Itin. Anton. p. 343 cf. 388), *Apta* (C. XII 707 cf. *Aptenses* 1116. 3275), civitas Aptensium (Not. Gall. 16, 3 Seeck p. 273). — Città di diritto latino (Plin. l. c.) per concessione di Cesare, come appare dal nome di *Iulia*; col tempo, acquistata la cittadinanza Romana, divenne colonia e fu iscritta nella tribù Voltinia (C. XII 1114. 1116. 1120. 1130).

Magistrati. — *Quattuorviri* (1114. 1116. 1120 (*iterum*); *quattuorviri iure dicundo* (1119); — *aediles* (C. XII 707).

Cittadinanza e senato. — *Populus* (1121); — *decuriones* (1115), *ordo* (1116).

Sacerdozi. — *Augures* (1104); *flamen* (1114. 1116. 1120), *flamen Romae et divi Augusti suf-f[ragis populi factus ?]* (1121), *flaminica* (C. XI 695); *sacerdos urbis Romae aeternae* (1120).

Augustali. — *Sexvir Augustalis* (1117 cf. 1005. 1113).

Collegi. — *Fabri corporati Aptenses* (1189); *socii propoli* (1110); *socii [vect(igalis)] c(entesimae) et [r]o[t]arii* (1082).

Divinità. — *Albiorica* (1060), *Bergonia* (1061), *Dexiva* (1062. 1063. 1064), *Caudellenses* (1064), *Ianus Vaeosus* (1065), *Iupiter conservator* (1066), *Iupiter depulsorius* (1067), *Iupiter optimus maximus* (1068-1074), *Deus optimus maximus* (1069), *Liber pater* (1075), *Mars* (1076. 1077), *Matres* (1078), *Mercurius* (1079-1082), *Mercurius viator* (1084), *Minerva* (1087-1089), *Nymphae* (1090-1093), *Obioni* (dativo 1094), *Parcae* (1095), *Silvana* (1103), *Silvanus* (1197-1103), *Vinturi* (dativo 1104), *Uxovinus* 1105).

Patrono. — *Q. Soillius T. fil. Vol(tinia) Valerianus* (ordine equestre) C. XII 2375.

Hirschfeld, C. I. Lat. XII p. 137.

APTATURA. — Nell'editto di Diocleziano de pretiis rerum (C. III p. 830), sotto il capitolo: *de mercedibus operariorum* 7, 20: *Mulomedico tonsurae et aptaturae pedum in capite uno denarios sex;* dove la parola, del resto non usata altrimenti, forse significa il semplice pulimento delle unghie, e non già il munirli di ferri o simili.

APUANI. — Popolazione della Liguria presso il fiume Macra, ai confini dell'Etruria e alle pendici meridionali dell'Apenninus (KAA. VII Cd.), già vinti dai Romani nel 567 u. c. (Liv. 39, 2 cf. 39, 20; 40, 1) e nel 574 (Liv. 40, 41); su di essi trionfò nel 599 il console Claudius Marcellus: Acta triumph. C. I p. 459: *[M. Claudius M. f.] M. n. Marcellus II cos. II [de Ligurib]us et Apua[neis] . . . a(nno) DXCIIX.* Cf. Mommsen, C. I p. 148. 463.

APULA. — *Colonia Augusta Apula* (C. IX 950) v. **Aecae.**

APULENSIS. — v. **Dacia.**

APULIA. — Le prime relazioni politiche dei Romani con l'Apulia rimontano all' anno 428 u. c. quando, morto re Alessandro d'Epiro, alleato degli Apuli, questi strinsero con Roma un patto d'amicizia (Liv. 8, 25, 3). Poscia ribellatisi insieme ai Sanniti, furon vinti, e su di essi nel 431 celebrò un trionfo il console Q. Fabius Maximus Rullianus (Acta triumph. C. I p. 456: *Q. Fabius M. f. N. n. Maximus Rullian(us) co(n)s(ul) de Samnitibus et Apuleis XII K(alendas) Mart(ias) an(no)* CDXXXI. cf. Liv. 28, 37. Aurel. Vict. de vir. ill. 32). Riprese però le ostilità, nel 438 furono nuovamente vinti (Liv. 9, 20, 4), e così pure nell'anno 457 (Liv. 10, 15). Presero parte anche alla guerra Tarentina contro Roma nel 473 (Flor. 1, 18) e a quella di Annibale nel 536 (Liv. 22, 9. 61), dal qual tempo, vinti anch'essi, rimasero per sempre fidi a Roma. Un'assegnazione dell'ager Apulus ebbe luogo nel 533 (Liv. 31, 4, 49; 32, 1). Raramente è ricordata l'Apulia nelle lapidi, ove non si tratti di essa come regione amministrativa (v. **Apulia et Calabria**). Così un'iscrizione di Mediolanium ci dà un

Negotiator sagarius ex Apulia (C. V 5925: *[D.] M. [M. C]luvio Tertullo negotiatori sagario ex Apulia* etc.). E un'altra di Trevicum (C. IX 1414) accenna a una via fatta costruire *permissu imp(eratoris) Caes(aris) Traiani Hadriani Aug(usti) . . . per passuum duum milium cuntibus in Apuliam,* da un Tiberius Claudius Bithynicus, che occupò varie magistrature in quella città. Essendo Trevicum nel paese degli Hirpini che al tempo dell'Impero facea parte della regio II Apulia et Calabria, si vede che in questa iscrizione sotto *Apulia* s'intende propriamente la Daunia, con cui quel territorio confinava.

APULIA et CALABRIA (**regio II**). — Nella divisione che Augusto fece dell'Italia (v. **Italia**), l'Apulia congiunta alla Calabria costituì la regio II. Confini dell'Apulia propria erano, secondo Plinio, al sud la Calabria, comprese le città di Gnathia sull'Adriatico e Genusia verso Metapontum, al nord il Tifernus che la separa dal Samnium e propriamente dai Frentani, verso la Lucania il Bradanus, ad occidente l'Adriatico (Plin. nat. hist. 3, 11, 103 cf. Strab. 6, 3, 8 p. 283). Circa i confini della Lucania v'è però alquanta incertezza. Così Bantia da Livio (27, 25) e da Porfirio (ad Horat. od. 3, 4, 14-16) è attribuita all'Apulia, da Plinio invece (nat. hist. 3, 11, 98) alla Lucania; Aceruntia è data (Procop. bell. Goth. 3, 23) come castello della Lucania, e Forentum è ascritto in generale all'Apulia (Diod. 19, 37. Liv. 9, 20. Plin. nat. hist. 3, 11, 105). La Calabria poi, la Messapia dei Greci, penisola tra il golfo di Taranto e l'Adriatico, confinava verso la Lucania circa la foce del Bradanus, appartenendo a questa e non ad essa Metapontum (Plin. nat. hist. 3, 11, 97), e con l'Apulia propria in modo da comprendere Tarentum e Brundisium e lasciare all'altra Gnathia e Genusia (Plin. nat. hist. 3, 11, 105 cf. Liber colon. p. 211). Tutta la regione abbracciava quindi l'Apulia Daunia, gli Hirpini, la Peucetia e la Calabria. Come regione, dopo Augusto, l'Apulia e la Calabria ora da sè, ora congiunta ad altre regioni, servirono come base di circoscrizione territoriale per alcuni rami di amministrazione, che mettevan capo nel potere che l'imperatore esercitava sull' Italia. Nel qual rispetto si hanno le seguenti cariche:

Procurator ad alimenta per Apuliam, Calabriam, Lucaniam et Bruttios:

Q. Axius Q. f. Pal(atina) A[elianus] (C. III 1456).

L. Cominius Vipsanius Salutaris (C. II 1085).

T. Flavius T. f. Germanus (C. XIV 2922). — v. **Alimenta** p. 405.

Procurator XX hereditatium regionum Campaniae, Apuliae, Calabriae:

L. Faesellius L. filius An(iensi) Sabinianus (C. XI 378). — v. **Vicesima hereditatium.**

Iuridicus per Apuliam et Calabriam:

L. Sempronius C. . . L. fil. Quir(ina) Celsus [Servi]lius Fabianus (C. VI 1513).

M. Caecilius Novatillianus (C. IX 1572).

Iuridicus per Apuliam, Calabriam et Lucaniam. EE. 4 p. 223.

Iuridicus per Apuliam. — L. Ragonius L. f. Pap(iria) Urinatius Larcius Quintianus (C. V 2112. — VI 1502. 1503).

Iuridicus per Picenum et Apuliam. — C. Sallius Aristaenetus (C. VI 1511. 1512). — v. **Iuridicus.**

Anche missioni speciali, per lo più di carattere militare e ordinate dall'imperatore, ricorrono relativamente a questa regione, nelle cariche di:

Legatus missus in Apulia ad servos torquendos (C. IX 2335: . . . *o M. f. Ter(etina) Celeri legatus missus* [*c*]*um A. Plautio in Apulia* etc.).

Praepositus tractus Apuliae, Calabriae, Lucaniae, Bruttiorum (C. IX 334: *M. Antonio Vitelliano v(iro) c(larissimo) p(rae)p(osito tractus* etc. (cf. Mommsen, Staatsr. 2^3 p. 1075).

Praepositus Umbriae, Piceni et Apuliae (O. 3175: *T. Aurelio Flaviano p(rimo)pilo legionis IIII Flaviae, item praeposito* etc.).

All'amministrazione del patrimonio imperiale accenna il

Procurator s(altuum?) A(pulorum?) della lapide Lucerina (C. IX 784: *M. Aurelius Augendus proc. s. A.*), se è giusta la soluzione delle due sigle. Esso ricorda il *procurator rei privatae* etc. della provincia (v. **Apulia et Calabria provincia**).

Mommsen, C. I. Lat. IX p. 1. 24. — Marquardt, Staatsv. 1^2 p. 222. 238.

Vie della regione II.

A. Apulia.

1. Da *Uscosium* (Monte antico) (cf. **Frentani**) a *Barium* (cf. 5. 9), colle seguenti stazioni:
   Larinum (Larino);
   Teanum Apulum (Passo di Civita presso S. Paolo) (cf. 2);
   Ergitium;
   Sipontum (S. Maria di Siponto) (cf. 6);
   Anxanum;
   Salinae;
   Barduli (Barletta ?);
   Turenum (Trani ?);
   Natiolum (Giovenazzo ?);
   Barium (Bari).
   Itin. Anton. p. 313 seg. Tab. Peut. 6, 2-4. Ravenn. p. 5, 1.
2. Da *Bovianum* (Bojano) (cf. **Samnium**) a *Teanum Apulum* (cf. 1).

La tavola Peutingeriana (6, 2. 3) dà delle traccie confuse di questa via con le stazioni:
   Ad Canales:
   Ad Pyrum;
   Geronum;
   Teanum Apulum (Passo di Civita presso S. Paolo).

3. Da *Saepinum* (Altilia presso Sepino) (cf. **Samnium**) a *Beneventum* (cf. 4. 5. 10. 11), con le stazioni:
   Sirpium (circa presso Morcone);
   Beneventum (Benevento);
   Itin. Anton. p. 101 seg. Tab. Peuting. 6, 4.
4. Da *Telesia* (Telese) (cf. **Samnium**) a *Beneventum* (Benevento) (cf. 3. 5. 10. 11).
   Itin. Anton. p. 122.
5. Da *Beneventum* (Benevento) (cf. 3. 4. 10. 11) a *Brundisium* (cf. 15. 17) (cf. **Traiana via**), con le stazioni:
   Forum novum (Montemale);
   Aequum Tuticum (presso Ariano) (cf. 12);
   Aecae (Troja) (cf. 6);
   Ad Pirum;
   Herdoniae (Ordona) cf. 7);
   Furfane (circa Cerignola);
   Canusium (Canosa);
   Ruvae (circa Andria);
   Rubi (Ruvo);
   Butuntum (Bitonto) (cf. 8);
   Barium (Bari) (cf. 1. 9);
   Turris Iuliana;
   Turris Caesaris o *Aureliana;*
   Diria;
   Gnathia (Torre d'Anazzo presso Fasano) (cf. 8);
   Speluncae;
   Brundisium (Brindisi).
   Itin. Anton. p. 112. 117. 118. 313. 315. Tab. Peut. 6, 4. 5. Hieros. p. 609. Raven. p. 4, 31. 34. 35; 5, 1. C. IX 5998-6055.
6. Da *Aecae* (Troja) (cf. 5) a *Sipontum* (cf. 1), con le stazioni seguenti:
   Luceria (Lucera);
   Arpi (Arpe);
   Sipontum (S. Maria di Siponto).
   Tab. Peuting. 6, 3.
7. Da *Aeclanum* (Le Grotte di Mirabella) (cf. 10) a *Herdoniae* (Ordona) cf. 5) v. **Aurelia via — Aeclanum.**
   C. IX 6071. 6387.

8. Da *Butuntum* (Bitonto) (cf. 5) a *Gnathia* (cf. 5), con le seguenti stazioni:
Caelia (Ceglie di Bari);
Ezetium;
Norva;
Ad Veneris;
Gnathia (Torre d'Anazzo presso Fasano).
Tab. Peuting. 6, 5. Ravenn. p. 4, 35.

9. Da *Barium* (Bari) (cf. 1. 5) a *Tarentum* (Taranto) (cf. 10. 14. 15. 16).
Itin. Anton. p. 119.

10. Da *Novae* (S. Maria la Nuova) (cf. **Campania**) a Tarentum (cf. 9. 14. 15. 16) cf. **Appia via**, con le stazioni:
Caudium (Montesarchio);
Beneventum (Benevento) (cf. 3. 4. 5. 11);
Nucerula (presso Pastine);
Aeclanum (Le Grotte di Mirabella) (cf. 7);
Aquilonia (Lacedonia);
Venusia (Venosa) (cf. 12);
Silvium (presso Spinazzola);
Blera (presso Gravina);
Sub Lupatia (circa sopra Matera);
Tarentum (Taranto).
Itin. Anton. p. 111. 120. Tab. Peuting. 6, 4. 5. Hieros. p. 610. Ravenn. p. 4, 33. 35. C. IX 5986-5997. 6072-6075.

11. Da *Abellinum* (La Civita presso Atripalda) (cf. **Campania**) a *Beneventum* (Benevento) (cf. 3. 4. 5. 10).
Tab. Peuting. 6, 5.

12. Da *Aequum Tuticum* (presso Ariano) (cf. 5) a *Potentia* (cf. **Lucania** — **Herculia via**), con le stazioni:
a) *Ad matrem magnam*;
Honoratianum;
Venusia (Venosa) (cf. 10);
Potentia (Potenza).
Tra Venusia e Potentia dove l'itin. Anton. pone la stazione *ad Pinum* (cf. 13), s'indica un'altra via che traversava il fiume Bradanus.
Itin. Anton. p. 103. C. IX 6056-6067.
b) L'itin Anton. p. 112 indica la via con queste stazioni:
Sentianum;
Baleianum;
Venusia (Venosa).

13. Da *Ad Pinum* (cf. 12) a *Heraclea* (Poricoro) (cf. **Lucania**).
Itin. Anton. p. 113.

14. Da *Metapontum* (Metaponto) (cf. **Lucania**) a *Tarentum* (Taranto) (cf. 9. 10. 15. 16).
Tab. Peuting. 7, 1. Raven. p. 5, 1.

B. Calabria.

15. Da *Tarentum* (Taranto) (cf. 9. 10. 14. 16) a *Brundisium* (cf. 5. 17) v. **Appia via**, con le stazioni:
Mesochorum;
Uria (Oria);
Scamnum;
Brundisium (Brindisi).
Itin. Anton. p. 119. Tab. Peuting. 7, 1. Ravenn. p. 4, 31. C. IX 6076. 6077.

16. Da *Tarentum* (Taranto) (cf. 9. 10. 14. 15) a *Hydruntum* (cf. 17), con le stazioni:
Manduria (Manduria);
Neretum (Nardò);
Aletium (presso li Picciotti);
Uzentum (Ugento);
Veretum;
Castrum Minervae (Castro);
Hydruntum (Otranto).
Tab. Peuting. 7, 1. 2. Ravenn. p. 4, 31; 5, 1.

17. Da *Brundisium* (cf. 5. 15) (v. **Traiana via**) a *Hydruntum* (cf. 16), con le stazioni:
Valesium (Valeso);
Lupiae (Lecce);
Hydruntum (Otranto).
Itin. Anton. p. 118. Tab. Peuting. 7, 1. 2. Hieros. p. 609 Ravenn. p. 4, 31.

APULIA ET CALABRIA (provincia). — Nel nuovo ordinamento amministrativo dato nei tempi posteriori dell'Impero all' (v.) **Italia**, l'Apulia e la Calabria nei loro antichi confini di regione Augustea (v. **Apulia et Calabria regio II**) costituirono una provincia a sè, la quale, oltre che nel titolo costante dei suoi governatori (v. più sotto), appare anche in qualche altra circostanza, come p. e. nel fatto che

Apuli et Calabri — pongono in Canusium insieme una statua al padre dell'imperatore Teodosio (C. IX 333: *Inclitae venerandequ: memoriae viro Flavio Theodosio genitori domini nostri invictissimi perennisque principis Theodosi perpetui Aug(usti) . . . . . . statuam equestrem subauratam Apuli et Calabri pro nato et devotione posuerunt, curante ac perficiente Flavio Sexione viro perfectissimo correctore Apuliae et Calabriae*). Nel secolo V la provincia facea parte della praefectura praetorio Italiae (Not. Dign. Occ. 2, 19 p. 109 Seeck), e nel laterculo Veronese (10, 6 Seeck p. 250), come in quello di Polemio Silvio (1, 13 Seeck p. 255) è chiamata una delle sedici provincie, in cui era divisa l'Italia.

Dal vicarius urbis Romae dipendeva immediatamente il suo governatore (Not. Dign. Occ. 19, 8 p. 163 Seeck), col titolo di

Corrector Apuliae et Calabriae, per lo più *vir perfectissimus* e talvolta *clarissimus* (C. IX 282. 329. 333[add]. 430. 687. 1115. 1116. 1117. 1127. 1579; *corrector* semplicem. 318, *corrector*

regionum duarum 1576. — XI 831); ' officium autem habet ita ':

Principem ex eodem officio.
Cornicularium.
Tabularios duos.
Commentariensem.
Adiutorem.
Ab actis.
Subadiuvam.
Exceptores et ceteros cohorta[l]inos, quibus non licet ad aliam transire militiam sine annotatione clementiae principali ' (Not. Dign. Occ. 44, 1-14 p. 222 seg. 1, 80 p. 105. Seeck. v. **Corrector**).

Aelius Restitutianus. — C. IX 430.

Annius Antiochus. — A. 361 sotto Costanzo II e Giuliano C. IX 318. 1117.

Clodius Celsinus. — C. IX 1576.

Flavianus. — C. IX 282.

Flavius Cornelius Marcellinus. C. IX 1579.

Flavius Sexio. — Sotto Teodosio C. IX 333 add. cf. Symm. ep. 2, 43.

L. Nonius Verus. — Sotto Costantino C. IX 1115. 1116. — XI 831.

C. Togius Quintillus. — C. IX 1127.

Ulpius Alenus. — A. 305 C. IX 687.

Vibonius Caesilianus. — C. XI 831.

Volusius Venusius. — Sotto Costantino C. IX 329.

Fra gli officii relativi all'amministrazione di questo tempo, indipendenti però dal corrector, si conoscono il

Procurator rei privatae per Apuliam et Calabriam sive saltus Carminianensis, dipendente dal comes rerum privatarum (Not. Dign. Occ. 12, 18 p. 155 Seeck), il

Procurator gynaecii Canusini et Venusini, Apuliae, dipendente dalla praepositura magistri militum (Not. Dign. Occ. 42, 46=49 p. 218 Seeck).

APULUM (*Károly-Fejervár* =*Carlsburg*).— C. III 972-1259. 6259-6266. — EE. 2, 387-418; 4, 145-170. — Città della Dacia sul Marisia e nel punto in cui in esso confluisce l'*Ompoly* (KAA. XI Kt), ricordata da Tolomeo (3, 8, 8), dalla tavola Peutingeriana (8, 1), e da Ulpiano fra le città daciche di diritto italico (Dig. 50, 15, 1. 8. 9), ma più ancora dalle lapidi, le quali attestano una triplice fase nello sviluppo del suo ordinamento, quella cioè di (I) *Canabae* o città baracca, quella di (II) *municipium* e l'ultima di (III) *colonia*.

I. *Canabae o città-baracca.*

Sorse dopo che Traiano ebbe nell'anno 107 debellati i Daci e cominciata a costruir vie, stabilire aquartieramenti militari fissi e a fondare colonie nella nuova provincia. E indubbiamente durante il suo regno, come si deduce e dall'aver egli stesso nel 110 fondata la colonia Sarmizegetusa e costruita la via da Potaissa a Napoca, e dall'essere, lui vivo (a. 107-117) dedicata una lapide in Apulum (C. III 1004): *Dominae et d(is)* [o *d(eae)*] *pro salut(e) imp. Nerva(e) Traiani Caes(aris) Augu(sti) Ger(manici) Daci(ci) L. Antonius Apollin[aris]* etc. Come altre città di alcune provincie, anch'essa ebbe origine dagli accampamenti militari e da tutto il seguito delle legioni, mogli e figli dei soldati, veterani, mercanti, venditori e simili (v. **Canabae**). È dubbio però quale sia stata la prima legione: il Goos (p. 5 segg.) crede che fosse la I Adiutrix, di cui infatti un veterano pose la lapide su indicata, e un altro è detto *magistra(n)s primus in Can(abis)* (C. III 1008). Certo è che nell'anno 142 vi stanziava già la legio XIII Gemina, data che porta un documento privato che la nomina (C. III p. 941 Cautio VII lin. 19.: *Ac(tum) Kanab(is) leg(ionis) XIII g(eminae) .... Rufino et Quadrato co(n)s(ulibus)*), e vi rimase fino al tempo di Settimio Severo. Allora il suo nome fu di

Kanabae legionis XIII Geminae (C. III 1100: *T. Fl(avius) Longinus vet(eranus) ..... decurio) Kanab(ensium) leg(ionis) XIII g(eminae)* etc. — C. III p. 941 Cautio VII lin. 19: *Act(um) Kanab(is) leg(ionis) XIII g(eminae)* etc. — C. III p. 959 Cautio XXV lin. 17: *Act(um) Kanab(is) XIII g(eminae)*, o semplicemente

Kanabae (C. III 1008: *magistra(n)s primus in Can(abis) ..... genio Canabensium;* 1093: *decurio Canabensium:* 1214: *dec[ur(io) K]anabarum*). Talvolta si tace affatto la parola *Canabae*, come nell'indicazione della patria d'un pretoriano (C. VI 2425: *Aur(elius) Ingenus mil(es) coh(ortis) I pr(aetoriae) ..... natus provinc(ia) Dacia (leg)ione XIII gem(ina)*). Più tardi, negli ultimi anni di regno di Antonino Pio e L. Vero, il nuovo stabilimento s'aumentò per opera sopratutto di quella legione, che vi condusse le acque (C. III 1061), costruì edificii (1171), istituì miniere di ferro (1128), il proprio *praetorium* (1019), l'*armamentarium* (1121 cf. 1138), il proprio santuario (1158). L'ordinamento quasi comunale non differiva da quello delle altre città-baracche (v. **Canabae**), cioè di corporazione costituite più o meno a similitudine di municipio, con un *ordo decurionum* a capo di tutta l'amministrazione, con *magistri*, *quaestores* etc. Le iscrizioni relativamente scarse di questo periodo, ci offrono infatti *decuriones* (C. III 1093. 1100. 1214), un

Magistra(n)s primus in Can(abis) (C. III 1008) e un

Custos aedis civium Romanorum legionis

XIII (C. III 1158), il quale accenna all'esistenza di un tempio dei cittadini Romani, che in generale formavano un nucleo principale di simili stabilimenti.

II. *Municipium.*

Dal tempo di Marco Aurelio sparisce per la nuova città l'antico nome di Canabae e vi si sostituisce quello di

Apulum, che per la prima volta appare in una lapide dell'anno 180 (C. III 986: *Aug(ustales) munic(ipii) Ap(u)li* etc. cf. 976. 985. 1051. 1082. 1083. 1132. 1141. 1433. 1486. — VI 2386b. 3549. — EE. 2, 453; 4, 894d, 21), o più completamente

Municipium Apulum (C. III 1141. 1433. 1486. — VI 3549),

Municipium Aurelium Apulum (C. III 986. 1132) e anche

Municipium Septimium Apulum (C. III 976. 985. 1051. 1082. 1083 cf. *municipium* 975. 1211. — EE. 2, 414). Di questi predicati siccome quello di Aurelium appare già nell'anno 180, primo di regno di Commodo e indubbiamente si riferisce al padre Marco Aurelio, così è chiaro che la sua formazione in municipio dovè avvenire sotto il regno di questo. Un'iscrizione accenna pure al primo anno della nuova istituzione, senza però che si possa determinare (EE. 2, 414: *Sex. Sextinas Maximus anno primo f[a]cti municipi posuit).* Per effetto di questa trasformazione, agli antichi *magistri* furono sostituiti come regolari magistrati i *quattuorviri*, e accanto all'ordine dei *decuriones* sorse pure quello degli *Augustales*. Quanto ai *quattuorviri*, poichè in alcune lapidi per lo più posteriori a M. Aurelio si ricorda un *primus IIII vir m(unicipii) A(urelii) A(puli)* (C. III 1132) e un *IIII vir primus annualis mun(icipii) Sep(timi) Apu(li)* (1083), si può dedurne che in principio questi magistrati non erano ordinarii, e che da Settimio Severo in poi divennero annui.

Magistrati. — *Quattuorviri* (C. III 1083. 1132 cf. *IIII viralis* 985).

Cittadinanza e senato. — *Populus* (EE. 2, 414); — *decuriones* (C. III 975. 1141. 1211. 1433. 1486. — EE. 2, 414).

Augustales (C. III 976. 986. 1082).

Collegi. — *Collegium fabrum* (C. III 1051. 1082. 1083) suddiviso in *decuriae* (1082) e con un *patronus* (1051. 1083).

III. *Colonia.*

Nel medesimo tempo che la città fu da Marco Aurelio ordinata a municipio, accanto a questo si costituì pure una colonia di diritto italico (Dig. 50, 15, 1. 8. 9), come appare dal nome molto comune nelle lapidi di

Colonia Aurelia Apulum (EE. 2, 405: *Silvano domestico M. Lucil(ius) Philoctemon IIvir col(oniae) Aur(eliae) Apul(um)* v. l. p.),

Colonia nova Apulensis (C. III 1176: *Imp. Caes(ari) C. Mess(io) Quinto Traiano Decio* (a. 250 d. Cr.) ..... *Col(onia) nova Apul[e(n)]s(is)*; cf. *Colonia Apulesium* OH. 6747; *Colonia Apulensis* C. III 1213),

Colonia Apulum (C. III 972-975. 982-984. 1001. 1016. 1079. 1084. 1104. 1114-1116. 1139. 1150. 1162. 1180-1182. 1198. 1207-1209. 1212. 1213. 1217. 1481. 4372. 6282. — EE. 2, 413; 4, 140) o anche semplicemente *colonia* (C. III 943. 1064. 1065. 1069. 1157. 1182. 1216. 1279. 1280-1282. 1284. 1321 1321?. — EE. 2, 407). Che la colonia sia stata un comune distinto dal municipio e compreso nella medesima città, e che la sua istituzione sia stata contemporanea a quella dell'altro, si trae principalmente dal titolo di *Colonia Aurelia Apulum* e dal fatto, che il nome di *municipium* continuò ad essere usato fin nell'anno 238 (C. III 1433) e quello di *colonia* appare dall'anno 235 (C. III 1139) almeno fin all'anno 250 (C. III 1176), non potendosi ammettere che la medesima città siasi diversamente chiamata nello stesso tempo. Oltre a ciò v'è una lapide (C. III 975), in cui la medesima persona è detta insieme *decurio municipii* e *patronus collegii fabrum coloniae Apuli*, e un'altra (C. III 1065), dove si ha un caso simile di *decurio coloniae* e *flamen municipii*. La colonia era inscritta nella tribù Papiria (C. III 1207. 1208. 1180. — EE. 2, 413. — OH. 6747); le iscrizioni relative al *municipium* e alle *canabae* non ci danno tribù, ma è probabile che sia stata la medesima (cf. Mommsen, EE. 3 p. 230).

Magistrati. — *Duoviri* (EE. 2, 405; *duumviralis* C.III 942. 972. 974. 982. 983. 1150. 1151. 1182. 1207. 1213), *quinquennales*, *quinquennalicius* C. III 972. 933); — *aediles* (C. III 1139); — *quaestores* (C. III 1104. 1145. 1218).

Senato. — *Ordo* (C. III 1114-1116), *decuriones* (C. III 933. 943. 1104. 1181. 1198. 1208. 1216. 1279. 1280-1282. 1284. 1321. 6263. 6265. — EE. 2, 407. 413. — OH. 6747).

Augustali. — *Augustales* (C. III 1001. 1016. 1069. 1079. 1084. 1126. 1157. 1162. 1481. 6265).

Sacerdozii. — *Pontifex* (C. III 972. 973. 1207. 1208. 1213. 6262); *augures* (C. III 1001. 1209. 1217); *flamines* (C. III 1064. 1065. 1182; *honor flamonii* 1134); *haruspices* (C. III 1114-1116): *sacerdos* (C. III 1117. — EE. 2, 400), *sacerdos dei Aesculapii* (C. III 972. 973. 1079), *sacerdos Iovis optimi maximi Dolicheni* (C. III

1301ᵃ. 1301ᵇ.), *sacerdotalis* (C. III 1207); *antistites* (*triformis Liberae* (C. III 1095. 1096. 1154), *antistites huiusce loci* (C. III 1114. 1115) *magister* (C. III 1097).

Collegi — *Collegium fabrum* (C. III 975. 984. 1016. 1043. 1207. 1209. 1210. 1212. 1217), diviso in undici *decuriae* (1043 cf. 1210) con una *schola* (1215), un *magister* (1016), una *mater* (1207), *principales* (1210), *patronus* (975. 984. 1209. 1210. 1212. 1217) e di cui si ricorda un *Genius* (1016); — *collegium centonariorum* (C. III 1174. 1207-1209), con una *mater* (1207) e un *patronus* 1208. 1209); — *collegium dendrophorum* con un *patronus* (C. III 1217); — *collegium nautarum* con un *patronus* (C. III 1209): forse a uno di questi collegi appartiene un *quaestor* (EE. 2, 415),

Patroni. — *P. Aelius P. f. Papir(ia) Marcellus,* equite (C. III 1180 cf. OH. 6747).

Pretoriani. — C. VI 2425. 2384ᵇ. — EE. 4, 894ᵈ, 21.

Divinità. — *Aesculapius* (C. III 972. 974-982. 984-987. 993. 1079. — EE. 2, 391); *Aeternus* (988. 990); *Apollo* (986. 989-991); *Bonus Puer* (1130-1138); *Caelestis* (992. 993); *Cauti* (dativ. 994); *Daciae tres* (995); *Diana* (986-1003. 6259); *Dii deae* (987. 1061. 1063. 1064. 1066. 1088. — EE. 2, 392), *Di deae Daciarum et Terra* (996); *Dii Penates* (1081), *Domina et dea* (1004); *dominae* 1005); *Epona* (EE. 2, 394); *Fortuna* (1006-1011. 1014. 1118); *Genius Canabensium* (1008), *legionis* (995. 1012), *Carthaginis* (993), *Daciarum* (993), *centuriae* (1015), *fabrum* (1016), *praetoris* (1019), *imperatoris* (1159 cf. 1017), *loci* (1018); *Glyco* (1021. 1022); *Hercules* (1023-1029. 6263); *Hygia* (974-982. 985. 987. EO. 2, 391); *Iuno* (1030. 1068-1071. 1075-1077-1079. 1101. — EE. 2, 399; 4, 160); *Iupiter* (1020. 1031-1064. 1066-1071. 1073-1090. 6260-6263. EE. 2, 395-401; 4, 161); *Liber pater* (1065. 1091-1094); *Libera* (1093-1095); *Luna* (1097); *Mars* (1080. 1098. 1099); *Mater deum magna* (1100-1102); *Mercurius* (1103); *Minerva* (1071. 1073. 1076. 1078. 1079. 1104-1106); *Mithras* (1109. 1110. 1112. 1113. 1119-1123. EE. 2, 402); *Nemesis* (1124-1126); *Nymphae* (1129); *Obila* (6263); *Priepus pantheus* (1139); *Quadriviae* (1140); *Serapis* (973); *Silvanus* (1141-1155. — EE. 2, 403-405); *Sol* (1107. 1108. 1111. 1114. 1118); *Sula* (1156 add.); *Venus* (1157); *Victoria* (1072. 1098. 1158); *Virtus Romana* (1116-1159).

Edifizi pubblici. — *Aedes* (*Fortunae* 1014; *Solis* 1111); *fanum Dominorum* (1005); *templum* (1070. 1170. 1160. 1164; *Iovis* 1069); *balneum* (1006. — EE. 2, 414); *apparatorium cum crypta et porticibus* (1096); *porticum* (976); *schola* (1174. 1215).

MOMMSEN, C. I. Lat. p. 182. seg.; Hermes 7 p. 306. — GOOS, Die röm. Lagerstadt Apulum. Programm des evang. Gymnas. in Schässburg 1878.

AQUA - AQUAE DUCTUS. — Copiosissime sono le iscrizioni relative all'*aqua* in quanto essa è artificialmente condotta dallo Stato per uso pubblico e privato, nel qual caso sovente ha il significato di *aquaeductus* (cf. p. e. Suet. Aug. 48; Claud. 20. Frontin. de aquis *passim* etc.). Per contrario sono scarse quelle, in cui la parola è usata in un senso generale, senza alcun rapporto a quella circostanza o ad altra relativa alla sua qualità o simile, per cui negli scrittori sono casi frequenti varii appellativi, come p. e. di *aquae marinae* (Cic. ad Att. 1, 16), *aquae dulces* (Verg. georg. 4, 61), *aqua puteana* (Plin. nat. hist. 14, 9, 82), *aqua fontana* (Colum. 12, 9), *aqua pluvialis* (Colum. 6, 22), *aqua fluvialis* (Ovid. met. 8, 335 cf. Cic. pro Mur. 9), *aqua nivalis* (Gell. 9, 5), *aqua profluens* (Cic. ad Q. fr. 3, 1, 2). *aqua stagnans, pigra* (Plin. nat. hist. 31, 3, 31), *aqua tenera, dura* (Cels. 2, 29. 30), *aqua viva, calda* (Varro l. l. 5, 123; 9, 69), *aqua egelida, tepida* (Suet. Aug. 81; Ner. 48) etc. etc. Esse si possono raggruppare sotto i seguenti rapporti:

a) *Pozze nelle vie.* —

Lex Iulia municipalis (C. I 206 lin. 23): *isque aed(ilis) curato, ut quorum ante aedificium erit quamque viam h(ac) l(ege) quemque tueri opertebit, ei omnes eam viam arbitratu eius tueantur, neve eo loco a[qua] consistat, quominus commode populus ea via utatur.*

b) *Diritto e servitù prediale dell'aquae ductus e dell'aquae haustus* (cf. più altre 5).

Lex coloniae Iuliae Genetivae (EE. 3 p. 95 c. 79): *Qui fluvi rivi fontes lacus aquae stagna paludes sunt in agro, qui colon(is) h[u]-uisc(e?) colon(iae) divisus erit, ad eos rivos fontes lacus aquasque stagna paludes itus actus aquae haustus iis item esto, qui eum agrum habebunt possidebunt, uti iis fuit, qui eum agrum habuerunt possederunt. Itemque iis, qui eum agrum habent possident habebunt possidebunt, itineris aquarum lex iusque esto.* Cf. Sic. Flacc. de cond. agr. p. 157, 11: ' auctores divisionis adsignationisque leges quosdam colonis describunt, ut qui agri sacris delubris sepulcrisve, publicisque solis itineris, viae, actus, ambitus ductusque aquarum utilitatibus servierint ad id usque tempus, quo agri divisiones fierent, in eadem condicione essent qua ante fuerunt, nec quicquam utilitatibus publicis derogaverunt ', v. Mommsen, Eph. ep. 3 p. 105 seg.

Iscrizione di Viterbo (C. XI 3003): *Mummius Niger Valerius Vegetus consular(is) aquam suam Vegetianam, quae nascitur in fundo Antoniano maiore P. Tulli Varronis cum eo loco, in quo is fons est emancipatus, duxi[t] per millia passuum (quinque nongentos quinquaginta) in villam suam Calvisianam, quae est ad aquas Passerianas suas, comparatis et emancipatis sibi locis itineribusque eius aquae a possessoribus sui cuiusque fundi, per quae aqua s(upra) s(cripta) ducta est, per latitudinem structuris pedes decem, fistulis per latitudinem pedes sex, per fundos Antonian(um) maiorem et Antonianum minor(em) P. Tulli Varronis et Baebianum et Philinianum Avilei Commodi et Petronianum P. Tulli Varronis et Volsonianum Herenni Polybi et Fundanianum Caetenni Proculi et Cuttolonianum* (?) *Corneli Latini et Serranum inferiorem Quintini Verecundi et Capitonianum Pistrani Celsi, et per crepidinem sinisterior(em) viae publicae Ferentiens[i]s, et Scirpianum Pistraniae Lepidae, et per viam Cassiam in villam Calvisianam suam, item per vias limitesque publicos ex permissu (Senatus) c(onsulto).*

Iscrizione di Forum Novum (C. IX 4786): *P. Faianius P[le]beius IIvir iter(um) aquam ex ag[ro] suo in municipium Forum Novom [pe]cunia sua adduxit et lacus om[ne]s [f]ecit et in piscinam, quae in campo est, saliendam curavit idemque probavit. Et cum venditor soli, in quo balneum est, parum cavisset emptori de aqua ut posset in balneo fluere, aquam suam in id balneum, ne carerent commodo municipes, P. Faianius Plebeius dedit.*

Iscrizione di Albinnum (C. XII 2493-2494): *C. Sennius C. f. Vol(tinia) Sabinus praef(ectus) fabr(um) balineum campum porticus aquas iusque earum aquarum tubo ducendarum, ita ut recte perfluere possint, vicanis Albinnensibus d(e) s(uo) d(edit).* Cf. Dig. 8, 2, 13; 43, 23, 1, 6.

Iscrizione di Nola (C. X 1285): *Precario de aqua recipitur tegul(is) LXXXX.*

Spesso questa servitù è relativa ai sepolcri ovvero ad agri concessi da privati a tempii o simili: nell'un caso l'*aquae haustus* è dato per l'uso della località o edifizii annessi alla tomba, nell'altro, pei sacrifizi.:

Iscrizioni di Verona (C. V 3683: ... *h(uic) m(onumento) i(tum) a(ctum) haus[t]um aquae de puteo*: — 3849: *Huius monument(i) emptioni accessit iter ac[t]us ad puteum haustus aquae ex suburbano Rutiliano.*

Iscrizione di Capenae (C. XI 3932: *fecerunt et sibi et suis libertis libertabusq(ue) .... cum balineo et aedificis quae sunt iuncta ex utraque parte secus viam cum aquae ductu ex fundo Cutuleniano et iugera agri Cutuleniani p(assuum) m(ilia) IIII ita ut depalatum est* etc.

Iscrizioni di Roma (C. VI.9404): .... *sibi et .... uxori et libertis libertabus posterisque eorum omnibus. Taberna cum aedificio et cisterna monimento custodia cedit. Lege publica uti liceat itum, aditum, ambit(um), haustum aquae, ligna sumere ;* — 8485: — *ambitu, acuae praestandu* (sic)...; — 9421: — *[mon]umenti usus aquae [commu]nis est*: — 10235: — *P. Ael(ius) Aug(usti) lib(ertus) Iobacchus fecit et pedaturam dedit..... excipit itus, actus, aditus, ambitus, item aquae aeram(enta) funem pistrini, furni virgar(um) ligni sacrificiis faciundis et cetera, quae in lege publica continentur* etc. — 10247: *et ad id monumentum itum aditum ambitum adque haustum .... uti liceat:* — O. 4513: ..... *ad has haediculas et ollas itum aditum ambit(um) et haustum praestari debetur.*

Intorno alla *servitus aquae ductus*, cioè del diritto di derivare l'acqua a traverso un fondo altrui sul proprio v. specialmente Dig. 8, 3, 1 pr.; 8, 3, 1, 21; 8, 3, 9; 8, 3, 20; 8, 3, 31; 19, 1, 3, 2; 39, 3, 1, 17 pr.; 43, 2, 4; 43, 20, 1, 2. 3 etc. — Cic. ad Q. fr. 3, 1, 2. — Su quella *aquae haustus* Cic. pro Caec. 26. Paul. sent. 1, 17, 2. Dig. 8, 3, 3, 3; 8, 3, 9; 8, 3, 20, 3; 8, 5, 4, 6; 43, 2, 1, 1 etc. cf. Puchta, Instit. § 253 seg.

Iscrizione prov. dalle vicinanze dell'odierna Caposele (C. X 444): *Silvano sacrum voto suscepto .... L. Domitius Phaon ad cultum tutelamque et sacr[i]ficia .... iis, qui in collegio Silvani hodie essent quique postea subissent, fundum Iunianum et Lollianum et Percennianum et Statuleianum suos cum suis villis finibusque attribuit...... Praet[e]rea lucos, sive ea pars ag[r]i silvaequ[e] est, in vivario, quae cippis positis circa Silvanum determinata est, Silvano cedet, et via aditus ad Silvanu[m] per fundum Q[u]aesicianum omnibus patebit. Lignis quoque et ex fundo Galliciano et aqua sacrifici causa et de vivario promiscue licebit uti* etc.

c) *Ritrovamento di nuove o antiche sorgenti :*

Iscrizione di Apulum nella Dacia (C. III. 1061): *I(ovi) o(ptimo) ma(ximo) et consessui deorum dearumque pro salute imperii Romani et virtute leg(ionis) XIII g(eminae) sub M. Statio Prisco consule designato, demonstr(ante) ipsis aquas aperiendas per L. Aurelium Trophimum ponen[t(em)] signum Iovis et aram* etc.

Iscrizione di Arba nella Dalmatia (C. III 3116): *Nymphis Aug(ustis) sacrum C. Raecius Leo aquam, quam nullus antiquorum in civitate*

fuisse meminerit, inventam impendio e[t] volu[n]t[ate] C. Raeci Rufi c(larissimi) v(iri) patron(i) [sui, de]dicavit [Severo e]t Pompeiano II co(n)s(ulibus) etc.

Iscrizione di Vicetia (C. V 3106): *Nympis Lymphisq(ue) Augustis ab reditum aquarum P. Pomponius Cornelianus . . . ut vovit.*

Cf. **Balneum** — **Fons** — **Thermae** etc.

L'ordinamento amministrativo romano circa l'*Aquaeductus,* è uno di quelli che meglio si conoscono così pei commentarii di Frontino (de aquis urbis Romae ed. Bücheler), che fu *curator aquarum* sotto Nerva, come per le molte iscrizioni che ne avanzano, di cui una parte si riferisce direttamente all'ordinamento stesso, un'altra riguarda circostanze particolari che l'accompagnano nella sua applicazione. Come in altri rami amministrativi, anche in questo vi sono differenze fra Roma e municipio, p. e. questa fondamentale, che là l'azione governativa è esercitata direttamente dal magistrato, censore o curatore che sia, qui invece dai decurioni e per essi dai magistrati locali. Nondimeno vi sono norme, soprattutto giuridiche e tecniche, comuni in genere agli acquedotti sì di Roma che dei municipii, la cui conoscenza giova moltissimo a meglio intendere il campo dell'azione amministrativa.

1) *Legislazione sulle acque.*

La legislazione sulle acque in Roma è tanto antica, quanto sono antichi i suoi acquedotti. Là ove Frontino (94) accenna a *leges de singulis aquis latae,* senza dubbio vuol dire, che quei magistrati stessi che conducevano nuove acque nella città, erano autori di leggi che ne regolavano l'uso e l'amministrazione in generale, siccome più tardi fece Augusto col suo editto sull'acquedotto di Venafrum. Esse contenevano prescrizioni principalmente sulla distribuzione delle acque nella città, sulla concessione onerosa o gratuita ai privati e ai pubblici stabilimenti, sulle servitù che erano connesse ai fondi per cui passavano le condutture, sulle contravvenzioni e le relative pene etc. Alle leggi più frequenti nel periodo repubblicano, seguirono senatoconsulti specialmente del tempo di Augusto, che riformò tale amministrazione, e costituzioni imperiali. Ad esse si possono aggiungere alcuni titoli del Digesto, che riguardano in modo più speciale anche le servitù nascenti dall'uso delle acque.

a) Lex Quinctia del 745 u. c. in Frontino de aquis 129 (cf. Bruns, Fontes p. 112 segg).

b) Lex Sulpicia rivalicia in Festo p. 340 (cf. Bruns, Fontes p. 46).

c) Leggi incerte, di cui una prescriveva: 'Ne quis privatus aliam aquam ducat quam ex lacu humum accidit' (Front. 94); un'altra: 'Ne quis aquam oletato dolo malo, ubi publice saliet; si quis oletarit, sestertiorum X milium multa esto' (Front. 97 cf. Bruns, Fontes p. 246). Non una vera legge comiziale e non a Roma, ma ad Augustum nella Savoia si riferisce la

d) Lex rivi C. XII 2426: *Lex rivi Ul . . . . Si quis in eo mi(n)xerit spurcit(iam) fecerit, in temp(lum) Iovis d(omestici?) (denarium unum) d(ato). Del(atoris) pars dim(idia) esto. Nesi(= nisi) l(ongius) p(assibus) V?* (cf. Bruns, Fontes p. 246).

e) Senatoconsulti dell'anno 743 u. c. in Frontino 100. 104. 106. 108. 125. 127 (cf. Bruns, Fontes p. 174 seg). Sòn sei e riguardano varie parti dell'amministrazione in Roma, riordinata da Augusto.

f) Edictum di Augusto circa l'acquedotto di Venafrum C. X 4842 (cf. Bruns, Fontes p. 222 segg.).

g) 'De aqua et aquae pluviae arcendae' Dig. 39, 3.

h) 'De aqua cottidiana et aestiva' Dig. 43, 20.

i) 'De rivis' Dig. 43, 21.

k) 'De fonte' Dig. 43, 22.

l) 'De aquaeductibus' C. Iust. 11, 43.

m) 'De servitutibus et de aqua' C. Iust. 3, 34.

2) *Diritto dello Stato e uso dei privati.*

Uno dei principii fondamentali che regolavano giuridicamente la materia delle acque e ne informavano la legislazione, è questo: che lo Stato in quanto fa opera di raccogliere e condurre in Roma una determinata acqua, acquista sulla medesima un diritto di proprietà, non diverso da quello che ha sul suolo che non sia privato. Come per questo è l'atto originario della *occupatio* che crea l'*ager publicus* e indirettamente i *loca pubblica* nella città, così è l'opera della derivazione e conduttura dell'acqua sorgente o presa da fiumi, laghi e simili, che trasforma la medesima in

Aqua publica — come è detta in alcune lapidi (C. III 568. — IX 5308 cf. **Aquaria fistula** 5 sotto i varii *publica*), e specialmente nei senatoconsulti riferiti da Frontino (100. 104. 106 cf. Hygin. de cond. agr. p. 120, 14). Questo diritto dello Stato non è dei più antichi, giacchè fino alla metà del secolo V di Roma i Romani non ebbero acquedotti pubblici, e si servirono delle acque del Tevere, delle cisterne e delle fonti (Frontin. 4), verso le quali lo Stato certo non esercitava alcuna azione diretta: di queste tratta largamente il Lanciani p. 215-240. Si può dunque

dire che esso si affermò in modo positivo col costruirsi del primo acquedotto, quello che nel 442 u. c. condusse nella città l'(v.) **Aqua Appia**. Ora nell'applicazione pratica di questo diritto si osserva uno svolgimento, in cui pur conservandosi integro il concetto della proprietà dello Stato, questo segue un diverso criterio nel modo di esercitarlo rispetto ai privati. Nei tempi più antichi e in genere nella Repubblica, quel diritto è inteso in una maniera affatto rigorosa ed assoluta; lo Stato è il solo padrone dell'*aqua publica*, esso ne usa per sè e i pubblici stabilimenti, e soltanto quella parte che ne avanza è venduta ai privati per solo uso di bagni e lavatoi (Frontin. 94: 'aput quos (veteres) omnis aqua in usus publicos erogabatur et cautum ita fuit: *ne quis privatus aliam aquam ducat, quam quae ex lacu humum accidit* — haec enim sunt verba [et] legis — id est quae ex lacu abundavit; eam nos caducam vocamus. et haec ipsa non in alium usum quam in balnearum aut fullonicarum dabatur, eratque vectigalis statuta mercede quae in publicum penderetur.' 95 fin. 'ex quo manifestum est quanto potior cura maioribus communium utilitatium quam privatarum voluptatium fuerit cum etiam ea aqua quam privati ducebant ad usum publicum pertineret' cioè bagni e lavatoi. cf. 107. 108. 110). La lex coloniae Genetivae (EE. 2 p. 111) è ispirata al medesimo criterio circa l'*aqua caduca*, quando dispone che di essa possano usare gli abitanti dietro autorizzazione dei decurioni c. 100: *Si quis colon(us) aquam in privatum caducam ducere volet isque at IIvir(um) adierit postulabit[q]ue, uti ad decurion(es) referat* etc. Ciò che fa supporre al Mommsen (EE. 2 p. 138), che anche in Roma in casi simili abbia provveduto il senato, e specialmente quando trattavasi di concessione honoris causa ai cittadini più eminenti. Antichi procedimenti censorii contro usurpazione dell'acqua pubblica confermano quest'uso concesso ai privati (Liv. 39, 44, 4. Cato de aqua p. 49 Jordan). Rispetto ad essa vale sempre il medesimo criterio tenuto per l' *ager publicus*, che in generale serve ai bisogni dello Stato e soltanto parzialmente è dato in possesso ai privati mercè un correspettivo, e molto raramente diviso in proprietà nei tempi anteriori alle leggi agrarie del secolo VII.

Più tardi, soprattutto nell'Impero, domina un sistema opposto: l'*aqua publica* nella città è concessa gratuitamente ai privati (Frontin. 105), benchè anche la vendita con la relativa imposta (*vectigal formae* o *aquaeductus*) continui ad aver luogo pei bagni, i lavatoi e simili, e certo in proporzioni maggiori nei poderi fuori della città, che per le case in questa (Frontin. 118. 119. Vitruv. 8, 7). Certo non ogni cittadino può usarne a sua discrezione; egli ha bisogno di una concessione emanata dall'imperatore (Frontin. 105 cf. 99. 103. 107. Dig. 43, 20, 1, 42. Stat. Silv. 3, 1, 62), la quale ha delle condizioni. Ad ogni modo questo è sicuro, che ora all'*aqua publica* si applica un concetto meno ristrettivo del diritto di proprietà dello Stato, un concetto in certo modo non dissimile da quello che informa le *res publicae*, come fiumi, laghi, canali, porti etc. La stessa vendita probabilmente non è da intendersi che come una specie di *locatio*, e il *vectigal* pagato per l'acqua non differisce perciò dal *solarium* e dal *portorium*. Nè parmi giusto il dire, che questo mutamento di ordinamento giuridico sia stato effetto della circostanza, che nell'Impero vi era in Roma maggior numero di acquedotti che non vi fossero nella Repubblica. Se l'acqua era allora più abbondante, d'altra parte la popolazione era pure cresciuta, come eran maggiori gli stabilimenti pubblici delle terme, le fontane etc.

Laddove le concessioni in genere dell'acqua ai privati eran personali e si estinguevano col concessionario (Frontin. 107. 108), quelle invece dell'*aqua caduca* ai bagni e lavatoi erano perpetue (Frontin. ll. cc. cf. 110. 111). Quando esse eran fatte a proprietari consorziali, era prescritto: 'ut dum quis ex iis qui communiter impetraverunt superesset, totus modus praediis adsignatus flueret et tunc demum renovaretur beneficium, cum defisset quisque ex iis quibus datum erat possidere' (Frontin. 109).

Un'analogia con questa concessione ai consorzii di privati (cf. **Aquaria fistula** 4) credo che bisogna vedere nel caso del

Pub(licum) Decimiensium — di una fistula ritrovata recentemente nei pressi di Roma (C. XIV 4229). Il ch. Gatti nel pubblicarla (BM. 1887 p. 12) ricorda, che *Ad Decimum* era la prima stazione postale sulla via Latina, corrispondente al 10mo miglio (Itin. Anton. p. 305), e suppone che i *Decimienses* fossero appunto gli abitanti di quella *mansio*, costituiti a specie di pago, che aveano una propria derivazione di acqua, detta *publica* perchè concessa dallo Stato. Nè dissimile da questo era l'altro caso di concessione fatta, in tempi antichissimi, con una lex rivalicia ai *pagani* e *montani* della città (Fest. p. 340 v. *sifus*), per modo che essi a loro spese dovessero provvedere alle fistulae poste in comunicazione coi condotti principali. Il Mommsen (Staatsr. 3 p. 115 cf. 2^3 p. 437, 2) crede che questa specie di corporazione siasi perpetuata sotto il nome di (v.) **Aquae collegium** e che ad

essa si riferisca Frontino nelle parole: ‘ aliquid et in domos principum civitatis dabatur (aquam) *concedentibus reliquis* ’ (94).

3) *Tecnica costruttiva degli acquedotti.*

A questa parte e specialmente ai lavori che precedevano la perforazione delle gallerie (*depalatio rigoris*), si riferisce un'iscrizione di Lambaesis nella Numidia, che contiene una relazione sul perforamento di uno speco per condurre l'acqua a Saldae nella Mauretania Sitifensis. Da alcuni indizii si vede che l'acquedotto cominciato nel 147 d. Cr., fu inaugurato circa il 152. Il monumento consta di tre parti: una lettera di Varius Clemens, procuratore della Mauretania, a Valerius Etruscus, legato della Numidia, perchè gli mandi un tecnico per la perforazione (*librator*), la relazione che questo fa della sua opera e una lettera a lui diretta da uno che forse fu antecessore di Varius Clemens: (C. VIII 2728): *Patientia Virtus Spes.* [*Varius Clemens Valerio*] *Etrusco:* ‘ *et Salditan*[*a*] *civitas splendidissima et ego cum Salditanis rogamus te, domine, uti Nonium Datum, veteranum leg*(*ionis*) *III Aug*(*ustae*), *libratorem, horteris veniat Saldas, ut quod relicum est ex opere eius perficiat* ’. *Profectus sum et inter vias lattrones sum passus; nudus saucius evasi cum meis; Saldas veni; Clementem procuratorem conveni. Ad montem me perduxit, ube cuniculum dubii operis flebant, quasi relinquendus habebatur, ideo quot perforatio operis cuniculi longior erat effect*(*a*) *quam montis spatium. Apparuit fossuras a rigorem errasse, adeo ut superior fossura dextram petit ad meridiem versus, inferior similiter dextram suam petit ad septentrionem: duae ergo partes relicto rigore errabant. Rigor autem depalatus erat supra montem ab orientem in occidentem. Ne quis tamen legenti error fiat de fossuris, quot est scriptum ‘ superior ’ et ‘ inferior ’, sic intellegamus: superior est pars, qua cuniculus aquam recipit, inferior, qua emittit. Cum opus adsignar*(*em*), *ut scirent, quis quem modum suum perforationis haber*(*et*), *certamen operis inter classicos milites et gaesates dedi et sic ad compertusionem montis convenerunt. Ergo ego, qui primus libram feceram, ductum atsignaveram, fieri institueram secundum formam, quam Petronio Celeri pro*(*curatori*) *dederam, opus* [*effeci*]. *Effectum aqua missa dedicavit Varius Clemens proc*(*urator*). *Modios V* etc. V. l'illustrazione tecnica che ne dà il Lanciani p. 546 segg.

Uno speciale processo tecnico detto del sifone rovescio (*venter, κοιλία*) e usato quando fra il capo e il termine delle condutture fittili e plumbee vi erano delle vallate (Vitruv. 8, 7), è accennato nella lapide che ricorda un processo simile seguito nella costruzione dell'acquedotto di Aletrium circa la metà del secolo VII di Roma (C. X 5807 — I 1166): *L. Betilienus L. f. Vaarus haec quae infera scripta sont de senatu sententia facienda coiravit: semitas in oppido omnis, porticum qua in arcem eitur, campum ubei ludunt, horologium, macelum, basilicam calecandam, seedes,* [*l*]*acum balinearium, lacum ad* [*p*]*ortam, aquam in opidum adqu*(*e*) *arduom pedes CCXL fornicesq*(*ue*) *fecit, fistulas soledas fecit, ob hasce res* etc. Vedi la importante illustrazione tecnica che ne dà il Secchi, Intorno ad alcuni avanzi di opere idrauliche . . . . nella città di Alatri, compendiata nel C. X n. cit. e in Lanciani p. 554 segg.

Alle varie parti dell'acquedotto e in generale alla costruzione si riferisce pure una parte dell'editto d'Augusto per l'acquedotto di Venafrum (C. X 4842): *Qui rivi specus saepta fon*[*tes*].... *que aquae* [*ducend*]*ae reficiundae causa supra infrave libram* [*facti aedi*]*ficati structi sunt, sive quod aliut opus eius aquae ducendae r*[*efi*]*ciundae causa supra infrave libram factum est, uti quidquid earum r*[*er*]*um factum est, ita esse habere itaque reficere reponere restituere resarcire semel saepius, fistulas canales tubos ponere, aperturam committere, sive quid aliut eius aquae ducendae causa opus* [*er*]*it, facere placet* etc. La lex Quinctia de aquaeductibus del 745 u. c. (Frontin. 129) vi accenna anch'essa indirettamente, in quanto tratta specialmente delle contravvenzioni e in genere dei danni arrecati agli acquedotti.

4) *Modo e misura della distribuzione dell'acqua.*

Importanti sono alcune iscrizioni che illustrano il congegno, per cui ai *calices* di bronzo che conducevano l'acqua dai serbatoi, si applicavano dei tubi di piombo (*fistulae*), i quali erano dello stesso diametro dei calici e spesso portavan scritto anche se l'acqua era data in perpetuità o ad ore (Frontin. 9. 36. 105. 112. 113. Vitruv. 8, 6, 1. 2. Dig. 8, 6, 7, 10, 1; 39, 3, 17 pr.; 43, 20, 5 cf. **Aquaria fistula**): sui ‘ moduli aquarum ’ che prima si misuravano a ‘ digiti ’, poscia a ‘ unciae ’ v. Frontin. 24-34. Alcune di queste iscrizioni solevano essere accompagnate da un disegno grafico di una vera pianta o

Forma aquae ductus — come è detta specialmente in due di esse (C. VIII 2728 lin. 58. 4440 = EE. 7, 788 lin. 3 cf. Frontin. 17), la quale contiene l'indicazione appunto del modo con cui la distribuzione è fatta a privati o corporazioni. Su queste *formae aquaeductus* (da non

confondere con la *forma aquaeductus* = *aquaeductus* C. VI 1258. IX 3308. X 4860. NS. 1879 p. 238), che per quelli di Roma sarebbero state rilevate per la prima volta da Agrippa nei suoi ' commentarii ' sulla distribuzione idraulica, ricordati più volte da Frontino, v. De Rossi, Piante di Roma p. 30. Lanciani p. 562.

a) Tre frammenti (a, b, c) di una pianta di acquedotto probabilmente di una villa tiburtina (cf. Frontin. 9. Cic. de leg. agr. 3, 2, 9), ma vista in Roma sull'Aventino (C. VI 126 1) : a: *Augusti l*(*iberti*) *Thyrsi* [*a*]*quae decem duae* . . . [*secu*]*nda ad horam* . . . . . *quarto pridie.* b: *C. Iuli Caesar*[*is l*(*iberti*)] . . . . *C. Bicolei Rufi Squaterian*(*o fundo*) *aqua una. C. Iuli Hymeti Aufidiano* (*fundo*) *aquae duae ab hora secunda ad horam sextam.* c: *Ac*. . . . *M. Vib*. . . . *aquae* . . . . *C. Iuli Caesar*[*is l*(*iberti*)] . . . . *C. Bicolei* . . . . *aqu*[*ae* . . . *ab hora*] *sex*[*ta ad*] *occa*[*sum solis*]. Si noti che qui *aqua* sta in luogo di *fistula* (Frontin. 109 etc.), e che ogni *fistula* portava il nome del proprietario del fondo in genitivo, in dativo quello del fondo cui l'acqua è assegnata, e quante ore ogni giorno essa poteva scorrere : dove quest'ultima indicazione manca, come in *Squateriano fundo aqua una*, vuol dire che questa scorreva perpetuamente. Cf. Mommsen, Zeitschr. für gesch. Rechtsw. 15 (1850) p. 307 seg. Dessau al n. 3676 del C. XIV. Lanciani p. 325.

b) Due frammenti d'una pianta d'acquedotto tiburtino, certamente ad uso di irrigazione di campi (C. XIV 3676) : *M. Sallui Domitiano* (*fundo*) *aq*. . . . . [*foraminib*(*us*)] *tribus primis long*(*is*) *sing*(*ulis*) [*digitos* . . . *alt*(*is*)] *sing*(*ulis*) *digitos decemquin*[*que*] *supra foramen in libr*[*am*] *est* [*a*]*quae dimidiam os* . . . *dimidium altum digit*[*os* . . .] *dimidium accipiet aqu*[*am ab hora*] *noctis primae ad hora*[*m*] . . . . *eiusdem, reliqua fora*[*mina*] *longa singula digito*[*s*] . . . . *alta sing*(*ulis*) *digit*(*os*) *decem qu*[*inque. L. Primi, Sosian*(*o fundo*) *aq* . . . *singul*(*is*) *foramina l*[*onga digitos*] *tres et dimid*(*ium*) *alta* [*digitos* . . .] *accipiet foraminib*[*us* . . . *ab hora* . . .] *ad horam decum*[*am*]. V. l'annotazione del Dessau e Lanciani p. 537 seg.

c) Pianta di un acquedotto anch'esso d'irrigazione, di Lamasba nella Numidia (C. VIII 4440 = EE. 7, 788): *Imp*(*eratore*) *Caes*(*are*) *M. Aurelio inv*[*i*]*cto pio felice Aug*(*usto*) *amplissimo* [*sacerdote dei invicti Solis Elagabali*] *Valentinum quibus ea res delegata est ex decreto ordinis et colonor*[*um, ratione habita aquarum quae antea da*]*ri solitae sunt constitit ita debere aquam decurrere, si quando fo*[*ns permittet, ut monstrat forma infra scripta aquae decur*]*rentis ; quae propterea distributa interim non est, quoniam tempora* . . . . [*id non permiserunt* o qualcosa di simile]. Seguono tre lunghi elenchi di nomi di proprietarii o loro eredi con la indicazione ad ore dell'acqua attribuita secondo la maggiore o minore estensione dei relativi fondi, il cui nome però non è dato; p. e. *Mattius Fortis ex h*(*ora*) *I d*(*ici*) *VII Kal. Octobr. in h*(*oram*) *VS d*(*ici*) *eiusdem* etc. V. i commenti specialmente dello Schmidt e del Mommsen nell'Ephem. epigr. al n. citato.

d) Probabilmente era anche accompagnata da una pianta la lapide bilingue di Sardes nella Lydia (C. III 409 = CIG. 3454), che ricorda un acquedotto costruitovi da Claudio (*aquam civitati Sardianorum* [*a fonte* . . . . *adduxit*] etc.), e contiene un elenco di nomi di privati e di collegi sacri e insieme di luoghi loro spettanti, a' quali era distribuita l'acqua.

All'antico modulo per *digiti* (Frontin 24 : ' Aquarum moduli aut ad digitorum aut ad unciam mensuram instituti sunt. digiti in Campania et in plerisque Italiae locis, unciae in Apula cita huc observatur. est autem digitus, ut convenit, sextadecima pars pedis, uncia duodecima ') accenna una lapide di Suessa (C. X 4760) : *C. Titio Chresimo* . . . . *Huic ordo decurionum* . . . . . *ut aquae digitus in domo eius flueret* . . . . *decrevit* etc.

Sul modo di applicare le *fistulae* dei privati ai castelli dell'acqua, l'editto di Augusto dell'acquedotto di Venafro ha le seguenti disposizioni (C. X 4842 lin. 43 segg.) : *dum ne ea aqua quae ita distributa discripta deve qua ita decretum erit, aliter quam fistulis plumbeis d*(*um*) *t*(*axat*) *ab rivo p*(*edes*) *L ducatur ; neve eae fistulae aut rivos nisi sub terra, quae terra itineris viae publicae limitisve erit, ponantur conlocentur ; neve ea aqua per locum privatum invito eo cuius is locus erit, ducatur.* La prima di esse richiama alla mente quella del senatoconsulto del 743 (Frontin. 106) : ' neve cui eorum quibus aqua daretur publica ius esset, intra quinquaginta pedes eius castelli, ex quo aquam ducerent, laxiorem fistulam subicere quam quinariam '. Con la seconda si prescrive che le *fistulae* e i canali principali potevano passare soltanto sotto le vie pubbliche e quei fondi privati, i cui proprietarii si erano fatti imporre la ' servitus aquae ducendae ', o pure si lasciavano condurre l'acqua. La qual cosa importava, che in caso di modificazioni posteriori apportate all'acquedotto, quei proprietarii potevano opporsi ad una espropriazione. Cf. Dig. 43, 8, 2, 20. 35.

5) *Termini e servitù, contravvenzioni.*

Un senatoconsulto del 743 u. c. (Frontin. 127)

stabiliva, che presso le fonti e lungo ciascuno dei due lati degli archi degli acquedotti di Roma (' circa fontes et fornices et muros utraque ex parte quinos denos pedes patere '), lungo le condutture sotterra (' circa rivos qui sub terra essent ') e i canali derivati nella città e nei subborghi (' (circa) specus intra urbem et [extra] urbi continentia aedificia ') 5 piedi ad amendue i lati rimanessero liberi di case, sepolcri e alberi (' neque monumentum in his locis neque aedificium post hoc tempus ponere neque conserere arbores liceret ' etc.). La stessa prescrizione è contenuta pure con alcune maggiori particolarità nella lex Quinctia del 745 (Frontin. 129). Per contrario nell'editto di Augusto sull'acquedotto di Venafrum lo spazio libero è prescritto di 8 piedi, quanto bastava per una via pubblica ai due lati del medesimo (C. X 4842 lin. 21): *Dextra sinistraque circa eum rivom circaque o[pera, quae eius aqu]ae ducendae causa facta sunt, octonos pedes agrum [v]acuo[m esse placet]* etc. La stessa misura è ricordata in un cippo terminale del medesimo acquedotto (C. X 4843): *Iussu imp(eratoris) Caesaris Augusti circa eum rivom, qui aquae ducendae causa factus est octonos ped(es) ager dextra sinistraque vacuus relictus est.*

A limitare questa zona libera laterale agli acquedotti dalla proprietà limitrofa dei privati, eran destinate due specie di cippi o termini. Gli uni detti iugerali, i quali eran posti alla distanza gli uni dagli altri di 240 piedi, eran forniti di ordine numerale progressivo, e stavano per designare sia le bocche dei publici pozzi degli spechi sotterranei, sia l'area pubblica da amendue i lati del rivo. Gli altri più specialmente terminali, che aveano lo scopo di dividere l'area stessa dalla proprietà dei privati. Quanto ai primi se ne conservano parecchi dei soli acquedotti dell'Anio vetus, della Marcia, Tepula, Iulia e della Virgo (C. VI 1243 *a-h*. 1249 *a-i*. 1250 *a-c*. 1251 *a-b*. 1253 *a-b*. 1254. 1255), e appartengono tutti ad Augusto e furon restituiti da Tiberio e Claudio e non appariscono più dalla fine del secolo I (cf. Lanciani p. 557. 560). Dei secondi se ne hanno soltanto quattro, di cui tre spettanti alla Marcia Iulia Tepula posti da *curatores aquarum* (C. VI 1248 add.: *Hac rivi aquar(um) trium eunt .... cippi positi iussu A. Didi Galli, T. Rubri Nepotis, M. Corneli Firmi curator(um) aquor(um)*), uno alla Traiana (C. VI 1260: *aquam Traianam pecunia sua in urbem perduxit emptis locis per latitud(inem) p(edes) XXX*). Uno di questo genere, non di Roma, si ha nella lapide NS. 1879 p. 238.

La costruzione dell'acquedotto per parte dello Stato non avvenendo sempre su suolo interamente pubblico, portava con sè la conseguenza, che esso acquistava dai proprietari dei fondi, per cui quello passava, quella parte che era necessaria per le condutture. Era questa un'alienazione formalmente volontaria. Ma ove a questa non si poteva venire (cf. Liv. 40, 51, 7), col tempo si procedeva a una espropriazione, a cui accenna almeno la lex coloniae Genetivae (EE. 2 p. 111) c. 99: *Qua p[ar]s maior decurion(um), qui tum aderunt, duci decreverint, dum ne per it aedificium, quot non eius rei causa factum sit, aqua ducatur, per eos agros aquam ducere i(us) p(otestas)que esto, neve quis facito, quo minus ita aqua ducatur*) e che trova riscontro nelle parole di Frontino (128): ' maiores nostri admirabili aequitate ne ea quidem eripuerunt privatis quae ad modum publicum pertinebant, set cum aquas perducerent, si difficilior possessor in parte vendunda fuerat, pro toto agro pecuniam intulerunt et post determinata necessaria loca rursus eum agrum vendiderunt, ut in suis finibus proprium ius res publica privatique haberent ' cf. Mommsen, EE. 2 p. 137 seg. Questa prescrizione però non si estendeva alle condutture che davano l'acqua ai privati: l'editto dell'acquedotto di Venafro stabiliva in questo caso, che le fistule e i rivi dovessero passare sotto le vie pubbliche e i limiti, e per fondi dei privati ove questi lo permettessero (C. X 4842 lin. 45: *neve eae fistulae aut rivos nisi sub terra, quae terra itineris viae publicae limitisve erit, ponantur conlocentur; neve ea aqua per locum privatum invito eo, cuius is locus erit, ducatur*).

Similmente la manutenzione dell'acquedotto avea per effetto alcune restrizioni dei diritti privati, le quali erano delle vere servitù. Di esse le principali eran due: l'una riguardava la zona libera ai due lati dell'acquedotto, sulla quale lo Stato non acquistava un vero diritto di proprietà, ma una *servitus aquaeductus* congiunta naturalmente ad una *servitus viae* (cf. Dig. 8, 3, 30). L'editto di Venafro dopo aver fissata la misura di quella zona, aggiunge (C. X 4248 lin. 23): *p[e]r quem locum Venafranis eive, qui Venafranorum [nomine opus su]m[et ?], iter facere eius aquae ducendae operum eius aquae [ductus faciendor]u[m] reficiendorum [causa], quod eius s(ine) d(olo) m(alo) fiat, ius sit liceatque.* Adunque le due vie lunghesso l'acquedotto non eran dichiarate *viae publicae* e quindi non potevano servire ai Venafrani, se non per lo scopo di attendere alle opere di restauro da farsi a quello. Un' iscrizione recentemente scoperta a *Chagnon* (dép. de la Loire) accenna ad una prescrizione simile contenuta forse in un editto di Adriano, circa un acque-

dotto da lui costruito in quei luoghi, e di cui restano avanzi (RPh. 1888 p. 245, 3 segg.: *Ex auctoritate imp(eratoris) Caes(aris) Traiani Hadriani Aug(usti) nemini arandi, serendi pangendive ius est intra id spatium agri quod tutelae ductus destinatum est*). — L'altra servitù riguardava propriamente i proprietarii dei fondi attraversati dai canali e simili. Un senatoconsulto del 743 u. c. stabiliva (Frontin. 125): 'cum ii rivi, [specus], fornices . . . . . reficerentur, ex agris privatorum terra, limus, lapides, testa, harena, ligna ceteraque quibus ad eam rem opus esset, unde quaeque eorum proxime sine iniuria privatorum tolli, sumi, portari possint, viri [boni] arbitratu aestimata darentur, tollerentur, sumerentur, exportarentur; et ad eas res omnes exportandas earumque rerum reficiendarum causa, quotiens opus esset, per agros privatorum sine iniura eorum itinera, actus paterent, darentur'. E similmente l'editto di Augusto per Venafro (C. X 4842) dopo aver prescritto che nei fondi dei privati allora solo si potessero distruggere o rimuovere le macerie, quando occorresse per ispezionare o restaurare le condutture (lin. 17-21), aggiunge (lin. 26): *quaeque ea[rum rer]um cuius faciendae reficiendae causa opus erunt, quo proxume poterit, advehere adferre adportare, quaeque inde exempta erunt, quam maxume aequaliter dextra sinistraque p(edes) XIII iacere, dum ob eas res damn[i] infecti iurato promittatur*. Cf. Dig. 43, 21, 1, 8; 42, 23, 1, 12.

Quanto alle varie specie di contravvenzioni ai regolamenti sugli acquedotti, ricordate specialmente da Frontino (75. 97. 127. 128. 129), l'editto di Augusto sull'acquedotto di Venafro vi accenna anch'esso (C. X 4842 lin. 29-36), soprattutto in quanto esse eran commesse dai proprietarii dei fondi per cui passavano le condutture, deviando l'acqua a proprio uso e privandone la città. La quale contravvenzione in Roma era dalla lex Quinctia del 745 u. c. punita con la multa di 100 mila sesterzi (Frontin. 129); laddove un'altra legge anteriore comminava la pena di 10 mila sesterzi per colui che corrompeva l'acqua delle fontane pubbliche (Frontin. 97). Lo stesso editto poi per una contravvenzione, che a cagione della lacuna del testo non si può determinare, stabiliva la multa di 10 mila sesterzi dietro sentenza del pretore peregrino in Roma, in un giudizio recuperatorio (C. X 4842 lin. 66 segg.): *tum, qui inter civis et peregrinos ius dicet, iudicium reciperatorium in singulas res* HS *X reddere, testibusque dumtaxat X denuntiand[o qu]aeri placet; dum reciperatorum reiectio inter eum qui aget et eum quocum agetur ita fie[t, ut ex lege, q]uae de iudicis privatis lata est, licebit oportebit*. Su questo giudizio recuperatorio vedi più oltre (II), ove si tratta dell'amministrazione delle acque nei municipii; sulle contravvenzioni e le penalità, le costituzioni imperiali contenute nei titoli del Codice Giustinianeo indicati di sopra (*l*, *m*).

LANCIANI, I commentari di Frontino intorno le acque etc. negli Atti della r. Accad. dei Lincei 1880. — HENZEN, Rhein. Museum 9 p. 539 e segg. — MOMMSEN, Zeitschr. für gescht. Rechtsw. 1850 p. 287 segg.

I. *Amministrazione delle acque in Roma.*

In Roma, al tempo dell'Impero, esistevano le seguenti acque pubbliche, di cui quattro erano state condotte già nella Repubblica (*Anio vetus, Appia, Marcia, Tepula*):

(v.) **Aqua Alexandrina.**
(v.) **Aqua Alsietina.**
(v.) **Aqua Anio vetus.**
(v.) **Aqua Anio novus.**
(v.) **Aqua Appia.**
(v.) **Aqua Claudia.**
(v.) **Aqua Iulia.**
(v.) **Aqua Marcia.**
(v.) **Aqua Tepula.**
(v.) **Aqua Traiana.**
(v.) **Aqua Virgo.**

L'amministrazione di esse, e propriamente tutto ciò che concerneva la costruzione e la manutenzione degli acquedotti, l'osservanza dei regolamenti o leggi su di essi, la distribuzione delle acque ai luoghi pubblici e alle case e poderi dei privati, la giurisdizione nei casi di contravvenzione e di contestazione di diritti e simili, ebbe un ordinamento nel tempo della Repubblica (A) non solo meno sviluppato, ma anche meno o meglio punto autonomo che non fosse nell'Impero (B), nel quale in tempi posteriori fu anche modificato quello dato da Augusto.

A. Amministrazione nella Repubblica.

Non è del tutto esatto l'affermare, come generalmente si fa, che l'amministrazione delle acque nel periodo repubblicano sia stata affidata ai censori, e che soltanto nel periodo in cui la censura non funzionava, si sostituivano a quelli altri magistrati. Meno ancora, che 'fra il periodo censorio normale *aput veteres* ed il periodo dei curatori augustei, troviamo un periodo d'incerta legislazione, durante il quale le acque soggiacquero alla tutela sia dei questori sia degli edili' (Lanciani p. 521): la competenza di questi due ultimi magistrati e specialmente degli edili, fu costante e normale in tutta

la Repubblica. Certo, in quanto l'acqua era pubblica e i censori erano per eccellenza gli amministratori della proprietà dello Stato (v. **Censor**), dovea ad essi spettare gran parte dell'amministrazione di quella. Nondimeno questa era così complessa e varia, e sì fondamentale era nella Repubblica specialmente il principio della partecipazione d'uno stesso magistrato a varii e non omogenii rami amministrativi, che anche in questo caso degli acquedotti vediamo altri magistrati concorrere coi censori nell'azione amministrativa. Questo apparirà anche più chiaro, se si distinguono fra loro le diverse funzioni.

1) *Costruzione degli acquedotti*: *censori*.

Come quasi tutte le grandi costruzioni in Roma e in Italia, p. e. le basiliche, il circo Flaminio, le vie etc., così anche gli acquedotti furono in generale opera dei censori. Infatti, dei quattro costruiti nella Repubblica, tre sono censorii: l'Appia (C. I el. XXVIII p. 287 = C. XI 1827. Liv. 9, 29. Diod. 20, 36. Frontin. 5), l'Anio vetus (Frontin. 6) e la Tepula (Frontin. 8); nello stesso Impero Claudio cominciò l'opera del suo acquedotto, occupando la censura (Tac. ann. 11, 13). La sola Marcia fu condotta dal pretore urbano del 610 u. c. (Frontin. 7). Ora questa è senza dubbio un'eccezione, ma va spiegata a mio avviso diversamente da quello che si usa. Il Mommsen (Staatsr. 3^3 p. 351 cf. p. 668) la considera come un caso di sostituzione, cioè che nell'intervallo fra una censura e l'altra erano i consoli che sostituivano i censori, e che in quell'anno essendo i consoli assenti da Roma, fu incaricato il pretore urbano di condurre la nuova acqua. Ma, oltre che la sostituzione dei consoli naturalmente deve intendersi per atti amministrativi ordinarii, in questo caso il costruire un nuovo acquedotto non solo non era cosa ordinaria, ma non dovè neppure essere un negozio così urgente, da non potersi aspettare il ritorno dei consoli — se pure erano assenti — o l'elezione dei nuovi censori. Incompleta è poi la spiegazione che ne dà il Lanciani (p. 521), il quale esserva, che essendo stato allora il pretore urbano incaricato ' eorum ductuum (dell'Appia e dell'Anio) reficiendorum ac vendicandorum ' (Frontin. l. c.), e ' siccome una cosa tira l'altra, si finì con l'attribuire a colui che avea le mani in pasta ' ut curaret, quatinus alias aquas quas possent in urbem perduceret '. Egli avrebbe dovuto aggiungere una circostanza essenzialissima notata da Frontino, cioè che fu il senato il quale deliberò la costruzione del'acquedotto e ne diè incarico al pretore urbano. Quindi non già perchè una ' cosa tira l'altra ' e non perchè questi ' avea le mani in pasta ', ma perchè il senato volle prendere su di sè il compito di riordinare il servizio delle acque lasciato in abbandono dagli ultimi censori e provvedere a nuova opera di conduttura, chiamò a quest'uopo il pretore Marcius Rex. Qui, dunque, non v'è sostituzione di pretore a console e rispettivamente a censore, perchè essa non è di libera iniziativa del magistrato, ma di autorità del senato. V'è una vera inchiesta giudiziario-amministrativa ordinata dal medesimo, accompagnata dal provvedimento per un nuovo acquedotto. Ed essa ha così il carattere straordinario, che laddove nei casi ordinarii è il pretore peregrino che sostituisce il censore nella giurisdizione circa le acque (Frontin. 129), qui invece è l'urbano che riceve il doppio incarico dal senato. — La prorogazione del potere censorio per cinque anni in persona di Appius, che condusse l'acqua omonima (Liv. 9, 29), e il fatto che per compiere l'acquedotto dell'Anio novus cominciata dai censori dell'anno 482 u. c., furono creati, per proposta del senato, due commissarii straordinari (*duumviri aquae perducendae* Frontin. 6), son circostanze che non mutano la norma, spettare ai censori la costruzione degli acquedotti. La seconda anzi attesta, insieme a quella dell'incarico del pretore, l'ingerenza del senato in questo campo amministrativo.

2) *Manutenzione*: *censori*.

Nello stesso modo che la manutenzione delle altre grandi opere dello Stato (cf. Mommsen, Staatsr. 3^2 p. 450 segg.), anche questa degli acquedotti competeva essenzialmente ai censori, e, per una parte, in sostituzione di essi, agli edili, e s'attuava mediante appalto dei lavori (*locatio*), a cui seguiva il collaudo (*probatio*), con certi particolari obblighi degli appaltatori (*redemptores*). Frontino (96) scrive: ' Tutelam autem singularum aquarum locari solitam invenio positamque redemptoribus necessitatem certum numerum circa ductus extra urbem, certum [in] urbe servorum opificum habendi, et quidem ita ut nomina quoque eorum, quos habituri essent in ministerio per quasque regiones, in tabulas publicas deferrent; eorum operum probandorum curam fuisse penes censores aliquando et aediles ' etc. Da queste parole appare chiaro, che il solo collaudo dei lavori di restauro dati in appalto dai censori poteva talvolta (*aliquando*) spettare agli edili. E, mettendo in raffronto ciò che lo stesso scrittore dice innanzi (95), che quando non v'erano censori, gli edili aveano anche il diritto di dare e vendere l'acqua, se ne deduce che questa funzione del collaudo si esercitava da essi in una circostanza simile. Un concorso dei due magistrati nella medesima competenza

(così il Mommsen, Op. cit. 2³ p. 452), non si può ammettere, senza riconoscre la grave difficoltà di una indeterminatezza d'attribuzioni e di un necessario conflitto nelle medesime.

3) *Distribuzione dell'acqua e vigilanza: censori, edili.*

Questa, specialmente in tempi più antichi, in cui l'acqua pubblica era per la maggior parte riservata all'uso dello Stato o altrimenti dei pubblici stabilimenti (v. sopra 2), avveniva in un doppio modo, cioè fornendo le fontane e altri luoghi pubblici di acqua, e vendendone ai privati soprattutto pei bagni e i lavatoi, e limitatamente anche per le case (Frontin. 94. 97). Ed era anch'essa naturalmente di competenza particolare dei censori, e in sostituzione ad essi, degli edili (Frontin. 95: 'Ad quem autem magistratum ius dandae vendendaeve aquae pertinuerit, in iis ipsis legibus variatur. Interdum enim ab aedilibus, interdum a censoribus permissum invenio; set apparet, quotiens in republica censores erant, ab illis potissimum petitum, cum ii non erant, aedilium eam potestatem fuisse'). È chiaro dunque, che le leggi o regolamenti emanati dagli stessi istitutori degli acquedotti ('leges de singulis aquis latas' Frontin. 94) contenevano disposizioni tassative circa questo punto, e che esse medesime stabilivano una tale sostituzione degli edili. La quale, del resto, era consentanea ad alcune attribuzioni affini di questi magistrati, come p. e. la vigilanza sugli edifizii pubblici e privati, la tutela e la concessione di aree pubbliche nella città (v. **Aedilis** p. 230 seg. 235), e soprattutto al diritto che aveano gli edili curuli, di incaricare in ogni via ove v'era una fontana pubblica, due cittadini ivi dimoranti o possidenti, della vigilanza sulla medesima (Frontin. 97: 'aediles curules iubebantur per vicos singulos ex iis qui in unoquoque vico habitarent praediave haberent binos praeficere, quorum arbitratu aqua in publico saliret'). Il Mommsen (Op. cit. 2³ p. 437, 2) mette in rapporto questa funzione edilizia col luogo di Frontino (94): 'aliquid et in domos principum civitatis dabatur (aqua) concedentibus reliquis', e suppone che questi *reliqui* sieno appunto quelle persone incaricate dagli edili in ogni via, dando così alle medesime una potestà che veramente avrebbe invaso quella propria del magistrato.

A una vigilanza diretta e non di sostituzione degli edili esercitata sui pubblici officiali subalterni applicati agli acquedotti (*tabernarii, aquarii* cf. Frontin. 75. 114. 115), accenna anche Cic. ad fam. 8, 6, 4. Ove Frontino (97) scrive: 'circus maximus ne diebus quidem ludorum circensium nisi aedilium aut censorum permissu inrigabatur' etc., bisogna intendere quindi anche un caso di sostituzione dei censori, non già come opina il Mommsen (Op. cit. 2³ p. 437), un concorso simultaneo dei due magistrati. Come il censore dispensasse l'acqua p. e. agli appaltatori delle saline, come togliesse ai privati l'acqua indebitamente derivata nelle loro case e fondi e come punisse di multa per simili contravvenzioni, si hanno esempii in Catone de aqua (p. 49 Jordan) e in Livio (39, 44, 4 cf. Plutarch. Cato mai. 19).

4) *Amministrazione erariale delle acque: questore.*

L'imposta o locazione pagata dai privati per l'acqua loro concessa (Frontin. 94. 103. 118 seg. Vitruv. 8, 6, 2 cf. Dig. 7, 1, 27, 3; 30, 39, 5), il provento delle multe inflitte dal magistrato, le spese per la manutenzione e per gli officiali subalterni, costituivano nello stesso periodo repubblicano una parte così importante dell'amministrazione delle acque, che difficilmente essa dovè essere affidata tutta ai censori, almeno dal tempo in cui gli acquedotti di Roma aumentarono e con loro le concessioni dell'acqua, cioè verso la fine della Repubblica. L'*aerarium* insomma dovè più direttamente, che forse non fu da principio, avervi ingerenza mercè i suoi capi, i questori, soprattutto dopo che questi furono aumentati da Sulla e in Roma soltanto se ne aveano quattro (Plutarch. Cato min. 16. 18). Ora è notevole che appunto circa questo periodo si ha notizia di una *provincia aquaria* dei questori (Cic. in Vatin. 5, 12: 'in eo magistratu, cum tibi magno clamore aquaria provincia sorte obtigisset, missusne sis a me console Puteolos, ut inde aurum exportari argentumque prohiberes?'; pro Mur. 8, 18: 'quaestura utriusque prope modum pari momento sortis fuit. habuit hic lege Titia provinciam tacitam et quietam' cf. Schol. Bob. p. 316 Or.), la quale riappare in Frontino nell'anno 638 u. c. nel luogo in cui, accennando alla manutenzione degli acquedotti e specialmente al collaudo dei lavori, dopo aver detto che questa attribuzione era propria dei censori e talvolta degli edili, aggiunge: 'interdum etiam quaestoribus eam provinciam obvenisse' etc. (96). Certo egli parla in modo speciale del collaudo (*operum probatio*); ma è chiaro che intendeva accennare a qualche cosa di più generale e stabile, che non fosse questa ristretta e temporanea funzione del collaudo, a cui la parola *provincia* tecnicamente non conveniva; e l'*interdum* sta per far riscontro all'*aliquando* usato per gli edili. Che se pure questa interpretazione non si volesse accettare e si ritenesse l'altra, cioè che talvolta i censori eran chiamati a collaudare

le opere di manutenzione, del pari che gli edili, resta sempre il fatto, che una tale funzione particolare non poteva da essi essere esercitata, se non avessero avuto una parte più larga nell'amministrazione delle acque; appunto come era il caso degli edili. Che tali attribuzioni questorie non si limitassero alla semplice contabilità circa l'amministrazione delle acque, come vuole il Lange (Röm. Alterth. 1³ p. 894 cf. Hirschfeld, Untersuch. p. 162), ma si estendessero anche e forse principalmente a tutto ciò che riguardava l'imposta o locazione pagata dai privati; tanto più che per questa parte non si ha notizia di appaltatori, come opina il Karlowa (Röm. Rechtsg. 1 p. 263 seg.), s'intende da sè. Certo è ben poco quello che se ne sa; ma da tutto l'insieme si vede come poco possa reggere l'opinione del Mommsen (Op. cit. 2³ p. 573), il quale vede nella *provincia aquaria* del questore non altro che una semplice funzione di vigilanza sugli acquedotti, così poco consentanea a tutto il suo officio e del resto esercitata dagli edili e in parte dai censori.

5) *Giurisdizione: pretori.*

Il Mommsen attribuisce ai censori il potere di eliminare ogni turbamento apportato dai privati nelle regolari funzioni degli acquedotti, e di decidere giudiziariamente ogni litigio sorto tra essi e lo Stato, in conformità delle leggi esistenti (Op. cit. 2³ p. 462 cf. p. 467), ammettendo una sostituzione dei consoli e per essi dei pretori, nella mancanza o pausa della censura. Questa opinione è fondata soprattutto su due argomentazioni indirette. L'una che i censori avendo l'amministrazione delle finanze e della proprietà dello Stato, non altri che essi potevano giudicare in fatto di violazione di leggi sugli acquedotti. L'altra, che nell'Impero è provato (v. più oltre B) i *curatores aquarum* avere avuto questa competenza; e come i medesimi presero il luogo dei censori, così anche questi ne dovettero essere investiti. Nondimeno, se si pon mente alle poche prove che avanzano, bisogna venire in una sentenza opposta e ammettere che la vera giurisdizione l'abbiano avuta i pretori. Imperocchè in questo campo amministrativo, più forse che in qualunque altro, bisogna fare una distinzione tra semplici contravvenzioni ai regolamenti e leggi sulle acque che potevano essere eliminate per via di fatto, senza un vero procedimento giudiziario, e anche punite con multa, e veri litigi che potevano sorgere tra lo Stato e i privati e talvolta anche tra privati e privati così rispetto al diritto di proprietà sull'acque, come soprattutto per effetto delle servitù che erano connesse con gli acquedotti. Ora, che ai censori sia spettato un potere coercitivo nel primo caso, è un fatto che non solamente è conseguenza legittima della loro preponderante azione amministrativa circa le acque, ma che è pure provato dalla storia, come p. e. dai provvedimenti presi dal censore Catone (Liv. 39, 44, 4: ' aquam publicam omnem in privatum aedificium aut agrum fluentem ademerunt et cf. Plut. Cato mai. 19. Cato, de aqua p. 49 ed. Jordan). Un diritto simile anzi potettero averlo anche gli edili, per quanto rifletteva la loro vigilanza. Ove però trattavasi della seconda specie di casi, veri magistrati competenti non potevano essere, e non furono che i pretori. Qui però non è chiaro, quali di essi principalmente, l'urbano o il peregrino, sia stato indicato. Prove se ne hanno così per l'uno, che per l'altro. La lex Quinctia del 745 u. c. (Frontin. 129) dopo aver accennato alle varie violazioni degli acquedotti, per cui così i pubblici stabilimenti di Roma, come i privati a cui era concessa venivano a mancare d'acqua, dispone che il giudizio sia fatto dal pretore peregrino (' atque omnia ita ut [recte factum esse volet] quicumque curator aquarum est erit [aut] si curator aquarum nemo erit, tum is praetor qui inter cives et peregrinos ius dicet, multa, pignoribus cogito coercito, eique curatori aut, si curator non erit, tam ei praetori cogendi coercendi multae dicendae pignoris capiendi ius potestasque esto ' cf. 127). E similmente l'editto di Augusto, a un dipresso dello stesso tempo, per l'acquedotto di Venafrum prescrive un giudizio recuperatorio da istituirsi dallo stesso pretore (C. X 4842 lin. 65: *tum, qui inter civis et peregrinos ius dicet, iudicium reciperatorium in singulas rex* HS $\overline{X}$ *reddere, testibusque dumtaxat X denuntiand*[*o qua*]*eri placet* etc.). È vero che con questa legge e questo editto si entra nell'Impero, in cui il giudizio per regola, almeno per gli acquedotti di Roma, è affidato ai curatori augustei e in loro mancanza al pretore peregrino. Ma poichè la censura non fu certo abolita da Augusto, e nei primi tempi dell'Impero fu occupata, se essa avesse avuto prima una tale attribuzione, ai curatori avrebbero dovuto essere sostituiti i censori; invece vi si sostituisce quel pretore, appunto perchè anche nella Repubblica egli ebbe tale competenza. A un giudizio poi del pretore urbano circa il 610 u. c. accenna Frontino (7), a proposito di violazioni commesse dai privati riguardo agli acquedotti dell'Appia e dell'Anio (' cum Appiae Anionisque ductus vetustate quassati privatorum etiam fraudibus interciperentur, datum est a senatu negotium Marcio, qui tum praetor inter cives ius dicebat, eorum ductuum reficiendorum ac vindicandorum '). Ai pretori in

genere accennano Catone nel suo discorso de aqua (p. 50 Jordan: ' praetores secundum populum vindicias dicunt ') e probabilmente anche l'antica legge sugli acquedotti conservataci da Festo (p. 340: [mon]tani paganive si[fis aquam dividunto]: donec eam inter se [diviserint], ... s iudicatio esto ' cf. Bruns, Fontes p. 246). Importante però più di tutto è la iscrizione di Caiatia nella Campania, circa della fine del VI secolo, ricordante un'

Aqua indicta apud praetorem urbanum (C. X 8236: *Q. Folvius Q. f. M.* [*n*(*epos*)] *hance aqua*[*m*] *indeixsit apu*[*t*] *P. Atilium L. f. pr*(*aetorem*) *urb*(*anum*)). Che essa si riferisca a un acquedotto, è fuor di dubbio per gli avanzi che se ne sono scoperti sul luogo del ritrovamento. Il Mommsen (nell'annotazione al n. cf. Hermes, 16 p. 495 segg.) dà questa spiegazione, cioè che l'acquedotto di Fulvio sorgendo su suolo dello Stato e l'acqua essendo pubblica, egli che se n'era appropriata una parte, ne dava notizia al pretore di Roma, anche per essere garantito contro possibili usurpazioni di terzi. Comunque sia, è certo dunque che a quel tempo il pretore urbano doveva avere un' ingerenza nell'amministrazione delle acque, e questa non poteva essere altra che giurisdizionale, avendo i censori l'amministrativa, a cui Fulvio certamente si sarebbe rivolto se quella fosse spettata ad essi. Da tutto ciò si può quindi anche dedurre, non essere interamente esatto l'affermare, che nell'Impero i *curatores aquarum* abbiano sostituito in tutto i censori, anche nella giurisdizione; la lex Quinctia e l'editto di Augusto ci mostrano anche a quel tempo la competenza, certo non più ordinaria, dei pretori.

MOMMSEN, Staatsr. 2[3] p. 435 seg. 462. 508. — JORDAN, Topogr. 2 p. 50 segg. — LANCIANI, I commentari di Frontino etc. Atti della r. Accad. dei Lincei 1880 p. 520 segg.

B. Amministrazione nell' Impero.

1) *La riforma di Augusto e di Claudio, in generale.*

L'ordinamento amministrativo delle acque in Roma ebbe, nei primi secoli dell'Impero, due riforme sostanziali: l'una di Augusto, l'altra di Claudio.

Precedettero la riforma augustea e ne furono uno dei principali motivi, le grandi opere compiute da Agrippa nella sua edilità del 721 u. c. e in parte dopo il suo terzo consolato nel 735 rispetto alle acque: nuova conduttura dell'aqua Iulia (Frontin. 9. Dio Cass. 48, 32) e dell'aqua Virgo (Frontin. 10. Dio Cass. 57, 11 cf. Plin. nat. hist. 36, 121), restauri agli acquedotti dell'Appia, dell'Anio e della Marcia (Frontin. 9. Dio Cass. 49, 42), aumento di castelli e di fontane pubbliche (Plin. l. c. Frontin. 98. 104. cf. Jordan, Top. 2 p. 58 segg). Egli s'era così quasi sostituito ai censori, e di fatto aveva dato l'esempio d'una vera *cura aquarum* concentrata nelle sue mani (Frontin. 98: ' operum suorum et munerum velut perpetuus curator fuit '), più efficace e continua che non fosse l'azione dei censori non sempre in carica e resa indispensabile oramai dai cresciuti bisogni dell'amministrazione. Nell'anno 743 u. c. Augusto fu investito della *cura aquarum*, senza dubbio dal senato e dal popolo nello stesso modo che nel 732 era stato investito della *cura annonae* (v. **Annona** p. 476 cf. Frontin. 99), e specialmente d'accordo col senato l'affidò a un magistrato nuovo, il *curator aquarum*, da cui dipendevano varii ufficiali subalterni, per la maggior parte tecnici, col titolo generale di *aquarii*. Varii senatoconsulti furono emanati nello stesso anno (Frontin. 100. 104. 106. 108. 125. 127), con cui tutto il servizio fu riordinato, determinandosi le attribuzioni del curatore e dei suoi dipendenti, oltre ad altre prescrizioni di natura tecnica; in generale servirono come base del riordinamento i *commentarii* di Agrippa (Frontin. 99) e gli atti della sua amministrazione.

La riforma di Claudio consistette principalmente in due istituzioni: quella di un *procurator aquarum* (Frontin. 105) e l'altra di una *familia Caesaris* (Frontin. 116), che amendue modificarono il carattere dell'ordinamento d'Augusto. Questi, infatti, istituendo il curatore come unico capo dell'amministrazione e scegliendolo fra i senatori, da una parte avea concentrato in in un solo magistrato tutte le attribuzioni, dall'altro avea usato riguardo al senato. Inoltre, donando allo Stato e quindi rendendo *publica* la *familia* o i servi privati che aveano eseguite le opere di Agrippa e che questi per testamento gli avea lasciato in eredità (Frontin. 98. 116), indirettamente poneva questo personale alla dipendenza del senato stesso, facendolo pagare dall'*aerarium populi Romani*. Ora il nuovo procuratore non solo diminuì i poteri del curatore, per quanto da lui dipendeva, ma finì per esercitare un controllo su di lui (v. più oltre 4); ed essendo egli un rappresentante più immediato dell'imperatore, questi veniva così quasi a concentrare in sè la cura delle acque. Altrettanto avveniva rispetto alla *familia Caesaris*, che composta di servi imperiali, era a spesa diretta del *fiscus*.

2) *Officio dell'amministrazione.*

Costituita un'amministrazione a sè, indipendente da quella dei censori e degli altri magi-

strati repubblicani, è chiaro che essa dovesse avere un ufficio proprio, una

Statio aquarum — com'esso è chiamato in una lapide urbana di un subalterno servo (C. VI 8489: *Hevodo servo publico stationis aquaru(m)* etc.) e in una fistula della regione VI (Lanciani, Op. cit. p. 498 n. 571: *M. Mari Festi Caeciliani pro(curatoris) Aug(usti) n(ostri) stationis aquarum* cf. Frontin. 119). S'ignora però dove avesse sede. Nondimeno col titolo che il capo dell'amministrazione piglia di *curator aquarum et Miniciae* dalla fine del secolo II (v. più oltre 3), si può inferire con probabilità, che da quel tempo o almeno da Settimio Severo in poi il *porticus Miniciae*, sito nel Campus Martius e destinato alle distribuzioni frumentarie (v. **Frumentatio**), abbia perduto questa destinazione e sia divenuta la sede dell'officio delle acque (cf. Hirschfeld, Unters. p. 134, 4; 166, 5).

A ogni modo, a capo di essa stava da Augusto, e rimase sino ai tempi posteriori dell'Impero, un

3) **Curator aquarum** (C. VI 1248^{add}. — IX 2456. — XI 571 Frontin. 99. 100 etc. etc.: il preteso *curator aquarum* della lapide del museo di Tolosa C. I. 593, che il Lanciani Op. cit. p. 526 ritiene ancora come tale, benchè anteriore di circa 70 anni ai curatori augustei, non è che un *curator viarum* cf. Hirschfeld, Unters. p. 162, 1). Il titolo si mutò poscia in quello di

Curator aquarum et Miniciae (C. VI 1673 cf. 773. — XIV 3900. 3902. — BM. 1881 p. 197. — BI. 1885 p. 68. — EE. 7, 49; *curator aquarum sacrae urbis et Miniciae* C. V 7783), e probabilmente non diverso dal

Curator Miniciae (C. VI 1408) e dal *Praefectus Minicia(e)* (G. 422, 7), l'uno consulare, l'altro pretorio, amendue del tempo di Settimio Severo, diversi dal *curator de Minucia* (C. VI 10223), e dal *procurator Augusti ad Miniciam* (O. 516, cf. C. III 249. VI 1648), il primo liberto imperiale, il secondo equite, ed estranei all'amministrazione delle acque (v. **Minicia**). Questo mutamento del titolo, che comincia ad apparire dal tempo di Settimio Severo, fa supporre che al *curator aquarum* sia stata allora affidata anche un'altra attribuzione relativa al *porticus Miniciae*, dove avea luogo la distribuzione del frumento, benchè non si possa determinare in che consistesse questa nuova competenza. Che egli poi abbia avuto il suo officio nel medesimo luogo, è molto probabile (v. sopra 2).

a) *Nomina, qualità senatoria, numero.* — Istituito il curatore da Augusto nel 743 u. c. (Frontin. 99), la sua nomina, siccome rappresentante dell'imperatore, dipese allora e poi unicamente da questo. Dalle parole del senatoconsulto di quell'anno: ‘ qui curatores aquarum publicarum ex consensu senatus a Caesare Augusto nominati essent ’ (Frontin. 100), — ‘ curatores aquarum, quos Caesar Augustus ex senatus auctoritate nominavit ’ (Frontin. 104), appare soltanto, che Augusto interrogò il senato sulla istituzione in genere, non già sulle persone da nominare. Certo è che il senato non ebbe allora diritto nè di proposta, nè di approvazione circa i singoli curatori; tanto meno quindi sotto gli imperatori seguenti. E come in genere per gli altri curatori istituiti da Augusto, eccetto il curatore dell'annona, anche per questo delle acque la nomina non avea un limite di tempo: fra i curatori del secolo I (Frontin. 102) v'ha di quelli che stettero in officio un mese, un anno, due, tre, quattro, cinque, dieci, fino a ventitre anni (v. più oltre c). Il Lanciani (Op. cit. p. 523) non dando un giusto valore alle parole del Borghesi (Oeuvr. 4 p. 534), che osserva come alcuni curatori morissero essendo ancora in officio, afferma che questa ‘ era vitalizia, come regola generale ’; ciò che non è esatto in questo caso, come è contrario ad ogni norma circa gli officii anche imperiali. — Una condizione essenziale però era, che il curatore appartenesse al senato e alla categoria più alta dei consolari, come nel fatto appare dalle lapidi ad essi relative e da parecchi di quelli del secolo I (v. più oltre c). — Come altre *curae* augustee, anche questa era costituita a collegio: tre erano i curatori delle acque, ma la direzione stava nelle mani di uno, a cui gli altri due, per lo più di una categoria senatoria inferiore (*praetorii, pedarii* etc.) e forniti di conoscenze più tecniche, stavano a lato come assistenti (Frontin. 99: ‘ Augustus .... rei continendae exercendaeque curatorem fecit Messallam Corvinum, cui adiutores dati Postumius Sulpicius praetorius et Lucius Cominius pedarius ’, cf. 2: ‘ delegatum officium ex adiutorum agere praeceptis ’), benchè anche essi avessero il titolo di *curatores*, come infatti son chiamati in due senatoconsulti del 743 u. c. (Frontin. 100. 104) e in un cippo terminale (C. VI 1248^{add}.). Che però la direzione fosse in mano di un solo, si vede non pure dal modo onde Frontino ne dà la lista (102), ricordando soltanto ‘ qui officio praefuerint ’; ma anche dalla circostanza, che nelle lapidi la *cura aquarum* è notata quando si tratta di consulari, cioè di direttori dell'officio, e non di praetorii o simili, quali erano i due adiutori. L'Hirschfeld (p. 164, 4) dubita che questi ultimi al tempo di Frontino esistessero ancora; ma non pare che vi sia ragione per crederlo.

b) *Carattere magistrale, gerarchia, attribuzioni.*

Il *curator aquarum* benchè rappresentante diretto dell'imperatore, ha gli onori e i privilegi degli alti magistrati repubblicani. Indossa quindi la *praetexta,* ha diritto alla *sella curulis* (Frontin. 99), gode della immunità della giurìa quando è fuori di Roma (Frontin. 101), è fornito di *scribae librarii, praecones, accensi, architecti, servi publici,* e di *lictores* quando funziona non in città (Frontin. 100), apparitori che col tempo vennero però in disuso (Frontin. 101); e la sua carica è notata fra le altre magistrature nel ' cursus honorum '. Il grado gerarchico che essa occupa in questo, sottintesa la qualità di consularis necessaria per occuparla, nelle lapidi appare nelle seguenti combinazioni:

Curator alvei Tiberis, legatus Augusti pro praetore Germaniae superioris, curator aquarum et Miniciae, proconsul provinciae Africae C. XIV 3900 cf. 3902.

Curator viae Aemiliae, curator aquarum, legatus Augusti pro praetore provinciae Delmatiae, proconsul provinciae Africae C. XI 571.

Curator operum publicorum, curator aquarum sacrae urbis et Miniciae, proconsul provinciae Africae C. V 7783.

Praefectus alimentorum viae Flaminiae, curator aquarum et Miniciae, legatus provinciae Asiae C. VI 1532.

Del tempo di Diocleziano:

Curator operum publicorum, curator aquarum et Miniciae, corrector utriusque Italiae, praesidi Syriae etc. C. VI 1173.

Le attribuzioni in generale erano quelle stesse che abbiamo viste spettare ai magistrati repubblicani incaricati della stessa amministrazione (v. sopra A), specialmente dei censori, benchè essi stessi e gli edili continuassero ad esercitarvi una determinata ingerenza, come p. e. nel dare l'acqua al Circo massimo pei ludi circensi (Frontin. 97: ' tum ex hoc quod circus maximus ne diebus quidem ludorum circensium nisi aedilium aut censorum permissu inrigabatur, quod durasse etiam postquam res ad curatores transiit sub Augusto '). Questa ingerenza però dovè cessare bentosto, come non è neanche probabile che durasse quella del questore per la parte erariale e l'altra del pretore per la giurisdizione. Del pari non è a dubitare, che la somma dei poteri stava nelle mani del *curator* propriamente detto, e che i due assistenti erano piuttosto gli esecutori dei suoi ordini, gli intermediarii fra lui e il personale tecnico e amministrativo da lui dipendente. Sicchè è da considerarsi come un'eccezione, o se si voglia una deferenza usata dal capo ai suoi due adiutori, quando p. e. in un cippo terminale (C. VI 1248[add]) pone il suo nome accanto a quelli degli altri due. Alcune restrizioni però vi furono nei poteri del *curator aquarum,* ed esse dipendevano principalmente della sua qualità di delegato dell'imperatore. Questi infatti riserbava a sè due dei più importanti diritti relativi a tale amministrazione: quello di concedere gratuitamente l'uso dell'acqua pubblica ai privati (Frontin. 105: ' qui aquam in usus privatos deducere volet, impetrare eam debebit et a principe epistulam ad curatorem adferre ' cf. 99. 103. 107. Dig. 43, 20, 1, 42: ' (aquam ducere) a principe conceditur: alii nulli competit ius aquae dandae '. Stat. silv. 3, 1, 62); l'altro di costruire nuovi acquedotti. Questo secondo diritto, di cui i censori usarono liberamente, non si vede esercitato da nessun curatore: tutte le acque condotte nell'Impero dallo Stato in Roma, nell'Italia e nelle provincie furono opera degli imperatori, eseguite da varii loro rappresentanti (v. in fine III). Così pure, se certo non mancava da un lato il diritto nel curatore di provvedere mediante appalti di lavori alla manutenzione degli acquedotti; dall'altro esso fu limitato per l'istituzione della *familia publica* e *familia Caesaris* (v. più oltre 6 p. 554), da cui i lavori più ordinari erano eseguiti. Il curatore rimane però sempre giudice dell'opportunità o meno, di affidare quelli di maggiore importanza ad appaltatori privati (Frontin. 119: ' aestimet quae repraesentanda, quae differenda sint, et rursus quae per redemptores effici debeant, quae per domesticos artifices '). Nello stesso modo uno dei senatoconsulti del 743 u. c. fra le disposizioni generali intorno all'ordinamento dell'officio del curatore, prescrive che l'appalto di tutta la suppellettile ad esso necessaria sia fatto da uno dei due consoli o da tutti e due, col consenso del capo dell'erario, allora il pretore (Frontin. 100: ' utique tabulas, chartas ceteraque quae eius curationis causa opus essent iis curatoribus [praebenda] Q. Aelius Pauluss Fabius cos. ambo alterve, si is videbitur, adhibitis praetoribus qui aerario praesint, [et] praebenda locent '). Ma probabilmente questa fu una misura transitoria, per l'impianto dell'officio: in seguito tale attribuzione non potè mancare al capo del medesimo. Quanto alla giurisdizione, che egli l'avesse piena appare specialmente da uno dei senatoconsulti del 743, il quale la conferisce nei casi più gravi, cioè di violazione dell'area vacua o libera che dovea rimanere ai due lati dell'acquedotto, al curatore (Frontin. 127). La lex Quinctia poi del 745 disponeva che egli, in caso di assenza, fosse sostituito dal pretore peregrino (Frontin. 129). Il caso della lite sorta nel 126

e durata sino al 144 d. Cr. tra il collegio dei *fullones* e il curatore delle acque a proposito d'un canone da essi dovuto, lite risoluta infine dal prefetto dei vigili (C. VI 266), è troppo singolare per poterne dedurre che talvolta si ricorresse ad arbitri. La ragione che ne adduce il Lanciani (Op. cit. p. 523), cioè che ' in alcuni casi i curatori non potevano essere giudici e parte ', non regge, perchè altrimenti si avrebbe dovuto ad essi assolutamente negare la giurisdizione, la quale in tutti i casi non si esercitava appunto che tra lo Stato da una parte, rappresentato dai curatori, e i privati o le corporazioni dall'altra. Oltrechè è noto come il diritto pubblico romano non riconoscesse in generale questa incompatibilità di magistrati giudicanti in materia amministrativa da essi dipendente. — Un'ultima limitazione al potere del curatore fu posta più tardi con la istituzione del *procurator aquarum* (v. più oltre 4).

Dopo Costantino il *curator aquarum* fu sostituito dal *comes formarum* (v. più oltre).

c) *Lista dei curatori.*

M. Acilius Aviola. — A. 74-97 d. Cr. Frontin. 102.

L. Aelius Helvius Dionysius. — Praef. urbi nel 301. C. VI 1673 cf. 773. Cf. Borghesi, Oeuvr. 5 p. 105 seg.

T. Arrius Rufus. — A. 23-24 d. Cr. Frontin. 102.

C. Ateius Capito. — A. 13-23 d. Cr. Frontin. 102 cf. 97.

C. Caesonius C. f. Quir(ina) Macer Rufinianus. — Secolo III. C. XIV 3900 cf. Dessau, al n.

L. Caesonius C. fil(ius) Quirina Lucillus Macer Rufinianus. — Secolo III C. XIV 3902 cf. il preced.

L. Carpurnius Piso. — A. 60-63 d. Cr. Frontin. 102.

Centullius Valerianus. — Sotto Costantino BM. 1881 p. 197.

M. Concius Nerva. — A. 24-34 d. Cr. Frontin. 102. Cf. Lanciani, Op. cit. p. 493 n. 567[a].

A. Didius Gallus. — A. 38-49 d. Cr. C. VI 1248[add]. Frontin. 102. Cf. Henzen, Arv. p. 13.

Cn. Domitius Afer. — A. 49-59 d. Cr. Frontin. 102.

L. Fabius M. f. Gal(eria) Cilo Septiminus Catinius etc. (*curator Miniciae*). — Principio del secolo III C. VI 1408.

Fonteius Agrippa. — A. 66-68 d. Cr. Frontin. 102.

L. Funisulanus L. f. Ani(ensi) Vettonianus. — Fine del secolo I C. XI 571. Cf. C. III 4013. p. 855 D. XII. Lanciani, Op. cit. p. 475 n. 374. Tac. ann. 15, 7. Borghesi, Oeuvr. 3 p. 74; 5 p. 539.

L. Iulius L. f. Pal(atina) Iulianus (*praefectus Minicia(e)*). — Sotto Settimio Severo G. 422, 7. Dig. 48, 21, 2. Cf. Borghesi, Oeuvr. 3 p. 109 seg.

Sex. Iulius Frontinus. — A. 97-106 ? d. Cr. Frontin. 102 Lancian. Op. cit. p. 442 n. 128. Cf. Borghesi, Oeuvr. 5 p. 359; 8 p. 364 seg. Hirschfeld, Unters. p. 164, 4.

P. Marius. — A. 64-66 d. Cr. Frontin. 102.

Messala Corvinus. — A. 743 u. c. - 13 d. Cr. Frontin. 99.

L. Neratius Marcellus. — Successore immediato di Frontinus? C. X 2456. Hirschfeld, Unters. p. 164, 4. Borghesi, Oeuvr. 5 p. 359.

Nummius Tuscus. — Praef. urbi nel 354 BI. 1885 p. 68.

C. Octavius Laenas. — A. 34-38 d. Cr. Frontin. 102. Cf. Borghesi, Oeuvr. 4 p. 491; 8 p. 12.

C. Petronius Turpilianus. A. 63-64 d. Cr. Frontin. 102.

Pompeius Silvanus. — A. 71-73 d. Cr. Frontin. 102.

M. Porcius Cato. — A. 38 d. Cr. (un mese). Frontin. 102.

Tampius Flavianus. — A. 73-74 d. Cr. Frontin. 102. Cf. Bullett. Inst. 1869 p. 94.

L. Valerius L. f. Cl(audia) Poplicola Balbinus. — Secolo III. C. VI 1532.

M. Valerius Bradua. — Console nel 191 d. Cr. C. V 7783 cf. Lanciani, Op. cit. p. 450 n. 177.

C. Vibius Crispus. — A. 68-71 d. Cr. Frontin. 102. Lanciani, Op. cit. p. 501. n. 590. Cf. Borghesi, Oeuvr. 8 p. 17 seg.

C. Vibius Egnatius Sulpicius Priscus. — Fine del secolo II C. V 7783. Lanciani, Op. cit. p. 440. n. 113 cf. p. 528.

4) **Procurator aquarum.** — Così è chiamato in alcune lapidi (C. VI 1418. 1532 ? 4890 ? — X 6569. — XI 3612) o semplicemente *proc(urator)* in molte *fistulae aquariae* un nuovo officiale amministrativo per le acque, istituito dall'imperatore Claudio, dopo che ebbe condotte in Roma l'acqua che prese da lui il nome e l'Anio novus, cioè dopo l'anno 52 d. Cr. (Frontin. 105: ' procuratorem autem primus Ti. Claudius videtur admovisse, postquam Anionem novum et Claudiam induxit '). Lo scopo della istituzione fu chiaramente quello di accentrare ancora più e di fatto nelle mani dell'imperatore un'amministrazione, che coi *curatores aquarum* senatorii creati da Augusto, si poteva in certo modo riguardare come non assolutamente disgiunta dall'autorità del senato. Questa tendenza

si manifesta in tutto l'ordinamento del nuovo officio, per cui il procuratore, rappresentante più immediato dell'imperatore che non fosse il curatore, anzi in origine liberto suo e quindi da lui più dipendente nel fatto che da quello, avea delle attribuzioni che dovevano tornare ad una limitazione e controllo del potere curatorio.

a) *Qualità, nomina, salario.*

Dall'origine fino a tutto il secolo I dell'Impero, il *procurator* fu un liberto dell'imperatore: tale lo designa Frontino (105: ' procuratorem eiusdem officii libertum Caesaris '), tale lo mostrano le lapidi (C. XI 3612: *Ti Claudius Aug(usti) lib(ertus) Bucolas ..... proc(urator) aquarum.* — C. VI 8490? etc.) e specialmente le leggende delle *fistulae aquariae* (v. più oltre l'elenco, c). Sotto Adriano e Antonino Pio cominciò ad esser preso fra gli equiti (G. 183, 6. — M. 453, 6 C. VI 1418. — X 6569), benchè più tardi si ritornasse ai liberti, come apparirà più sotto dal nome di tali procuratori. — La nomina naturalmente era diretta dell'imperatore. Talvolta poteva lo stesso *curator* raccomandare qualcuno a tale officio, specialmente se ne occupava altro in altra amministrazione (p. e. C. VI 1418: *T. Fl(avio) Postumio Titiano .... co(n)s(ulari) aquarum et Miniciae .... T. Aelius Poeminius v(ir) e(gregius) suffragio eius ad proc(urationem) aquarum promotus* etc.); questo però non importava in lui un vero diritto di proposta, come mostra credere il Lanciani (Op. cit. p. 531). — Che nel secolo III la procuratìa delle acque fosse centenaria e quindi non delle prime categorie, si vede da una iscrizione (C. X 6569: *Sex. Vario Marcello proc(uratori) aquar(um centenario)* etc. Questa circostanza fa dubitare all'Hirschfeld (Op. cit. p. 166, 6), che non sia un procuratore delle acque quel *Iun(ius) Septim(ius) Verus Hermogenes sexagenaria procuratione suffragio eius* (*curatoris aquarum*) *ornatus*, della lapide C. VI 1532.

b) *Attribuzioni.*

L'istituzione del procuratore non tolse dalle mani del *curator aquarum* l'alta direzione dell' officio amministrativo, anzi gerarchicamente questi continuò ad esserne il vero e solo suo capo. Nondimeno le attribuzioni del procuratore eran tali, che esso poteva considerarsi come qualcosa di più d'un semplice strumento dell'altro. In generale nella sua azione prevalgono due caratteri: l'uno tecnico, l'altro affatto amministrativo; sicchè non è improbabile che col tempo egli abbia sostituito, almeno in fatto, i due adiutori del *curator*, dei quali si hanno così scarse notizie. La funzione tecnica consisteva nell'esaminare, con l'assistenza dei *libratores*, il modulo e quindi la capacità dei condotti di piombo (*fistulae*), che pigliavan l'acqua per mezzo dei tubi di bronzo (*calices*) dai serbatoi (*castella*), e nel farvi segnare dai *vilici* o *plumbarii* la statura e farli dai medesimi collocare (Frontin. 105: ' procurator calicem eius moduli, qui fuerit impetratus, adhibitis libratoribus signari cogitet, diligenter intendat mensurarum quas supra diximus modum et positionis notitiam habeat' etc. cf. 112. 113). A tale funzione si connette l'uso di scrivere sui condotti il nome del *proc(urator)* in ablativo o in genitivo, seguito dalla formula *sub cura* o *succura*, o che essi portino l'acqua ai privati ovvero a pubblici stabilimenti, giacchè nell'un caso e nell'altro i condotti eran fatti per conto dell' imperatore e per concessione espressa dell'acqua, fatta da lui (v. **Aquaria fistula**). La funzione amministrativa poi era doppia. L'una si connetteva alla concessione stessa a favore di privati, la quale non poteva avere effetto che per mezzo del procuratore, togliendosi così al curatore un'azione diretta (Frontin. 105: ' qui aquarum in usus privatos deducere volet, impetrare eam debebit et a principe epistulam ad curatorem adferre; curator deinde beneficio Caesaris praestare maturitatem et procuratorem eiusdem officii libertum Caesaris protinus scribere ' etc.). L'altra riguardava la direzione e vigilanza di tutto il personale tecnico imperiale (*familia Caesaris*), istituito dallo stesso Claudio, e la relativa della cassa destinata al mantenimento della medesima (v. più oltre 5).

Dopo Costantino scompare il *procurator aquarum* ed è sostituito probabilmente dal *consularis aquarum* (v. più oltre p. 556).

c) *Elenco dei procuratori.*

T. Aelius Poemenius. — Sotto Diocleziano C. VI 1418 (lapide).

Alypus. — Sotto Domiziano C. XIV 2304. 2305. 2657 = Lanciani, Op. cit. silloge aq. 22. 202. 346 (fistule).

M. Arricinus Clemens. — Sotto Domiziano Lanciani, silloge 1. 5. (fistule).

Caecilius Dextrianus. — Sotto M. Aurelio Lanciani, silloge 108 (fistula).

Capitolinus. — Sotto Caracalla OH. 6343 = Lanciani, silloge 205 (fistule).

Ti. Claudius Bucolas. — Sotto Domiziano C. XI 3612 (lapide). Lanciani, silloge 105 (fistula).

Claudius Secundinus. — Sotto Antonino Pio C. XIV 2008[a] (fistula).

Dioscorus. — Sotto Antonino Pio M. 453, 1 = Lanciani, silloge 147 (fistula).

Elegans ?. — Sotto Antonino Pio C. XIV 1980 = Lanciani, silloge 396 (fistula).

Epagathus. — Sotto Domiziano Lanciani, silloge 137. 472 (fistule).

Euhodas. — Sotto Domiziano Lanciani, silloge 153. 154 (fistule).

Euporus. — Sotto M. Aurelio C. XIV 2307 = Lanciani, silloge 204 (fistula).

Eutychus. — Sotto Domiziano Lanciani, silloge 157 (fistula).

Flavius Secundus. — Sotto M. Aurelio Lanciani, silloge 62 (fistula).

Flavius Trophimus. — BI. 1830 p. 77 (fistula).

Gnesius. — Sotto Nerone Lanciani, silloge 150 (fistula).

Hebrus. — Sotto Traiano Lanciani, silloge 291 (fistula).

M. Marius Festus Caecilianus. — Sotto i Gordiani Lanciani, silloge 571' (fistula).

Memnius Ruf(inus)?. — Sotto Traiano Lanciani, silloge 145 (fistula).

Nilatis. — Sotto Traiano Lanciani, silloge 192 (fistula).

Paternus?. — Sotto Adriano C. XIV 1977 = Lanciani, silloge 393 (fistula).

Peramenes. — Sotto Commodo Lanciani, silloge 476 (fistula).

Petronius Sura. — Sotto Adriano Lanciani, silloge 59. 60. (fistule).

Philadelphus? — Tempo incerto Lanciani, silloge 311 (fistula).

Philippus. — Sotto Antonino Pio Lanciani, silloge 375 (fistula).

Polydeucis. — Sotto Domiziano Lanciani, silloge 470. 471 (fistule).

C. Pomponius Hylas. — Sotto Adriano C. XIV 1976 = Lauciani, silloge 390 cf. 73 (fistula).

Porcius Potitus. — Sotto Antonino Pio M. 453, 6 = Lanciani, silloge 142 (fistula).

Restitutus. — Sotto Adriano C. XIV 3698 = Lanciani, silloge 446-449 (fistule).

Silius Decianus? — Sotto Traiano Lanciani, silloge 145 (fistula).

Trebellius Marinus. — Sotto Adriano G. 183, 6 = Lanciani, silloge 23 (fistula).

Sex. Varius Marcellus. — Sotto Caracalla C. X 6569 (lapide).

Venustus. — Sotto Settimio Severo C. XIV 1981 = Lanciani, silloge 397 (fistula).

Victor. — Sotto Caracalla C. XIV 1982 = Lanciani, silloge 298 (fistula).

M. Ulpius Aug(usti) lib(ertus) ..... [proc.?] aquarum. — C. VI 8490 (lapide).

5) *Spese in genere e cassa speciale.*

La costruzione e la riparazione degli acquedotti essendo opera dell'imperatore, naturalmente le spese occorrenti eran sostenute da lui e per conseguenza dal *fiscus Caesaris*. Ciò appare direttamente soprattutto dalle iscrizioni, che si riferiscono a tali opere eseguite così in Roma, che nei municipii (v. più oltre III). Inoltre erano a carico dello stesso fisco tutte le spese necessarie tanto per la manutenzione degli acquedotti medesimi, quanto pel pagamento di una parte del personale tecnico a quest'uopo destinato, la così detta *familia Caesaris* (Frontin. 118: ' Caesaris familia ex fisco accipit commoda, unde et omne plumbum et omnes impensae ad ductus et castella et lacus pertinentes erogantur '); ond'è che Stazio (3, 3 ' quid alti undarum cursus ') pone fra i pesi del fisco anche questo relativo in genere all'amministrazione delle acque. Questa contribuzione del fisco quanto al personale, sorse naturalmente con Claudio, che istituì quella *familia* (v. più oltre 6). Quanto al materiale per la manutenzione, non è certo che prima di lui esso sia stato provveduto dallo stesso tesoro imperiale: l'Hirschfeld (p. 164) è d'avviso che lo stesso imperatore l'abbia posto a carico di quel tesoro. Per contrario, le spese occorrenti per l'altra parte del personale tecnico, la così detta *familia publica*, spettavano all'*aerarium populi Romani*, che vi provvedeva con le varie entrate relative agli stessi acquedotti (Frontin. 118: ' commoda publicae familiae ex aerario dantur, quod inpendium exoneratur vectigalium reditu ad ius aquarum pertinentium. ea constant ex locis aedificiisve quae sunt circa ductus et castella aut munera aut lacus. quem reditum prope sestertiorum ducentorum quinquaginta milium alienatum ac vagum. proximis vero temporibus in Domitiani loculos conversum iustitia divi Nervae populo restituit ' etc.).

Sembra però che nello stesso officio amministrativo delle acque, vi sia stata una cassa speciale pel pagamento della *familia Caesaris*, e alla quale il fisco forniva i mezzi. Tale sarebbe la

Ratio aquariorum (C. X 1743^{add}), così detta dagli *aquarii*, nome generico usato per indicare il personale tecnico (v. più oltre 6). Essa dipendeva, come questi, dal *procurator aquarum*, e formava un officio, di cui si conoscono un

a) **Tabularius rationis aquariorum** o **aquarum**, liberto imperiale (C. X 1743^{add}.: *T. Fl(avio) Aug(usti) lib(erto) tab(ulario) rat(ionis) aquarior(um) coiugi* etc. — VI 8488: *Salvi Aug(usti) lib(erti) tabul(arii) aquarum v(ixit)* etc.). — ; forse appartiene qui C. VI 70: *Bonae diae castr(i) font(anorum)? Ti. Claudi Aug(usti) l(iberti) Prisci Celer ser(vus) tabul(arius)*, benchè faccia difficoltà la qualità di servo, lad-

dove nei due casi procedenti si ha un liberto imperiale, e un

A commentariis aquarum (C. VI 8487: *Flaviae Helpidi coniugi sanctissimae Moschus Aug(usti) lib(ertus) a commentaris aquarum*), anch'esso liberto imperiale. Non è improbabile però, che anche qualche altro subalterno sia stato adoperato allo stesso ufficio, p. e. un *vilicus* o simili, benchè i *vilici* noti appartengano tutti a singoli acquedotti (v. più oltre 6).

6) *Personale tecnico e in genere di servizio.*

Sia per la manutenzione degli acquedotti, sia per tutte le svariate opere meccaniche connesse al servizio delle acque, l'amministrazione avea un personale proprio, stipendiato, come è detto innanzi (5), dall'erario e dal fisco. Esso in origine si componeva della così detta

Familia publica (C. VI 2342: *Barnaeus de familia public(a) reg(ionis) VIII.* Frontin. 116 cf. 118), cioè di 240 schiavi già di proprietà di Agrippa e da lui adoperati nelle sue costruzioni idrauliche, indi alla sua morte lasciati in eredità ad Augusto, che a sua volta li donò allo Stato (*publicavit*), donde anche il nome di *servi publici* (Frontin. 98: 'habuit (Agrippa) et familiam propriam aquarum, quae tueretur ductus atque castella et lacus. Hanc Augustus hereditate ab eo sibi relictam publicavit» cf. 116). Più tardi, quando l'imperatore Claudio aumentò le acque in Roma e istituì il nuovo ufficio del *procurator* (v. sopra 4), accrebbe anche il numero di questo personale, aggiungendovi altri 460 dei propri schiavi, che perciò si dissero, a differenza di quelli,

Familia Caesaris (Frontin. 116: «Caesaris familiae numerus est quadringentorum sexaginta, quam Claudius cum aquas in urbem perduceret constituit» cf. 118). E gli uni e gli altri in quanto si distinguono dagli operai privati, chiamati dagli appaltatori per lavori maggiori e straordinarii, si appellano anche *domestici artifices* (Frontin. 119). Dalla iscrizione surriferita di un servo della *familia publica* destinato alla regione VIII della città (C. VI 2342), si può con qualche probabilità dedurre, che, a somiglianza delle coorti dei vigili, anche questo personale fosse distribuito nelle 14 regioni augustee di Roma. Finchè non fu istituito il *procurator*, la *familia publica* dipendeva direttamente dal *curator aquarum*; dopo quella istituzione, non la sola *familia Caesaris*, ma anche l'altra stettero sotto la dipendenza immediata del procuratore, benchè, come è naturale, il curatore conservasse un'alta vigilanza su tutti. Fino a quando sia durata la distinzione tra le due *familiae*, non si può dire con certezza: senza dubbio essa esisteva ancora al tempo di Nerva, quando scrisse i suoi commentari Frontino, il quale ne parla ancora come di due cose distinte. Certo è, d'altra parte, che le lapidi ricordanti alcuni operai della *familia publica*, cessano col tempo di Adriano: l'Hirschfeld (p. 173) non crede che la separazione sia continuata fin nel secolo III.

Circa le varie specie di tecnici e artefici, onde si componeva il personale, e l'opera in genere da essi prestata, Frontino scrive (117): 'utraque familia in aliquot ministeriorum species diducitur, vilicos, castellarios, circitores, silicarios, tectores aliosque opifices, ex his aliquos extra urbem esse oportet ad ea quae non sunt magnae molitionis, maturum tamen auxilium videntur exigere. homines in urbe circa castellorum et munerum stationes opera quaeque urgebunt, in primis ad subitos casus, ut ex conpluribus regionibus, in quam necessitas incubuerit, converti possit praesidium aquarum abundantium, etc.' cf. 119 segg. È indubitato però che l'amministrazione si serviva anche di *architecti* (Frontin. 100. 119), *libratores* (Frontin. 105) e *plumbarii* (Frontin. 25). Ma non si può dire con certezza, se anch'essi facessero parte delle due *familiae*; Frontino non li annovera fra i *vilici, castellarii, circitores* etc., e, certo, fra i suoi 'aliosque opifices' si posson ben comprendere i *plumbarii*, ma difficilmente gli *architecti* e i *libratores*. Di *libratores* militari le iscrizioni offrono molti esempli (v. **Librator**); uno di essi, veterano della legione III Augusta, fu mandato in Lambaesis nell'Africa, per attendere alla costruzione di quell'acquedotto (C. VIII 2728). Le due *familiae* poi aveano ciascuna a capo un *praepositus*, sulla cui condizione, se cioè liberto, servo o ingenuo, non si sa nulla (Frontin. 117: 'tam amplum numerum utriusque familiae solitum ambitione aut negligentia praepositorum in privata opera diduci revocare ad aliquam disciplinam et publica ministeria ita instituimus, ut pridie quid esset actura dictaremus et quid quoque die egisset actis comprehenderetur' cf. 2).

Le lapidi fanno menzione dei seguenti componenti la doppia *familia*:

a) **Aquarius**. — È una denominazione generale, che comprende sotto di sè ogni componente della *familia publica* e di quella *Caesaris*, senza rapporto a una determinata attività o officio. In fatti Frontino non pone gli *aquarii* nella enumerazione che fa (117) dei varii componenti della doppia familia; per contrario quando vuole accennare specialmente alle frodi di cui questa o quella classe di operai poteva rendersi colpevole,

parla in generale di *aquarii* (9. 31. 75. 114. 115 etc. Cf. Cod. Iust. 11, 43, 10); significato del resto che ricorre già prima in Cicerone (ad fam. 8, 6, 4). Anche le iscrizioni non contengono nulla che possa riferirsi ad un particolare officio cui essi eran destinati; anzi l'officio di *tabularius* e *a commentariis aquariorum* (v. sopra 5), che era comune per tutta la *familia*, prova appunto il contrario. Esse ce li mostrano in generale servi imperiali; un solo è un *publicus populi Romani*, applicato all'*Anio vetus*, gli altri sono senza destinazione, eccetto due occupati presso la casa imperiale: C. VI 551: *Nymp(his) sanc(tis) sac(rum) Epictetus aquarius Aug(usti) n(ostri)*. — 2345: *Laetus publicus populi Romani .... aquarius aquae Annionis veteris castelli viae Latinae contra Dracones et Flavia* etc. — 3935: *Primus Ti. Caesar(is) maternus aquar(ius)*. — 3936: *Secundio Iuliae Aug(ustae) aquarius dat olla Advenae coniugi piae*. — 7973: *Agathemero Aug(usti) lib(erto) fecer(unt) Asia coniugi suo b(ene) m(erenti) et Panthagathus Caes(aris) n(ostri) ser(vus) aquarius magistro b(ene) m(erenti)* etc. — 8491: *Agatho aquarius Caesaris sibi et Anniae Myrine* etc. — 8653: *Primo qui vix(it).... Belambelus* (sic) *acuarius ex domu Tiberiana* etc. — Una sola iscrizione ci dà come aquario non un servo, bensì probabilmente un liberto imperiale (C. IV 131: *Diana Cariciana M. Aurelius Caricus aquarius huius loci cum libertis et alumnis sigillo Dianae* etc.). Se quindi non si vuol ammettere che egli facesse parte dell'amministrazione delle acque, bisogna ritenere che compisse un officio diverso dagli acquarii ordinarii; forse dall'aggiunta *huius loci* si può inferire, che egli fosse una specie di custode o sopraintendente delle acque in un determinato stabilimento, qualcosa di simile al

b) **Supra formas** — della lapide urbana (C. VI 8497: *Iulia C. l(iberta) Zosime Suavis Caesaris (servus) supra formas*), il quale ricorda il *comes formarum* dei tempi bassi dell'Impero (v. più oltre 7, a).

c) **Castellarius**. — Le iscrizioni che se ne hanno lo mostrano per lo più della *familia publica* e anch'esso attribuito a uno speciale acquedotto: C. VI 2344 (= 9493): *Soter servos publicus castellar(ius) aquae Annionis veteris fecit* etc. — 2346..... *Onesimus Generutius castellarius public(us) ser(vus) fecit* etc. — 8492: *Eutuc(h)iane[t]i co[i]u[g]i [b]ene mere[n]ti Naucelli(u)s castellari(u)s fecit*. — 8494: *Cleme(n)ti Caesarum n(ostrorum) servo castellario aquae Claudiae fecit* etc. — Hist. de Languedoc I preuves n. 50: *Castellarius aquae Claudiae*.

d) **Circitor**. — Quegli che invigila sugli acquedotti, specialmente per notare ove siano riparazioni da fare e contravvenzioni da punire. Appartiene per lo più alla *familia Caesaris*: C. VI 8749: *Peregrinus Aug(usti) ser(vus) ex circitoribus vix(it)* etc. — 9257: *Locus Opporuni circitoris coniugisq(ue) eius Albinae* etc. — X 711: *Lalemus Aug(usti) circitor natione Lycao Donato filio* etc. Una lapide di Tibur (C. XIV 3649) contiene un elenco di circitores, tutti di condizione servile, di cui alcuni (col. III lin. 15) si chiamano *circitores fo[r]mae supra scriptae* e con a capo dei *decani*. Giustamente è osservato nel comento, che qui si tratta non di acquedotto locale Tiburtino, ma di uno di Roma, ricordandosi il luogo di Frontino (117), ove si accenna all'uso che facevasi di tali officiali anche fuori di Roma.

e) **Vilicus**. — Il suo officio è ben determinato da Frontino (105. 112): egli attende, sotto la direzione del procuratore, specialmente alle *fistulae aquariae* dei privati, curando che serbino la misura normale e che sieno segnate. Le lapidi ce lo mostrano servo imperiale, applicato ad un determinato acquedotto: C. VI 8495: *Sabbio Caes(aris) n(ostri) s(ervus) vilic(us) aquae Claudiae fecit sibi* etc..... *Sporus Caes(aris) n(ostri) s(ervus) vilic(us) aquae Claudiae fecit sibi* etc. — 8496: *Amicus vil(icus) aquae Marciae Oppia* etc. Il Lanciani (Op. cit. p. 540) osserva, che « nelle fistole plumbee romane il nome *vilicus* non apparisce giammai: è questa una singolarità delle fistole bolognesi, nelle quali è sempre espresso in ablativo, significando tal forma che il tubo era stato fatto dal tale o tale vilico, o sotto la direzione del tale o tale vilico. Nei tubi romani i vilici appariscono sempre sotto le spoglie di plumbari; » (ciò che avea già intraveduto l'Hirschfeld, Unters. p. 165, 2), « generalmente liberti d'Augusto ». (v. **Plumbum**).

f) **Publicus**. — Appare destinato a un determinato acquedotto, e, come l'*aquarius*, senza indicazione di particolare officio: C. VI 2343: *Iulia Nereis et Diadumenus publicus aquae Annesis fecerunt* etc. — 8489: *Domitia Olympias... me viva donavi itu ambitu Hevodo servo publico stationis aquaru(m)*.

7) *L'amministrazione nei tempi posteriori dell'Impero.*

Nei tempi posteriori dell'Impero, forse dalla stessa età di Settimio Severo come in altre amministrazioni, così anche in questa delle acque avvennero delle modificazioni, le quali per altro sembra che riguardassero meno la sostanza, che la forma, più i titoli, anzichè le attribuzioni degli ufficiali ad essa preposti. Mancano però anche

qui notizie particolari su quest'ulteriore rimaneggiamento, soprattutto rispetto agli autori delle varie riforme: esso ci appare compiuto nell'ordinamento amministrativo che piglia nome da Diocleziano e Costantino, con le seguenti cariche:

a) **Comes formarum.** — Sostituisce il *curator aquarum* ed è, al pari del *comes riparum et alvei Tiberis et cloacarum*, ' sub dispositione viri illustris praefecti urbis ' (Not. Dign. Occ. 4, 2. 5 Seeck p. 113). È ricordato in una lapide urbana, che si riferisce ad opere eseguite probabilmente intorno all'aqua Iulia (C. VI 1765: *Arcus pilas et pluteum ex utraq(ue) parte ovata... labore expenso a v(iris) c(larissimis) et spectabilibus Tarpeio Anneio Fausto v(iro) c(larissimo) comite ordinis primi et formarum et Iulio Felice Campaniano v(iro) c(larissimo ex comite ordinis primi et formarum instauratum)*. Presso Cassiodoro (var. 7, 6ª) si ha la sua formula così: ' agat ergo peritia fidesque tua ut et constructio fabricae illabata permaneat et aquae distributio nulla se custodum venalitate subducat '.

b) **Consularis aquarum** — (C. VI 3865. 3866 = EE. 4, 845. — X 1695. 1696) o anche *consularis aquarum et Miniciae* (C. VI 515. 1418. 1419ᵇ. — X 4752), come il precedente, anch'egli ' sub dispositione viri illustris praefecti urbis ' (Not. Dign. Occ. 4, 11 Seeck p. 114), e sostituito molto probabilmente al *procurator aquarum* del periodo anteriore. A ciò non si oppone il caso di Flavio Lolliano, console ordinario del 355 d. Cr., che in tre lapidi non urbane (C. X 1695. 1696. 4752) è detto *consularis* e in un'altra urbana (C. VI 1723) *curator aquarum*, quest'ultimo titolo essendo usato impropriamente. Importante è la lapide C. VI 3866: *Castellum aquae Claudiae regioni pr[imae]. Dispositio dedit et usui tradidit iussu rationis Augustae d(ominorum) n(ostrorum) Valentin[iani] et Valentis victorum. Gai Caeioni Rufi Volusiani v(iri) c(larissimi) ex pra[ef(ecti) prae(torio)], praef(ecti)urbi iudicis iter(um) sacrar(um) cogn[itionum] curante Eustochio v(iro) c(larissimo) consulare aquar[um]*. Il Mommsen vi fa seguire l'osservazione: ' Mihi videtur dispositio sensu eminenti accipienda esse, ut significentur ita imperatores, quasi scriptum esset: castellum aquae imperatores faciendum disposuerunt usuique tradiderunt; id quod effectum est iussu rationis Augustae et praefecti urbi curante consulare aquarum ' (cf. Bormann, EE. 4, 845). Si vede quindi che il *consularis* subentrò al *procurator*, perchè anche questi avea la parte esecutiva dell'amministrazione di fronte al curatore, cui competeva l'alta direzione della medesima.

c) **Tribunus aquarum.** — Non è noto che per una fistula aquaria urbana (BM. 1873 p. 131: *Fl(avio) Iohanne v(iro) c(larissimo) trib(uno aquarum)*. Il ch. de Rossi, comentando questo singolare monumento, dopo aver osservato, fra altro, che esso ci riporta circa al secolo V o VI d. Cr., e che la forma in ablativo richiama alla mente la simile *subcura, curante* etc. dei procuratori delle acque, esprime l'opinione, che questo *tribunus* sia stato sostituito all'antico *procurator*, nella stessa guisa che p.e. il *procurator voluptatum* divenne nei tempi posteriori *tribunus voluptatum*. Non essendovi altra spiegazione più acconcia e plausibile di questa, e d'altra parte non potendosi negare che a sostituzione del procuratore sia prima venuto il *consularis*, io credo potersi aggiungere, che col tempo anche questo sia scomparso ed a lui sia subentrato il *tribunus*. Infatti il *consularis* più recente a noi noto è del 381 d. Cr. (C. VI 3865), e il *tribunus* è a lui di molto posteriore.

Hirschfeld, Unters. p. 161 segg. — Mommsen, Staatsr. 2³ p. 1044 segg. — Lanciani, I commentari di Frontino intorno le acque etc. Atti della r. Accademia dei Lincei 1880 p. 520 segg.

II. *Amministrazione delle acque nei municipii.*

L'ordinamento circa le acque pubbliche consta, in generale, di due parti: l'una riguardante l'amministrazione degli acquedotti e tutto ciò che si riferisce alla concessione dell'acqua ai pubblici luoghi e ai privati; l'altra relativa a una serie di norme circa la tecnica costruttiva degli acquedotti, il modo della distribuzione dell'acqua, i termini, la servitù, le contravvenzioni, le penalità etc. Ora nei municipii questa seconda parte dell'ordinamento, tranne qualche secondaria e parziale consuetudine, non differiva da quella relativa agli acquedotti di Roma, e ciò soprattutto nell'Impero, quando una legislazione generale si svolse per iniziativa di Augusto coi suoi senatoconsulti del 743 e la legge Quinctia del 745 u. c. (v. sopra p. 539). Per contrario fu diversa, come è naturale, la parte amministrativa, circa la quale c'imbattiamo in istituzioni e norme affatto particolari così rispetto alla fondazione dell'acquedotto (A), come rispetto alla amministrazione delle acque (B).

A) Fondazione dell'acquedotto.

Una capitale differenza tra Roma e i municipii consiste in ciò, che laddove in Roma gli acquedotti sono opera esclusivamente dello Stato, eseguita da magistrati repubblicani o dall'imperatore, nei municipii invece essi sono opera o

dello Stato (1), o del municipio stesso (2), ovvero persino di privati (3).

1) *Opera dello Stato: censoria, imperiale.*

Nei primi secoli della Repubblica e propriamente sino alla guerra sociale, dal qual tempo si affermò un'autonomia amministrativa municipale anche in fatto di opere pubbliche, non manca qualche esempio di acquedotti costruiti dallo Stato e per esso dai censori di Roma in alcuni comuni di cittadini Romani annessi a Roma, come nel 580 u. c. in Pisaurum, Fundi e Potentia (Liv. 41, 27, 11), nel 584 in Antium (Liv. 4, 3, 4, 6), siccome è attestato anche per altre città riguardo a mura, argini e simili negli anni 570 e 575 u. c. (Liv. 39, 44, 6; 40, 51, 2). Notevole è però la circostanza, che in questi casi almeno a noi noti, le città provvedevano esse ai mezzi per le costruzioni, dopo averli invano chiesti all'erario dello Stato, e i censori si limitavano soltanto a ordinare e dare in appalto le opere. La qual cosa prova, che già allora cominciò a manifestarsi una certa autonomia circa le finanze e le costruzioni, e che prima il potere dei censori Romani riguardo alle opere pubbliche si estendeva anche nelle colonie e nei municipi italici (cf. Mommsen, Staatsr. 2[3] p. 429. 3 p. 819 seg.).

Nell'Impero vi fu qualcosa di simile non solo nei municipii dell'Italia, ma anche delle città in genere provinciali, però sott'altra forma. Qui da un lato l'autonomia, acquistata dai municipii negli ultimi tempi della Repubblica, fa sì che essi possano liberamente e coi proprii mezzi provvedere ai loro bisogni di vie, acquedotti, fortificazioni etc.; dall'altro sparisce il principio, che l'attività censoria sia ristretta principalmente alla città di Roma. Dappoichè essendo passato il potere censorio repubblicano circa le nuove costruzioni nelle mani dell'imperatore, questi non solo in Roma, ma anche in Italia e nelle provincie compiva opere pubbliche per mezzo di suoi rappresentanti, per lo più liberti proprii o delegati di ordine equestre (Mommsen, Staatsr. 2[3] p. 950. 1054). Adunque, come in Roma, così pure nei municipii vi poteva essere un acquedotto dello Stato o altrimenti un'

Aqua publica (C. III 568. — IX. 5308 cf. XI 3817. XIV 4229. Lex col. Genet. c. 99 EE. 2 p. 111); nel qual caso *publicum* va inteso nel senso rigoroso della parola, cioè non di proprietà municipale, ma di vera proprietà dello Stato, non solo perchè l'opera emana da questo, ma perchè il suolo su cui sorge diviene suolo dello Stato (Dig. 50, 16, 16: « publica appellatio in compluribus causis ad populum Romanum respicit; civitates enim privatorum loco habentur » cf. C. X 787). Naturalmente se l'acquedotto è costruito in una città provinciale, poichè il suolo della provincia è considerato come proprietà dello Stato, anche quella parte che è da esso occupata resta suolo pubblico. Per contrario se è costruito in una città italica, poichè qui il suolo è privato, lo Stato bisogna che l'acquisti, siccome in generale è accennato da Frontino (de aquis 128: ' si difficilior possessor in parte vendunda fuerat, pro toto agro pecuniam intulerunt et post determinata necessaria loca rursus eum agrum vendiderunt') e anche da alcune iscrizioni (C. III 2909. — IX 5681. — XI 3309), nelle quali sotto *pecunia sua* o *impensa fisci* si può intendere anche l'acquisto del terreno. Un accenno anche indiretto a questa qualità giuridica del suolo, su cui passa l'*aqua publica*, si ha pure nella lapide relativa all'acquedotto di Amphissa nell'Achaia, in quanto il governatore della provincia avverte il *curator* della città, che per tolleranza lo Stato non dichiara pubblico il fondo del privato che indebitamente occupa il corso dell'acqua (C. III 568: *Decim(ius) Secundinus v(ir) c(larissimus) procons(ul) curat(ori) et defens(ori) Amfissensium salutem. Ut memini, non repurgari modo aquae ductum, verum etiam induci aquam iusseram. Confertim igitur in veteres cisternas aqua ut semper cucurrerat inducatur, gratias agente beatitudini temporis et moderationi mee Hesperio, quod fundus, qui aquam publicam occupavit, publicus non fit* etc.). Come poi l'imperatore, autore dell'acquedotto, avesse anche il diritto della *terminatio*, al pari che in Roma, cioè di porre i termini che dividevano lo spazio vacuo lasciato ai lati dell'acquedotto dalla proprietà privata, si vede da quelli che si hanno dell'acquedotto di Venafro, opera di Augusto (C. X 4843: *Iussu imp(eratoris) Caesaris Augusti circa eum rivom qui aquae ducendae causa factus est octonos ped(es) ager dextra sinistraq(ue) vacuus relictus est*).

L'uso di accompagnare l'istituzione dell'acquedotto pubblico con un regolamento circa l'amministrazione in genere del medesimo, non si riscontra che in un solo caso, quello dell'

Edictum (*de aquaeducto Venafrano*), indubbiamente emanato da Augusto nell'occasione del dono che ne fece alla colonia di Venafrum. Questa singolarità del caso si spiega così, che, fondato l'acquedotto molto probabilmente prima che nel 743 u. c. fossero emanati vari senatoconsulti sull'amministrazione delle acque, Augusto vide l'opportunità di stabilire per quello di Venafrum delle norme, che in molte parti concordano con quelle stabilite poco dopo coi senatoconsulti stessi e nel 745 con la lex Quinctia. L'editto (C. X 4842 = Bruns, Fontes

p. 222) che si conserva in grandissima parte nella città stessa di Venafro, consta di 69 righe divise in quattro titoli, di cui il secondo e il terzo sono quasi interamente conservati. Il primo contiene avanzi (lin. 1-9) dell' atto di donazione dell'acquedotto alla città. Il secondo (lin. 9-36) è suddiviso in varii paragrafi, nei quali si tratta della costruzione e della manutenzione di quello affidate ai magistrati della città (*duumviri*), e quindi di particolari norme da osservarsi circa l'una e l'altra, specialmente quella di lasciare libera una zona di otto piedi a ognuno dei lati degli archi. Il terzo capitolo (lin. 37-50) riguarda l'amministrazione propria, cioè la distribuzione e vendita dell'acqua agli stabilimenti pubblici e ai privati e l'imposta da pagarsi da questi, attribuzioni conferite del pari ai magistrati della città, in conformità de'decreti del senato. Il quarto finalmente (lin. 62-69) si occupa delle contravvenzioni al regolamento e dei processi recuperatorii da istituirsi in Roma innanzi al pretore peregrino, mercè un delegato del comune incaricato dell'ufficio di accusatore dal senato del medesimo, e della multa di 10,000 sestersi da imporsi al condannato.

a) *Costruzione dell'acquedotto e restauri.*

Lo Stato o meglio l'imperatore non solo fondava da nuovo acquedotti in questa o quella città, ma talvolta compiva anche lavori di grandi restauri in quelli già esistenti come opera municipale. Le iscrizioni offrono parecchi esempii dell'un caso e dell'altro, che per brevità non distingueremo. In generale, la direzione e l'esecuzione dell'opera o era affidata ai magistrati stessi della città, ovvero ad officiali rappresentanti dell'imperatore. Benchè del primo modo non si abbia che il solo esempio di Venafrum (C. X 4842 lin. 9-36), pure si può ritenere che in Italia questo sia stato un uso generale; sicchè in quelle lapidi di municipii italici, che ci dànno soltanto il nome dell'imperatore autore dell'acquedotto (C. V 4307. — IX 5681. — X 103. — XI 3309. 3322. 3372ª — XIV 2797), è da sottintendere che l'opera fu affidata a' magistrati locali. Certo, eccezioni a questa regola potevano anche esservi, come p. e. nel caso in cui l'imperatore affidava l'opera a un *redemptor operum Caesaris et publicorum* (C. XIV 3530), benchè qui si tratti veramente d'un luogo del Lazio, dove al tempo dell'Impero non esisteva più un comune (*Aefula*?). Per contrario, il sistema della rappresentanza imperiale valeva nelle provincie, dove l'azione governativa era più estesa e diretta che non fosse nei buoni tempi in Italia. Le lapidi ci offrono questi rappresentanti:

governatore della provincia (*legatus pro praetore* C. III 1446. VIII 4205; *praeses* C. V 7881. VIII 4766),

governatore insieme al comandante d' una legione (*praeses* e *praefectus legionis* C. VIII 2572),

governatore insieme al curatore della città (*praeses* e *curator* C. VIII 2661),

procuratore della provincia (C. VIII 8809),

governatore insieme ad ingegnere militare (*legatus* e *librator* C. VIII 2728),

curatore della città insieme a un centurione (C. VIII 2660),

curatore della città (C. VIII 51),

comandante della legione (C. VIII 2658),

comandante d'una coorte (C. VII 142). Una di queste rappresentanze dovrà più o meno certamente supporsi in quelle lapidi, che non hanno nessun accenno in riguardo (C. III 409. 568. 2909. — VIII 2659. 7029. — EE. 7, 696).

b) *Spese dell'opera.*

Poichè in generale l'opera pubblica era un atto di liberalità del principe, è chiaro che le spese dovessero sostenersi da lui, ciò che per altro qualche volta è espressamente detto (C. III 2909: *aquae ductum colon*[*is s*(*ua*) *p*(*ecunia*) *perfecit*]; IX 5681: *aquae ductum ve*[*tust*]*ate conla*[*psum*] *pecunia su*[*a*] *Cingul*[*anis*] *rest*[*ituit*]; XI 3309: *aqu*[*am usi*]*bus et salub*[*ritati publi*]*cae necessa*[*riam per*] *longum s*[*patium*] *structis oper*[*ibus im*]*pensa fisci s*[*ui duxit*] etc. Talvolta però le spese di costruzione o di restauro potevano dall'imperatore essere imposte alla città, come p. e. fu nel caso di Iader nella Dalmatia (C. III 2909): *Imp. Nerva Traian*[*us....*] *aquae ductum colon*[*is s*(*ua*) *p*(*ecunia*) *perfecit*] *in quod ante impen*[*derant iussu sacratissimi princi*-[*pis ....*]), e molto probabilmente anche in quello di Macomades nella Numidia (C. VIII 4766: *aquae ductum fa..... lacum viribus reip*(*ublicae*) *c....*).

c) *Amministrazione in genere dell' acquedotto.*

Che l' acquedotto fondato dall' imperatore fosse posto sotto l'amministrazione della città, è cosa che s'intende da sè ed è anche provato dall'editto di Augusto, che delegò appunto la cura dell'acquedotto da lui costruito in Venafrum ai magistrati e ai decurioni della colonia (C. X 4842 lin. 37-50). Nondimeno come l'opera conservava sempre un carattere pubblico nel senso di non municipale, così l'imperatore si riserbava un alto diritto di vigilanza e insieme di tutela. Ciò appare chiaramente dall'iscrizione già innanzi (p. 557) riferita di Amphissa (C. III 568), dove si vede il proconsole della provincia dare istruzioni ed ordini al *curator* e al *defensor*

della città circa la manutenzione in genere dell'acquedotto e le occupazioni indebite dei privati. Così in un'altra (C. VIII 51) il curatore, rappresentante dell'imperatore, concede l'acqua tanto alla città in generale, quanto *domibus etiam certa condicione.* E la stessa prescrizione dell'editto di Venafro, cioè che le contravvenzioni al regolamento di quell'acquedotto dovessero essere giudicate in Roma dal pretore peregrino (C. X 4842 lin. 65 segg.), è una prova del diritto, che Augusto volle riservare allo Stato circa l'opera da lui eseguita.

2) *Opera del municipio.*

La norma generale, che in fatto di opere pubbliche è il senato municipale che le decreta e sono i magistrati che le eseguono (cf. **Aedes** p. 194 segg.), è osservata naturalmente anche rispetto agli acquedotti. E ne sono prova così una disposizione della lex coloniae Genetivae (c. 99 EE. 2 p. 111: *Quae aquae publicae in oppido colon(iae) Gen(etivae) adducentur, IIvir, qui tum erunt, ad decuriones, cum duae partes aderunt, referto, per quos agros aquam ducere liceat. Qua p[ar]s maior decurion(um), qui tum aderunt, duci decreverint, dum ne per it aedificium, quot non eius rei causa factum sit, aqua ducatur, per eos agros aquam ducere i(us) p(otestasque esto, neve quis facito, quo minus ita aqua ducatur.* cf. Frontin. de aquis 125. 128), come parecchie lapidi, le quali ordinariamente contengono in questo caso le formule *d(ecreto) d(ecurionum), ex s(enatus) c(onsulto)* o *s(ententia)* e simili, e l'indicazione dei magistrati esecutori, che, secondo il vario ordinamento della città, sono:

duoviri iure dicundo (C. II 3541: *D. Cornelius Carito, L. Heius Labeo IIvir(i) aquas ex d(ecreto) d(ecurionum) reficiendas curarunt i(dem)q(ue) p(robarunt)*; — XIV 3013 = I 1141: *Q. Vibuleius L. f., L. Statius Sal. f. duovir(i) balneas reficiend(as) aquam per publicum ducendam d(e) d(ecurionum) s(ententia) coeravere*; O. 4019: *L. Marullus L. Marulli Arabi filius Quir(ina) Aeternus IIvir aquas earumque ductum d(e) s(eutentia) d(ecurionum)*),

quattuorviri iure dicundo e quinquennales (C. IX 3351: *C. Aculenus Q. f. . . ., C. Teucidius N. f. Lie. . . . IIIIvir(i) aquam Ventinam ex s(enatus) c(onsulto) cludendam cellasq(ue) fontis et Ventinae et virium faciendas concamerand(as) curarunt, probarunt dedicaruntque*; — X 6526: *C. Oppius Verus, L. Turpilius Priscus f. IIIIvir(i) i(ure) d(icundo) aquam caelestem dilabentem montibus collectam interciso aggere per formam cur(a) sua factam in piscinis repurgatis longo tempore cessantibus p(ecunia) p(ublica) perduxerunt* etc.; — O. 3317: *C. Vesidieno Cn. f. Basso aed(ili), IIIIvir(o) iur(e) dic(undo), IIIIvir(o) quinq(uennali) publice d(ecreto) d(ecurionum) quod aquam novam conquirendam et in municip(ium) perducend(am) et Nymphaeum faciend(um) pec(unia) pub(lica) c(uravit)*,

censores, nel tempo della Repubblica, sostituiti poscia da quattuorviri, come fu in Aletrium (C. X 5807 = I 1166: *L. Betilienus L. f. Vaarus haec quae infera scripta sont de senatu sententia facienda coiravit .... aquam in opidum adqua(e?) arduom pedes* CCCX↓ *fornicesq(ue) fecit, fistulas soledas fecit ob hasce res* etc.),

aediles insieme a quaestores (C. IX 5369: *Attius C. f. . . [Se]ptumius C. f. aid(iles), . . [Ca]esonius P. f. q(uaestor) aquam d(ecreto) d(ecurionum) curaverunt*). La lapide è di Firmum Picenum, dove magistrati superiori essendo i *duoviri* (C. IX 5365. 5357. 5363), riesce singolare come invece di questi l'opera sia seeguita dagli edili. Considerando però la forma arcaica della parola *aidilis* e la mancanza del cognome, a me pare che la lapide ci conduca nel periodo repubblicano, in cui forse magistrati supremi erano gli edili, siccome si hanno esempi anche in altre città italiche (Mommsen, Staatsr. 3 p. 584. 694. 817). La presenza poi del questore probabilmente è da riferire al collaudo (*probatio*) dell'opera.

aediles quinquennales (C. IX 4209: *Aquam Augus[tam] in honorem [Ti. Cae]saris Augusti n[epo]tumque eius Pelt[uin(um)] adduxer(unt) pr(o) ae[tern(itate)] Caesarum Salvieni Paul[us et] Florus aed(iles) q(uin[q(uennales) ded(icaverunt)]*. La lapide è di Amiternum, ma dal contesto si vede che l'acqua fu condotta in Peltuinum, dove magistrati supremi erano appunto gli *aediles* (C. IX 3384. 3385. 3431. 3433 etc.), che talvolta si dicono anche *aediles quinquennales* (3385. 3429. 3437),

aediles di un pago (C. IX 3312: *T. Statius P. f. Marr. . . ., T. Ammaus P. f. Nerva, C. Caedius T. f. Pansa aed(iles) ex p(agi) d(ecreto) aquam saliendam c(oeraverunt)*.

Talvolta alla indicazione del decreto del senato, si aggiunge la formula *res publica populusque*, come nella lapide di Superaequum (C. IX 3308: *Res publica populusq(ue) Corfiniensis formam aquae ductus vetustate corruptam d(ecreto) d(ecurionum) refecit*).

Raro è il caso che il senato affidi l'opera a non magistrati, ma a curatori speciali, come si ha in Sestinum (NS. 1889 p. 58: *C. T. Voluseni L. f. Curio Clemens Macedo aquam adducendam ex d(ecreto) d(ecurionum) c(uraverunt)*).

Notevole è la iscrizione di Lilybaeum, in cui si accenna alla costruzione ad archi piuttosto che sotterranea di un acquedotto, che per altro è dubbio se sia opera imperiale, municipale o privata, essendo frammentato il marmo: C. X 7227: *Imp(eratori) Caesari [Domitiano] Aug. Germanico* ...... (a. 84 d. Cr.) *opus aquae ductus exstructum supra terram et lapidibus quadratis a novo tectum* ......

3) *Opera di privati.*

Così in Italia come nelle provincie sono frequentissimi i casi, in cui i privati a proprie spese (*impensa sua, pecunia sua, de suo* etc.) non solo restaurano acquedotti già esistenti, ma conducono l'acqua nelle proprie città o in quelle in cui occupano qualche carica governativa o di cui sono *curatores* o *patroni*; e ciò d'ordinario come atto di liberalità, talvolta conseguenza d'una dignità municipale occupata. Che anche qui vi sia bisognata un'autorizzazione del senato locale, non vi può essere dubbio, benchè le lapidi non sempre ne facciano menzione. Notevoli sono parecchie delle iscrizioni seguenti, nelle quali si accenna alla costruzione dell'acquedotto e alle sue varie parti (C. II 3240. 3280. — IX 3018. 4130. 4786. — X 6428. — XI 3003. — XIV 2121. — O. 3322 cf. sopra p. 541). Talvolta vi si ricorda il nuovo ritrovamento di sorgente d'acqua (C. III 3116); tal'altra la dotazione aggiunta per la manutenzione dell'acquedotto (C. V 47 cf. XII 1882); e così pure la somma destinata alla costruzione (C. V 3402. — JB. n. 30) e il collaudo fatto dallo stesso fondatore (C. IX 4786).

Aquam Augustam M. Cornelius A. f. Nova[t]us Beabius Balbus ...... *perducendam d(e) s(ua) p(ecunia) curavit* C. II 1614.

Aquam Aug(ustam) G. Annius C. f. Quir(ina) Annianus ...... *[II]v[ir]alis [cur(ator)] muneris municipio suo [re]lict(is) [HS] IX nu[m]orum testamento [perduci] iussit* C. II 2343.

Annia L. f. Victorina [ob] memoriam M. Fulvi Moderati mariti et M. Fulvi Victorini f(ili) aquam sua omni inpensa perduxsit, factis pontibus et fistulis et lacus cum suis ornamentis dato epulo dedicavit C. II 3240.

.... *[aquam per]* ...... *agros quaesitam ab origine sua perductam dedicavit et lacus et fistulas et arculam aeneam sua omni fecit impens(a)* C. II 3280.

C. Raecius Leo aquam, quam nullus antiquorum in civitate fuisse meminerit, inventam impendio e[t] volu[n]t[ate] C. Raeci Rufi c(larissimi) v(iri) patron(i) [sui, de]dicavit etc. C. III 3116.

.... *Antonius* .... *[ex t]r[ec(enario)?] leg(ionis)* ...., *dec(urio) [Aquin]c(i?), IIvir*..., *sacerdos arae Aug(usti), imp[ensa sua aquae ductum fecit e]t aquam induxit* C. III 6452.

L. Menacius L. f. Vel(ina) Priscus .... *patron(us) colon(iae) aquam Aug(ustam) in superiorem partem coloniae et in inferiorem inpensa sua perduxit et in tutelam eius dedit* HS $\overline{CCCC}$ C. V 47.

Gavia Q. f. Maxima in aquam HS *(quingenta milia) [test]amento dedit* C. V 3402.

M. Aurelio Masculo v(iro) e(gregio) ob eximiam praesidatus eius integritatem .... *et quod aquae usum vetustate lapsum requisitum ac repertum saeculi felicitate cursui pristino reddiderit* etc. C. V 7881.

Q. Servilius Candidus sua impensa aquam quaesitam et elevatam in coloniam perduxit C. VIII 11.

Dusmia M. f. Numisilla nomine suo et L. Trebi Secundi viri sui aquam, quae a C. Acinio Gallo perducta interciderat, repetitam a capite, adiecta structura, specus et puteorum novis bracchis ampliatam s(ua) p(ecunia) reduxit C. IX 3018.

P. Faianius P[le]beius IIvir iter(um) aquam ex ag[ro] suo in municipium Forum novum [pe]cunia sua adduxit et lacus om[ne]s [f]ecit et in piscinam, quae in campo est, saliendam curavit idemque probavit. Et cum venditor soli in quo balneum est parum cavisset emptori de aqua ut posset in balneo fluore, aquam suam in id balneum ne carerent commodo municipes P. Faianius Plebeius dedit C. IX 4786.

C. T. Ta[m]udii Gemellus [et] Albanus aquam p(ecunia) s(ua) C. IX 5852.

..... *Quinta* ..... *ae sacerdos per[petua? divae Fausti]nae? exornatum pop.* ... *[imp]ensa sua et aqua in id pe[rducta]* etc. C. X 54.

M. Volcio M. f. Sabino ... *quod aquam Iuliam pequnia sua adduxit Rufrani vicani* C. X 4833.

[L. Gab]inio L. f. Ter(etina) [Cosmian]o .. .... *[f]ormamq(ue) aquae [ductus pere]nni incuria con[lapsum vir sin]gularis innocentiae afflicti]s reip(ublicae) viribus res[ti]tuerit* etc. C. X 4860.

Q. Veronius C. f. Ter(etina) aquam de suo C. X 4890.

Ti. Cl(audius) Praec(ilius) Ligar(ius?) Magonianus per Praecilium Zoticum patrem aqua (sic) *induxit.* C. X 5163.

C. Cavarius Sex. f. Ter(etina) Vi.... *Apulus* ..... *patronus munic[ipi] Corneliae P. f. Iustae matris no[mine] aquam salutarem impensa sua* ... C. X 5411.

L. Faberius C. f. Pom(ptina) Murena .....

aqua quae fluebat ex lacu vonlegit et salientem in lacu (sic) *redegit d(e) s(ua) p(ecunia) f(aciendum) c(uravit)* C. X 6423.

T. Flavius Iustinus ..... Super ..... lacum a fundamentis pecunia sua fecit, sumpto suo aquam induxit. C. X 7954.

...... nam eius cura sumptuque aqua (non) modo non deest necessariis usibus civitatis, berum etiam in eruendo (fruendo?) plurimis locis splendidissimum urbi prestitit ornamentum etc. C. VI 1793 = XI p. 333 praef.

..... M. Cl(audius) Foventi[nus] .... aquaedu[c]tum stru[xit] C. XII 6add.

Pontem, portas, acquiduct(um), quarum r[erum] usus longa incuria et vetustate co.... rat, civitati restauravit ac reddi[dit] et etc. C. XII 4355.

M. Valerio M. f. ..... municipes Compitenses veicorum quinque quod specus millia passus (tria milia) purgavit, refecit fistulas, reposuit balnea virilia utraque etc. C. XIV 2121.

T. Flaminio Maco .... huic municipes cum aquaeductum vetustate corruptum de suo ob honorem refecisset, statuam etc. C. XI 4582 = NS. 1884 p. 151.

C. Iul(ius) Secundus praetor aquas ex (sestertio viceties) testamento dedit JB. n. 30.

Talvolta l'acqua era condotta da privati in un tempio o in un ninfeo, come C. IX 4130: *M. M. Lartieni Sabini pater et filius quinquennales aquam in fanum sua impensa perduxerunt, salientes quadrifaria suo loco restituerunt, canales vetustate corruptos et dissupatos restituerunt, fistulas omnes et sigilla ahenea posuerunt, tecta refecerunt, omnia sua impensa fecerunt.* — 5744: *Nymphis Geminis sacrum. C. Fufius Gemini l(ibertus) Politicus idem aquam perduxit.*

B) Amministrazione in genere delle acque.

Laddove in Roma l'amministrazione delle acque stava direttamente in mano dei magistrati, soprattutto i *censores* nella Repubblica, i *curatores aquarum* nell'Impero, nei municipii invece spettava pure ai magistrati supremi, ma come organi del senato, siccome del resto era norma generale per gli altri rami amministrativi. Soltanto in qualche comune vi erano magistrati speciali per le acque; ma essi non sembrano aver sostituito affatto i magistrati supremi. Le iscrizioni sono le sole fonti di notizie particolari a questo riguardo, e per esse si può vedere un'applicazione pratica di quella norma amministrativa municipale, nei diversi suoi aspetti.

1) *Concessione e distribuzione onerosa dell'acqua pubblica.*

Pigliando *l'aqua publica* non nel senso stretto della parola, cioè di quella condotta dallo Stato nel municipio (v. sopra p. 557), ma nel senso largo e comune, cioè così di questa, come di quella condotta a spese del municipio o dei privati e divenuta perciò acqua pubblica-municipale (così p. e. nella lex col. Genet. c. 99 EE. 2 p. 111), la concessione della medesima ai privati, a differenza di Roma, nei municipii si facea a titolo oneroso, trattandosi naturalmente di privati. Questo carattere oneroso, che è attestato direttamente da Cicerone rispetto a Tusculum (de leg. agr. 3, 2, 9: 'ego Tusculanis pro aqua Crabra vectigal pendam, quia mancipio fundum accepi' cf. Frontin. de aquis 9), è indirettamente confermato da iscrizioni, che accennano a una concessione gratuita a titolo di favore (v. più oltre 2), e da una prescrizione della lex coloniae Genetivae sull'uso dell'*aqua caduca* (EE. 2 p. 111) c. 100: *Si quis colon(us) aquam in privatum caducam ducere volet isque at IIvir(um) adierit postulabit[q]ue, uti ad decurion(es) referat, tum is IIvir, a quo ita postulatum erit, ad decuriones, cum non minus XXXX, aderunt, referto. Si decuriones m(aior) p(ars), qui tum atfuerint, aquam caducam in privatum duci censuerint, ita ea aqua utatur, quot sine privat[i] iniuria fiat, i(us) potest(as)que e(sto).* L'*aqua caduca* era quella parte dell'*aqua publica* che in Roma soverchiava all'uso che si facea per istabilimenti pubblici, ed era permesso ai privati di servirsene mediante una tassa (Frontin. 94: 'aput veteres .... omnis aqua in usus publicos erogabatur et cautum ita fuit: *ne quis privatus aliam [aquam] ducat, quam quae ex lacu humum accidit* — haec enim sunt verba legis — id est quae ex lacu abundavit: eam nos caducam vocamus. et haec ipsa non in alium usum quam in balnearum et fullonicarum dabatur, eratque vectigalis statuta mercede quae in publicum penderetur'). Ora non v'è ragione per non credere, che la medesima cosa sia stata anche dell'*aqua caduca* dei municipii, benchè la legge non accenni esplicatamente alla tassa. A ciò si aggiunga la disposizione dell'editto sull'acquedotto di Venafrum, editto che conferisce al senato della città, e per esso ai magistrati, il potere non solo di distribuire l'acqua nei pubblici stabilimenti, tempii e simili, e di venderne il rimanente; ma anche di provvedere a che le condutture fossero collocate in modo da non permettere abusi e da non arrecare danno ai fondi dei privati (C. X 4842 lin. 37 seg.: *Quaeque aqua in oppidum Venafranorum it fluit ducitur, eam aquam distribuere discribere vendundi causa, aut ei rei vectigal inponere constituere, IIviro IIviris praefec(to) praefectis eius colo-*

niae ex maioris partis decurionum decreto, quod decretum ita factum erit, cum in decurionibus non minus quam duae partes adfuerint, legemque ei dicere ex decreto decurionum, quod ita ut supra scriptum est decretum erit, potestatemve esse placet; dum ne ea aqua, quae ita distributa discripta deve qua ita decretum erit, aliter quam fistulis plumbeis d(um) t(axat) ab rivo p(edes) L *ducatur; neve eae fistulae aut rivos nisi sub terra, quae terra itineris viae publicae limitisve erit, ponantur conlocentur; neve ea aqua per locum privatum invito eo, cuius is locus erit, ducatur*'). Quanto alla vendita stessa, il Mommsen (Zeitschr. für gesch. Rechtsw. 1850 p. 314 seg.) osserva, che naturalmente bisogna per essa intendere non la vendita momentanea di una data quantità d'acqua, ma quella del *ius aquae ducendae*. La quale si può concepire in due modi: o come una vera vendita per una determinata somma pagata una volta tanto, per modo che la casa privata acquistava il *ius aquae* qual diritto reale (Dig. 7, 1, 27, 3), ovvero come uno di quei negozii misti di compera e affitto (Inst. 3, 24, 3), in cui in luogo del *pretium certum*, si pagava un canone annuo (*vectigal*). Secondo ogni probabilità, nei municipii si seguiva il secondo modo, soprattutto per l'analogia delle norme vigenti in Roma, dove il 'ius impetratae aquae neque heredem neque emptorum neque ullum novum dominum praediorum sequitur' (Frontin. 107 cf. Dig. 18, 1, 49). Egli pensa quindi che questa cosidetta vendita sia da intendere piuttosto nel senso di una locazione. Il privato che voleva avere un condotto d'acqua nella sua casa, conchiudeva col comune un contratto, che forse valeva per un determinato tempo ed era tacitamente rinnovato.

Adunque, il magistrato supremo della colonia o del municipio, il duumviro o il quattuorviro o chi lo sostituisce, il prefetto, e talvolta anche il curatore della città, dietro autorizzazione dei decurioni dispone dell'acqua pubblica, e primamente la distribuisce ai luoghi e stabilimenti pubblici, inoltre la concede in vendita ai privati, finalmente provvede all'adattamento normale delle condutture. A queste tre funzioni accennano, oltre all'editto di Venafro e alla legge della colonia Genetiva, anche altre lapidi. Alle due prime insieme si riferisce la lapide di Thysdrus nella Byzacena C. VIII 51: [*Aqua adducta curam agente An*]*nio Ru*[*fin*]*o c*(*larissimo*) *v*(*iro*), *qui Thysdrum ex indulgentia principis curat, et coloniae sufficiens et per plateas lacubus inpertita, domibus etiam certa condicione concessa* etc. Alla semplice distribuzione ai luoghi pubblici, una di Praeneste C. XIV 3013: *Q. Vibuleius L. f., L. Statius Sal. f. duo vir*(*i*) *balneas reficiund*(*as*) *aquam per publicum ducendam d*(*e*) *d*(*ecurionum*) *s*(*ententia*) *coeravere*, — e un'altra di Ostia C. XIV 4147: *Aquae ductus per p*(*uteum*) *p*(*ublicum*). Alla concessione ai privati e specialmente al titolo oneroso del *vectigal*, si riferiscono tre termini dell'acquedotto di Venafrum C. X 4875: *Vectig*(*al*) *publ*(*icum*) *col*(*onorum*) *col*(*oniae*) *Venafran*(*orum*); una lapide di Castrum novum trovata nelle terme della città C. IX 5144: *Publicum Interamnitum vectiga*(*l*) *balnearum*, e forse una di Bergomum C. V 5136: *L. Clavienus L. f. Ani*(*ensi*) *Cilo balneum et aquas dedit*, intendendosi in quest'ultima che Clavieno acquistasse dalla città l'acqua occorrente per le terme ad essa da lui donate. Che la vendita dell'acqua fosse frequente anche in Roma per uso di bagni, è detto anche da Frontino (de aquis 94: 'et haec ipsa (aqua caduca) non in alium usum quam in balnearum aut fullonicarum dabatur, eratque vectigalis statuta mercede quae in publicum penderetur') e da Vitruvio (8, 6, 2: 'fistulae in balneas vectigal quotannis populo praestent' cf. **Balneum**). Importanti per questo rispetto son poi le due iscrizioni, l'una di Tibur (C. XIV 3676 = VI 1261) e l'altra di Lamasba nella Numidia (C. VIII 4440 = EE. 7, 788), dove è data una pianta dei rispettivi acquedotti con l'indicazione delle persone a cui l'acqua è concessa e della misura della concessione (v. sopra p. 542).

2) *Concessione gratuita dell'acqua pubblica.* Ma se in Roma nel tempo della Repubblica, in cui l'acqua era più venduta che donata ai privati, per eccezione soleva anche donarsi ai cittadini più cospicui (Frontin. de aquis 94: 'aliquis et in domos principum civitatis dabatur concedentibus reliquis), altrettanto avveniva anche nei municipii, siccome appare dalle seguenti iscrizioni: C. X 4654: *Ex s*(*enatus*) *c*(*onsulto*) *honoris Q. Paconii Q. f. Lepta*[*e*] *ergo lacus fistulaeque constitutae substructae, quo commodius in eius domum aqua pura duceretur, quod is de r*(*e*) *p*(*ublica*) *saepe numero benemeritus esset mereretur q*(*ue*). *Q. Paconius Q. f. Lept*[*a*] *IIIIvir quinquennalis ex s*(*enatus*) *c*(*onsulto*) *locavit idemqu*[*e*] *probavit*: è evidente che l'appalto (*locatio*) fatta dal figlio di Paconio come magistrato, si riferisce ai lavori di conduttura che il senato della città aveva decretata a favore del padre, come è indubitato che qui si tratti di concessione gratuita, rilevandosi la benemerenza del cittadino, che altrimenti non vi sarebbe stata ragione di ricordare; — C. X 4760: *C. Titio Chresimo . . . Huic ordo decurionum quod pro salute et indulgentia imp*(*eratoris*)

Antonini Pii felicis Aug(usti) et ex voluntate populi munus familiae gladiatoriae ex pecunia sua diem privatum secundum dignitatem coloniae ediderit, honorem biselli quo quis optimo exemplo in colonia Suessa habuit et ut aquae digitus in domo eius flueret commodisque publicis ac si decurio frueretur et Titio Chresimo filio eius ob merita patris honorem decurionatus gratuitum decrevit ordo decurionum et Augustalium et plebs universa. — C. XII 5413: *coegerunt reponi statuam equ[estrem] .... ipse ea domo utatur aquam g[ratuitam? d]ucitotiusque operis curam et [impendi]um .... [cens]uere omnes (decuriones).*

3) *Uso gratuito dell'acqua privata concesso alla città, e servitù privata dell'aquae ductus.*

I privati non solo conducevano assai sovente e a proprie spese l'acqua nella città, ma talvolta concedevano anche ai cittadini o l'uso dell'acqua che scorreva nelle loro possessioni, ovvero permettevano che per le medesime, senza onere, passassero le condutture dell'acqua pubblica, nel qual caso si creava una servitù sui fondi stessi (v. sopra p. 543). Del primo caso si ha esempio in una lapide di Ipolcobulcola nella Baetica C. II 1643: *C. Annius Prasius Ipolcobulcolesis, Apueaclesis incola ab honorem seviratus et gratuitum aquae usum quem s[a]epe am[i]simus redd[itum]* etc. Al secondo si riferiscono due iscrizioni: una di Vienna nella Gallia Narbonensis ripetuta più o meno frammentata in otto esemplari: C. XII 1882-89: *Q. Gellius L. fil(ius) Volt(inia) Capella IIIIvir, D. Sulpicius D. fil(ius) Volt(inia) Censor aedilis IIIIvir, aquas novas itineraque aquarum per suos fundos colonis Viennensium donaverunt [i]nque eos titulos tuendos in perpetuu[m Sulpicia D. f.] Censilla sestertium n(umero) quinquaginta milia testamento [isdem (?) davi] iussit,* — l'altra dei vicani Albinnenses nella stessa Gallia, egualmente conservata in tre esemplari: C. XII 2493-95: *C. Sennius C. f. Volt(inia) Sabinus . . . balineum, campum, porticus, aquas iusque earum aquarum tubo ducendarum ita ut recte perfluere possint vicanis Albinnensibus d(e) s(uo d(edit).*

4) *Permesso di condurre l'acqua privata a traverso luoghi pubblici.*

L'editto di Venafro prescriveva, che le condutture dell'acquedotto pubblico dovessero passare o sotto le vie pubbliche, o per quei fondi privati, i cui proprietarii consentivano a una tale servitù (C. X 4842 lin. 45: *neve eae fistulae aut rivos nisi sub terra, quae terra itineris viae publicae limitisve erit, ponantur conlocentur; neve ea aqua per locum privatum invito eo, cuius is lacus erit, ducatur* cf. Dig. 43, 8, 20. 20. 35). È naturale quindi, che quando un privato per condurre l'acqua nei proprii fondi avea necessità di farla passare per le vie pubbliche, dovesse averne l'autorizzazione del comune e per esso del senato. Questo appare da una importante iscrizione dell'agro Viterbese, la quale mostra come un privato acquistasse anche da altri proprietarii non solo la sorgente d'acqua posta nei loro fondi, ma un tratto di terreno pel collocamento dei tubi: C. XI 3003: *Mummius Niger Valerius Vegetus consularis aquam suam Vegetianam, quae nascitur in fundo Antoniano maiore P. Tulli Varronis cum eo loco, in quo is fons est emancipatus, duxi[t] per millia passuum (quinque nongentos quinquaginta) in villam suam Calvisianam, quae est ad aquas Passerianas suas, comparatis et emancipatis sibi locis itineribusque eius aquae a possessoribus sui cuiusque fundi, per quae aqua s(upra) s(cripta) ducta est, per latitudinem structuris pedes decem, fistulis per latitudinem pedes sex, per fundos Antoninian(um) maiorem et Antoninianum minor(em) P. Tulli Varronis et Baebianum et Philinianum Avilei Commodi et Petronianum P. Tulli Varronis et Volsonianum Herenni Polybi et Fundanianum Caetenni Proculi et Cuttolonianum (?) Corneli Latini et Serranum inferiorem Quintini Verecundi et Capitonianum Pistrani Celsi et per crepidinem sinisterior(em) viae publicae Ferentiens[i]s et Scirpianum Pistraniae Lepidae et per viam Cassiam in villam Calvisianam suam, item per vias limitesque publicos ex permissu s(enatus) c(onsulto).*

5) *Permesso di porre termini tra l'acquedotto pubblico e l'acqua privata.*

A questo permesso dato dai decurioni, parmi che accenni la lapide di Tifernum (NS. 1879 p. 238): *L. Vennius Sabi[n]us cum Efficace fil(io) fontem et conceptum aquae suis terminis usq(ue) ad kaput formae publicae Tifernatibus Tiberinis d(ecurionum) d(ecreto).*

6) *Cura speciale delle acque.*

Quando la lex coloniae Genetivae (EE. 2 p. 111 c. 99. 110), l'editto di Venafrum (C. X 4842 lin. 37-50) e le altre lapidi riferite di sopra accennano all'autorità dei IIviri o IIIIviri circa le acque, in generale si riferiscono particolarmente al potere che essi aveano di condurre le acque nella città, di attendere insomma all'opera pubblica e di distribuire le medesime ai luoghi pubblici e privati. Nondimeno non è improbabile, che essi abbiano esercitata anche una vigilanza in genere sugli acquedotti, tanto più che da nessuna delle numerose lapidi che abbiamo, si vedono mai

gli edili apparire con un'attribuzione simile, i soli a cui essa avrebbe potuto competere. Del resto, ciò non deve recar meraviglia, perchè s'è visto (v. sopra p. 545 seg.) che pure in Roma al tempo della Repubblica i censori aveano una tale competenza, e nei municipii il potere censorio è noto che era nelle mani degli stessi magistrati supremi, duoviri o quattuorviri quinquennali. Singolare però è il fatto, che in alcuni municipii s'incontrano magistrati speciali per le acque, col titolo di

a) **Curator aquae** ovvero **aquarum** (C. IX 2234: *C. Minucius C. f. Fal(erna) Thermus pr(aetor) IIvir bis, aquae curator, quaestor (iterum), quinquennalis sibi et* etc. (Telesia); — X 1805 auct.: *Ma ...... v(iro) e(gregio), sacerdoti d(ei) p(atrii) immuni, omnibus hon(oribus) oneribus muneribusque perfuncto et cur(atori) aquae Au-g(ustae) per annos ..... omni sumptu proprio [administratae]* (Puteoli); — 6427 *: .... leg(ionis) VII Claud(iae), curat(ori) aquae Tiburt(inae) Circeienses patrono* etc. (Circeii); — 6094: *L. Varronio L. f. Pal(atina) Capitoni scribae aedilic(io), accenso velato, IIviro quinquen(nali), curatori aquarum, patrono coloniae* etc. (Formiae); — XIV 171: *C. Nasennio C. f. Marcello seniori ...... aedili, quaestori, duumviro quinquennali (tertium), curatori operum publicorum et aquarum perpetuo, praetori et pontifici Laurentium Lavinatium* etc. (Ostia)), o anche

b) **Curator aquae ducendae** (C. IX 2353: *M. Granio M. f. M. n. fratr(i) .... IIviro ter, quinquennali, aed(ili), q(uaestori), cur(atori) aquae ducendae Allifis* (Allifae) e

c) **Curator aquaeductus** (C. IX 3922: *M. Marcio M. f. Fab(ia) Iusto ...... IIIIvir(o) aed(ili), IIIIvir(o) i(ure) d(icundo), curatori anno(nae iterum), curatori aquaeductus, vix(it)* etc. (Alba Fucens)); in qualche luogo pure

d) **Praefectus aquae** (OH. 7148: *In h(onorem) d(omus) d(ivinae) deabus Nymphis signa et aram C. Carantinius Maternus praefec[t]us aqu(a)e v. s. l. l. m* (Mogontiacum), o, come nei bassi tempi s'ebbe anche in Roma (v. sopra p. 556),

e) **Tribunus aquarum** (C. XIV 3674: *T. Sabidio T. f. Pal(atina) Maximo scribae q(uaestorio), sexprim(o) bis, praef(ecto) fabrum, pontifici, salio, curatori fani Herculis V, tribuno aquarum, q(uin)q(uennali), patrono* etc. (Tibur), e talvolta anche

f) **Praefectus rivi** (C. XIV 3682: *C. Terentius Valens IIIIvir aedilicia pot(estate), praef(ectus) qq. sal. praef(ectus) rivi supern(i), patron(us) munic(ipii)* (Tibur).

Per quali ragioni in alcune città si affidava la cura delle acque a un particolare magistrato, noi non sappiamo, benchè per Tibur, dove si hanno perfino un *tribunus aquarum* e un *praefectus rivi superni*, se ne possa intravedere una nella importanza dell'*aqua Anio* così per Roma, come per le irrigazioni della campagna. A ogni modo par certo, che questa carica non abbia avuto le stesse attribuzioni che abbiamo visto spettare ai magistrati supremi, soprattutto quella della conduttura e della concessione e distribuzione delle acque, eccetto il solo caso del *curator aquae ducendae*, che in Allifae dovè avere questo speciale e temporaneo incarico e dove per altro s'incontra pure un *curator viarum sternendarum* (C. IX 2345), non ostante vi fossero gli edili. Anzi benchè essa apparisca fra le magistrature, o meglio per lo più in fine di esse nel *cursus honorum*, non è improbabile che sia stata considerata piuttosto come un *munus*, tanto più che in un caso (C. X 1805 auct.) l'officio è detto essersi occupato *per annos ....* (manca) *omni supto proprio*, e in un altro (C. XIV 171) in perpetuo. Esso quindi dovè avere una speciale e secondaria sfera d'azione, ed essere alla dipendenza del senato e forse degli stessi magistrati supremi.

7) *Giurisdizione.*

L'editto sull'acquedotto di Venafro stabiliva, che in caso di contravvenzione e in genere di reati relativi all'uso dell'acqua pubblica e alle parti costruttive dell'acquedotto, vi fosse un giudizio recuperatorio, per mezzo d'un attore nominato dal senato, giudizio da espletarsi innanzi al pretore peregrino in Roma (C. X 4842 lin. 63 segg. cf. sopra p. 547). Questa competenza del magistrato romano non può avere altra ragione, se non questa, che l'acquedotto fu opera dello Stato o di Augusto, il quale per questo volle sottrarre il giudizio alla magistratura locale. Che questa norma siasi però seguita negli altri numerosi casi di acquedotti fondati dall'imperatore in Italia e nelle provincie, non si può ammettere. Senza dubbio le magistrature municipali supreme, i *duoviri* o *quattuorviri iure dicundo* dovettero essere competenti in questa materia, benchè nessun monumento epigrafico vi faccia accenno.

III. *Acquedotti di città italiche e provinciali.*

Di acquedotti, opera di imperatori, di municipii o di privati, le iscrizioni fanno menzione più o meno direttamente nelle seguenti città dell'Italia e delle provincie:

Aequiculi (Italia) C. IX 4130.
Alba Fucens (Italia) C. IX 3922.
Aletrium (Italia) C. X 5807.
Allifae (Italia) C. IX 2353.
Amphissa (Achaia) C. III 568.
Apulum (Dacia) C. III 1061.
Aquae Flàviae? (Hisp. Tarrac.) C. II 2476.
Aquileia (Italia) C. V 1019.
Aquinum (Italia) C. X 5411.
Arba (Dalmatia) C. III 3116.
Auximum (Italia) C. IX 5852.
Berytus (Syria) C. III 6688.
Brixia (Italia) C. V 4307.
Burdigala (Aquitania) JB. n. 30.
Coernarvon (Britannia) C. VII 142.
Cales (Italia) C. X 4654.
Carsulae (Italia) NS. 1884 p. 151.
Carthago (Africa) EE. 7, 696.
Casinum (Italia) C. X 5163.
Castulo (Hisp. Tarrac.) C. II 3280.
Cemenelum (Italia) C. V 7881.
Cingulum (Italia) C. IX 5681.
Circeii (Italia) C. X 6427. 6428.
Cirta (Numidia) C. VIII 7029. 7034.
Cora (Italia) C. X 6526.
Corfinium (Italia) C. IX 3308.
Cupra Maritima (Italia) C. IX 5308.
Firmum Picenum (Italia) C. IX 5369.
Formiae (Italia) C. X 6094.
Forum Clodi (Italia) C. XI 3309.
Forum Novum (Italia) C. IX 4786.
Gabii (Italia) C. XIV 2797.
Iader (Dalmatia) C. III 2909.
Igabrum (Baetica) C. II 1614.
Ilugo (Hisp. Tarrac.) C. II 3240.
Ipolcobulcola (Baetica) C. II 1643.
Lamasba (Numidia) C. VIII 4440 = EE. 7, 788.
Lambaesis (Numidia) C. VIII 2572. 2658—2661. EE. 5, 766 = 7, 379.
Lanuvium (Italia) C. XIV 2121.
Lemellef (Mauretania) C. VIII 8809.
Leptis Magna (Tripolitania) C. VIII 11.
Lilybaeum (Sicilia) C. X 7227.
Lugio (Pannonia) C. III 6452.
Macomades (Numidia) C. VIII 4766.
Mellaria (Baetica) C. II 2343.
Mogontiacum (Germania) OH. 7148.
Murcia (Hispania Tarrac.) C. II 3541.
Narbo (Gallia) C. XII 4355.
Ostia (Italia) C. XIV 4147.
Peltuinum (Italia) C. IX 4209.
Perusia (Italia) C. XI 1946.
Pinna (Italia) C. IX 3351.
Pola (Italia) C. V 47.
Praeneste (Italia) C. XIV 3013.
Puteoli (Italia) C. X 1805 auct.
Ravenna (Italia) C. XI 11.
Ricina (Italia) C. IX 5744.
Rufrae (Italia) C. X 4833.
Saena (Italia) C. VI 1794 = XI p. 333 praef.
Saldae (Mauretania) C. VIII 2728.
Sardes (Asia) C. III 409.
Sarmizegetusa (Dacia) C. III 1446.
Scolacium (Italia) C. X 103.
Sestinum (Italia) NS. 1889 p. 58.
Suessa (Italia) C. X 4760.
Superaequum (Italia) C. X 3308. 3312.
Teate Marrucinorum (Italia) C. IX 3018.
Telesia (Italia) C. IX 2234.
Thysdrus (Byzacena) C. VIII 51.
Tifernum (Italia) NS. 1879 p. 238.
Tibur (Italia) C. IX 3674. 3676. 3682.
Trebula (Italia) C. X 4561.
Turris Libisonis (Sardinia) C. X 7954.
Valentia (Hispania Tarrac.) C. II 3747. 3748.
Venafrum (Italia) C. X 4842. 4843. 4860.
Verecunda (Numidia) C. VIII 4205.
Verona (Italia) C. V 3402.
Vesuna (Aquitania) O. 4019.
Vibo (Italia) C. X 54.
Vicetia (Italia) C. V 3106.
Vicus Matrini (Italia) C. XI 3302.
Vienna (Gallia Narbon.) C. XII 1882-1889.
Vintium (Gallia Narbon.) C. XII 6add.
Urbinum (Italia) O. 3317.

AQUA (acidula). — In Venafrum, Stabiae etc. Plin. nat. hist. 31, 9: ‘in Aenaria insula calculosis mederi, et quae vocatur acidula ab Teano Sidicino quattuor milibus passuum, — haec frigida —, item in Stabiano quae dimidia vocatur, et in Venafrano ex fonte Acidulo’ cf. 2, 102, 230.

AQUA (aestiva). — v. **Aqua cottidiana.**

AQUA (Albana). — È ricordata in un decreto municipale di Castrimoenium nel Lazio: C. XIV 2466 lin. 12: *locum qui est extra portam Medianam ab eo loco in quo schola fuit, ... ad rivom aquae Albanae et a via introsus* etc. cf. lin. 33.

AQUA (Alexandriana). — In Lambaesis nella Numidia C. VIII 2659: *M. Aurellius Severus Alexander Pius (aquas) Alexandrianas Lambaesita(nis dedit)* cf. 2658. Un'altra lapide metrica dello stesso luogo (2662) è dedicata: *Numini aquae Alexandrianae* etc.

AQUA (Alexandrina: *Felice*). — Una delle acque di Roma, condotta da Alessandro Severo soprattutto per alimentare le terme che presero nome da lui nel Campus Martius (Lamprid. Alex. Sev. 25: ‘ipse nova multa constituit, in his thermas nominis sui iuxta eas quae Neronianae

fuerunt. aqua inducta quae Alexandrina nunc dicitur '). Il bacino delle sorgenti era fra il colle di Sassobello e il colle di monte Falcone. Si riferiscono alle terme due monete Cohen 4, 233. 239. Fu ricondotta da Sisto V nel 1585 col nome di Felice.

LANCIANI, I commentarii di Frontino etc. Atti della r. Accademia dei Lincei 1880 p. 360 segg. — JORDAN, Topog. I 1 p. 477 seg.

AQUA (Alsietina). — Una delle acque di Roma, condotta da Augusto nel 752 u. c. per la naumachia da lui costruita in Trastevere (Frontin. de aquis 11: ' Quae ratio moverit Augustum .... perducendi Alsietinam aquam, quae vocatur Augusta, non satis perspicio, nullius gratiae, immo etiam parum salubrem ideoque nusquam in usus populi fluentem; nisi forte cum opus naomachiae adgrederetur, ne quid salubrioribus aquis detraheret, hanc proprio opere perducxit ' etc. cf. 18. 22: ' Alsietinae ductus post naumachiam, cuius causa videtur esse factus, finitur '). Pigliava origine dal lacus Alsietinus, oggi di Martignano (Frontin. de aquis 71: ' Alsietinae conceptionis modus nec in commentariis adscriptus nec in re praesente certus inveniri potuit, cum ex lacu Alsietino et deinde circa Careias ex Sabatino ... quantum aquarii temperaverunt ' cf. 83). Alla naumachia accenna il monum. Ancyranum (C. III p. 780) 4, 43: *Navalis proeli spectaculum populo de[di tr]ans Tiberim, in quo loco nunc nemus est Caesarum, cavato [solo] in longitudinem mille et octigentos pedes, in latitudine[m mille] e[t] ducenti* (sic). *In quo triginta rostratae naves triremes a[ut birem]es, plures autem minores inter se conflixerunt. Q[uibus in] classibus pugnaverunt praeter remiges millia ho[minum tr]ia circiter* (cf. Vell. 2, 100. Dio Cass. 55, 10. Suet. Aug. 43 etc. v. **Aqua Augusta**).

LANCIANI, I commentarii di Frontino etc. Atti della r. Accademia dei Lincei 1880 p. 342 segg. — JORDAN, Topogr. I 1 p. 472.

AQUA (Amara). — Luogo nell'Africa proconsularis, sulla via da Tubactis a Macomades, al litorale della Leptis Magna (Tab. Peut. 7, 5 cf. Tissot, La province Rom. d'Afrique 2 p. 228).

AQUA (Anio vetus). — Una delle acque di Roma condottavi nell'anno 482 u. c. dai censori M.' Curius Dentatus e L. Papirius Cursor (Frontin. de aquis 6: M.' Curius Dentatus, qui censuram cum Lucio Papirio Cursore gessit, Anionis qui nunc vetus dicitur aquam perducendam in urbem ex manubiis de Pyrro captis locavit '), opera compiuta nel 484 da uno dei duumviri creati a tale scopo (Frontin. l. c.: ' tum ex senatus consulto duumviri aquae perducendae creati sunt Curius, [qui eam] locaverat et Fulvius Flaccus ...... gloria perductae pertinuit ad Fulvium '). Era presa dalle sorgenti al disopra di Tibur (Frontin. l. c.), probabilmente sulla sponda sinistra del fiume Anio a m. 850 a monte di S. Cosimato, al confluente col fosso di Fiumicino, che scende dai monti di Sambuci e di Ceciliano. Altre notizie particolari vedi presso Frontino de aquis 7. 9. 18. 21. 90. 92. — Esistono di questo acquedotto alcuni cippi iugerali posti da Augusto tra l'anno 743 e 749 u. c., in cui fu emanato un senatoconsulto ' de rivis Iuliae, Marciae, Appiae, Tepulae, Anienis reficiendis .... quos Augustus Caesar se refecturum impensa suo pollicitus senatui est ' (Frontin. de aquis 125): C. VI 1243 a.: *Ani Imp. Caesar divi f. August(us) [ex] s(enatus) c(onsulto) L VI p(edes) CCXL* cf. b. c. d. e. f. e p. 847 al n. 1243. Degli schiavi dello Stato destinati al servizio presso gli acquedotti della città (v. **Aqua** p. 554 seg.), si hanno per questo un

Castellarius (C. VI 2344 = 8493: *Soter servos publicus castellar(ius) aquae Annionis* (sic) *veteris fecit coniugi* etc.), — un

Aquarius (C. VI 2345: *Laetus publicus populi Romani ..... aquarius aquae Annionis veteris castelli viae Latinae contra Dracones et Flavia Dionysia* etc.) e forse il

Publicus aquae Annesis (C. VI 2343: *Iulia Nereis et Diadumenus publicus aquae Annesis fecerunt* etc.), potendo esso anche riferirsi all'acquedotto *Anio novus*, costruito il quale, questo si disse *vetus* (v. Frontin. 13).

LANCIANI, I commentarii di Frontino etc. Atti della r. Accademia dei Lincei 1880 p. 255 segg. — JORDAN, Topogr. I 1 p. 463 seg.

AQUA (Anio novus). — Una delle acque di Roma, la cui conduttura fu cominciata da Caligola nell'anno 38 d. Cr. e compinta da Claudio nel 52 (Frontin. de aquis 13: ' C. Caesar .... altero imperii sui anno M. Aquila Iuliano, P. Nonio Asprenate cos ...... duos ductus inchoavit ..... altera, quoniam duae Anionis in urbem aquae fluere coeperant, ut facilius appelationibus dinoscerentur, Anio novus vocitari coepit ....; priori Anioni cognomen veteris adiectum '). Pigliava come, l'*Anio vetus*, origine dalle sorgenti del fiume omonimo, e propriamente dal suo corso presso la *via Sublacensis*, al 42° miliario della stessa (Frontin. 15: ' Anio novus via Sublacensi ad miliarium quadragesimum secundum in Simbruino excipitur ex flumine .... Ductus Anionis novi efficit passuum quinquaginta octo milia septingentos ' etc. cf. 18. 73. 90. 93). Le iscrizioni che si riferiscono ad essa saranno date sotto (v.) **Aqua Claudia**, che

nominano anche questa, essendo da Ponte Lupo in poi comune a tutte e due l'acquedotto. Un'altra lapide frammentata la ricorda pure a proposito di restauri fatti nell'anno 381 d. Cr. (C. VI 3865: *Immine*[*ntem minam* .... *aquae*] *Anienis n*[*ovae* ..... *avertit Val*(*erius*)] *Anthidiu*[*s v*(*ir*) *c*(*larissimus*) *a*(*gens*) *v*(*ices*) *praef*(*ecti*) *praet*(*orio*) *et urbi*) *insisten*[*te* ......] *consula*[*ri aquarum*] etc.

Lanciani, I commentarii di Frontino etc., Atti della r. Accad. dei Lincei 1880 p. 345 segg. — Jordan, Topogr. I 1 p. 473 seg.

AQUA (**Antoniniana**). — Nuova fonte aggiunta da Caracalla all'alveo della (v.) **Aqua Marcia** nell'anno 212, dopo che di questa ebbe riparata la conduttura: C. VI 1245: *Imp. Caes. M. Aurellius Antoninus Pius felix Aug*(*ustus*) ...... (a. 212) *aquam Marciam variis kasibus impeditam, purgato fonte, excisis et perforatis montibus, restituta forma, adquisito etiam fonte novo Antoniniano in sacram urbem suam perducendam curavit.* Cf. Curiosum e Notitia, dove il nuovo fonte porta il nome di *aqua Antoniniana.*

Lanciani, I commentarii di Frontino etc., Atti della r. Accad. dei Lincei 1880 p. 315 segg.

AQUA (**Appia**). — Una delle acque di Roma condottavi dal censore Appius Claudius Caecus nell'anno 442 u. c. (C. I p. 287 el. XXVIII = XI 1827: *Appius Claudius C. f. Caecus censor* ..... *in censura viam Appium stravit et aquam in urbem adduxit* etc. cf. Frontin. de aquis 5: 'M. Valerio Maximo P. Decio Mure consulibus, anno post initium Samnitici belli tricesimo aqua Appia in urbem ducta est [ab] Appio Claudio Crasso censore, cui postea [Caeco] fuit cognomen' etc. Liv. 9, 29. Diod. 20, 36). Si originava da sorgenti site fra l'Anio e la *via Praenestina*, a 7 o 8 miglia della porta Esquilina, nel campo così detto Lucullano (Frontin. de aquis 5: 'Concipitur Appia in agro Lucullano via Praenestina inter miliarium septimum et octavum deverticulo sinistrorsus passuum septigentorum octoginta' etc. cf. 7. 18. 22. 65).

Lanciani, I commentarii di Frontino etc., Atti della r. Accad. dei Lincei 1880 p. 246 segg. — Jordan, Topogr. I 1 p. 462.

AQUA (**ascendens, descendens**). — Ricorre in un'iscrizione relativa all'acquedotto di Lamasba nella Numidia (C. VIII 4440: *quo Claudiana descend*[*it*]), recante la misura ed il modo della distribuzione dell'acqua ai campi di privati (cf. **Aqua** p. 542). La distribuzione è ad ore, ed è concepita più o meno così: *ex h*(*ora*) *I d*(*iei*) *VII kal. Octobr. in horam VS d*(*iei*) o così: *ex h*(*ora*) *II noc*(*tis*) *III Kal. Dec. in h*(*oram*) *X d*(*iei*) *pr*(*idie*) *Kal. Dec. p*(*ro*) *p*(*arte*) *s*(*ua*) *h*(*oras*) *XX* etc. Ora lo Schmidt ripubblicando, in parte corretto, il monumento (EE. 7 p. 257) osserva: 'Erat autem in iis componendis bene distinguendum inter aquae Claudianae descendentis atque ascendentis mensuras; nam aquae ascendentis, ut par est, quippe lentius fluentis, multo plures horas videmus attributas esse eiusdem magnitudinis agris quam descendentis. Ceterum quod aqua Claudiana descendens invenitur ex die VII ad V Kal. Octobr (= Sept. 25-27), a. d. XIIII Kal. Nov. (= Oct. 19), a. d. VIII Kal. Nov. (= Oct. 25), a. d. XV et XIIII Kal. Dec. (= Nov. 17. 18), ex die VIII Kal. Dec. ad Kal. Dec. (= Nov. 24 — Dec. 1), ascendens autem ex die XIII ad VIIII Kal. Nov. (= Oct. 20-25), ex die XIII ad VIIII Kal. Dec. (= Nov. 19-23): haec descensionis ascensionisque vicissitudo eo videtur facillime posse explicari, quod fonte in mediis fere agris sito, quibus aquam largiebatur, cum ii essent acclives inaequabilesve, ut omnes deinceps irrigarentur, modo deorsum modo sursum aqua curreret necesse fuit. Quo loco aquam ascendere, sursum currere non proprie dici vix est quod moneam. Enimvero ad loca inferiora cum certe ex ipso fonte protenus deflueret, ad superiora machina nescio qua in receptaculum levata tubis erat ducenda' etc.

AQUA (**Augusta**). — In Roma ebbero questo nome anche la (v.) **Aqua Alsietina**, da Augusto che la condusse (Frontin. de aquis 11: Quae ratio moverit Augustum, providentissimum principem, perducendi Alsietinam aquam, quae vocatur Augusta' etc.): C. XI 3772 a: [*Imp. Caesar divi f.*] *Augustus* ...... [*r*]*ivo aquae Augustae* [*q*]*uae pervenit in nemus Caesarum* etc.); la (v.) **Aqua Claudia**, come è questa chiamata in una lapide che accenna al compimento dell'opera sotto Domiziano C. XIV 3530: *Bonae deae santissimae caelesti L. Paquedius Festus redempor operum Caesar*(*um*) *et publicorum* .... *rivom aquae Claudiae August*(*ae*) *sub monte Aeflano consummavit* etc. cf. Frontin. de aquis 14); un nuovo ramo della (v.) **Aqua Appia**, aggiuntovi da Augusto stesso (Frontin de aquis 5: 'iungitur ei ad Spem veterem in confinio hortorum Torquatianorum [et] ... norum ramus Augustae ab Augusto in supplementum eius additus etc. cf. 65) e quello della (v.) **Aqua Marcia**, anche opera di lui (Frontin. de aquis 12: 'Idem Augustus in supplementum Marciae, quoties siccitates egerent auxilio, aliam [aquam] eiusdem bonitatis opere subterraneo perduxit usque ad Marciae rivum, quae ab inventore appellatur Augusta. nascitur ultra fontem Marciae' etc. cf. 14. 72), e a cui accenna egli stesso nel monum.

Ancyranum (C. III p. 780) 4, 11: *et aquam quae Marcia appellatur duplicavi fonte novo in rivum eius inmisso.*

Fuori di Roma si hanno acque con lo stesso nome, nei seguenti luoghi:

1) *Latium*, nel territorio tra Tuscolo e il monte Albano, come appare da cinque cippi dell'età augustea ritrovati tra i campi di Annibale e quelli di Rocca Priora C. XIV 2567 a: *Aqua Aug(usta) put(eus) p(ublicus) cip. XII;* nei seguenti simili *b c d e* i numeri progrediscono così: *XIII, XV, XVII, XVII.* Il ch. G. B. De Rossi, che li illustra, conchiude: 'Laonde è fatto acquisito alla storia delle antiche acque suburbane, nelle sponde del sommo cratere Albano essere stato il capo di una, cui fu dato il nome di *Augusta*, inalveata entro speco munito di pozzi, designati da cippi eretti sul suolo, e traccianti una linea discendente al basso da ponente a levante, verso la via Latina e la valle dell'Algido' (p. 170 seg.). Il ch. Lanciani, dopo aver escluso che trattisi di un acquedotto municipale, è d'avviso che esso servisse alla villa Albana di Domiziano, che probabilmente ne fu l'autore (cf. **Albanus ager** p. 387).

De Rossi, Ann. dell'inst. arch. 1873 p. 170 segg. — Lanciani, I commentarii di Frontino etc., Atti della r. Accad. dei Lincei 1880 p. 327 segg.

2) *Igabrum* nella Baetica (C. II 1614: *Aquam Augustàm M. Cornelius A. f. Nova[t]us Baebius Bulbus . . . . . . perducendam d(e) s(ua) p(ecunia) curavit*).

3) *Mellaria* nella Baetica (C. II 2343: *Aquam Aug(ustam) C. Annius C. f. Quir(ina) Annianus . . . . testamento [perduci] iussit*).

4) Pola in Italia (C. V 47: *L. Menacius L. f. Vel(ina) Priscus . . . . aquam Aug(ustam) in superiorem partem coloniae et in inferiorem inpensa sua perduxit et in tutelam eius dedit* HS CCCC).

Peltuinum in Italia (C. IX 4209: *Aquam Augus[tam] in honorem [Ti. Cae]saris Augusti n[epo]tumq'ue) eius Pelt[uin(um)] adduxer(unt) pr(o) ae[tern(itate)] Caesarum Salvieni Paul[us et] Florus aed(iles)* etc.).

6) *Puteoli* in Italia (C. X 1805 auct.: . . . *v(iro) e(gregio), sacerdoti d(ei) p(atrii) immuni . . . . . ., cur(atori) aquae Aug(ustae) per annos . . . . omni sumptu proprio [administratae)].*

AQUA (caduca). — La lex coloniae Genetivae prescrive (EE. 2 p. 111) c. 100: *Si decuriones m(aior) p(ars), qui tum atfuerint, aquam caducam in privatum duci censuerint, ita ea aqua utatur, quot sine privat[i] iniuria fiat, i(us) potest(as)que e(sto).* La definisce Frontino (de aquis 94): 'Aput quos (veteres) omnis aqua in usus publicos erogabatur et cautum ita fuit: *ne quis privatus aliam [aquam] ducat, quam quae ex lacu humum accidit* — haec enim sunt verba [et] legis — id est quae ex lacu abundavit; eam nos caducam vocamus' cf. **Aqua** p. 540.

AQUA (caelestis). — Nel senso in cui è usata da Orazio (od. 3, 10, 20), cioè pluvia, pluvialis (cf. Cic. pro Mur. 9. Ovid. met. 8, 335), si ha in una lapide di Cora in Italia, lapide che ricorda i lavori per la sua conduttura (C. X 6526: *C. Oppius Verus L. Turpilius Priscus f(ilius) IIII vir(i) i(ure) d(icundo) aquam caelestem dilabentem montibus collectam, interciso aggere per formam cur(a) sua factam, in piscinis repurgatis, longo tempore cessantibus, p(ecunia) p(ublica) perduxerunt* etc. Sui lavori di costruzione dei collettori per le acque piovane v. Lanciani, I comment. di Frontino etc. Atti della r. Accad. dei Lincei 1880 p. 245.

AQUA (Caerulea). — Una delle sorgenti di cui l'imperatore Claudio si servì per condurre in Roma l'acqua, che prese da lui il nome, ricordata nelle lapidi a questa relative (v. **Aqua Claudia**) e in Frontino de aquis 13. 14.

AQUA (cernens). — Luogo di Roma, posto dal Curiosum e dalla Notitia nella regione VIII: *Aquam cernentem, quattuor scaros sub eadem.* 'In *cernens*' — osserva Jordan, Hermes 2 p. 88 cf. Topogr. II p. 18 seg. — 'deve cercarsi un predicato volgare, preso dall'esterno della fontana, che probabilmente si versava in un *lacus*, nel quale eran posti i quattro pesci marini; cf. *meta sudans, silanus saliens, arcus stillans*' etc. Crede più probabile però (cf. BM. 1880 p. 53 seg.) che sia un errore di amanuense e che *cernens* stia per *fervens* (v. **Aquae ferventes**).

AQUA (Claudia). — Una delle acque di Roma, condottavi dall'imperatore Claudio nell'anno 52 d. Cr., benchè l'opera fosse cominciata nel 38 da Caligola (Frontin. de aquis 13: 'C. Caesar, qui Tiberio successit, cum parum et publicis usibus et privatis voluptatibus septem ductus aquarum sufficere viderentur, altero imperii sui anno, M. Aquila Iuliano P. Nonio Asprenate cos., ... inchoavit. quod opus Claudius . . . consummavit dedicavitque Sulla et Titiano consulibus . . . alteri nomen [quae ex fontibus Caerulo et Curtio perducebatur] Claudiae datum . . . . . . altera . . . . . . Anio novus vocitari coepit'). Come la (v.) **Aqua Anio novus**, anche questa pigliava origine dalle sorgenti presso la via Sublacensis al 38° miliario, e specialmente da due, una detta *fons Caerulens*, l'altra *Curtius* (Frontin. 14: 'Claudia concipitur via Sublacensi ad miliarium tricesimum octavum deverticulo si-

nistrosus intra passus trecentos ex fontibus duobus amplissimis et speciosis, Caerulea qui a similitudine adpellatus est, et Curtio ' cf. 72). Dal così detto Ponte Lupo verso Roma essendo un acquedotto comune a quest'acqua e all'Anio novus, così le lapidi relative all'opera e ai restauri fatti da Vespasiano e Tito, ricordano l'una e l'altra: C. VI 1256: *Ti. Claudius Drusi f. Caisar Augustus Germanicus* .... (a. 52) *aquas Claudiam ex fontibus qui vocabantur Caerulens et Curtius a milliario XXXXV item Anienem novam a milliario LXII sua impensa in urbem perducendas curavit.* — 1257: *Imp. Caesar Vespasianus August(us)* ..... (a. 71) *aquas Curtium et Caeruleam perductas a divo Claudio et postea intermissos dilapsasque per annos novem sua impensa urbi restituit.* — 1258: *Imp. T. Caesar divi f. Vespasianus Augustus* ..... (a. 81) *aquas Curtiam et Caeruleam perductas a divo Claudio et postea a divo Vespasiano* ..... *urbi restitutas cum a capite aquarum a solo vetustate dilapsae essent nova forma reducendas sua impensa curavit.* Un restauro di Settimio Severo all'arco aggiuntovi da Nerone tra porta Maggiore e la piazza di S. Giovanni in Laterano (Frontin. de aquis 20), è pure ricordato in un'altra lapide C. VI 1259 lin. 10: *Arcus Caelemontanos plurifariam vetustate conlapsos et conruptos a solo sua pecunia restituerunt.* —

Un *castellum aquae Claudiae regioni pr[imae]* fu costruito per ordine di Valentiniano e Valente nel 365 (C. VI 3866 = EE. 4, 845). Dei servi pubblici adoperati nell'amministrazione delle acque in Roma (v. **Aqua** p. 554), si conoscono per l'acquedotto Claudio un

Castellarius (C. VI 8494: *Clemeti* (sic) *Caesarum n(ostrorum) servo castellario aquae Claudiae fecit Claudia* etc.) e un

Vilicus (C. VI 8495: *Sabbio Caes(aris) n(ostri) s(ervo) vilic(o) aquae Claudia* ..... *Sporus Caes(aris) n(ostri) s(ervus) vilic(us) aquae Claudiae fecit sibi* etc.).

Lanciani, I commentarii di Frontino etc., Atti della r. Accad. dei Lincei 1880 p. 345 segg. — Jordan, Topogr. I 1 p. 473 segg.

AQUA (Claudiana). — Era l'acqua condotta in Lamasba nella Numidia per l'irrigazione dei campi, e di cui una lapide (C. VIII 4440 = EE. 7, 788) ci conserva un piano di distribuzione (v. **Aqua ascendens**).

AQUA (conclusa). — Lapide trovata in Roma nella regione V: NS. 1880 p. 31: *Q. Pompeius Bithynici l(ibertus) Sosus* .... *P. l(ibertus) Salvia uxsor* ...... *opsequentes et concordes, Esquileis ab Aqua conclusa fecer(unt) sibei* etc. Il ch. Lanciani osserva (BM. 1880 p. 53 seg.): ' Ab Aqua conclusa doveva dirsi una contrada o vico o piazza della regione quinta, prossima al ricettacolo dei grandi acquedotti che mettevano capo alla Speranza vecchia (*ad Spem veterem*). Il Jordan approvando in massima questa interpretazione, aggiunge (lettera 4 marzo): forse ella si rammenta del noto passo di Cicerone de nat. deor. 2, 7 laddove egli si serve delle espressioni *profluens amnis* e *conclusa aqua* in senso opposto; e di quest'ultima aggiunge che *facile corrumpitur.* Laonde io vorrei conchiudere, che un *lacus* sull'Esquilino posto in un compito, per ragione a noi ignota, si abbia avuta questa denominazione analoga quasi a *stagnum*: si vede bene che Cicerone usa una parola tecnica ovvero popolare. Potrebbe con quest'acqua paragonarsi l'*aqua cernens IIII, scari sub aede* (*aedem*), la quale parmi una strana corruzione degli ammanuensi. Stantechè *aqua fervens* deve essere la genuina lezione '. Cf. Jordan, Hermes 15 p. 535.

AQUA (cottidiana). — Dig. 43, 20, 1: Ait praetor: ' Uti hoc anno aquam, qua de agitur, non vi non clam non precario ab illo duxisti, quo minus ita ducas, vim fieri veto '. Hoc interdictum prohibitorium et interdum restitutorium est et pertinet ad aquam cottidianam. Cottidiana autem aqua non illa est, quae cottidie ducitur, sed ea, qua quis cottidie possit uti, si vellet; quamquam cottidianam interdum hieme ducere non expediat, etsi possit duci. Duo autem genera sunt aquarum: est cottidiana, est et aestiva . cottidiana ab aestiva usu differt, non iure . cottidiana ea est, quae duci adsidue solet vel aestivo tempore vel hiberno, etiamsi aliquando ducta non est: ea quoque dicitur cottidiana etc.

AQUA (Crabra). — Acqua del Tusculum, la quale sorgeva più in alto della (v.) **Aqua Iulia**, e propriamente nella valle della Molara, a sinistra della via Latina, alimentata dalle fonti dette oggi Angelosia e Canalicchio (Frontin. de aquis 9: ' Praeter caput Iuliae transfluit aqua quae vocatur Crabra . hanc Agrippa omisit, seu quia inprobaverat, sive quia Tusculanis possessoribus relinquandam credebat ' etc.). Fra le molte ville Tusculane che se ne giovavano, va ricordata quella di Cicerone, e da uno dei luoghi ove ne fa menzione (de leg. agr. 3, 2: ' ego Tusculanis pro aqua Crabra vectigal pendam, quia mancipio fundum accepi ' cf. ad fam. 16, 8), si vede che anche a Tusculo l'acqua pubblica era venduta ai privati come negli altri municipii (v. **Aqua** p. 561).

Lanciani, I commentarii di Frontino etc., Atti della r. Accad. dei Lincei 1880 p. 321 segg.

AQUA (Curtia). — Uno dei fonti che alimentavano l'acqua Claudia condotta in Roma dall'imperatore Claudio, ricordato in alcune lapidi (v. **Aqua Claudia** cf. **Aqua Caerulea**).

AQUA (Ferentina). — Sorgente con bosco, presso la quale si raccoglievano i rappresentanti dell'antica federazione Latina, nei pressi probabilmente dell'odierno Marino (Liv. 1, 51 cf. 2, 38. Dionys. 4, 48. Cincius presso Festo p. 241: ' Alba diruta usque ad. P. Decium Murem cos. populus Latinus ad caput (aquae) Ferentinae, quod est sub monte Albano, consulere solitos ' etc.).

AQUA (Iulia). — Una delle acque di Roma condottavi da Agrippa essendo edile nell'anno 721 u. c., e le cui sorgenti si trovano nel territorio della così detta Marrana, alla pendice del monte Albano, e propriamente sopra Grottaferrata, sotto il ponte così detto degli Squarciarelli (Frontin. de aquis 9: ' Agrippa aedilis (segue l'anno) ad miliarium ab urbe duodecimum via Latina [deverticulo] euntibus ab Roma dextrorsus milium passuum duum alterius aquae proprias vires collegit et Tepulae rivum intercepit. adquisitae aquae ab inventore nomen Iulia datum est, ita tamen divisa erogatione, ut maneret Tepulae appellatio. Ductus Iuliae efficit longitudinem passuum quindecim milium quadrigentorum viginti sex s(emis) ') etc. Allora l'acquedotto ad archi, che dal settimo miglio la conduceva a Roma, fu adoperato anche per la conduttura dell'*aqua Marcia* e dell'*aqua Tepula*, già prima esistenti (Frontin. de aquis 19: ' Ex his (aquis) sex via Latina intra septimum miliarium contectis piscinis excipiuntur . . . . . [tres] autem earum, Iulia, Marcia, Tepula quae intercepta . . . rivo Iuliae accesserat, nunc a piscina eiusdem Iuliae modum accipit ac proprio canali et nomine venit — hae tres a piscinis in eosdem arcus recipiuntur. summus [in] his est Iuliae, inferior Tepulae, dein Marcia ' etc. cf. 18. 83). Recentemente sono stati scoperti tre cippi iugerali, i quali sono di grande importanza, perchè rimontano ancora al tempo, in cui la riunione delle tre acque non era avvenuta: NS. 1887 p. 559: *Iul*(*ia*) *Imp*(*erator*) *Caesar divi f*(*ilius*) *Augustus ex s*(*enatus*) *c*(*onsulto*) *CLIV p*(*edes*) *CCXL*; negli altri due (p. 73. 82) si hanno i numeri *CLXV* e *CCCII*. Riferiremo sotto (v.) **Aqua Marcia** gli altri cippi che portano insieme i nomi delle tre acque e le lapidi che le concernono.

Lanciani, I commentarii di Frontino etc. Atti della r. Accademia dei Lincei 1880 p. 270. 295. 314. 321 segg. — Jordan, Topogr. I 1 p. 466 segg.

Aqua Iulia chiamavasi pure un'acqua condotta da un privato in *Rufrae*, nella Campania (C. X 4833: *M. Volcio M. f. Sabino tr*(*ibuno*) *m*(*ilitum*) *quod aquam Iuliam pequnia sua adduxit Rufrani vicani*).

AQUA (Marcia). Dopo l'*Appia* e l'*Anio vetus*, una delle più antiche acque di Roma, essendovi stata condotta dal pretore Marcius Rex nell'anno 610 u. c. Un denaro (C. I 489) coniato tra l'anno 680-704 u. c. ha il nome di *Philippus* da un lato, dall'altro un arco fra cui leggesi *Aqua Mar*(*cia*), sormontato da una statua equestre, che probabilmente rappresenta il nostro pretore (cf. Plin. nat. hist. 31, 3, 41; 36, 15, 121). Frontino poi scrive (de aquis 7): ' Post annos (segue la data) cum Appiae Anionisque ductus vetustate quassati privatorum etiam fraudibus interciperentur, datum est a senatu negotium Marcio, qui tum praetor inter cives ius dicebat, eorum ductuum reficiendorum ac vindicandorum. Et quoniam incrementum urbis exigere videbatur ampliorem modum aquae, eidem mandatum a senatu est, ut curaret, quatinus alias aquas quas posset in urbem perduceret . . . . . duxit, cui ab auctore Marciae nomen est '). Pigliava origine dalle sorgenti presso il 36mo miliario della *via Valeria* (Frontin. l. c. ' Concipitur Marcia via Valeria ad miliarium tricesimum sextum deverticulo euntibus ab urbe Roma dextrosus milium passum trium. Sublacensi autem . . . . ad miliarium tricesimum octavum sinistrorsus intra passus ducentos ' etc.). Sui nuovi rivi aggiuntivi da Augusto e Caracalla v. **Aqua Augusta** — **Aqua Antoniniana**. — Quando, dopo essersi portata l'aqua Iulia in Roma, si usò dello stesso acquedotto anche per la Marcia e la Tepula (v. **Aqua Iulia**), i cippi iugerali recavano in testa per lo più il nome di tutte e tre queste acque (C. VI 1249 b: *Iul*(*ia*) *Tep*(*ula*) *Mar*(*cia*) *imp. Caes*[*ar*] *divi f. Augustu*[*s*] *ex s*(*enatus*) *c*(*onsulto*) *XXV ped*(*es*) *CC*[*XL*] cf. 1249 a. c. d. e. f. g. h. i.), ovvero della sola Marcia (C. VI 1250 b. c. cf. 1251 a. b. p. 848. BM. 1880 p. 18. C. XIV 4075-4078. 4081). Tre cippi terminali identici accennano, senza nominarle, alle tre acque (C. VI 1248 cf. p. 848: *Hac rivi aquar*(*um*) *trium eunt. Cippi positi iussu A. Didi Galli, T. Rubri Nepotis, M. Corneli Firmi curator*(*um*) *aquar*(*um*)). — Tre lapidi ricordano restauri apportati all'acquedotto da Augusto, Tito, Caracalla, e una quarta si riferisce forse a Settimio Severo: C. VI 1244: *Imp. Caesar divi Iuli f. Augustus* . . . . . . (a. 749 u. c.) *rivos aquarum omnium refecit* cf. monum. Ancyr. (C. III p. 794. 798) 4, 10. 11; 6, 38. — 1245: *Imp. Caes. M. Aurellius Antoninus Pius felix Au-g*(*ustus*) . . . . . . (a. 212) *aquam Marciam variis*

kasibus impeditam, purgato fonte, excisis et perforatis montibus, restituta forma, adquisito etiam fonte novo Antoniniano, in sacram urbem suam perducendam curavit. — 1246 : *Imp. Titus Caesar divi f. Vespasianus Aug(ustus)* . . . . . . (a. 79) *rivom aquae Marciae vetustate dilapsum refecit et aquam, quae in usu esse desierat reduxit.* — 1247 : . . . *aquam M[arciam] iniuriis d. . . . excisis [et perforatis montibus]* . . . *amplia* etc.).

Dei servi pubblici destinati all'amministrazione delle acque in Roma (v. **Aqua** p. 554), per la Marcia è noto uu

Vilicus (C. VI 8496 : *Amicus vil(icus) aquae Marciae* etc.).

LANCIANI, I commentari di Frontino etc„ Atti della r. Accad. dei Lincei 1880 p. 270 seg. — JORDAN, Topogr. I 1 p. 1, 65.

AQUA (Mellariensis). — È ricordata in una lapide di Lambaesis nella Numidia (C. VIII 2658), e forse è uno dei rivi compresi sotto il nome di (v.) **Aqua Alexandriana.**

AQUA (nigra). — Piccolo fiume della Pannonia, non menzionato che da Jornandes de reb. Geth. 52.

AQUA (Pinciana). — Leggesi in una fistula aquaria ritrovata in Roma nella villa Verospi vicino a porta Salara (O. 59 : *Aqua Pinciana d(omini) n(ostri) Fl(avii) Valentiniani Aug(usti)*). Il Lanciani (I commentarii di Frontino etc., Atti della r. Accad. dei Lincei 1880 p. 418) dopo aver osservato, esser questo l'unico esempio di un nome di acqua scritta su fistula aquaria, non dubita della genuinità del monumento, e opina che ' la formola *aqua Pinciana* dovrà intendersi sostituita a quella più elastica *hortorum Sallustianorum*, che occupavano, come ognun sa, parte del Pincio '.

AQUA (publica). — v. **Aqua** p. 539. 557.

AQUA (saliens). — Ricorre in varie lapidi: C. VI 564 : *[caste]ll(um), salientem, aram trans castell(um) in maceria* etc. — IX 3312 . . . *aquam saliendam c(oeraverunt).* — 4130 . . . *aquam in fanum sua inpensa perduxerunt, salientes quadrifaria suo loco restituerunt, canales* .... *restituerunt* etc. — 4786 . . . *aquam ex ag[ro] suo in municipium Forum Novom [pe]cunia sua adduxit et lacus om[ne]s [f]ecit et in piscinam* . . . . *saliendam curavit idemque probavit* etc. — X 3686 . . . . *et pater et fili* . . . *saliendamque* . . . . *restit* . . . . — 6428 . . . *aqua quae fluebat ex lacu conlegit et salientem in lacu redegit.* — XI 1062 :... *castella posuit port* ..... *[m]armoribus statu[eis fist]uleis et salientibus ornavit* etc. — 1946 . . *[aqu]am Virgine(m)* . . . *[Her]culis ad vetere [sal]iente in foro fecit* etc. All'*aqua saliens* accennano inoltre più volte Frontino (de aquis 76. 87. 97. 98. 104), Vitruvio (8, 3, 1. 6. 7, 2), Plinio (nat. hist. 36, 121) a proposito delle 105 *salientes* costruite da Agrippa in Roma, e da Ulpiano (Dig. 19, 17, 9, 1; 33, 7, 12, 24). Già prima il Friedländer (Sitteng. 1 [3] p. 15) e il Jordan dopo (Topogr. II p. 48 segg. 56 segg.) comentando questi luoghi e l'ultimo specialmente, mettendo in rapporto le *salientes* coi *lacus*, spiegano le prime siccome fontane pubbliche non nel senso di zampillanti, ma in quanto sono alimentate per mezzo di condutture. E il Jordan conchiude (p. 57), che in generale *aqua saliens* è ogni acqua condotta in città per mezzo di canali o tubi, nel senso stretto è anche ogni conduttura derivata dall'acquedotto principale, e che perciò non può esservi *lacus*, cioè vasca, bacino, senza *saliens*, ma bensì *saliens* senza *lacus*, benchè sia naturale il confondere l'una con l'altra.

AQUA (salutaris). — Iscrizione di Aquinum, nella Campania C. X 5411 : *C. Cavarius Sex. f. Ter(etina) Vi.* . . *Apulus* . . . . *Corneliae P. f. Iustae matris no[mine] aquam salutarem impensa sua* . . .

AQUA (Stygia). — Un' iscrizione metrica di Beneventum termina così (C. IX 1837) : *Nunc data sum Diti longum mansura per aevum Deducto et fatali igne et aqua Stygia.*

AQUA (Tepula). — Una delle acque di Roma, condottavi dai censori nell'anno 629 u. c. dalla stessa regione, da cui più tardi si derivò la *Iulia*, alla pendice del monte Albano, circa l'11[mo] miliario della *via Latina* (Frontin. de aquis 8 : ' Cn. Servilius Caepio et L. Cassius Longinus .... censores .... aquam, quae vocatur Tepula,ex agro Lucullano, quem quidam Tusculanum credunt, Romam et in Capitolium adducendam curaverunt. Tepula concipitur via Latina ad decimum miliarium deverticulo euntibus ab Roma dextrosus milium passuum duum : inde suo [rivo] in urbem perducebatur '). Dopo condotta la *Iulia*, lo stesso acquedotto servì per lei e per la Marcia (v. **Aqua Iulia**), e dei termini comuni a tutte e tre la ricordano (v. **Aqua Marcia**).

LANCIANI, I comment. di Frontino etc., Atti della r. Accad. dei Lincei 1880 p. 270 segg. — JORDAN, Topogr. I 1 p. 466.

AQUA (Tiburtina). — Così è chiamata un'acqua condotta in Circeii nel Latium (C. X 6427 : . . . *leg(ionis) VII Claud(iae) curat(ori) aquae Tiburt(inae) patrono* etc.

AQUA (Titulensis). — È ricordata in una lapide di Lambaesis nella Numidia (C. VIII 2660 : *Impp. Caess. C. Aur(elius) Valerius Diocletianus P. f. invictus Aug(ustus) et M. Au-*

relius Valerius Maximianus P. f. invictus Aug(ustus) aquae ductum Titulensem ab originem usque ad civitatem longa vetustate corruptum..... ad meliorem statum . . . restituerunt).

AQUA (Traiana: *Paola*). — Una delle acque di Roma condottavi da Traiano nell'anno 109 dal *lacus Sabatinus* (di Bracciano) e nel 1611 restituita da Paolo V, donde il nome moderno. La ricordano, oltre che il Curiosum e la Notitia, una moneta dello stesso imperatore (Eckhel 6, 425 = Cohen Traj. 305: *imp . Caes . Nervae . Traiano* (segue la data a. 109) *aqua Traiana* // *s . p . q . r . optimo principi . s . c .* Figura d'un fiume), e una lapide di Roma (C. VI 1260 = XI 3793: [*Imp.*] *Caesa*[*r divi*] *Nervae f. N*[*erva T*]*raianus A*[*ug*(*ustus*)] . . . . . (a. 109) *aquam Traianam pecunia sua in urbem perduxit emptis locis per latitud*(*inem*) *p. XXX*). Ad essa crede il ch. Bormann di potersi attribuire anche l'iscrizione di Forum Clodi, da lui pubblicata (C. XI 3309: *Optimo* [*et indul*]*gentissim*[*o principi*] *quod aqu*[*am usi*]*bus et salub*[*ritati publ*]*icae necessa*[*riam per*] *longum s*[*patium*] *structis oper*[*ibus im*]*pensa fisci s*]*ui duxit*] *Claudian*[*i*]).

Lanciani, I comment. di Frontino etc., Atti della r. Accadem. dei Lincei 1880 p. 374 segg. — Jordan, Topogr. I 1 p. 475.

AQUA (Vigetiana). — Acqua condotta da un privato, Mummius Niger Valerius Vegetus, nei propri fondi dell'agro Viterbese (C. XI 3003 cf. **Aqua** p. 538).

AQUA (Ventina). — Acqua della città di Pinna nei Vestini, condotta dai magistrati del municipio C. IX 3351: *C. Aculenus Q. f. . . C. Teucidius N. f. Lib. . . . IIIIvir*(*i*) *aquam Ventinam ex s*(*enatus*) *c*(*onsulto*) *cludendam cellasq*(*ue*) *fontis et Ventinae et virium faciendas concamerand*(*as*) *curarunt* etc.

AQUA (Virgo: *Trevi = Vergine*). — Una delle acque di Roma condottavi da Agrippa nell'anno 735 u. c. e raccolta all' 8° miglio della *via Collatina*, in un bacino a monte del casale di Salone (Frontin. de aquis 10: 'Idem (Agrippa) (segue la data) Virginem quoque in agro Lucullano collectam Romam perduxit . . . . Concipitur Virgo via Collatia ad miliarium octavum . . . . Venit per longitudinem passuum decem quattuor milium centum quinque' cf. 18. 22. 70. Plin. nat. hist. 31, 42; 46, 24, 9). Ne avanzano tre cippi terminali, di cui due posti da Tiberio nell' anno 36 (C. VI 1253 a. b: *Virg*(*o*) *Ti. Caesar Aug*(*ustus*) .... (a. 67/37) *I p*(*edes CCXL*), l'altro da Claudio nell'anno 44 (C. VI 1254: *Virg*(*o*) *Ti. Claudius Drusi f. Caesar Aug*(*ustus*) . . . . (a. 44/45) *I p*(*edes*) *CCXL* cf. BM. 1880 p. 19). Una lapide ricorda i restauri fatti dallo stesso Claudio all'acquedotto nell'anno 46 (C VI 1252: *Ti Claudius Drusi f. Caesar Augustus* . . . . . (a. 46) *arcus ductus aquae Virginis disturbatos per C. Caesarem a fundamentis novos fecit ac restituit*); un'altra quelli fatti da Costantino (BM. 1881 p. 197: *Imp. Caesar Fl*(*avius*) *Constanti*[*n*]*us formam aqua*[*e*] *Virginis vetustate con*[*l*]*apsam a fontibus renova*[*t*]*am arquaturis eminentibus omn*[*ib*]*us dirutam pecunia sua populi Romani* [*nec*]*essario usui tribuit e*(*xh*)*iberi curante Centullio Va*[*l*]*eriano v*(*iro*) *c*(*larissimo*) *cur*(*atore*) *aquarum et Minic*[*iae*] etc.

Lanciani, I comment. di Frontino etc., Atti della r. Accad. dei Lincei 1880 p. 332 segg. — Jordan, Topogr. I 1 p. 471.

Aqua Virgo — è probabilmente detta anche un'acqua condotta in Perusia (C. XI 1946: [*Aqu*]*am Virgine*(*m*) . . . [*Her*]*culis ad vetere* . . . [*sal*]*iente in foro fecit* etc.).

AQUA (viva). — Nome di due luoghi:

1) nell'Etruria, sulla via Flaminia fra Rubrae e Ocriculum, sul versante settentrionale del Soracte (Itin. Hieros. p. 613. Tab. Peut. 5, 4).

2) nella Pannonia superior, sulla via tra Poetovio e Siscia, probabilmente presso l'odierna Warasdin (Itin. Anton. p. 129. Hieros p. 561. Peuting. 5, 3 Ravenn. 4, 19).

AQUAE. — Così genericamente, senza alcuna apposizione sono indicati luoghi per lo più di bagni nelle provincie, luoghi che o rimangono come semplici stazioni o talvolta si sviluppano anche con un ordinamento comunale: nel primo caso è frequente negli itinerarii pure la forma *Ad Aquas*.

1) Nell'Africa proconsularis.

Stazione sulla via che da Carthago si dirigeva a Thignica, passando per Coreva, a 8 miglia da questa e 6 da quella (Tab Peut. 5, 3); le sue ruine dette oggi *H.r el-Baghla* son presso una sorgente solfurea. Due miliarii C. VIII 10073. 10074. Cf. Tissot, La prov. Rom. d'Afrique 2 p. 451.-453.

2) Nella Britannia: v. **Aquae Sulis**.

3) Nella Dacia.

Stazione sulla via da Apulum a Sarmizegetusa, oggi *Kis-Kalan* e ancora luogo di terme (Tab. Peut. 7, 5 cf. Ptol. 3, 8, 9). Fra le poche lapidi latine ivi rinvenute (C. III 1403-1414) merita particolare attenzione quella in cui il luogo è detto

Aquensis pagus (C. III 1407): (*I*(*ovi*) *o*(*ptimo*) *m*(*aximo*) *pro sal*(*ute*) *d*(*ominorum?*) *n*(*ostrorum?*) *C. Iul*(*ius*) *Marcianus dec*(*urio*) *col*(*oniae*), *praef*(*ectus*) *pag*(*i*) *Aquensis genio eor*(*um*) *posuit*); da

cui appare come esso fosse retto da un *praefectus*. Senza dubbio faceva parte della vicina colonia di Sarmizegetusa.

MOMMSEN, C. I. L. III p. 227.

4) Nella Gallia Narbonensis.

Luogo degli Allobrogi nella Savoia, oggi ancora, come nell'antichità, sede di bagni termali, *Aix-les-Bains*, presso il *Lac du Bourget* e da cui provengono alcune lapidi (C. XII 2449. 2457. 2459. 2460. 2461. 2462. 5874). Più importante fra tutte è quella (2461), la quale mostra, ciò che del resto è comune a tutti i luoghi del territorio degli Allobrogi, come questo fosse ordinato a *vicus* della città capitale di Vienna, e gli abitanti si chiamassero

Vicani Aquarum, di cui una specie di autorità suprema formata a guisa dell'*ordo* di alcune corporazioni porta il nome di

Decem lecti: (*Aram decem l[ecti] Aquenses et patroni de suo ob donum fig[l]in(arum), [q]uem* (sic) .... [*possessoribus vici Aqu?]arum et vicanis don[avit] ad epulum pa[rand?]um.... cum suo fructu* (seguono 10 nomi, a capo dei quali quelli dei due *patroni*)). Nelle altre lapidi si fa menzione pure di *possessores* (2459. 2460. 5874), d'un *VI vir Augustalis* (2457) e di un *hospes* (2462). Notevole è pure il frammento d'un editto, probabilmente degli edili di Vienna, circa il divieto di introdurre veicoli nel *campum pecuarium* (2462): *in campum hunc pecuarium ve[hiculum?] ne quis induxisse v[e]lit nisi aut [nun]dinarum caussa, a[ut] hospes qui [in] diaeta Asiciana aut [? P]aconiana [hospi]tabitur vel in luc[u]m ire volet* etc.).

HIRSCHFELD, C. I. Lat. XII p. 219. 305.

5) Nella Germania.

Luogo nel territorio dei Marcomanni e propriamente degli Agri decumates, l'odierna *Baden-Baden* (KAA. XI Eh), detto anche

Civitas Aurelia Aquensis (O. 949. 957.— BRh. 1960), o semplicemente *civitas Aquensis* (O. 928. — BRh. 1958), e in un'altra lapide frammentata *res publica* (O. 452). Sarebbe stata fondata da Traiano o Adriano: delle lapidi due ricordano gli Antonini, altre i Severi.

6) Nell'Helvetia.

Luogo corrispondente all'odierna *Baden* in Arargau presso Zurigo (KAA. XI Fhi), detto in una lapide.

Aquensis vicus (IH. 241 = O. 457: *Deae Isidi templum a solo L. Annusius Magianus de suo posuit vik(anis) Aquensib(us), ad cuius templi ornamenta Alpinia Alpinula coniux et Peregrina fil(ia denarios centum) dederunt l(oco) d(ato) d(ecreto) vicanorum*). Poche altre iscrizioni, per lo più dedicatorie e frammentate (IH. 240. 242ª. 242ᵇ. 243. 244) non hanno importanza per l'ordinamento amministrativo. È ricordato da Tacito (hist. 1, 67), che riferendosi all'anno 69 d. Cr. scrive: ' Caecina, belli avidus, proximam quamque culpam, antequam poeniteret ultum ibat. mota propere castra, vastati agri, direptus longa pace in modum municipii exstructus locus, amoeno salubrium aquarum usu frequens '.

7) Nella Liguria: v. **Aquae Statiellae**.

8) Nella Pannonia superior.

Stazione indicata dall'itinerario Anton. p. 233. 261, tra Vindobona e Scarabantia (KAA. XI EFmn), l'odierna *Baden* presso Vienna.

AQUAE (Albensis). — Luoghi dell'Africa e propriamente nella Numidia, nella Byzacena e nella Mauretania Sitifensis, dei quali non si possono accertare i corrispondenti moderni e che erano sedi episcopali (Not. eccl. Afr. e Collat. Carthag. 197. 198 cf. Morcelli, Africa Christ. I p. 78. Tissot, La prov. rom. d'Afrique 2 p. 781).

AQUAE (Albulae).— C. XIV 3908-3918.— Sorgenti solfuree nascenti dal lago della Solfatara e gettantisi nel Teverone (*Anio*), site a sinistra della via che da Roma mena a Tibur, a circa 16 miglia da quella (Tab. Peuting. 5, 5. KAA. VIII Gd), così chiamate nelle lapidi (C. XIV 3534. 3908. 3909. 3910) e in genere negli scrittori (Stat. silv. 1, 3, 75. Martial. 1, 12, 2. Plin. nat. hist. 31, 10. Suet. Aug. 82; Nero 31. Senec. quaest. nat. 20. Strab. 5, 3, 11 p. 238. Paus. 4, 35, 10. Galen. 10 p. 586 K: *flumen Albula* Vitruv. 8, 3, 2; *Albuleus gurges* nella iscrizione metrica 3911), usate già da Augusto come salutari (Suet. Aug. l. c.) e da Nerone condotte nella sua casa aurea (Suet. Nero l. c.). Dalla lapide di Tibur (C. XIV 3534: *C. Iulius Sp. f. Iulianus Proculus sacerdos m(atris) d(eum) m(agnae) Id(aeae) ad aquas Albulas*) appare come probabilmente il luogo fosse compreso nel territorio di Tibur, da cui non dista che circa 5000 passi. Che per la loro virtù benefica fossero concepite anche come divinità, si vede dalle lapidi ad esse dedicate (3908: [*Aquis A]lbulis d(ono) d(edit) [C]eladus Aug(usti) l(ibertus)*; 3909: *Aquis Albulis sanctissimis Ulpia Athenais .... d. d*; 3910: *Aquis Albulis sa[cr(um)] C. Umbreius Lavican[us] pro sal(ute) s(ua) v(otum) l(ibens) s(olvit) m(erito)*; 3911: *Debilis Albuleo steteat qui gurgitete Samis, Articulum medicis ut tenuaret aquis Dente quod Aetrusco turgebat saucius, apro Et Russellano forte solutus erat, Hinc graciles ubi iam nervi tenuisque cicatrix Et celer accepto currere coepit ecus, Dat tibi pro meritis* etc.

In una lapide trovata recentemente nel tempio

di Hercules in Tibur (C. XIV 4262: [*Iu*]*liae* [*A*]*ntull*[*ae*] . . *Albun*[*ea M*]*usoni*[*us Iuli*]*us Antu*[*llus fi*]*lius* etc.), ricorre il nome di

Albunea — che senza dubbio ha una relazione con le *aquae Albulae*, benchè non si possa con certezza stabilire in che essa consista. Innanzi tutto, in un luogo di Varrone presso Lattanzio (inst. 1, 6, 12) è detto, che il simulacro di Albunea fu trovato nel fondo dell'Anio presso Tibur, con un libro dei vaticinii in mano; ciò che è d'accordo con la leggenda cui accenna Tibullo (2, 5, 69), e col fatto che Varrone pone come decima Sibylla questa di Tibur accanto alle altre non menziontate dagli scrittori greci (cf. Suid. v. Σίβυλλαι). D'altra parte Virgilio (Aen. 7, 81 seg.) ricorda, a proposito dell'oracolo di Faunus e di re Latinus, che ad Albunea era sacra una fonte solfurea, il cui luogo è anche mentovato da Orazio nelle parole: ' domus Albuneae resonantis et praeceps Anio ' (carm. 1, 7, 12). E Servio (ad Aen. l. c.) scrive: ' Sub Albunea, in Albunea. Alta, quia est in Tiburtinis altissimis montibus. Et Albunea dicta est, ab aquae qualitate, quae in illo fonte est . . . . Sciendum sane unum nomen esse fontis et silvae '. Sicchè il Wörner non dubita, che Albunea sia la Nympha delle *aquae Albulae*, la Sibylla, la Carmentis di Tibur (Serv. ad Aen. 8, 336), e così spiega come Stazio (silv. 1, 3, 75) chiami *Albula* quella che altri appellano *Albunea*. Il Dessau invece resta alquanto incerto in questa identificazione, e conchiude: ' probabile est Vergilium aut respexisse lucum aliquem Albuneae sacrum situm ad aquas Albulas aut sibi finxisse, fuisse ibi aliquando talem lucum. Ipsum nomen aquarum Albularum num coniunctum sit cum nomine deae Albuneae, ego non definio; sed Vergilium vel auctorem aliquem quem secutus est Virgilius haec nominum similitudo movere potuit ut aquis Albulis deam Tiburtium Albuneam pro numine attribueret '.

Dessau, C. I. Lat. XIV p. 453. — Werner, Roscher's Lexicon griech. u. röm. Mythol. s. *Albuna*.

AQUAE (Angae). — Nei Bruttii, sulla via tra Consentia e Vibo Valentia (Tab. Peut. 7, 1), corrispondenti agli odierni bagni di Nicastro.

AQUAE (Apollinares). — Luogo di bagni termali dell'Etruria, sulla via da Roma a Cosa, fra Tarquinii e Careiae (Itin. Anton. p. 300. Tab. Peut. 5, 3). Generalmente s'identificano col luogo moderno detto Vicarello, a settentrione del lacus Sabatinus (*Bracciano*), anche oggi sede di bagni termali, da cui nel 1852 vennero fuori parecchi vasellini scritti e dedicati per lo più ad Apollo o ad Apollo e alle Nymphae (C. XI 3285. 3286. 3287. 3288. 3289. 3290. 3294) e i quattro itinerarii da Gades a Roma scritti su vasi d'argento (C. XI 3281 — 3284), oltre ad altre iscrizioni (3291. 3292. 3293. 3295. 3297), a monete etc. Quella identificazione però è impugnata per la ragione, che laddove la distanza delle aquae Apollinares da Tarquinii dalla Peutingeriana e dall'itin. Antoniniano è fissata a XII miglia, nel fatto poi essa è di molto maggiore. Per la stessa ragione non regge l'altra identificazione che s'è voluta fare con gli odierni *Bagni di Stigliano*, anch'essi assai più lontani di VII miglia da Tarquinii. A ogni modo, è indubitato che le aquae Apollinares erano un *vicus* nell'antichità, ma è dubbio a quale delle vicine città etrusche appartenesse.

Bormann, C. I. Lat. XI p. 496.

AQUAE (Aponi: *Abano*). — Luogo nell'agro Patavino, sotto i monti Euganei, a circa sei miglia da Patavium, l'odierno *Abano*, anche oggi celebrato per le sue acque termali, come già presso gli antichi (Plin. nat. hist. 2, 103, 227: ' Patavinorum aquae calidae ' cf. 31, 6, 61. Lucan. 7, 193: ' Aponus terris ubi fumi per exit '. Sil. Ital. 12, 218: ' Apono gaudens populus '. Martial. 6, 42, 2: ' fontes Aponi rudes puellis ' cf. Suet. Tib. 14. Claudian. idyll. 6 inscr. *Aponus*. Cassiod. var. 2, 39). Personificate come divinità della sorgente stessa (v. **Aponius**), ad esse si riferiscono varie iscrizioni locali votive (C. V 2784-2790. 3101? 8990), nelle quali il nome abbreviato *A* . *A* può esser letto così *A*(*pono*) *A*(*ugusto*), come *A*(*quis*) *A*(*ponis*). Che fin nei tempi di Teodorico vi esistessero ancora le terme, si vede da Cassiodoro (l. c.: ' antiqua illic aedificiorum soliditas innovatur, ut sive in thermis, sive in cuniculis fuerit aliquid reparandum, te debeat imminente reconstrui ' etc.).

Mommsen, C. I. Lat. V p. 271.

AQUAE (Aravenae). — Stazione nella Cappadocia ai confini della Galatia, sulla via da Tavium a Caesarea Mazaca, tra Zama e Bona (Tav. Peuting. p. 10, 2).

AQUAE (Augustae). — v. **Aquae Tarbelicae**.

AQUAE (Balizae). — Stazione nella Pannonia superior, sulla via tra Mursa e Siscia, tra Varianae e Incerum (Itin. Anton. p. 265: *Aquis Balissis*). Una lapide urbana la ricorda come patria d'un equite singulare, nella forma *Balizae* (C. VI 3297: *Ulpius Cocceius eq*(*ues*) *s*(*ingularis*) *d*(*omini*) *n*(*ostri*), *castris nov*(*is*), *t*(*urma*) *Kasti. ex Pan*(*nonia*) *sup*(*eriore*) *natus ad aquas Balizas, pago Iovista, vico Coc. . . . netitus* etc.). Da essa si vede come il luogo facesse parte d'un *vicus*, che negli itinerarii corrisponde alla *mutatio Cocconis* (Hierosol. Ravenn. 4, 19).

Mommsen, C. I. Lat. III p. 506 seg.

AQUAE (**Bilbilitanae**: *Alhama*). — Luogo dell'Hispania Tarraconensis, stazione sulla via tra Emerita Augusta e Caesaraugusta (Itin. Anton. p. 437, 2; 438, 14), a venticinque miglia a destra della città di (v.) **Bilbilis**. Una lapide sepolcrale ivi rinvenuta è posta a un *L. Cornelius Philomusi l(ibertus) Samius Aquensis* (C. II 3022).

AQUAE (**Bormonis**). — Nell' Aquitania, territorio dei Bituriges Cubi, sulla via da Avaricum ad Augustonemetum (Tab. Peuting. p. 2, 4): oggi *Bourges-les-Bains* o *Bourbon-les-Bains*.

AQUAE (**B(riginnenses?)**). — Sopra una piccola ara trovata nel luogo detto *Le serre de Brien*, al disopra di Brignon cantone di Venezobre Gard, nella Gallia Narbonensis, leggesi (C. XII 2913): *C. Aurelius Aquis B(riginensibus?) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)*). Lo Charvet presso Allmer (RE. 1 p. 264) nota però, che nel luogo non s'incontrano vestigia d'antichità, nè esso possiede ora alcuna sorgente; ma la sua posizione nell'intervallo compreso tra il Droude e il Gardon ha potuto essere considerato come un argomento bastevole a giustificare il culto a quelle acque.

AQUAE (**Caesaris**: *H.r el-Hammam*). — Luogo della Numidia, sulla via tra Theveste ad Mercurium, secondo la tavola Peutingeriana (4, 4) a 7 miglia da Theveste; ma il Tissot (La prov. romaine d'Afrique 2 p. 480) prova, che debba correggersi in 12 miglia, ciò che conduce all'identificazione non con *Aïn-Chabrou*, ma con *H.r el-Hammam*, nome che traduce esattamente l'antico romano. Da esso e dal vicino luogo *Okkus* provengono varie iscrizioni, per lo più sepolcrali e qualcuna cristiana (C. VIII 2182-2189. 10683-10689).

AQUAE (**Calentes**). — Nell'Aquitania, presso gli Arverni (Sid. Apoll. 24, 16), oggi *Chaudes aigues* nel dipart. Contal.

AQUAE (**Calidae**). — Nome comune a varii luoghi termali più o meno ordinati a comune, e di cui alcuni chiamati anche diversamente. I principali si hanno nelle seguenti regioni:

1) Nell'Africa proconsularis.

Luogo sul golfo di Cartagine, al nord di Carpi, così chiamato da Livio (30, 24) e Θερμὰ da Strabone (17, 3, 16 p. 834), *Aquas* nel Ravennate (5, 5) o anche *Aquae Carpitanae*, corrispondenti all'odierna *Curbes* (v. Tissot, La prov. rom. de l'Afrique 1 p. 164. 167 cf. 2 p. 140. C. VIII p. 132). Altro luogo nella stessa provincia v. **Aquae Cirnenses**.

2) Nell'Aquitania.

Luogo nel territorio degli Arverni, sulla via tra Augustonemetum e Ariolica (Tab. Peuting. 2, 4).

3) Nell'Asia Minor.

Sui confini della Cappadocia e della Lycaonia, a mezzogiorno di Tyana (Tab. Peut. 10, 2). È ricordato questo luogo pure in un frammento di itinerario (C. VI 5076: *Ad aq(uas) Calid[as]* etc.).

4) Nell'Hispania Tarraconensis.

Luogo corrispondente all'odierno *Caldos de Momby*, di cui Plinio (nat. hist. 3, 3, 23) ricorda gli abitanti col nome di *Aquicaldenses* come stipendiarii, e che Tolomeo (2, 6, 70) pone ai confini degli Ausetani col nome di Ὕδατα θερμά), anch'oggi noto per le sue acque termali. Se ne hanno alcune lapidi (C. II 4487-4493), quasi tutte votive e dedicate ad Apollo, Iside, Minerva e forse alla Salute.

5) Nella Mauretania Caesariensis.

Stazione tra Sufasar e Caesarea, ricordata col nome di *Aquas* nell'itin. Antoniniano (p. 31) e da Tolomeo detta Ὕδατα θέρμα κολωνία (4, 2, 26), e da cui provengono alcune lapidi di poca importanza (C. VIII 9599-9605. — EE. 7, 525.

6) Nella Thracia.

Luogo ad occidente di Anchialus sul versante meridionale dell'Haemus (Tab. Peut. 8, 4. Ravenn. 187, 15), corrispondente all'odierno *Urum-Jeniköi* presso *Burgas*. Se ne ha una lapide sepolcrale (C. III 7408).

AQUAE (**Carpitanae**). — Sul golfo di Cartagine nell'Africa proconsularis: identiche alle (v.) **Aquae Calidae** (1).

AQUAE (**Celenae**). — Luogo termale dell'Hispania Tarraconensis, nel territorio dei Gallaeci, nelle vicinanze di Iria Flavia, ricordato negli itinerarii (Anton. p. 423. Ravenn. 4, 45), da Tolomeo (2, 6, 25) e da Plinio (nat. hist. 4, 34, 121), secondo il quale i Cileni formavano un conventus dei Bracaraugustani. Una lapide locale (C. II 2546) è dedicata *Nymphis C(aelenis)* o *C(elenensibus)*.

AQUAE (**Cirnenses**). — Terme nell'Africa proconsularis, ricordate in due epigrammi di Luxorius (n. 350, Anthol. lat. Riese), che secondo il Tissot (La prov. rom. de l'Afrique 2 p. 766) sono probabilmente da collocare presso *Bucherin*, identica al Κίρνα ὄρος di Tolomeo (4, 3), da cui hanno orgine i due laghi di *Sisara* e di *Hipponitis*.

AQUAE (**conlegium**). — Una iscrizione di Roma (C. VI 10298) molto importante per varii rispetti, specialmente come *lex collegii* (v. **Collegium**) e riguardo al giuramento (v. **Iusiurandum**), alle multe (v. **Multa**) e ai giudizi recuperatorii (v. **Recuperator**), e relativa agli ul-

timi tempi della Repubblica o ai primi dell'Impero, accenna all'esistenza d'un *conlegium aquae,* che generalmente si ritiene siccome composto di *fullones.* Di recente però il Mommsen (Staatsr. 3 p. 115, 4 cf. 2³ p. 437, 2) mettendo in relazione il medesimo con la lex rivalicia presso Festo (p. 340: ' [mon]tani paganive si[fis aquam dividunto: donec eam iuter se [diviserint . . . . .], iudicatio esto ') e con le parole di Frontino (de aquis 94: ' aliquid et in domos principum civitatis dabatur (aqua) concedentibus reliquis ' cf. **Aqua** p. 546), dà un'altra spiegazione. Egli crede probabile che questa corporazione sia una delle antichissime dei *montani* e *pagani* della città di Roma, che a proprie spese e sotto la vigilanza dei censori avevano il compito di condurre l'acqua dal canale principale nei singoli loro distretti (*montes, pagi*).

AQUAE (Convenarum). — Luogo termale dell'Aquitania, così detto dal nome etnico di *Convenae,* popolazione dei Pirenei da Pompeo ordinata a comune (Plin. nat. hist. 4, 19, 108), lontano sedici miglia da Lugudunum (Itin. Anton. p. 457) e ricordato anche da Strabone (1, 2, 1 p. 190). Generalmente s'identifica con l'odierna *Bagnères de Bigorre* (KKA. XI Hd.); altri però lo riscontra in *Capbern,* negli alti Pirenei, cantone di Lannemegan (Revue des soc. savantes des départ. 1re liv. Août 1875). Una lapide di Bagnères (O. 204) è dedicata *Numini Augusti.... nomine vicanorum Aquensium.*

AQUAE (Cumanae). — Nome che in Livio (41, 16, 3) piglia il luogo termale di (v.) **Baiae** nella Campania, presso Cumae.

AQUAE (Cutiliae: presso *Civita Ducale*). — Vico di Reate nella Sabina (Plin. nat. hist. 3, 12, 109; 31, 2, 10. Strab. 5, 3, 1 p. 228), sulla via Salaria, tra Reate ed Interocrium (Itin. Anton. p. 306. Tab. Peuting. 5, 4. cf. Dionys. 1, 15. Liv. 26, 11, 10), l'umbilico dell'Italia secondo i corografi (Plin. nat. hist. 3, 12, 109. Dionys. 2, 49), più volte mentovato per l'isola che conteneva e per le sue acque (Varro l. l. 5, 71. Macrob. sat. 1, 7, 28. seg. Dionys. 1, 15. Fest. ep. p. 51. Senec. n. q. 3, 25, 8. Vitruv. 8, 3, 5. Plin. nat. hist. 2, 95, 209; 31, 6, 59 etc.), e per esservi morti Vespasiano (Suet. Vesp. 24. Dio Cass. 66, 17) e Tito (Suet. Tit. 11. Dio Cass. 66, 26). — Delle poche lapidi che ne provengono (C. IX 4663-4671), una (4663) ricorda un'*aedes* dedicata *Iovi o(ptimo) m(aximo),* un'altra *Silvanus* (4664).

Mommsen, C. I. Lat. IX p. 437.

AQUAE (Dacicae). — Nella Mauretania Tingitana, sulla via da Tingis a Volubilis (Itin. Anton. p. 93. Ravenn. 3, 11), forse l'odierno *Ilaluan.*

AQUAE (ferventes). — In una tavoletta di piombo imprecativa scoperta a Pergie, fra Arezzo e Biturgia, presso una sorgente d'acqua acidula ferruginosa, leggesi (C. XI 1823): *Q. Letinium Lupum, qui et vocatur Caucadio, ... hunc ego aput vostrum numen demando devoveo desacrifico, uti vos, Aquae ferventes, siv[e v]os Nimfas [si]ve quo alio animo voltis adpe[l]lari, uti vos eum interemates interficiates intra annum . . . . .* Il Jordan (Topogr. II p. 19) ricordando il *mare fervidum* dei poeti, il *sonus fervens* delle acque termali presso Plinio (nat. hist. 2, 193) e le parole di Vitruvio (8, 3, 2): *cum sunt frigidi, videntur aspecti fervere,* riguardo a quelle Albulae, anch'esse calde, ne conchiude che il *fervens* stia per indicare il rumore che fa l'acqua, come se bollisse, quando cade dall'alto; e che conforme a ciò sia da leggere *aquam ferventem* e non *cernentem,* ove il Curiosum e la Notitia indicano una località di Roma (v. **Aqua cernens**).

AQUAE (Flaviae: *Chaves*). — Città della Gallaecia nell'Hispania Tarraconensis, a oriente di Bracara Augusta (KAA. X Cb), così chiamata in alcuni miliarii relativi alla via tra essa e Bracara fatta da Traiano e restaurata da Adriano (C. II 4779-4783); *Aquiflavienses* son detti gli abitanti in due altre lapidi (2477. 2478), ed *Aquifl(aviensis) ex convent(u) Bracar(a)august(ano)* uno di essi in un'altra di Tarraco (4204). Nome preso senza dubbio da quello di Vespasiano, che diè loro e a tutte le città dell'Hispania il diritto di latinità (Plin. nat. hist. 3, 3, 30). Forse accenna a questa città Tolomeo (2, 6, 40) nelle parole *ὕδατα Λαιά* da leggere secondo l'Hübner *Φλαούϊα.* — Delle iscrizioni che ne avanzano (C. II 2468. 2474. 2477. 2478. 2482), due soltanto hanno importanza. L'una (2477), che nomina dieci città fra cui questa, che compiono non si sa che cosa sotto Vespasiano; l'altra (2478) relativa a un ponte costruito dagli abitanti: *Imp. Caes. Nerva(e) Traiano Aug(usto) . . . .* (a. 140 d. Cr.) *Aquiflavienses pontem lapideum de suo f(aciendum) c(uraverunt).* Quando la città ebbe la cittadinanza romana, fu inscritta nella tribù Quirina (C. II 4204).

Huebner, C. I. Lat. II p. 344.

AQUAE (forma). — v. **Aqua** p. 541.

AQUAE (frigidae). — Nella Mesopotamia, ad oriente di Nisibis e nord-ovest di Singara (Tab. Peuting. 11, 4).

AQUAE (Gummitanae). — v. **Aquae Persianae**.

AQUAE (Herculis). — Stazione nella Numidia, a 12 chilometri circa da *El-Kantara,* distanza che corrisponde ai 9 miglia della tavola

Peutingeriana (4, 1), l'odierno *Sidiel-Hadj;* le vestigia antiche, fra cui le mura di cinta, fanno supporre che il luogo fosse abbastanza grande e sviluppato. Se ne hanno due iscrizioni (C. VIII 2492. 2493). Cf. Tissot, La prov. romaine de l'Afrique 2 p. 518.

AQUAE (Hypsitanae). — Nella Sardinia. v. **Forum Traiani.**

AQUAE (Iasae). — Nella Pannonia superior, sulla riva destra del Dravus, non lungi da *Aqua viva* v. **Iasi.**

AQUAE (Larodes). — Nella Sicilia, tra Agrigentum e Lilybaeum, l'odierna *Sciacca,* dette anche (v.) **Thermae Selinuntiae.**

AQUAE (Mattiacae: *Wiesbaden*). — Sorgenti termali nel territorio dei Mattiaci, popolazione della Germania non lungi dal Reno, ricordate da Plinio (nat. hist. 31, 20: « Sunt et Mattiaci in Germania fontes calidi trans Rhenum, quorum haustus tridus fervet, circa margines vero pumicem faciunt aquae ») ed Ammiano (29, 4, 3).

AQUAE (Neapolitanae). — Nella Sardinia, sulla via da Caralis a Othoca, fra queste due città (Ptol. 3 3, 7. Itin. Anton. p. 82. Ravenn. 5, 26: *Aquae calidae Neapolitanorum*), così dette dalla vicina Neapolis; ad esse corrisponde l'odierna *Sardara* (cf. C. X p. 785).

AQUAE (Neptuniae). — Livio le ricorda (39, 44, 6) a proposito di opere compiute dai comuni nell'anno 570 u. c.: ' molem ad Neptunias aquas (faciendam locavit), ut iter populo esset, et viam per Formianum montem ' etc. Dal luogo di Vitruvio (8, 3, 15) relativo a un *fons Neptunius* presso Tarracina, si suppone che sieno a questo identico.

AQUAE (Neri). — Stazione nel territorio dei Biturigi Cubi nell'Aquitania, sulla via da Augustonemetum a Mediolanum al sud-est d'Avaricum (Tab. Peut. 2, 3).

AQUAE (Nisincii). — Stazione nel territorio degli Aedui, nella Gallia Lugudunensis, sulla via che conduce in Aquitania (Tab. Peut. 2, 4), oggi *Bourbon d'Anci.*

AQUAE (Originis). — Luogo termale nell'Hispania Tarraconensis, sulla via da Bracara ad Asturica (Itin. Ant. p. 428, 1), molto probabilmente l'odierna *Sa Comba de Bande* (cf. C. II p. 351).

AQUAE (Passerianae). — La tavola Peutingeriana (5, 1) nota una stazione *ad Aquas Passaris,* sulla via Cassia, a nove miglia da Forum Cassi e undici da Volsinii, nell'Etruria. Ad essa pare che sieno da riferire non solo Marziale (6, 42, 5. 6), ma anche *le aquae Passerianae* di una lapide del territorio di Viterbo (C. XI 3003).

AQUAE (Persianae). — Nell'Africa proconsularis e propriamente nel golfo di Cartagine, tra Maxula e Gummis, la stazione *ad Aquas* della tavola Peutingeriana (6, 1). Il Tissot (La prov. rom. de l'Afrique 2 p. 125 seg.) e prima di lui già altri (Philolog. XIV p. 423) dà loro questo nome, togliendolo da Apuleio (Florid. p. 133 seg.); e da una lapide ivi trovata (C. VIII 997: *Aesculapio L. Iulius Perseus cond(uctor quattuor) p(ublicorum) A(fricae)*), ne spiega l'origine da un Iulius Perseus appaltatore delle imposte della provincia, che avea forse fondato o restaurato quello stabilimento termale. Il luogo corrisponde all'odierno *Hammam el-Enf,* dove si trovano ancora avanzi antichi, e le acque godono grande reputazione presso gli abitanti. Sarebbe insomma lo stesso luogo, cui nella carta geografica del *Corpus* VIII si dà il nome di *Aquae Gummitanae,* dalla prossima *Gummis,* nome che il Tissot (p. 140) pone in dubbio, sostituendovi quest'altro.

AQUAE (Perticianenses). — Luogo nella Sicilia, sulla via litoranea da Hikkara a Drepanum, a 18 miglia da quest'ultima (Itin. Anton. p. 97).

AQUAE (Pincianae). — v. **Aquae Segestanae.**

AQUAE (Pisanae). — Le ricorda Plinio (nat. hist. 2, 103, 227) come acque termali, poco distanti da Pisa, corrispondenti agli odierni *Bagni di S. Giuliano,* da cui si hanno due lapidi (C. XI 1418. 1419), nella prima delle quali, frammentata, leggesi . . . . [*iu*]*s M*(*arci*) *l*(*ibertus*) *Eros aqu*. . . . . . . *rum aediclam,* che il Nissen supplisce: *aqu*[*arum Pisana*]*rum aediclam* [*d*(*e*) *s*(*uo*) *f*(*aciendam*) *c*(*uravit*)]. Cf. Bormann, C. XI p. 274.

AQUAE (Poetovionenses). — Una iscrizione frammentata di Histonium, in Italia, (C. IX 2865) ha: *Iuliana nata Pannon*[*ia superiore Aq*]*uis Pet*[*ovionensibus*] etc., dove forse è indicato il luogo della Pannonia superiore presso Poetovium, noto più comunemente col nome di (v.) **Aqua viva.**

AQUAE (Populoniae). — Stazione poco lontano da Populonium, nell'Etruria (Tab. Peut. 4, 2. Ravenn, 4, 34).

AQUAE (Querquennae). — Nell'Hispania Tarraconensis, così dette dalla popolazione dei Querquerni della Gallaecia (cf. Plin. nat. hist. 3, 3, 28. C. II 2477), ricordate da Tolomeo (2, 6, 47) e dagl'itinerarii (Anton. p. 428 cf. Ravenn. 4, 45: *Aquae Cercenae*), sulla via da Bracara ad Asturica, a nord-est delle Aquae Originis.

AQUAE (Regiae). — Si ha notizia di due luoghi con questo nome.

1) Nell'Epirus a piè del castellum Chimera, sui monti Acroceraunii (Plin. nat. hist. 4, 4).

2) In Africa, nella Byzacena, sulla via da Carthago a Sufetula (Itin. Ant. p. 53) e da Tysdrus a Theveste (Itin. Anton. 54, 55 cf. 47, 56. Tab. Peut. 6, 1. Ravenn. 3, 5); è dubbio se corrisponda il luogo all'odierno *H.r Babusha* o ad *Aïn Beïda* (cf. Tissot, La prov. rom. de l'Afrique 2 p. 586 segg. C. VIII p. 20).

AQUAE (Sacaritanae). — Città dell'Africa nella Byzacena, nota per una lapide scoperta a Bisica, da cui non dovea essere molto discosta (EE. 5, 295: *Pro salutem imp. Caesaris T. Aeli Hadriani Aug(usti) pii Antonini liberisq(ue) eius Iovi Iunoni Minervae civitas Rir(ensis?) Aq(uensium) Sacar(itanorum) voto fecerunt anno sufetum [H]onorat[i] Fortunati f(ili) m(agistri) R(irensis) et Fl(avi) Victoris Similis [f(ili)], magistratis Vetulenis Victor(e) et Simili p. fratribus. P(ecunia) p(ublica) d(ecurionum) d(ecreto) fecerunt).*

AQUAE (Segestae). — Luogo nel territorio dei Senones nella Gallia Lugudunensis, ad occidente di Agedincum, presso la Sequana (Tab. Peut. 2, 4), probabilmente l'odierna *Fontainebleau.*

AQUAE (Segestanae). — Luogo termale della Sicilia alquanto al settentrione di Segesta, detto anche *Aquae Pincianae* (Itin. Anton. p. 91), all'est di Drepanum e al sud-ovest di Panhormus (Strab. 6, 2, 9 p. 275. Diod. 4, 23); probabilmente l'odierna *Castellammare.*

AQUAE (Segetae). — Nel territorio dei Segusiavi nella Gallia Lugudunensis, sulla via da Forum Segusiavorum a Revissio (Tab. Peuting. 2, 5). Sulle identificazioni con *Saint-Galmier* e *Moind,* v. Congrès archéol. de France 52e séssion (1885).

AQUAE (Sextiae: *Aix*). — C. XII 494-592. 5771-5787. — Città della Gallia Narbonensis nel territorio dei Salluvii (Liv. epit. 61. Plin. nat. hist. 3, 35. Amm. 15, 11, 15; *Sallyes* Caes. b. c. 1, 35; *Sallues* Vell. 1, 15, 4), sulla via da Forum Iulii ad Arelate e per un'altra congiunta a Massilia (Itin. Anton. p. 298. Tab. Peut. 3, 1 KAA. XI Hg). Fu fondata nell'anno 632 u. c. dal proconsole C. Sextius Calvinus, vincitore dei Salluvii, il quale vi stabilì un presidio di milizie romane (Liv. l. c. Vell. l. c. Strab. 4, 1, 5 p. 181. Cassiod. chron. ad a. 632 p. 618 M), pigliando nome dal fondatore e ' ob aquarum copia e caldis frigidisque fontibus ' (Liv.). In origine non era che un semplice castello fortificato. Fu presso di essa che Mario nel 652 u. c. riportò la celebre vittoria sui Cimbri (Plut. Mar. 18 seg. Flor. 3, 3); più tardi appare fra le città di diritto latino (Plin. nat. hist. 3, 36), e sembra che a tale condizione la elevasse Cesare. Dal titolo che porta nelle lapidi, di: *colonia Iulia Augusta Aquae Sextiae* (C. XII 982. 4528 add.), o *colonia Iulia Aquae Sextiae* (C. XII 4414), *colonia Iulia Aquae* (C. XII 705. 4415), si vede chiaro, che da Augusto ebbe insieme alla cittadinanza romana, il diritto coloniario: — altrimenti si chiama pure: *colonia Aquensis* (C. XII 408. 3212 add.?), *Aquae Iuliae* (C. XII 4363), *Aquae Sextiae* (C. III 2035. VI 3328. XI 3934. XII 4424. 4528. XIV 296. BRh. 1092. 1212), donde *Aquenses* gli abitanti (C VI 9717. XII 531. 3357; *Aquiensis* 4527). Come tutte le colonie istituite da Augusto nella Narbonensis, anch'essa fu inscritta nella tribù Voltinia (C. III 2035. — VI 9717. — XII 335. 344. 408. 517. 521. 522. 525. 528. 556. 3357. 4409. 4527. — BRh. 1092. 1212. 1344?).

Magistrati e subalterni. — Nei primi tempi dell'Impero, *praetor* (C. XII 517), poscia *duoviri*, ora così semplicemente detti (516), ora *duoviri praetores* (4409), e in luogo di essi *praefecti pro duoviris* (529); — indi *aediles* (522. 525. 529. 4363) o *aediles munerarii* (522); — *quaestor tabulari publici curator* (525); — *scriba IIIIvirum* (524), titolo abusivo alludente ai duoviri e agli aedili riuniti insieme.

Curator Aquensis coloniae datus ab imp. T[raiano?] (3212 add.).

Cittadinanza e senato. — [*Cives*] *qui incolunt*] (532); — *decuriones* (522. 525).

Augustali. — *Sex vir Augustalis* (518. 520. 524. 526. 705. 982. 4414. 4415. 4424. 4528add. 5774. 5776. — C. XIV 296), *sevir Augustalis corporatus* (523add. 530? 532?).

Patroni. — *M. Iunius Rufus. Pythio . . . . patronus coloniae* (C. XI 3934); tre altri, di cui manca il nome, uno ancora giovane e dell'ordine senatorio (*laticlavius*), gli altri due adulti e dell'ordine equestre (C. XII 516).

Sacerdozi. — *Flamines* (522; *honore flam[onii functus?]* 521; *orn(amentis) flamin(atus)*... *exorn(atus)* 408) o *flamen Augusti* (527), [*? flamen*] *Romae et August[i]* (513), *fl[amen] Mart(is)* (2458); *flaminica Augustae?* (519).

Collegi. — *Numerus collegii centonariorum* (526), *corporatus centonarius* (523add.).

Divinità. — *Bormanus* (494); *Diana* (495); *Hercules* (5771); *Iuno* (496); *Iupiter* (498. 499. 500. 501); *Liber pater* (502); *Mars Beladonnis* (503); *Matres* (497add. 504. 505; *Mercurius* (506. 507. 508); *Nymphae* (5772); *Deus Silvanus* (509).

Legionarii. — *M. Iul(ius) M. f. Volt(inia) Paternus. . . . miles leg. VI victric(is)* etc. (C. III 2035); — *M. Cornelius M. f. Voltinia Optatus*

. . . . *miles leg. XXII Primigeniae* etc. (BRh. 1212).

Corpo dei peregrini. — *M. Orbius M. f.* .... *optio mil(itum) peregr(inorum)* etc. (C. VI 3328).

Alario. — *C. Iulius C. f. Volt(inia)* . . . *s. dec(urio) alae Pi[ce]ntinae* etc. (BRh. 1344).

HIRSCHFELD, C. I. Lat. XII p. 65 cf. p. 813. — HERZOG, Gallia Narbonensis etc. p. 44. 50. 58. 68 seg. 139. — DESJARDIN, Géogr. de la Gaule 2.

AQUAE (Siccae). — Nell'Aquitania, nel territorio dei Volcae Tectosagi a mezzogiorno di Tolosa, sulla via verso Aquae Tarbellicae, tra Tolosa e Calagurris (Itin. Ant. p. 458).

AQUAE (Sinuessanae). — Sorgente presso la città di Sinuessa ai confini della Campania e del Latium, molto celebrata dagli antichi (Strab. 5, 3, 6 p. 234. Tac. hist 1, 72. Sil. Ital. 8, 528. Plin. nat. hist. 31, 8). Una lapide di Lambaesis nella Numidia è dedicata (C. VIII 2583): [*Aquis Sin*]*uessanis ob* . . . . . *T. Caunius Pris*[*cus leg. Aug. pr.*] *pr.* etc.), forse per l'origine da Sinuessa del dedicante.

AQUAE (Sirenses). — Luogo nella Mauretania Caesariensis, oggi *Hammam bel Hanefia*, a 25 chilom. da Maskara a Tlemsen. Ne provengono due lapidi (C. VIII 9745. 9746), di cui la prima è dedicata [*Numini*] *Aquarum Sirensi*(*um*) da un *Porcius Quintus dec*(*urio*) *al*(*ae*) etc. Due miliarii di vie prossime al luogo e del tempo di Alessandro Severo e Filippo (EE. 5, 1162; 7, 667) hanno l'indicazione *Ab Aq*(*uis*).

AQUAE (Statiellae: *Acqui*). — C. V 7504-7531. — SI. 967. — Città della Liguria, nella regione IX augustea, tra Dertona e Crixia (Itin. Anton. p. 294. Tab. Peuting. 3, 4. KAA. VII Cc), così detta dalla popolazione degli Statielli (Plin. nat. hist. 3, 5, 47), Statiellenses (Cic. ad fam. 11, 11) e Statellates (Liv. 42, 7, 3. c. 8, 5), che un tempo occupavano il territorio dell'Orba e del Bormida. La forma del nome è molto varia: accanto alla più comune di *Aquae Statiellae* (C. II 2993. III 2833. V 7506. X 5579. BM. 1885 p. 106. BD. 1889 n. 75. — Strab. 5, 1, 11 p. 217: Ἀκουαιστατιέλλαι. Plin. nat. hist. 31, 2,4), si hanno anche quelle di *Aquae Statellae* (C. III p. 835 D. X) o *Aquae Statelae* (C. VIII 502. Tab. Peuting. 3, 4: *Aquistatelis*) e semplicemente *Aquae*, (BRh. 1185. Itin. Anton. p. 293); *Aquenses Statiella* si chiamano gli abitanti (C. V. 7153). — Nelle lapidi è detta *municipium* (C. V 7153. 7516) e vi si vede inscritta nella tribù Tromentina (C. II 2993. — III 2833; D. X p. 835. — V 7510. 7570. — VIII 502. — X 6579. — BM. 1885 p. 106. — BRh. 1185. — BD. 1889 n. 75. — MOe. 8 p. 106 n. 10). Esse offrono ben poco intorno al suo ordinamento municipale, oltre ai *decuriones* (C. V 7516); *pontifex* (7515); *augur* (7515); *sexvir Augustalis Flavialis* (7509). (7511) e *sexvir* (7510); *patronus* un Celsus senatorio (7153); un *praetorianus* (BM. 1885 p. 106); divinità: *Dorminus et Sueta* (7504).

MOMMSEN, C. I. Lat. V p. 850.

AQUAE (Sulis: *Bath*). — C. VII 36-64. — EE. 7, 825-832. — Città nel mezzogiorno della Britannia, sulla via da Londinium a Isca Silurum (KAA. X Dc), *Aquae Sulis* nell'itinerario Antoniniano (p. 486), *Aquae* nel Ravennate (5, 31 cf. Ptol. 2, 3, 28: ὕδατα θερμά); l'appellativo *Sulis* si riscontra anche rispetto alla dea Minerva in lapidi locali (39-44. 53). Sulle acque termali sacre a Minerva scrive Solinus (21 p. 115 M.): ' quibus fontibus praesul est (= praeest Sul(is)) Minervae numen, in cuius aede perpetui ignes nunquam canescunt in favillas, sed ubi ignis tabuit vertit in globos saxeos '. Le iscrizioni, per la maggior parte votive alla *dea Sulis Minerva* (39. 42. 43), alla *dea Sulis* (40. 41. 44. 53), a *Sulevae* (37), a *Loucetius* (36), *Mars* (36. 61), *Nemesis Augusta* (46), *Nemetona* (36), al *numen Augustorum* (42. 45), non offrono che un *sacerdos deae Sulis* (53), un'*aedes deae Sulis Minervae* (39) e un *colegium sacerdotum* (39). Intorno alla iscrizione imperativa (EE. 7, 827) v. Hermes 5 p. 588 segg.

HUEBNER, C. I. Lat. VII p. 24.

AQUAE (Sullanae). — Bagni termali e stazione a piè del monte Tifata presso Capua (Tab. Peuting. 6, 3), da Sulla donati al tempio di Diana, dopo la vittoria riportata su Norbanus (Vell. 2, 25).

AQUAE (Tacapitanae: *Hamma Kabès*). — Stazione nella provincia Tripolitana a nord-ovest della città di Tacape, sulla via che mena a Thelepte (Itin. Anton. p. 74. 78), *Ad aquas* (Tab. Peuting. 6, 3). Cf. C. VIII p. 9. Tissot, La prov. rom. de l'Afrique 2 p. 254. 699.

AQUAE (Tarbellicae: *Dax*). — Città dell'Aquitania nel territorio dei Tarbelli (Plin. nat. hist. 31, 2, 4). presso il fiume Aturius sulla via da Asturica a Burdigala (KAA. XI Hd), e anche *Tarbellae* (Auson. praef. 6), *Terebellicae* (Itin. Anton. p. 455 cf. 456 seg.), *civitas Tarbella* (Vib. Sequestr. v. Atur.), *Aquensis civitas* (Anthol. Lat. 4, 42); nelle lapidi gli abitanti son detti *Aquenses cives* (Taillebois, Inscr. Gallo-Rom. etc. p. 20, X; 21, XI; 22, XII).

AQUAE (Tauri). — Città dell'Etruria presso Centumcellae, ricordata da Plinio (nat. hist. 3, 52) col nome di *Aquenses Taurini*, e probabilmente così denominata da uno degli Statili Tauri, p. e. quello che fu console nel 717 e 728 u. c. e prefetto della città nel 738, piuttosto che dalla favola accennata da Namatianus (1 p. 255 segg.

cf. 249 segg.). Nella tavola Peutingeriana (5, 3) il luogo è confuso, e il Bormann vi leggerebbe *Aquas Tauri;* forse è ricordata pure nel Ravennate 4, 36 p. 284, dove si legge *Aquepurgo* tra *Pirga* e *Tarquinios*. Cf. Martyr. rom. a XI Kal. Jan. e Greg. Magn. dialog. 4, 55.

BORMANN, C. I. Lat. XI p. 524.

AQUAE (Thibilitanae: *Hammâm Meskukn.*) — C. VIII 5495-5503. 10846-10848. — EE. 5, 830. 831. — Luogo della Numidia, non lungi dalla città di Thibilis e del fiume Rubricatus, sulla via da Cirta a Hippo Regius (Itin. Anton. p. 42. Tab. Peuting. 4, 1). Le lapidi, affatto sepolcrali, non offrono nulla d'importante. v. August. civ. dei 22, 8, 10; contra Crescon. 3 c. 30.

MOMMSEN, C. I. Lat. VIII p. 539.

AQUAE (Voconiae). — Città dei Lacetani nel nord-est dell'Hispania Tarraconensis, sulla via da Barcino ai confini della Gallia (Itin. Anton. p. 398. Ravenn. 4, 42); negli itinerari di Vicarello (C. XI 3281-3284): *Aquis Vocontis* (3281 lin. 15), *Aquis Voconi* (3282 lin. 15), *Aquis Voconis* (3283 lin. 15), *Aquas Voconias* (3284 lin. 16). Corrisponde molto probabilmente all'odierna *Caldas de Malavella.* Non se ne ha che una sola lapide (EE. 1, 295): *Apolloni Aug(usto) honori memoriaeque L. Aemili L. fil(i) Quir(ina) Celatiani Porcia Festa, fili sui karissimi, l(oco) d(ato) d(ecurionum) d(ecreto).* L' Hübner (ivi) crede che i *decuriones* siano da riferire alla vicina Gerunda. cf. Révue des Révues (RPh) 1 p. 176, 26.

AQUAE (Volaterranae). — Così dette da Volaterrae nell'Etruria, non lungi dalle Aquae Populoniae (Tab. Peuting. 4, 2).

AQUAGIUM. — Iscrizione di Ain Temuscent (*Safar ?*) nella Mauretania Caesariensis (RA. 1890 I p. 315): *[Te]rent(ius) Cutteus et M... [iam]onnula eius una cum Terentiis Culteo, Ianuario, Considio, Augustino et Feliciano [fi]lis aquagium novo opere novo opere a solo estructum suis possessionibus constituerunt et dedicaverunt.* Nel Digesto (8, 3, 15; 43, 20, 3, 5) è usato, come appunto in questa lapide, nel senso speciale di canale d'irrigazione; benchè Festo (epit. p. 3) l'identifichi con *aquaeductus.*

AQUALICULUS. – Nell'editto di Diocleziano 'de pretiis rerum' (C. III p. 827) sotto il capitolo *carnis* 4, 12: *Ungellas quattuor et aqualiculum pretio suo caro distrahitur* cf. 4, 1: *Carnis porcinae Ital(icum) p(ondo) unum (denarios) duodecim;* essendo ungella la zampa del maiale, e dovendosi l'aqualiculus intendere per ventricolo dello stesso animale, siccome del resto anche negli scrittori ha questo significato particolare (Dig. 1, 136. Schol. ad Pers. 1. 57. Apic. 7, 7).

AQUARIA (fistula).— Tubo ordinariamente di piombo, con cui l'acqua pubblica dall'acquedotto e propriamente dai serbatoi della città è condotta nelle case e negli stabilimenti dei privati, applicandosi al così detto *calix* di bronzo (Cic. pro Rabir. 11, 31. Plin. nat. hist. 2, 224; 31, 6, 58. Orig. 19, 10, 29. Dig. 8, 2, 18, 19. 5, 13; 18, 1. 47. Frontin. de aquis 25 segg. cf. **Aqua** p. 541), *fistula* semplicemente detta nelle lapidi:

aquam... perduxsit, factis pontibus et fistulis; et lacus cum suis ornamentis... dedicavit C. II 3240.

[aquam per . . .] agros quaesitam ab origine sua perductam dedicavit et lacus et fistulas et arculam aeneam sua omni fecit impens(a) C. II 3280.

thermas Gratianas . . . extruxit . . . . formavit, fistulas dedit, aquam deduxit C. V 7250.

cisterna . . . fistula . . . C. VI 3867.

fistulam quae ex elemento caelesti totius anni substantiam vitae adquae usui populi provisa aquae copia summ[i]nistrat formavit complevit aquae dedicante etc. C. VIII 7034.

aquam in fanum . . . perduxerunt, salientes quadrifaria suo loco restituerunt, canales vetustate corruptos et dissupatos restituerunt; fistulas omnes et sigilla ahenea posuerunt etc. C. IX 4130.

ad aquam perducend(am) dominae fistulas s(ua) p(ecunia) f(ecit) C. IX 5652.

fistulas, canales, tubos ponere C. X 4842 lin. 13.

aquam in opidum atque arduom pedes CCCXL fornicesq(ue) fecit, fistulas soledas fecit etc. C. X 5807.

[fist]uleis et salientibus ornavit etc. C. XI 1062.

specus millia passus (tria millia) purgavit, refecit, fistulas reposuit, balnea virilia . . . refecit C. XIV 2112.

La *fistula aquaria* propriamente detta si distingue da ogni altro strumento da condurre l'acqua pubblica, soprattutto per tre circostanze: 1° per la materia ond'è formata; 2° pel modulo o misura di capacità e 3° per essere fornita di leggenda.

Quanto alla materia, gli scrittori accennano anche a tubi di legno (Plin. nat. hist. 16, 42, 244; 35, 159) e di terracotta (Plin. nat.hist. 31, 6. Vitruv. 8, 7), e di questi ultimi, talvolta pure a forma di anfora innestate fra loro, il Lanciani (op. cit. p. 399 segg.) riferisce varii esempi, in gran parte da lui osservati negli scavi; ritiene però che di essi come dei primi si facesse uso piuttosto per irrigazione di campi o orti, per condurre l'acqua in cisterne, ninfei e simili, per

fognature e raccogliere le acque pluviali. Le *fistulae*, per contrario, son tutte di piombo; e non senza ragione lo stesso editto sull'acquedotto di Venafrum distingue *tubi* e *fistulae* (C. X 4842 lin. 13), dovendosi naturalmente pei primi ritenere quelli fittili. Così pure nella lapide C. XII 2493: *aquas iusque earum aquarum tubo ducendarum ita ut recte perfluere possint . . . d(edit)*, il *tubus* indica una condottura in generale, qualcosa di simile all'acquedotto; come, d'altra parte, in quella di Cirta (C. VIII 7034) di sopra riferita, la parola *fistula* è usata in un significato più generale, che non abbia d'ordinario. Sulla maniera di fondere le fistole, sulla loro lunghezza e sulla proporzione del peso v. Vitruv. 8, 7. 8. Plin. nat. hist. 31, 6, cf. Lanciani p. 404 segg. Circa al modulo o diametro per misurare la quantità dell'acqua concessa ai privati, esso era conforme a quello del *calix*, a cui s'applicava la *fistula* (Frontin. de aquis 36 cf. 105); e nei primi tempi si calcolava a *digiti* e ad *unciae* (Frontin. 24), nell'Impero fu più comune il sistema della così detta *fistula quinaria*, intorno all'origine e alla portata della quale gli stessi antichi non eran sicuri (cf. Vitruv. 8, 7); sicchè Frontino (25) dopo aver esposto le varie opinioni, conchiude: ‘ maxime probabile est, quinariam dictam a diametro quinque quadrantum, quae ratio in sequentibus quoque modulis usque ad vicenariam durat, diametro per singulos adiectione singulorum quadrantum crescente: ut in senaria, quae sexs quadrantes in diametro habet, et septenaria, quae septem, et deinceps simili incremento usque ad vicenariam ’. Di questa parte tratta lungamente il Lanciani p. 566 segg.

Ma più di ogni altra circostanza, è elemento caratteristico e importante delle *fistulae aquariae*, la leggenda di cui esse son provviste; in quanto che, se si fa eccezione dei *calices* a cui erano innestate (v. **Calix**), i tubi di terracotta non solo ne sono sprovvisti, ma mancano anche di marche di fabbrica. ‘ Le leggende « — osserva il ch. Lanciani (p. 416) — » non erano battute o impresse sulle lamine, ma gettate o fuse insieme con esse. Due soli fra i trecento e più tubi da me esaminati, hanno le leggende impresse ad incavo (n. 70. 80), ed anche in questo caso, allo scopo di non indebolire con l'incisione la parte del tubo, si è lasciato, fondendosi la lamina, una targhetta a rilievo, di modo che il fondo dello incavo dei caratteri è sempre superiore alla superficie esterna del tubo ’. E più oltre aggiunge, che, a differenza dei sigilli doliari, i cui caratteri matrici erano immobili, quelli delle fistule erano mobili. Lo stesso autore inoltre nota (p. 411 seg.), come ‘ l'uso di segnare i nomi (sulle fistule) venisse alla moda a partire dal regno di Tiberio, giungesse all'apogeo sulla fine del primo secolo, per avere termine relativo col regno di Alessandro Severo ’. La raccolta più ricca che si abbia ora di fistole litterate è quella da lui data nella *Silloge epigrafica aquaria* (op. cit. in fine): sono 596 e provengono per la maggior parte da Roma e dal suburbio, poche dai municipii. La classificazione che qui ne diamo secondo il contenuto della leggenda o altrimenti i nomi che vi si leggono, e che ci pare più opportuna di quella usuale in consolari, imperiali, private ecc., ha per fondamento appunto questa raccolta.

1) *Nome dell'imperatore.*

In generale, il nome dell'imperatore designa il medesimo sotto uno di questi due rapporti: 1° come proprietario dell'acqua e del luogo a cui essa è condotta; 2° come conceditore dell'*ius aquae ducendae* a pubblici stabilimenti o a privati.

Il primo rapporto è espresso dalla forma in genitivo del nome dell'imperatore, sottintesa la parola *aqua*: rarissimo è il caso in cui il nome sta in nominativo (n. 209: *M. Aurelius Antoninus Commodus Aug(ustus), Asclepius fec(it)*. Che questo rapporto esista e che tale sia uno dei significati della presenza di quel nome, risulta principalmente da due fatti. L'uno, che anche quando si tratta di privati concessionarii, il loro nome è pure in genitivo, e indica che l'acqua che scorre per la fistula mercè la concessione, è divenuta quasi proprietà del privato. L'altro, che una gran parte delle fistule con nomi d'imperatori sono state ritrovate appunto in luoghi, che accennano a questa o quella parte del patrimonio dell'imperatore. (Importanti assai per questo riguardo sono le indicazioni topografiche che dà di tali luoghi il Lanciani a p. 518-520). Si potrebbe osservare, che essendo l'*aqua publica* di proprietà dell'imperatore (v. **Aqua** p. 539 seg. 557 seg.), questa indicazione sarebbe stata superflua. Ma se si pon mente che le concessioni di essa erano frequentissime; che al tempo di Frontino (de aquis 78) erano 2345 le fistule quinarie distribuite ai privati nel suburbio, e 3847 nella città, e che per conseguenza erano facili le violazioni e le usurpazioni così per parte dei privati che degli stessi *aquarii* o subalterni dell'amministrazione, s'intende come dovesse essere nell'interesse così dei privati, come dell'imperatore, l'imprimere su di esse un segno del proprio diritto dell'acqua condotta.

Il secondo rapporto è espresso con la medesima forma in genitivo del nome dell'imperatore, però con un sottinteso diverso dal primo, cioè non di *aqua*, ma di sostantivo accennante all'atto della concessione, come del resto se ne ha qual-

che esempio nelle formule *ex liberalitate, ex indulgentia* e simili, che indica specialmente una concessione gratuita (v. più oltre). Si è dubitato della esistenza di questo rapporto e del relativo significato del nome dell'imperatore, ritenendosi che tutte le fistole che portano quel nome siano da riferirsi all'acqua, che l'imperatore usava per sè, e non anche a quella che concedeva a privati, a titolo oneroso o gratuito. Ma il dubbio non regge, non solamente perchè molte di tali fistole sono state ritrovate in luoghi di proprietà privata, e non imperiale; ma perchè non è ammissibile, che l'una o l'altra concessione non fosse contrassegnata col nome del conceditore, potendo in caso contrario sorgere contestazioni sul diritto acquistato da questo o quel privato, e non potendo l'amministrazione delle acque esercitare un controllo sulle usurpazioni e sugli abusi dei suoi subalterni. [Al qual proposito è opportuno osservare, che ove Frontino (de aquis 103. 105) parla del diritto dell'imperatore di concedere l'acqua ai privati e delle formalità da seguirsi specialmente dal *curator* e dal *procurator aquarum*, non bisogna intendere soltanto una concessione gratuita, ma anche onerosa; sicchè non solo rispetto alla prima di esse, ma anche alla seconda era naturale che si apponesse il nome dell'imperatore. È vero che accanto alle fistole con questo nome ve ne sono moltissime altre, che hanno semplicemente i nomi di privati concessionarii; ma questa circostanza si spiega con ciò che Frontino stesso (de aquis 105. 112) ci dice, cioè che in caso di concessione le fistole dovessero essere *signate* dallla congiunzione coi *calices* sino alla distanza di 50 piedi; e non v'è dubbio che sotto il *signare* si debba intendere così il modulo o capacità, come l'atto della concessione, cioè il nome dell'imperatore. Ora poichè le fistole letterate che possediamo non sono che dei frammenti più o meno lunghi di condotti, che dovevano avere una grande estensione, non è infondato l'ammettere, che quelle le quali portano il semplice nome dei privati siano una parte di tutto il condotto, e che un'altra parte più prossima al calice avesse appunto il nome dell'imperatore. Una prova che su fistole molto lunghe di tratto in tratto v'erano leggende varie, benchè appartenenti allo stesso proprietario, si ha in quella capace di circa 300 quinarie, per mezzo della quale Domiziano portò l'acqua nel palazzo imperiale, attraverso la valle del Celio e del Palatino, e della quale si hanno sei frammenti (Lanc. sill. n. 1-6), di cui alcuni portano il semplice nome dell'imperatore, altri anche l'indicazione del procuratore e dell'artefice (v. più oltre *a*).

Ma il nome dell'imperatore talvolta sta solo, tal'altra accompagnato da indicazioni varie, alcune delle quali potendo avere delle ragioni speciali, non sarà superfluo il suddistinguere le fistole coi nomi imperiali nelle seguenti categorie.

a) *Semplice nome dell'imperatore.*

Sono relativamente poco numerose quelle così segnate, e in generale la mancanza del nome del procuratore e dell'artefice, o di uno dei due, va spiegata o per ragione di brevità, o per la rottura della fistola nel punto della leggenda, per la ragione detta poco innanzi, cioè che tali fistole sono frammenti di altre molto lunghe, di cui un'altra parte conteneva anche quelle indicazioni, p. e. n. 2: *Domitian(i) Caes(aris) Aug(usti) Germ(anici)*; — n. 5: *Imp(eratoris) Domitiani Caes(aris) Aug(usti) sub cura M. Arricini Clementis* (procuratore); — n. 3: *Postumius Amerimnus fe[c(it)]*. Il semplice nome dell'imperatore si ha p. e. n. 10. 11. 30. 31. 87. 141. 195. 207. 213. 218. 225. 235. 238. (254: *Imp. Caesaris Nervae Traiani optimi Aug. Germanici Dacici*). 255. 300. 302. (461: *Domin(i) nostr(i)* . . .). 462. 465. 466. 467. 468. 477. 478. 480. (570: *Imperatorum d(ominorum) n(ostrorum) Gordianorum Augustorum*).

b) *Nome dell'imperatore, del procurator aquarum e dell'artefice.*

È questa la categoria fra le così dette imperiali, che non solo è la relativamente più copiosa, ma anche la più completa così in sè per il contenuto della leggenda, che rispetto alla conservazione. Il nome del *procurator aquarum* vi sta per l'officio che egli compiva circa la segnatura della fistola (Frontin. de aquis 105. 112) e in genere per essere il rappresentante più immediato dell'imperatore nell'amministrazione delle acque (v. **Aqua** p. 551 segg.). La formula ordinaria è *sub cura, succura* col nome di lui in genitivo, o semplicemente *sub* col nome in ablativo: raramente manca la formula e sta solo il nome in ablativo del procuratore col suo titolo (n. 375). L'artefice, ordinamente servo o liberto imperiale (v. **Plumbarius**), è indicato o semplicemente col suo nome seguíto dal verbo *fecit*, o con quello di *off(icinator)*, ovvero *ex officina* col nome in genitivo; talvolta sono nominati due artefici.

Sull'unica fistola (n. 24), che in luogo del *procurator* ci dà un *tribunus aquarum*, v. **Aqua** p. 556. Nei rari casi in cui si legge il solo nome del procuratore (p. e. n. 7. 311. 571), vuol dire che la leggenda o è spezzata o fa parte d'altra più completa. Dubito che, come risulterebbe dalla lezione del Lanciani, ci sia stato un *procurator officinarum,* leggendo egli così nel n. 205

(cf. p. 607), laddove io leggerei semplicemente: *officinator* ([*i*]*mp*(*eratoris*) *Caes*(*aris*) *M. Aur*(*eli*) *Ant*(*onini*) *Aug*(*usti*) *n*(*ostri*) *sub cu*[*ra Ca*]*pitolini proc*(*uratoris*), *offic*(*inator*) *Felix Aug*(*usti*) *lib*(*ertus*) *fecit*). Dubito anche che nei n. 1. 5. 145, dove s'ha la formula *sub cura* seguíta dal nome in genitivo, ma manca il titolo di *procurator*, siano da vedersi piuttosto i due *adiutores* del *curator aquarum*, come opina il Lanciani.

Esempi: n. 23: *Imp*(*eratoris*) *Caes*(*aris*) *Trai*(*ani*) *Hadriani Aug*(*usti*) *sub cur*(*a*) *Trebelli Marini proc*(*uratoris*), *Martialis ser*(*vus*) *fec*(*it*). — 62: *Imp*(*eratoris*) *M. Aur*(*eli*) *Anton*(*ini*) *Aug*(*usti*) *et L. Aur*(*eli*) *Comm*[*odi*] *Caesar*(*is*) *succ*(*ura*) *Fl*(*avii*) *Secundi*, *Ael*(*ius*) *Fel*(*ix*) *off*(*cinator*).— 472: *Imp*(*eratoris*) *Domitiani Aug*(*usti*) *Ger*(*manici*) *sub cura Epacatii Aug*(*usti*) *l*(*iberti*) *proc*(*uratoris*), *fecerunt*) *Martialis et Alexander ser*(*vi*). — Cf. n. 22. 59. 60. 72. 73. 105. 108. 137. 142. 157. 192. 202. 203. 291. 316. 346. 390. 470. 471. 472.

Meno frequenti sono i casi, in cui manca il nome dell'artefice, come n. 375: *Imp*(*eratoris*) *Antonini Augusti proc*(*uratore*) *Philippo Aug*(*usti*) *liberto* cf. n. 150. 446. 447. 448. 449. 472.

Rari son pure i casi, in cui appare il contrario, cioè che manca il procuratore e sta solo il nome dell'imperatore e dell'artefice, come n. 209: *M. Aurelius Antoninus Commodus Aug*(*ustus*), *Asclepius fec*(*it*) cf. n. 244. 310. 479.

Indicazioni topografiche.

Talvolta i tre o due nomi sono accompagnati da un'indicazione topografica o meglio della possessione imperiale, a cui l'acqua è condotta, come la *domus Augustana*, l'*Albanum* o villa di Domiziano, gli *horti Sallustiani*, p. e. n. 153 (154): [*Dom*]*us Augustanae succura Euhodae Aug*(*usti*) *lib*(*erti*) *proc*(*uratoris*). — 204: *Imp*(*eratoris*) *Caes*(*aris*) *M. Aurel*(*i*) *Antonin*(*i*) *Alban*(*i*) *sub cura Eupori Aug*(*usti*) *liberti proc*(*uratoris*) cf. 203. — 88: (*H*)*ortorum Sallustianor*(*um*) *imp*(*eratoris*) *Sev*(*eri*) *Alexandri Aug*(*usti*), *Naevius Manes fecit* cf. 89. 90. 91. — Per analogia, quanto al l'indicazione topografica, si può qui ricordare la fistula così singolare per la forma della sua leggenda (n. 143): *Templo Matidiae.* Sul *castrum praetorium* v. più oltre *d*.

c) *Nome dell'imperatore e di altri officiali amministrativi imperiali.*

Parecchie fistule portano, oltre al nome dell'imperatore che in qualcuna manca pure, quello non già ordinario del *procurator aquarum*, ma di altri *procuratores* in genere del *patrimonium* imperiale e della *statio urbana*; talvolta però manca pure l'indicazione del relativo procuratore.

Statio patrimonii: n. 18: *Stationis patrimoni Aug*(*ustorum*) *n*(*ostrorum*). — 32: *Imp*(*eratoris*) *Caes*(*aris*) *Nerv*(*ae*) *Trai*(*ani*) *opt*(*imi*) *Aug*(*usti*) *Ger*(*manici*) *Dac*(*ici*) *Part*(*hici*) *sub cura procurat*(*oris*) *patrimoni*, *Annea Iucunda fec*(*it*). — 147: *Imp*(*eratoris*) *Antonini Aug*(*usti*) *pii stationis patrimoni sub cura Dioscori.* — 183: *Imp*(*eratoris*)*Nervae Caes*(*aris*) *Aug*(*usti*) *stat*(*io*) *patrimoni Aug*(*usti*) *n*(*ostri*) cf. 384. — 393 (394): *Imp*(*eratoris*) *Caes*(*aris*) *Hadriani Aug*(*usti*) *sub cur*(*a*) *proc*(*uratoris*) *patri*(*moni*) *ex off*(*icina*) *A*(*uli*) *Metili Threptionis.*

Statio propria privata: n. 36: *Stationis prop*(*r*)*iae privatae domini n*(*ostri*) *Alexandri Aug*(*usti*), *Sex. Egnatius Reditus fec*(*it*). — 37: *Rationis privatae.*

Statio urbana: n. 242: *Imp*(*eratoris*) *Aug*(*usti*) *Vespasiani statio urbana Aug.* — 243 (= C. X 6686): *Statio urbana Aug*(*usti*) *n*(*ostri*); amendue di Antium; NS. 1889 p. 227 = EE. 7, 1254: *Stationis urbanae Aug*(*ustorum*) *n*(*ostrorum*), di Albanum. A questa categoria credo che debbano coordinarsi alcune fistule, di cui le prime cinque provengono sicuramente e l'ultima molto probabilmente da Ostia, e sulle quali il *sub cura* è seguito dal titolo di *rationalis et procurator*: 395: *Imp*(*eratorum*) *Antonini et Veri Aug*(*ustorum*) *sub cura ratio*(*nalis*) . . . . . . *Aug*(*usti*) *lib*(*erti*) *proc*(*uratoris*) *ex of*(*ficina*) *Hermetis servi* cf. 396. — NS. 1888 p. 744 (EE. 7, 1228): *Imp*(*eratoris*) *Caes*(*aris*) *Antoni*(*ni*) *Aug*(*usti*) *sub cura rational*(*is*) *et Privati Aug*(*usti*) *lib*(*erti*) *procur*(*atoris*) *ex ofic*(*ina*) *Hermetis servi.* — 397: *Imp*(*eratorum*) *L. Septimi Severi et M. Aureli Antonini Aug*(*ustorum*) *et Getae Caesar*(*is*) *sub cur*(*a*) *rat*(*ionalis*) (*et*) *proc*(*uratoris*) *Venust*(*i*) *Aug*(*ustorum*) *lib*(*erti*) *ex* (*officina*) *T. Fl*(*avi*) *Tiridatis lib*(*erti*). — 398: *Imp*(*eratorum*) *M. Aur*(*eli*) *Antonini et P. Septimi Getae Aug*(*ustorum*) *sub cura rat*(*ionalis*) *et Victoris proc*(*uratoris*) *Aug*(*ustorum*) *lib*(*erti*) *ex off*(*icina*) *Epicteti lib*(*erti*). — 476: [*I*]*mp*(*eratori*) *M. Aurelio Antonin*(*o*) *Commod*(*o*) *Au*(*gusto*) *sub cur*(*a*) *rational*(*is*) *et Peramenis Au*(*gusti*) *lib*(*erti*) *proc*(*uratoris*) *ex off*(*icina*) *Dem*(*etrii*) *lib*(*erti*). Imperocchè non mi par dubbio, che sotto il *rationalis* sia da intendere l'amministratore della *ratio privata*, e sotto il *procurator* non quello speciale *aquarum*, ma altro forse dipendente da esso. In generale, la mancanza in tutta questa categoria del *procurator aquarum* e la sostituzione di altri amministratori di beni imperiali, non può essere stata quella supposta dall'Hirschfeld (Op. cit. p. 170), cioè che provenendo queste ultime fistule da Ostia, l'autorità

del *procurator aquarum* non si estendeva oltre alla città di Roma. Dappoichè le altre che accennano al *procurator patrimonii* provengono pure da Roma. Più probabile mi sembra invece la spiegazione che ne dà il Marini (in Lanciani op. cit. p. 533), cioè che l'officio del patrimonio in genere dell'imperatore dovè avere delle proprie officine plumbarie, dipendenti dai capi della relativa amministrazione, i cui nomi naturalmente venivano iscritti sulle fistule. Al qual proposito osservo, che non mi sembra esatto ciò che dice l'Hirschfeld stesso (p. 170, 4), cioè che talvolta il nome del procuratore delle acque era sostituito da quello del *praefectus praetorio*; le fistule che egli cita per questo (Lanc. sill. n. 16. 172. 430) contengono nomi di privati concessionarii dell'acqua, i quali aggiungono quella dignità al loro nome, come in altri casi si aggiunge il titolo di *curator aedium sacrarum* (n. 358), *operum publicorum* (n. 808), di *clarissimus vir* e simili (v. più oltre 3).

d) *Nome dell'imperatore, del curator aquarum e di officiali militari: castro pretorio.*

Affatto speciali sono le leggende delle fistule provenienti dal quartiere dei pretoriani in Roma. Di esse alcune, indubbiamente incomplete, hanno o la semplice indicazione del luogo: *castrum praetorium* (103 104) o anche quella dell'artefice: *castris praetoris Terentius Cassander fecit* (118) o *imp(eratoris) Caes(aris) M. Aurelli Antonini Au[g(usti)] castris praetoris* (115); altre portano la data consolare (v. più oltre 7); una frammentata insieme al nome dell'imperatore e dell'artefice, porta quello del *curator aquarum*, indicazione quest'ultima affatto insolita: *Aurelius Dionysius lib(ertus) f[ec(it). Imp(eratoris) domini n(ostri) M. Aurel(i) Antonini Aug(usti) succura Sulpici Prisci cur(atoris) aquaru(m)* (113); altre hanno il nome dell'imperatore come console e quello di tribuni o centurioni delle coorti pretorie: *Imp(eratore) L. Severo III et Antonino co(n)s(ulibus) cura agen(te) Furio Festo tr[ib(uno) chor(tis) VII pr(aetoriae), oper(um) min(orum) cur(atore), (centurione) Messio Attico chor(tis) VII pr(aetoriae)* (111); — *Plautiano II et Geta II co(n)s(ulibus) Furius Festus trib(unus) coh(ortis) VII pr(aetoriae) succura Muci Genitoris (centurionis) coh(ortis) VIIII pr(aetoriae), g(essit) P. Aem(ilius) Concessu(s)* (112); — altre finalmente portano il nome del solo tribuno pretoriano con o senza quello dell'artefice: *L. Gratti Exsuperi tr(ibuni) coh(ortis) VI pr(aetoriae), Sergius Sulpicius Alexander fecit* (120. 121); *Sex. Laecani Naevi Labienis (centurionis) coh(ortis) VIIII pr(aetoriae)* (122). — È chiaro dunque, che circa l'acqua condotta nel medesimo piuttosto che il solito *procurator*, pigliava la direzione della cosa lo stesso *curator aquarum*, facendo funzionare tribuni e centurioni, in luogo del procuratore. La data consolare forse ha per motivo la circostanza, che la distribuzione dell'acqua al quartiere dei pretoriani e probabilmente agli altri stabilimenti pubblici era fatta a titolo perpetuo. E questa è forse la ragione della presenza stessa del curatore.

2) *Nome di donne della casa imperiale.*

Poche sono le fistule che portano questa indicazione seguìta talvolta da quella dell'artefice; fra esse però non è da collocare n. 21: *Zosimus Faustinae ser(vus) fec(it)*, perchè essa appartiene alle terme di Tito, laddove le altre indubbiamente si debbono riferire a possessioni imperiali, come del resto se ne ha la certezza per alcune. Qui il nome della donna posto in genitivo come quello in genere dell'imperatore (v. sopra 1), non ha il significato che ha questo, cioè di colui che concede l'acqua; bensì quello della proprietà dell'acqua concessa, appunto come è il caso dei privati (v. più oltre 3). Il nome dell'imperatore naturalmente non era necessario che si ponesse: n. 155: *Iuliae Aug(ustae)* (Palatino); — 186: *Plotinae Aug(ustae)* (incerta); — 324: *Iuliae Mamiae matris Aug(usti) n(ostri)* (Labicum); — 391: *Matidiae Aug(ustae servus) f(ecit)*, (casa imperiale di Ostia); — 475: *Sabinae Aug(ustae)* (incerta). — *Matidiae Aug(usti) fil(iae)*; *Matidiae Aug(usti) fil(iae) LXXXII*, NS. 1888 p. 141 = EE. 7, 1257 a, b (Tusculum).

3) *Nome del concessionario dell'acqua.*

Il nome di colui, a cui l'imperatore concede l'acqua pubblica, è espresso in genitivo come indicante il rapporto quasi di proprietà acquistata sull'acqua medesima, rapporto che molto spesso coincide con quello del diritto di proprietà sulla casa o sul fondo, a cui l'acqua è condotta. Rarissimi sono i casi, nei quali il genitivo è sostituito dal nominativo: 319: *Aurelius Alexander prox(imus) ab epistul(is) lat(inis), Digitius fecit*; — 327: *Valeria C. f(ilia) Paullina*; — 439: *M. Marius Crescentianus*, — 51 *Publia Valeria Comasia C. f(ilia)*. Abbiamo già osservato innanzi (1), essere molto probabile, che le fistule portanti soltanto questo nome ovvero anche quello dell'artefice, sieno da considerarsi come parti della fistula, che nel punto in cui era innestata al *calix* portava anche il nome dell'imperatore e del procuratore delle acque. Osservammo pure, che potendo la concessione essere a titolo gratuito, per lo più si usava la formula *ex liberalitate* o *ex indulgentia imperatoris*, come n. 293: *Ex liberal(itate) imp(eratoris) Antonini*; — 421: *Ex indulgentia d(omini) n(ostri) Severi Anto-*

nini et Getae Aug(ustorum), l(ibertus?) f(ecit). Giustamente sospetta torna al Lanciani (op. cit. p. 417) la fistula presso il Marini (cod. Vat. 9110, 20): *Ex indulg(entia) d(ivi) Hadriani Aug(usti) L. Pisidius Hospital(is) sump(tu) s(uo),* sia pel *divus* insolito in simili monumenti e mal concordante con *Augustus,* sia pel *sumptu suo,* superfluo. Neanche pare esatto ciò che afferma l'Hirschfeld (op. cit. p. 171, 7), che le fistule portanti i titoli di *ab epistulis, a memoria, a rationibus* accennino a un'ingerenza di questi ufficiali della corte imperiale nella concessione gratuita delle acque; anche qui come sopra (l. c. p. 584) si tratta di titoli aggiunti ai nomi dei concessionarii dell'acqua e non già di officiali incaricati della concessione. Quanto a questi titoli in genere, comunissimi sono quelli di *clarissimus vir,* accanto a cui ricorrono pure: *eques Romanus* (275), *egregius vir* (139. 589), *praefectus praetorio* (16. 172. 430), *praefectus urbi* (167), *a rationibus* (173), *proximus ab epistulis* (319), *curator operum publicorum* (309) e, fuori di Roma, *curator fani?* (304). Sulla concessione ai privati v. **Aqua** p. 541 seg.

a) *Semplice nome del concessionario.*

La concessione dell'acqua potendo esser fatta tanto a proprietarii, quanto a proprietarie di case o fondi, così il nome dell'uno o dell'altra è comunissimo, e spesso quello della concessionaria è seguíto dalla filiazione, che nel caso di uomini manca sempre, p. e. n. 12: *L. Vagelli;* — 48: *Plautia Servilla C. f(ilia);* — 49: *T. Statili Tauri;* — 76: *M. Laeli Fulbi Maximi c(larissimi) v(iri);* — 134: *Geminiaes Basses c(larissimae) f(eminae)* etc. etc. — Talvolta quando la concessione è fatta a due persone della medesima famiglia, appaiono i nomi di tutte e due, per lo più col gentilizio comune e il cognome diverso, come p. e. 15: *Sextiorum Torquati et Laterani;* — 45: *Corneli(orum) Fronto(nis) et Quadrati;* — 194: *(Duorum) Quintiliorum Condiani et Maximi* (cf. 350); — 227: *Metiliarum Marciae et Rufin[ae];* — 325; *Duor(um) Petilliorum Birronis et Clit....;* 505: *Plutior(um) Nicefori, Niceforian(i) et filioru(m)* etc. — In una fistula il nome dell'antico concessionario è accompagnato dalla indicazione generica dei suoi eredi, che naturalmente ereditano anche il suo *ius aquae ducendae:* 139: *Heredum Spuri Maximi egregii viri.*

b) *Nome del concessionario e dell'artefice.*

Frequentissimo è l'uso di aggiungere al nome del concessionario quello dell'artefice, in caso retto col *fecit* o *facit* o con la formula *ex officina.* Esempii: 39: *Baroniae Iustae . . . ius Hermes fec(it);* — 63: *C. Art. Germaniani c(larissimi) v(iri) ex officina Cari;* — 65: *Claudiae Verae c(larissimae) f(eminae) Vetrania Zosime fecit;* — 66: *T. Fl(avi) Claudı Claudiani, Apolaustus fecit;* — 77: *Fl(avi) Vedi Antonini c(larissimi) v(iri) Annien(sis) fecit.* Talvolta il nome dell'artefice precede quello del concessionario; p. e. — 99: *Agatho Mummi ser(vus) fec(it), Appi Silvi Iuni Silvini;* — 317: *Aemilius Lucius fecit, Aurel(i) Thess(ali) Aug(usti) liberti;* — 400: *C. Nasennius Musaeus facit, M. Aur(eli) Clem(entis)* etc.

c) *Nome di corporazioni e di concessionarii uniti in consorzio.*

Se la concessione dell'acqua era fatta a un collegio o società, il nome del medesimo era anche dato in genitivo, come quello dei privati. Ne abbiamo due esempii: 189: *Amplissimi collegi ma(g)ni;* — 130: *Sociorum publici, (quintae et vicesimae) venalium.* — Essa poteva però anche esser fatta a favore di due o più privati, che per la prossimità delle loro case o dei loro fondi si univano insieme ed acquistavano in società il *ius aquae ducendae* (cf. **Aqua** p. 540). A questa specie di concessione sono da riferire alcune fistule, che invece di un solo concessionario, portano la indicazione di più con nomi gentilizi diversi e talvolta anche la parola *socii:* 68: *M. Postumi Festi et Paullae eius et filiorum el Pompei Heliodori;* — 175: *Aemiliorum Luci et Kari C. Suetri Sabini c(larissimi v(iri) Ci. . fecerunt;* — 196: *[A]ureliae Nemesianae [An]niae Faustinillae c(larissimarum f(eminarum) et soc(iorum);* — 197: *Aur(eli) Philetiani et Aeliae Marcianae;* — 270 (271): *Aeli Dionysi Aug(ustorum) lib(erti), T. Vibi Postumi Terentian[i];* — 504: *Ofilli Macedonis et Marti Veri et Sergi Saturnini;* — 577: *Iuliae Calices et libert(ae) eius et Alypi Aug(usti) l(iberti) libert(i)* etc. Il Lanciani (Op. cit p. 409 seg.) osserva che ' nel punto ove avveniva la divisione dell'acqua fra i due o più utenti, stabilivasi una cassetta plumbea, ampia in proporzione del fluido dividendo ', in modo ' che per mezzo della cassetta, il tubo di diramazione beveva dal principale non altrimenti che se traesse origine dal castello '. E riferisce alcune leggende, che sono da attribuirsi appunto a tali cassette.

4) *Nome di artefici e in genere di officine plumbarie.*

Non poche sono le fistule la cui leggenda non risulta d'altro, che del nome dell'artefice e dell'officina, in cui la fistula fu fabricata, sia seguita dalla parola *fecit* o *officinator* (p. e. 341), sia con la formula *ex officina* (p. e. 130. 408. 413. 414. 415. 516), che una volta è seguita an-

che dal nome *plumbarius*: 419: '*Ex officina plumbari.* Fra gli artefici o meglio fra quelli che faceano tale industria, spesso appaiono anche nomi di donne. In generale parte sono servi o liberti imperiali, che naturalmente fabbricavano fistule per conto dell'amministrazione stessa delle acque, parte servi, liberti e ingenui privati (cf. **Plumbum**). È chiaro che qui, più ancora che altrove, la mancanza del nome dell'imperatore o almeno di quello del concessionario, non può avere altra spiegazione, se non quella già accennata innanzi (1 p. 582), cioè che in altra parte della fistula l'uno o l'altro nome ci doveva essere, e che questi semplici nomi di officinatori sono da considerarsi come una specie di marca di fabbrica.

5) *Nomi di città: fistule municipali.*

In relazione a quelle di Roma, le fistule acquarie dei municipi non solo sono poco numerose, ma offrono ancora una grande varietà nel contenuto della leggenda. Tranne pochissime incomplete o frammentate, e altre recanti il solo nome dell'artefice, esse mancano affatto di nomi di privati o concessionarii, e invece hanno quello della città; ciò che può spiegarsi ammettendo o che esse appartengono a stabilimenti pubblici, o pure che trattandosi di concessionarii, vi era un uso diverso da quello seguito in Roma. Come qui per regola sta il nome dell'imperatore o del privato in genitivo, per esprimere il rapporto del diritto di proprietà assoluto dell'uno, relativo dell'altro sull'acqua; così nei municipii del pari il medesimo concetto è espresso con la stessa forma del nome della città, spettando a questa il diritto di proprietà sull'acqua pubblica municipale. Non v'è che un solo caso, in cui il nome è dato in caso retto: 224: *Colonia Flavia Augusta Puteoli.* Per lo più esso è seguito da quello dell'artefice, che talvolta è un servo pubblico: 212: *R(ei) p(ublicae) Lanuvinorum Hermes fecit*; — 313: *Municipi Falisci Felix ser(vus)*; — 382: *Colonorum coloniae Ostiens(is) f(eliciter) Q. Vergilius Eupsyctus facet* (sic); — 440: [*R(eipublicae)*] *Reatin(orum) Callimorphus f(ecit)*; — p. 406 (= C. III 6011): *Col(oniae) Sis(ciae) Tel ... ser(vus) f(ecit) CXV f. CCCI*; — p. 418 seg.: *Aq(uileiensium) Demet(rius) f(ecit)*; *Aq(uileiensium) Iuvenalis f(ecit)*; — p. 419 (= C. III 3217): *Rei pub(licae) Salon(itanorum) Iulius Eucarpus f(ecit)*. Talvolta il nome dell'artefice sta innanzi: 314: *P. Aemilius Victor f(ecit) reipublicae Ocricolanorum.* In alcune si ha l'artefice servo del municipio, come 438: *Sallustianus reip(ublicae) R(eatinorum) s(ervus) f(ecit)*; — p. 419: *C. Iul(ius) Severus Vercel(lensium) fac(it).* Altre portano il solo nome della città: 220 (221): *Reip(ublicae) Circeiens(ium)*; — 295: *Col(oniae) Cast(ri novi)*; — 298: *Reipublicae Veient(anorum)*; — 344: *Reip(ublicae) Tusculanorum.* — Una sola porta la formula *sub cura* così frequente in quelle di Roma: p. 419: *Reipublicae municipum Canusino(rum) sub cura L. Eggi Marulli* cf. 223: *Reip(u)b(licae) Form(ianorum)* [*sub?*] *cur(a)...* Dubbio è se a qualcosa di simile accenni quella di Tibur, che reca il nome di due scribi del municipio: 450: *T. Sabidio Victore et D. Rupilio Menandro scrib(is) r(ei) p(ublicae Tiburtium).*

Un altro modo con cui è uso indicare il rapporto della proprietà pubblica dell'acqua, è di porre in capo alla leggenda la parola

Publicum — seguìta dal nome della città: 222: *Pub(licum) mun(icipum) Fund(anorum)*; — 230: *Publ(icum) mun(icipum) Cumanorum*; — 297: *Public(um) Veientanorum*; — 305: *Publica Mevanatium*; — 368: *Pub(licum col(oniae) Cl(audiae) fir(mae) Tea(ni)*; — p) 419: *Publ(icum) Terg(estinorum) Felix publ(icus) Terg(estinorum) f(ecit)*; — C. XIV 4229: *Publ(icum) Decimiensium.* Appena è mestieri ricordare, che qui *publicum* ha il significato generale di *vectigal* non come imposta, ma come diritto utile del municipio sull'acqua (cf. Mommsen, Staatsr. 2^2 p. 4391). — Sull'amministrazione delle acque nei munipicii cf. **Aqua II** p. 556 segg.

6) *Nome di acque.*

Sulle fistule non si suole mai scrivere il nome proprio dell'acqua condotta, e quelle che lo contengono, come *Anio vet(us)*, *Aqua Mar(cia)*, *Aqua Traian(a)* etc., sono false, ad eccezione dell'unica che reca *Aqua Pinciana*, la cui leggenda il ch. Lanciani (Op. cit. p. 418) crede sostituita a quella più solita di *hortorum Sallustianorum.*

7) *Date consolari.*

Fistule che portino, oltre ad altre indicazioni, anche la data consolare, sono relativamente molto scarse: il Lanciani (Op. cit. p. 419 seg.) ne annovera appena 19, di cui 10 sono certamente false, 7 provengono senza dubbio dal castro pretorio (n. 106. 108. 109. 111. 112. 114. 116) e una forse dallo stesso luogo (110), una dall'anfiteatro castrense (34); non v'è che una sola (225), che egli attribuisce alle *opera publica.* Quindi conclude, che questa indicazione della data sia propria delle fistule destinate a condurre acqua nelle *opera publica* e segnatamente nel quartiere dei pretoriani, perchè l'acqua v'era distribuita a titolo perpetuo.

8) *Cifre numerali.*

Spesso la leggenda delle fistule è accompagnata da cifre numerali varie, che non sempre

torna facile il determinare a che cosa si riferiscano. O per meglio dire, è indubitato che talvolta esse accennino al peso stesso della fistula, tal'altra alla sua lunghezza lineare, e tal'altra alla capacità o volume d'acqua concessa. Vi sono però delle cifre, che non si sa se esprimano il numero delle quinarie concesse, ovvero se siano un'abbreviazione dei nomi usati da Frontino per indicare le varie fistule secondo i varii moduli, come *quinaria, senaria, septenaria* etc. Intorno a tale argomento v. Lanciani, Op. cit. p. 405 seg. 410. 569 cf. EE. 7, 1257, b.

Lanciani, I commentarii di Frontino etc., Atti della r. Accad. dei Lincei 1880 p. 399 segg. — Hirschfeld, Untersuch. p. 168 segg.

AQUARIUS. — Nell'amministrazione delle acque pubbliche in Roma, *aquarius* è nome generico, usato per indicare il subalterno componente la *familia publica* e la *familia Caesaris* dell'amministrazione stessa (v. **Aqua** I p. 554). Se gli *aquarii* costituiti a corporazione in Venusia (C. IX 460: *Collegius aquariorum Sex. Peduceo Faceto sodales pos(uerunt)*) sieno, come quelli di Roma, anch'essi da riferire all'amministrazione di quell'acquedotto, è dubbio. Potrebbero essere stati acqueruoli o portatori di acqua (Dig. 33, 7, 12, 42 cf. Hieron. epist. 108 ad Eustoch. Firmic. Mathes. 4, 6), come se ne conoscono anche in Roma (C. VI 9145: *Thallo aquario Lusi Lupi lib(erto) de se[vivo* etc.;—[9131: *Syntropho Altiani ser(vo) acuario* (= aquario) *Vettia Restituta* etc.) e in Corfinium (C. IX 3189: *L. Accavo L. l(iberto) Phileroti acuario* etc.), e pei quali l'editto di Diocleziano de 'pretiis rerum' (C. III p. 831) al capitolo *de aeramento* fissa così il salario, 7, 31: *Aquario omni die operanti pasto diurnos (denarios) biginti quinque.* Il Kellermann (Vigiles p. 16) crede, che dove in alcune lapidi di vigili si legge l'abbreviazione *Aqu., Aq.co., Aq.* (C. VI 1056, 1, 2; — 1057, 2, 8; 6, 12; — 1058, 5, 13) sia da intendere *aquarius*, nel senso stesso del precedente, e ricorda il luogo del Digesto (1, 15, 3) relativo al servizio dell'acqua presso i vigili. Il Cauer poi (EE. 4 p. 422) pensa, che forse anche le abbreviazioni AQ. P., AQ. PR (C. VI 1057, 3, 1. 70; — 1058, 4, 3. 5, 2) pure in laterculi di vigili, possano spiegarsi come *aquarius praefecti.* —

Da un luogo di Paulus (sent. 3, 6, 58: 'Domo cui omni iure suo sicut instructa est legata urbana familia, item artifices et vestiarii et zetarii et aquarii ibidem domui servientes legato cedunt'), appare che un *aquarius* privato, probabilmente servo, era anche quello, il quale attendeva nella casa a tutto ciò che occorreva per provvedere d'acqua specialmente i giardini e simili (cf. Becker, Gallus 3 p. 48).

AQUARUM (dii). — Iscrizione di Ad Mediam (*Mehadia*) nella Dacia (C. III 1562): *Dis et Numinib(us) aquarum Ulp(ius) Secundinus, Marius Valens, Pomponius Haemus, Iul(ius) Carus, Val(erius) Valens legati Romam ad consulatum Severiani c(larissimi) v(iri) missi incolumes reversi ex voto.*

AQUARUM (Nymphae). — Iscrizione di Roma (C. VI 547 = EE. 4, 751): *Numini Nympharum aquar(um) Augustalis Aug(ustorum) lib(ertus)*; — di Clusium (NS. 1876 p. 218): *Nymphis aq(uarum) Oguln(ius)* etc.; — di *Garguier* nella vallata dell'Huveaune. Revue des revues nella RPh. 1886 p. 278, 6): *Nymphis aquarum fontiumque Gargarii*...

AQUARUM (pater). — Così è chiamato il fiume Tiber in una lapide ritrovata appunto presso di esso (C. VI 773): *Imp(eratores) Diocletianus et Maximianus Aug(usti) perpurgatis fontium rivis et itineribus eorum ad perennem usum refectis Tiberino patri aquarum omnium et repertoribus admirabilium fabricarum priscis viris honori dederunt curante aquas L. Aelio D[i]on[y]sio c(larissimo) v(iro* cf. Verg. Aen. 8, 77: 'Corniger Hesperidum fluvius regnator aquarum'. Fronto ep. de orat. p. 249. 'Tiber amnis et dominus et fluentium circa regnator. Ennius: Postquam consistit fluvius qui est omnibu' princeps qui sub caeruleo'. v. **Tiberinus.**

AQUARUM (vicani). — Nella Savoia, oggi *Aix-les-Bains* v. **Aquae** n. 4.

AQUATILES (dii). — Divinità di sorgente, ricordate in una lapide votiva di Comum (C. V 5258): *Neptuno et diis Aquatilib(us) pro salute et incolumit(ate) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito) C. Quart. Secondin(us).*

AQUATORES (Feronienses). — Collegio sacro alla dea Feronia in Aquileia, menzionato in due lapidi sepolcrali (C. V 8308: *L(ocus) m(onumenti) Fer(oniensium) aquat(orum)* etc. cf. 8307: *D(is) m(anibus) s(acrum) Feroniensium aquatorum* etc.). Aquatores non son ricordati che raramente negli scrittori e relativi principalmente all'esercito (Caes. bell. civ. 73) e alla difesa dei fiumi (Liv. 41, 1, 6); non è improbabile quindi che il collegio fosse composto di questa specie di milizia locale.

AQUENSIS. — Ricorre per lo più come indicazione di patria relativa a varii luoghi o città denominate in genere *Aquae*, come p. e. nella Savoia (C. XII 2459. 2460. 2461. 5874 v. **Aquae** n. 4.), nell'Hispania Tarraconensis (v. **Aquae Bilbilitanae**), nella Byzacena (v. **Aquae**

Sacaritanae), nell'Aquitania (v. **Aquae Tarbellicae**), nella Liguria (C. V 7153 cf. **Aquae Statiellae**), nella Gallia Narbonensis (C. VI 9713. XII 531. 3357. 4527 cf. **Aquae Sextiae**); — o pure come predicato, p. e. *Aquensis pagus* (v. **Aquae** n. 3), *Aquensis civitas Aurelia* (v. **Aquae** n. 5), *Aquenses vicani* (v. **Aquae Convenarum**).

AQUENSIS (via). — Iscrizione di Massilia (C. XII 412): *Etrilia Laeta Syriaci ex Hispan(ia) Baet(ica) Italicensis h(oc) l(oco) p(ermissu) de(curionum) M(assiliensium)? Via Aquensi.* Forse è quel tratto della via che da Aquae Sextiae per Massilia menava ad Arelate (Tab. Peuting. 2, 5; 3, 1. Itin. Anton. p. 297. Ravenn. 4, 28; 5, 3). Cf. Hirschfeld, C. XII p. 642.

AQUESIANI (equites). — Una lapide di Bedaium nel Noricum (C. III 5565) del principio del secoloI V, è posta *per instantiam Val(erii) Sambarrae p(rae)p(ositi) eq(uitibus) Dalm(atis) Aquesianis comit(atensibus)* etc. Si vede dunque che questo corpo ausiliario stava nel 310 sotto il comando di un *praepositus*; ma altro di esso non si sa; soltanto la Notitia dign. Occ. 5, 56. 57 Seeck p. 130 nomina ' equites octavo Dalmatae ' ed ' equites Dalmatae Passerentiaci ', siccome vexillationes comitatenses, dipendenti insieme ad altre dal dux Pannoniae et Norici.

AQUILA. — Nome di nave (C. X 3361. 3562. 3564. 3641) v. **Classis**.

AQUILA. — All'aquila, siccome l'uccello sacro a Giove, accenna la lapide di Apulum nella (Dacia EE. 2, 397): *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) Aur(elius) Martinus Basus? et Aur(elius) Castor po(ntem?) Lydi circumstantes viderunt numen a[q]uilae descidise* (= descendisse) *monte supra dracones tres. Valida v[i]pe[ra] supstrinxit a[q]uila(m). Hi s(upra) s(cripti) a[q]uilam de periculo liberaverunt. V(oto) l(ibentes) m(erito) p(osuerunt).*

L'aquila fu sempre insegna militare, e in varii monumenti se ne hanno rappresentazioni (Domaszewski, Die Fahnen etc. p. 28 segg.). Secondo una notizia di Plinio (nat. hist. 10, 16), Mario nel 650 u. c. la consacrò alla legione, abolendo il lupo, il minotauro, (cf. Fest. ep. p. 148), il cavallo e il cinghiale (Fest. p. 234 *a*), che prima insieme coll'aquila s'usavano come insegne. Conviene però osservare, che già prima di Mario quelle erano lasciate nell'accampamento, e l'aquila soltanto portata in battaglia. Ond'è probabile, che essa sia stata sempre l'insegna di tutta la legione, e che le altre abbiano servito per i singoli ordini, gli *hastati*, i *principes* ed i *triariie* per i *velites* (cf. Mommsen, MOe. VIII p. 3 seg.). Nè essa aveva significato simbolico di buon augurio (Domaszewski p. 34), perchè era usata come distintivo già dai lucumoni etruschi, in senso estraneo al culto di Giove (Milani, NS. 1887 p. 230 segg.); nè si può dire, che fosse solo un segno esterno dell'insieme della legione (Domaszewski p. 24), perchè serviva ad indicare il posto del comandante (Mommsen l. c. p. 1 seg.). L'aquila d'argento, e più tardi anche d'oro, era conservata in tempo di pace, nella Repubblica, nell'*aerarium* (Liv. 3, 69, 8; 4, 22, 2; 7, 23, 3), nell'accampamento invece stava in una piccola cappella (Dio Cass. 40, 18, 1. Herod. 4, 4, 5; 5, 8, 6. Cic. Catil. 1, 9, 24) ed era onorata come il *numen legionis* (Tac. ann. 2, 17 cf. 1, 39. Val. Max. 6, 1, 11, Veget 2, 6). Cf. OH. 5793: *Fortunam superam honori aquilae leg(ionis) XXII pr(imigeniae)* etc. — WZ. 1887 p. 80: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) [c]onservatori honori aquilae leg(ionis) XXII pr(imigeniae)* etc. — C. III 6224: *Dis militaribus, Genio, Virtuti, Aquilae sanc(tae) signisque leg(ionis) I Ital(icae)* etc. Il

Natalis aquilae è ricordato in una iscrizione di Emporia (EE. 1, 145): *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) vexillatio [l]eg(ionis VII G(eminae)... ob natalem aquilae*, e in altre tre pure della Hispania (C. II 2552. 2554. 2555?), male tramandate, e che probabilmente devono essere corrette secondo quella di Emporia.

L'aquila era portata su un'asta dall'

Aquilifer. — Sulle iscrizioni relative a questi soldati v. Cauer, EE. 5 p. 371 segg.; cf. C. III 1663? VI 417. VIII 2782. SI. 1, 72. 514. EE. 5, 724; 7, 372. Nelle coorti pretorie e nei vigili, contrariamente a quanto prima si credeva, non c'erano aquiliferi (Cauer p. 260). Rispetto all'avanzamento, non sappiamo se non di due *signiferi* promossi ad *aquiliferi* e poscia a *curatores veteranorum* (C. V 3375. 5832). Due iscrizioni menzionano un

Discens aquiliferum (C. VIII 2568, 22. 2988).

AQUILEGUS. — Colui che esercita l'arte di rinvenire le fonti d'acqua (C. II 2694 = EE. 2 p. 242): *Fonti Sagin[i]e(si) Genio Brocci L. Vipst(anus) Alexis aquilegus v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)*), più comunemente aquilex negli scrittori (Varro ap. Non. 2, 8. Serv. Verg. Georg. 1, 109: ' scrutatores vel repertores aquarum aquilices dicuntur ' cf. Plin. nat. hist. 26, 30. Scuec. quaest. nat. 3, 15. Dig. 5, 6, 7 (6). Cassiod. var. 3, 53). Da una lettera di Plinio a Traiano (10, 37 [46]) si vede come siffatti artefici fossero specialmente adoperati nella costruzione degli acquedotti.

AQUILEIA (*Aquileja*). — C. V 725-1757 *a*. 8206-8641. 8970-8986 *a*. SI. 1, 62-374. 1114-

1224. — Città della X regione Augustea, nel territorio dei Carni (Plin. nat. hist. 3, 18, 126. Ptol. 3, 1, 29. Strab. 4, 6, 9 p. 206 cf. Liv. 43, 1, 5), quindici mila passi lontana dal mare e trentatre mila da Tergeste, presso il fiume Natiso (Plin. l. c. — KAA. VII Bgh). Ad essa mettevano capo due vie, la Postumia proveniente da Genua (cf. SI. 1, 125) e la Popillia proveniente da Ariminum; da essa partivano l'Annia probabilmente per Virunum, la Gemina per Celeia, la Iulia per Aguontum, una per Tergeste e due altre dirette a Virunum (cf. Majonica p. 22 segg. — **Venetia**). Era iscritta nella tribù Velina (C. III 4351. 5217. — V 742. 875. 888. 903. 953. 973. 1012. 1242. 1354. 8348. 8463. 8454. — VI 2380 II, 8. 2381 I, 15. aI 20. 32. 2397, 8. 2426 = 4883. — VII 560. — X 6229. — MOe. VI p. 80. Cf. Kubitschek. Imp. Rom. p. 106 seg.

I Romani nel 571 u. c. dedussero colà una colonia latina, per impedire le invasioni dei Galli Transalpini, che poco innanzi avevano tentato di fondare poco lontano una città (Liv. 39, 22. 45. 55. Plin. hist. nat. 3, 19, 131. Strab. 5, 1, 8 p. 214) e per la guerra con Filippo di Macedonia, che allora minacciava (Mommsen, röm. Gesch. 1⁴ p. 708). *I triumviri coloniae deducendae* furono P. Scipio Nasica, C. Flaminius e L. Manlius Acidinus (Liv. 40, 34. Vell. 1, 15), del quale ultimo è conservato ricordo nella lapide C. I 538 = V 873: *L. Manlius L. f. Acidinus triu vir Aquileiae coloniae deducendae*. Narra Livio (40, 34) che ' tria milia peditum quinquagena ingera centuriones centena, centena quadragena equites acceperunt '. Poco dopo, lagnandosi gli Aquilejesi della poca sicurezza del luogo di fronte agli Istri ed agli Illirii, vi furono dedotte altre millecinquecento famiglie da T. Annius Luscus, P. Decius Subulo, M. Cornelius Cethegus (Liv. 40, 1, 17). Fu centro delle operazioni militari nelle guerre contro gli Istri, gli Illirii, i Giapidi, i Dalmati e contro le popolazioni alpine, punto di difesa e di riunione delle truppe per quelle guerre che allargarono fino al Danubio i confini dell'Impero (cf. Maionica p. 18 segg.). Nel tempo in cui l'Italia non ebbe a temere barbari, pure Aquileja rimase quieta; ma sotto M. Aurelio la assediarono i Marcomani ed i Quadi (Amm. 29, 6, 1). Inutilmente nel 238 l'assediò l'imperatore Massimino (Her. 8, 2-5. Capitol. Max. 21-23). Dopo la morte di Costantino ricorre spesso il suo nome nella storia delle guerre civili (cf. Maionica p. 28 sgg.).

Era città non solo forte militarmente (Herod. 8, 2. Procop. bell. vand. 1, 4. Amm. 11, 2. Aus. de clar. urb. 7), ma, favorita dalla sua posizione, anche ricchissima pe' suoi commerci (Mela, 2, 2, 61. Strab. 5, 1, 8 p. 217 cf. Maionica p. 22 segg.). Già al tempo repubblicano presso Aquileia si esigeva il portorium (Cic. pro Font. 1, 2 cf. C. V 703. 792). Fu spesso residenza imperiale (cf. C. V 732. 803. paneg. Max. et Const. c. 6 e le sottoscrizioni nelle costituzioni). Metropolis Venetiae la dice Jordanes (Get. 42 al.), e probabilmente fu sede del *corrector Venetiae et Histriae*. Certamente vi ebbero residenza il *praepositus thesaurorum per Italiam* (Not. dign. Occ. 11, 27 Seeck p. 149), il *procurator monetae Aquileiensis* (Not. dign. Occ. 11, 40 Seeck p. 150), di cui restano molte monete, il *procurator gynaecii Aquileiensis* (Not. dign. Occ. 11, 49 Seeck p. 150) e il *praefectus classis Venetum* (Not. dign. Occ. 42, 4 Seeck p. 215). Da tempo molto antico fu sede d'un patriarca. Fu devastata da Attila (Jordanes l. c.), ma appena nel 568 il suo patriarca Paulino di fronte ai Longobardi si rifugiò a Grado.

Divenne municipium (C. V 903. 968. Vitr. 1, 4, 11) probabilmente per la lex Iulia de civitate, ma più tardi deve aver ottenuto il ius coloniae (v. più sotto). Non è impossibile, dice il Mommsen (Hermes, 18 p. 195), porre le iscrizioni della prima categoria prima dell'epoca dei Flavii . . . . Più probabile però quel mutamento cade in tempo posteriore, forse sotto Severo; cf. il frammento C. V 8267 forse della [*colonia Se*]*ptimia Clodia A*]*lbina* [*Aquileia*].

Magistrati e loro subalterni. — Supremi, *quattuorviri* (C. V 761. 888. 922. 966. 967? 983. 996. 999 = 3997. 1001. 8279. 8304. SI. 1, 191. 165. 199), *quattuorviri iure dicundo quinquennales* (C. V 903. 989. 1010. 1012. 8288. — SI. 1, 196. 1162), *quattuorviri quinquennales* (C. V 1015. 1016), *quattuorviri iure dicundo* (C. V 738 (*designatus*). 875. 879. 961. 989. 995 (*populi beneficio*) 1008 *a*. 1012. 1016. — SI. 1, 185. 189. 202), *praefecti iure dicundo* (C. III 4788? — V 949. 953. 961); — *aediles* (C. V 1015. 8306 (*aedilicius*), *aedilicia potestate* (SI. 1, 189. 203), *quattuorviri aedilicia potestate* (SI. 1, 200), *praefecti aedilicia potestate* (C. V 749); — *quaestores* (C. V 1277 = 8293. 8298); — l'iscrizione C. V 971 nomina un *duumvirum*, certo non *iure dicundo*; — *servus colonorum* C. V 1084. 1127. 8117, 6. — SI. 1, 198. 211?; *reipublicae* SI. 1, 166.

Cittadinanza e senato. — *Aquileienses* (C. V 55 *a*. 7989. 7990. 7992. 8971. 8972. — SI, 1, 77); *cives Aquileienses* (C. V 1011 *a*? 1658); *municipium Aquileiensium* (C V 968); *municipes et incolae* (C. V 903); *incolae* (C. V 875); *colonia Septimia Severa Clodia Albina Aquileia?* (C. V 8267); *splendidissima colonia Aquileia* (C. V 331); *colonia Aquileia* (SI. 1, 92);

coloni Aquileienses (C. V. 1084. 1127. 8117, 6. 8659. — SI. 1, 198. 211); *colonia* (C. V 1005); *respublica Aquileiensium* (C. V 952. 962. 979. 1496); *respublica* (C. V 969. — SI. 1, 166); — *senatus* (C, V 961. 8288. 8213; *splendidissimus ordo Aquileiensium* (C. V 55 *a*); *ordo* (SI. 1, 77? 159); *decuriones* (C. V 741, 742. 744. 749. 800. 832. 855. 877. 879. 889. 903. 909. 916. 930. 973. 975. 990. 1000. 1002. 1005. 1008 *a*. 1011 *a*? 1012. 1017. 7563. 8225. 8289. 8311. 8972. — SI. 1, 169. 176. 195. 1167).

Augustali. — *Augustales* (C. V 827. 985. 8296? 8301?); *sexviri* (*et*) *Augustales* (C. V 828. 832. 1004. 1768. — SI. 1, 209); *sexviri* (C. III 3836. — V 71. 731. 740. 743. 744. 751. 752. 779. 781. 793. 806. 813. 819. 821. 824. 827. 829. 830. 883. 930. 963. 964. 965. 970. 972. 974. 978. 980. 981. 982. 984. 986. 987. 988. 991. 994. 997. 998. 1003. 1006. 1007. 1008. 1009. 1013. 1014. 1018. 1320[add]. 1766[add]. 8212. 8216. 8219. 8248. 8290. 8295. 8299. 8305. 8973.— SI. 1, 159. 169. 210. 1168. 1169); *Septimiani Aureliani Augustales sexviri* (C. V 1012); *patronus Augustalium sexvirum* (C. V 1012).

Sacerdozii. — *Sacerdotes* (SI. 1, 210); *pontifex* (C. V 1015); *augures* (C. V 1016. — SI. 1, 210); *flamines* (C. V 875. 1277 = 8293. — SI. 1, 196. 210); *haruspex?* (SI. 1, 197); — *sacerdotes* (C. V 786. 8218. 8294. 8297); *magistri* (C. V 8252 cf. 8251. — SI. 1, 172?); *magistri Larum* (C. V 792); *magistri? iuvenum* (C. V 8211); *magistri vici?* (C. V 8211); *magistra* (C. V 814); *magistrae Bonae deae* (C. V 757. 758. 759. 762); *ministri* (C. V 8253); *ministrae Bonae deae* (C. V 762).

Divinità. — *Aerecura* (C. V 725); *Aesculapius* (C. V 726.-731. 8206. 8207. — SI. 1, 155); *Aeterna* (C. V 8209); *Aeternus* (C. V 769. 770. 8208); *Ambisager* (C. V 790); *Anubis* (C. V 8210); *Belenus* (C. V 732-753. 8212); *Bona dea* (C. V 756-757. 759-762. 8242); *Cautus* (C. V 763-766); *dii deaeque* (C. V 767); *Diana* (C. V 771. 772. 8216. — SI. 1, 157); *Dis pater* (C. V 725. 773); *domini* o *dominae trivii* (C. V 8246); *Domnae* (C. V 774); *Fata* (C. V 775. 8217); *Feronia* (C. V 776. 8218); *Fonio* (757. 758); *Fortuna* (C. V 777. 778. 8219); *Fulgur* (SI. 1, 158); *Sotira Hecate?* (SI. 1, 288); *Hygia* (C. V 727. 728. 8207); *Isis* (C. V 779. 8222-8229. — SI. 1, 159. 160); *Iunones* (C. V 780-782. 8230); *Iupiter* (C. V 783-790. 7231-7233.— SI. 1, 161. 162); *Lares* (C. V 791. 792. 8234); *Liber* (C. V 793. 8235); *Libera* (C. V 793); *Luna* (C. V 794); *Mars* (C. V 795. 8236); *Mater deum* (C. V 795 *a*); *Mercurius* (C. V 795. 797. 798. 8237. — SI. 1, 163); *Minerva* (C. V 779. 800. 801. 802. 8238. — SI. 1, 164); *Mithras* (C. V 794. 803-810. 8239. 8240. — SI. 1, 165); *Nemesis* (C. V 812. 813. 8241. — SI. 1, 166. 167); *dea Obsequens* (C. V 814); *Parcae* (C. V 8242); *Silvanus* (C. V 815. 816. 818-833. 8243-46. — SI. 1, 168); *Silvani* (C. V 817); *Spes* (C. V 834); *Terra mater* (SI. 1, 169); *Venus* (C. V 835. 8349); *Vis divina* (C. V 837); *Vires* (C. V 8247. 8248); *Volcanus* (C. V 838).

Collegi. — *Collegium fabrum* (C. V 731 (*decurio*). 749 (*praefectus et patronus*). 866. 908 (*dolabrarius*). 1012 (*patronus*). 1020. — SI. 1, 181 (*matronae*). 194; — *collegium centonariorum* (C. V 749 (*praefectus et patronus*). 1012. 1019. 1020. — *collegium dendrophororum* (C. V 1012); — *cellegium veteranorum* (C. V 784: *pater*); — *gentiles Artoriani lotores* (C. V 801); — *collegium ing*[*enuorum ?*] *cultorum ....* (C. V 8289: *decuriales*); — *sectores materiarum* (C. V 815); — *sodalicium Florensium* (SI. 1, 111); — *Feronienses aquatores* (C. V 8307. 8308); *decuria Apollinaris* (SI. 1, 181). Cf. C. V 865. 1424. 1618. 8311. — SI. 1, 208.

Patroni. — G. Axilius Urbicus (C. V 8672).

P. Cominius P. f. Cl(audia) Clemens (C. V 8659).

L. Nonius Verus (C. XI 831).

A. Platorius A. f. Serg(ia) Nepos Aponius Italicus Manilianus C. Licinius Pollio (C. V 877).

C. Praecellius G. filius Pap(iria) Augurinus Vettius Festus Crispinianus Vibius Verus Cassianus (C. V 331).

Pretoriani originarii della città. — M. Acilius M. f. Vel(ina) Marcellus (C. VI 2397 8); P. Aelius P. f. Vel(ina) Potentinus (C. VI 2382 a I 32); L. Caesernius L. f. Vel(ina) Proculus (C. VI 2426); L. Dossonius Fuscinus (C. VI 2379 IV 52); . . . Flavius T. f. Vel(ina) Pudens (C. VI 2380 II 8); . . . Iulius C. f. Vel(ina) Veranatianus (C. VI 2381 a, 15); M. Manius Vitalis (C. VI 2379 II, 19); C. Petronius Apronianus (C. VI 2379 V, 56); . . . Terminalis (C. VI 2378?); L. Valerius Carus (C. VI 2379 VI, 14); M. Valerius M. f. Vel(ina) Valerianus (C. VI 2382 a, 20); L. Vibius Secundus (C. VI 2379 VI, 2). Cf. C. VI 2375 b I, 24.

Milite delle coorti urbane. — C. Iulius Maximianus (NS. 1885 p. 69).

Evocato. — L. Cornelius L. fil. Velli(na) Secundinus (C. V 742).

Artefici e officiali. — *Actor* (C. V 1035. 1049. — SI. 1, 239); *actor in rationibus* (C. V 8237); *adiutor* (SI. 1, 239); *aquatores* (C. V 8307. 8308.); *barbaricas* (= barbaricans, barbaricarius) (C. V 785); *caligarius* (C. V 1585); *coactor argentarius* (C. V 8212); *dispensa-*

tor (C. V 1034); *excusor argentarius* (SI. 1, 214); *geometra?* (C. V 8319); *infector* (C. V 997); *iurisperitus* (C. V 1026[add].); *lintio* (C. V 1041); *lotores* (C. V 801 = SI. 1, 66); *medicus* (C. X 869. 1033); *medicus ocularius* (C. V 8320); *nauclerus* (C. V 1598. 1606); *negotiator* (C. V 1040. 1047); *notarius* (C. V 1586. 1601. 1602. 1603. 1904); *pistor* (C. V 1036. 1048); *portor?* (C. V 1166); *procurator* (C. V 1043); *purpurarius* (C. V 1044); *retiarius* (C. V 1037); *rhetor* (C. V 1028); *sectores materiarum* (C. V 815); *thurarius* (C. V 1042); *vestiarius* (C. V 324. 774); *vestiarius tenuarius* (SI. 1, 159); *vilicus* (C. V 878); *unctor* (C. V 868).

Edifizii ecc. — *Aedes* (Bonae deae) (C. V 761. 762); *aedes* (Iunonum) *signa III portic(us) cum maceris [et] culina et locum in quo ea sunt* (C. V 781); *ara tectum* (tecta ?) *et clavatra* (SI. 1, 118); balneum (*lavatio*) (C. V 880); *aqua castello publico* (C. V 1019); *compitum ex saxo factum* (C. V 844); *crypta* (C. V 1008); *muri ac turres* (SI. 1, 178); *pontes* (SI. 1, 176); *porticus* (C. V 781); *porticus duplex* (C. V 1021); *porticus et aedicula* (Fonionis) (C. V 757); *schola* (C. V 842); *speleum cum omni apparatu* (C. V 810); *tabernae IX et cibaria* (C. V 8251); *theatrum* (C. V 1008 a); *viae stratae ab Annia ad murum et post cryptam ad theatrum* (C. V 1008 a).

MOMMSEN, C. I. Lat. V p. 83 seg. — MAIONICA, Aquileja zur Römerzeit.

Aquileia era pure il nome di due altri luoghi, l'uno indicato dalla Tab. Peuting. (4, 3) siccome stazione della via Cassia tra Biturgia e Florentia (KAA. VIII Bd), l'altro nella Raetia (oggi *Aalen?*), sulla via che da Castra Regina, attraversato il Danubio, conduceva nella Germania superior (Tab. Peut. 4, 2; — KAA. XI Ei).

AQUILIA. — v. **Elagabalus.**

D. VAGLIERI.

AQUILIFER. — v. **Aquila.**

AQUILLITANI. — Così chiama la lex agraria del 643 u. c. (C. I 200 lin. 79: *extraque eum agrum, quei ager intra finis populorum leiber[o]rum Uticensium ...... Aquillitanorum ....., quom in ameicitiam populei Romani proxumum [venerunt, fuit]*) gli abitanti della città di Achulla o Acholla o Achilla dell'Africa, nella provincia proconsularis e propriamente nella Byzacena, tra Ruspae e Caputuada, oggi *El-Alia*), gli Achillitani dell'autore de bello Afr. 7. 33. Cf. **Africa** p. 325. Tissot, La prov. rom. d'Afrique 2 p. 14. 179 seg.

AQUILO. — Ricorre in una tavola di venti ritrovata ad Aquileia (SI. 1, 204), dove è a notare che *aquilo* è detto quel vento che Vitruvio (1, 6) chiama *caurus.* v. **Venti.**

AQUILONIA (*Lacedonia*). — C. IX 968. 6255 — 6267. — Città del Samnium nel territorio degli Hirpini (Plin. nat. hist. 3, 11, 105. Ptol. 3, 1, 71), sulla via tra Venusia ed Aeclanum (Tab. Peuting. 6, 5. Ravenn. 4, 35. KAA. VIII Gm), presa dai Romani nella loro guerra contro i Sanniti nel 461 u. c. (Liv. 10, 38. 39). Le poche lapidi che ne avanzano, mostrano abbastanza il suo ordinamento municipale; si hanno *quattuorviri aed(ilicia) [potestate]* (6257), *quaestores* (6260), *decuriones* (6255. 6261) e *Augustales* (968. 6258. 6259). Importante è specialmente una (6257: *M. Lucceius C. f. IIIIvir aed(ilicia) [pot(estate)] piscinam purgandam et lorica[m] imponendam de urbanorum opereis coeravit*), in quanto conferma ciò che la lex coloniae Genetivae (EE. 2 c. 98 p. 127) prescrive, cioè che i magistrati della colonia e specialmente gli edili potessero imporre agli abitanti la prestazione della loro opera per le fortificazioni e in genere per le costruzioni pubbliche. In che tribù fosse inscritta la città, è dubbio: una lapide (6265) ci dà la Galeria, laddove un'altra (6266) la Sergia.

MOMMSEN, C. I. Lat. IX p. 88.

AQUILONIS (mansio). — Luogo nel Samnium sulla via tra Aecae ed Aequum Tuticum (Itin. Hierosolim. p. 609), così chiamato dal fiume Aquilo (*Celone*); e da cercarsi perciò più a settentrione di Vibinum (*Bovino*). Cf. Mommsen, C. IX p. 87. 667.

AQUINCUM (*Alt-Ofen*). — C. III 3412-3614. 6455 - 6464. — EE. 2, 627 - 715; 4, 431 - 438. — Città al nord-est della Pannonia inferior presso il Danubio e la via lunghesso il medesimo (KAA. XI Fo): così nella tavola Peutingeriana (5, 4) e più o meno completamente in alcune iscrizioni (C. III 6466. — VI 3431; *Aquinc.* C. III 3518. — VI 2385, 7 lin. 4; — *Aquin.* D. XXVI C. III p. 869; — C. VI 2401 lin. 6; — *Aqui.* C. III 3845 cf. 3402. 3733; — *Aq.* frequentissima nei miliarii e nei composti di *colonia*), ovvero anche *Acuincum* (C. VI 3456. — VIII 2826 cf. Ptol. 2, 15, 4: *Ἀκουίγκον*), *Aquinquum* (C. VI 1057 lin. 17. cf. C. III 3492: *Aquiqq.* — Itin. Anton. p. 245) e *Acincum* (Not. dign. Occ. 7, 101; 9, 19; 33, 48 etc. Amm. Marcell. 30, 5, 13) o *Acincus* (Itin. Anton. p. 263. 264. 266). — Come altre città della Dacia, della Moesia e della stessa Ponnonia, ebbe origine dalle baracche che si formavano intorno agli acquartieramenti delle legioni (v. **Canabae**); alla quale condizione primitiva accenna soprattutto la lapide C. III 3505: *Volcano sacrum vet(erani) et c(ives) R(omani) cos(istentes) ad leg(ionem) II ad(iutricem) curam agent[i]b(us) Val(erio)*

Respecto et Utedio Max[i]m[i]no ma[g(istris)]; da cui appaiono i soliti *magistri* come magistrati delle *canabae*. Si potrebbe qui riferire anche la lapide dell'odierno *Stuhlweissenburg*, che era un vicus di Aquincum (C. III p. 432), lapide che al tempo di Antonino Pio posero i *Canabens(es) pu[b(lice)]* a un magistrato romano (EE. 4, 425); ' quamquam obstat ' — osserva il Mommsen — ' quod ante tempus quo titulus positus est Aquincenses coloniae ius obtinuerunt itaque sub Pio parum apte Canabenses appellantur. Quod si e contrario ponimus nomen Canabensium proprium fuisse ipsorum illorum vicanorum, quorum antiquum nomen aliunde traditum non habemus, sane a castris Aquincensibus id descendere nequit; sed possunt milites Romani aliquamdiu eo loco constitisse et post deductos eos nomen loco remansisse; denique ut Luguduni negotiantes vinarii in canabis suis consistebant, ita potuerunt alibi quoque canabae non castrenses institui et vicis nomen inde imponi » (EE. 4 p. 125). Il nucleo militare principale fu la legione II adiutrix (v. **Adiutrix** p. 90), come anche della I adiutrix acquartierata non lungi, si ricordano una *schola speculatorum* (C. III 3524) e un *excubitorium ad tutelam signorum et imaginum sacrarum* (3526).

Non si può con certezza determinare il tempo, in cui da *canabae* divenisse *municipium*, come è chiamata la città in moltissime lapidi, di cui una sola ci offre un *IIvir* e l'*ordo decurionum* (C. III 3347). Però dal titolo che porta di *Aelia* e di *Septimia* (C. VI 1057 lin. 7. 3431. — VIII 2826) e da una iscrizione (C. III 3487) che mostra come nell'anno 138 in cui cessava di vivere Adriano, vi esisteva già un ordinamento municipale con decurioni ed Augustali, si è indotti a credere che il nuovo ordinamento fosse opera di questo imperatore, come da Settimio Severo molto probabilmente ottenne la città il diritto di colonia. Era inscritta nella tribù Sergia (EE. 4, 894 c lin. 2. — Cf. Kubitschek, Imp. Rom. etc. p. 269).

Magistrati. — *Curator reipublicae* (C. III 3485); *duoviri* (C. III 3347. 3368. 3382. 3438. 6452. EE. 2, 581), *duovir quinquennalis* (EE. 4, 431 cf. C. III 3488); *aediles* (C. III 3438. 3456); *decemvir coloniae?* (C. III 3467).

Cittadinanza e senato. — *Respublica* (C. III 3485), *colonia* (passim); — *decuriones* (C. III 3362. 3368. 3382. 3436. 3438, 3456. 3461. 3492 etc. EE. 2, 581. 707. 710), *ordo* (C. III 3347).

Augustali. — *Collegium Augustalium* con *praefectus* (C. III 3487), *Augustalis* (3402. 3456. 3533. 3581); *Augustalitas* (3579).

Sacerdozii. — *Flamen coloniae* (C. III 3362; *flamen* 3368. EE. 2, 581).

Collegi. — *Collegium fabrum* (C. III 3438. 3554. 3569. 3580) con *praefectus* e *patronus* (3438) e *magister* (3580), *collegium centonariorum* (3554. 3569. 3583) con *magistri* (EE. 2, 605), *collegium scaenicorum* (3423).

Divinità. — *Adonius* (EE. 2, 674), *Aesculapius et Hygia* (C. III 3412. 3413), *Arimanus deus* (3414. 3415), *Baltis dia et Diasuria* (= *Syria*) (EE. 2, 675), *Danuvius* (3416. EE. 2, 676), *Diana Patrensis* (3455), *Dii deae* (3418. 3456), *Dii ceteri* (3417. 3420. 3463), *Dii conservatores* (3419), *Dii militares* (3472. 3473), *Dii reduces patrii* (3429), *Epona* (3420), *Fortuna redux* (3421. EE. 2, 649), *Genius centuriae* (3422), *Genius collegi* (3423), *Genius domus* (6456), *Genius imperatoris* (3424), *Genius loci* (3472); *Hercules* (3425-3427. EE. 2, 677. 978), *Iupiter Accionnus patrius* (3428), *Iupiter Dulcenus Heliopolitanus* (3462), *optimus maximus* (3430-3461. 6455. 6456. — EE. 2, 681-686); *Iuno* (3458. 3459. EE. 2, 679. 680. 686), *Lares militares* (3460. 3463), *Liber Augustus* (3464), *Liber pater* (3465. 3467), *Liber et Libera* (3466), *Maiores sancti* (3468), *Mars* (3469-3471. 6457. EE. 2, 687), *Minerva* (EE. 2, 687), *Minitra?* (3474), *Mithras* (3475-3483), *Nemesis* (3484. 3485), *Neptunus* (3486), *Nymphae* (3489), *Silvanus domesticus* (3491-3497. 6458. EE. 2, 688-690), *erbarius* (3498), *silvester* (3499-3504. EE. 2, 691); *Terra Mater* (EE. 2, 692), *Volcanus* (3505).

Edifizii pubblici. — *Balneum* (EE. 2, 696), *excubitorium ad tutelam signorum et imaginum sacrarum* (3526), *schola speculatorum legionum I et II adiutricis* (3524), *templum Nemesis* (EE. 4, 431), *thermae maiores legionis II adiutricis* (3525).

Evocato. — Iulius Iulianus (C. VI 3431).

Pretoriano. — Aelius Karus (C. VI 2385, 7 lin. 4. 2401 lin. 5).

Vigile. — P. Aelius P. f. Romulus (C. VI 1057 lin. 17).

MOMMSEN, C. I. Lat. III p. 439.

AQUINUM (*Aquino*). — C. X 5382-5573. 8241. 8242. — Città della Campania nel Latium adiectum, sulla via Latina tra Fabrateria e Casinum (Itin. Anton. p. 303. Tab. Peuting. 6, 2. KAA. VIII FGh), ricordata già nell'occasione della guerra d'Annibale (Liv. 26, 9, 3. Sil. Ital. 8, 405; 12, 528), rimasta alleata di Roma forse fin circa il secolo V, in cui con le altre città vicine dei Volsci ebbe la cittadinanza romana *sine suffragio* (cf. Mommsen C. I. Lat. X p. 509 seg.). Come *municipium* e quindi con la piena

cittadinanza non appare la prima volta che al tempo di Cicerone (Philip. 2, 41, 106). Una colonia vi fu dedotta dai Triumviri (Lib. colon. p. 229, 13: 'Aquinum: muro ducta colonia: a triumviris deducta' etc.), e come tale è data da Plinio (nat. hist. 3, 5, 63) nella regione I Augustea ed è chiamata da Tacito (hist. 1, 88; 2, 63) e in alcune lapidi del tempo di Tiberio (5393. 5395 cf. 5425). Spesso vien ricordata per la sua importanza dagli scrittori (Cic. Philip. 2, 41, 106; ad Att. 6, 1. Strab. 5, 3, 9 p. 237. Horat. epist. 1, 20, 27 etc.). Era inscritta nella tribù Oufentina (5399. 5401. 5423. 5429. 5436. 5440. 5442. 5450. 5455. 5457. 5481. 5486. 5495. 5502. 5505. 5510. 5518. 5523. 5530. 5539. 5552. 5567 cf. Kubitschek, Imp. Rom. etc. p. 12).

Magistrati. — Supremi, *duoviri* (5399. 5415. 5583) o *duoviri iure dicundo* (5392. 5393) e *duoviri quinquennales* (5382. 5393. 5401) e in luogo loro *praefecti quinquennales* (5392. 5393. 5394); — *aediles* (5399. 5415); — *quaestores* (5392. 5393. 5399. 5404. 5583): notevole è per la questura l'iterazione e l'essere essa occupata anche dopo le magistrature maggiori; — *curator civitatis* (C. XIV 3586) e *rei publicae* (O. 133).

Cittadinanza e senato. — *Colonia* (5393. 5395. 5425), *res publica* (5392), *universus populus* (5395. 5426), *plebs* (5398); — *decuriones* (4886. 5392. 5393. 5396. 5401. 5406. 5408. 5413. 5425. 5583. 8241).

Augustali. — *Augustalis prim(um)* (5423); *seviri* (5418. 5420. 5424. 5427).

Sacerdozii. — *Pontifex* (5392. 8241), *augur* (5401. 5404. 5583), *haruspex* (5420, *flamen Romae et divi Augusti perpetuus* (5393), *flamen divi Vespasiani* (5382); *sacerdos Liberi publica Aquinas* (5422), *sacerdos publica* (5414), *sacerdos divae Augustae* (5413); *sevir Victoriae?* (5199. 5416).

Collegi. — *Collegium aeniatorum* (5415) con *patronus*; *cultores Herculis victoris* (5386).

Patroni. — M. Calpurnius Erepentus (5395); — Q. Decius Q. f. M. n. Saturninus (*cooptatus ex auctoritate Ti. Caesaris Augusti* 5393); — C. Marcius L. f. Censorinus (5396); — M. Munatius M. f. Ter(etina) Priscus (4886); — C. Octavius App. Suetrius Sabinus (5398); — P. Sotri .... no (*patronus et curator* 5421).

Divinità. — *Ceres* (5382 cf. Iuven. 3, 318 seg.), *Bona dea* (5383), *Fortuna sancta* (5384), *Hercules* (5385. 5386), *Isis* (5387), *Liber* (5422).

Edifizii pubblici. — *Aedicula* (5388), *forum* (5416), *aquaeductus* (5411).

MOMMSEN, C. I. Lat. X p. 530 seg.

AQUITANIA. — v. Gallia.

AQUITANORUM (cohortes). — Se ne nominano parecchie, di cui sei certamente tra loro diverse: le quattro che portano il n. 1 sono probabilmente da identificarsi. La distinzione tra *cohortes Aquitanorum* semplicemente dette e (*Aquitanorum*) *Biturigum*, accenna alla diversità nazionale dei primi soldati che ne fecero parte, quelle dovendo attribuirsi alla parte iberica, queste alla celtica dell' Aquitania (Mommsen, Hermes 19 p. 47).

1) **Cohors I Aquitanorum veterana**, così detta in opposizione ad un'altra *cohors I Aquitanorum* — forse quella *Biturigum* —, sorta posteriormente o da essa per geminazione o indipendentemente. È nominata nei diplomi IX (C. III p. 852) e LXXIX (EE. 5 p. 652) siccome stanziata in Germania nel 74 e in Germania superior nel 90, insieme alla *I Aquitanorum Biturigum*, da essa quindi diversa. Il diploma XXVII (C. III p. 870) la pone in Germania superior pure nel 116. Il diploma LXXIX (EE. 5 p. 652), rilasciato ad un suo *eques* di nazione Trace, nomina un suo *praefectus*

M. Arrecinus Gemellus.

2) **Cohors I Aquitanorum.** — Il diploma LXVIII (EE. 4 p. 496) rilasciato ad un suo pedone di Ancyra, la dimostra stanziata nell'82 in Germania, e il diploma XXX (C. III p. 872) nel 124 in Britannia. Ne sono conservate parecchie tegole della Germania: BRh. 1422 b (Arnsburg). 1417 d (? del museo di Darmstadt) e Revue des revues nella RPh. 1879 p. 11, 23 (Friedberg); dalla Britannia provengono le lapidi C. VII 176. 620 a. Conosciamo tre suoi *praefecti*:

M. Gennius M. f. Cam. Carfinianus (D. LXVIII EE. 4 p. 496).

Q. Sittius Caecilianus (C. VII 176).

... ius Nepos (C. VII 620 a).

3) **Cohors I Aquitanorum equitata.** — È nominata nella lapide C. X 5831, posta ad un suo *praefectus*:

Q. Caecilius G. f. An(iensi) Optatinus.

4) **Cohors I Aquitanica**, di cui un *tribunus* Aemilius Pardalas, pone nel 240 la lapide C. VI 2131.

5) **Cohors Aquitanorum.** — È nominata nelle lapidi C. III 2053, di un suo soldato, forse nativo di Camulodunum. — X 7596 — EE. 4, 357, di un soldato di nazione Trebocus.

6) **Cohors II Aquitanorum.** — Stanziava in Germania nel 82 (D. LXVIII EE. 4 p. 496 e nel 90) (Germania superior: D. LXXIX EE. 5 p. 652); nel 116 in Raetia, come dimostra il diploma D. LXI (EE. 2 p. 460, trovato a Regensburg, donde proviene pure la tegola C. III

6537. Questo diploma, rilasciato ad un suo *eques*, nomina un *praefectus*:

Iulius....

7) **Cohors III Aquitanorum (equitata civium Romanorum).** — I diplomi del 74 (IX C. III p. 852) e dell'82 (LXVIII EE. 4 p. 496) la indicano stanziata in Germania, quello del 90 (LXXIX EE. 5 p. 652) in Germania superior: forse il suo nome converrà supplire pure alla linea 12 del diploma XXVII (C. III p. 870) del 116. Il nome completo è dato dall'iscrizione di Neckarburken (BRh. 1728), laddove le tegole di Stockstadt (BRh. 1761 b) e di Rückingen (BRh. 1436), come i diplomi non hanno che *cohors III Aquitanorum* o *cohors III e(quitata) Aquitanorum* (BRh. 1761 b). Importante è la lapide di Osterburken (BJ. 46 p. 112): *Genio opt(iones) coh(ortis) III Aquit(anorum) Philippianae*, che non può essere se non del tempo dei Filippi e dimostra quanto lungo sia stato il suo soggiorno in Germania. Cf. 8.

8) **Cohors IIII Aquitanorum.** — Anche per questa i diplomi del 74 (XI C. IIII p. 852), dell'82 (LXVIII EE. 4 p. 496), del 90 (LXXIX EE. 5 p. 652) e del 116 (XXVII C. III p. 870) indicano il suo soggiorno in Germania superior. Due iscrizioni di Obernburg (BRh. (1747. 1748) nominano un *praefectus*:

L. Petronius Florentinus, e la prima di esse un *medicus*:

M. Rubius Zosimus. Senonchè l'Ohlenschlager (Die röm. Truppen im rechtsrheinischen Bayern, p. 89) dice, che su una di esse chiaramente si legge III anzichè IIII, onde e per questa ragione e per la provenienza, preferisce attribuirle alla coorte precedente, tanto più che sono le uniche lapidi che le darebbero la denominazione di *aquitata civium Romanorum*. Le altre (C. III 3913 dell'anno 204. — BRh. 1284 di Mogontiacum, del 210. — Sacaze. Inscr. des Pyrenées p. 21 nella Revue des Pyrenées, 1889), come i diplomi la chiamano semplicemente *cohors IIII Aquitanorum*. Di queste due ultime iscrizioni la prima nomina un *cornicularius*, la seconda un *centurio*.

Non si sa a quale coorte debba attribuirsi

[M.?] Ulpius [A]cilian[us] [Polli]o? ἔπαρχος χώρ[της] .... Ἀκυιτ[α]ν[ῶ]ν (Sterrett, The Wolfe exped. n. 448).

9) **Cohors I (Aquitanorum) Biturigum.** — Nel 74 e nel 90 stava in Germania superior (D. IX C. III p. 852. — D. LXXIX EE. 5 p. 652). Conosciamo un suo *praefectus*:

M. Calp[urnius M. f.] Lu[pus] (C. II 4203).

10) **Cohors II Biturigum.** — È nota per una lapide di Mogontiacum (BRh. 1120), che nomina un suo *praefectus*:

C. Antestius C. f. Vet(uria) Seve[rus].

Hassencamp, De cohortis Romanorum auxiliariis p. 11 segg.

ARA. — Ai due concetti romani del *sacrum* e del *religiosum*, o altrimenti di ciò che è proprio della divinità e di ciò che è proprio dei Mani, rispondono i due rapporti principali, in cui ci si mostra l'*ara* così negli scrittori antichi, come nelle lapidi, o che esse sieno scolpite sulle are medesime, — e sono il maggior numero —, ovvero che appartengano ad altri monumenti. Rarissimamente *ara* sta nel senso di monumento onorario, come si vede usata anche da qualche scrittore (p. e. Cic. Philipp. 14, 13, 34. Suet. Nero 50), p. e. in questa lapide di Sulmo: C. IX 3079: *C. Lucce[i]o Camarti pr[a]etori, trib(uno) p[le]bei, qu[a]estori C. Pont[i]us Paulinus co(n)s(ul) amicus aram cum [gr]adibus lo[cavit]*. E in un'altra onoraria, ha indubbiamente il significato di *basis* (C. IX 3837: *Q. Novio Q. f. Serg(ia) Felici patrono municipi ... culto[re]s centonari [et dendr]of(ori) aram [et s]tatuam honor(is) [ca]usa posuerunt*); benchè non sia improbabile che anche in alcune delle dedicatorie la parola sia adoperata nello stesso senso, p. e. quando vi si accenna al simulacro della divinità (*signum, sigillum* etc.) dedicato *cum ara*. Ma anche in questo caso se essa non rappresenta un vero altare, non cessa di essere una *res sacra* come il simulacro soprappostovi. Questo concetto sacro sta pure in fondo alla *lapidea ara* e all'*ara sacrificalis* dei gromatici (Frontin. de agr. qual. p. 4, 22. Hygin. de limit. const. p. 199, 3. Liber. colon. p. 241, 5. Boeth. dem. art. geom. p. 401, 5), l'una come *terminus*, l'altra come *mensa*, su cui si sacrificava nelle feste, che avean luogo nella consecrazione dei termini (Rudorff, Gromat. inst. p. 237); ma di un tale significato non si ha esempio nelle iscrizioni. Allo studio dell'*ara* in relazione ai templi (I) e a quello in relazione alle tombe (II), faremo seguire un elenco delle are pubbliche di Roma (III).

I. *Are e templi.*

1) *Ara, altare, mensa.*

Gli antichi, incerti intorno all' etimologia della parola *ara* (Varro l. l. 5, 38. Isid. orig. 15, 4, 3. Serv. Aen. 2, 515. Macrob. sat. 3, 2), ammettono concordemente una differenza tra *altare* ed *ara*, benchè l'una e l'altra voce talvolta sieno usate promiscuamente (Vergil. ecl. 8, 64. Tac. ann. 16, 31. Plin. peng. 1). La differenza è doppia. L'una relativa più alla forma o meglio alle dimensioni, e consistente in ciò, che l'*ara* è in generale il rilievo artificiale, su cui si prestano sacrifizii alle divinità, *altare* è o il suggesto sottoposto all'*ara* pei sacrifizii

cruenti, ovvero quella parte costruttiva aggiuntavi, per cui l'*ara* piglia una dimensione maggiore (Lucan. 3, 404. Quint. decl. 12, 26. Solin. 8, 6. Fest. ep. p. 29. Serv. ad ecl. 5, 66. Vitruv. 4, 9. Isid. orig. 15, 4, 14. Lact-Placid. ad Stat. Theb. 4, 459). L'altra riguarda i sacrifizii stessi, nel senso che l'*ara* si sarebbe usata così pei sacrifizii cruenti che incruenti offerti alle divinità superne ed infere, laddove l'*altare* pei soli cruenti offerti alle prime (Vitruv. 4, 9. Serv. ecl. 5, 66; Aen. 2, 515); distinzione che nel fatto non dovè esser sempre rigorosamente osservata (c. **Altaria**), come, d'altra parte, non è fondata quella di alcuni scrittori moderni, secondo la quale *altare* sarebbesi detto propriamente quello posto innanzi al tempio, e *ara* quello dentro il medesimo. Quanto alla forma esteriore, artistica, difficilmente vi sarà stata una differenza fra l'uno e l'altra, tranne quella che era conseguenza dei varii sacrifizii. In generale, le are solevano essere quadrangolari per lo più, raramente rotonde (v. Nissen, Das Templum p. 196. Saglio, Dict. des ant. 1 p. 347 segg. Clarac, Musée de sculp. p. 130. 249 seg. Canina, Archit. ant. 3 tav. 83 etc.) Una lapide di Castra Regina, nella Raetia, nomina insieme *ara* e *altare*, offerti a Giove, probabilmente per un tempio (C. III 5942: *In ho(norem) d(omu(s) d(ivinae) I(ovi) o(ptimo) m(aximo) aram alt[ar]e ius[s]u ips(ius) Aur(elius) Peruincian(us) .... d(ono) d(edit)* etc.).

Per la diversa destinazione e quindi anche per la forma, dall'*ara* differiva la *mensa* come suppellettile del tempio (Fest p. 157[b]. Macrob. 3, 11, 5. Serv. Aen. 8, 279). Essa era una tavola, sulla quale o si consacravano alla divinità semplici offerte non destinate ad essere bruciate, o si ponevano vasi o strumenti di sacrifizio, ovvero si apprestavano alla divinità oblazioni di cibo nei *lectisternia* (Fest. p. 11. 19. 77; ep. p. 158[a]. Liv. 40, 59, 7 etc. v. **Mensa**). Alcune lapidi accennano a dedicazioni fatte contemporaneamente dell'*ara* e della *mensa*: C. V 6353: *Mefiti L. Caesius Asiaticus VIvir Flavialis aram et mensas (quattuor) dedit* etc. — X 205: *Silvano deo sacr(um) Q. Vibiedius Philargyrus .... tectum, mensam, lapid(eam) aram voto susc(epto) e m(onitu) d(e) s(ua) p(ecunia) f(ecit)*. — O. 1250: *Iovi paganico sacr(um) ex indulgentia dominorum Successus publicus municipum Asisinatium ser(vus) Amoenianus aedem cum porticibus a solo sua pec(unia) fecit, item mensam et aram d(ono) d(edit)*. Certamente è da intendere per *mensa* la *tabula* dedicata insieme all'*ara* in una iscrizione di *Seligenstadt* (BJ. 76 p. 87: *Diane Auguste pro salute...... L. Gellius L. f. Flavia Clerianus .... aram et tabulam pro se et suis posuit* etc.).

2) *Consecrazione e sacrifizii: predicati.* L'*ara* o che facesse parte del tempio o d'un luogo sacro, o che stesse per sè (v. p. oltre 4), era sempre consecrata. In che modo e da chi si compisse l'atto della consecrazione, trattandosi suprattutto di are pubbliche, v. **Aedes** p. 144 segg. Di qui talvolta nelle lapidi l'accenno a quell'atto nei predicati di

a) **Ara consecrata** (C. III 3626 C: *quae ara consecrata est [i]n possession(e) Aureli Vettiani* etc. — EE. 7, 761 .... *[Ia]nuari[us]? Impetratianus aram consecr(atam) d(ono) d(edit)*, *sacrata* (C. VI 709: *C. Iulius Anicetus aram sacratam Soli divino voto suscepto .... d(ono) d(edit)*) o in genere *sacra* (p. e. C. VII 271. — IX 5350. — EE. 4, 734).

S' è detto di sopra (1), che sull'ara potevasi compiere ogni sorta di sacrifizii, cruenti ed incruenti (cf. Enn. presso Cic. Tusc. 1, 35, 85. Plaut. mil. 2, 5, 1. Lucret. 5, 1197. Verg. Aen. 2, 202 etc. etc.). A quello dell'incenso si riferisce l'

b) **Ara turaria** di una iscrizione di Abudiacum nella Raetia C. III 5773: *Deo Mercurio Cimiacino aram turariam M. Paternius Vitalis qui aedem fecit* etc. e l'*ara odoribus repleta* consacrata alla dea Tutela Candidiana *erga suorum* (dei dedicanti) *sanitatem* (C. VI 776); le quali ricordano l'*ara turicremis* di Vergilio (Aen. 4, 453 cf. Lucret. 2, 353. Ovid. ars am. 2, 13, 23). Al sacrifizio del *taurobolium* proprio della Mater magna accenna l'

c) **Ara taurobolata** di una lapide di Ostia C. XIV 39: *Aemilia Serapias taurobolium fecit et aram taurobolatam posuit* etc.; ara diversa da quella destinata al sacrifizio del toro a Giove, ricordato in un'altra iscrizione di Issa nella Dalmatia C. III 6423: *I(ovi o(ptimo) m(aximo) sacrum. C. Valius Festus .... voto suscepto aram adampliavit et tauro immolando dedicavit* (cf. Verg. Aen. 2, 202: «mactare taurum ad aras»).

3) *Materia e parti accessorie.* A giudicare dalle are antiche ancora esistenti, e dalla stessa destinazione loro, in generale esse eran di pietra; nondimeno le iscrizioni ne ricordano anche di metallo. Così pure le medesime accennano a parti più o meno accessorie, sia costruttive, sia ornamentali, che le accompagnavano; al qual proposito è da notare che probabilmente nella parola assai frequente di *ornamenta*, sarà da intendere per lo più strumenti di sacrifizii (cf. più oltre 4 e 6: *simulacri*).

Ara marmorea C. VI 225. 671. — VIII 840. 1014.

Aram marmoravit C. VI 597.
Ara lapidea C. X 205.
Ara de lapide quadrato C. IX 6242.
Ara operis quadratari EE. 5, 948.
Ara opere quadratario a fundamentis facta EE. 5, 931.
Ara aenea C. XIV 2215. 3437.
Ara aenea C. XIV 2793.
Ara et sed(ilia) C. II 4618.
Ara, sedilia, stratum C. V 1760.
Lucus, maceria, ara, moles, sedilia C. V 8970[a].
Caelum cum columnis et velis et ara odoribus repleta C. VI 776.
Castellum?, saliens, ara trans castellum in maceria, triclinia? protectum, sigilla Priapi Liberi muro inclusa C. VI 564.
Ara cum gradibus C. VIII 10564.
Ara et crepido OH. 5408.
Ara cum basibus suis C. VIII 934; *ara et basis* (simulacri) C. X 7267; *basis* (simulacri), *gradus, ara* C. X 5159.
Ara cum columnis EE. 4, 767.
Ara cum suis ornamentis et bela (vela) *domini* (Mithrae) *insicnia* (sic) *habentes* C. VI 746.
Ara cum suis ornamentis C. XII 2217.
cum suis omnibus (ornamentis) C. V 5769.
Ara omnibus ornamentis perfecta C. VIII 775 = EE. 7, 84.
Ara opere albari exornata C. VIII 73.
Ara cum ornamentis et signis suis EE. 5, 1214.
Ara, phiala argentea p(ondo) I unciarum VII C. V 8242.
Ara et cratera C. VI 589.
Ara et cratera cum basi bicapite C. VI 532.
Ara et olla aerea caldaria et urceus et lucerna aerea C. VIII 1267.
Ara, luna argentea p(ondo · . . . C. IX 3146.
Ara cum hostia OH. 6143.

4) *Ara per sè e ara del tempio o simile.* L'ara non è sempre necessariamente una parte del tempio; essa può stare anche senza di questo e formare quasi un santuario a sè, o che sorga libera in un luogo qualunque, ovvero che questo sia rinchiuso da cancelli, mura, siepi o simili. Tali erano p. e. le

Arae temporales ricordato negli Atti degli Arvali C. VI 2107 lin. 6: *aras temporal(es) sacr(as) d(eae) D(iae) reficiend(i)* etc., formate di *cespes* o mucchi d'erba e virgulti, donde anche il nome di *gramineae* (Verg. Aen. 12, 118. Ovid. met. 7, 240; 15, 573; trist. 5, 5, 9; fasti 2, 645. Horat. od. 1, 19, 13; 3, 8, 4. Sil. Ital. 4, 703. Serv. Aen. 12, 119 etc.), e conservatesi in uso specialmente nelle campagne anche nei tempi posteriori. Tali erano pure moltissime are in Roma (v. più oltre III), quelle contenenti una *lex dedicationis* (v. più oltre 5) e quelle dedicate al culto dell'imperatore nelle provincie (v. **Ara Augusti**). È chiaro che non sempre le iscrizioni in cui ricorre la parola *ara*, offrono indizii sicuri per sapere se si tratti di queste are per sè o di quelle di templi. Pure per molte qualche indizio indiretto non manca per poterle distinguere. Così p. e. sarà indubbiamente un'ara di tempio quella ricordata insieme all'*aedes, aedicula, templum* o *speleum*; come sarà un'ara per sè quella, di cui si ricordano i *cancella* o la *maceria* che le circondava, oppure di cui si accenna alla costruzione o al luogo concesso dalla città o anche da privati e così via. A porre sott'occhio tutte le relative lapidi a noi note, le classificheremo nelle due seguenti categorie, a cui seguirà una terza di incerta determinazione, rilevando per le due prime quelle parti che dànno ragione più o meno sicura per ritenere l'ara dell'uno o dell'altro genere.

a) Are per sè, senza tempio.

Numini divorum . . . . Fortunatus liber[t]us m(unicipii) . . . . . aram solo pub(lico) s(ua) p(ecunia) d. d. C. II 2009.

Q. Manlius Philumenus . . . . sigillum cum ara, huic arae superposuit et scriptur(am) eius vetustat(e) corrup(tam) renovavit. L(oco) d(ato) d(ecurionum) d(ecreto) C. V 6357. Quest'ulima formula si ha pure C. V 6353. — IX 2835. — O. 4083. OH. 5408: *l(oco) d(ato) d(ecreto) pa(ganorum)*.

Libero patri Augusto . . . . adiecta amplius . . . [ar]am a solo aedificavit et opere albari exornavit et statuam Liberi patris po[suit] . . . C. VIII 73; — 1321: *aram a solo ex* HS · ꝺ *n(ummum) s(ua) p(ecunia) f(ecit)* etc.; — XIV 23: *Iovi optumo maximo . . . aram aedificavit* etc.

Sancto Silvano, Soli s(acrum) aram a solo dedi[c]ata i(n)stan(tia) etc. EE. 7, 550; 5, 931: *Herculi Aug(usto) sacrum C. Iulius Saturninus . . . . aram opere quadratario a fundamentis . . . . fecit dedicavitq(ue)* etc.

Quae ara consecrata est [i]n possessi[o]n(e) Aureli Vettiani eq(uitis) R(omani) permissu eiusdem precario petentibus vicani Vindoniani (sic) C. III 3626; 6423: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) Aug(usto) sacrum C. Valius Festus conditor vineae huius loci . . . . . . aram adampliavit* etc.; BRh. 1475: *Florentinus aram in suo posuit* etc.

Lucum, maceriem, aras, molem, [s]edilia Q. Cerfonius Chr[y]seros . . . . fecit C. V 8970[a]; XII 4338: *Q. Vibius Q. f. Maxumus, M. Varius L. f. Capito . . . aram Volcano maceriaq(ue) aream saepiendam piscinamque . . . facienda coer(ave-*

runt) etc.; X 6481: *aram, lucos, font(es) Dianae sacr(um)*; — VI 564: *[cast]e(ll)um, salientem, aram [tra]ns castell(um) in maceria* etc.; O. 4588 add.: *Deae dominae Rufiae [M]aternae aram et [l]ucum consacravit Mucronia Marcia* etc.

I(ovi) o(ptimo) m(aximo)... M. Vatr(ius)? Severus... aram cum cancellis d(e) s(uo) p(osuit) C. VII 83. VI 812: *Valer(ius)..... aras fec(it) .... cancellu* etc.

[Uti] locus ante eam aram, quo ea strues congerantur conponantur, pote[at q]uoque versus pedes XL stipitibusque robustis saepiatur lignorumque acervos eius rei gratia quodannis ibi constituatur cippoque grandi secundum aram defixso hoe decretum etc. C. XI 1420 lin. 27 segg.

Eidem sacella aras signaque, quae in campo sunt, quae demonstrata erunt, ea omnia tollito deferto componito statuitoque, ubei locus demonstratus erit etc. C. X 1781 III lin. 3 segg.; C. VI 671: *Sancto Silvano sacr(um)....... d(ono) d(edit) hortis Abonianis aram marmorea(m) cum suo sigillo Silvani.*

[I(ovi) o(ptimo)] m(aximo) [triviis quadri]viis ceterisque dib(us) aram o[b solutum merit]o sollemne votum etc. C. V 1863.

Iovi M. Pomponius M. f. Primi[o] et C. Pomponius M. f. aras septe(m) posuerunt..... finibus Cremone[ns]ium etc. C. V 4148.

Tutel(a)e Candidian(a)e Constantius .... cum Sergiam Siricam coniugem suam caelum cum columnis et velis et aram odoribus repletam .... d. d. C. VI 776.

Ex imperio Cereri Graec[ae] sacr[u]m M. Lart[idi]us .... sacerdos primus aram qum gradibus dedicavit in suo C. VIII 10564; EE. 4, 767: *ara cum columnis.*

b) Are di aedes, aediculae, templa etc.

Sedato Aug(usto) sac(rum) P. Paconius (a)edem et aram d(ono) d(edit) C. III 3922 cf. 5773; 3075: *Sacerdos Q. Baronius Q. f. tem(plum) et aras Iovi Herc(u)li d. s. p. f. c.*

...et dis cum Iove C. Atilius C. f. Ouf(entina) Tertulli[n]us .... v(otum) s(olvit) aram cum aedicula C. V 5738; — 7739[add]: *[Hil]arus Petiniae Posilla[e] vilic(us) comp(itum) [et] aram Lari[bu]s?* etc.

Voto suscepto Bonae deae .... aediculam, aram, saeptum clusum vetustate diruta restituit C. VI 56; — 207: *Genio centuriae .... [aram]? et aediculam omni im[pensa cum colum]nis et cancello aereo ..... d. [d.]*; — 218: *imagines domin[o]rum n(ostrorum) et aediculam et aram de suo fecerunt*; — 244: *aram marmoream huic decuriae* (coll.) *in sua quaestura de suo d. d.* cf. 245; — 589: *aediculam cum ara et cratera d. d.* etc.; — 597: *aram Silvano marmoravit ... item aediculam et aram eiusdem corrupta ref(ecit)* etc.; — 692: *[T]rypho templum [Silvano] a solo ..... Cn. Turpilius Trophimus ... aram de suo d. d.*; — 2219: *porticu(m), [ce]llam, culinam, [ar]am ... [fa]ciundu(m) coiravit*; — 3697: *Aedem aramque I(ovi) o(ptimo) m(aximo) et Silvano sancto .... a solo fecerunt ..... possessores*; — 3723: *spelaeum cum signis et ar[a]* etc.

All'ara dell'*aedes deae Diae* nel *lucus* dei fratelli Arvali accennano più volte gli *Atti* dei medesimi C. VI 2028, *c* lin. 40; 2042 lin. 18; 2065 II lin. 58; 2067 II lin. 5.

...[Ae]sculapius sac(erdos) I(ovis) o(ptimi) m(aximi) [coemptis spatiis templum cu]m ara et opere albari ex[aedificavit] etc. C. VIII 1141; — 8826: *templum simul cum area et aras summa cum diligentia restituit* etc.

Dianae eu[h]iero (? = εὐιέρῳ, *sanctae*) *templum cum ara L. P(ublilius)* etc., C. IX 686; — 6242: *aed(em) Dianae et aram de lapide quadr(ato) aedif(icandam) .... curavit.*

Aediculam et statuas has, hostiam dedicationi ..... Ara(m) numini Augusto pecunia nostra faciendam curavimus C. XI 3303.

Res traditae fanis utrisque: Signa n(umero) XVII ...... aras aeneas duas etc. C. XIV 2215; — 2793: *Veneri Verae felici Gabinae A. Plutius Epaphroditus .... templum cum signo aereo effigie Veneris, item ...... aram aeream a solo sua pecunia fecit* etc.

Minervae sacr(um) Q. Romanius Camburonis f. aram et aedem opere tectorio ornavit etc. SI. 1, 1275.

Publicia L. f. .... Hercule aedem valvasque fecit eademque expolivit aramque sacram Hercole restitu(it) etc. EE. 4, 734; — 5, 293: *[aedem ......] cum pronao et ara fecit* etc.; — 1364: *Pantheo aedem et aram votum* etc.

In h(onorem) d(omus) d(ivinae) Deo Mercurio aedem aram Attianus etc. O. 1395; — 1250: *aedem cum porticibus a solo sua pec(unia) fecit item mensam et aram d. d.*; — 181: *cum (a)edicula et ara* etc.

Silvano sancto M. Cuppius Anifus? aram aedem maceriam d. d. NS. 1880 p. 141; — *aedem et aram d(e) s(ua) p(ecunia) [f]ecit et expolivit* etc. MOe. 8 p. 111; — *aedem cum ara dat* SR. p. 47; — *aed(em) cum sigillo et aram posuit* etc. BRh. 1284; — *aram et signum inter duos arbores cum aedicula ex voto posuit* BL. p. 42.

c) Are incerte.

Sono d'incerta destinazione le are ricordate nelle seguenti lapidi:

C. II 667. 677. 728. 1391. 1638. 1966. 2005. 2012. 2118. 2350. 2834. 3266. 3728. 3737. 4052. 4618.

C. III 1061. 2815. 2816. 2821. 2906. 3466. 4407. 5121. 5191. 5786, 5926. 7446 = 6129[b]. 7411. 7536.

C. IV 1180.

C. V 795. 1760. 1964. 3294. 4951. 4981. 5058. 5090. 5451. 5458. 5583. 5768. 5769. 6968. 7865. 7866. 7904. 8242. 8247. 8252 = SI. 1, 118.

C. VI 8. 13. 134. 186. 211. 225. 289. 377. 379. 410. 412. 413. 418. 483. 501. 502. 503. 510. 511. 512. 532. 541. 574. 705. 709. 741. 746. 809. 839. 2801.

C. VII. 163. 271. 276. 337. 935. 998.

C. VIII 698. 775. 840. 1014. 1267. 2468. 2593. 2597. 2613. 2620. 2662. 2683. 4191. 4305. 4509. 4641. 4673. 5524. 6352. 6353. 6956. 8409. 8425. 8426. 8807. 9019. 9020. 9281. 9340. 9704. 9962. 10589. 10765.

C. IX 684. 1074. 2123. 2164. 2678. 3013. 3146. 3375. 3659. 3847. 4499. 4852.

C. X 39. 330. 3812. 5159. 5161. 5196. 6071. 6302. 6422. 6612. 6644. 7267.

C. XI 2688. 3057. 3075. 3199. 3572.

C. XII 4. 253. 1277. 1342. 1726. 2217. 2461. 2528. 2587. 3134.

C. XIV 6. 20. 29. 39. 51. 62. 2583. 2792. 3437. 4178[a].

EE. 2, 356; — 3, 71; — 4, 615. 721. 731; — 5, 495. 501. 710. 748. 1214. 1332; — 7, 35. 421. 455. 761. 801. 916. 998.

O. 180. 206. 922. 1405. 1491. 1805. 1813. 1875. 1945. 1993. 2000. 2322.

OH. 6031. 6611. 7148.

NS. 1889 p. 35. 37.

BM. 1882 p. 207; — 1885 p. 139; — 1887 p. 162; — 1889 p. 440; 1890. 998 p. 107.

RA. 1883 p. 135.

BRh. 1388. 1461. 1737. 1918.

BJ. 76 p. 87; — 77 p. 194.

Arch. Journ. 41 p. 313.

AC. 25 p. 107.

Revue des étud. grecques 3 p. 68.

5) **Lex arae**. — Così è chiamato in alcune iscrizioni (C. III 1933. — VI 826. — XII 4333. — XIV 2387. 2892. — OH. 6120) relative ad are per lo più pubbliche, il regolamento o statuto dell'*ara*, emanato nell'atto medesimo della dedicazione e consecrazione di essa. In generale l'indole, le disposizioni e le formalità che accompagnavano questo atto, sono le stesse di quelle compiute circa la dedicazione dei tempii, intorno a cui si è ampiamente trattato sotto (v.) **Aedes**: **lex aedis** p. 149 segg. Facciamo qui seguire varie *leges*, di cui alcune (*a*, *b*, *c*) si riferiscono ad are e dedicazioni pubbliche, una (*d*) ad ara e dedicazione privata, ed un'ultima (*e*) che è dubbio, se sia legge di *ara* o di *aedes*, ma certamente è di dedicazione pubblica. Aggiungiamo poi alcune iscrizioni tutte relative a dedicazioni private di are, ma di cui due (*f, g*) ricordano una *lex Albana* e le *leges* in genere, altre (*h, i, k*) contengono divieti posti dai dedicanti per la conservazione dell'ara.

a) Lex di ara in Roma C. VI 826 = Bruns, Fontes p. 245: *Haec area, intra hanc definitionem cipporum clausa veribus, et ara, quae est inferius, dedicata est ab imp(eratore) Caesare Domitiano Aug(usto) Germanico ex voto suscepto. quod diu erat neglectum nec redditum incendiorum arcendorum causa, quando urbs per novem dies arsit Neronianis temporibus. Hac lege dedicata est, ne cui liceat intra hos terminos aedificium exstruere, manere, negotiari, arborem ponere aliudve quid serere, et ut praetor, cui haec regio sorti obvenerit, sacrum faciat aliusve quis magistratus Volcanalibus X K(al.) Septembres omnibus annis vitulo robeo et verre . . r. ac. precationibus infra scriptam aedi . . . K. Sept. ianist . . . . dari . . . . quaes . . quod imp. Caesar Domitianus Aug(ustus) Germanicus pont(ifex) max(imus) constituit q. . . . fieri* . 84-96 d. Cr.

b) Lex di ara in Salonae nella Dacia C. III 1933 = Bruns, Fontes p. 244: *L. Aelio Caesare II P. Coelio Balbino Vibullio Pio co(n)s(ulibus) VII idus Octobres.*

C. Domitius Valens IIvir i(ure) d(icundo), praeeunte C. Iulio Severo pontif(ice), legem dixit in ea verbae quae infra scripta sunt:

Iuppiter optime maxime, quandoque tibi hodie hanc aram dabo dedicaboque, ollis legib(us) ollisque regionibus dabo dedicaboque, quas hic hodie palam dixero, uti infimum solum huius arae est:

siquis hic hostia sacrum faxit, quod magmentum nec protollat, it circo tamen probe factum esto;

ceterae leges huic arae ea[e]dem sunto, quae arae Dianae sunt in Aventino monte dictae.

Hisce legibus hisce regionib(us) sic, uti dixi, hanc tibi aram, Iuppiter optime maxime, dodico dedicoque, uti sis volens propitius mihi collegisque meis, decurionibus colonis incolis coloniae Martiae Iuliae Salonae, coniugibus liberisque nostris. A. 137 d. Cr.

c) Lex dell'ara Augusti in Narbo, nella Gallia C. XII 4333 = Bruns, Fontes p. 242: *T. Statilio Taur[o] L. Cassio Longino co(n)s(ulibus) X K(al.) Octobr(es) Numini Augusti votum susceptum a plebe Narbonensium in perpetuom.*

Quod bonum faustum felixque sit imp(eratori) Caesari divi f(ilio) Augusto p(atri) p(atriae) pontifici maximo trib(unicia) potes(tate) XXXXIIII coniugi liberis gentique eius, senatui populoque Romano et colonis incolisque c(oloniae) I(uliae) P(aternae) N(arbonis) M(artii), qui se Numini eius in perpetuum colendo obligaverunt.

Pleps Narbonensium aram Narbone in foro posuit, ad quam quotannis VIIII K(al.) Octobr., qua die eum saeculi felicitas orbi terrarum rectorem edidit, tres equites Romani a plebe et tres libertini hostias singulas immolent et colonis et incolis ad supplicandum Numini eius thus et vinum de suo ea die praestent, et VIII K(al.) Octobr. thus vinum colonis et incolis item praestent, K(alendis) quoque Ianuar(iis) thus et vinum colonis et incolis praestent, VII quoq(ue) idus Ianuar(ias), qua die primum imperium orbis terrarum auspicatus est, thure vino supplicent et hostias singul(as) immolent et colonis incolisque thus vinum ea die praestent. Et pridie K(al.) Iunias, quod ea die T. Statilio Tauro M'. Aemilio Lepido co(n)s(ulibus) iudicia plebis decurionibus coniunxit, hostias singul(as) immolent et thus et vinum ad supplicandum Numini eius colonis et incolis praestent. Exque iis tribus equitibus Roman[is tribusve] libertinis unu[s] .....

[Plep]s Narbonensis a[ram] Numinis Augusti de[di]cavit ...... legibus iis q(uae) i(nfra) s(criptae) s(unt):

Numen Caesaris Aug(usti) p(atris) p(atriae), quando tibi hodie hanc aram dabo dedicaboque, his legibus hisque regionibus dabo dedicaboque, quas hic hodie palam dixero uti infimum solum huiusque arae titulorumque est:

si quis tergere ornare reficere volet, quod benificii causa fiat, ius fasque esto;

sive quis hostia sacrum faxit, qui magmentum nec protollat, idcirco tamen probe factum esto;

si quis huic arae donum dare augereque volet, liceto, eademq(ue) lex ei dono esto, quae arae est;

ceterae leges huic arae titulisq(ue) eaedem sunto, quae sunt arae Dianae in Aventino.

Hisce legibus hisque regionibus, sic uti dixi, hanc tibi aram pro imp(eratore) Caesare Aug(usto) p(atre) p(atriae) pontifice maximo tribunicia potestate XXXV, coniuge liberis genteque eius, senatu populoque R(omano) colonis incolisque col(oniae) Iul(iae) Patern(ae) Narb(onis) Mart(ii), qui se Numini eius in perpetuum colendo obligaverunt, doque dedicoque, uti sies volens propitium. A. 11 e 12-13 d. Cr.

d) Lex privata di ara in *Carpi* (nel Modenese) C. XI 944: *Aninia Sex. l(iberta) Ge. Iunonibus hanc aram locumque iis legibus dedicavit:*

si quis sarcire, reficere, ornar(e) coronar(e) volet licet(o),

et si quit sacrifici quo volet ferre et ibi ubi volet uti sine scelere, sine fraude, lic[et(o)].

e) Lex *arae* o *aedis* in Brixia SI. 1, 1273 = Bruns, Fontes p. 245: .... *itque eadem lege sacrum esto.*

Si quot donum pecuniave aut stipes huic signo dono datae erunt itq(ue) si IIviri decurionesq(ue) coloni coloniae Civicae Aug(ustae) Brixiae vendere volue[rint] ......

.... [fu?]neris c[ausa?] ... fieri iu[sserit] ...... facito.

Si hosti ..... caeder .... secun.

f) Iscrizione di Praeneste C. XIV 2892; *L. Gemenio L. f. Pel. Hercole dono dat lub(e)s mer(e)to pro sed sue(s)q(ue); e(s)de(m) leigibus ara Salutus.*

g) Iscrizione di Bovillae C. XIV 2387: *Vediovei patrei genteiles Iuliei vedi.... aara leege Albana dicata.* In una lapide di Amiternum c. IX 4185: *Larib(us) d(ono) d(ata) Romano more dedicata.*

h) Iscrizione di Brixia C. V 4242: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) D(olicheno) ex iussu eius M. Pub(licius?) Clodian(us). Candid(atus) ne q(uis) in hac ara s(cribat) et....*

i) Iscrizione di Siscia nella Pannonia C. III 3955: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) Heliopolitano L. Virilius Pupus b(eneficiarius) co(n)s(ulis) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). Ne quis in hac ara porcos agi facere velit.*

k) Iscrizione di Capua C. X 3785: *Iovei sacr(um)* — da un lato — *Hanc aram ne quis dealbeat* — dall'altro; seguono molti nomi di magistri fanorum.

6) *Dedicazione dell'ara.*

In generale valgono per l'*ara*, quanto alla dedicazione e alla consecrazione, le medesime norme che regolano l'una e l'altra rispetto al l'*aedes*, così in Roma, che nei municipii (v. **Aedes** I p. 144 segg. 158 seg. 164 segg. II p. 193 segg. 199 seg.), soprattutto, come è chiaro, quando l'ara sta siccome un santuario a sè, centro di culto al pari del tempio. Imperocchè ove si tratti di semplici are, suppellettile sacra di questo, s'intende che alcune formalità potevano non essere necessarie. Così p. e. ove per l'ara-santuario doveva essere indispensabile l'autorizzazione dei comizii e del senato, in Roma, dei decurioni, nei municipii, e l'atto della dedicazione e consecrazione non poteva esser compiuto che dal magistrato o dal

pontefice, o dal sacerdote principale del municipio; per l'ara - suppellettile quell'autorizzazione potè mancare e il sacerdote stesso del tempio essere chiamato ad esercitare la doppia funzione. Nondimeno gioverà notare alcune particolarità a questo riguardo, quali risultano dalle lapidi.

a) Autorizzazione ad elevare l'ara.

Non si hanno esempii di are erette nella Repubblica, in Roma, dallo Stato o da privati e dallo Stato riconosciute come pubbliche, per sapere se nel fatto per esse siasi applicata la regola seguita per le *aedes*, cioè che vi sia stato bisogno dell'autorizzazione dei comizii e in parte del senato. La lapide dell'ara del Palatino (C. VI 110 = I 632: *sei deo sei deivae sac(rum). C. Sextius C. f. Calvinus pr(aetor) de senati sententia restituit*), può indirettamente esser qui ricordata, benchè il permesso del senato riguardi più l'ara come opera pubblica, anzichè sacra (cf. Mommsen, Staatsr. 3 p. 1136, 3). Riguardo all'Impero, le iscrizioni o meglio i fasti ci mostrano quest'autorità del senato, in quanto decreta la dedicazione di due are in onore d'Augusto, al suo ritorno in Roma alle guerre (v. più oltre III: *Ara Fortunae reducis — Ara Pacis Augustae*). Molto probabilmente la dedicazione fu fatta dai consoli.

Fuori di Roma, nei municipii, l'autorizzazione è data dai decurioni, e appare dalle formule *l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum)*. C. V 6353. 6357. — IX 2835. — OH. 5408. 6031, *d(ecreto) d(ecurionum) ex postulatione plebis* C. V 4981, *d(ecreto) d(ecurionum)* C. VIII 1141. — XII 4338. — XIV 20. 51. — EE. 5, 931, *ex s(enatus) c(onsulto)* C. X 39. 5196. M. 121. 3, *ex c(onscriptorum) c(onsulto)* C. X 5159; nei pagi, dai pagani stessi: *ex scitu pagi* C. V 4148, *de pagi sententia* C. VI 2219 *l(ocus) d(atus) d(ecreto) p(aganorum)* O. 4083. Un esempio solo, che io sappia, s'ha di autorizzazione data dall'imperatore e dal collegio dei *XV viri sacris faciundis* di Roma; ed è quello di una dedicazione d'ara in Circeii (C. X 6422): *Ex auctoritate imp(eratoris) Caes(aris) M. Aurelii Antonini Pii felic(is) Aug(usti) .... et decreto colleg(ii) XV sac(ris) fac(iundis) Servius Calpurnius Domitius Dexter promagist(er) aram Circes sanctissimae restituit* etc. Si osservi però che il dedicante era *promagister* dello stesso collegio, e che fu console nel 225 d. Cr. (Borghesi, Oeuvr. 6 p. 483); sicchè è facile il pensare, che sia stato quel collegio che abbia decretata l'erezione dell'ara, col permesso dell'imperatore, per modo che la dedicazione non era già municipale, ma dello Stato. D'altra parte il culto di Circes era antichissimo colà (Cic. de nat. deor. 3, 19, 48. Strab. 5, 3, 6 p. 232 etc.) e gli imperatori vi aveano un *praetorium* (Martial. 5, 1, 5; 11, 7, 4. Suet. Aug. 16). Tutto ciò vale a spiegare la singolarità del caso. Talvolta l'autorizzazione è sottintesa, specialmente quando si accenna alla qualità del suolo pubblico e della persona quasi officiale dedicante, p. e. C. II 2009: *Numini divorum Aug(ustorum) C. Publicius Fortunatus liber[t]us m(unicipii) F(lavii) Nesca[niensis] aram solo pub(lico) s(ua) p(ecunia) d(onum) d(edit) d(edicavit)*. Notevole è la formula che leggesi in una lapide C. V 7804: *Herculi M. Cassius Messor IIII vir i(ure) d(icundo) aram qum solo publicavit*, dalla quale sembra risultar questo, che nel medesimo tempo il magistrato abbia, forse senza accettazione dei decurioni, fatto dono del suolo su cui innalzò l'ara e insieme compiuto l'atto della dedicazione: la mancanza di altre cariche fa supporre che qui non si tratti d'un dedicante privato, ma officiale. Da un'altra si vedono i *possessores* di un *vicus* porre l'ara, e i *vicani* ottenere da un privato, che essa sorga precariamente nel suo fondo (C. III 3626A: *[I(ovi) o(ptimo) m(aximo)] Iunoni [re]g(inae) Min[e]rvae [c]eteris [di]is deabus[que] omnibus possessor[e]s vic[i] Vindoniani ex voto posuerunt....* C *Quae ara consecrata est [i]n possessi[o]n(e) Aureli Vettiani eq(uitis) R(omani) permissu eiusdem precario petentibus vicanis Vindoniani(s)*. — Del pari che il *pagus* o il *vicus*, può anche il collegio autorizzare l'erezione dell'ara nella sua *aedicula* e in genere nel luogo della sua sede. Così un' iscrizione di Formiae C. X 6071: *L. Fufius L. l(ibertus) Alexsander magister* (sic) *quinquennalis interrexs Fontano de sua pecunia ara(m) posit lib(ens) m(erito) collegiu* (sic) *decretu*.

b) Dedicanti e sacerdoti assistenti.

Quando l'*ara* è pubblica, cioè dello Stato o del municipio, l'atto formale della *dedicatio*, siccome quello dell'*aedes*, non può essere compiuto che dal magistrato assistito dal sacerdote, e della formula d'essa si hanno esempii nell'ara di Volcano dedicata in Roma dall'imperatore, e in quelle di Salonae e di Narbo dedicate dai magistrati supremi di queste città (v. sopra 5 *lex arae*, a b, c). Quando invece è privata o collegiale, questa doppia partecipazione del magistrato e del sacerdote non è necessaria (p. e. Liv. 10, 23. Val. Max. 2, 4, 5), come non occorre per l'*aedicula* privata (cf. Aedes p. 164. 187 seg.). In Roma le iscrizioni e i fasti ci mostrano scarsi esempi di dedicazioni officiali. Nell'Impero oltre all'ara dedicata da Domiziano sul Quirinale (v. sopra 5 *lex arae* a), si hanno quelle dedicate in onore di Augusto, una da Tiberio, altre due probabilmente dai consoli, per decreto del senato (v. più oltre

III: *Ara Augusti — Ara Fortunae reducis — Ara Pacis Augustae*). Sulla doppia formula *dedicata* e *constituta* usata nei fasti per qualcuna di queste are, v. **Aedes**: 5 *Natalis dei* p. 148. Le iscrizioni offrono moltissimi esempii di magistrati e sacerdoti municipali dedicanti, ma non sempre la dedicazione è fatta in nome del municipio: l'indicazione della qualità officiale, civile o religiosa, sta semplicemente per far meglio designare la persona. A distinguere il dedicante officiale dal privato giova soprattutto il notare, se nella lapide si accenna all'autorizzazione del senato, del pago o collegio; ed è così p.["]e. che si possono considerare come dedicazioni officiali quelle di *duoviri iure dicundo* (C. X 5159. — XI 3303. — XII 4338), *quattuorviri iure dicundo* (C. V 7804. — X 39. 5196. — M. 121, 3), *di magistri pagorum* (C. V 4148. — VI 2219), di un *quinquennalis collegii* (C. X 6071) e forse anche di qualche *sacerdos*, per l'aggiunta *ex stipe* (C. VI 379. — XII 3134) etc. — Nelle dedicazioni di privati talvolta si accenna all'assistenza de'sacerdoti, p. e. con la formola *astante sacerdote* (C. VI 746), *per sacerdotem* (C. VI 412 cf. 413. XIV 39. 62?), *sub sacerdote* (O. 1491), *sacerdote* (O. 2322 cf. C. VI 724) etc.

c) *Divinità e simulacri.*

In generale le *arae* si vedono dedicate nelle iscrizioni a qualunque specie di divinità. Notevole è però il caso molto frequente, che la stessa ara è dedicata insieme a due o più divinità, che per lo più si trovano così riunite:

Iuppiter Iuno Minerva C. III 5935.

Iuppiter Iuno Minerva ceteri dii deae omnes C. III 3626.

Iuppiter et cuncti dii deae C. III 5191.

Iuppiter et consessus deorum dearumque C. III 1061.

Iuppiter Trivii Quadrivii ceteri dii C. V 1863.

Iuppiter Silvanus ceteri dii C. VI 3697.

Iuppiter Iuno Hera Castores Apollo C. VI 431.

Iuppiter Bona Mens Fortuna RE. 1,42 = O. 922.

Iuppiter Fortuna redux O. 4083.

Iuno Silvanus Sol EE. 7, 550.

Mars Mercurius C. V 795.

Pluto Cyria Ceres C. VIII 9020.

Silvanus Hercules C. VI 597. IX 4449.

Isis Serapis Silvanus Lares. C. XIV 20.

Serapis Isis C. V 3294. VI 574.

Mater magna Idaea Attis C. VI 501. 502. 503. 510. 511. 512.

Iustitia Nemesis Fata C. X 3802.

Numina Augusti Genius Trevirorum Iuppiter O. 1805.

Parca Bona deae C. V 8242.

Parcae deae Numina Augusti Arch. Journ. 41 p. 313.

Spesso con l'ara è dedicato anche il simulacro della divinità, che non di rado era soprapposto all'ara stessa. Le formule relative sono:

Ara cum signo ovvero *ara et signum* C. III 1061. 5121. 5737. — V 5058. 5090. VI 218[b]. 3723. IX 6242. X 5159. XII 1726. EE. 5, 1214. O. 1813. 3788. OH. 6611. 7148.

Similacrum aramque C. IX 337 lin. 14.

Ara cum sigillo C. III 7446. VI 564. 574. 671. BRh. 1284.

Ara et statua C. VIII 73.

Hercules cum basi et ara C. II 3728.

Imagines dominorum et ara C. VI 218[a]; *imagines et ara* C. VIII 8409.

Marquardt, Staatsv. 3 p. 152 seg. 161 seg.

II. *Are e tombe.*

La differenza più sostanziale che passa tra l'ara delle tombe e l'ara dei tempii e in genere sacra, sta in ciò, che l'una è dedicata agli dei Mani o inferi, l'altra agli dei superni; amendue perciò, pur avendo un fondamento comune nel culto, differiscono in quanto che quella è *religiosa*, come tutto ciò che riguarda i sepolcri (Gai. inst. 2, 4. 6. Dig. 1, 8, 6, 4. Fest. 278[b]. cf. Cic. de leg. 2, 22, 55. etc.), questa è *sacra*. V'è però fra di esse un'altra differenza non meno essenziale, ed è che l'ara dei sepolcri trae origine da quella dei tempii, quasi ne è un'imitazione tanto nella destinazione, quanto nella forma, nello stesso modo che il concetto di *religiosum* si può dire, per un certo rispetto, essere una derivazione del concetto di *sacrum*. In questo processo di imitazione avviene però uno sviluppo nell'ara sepolcrale, che manca nella sacra. Questa o che stia da sè, o che faccia parte del tempio, non compie altro officio che quello di altare pei sacrificii. La sepolcrale, invece, mentre da una parte conserva questa stessa destinazione pei sacrificii ai Mani, dall'altra si trasforma in rogo, su cui si compie il massimo di tali sacrifizii, quello dell'estinto (v. J. Grimm, Ueber das Verbrennen der Leichen, Abhandl. der Berlin. Acad. 1849 p. 194), e da questo, più tardi, in cippo o urna che conserva le ceneri di quello o che è posto come memoria, *titulus* del medesimo. Da ciò un triplice significato della parola *ara* nelle lapidi sepolcrali, significato che merita di essere studiato più da vicino.

1) *Are da sacrifizio.*

Di are nei sepolcri v'erano di due specie. Le une propriamente *sacrae*, dedicate a questa o

quella divinità, ed eran quelle che per lo più facean parte dei così detti *solaria* o *scholae*, sale cioè ove si raccoglievano i componenti di collegi funeraticii, come se ne hanno esempii in C. V 7904. VI 244. 404. 541. 671. 692. 717. 835. 839. 1038. 10251 etc. etc. Queste, come è chiaro, non avevano alcun rapporto col culto dei Mani e in genere con la tomba. Le altre, per contrario, erano destinate alle feste che si celebravano nella tomba stessa dai parenti ed amici dell'estinto (*parentalia, feriae denicales, silicernium* etc.), accompagnate da varie specie di sacrifizii (v. Marquardt, Staatsv. 3² p. 310 segg.; Privatleben p. 365 segg.). Queste are generalmente mancavano d'iscrizioni; pure ve n'ha qualcuna scritta, che a mio avviso deve riferirsi a questa categoria. Così in un sepolcro tra la via Appia e la Latina (*vinea Codinia*), si hanno queste due lapidi: C. VI 5683: *C. Mescinius C. l*(*ibertus*) *Hilarus cur*(*ator*) *primus ollas XII sibi et Pescennia* (sic) *Augeni coniugi suae*; — 5683ª (= 107): *C. Mescinius C. l*(*ibertus*) *Hilarus dis inferis sacrum aram d*(*e*) *s*(*uo*) *dat.*, di cui la seconda non può indicare se non un'ara da sacrifizio e non già un cippo. Talvolta pare che l'ara fosse destinata al doppio officio, di cippo e di altare, come p. e. si vede in una lapide di Aquileia (C. V 1071: *Anicia P. l*(*iberta*) *Glucera. Fui; dixi de vita mea satis. Fui probata quae viro placui bono, qui me ab imo ordine ad summum perduxit honorem*; da un lato: *Aram deum inferum*) e dalla prescrizione d'un testamento (WE. 315 lin. 9: *Araq*(*ue*) *ponatur ante id aedific*(*ium*) *ex lapide Lunensi quam optimo sculpta quam optume, in qua ossa mea reponantur*). Forse anche alcune delle are che indicheremo più sotto (3), poterono avere questa doppia destinazione; ciò che sembra meno dubbio per le due seguenti C. VI 16913: *Hoc mihi noster erus sacravit inane sepulcrum Villae tecta suae propter ut aspicerem Utque suis manibus flores mihi vinaque saepe Funderet, et lacrimam, quod mihi pluris erit. Nostros viam cineres Pollentia saeva subegit. Est et ibi tumulus, nomen et ara mihi* etc. — VIII 1039 [*Mon*(*umentum*) *h*]*oc Caesetiae. . . . quae idem h*(*ic*) *s*(*ita*) *e*(*st*). . . . *cuius ossa in ara monumenti sunt.*

2) *Ara = rogo.*

Per la combustione del cadavere in un luogo più o meno prossimo alle tombe dei privati a tale scopo destinato (*ustrinum*), s'ergeva un rogo (*rogus, pyra*) di legno, non di rado ornato variamente, il quale avea la forma di un'*ara* da sacrifizio (Vergil. Aen. 6, 177: ' aramque sepulchri Congerere arboribus coeloque educere certant ' cf. Serv. ivi Ovid. met. 8, 477: ' Ante sepulchrales infelix astitit aras '. Plin. nat. hist. 35, 49). Che questo rogo avesse una specie di basamento di pietra, stabile, anch'esso a forma di ara, è cosa che si può ben supporre come naturale, benchè io non sappia che direttamente gli antichi vi accennino; ma si può per altro dedurre dalla circostanza da essi ricordata, cioè che il *rogus* soleva essere circondato da cipressi (Vergil. Aen. 6, 216: ' Ingentem struxere pyram, cui frondibus atris Intexunt latera et ferales ante cupressos Constituunt decorantque super fulgentibus annis ' cf. Serv. ivi e Ovid. trist. 3, 14, 20. Sil. Ital. 10, 535). In questo caso il nome di *ara* dato al *rogus* di legno conveniva per conseguenza pure al suo basamento. Fra le iscrizioni sepolcrali ove ricorre la stessa parola, parmi che appunto a questa specie di are si possano riferire alcune, nelle quali il *locus monumenti et ara*, l'*ara cum monimento, titulus atque ara* e simili non possono altrimenti essere spiegate: C. II 2849: . . . . *aram cum monument*[*o*]. — V 1469: *Loc*(*us*) *mon*(*umenti*) *T. G. Suf. Ab ara mon*(*umenti*) *eius*. . . . *p*(*edes*) *X* etc. — 4787: *Iter* [*ad ar*]*am mon*[*u*]*menti in perpetuum.* – VI 3474: *aram cum monimento Primanius Secundus lib*(*ertus*) *cur*(*avit*). — VIII 9985: *D. M. sancto* (= *sanctum?*) *Ulp*[*i*]*o Cocce*[*i*]*o solo* (= *a solo*) *i*(*n*)*sti*(*tuerunt*) *tuclu* (= *titulum, tumulum ?*) *marmoreum et ara*(*m*) *lap*[*i*]*de*(*am*) *quadrata*(*m*) *Ulpii fratres.* — XIV 3857...: *Hunc locum* (= *hic locus*) *uti me viva determinavi cum ascensu gradu*(*u*)*m VII et cippis inscriptis VII, collig*(*it*) *in circuitu p*(*edes*). . . . . *hypanpelus huic cedat in rigore maceriae et furcarum et ara in qua* . . . . . . — EE. 5, 551: ..... *aram* [*atq*(*ue*)] *titulu*(*m*) *fecer*[*unt*] etc.

3) *Ara = cippo, urna, titulus.*

Senza dubbio più dei due precedenti casi è frequente quello, in cui la lapide sepolcrale accenna all'*ara* nel senso generale di cippo o urna contenente le ceneri, o anche di memoria, *titulus* posto all'estinto. In esse ricorrono varii caratteri proprii presi dall'ara sacra: la forma per lo più quadrangolare, la dedicazione agli dei Mani, la formola della dedicazione: *posuit* comunissima nella sepolcrale come nella sacra, *sacravit, dedicavit, donavit, dono dedit, constituit, fecit* etc. Spesso essa è accompagnata anche dalla solita formula: *sit tibi terra levis, hic sits est.*

Rileviamo le formule meno comuni.

Aram cum suis ornamentis posuit C. II 3286.

Memoriae (illius) *aram de s*(*ua*) *p*(*ecunia*) *restituit* C. V 7160.

Aram posuit sibi consecravit dedicavitque liberisque suis etc. C. VI 9671.

Cum inscriberem aram habui ann(os) LXXXVI C. VI 15488.

Hanc casam cum agro et pomaris .... consacra[vi] custodiam meorum qui in hac ar[a] inscripti erunt C. VI 15526.

Cuius ossa in ara monumenti sunt C. VIII 1039.

Statuam et aras duas uno nomine scriptas merenti constituit C. VIII 7202 cf. XIV 731.

Arcum et aram fecit C. IX 2349.

Ara cineres includit (metr.) C. X 7575.

Sarcophaugum alumno posuit et aram infrascript(am) vivus sibi inscripsit SR. p. 340. Cf. C. II 310. 809. 1293. 1375. 3306. 3326. 4315. 4372. — V 222. 232. 4173. 4438. 4483. 5276. — VI 2515. 3331. 3611. 9240. 10214. 15161. 15493. 16259. 16319. 16481. 16913. 18216. 18682. 20249. 20740. 21129. 22479. 23035. — VIII 952. 4661. 5230. 7999. 8218. — IX 3079. 3844. 4794. — X 4427. 6522. — XI 1438. 3935. — XII 839. 1205. 1911. 2003. 2674. 4448. 5294. — XIV 914. 1132. 3826. — BM. 1888 p. 147. BRh. 1052. etc.

III. *Are pubbliche della città di Roma.*

Sono indicate qui specialmente quelle are erette dallo Stato e in generale pubbliche, le quali hanno più o meno un'importanza topografica e di cui si ha ricordo nelle iscrizioni.

Ara Accae Larentiae. — Nel Velabrum, allo sbocco della Nova via; presso di essa si celebravano dai pontefici i *Larentalia* (Cic. Brut. 15); ad essa si riferisce il *sepulchrum Accae* (v. **Larentalia**). Becker, Topogr. p. 492. Richter, Top. p. 846. Preller, Mythol. 2³ p. 28.

A. Aii Loquentis. — Due are con questo nome son conosciute. L'una sulla Nova via, al di sopra del tempio di Vesta, dove, prima dell'assalto dato dai Galli alla città, M. Caedicius avrebbe udito la voce del dio (Liv. 5, 32 cf. c. 50. 52. Cic. de div. 1, 45; 2, 32). L'altra alla pendice sud-ovest del Palatinum, allo sbocco della Nova via (Gell. 16, 17: « in infima Nova via »), quella che tuttora vi esiste con la iscrizione C. VI 110 = I 632: *Sei deo sei deivae sac(rum) C. Sextius C. f. Calvinus pr(aetor) de senati sententia restituit.* — Becker, Top. p. 244 seg. Richter, Top. p. 828 seg.

A. Augusti. — *XVI K. Febr.* (= 17 Gennaio) *Pontifices a[ugures XV viri sacris faciundis VII] vir(i) epulonum victumas inm[ol]ant n[umini Augusti ad aram q]uam dedicavit Ti. Caesar. Fe[licitati ... quod Ti. Caesar aram] Aug(usto) patri dedicavit* (Fast. Praen. C. I p. 312) Se ne ignora il luogo. Non può identificarsi coll'aedes divi Augusti, perchè eretta quando viveva ancora Augusto, e perchè questa non fu dedicata da Tiberio. — Mommsen, C. I p. 385.

A. Carmentae. - - All'angolo sud-ovest del Capitolium, presso la porta serviana Carmentalis (Dionys. 1, 32. Solin. 1, 13. Serv. Aen. 8, 337), nella regione XI Augustea. Alla festa che vi si celebrava agli 11 di Gennaio (Varro l. l. 6, 12. Ovid. fast. 1, 4, 462. Macrob. sat. 1, 16, 6) accennano i fasti: *Karm(entalia)* (Fast. Praen. C. I p. 312); *Kar(mentalia)* (Fast. Maff. C. I p. 304 = VI 2297 cf. Fasti di Philocalus e di Silvius); *[Feriae Carmenti.... quae partus curat omniaque futura; ob quam ca[usam in aede eius cavetus ab scorteis omnique] omine morticino* (Fast. Praen. C. I p. 312). A quella dei 15 Gennaio, gli stessi fasti: *Kar(mentalia)* (Fast. Praen. C. I p. 312); *Car(mentalia)* (Fast. Maff. C. I. p. 304 = VI 2297 cf. Philoc.); *Feriae Car[me]nti ob eandem causs[am quod] III idus*; *Hic dies dicitur institutu[s ab. . .] si Fidenas eo die coepisset* (Fast. Praen. C. I p. 312). Cf. **Carmentalia**. — Becker, Top. p. 137. Preller, Mythol. 1³ p. 405 seg. Richter, Top. p. 849. Mommsen, C. I p. 384.

A. Cereris matris. — *Id. Aug.* (= 10 Agosto) *Feriae quod eo die arae Cereri matri et Opi Augustae ex voto suscepto constituta[e] sunt Cretico et Long(o) c[o(ns(ulibus)]* (Fast. Amit. C. I p. 324 = IX 4192); *Feriae. Arae Opis et Cereris in vico Iugario constitutae sunt* (Fast. Vallen. C. I p. 320 = VI 2298); *Feriae. Cereri et Opi Aug(ustae)* (Fast. Antiat. C. I p. 328 = X 6638). Sorgeva probabilmente sull'area del tempio di Saturno al foro Romano, verso il vicus Iugarius. Forse il consolato in cui fu dedicata in onore di Livia, è quello dell'anno 7 d. Cr. — Becker, Top. p. 487. Preller, Mythol. 2³ p. 23. Mommsen, C. I p. 399. Richter, Top. p. 788.

A. Consi. — *XII K. Sept.* (= 21 Agosto) *Cons(ualia)* (Fast. Pinc. C. I p. 298 — VI 2294; Maff. p. 306 = VI 2297; Vall. p. 320 = VI 2298); *XVIII K. Ian.* (= 15 Decem.) *Cons(ualia)* (Fast. Maff. C. I p. 307 = VI 2297; Praen. p. 318; Amit. p. 325 = IX 4192; Antiat. p. 329 = X 6638); *Feriae Conso* (Fast. Praen. p. 318; Amit. l. c.); *Equi et [muli floribus coronantur] quod in eius tu[mulo]. . . . itaque rex equo [vectus]* (Fast. Praen. l. c.). Cf. Dionys. 1, 33: ἐν ᾗ (le ferie di Conso) παρὰ Ῥωμαίοις ἐξ ἔθους ἐλινύουσιν ἔργων ἵπποι καὶ ὀρεῖς καὶ στέφονται τὰς κεφαλὰς ἄνθεσιν. Fest. ep. p. 148: 'mulis celebrantur ludi in Circo maximo Consualibus, quia id genus quadrupedum primum putatur coeptum curreis vehicu-

loque adiunci'. Varro l. l. 6, 20: 'Consualia dicta a Conso quod tum feriae publicae ei deo et in Circo ad aram eius ludi illi quibus virgines Sabinae raptae'. Plut. quaest. Rom. 48. Tertull. de spect. 5: 'Et nunc ara Conso illi in Circo defossa est ad primas metas sub terra, cum inscriptione huius modi: *Consus consilio, Mars duello, Lares coillo* (compito?) *potentes*'. Sorgeva dunque nel Circo massimo (cf. Tac. ann. 12, 24) alla pendice sud-est del Palatinum, nella regione Augustea XI, ed era anteriore alla fondazione del Circo stesso; di solito era coperta di terra (v. *tumulus* nei fasti Praen. l. c. cf. Serv. Aen. 8, 636) e si scopriva nei giorni dei Consualia (v. **Consualia** — **Aedes Consi**). — Becker, Top. p. 468. Preller, Mythol. 2³ p. 25. Richter, Top. p. 841.

A. Dianae in Aventino. — Cf. **Aedes Dianae** etc. p. 177.

A. Ditis Patris et Proserpinae. — Sorgeva nel luogo detto Terentum, nel campus Martius, regione IX Augustea, non lungi dal Tevere, come quella di Consus, sottoterra, e secondo una leggenda sarebbe stata eretta al tempo della guerra tra Roma e Alba Longa, in seguito a vapori ignei sorti dalla terra (Fest. p. 329. Zosim. 2, 4 cf. Valer. Max. 2, 4, 5). — Becker, Top. p. 628 seg. Preller, Myth. 2³ p. 82 segg. Richter, Top. p. 858.

A. Evandri. — Sorgeva alla pendice dell'Aventinus, presso la porta Trigemina, nella regione XIII Augustea, dove era localizzata la leggenda di Hercules, Evander e Cacus (Dionys. 1, 32). — Becker, Top. p. 449. Richter, Top. p. 851.

A. Febris. — Sorgeva sul Palatino nella regione X Augustea (Cic. de leg. 2, 11, 28; de nat. deor. 3, 25, 63. Plin. nat. hist. 2, 16). — Becker, Top. p. 82. Jordan, Top. I 1 p. 150. Richter, Top. p. 828.

A. Fonti. — Sorgeva nel piano tra il Tevere ed il Gianicolo ed era dedicata a Fons o Fontus, figlio di Giano, e nelle sue vicinanze c'era il sepolcro di Numa (Cic. de leg. 2, 22). — Becker, Top. p. 656. Preller, Mythol. 1³ p. 176. Richter, Top. p. 877.

A. Forinarum. — *P. Poetellius P. l(ibertus) Syrus lanista ad ar(am) Forinar(um) Rom(ae)* etc. (C. VI 10200). È dubbio se abbia relazione col *lucus Furinae* in Trastevere (Aur. Vict. vir. ill. 65. Plut. C. Gracch. 17 etc.), benchè la lapide dedicata *Genio Forinarum et cultoribus huius loci* (C. VI 422) sia stata trovata in Trastevere. — Preller, Mythol. 2² p. 69.

A. Fortunae. — Sorgeva nel vicus Longus, che dalla Suburra conduceva alla porta Collina, nella vallata tra il Quirinalis e il Viminalis (Plut. de Fort. Rom. 10). — Richter, Top. p. 898.

A. Fortunae malae. — Sorgeva sull'Esquilinus, e, come l'altra *ara Febris*, avea rapporto con l'insalubrità del luogo (Cic. de nat. deor. 3, 25, 63; de leg. 2, 11. Plin. nat. hist. 2, 7, 5), — Becker, Top. p. 82, Jordan, Top. I 1 p. 150. Preller, Mythol. 2³ p. 187.

A. Fortunae muliebris. — Sorgeva al quarto miliario della via Latina, nel luogo in cui sarebbe avvenuto l'incontro tra Coriolano e la madre, e fu temporaneamente eretta prima che si fondasse il tempio destinato a ricordare tale avvenimento (Dionys. 8, 55 seg.) — Jordan, EE. p. 234. Marquardt, Staatsv. 3² p. 274.

A. Fortunae reducis. — *IV id. Oct.* (= 12 Ottobre). *Fer(iae) ex s(enatus) c(onsulto), q(uod) e(o) d(ie) imp. Caesar Aug(ustus) ex transmarin(is) provinc(is) urbem intravit araq(ue) Fort(unae) reduci constit(uta)* (Fast. Amit. C. I p. 325 = IX 4192); — *XVIII K. Ian.* (= 15 Decembre) *Eo die a[r]a Fortunae reducis dedicatast, quae Caesarem A[ug(ustum) ex transmari]nis provincis reduxit. Supplicatio Fortunae reduci* (Fer. Cuman. C. I p. 310 = X 8375); — *Ara Fortunae reduci dedic(ata) est* (per errore al 16 Decem. Fast. Amit. C. I p. 325 = IX 4192); — *[Aram Fortunae reduci iuxta(?) ae]des Honoris et Virtutis ad portam [Capenam pro reditu meo se]natus consacravit, in qua ponti[fices et virgines Vestales anni]versarium sacrificium facere [iussi die, quo consulibus Q. Luc]retio et [M. Vinuci]o in urbem ex [Syria redi* etc. (Mon. Ancyr. C. III. p. 790 2, 29 segg.). Sorgeva presso la porta Capena e al tempio dell'Honos et Virtus nella regione I Augustea (cf. le monete con l'ara e la leggenda: *Fortun(ae) redu(cis) Caesari Augus(to) s(enatus) p(opulus)q(ue) R(omanus)* in Cohen, Aug. 102-108 cf. 513. Dio Cass. 54, 10). — Mommsen, Res gestae etc. p. 46 seg. Preller, Mythol. 2³ p. 187. Richter, Top. p. 887.

A. gentis Iuliae. — *in Capitolio immolavit L. Vitellius magister pro collegio fratrum Arvalium .... ad aram gentis Iuliae vaccam* (Atti degli Arvali C. VI 2035 lin. 4 seg.). Alcuni diplomi militari fra gli anni 60-71 portano, come indicazione del luogo ove si conservavano i relativi documenti originali: *In Capitolio in ara gentis Iuliae* (D. IV C. III p. 847); — *Ad aram gentis Iuliae latere dextero* (D. LIX EE. 2 p. 454); *Ad ara(m)* (D. V C. III p. 848); — *In podio arae gentis Iuliae latere dextero ante signu(m) Lib(eri) patris* (D. VI C. III p. 849); *Ad aram gentis Iuliae de foras podio sinisteriore* (D. VII C. III p. 850); *Ad aram [gentis*

Iu]liae (D. VIII C. III p. 851); *In podio arae gentis Iuliae parte exteriore* (D. LX EE. 2 p. 457). Sorgeva dunque sul Capitolium, ma il luogo preciso ne è ignoto. — Richter, Top. p. 820.

A. Herculis. — v. **Ara maxima**.

A. Iani Curiatii. — Sorgeva sull'Esquilinus, nella regione III Augustea, presso il Tigillum sororium e l'ara di Iuno Sororia, e propriamente nella via, che dal vicus Cuprius menava nelle Carinae (Fest. p. 297 cf. Liv. 1, 26. Dionys. 3, 22). — Becker, Top. p. 529. Richter, Top. p. 897.

A. Iovis Elicii. — Sorgeva sull'Aventinus e sarebbe stata dedicata da Numa (Varro l. l. 6, 94. Liv. 1, 20. Plut. Numa 15 cf. Ovid. fast. 3, 295 segg.). — Becker, Top. p. 450. Richter, Top. p. 856.

A. Iovis Inventoris. — Sorgeva alle pendici dell'Aventinus verso il Tevere, nelle vicinanze delle salinae e di porta Trigemina, nella regione XIII Augustea (Dionys. 1, 39). — Becker, Top. p. 449. Richter, Top. p. 851.

A. Iovis Pistoris. — È ricordata da Ovidio (fast. 6, 387 cf. Lactan. 1, 20, 33), ma non se ne conosce il luogo preciso, benchè il Becker (Top. p. 410) la ponga sul Capitolium.

A. Iovis Vimini. — Sorgeva presso la porta Viminalis (Varro l. l. 5, 51. Fest. p. 376). Una lastra di marmo trovata presso la porta, ha un graffito che rappresenta un'ara, con l'iscrizione *Vim(ineo?)* (NS. 1877 p. 82 cf. Bruzza, Comm. in hon. Momms. p. 557 seg.). — Becker, Top. p. 565. Preller, Mythol. I 1 p. 113, 3. Richter, Top. 899, 2.

A. Iunonis Iugae. — Sorgeva nel vicus Iugarius, al foro Romano, regione VIII Augustea (Fest. ep. p. 104). — Becker, Top. p. 487. Richter, Top. p. 802.

A. Iunonis Sororiae. — Sorgeva sull'Esquilinus presso il Tigillum Sororium, nella via che dal vicus Cuprius conduceva alle Carinae (Liv. 1, 26. Dionys. 3, 22. Fest. p. 297. Lyd. de mens. 4, 1). — Becker, Top. p. 529. Preller, Mythol. 1³ p. 171. Richter, Top. p. 897.

A. Larum Praestitum. — *K. Mai. Lar(ibus)* (Fast. Venus. C. I p. 401 = IX 421). S'ignora dove sorgesse. Sarebbe stata dedicata da Titus Tatius, ma al tempo d'Ovidio era già perita (Ovid. fast. 5, 129 segg. Plut. quaest. Rom. 51 cf. Varro l. l. 5, 74). — Preller, Mythol. 2³ p. 114.

A. Martis. — Sorgeva nel campus Martius, nella regione IX Augustea, era antichissima e presso di lei si celebrava un sacrifizio il 15 di Ottobre e ad ogni lustro vi si compiva la purificazione dei cittadini armati (Liv. 40, 45 cf. Fest. p. 189ª, 16). — Becker, Top. p. 629. Preller, Reg. p. 171 seg.; Mythol. 1³ p. 353. Richter, Top. p. 858.

A. Maxima. — Era una delle più antiche e sorgeva all'angolo sud-est del forum Boarium 'post ianuas circi Maximi' (Serv. Aen. 8, 271), nella regione XI Augustea, e formava l'estremità sud-ovest della città del Palatino (Tac. ann. 12, 24 cf. Ovid. fast. 1, 581. Plin. nat. hist. 34, 7, 33. Solin. 1, 10 etc.). Sulla *decuma* ad essa dedicata dai trionfatori e dai privati e in genere sul culto che vi si compiva, v. De Rossi, Ann. dell'Inst. 1854 p. 28 segg. Mommsen, C. I p. 149 segg. e Preller, Mythol. 2³ p. 293 segg. — Perì nell'incendio Neroniano (Tac. ann. 15, 41. — Becker, Top. p. 875 seg. Richter, Top. p. 847 seg.

A. Neptuni. — Sorgeva nel circus Flaminius, regione IX Augustea (Liv. 28, 11). — Becker, Top. p. 619. Preller, Mythol. 2³ p. 124.

A. Opis Augustae. — v. **A. Cereris matris**.

A. Orbonae. — Sorgeva presso l'aedes Larum nella summa sacra via, regione IV Augustea (Cic. de nat. deor. 3, 25. Plin. nat. hist. 2, 6). — Becker, Top. p. 82. Preller, Mythol. 2³ p. 219, 3.

A. Pacis Augustae. — *[Cu]m ex H[ispa]nia Gal[liaque, rebus in his p]rovincis prosper[e] [gest]i[s], R[omam redii] Ti. Ne[r]one P. Qui[ntilio consulibu]s aram [Pacis A]u[g]ust[ae senatus pro] redi[t]u meo co[nsacrari censuit] ad Cam[pum Martium, in qua ma]gistratus et sac[erdotes et virgines] V[est]a[les anniversarium sacrific]ium facer[e iussit]* (Mon. Ancyr. C. III p. 790. 2, 37 segg.); — *IV non. Iul.* (= 4 Luglio). *Feriae ex s(enatus) c(onsulto), q(uo)d e(o) d(ie) ara Pacis Aug(ustae) in Camp(o) Mar(tio) constituta est Nerone et Varo co(n)s(ulibus)* (Fast. Amit. C. I p. 324 = IX 4192); — *[Ara P]acis August(ae) [c]onstitut(a)* (Fast. Ant. C. I p. 328 = X 6638); — *III K. Febr.* (= 30 Gennaio). *Feriae ex s(enatus) c(onsulto), quo[d eo] die ara Pacis Augusta[e in Campo] Martio dedicata [e]st Druso et Crispino c[o](nsulibus)]* Fast. Praen. C. I p. 313); — *[Eo die ara Pacis Aug. dedicata] est* (Ferial. Cuman. C. I p. 310 = X 8375); — *Fer(iae) ex s(enatus) c(onsulto) q(uo)d e(o) d(ie) ara Pac(is) Aug(ustae) d(edicata)* (Fast. Caeret. C. XI 3592); — *A(nte) d(iem) III K(alendas) Februar(ias) Taurus Statilius Corvinus promagiste[r collegii fratrum Arvalium] nomine in Campo ad aram Pacis . . . . [inmolavit]* etc. (Atti degli Arvali C. VI 2028, b lin. 8 segg.). — Di quest'ara deliberata nel 741 u. c. per le vittorie d'Augusto nell'Hispania e nella Gallia e dedicata nel 740 (Ovid. fast. 1, 709. Dio Cass. 54, 25), tornarono in luce splendidi avanzi presso la chiesa

di S. Lorenzo in Lucina e il palazzo Fiano, cioè là dove essa fu eretta (*in Campo Martio*), non lontana dall'obelisco innalzato da Augusto *ob Aegyptum captam*. — Becker, Top. p. 642. Preller, Mythol. 2³ p. 251. Duhn, Ann. dell'Inst. 1881 p. 302 segg.; 1885 p. 320 seg. Mommsen, Res gestae p. 49. Richter, Top. p. 869.

A. Providentiae Augustae. — [*Taurus Statilius Corvinus proma*]*gister collegii fratrum Arvalium* [*nomine vaccam ad a*]*ram Providentiae* [*immolavit*] (Atti degli Arvali C. VI 2028 d lin. 14 seg.).

A. Pudicitiae plebeiae. — Sorgeva nel vícus Longus, nella vallata tra il Viminalis e il Quirinalis e fu dedicata nella propria casa da Verginia moglie di L. Volumnius, console plebeo nel 454 u. c., per le matrone di origine plebea (Liv. 10, 23. Fest. p. 237). — Preller, Mythol. 2³ p. 364 seg. Richter, Top. p. 898.

A. Saturni. — Sorgeva alla pendice del Capitolium innanzi al tempio di Saturnus, alla cui erezione sarebbe stato anteriore (Fest. p. 322. Macrob. sat. 1, 11, 48 cf. Dionys. 1, 34; 6, 1). — Becker, Top. p. 313. Preller, Mythol. 2³ p. 14 segg.

A. Stercutii. — Sarebbe stata eretta da Picus figlio di Saturno (Isid. orig. 17, 1, 3); ma se ne ignora il luogo. — Preller, Mythol. 1³ p. 375; 2³ p. 11.

A. Vestae. — v. **Aedicula Vestae** p. 187.

A. Victoriae. — *V K. Sept.* (= 28 Agosto). *H*(*oc*) *d*(*ie*) *ara Victoriae in curia dedic*(*ata*) *est* (Fast. Maff. C. I p. 306 = VI 2297); — *Feria*[*e hoc die*] *q*(*uod*) *de*[*ae Victoriae ara*] *de*[*d*]*icata est* (Fast. Vatic. C. I p. 322 = VI 2299). Sorgeva sul forum Romanum entro la curia Iulia (chiesa di S. Adriano), compiuta da Augusto nel 725 u. c. (Dio Cass. 51, 22. Suet. Aug. 100. Herodian. 5, 5, 7. Lamprid. Alex. Sev. 14). Intorno alle controversie per la sua remozione dal luogo nel tempo di transizione al Cristianesimo, v. Auer, Der Altar der Göttin Victoria e Gerhard, Der Streit um den Altar der Victoria. — Becker, Top. p. 346. 353. Preller, Mythol. 2³ p. 245 segg. Jordan, Top. I 2 p. 251 seg. Richter, Top. p. 796.

A. Volupiae. — *XII K. Ian.* (= 21 Decembre). *Feriae diva*[*e Angeronae . . . . Statuerunt eam ore obligato*] *in ar*[*a Volupiae ut qui no*]*sset n*[*omen*] *occul*[*tum urbis taceret*] (Fast. Praen. C. I p. 319). Stava in un sacellum del Palatino, sulla Nova via (Varro l. l. 5, 165. Macrob. sat. 1, 10). — Mommsen, C. I p. 409. Richter, Top. p. 846.

ARA (Agrippinensis). — v. **Agrippinensis colonia**.

ARA (Alexandri). — Luogo ai confini dell'Atropatene nella Media, ricordato dalla tavola Peutingeriana (12, 3).

ARA (Amoris). — Promontorio della costa etiopica nel golfo Arabico (*Βωμὸς Ἔρωτος ἄκρον* Ptol. 4, 7); oggi *Mizza Mombareck*.

ARA (Augusti). — Intorno a quella di Roma dedicata da Tiberio vivente ancora Augusto, v. **Ara** p. 600. — Nelle provincie l'*Ara* o *Templum Augusti* era il centro del culto dell'imperatore, delle feste celebrate in suo onore e insieme delle assemblee composte di rappresentanti della città d'ogni provincia, presiedute da un sacerdote e destinate anche a trattare negozii amministrativi (v. **Commune**). Le iscrizioni ricordano quest'ara per lo più relativamente ai *sacerdotes*, che presiedevano al culto, in queste diverse forme:

Sacerdos arae Augusti (Dacia C. III 1209. 1433. 1513. EE. 4, 142; Pannonia inferior C. III 6452 = EE. 2, 581);

Sacerdos ad aram Augusti (Dalmatia C. III 2810); nella Gallia:

Sacerdos arae Augusti intra confluentem Araris et Rhodani (OH. 5233),

Sacerdos Romae et Augusti ad aram quae est ad confluentem Araris et Rhodani (O. 4018. OH. 5966 cf. O. 660),

Sacerdos arae inter confluentes Araris et Rhodani (RA. 1865 I p. 416),

Sacerdos apud aram Romae et Augustorum (SR. p. 34. BL. p. 95),

Sacerdos ad aram Romae et Augusti ad confluentem (RE. 2 p. 695),

Sacerdos ad aram Caesaris nostri apud templum Romae et Augusti inter confluentes Araris et Rhodani (OH. 5968),

Sacerdos ad aram Caesaris nostri (OH. 6931),

Ad aram Caesarum etc. (OH. 6944),

Ara Numinis Augusti (C. XII 4333).

ARA (Circi). — Un'iscrizione inedita e frammentata del Museo nazionale di Roma, al secondo rigo, dopo la parola probabilmente [*of-f*]*iciales* del primo, ha: *ab ara Circi*. Se si tratti di *circus* ovvero di *Circius* personificazione di un vento, a cui Augusto eresse un tempio sulla costa della Gallia (Plin. nat. hist. 2, 47, 121. Sen. nat. quaest. 5, 17, 5), è dubbio. Nè lo stesso luogo che trasse dall'ara il nome si può determinare, perchè s'ignora quello onde proviene l'iscrizione, benchè con ogni probabilità sia da ritenersi di Roma o delle vicinanze.

ARA (Decii). — Luogo della Moesia non lungi da Abrytum, così detta da un'ara che vi eresse l'imperatore Decius (Iornand. de reb. Geth. 18).

ARA (Forinarum). — Luogo di Roma, probabilmente nel Trastevere v. **Ara** III p. 604.

ARA (Lugudunensis). — v. **Lugudunum.**

ARA (Minervae). — Isola presso la costa etiopica nel golfo Arabico (*Βωμὸς Ἀθηνᾶς* Ptol. 4, 7).

ARA (marmorea). — Luogo di Roma ricordato in due lapidi urbane, che però non recano nessun indizio per la identificazione (C. VI 9403: *M. Rapilius Serapio hic ab ara marmor(ea)* etc. — 10020: *[P.] Cacurius P. l(iberti) l(ibertus) Philocles ab ara marmorea* etc.).

ARA (Tutelae). — Luogo presso la costa orientale della Corsica, l'odierno *Arandi* (*Τουτήλα Βωμός* Ptol. 3, 2, 5).

ARA (Ubiorum). — v. **Agrippinensis colonia** cf. **Ubii.**

ARABIA. — C. III 86-114. 6027-6033. 6637. — I primi rapporti politici tra Roma e l'Arabia rimontano alla fine del secolo VII, quando la spedizione cominciata da Pompeo nell'anno 691 u. c. contro la città di Petra e continuata da Marco Scauro, finì tra l'anno 692 e 694 con la soggiogazione di Aretas re dei Nabatei, per cui il suo regno divenne cliente dei Romani (Oros. 6, 6. Ioseph. ant. 14, 5, 1; bell. Iud. 1, 8, 1 cf. Dio Cass. 37, 15. Appian. Syr. 51). Monete di Scauro rappresentano quel re in ginocchio, con ramo d'ulivo nella destra e tenendo con la sinistra un cammello e accanto si legge: *rex Aretas* (C. I 466 = Cohen, 2 Traj. n. 15, 309 cf. Eckhel, Doct. Num. 6 p. 420). Il regno dei Nabatei, che avea per residenza la città di Petra, abbracciava allora la metà settentrionale della penisola arabica; il dominio regio si estendeva al sud sul golfo Arabico fino a Leukekome, di fronte all'egizia Berenice, nell' interno fin circa Thema e al nord fin oltre Damascus. Quest'ultima città s'era sottomessa ai Nabatei già al tempo della dittatura di Sulla (Ioseph. ant. 13, 15) e continuò in questo rapporto, finchè sotto Traiano quel regno non fu ridotto a provincia romana. Che si estendesse oltre Damasco, si rileva da un'iscrizione nabateica di recente scoperta presso Dmêr (Zeitschr. der deut. morgenl. Gesell. 38 p. 535), con la data dell'anno 99 d. Cr. corrispondente all'anno 24 di Debel, ultimo re dei Nabatei (cf. Mommsen, röm. Gesch. 5 p. 477, 1). La condizione di vassallaggio durò quasi sempre inalterata fino all'istituzione della provincia; ancora sotto Vespasiano re Malichus spedì un contingente d'armati all'esercito romano per la guerra contro i Giudei (Ioseph. bell. Iud. 3, 14, 1), come già avea fatto molto tempo innanzi il suo antecessore Obodas verso Augusto, nella spedizione che questi mandò contro gli Hemeriti dell'Arabia meridionale (Strab. 16, 4, 21 p. 779), spedizione cominciata nell'anno 749 u. c. sotto il comando di C. Aelius Gallus, prefetto dell'Egitto (Strab. 16, 4, 22 p. 780. Dio Cass. 53, 29. Plin. nat. hist. 6, 28, 160). Essa è ricordata nel monum. Ancyranum (C. III p. 782) 5, 18: *Meo iussu et auspicio ducti sunt [duo] exercitus eodem fere tempore in Aethiopiam et in Ar[a]biam, quae appel[latur] eudaemon, [maxim]aeque hos[t]ium gentis utr[iu]sque cop[iae] caesae sunt . . . . . In Arabiam usque in fines Sabaeorum pro[cess]it exerc[it]us ad oppidum Mariba.* Il successo però non fu lieto, e la conquista di quella parte dell'Arabia dovè essere abbandonata da Augusto, anche dopo una seconda spedizione tentata da lui nel 753 u. c. sotto la direzione di suo figlio Gaio (Plin. nat. hist. 12, 14, 55. 56 cf. 2, 67, 168; 6, 27, 141; 28, 160 etc.). Sulla prima spedizione v. Krüger, Der Feldzug des Ael. Gallus e Mommsen, Res gestae 2ª ed. p. 106 seg.; röm. Gesch. 5 p. 608 segg.).

1) *Istituzione e confini della provincia.*

Fu Traiano che nell'anno 106 d. Cr., incorporato il regno dei Nabatei, ne fece una provincia romana, affidandone l'ordinamento ad A. Cornelius Palma, governatore della Syria (Dio Cass. 68, 14. Fest. brev. 14. Amm. Marcell. 14, 8, 13). Nei primi tempi i suoi confini rimasero a un dipresso gli stessi dell'antico regno, comprendendo specialmente Petra, Bostra, Umm-el-Djemal, el-Musefire, Mutha, Adraa, ed estendendosi al nord-est fino a Nemara, ad ovest confinando con la Syria e la Palaestina. Due mutamenti vi apportarono però allora i Romani. L'uno, che tutta la regione posseduta dai Nabatei al mezzogiorno di Petra, nell'interno della penisola, fu da essi abbandonato; ciò che risulta principalmente dall'assoluta mancanza di iscrizioni latine in quei luoghi (Mommsen, röm. Gesch. 5 p. 476, 2). L'altro, che Damascus, già dipendente dall'antico regno, fu aggregata alla Syria (Iustin. Martyr. dial. c. Triph. 78. Tertull. adv. Marc. 3, 13; adv. Iud. p. 9 cf. Ptol. 5, 14). Capitale della provincia rimase dapprima Petra, l'antica residenza regia (Ioseph. ant. 14, 1, 4. 5, 1. 13, 8; 17, 3, 2; bell. Iud. 1, 29, 3), donde il nome di Arabia Petraea dato alla provincia (Ptol. 5, 17. Agathem. geogr. 2, 6); poscia fu la città di Bostra (Ptol. 5, 17), stanza anche della legio III Cyrenaica (v. più oltre 3).

Più tardi questi confini s'allargarono: all'Arabia s'aggiunsero territorii prima compresi nella parte settentrionale della Palaestina, come i distretti di Auranitis, Batanaea, Trachonitis e le città di Gerasa, Canatha, Philadelphia, Hebron.

Generalmente si crede, secondo l'opinione prima espressa dal Waddington, che questo mutamento sia avvenuto sotto il regno di Diocleziano, pel fatto che prima dell'anno 295 in quei luoghi si seguiva la data secondo gli anni di regno degli imperatori Romani, da quell'anno in poi, per contrario, secondo l'èra di Bostra. Di recente però il Rhoden (p. 17 segg.) si sforza di dimostrare, che esso sia molto più antico e che debba riferirsi a Settimio Severo. — Più tardi ancora, tra il secolo IV e V, l'Arabia si vede divisa in due parti, la settentrionale che continuò ad avere a capitale la città di Bostra, e la meridionale con la capitale in Petra; e molto probabilmente è questa seconda che si disse pure Palaestina salutaris o Palaestina tertia (Hierocl. p. 721. Procop. de aedif. 5, 8. Hieronym. quaest. in Genes. al cap. 21, 30 seg. ed. Lagarde p. 33. Not. Dign. Or. 2, 9. 16. 17. Seeck p. 5 seg.). Anche circa questo punto il Rhoden (p. 22 segg.) crede che la nuova divisione abbia avuto luogo circa l'anno 358.

La *provincia Arabia* è ricordata, oltre che nei titoli dei governatori, in una lapide di Gerasa (C. III 6035), dove essa fa una dedica ad *Antiocho Urban(o)*, servo d'Augusto.

2) *Governatori.*

La provincia siccome imperiale, ebbe a governatore fin da principio un

Legatus Augusti pro praetore (C. III 87[add]. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 118? 6028.— VI 332. 1333. — VIII 7050; *πρεσβευτὴς Σεβαστοῦ ἀντιστράτηγος*: C. VIII 7051. 7052. — FL. 1908. 2349. 2460?), il quale spesso è console designato e, specialmente nei tempi posteriori, porta anche il titolo di

Praeses (C. III 90. 1178. — BM. 1887 p. 225; *ἡγεμών*: FL. 1907. 1909. 1912. 1913. 2070°.— RA. 1884 II p. 274, 24.

P. Aelius Severianus Maximus. — Sotto Antonino Pio circa l'anno 160 C. III 91 cf. MOe. 8 p. 217. Dio Cass. 71, 2. Lucian. quom hist. sit. conscr. C. 21. 25. Borghesi, Oeuvr. 4 p. 254; 5 p. 375.

M. Aelius Aurelius Theo. — Sotto Valeriano o Gallieno C. III 90 cf. 89. XI 376.

L. Aemilius L. f. Cam(ilia) Karus. — Sotto Traiano C. VI 1333 cf. III 1153. 1415. MOe. 9 p. 246. Borghesi, Oeuvr. 4 p. 159; 8 p. 475.

C. Allius Fuscianus? — A. incerto C. III 118. È dubbio se sia stato legato dell'Arabia o della Syria; il Rhoden (p. 11) l'attribuisce con più probabilità alla prima.

Q. Antistius Adventus. — Forse sotto Marco Aurelio C. III 92 cf. FL. al n. 1944.

Belaeus. — Sotto Giuliano Lib. ep. 672[b] cf. 673. 730.

M. Caecilius Fuscianus Crepereianus Florianus. — A. incerto C. III 93.

Coc(ceius?) Rufinus. — A. incerto FL. 2070°.

Flavius Arcadius Alexander. — A. 488 FL. 1913.

Q. Flavius Balbus. — A. incerto C. III 95.

Flavius Hierocles. — A. 343 FL. 2034 cf. Cod. Theod. 11, 36, 7; 10, 1, 6.

Fronto. — Forse nella prima metà del secolo II FL. 1907.

[Gen?]tianus. — A. 209 FL. 2460 cf. Rhoden p. 52, 12.

Harmonius. — A. incerto Liban. ep. 1302.

Hesychius. — A. 490 RA. 1884 II p. 274, 24.

P. Iulius P. fil. Quir(ina) Geminius Marcianus. — A. 166-169 C. III 96. VIII 7050. 7051. 7052.

Marc. . . . — A. 239 FL. 1908.

L. Marius Perpetuus. — Forse sotto Severo C. III 1178.

Maximus. — A. incerto Liban. ep. 323.

Modestus. — A. incerto Liban. ep. 1099.

M. Petrus. — A. 278 FL. 1909.

P. Plotius Romanus. — Tra M. Aurelio e Settimio Severo C. VI 332 cf. Borghesi, Oeuvr. 5 p. 395.

Pomponius Iulianus. — A. 236 FL. 2399.

Sabinianus. — A. 355 FL. 1912.

Severus. — Fine del secolo II C. III 6028.

Claudius Sollemnius Pacatianus (?). — Circa l'a. 230 C. III 94[add].

A. Theodorus. — A. 346 Cod. Theod. 9, 40, 4 = Cod. Iust. 9, 47, 18 cf. Liban. ep. 1317.

Virius Lupus. — A. BM. 1887 p. 225.

Nell'ordinamento del secolo V la provincia ebbe un capo militare e civile insieme nel *dux et praeses* (Not. Dign. Or. 37, 36 Seeck p. 82 cf. 1, 48; 37, 1. 13. 52). Il suo *officium* è così indicato nella Notitia (Or. 37, 36 segg.):

'Officium autem [habet] viri spectabilis ducis Arabiae et praesidis *habet* ita:
Principem de scola agentum in rebus.
Numerarios et adiutores eorum.
Commentariensem.
Adiutorem
A libellis sive subscribentarium.
Exceptores et ceteros officiales.
Item officium praesidis eiusdem provinciae.
Principem de eodem officio.
Cornicularium.
Ordinarios.
Commentariensem.
Numerarios et adiutores eorum.
Adiutorem.
A libellis sive regerentarium.
Exceptores et ceteros officiales'.

Circa questi governatori, oltre quelli già dati innanzi sotto *praeses*, le iscrizioni greche ce ne dànno due col titolo di *dux*:

Flavius Bonus. — A. 392 FL. 2293[a] cf. MOe. 1884 p. 180, 4. Liban. ep. 955.

Flavius Salvinianus. — A. 351 FL. 2194.

Del suo officium si conosce un *ducenarius* (FL. 2122).

3) *Procuratori.*

La provincia, come le altre imperiali, avea a capo dell'azienda finanziaria un

Procurator (C. III 244 = 6753. — OH. 5530).

L. Didius Marinus. — A. incerto C. III 249 = 6753.

C. Furius Sabinus Aquila. — Principio del secolo III OH. 5530.

4) *Presidio militare.*

Avevano stanza nella provincia, dalla sua istituzione fin nei bassi tempi, le seguenti forze militari:

a) *Legiones.*

III Cyrenaica, accampata a Bostra, forse già dal tempo di Traiano (C. III 89. 92. 95. 96. 97. 100. 101. 102. 103. 104. 111. 112 cf. Not. Dign. Or. 37, 21 Seeck p. 81 (cf. **Cyrenaica** III).

IV Martia (Not. Dign. Or. 37, 22 Seeck p. 81).

b) *Equites.*

Equites singulares (C. III 93. ' Hi vero equites non tam videntur alam effecisse quam vexillationem equitum propter singularem virtutem selectorum ex alis omnibus ad exercitum Arabicum adscriptis ').

Equites Nono Dalmatae (C. III 88. a. 371).

Equites scutarii Illyriciani (Not. Dign. Or. 37, 14 Seeck p. 81).

Equites promoti Illyriciani (Not. Dign. Or. 37, 15).

Equites Dalmatae Illyriciani (Not. Dign. Or. 37, 16).

Equites Mauri Illyriciani (Not. Dign. Or. 37, 17).

Equites promoti indigenae (Not. Dig. Or. 37, 18. 19).

Equites sagittarii indigenae (Not. Dign. Or. 37, 20. 23).

c) *Alae.*

Ala nona miliaria (Not. Dign. Or. 37, 25).

Ala sexta Hispanorum (Not. Dign. Or. 37, 26).

Ala secunda Constantiana (Not. Dign. Or. 37, 27).

Ala secunda miliarensis (Not. Dign. Or. 37,28).

Ala prima Valentiana (Not. Dign. Or. 37, 29).

Ala secunda Felix Valentiniana (Not. Dign. Or. 37, 30).

d) *Cohortes.*

I Augusta Thracum equitata (C. III 109 cf. Not. Dign. Or. 37, 31: ' cohors prima miliaria Thracum ' e 32: ' cohors prima Thracum ').

Octava voluntaria (Not. Dign. Or. 37, 33).

Tertia Felix Arabum (Not. Dign. Or. 37, 34).

Tertia Alpinorum (Not. Dign. Or. 37, 35. Seeck p. 82).

e) *Dromedarii* (C. III 93).

4) *Reclutamento militare.*

Erano formate di Arabi le seguenti milizie:

Ala tertia Arabum (Not. Dign. Or. 28, 24 Seeck p. 59).

Cohors tertia Felix Arabum (Not. Dign. Or. 37, 34 Seeck. p. 81).

Varie cohortes Petraeorum v. **Petraeorum cohors**.

Un *classiarius* di nazione Arabo C. X 3546.

5) *Èra della provincia.*

L'Arabia fu una delle provincie che ebbe un'èra propria (v. **Aera**), la quale fu quella della capitale Bostra e si connetteva con la formazione della provincia. Cominciava quindi il 22 marzo dell'anno 106 (Chron. Pascal. p. 472 ed. Bonn cf. Wetzstein, Abband. der Berl. Acad. 1863 p. 258. Waddington, Revue numism. N. S. 11 (1856) p. 263. FL. 2463). Essa nelle lapidi greche è indicata così: *ἔτος τῆς ἐπαρχείας* (FL. 1908. 1936[a]. 1995. 2110. 2238. 2239. 2251. 2261. 2412[m]. 2463. 2477), ovvero: *ἔτος Βοστρενῶν* o anche *ἔτος κατὰ Βόστρα* (FL. 2088. 2463). Durò fino alla conquista dei Musulmani e anche dopo (FL. 1997. 2028 etc.).

Mommsen, C. I. Lat. III p. 17; Röm. Gesch. 5 p. 476 segg. — Marquardt, Staatsv. I[3] p. 431 segg. — Kuhn, Verfassung des röm. Reichs 2 p. 165 segg. 379 segg.; Jahrb. für class. Philolog. 1877 p. 697 segg. — Nöldeke, Die röm. Provinzen Palaestina salutaris und Arabia, Hermes 10 p. 163 segg. — von Rhoden, De Palaestina et Arabia etc.

ARABICUS. — Cognome usato da tre imperatori, Settimio Severo (Aur. Vict. Caes. 28), Caracalla (Spart. Anton. Carac. 10) e Costantino (C. VIII 8412) v. **Caracalla — Constantinus — Septimius Severus.**

Arabicus exercitus. — C. III 93: *M. Caecilio Fusciano Crep[e]reiano F[l]or[i]ano. leg(ato) Aug(usti) pr(o) p[r(aetore)] et M. Caecilio Rufino filio eius e[q(uites)] sing(ulares) exerc(itus) Arab(ici) item drom(edarii).* Cf. **Arabia** 4.

Arabicus librarius. — Così s'intitola un officiale della casa imperiale, in una lapide urbana (C. VI 8883: *M. Ulpius Castoras librarius arabicus bene merenti* etc.); è dubbio però se si tratti di appellativo o di semplice indicazione di origine, invece di *Arabus.*

ARABISSUS. — Città della Cappadocia,

sulla via da Caesarea e Melitene, tra Ptandaris e Asdara (KAA. IV Dm. Itin. Anton. p. 210), l'odierna *Yarpûs*. Se ne ha una lapide latina molto corrotta ed inintelligibile (C. III 6773).

ARABRIGA. — Città della Lusitania, ricordata nella forma di *Arabrigenses* e *Arabrigensis* in due lapidi della Spagna (C. II 760. 967), forse gli stessi che ricorrono in Plinio (nat. hist. 4, 35, 118) col nome di Axabrigenses. Cf. Hübner, C. II p. 95 fin.

ARABUS. — Sulle milizie romane formate di Arabi v. **Arabia** 4 p. 609. Inoltre si hanno pure un milite della flotta Misenate (C. X 3546: *P. Bobbio Maturo milit(i) ex classe praet(oria) Miseniense IIII Fide Syro nation(e) arabo* etc.) ed un *essedarius* in una lapide di Nemausus: *n(atione) Arabus* (C. XII 3324 cf. 1245).

ARACHA. — Città della Syria ricordata in un miliario trovato a *Erek*, che indubbiamente è una corruzione dell'antico nome C. III 6719: *D(omino) n(ostro) Constantino C(ae)s(ari) strata Diocletiana a Palmyra Aracha VIII.*

ARACUS. — Divinità nota soltanto per una lapide di Olisipo nella Lusitania: C. II 4991: *Araco Aranio Niceo I. Maxuma Avvi v(otum) a(nimo) s(uo)? l(ibens) s(olvit).* Che sia una divinità apportatrice di vittorie e che il nome abbia relazione con la città di Aracelium nella Cantabria, come congettura lo Steuding (Roscher's Lexikon der gr. und röm. Mythol. s. v.), ci sembra dubbio.

ARADITANA (civitas). — Nell' Africa proconsularis, presso la via da Coreva a Thuburbo Maius, dove anch'oggi esistono rovine di tre borghate prossime col nome di *H.r Brighita* o *H.r Bu-Arada*, che molto probabilmente formavano nell'antichità una città sola, di cui il nome Arada si è conservato nei tempi cristiani (Notit. a. 484. Concil. Carthag. a. 525). Ne avanzano quattro lapidi (C. VIII 792-795), di cui una (792) si riferisce a un *P. Ennius T. f. Eppilli n(epos) Quir(ina) Paccianus commodis acceptis ex leg(ione) II Aug(usta) ab imp. Domitiano* etc. (a. 82); un'altra (794) frammentata accenna a un *porticus* e a una *basilica*.

Mommsen, C. I. Lat. VIII p. 99. — Tissot, La prov. rom. d'Afrique 2 p. 596. 818 nota.

ARADUS (*Ruâd*). — Isola presso la costa della Phoenicia, a 20 stadii dal continente e di 7 di circuito (Strab. 16, 2, 13 p. 754. Plin. nat. hist. 5, 78. 128 cf. Mela 2, 7. Ptol. 5, 15, 27. KAA. IV Hl), con una città, oltre ad altre minori, che per popolazione era fra le prime della Fenicia, assediata dai Romani dopo la battaglia di Philippi (Dio Cass. 48, 24; 49, 22 cf. App. b. civ. 5, 9). — Se ne hanno due lapidi latine (C. III 185. 186), di cui la seconda è posta a un *M. Septimio M. f. Fab(ia) Magno (centurioni) leg(ionis) III Gal(licae)* etc. cf. CIG. 4536ª. Un *Ti. Claudius Apollinaris (quinqueremi) Victoria nat(ione) Aradeus* ricorre in una lapide di Ravenna (C. XI 50); altri militi della stessa patria si vedono pure in un laterculo di Lambaesis (EE. 5, 722. 723 = 7, 367).

ARAE. — *Ad Aras* son chiamate due stazioni dell'Hispania. L'una nella Baetica, tra Astigi e Corduba (Itin. di Vicarello C. XI 3281 lin. 9 cf. 3282. 3283. Itin. Anton. p. 413); l'altra nella Tarraconensis, tra Ad Palem e Saetabis (Itin. di Vicarello C. XI 3281 lin. 24 cf. 3282. 3284).

Ad Aras è pure chiamata una città nella Mauretania Sitifensis, tra Caesarea e Sitifis (Itin. Ant. p. 30), corrispondente all'odierna *Tarmunt*. Ne avanzano alcuni miliarii (C. VIII 10431-10438).

Arae **(Cononis).** — Luogo del litorale etiopico presso il golfo Arabico, fra Berenice e Ptolemaìs (*Βωμοὶ Κόνωνος* Strab. 16, 4, 9 p. 771).

ARAE (Flaviae). — Città della Germania superior, sulla via da Vindonissa a Reginum presso il Danubio (Tab. Peut. 4,1. Ptol. 2, 11, 30), secondo alcuni l'odierna *Hochmauern* presso Rottweil, secondo altri *Rockesberg*, ai confini del basso Iffling.

ARAE (Muciae). — 'Ad Aras Mucias in Veiente et apud Tusculanum et in silva Ciminia loca sunt, in quibus in terram depacta non extrahuntur, (Plin. nat. hist. 2, 211).

ARAE (Philaenorum).— Luogo dell'Africa presso la Syrtis maior, sul confine tra il territorio di Cyrene e di Carthago (Strab. 3, 5, 5, p. 171; 17, 3, 20 p. 836 cf. Polyb. 3, 39; 10, 40. Sall. Jug. 19. 70. Mela 1, 7. Ptol. 4, 3, 14. Ravenn. 3, 4, 5. Tab. Peut. 8, 2).

ARAE (septem). — *Ad septem Aras* indica l'itinerario Antoniniano (p. 419 seg.) un luogo nella Lusitania, a venti miglia da Plagiaria.

Ad septe Aras è pure il nome di una località nella città di Narbo, ricordata in una lapide posta da un *L. Decumius L. l(ibertus) Felix Romanus pistor* etc. (C. XII 4503).

ARAE (Sestianae). -- Sorgevano nell'Hispania dedicate ad Augusto probabilmente da un Sestius, secondo Tolomeo (2, 6, 3) e Plinio (nat. hist. 6, 20, 111) presso un promontorio della Gallaecia sulla costa nord-ovest; secondo Mela (3, 1, 9) sulla costa settentrionale presso il territorio degli Astures.

ARAE (sex). — Luogo della città di Roma ricordato in due lapidi come sede d'un *argentarius*, un *nummularius* ed una *sarcinatrix* (C. VI

9178: *L. Suestilius L. l(ibertus) Clarus argentarius ab sex areis sibi et L. Suestilio Laeto nummulario ad sex areis* etc. — 9884: *T. Thoranius T. l(ibertus) Salvius sibi et Matiae (mulieris) l(ibertae) Prime coniugi suae sarcinatr(ici) ab sex aris* etc.).

ARAE (tres). — Nome di un *vicus* di Roma nella regione I, mentovato oltre che nella base Capitolina (C. VI 975 lin. 41: *Vico trium ararum*), anche in altre lapidi (C. VI 453: *[Laribus] Aug(ustis) [aed(em)] reg(ionis) I [vi]co III ararum iussu* etc. Cf. Hülsen, Bull. dell'Inst. 1889 p. 228.

ARALIA. — Iscrizione della Numidia (EE 5, 912): *D. m. Q. Caecilius P. fil. Quir(ina) Victorinus qui precepto patris carissimi paruit et mesoleum cum tribunal(i) et aralibus perfecit* etc. La voce è affatto nuova e il significato ne è ignoto.

ARAMICI (nautae). — Collegio di Aventicum nell'Helvetia: O. 365: *In honorem domus divinae [n]autae Aruranci... Aramici scholam de suo instruxerunt l(oco) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum).* Molto probabilmente il nome racchiude un rapporto topografico, come si vede in altri collegi di *nautae*, p. e. in quello degli *Ararici* (cf. **Nauta**).

ARAMO. — Divinità locale ricordata in una lapide scoperta nelle rovine dell'eremitaggio di *Collias*, cantone di *Remoulins* (*Gard*), nella Gallia Narbonensis (C. XII 2971): *Aramoni porticum Licinia P. fil(ia) Acceptilla ex voto d(e) s(ua) p(ecunia) f(ecit).* L'Allmer (RE. 2 p. 263) osserva: ' Aramon est aujourd'hui encore le nom d'une petite ville située au bord du Rhône, à une vingtaine de kilomètres de l'Ermitage. Le dieu Aramon était certainement le Lare de cet endroit et peut-être un parèdre de Iupiter. Une inscription (C. XII 2807) qui est encastrée dans un des murs de l'église mentionne une offrande aux Lares Augustes par un Lucius Combarillius Fuscinus *m. f. i. a*, c'est-à-dire, si nous ne nous trompons, *minister fani Iovis Aramonis....* Le dieu Aramon avait, parait-il, un autel au petit panthéon qui avait formé au fond de la gorge sauvage de Laval, la dévotion a une fontaine qui y prend naissance ' etc. cf. Hirschfeld, C. XII p. 346.

ARANDUNICI (vicini). — Iscrizione trovata nel territorio dell'odierna *Calvisson*, nella Gallia Narbonensis, tra Nemausus e Sextantio (C. XII 4155): *D. m. T. Iul(i) Aviti vicini Arandunici pos(uerunt).* Probabilmente la loro città facea parte di quei ventiquattro oppidi dei Volcae Arecomici, attribuiti a Nemausus (Strab. 4, 1, 12 p. 186. Plin. nat. hist. 3, 37 cf. Hirschfeld, C. XII p. 346).

ARAR (*Saône*). — Fiume della Gallia, più tardi detto anche Sauconna (Amm. Marcell. 15 11, 17) e nell'età mezzana Saugona (Greg. Tur. 10, 29), che sorgendo nei monti Vogesi ed accogliendo al mezzogiorno come confluente il Dubis, presso Lugudunum si getta nel Rhodanus (Strab. 4, 1, 11 p. 186; 4, 1, 14 p. 189; 4, 3, 2 p. 192; 4, 3, 4 p. 193. Ptol. 2, 10, 4. Plin. nat. hist. 3, 4, 33 cf. Caes. bell. Gall. 1, 12. 16. Liv. 1, 31. Tibull. 1, 8, 11. Lucan. 1, 433; 6, 475. Sil. Ital. 3, 451; 15, 501. Dio Cass. 44, 42 etc.) e che Lucio Vero invano tentò di riunire alla Mosella (Tac. ann. 23, 53 cf. hist. 11, 59). — Nelle lapidi è ricordato specialmente in due occasioni. Primamente, in quanto vi si accenna al luogo ove sorgeva il tempio d'Augusto nella Gallia Lugudunensis, per lo più con la formula *inter confluentes Araris et Rhodani* (v. **Ara Augusti** p. 606). Secondo, in quanto vi si ricordano corporazioni di barcaiuoli, che trasportavano merci su per questo fiume e il Rhodanus nelle varie città da essi bagnate, col nome di

Ararici nautae (C. XII 1005. — O. 4077. 4244. OH. 7254. 7256. — SR. p. 344. — BL. p. 388. 391; *nautae Rhodanici et Ararici* C. XII 3316. 3317. — OH. 6950. — WE. 2235. — SR. p. 147. 198; *nautae Arare navigantes* OH. 7007; *nautae Rhodanic(i) Arare navigantes* OH. 7260. Cf Boissieu, Inscrip. de Lyon p. 396 e **Nauta**).

ARARDUS (deus). — Divinità celtica, ricordata in una lapide di *St. Béat*, dipartimento dei Bassi Pirenei (O 1959: *Arardo deo I(ulius) P(ublii) f(ilius)? v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)*). Se il nome abbia relazione col fiume *Arar*, è dubbio.

ARARUM (sacerdos) — Iscrizione di Luna C. XI 1335: *[Pro salut]e imp(eratoris) Caes(aris) M. Aureli [Antonin]i Pii felicis August(i) [et Iuliae] Augustae matri Au[gusti n(ostri et ca]strorum totiusque [domus di]vinae et pro statu ci[vitatis et cu]riae Lunae sac(erdos) arar(um).... [Libe]ri patris?*

ARARUM (trium vicus). — v. **Arae tres.**

ARATISPI. — Città dell'Hispania, nella Baetica, presso Anticaria (Ravenn. 4, 45), corrispondente all'odierna *Cauche el viejo* o *Villavieja del Cauche.* Delle poche iscrizioni che se ne hanno (C. II 2054-2057), due la chiamano *res publica* (*Aratispitanorum* 2054; *Aratispitana* 2055); *Aratispitanus* (2056. 2057. 1407 ?).

HUEBNER, C. I. Lat. II p. 282.

ARATOR. — Oltre che bifolco e in genere agricoltore (p. e. Vergil. eclog. 3, 43; 4, 41; Aen. 10, 804. Ovid. met. 7, 538. Tibull. 2, 1, 5.

Horat. od. 1, 4. 3. Colum. 1. 9, 3 etc.), *arator* specialmente presso Cicerone ha un doppio significato. Talora dinota, cioè, il *possessor* del terreno provinciale della Sicilia, in quanto su di esso paga allo Stato la *decuma*, (acc. in Verr. 3, 11, 28 cf. 3, 27, 67. 32, 75 etc.). Tal'altra sta per affittatore di terreni, *conductor*, o che questi sieno privati (ivi 3, 22, 55) o comunali (ivi 3, 40, 93) o demaniali (ivi 5, 26, 53). In una lapide del secolo VII di Roma (C. X 6950 = I 551) il pretore governatore della Sicilia dice di sè: *primus fecei, ut de agro poplico aratoribus cederent pastores* etc. Qui *arator* è lo stesso che occupante, possessore del demanio, e il Mommsen (C. I. p. 154) osserva: 'Cum enim antiquo iure liceret agro publico quacuque ratione uti intra D iugerum modum eumque ipsum modum potentiores fere non servarent, Ti. Gracchus legem tulit (lex Sempronia del 621), ut agri supra legitimum modum occupati possessoribus adimerentur et vectigali imposito civibus adsignarentur agri colendi causa; quod Graccho interfecto item servatum est perfectumque per consules, quorum erat in agro publico summa iurisdictio, adiuvantibus fortasse III viris agrariis Gracchanis'. Forse nel senso di *conductor* è usata la parola in una tavola lusoria (AC. 1876 p. 594: *Patris et fili servus plenus exivit arator*), riguardo alla quale il Bruzza (BM. 1877 p. 99) nota, che 'l'intendimento dello scrittore della iscrizione . . . fu di affermare, che chi era stato per molti anni servo, poscia divenne ricco col giuoco e possessore e appaltatore di molti e vasti terreni'. — In un rescritto, molto frammentato, di Commodo relativo a un *saltus* imperiale nell'Africa proconsularis (EE. 5, 465), si dispone a favore di quei coloni: [*operas ne amplius vobis impona*]*nt aratorias IIII, sartorias IIII, messicias IIII* etc.

ARAVACORUM (ala). — v. **Hispanorum ala.**

ARAVISCI. - v. **Eravisci.**

ARAVORUM (civitas). — Così è chiamata in una lapide locale (C. II 429), dedicata ad Adriano, una città nella Lusitania, non ricordata dagli scrittori, e che da quella lapide stessa e da altre locali (C. II 428. 430-434) s'argomenta essere identica all'odierna *Devera* spesso *Marialva*. Gli Aravi sono pure menzionati fra i *municipia provinciae Lusitaniae*, che concorsero alla costruzione del ponte di Alcantara, nella iscrizione a quest'opera relativa (C. II 760 lin. 12). E originarii *Aravi* si hanno pure in altre lapidi (C. II 502. 1017. Cf. VI 3422: *nat*(*a*) *Arava*).

HUEBNER, C. I. Lat. II p. 48.

ARAUSIO (*Orange*). — C. XII 1216-1275. 5835-5840. — Città della Gallia Narbonensis nel territorio dei Cavari (Strab, 4, 1, 11. 12 p. 185 seg. Ptol. 2, 10. 14), non lungi dal Rhodanus, sulla via tra Arelate e Lugudunum (Itin. Hierosol. p. 553, 7 cf. Tab. Peuting. 3,1; *Arusione*; Ravenn. 4, 26: *Arasione*. Mela 2, 5, 75), presso la quale nell'anno 649 u. c. i Romani sotto il console Cn. Manlius e il proconsole Q. Servilius Caepio furono sconfitti da un esercito cimbro (Liv. epit. 67). Il nome che anche porta, di *colonia Firma Iulia Secundanorum Arausio* (C. XII 3203) o *colonia Arausio Secundanorum* (Plin. nat. hist. 3, 36 cf. C.XII 1238), *colonia Iulia Secundanorum* (C. XII 1242), *Secundanorum Aurasio* (Mela l. c.), mostra che Cesare vi dedusse dei coloni cittadini Romani e che probabilmente in onore della legione seconda prese l'appellativo di *Firma Secundanorum*. Una lapide onoraria urbana, di recente scoperta negli scavi del Tevere ed esistente nel Museo nazionale di Roma, è posta dai [*Se*]*cundani Iulio Firmo Arausione*. Più tardi è anche detta *urbs Arausionensis* (Apoll. Sid. epp. 6, 12), *civitas Arausicorum* (Not. Gall. 11, 11 Seeck p. 269).

Magistrati. — *Duoviri* (1236. 1237); *aediles* (1235 cf. 1227); — *curator civitatis Arausiensis* etc. (C. VI 2549).

Senato e cittadinanza. — *Decuriones* (1232. 1236); — *coloni coloniae*? (1244k), *Arausienses* (O. 2313) o *Arausenses* (C. XII 1567. 1912).

Sacerdoti e Augustali. — *Flamen?* (1237), *flamen Romae et Augusti* (1236 add.), *sacerdos dei?* (1240), *XV vir Arausensium* (1567); — *sevir Augustalis* (3203), *sevir* (1234).

Patrono (1238).

Divinità. — *Dii deae* (1217), *Fatae sanctae* (5835), *Fortuna?* (656), *Iupiter* (1218. 1219), *Mars* (1221. 1220?), *Mater deum* (1222. 1223), *Proxumae* (1224), *Silvanus* (1225).

HIRSCHFELD, C. I. Lat. XII p. 152.

ARAUSONA. — Città dei Liburni nella Dalmatia, sulla via tra Iader e Tragurium, l'*Arausa* dell'itinerario Antoniniano (p. 272 cf. *Arausione* o *Aurasione* Ravenn. 4, 16; 5, 14) e Ἀρωζῶνα di Tolomeo (2, 16, 10), nelle vicinanze dell'odierna *Vissovaz*.

ARBA (*Arbe*). — C. III 3114-3125. — Isola nella Liburnia innanzi alla costa dell'Illyrium (KAA. VII Ci), ricordata da Plinio (nat. hist. 3, 21, 140), *Arva* nella tavola Peutingeriana (5,3), da Tolomeo (2, 16, 13) erroneamente data come città dell'isola di Scardona. Della città dallo stesso nome (C. III 2931.3582) sono noti *duoviri* (2931), *aediles* (2931. MOe. 8, 171),

decuriones (3118. 3119. 3121. 3122) e *murum et turres* fatti o restaurati da Augusto nell'anno 743 u. c. (C. III 3117). Era inscritta nella tribù Sergia (C. III 3115. MOe. 8, 171. BD. 1879 n. 24).

MOMMSEN, C. I. Lat. III p. 397.

ARBAL. —. C. VIII 9790-9794. EE. 5, 1057-1062; 7, 547-552. — Nome moderno d'un'antica città della Mauretania Caesariensis, sulla via tra Oran e Gilva. Come formasse un comune appare da una lapide molto frammentata dell'anno 209 d. Cr. che la chiama *res publica* (C. VIII 9792 = EE. 5, 1057), da un'altra che ricorda un *sacerdos Iovis optimi maximi decreto ordinis creatus* (EE. 5, 1059) e una terza (EE. 5, 1060), in cui è menzione di una *statua* posta da un *princeps* (*civitatis*) *secundum acta publica*. Ricorrono inoltre dedicazioni a *Diana* (C. VIII 9790. 9791), *Iupiter* (EE. 5, 1059) e *Silvanus* (EE. 7, 550).

ARBITER. — Quantunque vi sia una sostanziale differenza tra *arbiter* e *iudex* (v. oltre I), pure specialmente nelle lapidi ad indicare il primo oltre alla parola tecnica di *arbiter* (C. VI 1268) e *arbiter ex compromisso* (C. IX 2827), talvolta è usata anche quella di *iudex datus* (C. II 2349. — EE. 2 p. 349) e *iudex datus ex conventione* (C. III 2882. — MOe. XIII p. 102).

Il diritto romano riconosce due specie di arbitri: l'arbitro privato nazionale (I) e l'arbitro pubblico quasi internazionale. Amendue han questo di comune, che il loro giudizio non è condizionato necessariamente da forme così determinate e rigorose come quelle del procedimento civile, ciò che per altro è in una misura maggiore nell'arbitro pubblico, e che obbietto del loro giudizio non è ogni controversia giuridica privata o pubblica. Si distinguono poi fra loro soprattutto in ciò, che l'arbitro privato ha un vero carattere generale di giurato ed è chiamato a giudicare in controversie così fra privati, come in alcune particolari fra privati e comuni; laddove il pubblico manca di quella qualità, essendo il governo stesso di Roma l'arbitro, e sentenzia in controversie tra comuni e comuni o Stati e Stati nell'orbita del dominio romano. Arbitro privato può quindi in generale essere ogni cittadino romano; arbitro pubblico, il supremo rappresentante del governo o un suo commissario.

I. *L'arbitro privato nazionale.*

È questo l'arbitro proprio del procedimento civile, tanto antico, quanto l'istituzione stessa dei giurati, e molto probabilmnte l'esempio su cui si formò l'arbitro pubblico quasi internazionale. Questa qualità, per cui gli arbitri costituiscono una categoria a sè di giurati, accanto a quelle dei *iudices* e dei *recuperatores*, è rilevata in una maniera molto chiara e forse unica nel frammento di una legge, assai probabilmente la Rubria, degli ultimi tempi della Repubblica, riguardante l'ordinamento giudiziario nelle città della Gallia Cisalpina (v. **Rubria lex**). In quanto vi si accenna alla competenza dei magistrati municipali, in concorrenza coi romani per certi determinati processi civili (contratti e delitti), esso rileva così quella triplice divisione di giurati (SI. 1, 511 lin. 14 = Bruns, Fontes p. 100): *quod privatim ambigetur, iuris dict*[*i*]*o iudicis arbitri recuperatorum datio addictiov*[*e fuit*] *quantaeque rei pequniaeve fuit* etc. cf. lin. 6: *d*(*e*) *e*(*a*) *r*(*e*) *iudex arbiterve addicatur detur* cf. Fest. p. 273. Gell. 20, 1, 7. Cic. pro Mur. 12, 27. Prob. 4, 8). Fra essi però vi sono delle differenze. L'*arbiter*, infatti, si distingue dal *recuperator*, in quanto questo da principio giudicava nei processi tra cittadini Romani e stranieri, non era solo e coi suoi compagni era scelto fra cittadini Romani e peregrini, più tardi fu anche ammesso per certi speciali processi tra semplici *cives* (v. **Recuperator**); laddove l'*arbiter* per regola giudicava nei processi che avevano luogo tra cittadini Romani, era preso fra questi e poteva anche esser solo. Si distingue poi dal *iudex* propriamente detto specialmente per tre rispetti (v. **Iudex**). *a*) Il *iudex* per ogni singolo processo era nominato dal magistrato e scelto in mezzo a un'apposita lista di cittadini, cui competeva questo officio; l'*arbiter* invece poteva essere di nomina magistrale e anche delle parti (v. più oltre), ed era liberamente scelto. *b*) Il *iudex* si avea quando si trattava di una contraddittoria affermazione dei litiganti, una vera *controversia* giudiziaria, sulla esistenza o meno di un diritto, che egli era chiamato ad accertare, giudicando a favore dell'uno o dell'altro litigante; l'*arbiter*, quando un rapporto economico era bensì giuridicamente incontroverso fra due parti, ma nel fatto presentava incertezze e confusioni, per modo che occorreva un terzo quasi mediatore, un *vir bonus* (Dig. 40, 5, 47, 2. Cic. de off. 3, 17, 70), che imparzialmente e con cognizioni tecniche fissasse quel rapporto e stabilisse in che termini dovesse valere. E come i casi più ordinari e forse più antichi eran quelli di liti riguardanti i confini della proprietà e in genere tali, che addimandavano la presenza degli arbitri sul luogo, così la parola si fa dipendere piuttosto che da ἀρβίω per ἄρω (*compono*), da *ar-bitère* = *adbitere* = *advenire*, nel senso di *in rem presentem ire* (Rudorff, Grom.

Inst. 2 p. 428; Rechtsgesch. 2 § 6). *c*). Il *iudex* per regola giudica secondo il diritto e determinate formule o istruzioni processuali; l'*arbiter*, invece, più secondo l'equità, e quando esso è nominato dai privati, non è obbligato di attenersi a quelle formule (Cic. pro Rosc. 4, 12. Senec. benef. 3, 7. Fest. ep. p. 15), quando è nominato dal magistrato o le segue, come nell'antica procedura (Gai. 4, 163. Dig. 29, 3, 24, 2 etc.), o non le segue, come nella più recente (Dig. 14, 4, 7, 1; 40, 1, 5, 1).

L'arbitro privato è d'una doppia specie, secondo che o è (1) di nomina del magistrato a richiesta delle parti litiganti (*arbitrum postulare, dare, addicere, recipere*), ovvero (2) di libera scelta delle parti medesime (*arbiter ex compromisso, ex conventione* etc.). Essi giudicano così nelle controversie tra privati, come in quelle tra privati e comuni. In questo secondo caso però potendo il giudizio esser portato innanzi al governo o chi per esso, e la forma del medesimo essendo amministrativa quasi arbitrale, così a quei due si può anche coordinare (3) il quasi arbitro governativo.

1) *L'arbitro dato dal magistrato.*

Nello stesso modo che il *iudex* e il *recuperator*, anche l'*arbiter* privato poteva esser nominato dal magistrato, il pretore di Roma, i duoviri o quattuorviri dei comuni e i governatori delle provincie. In generale, erano sottratti a lui, come del resto anche a quello scelto dalle parti, quei giudizii, che riflettevano la vita, la libertà e l'onore delle persone, come p. e. '*de famoso delicto.... vel de ea re, de qua publicum iudicium sit constitutum, veluti de adulteriis sicariis et similibus.... de liberali causa.... sive de ingenuitate sive de libertinitate*' etc. (Dig. 4, 8, 32, 6. 7). Potevano invece esser sottoposti alla sua decisione quelli, nei quali trattavasi *finium regundorum* (Cic. de leg. 1, 21, 55; top. 10,53. Non. s. v. *Iurgium*), *aquae pluviae arcendae* (Cic. top. 9 fin. Dig. 39, 3, 23, 1; 40, 7, 21 pr.), *liti aestimandae* (Cic. pro Rab. 13, 27. Prob.: *A. L. A.* = arbitrium liti aestimandae), *litis Vindiciarum* (Fest. p. 376. Dig. 10, 4, 9, 6 Cod. Theod. 4, 19, 1), *familiae hereiscundae* (Cic. pro Caec. 7, 19. Dig. 10, 2, 1 pr. 43, 47 pr. 51 pr. 52, 2. 57; 23, 4. 26, 1 etc.). *communi dividendo* (Isid. 5, 25, 10. Dig. 10, 3, 26 etc.), e così pure di *alimenta* da prestarsi al servo (Dig. 25, 3, 5, 25), della Falcidia (Dig. 35, 2, 12. 3, 6. Cod. Iust. 6, 47, 2), *de rationibus redditis* tra manomesso e padrone (Dig. 5, 1, 53; 40, 1, 5, 1; 40, 5, 37. 47, 2), dell'altezza da darsi ad edifizii di due proprietari confinanti (Dig. 8, 2, 11, 1 cf. 7, 1, 7, 2), della solvibilità del mallevadore (Dig. 2, 8, 9, 10; 4, 4, 7, 1) etc. etc.

Di questo arbitro fra privati, le lapidi non offrono esempii certi: quello che si ha C. VI 1268 a nostro avviso si riferisce ad arbitro scelto dalle parti (v. più oltre 2).

Quanto, invece, a controversie fra privati e comuni, un esempio si ha nella seguente lapide greca, la quale si riferisce ad una lite di confine di proprietà sorta tra la città di Daulis nella Phocis e un privato, Memmius Antiochus, lite per la quale nell'anno 118 d. Cr. il proconsole della provincia dell'Achaia, Clodius Granianus, nominò un giudice arbitro, T. Flavius Eubulus (CIG. 1732): *Τ. Φλαούϊος Εὔβουλος, ὁ δοθεὶς κριτὴς καὶ ὁριστὴς ὑπὸ Κασίου Μαξίμου ἀνθυπάτου, καὶ τηρηθεὶς ὑπὸ Οὐαλερίου Σεουήρου ἀνθυπάτου, μεταξὺ Ζωπύρου τοῦ Ἀριστίωνος καὶ Παρμένωνος τοῦ Ζωπύρου καὶ Μεμμίου Ἀντιόχου περὶ χώρας ἀμφισβητουμένης, ἀκούσ[ας] ἑκατέρου μέρους ἐφ' ὅσον ἐβούλοντο καὶ ἐπὶ τὴν αὐτοψίαν ἐλθών, κελεύσαντός με ἀποφήνα[σ]θαι Κλωδίου Γρανιανοῦ τοῦ κρατίστου ἀνθυπάτου, κρείνω καθὼς ὑπογέγραπται. Ἀγροῦ δρυππίου, ὃν ἠγόρασε παρὰ τῶν Κλέας κληρονόμων Μέμμιος Ἀντίοχος, καταλαβόμενος ἐκ τῶν ἐπί με κομισθέντων γραμμάτων προσήκειν Ἀντιόχῳ πλέθρα Φωκικὰ υλε', ὅσα ἂν εὑρεθῇ πλείω τούτων, κρείνω εἶναι τῆς Δαυλιέων πόλεως. ὁμοίως ἀγροῦ εὐξυλείας πλέθρα υλ' κρείνω εἶναι Ἀντιόχου, τὰ δὲ λοιπὰ τῆς πόλεως εἶναι. χωρίων πλατάνου καὶ μοσχοτομεῶν πλέθρα σλ' κρείνω εἶναι Ἀντιόχου, τὰ δὲ λοιπὰ τῆς πολεως. τὴν δὲ ἀρχὴν τῆς μετρήσεως κρείνω γενέσθαι τῆς χώρας ὅθεν ἂν βούληται Ἀντίοχος ἐν ἑκατέρων τῶν ἀγρῶν δρυππίῳ καὶ εὐξυλείᾳ, ἐν δὲ πλατάνῳ καὶ μοσχοτομέαις μία ἐπ' ἀμφοτέροις ἀρχὴ τῆς μετρήσεως ἔσται, μετρουμένων ἀπὸ τῆς δοθείσης ἀρχῆς τῶν ἐφεξῆς, μὴ ἐλλογουμένων ταῖς μετρήσεσιν ἁπάσαις μήτε ῥείθρων μήτε ὅσα τραχέα ὄντα καὶ μὴ δυνάμενα γεωργεῖσθαι ὑπὲρ δέκα σφύρας ἐστίν. παρῆσαν....* (seguono i nomi)

Ψηφίσματι τῆς πόλεως.

Precede questa sentenza l'indicazione della data, del luogo ove quella fu pronunziata, Cheronaea, dei nomi dei due attori (*ἔκδικοι*) della città, Zopyrus e Parmeno, dell'arbitro, dell'essere stata la sentenza inserita nell'albo della città e per ordine della medesima (*ψηφίσματι τῆς πόλεως*) scritta in marmo. L'arbitro attribuisce ad Antiochos alcune parti del terreno in contestazione (*ἀγροῦ δρυππίου . . . . . πλέθρα tot* etc.), il resto lo lascia alla città, e prescrive come la misura di esso debba essere eseguita. Finisce il documento con l'indicazione del nome di dieci persone, che assistettero alla trascrizione della sen-

tenza (παρῆσαν). Segue a questa prima parte una seconda, che tralasciamo, la quale si riferisce ad una sentenza pronunziata posteriormente non dallo stesso arbitro, ma da undici giudici, circa la larghezza della via terminale, il modo e il tempo di collocare i termini etc.

2) *L'arbitro scelto dalle parti* o

Arbiter ex compromisso (C. IX 2827 cf. Cic. pro Rosc. 4, 12. Dig. 4, 8, 1. 2. 44 etc.). Anche questo, del pari che il precedente, ricorre quando si tratta di controversie relative a diritti patrimoniali, ma più specialmente per quelle sorte fra componenti una società (Cic. pro Rosc. 4, 12) e tra vicini proprietarii per ragion di confine (Terent. Heaut. 3, 1, 93. Suet. Otho 4. Tac. hist. 1, 24. Frontin. de controv. agr. p. 43, 23. Dig. 4, 8, 44).

A una controversia fra privati si riferisce molto probabilmente l'arbitro della lapide urbana C. VI 1268: *Hi termini XIX positi sunt ab Scriboniano et Pisone Frugi ex depalatione T. Flavi Vespasiani arbitri.* Essa non dice, invero, chiaramente se Vespasiano, forse il futuro imperatore, sia stato nominato dal pretore o scelto dalle parti. A favore di questa seconda interpretazione sta però la circostanza, che per l'arbitrato *ex compromisso* essendo richiesta la presenza delle parti (Dig. 4, 8, 44: 'Inter Castellianum et Servium controversia de finibus orta est et arbiter electus est, ut arbitratu eius res terminetur: ipse sententiam dixit praesentibus partibus et terminus posuit'), e i due che assistevano Vespasiano essendo fratelli (cf. Tac. hist. 1, 47. 48; 4, 39. Suet. Galba 17 cf. EE. 1 p. 147 seg.), si può ben ammettere che essi d'accordo, anzichè ad un regolare processo per limitare le loro possessioni, abbiano ricorso al giudizio d'un arbitro. D'altra parte, niuno indizio offre la lapide, per dubitare che qui si tratti di una terminazione tra privati.

Un simile arbitro tra privato e comune ci è offerto da una iscrizione molto importante di Buca presso Histonium, nei Frentani (C. IX 2827): *C. Helvidius Priscus arbiter ex conpromisso inter Q. Tillium Eryllum et procuratorem Tilli Sassi et M. Paquium Aulanium actorem municipi Histoniensium utrisq(ue) praesentibus iuratus sententiam dixit in ea verba q(uae) inf(ra) s(cripta) s(unt).*

Cum libellus vetus ab actoribus Histoniensium prolatus sit, quem desideraverat Tillius Sassius exhiberi, et in eo scriptum fuerit eorum locorum, de quibus agitur, factam definitionem per Q. Coelium Gallum: M. Iunio Silano L. Norbano Balbo co(n)s(ulibus) VIII K(alendas) Maias inter P. Vaccium Vitulum auctorem Histoniensium fundi Herianici et Titiam Flacillam pro auctorem Tilli Sassi fundi Vellani a(ctum) e(sse) iure praesenti de controversia finium, ita ut utrisq(ue) dominis tum fundorum praesentibus Gallus terminaret, ut primum palum figeret a quercu pedes circa undecim, abesset autem palus a fossa — neque apparet quod pedes scripti essent propter vetustatem libelli interrupti in ea parte, in qua numerus pedum scri[p]tus videtur fuisse —: inter fossam autem et palum iter commun[e] esset, cuius prop[r]ietas soli Vocci Vituli esset. Ex eo palo e regione ad fraxinum notatam palum fixum esse a Gallo et ab eo palo e regione ad superciliu(m) ultimi lacus Serrani in partem sinisterio[rem d]erectam finem ab eodem Gallo. — La iscrizione dunque contiene una sentenza arbitrale pronunziata da C. Helvidius Priscus in una *controversia finium* tra il comune di Histonium, rappresentato dal suo attore Paquius Aulanius, e il privato Tillius Sassius, rappresentato dal procuratore Q. Tillius Eryllus, suo liberto. Quale delle due parti sia stato attore, non appare. A decidere però la controversia, il procuratore chiede e l'attore del comune esibisce un antico documento (*libellus vetus*) dell'anno 19 d. Cr., il quale contiene una sentenza simile pronunziata circa la stessa controversia sorta in quell'anno, e nella quale un Q. Coelius Gallus fece da arbitro o da agrimensore. Questa antica sentenza, che serve di prova e base alla nuova ed è perciò inserita nel monumento, stabilisce i confini delle due proprietà nei modi consueti in siffatta materia (cf. Hygin. de gen. controv. p. 126, 9), cioè scavando lunghesso uno dei due fondi una *fossa* (cf. Sicul. Flacc. de cond. agr. p. 147, 19) e, parallelamente ad essa alla distanza di 11 piedi circa, tirando lunghesso l'altro fondo una linea (*finis*) segnata da alberi, pali e un lago (cf. Sic. Flacc. p. 138,20; 143, 3. Hygin. p. 128, 16). Lo spazio intermedio tra la fossa e la linea è dichiarata proprietà di uno dei proprietarii, ma come *iter commune* è accessibile anche all'altro. — Importante è il vedere come il nostro monumento contenga le principali condizioni richieste per un arbitrato simile: la presenza delle sue parti o dei loro procuratori all'atto della decisione (cf. Dig. 4, 8, 27, 4; 4, 8, 40, 2; 4, 8, 32, 18); il *compromissum* stabilito innanzi, cioè la vicendevole promessa fatta dalle due parti di accettare la sentenza dell'arbitro o di sottoporsi a una pena (Cic. ad Q. fr. 2, 15; pro Rosc. 4; Verr. 2, 27. Paul. sent. 5, 5, 1. Dig. 4, 8, 3, 2; 4, 8, 11, 1 etc.); il giuramento (*iuratus sententiam dixit*) dell'arbitro (cf. Cod. Iust. 2, 56, 4 pr.). Se, come non è improbabile, il nostro arbitro

C. Helvidius Priscus fu il pretore dell'anno 70 (Tac. hist. 2, 91; 4, 4. Dio Cass. 65, 7; 66, 12), questa sua qualità non si opponeva a quell'ufficio, perchè arbitri privati potevano rivestire anche la dignità di magistrati (Dig. 4, 8, 3, 3. 4): tali non potevano essere soltanto coloro che erano di condizione non libera (Dig. 4, 8, 7), i *minores XX annis* (Dig. 48, 14, 4 cf. 4, 8, 9, 2) e il *iudex* già nominato per la medesima controversia (Dig. 4, 8, 9, 2).

3) *Il quasi arbitro governativo.*

Quando v'era controversia fra privati e comuni relativa al diritto di proprietà in genere, sia per occupazione indebita di suolo pubblico, sia per confini tra il territorio privato e il comunale, due erano le vie giudiziarie ordinarie: quella di un regolare giudizio innanzi ai magistrati locali, e l'altra dell'arbitrato, di cui abbiamo avuto esempio di sopra (1. 2). Ma se ne offriva anche una terza, che si può dire intermedia, quando cioè una delle parti o tutte e due ricorrevano direttamente al governo o a chi lo rappresentava nella sfera amministrativa, in cui era posto il comune. Qui non vi era una vera giurisdizione civile ordinaria ma quasi arbitrale governativa, perchè quella avrebbe dovuto spettare alle autorità locali, e perchè il governo per mezzo dei suoi rappresentanti giudicava come gli arbitri ordinarii, cioè per invito o ricorso delle parti e con forme processuali proprie, amministrative. Un giudizio siffatto è quello p. e. pronunziato dall'imperatore Vespasiano, per mezzo d'un commissario, tribuno legionario, a favore della città di Pompei, per indebita occupazione di suolo pubblico per parte di privati: C. X 1018: *Ex auctoritate imp(eratoris) Caesaris Vespasiani Aug(usti) loca publica a privatis possessa T. Suedius Clemens tribunus causis cognitis et mensuris factis rei publicae Pompeianorum restituit.* Il *causis cognitis et mensuris factis* è una formula solita dei giudizii arbitrali pubblici, nei quali anzi spesso i tribuni appaiono come *mensores* governativi per decidere controversie simili di confini tra comuni e comuni (C. III 2883. MOe. IX p. 4. Lib. colon. p. 244 cf. più oltre II). In questo caso quindi trattandosi piuttosto di meglio limitare i *loca publica* e scacciarne dall'occupazione i privati, anzichè d'una vera lite ordinaria, l'imperatore fa più da arbitro che da magistrato giudicante. Ed esso è molto diverso da quello, in cui lo stesso Vespasiano ed Augusto giudicarono direttamente circa *loca publica* occupati in Roma da privati (C. VI 933: *Imperator Caesar Vespasianus .... locum viniae publicae occupatum a privatis per collegium pontificum restituit:* — 1262: [*Imp. Ca*]*esar Augustus a privato in publicum restituit*), e dall'altro, in cui Claudio affidò un'identica missione a un commissario per usurpazioni simili avvenute in Tridentum (C. V 5050) e in Cyrenae (Tac. an. 14, 18 cf. **Loca publica**). Qui si trattava di vero *ager publicus*, di demanio dello Stato, su cui l'imperatore avea una diretta competenza (Mommsen, Staatsr. 2³ p. 993 segg.).

Un' altro esempio d'un tale giudizio quasi arbitrale ci è offerto da una iscrizione di Tarraco, in cui esso è pronunziato dal governatore stesso della provincia (C. II 4125): *Imp(eratore) Caes(are) P. Helvio Pertinace princip(e) senatus patre patriae, Q. Sosio Falcone C. Iulio Erucio Claro co(n)s(ulibus), III idus Febr(uarias) sententiam, quam tulit L. Novius Rufus leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) v(ir) c(larissimus), inter compaganos rivi Larentis et Val(eriam) Faventinam, descriptam et propositam pr(idie) non(as) Novembr(es) in v(erba) i(nfra) s(cripta). Rufus leg(atus) c(um) c(onsilio) c(ollocutus) decretum ex tilia recitavit: congruens est intentio mea qua .... tus proximae argumentis .... parte prolatis rei .... p ..... aput me actu[m] est d..... inspectio ita[que] ...... [q]ui in priva .... a mox.* — Anche qui appare il giudizio quasi arbitrale dalla presenza del *consilium*, che è propria delle vere sentenze arbitrali pubbliche (v. più oltre II).

Bethmann-Hollweg, Civilpr. 2 p. 105. 109; 3 p. 117. — Rudorff, Gromat. inst. p. 422 segg.; Rechtsgesch. 2 p. 25 segg. 222 segg. — Mommsen, Stadtrechte p. 484 segg. — Matthiass, Die Entwickelung des röm. Schiedsgerichts.

II. *L'arbitro pubblico quasi internazionale.*

Pubblico è quest'arbitro, perchè esso è rappresentato dallo Stato stesso, dal governo di Roma, anche quando questo delega il suo officio a privati; quasi internazionale, perchè giudica nelle controversie sorte tra comuni dello Stato medesimo e anche tra Stati e Stati compresi nell'orbita dell'egemonia romana, quindi pure fra quelli che sono fuori i veri confini delle provincie. Il concetto della quasi internazionalità corrisponde al principio della quasi nazionalità di diritto, che Roma riconosce così nei comuni (*municipia, coloniae civium Romanorum*), come negli Stati stranieri indipendenti (*civitates foederatae, liberae, regna* etc.), benchè di fatto la sovranità risieda in lei. Egli è per effetto d'una più larga applicazione di questo principio, quasi per una finzione giuridica, che l'arbitrato si può estendere del pari a quelle città, che non sono veri comuni o Stati indipendenti, ma si trovano in una condizione di

vera sudditanza verso Roma, come p. e. le *civitates stipendiariae* delle provincie. Se non che, accanto al vero arbitrato che essa esercita verso degli enti politici, anche qui, come abbiam visto per l'arbitrato privato (v. sopra I 3), vi può essere un quasi arbitrato pubblico amministrativo, il quale si ha, o quando in controversie tra comuni e comuni giudica amministrativamente il rappresentante del governo di Roma; o quando in controversie tra comuni o Stati da una parte e privati dall'altra, il comune o lo Stato invece di rivolgersi all'autorità locale competente, in conformità dell'ordinamento comune o del trattato internazionale con Roma, chiama questa a giudicare nel litigio. — Obbietto del vero arbitrato pubblico sono per lo più controversie di confini e in genere di diritto di proprietà; del quasi arbitrato amministrativo, così queste come qualunque altra quistione che possa sorgere fra le due parti.

Nell'arbitrato pubblico quasi internazionale in genere, il governo di Roma non fu sempre alla stessa maniera rappresentato. Nella Repubblica, arbitro è il senato, il quale alla sua volta si fa rappresentare da magistrati o anche da privati, per regola senatori; il solo caso che ci porge la tradizione d'un giudizio arbitrale pronunziato dai comizii nell'anno 308 u. c. (Liv. 3, 71. 72) tra gli Aricini e gli Ardeatini, merita poca fede anche pel modo onde è raccontato (cf. Mommsen, Staatsr. 3 p. 325, 2). Nell'Impero, è l'imperatore, che anche esso o giudica direttamente o si fa rappresentare variamente, benchè talvolta si abbia anche il giudizio del senato, però in quanto l'imperatore deferisce al medesimo l'arbitrato da lui invocato, come fu per la contesa sorta nell'anno 59 d. Cr. tra i Pompeiani e i Nucerini (Tac. ann. 14, 17), che il senato fece decidere dai due consoli. Un caso quasi simile è quello, in cui nell'anno 58 d. Cr. il senato è direttamente chiamato arbitro dai Puteolani per decidere una loro lizza interna (Tac. ann. 13, 48).

La prova di tutta questa teoria sta nei varii giudizii arbitrali pôrtici dalla storia e dalle iscrizioni, giudizii che raccoglieremo quindi sotto questi tre punti: 1° dell'arbitrato del senato; 2° dell'arbitrato dell'imperatore; 3° del quasi arbitrato amministrativo; a cui faremo seguire 4° un cenno sul procedimento nei giudizii arbitrali (cf. **Fines-Terminatio.**

1) *Arbitrato del senato.*

Nel 563 u. c. sorta una controversia circa i confini del territorio sacro ad Apollo in Delphi e quello delle vicine città di Amphissa, Myon a Anticyra, il senato come arbitro incarica il console Manius Acilius di far procedere gli Anfizioni (*hieromnemenses*) alla limitazione di quelli: Se ne ha notizia in una lapide (C. III 567), che contiene un nuovo giudizio arbitrale pronunciato sulla medesima quistione forse da Traiano, il quale commette al suo commissario di attenersi alla precedente sentenza (*Cum optimus princeps sententia[m] hieromnemonum, qua consecrata[s] regiones Apolloni Pythio ex auctoritate Mani Acili et s[enatus] determinaverunt, sequendam esse* ecc.). — L'intera iscrizione sarà data più sotto. n. 2.

Nel 619 u. c. una controversia di confine tra Ateste e Vicetia, città federate, è decisa dal senato rappresentato da un proconsole C. V 2490 = I 549: *Sex. Atilius M. f. Saranus proco(n)s(ul) ex senati consulto inter Atestinos et Veicetinos finis terminosque statui iusit.*

Un simile giudizio tra Ateste e Patavium, città federate, portato anche da un proconsole per mandato del senato, nel 613 o 638: u. c.: C. V 2491 (cf. 2492) = I 547 (cf. 548): *L. Caicilius Q. f. pro co(n)s(ul) terminos finisque ex senati consulto statui iousit inter Atestinos et Patavinos.*

Sentenza che due senatori, per mandato del senato, pronunziano nel 637 in in una quistione interna tra la città alleata di Genua e alcune popolazioni da lei dipendenti, dopo che le autorità locali di Genua aveano già giudicato nella materia: C. V 7749 = I 199: *Q. M. Minucieis Q. f. Rufeis de controversieis inter Genuateis et Veiturios in re praesente cognoverunt, et coram inter eos controvosias composeiverunt, et qua lege agrum possiderent et qua fineis fierent dixserunt. Eos fineis facere terminosque statui iuserunt; ubei ea facta essent, Romam coram venire iouserunt. Romae coram sententiam ex senati consulto dixerunt eidib(us) Decemb(ribus) L. Caecilio Q. f. Q. Muucio Q. f. co(n)s(ulibus)*—. Seguono le disposizioni della lunga sentenza, la quale finisce con le parole: *Sei quoi de ea re iniquom videbitur esse, ad nos odeant primo quoque die et ab omnibus controversis ....* e i nomi dei due *leg(ati) Mogo Meticanio Meticoni f(ilius), Plaucus Peliani(o) Pelioni f(ilius)*, che portano in Roma la sentenza stessa. Molto probabilmente fu anche per effetto di arbitrato, che il proconsole dalla Sardinia nel 642 o 643 u. c. a nome del senato giudicò in una controversia di confine tra i Patulcenses e i Galillenses, popoli della medesima isola. Se ne ha un cenno indiretto in una iscrizione (C. X 7852 lin. 7 seg.: *fines Patulcensium ita servandos esse, ut in tabula ahenea a M. Metello ordinati essent* cf. Hermes, 2 p. 106), che contiene una

nuova sentenza pronunziata sullo stesso argomento sotto Nerone e che sarà data intera più oltre (2).

Giudizio che fra gli anni 604-608 u. c. pronunzia direttamente il senato in una quistione di confine tra le città tessaliche di Melitaea e Narthacius, non ancora comprese in una provincia romana, dopo aver uditi i legati dell'una e dell'altra: BH. 6 p. 356 segg. = Viereck, Sermo graecus etc. n. XII cf. Willems, Le sénat etc. 1 p. 708 segg. È un lungo senatoconsulto, il quale dopo avere riassunto le pretensioni delle due parti, finisce con la decisione adottata dal senato: *περὶ τούτου τοῦ πράγματος οὕτως ἔδοξεν· χάριτα φιλίαν συμμαχίαν [ἀ]νανεώσασθαι τούτοις τε φιλανθρώπως ἀ[π]οκριθῆναι, ἄνδρας καλοὺς κἀγαθοὺς προσαγορεῦσαι· ὅσα κεκριμένα ἐστὶν κατὰ νόμους, οὓς Τίτος Κοίγκτιος ὕπατος ἔδωκεν, ταῦτα καθὼς κεκριμένα ἐστίν, οὕτω δοκεῖ κύρια εἶναι δεῖν· τοῦτό τε μὴ εὐχερὲς εἶναι, ὅσα κατὰ νόμους κεκριμένα ἐστίν, ἄκ[υ]ρα ποιεῖν* etc.

Altro giudizio diretto del senato circa un territorio, che prima i Rhodii aveano donato a Priene, che il console Manlius Volso nel 565 u. c. avea ceduto invece a Samos, e che parecchi anni dopo il senato dovè restituire a Priene. Di due senatoconsulti, l'uno (CIG. 2905 = Viereck, Sermo graecus n. XIII) del 618 u. c. contiene la decisione ultima del senato, l'altro (CIG. 2095 = Viereck n. XIV) dell'anno seguente contiene la conferma di quella decisione, dopo nuove querimonie mosse da Samos. Il secondo, meglio conservato del primo, accenna alla presenza di soli legati di Samos, e finisce coll'affermare, non potere il senato opporsi all'antica donazione fatta da Rhodos: *περὶ τούτου τοῦ πράγματο[ς ἀποκρι]θῆναι οὕ[τ]ως ἔδοξεν· ἡμῖν οὐκ εὐχερὲς εἶναι ἐστίν μεταθεῖναι, ὃ ὁ δῆμος ὁ Ῥοδίων ἑκατέρων θέλοντων κεκρι[κε κ]αὶ ὁρ[ισμὸν] πεπόνηται, τοῦ μ[ὴ] τούτωι τῶι κρίματι καὶ τούτοις τοῖς ὁρίοις ἐμμείνωσιν· τ[ούτ]ωι τε τῶι κρίματι καὶ τού[τοις τοῖς ὁρίοις ἐμμένει]ν ἔδοξεν* etc.

Il senato, chiamato come arbitro per confini dalle città di Creta, Itana e Hieropytna, probabilmente nell'anno 696 u. c. delega come giudici dei privati, scelti da altra città non romana (CIG. 2561 *b*).

Un conflitto simile tra la città federata Sparta e la suddita Messene, è deciso per mandato del senato dal proconsole L. Mummius, poco dopo la distruzione di Corinto (Dillenberger, Syll. n. 240 cf. Tac. ann. 4, 43).

Oltre a questi casi noti per le iscrizioni, gli scrittori offrono ancora altri esempii di arbitrato del senato. In uno, quello della controversia tra Delos e Athenae, giudica esso direttamente (Polyb. 32 17); in altri si fa rappresentare da privati, per lo più senatori, come in quello tra Antiochus e Ptolomaeus nel 558 u. c. (Liv. 33, 39), tra Antiochus ed Eumenes nel 568 (Liv. 39,22), tra Carthago e Massinissa nel 572 u. c. (Liv. 40, 17 cf. 34, 62), tra Pisae, città federata, e Luna, colonia romana, nel 586 (Liv. 45,13), tra Nola e Neapolis, amendue federate (Cic. de off. 1, 12, 33 cf. Val. Max. 7, 3, 4) etc. etc.

2) *Arbitrato dell'imperatore.*

Questo arbitrato, per effetto della potestà proconsolare dell'imperatore, si estendeva anche sulle provincie del senato, siccome appare da qualcuno dei casi qui riferiti, che distinguiamo secondo la varia qualità dei commissarii delegati come giudici dall'imperatore medesimo.

a) **Iudex datus ab imperatore.** Di questo commissario le lapidi ci offrono due esempii. L'uno del tempo di Domiziano, per controversia di confini fra tre città o simili nella Baetica: C. II 2349: *Trifinium [trium terr(ito riorum)] Saci-l[ien]si[s], Idiensis, Soliensis ex sententia Iulii Proculi iudic(is) [dati ab] imperatore Caesare Domitiano Aug(usto).* L'altro forse del tempo di Traiano, riguardante una controversia circa i confini del territorio di Apollo in Delphi e la città di Anticyra. Il *legatus Augusti pro praetore*, delegato a giudice, non è il governatore della provincia, ma un commissario *ad hoc.* L'imperatore gli ordina di tenersi alla sentenza pronunziata già nel tempo della Repubblica (v. sopra 1 p. 617): C. III 567: *C. Avidio Nigrino leg(ato) Aug(usti) pro pr(aetore) decreta ex tabellis recitata VI idus Octobr(is) Eleusine. Cum optimus princeps sententia[m] hieromnemonum, qua consecrata[s] regiones Apolloni Pythio ex auctoritate Mani Acili et s[enatus] determinaverunt, sequendam esse praescripsisset; quae etiam Delphis in latere aedis insculpt[a] est, neque veniret in dubium inter Anticyrenses quoque et Delphos, quibus iudex datus [sum] ab optimo principe, ea sententia stari oportere: necessaria fuit diligentior exploratio tam vetusta[e] rei, tanto magis quod et possessio quibusdam locis variaverat et vocabula regionum, quae hieromnemonum determinatione continebantur, vix iam nota propter temporis spatium utraque pars ad utilitatem suam transferebat. Cum itaque et in re praesenti saepius fuerim et qu[ae] aut ex notitia hominum aut ex instrumentis quae exstabant colligi poterant, pluribus diebus [conges]serim, quae maxime visa sunt cum hieromnemonum iudicio congruere, hac sententia comprehend[i, qua] etiamsi utrorumque spei aliquid apscisum est, poterit tamen videri utris-*

que consultum, quod [in] posterum beneficio optimi principis certa possessio et sine lite continget. Opoentam in mari quod Anticyram vergit, quam primam in determinatione hieromnemones nominaverunt, eam esse constitit, quae nunc ab aliis Opus, ab aliis Opoen[ta] dicitur, promunturium quod est a Cirra Anticyram navigantibus citra Nolo . . . . a Samusis. Ab eo recto [ri]gore ad monticul[os app]ellatos Acra, [quos intellegi in sen]temtia hieromn[e]monum etiam ex eo apparet, quod naturales in ut[roque] monticulo lapide[s] ex[tant], quorum in altero Graeca inscriptio, quae sign[et Delphi]cum terminum, adhuc manet, cui vetustas fidem faciat; in altero [fuisse ean]dem inscriptionem [mani]festum est, quamvis s[i]t erasa. Fines opservari [p]l[a]cet ita, ut ad[s]cendent[ibus dextra Anticyr]ensium, laeva sacra regionis Delphorum sint. Ab iis [monticulis recto rigore locus qui] Chonos vocatur et indubitatus inter Delphos [et Anticyrenses terminus est, ut] perinde Delphorum region[is sacra sint laeva, dextra Anticyrensium.] . . . .
Il testo greco, che accompagna il latino, contiene una sentenza simile pronunziata per lo stesso motivo e riguardante Amphissa e Myon, che aveano usurpato parte del territorio d'Apollo.

b) *Governatore della provincia.* — Più frequente è il caso, in cui l'imperatore deleghi il governatore stesso della provincia, imperiale o senatoria, benchè non sempre dalla lapide appaia espressa la delegazione, e per qualcuna possa esservi dubbio, se si tratti di vero arbitrato delegato ovvero di quasi arbitrato amministrativo del governatore stesso (v. più oltre 3).

Sentenza del proconsole della Macedonia riguardo ai confini tra le città di Lamia e Hypata; la delegazione è data da Adriano per lettera: C. III 586: *Q. Gellio Sentio Augurino procons(ule) decreta ex tabellis recitata Kalendis Martis. Cum optimus maximusque princeps Traianus Hadrianus Aug(ustus) scripserit mihi, ut adhibitis mensoribus de controversiis finium inter Lamienses et Hypataeos cognita causa terminarem egoque in rem praesentem saepius et continuis diebus fuerim cognoverimque praesentibus utriusque civitatis defensoribus, adhibito a me Iulio Victore evocato Augusti mensore, placet initium finium esse ab eo loco, in quo Siden fuisse comperi, quae est infra consaeptum consecratum Neptuno, indeque descendentibus ri[g]orem servari usque at fontem Dercynnam, qui e[s]t trans flumen Sperchion, i[ta ut per] amphispora Lamiensium et Hypataeorum ri[g]or at fontem Dercynn[am supra] scriptum ducat, et inde at tumulum Pelium per decursum S[perchii] at movimentum Euryti, quod est intra fine[s] . . . . . Erycaniorum et Proherniorum* etc. . . .

Giudizio arbitrale di confine tra due territorii della Sardinia, quello dei Patulcenses e quello dei Galillenses. Dal seguente documento appare: che già nel periodo della Repubblica la medesima controversia fu risoluta dal proconsole Metello nell'anno 642 o 643 u. c.; che sotto Nerone vi fu una nuova sentenza del procuratore Rixa, quando l'isola era ancora imperiale, sentenza che confermò la precedente di Metello; che lo stesso procuratore concedè alla parte soccombente una dilazione; che nondimeno la sentenza non fu eseguita, e che negli anni 66 e 69 d. Cr. i due proconsoli, essendo l'isola ritornata al senato, Caecilius Simplex e L. Helvius Agrippa, pronunziarono altri decreti, concedendo nuove dilazioni, e minacciando pene in caso di non esecuzione. Lasciando da parte l'antico giudizio di Metello, nella nuova fase che la controversia piglia nell'Impero, è indubitato che una vera sentenza arbitrale fu quella del procuratore Rixa, perchè i decreti degli ultimi due proconsoli non riflettono propriamente che la esecuzione della medesima. Ora nelle poche parole del monumento che accennano a quella prima sentenza, non è fatta menzione di uno speciale mandato dell'imperatore; sicchè si potrebbe anche supporre che Rixa abbia giudicato per effetto di competenza diretta in materia. Il Mommsen che prima (Hermes 2 p. 113) negò assolutamente questa competenza, ora invece l'ammette in generale (Staatsr. 2^3 p. 995, 1); ciò che avveniva quando appunto si trattava di giudizi quasi arbitrali amministrativi (v. più oltre 3). Ma in questo caso è più probabile che si tratti di vero arbitrato imperiale, perchè al tempo della prima sentenza la Sardegna apparteneva ancora all'imperatore. Ecco, a ogni modo, il documento: C. X 7852 = Bruns, Fontes p. 216: *Imp(eratore) Othone Caesare Aug(usto) co(n)s(ule) XV K(alendas) Apriles* (a. 69 d. Cr.) *descriptum et recognitum ex codice ansato L. Helvi Agrippae procons(ulis), quem protulit Cn. Egnatius Fuscus scriba quaestorius, in quo scriptum fuit it quot infra scriptum est tabula V c. . . . . VIII et VIIII et X:*

III idus Mart(is) L. Helvius Agrippa proco(n)s(ul) caussa cognita pronuntiavit:

Cum pro utilitate publica rebus iudicatis stare conveniat et de caussa Patulcensium M. Iuventius Rixa vir ornatissimus procurator Aug(usti) saepius pronuntiaverit fines Patulcensium ita servandos esse, ut in tabula ahenea a M. Metello ordinati essent,

ultimoque pronunt(iaverit:

Galillenses frequenter retractantes controversia[m] nec parentes decreto suo se castigare voluisse, sed respectu clementiae optumi maximique principis contentum esse edicto admonere, ut quiescerent et rebus iudicatis starent et intra K(alendas) Octobr(es) primas de praedis Patulcensium recederent vacuamque possessionem traderent; quod si in contumacia perseverassent, se in auctores seditionis severe animadversurum;

et postea Caecilius Simplex vir clarissimus ex eadem caussa aditus a Galillensibus dicentibus:

tabulam se ad eam rem pertinentem ex tabulario principis adlaturos,

pronuntiaverit:

humanum esse dilationem probationi dari,

et in K(alendas) Decembres trium mensum spatium dederit,

intra quam diem nisi forma allata esset, se eam, quae in provincia esset, secuturum;

ego quoque aditus a Galillensibus excusantibus, quod nondum forma allata esset, in K(alendas) Februarius quae p(roximae) f(uerunt) spatium dederim, et mora[m] illis possessoribus intellegam esse iucundam:

Galilenses ex finibus Patulcensium Campanorum, quos per vim occupaverant, intra K(alendas) Apriles primas decedant Quodsi huic pronuntiationi non optemperaverint, sciant se longae contumaciae iam saepe denuntiatae animadversioni abnoxios futuros.

In consilio fuerunt: M. Iulius Romulus, leg(atus) pro pr(aetore), T. Atilius Sabinus, q(uaestor) pro pr(aetore), M. Stertinius Rufus f(ilius) (seguono altri cinque nomi), e infine i nomi di undici *signatores* dell'atto.

Sentenza di confini fra i Madaurenses nella Numidia e altra città, il cui nome manca nella lapide: C. VIII 4676: *Ex auctoritat[e i]m[p(eratoris)] Nervae Traiani Caes(aris) Aug(usti) Germanici Dacici L. Minucius Natalis leg(atus) Aug(usti) pro pr(aetore) in[te]r Madaurense[s] et...*

Probabilmente si riferisce pure a una controversia di confini la seguente iscrizione di Nattabutes nella Numidia: C. VIII 4845: . . . . . . *no n . . . . . [ex] sacro praecepto d(omini) n(ostri) Antonini Pii felicis Aug(usti) et consensum u[t]rarumque partium decernente Claudio Iuliano proco(n)s(ule) c(larissimo) v(iro).*

Accenna forse anche a una controversa di confini tra i Viennenses e i Ceutrones, nella Gallia Narbonensis, la *terminatio* della lapide C. XII 113: *Ex auctoritat[e] imp(eratoris) Caes(aris) Vespasian[i] Aug(usti) . . . . .* (a. 74) *Cn. Pinarius Cornel(ius) Clemens leg(atus) eius pro pr(aetore) exercitus germanici superioris inter Viennenses et Centronas terminavit.*

È dubbio se la seguente iscrizione si riferisca a una delimitazione tra i Sagalassi e il territorio di altra città, ovvero tra essi e il demanio, nel quale ultimo caso essa dovrebbe piuttosto riferirsi ad un giudizio amministrativo: American Iournal of Archäol. 1886 p. 129: *Ἐξ ἐπιστολῆ[ς] θεοῦ Σεβασ[τ]οῦ Γερμανι[κοῦ Κα]ίσαρος Κοΐντος Πετρώνιος Οὖμβ[ερ?] πρεσβευτὴς καὶ ἀντιστρατηγὸς Νέρω[ν]ος Κλαυδίου Καίσαρος... [καὶ] Λο[ύκι]ος Πούπιος Πραίση[νς ἐπί]τροπος Ν[έρ]ωνος... ὠρωθέτησαν τά μὲ[ν ἐν] δε[ξ]ιᾷ εἶν[αι Σαγα]λασσέων, τὰ ἐν ἀ[ρισ]τερᾶ... [Νέρωνος] Κλαυ[δίου Καίσα[ρος Σεβαστοῦ Γ]ερμανικοῦ.*

c) *Procuratore d'Augusto.* — Vespasiano fa decidere da un suo procuratore una lite di confine tra i Vanacini e i Mariani, nella Corsica: C. X 8038 = Bruns, Fontes p. 225: *Imp(erator) Caesar Vespasianus Augustus magistratibus et senatoribus Vanacinorum salutem dicit.*

Otacilium Sagittam, amicum et procuratorem meum, ita vobis praefuisse, ut testimonium vestrum mereretur, delector.

De controversia finium, quam habetis cum Marianis, pendenti ex is agris, quos a procuratore meo Publilio Memoriale emistis, ut finiret Claudius Clemens procurator meus, scripsi ei et mensorem misi.

Beneficia tributa votis ab divo Augusto post septimum consulatum, quae in tempora Galbae retinuistis, confirmo etc.

A un arbitrato imperiale si riferisce la seguente lapide riguardo ai confini tra i Dienses e gli Olossonii nella Macedonia, però non vi è detto chi abbia rappresentato l'imperatore: C. III 591: *[Ex auctoritate i]mp(eratoris) Aug(usti) [fi]nes dere[cti int]er Dien[ses et Olo]ssoni[os ex c]onvention[e] ipsorum [im]p(eratore) Nerva [T]ra[ian]o Ca[es]ar[e] Aug(usto) German[ico] IIII co(n)s(ule)* (a. 101).

La medesima cosa è a dire riguardo ad alcune iscrizioni dell'Hispania, che portano l'indicazione di *termini Augustales* (C. II 460. 656. 857-859. 2916).

3) *Quasi arbitrato amministrativo.*

Quando due comuni o due Stati, presi nel senso espresso di sopra (v. p. 616), sono in litigio fra loro, essi hanno una triplice via da seguire per risolverlo: quella dell'arbitrato d'un altro comune o Stato, quella dell'arbitrato del governo di Roma e quella di ricorrere direttamente al rappresentante del governo nelle provincie. Di queste vie, la prima è poco frequente; se ne ha qualche esempio negli Stati della Grecia

(v. p. e. Bull. de corr. hell. 6 p. 366), ma d'ordinario sono le due ultime le seguíte. Del pari, quando la controversia è tra comune o Stato da una parte e privati dall'altra, massime se questi son cittadini Romani, la via è anche triplice: ricorso all'autorità locale del comune o dello Stato, ricorso all'arbitrato pubblico o anche privato, e ricorso diretto al rappresentante del governo nella cerchia amministrativa del comune e dello Stato. Ora, per noi v'è quasi arbitrato amministrativo, appunto quando una delle parti o tutte e due d'accordo scelgono, nell'uno caso e nell'altro, la via diretta del rappresentante governativo, o pure quando il governo da sè procede amministrativamente. E lo chiamiamo così, perchè il giudizio di questo viene a sostituire, nel primo caso, quello diretto del governo, senato o imperatore, nel secondo, quello naturale delle autorità locali del comune o dello Stato, e perchè nell'un caso o nell'altro il rappresentante del governo o giudica da sè in via amministrativa, non puramente civile, o pure si fa esso medesimo rappresentare da un giudice *ad hoc*. Di questo arbitrato le lapidi soprattutto ci offrono alcuni esempii; ma ripetiamo qui ciò che abbiamo osservato innanzi (v. 2), cioè che alcuni casi da noi riferiti sotto l'arbitrato dell'imperatore essendo dubbii, potrebbero anche essere attribuito a questo.

Del tempo della Repubblica ricordiamo, fra gli altri, tre esempii. 1° Quello della controversia sorta nell'anno 700 u. c. tra Interamna e Reate, a cagione delle acque del Velino: il senato interviene direttamente e commette il giudizio ad un console accompagnato da dieci legati (Cic. ad Att. 4, 15, 5; pro Scauro 27). 2° Quello della controversia tra la città di Adramyttium nella Mysia e publicani Romani, nell'anno 656-660 u. c., come appare da una iscrizione greca, contenente il decreto di un console o di un pretore, che per delegazione del senato e assistito da un consiglio decide la vertenza (EE. 4 p. 213 = Willems, Le sénat etc. 1 p. 693 segg. = Viereck, Sermo graecus n. XV). 3° E un altro simile al precedente, concernente pure una controversia tra publicani e la città di Oropus nella Beotia: un senatoconsulto in greco e in forma di epistula, dei consoli nel 681 u. c. diretta agli Oropii, mostra come la vertenza fosse sciolta dai consoli medesimi, per mandato del senato, accompagnati da quindici senatori componenti un consilium (H. 20 p. 268 = Bruns, Fontes p. 262 = Viereck, Sermo graecus n. XVIII).

Dell'Impero si hanno i seguenti casi nelle lapidi:

a) **Iudex datus ex conventione a legato pro praetore**. — In una controversia di confini tra Nedinum e Corinium nella Dalmatia, il governatore della provincia delega come arbitro, accettato anche dalle parti, un centurione che esegue anche la limitazione dei territorii: C. III 2882: . . . .*nus Laco [cent(urio)?] leg(ionis) VII iudex [datu]s ex convent(ione) [ꝯo]r(um) ab L. Volu[sio L. f.] Saturnino, le[g(ato) p]ro pr(aetore) C. Caesaris [A]ugusti Germa[ni]ci, inter Ned[itas et]*. . . . . — 2883: *Fin[i]s inter Neditas et Corinienses derectus, mensuris actis iussu M. [Du]ceni Gemini leg(ati) per A. Resium Maximum (centurionem) legionis XI principem posteriorem co[r(tis)] I et per D. A[e]butium Liberalem (centurionem) eiusdem legionis astatum posteriorem chor(tis) I.* — MOe. IX p. 4: *[E]x edictu P. Corneli Dolabel(la)e leg(ati) pro pr(aetore) determinati fines Geminus pri(nceps) posterior* (= a Gemino principe posteriore) *leg(ionis) VII inter Neditas et Corinienses, restituti iussu A. Duceni Gemini leg(ati) Augusti pr(o) p[r(aetore)] per A. Resium [M]aximum centurionem leg(ionis) XI Cl(audiae) p(iae) f(idelis) pr(incipem) poster(iorem) et Q. Aebutium Liberalem (h)astat(um) posteriore(m) leg(ionis) eiusdem.*

Per una medesima controversia fra due popolazioni pure della Dalmazia e di cui si conserva solo il nome di una, forse degli *Arupini*, il governatore delega come *iudices*, accettati dalle parti, un tribuno della legione e un centurione: MOe. XIII p. 102: *? Vib]ullus t[rib(unus) le]g(ionis) VII et L. Sa[lvius] M. Sueto ce[nt]urio leg(ionis) X[I iu]dices d[a]ti ex [co]nventione a [L. V]olusio Satur[ni]no leg(ato) pro pr(aetore) [C. C]aesaris Aug(usti) [Ger]manici inter [A]ru[pinos?]* . . . .

Per altra simile, tra gli Asseriates e gli Alveriates, il governatore delega cinque giudici privati: EE. 2 563: *Ti. [Cl]audius* . . . ., *C. Avillius Clemen[s], L. Coelius Capella, P. Raecius Libo, P. Valerius Secundus iudices dati a M. Pompeio Silvano leg(ato) Aug(usti) pro pr(aetore) inter rem p(ublicam) Asseriatium et rem p(ublicam) Alveritarum iure praesenti per [sententi]am suam determinaverunt.*

b) *Governatore.* — Giudica direttamente in un litigio di confini tra gli Onastini e i Narestini, nella Dalmatia: MOe. XIII p. 104: *L. Trebius Secundus praef[e]ctus castrorum inter Onastinos et Narestinos terminos pos[u]it iussu L. Volusi Saturnini leg(ati) pro praetore C. C[a]es[aris Aug(usti)] G[erm]anici ex sententia quam is athi[b]ito consilio dixit.*

c) *Procuratore d'Augusto.* — Giudica di-

rettamente per confini, probabilmente di agri pubblici, di Caesarea nella Syria posti fuori del suo territorio e confinanti con quello dei Gigarteni, abitanti il vicus Sidoniorum: C. III 183: *Fines positi inter Caesarenses ad Libanum et Gigartenos de vico Sidonior(um) iussu..... pro[c(uratoris) Aug(usti)] per Dom[itium]* . . . .

Un altro procuratore imperiale nella Mauretania Sitifensis, delimita di sua autorità il territorio degli Igilgilitani e dei Zimezes: C. VIII 8369: *Termini positi inter Igilgilitanos, in quorum finibus kastellum Victoriae positum est, et Zimiz(es), ut sciant Zimizes non plus in usum se haber(e) ex auctoritate M. Vetti Latronis proc(uratoris) Aug(usti) qua(m) in circuito a muro kast(elli) p(assus quingentos). (Anno) pr(ovinciae) LXXXIV Torquato et Libone co(n)s(ulibus)* (128 d. Cr.).

Una sentenza quasi arbitrale è quella pronunziata dall'imperatore Domiziano nell'anno 82, circa un'antica contesa esistente tra le città di Falerium e di Firmum, relativa al possesso di beni demaniali detti *subsiciva*: C. IX 5420 = Bruns, Fontes p. 226: *Imp(erator) Caesar divi Vespasiani f(ilius) Domitianus Augustus* . . . (a. 82) *salutem dicit IIIIviris et decurionibus Faleriensium ex Piceno.*

Quid constituerim de subsicivis cognita causa inter vos et Firmanos, ut notum haberetis, huic epistulae subici iussi.

P. Valerio Patruino . . . . . co(n)s(ulibus) XIIII Kal(endas) Augustas.

Imp. Caesar divi Vespasiani f. Domitianus Aug(ustus) adhibitis utriusque ordinis splendidis viris cognita causa inter Falerienses et Firmanos pronuntiavi quod suscriptum est.

Et velustas litis, quae post tot annos retractatur a Firmanis adversus Falerienses, vehementer me movet, cum possessorum securitati vel minus multi anni sufficere possint, et divi Augusti, diligentissimi et indulgentissimi erga quartanos (= milites legionis IV) *suos principis, epistula, qua admonuit eos, ut omnia subpsiciva sua colligerent et venderent, quos tam salubri admonitioni paruisse non dubito; propter quae possessorum ius confirmo. Valete* etc. (Cf. Sic. Flacc. de contr. agr. p. 53-54; de cond. agr. p. 163, 5. Hygin. de gen. controv. p. 133, 9. **Subsiciva**).

4) *Procedimento nei giudizii arbitrali.*

L'arbitrato in generale, particolarmente il pubblico quasi internazionale, ha questo di proprio, che esso non si svolge secondo forme processuali determinate, tranne quando piglia il carattere di un quasi arbitrato amministrativo tra privati e comuni o Stati, nel qual caso si segue il procedimento civile. Nondimeno alcune norme generali e di consuetudine vi erano, e forse è ad esse che accenna Frontino (de controv. agr. p. 52, 16) ove dice: 'De iure territorii controversia non tantum inter res publicas, sed et inter rem publicam et privatos exercetur, nec tantum iure ordinario, sed et arte mensoria componitur'. Il Mommsen invece (Hermes 2 p. 114) interpreta queste parole nel senso, che l'autore ammetta un procedimento stabilmente ordinato, ma neghi che esso si svolga innanzi a giurati. Ma ciò non sembra, perchè Frontino intanto nega il *ius ordinarium* e quindi l'azione dei giurati, in quanto vuol rilevare che il procedimento stabile consisteva principalmente nelle norme da seguirsi dai *mensores*. A ogni modo, questo è certo, che il giudizio arbitrale in genere, così pubblico come privato, entra nella sfera della *cognitio extraordinaria*, soprattutto quando nel primo giudicano direttamente il senato o l'imperatore; che esso non vale come *res iudicata*, per guisa che la parte soccombente può non accettare la sentenza e imprendere un regolare processo, e che contro di quella non si ammette appello. Una delle norme era p. e. questa, che quando il senato si faceva rappresentare da magistrati di Roma, come i consoli, questi solevano essere accompagnati da legati scelti fra senatori, nel qual caso i consoli riferivano ad esso e lasciavano ratificare il giudizio, come p. e. nel caso del senatoconsulto riguardante Oropos (Hermes 20 p. 278). La cooperazione di questo *consilium* del magistrato era anche necessario nel caso che rappresentante del senato o dell'imperatore fosse il governatore della provincia, siccome si vede specialmente nella sentenza del proconsole della Sardinia (C. X 7852: *in consilio fuerunt*), del governatore della Dalmatia (MOe. IX p. 104: *adhibito consilio*) e dello stesso Domiziano (C. IX 5420: *adhibitis utriusque ordinis splendidis viris cognita causa*). Inoltre, era regola che l'arbitro giudicasse sul luogo stesso della controversia, donde la formula *in re praesenti* di alcuni dei documenti gia riferiti (C. V 7749. EE. 2 p. 349), ciò che del resto era anche comune all'arbitrato privato (v. sopra I p. 613), e il nome di *legati* dati agli arbitri del senato, perchè appunto doveano recarsi sul luogo. E che d'ordinario avvenisse anche una specie di dibattimento, si può ricavare oltre che dalla pubblicità data p. e. al giudizio riguardo ad Oropos, per cui i consoli discutono coi 15 consiglieri nella basilica Porcia (Hermes 20 p. 278); ma anche da qualche accenno delle lapidi, p. e. ove è detto che eran presenti anche i *defensores civitatium* (C. III 586), e che l'arbitro

giudicava *ex notitia hominum aut ex instrumentis* (C. III 567). Che i *mensores,* trattandosi di confini, non dovessero mai mancare, è attestato esplicitamente anche da parecchi dei nostri documenti, come p. e. C. III 586. 2883. MOe. IX p. 4. XIII p. 104, essendo negli altri sottinteso.

Riguardo alla forza giuridica della sentenza, per quanto l'arbitrato pubblico e privato avessero di comune, come si è detto, che la sentenza stessa non sia un giudicato, pure fra loro v'è una differenza di fatto. Dappoichè, laddove nel privato, non eseguendosi da una delle parti la sentenza, resta all'altra o ad essa medesima aperta la via ordinaria d'un processo; nel pubblico invece non sempre questo era possibile, come p. e. quando la controversia era fra Stati e Stati, ovvero fra comuni e comuni. Nondimeno, specialmente quanto alle controversie fra questi ultimi e più ancora a quelle fra privati e comuni, a poco a poco l'arbitrato del governo cominciò ad acquistare, per effetto della crescente egemonia di Roma, da un lato un carattere di obbligatorietà per le parti di ricorrere a tale arbitrato, e dall'altro quello di un formale procedimento, per cui il governo o chi per esso poteva anche costringere la parte recalcitrante a rispettare il suo giudizio. Che ciò poi valesse per sè e di diritto quando trattavasi di quasi arbitrato amministrativo, s'intende per sè. Di tutte le nostre fonti, non v'è che una sola, il decreto arbitrale del proconsole della Sardegna nella controversia dei Patulcenses e Galillenses (C. X 7852), che ci offre luce in questo riguardo. In esso il proconsole dichiara, che egli considera la contumacia dei condannati come una ribellione al potere, e che egli procederà contro gli autori di essa in via criminale, quante volte non restituiscano il territorio usurpato (lin. 20: *Galilenses ex finibus Patulcensium Campanorum, quos per vim occupaverant, intra K(alendas) Apriles primas decedant. Quod si huic pronuntiationi non optemperaverint, sciant se longae contumaciae et iam saepe denuntiatae animadversioni obnoxios futuros.* Cf. lin. 9: *Galillenses frequenter retractantes controversia[m] nec parentes decreto suo se castigare voluisse, sed respectu clementiae optumi maximique principis contentum esse edicto admonere, ut quiescerent et rebus iudicatis starent et intra K. Octobr(es) primas de praedis Patulcensium recederent vacuamque possessionem traderent. Quod si in contumacia perseverassent, se in auctores seditionis severe anima adversurum*). E il Mommsen (Hermes 2 p. 123 seg.) fa qui delle osservazioni, che giova riassumere.

Egli esclude che in casi simili a questo s'abbia potuto seguire la via del processo *per formulam petitoriam* contro il comune condannato e recalcitrante alla sentenza, facendo stabilire dall'altro comune, con giuramento, il valore in moneta del territorio e poi condannando il primo a pagare la medesima. Imperocchè questo mezzo, trattandosi di confini di comuni, sarebbe stato non solo illogico, ma impossibile. E ammette come solo mezzo quello della esecuzione reale sull'oggetto stesso del litigio, cioè scacciare dal possesso, in caso di necessità con la forza, l'occupante e mettervi l'altro comune. Nondimeno nel caso presente a questo procedimento si preferì di portare la vertenza dal campo del diritto civile in quello penale. Notata quindi l'enormità che vi sarebbe stata di applicare la lex Iulia de maiestate sugli autori della *seditio* (Dig. 48, 4, 1, 1; 48, 19, 38, 2 etc.), opina esser probabile, che le parole del decreto non sieno da interpretare letteralmente, e che esso abbia inteso di minacciare una pena di multa ai magistrati e ai decurioni del comune contumace. Ma, pure ammettendo questa interpretazione, che in verità è un po' ardita, noi crediamo che la minaccia della pena sia stato un mezzo usato per indurre la parte contumace a rispettare il giudizio arbitrale, tanto più che la contumacia si era manifestata più volte, e non già che essa abbia posto fine al procedimento. Questo non poteva altrimenti finire che con una esecuzione reale, la quale appunto perchè la più adatta al caso e la più consueta nella *cognitio extraordinaria,* qual'era l'arbitrato, poteva essere sottintesa nel decreto proconsolare. Quando dunque i Galillenses non avessero restituito ai Patulcenses, nel termine stabilito, le terre usurpate, la punizione avea luogo e nello stesso tempo il governo procedeva di sua autorità a quella restituzione. Così inteso, il nostro decreto non presenta più quella singolarità che apparentemente mostra, ed esso giova probabilmente a stabilire come norma generale, che almeno nei conflitti di confini tra comuni e comuni o comuni e privati, la esecuzione reale era il solo mezzo, con cui si attuava la sentenza arbitrale.

Mommsen, Staatsr. 3 p. 1195 segg. cf. 1001 seg. e 704 seg.; 2^3 p. 994 seg. — Hermes, 2 p. 112 segg. — Sonne, De arbitris externis quos Graeci adhibuerunt etc.

ARBITER (Iupiter). — Iscrizione di Apulum nella Dacia (C. III 1090): *Iovi summo exsuperantissimo divinarum humanarumque rerum rectori fatorumque arbitro ....* In un'altra di Brixia, frammentata, l'Henzen (OH. 5609 = C. V 4296) supplisce *I(ovi) [o(ptimo) m(aximo)] fatorum [arbitro] nomine* etc. Il predicato di *arbiter* ricorda le parole di Cicerone (pro Rosc.

Am. 45, 131): 'si Iuppiter optimus maximus, cuius nutu et arbitro caelum, terra mariaque reguntur' etc., e il 'Mars armorum arbiter' di Ovidio (fasti 3, 73), il 'Pluto arbiter mortis' di Seneca (Herc. Fur. 582) e i 'dii potentium populorum arbitri' di Tacito (ann. 15, 24) etc.

ARBITRATUS. — Nella formula per indicare la condizione giuridica del popolo straniero conquistato da Roma e per effetto della dedizione lasciato con una tollerata autonomia (v. **Dediticius**), l'usa la lex repetundarum (C. I 198 lin. 1): [*Quoi socium no*]*minisve Latini exterarumve nationum, quoive in arbitratu dicione potestate amicitiamv*[*e populi Romani*] etc. Cf. Liv. 26, 33, 12: 'dedere se in arbitrium dicionemque populi Romani'. In altre formule simili, per indicare lo stesso concetto, invece di *arbitratus* sta *potestas* (Liv. 1, 38, 2; 7, 31, 6; 24, 29, 12), *dicio ac potestas* (Cic. de l. agr. 2, 27, 74), *potestas ac dicio* (Cic. Verr. 1, 38, 97), *manus* (Liv. 5, 27, 4), *imperium* (Liv. 5, 27, 12; 8, 19, 2), *imperium dicioque* (Cic. Verr. 1, 21, 55; pro Font. 5, 12), *dicio imperiumque* (Liv. 22, 29, 11; 29, 29, 10) etc.

Nel campo amministrativo, è l'ordine, il decreto del magistrato in genere, specialmente nei casi, in cui la sua azione non ha una norma determinata nella legge. Così nella lex agraria del 643 u. c. riguardo al decreto, con cui il pretore di Roma stabilisce la cauzione da darsi ai compratori di agri publici (C. I 200 = Bruns, Fontes p. 84, lin. 73): *is* (qui agrum locum publicum in Africa emit emeritve) *pro eo agro loco in diebus CXX proxumeis ea* [*praedia* . . . .] *quae s*(*upra*) *s*(*cripta*) *s*(*unt*), *arb*(*itratu*) *pr*(*aetoris*), *quei inter ceives tum Romae ious deicet, satis supsignato* cf. 74. 84). Nella lex Malacitana riguardo alla cauzione da darsi dai magistrati municipali amministratori dell'erario, stabilita dal magistrato che presiede i comizii elettorali di quelli (C. II 1964 c. 60: *Qui in eo municipio IIviratum quaesturamve petent* . . . ., *quisque eorum, quo die comitia habebuntur, ante quam suffragium feratur, arbitratu eius qui ea comitia habebit, praedes in commune municipum dato pecuniam communem eorum, quam in honore suo tractaverit, salvam is fore* etc.). Nella lex parieti faciundi di Puteoli circa la cauzione che fissano i magistrati municipali e che deve dare l'appaltatore del lavoro (C. X 1781 = I 577 I lin. 5: *Lex parieti faciendo in area* . . . . . . *Qui redemerit, praedes dato praediaque subsignato duumvirum arbitratu* cf. II lin. 6. III lin. 7). Nella lex Iulia municipalis a proposito dell'ordine degli edili di Roma pel mantenimento delle vie a carico dei privati (C. I 206 = Bruns, Fontes p. 102 lin. 21: *Quae viae in urbem Rom*(*am*) *propiusve u*(*rbem*) *R*(*omam*) *p*(*assus*) *M ubei continente habitabitur, sunt erunt, quoius ante aedificium earum quae vi*[*a*] *er*[*i*]*t, is eam viam arbitratu eius aed*(*ilis*) *curato*, . . . cf. 22. 32. 33. 47. 54). Nella lex coloniae Genetivae riguardo all'atto, con cui il magistrato municipale può concedere l'excusatio all'attore assente al giudizio (EE, 2 p. 110 = Bruns, Fontes p. 127 c. 95 lin. 28: *Si privatus petet et is, cum de ea re iudicium fieri oportebit, non aderit neque arbitratu IIvir*(*i*) *praef*(*ecti*)*ve ubi e*(*a*) *r*(*es*) *a*(*getur*) *excusabitur e*[*i*] *harum quam causam esse, quo minus atesse possit, morbum sonticum* etc.). — In una lapide di Ferentinum (C. X 5853) un privato, cui il municipio decreta una statua, fra le munificenze aggiunge pure: *et in orn*(*atum*) *statuae et imag*(*inum*) *mear*(*um*) *resp*(*ublica*) *perpet*(*uo sestertios*) *XXX n*(*ummos*) *impend*(*at*) *arbitr*(*atu*) *IIIIvir*(*um*), *aedilium cura*. — In una lapide di Capua (C. X 3772 = I 571): *conlegium, seive magistrei Iovei compagei s*[*unt*] *utei in porticum paganam reficiendam pequniam consumerent ex lege pagana, arbitrata Cn. Laetori Cn. f*(*ili*) *magistrei pag*[*ei*] etc.

Nel campo giudiziario è l'ordinanza, la sentenza del magistrato, del giurato e simili, come p. e. del *praetor* in quistioni di alimenti (Dig. 2, 15, 8, 16), secondo le XII Tavole, del *consul* (praetor) riguardo alla pena della 'verberatio' (Plin. nat. hist. 18, 3, 12), dell'*iudex* in genere (Dig. 4, 2, 10, 1; 7, 1, 13, 2; 16, 3, 5, 2), del *bonus vir* (Dig. 7, 9, 1, 3; 17, 1, 33; 18, 1, 57 pr. Cato de r. rust. 149).

Nei rapporti puramente privati, nel senso di volontà, piacimento e simili (Plaut. Asin. 4, 1, 21; Rud. 5, 2, 68. Cic. de fin. 1, 21; ad. fam. 7, 1. Plaut. Aul. 4, 4, 20 etc.), nella forma di *arbitratu* ricorre spessissimo nelle lapidi sepolcrali e onorarie, relativamente all'esecuzione della tomba, di monumento e simili, come p. e. è usata da Paulus rispetto alla 'lex locationis' (Dig. 10, 2, 24 pr.). Talvolta l'*arbitratus* è distinto dalla *cura* (C. III 2919. IX 4447. X 380). In generale l'arbitrato è dato o a un solo, erede, liberto, etc. (p. e. C. VI 1945. IX 707. 818. 844. 852. 904. 1077. 1447. 5567. 6104. X 240. 259. 380. 1213. 1262. 2751. 3360. 3987. 3999. 4173. 4214. 4271. 4356. 4373. 4566. 4569. 4608. 4727. 4815. 4522. 5717. 5785. 5843. 5873. 6206. 6249. 6362. 6492. XI 810. 1217. XII 1773. 4269. 4283. 4371. 4705. 4861. 5110. 5176. XIV 397. 1304. 1307. 1311. 1393. 2265. 3492. 3511. 3945. 4046. 4066 etc.), ovvero a due (C. III 2919. V 976. VI 1375. 9182. X 2402. 4085. 4730. 5450. 5583. 6186. 8224. XII 647. 4273. 5144. XIV 1112.

1695. 3366), raramente a più persone, p. e. quattro (C. IX 3906) ovvero agli eredi in generale (C. X 1334. 4447. 402 OH. 6023). Cf. **Arbiter.**

ARBITRIUM. — In generale è usato nello stesso significato e nei medesimi rapporti che (v.) **Arbitratus**, soprattutto relativamente all'*arbiter* (p. e. Dig. 4, 8, 3, 1. 13, 2. 9, 2; 10, 2, 47; 39, 3, 23. Cod. Iust. 5, 51; 3, 36 etc.), dell'*iudex* (Dig. 4, 2, 14, 5; 13, 4, 3. 8; 21, 1, 31, 13), del *bonus vir* o in genere d'una terza persona chiamata a giudicare (Dig. 17, 2, 6, 76-79; 31, 1; 50, 17, 22, 1). Nelle lapidi raramente sta nel senso di *arbitratus* relativamente all'esecuzione della tomba (C. X 3987).

ARBITRIX. — Iscrizione di Roma: C. VI 10128: *Sophe Theorobathylliana arbitrix* [*e*]*mboliarum*, a cui l'Henzen fa seguire questa osservazione: ' Fuerunt enim tam *Theoros* (C. VI 10115) quam *Bathyllus* rivales *Pyladis* pantomimi celeberrimi (Dio Cass. 54, 17), et communi nomine asseclae eorum et disciputi possunt appellati esse *Theorobathylliani*, disciputi autem Pyladis, *Pyladiani* '.

ARBOR. — Nello stesso modo che interi boschi (v. **Lucus**), del pari singoli alberi eran sacri a questa o quella divinità (Plin. nat. hist. 12, 2; 17, 25, 241. Phaedr. 3, 17. Arnob. adv. gent. 5, 16, 39 etc. cf. Bötticher, Der Baumcultus etc.). In qualche luogo della Gallia anzi s'adorava una divinità col nome di (v.) **Sexarbor**, e *infelices arbores* eran quelli sacri alle divinità infere e per lo più sterili (Plin. nat. hist. 16, 108 cf. 12, 116; 14, 67. Macrob. 2, 16 etc.). Del pino sacro alla Mater Magna e simbolo di Attis che si sarebbe evirato (Ovid. met. 10, 103. Arnob. 5, 7, 16 seg.), conservano una particolare memoria i fasti Philocaliani (C. I p. 338) sotto la data del 22 marzo, con le parole *Arbor intrat.* Questa indicazione si riferisce alla festa che si celebrava, specialmente nell'Impero, in onore di quella dea, festa che s'iniziava ai 15 di marzo con una processione dei *cannophori* e che gli stessi fasti (l. c.) denotano con le parole *Canna intrat* (cf. Lyd. de mens. 4, 36). Al 22 del mese poi il pino, avvolto di fascie di lana e ornato di fiori, quelle ricordanti le fascie con cui Io, figlia del re Mida, avea avvolto il cadavere di Attis eviratosi sotto un fico, questi simboleggianti il sangue corso dalla ferita (Arnob. 5, 16), veniva trasportato nel tempio della dea sul Palatino (Lyd. de mens. 4, 41. Iulian. or. 5 p. 168 Spanh. cf. **Cannophorus** — **Mater Magna**). — Alberi sacri sono senza dubbio quelli ricordati nelle seguenti lapidi di varia provenienza, nella prima delle quali soprattutto dare che abbiano servito anche come confine, essendo, come tali, sacri anch'essi al pari delle *arae sacrificales* (Lib. colon. p. 241).

Roma (BM. 1887 p. 156): *M*[*ag*(*istri*)] *et flamin*(*es*) *montan*(*orum*) *montis Oppi, de pe*[*c*]*unia mont*(*anorum*) *montis Oppis, sacellum claudend*(*um*) *et coaequand*(*um*), *et arbores ferundas c*[*u*]*raverunt.* — *Monterberg presso Xanten*, nella Germania (O. 2090 add. = BRh. 166): *Matribus Quadru*[*biis*] *et Genio loci . . . Flaviu*[*s . . . f.*] *Severu*[*s*] *vet*(*eranus*) *leg*(*ionis*) . . . . . *templum cum arbor*[*ibus*] *constituit.* — Lugudunum (BL. 42): *Deo Silvano Aug*(*usto*) . . . . *aram et signum inter duos arbores cum aedicula ex voto posuit.* Monumenti rappresentanti alberi sacri accanto a tempii e sacelli v. in Saglio, Dictionn. des Antiq. v. *Arbor.*

Gli atti degli Arvali ricordano più volte dei sacrifizii piaculari fatti dal collegio, quando un albero del *lucus sacer* alla dea Dia era reciso o cadeva o era altrimenti distrutto. Quei sacrifizii erano di due specie, maggiori e minori, secondo i diversi casi. Ai primi si riferiscono gli atti dell'anno 224 d. Cr. (C. VI 2107) lin. 4: *quod vi tempestat*(*is*) *ictu fulmin*(*is*) *arbor*(*es*) *sacr*(*i*) *l*(*uci*) *d*(*eae*) *D*(*iae*) *attact*(*ae*) *arduer*(*int*), *ear*(*um*)*q*(*ue*) *arbor*(*um*) *eruend*(*arum*), *ferr*(*o*) [*f*]*endendar*(*um*), *adolendar*(*um*), *commolendar*(*um*), *item aliar*(*um*) *restituendar*(*um*) *causa operisq*(*ue*) *inc*[*h*]*oandi, ara*[*s*] *temporal*(*es*) *sacr*(*i*) [*luci?*] *d*(*eae*) *D*(*iae*) *reficiend*(*i*), *eius rei causa* etc. lin. 15: *quod ab ictu fulminis arbores luci sacri d*(*eae*) *D*(*iae*) *attactae arduerint, earumq*(*ue*) *arborum adolefactarum et coinquendarum, et* [*quod*] *in eo luco sacro aliae sint repositae et arae temporal*(*es*) *refectae, ferri effer*(*endi*) [*h*]*uius oper*(*is*) *perfecti causa.* etc. Cf. 2099 II lin. 7. Ricordano i sacrifizii minori gli atti di varii anni, come C. VI 2028 c. lin. 22: *ob ramum vetus*[*tate delaps*]*um*; — 2044 lin. 21: [*o*]*b arborem quae ceci*[*derat*]; — 2053 lin. 14: *ob arborem qua*[*e a*] *tempestate de*[*ciderat*]; — 2059 lin. 18 (a. 80): *quod arbor a vetustate decidit, expiandum*; (a. 81) lin. 5: *ob arbores quae a tempestate nivis deciderant, expiandas* cf. 2065 II lin. 55; 2066 lin. 48; 2067 lin. 44; 2068 lin. 25; 2074 I lin. 74; 2075 lin. 38; 2078 lin. 41; 2086 lin. 59. L'Henzen (Acta fr. Arval.) p. 138 osserva ' Fiebant igitur piacula, cum arbores vel rami decidissent sive ob vetustatem sive tempestatibus sive vi maiore. Vis autem maior quo modo intellegenda sit, cum dubium sit, mihi probabile est fulminis ictum significare: nam et una cum tempestate commemoratur (2078 lin. 41), nec de hominum iniuriis in luco sacro cogitari potest '. E più oltre a p. 142: ' Anno autem 224 quod piacula facta sunt maiora, id inde

videtur explicari, quod arbores non solum vetustate tempestateve ceciderant, sed arserant ictu fulminis attactae, unde eruendae earumque loco aliae restituendae erant '.

Arbor fulmine icta. — Un'iscrizione di Ostia (C. XIV 245 = EE. 7, 1190), molto frammentata, reca in principio: [*fulgur in fundo*] *Volusiano arb*[*ore ful*]*mine icta cond*[*itum est per*] *aedilicios* etc. Il Mommsen che propone questo supplemento (Bericht der sächs. Gesell. etc. 1849 p. 292), spiega *per aedilicios* nel senso, che la cerimonia sacra dell'espiazione e dell'interramento dell'albero in un *puteal* furono fatte *publice*, siccome si ha pure in una lapide di Frigento presso Aeclanum (C. IX 1047: *Ful*(*gur*) *con*(*ditum*) *p*(*ublice*) cf. Iuven. 6, 587. Cod. Theod. 16, 10, 1). Sulla quale cerimonia relativa alla folgore in generale v. **Fulgur**.

Nessun carattere sacro hanno gli *arbores* di una lapide sepolcrale di Nemausus (C. XII 3637: [*I*]*ulius Graptus mag. . . . maesoleum excoluit et ut esset fru . . . . t positis arboribus, vitibus, rosa*[*riis . . . .*]; l'Herzog (HG. 223 supplisce: *fru*[*giferum feci*]*t*, il Mommsen invece propone: *fru*[*ns* (i. e. *frons*) *ornavi*]*t*.

ARBOR (felix: *Arbon*). — Castello della Raetia, presso il lago Brigantinus e sulla via che dall'Italia conduceva ad Augusta Vindelicorum (Tab. Peut. 3,5: *Arbor felix*; Itin. Anton. p. 237. 251: *Arbore felice*. KAA. XIFi), stanza della cohors Herculea Pannoniorum (Not. Dign. Occ. 35, 34 Seeck p. 201 cf. Ammian. 31, 10, 20).

ARBOR (sancta). — Luogo di Roma, nella regione II Caelimontana, ricordato nel *Curiosum* e nella *Notitia* fra il Caput Africes e i Castra peregrina.

ARCA. — Studiata soprattutto nei monumenti epigrafici sotto il doppio significato più comune di sarcofago (I) e di cassa o scrigno (II), farò seguire una trattazione a parte intorno a colui che esercitava un officio presso la seconda arca, l'*arcarius* (III).

I *L'arca come sarcofago.*

Nella forma, per altro rara, anche di *archa* (C. V 6207) ricorre, per quanto io sappia, in 50 iscrizioni almeno, adoperata come termine tecnico in luogo del greco (v.) **Sarcophagus**. Così si ha già in quel notissimo racconto sulle due *arcae lapideae*, trovate l'a. 573/181 nell'agro di Petilio; l'una delle quali fu creduta essere il sepolcro di Numa Pompilio, l'altra contenere i libri del medesimo re (Liv. 40, 29. Plin. nat. hist. 13, 86. Val. Max. 1, 1, 12. Fest. p. 173). Questa denominazione più accurata (*arca lapidea* si ha anche Dig. 11, 7, 7, 1) si spiega, se si riflette, che la stessa parola potea significare anche il feretro di legno, sul quale i poveri erano portati al sepolcro (Horat. sat. 1, 8, 9. Lucan. 8, 736). Non si deve però (Pauly, Real-Encycl. 1 p. 1423) annoverare fra le casse di legno l'*arca hederacia*, nota dal C. VI 13756, perchè, comparando il passo di Trebellio Pollione (Claud. 17, 5) ' patenam argenteam hederaciam librarum viginti et trium ', pare chiaro, almeno a noi, che quel sarcofago fu ornato di edera, rappresentata in marmo o altra pietra.

Adunque, laddove la voce *arca* in questo senso si trova presso autori assai antichi, i monumenti epigrafici invece, nei quali è usata colla stessa significazione, sono per lo più del secolo III d. Cr. o di un tempo più a noi prossimo; una sola lapide appartiene all'età repubblicana (C. I 1430 = V 4108: *loc*(*us*) *patet agrei sescunciam quadratus: arca in medio est*). Esse provengono per la maggior parte dalla Dalmazia o dall'Italia superiore, cioè dalle città di Salonae, Mediolanum, Concordia, Ravenna.

Generalmente queste *arcae* erano destinate a conservare il cadavere di una sola persona (Dig. 11, 7, 7, 1. C. VIII 5994. — III 2233. 2240. 3245. — XI 126. — NS. 1890 p. 169 segg.); ma in casi speciali si usavano anche pei corpi di due persone, del marito e della moglie (C. III 2107. (2108?). 2226. 2207. 2397. (BD. 1889 p. 79). C. V (1102. 2390). 8685. 8741 (*arcam corporale*(*m*)). XI 316 (titolo cristiano dell'a. 574 ?. — NS. l. c.), di due donne (C. III 5303), di due uomini C. I 1430 (v. C. XI 126). Talvolta le arche erano parte di un sepolcro più grande, come appare dalle formule: *arca sive monumentum o moni*[*mentum et arca*] (C. V 979. VI 10219. X 3959: *arca quae est in monumento*), nel qual caso non di rado potea esservi annesso anche un piccolo giardino (*in horto* C. III 2207. 3297). Così si spiega l'espressione che l'arca sia *in medio* (C. I 1430. III 2397). Un' iscrizione di Ravenna (C. XI 126) ricorda l'obbligo, imposto dal testatore, di ornare ogni anno con rose due arche e la somma a tale scopo destinata. — L'*arca* piglia nome da quella persona o quelle persone, i cui corpi vi erano contenuti (C. VIII 5994: *Arca C. Sitti Sittiani*; XI 126: *arca Publiciorum Flaviani et Italici filiorum* etc.). Il prezzo di essa è indicato in una sola lapide (C. XI 316), dove appare essere di 26 *solidi*. — L'iscrizione sepolcrale si trova apposta per lo più sul fronte del sarcofago, dove, a questo scopo, c'è uno specchio della forma di una rotella (C. V 8774. XI 27. cf. Liv. 40, 29).

Intorno ad altre particolarità relative alle

istituzioni generali dei sepolcri e specialmente alle multe sepolcrali, menzionate quasi nella metà delle lapidi sopra citate, v. **Sepulcrum, Multa.**

II *L'arca come cassa o scrigno.*

Già in un tempo assai antico, viene usata la parola *arca* per dinotare anche un recipiente chiuso, destinato a conservare delle cose preziose, specialmente le monete, (v. soprattutto Dig. 30, 30, 6; 30, 34, 4; 30, 51; 30, 108, 10; 33, 4, 1, 7; 18, 1, 7, 1); sicchè a significare un pagamento in contanti, divenne modo tecnico 'ex arca solvere' (Donat. ad Ter. Ad. 2, 4, 13. Phorm. 5, 8, 28). Fu questa anche la ragione principale, per la quale la medesima voce venne pure in uso pel contenuto stesso delle ciste, sisimilmente come la nostra parola 'cassa'. In questo senso essa trovò un'applicazione quasi generale in tutti i rami della vita romana, sia pubblica che privata. I monumenti epigrafici, molto ricchi in paragone alle scarse notizie degli autori, ci mostrano quest'arca nei seguenti molteplici rapporti:

1) **Arca patrimonii.** — C.II 1198 (Hispalis): *Felici dispens(atori) arc(a)e patrimon(ii) vikari Primiti(v)us, Clemens, Parthenius, Pamphilus, Fortunatus.* — Era questa una cassa speciale, destinata alle entrate dei beni patrimoniali imperiali, nella provincia della Hispania, almeno nel secolo III, a cui il titolo Hispalense appartiene. Secondo l'Hirschfeld (Unters. p. 42-43), non esisteva una cassa centrale in Roma pel patrimonio imperiale, e deve anch'essere dubbio, se i relativi cassieri (*dispensatores*) delle provincie ove erano simili beni, dipendessero da proprii procuratori provinciali del patrimonio, e se il procuratore provinciale stesso ne avesse la cura. Cf. **Patrimonium.**

Due casse speciali (*arca Liviana, arca Antoniniana*), probabilmente patrimoniali, coi loro procuratori, ci son note per tre iscrizioni greche, tutte e tre dell'età di Caracalla:

a) *CIG.* 3484: *T. Ἀντ(ώνιος) Ἀλφῆνος Ἀρίγνωτος. . . . . ἐπίτροπος Σεβαστοῦ ἄρ[κ]ης Λιου[ια]νῆς.*

b) *CIG.* 3497: *[T.] Ἀντ(ώνιον) Κλ(αύδιον) Ἀλ(φῆνον) Ἀρίγνωτον, τὸν κράτιστον ἐπίτροπον τοῦ Σεβ(αστοῦ) ἄρκης Λειβιανῆς . . . . οἱ βαφεῖς.*

c) *CIG.* 4610: *M. Αὐρ(ήλιος) Οὔλπι[ο]ς Σεῤῥῆνος [ἐπί]τρ(οπος) [ἄρ]κ[ης] Ἀντωνινιανῆς.*

Riferisco l'*arca Antoniniana* a possessioni di Caracalla nella Syria, dove è trovata la terza lapide (cf. Liebenam, Laufb. d. Proc. p. 154). Dubbio però deve rimanere, se le due prime iscrizioni sieno, col Marquardt (Staatsverw. 2² 256), da riferire a dei beni privati, che dalla proprietà di Livia, moglie di Augusto, passarono in quella della casa imperiale. Esse sono trovate a Thyatira nella provincia della Lydia, e perciò non sembra probabile, come suppone il Cavedoni (BI. 1849 p. 128), che accennino all'eredità che Livia, ebbe da Salome, sorella di Erode Magno, in Palestina.

2) **Arcae divarum Faustinarum Matris et Piae.** — Sono menzionate in un titolo urbano, molto importante, commentato dal Barnabei (BI. 1887 p. 203-213), cioè nel libello di Geminio Eutichete. Ivi (BI. 1887 p. 206 = NS. 1887 p. 115) si trova il passo seguente: *Cum sim colonus hortorum olitoriorum, qui sunt via Ostiensi, iuris collegi magni arkarum divarum Faustinarum Matris et Piae . . . .* — Si tratta di una domanda, indirizzata da quel colono ai quinquennali come magistrati supremi del collegio sudetto, affinchè gli permettano di costruire nel giardino olitorio, proprietà del collegio, un piccolo monumento. Qui la iscrizione non c'interessa per altro, se non pel collegio stesso che v'è menzionato. Secondo il Mommsen (BI. 1887 p. 212), dobbiamo vedere in esso non un collegio nel senso vero e proprio della parola, ma una specie di opera pia, relativa ad una delle istituzioni alimentarie, che cominciano nel tempo di Nerva e Traiano. Essendo cioè note le *puellae Faustinianae* istituite dall'imperatore Pio, e le *puellae Faustinianae novae* aggiunte da Marco Aurelio (vita Pii 8. Marc. 26), pare che la nuova iscrizione sia una luminosa prova dell'ingegnosa congettura del Brinz (Sitz. Ber. d. bair. Akad. 1887, 2 p. 209. 228), cioè che le *arcae* stesse aveano il valore di persona giuridica. I due *quinquennales*, menzionati nella lapide, avranno avuto l'amministrazione di queste casse, l'uno indipendente dall'altro, come almeno pare che sia richiesto dal fatto, che l'uno di loro, *Euphrata*, si chiama *q(uin)q(uennalis) Faustinae Matris.* Gli officii inferiori vi erano conferiti, come in altri collegi, ad alcuni *scribae.*

3) **Arca Sal(inarum) Romanarum.** — BM. 1888 p. 83: *Pro salute imp(eratorum) Severi et Antonini Aug(ustorum) et Getae nobilissimi Caes(aris) et Iuliae Aug(ustae) m(atris) Aug(ustorum) et castr(orum), Genio saccariorum salarior(um) totius urbis Camp(i) sal(inarum) Rom(anarum) Restitutianus Cornelianus de XVI ab aer(ario) et ark(a) sal(inarum) Romanarum cum Ingenua filia donum dedit.* Nuove affatto son parecchie cose menzionate in questo titolo dell'a. 202, che, più o meno felicemente, il Lanciani ha cercato di spiegare nel suo commento

(l. c. p. 83-91). Consentendo noi pienamente col De Ruggiero (cf. **Ab Aerario** p. 311), basta ripetere il suo risultato con poche parole. Devesi intendere in quest'*aerarium et arka salinarum Romanarum* una sola cassa, (cf. C. X 5928), succursale del fisco imperiale, e sostenuta dalle entrate delle *salinae Romanae* — così o piuttosto Camposalino chiamate in contrapposto alle saline di Ostia —, che, almeno al principio del secolo III, erano appaltate, sotto la cura suprema di procuratori imperiali, ad un collegio di XVI, parte del *corpus saccariorum salariorum* (cf. de Ruggiero, Bull. dell'Instituto di diritto rom. 1888 p. 65 sgg.).

4) **Arca ferraria**. — Essa si ha da una lapide di Thorigny, (luogo della *civitas Viducassium*), pubblicata dal Mommsen (Epigr. Anal. 22 = Ber. d. sächs. Gesell. 1852 p. 239): *T. S[e]nnio Sollemni .... adsedit etiam in provincia [L]u[gd]u[ne]nse, M. Valerio Floro trib. mil. leg. III A[ug.], iudici arcae ferrar(iae) tres prov(inciae) Gall(iae)*. (a. 238). Questa cassa avea, secondo il Mommsen (l. c. p. 247), la destinazione di ricever le entrate delle miniere imperiali della *Gallia Lugdunensis*, ed era amministrata da un procuratore speciale, col suo officio ed i suoi subalterni a Lyon; i lavori stessi nelle cave erano appaltati, ed il procuratore non ne avea che l'ispezione suprema. Il *iudex arcae ferrariae* col suo assessore (v. **Adsessor** p. 99), non sarà stato un officiale, ma un giurato civile, che avea da decidere le liti relative alle miniere imperiali; più simile al *iudex arcae Galliarum* (v. 5 *Arca Galliarum*, a). Sull'*ark(arius) stat(ionis) Sisc(ianae)*, dipendente da un *praepos(itus) vect(igalis) ferr(ariarum)*, v. più oltre (III) *Arcarius* n° 4 e.

5) **Arca Galliarum**. — Questa cassa provinciale, la quale a nostro avviso è senza analogia, non era, come quasi tutti i dotti ammettono ora, una cassa dello Stato, nè dovea per sua istituzione versare il suo contenuto nel fisco imperiale; ma una cassa speciale delle tre provincie della Gallia, e principalmente destinata alle spese dell'assemblea provinciale di queste tre provincie e del culto di Roma e Augusto. Presso di essa troviamo applicati i seguenti officiali:

a) **Iudex arcae Galliarum**. — BL. 278 = O. 3650: *Tib(erio) Pompeio Pompei Iusti fil(io) Prisco Cadurco, omnibus honorib(us) apud suos funct(o), trib. leg. V. Macedonicae, iudici arcae Galliarum III provinc(iae) Galliae*. — BL. 279 = OH. 6949: *Tib. Sulpicio Tib. Iuli Pacatiani filio C[a]no [omni]bus honoribus apud suos functo, iudici arcae Galliarum tres provinci[ae Galliae]*. — A lui era conferita la decisione di tutte le querimonie e delle liti che, per cagione delle contribuzioni, eran promosse sia dalle città, sia dai privati.

b) **Allector arcae Galliarum**.— BL. 260 = OH. 6950: *L. Besio Superiori Viromand(uo), eq(uiti) R(omano), omnibus honorib(us) apud suos functo .... allect(ori) ar[k(ae)] Galliar(um) ob allectur(am) fideliter administratam tres provinc(iae) Galliae*.— Era probabilmente un ricevitore generale delle contribuzioni, che si versavano nella nostra cassa; v. **Allector**.

c) **Inquisitor Galliarum**. — BL. 265. 266 Spon Misc. (Thes. Suppl. IV, 992). A. Bernard, Le temple d'Auguste etc. p. 92. Quest'officiale, la cui carica finora era molto dubbia, sarà stato, secondo il Cuq (l. c. p. 31), una specie di revisore generale, incaricato di ripartire fra le città della Gallia le somme, di cui l'assemblea provinciale avea bisogno per le sue spese. (v. **Gallia** cf. Boissieu, Inscript. de Lyon p. 277. Marquardt, Staatsverw. 1² 370. Mommsen, Röm. Gesch. 5 p. 86. E. Cuq, Études d'épigraphie juridique, p. 9-31. (L'inquisitor Galliarum).

6) **Arca provinciae** (?). — Quantunque questo nome non occorra in nessun monumento, e certamente non possa esser stato adoperato per l'*arca Galliarum*, pure sembra che si debba supporlo nel titolo di due officiali provinciali, il cui compito, benchè non chiaro, sarà stato in qualche relazione con quello dell'*arcarius provinciae*. Il primo ci è noto dal frammento trovato in Efeso, capitale della provincia dell'Asia, C. III 6075: *[Ly ?]cus Augusto[rum ser(vus) a]diutor tabul(ariorum) pr[ov(inciae), ex dispensat]or(e) ark(ae), mag(ister) o[fficialium ?]*. Così supplisce il Mommsen, e, se è vera la sua lezione, (cf. C. II 1198: *dispens. arce patrimon.*), non si potrà rifiutare la congettura, che quel Lycus fosse incaricato presso l'amministrazione della provincia dell'Asia. L'altra iscrizione, menzionata di sopra, è C. III 4049 (Poetovio): *.... omo ... (Augusti) (nostri) d[isp.] rationis p. p. arcae*. Il Mommsen legge (C. III p. 510) *p(rovinciae) P(annoniae)*; il che proverebbe, che anche questo dispensatore fosse incaricato presso la cassa di quella provincia, la cui capitale era Poetovio, cioè della Pannonia (cf. C. VI 8576).

7) **Arca publica (reipublicae)**. — Come già è detto altrove (**Aerarium publicum** p. 309), è questo il nome ordinario della cassa comunale, e più frequente che quello di *aerarium publicum*. Troviamo pure *arca reipublicae* (C. XI 3215), *arca publica* (C. II 3279. XI 3009. 4389), *arca* semplicemente detta (C. II 3279 = *arca publica*, VIII 10569. IX 4215. 5177 = *arca summarum*, X 451. XI 3382). Lo stesso significato

hanno, come pure fu già osservato altrove (p. 311), l'*arca summarum* (C. IX 5777) e probabilmente (cf. l'avviso contrario di Puchta, Institut. § 191, 2 p. 7) l'*arca decur(ionum?)* (C. X 5657). Unita alla *pecunia alimentaria* si trova nel titolo di un magistrato (C. XI 4389: *q(uaestor). arc. publ. et pec. alimentar.*; cf. C. V 7468: *q. aer. publici et aliment.*), e da questa unione forse si spiega anche il titolo strano (C. X 5657) di *q(uaestor) aerar(ii) arcae pub(licae)*. — Nella cassa comunale entravano tutte le rendite del comune, sia ordinarie che straordinarie (v. Humbert, Dict. d. antiq. 1 p. 364), come pure tutte le spese del medesimo comune doveano esser pagate dalla stessa cassa (Humbert, l. c.). Non è quindi da maravigliare, se nei tempi posteriori troviamo delle sezioni o succursali di questa cassa, che aveano anche la loro propria amministrazione, come soprattutto i *kalendaria* (cf. C. X 5657: *curat. k(alendarii) arce decur(ionum?)*), che saranno da riferirsi agli interessi dei capitali comunali, prestati a privati (v. **Calendarium** cf. Voigt, Abhandl. d. sächs. Ges. d. Wiss. 10 (1887) p. 530 seg. Henzen. AI. 1851 p. 15). Una siffatta cassa speciale fu anche, come a noi pare, l'*arca Vitrasiana Calenor(um)* (C. X 4873), col suo curatore (lo stesso fu anche *cur. calendarii col. Suess.*).

Non posso poi rimuovermi dall'avviso, che la denominazione di *arca sanctuaria* (o *sanctuarii?*), ricorrente una sola volta (C. III 6839. 6840), fosse in connessione con quella dell'*aerarium Saturni*, con *aerarium sanctius* (v. p. 301). Essa esprimeva forse la destinazione della cassa comunale in quanto conteneva la riserva metallica del tesoro.

Quanto all'amministrazione della cassa comunale, per ordinario un *quaestor* era incaricato della sua cura, e questo era il proprio cassiere municipale. In alcuni comuni però, dove manca il questore, si hanno in luogo di lui altri officiali, come un *curator*, o *praefectus*, o *duovir* (*IIII, VIII vir*) *aerarii* (v. p. 310). I questori, nella loro gestione finanziaria, erano subordinati ai magistrati supremi, soprattutto ai *quinquennales*, e, negli anni ordinarii, ai *duoviri* (*IIIIviri*) *iure dicundo*, che doveano dare un rendiconto del loro officio al senato municipale. Fin dal governo di Nerva e Traiano, questa ispezione passò a poco a poco nelle mani di commissarii imperiali, chiamati *curatores*, che già nel III secolo divennero officiali stabili e si sostituirono affatto ai magistrati comunali. Nei monumenti epigrafici abbiamo i seguenti esempii di officiali colla menzione dell' *arca* comunale:

a) **Quaestor arcae**.

Ameria. C. XI 4389: *q. arc. publ. et pec. alimentar.*

Anagnia. C. X 5928: *q. aerar. arcae pub.* (lo stesso fu prima *q. alim., cur. pec. annon.* e poi *cur. r. p. Trebanorum*).

Ebur. C. X 451: *quaest. ark(ae)*.

Montefiascone. C. XI 3009: *quaestor ark. publicae.*

Nepet. C. XI 3215: *quaestor arcae r. p. Nepesinor.*

b) **Curator arcae**.

Antiochia (Pisidiae). C. III 6839. 6840: *(quaest.) curator arcae sanctuar[i?]* (6840. *sanctuariae*).

Fabrateria vetus. C. X 5657: *curat. k(alendarii) arce decur(ionum?)*.

Tarquinii. C. XI 3382: *curator arcae bis.*

Venafrum. C. X 4873: *cur. templi et arcae Vitrasianae Calenor.*

c) **Dispensator arcae.**

Asculum Picenum. C. IX 5177: *Rufus col(oniae) disp(ensator) arce summar(um)* (a. 172 cf. C. V 83). Questo subalterno si può comparare con due altre specie di subalterni, che sono stati già menzionati altrove (p. 311), lo *scriba aerarii* ed il *vilicus aerarii*. Come quest'ultimo, così pure Rufo dovè aver fatto parte della *familia publica* della sua colonia, però dipendente probabilmente, non da un questore, ma da un curatore, officiale imperiale.

8) **Arca collegii**. — Che ogni collegio lecito abbia avuto la sua propria cassa, sarebbe già per sè verisimile, ma ciò è anche espressamente attestato da un passo di Gaio (Dig. 3, 4, 4, 1); ' quibus permissum est corpus habere collegii societatis sive cuiusque alterius eorum nomine, proprium est ad exemplum rei publicae habere res communes, arcam communem et actorem sive syndicum . . . . .' Nel medesimo tempo lo stesso luogo di Gaio mostra come la cassa dei collegi sia da distinguersi dalle *res communes*, cioè i beni immobili posseduti dai collegi. Laddove gli autori fanno uso quasi sempre della denominazione *arca communis* per significare la cassa collegiale (Gaius l. c. Papin. Dig. 17, 2, 8, 2. Cic. Verr. 4, 8, 17), le fonti epigrafiche, come si vedrà, ci recano per lo più un altro nome più analogo a quello della cassa comunale. L'amministrazione delle casse collegiali era quasi la stessa in tutte le specie di collegi; tuttavia si può fare qualche distinzione nel modo seguente:

a) *Collegia funeraticia et opificum.* — Queste due categorie hanno tanto più una somiglianza fra loro, in quanto che molti dei collegi degli artefici doverono appartenere anche ai col-

legi funeraticii. Quanto al nome delle loro casse, esse lo traggono per lo più da quello dello stesso collegio, benchè talvolta si usi pure *arca publica* (C. VI 9044. 10348. 14413. BM. 1886 p. 285), o *arca rei p(ublicae) collegi* (C. VI 9254); cf. *pecunia publica* (C. VI 10237. 10409 seg. XIV 3659), *ratio publica* (C. II 2102). Rendite delle casse erano: primamente le contribuzioni dei socii, cioè sia le somme, che dovevano pagare alla loro entrata nel collegio (*kapitularium*, C. XIV 2112), sia le contribuzioni mensuali (*stips menstrua*); quindi tutte le donazioni e i legati, che erano fatti al collegio; finalmente le multe per certi delitti. La cassa dei collegi funeraticii aveva entrate anche per la vendita di luoghi sepolcrali.

Intorno alle spese sostenute dalle casse collegiali, innanzi tutto debbonsi menzionare il *funeraticium* e le *sportulae*; oltre a ciò le spese di compere, fabbriche, dedicazioni, onori ecc.

L'alta direzione della cassa collegiale era nelle mani dei *magistri* o *quinquennales*, dove questi erano le cariche supreme, i quali per lo più erano assistiti da un *curator*, il proprio cassiere, più raramente da un *quaestor* (o piuttosto due questori). Mancando i *magistri*, che erano preposti al collegio, i curatori intendevano coi questori alla gestione finanziaria.

Le iscrizioni ci offrono inoltre anche altre particolarità intorno alle casse collegiali, che qui riassumeremo.

Arca collegii (**arca publica** (fun.).— C. VI 9044. 10348. BM. 1886 p. 285 cf. 2288): si trova colla determinazione del collegio presso le corporazioni seguenti:

Collegium Aesculapi et Hygiae (fun.) C. VI 10234.

Collegium salutare Dianae et Antinoi C. XIV 2112.

Collegia fabrum et centonariorum C. V 5612 (*ark.Tit.*) 5738. 5869. VI 9254. X 6675. XI 4391. 4404 (?) XII 4393.

arca cocorum Caesari n(ostri) C. VI 8750.

negotiatores corarii et citrarii BM. 1887 p. 4.

arca iuvenum (?) C. XI 4390.

Quaestor collegii. Generalmente si trovano due questori nel medesimo collegio, per la mutua revisione; per gli esempii speciali, vedasi Liebenam, Vereinswesen p. 208, perchè la cassa stessa non appare mai nel titolo dei questori.

Curator arcae C. V 5738. 5869. 5612 (*curat. arkae Titianae coll. fabr. et centon. c. A. A. M.*).

? C. X 6675 [*cur.* ?] *arkae col. fabr*[*um*].

? C. XI 4390 [*cu* ?]*rat*[*ori*] *arca*[*e*] *iu*[*venum*?].

Altri officiali, appartenenti all' amministrazione delle casse erano, il *repunctor*, specie di revisore, subalterno il *dispensator*; vedasi Liebenam l. c.; finalmente con qualche probabilità l'*allector* (v. sopra p. 422). Cf. Schiess, Die röm. collegia funeraticia, p. 81 segg.

b) *Collegia militum*. Non se ne hanno che tre esempii, che meritano qui una breve menzione; le relative epigrafi provengono tutte da Lambaesis, stanza della *legio III Augusta*. Si riferiscono a tre collegi o *scholae* militari, composti da alcune classi di militi o da un certo numero di *principales*; la loro destinazione è il mutuo appoggio. Primamente si trova (C. VIII 2554 cf. 2553: l'iscrizione è dedicata nell'a. 199) un collegio degli *optiones valetudinarii, pecuarii, discentes capsariorum*, di un *librarius* ed altri, che aveano una cassa comune col loro proprio questore, con una fissa contribuzione d'entrata (*scamnarium*) e fissa somma pagata ai veterani (*anularium*). Secondo, nella medesima legione, si ha un altro collegio di 36 persone (C. VIII 2557 — a. 203), probabilmente di *cornicines*, che hanno del pari un fisso *scamnarium* ed *anularium*, ma pagano anche per altri scopi delle somme ai loro membri, principalmente un *viaticum* ed un *funeraticium*. Quindi questo collegio avea bisogno di una propria *arca*, nella quale, oltre allo *scamnarium*, entravano anche le contribuzioni mensuali dei membri. — Che anche il collegio di 13 persone (fra loro un *cornicularius*) della *legio III Augusta* (C. VIII 2551 — a. 198) abbia avuto un simile scopo, rimane dubbio.

c) *Collegia sacra*. — Che ogni tempio ed ogni collegio sacerdotale abbia avuto una propria cassa, destinata alle spese del culto, si può dedurre con qualche fondamento dalle notizie degli antichi sulle casse dei pontefici, degli Arvali, delle vergini Vestali ecc. (Marquardt, Staatsverw. 2^2 p. 82. Mommsen, Staatsr. 2^3 p. 66). Queste casse erano destinate così alle rendite dei possedimenti fondiarii, come a varii altri proventi. Questi ultimi consistevano: 1° nelle somme pagate dai sacerdoti per l'ammissione nel collegio; 2° in alcune specie di sportule; 3° in certe parti delle vittime; 4° in donazioni. Degli agri sacri, alcuni appartenevano di fatto al comune o allo Stato, che li cedevano al collegio per iscopi religiosi, altri sembrano aver costituito una vera proprietà dei sacerdozi (Gromat. p. 117. 162. 235. 283 Lachm.). È per questo che non sarà possibile di intendere col Mommsen, che le casse sacre sieno state soltanto delle succursali delle comunali, separate da queste per certi scopi ed amministrate da sè. Nè si deve considerare, come crede il Mommsen stesso, l'*arca* siccome una sezione di una cassa generale, dell'*aerarium*, se si riflette, che nel mede-

simo modo si chiama pure la cassa dei collegi, certamente indipendente (Dig. 3, 4, 1, 1), e che nel titolo del *q(uaestor) aerar(ii) arcae pub(licae)* (C. X 5657), l'*aerarium*, come pare, è inferiore all'*arca* (Mommsen, Staatsr. 2[3] p. 66-73. Marquardt, Staatsv. 2[2] p. 82-87. Karlowa, Röm. Rechtsg. I p. 278 sgg.).

Le iscrizioni offrono, oltre alle cose dette, altre notizie circa le casse sacre, fra le quali stimiamo opportuno di fermarci in modo particolare su quello dei pontefici (α) e degli Augustali (β).

α) **Arca pontificum (Ark. pont., pontif.).** — Questa del collegio pontificale (*arca collegii eorum* C. VI 10284), è considerata dal Mommsen, a buon diritto, siccome una specie di cassa centrale sacra. Siffatto carattere è provato soprattutto, come pare, dalla natura delle rendite della medesima, che sono le seguenti: 1° Le multe dei processi (*sacramenta*); 2° il patrimonio della Vestale morta abintestato; 3° le multe sacerdotali, imposte dal *pontifex maximus*; 4° le multe sepolcrali. Quanto a quest'ultimo provento, essa sarà stata in concorrenza colla cassa delle vergini Vestali (cf. C. VI 10682 *utrisque ark(abus) pontificum*), benchè nel fatto fosse separata dalla medesima. In niun modo però si deve identificarla colla *arca publica*, menzionata C. VI 14413, che, senza dubbio, fu la cassa di un collegio funeraticio, nè coll'*arca publica*, che occorre in una lettera dell'imperatore Aureliano (vita c. 20), la quale sarà da considerarsi come la cassa comunale di Roma.

Come le sole iscrizioni ci mostrino l'*arca pontificum* quasi sempre — eccetto soltanto C. VI 10812 — in relazione alle multe sepolcrali, e come e quando sia sorta questa istituzione, v. **Multa — Sepulcrum.**

β) **Arca Augustalium.** — La sola cassa sacra, che oltre all'*arca pontificum*, appare nei monumenti epigrafici, si riferisce ai collegi degli Augustali. Non avendo essi avuto da principio un'amministrazione indipendente, giacchè le *summae honorariae*, pagate dai seviri all'entrata nella corporazione, si versavano nei primi tempi nelle casse comunali, così fin dal tempo di Adriano ed Antonino Pio essi ebbero una propria cassa con *quinquennales, curatores, quaestores.* (v. Schmidt, de sevir. August. p. 95-104). Di essa è menzione nelle seguenti città:

Antium. C. X 6677: *curator arc(ae) Aug(ustalium).*

Brixia. C. V 4428: *VIviri Aug(ustales) soci, quib(us) ex permiss(u) divi Pii arcam habere permiss(um).*

Narbo. C. XII 4354: *arca seviror.* 4397: *arca sevir.*

Ostia. C. XIV 367 (v. 431): *arca eorum*, cioè *sevir. August.* (cf. *sevir Aug. id. qq.*).

Reate. C. IX 4691: *arca Augustalium* (*qq. perp. Augustalium*).

Ager Romanus (?). OH. 7535: *arka sevir. Augustaliu[m].*

Nei tempi posteriori dell'Impero, e propriamente nell'età che comincia con la riforma amministrativa di Diocleziano e Costantino, si ha menzione delle seguenti arche pubbliche:

1) **Arca fisci (arca fiscalis).** — È questo il nome senza dubbio di una delle due casse imperiali, destinata principalmente alle rendite del patrimonio imperiale e che era sotto la direzione del *comes rerum privatarum.* Nelle provincie fin dall'a. 382 (C. Th. 8, 1, 12 cf. 12, 6, 30) presso di essa si vedono funzionare due *tabularii*, di cui all'uno è conferito l'*arcae fiscalis ratiocinium*, laddove all'altro appartengono i *tituli largitionales* (sotto la direzione del *comes sacrarum largitionum*). Nei monumenti epigrafici non ne abbiamo menzione che una volta sola nel calendario così detto di Filocalo dell'anno 354 (v. C. I p. 356. 407). Ivi, nel mese di decembre, son segnati dieci giorni, che si festeggiavano per mezzo di spettacoli gladiatorii, dati dai questori, sia a proprie spese (*quaestores candidati*), sia *de arca fisci* (*quaestores arcarii*), secondo che abbiamo ai giorni particolari l'aggiunta *munus Kandida(e)* (Dec. 8. 20), o *munus arca(e)* (Dec. 4. 5.6. 19. 21. 23). Lampridio (vita Sev. Alex. 43) ci fa sapere che quella riforma fu già introdotta da Severo Alessandro (Mommsen, Staatsrecht 1[3] p. 559, 2[3] p. 530.534. Marquardt, Staatsverw. 3[2] p. 487. 586).

2) **Arca praefecturae praetorianae.** — Oltre ai due principali tesori imperiali, c'era una cassa speciale, uguale a quelli, sotto la cura del prefetto pretoriano. Essa stava in qualche relazione coll'antico *aerarium militare*, perchè il suo principale scopo era di provvedere ai bisogni dell'esercito e degli uffiziali, ed era soprattutto destinata alle *praestationes annonae* (*functiones annonariae*), le quali, più tardi, poteano esser sostituite da contribuzioni in danaro (*adaeratio*); talvolta in essa si poteano anche versare delle requisizioni straordinarie. Le spese di questa cassa erano, oltre alle proprie del suo scopo principale già detto, quelle pei materiali del *cursus publicus* (cf. *arca vicarianae sedis*, Cassiod. var. 2, 24). Cf. Humbert, Dict. des antiq. 1 p. 365. Schiller, Kais. Gesch. 2 p. 79. Madvig, Verf. u. Verw. 2 p. 418.

3) **Arca quaestoria (publica).** — Il tesoro comunale di Roma, l'*aerarium Saturni*, nei

primi tempi l'unica cassa dello Stato, dovea, coll'aggrandirsi del fisco imperiale, divenire di nuovo ciò che era stato nei principii della storia Romana, cioè soltanto una cassa comunale della città di Roma. In questo senso la troviamo già menzionata nell'a. 274 in una lettera di Aureliano, del tutto sospetta ('est praeterea vestrae (cioè del senato) auctoritatis arca publica, quam magis refertam repperio esse quam cupio' (vita Aurel. 20, cf. 9. 12), perchè così devesi intendere questo passo, secondo l'avviso di tutti i dotti, eccetto il Mommsen, che, certamente a torto, vuol vedere in quell'*arca publica*, l'*arca pontificum* (v. sopra p. 631). L'antico nome del l'*aerarium populi Romani* non occorre se non due volte (Symm. ep. 10, 40. 57); per altro si chiama sempre *arca publica*, o *arca quaestoria*. Essendo la cassa economica e comunale della capitale, essa era sotto la direzione del *praefectus urbi*, destinata a certe entrate indirette, imposte sulla introduzione di alcune merci nel territorio della città. Siccome sezioni o succursali di questa cassa, destinate all'approvazione della principale, in qualche riguardo possono considerarsi le seguenti arche:

a) **Arca frumentaria** — destinata a provvedere di frumento la capitale. Stando sotto la direzione del *praefectus urbi* e più tardi del *praefectus annonae*, essa conteneva nei magazzini l'*annona civica* delle provincie, che si distribuiva o vendeva a prezzo ridotto. Una simile istituzione si trova a Costantinopoli (C. Th. 16, 16, 1). Ermogeniano (Dig. 50, 4, 1, 2) fa menzione delle *arcae frumentariae*, che appartenevano ai 'personalia civilia munera' di alcuni comuni (Humbert, Dict. des antiq. 1 p. 366. Gothofr. ad Cod. Theod. 12, 11, 2).

b) **Arca olearia**. — Affatto simile alla precedente, essa avea la cura dell'olio necessario alla capitale e che veniva principalmente dall'Africa (Humbert, Dict. I p. 366. Gothofr. ad C. Th. 12, 11, 2).

c) **Arca vinaria**. — Anche questa sotto la direzione del *praefectus urbi*, e specialmente di un *rationalis vinorum*, avea da provvedere pel vino così riguardo alla quantità come alla sua qualità, necessario ai cittadini di Roma. Il vino, fornito dalle *regiones suburbicariae* di Roma e da alcune provincie, era venduto per conto dell'*arca vinaria* dai *susceptores vini*, che doveano render conto della loro gestione al *vicarius urbis* (Gothofr. ad C. Th. 14, 6, 3. Humbert, Dict. I p. 366. Schiller, Kais. Gesch. 2 p. 61. Hirschfeld, Untersuch. p. 37, 2).

III *L'arcarius*.

Come appare già dalla etimologia della parola *arcarius*, pigliano questo nome i subalterni o ministri dell'amministrazione della cassa; e che essi sieno di grado inferiore ai veri amministratori o simili, risulta dalla circostanza, che per lo più essi appartengono all'ordine dei servi; di *arcarii* liberti non mi son noti che cinque esempi C. VI 3937. 3938. 8722. II 4186 (?). XI 3780. Benchè simili ai *dispensatores*, pure in niun modo si debbono identificare coi medesimi come fa il Marquardt, Privatl. der Römer p. 886 (v. p. 155), nè tanto meno supporre, che siano stati loro superiori, come crede lo stesso (Staatsverw. 2² p. 551). Per contrario, i *dispensatores* si vedono preposti agli *arcarii* C. VI 8517. 8719. 8720. III 4797. 4798. VIII 3289. Tanto gli autori, quanto le fonti epigrafiche non fanno menzione di quest'officio che nell'età imperiale, e particolarità di una certa importanza riguardo ad esso non si hanno che ben raramente. Così dal luogo di Scaevola (Dig. 40, 5, 41, 17 'Stichus arcarius probante domino nomina fecit et rationes a domino subscriptas exhibet nec postea nomen ullum fecit') è dato di concludere, che gli arcarii dei privati avevano qualche relazione colla gestione dei debiti dei loro padroni. Inoltre, secondo Paulo (Sent. 3, 6, 72) essi facean parte dei 'ministeria urbana' e perciò il loro preposto era un procuratore, specialmente un *dispensator*, subordinato a quello.

1) **Arcarius** (dei privati).

Se ne conoscono varii nelle lapidi (C. V 8672. VI 678. 1469. 1504 (*ser. ark.*). 1552. (*ser. ark.*). 9146. 9147. 9148. 9150. EE. 5, 255. C. IX 969. X 865. 6566. (*ser. ark.*). 6698). Delle casse che saranno state sotto la loro cura, alcuni esempii forse ne furon trovati a Pompei, dove esse eran riposte in diverse parti delle case, principalmente nell'atrio (v. Marquardt, Privatleb. p. 240; Overbeck, Pompeji p. 248. 425 al). Appartenevano alla *familia urbana*, siccome oltre che dal passo su citato di Paulo, è provato anche da una iscrizione urbana (C. VI 9148), la quale è posta all'arcario dal *collegium quod est in domu Sergiae Paullinae*. Notevole è anche quell'altra lapide (C. VI 1429) dedicata da un . . . . *nus ser. act. ark. ex Africa* a tre Insteii, *dominis benignissimis*. Qui si deve affatto rifiutare la soluzione *act(or) ark(ae)*, ed è soltanto ammissibile l'altra, ancora possibile lezione di *act(or) ark(arius)*, come già è detto altrove (**Actor** p. 67); così che quell'anonimo ebbe due officii, sia nel medesimo tempo, sia uno dopo l'altro; si veda una simile riunione

di due officii, del *vilicus* e dell'*arcarius* C. II 2214. III 1996. V 5858. Che voglia dire quell'aggiunta *ex Africa*, è per me del tutto oscuro.

2) **Arcarius** (di collegi sacerdotali).

Di tali cassieri abbiamo due esempii, a quanto pare:

C. VI 2197: *Olympo Laurentium Lavinatium arcario.*— 2307: *Primus publicus Tusculanorum arcarius.* Quanto a quest'ultimo, il Dessau (C. XIV p. 254) preferisce di riconoscervi un cassiere della città di *Tusculum*, perchè a suo avviso i *sacerdotes Tusculani* non si chiamano semplicemente *Tusculani*. È dubbio però se questa ragione basti, giacchè dei servi pubblici, incaricati presso i collegi sacerdotali, si trovano spesso nelle lapidi (C. VI p. 640 segg. Marquardt, Staatsverw. 3² p. 456). Certamente l'*Olympus* della prima lapide accenna alla cassa dei *Laurentes Lavinates*, ed in niun modo al comune di *Laurentum*. Da un tempo molto posteriore (a. 380) proviene quel 'pontificalis arcarius', menzionato da Simmaco (epist. 1, 68).

3) **Arcarius Augusti.**

Come presso i privati, tali cassieri si trovano pure nella casa imperiale, e, dove appariscono con questo semplice titolo, avranno appartenuto all'amministrazione del tesoro privatissimo dell'imperatore. Essi sono per lo più servi imperiali, però vi sono anche dei liberti fra loro (C. VI 3937. 3938. 8722). La maggior parte di essi è occupata presso gli imperatori medesimi: C. VI 4884 (*arc. Aug. Caes. Lucer.*), 8718 (*Aug. n. ser. arkarius*), 8723 (*Aug. ser. Hagiano ex ark.*); ma se ne trovano anche presso le donne della casa imperiale: C. VI 3937. 3038. 8722 (tutti tre *arcarii* della Livia). 8720 (*Agrippinae Germanici Caisar. f.*). 8721 (*Cornificiae Aug. sororis*).

Se quell'Ascanio d'una lapide urbana (C. VI 8719: *Ascani, Philoxeni Ti. Claudi Caesar. Augusti servi* (*dispens.* VI 64) *vic(arii) arcari*) sia stato cassiere di Claudio o soltanto del suo padrone Philoxenus, non è facile il determinare. E rimane del pari oscuro, se una relazione esista fra gli *arcarii* degl'imperatori di sopra citati, e quelli, che sono menzionati in un frammento di Ulpiano (fr. Vatic. § 134: 'Arcarii Caesariani, qui in foro Traiani habent stationem, ex sacris constitutionibus multifariam emissis habent immunitatem').

4) **Arcarius** (in pubbliche amministrazioni).

a) *Arcarius provinciae.*— Ricorre talvolta, seguito dal nome della provincia, e dovè essere certamente sotto la direzione del procuratore provinciale, del cui officio facea parte. Tali sono: C. III 556 cf. 7268 (= V 8818) (*provinc. Achaiae*). 4797 seg. (*regn(i) Noric(i)*, sotto il dispensatore). 6077 (*provinciae Asiae*). VI 8574 (*provinciae Belgicae*). 8575 (*provinciae Africae*). 8576 (*p. P. = provinciae Pannoniae?*). Ad essi si possono aggiungere i seguenti, che almeno secondo il loro titolo, non possono esser determinati più accuratamente; però, considerato il luogo, dove le lapidi sono state trovate, appartengono sicuramente a questa categoria:

MOe. VI p. 99: *Ianuari Aug. ex arcar(io)*, (Sarmizegetusa — capitale della Dacia), C. III 1955: *pro salute et incolumitat(e) Pamph[i]li disp. Augg. nn. Fortunatus arcarius* (Salonae — capitale della Dalmazia). C. III 6772 *C[h]re[s]imi Augg. nn. dispensatoris, Callimor[p]hus arkarius eiusdem* (Caesarea — capitale della Cappadocia), C. III 7132 *Paulus Aug. verna arka[r.]* (Ephesus — sede di amministrazione nell'Asia). Soltanto il Villefosse (CR. 1888 p. 426) riferisce il Callimorphus (C. III 6772) all'amministrazione dei beni patrimoniali in Cappadocia; ma con quale ragione, non mi è chiaro. Piuttosto esso sta in relazione cogli officiali menzionati EE. 5, 830: *Fortunatus ark.*, (da *Aquae Thibilitanae* nella provincia di Numidia), e 831: *Fruendus Caesaris n(ostri) vern. adiut. tabul.* Al patrimonio imperiale nel territorio del Noricum appartiene secondo il Mommsen, C. III 4800 (a. 239): *Hilarus Aug. lib. tab(ularius) p(atrimoni) r(egni) N(orici) et Epictetus ark(arius) Aug(usti) n(ostri)*; però riguardo all'altro C. III 4797, non posso decidermi in favore di questa congettura. A me sembra invece più probabile la lezione *p(rocuratoris)* o *p(rovinciae) regni Norici* (cf. C. III 4828). Vedansi inoltre i due officiali C. III 6075. 4049, e ciò che dissi di sopra (p. 628) sul loro officio.

b) *arcarius annonae (?).*— C. VI 1648.... *c]urant(e) Cre[p]ere[i]o. . . . ark(ario).* L'Henzen lo ritiene siccome incaricato presso l'amministrazione dell'annona; ma questa non è che una congettura più o meno probabile, perchè il suo preposito era, fra le altre sue funzioni, anche *procurator Miniciae* e *macelli magni.*

c) *Arcarius fisci castrensis.* — C. VI 8517: *Epitynchanus, Hesychi dispensatoris fisci castrensis, arcarius.* Se non cassiere privato di Hesychus, esso era applicato presso il *fiscus castrensis*, e dipendeva dal *procurator fisci castrensis*, specialmente dal cassiere di quello, il *dispensator fisci castrensis* (v. **Castrensis fiscus**).

d) *Arcarius a iuvencis.* — C. VI 8865: *Epaphordito* (sic), *imp. Caesaris Nervae Troiani* (sic) *Aug. Germa. Dacici ser. Yginiano, arcario a iuvencis.* Probabilmente subalterno presso una cassa speciale, per le spese della scuderia impe-

riale. L'Henzen lo vorrebbe comparare (BI. 1866 p. 174) coll'*a iumentis* (C. VI 8864); ma con più ragione sarà permessa la comparazione col *dispensator a iumentis* (C. VI 8863).

e) *Arcarius* (*vectigalis ferrariarum*). — C. III 3953: *Fl. Verus Metrobolanus, proc. Aug. n*(*ostri*), *praepos*(*itus*) *splendidissim*(*i*) *vect*(*igalis*) *ferr*(*ariarum*) *per Asclepiadem ark*(*arium*) *stat*(*ionis*) *Sisc*(*ianae*). Certamente questo cassiere avea sotto di sè l'*arca ferraria* della stazione di Siscia, come una tale in Lugudunum fu già menzionata di sopra (p. 628). Dalla lapide medesima appare, che quell'arcario compieva le tsue funzioni sotto un proprio preposto, procura tore imperiale, a cui era conferita la cura dei ferramenti imperiali nella Pannonia.

f) *Arcarius XX hereditatium.* —

1) C. VI 8444: *Andragatho . . . Caes. ser. arcar. XX her.*

2) C. X 6977: (Messina) *Epitynchani Caes. n. ser. Candidian*(*i*) *qui exiebat in officio Asiae ark. XX hered.*

3) C. II 2214: (Corduba) [*Eutyc*]*hianus vil.* [*et*] *a*[*rk.*] *XX her.*

4) C. III 1996: (Salonae) *Quintiano, vernae Aug., vilico et arcario XX her.*

Sembrano tutti servi imperiali (anche C. II 2214?); ma laddove l'uno (1) appartiene alla stazione centrale della *XX hereditatium*, i tre altri si riferiscono alle stazioni di quella imposta nelle provincie dell'Asia, Hispania e Dalmatia. Stavano sotto un proprio procuratore imperiale, sia *procur. XX heredit. Romae* (1), sia un tale procuratore simile nella provincia. Sull'unione di quei due offici (*vilicus et arcarius*), che non si può spiegare che colla rassomiglianza loro, v. **Vilicus**. cf. **Vicesima hereditatium**.

g) *Arcarius XX libertatis.*

1) C. VI 8453[a]: *Tironi, A. Vetti Latini, arcario XX lib.*

2) C. V 3351 (Verona): *Loc*(*us*) *sepulturae familiae XX lib. reg*(*ionis*) *Transpad*(*anae*). *Theopompus ark. d. s. p.*

3) C. II 4187 (Tarraco): *Victori ark. XX lib. p*(*rovinciae*) *H*(*ispaniae*) *c*(*iterioris*).

4) C. II 4186 (Tarraco): *M. Lucio* (?), *pub*(*lici*) *XX lib. p*(*opuli*) *R*(*omani*) *ark*(*ario*) *p*(*rovinciae*) *H*(*ispaniae*) *c*(*iterioris*); questa lezione dell'Hirschfeld mi sembra, senza dubbio, da preferirsi a quella data nel C. (ivi): *pub*(*lico*) *XX. lib. pr*(*aeposito*) *ark*(*ae*) etc.

Una quinta lapide la quale, erroneamente l'Hirschfeld ha aggiunto alla sua raccolta e vuol legger cosí C. III 968.: (Dorstadt in Dacia): *Hylas XX l*(*ibertatis*) *p*(*opuli*) *R*(*omani*) *s*(*ervus*) *a*(*rkarius*) etc., è pubblicata di nuovo, secondo un calco del Gooss, MOe. I p. 117 (=EE. 4, 141) nel modo seguente: *L. Aeli*(*us*) *Hylas XX l*(*ibertus*) *pr*(*o*) *salute Horientis fil. sui et . . .*

Tutti questi cassieri, come servi degli appaltatori di quest'imposta, appartengono alle famiglie di quelli, sia nella capitale (C. VI 8453[a]), sia nelle stazioni regionali (C. V 3351) o provinciali (C. II 4186 seg.). Quindi si deve riferirle a quel tempo, in cui la *Vicesima libertatis* non era ancora riscossa dai procuratori imperiali (v. Hirschfeld, Unters. p. 68-71).

h) *Arcarius portorii Illyrici* (e delle altre simili imposte indirette).

1) C. III 4015 (Poetovio): *Martialis, Firmini, Q. Sabini Verani T. P.* (?) *conduc*(*toris*) *portori Illyrici, ar*[*k*]*ari, vic*(*arius*).

2) C. V 5079 seg. (ad Sabonam): *Festinus, T. Iuli Saturnini c*(*onductoris*) *p*(*ublici*) *p*(*ortorii*), *ser*(*vus*) *ark*(*arius*).

3) ? C. V 1801 (ad Tricesimum): *Callistus, Phoebi, Caesaris Augusti arcari, vicar*(*ius*).

4) C. V 7213 (Fines Cotti): *Pudens soc*(*iorum*) *publ*(*ici*) *XL ser*(*vus*) (*contra*)*scr*(*iptor*), *Finib*(*us*) *Cotti vovit, arcar*(*ius*) *Lugud*(*uni*) *s. l. m.*

5) EE. 5, 449, cf. p. 117 (Carthago): *? . . . . rymnus* [*f.? Prim*]*i soc*(*iorum*) *IIII p*(*ublicorum*) *A*(*fricae*) [*arc*]*ari.*

I primi tre sono cassieri degli appaltatori del *portorium Illyrici*, uno (1) appartenente alla sede centrale nella provincia della Pannonia, (*Poetovio*), un altro (2) alla stazione di *Sublavio* sulla frontiera della Raetia e dell'Italia, il terzo (3) forse ad una stazione (*ad Tricesimum*) sulla linea da *Aquileia* a *Virunum*. Essendo Phoebus servo imperiale, è da riferire già ad un tempo, in cui quest'imposta passò dall'appalto alla riscossione diretta per mezzo di procuratori, il che avvenne fra gli anni 161/168-182 (v. C. III 751. 752. cf. Cagnat, Les imp. indir. 30 seg. 38 segg.). Quello del n. 4 è cassiere presso la simile *quadragesima Galliarum*, appaltata anche questa ad una società. Era applicato alla sede centrale in Lugudunum, laddove fu prima revisore della stessa imposta nella stazione di *Fines Cotti* (v. Cagnat p. 54 seg. 15 segg.). Finalmente il n. 5 era cassiere presso la società di appaltatori dei *IIII publica Africae*, colla sede a Carthago (v. Cagnat p. 71 segg.).

5) **Arcarius publicus, reipublicae.** — Numerosi sono i subalterni, che le lapidi ci mostrano presso la cassa comunale. Per lo più eran servi dei loro comuni, — un solo liberto ricorre C. XI 3780 —, e facean parte della *familia publica*, come in Ostia (C. XIV 255), dove, nel medesimo tempo, si hanno due *arcarii*; per

contrario in Capua (C. X 3942) un *arcarius* si chiama *magister familiae limatae,* cioè degli *apparitores limo cincti* (v. Mommsen, Staatsrecht 1³ p. 324).

Una volta (C. V 5858) trovasi unito quest'officio con quello del *vilicus,* (v. C. II 2217. III 1996; cf. **Vilicus**).

Facciamo seguire l'enumerazione di tutti gli esempii, perchè, uguali nell'officio, questi arcarii si distinguono grandemente nella forma del titolo, o che siano di colonie o di municipii.

Aeclanum. C. IX 6083, 11: *Albani c[ol.] A(el.) A(ug.) A(eclani) s. ark.*

Aequiculi. C. IX 4112 (a. 172, lo stesso 4109. 4110): *Apronianus r. p. Aequicul. ser. ark.* C. IX 4111: *Fortunatus rei[publ.] arkarius.*

Ameria. C. XI 4382: *Secundus ark. reip. Amerinor.* (la lapide è posta al *curator kal. Amerinorum*).

Antinates. C. IX 3845: *Montanus populi Antinatium Ma[r]sor. ser. arcarius.*

Aricia. C. XIV 2156: *Primigenius r. p. Aricinorum ser. arc.* (*curator. II, sc. collegii lotorum*).

Beneventum. C. IX 6083, 46: *Dextri col. Ben. ser. ark.* — 6083, 51: *Enni col. Ben. ark.*

Bovillae. C. XIV 2414: *Restitu[to] r. p. B(ovillensium) ar[cario].*

Capua. C. X 3940: *Lupulus col. Capuae arcar.* 3942: *Macedoni Euphrosyni arc(arii), magister* (sic) *familiae limatae.* 3938: *Alexander colon. tab., Privati arc. Cretae, fil.* (Privato, servo di Capua, avrà ricevuto le rendite degli agri Capuani in Creta, v. Mommsen C. X p. 368).

Labici. C. XIV 3770 (cf. NS. 1882 p. 416): *Parthenio arcario reipublicae Lavicanorum Quintanensium.*

Marsi Marruvium? C. IX, 3773: ... *chus* .. .. *[ar]karius.*

Mediolanum. C. V 5858: *Epitynchan. m. M. ser. vi[l]ic. ark.*

Neapolis. C. X 1695: *Felix ark. reip. Neapolitanorum* (*l. d. ex perm. magist.*).

Ostia. C. XIV 255 (albo della *familia publica*): I, 2 *Dion[y]s[i]us ark.;* I, 3 *Euaristus ark.*

Paestum. C. X 486: *Primus col. arcarius.*

Sipontum. C. IX 699 (v. sopra p. 407 seg.): *Liberalis col.* col. *Sip. ser. arkar., qui et ante egit rationem alimentariam sub cura praefector. annis XXXII.*

Telesia. C. IX 2244: *Epitynchano Telesinor. ser. ark., Adiutor vicar.*

Terventum. C. IX 2606: ... *no reip. Tervent. ser. ark.*

Veii. C. XI 3780 (a. 249): *cura agente Veientio Ianuario lib(erto) ark(ario)* (non si deve leggere col Mommsen: *lib(rario) ark(ae)* o supporre che Ianuario non abbia ricevuta la libertà che dopo aver sostenuto l'officio di cassiere; vedansi gli altri esempi di liberti, citati di sopra).

Volceii. C. X 410: *Nymphicus Volc. ark.*

6) **Arcarius** (nell'esercito). —

Scarsissime sono le notizie su questi cassieri militari, e quasi tutte le lapidi dove le troviamo, mancano di una certa spiegazione. Se ne hanno le seguenti:

a) C. VIII 3289: *Cassio Auggg. nnn. vern. disp. leg. III Aug. p. v.* — *Ursinus ark(arius) leg(ionis) eiusdem.*

b) C. VII 1065: *Gamidia[n]us arc[ar(ius)].*

c) C. VIII 2618, b, 34: *Q. Tamudius Venustus d. ar. arcar.* (= *discens a rationibus arcarii ??*).

d) EE. 4, 138, 4, 12: *Aur. Maximu[s] ex arc(ario).*

Il Marquardt (Staatsverw. 2² p. 533) opina, che questi *arcarii* avessero avuto le medesime attribuzioni nelle legioni, che ebbero i *fisci curatores* nelle coorti urbane e pretoriane. Ma quest'opinione è rigettata dal Cauer (EE.4 p. 437) soltanto riguardo alla diversità degli ordini di quei due officiali, osservando, che gli arcarii, come servi, non avrebbero potuto appartenere ai così detti *principales* dell'esercito.

Recentemente il Barnabei, nel suo eccellente commento sulla cassa militare scoperta a Cremona (NS. 1887 p. 209-221), ha cercato di illustrar meglio anche questo ramo dell'amministrazione militare, ed è venuto al seguente risultato. I *fisci curatores* si trovano due volte (C. VI 202. 3661), senza determinazione del loro corpo, e dove appartengono alle coorti, appariscono per lo più presso le particolari centurie di quelle. D'altra parte, fra gli *arcarii* almeno uno (b) si riferisce ad una coorte (*cohors II Tungrorum*), ed un solo esempio (a) fa certa menzione di un *arcarius legionis.* Gli altri (c d) sono troppo oscuri, per trarne conclusioni alquanto probabili. Da queste circostanze egli vuol supporre, che ogni corpo militare avesse come una cassa generale, chiamata *arca,* col suo *arcarius,* così anche diverse cassette speciali delle sue sezioni, siano centuriae o turme ecc., chiamate queste *fisci,* coi loro *fisci curatores.* Poscia si spiega anche consenziente col Cauer, che gli *arcarii* e, come pare a lui, anche i *fisci curatores* non siano da intendersi come gradi militari (*principales*), ma con più ragione come posti di confidenza. L'officiale superiore sarebbe, secondo lui, l' *arcarius,* che, almeno nelle lapidi *b-d,* non sembra esser stato di classe servile.

Tutte queste casse e cassette erano destinate a contener lo stipendio dei soldati, che lo ricevevano da tre a tre mesi. Anche le somme pel mantenimento del corpo vi saranno state conservate.

Poche parole son da aggiungere sul così detto *optio arcarii*, il quale si trova, secondo il Kellermann (Vigil. p. 5. 19a) in un latercolo delle coorti dei vigili (ivi p. 5 = C. VI 1057, col. I, 22), dell'a. 205. Però deve esser almeno dubbio, se quella abbreviazione *OPA* (così si chiama un *T. Silicius Ianuarius*) sia da sciogliere in questo modo; un secondo esempio, che si credeva di trovare nell'iscrizione Beneventana relativa a *C. Lucretius Sabinus* (C. IX 1617), oggi non deve più esser messo a raffronto, perchè una nuova collazione della lapide ha verificato la prima falsa lezione di *optio arcari* in *optio carcaris*. Sopratutto non mi sembra possibile, che l'officio dell'*arcarius* convenga col grado di un *optio*, e perciò mi pare molto più probabile di leggere *op*(*tio*) *a*(*ctorum*), cf. *optio ab act*(*is*) C. IX 1617 e Cauer, EE. 4 p. 450. Finalmente devo rifiutare l'opinione del Marquardt (Staatsverw. 2² p. 551), che crede il dispensatore subordinato all'arcario, benchè, come pare almeno a noi, l'unica lapide che viene qui in proposito, C. VIII 3289 (v. sopra *a*), sia di un tale aspetto, che piuttosto ne possiamo concludere il contrario.

F. FUCHS.

ARCA (ab.) — C. IX 1248: [*S*]*aturninus, Marcelli* [*ab*] *ark*(*a*). Officio affatto simile a quello dell'*arcarius*, anche se si riflette che questo Saturnino, come gli *arcarii* dei privati (v.), era anch'esso un servo.

ARCA. — Ebbero questo nome le seguenti città:

1) Nella Cappadocia, a XXVI (XXVIII?) m. p. da Melitene e XXII (XXIV?) da Dandoxena (Itin. Ant. p. 178. 211. 215. Hierocl. p. 703, 8. Not. 1, 244; 3, 181; 8, 295; 9, 204. Socr. hist. eccl. 3, 21. Iustin. Nov. 31. KAA. IV Dn).

2) Nella Baetica, a mezzogiorno del fiume Baetis, oggi *Arcos de la Frontera* sul Guandalete. Il *curator coloniae Arcensium*, che secondo l'Hübner (C. II p. 747) si riferirebbe ad *Arca Caesarea* nella Phoenicia, appartiene forse a questa città della Spagna (cf. Hübner C. II p. 185. Smith, Dict. 1 p. 193).

3) Nell'Arabia, antico nome di Petra (Ioseph. ant. Iud. 4, 4, 7).

4) In Italia, fra Arpinum e Fabrateria, nel medesimo luogo ove fu l'*Arcanum* di Quinto Cicerone, alcune iscrizioni (C. X p. 555) mostrano che probabilmente c'era già allora, certo vi fu nei tempi posteriori, una specie di *pagus* col nome di *Arca* (?).

5) Città nella Phoenicia v. **Caesaraea**.

ARCADIUS (Flavius Caesar Imperator) nacque verso il 377 da Teodosio I e da Aelia Flaccilla. In genere si fa risalire da alcuni al suo regno la diffinitiva divisione dell'Impero; ma in verità, soltanto l'amministrazione, e non l'Impero stesso venne tra Arcadio ed Onorio divisa (Oros. 7, 36. Wietersheim, Völkerwanderung. 2² p. 110). Teodosio appunto prima di morire (395 d. Cr.) ne fece la spartizione, assegnando ad Onorio il governo dell'Occidente e dell'Africa, e quello di Oriente ad Arcadio (Zosim. 4, 59). Tuttavia, secondo diceva Stilicone (Zosim. 5, 4), gli raccomandò di aver cura dell'uno e dell'altro principe nello stesso modo; e di qui anzi nacquero tanti di que' mali, che in questo periodo travagliarono l'Impero, dando esca a gelosie e rivalità, le quali non facevano che indebolire la compagine già così salda dell'Impero romano e dar adito a' barbari, che d'ogni parte lo premevano e stringevano, di affrettarne la dissoluzione.

Arcadio era nato debole di animo e di corpo, niuna avendo delle qualità, che aveano portato così alto il suo grande genitore (Cedr. 1 p. 574). Lo stesso Teodosio, conscio dell'ignavia del suo figliuolo, dispose che non più a' sovrani, ma ai generali incombesse andare in guerra (Joann. Laur. Lyd. 2, 11; 3, 41).

Negli ultimi anni della vita di Teodosio, l'Impero ebbe a patire pericoli gravi per la ribelniuna di Eugenio ed Arbogasto; ma, con la battaglia di Aquileia, Teodosio pose un termine alla guerra civile, e, quando poco dopo morì, nessun pericolo imminente minacciava da vicino la sicurezza dell'Impero. In tale stato l'ebbero Arcadio ed Onorio; ma la nota debolezza de' capi, il dissenso, gl'intrighi di corte, fomentarono mali e pericoli in gran copia.

Arcadio, nel 383 d. Cr. era stato dal padre fatto Augusto ed associato, di nome almeno, nel l'Impero (Chron. Pasch. p. 562). Partendo per combattere Eugenio, Teodosio avea lasciato Arcadio in Costantinopoli affidato alle cure di Rufino, un Gallo di Elasa (Claud. Ruf. 1 p. 137), stato già *magister officiorum* dal 390 al 392, quando divenne console e poi prefetto dell'Oriente, ed indi, nel 394, prefetto del pretorio in Oriente. Costui, geloso dell'autorità che Stilicone avea acquistata e veniva sempre più acquistando, specialmente dopo aver maritata la figliuola ad Onorio, cercò d'imitarne anche in questo l'esempio e distruggerne in cambio la potenza; e questa sua rivalità fu causa di mali non pochi.

A differenza di Teodosio, che si era guadagnati i Goti e cercava di evitare ogni motivo di sollevazione, Rufino, rifiutando loro i consueti

sussidii (Jordan. c. 29), fece sì che, sotto la condotta di Alarico, si presentassero in attitudine di nemici innanzi Costantinopoli (Claud. Ruf. 2 p. 21-100). Stilicone, che avea ancora il comando de' due eserciti, veniva ad esser messo così nella necessità di accorrere; ma Rufino, per non dare occasione a Stilicone di comparire con le sue truppe sotto le mura di Costantinopoli, o per proposito di tradimento, indusse i Goti a levare di là le tende per riversarsi, come vogliono alcuni, sull'Illiria, tenuta da Stilicone, o piuttosto, come accadde poi, per discendere a predare la Grecia. Anzi, secondo Zosimo (5, 5) vuole, scelse a bella posta, per guerreggiare ivi, Antioco e Geronzio, che, facendo le viste di tener testa ad Alarico, in realtà gli agevolassero la discesa in Grecia. Stilicone, dopo aver varcato il Reno ed essersi assicurato de' Germani, si avviò verso la penisola greca (Claud. Ruf. 2 p. 101-123), ma raggiunto Alarico presso al Pindo, dove lo avea ridotto a mal punto, pervenne un ordine di Arcadio, che richiamava le sue schiere (Claud. l. c. c. 169-70; 195-200). Stilicone obbedì e si ritirò a Nicopoli; ma, passato Alarico nel Peloponneso, vi approdò anch'egli e strettolo sulle balze di Pholoe, a' confini dell'Arcadia e dell'Elide, lo avea proprio ridotto agli estremi (Claud. De IV cons. Hon. v. 478-88). Senonchè i disordini, cui l'esercito di Stilicone si abbandonò, secondo alcuni, secondo altri il desiderio di rendersi indispensabile, permisero anche questa volta ad Alarico di sfuggire; e, venuto a patti con Arcadio, n'ebbe il comando dell'Epiro (Claud. De bel. get. 518-19), mentre Stilicone tornò in Italia (Zos. 5, 7).

Di qui intanto nacque l'ultima rovina di Rufino, perchè le truppe d'Oriente rimandate da Stilicone, in seguito all'ordine di Arcadio, a Costantinopoli sotto la condotta di Gaina, ordirono una cospirazione contro di lui; e, quando appunto Rufino insieme all' imperatore in gran pompa era uscito incontro alle truppe fuori della città, fu da esse fatto a pezzi.

Con la morte di Rufino, Arcadio perdè un padrone, ma non per questo si sottrasse al giogo: non fece che passare da una servitù ad un'altra, a quella di Eutropio. Costui, nato in Oriente ed eunuco (Claud. Eutrop. 1, 44), vissuto sempre nell'abbiezione del suo stato e della servitù, venduto o donato da uno ad un altro, finalmente fatto libero (Claud. Eutrop. 1, 131), s'introdusse nella corte imperiale sotto la protezione della moglie di Abundanzio (Claud. Eutrop. 1, 154), finchè nel 395 divenne uno degli eunuchi del Palazzo, *praepositus sacri cubiculi* (Cod. Theod. 9, 40, 17) e si adoperò molto a frustrare i disegni di Rufino, tendenti a dare in moglie ad Arcadio la sua figliuola, riuscendo invece a fargli sposare Eudossia, figlia di Bautone (Zos. 5, 3), e raffermando con ciò meglio la sua autorità ed il suo potere. Ed Eutropio, divenuto successore di Rufino, fu anche peggiore di lui. Tirannicamente bandiva e condannava fino i personaggi più rispettabili dell'Impero. Del pari assunse Eutropio, anch'egli le rivalità di Rufino contro Stilicone (Zos. 5, 11) e per creare a costui nuovi imbarazzi, cercò di suscitare torbidi nell'Impero occidentale. L'Africa, che ne faceva parte, era governata da Gildone, *comes et magister utriusque militiae per Africam* (Cod. Theod. 9, 7, 9), il quale, benchè parente di Teodosio per avere sposata sua figlia Silvina a Nebridio nipote della moglie di lui (Hier. Ep. Pall. drol. p. 90); pure nel 394 non gli dette alcun aiuto contro i suoi avversarii, mantenendosi invece in attesa dell'esito della lotta (Claud. De bel. Gild. 246-52). Eutropio lo incitò alla ribellione, e Gildone incoraggiato levò apertamente l'insegna della rivolta; e poichè avea in cura la provvista del grano (Claud. Eutrop. 1, 401), pose in gravissimi imbarazzi il governo di Onorio. Stilicone gli fece decretare la guerra dal senato, e da Simmaco fece scrivere ad Arcadio per aver aiuto; ma non se n'ebbe nessuno. Stilicone mandò in Africa per combattere Gildone un fratello di lui, Mascezil, il quale, comunque fosse colà approdato solo con poche truppe, favorito più che altro dalla fortuna, potè aver facile vittoria di Gildone (Oros. 7, 36.; Claud. De bel. Gild. Eutrop. 1). Gildone fuggitivo, preso nel porto di Tabraca, si uccise; i suoi beni furono confiscati ed il suo patrimonio sottoposto ad una speciale amministrazione affidata ad un *comes patrimonii Gildonis* (Not. dign. Occ. c. 12). A quale uso speciale fossero destinate le rendite di quel patrimonio, gli scrittori non ci dicono; ma da un'epigrafe di Carsioli (C. IX 4051) si rileva che furono impiegate stabilmente per rifazione di condutture ed opere di bonificazione, per cui già innanzi era stata costituita una cassa speciale.

Eutropio intanto era giunto all'apice della sua potenza e proprio nell'anno 399, dopo la caduta di Gildone, fu console; ma in quest'anno stesso ebbe luogo la sua precipitosa rovina. Gaina, autore principale della sua fortuna, era per più rispetti scontento e fors'anche invido di lui, ed inoltre l'esempio del felice successo di Alarico stimolava gl'istinti ribelli de' capi Goti (Zos. 5, 14-17). Così Tribigildo, capo di un corpo di cavalleria di stanza nella Frigia, segretamente d'accordo con Gaina, si ribellò, spargendo il terrore in tutta l'Asia minore. A combatterlo furono adibiti due eserciti; uno comandato dallo

stesso Gaina, che dovea difendere il passo dell'Ellesponto; l'altro da un tal Leone, generale quant'altri mai inabile, che dovea combattere in Asia. Più tardi, lo stesso Gaina, mostrandosi sdegnato dell'inerzia di Leone, passò in Asia, ma piuttosto per favorire che per combattere Tribigildo. Il quale, messa a sacco la Pisidia ed inoltratosi nella Panfilia, fu ad un punto di esser perduto per opera di un veterano, Valente, il quale con uomini raccogliticci, profittando della natura e della conoscenza de' luoghi, lo avrebbe schiacciato, se Tribigildo con un piccolo drappello non si fosse aperta una via, corrompendo uno di quelli, che erano stati messi a guardia dell'uscita. Stretto un'altra volta tra il Germedone ed il Mela, e riescito per tradimento di Gaina vincitore di Leone, fece mostra di voler concedere la pace, chiedendo a mezzo di Gaina la consegna di Eutropio suo nemico; e l'ottenne, perchè Eutropio avendo offesa Eudossia, era finalmente caduto in disgrazia dell'imperatore (Zos. 5, 18). Ciò pertanto non appagò, se non in apparenza, Gaina, il quale costrinse Arcadio a venir con lui a patti più umilianti e vergognosi, e rientrò in Costantinopoli con promessa di essere decorato degli ornamenti consolari e ritenere il comando della fanteria e della cavalleria, che gli dava autorità su tutte le truppe. E quivi meditava e tramava per la diffinitiva ruina d'Arcadio. Se nonchè una rivoluzione di popolo menò strage de' Goti, che si trovavano in Costantinopoli, e ne precluse l'adito a Gaina, che si era accampato fuori con altra parte de' Goti. Costretto così Gaina a scoprirsi, ruppe in aperta guerra contro Arcadio, e sconfitto da Fravitta, eletto generale dal senato, passò il Danubio per rifugiarsi nelle antiche sedi de' Goti; ma vinto ed ucciso da Ulde, capo degli Unni, la testa mozza ne venne mandata ad Arcadio.

Mentre così terminavano gli assalti alla parte orientale dell'Impero, Alarico, che avea fisso l'occhio su Roma, si volgeva alla parte occidentale (Jord. c. 29). Assediata insieme con Radagaiso Aquileia e non avendo potuto prenderla, ripassò le Alpi per ritornare più forte. Ritentò appresso la prova, ma dopo la battaglia di Pollenza (403 d. Cr.) ed alcuni infelici scontri sulle Alpi, dovè ancora ritirarsi (Claud. De bel. get.). Incitato intanto dall'esempio di Alarico, vi tornò Radagaiso (405 d. Cr.) alla testa di un numerosissimo esercito; ma fu completamente sconfitto a Fiesole ed in onore di Onorio, Arcadio e Teodosio venne eretto in Roma un grande arco trionfale (C. VI 1196).

Queste invasioni e l'attitudine minacciosa di altri barbari aveano impedito ancora a Stilicone di recare ad effetto il disegno di togliere l'Illirico all'Impero orientale, per cui avea avviato anche pratiche con Alarico. Era questo il costante disegno di Stilicone e solo ne lo trattennero la rivolta della Gallia ed altri torbidi dell'Impero e le opposizioni, che incontrava a Roma, specie nella moglie Sereina, la quale non avrebbe voluto veder turbate a tal punto le relazioni tra i due fratelli e le due parti dell'Impero. Alarico allora, stanco di attendere, tornò in Italia, e solo un donativo di quattromila libbre d'oro, impetratogli dallo stesso Stilicone, lo trattenne dal marciare in Roma. Mentre intanto duravano queste trattative tra Alarico e Stilicone, Arcadio morì (408 d. Cr.) e lo stesso Stilicone poco dopo venne ucciso, poichè era sorto sospetto che egli tramasse per togliere ad Onorio, a benefizio di suo figlio Eucherio, il potere e la vita.

Arcadio morì in età di trentun anno, dopo averne avuto poco più che tredici di regno, ed ebbe cinque figli: Pulcheria, Arcadia, Marina, Flacilla e Teodosio, che gli successe nell'Impero.

Arcadio fu l'ultimo degl'imperatori romani, ch'ebbe il titolo di *divus* ed il solo degl'imperatori d'Oriente, cui sia toccata l'apoteosi. È per altro a notarsi che il titolo di *divus* non gli si trova attribuito che in una epigrafe ravennate (C. XI 276) posta per cura del ramo occidentale della stirpe di Teodosio.

Il regno di Arcadio non si distingue per nulla di notevole e di grande in nessun ramo dell'umana attività: esso anzi designò la diffinitiva decadenza della potenza e dell'Impero romano.

Il tempo d'Arcadio era un'epoca di massimi dissensi e controversie religiose, e molte delle leggi da lui emanate si riferiscono a queste. Volendo il trionfo assoluto della fede ortodossa, egli dovette combattere da un lato il paganesimo (Cod. Theod. 7, 6; 10, 13) dall'altro le molte eresie che pullulavano e specialmente quella degli Eunomiani (Cod. Theod. 16, 5, 25, 28, 32 etc). Per contrario verso i Giudei si mostrò mite e benevolo (Cod. Theod. 16, 8, 10, 12 etc.). Altre delle sue leggi regolano questioni di rito giudiziario (11, 30, 58, 59 etc.), l'esazione de' tributi che cercò rendere meno vessatoria (Claud. de IV Cons. Honor. v. 496; Cod. Theod. 11, 7, 1 et passim), ed altre questioni di amministrazione o di dritto privato. Abolì pure i ludi gladiatorii (Niceph. Call. 13, 1).

E nemmeno a molte od importanti opere pubbliche Arcadio raccomandò il suo nome; poichè ebbe piuttosto cura di prescrivere la buona manutenzione di quanto era già fatto, delegando a tale scopo cespiti diversi (Cod. Theod. 5, 13, 35; 15, 1, 32). Le opere sue più notevoli sono una città

da lui fondata in Tracia, che dal suo nome chiamò Arcadiopoli (Zos. 13, 20), una chiesa di s. Giovanni in Costantinopoli, che da lui fu anche chiamata Arcadiana (Codin. De aedif. Constant. p. 79), entrambe oppartenenti all'anno 399 d. Cr., ed una colonna sul genere di quella Traiana (Teoph. p. 60-68), che peraltro da alcuni viene attribuita al tempo di Teodosio il giovane. — Si trova pure il nome di Arcadio su titoli delle vie dell'Achaia (C. III 572-573), dell'Asia (C. III 7207), della Troade (C. III 7182) ed anche su vie della parte occidentale dell'Impero presso *Laus Pompeia* in Lombardia (C. V 8058), sulla via Appia (Calatia ad Novas C. IX 5982, Capua Beneventum IX 5985. 5991-2), sulla via Traiana (Beneventum-Brundusium C. IX 6001-2. 6007), sulla via Herculia (C. IX 6063) e presso Canusium (C. IX 6014), Tarracina (C. X 6840) e Signia (C. X 6888); ma in questi titoli della parte occidentale dell'Impero semplicemente come intestazione. Questa consuetudine d'inserire i nomi di tutti gli Augusti regnanti sulle opere pubbliche, in qualsiasi parte dell'Impero fossero collocate, fa sì che troviamo il nome di Arcadio anche su monumenti che in realtà appartengono esclusivamente all'Impero di Occidente. Difatti troviamo il suo nome sulla restituzione del teatro di Pompeo (C. VI 1191), sotto la statua fatta elevare a Claudiano (C. VI 1710), nell'iscrizione di una basilica di Cirta in Numidia (C. VIII 7017), di un mulino costrutto da Maecius Constans (C. VIII 8480), della ricostruita basilica Alessandrina in Pozzuoli (C. X 1692-4).

Portano anche il nome di Arcadio le due iscrizioni seguenti: una posta dopo la vittoria riportata su Gildone (a. 398 d. Cr.) e l'altra che facea parte dell'arco di trionfo elevato in Roma dopo la disfatta di Radagaiso:

C. VI 1187: *Imperatoribus invictissimis felicissimisque d(ominis) n(ostris) Arcadio et Honorio fratribus, Senatus Populusque Romanus vindicata rebellione et Africae restitutione laetus.*

C. VI 1196: *Imppp. clementissimis, felicissimis, toto orbe victoribus d(ominis) n(ostris) Arcadio, Honorio, Theodosio, Aug(ustis), ad perenne indicium triumphorum quod Getarum nationem in omne aevum doc[u]ere exti[ngui[, arcum simulacris eorum tropaeisq(ue) decoratum S(enatus) P(opulus)q(ue) R(omanus) totius operis splendore....*

Ed a quest'ultima epigrafe fa riscontro l'altra, apposta al monumento eretto in onore delle schiere, che avevano combattuto contro i Goti sotto gli ordini di Stilicone, il cui nome venne cancellato poi che, dopo la sua morte, ebbe luogo la *damnatio memoriae* di lui:

NS. 1880 p. 53: *Fidei virtutique devotissimorum militum dominorum nostrorum Arcadi Honori et Theodosi perennium Augustorum, post confectum Gothicum bellum, felicitate aeterni principis domini nostri Honorii, consiliis et fortitudine inlustris viri comitis et . . . . S(enatus) P(opulus)q(ue) R(omanus) curante Pisidio Romulo v(iro) c(larissimo praef(ecto) urbi vice sacra iterum indicante.*

Finalmente, anche quando in occasione dell'invasione di Alarico, che poi terminò con la battaglia di Pollenza (403 d. Cr.), furono rifatte le mura di Roma, sulle tre porte, la Portuense, la Tiburtina e la Praenestina, fu eretta con la statua di Onorio, quella di Arcadio e di suo figlio Teodosio, e nelle lapidi ivi apposte fu parimenti inscritto il suo nome:

C. VI 1188-90: *S(enatus) p(opulu)q(ue) R(omanus) Imp(eratoribus) Caes(aribus) d(ominis) n(ostris) invictissimis principibus Arcadio et Honorio victoribus ac triumfatoribus semper Aug(ustis) ob instauratos urbi aeternae muros portas ac turres, egestis inmensis ruderibus ex suggestione v(iri) c(larissimi) et inlustris [comi]tis et magistr(i) utriusq(ue) militiae Stilichonis, ad perpetuitatem nominis eorum simulacra constituit. Curante Fl(avio) Macrobio Longiniano v. c. praef(ecto) urbis d. n. m. q. eorum.*

Magistrature e titoli.

Augustus Imperator nel 383 (Chronic. Pasch. p. 562).

Consul nel 385 con Bautone.

Consul II nel 392 con Rufino.

Consul III nel 394 con Onorio.

Consul IV nel 396 con Onorio.

Consul V nel 402 con Onorio.

Consul VI nel 406 con Probo.

D(ominus) n(oster) victoriosissimus semper Augustus (con Graziano, Valentiniano e Teodosio) 383 EE. 5, 173.

Toto orbe vincens (con Teodosio, Valentiniano e Massimo) 383-8 C. VIII 27.

Pius, felix, victor, triumfator semper Augustus (con Valentiniano e Teodosio) 383-92 C. III 7080.

Dominus noster invictissimus et venerabilis ac perpetuus Augustus, toto orbe victor (con Teodosio) 384-9 C. III 19 = 6587.

Invictissimus princeps (con Valentiniano e Teodosio) 384-92 C. VI 10153.

Invictissimus princeps (con Valentiniano e Teodosio) 388/92. EE. 5, 1131.

Invictissimus princeps (con Onorio) 393 C. X 1693.

Imperator invictissimus felicissimusque (con Onorio) 398 per la vittoria riportata su Gildone C. VI 1187.

Inclytus semper Augustus, administrans d(ivino) m(andatu) con Onorio 400/401 C.V III 969.

Invictissimus princeps, victor et triumfator (con Onorio) 403 C.VI 1188-90.

Imperator clementissimus, felicissimus, toto orbe victor (con Onorio e Teodosio II) 405 per la vittoria riportata su Radagaiso C. VI 1196.

Dominus noster perennis augustus (con Onorio) dopo il 405. EE. 4, 89. NS. 1880 p. 53.

D(ominus) n(oster), pius, felix semper Augustus C. III 413.

Invictus perfectus augustus (con Onorio) C. VI 1191.

Pius, felix, victor ac triumfator semper Augustus C. VI 1192.

Felicissimus ac doctissimus imperator C. VI 1710 (con Onorio).

Extinctor tyrannorum ac publicae securitatis auctor Dominus noster Arcadius, perpetuus ac felix semper Augustus C. VI 3791^b.

Beatus [dominus noster] aeternus princeps (con Valentiniano e Teodosio) C. VIII 8480.

Triumfat(or) gent. barb. Eckhel, D. N. 8, 169.

Dominus noster, pius, felix Eckhel, D. N. 8, 168.

Constantini filius (con Valentiniano e Teodosio) C. X 6935.

Bono reipublicae natus (con Teodosio ed Onorio) C. X 6840. 6888. 6919. 6935.

Bono reipublicae natus (con Valentiniano e Teodosio) C. X 6936. XII 5503.

Bono reipublicae genitus (con Valentiniano e Teodosio) C. XII 5675.

Αὐτοκράτωρ [τ]ροπέουχος δεσπότης ἡμ[ῶ]ν αἰώνιος Αὔγουστος CIG. 4350.

Δεσπότης τῆς [οἰκο]υμέ[ν]ης CIG. 1086.

Αὐτοκράτωρ γέουχος. FL. II 38.

Δεσπότης τῆς οἰκουμέ[νης] αἠττητος Αὔγουστος, Mittheil. d. d. archäol. Inst. 1881 p. 312.

E cronologicamente si ha:

383 d. Cr. *Imperator Caesar Augustus* Chron. Pasch. p. 562.

385. *Consul.* C. XIV 2934.

392. *Consul.* Cod. Theod. 12, 5, 21. CIG. 9867.

394. *Consul.* C. VI 1793.

396. *Consul.* Cod. Theod 6, 30, 14.

482. *Consul.* Cod. Theod. 14, 17, 14.

406. *Consul.* Cod. Theod. 7, 18, 15.

Famiglia.

1) **Theodosius**, suo padre (v. **Theodosius I**).

2) **Aelia Flaccilla** sua madre (v. **Theodosius I**).

3) **Honorius** suo fratello (v. **Honorius**).

4) **Galla Placidia** sua sorella (v. **Constantius**).

5) **Aelia Eudossia**, figliuola di Bautone e fatta sposare ad Arcadio sopratutto per opera di Eutropio (Chron. Pasch. 565), esercitò un'azione preponderante sul governo e sulla corte, specialmente dopo la caduta di Eutropio. Essa è rimasta celebre sopratutto per le persecuzioni contro Giovanni Crisostomo, le quali ebbero origine nella diversità d'indole, di carattere e di vita tra il vescovo e l'imperatrice, ed infierirono poi per avere Giovanni vietato, od almeno fortemente biasimato le feste clamorose che si facevano intorno ad una statua argentea di Eudossia, con disturbo delle funzioni religiose celebrate nella vicina chiesa di S. Sofia (Marcell. Chron. ad a. 403; Prosp. Chron. ad a. 403). Di questa statua è conservata la sola iscrizione dell'anno 403. C. III 736:

(in destro latere). *D(ominae) n(ostrae) Ael(iae) Eudoxiae semper Augustae v. c. Simplicius praef(ectus) urbi dedicavit.*

(in sinistro latere):

[Κίο]να πορφυρέην καὶ ἀργυρέην βασίλειαν δέρκεο, ἔνθα πόληι θέμιστεύουσι ἄνακτες. οὔνομα δ', εἰ ποθέεις, Εὐδόξια. τίς δ' ἀνέθηκεν; Σιμπλίκιος, μεγάλων ὑπάτων γόνος, ἐσθλὸς ὕπαρχος.

Poco dopo questi fatti, al 6 ottobre Eudossia morì, e fu sepolta nella chiesa dei S. S. Apostoli. Essa avea legato il suo nome alla città di Selimbria, in suo onore chiamata Eudossiopoli, ad alcune terme di Costantinopoli ed alla basilica di Gaza, da lei chiamata Eudossiana.

Da lei ebbe cinque figli:

6) *Flaccilla* Chron. a. 397.

7) *Arcadia* Chron. a 444, in cui morì. Cf. Soz. hist. eccl. 9, 1. 3.

8) *Theodosius* (v. **Theodosius**).

9) *Marina* Chron. a. 403.

10) *Pulcheria* (v. **Marcianus**).

E. CICCOTTI.

ARCANUS (Iupiter). — Questo predicato di Giove non ricorre che in tre iscrizioni, tutte di Praeneste: C. XIV 2937: *L. Statio L. f. Stellat(ina) Prospero Iuliano ...... amatores regionis macelli cultores Iovis arkani;* — 2972; *P. Acilio P. f. Men(enia) Paullo .... cultores Iovis arkani regio macelli* etc. In un'altra, metrica, lo stesso Giove è posto in relazione con la Fortuna Primigenia e con Apollo (C. XIV 2852 lin. 16): *Fortunae simulacra colens et Apollinis aras Arcanumq(ue) Iovem, quorum consentit in illo Maiestas, longae promittens tempore vitae* etc.). Questa relazione e soprattutto quella con la Fortuna, concepita come madre di Iuno e Iupiter (Puer) e celebre pei suoi oracoli

(Cic. de div. 2, 41, 85 cf. 1, 18, 34. Plin. nat. hist. 33, 61 etc.), dà ragione sufficiente del predicato. Cf. Preller, röm. Mythol. 2³ p. 190 seg.

ARCERIUS (Mercurius). — Così in una lapide di Brigantium, nella Raetia, C. III 5768: *In h(onorem) d(omus) d(ivinae) deo Mercurio Arcecio ex voto* etc.

ARCARIUS. — v. **Arca.**

ARCENSIS (Bona Dea). — Iscrizione proveniente dal territorio d'Alba Fucens NS. 1885 p. 484: *Bonae Deae arcensi triumphal(i) Valeria Amaryillis v. s. l. m.* Predicato affatto nuovo così per altra, come per questa divinità.

ARCHELAIS (*Aksexai*). — Città della Cappadocia nella regione di Garsauria o Garsauritis, non lungi dall'Halys (Itin. Anton. p. 144. Hieros. p. 576. Ravenn. 2, 16. 17. Solin. 45, 5. KAA. IV Di), forse la Garsaura di Strabone (14, 2, 29 p. 663 cf. 12, 2, 6 p. 537; 12, 6, 1 p. 568. Ptol. 5, 6), da Claudio elevata a colonia (Plin. nat. hist. 6, 3). Scorrettamente *Arcela* è ricordata in un laterculo di pretoriani (EE. 4, 886 BI. 28 = C. VI 2385, 1, a, 12); *prov* si legge in un frammento d'iscrizione locale (C. III 6774).

Archelais è il nome anche di un luogo nella Palaestina, non lungi da Phasaelis e Jericho (Joseph. ant. 17, 13; 18, 3. Plin. nat. hist. 13, 44. Tab. Peuting. 10, 1. — KAA. III Fm.), e un altro nella Bithynia, presso il quale fu ucciso l'imperatore Opelius Macrinus (Oros. 7, 18).

ARCHIATER. — C. V 87 (Pola). 8741 (Concordia). — VI 9562. 9563. 9564. 9565 (Roma). — IX 1655 (Beneventum). — X 1381 (Nola). 2858 (Puteoli). — O. 4017 (Pisaurum). — NS. 1884 p. 308 (Roma). — Ἀρχίατρος C. IX 6213 (Venusia) cf. CIG. 1227 (Hermione). 1407 (Sparta). 2482 (Anaphe, isola presso Thera). 2847 (Aphrodisias). 3643 (Lampsotus). — Perrot, Expl. de la Galat. p. 48, 27 (Bithynium). — Conze, Reise auf der Insel Lesbos, tav. XVII, 1 (Hiera). — FL. 161 (Ephesus). 314 (Euromos). 568 (Alabanda). — Wagener, Inscr. grecques en Asie Mineure p. 20 (Coloe). — BI. 1854 p. XXXIV (Troezene). Sulla condizione in generale degli archiatri e in quali rapporti siano stati coi *medici* così in Roma, come nei municipii nel tempo dell'Impero v. **Medicus.**

ARCHIBUCOLUS. — Sacerdote di Bacco, specialmente nella identificazione del medesimo con Liber Pater, noto per tre lapidi urbane: C. VI 504: *Dis magnis Ulpius Egnatius Faventinus v(ir) c(larissimus) augur pub(licus) p(opuli) R(omani) Q(uiritium), pater et hieroceryx d(ei) S(olis) i(nvicti) M(ithrae), archibucolus dei Liberi* etc.; — 510: *Dis magnis Matri deum et Attidi Sextilius Agesilaus Aedesius v(ir) c(larissimus) causarum non ignobilis Africani tribunalis orator et in consistorio principum . . . . pater patrum dei Solis invicti Mithrae hierofonta Hecatar(um), dei Liberi archibucolus* etc. — 1675 (cf. NS. 1884 p. 222): *Alfenio Ceionio Iuliano Kamenio v(iro) c(larissimo) q(uaestori) k(andidato), praetori triumf(ali), VII viro epulonum, mag(istro), p(atri) s(a)c(rorum) summi invicti Mitrai, ierofante Aecate, arc(hi)b(ucolo) dei Lib(eri), XV viro s(acris) f(aciundis) tauroboliato d(eum) M(atris), pontifici maiori* etc.

ARCHIDENDROPHORUS. — C. III 763 v. **Dendrophorus.**

ARCHIEREUS (synhodi). — In questo significato, cioè come sacerdote di corporazioni composte di attori scenici e di atleti, sorte specialmente nell'Impero, si ha in tre iscrizioni (in una frammentata di Puteoli C. X 1602 non è chiaro se si tratti di questo o altro sacerdote): C. VI 10117: *L. Aurelio Apolausto Memphio Aug(ustorum) lib(erto) hieronicae coronato et ton diapanton, Apollinis sacerdoti soli vittato archieri synodi* etc. — XII 3183 (Nemausus): *L. Sammio L. fil(io) Vol(tinia) Ae[m]i[li]ano eq(uum) publ(icum) h[aben]ti allec(to) in V de[cu]r(ias), Luperco, flam(ini) provinciae Narbonensis . . . . . L. Sammius Maternus alumnus L. Sammi Eutyci archiereus synhodi.* — XIV 2977 (Praeneste): *M. Aurelio Aug(ustorum) lib(erto) Agilio Septentrioni, pantomimo sui temporis primo, hieronicae solo in urbe coronato diaponton . . . . parasita Apollinis, archieri synhodi, (se)vir(o) Au[g(ustali)]* etc. Lo stesso in altra lapide (2113) è detto *sacerdos synhodi.* Cf. Friedländer, Sittengesch. 2² p. 334. 358. — Sull'*archiereus* così della provincia dell'Asia, come di città asiatiche v. **Asia.**

ARCHIGALLUS. — Sommo sacerdote della Mater deum magna Idaea (Serv. ad Aen. 9, 116 cf. Plin. nat. hist. 35, 70. Frag. Vatic. § 148), il cui culto fu introdotto dalla Galatia in Roma nel 550 u. c. e nel cui onore era celebrata la festa dei (v.) **Megalesia.** Ricordato dagli scrittori specialmente per la cerimonia da lui compiuta al 24 di marzo, in cui ferendosi il braccio ne facea spruzzare il sangue (Tertull. apol. 25 cf. Treb. Poll. vita Divi Claudii 4. Min. Felix vita Octavi 24, 4. Apul. noct. 8, 27. Martial. 11, 84, 3. Stat. Theb. 10, 170 etc.), donde il nome di *dies sanguinis* dato a quel giorno, esso ricorre più volte nelle lapidi, da cui si vede come in genere a tale dignità non solessero essere scelti che cittadini Romani di condizione ingenua o anche libertina, e che l'istituzione fosse abbastanza diffusa in Italia e fuori. C. III 2920ᵃ (nella

Dalmazia): *L. Barbunteio Demetrio archig(allo) Salonitano qui annis XVII usq(ue) ad ann(os) LXXV integr(e) sacra confecit Barbunteia Thallusa Clistera? patrono* etc. — V 488 (Capodistria): *L. Publicius Syntropus archigallus v(ivus) f(ecit) sibi* etc. — VI 2183 (Roma): *C. Camerius Crescens archigallus Matris deum Magnae Idaeae et Attis populi Romani vivus sibi fecit* etc. — VIII 8203 cf. EE. 5, 914 (Mileu, nella Numidia): *M(atri) d(eum) M(agnae) I(daeae) sanctae sacrum factum pro salute [im]p(eratoris) Caes(aris) M. Aureli Se[veri Alexandri] . . . . . Qu[inti] Claudii Basilicus . . . et Mnesius criobo[li]um fecerunt et ipsi susc[e]perunt per C. Aemilium Saturninum sacerdotem ex vaticinatione archigall[i]* etc. — X 3810 (Capua): *Virianus Amplia[t]us archigallus M(atris) d(eum).* — XIV 34 cf. 35 (Ostia): ... *Q. Caecilius Fuscus archigallus coloniae Ostensis* (sic) *imaginem Matris deum argenteam p(oni) i(ussit) cum signo Nemesem kannophris* (sic) *Ostiensibus d(onum) d(edit)*; 385 (ivi): *M. Modius Maxximus* (sic) *archigallus coloniae Ostiensis* cf. Fragm. Vatic. § 148 riguardo all'arch. di Portus. — EE. 3, 2 (Emerita, nell'Hispania): *M(atri) d(eum) s(acrum) Val(eria) Avita aram tauriboli sui natalici redditi d(onum) d(at) sacerdote Docuirico Valeriano, arc[h]igallo Publicio M[y]stico.* — O. 2321 (Tournay): *D(is) m(anibus) monumentum instituit sibi vivus Ulpiusius? archigallus.* — SR. p. 354 = OH. 6031 (Lugudunum): *Numini Aug(usti) totiusque domus divinae et situ c(oloniae) C(opiae) C(laudiae) Aug(ustae) Lugud(uni) taurіbolium fecerunt dendrophori Luguduni..... ex vaticinationes Pusoni Iuliani archigalli* etc.; BL. p. 28 (ivi): *[Matri deum Magnae Idaeae pro salute] . . . . taurobolium fecit Q. Aquius Antonianus pontif(ex) perpetuus ex vaticinatione Pusoni Iuliani archigalli* etc. Cf. **Mater Magna**.

ARCHIGYBERNES. — C. X 3349 (Puteoli): *Aurelio Candido navarcho archigyberni cl(assis) pr(aetoriae) Misen(anatium) et Aureliae Demetriae coiugi eius et libertis* etc. — 7593 (Caralis): *C. Fabricio Ianuario archig(uberni) Fabricia* etc. Forse anche in una lapide frammentata di Misenum 3393. È ricordato pure dal giureconsulto Iavoleno, a proposito del testamento d'un « Seius Saturninus archigubernus ex classe Britannica » (Dig. 36, 1, 48 (46)). Senza dubbio era uno degli ufficiali della flotta dipendente dall'ammiraglio (*praefectus*) e sotto ammiraglio (*subpraefectus*); ma se egli fosse il capo dei piloti (*gubernatores*) ovvero avesse un officio diverso, non si può con certezza stabilire. In un luogo di Diodoro (20, 50, 4) è chiamato comandante di tutta un'ala della flotta (*Τὸ δὲ δεξιὸν εἶχε κέρας Ἡγήσιππός τε ὁ Ἁλικαρνασσεὺς καὶ Πλειστίας ὁ Κῷος, ἀρχικυβερνήτης ὢν τοῦ σύμπαντος στόλου*). Il Mommsen (C. X al n. cit.) lo identifica col *navarchus princeps*, osservando: 'Gubernator quamquam omnino differt a navarcho (Dig. 39, 4, 11, 2: a magistro nel gubernatore aut proreta nautave aliquo; 9, 2, 29, 4: si navis alteram contra se venientem obruisset, aut in gubernatorem aut in ducatorem actionem competere: ubi magister et ducator respondent navarcho), cum nihilominus uterque navem regat et officium re idem sit, navarchus archigybernes, id est *ἀρχικυβερνήτης* mihi creditur non differre a navarcho principe' (cf. C. X 3340. 3348).

ARCHIMAGIRUS. — Capo dei cuochi (Iuven. 9, 109. Sidon. ep. 2, 9), specialmente nella casa imperiale, detto anche *praepositus cocorum*, e di condizione liberto, laddove i cuochi sono per lo più servi C. VI 7458 (cf. 8750): *T. Aelius Aug(usti) lib(ertus) Primitivus archimagirus et Aelia Aug(usti) lib(erta) Tyche coniux . . . . Custodia monimenti inhabitandi nequis interdicere vellit, quod si nemo de hac memoria nostra extiterit, pertinere dedebit ad collegium cocorum Aug(usti) n(ostri) quod constitit in Palatio* etc. — 8751: . . . *[A]ug(usti) lib(ertus) Symph[orus . . . . arc]himagir[us]* etc. cf. **Cocus**.

ARCHIMIMUS. — v. **Mimus**.

ARCHIMYSTA. — Titolo di sacerdote che leggesi unicamente nell'atto d'un collegio bacchico di Nicopolis, nella Moesia inferiore (C. III 6150 = 7437 lin. 7).

ARCHINICE? — In una lapide classiaria di Ravenna (C. XI 100: *M. Titius ... Apulus ... (trieris) Arcin ... nat(ione) Del(mata)* etc.); al Mommsen sembra che sia il nome di una nave, « talia enim ' — egli dice — ' semigraeca a latino usu non abhorrent '.

ARCHISYNAGOGUS. — Nella forma corrotta di *arcosynagogus* si ha in due lapidi, l'una di Capua (C. X 3905: *Alfius Juda arcon arcosynagogus qui ann(orum) LXX mesi[bus] VII die(bus) X Alfia Sateris cum q(ua) an(nos)* etc.; l'altra di Hammâm Lîf nell'Africa proconsularis (EE. 7, 147): *Sancta(m) sinagoga(m) Naron(itanam?) pro salutem suam ancilla tua Iuliana p(uella?) de suo proprium teselavit. Astericus filius Rustici arcosinagogi Margarita Riddei partem portici tesselavit. Istrumenta servi tui Nar[on]itanus. Istrumenta s[er]r[v]i tui Amaroni*). Intorno a questo capo della sinagoga giudaica, dal quale dipendeva tutto l'ordinamento interno della medesima, specialmente la scelta di coloro che doveano leggervi le scrit-

ture sacre e la nomina dei dottori v. Act. 13, 15. Luc. 8, 18, 41. 49. Matth. 9, 18. Marc. 5, 22. 35-58 cf. Vopisc. Saturn. 8. Lamprid. Alex. Sev. 28. Cod. Theod. 16, 8, 13. 14. Mommsen, röm. Gesch. 5 p. 547.

ARCHITECTUS. — Anche *arcitectus* in alcune lapidi (C. V 2095. — VI 2725. 9151. 9153. — VII 1062. — X 1614. 4587), *harchitectus* (NS. 1888 p. 570): singolare la forma *architectans* nella iscrizione dell'obelisco d'Alessandria trasportato in questi ultimi anni in America (EE. 5, 8 = C. III 6588: *A[n]no XVIII Caesaris* (741/2 u. c.) *Barbarus praef(ectus) Aegypti posuit architectante Pontio*). — Di *architecti* in Roma si hanno ricordi fin dal principio del secolo VII, e da quel tempo, a misura che la stessa arte si sviluppava sempre più con l'aumento continuo di opere pubbliche e private, questa classe di artisti s'accresceva e acquistava importanza. Le notizie però che se ne hanno dagli scrittori e dagli stessi monumenti epigrafici, sono relativamente scarse, nè dànno abbastanza luce per chiarire diversi dubbi, soprattutto questo, se cioè sotto la parola *architectus* bisogna intendere quello che oggi intendiamo, o insieme qualcosa d'altro. Il primo che abbia trattato specialmente di questo quesito, è stato il Promis in una sua dottissima memoria (v. in fine). Egli pone questo assioma, che in Roma, in origine, l'architettura non fu un'arte, ma un officio esercitato dallo Stato, e che quando circa il tempo degli Scipioni per l'influenza greca sorse anche un'arte architettonica, allora avvenne una distinzione tra l'ingegneria e l'architettura propriamente detta. La prima continuò ad essere esercitata dallo Stato, che pei lavori di ponti, vie, acquedotti, fortificazioni ecc., si servì di militari, e, come tali, erano cittadini Romani gli architetti. La seconda, l'arte vera, rimase in mano dei privati, e fu esercitata da Greci o Grecizzanti, servi, liberti e in parte anche cittadini Romani ingenui, a cui si debbono principalmente le costruzioni della città, come templi, portici, basiliche, case ecc. Secondo il suo avviso, *magistri* e *machinatores* si sarebbero detti gli ingegneri dello Stato; *architecti* gli artisti dei privati e anche quelli che funzionavano come periti privati e misuratori (*mensores*) nelle assegnazioni di terre: in questo senso *architectus* o *architecton* si trova usata per la prima volta in Plauto (Mostell. 731 seg.; Poen. 954. 965; mil. glor. 906 segg.). Col tempo però, circa il secolo III, come *magister* si sarebbe abbassato a dinotare un capo-mastro costruttore, così anche la voce *architectus* avrebbe indicato un capo di fabbrica, colui che sopraintende a degli operai costruttori; nello stesso modo che gli antichi *machinatores* divennero *mechanici* e *geometrae*. Ora, che la parola *architectus* non sempre dinoti l'artista, e nelle costituzioni imperiali e nell'editto di Diocleziano abbia un valore inferiore, non è da negare. Ma che esso abbia indicato pure l'ingegnere e soprattutto il militare, stanno appunto le iscrizioni per provarlo. Del pari, non è dimostrato che originariamente l'ingegnere siasi detto *magister* o *machinator*; la testimonianza di Tacito (ann. 15. 42 cf. Quint. orat. 1, 4, 17), che si serve di queste voci a proposito degli ingegneri di Nerone, non basta. A ogni modo, questo resta come indubitato nella teoria del Promis, cioè che una distinzione reale vi fu tra ingegneri ed architetti, quelli pubblici, questi privati, benchè la parola *architectus* stia per indicare gli uni e gli altri.

1) *Condizione giuridica degli architetti.*

La condizione giuridica dell'*architectus* in Roma è relativa alla considerazione stessa, in cui i Romani tenevano l'architettura, stimandola, del pari che la medicina, una delle più nobili professioni (Cic. de off. 1, 42, 15. Vitruv. 6 praef. 5 seg.). Laddove quindi le altre erano in generale rappresentate da servi e liberti, questa invece era esercitata anche da cittadini di condizione ingenua. L'elenco che segue di architetti Romani, operanti così in Roma che fuori, esclusi perciò gli stranieri, segue appunto questa triplice classificazione di *ingenui*, *liberti* e *servi*, e giova anche a mostrare, in certo modo, come i primi fossero almeno altrettanto numerosi quanto gli altri. A quelli noti per le lapidi si aggiungono altri ricordati dagli scrittori.

a) *Ingenui.* — Le iscrizioni ad essi relative mostrano che gli architetti militari erano tutti di condizione ingenua, e che nella medesima si trovavano anche molti civili o privati che voglian dirsi.

C. Acilius (C. XI 2134 (Clusium): *C. Acilius L. f. Treb(onia) nat(us), archit(ectus)*).

T. Aelius Martialis (C. VI 3182 (Roma): *T. Ael(io) Martiali architecto eq(uitum) sing(ularium) [Aug(usti)] tur(ma) Gracili ....*).

Aurelius Maximus (EE. 4, 138, 4, 12 (Potaissa): *Aur(elius) Maximu[s] ex arc(hitectus)*).

M. Caesellius .... (NS. 1885 p. 311 (Sarsina): ... *M. Caesellius .... s .... s. eri f. architectus*).

Celer (lo menziona Tacito ann. 15, 42 insieme a un Severus, architetto di Nerone, i quali fra l'altro avrebbero concepito il disegno di costruire un canale navigabile dal lago di Averno alla foce del Tevere cf. Promis p. 138 seg.).

Q. Cissonius Aprilis (C. X 1757 (Puteoli): *Q. Cissonio Q. f. Hor(atia) Aprili veterano coh(or-*

tis secundae) pr(aetoriae) architecto Augustor(um) Patricia Trophime etc.).

Coelius D.... (C. XII 723 (Arelate): *[C]oelio D..... [a]rchitectus nav[alis] sib]i et ....*).

Constantius (C. VI 9153 (Roma): *P(ost c(onsulatum) d(ominorum) n(ostrorum) Valentiniani V et Anatoli..... locus Constanti arcitec[ti] qui fuit ....*).

M. Cornelius Festus (C. VIII 2850 (Lambaelis): *M. Cornelius Festus mil(es) leg(ionis) III Aug(ustae) architectus vicsit* etc.).

T. Flavius Rufus (C. XI 20 (Ravenna): *T. Flavio T. f. Pup(inia) Rufo militi coh(ortis) XII urb(anae) et coh(ortis) IIII pr(aetoriae), ordinato architecto* etc.).

Sex.. Iulius Caecilianus (C. XII 186 (Antipolis): *Sex. Iul(ius) Cae[cilianus?] architect(us) or....*; ' scilicet ipsius arcus in quo titulo legabatur ').

C. Iulius Lacer (C. II 761 (Alcantara): *C. Iulius Lacer [d(e)] s(uo) f(ecit) et dedicavit, amico Curio Lacone Igaeditano;* così leggesi in un'aggiunta a una iscrizione metrica, che ricorda un'edicola dedicata a Traiano e insieme un ponte sul Tagus, opera di Lacer, compiuta a spese di undici città della Lusitania).

P. Maecius Proculus (C. XI 630 (Faventia): *D. m. P. Maeci P. f. Pol(lia) Proculi mil(itis) cho(rtis) III pr(aetoriae) architect(is) Aug(usti) C. Maecius Cresces fratri* etc.).

C. Mutius (Vitruv. 7 praef. 17 cf. 3, 2, 5: costruì per incarico di Mario il tempio dell'Honor e Virtus in Roma cf. Promis p. 118 seg.).

P. Numisius (C. X 1443 (Herculaneum): *L. Annius L. f. Mammianus Rufus IIvir quinq(uennalis) theatr(um) orche(stram) s(ua) p(ecunia)... P. Numisius P. f. arc[hi]te[ctus]*; 1446: *P. Nu[misius] P. f. Men(enia) architectus.* Circa il tempo di Augusto).

Oppius Iustus (BRh. 468 (Bonn): *D. m. Iulio Paterno mil(iti) leg(ionis) XXII..... Oppius Iustus archit(ectus) amico a se fecit*).

Pontius (EE. 5, 8 = C. III 6588 (Alexandria Aegypti): *Anno VIII Aug(usti) Caesaris Barbarus praef(ectus) Aegypti posuit architectante Pontio*).

C. Postumius Pollio (C. X 6126 (Formiae): *C. Postumius Pollio architectus*; — 6339 (Tarracina): *C. Postumius C. f. Pollio architectus;* cf. 1614 (Puteoli): *L. Cocceius L. C. Postumi l(ibertus) Auctus architect(us)*).

Sempronius Valens (C. III 6178, 1 lin. 5 (Troesmis): *Sempronius Valens ex architect(o)*).

Severus (v. *Celer*).

C. Sevius Lupus (C. II 2559 (Coruña, Lusitania): *Marti Aug(usto) sacr(um) C. Sevius Lupus architectus Aeminiensis Lusitanus ex v(oto)*).

M. Valerius Artema (M. 982, 3 (Interamna): *M. Valerio M. f. Pol(lia) Artemae architecto Herenniae P. f. Maximae uxori* etc.).

Valerius Ostiensis (È ricordato da Plinio nat. hist. 36, 102 come colui che al tempo d'Agrippa coprì un teatro in Roma cf. Promis p. 116 seg.).

C. Vedennius Moderatus (C. VI 2725 (Roma): *C. Vedennius C. f. Qui(rina) Moderatus, Antio, ... architect(us) armament(arii) imp(eratoris)* etc).

T. Vettius (C. X 8093 (Grumentum): *T. Vettius Q. f. Ser(gia) architectus porticus de peq(unia) pagan(a) faciund(um) coer(avit) A. Hirtio C. Vibio co(n)s(ulibus)* a. 711 u. c.).

C. Vettius Gratus (C. X 3392 (Misenum): *C. Vettio C. f. Claud(ia) Grato archit(ecto) class(is) pr(aetoriae) Mis(enatium) sibi* etc.).

L. Vitruvius Pollio (scrittore e autore di una basilica in Fanum Op. 5, 1, 7, e, insieme ad altri architetti, di macchine da guerra che servirono a Cesare cf. Brunn p. 391 seg.).

b) *Liberti.* — Sono generalmente di privati, quattro soltanto (C. VI 5738. 8724. 8725. 9151) imperiali: quell'uno di essi (8724) che si dice *architectus Augusti* non è da confondere con altri architetti dallo stesso titolo, per lo più militari e ingenui. Questi quattro sono officiali della casa imperiale. L'*harchitectus faber nabalis* di Roma (NS. 1888 p. 570) senza dubbio è un costruttore privato, e notevole è in esso il titolo, che non ricorre in altre lapidi e che prova come sotto la parola *architectus* non sempre siano da intendere dei veri artisti.

Anicetus (C. VI 5738 (Roma): *Aureliae Fortunatae.... Anicetus Aug(ustorum) lib(ertus), verna architec(tus) fec(it)* etc.).

C. Antistius Isocrysus (C. IX 1052 (Compsae): *C. Antistius [I]socrysus architectus*).

M. Artorius Primus (C. X 841 (Pompeii): *M. Artorius M. l(ibertus) Primus architectus;* costruì il teatro maggiore di Pompei circa il tempo d'Augusto).

A. Bruttius Secundus (C. V 1886 (Concordia): *A. Bruttius A. l(ibertus) Secundus (sevir) praef(ectus), archit(ectus) crepidinis inter murum et pontem pro parte dimidia et tertia dedit*).

L. Cocceius Auctus (C. X 1614 (Puteoli): *L. Cocceius L. C. Postumi l(ibertus) Auctus arcitectus;* del tempo di Augusto e forse autore della grotta di Pozzuoli Strab. 5, 4, 5 p. 245).

Ti. Claudius Eutychus (Roma: *Ti. Claudius Aug(usti) l(ibertus) Eutychus architectus,* così alla fine di una lapide C. VI 9151, che ricorda il seguente architetto di privato).

Ti. Claudius Vitalis (C. VI 9151 (Roma): *Ti. Claudio Ti. f. Vitali Ti. Claudius Vitalis architec(tus) Claudia* etc.); probabilmente identico a

Ti. Claudius Vitalis (C. VI 9152 (Roma): *Ti. Claudius Scariphi l(ibertus) Vitalis architectus vixit a(nnis) XL* etc.).

Cluattius (costruì il sepolcro della Tulliola a Cicerone, ad Att. 12, 18, 1).

Decimus ? Cossutius (compì pel re Antiochos Epiphanes il tempio di Giove Olimpico in Atene Vitruv. 7 praef. 15. 17 cf. CIG. 363).

Decrianus (fiorì sotto Adriano, Spart. Hadr.19).

C. Iulius Posphorus (C. VI 8724 (Roma): *C. Iulio Luciferi filio Posphoro architect(o) Aug(usti) Claudia Stratonice* etc.).

C. Licinius Alexander (C. VI 9154 (Roma): *C. Licinius M....... Alexander architect[us] Licinia Epicharis ....*).

C. Mustius (operò per Plinio iuniore ep. 19, 38. 39).

C. Pomponius Heracon (NS. 1888 pag. 570 (Roma): *C. Pomponio Heraconti dulcissimo M. Ulpius Hera et Valeria Saturnina parentes harchitecto eabro* (*sic*) *nobali optumo* etc.).

Rabirius (fiorì alla fine del secolo I e costruì la casa di Domiziano sul Palatino Mart. 7, 56 cf. 10. 71).

Rusticus (C. VI 8725 (Roma): *Auliae Laodices filiae ... Rusticus Aug(usti) lib(ertus) architectus pater* etc.).

C. e M. Stallius (ricostruirono in Atene per incarico di Ariobarzanes Philopator l'Odeum Vitruv. 5, 9, 1 cf. CIG. 357).

Vettius Chrysippus (Cic. ad fam. 7, 14; ad Att. 13, 29; 14, 9).

Vettius Cyrus (Cic. pro Mil. 17. 18; ad fam. 7, 14; ad Q. fr. 2, 2; ad Att. 2, 3).

L. Vitruvius Cerdo (C. V 3464 (Verona): *L. Vitruvius L. l(ibertus) Cerdo architectus:* autore dell'arco dei Gavii in Verona; forse discepolo e liberto del noto scrittore).

Volumnius ? Dio (C. XI 3945 (Capena): *[Volum]nio ? Dione architecto ....*).

Volumnius Lacenus ? (C. V 2095 (Asolo): *Va. Selene Volacino (= Vol(umnio) Laceno ?) Marcon ..... arcitecto* etc.).

e) *Servi.* — Son tutti privati, tranne un solo (C. VI 8726), che è imperiale.

Amandus (C. VII 1062 (Blatum): *Brigantiae s(acrum) Amandus arcictetus ex imperio imp.* (= *impendit, imperatum* o *impensa* [*s(ua)*] *f(ecit)* o qualcosa di simile).

Amianthus (C. I fast. min. XI p. 473 a. 755 (Roma): *Amianthus architect(us) Nicanorian(us)*).

Corymbus (Cic. ad Att. 14, 3).

Crescens (EE. 1, 274 (Pompeii): *Cresce architectus*).

Diphilos (Cic. ad Q. fr. 3, 1, 6).

Elegans (C. IX 2986 (Pagus urbanus): *Elegans architectus*).

Gratus (C. X 8146 (Pompeii): *Ave Quartila; da bis (?). Salv(us) sis, Grate. Gratus architec(tus) s(alutem) p(atronae ?) s(uae ?). Ego Felix [fe(ci ?)]*).

Hospes (C. X 4587 (Caiatia): *M. Herennius M. f. Gallus, Q. Veserius Q. f. duovir(i) quinq(uennales) d(e) d(ecurionum) s(ententia) f(aciendum c(uraverunt) eidemque prob(averunt). Arcitectus Hospes Appiai ser(vus)*).

Philippus (C. XII 2993 (Gallia Narbonensis): *Philippus architectus maximus hic situs est;* è sospetta).

Tychicus (C. VI 8726 (Roma): *Tychico imp(eratoris) Dom(itiani) ser(vo) architecto Crispini(lliano)* etc.).

Tralasciamo l'indicazione di altri architetti per lo più Greci, di cui la condizione giuridica non è certa, e che si trovano mentovati negli scrittori cf. Promis p. 163 segg. Brunn p. 377 segg.

2) *Architetti pubblici.*

Di architetti pubblici civili nel vero senso della parola, cioè con officio stabile presso lo Stato o i municipii, non v'è traccia alcuna nelle fonti. La qual cosa trova la sua spiegazione nel fatto, che così in Roma come nei municipii prevaleva il sistema, per le opere pubbliche, non di carattere però essenzialmente militare, di farle eseguire da appaltatori (*redemptores*), i quali naturalmente provvedevano a tutto. E che non infrequente fosse il caso, che lo stesso appaltatore facesse da architetto, se ne ha prova in quel Lucius Cocceius Auctus di Puteoli, il quale in una lapide è chiamato *architectus* e in un'altra *redemptor* (C. X 1614. 3707 cf. **Redemptor**).

Se non che v'erano, quanto allo Stato, due pubbliche amministrazioni, presso le quali troviamo adoperati degli *architecti*, i quali più nel significato di capi costruttori anzichè di veri ingegneri, facevano parte di tutto il personale subalterno di quelle amministrazioni medesime: tali sono gli architetti militari e quelli delle acque.

a) *Architetti militari.* — Poche son le lapidi che li ricordano, nè si può quindi stabilire alcuna norma generale circa la loro presenza in tutti i corpi militari. Se ne hanno esempii presso i pretoriani (C. X 1757. XI 20. 630), gli equiti singolari (C. VI 3182), la flotta (C. X 3392) e le legioni (C. III 6178, 1, 5. VIII 2850. EE. 4, 138, 4, 12. BRh. 468 ?): l'*architectus navalis* della lapide di Arelate (C. XII 723) molto probabilmente è civile, non militare come l'*archi-*

tectus faber nabalis della lapide urbana (NS. 1888 p. 570). Il titolo loro più generale sembra essere stato quello di

Architectus Augusti. — C. X 1757: *Q. Cissonio Q. f. Hor(atia) Aprili veterano coh(ortis) II pr(aetoriae) architecto Augustor(um) Patulcia Trophime viro bene merenti.* — XI 630: *P. Maeci P. f. Pol(lia) Proculi mil(itis) cho(rtis) III pr(aetoriae) architect(i) Aug(ustorum), C. Maecius Cresces fratri pientissimo.* Ma accanto ad esso si hanno anche questi altri più speciali:

Architectus armamentarii imperatoris.— C. VI 2725: *C. Vedennius C. f. Qui(rina) Moderatus, Antio, milit(avit) in leg(ione) XVI Gal(lica) a(nnis) X, tran(s)lat(us) in coh(ortem) IX pr(aetoriam), in qua milit(avit) ann(is) VIII, missus honesta mission(e), revoc(atus) ab imp(eratore), fact(us) evoc(atus) Aug(usti), arcitect(us) armament(arii) imp(eratoris), evoc(atus) ann(is) XXIII, donis militarib(us) donat(us) bis ab divo Vesp(asiano) et imp(eratore) Domitiano Aug(usto)* etc. cf. **Armamentarium**;

Architectus equitum singularium.— C. VI 3182: *T. Ael(io) Martiali architecto eq(uitum) sing(ularium) [Aug(ustorum?)] tur(mae) Gracilis*,

Architectus classis praetoriae. — C. X 3392: *C. Vettio C. f. Claud(ia) Grato archit(ecto) class(is) pr(aetoriae) Mis(enatium) sibi et Meviae Quintae* etc.;

Architectus ordinatus. — C. XI 20: *T. Flavio T. f. Pup(inia) Rufo militi coh(ortis) XII urb(anae) et coh(ortis) IIII pr(aetoriae), ordinato architec(to), tesserario in (centuria), b(eneficiario) praefector(um) praetor(io), cornicular(io) praef(ecti) ann(onae), (centurioni) leg(ionis) XIIII Gem(inae) et XI Cl(audiae) et II Aug(ustae) et VII Gem(inae)* etc. — È questa la sola lapide, che ci mostra l'*architectus* militare appartenente alla classe di sotto ufficiali, tutte le altre dandoci dei semplici militi. Il nostro Rufo comincia coll'essere *miles* e *centurio* di legioni, passa a *cornicularius* del prefetto dell'annona, poscia *beneficiarius* del prefetto del pretorio, *tesserarius* nei *pretoriani* e quindi *architectus* di centuria o piuttosto forse di coorte dei medesimi.

b) *Architetti delle acque*. — Un senatoconsulto dell'anno 743 u. c. stabiliva che ciascuno dei tre *curatores aquarum*, allora istituiti da Augusto per sopraintendere all'amministrazione delle acque in Roma, avesse presso di sè un *architectus* nelle sue ispezioni degli acquedotti fuori di Roma (Frontin. de aquis 100: ' eos qui aquis publicis praeessent, cum eius rei causa extra urbem essent, lictores binos et servos publicos ternos, architectos singulos et scribas [et] librarios, accensos praeconesque totidem habere, quot habent ii per quos frumentum plebei datur '). Essi dunque, posti accanto agli *scribae, librarii* e *praecones*, erano una specie di *apparitores*, però probabilmente non stabili e ordinati a corporazione come gli altri (v. **Apparitor**), avuto riguardo al loro officio temporaneo e anche al silenzio delle fonti e delle lapidi su questo rispetto. Forse essi facevan parte della *familia publica* per l'amministrazione delle acque (v. **Aqua** p. 554); forse qualcuno dei nostri *architecti Augusti liberti*, non militari, sarà da considerarsi appunto di questa specie. A ogni modo, il loro officio non avea alcun rapporto con la costruzione degli acquedotti, e, come subalterni dei *curatores*, erano dei tecnici intesi principalmente a constatare i danni e le alterazioni furtive arrecate agli acquedotti e a provvedere alle più urgenti riparazioni dei medesimi. Essi ricordano gli *architecti*, che secondo la legge agraria di Rullus (Cic. de leg. agr. 2, 13, 32) eran dati insieme a *scribae*, a *librarii* ed a *praecones* ai commissarii (*decemviri*) incaricati della divisione delle terre, anch'essi quindi tecnici e forse *mensores*, e inoltre i versi di Giovenale (Sat. 7, 5), che pone allato ai *praecones* gli *architecti*, e le parole del giureconsulto Tarrunteno Paterno (Dig. 50, 6, 7 (6)), che li nomina insieme ai *mensores, medici, capsarii, veterinarii* ed altri subalterni militari dichiarati immuni.

3) *Architetti privati*.

Di questi *architecti* oltre alle notizie che se ne hanno dalle lapidi e dagli scrittori di sopra riferite, p. e. in Frontino (de limit. p. 28, 1), Hygino (de limit. p. 169, 17) e nel Digesto (11, 6, 7, 3), non se ne hanno altre, se non in costituzioni ed editti imperiali, a cominciare dal secolo III, e riguardanti immunità a loro concesse e il salario attribuito. Inesattamente il Promis (p. 51 segg.) ragiona di queste cose come se qui si trattasse di architetti pubblici, facendosi trarre in errore dal luogo del Digesto sopra citato (50, 6, 7 (6)), che veramente riflette subalterni architetti nell'amministrazione militare. Per contrario qui si tratta di privati, e, rispetto alle immunità, di quegli architetti che attendevano all'insegnamento. A questi, come ai *rhetores, grammatici, medici, haruspices, mathematici* etc., Alessandro Severo fu il primo a concedere un'immunità da prestazioni varie (Lamprid. Alex. Sev. 44), privilegio rinnovato poscia da Costantino (Cod. Theod. 13, 3, 2) e da Costanzo e Costante (Cod. Theod. 13, 4, 3). Quanto all'emolumento pure come insegnanti, l'editto di Diocleziano ' de pretiis rerum ' (C. III p. 831) sotto il titolo *de aeramento* 7, 74 prescrive: *Architecto magistro per singu-*

los pueros menstruos (*denarios*) *centum*. Dove è da osservare, che questo salario era per metà inferiore a quello dato al *geometra* (7, 70); il che prova la condizione, a quel tempo, inferiore dell'*architectus* riguardo al *geometra*, che naturalmente attendeva a un insegnamento meno pratico dell'altro. Questo però non sembra che possa indurre, come fa il Promis (p. 53. 56), a credere che allora col nome d'*architecti* siansi intesi dei 'capo operai di frabbiche, formanti discepoli aspiranti a coprir posti di capisquadra di tanti artefici edificatori' ecc.

Promis, Gli architetti e l'architettura presso i Roman Mem. dell'Accad. di Torino 1873 p. 1 segg. — Brunn, Gesch. der griech. Künstler 2, 1 p. 334 segg. — Friedlaender, Sittengesch. 3 p. 204 segg. — Marquardt, Privatleben p. 594 segg.

ARCHON. — v. **Neapolis.**

ARCIACON. — Divinità britannica ricordata in una lapide di Eburacum C. VII 231: *Deo Arciacon*(*i*) *et n*(*umini*) *Aug*(*u*)*st*(*i*) *Mat*(*ernius?*) *Vitalis ord*(*o*) *v. s. l. m.* Che abbia relazione col nome di un supposto luogo o vico *Arciacorum*, ci par molto dubbio.

ARCOBRIGA (*Arcos*). — Citta dell'Hispania Tarraconensis, nei Celtiberi, sulla via tra Emerita e Caesaraugusta, presso Bilbilis (Ptol. 2, 6, 58. Itin. Anton. p. 437, 1; 438, 13. Ravenn. 4, 13. — KAA. X Cd), secondo Plinio (nat. hist. 3, 3, 24) *stipendiaria*. Non a questa, ma forse a un'altra Arcobriga, anche nell'Hispania, vorrebbe l'Hübner attribuire, a cagione della distanza del luogo, una lapide di Caurium nella Lusitania, ricordante un *Aemilius Marcellus M. f. Arcobrigensis* (C. II 765). Sarebbe questa forse l'Ardrobrica, non lungi da Brigantium, nei Gallaeci e ricordata da Mela (3, 1, 9), e a cui forse si riferisce il [*Cae*]*licus Fronto Arcobrigensis Ambimogidus* di una lapide di Bracara Augusta (C. II 2419).

ARCUS. — Nel senso di costruzione architettonica, è ricordato nelle lapidi sotto rapporti assai più svariati, che non sia presso gli scrittori (p. e. Isid. orig. 18, 9, 5. Non. 2, 71. Ovid. met. 3, 159. Iuven. 5, 11. Suet. Claud. 1. Plin. nat. hist. 36, 4, 36 etc.), tanto come monumento per sè, quanto come parte d'altri edifizi (cf. **Fornix-Ianus**). Nel secondo di questi rapporti, raramente ricorre riguardo a sepolcri (C. IX 2349: *L. Fadio L. f. Caediano... Caedia Festa mater infelicissima arcum et aram* (= sepulcrum) *fecit* etc. cf. C. II 3997: *Quintia Proba sibi et Porcio Rufo et Porcio Rufino arcum fecit et statuas superimpos*(*uit*) etc. V 8783: *P. Veneteius P... IIIII vir arcum s... sibi patrono...*), più spesso rispetto ad acquedotti (C. VI 1252. 1259. 1765. — VII 142. — VIII 4440, 4 lin. 7. — JB. n. 31) e non di rado anche riguardo a templi e simili (C. V 7851: *Templi* [*vetustat*] *e collapsum arcus t.* cf. VIII 1310.— XII 2590.— EE. 7, 283.— RA. 1865 II p. 386. — BRh. 2072). Talvolta, in quest'ultimo caso, *arcus* ha anche il significato di nicchia o specie di cappelletta, ove si riponevano simulacri di divinità e doni votivi, come appare da queste due lapidi C. X 202: *Pietas Sec*[*un*]*di contuber*(*nalis*) *mag*(*istra*) *arcum et candelabrum Iunoni d*(*e*) *s*(*uo*) *d*(*onum*) *d*(*at*); — IX 2197: ... *parietem supra arcus de suo fecit, signu*[*m L*]*iberi et Priapisci* [*pos*]*uit.*

Come costruzioni che stanno da sè e con carattere più o meno monumentale, moltissimi sono gli archi ricordati espressamente nelle lapidi, talvolta anche col predicato di *triumphalis* (C. VIII 1314. 7094-7098. 8321. — EE. 5, 512). Alcuni sono eretti da privati in onore di privati (C. II 3558: *Porcio Rufino.... arcum fecit.* cf. 834. — III 2922: *Melia Anniana in memor*(*iam*) *Q. Laepeci Q. f. Serg*(*ia*) *Bassi mariti sui emporium sterni et arcum fieri et statuas superponi test*(*amento*) *inssit* etc. — BRh. 713: *L. Saurius Saturninus testamento poni iu*[*ssit*] *T. Flavius Mandatus ... arcum d*(*edit*). La maggior parte innalzati ad ornamento di città, sono opera di privati compiuti per motivi varii, p. e. *ob honorem flamonii, duumviratus, pro salute imperatoris* etc., sia a spese proprie (C. II 4282. — VIII 24. 98. 210. 937. 1309. 1310. 1320 add. 1478. 1858 add. 2372. 2480. 2481. 2684. 4679. 4764. 4767. 7094-7098 7105. — IX 3682. — XII 1121. — EE. 2, 863; 5, 512. 544. 1264; 7, 76. — AM. 1888 XIV p. 72), sia *ex conlatione ... possessorum circa forum et negotiantium* etc. (C. IX 5438), *adiecta pecunia* etc. (EE. 7, 76). Nè mancano quelli eretti dall'imperatore e costruiti da legioni (C. VIII 2698 cf. EE. 5, 763), ovvero dal municipio stesso (C.III 7061 = EE. 4, 53. — VIII 587. 801. 8321. — IX 4063. — EE. 5, 460), fra essi quello ricordato nel decreto di Pisa ed eretto nell'occasione della morte dei due figli d'Augusto: C. XI 1421 lin. 34: *Utique* [*arc*]*us celeberrimo coloniae nostrae loco constituatur ornatu*[*s sp*]*oleis devictarum aut in fidem receptarum ab eo gentium, super eu*[*m st*]*atua pedestris ipsius triumphali ornatu circaque eam duae eq*[*uest*]*res inauratae Gai et Luci Caesarum statuae ponantur.* Trattandosi di opera privata, talvolta ricorre l'autorizzazione dei decurioni (p. e. C. IX 4063), tal'altra quella del proconsole della provincia (C. VIII 98) o del procuratore imperiale (C. VIII 587).

arcum triumphalem a solo d(*ecurionum*) *d*(*ecreto*) *resp*(*ublica*) *fecit* C. VIII 8321.

arcum triumfalem funditus quadr[atario opere... aedifi]cavit EE. 5, 512.

arcum pecunia sua loco publico a fundamentis ex marmore solido fecit C. VIII 24.

arcum a fundamentis cum gradibus et statua s(ua) p(ecunia) f(ecit) C. VIII 1320[add].

arcus duo a solo facti C. VIII 587.

arcum a solo cum statua et quadriga d(ecurionum) d(ecreto) fecit C. VIII 98.

arcum cum statuis Augustorum nostrorum fieri iussit, tetrastylis duobus cum statuis Iunonis et Minervae quae in foro fieri praecepit etc. C. VIII 1858[add].

arcum cum... duabus et columnis marmoreis numero octo et statuis marmoreis numero sexs etc. EE. 5, 544.

arcum quem... promiserat sua pecunia fecit amplius statua Iano patri perfecit. EE. 5, 1264 cf. C. VIII 4679. 4684.

arcum simulacris eorum (imperatorum) tropaeisq(ue) decoratum C. VI 1196.

arcum quoque cum insignibus coloniae solita in patriam liberalitate erexit C. VIII 210.

arcus cum camera signina et osteo patriae dono dedit C. VIII 1309.

arcus cum parietibus coniunctis et porticus EE. 7, 283.

porticus et arcus cum ostiis et clusuris ? C. XII 1121.

templum cum arcu et porticibus et osteis et opere albari a fundamentis etc. C. VIII 1310.

arcus cum suis ornamentis C. XII 2590.

murum inter arcos duos cum suis ornamentis RA. 1865 II p. 386.

via nova strata lapide per medium forum pecuarium a summo vico longo ad arcum iunctum Capitolio (Falerio) C. IX 5438.

via quae est iuncta foro ab arcu ad arcum (Ostia) C. XIV 375 lin. 16.

arcus portarum C. VIII 9697.

arcus pantheus C. VIII 2372 (*ob honorem flamoni supra legitima et statuam Martis ad arcum pantheum sumptu proprio positum*).

Archi di Roma.

Arcus Arcadii Honorii Theodosii. — *Imp(eratoribus) clementissimis felicissimis toto orbe victoribus d(ominis) n(ostris) Arcadio Honorio Theodosio Aug(ustis) ad perenne indicium triumpho[rum] quod Getarum nationem in omne aevum doc[u]ere exti[ngui] arcum simulacris eorum tropaeisq(ue) decora[tum] s(enatus) p(opulus)q(ue) R(omanus) totius operis splendore....* C. VI 1196. Sorgeva non lontano dal ponte S. Angelo, e fu eretto per la vittoria riportata da Stilicone su Radagaiso nell'anno 405. Nei Mirabilia (92. 115. 129. 152) è erroneamente chiamato *arcus aureus Alexandri.* — Jordan, Top. II p. 413 seg. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 193.

A. Augusti. — Due ne sorgevano sul foro Romano, simmetricamente disposti ai due lati dell'*aedes divi Iuli*, dedicati l'uno nell'anno 724 u. c. in memoria della battaglia d'Azio, l'altro nell'anno 734 pel riacquisto delle insegne romane prese dai Parti (Dio Cass. 51, 19; 54, 8. Schol. Veron. Aen. 7, 606). Sulla precisa ubicazione di essi, sugli avanzi recentemente scoperti e sull'attribuzione di monete e di una lapide (C. VI 873: *Senatus populusque Romanus imp(eratori) Caesari divi Iuli f(ilio) co(n)s(uli) quinct(um:* a 725) *co(n)s(uli) design(ato) sext(um) imp(eratore) sept(imum) republica conservata)* v. Richter, Alte Denkmäler 1 p. 14 seg.; Annali dell'Inst. 1889 p. 137 segg.; Topogr. p. 795. Hülsen, Bull. dell'Inst. 1889 p. 243 segg. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 188.

Un terzo arco eretto dopo il 742 u. c. stava presso il pons Aemilius, nel foro boario, e su di esso si leggeva l'inscrizione: [*Imp(erator)*] *Caesar divi f(ilius) Augustus pont(ifex) max(imus) ex s(enatus) c(onsulto) refecit* (C. VI 878). — v. Richter, Top. p. 849.

(Fornix) Calpurnius. — Secondo Orosio, (5, 9) sorgeva sopra una scala, che serviva d'accesso al Capitolio. È dubbio però se fosse a cavoliere della via detta *Centum gradus*, che partiva dal lato sud-est del monte, ovvero su di un'altra.

A. Claudi. — Era un arco dell'*aqua Virgo*, di forma monumentale, attraervsante la *via Lata* all'estremità meridionale della piazza Sciarra. Fu ridotto a trionfale in onore di Claudio e della sua casa nell'anno 51 o 52, come appare dalla iscrizione trovata nei secoli scorsi sul medesimo luogo: *Ti. Clau[dio Drusi f(ilio) Cai]sari Augu[sto Germani]co pontific[i maximo trib(unicia) potes]tat(e) XI co(n)s(uli) V im[p(eratori) XXI? patri pa]triai senatus po[pulusque] Ro[manus q]uod reges Brit[anniai XI] d[evictos sine] ulla iactur[a in deditionem acceperit] gentesque b[arbaras trans oceanum] primus in dici[onem populi Romani redegerit]* (EE. 1 p. 120 seg.). È rappresentato anche in monete (Cohen, Claud. 13). Dallo stesso luogo provengono altre iscrizioni (C. VI 921-923) dedicate a Germanico, Antonia, Agrippina, Nerone etc. — Jordan, Topogr. II p. 418. 487. Richter, Topogr. p. 874. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 190.

A. Constantini. — Sta ancora nel luogo ove s'incontravano la via che veniva da porta Capena e la *sacra via*, al confine delle quattro

regioni Augustee, la II, III, IV e X. Fu eretto dopo la vittoria riportata da Costantino su Massenzio, e vi si adoperarono nella costruzione anche degli avanzi dell'arco di Traiano che sorgeva sulla via Appia. Vi si legge l'iscrizione: *Imp(eratori) Caes(ari) Fl(avio) Constantino maximo p(io) f(elici) Augusto s(enatus) p(opulus)q(ue) R(omanus). Quod instinctu divinitatis mentis magnitudine cum exercitu suo tam de tyranno quam de omni eius factione uno tempore iustis rempublicam ultus est armis arcum triumphis insignem dicavit.* (C. VI 1139). *L'arcus Constantini* ricordato nelle Regiones, è identificato generalmente col *Ianus quadrifrons* del Velabro. — Jordan, Topogr. II p. 9. Richter, Topogr. p. 839 segg. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 192 seg.

A. Dolabellae et Silani. — Era un arco dell'*aqua Marcia* eretto dai consoli P. Cornelius Dolabella e C. Iunius Silanus nell'anno 10 d. Cr., e stava a cavaliere della via di s. Giovanni e Paolo sul Celio, dove ancora oggi si vede: C. VI 1384: *P. Cornelius P.f. Dolabella C. Iunius C. f. Silanus flamen Martialis co(n)s(ules) ex s(enatus) c(onsulto) faciundum curaverunt idemque probaverunt.* — Lanciani, I comment. di Frontino etc. Mem. dell'Accad. dei Lincei 1880 p. 312 seg. Richter, Topogr. p. 891. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 188 seg.

A. Domitiani. — Stava sulla *via Lata*, non lungi dall'antica porta serviana (Ratumena?), a piè del Capitolio, nelle vicinanze dell'odierno S. Marco, e probabilmente è lo stesso *arcus manus carneae* del medio evo. Sarebbe uno dei molti archi trionfali, che secondo Svetonio (Domit. 13) Domiziano avrebbe eretto nella città. E ad uno di essi appartiene forse il frammento di una iscrizione trovata presso S. Giovanni in Laterano (C. VI 1207). — Richter, Topogr. p. 874. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 190 seg.

A. Drusi. — Due archi furono innalzati sotto Tiberio in onore di Druso e di Germanico, ai due lati del tempio di Marte ultore nel foro di Augusto (Tac. ann. 2, 64). L'uno poi proprio di Druso (Suet. Claud. 1. Region. 1) sorgeva sulla *via Appia* presso l'odierna porta di S. Sebastiano, e probabilmente è quello che oggi si vede colà e che era l'arco dello speco Ottaviano dell'Anio vetus sull'Appia. — Secondo il Richter un altro arco di Druso sarebbe stato al nord dei rostri sul foro Romano, in corrispondenza dell'arco di Tiberio; ma l'Hülsen ritiene non accertata questa opinione. — Lanciani, Atti dell'Accad. dei Lincei 1880 p. 207 seg. Richter, Annali dell'Inst. 1889 p. 137 segg.; Topogr. p. 805. 888. Hülsen, Bull. dell'Inst. 1889 p. 238. Gilbert, Top. und Gesch. 3 p. 189 seg.

(Fornix) Fabianus. — Fu eretto da Q. Fabius Maximus Allobrogicus, che fu console nel 633 u. c., in memoria della sua vittoria sugli Allobrogi, e restaurato da suo nipote dallo stesso nome, edile curule nel 698: C. VI 1303: *Q. Fabius Q. f. Maxsumus aed(ilis) cur(ulis) rest(ituit)*). Era adorno delle statue dei Fabii e di loro antenati coi relativi elogi (C. VI 1304 a): *[Q.] Fabius Q. f. Maxsumus aed(ilis) cur(ulis)*; — b): *L. Aem[il]ius L. f. Paullus co(n-[s(ul) II] cens(or) augur tr[i]umphavit ter*; — c) *P. Cornelius Paulli f. Scipio Africanus co(n)s(ul) II cens(or) augur triumphavit II*). Dai cenni che se ne hanno negli scrittori antichi (Cic. pro Planc. 7, 17; Verr. 1, 7, 19; de or. 2, 66, 267. Senec. dial. 2, 1, 3. Pseud. Ascon. in Verr. p. 133 Or. Schol. Gron. p. 393. 399 etc) risulta chiaro, che esso sorgeva all'estremità della *sacra via*, accanto alla regia, al tempio di Vesta e all'est di quello di Castore, e propriamente fra i tempii di Vesta e Faustina, a piè del Palatino. Pare che esistesse ancora nel secolo XII; nel XVI ne vennero in luce le iscrizioni e avanzi di bassirilievi, tra il tempio di Faustina e il Palatino; però i recenti scavi fatti in questo luogo, non hanno offerto tracce delle sue fondamenta. — Mommsen, Ann. dell'Inst. 1858 p. 173 segg. De Rossi, Ann. dell'Inst. 1859 p. 307 segg. Jordan, Topogr. I 2 p. 207 segg. Lanciani, Notizie degli scavi 1882 p. 222 segg. Richter, Topogr. p. 795. Gilbert, Gesch. und Top. 1 p. 311 segg. 411.

A. Gallieni. — C. VI 1106: *Gallieno clementissimo principi cuius invicta virtus sola pietate superata est et Saloninae sanctissimae Aug(ustae) Aurelius Victor v(ir) e(gregius) dicatissimus numini maiestatique eorum.* Si vede ancora oggi a cavaliere della via di S. Vito, e quando fu eretto prese il posto dell'antica porta Esquilina della cinta Serviana. — Lanciani, Ann. dell'Inst. 1871 p. 66. Richter, Topogr. p. 759. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 192.

A. Germanici. — Secondo Tacito (ann. 2, 83 cf. Dio Cass. 55, 2), tra gli onori decretati a Germanico, alla sua morte, vi fu anche quello di un arco, di cui però non si conosce il luogo. Soltanto si conserva un frammento del senatoconsulto relativo a tali onori (C. VI 911).

A. Gordiani. — Sorgeva sulla via, che dalla *porta Viminalis* conduceva alla così detta porta chiusa. Avanzi ne furono scoperti, non però al posto, nel 1872. Lanciani, Bull. mun. 1872 p. 103 seg. Richter, Topogr. p. 899. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 192.

A. Gratiani, Valentiniani et Theodosii. — C. VI 1184: *Imperatores Caesares d(omini) n(ostri) Gratianus Valentinianus et Theodosius pii*

felices semper Aug(usti) arcum ad concludendum opus omne porticuum maximarum aeterni nominis sui pecunia propria fieri ornariq(ue) iusserunt. Formava la chiusa delle *porticus maximae,* che erano innanzi al pons Aelius, oggi S. Angelo. — Jordan, Topogr. II p. 413. Richter, Top. p. 871. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 193.

A. ad Isis. — Nome popolare dato ad un arco a tre luci, che stava presso il *sacellum Streniae,* all'estremità orientale della *sacra via,* dietro al Colosseo. Un bassorilievo del Laterano (Monum. dell'Inst. 5 tav. VII), rappresentante la sacra via dal foro Romano all'anfiteatro Flavio, lo raffigura con l'epigrafe: *Arcus ad Isis* sull'attico (C. VI 19151). — Richter, Topogr. p. 839. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 193 seg.

A. Lentuli et Crispini. — C. VI 1385: *P. Lentulus Cn. f. Scipio T. Quinctius Crispinus Valerianus co(n)s(ules) ex s(enatus) c(onsulto) faciundum curaverunt idemque probaver(unt).* Fu eretto nell'anno 2 d. Cr. e sorgeva tra l'Aventino e il Tevere, presso S. Maria in Cosmedin, dove l'iscrizione fu letta ancora dal Poggio nel secolo XV. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 188.

A. Marci et Veri. — Sorgeva sulla *via Lata,* allo sbocco dell'odierna via della Vite, e fu abbattuto appena nel 1662: due bassorilievi ne esistono nel palazzo dei Conservatori. — Un'iscrizione, letta ' in Capitolio ', dell'anno 176 d. Cr. e relativa al trionfo di M. Aurelio sui Germani e sui Sarmati, si attribuisce all'arco detto *panis aurei* dai Mirabilia: C. VI 1014? *S. P. Q. R. Imp(eratori) Caes(ari) divi Antonini f[i]l(io) divi Veri Parth(ici) Max(imi) fratri divi Hadriani nep(oti) divi Traiani Parth(ici) [pro]nep(oti) divi Nervae abnep(oti) M. Aurelio Antonino Aug(usto) Germ(anico) Sarm(atico) pontif(ici) maxim(o) tribunic(ia) pot(estate) XXX imp(eratori) VIII co(n)s(uli) III p(atri) p(atriae) quod omnes omnium ante se maximorum imperatorum glorias supergressus bellicosissimis gentibus deletis aut subactis . . . . . .* — Jordan, Topogr. II p. 414 segg. Richter, Topogr. p. 874. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 191.

A. Neronis. — Tac. ann. 15, 18 (a. 62 d.Cr.): 'At Romae tropaea de Parthis arcusque medio Capitolini montis sistebantur, decreta ab senatu, integro adhuc bello, neque tum omissa, dum adspectui consulitur, spreta conscientia '. Di esso non si ha altra notizia, tranne questa, secondo la quale dovea sempre stare sul clivo Capitolino. — Richter, Top. p. 812. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 190.

A. novus. — Fu eretto da Diocleziano nell'anno 301 d. Cr. (Chronogr. 192. Region. 7). Stava allato alla chiesa di S. Maria in via Lata e fu abbattuto da Innocenzo VIII. — Jordan, Topogr. II p. 102. Richter, Top. p. 874. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 192.

(Fornix) Scipionis. — Liv. 37, 3, 7: ' P. Cornelius Scipio Africanus, priusquam profisceretur, fornicem in Capitolio adversus viam, qua in Capitoliam escenditur, cum signis septem auratis et equis duobus et marmorea duo labra ante fornicem posuit '. Fu eretto dunque nell'anno 564 u. c. e stava a cavaliere del clivo Capitolino, nel punto ove questo cominciava a salire dall'avvallamento. Richter, Topogr. p. 812.

A. Septimi Severi. — C. VI 1033 cf. EE. 4, 788: *Imp(eratori) Caes(ari) Lucio Septimio M. fil(io) Severo Pio Pertinaci Aug(usto) patri patriae Parthico Arabico et Parthico Adiabenico pontific(i) maximo tribunic(ia) potest(ate) XI imp(eratori) XI co(n)s(uli) III proco(n)s(uli) et imp(eratori) Caes(ari) M. Aurelio L. fil(io) Antonino Aug(usto) pio felici tribunic(ia) potest(ate) VI co(n)s(ule) proco(n)s(ule) et P. Septimio Getae nobilissimo Caesari ob rem publicam restitutam imperiumque populi Romani propagatum insignibus virtutibus eorum domi forisque s(enatus) po(pulus)q(ue) Romanus.* Fu eretto dunque nell'anno 203 e sta ancora oggi nel foro Romano, nella già area del tempio della Concordia, sulla via che forma il limite settentrionale del foro stesso. *Arcus Caesaris et senatorum* è chiamato nei Mirabilia (5).

Un altro arco dedicato dagli *argentarii et negotiantes boari huius loci* al medesimo imperatore Severo e alla sua famiglia, si vede ancora sul limite del foro boario e del Velabro, aderente alla chiesa di S. Gregorio in Velabro; ad esso appartiene la lapide C. VI 1035 dell'anno 204: *Imp(eratori) Caes(ari) L. Septimio Severo Pio Pertinaci Aug(usto) Arabic(o) Adiabenic(o) Parth(ico) max(imo) fortissimo felicissimo pontif(ici) max(imo) trib(unicia) potest(ate) XII imp(eratori) XI co(n)s(uli) III patri patriae et imp(eratori) Caes(ari) M. Aurelio Antonino Pio felici Aug(usto) trib(unicia) potest(ate) VII co(n)s(uli) III p(atri) p(atriae) proco(n)s(uli) fortissimo felicissimoque principi et Iuliae Aug(ustae) matri Aug(usti) n(ostri) et castrorum et senatus et patriae et imp(eratoris) Caes(aris) M. Aureli Antonini Pii felicis Aug(usti) Parthici maximi Britannici maximi argentari et negotiantes boari huius loci qui invehent devoti numini eorum.* — Jordan, Topogr. I 2 p. 212 seg. 2 p. 414. 417. Richter, Top. p. 790. 844. Gilbert, Gesch. und Top. p. 191. 193.

A. Tiberi. — Stava tra l'angolo occidentale della basilica Iulia e i rostri di Cesare, sulla via

meridionale del foro Romano, e fu eretto nell'anno 16 d. Cr. (Tac. ann. 2, 41: 'Fine anni arcus propter aedem Saturni, ob recepta signa cum Varo amissa, ductu Germanici, auspiciis Tiberii, et aedes Fortis Fortunae ..... dicantur'). Nel 1849 furono trovati degli avanzi ricoperti dalle costruzioni dell'odierna via. È incerto se debbano attribuirsi ad esso i frammmenti epigrafici C. VI 906.

Un altro arco di Tiberio fu innalzato da Claudio presso il teatro di Pompeo (Suet. Claud. 11). — Jordan, Topog. I 2 p. 211. Richter, Top. p. 802. 873. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 189.

A. Titi. — C. VI 945: *Senatus populusque Romanus divo Tito divi Vespasiani f(ilio) Vespasiano Augusto.* Questa iscrizione si legge sull'arco ancora esistente ed eretto, dopo la morte di Tito, sulla *summa sacra via*, ed è riprodotta in un bassorilievo del Laterano con le parole sull'attico: *arcus in sacra via summa* (C. VI 19151).

Un altro arco fu innalzato in onore di Tito, in vita, nell'anno 81 per la sottomissione dei Giudei e la presa di Gerusalemme, e sorgeva nel Circo massimo con l'iscrizione (C. VI 944): *Senatus populusq(ue) Romanus imp(eratori) Tito Caesari divi Vespasiani f(ilio) Vespasiano Augusto pontif(ici) max(imo) trib(unicia) pot(estate) X imp(eratori) XVII [c]o(n)s(uli) VIII p(atri) p(atriae) principi suo quod praeceptis patri[is] consiliisq(ue) et auspiciis gentem Iudaeorum domuit et urbem Hierusolymam omnibus ante se ducibus regibus gentibus aut frustra petitam aut omnino intemptatam delevit.* — Jordan, Topogr. I 2 p. 280. Richter, Hermes 20 p. 419; Top. p. 839. 842. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 190. 193.

A. Traiani. — Serviva d'accesso all'area del foro Traiano, andandovi da quello d'Augusto; avanzi ne vennero fuori nel 1863. — L'*arcus Traiani* ricordato nelle Regioni (1), sembra essere stato un arco di passaggio di una diramazione dell'*aqua Marcia.* — Jordan, Topogr. II p. 466 seg. Richter, Top. p. 808. 889. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 191.

A. Veri. — Sorgeva nella regione I Augustea, ed è semplicemente così ricordato nelle Regiones (1). — Richter, Topogr. p. 889. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 191.

Le Regioni annoverano nella città di Roma 36 archi, di cui dànno il nome solo per 5; ma a noi ne son noti un numero maggiore. E oltre a quelli di sopra indicati, son da ricordare alcuni che stavano dinanzi a templi, come p. e. di Apollo sul Palatino, della Fortuna e della Mater Matuta nel foro boario; altri che facean parte di acquedotti e son mentovati specificamente nelle memorie medioevali, e come archi d'acquedotti son da considerare la porta Praenestina, la porta Tiburtina e la triumphalis. Cf. Jordan, Topog. 2 e special. p. 411 segg. Richter, Top. p. 918. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 187 segg.

ARDBINNA? (dea). — Ricordata in una iscrizione di *Gey* BRh. 589: *Dea Ardbinnae T. Iulius Aequalis s(olvit) li(bens) m(erito).* È probabile che sia la stessa divinità in altra lapide detta (v.) **Arduinna.**

ARDEA (*Ardea*). — C. X 6763-6772. — Città originariamente dei Rutuli, tra Ostia ed Antium, sulla riva sinistra del Numicus (Strab. 5, 3, 2 p. 228. KAA. Ff), ma di buon'ora ammessa fra i popoli del Lazio, coi quali concorse a fondare il *lucus Dianius* in Aricia (Cato presso Priscian. p. 620) e pigliava parte alle feriae Latinae sul monte Albano (Liv. 32, 1). Ciò spiega il frammento d'una lapide di questo luogo: *[restit]itue[runt] Ardeates* (C. VI 2020 = XIV 2231). Già sede, secondo la leggenda, di re Turnus (Verg. Aen. 7, 409-411 cf. Ovid. met. 14, 573), assediata da Tarquinio il Superbo (Liv. 1, 57 seg. Flor. 1, 75 etc), indi in guerra cogli Aricini nell'anno 309 u. c. (Liv. 3, 71 seg.), nel 312 i Romani ne fecero una colonia di diritto latino (Diod. 12,34. Liv. 4, 9-11), compreso il diritto di esilio (Liv. 5,43. Appian. Ital. 8. Dionys. 3, 15. Plut. Cam. 23). Il tempio di Venere in Lavinium, il così detto Aphrodisium, era sotto la sua cura (Strab. 5, 3, 5 p. 232 cf. Mela 2, 4, 9). Nella guerra di Annibale, fu fra le dodici colonie latine, che negarono ausilio ai Romani (Liv. 27, 9; 39, 15). Fu fiorente al segno che mandò coloni in Saguntum (Liv. 21, 7. Sil. Ital. 1,291), e rimasero celebri le pitture dei suoi templi (Plin. nat. hist. 35, 3, 17. 10, 115 cf. Cic. de nat. deor. 3, 18, 47. Serv. Aen. 1, 44). Al tempo d'Augusto però non restava della città che il nome, come dice Virgilio (Aen. 7, 412). Ma fra questo tempo e quello di Sulla vi furono dedotti coloni Romani, benchè non si possa precisare l'anno: *colonia* è detta in una lapide locale del 223 d. Cr. (C. X 6764) e in un'altra di Cirta del tempo degli Antonini (C. VIII 7044: *curatori coloniae Ardeatinorum* cf. Mommsen, Hermes 18 p. 165). Un'altra lapide riferita nel Liber coloniarum (p. 251) e dall'Orelli (3225) accenna a una *terminatio* fatta nel tempo di Antonino Pio: *Ex auctoritate imp(eratoris) T. Aeli Hadriani Antonini Aug(usti) Pii p. p. sententia dicta per Tuscenium Felicem p(rimi) p(ilum) II determinante Bl(a)esio Taurino mil(ite) coh(ortis) VI pr(aetoriae) me(n)sore agrario [in]t[e]r Ar-*

deat[i]n(os) etc. La quale spiega l'errore dell'autore dello stesso libro (p. 231), nell'attribuire ad Adriano la colonia ivi mandata.

Dalle scarse iscrizioni si vede che era retta da *duoviri* (C. X 6765. 6766), che ebbe un *curator reipublicae* (1254. 6764) e un *flamen Augustalis* (6766).

Due patroni ci sono noti, un L. Marius Maximus Perpetuus Aurelianus c(larissimus) v(ir) (6764) e un M. Flavius T. fil(ius) Qur(ina) Postumus (C. VIII 7044), ambedue dell'ordine senatorio.

MOMMSEN, C. I. Lat. X p. 675. — RICHTER, Ann. dell'Inst. 1884 p. 91 segg.; Hermes, 22 p. 23.

Ardea si disse pure una città della Perside, al sud-ovest di Persepolis (Ptol. 6, 4, 5. Amm. Marcell. 23, 6), forse l'odierna *Ardekau*, nel territorio di Ardeschir.

ARDEATINA (via). — Oltre che nella Notitia e nel Curiosum, è ricordata in una lapide urbana, frammentata (C. VI 8469... *Diadumenus ma[nceps] viarum Laurentinae et Ardeatinae coniugi* etc.). Cf. Jordan, Top. II p. 231 segg.

ARDILENUS (vicus). — In un laterculo di pretoriani dell'anno 227 d. Cr. (C. VI 2799 lin. 27): *M. Aur(elio) M. f. Fl(avia) Dira Philippopoli vico Ardileno* etc.

ARDUINNA. — Divinità celtica, a quanto pare identica a Diana, leggendosene il nome in una iscrizione (C. VI 46), che sotto di essa ha la rappresentanza di Diana con arco e faretra. La lapide G. 314, 3, che ci darebbe un *sacerdos Dianae Arduinnae*, probabilmente è falsa. Cf. Braun, Jahrbuch der rheinl. Alterthumsfreund. 29 p. 65. Loviquet, Reims pend. la domin. Romaine.

AREA. — Spesso anche *aria* nelle lapidi (C. VI 541. 9485. 19012. 20811. 22163. — X 6706. — XI 3895. — XIV 671. 1757. — NS. 1888 p. 696), come accanto ad *areola* (C. III 2397. — VI 10284) si ha pure *ariola* (C- VI 9077. 13225. — X 7307).

1) *Area degli agricoltori.*

A quest'area, cioè a quello spazio di terra spianato e rassodato, per lo più innanzi alle case dei contadini e sul quale si battono il grano e le biade, la nostra aia (Varro l. l. 5, 38 cf. 21. Isid. orig. 15, 13, 16. Cato de re r. 91. 129. Verg. Georg. 1, 992. Plin. nat. hist. 18, 30, 298. Colum. 2, 21. Dig. 34, 1, 14, 3 etc.), probabilmente sarà da riferire l'

Area frumentaria di una iscrizione di Uzelis, nella Numidia (C. VIII 6339): *Iovi optimo maximo, Genio areae frumentariae Aug(usto) sac(rum). P. Marcius P. f. Q(uirina) Crescens mag(ister) ab statuam quam ob honorem magistratus sui die III nonarum Ianuariarum in Capitolio promiser(at)* etc.; parendomi difficile che essa abbia rapporto piuttosto con la *frumentatio.*

2) *Area libera, edificatoria.*

A quest'area, *locus vacuus* (Fest. ep. p. 11), *area vacua* (Suet. Vesp. 8), nella città o fuori, privata o pubblica, atta a ricevere costruzioni ed opere in genere (Cic. ad Att. 4, 1, 7. Horat. ep. 1, 10, 13. Vitruv. 1, 7. Liv. 4, 16, 1. Dig. 7, 1, 34, 2. 71; 7, 4, 5, 2. 10, 1 etc.), accennano variamente le lapidi, sia indicando semplicemente il diritto di proprietà privata sull'area stessa, sia la concessione o la vendita fattane, specialmente per costruirvi sepolcri o per lasciarla libera nei medesimi. Talvolta la con cessione o simile è fatta da magistrati romani o municipali o da decurioni, e spesso è data la misura dell'area.

Area privata. — *M. Tulli M. f(ilii) area privata.* Così leggesi in un cippo presso il tempio della Fortuna in Pompei (C. X 821). Il Mommsen osserva (ivi): ' Cum dubitari non possit M. Tullium aedis Fortunae a se factae solum rei publicae tradidisse, probabile est hoc lapide eum terminare voluisse id solum iam publicum factum a privato quod sibi retineret '. — C. XIV 28: *Cn. Maelius Epictetus Liberum patrem in aria* (sic) *sua consacravit.* — C. VI 22670: *Area L. Munatii Planci... ? Sostrati.* — NS. 1883 p. 339: *Ti Clau(dii) Caisaris Augu(sti) Ger(manici) area hor(torum) Loll(ianorum).*

Area adsignata, attribuita, concessa, donata etc.

D. manib(us) Ti. Cl(audio) Myropno...... *area adsignata ab Atimeto Aug(usti) lib(erto) proc(uratore) l(onga) p(edes) XIIII, l(ata) p(edes) XIIII.* C. VI 9006. — *Ti. Caesaris divi Aug(usti) f(ilii) Augusti miles missicius T. Iulius Festus ...... aream inter duos* (sic) *turres per P(ublium) Pusonium Peregrinum IIII vir(um) et XI vir(os) adsignatam* C. XII 3179. Alla stessa concessione si riferisce l'altra lapide (C. XII 3233): a) *Ex dec(reto) decurion(um) ar(ea) dat(a) Iul(io) Festo per Puso(nium) Peregr(inum)*; b) *ex dec[re(to)] decurio(num) et Puson(ii) Peregrin(i) IIIIvir(i) T. Iul(io) Festo.*

Septumius [S]abinus aed(ilis) cur(ulis) areas a cippo ad Tiberim attrib[uit].... BM. 1885 p. 10. Cf. Mommsen, Staatsr. 2[3] p. 508, 1. **Aedilis** p. 235.

Ariae donat(ae) C. Vettio Successo ab A. Terentio Ingenuo (segue la misura delle due aree) C. XIV 1757. — *[N]eptuno et Minervae*

templum [*pr*]*o salute d*[*omus*] *divinae* ..... [*colle*]*gium fabror*(*um*) *et qui in eo* .... *d*(*e*) *s*(*uo*) *d*(*ant*), *donante aream* [*Clem*]*ente Pudentini fil*(*io*) C. VII 11.

D(*eo*) *s*(*ancto*) *i*(*nvicto*) *M*(*ithrae*). *P. Acil*(*ius*) *Pisonianus pater patratus, qui hoc speleum* ... *absumtum comparata area a re publ*(*ica*) *Mediol*(*anensi*) *pecunia sua restituit.* C. V 5795.

P. Aelius Chrestus et Cornelia Paula hoc scalare adplicitum huic sepulchro quod [quod delendum] *emerunt a fisco, agente Agathonico proc*(*uratore*) *Augustorum nostrorum, quod habet scriptura infra scripta.* — *Gentiano et Basso cons*(*ulibus*) *VII Kal*(*endas*) *April*(*is*) *Martialis Aug*(*ustorum*) *lib*(*ertus*) *prox*(*imus*) *tab*(*ulariorum*) *scripsi me accepisse ab Ael*(*io*) *Chresto pro podismo structionis scalaris, quod est via Ostiensi parte l*[*a*]*eva inter mil*(*iarium*) *I et II, quod conductum habet Sulpicianus ex bonis Aeliorum Onesimi et Fortis, in praedis Amarantianis, secundum renuntiationem mensor*(*is*) *pro are*[*a*] *pe*[*d*(*um*)] *n*(*umero*) *C s*[*estertias....*] C. VI 10233 cf. Mommsen, ivi e **Fiscus**.

Neptuno deisq(*ue*) *Aug*(*ustis*) *T. Abudius Verus* ..... *templo restituto, molibus extruct*(*is*), *domo exculta in area d*(*ecurionum*) *d*(*ecreto*) *concessa sibi dicavit* C. V 328. — *D. m.* [*I*]*anuaria se viva fecit* .... *concessum sibi c*[*um are*]*a quae est ante front*[*em huiu*]*s monimenti* etc. C. XIV 1124. — *Dis manibus M. Valerius M. lib*(*ertus*) *Eutychus fecit sibi* ..... *et ante se aream sibi concessam a Iulia Tyche, tutore auctore T. Flavio Autarche* (segue la misura) C. XIV 1701. — *Somno aeterno sacr*(*um*) ..... *Avidius Lacon emit locum ariae p*(*edum*) *n*(*umero*) *XVIII de Ti. Cl*(*audio*) *P*(*haedro*) *agro Antolyci Aug*(*usti*) *lib*(*erto*) *via Latina* etc. C. X 6706.

Area pura. — *D. m. Aur*(*elia*) *Candida sibi fecit et Aur*(*elio*) *Sofroni marito aream puram cum triclinio concessis* (= concessam) *a Fanio Oceano et filior.* (= filiis) *eius exceptis cubiculis* (*duo*) *quae* (sic) *sunt in arae* (= area) *s*(*upra*) *s*(*cripta*) *in usu eiusdem Oceani* etc. C. XIV 671 .... *extrux*(*it*) .... *a novo in area pura* etc. C. XIV 404. L'*area pura*, in questo caso diversa dal *locus purus* nel senso di *vacuus*, libero (Dig. 13, 7, 43 pr.), vuol dire area destinata alla tomba, ma non ancora divenuta *religiosa* per la sepoltura del cadavere, e Ulpiano la definisce così (Dig. 11, 7, 2, 4): 'Purus autem locus dicitur, qui neque sacer neque sanctus est neque religiosus, sed ab omnibus huiusmodi nominibus vacare videtur'. Cf. Dig. 11, 7, 6, 1; 11, 8, 1, 3; 10, 3, 6, 6; 18, 1, 73. Cod. Iust. 3, 44, 2 etc.

3) *Area pubblica, piazza.*

Come luogo della città, non occupabile stabilmente da privati e destinato o a contenere un monumento o edifizio pubblico ovvero a servire per giuochi, esercitazioni ginnastiche e simili (Horat. od. 1, 9, 10 cf. Dig. 50, 16, 24 etc.), si ha nelle seguenti lapidi:

L. Calpurnius Piso, M. Salluius pr(*aetores*) *aer*(*arii*) *aream ex s*(*enatus*) *c*(*onsulto*) *a privatis publica pecunia redemptam terminaver*(*e*) C. VI 1265. Il Mommsen (Staatsr. 2^3 p. 468, 1) è in dubbio, se qui si tratti d'una vera *locatio* compiuta dai capi dell'erario. Pare a ogni modo certo, che l'area fosse presso il tempio di Saturno.

[*D*(*omini*) *n*(*ostri*) *Valentinianus*] *Valens et Gratianus Pii felices* ...... *porticus areas*-*q*(*ue*) ..... [*ma*]*cello Liviae ad ornatum urbis suae addi dedicariq*(*ue*) *iusserunt* C. VI 1178.

Decuriones in hac curia qui comveniunt (sic) *aram et ariam silic*(*e*) *s*(*ua*) *p*(*ecunia*) *straverunt* C. VI 541.

T. [*Va*]*r*[*en*]*io Probo IIviral*(*i*) .... *patri ob stratam ab eo aream dimidiam in honorem suum* etc. C. III 1482.

C. Volumnius C. f. Flaccus, Q. Volumnius Q. f. Marsus IIIIvir(*i*) *i*(*ure*) *d*(*icundo*) *cruptam et locum ubi crupta est et aream ubi viridia sunt municipio Signino de sua peq*(*unia*) *deder*(*unt*) C. X 5971 = I 1147.

.. *Messius Q. f.. C. Acilius Cn. f.,* [*C*]*n. Mevius Cn. f. aid*(*iles*) *murum et aream claudendam ex sen*(*atus*) *sen*(*tentia*) *faciundum curavere* etc. C. X 6108 = I 1192.

All'*area* del foro in Tusculum accennano alcuni frammenti lapidarii C. XIV 2623.

4) *Area di templi.*

Intorno a questo spazio, che, lasciato libero innanzi al tempio, per lo più era chiuso e variamente ornato, si hanno i seguenti cenni nelle iscrizioni:

Sacerdos annua, area ante templum Ro[*mae et Augusti cum stat*]*uis de sua pecunia dedit, item* [*e*]*o* [*am*]*plius o*[*rnamentis* .... *instruxit*] etc. C. II 3279.

Haec area intra hanc definitionem cipporum clausa veribus et ara, quae est inferius, dedicata est etc. C. VI 826.

templum simul cum area et aras summa cum diligentia restituit etc. C. VIII 8826.

Lex parieti faciendo in area, quae est ante aedem Serapi trans viam etc. C. X 1781 I, 5 cf. II, 9. 14.

Templ(*um*) *Isis et Serap*(*is*) *cum signis et ornam*(*entis*) *et area ob honor*(*em*) etc. C. X 7514.

Q. Vibius Q. f. Maxumus, M. Varius L. f. Capito pr(aetores) IIvir(i) aram Volcano maceriaq(ue) aream saepiendam piscinamque ex d(ecurionum) d(ecreto) de pecunia publica facie(n)da coer(averunt) C. XII 4338.

A(rea) l(ata pedes) XXXIII Valeria Secundina ex vot(o) l(ibens) m(erito) C. XII 1697 — Cf. C. XIV 2416.

5) *Area di sepolcri.*

Per lo più sorgeva innanzi o intorno ad essi, soleva esser cinta e adoperata talvolta anche come luogo del rogo (Stat. Theb. 6, 57). Frequentemente nelle lapidi ne è data la misura, e spesso il divieto della vendita della tomba, è esteso esplicitamente anche ad essa. Talvolta l'area è comune a due tombe, e in due casi (C. XII 1408. 1476) pare che *area* stia per *sepulcrum* cf. sopra n. 2.

inter arcas in medio, in horto at viam prospicientem in areolam vet(erem?) etc. C. III 2397.

et area, ustrina . . . inter adfine area Symphoniac(i) et Coronari etc. C. VI 4415.

item contra se porticus et ariola cum memoria ad hoc monimentum pertinet C. VI 9077.

ne de nomine exiat nostrorum aria maceria cincta circu monimentum cum omne iure suo quam fecerunt etc. C. VI 9485.

hoc monumentum cum cohaerenti areola et duabus in gamma porticibus, superposito cubiculo, solario, triclinio, ne quis a nomine nostro alienare audeat C. VI 10284.

ad hoc munimentum ariola pertinet quae facet in fr(onte) p(edes) XLVIIII, in agr(o) p(edes) XXVII. C. VI 13225.

et area ante monumentum communem cum Popilio Euphemo in fr(onte) p(edes) XII, in ag(ro) p(edes) XII C. VI 15951.

custodia monumenti et aria quae est aquae ductu etc. C. VI 19012.

area haec pertinet ante faciae et in fronte pertinet ad monimentum Iuliae Euthymiae et M. Metti Phoebi etc. C. VI 20448.

ariam quem emi ante monimentum meum in fronte p(edes) XVI, in agro p(edes) XII C. VI 20811.

de area adempta in agro p(edes) VII, in fr(onte) p(edes) II C. VI 21285.

hoc monumentum sive ariam sive parietem venderi nulli licebit (sic) C. VI 22163.

area pertinet (sic) *at monimentum Otaciliorum p(edes) XX quadratos* C. VI 23606.

[i]tem ariola pertinente at monumentum pedes XII per X C. X 7307.

huic monimento cedit rosarium cum viniola (et) sola(rio) suo, fine viniae, et e regione piscinae et canalis usque ad ariam et area cum (a)edificis et horreo et cisternae in solar(io) etc. C. XI 3895.

Iduvi Laurentis area in front(e) p(edes) XIIII, in agro p(edes) XXVII C. XII 1408.

area lata p(edes) X, long(a) p(edes) X C. XII 1476.

Cf. C. XII 1386. — XIV 1869. 2949. — NS. 1888 p. 696.

6) *Aree pubbliche di Roma.*

Quanto all'uso che i privati potevan fare di esse, giova ricordare la disposizione nella lex Iulia municipalis (C. I 206), la quale, benchè non le nomini specificatamente, senza dubbio si riferisce anche ad esse, ove (lin. 68 segg.) proibisce che i privati le occupino stabilmente con costruzioni, affidandone la invigilanza agli edili (v. **Aedilis** p. 230 seg.). Che poi nell'Impero, specialmente dopo l'incendio Neroniano, esse si moltiplicassero, si può indurre da ciò che scrive Tacito (ann. 15, 43), parlando appunto di Nerone: ' dimensis vicorum ordinibus et latis viarum spatiis, cohibitaque aedificiorum altitudine ac patefactis areis additisque porticibus, quae frontem insularum protegerent. Eas porticus, Nero, sua pecunia extructurum, purgatasque areas dominis traditurum, pollicitus est. ' Non con queste aree, ma con quelle edificatorie della città, ha rapporto poi l'ordine di Vespasiano (Suet. Vesp. 8): ' Deformis urbs veteribus incendis ac ruinis erat: vacuas areas occupare, et aedificare, si possessores cessarent, cuicunque permisit '.

Area Apollinis. — Se ne conoscon due. Quella del tempio, che Augusto dedicò ad Apollo nell'anno 726 u. c. sul Palatino (Dio Cass. 53, 1. Suet. Aug. 29. Fest. p. 258. Vell. 2, 81 etc.) e la quale comprendeva, oltre al tempio, l'aedes Vestae e la casa di Augusto stesso (Ioseph. ant. 19, 3, 2. Solin. 1, 18. Ovid. fast. 4, 951 seg.). — Richter, Top. p. 827. Gilbert, Gesch. und Top. 1 p. 199 segg.

L'altra è indicata nella forma Urbis (*[a]rea Apo[llinis]*), ed è probabilmente identica all'area Apollinis et Splenis, che nelle Regioni è posta nella regio I Augustea; l'ultima si deve forse mettere in relazione col fons Apollinis di Frontino (de aquis 4), fuori la porta Capena. — Richter, Top. p. 884. Jordan, Top. II p. 108. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 347, 3.

A. Candidi. — È posta dalla Notitia nella regione VI Augustea, ma se ne ignora il luogo preciso. — Richter, Top. p. 907. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 369.

A. Capitolii. — Era quella, in mezzo alla quale sorgeva il tempio di Giove, circondata da mura, in origine, e più tardi (a. 595 u. c.) da

portici, e dove si compivano svariati atti della vita pubblica, p. e., la riunione dei comizii tributi, la leva etc. v. **Capitolium**.

A. carruces. — Piazza o largo, che le regioni pongono innanzi alla porta Capena, nella regione I Augustea, così detta, perchè era il luogo ove si fermavano le carrozze da viaggio (*carrucae*), cui era vietato l'accesso nella città. — Richter, Top. p. 888. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 347.

A. Concordiae. — Da remotissimi tempi esisteva alla pendice del Capitolino, verso il foro Romano e il comizio, l'*area Volcani* o *Volcanal*, luogo sacro, così denominato da un altare dedicato a Vulcano (C. VI 457: *Imp. Caesar divi f. Augustus pontifex maximns....* (a. 745) *Volcano*. — *Volk(ano)* Fast. Arv. 23 agosto C. VI 2295 = EE. 4, 879. — Fest. p. 290. Dionys. 2, 50; 6, 67; 7, 17; 11, 39. Plin. nat. hist. 16, 236. Gell. 4, 5). Su quest'area secondo la tradizione Camillo dedicò un'aedes alla *Concordia* per la pacificazione tra patrizi e plebei avvenuta nel 387 u. c. (Ovid. fast. 1, 637 segg. Plut. Camil. 42), e il luogo ove essa sorgeva si chiamò da allora *area Concordiae* (Liv. 39, 56, 6; 40, 19, 2). Vi stava un senaculum (Varro l. l. 5, 156), e probabilmente nei più antichi tempi vi si arringava il popolo (Dionys. ll. cc.). — Jordan, Top. I 2 p. 339 seg. Richter, Top. p. 786 seg. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 62 segg.

A. Macari. — Ricordata nella iscrizione di un collare di servo BM. 1887 p. 289: *Ianuarius dicor; servus sum Dextri exceptoris senatus, qui manet in regione quinta, in area Macari*. — Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 365.

A. Palatini. — È ricordata nella Notitia, ma non se ne conosce il luogo preciso. — Gilbert, Gesch. und Top. 1 p. 99; 3 p. 424, 2.

A. pannaria. — Era nella regione I Augustea (Regiones). — Richter, Top. p. 888. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 347.

A. radicaria. — Era propriamente un largo nella regione XII Augustea, in un punto in cui la via Appia si allargava, ed è ricordata nella Forma urbis (1, 3) e nelle Regiones. — Richter, Top. p. 888. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 351. 442.

A Saturni. — C. XIV 153 = I 626: *M. Acilio M. f. Canin... q(uaestor) urb(anus). Negotiatores ex area Saturni.* Apparteneva al tempio di Saturno sul foro Romano, probabilmente nella parte meridionale e posteriore del medesimo. Il Gilbert crede che fosse rivolta al lato opposto, di fronte al tempio della Concordia. Si può riferire ad essa la lapide C. VI 1265, ritrovata in quelle vicinanze: *L. Calpurnius Piso, M. Salluius pr(aetores) aer(arii) aream ex s(enatus) c(onsulto) a privatis publica pecunia redemptam terminav(erunt)*. È dubbio se originariamente stessero nella stessa area la legge di Sulla sui questori (C. I 202) e il plebiscito su Termessos (C. I 204), ritrovati ivi. Il Mommsen crede che nell'Impero vi si trattassero le liti delle provincie imperiali, deducendolo da una iscrizione di Rusguniae nella Mauretania, e modificandovi la parola *aurea* in *area*: C. VIII 9249[dd]... *Licinio Q. f[il. Q]uir(ina) Donato de(curioni) patriae (?) Rusguniens[i]um, ad causas fiscales tuendas in provinciam Ba[et]icam beneficio studiorum prima aetate iuventutis electo, [in]deque pro meritis actibus (?) ad defensionem populi [a]rea Saturni in sacr[a]m urbem promoto etc.* — Jordan, Top. I 2 p. 363 seg. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 403, 2.

A Severi. — È ricordata nella forma Urbis, ma altro non ne è noto. — Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 53, 4; 343, 1.

A. Splenis. — v. **Area Apollinis**.

A. Valeriani. — Secondo la Forma urbis era nella regione IX Augustea.

A. Volcani. — v. **Area Concordiae**.

AREAE (sex). — Luogo di Roma noto per la lapide urbana C. VI 9178: *L. Suestilius L. l. Clarus argentarius ab sex areis sibi et L. Suestilio Laeto nummulario ab sex areis vixit* etc.

ARECARRI. — Corporazione di naviganti in Lugudunum, di cui le lapidi del luogo ricordano due patroni: *L. Besio Superiori Voromand(uo) eq(uiti) R(omano) . . . patron(o) nautarum Araricor(um) et Rhodanicor(um), patron(o) Cond[eatium item Arec]ar[r]or(um) Lugud(uni) consistentium* etc. (BL. p. 142); — *[L.] Taurici[o F]lorenti Taur[ici T]auriciani fil(io) Veneto . . . . [p]atron(o) naut[ar(um) A]raricorum [et Rhodan]icorum ite[m] Arencarrorum* etc. (ivi p. 198).

ARELATE (*Arles*). — C. XII 583-977. 5804-5824. — Città della Gallia Narbonensis, nel territorio dei Salluvii (Strab. 4, 1, 6 p. 181. Ptol. 2, 10, 5), non lungi dai così detti Campi Lapidei (*La-Crau*), sul Rhodanus (KAA XI Hg). La forma del nome varia secondo i tempi, ma la più propria è *Arelate* (Mela 2, 5, 75. Plin. nat. hist. 3, 36. Suet. Tiber. 4. Itin. Anton. p. 229. 339. 344. 388. Paneg. in Constantin. c. 18. Amm. Marcell. 15, 11, 14); *Arelatum* (Ptol. 2, 10 5: *Ἀρέλατον*, Phil. vitae soph. 2, 8. Suid. s. v. *Φαβωρῖνος*. Itin. Anton. 289. 396. Itin. marit. m. p. 508 cf. p. 497. Tab. Peuting. 2, 5: *Arelato*. Ravenn. 4, 26. 28: *Arelaton*. Cod. Iust. 1, 21, 2 cf. Cod. Theod. 8, 7, 2: *Arelato*); *Arelatus* (Avien. ora marit. p. 697. Zosim. 5, 31);

Arelas (Sulpic. Sev. chronic. all'anno 453 e 460. Sidon. ep. 1, 11. Oros. 7, 42 etc.); *Arelata* (Itiner. di Vicarello C. XI 3281 cf. 3283 lin. 4). Nelle iscrizioni, come in Cesare bell. civ. 1, 36; 2, 5 la forma *Arelate* è nel caso ablativo. Secondo Avieno (l. c.), originariamente si sarebbe chiamata Thelina, e più che da Greci è probabile che sia stata fondata da Liguri (Kiepert, Alte Geogr. § 440, nota 1). Forse dipendeva da Massilia. Cesare dopo la guerra Alessandrina, vi fè dedurre una colonia di cittadini Romani da Tiberio Claudio Nerone, padre dell'imperatore Tiberio (Suet. Tib. 4), donde il nome di *colonia Iulia Paterna Arelate* sulle lapidi (594. 595. 689. 694. 700. 702. 704. 705. 712. 719. 731. 738. 105; *colonia Iulia Arelate* 696; *colonia Arelate* 706 cf. 676; *Arelate* 699. 5701, 1. 4. 7. 9.). Si disse poi anche *colonia Arelate Sextanorum* (Plin. nat. hist. 3, 36. Mela 2, 5, 75. C. VI 1006: *Divae Faustinae Aug(ustae) Sextani Arelatenses*) o in onore della legione sesta, o forse anche perchè i coloni furono presi dalla medesima. Fu ascritta allora nella tribù Teretina (C. III 4464. — XII 349. 598. 604. 609. 679. 692. 696. 698. 701. 727. 767. 776. 810). Le molte corporazioni di *navicularii, nautae, fabri navales* e *fabri tignuariorum* sono una prova del grande sviluppo commerciale della città, al quale del resto accennano pure gli scrittori (Strab. 4, 1, 6 p. 181. Auson. clar. urb. 8, 6 seg. Const. Honorii in Haenel, Cod. anteiust. p. 238 etc.). Amplificata da Costantino Magno, che costruì un ponte sul fiume per congiungere le due parti della città (Vict. ep. 41, 4. Cod. Iust. 1, 21, 2. Cod. Theod. 8, 7, 2. Auson. clar. urb. 8, 4 seg. etc.), al principio del secolo V divenne sede della praefectura praetorio delle Gallie (Const. Honor. a. 418 Op. cit.), in luogo di Treveri, e di varii officiali pubblici ricordati nella Notitia dignitatum, come il *praepositus thesaurorum Arelatensium* (Oc. 11, 33), il *procurator monetae Arelatensis* (11, 43), il *procurator gynaecii Arelatensis provinciae Viennensis* (11, 54), il *praepositus branbaricariorum sive argentariorum Arelatensium* (11, 75), il *praefectus classis fluminis Rhodani, Viennae sive Arelati* (Oc. 42, 14).

Magistrati. — *Duoviri* (C. XII 692. 696. 698), *duoviri iure dicundo quinquennales* (697); *aediles* (696. 710. 711bis. 716), [*aedilis?*] *munerarius*.

Cittadinanza e senato. — *Res publica* (697. 701), *municipes* (701), *cives* (674), *Arelatenses* (349. 594. 701. 5683, 347 etc.), *Sextani Arelatenses* (C. VI 1006); — *decuriones* (691. 693. 701. 713. 714. 2. 3. 10).

Sacerdozii. — *Pontifex* (692), *pontifex et flamen* (696); *flamen* (692. 697. 701. 712), *flamen Romae et Augusti* (?) (647bis.); *antistis* (donna 708), *antistita deae* (703), *ministra Bonae Deae* (654); *pastophori templi Isidis* (714, 10. 11), *pausarius Isidis* (743).

Divinità. — *Bona Dea* (654), *Caiiarus* (655), *Dii inferi sive* [*Par?*]*c*[*ae*] (659), *Fortuna Arelatensium* (656), *Isis* (734. 714, 10. 11?), *Neptunus Augustus* (660. 697), *Proxumae* (661), *Silvanus Augustus* (662; *Silvanus* 663).

Augustali. — *Seviri Augustales* (594. 595. 642. 694. 697. 699. 702. 705. 709), *seviri Augustales corporati* (689. 704; *sevir Augustalis ... patronus eiusdem corporis* 700; *sevir Augustalis corporatus ... curator eiusdem corporis* 1005).

Servo pubblico. — *Arelatensium* (servus 5683, 347).

Corporazioni. — *Centonarii* (700); *diffusores* (714, 1); *fabri navales* (5811. 700: *patronus*; 730: *curator eiusdem corporis*); *fabri tignuarii corporati* (722. 728. 736; *corporatus fabrorum* etc. 726; *faber tignuarius .... item magister* 738 cf. 719); — *ferenses* (689. 697, 11); — *navicularii marini* (692. 704. 982 cf. 697, 16. 3318, d. e.; *naviculariorum marinorum .... corpora quinque* 672; *curator eiusdem corporis* 982; *patroni* 672. 692; *apparitor naviculariorum* 718); — *nauta Druenticus corporatus* (731); — *scholastici* (714, 12); — *utriclarii corporati* (731. 733. 4107; *corporatus utriclariorum* 729; *eiusdem corporis curator* 4107; *eiusdem corporis magister IIII factus* 733; *patronus* 700).

Patrono. — [*P*]*recilius M. f.* [*Tere*]*t*(*ina*) *Pompeianus* C. XII 701.

Hirschfeld, C. I. Lat. XII p. 83 seg. cf. 77. 817.

ARELICA. — v. **Arilica**.

ARENA. — Come parte dell'anfiteatro destinata a combattimenti (Horat. ep. 1, 1, 6. Iuven. 4, 100. Suet. Aug. 43; Tib. 72; Nero 53; Tit. 8. Martial. spect. 21, 1. Dig. 3, 1, 1, 6 etc.), è ricordata in tre lapidi simili relative a restauri fatti all'anfiteatro Flavio in Roma (C. VI 1716 *a*: *Decius Marius Venantius Basilius v(ir) c(larissimus) et inl(ustris) praefectus urbi .... arenam et podium, quae abominandi terrae motus ruina prostravit sumptu proprio restituit.* Cf. *b. c.*), in alcuni frammenti scritti di sedili del medesimo (C. VI p. 860 n. 100 cf. BM. 1880 p. 225. 231 seg. Cf. **Amphitheatrum** p. 459) e in un'iscrizione riguardante l'anfiteatro di Velitrae (C. X 6565: *amphiteatrum cum portis, posticiis et omnem fabric*[*am*] *arene* etc.). In un'altra metrica di Aquae Sextiae

(C. XII 533) la parola (*harena*) è usata nel senso traslato di certame gladiatorio (cf. Tac. ann. 14, 14. Suet. Tib. 35; Calig. 30. Dig. 11, 4, 5 etc.). — Nel medio evo *arena* si disse l'anfiteatro stesso (Friedländer, Sitteng. 2² p. 404 seg.).

ARENARIUS. — O anche *harenarius* (C. XI 862 cf. Dig. 22, 5, 21, 2; 36, 1, 5. Capitol. Ant. phil. 19 etc.), più probabilmente è colui che combatte colle fiere nell'arena (*bestiarius, venator*), anzichè colui che attende alla nettezza e all'apparecchio della medesima (v. Orelli al n. 4063. Friedländer, Sitteng. 2⁵ p. 349). Nel primo significato, infatti, è adoperato così dal Digesto (ll. cc.) e da Capitolino (l. c.), che dalle lapidi, da alcune delle quali si vede pure come gli *arenarii* fossero in qualche luogo ordinati a collegio: C. VIII 7158 (Cirta): *D. m. s. Valerius Dat*[*iv*]*us pater fec*(*it*) *Ururie filie*...... *Sartor* (= *sarritor*) *arenarius magister filie dul*[*ci*]*ssime posuit.* — XI 862 (Mutina): *D. m. Q. Alfidio Q. l*(*iberto*) *Hylae VI vir*(*o*) *Foro Semproni colleg*(*ii*) *harenariorum Romae negotianti lanario* etc. — XII 1590 (Dea Augusta):... *coll*(*egium*) *venator*(*um*) *Deensium qui ministerio arenario fungunt* etc. cf. Suet. Nero 12: 'confectores quoque ferarum et varia arenae ministeria'. — BRh. 77 = O. 2773 (Treviri): *In h*(*onorem*) *d*(*omus*) [*d*(*ivinae*)] *Genio are*[*na*]*riorum consistentium col*(*onias*) *Aug*(*ustae*) *Trev*(*iri*) etc. —

ARENSIS (sacerdos). — Così in una lapide della Gallia RE. 1, 20: *Tutelae Augustae ?*] *et deo Apollini Cobladulitano M. Pompeius C. Pomp*[*ei*] *Sancti sacerdotis arensis fil*(*ius*), *Quir*(*ina*), *Lib*[*o*] *sacerdos arensis* etc. Molto probabilmente trattasi qui di un *sacerdos* del culto di Augusto nelle provincie (Cf. **Ara Augusti** p. 606).

AREPENNIS. — Misura di superficie, specialmente di agri, usata soprattutto nella Gallia e corrispondente alla metà del *iugerum* o all'*actus* dei Latini (cf. **Actus** p. 72): Colum. 5, 1, 6: 'ut Galli caudetum appellant in areis urbanis spatium centum pedum, in agrestibus autem pedum CL.... Semiingerum quoque arepennem vocant'. Isidor. orig. 15, 15, 4: 'Actus quadratus undique finitur pedibus centum viginti. hunc Baetici arepennem dicunt, ab arando scilicet'. Cf. Gromat. vet. p. 407, 21: 'Arripennis vero, quod est semiiugerum, habet in longitudinem pedes CXX, in latitudinem pedes CXX duo aripennes unum ingerum faciunt, qui est et centuria' cf. p. 372, 17. Iscrizione di Dea Augusta nella Gallia Narbonensis (C. XII 1657): *D. m. liberorum ac coniugibus Publici Calisti et ipsius consecratum cum bes*(*s*)*e vineae arep*(*ennis*), *ex cuius reditu omnib*(*us*) *annis prolibari volo* etc.

ARFUARIS (vicus). — Vico della regio Dolica appartenente alla città di Dolichen nella Commagene C. III 3490 (Aquincum):... *Harta filius Surus ex regione Dolica vico Arfuaris Silva v*(*otum*) *s*(*olvit*) etc.

ARGAELI. — v. **Uxama.**

ARGAMONICA. — Forse nome di una gente dell'Hispania, ricordata in una lapide di Lara nella Tarraconensis (C. II 2856: *Ambata Paesica Argamonica Ambati uxor f*(*aciendum*) *c*(*uravit*)).

ARGEIA (Iuno). — Iscrizione di Tibur (C. XIV 3556): *Iunoni Argeiae C. Blandus proco*(*n*)*s*(*ul*). Sulla Giunone di questa città v. Preller, Mythol. 1³ p. 279.

ARGENTARIA. — v. **Argentum.**

ARGENTARIA (ars — stipulatio). — v. **Argentarius — Ars.**

ARGENTARIA (basilica — insula). — v. **Argentarius clivus.**

ARGENTARIA (moneta — officina). — v. **Argentum.**

ARGENTARIUS. — Due professioni distinte sono indicate sotto questo nome: 1° quella dell'orafo e in genere del commerciante di argento e fabbricante di oggetti di questo metallo; 2° quella di banchiere o cambiavalute. Che nel primo significato la parola sia meno antica che nel secondo, nel quale essa apparirebbe circa il secolo V di Roma (così il Voigt p. 3 nota 4), è un'affermazione che dovrebbe essere dimostrata. Certo è piuttosto, che, essendosi le due professioni sviluppate a un tempo, e nella pratica della vita chi lavorava o commerciava d'argento e oro solendo anche far da banchiere, così per amendue sorse l'uso del medesimo nome: un orafo (*argentarius vascularius*) si vede funzionare da banchiere presso Scaevola (Dig. 44, 7, 61 pr. cf. Mommsen, röm. Münzw. p. 845). È perciò che sovente per meglio indicare quest'ultimo, si usa la parola *nummularius*, benchè anche questo non sia sempre e affatto identico all'*argentarius* banchiere; come pure è per evitare siffatta ambiguità che spesso, nelle iscrizioni soprattutto, all'*argentarius* orafo si aggiunge un altro determinativo. Ciò non ostante, ove questo manca, per molte di esse rimane sempre dubbio, se sotto *argentarius* senz'altro sia da intendere l'una o l'altra cosa.

1) *L'argentario artefice.*

Non divenne comune in Roma che relativamente tardi, quando sorse e si estese l'uso di ornamenti, utensili e simili di argento (v. **Argentum** p. 663). Il nome più proprio è quello di

Faber argentarius (Dig. 34, 2, 39 pr. — C. III 1652: *C. Refid[ius] C. l(ibertus) Eutychus faber arg(entarius)* etc. — VI 2226: *Curtilius Hermeros fecit sibi .... magister vici ab Cyclopis region(is) pr(imae) faber argentarius* etc., 9390: *L. Gavidius Eros faber arg(entarius)* etc. 9391: *C. Iunius C. l(ibertus) Salvius* (seguono 4 altri nomi di liberti) *fabri arge(ntarii)* etc. 9392: *L. Vetilius L. l(ibertus) Nestor faber argentarius* etc. 9393: *[Post aedem] Castoris ... [Nice]phor faber arg(entarius) [ad Vo]rtumnum* etc. — XII 4474: *C. Corne[l(ius)] Philonicus faber argent(arius)* etc. — EE. 7, 518: *Cura conlegi fabri argentar(iorum)* etc. Per dinotare poi in ispecie il fabbricante di vasellame d'argento, si ha quello di

Argentarius vascularius (Dig. 44, 7, 1 pr. — C. II 3749: *L. Iul(io) Apolau[s]to argent(ario) vasclario* etc. — V 3428: ... *L. l(ibertus) Soterichus VI vir argent(arius) vasclarius.* — VI 9958. *[Ti. C]laudius Phaeder [arge]ntarius vascularius* etc.): talvolta anche semplicemente *vascularius* (Cic. Verr. 4, 24, 54. Dig. 19, 5, 20, 2 cf. **Vascularius**). Così pure, a distinguere l'orafo propriamente detto dal negoziante di vasellame d'argento, si ha il

Negotiator argentarius vascularius (BL. p. 199: *Cn. Danius Co ... Minuso sevir Aug(ustalis), Lugduni negotiator argentar(ius) vascularius* etc.); nello stesso modo che ad indicare il cesellatore e simili ricorrono i nomi di

Faber argentarius caelator (EE. 7, 518: *Vitulus argentarius caelator hic situs est*),

Excusor argentarius (SI. 1, 215: ... *Mansuet. lib(ertus) Primigenius excusor argentarius et Pulliae Merope.* — BL. p. 424: *Potitio Romulo .... arti[s] arg(entariae) excusso[r(i)]* etc. cf. Quint. 2, 21, 10) o

Tritor argentarius (C. VI 9950: *Silio Victori filio ... P. Silius Victor tritor argentarius* etc.). Come poi l'arte di lavorare in argento si accoppiasse anche con quella dell'orafo nel senso stretto, si vede dalla lapide che ci dà nella stessa persona un

Aurarius argentarius (C. VI 9209: *[Ti. Cla]udius Hymeneus [au]rarius argentar(ius) [feci]t sibi* etc. — XI 3821: *de basilica vascula[ri]a aurario et argentario*). Accanto a queste voci però è anche usata quella semplice di

Argentarius (Lamprid. Alex. Sev. 24, 5. Cod. Theod. 13, 4, 2), frequentissima nelle lapidi, ma, come si è già osservato, non sempre abbastanza sicura se usata nel significato di orafo ovvero di banchiere. Nel primo, per alcune è indubitato, come p. e. C. VI 348: *ex corpore pausariorum et argentariorum* etc. 4328: *Antigonus Germanici Caesaris l(ibertus) argentarius vixit annis XXII Amiantus Germanici Caesaris caelator fecit.* — BL. p. 422: *Placidae Aphrodisi filiae [stat?]uari argentari* etc. Del pari sarà certo stata una negoziatrice d'oggetti d'argento quella liberta imperiale della lapide urbana (C. VI 5184; *Helena Artemae Augustae l(ibertae) argent(ariae) cui is dedit ollam* etc.), essendo noto che alle donne era vietato d'esercitare l'officio di banchiere (Dig. 2, 13, 12), E così pure quando nella stessa famiglia romana, come p. e. in quella dei Marcelli, si vedono dei servi *argentarii* (C. VI 4422. 4423. 4425. 4715) e dei liberti col titolo *ad argentum* o simile (C. VI 4425. 4426. 4427), senza dubbio nei primi son da ravvisare piuttosto artefici, anzichè banchieri. La stessa cosa vale naturalmente anche pei servi *argentarii* della casa imperiale (C. VI 5820. 8727) e in generale per tutti gli altri servi, che le lapidi ci offrono con lo stesso appellativo (C. VI 5982. 7600? 9155. 9158. 9161. 9169. 9171. 9172. 9174? 9175? 9176. — IX 236? 3157? — X 1914. — XI 2133). Sicchè, per noi almeno, ci sarebbe questo criterio di distinzione: l'*argentarius* servo privato o imperiale è sempre un artefice proprio della casa cui appartiene; l'*argentarius* liberto in genere è artefice e negoziante pubblico, nel qual caso però suole chiamarsi più propriamente, come s'è visto, *faber argentarius, argentarius vascularius, negotiator argentarius* etc.; fra questi non v'è che un solo, il quale sia di condizione ingenuo, ed è il *tritor argentarius* (C. VI 9950); l'*argentarius coactor*, ingenuo o liberto, è sempre un banchiere; l'*argentarius* semplicemente detto e quasi sempre liberto si può ritenere in generale non un artefice, ma per lo più cambiavalute o banchiere. Questo criterio ci è suggerito principalmente da ciò, che il banchiere dovendo spesso sostenere delle azioni giudiziarie per proprio conto ed essere un capitalista, la sua qualità di servo poco conveniva all'una e all'altra circostanza.

Due corporazioni di argentarii artefici ci sono note. L'una in Roma che insieme col collegio dei *pausarii* edifica una *mansio Isidi et Osiri* (C. VI 348). L'altra in Caesarea nella Mauretania: EE. 7, 518: *Vitulus argentarius caelator ann(orum) XXIIII hic situs est. Cura conleci fabri argentar(iorum) et conleci Caesariensium crescent(ium). Terra tibi levis sit.*

Quanto al luogo principale di Roma, in cui questi argentarii aveano i loro negozii, v. **Argentarius clivus**.

2) *L'argentario banchiere.*

La professione del banchiere, detta ordina-

riamente *argentaria* (Cic. pro Caec. 4, 10; in Verr. 5, 59, 155. 64, 165; de off. 3, 14, 158. Dig. 2, 13, 4, 2. 3. 4. 5; 5, 1, 19, 1; 14, 3, 19, 1 etc.), è chiamata pure

Ars argentaria in una iscrizione metrica di Cirta (C. VIII 7156) cominciante così: *Hic ego qui taceo versibus mea(m) vita(m) demonstro Lucem clara(m) fruitus et tempora summa, Praecilius, Cirtensi lare, argentariam exibui artem. Fydes in me mira fuit semper et veritas omnis* etc. Il quale ultimo verso richiamando alla memoria le parole dei giureconsulti sulla « publica fides » degli argentarii (Dig. 42, 5, 24, 2: ' in bonis mensularii vendundis post privilegia potiorem eorum causam esse placuit, qui pecuniam apud mensam fidem publicam secuti deposuerunt ' cf. Dig. 2, 13, 9, 2: ' frequentissime ad fidem eorum (nummulariorum) decurritur '), non lascia alcun dubbio che qui *ars argentaria* non debba intendersi per quella dell'orafo (v. **Ars**).

Questa professione era affatto privata in Roma. Lo Stato non avea una propria banca, e soltanto in due crisi finanziarie al tempo della Repubblica e in una sotto Tiberio, l'erario pubblico funzionò per far credito ai privati; nel qual caso si nominarono magistrati straordinari ad hoc, come i *quinque* o *tres viri mensarii* nel 403 u. c. (Liv. 25, 7) e nel 538 (Liv. 23, 21, 6; 24, 18, 12; 26, 36, 8), o commissarii speciali nel 33 d. Cr. (Tac. ann. 6, 17 cf. Mommsen, Staatsr. 2³ p. 640 segg.). Se non che i banchieri non erano immuni da una certa vigilanza del governo, esercitata in Roma dal *praefectus urbi* nell'Impero (Dig. 1, 12, 1, 9. 2), nelle provincie dai governatori (Suet. Galba 9), vigilanza che appare specialmente nell'obbligo che ad essi la legge imponeva di tenere i loro libri (*codex accepti et expensi*) e di presentarli nei casi di controversia (Dig. 2, 13, 4 pr. 9, 2. 10; 42, 5, 24, 2; 47, 2, 27. 1 cf. Cic. pro Caec. 6, 16, 17. Gell. 14, 2 etc.). Sicchè non è improbabile che lo Stato abbia richiesto delle garanzie personali e pecuniarie da coloro che volevano esercitare una tale professione (Mommsen, Hermes p. 99 seg. cf. Ragenstecher, De literarum obligat. etc. p. 28). Questa qualità di privati nei banchieri fu ciò che, almeno originariamente, distinse l'*argentarius* dal *nummularius*, il quale in origine era un ufficiale pubblico della zecca, incaricato di assaggiare e provare la qualità dei metalli e aggiustare le nuove monete; ma più tardi si disse anche tale quel privato, che esercitava la medesima professione dell'argentario, donde il significato identico delle due parole (Cic. ad Att. 12, 6, 1; Verr. 3, 78, 181. Suet. Aug. 2. 4. Dig. 2, 14, 47, 1; 16, 3, 7, 2; 42, 5, 24, 2 etc. cf. **Nummularius**): un *argentarius* distinto dal *nummularius* v. C. VI 9178. Nella riforma monetaria di Costantino, nummularii ed argentarii furono uniti insieme, col nome di *collectarii*, in corporazioni sparse nelle varie città, a cui spettava, sotto la direzione dell'*arca vinaria*, la vigilanza sul corso dei solidi (Symm. rel. (ep. X) 29, 1 Seeck a. 384/5, cf. Nov. Val. 14, 1, 1. Procop. hist. arc. 25. C. Theod. 14, 4, 5, 1. Voigt p. 10 seg.).

L'attività degli argentarii comprendeva una doppia serie di operazioni: quelle proprie del banchiere, come l'*emtio venditio nummorum* (Dig. 48, 10, 9, 2 cf. Cic. Verr. 3, 78, 181. Suet. Aug. 2. 4 etc.), il prestito a interessi (Plaut. Truc. 1, 1, 52 seg.; Trin. 2, 4, 23 seg.; Curc. 4, 1, 19. 2, 22. Dig. 16, 3, 7, 2 etc.), il *depositum* (Plaut. Curc. 2, 3, 66; 3, 1, 66; 5, 3, 3 seg. Dig. 16, 3, 8; 42, 1, 15, 11 etc.), il pagamento ai terzi all'ordine dell'avventore (Plaut. Curc. 5, 2, 20. Cic. ad Att. 5, 21, 11. 7, 18, 4; pro Caec. 6, 17. Dig. 34, 2, 25, 1. etc. cf. Voig. p. 12 segg.); e quelle relative alle auzioni sia di cose ereditarie che non ereditarie (Gaius 4, 126ª. Quint. 11, 2, 24. Dig. 5, 3, 18 pr.; 46, 3, 88. Cic. pro Caec. 6, 16; Phil. 2, 29, 73; ad fam. 14, 5, 2; ad Att. 13, 2, 4; de off. 3, 13. 17 cf. Plaut. Stich. 200; Poen. 5, 6, 27. Liv. 6, 14. Suet. Gaius 38. 39; Nero 5. Plin. ep. 7, 27, 6. Dio Cass. 68, 2 etc.). Sotto questo secondo rispetto specialmente, il banchiere auzionatore è indicato talvolta col nome di *coactor exactionum* (Suet. vita Horat. cf. Porph. ad Horat. serm. 1, 6, 86), ma più spesso di

Coactor argentarius (Suet. Vesp. 1. Dig. 40, 7, 40, 8. — C. V 8212: *[Apo]llin(i) Belen(o)... [A]quileiensis... tus IIIII vir [Aquile]iae coactor [arge]ntarius d. d.* — VI 1859: *[Ti. Claudius A]ug(usti) lib(ertus) Secundus [Philippianus coactor] ar[gentarius acce]nsus [velatus] scriba* etc. (cf. 1860). 1923: *L. Staberio Secundo coactori argentario viator(i) consularis* etc. 8728 (= C. XI 3820): *M. Ulpio Aug(usti) lib(erto) Martiali coactori argentario Caesaris n(ostri).* — XI 3156: *Q. Fulvio Chareti argentar(io) coactor(i) de portu vinario superiori* etc. 5285: *M. Rufarti Stabilioni [VI] viro Au[g(ustali)] coactor[i] argentario* etc. — XII 4461: *... io Q. l(iberto)... ioni arge[ntario? coa]ctori?* etc. — XIV 470: *... [F]abius .... [c]oactor [argentarius?]* etc. 2886: *L. Domitio Agathemer(o) Paridis lib(erto) a VII Caesares argentar(io) coactori* etc.), ovvero anche

Coactor (Cic. pro Cluent. 64, 180; pro Rab. 11, 30. Horat. serm. 1, 6, 86. — C. II 2239:

Persius Di[ph]ilus coactor ... — VI 1860: *Ti. Claudio Aug(usti) lib(erto) Secundo Philippiano coactori* etc. (cf. 1859). 1936: *In honorem domus August(i) Ti. Claudius Secundus coactor* etc. — 9187: *Ti. Claudio Prisco Secundiano coactori patrono.* 9188: *P. Fabius P. l(ibertus) Philocrat(es) coactor sibi* etc. 9189: *Aediculam cum ollis ... in monumento C. Luccei Bithi l(iberti) Fausti coactoris a porto vinario.* 9190: ... *[coact]or de porto vinar(io)* ... — XIV 2744: ... *Sex ... et L. coa[ctor]i* etc.), o pure

Stipulator argentarius (C. XIV 405: *L. Publicius Eutyches sevir August(alis) idem q(uin)q(uennalis)? stipulator argentarius* etc.) e anche

Negotiator stipis argentarius (C. V 5892: *Genio et [h]on(ori) P. Tutili Callifontis VI vir(i) sen(ioris) patr(oni centuriarum) XII coll(egii) aerar(ii) c(oloniae) A..... A(ugustae) M(ediolani), neg(otiatoris) stip(is) arg(entarii)* etc. Il Mommsen osserva (ivi): 'Negotiator stipis argentarius, scilicet κολλοβιστὴς ἀργυραμοιβός, mihi facilius ferri posse videtur quam negotiator stipis argentariae'), o semplicemente

Argentarius (C. VI 363: *M. Canuleius M. l(ibertus) Philonicus [ar]gen[t]ar(ius) post aedem Castoris* cf. 1035. 1101. 4329. 9156. 9157. 9159. 9160. 9162. 9163. 9165. 9166. 9167. 9168. 9170. 9173. 9177: *L. Canidius Euelpistus [ar]gen[t]arius pos(t) aed(em) Cast(oris).* 9178: *L. Suestilius L. l(ibertus) Clarus argentarius ab sex areis sibi et L. Suestilio Laeto nummulario.* 9179: *C. Cacius C. l(ibertus) Heracla argentarius de foro Esquilino* etc. 9180: *Ex testamenti arbitratu L. Vetti Rufi argentari a foro Esquil(ino).* 9181ª: *P. Caucilius P. l(ibertus) Felix argent(arius) de foro vinario.* 9181ᵇ: *P. Caucilius Callippi l(ibertus) Eutychus argentarius de foro vinario. P. Caucilius Eutychi l(ibertus) Hyginus argentarius de foro vinario.* 9181ᶜ: *P. Caucilius Speratus argentarius de foro vinario.* 9182: *[P.] Caucili[us... P. l(ibertus) Salvius argentarius de foro vinario.* 9183: *L. Calpurnio Daphno argentario macelli magni.* 9184: *A. Vivenni A. l(iberti) Erotiani argentari de Velabro* etc. 9185: *[M. V]alerio M. l(iberto) Api [arg]entario de vico ... ionum ferrariarum.* — VIII 7156. — IX 236. 348: *Q. Libuscidius Comus argentarius August(i).* 4793. — X 1915. 3877. — XI 288. 294. 295. 350. — XII 1597. 4457. 4458. 4459. 4460. 4462? — XIV 409. 3034. — BRh. 497?).

Quanto alla condizione dell'argentario banchiere, si può stabilire come norma, secondo che si è accennato innanzi (1), che essi non sono nè possono essere servi, ma liberi ingenui o liberti. È vero che nei tempi posteriori fu permesso ai primi di amministrare un'*argentaria* (Dig. 2, 13, 4, 3; 14, 3, 19, 1. C. Iust. 4, 25, 3); ma in questo caso generalmente essi rappresentavano i padroni e non si possono considerare come veri banchieri pubblici. Oltre a ciò, se i *praecones*, che erano adiutori e dipendenti degli *argentarii*, non potevano essere servi (v. **Praeco**), tanto maggiormente doveva valere lo stesso pei loro capi. È perciò che abbiamo riferito (1) sotto l'*argentarius* artefice le poche iscrizioni che offrono dei servi argentarii. Certo è a ogni modo, che tutte quelle, in cui il banchiere porta il titolo di *coactor argentarius, stipulator argentarius* e *negotiator stipis argentarius* ce li mostrano liberti e discendenti di liberti, tranne qualcuno che è ingenuo (C. VI 1923. — BRh. 497). Lo stesso è di quelle ove essi son detti semplicemente argentarii, la maggior parte sono liberti, alcuni ingenui (C. VI 9163. 9164. 9173. 9180 — XII 1597? etc.). Fra i liberti, alcuni sono imperiali (C. VI 1859. 1860. 8720 (= XI 3820). — IX 348. — XIV 2886); ciò che si spiega col fatto, che sovente gli imperatori ricorrevano anch'essi all'auzione di cose appartenenti al loro patrimonio (Suet. Gaius 38. 39. Dio Cass. 68, 2. Vita Marci 17. 21. Vita Pertinacis 7 etc.).

Come mediatore tra il proprietario *(dominus negotii)* delle cose poste in auzione e il compratore, l'*argentarius* rappresenta il primo in qualità di venditore, e tutte le azioni giudiziarie che possono nascere dal negozio della vendita, han luogo direttamente tra lui e il compratore (Gaius, 4, 126ª. Quintil. 11, 2, 24 cf. Cic. pro Caec. 5; pro Quinct. 5, 19 etc.). Egli quindi provvede alla consegna a tempo della cosa venduta (Gaius l. c.), determina la modalità del pagamento effettivo o a credito e il termine e le garanzie etc., e a suo danno è la insolvibilità del compratore o del mallevadore (Dig. 40, 7, 40, 8 cf. Plaut. Men. fine. Lucian. vitar. auct. 1 etc.). Fra lui e il proprietario si contrae una

Argentaria stipulatio, come è chiamata nella lex metalli Vipascensis (EE. 3 p. 167 = Bruns, Fontes p. 247 lin. 1), cioè un contratto, mercè il quale l'argentario si obbliga di consegnare al proprietario quanto sarà per ricavare dalla vendita (cf. Dig. 46, 3, 88). Il fondamento di essa più che il carattere d'un mandato, ha quello di una *locatio operis*, donde la *merces* a lui dovuta dal compratore e prelevata nella proporzione dell'1 % oltre il prezzo della vendita (Horat. serm. 1, 6, 86. Cic. pro Rab. 11, 30). Anche all'imposta dell'1% da pagarsi pure dal compratore provvede il banchiere (Tac. ann. 13, 21). Per tale rapporto che passa fra il proprietario e l'argentario, se questo non versa il rica-

vato della vendita, quegli non può rivolgersi al compratore (Dig. 5, 3, 18 pr.). Per tutte le operazioni dell'auzione, l'argentario si serve specialmente di *praecones* (Cic. pro Quinct, 15; de off. 3, 13. Plaut. Men. 5, 9, 93-98 etc.), pei quali la lex metalli Vipascensis (l. c.) stabilisce una mercede dovuta dal proprietario o venditore. Senza dubbio un'opera analoga a quella del *praeco* deve aver prestato nelle auzioni imperiali il

Relator auctionum della lapide urbana (C. VI 9035 cf. 9035ª): *D. m. T. Flavius Aug(usti) lib(ertus) Narcissus fecit sibi . . . T. Flavius Aug. lib. Primus Narcissianus relator auctionum monumentum refecit* etc.

Atrium auctionarium è detto in una iscrizione di Corae (O. 3883: *T. Pompullius L. f. Lappa II vir quinq(uennalis) . . . ex testamento atrium auctionarium fieri et Mereurium Augustum sacrum poni iussit* etc.) il luogo ove si faceano le auzioni, e che in Roma naturalmente non mancava (Cic. de leg. agr. 1, 3, 7 cf. pro Quinct. 3, 12), ed apparteneva forse all'argentario stesso.

Sede dei banchieri era in generale il foro Romano, dove sorgevano le *tabernae argentariae* nei pressi della basilica Iulia e del tempio di Castore, ricordate per la prima volta nel 455 u. c. (Liv. 9, 40, 16 cf. 26, 11. 27. Plaut. Asin. 1, 1, 10 3 segg.; Curc. 4, 2, 21. Terent. Phorm. 5, 7, 28. Cic. pro Quinct. 4, 17 etc.). Ad esse più tardi si aggiunsero delle altre nelle vicinanze del tempio di Giano (Fest. p. 230ª Liv. 26, 27, 2; 40, 51, 5 cf. Cic. Phil. 6, 5, 15 etc.), costruite dallo Stato e date in locazione agli argentarii (Fest. l. c. Liv. 28, 11, 16. Dig. 18, 1, 32. Flor. 1, 22, 48 etc.). Ciò però non toglie che simili tabernae esistessero in altri luoghi della città, specialmente per gli *argentarii coactores* nei tempi posteriori, come p. e. oltre al *post aedem Castoris* (C. VI 363) e *macelli magni* (C. VI 9183), che accennerebbe alle *tabernae veteres*, anche *ab sex areis* (C. VI 9178), *de foro Esquilino* (C. VI 9179. 9180), *de foro vinario* (C. VI 9181ª. 9181ᵇ, 9181ᶜ. 9182), *a portu vinario* (C. VI 9189. 9190. — XI 3156), *de Velabro* (C. VI 9184), *de vico . . . ionum ferrariarum* (C. VI 9185), località che del resto in genere accennano alle vicinanze del foro Romano.

Un collegio d'*argentarii* è ricordato in una iscrizione di Ostia (C. XIV 409: *Cn. Sentio Cn. fil(io) Cn. n(epoti) Ter(etina) Felici . . . . patrono . . . praeconum et argentarior(um) et negotiator(um) vinarior(um) ab urbe* etc.); l'accenno che vi si legge al collegio dei *praecones*, che si è visto di sopra essere gli adiutori degli *argentarii coactores*, e a quello dei *negotiatores vinarii*, sul cui foro parecchi di quelli aveano le loro tabernae, non lascia alcun dubbio che qui si tratti di argentarii banchieri. Non pare che abbiano formata una corporazione in Roma gli *argentarii*, che insieme ad altri *negotiantes* innalzarono a Settimio Severo il noto arco nel foro boario (C. VI 1035).

Marquardt, Privatl. p. 675 seg.; Staatsverw. 2³ p. 64 segg. — Mommsen, Hermes 12 p. 91 segg. — Voigt, Ueber die Bankiers etc. (Abhandl. der phil. hist. sächs. Gesell X (1887). — Thomasset, Des argentarii. — Taudière Des argentarii en droit romain etc.

ARGENTARIUS (clivus). — Nome dato nel medio evo (Ordo Bened. Cod. top. 80) a una antica via di Roma, che sotto la pendice del Capitolium congiungeva il forum Romanum col Campus Martius, immettendo nella porta serviana Carmentalis, con molta probabilità corrispondente all'odierna Salita di Marforio. La *basilica argentaria* posta dai regionarii nella regione VIII, tra il forum Traiani e il templum Concordiae, e l'*insula argentaria* mentovata dalla su citata fonte medioevale, traggono il loro nome dal *clivus*. La *basilica vascularia* della lapide di Veii (C. XI 3821: . . . *de basilica vascularia aurario et argentario*) è dal Marini (Arv. p. 248) identificata appunto con l'*argentaria*, nella quale si trovavano i negozii dei *fabri* e dei *negotiares argentarii* e simili (Cf. Preller, Region. p. 145). Cf. **Argentarius**.

Jordan, Top. I 2 p. 272; II p. 458. 478. — Preller, Regionen p. 145. — Richter, Top. p. 763. 803. — Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 228 seg.

ARGENTEUS. — Sovente è tale un dono votivo, come p. e. *basis* (C. II 2103: *Fortunae signum aureum [p(ondo) V], it(em) Mercurio p(ondo) V, pateram p(ondo) lib(rae) ex voto, et bases II arg(enteas) p(ondo) V* etc.), — *phiala, tabula* (C. II 2326: *Venerem Aug(ustam) cum parergo item phialam argent(eam), item tabulam argent(eam)* etc.), — *linea, spatalia* (C. II 2060: *item lineam arg(enteam) margaritam XII . . . . spataliis arg(enteis) gemmatis* etc.), — *spondeum* (C. XIV 2215), — *sistrum argenteum inauratum* (C. XIV 2215), — *zona cum segmentis argenteis* (C. XIV 2215), — *signum, imago* (C. XI 364: *et sign(a) arg(entea) VI et imagine(m) ex auri p(ondo) II et fila ex cylindris numero XXXIII auro clus(is)* etc.; II 3228: *Genio municipi . . . . signum argenteum cum domo* (= *aedicula?*) *sua pecunia* etc.; VI 10229 lin. 74; XIV 2215), — *statua* (C. IX 1154: *haec argenteam statuam Felicitatis Aeclani dedit*). Talvolta l'oggetto non è indicato, come in due lapidi simili di Cirta (C. VIII 6983. 6984): *Argenteum in Kapitolio ex (sestertium) CCCXII.*

Merita esser riferita la lapide, che descrive una statua argentea di Giove nel Capitolio di Cirta (C. VIII 6981): *Synopsis. — Iovis Victor argenteus in Kapitolio, habens in capite coronam argenteam querqueam folior(um) XXX, in qua glandes n(umero) XV, ferens in manu dextra orbem argenteum et Victoria(m) palmam ferentem [spinar(um)?] XX et coronam foliar(um) XXXX, [in manu] sinistra hastam arg(enteam) tenens.* Altra statua di Honorius *ex aere argentoque in rostris* menziona la lapide] urbana C. VI 1195 = EE. 4, 806. Cf. **Argentum.**

ARGENTORATUM (*Strassburg). —* Città dei Vangioni nella Germania superior o Gallia Belgica, presso il Reno e sulla via da Augusta Rauracorum a Mogontiacum (Itin. Anton. p. 372. 374. Tab. Peut. 3, 4. KAA. XI Eh), *Ἀργεντόρατον* (Ptol. 2, 9,17), *Argentaria* (Ravenn. 4, 26), *Argentoratus* (Amm. Marcell. 15, 11, 8), sede dell'VIII legione (Ptol. l. c.), *civitas Argentoratensium* (Not. Gall. 7, 3) e luogo, ove Giuliano sconfisse i Germani (Amm. Marcell. 16, 12, 1. Cassiod. Chron. a. 357). Nei tempi posteriori dell'Impero, il *tractus Argentoratensis* dipendeva da un comes « sub dispositione viri illustris magistri peditum praesentalis » (Not. dign. Occ. 5, 130 cf. 1, 34; 27, 1-5 Seeck). — Di due lapidi da essa provenienti, una la nomina certamente (RA. 1856 p. 288: *G(enio?) c(ivitatis?) Argent(oratensium) Phrunicus*), l'altra che è un miliario molto frammentato, ha (BRh. 1955): *Caesar.... no cos .... leg .... iter de .... ntorate* etc.).

Sul suo ordinamento amministrativo non si hanno altre notizie, tranne questa, che essa ebbe origine, al pari di altre città della Dacia, della Moesia, della Pannonia, della stessa Germania etc. da stabilimenti militari (v. **Canabae**) della legione VIII Augusta. E ciò appare dalla lapide BRh. 1891 (cf. Mommsen, Hermes 7 p. 308): *In h(onorem) d(omus) d(ivinae) [G]enio vici Ca[n]abar(um) et vi[ca]no(rum) Canabensium Q. Martius Ophatus, qui columnam et statuam d(ono) d(edit).* Cf. Engelhardt, Les canabenses et l'origine de Strasbourg.

ARGENTUM. — Come *metalla,* è la parola generica indicante ogni sorta di miniere, di cave e le stesse saline. Così

Argentaria (C. III 6575: *proc(urator) argentariarum* etc. Liv. 34, 21, 7: « vectigalia .... ex ferrariis argentariisque » etc. cf. Strab. 3, 2, 10 p. 148) o anche *argentifodina* (Cato presso Gell. 2, 22, 29. Varro ll. 5, 7; 8, 62; de re r. 1, 2, 22. Plin. nat. hist. 33, 6, 98. Dig. 27, 9, 3, 6 etc.) dinota la miniera propria, da cui si estrae l'argento. Le più note di siffatte miniere, al tempo dei Romani, sono quelle dell'Hispania e specialmente di Carthago nova, che produceva 25,000 denari al giorno, e presso la quale lavoravano 40,000 persone (Strab. 3, 2, 10 p. 148. Liv. 34, 21, 7. Gell. 22, 22, 29. Diod. 5, 33, 3. 4; 5, 36. Plin. nat. hist. 33, 6, 96. Plut. Crass. 2); quelle della Macedonia (Liv. 45, 29, 11 cf. 45, 18, 3), della Britannia (Tac. Agr. 12 cf. C. VII p. 220), della Pannonia e della Dalmazia (C. III 6575) e quelle dell'Attica, le celebri del Laurion, divenute improduttive già nel secolo I (Strab. 9, 1, 23 p. 299 cf. Böckh, Abbandl. der Berl. Akad. 1814-15 p. 85 segg. Blass, Hermes 15 p. 378), e nel seguente considerate poco meno che oggetto d'antichità.— Sulle varie specie di argento e sul procedimento tecnico dell'estrazione insieme al piombo, tratta largamente Plinio (nat. hist. 33, 6, 95 segg. 34, 16, 156 segg.). A questo procedimento accennano dei pani di piombo di miniere della Britannia, pani di cui alcuni hanno incisi il nome dell'imperatore, altri quello di un privato, amendue proprietari delle miniere stesse, con l'aggiunta *ex argento* (C. VII 1203. 1215. 1216. 1217 cf. Hübner ivi p. 220). Altri pani di puro argento delle stesse miniere portano il nome del proprietario dell'officina (p. e. *ex of(ficina) Fl(avi?) Honorini* 1196 cf. 1197. 1198). Uno di essi trovato a Roma (BM. 1887 p. 318) ha: *Societ(as) argent(ariae) fod(inarum) mont(is) Ilucr. Galena).* — Intorno alla amministrazione delle miniere d'argento, che, come quasi tutte le altre miniere, appartenevano in genere al fisco o al patrimonio particolare dell'imperatore, non si conosce che soltanto un

Procurator argentariarum Pannoniarum et Dalmatiarum (C. III 6575: *T. Cl(audio) T. f. Papiria Xenophonti [pro]c(uratori) Aug(usti) ad bona co[ge]nda in Africa, proc. provinc. Asiae, subpraef(ecto) annonae urbis, proc. Illyrici per Moesiam inf(eriorem) et Dacias tres etc.*); il quale, come si vede, riuniva in sè la direzione delle *argentariae* delle due provincie, la Pannonia e la Dalmazia. È naturale però che le *argentariae* nelle varie provincie dell'Impero abbiano avuto un ordinamento amministrativo più o meno simile a quello delle miniere di altri metalli, ordinamento che per le medesime conosciamo relativamente meglio (v. **Metalla**).

La coniazione dell'argento non cominciò in Roma che nell'anno 486 u. c., quattro anni dopo la presa di Taranto e altrettanti avanti al cominciamento della prima guerra Punica (Plin. nat. hist. 33, 3, 44 cf. 42. Liv. epit. 15. Zonar. 8, 7. Syncell. 1, 523 Bonn.); benchè già prima si abbia notizia di verghe d'argento conservate nell'erario pubblico e per lo più provenienti

dal bottino di guerra (Varro presso Non. p. 520. Fest. p. 246 s. v. *pondo*. Liv. 10, 46, 5). L'introduzione della nuova moneta accanto a quella più antica in rame, fu una conseguenza dell'aumentata ricchezza di Roma e del suo commercio esterno, specialmente con la Magna Grecia, ove erano già in uso monete d'argento. Il che è confermato anche dalla circostanza, che i tre nominali d'argento, il *denarius*, il *quinarius* e il *sestertius* portavano sul rovescio i Dioscuri, protettori degli equiti Romani, mercanti per eccellenza e il cui tempio era il centro della borsa romana (Mommsen, Röm. Münzw. p. 300 seg.). La colonna rostrata eretta in onore di Duilio nel 494 u. c. per la vittoria navale riportata sui Cartaginesi in Sicilia, ricorda (C. I. 195 lin. 13): *[Auro]m captom, praeda: numei tria milia septincenti. [Arcen]tom captom, praeda numei [ducenta milia]*. E alcuni denari del secolo VII hanno sul rovescio *ex arg(ento) pub(lico)* (C. I 407. 409. 416. 420. 421). — Contemporaneamente all'introduzione della moneta d'argento, fu anche istituita la zecca per la medesima, nel tempio della *Iuno moneta* sul Capitolio (Suida s. v. *Μονῆτα*. Liv. 6, 20, 13), tempio eretto già nel 409 u. c. (Liv. 28, 4). Nell'Impero, la zecca imperiale sorgeva alla pendice meridionale dell'Esquilino, presso la chiesa di S. Clemente, dove furono nei secoli scorsi ritrovate quattro lapidi (C. VI 42-44), in cui gli ufficiali della zecca fanno nel 115 d. Cr. dedicazioni ad Apollo, Fortuna, Hercules e Victoria; esse ricordano alcuni officiali e tecnici della medesima, con a capo l'

Optio et exactor auri argenti aeris (42: *Apollini Aug(usto) sacr(um) Felix Aug(usti) lib(ertus) optio* etc. 44: *Herculi Aug(usto) sacr(um) Felix Aug(usti) l(ibertus) optio* etc. *item signat(ores), suppostores, malliatores monetae Caesaris n(ostri)* etc.), e gli

Officinatores monetae aurariae argentariae Caesaris n(ostri) (43). Intorno a questi, come in generale all'amministrazione della zecca così nel tempo repubblicano che nell'imperiale e ai

Tres viri aere argento auro flando feriundo, che probabilmente furono istituiti circa il tempo della guerra sociale v. **Moneta**.

L'uso dell'argento per oggetti, ornamenti e strumenti d'ogni sorta (v. p. e. Plaut. Pseud. 1, 2, 29. Lucret. 2, 27. Cic. Verr. 6, 15; Tusc. 5, 51. Verg. Aen. 3, 466. Horat. od. 4, 11, 6; ep. 2, 2, 180. Iuv. 12, 44. Stat. Theb. 6, 207; Silv. 1, 5, 47. Mart. 8, 6, 3. Tibull. 1. 2, 71 etc.), non divenne frequente in Roma che nel secolo VI (Plin. nat. hist. 33, 139-150 cf. Friedländer, Sittengesch. 3[5] p. 105 segg. Marquardt, Privatl. p. 675 segg.). Erano principalmente oggetto di lusso: il così detto

Argentum escarium (C. VI 10229 lin. 37: *[item argenti es]cari et potor[i]* etc. cf. Dig. 34, 2, 19, 12; 34, 2, 32, 2. Paul. sent. 3, 6, 67. 86: *vasa escaria*) o piatti d'ogni specie (*lances, paterae* etc.), anche *ministerium* (Paul. l. c. Lamprid. Alex. Sev. 34, 1 cf. 41, 4. Dig. 34, 2. 18, 12); l'

Argentum potorium (C. VI 6716. 8729. 8730. 10229 lin. 37 cf. Dig. 34, 2, 21. Paul. sent. 3, 6, 86 etc.), vasellame da bere, lo stesso da cucina (Plin. nat. hist. 33, 140. Dig. 34, 2, 19, 12. Lampr. Heliog. 19, 3), l'

Argentum scaenicum (C. VI 8731. Dig. 34, 2, 28: « quod commodare ad ludos et ad ceteras apparitiones soleret »), e così quello da viaggi (*argentum viatorium* Dig. 34, 2, 40) e da bagno (*argentum balneare* Dig. 34, 2, 40, 1) etc. È specialmente alla fabbricazione e al negozio di questa specie di suppellettile ed utensili, che si riferiscono l'*argentarius vascularius e il negotiator argentarius vascularius* (v. **Argentarius**).

Queste specie di argenterie son mentovate nelle iscrizioni a proposito di particolari officii, affidati per lo più ai servi o liberti, e relativi alla mensa e in genere alla corte imperiale. Trattandosi di vasi da bere, simili domestici aveano a capo un liberto col titolo di

Praepositus argenti potori (C. VI 8729: *D. m. Britiae Communi fecit Brittia Moschis optimae parenti... et Gemello Aug(usti) lib(erto) praeposito* etc.); trattandosi invece, a quanto pare, di altri oggetti d'argento, il capo era esso stesso un servo e dicevasi

Supra argentum (C. VI 4426: *Idaeus Valeriae Messalin(ae) supra argentum*. — 4427: *Salvius Caesar(is) ser(vus) supra argent(um)*. I domestici stessi poi, generalmente servi, ricorrono col titolo o di

Ab argento (C. VI 4231 (ser.) 4432 (lib.) 5186 (ser.), 5197 lin. 7. (ser.) 5539) (ser.); — *ab argento potorio* 5185 (lib.) 6716 (ser.); *ab argento scaenico* 8731 (lib.), ovvero di

Ad argentum (C. VI 3941 (ser.). 4425 (ser.) 5746 (ser.); *ad argentum potorium* 8730 (ser.).

Spesso nelle lapidi ricorrono offerte fatte a divinità o imperatori, d'oggetti d'argento, talvolta nominati, tal'altra taciuti e per lo più con la formula

Ex argenti pondo (p. e. C. II 693: *Imp(eratori) Caesari Lucio Septimio Severo Pertinaci Aug(usto).... ex arg(enti) p(ondo) X c(urantibus) D. Iulio Celso et L. Petronio Nigro II v(iris)* etc. — 863: *Imp(eratori) Caes(ari) L. Sept(imio)*

Severo Pertinaci Aug(usto) o(rdo) m(unicipii) V.... ex a(rgenti) p(ondo) V. — VI 904: *Ti. Caesari divi Augusti f(ilio) Augusto.... C. Geminius Q. f. Cam(ilia) Atticus auri p(ondo) V, argenti p(ondo) V.* — 977: *Imp(eratori) Hadriano Aug(usto) n(ostro) p(atri) p(atriae) M. Petronius Sura proc(urator) cum Mamertino et Antonino liberis ex arg(enti) p(ondo) VS.* — VIII 1858: *[datasque a]d Kapitol(ium) arg(enti) lib(ras) CLXX, id est lances IIII...:* — X 6102: *T. Acilio P. f. An(iensi) Florentino... Formiani omnium ordinum viri quod is testamento suo (sestertium centum milia) n(ummum) legaverit, ex qua summa tensae Minervae ex argenti libris centum [c]um parergis suis to[tis fierent).* Una disposizione testamentaria riguardante la statua di bronzo o argento da erigersi a una divinità in Dig. 34, 2, 38, 2. Cf. **Argenteum**.

Argentum multaticium — Così in una iscrizione di Tusculum (C. XIV 2621) riguardante un dono votivo fatto dagli *aediles quinquennales* col danaro ricavato dalle multe da essi inflitte. Cf. **Aes multaticum**.

ARGI (*Argo).* — Forma latinizzata della greca *Argos* (Varro l.l. 9, 89 cf. Verg. Aen. 7, 286. Plin. nat. hist. 16, 239 etc.), città dell'Argolide nel Pelopenneso, distante da Olympia per l'Arcadia LXVIII m. p. (Plin. nat. hist. 4, 6, 22 cf. Mel. 2, 3, 4. KAA. VI Gf.). — Se ne hanno tre lapidi latine, oltre a molte greche (CIG. 1118-1160), e di esse due del tempo della Repubblica: C. III 531 = I 595: *Q. Caecilio C. f. Metelo imperatori* (cos. a. 685 u. c.) *Italici quei Argeis negotiantur;* — 532 = 7265 = I 596: *Q. Maarcium Q. [f. regem] Italicei quei negotian-[tur Argeis]* (a. 687 u. c.); — EE. 4, 651 (sepolcrale). — La forma *Argius* per *Argivus* si riscontra in una lapide di Carthago nova (C. II 3423 = EE. 3, 35): *L. Aemil(ius) M. f. M. nep. Quirina Rectus domo Roma qui et Karth(aginensis) et Sicellitanus et Assotanus et Lacedaemonius et Bastetanus et Argius scriba quaestorius* etc. È dubbio però se si tratti dell'Argos del Peloponneso ovvero di altre città greche omonime.

ARGILETUM. — Luogo e insieme via della città di Roma, che da un capo si estendeva fino alla Subura e dall'altro opposto si prolungava fin verso il foro Romano, propriamente fino al Janus Geminus, tra la Curia e la basilica Aemilia (Liv. 1, 19. Mart. 1, 3. 117; 2, 17. Cic. ad Att. 1, 14, 7). Sulle origini varie date alla parola dagli stessi antichi v. Varro l. l. 5, 157. Serv. ad Aen. 8, 343 cf. 7, 607. Recentemente il Gilbert trovando un nesso tra questa parola e gli Argei, opina che l'Argiletum sia da considerare come la parte, il quartiere della città abitato dagli Etruschi. Certo è che nell'Impero questo luogo fu molto alterato dalle costruzioni dei fori imperiali (Cf. Becker, Top. p. 253 segg. Jordan, Top. I 2 p. 345 segg. cf. Hermes, 4 p. 229 segg. Gilbert, Gesch. und Top. 2 p. 87 segg.; 3 p. 55. 355. 358. Richter, Top. p. 802.

ARGIVUS (Hercules). — Iscrizione di di Roma C. VI 319: *Argive victor Hercules donum hoc tibi urbanus praetor Veldumnianus Iunius.* L'appellativo *argivus* ricorda le parole di Varrone (de l. l. 5, 45): ' Argeos dictos putant a principibus, qui cum Hercule Argivo venerunt Romam et in Saturnia subsederunt etc. ' Sulla forma *Argius* per Argivus, ricorrente in una lapide, v. **Argi**.

ARGIZA (*Balai-Bazarxöi* ad Aesepum). — Città della provincia dell'Asia, nell'Hellespontus, ricordata da Hierocles p. 663 (Cf. Mansi; coll. concil. vol. 6 p. 573. 945: *Ἄργιζα*; vol. 7 p. 151: *Ἀργιξῶν*). C. III 7084: *D(ominis) n(ostris) Fl(aviis) Vallentiniano [et] Fl(avio) Valente et Fl(avio) Grati[ano] Aug(ustis) semper civi[tas] Arsis.* La parte greca della lapide è molto corrotta e incompleta.

ARGYA. — In una iscrizione di Byllis, nella Macedonia (C. III 600), leggesi di un *M. Valerius M. f. Quir(ina) Lollianus...*, il quale *viam pub[licam], quae a col(onia) Byllidensium per Astacias ducit, an[g]ustam fragosam [pe]riculosamq(ue) ita munit, ut vehiculis commeetur, item [pon]tes in Argyaflumine et rivis d(e) s(uo) [f(ecit)]* etc. Come le Astaciae, così pure questo fiume sono ignoti; sui nuovi castelli (*Ἀργύας*) eretti da Giustiniano v. Procop. de aed. 4, 4 p. 278 Bonn.).

ARGYROCORINTHUS. — Iscrizione di Roma (C. VI 327): *Sanctissimo Herculi invicto... L. Curtius Abascantus.... crateram argyrocorintham cum basi sua et hypobasi marmorea sua pecunia* etc. Plinio (nat. hist. 34, 2, 5 segg.) ragionando del bronzo corintio è delle sue varie specie, scrive: ' eius tria genera: candidum argento nitore quam proxume accedens in quo illa mixtura praevaluit etc. '. Cf. Müller, Handbuch der archäol. § 306. Marquardt, Privatl. p. 668.

ARIADNE. — *Minotaurus Ariadne Theseus cera?* leggesi sopra un vaso di Vienna, nella Gallia (C. XII 5687, 16), le cui figure rappresentano scene relative al mito di quella figlia di Minos e Pasiphae che salva Teseo dal labirinto (Plut. Thes. 19, 20. Ap. Rh. 3, 997 segg. Hyg. f. 42. Verg. Aen. 6, 28. Serv. Aen. 6, 14 etc.).

ARICIA (*Ariccia*). — C. XIV 2156-2226. 4180-4210. 4268-4275a. — EE. 7, 1236-1244. —

Città del Lazio a pie' del monte Albano, sulla via Appia, tra il lacus Albanus e il lacus Nemorensis e un altro che pigliava nome da lei, ora non più esistente (Ἀρικία Strab. 5, 3, 4 p. 231 Ptol. 3, 1, 61. Ἀρίκεια Dionys. 6, 32. Plin. nat. hist. 19, 141. Ovid. fast. 3, 262. Itin. Anton. p. 107. Hierosol. p. 612. Tab. Peuting. 1, 6. KAA. VIII Hcd), distante da Roma 120 stadii (Dionys. 6, 32 cf. Itin. Anton. l. c. Hierosol. l. c.), non 160 come erroneamente si ha in Strabone (5, 3, 12 p. 239). Secondo una tradizione fu fondata da Archilocho o Archia (Solin. p. 37 Mommsen); secondo un'altra, fu una colonia Albana (Solin. p. 38); certo è che in origine era della federazione latina, pigliando parte a varie guerre dei Latini (Liv. 1. 50, 3; 2, 14. 26, 5; 3, 71. Dionys. 5, 36. 51. 61. 62.; 7, 5. 6; 11, 52). Distrutta la lega latina dai Romani nella guerra del 416 u. c. (Liv. 8, 13), Aricia ottenne la *civitas sine iure suffragii* (Liv. 8, 14, 4. Vell. 1, 14), e propriamente divenne municipio della categoria inferiore, cioè non autonomo (Fest. epit. p. 127); ove Cicerone (Philipp. 3, 6, 15) la chiama *municipium iure foederatum*, ciò dipende da che l'autore volendolo elogiare, usa una espressione solita negli annalisti, secondo i quali i municipi non autonomi si consideravano, quali eran di fatto, ma non di forma siccome *municipia foederata* (Mommsen, Staatsr. 3 p. 577, 1 cf. 571, 1; 583, 3). Altrimenti opina il Beloch (Der ital. Bund p. 121, 1 cf. p. 119). Più tardi ottenne la piena cittadinanza Romana; il tempo non si può precisare, ma se già nel 585 u. c. Q. Voconius Saxa di Aricia potè in Roma divenire tribuno della plebe (Liv. epit. 41. Cic. pro Balbo 8, 21), vuol dire che la concessione dovè essere anteriore a quell'anno. Fu allora iscritta nella tribù Horatia (C. XIV 2166. 2169. 2171. 2179. 2180, 2182). Erroneamente Livio (epit. 80) la chiama colonia e nel Liber coloniarum (Lachmann p. 230 cf. Mommsen, Hermes 18 p. 174) è detta colonia Sullana: municipium è appellata da Cicerone (l. c.), da Valerio Massimo (8, 2, 4) e nelle iscrizioni (C. XIV 2168). — Sul *nemus Dianae* appartenente alla città v. **Nemus Dianae**.

Più volte è ricordata la città dagli antichi rispetto ai suoi fasti (Ovid. fast. 3, 91; 6, 59. Censor. 22, 6 p. 66 Iahn. Macrob. sat. 1, 12; 30), a prodigi espiati a Roma (Liv. 22, 36, 7; 24, 48, 8; 30, 38, 9 etc. Obseq. p. 117, 1; 125, 27), e come prima stazione dopo Roma sulla via Appia (Horat. serm. 1, 5, 1. Tac. hist. 4, 2. Mart. 2, 19, 3; 12, 32, 10. Val. Max. 8, 2, 4. Gell. 7, 15 etc.), come patria di M. Atius Balbus, padre di Atia madre di Augusto (Suet. Aug. 4) etc.

Magistrati. — *Dictator*, anche nel periodo imperiale (2169. 2213. 4195?) e in sua vece *praefectus* (2213); *aediles* (2169. 2171. 2213. 2219? 4195. 4196. — EE. 7, 1236); *quaestores* (2169. 2171.add 2213. 4195).

Senato e cittadinanza. — *Senatus populusque Aricinus* (2167. 4191), *senatus* (4196 cf. *senatus consultum* EE. 7, 12 36), *res publica Aricinorum* (2156), *ordo et cives* (2165), *decurio municipii* (2168), *decurio Aricinorum* (2170).

Curator pecuniae Ocranianae (2171).

Arcarius, rei publicae Aricinorum servus (2156).

Sacerdozii e collegi. — *Flamen Martialis* (2169), *Salius* (2171); *bisellliarius* (2176); — *collegium lotorum* (2156) con un *curator* (ivi).

Divinità. — *Diana* (4182-4186. 4195. 4270. 4271. — EE. 7, 1238-1240. 1242?), *Diana Nemorensis* (2212-2214), *Diana Augusta* (2156); *Iuno* (EE. 7, 1241); *Latona* (2157. 4187); *Spes* (2158).

Un *fanum Isidis* restaurato da Adriano (2215. 2216).

Una villa di Cesare (Cic. ad Att. 6, 1, 25. Suet. Caes. 46).

Dessau, C. I. Lat. XIV p. 203 seg.

ARICINA (**Diana**). — v. **Nemus Dianae**.

ARILICA (*Peschiera*). — C. V 4014. 4021. SI. 1, 667-669. — Oppido sulla riva del lacus Benacus (lago di Garda), nel Veronese, sulla via tra Verona e Brixia, nella regione X Augustea (Tab. Peuting. 4, 3: *Ariolica* cf. Ravenn. 4, 30: *Ariolita*. Itin. Anton. p. 127. Hierosolym. p. 558), inscritta nella tribù Poblilia (C. V 4015). Delle poche lapidi che ne avanzano, due sono votive a *Iupiter Augustus* (C. V 4014) e ad *Hercules Augustus* (C. V SI. 1, 669), altre quattro ricordano un collegio di naviganti, col titolo di *collegium n(aviculariorum) V(eronensium) A(rilicae) consist(entium)* (C. V 4017), o *collegium naviculariorum Arelicensium* (4015) e anche *collegium nautarum Arilicensium* (4016), o semplicemente *collegium nautarum* (C. V SI. 1, 669). Quest'ultima lapide benchè esistente a Mantua, è probabilissimo che vi sia stata trasportata da Arilica, ed è interessante, perchè ci mostra dei seviri del collegio stesso (*Herculi Aug(usto) L. Sentius Bantiu[s], M. Baeb[ius R]usticus, M. Octaviu[s Ona]maustus VI vi[ri] ex summis hon[ora]riis quas colle[gio] nautarum debuerant* etc.). Cf. **Nauta**.

Mommsen, C. I. Lat. V p. 400.

ARIMANIUS (**deus**). — C. VI 47 (sopra una ara trovata a piè dell'Esquilino): *D(eo) Arimanio Agrestius v(ir) c(larissimus) defensor, magister et pater patrum voti c(ompos) d(at)*. — Da A-

quincum (*Alt-Ofen*), nella Pannonia inferior, provengono C. III 3414: *Deo Arimanio* e 3415: *Deo Arimanio Libella leo fratribus voto dic.* Il nome richiama alla mente l'Ahriman dei Persiani (cf. Hesych. s. v. Ἀρειμανής. Diog. Laert. proem. Mopsuesten. presso Phot. biblioth. 81 p. 63 Bekk.), e anche il *leo* e il *pater patrum* delle iscrizioni ricordano il culto di Mithras. — L'iscrizione che sarebbe stata trovata anni or sono non lungi da Rimini, e nella quale insieme alla rappresentazione di simboli si leggono le parole *Arimn, Preta* e *Mutino* (OH. 6110), essendo stata riconosciuta siccome falsa (C. XI 40*); cadono le congetture, secondo una delle quali *Arim(nus)* sarebbe identico ad *Arimanius*, e secondo un'altra vi sarebbe relazione tra questo *Ariminus* e quello della leggenda, eroe o re etrusco, che primo fra i barbari avrebbe inviato un dono al Zeus d'Olympia (Paus. 5, 12, 5).

ARIMINUM (*Rimini*). — C. XI 353-553. — Città originariamente colonizzata dagli Umbri (Strab. 5, 1, 11 p. 217), a 20 miglia da Caesena e 24 da Pisaurum (Itin. di Vicarello C. XI 3281 lin. 13. Cf. 3282- 3284. Itin. Antonin. p. 100. 126. 533. Hieros. p. 615. Ravenn. 4, 31. Tab. Peuting. 5, 2 cf. Ptol. 3, 1, 22), poco lungi dalla foce del fiume Ariminus (KAA. VIII Af), nèlla regione VIII Augustea (Plin. nat. hist. 3, 15, 155). Scacciati dai Romani nell'anno 471 u. c. i Galli Senones, che ne aveano innanzi fatta la principale loro sede, Ariminum fu dai Romani stessi nel 486 resa colonia latina (Vell. 1, 14. Eutrop. 2, 16. Liv. epit. 15). Sulla sua condizione come tale, simile a quella delle altre undici colonie Latine fondate da quell'anno sino alla guerra sociale ed inferiore a quella delle precedenti colonie (cf. Cic. pro Caec. 35, 102; pro domo 30, 79), v. **Latium**. Posta in diretta comunicazione con Roma mediante la via Flaminia costruita nell'anno 534 u. c. dal censore C. Flaminius (v. **Flaminia via**), da quel tempo fu il centro delle forze romane nella Gallia Cisalpina, e da essa prese nome l'imperio esercitato dai Romani nella Gallia (*provincia Ariminum* Liv. 24, 44; 28, 38; 30, 1; 32, 1 etc.). Nella guerra Annibalica e specie nell'anno 545 fu tra le colonie latine rimaste fedeli a Roma (Liv. 27, 10). Una nuova via, l'Aemilia, che metteva in comunicazione Ariminum con Placentia, innestandosi alla Flaminia, fu costruita dal console M. Aemilius Lepidus nell'anno 567, dopo che ebbe sedati i Liguri (v. **Aemilia via**).— Molto probabilmente ebbe la cittadinanza romana, divenendo così municipio, per effetto della lex Iulia de civitate, emanata a favore degli italici nel 664 u. c. dopo la guerra sociale; e fu allora che venne inscritta nella tribù Aniensis (C. VI 2377 lin. 5. 2382[b]. lin. 18. 3884 lin. 4. — VIII 2812 = EE. 5, 733. — XI 378. 380. 383. 390. 391. 392. 393. 395. 396. 403. 404. 406. 409. 410. 414. 421. 477. 527. — M. p. 525, 2). Occupata nell'anno 672 da Carbone guerreggiante contro Sulla, questi la prese e saccheggiò (Cic. Verr. 2, l. c. 14, 36). È indubitato che la legge Cornelia da lui emanata nell'anno seguente, e con la quale varii municipii furono privati della cittadinanza romana (Cic. pro domo 30, 79 cf. pro Caec. 35, 102), non ebbe alcun effetto su Ariminum, che nel 676 (Plin. nat. hist. 10, 21, 50) e nel 686 circa (Cic. pro Caec. l. c.) era in possesso della piena cittadinanza. Istituita, molto probabilmente, da Sulla nel 673 (cf. Marquardt, Staatsverw. 1² p. 218 seg.), la provincia della Gallia Cisalpina, i confini d'Italia che sino allora non andavano oltre il fiume Aesis, furono estesi sino al Rubico, e Ariminum divenne l'estrema città d'Italia al nord-ovest (Appian. b. c. 2, 32. 35 cf. **Italia**). Nella guerra civile tra Pompeo e Cesare, questi, venendo dalla sua provincia della Gallia e passato il Rubicone nel 705, occupò Ariminum (Dio Cass. 41, 4. Suet. Caes. 33 etc.). — Nell'anno 711 fu tra le città, in cui i Triumviri stabilirono di inviare una colonia (Appian. b. c. 4, 3 cf. 5, 33); è dubbio però se la cosa abbia avuto effetto (cf. Mommsen, Hermes 18 p. 170). Tuttavia, che dopo l'anno 727 vi siano stati inviati dei coloni da Augusto, risulta così dal titolo di *colonia Augusta Ariminensis* delle lapidi (C. XI 408. 414. — XII 1529 cf. *colonia* C. XI 377. 378. 379. 385. 386. 395. 407. 421; *colonia Ariminensis* G. p. 481, 9 cf. Plin. nat. hist. 3, 15, 155), come dalle opere pubbliche compiutevi da Augusto stesso e da suo figlio C. Caesar, cioè vie (C. XI 366) e ponti (367). — Dei tempi posteriori sono scarse le notizie storiche. Si sa soltanto che nell'anno 69 d. C. Ariminum fu occpata dai Vitelliani (Tac. hist. 3, 41. 42); che Alarico, sceso in Italia, vi si fermò (Zosim. 5, 37. cf. 48); che nel 548 fu assediata dai Goti (Procop. 2, 12 cf. 4, 28).

Singolare è il fatto, che la città era divisa in sette vici (*patronus VII vicorum* G. p. 481, 9; *vicani vicorum VII* C. XI 377. 379. 418. 419), i nomi dei quali sono tolti da località della città di Roma, come *Aventinus* (C XI 421), *Dianensis* (379), *Cermalus* (419), *Velab(er)* (417), *For[ensis?]* (404). Dal contesto delle lapidi si vede pure abbastanza chiaro, che i *vicani* erano la stessa cosa che la *plebs urbana*, come in 419 si ha *decuriones et vicanus*. Non regge quindi l'opinione del Beloch (Der ital. Bund p. 143), che questi vici sieno stati una divisione

dell'*ager Ariminensis*. Se la istituzione rimonti all'anno 486, in cui Ariminum divenne colonia latina, o ad altro tempo posteriore, è dubbio. A quell'anno, quando in Roma sarebbe stata ancora viva la tradizione del *Septimontium* e delle sue località, l'attribuisce il Mommsen (Staatsr. 3 p. 114) Il Bormann invece (Varias observat. et. Ind. lect. Marburg. sem. aest. 1883 p. V seg. cf. C. XI p. 77) con maggiore probabilità la riferisce alla colonizzazione di Augusto, fondandosi principalmente sul fatto, che anche la città di Antiochia nella Pisidia, ove Augusto dedusse una colonia militare, era divisa in vici, che avean pure nomi di località di Roma (v. **Antiochia**). Anzi suppone, che i nomi mancanti dei due vici di Ariminum, sieno stati simili a quelli di due vici di Antiochia, cioè *aedilicius* (C. III 290) e *Tuscus* (C. III 297).

Magistrati. — Supremi erano i *duoviri* (C. XI 400. 401. 402. 403. 406 II. 411. 412. 414. 416. 417. 418), detti anche talvolta *duoviri iure dicundo* (C. XI 385. 386. 413), *duoviri quinquennales* negli anni del censimento (C. XI 378. 385. 386. 392. 413. 416.— O. 3049^{add}.— M. 677,1); un *Traiani... IIvir quinq(uennalis) praef(ectus)* si ha C. XI 421. Questa magistratura non è solo del tempo della colonia Augustea, ma anche di quello anteriore, come appare specialmente dalle lapidi arcaiche n. 400. 401. 402. 403. Se esse poi si riferiscano al periodo della colonia latina, cioè prima del 664 u. c., ovvero al seguente, in cui Ariminum fu municipio, è dubbio: certo niuna prova si ha che in quest'ultima condizione vi sieno stati *quattuorviri*, come congettura il Mommsen (Hermes, 16 p. 40, 3). È molto probabile che nel tempo, nel quale Ariminum fu colonia latina, ebbe a magistrato supremo un *consul* al pari di Beneventum, come si raccoglie dalla tavoletta di bronzo recentemente scoperta a Nemus Dianae e che ha (C. XIV 4269) *C. Manlio(s) Aci.... cosol pro poplo Ariminesi.* — Seguono gli *aediles*, di cui i titoli variano, come *aediles* (C. XI 361. 409. 416), *III viri aediles* (406 II), *III viri aediles curules* (385. 386), *aedilis cui et curulis iurisdictio et plebeia mandata est* (387) e *III viri semplicemente* (378. 417. 418. — M. p. 677, 1). È molto probabile che l'aggiunta di *III vir* nel titolo vi si sia fatta o quando si voleva rilevare la collegialità dell'edile coi *duoviri iure dicundo*, o quando a quelli era affidata una giurisdizione straordinaria pari a quella dei *duoviri* stessi (cf. **Aedilis curulis** p. 251 seg.). — *Quaestores* (C. XI 406 I. 414. 416); *quaestor alimentarius* (416), *quaestor alimentarius ad arkam* (417); — *curator aedium* (417). — *Curator civitatis Ariminensis* (C. VI 1449), *curator Ariminiensium* (C. VIII 7030). — Cf. **Advocatus publicus** (C. XI 414).

Senato e cittadinanza. — *Decuriones* (C. XI 369. 372. 377. 378. 385-387. 392. 393. 402 (*ex d(ecurionum) c(onsensu)*) 405. 407. 411. 414.— 415-420. 422), *ordo Ariminensium* (376. 414. — M. p. 48, 9). — *Civitas Ariminensis* (C. VI 1449), *splendida civitas Ariminensium* (C. XI 405), *res publica* (C. XI 423), *populus* (C. XI 379. 419. — XIV 4269), *cives* (C. XI 377. 414), *plebs urbana* (C. XI 387. 418); *colonia, vicani* vedi sopra.

Sacerdozi. — *Pontifices* (C. XI 385. 386. 392. 406 II? — XII 1529. — O. 3049^{add}. — M. p. 677, 1); *augures* (C. XI 378. 411. 412. 413. 421); *flamines* (C. XI 378. 414. 421), *flamen divi Claudi* (417. — M. p. 677, 1), *flamen divi Nervae* (C. XI 385. 386); *flaminica* (C. XI 407. 408.— G. p. 322, 8); *[sace]r(dos)? divae Sabinae* (C. XI 408), *sacerdos divae Plotinae* (407), *sacerdos divae Augustae et divae Matidiae Augustae* (C. XI 415).

Augustali. — *Sexviri Augustales* (C. XI 358. 419. 424), *sexvir et sexvir Augustalis* (360), *sexvir* (420).

Collegi. — *Collegia fabrum centonariorum dendroforum* (C. XI 377.— G. p. 481, 9), *collegia fabrum et centonariorum* (C. XI 379. 406. 418), *collegium centonariorum* (378. 385), *collegium fabrum* (368. 405); *collegium Ariminiensi* (355).

Patroni. — M. Aelius Aurelius Theo C. XI 376 cf. C. III 89. 90. — L. Betutius L. f. Pal(atina) Furianus C. XI 385. 386. — C. Cornelius C. f. Quirin(a) Felix Italicus C. XI 377. — L. Faesellius L. filius An(iensi) Sabinianus C. XI 378. — C. Faesellius C. f. An(iensi) Rufio C. XI 379. — C. Galerius C. f. Ann(iensi) Iulianus C. XI 414. — M. Vettius M. f. Ani(ensi) Valens (a. 66 d. Cr.) C. XI 395. — M. Vettius M. f. An(iensi) Valens (a. 116/17 d. Cr.) C. XI 421. — M. Vettius M. f. An(iensi) Valens C. XI 383. — C. Valerius Polycarpus patronus VII vicorum colon(iae) Arim(inensis) G. p. 481, 9. — *Mater coloniae* C. XI 407.

Pretoriani. — *Q. Farseus Firmus* (C. VI 2375^b lin. 34). — *[L]artius L. f. Atro* (C. VI 2377 lin. 5). — *L. Valerius Secundus* (C. VI 2379^b lin. 17). — *T. Attul[ius] Severus* (C. VI 2379^b lin. 54). — *C. Vaccellius C. f. Iustian(us)* (C. VI 2382^b lin. 18. Cf. 2383 lin. 9).

Milite urbano. — *P. Caesius P. f. Sabinus* (C. VI 3884 lin. 4).

Divinità. — *Belenus* (C. XI 353), *Genius Ariminensium* (354), *Genius collegi Ariminies.* (355), *Genius larum horrei Pupiani* (357), *Genius dom(i)nici* (356); *Liber pater* (358); *Minerva* (359); *Pantheus* (360); *Salus Augusta* (361); *Silvanus* (362. 363).

Opere pubbliche. — Porto (Strab. 5, 1, 11 p. 217); arco (C. XI 365), anfiteatro (C. XI 432), ponte (367), *schola* (404), *macellum* (423), *aedes Salutis* (361).

Un *medicus Ariminiensis* è ricordato in una lapide di Concordia (C. V 1910); dei *negotiantes vini supernat(is) et Arimini(ensis)* si hanno in una urbana (C. VI 1101) e *Dianae sanctai* fanno in Roma un'offerta gli *Ariminenses* (C. VI 133).

Un *proc(urator) privatae regionis Ariminensium* si ha in una lapide di Pesaro (OH. 6519).

BORMANN, C. I. Lat. XI p. 73 segg.

ARITIUM (vetus = *Alvéga presso Abrantes*). — Città della Lusitania, sulla via da Olisipo ad Emerita (Ptol. 2, 5, 17. KAA. X Da), probabilmente l'Aritium praetorium dell'itin. Antonin. p. 418, 8 cf. Ravenn. 4, 44. *Aritienses* leggesi in una iscrizione locale (C. II 172) dell'anno 37 d. Cr., la quale contiene un giuramento dai medesimi ottenuto a riguardo di Ottaviano nel tempo che fu nominato Augusto, per opera di C. Ummidius Durmius Quadratus, legato della provincia.

HUEBNER, C. I. Lat. II p. 22 seg.

ARIXON (deus). — Dininità gallica nota per due iscrizioni trovate a *Loudenvielle*, villaggio del dipartimento degli alti Pirenei, a 18 chilom. da *Bagnères-de-Luchon*. Si leggono su due are, di cui l'una ha: *Arixo deo* .... *v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)*; l'altra: *Marti Arixoni, Eranios Serionis (filius?) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)*. Sopra una terza ara, trovata nello stesso luogo, alcuni vorrebbero pure leggere: *Marti Arixo deo* ...., ma il Sacaze ne dubita. Egli suppone, dagli avanzi romani trovati sul luogo, oggi detto *Sarrat de Peyra*, che ivi sorgesse una specie di *sacellum* consacrato alla stessa divinità; e, dopo avere constata l'identificazione di *Arixo* col *Mars* dei Romani, aggiunge: ' J'ai recherché s'il n'existait pas dans la vallée de Louron un lieu dont le nom rappelât celui du dieu Arixon. A deux kilomètres sud du Serrat de Peyra, au delà des bains de Loudenvielle, est un quartier bâtit de vielles granges et entouré de belles pelouses, désigné sous le nom d'Aricau (*ruisseau chaud?*). Dans le territoire d'Estarvielle, village sis à trois kilomètres nord de Loudenvielle, se trouve un lieu dit de Carixo (*Carice*, dans le plan cadastral). S'il faut en croire les renseignements qui m'ont été donnés, *une pierre antique, appelée pierre de Carixo, se voyait naguère encore au milieu de ce quartier* '.

SACAZE, Le dieu Arixon, Saint-Gaudens 1878 cf. Les anciens dieux des Pyrénées p. 14 dello stesso.

ARLAPA *(Gross-Pöchlarn)*. — Città del Noricum, sulla via da Vindobona a Lauriacum, nel punto ove il fiume omonimo, oggi *Erlaf*, si getta nel Danubio (Itin. Anton. p. 234. 248: *Arlape*. Tab. Peuting. 4, 5: *Arelate*. Ptol. 8, 7, 5: Ἀρελάτη). La Not. dign. Occ. 34, 34. 42 Seeck p. 197 seg. pone alla dipendenza del *dux Pannoniae primae et Norici ripensis, equites Dalmatae, Arlape* e un *praefectus classis Arlapensis et Maginensis*. Dalle poche iscrizioni che se ne hanno (C. III 5660-5670), tutte sepolcrali, nulla si trae intorno al suo ordinamento interno.

MOMMSEN, C. I. Lat. III p. 686.

ARMA. — Nel significato comune, ricorre la parola in una iscrizione metrica del tempio di Venere Ericina (C. X 7257), in cui L. Apronius L. f. Caesianus dedica alla dea le armi con le quali il padre aveva combattuto in Africa, e nomina lo *scutum*, l'*ensis* e l'*hasta*. — Nel senso poi speciale degli scudi (*ancilia*) proprii dei Salii Palatini, si ha in una lapide urbana (C. VI 2158): *mansiones Saliorum Palatinorum a veteribus ob armorum magnalium custodiam constitutas longa nimi[s] aetate neglectas pecunia sua reparaverunt pontifices Vestae* etc.

Sulle fabbriche d'armi (cf. WZ. 1887 Korrespondenzbl. 93) v. **Fabrica**.

Armorum custos o *custos armorum, armicustos* o semplicemente *armorum*. — Di questi custodi delle armi dei corpi militari si conosce l'uso presso le legioni (Cauer p. 437 segg. cf. EE. 4, 517; 5, 714b. 724; 7, 367. 372. 968. — SI. 1, 190. — BJ. 1876 p. 70. — Bull. archéol. du Comité des travaux histor. 1890 p. 459), le ale di cavalieri (Cauer p. 439. cf. MOe. X p. 19 nota 4), gli equiti singolari (Cauer p. 440. cf. C. VI 3263. — EE. 4, 929. — AI. 1885 p. 281), la flotta (C. X 3394. 3395? 3396-99 3400-10. 3484. 3495. — XI 66. 67. 89. 92. — NS. 1887 p. 225 cf. Serv. ad Aen. 1, 183). Non si trovano menzioni di *custodes armorum* nelle coorti urbane e nei vigili, e probabilmente non per puro caso. Da Tacito (hist. 1, 38. 80) si vede che le truppe urbane non portavano di solito tutte le armi presso di sè; che queste invece si trovavano nella grande armeria del pretorio (v. **Armamentarium**). L'*armorum custos* era tra gli *immunes*, sotto ai *principales* (Dig. 50, 6, 7. C. VIII 2564, b. 14. MOe. X p. 19), il che è confermato dalla promozione che vediamo al VIII 2094 (e similmente MOe. X p. 19) ottenuta da un *custos* a *signifer turmae*, vale a dire alla carica che nell'ala corrispondeva a quelle del tesserario. Cf. Cauer EE. 4, p. 437 segg.

Armorum (praefectus vigilum et). — v. **Vigiles**.

ARMAMENTA. — v. **Armamentarium**.

ARMAMENTARIA (decuria). — v. **Armamentarius.**

ARMAMENTARIUM. — Era il luogo dove si deponevano le armi (Isid. or, 15, 5, 4. Cic. Rab. 7. Orat. 1, 14. Liv. 31, 23. Tac. hist. 1, 37. 80. Sen. tranq. 3. Curt. 6. 7). Uno ne stava in Roma nell'accampamento dei pretoriani (Tac. l. c. cf. **Armamentarius, Armorum custos**), ed uno nella II regione Augustea; altri se ne conoscono nelle provincie presso i corpi militari (O. 3586): ...*coh(ors) XV vol(untariorum) armamentarium vetustate conlapsum restituerunt* etc. — C. VII 496: *Imp(erator) Caesar M. Antonius Gordianus P(ius) F(elix) principia et armamentaria conlapsa restituit* etc. Dagli accampamenti di Lambaesis si ha un

Curator operis armamentarii (C. VIII 2563): ... *L. Caecilius Urbanus opt(io) va(letudinarii)*, vale a dire un optio 'cui post aut praeter curam valetudinarii cura operis armamentarii mandata erat' (Cauer. EE. 4 p. 440). Cf. **Armamentarius.**

È noto anche un

Arcitect(us) armament(arii) C. VI 2725 cf. **Architectus.**

Una iscrizione di Apulum (C. III 1121) ha.... *Turran[i]us Marcellinus et An[t(onius)] Senecio Iunior conductores armamen.* etc. Resta dubbio dal suo insieme se la parola debba sciogliersi in *armamen(torum)*, nel qual caso si tratterebbe di appaltatori di utensili non noti, ovvero in *armamen(tarii)*, nel quale si tratterebbe di appaltatori per l'approvigionamento di armi.

Al magazzino degli attrezzi pel *ludus magnus* si riferisce il

Praepositus armamentario ludi magni (C. VI 10164), ch'era un liberto imperiale.

ARMAMENTARIUS. — *Scribae armamentarii* (C. VI 999) eran detti certi apparitori, di cui non si può determinare con sicurezza l'ufficio, ma che forse erano in relazione colla grande armeria dell'accampamento dei pretoriani (Domaszewski, MOe. X p. 20 n. 3 cf. Mommsen, Rh. Mus. 1848 p. 40 nota). Formavano una decuria, detta

Decuria armamentaria (C. V 1883: *C. Aquillius C. f. Cla(udia) Mela ex decuria armamentaria [q]uinque vir bis* etc. cf. C. X 4832.

Una lapide recentemente trovata a Theveste (Bull. archéol. du Comité des travaux histor. 1890 p. 458) ha un

Centurio armamentarius della seconda legione adiutrice. Per l'ufficio suo v. **Armamentarium.**

Nell'iscrizione (C. VI 2804) si fa probabilmente menzione di un *armamentarius* d'una coorte pretoria.

ARMARIUM. — Come l'italiano armadio, è in generale quella suppellettile della casa destinata a conservare p. es. monete, gioielli, vestimenta, libri, cibi ecc. (Isid. or. 15, 5, 4 cf. Cic. pro Cluent. 68, 179; pro Cael. 21, 52. Plaut. Capt. 4, 4, 10. Cato r. r. 11. Plin. ep. 2, 17, 8; nat. hist. 35, 6. Petr. 29. Paul. sent. 3, 6, 56. 67. Dig. 32, 1, 52, 9, etc.). Talvolta indica anche un mobile per conservar vettovaglie, p. es. negli horrea (Dig. 1, 15, 3, 2), come nella lapide urbana (BM. 1885 p. 119): *[In h]orreis [imp. Hadriani C]aesaris Aug. loc. [cellae frumentar. et vin]ar. armaria et loca [cum operis cella]rum ex hac die et ex [ibid. dec. primis] lex horreorum: [quisquis in his horreis conductum habet cellam armarium aliu]dve* etc.

Unica è la lapide C. VI 1600, in cui *armarium* sta anche per *arca* sepolcrale cf. **Arca**: ...*armarium distesum cum taberna et hortulo. Si quis hoc armarium vendere voluerit* etc.

ARMATA. — Nome di liburna (C. VI 3145. 3171. — X 3589. 3634. 3668). — v. **Classis.**

ARMATURA. — È il soldato scelto, in modo speciale esercitato dal *campidoctor* (Veget. 1, 13; 2, 7. 23. Amm. 14, 11). L'uso della parola non è anteriore al III secolo, il più antico esempio avendosene nella lapide C. III 2612 b, 18. Nelle milizie palatine del *magister officiorum* c'è una *schola armaturarum*, di cui i *iuniores* appartengono all'Oriente, i *seniores* all'Occidente (Not. dign. Or. 11, 9 Seeck p. 32; Occ. 9, 6 p. 144). Officiali ne erano i *tribuni armaturarum* (Amm. 14, 11, 21; 25, 5, 6; 27, 2, 6). Una lapide di Concordia (NS. 1890 p. 343) ci fa conoscere un

Numerus armaturarum (*Fl. Cascinivo ducenario ex numero armaturarum* etc.) non noto per altre fonti.

Quando nelle lapidi ricorre l'abbreviazione, è difficile distinguere se si tratti di *arm(atura)* o *arm(orum custos)*, di cui il primo era soldato, il secondo *immunis*. Certi *armaturae* sono quelli legionarii delle lapidi C. III 1663. 3336. — VIII 2569 a, 17; b, 3. 2612 b, 18. — BRh. 1178. 1068 (*armaturae XXII = armatura l(egionis) XXII?*). È d'una coorte pretoria l'*armatura* della lapide C. VI 2699, e non si sa a quale corpo abbiano appartenuto quelli delle iscrizioni C. VII 138. NS. 1890 p. 340. Un

Exercitator armaturarum si ha nella lapide C. VII 3736; è dubbio il supplemento al C. VII 2618 b, 34:

D(iscens) a(rmaturae). Cf. Mommsen, Bonner Jahrb. 68 p. 53 segg.; Cauer, EE. 4 p. 440 seg.

ARMATURA (Threcum). — C. VI 10197;

Macedoni Thr(eci) tiro(ni) Alexandrin(o) ben(e) mer(enti) fec(it) armatura Threcum universa etc. Corpo dei Treci v. Svet. Tit. 8 cf. **Threx.**

Armatura (levis). — Con questo nome pare sia indicato quel corpo di milizie, che in via straordinaria erano reclutate in qualche provincia (Tac. hist. 1, 68; 2, 58; 3, 5 cf. Mommsen, EE. 4 p. 519; Hermes 22 p. 548, 2). Esso ci è noto soltanto per tre lapidi dei primi tempi dell'Impero, nelle quali ricorre il titolo di

Praefectus levis armaturae: C. IX 3044: *[S]ex. Pedio Sex. f. An(iensi) Lusiano Hirruto prim. pil. leg(ionis) XXI pra[ef(ecto)] Raetis, Vindolicis, Valli[s P]oeninae et levis armatur(ae)* etc. — X 4868: *Sex. Aulieno Sex. f. Ani(ensi) primopil(o) II, tr(ibuno) mil(itum), praef(ecto) levis armat(urae), praef(ecto) castr(orum) imp. Caesar. Aug. et Ti. Caesaris Augusti* etc. — 6098: . . . *rius C. f. Aem(ilia) Gallu[s prae]f(ectus) levis armaturae p[rovinciae?] Hispaniensis.*

ARMENI. — v. **Armenia** fine.

ARMENIA. — La condizione geografica di questo paese dell'Asia, diviso dall'Eufrate in due regioni disuguali, fu cagione che, prima ancora che cadesse sotto il dominio romano, e dopo questo tempo, esso anche politicamente e amministrativamente si distinguesse in *Armenia maior* e *Armenia minor* (cf. Val. Flacc. 5, 167. Iuven. 8, 169. Lucan. Phars. 2, 638 etc.). Già almeno di nome due satrapie distinte della monarchia asiatica dei Seleucidi, esse si costituirono, per effetto della vittoria dei Romani su Antioco III nel 564 u. c., in due regni indipendenti, quello al nord-est, la vera Armenia o Armenia maggiore, retto da Artaxias; l'altro al sud-ovest, Sophene o Armenia minore, retto da Zariadris (Strab. 11, 14, 5 p. 528). È vero che più tardi, dopo il 660 u. c. un successore di Artaxias, Tigranes, le riunì in sol regno tutte e due e si sottrasse alla clientela dei Parti (Strab. 11, 14, 15 p. 531). Ma questa indipendenza ed unità di regno furono poco dopo spezzati dalle armi romane, quando, prima Lucullo nel 685 portò guerra a Tigranes e lo vinse (Liv. epit. 98. Appian. Mithr. 84 seg. Plut. Lucull. 24 segg. Dio Cass. 35, 2. Oros. 6, 3 etc.), e dopo di lui Pompeo, avuta nel 688 la direzione della guerra contro Mitridate, suggellò, fra l'altro, la sottomissione dell'Armenia (Liv. epit. 100 seg. Appian. Mithr. 97 segg. Plut. Pomp. 30 segg. Dio Cass. 33, 25 segg. Oros. 6, 4 etc.). Un elogio di Lucullo ricorda il suo trionfo per questa vittoria, celebrato nell'anno 691 u. c. (C. XI 1832 = I el. XXXIV p. 292): *L. Licinius L. f. Lucullus co(n)s(ul), pr(aetor), aed(ilis) cur(ulis), q(uaestor), tr(ibunus) mil(itum), aug(ur) triumphavit de rege Ponti Mithridati[s] et de rege Armeniae Etigrane* (sic) *magnis utriusque regis copiis conpluribus proelis terra marique superatis conlegam suum pulsum a rege Mithridat[e] cum se is Calchadona contulisset opsidione liberavit* (cf. Plut. Lucull. 37. Plin. nat. hist. 14, 96; 34, 36. Vell. 2, 34). Quello poi celebrato da Pompeo nel 693 si legge negli Acta triumph. Capitol. XXVII (C. I p. 460): [*Cn. Pompeius Cn. f. Sex. n. Magnus III p*]*rocos a. DCXCII* [*ex Asia Ponto Armenia Paphla*]*gonia Cappadoc(ia)* [*Cilicia Syria Scytheis Iudaeeis Alb*]*ania pirateis* [*per biduum III prid. kal.*] *Octo.* (cf. Plin. nat. hist. 7, 26. 27; 37, 2, 6. Vell. 2, 40, 3. Plut. Pomp. 45. Diod. frag. Vat. p. 140 Dind.).

Da quel tempo le due Armenie ritornarono ad essere costituite come regni separati, e, poste come Stati clienti in balìa di Roma, ebbero vicende diverse negli ultimi tempi della Repubblica e nei primi dell'Impero, finchè in quest'ultimo, più tardi, non furono ridotte a provincie per sè o congiunte con altre.

Armenia maior (C. X 8291: *leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) provinciae... Armeniae maior(is)* etc. XI 5213: *proc(urator) Aug(usti) Armeniae mai[or(is)]* etc. Mon. Ancyr. 5, 24 C. III p. 796 cf. Plin. nat. hist. 6, 9, 25. Strab. 11, 14, 15 p. 532: ἡ ἰδίως λεγομένη Ἀρμενία. Dio Cass. 38, 48: ἡ τοῦ Τιγράνου Ἀρμενία etc.). Al settentrione era separata dal Ponto e dalla Colchide pei monti Moscheni e Parihedris, dall'Iberia e dall'Albania pel fiume Cyrus; ad oriente dalla Media per l'Araxes e i monti Caucasii; al mezzogiorno dall'Assiria pei monti Niphati, dalla Mesopotamia dal Tigris, all'occidente dall'Armenia minor per l'Euphrates.

1) *L'Armenia Stato cliente di Roma.*

La soggezione ai Romani di questa parte dell'Armenia, cominciata già con le imprese di Lucullo e di Pompeo (v. sopra), continuò anche dopo, fino a che Traiano non ne fece una provincia romana. In questo lungo intervallo le vicende del regno furono molte e svariate; le principali però sono le seguenti. Nella guerra mossa contro i Parti nel 718 u. c., Antonio ebbe ad alleato il figlio di re Tigranes già battuto da Lucullo e Pompeo, Artavasdes (Plut. Anton. 37. Strab. 11, 14, 9 p. 530. Appian. bell. Parth. 168. Liv. epit. 130), laddove l'omonimo Artavasdes re della Media fece alleanza coi Parti (Dio Cass. 49, 25). Fallita però la spedizione, come vuolsi per colpa di Artavasdes (Strab. 11, 13, 4 p. 524), ma più probabilmente di Antonio stesso (Mommsen, Röm. Gesch. 5 p. 367), questi nel 719 ritornò nuovamente dall'Egitto, con lo scopo celato

di punire col voluto infido alleato dell'Armenia anche quello della Cappadocia, alleandosi ora con Artavasdes della Media divenuto nemico di quello armeno (Dio Cass. 49, 33. Plut. Anton. 52). Nell'anno seguente, infatti, recatosi nell'Armenia, accolse ad Artaxata prima come amico Artavasdes, poscia fattolo prigioniero e condottolo in Alessandria, dove nel 721 fu fatto decapitare da Cleopatra (Tac. ann. 2, 3. Dio Cass. 51, 5), investì del regno dell'Armenia il proprio figlio Alessandro, natogli da Cleopatra stessa (Liv. epit. 131. Dio Cass. 49, 39. 40. 44. Plut. Anton. 50. Strab. 11, 14, 15 p. 532. Vell. 2, 82 etc.). Ma uno dei figli del prigioniero Artavasdes, Artaxias o meglio Artaxes, avendo potuto sfuggire dalla prigionia in cui era stato col padre, e tornare in patria, vi fu proclamato re nel 721, e tale rimase fino al 534 (Tac. ann. 2, 3. Iosep. ant. 15, 4, 3). Nel quale anno mentre Augusto s'apparecchiava alla spedizione della Siria e insieme forse a muover guerra ad Artaxes, che al ritorno in Armenia avea fatto trucidare quanti Romani erano sparsi pel paese, questi fu ucciso da' suoi affini (Tac. ann. 2, 3. Dio Cass. 54, 9 cf. Vell. 2, 94. 122. Ioseph. ant. 15, 4, 3. Suet. Aug. 21). Allora Augusto, che avrebbe potuto fare dell'Armenia una provincia romana, preferì invece di darla per mano di suo figliastro Tiberio come regno feudatario di Roma al fratello dell'ucciso Artaxes, a Tigranes (Suet. Tib. 9 cf. Vell. 2, 95. 122). Morto questi non guari dopo, gli successe per poco il fratello Artavasdes (Tac. ann. 2, 3, 4. Dio Cass. 55, 9, 4. Zonar. 10, 35), giacchè i figli di Tigranes, Tigranes ed Erato maritatisi insieme, con l'aiuto dei Parti occuparono il trono del padre (Vell. 2, 100, 1. Zonar. l. c. Dio Cass. 55, 10ª, 4. 5). Nel 753 Augusto, dopo il rifiuto di Tiberio nel 748, spedì in Armenia suo figlio adottivo Gaio Cesare, che installò a re dell'Armenia Ariobarzanes, figlio di Artavasdes re della Media (Tac. ann. 2, 4. Dio Cass. 55, 10ª, 5). Un'iscrizione di Cupra marittima (C. IX 5290 = I el. IX p. 472) rammenta la ferita riportata da Gaio nell'assedio di Artagira, ferita per la quale perì nel 757: . . . [*C. Caesar*] *Aug*(*usti*) *f*(*ilius*) *dec*[*essit in Lycia annum agens XXI*]*II. Romae iustit*[*ium indictum est*] *donec ossa eius in* [*ma*]*esol*[*aeum inlata sunt.*] *V eid. Sept. bellum cum* [*hostibus p*(*opuli*) *R*(*omani*) *gerens*] *in Armenia percuss*[*us est dum obsidet Ar*]*ta*[*g*]*iram Ar*[*meniae oppidum*] etc. cf. Tac. ann. 1, 3. Dio Cass. 55, 12. Morto Ariobarzanes (Tac. ann. 2, 4. Dio Cass. 55, 10ª, 7), gli successe il figlio Artavasdes, che anch'egli perì prima del 764 (Dio Cass. l. c.), nel quale anno Augusto diè il trono a Tigranes, nipote di Herodes il grande della Giudea. Quest'ultima investitura è attestata dal monumento Ancyrano (5, 24. C. III p. 796), nel quale così Augusto racconta le ultime vicende del trono dell'Armenia, incominciando da Artaxes proclamato re nel 721:

Armeniam maiorem interfecto rege eius Artaxe c[*u*]*m possem facere provinciam, malui maiorum nostrorum exemplo regn*[*u*]*m id Tigrani regis Artavasdis filio, nepoti autem Tigranis regis, per T*[*i. Ne*]*ronem trad*[*er*]*e, qui tum mihi priv*[*ig*]*nus erat. Et eandem gentem postea d*[*esc*]*iscentem et rebellantem domit*[*a*]*m per Gaium filium meum regi Ario*[*barz*]*ani regis Medorum Artaba*[*zi*] *filio regendam tradidi et post e*[*ius*] *mortem filio eius Artavasdi. Quo* [*inte*]*rfecto* [*Tigra*]*ne* (scr. Tigranem), *qui erat ex regio genere Armeniorum oriundus, in id re*[*gnum*] *misi.*

Quanto tempo regnasse questo Tigranes, è incerto; sicuramente morì nel 36 d. Cr., regnando Tiberio (Tac. ann. 6, 40; 14, 26. Joseph. ant. 18, 5, 4 cf. 17, 1, 2). Egli dovè essere di buon ora scacciato dal trono, giacchè Tacito non lo ricorda fra i re dell'Armenia, menziona invece come regina Erato (ann. 2, 4), probabilmente la stessa che avea regnato prima col fratello e marito Tigranes. Ma scacciata anche Erato e caduto nell'anarchia il paese, ne diviene re Vonones figlio di Phraates re dei Parti ed egli stesso per alcuni anni re dei Parti, finchè Artabanus non gli usurpò il trono dei Parti (Tac. ann. l. c. Ioseph. ant. 18, 2, 4). — Sotto Tiberio, Germanico detronizzò Vonones (Ioseph. l. c.) e installò invece nell'anno 18 d. Cr. Zenone discendente dei re del Ponto, il quale prese il nome di Artaxias (EE. 1 p. 270. Tac. ann. 2, 56). Morto Artaxias circa l'anno 34, Artabanus potè far nominare re suo figlio Arsaces (Tac. ann. 6, 31. Dio Cass. 58, 26). Seguirono allora avvenimenti e lotte varie nel paese, quando Mithradates della dinastia degli Iberi fu proclamato re, poi sotto Caligola chiamato a Roma e detronizzato, e da Claudio fra gli anni 42-44 rimesso sul trono (Dio Cass. 60, 8 cf. Petrus Patr. fr. 3 Müll.). Nell'anno 51 Rhadamistus, suo nipote, gli usurpa il trono, lo fa uccidere insieme coi figli, ed è riconosciuto come re dell'Armenia dai Romani (Tac. ann. 12, 44-47). Ma a sua volta egli è scacciato da Tiridates fratello di Vologasos re dei Parti, e i Romani lo tollerano per parecchi anni, nei quali l'Armenia era affatto in potere dei Parti stessi. Ma, il non aver voluto Tiridates domandare a Roma l'investitura, fu cagione che nell'anno 58, regnante Nerone, Corbulone invadesse l'Armenia, riducendola nell'anno 60 sotto il dominio romano (Tac. ann. 13, 34-41;

14, 23 cf. Egli, Feldzug in Armenien nelle Untersuchungen zur röm. Kaisergesch. del Büdinger vol. 1 p. 267 segg.). Nello stesso anno Corbulone insedia a re dell'Armenia Tigranes, pronipote per lato paterno di Herodes il grande, lasciandovi una forte guarnigione romana; ma il regno perde alcune regioni ai confini, che son divise fra i vicini re Polemo del Ponto, Aristobulos dell'Armenia minor, Pharasmanes dell'Iberia e Antiochos della Commagene (Tac. ann. 14, 22-26). Conclusa nel 61 la pace coi Parti, Tigranes è scacciato dall'Armenia, L. Caesenius Paetus, governatore della Cappadocia, l'invade, ma è obbligato a capitolare, Corbulone riceve di nuovo il comando in quella e la devasta, e nel 63 ne riconosce re Tiridates, a patto che si facesse investire in Roma, ciò che avvenne nell'anno 66 (Tac. ann. 15, 1-6. 24-31 cf. Hermes 15 p. 289 segg.). La spedizione di Corbulone è pure ricordata in una lapide tiburtina (C. XIV 3608), nella quale è detto di Ti. Plautius Silvanus Aelianus legato della Moesia, che *motum orientem Sarmatar*(*um*) *compressit*, *quamvis parte magna* (= partem magna) *exercitus ad expeditionem in Armeniam misisset* etc.

2) *L'Armenia diviene provincia romana.*

Dopo tale investitura avvenuta sotto Nerone, l'Armenia fino a Traiano rimase nella condizione di Stato feudatario di Roma, in mano ai Parti. Quando però Chosroes, loro re, volle (dopo il 112) innalzare su quel trono Parthomasiris figlio di Pacorus suo fratello e antecessore nel regno dei Parti, opponendosi all'investitura che Traiano avea fatta di Axidares o Exedares, altro figlio di Pacorus, Traiano dichiarò guerra all'Armenia; e senza indugio, senza accettare la sottomissione di Porthomasiris, che fece anzi uccidere, invase il paese, e nel 114 lo ridusse a provincia romana (Dio Cass. 68, 17. 18. 19. 22. Fronto, princ. hist. p. 209 Nab. Zonar. 11, 21. Eutrop. 8, 3, 1. Arrian. Parth. p. 16 cf. Dierauer, Beiträge zu einer Gesch. Traians nelle Untersuchungen del Büdinger vol. 1 p. 163 segg. Mommsen, röm. Gesch. 5 p. 397 segg.). La nuova provincia fu data a reggere dall'imperatore a un suo legato (Spart. Hadr. 21) col titolo di

Legatus Augusti pro praetore provinciae Cappadociae et Armeniae maioris et minoris, come è chiamato l'unico legato, che per la brevità della sua durata, ebbe questa provincia, in una lapide di Antium (C. X 8291): *C. Atilio Cn. f*(*ilio*) . . [*n*(*epoti*) *L. Cuspi*]*o Iuliano Cl. R*[*ufi*]*no co*(*n*)*s*(*uli*) *II proco*(*n*)*s*(*uli provinc*(*iae*) *Afr*[*ic*]*ae leg*(*ato*) *Aug*(*usti*) *pr*(*o*) *p*[*r*(*aetore*) *provi*]*nciae Syriae et provinciae Cappad*[*ociae*] *et Armeniae maior*(*is*) *et minor*(*is*) etc. Da questa iscrizione il Mommsen (ivi) trae la conseguenza, che, istituendo la nuova provincia Traiano non le diè un legato proprio, ma la pose sotto l'amministrazione di quello della Cappadocia e dell'Armenia minore. Sicchè la Cappadocia e la Galatia, che fino all'anno 99 d. Cr. aveano formata una sola provincia (v. **Cappadocia**), in quella occasione sarebbero state da Traiano divise, per modo che la Galatia stesse da sè, e alla Cappadocia, che già comprendeva l'Armenia minor, si aggiunse l'Armenia maior. E aggiunge: 'Legatio illa Cappadociae Armeniarumque, cuius alterum exemplum extat nullum, utrum consularis fuerit an praetoria, ambiguum est; sed illud probabilius, nec quicquam obstat, quominus Rufinum statuamus primum duodecim fasces gessisse sub Traiano'. Questa unione però non andò oltre i limiti della legazione o governo supremo; dappoichè accanto al procuratore che troveremo nell'Armenia minore, si ha anche un

Procurator Augusti Armeniae maioris, come si legge in una lapide frammentata di Fulginium (OH. 6947): *censito*[*ri*] *Brittonum Anavion*[*en*(*sium*)], *proc*(*uratori*) *Aug*(*usti*) *Armeniae mai*[*or*(*is*)], *ludi magni, hereditatium et a censibus* etc., e che non v'è dubbio essere stato T. Haterius Nepos, il quale nel 121 fu prefetto dell'Egitto, sicchè ben potè occupare questa procuratia tra il 114 e 117, in cui l'Armenia maior cessò di essere una provincia (v. Borghesi, Oeuvr. 5 p. 3 segg.). L'Hirschfeld nella sua lista degli officiali equestri (Untersuch. p. 311) sotto il nome di L. Mussius Aemilianus Aegippus della lapide C. VI 1624, riferisce una iscrizione inedita dalle schede dell'Henzen: *D. m. Mussi Ae*[*miliani*] *procu*[*ratoris*] *Armen*[*iae maioris proc. XX*(*?*)] *he*[*reditatium proc.*] *A*-[*siae*(*?*) . . . Come si vede dal supplemento, è dubbio se qui si tratti dell' *Armenia maior* o della *minor*.

3) *L'Armenia cessa di essere provincia romana.*

Brevissimo è il tempo, in cui l'Armenia fu retta a provincia: istituita nel 114 da Traiano, cessò colla sua morte nel 117, quando il suo successore Adriano, forse dopo il suo ritorno in Roma, 'Armeniis regem habere permisit, cum sub Traiano legatum habuissent' (Spart. Hadr. 21 cf. 9. Fronto p. 206. Nab. Eutrop. 8, 6. Ruf. brev. 14. Euseb. Chron. Can. p. 165 Schoene. August. de civ. dei 4, 29). 'È impossibile però' — osserva il Mommsen (Röm. Gesch. 5 p. 403, 1) — 'che Adriano abbia sciolta l'Armenia dal legame feudale con Roma. La notizia del biografo: *Armeniis regem habere permisit* etc., mena piuttosto al contrario, e alla fine del regno di Adriano

troviamo nell'esercito del governatore della Cappadocia il contingente degli Armeni (Arrian. c. Alan. 29). Antonino Pio non solamente indusse con le sue rimostranze i Parti a non invadere l'Armenia (vita c. 9), ma nel fatto la diè in feudo (monete degli anni 140-144, Eckhel, 7 p. 15). L'essere stata l'Iberia feudataria sotto Pio, altrimenti i Parti non avrebbero potuto querelarsi contro i suoi re in Roma (Dio Cass. 69, 15), è anche una prova che l'Armenia si trovò nella medesima condizione. I nomi dei re Armeni di questo tempo non sono noti. Se le *proximae gentes*, con la cui signoria egli ricompensò il principe partico da Traiano instaurato re dei Parti (vita c. 5), nel fatto sono gli Armeni, ciò che non è inverosimile, si ha in questo una conferma così della continuata soggezione dell'Armenia a Roma, come del non interrotto dominio che vi ebbero gli Arsacidi. Anche l' *Αὐρήλιος Πάκορος βασιλεὺς μεγάλης Ἀρμενίας*, che al fratello Aurelius Merithates, morto in Roma, vi innalzò un monumento sepolcrale (CIG. 6559), appartiene secondo il nome alla casa degli Arsacidi. È difficile però che sia lo stesso re dell'Armenia investito da Vologasos IV e detronizzato dai Romani (Lucian. hist. conscr. 21 cf. Alex. 27). Se questi fosse venuto prigioniero in Roma, noi lo sapremmo, ed egli avrebbe difficilmente potuto chiamarsi in una iscrizione romana re dell'Armenia maggiore'.

L'investitura di Pacorus per parte di Vologasos IV e l'occupazione partica dell'Armenia, avvenne nel 161, ultimo anno di regno di Antonino Pio e primo di M. Aurelio. Aelius Severianus, governatore della Cappadocia, mosse contro il generale partico Chosroes, ma sconfitto presso Elegeia, si diè la morte (Dio Cass. 71, 2. Fronto de princ. hist. p. 209 Nab. Lucian. l. c.). Nell'anno 162 L. Vero si pone a capo della spedizione in Oriente (Capitol. Anton. phil. 8. 9 etc.), ma la guerra nel fatto è condotta e vinta da Marzio Vero governatore della Cappadocia e da Avidio Cassio, della Siria, i quali nel 163 occuparono l'Armenia e nell'anno seguente v' installarono come re vassallo di Roma, in luogo di Pacorus, Sohaemus, d'origine Arsacida e senatore romano (Phot. bibl. lib. 94 p. 65 Bekker. Fronto p. 127 Nab. Dio Cass. 71, 1(?). cf. Eckhel, 7 p. 91. Capitol. Ver. 7. 8 etc.). In questa spedizione Stazio Prisco, che precedè Marzio Vero nel governo della Cappadocia e che fu il primo ad occupare e distruggere Artaxata, pose egli stesso le fondamenta alla nuova capitale dell'Armenia, Kainepolis o in armeno Valarschapat, oggi *Etschmiazin* (Suid. s. v. *Μάρτιος* cf. Mommsen, röm. Gesch. 5 p. 407).

Sotto Settimio Severo, nella guerra che egli mosse contro i Parti, vediamo l'Armenia, prima in parte da lui a quelli concessa, in pegno di pace nel 199 (Dio Cass. 75, 9); poscia, rotto questa, occupata dai Parti stessi (Herod. 5, 9, 2), e finalmente, disfatti quelli, ritornare nella condizione che avea avuto prima. — Sotto Caracalla, avendo questi nel 212 con inganno chiamato a sè e fatto prigioniero il re dell'Armenia (Dio Cass. 77, 12), questa si ribellò a Roma e proclamò a suo re Tiridates, principe degli Arsacidi, che si pose sotto la protezione dei Parti, (Dio Cass. 77, 19). Cominciò allora, nel 216, la spedizione contro l'Armenia, finita con la consegna di Tiridates a Caracalla (Dio Cass. 77, 21). Ma avendo l'imperatore Macrino ricominciata la guerra contro i Parti, questa finì con la pace del 218, per la quale fra l'altro l'Armenia veniva ridata a Tiridates, a titolo di feudo di Roma (Dio Cass. 78, 27. Zonar. 12, 13. Herod. 4, 15, 4. 5. 8. 9). — Nello stesso anno 222, in cui saliva al trono Alessandro Severo, morto Tiridates, occupò il trono armeno un principe Arsacida, Chosroes (Agathang, hist. regn. Tirid. 1, 9 p. 113 seg.), il quale alleatosi coi Medi contro Ardaschir re dei Persiani e quindi dei Parti, nel 228 lo vinse (Dio Cass. 80, 3. Zonar. 12, 15. Agathang. l. c. e 1, 10 p. 115); ma più tardi per tradimento morì, succedendo a lui lo zio Artavasdes, che sotto Valeriano come vassallo dei Persiani combattè contro i Romani (vita Valer. 6). Più tardi, regnando Diocleziano, l'Armenia è di nuovo strappata ai Persiani e ridata agli Arsacidi e quindi indirettamente ai Romani, in quanto che Tiridates, figlio di Chosroes che s'era rifugiato in Roma alla morte del padre, incoraggiato da Diocleziano ritornò in patria e vi rioccupò il trono (Agathang. 2, 13-15; 3, 16 p. 121 seg.). Ma venuto sul trono della Persia Narseh, figlio di re Schapur, questi nel 296 dichiarò la guerra a Roma a cagione sia del possesso della Mesopotamia, che dell'Armenia, la quale fu da lui occupata già nell'anno 296 (Amm. Marcell. 23, 5, 11). Allora contro di lui Diocleziano mandò Galerio Massimiano, che da prima sconfitto, riuscì poscia vincitore del nemico, e, alla pace conclusa, la Mesopotamia rimase in potere dei Romani, riconoscendosi come confine immediato delle possessioni romane il Tigri, però nell'estensione, per la quale l'intera Armenia meridionale fino al lago di Thospitis (lago di *Wan*) e all'Eufrate quindi l'intera vallata dell'alto Tigri, apparteneva all'Impero romano. Del pari si regolò il confine tra l'Armenia e la Media, raffermandosi la feudalità di Roma sull' Armenia e riconoscendosene re Tiridates

(Amm. Marcell. 25, 7, 9. Petrus Patr. fr. 13. 14 cf. Mommsen, röm. Gesch. 5 p. 444 seg.).

Armenia minor. (C. III 312: *leg(atus) p(ro) p(raetore)... Armeniae minoris* cf. 318. X 8291; V 8660: *proc(urator) provinc(iae) Armeniae minoris* cf. X 1712. Strab. 12, 3, 13 p. 547: *ἡ μικρὰ Ἀρμενία*. Appian. Mithr. 105: *Ἀρμενία βραχυτέρα* etc.). Confinava al settentrione col Pontus, da cui era separata pei monti Paryadres e Skydises, all'oriente e al mezzogiorno con l'Armenia maggiore, da cui era divisa per l'Eufrate, all'occidente con la Cappadocia, da cui era separata per un ramo dell'Antitaurus. — Abbiamo già al principio ricordato (p. 670) come dopo la vittoria dai Romani riportata su Antioco III nel 564 u. c. le due Armenie si costituissero a regni separati, la maggiore retta da Artaxias e la minore da Zariadris, e amendue sotto l'egemonia dei Parti; come più tardi Tigranes, successore di Artaxias, le riunisse in un regno solo, unione che fu rotta quando, prima Lucullo sconfisse Tigranes, e più tardi Pompeo, Mithridates. Per effetto di quest'ultima vittoria, Pompeo die' l'Armenia minore o la regione di Sophene e Gordyene a Deiotarus, tetrarca della Galatia, per averlo aiutato nella guerra contro Mitridates finita nel 691 (Cic. pro Deiot. 5, 13; Phil. 11, 13, 34. Appian. Mithr. 105 cf. 114. Strab. 12, 3, 13 p. 547). Più tardi il senato gli conferì o riconobbe il titolo di re (Cic. de har. resp. 13, 29; pro Deiot. 3, 10. 13, 37; Phil. 2, 37, 94; de div. 2, 37, 78. bell. Alex. 34. 67). Dopo la battaglia di Pharsalus nel 706, Pharnaces re del Bosporo s'impadronì dell'Armenia (Dio Cass. 42, 45. bell. Alex. 34), e benchè Deiotarus avesse seguito Cesare nella guerra mossa nel 707 contro Pharnaces (Cic. pro Deiot. 5, 14; 9, 24. bell. Alex. 68), pure, vinto Pharnaces, Cesare non restituì a lui l'Armenia, ma la die' ad Ariobarzanes III re della Cappadocia (Cic. de div. 2, 37, 78; Phil. 2, 37. 94. 98. Dio Cass. 41, 63; 42, 48 etc.). Nella guerra che Antonio portò in Oriente, Polemo re del Pontus che s'era adoperato per una conciliazione coi Medi, ottenne da lui in premio nel 721 il regno dell'Armenia (Dio Cass. 49, 33. 44). Nelle ultime lotte tra Antonio e Ottaviano, Polemo avea preso parte pel primo (Dio Cass. 51, 2); sicchè quando dopo la battaglia d'Azio Augusto riordinò le relazioni dei varii Stati d'Oriente, l'Armenia fu nel 734 attribuita ad Archelaus re della Cappadocia (Dio Cass. 54, 9. Strab. 12, 3, 29 p. 555). Nell'anno 17 d. Cr. Archelaus fu deposto da Tiberio (Tac. ann. 2, 42. Dio Cass. 57, 17. Strab. 12, 1, 4 p. 534. Ioseph. ant. 18, 2, 5 etc.); ma non per questo pare che l'Armenia fosse stata ancora distaccata dalla Cappadocia. Ciò avvenne sotto Caligola, il quale nell'anno 38 d. Cr. l'attribuì a Cotys, fratello di Rhoemetalkes re della Tracia, (Dio Cass. 59, 12. Ioseph. ant. 19, 8, 1). Sotto Nerone, al tempo della spedizione di Corbulone ricordata di sopra (p. 671), e propriamente nell'anno 54 l'Armenia fu data al principe giudaico Aristobulus di Emesa col titolo di re (Tac. ann. 13, 7. Ioseph. ant. 20, 8, 4; bell. 2, 13, 12). Quanto tempo sia durata in questa condizione, non si può determinare. Certo è però che essa dovè cessare fra il regno di Nerone e quello di Vespasiano, giacchè sotto questo imperatore troviamo l'Armenia minore far parte della provincia della Cappadocia, un cui legato nell'anno 75 vi costruì delle vie (C. III 1814[b]); sicchè non è improbabile che questa annessione sia avvenuta appunto per opera di Vespasiano (v. **Cappadocia**).

Le due Armenie dopo Diocleziano.

Nel nuovo ordinamento amministrativo dell'Impero dei tempi posteriori, cioè dopo Diocleziano, le due Armenie, la *maior* e la *minor*, continuarono a stare nello stesso rapporto con Roma che era esistito prima, cioè la minore come provincia romana, la maggiore come Stato persiano feudatario di Roma (v. *Armenia maior* in fine). Se non che, in due tempi diversi vi furono due sostanziali modificazioni. L'una, che da Diocleziano a Giustiniano l'*Armenia minor* fu divisa in due provincie; l'altra, che con Giustiniano anche l'*Armenia maior* ridivenne provincia come era stata per quattro anni sotto Traiano; sicchè fu quando quest'ultimo imperatore istituì in tutto quattro Armenie, che cessò la distinzione della *maior* e della *minor* rimontante almeno al tempo della vittoria dei Romani su Antioco III nel 564 u. c. (p. 670).

L'Armenia minore adunque da Diocleziano a Giustiniano fece parte della *dioecesis Pontica*, appartenente alla prefettura del pretorio per Oriente (Not. dign. Or. 1, 50. Laterc. Veron. 2, 8. Laterc. Polem. Silv. 9), era posta sotto un *dux* (Not. Or. 1, 50; 38, 10; 38, 39. 46), e suddivisa in due provincie governate da altrettanti *praesides*: l'*Armenia prima* (Not. Or. 1, 109; 2, 49; 25, 12 = 24 cf. Iustin. Nov. 31), che comprendeva la metà nordica dell'antica Armenia minore con le città di Sebastia, Nicopolis Satala, Sebastopoli, e l'*Armenia secunda* (Not. Or. 1, 110; 2, 50; 25, 13 = 25 cf. C. Theod. 13, 11, 2 = C. Iust. 11, 47, 10), la quale comprendeva la metà meridionale di quella con le città di Melitene, Comana, Ariarathia. Che questa di-

visione di prima e seconda sia avvenuta nel 386, appare dalla circostanza, che il laterculo di Polemio Silvio compilato nel 385 conosce ancora la semplice *Armenia minor* indivisa (9, 7), e che una costituzione del 386 invece ricorda già un'*Armenia secunda* (Cod. Theod. 13, 11, 2 cf. C. Iust. 8, 10, 10).

Nel 536 Giustiniano nel suo riordinamento amministrativo creò quattro Armenie, comprendendovi anche l'antica *Armenia maior* rimasta fino allora fuori ogni circoscrizione amministrativa (Nov. 31). Egli cioè formò colla metà occidentale dell'*Armenia prima* e con alcuni distretti staccati dalle provincie pontiche, la sua *Armenia* II; colla precedente *Armenia secunda* la sua Armenia III, amendue sulla riva destra dell'Eufrate; coll'altra metà poi dell'*Armenia prima* e con alcuni distretti del Ponto polemonico formò la nuova Armenia I, e la IV con gran parte dell'*Armenia maior*, che per cessione dell'ultimo re Arsace era stata data a Teodosio II circa l'anno 441 (Procop. de aedif. 3, 1, 5), e che nel laterculo Veronese è indicata *Armenia maior nunc addita* (2, 8). Sembra però che quest'ultima parte sia divenuta provincia romana già prima del riordinamento del 536, giacchè già la Novella 8 dell'anno 535 ricorda il governatore dell'Armenia maior.

Al nuovo riordinamento dopo Diocleziano in genere si riferisce la lapide urbana, che ricorda un

Dux Armeniae (C. VI 3526: *Sexto Li*[*c*]*inio Pactumeio Alexandro duci Armeniae mag. veg.* (= *v*(*ice*) *ag*(*enti*) *leg*(*ati*) ?) *bene merenti uxor et filii fecerunt*). *L'officium* di lui comprendeva:

Principem de scola agentum in rebus.
Numerarios et adiutores eorum.
Commentariensem.
Adiutorem.
A libellis sive subscribendarium.
Exceptores et ceteros officiales (Not. dig. Or. 38, 39 segg.).

Nell'ordinamento militare dei tempi posteriori, secondo il supplemento proposto dal Bruzza in una lapide di Vercellae (C. V 6726), vi sarebbe stata una [*s*]*chola Arme*[*niorum pri*]*ma*, di cui non si ha altra notizia. Dall'Armenia poi pigliavan nome due corpi militari, i *comites sagitarii Armeni* (Not. Dign. Or. 6, 31), che sono indicati da Ammiano Marcellino (18, 9, 4) come *barbari ingenui*, cioè in relazione non alla provincia romana dell'Armenia minore, ma all'Armenia maggiore, e l'*ala II Armeniorum* (Not. dign. Or. 28, 22) nell'Oasi minore (Egitto), tra le *vexillationes Palatinae*.

Alcune iscrizioni accennano all'Armenia come patria, senza però altra determinazione, come p. e.:

Armenia nat(*us*) (C. XI 102) relativamente a un classiario della flotta Ravennate (*Titius Severus*); — *Armenius natione*, in una lapide della Dalmatia (C. III 3109); — *Civis Armeniacus*, in una iscrizione urbana del 385 d. Cr. (De Rossi, Inscr. Christ. 1 p. 155 n. 355: *Civem Armeniacum Cappadocem numine* (= nomine) *Quirillus* etc.). È dubbio se sia romana la lapide (C. III 331 = 6989), che ha un *oriundus ex Armenia.*

Marquardt, Staatsverwalt. 1² p. 360 seg. 369. 374. 434 seg. — Kuhn, Verfassung des röm. Reichs 2 p. 243 seg. — Langlois, Collect. des hist. anc. et mod. de l'Armenie. — Mommsen, Verzeichniss der röm. Provinzen p. 504 segg.

ARMENIACUM (bellum). — L'iscrizione (C. IX 5290), che ricorda la spedizione di Gaio Cesare figlio di Augusto nell'Armenia e la morte di lui che ne seguì, v. sotto **Armenia maior** p. 671. La guerra Armeniaca sotto M. Aurelio ricorre in quattro lapidi, di cui una frammentata di Aquileia (C. V 955), una di Sarmizegetusa (C. III 1457: *M. Cl*(*audio*) *Ti. filio Quirin*(*a*) *Frontoni co*(*n*)*s*(*uli*) *leg*(*ato*) *Aug*(*usti*) *pr*(*o*)*pr*(*aetore*) *trium Dac*(*iarum*) *et Moes*(*iae*) *sup*(*erioris*), *comiti divi Veri Aug*(*usti*) *donat*(*o*) *donis milit*(*aribus*) *bello Armen*(*iaco*) *et Parth*(*ico*) *ab imp*(*eratore*) *Antonin*(*o*) *Aug*(*usto*) *et a divo Vero August*(*o*) etc.), un'altra di Roma posta alla medesima persona della precedente (C. VI 1377), e una quarta anche urbana (C. VI 1497: *M. Pontio M. f. Pup*(*inia*) *Laeliano Larcio Sabino.... donato donis militarib*(*us*) *bello Armeniaco et Parthico ab imp*(*eratore*) *Antonino Aug*(*usto*) *et a divo Vero Aug*(*usto*) etc.).

Alla stessa guerra si riferiscono due lapidi, l'una della civitas Sigitana nell'Africa proconsularis, dedicata (C. VIII 965): *Victoriae Armeniacae Parthicae Medicae Augustorum sacrum* etc.; l'altra di Cuicul nella Numidia (C. VIII 8303): *Victoriae Armenicae Augustorum* etc.

ARMENIACUS. — Predicato comune a varii imperatori per vittorie riportate (v.) **M. Aurelius** — **Caracalla** — **Constantinus** — **Constantius Chlorus** — **Diocletianus** — **Galerius Maximianus** — **Maximianus** — **L. Verus.**

ARMENTUM. — *Silvano votum pro armento* si ha in un' iscrizione di *St. Gilles* nella Gallia Narbonensis (C. XII 4102), iscrizione che ricorda l' ' arvorum pecorisque deo ' di Virgilio (Aen. 8, 600) relativo a Silvano, e in genere l'adorazione che per lui avevano i contadini e i pastori offerentigli sacrifizii di caproni e maiali (Horat. od. 3, 29, 22. Martial. 10, 92, 5 etc.) e

il titolo di *sanctissimus pastor*, che gli è dato in una lapide di *Capistrano* negli Abruzzi (C. IX 3375). cf. **Silvanus**.

ARMICUM(?) (deus). — Iscrizione di Magnae (*Carvoran*) nella Britannia (C. VII 744): *Deo Armicum* (?) *Haenius* (?) *v*(*otum*) *s*(*olvit*) *l*(*ibens*) *m*(*erito*). Lo Stending. nel Roscher's Lexicon legge: *Armic*[*os* ?] (Dat. um cf. Zeufs, gr. C. 222 segg.).

ARMICUSTOS. — v. **Arma**.

ARMIGER. — È propriamente lo scudiero, colui che porta le armi del padrone (Cic. pro dom. 5. Plaut. Merc. 5, 2, 11; Casin. prol. 55 etc.). In questo significato proprio e originario appare anche in due iscrizioni in rapporto ai *Germani corporis custodes* della famiglia romana degli Statilii, che in ciò seguì l'esempio degli imperatori (v. **Germani**): C. VI 6229: *Felix German*(*us*) *armiger Tauri* etc.: — 6190: *T. Statili Cirrati l*(*iberti*) *Germ*(*ani*) *armig*(*eri*) etc. (Cf. Mommsen, Bürgerliche und peregr. Freiheitsschutz in Jurist. Abhandl. Festgabe für G. Beseler).

Nei bassi tempi, corpi di *equites armigeri* (cf. **Eques**) si trovano spesso menzionati nella Notitia dignitatum, come: *cuneus equitum armigerorum* nella Scythia (Or. 39, 17) e nella Moesia (Or. 40, 14. 15); *equites armigeri seniores* tra le vexillationes comitatenses nella Gallia (Occ. 6, 54; 7, 173), nell'Africa (Occ. 6, 66; 7, 184); *equites armigeri seniores Gallicani*, tra le vexillationes comitatenses praesentales (Or. 5, 35); *equites armigeri seniores Orientales* tra le vexillationes comitatenses in Oriente (Or. 7, 26); *equites armigeri iuniores* tra le vexillationes comitatenses in Africa (Occ. 6, 80; 7, 198). Ai *praepositi* di quest'ultimo corpo appartiene Flavius Nubel ricordato nella lapide C. VIII 9255.

Un *numerus armigerorum* si conosce per la iscrizione di Concordia C. V 8747.

ARMILLA. — Di quest'ornamento muliebre, che soleva portarsi al polso (Plaut. Men. 3, 3, 13. Dig. 34, 2, 25, 10 etc.), non si ha esempio nelle lapidi; solamente in due (C. II 2060. 3386), nelle quali sono descritti varii ornamenti di una statua di Iside e di una donna, in luogo di *armillae* è usata la parola *spatalia*, che l'Hübner (Hermes 1 p. 353) fondandosi su Plin. nat. hist. 13, 142 e Tertull. de cultu femin. 2, 13, spiega per quei cerchi che si portavano propriamente al braccio, corrispondenti ai *περιβραχιόνια* di Pollux 5, 99, in contrapposto ai *περικάρπια* (Poll. ivi), che si portavano al polso. Il Marquardt però (Privatl. p. 684) crede che il cerchio portato al braccio sia lo *spinter* (Fest. p. 336^b 6. Liv. 2, 11, 8) e il *brachiale* (Ambros. epist. 1, 10, 9 cf. Trebell. Poll. Claud. 14, 5. Vopisc. Aurel. 7). A ogni modo, come ornamento degli uomini (Fest. p. 25. Liv. 10, 44. Gell. 9, 13 etc), le *armillae* sono spesso ricordate fra le decorazioni date ai militari (v. **Donum**).

ARMILUSTRIUM. — Originariamente indicò la festa, che il 19 ottobre soleva celebrarsi in onore di Marte, nel qual giorno si riponevano i sacri *ancilia* come segno del cessare della guerra. *Arm*(*ilustrium*): Fast. Sabin. C. IX 4769 = I p. 302; Maff. C. VI 2297 = I p. 307; Amitern. C. IX 4192 = I p. 325; Antiat. C. X 6638 = I p. 329; Hemerol. EE. 1 p. 40 cf. Varr. de l. l. 6, 22 cf. 5, 133. Fest. ep. p. 19). Nello stesso modo il *quinquatrus*, la festa celebrata il 19 marzo, era considerato come il principio del periodo bellicoso. Pare che quel giorno fosse anch'esso *religiosus*, come gli altri delle altre feste, in cui gli *ancilia* si movevano (Liv. 37, 33, 7. Polyb. 21, 10, 12. Cf. Marquardt, Staatsverw. 3^2 p. 436 seg.). Il Gilbert (Gesch. und Top. 1 p. 131 seg.) attribuisce lo stesso nome di Armilustrium anche alla vallata del Circus maximus. E come la festa celebravasi in un luogo dell'Aventino, così ad esso si applicò più tardi lo stesso nome; il luogo era presso l'altro detto *Lauretum*, ed è al pari di questo ricordato pure siccome quello, in cui fu ucciso Titus Tatius (Plut. Rom. 23 cf. Liv. 27, 37).

Da questo luogo pare che traesse il nome uno dei vici della città di Roma, il

Vicus Armilustri, menzionato nella base Capitolina (C. VI 975 lin. 25) e in una lapide dedicatoria urbana: C. VI 802: *Volcano quieto Augusto et Statae Matri Augustae sacrum P. Pinarius Thiasus et M. Robutius Berullus mag*(*istri*) *vici Armilustri anni V.* Cf. Becker, Top. p. 450. Richter, Top. p. 856.

ARMISSES. — Nome di pago o simile nella Germania romana, noto per una lapide trovata in *Metzingen*, nel Würtemberg, nella vallata dell'Armisus, oggi *Erms*: OH. 5249: *I*(*ovi*) *o*(*ptimo*) *m*(*aximo*) *confanenses Armisses v. s. l. l. m.* Cf. Stälin, Würt. Geschichte 1 p. 41.

ARNA (*Civitella d'Arne*). — C. XI 5607-5616. — Municipio posto nell'Umbria, nelle vicinanze di Perugia, mentovato da Silio Italico (8, 456), Plinio (nat. hist. 3, 113), Tolomeo (3, 1, 47 (54)), e probabilmente non diverso da *Aharna* nominata da Livio (10, 25, 4) all'anno u. c. 459. Vi fu un tempio della Fortuna che ci ha dato parecchie dedicazioni (C. XI 5607-5611), fra le quali due (5609. 5610) di un Politimo dispensatore di Poppea moglie di Nerone, ed una (5608) col nome di *Phileros qui praefuit templo Arnae*. Il municipio era inscritto nella tribù Clustumina, secondo

l'iscrizione C. XI 5614 di un personaggio, che fu *aed(ilis), II vir i(ure) d(icundo), q(uaestor) reip(ublicae) et alimen(torum) Arnat(ium)*. In un'altra lapide locale (5612) si trova un *VI vir Aug(ustalis)*. Finalmente vien detto *patronus municipi Arnat(ium)* un personaggio dell'ordine equestre, a quanto pare della città vicina di Hispellum (C. XI 1937).

VERMIGLIOLI, Dell'antica città di Arna. Perugia 1800; Giornale Arcad. 1819, 3 p. 283 segg. = Opuscoli II p. 29 segg.— LUPATTELLI, Dell'antica Arna in arte e storia IV (1885) p. 258 segg.

E. BORMANN.

ARNALIA. — Molto probabilmente è un predicato celtico di Minerva; si ha in una lapide votiva di *Villei*, nella Borgogna: O. 1961: *Mercurio et Minervae Arnaliae numinibus Augustorum sacrum C. Lucceius Marcellinus decurio v. l. l. m.* ' Forse nella parola è riposta la stessa radice che nel nome del dio Arnus o Aernus ' (Steuding, Roscher's Lexicon).

ARNEMETICI. — Quest'unica parola leggesi sopra un cippo proveniente dal territorio dei Volcae Arecomici, nella Gallia Narbonensis (C. XII 2820). È probabile che il luogo corrisponda alla odierna *Argence*.

ARNENSIS (**Arn.** passim. — **Ar.** C. VI 2777ª. VIII 1478. 2565ᵇ,1. 2618ᵇ, 35. 8462. 8616? 8946? XI 2358? AM. 1888, 14 p. 71. — **Arnn.** C. III 1704? — **Arne**. C. VIII 8841. 8865. 9234. — **Arni**. C. VI 2500. — **Arnen**. C. VIII 971. — **Arnens.** C. II 4141. VIII 8881. — **Arnensis** C. III 6185. VI 1473. VIII 5280. 8466. XI 2699. AC. 25 p. 427. — **Arnesis** C. VIII 1470. 8857. EE. 5, 508. — **Arniese** C. VIII 7082. — **Arniesi** C. VI 2926. 2942. — **Arniens.** BRh. 1176. AC. 25 p. 427. — **Arniensis** C. VI 2707. VII 48. VIII 8504. — **Areniensis** C. II 105. BM. 1890 p. 303. — **Harn.** C. VIII 8493. — **Harnensis** C. VIII 5281. — Ἀρνήνσης EE. 4 p. 215 lin. 20. 32 cf. p. 220 nota 2). — Distretto territoriale e amministrativo dello Stato, una delle 31 *tribus* dette *rusticae* (v. **Tribus**), istituita nell'anno 365 o 367 u. c. (Liv. 6, 5, 8 cf. Cic. de leg. agr. 2, 29, 79; all'anno 365 induce Diodor. 15, 24), così chiamata probabilmente dal fiume Arrone nell'Etruria meridionale, di cui il nome antico preciso non ci è noto (Kiepert, Hist. geogr. Schulatlas Weim. 1864 p. 20 cf. Mommsen, Staatsr. 3 p. 171). In origine si estendeva dunque su una parte dell'Etruria meridionale, essendo stata nello stesso tempo creata insieme con altre tre tribù, la Sabatina, la Stellatina e la Tromentina, i cui territorii corrispondono appunto a quelli di Capena, di Veii e di Falerii, conquistati due anni innanzi dai Romani (Liv. 6, 4, 4). Dopo la guerra sociale, forse per effetto della stessa legge *Iulia de civitate* del 664 u. c., furono in essa inscritte alcune città già alleate di Roma e allora assoggettate, come Clusium degli Etruschi, Brixellum dei Galli, Teate dei Marrucini, Anxanum, Blera, Histonium e Iuvanum dei Frentani. Dal tempo di Augusto in poi vi si inscrissero varie altre città dell'Africa propria e della Mauretania. Tutte insieme le città in essa comprese sono:

Agbia (Africa procons. C. VIII 1548).

Anxanum (Italia reg. IV C. IX 2999).

Blera (Italia reg. VII C. VI 221 II lin. 6. — EE. 4, 887 II lin. 21).

Brixellum (Italia reg. VIII C. VI 100. — EE. 4. 887 II lin. 7. — XI 1033. — BJ. 1884 p. 59, 136).

Carthago (Africa procons. C. III 6185. — VI 220 lin. 16, 20. 232. 2663. — VIII 805. 1035. 2615ᵇ. lin. 10? 2618ᵇ. lin. 33. 3358. 3925. 4436. 10526. 10573? — XI 2699. — EE. 5, 10 II lin. 37; 7, 253. 255).

Clusium (Italia reg. VII C. VI 2500. 2707. — XI 2108. 2124. 2138? 2252. 2271. 2347. 2358? 2382. 2394. 2403. 2405. 2424. 2489. 2510? 2516?)

Curubis (Africa procons. C. VIII 980. — EE. 7, 144).

Histonium (Italia reg. IV C. VI 221ᵇ. lin. 6, 9. — IX 2851. 2855. 2872. — BRh. 1176).

Iuvanum (Italia reg. IV C. IX 2959. 2965. 2975. 2992).

Neapolis (Africa procons. C. II 105. — VIII 971).

Ocriculum (Italia reg. VI C. XI 4081. 4086. 4099.

Saldae (Mauretania Caes. C. VIII 8925. 8934. 8935. 8936. 8937. 8946? 8971. 8972).

Teate (Italia reg. IV C. III dipl. XLVII (= C. IX 2995 lin. 9. 10). 4060. — VIII 2628. — IX 3023. 3024. 3072. — NS. 1887 p. 159. 299).

Thabraca (Africa procons. Bull. trim. 1884-5 p. 133 n. 388).

Thibursicum Bure (Africa procons. C. VIII 1441. 1470. Bull. trim. 1883 p. 263 n. 102).

Thignica (Africa procons. Bull. trim. 1884 p. 143 n. 423).

Thuburbo maius? (Africa procons. C. VIII 842. 854).

Thuburnica (Africa procons. EE. 5, 508. 510. 516).

Thugga (Africa procons. C. VIII 1478. 1494. 1525).

Tupusuctu (Mauretania Caes. C. VIII 8841. 8852. 8857. 8881. 8886. 8920 lin. 2).

Uchi maius (Africa procons. EE. 7, 255).

Kubitschek, De Romanor. tribuum orig. etc. p. 18. 37. 68. 70 etc.)

ARNUS. — v. **Aernus**.

AROMATARIUS. — Un collegio di negozianti di aromi, di cui l'uso era frequente presso gli antichi e che s'importavano specialmente dall'Arabia (Isid. orig. 17, 8, 1. Colum. 12, 20, 4. Capell. 2, 115 cf. 142 etc.), esisteva in Roma: C. VI 384: *Iovi optumo maximo sacrum T. Annius T. f. Col(lina) Ph[i]lipp[us] mag(ister) quinqu[e]nn(alis) coll(egii) aromatar(iorum) lustri XXIIX signum donum ded(it)*. È falsa la lapide O. 114 = C. XI 426*, in cui ricorre due volte menzionato un *aromat(arius)*. Cf. Journal des savants 1879 p. 403.

ARPENINUS (deus). — Divinità celtica, cui è dedica un'iscrizione conservata nel museo di Toulouse (OH. 5872): *Arpenino deo Belex Belexconis f(ilius) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)*. Lo Steuding (Roscher's Lexicon) opina che forse la parola potrà essere in relazione con *arpa* = oscuro, e accennare a una divinità delle tenebre.

ARPHOCRATES. — v. **Harpocrates.**

ARPI (*Arpi* presso *Foggia*). — Città dell'Apulia, al nord-est di Luceria e al sud-ovest di Sipontum (Tab. Peuting. 6, 3. KAA. VIII Fm), nella regione II Augustea. Fondata secondo la leggenda da Diomede, donde il nome di Argos Hippion e Ἀργυρίππα (Strab. 5, 1, 9 p. 215; 6, 3, 9 p. 283 cf. Ptol. 3, 1, 72. Plin. nat. hist. 3, 11, 104. 105 etc.), fu un tempo così fiorente, che nel suo territorio era compresa la stessa Sipontum (Liv. 34, 45 cf. Dionys. 20, 3). Se non che avendo parteggiato per Annibale contro i Romani (Polyb. 3, 118. Liv. 22, 61; 24, 45. Appian. Hann. 31), questi se ne impossessarono e la diminuirono tanto del suo territorio (Liv. 24, 45-47) da farle perdere ogni importanza (Strab. 6, 3, 9 p. 283 cf. Cic. ad Att. 9, 3, 2. Plin. l. c.). Due iscrizioni provenienti da un vicino luogo detto *Vaccarella* (C. IX 934. 935), probabilmente appartengono alla prossima Luceria.

Mommsen, C. I. Lat. IX p. 83.

ARPINUM (*Arpino*). — C. X 5678-5686. — Città dei Volsci, sul confine del Samnium, non lungi dal Liris (KAA. VIII Fh), la quale un tempo sarebbe stata retta da monarchi (Suet. presso Hieronym. a. Abr. 1912. Sil. Ital. 8, 406. Plut. Cic. 1 cf. Iuven. 8. 245. Mart. 10, 19, 18. Varro de re r. 1, 8, 2 etc.). Alleata dei Romani nella guerra sannitica, fu nel 449 u. c. occupata dai Sanniti (Diod. 20, 90. Liv. 9, 44), ma, presa dai Romani, ottenne da essi la cittadinanza *sine iure suffragii*, divenendo così *praefectura* (Liv. 10, 1. Fest. p. 233). Nel 566, una lex Valeria concesse ad essa e alle città di Fundi e Formiae la piena cittadinanza, e fu inscritta nella tribù Cornelia (Liv. 38, 36 cf. C. X 5063. 5121. 5148. 5621. 5676. 5732. 5783); in un senatoconsulto dell'a. 681 u. c. (Hermes 20 p. 270) è dato il nome di Cicerone, d'Arpino, con la tribù Κορνηλία. Donde il nome usuale, specialmente dopo la guerra sociale, di *municipium* (Cic. pro Planc. 8; de leg. 2, 3, 6; ad fam. 13, 11, 12; schol. Bob. ad Cic. pro Sulla p. 363). Una specialità di esso fu, che magistrati supremi non erano gli ordinarii *IIII viri iure dicundo*, ma tre *aediles* (5679. 5682 cf. 5680. 5681. Cic. ad fam. 13, 11 cf. **Aedilis** III B p. 251). Del pari, almeno negli ultimi tempi della Repubblica, in luogo di *decuriones* si ha il nome di *senatus* (5679. 5682). Un *collegium venatorum sacerdotum Deanae lustri tertii*, piuttosto privato che pubblico, è ricordato in una lapide (5671). La scarsezza delle memorie e delle iscrizioni è spiegata così dal Mommsen (p. 556): ' Nominatur Arpinum saepissime propter C. Marium et M. Tullium Ciceronem inde oriundos, propter ipsam rem publicam vix umquam, id quod non solum explicatur, quod fuit extra vias consulares, sed quod mature cecidit. Nam territorii pars magna ablata sit necesse est constituta republica Cereatinorum (v. **Cereatae Marianae**), et tituli ita deficiunt, ut demptis iis qui sunt aetatis Ciceronianae ex ipso oppido vix ulli remaneant '.

Fra Aquinum et Arpinum era sita una villa di Cicerone detta *Arcanum*, a quanto pare nel territorio della seconda città (Cic. ad Att. 1, 6, 2; 5, 1, 3. 4; 16, 10, 1; ad Q. fr. 3, 1, 1, 1). Ivi sorgeva un pago, che il geografo Ravennate col nome *Arcis* pone tra Arpinum e il fiume Melfis (p. 4, 33), e da cui provengono pure alcune lapidi (C. X 5667-5677).

Mommsen. C. I. Lat. X p. 556 cf. 555.

ARRABONA (*Raab*). — C. III 4329-4390. — EE. 4, 514-516. — Città della Pannonia superior, ai confini della inferior, allo sbocco del fiume Arrabo nel Danuvius e sulla via da Carnuntum a Brigetio (Itin. Anton. p. 246. 263. 267. KKA. XI Fn. cf. Tab. Peut. 5, 3: *Arrabo* fiume). Le lapidi non hanno nessun accenno all'ordinamento municipale, e, per la maggior parte di militari, mostrano che sotto Severo e Caracalla un sacrario vi fu dedicato alla *Victoria Augustorum* dal legato della provincia e della legione I adiutricis, e che vi tenevano presidio nel III secolo varie milizie, come l'ala Ulpia contariorum, Augusta Ituraeorum, Pannoniorum, I Aravacorum. Leggesi nella Notitia dignit. Occ. 34, 13. Seeck. ' Sub dispositione viri spectabilis Ducis Pannoniae primae et Norici ripensis): 15 Cuneus equitum Stablesianorum, Arrabonae. 16 Equites promoti Arrabonae. 27 Praefectus legionis decimae et quartaedecimae geminarum militum liburnariorum, Anabonae '.

Mommsen, C. I. Lat. III p. 546.

ARRECINA. — v. **Titus.**

ARRETIUM (*Arezzo*). — C. XI 1820-1902. — Città dell'Etruria, a piè dell'Appennino, fra le due stazioni dette *Casae Caesarianae* e *Ad Statuas*, non lungi dalle sorgenti dell'Arnus (Strab. 5, 2, 5 p. 222. Itin. Antonin. p. 285. KAA. VIII Ce), nella regione VII Augustea (Plin. nat. hist. 3, 52). Nell'anno 444 u. c. prese parte alla guerra degli Etruschi contro Roma, ma fu costretta a chieder la pace nello stesso anno (Liv. 9, 37. Diod. 20, 35, 5). Nel 452, la plebe si sollevò contro il dominio della gente dei Cilni, movimento che fu sedato dall'intervento dei Romani (Liv. 10, 3. 5). Non guari dopo però la vediamo nuovamente in ostilità con Roma, alle quali è posto termine con un trattato del 460 (Liv. 10, 37). In questo tempo Arretium dovè essere entrata in alleanza coi Romani; imperocchè questi mandano nel 469 o 470 un esercito in difesa della città assediata dai Galli Senoni (Polyb. 2, 19, 7), il quale è distrutto sotto le mura della città. Nella guerra d'Annibale, Arezzo fu il quartiere generale del console C. Flaminius nel 537, prima della battaglia del Trasimeno (Polyb. 3, 77, 1. 80, 1. Liv. 22, 2. 3). Nel 545 la città era sul punto di defezionare (Liv. 27, 21. 22), epperò nell'anno seguente fu militarmente occupata dai Romani e obbligata a dare ostaggi (Liv. 27, 24). Tre anni dopo gli Arretini fornirono materiali da guerra per la spedizione di Scipione nell'Africa (Liv. 28, 45). Nel 567 fu costruita una via, che da Arretium menava a Bononia (Liv. 39, 2). — Prodigi avveratisi nella città negli anni 556, 562, 646, 658, 661, 662, 663 (Liv. 32, 9; 35, 21. Obseq. 124, 5; 127, 24; 128, 21; 129, 9. 18). — Con la *lex Iulia de civitate* dell'anno 664 Arretium ebbe la cittadinanza romana; e come fu uno dei centri della resistenza del partito democratico contro Sulla (Appian. bell. civ. 1, 91), così questi per punizione le tolse la cittadinanza e ne confiscò le terre, che divise fra i suoi veterani (Cic. pro Caec. 33, 97; ad Att. 1, 19, 4; pro Mur. 24, 49). Nondimeno poco dopo la cittadinanza fu ridonata, ed almeno una parte delle terre fu restituita agli antichi proprietari (Cic. ll. cc.) — Nel catalogo augusteo dei comuni d'Italia, sono menzionati gli uni accanto agli altri gli *Arretini veteres*, gli *Arretini Fidentiores* e gli *Arretini Iulienses* (Plin. nat. hist. 3, 52). *Decuriones Arretinorum veter(um)* ricorrono pure in un' iscrizione locale (C. XI 1849) del I o del II secolo; e *col(oni) Fi(d(entiores)* in una tegola pure della città (C. XI p. 336). In questi ultimi sono probabilmente da ravvisare i coloni di Sulla; negli *Arretini veteres* gli antichi abitanti municipes. Gli *Arretini Iulienses* poi è probabile che sieno veterani dedotti come coloni in Arezzo dal dittatore Cesare (Cic. ad Att. 1, 19; ad fam. 13, 4. 5 cf. Bormann C. XI p. 336). L'affermazione del Liber colon. p. 215: ' colonia Arretina lege Augustea censita », non ha autorità di fronte al silenzio del catalogo augusteo presso Plinio. — Celebri sono i vasi locali, che piglian nome dalla città; intorno ad essi v. Plin. nat. hist. 36, 160. Martial. 1, 35, 6; 14, 98 cf. C. II 4970, 49. 519. — X 8056, 1. — BI. 1875 p. 242-256. Gamurrini, Iscrizioni di vasi Aretini, Roma 1859.

Arretium era inscritta nella tribù Pomptina (C. III 2678 (= EE. 4, 340). 6418. — VI 1376. 2381^b 1 l. 16; 2 l. 9. 2382^b 10 l. 19. 2475. 2478. 2577. 2661. — X 6123. — XI 1834. 1835. 1837. 1838. 1843. 1847. 1848. 1851. 1859. 1864. 1870. 1879. — EE. 4, 887, 2 l. 16. — O. 3547. — NS. 1879 p. 266. — G. p. 945, 10. — BRh. 336).

Magistrati. — *Duoviri* (C. XI 1841. 1847. 1848; *IIIvir* 1846 forse letto male ?); *aediles* (1841. 1847. 1848); *quaestores* (1841. 1848).

Cittadinanza e senato. — *Plebs urbana* (C. XI 1841. 1847. 1848), *plebs* (1838), *plebs Arretina* (1847); — *decuriones* (1834. 1835. 1837. 1845. 1847. 1848), *ordo decurionum* (1836).

Sacerdozi. — *Pontifex* (C. XI 1848); *augur* (1841); *sevir (A)pol(linaris ?)* ingen. 1843), *sexvir Ap(ollinaris ?)* (1844); *curator kalendari plebis Arretinae* (1847); *harispex* (1850).

Divinità. — *Deus sanctus* (C. XI 1821); *Genius sanctus* (1820); *Liber* (1822); *Nimfae* 1823).

Patrono. — L. Petronius L. f. Sab(atina) Taurus Volusianus (C. XI 1836).

Pretoriani originarii della città. — C. VI 2375^b, 1 l. 27; 2 l. 32;^c 8 l. 29. 2379^a, 2 l. 4; 3 l. 6; 4 l. 36' 2382^b, 10 l. 19. 2404^b l. 13. 15. 22. 2413, 2 l. 17. 21. 2475. 2478. 2577. 2661. — XI 1842 ? — EE. 4, 887, 1 ll. 5; 2 l. 16. — O. 3547.

Ufficiali e militari varii. — *Tribunus legionis VII Geminae* (?) *f. praef(ectus) alae Scubulorum* (BRh. 896); — *centurio legionis VI victricis piae fidelis* (BRh. 336); — *centurio legionis VII* (C. III 2678); — *miles cohortis XI urbanae* (C. VI 2887); — *miles legionis VII* (C. III 2071); — *veteranus legionis VII* (EE. 5 p. 216 = BD. 4 p. 33); — *veteranus legionis XI* (C. III 6418); — *veteranus* (C. III 2840). Cf. EE. 4, 306.

I. BELOCH.

BORMANN, C. I. Lat. XI p. 335 seg.

ARRIA FADILLA. } v. **Antoninus Pius.**
ARRIUS. }

ARRONIDAECI. — Gente degli Asturi, nell'Hispania Tarraconensis; così in una lapide votiva di *S. Vicente de Serrapio* (C. II 2697):

Iovi optimo et maxsumo sacrum Arronidaeci et Coliacini pro salute sibi et suis posuerunt..

ARRUBIUM (*Matschin*). — Castello nella Moesia inferior, presso il Danuvius e sulla via fra Troesmis e Dinogetia (Itin. Anton. p. 225. KAA. XILv), *Arubium* (Ravenn. 4,55. Tab. Peuting 7,3); nei tempi posteriori dell'Impero sede di un ' cuneus equitum catafractariorum ', dipendente dal dux Scythiae (Not. dign. Or. 39, 7-16 Seeck). Se ne hanno tre lapidi latine, di cui una sepolcrale (C. III 6218), un'altra dedicata *pro sal*[*ute*]... *T. Fl*(*avii*) *Apollinaris praef*(*ecti*) *alae I Dard*(*anorum*) etc. (7512), e una terza a *Iuliae Dom*[*nae*] *Augustae* [*matri*] *castro*[*rum*] *Fl*[*avius*] *Reg*[*inus II?*] *vir*.... Cf. **Arubianus**.

ARRUNTIANAE (cellae vinariae). — C. VI 8826: *Collegio Liberi Patris et Mercuri negotiantium cellarum vinariarum et Arruntianae Caesaris n*(*ostri*) *Cinnamus imp*(*eratoris*) *Nervae Caesaris Traiani Aug*(*usti*) *Germ*(*anici*) *servos verna dispensator ob immunitat*(*em*) etc. La lapide proviene dagli sterri sulla sponda del Tevere, tra il ponte Sisto e il convento di S. Giacomo in Settimiana; nelle NS. 1880 tav. IV FGHI è data la pianta di questi magazzini vinarii disposti allo stesso modo degli horrea urbani e di Ostia.

ARS. — Di fronte al grandissimo numero di iscrizioni che, sotto diversi titoli, ricordano esercenti vari di arti, professioni, mestieri e simili, sono relativamente scarse quelle, nelle quali ricorre la parola *ars* in un senso tecnico speciale (cf. **Artifex**) Così, oltre p. e. ad alcune che menzionano persone perite in un'arte, senza specificarla (C. I 1009. V 5930 etc.), si ha:

Ars argentaria per indicare l'arte di fabbricare oggetti e specialmente vasi d'argento (OH. 7229: *Potitio Romulo qui vi*(*xit*) *ann*(*is*) *XXXV defunct*(*o*) *artis arg*(*entariae*) *exclussor Martinia Lea* etc.). Nel senso di professione di banchiere (C. VIII 7156) v. **Argentarius**.

Ars calculaturae (OH. 7220: *Lupulio Luperco doctori artis calculaturae Noviana Motuca mater* etc. cf. Isid. orig. 10, 43. Dig. 38, 1, 7 etc. Cf. **Calculator**.

Ars cretaria (O. 4466: *Vitalini vet*(*erani*) *leg*(*ionis*) *.... homini sapientissim .... et fidelissimo negotia*[*to*]*ri Lugdunensi artis cretariae qui vixit* etc. — OH. 7258: *Secundi Agricole negotiatori artis cretariae Agricolia* etc.; 7259: *M. M*[*e*]*ssius Fortunatus IIIIIl vir Aug*(*ustalis*) *negotiator arti*[*s*] *creta*[*ri*]*ae* etc. — C. III 5833: *Victo*[*ri*]*o Victor*[*i*]*ano* [*ne*]*gotiatori a*[*rti*]*s cretaria*[*e et fla*]*turariae si*[*gill*(*ariae*)] etc.).

Ars flaturaria. — v. *Ars cretaria*.

Ars forensis (C. II 3493: *M. Oppius M. f. Fore*(*n*)*sis ars hic est sita; flet titulus se relictum*).

Ars fullonia (BRh. 371: *Iulio Verino fulloniae artis magistro Alexander frater p*(*osuit*).

Ars grammaticae (C. II 3872: *L. Ael*(*io*) *Caeriali magistro artis grammaticae* etc. — BD. 1890 p. 118, 64: *Cord*(*io*) *Maximiano artis grammaticae graecae per*[*i*]*tissimus, Q. Fl*(*avius*) *Helenus amico* etc. Cf. Plin. nat. hist. 7, 39, 128; 30, 18 etc.).

Artes liberales (C. VIII 8500: *M. Damatius Urbanus summarum artium liberalium litterarum studiis utriusq*(*ue*) *linguae perfecte eruditus, optima facundia praeditus v*(*ixit*) *a*(*nnis*) *XXII* cf. Senec. ep. 88, 23. Dig. 50, 13, 1 etc.).

Ars ludicra (Lex Iul. mun. C. I 206 lin. 123: *queive lanistaturam artemve ludic*[*r*]*am fecit fecerit*. Cf. Cic. de orat. 2, 30. Senec. ep. 88, 23 etc).

Ars lintiaria. — v. *Ars vestiaria*.

Ars medica, medicinae (C. VIII 241: *Marcellus hic quiescit, Medica nobilis arte, Annis qui fere vixit Triginta et duobus* etc. — II 4313: *Ti. Cl*(*audius*) *Apollinaris Ti. Cl*(*audius*) *Oniti lib*(*ertus*) *et heres, artis medicine* (sic) *doctiss*(*imus*) *h*(*ic*) *s*(*itus*) *e*(*st*). — III 2123: *Fl*(*avio*) *Ursiliano iuveni infel*(*ici*) *def*(*uncto*) *ann*(*orum*) *p*(*lus*) *m*(*inus*) *XXVIII artis medicinae industriae primae* etc.).

Ars purpuraria (C. III 5824: *Tib. Cl*(*audius*) *Euph*[*r*]*a*[*tes*] *IIIIII vir Aug*(*ustalis*) *nego*[*t*(*iator*)] *artis purpurariae qui vixit* etc.).

Ars sigillaria. — v. *Ars cretaria*.

Ars tessellaria lusoria (C. VI 9927: *Iulia Felicissima Lucilio Victorino coniugi .... Hic artifex artis tessellarie lusorie*).

(**Ars**) **vestiaria** (C. III 5800: *Municipi Ael*(*i*) *Aug*(*usti*) *negotiator*(*es*) *artis*) *vestiariae et lintiariae aedem cum suis ornamentis* etc.).

Ars vitriaria (O. 4299: *Iuli Alexsadri* (sic) *natione Afri civi Carthaginesi omini optimo opifici artis vitriae* (= *vitriariae*) etc.). Sul fondo d'un vaso di vetro (RA. 1889 II p. 176, 132) leggesi: *Cn. A .... Ing*(*enui*) .... *a*(*rtifices*) *v*(*itriarii*) *m*(*anu*), secondo legge l'Espérandieu.

ARSACAL (*El Gulia*). — C. VIII 6041-6266. 10864. 10865. — Castello della Numidia, presso la via che da *Costantina* (Cirta) conduce a Sitifis (KAA. X Ehi); *castellum Arsacalitanum* (6041), *res publica Arsacalitanorum* (6048), come è detto in due lapidi dell'età di Settimio Severo, di cui la prima ci dà anche un *ordo decurionum*. Come la colonia Cirta, di cui era una dipendenza, anch'esso era inscritto nella tribù Quirina (6044. 6047. 6094. 6096. 6111.

6117. 6118. 6142. 6143. 6146. 6148. 6165. 6186. 6221 etc.). Cf. **Cirta**.
MOMMSEN, C. I. Lat. VIII p. 573.

ARSACIAE (matres). — BRh. 1969 (=O. 2093): *Matribus Arsacis Paternis sive Maternis M. Aurelius Veronius Verus* [*b*(*ene*)*f*(*iciarius*)] *praefecti pro se et suis* etc.).

ARSENARIA (*Sidi Bû Ras* al promont. *Magiana*). — Città della Mauretania Caesariensis, a tre miglia dal mare, tra Quiza e Cartenna (KAA. X Ef): *Ἀρσεναρία* (Ptol. 4, 2, 3), *Arsenaria* (Itin. Antonin. p. 14), *Arsinna* (Mela 1, 6, 31), *Arsennaria* (Plin. nat. hist. 5, 3, 19), *Arsenarium* (Ravenn. 3, 8); oppidum Latinorum secondo Plinio (l. c.), colonia secondo Tolomeo (l. c.). Se ne ha una sola lapide (C. VIII 9696) dedicata *Victoria*[*e*] *Aug*(*ustae*) *imp*(*eratori*) *Caes*(*ari*) *M. Aurelio* .... [*divi*] *Antonini Pii fil*(*io*) *divi Severi Pii Aug*(*usti*) *nep*(*oti*) da un *Aurelius Maximus ex repromisso* [*ob*] *honorem* [*II*] *vir*(*atus*), che per la presenza del duovirato mostra l'ordinamento municipale della città.
MOMMSEN, C. I. Lat. VIII p. 828.

ARTAGYRA. — Castello a mezzogiorno dell'Armenia, fra l'Euphrates e il Tigris, menzionato in una iscrizione, che fra l'altro ricorda la morte ivi avvenuta di Gaio Cesare, figlio di Augusto, mentre l'assediava (C. IX 5290). Cf. **Armenia** p. 671.

ARTAHE (deus). — In una iscrizione di *Saint — Pé d'Ardet* (RA. 1888 II p. 268): *Deo Artahe L. P. Pauliani*. L'Allmer (RE. 1888 p. 369) collega il nome con quello d'un territorio.

ARTAIUS. — Predicato locale di Mercurio in una lapide di *Beaucroissant*, nel territorio fra Vienna e Gratianopolis, nella Gallia Narbonensis: C. XII 2199: *Mercurio Aug*(*usto*) *Artaio sacr*(*um*) *Sex. Geminius Cupitus ex voto*. Dalle schede del Rivali (sec. XV) l'Hirschfeld (ivi) estrae: ' Prope Bellum Crescens pagum extabat superioribus annis antiquum Romanorum aedificium .... territorium huic aedificio adiacens adhuc incolae *Artaium* vocant ' etc.

ARTAUNUM (*Saalburg* presso *Homburg*). — Luogo della Germania romana ricordato da Tolomeo (2, 11, 29), e in una iscrizione del luogo stesso (O. 4970) detta *colonia Antoninia*.

ARTIFEX. — Nel campo sacro, singolare è la lapide di Apsorus (*Ossero*) nella Dalmatia, votata

Artificibus Miner(vae) da una *Babullia Sex. f*(*ilia*) *Maxi*[*m*]*a* etc. (C. III 3136), dove *artifices* sta indubbiamente come personificazione delle arti della dea, nello stesso modo che altre iscrizioni son dedicate alle *Aures Bonae deae* (C. III 759), *Aures Aesculapi* (C. III 986) etc. Essa richiama alla mente il rapporto di Minerva con le diverse arti e professioni, i cui cultori solevano in suo onore celebrare in Roma una festa al 19 marzo, giorno che nei fasti Prenestini è detto

Artificum dies (C. I p. 315), intorno al quale v. **Quinquatrus**.

Nel significato proprio della parola, *artifex* è sempre congiunto nelle iscrizioni ad un concetto tecnico, il quale talvolta è affatto taciuto e indeterminato come nella *factio artificum* della flotta, dipendente da un *optio* (C. X 3479: *C. Terentius Longinus optio factionis artificum* etc.) o nella lapide (C. VIII 656), che ricorda un *C. Valerius Felix artifex hon*(*estus*) *pius v*(*ixit*) *a*(*nnis*) *LXXX*); tal'altra è ommesso, ma pur s'intende dal complesso dell'iscrizione, come p. e. quando su un capitello è scritto *Ego artifex*..... (C. VIII 9314) o altrove si parla di *mercedes* date *artificibus*, che costruiscono un edificio (C. XII 5336) etc. Così è chiaro che *artifex* si riferisca al *faber tignuarius* nella lapide posta ad un tale (C. XII 722), al *faber navalis* in quella posta a un medesimo (C. XII 5811), al *tonsor* nella lex metalli Vipascensis (EE. 3, p. 167 lin. 42), all'*histrio* nella iscrizione urbana C. VI 10091. Nei pochi casi, in cui la specialità tecnica è indicata, si ha:

Artifex scaenicus (C. VI 10114: *M. Ulpius Aug*(*usti*) *lib*(*ertus*) *Apolaustus maximus pantomimorum coronatus adversus histriones et omnes scaenicos artifices* etc. cf. Cic. pro Arch. 5. Plaut. Amph. prol. 70 etc.);

Artifex signarius (C. VI 9896: *Maecio Aprili artifici signario qui vixit* etc. cf. Cic. ad fam. 5, 12 etc.);

Tibicen artifex organum (C. IX 1719: *M. Lucilio M. l*(*iberto*) *Diocli tibicin*(*i*) *artific*(*i*) *organ*(*um*) *libertis* etc.);

Artifex vitrarius (RA. 1889 II p. 176, 132 cf. **Ars vitraria**);

Artifex artis tessellariae lusoriae (C. VI 9927 cf. **Ars tessellaria**).

ARTIONI (deae). — Divinità elvetica della fertilità, di cui una statuetta di bronzo trovata in *Muri* nell'Helvetia e rappresentante la dea assisa con una patera nella destra e frutta e fiori nella sinistra, ha sulla base (OH. 5874): *Deae Artioni Licinia Sabinilla*.

ARTOCRIA. — C. IX 5309: *dedicatione artocria populo Cuprensi dedit* Cf. Pers. sat. 6, 50: ' Oleum artocreasque popello largior '. Philox. in gloss. p. 28 Labb.: *ἀρτόκρεας visceratio*.

ARVA (*Alcoléa del Rio*). — C. II 1060-1073. — Città della Baetica, da Plinio (nat. hist. 3, 3, 11)

annoverata fra gli ' oppida Hispalensis conventus ', che si credono essere stati stipendiarii. Dal nome che porta in alcune iscrizioni di *municipium Flavium Arvense* (1060. 1064. 1065. 1066) o *municipium Arvensium* (1180), si può supporre che sia divenuto tale forse sotto Vespasiano. Era inscritto nella tribù Quirina (1065). Ricorrono nelle lapidi: *ordo* (1062. 1064. 1065. 1066); *curator municipii* (1180); *pontifex* (1064); *Augustales* (1061. 1062. 1066) e un collegio forse di possessores, diviso in *centuriae* dette *Ores(is)*, *Manens(is)*, *Halos ....*, *Erques(is)*, *Beres(is)*, *Arvabores(is)*, *Isines(is)*, *Isurgut(ana)*.

HUEBNER, C. I. Lat. II p. 138.

ARVACORUM (alae, — cohortes). — v. **Hispanorum alae, cohortes.**

ARVAGASTAE (matronae). — Divinità celtiche così dette da nome locale, note per una lapide proveniente da un luogo presso Colonia (O. 2081: *Matronis Arvagastis Aul(us) Titius Victor v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)*.

ARVALES. — Di niun'altra antica istituzione romana i monumenti epigrafici hanno conservato memorie così copiose e particolari, come del collegio sacro dei fratelli Arvali. Mentre i documenti letterarii di quel sacerdozio si restringono appena ad un breve ricordo fattone incidentalmente da Varrone (l. l. 5, 85) e da Masurio Sabino (ap. Gell. 6, 7, 8); nei monumenti scritti noi troviamo invece gran parte della storia e degli atti del collegio, dai primi tempi dell'Impero fino alla metà in circa del secolo terzo. Per l'età anteriore nessuna memoria ne è a noi pervenuta: ma ciò non deve recar meraviglia. Imperocchè quantunque le origini degli Arvali si facessero risalire ai primi tempi della città, e veramente convengano al culto primordiale di Roma i loro usi, i riti, le ceremonie e l'istituzione medesima; pure nell'età repubblicana il sacerdozio andò sempre perdendo del primitivo splendore e della pristina sua dignità, fino ad essere quasi del tutto andato in desuetudine ed in oblio. Allorchè Augusto, dopo avere assunto il pontificato massimo (a. 742), riordinò i pubblici sacerdozi, e *nonnulla ex antiquis caeremoniis paullatim abolita restituit* (Suet. Aug. 31), deve pure avere ristabilito il vetustissimo collegio dei fratelli Arvali. E fu allora che, ripristinato solennemente l'antico culto, s' incominciarono ad incidere i loro atti su quelle tavole marmoree, di cui noi possediamo una notevolissima parte. Queste insigni memorie furono scritte nel bosco sacro, al quinto miglio della via Campana; ed occuparono prima lo stilobate del celebre tempio della dea Dia, poi l'esterno di tutti gli altri monumenti ivi esistenti, e perfino le catedre ed i sedili che erano sparsi nel bosco. Di là le marmoree tavole furono in gran parte divelte nei secoli cristiani: e, trasportate in ogni parte della città e del suburbio, furono adoperate come materiale per nuove costruzioni e segnatamente per coperture di arche sepolcrali. I numerosi frammenti che in vari tempi ne sono stati recuperati, furono con impareggiabile amore e dottrina ricomposti ed illustrati dal prof. Henzen, di chiara e venerata memoria; al cui insigne lavoro precipuamente dobbiamo l'ordinamento di tutte le storiche notizie, che le tavole arvaliche han conservato circa la costituzione e le varie ceremonie sacre e civili di quel celebratissimo collegio sacerdotale.

I. *Ordinamento del collegio.*

1. *Origine e numero dei fratelli Arvali.* — Il vetustissimo feriale romano, che rispecchia la religione dei primitivi abitatori di Roma e che l'antica tradizione attribuiva a Numa, manifesta come il culto fosse in origine rispondente alla semplicità dei costumi e della vita agricola e pastorizia dei prisci popoli Latini. Le divinità da essi venerate non ricordano che i primi elementi della natura — la terra, l'acqua, il fuoco — trasformati in numi tutelari della casa e della campagna, ed invocati per la prosperità domestica, per il buon raccolto delle messi, per la difesa degli armenti. Quindi il culto di Cerere apparisce fra i più vetusti, riconoscendosi da quella divinità le prime nozioni dell'agricoltura; e fra le antichissime ceremonie sono annoverati i sacrifici ambarvali, coi quali facevasi l'annua lustrazione dei campi sui confini del territorio romano. Ora a questa primitiva religione si collegano le origini degli Arvali, il cui nome stesso rivela la relazione con la cultura dei campi, ed il cui istituto era appunto di far sacrificii, *ut fruges ferant arva.* In fatti la dea Dia da essi venerata era forse la stessa Cerere; e perciò insegna propria del sodalizio era la corona di spighe con bianche bende. I solenni sacrificii dei fratelli Arvali celebravansi precisamente nei giorni delle antichissime *Ambarvalia*, e perfino nel sito medesimo che segnava il confine del primitivo territorio di Roma, cioè fra il quinto ed il sesto miglio dalla città (cf. Strab. 5, 3, 2 p. 230). Inoltre tanto le rituali ceremonie, nelle quali era interdetto l'uso del ferro ed erano venerate le rozze olle fittili, quanto il celebre carme cantato in un'arcaica lingua che gli stessi Romani nell'età imperiale più non comprendevano, comprovano le lontanissime origini del collegio arvalico; e confermano la tradizione romana, la quale rife-

riva ai primordii della città e allo stesso Romolo l'istituzione di tale sacerdozio. E di ciò si ha pure indizio non solo nella denominazione di *fratres*, che fu propria esclusivamente degli Arvali, nè usitata giammai da altro collegio sacerdotale; ma anche più nel numero duodenario degli Arvali medesimi, corrispondente ai dodici figli della mitica nutrice di Romolo, i quali credevansi essere stati i primi ad offerire annui sacrifizi per la fertilità dei campi.

Negli atti Arvalici incisi in marmo non sono mai registrati i nomi di tutti i componenti il sodalizio, ma soltanto di quelli che nei singoli casi *in collegio adfuerunt*. Quantunque il legittimo numero degli Arvali fosse di dodici, una sola volta nell'anno 57 se ne trovano ricordati dodici presenti al sacrificio anniversario per l'impero di Nerone (C. VI 2039), mentre pure l'imperatore, che era assente, faceva parte anche egli del sacerdozio. Questo fatto eccezionale si spiega coll'uso invalso nel tempo imperiale di cooptare nei collegi sacerdotali qualche altra persona oltre il numero normale e legittimo. Ma in tutti gli altri casi il numero degli Arvali intervenuti alle riunioni del collegio è sempre inferiore a dodici, ed anzi il numero massimo è di nove (C. VI 2030. 2032. 2043. 2059. 2071. 2104), e talvolta anche solo di tre o quattro (C. VI 2028). S'intende facilmente, che poteva esservi qualche posto vacante, o che taluni per malattia, assenza od altra causa, fossero impediti dall'intervenire all'adunanza.

Soggiungiamo la serie dei fratelli Arvali, sieno imperatori sieno privati, i cui nomi sono conservati nei monumenti epigrafici:

Imperatori.

Imp. Caesar Augustus C. VI 2023: cf. III p. 788. 789.
Ti. Caesar divi Augusti f. Augustus C. VI 2023.
Germanicus Caesar T. f. C. VI 2023.
Drusus Caesar Ti. f. C. VI 2023.
Ti. Caesar Drusi Caesaris f. C. VI 2028.
C. Caesar Aug. Germanicus C. VI 2028.
Nero Claudius Caesar Aug. Germanicus C. VI 913. 2040. 2044.
Ser. Galba imp. Caesar Augustus C. VI 2051.
M. Otho Caesar Augustus C. VI 2051.
Vitellius Germanicus imp. C. VI 2051.
Imp. Caesar Vespasianus Augustus C. VI 2054. 2057.
Titus Caesar Aug. f. Vespasianus C. VI 2057.
Caesar Aug. f. Domitianus, C. VI 2054. 2057 — Imp. Caesar Domitianus Aug. Germanicus C. VI 2064.
Imp. Caesar Traianus Hadrianus Augustus C. VI 968.
Imp. Caesar T. Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius C. VI 1000. 2086.
M. Aelius Aurelius Caesar C. VI 2085 — Imp. Caesar M. Aelius Aurelius Antoninus Augustus C. VI 1012.
Imp. Caesar L. Aelius Aurelius Verus Augustus C. VI 1021.
Imp. Caesar P. Helvius Pertinax Augustus C. VI 2102.
Imp. Caesar L. Septimius Severus Pertinax Augustus C. VI 1026.
Imp. Caesar L. Septimi Severi ... f. M. Aurelius Antoninus Augustus C. VI 1053.
Imp. Caesar M. Aurellius Antoninus pius felix Augustus (Elagabalus) C. VI 2104.
Imp. Caesar M. Antonius Gordianus pius felix Augustus C. VI 1093.

Privati.

P. Aelius Coeranus iunior C. VI 2086. 2013; XIV 3586.
L. Ael[ius Lamia?] C. VI 2034.
P. Aelius Secundinus C. VI 2067. 2104. 2106. 2107. 2108.
L. Aemilius Paullus C. VI 2023.
. . . . A]grippinus C. VI 2103.
L. Alfenius Avitianus C. VI 2104. 2108.
C. Annius Percennianus C. VI 2108.
M. Annius Verus C. VI 2075.
L. Annius Vinicianus C. VI 2028. 2030.
C. Antius A. Iulius Quadratus C. VI 2075.
L. Antonius Albus C. VI 2076. 2078. 2080. 2083. 2084; BM. 1886 p. 361.
M. Antonius Iuvenis C. VI 2099. 2100.
M. Aponius Saturninus C. VI 2039. 2040. 2041. 2042. 2044.
L. Armenius Peregrinus C. VI 2086. 2104. 2106.
C. Arrius Antoninus C. V 1874; VI 2100; VIII 7030.
M. Arrius Re..... C. VI 2077.
Arruntius Camillus — *v.* M. Furius Camillus.
L. Arruntius Catellius Celer — *v.* L. Pompeius Catellius Celer.
Avillius Quadratus C. VI 2086. 2087. 2091.
Axius M..... C. VI 2102.
Q. Bittius Proculus — *v.* Q. Fulvius Gillo Biitius Proculus.
M. [Caecilius] Cornutus C. VI 2023; BI. 1883 p. 204; BM. 1889 p. 119.
C. Caecilius Strabo C. VI 2074. 2075. 2078.
C. Caecina Largus C. VI 2028. 2029. 2030. 2032. 2035; BM. 1884 p. 240.
L. Caesonius C. f. Quirina Lucillus Macer Rufinianus C. VI 2086. 2104; XIV 3902.

[A.] Pollenius Auspex C. VI 2101.
. . . . . . Pompeius augur C. VI 2023.
Cn. Pompeius Q. f. C. VI, 2023; BI. 1883 p. 204.
[Cn.] Pompeius Magnns C. VI 2032.
L. Pompeius Vopiscus C. Arruntius Catellius Celer C. VI 2054. 2059. 2060. 2068. 2070. 2071 — L. Pompeius Catellius Celer C. VI 2067. — L. Arruntius Catellius Celer C. VI 2067.
C. Pomponius Graecinus C. VI 2023.
C. Porcius C. f. Quir(ina) Priscus Longinus C. VI 2107. 2108; XIV 3611.
Q. Postumius Ca...... C. VI 2044.
Prastina . . . . . C. VI 2110.
. . . . . . Primus C. VI 2086.
T. Quinctius Crispinus Valerianus C. VI 2023. 2024; BM. 1889 p. 119.
M. Raecius Taurus C. VI 2045. 2051.
M. Saenius Donatus C. VI 2067. 2107. 2108. 2109. 2110.
P. Sallustius Blaesus C. VI 2055. 2056. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2071.
C. Salonius Matidius Patruinus C. VI 2056.
C. Salvius C. f. Vel(ina) Liberalis Nonius Bassus C. VI 2056. 2060. 2064. 2065. 2071. 2073. 2074; IX 5533.
L. Salvius Otho C. VI 2029; BM. 1884 p. 240.
L. Salvius Otho Titianus C. VI 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046.
M. Salvius Otho C. VI 2039. 2045 — *v.* M. Otho Caesar Augustus.
T. Sextius Africanus C. VI 2034. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044.
L. Silanus — *v.* L. Iunius Silanus.
M. Silanus — *v.* M. Iunius Silanus.
Statilius Cassius Taurinus C. VI 2086.
Taurus Statilius Corvinus C. VI 2025. 2027. 2028. 2030. 2032. 2033. 2035; BM. 1884 p. 240.
Statilius Severus C. VI 2106.
T. Statilius Silianus C. VI 2086. 2104. 2105. 2106.
Sulla Felix — *v.* L. Cornelius Sulla Felix.
[Q.] Sulpicius Camerinus C. VI 2039. 2040. 2041. 2042. 2043.
C. Sulpicius Pollio C. VI 2086. 2104.
C. Tadius Mefitanus — *v.* C. Fufius Iunius Tadius Mefitanus.
L. Tampius Flavianus C. VI 2051.
Q. Tillius Sassius C. VI 2043. 2044. 2046. 2051. 2052. 2056. 2059. 2060. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068.
Trebellius Maximus C. VI 2053.
Ti. Tutinius Severus C. VI 2071.
M. Valerius Homullus C. VI 2086; BM. 1886 p. 361.
M. Valerius Iunianus C. VI 2079. 2081. 2087; NS. 1886 p. 419; BM. 1886 p. 361.
P. Valerius Marinus C. VI 2051.
M. Valerius Messalla Corvinus C. VI 2034. 2039. 2040. 2041. 2042; BI. 1883 p. 204.
M. Valerius Trebicius Decianus C. VI 2074. 2075. 2076. 2078. 2080.
L. Venuleius Montanus Apronianus C. VI 2059. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070.
L. Veratius Quadratus C. VI 2056. 2057. 2059. 2060. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2071.
C. Vipstanus Apronianus C. VI 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2053. 2056. 2059. 2064.
A. Vitellius C. VI 2039. 2041. 2042. 2043. 2044. 2046 — *v.* Vitellius Germanicus imp.
L. Vitellius (censor) C. VI 2026. 2032. 2035.
L. Vitellius (filius censoris, frater imperatoris) C. VI 2043. 2044. 2051.
P. Vitellius Saturninus C. VI 2081.
C. Vitorius Hosidius Geta C. VI 2078. 2079. 2080. 2081. 2091.
M. Ulpius Astius C. VI 2099.
Q. Volusius Saturninus C. VI 2043.
Volusius Saturninus C. VI 2079.
incerti C. X 1714; XI 384.

L'iscrizione O. 1817, che menziona un Q. Squaterius Q. f. Quirina Novatianus fra(ter) Arval(is), e l'altra O. 2436 col nome di un Autronius L. f. Pom. Vasonius Prosper scriba colleg(ii) Arval(ium), sono imposture ligoriane: — *v.* C. XIV 320*, X 841*.

2. *Cooptazione de' nuovi sacerdoti.* — La solenne ammissione nel collegio arvalico (*cooptatio*) cui immediatamente teneva dietro l'inaugurazione (*ad sacra vocare*), aveva luogo o in seguito a libera elezione del collegio, data facoltà agli assenti di mandare per iscritto la loro adesione (*per tabellas cooptare*); ovvero per rescritto trasmesso dall'imperatore (*ex litteris imperatoris*). — Del primo modo si ha il più antico esempio negli atti dell'anno 14, ove sono registrate due diverse elezioni, del 14 maggio e del 15 dicembre. C. VI 2023*a*: [*Is*]*dem cos.* — cioè *Sex. Pompeio et Sex. Appuleio*, — *pridie eidus Maias, in regia,* [*Cn. Cornelius*] *Cn.* [*f.*] *Lentulus augur mag*(*ister*) *in locum L.* [*Aemili*] *Paulli Drusum Caesarem Ti f. Augusti n.* [*fratrem*] *Arvalem cooptavit et ad sacra vocavit.* [*Adfuerunt*] *Cn. Pompeius Q. f., L. Domitius Ahenobarbus,* [*L. Calpurnius*] *Piso pontif*(*ex*), *T. Quinctius Crispinus* [*Valerianus*]; *per tabellas cooptarunt* [*imp. Caesar*] *Augustus, Ti. Caesar Augusti f., Germanicus* [*Caesar Ti. f.*], *Paullus Fabius Maximus.*

[*Isdem consu*]*libus XVIII k. Ianuarias, in*

regia, [*Cn. Corneli*]*us Cn. f. Lentulus augur mag*(*ister*) *in locum Cn.* [*Pompeii Q. f.*]... *Pompeium augurem, et in locum imp.* [*Caesaris*] *Augusti* .... *fratres Arvales* [*cooptavit et*] *ad sacra vocavit.* [*Adfuerunt Drusus*] *Caesar Ti. f., L. Piso pontifex, T. Quinctius* [*Crispinus Valerianus*], *M. Cornutus; per tabellas cooptavit* [*Ti. Caesar divi Aug. f.*] *Augustus.*

Altre simili cooptazioni: — Nell'anno 21, '*in regia*' (?) premessa la relazione: *quod T. Qui*[*nctius Crispinus*] *Valeria*[*nus magister fratrum*] *Arvalium* [*ad fratres Arvales ret*]*tulit, in* [*locum* ....] *demortui* [*alium a fratrib*(*us*) *Arval*]*ibus ad sa*[*cra deae Diae vocari de*]*bere*, C. VI 2023 *b*; nell'anno 69 '*in aede divi Juli*', C. VI 2051 I; negli anni 81, 86, 91 '*in aede* (ovvero *in pronao aedis*) *Concordiae*' C. VI 2060. 2064. 2068.

Delle ammissioni al sacerdozio in seguito a lettere degli imperatori — la quale forma dal secolo secondo in poi apparisce essere stata costante e normale — gli Atti arvalici hanno conservato i seguenti esempi:

C. VI 2028 *c* (anno 38): *a*(*nte*) *d*(*iem*) *VIIII k. Iunias*, [*Taurus Statilius Corvi*]*nus promagister* .... *in aede Iovis Statoris*, [*ex tabella C. C*]*aesaris Augusti Germanici in locum C.*[... *L. Annium Vi*]*nicianum, et in locum Ti. Caesaris Dru*[*si f. P. Memmium Regulum, et in locum*] *M. Silani C. f. C. Calpurnium Pisonem fr*[*atres Arvales cooptavit*].

C. VI 2056 (anno 78): *k. Mart*(*iis*), *in aede Concordiae, adstantibus fratribus Arvalibus, ex tabella imp*(*eratoris*) *Caesaris Vespasiani Aug*(*usti*) *missa, C. Salvium Liberalem Nonium Bassum in locum C. Matidi Patruini demortui cooptamus.*

C. VI 2080 (anno 120): *VII idus febr*(*uarias*), *in pronao aedis Concordiae, habita sollemni precatione, per C. Vitorium Hosidium Getam mag*(*istrum*) *in locum Q. Bitti Proculi P. Manlium Carbonem, ex litteris imp*(*eratoris*) *Caesaris divi Traiani Parthici f. divi Nervae nepotis Traiani Hadriani Aug*(*usti*), *fratrem Arvalem cooptarunt et ad sacra vocaverunt; ibique tabulae apertae signo signatae, quod exprimit caput Aug*(*usti*), *in quibus scriptum fuit: imp*(*erator*) *Caesar Traianus Hadrianus Au*g(*ustus*) *fratribus Arvalibus collegis suis salutem. In locum Q. Bitti Proculi collegam nobis mea sententia coopto P. Manlium Carbonem.*

Identica formola trovasi in due altre cooptazioni fatte nell'anno 118; la prima delle quali seguì egualmente *ex litteris imp. C*[*aesaris*] *Traiani Hadriani Augusti* (C. VI 2078 I); l'altra [*ex litte*]*ris imp. Caes*(*aris*) *Nervae Traiani optimi Aug*(*usti*) *Germ*(*anici*) *D*[*ac*(*ici*) *Parth*(*ici*)], improntata con sigillo, *quod exprimit Mars*[*yam et Olympum*] *su*[*ringe ca*]*nentes* (C. VI 2078 II), e scritta certamente nell'anno precedente. Analoghe ammissioni nel collegio arvalico furono fatte in seguito a rescritti di Claudio, Commodo, Elagabalo ed Alessandro Severo: C. VI 2031. 2100. 2106. 2112.

Gl'imperatori ricevendo per decreto del senato *cuncta principibus solita* (Tac. hist. 4, 3), erano in forza di questi decreti ammessi nei maggiori collegii sacerdotali, e quindi anche nel sodalizio arvalico. Della cooptazione di Pertinace parlano gli atti dell'anno 193 (C. VI 2102): di quella di Elagabalo la tavola dell'anno 218 (C. VI 2104 *b*), ove è aggiunta la *precatio cooptationis* nella formola seguente: *Quod b*(*onum*) *f*(*austum*) *felix fortu*[*natum*] *q*(*ue*) *sit imp*(*eratori*) *Caes*(*ari*) *divi Mag*(*ni*) *Antonini fil*(*io*), *divi Severi nep*(*oti*), *M. Aurellio Antonino pio felici Aug*(*usto*) *p*(*ontifici*) *m*(*aximo*) *tr*(*ibunicia*) *pot*(*estate*) *co*(*n*)*s*(*uli*) *p*(*atri*) *p*(*atriae*) *proco*(*n*)*s*(*uli*), *et Iuliae Maesae Aug*(*ustae*) *aviae Aug*(*usti*) *n*(*ostri*), *totique domo divin*(*ae*) *eor*(*um*), *senatui populoq*(*ue*) *rom*(*ano*) *Quiritib*(*us*), *fratr*(*ibus*) *Arval*(*ibus*), *parentib*(*us*), *liberis, coniugibusque nostris, fratrem Arvalem* [*ex s*(*enatus*) *c*(*onsulto*) *d*(*ominum*) *n*(*ostrum*)] *imp*(*eratorem*) *Caes*(*arem*) *M. Aure*[*llium A*]*ntoninum pium felicem Aug*(*ustum*) *collegam nobis cooptamus fel*(*iciter*). E l'atto dell'ammissione si conchiude con la festosa acclamazione: *ibique adclamantes f*[*e*]*li*[*c*]*ia* [*dix*]*erunt.*

3. *Magistri e flamines.* — Secondo le norme generali di quasi tutti i collegii, gli Arvali avevano a capo un *magister*, il quale annualmente era eletto nel secondo giorno delle solenni feste del maggio, ma entrava in carica il giorno 17 di dicembre e vi rimaneva fino allo stesso giorno dell'anno seguente. Medesimamente e per lo stesso periodo di tempo eleggevasi il flamine, dal quale era assistito il *magister* nei sacrifizi. Più volte nelle tavole arvaliche è fatto ricordo di tali elezioni, la prima delle quali s'incontra nell'anno 87: *Q. Tillium Sassium ex Saturnalibus primis ad Saturnalia secunda annuum magistrum fecer*(*unt*); *item Ti. Iulium Celsum Marium Candidum flaminem* (C. VI 2065: similmente 2066. 2067. 2068. 2071. 2075. 2076. 2078. 2079. 2080. 2081. 2086. 2095. 2099. 2104 *b*). Il *magister* era l'eponimo dell'anno arvalico; e questo incominciava con le feste Saturnali, appunto perchè l'istituzione ed i riti di quel sacerdozio erano tutti in relazione con l'agricoltura; e le feste di Saturno, così nominato *a sationibus* (Fest. p. 325 M.), segnavano nel dicembre il principio dell'anno agricolo e delle semente.

Se il *magister*, assente od impedito, non poteva presiedere una riunione del collegio e compiere un sacrifizio od altro atto proprio del suo magistero, delegava a ciò uno de' colleghi, il quale è designato come *pro magister*, e talvolta *curam agens* o *vice fungens magistri* (C. VI 2165. 2166). Ugualmente al flamine è sostituito, per lo stesso motivo, un *proflamen*.

Segue l'elenco dei *magistri*, dei *promagistri*, dei *flamines* e dei *proflamines* che ci sono noti, dalle tavole arvaliche, disposti per ordine cronologico.

a) *Magistri* e *promagistri*.

anno 14 Cn. Cornelius Cn. f. Lentulus augur (C. VI 2023 *a*).
21 T. Quinctius Crispinus Valerianus (C. 2023 *b*; BM. 1889 p. 119).
27 L. Calpurnius Piso pontifex (C. 2024),
28 Cn. Pompeius Q. f. (BI. 1883 p. 204).
35 Paullus Fabius Persicus *promag.* (C. 2025).
36 L. Caninius Gallus (C. 2025).
37? Taurus Statilius Corvinus (C. 2027).
38 C. CAESAR AUGUSTUS GERMANICUS (C. 2028).
» Taurus Statilius Corvinus *promag.* (C. 2028).
39 C. Appius Iunius Silanus (C. 2029).
» L. Salvius Otho *promag.* (C. 2029; BM. 1884 p. 240).
40 M. Furius Camillus Arruntius Scribonianus *promag.* (C. 2030).
50-54 L. Vitellius (censor) (C. 2035).
55 P. Memmius Regulus *promag.* (C. 2037).
57 C. Vipstanus Apronianus (C. 2039).
» L. Salvius Otho Titianus *promag.* (C. 2038).
58 L. Salvius Otho Titianus (C. 2040. 2041).
59 L. Calpurnius L. f. Piso (C. 2041. 2042).
60 Q. Sulpicius Camerinus (C. 2042).
62? L. Salvius Otho Titianus *promag.* (C. 2045. 2046).
63 Q. Tillius Sassius (C. 2043).
66 IMP. NERO CLAUDIUS CAES. AUG. iterum (C. 2044).
» M. Aponius Saturninus *promag.* (C. 2044).
» L. Salvius Otho Titianus *vice promag.* (C. 2044).
69 SER. GALBA IMP. CAESAR AUGUSTUS (C. 2051).
» IMP. M. OTHO CAESAR AUGUSTUS iterum (C. 2051).
» L. Salvius Otho Titianus *promag.* (C. 2051).

anno 69 VITELLIUS GERMANICUS IMP. (C. VI 2051).
» L. Maecius Postumus *promag.* (C. 2051).
70 Q. Tillius Sassius *promag.* (C. 2052).
72 ... Trebellius Maximus (C. 2053).
» L. Maecius Postumus *promag.* (C. 2053).
75 Ti. Iulius Candidus Marius Celsus (C. 2054).
77 P. Sallustius Blaesus *promag.* (C. 2055).
78 C. Salonius Matidius Patruinus (C. 2056): obiit in mag.
» P. Sallustius Blaesus (C. 2056) suffectus.
» L. Veratius Quadratus *promag.* (C. 2056).
80 L. Venuleius Montanus Apronianus (C. 2059).
81 C. Fufius Iunius Tadius Mefitanus (C. 2059. 2060).
» L. Pompeius Vopiscus C. Arruntius Catellius Celer *promag.* (C. 2059. 2060).
86 IMP. CAES. DOMITIANUS AUG. GERMANICUS (C. 2064).
» L. Veratius Quadratus *promag.* (C. 2064).
87 C. Iulius Silanus (C. 2065).
» C. Salvius Liberalis Nonius Bassus *promag.* (C. 2065).
88 Q. Tillius Sassius, iterum (C. 2065).
89 Ti. Iulius Candidus Marius Celsus, iterum (C. 2066).
» A. Iulius Quadratus *promag.* (C. 2066).
90 P. Sallustius Blaesus, iterum (C. 2067).
91 L. Veratius Quadratus, iterum (C. 2068).
? Ti. Tutinius Severus (C. 2071).
? L. Pompeius Vopiscus C. Arruntius Catellius Celer (C. 2071).
101 Ti. Claudius Sacerdos Iulianus (C. 2074).
105 M. Valerius Trebicius Decianus (C. 2075).
106 Ti. Iulius Candidus Caecilius Simplex (C. 2075).
? M. Arrius Re.... (C. 2077).
117 P. Metilius Secundus (C. 2076).
118 M. Valerius Trebicius Decianus, iterum (C. 2078).
119 Ti. Iulius Candidus Caecilius Simplex, iterum (C. 2078).
» C. Vitorius Hosidius Geta *promag.* (C. 2079).
» Ti. Iulius Alexander Iulianus *promag.* (C. 2079).

anno 120 C. Vitorius Hosidius Geta (C. VI 2079, 2080).
121 T. Haterius Nepos Atinas Probus Publicius Matenianus (C. 2080).
122 P. Cornelius Geminus (C. 2081).
» M. Valerius Iunianus *promag.* (C. 2081).
129 L. Antonius Albus, iterum (C. 2083).
139 Ti. Iulius Candidus Caecilius Simplex, tertium (C. 2084).
» Ti. Iulius Candidus *promag.* (C. 2084).
145 M. AELIUS AURELIUS CAESAR (C. 2085; BI. 1882 p. 72; BM. 1884 p. 361).
» T. Licinius Cassius Cassianus *promag.* (BM. 1884 p. 361 cfr. BI. 1882 p. 72).
? Avillius Quadratus *promag.* (C. 2087).
155 Avillius Quadratus (C. 2086).
» M. Fulvius Apronianus *promag.* (C. 2086).
» C. Iulius Maximus *promag.* (C. 2086).
156 Statilius Cassius Taurinus (C. 2086).
161-169 Avillius Quadratus, iterum ? (C. 2091).
» C. Vitorius Hosidius Geta *promag.* (C. 2091).
? Ti. Iulius Frugi *promag.* (C. 2095).
? Egnatius Capito (C. 2095).
» Catelius Modestinus (C. 2095).
183 Q. Licinius Nepos (C. 2099).
184 P. Petronius Priscus (C. 2099).
186 T. Flavius Sulpicianus *promag.* (C. 2100).
? A. Pollenius Auspex (C. 2101).
» Q. Licinius Nepos *promag.* (C. 2101).
193 Q. Clodius Rufinus (C. 2102).
213 Novius Severus Pius (C. 2086).
» L. Armenius Peregrinus *promag.* (C. 2086).
» M. Flavius Alpinus (C. 2086).
214 M. Iulius Gessius Bassianus (C. 2086, 2103).
» C. Sulpicius Pollio *promag.* (C. 2103).
218 L. Alfenius Avitianus *promag.* (C. 2104).
219 P. Aelius Secundinus (C. 2067, 2104).
220 T. Flavius Archesilaus, iterum (C. 2067, 2105).
221 P. Aelius Secundinus, iterum (C. 2106).
224 C. Porcius Priscus (C. 2107).
231 C. Porcius Priscus, iterum (C. 2108).
? M. Saenius Donatus (C. 2110).
» Prastina .... *promag.* (C. 2110).
241 Iasolius Aemilianus Honoratianus (C. 2114).

b) *Flamines* e *proflamines.*

anno 21 L. Cornelius Sulla Felix (C. VI 2023 *b*).
38 C. Appius Iunius Silanus (C. 2028).
anno 39 L. Salvius Otho (C. VI 2029; BM. 1884 p. 240).
79 L. Veratius Quadratus (C. 2056).
87 Q. Tillius Sassius *proflam.* (C. 2065).
88 Ti. Iulius Candidus Marius Celsus (C. 2065).
91 L. Venuleius Montanus Apronianus (C. 2067).
118 Ti. Iulius Candidus (C. 2078).
119 T. Iulius Iulianus *proflam.* (C. 2079).
120 L. Iulius Catus *proflam.* (C. 2080).
122 P. Manlius Carbo (C. 2081).
155 L. Claudius Modestus *proflam.* (C. 2086).
156 IMP. CAES. T. AELIUS HADRIANUS ANTONINUS AUG. PIUS (C. 2086).
? L. Claudius Modestus (C. 2095).
183 Cn. Catilius Severus I *proflam.* (C. 2098, 2099).
184 T. Flavius Sulpicianus (C. 2099).
213 T. Statilius Silianus *proflam.* (C. 2086).
214 T. Statilius Silianus (C. 2086).
218 T. Flavius Archelaus (C. 2104).
219 M. Flavius Alpinus (C. 2104).
? M. Saenius Donatus (C. 2109).

4. *Ministri.* — Come tutti gli altri maggiori collegii sacerdotali, i fratelli Arvali erano assistiti, tanto nei sacrificii e nelle altre ceremonie sacre, che in taluni atti d'interna amministrazione, da speciali ministri. Essi erano:

a) *pueri ingenui, patrimi et matrimi, senatorum filii.*

Questi nobili fanciulli, i cui genitori dovevano esser viventi (v. **patrimi et matrimi**) in numero di quattro assistevano alle triduane solenni ceremonie ad onore della dea Dia, vestiti di pretesta quadrata e fimbriata (*ricinium*); onde ora diconsi *praetextati* (C. VI 2067. 2071. 2075. 2076. 2078. 2081. 2086. 2104*a*. 2114), ora *riciniati* (C. VI 2080. 2086. 2099), ed ora *riciniati praetextati* (C. VI 2067. 2068. 2075. 2078). Non partecipavano però ai sacrificii come veri ministri, o *camilli*; ma a modo di figli, giusta il rito delle famiglie patriarcali (Tac. Ann. 13, 16; Suet. Claud. 32), prendevano parte ai banchetti, sedendo nelle catedre presso i letti tricliniari degli Arvali, e recavano poi dalla mensa agli altari le *fruges libatae* dai sacerdoti. Essi per più anni consecutivi esercitavano quest'ufficio, e partecipavano anche alle distribuzioni delle *sportulae*. Negli atti Arvalici si trovano ricordati i seguenti:

anno 87: ...... ilius Marcianus, P. Calvisius ...... Rusonis (filius), M. Petronius Cremutius Umbrini (filius), ... (C. VI 2065).
anno 105: [... Cornelius Dola]bella Veranianus,

D. Valerius ....., [...Valeriu]s Catullus Mes[sallinus], T. Vin...... (C. VI 2075).

anno 117: C. Statius Capito Arria[nus Pr]aetextati (filius), L. Vitratius Aequitas, ..., ... (C. VI 2076).

anno 118: Statius Capito, M. Pompeius A....., Q. Gav[ius] Stat[iu]s Helvius Pollio, M. Antoniu[s Prim]us Pr....us (C. VI 2078).

anno 120: C. Statius Cerialis, L. Iulius Flavianus, Q. Gavius He[lv]ius Pollio, C. Sentius Aburnianus (C. VI 2080).

anno 155: Q. Cor[nelius] ......, ...gillianus, L. Lollianus Avitus, P. S........ (C. VI 2086).

anno 183: Acilius Aviola, Acilius Severus, M. Ulpius Boethus, Cl(audius) Sulpicianus (C. VI 2099 II).

anno 186: Acilius Aviola, Acilius Severus, [M. Ulpius Boethus], Helvius Pertinax iun(ior) (C. VI 2100 *a*).

anno 241: Bo......, ... Iulianus, L. Ale(ius o Alfius) Ver(us), Avit(ius) Avitian[us] (C. VI 2114).

b) *calatores.*

Ciascuno dei fratelli Arvali aveva addetto alla sua persona un *calator*, il quale era un servo da lui manomesso, e chiamato a prestargli il ministerio nelle sacre ceremonie. Allorchè il liberto assumeva tale officio, doveva pagare *ob introitum* una certa somma all'arca del collegio. Ed essendo il *calator* considerato come *accessio sacerdotis*, se per causa di morte o di cessazione dall'officio veniva poi surrogato da un altro, questi era ammesso *sine introitu*, rimanendo vincolata la somma pagata dal suo antecessore. Tutto ciò risulta dagli atti dell'anno 120; ove è riferito, che proposta agli Arvali la questione: *an legitimi calatoris loco habendus esset qui [in numero calator]um sine introitu fuerat, placuit, cum calator accessio sit sacerdotis, semel ob introitum inferri [debere, licet alius ca]lator ab eodem sacerdote substitueretur* (C. VI 2080).

Il principale incarico affidato ai *calatores* era quello di compiere i sacrificii piacolari nel bosco arvalico, assistiti dai *servi publici*. In tali ceremonie il *calator* agiva in luogo del *magister*, cui era addetto. Nelle tavole arvaliche si trovano registrati:

L. Antonius ...lbu... (C. VI 2083).

Bittius Thallus, liberto e *calator* dell'arvale Bittius Proculus (C. VI 2080).

Hosidius Achilleus, liberto e *calator* dell'arvale Hosidius Geta (C. VI 2080).

Porcius Philologus, liberto e *calator* di L. Porcius Priscus (C. VI 2017).

Proculus (C. VI 2086).

M. Ustius Narcissus (C. VI 2099).

c) *publici.*

Fra i servi appartenenti allo Stato, alcuni erano destinati a prestar servigio agli Arvali, e ad esercitare le funzioni di ministri per tutto ciò che loro occorreva nei sacrificii e nelle ceremonie del culto. Dicevansi *adlecti ad fratres Arvales* (C. VI 2065. 2074 *b*), essendo essi addetti al collegio, non ai singoli sacerdoti. La loro ammissione era fatta dal collegio stesso, e commendata talvolta *ex litteris imperatoris Caesaris nostri* (C. VI 2074 *b*. 2078). Negli atti dell'anno 155 si ha un esempio di sostituzione, fatta dal *promagister*: *[In locum Ca]rpi publici Corneliani promoti ad tabulas quaestorias transscribendas, substitu[tu]s est Epictetus Cuspianus publicus ex litteris M. Fulvi Aproniani promagistri* (C. VI 2086). Onde risulta che quantunque addetti al collegio arvalico essi continuavano a far parte della *familia publica*, e potevano essere trasferiti ad altri ufficii della pubblica amministrazione; come pure potevano continuare ad esercitarli durante il ministero presso gli Arvali. Gli atti dell'anno 218 ricordano due volte fra i ministri di un sacrificio piacolare un servo pubblico con la qualifica di *tab(ularius) rat(ionis) k(astrensis)* (C. VI 2104 *b*).

Assistendo alle solenni arvaliche ceremonie, i *publici* accompagnavano i fanciulli recanti all'ara i frutti offerti dai sacerdoti; distribuivano e ritiravano, dopo il canto del celebre carme, i libretti ove questo era scritto; insieme coi *calatores* compievano nel bosco sacro i sacrifici piacolari. Le tavole arvaliche hanno conservato i seguenti nomi:

Arescon Manilianus (C. VI 2114).
[Car]pus Cornelianus (C. VI 2086).
Epictetus Cuspianus (C. VI 2086).
Gemellus Memmianus (C. VI 2078).
Iustus Bruttianus (C. VI 2078).
[M]arinus (C. VI 2074).
Narcissus Annianus (C. VI 2065).
Nymphius Numitianus (C. VI 2065).
Primus Cornelianus (C. VI 2103. 2104 *b*. 2105).
Saturninus Venuleianus (C. VI 2074).
[Secun]dinus (C. VI 2104 *b*).

Il cognome, che questi *publici* aggiungevano al proprio nome servile, non ha veruna relazione con gli Arvali; ma devesi piuttosto credere derivato dal gentilizio di quei personaggi, cui essi avevano appartenuto prima di passare al servigio dello Stato.

Primo Corneliano non è ricordato semplicemente come *publicus*, ma *publicus a commentariis* (C. VI 2103. 2104 *b*) e *commentariensis* (C. VI 2105); come egualmente *commentariensis* è nominato Arescone (C. VI 2114). Il loro ufficio parti-

colare sembra essere stato quello di redigere e registrare officialmente l'atto che si compieva, apponendovi il proprio nome quasi a testimonianza della cosa. La formola più piena se ne ha negli atti dell'anno 218, ove dopo i nomi degli Arvali che solennemente si adunarono per ascrivere Elagabalo al loro collegio, è notato: *detulit Primus Corne*[*lianus pub*]*l*(*icus*) [*a c*]*omm*(*entariis*) *fratr*(*um*) *Arv*(*alium*) (C. VI 2104 *b*).

d) *aedituus*.

Gli atti dell'anno 91 menzionano anche un *aedituus*, che insieme coi *calatores* e coi *publici* compiè un sacrificio piacolare (C. VI 2068). Esso era il custode del tempio della dea Dia, e probabilmente non servo pubblico, ma del collegio.

II. *Bosco sacro e monumenti annessi.*

1. *Lucus deae Diae.* — Il bosco sacro, ove si adunavano i fratelli Arvali per compiere i loro maggiori sacrificii, era situato sulla via Campana in prossimità del quinto miglio da Roma. Nelle tavole arvaliche è scritto espressamente: *fratres Arval*(*es*) *in luco deae Diae via Campana apud lap*(*idem*) *quintum conv*(*enerunt*) C. VI 2107 lin. 3 e 10. E precisamente nella vigna che nel secolo XVI apparteneva a Fabrizio Galletti, e recentemente era posseduta dai sigg. Ceccarelli, posta sulla destra della via Campana oltrepassato di poco il quinto miglio, si sono rinvenute in ogni tempo arvaliche memorie. Quivi nel secolo XVI tornarono in luce le basi delle statue dedicate agli imperatori nella loro qualità di fratelli Arvali, e parecchi frammenti degli atti incisi in marmo: quivi, esplorato il terreno con apposite escavazioni dall'Istituto di corrispondenza archeologica, furono scoperti negli anni 1867-69 numerosi avanzi delle preziose tavole scritte, e riconosciuti i ruderi degli antichi arvalici edificii. Il bosco trovavasi in alto della collina, come ne fanno fede gli stessi atti arvalici, nei quali è detto costantemente, che i sacerdoti nel secondo giorno delle solenni feste, dopo essersi coricati nel clivo, *lucum deae Diae ad summotum escenderunt* (C. VI 2065. 2066. 2067. 2091), *lucum deae Diae summoto ascenderunt* (C. VI 2075. 2076. 2078. 2079. 2080. 2081. 2086. 2099), *ad lucum deae Diae adscenderunt* (C. VI 2103). Di lassù poi, compiute le ceremonie sacre nel tempio della dea, *ollas per clivum iactaverunt* (C. VI 2104. 2105), e quindi *in tetrastylum*, ovvero *lucum*, *desciderunt* (v. più sotto: Culto della dea Dia). E nella sommità appunto del colle avvennero le maggiori scoperte delle arvaliche iscrizioni: ed ivi si trovò l'ara di travertino, ornata di bucrani ed encarpi, che superiormente porta scolpito il serpente come imagine del *Genius loci*, e che doveva essere collocata nel mezzo del sacro bosco. Leggiamo in fatti nelle tavole marmoree, che tra i sacrifici compiuti *in luco deae Diae*, presso il santuario della divinità, immolavansi pure due pecore al Genio tutelare del luogo: *sive deo sive deae, in cuius tutela hic lucus locusve est* (C. VI 2099 *b*).

Secondo l'esplicita ed autorevole testimonianza di Strabone (l. c.), fra il quinto e il sesto miglio da Roma, era il luogo denominato Φῆστοι, che corrispondeva al primitivo confine del territorio romano ed ove celebravansi i solenni sacrificii ambarvali per ottenere la fertilità delle campagne ed abbondante raccolto delle messi. L'identità di questi sacrificii con quelli che facevano gli Arvali nel loro bosco sacro, e la certa esistenza del *lucus deae Diae* fra il quinto e il sesto miglio della via Campana, non lasciano dubbio, che il bosco arvalico corrispondesse all'antico *Festi*, e che fino dai primordii della città in quel luogo si compiessero gli annui sacrificii offerti alla divinità tutelare dei campi *ut fruges ferrent arva*.

Come tutti i luoghi sacri, il bosco arvalico era rigorosamente inviolabile. Non vi si potevano tagliare alberi nè piantarne di nuovi, e neppure raccoglierne i rami che fossero rotti o caduti per cause naturali o per fenomeni meteorologici, senza commettere una colpa che doveva subito espiarsi con appositi sacrificii. Nè era lecito portare nel sacro bosco alcun arnese di ferro, o compiervi qnalsiasi lavoro. Quando ciò fosse stato necessario — come nel caso d'incidere gli atti sulle tavole marmoree, di tagliare qualche ramo spezzato, di restaurare un edificio — e prima e dopo il lavoro doveva offerirsi un sacrificio espiatorio.

2. *Aedes deae Diae.* — Il principale edificio sacro, che sorgeva nel bosco arvalico, era il tempio della dea Dia, ricordato assai frequentemente negli atti (v. specialmente Culto della dea Dia: 2° giorno). Ad esso ascendevano gli Arvali per compiervi i sacrificii: *ad summotum in aede sacrificio facto immolavit deae Diae agnam opimam* (C. VI 2059), e poscia discendevano nel tetrastilo; ciò che dimostra essere stato il tempio sul declivio del colle, ove si estendeva il luco sacro, mentre il tetrastilo era nel piano e dinanzi al bosco. Del tempio rimangono tuttora grandiosi ruderi, sui quali è piantato il casino della vigna moderna. Esso era di forma circolare; e dalla sua stessa posizione si vede, che doveva avere la fronte volta ad oriente, secondo l'antichissimo rito della augurale con-

secrazione. Gli avanzi dell'edificio presentano i caratteri propri delle costruzioni della fine in circa del secondo secolo o degli inizi del terzo. Ciò conviene perfettamente ad un generale ristauro fatto in quell'epoca, nella quale il vetusto tempio doveva trovarsi guasto e fatiscente per vecchiezza. Di fatti le memorie arvaliche registrano i sacrificii piacolari fatti nell'anno 183 in occasione di dover risarcire il tempio e di svellere un albero di fico cresciuto nel fastigio di esso: *In luco deae Diae Q. Licinius Nepos mag(ister) operis inchuandi causa, quod in fastigio aedis deae Diae ficus innata esset, eruendam et aedem reficiendam ....* e poscia *operis perfecti causa, quod arboris eruendae et aedis refectae, immolavit suovetaurilibus maioribus* (C. VI 2099).

Intorno alla forma, alle decorazioni ed alla ricostruzione del tempio, veggasi la dissertazione del Lanciani, in appendice alla Relazione del prof. Henzen sugli scavi nel bosco sacro dei fratelli Arvali, p. 105 sgg.

Nel santuario della dea Dia teneva luogo di altare una *mensa*, ove gli Arvali compievano i sacri riti; e davanti ad esso era un *caespes*, od ara formata di semplice terra e cespugli. *Reversi in aedem in mensa sacrum fecerunt o[lli]s, et ante aedem in cespite promag(ister) et flam(en) sacr(um) fecer(unt)* (C. VI 2104).

3. *Ara, foculus.* — A' piedi del colle, dove finiva il bosco sacro, era situata l'*ara* della dea Dia, diversa da quella che doveva trovarsi *in luco, ante aedem.* Su di essa immolavansi le porcilie piacolari; ed il luogo è indicato negli atti degli anni 87 ed 89, ove dicesi che il sacerdote funzionante da *magister* del collegio: *ante lucum, in aram porcas piaculares duas .... immolavit* (C. VI 2065. 2066). Di tali sacrifici si hanno parecchi ricordi nelle tavole arvaliche, generalmente espressi con la formola: *ad aram immolavit deae Diae,* o soltanto *ad aram immolavit, porcas piaculares duas* (C. VI 2041 *a.* 2051. 2053. 2060. 2075 etc.). Negli atti dell'anno 218 si aggiunge, che il *promagister,* immolate le vittime, e dopo essersi trattenuto nel tetrastilo, *reversus ad aram extas reddidit porciliares* (C. VI 2104). Allo stesso altare recavano le *fruges libatae* i fanciulli, che assistevano alle mense dei sacerdoti: *fruges libatas, ministrantibus calatoribus et publicis, pueri riciniati praetextati ad aram rettulerunt* (C. VI 2067. 2068. etc.).

Distinto poi dall'*ara* era il *foculus,* il quale pure era collocato ordinariamente nel piano sottostante al colle, e trovavasi prossimo all'ara. Su di esso immolavasi alla dea Dia una bianca vacca, a titolo d'onore, dopo che era stato compiuto il sacrifizio piacolare delle porchette: *ad aram porcas piaculares duas .... immolavit; deinde vaccam deae Diae honorariam immolavit ante lucum in foculo* (C. VI 2067); *ad aram immolavit porcas piaculares duas ..... ibique vaccam honorariam albam ad foculum deae Diae immolavit* (C. VI 2075. 2076. 2078. 2079. 2080. 2081. 2086 etc.). Il *foculus* era un vaso o tripode, sia fittile, sia metallico, che da un luogo poteva agevolmente trasportarsi in un altro, a differenza dell'ara la quale non muovevasi giammai di posto. Gli atti dell'anno 218 c'insegnano che gli Arvali adoperavano certamente un foculo d'argento; e questo, ornato di cespugli che ricordavano i riti primitivi, era stato trasportato nel circo per deporvi i visceri della vacca immolata alla dea Dia: *in circo, in foculo arg(enteo) cespiti ornato extam vac(cinam) redd(idit)* C. VI 2104.

4. *Arae temporales.* — Sono ricordate negli atti dell'anno 224, in occasione di due sacrificii piacolari, che furono fatti prima e dopo taluni lavori nel bosco sacro, per taglio di alberi tocchi dal fulmine e per risarcimento ai medesimi altari temporanei in esso esistenti: *quod ... operis inchoandi, aras temporal(es) sacr(as) d(eae) D(iae) reficiendi, eius rei causa lustr(um) miss(um) suovetaurilib(us) maior(ibus); item ante aed(em) d(eae) D(iae)* etc., *item ad ar(as) tempor(ales) dis inf(ra) s(ub)s(criptis)* etc. E quindi: *quod in eo luco sacro ... arae temporales refectae ... huius oper(is) perfecti causa lustrum missum suovetaurilib(us) maioribus et cetera q(uae) s(upra)* C. VI 2107.

Coteste are, che sembrano essere state *caespiticiae,* cioè formate di zolle di terra e di erbe, servivano ad occasione di sacrificii straordinari da farsi separatamente a molte divinità.

5. *Caesareum,* o *aedes Caesarei.* — In due circostanze diverse è ricordato negli atti arvalici questo edificio, che era dedicato agli imperatori defunti e *consecrati* come *divi.* Primieramente negli atti dell'anno 81 è indicato come luogo dove gli Arvali si riunivano a banchettare dopo taluni sacrificii nel secondo giorno delle feste ambarvali: *inde cum in aedem Caesarei consedissent et ex sacrificio gustarunt; inde ad summotum in aede sacrificio facto immolavit deae Diae agnam opimam, quo sacrificio peracto in Caesareo epulati sunt ad magistrum* (C. VI 2060, cf. 2069).

È menzionato inoltre come tempio, dinanzi al quale nei maggiori sacrifici piacolari erano immolate vittime al genio dell'imperatore ed agli imperatori divinizzati. — A. 183: *item ante Caesareum, Divis n(umero) XVI verbec(es) immolavit*

n(umero) XVI (C. VI 2099 II lin 5 e 14); a. 218: *item ante Caesaraeum, Divis n(umero) XX verbec(es) n(umero) XX* (C. VI 2104); a. 224: *et ante Caesar(eum), Genio d. n. Severi Alexandri Aug. t(aurum) a(uratum), item Divis n(umero) XX verbec(es) XX* (C. VI 2107). Alcuni frammenti di una grande iscrizione spettante ad un monumento quadrilatero, che furono trovati nelle ultime escavazioni e nei quali si legge il nome M · VALERIVS, e probabilmente *ca*ESA*reum*, han fatto suppore che possano riferirsi alla memoria di un ristauro di questo edificio, compiuto forse da M. Valerio Trebicio Deciano, maestro del collegio arvalico sotto Traiano (Henzen, Acta fr. Arv. p. XXII sg.).

6. *Tetrastylum.* — Trovandosi registrato nelle tavole arvaliche degli anni 87 e seguenti, che, compiuti i sacrifizi nel secondo giorno delle solenni feste, i sacerdoti *in tetrastylo consederunt et ex sacrificio epulati sunt*; *sumptisque praetextis ... lucum deae Diae ad summotum escenderunt ... agnam opimam immolarunt .... deinde in tetrastylum desciderunt, ibique in triclinio discumbentes epulati sunt ad magistrum* (C. VI 2065. 2066. 2067 etc.), si è dubitato che il *tetrastylum* fosse lo stesso edificio che il *Caesareum;* ove abbiamo veduto che gli atti dell'anno 81 dicono aver avuto luogo il medesimo banchetto. L'Henzen però facendo notare, che negli atti dell'anni 183 e 218 è nominato tanto il *Caesareum* davanti al quale si fecero sacrifici, quanto il *tetrastylum* ove gli Arvali siederono a mensa, giustamente li considerò come due distinti edificii. E dichiarò che, essendo per la prima volta ricordato il tetrastilo solo nell'anno 87, mentre sei anni prima il banchetto si tenne nel *Caesareum*, quello potè essere costruito fra gli anni 82-86 (Act. fr. Arv. p. XXII). I due edificii, certamente attigui e forse congiunti, erano posti alle radici della collina, nel piano che si stende verso il Tevere; poichè recandosi ad essi gli Arvali discendevano dal bosco sacro. Alcuni ruderi esistenti in quella pianura sono stati con molta probabilità attribuiti al tetrastilo (Pellegrini, Edifici del collegio de' fr. Arv. p. 10); e nello stesso sito furono trovate nel secolo XVI le statue e le basi degli imperatori, che dovevano essere erette nel contiguo Cesareo (Flaminio Vacca, Mem. 98). — Nel tetrastilo, oltre il *triclinium* espressamente ricordato negli atti testè citati degli anni 87 e segg., erano le *subsellia*, su cui si adagiavano gli Arvali; ed in prossimità di esso erano poste le tende, sotto le quali si riparavano i sacerdoti dal sole e dalla pioggia. Di queste tende è fatta menzione nelle tavole dell'anno 218, ricordandosi però soltanto quella del *promagister;* il quale immolate le porchette piacolari e la vacca onoraria, *in tetrastylo revers(us) subsellis consed(it)*; e più tardi *praetextam deposuit et in papillione suo reversus. Promeridie autem fratres Arvales praetextas acceper(unt) et in tetrastylo convenerunt et subsellis consederunt* (C. VI 2104).

7. *Circus.* — Compiute le sacre ceremonie ad onore della dea Dia e le *epulae* nel tetrastilo, avevano luogo presso il bosco sacro le corse, nel circo appositamente costruito. A questo forse appartengono alcuni avanzi di muri e pilastri esistenti sulla collina, dal lato occidentale (Pellegrini l. c. p. 8). Del circo menzionano gli atti le *carceres* o *carcares* (*querceres* C. VI 2060), dal pulvinare sovrastante alle quali il capo del collegio arvalico gittava la *mappa*, come segno per dar principio alle corse; e la *creta*, cioè la striscia bianca — più anticamente detta *calx* (Plin. 35, 38; Senec. ep. 108, 32), — che veniva tracciata sull'arena come termine della corsa, ed ove stavano i giudici deputati a decidere della vittoria. *Post epulas* (magister) *riciniatus soleatus cum corona pactili rosacea summoto supra carcares escendit, et signum quadrigis et desultoribus misit* (C. VI 2065. 2075 etc.); *mag(ister)... superaccepit coron(am) pactilem roseam et supra carceres adscendit, et sign(um) quadrig(is), big(is), desult(oribus) m[i]sit, praesidentibus Fl. Archesilao et Saenio Donato ad cretam* (C. VI 2067 *b*).

III. *Atti arvalici incisi in marmo.*

Fu costume dei Romani d'incidere in marmo non solo i fasti dei magistrati, ma anche quelli dei pubblici sacerdozii, siccome attestano molti frammenti di essi fino a noi pervenuti. Non sembra però, che fossero egualmente eternati gli atti dei singoli collegii sacerdotali, mentre pure erano diligentemente redatti e consegnati negli archivi. Solamente degli Arvali conosciamo l'uso, introdotto col ristabilimento del loro collegio nell'età augustea, di scrivere in pietra tutti i loro atti, anno per anno. I frammenti, che fino ad ora ne possediamo, si riferiscono al periodo compreso tra l'anno 14 e. v. ed il 241, e si trovano pubblicati nel C. VI 2023-2119 (cf. addit. p. 864); EE. 2 p. 211, 213; BI. 1882 p. 72, 201; 1883 p. 110 e 204 (= NS. 1880 p. 467, BM. 1881 p. 7); BM. 1884 p. 240, 1886 p. 361 (= NS. 1886 p. 405), 1889 p. 119 (= NS. 1888 p. 501), 1890 p. 110; NS. 1885 p. 313 (cfr. 1886 p. 419), 1888 p. 227.

Da accurate osservazioni fatte sul luogo preciso, ove le marmoree tavole si rinvennero, e

sulla loro forma, come pure dall'analisi delle cose in esse registrate, risulta che siffatte memorie dal tempo di Augusto fino ad Antonino Pio furono scritte sullo stilobate del tempio della dea Dia; e mancato quivi il posto per continuarvi regolarmente la scrittura, si misero prima a profitto i pochi spazi che rimanevano nella parte inferiore di alcune tavole non intieramente scritte, poi s'incominciò ad incidere gli atti su qualsivoglia altro monumento nel bosco sacro, e perfino sui sedili. Gli atti dell'anno 218 si trovano scritti sopra ambedue le facce di una pietra, che sembra aver servito come mensa; quelli dell'anno 220 sopra un marmo foggiato in modo da dimostrare che fece parte di un subsellio o di una catedra.

La redazione degli atti arvalici non è sempre uniforme. Nei più antichi è osservata una certa brevità di formole per la relazione delle sacre ceremonie del collegio; mentre sono espressi con maggior frequenza e più diffusamente i voti ed i sacrifici per le persone della famiglia Augusta. Nell'età di Vespasiano è più rara la menzione di cotesti voti e sacrifici; e da Domiziano in poi le maggiori feste del culto arvalico e le altre ceremonie sacre sono narrate con maggior pienezza e con particolari dettagli. Eccetto lievi modificazioni nelle formole, ed altre poche varietà, gli atti conservano quasi il medesimo tenore da Domiziano fino ad Elagabalo; sotto l'impero del quale si spiega una grande prolissità di racconto, che dura parimenti nell'età posteriore. Durante il regno di Gordiano, o poco dopo, cioè circa la metà del secolo terzo, cessò la incisione delle memorie degli annui sacrifizi arvalici; o perchè il sacerdozio ed i suoi riti erano decaduti e pressochè andati in disuso, o per altro qualsivoglia motivo. Gordiano infatti è l'ultimo imperatore, al quale fu eretta una statua nel Cesareo della via Campana col titolo *fratri Arvali*; e coll'età di quell'Augusto ogni altro indizio scompare della vita e degli onori dell'arvalico collegio.

Nella redazione delle scritte memorie degli Arvali sono osservate costantemente queste regole generali. Sono indicati innanzi tutto l'anno ed il giorno, e quindi è designato il luogo in cui fu compiuto l'atto che veniva registrato. Segue la relazione dell'atto medesimo e la descrizione delle ceremonie osservate. In fine sono segnati i nomi dei fratelli Arvali che si trovarono presenti a ciascuna ceremonia, premessa la formola: *adfuerunt*, o *in collegio adfuerunt*. D'ordinario poi solevano incidersi tutti in una volta gli atti compiuti durante l'annuo magisterio; non però immediatamente, dopo che questo era finito, ma quasi sempre trascorso qualche mese, e assai spesso nell'aprile o nel maggio, prima delle solenni feste ambarvali.

Oltre gli atti del collegio sacerdotale, che consistevano principalmente nei sacrifizii onorarii, votivi ed espiatorii, nella cooptazione dei nuovi sacerdoti, nella nomina dei ministri etc., niun'altra memoria storica è notata nelle tavole marmoree, all'infuori di un documento officiale, col quale nell'anno 80 fu messo a disposizione dei fratelli Arvali un certo numero di posti nell'anfiteatro. Leggesi infatti nella tavola di quell'anno (C. VI 2059):

Loca adsignata in amphit[h]eatro, L. Aelio Plautio Lamia, Q. Pactumeio Fr[o]ntone cos. — Acceptum ab Laberio Maximo procuratore praef. annonae, L. Venuleio Apron[i]ano mag(istro), curatore Thyrso l(iberto) — Fratribus Arvalibus: maeniano I cuneo XII gradib(us) marm(oreis) VIII gradu I ped(es) V, gradu VIII ped(es) V (quadrans semuncia sicilicus), f(iunt) ped(es) XXXXII semis; gradu I uno ped(es) XXII semis: et m[a]eniano summo II cun(eo) VI gradib(us) marm(oreis) IV, gradu I uno p(edes) XXII semis: et maeniano summo in ligneis tab(ulatione) LIII gradibus XI, gradu I ped(es) V (triens semuncia), gradu XI ped(es) V (deunx sicilicus), f(iunt) ped(es) LXIII (deunx semuncia): summa ped(es) CXXVIII (deunx semuncia).

Quantunque tale scrittura sovrabbondi di errori, e le cifre non corrispondano a veruna calcolazione, importante è il documento per mostrarci i posti anfiteatrali divisi non solamente secondo i meniani, i cunei o le tabulationes ed i gradini, ma anche suddivisi per piedi e per frazione di piede in ciascun gradino, fino al sicilico, cioè al quarantottesimo di piede. Inoltre il ch. Lanciani (BM. 1880 p. 273) ha osservato, che parlandosi di *maenianum primum*, *maenianum secundum*, e *maenianum summum in ligneis*, il documento arvalico dimostra, che la costruzione dell'anfiteatro circa la metà dell'anno 80 era stata già portata a compimento da Tito, e che perciò Domiziano vi aggiunse soltanto le parti decorative 'usque ad clypea' (Chronogr. an. 354). Cotesti meniani sovrastavano al podio riservato ai senatori, ed in questo podio ai fratelli Arvali competeva un posto distinto. Laonde i predetti luoghi, che diconsi essere stati loro assegnati, dovevano servire per i ministri inferiori del collegio.

Dispersione delle tavole arvaliche. — Dopo che sul cadere del secolo quarto il luco arvalico fu profanato e ridotto a coltura, le tavole marmoree contenenti gli atti del collegio anda-

rono in gran parte disperse, e servirono come materiale per nuove costruzioni, segnatamente di arche sepolcrali, in luoghi disparatissimi e dentro e fuori la città. Ne sono stati ritrovati gli avanzi non solamente in più parti dell'Esquilino, al Laterano, sull'Aventino, al Vaticano ed in luoghi diversi della città bassa di qua e di là dal Tevere, ma pure nei suburbani cimiteri della via Flaminia, della Tiburtina, dell'Appia, dell'Ostiense, e perfino a parecchi chilometri sulla via Nomentana (cf. Henzen, Acta fr. Arv. p. XX; BM. 1889 p. 117, 1890 p. 110). La storia di cotesta dispersione fu già accuratamente ricercata ed esposta dal comm. de Rossi (AI. 1858 p. 54-79; cf. Roma sott. III p. 689 sgg.); il quale, citando le testimonianze delle leggi, degli scrittori, dei fatti, dimostrò che, promulgate dai principi cristiani le leggi abolitive del culto idolatrico, mentre il bosco sacro degli Arvali dovette esser tagliato per abolirne la superstizione, ed il suolo ridotto a coltura e confiscato o donato alla chiesa, il tempio però della dea Dia dovette rimanere illeso come pubblico monumento. Infatti l'imperatore Onorio non solamente nell'anno 399 aveva ordinato: *sicut sacrificia prohibemus, ita volumus publicorum operum ornamenta servari* (C. Th. 16, 10, 15); ma espressamente sancito: *aedes inlicitis rebus vacuas* — spogliate cioè delle are e dei simulacri di culto pagano — *ne quis conetur evertere: decernimus enim, ut aedificiorum sit integer status* (l. c. 18). Onde avvenne, che le tavole scritte sui diversi monumenti del bosco sacro, cioè quelle contenenti gli atti del tempo posteriore ai primi Antonini, furono le prime ad esser disperse e trasportate dai Cristiani per ogni dove, come materiale di fabbrica: le altre, che formavano l'imbasamento del tempio, vi rimasero intatte fino ai primordi del quinto secolo e fino a che furono in vigore le leggi conservatrici dei monumenti pagani.

V. Marini, Atti e monum. degli Arvali p. 264. — de Rossi, Vicende degli Atti dei fr. Arvali p. 14 sgg.; Bull. di arch. crist. 1866 p. 53 sgg., 1868 p. 26 sgg., 1869 p. 14, 15; Roma sott. III p. 689 sgg. — Henzen, Scavi nel bosco sacro dei fr. Arv. p. XII; Acta fr. Arv. p. XXV. — Gatti, Bull. arch. comun. 1889 p. 116 sgg.

IV. *Calendario e fasti dei magistrati.*

Nelle escavazioni degli anni 1867-1869, oltre le tavole marmoree degli atti del collegio arvalico, si rinvennero vari altri frammenti di grandi lapidi scritte, le quali dovevano esser collocate in alcuno dei monumenti presso il bosco sacro, e contenevano i fasti annali e civili, cioè il calendario romano e la serie dei pubblici magistrati, ad uso dei fratelli Arvali. Ciò era conforme alla generale consuetudine dei più importanti collegii, i quali nella loro residenza erano soliti di avere incisi in marmo siffatti documenti.

1. *Calendario.* — I frammenti dei fasti annali trovati presso il luco arvalico contengono le indicazioni dei giorni 23 aprile, 1 2 12 23 25 27 agosto, 1-5 13 23-26 settembre, e molta parte dei mesi di ottobre e novembre. Non essendovi nominato Augusto col titolo di *divus*, ma sempre *imp. Caesar* o *Caesar Augustus* o *imp. Caesar Augustus pontifex maximus*, è manifesto che tali fasti furono scritti prima ch'egli morisse, e dopo che aveva assunto il pontificato massimo; che è quanto dire fra gli anni 742 e 767 di R. — Nella prima linea, a grandi caratteri vi si legge: .....MP·MAG·FRAT·ARVAL....; indicandosi così che un *magister* aveva avuto la cura di farli incidere, e ne aveva fatto dono ai fratelli Arvali. La parola *mag*(*ister*) era preceduta da un nome proprio, cui vediamo essere stato aggiunto il titolo d'[*i*]*mp*(*erator*). Il prof. Henzen ha dimostrato, che non potendosi questo, per il posto in cui si trova, attribuire ad Augusto, il quale lo premetteva ai suoi nomi personali a guisa di prenome, deve riferirsi ad altro illustre capitano, cui Augusto concesse siffatto privilegio. Ed il Mommsen confermando tale giudizio, ha opinato che questo personaggio fosse Germanico Cesare, il quale era già ascritto al sodalizio arvalico, vivente Augusto, e due volte fu onorato del titolo imperatorio. Quindi risulta che il calendario arvalico dovette essere scritto verso la fine della vita di Augusto; non però nell'ultimo anno (767), nel quale ebbe il magisterio de' fratelli Arvali Cn. Cornelio Lentulo augure, siccome risulta dagli atti. — Tra le feste registrate in questi frammenti emerologici non v'è menzione alcuna di funzioni proprie e speciali del sacerdozio arvalico; ma vi si notano, come in tutti i simili emerologii, quelle che celebravansi pubblicamente dal popolo romano.

Eccone le principali:

23 apr. [V]eneri Eruc[in(ae) extr]a port(am) Collin(am).

1 aug. [Spei] in foro holit(orio) — F(eriae) ex s(enatus) c(onsulto), [q(uod) e(o) d(ie) imp(erator) Caesar rem pu]blic(am) tristiss(imo) periculo [libera]vit.

2 » [Feriae ex s.c. Caesa]ris h(onoris) c(ausa), Hisp(ania) [citerior]e devicta [et quod in P]onto regem [Pharnacem] devicit.

12 » [Herculi] Victori.

23 » [Volc(analia). Feriae] Volcano in circo Flaminio. [Iuturnae Nymp]his in camp(o). Opi Opifer(ae) [ad lacum Iutur-

nae ?]. Quir(ino) in colle. Volk(ano) [in] comit(io).

25 aug. [Opic(onsiva)]. Feriae Opi [Cons(iviae)] in regia.

27 » Feriae Volturno.

1 sept. Iovi Tonanti in Capitolio — Iovi Libero, Iunoni Reginae in Aventino.

2 » Feriae ex s. c. imp. Caesaris h(onoris) c(ausa), quod eo die vicit [apud] Actium.

3 » Feriae et supplicationes ad omnia pulvinaria, q(uod) e(o) d(ie) Caesar August(us) in Sicilia vicit.

4 » [Ludi magni Ro]m(ani) committunt(ur).

13 » [F]eriae Iovi — [I]ovi epul(um).

23 » F(eriae) ex s. c. q(uod) e(o) (d)ie imp. Caesar Aug(ustus) pont(ifex) ma[x(imus)] natus est. — Marti, Neptuno in campo. Apo[l]lini ad theatrum Mar[c]elli.

26 » [Veneri genetri]ci in foro [Caesaris].

1 oct. Fidi in Capitolio — Tigillo soror(io) ad compitum Acili.

7 » Iovi fulguri, [I]unoni Curriti in campo.

9 » Geni publici, Faustae Felicitat(i), V(eneri) v(ictrici) in Capit(olio) — Apollin(i) in Palat(io).

11 » [Med(itrinalia)]. [Fer]ia[e Iovi].

15 » Feriae Iovi.

19 » Arm(ilustrium).

26 » Ludi Victoriae Sul[lanae].

4 nov. [Ludi plebei committuntur].

13 » Feriae Iovi — Iovi epul(um).

14 » Feroniae in [ca]mp[o]. Fortunae prim(igeniae) in c(olle).

Notevoli sono in queste indicazioni di feste e pubblici sacrificii le correzioni frequentemente fatte alla prima scrittura. Esse manifestano che dopo la morte di Augusto vi furono fatte parecchie modificazioni; le quali probabilmente sono dovute a novità introdotte da Caligola, ed a ripristinazioni fatte poscia da Claudio (v. Henzen, Acta fr. Arv. p. CCXXXIV). — Le note dei giorni sembrano esservi state incise con trascuratezza; poichè la sigla N̶P si trova più volte adoperata invece della N per denotare il giorno *nefastus-tristis*, e spesso al giorno *nefastus hilaris* è apposta la singolare nota N̶P (Cf. Henzen, op. cit. p. CCXXXV-CCXLI e addit. p. 239. — Mommsen, EE. 1 p. 33 sgg.; p. 78. — Jordan, ibid. p. 229 sgg.).

2. *Fasti civili.* — I frammenti recuperati nel bosco arvalico conservano i nomi dei magistrati, che furono in carica nel periodo compreso tra l'anno 2 av. Cr. e il 37 e. v. Dalla diversità tanto della scrittura, che delle formole, si conosce essere stati incisi cotesti fasti non in un solo tempo, ma anno per anno. Il pregio tutto speciale di essi consiste nell'aggiungere ai nomi dei consoli, ordinari e suffetti, quelli dei due pretori, l'*urbanus* e il *peregrinus*, che erano investiti dell'annuale potere giudiziario. I consoli sono talvolta registrati col solo prenome e gentilizio, in primo caso; come per es.

anno

3 [L. Lami]a, M. Servilius
suff. P. Silius P. f., L. Volusius.

19 [M. Iunius, L. N]orbanus
suff. P. Petronius.

30 L. Cassius, M. V[inicius]
suff. L. Naevius, [C. Cassius].

Più spesso però sono ricordati coi due nomi ufficiali, come:

anno

4 [Sex. Aelius], C. Sentius Sat(urninus)
suff. C. Clodius Licin(us), Cn. Sentius.

17 [L. Pompo]nius Flacc(us), [C. Caeli]us Rufus
suff. [C. Vibiu]s Ma[rsus], L. Volunseius.

20 M. Valerius Messalinus, M. Aurelius Cotta.

24 [Ser. Co]rnelius Cethegus, [L. Vis]ellius Varro
suff. C. Calpurn(ius) Aviola, P. Scipio.

Talora poi si trovano i nomi dei consoli ordinarii in caso ablativo:

anno

11 M'. Aemilio, [T. Statilio]
suff. L. Ca[ssius].

12 Germ(anico) C(aesare), [C. Fonte]io cos.
suff. [C. Vise]llius Varro.

31 Ti. Caesare Aug(usto) V
suff. Faustus Sulla, Sex. Teidius
L. Fulcinius, P. Memmius.

37 [Cn. Acerronio Proculo, C. Petronio Po]ntio Ni[grino].

I pretori menzionati nei fasti civili del luco arvalico, alcuni dei quali non erano noti per altre fonti, sono sempre distinti ciascuno con le sigle VRB· e PER· Eccone i loro nomi:

anno	*pretore urbano*	*pretore peregrino*
2 av. Cr.	. . . .	. . . . .s Reg(ulus)
2 e. v.	. . . . cala	. . . . . Plaut(ius)
3	. . . . rius	. . . . ius
11	C. Norbanus	Sex Caecina
17	. . . . lius	. . . . s Cor.
19	M. Satrius Valens	M. Claudius Marcell(us)
20	C. Antistius Vetus	A. Asinius Pollio
23	. . . .	[Cn. Le]ntulus G[aetuli]c(us)
24	M. Plautius Silvanus suff. M. Licinius Cras(sus) Frugi	C. Fulcinius Trio

anno	*pretore urbano*	*pretore peregrino*
26	A.	L. Sext[ius]
27	... [Cars]idius S[a-cerdos]	[Se]x. Papini[us]
29	C. Splattius	L. Sulla
30	P. Trebel[lius]	Ser. . . . . . rus
31	Cn.Flavius Strab(o)	Q. Marius Celsus
32	C. Laecanius	. . . .
37	[Cn. Saturn]inus	. . . . [G]rac[chus]

V. Henzen, Relazione p. 94 segg., Acta fr. Arv. CCXLII segg.

V. *Culto della dea Dia.*

Dei sacrifizi dei fratelli Arvali erano alcuni comuni con gli altri sacerdozi, come quelli che si facevano per gl'imperatori o per la loro famiglia, sia in determinate occasioni, sia per circostanze straordinarie. Ma tutto proprio di essi era il solenne sacrificio ed il culto della dea Dia; il quale era intimamente connesso con le prime origini del collegio e con la vita agricola e pastorizia dei prisci Latini. Il prof. Henzen ha dimostrato (Acta fr. Arv. p. 46 sgg.), che il solenne e peculiare sacrificio, che gli Arvali celebravano nel mese di maggio, non era diverso dall'antichissimo delle *Ambarvalia*, celebrato nel medesimo tempo, nel medesimo luogo, con analoghi riti. Come nella primitiva lustrazione dei campi e nei sacrifici ambarvali s'immolavano vittime a Marte (Cato, r. r. 141) cui più tardi fu sostituita Cerere (Vergil. Georgic. 1, 338-350); così gli Arvali veneravano nella dea Dia, o Cerere stessa o una divinità a lei affine, tutrice dell'agricoltura, ed insieme conservavano la vetusta memoria di Marte, al quale precipuamente si riferisce il celebre carme cantato nel giorno più solenne delle feste nel bosco sacro della via Campana. L'Oldenberg (de sacris fr. Arv. quaestiones, p. 23 sgg.) ha messo in dubbio, che il solenne sacrificio arvalico alla dea Dia possa identificarsi con le vetustissime ceremonie ambarvali. Ma concesso pure, che alcune differenze esistano fra i riti di quello e di queste, è da riflettere che coll'andar dei secoli tali riti poterono essere, anzi furono certamente, modificati. Laonde le lustrazioni ed il sacrificio nel luogo Φῆστοι ricordato da Strabone (5 p. 230) debbono riferirsi al più antico rito delle Ambarvalia; mentre nelle tavole degli Arvali sono descritti i riti più recenti del medesimo sacrificio, quali erano in vigore nell'età imperatoria.

1. *Proclamazione del sacrifizio.* — La festa solenne ad onore della dea Dia era indittiva, ed ogni anno nel mese di gennaio si promulgavano i giorni nei quali essa avrebbe avuto luogo. Cotesta *indictio* trovasi costantemente registrata negli atti arvalici; ed un frammento recentemente trovato (v. BM. 1889 p. 120) ne rende certi, che nel regno di Tiberio già solevasi incidere in quelle tavole marmoree la memoria di siffatta proclamazione. Essa più anticamente facevasi nel Pantheum, poscia nel tempio della Concordia, in uno dei giorni fra il 7 e il 12 di gennaio. Erano presenti i fratelli Arvali; ed il *magister* a nome del collegio pubblicava i giorni destinati alla triduana solennità, stando a cielo aperto ed osservando il rito proprio dei Romani nei sacrifici e nelle preghiere: cioè lavate le mani, velato il capo e con la persona rivolta ad oriente. E poichè ad ogni atto pubblico od importante solevasi dai Romani premettere la invocazione di buon augurio; così nell'intimare il solenne sacrificio alla dea Dia, gli Arvali incominciavano con la sacramentale formola: *quod bonum faustum felix fortunatum salutareque sit* etc. Erano quindi annunziati i tre giorni delle feste arvaliche; i quali erano o il 17, 19 e 20, o il 27, 29 e 30 del mese di maggio. Quelli corrispondono agli anni pari dell'era Varroniana, questi agli anni dispari; salvo alcune eccezioni sotto il regno di Nerone, che è noto avere introdotto nei fasti sacri modificazioni alle pristine usanze (Suet. Ner. 55). Una sola volta nell'anno 90, per ragione che non conosciamo, le feste della dea Dia dagli Arvali furono indette pei giorni 25, 27 e 28 di maggio. — Nel primo di detti giorni le feste celebravansi in città; nel secondo, parte nel bosco sacro, parte in città; nel terzo in città. Gli atti marmorei han conservato le seguenti formole della *indictio:*

anno 21: *III eid(us) Jan(uarias) [in Pantheo] T. Quinctius Crispi[nus Valerianus] mag(ister), manibus l[autis, capite] velato, sub div[o contra orient]em, sacrificiu[m indixit deae] Diae: — Quod bonum f[austum felix for]tunatumq[ue sit p(opulo) R(omano) Q(uiritibus) fratribus]que Arvali[bus, Ti. Caesari Augu]sto, Iulia[e Augustae et liberis] nepotibu[s totique domui eorum] sacrific[ium deae Diae hoc anno erit a(nte)] d(iem) V[I kal. Iunias domi, a. d. IIII kal. Iunias in luco et domi, a. d. III kal. Iunias domi]* (BM. 1889 p. 119; cf. C. VI 2028 *b* = EE. V p. 158).

anno 59: *Pr(idie) idus Ianuar(ias) in Pantheo astantibus.... fratribus Arvalibus, sacrificium deae Diae indixit L. Calpurnius L. f. Piso magister, praeeunte L. Salvio Othone Titiano, in VI k(alendas) Iun(ias) domi, et in IIII k(alendas) Iun(ias) in luco et domi, et in III k(alendas) Iun(ias) domi* (C. VI 2041; cf. 2040).

anno 63: [*Pri*]*die idus Ianuar*(*ias*) [*in aede Co*[*ncordiae sacrificium indixit* [*deae Dia*]*e* [*Q. Tillius*] *Sassius magister collegi fratrum Arvalium nomine, adhibitis* etc. (C. VI 2043 I).

anno 78: *VI idus Ian*(*uarias*) *in aede Concordiae, adstantibus fratribus Arvalibus, magisterio C. Matidi Patruini, promag*(*istro*) *L. Veratio Quadrato, collegi fratrum Arvalium* [*nomine*] *sacrum indictum deae Diae, praecunte L. Maecio Postumo, in diem VI k*(*alendas*) *Iun*(*ias*) *domi, IIII k*(*alendas*) *Iun*(*ias*) *in luco et domi, III k*(*alendas*) *Iun*(*ias*) *domi* (C. VI 2056: cf. 2043. 2044. 2051. 2053. 2054 etc.).

anno 89: *VI idus Ianuar*(*ias*) *in pronavo aedis Concordiae fratres Arvales sa*[*crificium*] *deae Diae indixerunt XVI k*(*alendas*) *Iun*(*ias*) *domi aput* [*magistros*], *XIIII k*(*alendas*) *Iun*(*ias*) *in luco et domi ad magistros. XIII k*(*alendas*) *Iun*[*ias domi*] (C. VI 2066: cf. 2067. 2068 etc.).

anno 118: *VII id*(*us*) *Ian*(*uarias*) *in pronao aedis Concordiae ad sacrificium deae Diae indicendum fratres Arvales convenerunt, ibique M. V*[*alerius*] *Trebicius Decianus magister, manibus lautis,* [*velato*] *capite, sub divo, culmine contra orientem cu*[*m collegis suis indixit: Quod bonum faustum* etc. *sacrificium deae Diae hoc anno erit ante diem VI k*(*alendas*) *Iun*(*ias*) *domi, ante diem IIII k*(*alendas*) *Iunias*) *in luco et domi, ante diem III k*(*alendas*) *Iun*(*ias*) *domi consummabitur* (C. VI 2078: cf. 2080. 2081. 2084. 2086 etc. BM. 1886 p. 361).

Negli atti dell'a. 87 — ove per la prima volta alla formola usata anteriormente: *in aede Concordiae,* è sostituita l'altra: *in pronao aedis Concordiae* — si aggiunge la designazione topografica: *quae e*[*st iuxta aede*]*m divi Vespasiani* (C. VI 2065).

2. *Primo giorno.* — Le solenni triduane ceremonie, con le quali gli Arvali celebravano la principale loro festa in onore della dea Dia, nei primi tempi non erano registrate negli atti marmorei. Se ne incominciò a far menzione sotto Tiberio, notando brevemente il solo sacrificio del secondo giorno e talvolta anche la consumazione fattane nel terzo.

Il sacrificio del primo giorno, che ordinariamente aveva luogo in casa del *magister,* è ricordato la prima volta negli atti dell'anno 81 con queste parole:

XVI k(*alendas*) *Iun*(*ias*), *magisterio C. Iuni Mefitani, collegi fratrum Arvalium sacrificium, quod conceptum est, in domo Iuni Mefitani per magistrum et ceteros sacerdotes: item iterum epulantes ad magistrum, pueris ingenuis senatorum filis patrimis et matrimis ministrantibus ture et vino, referentibus ad aram in pataris* (C. VI 2060: cf. 2067).

Con simile breve formola è riferito nelle tavole superstiti del secolo secondo. Per l'anno 118 si ha:

VI k(*alendas*) *Iunias, in domum M. Valeri Trebici Deciani mag*(*istri*) *fratres Arvales praetextati sacrificium deae Diae ture vino fecerunt, ibique discumbentes toralibus albis segmentatis sacrificium ture vino fecerunt; pueri patrimi et matrimi senatorum fili praetextati cum publicis ad aram retulerunt* (C. VI 2078: cf. 2075. 2076. 2080. 2081. etc.

Nella tavola dell'anno 105 si aggiunge: [*spo*]*rtulis cenatum* [*est denaris centenis*] (C. VI 2075).

Negli atti però del secolo terzo le sacre ceremonie del primo giorno si trovano più diffusamente narrate nel modo che segue:

anno 218: [*VI kal. Iunias in Palatio in aede*] *divor*(*um*) *per Alfenium Avitianum promag*(*istrum*) *fratr*(*es*) *Arv*(*ales*) *prima* [*luce ture et vino fecerunt et*] *fru*(*ges*) *arid*(*as*) *et virid*(*es*) *contiger*(*unt*) *et panes laureatos, et deam Diam* [*unguentaverunt et fratres Arv*]*al*(*es*) *cathedris conseder*(*unt*) *praetextati, et ibi praetextas deposuerunt... Item post merid*(*iem*) *a balneo cathedris consederunt; deinde* [*manibus lautis*] *cenatoria alba sumser*(*unt*) *et in tricliniarib*(*us*) *discubuer*(*unt*) *et epulati sunt. Item pueri* [*praetextati pat*]*rimi et matrimi senator*(*um*) *fili n*(*umero*) *IIII in cathedris consederunt et epulati sunt.* [*Fratres Ar*]*vales post epulas super toralibus segmentatis discubuer*(*unt*) *et t*(*ure*) *v*(*ino*) *f*(*ecerunt*) *et per pueros praetext*(*atos*) [*senat*]*orum filios et public*(*os*) *ad aram pertul*(*erunt*) *et unguenta et coronas acceperunt et in mantelis* [*pulm*]*enta rursus contigerunt. Item mensa secunda bellarior*(*um*) *divisa est, et sportulas acceperunt sacerdotes imp*(*eratoris*) *Augusti et ceteri sacerdotes q*(*ui*) *s*(*upra*) *s*(*cripti*) *s*(*unt*), *et rosa*[*m*] *soluta*[*m*] *diviser*(*unt*), *ibique felic*(*ia*) *dixer*(*unt*) (C. VI 2104 *a*: cf. 2114).

Il luogo ove si adunavano gli Arvali in città, siccome è stato già accennato, era d'ordinario la casa del maestro, od anche quella di uno dei colleghi (C. VI 2081. 2114). Talvolta però essi si riunirono *in Palatio in aede Divorum*; il che è attestato non solo dal frammento arvalico sopra riferito dell'anno 218, ma anche da quello dell'anno 145 di recente rinvenuto sulla via Tiburtina (BM. 1886 p. 361), e da altro in circa

della stessa età, che registra la riunione del terzo giorno (C. VI 2087) (v. **aedes Divorum**)). Quivi, al levar del sole, gli Arvali vestiti di pretesta offrivano incenso e vino alla dea Dia; poscia consecravano il frumento arido e verde, cioè le messi dell'anno precedente e quelle della stagione, insieme con i *panes laureati:* ed unta di profumi la statua della dea, siedevano sulle catedre, deponevano la pretesta e prendevano un bagno. Dopo il meriggio, lavate le mani ed indossata la bianca veste delle cene festive, si adagiavano sui letti tricliniarii per banchettare, mentre i fanciulli siedevano su catedre presso i sacerdoti e banchettavano anch'essi. A metà del pasto, cioè fra la prima e la seconda mensa, si levavano dai letti tricliniarii, e dopo avere riposato alquanto su letti riccamente adobbati, sacrificavano nuovamente alla divinità con incenso e vino. Gustavano quindi le primizie dei frutti dei campi, e le offerivano sull'altare della dea Dia, facendole portare su vassoi dai fanciulli e dai *publici;* e secondo il costume Greco, presi i profumi e le corone convivali, ponevano nei tovagliuoli (*mantelia*) i cibi del sacro banchetto per mandarli alle proprie case; dopo di che dividevansi i dolciumi serviti nella seconda mensa. Finalmente eran distribuite le *sportulae* e rose sciolte; e prima di tornare alle proprie case, i sacerdoti si salutavano mutuamente.

Le somme distribuite come *sportulae* in ciascuno dei tre giorni delle *Ambarvalia*, vengono indicate di cento denari negli anni 105, 118, 120, 183, 218 (C. VI 2075. 2078. 2080. 2099. 2104), e di denari venticinque nell'anno 241 (C. VI 2114). Di siffatta diminuzione ' videntur causae fuisse illius aetatis pecuniarum angustiae ingruente iam imperii ruina, et imminuta dignitas Arvalium, quorum post Gordianum certe nulla superest memoria ' (Henzen, Acta fr. Arv. p. 17). — Il Mommsen (de collegiis p. 109 segg.) ha dichiarato, che le *sportulae* solite a distribuirsi ai membri di un collegio in occasioni di cene solenni, erano l'equivalente del prezzo che ciascuno doveva pagare per le spese del banchetto: cosicchè mentre essi da una parte ricevevano una somma di denaro a titolo di *sportulae*, dall'altra la sborsavano nelle mani di chi aveva avuta la cura di far le spese del convito. Quindi è che negli atti arvalici è talvolta espressamente detto: *sportulis cenatum est denaris centenis* (C. VI 2075. 2078. 2080. 2099 II), ed anche: *sportul*(*as*) *acceperunt sing*(*uli*) *denarios centenos* ... *cenat*(*um*) *est in dies sing*(*ulos*) *denaris centenis* (C. VI 1104 *b*), per indicare che la quota delle spese della cena era compensata da pari somma a ciascuno distribuita.

3. *Secondo giorno.* — Di quattro parti constavano le ceremonie di questo giorno; tre delle quali compievansi nel bosco sacro della via Campana (*in luco deae Diae*, C. VI 2024. 2060. 2065. 2071. 2075. 2078. 2079. 2080 etc.; BM. 1886 p. 361 — *ad deam Diam*, C. VI 2030), l'ultima in città nella casa del maestro (*domi* C. VI 2060; *domo apud magistrum* C. VI 2065. 2071; *Romae in domo* etc. C. VI 2086. 2104 *b*).

A) Negli atti, che rimangono, anteriori all'anno 87 è indicata con brevi parole la prima parte delle sacre ceremonie, che consisteva nel sacrificio di una vacca ad onore della dea Dia, fatto dal magister del collegio arvalico o da chi ne teneva le veci, e preceduto dalla immolazione di due porchette piacolari: ..... *collegi fratrum Arvalium nomine ad aram immolavit deae Diae porcas piaculares II, deinde vaccam* (C. VI 2053: cf. 2042. 2044. 2051). La ragione del sacrificio delle porcilie, che nelle tavole più antiche non è riferito (C. VI 2024. 2028. 2030), è espressa nei documenti posteriori; i quali indicano quella offerta come espiatoria di tutte le opere che si sarebbero fatte nel bosco sacro contro la sua assoluta inviolabilità. Ond'è che le vittime son dette *piaculares;* mentre la bianca vacca immolata alla dea è detta *honoraria*.

anno 87: *ante lucum in aram porcas piaculares duas luco coinquiendi et operis faciendi immolavit, deinde vaccam deae Diae honorariam immolavit* (C. VI 2065: cf. 2066).

anno 120: *ad aram immolavit porcas piaculares duas luco coinquiendo et operis faciundi, ibique vaccam honorariam albam ad foculum deae Diae immolavit* (C. VI 2080: cf. 2067. 2071. 2075 etc.).

Compiuto il sacrificio, gli Arvali scendevano nel tetrastilo e quivi siedevano a refezione: *deinde sacerdotes in tetrastylo consederunt et ex sacrificio epulati sunt* (C. VI 2086: cf. 2065. 2066. 2067 etc.). Per l'anno 81, nel quale per la prima volta è menzionata tale refezione, invece del tetrastilo — come già sopra è stato detto — è nominato il Cesareum: *inde cum in aedem Caesarei consedissent, et ex sacrificio gustarunt* (C. VI 2060).

Maggiori e più particolari ragguagli intorno alle accennate ceremonie sono dati dalla tavola dell'anno 218; ove è riferito altresì, che tanto il capo del collegio, quanto tutti gli altri Arvali, segnavano immediatamente in un registro la memoria e l'attestazione del sacrificio compiuto:

anno 218: *IIII kal*(*endas*) *Iunias, in luco deae Diae Alfenius Avitianus promag*(*ister*) *ad aram immol*(*avit*) *porcil*(*ias*) *piacul*(*ares*) *II luci coinq*(*uiendi*) *et operis faciund*(*i*); *ibi*

vacc(am) hono(rariam) imm(olavit) et inde in tetrastylo revers(us) subsellis consed(it): deinde reversus ad aram exta[s] reddidit porciliares; item in circo, in foculo arg(enteo) cespiti ornato, extam vacc(inam) redd(idit), et in tetrastylo reversus est et in codice cavit, et praetextam deposuit et in papillione suo reversus. Promeridie autem fratres Arvales praetextas acceper(unt) et in tetrastylo conveneru[nt] et subsellis consederunt, et caverunt se adfuisse et sacrum fecisse, et porcilias piaculares epulati sunt et sanguem (C. VI 2104 *a*).

B) Nel pomeriggio poi aveva luogo la principale solennità del collegio, nella quale vediamo osservati riti e ceremonie che certamente erano antichissimi e conformi agli agricoli costumi dei primitivi abitatori della città. I documenti più antichi registrano soltanto il sacrificio d'un'*agna opima,* fatto dal *magister* degli Arvali nel tempio della dea Dia:

anno 27: *[agnam opimam deae] Diae immola[vit]* (C. VI 2024: cf. 2028).

anni 58-72: *in aede in foco sacrificio facto immolavit deae Diae agnam opimam* (C. VI 2041. 2042. 2044. 2051. 2053).

Negli atti dell'anno 81 si aggiunge la menzione del banchetto fatto nel Cesareum dopo il sacrificio; ed in quelli dell'età posteriore è ricordata inoltre l'elezione del nuovo maestro e del flamine per l'anno seguente, prima di banchettare nel tetrastilo:

anno 81: *ad summotum in aede sacrificio facto immolavit deae Diae agnam opimam, quo sacrificio peracto in Cesareo epulati sunt ad magistrum* (C. VI 2060: cf. 2069).

anni 87-213: *sumptis(que) praetextis et coronis spiceis vittatis lucum deae Diae ad summotum escenderunt et per..... magistrum et..... flaminem deae Diae agnam opimam immolarunt, perfectoque sacrificio omnes ture et vino fecerunt: deinde coronis inlatis signis(que) unctis ..... ex Saturnalibus primis ad Saturnalia secunda annuum magistrum fecer(unt), item ..... flaminem; deinde in t[etr]astylum desciderunt, ibiq(ue) in triclinio discumbentes epulati sunt ad magistrum* (C. VI 2065: cf. 2066. 2067. 2068 II. 2071. 2075. 2076. 2078. 2079. 2080. 2081. 2086. 2095. 2099).

Ma tutte le più minute particolarità delle ceremonie compiute nel pomeriggio si trovano registrate nelle due tavole che si completano a vicenda, contenenti la relazione della festa per gli anni 218 e 219. Ricordata la gustazione, fatta dagli Arvali, della carne e del sangue delle porchette piacolari, dopo averne offerto i visceri alla dea, gli atti dell'anno 218 continuano così:

a) *Postea inde praetextati capite velato vittis spiceis coronati lucum adscenderunt et per Alfenium Avitianum promag(istrum) agnam opimam imm[olarunt] et hostiae litationem inspexer(unt). Perfecto sacrif[ici]o omnes ture et vino fecerunt; deinde reversi in aedem in mensa sacrum fecerunt o[ll]is, et ante aedem in cespite promag(ister) et flam(en) sacr(um) fecer(unt). Item foras ad aram reversi thesauros dederunt. Item flam(en) et promag(ister) scyfos arg(enteos) cum sumpuis (=simpuviis) vino repletis ante osteum [et] acerras [ferentes] ture et vino fecer(unt), et ante osteum restiteru[nt]; et duo ad fruges petendas cum publicis desciderunt, et reversi dextra dederunt, laeva receperunt, deinde ad alterutrum sibi redd(iderunt), et public(is) frug(es) tradider(unt). Deinde in aedem intraver(unt) et ollas precati sunt, et osteis apertis per clivum iactaverunt; deinde subsellis marmoreis consed(erunt) et panes laureat(os) per public(os) partiti sunt. Ibi omn(es) lumemulia cum rapinis acceperunt et deas unguentaverunt, et aedes clusa e(st): omnes foras exierunt* (C. VI 2104 *b*; cf. 2109).

Due cose sono notevoli nelle descritte ceremonie: l'offerta dei *thesauri* e il culto delle *ollae.* Il Marini (Arv. p. 589) propose di correggere nel testo arvalico *thesauris dederunt,* intendendo che i sacerdoti deposero una stipe nella cassetta delle oblazioni alla divinità; alla quale cassetta votiva conviene la denominazione di *thesaurus* (cf. Varr. 5, 182; Senec. ep. 115). Ma l'Henzen (Acta fr. Arv. p. 31) ritenne, che 'thesaurus cum proprie sit res deposita, hoc loco significabit stipem a sacerdotibus datam, quam in mensa quoque poni Macrobius (3, 11) tradidit'. Una basetta trovata a Ferentillo, sulla quale è scritto che due persone *tesaurum f(aciundum) c(uraverunt)* (BI. 1876 p. 36), parrebbe confermare, secondo il de Rossi, l'opinione del Marini, attestando esplicitamente, essere il *thesaurus* il recipiente destinato a raccogliere le offerte votive (cf. Grut. 1083, 11; C. XIV 2854). Se non che, inteso in questo significato il vocabolo *thesauri* nella tavola arvalica, e fatta quindi la necessaria correzione di *thesauros* in *thesauris,* s'incorre in due anomalie. In primo luogo sarebbero indicati parecchi *thesauri* destinati a raccogliere le offerte alla dea Dia, mentre le altre iscrizioni allegate non parlano che di un solo *thesaurus* posto in un santuario. In secondo luogo mancherebbe del tutto la menzione della stipe offerta; ciò che non è certamente regolare in un

testo redatto con tanta cura e tanto minute particolarità. Pare adunque che, senza alterare la frase quale trovasi scritta negli atti degli Arvali, debba ivi intendersi il vocabolo *thesauros* per le stesse offerte deposte dai fratelli Arvali ad onore della dea, siccome l'Henzen aveva dichiarato.

Intorno al culto prestato dagli Arvali alle olle, è da notare come questo rito corrisponda agli usi tradizionali dei popoli primitivi, e confermi le più remote origini dell'arvalico sacerdozio. Esso deriva da un tempo, nel quale l'uso dei metalli non era ancora introdotto nel Lazio, cioè dall'età che chiamano della pietra; e perciò si mantenne sempre nel luco arvalico il rigido divieto d'introdurre qualsivoglia arnese di ferro, per non contaminare il luogo consacrato dai riti primordiali. Come i Romani conservavano e veneravano il fittile *simpuvium Numae nigrumque catinum*, quale reliqnia dell'antichissima religione (Gioven. 6, 243; Prud. Perist. 2, 278); così nel rito per il quale i fratelli Arvali *sacrum fecerunt ollis*, e *ollas precati sunt* nel loro santuario della via Campana, dovrà ravvisarsi un culto che aveva radici ed origini nella più remota antichità; ed in quel rozzo vasellame ch'essi custodivano gelosamente nell'età imperiale, dovranno riconoscersi le religiose reliquie delle primitive tribù latine e della loro nascente industria. E merita d'essere ricordato, che negli scavi praticati nel 1867 nel luogo stesso del bosco arvalico, molti frammenti si rinvennero di quelle arcaiche stoviglie, paragonabili soltanto ai vasi grossolani di argilla che spesso si ritrovarono sotti gli strati del peperino nei monti laziali (v. M. S. de Rossi, Giorn. arcad. N. S. tom. 58; Henzen Acta fr. Arv. p. 30).

b) Dopo che il tempio della dea Dia fu chiuso ed *omnes foras exierunt*, negli atti dell'anno 219 è soggiunto: *ibi sacerdotes clusi, succinct(i), libellis acc(eptis), carm(en) dic(entes) tripodaver(unt)* (C. VI 2067: cf. 2109). Ma nella tavola dell'anno 218 è trascritto per disteso il celeberrimo *carmen*; di cui, come di quello dei Salii (Quintilian. Inst. 1, 6, 40), i Romani nell'età imperiale quasi più non intendevano il significato. Per non errare quindi nel recitarlo — come spesso errò il lapicida nel trascriverlo — gli Arvali leggevano quell'arcano inno sacro su libretti appositamente distribuiti; modulandone poi il canto con la danza e con ritmiche cadenze. Ecco il tenore degli atti sopra indicati (C. VI 2104 *b*):

Ibi sacerdotes clusi, succincti, libellis acceptis, carmen descindentes tripodaverunt in verba haec:
Enos, Lases, iuvate
[e]nos, Lases, iuvate
enos, Lases, iuvate
Ne vel verve, Marma[r], sins incurrere in pleores
ne vel verve, Marmar, [si]ns incurrere in pleoris
ne vel vèrve, Marmar, sers incurrere in pleoris.
Satur fu, f[ere] Mars, limen [sali], sta berber
satur fu, fere Mars. limen sali, sta berber
satur fu, fere Mars, limen sali sta berber.
[Sem]unis alternei advocapit conctos
semunis alternei advocapit conctos
s[e]munis altern[ei] advocapit [conct]os.
Enos, Marmor, iuvato
enos, Marmor, iuvato
enos, Ma[r]mor, iuvato.
Triumpe, triumpe
triumpe, trium[pe,
tri]umpe.

Non ostante gli studi de' più dotti filologi, rimangono ancora oscurità ed incertezze nella lettura ed interpretazione di questo antichissimo documento dell'idioma dei prisci Latini. Contiene un'invocazione ai Lari, ai Semones e a Marte, al quale principalmente si offrivano sacrifizi dai popoli primitivi per la prosperità delle campagne (Cato, r. r. 141).

Dopo l'Hermann (elem. doctr. metr. p. 613), il Klausen (de carmine fr. Arv.), il Corssen (orig. poes. rom. p. 86 sg.), il Bergk (Zt. für Altertumsw. 1856 p. 129 sg.), ne hanno trattato principalmente il Mommsen (C. I p. 10), il Buecheler (Anth. epigr. latinae specimen tertium p. 3 sg.), il Jordan (krit. Beiträge p. 189 sg.), l'Edon (restit. et nouvelle interpr. du chant dit des fr. Arvales) — il quale propone di riconoscervi soltanto un canto Lemurale (nouvelle étude sur le chant Lémural p. 191), — il Pauli (altital. Studien 4 p. 3 sg), il Bréal (Mém. de la Soc. de Linguistique 1881 p. 373). Cf. Teuffel (röm. Litter. Gesch. 4 ed. § 65, Marquardt (röm. Verwaltg. 3² p. 457 e trad. Brissaud 2 p. 198).

c) Il compimento delle sacre ceremonie nel pomeriggio del secondo giorno della festa solenne è così descritto negli atti marmorei:
Post tripodationem deinde signo dato publici introier(unt) et libellos receperunt, et ante ianuam deae Diae adsteterunt et corona[s] derectas per comm(entariensem), citante [singulorum nomina magistro, calatoribus] singulor(um) inferentibus aras cont[in]gerunt, et deae coronatae sunt; et de Saturnalibus primis ..... mag(istrum) creaverunt: ibique felicia dixer(unt) et disciderunt lucum. Depositis praetextis cenatoria alba acc(eperunt) et in tetrastylo epulati sunt; more pompae in tetrastylum fercula cum campanis et urnalibus mulsi singulorum transierunt. Post epulas sportulas accep(erunt) sin-

gul(i) praes(entes) denarios centenos et rosam solut(am) acc(eperunt), et felicia dixerunt) (C. VI 2104 *b*. 2067).

Si noti la solennità, con la quale *more pompae* si portavano nel luogo del banchetto le fercula delle vivande ed i vasi da mescere per ciascheduno dei sacerdoti. *Campanae* erano forse piatti e stoviglie fabbricate nella Campania (Mommsen, add. ad Henzen, Relazione p. XIV: cf. Horat. Sat. 6, 18).

C. La terza parte delle feste consisteva nelle corse, che avevano luogo nel circo prossimo al luco arvalico. Vi prendevano parte i conduttori di quadrighe e i *desultores,* cioè quei giuocatori che montando su due cavalli saltavano agilmente dall'uno all'altro durante la corsa. Dall'anno 155 in poi gli atti arvalici menzionano anche le bighe. Il capo del collegio dall'alto delle carceri del circo dava il segnale della partenza; altri Arvali erano destinati a giudici delle corse, ed i vincitori ricevevano in premio palme e corone d'argento.

anno 81: *inde magister.... coronatus riciniatus de querceribus si[g]num quadrigaris et desultoribus misit, quos coronis argente[is or]navit* (C. VI 2060: cf. 2065 II. 2066 segg.).

anno 155: *post epulas riciniatus soliatus [cum] corona pactili rosacia... promag(ister) summoto supra carceres ascendit, et signum quadrigis, bigis, desultoribus misit, praesidente ....; victores palmis et coronis argenteis honoravit* (C. VI 2086: cf. 2075. 2076. 2080 etc.).

anno 219: *deinde mag(ister)... latum sumsit et ricinium: superaccep(it) coron(am) pactilem roseam et super carceres adscendit et sign(um) quadrig(is), big(is), desult(oribus) misit, praesidentibus .... ad cretam* (C. VI 2067: cf. 2104 *b*).

D. Con le corse del circo avevano termine le feste del secondo giorno nel luco arvalico. I sacerdoti sul tramonto facevano ritorno in città; e chiudevano la giornata con un banchetto nella casa del magister, o di altro Arvale, osservando le medesime ceremonie del primo giormo. Negli atti più antichi è solamente notato: *eadem die Romae domo apud mag(istrum)... îdem qui in luco cenarunt* (C. VI 2065 II: cf. 2067, 2068 II. 2071); ed in quelli più diffusi dell'anno 218 - reintegrati sulla scorta delle analoghe relazioni pel primo e pel secondo giorno — si narra: *deinde peract[is circensib]us, Romae [revers]i et in domu .... [magistri cenatoria] alba acceper(unt) et [discumbentes toralibus segmentatis ture] et vino fecer[unt, ministrantibus pueris] patrim(is) et mat[rimis senatorum filis quibus] supra; et sacrific[io peracto unguenta et coronas] accep(erunt) et mantel[is pulmenta rursus con]tiger[unt], et sportulas sing[uli acceperunt denarios centenos]; mensam secun[dam bellariorum diviserunt e]t rosam solutam acceperu[nt, ibique felicia dixerunt]* (C. VI 2104 *b*).

4. *Terzo giorno.* — Il compimento delle triduane ceremonie, colle quali annualmente celebravasi la principale e propria festa del sacerdozio arvalico, consisteva in una cena destinata a consumare il sacrificio offerto alla dea Dia. Nella stessa *indictio* delle feste annunciavasi che nel terzo giorno il sacrificio *domi consummabitur* (v. sopra p. 697); e negli atti marmorei ne è data relazione con le parole seguenti:

anno 80: *in domo... mag(istri) ad peragendum sacrificium per fratres Arvales epulantes, et frugibus ministrantibus pueris ingenuis patrimis et matrimis senatorum filis referentibus ad aram in pateris* (C. VI 2059: cf. 2060).

anni 90 e segg.: *domo apud mag(istrum)... fratres Arvales ad consummandum sacrificium deae Diae cenarunt* (ovvero *convenerunt*), *et inter cenam... ture et vino fecerunt, ministrantibus pueris patrimis et matrimis..... et fruges libatas, ministrantibus calatoribus et publicis, pueri riciniati praetextati ad aram rettulerunt: lampadibus incensis tuscanicas contigerunt, quas per calatores domibus suis miserunt* (C. VI 2067. 2068 II: cf. 2065 II. 2071. 2075 II. 2076. 2078 II. 2086 etc.);

alla quale relazione gli atti dell'anno 218 aggiungono: *[item] mens(am) sec(undam) bell[ariorum diviserunt et coronas et] ung(uenta) et sportul(as) acc(eperunt) sing(uli) denarios centenos* (C. VI 2104 *b*).

Le ceremonie sono analoghe a quelle che avevano avuto luogo nel banchetto del primo giorno; e come negli anni 145 e 218 la riunione era stata tenuta dagli Arvali *in Palatio in Divorum,* così in un frammento di età incerta, ma riferibile all'età di Antonino Pio, anche nel terzo giorno il compimento delle feste fu celebrato nello stesso luogo (C. VI 2087). — Compiuta la cena, si accendevano le lampade; e dopo avere con religioso rito imposte le mani sulle *tuscanicae* — siccome si era fatto il primo giorno per le messi, ed il secondo per le are e le *pultes* — erano esse inviate, per mezzo dei ministri addetti ai singoli Arvali, alle loro case rispettive. L'Henzen ha opinato che queste *tuscanicae* fossero olle di fabbrica etrusca, di arte e fattura migliore di quelle rozze laziali, adoperate anch'esse nei rituali sacrifici (Relazione p. 47; Acta fr. Arv. p. 44).

In alcune tavole marmoree è indicata, dopo il racconto delle feste, la somma di denaro che in ciascuno dei tre giorni fu distribuita a ciascuno dei fratelli Arvali come *sportulae* e che servì per le spese dei banchetti (v. pag. 698); ed in quelle dell'anno 213 è soggiunta anche l'adulatoria acclamazione fatta all'imperatore Caracalla e alla madre di lui, Giulia Domna: *fe[li]cissime! felicissime! te salvo et victore, felicissime! o nos felices qui te imp(eratorem) videmus! de nostris ann(is) augeat t(ibi) I(uppiter) a(nnos)! Germanice max(ime), d(î) t(e) s(ervent)! Brit(annice) max(ime), d(î) t(e) s(ervent)! te salvo salvi et securi sumus! te imp(eratore) felix senatus! Aug(uste), d(î) t(e) s(ervent) in perpetuo! iuvenis triumphis, senex imperator! maior Aug(usto), d(î) t(e) s(ervent)! Aug(uste), Aug(usta)! Iuliae Aug(ustae) matri Aug(usti) feliciter! ex te Aug(usta) Aug(ustum) videmus! d(î) t(e) s(ervent) in perpetuo! Aug(uste), Aug(usta)!* (C. VI 2086).

VI. *Sacrificii degli Arvali.*

Oltre il solenne sacrificio alla dea Dia, nel quale consisteva il culto tutto proprio dei fratelli Arvali, altri sacrifizi essi compievano come collegio sacerdotale, tanto in città che nel bosco sacro della via Campana. Si riferivano principalmente al culto degli imperatori e della famiglia imperiale, e taluni erano fissi ed annuali, altri straordinari. Nelle tavole arvaliche è registrata memoria dei seguenti:

A. *Anniversarii.*

1. Per le feste augustali. — Queste pubbliche feste furono istituite nell'anno 735 per il ritorno di Augusto ' ex transmarinis provinciis ' il 12 ottobre, e per la dedicazione di un'ara alla Fortuna reduce. Sono indicate nei calendari romani (v. C. I p. 404); e gli atti arvalici segnano nel predetto giorno il sacrificio fatto nel *templum novum* ad onore del divo Augusto e delle altre persone consecrate della sua famiglia.

anno 58: *IIII idus Octobr(es)... mag(ister) collegi fratrum Arvalium nomine immolavit in templo novo divo Aug(usto) b(ovem) m(arem), divae Aug(ustae) vaccam, divo Claudio b(ovem) marem* (C. VI 2041, cf. 2042).

anno 66: *IIII idus Octobr(es).... co[llegi fratrum Arvalium nomine immolavit in templo novo ob Augustalia divo Au[gusto bovem marem; divae Augustae vaccam, divo Claudio bovem marem, divae Claudiae] virgini vacc(am), div[ae Poppaeae Augustae vaccam]* (C. VI 2044 II *e*).

La prima menzione ne rimane in un frammento assai mutilo spettante all'anno 38 (C. VI 2028 *f*), e sparisce col regno di Nerone; avendo cessato allora gli Arvali di offrire tutti i sacrifizi che per l'innanzi facevano in onore dei Giulii e dei Claudii divinizzati.

2. Per i giorni natalizi. — I sacrifizi anniversarii per il natale degli imperatori e della loro famiglia avevano luogo *in Capitolio*, immolandosi vittime a Giove ottimo massimo, a Giunone, a Minerva. Sotto Nerone si sacrificava anche alla Salute pubblica ed in taluni casi alla Concordia, alla Felicità, al Genio dell'imperatore. — Il natalizio di Augusto celebravasi nei due giorni 23 e 24 di settembre (cf. Suet. Aug. 57; O. 686), ed i sacrifizi erano offerti una volta sul Campidoglio, l'altra sul Palatino *in templo novo divi Augusti.* Negli atti arvalici sono così ricordati: *VIIII k(alendas) Oct(obres), natale divi Aug(usti), in Capitolio immolavit.... magister pro collegio fratrum Arvalium Iovi bovem marem, ad aram gentis Iuliae vaccam — VIII k(alendas) Oct(obres) in Palatio .... magister pro collegio fratrum Arvalium immolavit divo Aug(usto) bovem marem et divae Aug(ustae) vaccam* (C. VI 2035: cf. 2025 *a.* 2028 *e*). — Le tavole arvaliche ricordano inoltre i seguenti sacrifici:

III k. Febr(uarias): ob natalem Iuliae Augustae (C. VI 2024 *f.* 2028 *c*).

pr. k. Februar(ias): natali Antoniae Augustae (C. VI 2028 *c*).

VIIII k. Iunias: [natali] Germanici Caesaris (C. VI 2028 *c.* 2030).

III non. Iunias: [ob nata]lem Galeriae Germanici [imp. A]ug(usti) (C. VI 2051 II 1).

... *nonas Iunias: ob natalem [Caesoniae] Germanici Aug(usti)* (C. VI 2030).

k. Aug(ustis): [natali Ti. Claudii Germanici] (C. VI 2028 *d.* 2035).

pr. k. Septembres: [natali C. Caesaris Augusti] (C. VI 2028 *d*).

... Settembre: *[ob n]atalem [imp. Vitellii Germanici]* (C. VI 2051 II 7).

..... Ottobre: *nat[ali Agrippinae Germanici Caes]aris, matris [C. Caesaris Augusti Germanici* (C. VI 2029 *d*).

VIII id. Nov(embres): natale Agrippinae Augustae (C. VI 2039. 2041).

XVI k. Dec(embres): ob natalem Ti. Caesaris divi Augusti f(ilii) Augusti (C. VI 2025 *a* I, II 2028 *g*).

XVIII k. Ianuar(ias): ob natalem Neronis Claudii Caesaris Augusti Germanici (C. VI 2037. 2039. 2041. 2042 *d, f*).

3. Per l'adozione di Nerone.

V k. Mart(ias): ... magister conlegii fratrum

Arvalium nomine immolavit in Capitolio, ob adoptionem Neronis Claudi Caesaris Au- g(usti) Germanici, Iovi bovem mar(em), Iu- noni vacc(am), Minervae vaccam, Saluti publicae vaccam (C. VI 2041: cf. 2040 *f*. 2046).

4. Per la consecrazione di Livia.

XVI k. Febr(uarias): [*ob consecr*]*ationem divae Aug(ustae) in tem*[*plo novo*] *divo Augusto bovem mar*[*em, divae Augusta*]*e vaccam* (C. VI 2032).

5. Per la commemorazione di Tiberio.

VIII o *VII k. Iunias*: [*C. Caesar Augustus German*]*icus magister collegii fratru*[*m Arvalium, ob memoriam Ti. Ca*]*esaris avi sub diu in ara sac*[*rificavit....*] (C. VI 2028 *c*).

6. Per la commemorazione di Cn. Domizio Ahenobarbo, padre di Nerone.

III idus Decembr(es): ... *mag(ister) collegi fratrum Arvalium nomine immol(avit) in sacram viam, ante domum Domitianam, memoriae Cn. Domiti b(ovem) marem* (C. VI 2041: cf. 2037. 2039. 2042 *d*).

7. Per gli onori imperiali. — Nella ricorrenza dei giorni nei quali i primi Augusti erano stati assunti all'impero, ed avevano ricevuto la potestà tribunicia, il consolato, il titolo di padre della patria, il pontificato, gli Arvali immolavano le solite vittime nel Campidoglio e innanzi al tempio palatino del divo Augusto. Per l'impero di Vitellio e di Domiziano è aggiunto anche un sacrificio a Marte ultore nel foro di Augusto. Le memorie che ne rimangono si riferiscono agli onori dei seguenti Augusti:

Caligola — *XV k. Apriles*: *quod hoc die C. Caesar Augustus Germanicus a senatu imper*[*ator appellatus est*] (C. VI 2028 *c*) — *k. Ianuaris*: [*ob con*]*sulatu*[*m C. Caesaris Aug. Germanici*] (C. VI 2029 *c*). Per Caligola celebravasi pure il giorno in cui entrò per la prima volta in Roma — *V k. Apriles*: [*quod*] *hoc die* [*C.*] *Caesar Augustus Germanicus urbem ingressus est* (C. VI 2028 *c*).

Claudio — .... *idus Januar(ias)*: *quod Ti. Claudius Cae*[*sar August*]*us p(ater) p(atriae) appellatus est* (C. VI 2032).

Nerone — *III idus Octobr(es)*: *ob imperium Neronis Claudi Caesaris Aug. Germanici* (C. VI 2041. 2044 II *f*) — *pr. non. Dec(embres)*: *ob tribunic(iam) potestatem Neronis Claudi Caesaris Aug. Germanici* (C. VI 2039. 2041) — *IIII non. Mart(ias)*: *ob comitia consularia Neronis Claudi Caesaris Aug. Germanici* (C. VI 2041) — *K. Ianuariis*: *ob alterum co(n)s(ulatum) Neronis Claudi Caesaris Aug. Germanici* (C. VI 2038: cf. 2040 *a*. 2042 *e*) — *III nonas Mart(ias)*: [*ob po*]*ntificatum Neronis Claudi Caesaris Aug. Germanici* (C. VI 2042 *a*).

Galba — *K. Ia*[*nuariis*: *ob consulatum Ser. Galbae imp. Caes(aris) Aug.*] (C. VI 2051 I, 7).

Otone — [*XVII k. Febr(uarias)*: *ob imperium imp. Othonis Caesaris Aug.*] — *pr. K. Mart(ias)*: *ob comit(ia) trib(uniciae) pot(estatis) imp(eratoris)* — *VII k. Febr(uarias)*: *ob comitia consularia imp. Othonis Caesar(is) Aug.* — *III non. Mart(ias)*: *ob comitia sacerdotior(um) imp. Othonis Aug.* — *VII idus Mart(ias)*: *ob comitia pontif(icatus) max(imi) Othonis Aug.* (C. VI 2051 I, 7).

Vitellio — *K. Mai(is)*: *ob die imperi* [*Vitellii*] *Germanici imp., quod XIII k. Mai(as) statutum est* — *pr. k. Maias*: *ob comitia trib(uniciae) pot(estatis)* [*Vitellii*] *Germanici imp.* (C. VI 2051 I, 7).

Domiziano — *XVIII k. Octobr(es)*: *ob imperium Cae*[*saris*] *divi f(ili) Domitiani Aug.* — *pr. k. Oct(obres)*: [*ob co*]*mitia tribunicia Caesaris divi fili, Dom*[*itia*]*ni Aug.* (C. VI 2060).

8. Per la dedicazione di pubblici monumenti. — Nei soli atti dell'anno 38 sono registrati i sacrifici anniversarii, che fino all'età di Claudio offerirono gli Arvali per la dedicazione dell'ara della Pace (cf. C. I p. 359 sg.), della statua di Augusto nel teatro di Marcello (cf. C. I p. 392), e dell'ara della Provvidenza Augusta. — *III k. Februar(ias)*: *in campo ad aram Pacis* (C. VI 2028 *b*; EE. V p. 158); *VIII k. Maias*: [*ad theatrum M*]*arcelli ante simulacrum divi Augusti* (C. VI 2028 *c*); .... *ias*: [*ad a*]*ram Providentiae Augustae* (C. VI 2028 *d*).

B. *Straordinarii.*

anno 39: — *VI k. Novemb(res)*: [*ex s. c.*] .... *ob detecta nefaria con*[*silia in C. Caesarem Aug. Germanic*]*um Cn. Lentuli Gae*[*tulici*] (C. VI 2029 *d*).

anno 59: — *V k. April(es)*: gli Arvali si adunarono *in Capitolio*, ma non ne è indicata la ragione. Questa certamente dev'essere stata *ob supplicationes indictas pro caede Agrippinae*; ed è notato: [*non est i*]*mmolatum* (C. VI 2042 *a*) — *nonis Aprilib(us)*: [*ex*] *s. c. ob supplicationes indictas pro salute Neronis Claudi Caesar(is)* [*Aug. Germanici*] — *VIII k. Iulias*: [*pro salute et*] *reditu Neronis*, etc. — *III idus Septembr(es)*; *pro* [*salute et r*]*editu Neronis* etc. (C. VI 2042 *a*, *b*).

anno 63: — *III idus* [*Apriles*]: *ob adv*[*entum Neronis Claudi*] *Caesaris Augusti* [*Germanici et Poppaeae*] *Augustae et Claud*[*iae Augustae*] (C. VI 2043 II).

anno 66: — .... *ob laurum* [*imp. Neronis Claudi Caesaris Aug. Germanici*] (C. VI 2044 *c*) — .... [*ob lau*]*rum imperatoris* [*Neronis* etc.] — *ob supplica*[*tiones a senatu decretas*] (C. VI 2044 II *c*).

anno 69: — *IIII idus* [*Ianuarias*] *adoptio facta L. Li*[*ciniani*]; cioè per l'adozione fatta da Galba di L. Calpurnio Pisone Frugi Liciniano (C. VI 2051 I, 3: cf. EE. 1 p. 148) — *K. Mart*(*iis*): *ob laurum positam* per l'imp. Otone (C. VI 2051 I, 7).

anno 70: — .... *ob diem* [*quo urbem ingressus est imp. C*]*aesar Vespasianus Aug.* (C. VI 2052).

anno 87: — *idibus Sept*(*embribus*): *arae dedicatione pro mag*(*isterio*) *C. Iuli Silani* — *X k. Oct*(*obres*): *ob detecta scelera nefariorum* (C. VI 2065 II).

anno 89: — *VIIII* [*k. Februarias*]: *saenatus turae et vino sup*[*plicavit*] — *VIII* [*k. Februarias*]: *ob laetitiam publicam* (C. VI 2066).

anno 118: — *VI i*[*dus* ...]: *ob adventum i*[*mp. C*]*aesaris* [*Tra*]*ian*[*i Hadriani Aug.*] — .... *ob adven*[*tum*] del medesimo (C. VI 2078 II).

anno 213: — *III id. Aug*(*ustas*): *quod dominus n*(*oster*) *imp. sanctissim*(*us*) *pius M. Aurellius Antoninus Aug. pont. max. per limitem Raetiae ad hostes extirpandos barbarorum introiturus est, ut ea res ei prospere feliciterque cedat* — *pr. non. Oct*(*obres*): *ob salute*[*m*] *victoriamque Germanicam imp. Caes. M. Aurelli Antonini pii felic*(*is*) *Aug*(*usti*) *cet. et Iuliae Aug*(*ustae*) *piae fel*[*icis matris*] *imp. Antonini Aug*(*usti*) *n*(*ostri*), *senatus, castrorum et patriae* (C. VI 2086 II).

anno 214: — .... [*quod dominus noster imp. Caes.* [*M.*] *Aurellius Antoninu*[*s pius felix Aug. cet. ex naufragii periculo s*]*alvus servatus sit* (C. VI 2103 *a*).

I ricordati sacrifici furono compiuti *in Capitolio* con la immolazione delle solite vittime alle divinità capitoline e spesso anche ad altre deità tutelari, secondo i casi, come la Salus publica, la Providentia, la Felicitas, la Spes, la Victoria ecc. Negli anni 59 e 66 fu sacrificato altresì *in templo novo divi Augusti, in foro Augusto ante domum Domitianam*, ed *ante arcum* [*Jani gemini*].

Merita qui d'essere ricordata l'offerta fatta dagli Arvali e dai loro calatores nell'anno 119 in occasione della consecrazione di Matidia — *X k. Ianuar*(*ias*): *in consecra*[*tionem M*]*atidiae Aug*(*ustae*), *socrus imp. Caesaris Traiani Hadriani Aug., unguenti p*(*ondo*) *II nomine collegi fratr*[*um Arvali*]*um per C. Vitorium Hosidium Getam mag*(*istrum*) *missum, turis p*(*ondo*) *quinquaginta item nomine calator*[*um*] (C. VI 2080).

VII. *Voti fatti dagli Arvali.*

Come i sacrificii, così le promesse votive di essi, erano fatte con solennità dagli Arvali o annualmente per determinate ragioni, o straordinariamente per cause speciali.

A. *Voti anniversarii.*

Anniversari erano principalmente i voti per la salute degli imperatori; la cui solenne ceremonia aveva luogo al principio dell'anno, e consisteva nello sciogliere ad un tempo i voti fatti precedentemente e prometterne nuovi per il nuovo anno. Tale cerimonia facevasi *in Capitolio*, ordinariamente il giorno 3 di gennaio: e talvolta è aggiunta la più speciale indicazione: *in pronao Iovis optimi maximi* (C. VI 2065 I. 2067. 2090), ovvero *ante cellam Iunonis reginae* (C. VI 2108), il qual luogo corrisponde al pronao del tempio capitolino di Giove.

La formola, con la quale negli atti arvalici è il più spesso riferita la ceremonia degli annui voti per la salute degli imperatori, è la seguente: — *III nonas Ianuar*(*ias*): *Magister* . . . . *collegi fratrum Arvalium nomine vota nuncupavit pro salute imp*(*eratoris*) . . . .: *victimis immolatis in Capitolio, quae superioris anni magister voverat, persolvit Iovi o*(*ptimo*) *m*(*aximo*) *boves mares II, Iunoni reginae vaccas duas, Minervae vaccas II, Saluti publicae vaccas II; et in proximum annum nuncupavit ... in ea verba quae infra scripta sunt* (C. VI 2059: cf. 2024. 2025 II *a*. 2026. 2040. 2042 *d*. 2047. 2051 I, 2. 2054. 2055. 2056. 2064 cet.). Ma più diffusa, con la menzione cioè anche degli atti che precedevano ed accompagnavano quella grande solennità, è la relazione incisa nelle tavole degli anni 87 e 90, ove si legge: — *III non*(*as*) *Ianuar*(*ias*): *in Capitolio in pro*[*nao Iovis optimi maxi*]*mi .... frater Arval*[*is qui vice* ...] *magistri fungebatur, ad collegium fratrum Arvalium rettulit*: *Cum dî immortales propitiato numine suo vota orbis terra*[*rum*] *qua*[*e pr*]*o salute imp. Caesaris divi Vespasiani f*(*ili*) *Domitiani Aug. Germanici pontificis maximi, et Domitiae Aug*(*ustae*) *c*[*oniugis eius et Iulia*]*e Aug*(*ustae*) *totique domui eorum cupide suscepta erant, exaudierunt, convenire collegio priora solvere et nova n*[*uncupare*]. *Collegium decrevit*: *quod bonum faustum felix salutareq*[*ue sit; cu*]*m v*[*ota*] *contingeret ut priora solverentur et nova voverentur pro salute et incolumitate imp. Cae-*

saris cet., *Iov*[*i o*(*ptimo*)] *m*(*aximo*) (*bovem*) *m*(*arem*), *Iunoni reginae b*(*ovem f*(*eminam*), *Minervae b*(*ovem*) *f*(*eminam*), *Saluti publica*[*e popu*]*li Romani Quiritium b*(*ovem*) *f*(*eminam*). *Eodem die ibidem in area* ..... *q*[*ui v*]*ice magistri fungebatur ture et vino in igne in foculo fecit immolavitq*(*ue*) *vino mola cultroque Iovi o*(*ptimo*) *m*(*aximo*) *b*(*ovem*) *m*(*arem*), *Iunoni reginae b*(*ovem*) *f*(*eminam*), *Minervae b*(*ovem*) *f*(*eminam*), *Saluti publicae p*(*opuli*) *R*(*omani*) *Quiritium*) *b*(*ovem*) *f*(*eminam*), *exta aulicocta reddidit. Eodem die ibidem in pronao Iovis o*(*ptimi*) *m*(*aximi*) .... *frater Arvalis qui vice* .... *magistri fungebatur, adstante collegio fratrum Arvalium vota pro salute et incolumitate imp. Caesaris* cet. *nomine collegi fratrum Arvalium in haec verba suscepit* (C. VI 2065. I. 2067).

I voti annui per l'incolumità degli imperatori, istituiti nell'anno 724 (Dio. 51, 19) ed aggiunti a quelli che nel primo giorno di gennaio facevansi *pro reipublicae salute*, erano communi a tutti i sacerdozi, e sono anche ricordati negli antichi calendari (V. Mommsen C. I p. 382, röm. Staatsr. 2³ p. 810 sgg.; Marquardt, röm. Staatsverw. 3² p. 266 segg.; Henzen, Acta fr. Arv. p. 92 sgg.). Le tavole arvaliche ci fanno conoscere la forma precisa, con la quale quei sacerdoti *priora vota solvebant et nova nuncupabant*. — Adunato il collegio arvalico nel pronao del tempio di Giove capitolino, il maestro faceva relazione ai colleghi sull'annuo voto da sciogliere e da rinnovare. Il collegio ne decretava la solenne ceremonia; e questa consisteva: 1° nell'immolare, dopo la libazione del vino e dell'incenso, le vittime proprie delle divinità cui erano state promesse nell'anno precedente; 2° nel rinnovare solennemente il voto di un eguale sacrificio alle tre supreme deità dello stato — Giove, Giunone, Minerva — ed alla Salute pubblica, se l'imperatore giungesse sano e salvo al principio del venturo anno. L'immolazione dicesi fatta *vino mola cultroque*: e ciò significa, che le vittime non venivano uccise, siccome è noto, dal sacerdote — essendo quell'ufficio proprio dei victimarii — ma soltanto *immolatae*, cioè consacrate con l'aspersione del vino e della mola salsa, e col recidere ad esse sulla fronte, mediante un coltello, i peli che venivano gittati sul fuoco. I visceri poi degli animali, dopo che erano stati osservati religiosamente e cotti in olle fittili (v. **aulicocta**), erano portati tre volte in giro attorno al *foculus*, ed in esso bruciati ad onore delle divinità.

Sciolto in tal modo il voto dell'anno precedente si rinnovava per il nuovo anno somigliante promessa votiva a ciascuna delle quattro deità sopra ricordate; e la formola solenne, conservata nei testi arvalici del primo secolo, era di questo tenore:

Iuppiter o(*ptime*) *m*(*axime*), *si imp*(*erator*) .... *et Caesar* .... [ovvero ... *Augusta*], *quos nos sentimus* [ovvero *quos me sentio*] *dicere, vivent, domusque eorum incolumis erit a*(*nte*) *d*(*iem*) *III non*(*as*) *Ian*(*uarias*), *quae proxime p*(*opulo*) *R*(*omano*) *Q*(*uiritibus*), *rei p*(*ublicae*) *p*(*opuli*) *R*(*omani*) *Q*(*uiritium*) *erunt fuerint, et eum diem eosque salvos servaveris ex periculis, si qua sunt eruntve ante eum diem, eventumque bonum ita uti nos sentimus* [ovvero *uti me sentio*] *dicere dederis, eosque in eo statu quo nunc sunt aut eo meliore servaveris, ast tu ea ita faxsis; tum tibi nomine collegi fratrum Arvalium bove aurato* [ovvero *bubus auratis II*] *vovemus* [ovvero *voveo*] *esse futurum* (C. VI 2059. 2064. 2065. 2067. 2068: cfr. 2024. 2025. 2028*a*. 2072).

Iuno regina, quae in verba Iovi o(*ptimo*) *m*(*aximo*) *bove aurato vovi esse futurum, quod hoc die vovi, ast tu ea ita faxis; tum tibi collegii fratrum Arvalium nomine bove aurata voveo esse futurum* (C. VI 2028 *a*: cfr. ll. cc.).

Minerva, quae in verba Iovi o(*ptimo*) *m*(*aximo*) *bove aurato* [ovvero: *quae in verba Iunoni reginae bove aurata*] *vovi esse futurum, ast tu ea ita faxis; tum tibi collegii fratrum Arvalium nomine bove aurata voveo esse futurum* (C. VI 2028*a*. 2064: cfr. ll. cc.).

Salus publica p(*opuli*) *R*(*omani*) *Q*(*uiritium*), *quae in verba* etc., come a Minerva (ll. cc.).

Per l'anno 38, dopo l'invocazione agli dei Capitolini, si dice: *In eadem verba vovit deae Diae, Saluti, divo Augusto* (C. VI 2028*a*); e quattro giorni appresso è riferito, che il sacrificio votivo, promesso l'anno antecedente alla dea Dia, fu compiuto nel luco sacro della via Campana: *VII idus Ianua*(*rias*) .... *promagister collegii fratrum Arvalium nomine, in luco deae Diae pro salute* .... *vaccam, quam III non*(*as*) *Ianuarias voverat, immolavit* (C. VI 2028*a*).

Negli atti dell'età di M. Aurelio il voto per la salvezza ed incolumità dell'imperatore e della sua famiglia è congiunto con quello per lo Stato:

Iuppiter o(*ptime*) *m*(*axime*), *si r*(*es*) *p*(*ublica*) *p*(*opuli*) *R*(*omani*) *Q*(*uiritium*), *imperium Romanum, exercitus, socii, nationes quae sub dicione p*(*opuli*) *R*(*omani*) *Q*(*uiritium*) *sunt, incolumes erunt a*(*nte*) *d*(*iem*) *III non*(*as*) *Ian*(*uarias*), *quae proximae p*(*opulo*) *R*(*omano*) *Q*(*uiritibus*) *r*(*ei*)*publicae p*(*opuli*) *R*(*omani*) *Quiriti*[*um*] *erunt, et imp*(*eratorem*).... *ex periculis, si qua sunt erunt, servaveris salvom incolumemque* etc. (C. VI 2093. 2094. 2097).

Un altro voto è ricordato nei soli atti relativi agli anni 27 e 38; quello cioè della offerta di una

somma di denaro, parte della quale doveva probabilmente servire per acquistare le vittime promesse per il sacrificio, parte per un donativo da deporsi nel tempio: *Iuppiter o(ptime) m(axime), quae in verba tibi bove aurato vovi esse futurum, quod hoc die vovi, ast tu ea ita faxis, tum tibi donum auri p(ondo) XXV, argenti p(ondo) IV ex pecunia fratrum Arvalium, nomine eorum, positum iri voveo* (C. VI 2624*d*, *e*. 2028*a*).

Le persone imperiali per la cui salute siffatti voti anniversarii furono fatti, ed i cui nomi rimangono scritti nei frammenti arvalici, sono le seguenti:

anni 27, 28 Ti. Caesar divi Augusti filius Augustus, et Iulia Augusta (C. VI 2024*e*, EE. II p. 211; C. VI 2026).
» 36 Ti. Caesar Augustus (C. VI 2025 II).
» 38 C. Caesar Aug. Germanicus (C. VI 2028*a*).
» 58, 59, 60 Nero Claudius Caesar Aug. Germanicus et Octavia coniux eius (C. VI 2040. 2041. 2042*e*. 2047).
» 69 Ser. Galba imperator Caesar Aug. (C. VI 2051 I).
» 75, 77, 78 Imp. Vespasianus Caesar Aug. et Titus Caesar Augusti f. Vespasianus (C. VI 2054. 2055. 2056).
» 81 Imp. Titus Caesar Vespasianus Augustus et Caesar Domitianus et Iulia Augusta, liberique eorum (C. VI 2059).
» 87 Imp. Caesar Domitianus Aug. Germanicus et Domitia Augusta coniux eius et Iulia Augusta, totaque domus eorum (C. VI 2065).
» 89 Imp. Caesar Domitianus Aug. Germanicus (C. VI 2066).
» 90 Imp. Caesar Domitianus Aug. Germanicus et Domitia Augusta coniux eius totaque domus eorum (C. VI 2067).
» 101, 105, 117 Imp. Caesar Nerva Traianus Aug. Germanicus (C. VI 2074 I. 2075. 2076).
» 118, 120 Imp. Caesar Traianus Hadrianus Aug. (C. VI 2078).
» 155 Imp. Caesar Titus Aelius Hadrianus Antoninus Aug. Pius (C. VI 2086).
» 183 Imp. Caesar M. Aurelius [Commodus] Antoninus Aug. Pius (C. VI 2099 I).
» 231 Imp. Caesar M. Aurelius Severus [Alexander] pius felix Aug., et Iulia Mammaea mater Aug. n. et castrorum, senatus ac patriae, totaque domus divina eorum (C. VI 2108).

Con la morte di un imperatore essendo frustrati i voti fatti nel principio dell'anno, erano questi nella stessa forma rinnovati per la salute del nuovo principe dopo la sua assunzione all'impero. Gli atti arvalici hanno conservato ricordo di quelli del 30 gennaio 69 per l'imp. Otone (C. VI 2051 I); del 1 ottobre 81 per l'imp. Domiziano (C. VI 2060); del 12 gennaio 193 per l'imp. Pertinace (C. VI 2102); del 14 luglio 218 per l'imp. Elagabalo (C. VI 2104*b*), dell'8 giugno 238 per l'imp. Gordiano (C. VI 2113). Per gli ultimi tre Augusti, ai voti annui furono congiunti i voti decennali: *in Capitolio fratres Arvales convenerunt ad vota annua suscipienda pro salute imp. ...., item ad vota decennalia suscipienda* etc.; e per Elagabalo è soggiunta l'acclamazione: *feli[cis]s(ime)! saepe de nostr(is) ann(is) augeat tibi Iup[piter annos].... dî te serv(ent)!* etc. (C. VI 2014 *b*).

Finalmente fra i voti annuali *pro salute et incolumitate* degli imperatori, le tavole arvaliche ricordano quelli del 22 gennaio istituiti nell'anno 86 *ex senatus consulto* (C. VI 2066) in occasione della guerra Dacica intrapresa da Domiziano, e ripetuti negli anni seguenti (C. VI 2064. 2065. 2066. 2067); e quelli fatti per l'imp. Commodo nel mese di maggio, de' quali resta menzione negli anni 183 e 186 (C. VI 2099 III; 2100 II).

B. *Voti straordinari.*

Nelle tavole arvaliche più volte è ricordato, che quei sacerdoti *ex permissu consulum et ex consensu senatus* si riunirono nel tempio di Giove Capitolino *ad vota solvenda et nuncupanda* per cause singolari. Tali cause trovansi così espresse:

anno 37 *idibus Ianuaris*: *pro salute Ti. Caesaris — X k. Febr(uarias)*: *ob securitatem et salut[em Ti. Caesar]is Augusti* (C. VI 2027).
» 50-54 *IIII k. Iulias*: *[pro valetudine Ne]ronis Claudi Drusi Germa[nici Caesaris]* (C. VI 2034).
» 63 *XII k. Februar(ias)*: *pro partu et incolumitate Poppaeae [Augustae]* (C. VI 2043 I).
» 66 ......: *[ob det]ecta [nefariorum consilia]*, forse la congiura di Vinicio (Suet. Ner. 36) — ... *Maias*: *propter ..... [et vale]tudinem C[aesaris Augusti] — VII k. Octobres*: *[pro salute] et reditu impera[toris Neronis Claudi Caes. Aug. Germanici et Messallinae coniugis eius* (C. VI 2044).
» 69 *pr. idus Martias*: *pro s[al]ute et reditu [Vitelli] Germanici imp(eratoris)*. Il nome di Vitellio fu qui sostituito a quello di Otone. — .....*[pro] salute et a[dventu Vitelli] Germanici imp(eratoris)* (C. VI 2051).

anno 80 *VII idus Decembres*: *ad restitutionem et dedicationem Capitoli ab imp. T. Caesare Vespasiano Aug(usto)* (C. VI 2059).

» 87 .....: *[pr]o salute e[t incolumitate imp. Caesaris Domitiani Aug.] Germanici* (C. VI 2065).

» 89 *pr. idus Ianuar(ias)*: *pro salute et vict[oria et reditu] imp. Domitiani Caesaris Augusti Ger[manici]* — *XVI k. Febr(uarias)*: *pro salute et redit[u e]t victoria* del medesimo — *IIII k. Febr(uarias)*: *pro salute et re[ditu]* del medesimo (C. VI 2066).

» 101 *VIII k. Apr(iles)*: *[pro salute et redit]u et victoria imp. Caesaris Nervae Traiani Aug. Germanici* (C. VI 2074).

» ... *non(as) Iun(ias)*: *[pro it]u et reditu imp. Caesa[ris] Nervae Trai[ani]* (C. VI 2075).

» 214 ....: *[quod domi]nus n(oster) imp. Caes. M. Aurellius Antoninus pius [felix Aug.] .... salv[us atque incolumis pro securitate provin]ciarum felicissime ad hiberna Nicomediae ing[ressus sit]* (C. VI 2103).

» 231 *III kal.* ....: *[pro salute et reditu et victoria imp. Caes. M. Aurellii Severi Alexandri pii felicis Aug.]* (C. VI 2108).

» 241 *IIII* ....: *quod imp. Caes. M. Ant(onius) Gordian[us pius felix Aug... Furiam Sabiniam Tranquillinam] Aug(ustam) liberorum creandorum cau[sa duxerit]* (C. VI 2114).

Il luogo ove gli Arvali convennero per emettere e sciogliere questi voti straordinari, è indicato costantemente *in Capitolio*. Negli atti del secolo terzo vi è aggiunto *ante cellam Iunonis reginae*; ed in quelli dell'anno 80, fatti *pro restitutione et dedicatione Capitolii* — che risarcito dopo l'incendio di Vitellio, era stato nuovamente distrutto dal fuoco (Plutarc. Popl. 15; Suet. Vesp. 5; Dio 66, 24) — dicesi essere convenuti gli Arvali *in aedem Opis*, la quale era sulla pendice del Campidoglio, dal lato del Foro, presso il tempio di Saturno. Secondo i diversi avvenimenti, per i quali si facevano dagli Arvali tali voti, oltre le tre maggiori divinità capitoline e la Salus publica specialmente invocate, altre se ne aggiungevano, dal cui particolare aiuto imploravasi l'esito felice della cosa. — La relazione negli atti è quasi sempre compendiata nelle parole: *vota nuncupaverunt; vota soluta quae susceperant; convenerunt ad vota nuncupanda, ad vota solvenda et suscipienda*, etc. Ma dei voti fatti perchè Nerone recuperasse la sanità, e di quelli che accompagnarono la partenza di Traiano per la prima spedizione Dacica, le tavole arvaliche hanno conservato il tenore intiero delle invocazioni nel modo che segue:

a) *Iuppiter optime maxime, te pre[camur quaesumusque uti t]u Neronem Claud'um, subo[lem Agrippinae Augustae, Ti. Claudi Caes. Aug. Germanici d]ivini principis parentisque [publici filium, principem iuventutis, salvom incolum]enque conserves et in reliq[uom malae valetudinis primo q]uoque tempore praestes ex[pertem; quae si ita sunt eruntve astu ea ita f]acxis, tum nos tibi bove aur[ato vovemus esse futurum]. Iuppiter optime maxime, quae i[n verba tibi bove aurato vovimus esse futurum, q]uod hodie vovimus; astu ea it[a facxsis, tum nos in eadem verba q]uod conlegium fratrum Ar[valium hodie vovit, bove aurato ti[b]i vovemus esse fu[tu]rum.*

Iuno regina, quae in verba Iovi [optimo maximo bove aurato vovimus esse f]uturum, quod hodie vovimus; [astu ea ita facxsis, tum nos in eadem verba c]onlegi fratrum Arvalium n[omine bove aurata tibi vovemus esse futurum].

Minerva, quae in verba Iunon[i reginae bove aurata vovimus esse futurum, quod h]odie vovimus; cet. come sopra.

Salus publica populi Romani Q[uiritium], te quaesumus [precam]urque, uti tu Neronem Clau[dium....] salvom incolumemque con[serves et in reliquom malae v]aletudinis primo quoque [tempore praestes expertem; quae si ita sunt e]runtve, astu ea ita facxsis, tum [nos bove aurata tibi vovemus esse futurum] (C. VI 2034).

b) *Iuppiter o(ptime) m(axime), te precamur qua[esumus obtestam]urque, uti tu imp. Caesarem divi Nervae filium, Nerva[m] Traianum Aug. Germ(anicum), principem parentemq(ue) nostrum... quem nos sentimus [dicere, ex] is locis provincisq(ue), quas terra[e] marique adierit, bene adque feliciter i[ncolumem red]ucem victoremque facias, earumq(ue) rerum ei, quas nunc agit actur[usve est, bonum eventum] des, adque in eo statu quo nunc est, aut eo meliori eum conserv[es eumque reduce]m incolumem victoremq(ue) primo quoq(ue) tempore in urbem Romam sis[tas; ast tu ea ita facsi]s, tunc tibi nomine coll(egi) fratrum Arvalium bove aurato vovimu[s esse futurum].*

Iuno regina, quae in verba Iovi o(ptimo) m(aximo) pro salute et reditu et vi[ctoria imp. Caesaris di]vi Nervae f(ili) Nervae Traiani Aug.... bove aurato vovimus esse futurum, quod hodie vovimus; astu ea ita fa[csis, tunc tib]i in eadem verba nomine coll(egi) fratr(um) Arval(ium) bove aurat(a) vovim(us) esse futurum.

Nello stesso modo sono invocati: Minerva, Iovis victor, Salus rei publicae populi Romani Quiritium, Mars pater, Mars victor, Victoria, Vesta mater, Neptunus, Hercules victor.

VII. *Sacrifici espiatorii.*

Ogni volta che gli Arvali dovevano compiere nel loro bosco sacro qualche atto, il quale era reputato contrario alla religione e alla tradizionale santità dei loro riti, e prima e dopo quell'atto offerivano un sacrificio di espiazione. Cotesti *piacula* facevansi sempre nel bosco sacro, ma raramente dagli stessi sacerdoti, i quali delegavano a tal uopo alcuno dei loro ministri. Taluni erano ripetuti annualmente, come quelli per l'assestamento degli alberi nel secondo giorno delle feste ambarvali, e quelli per l'introduzione e l'estrazione degli arnesi di ferro necessari ad incidere sulle pietre gli atti del collegio. Altri poi avevano luogo per cause singolari, e secondo i casi celebravansi con maggiore o minore solennità.

1. *Piacula luci coinquiendi et operis faciundi.* — Prima d'incominciare i sacrifizi ad onore della dea Dia nel secondo giorno delle feste annuali, erano potati gli alberi del bosco sacro, tolti i rami esuberanti, e messo in ordine tutto il sito per le solenni ceremonie che dovevansi celebrare. Per siffatto lavoro dovendosi metter le mani su piante intangibili, perchè sacre alla dea, ed essendo necessario adoperare il ferro, contrariamente alle rituali antichissime prescrizioni (v. Henzen, Acta fr. Arv. p. 132), gli Arvali espiavano questa temerità con apposito sacrificio. E questo consisteva nella immolazione, fatta dal capo del collegio, di due porchette, che perciò erano dette piacolari, e le carni delle quali servivano poi di refezione ai sacerdoti (v. sopra, Culto della dea Dia, 2° giorno).

2. *Piacula ob ferrum inlatum et elatum.* — Terminato l'anno del magistero, gli atti compiuti in quel periodo di tempo venivano tutti in una volta incisi sui marmi che rivestivano i monumenti del bosco sacro. Introdurre strumenti di ferro per tale scrittura, e poi estrarli dal sacro luogo, era reputato una profanazione da espiare con doppio sacrificio. Il quale nelle tavole arvaliche è registrato alla fine degli atti annuali, ch'erano stati incisi in marmo, con le formole seguenti:

anno 81: *K(alendis) Maiis, in luco deae Diae piaculum factum per calatorem et publicos eius sacerdotii ob ferrum inlatum in aedem, scripturae caussa, porcam et agnam opimam. — III idus Maias, in luco deae Diae piaculum factum per calatorem et publicos eius sacerdotii ob ferrum de aede elatum, porcam et agnam opimam* (C. VI 2059: cfr. 2065 II. 2067. 2068 II).

anno 121: *VII id(us) Apr(iles), [in luco deae Diae pi]aculum factum ob ferrum inlatum scripturae et scalpturae magisterii consummati C. Vitori Hosidi Getae, porcis et agnis, struibus fertisque, per publicos et calatorem eius, Hosidium Achilleum — V .... [Maias] in luco deae Diae piaculum factum ob ferrum elatum* cet. come sopra (C. VI 2080: cfr. 2078 II. 2082. 2083. 2086 cet).

anno 225: *XIIII k. Mai(as), in luco deae Diae p(iaculum) f(actum) mag(isteri) L. Porci Prisci ob ferri inlationem scriptur(ae) et scalptur(ae) marmor(is) causa, immol(ante) ipso mag(istro) porcam et agnam, struib(us) et fertis, et extas reddid(it) ad aram, ministrantibus public(is) et praesentibus a sacr(is) d(omini) n(ostri) Aug(usti); — item immolavit ob ferri elationem scripturae et scalptur(ae) et operis perfecti III non(as) Mai(as), per Porc(ium) Philologum calat(orem) et per public(os) fratr(um) Arvalium* (C. VI 2107: cfr. 2105. 2106).

3. *Piacula ob arbores expiandas,* cet. — Lo stesso sacrificio espiatorio di una porchetta e di un'agnella offrivano gli Arvali alla dea Dia, ogni qual volta nel bosco sacro un albero od anche un solo ramo fosse caduto per vecchiezza o per causa meteorica; e veniva decretato dal collegio su relazione fattane dal maestro. Negli atti dell'anno 14 è riferito, che il magister '*ad fratres Arvales rettulit, arborem [in luco d]eae Diae vetustate cecidisse, q(uid) d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(laceret)*', e che gli Arvali '*d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuerunt): [cum arbo]r vetustate in luco deae Diae cecidisset, ut [in luc]o ad sacrificium consumeretur, neve quid [ligni] exportaretur*' (C. VI 2023 *a*). In questo non è menzionato il sacrificio piacolare, perchè la legna era consumata in altro sacrificio nel bosco stesso. Ciò è conforme alle leggi relative ai boschi sacri; una delle quali, edita recentemente dal Bormann (Miscell. Capitol. p. 5) e spettante alla tutela di un vetustissimo bosco sacro presso Spoleto, proibisce di esportarne o di tagliarne le legna, eccetto il solo caso che

dovessero servire per l'annuo sacrificio nel luco medesimo: *honce loucom nequ[i]s violatod, neque exvehito neque exferto quod louci siet, neque cedito nesei quo die res deina anua fiet: eod die quod rei dinai cau[s]a [f]iat, sine dolo ced[e]re [li]cetod.* Se quindi nel bosco Arvalico fosse stato d'uopo recidere un ramo rotto, o togliere un albero caduto, quest'atto doveva espiarsi con un *piaculum.*

Nell'anno 105 '*in aedem Conco[rdiae fratres Arvales convenerunt], ibique referen[te.... magistro ad] collegas de arbor[ibus lauribus in luco deae Diae, quod] a tempestatibus per[ustae essent, placuit, piaculo fac]to, caedi* (C. VI 2075 I).

E simili sacrifici espiatorii sono ricordati nell'anno 38 *ob ramum vetus[tate delaps]um* (C. VI 2028).

» 66 *ob arborem quae cedi[derat]* (C. VI 2044).

» 72 *ob arborem qu[ae a] tempestate de[ciderat]* (C. VI 2053).

» 81 *quod arbor a vetustate decidit, expiandum — ob arbores, quae a tempestate nivis deciderant, expiandas* (C. VI 2059. 2060).

» 87 *quod ramus ex arbore ilicina ob vetustatem deciderit* (C. VI 2065).

» 89 *ob a[rbor]em expiata[m]* (C. VI 2066).

» 90 *expiatam arborem, ob vetustatem quod decidit* (C. VI 2067).

» 91 *expiata arbor quod vetustate decidit* (C. VI 2068).

» 101 *arbores expiatae, quod vetustate vel vi maiori deciderant — quod arbor vetusta[te deciderat]* (C. VI 2074).

» 118 *ob arb[orum caeden]darum causa, quae tempestate vel vi maiori decide[rant]* (C. VI 2078).

» 155 *ob arborem expiandam quae ve[tustate deciderat]* (C. VI 2086).

4. *Piacula maiora.* — Oltre i sacrifizi sopra riferiti, altri ne sono ricordati nelle tavole arvaliche, egualmente piacolari, ma compiuti col rito delle *suovetaurilia* e con la immolazione di vittime a tutte le divinità, alle quali si prestava culto nel bosco sacro. E siccome nei sacrifizi suovetaurili potevano essere immolate vittime adulte o lattanti (cfr. Cato r. r. 141; Serv. ad Aen. 12, 170); così il testo arvalico appellando *suovetaurilia maiora* l'immolazione di vittime adulte, ci fa intendere che l'altra specie delle *suovetaurilia* dovevano appellarsi *minora.* La relazione ne è concepita nei termini seguenti:

anno 183: *VI id(us) Februar(ias), in luco deae Diae Q. Licinius Nepos mag(ister) operis inchuandi causa, quod in fastigio aedis deae Diae ficus innata esset, eruendam et aedem reficiendam, immolavit suovetaurilibus maioribus; item ad aedem deae Diae* cet. — *III id(us) Mai(as), in luco deae Diae Q. Licinius Nepos mag(ister) operis perfecti causa, quod arboris eruendae et aedis refectae, immolavit suovetaurilibus maioribus; item ad aedem deae Diae* cet. (C. VI 2099 I).

anno 218: . . . [*in luco deae Diae L. Alfenius Avitianus promagist(er) operis inchuandi causa, quod . . . . immolavit suov*]*etaurilibus maiorib(us), deae Diae* cet. — . . . . . [*operis perfecti causa collegium fratrum Arvalium f*]*ecit similiter q(uod) s(upra) f(actum) e(st) per eundem Avitianum promagistrum* (C. VI 2104 *a*).

anno 224: *VII id(us) Nov(embres), fratres Arval(es) in luc(o) d(eae) D(iae) via Camp(ana) apud lap(idem) V conv(enerunt) per C. Porc(ium) Priscum mag(istrum), et ibi imm(olaverunt) quod vi tempestat(is) ictu fulmin(is) arbor(es) sacr(i) l(uci) d(eae) D(iae) attact(ae) arduer(int), ear(um)q(ue) arbor(um) eruendar(um), ferr(o) fendendar(um), adolendar(um), commolendar(um), item aliar(um) restituendar(um) causa, operisq(ue) inchoandi, aras tempora(les) sacr(as) d(eae) D(iae) reficiend(i), eius rei causa lustr(um) miss(um) suovetaurilib(us) maior(ibus); item ante aed(em) d(eae) D(iae)* cet. — *IIII id(us) Dec(embres), fratres Arval(es) in luco deae Diae via Campana apud lap(idem) V convener(unt) per C. Porc(ium) Priscum mag(istrum), et ibi immolav(erunt) quod ab ictu fulminis arbores luci sacri d(eae) D(iae) attactae arduerint, earumq(ue) arborum adolefactarum et coinquendarum, et quod in eo luco sacro aliae sint repositae et arae temporal(es) refectae, ferri effer(endi), huius oper(is) perfecti causa lustrum missum suovetaurilib(us) maioribus, et cetera q(uae) s(upra).* (C. VI 2107: cfr. 2110).

Compiuta la lustrazione del luogo e l'immolazione delle tre vittime maggiori, onde prendevano il nome le *suovetaurilia* (Fest. p. 293 M.; Cato r. r. 141), erano immolate alla dea Dia due vacche, che diconsi *auro iunctae* (C. VI 2107); e poscia due animali ovini a ciascuna delle diverse deità venerate nel bosco sacro, e sulle arae temporales ad esse dedicate. Le deità sono: *Ianus pater, Iuppiter, Mars pater ultor, Iuno deae Diae, sive deus sive dea in cuius tutela hic lucus locusve est, Virgines divae* (forse le Ninfe),

Famuli divi (forse Fauni o Silvani), *Lares, Mater Larum, Fons, Flora, Summanus pater, Vesta, Vesta mater*. L'ordine di tali sacrifici, che comincia con Giano e finisce con Vesta, corrisponde perfettamente con quel che scrive Cicerone (de nat. deor. 2, 27): ' Cumque in omnibus rebus vim haberent maxumam prima et extrema, principem in sacrificando Ianum esse voluerunt.... In [Vesta], quae est custos rerum intumarum, omnis et precatio et sacrificatio extrema est '.

Finalmente il sacrificio espiatorio compievasi coll'immolazione di due pecore alla dea *Adolenda* (la quale nei piacoli degli anni 183 e 218 è chiamata Adolenda Commolenda Deferunda, ed in quelli del 244 Adolenda Coinquenda, per rapporto ai vari lavori che dovevano compiersi ed ai quali essa intendevasi presiedere), e col sacrificio di altrettanti animali, quanti erano gli imperatori e le loro consorti divinizzate. Nell'anno 183 è segnato: *Divis n(umero) XVI, verbeces n(umero) XVI*, riferendosi a Cesare Augusto, Giulia Augusta, Claudio, Poppea, Vespasiano, Tito, Nerva, Traiano, Plotina, Adriano, Sabina, Antonino Pio, Faustina sen., L. Vero, M. Aurelio, Faustina giun.; e negli anni 218, 224: *Divis n(umero) XX, verbeces n(umero) XX*, essendovi aggiunti gli altri imperatori posteriormente consecrati, cioè Commodo, Pertinace, Settimio Severo e Caracalla. — Gli atti dell'anno 224 aggiungono straordinariamente l'immolazione di un *taurus auratus* al genio dell'imp. Alessandro Severo.

Marini, Atti e monum. dei fr. Arvali (1795). — Melchiorri, Appendice agli Atti dei fr. Arv. (1833). — de Rossi, Vicende degli Atti dei fr. Arv. (1858). — Henzen, Relazione sugli scavi nel bosco sacro dei fr. Arv. (1868); Acta fratrum Arvalium (1874). — Oldenberg, De sacris fr Arv. quaestiones (1876). — Marquardt, röm. Staatsverw. 3² p. 447 sgg. (trad. Brissaud II p. 186 sgg.). Cfr. EE. I p. 78 sgg., p. 229 sgg., IV p. 225 sg., V p. 158. — Luebbert, Comment. pontif. p. 90, 102 cet. — de Rossi, BI 1855 p. 54, Bull. arch. crist. 1866 p. 53 sgg., 1868 p. 26 sgg., 1869 p. 14, Roma sott. III p. 689 sgg.

G. GATTI.

ARUBIANUS (Iupiter). — Così è chiamato Giove in alcune lapidi di città del Noricum, come in una di Iuvavum (*Salzburg*): C. III 5532: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) Venustinus summ(arum) signum I(ovis) Arub(iani) cultorib(us) cum base* etc.; in due di Bedaium (presso *Sceon*): C. III 5575: *In h(onorem) d(omus) d(ivinae) I(ovi) o(ptimo) m(aximo) Arub(iano) et sancto Bedaio* etc. 5580: *I(ovi) o(ptimo m(aximo) Arubiano et Bedaio sancto* etc.; in una di Celeia (*Cilli*): C. III 5185: *Pro sal(ute) d(omini) n(ostri) imp(eratoris) Antonini Pi(i) f(elicis) A[ug(usti)] I(ovi) o(ptimo) m(aximo) conser(vatori) Arubiano et Cel(eiae) sanc(tae) Vib(ius) Cassius Victorinus* etc. Nella forma *Arubinus* ricorre in un luogo della valle del fiume *Mur*, fra *Leibnitz* e *Bruck* (C. III 5443: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) Arubino L. Camp(anius) Celer sacerdos ubis Romae aeternae* etc.). Non è improbabile che il predicato sia in connessione con Arubium o Arrubium, città della Moesia inferior (cf. **Arrubium**).

ARUCCI (*Aroche*). — C. II 962-971. — Città della Baetica, da Plinio (nat. hist. 3, 3, 14) posta fra quelle della Baeturia Celtica nel conventus Hispalensis, da Tolomeo (2, 4, 15: Ἀροῦκι) nella Baetica Celtica; *Arucci* è detta nell'itinerario Antoniniano (p. 427, 2) e collocata sulla via *Esuri Pace Iulia*, tra Serpa e Pax (KAA. XEb); nel Ravennate (4, 5 p. 317, 17) *Aruci*. Una iscrizione locale è dedicata *Iuliae Agrippinae Caes(aris) Aug(usti) German(ici) matri Aug(ustae) n(ostrae)* dalla *civitas Aruccitana*. Delle altre poche lapidi, una è dedicata a *Mars Augustus* (962), e un'altra ricorda una *sacerdos quae templum Apollinis et Dianae dedit* etc. (964).

Huebner, C. I. Lat. II p. 123.

ARVERNI. — Popolazione della Gallia nell'Aquitania, il cui territorio corrispondente all'odierna *Auvergne*, si estendeva fino al Liger (Strab. 4, 2, 2, 3 p. 191) e confinava all'est e al nord col monte Cebenna e gli Aedui, all'ovest coi Bituriges e Lemovices, al sud coi Ruteni (Caes. bell. Gall. 1, 31. 45; 7. 4. 76 cf. Liv. 5, 34; 27, 39. Plin. nat. hist. 4, 19, 109 etc.). Uno dei cantoni celtici più potenti, la cui egemonia si estendeva, dopo che i Bituriges l'ebbero perduta, dai Pirenei al Reno e dal Mediterraneo fino al mare occidentale, avendo come clienti gli Eleutheri, i Cadurci, i Gabali, i Vellavi, e come alleati i Ruteni (Caes. bell. Gall. 7, 75 cf. Strab. l. c. p. 191 seg.). La loro capitale era Nemetum o Nemossus (Strab. l. c.), più tardi detta (v.) **Augustonemetum**. La guerra cominciata per la prima volta dai Romani contro i popoli transalpini nel 629 u. c. e continuata negli anni seguenti (Liv. epit. 60. 61. Obseq. 90. 92. Eutrop. 4, 22. Flor. 3, 2, 3. Vell. 1, 15 etc.), non si rivolse contro di essi che quando, assaliti dai Romani gli Allobrogi nel 633, gli Arverni si schierarono dalla parte di questi e furono due volte battuti; la prima dal console del 632, Gnaeus Domitius Ahenobarbus, presso l'Isara, la seconda da quello dell' anno seguente, Quintus Fabius Maximus, presso Vindalium (Liv. epit. 61. Strab. l. c. Flor. 3, 24. Plin. nat. hist. 7, 50. Oros. 5, 13 seg. cf. Caes. bell. Gall. 1, 45. Vell. 2, 10. 39. Appian. bell. Gall. 1, 12. Val. Max. 9, 6, 3 etc.) I fasti trionfali ricordano così questi avvenimenti sotto l'anno 634 (C. I p. 460 cf. p. 463): *Q. Fabius Q. Aemiliani f(ilius), Q. n(epos) Maximus*

proco(n)s(ul) de Allobro[gibus] et rege Arvernorum Betulto an(no) DC[XXIII] X K..... Cn. Domitius Cn. f(ilius), Cn. n(epos) Ahenobarb(us) proco(n)s(ul) de Galleis Arverneis a[n(no) DCXXXIII] XVI K.... Una conseguenza della guerra fu l'istituzione della provincia della Gallia Narbonensis (cf. Mommsen, röm. Gesch. 2[7] p. 160 segg. Herzog, Gallia Narbon. p. 43 segg.). — Una lapide di Ricomagus è dedicata *Genio Arvernorum* da un *Sex. Orcius Suavis Aeduus* (O. 193); di altre due, una ricorda un *C. Atilius Marcellus Arvernus* (OH. 5530), e un'altra è posta *C. [Se]rvilio M[ar]tiano Arverno C. Servilii Domitii filio sacerdoti ad templum Romae et Augustorum tres provinciae Galliae* (BL. p. 86).

Graffito in un vaso di Vienna, nella Gallia Narbonensis, (C. XII 5686, 1211) leggesi: *Teddi manu Arve(r)ni.*

ARVERNUS (Mercurius). — Così in alcune iscrizioni della Gallia: OH. 5875 (*Miltenberg* presso il Meno): *In h(onorem) d(omus) d(ivinae) Mercurio Arverno. Ric. Cosillus donavi es visu* etc.(cf. BRh. 1741); — BRh. 257 (*Gripswald*): *Mercurio Arverno Sext. Sempronius Super* etc.; — 256 (*ivi*): *Mercurio Arverno M. Iulius Audax* etc.; — O. 1414 (*Wenau*): *Mercurio Arverno vicini v. v...* (cf. BRh. 593); — BRh. 2029 (*Batavium*): *Mercurio Arverno* ᗺ *Irmidius* etc.

ARULA. — Ricorre talvolta anche nelle iscrizioni, p. e. C. VIII 2601. 2602. 6945 (cf. Cic. Verr. 6, 3. Macrob. sat. 3, 11. Arnob. 3 p. 114). v. **Ara.**

ARULENSIS (sodalis). — Un collegio sacro detto di *sodales Arulenses* non ricorre che solamente in Ostia, ma s'ignora donde traesse questo nome e a quale culto fosse preposto: C. XIV 341: *Memoriae M. Corneli M. f. Pal(atina) Valeriani Epagathiani..... flamini, praetori II sacra Volkani [fac(iundis) ei]demque sodale Arulen[si]* etc.; — 373: *L. Licinio L. fil. Pal(atina) Herodi equit(i) Rom(ano)..... decurioni, quinquennali, duumviro, sacerdoti geni col(oniae), flam(ini) Rom(ae) et Aug(usti)..., flam(ini) divi Severi, sodali Arulensi* etc. — 432: *[Q. Vetu]rio Firmio [Felici] Socrati.... [praet(ori) pr]imo sac(ra) [Volk(ani) fa]ciundis [sodali A]rulensium* etc. — Cf. EE. 7, 1227.

ARUNDA (*Ronda*). — Città dei Celtici nella Hispania Baetica, presso il fiume Anas (KAA. XEc), nel conventus Hispalensis e nella tribù Quirina (C. II 1359), già stipendiaria (Plin. nat. hist. 3,14 cf. Ptol. 2, 4, 15. Detlefsen, Philol. 30 (1872) p. 279 seg. 302). Dalle poche iscrizioni che avanzano (C. II 1358-1361) appare che magistrati supremi erano i *duoviri* (1359), che v'era un *ordo* (*Arundensium* 1359. 1360) e un *forum* (1359). Una lapide è dedicata *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) Victori* (1358), e un'altra pare che accenni a *ludi circenses* ivi dati (1360).

HUEBNER, C. I. Lat. II p. 184.

ARUNDINETUM. — Una lapide sepolcrale di Capena (C. XI 3895) ha: *Huic monimento cedit rosarium cum viniola (et) sola(rio) suo, fine viniae, et e regione piscinae et canalis usque ad ariam et area cum (a)edificis et horreo et cisternae in solar(io) et e regione eius usque [at] ad arundinetum cum itin(eribus) qu(a)e sunt determinata* etc. Cf. Cato de re r. 6. 24. Varro de re r. 1, 24. Plin. nat. hist. 10, 8, 23; 17, 20, 144 etc.

ARUPIUM (*Vital* presso *Ottochatz*). — C. III 3006-3014. — Città principale dei Iapydi nella Dalmatia, nel mezzo della via che congiungeva Avendo con Bibium (Itin. Anton. p. 273. 274. Ravenn. 4, 22. Tab. Peuting. 5, 2. KAA. VII Ci), forse l'Ἀρουκκία di Tolomeo (2, 16, 9), ricordata da Strabone (4, 6, 10 p. 207; 7, 5, 4 p. 314) e da Appiano (Illyr. 16. 19-22 cf. Dio Cass. 49, 35. Tibull. 4, 1, 110 segg.). Il Mommsen osserva: ' Arupinos autem (Ἀυϱουπῖνοι App., Ἀϱουπῖνοι s. Ἀϱουπῖνος pro oppidi nomine Strabo), qui et multitudine et virtute inter Iapydes primum locum obtinerent, primum ex vicis in oppidum, deinde ex oppido in silvas confugisse, sed eo capto ultro sese Augusto dedidisse oppidumque incolume ab eo recepisse, ubi postea quoque habitarent. Quapropter probabile est Arupium etiam sub imperatoribus locum suum tenuisse et fortasse caput fuisse ea aetate Iapydiae succedens in locum antiqui Metuli eodem bello excisi '. — Le poche lapidi ricordano un *duovir iure dicundo* (3009), e *decuriones* (3006. 3007. 3009). Un'altra (BD. 1889, 74 = MOe. XIII p. 102) si riferisce a una controversia di confini forse fra gli Arupini e altra popolazione vicina, e risolta *ex conventione* delle parti (cf. **Arbiter** p. 621).

MOMMSEN, C. I. Lat. III p. 386 cf. 384.

ARUSNATIUM (pagus: *Val Policella*). — C. V 3898-3990. 8875. 8876. — SI. 1, 656-659. 1259. — Popolazione della valle Poenina, attribuita alla città di Verona e senza amministrazione autonoma, onde il nome di *pagus* nelle lapidi (3915. 3928; *Arusnates* 3926). Le quali perciò se da un lato mostrano dei culti proprii del pago, dall'altro ove accennano a cariche municipali, queste son da riferire a Verona. Così è ricordato un *Genius pagi*, a cui insieme colle *Nymphae Augustae* è dedicata un'iscrizione (3915), e divinità locali come *Cuslanus* (3898), *Iupiter Feluennis* (3904), e forse *Ihamnagalla Sqnnagalla*

(3900), oltre alla *Fortuna* (3889), a *Iunones* (3901 cf. 3902), *Iupiter* (3902. 3903. 3905), *Minerva Augusta* (3906. 3911. 3912. 3913. 3914), *Saturnus* (3916), *Sol et Luna* (3917. 3918), *Vesta* (3919. 3920). Di sacerdozi si hanno: *pontifex sacrorum Raet(icorum)* (3927), *flamen* (3917. 3921. 3922. 3923. 3929. 3931. 3932. 3933), *flaminica pagi* (3928), *flaminica* (3916. 3922. 3923. 3930), *manisnavius* (3931. 3932), *curatores fanorum* quattuor (3924).

Come Verona, anche questo suo pago era iscritto nella tribù Poblilia (3907. 3937. 3951).

MOMMSEN, C. I. Lat. V p. 390.

ARUSPEX. — v. **Haruspex.**

ARX. — *Semitas in oppido omnis porticum qua in arcem eitur, campum* etc. Così la lapide di Aletrium, che accenna alle varie opere pubbliche compiutevi da *L. Betilienus L. f. Vaarus* (C. X 5807 = I 1166). Sull'arce Capitolina v. **Capitolium.** — Cf. **Albana arx.**

AS (ab asse). — Nella formula *ab asse quaesitum* riferentesi ad un sepolcro eretto con poca spesa, si ha in due lapidi: C. V 7647: *V(ivus) f(ecit). Q. Minicius Faber ab asse qu(a)esitum VI vir Aug(ustalis) recuie* (sic) *et memoriae diuturnae Lolliae Severae* etc.; — IX 2029: *Vibia L. l(iberta) Chresta mon(umentum) fecit sibi et suis et C. Rustio C. l(iberto) Thalasso filio et Vibiae (Caiae) l(ibertae) Calybeni libertae lenae ab asse quaesitum lucro svo sine fraude aliorum* etc. Nel medesimo significato ricorre pure in un'altra con la formula *ab asse positum*: C. V. 6623: *D. m. Prisci Atusi Adiutoris L. Cassiu[s] Sabin(us) IIII v(ir) a(edilicia) p(otestate) ab as(s)e pos(u)it, cui ob merit(a) vicini prat.... posueru(nt).* — Sotto due lucerne provenienti dall'Africa (C. VIII 10478, 1) leggesi: *Ab Assene lucernas venales.*

ASCALON (*Askalân*). — Città della Palaestina, presso il Mediterraneo, tra Azotus e Gaza (It. Anton. p. 151. 199 seg. Tab. Peut. 10, 1 cf. Jos. bell. Jud. 3, 1. Plin. nat. hist. 5, 68. Strab. 16, 2, 29 p. 759. Ptol. 5, 16, 2; 8, 20, 15 etc.). In una iscrizione di Puteoli (C. X 1746) ricorre un *Herodes, Aphrodis f(ilius) Ascalonit(a)* ed in un'altra di *Heidelberg* si legge: *M. Mario Apollinar[i] domo Hascal[onis]* (WZ. 1886 Korrespondenzbl. 138).

Con lo stesso luogo sono da mettere in relazione probabilmente gli *dii Ascalonitani* (?) della lapide dalmata (C. III 6428).

ASCALONITANORUM (cohors I). — Trae il nome dalla città di Ascalon in Palaestina (cf. Joseph. bell. Jud. 3, 2, 1), ed è nota per una iscrizione di Byllis nella Macedonia (C. III 600), da cui appare che, probabilmente durante la spedizione di Traiano in Mesopotamia, una vessillazione di questa coorte insieme con quelle di molti altri corpi vi aveva sede. Su tutti i corpi militari reclutati in Palaestina v. **Palaestina**. Cf. Mommsen, Hermes 19 p. 217.

ASCENDENS (aqua). — v. **Aqua** p. 567.

ASCIA. — Nelle lapidi sepolcrali, specialmente delle Gallie, sono frequentissime o la formula *sub ascia dedicare* e simile, o la figura scolpita, graffita e anche dipinta di questo strumento, ovvero l'una e l'altra cosa insieme. Se questa sia l'asce propria dei legnaiuoli (Cic. de leg. 2, 23, 59. Plin. nat. hist. 7, 198; 16, 207. Isid. 19, 19, 12. Petron. 74 etc.), o pure quella dei lavoratori in pietra, massime dei lapicidi (Vitruv. 7, 2. Isid. 19, 19, 11. Hieronym. ep. 106), come si crede generalmente dagli epigrafisti, è cosa dubbia a decidere, perchè la forma varia secondo i luoghi, nei quali col tempo pare esser divenuta convenzionale ed estranea all'uso reale della vita (cf. Blümner, Technol. und Term. 2 p. 204 segg. cf. Muratori, Thes. 1 p. 532 segg.). Più importante e insieme difficile è il determinare il significato che siffatta formula e rappresentanza ebbero nei monumenti sepolcrali. Dal tempo del Mazocchi fino ad oggi, le più svariate e talvolta strane spiegazioni ne sono state date, p. e. queste: che l'*ascia* rappresenti il martello del dio Thor adorato nella Scandinavia, il martello di Vulcano che batte alle porte di chi è presso a morire; che sia l'emblema della terra, il simbolo della perpetuità, della felicità coniugale, la stessa *dolabra* messa per indicare che si dovessero abbattere alberi e piante che crescessero intorno alla tomba (v. Congrés scient. de France 1842, p. 349). Per alcuni è il simbolo del dio della morte (Nolhac, De la hache sculptée etc. cf. Rev. arch. 1858 p. 369 segg.), e la formula, un talismano (Barranger, Bull. de la soc. des sciences hist. de Yonne 1873, 404 segg.); il simbolo della potenza protettrice degli dei inferi (Barthelémy, Recherches sur la formule etc. p. 111), della concessione perpetua del suolo destinato alla tomba (Charma, Lect. faites à la Sorbonne 1863 p. 9: Archéol.), della inviolabilità della medesima (Faultrier, Monum. gaulois du dep. de Maine-et-Loire). Oggi però si è più inclinati ad accettare la spiegazione già prima espressa dal Mazocchi (De formula etc. epist. ad Tannuccium), meglio determinata dal Maffei (Antiq. Gall. p. 38; Mus. Veron. p. 165) e seguita più o meno assolutamente dal Mongez (Mém. de l'Acad. des inscr. 5 p. 56), dal Boissieu (Inscr. de Lyon 2 p. 103 segg.), dal Renier (Spon, Recherches etc. p. 68), dal Daussigny (Étude sur la dédicace des tomb. galloromains) etc. Secondo questa spie-

gazione, la formula o la figura dell'ascia indicherebbe la dedicazione di una nuova tomba, tale che non sia stata ancora usata, quasi come se fosse allora uscita dalle mani del costruttore.

Nondimeno anche con tale spiegazione non è rimossa la difficoltà maggiore, nascente dalla circostanza della limitazione regionale di quest'uso. Imperocchè da una raccolta piuttosto completa che abbiamo fatto delle lapidi, in cui ricorrono o la rappresentanza dell'ascia o la formula o l'una e l'altra insieme, appare questo come indubitato, che tale uso è affatto proprio della Gallia, specialmente della

Narbonensis (C. XII 33. 35. 37. 39. 137. 182. 185. 218. 227. 235. 292. 308 ? 345. 437. 453. 456. 470. 533. 538. 541. 551. 571. 629. 682. 689. 722. 729. 731. 738. 746. 789. 794. 801. 813. 815. 841. 866. 868. 869. 880. 902. 927 ?. 1005. 1010. 1128. 1267. 1390. 1395. 1397. 1415. 1458 ? 1466. 1472. 1544. 1626. 1654. 1668. 1700. 1741. 1749. 1754. 1755. 1757. 1759. 1760. 1761. 1763. 1765. 1766. 1767. 1769. 1771. 1772. 1775. 1784. 1796. 1918. 1920. 1921. 1923. 1927. 1945. 1947. 1949. 1957. 1958. 1961. 1965. 1982. 1989. 2003. 2004. 2005. 2012. 2013. 2027. 2051. 2182. 2212. 2240. 2244. 2246. 2250. 2252. 2254. 2258. 2267. 2270. 2272. 2273. 2275. 2279. 2283. 2290 ? 2298. 2306. 2319. 2345. 2354. 2366. 2369. 2377. 2380. 2438. 2471. 2498. 2560. 2576. 2663. 2664. 2680. 2712. 2832. 2863. 2989. 3035. 3373. 3384. 3385. 3408odd. 3453. 3481. 3617. 3673. 3706. 3860. 3955. 4087. 4159. 4247. 4279. 4280. 5004. 5200add. 5745h. 5843 ? 5888), dell'

Aquitania (JB. 44. 45. 46. 47. 48. 62. 64. 69. 71. 89. 96. 97. 99. 101. 102. 106. 108. 125. 127. 128. 134. 135. 137. 145. 149. 150. 151. 153. 158. 167. 168. 173. 174. 175. 181. 192. 199. 203. 208. 211. 222. 227. 230. 237. 244. 252. 254. 280. 291. 293. 294. 295. 303. 308. 313. 315. 320. 321. 330. 332), della

Lugudunensis (BL. p. 93. 149. 151. 164. 179. 182. 183. 186. 187. 199. 201. 203. 211. 217. 298. 303. 305. 306, 309. 321. 323. 328. 329. 330 bis. 331 bis. 335. 337. 339. 359. 361. 388. 403. 409 bis. 417. 421. 457. 459. 472. 475. 476. 477. 478. 480 bis. 481. 482. 483. 501 ter. 503 bis. 505 ter. 506. 507 ter. 508 quinq. 509 ter. 510. 512. 513 sex. 514. 515 ter. 517. 518. 519 quat. 520 quat. 521 bis. 522 bis. 523. 524. 525 bis. 526 bis. 527 bis. 530 ter. 531 ter. 532 bis. — O. 194. 2584. 3344. 3373. 3478. 4242. 4243. 4244. 4465. 4466. 4467. 4468. 4651. 4803. — OH. 6816. 7256. 7383. — RE. 1 p. 135. 2 p. 277 bis. 278. 279 bis. 280. 294. 313. 314. 328 bis. 330. — HG. 456. — WE. 2498 etc.). Invece, nelle altre parti del mondo romano esso o manca interamente, ovvero ricorre in modo così sporadico, da potersi ben supporre esservi stato importato dalla Gallia, come sarebbe, nell'Italia, in

Ariminum (C. XI 538),

Parma (C. XI 1074. 1079. 1086. 1103. 1108. 1116) e in

Roma (C. VI 3472. 8716. 8931. 10729. 12542. 13135. 13738. 21715. — O. 4469. — OH. 6826), e fuori d'Italia, in

Deva nella Britannia (EE. 7, 889), in un luogo dell'

Hispania (RA. 1883 I p. 113) e nella

Mauretania Sitifensis (EE. 7, 459 = C. VIII 8414).

Ora, questa circostanza topografica può avvalorare l'opinione recentemente espressa dal De Nadaillac (Les premiers hommes 1 p. 340 seg. cf. p. 12 segg.), il quale ponendo a raffronto l'*ascia* delle tombe gallo-romane con quella che si vede incisa o scolpita sui monumenti megalitici di varî paesi, conclude che l'una e l'altra sieno un simbolo religioso, come simboli siffatti erano quelle di silice che si trovano in tombe dell'età della pietra, del bronzo e del ferro: ‘ signe sacré ou arme destinée au défunt dans la vie nouvelle où il entrait ’. Aggiunge però che di questo ‘ symbole réligieux, longtemps consacré par le respect des populations..... le sens véritable nous échappe encore ’. A tal proposito stimiamo opportuno di riferire alcune notizie, che il ch. prof. Pigorini, da noi pregato, ha avuta la cortesia di comunicarci. ‘ Gli è principalmente in Francia — egli scrive — che vediamo la figura dell'*ascia*, col manico o senza, incisa o scolpita in tombe che rimontano all'età neolitica. Esempi caratteristici e numerosi dell'ascia incisa, tanto col manico quanto senza, son quelli delle pietre, le quali compongono la celebre *allée couverte* di Gaor Inis nella Brettagna (Diction. archéol. de la Gaule, Tom. I tav. XIII, 9, 10. XIV, 15. XV, 20. XVI, 22. XIX, 1. 7. 8). La figura dell'ascia in rilievo, e questa immanicata, l'abbiamo fin qui soltanto nelle grotte sepolcrali artificiali, pur esse dell'età neolitica, della valle del Petit-Morin, dipartimento della Marne. Si trova scolpita di fianco alla porta del vestibolo, che precede la vera e propria grotta destinata a contenere gli avanzi umani (De Baye, l'archéologie préhist. 1880 tav. I e tav. V) ’.

Formule:

Sub ascia dedicavit (*s. a. d.* — o — *s. a. d. d.;* talvolta: *sub ascia dedicatum* EE. 7, 459. — BL. p. 480, ovvero *ad asciam dedicatum* O. 4468); è la più comune e quella che è accompagnata per lo più dalla figura dell'asce. Meno frequenti e senza la figura sono:

A solo et ab ascia (O. 4469),
Ab ascia fecit (C. VI 8931),
Sub ascia posuit (C. XII 3453 con figura),
Hoc sax(um) sub ascia ded(icatum) est (C. XII 2012),
Consummatum hoc opus sub ascia est? (RS. 6, 112).

Talvolta invece di una, come è il solito, sono rappresentate due asce, ciò che a preferenza si osserva nelle lapidi della Narbonensis (C. XII 33. 39. 137. 182. 794. 1397. 1544. 1927. 2267. 2664) e raramente nella Lugudunensis (BL. p. 339. 482. — O. 4803). In generale, la figura si trova fra le sigle D. M. o a uno dei lati della lapide; non di rado però anche alla sommità, nel mezzo e alla fine.

È anche una particolarità delle lapidi della Narbonensis, l'essere l'ascia accompagnata qualche volta dal perpendiculum (C. XII 218. 533. 571. 689. 722. 729. 738. 813. 815. 927, 9. 1005. 1267. 1466. 1700. 1741. 1949. 2051. 2252. 2576 3408[add]),

ASCLEPIADIUS. — Una iscrizione di Lugudunum è posta: *M. Apronio Eutropo medico Asclepiadio (sex) vir(o) Aug(ustali)* etc. (BI. 1864 p. 67). Appellativo che solevano pigliare in Roma i medici già negli ultimi tempi della Repubblica e nei primi dell'Impero, siccome seguaci di quel celebre medico Asclepiades di Prusa, che al tempo di Cicerone, di cui era amico, venne in Roma e vi fondò una scuola (Plin. nat. hist. 7, 124; 20, 42; 22, 128; 26, 12-18; 29, 6 cf. Cic. deor, 1, 42, 62 etc.).

ASCLEPIUS. — v. **Aesculapius.**

ASCULUM (Picenum — *Ascoli Piceno*). — C. IX 5177-5274. 6414[a]-6415[a]. — Città capitale di tutta la regione del Piceno (Flor. 1, 13. Fest. ep. p. 212 cf. Plin. nat. hist. 3, 13, 111), presso il fiume Truentus, sulla via Salaria, tra Castrum Truentinum e Firmum (Itin. Anton. p. 307. 316 — KAA. VIII Dh), *Asculum Picenum* (Caes. bell. c. 1, 15; *Ἄσκλον τὸ Πικηνόν* Strab. 5, 4, 2 p. 241) o nella forma contratta e semplice di *Asclum* (EE. 4, 887 lin. 9. Sil. Ital. 8, 440. Itin. Anton. l. c. Tab. Peuting. 5, 3; *Ἄσκλον* Plut. Pomp. 4; *Ἄσκουλον* Ptol. 3, 1, 52) — nella regione V Augustea. Un'alleanza di tutto il Piceno con Roma fu contratta nell'anno 455 u. c. (Liv. 10, 10 seg.), massime per far fronte all'invasione dei Galli e alla vicina guerra dei Sanniti. Ma nel 485 mossa guerra ai Romani (Eutrop. 2, 16), fu vinto e nell'anno seguente si celebrò un trionfo (Liv. ep. 15. Flor. 1, 19): Acta triumph. (C. I p. 457): [*P. Semp*]*ronius P. f.* [*P. n. Sophus cos. a. cdxcv*] *de Peicentibus. Ap. Claudius Ap. f. C.* [*n. Rufus an. cdxxv*] *cos. de Peicen*[*tibus*]. È ricordata nella guerra sociale per esservi stato trucidato il console Rutilius e per l'assedio e la distruzione avvenutane per opera dai Romani (Appian. bell. c. 1, 38. 47. 48. Eutrop. 5, 3. Flor. 3, 18 etc.); donde un nuovo trionfo celebrato nell'anno 665: Acta triumph. (C. I p. 460): *Cn. Pompeius Sex. f. Cn. n. Strabo cos. de Asculaneis Picentibus VI K. Ian. a. DCLXIV* (cf. Strab. 5, 4, 2 p. 241). Nella guerra civile sorta fra Cesare e Pompeo, la città fu prima occupata da dieci coorti di questo, ma poi dall'altro ripresa (Caes. bell. c. 1, 15. Lucan. 2, 469). Poco dopo divenne colonia Romana, fondata probabilmente dai Triumviri (Plin. nat. hist. 3, 13, 112. Frontin. de controv. p. 18 cf. Lib. colon. p. 227. 244. 252 cf. Mommsen, Hermes 18 p. 182), e *colonia* è chiamata pure nelle lapidi (C. IX 5177. 4547? — VI 1511. — XI 1437). Allora fu iscritta nella tribù Fabia (C. IX 5212. 5223. 5226. 5270. — XI 1437. — EE. 4, 887 lin. 9).

Magistrati e subalterni — *Duoviri* (5191. 5194. 5195. 6415[a].; *duovir capitalis* 5191); *aediles* (5196. 5198); *curator reipublicae* (C. XIV 3900); *curator agrorum* (5195); — *scriba* (5278), scriba *quin(quennalis?)* (5190); *dispensator arcae summarum* (5177).

Cittadinanza e senato. — *Populus* (5196); *decuriones et plebs* (6414[b]. C. VI 1511), *ordo* (5177), *c(onscripti* ?) (5187).

Sacerdozii ed Augustali. — *Pontifex* (5196); *sexviri* (5188. 5190. 5193. 5199. 6415), *sexvir Augustalis* 5192?

Collegi. — *Collegium* (5177 forse relativo al tempio della Fortuna).

Patrono. — C. Saturius L. Saturi Picentis p(rimi) p(ili) filius Fab(ia) Secundus C. XI 1437 cf. C. VI 1511?

Divinità. — *Fortuna redux* (5177), *Fortuna respiciens* (5178); *Isis victrix* e *Iuno* (5179); *Lares Augusti* (5180).

Mommsen, C. I. Lat. IX p. 494.

ASERICINEHAE (matronae). — Divinità celtiche così dette probabilmente da nomi locali, e conosciute per lapidi della Germania: BRh. 517 (*Odenhausen*): *Matronis Asericinehabus L. Ingenuinius Sabinus v. s. l. m.* — BJ. 76 p. 234 (*Rheinbach*): *Asere*[*cinehis*] *C. Severinius Candidus ex imperio.* — BJ. 76 p. 234 (*Rheinbach*): *Asercinehis L. Appiannus Tertius imp(erio) ips(arum) l. m.*

ASIA. — Nel continente asiatico dipendevano da Roma, nel momento della massima estensione del suo impero, le seguenti provincie: 1. l'*Asia*; 2. la *Bithynia* ed il *Pontus*; 3. la *Galatia*; 4. la *Cappadocia*; 5. la *Lycia* e la *Pamphylia*; 6. la *Cilicia*; 7. la *Syria*; 8. l'*A-*

rabia; 9. l'*Armenia;* 10. la *Mesopotamia*; 11. l'*Assyria*, per le quali si rimanda ai relativi articoli.

ASIA (provincia). — (C. III 348-483. 6060-6095. 6574-6575. 6997-7210). Nei titoli dei pubblici officiali si usa spessissimo di aggiungere la parola *provincia* all'altra *Asia*; ma anche quand'è omessa, sia in quelli, sia in altri casi, il nome Asia nelle iscrizioni si riferisce alla provincia romana, non al continente (cf. C. III 1222. 7060. — V 7451. — XIV 480. — BRh. 787 etc.).

Uno studio completo sulla provincia romana non è forse oggi facile a farsi: il materiale epigrafico, tanto ricco, è ancora disperso in troppe riviste ed opere, e d'altronde cresce di giorno in giorno. Quando esso sarà riunito, allora soltanto il lavoro potrà dirsi facilitato.

1) *Istituzione della provincia.*

Vinto Antioco presso Magnesia al Sipilo (Liv. 37, 38-44), nel 565 u. c. fu mandato il console Cn. Manlius Volso in Asia, per chiedere ragione agli alleati di lui e per regolare le condizioni territoriali del paese. Dopo la guerra coi Galati (Liv. 38, 12 segg.), Manlio in qualità di proconsole (Liv. 38, 35), assistito da dieci commissarii nella primavera del 566 regolò i vari possessi (cf. Viereck, Sermo graecus n. III), senza che i Romani nulla v'acquistassero direttamente. Soltanto dopo la morte dell'ultimo ed indegno erede degli Attalidi, Attalo III di Pergamo, nel 621, pel suo testamento, vero o falso che fosse, il suo regno venne in mano ai Romani (Liv. ep. 58. 59. Plut. Ti. Gr. 14. Iustin. 36, 4. Strabo 13 p. 624. Plin. n. h. 33, 148). E l'anno appunto della sua morte venne considerato siccome quello della istituzione della nuova provincia romana: onde l'era provinciale, che si riscontra sui cistofori, la moneta comune dell'Asia, comincia, secondo l'uso degli Asiatici, il 24 settembre precedente la morte d'Attalo, cioè dell'anno 620 (Clinton, Fasti hell. 3 p. 419, Borghesi, Oeuvr. 2 p. 435 segg. Pinder, Abhandl. der Berl. Akad. 1855 p. 533 segg. Pinder u. Friedländer, Beiträge 1 p. 26 segg. Waddington, Fastes 1 p. 19). Così il n. 77 vedesi tanto sui cistofori di T. Ampius Balbus (Head, Num. Chron. 1880 p. 156), quanto su quelli di C. Fabius (Head l. c.), che nel 697 lo sostituì nel governo della provincia.

Laddove tutti i principi prossimi, e, a quanto pare, la maggior parte delle città greche, che erano state sotto il dominio degli Attalidi riconobbero la validità del testamento d'Attalo, evitando invasioni e saccheggi di vicini, Aristonico, figlio naturale d'Eumene, sollevò pretese sulla successione. Roma, allora in agitazione per causa di Tiberio Gracco, non potè subito intromettersi; ma, morto il tribuno, inviò in Asia una commissione, che presto si rivelò insufficiente. Aristonico aveva saputo impadronirsi di quasi tutto il regno d'Attalo (Strab. 14, 38. Iustin. 36, 4. Vell. 2, 4. Flor. 2, 20; 3, 12. Plut. Flam. 21. App. Mithr. 62). Licinio Crasso, console del 623 u. c., mosso con esercito ben agguerrito, fu, dopo circa un anno, battuto ed ucciso (Val. Max. 3, 2, 12. Flor. 2, 20 cf. CIG. 2501), ed appena nell'anno seguente il console M. Perperna potè vincere e ridurre alla resa Aristonico (Eutrop. 4. 20 cf. Vell. 2, 38). Dopo questa vittoria, andò nell'Asia anche Manio Aquillio, console del 625 u. c., che colla sua celerità seppe acquistare fama e gloria, dopo che Perperna era morto improvvisamente a Pergamo (Saxo 2, p. 21. 26. Iust. 36, 4). Aristonico, che avea reso più splendido il trionfo del console, pagò colla morte il fio della rivolta (Vell. 2, 4). Aquillio coll'aiuto di una commissione senatoria di 10 membri regolò i confini della provincia e ne ordinò l'amministrazione, laonde a lui Strabone (p. 646) attribuisce l'istituzione della provincia.

2) *Confini della provincia.*

Il regno d'Attalo comprendeva quasi tutta la parte dell'Asia Minore, posta a nord del Tauro sino alla Bithynia, alla Galatia e alla Cappadocia, il Chersonneso di Tracia e la maggior parte delle isole dell'Egeo. Non tutto quel regno però costituì la nuova provincia; questa comprese la Mysia coll'Aeolis fino all'Olimpo, la Lydia colle città ioniche, la Caria colle città doriche, senza Rodi e la Peraea (Cic. pr. Flacco, 27, 65), salvo alcuni piccoli mutamenti avvenuti nell'ultimo secolo della Repubblica. Nel 672 il distretto di Cibyra, conquistato da Murena, legato di Sulla, venne unito all'Asia. Quando Dolabella, dopo la fine della prima guerra mitridatica ottenne la provincia della Cilicia ed il comando di un esercito contro i pirati, il territorio da lui amministrato, detto da Cicerone ora Cilicia (Verr. 1, 16, 44), ora Pamphylia (o. c. 1, 2; 4, 11; act. 2, 1, 37, 93 etc.), comprendeva la Pisidia, la Mylias, la Pamphylia e la Phrygia maggiore (Cic. Verr. 1, 38, 95). Le tre diocesi frigie di Apamea, Synnada e Laodicea, prima unite all'Asia (BH. 1883 p. 298), dipendevano da lui; quando però il mare meridionale fu sicuro dai pirati ed il governatore della Cilicia potè arrivare direttamente nella sua provincia, senza aver bisogno di attraversare l'Asia e le tre diocesi frigie, queste gli furono tolte ed aggiunte all'Asia: per il tempo di L. Valerius Flaccus (692-693) lo si vede dalla difesa di Cicerone nel processo *de repetundis;* per quello di Q. Tullius Ci-

cero (693-696) fa testimonianza la seconda lettera del primo libro delle lettere di Cicerone, nella quale quegli dice di aver placato molti de'suoi provinciali, che si lagnavano della sua amministrazione e tra essi cita i Dionisopolitani ed Efesto di Apamea. Dionysopolis per testimonianza di Plinio (nat. hist. 5, 29) era nel distretto di Apamea (cf. Borghesi, oeuvr. 1, p. 275). Pel tempo di T. Ampius Balbus (696-697) abbiamo i cistofori di Laodicea (Pinder n. 180) e di C. Fabius (697-698), quelli coniati in Apamea (Pinder n. 173 seg.). Ma i cistofori di Laodicea e di Apamea del 698 (Pinder n. 193 segg.) ci dànno il nome del proconsole P. Cornelius Spinther, console del 697 che dal 698-700 amministrò la Cilicia. In quell'anno adunque vennero tolte all'Asia quelle diocesi per essersi data allora la Cilicia non più ad un pretorio, ma ad un consolare, onde se ne volle estendere i confini (Borghesi oeuvr. 1, p. 276). Questi rimasero tali sotto i proconsoli consolari Appius Claudius Pulcher (701-703), console del 700, il cui nome leggesi su cistofori di Apamea e di Laodicea (Pinder n. 196 segg. cf. Cic. ad fam. 1, 3) e M. Tullius Cicero (703-704), per cui oltre ai cistofori (Pinder n. 200. 201) fan fede varii passi delle sue lettere (ad fam. 14, 67: ex provincia mea Ciliciensi, cui scis *τρεῖς διοικήσεις* Asiaticas attributas fuisse; ad Att. 5, 21 etc.). A lui successe nel governo della Cilicia P. Sestius, pretorio, e le tre diocesi furono restituite all'Asia (Borghesi oeuvr. 1, p. 255); infatti abbiamo cistofori di C. Fannius proconsole dell'Asia nel 705, coniati in Apamea (Pinder n. 188). E si vedono unite all'Asia anche sotto il governo di P. Servilius Isauricus (708), cui Cicerone (ad fam. 13, 67) raccomanda Androne di Laodicea.

La parte occidentale della Phrygia, la cosidetta *παρώρειος* colle città di Apollonia di Pisidia e di Antiochia almeno dal 36 a. Cr. fu unita alla Galatia (FL. n. 1192). Ma che originariamente Apollonia abbia appartenuto all'Asia, lo mostra il fatto, che essa si servì dell'era di Sulla, sulla quale vedi più sotto.

Sicchè concludendo si può dire col Ramsay (Hist. geogr. p. 171 segg.), che così corregge il Waddington (Fastes p. 24 seg.): « cominciando al nord, il corso del Rhyndacus serviva di confine (Plin. n. h. 5, 142) fino un po' al di là della città d'Hadriani, che apparteneva all'Asia e non alla Bithynia; la frontiera si dirigeva quindi all'est passando al nord di Dorylaeum, poi ridiscendeva al sud, passando all'est di Accilaion, Troknades, Orkistus, Amorion e Thymbrion-Hadrianopolis, ch'era la città più orientale della provincia. Il confine passava a sud di Hadrianopolis, e là girava a nord-ovest lungo il Sultan Dagh, lasciando da parte Neapolis ed Antiochia, finchè arrivava alla lunga altura, che separa le vallate di Karamük, Oinan, e Tchul dal paese che scende verso i grandi laghi di Hawiran e Egerdir, i quali, come l'Hirschfeld ha suggerito, erano probabilmente conosciuti sotto il nome di Limnai. Il confine correva lungo questa altura finchè arrivava alla vallata di Dombai (Aurokra), dove girava al sud comprendendo la vallata nell'Asia. Uno de' termini è ancora conservato in questa parte. La via da Apameia ad Apollonia, passato al disopra degli Aurokreni Fontes arrivava al piccolo villaggio di Tchapali e saliva per un lungo ed erto pendio... Da questo punto il confine si dirigeva al villaggio di Barudis, dove io copiai nel 1882 la seguente iscrizione: [C. III 6872]: *Finis Caesaris n.* Questa pietra probabilmente indicava il confine di un predio imperiale, che comprendeva la ricca vallata di Ketchi Borlu e Kilij e che era compresa tra i predii frigii dipendenti forse dal procurator Phrygiae. A sud e ad est di questo confine il territorio apparteneva alla Galatia, in cui era compresa la città di Konane. Il lago di Buldur (Askania) era probabilmente il confine e vicino ad esso finiva al villaggio di Deuer, dove si trova un altro termine (che io copiai nel 1884): *τὰ μὲν ἐν δεξιᾷ εἶναι Σαγαλασσέων, τὰ δὲ ἐν ἀριστερᾷ κώμης Τυμβριανασσοῦ Νέρωνος Κλαυδίου Καίσαρος* ... Il confine dunque dev'esser passato tra Lysinia e Tymbrianassos, e tra Olbasa e gli Ormeleis... La divisione tra l'Asia e la Galatia (dopo il 74 d. C. tra l'Asia e la Lycia-Pamphylia) era lungo il centro della vallata, una linea notevole. Dopo passato Olbasa, il confine girava a sud probabilmente lungo il corso superiore del Lysis e chiudeva Lagbe nell'Asia. Girava quindi ad ovest passando attraverso al lago Karalitis sino al fiume Indos...» Cf. pag. 438: ... « l'Indos è probabilmente il confine tra l'Asia e la Lycia ».

Sulle isole dell'Egeo v. **Achaia** p. 26.

3) *Governatori.*

La provincia nell'epoca repubblicana era in generale retta da un

Praetor (*στρατηγός*, Conze, Ergebn. 1888 p. 59) talvolta con potere consolare; sicchè *στρατηγὸς ὕπατος* è detto C. Fannius (Joseph. Ant. jud. 14, 10, 19). Più tardi, al tempo di Sulla, si sostituisce il

Propraetor (*ἀντιστράτηγος*) col titolo pure di

Proconsul (*ἀνθύπατος*). In caso di guerra però il comando spettava ad uno dei consoli in carica, come p. es. nel 680 u. c. a Lucullus, o ad un consolare anche col titolo di *proconsul*, come Sulla, C. Trebonius, P. Ventidius Bassus.

Nella divisione augustea delle provincie, l'Asia

restò affidata al senato e fu retta da un proconsole con dodici fasci. Rimandando agli articoli **Provincia** e **Proconsul** per le attribuzioni generali dei governatori, e all'articolo **Africa** (p. 328) per quelle comuni col proconsole di questa provincia, accenneremo qui soltanto a poche particolarità, come al cominciamento dell'amministrazione, che nell'epoca repubblicana cadeva nel maggio, nell'imperiale, sul finire del luglio, e al fatto che era prima uso e poi per legge fu stabilito che il proconsole si recasse nella provincia per mare, toccando terra ad Efeso (Dig. 1, 16, 4, 5).

Le iscrizioni dell'Asia sono in genere ricche d'informazioni sull'amministrazione del proconsole. Così uno è incaricato di restituire agli Stratonicei tutti i beni perduti nella guerra e che a lui sarà possibile di riacquistare, e di provvedere che sieno messi in libertà i cittadini ridotti in ischiavitù (BH. 1885 p. 470). Inoltre, essendosi i fornai di Magnesia accordati di non andare la mercato, dando così occasione a disordini, il governatore interviene proibendo loro di unirsi in società e ingiungendo di non interrompere l'esercizio della loro industria (BH. 1883 p. 504 segg.). D'altra parte pare che egli dovesse dare l'autorizzazione per celebrare i misteri di Demetra Tesmofora ad Efeso (BH. 1877 p. 289), e via dicendo, cf. **Proconsul-Provincia.**

I titoli che ricorrono nelle iscrizioni sono i seguenti:

Proconsul provinciae Asiae C. III 7267 — VI 1387. 1405. 1419. 1452. 1583. 1682. 1717. — IX 5533. — X 4750. 6321. 6764. — XI 14. — XIV 2925. 3601. 4214.

Proconsul Asiae C. II 4121. — III 445 add. 7069. 7163. — VI 1416. 1540. 1583. 1783. — VIII 9247. — X 3853. 6567. — XII 361. — XIV 2612. 2925. 3608. 3609.

Proconsul in Asia C. I el. V p. 287.

Ἀνθύπατος Ἀσίας CIG. 4034.

Ὁ τῆς Ἀσίας ἀνθύπατος Mitth. des ath. Inst. 1883 p. 317.

Ἀνθύπατος Ρωμαίων Conze, Ergebn. 1888 p. 55 e semplicemente

Proconsul o *ἀνθύπατος* nelle iscrizioni poste entro la provincia stessa.

Quando nel nuovo ordinamento di Diocleziano, il proconsole ebbe l'incarico di giudicare in appello invece dell'imperatore si trova pure

Proconsul provinciae Asiae vice sacra iudicans C. VI 1482;

Proconsul vice sacra iudicans C. III 455 add.

Proconsul vice sacra audiens C. III 7088.

Spessissimo gli vengono dati i titoli di *λαμπρότατος* (CIG. 3607. — FL. 232. — BH. 1877 p. 293. — Mitth. des ath. Inst. 1883 p. 317. — Journal of hell. stud. 1877 p. 231. — Am. journal of arch. 1 p. 140) e

κράτιστος Wood, Inscr. from the Odeum 3. 4; inscr. from the great theatre 17. — BH. 1890 p. 615).

Al sorteggio nella nomina accennano le lapidi C. IX 5533: ... *hic sorte [procos. fac]tus provinciae Asiae se excusavit.* — XIV 3609: *proconsul Asiae sortitus;* — 3613: *proconsule Asiam provinciam optinuit* e Dione Cassio (78, 22).

Accenni all'iterazione dell'ufficio sono abbastanza comuni: C. III 468. — X 3853. — XIV 2612. — FL. 232. — BH. 1884 p. 467. — Mitth. des ath. Inst. 1883 p. 317.

Molto spesso il proconsolato si nota come indicazione di data con queste formule:

ἐπὶ ἀνθυπάτου C. III 471. 7195. — CIG. 3607. — FL. 9. 146. 147. 232. 358. 1034. 1707. — BH. 1877 p. 101. 107. 292; 1888 p. 63. 66. — Wood, Inscr. from the peribolus 2, 3; inscr. from the great theatre 7; inscr. from the site etc., 13. — Am. journal of arch. 3 p. 345. — Sterrett, an epigr. journey 2. — Journal of hell. stud. 1887 p. 231;

ἀνθυπάτῳ BH. 1887 p. 98; 1890 p. 621. — Sitzungsber. der Berl. Ak. 1888 p. 886;

ἀνθυπάτου C. III 6094. — BH. 1887 p. 445;

κατὰ ἀνθύπατον FL. 992;

ἀνθυπατείας χρόνος BH. 1877 p. 111.

ἀνθυπατεύοντος .... BH. 1886 p. 417.

Conosciamo una lunga serie di nomi di propretori, proconsoli e d'altri che straordinariamente ressero la provincia. Ne diamo qui l'elenco, indicando in parentesi il numero che hanno negli ottimi *Fastes des provinces Asiatiques* del Waddington.

M.' Acilius Aviola (93). — A. 65-66. Medaglie d'Efeso.

M. Aefulanus (88). — Durante il regno di Nerone. CIG. 3187.

Aemilius Frontinus (155). — Probabilmente sotto M. Aurelio o Commodo. Euseb. h. eccl. 5, 18.

M. Aemilius Iuncus. — Console nel 127? BH. 1887 p. 99.

M. Aemilius Lepidus (70). — A. 21-22. Moneta di Cotyaïum in Phrygia.

M.' Aemilius Lepidus (73). — A. 26-27. Tac. ann. 4, 55-56. C. III 7089. — VIII 9247.

Q. Aemilius Lepidus. — RA. 1889 I p. 144.

Aeternalis. — A. 395-396. Cod. Theod. 4, 4, 3; 11, 39, 12.

L. Albinius A. f. Quir(ina) Saturninus (174). — Console probabilmente sotto Settimio Severo. C. X 4750 cf. BH. 1877 p. 107.

T. Ampius Balbus (30). — A. 696-697. Cic. ad fam. 1, 3. Pinder n. 177-182. Head, Numism. Chron. 1880 p. 156 cf. BH. 1882 p. 285.

Ammius Manius Caesonius Nicomachus Anicius Paulinus. — Console nel 334. C. VI 1682. 1683.

An.... Epiphanius? — Non prima dell'a. 292. CIG. 3607.

Q. Anicius Faustus (169). — A. 217-218. Dio Cass. 78, 22.

C. Antistius Nepos (63). — Console nel 748 u. c. CIG. 2222. Conze, Ergebn. 1888 p. 61.

L. Antistius Vetus (92). — A. 64-65. Tac. ann. 16, 10.

C. Antius A. Iulius A. f. Quadratus (114). — A. 106? CIG. 3548. Medaglia di Pergamo e di Attaia.

M. Antonius (43). — A. 712-723. App. b. c. 5, 1. 52. Dio Cass. 48, 24.

L. Antonius Albus (141). — A. 151-152? Arist. p. 497 Dindorf cf. Waddington, Mém. de l'Acad. des Inscr. 26, 1, p. 242 segg.

L. Antonius Pietas (33 cf. 34). — Nell'anno 705 u. c. pro questore coi poteri di pretore. Cic. ad fam. 2, 18. Joseph. ant. jud. 10, 10, 17. Pinder n. 202 cf. Borghesi oeuvr. 4 p. 49.

Sex. Apicius? — CIG. 3571.

M. Aponius Saturninus. — Probabilmente sotto Vespasiano. Am. journ. of arch. 1 p. 148.

Sex. Appuleius (74). — Tra il 27 e il 30? FL. 1034. BH. 1877 p. 106.

M'. Aquillius M.' f. M.' n. (3). — A. 625-268 u. c. — C. I tr. 628 p. 460. — III 7183. Florus 2, 20. Strab. 14, 1, 28.

T. Aquillius Proculus (113). — A. 103-104. Iscrizione di Efeso in Waddington. Medaglia di Nacolea.

Arellius Fuscus (178). — A. 274-275. Vopisc. Aurel. 40.

Aristinus, στρατηγός. — Conze, Ergebn. 1888 p. 59.

Arrius Antoninus (101). — Probabilmente sotto Tito o Domiziano. Plin. ep. 4, 3. Capitol. Pius 3.

C. Arrius Antoninus (157). — Console circa nel 170. Lamprid. Comm. 7. Tertull. ad Scap. 5? cf. Borghesi 5 p. 383-422.

Asellius Aemilianus (160). — A. 193-4 o 192-4. CIG. 3211? Herod. 3, 2.

Cn. Asinius (17). — Tra il 675 e 678? Medaglie di Atarnea.

C. Asinius Gallus (58). — A. 748-9. C. III 6070. Wood, Inscr. from the peribolus 2 cf. 3. Ross, Inscr. ined. n. 312. Monete di Temnus.

C. Asinius Pollio (78). — A. 37-38? Medaglie di Sardi.

Asinius Sabinianus. — Pare del secondo secolo. BH. 1887 p. 98.

M. Atilius Bradua (161). — Console nel 185. CIG. 3189.

T. Atilius Maximus (139). — A. 146-147. CIG. 3176.

Cn. Aufidius Cn. f. (6). — Circa l'a. 647 u. c. Le Bas, 2, 1802.

T. Aufidius (21). — A. 685? Val. Max. 6, 9, 7. Cic. pro Flacco 19, 45.

M. Aufidius C. f. Fronto (170). — Sotto Elagabalo. Dio Cass. 78, 22.

Aufidius Marcellus. — A. 221. C. III 7195.

Avidius Quietus (130). — A. 125-126. C. III 355 add. e 7003. BH. 1887 p. 111. Medaglia d'Hyrcanis.

Aurelianus. — A. 394-395. Cod. Theod. 15, 5, 28.

T. Aurelius Fulvus Antoninus (135). — Console nel 120. FL. 146. Capit. Anton. 3. Dig. 48, 3, 6. Philostr. vita soph. 1,25; 2, 1, 8.

Aurelius Hermogenes. — Pare del principio del III secolo. C. III 7069.

Auxonius. — A. 381. Cod. Theod. 16, 1, 3.

Baebius Tullus (131). — Console nel 109? CIG. 3147.

Barea Soranus (89). — Sotto Nerone. Tac. ann. 16, 23. 30.

G. Bittius Proculus (118) — A. 115-116. BH. 1888 p. 63. Wood, Inscr. from the great theatre 1. 7 cf. 13. 26. Medaglia di Hyrcanis. cf. BH. 1882 p. 288.

Q. Caecilius Q. f. Metellus Scipio (35). — Non proconsole ma comandante militare nel 705-6 u. c. Plut. Pomp. 62. Cic. ad Att. 9, 1. Caes. b. c. 3, 4. 31. 33. Cistoforo in Pinder n. 192.

D. Caelius Balbinus (171). — Capitol. Max. et Balb. 7.

Caesennius Paetus (107). — Console sotto Vespasiano. FL. 358. Medaglie di Efeso.

C. Calpurnius Aviola (79). — A. 38-39. Medaglie di Smirne.

P. Calvisius Ruso (106). — Console sotto Vespasiano? Medaglie d'Efeso.

L. Cassius (9). — A. 664 u. c. App. Mithr. 11.

C. Cassius Longinus (80). — A. 40-41. Dio Cass. 59, 29. Suet. Cal. 57.

L. Catilius Severus (134). — Console per la seconda volta nel 120. CIG. 3509.

Ti. Catius Silius Italicus (98). — Console nel 68. Medaglie di Smirne, Dorylaïum, Blaundus. Plin ep. 3, 7.

Ti. Claudius Artemidorus. — BH. 1877 p. 293.

Ti. Claudius Atticus (126). — A. 121? Suidas p. 483 Bekker.

Aelius Claudius Dulcitius. — Sotto Giuliano. C. III 7088.

C. Claudius Nero (15). — A. 674-675 u. c. Cic. Verr. 1, 19, 50. 29, 72.

C. Claudius Pulcher (31). — A. 699-701 u. c. Cistofori in Pinder n. 183-187. Cic. pro Scauro 33-35 etc.

Clodius Celsinus ? — Dopo Antonino Pio. BH. 1890 p. 615.

T. Clodius M. f. Fal(erna) Eprius Marcellus (96). — A. 70-73 ? C. X 3853 cf. XIV 2618. Medaglie di Laodicea, Sardis, Kyme, Synaus. cf. Avellino Osservazioni. Borghesi oeuvr. 3 p. 285 segg.

Cornelius Cethegus (152). — Console circa il 156. Lucian. Demon. vita 30.

P. Cornelius Dolabella (23). — Pretore circa il 685 u. c. Val Max. 8, 1. Conze, Ergebn. 1888 p. 61.

P. Cornelius Dolabella, *αὐτοκράτωρ* (39). — A. 711. Cic. Phil. 11, 2, 6; ad. fam. 12, 15. Dio Cass. 47, 30. Joseph. Ant. jud. 14, 10, 11-12.

Cn. Cornelius Cn. f. Lentulus Augur (61). — A. 753-754 u. c. CIG. 2943.

P. Cornelius Cn. f. Lentulus Scipio (66). — Console nel 2. CIG. 3186.

P. Cornelius P. f. Lentulus Spinther (40). — Proquestore propretore tra la partenza di Dolabella e l'arrivo di Bruto. Cic. ad fam. 12, 14. 15.

Cornelius Priscus (125). — A. 120-21. H. 4 p. 178.

P. Cornelius P. f. Scipio (56). — Console nel 178. Medaglia di Pitane. BH. 1886 p. 400.

L. Cornelius L. f. Sulla Felix (12). — A. 670 u. c. App. Mithrid. 60 cf. Cassiod. ad a. 670. Newton, Halic. 2 p. 796.

P. Cornelius Tacitus. — Al più tardi tra il 113 ed il 116. BH. 1890 p. 621.

L. Dasumius (120). — Sotto Traiano. CIG. 2876.

Cn. Domitius Calvinus (36). — A 707-708 u. c. Caes. b. Alex. 34. Dio Cass. 42, 46.

Cn. Domitius Corbulo (82). — A. 51 o 52? Medaglie di Docimium e Dioshieron.

L. Egnatius Lollianus (173). — Sotto i Gordiani. C. III 468 (*III procos.*) cf. ad n. 6058 — VI 1405. — FL. 232 *(iterum)* cf. CIG. 3516. 3517. (*β'*) BH. 1877 p. 107. Mitth. des ath. Inst. 1883. Firm. Mat. 2, 32. Acta sanctor. Febr. 3 p. 59.

M. Eppuleius Proculus L. f. Claud(ia) Ti. Caepio Hispo (119). — Sotto Traiano. C. XI 14 cf. III 6080.

C. Fabius M. f. Hadrianus (29). — A. 697-698 u. c. Cistofori in Pinder. n. 173-176. Head, Num. chron. 1880 p. 156. cf. BH. 1882 p. 285.

Fabius Postuminus (115). — Tra il 102 e il 114. Medaglia di Thyatira. FL. 841 cf. Waddington l. c.

Fabius Titianus. — Console nel 337. C. VI 1717.

Faltonius Probus (179). — A. 275-276. Vopisc. Aurelian. 40.

C. Fannius (34). — A. 705-706. Cistofori in Pinder n. 188-191. cf. Joseph. Ant. jud. 14, 10, 13. 15.

C. Flavius Fimbria (11). — A. 668-670 u. c. Liv. ep. 82. App. Mithr. 52, 53.

Flavius Magnus. — Tra il 350 ed il 360. C. III 455 add.

Fonteius Agrippa (94). — A. 68-69. C. III 6083. Tac. hist. 3, 46.

C. Fonteius C. f. Capito (72).— Al più tardi nell' a. 23-24. Tac. ann. 4, 36.

M. Fulvius Gillo. — A. 91-92. BH. 1882 p. 286. RA. 1888 II p. 223.

C. Furius Sabinius Aquila Temesitheus, procuratore *vice proconsulis*. — Al tempo dei Gordiani, OH. 5530.

C. Furnius (47). — A. 718-719 per M. Antonius. Dio Cass. 49, 17-18. App. b. c. 5, 133-140.

Gargilius Antiquus. — Sotto Adriano. Am. journ. of arch. 3, p. 345.

Geminus. — BH. 1883 p. 504.

Glabrio ? (140). — Prima del 152. Arist. p. 530. 531 Dindorf.

Gratus (154). — A. 172 circa. Euseb. hist. eccl. 5, 16.

Hadrianus (117). — Tra il 102 ed il 114. Medaglia di Thyatira e di una città incerta.

L. Hedius L. f. Rufus Lollianus Avitus. — Sotto Settimio Severo. BH. 1882 p. 291.

Q. Hedius L. f. Pol(lia) Rufus Lollianus Gentianus (165). — A. 209. C. II 4121. — III 471. FL. 8. 9. Mitth. des ath. Inst. 1883 p. 317. BH. 1888 p. 66.

M. Herennius Picens (51). — Console nel 720. H. 4 p. 195.

(Claudius ?) Iulianus (138). — A. 145-146. Wood. Inscr. from the Odeum 3. 4. Medaglia d'Efeso. Arist. p. 532 Dindorf. Cf. W ddington Mém. de l'Acad. des inscr. 26, 1 p. 210.

C. Iulius Alexander Berenicianus. — Circa l'a. 135. BH. 1877 p. 292.

C. Iulius Antonius (60). — Probabilmente nell'a. 750 u. c. Joseph. ant. jud. 16, 6, 7.

Iulius Avitus (166). — Sotto Caracalla. Dio Cass. 78, 30.

Q. Iulius Balbus (109). — Console o nell'85 o nel 129. C. III 7150. FL. 232.

C. Iulius C f. C. n. Caesar (8). — Tra il 655 e il 665. C. I el. V p. 279. Plin. n. h. 7, 181.

C. Iulius Caesar Octavianus (49), per regolare le faccende dell'Asia. — A. 723-724. 733-735 u. c. Suet. Oct. 17. 26. Dio Cass. 51, 18; 54, 7.

Ti. Iulius Candidus Celsus? (137). — Sotto M. Aurelio. Medaglie d'Harpasa.

C. Iulius P. f. Hor... Cornutus Tertullus (123). — A. 117-118? C. XIV 2925.

Ti. Iulius Ferox (122). — A. 116-117. Medaglie di Hierocaesarea.

Sex. Iulius Frontinus (103). — Console per la prima volta nel 73. Medaglia di Smirne.

P. Iulius P. f. Geminius Marcianus (158). — A. 185-186? CIG. 2742.

Iulius Proculus Quintilianus (175). — A. 249-250. Acta martyr. Ruinart. p. 151.

C. Iulius Volusinna Rogatianus (177). — A. 254. C. III 6090.

M. Iuncus (19). — A. 679-680. Plut. Caes. 1. 2. Vell. 2, 42. Gell. 5, 13.

M. Iunius M. f. Brutus (41). — A. 711-712. App. b. c. 3, 63; 5, 2. Hor. sat. 1, 7, 18. Dio Cass. 47, 32. 35. Joseph. Ant. jud. 14, 10, 25. Liv. ep. 121. 122.

M. Iunius Rufinus Sabinianus (151). — A. 168-169 o 169-170. Iscrizione d'Efeso in Waddington.

M. Iunius D. f. Silanus (18). — A. 678. FL. 409. Plin. n. h. 2, 100.; 35, 27. 131.

M. Iunius Silanus (55). — A. 740. Joseph. Ant. jud. 16, 2. Nicol. Dam. fragm. 3 Müller cf. Borghesi oeuvr. 5 p. 180.

C. Iunius Silanus (69). — A. 20-21. Tac. ann. 3, 66-69; 4, 15. cf. Borghesi oeuvr. 5 p. 184.

M. Iunius Silanus (84). — A. 54. Tac. ann. 13, 1. Plin. n. h. 7, 58 cf. Borghesi, oeuvr. 5 p. 189.

Q. Labienus *imperator* (45). — A. 713-715. Dio Cass. 48, 24. 26. 27. 39-40. Plut. Ant. 33. Strab. 12, 8, 9; 17, 2, 24. Babelon, *Atilia*, 2,

P. Licinius Crassus Mucianus (1). — A. 623-4. Iustin. 36, 4. Liv. ep. 59. Vell. 2,4. Flor. 2, 20. Frontin. strateg. 4, 5, 16. Eutrop. 4, 20. Strabo 14, 1, 38.

C. Licinius Lucullus (20). — A. 680-685. Cic. pro Flacc. 34, 85; acad. prior. 2, 1, 3. Dio Cass. 35, 2. App. Mithr. 90.

L. Licinius P. f. Murena (13). — A. 670-672. C. I tr. a. 673 p. 460. App. Mithr. 64. 93. Strab. 13, 4, 17. Cic. Verr. act. 2, 1, 35; pro Mur. 7, 15; pro l. Man. 3, 8.

Q. Licinius Silvanus Granianus (128). — A. 123? 124? Iustin. martyr. apolog. 1, 68. Euseb. hist. eccl. 4, 8-9 cf. 4, 26.

C. Marcius Censorinus (62). — Console nel 746 u. c. Joseph. ant. jud. 16, 6, 2. cf. CIG. 2698[b].

Marius Cordus (86). — Nei primi anni di Nerone. Medaglia di Apamea.

L. Marius L. f. Quir(ina) Maximus Perpetuus Aurelianus (167). — A. 214-216. C. VI 1452-1453. — X 6567. 6564. BH. 1886 p. 417 cf. Borghesi, oeuvr. 5 p. 455-481.

G. Memmius P. f. Regulus. — Tra il 41 ed 51. C. III 7090 cf. 7267.

L. Mestrius Florus (102). — A. 83-84. BH. 1877 p. 289. Medaglie di Smirne.

(P. Metilius?) Secundus (110). — Sotto Traiano. Medaglia di Attaia.

Mettius Modestus (124). — Sotto Traiano o Adriano. C. III 355 add. = 7003. H. 4 p. 198 cf. Waddington, n. 125.

C. Minicius Fundanus (129). — Nel 124 o 125. Iustin. Martyr. apolog. 1, 68. Euseb. hist. eccl. 4, 8-9 cf. 4, 26.

C. Minucius C. fil. Vel. Italus *proc(urator) provinciae Asiae quam mandatu principis vice defuncti proco(n)sulis rexit* (105). — Probabilmente sotto Domiziano. C. V 875.

M. Minucius Thermus (14). — A. 673-674 u. c. Suet. Caes. 2.

Q. Minucius Thermus (32). — A. 703 u. c. Cic. ad Att. 5, 13; ad fam. 8, 18.

Q. Mucius Q. f. Scaevola (4). — Console nel 637 u. c. Cic. de or. 1, 17; 2, 17.

Q. Mucius P. f. Scaevola (7). — Console nel 659 u. c. Conze, Ergebn. 1888 p. 55. Val. Max. 8, 15, 6. Diodor. 37, 5. Cic. ad Att. 5, 17; 6, 1, 15; Verr. 2, 21. Pseudo-ascon. in Verr. 2, p. 210.

P. Mummius P. f. Gal(eria) Sisenna Rutilianus (153). — A. 171-172? C. XIV 3601. 4214.

L. Munatius L. f. Plancus (44). — A. 713 per M. Antonius. Dio Cass. 48, 24. 26.

Nebridius. — A. 396. Cod. Theod. 11, 30, 56.

M. Neratius Pansa? (107). — Sotto Domiziano. Moneta d'Efeso.

Nicomachus Flavianus. — A. 83. C. VI 1783. Cod. Theod. 12, 6, 18.

[C. Asinni]us? Nicomachus Iulianus (180). — Circa verso il tempo di Gallieno. Kaibel, inscr. 283.

C. Norbanus C. f. Flaccus (50). — Poco dopo la battaglia d'Azio? Conze, Ergebn. 1888 p. 61. Joseph. ant. iud. 16, 6, 3. 6. Philo, leg. 40.

Nummius Aemilianus Dexter (181). — III secolo. C. II 4512.

Optimus (176). — A. 250-251. Acta sincera Ruinart p. 157. 160.

P. Orbius (25). — A. 690-692 u. c. Cic. pro Flacco 31, 76; 32, 79.

Paullus Fabius Q. f. Maximus (59). — Console nel 773 u. c. CIG. 3902[b]. FL. 59. Conze, Ergebn. 1880 p. 111. Monete di Hierapolis in Phrygia.

Pedanius Fuscus Salinator (111). — Nei primi anni di Trajano. Wood, Inscr. from the site etc. 12. Medaglie di Smirne, Thyateira, Cyzicus cf. BH. 1882 p. 287.

Pedo Apronianus (163). — Probabilmente nell'a. 204-205 o 205-206. Dio 76, 8.

M. Peducaeus Priscinus (132). — Console nel 110. FL. 147. Wood, Inscr. from the great theatre 7.

M. Perperna (2). — A. 625 u. c. Iustin. 36, 4. Flor, 2, 20. Eutrop. 4, 202.

P. Petronius (76). — Tra l'a. 29 ed il 35. Medaglie di Smirne e Pergamo. Philo leg. 33. 34.

M. Plancius Varus (99). — Sotto Vespasiano, Medaglie di Apamea.

M. Plautius M. f. Silvanus Aelianus (64). — A. 4-5? Monete di Pergamo.

Ti. Plautius M. f. Ani(ensi) Silvanus Aelianus (85). — Sotto Nerone, circa nel 56. C. XIV 3608. Sterrett, An ep. journey 2.

Sex. Pompeius Sex. f. (75). — Tra il 27 e il 30. Conze, Ergebn. 1888 p. 61. Val. Max. 2, 6, 8.

Q. Pompeius Falcus (133). — Console sotto Adriano. CIG. 2963 c. C. III 7163.

Q. Pompeius Q. f. Quir(ina) Senecio Roscius Murena Coelius Sex. Iulius Frontinus Silius Decianus C. Iulius Eurycles Herculaneus L. Vibullius Pius Augustanus Alpinus Bellicius Sollers Iulius Aper Ducenius Proculus Rutilianus Rufinus Silius Valens Valerius Niger Cl. Fuscus Saxa Uryntianus Sosius Priscus (156). — Console nel 169. C. VI 1490. — X 3724. 6321. — XIV 3609.

T. Pomponius Proculus Vitrasius Pollio (142). — A. 152-153. C. VI 1540. — XII 361. — EE. 4, 23. Sitzungsber. Berl. Ak. 1888 p. 886.

C. Popilius Carus Pedo (147). — Sotto Antonino Pio. Iscrizione d'Efeso in Waddington l. c.

Q. Poppaeus (Secundus?) (68). — Console nel 9. Medaglia di Pergamo.

Publicius o Publilius Tullus (116). — Tra il 102 ed il 114. Medaglia di Sardi.

Sex. Quintilius Maximus (149). — Console nel 151. FL. 992.

C. Rabicius. — Tra il 705 ed il 711 u. c. BH. 1882 p. 608. Joseph. ant. jud. 14, 10, 20.

Rufus (108). — Sotto Domiziano. Medaglia d'Efeso.

P. Rutilius Rufus (5). — Probabilmente nell'a. 643 o 644 u. c. Dig. 1, 2, 40.

L. Salvius Otho Titianus (91). — A. 63-64. Tac. Agr. 6.

Scapula? (121). — Tra il 114 e 116. Medaglia di Cotiaeum.

L. Sergius Paullus (148). — Console nel 150 circa e nel 168. Euseb. h. e. 4, 26.

P. Servilius Casca? (42). — A. 711-712. Joseph. ant. jud. 14, 10, 21.

P. Servilius Globulus (26). — A. 691-692. Cic. pro Flacco 34, 85; 37, 91.

P. Servilius P. f. Isauricus (37). — A. 708. C. I 622. C. III 7097. 7098. BH. 1886 p. 293. Conze, Ergebn. 1880 p. 76. Cic. ad fam. 13, 66-72.

Ti. (Iulius?) Severus (143). — A. 153-154. CIG. 4034 cf. 4033. Arist. p. 505. 523 Dindorf.

Simplicius. — A. 396. Cod. Just. 1, 35, 2.

T. Statius Quadratus (144). — A. 154-155. CIG. 3410. Dressel, patres apostol. p. 406. Arist. p. 521 Dindorf. Wadd. Mém. Ac. Inscr. 26, 1, 234.

L. Stertinius Quintilianus Acilius Strabo Q. Cornelius Rusticus Apronius Senecio Proculus (150). — Sotto M. Aurelio. C. VI 1387. Dig. 2, 8, 7.

Stertinius Quartinus. — A. 126-127. BH. 1887 p. 111.

M. Suillius Nerullinus (95). — A. 69-70? Medaglia di Smirne.

P. Suillius Rufus (83). — A. 52 o 53? Stamatiades, Σαμιακά n. 36. 66. Tac. ann. 13, 42-43.

Sulpicius Crassus (159). — A. 190-191 o 191-192. Lamprid. Comm. 7.

P. Sulpicius P. f. Quirinius (57). — Console nel 742. C. XIV 3613. cf. Mommsen, Res gestae 2 p. 161 seg. Borghesi, oeuvr. 8 p. 126 seg. 493 seg.

Tarius Titianus (162). — Sotto Settimio Severo. Journ. of hell. st. 1887 p. 231.

A. Terentius Varro (16). — A. 676 o 677. Pseudo-Ascon. in Cic. divin. p. 109.

Q. Tineius Sacerdos (164). — Console per la seconda volta nel 219. FL. 1707. Due iscrizioni d'Efeso in Waddington l. c.

M. Titius M. f. (48). — A. 722? C. III 455.

C. Trebonius C. f. (38). — A. 710-711. App. b. c. 3, 2. 6. Cic. ad fam. 12, 16. Dio 47, 26. 29.

Q. Tullius M. f. Cicero (28). — A. 693-696. Cic. pro Flacco 14, 33; ad Att. 1, 15; 3, 9; ad Q. fr. 1, 1, 1; ad fam. 2, 15.

M. Tullius M. f. Cicero (53). — Console nel 724. Medaglia di Magnesia al Sipilo. Sen. suas. 7, 13 cf. Borghesi, oeuvr. 1, p. 171 segg. Wadd. Mél. de num. 2 série, p. 133 segg. Mommsen, H. 3 p. 268.

Valerius Asiaticus (127). — A. 121-122? Monatsber. Berl. Akad. 1862 p. 76. 78.

L. Valerius Flaccus (10). — A. 668 u. c. App. Mithr. 51 cf. Cic. pro Fl. 23.

L. Valerius L. f. Flaccus (27). — A. 692-693. Cic. pro Fl. fragm. Bob. 3, 6.

M. Valerius Messala Potitus (52). — Console nel 772 u. c. FL. 1660[a]. Borghesi, oeuvres 1, 412.

L. Valerius Messala Volesus (67). — A. 764 o 765 u. c. Tac. ann. 3, 68. Sen. de ira 2, 5.

P. Varinius Glaber (22). — A. 686? Cic. pro Fl. 19, 45.

P. Ventidius P. f. Bassus (46). — Di passaggio nel 715 u. c. inseguendo Labienus. Dio 48, 39-40. Plut. Ant. 33. Strab. 12, 8, 9.

Vedius Pollio. — C. III 7124.

L. Venuleius Apronianus (136). — A. 138-139. Medaglia di Smirne.

Vettius Bolanus (97). — Console nel 67? Stat. Silv. 5, 2, 30-58. Medaglie di Smirne.

M. Vettius Niger (87). — Sotto Nerone. Medaglia di Apamea.

Sex. Vettulenus Civica Cerialis (104). — A. 88 circa. Suet. Dom. 10. Tac. Agr. 42.

C. Vibius Postumus. — Tra il 12 ed il 19 per tre anni. BH. 1884 p. 467.

Victorius. — A. 392-4. Cod. Theod. 1, 1, 4; 2, 12, 4; 8, 13, 5; 11, 30, 50. 31, 8; 12, 1, 125; 16, 5, 22.

P. Vinicius? (65). — Console nell'a. 2. Iscrizione in Waddington l. c.

M. Ulpius Traianus (100). — A. 79-80. CIG. 3146. 3935. BH. 1886 p. 95.

Q. Voconius Naso (24). — A. 689 u. c.? Cic. pro Fl. 21, 50. cf. Borghesi, oeuvr. 1 p. 280.

Volasenna (90). — A. 62-63. Medaglia di Ancyra di Phrygia.

Sul *vice proconsul* v. *procurator* (7).

3) *Legati del proconsole.*

Al governatore erano sottoposti nel tempo della Repubblica due o tre legati, e, solo in tempo di guerra, di più; sotto l'Impero il numero di tre in generale fu mantenuto (Dio Cass. 53, 14), con questi titoli:

a) **Legatus pro praetore provinciae Asiae** (*πρεσβευτὴς καὶ ἀντιστράτηγος ἐπαρχείας Ἀσίας*) C. II 4114. — III 335. 4567. — V 3343. — VI 1517. — IX 4119. — XII 3163. EE. 4, 823. Reisen im südwestl. Kleinasien 1 n. 76. BL. p. 284, o

Legatus pro praetore Asiae (*πρεσβευτὴς (καὶ) ἀντιστράτηγος Ἀσίας*) C. VI 1440. CIG. 4238 d. FL. 147ᵃ. o

Legatus Asiae pro praetore C. III 6074 o *πρεσβευτὴς καὶ ἀντιστράτηγος* semplicemente, Am. Journ. of arch. 2 p. 129.

b) **Legatus provinciae Asiae**, C. III 6070. — V 4347. — VI 1368. 1388. 1435. 1531. cf. 1507. 1532. — X 1125. 1249. 3724. — XII 2453. — XIV 155. 3900. 3993,

Legatus Asiae (*πρεσβευτὴς Ἀσίας*) C. III 6813. 6814. — XIV 4237. FL. 1722ᵃ. Reisen im südwestl. Kleinasien 1 n. 42 cf. p. 157,

Legatus (*πρεσβευτὴς*) C. III 430. BH. 1883 p. 26.

c) **Legatus Aug(ustorum) provinciae Asiae,** NS. 1883 p. 448.

d) **Legatus dioeceseos provinciae Asiae** C. VI 3170.

Secondo il *cursus honorum*, questa carica apparisce data a

quaestorii (C. III 6814. — V 4347. NS. 1883 p. 448. RA. 1888 II p. 399),

tribunicii (C. VI 1435. — XIV 3900. BH. 1883 p. 26) e di solito a

praetorii (C. II 4184. — III 335. 4567. 6074. — V 3343.— VI 1368. 1388. 1507. 1517. — IX 4119. — X 1249. — XII 2453. 3163. — XIV 155. 3993. 4237. — EE. 4, 823. — BL. p. 283. Non ancora questori sono i due legati C. III 6813. VI 1440.

All'iterazione nell'ufficio accennano le due lapidi: FL. 1722ᵃ. BH. 1877 p. 104.

I legati dell'Asia da Augusto a Diocleziano, come quelli delle altre provincie, sono stati raccolti dal Liebenam, Forschungen, alla quale opera si riferiscono i numeri in parentesi accanto al nome del legato:

M.' Acilius M.' f. Gal(eria) Glabrio Cn. Cornelius Severus (p. 14). — Console nel 152. C. XIV 4237.

M. Acilius A. f. Vot(uria) Priscus Egrilius Glarianus (8). — Sotto Adriano? C. XIV 155.

L. Aelius Tubero. — Legato di Q. Cicero. Cic. pro Pl. 41, 100; ad Q. fr. 1, 1, 3.

C. Aemilius Bere[ni]cianus Maximus (27). — Nominato tribunicio da Caracalla. C. XII 3163.

P. Afranius Flavianus (p. 334). — Legato di Vettius Proculus. Wood, Inscr. from the great theatre 1 p. 7. 26.

Allienus. — Legato di Q. Cicero. Cic. ad Q. fr. 1, 1, 3.

T. Ampius. — Nel 705 u. c. Jos. ant. jud. 34, 10, 13.

C. Antius Aulus A. f. Volt(inia) Iulius Quadratus (p. 120). — Fu legato due volte. CIG. 4238ᵈ. FL. 1722ᵃ. BH. 1877 p. 104. V. sotto i proconsoli.

M. Antonius Memmius (p. 122). — BH. 1883 p. 26.

Apronianus. — C. III 6814.

M' Aquillius. — Legato di L. Cassius. App. Mithr. 10. 11. 19. 57. Justin. 38, 3-5. Memnon exc. 30 p. 44. Aur. Vict. de v. ill. 76.

C. Arminius Gallus (p. 412). — Legato di Pedanius Fuscus. Wood, Inscr. from the site etc. 12.

C. Caesonius C. f. Quir(ina) Macer Rufinianus (26). — Tribuno della I adiutrix sotto M. Aurelio. C. XIV 3900.

Se[r.] Cal[pu]r[nius] Dexter (25). — Console nel 225. C. XIV 3393. cf. Borghesi, oeuvr. 6, p. 483 seg.

M. Calpurnius M. f. Col(lina) Rufus (7). —

Forse il proconsole d'Achaia sotto Adriano. C. III 6072.

Caninius Satrius. — Legato di C. Trebonius. Pseudo-Brut. ad Cic. 1, 6.

Cassius Barba. — Legato di Lucullus. Plut. Luc. 13.

...us Claudianus. — Reisen im südwestl. Kleinasien, 1, 76.

App. Claudius Pulcher. — Legato di Lucullus. Plut. Luc. 21. Phot. Cod. 224. c. 48.

P. Claudius Pallas Honoratus Repentinus (31). — C. III 4567.

[L.] Cl. Pollio Iulianus [Iu]lius Gallicanus (32). C. X 1249.

Tib. Clau[dius] Telemachus. — Probabilmente dopo Antonino Pio. Reisen im südwestl. Kleinasien 1, 42 cf. p. 157.

Cornelius Cethegus (21). — Legato di suo padre. Lucian. Demon. 30.

Q. Cornelius Senecio Proculus (17). — Forse legato di suo padre. C. VI 1388.

Domitius Aristaeus Arabianus. — Legato di Tineius Sacerdos. FL. 1707.

Cn. Domitius M. f. Calvinus. — Legato di L. Flaccus. Cic. fr. Fl. 28, 68.

M. Fabius Hadrianus. — Legato di Lucullus 25. App. Mithr. 84.

C. Flavius Fimbria. — Legato di L. Valerius. Liv. ep. 82.

M. Gratidius. — Legato di Q. Cicero. Cic. ad Q. fr. 1, 1, 3.; pro Fl. 21, 49.

M. Helvius L. f. Fal(erna) Geminus (3). — Sotto Claudio C. III 6074.

L. Hortensius. — Legato di Sulla. Plut. Sulla 15. 17. 19. Dio Cass. fragm. 125. Memn. 32 Orelli.

[Ti. Iul. T]i. f. Cor(nelia) Frugi (19). — Promagister degli Arvali sotto M. Aurelio. EE. 4, 823.

C. Iulius Rufinianus Ablabius Titianus. — *Adlectus inter consulares iudicio divi Constantini.* C. X 1125.

...ius M. f. V... Iunior (p. 67). — C. VI 1556.

A. Iunius P. f. Fabia Pastor L. Caesennius Sospes (15). — Console nel 163. C. III 6076. — VI 1435.

[M. Iunius] M. f. Vol(tinia) Vestinus Mallo (33). — C. XII 2453 cf. 2452.

[L.] Laberius L. f. Aem(ilia) Iu... [C]occeius Lepidus (p. [9). — C. VI 1440 cf. Borghesi, oeuvr. 5, 521.

Sex. Lartidius (1). — Legato di C. Asinius Gallus. C. III 6070. Wood, Inscr. from the peribolos 2. 3.

L. Licinius Murena. — Legato di Sulla. App. Mithr. 32. 43. Plut. Sulla 17. 19.

L. Licinius Murena. — Legato di L. Murena e di Lucullus. Cic. Mur. 5. Plut. Luc. 19. 25. 27.

Q. Lollianus Q. f. Poll(ia) Plautius Avitus (120). — NS. 1883 p. 448.

...Titius T. f. Cl(audia) Lol[lianus?] (5). — Sotto Vespasiano. C. III 335.

Q. Lollius M. fil. Quir(ina) Urbicus (9). — Legato della Britannia sotto Antonino Pio. C. VIII 6706.

Lucceius Torquatus (16). — FL. 147[a].

Manlius Mancinus. — Legato di L. Cassius. App. Mithr. 10. 11. 19. 57. Justin. 38, 3-5. Memnon exc. 30 p. 44. Aur. Vict. de v. ill. 76.

G. Minucius Thermus. — Legato di L. Valerius Flaccus. App. Mithr. 52.

Munatius. — Legato di Sulla. App. Mithr. 34.

M. Nonius M. f. Pob(lilia) Mucianus P. Delphius Peregrinus (13). — Console nel 138? C. V 3343.

[L. No]nius? L. f. Stel(latina) Gallus Vecilius Crispinus Mansuarius Marcellinus Numisius [S]abinus. — Sotto Adriano? C. III 6813. Cf. Cantarelli, BM. 1891 p. 104.

M. Nummius Umbrius Primus M. f. Pal(atina) Senecio Albinus (p. 25). — Console nel 206. C. V 4347. — VI 1475.

M. Paconius (p. 411). — Legato di C. Iunius Silanus. Tac. ann. 3, 67.

Q. Passerius Romulus. — Legato di Q. Iulius Balbus. C. III 7150.

C. Plotius. — Legato di L. Valerius Flaccus. Cic. pr. Fl. 28, 67-69.

Q. Pompeius Q. f. Qui[r(ina)] Senecio Roscius Murena Coelius Sex. Iulius Frontinus C. Iulius Eurycles Herculaneus L. Vibullius Pius Augustanus Alpinus Bellicius Sollers Iulius Aper Ducenius Proculus Rutilianus Rufinus Silius Valens Niger Cl. Fuscus Saxa Uryntianus Sosius Priscus (18). — C. X 3724. — XIV 3609. V. sotto i proconsoli.

Pomponius Bassus (p. 411). — Legato di M. Ulpius Trajanus. BH. 1886 p. 95.

L. Ranius Optatus (23). — C. VI 1507. — XII 3670. Cf. Borghesi, oeuvr. 4 p. 133.

P. Rutilius Rufus. — Legato di Q. Mucius Scevola. Liv. ep. 70. Dio Cass. fragm. 97.

C. Scribonius Curio. — Legato di Sulla. App. Mith. 60.

L. Servenius L. f. Aemilia Cornutus. — Legato di M. Aponius Saturninus. Am. journ. of arch. 1 p. 148.

M. Servilius Q. f. Ho[r(atia)] Fabianus Maximus (14). — Nel II secolo. C. VI 1517.

Ti. Severus (12). — CIG. 4034 cf. 4033. V. sotto i proconsoli.

Sextilius. — Legato di Lucullus. Plut. Luc. 17. 35.

Sornatius. — Legato di Lucullus. Plut. Luc. 7. App. Mithr. 72.

Sex. Tadius Sex. f. Vol(tinia) Lusius Nepos Paullinus (p. 29). — IX 4119.

L. Valerius L. Poblicola Balbinus Maximus (28). — Console nel 253. C. VI 1532 cf. 1531.

L. Valerius Triarius. — Legato di Lucullus. Ascon. in Cic. Scaur. p. 19.

Valerio Naso. — Legato di M'. Lepidus. Tac. ann. 4, 56.

L. Vetina Priscus (28). — C. III 430.

Voconius. — Legato di Lucullus. App. Mithr. 88. 112. Plut. Luc. 17. Dio Cass. fr. l. 35.

.....ntinianus (11). — Sotto Adriano. C. III 444.

4) **Quaestor provinciae Asiae,** C. III 429. — V 7775. — VI 1356. 1543. 1570. — VIII 2392. 7049. EE. 5, 696. RA. 1889 1 p. 426.

ταμίας (= *quaestor*), Conze, Ergebn. 1888 p. 62.

ταμιεύσας Ἀσίας, Keil, Syll. 34.

ταμίας καὶ ἀντιστράτηγος τῆς Ἀσίας (= *quaestor pro praetore Asiae*), H. 4, 190.

ταμίας καὶ ἀντιστράτηγος FL 1723. Wood, Inscr. from the great theatre 15.

ἀντιταμίας (= *pro quaestor*), BH. 1886 p. 399.

ἀντιταμίας καὶ ἀντιστράτηγος (= *pro quaestore pro praetore*), Conze, Ergebn. 1880 p. 109 cf. Jos. ant. jud. 14, 10, 13. 17. Cic. ad fam. 12, 15. V. **Quaestor**.

C. Antistius Vetus. — A. 711. Cic. ad Att. 14, 9. Dio Cass. 47, 27.

L. Antonius M. f. Pietas. — A. 704-705, *pro quaestor pro praetore*. Conze, Ergebn. 1880 p. 109. Cic. ad fam. 2, 18. Joseph. ant. jud. 14, 15, 13, 17.

L. Aurellius L. fil. Quir(ina) Gallus. — C. VI 1356.

C. Clodius C. f. Maec(ia) Nummus. — C. III 429.

P. Cornelius P. f. Lentulus Spinther. — Nel 710 *quaestor*, nel 711 *proquaestor pro praetore*. Cic. ad fam. 12, 14. 15 cf. ad Att. 14, 11.

T. Fl(avius) Philinus. — Keil, Sylloge 34.

Gellius Publicola. — Nel 20-21. Tac. ann. 3, 67.

C. Iulius Agricola. — Nel 63-64. Tac. Agr. 6.

C. Iulius, regis Alexandri filius, Agrippa. — Suo padre ebbe nel 74 l'isola Elaiussa. H. 4, 190.

P. Iulius Iunianus Martialianus. — Legato della Numidia sotto Alessandro Severo. C. VIII 2392. 7049.

C. Iulius Lupus T. Vibius Varus Lambillus. — *Ταμίας καὶ ἀντιστράτηγος τριῶν ἀνθυπάτων.* Wood, Inscr. from the great theatre 15.

M. Iulius Maior Maximianus. — FL. 1723.

A. Larcius A. filius Quirina Priscus. — EE. 5, 696.

L. Licinius L. f. Lucullus. — *Pro quaestore* sotto Sulla. C. III 7237. BH. 1883 p. 297; 1886 p. 399. Cic. pro Arch. 5; acad. pr. 2, 1. Plut. Luc. 4.

C. Memmius C. f. Quir(ina) Fidus Iulius Albius. — RA. 1889 I p. 426.

Patiscus. — Proquestore di Cornelius Lentulus. Cic. ad fam. 12, 15, 2.

L. Sestius. — Sotto Bruto. Conze, Ergebn. 1888 p. 62. App. b. c. 51. Dio Cass. 53, 32.

...rianus Vol[cinius]. — C. VI 1543.

5) **Praefectus fabrum proconsulis** (III 7089): *M'. Aemilius M'. f. Pal(atina) Proculus* sotto il proconsole Manius Lepidus.

Praefectus fabrum i(ure) d(icundo) et sortiend(is) iudicibus (C. X 5393 cf. 5394): *Q. Decio Q. f. M. n. Saturnino ... praef(ecto) fab(rum) co(n)s(ulari) ter ... praef(ecto) fabr(um) i(ure) d(icundo) et sortiend(is) iudicibus in Asia* etc. dove s'indica a quale ufficio speciale egli sia stato adoperato dal proconsole, cf. Maué, Der praefectus p. 15. 97 — **Praefectus fabrum.**

6) **Lictor proconsulis.** — Una lapide (C. III 6083) conserva il ricordo di uno del proconsole Fonteius Agrippa.

7) *Procuratores.* — La procuratia dell'Asia, ch'era *ducenaria,* era delle più importanti, cf. Hirschfeld Unters. p. 260. Due sole lapidi dànno il *cursus* seguente:

procurator provinciae Cretae, procurator provinciae Asiae (C. III 7130),

procurator ad bona cogenda in Africa, procurator provinciae Asiae, subpraefectus annonae (C. III 7127).

Il titolo comune ne è

Procurator provinciae Asiae (C. II 1970?— III 6575. 7130. — V 875. — VI 1564. 1608. — VIII 8934? — OH. 5530), o

Procurator Asiae (C. X 6571, liberto imperiale)?

In una lapide è indicato sotto il titolo di

Procurator provinciae Asiae et hereditatium (C. III 431 = 7116), che l'amministrazione dell'eredità era affidata al procuratore provinciale.

Un'altra lapide ci fa conoscere un procuratore che *mandatu principis* sostituì il proconsole morto (C. V 875). Vice proconsole è stato pure l'altro procuratore, Furius Sabinius (OH. 5530).

M. Aurelius Philippus Aug. lib. — C. X 6571.

Castrius Cinna. — RA. 1874, 28 p. 110.

T. Claudius T. f. Papiria Xenophon. — C. III 6575 = 7127.

S. Cornelius Dexter. — C. VIII 8934.

Domitius? Eglectus Iulianus. — C. VI 1608.

C. Furius Sabinius Aquila Temesitheus. — OH. 5530.

Ti. Iulius C. f. Corn(elia) Alexander. — C. III 7130.

Lucilius Capito. — Tac. ann. 4, 15.

C. Minicius C. fil. Vel(ina) Italus. — C. V 875.

Pompeius Severus. — BH. 1887 p. 111.

Quinctilius? C. fil... — C. VI 1564.

L. Valerius Proculus. — C. II 1970.

Nella Frigia c'era un procuratore speciale, l'ἐπίτροπος Φρυγίας, che probabilmente risiedeva a Synnada. Era un liberto imperiale, probabilmente incaricato dell'amministrazione dei predii imperiali (v. sotto 9), delle cave di marmo di Synnada ecc.:

Aurelius Aristaenetus. — RA. 1876, 31 p. 198.

M. Aurelius Crescens, *liberto imperiale.* — CIG. 3888.

M. Aurelius Marcio ... *liberto imperiale.* — C. III 348.

[M. Ulpius] Marianus, *liberto imperiale.* — EE. 3, 127. 128.

Non è chiaramente indicato che ufficio abbiano avuto in Asia i seguenti procuratori (v. sotto 12):

Aurelius Apollonius. — CIG. 3969. 3970 (Frigia).

M. Aurelius Claudius. — CIG. 3950 (Frigia).

Aurelius Euphrates. — RA. 1874, 28 p. 111.

Aurelius Hermophilus. — Wood, Inscr. from. the site etc. 1.

Ti. Claudius Zoilus. — Mitth. des ath. Inst. 1881 p. 368.

C. Iulius Philippus. — FL. 605.

Macrianus. — CIG. 3939 (Frigia).

Sulpicius Iulianus. — Wood, Inscr. from the Odeum 2.

Nell'Asia et *adhaerentes provinciae* esercitava il suo ufficio un

procurator Aug(usti) ad famil(iam) gladiator(iam):

L. Didius Marinus. — C. III 6753.

Sex. Patuvius Restitutus. — C. III 6994.

8) *Riforme posteriori.*

Base per tutta l'amministrazione della provincia pel tempo posteriore sino alla riforma cosidetta dioclezianea, fu la costituzione di Sulla e di Murena, i *constituta Sullae* (Tac. ann. 3, 62, cf. App. Mithr. 61. 62. 64). Essa si riferisce parte alla determinazione dei confini (Strab. 13 p. 631. Cic. ad Q. fr. 1, 1, 11), parte alla concessione di diritti politici a singole città (App. Mithr. 61. Tac. l. c. cf. C. I 587. 588. 589 cf. p. 170. BM. 1886 p. 403 seg.; 1887 p. 13. 124. 251; 1888 p. 138; 1890 p. 174 segg. BH. 1885 p. 437 segg.) e specialmente alla riscossione delle imposte (v. sotto 10). Da quest'epoca la provincia inizia una nuova era, l'era Sullana, che principia ai 23 settembre 669 u. c. (Waddington in FL. 980, Kubitschek MOe. 13 p. 88 segg. cf. Franz in CIG. III add. p. 1103, Cichorius Abh. Berl. Akad. 1889 p. 365 segg.).

Altre riforme si legano ai nomi di Lucullo (Cic. acad. pr. 2, 1, 3), Cesare (v. sotto 9) e Diocleziano (v. sotto 16).

9) *Demanio imperiale.*

Nella Frigia erano molti i predii imperiali, come Lagbe, Phylacaeum o χωρία Πατριμονιάλια, Bindeus, Eudochia, Dipotamum, Kleros Oreines e Kleros Politikes, Theodosia, Pulcherianopolis o Motella, su cui vedi il Ramsay, Hist. geogr. p. 176 segg. Grandi specialmente erano i tre predii — uno probabilmente contiguo all'altro — degli Ormeles, Alastus e Tymbrianasa, che sembra abbiano compreso tutto il paese sulla riva destra del Lysis.

Le iscrizioni di questi distretti, che in generale poche notizie dànno oltre ai nomi, indicano i seguenti officii:

a) **Procurator**, ἐπίτροπος (Sterrett, an ep. journ. 43. 44. 46):

Critobulus (Sterrett, o. c. 43);

b) **Actores**, πραγματευταί, schiavi, come dimostrano i nomi di Abascantus (Sterrett, an ep. journ. 44. 46. BH. 1878 p. 59), Anthinus (Sterrett, l. c.), Marcellion (Sterrett, l. c.), Aeithales (Sterrett, 41) cf. **Actor**;

c) **conductores**, μισθωταί. A Lagbe al *conductor* locale si pagava una multa in caso di violazione di tombe (Am. journ. of arch. 1888 p. 16. Ramsay, o. c. p. 176), il che ci mostra quale autorità egli avesse nel distretto. Un *conductor* del predio di Alastus, M. Calpurnius Epinicus, era liberto ed *a cubiculo* di un M. Calpurnius Longus (Sterrett, o. c. 78), forse un procuratore del distretto o certamente in relazione col distretto (cf. Sterrett, o. c. 79). Cf. Sterrett, o. c. 46. V. **Conductor**.

d) un **Dispensator** (C. III 7002).

Magistrati locali erano i

Praepositi, προάγοντες (Sterrett, o. c. 41. 43. 72).

La guardia dei confini era affidata a corpi detti

παραφυλακῖται (BH. 1878 p. 262). Così sappiamo d'individui detti

ὀροφύλακες (Sterrett, o. c. 65. 156).

La comunità è detta ὄχλος (Sterrett, o. c. 72. BH. 1878 p. 256). Cf. Ramsay, o. c. p. 173 segg. e sopra n. 7.

Sui predii imperiali in generale v. **Praedium — Patrimonium — Res privata — Africa** p. 336 segg.

10) *Imposte.* — Nel 631 u. c. C. Gracco introdusse nell'Asia le solite imposte, affidandone l'appalto per mezzo dei censori a pubblicani romani, che procedevano colla massima fiscalità (Cic. de imp. 6, 15; Verr. 3, 6, 12; de lege agr. 2, 29, 80. App. b. c. 5, 4. Fronto ad Verum p. 125 Naber), e il frutto che lo Stato ne ricavava era grandissimo, perchè l'Asia era 'tam optima... ac fertilis ut... multitudine earum rerum quae exportentur facile omnibus terris antecellat' (Cic. de imp. l. c.). Pare che Sulla abbia avuto l'intenzione di togliere l'appalto delle imposte ai cavalieri (App. Mithr. 62 cf. Mommsen Röm. Gesch. 2[6] p. 345), introducendone una annua fissa, sia come tributo stabile, sia come somma fissata secondo il reddito dell'anteriore *locatio censoria.* Ma anche se questa riforma fu fatta, essa durò poco; abbiamo testimonianze parecchie che ci assicurano dell'esistenza dei publicani anche negli anni susseguenti (Val. Max. 6, 9, 7. Plut. Luc. 7. Cic. de imp. 6, 15; de lege agr. 2, 29, 80; ad Att. 1, 17, 9 cf. ad Q. fr. 1, 1, 11 s.; ad Att. 5, 13; 11, 10, 1). Nel 705 Q. Caecilius Metellus, andato a Pergamo, oltre ad altre gravissime imposizioni, richiese il pagamento di una tassa personale (Caes. b, c, 3, 32). Nel 706 u. c. Cesare, abolì l'appalto e mutò la *decuma* in uno *stipendium,* un tributo fisso che si doveva pagare direttamente (App. b. c. 5, 4. Dio Cass. 42, 6). Durante le guerre civili dopo la morte di Cesare, Cassio richiese dalla provincia il pagamento anticipato di dieci anni ed Antonio quello di nove (App. b. c. 4, 74; 5, 5. 6). Più tardi invece vediamo p. es. Tiberio che rimette per cinque anni agli abitanti di Sardi le imposte (Tac. ann. 2, 47), e Adriano cede alla città di Stratonicea quelle che dovevano versare al fisco (BH. 1887 p. 111).

Quattro iscrizioni di Roma fanno conoscere l'esistenza di un

Fiscus asiaticus e di questi suoi officiali, liberti o servi imperiali:

a) **Procurator** (C. VI 8570: *Hermae Aug(usti) lib(erto) a cubiculo Domitiae Aug(ustae) Fortunatus proc(urator) fisc(i) Asiatic(i)*);

b) **Adiutor**, dipendente dal *procurator* (C. VI 8578: ... *Salvius Aug(usti) lib(ertus) adiut(or) fisci Asiatici* etc.);

c) **Tabularii** (C. VI 8571);

d) **Adiutor tabulariorum** (C. VI 8571: *D. m. Glyceri adiut(oris) tab(ulariorum) fisci Asiatici* etc.);

e) **A commentariis** (C. VI 8572: *D. m. Piero Caesaris vern(ae) a commentariis fisci Asiatici* etc.).

È una sezione del fisco di Roma, come il *fiscus Alexandrinus* ed il *Iudaicus* (v. **Fiscus — Alexandrinus fiscus**).

Quando la *cura annonae* passò all'imperatore, e parte dei tributi in natura fu attribuita al fisco, nell'Asia, dove era, come s'è detto, un tributo fisso e che per la sua ricchezza era la prima tra le provincie, non si potè se non togliere una parte del reddito del tributo all'erario, assegnandola al fisco. Per la qual cosa l'Hirschfeld (Unters. p. 15 seg.) opina che l'imposta fondiaria sarà rimasta per l'erario, e la tassa personale, probabilmente senza riduzione, per l'imperatore. Questa si sarà versata nel *fiscus Asiaticus.*

Il *portorium* (*λιμενικόν*) dell'Asia era fissato come nella Gallia (v. **Quadragesima**) ad $^1/_{40}$. L'esazione ne era affidata a *publicani,* nell'Impero, sotto la sorveglianza di un procuratore speciale. Non ci è noto che un vice procuratore di questa quadragesima,

C. Furius Sabinius Aquila Timesitheus, il procuratore provinciale dell'epoca di Gordiano III (OH. 5530).

Il padre di Vespasiano 'publicum quadragesimae in Asia egit' (Suet. Vesp. 1). Tre iscrizioni ci nominano dei *vilici* e servi:

... (*quadragesimae*) *port*(*oriorum*) *Asiae vilic*(*us*) *Mileti, se*[*r*]*vus* (C. III 447 cf. 7149).

... *sociorum p*(*ublici*) *p*(*ortoriorum*) *A*(*siae*) *ser*(*vus*) *Iasi* etc. (C. III 7153).

κοινωνῶν λιμένων Ἀσίας οἰκονόμος ἐν Ἰάσῳ (BH. 1886 p. 267).

Queste iscrizioni ci fanno conoscere pure due stazioni dell'esazione: Miletus e Iasus.

Per l'esazione della *XX hereditatium,* per cui si avea riguardo a considerazioni geografiche più che a politiche, l'Asia formò talvolta una sola circoscrizione con altre provincie vicine (*adhaerentes provinciae* C. III 6994), ma essa non rimase sempre la stessa. Se la lapide OH. 5530 ci dà un *vice procuratoris XX* dell'Asia, C. Furius Sabinius Aquila Timesitheus succitato, l'altra C. VI 1633 ci nomina C. Valerius Quir(ina) Fuscus *procurator ad XX per Asiam, Lyciam, Pamphyliam,* e C. X 7583. 7584 add. Q. Cosconius M. f. Poll(ia) Fronto *procurator Augg. item ad vectig(al) XX her(editatium) per Asiam, Lyciam, Phrygiam, Galatiam, insulas Cycladas.*

È dubbio invece, se l'iscrizione C. X 6977 si riferisca ad un tempo, in cui l'Asia formò circoscrizione a sè, ovvero ad un ufficio secondario della provincia: *Dis Manibus Epitynchani Caes(aris) n(ostri) ser(vus) Candidian(us) qui exierat in officio Asiae ark(arius) XX hered(itatium).*

11) *Officiali inferiori.* — Raccogliamo qui varii titoli di officiali, per lo più del demanio, che si riscontrano sulle lapidi:

Tabularius provinciae Asiae, liberto imperiale C. III 6081 = 7121.

Adiutor tabularii provinciae Asiae, schiavo imperiale C. III 6075.

Dispensator C. III 7130: *M. Ulpius [Aug(usti) lib(ertus) Repenti[nus qui dis]pensavi[t in provin]cia Asia [annis trigin]ta?* etc.

Arcarius provinciae Asiae, schiavo imperiale C. III 6077.

Il **dispensator rationis extraord**(inariae) **provinc**(iae) **Asiae**, schiavo imperiale (C. III 6575 = 7127), era addetto all'amministrazione di una cassa speciale locale, cf. Hirschfeld, Unters. p. 15).

In provincia Asiae custodiar(ius) [**tabellarum?**] **in urna iudicum**. C. XI 3943.

12) *Divisione in regioni.* — Per la riscossione di un tributo quinquennale da lui imposto e delle spese di guerra, Sulla divise l'Asia in 44 distretti (Cassiod. ad a. 670 cf. App. Mithr. 62), del quale numero non sembra che a ragione dubiti il Monceaux (De communi etc. p. 28 segg.). Secondo queste stesse regioni si continuò ad esigere le imposte (Cic. Verr. act. 2, 1, 35, 89; pro Fl. 14, 32) ed a darle in appalto (Cic. pro Fl. 37, 91). Questa divisione perdurò molto a lungo, sicchè se ne ha ricordo in Plinio (n. h. 5, 113; 11, 95: regio Apamena, regio Eumenetica, regio Milesia), e in una lapide (CIG. 3436) che nomina un liberto imperiale, *βοηθὸς ἐπιτρόπων ρεγεῶνος Φιλαδελφηνῆς*, cioè *adiutor procuratorum regionis Philadelphenae* (cf. Tac. ann. 2, 47; 4, 13; 12, 58). E forse tra i varii *procuratores* menzionati nelle lapidi senza altra indicazione dovremo riconoscere alcuni preposti appunto a tali regioni.

Nelle capitali di esse stavano gli archivii (CIG. 2842. 2943. 3292. 3295 etc.) coi documenti delle misurazioni dei beni (Hygin. de limit. const. p. 205 Lachm.), quelli relativi ai possessi (CIG. 3264. 3266. 3286), e gli atti delle ipoteche (CIG. 2826. 2827. 3282 etc.).

13) *Conventus iuridici.* — Per la giurisdizione più regioni si riunirono in una sola circoscrizione (*conventus* = *διοίκησις*) e nella città principale di questa il proconsole stesso per qualche tempo amministrava la giustizia o vi delegava uno de'suoi suoi legati (C. VI 3170. Arist. 1 p. 527). A questo tribunale accedevano non solo i provinciali di quella diocesi, ma pure gli altri (Arist. 1 p. 525). Si ignora quante diocesi sieno state nell'Asia: Plinio (n. h. 5, 105 seg.) ne indica nove soltanto, ma bisogna certamente ammetterne un numero superiore. Cf. Marquardt p. 339 segg.

14) *Dieta.* — Nel 725 u. c. alle diete dell'Asia e della Bithynia, fu concesso che erigessero un tempio a Roma e ad Augusto in Pergamo (CIG. 3902 b. Conze, Reise auf Lesbos tav. 7) e Nicomedia, dove esse si riunivano. Ma a differenza delle altre provincie, in cui un tale tempio sorse solo nella capitale e fu centro della provincia stessa, nell'Asia, dove le rivalità municipali raggiunsero il massimo grado, tali templi sorsero in più luoghi, ognuno d'essi diventando centro di quanto si collegava a questo culto dell'imperatore (v. **Concilium**). Già sotto Tiberio un secondo tempio dedicato a lui, a Livia ed al senato, sorse a Smirne (Tac. ann. 4, 55 seg.). Efeso ebbe pure già nel primo secolo un suo tempio (Journ. of phil. 7 p. 147. *Μουσ.* 1880 p. 180 cf. Wood, inscr. from the great theatre p. 18 l. 20; p. 36 l. 85), forse dedicato a Claudio (Malal. p. 246). Certo un simile tempio esisteva a Cyzicus (Mitth. des ath. Inst. 1881 p. 42 CIG. 3662), forse sacro ad Adriano (Malal. p. 279), e, benchè non si ricordino direttamente, si può ammettere l'esistenza d'altri simili a Sardes, Laodicea, Philadelphia, Tralles. E accanto al primo tempio altri ne sorsero in appresso (v. sotto *ἀρχιερεύς* e *νεωκόρος*). Cf. Buechner p. 39 segg.

Col *concilium* sono congiunti i giuochi, *κοινὰ τῆς Ἀσίας*, che ci sono riferiti per Pergamum (CIG. 1720. 2810. Kaibel, inscr. 746. FL. 1620 d. BH. 1881 p. 331: *Ῥωμαῖα Σεβαστὰ τὰ τεθεμένα ὑπὸ τοῦ κοινοῦ τῆς Ἀσίας ἐν Περγάμῳ*; 1887 p. 80), Smyrna (CIG. 247. 1720. 2810 b add. 3208. 3910. 5913. 5918 b. CIA. 129. Kaibel, inscr. 746. 747. Mitth. des ath. Inst. 1882 p. 255), Efeso (Wood, inscr. from the theatre 8. BH. 1887 p. 80), Sardes (CIG. 5918 a. CIA. 129. Mitth. des ath. Inst. 1883 p. 327), Cyzicus (CIG. 3674. 3675: *Ἀδριάνεια Ὀλύμπια κοινὸν Ἀσίας.* Wood, inscr. from the great theatre 14), Laodicea (Wood, o. c. 8. Head p. 566), Philadelphia (CIG. 1068. 3428. BH. 1885 p. 69). Sulla periodicità di questi ludi v. Monceaux p. 56 segg. e Büchner p. 65 segg.

Sulla pompa, sui sacrificii, sulle attribuzioni civili e sulla durata delle diete v. **Concilium.**

Come nell'Asia ebbe il culto imperiale uno sviluppo tutto peculiare per la molteplicità dei templi, così molti sono i *sacerdotes provinciae.* Ogni tempio aveva il suo *ἀρχιερεὺς*, detto o soltanto *ἀρχιερεὺς* (*τῆς*) *Ἀσίας* o coll'indicazione del tempio o dei templi cui sovrastava; e la moglie sua pure si ricorda col titole di *ἀρχιέρεια.* Senonchè le fonti menzionano pure l'

Asiarcha, *Ἀσιάρχης*, sulla cui relazione coll'*ἀρχιερεύς* molto si è discusso. Pare accertato che si debba riconoscervi l'istessa persona, per cui si sono adoperati due titoli diversi, prendendo man mano quello di *Ἀσιάρχης*, che in tale senso comincia ad usarsi al tempo dei Flavii, la preponderanza su quello di *ἀρχιερεὺς Ἀσίας*, che sembrò meno corrispondente alla dignità. Altrimenti non si spiegherebbe per es. che la stessa persona, come Philippus di Tralles, Tib. Iulius Reginus, P. Vedius Antoninus etc., ora sia detta *ἀρχιερεὺς Ἀσίας* ora *Ἀσιάρχης*, e che, come si dice *ἀρχιερεὺς ναοῦ*, si dica *Ἀσιάρχης ναοῦ*. Conviene osservare però, che la parola *Ἀσιάρχης*, che dura ancora al principio del V secolo (Cod. Theod. 15, 9, 3), nella provincia è antica, nominandosene uno di Tralles, amico di Pompeo (Strab. 14, 2, 42 p. 649), sicchè forse non è improbabile l'ipotesi del Guiraud, che tra gli Asiarchi, considerati sempre come le prime personalità della provincia, col tempo non siasi ammesso se non chi aveva coperto la carica di sommo saderdote. Cf. Marquardt, Eph. Epigr. 1 p. 210-212; Röm. Staatsverw. I² p. 513 n. 5. Mommsen, Röm. Gesch. 5 p. 318 segg. Waddington, in FL. n. 885. Monceaux, de communi Asiae provinciae. Guiraud, Les assemblées p. 97 segg. Büchner, de neocoria p. 116 segg.

I titoli varii di questi sacerdoti sono:

a) *Ἀσιάρχης* (CIG. 2463 c add. 2511. 2912. 2994. 3148. 3190 (*δὶς*). 3191. 3213. 3504. 3665. 3676. 5945. 5946. 6541. FL. 20 (*τὸ δεύτερον*). 213. 1669. Dumont, Inscr. de Thrace 72 j. Reisen in südw. Lykien 1 n. 134. BH. 1878 p. 593 (*δὶς*). 1880 p. 375. 1884 p. 389. 1886 p. 412. 1887 p. 400. *Μουσ.* 1876 p. 49; 1880 p. 177. RA. 1874, 28 p. 111. Mitth. des ath. Inst. 1883 p. 331 cf. 332, Journ. of hell. st. 1883 p. 416).

b) *ἀρχιερεὺς* (*ἀρχιέρεια*) (*τῆς*) *Ἀσίας*, *Ἀσίας ἀρχιερεὺς* (*ἀρχιέρεια*) (CIG. 2777. 2781 b add. 2782. 2823. 2887. 3489. 3495. 3497. 3953 l. 3960. FL. 110. 883. 1652 c. BH. 1878 p. 523. 1883 p. 449. 451. 1887 p. 102. 300. 346. 478. *Μουσ.* 1880 p. 179. 180. RA. 1888, 2 p. 220. Mitth. des ath. Inst. 1883 p. 323; 1886 p. 204. Sterrett An ep. journey n. 33. 379.

Coll'indicazione del tempio o dei templi diconsi invece

c) per Pergamo:

ἀρχιερεὺς Ἀσίας ναῶν τῶν ἐν Περγάμῳ (CIG. 3416. 3494. FL. 653. 885).

ἀσιάρχης Περγαμένων (BH. 1886 p. 404).

d) per Smyrna:

ἀρχιερεὺς τῆς Ἀσίας ναοῦ τοῦ ἐν Σμύρνῃ (FL. 626).

ἀρχιερεὺς Ἀσίας ναῶν ἐν Σμύρνῃ (FL. 842).

ἀρχιερεὺς Ἀσίας ναῶν καὶ τῶν ἐν Σμύρνῃ (CIG. 2741 cf. 3836. Büchner o. c. p. 123 seg.).

ἀρχιέρεια (*τῆς*) *Ἀσίας ναῶν τῶν ἐν Σμύρνῃ* (CIG. 3151. FL. 5).

ἀσιάρχης ναῶν τῶν ἐν Σμύρνῃ (BH. 1880 p. 443).

e) per Ephesus:

ἀρχιερεὺς Ἀσίας ναοῦ τοῦ ἐν Ἐφέσῳ κοινοῦ τῆς Ἀσίας (FL. 755).

ἀρχιερεὺς τῆν Ἀσίας ναῦ τοῦ ἐν Ἐφέσῳ (FL. 146).

ἀρχιερεὺς Ἀσίας ναῶν τῶν ἐν Ἐφέσῳ (CIG. 2987 b. 2995).

ἀρχιερεὺς β' ναῶν τῶν ἐν Ἐφέσῳ (Wood, Inscr. from the great theatre 8).

ἀρχιέρεια Ἀσίας ναοῦ τοῦ ἐν Ἐφέσῳ (CIG. 3415).

ἀρχιέρεια τῆς Ἀσίας ναῶν τῶν ἐν Ἐφέσῳ (Wood, Inscr. from the site etc. 2).

Asiarcha templ. splend(*idissimae*) *civit*(*atis*) *Ephes*(*inorum*) (C. III 6835. 6836. 6837).

Ἀσιάρχης τῆς πρώτης καὶ μεγίστης μητροπόλεως τῶς Ἀσίας καὶ β' νεωκόρων τῶν Σεβαστῶν Ἐφεσίων πόλεως FL. 158ᵃ).

Ἀσιάρχης ναῶν τῶν ἐν Ἐφέσῳ (CIG. 2464).

Ἀσιάρχης β' ναῶν τῶν ἐν Εφέσῳ (Wood, Inscr. from the great theatre 9).

f) per Cyzicus:

ἀρχιερεὺς τῆς Ἀσίας ναοῦ τοῦ ἐν Κυζίκῳ (CIG. 3662. Mitth. des ath. Inst. 1883 p. 42).

g) per Sardes:

ἀρχιερεὺς τῆς Ἀσίας ναῶν τῶν ἐν Λυδίᾳ Σαρδιανῶν (CIG. 3461).

Tale ufficio era molto ambito per gli onori che l'accompagnavano, sicchè mai si trascurava di indicarlo sulle lapidi, nè i notabili Asiatici dimenticavano di avvertire che erano figli o più lontani discendenti di qualche *ἀσιάρχης* o *ἀρχιερεὺς Ἀσίας* (CIG. 3497. FL. 110. 883 etc.), o di più d'uno di essi (BH. 1878 p. 593 etc.). Era questo un vero documento di nobiltà e ricchezza, perchè le spese inerenti erano grandissime, di modo che p. es. la prosperità di Tralles è testificata dal fatto, che mai vi s'ebbe mancanza di asiarchi. Non fa quindi meraviglia se ne possiamo registrare un sì gran numero, e se l'elenco loro è il libro d'oro della nobiltà asiatica. Non aggiungiamo alcuna indicazione a quelli che si

dicono ἀσιάρχης. Probabilmente alcuni di quegli indicati si debbono identificare, ma ciò ora riesce difficile.

Aelius Apion, due volte. — Sotto Settimio Severo. Eckhel, D. n. 3 p. 104. Mionnet, suppl. 7 p. 359 n. 191.

P. Aelius Artemidorus. — Sotto Gordiano III. Mionnet, 2 p. 549.

P. Aelius Paullus ἀρχιερεὺς τῆς Ἀσίας. — BH. 1887 p. 478.

P. Aelius Pigres. — Sotto Caracalla. Mionnet, 4 p. 328 n. 768.

Aelius Pollio. — Sotto M. Aurelio. Mionnet, suppl. 5 p. 444.

P. Aelius Protoleon. — Journ. of hell. st. 1890 p. 121.

Aelius Zoilus. — Sotto M. Aurelio. Mionnet, suppl. 5 p. 504.

Alexander. — Sotto Caracalla. Mionnet, 4, Phrygie 875.

Annianus. — CIG. 3504.

M. Antonius Alexander Appianus. — Sotto M. Aurelio. BH. 1884 p. 389.

M. Antonius Antiochus. — FL. 244.

Antonius Apollodorus, padre e figlio.—FL. 244. RA. 1874, 28 p. 110. cf. FL. 213.

L. Antonius Claudius Dometinus Diogenes, Ἀσίας ἀρχιερεύς. — CIG. 2777 cf. 2781 b add.

L. Antonius Hyacintus. — CIG. 6541.

L. Apollinarius. — Sotto Gordiano III. Mionnet, suppl. 5 p. 277.

M. Aponius Saturninus. — Journ. of hell. st. 1883 p. 416.

L. Aurelius. — Sotto M. Aurelio. Mionnet, suppl. 5 p. 326.

M. Aurelius. — Sotto Settimio Severo. Mionnet, 4 p. 55.

Aurelius Apollophanes. — CIG. 5945.

L. Aurelius Aristomenus, ἀρχιερεὺς τῆς Ἀσίας. — CIG. 3489.

M. Aurelius Charidemon Iulianus, due volte. — CIG. 3190.

Aurelius Dama. — Sotto Valeriano. Mionnet, 2, Mysie 660.

Aurelius Demetrius. — Sotto Filippo. Mionnet, 4, Phrygie 950.

M. Aurelius Diadochus, ἀρχιερεὺς τῆς Ἀσίας ναῶν τῶν ἐν Περγάμῳ. — Circa ai tempi di Alessandro Severo. CIG. 3494.

M. Aurelius Iunianus. — CIG. 3190.

M. Aurelius Manilius Alexander. — Circa l'a. 230. FL. 1669.

M. Aurelius Manilius Hermippus. — Circa l'a. 200. FL. 1669.

Aurelius Menelaus. — Dopo Adriano. CIG. 3665.

Aurelius Midias. — Sotto Commodo. Eckhel 2, 455.

Aurelius Pinytus Glycon, ἀσιάρχης ναῶν τῶν ἐν Σμύρνῃ. — BH. 1880 p. 443.

M. Aurelius Severus, ἀρχιερεὺς Ἀσίας ναῶν τῶν ἐν Περγάμῳ. — FL. 885.

M. Aurelius Tertius. — Sotto Gordiano III. Mionnet 3, Ionie 1173.

M. Aurelius Themistocles. — Dumont, Inscr. de Thrace 72 j.

M. Aurelius Zenon. — FL. 20.

Carminius Claudianus. — II o III secolo. CIG. 2782 (Ἀσίας ἀρχιερεύς). BH. 1887 p. 350 (ἀσιάρχης).

Chersiphron. — Sotto Adriano. CIG. 3148.

Claudius Aristeas. — Reisen in südwest. Lykien, 1 n. 134.

Ti. Claudius Aristion, ἀρχιερεὺς τῆς Ἀσίας. — Sot o Domiziano. BH. 1882 p. 286-287.

Ti. Claudius Deioterianus. — BH. 1878 p. 593.

Ti. Claudius Frontonianus, β' τῆς Ἀσίας ἀρχιερασάμενος. — II o III secolo. BH. 1878 p. 523.

Ti. Claudius Hieron. — BH. 1878 p. 593.

A. Claudius Lepidus, ἀρχιερεὺς Ἀσίας ναῶν ἐν Σμύρνῃ. — FL. 842.

Ti Claudius Magnus Charidemus, ἀρχιερεὺς τῆς Ἀσίας ναῦ τοῦ ἐν Ἐφέσῳ. — Sotto Adriano. FL. 146.

Ti. Claudius Menogetes Caecilianus, ἀρχιερεὺς τῆς Ἀσίας. — BH. 1887 p. 102.

Ti. Claudius Midias, ἀρχιερεὺς τῆς Ἀσίας ναοῦ τοῦ ἐν Σμύρνῃ. — FL. 626.

Ti. Claudius Ti. f. Quirina Mithridates, ἀρχιερεὺς τῆς Ἀσίας. — CIG. 3960.

M. Claudius Niceratus Cerealius. — Μουσ. 1876 p. 49.

Ti Claudius Phesinus, ἀρχιερεὺς τῆς Ἀσίας. — Sotto Vespasiano. Journ. of phil. 1876 p. 145. Μουσ. 1880 p. 180.

Ti. Claudius Pisoninus. — Circa l'a. 150. FL. 106.

Ti. Claudius Polemo. — BH. 1878 p. 593.

Claudius Socrates, ἀρχιερεὺς τῆς Ἀσίας. — BH. 1887 p. 102.

Claudius Themistocles. — III secolo. CIA. 712 a.

Cornelius Vettenianus, quattro volte. — Sotto Settimio Severo. Mionnet, suppl. 7 p. 128. 426.

Crispus. — Sotto Caracalla. CIG. 2912.

Demetrius, ἀρχιερεὺς Ἀσίας. — RA. 1888, 2 p. 220.

Domitius Rufus. — Sotto Valeriano. Mionnet, 4, Lydie 800.

Cn. Dottius Dotti Marullini f. Ser(gia) Plancianus, *asiarcha templ. splend. civit. Ephes.* — C. III 6835. 6836. 6837.

Eunous. — BH. 1889 p. 375.
T. Flavius Aristobulus. — Sotto Nerva o Traiano. BH. 1882 p. 288.
Flavius Clitosthenes, due volte. — Mitth. des ath. Inst. 1883 p. 331 cf. 332.
Ti Flavius Clitosthenes Iulianus, ἀσιάρχης ναῶν τῶν ἐν Ἐφέσῳ. — CIG. 2464.
T. Flavius Demetrius. — III secolo. BH. 1887 p. 216.
Flavius Dionysius, ἀσιάρχης Περγαμηνῶν. — BH. 1886 p. 404.
T. Flavius Munatius, ἀσιάρχης τῆς ... Ἐφέσιων πόλεως. — FL. 158 a.
Flavius Priscus Niger. — Sotto Settimio Severo. Mionnet, 4 p. 201 n. 31.
Fronto. — Sotto Antonino. Mionnet, 3 p. 61; suppl. 6 p. 76.
Glycon. — Sotto Settimio Severo. Rev. num. 1883 p. 399.
Hierocles Aristocrates, ἀρχιερεὺς Ἀσίας ναῶν τῶν ἐν Ἐφέσῳ. — Sotto Antonino Pio. CIG. 2987 b.
Iulius Aurelius Musonius. — CIG. 5946.
M. Iulius Aurelius Dionysius. — CIG. 2990.
L. Iulius Bonnatus, ἀρχιερεὺς τῆς Ἀσίας ναῶν τῶν ἐν Λυδίᾳ Σαρδιανῶν. — CIG. 3461.
Iulius Calpurnius, ἀρχιερεὺς Ἀσίας ναῶν τῶν ἐν Περγάμῳ. — FL. 653.
Iulius Cleon. — Sotto Nerone. Eckhel, D. n. 3, 153.
Ti. Iulius Damianus, ἀρχιερεὺς Ἀσίας. — CIG. 2887.
C. Iulius Ippianus, ἀρχιερεὺς τῆς Ἀσίας. — CIG. 3495.
C. Iulius Iulianus Tatianus. — CIG. 3495.
C. Iulius M(enecles). — Sotto Augusto. Newton, Halicarnassus, 2 p. 695.
C. Iulius Pardales. — I secolo. RA. 1885, 2 p. 104.
Iulius Phanius? ἀρχιερεὺς Ἀσίας. — Mitth. des ath. Inst. 1886 p. 204.
C. Iulius Philippus, ἀρχιερεὺς Ἀσίας. — Sotto Antonino Pio. FL. 1652 c. BH. 1886 p. 456 seg. 1887 p. 300. Mitth. des ath. Inst. 1883 p. 323.
C. Iulius Python, ἀρχιερεὺς Ἀσίας. — BH. 1887 p. 346.
Ti. Iulius Reginus, ἀσιάρχης β′ ναῶν τῶν ἐν Ἐφέσῳ (Wood, Inscr. from. the great theatre, 9), ἀρχιερεὺς β′ ναῶν τῶν ἐν Ἐφέσῳ (l. c. 8).
Menander. — Sotto Caracalla. Rev. num. 1883 p. 400.
Moschianus. — *Μουσ.* 1880 p. 179.
Nemerius Castricius L. Paconianus. — CIG. 2511.
Ophelaius. — CIG. 2994.
C. Orphius Flavianus Philographus, ἀρχιερεὺς τῆς Ἀσίας ναοῦ τοῦ ἐν Κυζίκῳ. — Mitth. des ath. Inst. 1881 p. 42.
Philippus, forse due volte, tra 149 e 153 e 155. — AZ. 1880 p. 61. Ruinart, acta mart. p. 45. cf. Iulius Philippus.
Plotius Aurelius Gratus. — CIG. 3677.
A. Plotius Leonidas. — CIG. 2463 c add.
Pollianus. — Sotto Gordiano III. Mionnet, 3, Ionie 1407.
Polybius. — BH. 1887 p. 400.
Pompeius Hermippus. — *Μουσ.* 1880 p. 179.
Pomponius Cornelius Lollianus Hedianus. — Sotto Commodo o Settimio Severo. CIG. 3191.
Rufus. — Mionnet, 4 Lydie 800.
M. Salvius Hieronis f. Quirina Montanus, ἀρχιερεὺς Ἀσίας ναοῦ τοῦ ἐν Ἐφέσῳ κοινοῦ τῆς Ἀσίας. — FL. 755.
Scopelianus. — I secolo. Philostr. v. soph. 1, 21, 2.
Sulpicius Hermophilus. — Tra Caracalla e Gordiano III. Eckhel, D. n. 3, 115-116.
L. Timon. CIG. 3213.
M. Claudius P. Vedius Antoninus Sabinus — Tra Adriano e Caracalla. *Μουσ.* 1880 p. 179 (ἀρχιερεὺς τῆς Ἀσίας). Wood, Inscr. from the great theatre p. 46 (ἀσιάρχης).
M. Ulpius Appuleius Eurycles, ἀρχιερεὺς ἀποδεδειγμένος Ἀσίας ναῶν καὶ τῶν ἐν Σμύρνῃ τὸ β′. — Nel 162 o 163. CIG. 3836 add. Forse una seconda volta sotto Commodo. CIG. 2741. A lui si riferiscono le lettere dei Panelleni ai Greci d'Asia (CIG. 3832. 3833).
M. Ulpius Agnonis? f. Quirina Tryphon, ἀρχιερεὺς τῆς Ἀσίας. — Tra Antonino e Caracalla, Sterrett, an ep. journ. 33.
Di sacerdotesse si conoscono:
Aelia Laebilla, Ἀσίας ἀρχιέρεια. — CIG. 2823.
Antonia Caecilia, moglie di Claudius Socrates, ἀρχιέρεια τῆς Ἀσίας. — BH. 1887 p. 102.
Aurelia Melite, ἀρχιέρεια Ἀσίας ναῶν τῶν ἐν Σμύρνῃ. — CIG. 3151.
Aurelia Tatia, moglie di L. Aurelius Aristomenes. — CIG. 3487.
Claudia Tryphena, ἀρχιέρεια Ἀσίας. — FL. 110.
Cornelia Secunda, moglie di C. Iulius Ippianus, ἀρχιέρεια τῆς Ἀσίας. — CIG. 3495.
Flavia Moschii filia Ammius ἀρχιέρεια Ἀσίας ναοῦ τοῦ ἐν Ἐφέσῳ. — CIG. 3415.
Flavia Apphia, ἀρχιέρεια Ἀσίας. — CIG. 2782.
Marcia Claudia Iuliana, moglie di M. Aurelius Zenon, ἀσιαρχ. due volte. — FL. 20.
Memmia Ariste Teuthrantis, ἀρχιέρεια τῆς Ἀσίας. — Nell'a. 89. BH. 1883 p. 449.
Stratonice, moglie di Claudius Phesinus, ἀρχιέρεια Ἀσίας. — FL. 110.

Vibia Polla, moglie di C. Orphius Flavianus Philographus, *ἀρχιέρεια τῆς Ἀσίας ναοῦ τοῦ ἐν Κυζίκῳ*. — Mitth. des ath. Inst. 1881 p. 42.

Ulpia Marcella, moglie di P. Aelius Paullus. — FL. 5 (*ἀρχιέρεια τῆς Ἀσίας ναῶν τῶν ἐν Σμύρνῃ*). BH. 1887 p. 478 (*ἀρχιέρεια τῆς Ἀσίας*).

Colla dieta, coi templi e coi ludi hanno relazione alcuni titoli che usano e di cui si vantano, specialmente dal II secolo in poi, le città dell'Asia Minore. Le gare municipali, per cui le provincie asiatiche si segnalano in tutto l'Impero, ebbero campo anche qui di svilupparsi, e l'eco loro giungeva alla cancelleria imperiale ed al senato, che di queste « greche sciocchezze » (*Ἑλληνικὰ ἁμαρτήματα*) dovevano decidere. Le narrazioni di Filostrato (vita soph. p. 50 Kayser) e di Aristide (or. 42, 1 p. 793 Dindorf), come le lettere di Antonino Pio agli Efesii (Wood, inscr. from the Odeum, 2) ce ne dànno una chiara immagine. Questi titoli sono tre, *μητρόπολις*, *νεωκόρος* e *πρώτη*, di cui nell'Asia, non una, ma più città si fregiano.

Μητρόπολις non era soltanto Pergamum, l'antica residenza degli Attalidi, o Ephesus, la nuova capitale romana; ma anche Smyrna, Sardes, Cyzicus, Laodicea, Philadelphia e Tralles, tutte quelle città cioè che possedevano un tempio dell'imperatore, al principio del III secolo usano di tale titolo.

Più in intima relazione col tempio è il titolo di *νεωκόρος*, proprio delle città dell'Asia e di poche vicine, dove soltanto quella parola ebbe il significato assoluto di *aedituus aedis Augusti* e si riferì alla città stessa. Il numero dei templi, che v'erano, s'indicò nel titolo stesso della città, benchè talvolta esso manchi. Ephesus, Pergamum e Smyrna, dove sorsero i templi già sotto i Giulii e i Claudii, furono più tardi *δὶς νεωκόροι*, Pergamum sotto Traiano, le altre due sotto Adriano, e *τρὶς νεωκόροι*, Pergamum sotto Settimio Severo o Caracalla, Ephesus sotto Settimio Severo, e sotto lo stesso probabilmente anche Smyrna. Sardes, che ebbe il primo tempio sotto Traiano od Adriano, e Cyzicus, sotto Adriano, ne innalzarono un altro sotto Settimio Severo. Laodicea l'ebbe sotto Commodo, nel III secolo Synnada, in epoca incerta Hierapolis, Philadelphia e Tralles. Cf. Büchner, de neocoria.

Πρῶται si dicono solo tre città: Pergamum, Ephesus e Smyrna. Pare che il titolo si riferisca all'ordine che dovevano tenere le deputazioni nelle feste comuni, sicchè Magnesia al Meandro si appella la settima città dell'Asia.

Diamo qui i varii titoli delle singole città, rimandando agli articoli che più specificatamente ne trattano, l'indicazione più copiosa delle fonti e delle varie epoche, in cui i titoli cominciarono ad usarsi.

Cyzicus:

μητρόπολις τῆς Ἀσίας (CIG. 3497. 3665. Dumont, inscr. de Thrace, 64 a).

νεωκόρος (CIG. 3665. Dumont, l. c. Mitth. des ath. Inst. 6 p. 42. Eckhel 2, 431).

Ephesus, la vera capitale che il proconsole doveva toccare prima delle altre metropoli (Dig. 1, 16, 4, 5), sede di tutta l'amministrazione col tabularium (C. III 6081. 6075), e coll'arca (C. III 6077), la città dove stavano i publicani (Cic. ad fam. 5. 20, 9 cf. ad Att. 11, 10) cf. Menadier, Qua condicione etc.:

ἡ πρώτη καὶ μεγίστη μητρόπολις τῆς Ἀσίας (C. III 6076. CIG. 335. 2968. 2972. 2988. 2990. 2992. FL. 158ª. H. 4, p. 187. Wood, inscr. from the great theatre, 6).

νεωκόρος (Mionnet 3, p. 93 n. 253. FL. 137. *Μουσ.* 1880 p. 180. Wood. Inscr. from the great theatre 1; from the site etc. 12. 13.

δὶς νεωκόρος (C. III 6076. CIG. 335. 2968. 2990. 2992. FL. 146. 158ª. BH. 1877 p. 292. Wood, Inscr. from the great theatre, 6. 15. Eckhel, D. n. 2, 520. Mionnet 3 p. 114 n. 393; suppl. 6, p. 164 n. 561).

τρὶς νεωκόρος (CIG. 2972. FL. 147 b. Mionnet, suppl. 6 p. 159 n. 524).

Ἐφεσίοι μόνοι πρῶτοι Ἀσίας (Eckhel, D. n. 2, 521).

Hierapolis:

νεωκόρος (Mionnet, 4 p. 304 n. 627).

Laodicea:

μητρόπολις (BH. 1887 p. 351).

νεωκόρος (CIG. 3938. Eckhel, 3 p. 165. Mionnet 4 p. 328 n. 770).

Pergamum:

μητρόπολις (CIG. 3538. Eckhel, 2, p. 472. Mionnet 5, p. 459).

πρώτη μητρόπολις (Conze, Ergebn. 1880 p. 77. Mionnet l. c.).

πρώτη (CIG. 3538. FL. 1721. Mionnet l. c.).

νεωκόρος (CIG. 3548. FL. 1722 a. Eckhel 2 p. 472. Mionnet, 2 p. 615 n. 649; suppl. 5 p. 447 n. 1043; p. 473 n. 1163. 1173).

πρώτη νεωκόρος. (FL. 1722ª).

δὶς νεωκόρος (CIG. 3538. Lebas 3, 1721. Mionnet, 2, p. 606 n. 607. 608; suppl. 5 p. 1047).

τρὶς νεωκόρος (Conze, Ergebn. 1880 p. 77. Mionnet, suppl. 5 p. 459 n. 1101).

Philadelphia:

νεωκόρος (Mionnet 3 p. 250 n. 1416; 4 p. 105 segg.; suppl. 6 p. 367 n. 1834; 7 p. 404 segg.

Sardes:

μητρόπολις (CIG. 3467. Mionnet, 4, 128. 138).

νεωκόρος (Mionnet, 4 p. 126, n. 716; suppl. 7 p. 424 n. 492).

δὶς νεωκόρος (FL. 628. Mionnet 4, p. 132 n. 752-4. Lydie, n. 725. 726. 729. 752; suppl. n. 488).

Smyrna:

μητρόπολις (CIG. 3191. 3197. 3202-6).

πρώτη τῆς Ἀσίας κάλλει καὶ μεγέθει (CIG. 3197. 3202-6).

πρώτη τῆς Ἀσίας (C. III 471. CIG. 3179 d. 3851. Eckhel 2, 559. Head p. 510).

νεωκόρος (CIG. 3189. 3191. Lebas 3, 2. AZ. 1878 p. 94 n. 148. Mionnet, suppl. 6 p. 340 n. 1687. Eckhel, 2, 559).

δὶς νεωκόρος. (C. III 471. CIG. 3148. 3851. FL. 8. Mionnet, suppl. 6 p. 343 n. 1704).

τρὶς νεωκόρος (CIG. 3179 d. 3191. 3202 segg. FL. 8).

Synnada:

μητρόπολις (RA. 1876, 31 p. 195).

δὶς νεωκόρος (RA. l. c.).

Tralles:

μητρόπολις (FL. 1652 d. Mitth. des ath. Inst. 1883 p. 333).

νεωκόρος (FL. 604. 1652[a]. Mitth. des ath. Inst. l. c. Mionnet, suppl. 7 p. 474 n. 733).

Sulle città asiatiche, che facevano parte del *Πανελλήνιον* v. **Achaia** p. 34. Sulla frase *οἱ ἐπὶ τῆς Ἀσίας Ἕλληνες* v. Mommsen, Röm. Gesch. 5 p. 316.

15) *Ordinamento delle città.* — La provincia dell'Asia era in generale un complesso di città-comuni, come la Grecia, e in esse si mantennero le costituzioni già prima vigenti, senza che vi si introducesse grande uniformità. Cf. Menadier, qua condicione etc. e Mommsen, Röm. Gesch. 5 p. 325.

Molte città asiatiche, o per l'opposizione fatta ad Antioco, o per la fedeltà mantenuta nella guerra mitridatica o per altre cause, ebbero il privilegio della libertà o autonomia. Tali erano Alabanda (Plin. n. h. 5, 109. Liv. 43, 6. Eckhel 2, 571), Aphrodisias (Plin. n. h. 5, 109. CIG. 2737. 2845), Apollonidea (Cic. pro Fl. 29, 71 cf. 74), Astypalaea (Plin. n. h. 4, 71), Caunos (Plin. n. h. 5, 104), Chios (Plin. n. h. 5, 136. CIG. 2222), Cnidus (Plin. n. h. 5, 104), Cos (Tac. ann. 12, 61), Cyzicus (Strabo 12 p. 576), Ilium (Strabo 13 p. 595. Suet. Claud. 25. Tac. ann. 12, 58. Dig. 27, 1, 17, 1. CIG. 3610), Magnesia al Sipylus (App. Mith. 61. Strabo 13 p. 621. Tac. ann. 3, 62. Liv. ep. 81), Mytilene (Plin. n. h. 5, 139. Vell. 2, 18. Plut. Pomp. 42), Mylasa (Plin. n. h. 5, 108. CIG. 2695 b), Phocaea (Dio Cass. 41, 25. Lucan. Phars. 5, 53), Samos (Plin. n. h. 5, 135. Dio Cass. 54, 9), Smyrna (Cic. pro Fl. 29, 71. Plin. n. h. 5, 120), Stratonicea (Plin. n. h. 5, 109. BH. 1885 p. 437 segg.), Termera (Plin. n. h. 5, 107), Teos (CIG. 3045). Le più importanti città dunque non ebbero questo privilegio o presto lo perdettero, come Cyzicus sotto Tiberio (Dio Cass. 57, 24. Suet. Tib. 37. Tac. ann. 4, 36) e Samos sotto Vespasiano (Eutrop. 7, 13. Suet. Vesp. 8).

Colonie romane erano Alexandria Troas e Parium (v. **Alexandria-Parium**). Anche Tralles, distrutta da un terremoto sotto Augusto, fu in gran parte colonizzata da Romani e prese il nome di Caesarea o Caesarea Tralles (v. **Tralles**).

16) *Ordinamento governativo posteriore.* — A poco a poco la provincia dell'Asia si suddivise in sette piccole provincie: 1° L'*Asia proconsularis*, colla capitale Ephesus (v. più sotto); 2° l'*Hellespontus* colla capitale Cyzicus, sotto un *consularis* (v. **Hellespontus**); 3° la *Lydia* colla capitale Sardes sotto un *consularis* (v. **Lydia**); 4° la *Phrygia prima* o *Pacatiana* colla capitale Laodicea, sotto un *praeses*; 5° la *Phrygia secunda* o *salutaris* colla capitale Eukarpia sotto un *praeses* (v. **Phrygia**); 6° la *Caria* colla capitale Aphrodisias sotto un *praeses* (v. **Caria**) e 7° la *Insularum provincia*, la cui costituzione s'attribuisce già a Vespasiano (Sex. Rufus brev. 10), colla capitale Rhodus sotto un *praeses* (v. **Insulae**). Facevano parte della prefettura dipendente dal

Praefectus praetorio per Orientem (Not. dign. Or. 2, 4 Seeck p. 5. cf. C. III 7000).

a) Il proconsole dell'Asia (v. più sopra 3) dipendeva direttamente dall'imperatore. Da Teodosio I in poi l'Hellespontus, che prima dipendeva dal *vicarius* della diocesi Asiana (v. *b*), fu posto sotto la *potestas* del proconsole stesso (C. Theod. 1, 12, 5). Egli nell'Hellespontus da questo tempo e nella Insulae funzionava da *vice sacra iudicans*, non immediatamente come nell'Asia, ma mediatamente come vicario del prefetto (Not. dign. Or. 20, 7-8 Seeck p. 45 cf. 2, 32. 40 p. 6). Così Anicius Paulinus si dice

Proconsul provinciae Asiae et Hellesponti (C. VI 1682. 1683). Il suo officio, secondo la Notitia (Or. 20, 9-18 Seeck p. 45), comprendeva:

Principem de eodem officio.
Cornicularium.
Adiutorem.
Commentariensem.
Ab actis.
Numerarios.
Scrinarios.
A libellis.
Exceptores et ceteros officiales.

b) Le altre provincie insieme colla Pam-

phylia, la Lycia, la Lycaonia e la Pisidia dipendevano dal

Vicarius dioceseos Asianae (C. III 7000 I 3. VI 512), che aveva secondo la Notizia (Or. 24, 20-28 Seeck p. 53) questo officio:

Principem, qui de scola agentum in rebus decenarius adorata elementia principali cum insignibus exit.

Cornicularium.

Commentariensem.

Adiutorem.

Ab actis.

Numerarios.

Cura epistolarum.

Exceptores et ceteros officiales.

Anatolius. — A. 339. Cod. Theod. 11, 30, 19; 12, 1, 28.

Auxonius. — A. 365. Cod. Theod. 12, 1, 69.

Beronicianus. — A. 334. 346. 354. Cod. Theod. 8, 1, 4; 8, 15, 2; 11, 16, 6.

Clearchus. — A. 365. Cod. Theod. 8, 1, 9.

Eustathius. — A. 435. Cod. Theod. 6, 28, 8.

Euthymius. — A. 396. Cod. Theod. 12, 58, 8 cf. 8, 4, 19; 11, 23, 4.

Flavianus. — A. 377. Cod. Iust. 1, 6, 1.

Menander. — A. 385. Cod. Theod. 9, 39, 2.

Theophilus. — A. 398. Cod. Theod. 7, 1, 16.

Degli officiali pubblici dipendenti dal vicario si conoscono i seguenti

comes Asianae dioceseos, menzionato nel cod. Theod. 2, 26, 1 sotto l'anno 330 e il

rationalis Asianae dioceseos (C. III 7000, III 24).

17) *Presidio e reclutamento.* — L'Asia, come provincia senatoria ed essenzialmente pacifica, non aveva un presidio militare: qualche piccolo distaccamento vi doveva essere alle dipendenze del proconsole: cf. C. III 7136, iscrizione di Efeso: *Dis Manibus T. Valerio T. f. Secundo militis cohortis VII praetoriae centuriae Severi T. Valerius T. f. Secundus miles cohortis VII praetoriae centuriae Severi domo Liguriae militavit annis VIII, stationarius Ephesi* etc. Altre iscrizioni locali menzionano soldati, come CIG. 3898. 3902[c]. 3902[g]. 3902[q]. 3932. 3965, ma è dubbio se si riferiscono ai corpi di guarnizione.

Nei seguenti corpi troviamo soldati nativi dell'Asia (cf. Mommsen, EE. 5 p. 189 seg.):

1° Cohortes praetoriae:

Cotiaeum CIG. 3897 cc.

Efesus C. VI 2388, 6.

Ypephnos? C. VI 2386 *a* 4.

Meonia? C. VI 2669 cf. CIG. 3438.

Stratonicea C. VI 2398. EE. 4, 896, 1.

2° Legiones:

III Augusta?

Sardes C. VIII 3017.

VI Ferrata:

Miletus CIG. 3932.

VII Claudia:

Augusta Troas C. III 2019. EE. 4, 349.

Sebaste? C. III 2048.

X Gemina:

Augusta Troas? C. III 4572.

3° *Auxiliarii*:

Si conoscono un'*ala Phrygum* (C. II 4251. XIV 171 ed un'*ala VII Phrygum* (C. VI 1838). Cf. Mommsen, Hermes 19 p. 45 e **Phrygum alae**.

4° Classiarii:

Asiacus C. X 6800.

Phryx C. X 3565.

Phrygius, Laudicea. C. III D IV p. 847.

18) *Vie pubbliche.* — Le vie costruite o anteriormente o dai Romani e in uso durante il dominio di Roma avevano in una provincia essenzialmente pacifica come l'Asia un carattere quasi soltanto commerciale, e come posteriormente furon dirette a Bisanzio, allora conducevano a Roma. Di ciò, come delle altre questioni relative alle vie, tratta ampiamente il Ramsay nella sua recente ed importantissima opera: Historical geography of Asia Minor. Sull'importanza commerciale dell'Asia, oltre al Ramsay, cf. il Mommsen, Röm. Gesch. 5 p. 331 segg.

1. Da *Ephesus* (Ayasaluk) (cf. 2. 8. 28. 33) a *Smyrna* (Tab. Peut. 9, 5):

Kolophon;

Lebedos;

Teos;

Smyrna (Smirne) (cf. 2. 9. 10).

2. Da *Ephesus* (Ayasaluk) (cf. 1. 8. 28. 33) a *Cyzicus* (Tab. Peut. 9, 2-5. FL. 6. C. III 7183-7189 cf. Journ. of hell. st. 1881 p. 44 segg. BH. 1888 p. 334):

Metropolis;

Smyrna (Smirne) (cf. 1. 9. 10).

Kyme (Lamurt-Köi);

Myrina;

Elaea (cf. 3);

Pergamum (Bergama) (cf. 4. 5. 7).

Argiza (Balia Bazar-Köi);

Poemanenum (presso Gönen);

Cyzicus (Balkiz) (cf. 4.

3. Da *Elaea* (cf. 2) ad *Adramyttium* (Tab. Peut. 9, 3-4):

Attaia;

Adramyttium (Adramyti) (cf. 4);

4. Da *Pergamum* (Bergama) (cf. 2. 5. 7) a *Cyzicus* (Tab. Peut. 9, 1-3. C. III 466-469. 7181. 7182):

Adramyttium (Adramyti) (cf. 3);
Antandros (Papazlü);
Gargara;
Assus (Behram);
Sminthium;
Alexandria Troas (Eski Stambul);
Ilium (Eski Hissarlik);
Dardanus;
Abydus (Nágara);
Lampsacus (Lampsaki);
Parium;
Baris;
Cyzicus (Balkiz) (cf. 2.

5. Da *Pergamum* (Bergama) (cf. 2. 4. 7) a *Miletopolis* (Tab. Peut. 9, 3):
Hadrianutherae (presso Balikesri);
Miletopolis (cf. 6);

6. Da *Miletopolis* (cf. 5) a *Prusa* (Tab. Peut. 9, 3). V. **Bithynia**.

7. Da *Pergamum* (Bergama) (cf. 2. 4. 5) a *Laodicea* (Tab. Peut. 9, 4-10. C. III 7177):
Germe (presso Sôma);
Thyatira (Akhissar) (cf. 9).
Sardes (Sart) (cf. 8. 9. 10. 11).
Philadelphia (Alashehr) (cf. 12);
Tripolis (Derebol);
Hierapolis (Pambûk-Kalessi);
Laodicea (Eski Hissar (cf. 26. 28. 29. 30).

8. Da *Ephesus* (Ayasaluk) (cf. 1. 2. 28. 33) a *Sardes* (Tab. Peut. 9, 4-5):
Anagome (presso Kos Bunar);
Hypaepa (presso Odemish);
Sardes (Sart) (cf. 7. 9. 10. 11).

9. Da *Smyrna* (Smirne) (cf. 1. 2. 10) a *Sardes* o *Thyatira* (Tab. Peut. 9, 4. C. III 470-478. 7190-7204.
Temnus (presso Menemen);
Magnesia (Magnisia);
Sardes (Sart) (cf. 7. 8. 10 11).
o *Thyatira* (Akhissar) (cf. 7).

10. Da *Smyrna* (Smirne) (cf. 1. 2. 9) a *Sardes* (FL. 6-9. CIG. 3179. 3180):
Nymphaeum (Nymphio);
Sardes (Sart) (cf. 7. 8. 9. 11).

11. Da *Sardes* (Sart) (cf. 7. 8. 9. 10) ad *Acmonia*:
Maionia (Menye);
Satala (Sandal);
Temnothyrae (Ushak);
Traianopolis (Giavur Euren);
Acmonia (Ahat-köi) (c. 12).

12. Da *Dorylaïum* (Eskisheher) (cf. 13. 16. 17) a *Philadelphia* (Tab. Peut. 9, 3-4) (cf. C. III 7168 segg. cf. Journ. of hell. st. 1887 p. 514 seg.):
Cotyaïum (Kutaya) (cf. 15).
Appia (Abia);
Hierokharax (Oturak) (cf. 20).
Acmonia (Ahat-köi) (cf. 11).
Aludda (Hadjim);
Clannudda (presso Ine);
Philadelphia (Alashehr) (cf. 7).

13. Da *Dorylaïum* (Eskishehr) (cf. 12, 16, 17) ad *Apamea* (Tab. Peut. 9, 3-10, 1. cf. C. III 7173):
Nacolea (Seidi Ghazi) (cf. 14).
Merus (Kumbet) (cf. 20);
Metropolis (presso Tatarli) (cf. 23).
Kome (Beuyeuk Tchorgia);
Cidyessus (Geukche Eyuk);
Bruzus (Kara Sandykli) (cf. 26).
Hierapolis (Kotch Hisar);
Eucarpia;
Apamea (Diner) (cf. 22. 23. 25. 27. 28. 29. 30).

14. Da *Nacolea* (Seidi Ghazi) (cf. 13) a *Kaballa:*
Santabaris;
Kakkabokome;
Polybotus (Bolowodun);
Iulia (presso Sakli):
Philomelium (Ak Sheher) (cf. 24).
Hadrianopolis;
Kaballa, v. **Lycaonia**.

15. Da *Cotyaïum* (Kutaya) (cf. 12) a *Nicaea* (Isnik) (Tab. Peut. 9, 2-3), v. **Bithynia**.

16. Da *Dorylaïum* (Eskisheher) (cf. 12. 13. 17) a *Nicaea* (Tab. Peut. 9, 2-3):
Agrillum;
Nicaea (Isnik), v. **Bithynia**.

17. Da *Dorylaïum* (Eskisheher) (cf. 12. 13. 16) a *Germa* (It. Ant. p. 202):
Midaïum (cf. 18).
Accilaeum;
Germa (presso Masut köi), v. **Galatia**.

18. Da *Midaïum* (cf. 17) ad *Amorium* (Tab. Peut. 9, 3. cf. C. III 7000 II 32):
Tricomia (Kaimaz) (cf. 19);
Orcistus;
Amorium (Hamza Hadji) (cf. 18).

19. Da *Tricomia* (Kaimaz) (cf. 18) a *Pessinus* (Bala Hissar) (Tab. Peut. 9, 3), v. **Galatia**.

20. Da *Hierokharax* (Otourak) (cf. 12) a *Pessinus*:
Soa;
Merus (Kumbet) (cf. 13).
Pessinus (Bala Hissar), v. **Galatia**.

21. Da *Amorium* (Hamza Hadji) (cf. 18) a *Pessinus* (Tab. Peut. 9, 4. cf. C. III 7000 II 27):
Abrostola;
Pessinus (Bala Hissar), v. **Galatia**.

22. Da *Pessinus* (Bala Hissar) (v. **Galatia**) ad *Apamea* (Tab. Peut. 9, 3-10, 1):

Docimium (Istcha Kara Hissar) (cf. 23).
Synnada (Tchifut Cassaba) (cf. 23).
Euforbium;
Apamea (Diner) (cf. 13. 23. 25. 27. 28. 29. 30).

23. Da *Docimium* (Istcha Kara Hissar) (cf. 22) ad *Apamea,* cf. C. III 7171 seg.:
Prymnessus (Sculun);
Synnada (Tchifut Cassaba) (cf. 22).
Metropolis (presso Tatarli) (cf. 13).
Apamea (Diner) (cf. 13. 22. 25. 27. 28. 29. 30).

24. Da *Philomelium* (Ak Sheher) (cf. 14) a *Laodicea Combusta* (Tab. Peut. 9, 4-5):
Tyriaeum (Ilghin);
Laodicea Combusta (Ladik), v. **Lycaonia**.

25. Da *Apamea* (Diner) (cf. 12. 22. 23. 27. 28. 29. 30) ad *Eumenia* (Tab. Peut. 10, 1):
Ad Vicum;
Eumenia (Ishekli) (cf. 26).

26. Da *Laodicea* (Eski Hissar) (cf. 7. 28. 29. 30) a *Bruzus:*
Lunda (presso Mahmud Ghazi);
Peltae (tra Kara Agatchlar e Yaka-köi);
Eumenia (Ishekli) (cf. 25).
Bruzus (Kara Sandykli) (cf. 13).

27. Da *Apamea* (Diner) (cf. 13. 22. 23. 25. 28. 29. 30) ad *Antiochia* (Tab. Peut. 10, 1-2);
Apollonia (Uluburlu):
Antiochia (Yalovadi), v. **Pisidia**.

28. Da *Ephesus* (Ayasaluk) (cf. 1. 2. 8. 33) ad *Apamea* (Tab. Peut. 9, 5-10, 1):
Magnesia (presso Inebazar);
Tralles (Aidin Guzelhissar);
Laodicea (Eski Hissar) (cf. 7. 21. 29. 30).
Apamea (Diner) (cf. 13. 22. 23. 25. 27. 29. 30).

A Tralles si congiungeva la via che veniva per Alabanda dalla Caria orientale (C. III 479-483. 6094. 7205-7207).

29. Da *Laodicea* (Eski Hissar) (cf. 7. 26. 28. 30) ad *Apamea:*
Colossae;
Sanaus;
Apamea (Diner) (cf. 13. 22. 23. 25. 27. 28. 30).

30. Da *Apamea* (Diner) (cf. 13. 22. 23. 25. 27. 28. 29) a *Cibyra* (cf. 31. 32). (Am. journ. of arch. 1888 p. 269. BH. 1878 p. 597).

31. Da *Laodicea* (Eski Hissar) (cf. 7. 26. 28. 29) a *Cibyra* (Am. journ. of arch. 1887 p. 365).
Themissonium;
Phylacaeum;
Eriza;
Cibyra (cf. 30. 32).

32. Da *Cibyra* (cf. 30. 31) ad *Isinda,* v. **Pisidia** (BH. 1878 p. 597. Sterrett, an. ep. journ. 76).

33. Da *Ephesus* (Ayasaluk) (cf. 1. 2. 8. 28) a *Patara:*
Miletus;
Myndus;
Cnidus;
Loryma;
Patara, v. **Lycia**.

Marquardt, Roem. Staatsverw. 1², p. 333 segg. — Mommsen, Roem. Gesch. 5 p. 295 segg. — Bergmann, De Asia Romanorum provincia. — Bergmann, De Asiae Romanorum provinciae praesidibus in Philol. 2 p. 671 segg. — Merckens, Quomodo Romani Asiam provinciam constituerint. — Kuhn, Verfassung, 2 p. 264 segg.

D. Vaglieri.

ASIANUS. Come indicazione di patria ricorre in un'iscrizione dell'insula Aenaria (C. X 6800): *Ti. Cl(audius) Pison cen[t(urio)] (triere) Venere n(atione) Asianus.*

Asiani. — Un album collegiale dell'anno 235 trovato in Napoca nella Dacia comincia così: *Severo et Quintiano co(n)s(ulibus). Nomina Asianorum: Germanus spirar[ch]aes, Tattario Epipodia mater* etc. (seguono altri nomi). Cf. **Napoca**.

Asiana dioecesis. — V. **Asia** 16.

Asiana expeditio. — In una iscrizione di Tarraco (C. II 4114), che ricorda la gesta di Ti. Claudio Candido si accenna anche a questo, che egli fu *dux exercitus Illyrici expeditione Asiana,* cioè contro Pescennio.

ASIARCHA. — V. **Asia** 14.

ASIATICUS. — Una iscrizione di Mevania (O. 4246) ricorda un *C. Rubrius C. l. Hilario Rubella negotiator Gallicanus et Asiaticus.*

Sul *fiscus Asiaticus* v. **Asia** 10.

ASIDO (*Medina Sidonia*). — C. II 1303-1329. — Città dell'Hispania Baetica, nel conventus di Hispalis, non lungi da Gades e presso Lascuta (KAA. X Eb), non colonia, come erroneamente è chiamata da Plinio (nat. hist. 3, 3, 11), ma municipio (*municipium Caesarinum* C. II 1315 cf. 1305), nè identica all'odierna *Ierez de la Fronteca,* come è stato dimostrato dall'Hübner. Non è ricordata che da Tolomeo (2, 4, 13), e dalle poche lapidi locali (cf. C. II 2249: *Asidonensis*) vi appaiono *duoviri* (1314 cf. 1305. 1315: *quattuorviri*), *decuriones* e *populus* (1305). Una di esse (1305) è posta: *D. Fabio L. f. Gal(eria) Cordo IIIIviro populus m(unicipii) C(aesarini) ob XX paria gladiatorum data pro salute et victoria Caesarum* etc. Era incritta nella tribù Galeria (1305. 1313. 1314. 1318. 1324).

Huebner, C. I. Lat. II p. 176.

ASINARIUS. — Un collegio di *asinarii* e di *muliones* o conduttori di asini e muli (Cato de re r. 10, 1; 11, 1. Varro de re r. 2, 1, 18, 1. Suet. Aug. 16) ci è noto in Potentia: C. X 143: *T. Mettio Potito vix(it) a(nnis) XVIII, coll(egium) mul(iorum) et asinar(iorum).* La mercede è così stabilita dall'editto di Diocle-

tiano ' de pretiis rerum ' (C. III p. 830) 7, 17: *Camelario sibe asinario et burdonario pasto diurni (denarios) biginti quinque.*

ASINIA (basilica). — C. VI 4330: *Phoci atriens(is) de basilica Asinia maritam fecit.* L'Henzen osserva (ivi): ' Maritam, quod traditur corruptum est; potest fuisse *Asinia Maritum.* Sed probabiliter Prellerus de reg. urb. p. 219 basilicam Asiniam hinc efficit, quam refert ad Pollionis bibliothecam (cf. Becker, Top. p. 460); nam *basilica* nude vix potest admitti '.

ASISIUM (*Assisi*). — C. XI 5371-5606. — In grande contrasto colla importanza che ha nella letteratura, a cagione del suo santo serafico, l'Assisi del medio evo, sta la scarsezza di notizie letterarie tramandateci sull'Assisi dell'antichità. Imperocchè, se si eccettua il passo di Properzio (4, 1, 125), ove il Lachmann con congettura che anche a me pare fondata, ha restituito il nome di *Asisium* (*scandentisque Asisi consurgit vertice murus* | *murus ab ingenio notior ille tuo*), nella letteratura antica prima del secolo VI d. Cr. Assisi vien mentovata soltanto nei registri delle città dell'Umbria di Plinio (nat. hist. 3, 113: *Asisinates*) e di Tolomeo (3, 1, 46 = 53, la lezione dei manoscritti Ἀσίσιον è generalmente corretta in Αἰσίσιον). Inoltre da Procopio (bell. Goth. 3, 12) si racconta la dedizione della città a Totila, e qui essa è chiamata Ἀσίση (due volte), i cittadini son detti Ἀσισινοί.

Molto più ricchi sono i monumenti scritti, che ci ha lasciati la città di Assisi coi suoi dintorni. Della fine dell'epoca Umbra si hanno due termini scritti con parole umbre in lettere latine, l'uno (XI 5431 *a*) con *totce* | *stahu* = *publice sto*; l'altro trovato fra Assisi e Bastia ed ora conservato nel museo di Perugia (XI 5389 = Bücheler, Umbrica p. 172 n. 1) con *ager emps et* | *termnas oht* | *c. v. vistinie ner. t. babr* | *maronatei* | *vois. ner. propartie* | *t. v. voisiener* | *sacre stahu* = *ager emptus et terminatus auct(oritate) C. Vistinii V. f., Ner. Babrii T. f., maronatu Vois. Propertii Ner. f., T. Voisieni V. f., sacrum sto.* Poco più recente di questa sarà l'iscrizione di una fabbrica adoperata poi nella cattedrale di S. Rufino, in parole e lettere latine (XI 5390 = I 1412 = G. 167, 8) *Post. Mimesius C. f., T. Mimesius Sert. f., Ner. Capidas S. f. Ruf.,* | *Ner. Babrius T. f., C. Capidas F. f. C. n., V. Volsi enus T. f. marones* | *murum ab fornice ad circum et fornicem cisternamq(ue) d(e) s(enatus) s(ententia) faciundum coiravere*). Se i maroni di questa iscrizione saranno stati, come ha supposto Ariodante Fabretti, i magistrati di tre anni consecutivi, il *Ner. Babrius F. f.* dev'essere identico col personaggio dello stesso nome del termine umbro, *V. Volsienus F. f.* all'incontro, il figlio di *T. Voisieni V. f.* dello stesso termine.

Acquistata la cittadinanza Romana, Assisi venne ascritta alla tribù Sergia. Questa si trova nel nome di uno dei due militi urbani nativi di Assisi, che sono registrati fra quelli che avevano cominciato la milizia nel 198 d. Cr. (C. VI 3884): *C. Narius C. f. Stel. Proculus Asis.* (II, 50) e *C. Rutilius C. f. Ser. Donatus Asi*[*s.*] (IV, 31) ed in più lapidi del paese (XI 5384 coll'aggiunta *Asisio.* 5387. 5388. 5395. 5396. 5405. 5543). Perchè invece stia la tribù Stellatina nel nome dell'altro milite urbano, e perchè la Oufentina in tre iscrizioni poste fra le Asisinati (XI 5382. 5539. 5553), delle quali la prima è di C. Tettio Africano prefetto dell'Egitto nell'82 e che in questa iscrizione si chiama *piissimus erga patriam suam,* non è dato sapere.

Magistrati. — In due esemplari della stessa iscrizione posta im memoria di un'opera pubblica (XI 5391. 5392) ricorrono in serie alternata due *IIII vir(i) i(ure) d(icundo)* insieme con cinque personaggi detti *V vir(i) s(enatus) c(onsulto)*, cioè nominati straordinariamente per quell'opera. Altri singoli *IIII vir(i) i(ure) d(icundo)* XI 5393. 5408. 5422, *IIII vir quinq(uennalis)* 5378, *IIII vir i. d. q(uin)q(uennalis)* 5416, cf. 5597, *IIII vir . . .* 5417. 5419.

Aedilis 5395. 5408? 5419, *IIII vir aed(ilicia) pot(estate)* 5396. 5413. 5414. — *q(uaestor iterum)* 5416, *q(uaestor) pecuniarum publicar(um), q(uaestor) alimentor(um)* 5395. — *cur(ator) r(ei) p(ublicae)* 5404, *advoc(atus) r(ei) p(ublicae)* 5416.

Senato e cittadinanza. — Formula: *d(e) s(enatus) s(ententia)* nell'iscrizione dei maroni (XI 5390), *s(enatus) c(onsulto)* XI 5371. 5372. 5380 (sotto Gallieno). 5391. 5392. 5395. 5407; *decuriones* 5372. 5409. 5418; *ordo* forse 5381 e 5434 ambedue del secolo quarto d. Cr. — *municipium, municipes et incolae Asisinates* 5371, *municipes Asisinates* 5372. 5375. 5411, cf. 5404, *municipium* 5387. 5404. 5416. 5432, *plebs* 5371. — Si osservino pure *pueri et puellae qui ex liberalitate sacratissimi principis aliment(a) accipiunt* 5395; un *Successus publicus municipum Asisinatium ser. Amoenianus* 5375 ed un *C. Publicius munic*[*ipum*] *Asisinatium libe*[*rtus*] *Verecundus* 5411.

Di sacerdoti in Assisi finora si sono trovati soli *sexviri* e *VI viri Augustales.* I primi si hanno XI 5372. 5393. 5394. 5397. 5398. 5399 = 5400. 5403. 5421. 5423? 5424. 5426, e sono in parte ingenui, in parte libertini. Ingenuo è quello

dell'iscrizione 5424, la quale appartiene all'anno 741 o 747 di Roma = 13 o 7 a. Cr. — *VI viri Augustales* si hanno XI 5371. 5420. 5425. 5427 e forse 5401. 5402. 5410. 5411. 5412. 5429. 5430. 5431.

Collegi e mestieri. — Un *patronus colleg(iorum) III* ricorre XI 5416; l'iscrizione 5439 è posta dai *fabri* ad un *fabro lect[icario]*, ed un uomo collo stesso nome gentilizio si dice *faber* 5438. Celebre è l'iscrizione 5400 di un libertino *medicus clinicus chirurgus ocularius VI vir* (cf. n. 5499 della stessa persona), nella quale sono approvate le somme da lui versate *pro libertate, pro seviratu in rem p(ublicam), in statuas ponendas in aedem Herculis, in vias sternendas in publicum* ed il patrimonio che lasciò *pridie quam mortuus est*. Altri medici ocularii XI 5441 e forse 5412,; un *viator* 5442.

Patroni municipi(i) XI 5387. 5404. 5416.

Stanno ancora al loro posto originale, dove era l'antico foro, una grande base scoperta nel 1839 (XI 5372 = OH. 6126) ed il cosidetto tempio di Minerva. L'iscrizione della prima è: *Gal(eo) Fettienus Pardalas et Tettiena Galene tetrastylum sua pecunia fecerunt, item simulacra Castoris et Pollucis municipibus Asisinatibus don(o) deder(unt) et dedicatione epulum decurionibus sin(gulis denariis quinis), sexvir(is denariis ternis), plebei (denariis singulis semissibus) dederunt. S(enatus) c(onsulto) l(ocus) d(atus)*. I personaggi saranno stati liberti della stessa casa, della quale fu la *[Pet]ronia C(ai) f(ilia) [G]aleonis* (cioè *uxor*) dell'iscr. 5511, e questa donna sarà stata la madre di *Galeo Tettienus Petronianus* console suffetto nel 76 d. Cr. (dipl. X). — Nel tempio di Minerva esistono ancora nell'architrave i fori, che una volta servivano per i chiodi, coi quali erano affisse le lettere di bronzo. Da questi fori mi pare si possa con bastante sicurezza restituire la seconda parte dell'iscrizione, cioè: IIII . VIR . QV*i*NQ . SUA . PECVN . FECER (v. XI 5378); la parte prima avrà contenuto i nomi. — Oltre alle già nominate divinità, si trovano dedicazioni: *Herculi* (5373), *Ianipatri* (5374), *Iovi Paganico* (5375), *Minervae* (5376), ed un liberto *VI vir Aug(ustalis)* ha posto (5371) *Bonum Eventum municipio municipibus et incolis Asisinatibus*.

Di nomi gentilizii che sono frequenti nelle iscrizioni Asisinati, e piuttosto rari altrove, e che in gran parte saranno di origine Umbra, si possono annoverare:

Mimisii XI 5390 (due nella carica di maroni scritti *Mimesius*) 5437. 5484. 5490-5495. 5525. cf. n. 5526;

Propertii XI 5376. 5389 (il termine umbro con *Vois. Ner. Propartie*). 5405. 5406 *a*. 5410. 5501. 5515-5522;

Scaefii 5391 = 5392. 5415. 5416;

Vesprii 5556-5563;

Vistinii 5389 (termini con *C. V. Vistinie*). 5424. 5426. 5442. 5461. 5554 (*Veistinio*);

Volcasii 5391 = 5392 (due). 5427. 5428. 5571. 5572.

Fra essi hanno uno speciale interesse i Propertii, per la controversia da più secoli agitata fra le città umbre, e non ancora terminata, sulla patria del poeta Properzio. A risolverla però in favore di Assisi mi pare che basti il solo fatto, che quivi si è trovata la lapide sepolcrale di un *municeps* e discendente del poeta. Essa fu scoperta nel cinquecento, alcuni passi fuori di Assisi, e si conserva ancora nel portico del tempio di Minerva, che dal principio di questo secolo serve da museo lapidario, e dice (XI 5405 = M. 1723, 4): *C. Passenno C. f. Serg. Paullo Propertio Blaeso*. Come già da molti è osservato, questo personaggio è identico con quello, di cui parla Plinio epist. 6, 15, 1: ' Passenius Paulus splendidus eques Romanus et in primis eruditus scribit elegos. Gentilicium hoc illi: est enim municeps Properti atque etiam inter maiores suos Propertium numerat ' ecc. e 9, 22, 1. ' Magna me sollicitudine adfacit Passieni Pauli valitudo . . . . . in litteris veteres aemulatur, exprimit, reddit, Propertium in primis, a quo genus ducit ' ecc. Ho dato il testo in ambedue i brani riferiti secondo il manoscritto Mediceo.

Un *vicarius* di un *dispensator* di *Poppaea Sabina*, che qui avrà avuto beni, si trova XI 5418. — Il *C. Annius T. f. Milo* della lapide sepolcrale piuttosto antica (5448) sarà stato congiunto in qualche maniera col famoso tribuno T. Annius C. f. Milo. — Il *L. Velius Cerialis VI vir* 5424 potrebbe essere identico col Velio Ceriale, al quale è indirizzata la lettera 4, 21 di Plinio.

E. Bormann.

Errata. — A pag. 736, col I, lin. 6 extr. leggi: *C. Capidas T. f.;* lin. 3 extr. leggi: I sei maroni; col II, lin. 1 leggi: *Ner. Babrius T. f.*; lin. 3 leggi: *V. Volsienus T. f.*

ASLITANA (gens). — v. **Aubuzza.**

ASPARAGUS. — Per la doppia specie di asparagi, selvaggi e d'orto (cf. Plin. nat. hist. 19, 145 segg.), l'editto di Diocleziano ' de pretiis rerum ' (C. III p. 829) stabilisce così il prezzo: 6, 34. 35: *Asparagi hortulani fascis habens n(umero) XXV (denarios) sex. Asparagi agrestes (fascis habens) n(umero) quinquaginta (denarios) quattuor*. Sull'uso di essi non solo per la mensa, ma anche per medicamenti; sul modo

onde si coltivavano; sulla provenienza dei migliori da Ravenna v. Plin. nat. hist. l. c.; 20, 10, 108; 21, 91; 23, 21. Apic. 3, 3, 66; 4, 2, 125 seg. cf. Cato de rer. 161. Colum. 10, 246. Cels. 2. 29. 31. Martial. 13, 21. etc. etc.

ASPRATILIS. — v. **Piscis.**

ASSER. — Nella lex parieti faciendo di Puteoli (C. X 1781, 2 lin. 1) si legge: *Inasserato asseribus abiegnieis sectilibus, crasseis quoque versus* (*trientem*); *disponito ni plus* (*dodrantem*) etc. E in una lapide di Hispellum (C. XI 5263): [*Ser*]*venius* (*Gaiae*) *l*(*ibertus*) *Chilo* [*aede*]*m Minerv*(*ae*) *opere* [*tec*]*t*(*orio*), *camera*(*m*), *limi*[*na l*]*apide rub*(*ro*), *asseres*, ... *m cludend*(*am*) *f*(*acienda*) *c*(*uravit*). Cf. Vitruv. 7, 3. Tac. hist. 4, 30. Caes. bell. civ. 2, 2. Liv. 44, 5; 30, 10 etc.

ASSERIA (*Podgraje* presso *Bencovaz*). — C. III 2848-2856. 9930-9956. — Città della Dalmazia, non lungi dal punto, in cui s'incrociavano le due vie, l'una che da Iader menava nella vallata del fiume Titius, l'altra che, passando per Hadra, raggiungeva la vallata del Telavius (KAA. VII Ck): così chiamata correttamente nella lapide 2850, scorrettamente *Seriem* nel Ravennate (4, 16), *Aserie* nella Tabula Peutingeriana (5, 5), Ἀσσέσια in Tolomeo (2, 16, 10). ' Immunes Asseriates ' ne chiama Plinio (nat. hist. 3, 21, 139) gli abitanti, nominandoli accanto ad altre città vicine, che godevano del ius Italicum. Dell'ordinamento a comune, in così scarsa copia di notizie degli scrittori e di lapidi, fanno testimonianza direttamente due di queste; l'una (9940) molto frammentata, che ricorda un *aedilis, quattuorvir ?*; l'altra (2850) posta ad un *T. Iulio Clementi dec*(*urioni*) *Asseria* etc.; soltanto indirettamente una terza (9941), posta ad un *T. Publicio Saturnino .... omnibus honoribus patriae suae functo*, benchè anche qui può essere che si alluda ad altra città. Il collegio dei *fabri* e *centonarii* è ricordato 9942. — Quanto al presidio militare romano nel paese, sono di una certa importanza la iscrizione di un soldato originario di Verona, *vetera*(*nus*) *leg*(*ionis*) *VII* (9939), e tre tegole col bollo: *leg*(*io*) *VIII Aug*(*usta*) (10181, 2). Amendue le suddette legioni, insieme con altre, facevan parte della guarnigione dell'Illirico, e soltanto allorchè la Dalmazia fu da esso separata, vi rimase bensì la VII insieme colla XI, ma l'VIII passò nella Pannonia, poscia nella Moesia e infine, dopo varie vicende, si stanziò definitivamente nella Germania superiore (cf. Mommsen, C. III p. 280). A proposito, ora, di quei bolli della VIII legione scrive l'Hirschfeld (p. 1474): ' legionis octavae .... lateres nuperrime Asseriae eruderati, eam vel certe vexillationem eius — nam similes lateres etiam prope Ljubuski in conventu Naronensi, quem illo tempo militibus legionariis non prorsus destitutum fuisse iam apparet, prodierunt (cfr. supra n. 6435 = 10181, 1) — iam Augusti aetate ibi tetendisse probare videntur, cum hanc legionem posteriore tempore iterum in Dalmatiam redisse, nec testatum nec veri simile sit, quamquam, ut Mommsenus ad n. 6435 observavit, Augusti aetate nec consuetudo tegularum inscribendarum videtur obtinuisse, nec legionum cognomina in titulis frequentabantur '. — Merita pure esser rilevato il fatto che apprendiamo da un'altra iscrizione (9938), di una commissione straordinaria di cinque arbitri o *iudices* istituita per determinare i confini tra Asseria ed Alveria, da M. Pompeius Silvanus che fu *leg*(*atus*) *Aug*(*usti*) *pro pr*(*aetore*) in Dalmatia nell' anno 69-70 d. Cr., console suffetto nell'anno 45 e ordinario tra il 71 e il 73.

P. Sticotti.

ASSERIS (vicus). — C. X 8261 (Tarracina): *Valeriae Frontinae nat*(*ione*) *Gnigissae ex civitate Coropisso vico Asseridi d*(*omini*) *n*(*ostri*) *filiae* etc. Il Mommsen osserva (ivi): ' Coropissus (sic nummi apud Eckhelium d. n. 3, 30; errore Κοροπασσός apud Strabonem 12, 6, 1 p. 568) civitas (κώμη Strab.) Lycaoniae nota est, ignota tam natio Gnigissorum quam vicus Asseris; quid quod hoc quoque mihi certe novum accidit nationem non pro civitate, sed cum civitate indicari. Vicus cum dicatur esse domini nostri, colonorum fuit imperateris '.

ASSIDARIUS. — v. **Essedarius.**

ASSIFORANA (**munera**). — v. **Munus.**

ASSO. — Città dei Bastetani, nell'Hispania Baetica, nota oltre che per Tolomeo (2, 6, 1), per una lapide di Carthago nova (C. II 3423. 3424 cf. EE. 3, 35): *L. Aemilius M. f*(*ilius*) *M. nep*(*os*) *Quirina Rectus domo Roma, qui et Carth*(*aginensis*) (sic) *et Sicellitanus et Assotanus et Lacedaemonius et Argius et Bastetanus* etc. È ignoto ove propriamente sorgesse; secondo qualche scrittore spagnuolo sarebbe da porsi a *las Cuevas*, lontano una lega da *Corovaco.*

Assotanum collegium. — Iscrizione di Barcino, nell'Hispania Tarraconensis (C. II 4540): *L. Licinio Secundo accenso patrono suo Licinio Surae primo secundo tertio consulatu eius IIIIIIvir*(*o*) *Aug*(*ustali*) *col*(*oniae*) *I*(*uliae*) *V*(*ictricis*) [*T*(*riumphalis*)] *Tarraconensis collegium Assota*(*num*) *amico.* Che una relazione vi debba essere fra questo collegio e la città d'Asso, non par dubbio; in che poi essa sussistesse, non si può sapere: forse anche non si tratta che della lapide 4538 letta male.

ASSURAS (*Hz. Zanfûr*). — C. VIII 1798-1821. 16466-16467. — Città dell'Africa procon-

sularis, tra Musti e Thugga Therebinthina (KAA. VII Mc cf. Itin. Antonin. p. 47. 49. 51. Tab. Peuting. 5, 3), da Plinio (nat. hist. 5, 4, 29) detta *Azuritanum* o *Absuritanum oppidum* di cittadini Romani (cf. Ptol. 4, 3, 30: *Ἄσσουρος*), e in una lapide locale (1798) *col(onia) Iul(ia) Assuras*, in un' altra di Mactar, nella Byzacena (C. VIII 631) *colonia Assuribus*, o semplicemente *Assuras* in un latercolo di Lambaesis (C. VIII 2586, 33 cf. EE. 5 p. 395). In un epitaffio di Tibur (C. XIV 3826) posto da un *Octavius* ad un *Quintius* suo nutritore (= *altor*), di questo è detto: cui *domus Assyribus fuerat*, dove forse va letto *Assuribus*. Era inscritta nella tribù Horatia (C. VIII 1813. 1814. 1821). Se ne conoscono *aediles* (631) e *decuriones* (1798).

Un *Assuritanus* si ha AC. 25 p. 423. Un **Procurator (Augusti) Assuritanae regionis** è ricordato in una delle lapidi (EE. 5, 441) provenienti da un sepolcreto di servi e liberti della famiglia imperiale (cf. sopra p. 336. 339).

MOMMSEN, C. I. Lat. VIII p. 211.

ASTA. — v. **Hasta**.

ASTACIAE. — In una lapide di Byllis, nella Macedonia (C. III 600) si legge: *M. Valerius M. f. Quir(ina) Lollianus praefectus cohort(is) I Apamenorum sag[ittariorum] equit(atae).... praepositus in Mesopatamia vexillationibus equitum electorum alarum praetoriae, Augustae, Syriacae..... viam pub[licam], quae a col(onia) Byllid(ensium) per Astacias ducit, an[g]ustam fragosam [pe]riculosamq(ue) ita munit, ut veticulis commetur, item [pon]tes in Argya flumine et rivis d(e) s(uo) [f(ecit)] et inscr[ip]sit d(ecreto) d(ecurionum)*. Il Mommsen osserva (ivi): 'Astaciae fluviusque Argya praeterea non memorantur, nisi quod inter castella in Epiro nova ab Iustiniano restituta Procopius (de aed. 4, 4 p. 278 Bonn.) posuit *Ἀργύας*'.

ASTIFER. — v. **Hastifer**.

ASTIGI (*Ecija*). — C. II 1471-1514. — Città dell'Hispania Baetica, presso il fiume Singulis, sulla via da Hispalis a Corduba, tra Obucla ed ad Aras (Itin. Anton. p. 413, 3; 414, 4. Itin. di Vicarello C. XI 3281-3283 lin. 8; 3284 lin. 10. Ravenn. 4, 44 p. 315, 3. Mela, 2, 6, 4. — KAA. X Ec), *Ἄστιγις* (Strab. 3, 2, 2 p. 141), *Ἀστιγίς* (Ptol. 2, 3, 14), sede del conventus Astigitanus (Plin. nat. hist. 3, 3, 12), alla quale Augusto conferì il titolo di *colonia Augusta Firma* (1471. 1479. 1480. 1630 cf. *colonia Astigitana* 1475), piuttosto che, a quanto pare, vi deducesse coloni. Era iscritta nella tribù Papiria (1476. 1477. 1478. 1510. — EE. 5, 999).

Magistrati e subalterni. — *Duoviri* (1476. 1477. 1478), *praefectus iure dicundo* (1477. 1478); — *servus tabularius* (1480), *rei publicae servus* (1472).

Cittadinanza e senato. — *Res publica Astigitana* (1472. 2201. — C. VI 1113); *Astigitani* (1443-1473); *Astigitanus* (EE. 5, 499. C. V 3365 ?) *Astigitana* (C. VIII 7154). *Decuriones* (1475), *splendidissimus ordo* (1481).

Sacerdozi e Augustali. — *Flamen divorum Augustorum* (1475); *pontifex perpetuus* (1475); *honor sacerdotii* (fem. 1471); *Augustalis* (1630); *sevir* (1479), *seviralis* (1473).

Divinità. — *Bonus Eventus* (1471), *deus Mars* (1472), *Pantheus* (1473), *Pietas* (1474).

HUEBNER, C. I. Lat. II p. 201.

ASTOILUNNUS. — Divinità celtica, a cui è dedicata una iscrizione ritrovata a Burgalays, nei Pirenei (O. 1962): *Astoilunno deo C. Fabius Lascivos v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)*. Sacaze (Histoire anc. de Luchon p. 29) scrive: 'Faut-il voir dans Asto Ilunn un nom double, ou considérer le mot Asto comme un adjectif, une épithète du dieu Ilun?' Cf. Rev. archéol. 1859 p. 8.

ASTRUM. — Nel significato metaforico di fato (Horat. epist. 2, 187; od. 2, 17, 21. Petron. sat. 44), si ha in un' iscrizione sepolcrale metrica di Delminium nella Dalmatia (C. III 2722); in quello più generale e proprio (Cic. Tusc. 1, 25; nat. deor. 2, 46; divin. 2, 41. Horat. od. 3, 21. 24 etc.), in un'altra anche metrica di Roma (C. VI 754: *caelo devotus et astris* etc.

ASTURA? (*Klosterneuburg*). — Luogo fortificato del Noricum, ai confini della Pannonia superior, da cui provengano poche lapidi (C. III 5645-5649). Il Mommsen scrive (ivi p. 683): 'Stationem militum fuisse ibidem et tertio saeculo ibi castra habuisse cohortem I Aeliam sagittariorum tituli ostendunt infra relati; probabiliterque huc referes Austura sive Astura memorata in Notitia Dignitatum (Occ. 34, 45 Seeck p. 198) inter Norica: *tribunus cohortis Austuris* et apud Eugippium c. 1: *Severinus..... de partibus Orientis adveniens in vicinio Norici ripensis et Pannoniorum partibus* [scr. *Pannoniae superioris* coll. Eugippii ep. ad Paschasium] *quod Asturis dicitur oppido morabatur* et post alia: *inde ad proximum quod Comagenis appellabatur oppidum declinavit* et rursus: *senex qui dudum in Asturis tanti hospitis susceptor extiterat*. Nam ex his colligitur Astura haec fuisse in confinio Norici et Pannoniae et venientem ex Oriente primum ea attingere, mox proxima inde Comagena'.

ASTURCONARIUS. — *Pamphilus asturconarius*; così in una lapide del sepolcro degli Statilii in Roma (C. VI 6238). Molto probabil-

mente sarà stato un servo incaricato di allevare e condurre i così detti *asturcones*, cavalli ambianti o ginnetti, propri dell'Asturia nell'Hispania, di cui Plinio (nat. hist. 8, 166) scrive: ' equini generis, — hi sunt quos thieldones vocamus, minore forma appellatos asturcones, — gignunt quibus non volgaris in cursu gradus sed mollis alterno crurum explicatu glomeratio, unde equis tolutim capere incursum traditur arte etc. ' (cf. Martial. 14, 199. Sil. Ital. 3, 336. Senec. ep. 87. Auct. ad Herenn. 4, 50 etc.).

ASTURES (Augustani, Transmontani) — v. **Hispania.**

ASTURIA. — v. **Hispania.**

ASTURUM (Alae, Cohortes). — v. **Hispanorum alae, cohortes.**

ASTURICA (Augusta: *Astorga*). — C. II 2633-2659. 5076-5082. — Città dell'Hispania Tarraconensis, nella Gallaecia, presso Legio VII Gemina, centro da cui partivano parecchie vie (Itin. Anton. p. 422. 423. 425. 427. 429. 431. 439. 448. 453. Ravenn. 4, 45 pag. 320, 1-12 KAA. X B[b]), capitale degli Astures e sede del conventus Asturicensis (C. II 4072. 4223. cf. Plin. nat. hist. 3, 3, 28. Ptol. 2, 6, 36. Flor. 4, 12. Oros. 4, 21), nelle lapidi locali *Asturica Augusta* (2636) o semplicemente *Asturica* (2633. 2648 cf. 4747. 4854. C. VI 2536). Ebbe origine da acquartieramento militare romano, e fin nel secolo II conservò l'ordinamento proprio delle città sorte a questo modo (v. **Canaba**), come vedesi da una iscrizione che la mostra retta da due *magistri* (C. II 2636: *Res pub*(*lica*) *Ast*(*urica*) *Aug*(*usta*) *per mag*(*istros*) *G*(*avium?*) *Pacatum et Fl*(*avium*) *Proculum ex donis curante Iulio Apoll*(*inari*) cf. Mommsen, Hermes 7 p. 309. In che tribù fosse inscritta, è dubbio; le lapidi offrono la Quirina (C. II 2637. 5124), l'Aniensis (2638) e la Pomptina (C. VI 2536), la quale ultima è esclusa dal Kubitscheck (De rom. tribuum origine etc. p. 163 cf. Imp. Rom. trib. descr. p. 188).

Huebner, C. I. Lat. II p. 365.

ATACOTTORUM (numerus). — In una iscrizione cristiana di Salonae, dei bassi tempi, leggesi (C. III 9558): .... *o e numero Ata*[*cottorum?*] ..... *arius vixit ann* .... [*deposit*]*us? est diae S*[*abbati?*]. Gli Atacotti, popolazione della Britannia (Amm. Marcell. 26, 4, 5; 27, 8, 5 cf. Hieron. adv. Iovinian. 2, 7) stavano, secondo la Notitia (Or. 9, 8, 29 Seeck), a disposizione del *magister militum per Illyricum.*

ATAECINA (dea) — Nome di divinità celtica e propriamente della Proserpina Turibrigensis, così detta da Turobriga, città che Plinio (nat. hist. 3, 3, 14) pone fra quelle della Baeturia Celtica, nell'Hispania Baetica, posta forse non molto lungi da Arucci. La forma varia fra *Ataecina* e *Adaegina*, secondo i luoghi. Nella prima s'incontra in due iscrizioni di Augusta Emerita, nella Lusitania: C. II 461: *D*(*eae*) *s*(*anctae*) *A*(*taecinae*) *T*(*uribrigensi*) *P*(*roserpinae*)....; 462: *Dea Ataecina Turibrig*(*ensis*) *Proserpina, per tuam maiestatem te rogo oro obsecro, uti vindices quot mihi furti factum est* etc. Nella seconda ricorre in una iscrizione di Metellinum, pure nella Lusitania: C. II 605: *Dominae* [*T*]*uribri*[*g*(*ensi*)] *Adaegina*[*e*] *maritum*...... In una invece di Iulia Pax, nella stessa regione, manca il nome proprio: C. II 71: *D*(*eae*) *s*(*anctae*) *Turubrig*(*ensi*) *L. Voc*]*onius V*[*alen*]*s* cf. 101; ed è probabile che si tratti della stessa divinità in quelle altre, ove essa è chiamata semplicemente *Proserpina* (C. II 143-145). Lo Steuding (Roscher's Lexicon s. v.) osserva: '*Adaegina* è certamente in correlazione con l'*Adaig*, equiparato ad *aidete* (= *nox*), riferito da Zeufs (Grammat. Celt. p. 253 *a*); sicchè come dea della notte essa poteva bene essere identificata con Proserpina, e ciò spiega pure perchè essa sia invocata in una delle lapidi per punire un furto. Secondo ciò *Ataecina* sarebbe una forma corrotta di *Adaegina*'.

ATECTORIGIANA (ala). — Il nome esatto di quest'ala ci è dato da un' iscrizione di *Saintes* nella Gallia, dei primi tempi dell' Impero (Espérandieu, ép. rom. du Poitou p. 171): *C. Iulio Agr.... a Macro Sant*(*oni*), *duplicario alae Atectorigian*[*ae*], *siipendis emeritis XXXII aere incisso* etc. Senza dubbio, esso proviene da quello del suo primo capo, un Gallo dell'epoca di Cesare o di Augusto, nome che ricorre pure su monete galliche. Il duplicario dell'iscrizione serviva nell'ala appunto nei primi tempi della sua esistenza. Una lapide di Roma (NS. 1889 p. 340): *D. M. Ulpia Danae ex Mauretania Caesariensi... C. Valerius Maximus decurio alae Atectorigiarse* (sic) *exercitus Moesiae inferioris*, ci indica la provincia dove essa in qualche tempo stanziò; il luogo preciso poi della sua sede all'epoca di Alessandro Severo, si può ricavare dalla lapide proveniente da Tomi appunto nella Moesia inferiore (C. III 6154): ... *Fl*(*avius*) *Severianus dec*(*urio*) *alae I Atectorum Severianae* etc. In questa il lapidario probabilmente ha sciolto l'*Atector* della copia che aveva sotto gli occhi, in *Atectorum* invece di *Atectorigianae*. — Cf. Mommsen, Hermes 22 p. 546 e Barnabei, Rend. Acc. Lincei, 5 p. 212.

ATELLA (*Sant'Arpino* presso *Aversa*). — C. X 3731-3756. — Città della Campania (Strab. 5, 4, 11 p. 249. Plin. nat. hist. 3, 5, 63)

presso il fiume Clanius, sulla via tra Neapolis e Capua (Ravenn. 4, 34. Tab. Peuting. 6, 4. KAA. VIII Hi), nella regione I Augustea: *Aderl(u)* è chiamata in osco, nelle sue monete (Sambon, Recherches sur les monnaies de la presqu'ile italique etc. p. 173), *Ἀτέλλα* (Strab. l. c.; *Ἄτελλα* Ptol. 3, 1, 68). Già occupata, a quanto sembra, dai Sanniti insieme colle vicine Capua e Calatia, nella guerra che i medesimi ebbero coi Romani, questi se ne impadronirono nell' anno 443 u. c. Dove Livio (9, 28) scrive: 'adiciunt Atinam et Calatiam ab eodem captas', e dove Diodoro (19, 101) dice: *ἐμβαλὼν εἰς τὴν τῶν πολεμίων χώραν Κελίαν καὶ τὴν Νωλανῶν ἀκρόπολιν ἐξεπολιόρκησε,* il Mommsen (C. X p. 359) crede che in questo secondo luogo *Κελίαν* sia una corruzione di Calatia, e nel primo Atina per errore stia invece di Atella. È dubbio se prima di questa guerra essa avesse un'allenza con Roma, e che allora la rompesse; certo è che dopo la guerra Latina, quando Capua ed altre città della Campania ebbero la cittadinanza *sine iure suffragii,* divenendo così *praefectura,* anche Atella ebbe la stessa concessione (Fest. s. v. praefecturae p. 233 cf. Mommsen, Staatsr. 3 p. 573, 8). Insieme con Calatia, fu la prima che nella guerra d'Annibale parteggiò per costui nel 538 u. c. (Liv. 22, 61. Sil. Ital. 8, 542; 11, 14). Ma presa Capua dai Romani nel 543, gli Atellani, che pur continuarono per qualche tempo a rimanere loro ostili, non potendo più reggere nella guerra, ottennero da Annibale di potere emigrare in Thurii (Appian. Hann. 49 cf. Polyb. 9, 45. Liv. 26, 16). L'anno dopo, il senato promise ai rimasti Atellani di emigrare in Calatia, e ai Nucerini di stabilirsi in Atella (Liv. 27, 3. Appian. l. c.). È difficile che, finita la guerra, e ritornati i Nucerini e gli Atellani nella loro patria, Atella sia stata immediatamente ricostituita in municipio; ciò che è provato pel tempo anteriore a Cicerone (ad Q. fr. 2, 14, 3: 'est ex municipio Atellano, quod scis esse in fide nostra' cf. de leg. agr. 2, 31, 86). Da una lettera da lui indirizzata a Q. Cluvius, che da Cesare era stato incaricato di una missione nella Gallia Cisalpina, appare fra l'altro che Atella possedeva delle terre in questa regione (ad fam. 13, 7, 1). La notizia del Liber coloniarum (p. 230), secondo la quale Augusto avrebbe dedotto una colonia in Atella, non ha fondamento (Hermes 18 p. 179). Probabilmente era inscritta nella tribù Falerna (C. X 3734. 3749: cf. Kubitschek, Imp. Rom. etc. p. 14 segg.). — Forse magistrati supremi erano i *Quattuorviri,* come appare da una lapide locale guasta (3736). Si hanno *decuriones* (3735), *senatus* (3732. 3736), e *ordo populusque* (3732). Fra gli apparitori, uno *scriba* (3737). Un *curator Neapolitanorum et Atellanorum* ricorre in una iscrizione di Tomi (*L. Annio L. f. Quir(ina) Italico Honorato* etc. C. III 6154); in un frammento epigrafico di Allifae e in uno di Suessula (C. IX 2318. EE. 8, 458) son ricordati gli *Atellani* accanto Cumani Puteolani Neapolitani etc.; in un graffito di Pompei (C. IV 2457) si legge: *Methe Cominiaes Atellana amat Chrestum* etc.

MOMMSEN, C. I. Lat. X p. 359.

ATERNUM (*Pescara*). — In origine, porto dei Vestini sull'Adriatico, allo sbocco del fiume omonimo (KAA. VIII Ei), donde il nome di *Ostia Aterni* in un miliario dell' imperatore Claudio (C. IX 5973: *Ti. Claudius Caisar Au-g(ustus)*..... (a. 48/49) *viam Claudiam Vale-r[iam] a Cerfennia ostia Ater[ni] munit idemque pontes fecit cf.* 5959: *viam Claudiam novam a Forulis ad confluentis Alternum* (sic) *et Tirinum* etc.), nome che ricorre pure negli scrittori (Mela 2, 4, 65. Ptol. 3, 1, 20 cf. Plin. nat. hist. 3, 12, 106) e più o meno alterato negli itinerarii (Antonin. p. 313. 314: *ostia Aterni;* Peuting. 6, 1: *ostia Eterni;* Ravenn. 4, 31; 5, 1: *Aderno*): *vicus Aterno* è chiamato pure nello stesso itinerario Antoniniano (p. 101), e Strabone accenna all'ordinamento a vico così di questo porto, come di altri luoghi dei Vestini, Marrucini e Peligni (5, 4, 2 p. 241: cf. Vibius Sequester p. 3. Burs. Marcellinus p. 326 Ronc.). Pare che col tempo sia stata ordinato a città; non è però esatto che Augusto v'abbia dedotta una colonia, come vuole il Liber colon. p. 226, 13; 253, 15 (cf. Mommsen, Hermes 18 p. 179). Delle poche lapidi locali (C. IX 3336-3341), due ricordano il fiume *Aternus* (3337. 3338).

MOMMSEN, C. I. Lat. IX p. 315.

ATESMERIUS. — Divinità celtica identificata con Mercurio; una volta appare come predicato del medesimo in una iscrizione di *Sanxey* presso Poitiers (*Deo Mercurio Adsmerio* etc.); un'altra sta da sè sulla base d' una statuetta di Mercurio (*D(eo) Atesmri(o) Heusta o. v. s. l. m.*). De la Ménardière (Le culte chez les Pictons p. 11 seg.) vede una relazione con la parola sanscrita *smrta* = amato e il latino *memor*, e lo considera come il Mercurio che ama e si ricorda. Cf. d'Harbois de Jubainville, Le cycle myth. Irland. e la mythol. celtique p. 382 seg.

ATESTE (*Este*). — C. V 2471-2780. 8830 8833. — SI. 1, 500-591. 1238-1245. — Città dei Veneti (Plin. nat. hist. 3, 19, 130 cf. 15, 23, 94; 17, 17, 122. Ptol. 3, 1, 30), sulla via da Mutina ad Aquileia (Itin. Anton. p. 281. Ravenn. 4, 31. KAA. VII Bf), nella regione X Augustea, raramente ricordata dagli scrittori (Tac. hist. 3, 6.

Martial. 10, 93), spessissimo nelle lapidi come patria specialmente di militari. Il titolo di *colonia* che le dà Plinio (nat. hist. 3, 19, 130), è confermato da una lapide (2501: *M. Billienus M. f. Rom(ilia) Actiacus legione XI proelio navali facto in coloniam deductus, ab ordine decurio allec[tus]* etc. Dalla quale appare anche (cf. Mommsen, Res gestae divi Augusti [2] p. 63 seg. Hermes, 18 p. 172) come Augusto, dopo la battaglia d'Azio nel 725 u. c., fra le altre colonie di veterani fondasse anche questa, cioè spedisse coloni nella città già esistente. Dalle lapidi locali si vede che i coloni furono scelti principalmente dai seguenti corpi militari:

legio IIII Macedonica (SI. 1, 514),
legio V (C. V 2508. 2510. 2519?),
legio V urb. (2514. 2515),
legio VIIII (2507),
legio XI (2512. 2839),
legio XII (2502. 2520),
legio XIIII (2497),
legio XVIII (2499),
cohors praetoria (2832),
coh. I praet. (2505),
coh. V praet. (2511),
coh. VII praet. (2517),
coh. X praet. (2496),
coh. II praet. (2506).

Altri militari pretoriani, legionari etc. di origine Atestini C. VI 2375 *a* l. 19. *b* l. 31. 33. 2381 *c* l. 7. 2413 l. 20.

Era inscritta nella tribù Romulia (C. III 217. 2835. — 1029. 2476. 2501. 2785. — VI 2429. 2585. 3736. 3884, 31. 18. — BRh. 932 cf. Kubitschek, Imp. rom. p. 107).

Magistrati. — *Duoviri* (2785), *quinquennales* (2536), *aediles* (2785), *quaestor* (2524), *quaestor aerari* (2785).

Senato. — *Decuriones* (2395. 2501. 2522. 2523. 2546. 2860. — SI. 1, 525).

Sacerdotis. — *Pontifex* (2785), *flamen Augustalis* (2524), *flamen Iul[ianus]* (2436).

Augustali. — *Sexvir Augustalis* (2521. 2528. 2530), *sexvir, idem Augustalis* (2523), *sexvir* (819. 2526. 2527. 2531. 2532. 8830), *sexviralis* (2536).

Di corporazioni non ricorre che un *collegius veteranorum Aug(ustorum)* (2475 cf. 2476).

Divinità. — *Diana* (SI. 1, 1238), *Fortuna* (C. V 2471), *Iupiter* (2472. 2475), *Iupiter depulsor* (2473), *Iupiter fulminaris* (2474), *Nymphae* (2476), *Silvanus* (2478).

Mommsen, C. I. Lat. V p. 240.

ATHENAE (*Atene*). — C. III 548-562. 6101-6112. 7278-7298. — Città capitale dell'Attica, nella pianura del Pedion, rinchiusa al nord dal Parnes, al nord-est dal Brilessos o Pentelikon, all'est dall'Hymettos, all'ovest dall'Aegaleos (KAA. VI Gh Ik). Da quando i Romani entrarono con lei in rapporto, fu sempre amica di Roma, così nella Repubblica come nell'Impero, eccetto una breve interruzione al tempo di Sulla.

Vinti gli Illiri e conchiusa con essi la pace nel 526 u. c., nello stesso anno ambasciatori Romani furono spediti in Atene e Corinto, e là furono ammessi ai misteri eleusini e dichiarati cittadini onorarii, qui invitati ad assistere ai giuochi istmici (Polyb. 2, 12. Zonar. 8, 19). È dubbio se già in questo tempo sia stato conchiuso tra Roma e Atene quel *foedus*, per cui questa godè perfino del diritto d'esilio (Cic. Tusc. 5, 37, 108 cf. CIA. III 44) e di quella indipendenza, che Roma riconosceva negli Stati alleati (Strab. 9, 1, 20 p. 398. Tac. ann. 2, 53. Plin. nat. hist. 4, 7, 24 cf. epist. 8, 24. Dio Chrysost. 31, 343 M; 622 R. Arist. or. 14, 224). Ciò avvenne più probabilmente pochi anni di poi, al tempo della prima guerra Macedonica, finita la quale nel 549 u. c., Atene appare siccome alleata dei Romani in quel trattato di pace (Liv. 29, 12. 14). E come tale chiede soccorso ad essi per difendersi dagli Acarnani, che l'assaltano (Liv. 31, 14); ciò che fu l'incentivo della seconda guerra Macedonica cominciata nel 554 u. c. (Liv. 31, 1. 5. 9. Polyb. 16, 25, 1. Paus. 1, 36, 4 etc.), e nella quale due volte corse il pericolo di esser presa dall'esercito di Filippo (Liv. 31, 24. 26). — Quando nel 563 i Romani portarono le armi contro Antioco re della Syria, e varii Stati della Grecia si allearono con lui, Atene rimase fida ad essi; ma, come la plebe minacciava di dare il Pireo nelle mani del nemico, Flaminino vi spedì un presidio (Liv. 35, 50, 4). — Alleata sempre di Roma anche nella terza guerra Macedonica (a. 583-586 u. c.), per la quale molto contribuì e molto sofferse (Liv. 43, 6; 45, 10: cf. 41, 23), finita che essa fu, Roma nel 588 u. c. le attribuì Haliartos e le isole di Delos e Lemnos (Polyb. 30, 18, 1-7. Strab. 9, 2, 30 p. 412: cfr. Liv. 33, 30, 11. Hertzberg, Gesch. Griech. unter der Herr. der Römer 1 p. 84 n. 50). Questo tuttavia non bastò a ristorare le sue finanze, e poco dopo, nel 598, essa s'impadronì di Oropos nella Beotia. La qual cosa diè luogo a una protesta di questa città e a un giudizio arbitrale del senato romano, che nominò giudice la città di Sicione (Paus. 7, 11, 2. 4. 5. Polyb. 33, 1, 9. Cic. de orat. 2, 37 etc.)

Costituita la Grecia nel 608 u. c. a provincia romana connessa colla Macedonia, dopo che Cecilio Metello ebbe posto fine alla guerra Achea

(cf. **Achaia** p. 27), Atene fu una delle poche città, verso la quale Roma fece poco o nulla sentire il peso del suo dominio. Nondimeno nella prima guerra Mitridatica, ad Aristion, favorito ed emissario di Mitridate, riuscì d'indurre la plebe invasa d'idee demagogiche ad abbracciare la causa del re, ponendo fra l'altro nelle mani dei partigiani di lui le alte cariche dello Stato (Athen. 6 p. 212 a-e. 213 e. f. Appian. Mithr. 39 etc.). Occupata da milizie regie comandate da Aristion stesso e da Archelao, generale di Mitridate, essa sostenne una lunga lotta per parte di Sulla, che nello stesso anno 667, in cui sbarcò nell'Epiro e s'impadronì del continente greco, la cinse d'assedio e nell'anno seguente la ridusse a capitolare, abbattè le mura del Pireo, l'arsenale e le mura della città (Appian. Mithr. 30-40. Plut. Sulla 12-14. Liv. epit. 81. Diod. 38. 29 Paus. 1, 20, 4 etc.).

'Niuna città greca fu più di questa colpevole verso di Roma sotto l'aspetto della politica romana. La sua condotta nella guerra Mitridatica avrebbe inevitabilmente portato seco, ove si fosse trattato d'altra città, la distruzione di essa. Ma, sotto il riguardo filellenico, Atene era ben il capolavoro del mondo, e la gente colta straniera avea per essa le medesime simpatie e le stesse memorie che oggi le nostre classi incivilite hanno per Pforta e Bonn; essa primeggiava allora come prima. Atene non vide mai i fasci del governatore romano e non fu mai tributaria di Roma; ebbe sempre con questa un equo patto d'alleanza, e solo straordinariamente e almeno per forma volontariamente mandò contingenti agli eserciti romani. La capitolazione dopo l'assedio di Sulla arrecò certo un mutamento nella costituzione politica; ma l'alleanza fu rinnovellata, anzi tutte le possessioni straniere furono restituite' (Mommsen, röm. Gesch. 5 p. 245 seg.).

Che i Romani abbiano in alcune parti modificata l'antica costituzione politica d'Atene, dandole un'impronta più timocratica e limitando specialmente i poteri dell'assemblea popolare (ecclesia) e dei tribunali, è un fatto che se non fosse attestato dagli stessi antichi (Appian. Mithr. 39. Athen. 5 p. 212 a. 213 c. d.), si dovrebbe ammettere per analogia con un simile procedimento da essi seguito rispetto all'ordinamento in genere dell'Achia e di altre provincie (cf. **Achaia** p. 36 seg.). L'affermazione contraria, cioè che anche sotto i Romani la democrazia attica sia continuata ad esistere (Strab. 9, 1, 20 p. 398. Cic. de repub. 1, 31, etc.), non è in contraddizione con questo fatto, perchè veramente la costituzione generale fu conservata. Il dubbio piuttosto può sorgere nel determinare se le parziali modificazioni sieno avvenute anche prima dell'istituzione della provincia Achaia (così p. e. Appian. Mithr. 39. Athen. 5 p. 213 d), o quando questa fu costituita, ovvero al tempo della guerra Mitridatica. Le probabilità maggiori sono per quest'ultimo tempo, soprattutto per la circostanza che, come Sulla usò il massimo rigore contro coloro che aveano spinto la città a rompere il patto con Roma, dovè essere egli stesso colui che con stabili provvedimenti volle tenere a freno l'oltrepotenza democratica. D'altra parte però non è facile sapere qualche cosa di particolare intorno a tali riforme. In generale, da questo tempo in poi e specialmente nell'Impero c'imbattiamo nelle seguenti modificazioni dell'ordinamento politico (v. Gilbert, 1 p. 158 segg.).

1° La vendita del diritto di cittadinanza ateniese, divenuta sempre più frequente, è proibita da Augusto (Müller, Frag. hist. gr. 3 p. 355, 6. Dio Cass. 54, 7), e in onore di Adriano la cittadinanza, già divisa in 12 phyle, s'accresce di una nuova, l'Hadrianis (Paus. 1, 5, 5: cf. Dittenberger, Hermes 9 p. 386 segg.).

2° Il collegio degli strategi, conservatosi fino all'anno 706 u. c. fu sostituito per opera di Cesare da uno *στρατηγὸς ἐπὶ τὰ ὅπλα* ovvero *ἐπὶ τοὺς ὁπλίτας* (Köhler, CIA. II 481: cf. Iulian. or. 1 p. 8 Spanh.), che insieme all'arconte appare siccome magistrato eponimo (CIA. II 481. III 63. 65. 68. 158. 457. 616 etc.). A testimonianza dell'editto di Adriano sull'esportazione dell'olio, esso ha il potere di convocare il senato e il popolo (CIA. III 38: cf. 10), sta a capo dello Stato ateniese ed ha la cura dell'annona e degli efebi (Philostr. vita Soph. 1, 23, 1: cf. 2, 16. 20, 1. Plut. quaest. symp. 9, 1).

3° Gli agoranomi ora sono ristretti a due (CIA. III 461: cf. 98. 160. 682. 725).

4° Sotto Augusto fu creato un commissario apposito per l'acquisto del frumento, *σιτωνικὸν ταμιεῖον*, con a capo un *σιτώνης* e i *ταμίαι τῶν σιτωνικῶν* (Dittenberger, CIA. III 645. 646).

5° Sotto Adriano, nell'amministrazione finanziaria s'incontrano come capi del *ταμιεῖον* o magazzini dello Stato per le provvigioni, gli *ἀργυροταμίαι* insieme col *συνήγορος τοῦ ταμιείου*, il quale rappresentava forse lo Stato nei procedimenti fiscali (Dittenberger, CIA. III. 38. 39: cf. 712 a).

6° Il senato che, dopo la istituzione della nuova phyle Hadrianis, fu da 600 ridotto a 500 componenti, nel secolo III si vede aumentato a 750, e alla fine del IV di nuovo ridotto a 300, in genere nell'Impero mostra un decrescimento dei suoi poteri (CIA. III 635. 716. 719; cf. Hirsch-

feld, Hermes 7 p. 55. Dittenberger, ivi p. 221. Köhler CIA. n. 481 etc.).

7°. L'assemblea popolare negli ultimi anni della Repubblica comincia a perdere d'importanza, e fra l'altro, forse sotto Cesare o Augusto, si toglie a ogni cittadino il diritto della iniziativa e si conferisce soltanto ad alcuni magistrati (Köhler, CIA. II 481 cf. Mommsen, röm. Gesch. 5 p. 241).

Delle iscrizioni latine locali, una (C. III 6101) frammentata è posta forse a M. Agrippa, da cui trasse il nome il teatro eretto nel Ceramico (Philostr. vita soph. 2, 5, 3; 2, 8, 2: cf. BI. 1855 p. XXX); — un'altra bilingue (C. III 550) ricorda nella parte greca l'arcontato, che ad Adriano fu conferito nell'anno 112 (Müller, Frag. 54: cf. Spart. vita Hadr. 19); — una terza (C. III 549) si riferisce all'acquedotto cominciato da Adriano e compiuto da Antonino Pio, nella nuova Atene che il primo di essi costruì (Spart. vita 20: cf. CIG. 520): *Imp(erator) Caesar T. Aelius Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius.....* (a. 139? 140?) *aquaeductum in novis Athenis coeptum a divo Hadriano padre suo consummavit dedicavitque.* — Fra quelle di altra provenienza, una di Delos (C. III 7237) è posta a [*L. Licinium L. f.*] *Lucullum pro q(uaestore) p*[*opulus Athe*]*niensis et Italicei et Graece*[*i que*]*i insula negotiantur;* un'altra della Sicilia (C. X 7350) è dedicata a un Pollieno tribuno militare da [*c(ives) R(omani) et A*]*thenienses.*

Hertzberg, Geschichte Griechenl. unter der Herschaft der Römer 1 p. 308 segg. 375 segg. — Gilbert, Handbuch der griech. Staatsalt. 1 p. 156 segg.

ATHENONICE. — Nome di nave militare, specialmente di triere (C. X 3403. 3408. 3602. 3623. 3662) cf. **Classis.**

ATHLETA. — Le parole *athleta* e *athletica* (*ars*), di origine greca (*ἆθλος, ἀθληταί, ἀθλητικὴ τέχνη*), passarono nel mondo e nella lingua romana, quando già nel mondo e nella lingua greca avevano subìto una modificazione di concetto, cioè quando gli atleti, da concorrenti agli agoni e alle gare pubbliche d'ogni specie, erano passati a indicare i concorrenti al premio nei concorsi di ginnastica, e l'arte loro era venuta a significare l'arte di gareggiare specialmente negli agoni di ginnastica. Si comprendevano nella ginnastica tutti gli esercizii di destrezza e di forza, e quindi, oltre al salto (*ἅλμα*), alla corsa (*δρόμος*), alla *δισκοβολία* e alla *ἀκοντοβολία*, anche il pugilato (*πυγμή, caestus, pugilatus caestibus factus*), la lotta (*πάλη*) e l'unione dell'una e dell'altro, cioè il *παγκράτιον* (*pancratis, pammachion*). La voce *ἀθληταί* si usò quindi relativamente tardi invece di *ἀγωνισταί*, con cui sono chiamati gli atleti greci alle feste di Alcinoo e ai funerali di Patroclo in Omero; e con questo significato passò ai Romani, indicando più specialmente gli atleti di mestiere, e perciò quelli che esercitavano la professione nei varii ludi dell'Impero, dopo una istruzione atletica completa e dopo lungo tirocinio. Codesti atleti erano quindi divisi in classi, con titoli ordinarii e straordinarii, effettivi ed onorifici; e quando erano divenuti perfetti, dando prova della maggiore loro abilità, specialmente nel *παγκράτιον* e nel *πένταθλον* (dove agli elementi atletici della forza s'aggiungevano quelli ginnastici della destrezza), ottenevano corone e donazioni, onori e privilegi talora singolari.

1) *Considerazioni generali.*

È utile e interessante l'osservare quanta parte dell'atletica greca sia entrata nella romana e lo studio di quest'ultima merita una storia a sè, nel campo delle antichità romane.

Poichè, mentre in Grecia l'arte atletica corrispondeva a una inclinazione naturale, sancita dalla tradizione religiosa, che celebrava nella *ἱερομηνία* gli *ἱεροὶ ἀγῶνες*, in Roma, invece, quantunque introdotta per lo stesso amore dei Greci alla gara dello sviluppo nelle forze fisiche, essa dovette vincere, per mezzo di una minoranza innovatrice, l'ostacolo del rigido costume romano; ben tardi si discostò da una pedissequa imitazione, e difficilmente e non costantemente fu arte nazionale. La differenza d'origine doveva portare differenza di sviluppo: la libertà licenziosa, che presso i Romani acquistarono i ludi, aggiunse un carattere peculiare all'atletica romana, in confronto di quella dei migliori tempi della Grecia; la sua maggiore durata ed estensione nell'Impero ci offre un altro carattere dipendente dalla storia diversa delle due nazioni. Lo sviluppo poi presso queste fu, quanto all'intervento degli atleti, interamente inverso.

In Grecia, nei tempi più antichi, la maggiore e di solito la più scelta parte della popolazione partecipava ai sacri agoni; ma poi, perdutosi il sentimento religioso che accompagnava, ispirando, i ludi, sorsero gli atleti di mestiere. — In Roma, invece, si cominciò con questi e con una vera arte atletica, che, solo più tardi, sotto Nerone, divenuta di moda, fu esercitata per diletto da uomini consolari e dallo stesso imperatore.

Da un lato, era naturale l'imitazione greca nei primi periodi, che può dirsi meglio riproduzione fedele dell'arte atletica greca, sia nelle forme esteriori e nel periodico ripetersi, sia nelle varie classi degli atleti e dei ludi. Il numero predominante degli atleti fu greco, specialmente se si

parla degli illustri; dopo, anche venendo meno il numero, gli atleti greci rimasero superiori di merito. Incorporatasi, per dir così, nella vita romana, l'atletica fu destinata, insieme coi *ludi circenses*, ad allettare e in una ammansare il popolo affamato della corrotta Roma e delle barbare provincie. I ludi, introdotti nella capitale, istituiti per ragioni speciali, furono poi ammessi nell'ordine periodico delle feste romane; si diffusero nei centri minori, nei municipii, nei *vici* per quelle stesse ragioni speciali, per cui erano stati accolti nella capitale; per nomine di magistrati, ringraziamenti, cerimonie funebri, o come mezzo di *ambitus* nelle elezioni. Rimaneva perciò, a ben considerare, anche se diffusa fuori di Roma, un'arte di uso eccezionale, straordinario, non interamente assimilato ai costumi romani.

Ma, dall' altro lato, si noti questo fatto pur vero, che l'atletica greca intanto andava assimilandosi sempre più ai costumi romani nella *Urbs*, ove, ampliandosi, degenerava in un misto di ludi varii, spettacolosi, indigeni e barbari, ov'era uno specchio fedele di quel concetto italico della *satura lanx*, che doveva dar vita al più italico, anzi al più romano dei componimenti letterarii. Al pugilato, alla lotta s'accoppiavano combattimenti gladiatorii; al pentatlo si intrecciava la *venatio* e la *naumachia*; con la corsa e con il getto del giavellotto si mescolava l'ippodromia e la gara delle bighe e delle quadrighe nei circhi, (Res gestae Divi Aug.[2]: lat. 6, 39-43: *Impensa pecunia in spectacula scaenica et munera gladiatorum atque athletas et venationes et naumachiam.* — grec. 19, 5-11: *Δαπάναι δὲ εἰς θέας καὶ μονομάχους καὶ ἀθλητὰς καὶ ναυμαχίαν καὶ θηρομαχίαν*; C. II 13 (Balsae).... *edito barcarum certamine et pugilum sportulis etiam civibus datis*....; — 3664 (Ayvissae): *ludi cum vas(is) lum(inum)* (*λαμπαδοφορία* (?)); — IV 1777:.... *venatio athlet* .... *spassiones* (sic) *vela erunt;* — X 1074[d]: .... *tauros taurocentas, apros, ursus* etc.).

A questo punto, adunque, e con tale sviluppo, non si deve disconoscere, malgrado l'imitazione greca, un'arte atletica romana; negarne l'esistenza sarebbe negare molti fatti della storia dei ludi nell'Impero. Sarebbe inoltre assurdo se si argomentasse dai pochi nomi a noi pervenuti di atleti romani una scarsa partecipazione dei Romani ai ludi atletici.

Prima di tutto, il criterio del numero delle iscrizioni è falso, poichè i Romani, per l'arte atletica come per la gladiatoria, preferivano alle epigrafi i bassirilievi, le statue, le stele scolpite e le offerte votive, secondo l'indole pratica e figurativa dei Romani; p. e. il musaico Antoniniano rappresentante la scuola degli atleti delle Terme Dioclეziane (Secchi, Roma 1843), il musaico Borghese, illustrato dallo Henzen (Atti Accad. rom. d'archeol. XII, 73), quelli illustrati dal Marini (Arvali I, 165) e dal De Rossi (Bull. crist., I[a] S., V, 87), il musaico d'atleti della villa Casali al Celio (BM. 1886 p. 49-51) e altri. Così vedi i monumenti di scultura, specialmente del V e IV sec. a. C.; e le pitture vascolari dei migliori periodi (v. Stackelberg, Overbeck, Gerhard; l'articolo *athleta* nei Denkmäler des klass. alterth.). Basta ricordare per le rappresentanze atletiche l'*Ἀποξυόμενος* di Lisippo, il *Διαδύμενος* di Policleto, il *Δισκόβολος* di Mirone; il gruppo dei lottatori della Tribuna a Firenze; il lottatore al pentatlo nel disco di bronzo ad Egina (ora a Berlino): tutti tipi di bellezza atletica greca, preferiti dai Romani stessi a qualsiasi epigrafe, come modello dell'arte atletica e scultoria.

Oltre a ciò, trattandosi d'istituzione greca, si preferiva la lingua greca, come vediamo nel bassorilievo di Treviso, in cui il romano Claudiano è scritto *Κλαυδιανὸν πύκτην*, come i *lintearii* sono ellenizzati in *λεντιάροι* (Kaibel, Inscr. graec. Sic. atque It. 2323: *Κλαυδιανὸν πύκτην λεντιάροι ἐνθάδε ἔθηκαν, τειμῶντες καὶ νῦν εἰκόνι καὶ στεφάνοις*). — Talora le iscrizioni sono bilingui, come quella ad *Ἰωάν(ν)ης παλαιστὴς ἄπτωτος*, celebre pancratiasta d'origine romana o giudaica (C. VI 10153; Kaibel op. cit. 1106); e talvolta non mancano gli errori (*acletarum curia*; *prancati* etc.). Si trovano tuttavia nomi di atleti romani; ai quali bisogna aggiungere la serie non piccola di coloro che, quantunque non Romani, appartenenti alla plebe degli schiavi stranieri, fatti liberti, saliti alle più alte dignità per mezzo delle vittorie atletiche, si dovevano ormai, e per la cittadinanza romana e per le cariche ufficiali e gli onori consolari, considerare come romanizzati. Così dicasi di alcuni atleti greci illustri, ormai per dimora e per privilegi fatti romani; p. e.: T. Flavio Artemidoro di Adana, pancratiasta (CIG. 5806; 86 d. C); M. Aurelio Asclepiade, forse di Ermopoli, pancratiasta (CIG. 5913. Kaibel 1102; 178-182 d. C.); T. Flavio Archibio di Alessandria, idem (CIG. 5804; 94. 98. 102. 106 d. C.); M. Aurelio Corus di Cizico, idem, (CIG. 3674; 166 d. C.); M. Aurelio Elice palestrita (Dio Cass. 79, 10; 218 d. C.); Menippo Magnes, pancratiasta (Artemidoro, Oneirocr. 4, 42); T. Flavio Metrobio di Jaso, dolicodromo (CIG. 2682; 86 d. C.); M. Aurelio Thelumitres di Megara, pancratiasta (CIG. 3346(?) cfr. 1068; RA. XV (28) p. 112/3); Filino di Coo, atleta, rappresentato nelle monete di Nerone

(Eckhel. Doct. num. 8, 302-303). — I dilettanti, le famiglie illustri, sotto Nerone, non potevano essere ricordate, e se Palfurio Sura, figlio di un consolare, non avesse voluto, contro il decoro, lottare con una donzella spartana, il suo nome probabilmente non si sarebbe aggiunto a quello dei lottatori romani (Schol. ad Juven, 4, 53 cf. Friedländer, Sittengesch. II⁶ 481). — Aggiungi i molti barbari vinti che, con l'estendersi dell'Impero entrando nelle scuole atletiche, come i gladiatori presso i *lanistae*, davano ai ludi un gran contingente, poco conosciuto, ma non disprezzabile nella statistica degli atleti romani. Poichè, secondo la legge, dapprima solo i liberi Greci potevano presentarsi negli agoni; al contrario poi, per certe ragioni, si esclusero i Greci e vi parteciparono in gran numero i Romani, e senza restrizione sino ad Alessandro Severo (il quale prescrisse che solo i lottatori giuridicamente liberi partecipassero ai ludi atletici), di nuovo poi dopo di lui. — Era però naturale che dei Greci illustri si mantenesse più viva la memoria che non dei barbari romanizzati, la maggior parte mediocri. Sarebbe follìa il rintracciare i ludi olimpici o pizii in quegli spettacoli atletici dei municipii, in cui atleti d'ogni nazione entravano a *paria*, a *catervas* insieme ai *gladiatori* e ai *gladiatores*. Ma è pure assurdo l'ammettere che, con la diffusione che ebbero i ludi atletici nell'Impero, specialmente dopo i Flavii, solo quei pochi nomi conservati nelle iscrizioni rappresentino l'elenco e le classi degli atleti romani.

La durata di questi ludi dopo l'abolizione dei gladiatorii, ci indica l'amore ad un uso ormai fatto romano. Se a Nerone fallì in parte il tentativo di applicar falsamente ai costumi romani costumi greci, in modo da rendere il popolo licenzioso, dopo i Flavii, invece, l'atletica fiorì in Roma e in tutto l'Impero come ogni altra istituzione romana, introdotta dai Romani presso i popoli soggetti. Un fatto peculiare all'Impero è la riunione, tanto in Roma quanto nelle provincie, delle varie classi di agonisti in proprie associazioni, le quali assumevano carattere romano e abitavano in terreni di possessione demaniale, imperiale, quantunque mantenessero in greco il titolo e i nomi dei loro magistrati. L'esagerata ostentazione delle concessioni di cittadinanza e dei privilegi ottenuti, l'inalzamento di statue, i lasciti per le commemorazioni, la distinzione fra gli *ἀγῶνες στεφανῖται, talantiaci, ἀκονῖται* erano applicazioni e trasformazioni romane di istituzioni e usanze greche.

Certamente però, concludendo, bisogna convenire che la professione degli atleti romani fosse considerata di un grado minore di quella dei greci. Poichè l'arte atletica romana più genuina, che maschera abilmente la sua origine non nazionale, noi la dobbiamo ricercare nelle compagnie nomadi dei *pugiles*, che insieme ai *catadromarii* giravano di città in città, specialmente in occasione delle ferie municipali, e talora chiamati per qualche festa solenne, come le nostre compagnie drammatiche, o quelle di funamboli e di ginnasti. E questi atleti di secondo rango erano naturalmente meno stimati dei pochi illustri nazionali o dei molti impareggiabili greci (Horat. epp. 1, 1, 49, 'quis circum pagos et circum compita pugnax — Magna coronari contemnat Olympia, cui spes — Cui sit conditio dulcis sine pulvere palmae?').

2) *Storia degli atleti e dell'arte atletica in Roma e nell'Impero.*

L'arte atletica in Roma non è che una divisione dell'agonistica generale, e nella storia dei ludi occupa una parte speciale, che, accanto alla ginnastica, all'ippica e alla gladiatoria, fa riscontro alla scenica, alla musicale e alla poetica. Si può dividere nei seguenti periodi:

1° Introduzione: ludi atletici istituiti per cause speciali di feste e di commemorazioni nel tempo repubblicano sino ad Augusto.

2° Ordinamento dei ludi atletici sino a Nerone: i ludi aziaci.

3° Riproduzione dei ludi greci sotto Nerone e sino ai Flavî: le Neronee.

4° Diffusione durante il regno dei Flavî sino ai Severi: l'agone Capitolino.

5° Decadenza dopo i Severi sino almeno a tutto il secolo IV d. C.

I predetti periodi non si possono studiare soltanto dietro i fonti epigrafici, poichè questi non sono sufficienti per dare un concetto esatto del loro sviluppo; bisogna unirvi i fonti letterarii e le arti figurative; bisogna considerarli non solo sotto l'aspetto epigrafico, ma anche sotto l'aspetto storico. — Inoltre, quantunque la serie dei ludi non sia mai stata interrotta, le notizie da noi possedute non si possono applicare con sicurezza a questo o a quel periodo; talora manca la prova esplicita dei ludi atletici, poichè nelle iscrizioni latine e greche si accenna a *ludi*, senza altra determinazione. Però si può facilmente argomentarvi la presenza dei ludi atletici, perchè questi, nel periodo del loro sviluppo, dovettero comprendere normalmente anche i ludi atletici (v. **Certamen-Ludus**) tanto in Roma (*ludi Romae* facti C. IX 421. 2319. 4192. 4769; X 6638, in un'iscrizione di Anzio), quanto nelle provincie e nei municipii (*ludi vicennales*, *ludi Bonae*

Deae o Victoriae Sullanae cf. Vell. 2, 27); a Pozzuoli C. X 1574: *Augustales...... ludos fecer(nt)...*; — 5928: *lusus iuvenum* (?)...; XIV 2118 (Lazio: .... *ludos triduom fecer(unt)*; — 2575 (cf. 359)... *ut quodannis ludi eder(entur)..*; 2804: *eximio ludorum spectaculo edito....* — 3015: con una data somma: .... *ludos ..... per dies V fieri iussit....* Così, senz'altra determinazione, vi è spesso l'accenno a *ludi* (C. II 2113 (Urgavone); — 3269 (Castulone); 3408 (Cartagine), come pure si incontra spesso nel vol. I del Corpus.

Talora un accenno più preciso esclude molto verosimilmente il concetto atletico; così la iscrizione già citata di Ayvissae: *ludi ederentur quod annis cum vas(is) lum(inum)* C. II 3664, 21; *epulo dato et spectaculis editis*. — *id.* Cartimae, 1956; *loca spectacul(orum)*. — *id.* Aurgi 3364.

Spesso è indicata la causa dei ludi, e questo rare volte decide; poichè non è esclusa la verosimiglianza che anche i ludi celebrati per ragioni speciali comprendessero gli atletici, o alcuno di essi. C. IX 1175: .... *ob honorem quinquennalitatis*; — 3314: *ob honorem aedilitatis*; — 4205: *aedilis ludos fecit...*; — 4903: ... *De decurionum sententia....*; X 688: *pro aedilitate*; — 829. 845. 854-857: *duumviri iure dicundo* (*ludos fecerunt*); — 1074[d]: *pro quinquennalitate; pro primo, secundo, tertio duomvirato;* XIV 1: *Neptunoque patre ludos fecisse....*; — 350: *quod annis ludi eder(entur) in honorem memori(ae) Aemiliae Agrippinae.... suae* (*mulieris defunctae*); — 353: .... *ob flamonium divi Hadriani....*; — 2804: *pro salute principis Antonini Aug. Pii, patris patriae, liberorumque eius.... eximio ludorum spectaculo edito;* — 3663....: *honore sibi quinquennalitatis oblato....* — E in generale *ludi editi propter honorem* (C. X 539. 1491. 1824. 1841. 4727. 4893. 4897. 6243) e molti altri *ludi* senza ulteriori determinazioni (C. X 853. 1211. 3772. 3776. 3778. 3779. 4760. 6012. 7295; v. **Ludus**).

Con maggiore ragione e verosimiglianza devono essere compresi nell'elenco delle esercitazioni e gare atletiche romane tutti i ludi espressi al neutro plurale, alla greca: *Actia apud Bostram* C. XIV 474; *Asclepia Carthagin[e]*, idem; *Commodia aput Caes[aream]*, idem; *Pythia Carthagine*, idem. — *Sebasmia aput Damascum; Severia aput Caesariam*, idem. Questi ludi minori si erano sparsi già dai tempi di Alessandro il Grande per le provincie orientali del sud, dalla Grecia e dalle isole, e durarono fino allo stabilirsi dell'Impero, che doveva avocare a sè anche quelli. [Nell'Asia Minore, ad Olbia in Sarmazia, a Panticapeo nel Bosforo Cimmerio, nella Penisola della Tauride (CIG. 2059. 2076. 2097. 2118. 2131); nell'Africa, prima a Cirene, poi ad Alessandria. (v. Krause, Olympia I p. 460 e seg. II p. 202 e seg.]. — In Roma e in Italia, da Augusto in poi, si diffusero ampiamente. Di questi ludi notiamo i più importanti; aggiungiamo anche ludi nell'Impero, ma in iscrizioni greche di Italia. *Ἀδριάνεια* (Kaibel. op. cit. 739), in Efeso, idem. *Ἄκτια* K. 739. 746. 747; in Nicopoli 1102 (cf. CIA. III 129); in Alessandria 746. 747; in Antiochia 747; *Ἀλεξάνδρια Σεβαστά* 1112; *Ἀσκλήπια* in Epidauro 1102; in Nicomedia 737; *Αὐγούστεια ἐν Περγάμῳ* 738-39; *βαλβίλλεια* in Efeso 739; 746-47; 1102. 1113; *Εὐσέβεια* in Pozzuoli 1102; *Τὰ πρῶτα διατεθέντα ὑπὸ[τοῦ] Κυρίου Αὐτοκράτορος Ἀντωνείνου Εὐσέβεια*, 737; *Κομμόδεια* nella Cappadocia 738, in Cizico idem, in Nicea idem (in Olimpia cf. CIG. 1720; Efeso 2987; cf. 2999) *Λήναια* 1098; *Παναθήναια* 739. 1102. 2414 (n. 45 su una tessera); *Πύθια* 434. 725. 746. 747; 1115. 1116. *Τραιάνεια* in Pergamo 739; *Χρυσάνθινα* 916, in Sardi 1102. — Quanto al tempo di fondazione e alla storia di questi ludi, fioriti durante il governo imperiale, non è qui il luogo di discorrere (v. **Certamen-Ludus**).

Per un certo numero di altre iscrizioni la qualità stessa dei ludi olimpici o isolimpici, o la determinazione della voce *ἀγών* e *certamen* ci provano più direttamente che i ludi atletici vi dovevano avere una parte predominante, o per lo meno vi erano largamente rappresentati. Così p. e.: *ὁ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἱερὸς πενταετηρικὸς ἀγὼν Ἀκτιακῶν* Kaibel, op. cit. 746. 747; *Ὁ ἐν Ἀντιοχείᾳ ἱερὸς πεν[ταετηρικὸς ἀγὼν] Ἀκτιακῶν* K. 747; *Ὁ ἀγὼν ὁ ἐν Ποτιόλοις* 830; *Ἡράκλεια Φοινίκια αὐτοκράτορος Νέρουα Τραιανοῦ Κ. Σ. Γερμανικοῦ Δακικοῦ* 747; *Ἰταλικὰ Ῥωμαῖα Σεβαστὰ ἰσολύμπια τῆς μγ'*. — *Ἰταλίδος* (Napoli) *Σεβαστὰ* 748, 1102 (v. Strab. 5, 4, 7 p. 246 cf. Corsini, Diss. agon. IV 14 p. 103 per la questione degli Augustalia; v. **Augustalia**). — *Καπετώλια* in Roma e nelle provincie (v. più innanzi). — *Νερώνια* 2414 (n. 43, in una tessera) in Napoli add. 755, *o.* — *Ὀλύμπια* 739. 746. 1293 A. 66; 2414 (n. 44 su una tessera), in Pisa d'Olimpia 732. 1102, in Atene 1102. 1112, in Alessandria 1102, in Efeso 739, in Smirne 739. 1102; *Ἀδριάνια Ὀλύμπια* n. 1102 (in Smirne cf. CIG. 1068); *Πανελλήνια* 739. 1102. In molte monete di Tarso in Cilicia Adriano è detto Olimpio (v. Krause, Olympia, 227); a Side, in Pamfilia, sono citate le Olimpie dei tempi di Antonino Pio (l. c.). — Altre monete di Antonino Augusto ci mostrano le Olimpie a Tiro, in Fenicia; vi sono anche monete di Elagabalo, ov'è il busto dell'imperatore, col ramo d'alloro e un'urna sul rovescio che porta la

scritta Ἡράκλια Ὀλύμπια, circondata da palme di vittoria (v. Krause, op. cit. 202. 235). Altre monete di Valeriano seniore ci indicano le Olimpie e le Pizie a Thyatira nella Lidia, con urne e palme, solito emblema dei ludi atletici e ginnici; la scritta *Αὐτ. Τραιανὸς Δέκιος Σε(βαστός)* col capo dell'imperatore radiato si legge su altre monete ricordanti le Olimpie (vedi Krause, op. cit. p. 206). — Nella provincia d'Africa, invece di *ludi* si usa di frequente *gymnasium, gymnasia* per indicare gli agoni provinciali. C. VIII 754. 769. 858. 895: *spectaculum pugilum et gymnasium* cf. OH. 6599: ex agro Tunetano: *pugilum certamina edidit.... et populo gymnasium*; cf. Falconieri, Appendice alle ' Inscriptiones athleticae nuper repertae. Roma 1668 ', ove raccoglie iscrizioni africane con accenni ai ludi atletici, ai *gymnasia* e alle *sportulae* relative (cf. C. II 13: *sportulis etiam civibus datis*). Così altre: C. VIII 937. 1323. 1353. 1361. 1414. 1449. 1501. 1574. 1577. 1858 (Numidia), ove si lasciava un legato acciocchè: *(gy)mnasia populo publice in thermis prae(berentur)*.

Si devono inoltre considerare ludi atletici romani, o in parte o totalmente, quelli indicati nelle iscrizioni provinciali con le espressioni: *sacrum certamen, certamen iselasticum, certamen pentahetericum, gymnicus agon* (*apud Viennenses:* cf. Plin. epp. 4, 22; 102-105 d. C.) *sacra gymnica, ludi sollemnes, ludi omnes, pugilum certamen, spectaculum pugilum* C. II 4514), ove abbiamo altrettanti indizii certi di gare atletiche, anche senza l'accenno esplicito a *pycta, palaestrita, athletae* e simili. Il *sacrum certamen* è l'*agon Capitolinus* (v. **Agon**); il *certamen iselasticum* indica fra i ludi atletici quello, in cui l'atleta vincitore entrava, per trionfo, n una breccia aperta nelle mura della città (εἰς-ἐλαύνειν), per indicare la sicurezza che la (città aveva accogliendo un tale eroe. — Vedi questi varii ludi: C. II 13 (Balsae):.... *edito barcarum certamine et pugilum....* (v. l. c.); III 336 (Apameae): *sacr(a) gymn(ica)* o *sacr(i) gymn(asiarchi)*; IX 1666: *ludos palmares*; — 2860:... *certamine sacro Iovis Capitolini lustro sexto* (100 d. C.); — 3314 (Sicinario, regione 4ª di Superaequum): *L. Vibius Severus aedilis..... primus huic loco venationem edidit, deinceps ludos sol(l)emnes....*; XI 515 (Pozzuoli): ... *sacrum certamen iselasticum constitutum a Pio...*; XII 3232:.... *certamen quinquennale* (Napoli); XIV 376:.... *huic ludos omnes quos fecit amplificavit impensa sua.*

Spesso il titolo, la carica di qualche magistrato o partecipe dei ludi ci fa pensare con verosimiglianza al carattere atletico di questi (C. II 4136: *Cohort I Brever. trib. mil. proc. Divi Titi Alexandriae agonothetae certaminis pentaheterici bis ex testamento domestici lib. heredes*; III 296-297, in Antiochia di Pisidia, Cn. Dottio Planciano, patrono della colonia di Antiochia Cesarea, è *agonothe(ta) perp(etuus) certam(inis) q(uin)q(uennalis) talant(iaci)*; *elect(us) agonoth(eta) perp(etuus) ab imp. Divo Marco certam(inis) sacr(i) Hadrianion Ephesi*; V 7914, un' iscrizione di Nizza a. C. *Memmio Macrino q(uaestori) [II] vir(o) Massil(iae) [II] vir(o) q(uin)q(uennali) item praefecto pro II viro q(uin)q(uennali), agonothetae, episcopo Nicaensium*; VI 10153: Ἰωάν(ν)ης παλαιστὴς ἄπτωτος: — 10156: *L. Cornificius L. l. Philemo pugil;* — 10158: *gymnici tres fratres....* (cf. 10159: *pammuso gymnico (Eroti)*); — 10160.... *Sarricio infanti gymnico*; — 10161: *xysticus Athenodorus*; VIII 7152 (Costantina).... φιλόσ(οφος) γυμ[ν]ασ(ιάρχης); X 1481, parlando di Tito ai ludi in Napoli; (ἀγωνο)θετήσας το $\overline{γ}$ καὶ γυμνασιαρχήσας....; — 1487:... *(ludo)rum agonothet(a) agoni(s) (c)orona(ti)* (cf. CIG. 2987. 2996 per un *agonotheta* ad Efeso). Quanto alle attribuzione speciali dell'agonotheta ed alla sua storia nell'Impero, v. **Agonotheta**.

Quanto ai *munera*, ch'essi siano lasciti e incarichi per ludi atletici, lo si può dire solo pei pochi casi in cui ciò è detto esplicitamente nelle epigrafi; ma di solito quei ludi sono misti ad altri più specialmente in uso presso i Romani: *venationes, sparsiones, vela, gladiarii, gladiatores*; p. e. C. II 4514: lascito alla città per parte di un centurione, sotto M. Aurelio Antonino e L. Vero, di una data somma di danari: *ex quorum usuris semissibus edi volo quodannis spectac(ulum) pugilum .....* (c'è determinazione della spesa e della durata per ogni volta); VIII 1858 (Numidia, Theveste); si registra la volontà: *C. Corneli Egriliani praef. leg. XIIII geminae*, perchè in certi giorni di ciascun mese: *(gy)mnasia populo publice in thermis prae(berentur)* XII; 670 (Arelate): un certo *(A. An)nius ...... Camars (decemvir stlit.) iud.* donò allo Stato *item* HSNCC *(ex quor. usur)is omnibus annis.... (ludi) athletar. aut circen(ses ederen)tur...* cf. Mommsen, IH. 149 (cf. OH. 339): *Aelius Aunus Sev. Aug. de suo item donavit vican(is) Minnodunensibus* ЖƆCCCL, *ex quorum ussuris* (sic) *gymnasium in per(petuum) c(urarent)....*

Ma non mancano, come fra poco vedremo, fra le iscrizioni latine quelle che parlano direttamente di atleti e di agoni atletici, e queste, unite alle attestazioni dei fonti letterarii e talora col sussidio delle opere d'arti figurative, ci per-

mettono di ricostruire la storia dell'arte atletica romana, dalla sua introduzione in Roma, durante il periodo repubblicano, fino alla fine dell'Impero.

Prima della introduzione ordinaria e ufficiale dei ludi, si registrano alcuni fatti isolati di atleti chiamati a Roma a dare prova della loro valentìa. Ai *ludi magni Romani*, che si celebrarono sotto Tarquinio Prisco, vi presero parte dei *pugiles* (Dionys. 7, 72). Ai ludi romani in onore del dittatore Postumio ebbero luogo anche delle gare agonistiche (490 a. C.). Ma in questi casi erano costumi greci che facevano capo a Roma per mezzo, probabilmente, degli Etruschi, e ne mostrano quindi un'influenza indiretta e accidentale. — Vera importazione di atleti, per dir così, insieme a molti altri artisti si ebbe con M. Fulvio Nobiliore (Liv. 39, 22; ....., 'athletarum quoque certamen tum primo Romanis spectaculo fuit.....' 186 a. C.), in occasione dei suoi trionfi per la guerra etolica. Gli atleti ch' egli condusse erano Greci, non Etruschi e Romani truccati alla greca, ed egli intendeva appunto, con la rarità dell'imitazione, di rendere più celebre il suo trionfo. E, secondo l'uso greco, ai ludi ginnici s'unirono fin d'allora anche i musicali. Così ripetè Emilio Paulo in occasione della vittoria su Perseo ad Anfipoli (Liv. 45, 32: ..... 'ex toto orbe terrarum ..... multitudo et athletarum et nobilium equorum convenit.'.... 167 a. C.); così più tardi M. Scauro (Valer. Max. 2, 4: 'Athletarum certamen a M. Scauri tractum est munificentia'; 47-58 a. C.) e Pompeo festeggiò con ludi atletici la celebrazione della dedica del suo famoso teatro (Dio Cass. 39, 38: ..... *καὶ ἀγῶνος γυμνικοῦ* .....) Plut. Pomp. 52 (..... *τὸ θέατρον ἀναδείξας ἀγῶνας ἦγε γυμνικοὺς* — 55 a. C.). Nella stessa affluenza degli atleti a Roma si riconosceva la ragione dell'uso, ma insieme la predilezione che vi mostravano i Romani. Si ricorda come straordinario il fatto, che in occasione dei ludi banditi da Silla per festeggiare il trionfo su Mitridate, mancassero atleti pei ludi olimpici, che non si poterono fare; tale era il numero di quegli accorsi a Roma (Appian. de bell. civ. 1, 99; — Ol. 175 = 81. a. C.).

L'uso era però ancora limitato, come si vede, ad un costume di lusso, in occasione di qualche grande avvenimento pubblico, o di qualche fatto d'interesse privato, come, p. e., i funerali del padre per C. Curione (Plin. nat. hist. 36, 120; — 53 a. C.). Giulio Cesare anche in questo non si lasciò vincere dal suo competitore, e in occasione del suo quintuplo trionfo celebrò ludi atletici in uno speciale edifizio al Campo Marzio (Plut. Cesar. 29: — 46 a. C.).

Maggiore impulso fu dato all'atletica da Augusto, quantunque egli per conto suo non desiderasse corone come Nerone (Dio Cass. 45, 6. cf. C. I p. 397: *Ludi victoriae Caesaris ab Augusto editi iustis editoribus cessantibus*; cf. Mommsen. Res gestae divi Aug.², p. 91). Il desiderio non tanto di rendersi celebre, quanto di tenere tranquillo, sotto la sua simulata repubblica, l'irrequieto popolo di Roma, lo indusse a istituire i ludi commemorativi della battaglia di Azio, che mantennero con la loro durata la fama del suo regno; e furono aggiunti a formare un quinto periodo ai quattro famosi della Grecia (cf. CIG. 4472, 10: *Αἰγούστου ἐν Νεικοπόλει τῆς περιόδου*). — Si celebravano a Nicopoli il 2 settembre d'ogni quarto anno, e le gare atletiche erano rallegrate dalle ginniche e dalle musicali (v. Strab. 7, 7, 6 p. 325; Suet. Aug. 18; Dio Cass. 51, 1. — cf. CIG. III p. 730 — v. Friedländer, Sittengesch. II⁶, 478-79). Augusto per il primo istituì a Napoli le feste *Augustalia*, un ludo simile a quello di Nicopoli, celebrato nell'agosto, a cui più tardi partecipò Tito come agonotheta e ginnasiarca. Vi accorrevano atleti da tutte le parti, lottatori illustri, che avevano già conquistato più palme nei maggiori ludi dell'Ellade e di Roma (v. Kaibel, op. cit. 747, cf. Lásena, Dell'antico gimnasio napoletano. Napoli 1688; Ignarra, De palaestra neapolitana, Nap. 1770). — Anche in Roma Augusto iniziò ludi ordinarii periodici, che ripetevano in parte i ludi aziaci di Nicopoli, e in parte si collegavano con la fondazione e la dedica del tempio di Apollo sul Palatino (Dio Cass. 53, 1. — Res gestae divi Aug.², 41 e seg. — 28, 26 a. C. Una moneta del 738 u. c. = 16 a.C. porta la epigrafe: *pro valetudine Caesaris; s. p. q. R. Apollini Actio*; v. Friedländer, op. cit. p. 479, n. 6). — Questi ludi quadriennali durarono poco più, poco meno della vita dell'imperatore che li aveva istituiti (28 a. C. — 9 d. C.). Ma si può dire che da questo momento l'arte atletica sia stata accolta in Roma ufficialmente e periodicamente. Si comincia a sentire il bisogno di scuole preparatorie, di ordinamenti e di edifizii speciali, e Augusto comprende il suo merito d'avere dato sviluppo regolare all' atletica, nè manca di arrogarselo nelle Res Gestae: v. lat. 4, 33-34 (p. 90, 91: *Bis Athletarum undique accitorum spectac(u)lum populo praebui meo nomine et tertium nepotis mei nomine* (non si sa se Germanico o Druso); — cf. graec. 12, 4-7: *Δίς ἀθλητῶν πανταχόθεν μεταπεμφθέντων γυμνικοῦ ἀγῶνος θέαν τῷ δήμῳ παρέσχον τῷ ἐμῷ ὀνόματι καὶ τρίτον τοῦ υἱωνοῦ μου.* — E Svetonio aggiunge la determinazione del luogo (Aug. 43: Athletas (quoque edidit), extructis in Campo

Martio sedilibus ligneis ¹). — Cf. Dio Cass. 53, 1: *Τότε δὲ καὶ ἀγὼν γυμνικὸς σταδίου τινὸς ἐν τῷ Ἀρείῳ πεδίῳ ξυλίνου κατασκευασθέντος ἐποιήθη* ...... Augusto si attribuì l'onore di avere bandito molti ludi a suo nome, anche per altri magistrati dall'anno 726 (28 a. C.) in poi (v. Res gestae divi Aug.², lat. 4, 35-36: *Ludos feci meo nomine quater; aliorum autem magistratuum vicem ter et viciens.* — Cf. gr. 12, 7-8: *Θέας ἐπο(ί)ησα δι' ἐμοῦ τετράκις, διὰ δὲ τῶν ἄλλων ἀρχῶν ἐν μέρει τρὶς καὶ εἰκοσάκις.* — E Svetonio (Aug. 43): 'fecisse ludos se, ait, suo nomine quater; pro aliis magistratibus, qui aut abessent, aut non sufficerent, ter et vicies'. Il Mommsen riferisce ad Augusto defunto i 'ludi pro salute divi Augusti votivi' di Plinio (nat. hist. 7, 158; a. 762 u. c., = 8 a. C.) che Augusto stesso, quando erano soltanto *pro salute Augusti*, definisce: *θέαι ἐκ τῶν εὐχῶν ὑπὲρ τῆς σωτηρίας.*

L'istituzione dei ludi Aziaci, quantunque più popolare e periodica, dipendeva da una causa, scomparsa la quale, doveva venir meno; p. es. Caligola 'actiacas siculasque victorias ..... vetuit sollemnibus feriis celebrari' (Suet. Calig. 23), e così si interruppe per il suo regno la serie dei ludi.

Però l'incremento dato da Augusto incitò i municipii e le provincie dell'Impero ad imitare l'esempio di Roma, adottando l'uso dei ludi atletici: gli atleti greci di mestiere vi si recavano ogni volta, o soli o in associazione, come le nostre nomadi compagnie dramatiche. Talvolta in questi centri minori troviamo più pura la tradizione dei ludi greci, perchè lo sfarzo minore e i mezzi pecuniarii ristretti vi impedivano la mischianza di varii elementi. Le iscrizioni, quantunque impari in numero al fatto, danno però un concetto di questo diffondersi degli atleti e dei loro ludi, tanto in Roma quanto nell'Impero.

C. I 1251. Per un edificio atletico: *Laconicum et destrictarium faciund(um) et porticus et palaestr(a) reficiunda locarunt ex d. d. ex ea pequnia quod eos e lege in ludos aut in monumento consumere oportuit faciun(dum) coerarunt eidemque probarunt.* — IV 387 ...... *Fructus pycta* .....; 1177, nelle terme, in luogo incerto (sotto Tiberio): *Dedicatione — Maio principi coloniae feliciter (.... rum muneris. Cn. Allei Nigidi Mai ....) venatio athletae sparsiones vela erunt* ...... (ripetuto); 1181: *Pro salute German[ici Caes. Ti.] Claudi V[e]ri [fam. gladi pugn..... Ma]rt..... venatio athletae sparsiones, qua dies patientur, erunt*; 3291 (add.) (Cf. EE. 1, 151): *Pyramus olympionica*; — VI 10152 (Firenze): *L. Cornelius Pothus palaestr(ita) Hospita. l.*; 10153: *Ἰωάν(ν)ης παλαιστὴς Σμυρναῖος ἄπτωτος: ob fortitudinis merita et virtutis cumulum hoc quod excellens artis robur exegit praecepto invictissimorum principum ddd. nnn. fff. lll. Valentiniani Theodosii et Arcadii Johannes meruit ut inter omnis pollens locatione statuae videatur*: 10154 *Filumenum: ddd et Principes n Valentinia-n(us) Valens et Gratianus semp(er) Augg. Filumenum in omni acletico* (sic) *certamine ab oriente ad occidente us(que) victorem pammacho* (sic), *lucta, prancati* (sic), *cestibusq(ue)* (sic), *id est pugme, locatione statuae in acletarum* (sic) *curia aeternitatis gloria dignum esse judicarunt. quod omnes xystici gratanter acceperunt. sen(atus) pariter simul(que) p(opulus) r(omanus) ingenti labore prosecutus est.* (Cf. Scalig. thes. tempor.; ad Euseb. Pamphil. p. 354); 10155 Musaico Antoniniano, in cui sono rappresentate figure e protome di atleti e di ginnasiarchi coi loro attrezzi della palestra. Si legge ascritto alla figura di un ginnasiarca (n. 2 del 1° ordine) IOBIANUS; alla figura di un atleta che porta corona e palma nelle mani (a metà del 3° ordine) IOVINUS *alumnus* (v. Secchi, op. cit.); 10156 nella villa Pamfilia: *L. Cornificius L. l. Philemo pugil Marcia Sex. l. Cleopatra* (cf. FI. n. 407); 10158 in Urbino, palazzo ducale: *D. M hic sun(t) positi gymnici tres fratres Euplus* (di 5 anni) ..... *Elenchius* (di 1 anno) ..... *Vincentius* (di 5 anni) ..... *Patroni alumnis suis b(e)n(e)m(e)r(enti)bus, et Basileus* ⊥ *fecerunt — pater*; 10160; *D. M. Sarricio infanti gymnico dulcissimo* ..... (di 4 anni) ..... *parentes.*

Quanto agli *infantes gymnici*, Mommsen li crede: 'fortasse pueros exibitos inter agones'. Forse non è da escludere l'ufficio di *infantes* e di *gymnici* molto appropriato a quei *παῖδες*, che vediamo nelle rappresentanze figurate accompagnare gli atleti alla lotta, portando loro l'occorrente alla teletta e gli attrezzi di uso per la palestra e per gli agoni; ma di solito quelli sono schiavi, e si deve piuttosto tener presente la tradizione dei *παῖδες*, anche liberi, partecipi dei ludi greci. — C. VI. 10161 *(A)thenodorus xysti(c)us Paridi thymelico benemerenti fecit* (più verosimilmente xistico di un'associazione di *histriones*). — BM. 1884 p. 208 (Roma, palazzo Ciuffa, in via Giulia) ..... *memoria* ..... *s multi foratas* ..... *s musicis arteri(a)* ..... *c a e s t a t a can* ..... *comica atell* ..... *pas pa* .... (Cf. NS. 1884 p. 193). — C. X 1074ᵈ (Pompei, *A. Clodius A. f.* .... *primo duomviratu Apollinarib(us) in foro pompam tauros taurocentas succursores pontarios paria III pugiles catervarios et pyctas ludos omnibus acruamatis panto-*

mimisq(ue) omnibus et pylade et HS NC...CCIↃↃ *in publicum pro duomviratu. — Secundo duomviratu quinq. Apollinaribus in foro pompam tauros taurarios succursores pugiles catervarios poster(o) die. solus in spectaculis athletas par(ia) XXX glad(iarios) par(ia) V et gladiat(ores) par(ia) XXXV et venation(e) tauros taurocentas apros ursos cetera venatione varia cum collega). — Tertio duomviratu ludos factione prima adiectis acruamatis cum collega.* — 1487: [*Prisc*]*iani* ...... *o. Caminio Prisciano V. P. magistro* (*studi*)*orum patrono* (....) *pae sacerdoti* (*ludo*)*rum agonotheta.* — Quanto alla provincia d'Africa, v. Tertulliano, scorpiacum contra gnosticos 6: 'Adhuc Carthaginem singulae civitates gratulando inquietant, donatam Pythico agone, post stadii senectutem. (cf. de pallio 4; note del Salmasio, p. 271-274). Aggiungiamo qui l'elenco degli atleti romani che trionfarono nelle palestre della Repubblica e dell'Impero. *Gaio Invento*, p. es., ad Olimpia nella olimp. 177 (72 a. C.) vinse il *διαῦλος δόλιχος* (CIG. 2935; Krause, Olympia, p. 233). Un senatore romano, di cui si ignora il nome, vinse pure nei ludi al tempo di Pausania (Paus. 5, 20, 4; Photii Biblioth. 97 p. 83 Bekker; cf. Krause, Gymnastik, 803). *Regulus*, pancratiasta, era il prediletto di Tito, che amava in generale gli atleti (Plut. de sanitate praec. 5. ... *τῶν δε καθ'ἡμᾶς Ῥήγλον τοῦ παγκρατιαστοῦ*). Marziale loda un *Liber*, celebre atleta del tempo (epigr. 8, 77; 9, 72); Orazio (epp. 1, 1, 49), Marziale stesso (7, 57) e Giovenale (3, 68; 6, 356; cf. Friedländer, op. cit. 490) scherzano, talora dileggiano, come di cosa a loro contemporanea e familiare, quegli atleti favoriti dalle matrone romane, chiamati ad ammaestrarle negli esercizii ginnastici, xystici a cui, secondo la frase verista e mordente di Tertulliano « feminae corpora substernebant » (de spectac. 22), e perciò era dato loro libero passo sotto pretesto dell' arte. Un certo Claudio pugile è onorato, come si è sopra veduto, di effigi e di corone a Barago, nel distretto di Treviso, secondo un'iscrizione locale (Kaibel 2323). *M. Tullio*, vincitore al pugilato, romano, non anteriore ad Adriano (CIG. 247). *Tiberio* (Tac. ann. 1, 15, 54 = ludi *Augustalia*) vinse nell'ol. 199 la corsa alla quadriga. *Caligola* voleva portare a Roma il Giove di Olimpia (Suet. Calig. 22. 57 = ludi *Γερμάνικα*); perfino il debole Claudio (Suet. Claud. 21; Dio Cass. 60, 6: *ἐν δὲ δὴ τῷ γυμνικῷ ἀγῶνι πορφυρίδα καὶ στέφανον χρυσοῦν ἐλάμβανε*) non interruppe la tradizione dei ludi, tramandandola, se non aumentata, però tutt'altro che spenta all'artista successore.

Nerone cercò di adattare ai costumi romani i ludi ginnici e atletici greci nella loro interezza e varietà, e di rendere nazionale l'atletica ed accessibile a tutti i ceti della popolazione, anche al più scelto, istituendo le sue Neronee (Tac. ann. 14, 20; Dio Cass. 61, 21; C. III 1745: *Neroneis Augusta* (*libus*....); *Νερώνεα* in una tessera di Saulino. (BI. 1864 p. 37). — Svetonio (Nero, 12) gli attribuì il primato di aver aggiunto l'agone poetico al musicale e all'atletico 'primus omnium more graeco triplex'. Gli atleti vi prendevano parte ogni cinque anni e riproducevano esattamente la forma degli esercizii greci e l'ordine di essi. L' imitazione greca si estendeva perfino al vestito (Tac. ann. 14, 21: 'Graeci amictus, quis per eos dies plerique incesserant, tum exoleverant'; vi erano distribuzioni straordinarie di olio al senato, all'ordine equestre e talora anche al popolo (C. II 4514 Barcino); *oleum in therm(a)s public(as) populo praeberi*). Sotto Nerone partecipava ai ludi la nobiltà ed egli inoltre 'ad athletarum spectaculum invitavit et virgines Vestales, quia Olympiae quoque Cereris sacerdotibus spectare conceditur' (Suet. Ner. 12). Fu istituito da Nerone anche il ludo delle Amazzoni, secondo il costume laconico che dopo lui cessò. Rallegrava lo spettacolo l'imperatore, presiedendolo coi consolari, e talora non disdegnava confondersi fra la turba degli artisti; vinse infatti ad Olimpia nel concorso poetico ed ippico; e fu proclamato Olimpionico, Erculeo e altro (Dio Cass. 20-21: *Ὀλυμπιονῖκα, οὐᾶ, Πυθιονῖκα, οὐᾶ, Αὔγουστε, Αὔγουστε, Νέρωνι τῷ Ἡρακλεῖ, Νέρωνι τῷ Ἀπόλλωνι ὣς εἷς περιοδονίκης, εἷς ἀπ᾽ αἰῶνος, Αὔγουστε, Αὔγουστε, κ. τ. λ.* cf. Suet. Ner. 25). I ludi sotto Nerone si compirono dapprima nei *septa*, più tardi in un ginnasio attiguo alle terme, fabbricato appositamente.

Ma mentre i ludi neroniani avevano offeso la nazionalità romana e screditati gli atleti e l'arte loro, nè avrebbero potuto durare, invece l'agone Capitolino, istituito da Domiziano nell'anno 86 d. C., dava nuovo e nazionale impulso all' atletica, chiamava a Roma atleti greci illustri e ne addestrava di romani, iniziando così il famoso e duraturo periodo dei Flavii (*Τὰ μεγάλα Καπετώλια*, Kaibel 747, Napoli (*τὴν τρίτην πενταετηρίδα*); *τὰ ἐν Ῥώμῃ Καπετώλεια Ὀλύμπια, Καπετώλεια ἐν Ῥώμῃ*, Kaibel, 1102. 1055b. Lebas-Wadd. 1620b; *Καπετώλια ἰσολύμπια; ὁ ἀγὼν τῶν μεγάλων Καπετωλείων ὁ πρῶτος ἀχθείς.* K. 746). Il periodo dell'agone Capitolino era di ogni quattro anni, e, come le Neronee, per i tre generi di gare. Non è qui il luogo di vedere quale dei ludi fosse più pregiato, senza dubbio il poetico, che continuò sino al Petrarca; nè fin quando durò, il

che fu certamente ben tardi (Cf. Censor. de die nat., 18, 4, 15; Seck, Rhein. Mus. 41 (1886) p. 168; C. L. Visconti: Il sepolcro del fanciullo P. Sulpicio Massimo, p. 5; Lüders, Die Dionisischen Spiele, dove, pur parlando specialmente dei ludi musicali e scenici, accenna al Capitolino e ad iscrizioni anche atletiche e Krause, Gymnastik und Agonistik I, 545, 550 e seg.). Già sotto Domiziano si dovette fabbricare lo stadio o *campus* per gli agoni, che noi ancora ricordiamo qui in Roma, quando nominiamo la Piazza Navona « circo agonale », capace di circa 33,000 persone. L'imitazione greca, che anche Domiziano volle seguire perfino nel vestito, si tradiva però in altri particolari nazionali, come la corona sul capo alle tre divinità capitoline di Giove, Giunone e Minerva, il flamine di Giove e i sacerdoti flaviali, i quali, quantunque in vestito greco, erano ellanodici romani, con una carica di tradizione latina.

I successori di Domiziano, se mantennero lo splendore greco dell'agone Capitolino, ne resero sempre più romani e nazionali i particolari. Non vige la prescrizione dell'abito greco; ormai le parole latine *sacrum certamen, certamen Iovis Capitolini* (C. IX 2860) e *agon gymnicus* (BM. 1887, 186, 192: *gymmico agone saepius coronatus*) indicavano la partecipazione all'agone ginnico per eccellenza, cioè al Capitolino. Da Tito in poi, a questo ludo presero parte tutti gli atleti stabili in Roma e quelli venuti dalle provincie, che erano ospitati (*οἱ ἀπὸ καταλύσεως ἐν τῇ βασιλίδι Ῥώμῃ κατοικοῦντες*) nelle *στατιῶνες* (Kaibel 830, 956 A, B) o nei *σύνοδοι* o *curiae athletarum* di Roma (C. VI 10154,).

Dalle epigrafi del III e IV sec., greche e latine, apprendiamo appunto che gli atleti della *ξυστικὴ σύνοδος* e della *Curia athletarum* presso s. Pietro in Vincoli (CIG. 5906-5913; Kaibel 1054[b]. 1055[b]. 1102-1110; C. VI 10153-10154; = *ἡ ἱερὰ ξυστικὴ σύνοδος τῶν ἀθλητῶν ἱερονεικῶν στεφανειτῶν*), prendevano parte ai varii ludi di Roma, specialmente ai capitolini (*ὡς καὶ μάλιστα τοῖς Καπετωλείοις συνέρχεσθε* (K. 1055[b], 11-12). Questa *ξυστικὴ σύνοδος*, che si trovava in un edificio speciale presso le terme titiano-traiane, che appare in Roma, secondo le iscrizioni, verso i tempi di Adriano e di Antonino Pio, era stata dal Nardini e dal Falconieri creduta una delle solite palestre di atleti unite alle terme. Solo il Krause (Gymnastik I, 131, 207-209 e note) e il Sagliò (Dict. d'antiq.: *athleta*, p. 515, ripetendo quanto era già stato esposto dal Krause) vi accennarono particolarmente, ma senza alcuna identificazione topografica e senza l'analisi diretta di tutte le epigrafi. Riuscì invece di recente, con la guida di queste e dei dati topografici, che il Lanciani e lo Hülsen offrivano con la recente loro delimitazione del vicino portico di Livia e del perimetro contiguo delle terme, di determinare l'area occupata dal sinodo e rilevarne l'importanza, non solo come convegno e stazione di fermata degli atleti a Roma, ma anche come locale di amministrazione e di direzione centrale del sinodo stesso e dei varii xysti minori, delle palestre di Roma e forse anche di qualche provincia (Ricci S. La *Ξυστικὴ Σύνοδος* e la *Curia athletarum* presso s. Pietro in Vincoli, Roma, 1891; cfr. BM. 1891). Infatti il Kaibel, nella sua recente raccolta delle iscrizioni greche d'Italia, non accenna ad altro sinodo di Roma che sia atletico e importante, e dalle iscrizioni stesse si potè rilevare la varietà dei locali, la molteplicità dei *νόμοι* e delle *στῆλαι*, lo splendore degli ornamenti votivi e delle statue nello xysto raccolte (op. cit. p. 11-13), proprii soltanto di un'istituzione importante e centrale. Fra gli altri ludi a cui prendevano parte, oltre il Capitolino, v'erano gli *Ἀδριάνεια*, i *Τραιάνεια*, come pure il gran ludo iselastico, istituito da Antonino Pio; ed è pure verosimile che molti dei vincitori nel Musaico Antoniano rappresentino atleti appartenenti alla associazione predetta, superiore alle varie scuole atletiche di Roma. Non mancano graffiti sul luogo del sinodo e delle terme, ritrovati nell'orto dei Canonici, e questi graffiti, oltre alle epigrafi delle statue, mostrano coi segni di corone e di palme la frequenza degli atleti in quei luoghi (cf. per altri ritrovamenti l'op. cit. p. 16-27).

Dopo l'agone Capitolino, è un continuo susseguirsi di ludi minori, sparsi da per tutto dai varii imperatori per il loro ingenito amore all'arte atletica, che gli scrittori ci resero noto. — I Flavii più di tutti diffusero per l'Impero il loro nome. M. Aurelio stava in palestra gran parte della giornata (Script. hist. aug.; Marc. Ant. 4), mentre come filosofo abborriva dai ludi gladiatorii (Dio Cass. 71, 29; 75, 16). L. Vero amava pure moltissimo gli esercizii atletici e ginnastici (hist. aug. L. Vero 2). Commodo era circondato da atleti, aveva il suo fido Narcisso, ottimo atleta, e da un atleta fu strangolato (Comm. 17). Si fa menzione di un agone in onore di Alessandro il Grande, sotto la protezione di Ercole, presieduto da Alessandro Severo (Alex. Sev. 35; cf. Friedländer, op. cit., p. 483). Le Neronee furono ripristinate da Gordiano III sotto il nome di *ἀγὼν Ἀθηνᾶς προμάχου ἐν Ῥώμῃ δ'* (CIG. 1068, cf. CIA. III 129). I ludi si andarono facendo vieppiù completi nelle loro parti. Fin dall'89-90 d. C. si erano aggiunti i *παῖδες*, una delle tre *ἡλικίαι*

dei Greci, che si trovano distinte la prima volta in Platone (leg. VIII, p. 833, c.) e ricorrono anche CIG. 5804: *τὸν ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἱερὸν πεν-[ταετηρικὸν ἀγῶνα] Ἀκτιακῶν παίδων παγκράτιον* (89 d. C.) *καὶ τὸν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἱερὸν πενταετηρικὸν ἀγῶνα Ἀκτ. παίδων* (90 d. C.) *Ἀκτιακοὶ παῖδες*; cf. Friedländer, op. cit., p. 479, che cita Mie, Quaestiones agonisticae. Rostochii, 1885 p. 54, e cf. C. VI 10153-10160. Anche in Grecia la partecipazione dei *παῖδες* ai ludi fu relativamente tardi. Pausania li fa concorrere per la corsa e la lotta nella 30ª olimpiade; per il pentatlo nella 38ª; per il pugilato nella 41ª; per il pancrazio soltanto nella 145ª. (Paus. 5, 89); e questo per i ludi olimpici. Quanto ai pizii, solo nell'olimp. 61ª si ebbero lottatori fanciulli e giovinetti. Cf. Kaibel. op. cit. 747: *πενταετηρικ[οὶ ἀγῶνες] ἀνδρῶν, ἀγενείων, παίδων, παγκράτιον ἀγενείων* (K. 746, 747, 755ᵈ, add.) *ἀνδρῶν, παίδων* (K. 747); *πάλη, πάλαι ἀγενείων* (K. 747) *ἀνδρῶν* (K. 746-747, 1112, add. 755ª 4); *πυγμὴ* (K. 747, 755ᵈ), *παίδων* (K. 738) *παίδων πολιτικῶν διαῦλος*; idem.

Si andava inoltre sviluppando nei sec. III e IV una caratteristica dell'atletica romana, cioè il raggrupparsi degli atleti nelle associazioni; non già che i sinodi fossero estranei alla Grecia, ma negli ultimi tempi avevano degenerato in *θιάσοι* o *συμπόσια*, ritrovi di piacere, sul modello di quelli di Alessandria (Lumbroso, Ricerche Alessandrine, p. 78 e sgg.), e avevano perduto il concetto e il fine della loro istituzione. Vedi Lebas-Waddington 1620 *a-b*, *ἡ ἱερὰ ξυστικὴ σύνοδος* cf. AZ. 34 p. 56 sgg.; 36 p. 91, n. 147-148 (*τῶν ἀπὸ τῆς οἰκουμένης ἀθλητῶν ὅ τε σύμπας ξυστός*; CIG. 2931; *ἡ ὀλυμπικὴ σύνοδος τῶν ἀπὸ τῆς οἰκουμένης ἱερονεικῶν καὶ στεφανειτῶν*; 8561, *ἡ ἱερὰ ξυστικὴ Ἀντονιανὴ εὐσεβὴς Σεβαστὴ σύνοδος*; Kaibel, op. cit. *ἐν Ῥώμῃ ἱερὰ σύνοδος*; *Ἀδριανὴ σύνοδος* (add. 978 *a*); *ἡ φιλοσέβαστος καὶ φιλορώμαιος Ἀλεξανδρέων περιπολιστικὴ εὐσεβὴς σύνοδος* Napoli, K. 747; *ἡ στατίων τῶν .... ανῶν φιλοσεβάστων καὶ φιλορωμαίων*, Roma, K. 1064; Lüders, op. cit., p. 34: *ὁ σύμπας ξυστὸς τῶν περὶ T. Αἴλιον Ἀδριανὸν Σεβαστόν.*

L'arte atletica si era ormai così radicata nei costumi dell' Impero da non poter venir meno. Aureliano (274 d. C.) istituì l'agone del Sole, ogni quattro anni (CIG. 5923; cf. Kaibel 1108: *καὶ πρῶτον στεφθεὶς στάδιον καὶ αὐτὸς δὲ διαῦλον Ἡλίου τε δρόμον καὶ Μήνης τε Σελήνης, ἄθλας τελέσας μείζονα Ἡρακλέους συνείδησιν ἔχων.* Cf. Euseb. Chron. ‘ primus agon Solis ab Aureliano constitutus ’. Un ludo istituito da Severo fu rinnovato poi nel 376 (Cod. Theod. 15, 7, 3). Per il millenario di Roma sotto Filippo l'Arabo, (248 d. C.) si celebrarono fra i varii ludi anche gli atletici (Cipriano, epist. 58, 8; Euseb. Chron.: « Agon mille annorum actus »). A questo agone si riferisce verosimilmente l'iscrizione C. VI 488: *Praesentiae matris deum P. Septimius Felix ob coronam millesimi Urbis anni.* Vedi Friedländer, op. cit. II⁶ p. 484, n. 6. Sotto i Gordiani non mancano atleti nel circo. Carino chiamò 1000 atleti ai ludi da lui banditi (Carinus 19). Le iscrizioni citano il sinodo xistico presso s. Pietro in Vincoli, anche sotto il regno di Massenzio e di Costantino (Kaibel op. cit., 956 A B); Giuliano rinnovò gli *Actiaca* (Panegg. 10, 9. 1 e sgg.; cf. Krause, Olympia, 48-49); Valente ripristinò nel 369 l'agone Olimpico interrotto, (v. Corsini, Fasti Attici, IV, 194); Valentiniano I, Valente, Graziano; Valentiniano II, Teodosio, Arcadio continuano a proteggere gli atleti e a decretar loro degli onori e delle statue (C. VI 10153-10154.

Il cristianesimo e il sentimento religioso in genere, che disapprovava i combattimenti gladiatorii nel circo e con le fiere, trovava molto più nobili e morali i ludi ginnastici ed atletici. Gli editti degli imperatori (Cod. Iustin. 10, 53; Cod. Theod. 13, 3, 8; 15, 7, 3; cf. Digest. 3, 2, 4), mentre restringevano sempre più la sfera di azione dei ludi giadiatorii, davano privilegi agli atleti, dichiarandoli esenti da tasse e da atimía, e lasciando loro libero adito alle migliori cariche ufficiali. Secondo lo Henzen, al tempo dell'abolizione dei ludi gladiatorii, si sarebbero aboliti anche i ludi atletici (Diss. e Atti dell'Accad. rom. di archeol. XII p. 84), ma il De Rossi osservò giustamente, a proposito dei ludi gladiatorii (Bull. crist., I S., V, 87) che l'onore delle statue a palestriti ancora nel sec. IV esclude la supposizione che l'arte atletica in Roma e nell'Impero fosse allora detestabile, ed inclina ad ammettere al più qualche decreto per limitare gli esercizii del pugilato. L'arte atletica durò verosimilmente sino ai primi anni del sec. V, e andò trasformandosi per ragioni di credenze religiose e di guerre e venendo meno, senza che le costumanze posteriori le permettessero di riprendere vita e di incontrare per lungo tempo, come in passato, il gusto del popolo.

3) *Classi degli atleti; loro titoli ordinarii e straordinarii, effettivi ed onorifici.*

Gli atleti a Roma, per solito di mestiere, ricevevano salario e vitto adeguato al grado di merito e di anzianità che occupavano. Ricevevano quindi un' istruzione e un' educazione apposita nelle scuole atletiche, e diventavano, per così dire, specialisti in quello o quell'altro genere di ludo. Si

dividevano in classi, con titoli distintivi a seconda dell'età, dell'istruzione, degli esercizii nelle scuole a cui appartenevano e, per i ludi a cui si presentavano, secondo ch'essi erano semplici concorrenti, o vincitori. Nelle denominazioni si seguiva la tradizione greca.

Come concorrenti gli atleti si dividevano, quanto all'età, in *παῖδες, ἀγένειοι* e *ἄνδρες;* quanto all'istruzione, in *patroni* e *alumni*, maestri, aleipti, semplici ginnasti. — I maestri per l'addestramento dei giovani atleti erano detti *παιδοτρίβαι, ὀλυτάρχαι, ξυστάρχαι, γυμνασιάρχαι, ἄρχοντες τῶν ἐφήβων*; secondo la loro loro condizione *προστάται τοῦ ξυστοῦ*, oppure *ἐπιστάται τῶν ἀγώνων*, oppure *οἱ ἐπὶ τῶν βαλανείων σεβαστῶν.* — Gli atleti esercitati e pronti alle gare erano detti *ἀλειφόμενοι; ἔφεδρος* il sorteggiato fra i candidati. — Quanto agli esercizii che professavano, si dividevano in due grandi classi: 1° i *κοῦφοι ἀθληταί*, che si esercitavano nei *κοῦφα* o *κουφότερα γυμνάσια* in *κουφότερα ἀγωνίσματα* o *ἀθλήματα*, abili nel salto (*ἅλμα*), nel getto del disco (*δισκοβολία*) o del giavellotto (*ἀκοντισταί*); 2° i *βαρεῖς ἀθληταί*, che nei *βαρύτερα γυμνάσια* si dedicavano alla lotta (*πάλη, παλαισμοσύνη*), al pugilato (*πυγμή, πυκτοσύνη*), a cui s'aggiungeva il pancrazio (*παγκράτιον*, una combinazione della lotta con il pugilato, che essendo, come dice Senofane (Eleg. 2, 5. Inama), *δεινὸν ἄεθλον*, richiedeva tutte intere le forze del ginnasta (*πᾶν κράτος*). Talora essi si univano ai *κοῦφοι ἀτληταί* nel *πένταθλον* (*πέντε ἆθλα*), che conteneva elementi di forza e di destrezza, essendo composto di tutti gli esercizii principali dei *κοῦφοι* e dei *βαρεῖς* (corsa, salto, lotta, pugilato, getto del giavellotto o del disco) v. Pinder, Ueber den Fünfkampf der Hellenen, Berlino, 1869. — Fedde, Der Fünfkampf. Breslavia, 1888; Ueber den Fünfkampf der Hellenen. Lipsia, 1889.

Gli *ἀθληταί* nel vero senso della parola (Kaibel op. cit. 691, 1043) erano il *παλαιστής*, *palaestrita* (K. 738. 739. 916. 1102. 1104. 1106); il *πυκτής*, *pycta* (K. 1105. 2323. C. IV 387), il *παγκρατιαστής pancratiasta* (K. 754. 755. 1102. 1105. 1110), i *πένταθλοι*. (K. 754 (*Σεβ. κρίσεως*); gli altri, i *κοῦφοι*, erano considerati più ginnasti che altro. Questi si dividevano alla lor volta in *σταδιοδρόμοι* (Kaibel add. 755, *b. f.*; *διαυλοδρόμοι, δολιχοδρόμοι* 1108), *ὁπλιτοδρόμοι* (K. add. 755p) e più tardi anche *ἱπποδρόμοι*, secondo che gareggiavano allo *στάδιον*, di un sol giro, al *δίαυλος*, o doppio giro, al *δόλιχος*, o corsa di resistenza, e alla *ὁπλιτοδρομία*, o corsa di armati alla pesante. Tutti questi ludi erano stati introdotti in Grecia dal 724 al 680 a. C. In quest'anno si introdusse anche l'*ἵππων τελείων δρόμος*; *ἅρμα τέθριππον*, che fu poi con gli altri trasportato a Roma.

I ludi erano detti sempre sacri per l'uso greco di considerarli in origine come festa religiosa (*ἱερὸς ἀγών*: K. 739. 747 etc.; *ἱερὰ νίκη*. K. 738); e sacro quindi tutto ciò che vi aveva pertinenza (*σύνοδος, στατίων, τάξις* etc.) — Dopo i giuramenti allo *Ζεὺς ὅρκιος*, da parte degli ellanodici e dei lottatori nel 1° giorno, in Grecia e specialmente in Olimpia, il 2° giorno vi erano le gare dei fanciulli; il 3° quelle degli adulti, dapprima il *δόλιχος*, lo *στάδιον*, il *δίαυλος*, poi gli esercizii propriamente atletici, nell'ordine già esposto della lotta, del pugilato, del pancrazio. Nel 4° giorno gli agoni ippici e il pentatlo, il salto con gli *ἁλτῆρες*, la discobolia e gli altri esercizii minori. Il 5° giorno era di chiusura della festa, con la *στεφανοφορία* per l'incoronazione e gli *ἀναθήματα* dei vincitori alla divinità, non ultimi quelli del *συμπόσιον*. — Lo stesso ordine si trova ripetuto nell'Impero, specialmente a Roma. L'ippodromia prediletta da Tiberio e da Nerone, e continuata dagli altri imperatori, si dovrebbe meglio annettere ai *ludi circenses* che non alle gare atletiche. — Nè si confondevano facilmente, tanto in Grecia quanto nell'Impero romano, gli *ἀθληταί* con gli *ὁπλομάχοι* e i *μονομάχοι*; questi, che formavano la classe dei gladiatori, differivano dai primi, dice il Secchi, come dagli eroi gli schiavi di guerra, e rimasero proprii e quasi esclusivi all'Italia.

Quanto alle scuole, vi erano gli atleti di tirocinio, distinti nei ludi solamente col nome di *paria* e di *catervas*, e nelle palestre con quello di *alumni*. Si esercitavano nella parte delle terme, o *gymnasium*, detta *xystus* (*Ξυστός*), con portici chiusi, (a differenza dei *περιδρομίδες* = *hypaethrae*), che i Romani nominavano *stadia tecta* o *porticus stadiatae*. Se appartenevano stabilmente a questi xisti, che passavano a indicare sinodo o *collegium*, gli atleti erano detti *xystici*, (C. VI 10154).

Quando all'uso dell'esercitazione degli *alumni gymnici* si aggiungeva, come per la *ἱ. ξ. σύνοδος* di Roma, l'uso della direzione e dell'amministrazione, gli atleti erano considerati anche come socii, e come tali prendevano varii nomi: *οἱ περὶ τὸν Ἡρακλέα ἀθληταί; οἱ Ἡρακλισταί* o *Ἡράκλειοι* (*sodalis synodi*, Kaibel 1108c); *Herculanei*, o *cultores Herculis*, come vi erano i *Cultores Dionysii* in sinodi solitamente soprannominati *θυμελικαὶ* (C. XII 5232). — Si possono distinguere codesti socii in certo qual modo in fondatori, onorarii, effettivi, corrispondenti; avevano *νόμοι* speciali, *δοσείδια* (*τὰ δοσείδια τὰ οἰκουμενικὰ τὰ τῶν Ἀπολλωνίων* (Kaibel, 956 B. 9), *στηλλαί* (sic) per i regolamenti delle asso-

ciazioni e le onorificenze. Si aggiungevano naturalmente dei magistrati religiosi e amministrativi formanti la *συναρχία* (*προστάτης*, *ἐπιστάτης*, (Kaibel, 956 A 25, B 2-3, 11) *ἄρχοντες*, *ἀρχιγραμματεύς*, *οἱ κατὰ περίοδον γραμματεῖς*, *οἱ κατὰ καιρὸν γραμματεῖς* (Kaibel 956 A-B e altre). — Nelle scuole agli insegnanti di varie specie (*παιδοτρίβαι*, *ὀλυτάρχαι*, *ἀλεῖπται* = *certaminis moderatores*, *ἄρχοντες τῶν ἐφήβων*, *γυμνασιάρχαι*; v. Kaibel passim cf. Beloch, Campanien p. 57-59; H. 12; AZ. 34) si aggiungevano gli *archiatrii* che, sino sotto Valentiniano I, erano i soli in città (*archiatra porticus Xysti*) con quelli delle Vestali, dopo furono uniti ai quattordici della città per decreto di Valentiniano (Cod. Theod. 13, 3, 8; cf. Friedländer, op. cit. p. 338).

Come giudici dei ludi si notavano gli *agonothetae* [*ἀγωνοθέτης*. Kaibel 729. 749. 750; *ἀγωνοθέτηρ* a Catina 502; v. H. 12]. *athlothetae* (*ἀθλοθέτης*, *ἀθλοθέτηρ* K. 1815) *πρωτελληνοδίκαι* (K. 739); *ἑλληνοδίκαι*, *ἑλλανοδίκαι*. — I capi dei sinodi xistici presero il posto più tardi degli insegnanti e talora dei giudici predetti. Si notava lo *ξυστάρχης* (*xystarchus synodi* C. XII 936. 3132); l'*ἀρχιερεύς* (*archiereus synodi* C. XII 936. 3183, v. **Archiereus**) e l'*ἀρχιερεύς ὁ πρῶτος*; *ὁ ἐπὶ τῶν βαλανείων*, oppure *προστάτης τῶν β. σ.* I socii fra loro si chiamavano *ἀδελφοί*, *fratres* (Kaibel 956. B. 11, 12, 21); quanto ai *δοσείδια* = *sportulae*, si dicono gli *οἱ νέμοντες* e le *αἱ νεμοῦσαι*; vi è il *πατήρ* = *patronus* (Kaibel 956, B. 11), vi sono le *sociae* = *αἱ συγγενίδες* (Kaibel 956 A. 28, B. 4), con un certo qual ricordo di associazione mitriaca. — Dal carattere atletico delle denominazioni dei sinodi non va quasi mai disgiunto il concetto peripolistico e generale, determinato con le espressioni, p. es., di *ἡ ἱερὰ περιπολιστικὴ σύνοδος*; *ὁ σύμπας ξυστὸς ἀπὸ οἰκουμένης*, *ἡ ἱερὰ περιπολιστικὴ οἰκουμενικὴ σύνοδος* e simili, come con l'espressione *ἀπὸ καταλύσεως* è sempre dichiarato, oltre il carattere nomade degli *xystici*, il diritto di ospitalità col quale facevano soggiorno nei varii luoghi (CIG. 2931. 2425. 5804; Lüders op. cit. p. 34, 74; AZ. 34, n. 13).

Come vincitori dei ludi, gli atleti romani, come i greci, ricevevano la corona dai giudici degli agoni, nei grandi ludi, e in certi periodi direttamente dall' imperatore. Allora si dicevano *στεφανῖται* (Kaibel, 1054.[b] 1055.[b] *στεφανωθείς* 747 passim; cfr. *στέφανος ἐλαίου* 256) ed erano dichiarati *ἱερονῖκαι* (Kaibel idem; cf. Förster, Die Sieger in den olympischen Spielen, bis zum Ende des 4 Jahrhund. v. Chr. Zwickau, 1891), e *περιοδονῖκαι* o *περιοδονεῖκαι*, se vincitori di un periodo (K. 1052. 1102. 1105. 1107. 1109. 1110. 1112) e talora *πρῶτος περιοδονείκης* (Krause, Gymnast. n. 209, 11). — Ricevevano talora titoli onorifici ed erano distinti con soprannomi nelle epigrafi e sui doni che ricevevano, quali, p. es., *ἀσυνέξοστος*, irremovibile, (K. 1102. 1104); *ἄλειπτος*, una specie di *ἀκίνητος*; *ἀνέκκλητος* = inespugnabile, irreprensibile; *ἄπτωτος* = invincibile, inatterrabile, incrollabile (C. VI 10153. = K. 1106) *παράδοξος* (K. add. 977[a], e altre in cui è aggiunto ai titoli precedenti); *παραδοξονείκης* (K. 747); soprannomi, questi ultimi due, conferiti specialmente ai vincitori in un solo giorno della lotta e del pugilato, cioè del pancrazio, e poi divenuti titoli onorifici comuni anche agli altri vincitori.

E siccome Ercole, più che non Pelope od Oxilos od Ifito, era considerato fondatore dei ludi olimpici, e aveva vinto per il primo in un sol giorno i due certami (*ἀγωνίσατο τὰ Ὀλύμπια πρῶτος*: Kaibel 1293, A, 66) coloro che, per averlo uguagliato, meritavano di essere seguaci d'Ercole, erano detti appunto, oltre che *παραδοξονῖκαι* anche *οἱ ἀφ' Ἡρακλέους* (CIG. 246), *οἱ Ἡρακλεισταί*, una specie di *Herculani* o *cultores Herculis* (Krause, Gymnastik I 131. 205, 209 e sgg., n. 9-11; cf. p. 549). — Anzi, possiamo ritenere molto probabilmente che la maggior parte dei collegi con questo titolo non siano estranei al concetto atletico, quantunque le iscrizioni non parlino esplicitamente di atleti. Così C. III 1339: *magist(ri) cultorum Hercul(is)*; V 5593: *Herculi invicto deo cultores Herculis*; IX 1681 ...... *iuvenum cultorum dei Herculis.* — 2679: *collegium cultorum Herculis Gagillani*; — 2964: *collegium Herculaniorum Iuvenis*; — 3383: *collegium Herculis Peltuini*; — 3578: *iuvenes Ficulani Herculis cultores*; — 3961: *cultores Herculis sala* ..... — 4673: *cultores Herculis respicientis sub quadriga*; — XI 4851: *Herculis Fabraterni veteres, Herculis Neriani Fabr. vet.*; — 5386: *locus sepulturae cultorum Herculis victoris*; 5657: *iuvenes Herculani a Fabrateria vetere.*

Oltre ai titoli predetti, il vincitore prendeva talora il titolo di primato distintivo della classe a cui egli apparteneva, come p. es. *πρῶτος ἀνθρώπων*, *πρῶτος παίδων*, *πρωτοιερονείκης*, come fra i gladiatori il *primus* e il *secundus palus.* — Talora, invece, il titolo di vittoria aveva la sua origine dal nome stesso del ludo, quindi *σεβαστονίκης* (Kaibel, 2499); *εὐσεβειονίκης*, p. e., *τοῦ ἀγῶνος Πίου* (CIG. 1068) *ὀλυμπιονίκης*, *ἰσολυμπιονίκης*, e simili; p. es. dai ludi *θεματικοί* (CIG. 3208; Kaibel 739) *Καπετώλεια* (C. VI 1055[b] e altre) *ἰσελαστικοί*, *palmares* (C. IX 1666), *talantiaci* (C. III 296-297). ecc.

4) *Onori e privilegi degli atleti.*

Oltre al salario e agli emolumenti straordinarii, gli atleti acquistavano una serie di onori e di privilegi, che in parte constavano di esenzione di tributi, in parte erano ricompense ai ludi, in parte erano altri onori, ma di carattere ufficiale, come cariche dello stato, promozioni, o miglioramento di carriera e di condizione sociale.

Quanto agli onori, ne ricevevano di immediati dopo la vittoria, e di posteriori e duraturi, come p. es., titoli confermati poi dalle iscrizioni e sui doni. — Come vincitori, gli atleti romani, forse più dei greci, erano fatti segno ai maggiori onori. Il vincitore, su un cocchio a quattro cavalli bianchi, vestito di mantello di porpora, e circondato da parenti, amici ed ammiratori, entrava con pompa trionfale in città ed era iscritto nel catalogo degli atleti vincitori nei tali e tali ludi; di solito negli olimpici (Aristof. nub. 69-70). Il simbolo della vittoria era la palma. Fin dal tempo dei quattro ludi antichissimi, gli ἱερονῖκαι ricevevano onori singolari. Poichè, oltre alla iscrizione nel catalogo dei vincitori e al trionfo, l'entrata loro in città era festeggiata col praticare una breccia nelle mura, per cui i vincitori passavano; per ciò appunto, essi, come pure i ludi, si dicevano iselastici, (εἰς-ἐλαύνω; cf. Sueton. Nero 25; Dio Cass. 63, 20). Questo onore si estese poi col tempo ai ludi minori (Sardi, Pozzuoli, Tralles. — v. Corsini, Dissert. Agonist. p. 108; Krause, Olympia, I, 197; cf. CIG. 2932). S'aggiungeva anticamente l'atto religioso di processione al tempio della θεὰ πολιοῦχος, protettrice della città, e il ricevimento solenne nel centro di questa. Il vincitore offriva poi un gran banchetto di ringraziamento, e lo riceveva, secondo i casi: varii cori cantavano inni in suo onore, si aggiungevano recitazioni d'occasione, dette ἐπιδείξεις.

Le molte vittorie acquisite davano poi titoli effettivi di maggiore entità, sia durante la carriera, sia dopo.

1°. Innanzi tutto dalla condizione di schiavi, se tali erano, passavano con la protezione di maggiorenti e dello stesso imperatore, a quella di liberti, e possiamo dire di liberi, per sè e per la discendenza, se dobbiamo tener conto delle cariche che occupavano, conferite di solito a liberi cittadini. Era pure normalmente riconosciuto, specialmente sotto i Flavii, il titolo della libertà civile per la partecipazione ai pubblici ludi (Dig. 9. 2, 7, 4: 'Hoc autem in servo non procedit, quoniam ingenui solent certare').

2°. Ottenevano per legge l'esenzione dalla taccia di *atimia* e dalle sue conseguenze (Dig. 3, 2, 4 pr. 'Athletas autem Sabinus et Cassius responderunt omnino artem ludicram non facere, virtutis enim gratia hoc facere; generaliter ita omnes opinantur et utile videtur, ut neque thumelici, neque xystici, neque agitatores, nec qui aquam equis spargunt, caeteraque eorum ministeria qui certaminibus sacris deserviunt, ignominiosi habeantur').

3°. Non era dato luogo a procedere in giudizio contro di essi per le conseguenze dei loro esercizii (Dig. 9, 2, 7, 4. 'Si quis in colluctatione vel in pancratio vel pugiles dum inter se exercentur alius alium occiderit, cessat Aquilia, quia gloriae causa et virtutis, non injuriae gratia videtur damnum datum').

4°. Non erano abbandonati dallo Stato; finita la carriera; era loro concessa la σίτησις a pubbliche spese nella loro città.

5°. Agli Ἱερονῖκαι più illustri era riservata la partecipazione alla σίτησις nel Prytaneion; nei tempi tardi vi corrispondevano gli onori imperiali in occasione di feste e conviti (Krause, Olymp. I § 22, p. 199 e segg.).

6°. I provetti erano promossi a maestri degli atleti, in una delle varie classi accennate, a seconda dell'età, del merito, dell'anzianità nel servizio.

7°. Si aggiungeva alla σίτησις l'onore della προεδρία.

8°. La concessione della cittadinanza era poi la condizione fondamentale per cariche ulteriori; (Kaibel n. 1102. πολείτης).

9.° Il consolato, p. es., che talora rimaneva ereditario (Kaibel 1107: οὗτος δὲ ἐγένετο καὶ γένους ὑπατικῶν, cf. CIG. 5910).

10°. *L'adlectio* fra i senatori (K. 1102: βουλευτής).

11°. L'esenzione da tasse, sotto date condizioni (Cod. Iustin. 10, 53: 'Athletis ita demum si per omnem aetatem certasse, coronis quoque non minus tribus certaminis sacri, in quibus vel semel Romae, seu antiquae Graeciae merito coronari, non aemulis corruptis ac redemptis, probentur, civilium munerum tribui solet vacatio'.

12°. Si aggiungevano ricompense in danaro, usate fino dai tempi di Solone (500 dram. ad Atene per i ludi olimpici; 100 agli istmici e, secondo alcuni, a tutti gli altri ludi (Plut. Sol. 23. Diog. Laerz. 1. 55). Non vi sono però fonti letterarii o epigrafici che ne comprovino la durata e la misura durante l'Impero, come nei tempi antichi.

13°. Talora l'imperatore sceglieva i migliori per la guardia personale (Plut. Lyc. 22.

14°. I più illustri tenevano di ordinario la presidenza alle feste atletiche nei ludi pubblici, e incoronavano i giovani atleti, quando non incoronava l'imperatore.

15°. L'onore maggiore però era il conferimento delle varie cariche xistiche, di nomina imperiale, nei sinodi xistici e nelle terme di Roma o delle provincie. — La storia della *ἱερὰ ξυστικὴ σύνοδος* presso le Terme di Tito ci offre splendidi esempii di queste nomine gerarchiche; *ἀρχιερεύς* (Kaibel 956 A 2, 3, n. 1104); *ὁ ἀρχιερεὺς ὁ πρῶτος* (K. 956 B. 21); *ὁ αρχιερεῦς τοῦ σύμπαντος ξυστοῦ* (K. 1054ª. 1055ª); *ὁ αρχιερεὺς διὰ βίου τοῦ σύμπαντος ξυστοῦ* (K. 1102. 1105. 1109. 1110. cf. 747). La carica era per alcuni ereditaria (K. 956 A 3, 7) cf. Falconieri, op. cit. 78, 85-86; Kaibel 1107: *διάδοχος ἐγένετο τοῦ πατρὸς τῆς ἀρχερεωσύνης*). Lo stesso si prova per la *ξυσταρχία*. *Ὁ ξυστάρκης διὰ βίου* (Kaibel 1109. 1110; *διὰ βίου ὁ υἱὸς* 1102-1105). C'è una *ξυσταρχία διὰ γένους πάντων τῶν ἀγομένων ἀγώνων* (AZ. 36[6], n. 148). Così era in onore la *προστασία ἐπὶ τῶν βαλανείων* già accennata. — Un altro mezzo di onore molto diffuso era la dedica di statue con epigrafi, rappresentanti gli atleti onorati, e talora, per gratitudine degli xistici, lo stesso imperatore. La maggior parte di queste statue erano poste nella *Curia athletarum* per ornare lo xisto. (Nelle epigrafi della *ἱερὰ ξυστικὴ σύνοδος* di Roma si citano *τὰς εἰκόνας καὶ τὰ πλάσματα καὶ τοὺς στηθιαίους ἀνδριάντας τοὺς λιθίνους* cf. BM. 1886, p. 215; 234-35; 297-98. L'esistenza di statue nella località del sinodo atletico è confermata dalle iscrizioni del Kaibel (1054ª. 1055ª. 1058. 1062. 1063. 1102. 1104. 1108. 1110). — Epigrafi commemorative mostrano le iscrizioni del Kaibel n. 1105. 1107. Le due iscrizioni sopra citate, una in onore di Filumeno (C. VI 10154) e l'altra in onore del palestrita Giovanni, che già Falconieri identificava col celebre Giovanni Nica (C. VI 10153 cf. Kaibel 1106; Eckhel D. N. VIII° 303 e Friedländer, op. cit. 2[5], 448) ci confermano una *locatio statuae in athletarum curia, aeternitatis gloria.*

A sancire questi privilegi dei nostri atleti si può dire in generale che non uno degli imperatori sia venuto meno. Augusto ' athletis conservavit privilegia et ampliavit ', quantunque ' nec tamen eo minus aut xysticorum certationes aut gladiatorum pugnas severissime semper exegit. (Suet. Aug. 44. 45). Galba prescrisse: ' Si quid scaenici aut xystici donatum olim vendidisset, auferretur emptoribus ' (Galba 15). Vespasiano istituì scuole atletiche e stadii (Plin. nat. hist., 35, 2). Tito, amico degli atleti (Plut. de val. tuend. 5) favorì l'atletica in ogni modo e gli agoni in genere: ' amphitheatro dedicato thermisque iuxta celeriter extructis (Suet. Tit. 7; cf. Dio Cass. 66, 25: *τὸ βαλάνειον τὸ ἐπώνυμον αὑτοῦ ἱερώσας* . . . .). Traiano aumentò gli emolumenti agli atleti, e abbiamo già osservato che i Flavii tutti e i Veri, i Gordiani e i Valenti, e fino a Teodosio, che nel 16° anno di regno rinnovò i ludi olimpici, tutti gli altri imperatori romani mostrarono con la loro costante protezione degli atleti il desiderio di migliorarne vie più la condizione; quantunque non si abbia esplicita attestazione di quell' ultimo sommo onore, riservato anticamente agli atleti greci più illustri, di essere dopo morte divinizzati, e quindi venerati come eroi. (Paus. 6, 9, 3; 11, 9; Plin. nat. hist. 7, 47; cf. Krause Gymnast. I p. 63 e segg.).

5) *Condizioni preparatorie degli atleti.*

Qui occorrerebbe esaminare le condizioni prepatorie degli atleti nel tempo di riposo e in quello dei ludi. Di queste condizioni alcune spettano al modo di vestire e di lottare; altre ai mezzi degli esercizii, agli attrezzi, agli armamenti, nonchè agli esercizii stessi preparatorii; altre in fine, e le più importanti, a tutta la disciplina atletica durante il tempo dei ludi. Ed è interessante lo studio dell'abbigliamento, col caratteristico *περιζῶμα ο διαζῶμα* (*subligaculum*) introdotto dai Greci, e il *cirrus*, speciale agli atleti romani, non essendo nè l' *ὄγκος δελτοίδης* di Melpomene, nè il *κρωβύλος* di Apollo e dei fanciulli, nè il *κόρυμβος* delle vergini: si aggiunga l'altro uso caratteristico dell'infibulazione, o *κυνοδέσμη*. — Per quanto riguarda gli attrezzi, essi richiederebbero uno studio speciale dei singoli loro usi, siano gli *ἁλτῆρες* per il salto, i *caestus* per il pugilato (Cf. Hülsen: Il cesto dei pugili antichi; BI. 1889) gli *ἀμφωτίδες* e gli *ἐπωτίδες* l' *ἀλάβαστρος*, e lo *strigilis* per la teletta dei palestriti e simili. Molto interessante è pure lo studio delle norme prescritte pei ludi, e delle multe inflitte per corruzione nel procedimento degli agoni, e nell' aggiudicazione dei premii. Nè meno importanti sono le norme che regolano l'istruzione atletica, la sobrietà nei piaceri e la cura costante nel mantenimento del corpo, specialmente per quanto riguarda la nutrizione giornaliera. Ma tutto ciò spettando più propriamente alla trattazione della ginnastica antica (v. **Gymnasium**), e non potendo essere ampiamente confermato con lo studio delle epigrafi latine, deve essere trattato in luogo più opportuno.

S. Ricci.

ATHUBODUA. — Sopra un' ara scoperta a *Fin de Ley*, tra Augustum e il lacus Lemanus, nella Narbonensis, si legge (C. XII 2571):

Athuboduae Aug(ustae). Servilia Terentia v. s. l. m. Secondo il Pictet (Revue Savois. 8, 1867 p. 112 seg.) mancherebbe a principio la lettera C, dovendosi quindi leggere *Cathuboduae,* e spiegarsi ' corbeau de guerre '.

ATINA (Lucaniae: *Atena*). — C. X 330-371. 8097-8010. — EE. 8, 275. — Città della Lucania, sulla riva sinistra del Tanager, quasi nel mezzo di Forum Popillii e Tegianum, sulla riva opposta (Plin. nat. hist. 2, 103, 225; 3, 11, 98. KAA. VII Gk), nella regione III Augustea: *Atenas* nel Liber colon. p. 209. Era inscritta nella tribù Pomptima (C. VI 2592. — X 337. 338. 342. 352. 366, 379. 387. 399).

Magistrati.— *Quattuorviri iure dicundo* (330. 379), *quattuorviri quinquennales* (338. 379), *duoviri* (337); — *quattuorviri aediles* (379), *aediles* (330); — *quaestor alimentorum* (330); — *curator rei publicae* (344).

Senato e cittadinanza. — *Decuriones* (333. 334. 335. 344); — *res publica* (344), *plebs* (344).

Augustali. — *Augustales* (331. 333. 344).

Sacerdozii. — *Sacerdotes Matris magnae* (333); *sacerdos....* (343).

Corporazioni. — *Collegium dendrophorum* (8100), *collegius Mercurialium* (340); — *collegium* incerto (8099); — *sodales* incerti (370).

Divinità. — *Aesculapius* (330); *Iupiter et dii Penates* (331); *Lares* (332); *Mater magna* (333).

Pretoriano originario della città *C. Vencius C.f. Pom(ptina) Quietus* (C. VI 2592).

MOMMSEN, C. I. Lat. X p. 37.

ATINA (Latii: *Atina*). — C.X 5044-5141a.— EE. 8, 581-83 — Città nei Volsci, nella parte della Campania detta più tardi Latium adiectum, presso la sorgente del Melpis, tra Sora e Venafrum VIII Fh), nella regione I Augustea. Ove Livio (KAA. (9, 28) all'a. 443 u. c. scrive: ' qui captae Nolae decus ad consulem trahunt, adiciunt Atinam et Calatiam ab eodem captas ', per errore sta *Atina* in luogo di Atella; così pure in Diodero (20, 80) all'a. 448 u. c.: κατὰ δὲ τὴν Ἰταλίαν Σαμνῖται μὲν Σῶραν καὶ Ἀτίαν πόλεις Ῥωμαίοις συμμαχούσας ἐκπολιορκήσαντες ἐξῆν δραποδίσαντο, è da sostituire a καὶ Ἀτίαν, καὶ Καιατίαν (cf. Mommsen, C. X p. 359. 444). La prima volta che gli annali ricordano i rapporti tra Roma e la città, è all'anno 461 u. c., quando i consoli ne devastarono il territorio; sicchè essa cadde in potere dei Romani allo stesso tempo dei Sanniti. E rimase nella condizione di *praefectura* o municipio *sine iure suffragii* fin nell'età di Cicerone (pro Planc. 8, 21): ' tui municipes ' — Tusculani — ' sunt.... pauci, si quidem cum Atinatibus conferantur: huius praefectura plena virorum fortissimorum, sic ut nulla tota Italia frequentior dici possit ' (cf. Vergil. Aen. 7, 630. Sil. Ital. 8, 399). In genere è poco ricordata negli scrittori (Plin. nat. hist. 3, 5, 63. Ptol. 3, 1, 62), e in un frammento epigrafico di Allifae (C. IX 2318) sta il nome di *Atinates* accanto a quello delle altre vicine popolazioni. La notizia nel Liber coloniar. p. 230, che l'imperatore Claudio vi abbia dedotta una colonia, non merita fede. *Municipium* è chiamata in alcune lapidi locali (5064. 5066. 5067). Se tale sia divenuta prima o dopo la guerra sociale, è dubbio; forse ciò avvenne nel secolo VI di Roma (cf. Mommsen C. X p. 510). A ogni modo allora fu inscritta nella tribù Teretina (Cic. pro Planc. 8, 21 cf. 16, 38; 17, 43. — C. VI 2722. — X 5064. 5066. 5067, 5071, 5072. 5075. 5077. 5078. 5082. 5091. 5097. 5146. 5147. 5155. 5156. 5157).

Magistrati. — *Duoviri* (5066). 5070. 5071. 5072. 5075), *duoviri quinquennales* (5067. 5074), *quinquennales* (5071. 5072); — *aediles* (5066. 5067.5072, 5076. 5077. 5078); — *quaestores* (5067. 5070? 5071. 5072); *curator reipublicae Atinatium* (C. X 4590), *curator civitatis Atinatium* (C. IX 2354).

Cittadinanza e senato.— *Atinates* (4590. 5056. 5058. 5060. 5067. 5069), *Atinates urbani* (5060), *res publica* (4590), *municipium* (5064. 5066. 5067), *municipes et incolae* (5066), *plebs urbana* (5064), *plebs utriusque sexus* (5067); — *ordo populusque* (5061), *ordo et plebs* (5058), *senatus* (5062), *decuriones* (5046. 5052. 5060. 5064. 5066. 5067. 5068. (5074 5077).

Augustali.—*Augustales arkani sexviri* (5067), *sexvir et Augustalis* (5143).

Sacerdozii. — *Flamen divi Traiani* (5067), *sacerdos Cerialis* (mul. 5073. 5145), *sacerdos* [*Vene*]*ria* (5144), *cultores Isidis* (5049).

Patroni. — Dell'ordine senatorio: M. Rubrenus Virius Priscus Pomponianus Magianus Proculus (*civis et patronus* 5058); P. Tettius P. [f.] Rufus Tontianus (5060), C. Vettius Cossinius Rufinus (5061); — dell'ordine equestre: L. Placideius L. f. L. nep. L. pron. Ter(etina) Carpianus (*patronus et curator rei publicae* 4590); M. Tillius M. f. Ter(etina) Rufus (5064).

Pretoriani. — Cn. Sentius Cn. f. Ter(etina) Saturninus (C. VI 2722).

Divinità.— *Fortuna* (5044), *Liber* (5045), *Mars Numiternus* (5046), *Mefitis* (5047), *Isis* (5049).

MOMMSEN, C. I. Lat. X p. 499.

ATIRIENIVAE (matronae). — Iscrizione di *Wiltheim* nella Germania (BRh. 1890): *Matronis Atirienivabus Atticianus* [*S*]*peratus* [*voto*].

ATRANS (*Trojana* presso *S. Oswald*). — C. III 5117-5124. — EE. 2, 965-970; 4, 584-586.

— Stazione del Noricum, sulla via tra Emona e Celeia (Itin. Anton. p. 129: *Adrante mansio.* Hierosolym. p. 560: *mansio Hadrante; fines Italiae et Norici.* Tab. Peuting. 5, 2: *ad publicanas, Adrante.* KAA. VII Ai). Da un miliario dell'imperatore Constantius II (C. III 3705: *viis munitis, pontibus refecti[s], recuperata re publica quinarios lapides per Illyricum fecit ab Atrante ad flumen Savum milia passus CCCXLVI*), appare come la via principale dall'Italia a Costantinopoli, passando per la Pannonia, cominciasse da questa stazione. Il Mommsen. (C.III p.627) osserva: 'Saltus autem περὶ τὰ Ἄδρανα, ad quem Magnentius vicit Constantium teste Zosimo 2, 45, num idem sit, non satis constat propter locorum confusionem ab eo scriptore perperam admissam. De hoc dubitatio superest, Atrans ipse utrum fuerit in territorio Emonensi, id est in Italia, an in agro Celeiano, id est in Norico. Ego licet Hierosolomytanum itinerarium illi attributioni magis favere intellegam, tamen alteram praetuli, cum ex Peutingerano appareat vectigaglia exacta esse inter Savum fluvium et Atrantem et Atrante reperiatur titulus dedicatus Noreiae Augustae, quales multos habemus in Norico. Denique quod tegulae legionis II Italicae eruderantur ad Troianam montem, ostendit eum comprehensum fuisse finibus Norici'.

Le iscrizioni locali ricordano pure una

Statio Atrantina, cioè una stazione di publicani appaltatori delle gabelle di confine tra l'Italia e l'Illyricum: 5121: *D(eo) i(nvicto) M(ithrae) Eutyches Iulior(um) c(onductorum) p(ortori) p(ublici ?) ser(vus contra)scr(iptor) stationis Boiod(urensis), ex vik(ario) Benigni vil(ici) sta)t(ionis) Atrant(inae), aram* etc. 5123: *Noreie August(ae) et honori stat(ionis) Atrant(inae) Bellicus et Eutyches (contra)scr(iptores) stat(ionis) eiusdem ex vot(o).* — In una delle medesime lapidi appare anche la divinità tutelare della stessa stazione, col nome di

Atrans C. III 5117: *Atranti Aug(usto ?) sac(rum). Fortunatus C. Antoni Rufi proc(uratoris) ser(vus) vil(icus)* etc. In quella (5118), ove prima credevasi di leggere *Atranti,* ora (EE. 2, 965) si legge meglio invece: *Iuvanti b(us) Reg(alium) Reg(alis), Iulia Aquili[na] ex vot(o).* Cf. 5123: *Noreie August(ae) et Honori stat(ionis) Atrant(inae).*

MOMMSEN, C. I. Lat. III p. 627.

ATRECTIANAE (Alpes). — v. **Alpes Poeninae** p. 432 segg.

ATRIA (*Adria*). — C. V 2313-2379. 8829. — SI. I, 484-495. — Città della Venetia, tra l'Athesis e il Padum (Plin. nat. hist. 3, 16, 120. KAA. VII Bf.), così chiamata nelle lapidi (2315: *m(unicipii) A(triae)*cf. 2343. BRh. 1264: *Atria*) e negli scrittori (Varro l. l. 5, 161. Strab. 5, 2, 8 p. 214. Liv. 5, 33, 7. Tac. hist. 3, 12, Plin. l. c. cf. 10, 53, 146; 14, 6, 7. Ptol. 3, 1, 30), e non *Hadria*, come si disse una città del Piceno (v. **Hadria**), nella regione X Augustea e inscritta nella tribù Camilia (C. V 2394. 2437. 2829. — BRh. 1264). Fu di origine greca (Iustin. 20, 1, 9 cf. Athen. 7, 23. Arist. de mir. ausc. 140; de anim. 6, 1; de gen. anim. 3, 1 etc.), siccome attestano anche i vasi dipinti ivi scoperti. Che sia stata ordinata a *municipium,* si vede dalle lapidi (2315. 2343), le quali per altro non ne ricordano altra istituzione, che quella dei *decuriones* (2311), e *un collegium nautarum* (2315).

MOMMSEN, C. I. Lat. V p. 220.

ATRIARIUS / **ATRIENSIS** } v. **Atrium**

ATRIUM. — Così denominato, perchè era 'atrum ex fumo' (Serv. ad Aen. 1, 726), derivazione questa che sembra anche oggi più probabile di tutte le altre, come p. e. quella da Atria, città etrusca (Serv. l. c. Fest. epit. p. 13 Müller-Deecke, Die Etrusker I² p. 239 segg.), l'atrio era presso i Romani e gli altri popoli Italici la principale, nel tempo primitivo l'unica camera della casa privata. Esso seguiva immediatamente alla porta, come a questa precedeva il vestibolo; ed almeno una buona parte delle sue qualità è indicata dalle parole di Festo (epit. l. c.): 'Atrium proprie est genus aedificii ante aedem continens mediam aream, in quam collecta ex omni tecto pluvia descendit'. Anche nel tempo, in cui l'atrio avea cessato di esser l'unica parte della casa, esso continuò ad essere, cinto ora da molte altre camere, quel luogo, dove la famiglia stava per lo più riunita: ivi sorgeva l'altare domestico; ivi si preparava il desinare comune, in quanto che conteneva anche la cucina; ivi si sacrificava alla divinità e stavano le 'imagines' degli avi (Serv. ad Aen. 1, 730; 9, 648. Hor. sat. 2, 6, 65; epod. 2. 43. Ovid. fast. 6, 299. Colum. 11, 1, 19). Il padre di famiglia riceveva nell'atrio gli ospiti e i clienti (Cic. de leg. 1, 33; de or. 3, 33); in esso era l'arca col danaro (Serv. ad Aen. 1, 730), e la madre di famiglia, circondata dalle sue figlie e dalle schiave, distribuiva a queste il lavoro (Ascon. ad Mil. 5. Liv. 1, 57. Arnob. 2, 67). Alla parete opposta all'ingresso si trovava ancora nei tempi posteriori il letto matrimoniale ('lectus adversus', cf. Cic. pr. Cluent. 5. Serv. ad Aen. 1, 603. Fest. epit. s. v. Genialis. Prop. 5, 11, 85. Ascon. l. c. Gell. 16, 9. Hor. ep. 1, 1, 87). Finalmente nell'atrio si esponevano anche i morti della famiglia.

Diverso principalmente nella sua significazione dal *cavaedium*, che per contrario era una corte aperta, poco a poco queste due parole cominciarono ad avere un valore identico, così che gli autori del tempo posteriore le adoperano senza distinzione alcuna (Var. l. l. 5, 33, 161. Vitruv. 6, 3, 1. 3, 81. cf. Velissky, Zeitschr. für öst. Gymn. 1875 p. 811-829. Müller-Deecke loc. cit. Saglio Dict. des antiq. I p. 530 segg. Rein, Pauly's Realencycl. I p. 2047 seg. Voigt, Handb. d. klass. Alt. Wiss. IV p. 786 segg.). Volendosi però accennare alla loro varia forma architettonica (Vitruv. 6, 3), si continuò ad usare piuttosto la parola atrium, che si distinse in *atrium testudinatum*, — probabilmente la forma più antica —, *Tuscanicum*, *tetrastylum*, *Corinthium*, *displuviatum*. Le quali distinzioni si riferiscono precipuamente alla circostanza dell'essere il tetto sia senza apertura, sia con apertura (*compluvium*), a cui corrispondeva nel pavimento il così detto *impluvium*. Sotto l'impluvio poi si trovava un pozzo a forma di cisterna, destinato a ricever l'acqua piovana (Cf. Marquardt, Privatleben [2] p. 216-219).

Molto più importante per noi è il rilevare l'altra significazione della parola 'atrium', cioè quella di un edifizio intero, per lo più pubblico (profano) o sacro (cf. Marquardt, Staatsverw. 3[2] p. 159 seg.). Ed essa poteva essere adoperata in questo senso, perchè una gran parte di questi edifizi presentava una forma architettonica affatto simile a quella dell'atrio della casa privata. L'applicazione più frequente s'incontra rispetto ad alcuni portici, dove le auzioni aveano luogo (cf. Cic. de leg. agr. 1, 3, 7). Tali erano specialmente gli *atria Licinia* (Cic. pr. Quinct. 3, 12; 6, 25. v. Gilbert, Topogr. 3 p. 209. 358), gli *atria Maenium et Titium* (Liv. 39, 44; v. Becker, Topogr. p. 264 sg. Jordan, Topogr. I, 2 p. 344. Gilbert, Topogr. 3 p. 49. 212). Si ha inoltre un così detto *atrium auctionarium* in Superaequum (C. IX 3307 cf. SI. 652. C. XIV 1941. XII 5349 **Argentarius** p. 661). Luoghi di vendita saranno stati pure quei sette atrii, che insieme cogli horrea ecc. sono menzionati come eretti dall'imperatore Domiziano (Chronogr. dell'a. 354 p. 646 M).

Atriolum. — Una volta solamente ricorre la parola in forma diminutiva nei monumenti epigrafici (C. VI 10876 = O. 4509), adoperata per indicare una parte di un grande sepolcro, annessa al giardino, nel quale il medesimo sorgeva. Per altro, come un piccolo atrio, oltre al grande e vero atrio della casa, è pure menzionato da Cicerone (ad Att. 1, 10, 3; ad Q. fr. 3, 1, 1, 20 cf. Pauly's Realencycl. I p. 2045).

Fra tutti gli atrii pubblici di Roma, un cenno poco esteso meritano i seguenti, benchè alcuni di essi non ricorrano che soltanto presso gli tauori e non già nei monumenti epigrafici:

1) **Atrium Caci**. — Quest'edifizio, ricordato dai regionari (Cur. urb. Not.), era posto, come si può supporre con qualche probabilità nella regione VIII urbana, in vicinanza delle così dette 'Scalae Caci'. Però è dubbio, se sia identico colla *οἰκία τοῦ Κακίου* (Diodor. 4, 21). — Preller, Mythol. 2 p. 289; Region. p. 132. Gilbert, Topogr. 1 p. 50 seg.; 3 p. 417. Pauly's Realencycl. I p. 2048. cf. **Caci scalae**.

2) **Atrium Libertatis**. — Nella sua forma antica menzionato la prima volta nell'a. 542 u. c. (Liv. 25, 7), già nell'a. 559 dovè esser restaurato insieme colla 'villa publica' (Liv. 34, 44). Certamente diverso dall'*aedes Libertatis*, la quale sorgeva sull'Aventino, esso era destinato principalmente ai censori come luogo d'uffizio, almeno per una parte delle loro attribuzioni, soprattutto per quegli atti censorii, nei quali trattavasi di far distinzione tra liberti ed ingenui (Liv. 43, 16; 45, 15), come pure per le manomissioni. Così potrebbe forse spiegarsi come, secondo Cicerone (pr. Mil. 22, 59), nel processo Miloniano si eseguisse nel medesimo luogo la tortura degli schiavi. Oltre a ciò in Livio (25, 7), esso apparisce come prigione o piuttosto luogo dove gli 'obsides Tarentini et Thurini' erano custoditi. Con qualche certezza poi si può considerarlo come archivio censorio (Liv. 43, 16), perchè anche secondo Festo (p. 241) erano conservate in esso delle leggi; e Granio Liciniano (p. 15) ce lo mostra in riguardo ad un fatto avvenuto nell'a. 592/162, se pur questo passo deve esser riferito a tale atrio, quasi come uffizio statistico centrale (Cf. Mommsen, Staatsr. 2[3] p. 360[4]).

Restaurato sotto il regno d'Augusto da Asinio Pollione, fin da questo tempo esso era destinato soprattutto a contenere nel suo interno la prima biblioteca pubblica di Roma, istituita dal medesimo secondo il disegno di Giulio Cesare (Suet. Caes. 44; Aug. 29. Isidor. orig. 6, 5, 2. Ovid. Trist. 3, 1, 72; fast. 4, 623 seg. cf. Plin. hist. nat. 7, 115; 35, 10); e specialmente l'ornamento delle 'imagines' degli autori gli deve aver procurato un aspetto magnifico. Questo restauro si può porre dopo l'a. 715. u. c., cioè dopo la guerra Dalmatica, secondo una congettura molto probabile del Rein (Pauly's Realencycl. I p. 1864 cf. Thorbecke p. 35-42). Esso è ricordato al tempo di Galba come stazione di una guardia militare (Tac. hist. 1, 31. cf. Suet. Galb. 20). Da ciò si argomenta con abbastanza certezza,

non essere l'edifizio posto nel foro Romano, dove l'imperatore Galba fu ucciso; la qual cosa concorderebbe anche colla notizia di Cicerone (ad Att. 4, 16, 8), secondo cui Giulio Cesare avea l'intenzione di estendere il foro fino all'*atrium Libertatis.* Sorgeva dunque probabilmente nel medesimo luogo, dove più tardi l'imperatore Traiano fondò il suo foro; poscia dovè mutar di posto per essere trasferito al lato nord-ovest del foro Romano, e ivi, con alcune modificazioni, lo ritroviamo nei tempi posteriori. Questa ubicazione può esser fissata non tanto per la iscrizione C. VI 10225, nella quale (lin 3) si legge il passo per altro oscuro *post atrium Liber*[*tatis*] — forse quest' aggiunta si riferisce al posto di una bottega d' un artefice —, quanto per due altre lapidi urbane, delle quali l'una trovata nella chiesa di S. Adriano (C. VI 1794 appartiene alla fine del V o al principio del IV secolo: *S*[*al*]*vis domi*[*no n.* . . .] *Augusto et gl*[*oriosissimo rege*] *Theoderico Va.* . . . . *ex coñ. domest*[*icorum* . . . .] *in atrio Liber*[*tatis.* . . . .], *quae vetus*[*tate squaloreq*]*ue confec*[*ta erant, re*]*fecit*; l'altra (C. VI 470), trovata nella chiesa di S. Martina, proviene dai primi tempi dell'Impero: [*S*]*enatus populusque R*[*omanus*] *Libertatis.* Se dunque si riflette, che S. Martina sorge sull'antico *secretarium senatus*, e S. Adriano si deve identificare coll'antica *curia*; se si considerano i passi di Cassiodoro, raccolti dal Mommsen (Var. 5, 21. 6, 4. 3, 11. 3, 6. 6, 15. 6, 16. 9, 25. 1, 4 cf. Ennod. op. 49[?], 132 p. 66) facilmente si potranno rigettare le dubiezze del Jordan, che lo ricerca sul Campus Martius, nella vicinanza del tempio delle Ninfe, perchè, almeno secondo il suo avviso, presso le chiese di S. Adriano e S. Martina non c'è luogo per un terzo edifizio, ed egli non vuol separare la curia e la cancelleria da quelle. In verità l'*atrium Libertatis* non è altro se non un luogo o sala annessa alla *curia*, e difficilmente andremo errati, se col De Rossi e coll'Hülsen lo riconosciamo in un edifizio posto fra quelle due chiese, secondo una pianta di B. Peruzzi, imitata poi da Giuliano di Sangallo, edifizio che in questo tempo portava la denominazione di 'palatium S. Martinae' — Becker, Topogr. p. 458 seg. Gilbert, Topogr. 3 p. 162 seg. (cf. p. 33. 97. 236 seg. 338. 171). Rein, Pauly's Realencycl. I p. 1864. 2048. Jordan, Topogr. I, 2 p. 460 (cf. p. 257. 268). Mommsen, Hermes 23 p. 631-633. De Rossi, Bull. mun. 1889 p. 362 seg. Hülsen, Röm. Mitth. 1889 p 240 seg.

3) **Atrium Minervae**. — Cur. urb., Not. (reg. VIII): 'senatum, atrium Minervae, forum Caesaris'. Come pare, con pieno accordo i dotti ora lo suppongono identico col *Chalcidicum*, da Augusto eretto come una specie d'edifizio annesso alla curia Giulia, finita e dedicata da lui, e destinato a contenere la cancelleria del senato; forse fu dedicato, secondo il Gilbert, da Domiziano a Minerva, e fin da questo tempo dovè aver mutato il nome originario e ricevuto il posteriore. Ancora più tardi noto col nome di 'secretarium senatus', dovè sorgere dove ora vediamo la chiesa di S. Martina; però senza dubbio non si deve confonderlo coll'*atrium sutorium* (v.), come ha fatto il Mommsen (C. I p. 389). — Gilbert, Topogr. 1 p. 318. 322; 3 p. 170. 404. Preller, Mythol. 1 p. 297. Hülsen, Ann. d. Ist. 1884 p. 354. Mommsen, Res gestae d. Aug.[2] p. 79. Becker, Topogr. p. 330. Jordan, Topogr. I, 2 p. 250.

4) **Atrium Palatii**. — È ricordato da Servio (ad. Verg. Aen. 11, 235): 'idcirco etiam in Palatii atrio, quod augurato conditum est, apud maiores consulebatur senatus'. Cf. Gilbert, Topogr. 3 p. 170 e Suetonio Cal. 57 ('cella Palatini atriensis').

5) **Atrium publicum (in Capitolio)**. — Secondo Livio (24, 10), l'edifizio così denominato fu distrutto da un fulmine nell'a. 540/214. Per altro non menzionato più in seguito, si riferì, secondo il Gilbert (Topogr. 3 p. 160), ad un edifizio pubblico, che serviva a concioni, leve militari ed altri atti pubblici.

6) **Atrium regium**. — Ricordato soltanto da Livio due volte (26, 28; 27, 11) dove accenna all'incendio di quest'edifizio avvenuto nell'a. 544/210 ed all'appalto dei lavori di restauro nell'anno seguente, per lo più fu creduto identico coll'*atrium Vestae*, con cui, almeno fino dal tempo di Augusto, sembra esser stato congiunto (Dio Cass. 54, 27). Senonchè nell'età repubblicana era, come si potrà concludere da due luoghi (Fest. p. 333. Ovid. fast. 6, 263), separato da quello e forse serviva come dimora del pontefice massimo, congettura questa non improbabile del Gilbert (Topogr. 3 p. 408 seg.).

7) **Atrium sutorium**. — Nel calendario Prenestino si ha la notizia seguente al 23 marzo (C. I p. 315): '[*Feriae*] *Marti. hic dies appellatur ita, quod in atrio sutorio tubi lustrantur, quibus in sacris utuntur. Lutatius quidem clavam eam ait esse in ruina Pala*[*ti i*]*ncensi a Gallis, repertam qua Romulus urbem inauguraverit*'. Oltre a questa menzione, della quale l'autore è Verrio Flacco, quest'edifizio è pure ricordato dagli autori (Varr. l. l. 6, 14. Fest. p. 352. v. p. 353), nella medesima connessione colle solennità, dette 'tubilustria'. Dove quest'atrio sorgesse, con certezza non si può dire; però si è

di sopra osservato, non dover essere identificato coll'*atrium Minervae*, come fece il Mommsen (C. I p. 389). Forse si può consentire col Gilbert (Topogr. 1 p. 144, 1), che vuol metterlo sul Palatino, perchè Festo (l. c.) riferisce l'atto di questa lustrazione al *Pallanteum* Arcadico, intendendo con questo senza dubbio il Palatino, e perchè Lutazio (C. I p. 315) pensa, come pare, al *lituus* di Romolo sul medesimo monte. In che modo sia da spiegare il nome di quest'edifizio, è affatto dubbio, non potendosi punto immaginare una connessione fra il corpo dei calzolai ed i tubi dei *Salii*, come finora per lo più è stato creduto. Ma anche la nuova spiegazione data dal Gilbert, che vuol derivare la parola 'sutorius' da 'suere' in un significato più esteso, e perciò lo crede spettante alla fabbricazione dei 'tubi sacrorum', non è soddisfacente. — Gilbert, Topogr. 1 p. 144. Mommsen C. I p. 389. Arch. Zeit. 1847 p. 109. Rein, Realencycl. I, p. 2048. Jordan, Hermes 4 p. 232. Preller, Myth. 1 p. 364. Marquardt, Staatsverw. 3² p. 159.

8) **Atria Tiberina**. — Questi atrii, menzionati da Ovidio (fast. 4, 329), sono posti in rapporto colle *Tiberinalia* celebrate il 17 agosto a Roma, dal Mommsen (C. I p. 399), che, confrontando ancora il tempio di Portuno 'in portu Tiberino' (Varr. l. l. 6, 19), vede in essi la 'statio pompae Roma ad aedem Portuni Ostiensem quotannis ducendae'.

9) **Atrium Vestae**. — Benchè non ricordato mai nelle iscrizioni, quest'atrio ha bisogno, per la sua importanza, di una breve menzione. Esistente già nel tempo repubblicano, serviva di dimora alle vergini Vestali, e perciò era posto nella vicinanza del così detto tempio di Vesta; ma separato da esso per mezzo del bosco delle Vestali, sorgeva fra questo e quello (cf. Plin. ep. 7, 19. Gell. 4, 12, 9. Ovid. Fast. 6. 263. Serv. ad Aen. 7, 153). Certamente non era identico coll'*atrium regium* (v.). Fin dall'a. 1883, scavato quasi completamente, esso ci appare ora quale era nei tempi posteriori, cioè nello stato prodotto dalla necessità di allargarlo poco a poco; così che esso, estendendosi sempre in una più grande prossimità verso il tempio, quasi scacciò il boschetto. — Gilbert, Topogr. 3 p. 405-409 (cf. 1 p. 304 seg.). Jordan, Topogr. I, 2 p. 423 segg. BI. 1884 p. 88 seg. Marquardt, Staatsverw. 3² p. 159. Lanciani, NS. 1878 p. 341 seg. 1879 p. 39. 68. 113 seg. (tav. VII) 1883 p. 434 segg. 480 seg. BI. 1884 p. 145 segg. Auer, Der Tempel der Vesta und das Haus d. Vestal., nelle Denkschr. d. Wies. Akad., ph. hist. Cl. 1888 p. 209 segg. (tav. I-VIII)

Atriensis. — Senza dubbio stando in un rapporto intimo coll'atrio, l'ufficio dell'atriense — corrispondente allo sviluppo del significato del medesimo —, era diverso nel tempo posteriore da quello che fu nell'età più antica. Nell'Asinaria Plautina (v. 347 seg. 367 segg. 459) vediamo lo Pseudo-Saurea, adoperato come *atriensis*, ricevere danaro e prestarne, vendere vino ed olio; in breve egli ha la custodia di tutta l'economia della casa privata o è, colle parole di Plauto, cui omnium rerum erus summam credidit'. In altri luoghi dello stesso poeta egli apparisce in una qualità simile a quella del 'cellarius' o 'promus' (Pseud. 2, 2, 13 = v. 607-609 cf. Voigt, Handb. d. klass. Alt. Wiss. IV p. 859). Così si potrebbe giustamente dinotarlo in questo periodo come maestro di casa o maggiordomo. Più tardi, quando coll'allargamento dell'economia privata dovè anche avverarsi una divisione delle incombenze e divenne necessario un proprio officiale per la contabilità, all'atriense non poteva altro restare se non la cura sola della casa, cioè del mantenimento e della nettezza della medesima e la cura del mobilio. In questa significato più basso l'*atriensis* occorre presso gli autori (Colum. 12, 3, 9. Phaedr. 2, 5, 11. Cic. parad. 5, 2, 37 seg. Dig. 7, 1, 15, 1; 4, 9, 1, 5; 33, 7, 8, 1. Petron. 29. 53. 72. cf. Varro de l. l. 8, 61), come nelle iscrizioni (C. I 1540. VI 5847 (= *826). 6215. 6239-42. 6250. 7008. 7301. 9192-99. EE. 5, 788. BI. 1880 p. 5). Singolare è l'aggiunta *ex horteis* (C. VI 6241); il che pero ben conviene colla circostanza, che l'atriense, come pare con certezza, appartiene alla famiglia urbana (v. C. VI 6215. I 1540. EE. 5, 788). È superfluo poi l'avvertire che gli *atrienses* in quest'uso privato sono sempre di condizione servile (cf. Becker, Gallus 2 p. 137. Marquardt, Privatleben ² p. 142. Rein, Pauly's Realencycl. I p. 2045. Voigt., l. c.).

1) **Atriensis Augusti**. — Spesso si trovano — naturalmente nel significato posteriore —, gli *atrienses* nella casa Augustea, anch'essi di condizione servile ed appartenenti all'imperatore stesso, — soltanto una volta si ha un *atriensis* dell'imperatrice Livia (C. VI 3942ᵃ), — così a Roma (C. VI 8738 (due esemplari dell'a. 753). 8739. 8740. 4428. 4429. 5187), come nelle ville imperiali (C. X 713. 6775. 6637, b3 = VI 8639) e sopratutto in gran numero nel collegio della famiglia Augustea C. X 6638 (v. C. I p. 327) B 2, 6. 10. C. 1, 6. 7. 8. 9; 2, 15. 27; 3, 7. 11. 16. 24 (negli a. 38-55). Ivi appunto occorre anche la forma dell'*atriarius* C. 2, 6 . . . *anthus atri[a]ri*.

Forse si può finalmente confrontare con questi l'*atriensis Palatinus*, di cui fa menzione

Suetonio (Cal. 57): ‘ Capitolium Capuae id. Mar. de caelo tactum est, item Romae cella Palatini atriensis ’.

2) Una speciale menzione si deve fare di due *atrienses*, che, come pare, stanno in qualche relazione con due edifizi urbani e dei quali l'uno è C. VI 4330 (mon. lib. Drusi): *Rhoci atriens. de basilica Asinia maritam fecit*; l'altro C. VI 9198: *Scurra atrien. regia dec.* Questo Scurra fu, come almeno il Mommsen (not. ad C. VI 9198) vuole spiegarlo, *atriensis domus regiae*, escludendo affatto un rapporto coll'*atrium regium*, che non esisteva più in questo tempo. Se non che sarà permesso di aver qualche dubbio, se questa lezione degli autori antichi — la lapide non esiste più — ci sia tramandata esattamente. Anche nel testo della prima iscrizione ci deve esser qualche sbaglio, ma certamente sarà da preferire la congettura del Preller (Region. p. 219 — incerta secondo l'Hirschfeld, Verw. Gesch. p. 191, 5), che qui sia da intendere una basilica Asinia, la quale sarebbe stata congiunta colla biblioteca di Pollione, correggendo le parole ‘ Asinia maritam ’ in ‘ Asinia Marituma ’ o sim.; cf. Becker, Topogr. p. 460 e C. I 1067 seg. — C. VI 2338 seg. (v. C. I p. 229).

F. Fuchs.

ATTACTAE (arbores). — In uno degli atti dei fratelli Arvali, dell'anno 224 d. Cr. (C. VI p. 575), ricordandosi dei *piacula* offerti dal collegio, si legge (lin. 15 segg.): *quod ab ictu fulminis arbores luci sacrae d(eae) D(iae) attactae arduerint* etc. E l'Henzen (Acta fr. Arv. p. 142) osserva: ‘ vocabulum *attactae* proprium fuisse haruspicinae ex verbis Festi (p. 333) collegit, qui de puteali Scriboniano verba faciens ea voce videtur usus esse. Ligna deinde fissa non exportata ex luco sunt, sed ad sacrificia ut videtur adhibita, vel in in honorem deorum combusto ’ etc.

ATTAGENA. — Nell'editto di Diocleziano ‘ de pretiis rerum ’, sotto il capitolo *carnis* (C. III p. 828) 4, 30 si legge *Attagenarum par (denarios) biginti.* Di questo prelibato volatile da mensa godevano maggior fama quelli della Frigia (Gell. 6(7), 16,5) e quelli della Ionia (Plin. nat. hist. 10, 133 cf. Horat. epod. 2, 53. Martial. 2, 37; 13, 61).

ATTALEA (*Adalia = Gurduk-Kalek*). — Città della Pamphylia, sul confine della Lycia (KAA. V Gm), fondata da Attalo II Filadelfo di Pergamo, donde trasse il nome (Strab. 14, 1 p. 667). Se ne ha una iscrizione (C. III 6737 = EE. 5, 33), che ricorda restauri di vie per opera di *M. Arruntius Aquila procurator* di *Ti. Claudius Drusi f. Caesar Aug(ustus)* etc. (a. 50 d. Cr.).

ATTEGIA. — Specie di capanna o tugurio (Iuven. 14, 196), talvolta eretto a cappella di qualche divinità, come si vede in una lapide di *Niederbronn* (O. 1396 = BRh. 1842): *Deo Mercurio attegiam teguliciam compositam Severinius Satullinus C. f. ex voto posuit* etc.

ATTEPATA ? — Iscrizione di Aquileia (C. V 766): *Atte pata Theud. Theu. f. d(ono) d(edit) l(ibens) m(erito).* La lezione non è sicura. Steuding (Roscher's Lexicon s. v. Attis p. 723) ponendo in confronto il luogo di Diodoro (3, 58), ove Attis appare nella Frigia col nome di Papas, sarebbe indotto a sciogliere la parola in Attes Papas.

ATTICIANI (horti). — Appartenevano molto probabilmente alla casa imperiale, siccome si vede dalla lapide urbana, unica a ricordarli (C. VI 8667): *Lais Domitiae Aug(ustae) serva fecit Fortunato disp(ensatori) hortorum Atticianorum et sibi* etc.

ATTIS. — Divinità frigia, di cui il culto si estese di buon'ora in una gran parte dell'Asia minore e penetrò perfino nel secolo IV in Atene: *Attis* (genit. C. VI 2183. — XIV 35. 38. — BM. 1890 p. 20), *Attidis* (genit. C. VI 511), *Attinis* (genit. C. VI 505. — BI. 1885 p. 155 (?)), *Atteos* (genit. C. VI 1779 l. 26); *Atti* (dat. C. III 763. — VI 502. 508), *Attidi* (dat. C. VI 499. 500. 506. 510. 511. 512. — VIII 7956 — BM. 1877 p. 286), *Attini* (dat. C. IX 1538-1542. 3146. — O. 1898. — WZ. 1887 p. 109), *Atthini* (dat. C. II 3706). La leggenda, quale è raccontata dagli scrittori, presenta delle grandi varietà, dovute parte a differenze locali, parte a influssi filosofici; a noi basterà di riferire brevemente la versione di Pessinunte, da dove il culto fu trasportato da prima a Roma. Esposto dopo la sua nascita, per ordine del fiume Sangarios, dalla cui figlia era nato, Attis fu nutrito da un caprone, e bentosto divenne un vago giovane. Agdeitis o Cybele fu presa d'amore per lui, ma Attis amava la figlia del re di Pessinunte, ed avendolo la dea punito col farlo divenire demente, egli si evirò e morì a pie' d'un pino, e dal suo sangue sbocciarono le violette. Allora disperata, Cybele seppellì il cadavere, lo trasportò a Pessinunte e ottenne da Giove che mai si corromperebbe. Seguendo un altro racconto (Firmic. Matern. de err. prof. rel. 302. Plut. de Isid. et Osir. 69), certamente quello a cui s'ispirarono le feste romane, Attis sarebbe risuscitato. — Al pari di Adonis, egli è una personificazione della vegetazione distrutta dagli ardori del sole, prima d'aver potuto giungere a maturità e produrre semi.

1) *Il culto e le sue sedi in Roma e fuori.*

Quanto al tempo, in cui il suo culto fu introdotto in Roma, si hanno due opinioni molto divergenti fra loro. Il Marquardt (Staatsv. 3² p. 368) fondandosi sul denaro di un Cethegus, nel quale Attis è rappresentato montante un caprone (Mommsen, röm. Münzw. p. 539 n. 136 cf. Bull. dell'Inst. 1844 p. 22) e sulle parole di Varrone (Sat. Men. 150): 'video Gallorum frequentiam in templo, qui dum messem hornam adlatam imponunt Attidis [così Bücheler, ms. s. *aedilis*] signo', pensa che ciò sia avvenuto sotto il consolato di M. Cethegus nel 550 u. c., nello stesso tempo che in Roma si importò il culto della (v. **Magna mater**). Altri invece (Roscher's Lexicon s. v.) rileva il silenzio generale degli scrittori sulla presenza di Attis in Roma durante la Repubblica, rigetta la correzione del Bücheler nel testo di Varrone, ravvisa nella rapresentazione della moneta una semplice allusione alla leggenda frigia del Dio e pretende di far discendere l'introduzione del suo culto sino al regno di Claudio. Di queste due opinioni noi seguiamo la prima; imperocchè se Attis non fosse stato adorato in Roma stessa, egli non sarebbe stato giammai rappresentato sopra una moneta battuta in questa città. Oltre a ciò, noi sappiamo che al tempio della Magna mater prestavan servigio un sacerdote frigio e una sacerdotessa frigia — dualismo corrispondente a quello delle due divinità —; che le cerimonie ivi celebrate eran pure frigie (τοῖς Φρυγίοις ὀργιασμοῖς Dionys. 2, 19), e Attis e Cybele sono sì strettamente uniti nella leggenda e nel culto asiatico, che è impossibile supporre che essi sieno stati disgiunti in Occidente. Perchè a Roma come a Pessinunte i Galli, i sacerdoti eunuchi, accorrevano al santuario della dea (Varro l. c. cf. Obsequens 44 [104]), se non in ricordo della mutilazione dell'amante di lei? — Se non che Attis non fu, come Cybele, assimilato a una divinità italica; egli restò quasi estraneo alla religione romana, confinato in un culto celebre in una lingua straniera (cf. **Magna mater**) per sacerdoti stranieri. Da ciò appunto dipende il silenzio degli antichi riguardo a lui; la popolarità di Attis, del pari che in genere quella delle divinità orientali, data dalla fine della Repubblica. L'imperatore Claudio non fece che dargli una consecrazione officiale, aggiungendo all'antico culto della Magna mater una nuova festa improntata, almeno nei suoi tratti principali — giacchè alcune parti sembrano esservisi aggiunte più tardi — al rito frigio, e che era una rappresentazione simbolica della leggenda di Attis. Celebrata il 15 di marzo dai cannofori una cerimonia preparatoria (v. **Cannophorus**), al 22 del medesimo mese, un pino, l'albero sotto il quale Attis s'era dato la morte, coronato di violette e ravvolto in bende di lana come un cadavere, era portato dai dendrofori (v. **Dendrophorus**) nel tempio del Palatino. Eran quelli giorni di tristizia, nei quali agli iniziati era ordinata l'astinenza dai frutti della terra (Iulian. Or. 5, 174 A). Al 24, *dies sanguinis*, avea luogo una numerosa cerimonia di lutto, nella quale in origine i sacerdoti si mutilavano, più tardi si contentarono di scalfirsi nelle braccia e farne sprizzar sangue. Al 25 poi con l'equinozio cominciavano i giorni della festa di gioia (*Hilaria*), una specie di carnevale accompagnato da mascherate, terminante il 27 (*Lavatio*) con una processione solenne, nella quale la statua della Magna mater sopra un carro era portata all'Almo e ivi bagnata. — È probabilmente dopo il tempo di Claudio che il nome di Attis prese posto, accanto a quello della Magna mater, nei titoli del culto officiale (C. VI 2183: *archigallus Matri[s] deum magnae Idaeae et Attis populi Romani.* — BI. 1885 p. 155: *hymnologo primo M(atris) d(eum) I(daeae) e[t] Atti[n]is publico*), e che le due divinità s'incontrano insieme nelle iscrizioni sino alla fine del paganesimo (C. VI 503. 512 del 39 d. Cr.).

Il ricordo di Attis è assai più frequente nella letteratura che nei monumenti epigrafici, i quali offrono però il vantaggio di mostrarci come il suo culto si diffondesse, oltre che in Roma (C. VI 1779 l. 26. 2183. — BM. 1877 p. 286; 1890 p. 20 (= NS. 1889 p. 398). BI. 1885 p. 155, di data ignota; C. VI 505. 506 del 295 d. Cr.; 508 del 319 d. Cr.; una serie di iscrizioni della fine del IV secolo C. VI 499-504 trovate sul Vaticano, e 509-512), anche nelle seguenti città d'Italia:

Ostia (C. XIV 35. 37. 38),
Tibur (C. XIV 3534),
Beneventum (C. IX 1538 [a. 228 d. Cr.]. 1539. 1540. 1541. 1542),
Corfinium (C. IX 3146),

e delle provincie:

Rusicade (Africa, C. VIII 7956),
Mons (Africa, C. VIII 8656),
Mago (isola di Minorca, C. II 3706),
Bellicium (Gallia, O. 1898),
Moguntiacum (Germania, WZ. 1887 p. 109),
Tomi (Moesia, C. III 763).

Ma il numero di queste iscrizioni non dà che un'idea incompleta della diffusione del culto di Attis; in generale si può affermare che ovunque si trovi un tempio della Magna mater, anch'egli vi fu adorato. Ma in questi templi egli

ebbe un posto secondario, e nello stesso modo che le dedicazioni greche e latine ad Harpocrates sono molto meno frequenti di quelle ad Isis, del pari si fecero meno offerte sacre ad Attis che alla Magna mater. Quanto per altro egli fosse popolare, si scorge dai numerosi monumenti sepolcrali, in cui lo si vede spesso rappresentato con o senza il pedum, appoggiando tristamente il capo sulla mano, in un atteggiamento di dolore (C. III 6384 Salona. — MOe. 1, 53 Aquileia. — BRh. 486. BJ. 9, 146 *Bonn.* — BRh. 1640. 1641 *Roteeburg* — Dutschke, Bildw. Oberitaliens, 4 p. 354. 359. 360. 380 Brixia. — Lo stesso 5 p. 555 Verona etc.). Sovente si confondono queste rappresentazioni di Attis con la divinità mitriaca (v.) **Cautopates**, la quale si distingue per la fiaccola che ha nelle mani e per non esser mai rappresentata sulle tombe. È probabile che la risurrezione di Attis sia stata interpretata siccome una promessa d'immortalità (cf. C. III 6384).

2) *Divinità con cui s'accompagna.*

È ben raro che Attis sia ricordato solo nelle iscrizioni (C. III 763. - VIII 7936. - XIV 35. 37. - WZ. 1887 p. 109); quasi sempre vi appare a lato della gran dea chiamata sia col suo nome ordinario, sia, come a Beneventum, Minerva Berecynthia (C. IX 1538-1542). Una volta sola si trova congiunta con altra divinità da quella diversa (C. VI 499): *Matri deum magnae Idae[a]e summae parenti, Hermae et Attidi menotyranno invicto* etc. Il senso di questa unione di Hermes con Attis ci è spiegato da un rilievo di bronzo di origine romana (Curtius, Abhandl. der Berl. Akad. 1879 tav. 3 = BI. 23 pl. 3), sul quale si vedono queste due divinità rappresentate a ciascun lato di Cybele, al di sopra della quale è raffigurato il Sole in quadriga. Attis, indicata nella iscrizione come divinità celeste pel predicato *invictus*, occupa qui, a lato di Hermes-Hesperos, il posto dato d'ordinario ad Ares-Phosphoros (cf. AI. 1852 p. 97 tav. F).

Occorre anche, nel Secolo IV, che le dedicazioni sien fatte da sacerdoti di altre divinità, i quali menzionano i loro titoli diversi nell'iscrizione (C. VI 499. 509).

3) *Predicati.*

I predicati più antichi dati alla nostra divinità sono quelli di

Augustus (C. XIV 3534),

Genivs dendrophororum (C. VIII 7956), a meno che non si debbano separare le due divinità (cf. **Dendrophorus**),

Sanctus (C. VIII 7956. — VI 50). Nel secolo IV invece appariscono questi altri:

Invictus (C. VI 499: epiteto ordinario del Sole e degli astri cf. sopra),

Menotyrannus (C. VI 499. 500. 501. 508; *Minoturannus* 511). Quest'ultimo si spiega generalmente come ' il signore dei mesi '. E molto probabilmente, essendo Attis divenuta una divinità solare (Macrob. 1, 21, 9. Arnob. 5, 42. Poet. lat. min. ed. Baehreus III p. 292 v. 109), fu questo il senso dato a tale parola, di cui la prima parte resta indeclinabile (C. VI 511); ma l'origine del predicato è dovuta a un'antica confusione di Attis col dio lunare Men, che talvolta nelle iscrizioni greche porta l'epiteto di *τύραννος* (CIA. III 73. 74. Waddington, Inscr. de l'Asie Min. 668. 685). Il ricordo di questa assimilazione non s'era spento in Occidente. Ed è come dio lunare che Attis riceve dal suo sacerdote *lunam argenteam* (C. IX 3146), e un monumento pubblicato dal Visconti (AI. 1860 p. 225 = Monum. IX tav. 8, 2) lo rappresenta col capo ornato insieme di cinque raggi e di luna falcata.

Attis e la Magna mater sono chiamati:

conservatores (C. II 500).

dii animae (*suae*) *mentisque custodes* (C. VI 499),

dii magni (C. VI 510 cf. 504) o

omnipotentes (C. VI 502. 503) o

potentissimi (C. VI 508),

Col nome di *dii magni* o *potentes* (*θεοὶ μεγάλοι* o *δυνατοὶ*) s'indicavano i Cabiri, nei quali si pretendeva di vedere le divinità del cielo e della terra (cf. Preller, röm. Myth. 2 p. 175). Or come un rapporto simile v'era pure tra Attis e la Magna mater, così è probabile che da ciò sia venuta l'assimilazione, tanto più che quest'ultima già portava il nome di *magna.* Lo stile poi del IV secolo addimandava un superlativo, e così il predicato *potentes* divenne *potentissimi* e, per imitazione del linguaggio cristiano, *omnipotentes.* Si ha pure:

tutatores (C. VI 512).

4) *Dedicazioni.*

I motivi pei quali si fanno dedicazioni ad Attis, son varii:

in honorem domus divinae (WZ. 1887 p. 109),

ex monitu deae (C. XIV 38),

pro salute (*sua*) (C. III 763),

per l'occasione di un *taurobolium* e d'un *criobolium* (C. VI 499. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 508. 509. 510. — IX 1538) o soltanto di un *taurobolium* (C. VI 511. 512. — IX 1539. 1549. 1541. 1542 cf. **Criobolium**). E consistono per lo più in questo:

aram lunam argenteam (C. IX 3146 v. sopra),

signum Attis (C. XIV 37 cf. 38),

templum (C. II 3706),

Attini comam inauravit (C. IX 3146),

imaginem Attis argenteam p(ondo) I cum sigillo frugem aereo (C. XIV 35). Il Dessau osserva ivi: ' Verba *cum sigillo Frugem aereo* respondent verbis *cum signo Nemesem* inscr. 34, sed ipsa obscura sunt; Visconti coniectura [AI. 7863 p. 391] significari spicas quas manu tenuerit Attis vix ferri potest '. In fatti, per *sigillum* deve intendersi una statuetta, in opposizione a *imaginem*, la statua grande. È probabile anche che *Nemesem* stia scritto per *Nemesis*, *frugem* per *frugis* o *Phrygis*, e che quindi si abbia voluto designare un sacerdote di Attis (Dionys. 2, 19: ἀνὴρ Φρύξ. Propert. 2, 18, 16) rappresentato in atto di adorare il dio come la donna del bassorilievo di Venezia (Monuments grecs n. 10 (1881) tav. 2 = Roscher's Lexicon p. 726).

5) *Collegio e sacerdoti.*

Un *collegium dendrophororum M(atris) d(eum) m(agnae) et Attis*, col suo *quinquennalis* è menzionato in una iscrizlone trovata sul Celio (BM. 1890 p. 20). Come sacerdoti o dignatari del culto, s'incontrano :

Archidendrophorus (C. III 763 cf. **Dendrophorus**),

Archigallus M(atris) d(eum m(agnae) et Attis populi Romani (C. VI 2183); *archigallus c(oloniae) O(stiensis)* (C. XIV 35),

Cannophorus (C. XIV 35. 37 cf. **Cannophorus**),

Cymbal(istria) loco secundo (C. IX 1538),

Hymnologus primus M(atris) d(eum) I(deae) et Attis publicus (BI. 1885 p. 155. cf. Serv. ad Georg. 2, 394: ' Hymni matris deum ubique propriam id est graecam linguam requirunt '. Varro, sat. Men. fr. 150 Büchel: ' in templo.... synodiam gallantes vario recinebant studio '),

Mater, pater (C. XIV 37),

Ministra (C. IX 3146),

Sacerdos (C. IX 1539. 1540. — XIV 1534; *prima* C. XIV 1541. 1542; *quindecimviralis* C. IX 1539; *secundo loco quindecimviralis* C. IX 1541),

Tympanistria (C. IX 1542).

L'esistenza d'un preteso sacerdote col nome di *Attis publicus* e *Attis populi Romani* (Henzen, AI. 1856 p. 110. Rapp in Roscher p. 724, 2), non si fonda che sopra una cattiva lezione del C. VI 2183.

PRELLER, röm. Myth. 2^3 p. 54 seg. 387 seg. — MARQUARDT, Staatsver. 3^2 p. 367 segg. — MAURY, Relig. de la Grèce 3 p. 90 seg. — RAPP, Roscher's Lexicon s. v.

F. CUMON .

AUBUZZA (*Hr. Djezza*). — C. VIII 16366-16396.—Pago dell'Africa proconsolare, dipendente da Sicca, da cui distava circa 25 chilometri verso sud-ovest. Le poche lapidi ci mostrano oltre ad un *paganicum* (16367. 16368), edificio pubblico del pago, due *flamines* (16368) e un *tribunus* [*L*]*ar*(*ensium ?*) *gentis A* .... Il nome ne è conosciuto per la lapide 16367. Era al pari di Sicca iscritto nella tribù Quirina (16373-75. 16383. 16391-92). Ne abbiamo cinque iscrizioni dedicatorie, di cui quattro sacre (16366: [*B*]*oni E*[*vent*]*i*; 16367: *Genio coloniae Iuliae Veneriae Chirtae Novae*; 16368: *Genio imp(eratoris) Caes(aris) Antonini Hadriani Aug(usti)*; 16369: *Iovi optimo maximo Capit(olino)*, ed una imperiale dedicata a Settimio Severo ed alla sua famiglia.

AUCTIO. — v. **Argentarius** 2.

AUCTOR. — È originariamente ' is, qui auget aliquid ', l'aumentatore, ma per lo più meno il promotore d'una cosa già esistente, che l'autore o creatore di qualcosa di nuovo. Così nel decreto del proconsole della Sardegna, L. Helvius Agrippa, dell'anno 69 d. Cr. (C. X 7852) è detto: *se in auctores seditionis severe animadversurum;* e Petronius Maximus, che fu quattro volte prefetto della città e due console, pone un monumento a Valentinianus III *auctori sibi tot honorum* (C. VI 1198). Quando l'imperatore Tacitus è chiamato *verae libertatis auctor* (C. XII 5563), Constantinus *perpetuae securitatis ac libertatis auctor* (C. VIII 7005) ovvero *communis omnium salutis auctor* (C. XIV 131), Constantius Chlorus *publicae libertatis auctor* (C. VI 1132), Constantius II *gloriae auctor* (C. VI 1163 lin. 20). Valentinianus II ed Arcadius *publicae securitatis auctores* (C. VI 3791 a. b.), — certo nella parola *auctor* si racchiude il concetto di colui che crea; ma non per questo si ha da escluderne interamente l'altro di colui che aumenta.

Nel diritto privato romano la parola ricorre innanzi tutto nel significato originario di aumentatore. Tutte le persone, la cui volontà non è riconosciuta sufficiente per compiere atti giuridicamente validi, come minorenni, donne, dementi, han bisogno, per attuare qualunque atto giuridico, dell'aiuto di uno che accresca e completi la loro volontà, cioè di un *auctor*. Tale è nei fanciulli, per regola, il padre, nelle donne il marito; se manca il padre o il marito, vi sopperisce il rappresentante di essi, il *tutor* o *curator*, il quale per ogni negozio giuridico di quelle persone diviene l'auctor, deve *auctoritatem interponere*. In una lapide sepolcrale di Bingen sul Reno (EE. 1 p. 228) leggesi: *C. Vescius C. lib(ertus) Primus lanius h(ic) s(itus) (est). C. Vescius C. f(ilius) Severus et Peregrina C.*

Vesci filia fecerunt per auctorem tutorem C. Vescio C. lib(erto) Vaaro.

In altro rispetto *auctor* dinota colui, che aumenta ad un altro il suo diritto, in quanto che egli trasferisce ad un altro il diritto che prima avea ad una cosa, e per regola mediante la vendita della cosa medesima, per modo che *auctor* significa qui lo stesso che *venditor* (Paul. Dig. 50, 17, 175, 1: ‘ non debeo melioris condicionis esse, quam auctor meus, a quo ius in me transit ’ cf. Venul. Dig. 44, 3, 15, 1. Pap. Dig. 21, 2, 64, 2. Ulp. Dig. 21, 2, 28; 51 pr. 44, 3, 5, pr.). Nella sentenza arbitrale di Buca presso Histonium (C. IX 2827 lin. 14 segg.) è detto: *inter P. Vaccium Vitulum auctorem Histoniensium fundi Herianici et Titiam Flacillam proauctorem Tilli Sassi fundi Vellani a(ctum) e(sse) in re praesenti de controversia finium* etc., dove *proauctor* è lo stesso che *auctoris auctor* cf. proavus, pronepos.

Nel diritto pubblico troviamo *auctor* in rapporto con deliberazioni del senato, ed originariamente esso indica l'autore della proposta (*auctor sententiae*: Cic. in Pis. 15, 35; de domo 5, 10; pro Balbo 27, 61 etc). Ma, come questo *auctor* nella pubblicazione officiale della deliberazione allora soltanto è nominato, quando è l'imperatore stesso (Mommsen, Staatsr. 3 p. 978), così la parola acquista un significato più forte. Imperocchè ove è appunto l'imperatore che fa la proposta, questo non è meno che un ordine, e *auctore principe* significa quindi alla lettera, ‘ su proposta dell'imperatore ’, ma nel fatto ‘ per disposizione o comando dell'imperatore; p. e.: *Cum s(enatus) c(onsulto), quod factum est Hosidio Geta et L. Vagellio co(n)s(ulibus) clarissimis viris ..... auctore divo Claudio, cautum esset* etc. (C. X 1401 lin. 24 seg.). Una deliberazione dei decurioni di Aricia comincia (EE. 7, 1236): *S(enatus) c(onsultum) quod factum est auct(ore) Druso [Caesare Ti. f. dictatore]* etc.; e in un frammento di iscrizione dei Reii nella Narbonensis (C. XII 365) si legge: *[a]uctore ... [i]mp(eratore) Caesare Trai[ano] Hadriano Au-g(usto) p(atre) [p(atriae)] ... vias silice ster-[nendas curav(it)]* .....

Auctoritas. — Questa parola che, come dice il Mommsen (Staatsr. 3 p. 1033), è sì indeterminata, sottraendosi ad ogni precisa definizione, e che Dione Cassio confessava non poter tradurre in greco (55, 3: ἑλληνίσαι γὰρ αὐτὸ καθάπαξ ἀδυνατόν ἐστι), originariamente vuol dire lo stesso che essere *auctor*; e *auctor* è da intendere nel suo significato fondamentale di colui che aumenta, completa. Così, nel diritto privato, ogni persona incapace di compiere atti giuridicamente validi, ha bisogno, siccome si è detto innanzi (v. *Auctor*), dell'*auctoritas* di uno a lei giuridicamente superiore, quante volte voglia imprendere un negozio giuridico. Del pari, nel diritto pubblico più antico, ogni deliberazione del popolo ha mestieri dell'aumento e completamento mediante un atto della parte patrizia del senato, dell'*auctoritas patrum*; nè monta se il magistrato che provoca qnella deliberazione, ottenga questa *auctoritas* prima o dopo la votazione del popolo (Mommsen, Op. cit. 3 p. 1037 segg.). Quest'uso, che durò fino ai tempi del Principato, perdè la sua importanza pratica quando i plebei acquistarono diritti pari a quelli dei patrizii; tuttavia la parola *auctoritas* conservò il suo valore. *Auctoritas senatus*, che si riferisce alla deliberazione dell'intero senato patrizio-plebeo, dinota innanzi tutto ‘ l'atto del senato reso nullo per una circostanza formale ’ (Mommsen, Op. cit. 3 p. 997 seg.), in contrapposto al *senatus consultum*; ma indica inoltre ogni manifestazione della volontà di quel corpo (Mommsen, Op. cit. 3 p. 1033), manifestazione ehe per vero è meno di un ordine, ma più d'un semplice parere. Mancano esempli epigrafici rispetto al senato romano; ma che la parola in questo senso sia stata usata anche relativamente al senato municipale, si vede da due iscrizioni: C. X 3903 (Capua): .... *[quod ..... duoviri] verba fe[cerunt .... privatim e]t publice om[nibus honoribus ornare virum opti]mum dec[ere] quid de ea r[e] fier[i placeret, de ea re haec auct]oritas facta e[st]* ect. — C. XIV 3679[a] (Tibur): *si[cut d(e) e(a) r(e)] auctoritas per[scripta est, q(uid) d(e) e(a) f(ieri) p(laceret), d(e) e(a) r(e) i(ta) censuer(unt)* etc. È una specie di anticipazione poi quando si dà il nome di *auctoritas* già alla stessa proposta, prima ancora che essa divenga parere mediante la deliberazione della maggioranza. Su questo significato, per cui il Mommsen (Op. cit. 3 p. 978) dà delle fonti letterarie (Tac. ann. 2, 32 cf. Cic. pro Sulla 13, 37), la parola è del pari usata nelle iscrizioni riguardo *all'ordo* o senato di Puteoli (C. X 1782 lin. 6 segg.): *Quod [T.] Aufidius Thrasea, Ti. Claudius Quartinus IIviri v(erba) [fe(cerunt)] de confirmanda auctoritate memoriae honorand(ae) statuaq(ue) ponenda Annio Modesto ..... placere huic ordini auctorit(atem) in eam rem ante hanc diem factam confirmari* etc. Cf. C. VI 4416.

Come l'*auctoritas patrum*, anche l'*autoritas magistratuum* si trova nella medesima relazione di fronte all'*auctoritas* del diritto privato (v. *Auctor*). Ogni magistrato investito di *potestas*, deve anch'egli conferire la sua ratifica o *auctoritas* a tutti gli atti, che entrano nella sfera della

sua competenza. Ogni magistrato che ha *potestas* possiede anche l'*auctoritas*, e non viceversa per modo che quello è il concetto più lato, questo il più ristretto: p. e., nel diritto privato il padre ha *potestas* ed *auctoritas*, il tutore ha soltanto *auctoritas*, non *potestas*. Così il console se è pur soltanto *designatus*, ha già *auctoritas*, e non acquista la *potestas* se non quando con l'entrare in carica diviene console effettivo (Cic. in Pis. 4, 8: ' id quod nondum potestate poterat, obtinuit auctoritate '). Quindi allo stesso modo che il concetto dell'*auctoritas senatus*, anche quello dell'*auctoritas magistratus* sviluppandosi, s'allarga; la ratificazione che il magistrato richiesto concede all'atto d'un subordinato, l'*auctorictas* diviene una volontaria cagione della stessa, un'esortazione, che non diversifica molto da un vero ordine. Se poi, tanto più, l'*auctoritas* parte dal Principe, allora ogni differenza sparisce, ed *ex auctoritate principis* nel fatto non vuol dire altro, se non *iussu principis*. Sotto questo rispetto le iscrizioni offrono i seguenti esempi:

a) Auctoritas pontificum: C. VI 10645: *hoc cenotaphium muro cinctum cum suo iure omni ex auctoritate et iudicio pontificum possederunt*. Cf. Cic. de leg. 2, 19, 48. 21, 52.

b) Auctoritas proconsulis: C. VIII 5367: *[q]uon[iam] Iu[liu]s Rustic[us? patruus] noster sacerdoti sui [hoc] in templo memoriam statuae Herculis locatione signaverit, firmante v(iro) p(erfectissimo), cu[r(atore)] r(ei) p(ublicae), accedente auctoritate proconsulum,*

c) Auctoritas praefecti urbi: WE. 2764 (sopra un peso): *Ex auct(oritate) Q. Iuni Rustici pr[aefecti urbi]*.

d) Auctoritas imperatoris, nei tempi pesteriori detta *sacra*: C. VI 4416: *quibus senatus c(oire) c(onvocari) c(ogi) permisit e lege Iulia ex auctoritate Aug(usti) ludorum causa*; — 1238: *Ex auctoritate imp(eratoris) Caes(aris) Vespasiani Aug(usti)* .... (a. 73) *C. Calpetanus Rantius Quirinalis Valerius Festus curator riparum et alvei Tiberis terminavit* etc. cf. 1239 a-h. 1240a-d. — X 1018: *Ex auctoritate imp(eratoris) Caesaris Vespasiani Aug(usti) loca publica a privatis possessa T. Suedius Clemens tribunus causis cognitis et mensuris factis rei publicae Pompeianorum restituit*. — XII 113: *Ex auctoritat[e] imp(eratoris) Cae(saris) Vespasian[i] Aug(ustis) pontificis max(imi)*..... (a. 74) *Cn. Pinarius Cornel(ius) Clemens leg(atus) eius pro-pr(aetore) exercitus Germanici superioris inter Viennenses et Ceutronas terminavit*. — VIII 10296: *Ex auctoritate imp(eratoris) Caesaris Traiani Hadrian(i) Aug(usti) pontes viae novae Rusicadensis r(es)p(ublica) Cirtensium sua pecunia fecit* etc.; — 7084: *Ex auct(oritate) imp(eratoris) Caesaris Traiani Hadr[iani] Aug(usti) agri Accip*.... *Cirt(ensium) separat r[ivo]* cf. 7085. 7088. 7090. — EE. 7, 566 (miliario): *Ex auctorita[te imp(eratoris)] Nervae Traiani Caes(aris) Aug(usti) [Ger]man(ici) Dacic(i)*. . . . . (a. 104 (5). — C. X 6422: *Ex auctoritate imp(eratoris) Caes(aris) M. Aurelii Antonini Pii Felic(is) Aug(usti)* ..... *et decreto coll(egii) XV sac(ris) faci(undis) Servius Calpurnius Domitius Dexter promagist(er) aram Circes sanctissimae restituit*. — VI 266: *Interlocutiones Aeli Floriani, Herenni Modestini et Faltoni Restutiani praef(ectorum) vigil(um) p(erfectissimorum) v(irorum)*...... *docere partem diversam oportere hoc ex sacra auctoritate descendere, ut pensiones non dependerentur. Et respondit se quibuscumque rationibus posse ostendere hoc ex sacra auctoritate observari*..... *Modestinus d(ixit): Si quid est iudicatum habet suam auctoritatem* etc.

In questa esposizione abbiamo seguito il Mommsen nel suo Staatsrecht, non tenendo conto della opinione diversa del Willems (Le sénat etc. 2 p. 32 segg.) accettata dal Mispoulet (Bull. crit. 1887 p. 225). Cf. Soltau, römisch. Volksversammlung. Berlin 1880.

Ab auctoritatibus. — Come *auctor* ha pure il significato di ' venditore ' (v. *Auctor*), così del pari *auctoritas* significa anche « documento di vendita ', è quindi identica ad *instrumentum* (Scaev. Dig. 13, 7, 43 pr.: ' Locum purum pignori creditori obligavit eique instrmentum emptionis tradidit..... petit a creditore, ut instrumentum a se traditum auctoritatis exhiberet '). Il *servus ab auctoritatibus* è dunque lo stesso che il *servus ab instrumentis* (cf. **Instrumentum**), cioè un officiale della cancelleria imperiale, che ha l'incombenza di custodire i documenti di acquisto. Che poi egli appartenesse all'ufficio delle eredità e dipendesse dal *procurator patrimonii et hereditatium*, si vede dalla iscrizione urbana C. VI 8439*a*: *Epaphrodito Aug(usti) lib(erto) Pepliano) ab auctorita(tibus) ration(is) heredit(atium)*. In altre due lapidi però manca l'aggiunta della *ratio hereditatium*: C. VI 8439*b*: *Epaphrodito Aug(usti) lib(erto) Peplia(no) ab auctorita(tibus) Flaviae Prepusa et Pia patr(i)*; III 1998 (Salonae): *M. Ulpius Alexa[n]der Aug(usti) lib(ertus) ab auctorit(atibus) M. Ulp(ius) Alexa[n](der)] f(ilius)* etc. — Affatto da sè sta l'indicazione *ad auctoritatem* della lapide urbana C. VI 8688: *C. Iulio Basso Aemiliano actori Caesaris ad Castor(em) et ad loricata(m) ad auctoritatem Heliodorus l(ibertus) fecit*. Secondo

l'Hirschfeld (Untersuch. p. 3, 4), *Castor* o tempio di Castore sul foro Romano, e *loricata* o statua loricata di Cesare, sarebbero località, nelle quali si riponevano i danari proprii del *fiscus* o tesoro imperiale. Incerto però rimane se anche qui *auctoritas* si riferisca all'officio delle eredità, benchè l'accenno all'*auctor* renda la cosa verisimile (cf. Hirschfeld, Untersuch. p. 55, 3; 278, 4. Mommsen, C. III al n. 1998; VI al n. 8688).

Auctoratus. — Tale è il nome del libero cittadino Romano, che con giuramento si assolda pei ludi gladiatori o per la caccia delle fiere (Senec. ep. 37, 1: 'illius turpissimi auctoramenti verba sunt: *uri, vinciri ferroque necari*: ab his, qui manus harenae locant et edunt ac bibunt, quae per sanguinem reddant, cavetur, ut ista vel inviti patiantur'. Petr. 117: 'In verba Eumolpi sacramentum iuravimus *uri vinciri verberari ferroque necari*.... tamquam legitimi gladiatores domino corpora animosque religiosissime addicimus'. cf. Horat. sat. 2, 7, 58). L'*auctoratus* è *infamis* e perciò non può divenir *decurio* in un municipio (Lex. Iul. mun. C. I p. 122 lin. 109 segg.: *nei quis in eorum quo municipio colonia praefectura [foro] conciliabulo [in] senatu decurionibus conscreipteisque esto, neve quo[i] ibi in eo ordine sente[n]tiam deicere ferre liceto, ... queive depugnandei caussa auctoratus est erit fuit fuerit*), e al pari del suicida è escluso dalla sepultura (C. I 1418: *municipibus [su]eis incoleisq(ue) loca sepulturae d(e) s(ua) p(ecunia) dat extra auctorateis et quei sibei laqueo manus attulissent et quei quaestum spurcum professi essent* etc.). Egli quindi non è neanche ammesso fra gli equiti e nei posti riservati del teatro (Quint. decl. 302), non può rappresentare terzi innanzi ai tribunali ('pro aliis postulare' Ulp. Dig. 3, 1, 1, 6), e spesso non può far da testimone nei processi criminali (Lex Iulia de vi Collat. leg. 9, 2, 2. Dig. 22, 5, 3, 5). E se è preso in flagrante adulterio, può essere, al pari dello schiavo, impunemente ucciso (Paul. Collat. leg. 4, 3, 1. 2), e in persona di lui, come anche dello schiavo si può commettere un *furtum* (Gai 3, 199).

Quanto al prezzo dell'*auctoratus*, se ne ha notizia in un senatoconsulto dell'anno 176/77, trovato recentemente in Italica, nella Spagna (EE. 7 p. 393 lin. 62 segg.): *Is autem, qui aput tribunum plebei c(larissimum) v(irum) sponte ad dimicandum profitebitur, cum habeat ex lege pretium duo milia, liberatus si discrimen instauraverit, aestimatio eius post hac (sestertium) XII (milia) non excedat.* Da ciò si trae, che colui il quale si offriva pei ludi dell'arena, avea mestieri di una permissione del tribuno della plebe, e che, trascorso un certo tempo dal contratto da lui conchiuso col lanista o con l'imprenditore dei ludi, veniva liberato, nello stesso modo appunto che il gladiatore, il quale, essendo schiavo, dopo cinque anni otteneva il *pileus* e dopo altri tre anni il *rudis* (Ulp. Coll. leg. 11, 7, 4). Il prezzo poi dell'*auctoratus* era di proposito non maggiore di 2000 sesterzi, volendosi così impedire che uomini liberi si dessero ad un mestiere così vergognoso. Chi però, estinto il contratto, diveniva libero, poteva nuovamente assoldarsi (*discrimen instaurare*), e allora pretendere un prezzo più alto, però non maggiore dei 12,000 sesterzi. Nel medesimo senatoconsulto i *sacerdotes provinciarum* sono esortati ad assoldare essi stessi degli *auctorati*, piuttosto che prendere in affitto dei gladiatori dai *lanistae*, e, uscendo di carica, a lasciarli ai loro successori pel medesimo prezzo, pel quale li aveano ricevuti: lin. 59: *Sacerdotes quoque provinciarum, quibus nullu[m] cu[m] lanistis nego[tium eri]t, gladiatores a prioribus sacerdotibus susceptos vel sibimet auctoratos recipiunt, at post edicti[o]ne[m eod]e[m] p[re]tio in succedentes tra[mi]t[t]unt* (cf. **Gladiator**).

Mommsen, Iuristische Abhandlungen, Festgabe für Georg Beseler, Berlin 1885 p. 262; EE. 7 p. 410. — Friedlaender, Sittengesch. 2[5] p. 329. B. Kuebler.

AUDITORIUM. — Nel significato di luogo, edificio destinato alla trattazione delle cause giudiziarie (Quint. 2, 11, 3; 10, 1, 10. Suet. Tib. 11. Auct. dial. de orat. 9. 10. 39. Dig. 49, 9, 1. Cod. Iust. 7, 62, 37. 39. etc. etc.), ricorre in una lapide frammentata del tempo di M. Aurelio (C. VI 1017): ... *[Aug(usti)] lib(ertus) proc(urator) statuas III Antonini [item Commo]di item Crispinae dominor(um) [nostrorum pec]unia sua posuit auditorium quo[que cum cet]eris statuit vetustate corrup[tis sump]tu suo refecit.* Nel senso di tribunale d'appello imperiale (C. VII 678) v. **Consilium**.

L'edifizio scoperto in questi ultimi anni sull'Esquilino, tra la porta Viminalis e l'Esquilina, probabilmente appartenente ai giardini che Mecenate impiantò in questo luogo, e conosciuto oggi col nome di *Auditorium* di Mecenate (BM. 1874 p. 137 segg. 156 segg.; 1875 p. 118), difficilmente potè avere questa destinazione, come è dubbio se servisse ad uso di stufa per le piante (Mau, BI. 1875 p. 89 seg. cf. Ritter, Topogr. p. 901).

AVEIA (**Vestina**: presso *Fossa*). — C. IX 3602-3648. — Città dei Vestini, presso il fiume Aternus, sulla via da Interamna a Marruvium (Tab. Peuting. 5,5. Ravenn. 4, 34. KAA. VIII Eh), nella regione IV Augustea. Che abbia fatto parte dei Vestini, appare non solamente dagli scrittori (Ptol. 3, 1, 59: Ἀουΐα. Sil. Ital. 8, 517 seg. Liber

colon. p. 228), ma anche dalle iscrizioni, come dalle due Amiternine (C. IX 4206: *patrono decur(ionum) et po[p(uli)] Aveiat(ium) Vestinorum* etc.; 4207: *patrono Aveiatium Vestinorum*) e dalla urbana (C. VI 3884, 3 lin. 6: *Q. Concordius Q. f. Aven.* (= *Aveia*) *Verecundus Vest(inorum)*). L'aggiunta di *Vestina* al nome suo proprio non dipende dall'aversi voluto distinguere meglio questa città, ma dall'aver formata essa un tempo, insieme con Pinna e Peltuinum, uno Stato solo (Mommsen, C. IX p. 317). In che tempo sia stata incorporata a Roma ed abbia ottenuta la cittadinanza, s'ignora; certo è che da allora fu inscritta nella tribù Quirina (C. VI 2490. — IX 3602. 3609. 3610. 3613. 3618. 3621. 3633). Ordinata già a modo di *praefectura*, essa è fra i pochi municipii che anche nei tempi posteriori conservarono quest'ordinamento, avendo come magistrato supremo non *quattuorviri*, ma *praefecti iure dicundo* (3613. 3627), e inoltre *quaestores* (3613), un *curator kalendari* (C. IX 5016), *decuriones* (3612. 4206), un *flamen Romae* (3609), un *flamen Augustalis* (3613) e *seviri Augustales* (3603. 3614. 3615).

Patrono della città fu un C. Sallius C. f. Quir(ina) Proculus (4206. 4207 cf. 4208).

Mommsen, C. I. Lat. IX p. 341.

AVENA. — Nell'editto di Diocleziano 'de pretiis rerum' (C. III p. 826) 1, 17: *Avenae k(astrensem) m(odium) unum (denarios) triginta.* Trovandosi accanto agli *hervi* (16 e ai *faeni graeci* (18), di cui il prezzo per la stessa misura è di cento denari, certamente qui è sottintesa quella specie di *avena*, che era coltivata e usata come nutrimento in particolar modo del bestiame (Plin. nat. hist. 18, 17, 149 seg. Colum. 2, 10, 32. Horat. sat. 2, 6, 84. Vergil. georg. 1, 77 etc.).

AVENNIO (*Avignon*). — C. XII 1023-1046. 5825-5827 *a*. — Città de Cavari, nella Gallia Narbonensis, allo sbocco della Druentia nel Rhodanus e sulla via da Arelate a Vienna e Lugudunum (Itin. Anton. p. 553. Tab. Peuting. 2, 5. Ravenn. 4, 26. KAA. XI Hg.). Più antica sembra la forma *Avennio* usata da Mela (2, 5, 75), Plinio (nat. hist. 3, 36), Tolomeo (2, 10, 14) e in alcune iscrizioni (C. XII 366. 3169. 3275 cf. 1120), anzichè *Avenio*, che ricorre in Strabone (4, 1, 11 p. 185), Stephanus Byzantius (s. v. Ἀὐενιών πόλις Μασσαλίας etc.) e nell'itinerario Hierosolymitano (p. 553). La sua origine celtica, attestata dal nome, non è contradetta dalle parole di Steph. Byzant. (l. c.), potendo essere che Massilia l'abbia occupata col tempo come emporio del suo commercio. Che sia stata dapprima città di diritto latino, come la chiama Plinio (l. c.), ovvero colonia romana, come è detta da Tolomeo (l. c.), non si può affermare con certezza: la lapide di Apta (C. XII 1120) ove ricorrono *IIvir(i) c(oloniae) I(uliae) Hadr(ianae) Aven(niensis)*, è molto sospetta. Era inscritta nella tribù Voltinia (1029. 1034. 1039). — Dell'ordinamento municipale le iscrizioni offrono poche notizie. Magistrati erano *quattuorviri* (1029. 1031): il *praetor* della lapide 1028 è un *praetor Volcarum*, non di Avennio. Forse un *aedilis* (*aed[ilicia potest]ate*) si ha 1030. La esistenza degli *Augustales* è provata anche (5825: *[sexv]ir Augustalis*). Inoltre, due volte ricorre un *curator rei publicae* (366. 3275 add.).

Hirschfeld, C. I. Lat. XII p. 130 seg.

AVENTIA (dea). — Divinità tutelare di Aventium, nell'Helvetia, a cui sono dedicate tre iscrizioni della stessa città: O. 368 (IH. 115): *Deae Aventiae et Genio incolar(um) T. Ianuarius Florimus et P. Domitius Didymus curatores col(oniae)* etc.; — 369 (IH. 154): *Deae Avent(iae) T. Tertius Severus cur(ator) colon(iae)*; — 370 (IH. 156 cf. Suppl., 1, 25): *Deae Avent(iae) C. Iul(ius) Primus Trivir cur(ator) col(oniae)* etc. Sulla possibile analogia con Fauna v. Steuding, Roscher's Lexicon s. v.

AVENTICUM (*Avenche*). — v. **Helvetia.**

AVENTINUS. — Uno dei colli di Roma, che affatto isolato sorge al sud-ovest del Palatino, da cui è separato per la valle (*Murcia*) ove col tempo fu impiantato il Circus Maximus, e il quale nell'altura meridionale presso S. Saba s'eleva a 37 m. sul mare, nella settentrionale presso S. Alessio, a 46. Gli stessi antichi sono incerti sulla etimologia del nome (Varro l. l. 5, 43 cf. Serv. Aen. 7, 657. Liv. 1, 3. Fest. epit. p. 19 etc.), sotto il quale tanto essi quanto le iscrizioni non fanno rilevare le due parti, di cui si compone mediante un' insenatura dal nord al sud: la parte occidentale verso il Tevere e il Palatino, più estesa dell' altra e coi punti culminanti di S. Sabina e S. Alessio, e l'orientale confinante col Celio e la campagna, con le alture di S. Saba e S. Balbina.

1) *L'Aventino prima della città Serviana.*

Nella più antica storia leggendaria di Roma, l'Aventino appare sopratutto in due momenti. Il primo è quello della fondazione della città, quando Romolo e Remo per decidere ove essa doveva sorgere e chi di loro esserne il signore (Enn. ann. 1, 99), se sul Palatino o sull'Aventino (Plut. Rom. 9. Dionys. 1, 85. 87), ricorrono agli auspici. I quali secondo la tradizione più comune sono presi da Romolo sul Palatino e da Remo sull'Aventino (Liv. 1, 6. Dionys. 1, 86. Ovid. fast. 4, 815; 5, 151. Prop. 4, 6,

44. Sen. de Arev. vit. p. 72. Gell. 13, 4, 5. Serv. Aen. 6, 780 etc.); secondo un'altra invece (Enn. ann. 1, 98 = Cic. div. 1, 48, 107 cf. Serv. Aen. 3, 46) da Romolo sull'Aventino e da Remo sul Palatino. Questa tendeva con ciò a spiegare come Romolo dall'Aventino gettasse la lancia sul Palatino, in segno di averne preso possesso, dopo che gli auspicii erano stati a lui favorevoli (Serv. Aen. 3, 46 cf. Plut. Rom. 20. Arnob. 4, 3 etc.). Quella tendeva invece a spiegare come gli auspici di Romolo concordassero col luogo stesso ove sorse la sua città. — A questa circostanza degli auspicii si riferisce l'altro punto della leggenda circa la connessione di *Remus* con *Remuria.* Anche qui si ha una doppia versione. Secondo l'una, *Remuria* sarebbe stata appunto quel luogo dell'Aventino, ove alla sommità del *Saxum* (Ovid. fast. 5, 151 cf. Cic. de domo 53, 136) Remo avrebbe preso gli auspicii (Fest. epit. p. 276) e dove sarebbe stato poscia seppellito (Plut. Rom. 11). Secondo l'altra, *Remuria* o *ager Remurinus* sarebbe una collina a circa tre miglia da Roma presso il Tevere, sulla quale Remo avrebbe voluto fondare la nuova città (Dionys. 1, 85. 87),e su cui avrebbe preso gli auspicii (Dionys. 1, 86) e sarebbe stato sepolto (Dionys. 1, 87). Ora a giudizio dello Schwegler (röm. Gesch. 1 p. 439, 13), seguìto dal Gilbert (Gesch. und Topogr. 2 p. 202), questa seconda Remuria non è che uua semplice confusione con la prima, fatta da Dionigi. Il Mommsen, per contrario, nella sua ricostruzione della leggenda di Romolo (Hermes 16 p. 16 segg.) ammette come realmente esistente la *Remuria* del Tevere, e crede che in una più antica elaborazione della leggenda essendosi messo in connessione il nome di *Remus* con questa *Remuria,* siansi qui localizzati gli auspicii e la sepultura di Remo, e che quindi in una posteriore correzione di quella la medesima Remuria si sia traslocata nell'Aventino. A ogni modo, nella leggenda della fondazione di Roma, che circa la metà del secolo V era già formata, ma che in origine non presenta ancora tracce del gemello Remo (Mommsen, op. cit. p. 2 segg.), l'Aventino occupa per così dire un posto accessorio e secondario: la città si fonda sul Palatino, e l'Aventino ne resta escluso; ciò che è provato dalla tradizione e dai monumenti (v. **Palatinus**).

Il secondo momento della storia leggendaria si riferisce a un tempo a quello posteriore, al periodo di Roma attribuito al regno di Ancus Marcius. Questi, venuto in guerra coi vicini Sabini, conquista e distrugge varie delle loro città, come Politorium, Tellenae, Ficana, Medullia (Liv. 1, 33. Dionys. 3, 37. 38), ne trasporta gli abitanti sull'Aventino e aggiunge il medesimo alla città (Cic. de re pub. 2, 18, 33. Dionys. 3, 43. Strab. 5, 3, 7 p. 234. Liv. 33). Non ripeteremo le critiche già fatte a tale racconto, soprattutto queste: che è impossibile pensare che l'Aventino abbia potuto bastare a contenere tante popolazioni, e che esso appare ancora disabitato, anzi in gran parte coperto di boschi perfino nei primi tempi della Repubblica (Dionys. 10, 31. 32 cf. Schwegler, röm. Gesch. 1 p. 604 segg.). Oltrechè, l'incorporazione nella città è contraddetta dal fatto, che esso rimase fuori il pomerio della medesima fino al tempo dell'imperatore Claudio, e prima fu solamente compreso nella cinta Serviana (3). Il Gilbert però (Gesch. und Top. 2 p. 147 segg.), pure ammettendo queste critiche, tenta di ricostituire in una maniera affatto nuova e singolare la tradizione e la storia dell'Aventino in questo antico periodo. In breve — senza ripetere le sue argomentazioni che qui, come in tutta la sua ricostruzione della storia primitiva di Roma, si fondano essenzialmente sulla esistenza di antichi culti, — egli crede che in origine l'Aventino abbia avuta una popolazione di razza latina, di fronte ad un'altra di origine pelasgica, che avrebbe occupata la parte del monte rivolta più verso il Tevere, e su cui quella avrebbe ricevuto i primi influssi di ellenizzazione, specialmente nel culto. Esistendo già la città del Palatino, ne esisteva un'altra indipendente dell'Aventino, il cui centro religioso e fortificato era il *Saxum* o la parte orientale del monte, la *Remuria,* che egli pone presso S. Balbina; il centro abitato poi stava tutto nella vallata e campagna, che si estendono ancora più ad oriente di questa parte. Questa città o comune poco a poco estende fino al mare il suo territorio, lasciando come pascolo pubblico la parte occidentale verso il Tevere; e le conquiste delle città attribuita dalla leggenda ad Anco Marcio, non sono che conquiste della città dell'Aventino, di cui quegli non è che la personificazione. L'emporio sul fiume, la costruzione del ponte Sublicio, la fortificazione del Gianicolo, la fondazione di Ostia sono tutte conseguenze di questo allargamento della città. L'autore accompagna questo quadro così ben colorito con varie particolarità, p. e., questa, che gli auspicii presi da Remo sull'Aventino, sono quelli relativi alla fondazione della città; che questa si disse Remuria, donde si trasse il nome di Remus; che per molto tempo vi furono rapporti di vicinato e scambio di culti fra la città del Palatino e quella dell'Aventino, e che in fine un *foedus* si strinse fra loro sotto re Servio Tullio, per effetto del quale avvenne nel medesimo tempo l'incorporazione dell'Aventino nella nuova cinta della città

dei setti colli. L'acume con cui è condotta tutta questa ricostruzione, non basta però a togliere il dubbio, se con ciò si arricchisca di una nuova pagina la storia antichissima di Roma ovvero quella delle congetture, che i moderni son venuti finora facendo su quella.

2) *L'Aventino e la plebe.*

Che nel tempo della Repubblica l'Aventino sia stato, insieme coll'Esquilino (Liv. 2, 28), una delle sedi principali, quasi un quartiere abitato dalla plebe, è cosa da non porsi in dubbio. È su di esso, infatti, che avviene la seconda secessione nel 305 u. c., per la quale fu abbattuto il Decemvirato (Liv. 3, 50, 13. Dionys. 11, 43 cf. Cic. de re pub. 2, 37, 63. Schwegler, röm. Gesch. 2 p. 235 seg.; 3 p. 64 segg.). È a piè dell'Aventino, presso il Circus Maximus, che sorge il tempio di Cerere, sede degli edili della plebe (Liv. 3, 55 cf. Mommsen, Staatsr. 2³ p. 476. 479) e quindi centro religioso e amministrativo della medesima. È sull'Aventino che Gaio Gracco si ritira, per difendersi, coi suoi partigiani (Liv. epit. 61 cf. Appian. bell. civ. 1, 26. Plut. vita 15. de vir. ill. 65, 5 etc.).

Ora questo fatto trova nella storia una spiegazione così ragionevole, che non v'è bisogno di ricorrere ad avvenimenti e combinazioni, che hanno poco o niun fondamento storico. L'Aventino divenne col tempo un quartiere plebeo, perchè un plebiscito dell'anno 297 u. c. concesse ai plebei l'area del colle stesso, che fino allora era stato una proprietà dello Stato, in gran parte boschivo e quindi disabitato (Plut. Numa 15. Dionys. 10, 31, 32 cf. Liv. 3, 31). È questo il plebiscito del tribuno L. Icilius e in forza del quale lo Stato tolse ai privati quelle aree che avevano in semplice possesso, e le divise come aree edificabili ai plebei, per modo che quei privati che aveano una *iuxta possessio* ottenessero dallo Stato un indennizzo da stabilirsi per mezzo di arbitri, il quale era negato a quelli che possedevano *vi ut clam.* Le aree furon quindi sorteggiate fra i plebei che vollero partecipare all'assignazione, e su di esse questi costruirono case, alcune delle quali in comunione di due o più famiglie (Dionys. l. c. Liv. l. c. cf. 4, 48, 2). Che l'assegnazione abbia avuto per obbietto tutta la superficie del colle, e che una parte ne sia stata già occupata da plebei nei tempi anteriori (Schwegler, röm. Gesch. 2 p. 598 seg. cf. Jordan, Top. I, 1 p. 280), non solo non risulta dalle fonti, ma è contradetto dal fatto, che appunto perchè prima tutto disabitato e non di proprietà privata, l'intero Aventino venne escluso dalle tribù della città Serviana (3). Secondo il Gilbert (op. cit. 3 p. 440) la parte concessa per la edificazione sarebbe quella ove sorgeva il tempio di Diana e che fu dichiarata pubblica nel patto federale stretto tra la città del Palatino e quella dell'Aventino. Sicchè il plebiscito Icilio, venuto dopo che già l'Aventino era stato ammesso nella città dei sette colli, avrebbe avuto lo scopo di restituire alla sua antica destinazione quell'area, prima che vi sorgesse il tempio di Diana.

Ma dal fatto che l'Aventino col tempo divenne un centro della popolazione plebea di Roma, si volle rimontare più in su e vedere in quello l'origine stessa della plebe. Fondandosi sulla tradizione, secondo la quale re Anco Marcio, distrutte le vicine città latine, ne avrebbe trapiantate le popolazioni sull' Aventino (1), il Niebuhr prima (röm. Gesch. 1² p. 393 seg.) e poscia anche altri moderni scrittori, p. e. Becker (Handb. 2, 1 p. 135 seg.), Schwegler (röm. Gesch. 1 p. 604 segg.), Gilbert, Gesch. und Top. 2 p. 163. 241) han concluso, che il nucleo primitivo ed essenziale dei plebei sia stato formato appunto da quelle popolazioni, di cui una parte sarebbe stata nel fatto trasportata sull'Aventino e la prossima vallata, un'altra sarebbe rimasta sul territorio delle distrutte città. Resta però contro questa opinione sempre la difficoltà del plebiscito Icilio, che non avrebbe avuto ragione d'essere, se la plebe già molto tempo prima avesse posseduto l'Aventino, e se questo non fosse stato una proprietà demaniale. Del resto, l'opinione che la plebe tragga origine dalla clientela (Mommsen, röm. Forsch. 1 p. 371 seg. 387. segg; Staatsr. 3 p. 54 regg.) non esclude che un elemento di questa sia stata composta anche di popolazioni soggiogate; ma l'Aventino non ha certo alcuna relazione con la sua origine.

3) *L'Aventino nella città Serviana: mura, porte e vie.*

Nello sviluppo posteriore della città di Roma e nella fase che si è usi a designare col nome di città Serviana, comprendente i sette colli cinti di mura e fortificazioni, l'Aventino si trova appunto fra questi. E come la tradizione è concorde nell'attribuire, se non l'inizio, certo il compimento di quest'opera a Servio Tullio (Liv. 1, 44. Dionys. 4, 13; 9, 66. Strab. 5, 3, 7 p. 234 etc. cf. Jordan, Topogr. I, 1 p. 201 seg.), del pari è all'età di lui che bisogna porre l'aggiunzione dell'Aventino, piuttosto che a quella di Anco Marcio (Cic. de re pub. 2, 18, 33. Dionys. 3, 43. Strab. l. p.), tradizione questa alterata per ispiegare il trapiantamento da lui fatto di popolazioni latine sull'Aventino (1).

Avanzi delle mura Serviane lungo tutto il lato est, sud e ovest dell'Aventino, in gran parte ancora esistenti si vedono nei seguenti punti (Iordan. op. cit. p. 231 segg.): *a*) A destra della via che mena a S. Balbina, sotto il giardino di questa chiesa; *b*) al lato occidentale dello stesso giardino e propriamente alla metà del monastero, ora reclusorio pei giovani detenuti; *c*) al lato orientale del convento di S. Saba, nella vigna Cardoni: ora distrutto; *d*) al lato settentrionale dello stesso convento, nella vigna Branciaforte rimpetto alla vigna Torlonia; *e*) alla pendice meridionale della vigna Torlonia; l'arco negli strati di sopra è opera posteriore; *f*) nella medesima vigna, a circa 40 passi più innanzi del frammento precedente, nella direzione nord-ovest; *g*) lungo la via della Marmorata, presso l'arco di S. Lazzaro: pochi massi; *h*) sotto S. Sabina, di fronte alla riva del fiume.

Delle tre porte proprie di questo colle, poste fra la Capena e la Trigemina, cioè la Naevia, la Rauduscnlana e la Lavernalis (Varro l. l. 5, 163. Liv. 2, 11. Obseq. 44. Fest. p. 117. 275 etc.), non si può con certezza determinare il luogo (Becker, Top. p. 163 segg. Jordan, Top. I, 1 p. 233 seg. Richter, Top. p. 759. Gilbert, Gesch. und Top. 2 p. 295). Si crede quasi generalmente che la Naevia sorgesse forse sulla via di S. Balbina, la Lavernalis sotto S. Saba e la Rauduscnlana sulla via di Porta S. Paolo. A ogni modo, è certo che ad esse mettevan capo tre vie esterne della città, delle quali quella corrispondente alla Naevia sarebbe stata l'Ardeatina. *Clivus Publicius* poi si disse quella via, che dividendo quasi per metà, dal nord al sud, tutto il colle, lo poneva in comunicazione con la città, mettendo capo al nord alla porta Trigemina, al sud probabilmente alla Naevia: detto Publicius dal nome dei due fratelli Lucius e Marcus Publicius Malleolus, edili che al principio del secolo VI lo lastricarono e resero più adatto al transito dei carri (Varro l. l. 5, 158. Fest. p. 238. Ovid. fasti 5, 287 seg. Liv. 26, 10; 30, 26. Frontin. de aquis 5 cf. Vell. 1, 14. Plin. nat. hist. 18, 286). Una seconda via interna conduceva dal sud alla metà orientale del colle, verso S. Balbina; un *clivus Delphini* i regionari pongono nella reg. XII Augustea. Le *scalae Cassii* poi, da quelli messe nella regione XIII, comprendente come la XII l'Aventino (v. **Aventinus regio**), mettevano in relazione il Tevere con la parte alta dell'Aventino.

4) *L'Aventino fuori il pomerio e le tribù urbane.*

Quantunque l'Aventino fosse compreso, come s'è visto (3), nelle mura della città Serviana, pure da che questa fu formata sino al tempo dell'imperatore Claudio esso rimase fuori il pomerio della città, cioè di quel tratto di terreno che parallelamente alle mura era lasciato libero da ogni uso e specialmente da edifici e serviva a scopi religiosi e politici insieme (v. **Pomerium**). Gli stessi antichi dubitavano della vera ragione di questa esclusione, benchè in generale prevalesse la credenza, doversi ciò attribuire a un motivo religioso, come gli auspicii sfavorevoli che vi prese Remo (Gell. 13, 14, 4-6. Senec. de brevit vit. 13, 8. Fest. p. 250). Fra i moderni, il Niebuhr (röm. Gesch. 1³ p. 407) fu il primo ad attribuire questo fatto alla erezione del tempio di Diana, che, come santuario comune dei Romani e dei Latini, rendeva tutto l'Aventino quasi un territorio internazionale. Il Jordan (Top. I, 1 p. 279) mostra di seguire questa opinione. Il Becker invece (Topogr. p. 449) si attiene alla spiegazione degli antichi. Il Mommsen (röm. Forsch. 2 p. 37) crede che la ragione sia stata forse principalmente militare, volendosi con l'esclusione dell'Aventino dal pomerio guadagnare uno spazio libero fra questo e la cinta; ma non esclude che vi abbia potuto contribuire anche il fatto del tempio di Diana. Finalmente, secondo il Gilbert (Gesch. und Top. 2 p. 185 sgg.) l'esclusione sarebbe avvenuta per aver un tempo l'Aventino formata una città indipendente e in parte conservato questo carattere anche dopo essere stata aggiunta da Servio Tullio al resto della città. Egli va anzi così oltre in questo suo concetto di una città dell'Aventino (v. sopra 1), che giunge perfino ad ammettere che essa abbia avuto un pomerio a sè, distinto da quello di tutta la città Serviana (op. cit. 2 p. 236).

Non è improbabile però che l'esclusione dal pomerio abbia avuto qualche rapporto con la esclusione dalle tribù urbane, la *Suburana, la Palatina, l'Esquilina* e *la Collina*, in cui lo stesso Servio Tullio divise tutta la città (v. **Tribus**). Queste infatti, come mostrano i loro nomi e come è provato dagli stessi scrittori antichi (Varro l. l. 5, 45. 56. Fest. p. 368. Liv. 1, 43, 13. Dionys. 4, 14 cf. 22. Plin. nat. hist. 18, 3, 13 etc.) comprendevano tutto il suolo della città in quanto era abitato e avuto in proprietà quiritaria dai privati. Per modo che nella stessa guisa che questa proprietà era condizione nei cittadini per essere inscritti nelle stesse tribù e attestare il loro diritto di cittadinanza, quelle parti della città che non appartenevano ad essi, ma allo Stato, doveano necessariamente essere escluse dalle tribù (Mommsen, Staatsr. 3 p. 164 seg. cf. p. 163. 124). Così è che ne era escluso il

Capitolium, per essere la sua area non occupata da case private (Liv. 6, 20. 13) e invece posseduta da collegi sacri per una parte, dalla fortezza per l'altra, o altrimenti per essere proprietà dello Stato (Mommsen, Staatsr. 3 p. 165 seg. Jordan, Top. I, 1 p. 280 seg.). Che anche l'Aventino non sia stato abitato e posseduto da privati se non relativamente molto tardi, e che in tempi più antichi fosse un suolo demaniale, si è già visto innanzi (3). Ora non è difficile che questa stessa ragione d'esclusione dalle tribù l'abbia pure fatto escludere dal pomerio, giacchè come osserva Dionigi (4, 14) e come del resto appare fra l'altro dal compenetrarsi dei concetti *urbs, tribus, pomerium* (cf. Mommsen, röm. Forsch. 2 p. 30), le quattro tribù urbane aveano il loro confine nella linea del pomerio, che esse non oltrepassarono in alcun tempo (Mommsen, Staatsr. 3 p. 163). Nè si opponga che, se questa fosse stata la ragione, allora anche il Capitolium avrebbe dovuto star fuori del pomerio, laddove è appunto l'opposto. Imperocchè per esso, che era il centro religioso dello Stato, si dovè necessariamente fare un'eccezione, e includerlo nel pomerio. A ogni modo, l'esclusione dell'Aventino importa per conseguenza l'imaginare che la linea del pomerio, giunta alla porta Capena, cioè al limite tra il Celio e l'Aventino, anzichè girare intorno a questo, come facean le mura, dovè direttamente e parallelamente alla vallata del Circus Maximus giungere fin al di sopra della porta Trigemina e di là proseguire sino alla Carmentalis a piè del Capitolium. Che col tempo l'Aventino, essendo abitato e divenuto suolo privato massime dopo il plebiscito Icilio, sia stato annesso a qualcuna delle tribù rustiche più prossime alla città e secondo la tradizione istituite già nel 259 u. c., non è improbabile.

Un certo nesso ha quest'esclusione dell'Aventino dalle tribù urbane con l'esistenza di un

Pagus Aventinensis. Una lapide di Lanuvium, dei primi tempi del regno d'Augusto (C. XIV 2105) ha: *A Castricius Myrio Talenti f(ilius) tr(ibunus) mil(itum), praef(ectus) eq(uitum) et classis, mag(ister) colleg(iorum) Lupercor(um) et Capitolinor(um) et Mercurial(ium) et paganor(um) Aventin(ensium), XXXVI vir etc.* Questo nesso però può essere spiegato in due modi. Nel primo, considerando il *pagus Aventinensis* siccome un avanzo religioso e comunale dell'antica città indipendente dell' Aventino, la quale per l'annessione al resto della città Serviana perdè la sua autonomia e divenne un semplice distretto della medesima (Gilbert, Gesch. und Top. 2 p. 188 seg. cf. 236. 239). Nel secondo, rimontando al processo medesimo della fondazione della città, siccome fa il Mommsen (Staatsr. 3 p. 112 segg.; röm. Gesch. 1[7] p. 108. Jordan, Top. I, 1 p. 278). Prima che quella si formasse, nel periodo della città così detta del Septimontium, il suolo della stessa era suddiviso in quartieri o *montes*, e la campagna in distretti o *pagi*; gli uni e gli altri però non avevano uno scopo amministrativo, ma sacro (Fest. p. 245). Ora quando si formò la città Serviana, l'antico *pagus Aventinensis* essendo stato compreso nelle mura, benchè escluso dalle quattro tribù urbane, conservò il suo ordinamento sacro con propri *magistri*, nello stesso modo che lo conservarono il *pagus Ianiculensis* (C. VI 2219. 2220) e quello del *Capitolium*, che bisogna ammettere per la esistenza del *collegium Capitolinorum* (C. I 805. XIV 2105 cf. Liv. 5,50), anch'essi compresi nella cinta Serviana, ma esclusi dalle tribù. Il *collegium Mercurialium* nominato nella lapide suriferita, ha rapporto anch'esso coll' Aventino (Cic. ad Q. fr. 2, 5, 2. Liv. 5,50 cf. Mommsen C. I al n. 805). I tre *pagi* quindi dell'Aventino, del Gianicolo e del Capitolio formarono insieme coi *montes*, compresi nelle quattro tribù fino agli ultimi tempi della Repubblica, una suddivisione sacra di tutta la città, donde il nome di *montani paganive* per indicare gli abitanti dell'intera città compresa nelle mura Serviane (Cic. de domo 28,74; de pet. cons. 8, 30. Fest. p. 340). Cf. **Pagus-Septimontium.**

5) *L'Aventino nel pomerio e nelle regioni d'Augusto.*

Nell'unico allargamento del pomerio della città fatto nel tempo della Repubblica da Sulla (Gell. 13, 14, 4. Tac. ann. 12, 23. Senec. de brev. vit. 13, 8. Dio Cass. 43, 50), non si sa perchè l'Aventino non vi sia stato compreso; anzi s'ignora perfino in quali parti della cinta sia stato quello attuato. Ciò avvenne per opera dell'imperatore Claudio (Gell. 13, 14, 7), nell'anno 49 d. Cr., dopo che nell'anno innanzi come censore egli avea celebrato il *lustrum* (Tac. ann. 11, 38; 12, 4. Suet. Claud. 16 cf. Mommsen, Staatsr. 2[3] p. 338, 1. 435, 1. 1072). Noi non conserviamo nessuno dei cippi terminali di Claudio rispetto all'Aventino: i tre che se ne hanno (C. VI 1231[a]. 1231[b]. 1231[c]) furono ritrovati, uno presso la chiesa di S. Biagio, nel Campo Marzio, uno innanzi alla porta Salara e un terzo presso la porta *Metronia,* al sud di S. Stefano sul Celio (cf. Jordan, Top. I, 1 p. 325 seg.). Il solo che vi si riferisce (C. VI 1232) e che fu trovato tra la porta S. Paolo e il monte Testaccio, appartiene alla terminazione fatta da Vespasiano e da Tito.

Quando Augusto nel 747 u. c. divise, per uno scopo insieme religioso e di sicurezza interna, tutta la città in XIV regioni (Suet. Aug. 30. Dio Cass. 55, 8 cf. Mommsen, Staatsr. 2³ p. 516. 1034 seg.), l'Aventino fu suddiviso in tre di quelle regioni (v. Notitia e Curiosum cf. Jordan, Top. II p. 103 e seg. 106. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 431 seg. 439 segg.). Nella XI, che comprende il Forum boarium e il Velabrum, fu aggiunta anche tutta la vallata del Circo massimo e quindi la pendice settentrionale dell'Aventino, donde il nome posteriore di *Circus Maximus* dato ad essa. Nella XII (*Piscina publica*) fu inclusa la parte orientale del colle, compresa tutta quella dell'adiacente piano più tardi occupato dalle terme Antoniniane e oltre fino alla via Ardeatina. Nella XIII (*Aventinus*), la parte occidentale del colle e tutto il piano verso il Tevere, ove sorge il monte Testaccio (v. **Aventinus regio**). Ciò spiega forse perchè Claudio incluse l'Aventino nel pomerio: esso nella nuova divisione d'Augusto era già stato interamente annesso alla città dal punto di vista amministrativo, sicchè non restava che compiere il fatto anche dal lato sacro e civile. Che poi Augusto stesso abbia in questa o altra parte allargato il pomerio, come riferiscono alcuni scrittori (Tac. ann. 12, 23. Dio Cass. 55, 6. Vita Aurel. 21), confondendo con questo allargamento la divisione regionale, è una notizia che non ha fondamento (Mommsen, Staatsr. 2³ p. 1035. 1072 cf. Jordan, Top. I, 1 p. 323 seg.).

6) *Luoghi sacri e templi.*

Come tutti i colli di Roma, anche l'Aventino è sede di culti e memorie antichissime, che metton capo al periodo leggendario della città e che in parte spiegano anche la leggenda stessa. A piè del colle, nella parte occidentale, verso il Tevere e presso la porta Trigemina, sorgeva l'ara di Evandro (Dionys. 1, 32); ivi, presso le Salinae, si mostravano l'antro di *Cacus* (Solin. 1, 8 cf. Verg. Aen. 8, 190 segg. Ovid. fast. 549 segg.) e l'ara di *Iupiter Inventor*, che sarebbe stata eretta da Ercole (Dionys. 1, 39 cf. Solin. 1, 7). Sulla parte orientale poi, e propriamente sul punto più culminante, si poneva la *Remuria*, il luogo da cui Remo avrebbe preso gli auspicii (Ovid. fast. 5, 150. Fest. p. 276. Dionys. 1, 85. Plut. Rom. 9 cf. Mommsen, Hermes 16 p. 16 seg. Gilbert, Gesch. und Top. 2 p. 201 segg.). Dubbio è invece il luogo preciso dell'ara di *Iupiter Elicius* eretta da Numa (Liv. 1, 20. Varro l. l. 6, 95. Ovid. fast. 3, 327 seg. Plin. nat. hist. 2, 140 cf. Macrob. 1, 7, 35. Plut. Numa 15 etc.), dell'*Armilustrium* (Varro l. l. 6, 22. Liv. 27, 37. Fest. ep. p. 19 cf. **Armilustrium**), e il *Lauretum*, ove fu sepolto Titus Tatius, e che al principio dell'Impero era già scomparso (Varro l. l. 5, 152. Dionys. 3, 43. Serv. Aen. 8, 276. Plin. nat. hist. 15, 138. Fest. p. 360. Gilbert, Gesch. und. Top. 2 p. 236, 3).

Quanto ai templi, che in gran parte esistevano ancora nell'età dell'Impero, gli scrittori e i fasti ne ricordano dedicati alle seguenti divinità:

a) *Bona Dea.* — Sorgeva sulla parte orientale del colle, al sud, al di sotto del così detto *Saxum*, sul quale stava la Remuria (Ovid. fast. 5, 155 segg.), donde il nome di *Aedes Bonae Deae Subsaxanae*, che la Notitia pone appunto nella regione XII. Fu eretto dalla Vestale Claudia, restaurato da Livia (Ovid. l. c. Macrob. 1, 12) e quindi da Adriano ricostruito (Spart. Hadr. 19 cf. Gilbert, Gesch. und Top. 2 p. 148 segg. 155 segg. 206. 210).

b) *Consus.* — v. **Aedes Consi in Aventino** p. 177.

c) *Diana.* — v. **Aedes Dianae in Aventino** p. 177 cf. Richter, Top. p. 856. Gilbert, Gesch. und. Top. 2 p. 229 segg

d) *Hercules Victor.* — v. **Aedes Herculis invicti ad portam Trigeminam** p. 179 cf. Richter, Top. p. 851. Gilbert, Gesch. und Top. 2 p. 158.

e) *Iuno regina.* — Secondo la descrizione che Livio (27, 37) ci fa di una processione sacra che vi avea luogo, questo tempio dovea sorgere presso il clivus Publicius. Nell'anno 536 u. c. le donne romane vi dedicarono una statua di bronzo della divinità (Liv. 21, 62). Cf. **Aedes Iunonis Reginae in Aventino** p. 182. Richter, Top. p. 856. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 77 seg. 444 seg.

f) *Iupiter Dolichenus.* — Sorgeva nella parte occidentale del colle e propriamente presso l'odierna chiesa di S. Alessio, come appare da lapidi ivi ritrovate (C. VI 406-413) e dalla indicazione *Dolocenum*, che la Notitia pone appunto nella regione XIII. Esisteva già al tempo di Commodo (Preller, Mythol. 2³ p. 404 segg. Richter, Top. p. 857. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 113).

g) *Iupiter Libertas.* — *Aedes Minervae et Iunonis Reginae et Iovis Libertatis in Aventino .... feci* (Mon. Ancyr. 4, 6 C. III p. 780). Sorgeva accanto al tempio della Iuno Regina e a quello della Minerva, presso il clivus Publicius (cf. Jordan, EE. 1 p. 237. Reifferscheid, AI. 1866 p. 216. Richter, Top. p. 856 seg. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 78. 444).

h) *Libertas.* — Incerto è il luogo ove sor-

gesse il tempio, che fu eretto da Ti. Sempronius Gracchus nel 516 u. c. e che più tardi il figlio di lui fece ornare d'un dipinto relativo alla vittoria riportata a Benevento (Liv. 24, 16. Fest. ep. p. 121 cf. Licinian. p. 15).

i) *Minerva.* — v. **Aedes Minervae in Aventino** p. 184 cf. Richter, Top. p. 856. Gilbert, Gesch. und Top. 2 p. 233 seg. 238, 1.

k) *Vertumnus.* — v. **Aedes Vertumni in Aventino** p. 187 cf. Richter, Top. p. 857. Gilbert, Gesch. und Top. 2 p. 234 seg.; 3 p. 445, 1.

7) *Edifizi privati e pubblici.*

a) Casa del poeta Ennius (Hieronym. chron.: ' in monte Aventino parco admodum sumpta contentus et unius amillae ministerio ').

b) Casa della moglie di Vitellio (Tac. hist. 3, 84. Suet. Vitell. 16).

c) Casa di Traiano, prima di divenire imperatore (Notitia, reg. XII cf. reg. XIII).

d) Casa di Licinio Sura (Martial. 6, 64, 12).

e) Casa di Cilone, sulla parte orientale del colle, forse presso S. Balbina, da Settimio Severo costruita e a lui donata (Aur. vict. epit. 20. Notitia, reg. XII. Forma urbis IX, 43 cf. Lanciani, NS. 1884 p. 223).

f) Casa dei Cornificii (Notitia, reg. XII).

g) Altre case private si conoscono per iscrizioni, specialmente per fistole acquarie (Bull. crist. 15 p. 289 seg. 293. Lanciani, Atti della r. Accademia dei Lincei 1880 p. 448 seg. nn. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177 etc.).

h) Terme di Licinio Sura (Notitia, reg. XIII. Forma Urbis IX, 41), che sarebbero state costruite da Traiano in onore di lui (Aurel. Vict. Caes. ep. 13).

i) Terme Decianae, costruite dall'imperatore Decius nell'anno 252 (Cassiod. Chron. Notitia, reg. XIII). Ad esse si riferisce una iscrizione, ove leggesi: *in Abentino ad Decianas* (NS. 1884 p. 220).

Inprobae comitiae in Aventino. Un'iscrizione frammentata di Roma (C. VI 10213), oggi nel Museo in Napoli, ha: ... *uncquoniam.n* .... [*a*]*nnorum LX Seiani sce*[*le- rati* .....] ... *itatio et inprobae comitiae* (sic) ... *ae fuerunt in Aventino, ubi* [*Sei*]*anus co*(*n*) *s*(*ul*) *factus est et ego* etc. Il Mommsen (Staatsr. 3 p. 348, 2 cf. röm. Tribus p. 207 seg.) accennando alla riforma di Tiberio circa l'elezione dei magistrati affidata al senato, osserva che, come Seiano nel momento della sua catastrofe era già console, così è probabile che in quell'elezione comiziale, in cui s'era atteggiato a restauratore della costituzione, egli dovè farsi confermare dal popolo il consolato ottenuto dal senato secondo quella riforma, ovvero farsene conferire un secondo pel prossimo anno. E crede che a questo fatto si riferiscano forse le parole di Giovenale 10, 7, 4.

Becker, Topogr. p. 446 segg. — Richter, Top. p. 854 segg. — Gilbert, Gesch. und Top. 2 p. 144 segg.

AVENTINUS (regio). — Nome di una delle XIV regioni, in cui Augusto divise la città di Roma (v. **Regio-Roma**), e propriamente della XIII, la quale comprendeva la parte occidentale del colle. Secondo il Lanciani essa aveva per confini le mura Aureliane dalla porta Ostiense al Tevere, il Tevere da quelle mura alla porta Trigemina, il ciglio nord-ovest e nord-est dell'Aventino e la via di Porta s. Paolo.

Gli itinerarii (Regiones, Curiosum, Notitia) hanno:

« Regio XIII. Aventinus. Continet: armilustrium, templum Dianae et Minervae, nymphea tria, thermas Surae et Decianas, Dolocenum (tempio di Iupiter Dolichenus), privata Traiani (la casa dove abitava Traiano prima di essere imperatore), mappam auream, [vicus] platanonis, horrea Galbae et Aniciana, porticum fabarium, scalas Cassi, forum pistorium.

Vici XVII, aediculae XVII, vicomagistri XLVIII, curatores II, insulae II. CCCCLXXXVII, domos CXXX, horrea XXXV, balinea LX, lacos LXXXVIII, pistrina XX.

Continet pedes XVIII ».

La base capitolina (C. VI 975) segna 18 vici per questa regione: *Fidii, frument*(*arius*), *trium viarum, Caeseti, Valeri, laci miliari, Fortunati, capitis canteri, Larum alitum, novus, loret*(*i*) *minoris, armilustri, columnae ligneae, materiarius, Mundiciei, loreti maioris, Fortunae dubiae.*

AVERANUS (deus). — Divinità locale celtica, nota per un'iscrizione del dipartimento della Garonna (Col de l'Aouèran): RA. 1856 p. 682: *Averano deo Iulia Sergi f*(*ilio*) *Paulina v*(*otum*) *s*(*olvit*) *l*(*ibens*) *m*(*erito*).

AVERNUS. — Lago presso Cumae, nella Campania, sacro a Proserpina (Diod. 4, 22, 1 seg.), da Agrippa congiunto col lago Lucrinus (Verg. georg. 2, 161 segg. Strab. 5, 5, 6 p. 243 segg. Sil. Ital. 12, 116 segg. Suet. Aug. 16. Dio Cass. 48, 50; 68, 27. Serv. Aen. 3, 442), considerato come l'ingresso al mondo infero (Verg. Aen. 6, 126 seg.; 5, 731 segg.; 7, 90 seg. Ovid. met. 14, 101 segg. Serv. Aen. 4, 512; 6, 532 etc.) e quindi come micidiale per le esalazioni pestifere (Pseud. Arist. de mir. ausc. 102. Lucret. 6, 738 segg. Plin. nat. hist. 31, 21. Strab. 5, 5, 6 p. 243 seg. Verg. Aen. 6, 201. Val. Flacc. 4, 493 seg. etc.). Come in Roma al 21 febbraio si celebravano i *feralia*

in onore degli dei inferi (Fest. ep. p. 85. Varro l. l. 6, 13. Macrob. 1, 4, 14. Ovid. fast. 2, 533 segg. cf. Cic. ad Att. 8, 14, 1 etc.), del pari nella Campania sin nei tempi più bassi dell'Impero si solennizzava ancora una festa simile. Ciò appare da un feriale o specie di calendario di Capua (C. X 3792), del tempo di Valentiniano II e Teodosio, ove fra le feste notate per tutta la provincia, al 27 luglio, si ha anche questa: *VI Kal. Aug. profectio ad iter Averni* (cf. Mommsen, Berichte der sächs. Gesell. der Wiss. 1850 p. 64 segg.). Un sacrificio offerto da Annibale al lago, è ricordato da Livio (24, 12). — Alla personificazione di esso come Hades o Dis pater (Verg. georg. 2, 161 segg. Strab. Sil. Ital. Suet. ll. cc. etc.), si riferisce una iscrizione di Deva, nella Britannia, dedicata

Genio Averni da un *Iul(ius) Quintilianus* (C. VII 165).

PRELLER, Mythol. 2³ p. 74. — PETER in Roscher's Lexicon.

AVERTA. — Per questa specie di valigia da viaggio (Horat. sat. 1, 6, 106. Cod. Iust. 12, 50 (51), 12. Cod. Theod. 8, 5, 47), di pelle e da portarsi su carro a quattro ruote, l'editto di Diocleziano ' de pretiis rerum ' (C. III p. 833), sotto il titolo *de Loramentis* (10, 1) stabilisce così il prezzo: *Averta primae form(ae in carru)ca (denarios) mille quin(gentis).*

AUFANIAE (matronae). — Divinità celtiche, il cui nome ha una origine locale e secondo il Quadro (Dei titoli d'onore p. 59) dalle parole celtiche *au, autis* o *ahis* = âqua, flumen e simili, e *fan* = dominus. Le iscrizioni, per le quali soltanto ci son note, offrono la doppia forma di *Aufaniae* o *Aufanae* e *Aufanes.* Notevole è quella di Lyon, dove son ricordate insieme colle *matres Pannoniorum et Delmatarum;* del resto il nome di *matronae* talvolta è ommesso. Tutte provengono da varii luoghi della Gallia, eccetto una, che viene da Carmo nella Hispania Baetica (EE. 2, 307: *Matribus Aueaniabus* (= *Aufaniabus*) *M. Iul(ius) Gratus*) e che certo dev'essere stata posta da persona non originaria della regione. I luoghi ove appaiono, specialmente al Reno, sono:

Bonn — BJ. 67 p. 66: *Matribus sive Matronis Aufaniabus domesticis Q. Clodius Marcellinus miles leg(ionis)* etc. — BRh. 466: *Aufaniab(us) L. Massonias* etc.

Bürgel — BRh. 295: *Matronis Aufaniabus C. Lucilius Crispus* etc.

Colonia — BRh. 405 (= OH. 5930): *Matronis Aufaniab(us) C. Iul(ius) Mansuetus* etc. — BJ. 87 p. 119: *Matranis Aufanis M. Val(erius) Superans m(issus) h(onesta) m(issione)* etc.

Lyon — O. 2106: *Pro salute dom(ini) n(ostri) im(peratoris) L. Sept(imi) Severi Aug(usti) totiusque domus eius Aufanis matronis et matribus Pannoniorum et Delmatarum Ti. Cl(audius) Pompeianus* etc.

Nijmegen — BRh. 73 (O. 2079): *Matronis Aufaniabus T. Albinius Ianuarius* etc.

Rheder (presso Euskirchen) — BRh. 526: *Matronis Aufaniabus* .... *[e]x imperit[o]* etc.

Zülpich — BRh. 533: *Aufanis A. Val(erius) Verus et Iustinia Ursa* etc. — 546: *Aufanis Lentiniu[s] Mess[or?] ex imp[erio)* etc. — 548: *Matronis Aufaniabus* ... *[F]uscinius* etc.

AUFIDENA (*Alfidena*). — C. IX 2795-2822. EE. 8, 111 — Città del Samnium presso la sorgente del Sangrus e la via da Sulmo ad Aesernia (Itin. Anton. p. 101 seg.: *Aufidena civitas.* Ravenn. 4, 34, 55: *Ausidia.* Peuting. 6, 3: *Aufidena.* KAA. VIII Fi), nella regione IV Augustea; raramente ricordata dagli scrittori (Plin. nat. hist. 3, 12, 107. Ptol. 3, 1, 66), fra cui Livio (10, 12) rammenta l'espugnazione avvenutane nell'anno 456 u. c. per opera del console Cn. Fulvius Maximus Centumalus. La deduzione di coloni, a cui accenna il Liber coloniar p. 259, non merita fede. Le iscrizioni ce la mostrano *municipium* (2805) retto da *duoviri iure dicundo* (2804. 2806; *duoviri iure dicundo quinquennales* 2804) e *quaestores* (2806), oltre al *quaestor pecuniae alimentariae* (2807). Non manca naturalmente l'*ordo* (2803) o *decuriones* (2800. 2801. 2808); e si hanno pure *Augustales* (2810. 2658. EE. 8, 111) e un *collegium Vict(oriensium)* (2811). Non è certo se i due *praefecti* (2802) sieno magistrati forse dell'età della Republica, anteriori ai *duoviri,* ovvero se abbiano avuto un officio temporaneo. Due patroni ci son pure ricordati: *D. Fl(avius) Severus v(ir) p(erfectissimus)* (2803) e *L. Marius L. f. Vol(tinia) Clemens* (2805). Era inscritta nella tribù Voltinia (2804. 2895. 2807. 2809. 2816 cf. 2697).

MOMMSEN, C. I. Lat. IX p. 259.

AUFINUM (*Ofena*). — C. IX 3375-3443. — Luogo dei Vestini, alla pendice occidentale dell'Appennino, fra Aquila e Penna, al settentrione di Popoli (KAA. VIII Fh), i cui abitanti Plinio (nat. hist. 3, 1, 106) ricorda in connesione con Peltuinum, e di cui è probabile che Aufinum sia stato un *pagus.* Il Mommsen osserva: ' Tituli Ofenae reperti cum habeant quidem magistratus, sed quos satis constet Peltuini honores gessisse, probabile est Aufinates non tam sua rem publicam habuisse quam adiuntos fuisse nescio quomodo reipublicae Peltuinatium '.

MOMMSEN, C. I. Lat. IX p. 320.

AUFRAFINEHAE (matrones). — Sono proprie della Germania e ad esse son dedicate varie iscrizioni trovate a Berkum (BJ. 76 (1879) come p. 56: *Aufrafinehis L. Val(erius) Paternus pro se et suis* etc. cf. p. 58. 60. 61. 62.

AUGUR (*αὔγουρ, οἰωνιστής οἰωνοσκόπος*). — Sacerdote incaricato d'interrogare la volontà di Giove intorno ad atti determinati, mediante l'interpretazione di segni naturali, che costituiscono gli auspicii. Se gli dei non consentono, ed è estraneo allo spirito della religione romana, indagare e conoscere il futuro (Rubino p. 40, 4) essi non isdegnano di concedere o negare il loro assenso alle azioni umane, prima che esse vengano intraprese, inviando dei segni che regole tradizionali determinano e aiutano a rivelare. Custodi di queste regole, il cui complesso forma la scienza degli auspicii, sono, per la natura stessa del loro ufficio, gli *augures*, che presentano, per questa qualità di periti della scienza augurale, un aspetto secondario, d'indole prettamente religiosa, che si andò lentamente sostituendo al primitivo (v. la definizione del Marquardt, Staatsv. 3² p. 381). L'origine, pertanto, e il senso della parola sono controversi. Il Lindemann (Corp. gramm. latt. 2 p. 2), che credette anch'egli a un passaggio dall'Etruria in Roma, così della cosa come della parola, le assegnò, risalendo a una radice *aug* vedere (cf. *oculus*), il significato di veggente, osservatore. Il Regnaud (Rev. de l'hist. des rel. XIV, 1886 p. 67), seguendo una vecchia opinione, che mette capo a Festo (presso Paol. Diac. p. 2: ‘ augur.... ab avium garritu ’) vuol vedervi un interprete degli uccelli. Il Bréal (Dict. etym. p. 203), ripigliando l'opinione del Lange (Röm. Alterthüm. ? p. 288) viene, per mezzo di un arcaico *gurere* gustare, al significato identico di chi assapora e quindi spiega il volo degli uccelli. L'Hartung (Rel. der Röm. 1 p. 99); il Mommsen (Staatsr. 1 p. 78. 104, 4); il Marquardt (op. cit. 3 p. 382, 5) e la maggior parte dei moderni, rifacendosi a un'altra ipotesi di Festo (presso Paol. Diac. p. 2: ‘ augur ab avibus gerendoque dictus, quia per eum avium gestus edicitur ’) danno ad *augur* il significato di colui che conduce gli uccelli nello spazio tracciato dal suo lituo e, in un certo senso, li fa venire. Diversa sostanzialmente da queste, che mettono come fondamento del significato originario di *augur*, quello che fu di fatto il fondamento della scienza degli auspicii, l'osservazione degli uccelli, sia che esso venga concepito come colui che li interpreta, sia come colui che li conduce, è la derivazione da un *augere* (vi accennò il Nissen, Das Templum p. 5, 1). Militano per questa, oltre la sua regolarissima formazione (cf. *fulgur* da *fulgere*), le voci sinonimi o affini *augurium*, *auctus, omen* (= augmen), *uhtur* (= augur) e *Augustus*, che derivano tutte dal verbo *augere*, le cerimonie augurali, in cui questo verbo è del rituale, e la natura stessa di questo sacerdozio, il cui ufficio principale, anche nei tempi posteriori, non fu l'osservare o condurre gli uccelli, ma il portar l'*auctoritas divina* sovra ogni atto di pubblico o privato interesse, mediante quella asserzione, ed esserne i rappresentanti (Atti della R. Accademia di arch. lett. e belle arti di Napoli, XV). *Augur* fu dunque, secondo questa ipotesi, sinonimo di *auctor*, e come questo dovette in origine esprimere l'idea del possesso, che ha in sè l'assenso divino e con cui però andaron sempre uniti gli *auguria* (Cic. de leg. 3, 4, 9. Liv. 1, 32). Fra colui che aveva la proprietà del suolo, l'*auctoritas*, e la volontà divina che glie la riconoscesse, non potette esservi, in un primo momento, alcun intermediario. I primi *patres* furono, per diritto di conquista, i primi *augures* all'istesso modo che i primi re: « apud veteres qui rerum potiebantur iidem *auguria* tenebant » (Cic. de div. 1, 40, 85). Quegli che per primo, rivolto al sole nascente e invocando un segno propizio della divinità, tracciò sulla terra col suo bastone il solco, che definiva i limiti della sua proprietà e della sua casa, segnò pure i limiti del primissimo *templum*, e compì insieme così l'atto che ne determinava la privata *auctoritas* come l'ufficio, proprio in tutti i tempi, solo dell'*augur*, della delimitazione del *templum*, fra i cui confini si chiudono i privata *auguria*. Se dunque solo chi ha la proprietà del suolo (*auctor*) ha il diritto di costituire il *templum*, è in questa sua qualità necessaria che deve risiedere la nota essenziale costitutiva dell'*augur*, che è voce sacra fin dall'origine, come è sacra la proprietà stessa, che la divinità concede. Il padre della famiglia, che è il senso originario di *pater*, è insieme proprietario di tutto ciò che comprenda la parola « familia » e colui che la crea, l'accresce, la prospera per voler divino. *Augere* ha serbato sempre tutti questi significati e insieme uno spiccato carattere sacro (Livio 29, 27). Colui che crea, che fonda, accresce per divina volontà la città di Roma, è, secondo la tradizione, un *rex augur*, e all'ampliatore della cosa pubblica, al fondatore dell'Impero non si dà nome che meglio ne esprima il potere sacro di *Augustus*, che sta ad *augur* come *robur* a *robustus*; e gli si dà perchè abbia il nome comune con Giove che accresce « Iupiter qui auget » (Ovid. fast. 1, 609). I *patres* quindi dovettero, sotto questo aspetto, considerarsi come i sacerdoti, i rappresentanti di un *Iupiter auctor*, o anche in origine *augur*; giacchè si è potuto ben avere un *augur* prece-

dente e contemporaneo all'altra ben nota forma *auctor*, come si ebbe di fatto un *Iupiter fulgur* accanto a un *Iupiter fulgurator*, i cui sacerdoti furono appunto i *fulguratores*. E l'osservar gli uccelli o il condurli (*aves gerere*), che il Mommsen assegna come significato originario di *augur*, presuppongono definito lo spazio del cielo, in cui essi possono apparire, *templum* celeste strettamente legato a quello terreno, che è la proprietà stessa. Nè gli antichi, anche quando gli auguri ebbero perduto il loro carattere iniziale e presa la veste di rappresentanti della scienza degli auspicii, come li definisce il Marquardt (3 p. 381) perdettero interamente di vista il significato originario; e, oltre il resto, Ovidio (Fast. 1, 603) dice chiaramente: « huius (Augusti) et *augurium* dependet origine verbi. Et quodcumque sua Iupiter auget ope », Cicerone (de leg. 2, 12. 31): « maximum et praestantissimum in re publica ius est augurum cum *auctoritate* coniunctum », e gli *auguria* vengon definiti da lui (de harusp. 9, 18) « *auctoritates* rerum bene gerendarum ». L'*auctoritas* è dunque, con tutto ciò che in essa vi è di sacro, il fondamento degli *auguria*. Finchè essa resta agevolmente di tutti i *patres*, non abbiamo, com'è facile immaginare, che *auguria privata*. Ma quando sorge dalla comunità un'autorità suprema per voler sacro, il primo *rex augur*, dinanzi alla cui *auctoritas* ogni altra impallidisce, l'augurium che l'accompagna è il primo e il più solenne augurio pubblico, ed egli il primo dei pubblici auguri. Incominciano da questo momento ad esser divisi gli *auguria publica* dai *privata* e a formarsi due categorie di *augures* ben distinte: 1° *augures privati*, 2° *augures publici Populi Romani Quiritium*.

I.
Augures privati.

L'uso generale degli *auspicia privata* ci è attestato, pel tempo antico, da Ciccrone (de div. 1, 16. 28): « nihil fere quondam maioris rei nisi auspicato ne privatim quidem gerebatur »; ed è conforme alla natura delle cose, come abbiam mostrato, che gli auspicia siano appartenuti, *privatim* (Liv. 6, 46, 6), esclusivamente in origine ai *patres*, i quali ebbero soli il diritto di assegnare, con la costituzione del *templum* (funzione originaria principale dell'*augur*) il campo dell'osservazione degli uccelli, ufficio proprio dell'*auspex*. In questo senso, e sino a quando l'*augur* non fu divenuto un sacerdote nel significato proprio della parola, *auspex* dovette esprimerne il carattere direm così teologale. L'auspice in somma fu un *augur* nel senso primitivo che sapesse, conservando le norme tradizionali, osservare e interpretar gli uccelli. E il formarsi di periti che facessero loro cura speciale di questa osservazione e interpretazione degli *auspicia*, è cosa che si può facilmente ammettere. Ad essi e al lor nome di *auspices* accenna chiaramente Plutarco (quaest. Rom. 72): *οὕς αὔσπικας πρότερον, αὔγουρας δὲ νῦν καλοῦσιν*, e resta il nome, se non la cosa, nelle cerimonie nuziali, anche dopo l'abbandono della inaugurazione delle nozze. « Etiam nunc nuptiarum auspices declarant, qui re omissa nomen tantum tenent, nam ut nunc extis (quamquam id ipsum aliquanto minus quam olim) sic tum avibus magnae res impetriri solebant (Cic. l. c.) ». Essi dovettero naturalmente essere i consiglieri dell'*augur*, nella cerimonia ch'egli compiva per interrogare gli dei, e dare, quando il nuovo sacerdozio s'istituì, il maggior contingente all'augurato pubblico, nella loro qualità di *augures auspices*. Fin qui, non si può parlare di *augures* come veri sacerdoti privati, ma di *auspices*, ed è solo col sorgere degli *augures publici* che quei periti della scienza degli auspicii assumono anch'essi, come sacerdoti privati, un tal nome; nell'istesso tempo che col trasferirsi dell'*auctoritas* nel supremo magistrato, e quindi del diritto di tracciare il *templum*, il nome di *augur* passa a lui, e si fanno alte le barriere che dividono l'augurato pubblico dal privato, di cui l'ultimo manca dei caratteri essenziali del primo, e non fa che continuare l'ufficio degli *auspices*, i quali anch'essi ne mancavano, usurpando il nome di *augur* al pubblico sacerdozio. Così ci spieghiamo tanto il legame che indubiamente stringe gli *auguria publica* ai *privata*, in origine l'istessa cosa, come la profonda differenza che gli antichi pongono fra auguri pubblici e privati (v. Rubino p. 46, 1) e fra la privata e la pubblica disciplina, che essi ritennero non esser potuta nascere da quella, non ostante che in molti punti la somiglianza fosse dovuta essere rilevante (Regell, p. 14-15). È in questo senso ch'è composta la storia di Atto Navio presso Cicerone (de div. 1, 17), il quale fu augure privato prima che Tarquinio ne facesse un augure pubblico (Dionys. 3, 70. Liv. 1, 36). Il trattato, che Nigidio Figulo scrisse intorno alla loro arte, è perduto (Gell. 7, 6), e le allusioni, quasi sempre malevoli, degli scrittori intorno ad essi (Ennio, [Cic. de div. 1, 58]; Pacuvio [Gell. 14, 1]; Plauto, Asinaria 2, 1, 11; Accio (Gell. 14, 5. Non. 95,8]; Afranio [Prob. Bucol. 6, 31]; Laberio [Charis. 2 p. 183 P]; Cic. de div. 2, 33) non bastano a tessere la loro storia. Certo però gli *auguria privata* sopravvissero lungamente in qualche ceri-

monia domestica, come nella inaugurazione degli sponsali (Cic. de div. 1, 16, donde Val. Max. 1, 1, 1; Tac. ann. 11, 27; Serv. ad Aen. 1, 346; 4, 45; Suet. Claud. 26), e l'esistenza ce ne è attestata per un'epoca anche meno antica (Cat. presso Fest. v. *prohibere* p. 234; 'domi cum auspicamus'; Plin. hist. nat. 8, 57, 223; Val. Max. 1, 1, 5; Plut. Marc. 5). Ma non se ne fa che raramente menzione dagli scrittori ('auspicia publica privataque' Liv. 42), e ai tempi di Cicerone sono già andati in disuso (Cic. de div. 2, 36, 76).

II.

Augures publici Populi Romani Quiritium.

(C. VI 503. 504. 511. 1449; X 211 [= 314]. 1695 [= 2503]. 1700. 4752) o semplicemente *augures*.

Ad essi era affidata la cura degli auspicii publici, ossia dei segni da Giove inviati al popolo Romano, per ogni azione di pubblico interesse. La loro istituzione risale certamente all'origine della città, se pure il loro collegio non fu definitivamente costituito sotto il primo re. Prima di quel tempo, non abbiamo che dei *patres augures*, cioè dei *patres*, che, col possesso della terra, hanno soli il diritto di prendere gli auspicia, strettamente uniti, anzi dipendenti da esso. Allorchè dalla comunità vien fuori chi s'impadronisce del potere supremo e si trasferisce in lui l'*auctoritas patrum*, egli è *rex augur*, e, in questa qualità, ha il diritto di prender per la comunità gli *auguria*, che così da *privata* divengono *publica*. Però la leggenda concepisce il primo re come *rex augur;* e forse ancora conserva ad *augur* il significato sacro di colui che accresce, *qui auget*, quando con povera invenzione gli fa accrescere gli uccelli (*aves augere*, Suet. Aug. 7), apparsi al fratello. Il primo *augur publicus* è dunque Romolo, ed è al suo *augurium* che risalgono tutti gli altri (Rubino, p. 82). Remo non potette, come crede il Marquardt (p. 382), aver carattere di *augur populi Romani*, e la testimonianza di Ennio (presso Cic. de div. 1, 48, 107), che fa anche di Remo un *augur*, concorda perfettamente con la nostra opinione intorno ai primi *augures*. L'interregno è il riflesso di questa condizione primitiva. L'autorità torna ai padri, depositaria di essa, insieme con gli *auspicia*, e, intanto che nominano l'*interrex*, son essi che hanno gli *auspicia*, ma da privati, «*privatim auspicia* habent» (Liv. 6, 41, 6), sinchè, eletto l'interrege, si ripristinano quei pubblici: « auspicia populi Romani intereant necesse est cum interrex nullus sit » (Cic. de domo 14, 38). Il linguaggio degli scrittori è anzi a questo riguardo rigorosissimo, e gli auspicii, perchè si rinnovino *de integro* (Liv. 5, 17, 3) devono risalire alla prima purissima fonte, che non è, come credono il Rubino (p. 82) ed il Mommsen (p. 16) il segno per cui gli dei diedero a Romolo il potere di fondar la città, cioè il primo augurio pubblico; ma sono quei primi auspicii, da cui ogni pubblico potere è scaturito, gli *auspicia patrum*. Le espressioni *res ad patres redierat* (Liv. 1, 31), *auspicia ad patres redire* (Pseudo Cic. a Bruto 1, 5, 4), che già accesero tanta guerra, sono, così, chiare di per sè stesse, giacchè i *patres* sono i primissimi possessori di quegli *auspicia* e non i *patricii* e non i *patres senatus*. Ma se è a Romolo che mette capo l'augurato come pubblico istituto, è dubbio se egli o Numa ne abbia fondato il collegio. L'opinione di Cicerone (de rep. 2, 9, 16), che Romolo abbia coottato un augure per ciascuna tribù: « ipse (Romulus) ex singulis tribubus singulos cooptavit augures », è, perciò solo che se ne attribuisce la fondazione al primo re, della massima importanza. Sotto forma d'una concessione d'indole religiosa, l'istituzione di quel sacerdozio nasconde un avvenimento d'importanza politica: importanza politica che esso non perdè, anche quando la maggior parte delle sue attribuzioni andarono perdute, così che a stento lo si annovera fra i generi di divinazione (Regell, p. 16). Nel fatto i *patres* (questo esso indica) non rinunziano alla parte sacra dei loro diritti, e partecipano direttamente prima all'elezione dei re, poi dei magistrati, conferendo loro, in qualità di rappresentanti il diritto divino, *augures*, l'*auctoritas* che vien da Giove. Romolo, che è un *rex augur*, fonda, senz'altro intervento la città, di cui come conquistatore s'è impadronito, e ne traccia la cerchia. Più tardi, solo colui che ha acquistato terre sul nemico ha il diritto di allargar quella cerchia (*pomerium*); ma non basta più come il primo conquistatore, e ha bisogno del concorso degli auguri, che dirigano l'operazione e celebrino la sacra cerimonia. Così si ottiene l'insieme, con cui il primo ampliamento fu operato. Anche questa attribuzione degli auguri tradisce la loro derivazione dal primo augure, e diventa loro costume sacro la tunica corta (*trabea*) con bande di porpora, che, anch'essa, ne serba il ricordo (Plin. nat. hist. 9, 136). Ben altro significato ha dunque la creazione di questo sacerdozio che non quello assegnatogli da Livio (4, 4), e la sua opinione che gli auguri siano stati creati da Numa Pompilio (« *augures* ab Numa Pompilio creati sunt ») vuol riferirsi alla trasformazione loro in vero e proprio sacerdozio, custode ufficialmente

riconosciuto della scienza degli auspicii pubblici e alla costituzione definitiva del

1) **Collegium augurum** (C. VI 1233). Esso si compone, in principio, di tre auguri, poi che tutte le tribù (e col carattere di quel sacerdozio noi ci spieghiamo perfettamente la diversità di trattamento che la tradizione assegna ai *Luceres* in questo e nel collegio delle Vestali, per esempio) vi dovettero essere rappresentate: « inter augures constat imparem numerum debere esse, ut tres antiquae tribus, Ramnes, Titienses, Luceres, suum quaeque augurem habent » (Liv. 50, 6, 7). Cicerone viene alle medesime conclusioni (de rep. l. c.), e il numero degli auguri da Roma stabilito per le colonie, che fu di tre (Lex col. Gen. c. 67 EE. 3 p. 93) depone anch'esso in favore di questa cifra. Più tardi questo, come quello delle Vestali, venne raddoppiato, e quando fu proposta la legge Ogulnia (454 = 300 a. C.) gli auguri erano di regola sei. Cicerone fa da Numa portar il numero degli *augures* a cinque (de rep. 2, 14, 26), ma egli non vi comprese il re che sarebbe quindi il sesto. Livio (10, 6, 7) trova quattro auguri al tempo della legge Ogulnia, ma parla chiaramente di altri due auguri, la cui mancanza egli attribuisce alla morte di essi: « quemadmodum ad quattuor augurum numerum, nisi morte duorum id redigi collegium potuerit non invenio » (Liv. 10, 6, 7). Il Mercklin (Die Coopt. der Röm. p. 96 segg.), il Marquardt (3 p. 232. 283), il Lange (Röm. Alterthüm. l. p. 190) ed il Mommsen (Röm. Gesch. 1 p. 152) ammettono tutti che il numero degli *augures* sia stato, in origine, di tre; ma, mentre il Marquardt vi giunge ammettendo rappresentati nel collegio anche i *Luceres,* il Mercklin ed il Mommsen, aggiungendo ai due auguri delle tribù il re che ne era il capo. In seguito, il Mercklin crede il numero degli auguri essersi raddoppiato; epperò stabilisce che il collegio presieduto dal re si sia composto di cinque auguri, quanti ne vuol Cicerone. Il Mommsen accresce, invece, successivamente d'un posto, serbato al re, il numero degli auguri e si arresta, senza che se ne comprenda il perchè, al numero di sei, che ci dà Livio. Contrario alla presenza del re in questo collegio è il Bouché-Leclerq (Hist. de la div. p. 532 segg.), ma le testimonianze sono concordi su questo punto. Il carattere di *prudentes* (Auct. incert. mag. p. 4. Huschke) o di *periti* (Cic. de div. 2, 34), che s'invoca per combattere la presenza dei re in questo collegio, essi non l'ebbero fin dalll'origine, e se furono sprovvisti di diritto d'auspicii, ebbero nella presa di questi tal parte e da essi veniva loro tal sacro potere e tali prerogative e tanta importanza, anche politica, che i re non dovettero disprezzare di far parte, come capi, di quel sacerdozio. Egli rigetta quindi Cicerone e Livio, e stabilisce due o quattro auguri *Ramnes Tities,* secondo che ciascuna fornisse uno o due auguri, finchè, con l'entrata dei *Luceres,* il numero è portato a sei. Il Mercklin non esclude che il numero degli auguri sia potuto esser di quattro, quanti Livio afferma, che, certo per morte, fossero nel 300 a. C.. e spiega la cosa con la caduta dei re. Nel 300 ad ogni modo la legge *Ogulnia* ne portò il numero a nove « ut terni in singulas (tribus) essent » (Liv. 10, 6, 8), e poi che ve n'eran quattro patrizii, gli altri cinque furon creati per la prima volta dalla plebe (Liv. 10, 9, 2). Al tempo di Silla essi divennero quindici (Liv. ep. 89), e Cesare ve ne aggiunse un sedicesimo. Ma, così questa di Cesare, fatta per accrescere il numero dei suoi partigiani, ὑπὲρ τὸ νενομισμένον (Dio Cass. 42, 51), come tutte le altre aggiunzioni sì di Augusto, cui fu nel 725 di Roma riconosciuto il diritto di creare, ὑπὲρ τὸν ἀριθμόν, i sacerdoti, che degli altri imperatori i quali li moltiplicarono all'infinito (Dio Cass. 51, 20), non possono considerarsi come ordinarie, e il numero normale dopo Silla può, senz'altro, stabilirsi a quindici. Furono eletti, sotto i re, come possiamo ritenere con fondamento sebbene ci faccian difetto i testi, dal re, che li cooptava (Cic. de rep. 2, 9) nella sua qualità di presidente degli *augures*; durante la Repubblica, fino al 104 a. C., dal collegio (Liv. 3, 32). In questo anno Gn. Domizio Enobarbo « ius sacerdotum subrogandorum a collegiis ad populum transtulit » (Suet. Ner. 2 cf. Vell. 2 12. Cic. de leg. agr. 2, 7), e fu adottata per tutti i sacerdozi, come già per l'elezione del gran pontefice e del *Curio maximus* la forma dei comizi ristretti, in cui votavano 17 delle 35 tribù, tirate a sorte. Silla (Ascon. divin. 7) volle abrogare questa legge; ma la legge Atia la ristabilì nel 63 a. C., e l'elezione resta ai comizii, almeno di diritto; giacchè fin dal 725 si concede ad Augusto la facoltà di eleggere dei sacerdoti (Dio Cass. 51, 20), sino a quando i comizii *a campo* furono trasferiti *ad patres,* che fu sotto il regno di Tiberio (Tac. ann. 1, 15). L'elezione venne allora divisa, come quella dei magistrati, fra il senato e gli imperatori, che sul principio lasciarono eleggere dal senato i sacerdoti da essi prescelti, più tardi, senza invocar più l'autorità del senato, si arrogarono il diritto di conferir essi la maggior parte dei sacerdozi: « τοῖς ἄλλοις τὰς πλείους σφῶν (ἱερωσυνῶν) διδόναι » (Dio Cass. 53, 17). Infine Alessandro stabilì che le nomine sacerdotali fossero dall'imperatore comunicate al

senato (*allegarentur* non *allegerentur* ha Lampr. Alex. 49). Ad ogni modo, cólui che era eletto *augur* si riteneva come *cooptatus* e veniva iscritto come membro del collegio nelle apposite liste,

a) **Fasti augurum**, di cui ci è pervenuto un frammento C. VI 1976: [*Q. Pompeio Q. f. Rufo L.*] *Cornelio L. f. Sulla* [*cos*] *post R*(*omam*) *c*(*onditam*) *an*(*no*) *CD*[*LXV*] *L. Sempronius L. f. Atra*[*tinus cooptatus*] *Cn. Domitio M. f. Cal*[*vino II*] *C. Asinio Cn. f. Pollio*[*ne cos*] *L. Cornelio L. f. Balbo P. Ca*[*nidio P. f. Crasso suf*(*fectis*)] *post R. c. an*(*no*) *DCCX*[*III*] *P. Petronius P. f.* . . . . *cooptatus Q. Caecilio Cretico Me*[*tello A. Licinio Nerva Siliano cos.*] *post R. c. an*(*no*) *DCC*[*LVIIII*] — *Decuria II* . . . . *M. Cornelius M. f.* . . . . *cooptatus* . . . Lo rivendicò dai pontefici agli auguri il Borghesi (Oeuvr. 1 p. 350), richiamando una moneta di Antonino, dove L. Sempronius Atratinus si dice *augur*. Un altro frammento (C. VI 1984), riferito anch'esso dal Borghesi agli auguri, fu poi restituito dal Dessau (EE. 3 p. 74-73) ai *sodales Augustales*. Va dal 666 = 88 a. C. fino all'anno 7 dopo C., nel qual periodo di 95 anni non troviamo cooptati che tre auguri, di cui ignoriamo il primo. Essi antepongono alla data il membro del collegio cooptato, e segnano quella, oltre che col nome dei due consoli eponimi, con l'anno della fondazione di Roma (*post R. c. an*(*no*) . . . .): per l'anno 714 troviam segnati anche i consoli suffetti Il collegio, come quello degli Augustali, è diviso in tante

b) **Decuriae augurum**, quanti sono i posti, così che per ciascun posto o decuria son segnate le persone che l'hanno cooptata una dopo l'altra. Diversamente, non sapremmo spiegarci come nel giro di 95 anni non si sieno verificate che tre coottazioni. Una decuria imperiale, quale troviamo nei fasti Augustali (C. VI 1984) neppure qui dovette mancare, come non si potè far a meno di segnar anche qui i soprannumeri, i quali, più probabilmente, furono iscritti appresso all'*augur cooptatus*. La presidenza del collegio, degli auguri come dei pontefici, dovette in principio essere del re, che ne aveva l'elezione (v. s.), e come si elesse, alla caduta dei re, un *pontifex maximus* che ne ereditò le funzioni religiose, nel collegio degli auguri, magari solo per analogia, dovè stabilirsi un *augur maximus*, colui che avesse maggior età (Cic. Cat. mai. 18, 64), il quale ne presiedesse le sedute (Marquardt p. 231-32. 383). Il Bouché-Leclerq (Man. des inst. Rom. p. 533, 2) non trova nè *augur maximus* nè *magister collegii*, ma questo è vero solo per Roma, non per i municipii, che non è possibile abbian creata essi una nuova carica nel più antico sacerdozio romano. A Cuicul e a Cirta, in provincia di Numidia, abbiamo *augures maximi*: EE. 5, 1296: *M. Aurelio Cae*(*sari*), *Imp*(*eratoris*) *Caes*(*aris*) *T*(*iti*) *Ael*(*ii*) *Hadrian*(*i*) *Antonini Aug*(*usti*) *Pii p*(*atris*) *p*(*atriae*) *fil*(*io*), *trib*(*unicia*) *pot*(*estate*), (a. 147) *co*(*n*)*s*(*uli*) *II*, *ex testamento M. Pompei M. fil*(*ii*) *Quir*(*ina*) *Veteris Flaviani*, *aug*(*uris*), *L. Pompeius M. fil*(*ius*) *Quir*(*ina*) *Novellus*, *aed*(*ilis*), *IIvir*, *aug*(*ur*), *max*(*imus*) *aug*(*urum*) *bis*, *frater adiecto podismo posuit et ludis editis dedicavit*; C. VIII 7103: [*M. Fabio M.*] *fil*(*io*) *Q*(*uirina*) *Frontoni* [*sa*]*c*[*erdoti*] *urbis* (?), *auguri*, [*max. a*]*ugurum VII*, invece di [*mag. a*]*ugurum VII*, come dall'analogia del titolo cuiculitano. In ultimo anche essi ebbero, come tutti gli altri collegi, insieme con una dotazione, un personale di servizio addetto al collegio, di cui c'è attestata l'esistenza: 1° Pei *servi publici* o semplicemente *publici*: C. VI 2315: *Felix publicus Palfurianus Augur*(*alis*) (forse meglio che *augur*(*um*) cf. 2307. 2327-28) e 2316, 2317: *Helius Afinianus publicu*(*s*) *augurum*. 2° Pei *calatores*, ingenui o liberti addetti al collegio per servizio di ciascun augure: C. VI 2187 (= 7445); *L. Iunius Silani L. Paris dispe*(*n*)*s*(*ator*), *calator augur*(*um*), e Suet. de gramm. 12, che ricorda un Cornelio Epigado liberto di Silla « calatorque in sacerdotio augurali ». 3° Pei più umili *viatores*: C. VI 1847 *viator augurum*. La carriera d'uno di questi impiegati del collegio ci sarebbe indicata, se la restituzione del Mommsen è giusta, come pare, dall'epigrafe del C. VI 1915: « [*apparuit*] *auguri*(*bus*) *sodal*(*ibus*) *August*(*alibus*) *quin*[*decimviris viris*] *clarissimis* ; [*sacerdos La*]*nivinorum*, *qu*[*inq*(*uennalis*)...., *eodem tem*]*pore habuit dec*(*urias*) *II* [*viatoriam et lictoriam et extr*]*a sortem apparuit*. Si riunivano, a quanto pare una volta al mese, alle none, per conferire e redigere i *commentarii* « commentandi causa atque inter se colloquendi » (Cic. de div. 1, 41, 96), e il luogo di riunione pare fosse l'*auguraculum* o

2) **Auguratorium**. — Era posto nell'arce, alla sommità nord-est del monte Capitolino (Jordan. Topogr. I, 2 p. 102 segg.) ed era considerato, non ostante che mille tradizioni dicessero il contrario, come il *templum* inaugurato da Romolo (Cic. de divin. 1, 17) e dalla più alta antichità destinato a prendere gli auspici: « auguraculum appellabant antiqui quam nos arcem dicemus, quod ibi augures publice auspicarantur » (Fest. ep. p. 18). Una lapide ci ricorda la rifazione di un *auguratorium*, C. VI 976: *Imp*(*erator*) *Caesar Divi Traiani Parthici f*(*ilius*), *divi Nervae n*(*epos*) *Traianus Hadrianus Au-*

g(ustus), pontifex maximus, trib(unicia) pot(estate) XX (a. 136), *imp(erator) II, co(n)s. III, p(ater) p(atriae), Augurato[rium] dilaps(um) a solo pe[c(unia) sua restitu]it.* Il Mommsen (p. 27, 4) e il Marquardt (p. 384) riferiscono l'epigrafe e la restaurazione di Adriano all'*auguratorium* Capitolino, il Preller (Regionen p. 175) all'*auguratorium* sul Palatino, l'antico e vero centro del templum. Ma forse la nostra epigrafe, proveniente dal Celio, parla di un terzo *auguratorium* posto su quella collina. Ad ogni modo era nell'*arx* o *auguraculum* capitolino che, verosimilmente, si prendevano gli auspicii per tutti gli atti che si compivano al Campidoglio e che li richiedessero, come dovette esser ivi l'archivio in cui si conservavano, oltre i *fasti*, tutti gli altri libri e raccolte di documenti riguardanti il sacerdozio, che erano: 1° gli *acta augurum,* o processi-verbali dei loro atti professionali, che anch'essi, come gli Arvali, redigevano (Fest. ep. p. 16), e di cui nessun frammento ci è pervenuto; 2° i *libri* o *commentarii augurum* o *augurales,* che contenevano così le norme del rituale e della scienza augurale (Cic. de div. 2, 18, 42. Serv. Ad Aen. 1, 398. Fest. p. 317 *b*, 31), come la vasta mole dei *decreta* (Cic. de div. 2, 35, 73) o *responsa* (Cic. de dom. 15, 40. Liv. 4, 31, 4), che ne costituivano la più gran parte, in ispecie la più recente (v. Regell. p. 24), e spesso venivano dati da essi a domanda determinata del senato o in caso di irregolarità (*vitium*) nella presa degli auspicii (Liv. 45, 12, 10; 7, 3; 23, 31, 13; Cic. de leg. 2, 12, 31). Il Marquardt distingue i *libri* dai *commentarii augurum,* e ammette l'esistenza di *libri reconditi* (p. 384-385). Il Regell però (p. 31. 41), osservando che regole come, ad esempio, quella con cui si vietava «Iove tonante fulgurante» di tenere i comizii del popolo, e norme antichissime come quelle sulle *aves augurales,* invece di far parte dei *libri augurum,* come avrebbero dovuto, secondo le idee di chi stabilisce quella distinzione, sono dagli autori attribuiti ai *commentarii* (Cic. de div. 2, 18, 42. Serv. ad Aen. 1, 398. Fest. p. 317 *b*, 31), ha rigettata ogni distinzione fra *libri* e *commentarii augurum.* Quanto ai *libri reconditi,* non gli pare che l'espressione «libros, si qui sunt reconditi» (Cic. de domo 15, 30) sia stata adoperata in un significato tecnico, e Servio (ad Aen. 1, 398) dove fa parola di quei libri volle accennare piuttosto alla *disciplina etrusca* (Serv. ad Aen. 2, 694), da cui quella degli auguri fu profondamente diversa (v. Brause p. 7 seg. e Regell p. 3 e sg.).

I vari ufficii dell'augure ci sono indicati abbastanza completamente da Cicerone (de leg. 2, 8, 20. 21): «Interpretes autem Iovis Optimi Maximi, publici augures, signis et auspiciis postea vidento (Regell: operam danto) disciplinam tenento; sacerdotesque, vineta, virgetaque et salutem populi auguranto: quique agent rem duelli quique popularem, auspicium praemonento, ollique obtemperanto, divorumque iras providento eisque adparento; coelique fulgora regionibus ratis temperanto, urbemque et agros [et] templa liberata et effata habento. Quaeque augur iniusta nefasta vitiosa dira defixerit, inrita infectaque sunto; quique non paruerit capital esto».

3) *Delimitazione del templum e varie specie di auguria.* — Prima d'ogni altro dunque l'augure è incaricato di interpretar la volontà di Giove, osservando i segni che egli invia (v. Mommsen p. 3, 2), secondo norme tradizionali, che costituiscono la scienza augurale, di cui è custode. A delimitare il campo in cui questi segni devono apparire, egli traccia col suo *lituus,* bastone ricurvo in alto (Cic. de div. 1, 17, 90. Liv. 1, 18, 7. Serv. ad Aen. 7, 187) una linea dal nord al sud, che è come il cardine del *templum,* donde il nome *cardo* (v. Nissen p. 13, che per l'etimologia rimanda a Curt. gr. etym. 2 p. 142.) e poi un'altra dall'oriente all'occidente, chiamata dal numero dieci, *numerum perfectum* presso gli antichi (Vitruv. 3, 1, 5) e fondamento del sistema decimale italico, *decumanus* (v. Nissen p. 11-13). Il Buché-Leclerq (De la div. p. 4, 20) ritiene con Isidoro (p. 367) che «pro eo quod formas X faciat, decumanus est appellatus)». Lo spazio, così del luogo consacrato (*locus effatus*) su cui egli si trova, come del cielo di là visibile, ch'egli ha così diviso in quattro regioni e chiuso con linee parallele in forma di quadrato, costituisce il *templum,* che è come dire spazio diviso (dalla radice τεμ di τέμνω, τέμενος, Nissen p. 1). Nel centro del *templum in terra* (v. per maggiori notizie su quosto e sul *templum in coelo* il Regell nel Jahrb. f. Philol. ecc., 1881 p. 593-637) si eleva il *tabernaculum* (Serv. ad Aen. 2, 178) o in linguaggio augurale *templum minus*: «minora templa fiunt ab auguribus, cum loca aliqua tabulis aut linteis saepiuntur, ne uno amplius ostio pateant, certis verbis definita» (Fest. p. 157). Esso ha come il *templum,* la forma d'un quadrato, la cui parte anteriore, *pars antica,* è rivolta al mezzogiorno, la posteriore, *postica,* al settentrione (Varr. de l. l. 7, 7). Il Regell (l. c. p. 607 e sg.) ha mostrato che i *templa in terra* per l'osservazione degli uccelli erano orientati verso l'est, quelli *in coelo* per l'osservazione delle folgori verso il mezzogiorno; il Marquardt (p. 386-337), che lo scopo non era estraneo alla diversa orientazione, e, mentre, in principio, si può ammettere che l'augure si rivolgesse verso il sud, nell'inaugu-

razione dei magistrati (Liv. 1, 18. Plut. Num. 7) come in quella dei tempii, egli si volgeva ad oriente, donde aspettava i segni favorevoli, *sinistrae aves* o *sinistra fulmina* (Plin. nat. hist. 2, 142). Il dio che invia questi segni è Giove, onde l'augure è *interpres Iovis Optimi Maximi* (Cic. de leg. 2, 8, 20) e gli uccelli sono « internuntiae Iovis » (Cic. de div. 2, 34, 72). A lui è rivolta la preghiera: « da, pater, augurium » (Serv. ad Aen. 3, 89), « Iuppiter pater ... uti tu signa nobis ecc. » (Liv. 1, 18, 9); ma, in certi casi, s'invocano anche altri dei (Tiberinus, Cic. de d. n. 3, 20, 52. Serv. ad Aen. 8, 95 o i Manes, Fest. p. 157, 32) o addirittura una lunga serie di dei (*precatio maxima*, Serv. ad Aen. 12, 176). E la preghiera è formulata in termini rigorosi (Serv. l. c.). Vi si determinano le condizioni dell'augurio (*legum dictio*), e la natura stessa dei segni attesi fa parte d'una precedente *nuncupatio*: « legum dictio autem est cum certa nuncupatione verborum dicitur, quali condicione augurium peracturus sit » (Serv. ad Aen. 3, 89 cf. Liv. 1, 18, 9). I segni mandati dalla divinità in risposta a questa specie di quistione (Mommsen, p. 4) posta innanzi ad essa, costituivano gli *auguria impetrativa*; *oblativa* o *dirae* erano invece quei segni che si producevano per caso: « auguria aut oblativa sunt, quae non poscuntur, aut impetrativa, quae optata veniunt » (Serv. ad Aen. 6, 120). Erano divisi tutti in cinque specie: « quinque genera signorum observant augures publici: ex coelo, ex avibus, ex tripudiis, ex quadrupedibus, ex diris » (Fest. p. 260-61); ma alcuni di essi come gli *auguria ex quadrupedibus* (Fest. ep. p. 244. Plin. nat. hist. 8, 22, 84), non dovettero esser mai subito adoperati dall'augurato pubblico, come d'indole affatto domestico, e quelli *ex avibus* già ai tempi di Cicerone eran caduti in disuso (Cic. de div. 2, 32, 71). Se nella scienza augurale gli *auspicia ex avibus* occupano il posto più importante, egli è che la scienza augurale nasce privata, e nei comuni bisogni della vita si dovette far ricorso a fenomeni che si producessero tutti i momenti, come il volo degli uccelli. Ma l'augurio solenne, più alto e più decisivo (Dio Cass. 38, 13. Cic. de div. 2, 35, 73. Serv. ad Aen. 2, 693) fu sempre dai Romani ritenuto quello della folgore (*auguria ex caelo* o *caelestia*, Fest. ep. p. 64), e non altro accompagna, nella tradizione, l'entrar in funzione del primo magistrato pubblico del popolo romano (Dionys. 2, 5 la presa degli auspici di Romolo). Esso, che è un segno sfavorevole per la riunione dell'assemblea popolare, — e la cosa non è senza significato, — è invece il più favorevole pel magistrato, nella cui elezione si compendia il primo atto di carattere pubblico. E mentre, con lo sparire degli *auspicia privata*, invecchia e muore l'uso, dagli auspici messo a fondamento della scienza cui essi diedero il più largo contributo, degli *auspicia ex avibus*; si afforzano e restano soli nella città quelli che furono gli augurii pubblici per eccellenza, gli *auspicia ex caelo*. Nell'osservar gli uccelli, gli auguri non si limitarono a esaminar la direzione del loro volo, che dovette costituire, come mostra l'uso delle parole *sinistrae* e *dextrae aves*, la prima forma di auspicio. Essi distinsero gli uccelli in *aves alites* « volatu auspicia facientes » (Fest. ep. p. 3) ed *aves oscines* « quae ore faciunt auspicium » (Varr. de l. l. 6,76): alle une appartennero gli uccelli enumerati da Festo: « butes, sanqualis, immusulus, aquila, vulturius » (l. c.); alle altre il corvo, la cornacchia, la civetta (Fest. p. 197, 5). La *parra* ed il *picus* erano *alites* e *oscines* nell'istesso tempo (Fest. p. 197). Di alcuni, *incendiaria avis, bubo, clivia avis, spinturnix*, bastava l'apparizione per costituire un cattivo augurio (Plin. nat. hist. 10, 34-37. Ovid. met. 5, 550); altri come l'*aespithus*, specie di falconetto, il cigno, i piccioni, il *regaliolus* non davano degli auspicii che a persone determinate e in determinati casi (Plin. nat. hist. 10, 25. Serv. ad Aen. 1, 393; 6, 190. Suet. Caes. 85). Gli auguri ascoltavano per le *oscines* i suoni diversi della loro voce, guardandone la posizione rispetto ad essi: il corvo ha, p. es., nove specie di voci (Plin. nat. hist. 10, 39) e deve venir da destra per costituire un buon augurio, la cornacchia da sinistra (Cic. de div. 1, 7. 12. Plut. Asin. 250). Per le *alites* dovevan por mente all'altezza del volo e al luogo dove si posavano, onde la divisione in *praepetes* ed *inferae* (Gell. 7, 6, 10. Cic. de div. 1, 48, 108, 108. Serv. ad Aen. 3, 361. Fest. p. 205), e osservare i loro movimenti (Fest. p. 371 *b*), la regione del cielo in cui apparivano. Avevano infine delle regole fisse per decidere, in casi di simultaneità o d'identità d'augurii, pei quali bisognava tener conto del tempo e dell'importanza di ciascun auspicio (Liv. 1, 7, 1. v. per tutta questa materia, oltre il Marquardt p. 389-390, l'Hopf, Thierorakel und Orakelthieren alter und neuer Zeit, Stuttgart, 1888). Gli *auspicia ex caelo* erano di gran lunga più facili e consistevano specialmente nel tuono e nella folgore: « caelestia auguria dicunt cum fulminat aut tonat ». Il fulmine è ritenuto un augurio favorevole quando è diretto da sinistra a destra e appare in un cielo sereno (Dionys. 2, 5. Verg. Aen. 2, 692; 7, 145; 9, 630. Serv. ad Aen. ll. cc.), un uragano o un fulmine è invece un segno sfavorevole per qualsia assemblea popolare (Cic. de

div. 2, 18, 42; in Vat. 8, 20; Phil. 5, 3, 7): un tuono anche per un magistrato, nel momento ch'egli entra in funzione (Liv. 23, 31, 13). Gli *auguria ex tripudiis,* che si tiravan dal modo di mangiare dei polli o di qualsiasi altro uccello (Cic. de div. 2, 35, 73), si riattaccano anch'essi agli *auguria ex avibus,* anzi forse alla prima forma di quegli auspicii, il volo degli uccelli (Verg. Aen. 6, 200). Secondo Festo (ep. p. 244), che certo allude a una modificazione posteriore, perchè l'augurio si abbia, basta che i polli mangino; secondo Cicerone (de div. 2, 34, 72) è necessario che i polli lascino cadere dal becco il nutrimento (tripudium solistimum). Un tal metodo assai semplice e chiaro è chiamato da Silio (5, 59) « priscum populis de more Latinis auspicium, cum bella parant », e, per la sua sicurezza e rapidità, impiegato specialmente nel campo (Mommsen p. 9-10). L'augure cede, in questo genere di auspicii, il posto al *pullarius,* che è sempre presente al campo (Liv. 8, 30, 2; 41, 18, 14) e finisce per assistere il magistrato, anche quando questi consulta i fulmini o il volo degli uccelli (Dionys. 2, 5). Una condizione, comune a tutte queste diverse specie di auspicii, perchè essi non sieno turbati, è l'assoluto silenzio (*silentium*). Ogni rumore o caduta di oggetto o altro inconveniente, come l'errare nel pronunziar la formola sacramentale dell'auspicio o il balbutire, costituisce un *signum ex diris,* ossia un segno di cattivo augurio (Fest. p. 348; ep. p. 64). Una epigrafe municipale (C. II 5078) nota come cosa eccezionale un *L. Valerius L(ucii) l(ibertus) Auctus, avium inspex, blaesus.* Anche fuori dell'auspicio, ogni fenomeno straordinario, come l'incontro di corvi all'uscir di casa, o, durante il compimento d'un atto o in un'assemblea, un attacco di epilessia (*morbus comitialis,* Ser. Camm. de med. v. 1015 segg.), costituisce degli *auspicia ex diris* (Mommsen 1 p. 12).

4) *Inaugurazioni e presa degli auspicii dei magistrati.* — Ma se l'osservazione di questi auspicii e la delimitazione del *templum* che necessariamente la precede costituiscono, in apparenza, il principale incarico degli auguri, non è se non nelle funzioni a cui essi piglian parte e per cui consultano gli dei, come in alcuni diritti loro riservati, che bisogna cercare il segreto della loro importanza. Principali fra quelle sono: 1° le inaugurazioni personali, che si restrinsero ai re (la formula in Liv. 1, 18, 9) e, fra i sacerdoti, ai pontefici ed agli auguri (Mommsen 2^2, pag. 33), i quali, come c'era da aspettarsi per simili cariche religiose, occupano qui un posto affatto secondario (Marquardt 3 pag. 233, 13) rispetto ai pontefici; 2° la presa degli auspicii a cui, quali eredi e nella proporzione in cui sono eredi dell'*auctoritas* dai *patres* trasmessa al primo magistrato di Roma, hanno diritto tutti i magistrati romani. L'augure è, nella presa di questi auspicii, l'intermediario onde Giove, *Iuppiter pater,* si serve per concedere la sua *auctoritas divina* agli atti che il magistrato sta per compiere, come la convocazione del senato (Varr. presso Gell. 14, 7, 9), la riunione dei comizii (Liv. 3, 20, 6 ecc.), la partenza per la guerra (Fest. p. 241. Liv. 21, 63, 9). E vi prende parte sia assistendo il magistrato, nel porre le questioni a cui vuol risposta dalla divinità, determinare i segni che desidera si producano, guardar se vi sia assoluto silenzio, che è solo di un perfetto augure (Cic. de div. 2, 34, 71) e chiude l'augurio o favorevolmente con le parole *aves addicunt* o, in modo negativo, col sacramentale *alio die* (Cic. de leg. 2, 12, 31; Phil. 2. 33, 83); sia con l'inaugurare i luoghi dove gli auspicii devon esser presi.

5) *Inaugurazione dei luoghi.* — Di questi alcuni dovettero dagli auguri essere inaugurati una volta per tutte, come, per le riunioni del senato, l'*auguraculum* del Campidoglio, luogo solenne di quelle riunioni, la *curia Hostilia* (Varr. de l. l. 5, 155. Dio Cass. 2, 21, 1. Cic. de rep. 2, 17, 31), la *curia Pompeii* (Dio Cass. 1, 47, 10. Suet. Caes. 85, 88), la *Iulia* (Mon. Ancyr. 4, 1. Dio Cass. 1, 51, 22), e, fra i tempii, il *templum Iovis Statoris, Bellonae, Quirini, Apollinis, Telluris* e così via (v. Willems, Le Sén. de la rép. rom. 2 p. 159 seg.); per quelle dei comizii, i *rostra* nel *Forum* (Cic. in Vatin. 10, 24. Liv. 8, 14, 12) e gli *horti Scipionis* al campo di Marte (Cic. de deor. nat. 2, 4). Alcuni altri, volta per volta: fra i quali i *vineta virgetaque,* che, contrariamente a quanto crede il Rubino (Unters. 1 pag. 63), dovettero essere costituiti in altrettanti *templa,* rispondendo questo perfettamente alla teoria augurale, e non potendo darsi all'*auguranto* della frase di Cicerone (de leg. 2, 8, 21): « sacerdotesque vineta virgetaque et salutem populi auguranto » un doppio valore, secondo che si riferisca ai *sacerdotes,* all'*augurium salutis* o ai *vineta virgetaque.* Il Bouché-Leclerq (Hist. de la div. 4 pag. 162) sostiene che ogni anno gli auguri, nella primavera, procedessero a una inaugurazione generale di tutti i *templa, vernisera auguria* (Fest. p. 344 s. v. *Summissiorem.* Plut. quaest. R. 38), incominciando dal Campidoglio (Varr. de l. l. 5, 47). Ma, sia che si inaugurassero una volta per tutte, sia ogni anno i luoghi, dove si dovessero trattar affari dello Stato, venivano tutti inaugurati, così da offrire come tante piccole immagini del gran *templum,* che tutti li comprendeva,

l'*Urbs*. I limiti sacri di questo *templum* furono segnati dal

6) *Pomerium* « locus intra agrum effatum per totius urbis circuitum pone muros regionibus certeis determinatus, qui facit finem urbani auspicii (Varr. de l. l. 5, 143). Il Mommsen (Hermes 10 p. 40-50; röm. Forsch. 2 p. 23) e lo Jordan (Topogr. I, 1 p. 169) mettono il *pomerium* al di dentro della città, Adolph Nissen (Beiträge zum röm. Staatsr. 1885) sostiene, appoggiandosi a Livio (1, 44, 4), che il *pomerium* era costituito dalla fascia di suolo, staccata al di dentro del *sulcus primigenius*, che si stendeva egualmente di qua e di là delle mura, isolandole. Heinrich Nissen (Pomp. stud. p. 466 seg.) richiama l'autorità di Varrone, e mette il *pomerium* al di là delle mura. Lo spazio, infatti, che, girando intorno le mura della città, dentro il campo dall' augure fissato con la sua formola solenne (' quibusdam conceptis verbis ' Varr. de l. l. 7, 8), si dice determinato da luoghi ben definiti, che non sono le mura della città, ma termini (C. VI 1233) posti intorno alla città, *circum Romam* (Varr. de l. l. 5, 143), non potette trovarsi che di là delle mura. Roma fu rispetto a questa fascia di terra esteriore dall'augure delimitata ed *effata* quel che il *templum minus* rispetto al *templum*, o la casa, primissimo fra i *templa minora*, rispetto all' *ager privatus* che la circondò. E aveva il diritto di ampliare il pomerio « ius profferendi pomerium » solo « qui populum Romanum agro de hostibus capto auxerat » (Gell. 3, 14; una tal condizione fu richiesta anche per gli imperatori, Vop. Aur. 26, 21, 9); quasi con questo si volesse indicare il successivo ampliarsi dell'*ager Romanus* e con la sacra cerimonia la nuova delimitazione della proprietà dello Stato. Il primo a tracciar il *pomerium* della città, Romolo, non ebbe, nella sua qualità di *rex augur*, bisogno d'altro aiuto in quella delimitazione. Più tardi, il magistrato fu assistito nella grave bisogna dal collegio degli auguri, che ebbe in custodia la città e il pomerio (è quel che dice Cicerone l. c. con le parole « urbem et agros [et] templa liberata et effata habento ») e curò, *auctore Titio*, di porre o restituir i termini, da cui il *pomerium* era finito: C. VI 1233; *Collegium augurum, auctore imp(eratore) Caesare, divi Traiani Parthici f(ilio), divi Nervae nepote, Traiano Hadriano Aug(usto), pont(ifice) max(imo), trib(unicia) pot(estate) V, co(n)s(ule) III, proco(n)s(ule), terminos pomerii restituendos curavit.* Immediatamente prima di questa restituzione (a. 121), Traiano (Vop. Aur. 26, 21, 11) aveva ampliato il pomerio, e prima ancora, Augusto (Vop. l. c.), Claudio (Tac. ann. 12, 23), Nerone (Vop. l. c.), Vespasiano (oltre i cippi, lo attesta Plin. nat. hist. 3, 5, 66). Più tardi, come è noto, lo ampliò ancora una volta Aureliano. Così, noi vediamo gli auguri prender parte a tutti gli atti più importanti dello Stato, nei quali essi portano l'*auctoritas divina*, di cui sono i rappresentanti, come il magistrato quella umana, che non gli appartiene. Essi sono gl'intermediarii fra la divinità e lo Stato, di cui i magistrati sono i delegati. L'*augurium* ha per fondamento *l'auctoritas divina*, l'*imperium* quella umana; gli *auspicia* sono l'espressione sensibile di quella *auctoritas*, come la espressione sacra dell' *imperium*. Il diritto di prendere gli *auspicia*, come quello di crearsi un dio o una proprietà, è del magistrato e gli vien dal popolo: « a populo auspicia accepta habere » (Cic. de div. 2, 36, 76). Quello di cambiare gli *auspicia* in *auguria*, è del sacerdote e gli viene direttamente dalla divinità « interpres Iovis ». In questi principii fondamentali, in queste relazioni fra divinità e Stato trova la sua ragione e son le fonti, d'onde scaturisce e si svolge, il

7) *Ius augurale.* — A questo il *ius publicum* ricorre come a supremo appello: « maximum et praestantissimum in re publica ius est augurum cum auctoritate coniunctum » (Cic. de leg. 2, 12, 31), ed è delitto capitale contravvenirgli: « quaeque augur iniusta nefasta vitiosa dira defixerit, inrita infectaque sunto; quique non paruerit capital esto » (Cic. 2, 8, 20-21) ». Il diritto della *enuntiatio*, che la legge Clodia del 696 u. c. toglie ai magistrati, viene riconosciuto in ogni tempo agli auguri (Mommsen 1 p. 35, 2) e giustamente, sebbene enfaticamente, Cicerone rileva l'importanza di questo diritto e in generale del *ius augurum*, per cui è in loro potere: sciogliere o annullar comizii e concilii riuniti da sommi magistrati, sospendere deliberazioni già prese, decretar che i consoli e, in generale ogni altro magistrato abdichi, concedere o meno non solo il *ius agendi cum populo*, ma con la plebe, toglier leggi *non iure rogatas*. « Nihil domi », così conchiude Cicerone (de leg. 2, 12, 31), « nihil militiae per magistratus gestum sine eorum auctoritate posse cuiquam probari ». Il Regell (p. 16 seg.) ha osservato che all'età di Cicerone la massima parte dei libri augurali « non ad augurii disciplinam sed ad ius publicum pertinebat », e Cicerone (l. c. 30; de deor. nat. 3, 2) divide nettamente gli ufficii degli altri sacerdoti, stabiliti a placare, con le sacre solennità gli dei, o a interpretare il futuro, dagli *augures*, le cui principali attribuzioni egli vede nel loro *maximum et praestantissimum ius*. Essi difatto non parteciparono che a poche

8) *Cerimonie religiose.* — Fra queste sicuramente all'*amburbium* (Lucan. 1, 592 enumera i sacerdoti che vi prendevano parte) e alle *ambarvalia*, di cui sono evidenti i legami con l'augurato, terminatore così del circuito della città, come dell'*ager romanus*. All'*augurium salutis* (Cic. de leg. 2, 8, 21. Dio Cass. 37, 24. Fest. p. 161), di cui pare fissassero il giorno, come all'*augurium canarium* (Plin. nat. hist. 18, 14) o *robigalia* (Varr. de l. l. 6, 16), in cui si sacrificavano dei cani a Robigo, perchè risparmiasse e prosperasse le messi ed i frutti, non sappiamo con precisione che parte essi avessero. Sappiamo però che talvolta, ma non pare spesso, eran chiamati a compiere dei sacrifizii nell'arca (Fest. ep. p. 16) e che l'*invocatio* era accompagnata da un *sacrificium augurale* (Ser. ad Aen. 3, 265). Perciò fra le loro insegne sacerdotali, oltre il *lituus* ebbero l'*urceus*, vaso pei sacrifizii (Cohen. Med. cons. plut. XII 13. 14. 15 e passim), e, come mostra una lapide della Gallia, anche il *guttus* (C. XII 1114). La loro veste tradizionale fu, come già abbiamo accennato, la *trabea* (Serv. ad Aen. 7, 188), anzi una specie di *trabea* propria al loro collegio, di porpora e di cocco (Suet. presso Serv. ad Aen. 7, 612); ma come gli altri grandi sacerdozii, vestirono anch'essi la praetexta (Cic. pro Sex. 69, 144; 2, 9, 2. cf. Lex Col. Gen. c. 66 EE. 3 p. 93).

9) *Privilegi e gerarchia.* — Ebbero gli auguri, come i pontefici e i quindecemviri, un posto d'onore nelle feste e nei giuochi (cf. Lex col. Gen. l. c.), l'esenzione dal servizio militare (*militiae vacatio*), eccetto in caso di *tumultus gallicus italicusque* (Mommsen, EE. 3 pag. 100) e l'esenzione delle imposte (*vacatio muneris publici*), meno in casi d'estrema necessità dello Stato (Liv. 33, 42, 4), e godettero, infine, d'un privilegio, che gli altri sacerdozi e gli stessi auguri dei municipii non ebbero (cf. Atti della R. Accademia di Napoli 1891, XVI) cioè quello dell'inamovibilità, anche in casi di condanna (Plin. ep. 4, 8. Plut. quaest. R. 99. cf. Mommsen, EE. 3 p. 99; in senso contrario Dio Cass. 68, 36, 54). Fra i quattro grandi sacerdozi, *summa* o *amplissima collegia*, essi vennero dopo i *pontifices* e prima dei *XVviri sacrorum* o *sacris faciundis*. E la classificazione più comune negli scrittori (Dio Cass. 53, 1. Tac. ann. 3, 64 ecc. ecc.). Varrone consacrava ad essi, in questo ordine, i primi tre libri delle sue *Antiquitates* (S. Agost. de civ. Dei 6, 3). Gli sforzi della plebe non furono diretti che a conquistare questi tre sacerdozi, e mentre riuscivano nel 386 = 368 a penetrare nel collegio dei *XVviri s(acris) f(aciundis)* (Liv. 6, 37, 12), non ottennero se non nel 454 = 300 di far parte dei pontefici e degli auguri (Liv. 10, 9, 2; 10, 7, 6). Le epigrafi confermano un tal posto dell'augurato rispetto ai *pontifices* fin dalla fine del V e la prima metà del VI secolo. C. I elog. XXIX: [*Q. Fabius*] *Q. f(ilius) Maximus, dictator bis, cos. V, censor, interrex II, aed(ilis) cur(ulis), q(uaestor) II, tr(ibunus) mil(itum) II, pontifex, augur*. Così per la fine della Repubblica C. I 620: [*C. Iul*]*io Caesari, im*[*per.*], *dictat(ori) iteru*[*m*], [*pont*]*ufici max*[*u*) *mo*], [*aug(uri) c*]*o(n)suli*. . . (cf. Eckhel, 6, 7) e durante tutto l'Impero C. II 2422. 2062; V 6416. 6416; VI 511. 1418. 1476; X 1700. 5061. 5398; XI 3738. Non mancano però alcune iscrizioni, in cui gli auguri tengono il primo. Una è dei primi tempi dell'Impero (a. 24 d. Cr.), C. XII 147: [*D*]*ruso Caesari* [*Ti.*] *Augusti f(ilio) divi Augusti nepoti divi Iulii pronep(oti)*, [*a*]*uguri, pontif(ici), quaestori*, [*f*]*lamini Augustali, co(n)s(uli) II* . . ., dove però le cariche serbano forse l'ordine cronologico. Due son degli ultimi anni, pe' quali ci resti memoria dell'augurato (a. 387-390): C. VI 1779: *Vettius Agorius Praetextatus augur, p*[*o*]*ntifex Vestae, pontifex Sol*[*is*], *quimdecemvir, curialis Herc*[*u*]*lis*. . . . . . . a cui se ne contrappone un'altra dello stesso Agorio C. VI 1778, nella quale l'augurato ha l'ultimo posto; e C. VI 503: . . . . . *Lucius Ragonius Venustus, v(ir) c(larissimus), augur publicus p(opuli) R(omani) Q(uiritium), pontifex Vestalis maior* etc. Anche la legge della colonia Genetiva dà indifferentemente agli auguri il primo o il secondo posto: EE. 2 p. 108: *quicumque decurio augur pontifex* . . . . . *is in ea co-l(onia) augur pontif(ex) decurio*. . . . . . EE. 3 p. 92, c. 66: *Quos pontifices quosque augures*. . . . *ei pontifices ei*[*q*]*ue augures*. . . . . Due iscrizioni imperiali che ci mostrano riunite in una medesima persona i quattro grandi sacerdozi, conservano rigorosamente l'*ordo sacerdotum* stabilito: C. XI 3786: *Ti(berio) Caes*[*ari divi Aug(usti) f(ilio) Augusto*], *pontif(ici) m(aximo)*' [*auguri, XVvir(o) s(acris) f(aciundis)*], *VIIviro e*[*pulon(um)*. . . . . Mon. Ancyr. C. III p. 789 4, 5-7: Ἀρχιερεύς, αὔγουρ, τῶν δεκαπέντε ἀνδρῶν τῶν ἱεροποιῶν, τῶν ἑπτὰ ἀνδρῶν ἱεροποιῶν . . . . . Delle altre poche iscrizioni tardive, in cui troviamo insieme i primi tre grandi sacerdozi, C. X 1700 e VI 1778. 1779, la prima, di un Mecio Memmio Furio Raburio Cecilio Placido, conserva quell'ordine, le altre, che ricordano Agorio Pretestato, scrivono indifferentemente, dove le cariche civili sono in ordine ascendente: C. VI 1778, *pontifici Vestae, pontifici Soli*, *quindecemviro*, *auguri*; dove

sono in ordine inverso: 1779: *augur, pontifex Vestae, pontifex Solis, quimdecemvir.* Nell'ordine primitivo che Festo (p. 185 *a*) stabilisce per gli antichi sacerdozi, fra i quali il *rex sacrorum* avrebbe occupato il primo posto, il *pontifex maximus* il quinto, si tace dell'*augur*. Invece in una lapide di Pompei (d. Cr. 44-54), che ci mostra in un ordine rigoroso quei vecchi sacerdozi, la carica di *augur* segue immediatamente ad essi e precede quella di *pontifex* C. X 797: *Sp(urius) Turranius L(ucii) f(ilius) Sp(urii) n(epos) L(ucii) pron(epos) Fab(ia) Proc(ulus) Gellianus, praef(ectus) fabr(um) II, prai(fectus) curatorum alvei Tiberis, praef(ectus) propr(aetore) i(ure) d(icundo) in urbe Lavinio, pater patratus populi Laurentis foederis ex libris Sibillinis percutiendi cum p(opulo) R(omano); sacrorum principiorum p(opoli) R(omani) Quirit(ium) nominisque Latini quai apud Laurentis coluntur, flam(en) Dialis, flam(en) Martialis, salius praisul, augur, pont(ifex).* Ma già, fin dalla fine della Repubblica, questi vecchi sacerdozi, poco ambiti, non ostante la maggior parte restassero patrizi (Mommsen, röm. Forsch. 1 p. 78), erano andati cedendo il posto al pontificato e all'augurato (Marquardt 3 pag. 213 seg.). Le iscrizioni provano ciò ampiamente. e, per quel che riguarda l'augure, esse gli dan la precedenza sul *rex sacrorum*: C. XIV 3504. 4246; sui *curiones maximi*: C. X 409. 3853 e *curiones:* C. VI 1578; X 6439; sui *Salii Collini* C. XIV 2501. 3604 e *Palatini*: C. IX 4855; X 5061; OH. 5435; sugli *Arvales, sodales Titii, fetiales* Mon. Ancyr. C. III p. 789, 4, 5-7; III 381 2974. 2975; VI 1343; EE. 4 p. 288, 830. L'epigrafe C. VI 2123, ha *rex sacrorum, augur*; quella di Arrio Antonino (C. VIII 7030) *fratri Arvali augur(i)*. Il nuovo titolo di *flamen Augustalis* non osa, come nei municipii, prendere il primo posto e segue anch'esso l'augurato, almeno nelle iscrizioni dei Cesari C. XII 147; XI 3786. Così quello di *sodalis Augustalis.* Borghesi, Oeuvr. 3 p. 313; C. V 29. 3853; *Hadrianalis*, X 1123; *Antoniniani Verani* XI 1432. 1433. Un privilegio dell'augure, più che di ogni altro maggior sacerdozio, fu il poter rivestire anche altri sacerdozi. Il console Cneo Pinario unì all'augurato due altre minori cariche religiose: C. XIV 3604 cf. 4246: *Cn(aeo) Pinario Cn(aei) f(ilio)... Severo, consuli, auguri, regi sa[crorum, praet(ori), quaest(ori) cand(idato)] imp(eratoris) Caesaris Nervae Traiani Aug(usti), salio col[lino].* Un ignoto fu anch'egli *rex sacrorum* e *augur* C. VI 2123. I due consoli, T. Statilio Tauro, degli anni 717-718 di Roma, e T. Clodio Eprio Marcello per la seconda volta nel 74 d. Cr. furono *augur* e *curio maximus* il primo, *augur, curio maximus* e *sodalis Augustalis* il secondo, semplice *curio* fu l'augure L. Aradio Roscio Rufino Saturnino Tiberiano C. X 6439. L'iscrizione del C. VI 1578: *. . . . bli . . . . | auguri cu[rioni] | triumviro [stliti]|bus iudican[dis se]| viro equest[rium] | turmarum | Privernate[s pa]|trono dignissimo] | et prestanti[ssimo]* va restituita, insieme col frammento VI 1695, alla suddetta iscrizione di Saturnino, di cui dunque ecco riunito e supplito quel che ora ci resta: *L(ucio) Aradio [Roscio] | Rufino Sa[turni]no Tiber[iano] auguri, cu[rioni c. v.], triumviro [stliti]bus iudican[dis se] viro equestr[ium] turmarum [q.k.], Privernat[es pa]trono dign[issimo] et prestanti[ssimo].* M. Metilio Regolo, console del 157 d. Cr. fu *augur, salius Collinus, sodalis Flavialis, praefectus feriarum Latinarum* C. XIV 2501. Dai fasti dei *Salii Palatini* (C. VI 1976 segg.) si deduce che nel II secolo, al pari di chi fosse eletto *flamen pontifex*, l'augure dovesse, appena nominato Salio, ritirarsi dal collegio: C. VI 1982. 1983, dove si cootta un Salio *in locum Corneli Anulini auguris.* Le iscrizioni però non confermano questa deduzione: Pinario e Regolo furono auguri e *salii Collini* nel II secolo dell'Impero (C. XIV 2501. 3604); e *salii Palatini*, nel I secolo un L. Nonio Quintiliano, nipote di Sesto, console del 722 u. c. (C. IX 4855): *L. Nonius Quintilianus L(ucii) f(ilius), Sex(ti) n(epos), C(aii) Sosi co(n)s(ulis) triumphal(is) pronep(os), augur salius palati(nus): vix(it) ann(is) XXIIII* e Nerva, che poi divenne imperatore (OH. 5435: *M(arcus) Cocceius Mar(ci) f(ilius) . . . . Nerva, co(n)s(ul), augvr, sodal[is augustalis . . . quaest(or)] urb(anus), VIvir turma[e . . . . salius] Palat(inus)* ecc.); nel IV secolo, il prefetto della città e console C. Vettio Corsinio Rufino che fu *pontifex dei Solis, augur* e *salius Palatinus,* (C. X 5061). — Il Marquardt (3 p. 225, 6) ricorda pel tempo della Repubblica *Appius Claudius Pulcher* augure (Cic. de div. 1, 47, 105 ecc.) e fino a tarda età Salio (Macrob. 3, 14, 14), e P. Cornelio Scipione, figlio dell'Africano che fu Salio (C. I 33) o *augur* (Liv. 40, 42). Cn. Cornelio Lentulo è, negli *Acta Arvalium* (C. VI 2023, 10, 19) *augur* e *mag(ister) Arvalium* (14 d. C.), e un Pompeio *augur* è coottato *in locum Cn. Pompeii Q(uinti) f(ilii)* (15 d. C.); nel II secolo Arrio Antonino è anch'egli *augur* e *frater Arvalis* (C. VIII 7030). — Uno Scriboniano fu anche *fetialis* (EE. 4, 380: *Scribonianus co(n)s(ul), augur, fetialis,* forse il console dell'anno 32). *Sodales Titii* e *augures* (lasciando da parte gl'imperatori: Augusto fu *ἀρουᾶλις, ἑταῖρος Τίτιος, φητιᾶλις,* Mon. Ancyr. 4, 5-7 C.

III p. 789 e i Cesari: Tiberio Claudio Nerone Germanico, poi Claudio imperatore, *augur, sodalis Augustalis, sodalis Titius* C. III 381) furono L. Volusio Saturnino (C. III 2974. 2975) e M. Antonio Anzio Lupo (C. VI 1343). Il *flaminato* è in una iscrizione C. II 4516 (forse anche nell'altra C. VI 2152: . . . . . *auguri* . . . . . *flamini*) unito all'augurato; il flaminato Augustale nelle due iscrizioni di Germanico (C. XI 3786) e di Druso (C. XII 147). Infine essi entrano a far parte dei *sodales Augustales*. Auguri e *sodales Augustales* furono: L. Volusio Saturnino, che fu anche *sodalis Titius* (C. III 2974. 2975); M. Cocceio Nerva, che fu anche Salio Palatino, (OH. 5435); Eprio Marcello, che fu insieme curione massimo (C. X 3853). Augur e *Flavialis*, il console Metilio Regolo, inoltre Salio Collino e *praefectus feriarum Latinarum* (C. XIV 2501). Auguri e *sodales Hadrianales*: un Tiberio Claudio Celiano (C. X 1123), e L. Venuleio Aproniano Ottavio (C. XI 1432. 1433); L. Dasumio Tullo Tusco (C. XI 3365); il primo *augur* . . . . *sodalis Hadrianalis* e inoltre *sodalis Antoninianus Veriani*, il secondo *augur, sodalis Hadrianalis, sodalis Antoninianus*.

L'augurato fu dunque compatibile con tutti i minori sacerdozi romani, così quelli che andavano tramontando, come i nuovi; e chi fece parte del collegio degli auguri, potè anche far parte di altra *sodalitas*. In quanto ai grandi sacerdozi, non ci restano testimonianze di privati che abbiano rivestite le due cariche di *augur* e di *pontifex maximus*, nè letterarie nè epigrafiche. Il primo, di cui le epigrafi serbano il ricordo, è Giulio Cesare: C. I 620: [*C. Iul*]*io Caesari, im*[*per*(*atori*)], *dictat*(*ori*) *iteru*[*m*], *pont*]*ufici max*[*umo*], [*aug. c*]*o*(*n*)*s*(*uli*) (cfr. Cic. epist. 13, 68, 2. Dio Cass. 42, 51. Eckhel, D. N. 6 p. 17, nummo dell'a. 708). Più tardi esse non si trovano riunite se non nella persona dell'imperatore. Del resto gl'imperatori furono iscritti *in ommia collegia*, prima con qualche intervallo, come Vespasiano, Nerva, Adriano, Antonino Pio, da Pertinace in poi in un giorno solo (Capit. Pert. 5. v. Borghesi, Oeuvr. 3 p. 428 seg.). Invece, fra i Cesari, che furono presto investiti di tutti i sacerdozi, come *pontifex* e *augur* troviamo menzionati, lo stesso Tiberio: C. V 6416: *Ti*(*berio*) *Caesari Augusti f*(*ilio*) *Divi nepot*(*i*), *pont*(*ifici*) *augurique*, *co*(*n*)*s*(*uli*) [*i*]*ter*(*um*), *imp*(*eratori*) *ter*(*tium*), *tribuniciae pot*(*estatis*) *VIII*[*I*]; Gaio Cesare: C. II 2422: *C*(*aio*) *Caesari Aug*(*usti*) *f*(*ilio*), *pontif*(*ici*), *auguri, Callaecia;* Druso: C. XII 147, che vi unisce il flaminato augustale; Nerone, che prima del 54 riveste tutti e quattro i grandi sacerdozi (cfr. Eckhel, D. N. 6 p. 261), C. VI 921: *Neron*[*i*] *Claudio Aug*(*usti*) *f*(*ilio*) *Caisa*[*ri*] *Druso Germanic*[*o*], *pontif*(*ici*), *auguri, XVvir*(*o*) *s*(*acris*) [*f*(*aciundis*)] *VIIvir*(*o*) *epulon*(*um*), *co*(*n*)*s*(*uli*) [*des*(*ignato*)] *principi iuventuti*[*s*].

Fra i privati, sappiamo di Q. Fabio Massimo, che fu *pontifex* ed *augur*: augure per sessantadue anni, dal 490 al 551 u. c. (Liv. 23, 21, 7; 30, 26, 10. Val. Max. 8, 13, 3. C. I elog. XXIX). Anche T. Otacilio Crasso sarebbe stato, secondo Livio (27, 6, 15), *pontifex* ed *augur*. — Nei primi due secoli dell'Impero non pare fosse ammessa la unione di due grandi sacerdozii (Dessau, EE. 3 p. 208. Mommsen, Staatsr. 2² p. 1047, 3); ma già al principio del III secolo un C. Ottavio Sabino, console dell'anno 214, fu *pontifex* e *augur*: C. VI 1476; X 5178. 5398 cf. EE. 1 p. 130 seg.): *C*(*aio*) *Octavio App*(*io*) *S*[*ue*]*trio bino, c*(*larissimo*) *v*(*iro*), *po*[*n*]*tif*(*ici*) *et auguri, co*(*n*)*s*(*uli*), *ordin*[*ar*(*io*)], *leg*(*ato*) *Aug*(*usti*) *pr*(*o*) *pr*(*aetore*) ecc. Nel IV secolo gli esempi si moltiplicano. M. Mecio Memmio Furio Baburio Ceciliano Placido, console ordinario del 343 d. C., rivestì tre dei grandi sacerdozi: C. X 1700 *M. Maecio* . . . . . . *Placido c*(*larissimo*) *v*(*iro*) *pontifici maiori, auguri publico p*(*opuli*) *R*(*omani*) *Quiritium, quindecemviro sacris faciundis.* Alcune epigrafi della fine di questo secolo, che sono anche le ultime in cui appare l'augurato, sono degli importanti esempii delle cariche religiose, la maggior parte recenti, di cui un augure potè esser onorato. Un Ulpio Egnazio Faventino, *vir clarissimus* (C. VI 504), fu *augur pub*(*licus*) *p*(*opuli*) *R*(*omani*) *Q*(*uiritium*), *pater et hierocery.c dei S*(*olis*) *I*(*nvicti*) *M*(*ithrae*), *archibucolus dei Liberi, hierofanta Hecatae, sacerdos Isidis*... *Valente Aug*(*usto*) *V et Valentiniano, Aug*(*usto*) *cons*(*ulibus*) . . . . (a. 376). Rufio Ceionio fu anche *pontifex* e, come Egnazio, non fu rivestito se non di cariche religiose: C. VI 511:. *Ruf*(*ius*) *Cae*(*i*)*oni*(*us*) *Cae*(*ioni ?*) *Sabini ? f*(*ilius ?*), *v*(*ir*) *cl*(*arissimus*), *p*(*ontifex*) *m*(*aior*), *hierof*(*anta*) *d*(*eae*) *Hecat*(*ae*), *aug*(*ur*) *pub*(*licus*) *p*(*opuli*) *R*(*omani*) *Q*(*uiritium*), *pater sacror*(*um*) *Invict*(*i*) *Methrae, tauroboliatus M*(*atris*) *D*(*eum*) *M*(*agnae*) *Id*(*aeae*) *et Attidis Minoturani* . . . . *Gratiano Vet Merobaude consulibus* . . . . (a. 377). Infine Vettio Agorio (C. VI 1778. 1779), console del 366, 368 e rivestito delle maggiori cariche civili fu, inoltre, *augur, pontifex Vestae* (lo stesso che *pontifex maior, pontifex vestalis maior* o semplicemente *pontifex* cfr. Marquardt, 3 p. 236, 5), *pontifex Solis, quindecemvir, curialis Herc*[*u*]*lis, sacratus Libero et Eleusi*[*n*]*is, hierophanta, neocorus, tauroboliatus, pater patrum* (a. 687). Così l'augurato, custode austero delle più sacre tradizioni

religiose di Roma, si frammischia ai nuovi maggiori sacerdozi, i quali non poterono non alterarne la disciplina. L'antico *interpres Iovis Optumi Maxumi* dedica delle lapidi a Giove Ottimo Massimo Sole Serapide: C. VI 402: *I(ovi) O(ptimo) M(aximo) Soli Sarapidi Scipio Orfitus v(ir) c(larissimus) augur voti compos redditus.* E non solo degli *augures* rivestiti di tutti o quasi tutti i nuovi sacerdozi barbari, come Ulpio Egnazio Faventino (C. VI 504), Rufio Ceionio (C. VI 511), Vezio Agorio Pretestato (C. VI 1778. 1779) sacrificano ai nuovi dii, e compiono il *taurobolium;* ma di quelli non investiti se non della carica di *augur publicus populi Romani* o di questa e del pontificato: C. VI 505. 506: *M(atri) D(eum) M(agnae) I(daeae) et Attinis L. Cornelius Scipio Or eitus* (sic per *Orfitus*), *v(ir) cl(arissimus), augur, taurobolium sive criobolium fecit* etc. (a. 295 d. C.); — 503: *Diis omnipotentibus Lucius Ragonius Venustus v(ir) c(larissimus) augur publicus p(opuli) R(omani) Q(uiritium), pontifex Vestalis maior percepto taurobolio criobolioque X kal(endas) Iun(ias) d(omino) n(ostro) Valentiniano Aug(usto) IIII et Neoterio cons(ulibus) aram consecravit* (a. 390). Non fu concesso se non a persone di nascita illustre e di meriti eminenti. Pochissime sono le iscrizioni che commemorino auguri, i quali non abbiano rivestito il consolato o altra altissima carica civile o militare. Di queste poche, a parte le frammentate C. VI 2152: . . . . *auguri, flamini* . . . . . . , dove non possiam dire se fossero ricordate anche cariche civili, come non sappiamo se vi si parli d'un *flamen* o di un *flamen Augustalis*; VI 2123: . . . . . . *C(aius) Va(lens* o *Valerius?)* . . . . . . *rex sacrorum, augur cum Manlia L. f. Fadilla, regina sacrorum, patri karissimo,* dove, sebbene non paia, potrebbe, insiem col nome della persona cui fu dedicata e con quello d'uno dei dedicanti, desiderarsi qualche uffizio civile, alcune non commemorano se non cariche esclusivamente sacerdotali. Nessuna di queste è della Repubblica, e fra le imperiali, all'infuori di una lapide di Caio Cesare (C. VI 2422: *C(aio) Caesari Aug(usti) f(ilio) pontif(ici) auguri Callaecia*), le altre di privati, son tutte posteriori. Così quelle di L. Marius Quintilianus, *augur* e *salius Palatinus* (C. IX 4855), e di Ulpius Egnatius Faventinus, dell'anno 376 (C. VI 504), l'altra, del 377, di Rufius Ceionius (il console del 316?) (C. VI 511), l'uno e l'altro appartenenti a famiglie consolari, e quella, del 390, di Lucius Ragonius Venustus (C. VI 503) (un L. Ragonius Quinctianus fu console ord. del 289, un secolo prima dunque e un Venusto nel 240). Le altre son tutte di auguri che furon rivestiti d'una o più cariche civili.

a) *Imperatori* e *Cesari.* — Fra gl'imperatori, che, come abbiam detto, rivestirono tutti o quasi tutti i sacerdozi, dapprima con un certo intervallo, poi in una volta e contemporaneamente alla loro assunzione all'Impero, troviamo chiamati auguri:

1° Augusto, che fu augure prima del 717, anno in cui di già segnava il titolo di *imperator Caesar* (Mommsen, Res gestae 2ª); C. III p. 788-789; V 6456: *Imp(eratori) Caesari Divi f(ilio) Augusto, pontifici maximo, patri patriae, aug(uri), XVvir(o) s(acris) f(aciundis), VIIvir(o) epulon(um), co(n)s(uli) XIII, inp(eratori) XVII, tribunic(ia) potest(ate) XXX.*

2° Tiberio, augure e pontefice almeno al suo secondo consolato, quindi prima che imperatore: C. V 6416, 4: *Ti(berio) Caesari Augusti f(ilio) Divi nepot(i), pont(ifici) augurique, co(n)s(uli) [i]ter(um), imp(eratori) ter(tium) tribuniciae pot(estatis) VIII[i]*. Più tardi due epigrafi (C. II 2062. XI 3786), fra cui una della Betica, ne ricordano anche gli altri sacerdozi, dividendo quest'ultima, come la ticinense d'Augusto, la carica di *pontifex maximus* dagli altri tre sacerdozi, con a capo l'augurato.

3° Claudio fra il 37 ed il 45 d. Cr.: C. III 381: *[Ti. C]laudio Drusi [Ger]manici fil(io) Neroni Germanico [au]gur(i), sodali Augustal(i), sodal(i) Titio, co(n)s(uli)* ecc. e V 24.

4° Caligola, prima di essere imperatore (Suetonio 12).

5° Nerone, che in una lapide, già trascritta, (C. VI 921), è rivestito dei quattro grandi sacerdozi, al tempo in cui è console designato e *princeps iuventutis,* cioè fra il 51 e il 54 anno in cui muore Claudio.

6° Nerva, prima ancora che adottato, *co(n)s(ul), augur, sodal[is Augustalis,* ..... *quaest(or)] urb(anus), VIvir turma[e eq. rom., salius] Palat(inus), triumphalib[us ornamentis]* ecc. OH. 5435.

7° Commodo, anche lui prima di essere assunto all'Impero C. X 5051: *L. Aelio Aurelio [Co]m[modo] imp(eratoris) Caes(aris) [Had]riani An[to]nini Aug(usti) P[ii fi]lio divi Hadriani nepoti, divi Traiani [Part(hici) pro]nep(oti), divi Nervae abnepoti,* . . . *co(n)s(uli), auguri, d(ecurionum) d(ecreto) publice.* Di tutte queste epigrafi giova notare che nessuna è urbana.

Fra i Cesari e gli altri personaggi delle famiglie imperiali i figli e i nepoti di Augusto, rivestirono l'augurato. Caio fu anche *pontifex* (C. II 2422), Lucio solamente *augur,* insieme a console designato, nell'età di 14 anni, e *princeps iuventutis* (C. II 2109. 2157. III 323. VI 898). Druso, fratello di Tiberio, solo *augur* e nell'istesso

tempo console e *imperator* (C. IX 2443: . . . . *Nero Claudius Ti(beri) f(ilius) Drusus Germ[anicus] augur c[o(n)s(ul)] imp(erator)* etc. Druso Cesare, figlio di Tiberio, è *pontifex, augur* (O. 660), *pontifex augur* e *sodalis augustalis* (C. VI 910: *Pleps urbana quinque et triginta tribuum Druso Caesari Ti(beri) Aug(usti) f(ilio) divi Augusti n(epoti) divi Iuli pronepoti, pontifici, auguri, sodal(i) augustal(i), co(n)s(uli) iterum, tribunic(ia) potest(ate) iterum aere conlato* cf. C. XI 3786, se pure questa iscrizione, come pare, deve riferirsi a Druso: [*Druso Caesari Tib(eri)*] *Aug(usti) f(ilio)* [*divi Aug(usti) n(epoti) divi Iuli p*]*ron(epoti)* [*pontifici, auguri so*]*dali* [*augustali* . . . .; *augur, pontifex* e *flamen Augustalis* e XII 147). — Germanico Cesare è solo *augur* in una epigrafe che, confrontata con l'altra C. XIV 3942, dove è *augur* e *quaestor*, pare segni le cariche religiose e civili in ordine cronologico: (C. III 334: *Germanico Caesari Ti(beri) f(ilio) Aug(usti) n(epoti), q(uaestori), auguri, co(n)s(uli) desig(nato), d(ecurionum) d(ecreto)*, e nell'altra (C. X 460) in cui è console II e *imperator* II; *augur* e *flamen Augustalis* nel suo secondo consolato (C. II 1517. C. VI 909. 921: [*G*]*ermanico Caisari* [*T*]*i. Augusti f(ilio)* [*d*]*ivi Augusti n(epoti)* [*d*]*ivi Iulii pron(epoti),* [*a*]*uguri, flam(ini) aug(ustali), co(n)s(uli) II, imp(eratori) II* cf. C. XI 3786; XIV 3942. O. 660). Di Druso Cesare, figlio di Germanico, come di Caio Cesare, poi imperatore, non ci restano testimonianze epigrafiche, che ricordino l'augurato. L'uno e l'altro però furono auguri: ' deinde (C. Caesar) in locum fratris sui Drusi destinatus, priusquam inaugураretur ad pontificatum traductus est insigni testimonio pietatis ' (Suet. Calig. 12). Nerone per primo, fatto Cesare, divenne subito *sacerdos cooptatus in omnia conlegia supranumerum ex senatus consulto* (Eckhel, D. N. 6 p. 261). Caracalla e Geta ottennero inoltre tutti i sacerdozi, non avendo ancora la toga virile (Borgh. Oeuvr. 3 p. 429).

b) *Consoli*. — Quasi tutti gli auguri di cui ci serban memoria le epigrafi, furono consoli, e fra le repubblicane non ne va esclusa che quella di M.' Valerius, il più antico augure pubblico di cui quelle parlino, che però ebbe la suprema dignità di dittatore: C. I elog. XXIII p 284: *M(anius) Valerius Volusi f(ilius) Maximus, dictator, augur, primus quam ullum magistratum gereret dictator dictus est* ecc. Le testimonianze letterarie e le monete ci serbano, fra i nomi degli auguri che furono rivestiti del consolato, un certo numero di nomi estranei ai fasti consolari (Bardt, die Priester d. vier gross. Coll. aus röm. republik. Zeit.; Bouché-Leclercq, Hist. de la Div. IV p. 363); ma il numero tanto maggiore di quelli e la nobiltà di molti fra questi ultimi, ci mostrano una volta di più, che quel sacerdozio era riservato a coloro ch'eran chiamati a percorrere i più alti gradi della carriera senatoriale. Di alcuni troviamo indicata solo questa carica pubblica e l'augurato: C. X 5396: *C(aio) Marcio L(uci) f(ilio) Censorino, co(n)s(uli)*, (u. c. 746), *auguri, patrono d(ecurionum) d(ecreto)*; XIV 3615: . . . *Uttiedio L(uci) f(ilio) Afro, auguri, co(n)s(uli) des*[*ig(nato)*] ecc., che, secondo il Borghesi (Oeuvr. 8 p. 8) sarebbe quel *Tedius Afer*, il quale si uccise essendo console designato (Suet. Aug. 27); EE. 4, 818: *L. Asprenati L(uci) f(ilio) co(n)s(uli) au*[*guri*]: il padre fu console nell'a. 6, il figlio nel 29 d. C.; 830: *Scribonianus co(n)s(ul), augur, fetialis*, forse il console dell'a. 32. NS. 1884 p. 394, *c*: . . . . *Ve*[*r*]*aniae Q(uinti) Verani, co(n)s(ulis), aug(uris) f(iliae) Geminae* ecc.: Q. Veranio fu console del 49 d. C.; *f*: *Licinia Cornelia M(arci) f(ilia) Volusia Torquata L(uci) Volusi co(n)s(ulis) auguris*; C. XI 3366: [*L. Dasumius P(ublii) f(ilius) Stel(latina) Tullius Tuscus co(n)s(ul)?*] [*th*]*ermas municipi* [*Tarquiniensi?*]*s, quas P. Tullius pater eius co(n)s(ul), au*[*g(ur)*] ecc.; VI 1413: *T(ito) Fl(avio) Quirina Claudiano co(n)s(uli) auguri Flavius Pius patri optimo*, il quale, secondo il Borghesi, sarebbe lo stesso che T. Flavio Archelao Claudiano, figlio di T. Flavio Archelao *magister arvalium, imperante Elagabalo*, e *legatus Augusti Asturiae et Gallaeciae aut Tarraconensis*; NS. 1887 p. 232: *C. Memmio M(arci) f(ilio) Quir(ina) Caeciliano Placido co(n)s(uli) auguri Sex(tus) Iulius* ecc., lo stesso che il [*Mem*]*mius Caecilianus* [*Placidus*] *co(n)s(ul) aug*[*ur*] dell'iscrizione a Minerva Matusia (OH. 5699), diverso dal console del 343: *M. Maecio Memmio Furio Baburio Caeciliano Placido*, che fu pontefice maggiore, augure ecc. (C. X 1700). Nè solo in epigrafi onorarie e di monumenti pubblici, ma anche in date (Mon. Ancyr. 2-3, 23, C. III p. 792: . . . . *consulibus M(arco) Cr*[*asso e*]*t Cn(eo) Lentulo augure* (consoli dell'anno 740); C. V 3257: *Magistri M(arcus) Licinius M(arci) f(ilius)* . . . *refecerunt tectum* . . . *Cosso Cornelio Lentulo L. Pisone augure* (*consulibus*) (a. w. e. 753).

Molti hanno, oltre il consolato, altri titoli o cariche, e sono:

α) *Dittatori*. — Q. Fabio Massimo, che fu augure per sessantadue anni, dal 490 al 551, e la cui epigrafe ci presenta, fra le repubblicane, una delle carriere più onorifiche: C. I elog. XXIX p. 288: [*Q(uintus) Fabius*] *Q(uinti) f(ilius) Maximus, dictator bis, co(n)s(ul) V, censor, inter*

rex II, aedilis curulis, quaestor II, tr(ibunus) mil(itum) II, pontifex, augur. — L. Cornelio Silla, console, dittatore perpetuo ecc. (Mommsen, Münzw. p. 596). — C. Giulio Cesare, prima ripetutamente dittatore poi anch'egli perpetuo, C. I 620: [*C. Iul*]*io Caesari, im*[*per*(*atori*)], *dictat*(*ori*) *iteru*[*m*], [*pont*]*ufici max*[*umo*], [*aug*(*uri*), *c*]*o*(*n*)*s*(*uli*), *patrono mu*[*nicipii*]. — Manius Valerius Maximus fu, come abbiamo osservato, *augur* e *dictator primus quam ullum magistratum gereret*, C. I elog. XXIII p. 284.

β) *Imperatori.* — C. Celio Caldo, *consul, augur, imperator*: C. I 479 p. 139 cf. Mommsen, Münzw. p. 637. — Statilio Tauro: che nota anche il sacerdozio, allora inferiore, di *curio maximus*: C. X 409: [*T*(*ito*) *Sta*]*tilio T*(*iti*) *f*(*ilio*) *Tauro*, [*aug*]*uri*, [*co*(*n*)]*s*(*uli*) *iter*(*um*), *imp*(*eratori*) *ter*(*tium*), [*cu*]*rioni maximo.* — Sesto Appuleio, console nel 14 d. Cr.: C. IX 2637: *Sex*(*ti*) *Appuleio Sex*(*ti*) *f*(*ilio*), *imp*(*eratori*), *co*(*n*)*s*(*uli*), *auguri, patrono.* L'epigrafe di Cesare, come abbiam visto, ha *imperator* e *dictator iterum.*

γ) *Censori* onorati del trionfo: L. Emilio Paolo: C. I 607 = VI 1304: *L*(*ucius*) *Aem*[*il*]*ius L*(*uci*) *f*(*ilius*) *Paullus, co*[(*n*)*s*(*ul*) *II*], *cens*(*or*), *augur* ecc. — Scipione Emiliano: C. I id. id.: *P*(*ublius*) *Cornelius Paulli f*(*ilius*) *Scipio Africanus, co*(*n*)*s*(*ul*) *II, cens*(*or*), *augur* ecc. — Q. Fabio Massimo fu, come dall'epigrafe citata, oltre che *dictator, censor* e *interrex*, C. I p. 288. — Ci mostrano il *cursus honorum* repubblicano col solo titolo sacerdotale di *augur*: C. Mario: C. I elog. XXXIII p. 290. C. X 5782: *C*(*aius*) *Marius C*(*ai*) *f*(*ilius*), *co*(*n*)*s*(*ul*) *VII, pr*(*aetor*), *tr*(*ibunus*) *pl*(*ebis*), *q*(*uaestor*), *augur, tr*(*ibunus*) *mil*(*itum*). — L. Licinio Lucullo: C. I el. XXXIV p. 292: *L*(*ucius*) *Licinius L*(*uci*) *f*(*ilius*) *Lucullus, co*(*n*)*s*(*ul*), *pr*(*aetor*), *aed*(*ilis*) *cur*(*ulis*), *q*(*uaestor*), *tr*(*ibunus*) *militum, aug*(*ur*), che ebbero ambedue l'onore del trionfo. Nell'Impero si hanno: C. Arrio Calpurnio Frontino Onorato: C. III 289; CIG. 3969-3976: *C*(*aio*) *Arrio C*(*ai*) *f*(*ilio*) *Quirina Calpurnio Frontino Honorato, c*(*larissimo*) *v*(*iro*), *IIIvir*(*o*) *moneta*[*li*] [*a*(*uro*) *a*(*rgento*)] *a*(*ere*) [*f*(*lando*) *f*(*eriundo*)], *quaestori candidato, praetori candi*[*d*]*ato, auguri, co*(*n*)*s*(*uli*). — M. Metilio Regolo, console del 157 d. Cr., che mostra un simile *cursus honorum* fu, oltre che *augur, salius Collinus, sodalis Flavialis* e *praefectus feriarum Latinarum* (C. XIV 2501). — Cn. Pinario Severo, di cui un'epigrafe non ricorda che la questura (fu *quaestor candidatus imp. Caesaris Nervae Traiani Augusti*), la pretura e il consolato, fu *augur* e *rex sacrorum* (C. XIV 3604. 4246). La maggior parte però degli auguri, che fioriron sotto l'Impero, furon rivestiti, oltre che del consolato, delle maggiori cariche imperiali e senatorie, e le loro epigrafi sono fra i più splendidi esempi di carriere nobilissime.

δ) *Prefetti del pretorio.* — L. Aradio Valerio Proculo, che potè dire di sè C. VI 1692: *ille ego sum Proculus totus qui natus honori aut dic quis sit honos quem mihi inesse negas* ecc. Egli infatti ebbe i primi tre grandi sacerdozi, in capo dei quali segna l'augurato, e i più alti uffici dello stato: C. VI 1690: *L. Aradio Val*(*erio*) *Proculo, v*(*iro*) *c*(*larissimo*), *auguri, pontifici maiori, quindecemviro sacris faciundis, pontifici Flaviali, praetori tutelari, legato pro praetore provinciae Numidiae, peraequatori census provinciae Calleciae* (sic), *praesidi provinciae Byzacenae, consulari provinciae Europae et Thraciae, consulari provinciae Siciliae, comiti ordinis secundi, comiti ordinis primi, proconsuli provinciae Africae vice sacra iudicanti eidemq*(*ue*) *iudicio sacro per provincias proconsularem et Numidiam Byzacium ac Tripolim itemque Mauretaniam Sitifensem et Caesariensem, perfuncto officio praefecturae praetorio, comiti iterum ordinis primi intra palatium, praefecto urbi vice sacra iterum iudicanti, consuli ordinario* (a. 340 d. C.). — M. Mecio Memmio Furio Baburio Ceciliano Placido, che ebbe anch'egli i tre primi grandi sacerdozi e fu correttore delle Venezie e dell'Istria, prefetto dell'annona della città sacra, *cum iure gladii, comes ordinis primi, comes Orientis* ecc., e infine prefetto del pretorio e console ordinario (343 d. C.): C. X 1700. BI. 1850 p. 140. — Vettio Agorio Pretestato, che ebbe tutti i maggiori sacerdozi antichi e nuovi, come fu detto altrove, e inoltre fu questore candidato, pretore urbano, correttore della Toscana e dell'Umbria, consolare di Lusitania, proconsòle di Achaia, prefetto della città e fu due volte prefetto del pretorio e console designato (387 d. C.): C. VI 1778-1779.

ε) *Prefetti della città.* — T. Statilio Tauro, il noto amico di Augusto, che nel 638 egli fece *praefectus urbis*: l'epigrafe non ha traccia di tal carica, (C. X 409). — C. Arrunzio Scriboniano, le cui iscrizioni non segnano altri titoli oltre quelli di *praefectus urbi* e *augur*: C. V 125; EE. 4, 830 = NS. 1877 p. 10. — T. Flavio Postumio Varo, *v*(*ir*) *c*(*larissimus*), *co*(*n*)*s*(*ul*), *orator, aug*(*ur*), *XVvir* e *praef*(*ectus*) *me*(*i*) dell'an. 275 d. Cr. (C. VI 1417). — T. Flavio Postumio Tiziano, *pontifex Dei Solis* e *augur*, il quale, dopo che console e proconsole di Africa (C. VI 1418) fu *praefectus urbis* dell'anno 305. — C. Vettio Cossinio Rufino (C. X 5061): *C. Vettio Cossinio Rufino c*(*larissimo*) *v*(*iro*), *praefecto urbi*,

comiti Aug(ustorum) n(ostrorum), corr(ectori) Camp(aniae), corr(ectori) Tusciae et Umbriae, corr(ectori) Venitiae et Histriae, cur(atori) alvei Tiberis et cloacarum sacrae urbis, cur(atori) viae Flaminiae, proconsuli provinciae Achaiae sortito, pontifici Dei Solis, auguri, salio Palatino ecc.: fu prefetto l'anno 315 d. C.: in un'epigrafe da lui dedicata (EE. 4, 829) egli si chiama solo *praef(ectus) urbi, augur, pontifex Dei Solis.* — L. Aradio Valerio Proculo, che fu anche *praefectus praetorio* (C. VI 1690). — M. Mecio Memmio Furio Baburio Ceciliano, che dopo il titolo nel quale è celebrato *praefectus praetorio et consul ordinarius* (a. 343) C. X 1700, fu anche *praefectus urbis.* — Vettio Agorio Pretestato, *praefectus urbi, praefectus proetorio II Italiae et Illyrici* C. VI 1778.

ζ) *Proconsoli.* — Manio Lepido: C. III 398 cf. CIG. 3535-3559: *M(anio) Aimilio M(anii) f(ilio) Pal(atina) Proculo, praef(ecto) fabr(um) M(anii) Lepidi, aug(uris), pro[consulis] sacrum:* fu *proconsul Asiae* nel 26 d. C. — T. Clodio Eprio Marcello, console per la seconda volta nel 74 d. Cr., augure, curione massimo, augustale, *praetor per(egrinus), proco(n)s(ul) Asiae III* etc. C. X 3853. — P. Mummio Sisenna Rutiliano, console nel 172 d. Cr. C. XIV 3601. 4244: *P(ublio) Mummio P(ublii) f(ilio) Gal(eria) Sisennae Rutiliano, co(n)s(uli), auguri, proco(n)s(uli) prov(inciae) Asiae, legato Aug(usti) pr(o) pr(aetore) Moesiae superioris, praef(ecto) aliment(orum) per Aemiliam, praef(ecto) aer(ari) Saturni* ecc. — C. Arrio Antonino: VIII 7030: [*C. Arrio ..... Antonino, co(n)s(uli), proco(n)s(uli) Asiae ....., praef(ecto) aerari Saturni ...., praet(ori)]* (a. 180/88) *curatoribus et tutoribus dandis primo constituto, curatori Nolanorum, fratri Arvali, augur(i), sodali Marciano Antoniniano, iuridico regionis Transpadanae, curatori Ariminensium, curatori civitatum per Aemiliam* ecc. — Q. Cornificio: C. VI 1300 a: *Cornificia Q(uinti) f(ilia) Cameri(a). Q(uintus) Cornificius Q(uinti) f(ilius) frater, pr(aetor), augur:* fu ucciso nel 713 u. c. essendo proconsole dell'Africa, ' Cornificius poeta a militibus desertus interiit .... Huius soror Cornificia ecc. ' (Suet. Dep. libr. rel. a. 713, 714). — L. Minicio Natale Quadronio Vero, console nel 127, augure e *proconsul provinciae Africae, legatus Augusti pro praetore provinciae Moesiae inferioris, curator operum publicorum et aedium sacrarum, curator viae Flaminiae, praefectus alimentorum* ecc.: C. II 4509. 4510. 4511; XI 2975; XIV 3554. 3599; nelle quali della stessa persona l'*augur* ora precede ora vien dopo il proconsolato d'Africa C. XIV 3600. — P. Tullio Varrone: C. XI 3364: *P. Tullio Varronis fil(io) Stel(latina) Varroni, co(n)s(uli), auguri, proco(n)s(uli) provinc(iae) Africae leg(ato) Aug(usti) pro pr(aetore) Moesiae superior(is), curat(ori) alvei Tiberis et riparum et cloacarum urbis, praef(ecto) aerari Saturn(i), proco(n)s(uli) prov(inciae) Baeticae ulterioris Hispaniae, leg(ato) leg(ionis) .... praetori, aedil(i) ceriali, quaestori urb(ano)* ecc. — C. Ottavio Sabino: C. VI 1476 cf. X 5178. 5398. EE. 1 p. 131 segg.: [*C. Octavi*]*o Appio* [*Suetrio*] *Sabino* [*c(larissimo) v(iro), ordin*]*ario co(n)s(uli),* [*pontif(ici), a*]*uguri,* [*proco(n)s(uli) pr*]*ov(inciae) Afric*[*ae*] ecc. — T. Fl. Postumio Tiziano, di cui una epigrafe, dedicatagli prima ch'ei fosse *praefectus urbis* (a. 305 d. Cr.), ricorda il suo proconsolato di Africa: C. VI 1418. 1419. — L. Aradio Valerio Proculo (C. VI 1690) che prima di esser *praefectus praetorio,* ebbe fra le altre cariche consolari, quella di *proconsul provinciae Africae vice sacra iudicans .....* — Q. Egnazio Lolliano: C. X 1695 (cf. EE. 8, 365): *Q(uinto) Flavio Maesio Egnatio Lolliano c(larissimo) v(iro), q(uaestori) k(andidato), praetori urbano, auguri publico populi Romani Quiritium, cons(ulari) albei Tiberis et cloacarum, cons(ulari) operum publicum, cons(ulari) aquarum, cons(ulari) Campaniae, comiti Flaviali, comiti Orientis, et proconsuli provinciae Africae* ecc.: fu console ordinario nel 355 d. C. — C. Vettio Rufino (C. X 5061) che fu *praefectus urbi* nell'anno 315, e, prima che console (a. 325), *proconsul provinciae Achaiae sortitus.* — Ignoto è il nome dell'augure e proconsole del frammento C. VI 3840: *co(n)s(uli), au*[*guri*], *proco(n)s(uli) pr*[*ov(inciae)*] ....

η) *Legati Augusti pro praetore*: L. Volusio Saturnino, console del 3 d. Cr., che fu legato *pro praetore divi Augusti* e *leg. pro praetore Tiberi Caesaris* (C. III 2973), altrove *legatus divi Augusti, legatus Tiberi Caesaris divi Augusti filii* (C. III 2975: non aggiuntavi la provincia, secondo il più antico costume). — L. Duvio Avito console suffetto nel 56 d. Cr., se è giusta, come pare, la supposizione del Rénier (presso Mowat, RPh. 1878 p. 60), che riferisce a lui il frammento: *auguri, leg(ato) pro pr(aetore) exerc*[*it(us)*] *Germ(aniae) infer(ioris), leg(ato) propr(aetore) provinciae Aquitanicae.* — L. Minicio Natale console del 127, oltre che proconsole, *legatus Augusti pro praetore provinciae Moesiae inferioris* (C. II 4509-4511; XI 2975; XIV 3554. 3599. CIG. 5977). — C. Calpurnio Flacco, se giustamente il Borghesi ne sostituì il nome: CIG. 2638: [*Γάιον Καλπούρνιον*] *Φλάκκον* [*ὕπατον, οἰωνιστὴν, πρεσβευτὴν καὶ ἀντιστρατηγὸν Αὐτοκ*]*ράτορος Καίσαρος Τραϊανοῦ Ἀδριανοῦ Σεβαστοῦ ἐπαρχείας Λουσιτανίας* ecc. — A. Platorio Licinio

Pollione, legato imperiale della Brettagna, *pro praetore* della Germania e della Tracia: C. V 877: *A(ulo) Platorio A(uli) f(ilio) Serg(ia) nepoti Aponio Italico Maniliano C(aio) Licinio Pollioni, co(n)s(uli), auguri, legat(o) Aug(usti) pro praet(ore) provinc(iae) Britanniae, leg(ato) pro pr(aetore) provinc(iae) Germaniae inferior(is). leg(ato) pro pr(aetore) provinc(iae) Thrac(iae)* ecc. — P. Mummio Sisenna, console del 133, prima che proconsole dell'Asia, *legatus Augusti pro praetore Moesiae superioris* (C. XIV 3601). — L. Venuleio Apriniano, console per la seconda volta nel 168, e *legatus Augusti pro praetore Hispaniae citerioris* (C. XI 1432. 1433). — P. Tullio Varrone, oltre che proconsole, *legatus Augusti propraetore Moesiae inferioris* (C. XI 3364). — C. Ottavio Gabino, console ordinario nel 214 d. Cr.: C. X 5398: *C. Octavio App(io) S[ue]trio Sabino, c(larissimo) v(iro), po[n]tif(ici) et auguri, co(n)s(uli) ordin[ar(io)], legato Au (sti) pr(o) pr(aetore) Pannon(iae) I[nf(erioris)] electo ad corrig(endum) statum Ita[l(iae)]* ecc. — Macrinio Avito: C. VI 1449 (cf. Borgh. Oeuvr. 3 p. 485): *M. Macrinio Avito M(arci) f(ilio) Claud(ia) Catonio Vindici, co(n)s(uli) aug(uri) Populi Romani Quiritium, leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) prov(inciae) Moes(iae) inf(erioris), leg(ato) Aug(usti) pr(o)pr(aetore) prov(inciae) Moes(iae) sup(erioris), cur(atori) civit(atis) Arimin(ensium)* ecc. — Plinio ebbe l'incarico straordinario di legato propretore *consulari potestate* in una provincia senatoriale (C. V 5262 cf. 5263. 5607): *C. Plinius L(uci) f(ilius) Ouf(entina) Caecilius [Secundus, co(n)s(ul)], augur* (*augur*, come più spesso, fra il consolato e la legazione), *legat(us) pro pr(aetore) provinciae Pon[ti et Bithyniae] consulari potesta[t(e)] in eam provinciam e[x s(enatus) c(onsultu) missus ab] imp(eratore) Caesar(e) Nerva Traiano Aug(usto), Germani[co Dacico* ecc.]. — Lolliano Avito, console circa il 210, fu *legatus Augustorum* (Severo e Caracalla) *provinciae Asiae* (NS. 1883 p. 448). — Un Marcus Aurelius Iulius *vir clarissimus* fu solamente *augur praeses provinciae* (C. III 1938) e *praeses Byzacenae*, come abbiam visto, fu Aradio Proculo (C. VI 1690). Appare inoltre chiaramente dalle epigrafi riportate, che ai chiarissimi personaggi rivestiti dell'augurato furon conferite oltre le somme, quasi tutte le altre cariche consolari e pretorie, e, anzi tutto, le maggiori cure. Furono

ϑ) *Consulares*: *Campaniae* Lolliano (X 1695. 4752); *Siciliae* Aradio Proculo (C. VI 1690), inoltre *consularis Europae et Asiae* (C. VI ivi); *Lusitaniae* Pretestato (O. 2354).

ι) *Correctores:* Ottavio Sabino per la prima volta *electus ad corrig(endum) statum Italiae* ecc. (C. X 5398); *Campaniae et Italiae Transpadanae* Tiziano (VI 1418); *Tusciae et Umbriae* Lolliano (C. X 4752) e Pretestato (C. VI 1690); *Venetiarum et Hist(eriae)*; Furio Raburio Ceciliano (C. X 1700); *Campaniae Tusciae et Umbriae*, e *Venetiae et Histriae* Cossinio Rufino (C. X 5061).

ϰ) *Curatores:* α) *alvei Tiberis et cloacarum urbis* Plinio (C. V 5262. 5263); Varrone Rufino (C. XI 3364); Cossinio Rufino (C. X 5061); Lolliano (C. X 4752 cf. 1695: *consularis Tiberis*); β) *aquarum* Lolliano (C. X 1695. 4752) (consul.), o *aquarum et Miniciae* Tiziano (C. VI 1418); γ) *viarum*, oltre Tiziano, Natale (C. II 4510 ecc.), Platorio (C. V 877), Rufino (C. X 5061); δ) *aedium sacrarum locorumque publicorum*, Natale (C. II 4510; XIV 3399); Dasumio (C. XI 3365), Lolliano (C. X 1695 cf. 4552 *consul. op. publ.*); ε) *civitatium* Arrio Antonino (C. VIII 8060), Edio Lolliano (C. II 4121); Passienio Cossonio Scipione Orfito (C. X 211), che non andò oltre questa cura; Macrinio Avito (C. VI 1449 cf. Borgh. Oeuvr. 3 p. 481).

λ) *Iuridici: regionis Transpadanae* Arrio Antonino (VIII 7030), *Asturicae et Gallaeciae* Plauzio Avito (NS. 1883 p. 448).

μ) *Praefecti:* α) *aerari Saturni*, Plinio (C. V 5262), che fu anche *praefectus aeraris militaris*; Arrio Antonino (C. VIII 7930) che ebbe anche l'ufficio straordinario di *praefectus curatoribus et tutoribus dandis*; Varrone (C. XI 3364); Sisenna (C. XIV 3601. 4244. NS. 1881 p. 232); β) *alimentorum* Natalis (C. II 4750).

ν) *Praetores*: α) *ad aerarium* Plauzio Pulcro (C. XIV 3607); β) *Etruriae* Venuleio Aproniano (C. XI 1432); γ) *fideicommissarius* Claudio Setida Celiano (C. X 1123); δ) *tutelarius* (candidatus) Plauzio Avito (NS. 1883 p. 448), Proculo (C. VI 1690).

Edio Lolliano fu anche *censitor provinciae Lugdunensis, item censitor Hispaniae* (C. II 4121); Pretestato anche *peraequator census provinciae Gallaeciae* (C. VI 1690), e, oltre Pulcro che fu *comes Drusi filii ... inter patricios lectus* (C. XIV 3607), Cossinio Rufino fu *comes Augustorum*, (C. X 5061); Lolliano fu *comes Flavialis primi ordinis* (C. X 1695); Raburio *comes ordinis primi*, (C. X 1700); Proculo *ordinis primi et secundi* e *iterum ordinis primi infra palatium* (C. VI 1690). — Pochissimi auguri non andarono oltre la pretura. Q. Corninificio che non è se non *praetor augur* in una epigrafe (C. VI 1300 *a*), sappiamo che fu *proconsul Africae*. — P. Claudio Pulcro, figlio di P. Clodio, il nemico di Cicerone, fu *q(uaestor) quaesitor, pr(aetor), augur* (C. VI

1282). — L. Silano *praetor*, *augur* (C. IX 332): *L(ucio) Silano M(arci) f(ilio) D(ecimi) n(epoti) pr(aetori), auguri* (Borgh. Oeuvr. 5 p. 165. — L. Aradio Roscio Saturnino Tiberiano non va oltre la questura (C. X 6439; VI 1578). — Un piccolo frammento ha solo *au[gur]*, *aedil[is]* (C. VI 1571); ma oltre il resto è certa la sostituzione? — Un L. Flaminio Istro fu *augur, tribunus militum* (C. V 953). — Un altro frammento ha . . . . . *us, augur, Xvir stlit(ibus) iudic(andis)* (C. X 4749), ma non se ne può inferire nulla.

Non altro che *augures* son nelle epigrafi di Cn. Cornelio Lentulo e L. Antistio Vetere (C. IX 3099): *[C]neo Cornelio Cn(ei) [f(ilio)] Ser(gia) Secundo [C]n(eus) Corn[e]lius Lentu[li] auguris l(ibertus) Albanus [V]Ivir A[u]gustal(is) ... et C[o]r[ne]liae Lentuli au[gur]is l(ibertae) Albanae* ecc., e (C. XIV 2849): *L. Antistius C(ai) f(ilius) Aem(ilia) Vetus augur Fortunae Primig(eniae) ex voto suscepto.* Un frammento greco ha *αὔγουρις* (CIG. 6494). Gioverà infine osservare che gran parte di queste iscrizioni di auguri non sono urbane e commemorano un *augur patronus coloniae* o *municipii*: C. III 289. 2975-76; V 877; VI 1476. 1526. 1578; X 1123. 5396. 6439; XIV 3599. 3607. 3617. 4244 ecc.

III. *Augures municipales.*

I municipii ebbero anch'essi i loro *augures*. In alcuni, come in quelli presso i quali la scienza augurale era per lo meno altrettanto antica che in Roma, essi dovettero rappresentare, non sappiamo fino a che punto modificata, la tradizione locale. Gli altri, e furon la grande maggioranza, ne accettarono subito, insieme con quella dei *flamines* e dei *pontifices*, l'istituzione, che le colonie, su cui essi cercavano di modellarsi, trasportavano nel loro suolo e spandevano in ogni angolo del vasto Impero. Com'è naturale, l'augurato dovette come rinsanguarsi in queste terre non di rado vergini; e, dove rispondeva a tradizioni locali, vestir facilmente della sua pretesta gli auguri locali, trasformandone la pratica, dove meno, impiantar il suo *auguraculum*, rispondente ormai assai più ai bisogni spirituali di lontani barbari o di lontani coloni, che al progredito spirito cittadino. Così è che l'augurato, come l'aruspicina, prendono salde radici nelle più lontane provincie dell'Impero, e sotto Alessandro non son più i Romani ma gli auguri Pannoniaci che hanno la palma. « Alexander » racconta Lampridio « haruspicinae peritissimus fuit, orneoscopos magnus, ut et Vascones Hispanorum et Pannoniarum augures vicerit » (Vita c. 18, 27, 6). Ma questi auguri Pannoniaci, come gli altri delle altre provincie, son più i rigidi auguri Romani, custodi delle romane immutabili tradizioni? Se Roma potette spandere ovunque i suoi ordinamenti e le sue leggi e istituir nuovi sacerdozi e svellere alcune barbare superstizioni, potè egualmente portar negli angoli più lontani del suo dominio la scienza augurale e lo spirito delle romane istituzioni e di questo nostro augurato specialmente, romano per eccellenza, e così intimamente legato al pubblico iure? La finzione religiosa, la superstizione, in cui metteva le sue radici l'augurato romano, dovette, naturalmente, pigliar il sopravvento nella istituzione municipale di questo sacerdozio e, seguendo questa via, affatto diversa alla iniziale dell'augurato romano, modificarne profondamente l'essenza. Così questi auguri son quello che a Roma non potettero mai divenire, e Cicerone era sollecito di dichiarar che di fatto non erano: degli indovini. Severo, ci dice Sparziano, « sollicitus cum consuleret, a Pannoniacis auguribus comperit se victorem futurum, adversarium vero nec in potestatem venturum neque evasurum » (Vita 10, 10, 7), dove vediam gli auguri vestire un carattere, officialmente loro riconosciuto, lontano le mille miglia dall'augurato romano, anche quale esso, nella generale indifferenza religiosa e sotto l'influenza che il vasto Impero esercitava su Roma, abbiam visto che divenisse in questa nei più tardi tempi. Certo è però che, mentre si trasformava così, l'augurato municipale seguiva il cerimoniale e e adempiva insieme alle maggiori funzioni dell'urbano, anche quando questo le trascurò completamente.

Un' iscrizione di Asturica Augusta nel Tarraconese, dell'evo antoniniano, nota come cosa singolarissima la qualità di balbuziente in un *avium inspex* (C. II 5078): *L. Valerius L(uci) l(ibertus) Auctus avium inspex blaesus*, e ciò vuol dire che le cerimonie augurali romane, in quel lontano paese, erano in generale osservate. — Una lapide africana di Apisa, ci attesta la presa degli auspicii de' magistrati nell'entrar in carica. Essa è posta dai *municipes maiores* di Apisa al dio del luogo, dove essi eran soliti prendere gli augurii nel rivestire il loro ufficio (C. VIII 774): . . . . *Deo loci ubi dignitatis tale* (cioè la folgore che è scolpita sulla pietra) . . . . . forse *agunt*, altra voce simile. — Una lapide di Scarbanzia, in Pannonia, potrebbe anche riferirsi all' inaugurazione dei magistrati (C. III 4243): *Silvano Aug(usto) sac(rum) Tib(erius) Iul(ius) Quintilianus, dec(urio) mun(icipii) Fl(aviae) Scarb(antiae), quaes(tor) p(ecuniae) p(ublicae), aedilis, IIvir i(ure) d(icundo) auguratus* (sic) *at pristinam speciem restitu(it).*

Il Mommsen vede in quell'*auguratus* o un errore del lapicida, che avrebbe sciolto così un accorciato *aug.* o un *augur.*, o un solecismo provinciale invece di *augur factus*. Meglio sarebbe, a veder nostro, sebbene strano sempre, pensar a un provinciale *auguratus* foggiato su *tauroboliatus*, così che *auguratus* non fosse che sinonimo di *augur;* ma l'ipotesi più verosimile forse delle altre del Mommsen, non ha alcun sostegno. Riavvicinando invece la nostra lapide a quella di Apisa, potrebbe supporsi che il nostro Quintiliano, *municeps maior* anche lui, dedicasse la sua lapide al dio del luogo, Silvano, in occasione della presa degli auspici nell'entrar in funzione di duumviro: *IIvir auguratus*. Essa così mostrerebbe, insieme con la lapide di Apisa, l'importanza che a queste funzioni, già in Roma cadute in abbandono, si accordava nei municipii, dove erano entrate a far parte delle superstizioni locali, di cui, come abbiam detto, gli auguri stessi andavano divenendo i rappresentanti, a tal segno che *augur* e *vatis* incominciarono nella lingua degli scrittori ad adoperarsi l'uno per l'altro.

Il responso dato a Severo, una volta è messo in bocca agli *augures*, un'altra, dallo stesso Sparziano, ai *vates*, ed il *Iovis Optimus Maximus* è sostituito dal *Deus Sol Invictus Mithra*. Un'altra iscrizione unisce singolarmente il titolo di *augur* con quello di filosofo (CIG. Add. 3865), ed una di Marsiglia al titolo di *augur perpetuus* accanto mette quello di *propheta* (C. XII 410): chi può dir fino a che punto il filosofo o il profeta pigliassero la mano all'augure?

Quanto all'istituzione del nostro collegio nei municipii, la *lex coloniae Genetivae* (44 a. C.) ci fornisce, almeno per gli ultimi tempi della Repubblica e il principio dell'Impero, dei dati preziosissimi (EE. 3 p. 92-93 c. LXVI, 10, 31-39; 11, 1-16: « Quos pontifices quosque augures G. Caesar, quive iussu eius colon(iam) deduxerit, fecerit ex colon(ia) Genet(iva), ei pontifices ei[q]ue augures c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) sunto, eiq(ue) ponti[fi]ces auguresque in pontificum augurum conlegio in ea colon(ia) sunto, ita uti qui optima lege optumo iure in quaque colon(ia) pontif(ices) augures sunt erunt. Iisque pontificibus auguri[b]usque, qui in quoque eorum collegio erunt, liberisque eorum militiae munerisque publici vacatio sacro sanctius esto, uti pontifici Romani est erit, [a]e[r]aque militaria ei omnia merita sunto. De auspiciis quaeque ad eas res pertinebunt augurum iuris dictio iudicatio esto. Eisque pontificib(us) auguribusque ludis, quot publice magistratus facient, et cum ei pontific(es) augures sacra publica c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) facient, togas praetextas habendi ius potestasq(ue) esto, eisque pontificib(us) ludos gladiatoresq(ue) inter decuriones spectare ius potestasque esto. — LXVII 11-12: Quicumque pontif(ices) quique augures c(oloniae) G(enevae) I(uliae) post h(anc) l(egem) datam in conlegium pontific(um) augurumq(ue) in demortui damnative loco h(ac) l(ege) lectus cooptatusve erit, is pontif(ex) augurq(ue) in c(olonia) Iul(ia) in conlegium pontifex augurq(ue) esto, ita uti qui optuma lege in quaque colon(ia) pontif(ices) auguresq(ue) sunt erunt. Neve quis quem in conlegium pontificum kapito sublegito cooptato nisi tunc cum minus tribus pontificib(us) ex iis qui c(oloniae) G(enetivae) sunt, erunt. Neve quis quem in conlegium augurum sublegito cooptato nisi tum cum minus tribus auguribus ex eis, qui colon(iae) G(enetivae) I(uliae) sunt erunt. — LXVI[I], 23-27: IIviri praef(ectusq(ue) comitia pontific(um) augurumq(ue), quos h(ac) l(ege) [fac]ere oportebit, ita habeto prodicito, ita uti IIvir(um) creare facere sufficere h(ac) l(ege) o(portebit) ». — Si stabiliva dunque in ciascuna colonia un *collegium augurum* (LXVI 35; LXVII 12), in cui non eran senza dubbio che tre posti, quanti, come fu dimostrato, dovettero essere nei più antichi tempi in Roma, dedotti dalle tre primitive tribù. Nella colonia di Capua, sappiamo da Cicerone (de leg. agr. 2, 35, 96) che furon creati dieci pontefici e sei auguri certo in linea d'eccezione; e la legge della colonia Genetiva stabilisce a questo proposito che gli ordinatori di colonie possano, per ragioni di opportunità, oltrepassar il numero di tre auguri, ma che in questo caso allora la legge incominci ad esser in vigore quando, per morte o condanna, il collegio si riduca al numero di tre. A Tamugade nell'Africa, nel secolo IV troviamo quattro auguri e quattro pontefici. Ma su vari altri punti quella legge fa desiderar una luce maggiore; e meglio chiarito va, prima d'ogni altro, a chi toccasse eleggerli.

1) *Elezione*. — Fuori d'ogni creazione di colonia e fino agli ultimi tempi della Repubblica l'elezione degli auguri dovette avvenire, com'è verosimile, per coottazione collegiale. Poi, come in Roma, per elezione dei comizii, non però mai ristretti, a quanto pare, a una parte sola del popolo. La legge della colonia Genetiva (LXVIII 23-27) non ammette alcun dubbio, pel tempo in cui essa fu dettata. Ma quanto tempo si durò dai municipii ad eleggere magistrati e sacerdoti nei comizii? Per quel che riguarda i magistrati, pel passato si credette che, come in Roma al tempo di Tiberio, così nei municipii il popolo si lasciasse strappar senza strepito il diritto di eleggerli. Ma la lex Malacitana ha, a questo riguardo, tolto ogni dubbio e

mostrato che, almeno alla fine del I secolo, i magistrati comunali continuavano ad esser eletti dal popolo. Le epigrafi del II e III secolo, in cui o chiaramente si faceva menzione d'una elezione popolare o vi si alludeva, apparvero dopo questa legge rispondenti ad una vera e attiva organizzazione di comizii, quale già aveva ordinata la lex coloniae Genetivae. Frattanto, il difetto, per le non lievi spese, di candidati volontarii, rendendo sempre più necessario l'intervento del *duovir* presidente dei comizii elettorali nella scelta di candidati, andò sempre più determinando l'abbandono delle elezioni popolari, fino a che questa necessità volentieri sfruttata, si sostituì solennemente forse al principio del III secolo, l'elezione decurionale dei magistrati (Marquardt Staatsv. 1^3 p. 468 segg.). Pei sacerdoti la lex Malacitana non ci offre alcun sussidio. L'Hirschfeld (AI. 1866 pag. 28 segg.), da alcune iscrizioni africane, e da poche altre racimolate qua e là, ha creduto di poter attribuire l'elezione dei sacerdoti municipali ai decurioni. Il Ciccotti (Rivista di filolog. ed istr. class. XIX 1890 p. 37 seg.), accettandone le conclusioni, non può assolutamente affermarlo per la Spagna. L'Herbst (De sac. rom. munic. 1883) infine stabilendo una legge generale, afferma senz'altro che i sacerdozi nei municipii fossero eletti dai decurioni. Ecco le nostre osservazioni. Di contro alle iscrizioni, non molto numerose del resto, che segnano espressamente la elezione decurionale e che, appunto per questo, accennano a diversi modi d'elezione esistenti insieme, e sono per noi indizio di quelle sporadiche e ognor più frequenti elezioni dei decurioni che dovettero alla fine divenir costanti e prescritte da leggi, abbiamo, anche qui delle espressioni analoghe a quelle in uso pei magistrati durante questo lungo periodo di oscillazioni e di transizione ch'esse tradiscono. Un *flamen divi Titi*, ad esempio, fu eletto *consensu decurionum* (C. V 5239); un *flamen perpetuus* fu *lege electus* (C. VIII 769 cf. 12224) o *factus ex consensu universae civitatis* (C. VIII 698 cf. 12122); dove si voglion espressamente notar le due cose differenti ed onorifiche, nè l'espressione *consensu* è identica, o almeno è sempre identica, a *ex decreto*, e alcune iscrizioni ce le mostrano una accanto all'altra: *decurionum decreto et populi consensu* (C. X 1026. 344. 4863). Altrove troviamo: *ex decr*(*eto*) *de*(*urionum*) *et* [*po*]*puli voluntat*(*e*) (C. III 1217). Un Tito Pollionio mette una lapide al Genio dei decurioni e del popolo (C. IX 32), per l'augurato gratuito a lui conferito. L'albo Tamugadense ci mostra anch'esso quella espressione e meglio ne prova la distinzione ch'essa ne stabiliva. La sigla ch accompagna per due volte in quell'albo la denominazione di *flamen*, ha ricevuto diverse, nonsempre verosimili spiegazioni. Alcuni hanno interpretato *ex c*(*en*)*t*(*arione*); altri *ex c*(*ura*)*t*(*ore*). Il Mommsen, richiamando alcuni titoli africani (C. VIII 969. 970), dove si ha un *ex t* o [*t*]*h et nav.* = *transvecturario et naviculario*, ricorre ad un *ex c*(*a*)*t*(*abolensi*), che ricorderebbe i diritti di immunità uniti a questo ufficio. Non si nasconde però che questi dritti eran concessi ai *catabolenses*, non agli *ex catabolensi*. Io credo invece, che, avvicinando quella sigla al succitato *ex consensu universae civitatis*, detto appunto di un *flamen perpetuus*, e ai molti altri esempi simili (Marquardt Staatsv. 1 pag. 468 seg. e Corp. *Indices*), la sigla dell'albo EX CT possa esser interpretata *ex consensu Thamugadensium: Claudiu Saturus fl. p. ex ct.*, *Aurelius Maximus fl. p. ex ct.* ecc. = *Claudius Saturus*, *Aurelius Maximus fl*(*amen*) *p*(*erpetuus*) *ex c*(*onsensu*) *T*(*hamugadensium*). Un passo di Modestino, infine, ci attesta che, al principio del III secolo, le elezioni sacerdotali, come quelle di magistrati spettavano, ancora ai comizii (Dig. 48,14): « Haec lex in urbe hodie cessat, quia ad curam principis magistratuum creatio pertinet, non ad populi favorem. Quod si in municipio contra hanc legem magistratum aut sacerdotium quis petierit, per senatus consultum centum aureis cum infamia punitur ». Abbiamo dunque, in breve, due testimonianze esplicite, la lex coloniae Genetivae, anteriore di pochi anni all'Impero, e il libro delle pene di Modestino, del principio del III secolo, che attribuiscono l'una e l'altra ai comizii l'elezione dei sacerdoti. Fra queste, alla fine del I secolo la lex Malacitana, che, contro quel che dalle iscrizioni notanti l'elezione decurionale s'era stabilito, ha mostrato che i magistrati municipali erano in quel tempo eletti dai comizii. In ultimo, alcune espressioni di lapidi e l'analogia dei magistrati, qui tanto più importante, in quanto a comizii comuni nei municipii eran devolute le elezioni sacerdotali, che Modestino non divide da quelle dei magistrati, le quali sono a favore di un'elezione comiziale. Questa dunque fu, fino a Modestino almeno, prescritta dalle leggi; la situazione reale, invece, delle cose, qua e là diversa, possono apprendercela le iscrizioni, specie se datate e vagliate diligentemente, caso per caso. Frattanto, la Spagna non pare finora si sia allontanata dalle disposizioni delle leggi. Per quel che riguarda gli auguri si ha per la nomina per parte dei decurioni una testimonianza esplicita in una iscrizione di Puteoli, di recente scoperta (EE. 8, 372) la quale contiene un decreto di quei decurioni, che finisce così: *placer*

huic ordini Mario Sedato probis[simo iuveni ho]norem auguratus decerni, ut is eo iure [aput nos augur] sit quoquis optimo iure aput nos aug[ur est fuit]. Oltre poi l'iscrizione in cui si parla di un *augur d(ecurionum) d(ecreto) gratuitus* (C. V 6428), e quella ove s'ha un *augur ex d(ecreto) d(ecurionum)* (O. 2287), non ne abbiamo che un'altra dove pare si parli di un *p(ontifex) augur ex s(enatus) c(onsulto)*, se pure la lapide monca e letta male debba andar intesa così (C. X 5914). Di un frammento d'altra iscrizione (C. V 1905) che ha un *augur t*... non possiamo tener conto.

2) *Durata in carica.* — In Roma, come abbiam visto, l'augurato era conferito a vita. Pei municipii, sventuratamente non abbiam dati sufficienti che dimostrino lo stesso, e, facendo ricorso all'analogia degli altri sacerdozi, si è voluto concluder che, come questi, anch'esso fosse temporaneo. Le denominazioni di *flamen iterum, flamen quartum*, che parecchie iscrizioni ci presentano accanto a quelle di *flamen, flamen annuus* e *flamen perpetuus*, non è parso che lascino alcun dubbio sulla temporaneità del flamonio. Il Mommsen l'ammise anch'egli, ma credette il flaminato assoluto identico a quello perpetuo. L'Hirschfeld mostrò il contrario, e da una epigrafe di Theveste (C. VIII 1888) credè poter stabilire che il flaminato fosse annuale. Inoltre mostrò erronea la supposizione, che i *flamines annui* fossero sacerdoti attivi e i *flamines perpetui* inattivi, giacchè, egli dice, sarebbe strano che diversi titoli indicassero una carica in tutto eguale; e d'altronde, il flaminato perpetuo fu conferito incostantemente. Affacciò l'opinione quindi che essi godessero di privilegi, di cui non godettero i *flamines annui*, i quali, *functo sacerdotio*, rientravan come *flaminales* nella vita privata. Per gli *augures* « non ci sarà di grande ostacolo » soggiunge (Op. cit. p. 56) « che un tale sacerdozio temporario nel culto romano fosse cosa inaudita, essendo stato già dimostrato quanto si era trasmutata la natura intera dei sacerdozi romani nelle provincie ». Noi frattanto osserveremo, che non v'è alcuna ragione d'eguagliar le sorti di questi due sacerdozi così diversi. Il flaminato, sacerdozio sacrificatore per eccellenza, doveva di necessità seguir le esigenze del collegio o del culto cui era addetto; e oltre il resto, un flaminato temporaneo trovava i suoi precedenti nella stessa Roma, dove, accanto al flamine degli Arvali, a mo' d'esempio, ch'era annuale, vi era quello dei pontefici, perpetuo. Sorto poi tumultuariamente, senza norme prestabilite e forse con carattere provvisorio, noi di questo sacerdozio non possiamo con precisione indicar lo sviluppo storico nè i varii movimenti, prima del definitivo suo assetto. Certo, se esso nacque annuo, dovette sempre più tendere a divenir perpetuo. Ve lo sospingevano l'uso di Roma, dove i sacerdoti del culto imperiale eran perpetui. Ne son prova il numero grandissimo delle iscrizioni di *flamines perpetui* e la proporzione, di gran lunga maggiore, in cui essi appaiono, ad esempio, nell'albo di Tamugade. Si finì così per conferire, nella maggior parte dei casi subito, il flaminato o flaminato perpetuo, che fu l'espressione intera e solenne della carica; a cui però si potè giungere attraverso un incarico annuale, *flamen annuus*, che talvolta si ripetette, *flamen iterum, flamen quartum* ecc. Il pontificato invece e l'augurato, trasportati di pianta da Roma, dovettero seguir altro cammino ed avere a fondamento non la temporaneità, ma la perpetuità del sacerdozio. Basta stabilir questo come capo saldo, perchè riesca facile spiegarci alcuni dati epigrafici incontestabili. Anche tenuto conto del numero, non certamente copioso, ma in questi ultimi anni cresciuto, delle epigrafi degli auguri, non è senza significato il non trovar che un solo esempio di *augur perpetuus* in Mauretania (C. VIII 8995) e un altro a Marsiglia (C. XII 410. 469. 613), e nessuno di iterazione, nessuno di un *auguralis*. Che due, più persone investite dell'augurato, di natura sua perpetuo, segnassero questa qualità, o per analogia del *flamen perpetuus* che la vantava, o per boria provinciale, non può recarci meraviglia. Che anche dell'augurato si sia potuto talvolta nei municipii conferir l'incarico provvisorio, sebbene non ce ne resti esempio e la natura del sacerdozio, fino a un certo punto, vi si ribelli, non è cosa inverosimile. Quel che è certo è però questo, che le sorti del flaminato vanno ben distinte da quelle del pontificato e dell'augurato. L'uno nasce temporaneo, ma tende a rendersi eguale agli altri sacerdozi, municipali o imperiali romani, e ben presto divien perpetuo, serbando nei più frequenti incarichi annui, resi anche necessari dal numero dei flamini cui doveva provvedersi, i residui della sua natura primitiva, e, nel suo titolo, il vanto dell'incremento conquistato. Gli altri, di natura loro perpetui, subiscono alla lor volta l'influenza dei nuovi sacerdozi municipali e, anche un po' forse per la scarsezza dei candidati, finiscono forse per ammettere anch'essi un incarico annuo. L'augurato, anzi, resta quasi esente del tutto da tali, anche piccoli, mutamenti, mentre il pontificato che, nei municipii, si veste di nuovi ufficii, se anch'esso si mostra ribelle all'iterazione, ci dà però un maggior numero di *perpetui*, o almeno un esempio di *pontificalis* ci resta in una epi-

grafe della Spagna (C. II 1348. 1349), dove (e la coincidenza ha forse un significato) il pontificato venne anch'esso adibito al culto imperiale.

3) *Posto nell'ordo sacerdotium municipalium.* — L'ordine officiale dei vecchi sacerdozi romani non mutò nei municipii: solo il nuovo sacerdozio imperiale, il flaminato perpetuo, prese ben presto, con la forza delle istituzioni giovani, il sopravvento, e passò in essi ad occupare il primo posto, che in Roma non ottenne se non eccezionalmente. L'albo di Tamugade ha infatti, in ordine, prima i *flamines perpetui*, poi i *pontifices*, indi gli *augures*, cioè 36 nomi di *flamines*, 4 di *pontifices* e 4 di *augures* (C. VIII 2403. EE. 3 pag. 77 segg.). Le epigrafi invece, contrariamente a quanto afferma l'Herbst, che non ne cita più di quattro, non confermano del tutto quell'ordine, e su ventuno epigrafi di auguri che furono anche pontefici (C. III 170. 1141. 2866. 4178; V 545. 6435. 7515; VIII 9663; IX 436; X 49. 50. 137. 797. 4860. 5914. 5942; XII 2606. 2607. O. 88. EE. 3, 24), non meno di tredici hanno il sacerdozio augurale prima del pontificato; di cui, una della Siria (Beryte, C. III 170), una della Dacia (Apulum, C. III 1141), una della Dalmazia (Nedinum, C. III 2866), una della Pannonia superiore (Savaria, C. III 4178), due dell'istesso personaggio nella Narbonese (Genava, C. XII 2606. 2607). Le altre sono delle varie regioni d'Italia e propriamente di Anagnia (C. X 5922), dove però abbiamo anche un esempio di *pontifex augurque* (5914); Aquae Statiellae (C. V 7515); Venusia, (C. IX 436); Vibo, (C. X 49. 50); Laurentum, (C. X 797), la quale ultima, anzi, enumerando, come abbiam detto, secondo l'antico ordine, i vecchi sacerdozi, dà all'*augur* il passo sul pontificato: *pater patratus, flamen Dialis, flamen Martialis, salius praisul, augur, pontifex*. Anche la lex coloniae Genetivae (EE. loc. cit.) ha indifferentemente « quos *pontifices* quosque *augures* C. Caesar ecc. » e « quicumque decurio *augur pontifex* huiusque coloniae .... it oppidum ecc. is in ea *col(onia) augur pontifex* decurio ». Più rare, ma non mancanti del tutto, sono inoltre le epigrafi che portano l'*augur* innanzi al *flamen*, ed esempi, alcuni dei quali del resto si presterebbero a varie considerazioni, ne abbiamo a: Verona (C. V 3427. 9336); Ariminum (C. XI 378, dove son intramezzate le cariche civili); Genava (C. XII 2606. 2607 (*augur pontifex, IIvir et flamen*). 2613 (*auguri, IIviro aerari, flamini Martis*); Interamna (O. 3770); Salonae (C. III 8733. 8787). Le rimanenti (C. II 4028; III 611; V 545. 5036. 5266. 6431 SI. 1, 210 dedicata dai *sacerdotes flamines augures* della colonia; VIII 1497. 4600. 5335. 5337. 8995. 9663; IX 2648. 5357; X 688. 797. 1493; XI 414. 421; XII 1114. 1783. 1869-70. 1903; O. 3902) rispondono regolarmente all'ordine officiale. Fra i dieci flamini perpetui, decemprimi di Zama, il primo, che è anche *curator rei publicae*, è un *flamen Aug(usti) augur*, e così il sesto; gli altri sono *flamines Augusti* e *pontifices*. Le iscrizioni dunque non ci provano che l'ordine officiale sia stato sempre osservato, anzi mostrano l'inversione fra *augur* e *pontifex* assai più comune che non si pensi e che non fosse, come abbiam visto, fra i medesimi sacerdozi urbani. Potrebbe tutto ciò indicar una importanza di fatto, qua e là maggiore dell'augurato, di fronte ad un ordine officiale, che, del resto, l'istesso linguaggio della lex coloniae Genetivae non conserva? Le considerazioni intorno agli ufficii, cui i due sacerdozi potettero adempire nei municipii, la natura dell'augurato municipale, i nuovi aspetti che il pontificato municipale andò prendendo e la sua suddivisione in maggiore e minore, potrebbero dar delle ragioni per sospettarlo e spiegarci quei dati epigrafici; ma la conclusione sarebbe forse prematura.

4) *Cumulo di sacerdozi.* — Nei municipii come in Roma l'augurato si accoppiò spesso con altri sacerdozi. Gli esempi di *augures* che furono anche *pontifices*, li abbiamo enumerati or ora. Così quelli di *augures* che rivestirono il flaminato. *Flamines augures* troviamo in: Apta (Narbonese) C. XII 1114, Dyrrachium (Maced.) C. III 611, Salonae (Dalmatia) C. III 8787, Saguntum (Tarr.) C. II 4028, Ariminum C. XI 378. 414. 421, Tifernum Metaurense O. 3902. *Flamines Augusti augures* a: Aesernia C. IX 2648, Salonae C. III 8733, Interamna O. 3770; un *flamen divi Augusti augur* a Comum, C. V 5266. *Flamines divi Augusti et Romae augures* a: Verona C. V 3427 (Romae et Augusti), 3936 (divi Augusti et Romae) e Tridentum C. V 5036 (Romae et Augusti); un *flamen Romae Tiberi Caesaris Augusti augur* a Surrentum C. X 688: — *divorum omnium augur* a Firmum C. IX 5357; — *Augustorum augur perpetuus* a Rusuccuru (Maur. Sit.) C. VIII 8995; EE. 7 p. 152. — *Flamines perpetui augures* a: Diana (Num.) C. VIII 4600, Kalama (Num. proc.) C. VIII 5335. 5337, Karthago (Africa proc.) C. VIII 1497; *flamines Augusti perpetui augures* a Zamae Regiae (Num.) C. VI 1686 (bis). Un *flamen Martis augur* a Genava (Gall. Narb.) C. XII 2613; un *flamen Virbialis et augur* a Neapolis C. X 1493; e *flamines iuventutis augures* a Vienna (Gal. Narb.) C. XII 1783. 1869-70. 1903. — *Pontifices augures*, oltre quelli, che nelle loro

iscrizioni invertono i due sacerdozi (v. s.), troviamo ad: Anagnia C. X 5914, Potentia C. X 137, Venafrum C. X 4860, Tuficum O. 88.

Sacerdotes augures abbiamo ad: Apulum (Dacia), C. III 1209 (*sacerdos arae Augusti augur*), Beneventum C. IX 1538 (*augure et sacerdote*), Mantua V 4059 (*sacerdos Caeninensium . . . . augur*), Puteoli NS. 1888 p. 237 (*Apollinis sacerdos . . . . augur*), Cirta (Num.) C. VIII 7103, dove il *sacerdos Urbis* (?) è *augur maximus*. Un *augur, Laurens Lavinas* a Falerii, C. IX 5439. Un *augur* e *aedilis lustralis*, se qui si tratta di pubblico sacerdozio, a Tusculum, C. XIV 2628; un *augur* e *propheta* a Massilia, C. XII 410. Un *augur, flamen Romae et Augusti* e inoltre *sodalis sacrorum Tusculanorum* si ha a Tridentum C. V 5036; un *augur, salius, curator fani H(erculis) V(ictoris)* a Tibur C. XIV 3673; un *augur aedilis (lustralis) monitor praefectus sacrorum* a Tusculum C. XIV 2580 (cf. **Aedilis** p. 271; sulle funzioni, molto oscure, di questi sacerdozi Tusculani, v. Mommsen, Rheinisch. Museum, XIX (1864) pag. 455 segg.). Nè mancano esempi di auguri rivestiti degli altri maggiori sacerdozi: del flaminato e del pontificato a Genava (Gal. Narb.), C. XII 2606. 2607 (*augur, pontifex . . . flamen*), Cartenna (Maur. Caes.) C. VIII 9663 (*flamen Augusti pontifex augur*), Tergeste C. V 545 (*flamen Hadrianalis pontifex augur*), Ticinum C. V 6435 *flamen Romae et divi Claudii pontifex augur*; di un sacerdozio e del pontificato a Savaria (Pann. sup.), C. III 4178 (*augur, sacerdos, pontifex*), a Interamna, WE. 2097. Unito a questi tre sacerdozi, in una iscrizione (C. V 6435) va l'antico uffizio sacerdotale di *salius gratuitus*, nell'ultima (WE. 2097) quello di *praetor sacrorum*. Un esempio più pieno di antica carriera sacerdotale municipale è l'iscrizione più volte citata di Pompei, C. X 797. Tutte le altre iscrizioni di auguri, in un numero alquanto maggiore, non hanno se non il solo sacerdozio augurale (v. in fondo, alle varie città).

Cursus honorum degli auguri. — Abbiam visto l'augure rivestir spesso i maggiori sacerdozii e talvolta, nelle epigrafi, precederli. Un altro elemento, per stabilirne il posto e l'importanza, ce l'offrono le cariche civili e militari ond'essi andaron rivestiti, anch'esso pel numero in alcune provincie troppo esiguo delle iscrizioni, e perchè di quelle che segnano solo il sacerdozio non sappiam che pensare, un poco insicuro. Tanto più che se vi ha degli auguri, in un numero del resto assai minore, non rivestiti d'una delle più grandi cariche, abbondano esempi simili di pontefici, che o non hanno magistratura di sorta e ve n'ha a Cartima (C. II 1954. 1957), Singilia Barba (C. II 2025), Obulco (C. II 2126), Palma (C. II 3669), Anticaria (C.II 2038. 2039. 2040), Iliberis (C. II 2086), Aquileia (C. II 1458), Saguntum (C. II 3859), Tibur (C. XIV 3650. 3674. 4258), Mediolanum, dove i pontefici sono evidentemente in una condizione inferiore (C. V 6345 ecc.), Patavium (C. V 2848. 2855 ecc.) o hanno l'edilità sola (come a Saguntum), dove però gli edili pare fossero in una posizione privileggiata (v. Mommsen, all'iscrizione C. II 3853). Esempii, anche altrove abbondano di edilità anteposta al IIvirato, (Tarraco, C. II 4212 ecc.) o la questura (C. III 2066) o altre cariche minori. In più che centocinquanta epigrafi di auguri rimasteci, ben più che una terza parte, come sopra abbiam visto, ci mostrano l'augurato unito al flaminato o al pontificato o al sacerdozio, o a due di questi insieme. Una grandissima parte dei personaggi che queste commemorano, com'è naturale rivestirono, come i maggiori sacerdozii, le maggiori magistrature municipali. Furono innalzati all'ordine equestre (C. III 611; V 5036; X 1493; WE. 2097 ecc.), e il loro *cursus honorum* è talvolta dei più ricchi. Un esempio di *augur flamen* quatuorviro, patrono del municipio ecc. abbiamo a Interamna, O. 3770: . . . . *L(uci) Calidi L(uci) f(ili) Stel(latina) Nigrini, IIIIvir(i) iur(e) dic(undo), IIvir(i) quinq(uennalis) iterum, augur(is), flaminis Aug(usti) . . . patroni municipi.* — Ad Ariminum (C. XI 378) Lucio Fesellio Sabiniano fu *augur flamen* e *procurator imperatoris Antonini Augusti Pii provinciae Pannoniae inferioris, procurator XX hereditatium regionum Campaniae Apuliae Calabriae, equo publico* e inoltre *IIvir, IIvir quinquennalis, patronus coloniae.* — A Tridentum (C. V 5036) un Caio Valerio Mariano, *augur, flamen*, fu *omnes honores adeptus, adlectus annonae legionis, iudex selectus decuriis tribus, decurio Brixiae, curator reipublicae Mantuanorum, equo publico, praefectus fabrum* e *patronus coloniae.*— A Verona (C. V 3936) un Quinto Cecilio Pica Ceciliano, *flamen, augur* fu *procurator Augustorum et prolegato provinciae Raetiae et Vindeliciae et vallis Poeninae.* — Ma a Verona stessa (C. V 3427) un Tito Sornio Destro *augur, flamen* è solo *IIIIvir aediliciae potestate* e *praefectus fabrum*; a Vienna nella Narbonese (C. XII 1869-70. 2613) un Decimo Capitone non andò nella sua patria oltre il duumviratò dell'erario. Questi esempi, del resto, sono assai scarsi; altri auguri che, col flaminato, ebbero il diumvirato o il quatuorvirato o la cura della città, vedi p. es. a Rusuccuru in Mauretania (C. VIII 8995), ad Apta nella Gallia (C. XII 1114) a Calama in Numidia (C. VIII 5335. 5387) a Zama (C. VI

1686) e in Italia, a *Firmum* (C. IX 5357), Tergeste (C. V 535), e così via. — Anche di auguri che ebbero il pontificato ci restano esempi di carriere municipali abbastanza ricche; come sarebbe a Tuficum (O. 88), dove un Lucius Musetius Sabinus, pontefice e augure, fu *quattuorvir iure dicundo, patronus municipii Tuficanorum et municipii Attidiatium et Cuprensium Montanorum,* ed *equo publico*; a Potentia (C. X 187), dove un *augur pontifex* fu *aedilis, IIIIvir, patronus coloniae;* a Venafrum (C. X 4860), dove Gabino Aspro, *augur pontifex,* fu *procurator Augustorum* e *graph(ei?)*; ad Apulum nella Dacia (C. III 1114), dove un *augur pontifex* fu *quinquennalis* e *decurio* in varie colonie, e così via. Ma ad Anagnia (C. X 5914. 5922) due auguri, rivestiti del pontificato, furono *aediles* e *quaestores* (C. X 5914 *quaestor?*), a Nedinum in Dalmatia (C. III 2866), un *augur pontifex* è solo *decurio,* e ad Aquae Statiellae (C. V 7515) solo *praefectus fabrum.* A Cirta, in Numidia (C. VIII 7103), un *sacerdos urbis* (?) e *augur maximus* è *aedilis* e *IIIvir praefectus;* ad Apulum nella Dacia (C. III 1209), un *sacerdos arae Augusti* ed *augur* è *IIviralis* in una colonia, *decurio* in un'altra, e inoltre *patronus collegiorum fabrum centonariorum et nautarum, conductor pascui, salinarum et commerciorum* e onorato *equo publico;* a Mantua (C. V 4059) un *sacerdos Caeninensium* e *augur* fu *iudex ex V decuriis, IIvir iure dicundo,* anch'egli onorato *equo publico* (cf. l'iscrizione del liberto Pilade, a Pozzuoli, EE. 8, 369).

Ma se questo gran numero di iscrizioni, nel loro complesso, ci mostran come l'augurato anche nei municipii si conferisse a persone chiamate a rivestir altri sacerdozi e tutte le maggiori cariche municipali, a quali di esse potesse accedere un augure, non si può rilevare che dalle epigrafi di auguri che non rivestirono altro sacerdozio, e fra questi ben circa 70 ebbero o la maggiore delle cariche municipali o, insieme con questa o separata da essa, l'*equus publicus* e altre cariche romane o municipali. Nell'Africa, come osservò già l'Hirschfeld (op. cit. p. 60), fra gli auguri, all'istesso modo che fra i pontefici, non ne troviamo alcuno insignito dell'egregiato o innalzato all'ordine equestre; il che ci reca una prova di più intorno alla loro posizione inferiore ai flamini. Ma, per compenso, *augures* rivestiti del duumvirato troviamo a Cuicul (EE. 5, 1296), Diana (C. VIII 4600), Rusicade (C. VIII 7990: *IIIvir*), Thamugade (C. VIII 2403), Theveste (C. VIII 1655), Badia (C. VIII 2451), o del duumvirato quinquennale a Cirta (C. VIII 6950), Mileu (C. VIII 8210), Thugga (C. VIII 1478): a Lambaesis abbiamo un *augur curator rei publicae* (C. VIII 2660): a Rusicade un *augur praefectus iure dicundo* (C. VIII 7988-98): a Cirta (C. VIII 7121) un *augur aedilis*; a Cuicul un *augur aedilis* (C. VIII 8310) ed un augure, che fu *decurio et aedilis* a Cirta, *decurio et augur* a Cuicul (EE. 7, 798). Un *augur* senz'altro sacerdozio o ufficio pubblico è commemorato insieme con un *augur maximus* e *IIvir* a Cuicul (EE. 5 p. 558), e tre auguri figurano nell'albo di Thamugade, oltre il primo dei duoviri, che, come abbiamo osservato, è solo un *augur* (C. VIII 2403). A Zama Regia il primo dei decemprimi è flamine ed augure, gli altri, meno il sesto, flamini e pontefici.

Della Gallia Narbonese solo quattro epigrafi non commemorano altro grande sacerdozio fuori dell'augurato; e di queste una di Massilia (C. XII 410) ricorda un *augur perpetuus, agonotheta agonis coronatus* e onorato *equo publico,* una di Baeterra (C. XII 4232), un augure rivestito *flamonii ornamentis* e *IIvir,* e infine una di Narbo (C. XII 4372), un *augur, aedilis, IIvir*; a Vienna (C. XII 2378) dedicano una lapide a Mercurio Augusto, *ex stipe,* due *augures.* Delle due iscrizioni della Spagna, che sicuramente appartengono ad auguri municipali (C. II 2647. 3426), la prima, di Asturica, ricorda un semplice *augur,* l'altra di Carthago Nova, un *augur, quinq(uennalis).* Le provincie orientali ci offrono un numero rilevante di auguri, non rivestiti di altro maggior sacerdozio e onorati dell'ordine equestre o delle più alte cariche municipali. Un augure di Apulum (C. III 1001) è *augur coloniae* ed *eques Romanus,* ma *flamen* e *IIviralis* altrove. Un altro augure di Apulum (C. III 1209) è *augur coloniae Apuli* ed onorato *equo publico,* inoltre *sacerdos arae Augusti, augur et IIviralis coloniae Sarmizegetusae.* Uno *equo publico* troviamo *augur* e *quaestor* nella sua città (Timacum minus? nella Moesia, C. III 8261), ma rivestito di cariche superiori ad Hispellum. Ed elevati all'ordine equestre sono altri auguri, uno anche di Apulum (C. III 1217) e l'altro di Carnuntum in Pannonia (C. III 4495). *Duumvir quinquennalis* è un augur di Lissus (Dalmatia, C. III 1704), e *duumviri iure dicundo* son gli auguri di Cetium (Noricum, C. III 5685), Poetovium (Panноniae, C. III 4538), Scarbantia (Pannonia, C. III 4243): un *augur, IIIIvir iure dicundo* ricorre ad Epetium (Dalmatia, C. III 8524); a Salonae (Dalmatia) troviamo un *aedilis, IIIIvir iure dicundo* ed *augur* (C. III 8737) ed un *augur decurio* (C. III 1942). Una lapide di Aquincum (MOE. 1890 p. 62) è dedicata *Iovi Optimo Maximo* da un T. Flavio Tiziano, in qualità di *augur.* Dei due auguri di Troesmis, nella Mesia inferiore, uno fu *bis duumviralis* (C. III 7560),

l'altro, conservatoci da un frammento (C. III 7509), *augur municipi:* di tutte le cariche superiori fu rivestito uno di Scupi nella Moesia superiore (C. III 8189). Due sole iscrizioni della Macedonia (C. III 611) e della Siria (C. III 170) ricordano auguri che rivestirono il flaminato o il pontificato e le maggiori cariche.

Il maggior contingente di auguri ci è però fornito dalle diverse regioni d'Italia, dove, oltre il resto, le cariche ch'essi vestirono ci mostrano chiaramente che quel sacerdozio fu tra i primissimi nei municipii italici. A parte i frammenti (C. V 2178; X 1203. 5404; XIV 3673), che non ci possono recar alcun lume, su non più che 65 epigrafi di auguri dei diversi municipii d'Italia, senza contare, s'intende, quelle di auguri, che ebbero altri maggiori sacerdozii, almeno 45 ci mostrano l'augurato unito alle più alte cariche municipali. Auguri innalzati all'ordine equestre troviamo ad Asculum (C. XI 1437), Florentia (C. XI 1601), Formiae (C. X 6015), Puteoli (*splendidissimus eques Romanus,* C. X 1785), Ravenna (C. XI 124); rivestiti della maggior magistratura municipale una o più volte, ad Aquinum (C. X 5401. 5583), Ariminum (C. XI 411. 412. 413. 418), Asculum (C. IX 1437), Brixia (C. V 4374), Cales (C. X 3910), Catina (C. X 7028), Comum (C. V 5291), Cora (C. X 6528), Dertona (C. V 7370), Fabrateria (C. X 5581. 5587), Falerio (C. IX 5439), Falerii (C. XI 3129), Florentia (C. XI 1601), Formia (C. X 6015. 6016. 6111. 6101), Fundi (C. X 6236. 6241), Grumentum (C. X 226. 208), Interamna (O. 3279), Nola (C. X 1275), Pompeii (C. X 806. 820. 822), Puteoli (C. X 1685. 1785), Signia (due *IVv. i. d., aug.*, C. X 5961. 5967), Spoletium (G. 171, 1. OH. 7115), Suasa (G. 369, 5), Venafrum (C. X 4884), Vibo (C. X 49), Volcei (C. X 1809). Un augure di Patavium (C. V 2836) fu *praefectus iure dicundo*, uno di Capua (C. X 3904) decurione e *ornatus sententia IIviralis;* uno di Ticinum (C. V 6428) *IIIvir aedilicia potestate*, *praetor iuvenum, aedilis, curator pecuniae publicae* un augure di Sutrium (C. XI 3256); *Augvstalis decurio* un augure di Augusta Taurinorum (C. V 7017) e *decurio* uno di Vercellae (C. V 6661). Un'iscrizione frammentata di Corfinium (C. IX 3159) ricorda un augure *tribunus militum a populo*, un'altra di Luna (C. XI 1326) un augure che non fu investito di cariche municipali, ma fu *praefectus cohortis, tribunus militum, promagistro vicesimae hereditatium.* Le due Tusculane (C. XIV 2580. 2628) non saprei annoverarle fra queste. Di rado gli auguri furono anche patroni della colonia (C. XI 1437. 4819?) o *curatores rei publicae* (C. X 226). Spessissimo, insiem con gli onori municipali, ebbero cariche della carriera equestre o preparatorie ad esse; la prefettura di una coorte (C. XI 1437; X 6015) o il tribunato militare (C. X 5401. 5581. 6101. 1685), o cure (C. X 226. 3910), o procuratie diverse (C. V 7370; IX 5439; X 1685). Un esempio di carriera militare ci offre l'iscrizione di Aquinum (C. X 5583): [... *Cu*]*rtilius C*(*ai*) *f*(*ilius*), *Aim*(*ilia*), [*pr*]*im*[*i*]*pil*(*us*) *leg*(*ionis*) *VI, praef*(*ectus*) *chortis* ..., *tr*(*ibunus*) *mil*(*itum*), *praef*(*ectus*) *equit*(*um*), *praef*(*ectus*) [*f*]*abrum, IIvir* etc. Un esempio di splendida carriera equestre, una iscrizione di Falerio (C. IX 5439): *T*(*ito*) *Cornasidio T*(*iti*) *f*(*ilio*) *Fab*(*ia*) *Sabino, e*(*gregiae*) *m*(*emoriae*) *v*(*iro*) *proc*(*uratori*) *Aug*(*usti*) *Daciae Apulensis, proc*(*uratori*) *Alpium Atractianar*(*um*) *et Poeninar*(*um*) *iur*(*e*) *gladi, subpraef*(*ecto*) *class*(*is*) *pr*(*aetoriae*) *Raven*(*natis*), *praef*(*ecto*) *alae veter*(*anae*) *Gallor*(*um*), *trib*(*uno*) *leg*(*ionis*) *II Aug*(*ustae*), *praef*(*ecto*) *coh*(*ortis*) *I Montanorum* etc. Un ignoto augure di Dertona (C. V 737) fu, oltre che tribuno militare, *procurator Augusti et prolegato.* A Formiae i personaggi investiti del maggiore e singolar onore, quale fu in quel municipio l'*aedilitas* sola, conferita una o più volte, furono tutti *augures* (C. X 6015. 6101. 6018. 6111), e uno di questi fu anche *interrex* (6101); l'altro *interrex* noto è di Fundi (C. X 6232). Non si hanno che pochissimi casi di auguri, senza l'indicazione di altre cariche o sacerdozii ad Aquileia (C. V 1016), Beneventum (C. IX 1538. CIG. 5877 *b*), Carsioli (C. IX 4061), Nola (C. X 1269), Turris Libisonis (C. X 7953). Ma, fra questi, in due almeno, la reticenza degli altri uffici è naturalissima (C. IX 1538. CIG. 5877 *b*), e l'iscrizione di Nola (C. X 1269) si completa con un'altra iscrizione, dove quell'augure è anche duumviro. L'esiguità del loro numero rende inutile l'invocar le tante ragioni che ci possono spiegare il fatto.

Condizioni richieste, oneri, privilegi. — In generale, si può ammettere che per gli auguri fossero richieste le medesime qualità che per gli altri sacerdozi. Dovettero dunque esser liberi di nascita (*ingenui*) (Lex Malac. C. II 1464, c. 54: per le eccezioni delle colonie transmarine, v. lex col. Genet. c. 105 EE. 2 p. 113 cf. p. 132 seg. C. VIII p. 127 seg.). L'unica eccezione di sacerdote libertino è quella appunto dell'augure del municipio di Puteoli, L. Aurelio Pilade (EE. 8, 369) che fu anche onorato *decurionum decreto ornamentis decurionalibus et duumviralibus.* L'età richiesta dovette variare col variare di quella prescritta per l'entrata alle cariche municipali. Esempio di uno che ancora adolescente fu augure a Pisae, da cui proviene la lapide o ad Asculum di cui fu patrono, è data da una

iscrizione (C. XI 1437) nella persona di un Caio Saturio Secundo. Dovevano, secondo la lex coloniae Genetivae c. XCI (EE. 2 p. 108), aver la loro dimora nella colonia ove esercitavan l'augurato; anzi quella legge c. LXV. LXVI (EE. 3 pag. 92 cf. pag. 99) prescriveva che gli auguri, come i pontefici, fossero della colonia. Nelle iscrizioni spessissimo il sacerdozio augurale è seguito dall'indicazione del municipio ove veniva esercitato (C. III 1001. 1209. 1217. 2866. 5658. 7509. 7560; VIII 1497; X 5587; XI 1326; XII 1114). L'Hirschfeld ha notato che si potesse esercitar un sacerdozio in varii municipii, e per l'augurato ne abbiam degli esempii solo in qualche provincia. Un P. Elio Strenuo (C. III 1209) fu *augur et IIviralis coloniae Sarmizegetusae, augur coloniae Apuli, decurio coloniae Drobetarum*; così un altro augure anche di Apulum (C. III 1141) fu *augur, pontifex, quinquennalis, decurio coloniae Sarmizegetusae, decurio coloniae Napocae, augur coloniae eiusdem, decurio municipii Apuli.* — Intorno al loro censo poco possiam dire. La lex coloniae Genetivae (l. c.) se prescriveva la dimora dell'augure non lontana oltre mille passi dalla città, perchè nel caso d'inadempimento ai propri doveri da parte dell'augure, se ne potesse prender pegno, *pignus quod satis sit capi possit*; non fa parola di una somma che essi dovessero versare nel pubblico erario, al momento della loro elezione. Quanto meno, però, dovette esservi come un obbligo morale, e le somme, *summae legitimae* o *honorariae*, variano non solo secondo i luoghi, di che ci fan fede le epigrafi, ma anche forse secondo il potere di ciascuno. Fra le iscrizioni di auguri, poste *ob honorem auguratus* (C. III 4495. 8523; VIII 7121. 8310. 7990-91. 2403. 4235. 4250; IX 32; X 208; XII 410; EE. 7, 760), accennano a somme o a doni fatti per quel sacerdozio alcune poche (C. III 4495; VIII 7121. 8310. 7990. 4235. 4250; IX 32; XII 410; EE. 7, 760). Per l'Italia, non si fa menzione di legittima: la sola iscrizione di Brundusium (C. IX 32) non accenna se non a un dono: *Genio decurionum et populi, ex auri libra in auguratu gratuito sibi delato.* Per la Pannonia, un'iscrizione di Carnuntum (C. III 4495) non ricorda che un dono fatto dal padre per l'augurato del figlio. Della Gallia non ci resta che una iscrizione di Massilia (C. XII 410), in cui un Cneo Valerio Valeriano, dell'ordine equestre, per l'onore dell'augurato perpetuo, *sestertium centum milia nummum reipublicae dedit.* Per l'Africa, abbiamo una iscrizione di Cirta (C. VIII 7121) dove si parla di somme promesse, *pollicitus ob honorem aedilitatis* e forse anche [*ob honorem augura*]*tus* (l'iscrizione frammentata si presta ad altre sostituzioni e naturalissima sarebbe l'altra di ..... [*pollici*]*tus*), due di Verecunda (C. VIII 4235. 4250), nella prima delle quali un *Lucius Iulius Luciolus ob honorem auguratus ex sestertium IIII* (*milibus*) *CCCC nummum ut pollicitus est sua pecunia fecit* etc.; nella seconda, *ob honorem auguratus ex sestertium IIII milia nummum pollicitus erat*; *Cneus Baebius Proculinus filius eius* (auguris) *dedicavit.* Un augure di Thamugade (EE. 7, 760), *inlatis reipublicae ob honorem auguratus sestertium XXI milia et CC nummum, Mercurium ex sua liberalitate posuit et ob dedicationem ludos scenicos edidit.* Due sole epigrafi, una di *Cuicul* e l'altra di *Rusicade* parlano di *legitima.* A Cuicul (C. VIII 8310) un L. Volusio Barbaro *statuam quam ob honorem auguratus sui ex sestertium VI milibus nummum super legitimam promiserat, ampliata pecunia cum basi posuit.* A Rusicade pare che la legitima dell'augurato fosse di 34,000 sesterzi, del pontificato di 55 mila; ma è appena credibile che altro fuorchè l'uso e l'emulazione abbia potuto far toccare queste cifre. Frattanto una delle epigrafi, donde si deducono queste cifre (C. VIII 7983), non parla, pel pontificato, di legitima, ma di somma promessa per quell'onore: *LV milia nummum quae ob honorem pon*[*tificatus*] *et statuas aeneas duas vic* . . . . *tunam reducis quas ob* [*hono*]*rem pont*(*ificatus*) *pollic*(*itus*) *est* ecc., dove io supplirei *et statuas aeneas duas Vic*[*toriam et For*[*tunam reduc*[*e*]*s, quas* ecc. L'altra (C. VIII 7990-91) ci addita la proporzione rispetto all'edilità: *super sestertium XXmilia legitima, quae ob honorem aedilitatis rei publicae dedit et sestertium VImilia ob diem ludorum et sestertium XXXIVmilia inibi legitima ob honorem auguratus reipublicae intulit et* ecc. Ma era questa la somma stabilita una per tutte le cariche, e la somma, assai più piccola richiesta per legge, ampliata secondo la liberalità di ciascuno, e versata a titolo di legitima, ne serbò la denominazione? — Nei municipii come in Roma gli auguri godettero di ambiti privilegi, come ad esempio la *vacatio muneris publici* (Lex col. Gen. c. LXVI EE. 3 p. 93), che deve, secondo il Mommsen (l. c. p. 101), limitarsi ai *munera personalia* e non a quelli che *patrimoniorum sunt magis quam personalia* (cf. Liv. 33, 42). Hanno la *vacatio militiae* come il pontefice romano, cioè eccetto il caso di *tumultus Gallicus* (*Italicusque*, Cic. Phil. 5, 19, 55), e questa *vacatio*, che era *sacrosancta*, si estendeva ai figli, per sempre, come egli crede. — Giudicano, inoltre, in quanto sono consultati: pure siccome ogni magistrato deve obbedire al *ius augurum*, questi poterono

esser tenuti come i veri giudici (Lex col. Gen. l. c.) — Era inoltre accordato loro il permesso di vestir la pretesta: *ludis quot publici magistratus facient, et cum ei pontifices augures sacra publica coloniae Genetivae Iuliae facient,* e inoltre di sedere fra i decurioni ai ludi gladiatorii.

I. Italia.

Abella, C. X 1203: [*a*]*uguri, tr*[*ib*(*uno*)] *mili* . . .

Aesernia, C. IX 2648:...*Tro*(*mentina*) *Maximo, IIIIvir*(*o*) *i*(*ure*) *d*(*icundo*), *IIIIvir*(*o*) *quinq*(*uennali bis, flamini augustali, trib*(*uno*) *mil*(*itum*) *leg*(*ionis*) *VI Gemell*(*ae*), *praef*(*ecto*) *fabr*(*um*), *auguri, quaestori.*

Altinum, C. V 2178: *L*(*ucio*) *Postumio*...... *augur*(*e*) *et col* . . . . . . *in tabulariis scrip* . . . . (falsa ?).

Anagnia, C. X 5914: *C*(*aio*) *Abuttio L*(*uci*) *f*(*ilio*) *Lacon* . . *aid*(*ili*), *sen*(*atori*) *cop*(*tato*), *aid*(*ili*) *ite*[*rum*], *pontif*(*ici*), *augur*(*i*), [*q*(*uaestori*) ?] *ex s*(*enatus*) *c*(*onsulto*) . . . etc. — 5922: *M*(*arco*) *Flavio* . . . . . . *Fimbriae, aed*(*ili*), *q*(*uaestori*), *praefect*(*o*) *fabrum IIII, aug*(*uri*), *pontif*(*ici*).

Aquae Statiellae, C. V 7515:...*rrinius Sp*. . . . *umuleius Firm*[*us*], [*au*]*gur, pontif*(*ex*), *praef*(*ectus*) *f*[*abrum*].

Aquileia, C. V 1016: *T*(*itus*) *Vibius T*(*iti*) *f*(*ilius*) *Ruso, augur.* — SI. 1, 210: *IIIIIIv*[*iro ?*] *sacer*[*dotes*], *flamin*[*es*], *augu*[*res*].

Aquinum, C. X 5401: *M*(*arco*) *Bar*[*r*]*onio M*(*arci*) *f*(*ilio*), *Ouf*(*entina*), *Surae II*(*viro*) *quinq*(*uennali*), *aug*(*uri*), *tr*(*ibuno*) *mil*(*itum*), *praef*(*ecto*) *fabr*(*um*). — 5404: . . . . . *XV praef*(*ecto*) *fabr*(*um*), *consul* . . . . *q*(*uaestori* ?), *aug*(*uri*) *fratri*. . . . etc. — 5583: [... *Cu*]*rtilius C*(*ai*) *f*(*ilius*), *Aim*(*ilia*), [*pr*]*im*[*i*]*pil*(*us*) *leg*(*ionis*) *VI, praef*(*ectus*) *chortis* . . ., *tr*(*ibunus*) *mil*(*itum*), *praef*(*ectus*) *equit*(*um*), *praef*(*ectus*) [*f*]*abr*(*um*), *IIvir q*(*uinquennalis*), *aug*(*ur*).

Ariminum, C. XI 378: *L*(*ucio*) *Faesellio L*(*uci*) *filio, An*(*iensi*), *Sabiniano, proc*(*uratori*) *i*[*m*]*p*(*eratoris*) *Anton*(*ini*) *Aug*(*usti*) *Pii* [*pr*]*ov*(*inciae*) *Pan*(*noniae*) *inf*(*erioris*), *proc*(*uratori*) *XX* [*he*]*r*(*editatium*) *region*(*um*) *Campan*(*iae*) *Apu*[*l*(*iae*)] *Calabr*(*iae*), [*e*]*quo publ*(*ico*), *aug*(*uri*), *IIIvir*(*o*), *IIvir*(*o*) *quinq*(*uennali*), [*f*]*la*[*m*(*ini*)], *patrono col*(*oniae*) etc. — 411: *Q*(*uinto*) *Fuficio Q*(*uinti*) *f*(*ilio*), *Pal*(*atina*), *Prisco, auguri, IIvir*(*o*) . . . . e del medesimo 412: . . . *Q*(*uinti*) *Fufici Prisci, IIvir*(*i*), *auguris.* — 413: *C*(*aius*) *Galerius P*(*ubli*) *f*(*ilius*) *Lem*(*onia*), *duovir quinq*(*uennalis*), *duovir i*(*ure*) *d*(*icundo*), *augur.* — 418: *C*(*aio*) *Sentio C*(*ai*) *f*(*ilio*) *Pal*(*atina*) *Valerio Faustiniano, IIviro, IIIviro, augur*(*i*). — 421: *M*(*arco*) *Vettio M*(*arci*) *f*(*ilio*), *An*(*iensi*), *Valenti, imp*(*eratoris*) *Caesaris Nerv*(*ae*) *Traiani Optimi Augusti, Germanici, Dacici, Part*(*hici*) *IIvir*(*i*) *quinq*(*uennalis*), *praef*(*ecto*), *flamini, auguri, patrono coloniae, vicani vici Aventini optimo civi, patrono suo.*

Asculum, C. XI 1437, in Pisa: *C*(*aius*) *Saturius L*(*uci*) *Saturi Picentis p*(*rimi*) *p*(*ili*) *filius, Fab*(*ia*), *Secundus, equo publico, ex V decuris, praef*(*ectus*) *cho*(*rtis*) *II Astirum, augur, patronus coloniae Asculanorum.*

Augusta Taurinorum, C. V 7017: *L*(*ucio*) *Aebutio Optato aug*(*ustali*), *d*(*ecurioni*), *augur*(*i*).

Beneventum, C. IX 1538: [*l*]*oco secundo ob criobolium factum M*(*atri*) *De*(*um*) *Ma*(*gnae*) *tradentib*(*us*) *Septimio Primitivo augure et sac*(*erdote*) (d. Cr. 228). — 1607: . . . *pullo auguri tr*(*ibuno*) *militum* etc. — 1619: *C*(*aio*) *Oclatio C*(*ai*) *f*(*ilio*) *Pal*(*atina*) *Modesto ,augur*(*i*), *IIvir*(*o*) *i*(*ure*) *d*(*icundo*), *quaest*(*ori*) (*iterum*) etc.

Brixia, C. V 4374: *P*(*ublius*) *Papirius P*(*ublii*) *f*(*ilius*) *Pastor, augur, IIvir, praef*(*ectus*) *fabr*(*um*), *praef*(*ectus*) *Neronis Caesaris IIvir*(*i*) *quinq*(*uennalis*), etc.

Brundusium, C. IX 32: *Genio decurion*(*um*) *et populi T*(*itus*) *Pollionius T*(*iti*) *f*(*ilius*) *Laetitia* [*ex a*]*u*[*r*]*i libra in augurat*[*u*] *gratu*[*it*(*o*)] *sib*[*i*] *del*[*ato*].

Cales? C. X 5910: *M*(*arco*) *Cornelio M*(*arci*) *fil*(*io*) *M*(*arci*) *nep*(*oti*), *Publ*(*ilia*), *Iusto Acutiano, IIIIvir*(*o*) *q*(*uin*)*q*(*uennali*) *i*(*ure*) *d*(*icundo*), *quaes*(*tori*) *rei p*(*ublicae*), *q*(*uaestori*) *alim*(*entorum*), *cur*(*atori*) *op*(*erum*) *p*(*ublicorum*), *cur*(*atori*) *viae Faler*(*nae*), *augur*(*i*), *praefect*(*o*) *Ti*(*beri*) *Statili Severi, quaglator*(*i*) *et patro*[*n*(*o*)] *colleg*(*ii*) *cento*(*nariorum*).

Capua, C. X 3904: *P*(*ublio*) *Aelio P*(*ublii*) *fil*(*io*) *Philologo, aug*(*uri* ?), *decurioni Capuae, ornato sententia IIviral*(*i*).

Carsioli, C. IX 4061: *M*(*arcus*) *Anneius Q*(*uinti*) *f*(*ilius*), *Ani*(*ensi*), *Postumus, augur.*

Catina, C. X 7028: *L*(*ucio*) *Rubrio Proculo IIvir*(*o*) *quin*(*quennali*), *auguri.*

Circeii, C. X 6428: *L*(*ucius*) *Faberius C*(*ai*) *f*(*ilius*), *Pom*(*ptina*), *Murena, augur, IIIIvir aed*(*ilis*).

Comum, C. V 5266: *T*(*ito*) *Annio T*(*iti*) *f*(*ilio*) *Quir*(*ina*) *Maximo Pomponiano, flam*(*ini*) *divi Aug*(*usti*), *auguri, praef*(*ecto*) *alae mil*(*iaciae*) *pr*(*imae*) *U*[*lp*(*iae*)] *cont*(*ariorum*), *praef*(*ecto*) *alae pr*(*imae*) *praetor*(*iae*), [*trib*(*uno*) *m*]*il*(*itum*) *leg*(*ionis*) *pr*(*imae*) *Miner*(*viae*). — 5291: *M*(*arci*) *Iuven*[*ti* . . *f*] *Marcian*[*i*], *IIIIvir*(*i*) *a*(*edilicia*) *p*(*otestate*), *IIIIvir*(*o*) [*i*(*ure*) *d*(*icundo*)], *auguris.*

Concordia, C. V 1905: . . . . *augur d.*? etc.

Cora, C. X 6528: [.. *Pu*]*blilio M*(*arci*) *f*(*ilio*) [..... *n*(*epoti*)...] *pron*(*epoti*) [*Fla*]*cco*, [*au*]*gvrei*.

Corfinium, C. IX 3159: .... [*au*]*gur*, *tr*(*ibunus*) *mil*(*itum*) *a populo*.

Dertona, C. V 7370: .... *lis* ... *anus* ..., [*trib*(*unus*)] *milit*(*um*), *praef*(*ectus*) *fabrum*, [*proc*(*urator*) *Aug*(*usti*)] *et pro legat*(*o*), *IIvir* (*iterum*), *augu*[*r*].

Fabrateria Nova, C. X 5581: *M*(*arcus*) *Trebellius C*(*ai*) *f*(*ilius*) *Sextan* ...., *IIvir*, *IIvir quinq*(*uennalis*), *tr*(*ibunus*) *mil*(*itum*), *prae*(*fectus*) *fab*(*rum*), *augur*. — 5587: ... *C*(*ai*) *f*(*ilius*) *Tro*(*mentina*) *Pollio*, [*IIvir a*]*ed*(*ilicia*) *potest*(*ate*), *IIvir*, *IIvir iter*(*um*) [*quinq*(*uennalicia*) *p*]*otest*(*ate*), *augur Fabrat*(*eriae*).

Falerii, C. XI 3129: *Q. Quinctius Q*(*uinti*) *f*(*ilius*), ... *IIIIvir tert*(*ium*), [*quinq*(*uennalis*) ?], *augur*.

Falerio, C. IX 5439: *T*(*ito*) *Cornasidio T*(*iti*) *f*(*ilio*) *Fab*(*ia*) *Sabino*, *e*(*gregiae*) *m*(*emoriae*) *v*(*iro*), *proc*(*uratori*) *Aug*(*usti*) *Daciae Apulensis*, *proc*(*uratori*) *Alpium Atractianar*(*um*) *et Poeninar*(*um*) *iur*(*e*) *gladi*, *subpraef*(*ecto*) *class*(*is*) *pr*(*aetoriae*) *Raven*(*natis*), *praef*(*ecto*) *alae veter*(*anae*) *Gallor*(*um*), *trib*(*uno*) *leg*(*ionis*) *II Aug*(*ustae*), *praef*(*ecto*) *coh*(*ortis*) *I Mont*(*anorum*) *p*(*iae*) *c*(*onstantis*), *auguri*, *Laurenti Lavinati*, *aed*(*ili*), *IIvir*(*o*) *q*(*uin*)*q*(*uennali*), *q*(*uaestori*) *p*(*ecuniae*) *p*(*ublicae*). — C. IX 5459: ..... *tell* ... [*a*]*ugur*.

Firmum, C. IX 5357: *T*(*ito*) *Appalio T*(*iti*) *f*(*ilio*), *Vel*(*ina*), *Alfino Secundo*, *proc*(*uratori*) *August*(*i*) *XX hered*(*itatium*), *proc*(*uratori*) *Alpi*(*um*) *Atrectianar*(*um*) (sic), *praef*(*ecto*) *vehicul*(*orum*), *subpraef*(*ecto*) *class*(*is*) *praet*(*oriae*) *Ravenn*(*atis*), *pr*(*aefecto*) *alae* ..... *patron*(*o*) *colon*(*iae*), *flamini divor*(*um*) *omnium*, *augur*(*i*), *IIvir*(*o*) *quinq*(*uennali*) *bis*.

Florentia, C. XI 1601: ... *praef*(*ectus*) *fab*(*rum*), *aed*(*ilis*), *IIvir*, *aug*(*ur*), *eq*(*uo*) *pub*(*lico*), *ex V dec*(*uriis*).

Formiae, C. X 6015: *C*(*aio*) *Iunio C*(*ai*) *f*(*ilio*), *Anien*(*si*) [sic per *Aem*(*ilia*)] *Tertio*, *eq*(*uo*) *public*(*o*), *augur*(*i*), *aed*(*ili*) *quinq*(*uennali*) *solo*, *praef*(*ecto*) *coh*(*ortis*) *Ubior*(*um*) *Moes*(*iae*) *Infer*(*ioris*); e del medesimo la lapide 6016: *C. Iunio C*(*ai*) *f*(*ilio*), *Aem*(*ilia*), *Tertio*, *eq*(*uo*) *public*(*o*), *aed*(*ili*) *solo*, *augur*(*i*). — 6111: ... [*a*]*ed*(*ilis*) *iter*(*um*) *solus*, *augur*. — 6101: *L*(*ucio*) *Arrio Salano*, *praef*(*ecto*) *quinq*(*uennali*) *Ti*(*beri*) *Caesaris*, *praef*(*ecto*) *quinq*(*uennali*) *Neronis et Drus*[*i*] *Caesarum designato*, *tub*(*icini*) *sac*(*rorum*) *p*(*opuli*) *R*(*omani*), *aed*(*ili*) (*tertium*), *auguri*, *interreg*[*i*], *trib*(*uno*) *milit*(*um*).

Fundi, C. X 6236: *T*(*ito*) *Fl*(*avio*) *Gemino*, *q*(*uin*)*q*(*uennali*), *auguri digno*. — 6241: *C*(*aius*) *Sextilius C*(*ai*) *f*(*ilius*), *Aem*(*ilia*), *Longus Albius Procusius*, *aed*(*ilis*) (*tertium*), *augur*.

Grumentum, C. X 226: — *C*(*aio*) *Stremponio C*(*ai*) *f*(*ilio*), *Pom*(*ptina*), *Basso*, *ae*(*diliciae*) *p*(*otestatis*), *pr*(*aetori*) *IIvir*(*o*) *q*(*uin*)*q*(*uennali*), *auguri*, *curatori reip*(*ublicae*) *kalendari Potentinor*(*um*), *curator*(*i*) *muneris peq*(*uniae*) *Aquilianae* (*iterum*), *q*(*uinquennali*) *reipub*(*licae*) (*tertium*). — 208: *L*(*ucius*) *Aquillius Mamius*, *aed*(*ilis*), *pr*(*aetor*), *IIvir q*(*uinquennalis*), *ob hon*(*orem*) *augur*(*atus*).

Interamna, O. 3279: . . *C*(*aius*) *Albius T*(*iti*) *f*(*ilius*) *Pansa filius*, *IIIvir*, *aug*(*ur*). — O. 3770: ... *L*(*uci*) *Calidi L*(*uci*) *f*(*ilii*) *Stel*(*latina*) *Nigrini*, *IIIIvir*(*i*) *iur*(*e*) *dic*(*undo*), *IIIIvir*(*i*) *quinq*(*uennalis*) (*iterum*), *augur*(*is*), *flaminis Aug*(*usti*) *parentis et patroni municipi*. — WE. 2097: *T*(*ito*) *Fl*(*avio*) *T*(*iti*) *f*(*ilio*), *Clu*(*stumina*) *Isidoro*, *eq*(*uiti*) *rom*(*ano*), *patri duorum eq*(*uitum*) *pub*(*licorum*), *omnibus honorib*(*us*) *honeste functo*, *quinq*(*uennali*) *II*, *auguri*, *sacerd*(*oti*), *pont*(*ifici*), *praet*(*ori*) *sacror*(*um*), *patrono municipii Interamnat*(*ium*) *Nart*(*ium*) *Casuentinorum Vindenatium*, *v*(*iro*) *b*(*ono*) etc.

Laurentum, C. X 797: *Sp*(*urius*) *Turranius L*(*uci*) *f*(*ilius*) *Sp*(*urii*) *n*(*epos*) *L*(*uci*) *pron*(*epos*), *Fab*(*ia*), *Proculus Gellianus*, *praef*(*ectus*) *fabrum II*, *praif*(*ectus*) *curatorum alvei Tiberis*, *praif*(*ectus*) *pro pr*(*aetore*) *i*(*ure*) *d*(*icundo*) *in urbe Lavinio*, *pater patratus populi Laurentis foederis ex libris Sibullinis percutiendi cum p*(*opulo*) *R*(*omano*); *sacrorum principiorum p*(*opuli*) *R*(*omani*) *Quirit*(*ium*) *nominisque Latini*, *quai apud Laurentis coluntur*, *flam*(*en*) *Dialis*, *flam*(*en*) *Martial*(*is*), *salius praisul*, *augur*, *pont*(*ifex*), *praif*(*ectus*) *cohort*(*is*) *Gaitul*(*orum*), *tr*(*ibunus*) *mil*(*itum*) *leg*(*ionis*) X.

Luna, C. XI 1326: *C*(*aius*) *Lepidius C*(*ai*) *f*(*ilius*), *Pal*(*atina*), *Secundus*, *praef*(*ectus*) *fabr*(*um*), *pr*(*aefectus*) *coh*(*ortis*), *tr*(*ibunus*) *milit*(*um*), *promag*(*istro*) *XX heredit*(*atium*), *aug*(*ur*) *Lunae*.

Mantua, C. V 4059: *M. Fabio C*(*ai*) *f*(*ilio*) *Sab*(*atina*) *Praesenti*, *sacerdot*(*i*) *Caeninens*(*ium*), *equo publ*(*ico*), *iudici ex V decur*(*iis*), *aug*(*uri*), *IIvir*(*o*) *i*(*ure*) *d*(*icundo*).

Neapolis, C. X 1493: *C*(*aio*) *Octavio C*(*ai*) *f*(*ilio*), *Maec*(*ia*), *Vero*, *praef*(*ecto*) *iuven*(*um*), *equo publico*, *adlecto in V decur*(*iis*), *exornato militiae*, *praef*(*ecto*) *coh*(*ortis*) .... *icae*, *flamini Virbiali et auguri et aedili*, *augustali*, *q*(*uin*)*q*(*uennali*) *iuvenum*.

Nola, C. X 1269: ... *Fisi Sereni*, *aug*(*uris*), *Larum ministri*. — 1275: *M*(*arco*) *St* ...... *o*, *M*(*arci*) *f*(*ilio*), *Pal*(*atina*), *P* .... *co Fisio Sereno Rutilio Caesiano*, *IIviro*, *auguri*.

Novaria, C. V 8937: .... *ptatus pontifex .... cundus, augu[r]*, più probabile che *augu-[stalis]*.

Patavium, C. V 2836: *Sex(tus) Pompeius Sex(ti) f(ilius) praef(ectus) i(ure) d(icundo), praef(ectus) fabr(um) bis, augur.* — 2854: . . . *Ca[e]so[nius] . . . . Rufus . . . . , augur, pr[aef. i(ure) d(icundo)?]*.

Pompeii, C. IV 2091: *augur.* — C. X 806: *M(arco) Stlaborio Veio Frontoni, aug(uri), d(uum)v(iro) i(ure) d(icundo) iterum quinq(uennali).* — 820. 822: *M(arcus Tullius M(arci) f(ilius), d(uum)v(ir) i(ure) d(icundo) ter(tium) quinq(uennalis). augur, tribunus) mili(tum) a pop(ulo).*

Potentia, C. X 137: *P(ublio) Plaetorio P(ublii) f(ilio), [P]om(ptina) Urso, aed(ili), IIII vir(o) i(ure) d(icundo), [p]ontif(ici), augur(i), ministri Larum Aug(ustorum) patrono.*

Puteoli, EE. 8, 372: . . . *placere huic ordini Mario Sedato probis[simo iuveni ho]norem auguratus decerni ut is eo iure [aput nos augur] sit, quo quis optimo iure aput nos aug[ur est fuit].* — C. X 1685: *L(ucius) Bovius L(uci) f(ilius) L(uci) n(epos), Fal(erna), Celer, IIvir q(uinquennalis), augur, praef(ectus) fabr(um), trib(unus) milit(um) leg(ionis) III Cyr(enaicae), procur(ator) ludi famil(iae) glad(iatoriae) Caesaris* etc. — 1785: . . . *M(arci) Gavi Fabi Iusti silendidiss(imi)* (sic) *eq(uitis) R(omani), augur(is), IIvir(i) (iterum), q(uaestoris iterum), cur(atoris) muner(is) glad(iatorii) et om[nibus hono]rib(us) et munerib(us) perfun[cti].* — EE. 8, 369: *L(ucio) Aurelio Aug(usti) lib(erto) Pyladi, pantomimo temporis sui primo, hieronicae coronato IIII, patrono parasitorum, Apollinis sacerdoti synhodi honorato Puteolis d(ecurionum) d(ecreto) ornamentis decurionalib(us) et duumviralib(us), auguri* (dei tempi di Commodo).

Ravenna, C. XI 124: *M(arco) Aur(elio) Demetri[o] Sarapammoni, eq(uo) [pub(lico)], auguri, decurion(i) m(unicipi) R(avennae), patr[ono] coll(egiorum) fabr(um) et cent[onar(iorum)].*

Signia, C. X 5961: *P(ublius) Hordeonius P(ublii) f(ilius) Gallus Hercolei: M(arcus) Caecilius M(arci) f(ilius) Rufus, C(aius) C(laudius) C(ai) f(ilius) Priscus, IIIIvir(i) i(ure) d(icundo) s(enatus) c(onsulto) augures aedem reficiendam, signum transferendum, basim ponendam curave(runt).* — 5967: *M(arcus) Hordeonius M(arci) f(ilius) M(arci) n(epos) Rufus, augur, IIIIvir i(ure) d(icundo).*

Spoletium, G. 171, 1: *Sex(tus) Volusius Sex(ti) f(ilius), Hor(atia), Melior, IIIIvir q(uin)q(uennalis), augur, patron(us) municipi* etc. — OH. 7115: *C(aius) Torasius C(ai) f(ilius), Hor(atia), Severus, IIIIvir i(ure) d(icundo), augur.*

Suasa, G. 369, 5: *C(aio) Avidio C(ai) f(ilio) Vaevidiano IIviro q(uin)q(uennali), auguri Suasae.*

Surrentium, C. X 688: *L(ucio) Cornelio L(uci) f(ilio) Men(enia) M. . . . . , flamini Romae Ti(beri) C[aes(aris) Aug(usti)], auguri, aed(ili), IIvir(o) qu[inquenn(ali)], praef(ecto) fabr(um) bis* etc.

Sutrium, C. XI 3256: *M(arco) Anteio M(arci) f(ilio) Pap(iria) Restituto, pr(aetori) iuv(enum), aedili, augur(i), cur(atori) p(ecuniae) p(ublicae)* etc.

Tergeste, C. V 545: *L(ucio) Vario Papirio Papiriano, IIvir(o) i(ure) d(icundo), IIvir(o) i(ure) d(icundo) q(uin)q(uennali), praef(ecto) fabr(um) Romae et Tergeste, flam(ini) Hadr(ianali), pont(ifici), augur(i) collegium fabrum patrono merenti.*

Tibur, C. XIV 3673: *T(ito) Sabidio . . . . praef(ecto) coh(ortis) . . . . , auguri, salio, cu[ratori fani H(erculis) V(ictoris)]* cf. C. XIV 3672 ed EE. 7, 1260.

Ticinum, C. V 6428: *M(arcus) Domitius M(arci) f(ilius) Priscus q(uaestor) a(erarii), IIIIvir a(edilicia) p(otestate), augur d(ecurionum) d(ecreto) gratuitus.* — 6431: *Sex(tus) Sextilius Sex(ti) f(ilius), Papiria, Fuscus, flamen Romae et divi Claudii, IIIIvir i(ure) d(icundo), pontifex, augur, salius gratuitus d(ecurionum) d(ecreto), praefect(us) fab[r(um)].*

Tifernum, O. 3902: *L(ucio) Dentusio L(ucii) f(ilio), Pap(iria), Appoculino, eq(uo) p(ublico), curat(ori) Tif(erni) Met(aurensis) dato ad imp(eratoribus) Severo et Antonino Aug(ustis), aed(ili), IIIIvir(o), flam(ini), auguri, patrono coll(egi) cent(onariorum)* etc.

Tridentum, C. V 5036: *C(aio) Valerio C(ai) f(ilio), Pap(iria), Mariano, honores omnes adepto Tridenti, flamini Rom(ae) et Aug(usti), praef(ecto) quinq(uennali), augur(i), adlecto annon(ae) leg(ionis) III Italic(ae), sodali sacror(um) Tusculanor(um), iudici selecto decuri(is) trib(us), decurioni Brixiae, curatori reip(ublicae) Mant(uanorum), equo publ(ico), praef(ecto) fabr(um), patrono colon(iae).*

Tuficum, O. 88: *L(ucio) Musetio L(uci) f(ilio), Ouf(entina) Sabino, equo publico, patron(o) municip(i) Tufic(anorum) et municip(i) Attidiat(ium) et Cuprens(ium) Mont(anorum), pont(ifici), augur(i), IIIIvir(o) iuri dicund(o).*

Tusculum, C. XIV 2580: *L. Plutius Pius aedilis (lustralis), monitor, augur, praef(ectus) sacror(um).* — 2628: . . . *C(ai) Fabi C(ai) f(ilii) Passieni Saturnini, auguris, aed(ilis) lust(ralis).*

Venafrum, C. X 4860: . . *[Gabini] . . . Aspri, pont(ificis), augur(is) . . . . , [pr]oc(uratoris) Aug(ustorum) n(ostrorum)* (Severo e Caracalla) *et*

graph.? etc. — 4884: *P(ublius) Lucanius L(uci) f(ilius), Ter(etina), Quadratus, IIvir, augur, q(uaestor) (iterum).*

Venusia, C. IX 436: *[aug?]uri, tr(ibuno) mil(itum), pont(ifici).*

Vercellae, C. V 6661: . . . . *Rufus decur(io), aug(ur).*

Verona, C. V 3427: *T(itus) Sornius L(uci) [f(ilius)] Dex[t]er, IIIIvir aed(ilicia) [p]o[t(estate)], augur, flam(en) Romae [e]t Aug(usti), pra[ef(ectus) fabr(um)].* — 3936: *Q(uinto) Caicilio Cisiaco Septicio Picai Caiciliano, procur(atori) Augustor(um) et proleg(ato) provinciai Raitiai et Vindelic(iai) et vallis Poenin(ae), auguri, flamini divi Aug(usti) et Romai.*

Vibo, C. X 49. 50: *Q(uintus) Laronius Q(uinti) f(ilius), augur, L(ucius) Libertius C(ai) f(ilius), pont(ifex) max(imus), IIIIv(iri) i(ure) d(icundo) q(uinquennales) c(ensoria) p(otestate) ex s(enatus) c(onsulto).*

Volceii, C. X 1809: *M(arcus) Paccius M(arci) f(ilius), Pom(ptina) Bassus, augur, aedil(is), IIvir Volceis.*

II. Sardinia.

Turris Libisonis, C. X 7953: *Q(uinto) Allio Q(uinti) f(ilio) Col(lina) Pudentillo auguri curiae XXIII* etc.

III. Tarraconensis.

Asturica, C. II 2647: *L(ucius) Cosconius L(uci) f(ilius) Vallaten augur.* Di Asturica è l'*avium inspex* (?) dell'iscrizione C. II 5078: *L(ucius) Valerius L(uci) l(ibertus) Auctus, avium inspex, blaesus.*

Carthago nova, C. II 3426: *M(arcus) Cornelius M(arci) f(ilius), Gal(eria), Marcellus, aug(ur), quinq(uennalis).*

Saguntum, C. II 4028: *M(arcus) Tettienus M(arci) f(ilius), Gal(eria), Pollio, aed(ilis), IIvir, flamen, aug(ur), quaestor.* — Così leggeva l'Hübner e nota « quamquam alterum auguris Saguntini exemplum quod sciam nondum inventum est, tamen optime convenit reipublicae Saguntinorum a P. Scipione restitutae ». Non è esclusa però la probabilità che possa vedercisi un *flamen Aug(usti)*, anzi l'*Aug.* accanto al *flamen* scritto per esteso, potrebbe far desiderare meglio la seconda interpretazione: di *flamines Aug(usti)*, come di *augures* non si hanno altri esempi saguntini (v. s.).

IV. Narbonensis.

Apta, C. XII 1114: *C(aio) Allio C(ai) fil(io) Volt(inia) Celeri, IIIIvir(o), flam(ini), augur(i) col(oniae) I(uliae) Apt(ae), ex V dec(uriis) Vordenses pa[ga]ni pa[tro]no.*

Baeterrae, C. XII 4232: *C(aio) Cassio C(ai) filio Pup(inia) Primo, IIviro, auguri, q(uinquennali) bis, flamoni ornamentis honorato, praef[ecto] cohort(is) I Raet(orum).*

Massilia, C. XII 410: *Cn(eo) Val(erio) Cn(ei) f(ilio), Quir(ina), Pomp(eiopoli?) Valeriano, equo p(ublico) honorato a sacratissimis imp(eratoribus) Antonino et Vero Aug(ustis), auguri perpetuo ob q(uem) hon(orem) (sestertium) C(milia) (nummum) r(ei)p(ublicae) dedit, agonothet(ae) agoni[s cor]ona[t(o) et] prop[het(ae)] optime de se merito, centon[ar(iorum)] corp(us) Massil(iensium) pa[tron(o)].*

Narbo, C. XII 4372: *[aedili]s?, duomvir, [praef(ectus)? pro du]oviro, augur . . . [prae]fectus [f]a[br]um.*

Vienna, C. XII 1783 cf. 1903: *Q(uinto) Val(erio) C(ai) fil(io), Vol(tinia), Macedoni, flam(ini) iuvent(utis), q(uaestori) c(oloniae) V(iennensis), VIIvir(o) aer(ari), auguri, IIIvir(o) [l(ocorum)] p(ublicorum) p(ersequendorum). Huic Divos Hadrianus latum clavom cu[m] quaest(ura) optuli[t] et petentis excusationem acc[ep(it)]. Vicani Boxs[ani] et Noiomagens[es] patrono.* — 1869 cf. 1870: *D(ecimo) Iul(io) D(ecimi) f(ilio), V[ol(tinia)], Capitoni, flam(ini) iuvent(utis), IIIvir [l]oc(orum) per[seq(uendorum), I]Ivir(o) aera[r(ii), augur(i)], praef(ecto) fa[b]r(um), trib(uno) mil(itum) [leg(ionis) II a]diu[t(ricis)], [c]en[sor(i) civ(itatis) Remor(um)]* etc. cf. 2613: *D(ecimo) Iul(io) D(ecimi) f(ilio) Volt(inia) Capiton[i], auguri, IIviro aerar[i], flamini Martis, tr[ib(uno)] milit(um).* — 2378: *Sennius Martius et Melius Martinianus augur(es).* — 2606 cf. 2607: *L(ucius) Iul(ius) P(ublii) f(ilius) Vol(tinia) Brocchus Val(erius) Bassus praef(ectus) fabr(um) bis, trib(unus) mil(itum) leg(ionis) VIII Aug(ustae), IIvir iur(e) d(icundo), IIIvir loc(orum) p(ublicorum) p(ersequendorum), augur, pontif(ex), IIvir et flamen in col(onia) Equestre* etc.

VI. Noricum.

Cetium, C. III 5658: *Ma(rcus) Ulp(ius) [Ex]pectatus [II]vir i(ure) d(icundo), aug(ur) m(unicipii) A(elii) C(etii).*

VII. Pannonia.

Aquincum, MOe. 1891 p. 62: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) pro salute [M. Aur[eli] et civit(atis) Eravisc(orum) T(itus) Flavius) Ti[ti]anus augur* etc.

Carnuntum, C. III 4495: *T(itus) Fl(avius) T(iti) fi[l(ius)], Serg(ia), Probus, dec(urio) munic(ipii) Car(nunti), ex V dec(uriis), ob honorem auguratus T(iti) Fl(avi) Probi fil(ii) sui,*

dec(urionis) munic(ipii) eiusd(em), equo publ(lico) etc.

Poetovium, C. III 4038 (bis): *C. Val(erius) Tettius Fuscus, dec(urio) c(olonia) U(lpia) T(raiana) P(oetovione), q(uaestor), aedil(is), praef(ectus) fabr(um), IIvir i(ure) d(icundo), augur, loca collegio magno Larum et imaginum domini n(ostri) Caesaris ob honorem tribunatus* ecc.

Savaria, C. III 4178 cf. EE. 4,482: *[pont(ifices), a]ugur(es), sacer[dota]l(es) ex colonia [S]avaria.*

Scarbantia, C. III 4243: *Tib(erius) Iul(ius) Quintilianus, dec(urio) mun(icipii) Fl(aviae) Scarb(antiae), quaes(tor) p(ecuniae) p(ublicae), aedilis, IIvir i(ure) d(icundo), auguratus* (sic) *at pristinam speciem restitu(it).*

VII. Dalmatia.

Epetium, C. III 8524: ... *[G]ellio Dextr(o) aug(uri), IIIIvir(o) i(ure) [d(icundo) et] Sex. Gellio Eroni IIIIvir(o)* etc.

Epetium o Peguntium, C. III 8523: *M. Attius Cinna ob honorem aug(uratus).*

Lissus, C. III 1704: *L. Gavi(us) Arn(iensi), aug(ur), IIvir quinq(uennalis).*

Nedinum, C. III 2866: *Cocceio Umbria[n]o, decurioni, auguri et pontifici civitatis Paralisensium provinciae Daciae.*

Salonae, C. III 1942: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) sacrum. L(ucius) Egnatius L(uci) f(ilius), Cn(ei) nep(os), Cn(ei) pronep(os) Tro(mentina) Clemens decurio, augur.* — 8733: *P(ublio) Bennio Sabino IIIIviro iur(e) dic(undo), auguri, IIIIvir(o) i(ure) d(icundo) quinquennal(i), flam(ini), augustali* etc. — 8737: *Q(uintus) Cassius Q(uinti) f(ilius) Tro(mentina) Constans aed(ilis), IIIIvir i(ure) d(icundo), augur, praef(ectus) fabr(um)* etc. 8787: *D(ecimo) Campanio L(ucii) f(ilio) Tro(mentina) Varo aedili, IIII viro i(ure) d(icundo), IIIIviro (iure) dicund(o) quinquennali, auguri, flamini, praefecto fabrum* etc.

Scardona, C. III 2802: *C. Petronius Firmus ob honorem aug(uratus).*

VIII. Moesia.

Scupi, C. III 8189: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) Q. Cassius [C]eler aed(ilis), dec(urio), [q(uaestor)], IIvir, aug(ur), IIvir q(uin)q(uennalis) co[l(oniae)] Scup(orum).*

Timacum minus? C. III 8261: *L. Vecilius C. f. Lemon(ia) Modestus equo pub(lico) de quinq(ue) dec(uriis), VIvir, aed(ilis), IIvir iure dic(undo) colon(iae) Hispellatium, quaestor (iterum), augur, praef(ectus) fabr(um)* etc.

Troesmis, C. III 7509: . . . . . *fesius augur mun(icipi) Troes(mensium).* — 7560: *C(aius) Arrius Quintianus bis duumviralis et augur mun(icipi) Troesmens(ium)* ecc.

IX. Dacia.

Apulum, C. III 1001: *Ael(ius) Iulianus, augur col(oniae) Apul(i)* che pare sia il medesimo della iscrizione 1182: *Publiae Aeliae Iulianae Marcellae s(plendidissimae?) p(uellae), fil(iae) P(ublii) Ael(i) Iuliani eq(uitis) R(omani), flam(inis) et IIviral(is) col(oniae) Ap(uli).* — 1209: *P. Ael(io) P(ublii) fil(io), Pap(iria), Strenuo, e(quo) p(ublico), sacerd(oti) arae Aug(usti), auguri et IIviral(i) col(oniae) Sarm(izegetusae), augur(i) col(oniae) Apul(i), dec(urioni) col(oniae) Drob(etarum), patrono collegior(um) fabr(um) centonar(iorum) et nautar(um), conduc(tori) pascui, salinar(um) et commercior(um)* etc. — 1217: *C(aius) Numm(ius) Certus eq(ues) R(omanus), augur col(oniae) Apul(i), patr(onus) coll(egiorum) fab(rum) et dendr(oforum) col(oniae) s(upra) s(criptae)* etc — 1141: *P(ublius) Ael(ius) P(ublii) f(ilius) Fab[ianus], augur, pont(ifex), [q]u[inquennalis)], dec(urio) col(oniae) Sarm[iz(egetusae)], dec(urio) col(oniae) Napo[cae], augur col(oniae) eius[dem], dec(urio) mun(icipii) Apul[i]* etc.

X. Macedonia.

Dyrrachium, C. III 611: *Epidamno Sy[ro?], eq(uiti) R(omano); aed(ili), IIvir(o) q(uin)[q(uennali)], flamini, augur[i], patrono col(oniae) Dy[rr(achii)], fabri tignuarii pr[ae]fecto suo perpet[uo] etc.*

XI. Asia.

Alydda (Flaviopolis), CIG. Add. 3865: *ὁ τύμβος ἐστὶν [ο]ὗτ[ο]ς οἰωνοσκόπου Μάρκου Πολείτου φιλοσόφου, πάντων φίλου.*

XII. Syria.

Berytus, C. III 170: . . . . . *toni, equo p[ubl]ico, aug(uri), pontifici, IIviro qui[nq(uennali), pr]a[e]f(ecto) imp(eratoris) Vespasiani Caesar(is) Aug(usti)* ecc.

XIII. Byzacena.

Planities Fuschaena, C. VIII 280 = 11470: *Ialnoati aug(uris) vici.*

XIV. Africa.

Carthago, C. VIII 1497: . . . *us fl(amen) perp(etuus), augur c(olonia) I(ulia) K(arthagine) [et . . . Vict]oria eius fl(aminica) perp(etua).*

Lares, C. VIII 16323: *Ant[oni Vic?]toris . . . [au]guris.*

Zama Regia, C. VIII 1686: *C. Mucius Brutianus Faustinus Antonianus, v(ir) e(gregius), flam(en) Aug(usti) p(er)p(etuus), aug(ur), cur(ator) r(ei)p(ublicae).... M. Nasidius Saturus Sabinianus Nqueanus, v(ir) e(gregius), fl(amen) Aug(usti) p(er(petuus) aug(ur).*

XV. Numidia.

Badia, C. VIII 2451: *[P]inario Processiano patri aedelicio, [IIvira[li] et auguri, [d]ec(urioni) mun(icipii) Badiensis* etc.

Cirta, C. VIII 7103: *[M. Fabio L(uci)] fil(io) Q(uirina) Frontoni [sac(erdoti) urbis?], auguri, [maximo a]ugurum VII, aed(ili), [IIIvir(o) pr]aefecto i(ure) d(icundo) col(oniae) Milevi[tanae, Rusicadensis* etc.] — 7121: ... *Iunior.... Septimani fil(ius).... [ob hono]rem aedilitatis.... pollicitus.... duodecim int[ra annum] honoris editis [ludis scaeni]cis et praeterea [ob hon(orem) augura?]tus reip(ublicae) inlatis sua p(ecunia).* — 6950: *[H]ono[ri] Q(uintus) Iul[ius] Hono[ratus?], augur...., adlectus in [V] decurias, [aed(ilis), q(uaestoriciae) pot(estatis)* etc. — 7099: *L(ucio) Domitio L(uci) f(ilio) Tironi, auguri, duomvir(o) vicensumari h(onoris) c(ausa).*

Cuicul, C. VIII 8310:... *L. [Volu]sius C(ai) f(ilius) Pap(iria) Barbarus, q(uaestor), aed(ilis), augur [statuam, q]ua[m ob] honorem auguratus sui [ex] (sestertium) VI [m(ilibus) n(ummum)] s[u]per [legit]im[a]m p[r]o[miser]at, amplia[ta p]e[cu]nia cum [basi] posuit idemq(ue) d(e)d(icavit).* — EE. 7, 798:... *L(ucius) Claudius Ti(beri) fil(ius), Quir(ina), Honoratus, trib(unus) m[il(itum) legionis..... praef(ectus) alae] 1 Aug(ustae) P(arthorum) An(toninianae), equo publ(ico) exornat(us) ab imp(eratore) Antonin[o Augusto Pio....], col(oniae) Cirt(ensis) dec(urio) et aed(ilis), col(oniae) Cuic(ulitanae) dec(urio) et aug(ur), exedr[am... quam Cl(audius) Modestus pater* etc. — EE. 5, 1296: (a. 147), *ex testamento M(arci) Pompei M(arci) f(ilii), Quir(ina), Veteris Flaviani, aug(uris), L(ucius) Pompeius M(arci) fil(ius), Quir(ina), Novellus aed(ilis), IIvir, aug(ur), max(imus) aug(urum) bis, frater* etc.

Diana, C. VIII 4600:... *Marcianus augur aedil(is), IIviru(m) sua pec(unia)* etc.

Lambaesis, C. VIII 2660: *curantibus Aemilio Lucino augure, cur(atore) rei pub(licae) et Iulio Aurelio centurione.*

Mileu, C. VIII 8210: *Co[mmodi]... [a]ed(ilis), a[uguris... III]vir(i) prae[f(ectura) i(ure) d(icundo) in col(onia)] Rusicad(ensi) et [in col(onia) Chul]li[tana] [et] bis in col(onia) Mile(vitana) functi, quinquennalis, item [so]luta contributione a Cirtensib(us) iterum in col(onia) Mil(evitana) patria sua primi IIIvir(i), fl(aminis) p(er)p(etui),* etc. — EE. 5, 913: *P(ublii) Sitti Adiut[oris], aug(uris).*

Rusicade, C. VIII 7988: *M(arcus) Fabius Fronto, augur, p(raefectus) i(ure) d(icundo) cum ludis scaenicis dedit* ecc. (a. 225). — 7989: *M(arcus) Fabius, Quir(ina), Fron[t]o, augur, [praef(ectus) i(ure) d(icundo) ob] honorem prae[f(ecturae)...]* etc. — 7990. 7991: *Sext(us) Otacilius M(arci) f(ilius), Quir(ina), Restitutus, M(arci) Otacili Fructi pontificis frater, IIIvir, aed(ilis) quaestoriae potestatis, augur, super (sextertium) XX(milia) legit(ima), quae ob honor(em) aedilitat(is) r(ei)p(ublicae) dedit, et (sestertium) VI(millia) ob diem lud(orum) et (sestertium) XXXIV(milia) inibi legit(ima) ob honor(em) augurat(us) r(ei)p(ublicae) intulit* etc.

Thamugade, C. VIII 2403 (album): *Sessius Cresconius aug(ur),* (primo dei duoviri) — *Augures: Iulius Victorinianus, Fl(avius) Pullentius, Plotius Paulinianus.* — EE. 7, 760: *L(ucius) Germeus Silvanus, augur, inlatis r(eip(ublicae) ob honorem auguratus (sestertium) XXI mil(ia) et CC (nummum), Mercurium ex sua liberalitate posuit et ob dedicationem ludos scenicos* (sic) *edidit* (del tempo di Savero, Caracalla e Geta).

Theveste, C. VIII 16556: *Q(uinto) Crepereio Germani filio, Pap(iria), Rufino, auguri, aedili, praef(ecto) i(ure) d(icundo), IIvir(o), ob insignem eius vitam .... curiae universae* etc.

Verecunda, C. VIII 4235: *L(ucius) Iulius Luciolus ob honorem [a]ug(uratus) ex (sestertium) IIII(milibus) CCCC (nummum) ut pollicitus est sua pecunia fecit* etc. — 4250: .....*[ob honorem] [augu]ratu[s ex] (sestertium) IIII m[ilia n(ummum)] pollicitus erat Cn(eus) Baebius Proculinus fil(ius) eius dedicavit.*

Numidia proconsularis:

Calama, C. VIII 5335: *Q. Basilius Flaccianus, fl(amen) p(er)p(etuus), augur et cur(ator) [r(ei)pub(licae)* etc. (dei tempi di Valentiniano e Valente). — 5337: *Q. Basilius Flaccianus fl(amen) p(er)p(etuus), augur, cur(ator) r(ei)p(ublicae) cum devotissimo ordine* etc. dell'anno 364.

XVI. Mauretania.

Cartenna, C. VIII 9663: *C(aio) Fulcinio M(arci) f(ilio), Quir(ina), Optato, flam(ini) Aug(ustali), IIvir(o) q(uin)q(uennali), pontif(ici), IIviro, augur(i), aedili, qu[ae]stori qui inrup[ti]one Baquatium co[l]oniam tuitus est* etc.

Rusuccuru, C. VIII 8995:.... *C(aius) Iulius Rustici fil(ius), Quir(ina), Felix Rusuccuritanus, decurio ab ordine allectus praef(ectus) pro IIviris atque ab ordine electus, IIvir(um), item IIviru(m) q(uin)q(uennalium), flamen Aug(ustorum),*

augur perpetuus, deposita ad solum domo sua veteri templum et statuam sua pecunia fecit et dedica[*vit*] (del tempo di Severo). — EE. 7, 483: *C*(*aio*) *Iulio C*(*ai*) *fil*(*io*) *Q*(*uirina*) *Felici Rusuccuritano*, *praef*(*ecto*) *pro d*(*uo*) *vir*(*o*), *IIviro, item IIviro q*(*uin*)[*q*(*uennali*)], *flamini Aug*[*g*(*ustorum trium*) *auguri*] *perpetuo* etc.

V. Spinazzola

AUGURATORIUM. — C. VI 976: *Imp*(*erator*) *Caesar divi Traiani Parthici f*(*ilius*), *divi Nervae n*(*epos*) *Traianus Hadrianus Au*-*g*(*ustus*).... (a. 136) *augurato*[*rium*] *dilaps*(*um*) *a solo pe*[*c*(*unia*) *sua restitu*]*it*. Di luoghi inaugurati e destinati stabilmente alla presa degli auspicii *(auguraculum)* nella città, specialmente per le assemblee popolari, si conoscono soprattutto tre. L'uno sul Capitolium, senza dubbio il principale e più antico, il così detto *auguraculum in arce* (Fest. epit. p. 18. Varro l. l. 5, 47. Cic. de off. 3, 16, 66. Liv. 1, 18. 24 etc.), cioè uno spazio libero, limitato secondo le quattro regioni del *templum* celeste, e in mezzo al quale si elevava il *tabernaculum*, da cui il magistrato e l'augure procedevano alla *spectio* e alla *nuntiatio* (v. **Auspicia**). L'altro sul Comitium al foro Romano, presso i rostri (Cic. in Vatin. 10, 24. Liv. 8, 14, 12); e il terzo sul Campus Martius (Cic. de d. n. 2, 4, 11 cf. de div. 1, 17, 33. 2, 35, 74; ad Q. fr. 1, 2, 1. Valer. Max. 1, 1, 3. Victor. de vir. ill. 44 etc. cf. Mommsen, Staatsr. 1³ p. 103). Un *auguratorium* è pure menzionato dal Curiosum e dalla Notitia nella regione X (Palatium), fra la domus Augustiana et Tiberiana e l'aedes Iovis Victoris. Ora, a quali di questi auguracoli si riferisca la lapide ricordante la restaurazione fattane da Adriano, è dubbio. Riferirla a quello sul Capitolino, come fanno il Mommsen (l. c. nota 2) e il Marquardt (Staatsv. 3² p. 399 seg.), non è possibile, non solo perchè l'iscrizione fu trovata nei pressi del Laterano; ma anche perchè essa accenna alla restituzione d'un edifizio, e l'*auguraculum* in genere e specialmente quello sul Capitolino non era punto tale e destinato, come erroneamente suppone il Marquardt, alle riunioni e all'archivio del collegio degli auguri (Jordan, Topogr. I 2 p. 105 cf. Richter, Top. p. 813). E per le stesse ragioni si può tanto meno riferirla a quelli del Comitium e del Campus Martius. Anche la congettura del Jordan (Top. I 2 p. 103, 99; II 512 seg.), che essa abbia relazione con un auguratorio eretto sul Celio per qualche scopo speciale, non trova verun appoggio anche lontano nelle fonti. Rimane quindi, come meno improbabile, l'avviso del Preller (Region. p. 185), secondo il quale l'auguratorium restaurato da Adriano sarebbe lo stesso di quello ricordato dai regionarii sul Palatino, dove Augusto lo avrebbe eretto in memoria degli auspicii presi da Romolo per la fondazione della città, e quando insieme con questa die' nuova vita ad altre reliquie della leggenda romulea. Che poi esso sia identico alla curia Saliorum, d'incerta ubicazione, e da vedersi in quegli avanzi tuttora esistenti dello stilobate di un tempio che sorgeva sul Cermalus, come suppone il Gilbert (Gesch. u. Top. 1 p. 50; 3 p. 424, 3), è una ipotesi che giustamente vien rigettata anche dal Richter (Topogr. p. 828).

AUGURATUS (honor). — C. III 4495 cf. 4243. — VIII 7990. 7991. 8310. — X 208. — NS. 1885 p. 431? etc. cf. **Augur.**

AUGUSTA (*titolo imperiale*). — v. **Augustus cognomen.**

AUGUSTA (*predicato di divinità*). —

Acionna: *Augustae Acionnae* O. 1955.

Adsalluta: *Adsallutae Augustae* C. III 5135. 5136; *Adsalluta et Savus Augusti* EE. 2,971.

Andarta: *dea Augusta Andarta* C. XII 1555. 1556. 1557. 1558. 1560; *dea Andarta Augusta* 1559.

Annona: *Annona Augusta* C. XIV 51.

Belestis: *Belestis Augusta* C. III 4773.

Bellona: *Bellona Augusta* C. VIII 7957. 7958. 10623; *dea Bellona Augusta* 5521.

Bona Dea: *Bona dea Augusta* C. V 756. — VIII 10765. — XI 2996; *Augusta B*[*ona dea?*] *castrensis* C. V 760; *Augusta Bona dea Cereria* C. V 761.

Caelestis: *Caelestis Augusta et Aesculapius Augustus et Genius Carthaginis et Genius Daciarum* C. III 993; *Caelestis Augusta* C. VIII 859. 993. 1318. 1837. 6351. 6939. 8241. 8432. 16411. 16415. 16865. RA. 1876 XXXI p. 208. Mél. d'arch. 1891 p. 430; *numen Celestis Augustae* C. VIII 8239; *Caelestis Augusta, Iupiter, Pluto, Saturnus, Victoria Augusta* C. VIII 4286-4290; *Caelestes Augustae s*[*anctae*] C. VIII 9015; *Diana Caelestis Augusta* C. VIII 999; *Iuno Caelestis Augusta* C. VIII 1424.

Celeia: *Celeia Augusta* C. III 5154.

Ceres: *Ceres Augusta* C. III 3942. — VIII 112. 1398. 1623. 6041. 9321. — XI 3196. — XIV 409; *Ceres et Ops Augusta* C. X 6638 Aug. 10; *Ceres Iulia Augusta* C. X 7501.

Concordia: *Concordia Augusta* C. V 5058; *Iuno Concordia Augusta* (o *Concordiae Aug.*) C. VIII 4197; *Concordia Augusta Pietas* C. X 810. 811.

Conventina: *Conventina Augusta* EE. 3, 197. 198 (cf. EE. 7, 135. 136).

Diana: *Diana Augusta* C. III 940. 945. 1001.

3836. 4143. 4393. 4394. 6320. — V 771. 772. 7645. 8216. — SI. 1, 157. — C. VI 128. 129. 130. — VIII 955. 2343. 8201. 9791. — XI 3859. — XII 1278. 4068. — NS. 1880 p. 66; *Diana Augusta Laphria* C. III 510; *Diana Augusta Silvestris* C. III 1937; *Numen Dianae Augustae* C. V 7633; *caelestis Diana Augusta* C. V 5765; *Diana Augusta Maurorum* C. VIII 8436; *Diana Caelestis Augusta* C. VIII 999.

Eia: *Eia Augusta* C. V 8.

Epona: *Epona Augusta* C. III 3420. 4776. 5176. 5312; *Hercules et Epona Augusti* C. III 4784.

Felicitas: *Felicitas Augusta* C. VIII 964.

Fides: *Fides Augusta* C. II 3411. — IX 5422. 5845. 5848.

Fortuna: *Fortuna Augusta* C. II 13. 1278. 1934. — III 853. 854. 1006. 1007. 1291. 1404. 4778. — V 1758. 1810. 1867. — VI 43. 181. 3680. — VII 433. 748. 983. — IX 6378. — X 820. 824. 825 826. 827. 828. — XIV 3561. 3581 add. — EE. 2, 971; *Fortuna adiutrix Augusta* C. III 5314; *Fortuna Augusta et Genius Canabensium* C. III 1008; *Iupiter optimus maximus et Fortuna Augusta* C. III 1300; *Victoria et Fortuna Augusta* C. III 4564; *Fortuna Supera Augusta* C. III 1014.

Gloria: *Gloria Augusta* C. VIII 6949.

Hecate: *Hecate Augusta* C. III 5119.

Hygia: *Aesculapius et Hygia Augusta* C. III 1427. 1767. 3412.

Isis: *Isis Augusta* C. II 2416. 4080. — III 3944. 4015. 4016. 4156. — V 329. 517. 2806. 5079. 8223. 8224. 8225. 8226. 8227. — VI 349. 350. — VIII 2631. — X 4717. — XI 1916. — XII 3060; *Isis Augusta et Bubastis* C. III 4234: *Luna et Isis Augusta* C. XII 4069.

Iuno: *Iuno Augusta* C. II 4081. 4613. — III 2904. 2905. — IX 1098; *Iuno Caelestis Augusta* C. VIII 1424; *Iuno Concordia Augusta* C. VIII 4197; *Iupiter, Iuno Augusta* C. VIII 8655; *Iupiter optimus maximus et Iuno Augusta regina* C. VIII 5142; *Iuno regina Augusta* C. XII 1816: *Iunones Augustae* C. XII 4101.

Iustitia: *Iustitia Augusta* C. IX 4133. 5890.

Iuventus: *Iuventus Augusta* C. II 1935.

Luna: *Luna Augusta* C. II 4458. — III 3920. 4793. — VIII 8437.

Lupa: *Lupa Augusta* C. II 4603.

Lymphae: *Nymphae Lymphaeque Augustae.* C. V 3106.

Maia: *Maia Augusta* C. XII 2194. 5870.

Mater deum: *Mater deum Augusta* C. VIII 2230; *Mater deum Augusta magna Idaea* C. VIII 1776.

Matres: *Matrae Augustae* C. XII 1823. 1824. 1825. 1826. 2220. 2388. 2448. 2593; *Matrae Augustae Obeleses* C. XII 2672.

Minerva: *Minerva Augusta* C. II 1950. 4084. 4085. 4498. — III 640. 1426. — V 800. 801. 802. 3276. 3277. 3906. 3911. 3913. 4282. 5065. 8238. — VI 268. 528. — VIII 1472. 1545. 2647. 4198. 5295. — XI 1295. — XIV 44. 2255. — SI. 1, 164; *Minerva Augusta et Genius* C. III 1356; *Minerva Augusta et Genius loci* C. VI 401; *Mars et Minerva Augusti* C. VIII 2636. — EE. 2, 687.

Nemesis: *Nemesis Augusta* C. III 1304. 3484. 4161. 4241. 4738. — V 17. 813. 8134. 8135. 8241. — VII 45. — SI. 1, 166; *Augusta Nemesis* C. VIII 10949; *dea Nemesis Augusta* C. III 3485; *Nemesis regina Augusta* C. III 4008; *Nemesis Augusta sacratissima* C. VII 46.

Noreia: *Noreia Augusta* C. III 4806. 4807; *Noreia Augusta et Honor stationis Atrantinae* C. III 5123.

Nutrix: *Nutrix Augusta* C. VIII 8245. — EE. 2, 975; *Nutrix dea Augusta* C. VIII 2664.

Nymphae: *Nymphae Augustae* C. III 1795. 1957. 3047. 3116. 4043. 4117. 4119. 4423. 5146. 5147. 5148. 5678. — IX 5891. — XI 1050. 1162. — XII 1328. 2352. 2850. 3108. 3109. — EE. 2, 972; *Nymphae Lymphaeque Augustae* C. V 1306; *Nymphae Augustae et Genius pagi Arusnatium* C. V 3915; *Nymphae Augustae Percernes* C. XII 1329.

Ops: *Ceres mater et Ops Augusta* C. IX 4192 Aug. 10; *Ceres et Ops Augusta* C. X 6638 Aug. 10.

Parcae: *Parcae Augustae* C. V 3280. 3281. 3282.

Pax: *Pax Augusta* C. II 1061. 3732. — VI 199. — IX 4192 Iul. 4. — X 6638 Iul. 4. — XI 3592 Ian. 30. — XII 4335. — XIV 2898; *Pax aeterna Augusta* C. VIII 8441.

Pietas: *Pietas Augusta* C. II 332. 1611. 1663. 3265. — VI 562. — VIII 1473.

Providentia: *Providentia Augusta* C. V 1871. — VIII 841.

Pudicitia: *Pudicitia Augusta* C. VIII 993.

Quadriviae: *Silvanae et Quadribiae Augustae* C. III 4441.

Roma: *Urbs Roma aeterna Augusta* C. VIII 1427.

Salus: *Salus Augusta* C. II 1437. — III 4162. — V 428. — VIII 8305. — IX 6379; *Salus Augusta Salviensium* C. IX 5530 = 6078, 1; *Spes et Salus Augusta* C. XIV 2804.

Securitas: *Securitas Augusta* C. XIV 2899.

Silvanae: *Silvanae Augustae* C. III 3393; *Silvanae et Quadribiae Augustae* C. III 4441.

Soio: *dea Soio Augusta* C. XII 2656

Spes: *Spes Augusta* C. V 707. 708. 834. —

VI 759. 760. — X 6645. 6682. — SI. 1, 410; *Spes et Salus Augusta* C. XIV 2804.

Stata mater: *Stata mater Augusta* C. VI 764. 766; *Stata Augusta mater* C. XI 3321.

Tellus: *Tellus Gilva Augusta* C. VIII 5305.

Tutela: *Tutela Augusta* C. II 3349. 4056. — V 4982. — JB. 20. 20bis. 21.

Venus: *Venus Augusta* C. II 1951. 1952. 2123. 2326. 4500. — III 1157. 2971. 3964. — V 835. 836. 1872 = 8654. — VIII 6964. 6965. 10858. — XII 1819. 3133; *Venus victrix Augusta* C. III 1797. 4167; *Venus victrix Parthica Augusta* C. III 2770.

Vesta: *Vesta Augusta* C. II 1166. 3378. — V 8655.

Victoria: *Victoria Augusta* C. II 982. 1345. 1425. 1967. 2327. 3002. 3249. 3410. 4967, 2 — III 1158. 1416. 1442. 4811. 4812. 4813. 4814. 5565. 5612. 5615. — V 4986. 5025. 5070. 6959. 6960. 7831. 7833. 7843. — VI 791. — IX 3336. — X 2. 1237. 1887. 5822. 8475, 13. — XI 3780. — XII 162. 1537. 1707. 2389. 3134. — XIV 2585; *Victoriae Augustae* C. VI 795; *Victoria et Fortuna Augusta* C. III 4564; *Victoria Augusta Antonini et Veri* C. V 4089.

Vires: *Vires Augustae* C. V 8248.

Virtus: *Virtus Augusta* C. II 1062. — VIII 8456; *Virtus dea sancta Augusta* C. VIII 9026. 9027. Cf. **Augustus.**

AUGUSTA (*predicato di città*). — Molte città d'Italia e delle provincie portano, innanzi al loro nome proprio, questo epiteto di *Augusta*, spesso congiunto ad altri, come *Iulia*, *Hadriana*, *Concordia*, *Felix* etc., che tutti accennano a una deduzione effettiva di coloni, ovvero alla concessione del titolo e del diritto di colonia alle città medesime. Non sempre però il predicato di *Augusta* indica una colonia fondata dall'imperatore Augusto, come è, p. e., il caso della *colonia Aelia Hadriana Augusta Formiarum* e della *colonia Augusta Verona nova Gallieniana*, che ebbero tutti questi predicati, l'una probabilmente da Adriano, l'altra sicuramente da Gallieno. A questo riguardo osserva il Mommsen (Hermes 18 p. 185 seg.): ' questi epiteti si posson tutti riferire parte con certezza, parte con probabilità all' imperatore, che primo portò il nome di Augustus, più come nome proprio, che come titolo. Ove accanto ad *Augusta* sta anche quello di *Iulia*, sorge la quistione, se il primo abbia potuto essere conferito nello stesso tempo col secondo, ovvero se il doppio nome sia da riferirsi ad una doppia deduzione. Essa non può essere risoluta con certezza. Nondimeno per la maggior parte dei casi la seconda soluzione potrebbe essere la giusta, sia perchè pei pei tempi più antichi non è abbastanza provato che il nome del fondatore sia stato espresso in quello della città fondata altrimenti che in un modo semplice; parte perchè la successione dei nomi di Benevento e Capua sembra vietare l'immediata combinazione delle due denominazioni. Con ciò per altro non è escluso, che in altri casi già Augusto abbia conferito i due nomi; ed è noto che nei tempi posteriori quella doppia denominazione è frequente '. Riferiamo qui sotto i nomi delle città, a cui rimandiamo e per le quali specialmente nelle iscrizioni ricorre il predicato di *Augusta*, segnando con un * quelle che sono sicuramente fra le ventotto colonie di Augusto fondate in Italia: (v.) **Abellinum.** * — **Aecae.** — **Aeclanum.** — **Ammaedara.** — **Aquae Sextiae.** — **Ariminum.** * — **Astigi.** — **Asturica.** — **Augusta Bagiennorum.** — **Augusta Praetoria.** * — **Augusta Raurica.** — **Augusta Taurinorum.** * — **Augusta Treverorum.** — **Augusta Vindelicum.** — **Barcino.** — **Beneventum.** * — **Berytus.** — **Bracara Augusta.** — **Brixia.** * — **Canusium.** — **Capua.** * — **Cremna.** — **Dea Augusta Vocontiorum.** — **Dertona?** — **Diana?** — **Dium.** — **Emerita.** — **Formiae.** — **Germe.** — **Heliupolis.** — **Italica.** — **Lares.** — **Lugudunum.** — **Lilybaeum.** — **Mediolanium?** — **Neapolis.** — **Nemausus.** — **Nola.** * — **Parma.** * — **Perusia.** — **Puteoli.** — **Rei.** — **Saldae.** — **Sarmzegeitusa.** — **Siscia.** — **Sitifis.** — **Thubursicum.** — **Traiana.** — **Treba Augusta.** — **Troas.** — **Tucci.** — **Tupusuctu.** — **Tynda-ris.** — **Venafrum.** * — **Verona.** — **Vienna?** — **Utica.**

AUGUSTA (ala). — È menzionata con questo nome oppure con quello di *ala I Augusta*. Per la tavola (C. II 5792), in cui è registrata l'ospitalità fatta nel 40 d. Cr. dai Clunienses della Hispania Tarraconensis col prefetto di essa, C. Terentius Bassus, il Berlanga (El nuevo bronce de Italica p. 266) crede che in quel tempo sia stata presso Clunia. Certo è che stazionava nella Pannonia inferiore al tempo di Antonino Pio (Dipl. XLII C. III p. 884 cf. EE. 2, 1017); ignoriamo però quando vi sia stata mandata e quando traslocata. Più tardi risiedeva nella Britannia, come dimostrano le varie iscrizioni provenienti da *Old Carlisle*, di cui la più antica di data certa è del 185 d. Cr. (C. VII 352), la più recente del 242 (C. VII 344 cf. 338. 340. 341. 342. 345? 351. 352. 353). — Ignorasi per quale fatto dicasi *Augusta ob virtutem appellata* (C. VII 341. 342. 344). — Conosciamo di essa parecchi *praefecti* (cf. C. V 7008. — VII 345? 351):

P. Aelius Pub. fil. Sergia Magnus d(omo) Mursa ex Pannon(ia) inferiore. — A. 191. C. VII 341.

Aemilius Crispinus.... natus in pro(vincia) Africa de Tusdro. — A. 242. C. VII 344.

Tib. Cl(audius) Tib. fi.... Iustinus. — A. 188. C. VII 340.

Egnatius Verecundus. — C. VII 342.

C. Geminius Priscus. — C. V 6478.

Rufinus. — C. VII 338.

Septimianus Rusticus. — A. 185. C. VII 352.

C. Terentius Bassus C. f. Fab(ia) Mefanas Etruscus. — A. 40. C. II 5792 cf. Berlanga, op. c. p. 263.

Un *singularis consularis* è ricordato nella lapide C. III 4812, un *vexillarius* C. III 4834, una *turma* C. XII 2394.

M. Valerius M. f. Quir(ina) Lollianus fu *praepositus in Mesopotamia vexillationibus equitum alarum praetoriae Augustae, Syriacae, Agrippianae* (C. III 600), probabilmente all'epoca di Traiano.

Ala Augusta Gordiana è detta nella lapide C. VII 344, — Cf. Vaders, de alis p. 8 seg.

Sulle altre ale che ebbero il predicato di *Augusta* v. **Ala** p. 376.

AUGUSTA (aqua). — v. **Aqua** p. 567.

AUGUSTA BAGIENNORUM (*Bene Vagienna*). — C. V 7666-7680. 7682-7738 (*). 8961. 8962. — SI. 1, 977 (**). 1310. — Città della Liguria, nella regione IV Augustea (Plin. nat. hist. 3, 5, 49. Ptol. 3, 1, 35) così chiamata dai Bagienni (non Vagienni come nell'ed. di Plinio), popolo ligure (Plin. nat. hist. 3, 5, 47. Sil. Ital. 8, 607). È chiamata col nome di *Augusta Bagiennorum* (Plin. l. c. Ptol. l. c. C. III 2718. — V 7153. 7670. — VI 3896. 8070 *b*) o semplicemente *Augusta* (C. VI 2757. BRh. 492) od anche *Bagenni* (C. V 7604. — VI 2890. — EE. 4, 887), donde, a traverso a modificazioni nel medio evo, il nome moderno di Bene, con cui è da identificare l'antica città. La Stura, al confluente col Tanaro, doveva separarne il territorio da quello di Pollentia. Gli altri confini non si possono determinare: non comprendeva tutta l'alta valle del Tanaro, trovandosi quivi titoli con tribù diverse; quanto dice Plinio (nat. hist. 3, 16, 117), che il Monviso era nell'agro dei Bagienni, forse non è da riferire strettamente al territorio della città. Questa era ascritta alla tribù Camilia (C. V 7667. 7669. 7670. 7673. 7676. 7679. 7693. 7719. 7722. 7723. 7724. 7728. 7731. 7732. 7734. 8962. — SI. 1, 977), e chiamata *municipium* (C. V 7153).

(*) Il n. 7681 è da ascrivere ad Alba Pompeia.

(**) Il n. 978 = C. V 7801 probabilmente non è neppure un titolo antico.

Cittadinanza e senato. — *Urbani* (C. V 7696); *decuriones* (C. V 7685).

Augustali. — *Augustales* (C. V 7606. 7669. 7676); *sexvir Augustalis* (C. V 7678. 7722).

Sacerdozii. — *Pontifex* (C. V 7670); *sacrorum cultor* (C. V 7682).

Divinità. — *Lares Augusti* (C. V 7689); *Matronae* (C. V 7690. 7703); *Silvanus* (C. V 7704); *Victoria* (C. V 7695. 7721).

Patrono. — .... Cam(ilia) Celsus (C. V 7153) (del tempo di Traiano).

Pretoriani originarii della città. — L. Lucceius C. f. Cam(ilia) Aprilis (C. VI 3896); Q. Valerius Q. f. Cam(ilia) Firmus (C. VI 2757).

Milite delle coorti urbane. — L. Aurelius L. f. Camilia Firmus (C. VI 2890).

Pretoriano o milite delle coorti urbane. — ....s (EE. 4, 387).

Legionarii. — C. Albius C. f. Cam(ilia) Severus (C. V 7667); C. Atilius Q(uintus) C. f. Cam(ilia) (BRh. 492);... Capitonius M. f. Cam(ilia) Bassus (SI. 1, 977); M. Vireius T. f. Celer Leo (C. III 2718).

Artefici. — *Marmorarius* (C. III 7670); *nauta* (C. V 7679).

Mommsen, C. I. Lat. V p. 873; Hermes, 18 p. 184. — Muratori, L'Augusta dei Vagienni e il suo sito, Torino 1866.

E. Ferrero.

AUGUSTA (classis). — v. **Alexandrina classis** p. 400.

AUGUSTA (cohors). — Ne sono nominate semplicemente così parecchie:

Cohors Augusta. — FL. 2112. Acta Apost. 27, 1.

Cohors Augusta I. — C. III 6687. La lapide menziona un suo *praefectus*:

Q. Aemilius Q. f. Pal(atina) Secundus (cf. EE. 4 p. 537 segg.).

Cohors II Augusta, menzionata in una iscrizione di Heddernheim BRh. 1456.

Cohors III Augusta, di cui l'iscrizione C. III 3508 ricorda un *tribunus*.

Sulle altre coorti che avevano il predicato *Augusta* v. **Cohors**.

AUGUSTA (curia). — Nome che nella città di Lambaesis, nella Numidia proconsolare, porta (C. VIII 3293) una delle parti, in cui era suddivisa la cittadinanza cf. **Curia** — **Lambaesis**.

AUGUSTA (domus). — v. **Domus Augusta**.

AUGUSTA (legio). — Tre legioni romane ebbero questo predicato molto onorifico, come prova il fatto, che sotto Augusto venne tolto in castigo della sua viltà ad una che lo portava

(Dio Cass. 54, 11). Benchè esso non sorgesse colla legione, ma sia posteriore, ad ogni modo ci è indizio a giudicare dell'età delle legioni. Tutte e tre sono molto antiche e tutte e tre anche durarono molto.

Legio II Augusta. — Alla morte di Augusto stava nella Germania superiore (Tac. ann. 1, 37). Quando vi sia andata s'ignora. Identificandola colla II che Cesare aveva in Ispagna (bell. Alex. 53), il Klein (p. 8) e dietro a lui il Brambach (Corpus p. X) supposero, che di là fosse stata mandata in Germania, il Pfitzner invece (p. 16. 190), che fosse stata in Egitto; ma ambedue queste supposizioni non hanno saldo fondamento. Fu una di quelle che subito riconobbero Tiberio. Prese parte alla spedizione di Germanico del 15 ed all'erezione della tomba ai caduti dell'esercito di Varo (Tac. ann. 1, 55 segg.); e fu una delle due, che tornando lungo la costa, perdettero il bagaglio e per poco non perirono in mare (Tac. ann. 1, 70). Prese egualmente parte alla spedizione del 16 (cf. Stille p. 11 seg., Schiller, Gesch. p. 262 segg.). Da Mogontiacum proviene la lapide sepolcrale BRh. 976, da Argentoratum le altre BRh. 1892 e BJ. 66 p. 72; invece dalla civitas Santonum quella RE. 2, 697 e dalla civitas Lingonum l'altra RA. 1890, 2 p. 60.

Poche sono dunque le lapidi che dalla Germania provengono, ed infatti poco tempo essa rimase sul Reno. Per la spedizione di Claudio fu mandata in Britannia. Aveva allora per suo legato il futuro imperatore Vespasiano (Tac. hist. 3, 44; Agr. 13. Suet. Vesp. 4), e tra suoi ufficiali pure Flavio Sabino (Dio Cass. 60, 20). Del modo, in cui si contenne in quella guerra, ci fa testimonianza il passo di Svetonio a proposito di Vespasiano (l. c.): ' Claudio principe .... in Britanniam translatus, tricies cum hoste conflixit: duas validissimas gentes superque viginti oppida et insulam Vectem Britanniae proximam in dicionem redegit, partim A. Plauti legati consularis, partim Claudii ipsius ductu '. Sin da principio stanziò nella parte occidentale del paese occupato: a Glevum, suppone per i primi tempi l'Hübner (Hermes, 16 p. 531 seg.). È certo però che presso Isca pose il campo subito dopo l'invasione (Tac. ann. 12, 32. 38 cf. Mommsen, Röm. Gesch. 5 p. 165) e in quel luogo rimase la nostra legione nei secoli posteriori (C. VII 96 segg. 1222 a. d-h. EE. 3, 62. 64 p. 177 v. **Isca**).

Forse la II Augusta è la legione comandata da Manlius Valens, battuta nel 51 dai Silures (Tac. ann. 12, 40).

Il suo *praefectus castrorum*, Hoenius (anzichè Poenius, come si legge nei codici) Postumus, si rifiutò di unirsi nel 61 a Suetonius Paullinus per domare la rivoluzione della Britannia, e quando seppe della vittoria di questo e della gloria delle due altre legioni, si uccise (Tac. ann. 14, 37). Così sfuggì alla condanna, che l'aspettava per aver disobbedito al comandante; ma probabilmente non deve averlo fatto senza ragione, perchè forse non potè abbandonare la regione poco sicura affidata alla sua custodia.

Nel 69 scesero in Italia per Vitellio e sotto il suo comando 2600 legionarii (Tac. hist. 1, 61; 2, 57). Sotto Caecina, del cui esercito essi stavano alla retroguardia (Tac. hist. 2, 100), scesero contro Muciano, ed a Cremona furono nel centro dell'esercito Vitelliano (Tac. hist. 3, 22). Il nucleo della legione rimasto in Britannia, affezionato di già a Vespasiano, che, come si disse, ne era stato legato, indusse le altre legioni britanniche a riconoscerlo imperatore (Tac. hist. 3, 44).

Il Grotefend dice, che parte dei vexillarii di Vitellio furono licenziati, parte rimandati in Britannia e parte ammessi tra i pretoriani: la sorte loro realmente però ci è sconosciuta (cf. Stille p. 26).

È ricordata una sua *vexillatio* nelle tegole trovate a *Mirebeau*, inviata probabilmente colà nell'occasione della rivolta gallico-germanica del 69 e 70 (Hermes, 19 p. 439. Lejan, Inscr. de la Côte d'Or. 219).

Disparendo solo nel posteriore ordinamento dei presidii, la II Augusta rimase nella Britannia superiore fin nel tempo di Diocleziano, come dimostrano oltre alle altre fonti (la columella Maffeiana C. VI 3492. Dio Cass. 55, 23. It. Ant. p. 484 seg. Rav. 5, 31 p. 427, 2), le molte iscrizioni trovate in quella provincia (C. VII p. 335): la sua storia è quella militare della provincia. Molte notizie s'hanno sulla sua partecipazione ai lavori dei valli, dei muri, degli accampamenti (C. VII 143-4. 148-50. 156. 474. 961. 964-9. 1086 etc. cf. p. 102. 193).

La lapide C. II 1086 posta ad un personaggio di cui non ci è conosciuto il nome, dice: ... *in Britan*[*nia*] .... [*trib*(*uno*) *mi*]*litum legionis II Aug*(*ustae*) .... *donis donato corona murali et coronis aureis IIII, item vexillo et hastis puris V, honorato ab exercitibus in quibus militavit bigis auratis et statuis equestribus* etc. E un'altra (C. III 6809): *P. Anicio P. f. Ser. Max*[*i*]*mo ... praef*(*ecto*) *castror*(*um*) *leg*(*ionis*) *II Aug*(*ustae*) *in Britannia .... honorato coron*(*a*) *murali et hasta pura ob bellum Britannic*(*um*).

Ricorre la nostra legione sulle monete di Carausius (Cohen, Med. imp. 7 p. 16 n. 132), — dalle quali appare che l'insegna ne era un capro e probabilmente si trova pure su quelle di Gallieno (ib. 5 p. 387 n. 454).

La Notitia Dign. (Occ. 28, 19 Seeck p. 181), ne pone il *praefectus Rutupiis,* cf. Occ. 7, 156 p. 139; 7, 84 p. 126; 5, 241 p. 126; 5,92 p.119, Seeck.

Come comandanti della legione si conoscono·

1) *Legati:*

[C(ornelius)] Aemilianus Calpurnius Rufilianus C. VII 98.

T. Flavius Vespasianus v. sopra.

A. Larcius A. filius Quirina Priscus EE. 5, 696.

Manlius Valens? v. sopra.

T. Marcius T. f..... C. XIV 3595.

2) *Praefecti castrorum:*

P. Anicius P. f. Ser(gia, Max[i]mus C. III 6899. Sotto Claudio.

Praefectus legionis:

Iunius.... upus C. VII 96.

Poenius (Hoenius?) Postumus. v. sopra.

P. Saltienius P. f. Maecia Thalamus C. VII 100. 101. Sotto Settimio Severo.

3) *Tribuni militum* (cf. C. II 1086. — X 525. — XIV 182. 4129):

Aelius Lucanus C. VII 305.

L. Aemilius L. f. Pap(iria) Arcanus C. XII 4354.

L. Annius Fabianus EE. 2, 429.

Attius Tuticanus RA. 1890, 2, p. 60.

M. Aur(elius) Lucius C. XI 2929.

[Ti. Claudius] Ti. f. Quir(ina) Alpinus C. V 3356.

Tib. Cl(audius) Candidus C. II 4114. Comandante dell'esercito illirico sotto Settimio Severo nella guerra contro Pescennio.

T. Cornasidius T. f. Fab(ia) Sabinus C. IX 5439.

Fabius Saturninus BL. p. 312.

L. Marcius G. f. Gal(eria) Optatus C. II 4616.

C. Memmius Q. f. Quir(ina) Fidus Iulius Albius C. VIII 12442. Legato dell'Africa circa 175-176.

M. Stlaccius C. f. Col(lina) Coranus C. VI 3539.

4) *Primipili:*

Cn. Pompeius Sex. f. Quir(ina) Homullus Aelius Gracilis Cassianus Longinus C. VI 1626.

[L.] Marcius L. f. Sulla C. X 4871.

5) *Centuriones.*

C. II 4461 cf. EE. 4 p. 242. — C. III 261. — V 522. 2114? — VI 3585. — VII 42. 99. 506. 914? 1111-4. — VIII 217. 2877. 2907. 3001. — XI 20. — XII 2601. — EE. 5, 506; 7, 903. — BL. p. 308.

Centuriae: C. VII 109? 110-116. 143-4. 146-50. 306. 488-91? 841. 899. 914. — (C. XII 2355. — EE. 3,62. — RE. 2, 697.

6) *Principales.*

Actarii? C. VII 103 = EE. 3 p. 117. EE. 3, 76. — Frumentarii C. VI 3337-9. — Optiones C. VII 912b. EE. 3, 64? — Signiferi C. II 2480 = EE. 4 p. 16. — C. VII 119. 125. — Singulares C. VI 3339. — Speculatores C. VII 24. — Tesserarii C. VII 117. EE. 7, 921.

Un *eques* è ricordato nella lapide C. VII 118.

Varie *cohortes* ricorrono: C. VII 109-113? 150. 474. 488-91. 518-21. EE. 3, 62; 7, 980-90. Di *vexillationes* si hanno: C. VII 401. 912 b. 964. 1093. 1109? 1117. 1349?

La patria dei soldati è ricordata in poche iscrizioni: Italia (Luca) BJ. 66 p. 72; Lusitania (Norba) BRh. 1892; Narbonensis (Dinia) C. VII 122, (Carcaso) BRh. 946; Lugudunensis (Lugudunum) C. VII 125; Alpes maritimae (Cemenelium) C. VI 3339; Lusitania? (Olisipo?) C. II 266; Noricum (Solva)? EE. 3 p. 136 ad n. 906 cf. EE. 5, p. 204 nota.

Pfitzner, Geschichte p. 220 — Grotefend nella Pauly's Real-Encyclopädie. — Stille, Historia p. 24. — Borghesi, Oeuvres 4 p. 205 seg. — Allmer Inscr. de Vienne 1 p. 453 segg. — Huebner, Hermes 16 p. 530.

Legio III Augusta — È probabilmente una delle legioni rimaste in piedi dopo la battaglia d'Azio, e, come la III Gallica appartenne a M. Antonio, la III Cyrenaica probabilmente a Lepido, la III Augusta dovè appartenere ad Ottaviano, e sarà stata istituita o da lui o da Cesare. Per la prima volta si trova il predicato *Augusta* nei miliarii del 14 d. C. (C. VIII 10018. 10023).

Nell'ordinamento militare augusteo fu destinata alla Numidia (Tac. hist. 4, 48. Dio Cass. 55, 23), ove rimase sempre sola. Stando in paese troppo esposto alle razzie dei barbari, pochissimo fu adoperata fuori di esso. La lapide C. VIII 619 si riferisce ad una *vexillatio* combattente nella guerra di M. Aurelio contro i Marcomanni. Un soldato di questa legione morì *in Parthia,* nella guerra di Severo del 198 (C. VIII 2975, che il Fiegel p. 7 attribuisce invece alla spedizione di L. Vero, adducendo in appoggio un passo di Luciano, πῶς δεῖ etc. 31). Un'altra *vexillatio* fece parte della spedizione orientale di Caracalla e tornò in Africa sotto Elagabalo (C. VIII 2564).

Nell'Africa invece dovette essere esposta a molti scontri; cf. C. VIII 2980:.... *(centurii) leg(ionis) III A[ug(ustae) qui in] congre[ssione hostium] dimica[ns occidit]* etc.; 3275:... *mi[l(iti) l]eg. III Aug. p(iae) v(indicis) qui [i]n congression[e] host(ium) dimicans obit* etc.; 14603: *L. Flaminius D. f. Arn(iensi) mil(es) leg. III Aug. (centuria) Iuli Longi, dilectus*

ab M. Silano, mil(itavit) annis XIX, in praesidio ut esset in salto Philomusiano ab hostem in pugna occisus etc. Cf. EE. 5, 1043.

Negli anni tra il 17 ed il 24 combattè nella guerra contro Tacfarinate, capo dei Musulamii, alleato di Mazippa, capo dei Mauri. Il proconsole dell'Africa Furius Camillus condusse contro al nemico la nostra legione, unica, come si disse, nella provincia, insieme colle coorti degli alleati, mettendo in fuga i nemici (Tac. ann. 2, 52). Nell'anno seguente, Tacfarinate rinnovò la guerra assediando una coorte romana in un castello presso il fiume Pagyda e il suo comandante uscito all'aperto, abbandonato dai suoi, perì. Non senza buon effetto il proconsole L. Apronius ordinò la decimazione della coorte, giacchè 500 veterani a Thala respinsero l'assalto dei nemici. Tacfarinate si limitò a piccole scaramucce, ritirandosi innanzi ai Romani e avanzandosi al loro ritirarsi, sinchè il figlio del proconsole nel 20 non lo battè e lo ricacciò nel deserto (Tac. ann. 3, 20-21 cf. C. X 7257). In quest'anno era stata inviata dalla Pannonia in Africa, in aiuto alla III Augusta, la IX Hispana (Tac. ann. 3, 9).

Tiberio per por fine a questa guerra, che, ad onta dei trionfi, non cessava, fece eleggere proconsole Iunius Blaesus, ' gnarus militiae, corpore validum et bello suffecturum' (Tac. ann. 3, 32 cf. 58) Tacfarinate, sempre più rinforzato da nuove truppe, mandò all'imperatore una legazione che richiedesse una sede per sè e pel suo esercito, minacciandolo in caso contrario di guerra continua. E l' imperatore ordinò a Blaesus di impadronirsi di lui a qualunque costo, perdonando ai suoi, quando deponessero le armi. Il proconsole formò tre corpi, di cui uno — composto, pare, appunto della nostra legione — doveva assalire il nemico di fronte, gli altri due da lato; l'uno sotto Cornelius Scipio per impedirgli di rifugiarsi nel paese dei Garamanti, l'altro sotto suo figlio per impedire che i Cirtensi si unissero a lui. Fu preso bensì il fratello del Numida, ma la guerra non finì e Tacfarinate si rifugiò nel deserto. L'imperatore considerò non pertanto la guerra come cessata (Tac. ann. 3, 72-74) e fece partire la IX legione (Tac. ann. 4, 23). Tacfarinate con nuove truppe cinse d'assedio Thubuscum. Accorse allora il nuovo proconsole Dolabella, che cacciò i nemici e giustiziò i capi dei Musulamii ribellatisi. Finalmente vicino al castello di Auzea l'esercito nemico fu massacrato in un assalto improvviso, e colla morte di Tacfarinate finì la guerra (Tac. ann. 4, 23-25).

Durante la ribellione del legato L. Clodius Macer dopo la morte di Nerone la nostra legione assunse il titolo di *legio III Augusta liberatrix*, come appare nelle monete. È questione molto dibattuta, se essa fosse stata allora disciolta, instituendosi invece due altre legioni, la I e la III Macriana (Schiller, Gesch. 1 p. 367. 965), o se, dopo assunto il titolo suddetto, fosse congedata e subito restituita col nome di *legio I Liberatrix Macriana* (Mommsen, C. VIII p. VIII; Fiegel p. 16). Sembra però, come ha dimostrato il Cantarelli (BM. 1886 p. 117 segg.), che la *legio Macriana* sia stata una nuova legione istituita da Clodius e distrutta da Galba, i cui soldati Vitellio riammise nell'esercito (Tac. hist, 2, 97). Accanto ad essa sotto Clodius continuò a sussistere la nostra, che più tardi, come prima, tornò ad essere l'unica della regione (Tac. hist. 1, 11).

A Vespasiano la legione, come tutta l'Africa, non era favorevole, quale invece era stata a Vitellio. Per cattivarsi il nuovo imperatore, il legato Valerius Festus, che aveva già fatto uccidere il proconsole L. Piso, accusato da lui di macchinare una ribellione, fece imprigionare il *praefectus castrorum* Cetronius Pisanus e punire alcuni centurioni insieme con dei soldati e premiare degli altri : ' neutrum, dice Tacito, ex merito ' (hist. 4, 48-50).

Era legato della Numida e quindi pure della nostra legione (v. sotto) quel Capellianus, che, rimasto fedele a Massimino, non volle riconoscere i due Gordiani. Mosse contro Cartagine, ove questi risiedeva, li vinse e li tolse di vita (Herod. 7, 9. V. Maxim. et Gordian). Quando salì al trono il terzo Gordiano, per vendicare la sua casa, sciolse la III Augusta, condannandone la memoria. Ciò almeno è dimostrato dalla mancanza di iscrizioni di quest'epoca e dall'erasione del suo nome su molte lapidi, di cui le ultime sono del tempo di Alessandro Severo (C. VIII p. 1073).

Le lapidi C. VIII 2634 posta *in honorem leg(ionis) III Aug(ustae) Valerianae Gallienae Valerianae* da un *primipilus qui primus leg(ione) renovata aput aquilam vitem posuit*, 2488 posta nel 253 da una [*vex*]*illat*(*io*) *mill*(*iaria*) [*leg*(*ionis*) *III Aug*(*ustae*) *re*]*stitutae e Raet*(*ia*) *Gemell*(*as*) *regressi die XI Kal. Nove.* (cf. 2825 add.: ...*centurio leg*(*ionis*) *III Aug*(*ustae*) (*iterum*) *pi*[*ae vindicis*] [*regressus? ex*] *Raet*(*ia*), dimostrano in quale occasione la legione sia stata ricostituita. I soldati non puniti della III Augusta, sciolta da Gordiano, furono, a quanto pare, trasferiti in Germania o come corpo a sè, o ascritti ad altre legioni. In quella provincia li trovò Valeriano, mandato da Gallo a prendere le truppe per la lotta contro Emiliano, e per amicarseli promise loro il ritorno in patria — giacchè a quel tempo erano tutti africani. — ' Milites qui contracti

undique apud Raetias ob instans bellum morabantur ' alla morte di Gallo e Volusiano proclamarono imperatore Valeriano (Vict. Caes. 31 cf. Eutr. 9, 7), che mantenne la promessa e rimandò in Africa la III Augusta ristabilita dalla Raetia, dove l'aveva condotta.

Rimase in Africa la legione sino all'epoca di Diocleziano. Ricorre ancora il nome *Tertio Augustani* nella Not. dign. Occ. 7, 151 p. 139 cf. 5, 105 p. 120, 264 p. 126 Seeck ed è menzionata nella columella Maffeiana (C. VI 3492). Deve aver preso parte alla guerra del *magister equitum* Theodosius contro Firmus (Amm. 29, 5 segg.) e alla guerra contro Gildo (Claudian. de b. Gild. v. 422). v. **Numidia.**.

Ebbe da principio l'accompamento a Theveste (C. VIII 10018. 10023), uno dei due capi delle vie dell'Africa nel primo secolo; e questa sede spiega, come osserva il Mommsen, le guerre di quel tempo. Vi rimase sino ai Flavii. *Nostra memoria*, dice Adriano ai soldati della III Augusta (C. VIII 2532 A 76), *bis non tantum mutastis castra sed et nova fecistis*. Adunque tra l'anno 76, in cui nacque Adriano ed il 129, in cui circa tenne quell'allocuzione, la legione lasciò Theveste per un'altra sede, forse Mascula o Thamugadi, fondata nel 100 da Adriano stesso, il quale costruì la via tra queste due città (C. VIII 10186. 10210); e nel 123 o poco prima si trasferì a Lambaesis, pare per difendere il paese contro gli abitanti del monte Aurasio. Certo vi rimase fino al 292 e forse anche più tardi (cf. **Lambaesis — Castrum** — C. VIII p. 283 segg. Cagnat, RA. 1888, 2 p. 285 segg.).

Adriano nella sua allocuzione parla di *stationes multae et diversae* della legione. Tegole provengono dagli accampamenti di Theveste, di Lambaesis e da *Henchir Fegussia* (Pallu de Lessert, Les briques légionnaires): le iscrizioni però ricordano *vexillationes* in varii luoghi, a Thala nei primi tempi (C. VIII 502-504. 11680 cf. Tac. ann. 3, 21. AM. 1888, XIV p. 71), a Cidamus (C. VIII 1. 10990: *vexillatio leg. III Aug. p. v. Severianae Al*[*exandrianae*]), a *Gharia el Gharbia* (*vexillatio* sotto Alessandro Severo, C. VIII 3), *Bonjem* (C. VIII, 6, a. 201), a Vazani (C. VIII 10717: *scola b*(*ene*)*f*(*iciariorum*) cf. 10718. EE. 5, 665 = 7, 729: *statio Vazani*, EE. 7, 317. 320. 326), a *Ména* nel monte Aurasius (2465: *vexillatio legionis morans in procinctu* (a. 198). 2466. 2467. cf. EE. 5, 703. 704), a Gemellae (2482: [*vexi*]*llat*(*io*) *mill*[*iaria leg. III Aug. re*]*stitutae*, sotto Valeriano), a Casae (4322: *vex*(*illarii*) *leg*(*ionis*) *III Aug*(*ustae*) *morantes ad fenum secandum* sotto Settimio Severo), a *Msad* (8796: *vexillatio legionis*). Una coorte doveva essere inviata ogni anno a Cartagine a disposizione del proconsole (C. VIII 2532 A b).

Oltre alle iscrizioni provenienti da Lambaesis e dal suo accampamento (C. VIII p. 283. 954. 979. EE. 5 p. 329; 7 p. 112. 247. RA. 1882, 2 p. 271; 1890, 2 p. 435) e alle altre succitate, è menzionata la nostra legione nelle seguenti della Numidia: C. VIII 1839 (= 16499). 1851. 1875. 1876. 2103. 16544 segg. 16552 segg. EE. 7, 314. RA. 1888, 2 p 271 (Theveste o dalle sue vicinanze). C. VIII 2224 (*Tamagra*). 2219 (Mascula). 2278 (Bagai). 2354. 2355 (Thamugadi). 2486 (Bescera). 2494 (Burgi duo speculatorii). 2497. 2498. 2500? 2501. 2503. EE. 7, 362 (Calceus Herculis: quasi tutti di centurioni *praepositi* al *numerus Palmyrenorum* là distaccato). C. VIII 4203. 4204. 4236. 4240. 4245. EE. 5, 783. 786 (Verecunda). C. VIII 4292. 4294. 4307-10 (tra Lambaesis e Diana). 4375. 4378. 4381. 4382 (*Seriana*). EE. 7, 415 (Lambiridi); 5, 1284 (Tubunae). C. VIII 4521. 4522 (Zarai). 4590. (Diana). 4642 (Thagora). 4880 (Thubursicum). 5411 (Calama). 6310. 6311 (Phua).

Parecchie opere pubbliche sappiamo essere state costruite o riparate da legionarii della III Augusta: oltre alle vie da Carthago a Theveste (C. VIII 10048. 10067. 10081. 10014. EE. 7, 574. 582. 1083, di Adriano), da Carthago a Hippo regius (C. VIII 10116 dell'a. 76), da Tacape a Capsa (C. VIII 10018. 10023 dell'a. 14), da Theveste ad Hippo regius (C. VIII 10119 dell'a 75), e alla costruzione della colonia di Thamugadi (C. VIII 2355), abbiamo ricordi di loro costruzioni a Lambaesis (cf. p. e. C. VIII 2630. 2658. 2698. 2705. 2706), i cui accampamenti saranno stati fatti del tutto da essi (C. VIII 2532 A b 7 cf. 2546) e altrove (cf. C. VIII 1. 3. 4203. 4204. 4590).

Sui collegi militari di Lambaesis v. **Arca** p. 630. Sulle coorti v. C. VIII 2536-41. Il genio della legione è ricordato nella lapide C. VIII 2527; quello del suo accampamento, 2527.

L'allocuzione di Adriano all'esercito dell'Africa, trovata scolpita sulla base di una colonna monumentale nell'accampamento di Lambaesis, è edita al n. 2532. Da essa appare tra altro, che la III Augusta a quel tempo ricevette un supplemento da un'altra III, o la Gallica o la Cyrenaica (64). O sotto Alessandro Severo o poco prima alcuni soldati della III Gallica furono pure trasferiti nella nostra (C. VIII 3157. 4310), forse per lo scioglimento di quella legione.

Ebbe il cognome onorifico di *pia vindex*: le due lapidi più antiche in cui ricorre sono C. VIII 2550. 2552 del 198; sicchè è probabile che l'abbia avuto nella guerra civile tra Settimio Se-

vero e Pescennio Negro (cf. vita Severi 8). Si trova abbastanza frequentemente (C. VIII indice p. 1073. 15647. EE. 7, 729. RA. 1888, 2 p. 271; 1890, 2 p. 435); *p(ia) v(index) eorum* (cioè di Settimio Severo e dei suoi) è detta nella lapide C. VIII 2671; *vindex* semplicemente C. VIII 1642; *iterum pi[a iterum vindex]* probabilmente C. VIII 2852 add.; *pia fidelis* in due lapidi poste l'una a Massimiano, l'altra a Costanzio (2576. 2577) e in tegole (10474, 6): *fidelis?* (10474, 10). *Constans* pure sembra che siasi denominata (10474, 8 cf. RA. l. c.), *perpetua* RA. l. c. Dai nomi degli imperatori ha tratto i seguenti predicati: *Severiana* (C. VIII 1. 2467. 2624. 2737. 2753. 10990. EE. 5, 703), *Antoniniana* (C. VIII 2871. 2878. 3164), *Alexandriana* (2742: abraso), *Maximiniana* (2675: il nome di Massimino è stato tolto prima che la legione fosse abolita), *Gordiana?* (10474, 9: se la lettura è esatta, dev'essere del principio del regno di Gordiano III), *Valeriana* (10474, 11 cf. RA. l. c.), *Valeriana Galliena, Valeriana* (2634) *Aureliana* (RA. l. c.), *Numeriana* (RA. l. c.). Nella lapide C. VIII 2756 leggesi: .... *legionis tantae tertiae Augustae tribunus* cf. 15587 nota.

Come ufficiali della legione conosciamo:

1) *legati.* — Per questi, che già sotto Caligola per la separazione della Numidia dall'Africa divennero i veri governatori di quella provincia, v. **Africa** p. 326 e specialmente **Numidia**.

2) *praefecti legionis* (cf. BRh. 325):

M. Aurel(ius) Fortunatus *v(ir) e(gregius)*. Tra il 270 ed il 275). C. VIII 2665.

M. Aurel(ius) Iustus. — EE. 5,753.

Aurelius Reginus. — C. VIII 2761.

M. Aurel(ius) M. f. Sergia Carnunto Sabinus. — Sotto Massimino. C. VIII 2675.

Clodius Honoratus *v(ir) c(larissimus)*. — Sotto Diocleziano e Massimiano. C. VIII 2572.

T. Flavius Maximus. — C. VIII 2624. 2764.

....[na]t(ione) Ancyra [Lar]gus ex Galatia. — C. VIII 2778.

P. Seius P. f. Arn(iensi) Rufus Teate Marrucinorum. — Sotto Alessandro Severo. C. VIII 2628.

Ti. Teltonius Marcellus. — C. VIII 2666.

Ulp(ius) Iulius, *v(ir) e(gregius)*. C. VIII 2685.

Un *dux et praepositus legionis*, a quanto pare, del III secolo, è ricordato nella lapide C. III 4855 cf. H. 25 p. 239 n. 2.

3) *Prafecti castrorum:*

Cestronius Pisanus. — Tac. hist. 4,50. v. sopra

L. Mellonius L. f. C(laudia) Blandus Ara. — C. VIII 2769.

M. Porcius Iustus. — C. VIII 2587.

4) *Tribuni militum* (cf. C. III 254. — VIII 12539. — XII 3187):

Aelius Proculinus. — C. VIII 2756.

Q. Aelius Q. f. Quir(ina) Rufinus Polianus. — C. VIII 4292.

M. Aemilius L. f. Pal(atina) Respectus. — C. VIII 58 = 11114.

Arrius Salanus. — C. X 6101.

Aurelius [R]omanus M. f. — C. VIII 2762.

[L. C]ornelius L. f. [B]occhus. — EE. 1, 291.

C. Cornelius C. f. Vot(uria) Minicianus. — C. VIII 5126.

M. Cutius M. f. Gal(eria) Priscus Messius Rusticus Aemilius Papus Ar[r]ius Proculus Iulius Celsus. — Legato della legione XX Valeria Vitrix sotto Adriano. C. II 1283. 1371.

T. Didius M. f. Pap(iria) Priscus. — C. V 6419.

P. Furius Rusticus. — C. VIII 2766.

L. Gavius Romanus Tromentina Vibius Secundus. — C. II 4219. 4515.

M. Herennius M. f. [Q]ui[r(ina)] Faustus Ti. Iulius Clemens Tadius Flaccus. — C. VI 52 add.

C. Hirpidius C. f. Memor. — Circa sotto Traiano C. V 7458.

Iulius Sabinianus. — C. VIII 2767.

Q. Lollius Q. f. Ani(ensi) Fronto. — C. III 388.

C. Maemius C. f. Cam(ilia) Bassus. — Sotto Tiberio o Gaio. C. XIV 3665.

Ti. Memmius T. f. Palatina Ulpianus Roma. — C. VIII 2623. EE. 5, 761.

Munatius Venustus. — C. VIII 2770.

L. Septimius Marcellus. — C. VIII 2622.

L. Septimius L. f. Fab(ia) Maximus. C. VIII 2622.

Septimius Mucatra. — C. VIII 2771.

C. Silius C. f. Fab(ia) Aviola. — C. VIII 4921. 4922 (tavola di patronato del 28?).

... dius Taurus (*laticlavius*). — C. VIII 2774.

M. Valerius M. f. Quirina Quadratus (*laticlavius*). — C. VI 1533 (= XIV 3996). — VIII 11811. — XIV 39.

M. Ulpius Antiochianus Pulcher domo Hemesa. — C. III 67 (a. 168).

5) *Primipili.*

Cl(audius) Maximus Sabinus. — C. VIII 2763.

Gigennaus Valens. — Sotto M. Aurelio. EE. 5, 1276.

Matius Quartus. — C. VIII 2768.

.... s. C. f. Camil(ia) Memo[r Al]ba Pompeia. — C. VIII 2533.

T. Pontius T. f. Pal(atina) Sabinus. — C. X 5829.

Satrius Crescens. — Sotto M. Aurelio. EE. 5, 1276.

Sattonius Iucundus. — Sotto Valeriano. C. VIII 2634.

P. Timinius P. f. Palat(ina) Tertullus Roma. — Nell'a. 144. C. VIII 2535.

Aul. Tullius Iustianus. — Sotto Settimio Severo. C. VIII 2737.

6) *Centuriones*:

C. III 6036? 6185. — VI 932. 2780. — VII 91. — VIII 1. 217. 1322. 2224. 2249. 2482. 2486. 2494. 2497. 2498. 2503. 2616. 2618. 2627. 2647. 2650. 2676. 2730. 2731. 2738. 2742. 2749. 2753. 2764. 2781. 2785. 2786. 2788. 2790. 2801. 2802. 2805. 2806. 2807. 2808. 2809. 2818. 2820. 2821. 2826. 2830. 2832. 2842. 2743. 2848. 2851. 2852. 2862. 2864. 2865. 2869. 2871. 2877. 2878. 2890. 2891. 2896. 2903. 2907. 2922. 2938. 2939. 2944. 2952. 2958. 2964. 2967. 2968. 2980. 2997. 3001. 3002. 10990. 11029. 16552. — XII 684. — EE. 5, 703. 759 (*decimus pilus*). 771. 772. 773. 1043. 1276; 7, 100. 314. 362. 407. — BRh. 1626.

Centuriae: C. VIII 1876. 2103. 2354. 2593. 2943. 3028. 3100. 3114. 3174. 14603. 16545. 16546. 16549 seg. — EE. 7, 179.

Specificatamente poi abbiamo *principes*: C. VIII 2555. 2676. 2841. 2941. EE. 5, 709. 755; *hastatus* C. VIII 2825.

7) Sui *principales* etc. cf. l'indice del vol. VIII del Corpus p. 1078; abbiamo inoltre:

adiutor EE. 5, 709, — aquilifer EE. 5, 724, — armorum custodes EE. 5, 714. 724, — beneficiarii EE. 5, 714. 718; 7, 404, — cornicularii EE. 5, 665. 718. 724. 754, — equites C. VIII 16549. EE. 5, 722. 724, — evocatus EE. 5, 1276, — immunes EE. 5, 714. 722. 723, — optiones EE. 5, 709. 723, — pollio EE. 5, 724, — signiferi EE. 5, 714. 723. 724, — speculator EE. 5, 721, — strator EE. 5, 723, — tubicen? EE. 5, 724, — victimarius? EE. 5, 724.

Sulla patria dei soldati v. Mommsen EE. 5 p. 207 segg., dove l'indicazione *A* corrisponde ad EE. 5, 714, *B* ad EE. 5, 723, *C* ad EE. 5 724, *D* ad EE. 5, 722. Aggiungi: C. VIII 16554 (Andematunnum) e 16550 (Augustodunum), tutte e due dei primi accampamenti.

PFITZNER, Geschichte p. 196. 226. — GROTEFEND nella Pauly's Real-Encyc. — STILLE, Historia p. 26. — BORGHESI. Oeuvres 4 p. 341. — FIEGEL, Historia legionis III Augustae,

Legio VIII Augusta. — Una medaglia ci fa sapere che nel 723 u. c. occupava la Cyrenaica sotto Pinarius Scarpus (Cohen, Méd. cons. Pinaria 4), il quale dopo la battaglia d'Azio rimise il comando dei suoi soldati a Cornelio Gallo, che li condusse alla conquista della Syria (Dio Cass. 61, 9). Le monete delle due città Berytus ed Heliopolis, ricostruite dai Romani e dove Agrippa pose due legioni (Strab. 16, 2, 9), indicano due numeri V e VIII (Eckhel, D. n. 3 p. 335. 356); o in Syria o lì presso egli probabilmente trovò la nostra legione: dalla Syria provengono le due lapidi C. III 191. 193.

Sotto Augusto stava in Dalmatia (cf. C. III 2863. 8375) e probabilmente ad Asseria (C. III 10181, 2) e una *vexillatio* a *Vitina* presso *Liubuski* (ib. 10181, 1 cf. 6435 e p. 1472 — v. **Asseria**). Quando l'Illyricum venne diviso, la nostra legione passò sotto il legato della Pannonia e forse ebbe stanza a Poetovio (cf. C. III 4060); ma nulla di certo se ne può dire. Della ribellione delle legioni pannoniche alla morte di Augusto già dicemmo a proposito della (v.) **XV Apollinaris**: la nostra fu la prima a tornare negli accampamenti.

Più tardi stette nella Moesia, da principio insieme colla V Macedonica, come ci prova la lapide C. II 3272 relativa ad un *praefectus vexillariorum in Trachia XV a legione V Macedonica, a legione VIII Augusta*, nelle lotte per cui nell'anno 46 la Thracia divenne provincia romana. Forse pure Plautius Silvanus, legato della Moesia, compì le sue imprese alla testa della nostra legione: *plura quam centum mill(ia) ex numero Transdanuvianor(um) ad praestanda tributa cum coniugib(us) ac liberis et principibus aut regibus suis transduxit: motum orientem Sarmatar(um) compressit, quamvis parte(m) magna(m) exercitus* [la V Macedonica probabilmente] *ad expeditionem in Armeniam misisset: ignotos ante aut infestos p(opulo) R(omano) reges signa Romana adoraturos in ripam, quam tuebatur, perduxit: regibus Bastarnarum et Rhoxolanorum filios, Dacorum fratrum* [*fratrem* o *fratres*] *captos aut hostibus ereptos remisit; ab aliquis eorum opsides accepit; per quos pacem provinciae et confirmavit et protulit; Scytharum quoque regem* [= *rege*] *a Cherronensi, quae ultra Borustenen, opsidione summoto* etc. (C. XIV 3608). A queste imprese dovrà riferirsi il *bis* che si legge nella lapide C. XI 3004, dov'è detta *bis Augusta* (cf. Domaszewski, Rhein. Mus. 1892 p. 211 seg.).

Ancora nella Moesia la troviamo sotto Otone (Tac. hist. 2, 85), il quale per l'assalto respinto dei Rhoxolami, conferì gli ornamenti consolari a Numisius Lupus, suo legato (Tac. hist. 1, 79 cf. 3, 10). Sebbene parteggiasse per Otone e si fosse diretta verso l'Italia colle altre due legioni mesiche, la III Gallica e la VII Claudia, pure non arrivò a tempo per combattere a Betriacum, alla quale battaglia forse appena una sua *vexillatio* potè prendere parte (l. c. 2, 46); e quando Otone era già stato battuto, esse giunsero ad Aquileja (l. c. 2, 46 cf. 44. Suet. Vesp. 6). Tanto però parteggiavano queste tre legioni per lui, che maltrattarono quelli, che apportavano la notizia

della sua morte, stracciarono i vessilli, che avevano il nome di Vitellio e sorse una sì grande licenza che persino si divisero il denaro della guerra (Tac. hist. 2, 85. Suet. Vesp. 6). Subito quindi presero le parti di Vespasiano, eccitate speciamente dalla III Gallica, ed inviarono una lettera alle legioni pannoniche, perchè seguissero il loro esempio (Tac. l. c.). Insieme colla III Gallica, poco dopo la VII Claudia, la nostra giunse a Cremona (Tac. hist. 3, 10), dove posta da Antonio Primo nell'ala destra, combattè ' per apertum limitem ' (l. c. 3, 2) e prese parte all'assalto di Cremona (l. c. 3, 27 cf. **III Gallica**).

Fu inviata poscia in Germania con Cerialis (Tac. hist. 4, 68), senza però che prendesse parte alla lotta contro Civile e rimase nella Germania superiore (C. VI 2492. Dio Cass. 55, 23), stanziando ad Argentoratum (Ptol. 2, 9), mentre le sue soldatesche erano disperse pel limes (vedi le molte tegole e lapidi in BRh. p. 386); le tegole di Néris-les-Bains e Mirebeau nella Germania superiore, di cui alcune menzionavano il legato L. Norbanus Appius Maximus (Lejau, Inscr. de la Côte-d'Or, 122. 218. 219) e di Viviers nella Narbonensis (C. XII 5679, 1), si debbono riferire all'epoca della sollevazione di Saturnino (Hermes, 19 p. 437 segg.).

Sembra che non abbia mai fatto parte dell'esercito retico, come farebbe credere la tegola EE 4 p. 178, che proverrebbe invece da Magonza, (cf. Ohlenschläger, Die roem. Truppen p. 39).

È certo invece che una sua *vexillatio* prese parte allla spedizione britannica di Claudio (C. V 7003 cf. Hübner, H. 16 p. 521) ed una a quella di Adriano (C. X 5829 cf. Hübner, l. c. p. 547): una sua *vexillatio* stava al tempo di Settimio Severo sotto Iulius Septimius Cestinus *adversus defectores et rebelles* (WZ. 1890 Kbl. 6).

È menzionata sulle monete di Carausius (Cohen, Méd. Imp. 7 p. 17 n. 145), Gallienus (ib. 5 p. 391 n. 521 segg.) e Septimius Severus (ib. 4 p. 31 n. 267). Aveva per insegna un toro (Domaszewski, Die Fahnen p. 55). In una lapide del tempo di Settimio Severo è detta *p*(*ia*) *f*(*idelis*) *c*(*onstans*) *c*(*ommoda*) (C. XII 2587), in una *pia fidelis* solamente (BRh. 7036).

Come suoi ufficiali ci sono noti:

1) *Legati* (C. VI 1550. — XIV 155):

Aelius Coeranus. — C. XIV 3586.

A. Egnatius A. f. Pal(atina) Proculus. — C. VI 1406.

Numisius Lupus. — v. sopra.

Q. Petronius Melior. — C. XI 3367.

2) *Tribuni militum* (C. II 3271. — XII 516):

L. Aemilius L. f. Cam(ilia) Karus. — Legato della Cappadocia, pare, sotto Antonino Pio. C. VI 1333.

L. Baebius L. f. Serg(ia) Balbus. — C. VI 3570.

... ntius Sex. f. Caecilianus. — C. IX 4194.

L. Cestius Gallus Cerrinius Iustus Lutatius Natalis. — C. X 3722.

Sex. Cornelius Sex. f. Arn(iensi) Dexter. — C. VIII 8934.

L. Iul(ius) L. f. Vol(tinia) Brocchus Val(erius) Bassus. — C. XII 2606. 2607.

L. Neratius C. f. Vol(tinia) Proculus. — C. IX 2457.

M. Oppius Capito Q. Tamudius Q. f. T. n. T. pr(o)n. Vel(ina) Aninius Severus. — C. IX 5832.

Q. Solonius Q. f. Vol(tinia) Severinus Philomusus. — C. XII 3184.

M'. Titius M'. f. Fab(ia). — C. V 2163.

3) *Primipilus*:

C. Gavius L. f. Stel(latina) Silvanus. — C. V 7003.

4) *Centuriones*:

C. II 4147. — III 2035. 4080. -- VIII 300. — BRh. 993. 1391. 1548. 1554. 1583. 1592. BJ. 75 p. 207.

Una centuria è nominata nella lapide C. VI 3644.

5) *Principales*:

Beneficiarii C. III 822? — XII 5723. — BRh. 650. 1618. BJ. 62 p. 19; — frumentarii C. VI 3350-4. X 6575; — imaginifer C. V 937; — immunis BL. p. 324; — mensor frumentarius C. V 936; — speculator BRh. 1098; — tubicines C. X 4579.

Equites ricorrono nelle iscrizioni C. III 4858. — V 2162.

Da Domiziano dei veterani furono dedotti *in coloniam Deultum* C. VI 3828.; un veterano fu inviato da Vespasiano a Reate C. IX 4684; parecchi veterani, specialmente de' primi tempi dell'Impero, si trovano nell'Italia settentrionale (cf. C. V 902. 936. 937. 2162. 5713. 5827. 7003. 7886.

Rispetto alla patria abbiamo due provenienti dall'Italia: RBh. 1884 (Mediolanum). C. III 5220 (Verona), due della Narbonensis: Mém. de la Comm. de la Côte d'or 6 p. LII (Arelate ?). BRh. 940 (Lucus Augustus), uno della Raetia: C. VI 3353 (Augusta Vindelicum), uno della Dalmatia: C. III 6364 (Iader), due della Macedonia: C. III 630 (Pelagonia). IX 4684 (Philippi). Cf. Mommsen, EE. 5 p. 218 seg.

PFITZNER, Geschichte p. 245. — GROTEFEND nella Pauly's Real-Encyclopédie. — STILLE, Historia p. 73. — BORGHESI, Oeuvres 4 p. 222 segg.

D. VAGLIERI.

AUGUSTA (navis). — C. VIII 9379. — XI 58. v. **Classis.**

AUGUSTA (Pax) — v. **Pax Augusta.**

AUGUSTA (porticus). — In un' iscrizione frammentata di Veii (C. XI 3784), Tiberio ricorda questo portico da lui eretto.

AUGUSTA (Praetoria: *Aosta*). — C. V 6821-6827. 6828-6835 (*), 6837-6858 (**). 6860-6862 (***). 6896-6899. 8074. 8945. — SI. 1, 916. 918-920. — Città della regione XI Augustea (Plin. nat. hist. 3, 17, 123. Ptol. 3, 1, 34), fondata, dopo lo sterminio dei Salassi nel 729 u. c., da Augusto che vi dedusse una colonia (Strab. 4, 6, 7. Dio Cass. 49, 34). Era congiunta con Eporedia (*Ivrea*) da una strada, a sinistra della Dora Baltea, della quale rimangono notevoli avanzi. Da Augusta Pretoria, collocata presso il confluente della Dora e del Buthier, partivano due strade, delle quali pure rimangono tracce; l'una traversante il monte Penino (Gran San Bernardo) (It. Anton. p. 351 Tab. Peut. 3, 4), l'altra l'Alpe Graia (Piccolo San Bernardo) (It. Anton. p. 345. 347 Anon. Ravenn. 4. 30. 26. Tab. Peut. 3, 3. 4). Alla sommità di questi valichi doveva giungere il territorio augustano, che comprendeva tutta quanta l'odierna valle d'Aosta. La città era inscritta nella tribù Sergia (C. III 8747. 9738. V 6838. SI. 1 916. C. IX. 584. Kubitschek p. 117). La moderna Aosta conserva ancora le mura ed importanti resti dei monumenti dell'età di Augusto (porta Pretoria, teatro, anfiteatro, ponte sul Buthier, arco, di cui Dio Cass. 53, 23 ecc.). Altri insigni monumenti sono nella valle.

Senato. — *Decurio* (SI. 1, 916).

Magistrati. — *Duovir* (C. V 6842); — *aediles* (6838. 6842. 6896); *quaestor*; (6842).

Augustali. — *Sexviri Augustales* (C. V 6823 6828. 6837. 6896).

Sacerdozii. — *Flaminica* (C. V 6840).

Divinità. — *Diana* (C. V 6828) *Iuno* (6829); — *Iupiter* (6829. 6831); — *Mercurius* (6830); — *Minerva* (6829); — *Venus* (6819).

Pretoriani originarii della città. — *C. Nigridius C. f. Iulianus* (BM. 1886 p. 160); — ....*s Primus* (C. VI 2404).

Legionarii. — *Q. Murrius.... Q. f.* [*Ser*(*gia*) *mil. le*[*g. VII* (C. III 9738); — *Q. Petillius Q. f. Saturninus mil. leg. XXII Primigeniae* (C. V. 6896) milizia incerta. —... *L. f. Ser*[(*g*)*ia*)] *centurio leg. VII* (C. III 8747).

Promis, Le antichità di Aosta, Torino 1862. — Mommsen. C. V. p. 756.

E. Ferrero.

(*) Il n. 6836 è un'iscrizione di un dittico consolare, non originario di Aosta, dove ora si conserva.

(**) Il n. 6859 è un titolo del secolo VIII di C.

(***) I n. 6864-6895 comprendono i titoli del Gran San Bernardo (v. *Poeninus*), esumati però in suolo, che doveva ancora appartenere al territorio dell'antica Aosta.

AUGUSTA (Raurica). — v. **Raurici.**

AUGUSTA (Taurinorum: *Torino*). — C. V 6949-7141 (*). 8071-8073. 8081. SI 1, 937-940. 1301-1303. NS. 1887, 466. 1889, 27. — Città della regione XI Augustea (Plin. nat. hist. 3, 17, 123), chiamata oltre che col nome di *Augusta Taurinorum* (Plin. l. c. Ptol. 3, 1, 35. Tac. hist. 2, 66. Vaso di Vicarello 4 C. XI 3284. Tab. Peut. 3, 5. C. V 6480. 7033. VI 1635. (= XI 3940). 2421. 2379*a*. 2918. IX 4688. BRh. 1156. 1163), anche con quelli di *Iulia Augusta Taurinorum* (C. V 7047) o semplicemente *Iulia Augusta* (C. V 6954. 7629) ovvero *Taurini* (Amm. Marc. 15, 8, 18. Vasi di Vicarello 1. 2. 3 C. XI 3281-3283. Itin. Anton. p. 340, 356. Itin. Hier. Anon. Rav. 4, 30. C. III 3565. V 6955. 6964. 7016. 7497. 7617. VI 211. 2375*c*. 2379 *a*. *b*. 2630. BRh. 1173. 1181. 1184 e forse 99. 480).

Questa città apparteneva all'antico popolo dei Taurini, e già esisteva nel 536 u. c., in cui fu espugnata da Annibale disceso dalle Alpi (Polyb. 3, 60. Liv. 21, 39. Sil. Ital. 3, 646. Appian. Hann. 5). È designata come colonia (Plin. l. c. Tac. l. c. C. V 7002. 7003. 7007. VI 1635). Il nome indica che dev'essere annoverata fra le colonie dedotte da Augusto. Rimangono qualche avanzo delle mura antiche, una delle quattro porte e le torri di un'altra. La parte della città corrispondente alla città romana conservò e conserva ancora in parte il piano primitivo. Si hanno memorie dell'anfiteatro da assai tempo scomparso. Le molte lapidi ed altri monumenti scoperti a Torino ne attestano l'importanza nell'età imperiale: assai abbondanti sono le iscrizioni de' suoi cittadini appartenenti alla milizia romana. Una strada dalla Gallia, valicante l'Alpe Cozzia (Monginevro), per la valle della Dora Riparia conduceva a Torino e da questa città continuava per la sinistra del Po a Pavia, donde per Piacenza e le vie Emilia e Flaminia guidava a Roma (Vasi di Vicarello C. XI 3281-3284. Itin. Anton. p. 342, 357. Itin. Hier. Tab. Peut. 3, 3; 5, 5. Anon. Rav. 4, 30). Il territorio dell'Augusta dei Taurini, che giungeva aponente verso Avigliana (stazione di *ad fines*, donde principiava la provincia delle *Alpes Cottiae*) e a levante al Po, non

(*) Bisogna escludere il n. 6958, che non pare antico, il n. 6963 (= 8967) appartenente alle *Alpes Cottiae*, il n. 6972 ad Industria, il n. 7136 che spetta al secolo VII. Non è certa l'origine torinese dei n. 7063. 7065. 7069.

si può determinare dalla parte di settentrione (sino all'Orco?) e da quella di mezzodì, in cui confinava con l'agro di *Forum Vibii* (*). La città era ascritta alla tribù Stellatina (C. III 3565. V 6974. 6976. 6977. 6979. 6981-6983. 7003. 7004. 7006. 7007. 7013. 7021. 7022. 7023. 7027. 7030. 7031. 7032. 7036. 7037. 7072. 7083. 7123. 7161. VI 211. 1635 (= XI 3940). 2421. 2630. IX 4688. SI, 1, 1301. 1302. BRh. 99. 480. 1156. 1163. 1173. 1181. 1184). Essa fu incendiata in parte nel 69 d. C. in una rissa sorta fra i soldati di Vitellio e quelli, che avevano combattuto per Otone ed erano rimandati in Britannia (Tac. hist. 2, 66). Presso questa città, nel 312, Costantino diede una sconfitta ai seguaci di Massenzio (Nazario paneg. ad Const. 22. Inc. Auct. paneg. ad eund. 7, 3). Le lapidi torinesi ricordano militi del *numerus Dalmatarum Divitensium* (C. V 7000.7001. 7012. cf. 6998), che dovette esservi di presidio al declinare dell'Impero. Vi ebbe pure stanza il *praefectus Sarmatarum gentilium* (Not. Occ. 42, 56).

Magistrati e loro subalterni. — *Curatores rei publicae* (C. V 4192. 6480); — *duoviri* (6996. 7015); — *duoviri quinquennales* (6965. 7007. 7038); — *quattuorvir* (7034); — *aediles* (6965. 7015); — *quattuorviri aedilicia potestate* (7028. 7037. 7039. SI. 1, 1301. NS. 1885, 37); — *aedilicia potestate* (7022); — *quaestores* (6955. 6965. 6996. 7002); — *scriba* (7033).

Cittadinanza e senato. — *Res publica Augustanorum Taurinorum* (C. V 4192. 6991); *colonia Augusta Taurinorum* (C. VI 1635 = XI 3940); *colonia* (C. V 7002. 7003. 7007. 7039); — *populus* (7040); *ordo Augustanorum Taurinorum* (7039); *ordo splendidissimus* (7040); *decuriones* (6953. 6955. 6959. 7008. 7021. 7022. 7037. 7039. 7040. SI. 1, 937); — *plebs urbana* (7038. 7041); — *plebs* (7007).

Augustali. — *Augustales* (C. V 6952. 7013. 7014. 7017. 7023. 7025. 7029. 7031); *sexviri* (7019. 7024. 7035. cf. 7026); — *sexviri Augustales* (7020. 7027. 7030. 7036); — *sexvir et Flavialis* (7018).

Sacerdozii. — *Pontifices* (C. V 6996. 7021); — *augur* (7017); — *flamen Divi Augusti perpetuus* (7007); — *flamen Divi Vespasiani* (7021); — *flamen Divi Titi* (6995); — *flamen Divi...* (7002); — *flaminica* (6954. 7629); — *sacerdos* (femina) *Divae Faustinae* (7617).

Divinità. — *Asclepius* (C. V 6970); *Dii omnes* (6949); — *Genii* (6950. 6951); — *Hercules* (6952); — *Hygia* (6970); — *Isis* (6953); — *Iuno* (6954); — *Iupiter Augustus* (6955); — *Liber pater* (6956); — *Mercurius* (6957); — *Victoria Augusta* (6959. 6960); — *Vires Aeternae* (6961. 6962).

Collegii. — *Sodalicium iuvenum* (C. V 6951); — *sodalicium marmorariorum*, a cui erano altresì aggregati *tesserarii lignarii* (7044); — *medici Taurini cultores Asclepii et Hygiae* (6970).

Patroni. — C. Gavius L. f. Stel(latina) Silvanus (al tempo di Nerone) (C. V 7003).

C. Valerius C. f. Stel(latina) Clemens (dopo Vespasiano) (C. V 7007).

T. Vennonius T. f. Stell. Aebutianus (C. VI 1635 = XI 3940).

.... (C. V. 6991. 7039).

Personaggi originarii della città. — C. Rutilius Gallicus, console suffetto per due volte prima dell'a. 88 d. C. (C. V 6980-89 cf. Mommsen, ivi; Borghesi in Bruzza Iscr. Verc. p. 139).

Q. Glitius P. f. Stel(latina) Atilius Agricola, il quale ebbe i seguenti uffizii: *sevir turmae... equitum Romanorum, decemvir stlitibus iudicandis, tribunus militum legionis I Italicae, quaestor divi Vespasiani, aedilis curulis, praetor, legatus citerionis Hispaniae, legatus legionis VI ferratae, legatus Augusti pro praetore provinciae Belgicae* (sotto Nerva), *septemvir epulonum, consul, legatus Augusti pro praetore provinciae Pannoniae* (sotto Traiano), *consul II* (a. d. C. 103), *praefectus urbis* (C. V. 6974-6987).

... Glitius T. f. Stel(latina) Barbarus, primipilaris, p[raef. coh....tr]ibunus militum, prae-f(ectus) fabr(um) (al tempo di Claudio) (C. V 6969).

C. Gavius L. f. Stel(latina) Silvanus primipilaris leg(ionis) VIII Augustae), tribunus coh(ortis) II vigilium, tribunus coh(ortis) XIII urban(ae), tribunus coh(ortis) XII praetor(iae), morto nel 65 d. C., del quale Tacito, ann. 15, 50, 60, 71.

Pretoriani originarii della città. — M. Aebutius Verus signifer (C. VI 2379*a*); T. Antistius Sabinus Stel(latina) (C. VI 2421); C. Aponius C. f. Stel(latina)... (C. VI 2630); M. Autius M. f. Stell(atina) Agricola (C. VI 211); C. Valerius C. f. Stell(atina) Caratinus (C. IX 4688); ...s Senilis (C. VI 2375 *c*) ...Verinus (C. VI 2379 *b*); ...s (C. VI 2379 *a*).

Milite delle coorti urbane. — P. Iunnonius C... P. f. An(n)i(en)s(i) Nundi inc. (iscr. letta certamente male) (C. VI 2918).

Legionarii. — M. Braetius M. f. Stell(atina) (BRh. 1173); L. Cassius L. f. Stell(atina) Clemens

---

(*) Appartengono probabilmente al territorio dell'antica Torino anche i titoli C. V 6901, 6905-6908 e qualcun altro de' seguenti; così pure il n. 7338 (Atti della Soc. di arch. di Tor. 4, 298). Fra le iscrizioni piemontesi, di cui non è nota l'origine (C. V 7142-7208), parecchie possono appartenere a Torino o al suo territorio.

(BRh. 99); T. Clodius T. f. Ste(llatina) Optatus BRh. 1156); Secundus Metilius M. f. Stel(latina) (BRh. 1181); G. Minicius G. f. Stel(la)tina Asper (BRh. 1163); L. Naevius P. f. Stel(latina) (BRh. 1184); L. Piperacius L. f. Stell(atina) Optatus (BRh. 480); P. Tarrutenius Stel(latina) Proculus evocatus (C. III 3565); C. Valerius C. f. Stel(latina) Clemens primipilaris (C. V. 7007); .... ovius L. f. [St]e(llatina) Peregrinus [oct]av(u)s pilus prior (C. V 7004).

Veterani. — L. Poetius M. f. Stel(latina) Quartus (C. V 7006).

Artefici e officiali. — *Clavarius* (C. V 7023); *clavaria* (7023); *medicus* (7043); *tesseraria lignaria* (7044); *tabellarii Aug(usti) stat(ionis) Taur(inis)*.

Edifizii. — *Aedicula* (C. V 6966 cf. 6967).

PROMIS, Storia dell'antica Torino, Torino 1869 — Mommsen C. I. Lat. V p. 779 — Hermes 18 p. 630 — KUBITSCHEK, p. 118.

E. FERRERO.

AUGUSTA (Treverorum). — v. **Treveri.**

AUGUSTA (Troas). — v. **Troas.**

AUGUSTA (via). — Varie vie, parte pubbliche o consolari, parte municipali, in Italia e in qualche provincia, portavano questo predicato.

In Italia ne son note due. L'una nell'Etruria, municipale, e propriamente di Falerii, ricordata in due lapidi di questa città (v. **Annia via** p. 473 seg.). L'altra nel Veneto, consolare, la quale da Altinum conduceva al Danuvium (v. **Claudia via**).

Nelle provincie si conoscono le seguenti:

1°. Una pubblica nella Baetica, e di cui si hanno parecchie lapidi, in gran parte miliarii (C. II 4697-4734), fra le quali due, che la nominano e che ricordano opere e restauri fatti da Vespasiano e Domiziano: 4697: *Imp(erator) Caesar Vespasianus Augustus....* (a. 79) *viam Aug(ustam) ab Iano ad Oceanum refecit, pontes fecit, veteres restituit*; — 4721: *Imperator Caesar divi Vespasiani f(ilius) Domitianus Aug(ustus)...* (a. 90) *ab arcu unde incipit Baetica viam Aug(ustam) [restituit]*. Costruita da Augusto, cominciava ai confini della Tarraconensis e della Baetica, e passando per Corduba, Astigi ed Hispalis, conduceva sino all'Oceano, cioè a Gades (Cf. C. II p. 627 seg.).

2°. Nella Tarraconensis tre pubbliche, oltre una quarta molto probabilmente municipale (C. II 2886: *Hanc viam Aug(ustam) L. Lucret(ius) Densus (duum)virum fecit*). Di esse la prima era nel conventus Cluniensis, e forse cominciava dal fiume Pisoraca e si dirigeva verso il mare Cantabrico; e se ne hanno tre miliarii di Tiberio e Nerone (C. II 4883. 4884. 4887 cf. p. 647 seg.). La seconda, nella parte orientale del conventus Caesaraugustanus, dai confini della Baetica diretta forse verso Ilerda e i monti Pirenei (C. II 4916. 4917. 4918. 4920-4928 cf. p. 651). La terza correva da Carthago nova alla sommità dei Pirenei, e di essa avanzano pure parecchi miliari (C. II 4949-4855 cf. p. 655).

3°. Nella Gallia Narbonensis v. **Iulia Augusta via.**

AUGUSTA (Vindelicum: *Augsburg, Augusta*). — C. III 5785-5860. EE. 2, 998; 4, 614. — Città della Raetia, alla confluenza del Virdo nel Licus, centro di varie vie, specialmente di quelle da Brigantium a Reginum e da Iuvavia a Clarenna (KAA. XI Ek), così chiamata in una sola iscrizione urbana (C. VI 3353) e in altre fonti, specialmente negli itinerarii (Ptol. 2, 13, 3; 8, 7, 4. Sext. Ruf. 8. Itin. Anton. p. 232. 236. 241. 250. 258. 274. Tab. Peuting. 4, 1), anche *Augusta Vindelicensis* (Not. Dign. Occ. 11, 30 Seeck), *Aelia Augusta* (BRh. 999 [OH. 6799] 1617 cf. C. III 5800), o semplicemente *Augusta* nei miliarii (C. III 5981-5985. 5990-5993. 5996. 5997). *Splendidissima colonia* è chiamata da Tacito (Germ. 41); nelle lapidi invece, *municipium* (5780. 5787? 5825. 5826. 5828) e *municipium Aelium Augustum* (5800). L'opinione generalmente seguita, che traesse il nome e il titolo di colonia per essere stata fondata da Augusto, non è dimostrata; anzi il Mommsen prova il contrario. Secondo lui (C. III p. 711 cf. röm. Gesch. 5 p. 179) fu Druso seniore, il quale, costruendo la via Augusta che dal Po ad Altinum conduceva attraverso le Alpi al Danubio, vi fondò un *Forum*, che poi da Adriano acquistò il diritto municipale e si disse *municipium Aelium*. E quanto al nome di colonia, osserva: Quod oppidum cum rem publicam non haberet, sed incolas cives Romanos essetque originis Romanae Augusta denique vulgo diceretur suppresso fori vocabulo, Tacitus rei naturam magis quam iuris proprietatem secutus coloniam appellavit, cum non esset nisi vicus in modum coloniae extructus ad exemplum Nauporti in finibus Panoniae et Italiae aliorumque similium '. La tribù in cui era inscritta, è incerta; forse fu la Sergia (C. III 5780 cf. Kubitschek, Imp. Rom. trib. descr. p. 223). Circa l'ordinamento municipale son ricordati: *decuriones* (5780. 5787. 5800. 5825. 5826. 5828), *quattuorvirales* (5825), *sacerdotales* (5826. 5827), *seviri Augustales* (5797. 5824), e un *contubernium Marticultorum* (5790). — Divinità: *Hercules* (5785), *Iupiter* (5786. 5787. 5788. 5788[a]), *Mars* (5789. 5790; EE. 2, 998), *Mercurius* (5791. 5792. 5793. 5794), *Parcae*

(5795), *Pluto* (5796), *Silvanus* (5797), *Vulcanus* (5799).

MOMMSEN, C. I. Lat. III p. 711. [cf. ZUMPT, Comm. epigr. 1 p. 403.

AUGUSTAE (Aquae). — v. Aquae Tarbelicae.

AUGUSTAE (divae). — v. Occurri.

AUGUSTAE (flaminica). — v. Flamen.

AUGUSTAE (sacerdos). — v. Sacerdos.

AUGUSTALES. — L'aggettivo *Augustalis* è formato per analogia alle altre voci uscenti in *-alis* (*-aris*), che derivano da nomi di divinità, come *Dialis, Martialis, Quirinalis, Mercurialis* etc., e serve quindi propriamente a indicare in senso religioso una persona o cosa consacrata al culto d'Augusto. Questa parola s'usò dapprima, a quanto sappiamo, per le feste votate dal senato in onore d'Augusto, e che chiamaronsi *Augustalia* (Dio Cass. 54, 10, 3, all'anno 735/19). Segue poi in ordine di tempo la menzione dei *magistri Augustal(es) prim(i)* a Nepet (C. XI 3200, dell'anno 742/12), come pure di altri *Augustales* e *sexviri Augustales* dell' età d'Augusto. I *sodales Aug stales* (v. **Sodales**) ed i *flamines Augustales* risalgono soltanto all'anno 14 d. Cr. Più tardi s'offusca il significato originario della parola *Augustalis*, come in *praefectus Augustalis, terminus Augustalis* (presso gli scrittori gromatici) e anche negli uffiziali legionarii del IV secolo (Veget. 2, 7; 1, 7, etc.). Sul modello di *Augustalis* si formarono alla lor volta a mano a mano le voci *Claudialis, Flavialis, Titialis, Nervialis, Hadrianalis*. La disciplina moderna dell'antichità suole abbracciare sotto l'indicazione di ' Augustali ' una serie d'istituzioni municipali di natura affine, le quali occorrono in grandissimo numero d'iscrizioni di quasi tutti i comuni romani, — fatta naturalmente eccezione di Roma, — da Augusto in poi, sotto le diverse denominazioni di *sexvir*; *sexvir Augustalis, Augustalis, magister Augustalis, sexvir et Augustalis*, laddove nella letteratura non son ricordate che di passaggio talvolta, come in Petronio (c. 30, 57), negli scoliasti d'Orazio (sat. 2, 3, 281), ed un'unica volta, a mio credere, in una delle nostre fonti del diritto, le novelle di Valentiniano 34 § 3 (p. 247 Haenel) dell'anno 452 (*collegiatus sevir* nei migliori mss.). Oltre la somiglianza del nome, comuni sono a tutte quelle istituzioni il rapporto col culto d'Augusto e la condizione dei relativi funzionarii, che in generale e di preferenza appartengono alla plebe municipale, ma non esclusivamente al ceto dei liberti. Si distinguono poi da altre istituzioni simili e di scopo affine massime in ciò, che esse hanno un carattere del tutto pubblico, parte sacerdotale, parte magistrale, e in certo qual modo servono a formare un'aggiunta alla serie delle cariche municipali. Nella seguente disamina noi lasceremo, per quanto è possibile, da parte la denominazione di ' Augustali ', come troppo generica, ed in sua vece porremo per conseguenza quelle trasmesse dalle iscrizioni, fermi nell'opinione, da cui già anticipatamente partiamo, che alle denominazioni varie per le singole città e contrade, debba in ogni caso corrispondere particolarmente oppure essenzialmente un' organizzazione diversa. L'aggettivo *Augustalis* non indica in sè e per sè che il rapporto col culto d'Augusto, ed è attribuito in questo senso non solo ai funzionarii, di cui abbiamo a parlare, ma pure al collegio dei *iuvenes* (*iuvenes Aug(ustales)* (C. X 3909 in Capua, XI 4395 in Ameria) (reg. VI); cfr. i *iuvenes Anto[niniani] Herculan(ii)* (C. XIV 3638); che anzi in Grumentum esistono persino due collegi l'uno presso l'altro, i cui membri si nomano nell'uno *Aug(ustales) Merc(uriales)* (C. X 205. 232), nell'altro *Aug(ustales) Herc(ulanii)* o similmente (C. X 230. 231 cfr. 233). Sicchè a voler trattare sistematicamente la questione, sarebbe affatto necessario di dare un prospetto generale di queste differenze locali ed in buon numero anche cronologiche, fondato sopra un'elaborazione statistica di tutto il vastissimo materiale, dandone i risultati in tabelle ordinate per singole città. Qui non si farà che riferire in succinto i documenti più importanti ed accennare con la maggiore brevità agli altri risultati resi certi o probabili da uno studio più accurato e indipendente, i quali forse verranno altrove più estesamente provati. Non sarà fuor di luogo il far seguire immediatamente uno sguardo sulla letteratura abbondante che tratta della materia in parola, dovendo poi citarne gran parte nel corso della trattazione.

A. E. Egger, *Recherches nouvelles sur l'historie des institutions municipales chez les Romains. Les Augustales*, nella sua opera *Examen critique des historiens anciens de la vie et du règne d'Auguste* Paris 1844, Append. II p. 357-411; lo stesso, nella *Revue archéologique* III 2 (1847) p. 635-648 e p. 764-790. A. W. Zumpt, *De Augustalibus et seviris Augustalibus commentatio epigraphica* Berlin, 1846. Marquardt, *Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft* 1847 pag. 500-516, dove a p. 500 nota 2 si dà un prospetto della letteratura dei tempi scorsi, ora di niuna importanza; lo stesso, nelle diverse edizioni del suo Manuale e da ultimo *Staatsverwaltung* I² p. 197-208. Henzen, *Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft* 1848 p. 193-215, e 209-317. E. Herzog, *Galliae Narbonensis provinciae*

Romanae historia Leipzig 1864 p. 196-199. 202-204. 212. 235. Naudet, *De la noblesse chez les Romains*, nelle *Mémoires de l'Acad. des inscr.* XXV (1868) p. 66-74. Gaston Boissier, *La religion Romaine d'Auguste aux Antonins* I p. 180-188. G. Humbert, in Daremberg e Saglio, *Dictionnaire des antiquités grecques et Romaines* I 1 p. 560 seg. sotto Augustales III. Iohannes Schmidt, *De seviris Augustalibus* Halle 1878 (nelle *dissertationes philologicae Halenses* V 1). Otto Hirschfeld, *Zeitschrift für die oesterreichischen Gymnasien* XIX (1878) p. 289-296 (trad. francese di A. Allmer nel *Bulletin épigraphique de la Gaule* I (1881) p. 282-287), una pregevolissima relazione sullo scritto di Schmidt, per il quale si confrontino inoltre Marquardt, *Ienaer Literaturzeitung* V (1878) p. 133 n. 155 (con notizie sulla letteratura ommessa) e Hermann Schiller in *Bursians Jahresberichten* XIX (1879) p. 460-464. Mommsen, *Archäologische Zeitung* XXXVI (1878) p. 74 (cfr. *Bull. dell'Inst.* 1878 p. 131); *Staatsrecht* III 1 p. 452-457. I. N. Madvig, *Die Verfassung und Verwaltung des römischen Staates* II (1882) p. 128 seg.. H. Schiller in Iwan Müllers *Handbuch der klassischen Alterthumsw.* IV 2 p. 658. 660. 1887). v. Premerstein, nelle *Arch.-epigr. Mitth.* XI p. 240, inoltre un supplemento XII p. 137. E. Beurlier, *Le culte impérial, son histoire et son organisation depuis Auguste jusqu'à Justinien* Paris (1891) p. 194-237. Konrad Nessling, *De seviris Augustalibus, Dissert. inaug.* Giessen 1891. Lorenz Schneider, *De sevirum Augustalium muneribus et condicione publica, Dissert. inaug.* Giessen 1891.

L'esame dell'ordinamento di questi diversi funzionarii dovrà cominciare da una spiegazione del rapporto esistente tra le diverse denominazioni che ricorrono nelle lapidi, anzitutto adunque da quella di *sexvir* e *sexvir Augustalis*. L'opinione fin qui generalmente seguìta (cfr. massime Schmidt p. 79), appoggiandosi su argomenti vaghi, è insostenibile di fronte ai molteplici documenti, nei quali le denominazioni di *sexvir* e *sexvir Augustalis* sono contemporaneamente adoperate. Fra essi citiamo C. X 4508 (Venafrum Lat. adi. reg. I): *[N. Papiu]s N. l. Menothemis [sexv]ir sibi et . . . . N. Papio N. l. Forti sexvir(o) Augustali*; C. V. 6896 (Augusta Praetoria, reg. IX):... *Q. Petillio Clementi patri VI vir(o)* ... *Q. Petillius Q. f. Saturninus mil(es) leg(ionis) XXII Primigeniae, VI vir Augustal(is), aedil(is), (duum)vir* etc.; C. III 1835 (Narona Dalm.): *C. Vibio Severo IIIIIIvir(o) annor(um) XXV C. Vibius Ingenus pater IIIIIIvir Augustalis Flavialis Titialis Nervialis . . . et C. Vibio Primigenio IIIIIIvir(o) liberto optimo* (per l'ultima cfr. la nota di Mommsen e Hermes I pag. 55 nota 1 dello stesso); C. III 2092 (Salonae, Dalm.): *T. Ancharius Anthus IIIIIIvir Aug(ustalis)*.... *Zosimo VI vir(o)*; C. XII 1005 (Arelate Iulia Apta, Gallia Narb.): *[D. m. et me]morie aeterna[e] Aebuti Agathon[is, VI] vir(i) Aug(ustalis) corp(orati) [col. Iul. Pat]er(na) Arel(ate), curator(i) eius[de]m corp(ori) bis, item IIIIII[vi]ro col. Iul. Aptae* etc.; C. XII 1159 (Carpentorate): *Genio coloniae IIIIIIviri; L. Iulius Ianuarius IIIIII vir Au(gustalis) et Flavial(is) in hoc opus IIIIIIviris (sestertium) n(ummum) IIImil(ia) d(e) s(ua) p(ecunia) d(edit)*. Di maggior importanza sono C. XI 360 (Ariminum, reg. VIII): *Pantheum sacrum L. Vicrius Cypaerus sexvir et sexvir Augustalis* (cfr. XI 424 dello stesso luogo, dove si dovrà forse supplire: *[s]ex vir A[rimini, idem sex vir] August[alis]*) e O. 1802 (Pisaurum, reg. VI): *Q. Badusius Q. l. Delphicus VIvir et VIvir Aug.* Di fronte a questi si presentano i due principali documenti, di cui Schmidt p. 51 si vale a favore dell'identità di *sexvir* e *sexvir Augustalis*, cioè C. V 3429 (Verona, reg. X), dove *L. Stlanius Homuncio IIIIIIvir Aug(ustalis) et Neronien(sis)* dell'una parte della lapide non è necessario sia identico con *[L.] Stlanio Homuncioni* ... *o sexviro*... dell'altra parte, e C. II 4297 (Tarraco, Hisp. Tarr.): *L. Flavio Chrysogono seviro mag(istro) Larum Aug(ustali) L. Flavius Silvinus lib(ertus) sevirum mag(ister) Larum Aug(ustalis) et Q. Cornelius Silvicus sevirum*, combinata con C. II 4541, dove lo stesso *L. Flavius Chrysogonus* è denominato *IIIIIIvir Aug(ustalis)*; anzi, come più sotto mostreremo, in quest'ultimo caso i titoli di *sevir mag. Larum Augustalis* indicano un'unica dignità, non due diversi onori, ed è identica a quella col titolo *(sex)vir Aug.* dell'iscr. C. II 4541. Se poi in C. II 4297 una persona è chiamata semplicemente *sevirum*, è questa un' altra prova preziosa per la diversità di *sexvir* e *sexvir Augustalis*. Quei monumenti, che in realtà han fatto pensare ad un'identificazione dei *sexviri* con *sexviri Augustales*, sono tutti del secolo II appena, quando c'erano dei grandi collegi composti di *sexviri Augustales* a vita, i quali hanno un significato ben diverso dai *sexviri Augustales* dell'epoca precedente; e nella terminologia epigrafica si fa sentire una grande libertà, che non rifugge, ove non corra pericolo di scambio con altri istituti, dal chiamare i *sexviri Augustales* nel loro complesso ora semplicemente *sexviri*, ora poi *Augustales*. Il più antico esempio ch'io conosca sul riguardo, è C. XIV 3003 (Praeneste reg. I) dei tempi dell'imperatore Adriano, con

un *IIIIIvir Aug*(*ustalis*) *cur*(*ator*) *sevir*(*um*); s'aggiunga poi C. XIV 2795 (Gabii, reg. I) dell'anno 140, dove a lin. 7 è detto: *offerre ordini decurionum et sevirum Augustalium*, e poco dopo a lin. 10: *praesentibus decurionib*(*us*), *et sevir*(*is*) *discumbentibus in publico*. Cfr. pure C. IX 4691 (Reate, reg. IV): *T. Fundilio Gemino VI vir*(*o*) *Aug*(*ustali*)... *Augustales patrono et quinq*(*uennali*) *perpetuo optime merito. Hic arcae Augustalium se vivo hs. XX dedit*... *decurionib*(*us*) *et seviris et iuvenib*(*us*) *sportulas . . . dedit*. V'è pure una serie di altre iscrizioni, nelle quali è ancor sempre da intendere il collegio dei *sexviri Augustales*: C. II 1046. — V 1012. 4203. 4410. 7906. — IX 3838. 4691. — X 5917. 5918. 5923. — XI 3871. 4580. 4589. — XII 3236. 4354. 4397. — XIV 3444. L'ottima tradizione del I e II secolo ci deve esser prova convincente per la differenza dei *sexviri* e *sexviri Augustales*. Nè si può per la diversità di queste denominazioni accettare la spiegazione, che fu proposta p. e. dallo Henzen (Op. cit. p. 211), perchè linguisticamente impossibile, che cioè *seviri Augustales* si chiamassero quelli che, dopo aver coperto la loro carica, passavano nell'*ordo* degli *Augustali* da lui supposto, *seviri* poi quelli che erano più tardi chiamati a cariche municipali (cfr. la confutazione di Schmidt p. 50). Per contrario le due categorie si debbono considerare siccome due offici del tutto diversi.

Importante è pure lo stabilire la differenza che passa tra i *sexviri Augustales* ed i semplici *Augustales*. A tal' uopo bisogna di bel nuovo consultare innanzi tutto le iscrizioni, come C. IX 4897 (Trebula Mutuesca, reg. IV) del tempo dell'imperatore Claudio: *C. Plaetorius Floril. Phaedimus VI vir Aug*(*ustalis*); *M. Valerio Theodoro fratri* ... *C. Plaetorio C. lib. Luperco VIII vir* (corrispondente al solito VI vir)... *C. Annio Ni*... *cimio Aug*(*ustali*); C. IX 4335 (Amiternum, reg. IV): *D. m. s. T. Septimeno* (*mulieris*) *l. Felicioni III vir*(*o*) *Aug*(*ustali*) *Amiterni et Peltuino et T. Septimeno T. l. Amaranto Aug*(*ustali*) *Peltuino*; C. V 7670 (Augusta Bagiennorum, reg. IX): *P. Castricius Q. f. Secundus pontifex Aug*(*ustae*) *Bag*(*iennorum*), *VI vir Aug*(*ustalis*) *Pollent*(*iae*)... *cura M. Cassi Severi Aug*(*ustalis*) *pr* ....; anche O. 2675 (Pisaurum, reg. VI): *L. Apuleio Braside . . . . VI vir*(*o*) *Aug*(*ustali*), *ornament*(*is*) *decurional*(*ibus*) *honor*(*ato*) *et Aug*(*ustali*) *mun*(*icipi*) *Ael*(*i*) *Karn*(*unti*) ecc. e l'iscrizione molto guasta, C. IX 4168 (Reate, reg. IV): *C. H*[*e*]*rennius Philo* [....*VI vir ?*] *Re*[*gi*]*o Lepidi iterum, Au*[*gustalis*], *V*[*I*] *vir Augustalis Rea*[*te*] ecc. Per completare faremo seguire ancora le lapidi, dove semplici *sexviri* stanno di fronte agli *Augustales*: C. X 5067 (Atina, Lat. adi. reg. I): .... *flam*(*ini*) *divi Traiani*: . . . *ob merita eius Atinates dec*(*uriones*), *Aug*(*ustales*) *arkani, VI vir*(*i*), *plebs utriusque sexus ex reditu pecuniae legatae sibi L. d. d. d.*; C. IX 5085 (Interannia Praetuttiorum, reg. V): . . . . *se*[*vi*]*r*(*is*) *et Aug*(*ustalibus*) *hs.* (*denos*) *n*(*ummum*); C. III 1745 (Epidaurum, Dalm.) dell' epoca posteriore ad Adriano: *sportulis decurio*(*nibus*), *Augustalibus et sexviris datis*; C. XI 3808 (Veii, reg. VII) intorno al 256: *centumviri et seviri et Augustales et municipes intramurani*; (C. IX 1177 è forse da supplire [*decu*]*r*(*ionibus*) *e*[*t*] *Aug*(*ustalibus*) piuttosto che [*sevi*]*r*(*is*) *et Aug.*). Inoltre C. X 5423 (Aquinum, Lat. adi. reg. I): *L. Vettius L. l. Eros Maior sevir iterum, Augustalis prim*(*us*) ecc. e anche C. IX 5850 (Auximum, reg. V): *Dis m. L Praesenti L. lib. Flori VI vir*(*i*) *II, Aug*(*ustalis*); C. IX 5301 (= EE. 8 p. 55 n. 221) (Cupra maritima, reg. V): *L. Caecilius Proculu*[*s*], *L. Caecilius Cinnamu*[*s*] *pater peq*(*unia*) *sua. Ob hoc August*(*alitas*) *et VI vir*(*atus*) *d*(*ecurionum*) *d*(*ecreto*) *gratis dat*(*us*) *est*.

Nello stesso *sexvir et Aug.*, che nelle iscrizioni dell'alta Italia ricorre come formola fissa, è da distinguere la dignità del *sexvir* da quella dell'*Augustalis*; ma di questo si dirà più sotto. Abbiam finora addotte tali dimostrazioni, perchè di natura fondamentale, senza aver riguardo alle connessioni cronologiche locali delle singole prove. Ora dovremo procedere oltre secondo punti di vista strettamente cronologici, giacchè le istituzioni augustali — dei *sexviri* tralasceremo per ora di ragionare — non ebbero in ogni tempo la medesima forma ed organizzazione. In generale si possono distinguere nella cerchia di queste istituzioni due periodi, dei quali il momento di transizione è rappresentato dal secolo d'Adriano e d'Antonino Pio. Il secondo periodo ha principalmente questo di particolare, che l'organamento dei grandi collegi d'artefici e negozianti s'insinua nel campo dell'augustalità. Questo fatto si manifesta nei *sexviri Augustales* massime in ciò, che, come più sotto mostreremo, questi quasi dappertutto rigettano l'annuità delle loro funzioni quale comitato composto di sei uomini e si trasformano in un collegio a vita ed eccedente di gran lunga il numero di sei.

Come introduzione facciamo alcune ricerche preliminari intorno all'origine e al tipo dell'augustalità.

Mercè le indagini dello Schmidt (p. 123 seg. cfr. pure la recensione di Hirschfeld p. 254 nota 1) può ritenersi oggi per accertato, che tanto gli *Augustales* quanto i *sexviri Augusta-*

les furono istituiti già vivente Augusto. Per i *sexviri Augustales* si confronti nel materiale oggi considerevolmente aumentato C. XI 3782 (Veii, subito dopo l'anno 752/2), C. IX 5811 (Potentia), forse anche C. XI 1161 (Veleia, per la menzione del *numen Aug(usti)*); molto antiche sono pure C. XI 264 (Saturnia), dell'anno 15/16), Orelli-Henzen 7165 (anno 23), C. XI 3613 (Caere, del 25, se realmente è da riferirsi ai [*sexviri*] *Au*[*gustales*]), C. XI 4170 (Interamna, del 32, dove ricorre un *VIvir Aug. iter.*), finalmente anche C. IX 3099 (Sulmo, per la menzione che si fa di Lentulus *augur cos.* nell'anno 749 come patrono). S'aggiunga un *sexviri Augustalis*, che s'incontra nel romanzo di Petronius Arbiter, la cui azione, com'è noto, si svolge nell'età d'Augusto (circa nel 30 cfr. Mommsen, Hermes XIII p. 111 seg.; d'altra opinione è però Teuffel-Schwabe, Röm. Litt. Gesch. I[5] p. 493). L'ara di Narbona C. XII 4333 dell'anno 12/13 d. C., alla quale spesso s'è ricorso ricordando essa sei funzionarii, tre *equites a plebe* e tre *libertini* che hanno da prestare certi sacrifici in onore d'Augusto, non ha alcun rapporto colla nostra questione, perchè tutta la faccenda parte dalla plebe (non dai decurioni), e perchè i numerosi *sexviri Augustales* di Narbona sono esclusivamente libertini.

Per i collegi degli *Augustales* sono degne di considerazione specialmente C. X 6104 (Formiae, cfr. Henzen, Bull. dell'Inst. 1873 p. 87segg., soprattutto p. 89, la recensione di Hirschfeld p. 294 nota 1, Mommsen EE. 2 p. 132 seg.), inoltre anche C. X 8178 (Puteoli, se realmente la *centuria Petronia* è una suddivisione degli Augustali di colà); antiche sono pure Orelli-Henzen 7165 (annó 23), C. XI 3805 (Veii, dell'anno 26), 3872 (Capena, del 32/33) ed altre. Nè meno antichi sono pure gli esempii di *magistri Augustales*: C. XI 3200 (Nepet, del 742) con 4 *magistri Augustal(es) primi*; 3083 (Falerii, dopo il 752); 3135 (Falerii) con *mag(istri) Augus(tales) anni quarti.* Del pari C. XI 2631 (Cosa) e così pure C. X 1272 (Nola) per l'ortografia *magistro Mercuriali et Augustalei Nolae* (cfr. Mommsen Staatsr. 3 p. 456 nota 1) sono certamente tutte del regno d'Augusto stesso. Che l'istituzione degli *Augustales* coi loro *magistri*, come anche dei *sexviri Augustales* sia stata promossa dal governo imperiale o almeno sotto la sua influenza, si potrà a stento negare, non ostante la contraddizione messa innanzi di nuovo da Nessling (p. 48 cfr. specialmente la recensione di Hirschfeld p. 290 segg.). La qual cosa tanto più chiara apparisce, in quanto che come sopra abbiam veduto dai citati documenti, queste istituzioni vivo Augusto rimasero limitate essenzialmente alle sue colonie ed altre città, che stavano sotto la sua speciale protezione, siccome Hirschfeld (Berliner Sitzungsberichte 1888 I pag. 838) dimostrò valere per i sacerdozi di grado superiore ed i templi che risalgono all'età d'Augusto. Quale promotore dell' augustalità era già dagli antichi considerato l'imperatore Augusto (cfr. Porphyr. ad Hor. sat. 2, 3, 281: « ab Augusto lare, « id est dii domestici in compito positi sunt: « ex libertinis sacerdotes dati, qui Augustales « sunt appellati », e similmente Pseudo-Acro). E la creazione della medesima starà certo in intima connessione colle grandi riforme religiose e le misure prese per promuovere il culto imperiale, le quali cominciano dal tempo che Augusto assunse (a. 742) la carica di *pontifex maximus.* Tiberio dovè appena aver dato a questa istituzione, limitata dapprima soltanto a certe città, un valore più generale e una più grande estensione.

Ora sorge il dubbio, quale istituzione urbana o municipale abbia servito come modello all'augustalità, dubbio che appare tanto più giusto, in quanto che la politica d'Augusto tendeva a prendere a base d'ogni innovazione nello Stato le vecchie istituzioni già esistenti (cfr. Hirschfeld p. 294 seg.). A questa domanda si è risposto nelle maniere più diverse (cfr. Schmidt p. 119 seg.). L'opinione antiquata di Norisius e Morcelli, che l'augustalità sia modellata secondo il tipo dei *sodales Augustales* sorti dopo la morte d'Augusto, e la quale trovò seguaci ancora in Zumpt, Henzen (Ann. dell'Inst. 1872 p. 64) e Nissen (Pompeianische Studien p. 275), si rende illusoria per l'età più antica delle iscrizioni degli Augustali (cfr. anche Schmidt p. 122 segg.). Egger (Examen p. 380) e Marquardt (Zeitschr. f. die Altert. p. 510), come già aveva fatto Orelli (II p. 197), rigettano quest'opinione, e nell' augustalità municipale ravvisano un'imitazione dei *vicomagistri* urbani, ed in ciò s'appoggiano principalmente sul passo testè citato di Porfirio e Pseudo-Acrone ad Hor. sat. 2, 3, 281. Anche questa ipotesi sostenuta in parte ancora da Schmidt (p. 125 segg), benchè con considerevoli modificazioni, rendesi vana, se si considera che l'iscrizione più antica dei *magistri Augustales primi* di Nepet (C. XI 3200) cade nell' anno 742, e quindi prima della riforma dei *compita* urbani attuata nel 747, e che accanto agli Augustali nelle città sussistono sempre i *magistri vici* ed i *magistri Larum Augustorum* (cfr. pure Hirschfeld recens. p. 194). Ma più di tutto appare ciò dall' iscrizione di Spoletium (Orelli-Henzen 7115), dove accanto ai *VIviri Aug(ustales)* si menzio-

nano pure *compit(ales) Larum Aug(ustorum)* e *mag(istri) vicorum* (cfr. anche Schmidt p. 129 e le iscrizioni ivi citate nella nota 4). E poi il culto dell'augustalità si riferisce anzitutto alla persona d'Augusto, laddove quello dei *compita* riguarda in prima linea il *Genius* dell' imperatore regnante.

Non meno insostenibile è il paragone fatto dal Mommsen, seguendo l'esempio di Zumpt (p. 55), fra gli *Augustales* e i *seviri Augustales*, considerati come il secondo ceto della cittadinanza municipale, e l'*ordo equester* della capitale; la quale opinione diè origine più di tutti agli scritti polemici di Nessling e Lorenz Schneider. Ma anche questa ipotesi, che si fonda anzitutto sulla supposta analogia dei *sexviri Augustales* coi *sexviri turmarum equitum Romanorum*, devesi abbandonare, essendo certo che Augusto non intese di costituire un *ordo* degli Augustali, il quale si sviluppò a poco a poco, appena dopo il principio del II secolo. Menzioneremo ancora la congettura di Hirschfeld (Berliner Sitzungsberichte 1888 I pag. 839 nota 29), secondo la quale le corporazioni degli apparitori in Roma avrebbero servito di modello all' augustalità, congettura che s'appoggia soltanto sulla casuale coincidenza dei *sexviri Augustales* coi *sexprimi* di queste corporazioni, e, come l' ipotesi di Mommsen, non tiene alcun conto del carattere religioso dell'istituzione. Che l'augustalità non abbia ad essere una copia immediata d'un'istituzione esistente nella capitale, serve a mostrarlo già la libertà lasciata ai singoli comuni nell' introduzione e sviluppo della medesima. Sicchè non resta che la possibilità d'un'analogia di antiche istituzioni municipali. A questo riguardo furono finora proposte tre congetture. Quella del Marquardt (p. 509), secondo la quale è preso a paragone il numero sei dei pontifices della colonia Capua in Cicerone (de leg. agr. 35, 96) congettura modificata da Hirschfeld (p. 295) col ricordare i 3 *pontifices* e 3 *augures* della lex col. Iul. genetivae c. 77 (cfr. Mommsen EE. III p. 99, anche Nessling p. 51). Quella dell'Hirschfeld, secondo la quale, specialmente per i collegi degli Augustali, la formazione di sodalizi dell'età republicana, come nei pagi della Campania, offre delle singolari somiglianze nell' ordinamento. Una terza opinione, difesa dal Mommsen (Arch. Zeitung 1878 p. 74 segg.), considera i *sexviri Augustales* come un riscontro delle sei magistrature municipali ordinarie, e l' *ordo* degli Augustali, che a suo avviso è formato parte da *sexviri Augustales* usciti di carica, parte da altri elementi, come un riscontro all'*ordo decurionum*. Di tutte queste opinioni il maggior grado di probabilità, in quanto si tratta dei seviri annui, ha quella del Mommsen, se si considera che anche il numero di questi quasi-magistrati, differente in alcuni luoghi, come gli *VIIIviri Augustales* ed i *IIIviri Augustales*, si spiega benissimo in tal modo. Le corporazioni dei magistrati (*VIIIviri* nel Piceno e *IIIviri* in Ariminum) forse diedero l'impulso a queste diverse formazioni. D'altra parte, per i collegi degli Augustali, il confronto fatto da Hirschfeld colle corporazioni religiose della Campania è giustissimo, soprattutto se si pon mente allo stretto rapporto degli *Augustales* coi *Mercuriales Herculanei* ecc. e il loro sviluppo da queste corporazioni sacre. Una soluzione diffinitiva di tale questione è riserbata al punto, ove saremo venuti in chiaro sulla vera natura dei *sexviri Augustales* e degli *Augustales*. La trattazione sui *sexviri Augustales* e sugli *Augustales* devesi dividere in due parti separate cronologicamente: quella sulle condizioni nel I secolo ed al principio del II, prima che la costituzione del collegio fosse penetrata nell' organizzazione dell'istituto augustale, e quella delle istituzioni collegiali oramai introdotte dalla metà del II secolo.

E come la motivazione più particolareggiata di questa distinzione, trascurata fino ad ora, è contenuta nella trattazione stessa, nè essa si può ricavare mediante argomenti esteriori, così dobbiam qui tralasciare di farlo e cominciar subito col

Periodo Primo.

(Secolo I e principio del II).

In contrapposto all'esposizione dello Schmidt, ci studieremo anzichè di combinare le varie forme dell'augustalità, la diversità reale delle quali è già dimostrata dalla differenza della nomenclatura, di tenerle rigorosamente l'una dall'altra separate. Per l'esercizio da parte della popolazione inferiore municipale di un culto, il quale avesse per oggetto Augusto, in analogia con istituzioni affini dell'epoca republicana si offrivano due forme principali: l'annua funzione di un comitato di carattere insieme sacerdotale e magistrale, rappresentato dai *sexviri* (*octoviri, tresviri*) *Augustales*, ed un collegio sacro con ordinamento a vita, formato dagli *Augustales*. Per la tendenza a livellare e uniformare, che si può osservare in tutta l'età imperiale, queste due forme, originariamente sorte da diversi propositi, ebbero modo di influenzarsi a vicenda. Esse si manifestano in diversi luoghi e paesi d'Italia e delle provincie. Uno studio statistico del materiale epigrafico per l'epoca in parola dà i seguenti risultati:

1) In molte città della IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI regione d'Italia, in breve in tutta l'alta e la media Italia, come anche in tutti i comuni delle tre Gallie, in molti luoghi della Spagna ed altrove sporadicamente ricorrono nelle iscrizioni soltanto *sexviri Augustales*; ed essi rappresentano, siccome più sotto si vedrà, un'annua funzione pro-magistrale con azione esclusiva mente sacra (sono affini perciò ai *magistratus ad sacra*).

2) Al contrario, dappertutto nella bassa Italia, sporadicamente anche nella V, VI, VII, VIII, IX e X regione (che è a dire alta e media Italia), del pari che nella Lusitania e nella Baetica s'incontra la semplice denominazione di *Augustales*, oltre alla quale ricorrono poi anche non di rado *magistri Augustales*, ed una volta *quaestores Augustales*. Qui perciò si deve supporre un collegio sacro coi suoi capi.

3) Inoltre si hanno pure contemporaneamente nelle iscrizioni dell'alta e media Italia persone, le quali si nomano *sexviri Augustales*, ed altre, che s'intitolano semplicemente *Augustales*, nomi che accennano ad un' unione della forma promagistrale e della collegiale nell'istituzione.

4) Una combinazione di queste due forme principali è anche l'ordinamento di quelle corporazioni augustali sacre, per le quali non ricorre che la denominazione di *Augustales*, qua e là con un'aggiunta riferentesi ad iterazione (p. e. *Augustalis II*). Questo caso, attestato nell'Italia meridionale quasi esclusivamente, è, accanto a quello menzionato in primo luogo, di gran lunga il più frequente.

5) Si dovranno poi trattare, in intima connessione cogli altri, quei casi ancora, dove, come condizione regolare, seppur non indispensabile per ottenere l'augustalità, pare essere richiesta la dignità d'un semplice *sexvir* (da distinguersi da un *sexvir Augustalis*); casi questi particolarmente frequenti nell'Italia settentrionale e nella Dalmazia.

1) *I sexviri Augustales.*

Che fra *sexviri Augustales* ed *Augustales* vi sia differenza, è stato già dimostrato di sopra mediante documenti epigrafici; che questa differenza sia essenziale e valga fino al punto da non ammettere alcun nesso organico fra *Augustales* e *sexviri Augustales*, basta a provarlo la considerazione, che *sexviri Augustales* trovansi pure là, anzi per lo più là dove non si trovano loro accanto gli *Augustales*, e viceversa gli *Augustales* ricorrono là più di tutto, dove non è parola di *sexviri Augustales*. Quindi è rarissima la coesistenza di ambedue le categorie. Segue da questa semplice considerazione e dal fatto, da provarsi più oltre nel secondo periodo, che cioè un *ordo Augustalium* ovvero un *ordo sexvirum Augustalium* non si trova nelle iscrizioni prima dell'esistenza dei rispettivi collegi, circa l'anno 140, che non ha fondamento l'ipotesi ora quasi generalmente ammessa e propugnata da Schmidt, vale a dire che gli annui *sexviri Augustales*, compiuto l'anno d'officio, ricevessero la dignità di *Augustales* e formassero un *ordo* o *un corpus* (*collegium*) *Augustalium*, il quale spesso si dovrebbe abusivamente chiamare *ordo* (*corpus*) *sexvirum Augustalium*. Con questi semplicissimi criterii è eliminata pure l'opinione fin qui invalsa, intorno alla costituzione dell'augustalità; sicchè lo studio di questa deve fondarsi sopra una nuova base.

Il nome di *sexvir Augustalis* o, come è dato spesse volte dall'epigrafi, di *VIvir Aug.*, *IIIIII vir Aug.*, *sevir Aug.* indica l'individuo quale parte di un insieme di sei funzionarii, fondato sul principio di collegialità: l'aggettivo *Augustalis* ne accenna lo scopo: l'esercizio del culto in onore dell'imperatore Augusto. Che il loro numero sia di sei, ce lo mostrano pure espressamente alcune liste del I secolo: Setia (reg. I) C. X 6461 (per la dedicazione a *Mercurio Augusto*, non lontana dall'epoca augustea), Reate (reg. IV) C. IX 4676 (ove la frase *ob honorem Augustor*(*um*) non è chiara), Veii (reg. VII) C. XI 3782 (poco dopo l'anno 752/2 a. C.), Blera (reg. VII) C. XI 3336 (a Nerone, figlio di Germanico), Baesucci C. II 3249; inoltre Lanuvium (reg. I) C. XIV 2096 (ancora sotto la dinastia d'Augusto), dove c'è posto per sei nomi di *VIviri* [*Aug*(*ustales*)]; dodici nomi, forse i [*sexviri*] *Au*[*gustales*] (l. 2) di due anni consecutivi vediamo in Caere (reg. VII) C. XI 3613 (colla data dell'anno 25).

Oltre ai *sexviri Augustales* vi sono anche qua e là *IIviri Augustales*: nella reg. IV d'Italia: Amiternum C. IX 4212. 4213. 4335. 4373. 4458. 4461. 4462, e anche 4214. 4336, forse pure in Peltuinum Vestinum cfr. C. IX 4335: *IIvir*(*o*) *Aug*(*ustali*) *Amiterni et Peltuino*, dove però Mommsen osservando che qui ricorrono del resto *sexviri Augustales*, a ragione è inclinato a scorgervi una inesattezza. Si hanno inoltre *VIIIviri Augustales* nella V reg.: Falerio C. IX 5422. 5446. 5448; in Firmum Picenum si vedonó *octoviri* semplicemente, diversi dai *sexviri Augustales* senza dubbio solo nel numero, non nell'essenza. La dignità del *sexvir Augustalis* non è mai denominata *sacerdotium* o *magisterium*, sibbene costantemente definita col termine ge-

nerale di *honos*: Panhormus (Sicilia) C. X 7269 (*pro honore*); Reate (reg. IV) C. IX 4676 (*ob honorem Augustor*(*um*); Suel C. II 1944: *L. Iunius Puteolanus VIvir Augustalis .... d*(*ecuriorum*) *d*(*ecreto*) *primus et perpetuus omnibus honoribus, quos libertini gerere potuerunt, honoratus*; cf. pure Falerio (reg. V) C. IX 5422: *VIIIvir Aug. pro honore*. E ciò si conserva anche in età più tarda; Corfinium (reg. IV) C. IX 3180: *circa Urbiculi Secundi sevirum Augustalium honorem*; Arelate (Gallia Narb.) C. XII 594: *ob honorem eius*; Nemausus (Gallia Narb.); C. XII 3203; *ubique gratuitis honoribus*. L'ufficio come tale viene inoltre pure designato col nome usuale per i semplici *sexviri, seviratus*. Una prova certa l'abbiamo in Petronio c. 71, nel titolo sepolcrale di Trimalcione: *huic seviratus absenti decretus est*, da paragonarsi con c. 30, dove Trimalcione vien detto *sevir Augustalis*. Così pure in Cupra Maritima (reg. V) si ha C. IX 5301: *L. Caecilius Proculu*[*s*] *L. Caecilius Cinnamu*[*s*] *pater peq*(*unia*) *sua. Ob hoc Augustalitas et VIvir*(*atus*) *d*(*ecreto*) *d*(*ecurionum*) *gratis d*(*atus*) *est*; qui già la menzione del decreto decurionale fa pensare al sevirato augustale, laddove pare che il sevirato dei *sexviri* così semplicemente detti fosse conferito da elezione della plebe, come altrove mostreremo. Ad una età posteriore (M. Aurelio e Vero) appartiene la lapide di Barcino (Tarr.) C. II 4514 dove a l. 24 è menzionato l'*honor seviratus*, in dacchè Barcino non c'erano se non *sexviri Augustales*. Altri esempi non sono privi di dubbii.

Alla determinazione della natura dei *sexviri Augustales* appartiene il concetto dell'annuità, di questo limite nella durata della funzione, voluto già dai considerevoli e molti carichi e prestazioni del sevirato augustale. Una prova positiva del periodico, anzi annuo mutamento dei funzionarii l'abbiamo nel fatto dell' iterazione e della non rara menzione di un *sexvir Augustalis perpetuus*.

La ripetuta amministrazione del sevirato Augustale è attestata da lapidi di: Aesernia (reg. IV) C. IX 2678: *sexvir*(*o*) *Aug*(*ustali*) *iter*(*um*), *quinq*(*uennali*) *Augustal*(*ium*); Trebula Mutuesca (reg. IV) C. IX 4901: *M. Valerius Sabinus VIvir Aug*(*ustalis*) (*iterum*) *sibi et M. Valerio Eroti patri suo.... M. Valerio Probo VIvir*(*o*) *Aug*(*ustali*) *M. Valerio Phoebo VIvir*(*o*) *Aug*(*ustali II*; Interamna Nahars (reg. VI) C. XI 4197 = C. IX 4757: *L. Appa*[*e*]*o L.* [*l.*] *Secundo VI*(*viro*) *Aug*(*ustali*) (iterum) C. XI 4170 (dopo l'a. 31): *VIvir Aug*(*ustali*) *iter*(*um*); Verona (reg. X) C. V 4008: *VIvir* (*iterum*) *Cla*(*udialis*) *et Aug*(*ustalis*) (di ciò più sotto); Brixia (reg. XI) C. V 4405: *Ti. Claudius Auctus VIvir Aug*(*ustalis*) *et iter*(*um*) *d*(*ecreto*) *d*(*ecurionum*) *sibi et . . . Ti Claudio Trophim*(*o*) *VIvir*(*o*) *Aug*(*ustali*) e 4480: *M. Terentius Pyramus VIvir Aug*(*ustalis*) *L. Appio Aphobeto VIvir*(*o*) *Aug*(*ustali*) (*iterum*) *gratuito*; Arva (Baet.) C. II 1062: *IIIIIvir August*(*alis*) *III*, secondo la lezione non sospetta di Hübner, in luogo della quale Mommsen porrebbe un T . F . I *t*(*itulum*) *f*(*ieri*) *i*(*ussit*). La menzione di *sexviri Augustales perpetui* si limita ad alcune città della Spagna: Suel (Baet.) C. II 1944: *L. Iunius Puteolanus VIvir Augustalis d*(*ecurionum*) *d*(*ecreto*) *primus et perpetuus, omnibus honoribus, quos libertini gerere potuerunt, honoratus*; Singilia (Baet.) 2026: *C. Sempron*[*io C. lib.*] *Nigellioni . . . . . VIvir*(*o*) *Aug*(*ustali*) *in colonia Patric*[*ia, item*] *in municipio Singil*(*iensi*) *VIvi*[*r*(*o*) *Aug*(*ustali*)] *perpetuo d*(*ecreto*) *d*(*ecurionum*) *municipi* [*mu*]*nicipum Singil*(*iensium*) e 2031: .... *Os*[*qu*]*ens*(*is*) *VIvir Aug*(*ustalis*) *p*[*e*]*rp*[*etu*]*us d*(*ecurionum*) *d*(*ecreto*); Dertosa (Tarr.) C. II 4061: *Theopompo seviro Aug*(*ustali*) *primo aedilici iuris in perpet*(*uum*). Ricorrendo i *sexviri Augustales perpetui* come pure gli *Augustales perpetui*, di cui più oltre ragioneremo, in contrade, nelle quali si trovano contemporaneamente anche *flamines perpetui*, non vi può essere alcun dubbio che nell'istituzione di quelli abbia influito l'analogia di questi *flamines* (cfr. Mommsen C. II 2026; Hirschfeld Ann. d. Inst. 1866 p. 54 seg. 66, Zeitschrift für oesterr. Gymnasien XXIX (1878) p. 289, Hermes XXVI 1891 p. 152; Schmidt p. 14 seg., il quale è pure da confrontarsi per quanto segue). Da ciò deriva che la soluzione del problema riguardo la natura dei *sexviri Augustales perpetui*, sta in intimo rapporto colla questione dei *flamines perpetui*, intorno al cui significato Hirschfeld (Hermes loc. cit. p. 150 segg.) diede poco fa degli interessanti schiarimenti. Ciò non di meno non è accertato, se i *flamines perpetui* come i *sexviri Augustales* fossero, secondo l'ipotesi di Mommsen, Hirschfeld e Schmidt, veramente dei funzionarii usciti di carica, e a cui, spirato il corso annuo d'ufficio, rimanevano bensì le insegne e i diritti onorifici, ma non più le funzioni, o se piuttosto, com'è più naturale, non sieno delle autorità sacre elette a vita, alle quali secondo il tipo dei sacerdozi urbani, incombeva la direzione delle funzioni religiose non per un anno, ma in perpetuo.

Il comitato dei *sexviri Augustales* alternante d'anno in anno si fonda sul principio di collegialità, ciò che viene attestato alcune volte, e non di rado s'incontra anche nei sacerdozi, un ' primus inter pares ', come s'hanno anche degli *Augustales primi*. Senza aver riguardo ad

alcune citazioni dello Schmidt p. 87, che qui non calzano, ricorderemo: Sentinum Or. 3951 = C. XI 5763: *C. Vaberius C. l. Faustus sexvir Augustalis primus*; Suel (Baet.) C. II 1944 e Dertosa (Tarr.) C. II 4061, che furono riportate più innanzi, parlando dei *sexviri Augustales*.

Essenziale per il carattere sacro dell'istituto, e del quale più sotto discorreremo, è l'elezione dei *sexviri Augustales* mediante decreto decurionale, in accordo colle prescrizioni della lex coloniae Iuliae Genetivae (c. 128 cfr. EE. 2 p. 115), secondo la quale ai decurioni spetta il diritto di regolare il conferimento annuo dei posti sacerdotali e le rimanenti funzioni religiose. Un decreto decurionale nell'elezione dei *sexviri Augustales* occorre nei seguenti casi:

a) Tuder (reg. VI) Wilmanns 2100 = C. XI 4639: *L. Cancrius Clementis lib. Primigenius sexvir Augustalis et Flavialis primus omnium his honoribus ab ordine donatus*;

b) in Petronio c. 71 nel titolo sepolcrale di Trimalcione: *huic seviratus absenti decretus est* (cfr. Mommsen, Hermes XIII (1878) p. 118 e Schmidt p. 32);

c) nei casi d'iterazione, vedi sopra C. V 4005;

d) nei *sexviri Augustales primi* (v. sopra);

e) nei *sexviri Augustales perpetui* (v. sopra);

f) nella dispensa della *summa honoraria*, di cui tratteremo più sotto. — (L'abbreviazione *c. d. d.* spiegata da Mommsen e Schmidt per *c(reatus) d(ecreto) d(ecurionum)*, che ricorre in epigrafi dell'XI regione, non si riferisce qui. Del suo vero significato *c(ultor) d(omus) d(ivinae)* si parlerà più innanzi).

Risulta adunque che, com'era da aspettare, il decreto decurionale essendo appunto la forma regolare dell'elezione, è rilevato solo nel caso, in cui il conferimento del sevirato augustale sia avvenuto sotto circostanze specialmente onorifiche.

A questa ricerca sul modo della creazione si connette l'altra riguardo la qualità richiesta per questo sevirato. Il Mommsen nell'ultima sua trattazione dell'argomento (Staatsr. III p. 454 nota 2) pone la norma, che cioè per lo più, e nell'Italia meridionale persino senza eccezione, la libertinità sia incondizionata qualità per il sevirato (e con ciò intende tanto il sevirato augustale quanto anche l'altro dei *sexviri* plebei, diverso da quello, secondo la nostra opinione). A spiegare quei casi, ove s'incontrano in questo officio degli ingenui — e ve n'è un buon numero, massime nell'Italia settentrionale, — egli dice che certi *ingenui* p. e. *spurii* fossero esclusi dalle magistrature municipali, e, per quanto concerne il sevirato, messi a paro coi libertini. Pure egli concede che non tutti assolutamente gli *ingenui*, i quali compaiono fra i seviri, si possono spiegare a questo modo. Senza aver riguardo a ciò, che la libertinità come tale non fu mai contemplata negli statuti municipali come un ceto proprio, la supposizione del Mommsen pare insostenibile già per il numero relativamente grande di *sexviri Augustales* di condizione *ingenui* nelle regioni VII-XI. Importante è più d'ogni altro l'argomento, che per lo più sono le fondazioni di Cesare ed Augusto in queste contrade, nelle quali il sevirato augustale è rappresentato dai più antichi documenti e nello stesso tempo dal più gran numero di*ingenui* e di tali, che poscia raggiunsero le cariche municipali più alte. In teoria adunque tutta la popolazione libera concorre al sevirato, e non è che in pratica, se nella più parte dei comuni e nel numero preponderante dei casi i libertini, esclusi dalle cariche superiori del comune, compaiono come *sexviri Augustales*. Che a quest'officio partecipassero anche gl'*incolae*, esclusi dagli altri onori municipali, è provato dalla lapide Muratori 1088,6 = Millin, Voyage dans les départements du midi de la France I p. 336: *Q. Secund(i) Quigonis civis Lugdun(ensis), IIIIIvir(i) Valentiae.* Lo stesso chiaramente appare anche dal fatto, che non di rado la medesima persona può divenire *sexvir Augustalis* in due o più comuni; cfr. p. e. C. XIV 372 (Ostia-Tusculum, d'epoca posteriore), C. IX 4335 (Amiternum-Peltuinum), C. IX 2658 (Aesernia-Aufidena), C. V 4439 (Brixia-Tridentum), C. V 6425 (Dertena-Libarna), C. V 5749 (Mediolanium-Forum Popili), C. V 67 (Tergeste-Pola), C. XII 705 (Aquae Sextiae-Arelate), 3203 (Lugudunum-Narbo-Arausio-Forum Iulii), 4414, 4424 (Narbo-Aquae Sextiae), C. II 4536 *a* e *b* (Tarraco-Barcino), poi 4538. 4539. 4541. 4542. 4543? 4544. 4548. Con ciò era spianata la via all'ammissione degli *incolae* agli offici municipali, il che più tardi avvenne (cfr. Marquardt, Staatsv. I² p. 136). Così pure l'esercizio dell'arte istrionica non era ostacolo al conseguimento del sevirato cfr. p. e. Praeneste (reg. I) C. XIV 2977: *M. Aurelio Augg. lib. Agilio Septentrioni . . . coronato diapanton ab impp. domini nostri Severo et Antonino Aug(ustis) . . . IIIIIvir(o) Au[g(ustali)]*. Del pari troviamo rappresentate tutte le specie di professioni e mestieri nei *sexviri Augustales*; vi sono dei *medici* (C. X 6469. IX 2680. V 2530. 285), apparitori di magistrati urbani (C. XIV 256. 3443. V 3120. 3352. 3354. 8142. XI 3613 l. 2. 3872), *negotiatores* (C. XIV 397. III 5824), *stipulatores argentarii* (C. XIV 405), *coloni* (C. IX 3674), *pistores* (C. X 5346), un *choragiarius* (C. V 6795), un *calculator* (C. V 3384), *haruspices*

(C. XII 3254), un *cartarius* (C XII 3284), *vestiarius* (C. XII 4472), perfino un *ospitalis a gallo gallinacio* (C. XII 4377). Con vivi colori ci vien dipinto un *parvenu* di simil fatta, che dalla condizione servile era pervenuto trafficando fino al sevirato augustale, da Petronio nel suo Trimalcione, la cui burbanza arrogante è rappresentata con isquisito brio.

Passiamo ormai a trattare la questione, quale sia cioè il vero scopo del sevirato augustale. La soluzione, per esser quella connessa con una giusta opinione sulle funzioni e prestazioni dei *sexviri Augustales*, fu essenzialmente complicata dai supposti di Mommsen nella recente trattazione della materia Staatsr. III p. 452 (cfr. anche Arch. Zeitung XXXVI 1878 p. 74 segg.), i quali sollevarono le polemiche, del resto poco importanti, di C. Nessling e S. Schneider suscitate.

Mommsen inclina a negare all' augustalità ogni importanza sacra, scorgendovi non più che una imitazione degli *equites* di Roma; i *sexvivi Augustales* sarebbero capi quasi-magistrali di questo secondo ceto municipale, secondo il modello dei *sexviri turmarum equitum Romanorum*. Abbiamo più sopra accennato, che a riguardare l'augustalità come *ordo* mancano per il I secolo prove dirette; sicchè non resta che di trattare la parte negativa della sua ipotesi, ossia la questione, se ai *sexviri Augustales* convenga o no un carattere sacro. A ciò è coerente il decidere, se i *sexviri Augustales* occupino veramente un posto fra i magistrati o formino un sacerdozio municipale. A ragione Mommsen sospetta l' insufficienza di quanto Schmidt p. 72 volle far valere a favore del carattere religioso dell' augustalità, che cioè ai seviri incombe, in base ad un legato, di eseguire in un giorno stabilito dei *sacra* (C. V 4203), e che nei giuochi occorrono pure dei sacrifici, cose che si possono riferire a qualunque collegio magistrale. Egli ha inoltre, com'io credo, rettamente fatto osservare, che l'ordinamento municipale non conosce titoli sacerdotali analoghi agli urbani *septemviri* e *quindicemviri*, e che i *sexviri Augustales* non vengono mai detti *sacerdotes* o *magistri*.

La conclusione più ovvia da questi fatti sarebbe quella d'ascrivere ai *sexviri Augustales* un carattere magistrale. Per contrario, l'analogia dei *sexviri s(acris) f(aciundis)* e *VIIIIviri Valetudinis* in Mevania (reg. VI) trattati da Bormann nel Bull. d. Inst. 1879 p. 12 seg., come pure dei *sexviri Victoriae* in Aquinum (reg. I) C. X 5155. 5416, non si può addurre come controprova; poichè anche qui non trattasi del culto delle divinità mentovate nel titolo, sibbene di comitati per eseguire dei giuochi *pro valetudine* d'Augusto (cfr. monum. Ancyr. II 15 segg. = V 8 segg., in Mommsen *res gestae* [2] p. 43), *ludi Victoriae Caesaris Augusti* (cfr. Mommsen *res gestae* [2] p. 67 nota 1), adunque *editores ludorum*, da giudicarsi come i *sexviri Augustales*. Così pure il *sexvir Apol(linis)* o *Apol(linaris)* non ben accertato d'Arretium (reg. VII) C. XI 1843 e 1844 può forse riferirsi a dei giuochi municipali in onore d'Apollo Azio. Anche la denominazione *Augustales* dei sei funzionarii può comprovarne il carattere sacro, non sacerdotale, poichè v'è anche un *aedilis Augustalis* nell'iscrizione di Neapolis (reg. I) C. X 1493: *Dis man(ibus) sac(rum). C. Octavio C. f. Maec(ia) Vero praef(ecto) iuven(um), equo publico, adlecto in V decur(ias), exornato militiae, praef(ecto) coh(ortis)* . . . . . . *flamini Virbiali et auguri et aedili Augustali, q(uin)q(uennali) iuvenum*, dove però Mommsen osserva (C. X p. 172): ' sacerdos potius quam magistratus, cum qui ita dicitur praeterea magistratibus plane abstinuerit. ' Benchè la natura sacra di questa edilità sia incontestabile e l'officio si riferisca forse all'ordinamento dei celebri giuochi tetraeterici di Napoli ad onore d'Augusto, ciò non toglie minimamente l'originaria denominazione magistrale. Più importanti ancora nel riguardo sono i *praefecti Augustales* a Gabii (reg. I), cui Dessau nella Prefazione a C. XIV p. 278 caratterizza nel seguente modo: ' interdum, fortasse deficientibus candidatis ingenuis, quattuorviris substituebantur *praefecti* duo appellati *Augustales* generis libertini (n. 2805. 2811, ubi cum eis coniungitur *q(uaestor)* item libertinus; *praefectura* n. 2802); nam hos praefectos magistratus publicos fuisse vel certe pro magistratibus colligitur ex ratione, qua eorum nomina adscripta leguntur ad titulum publice a Gabinis positum n. 2802, item inde, quod ipsi ex decreto decurionum opera publica Gabinorum curaverunt ' (n. 2805). In questi *praefecti Augustales*, etc. che, come s'intende, non hanno nulla di comune col collegio degli *Augustales*, si spiega l'aggiunta *Augustalis* solo nel caso, in cui si considerino come rappresentanti straordinarii dei due *quattuorviri iure dicundo*, al fine d'eseguire solennità ad onore d'Augusto. Con ciò è accertato anche per questi il carattere magistrale. Sicchè, come la denominazione dei *sexviri Augustales* può stare in favore della loro natura magistrale, così il loro numero di sei, di cui si parlerà ancora, potrebbe essere assunto dalla magistratura municipale composta di sei membri: servono a confermarlo gli *octoviri* e *tresviri Augustales*, i

quali saranno stati presi dai collegi magistrali nei rispettivi paesi di otto e tre membri; ma di ciò più sotto.

D'altra parte non si può negare l'organizzazione dei *sexviri Augustales perpetui*, che, come abbiam visto, è presa dai *flamines* sacerdotali degl'imperatori, e, secondo l'usanza romana, non può aver senso che trattandosi di offici sacerdotali. La qual cosa è confermata inoltre dalla denominazione dei *sexviri Augustales primi*, la quale sarebbe inaudita in un collegio puramente magistrale, come non può offendere in una dignità per metà sacerdotale, e da ultimo anche della circostanza, che i *sexviri Augustales* nel II secolo si mutano in una corporazione di collegiati omonima, il che sarebbe impossibile trattandosi di funzionari puramente magistrali. S'aggiungano ancora la denominazione su accennata dei *sexviri Augustales*, la determinazione delle loro liturgie mediante decreto decurionale e l'analogia da non trascurarsi di *sexviri Tiberiani*, *Claudiales*, *Flaviales* ecc., i quali devono in qualche modo stare in connessione col culto dei relativi imperatori.

Con ciò che si è finora esposto crediamo aver mostrato, come i *sexviri Augustales* sieno una dignità organizzata a magistrato, la quale però può essere limitata nelle sue funzioni alla cerchia sociale dei ludi e sacrifici, e appalesa una non leggera tendenza ad avvicinarsi ed uguagliarsi alle istituzioni sacerdotali. Laonde è fuori d'ogni dubbio, che essi nella costituzione municipale si consideravano quali magistrati o almeno promagistrati. La qualità di promagistrati, la quale si rivela nel far uso straordinario delle insigne de' magistrati curuli, come anche nel conferimento straordinario di un potere magistrale (cf. Dertosa C. II 4061: *sevir Aug(ustali) primus aedilici iuris in perpet(uum)*), è raccomandata dal fatto, che v'è libero accesso ai libertini (lo stesso come nei *praefecti Augustales* in Gabii) e si tralasciano tutte quelle condizioni richieste per la qualificazione ai candidati d'un officio municipale magistrale.

Se adunque s'avranno a considerare i *sexviri Augustales* come promagistrati *ad sacra*, si domanda ora, per quale divinità valesse il loro officio sacro. La risposta si contiene nella parola stessa *Augustales*: è di preferenza il culto d'Augusto, fondatore della monarchia. Dedicazioni fatte a lui, mentre ancora viveva, sono: Veii (reg. VII) C. XI 3782 (subito dopo l'a. 752) e probabilmente anche Potentia (reg. V) C. IX 5811, colla copia dello scudo d'onore dedicato ad Augusto dal senato e popolo di Roma. Dedicazioni di *sexviri Augustales* che si riferiscano al culto del *divus Augustus*, non ci sono finora; non mancano però quelle ai suoi prossimi successori ed in generale ai membri della famiglia Giulio-Claudia, laddove per la dinastia de' Flavi non ricorrono; il che forse non è da attribuirsi al caso. Cfr. Saturnia (reg. VII) C. XI 2647 (a Tiberio a. 15/16), Interamna Nahars (reg. VI) C. XI 4170 (a. 32 dopo la caduta di Seiano): *Providentiae Ti. Caesaris Augusti nati ad aeternitatem Romani nominis sublato hoste perniciosissimo p. R.*); un comune sconosciuto OH. 7165 (a. 23: fasti di un collegio): ... *IIII primi natale Iuliae August(ae) ... cenam decurion(ibus) et Augu[stalibus] dederunt; eorum seviri [munus] familia gladiat(oria) [ediderunt]*; Blera (reg. VII) C. XI 3336 (a Nerone, figlio di Germanico); Reate (reg. IV) C. IX 4676: *Patri Reatino sacr(um) ob honorem Augustor(um)*, un'iscrizione che apparterrà pure alla prima epoca imperiale. Che poi Augusto sia sempre stato di preferenza l'oggetto del loro culto, lo mostra già l'antitesi dei *sexviri Tiberiani, Claudiales, Neroniani* e *Flaviales*. Altrimenti sta la cosa dopo la riforma nel II secolo, allorchè i *sexviri Augustales* si mutano in *cultores domus divinae*, cioè della regnante dinastia.

Ed ora passiamo a parlare delle prestazioni che incombevano ai *sexviri Augustales*, le quali, giusta le prescrizioni della *lex coloniae Genitivae* c. 128, sono sempre fissate, rispettivamente dispensate, da un decreto decurionale. Ma poichè una spiegazione coerente alla natura dei singoli *munera* ci condurrebbe oltre i limiti della nostra questione, ci accontentiamo di dare qui sotto una raccolta del materiale:

a) *Summa honoraria.* — Panhormus (Sic.) C. X 7269: *aram Victoriae Sex. Pompeius Mercator VI vir Aug(ustalis) praeter summ[a]m pro honore d(ecurionum) d(ecreto) p(ecunia) s(ua) p(osuit)*. Come speciale favore può aver luogo anche una dispensa della *summa honoraria* per decreto decurionale: Alba Fucens (reg. IV) C. IX 3959: *sevir Aug(ustalis) decr(eto) decur(ionum) gratis factus;* Cupra Maritima (reg. V) C. IX 5301: *ob hoc Augustalitas et VI vir(atus) d(ecreto) d(ecurionum) gratis dat(us) est;* Placentia (reg. VIII) C. XI 1228: *IIIIIIviro Augustali gratuito d(ecreto) d(ecurionum)*; Brixia (reg. X) C. V 4431: *VIvir(o) August(ali) gratuit(o)*, 4435: *sexvir Aug(ustalis) Brix(iae) et Trident(i) grat(uito)* e 4480: *VIvir(o) Aug(ustali) II gratuito;* inoltre C. XII 3203: *IIIIIIvir Aug(ustalis) col(onia) Copia Claud(ia) Aug(usta) Lugud(unensi), item Narbone Martio et Fir(ma) Iul(ia) Secund(anorum) Arausione et Foro Iulii Pacato, ubique gratuitis honoribus;* cfr. riguardo a Falerio

(reg. V) C. IX 5448: [*V*]*IIIvir August*(*alis*) *d*(*ecurionum*) *c*(*onsulto*) *gratis factus*.

b) *Compito principale dei sexviri Augustales.* — Tale in cui concentravasi originariamente la loro attività, si è l'ordinazione degli spettacoli, come da alcune antichissime iscrizioni ci viene indicato. Evidentemente con questa liturgia deve andar congiunto il potere promagistrale dei *sexviri Augustales*, e solo per quelli è loro permesso di portare le insegne dei magistrati; anzi a questo scopo è loro conferito persino quel potere, cfr. Dertosa (Tarr.) C. II 4061: *Theopompo seviro Aug*(*ustali*) *primo aedilici iuris in perpet*(*uum*), e 1380 d'un privato *quattuorvirali potest*(*ate*) *muneris edendi causa*; Caere (reg. VII) C. XI 3613 (a. 25), dove si menzionano 12 [*sexviri*] *Aug*[*ustales*] (cfr. lin. 2), probabilmente di due anni consecutivi (lin. 15): *ludos Latinos et Graecos fecer*(*unt*) *VI, V, IIII, III, pr*(*idie*) *K*(*alendas*) *et K*(*alendis*) *Mart*(*iis*) *et populo crustulum et mulsum dederunt;* comune sconosciuto OH. 7165 (a. 23, fasti d'un collegio innominato): *IIII primi natale Iuliae August*(*ae*) .... *cenam decurion*(*ibus*) *et Augu*[*stalibus*] *dederunt*; *eorum sexviri* [*munus*] *familia gladiat*(*oria*) [*ediderunt*]; Reate (reg. V) C. IX 4168: *V*[*I*]*vir Augustalis Rea*[*te gladiat*(*orum*)] *paria V q. c. dedit et crust*(*ulum*) *mu*[*lsumq*(*ue*)]. Sicchè i *ludi* sembrano essere stati la liturgia propria dei *sexviri Augustales*; il che chiaramente risulta anche per Veii (reg. VII) C. XI 3782, dove sei *sexviri Augustales* poco dopo l'anno 752/2 a. C. fanno una dedicazione ad Augusto *pro* [*ludis*], come senza dubbio è stato supplito a ragione. Coll'andar del tempo però si sviluppa un canone formale di prestazioni, che s'addossano ai seviri ora insieme coi *ludi* e la *summa honoraria*, (cfr. la su citata lapide C. X 7265), ora in luogo di quelli. Sono dedicazioni parte patriottiche agl'imperatori e alla loro famiglia, come abbiamo osservato più sopra, parte a diverse divinità (C. II 1061. 1062. 1165. 1515. 1944. 2031. 3002. 3030. 3249. 3563. 3580. 3726. 4054. 4603. 4612-14; III 1768; V 3295. 6828. SI. 1, 958; IX 5422; X 6461. 7269; XI 360. 1801; XII 2415. 4318. 4320), fabbriche o restaurazioni di pubblici edifici o parti dei medesimi (C. IX 4213; X 1838 (?); XI 3543; XII 1893); incerto è il rapporto di C. II 1195. 1331. 3744; IX 3959.

2) *Il collegio sacro degli Augustales.*

Dovunque c'imbattiamo nei documenti del primo periodo in una pluralità di persone, che senza accenno a singoli nomi si designano mediante il plurale *Augustales*, dobbiamo immaginarci una riunione costituita a collegio, il quale ebbe per compito il culto d'Augusto. Imperocchè l'usanza romana, che dappertutto si fa valere, esige per funzionarî d'una certa classe nominati temporariamente, anche se si presentino nel loro complesso, sempre la lista completa dei nomi; laddove per membri di collegi ciò di solito non avviene. Raccogliamo qui anzitutto quei documenti, che valgono a provare, specialmente per il Lazio e Campania, la presenza d'una corporazione d'Augustali in questo periodo:

Comune sconosciuto (probab. reg. I, Latium) OH. 7165 (a. 23): *IIII primi natale Iuliae August*(*ae*) ... *cenam decurion*(*ibus*) *et Augu*[*stalibus*] *dederunt*; *eorum seviri* [*munus*] *familia gladiat*(*oria*) (*ediderunt*); Veii (reg. VII) C. XI 3805 (Auctoritas dei *centumviri* dell'a. 26): *ut Augustalium numero habeatur aeque ac si eo honore usus sit, liceatque ei omnibus spectaculis municipio nostro bisellio proprio inter Augustales considere*; Puteoli (reg. I) C. X 1624, imitazione della dedica fatta a Tiberio dalle quattordici città dell'Asia Minore distrutte dal terremoto, per parte degli *Augustales* l'anno 30; Herculaneum (reg. I) (prima dell'a. 75) C. X 1411: *Divo Iulio Augustales*; 1412: *Divo Augusto Augustales*; 1462: [*D*(*ecreto*) *d*(*ecurionum*) *locum ab inchoato* [*c*]*um tectorio p*(*ecunia*) *p*(*ublica*) *Augustalib*(*us*) *datum*; Pompei (reg. I, prima dell'a. 75) C. X 977: *Augustales s*(*ua*) *p*(*ecunia*); IV 1731: *Rustium Verum duumvirum* (*iure*) *d*(*icundo*) *rogamus Aug*(*ustales*); Casinum (reg. I) C. X 5185 (dopo l'a. 54): *Augustales*; Nola (reg. I) C. X 1237: *Victoriae Au*-*g*(*ustae*) *Augustales*; 1261 (dopo l'a. 81): *Augustales;* Atina Lucaniae (reg. III) C. IX 331: *Iovi et dis penatibus P. Nanoni Diophanti Augustales Atinates;* Allifae (reg. IV) C. IX 2367: *Augu*-*st*(*alis*) *Allif*(*is*) *et Augustalium quaestor* (cfr. pure C. IX 2347. 2350. 2359 prob. d'epoca più tarda; 2143).

Che il numero di questi collegi d'*Augustales* sia stato ben considerevole in alcuni comuni, appare dalla circostanza che in Puteoli (reg. I), ove l'augustalità era maggiormente in fiore, tale collegio componesi di due centurie, *centuria Petronia* e *centuria Cornelia*, cfr. C. X 8178 (dell'epoca d'Augusto): *Aug*(*usto*) *sacr*(*um*) *centuria Petronia*; 1873: *A. Arrius Chrysanthus marmorarius, Augustal*(*is*) *Puteolis, dupliciar*(*ius*) 7 *Petron*(*iae*) *vivus sibi;* 1888: *L. Plutius Eutychio ... iuncta scholis* 7 *Petr*[*on*(*iae*)]; 1874: *P. Caesonio Eudiacono patri cultor*(*es*) 7 *Corne*(*liae*) *ob merita eius;* NS. 1888 p. 237 (epoca di Commodo) dedicata dalla *centuria Cornelia*.

I membri d'una corporazione augustale si denominavano, nel loro reciproco rapporto, *collegae:* cfr. Puteoli (reg. I) C. X 1887: [*M. . . . . iu*]*s M. l. Phileros . . .* [*Aug*]*ustalis . . .* [*aedem*] *Victoriae Augustae cum collegas* (sic) *. . . dedicavit populo et protecta . . . idem sua pequnia aedificavit.* La condizione d'una persona pertinente a simile collegio (*Augustalis* di solito, abbrev. *Aug.*, anche *August.*) dicesi *Augustalitas* cfr. p. e. Bovillae (reg. I) C. XIV 2412 (a. 76): *Augustalitat*[*is*]; Capua (reg. I) C. X 3907: *honorem Augustalitatis;* Petelia (reg. III) C. X 114 lin. 15. 20: *onus Augu*[*s*]*talitatis*, lin. 33. 34: *munus Augustalit*[*a*]*tis;* Brundisium (reg. II) C. IX 58: *ornamentaque Augustalitatis;* Aquincum (Pann. inf.) C. III 3579: *ob Augustalitatem.* Abbreviata si ha: Petelia C. X 112: *ob honor*(*em*) *Aug*(*ustalitatis*); Cupra Maritima (reg. V) C. IX 5301: *August*(*alitas*); Potentia (reg. III) X 141: [*ob ho*]*norem* [*b*]*isel*[*li*] *et Aug*(*ustalitatis*)*;* Saepinum (reg. IV) C. IX 2440: *ob honor*(*em*) *Augustal*(*itatis*)*;* ivi C. IX 2475: *ob honorem Aug*(*ustalitatis*) *et biselli;* Eporedia (reg. IX) C. V 6777: *ob honorem Augustal*(*itatis*). La condizione dell'*Augustalis* viene inoltre definita come un *honos*: Saepinum (reg. IV) C. IX 2439: *Augustales ob honor*(*em*); Veii (reg. VII) C. XI 3805 (a. 26): *honorem ei iustissimum decerni, ut Augustalium numero habeatur aeque ac is eo honore usus sit;* Vivatia (Tarr.) C. II 3336: *Augustalis ob honorem.*

In contrapposto a simili riunioni religiose di carattere privato, l'augustalità è considerata assolutamente come istituto pubblico. Anche la loro cassa dovè essere ritenuta come una succursale dell'erario comunale. Ad una tale *arca*, di cui appena più tardi è provata l'esistenza, accennano in questo periodo le iscrizioni ricordanti *quaestores Augustalium*, che si limitano ad Allifae (reg. IV); cfr. C. IX 2363. 2364. 2365. 2367. 2368. 2369. Il carattere pubblico dell'augustalità e nello stesso tempo la sua natura sacra si manifestano nel modo della loro nomina, che avviene per mezzo dei decurioni. Ma di ciò parleremo più diffusamente trattando delle singole categorie. Qui riferiamo soltanto: Puteoli (reg. I) C. X 1890: *adlec*(*tus*) *in*[*ter Augu*]*st*(*ales*) *public*(*e*) e l'*auctoritas* dei *centumviri* di Veii dell'anno 26 C. XI 3805 lin. 8 segg.: *ut Augustalium numero habeatur aeque ac si eo honore usus sit.* L'*aeque ac si eo honore usus sit* dell'iscrizione dimostra, che coll'entrare nel collegio andavano congiunti certi riti. Da quest'obbligo testè brevemente accennato dei novizi circa certe prestazioni, il quale presso i Romani andava sempre congiunto coll'entrata in un collegio qualsiasi, formossi ben tosto l'usanza, che nei luoghi, in cui non è parola di speciali *magistri Augustales*, i semplici *Augustales* avevano, dopo essere stati accettati, per un anno una parte simile ai *sexviri Augustales.* Di ciò si tratterà più sotto estesamente. — Premesso ciò intorno a tutti i collegi degli *Augustales*, ci volgiamo ora alle singole categorie di collegi.

a) *I magistri Augustales come capi degli Augustales.* — La connessione dei *magistri Augutales* cogli *Augustales* fu di molto oscurata per effetto della confusione infondata di quelli coi *magistri Larum Augustorum*, e perciò anche del tutto travisata da Henzen e Schmidt. Contro questa identificazione sta già la circostanza, che nell'iscrizione di Nepet incontriamo *magistri Augustales* già prima dell'anno 742/12, laddove i *magistri Larum Augustorum* sono sicuramente una imitazione del culto dei *magistri vici*, introdotti in Roma generalmente non prima dell'anno 747/7. La prova più certa, che i *magistri Augustales* sieno nel rapporto più stretto cogli *Augustales*, è nel loro nome e principalmente nel fatto, che di regola, dove ricorrono le combinazioni da trattarsi più sotto di *Mercuriales Augustales* o *Herculanii Augustales*, accanto a queste trovansi pure *magistri Mercuriales* (*et*) *Augustales*, *magistri Herculanii et Augustales.* Sicchè i *magistri Augustales* sono da considerarsi naturalmente come presidi del collegio sacro degli *Augustales.* Con ciò s'accorda l'osservazione negativa, che dappertutto ove si hanno *magistri Augustales* ed *Augustales*, contemporaneamente non s'incontrano dei funzionari annui denominati solo *Augustales.* Per contrario i *magistri Augustales*, come lo dice il nome *magister*, sortono immediatamente dal collegio degli *Augustales*, così che la già esistente qualificazione di *Augustalis*, è da reputarsi siccome una previa condizione al *magisterium.* Il che è evidentemente dimostrato da Praeneste (reg. I) C. XIV 2974 (prima di Vespasiano): *M. Albinius M. f. Men*(*enia*), *aed*(*ilis*), *IIvir*, *IIvir quinq*(*uennalis*), *Aug*(*ustalis*), *mag*(*ister*) *August*(*alis*) *designatus*, eccezione affatto giustificabile dalla regola, che di solito i *magistri Augustales* non sogliono addurre la loro condizione come *Augustales*, essendo chiara per sè; cfr. del resto anche Pollentia (reg. IX) C. V 7604: *mag*(*ister*) *Aug*(*ustalis*) *Pollen*[*t*(*iae*)], *Aug*(*ustalis*) *Bagienn*(*is*). Del modo in cui erano nominati i *magistri Augustales* non sappiamo nulla di certo. — Il loro numero probabilmente dovè ammontare a quattro nei buoni tempi, come le liste di Nepet (reg. VII) C. XI 3200 (a. 742) fanno parola di *magistri August*(*ales*) *primi*, e Falerii (reg. VII) C. XI 3083 (dopo l'a. 752/2)

di quattro *magistri Augustales*. Il loro ufficio è annuo: Falerii (reg. VII) C. XI 3135: *mag(istri) Augus(tales) anni quarti*, e puossi iterare: Brixellum (reg. VIII) C. XI 1029: *VIvir Aug(ustalis) mag(ister) Aug(ustalis) bis*.

Dalle premesse considerazioni si vede come nella testè citata iscrizione C. XI 1029, la qualità di preside nel collegio degli *Augustales* (*magister Augustalis*) e nello stesso tempo quella d'un funzionario annuo promagistrale, qual è il *sexvir Augustalis*, potessero essere ordinate in uno stesso comune. La regola, risultante dai documenti epigrafici, pare essere stata, che i *magistri Augustales* dove erano introdotti, rendessero superfluo un sevirato augustale specialmente organizzato. Naturalmente il *magisterium* degli *Augustales* è compatibile coll'ufficio dei semplici *sexviri* (plebei), cfr. Florentia (reg. VII) C. XI 1604. 1606. 1611 con un *sexvir, mag(ister) Aug(ustalis)* (laddove ivi C. XI 1614 *a* semplicemente [*m*]*ag. Aug.*); Parentium (reg. X) C. V 336: *Cn. Flavio Secundo VIvir(o) Cn. Flavius Eros VIvir, magister Augustalis fecit*; comune sconosciuto (reg. XI) C. V 6775 con un *VIvir, ma*[*g*(*ister*)] *Augustalis*.

Oltre alle loro funzioni religiose nel culto d'Augusto — già il nome *magister* accenna ad una significazione sacra (cf. i rilievi nell'ara Lupiae (reg. II) C. IX 20: *patera, praefericulum, lituus*, e nel monumento di un *magister Aug*[*ustalis*] *Mercur*[*ialis*] in Paestum (reg. I) C. X 485, dov'è rappresentato un sagrificio dinanzi a un idolo coll'assistenza d'un *tibicen* d'un *popa*), — i *magistri Augustales* hanno inoltre l'obbligo di dare spettacoli o, in luogo di questi, di sottoporsi ad una prestazione corrispondente [donde la dedica ad Augusto a Falerii (reg. VII) C. XI 3083 *pro ludis*), la quale si determina mediante un decreto decurionale [cfr. comune inc. C. IX 1048: *mag(ister) Aug(ustalis) viam stravit long(am) p(assus) L VIII decreto decurionum*]. Altre dediche dei *magistri Augustales* si hanno a Cosa (reg. VII) C. XI 2631 (a quanto sembra, ad Augusto); Venusia (reg. II) C. IX 423: [*L*]*arib(us) Aug(ustis)*. Sulle insegne dei *magistri Augustales* (*fasces*), che derivano dalla loro qualità di ordinatori di giuochi, si parlerà altrove.

Accanto al *magister Augustalis* ricorre qua e là come officiale ausiliario un *quaestor* del collegio, nominato certo temporaneamente; il che ci fa supporre l'esistenza d'un'*arca* (cfr. sopra p. 835); cfr. Abella (Nola?) (reg. I) C. X 1209: *Q. Calidius Epaphroditus mag(ister) Aug(ustalis), quaestor*, e le iscrizioni degli *Herculanii Augustales*, di cui ancora parleremo.

I *magistri Augustales*, certamente sotto l'influenza della nuova organizzazione, spariscono dopo il I secolo quasi totalmente; la più tarda menzione, che si possa datare in certo modo, è Napoca (Dacia) C. III 862: *Numini Aug(usto) M. Ulp(ius) Caecil(ius) Bassianus, ... Callisth(enes) magg. Augustal*[*e*]*s col(onia) Nap(oca) donum) d(ant)*; inoltre ivi C. III 912 (trovata a Potaissa): *Aur*[*el(ius) Secun*]*dus mag(ister)* [*Aug. Nap*]*ocae*.

A completare il materiale aggiungo in breve le iscrizioni non prese fin qui in considerazione di *magistri Augustales*: Pompeii (reg. I) (avanti il 79) C. X 1055; Formiae (reg. I) C. X 6114; Hadria (reg. V) C. IX 5020; Carsulae (reg. VI) C. XI 4581; Brixellum (reg. VIII) C. XI 1026 *a*; Parma (reg. VIII) C. XI 1061; Pollentia (reg. IX) C. V 7646.

b) *Augustales* e *sexviri Augustales*. — Abbiamo già di sopra (pag. 826), parlando dei *sexviri Augustales*, motivata l'affermazione, che fra essi e gli *Augustales* non v'è connessione organica. La qual cosa tanto più evidente ci appare ora che crediamo aver mostrato come i *sexviri Augustales* sieno de' funzionarî promagistrali, gli *Augustales* un collegio sacro. E non s'adatta nemmeno per il preside d'un sodalizio la denominazione di *sexvir Augustalis*, che non trova alcuna analogia in altri collegi. Contro l'opinione già innanzi combattuta, che gli *Augustales* sieno sorti dai *sexviri Augustales* dimissionari, parla, per citare argomenti più speciali, la condizione di cose in Veii (reg. VII), dove siamo costretti a supporre la coesistenza d'una promagistratura annua di *sexviri Augustales* (cfr. C. XI 3782 subito dopo l'a. 752/2) e d'una corporazione di *Augustales*, a che si riferisce la nota *auctoritas* dei *centumviri* dell'anno 26 d. C. (C. XI 3805). Nell'ultimo documento si decreta a favore d'un libertino imperiale *C. Iulius Gelos* (lin. 8 segg.) *ut Augustalium numero habeatur aeque ac si eo honore usus sit, liceatque ei omnibus spectaculis municipio nostro bisellio proprio inter Augustales considere* ecc. Se la nomina ad *Augustalis* presupponesse realmente la carica del sevirato Augustale, sarebbe impossibile *aeque ac si eo* (vale a dire *Augustalium*) *honore usus sit*, ma dovrebbe stare piuttosto: *aeque ac si sexvirum Augustalium honore* (*sexviratu*) *functus sit*. In realtà queste parole si riferiscono alla dispensa dalle prestazioni, richieste ai novizi del collegio augustale (similmente più tardi *Augustalis gratis factus* ecc.).

Che l'augustalità e il sevirato non sieno vicendevolmente dipendenti, lo mostra anche il fatto, che l'uno vien posto accanto all'altro in Cupra Maritima (reg. V) C. IX 5301: *ob hoc Augusta-*

l(itas) et VIvir(atus) d(ecreto) d(ecurionum) gratis dat(us) est. Da ciò risulta ad evidenza che per l'accesso all'augustalità e pel conseguimento del sevirato augustale (cfr. p. 831) erano stabilite delle liturgie diverse. E che il sevirato non solo non fosse un grado precedente l'augustalità, come fin qui si è creduto, ma nemmeno un comitato o presidenza nel corpo degli *Augustales*, ci mostra chiaramente Brixellum (reg. VIII) C. XI 1029: *Q. Iulius Alexander VIvir Aug(ustalis), mag(ister) Aug(ustalis) bis*, ed Aesernia (reg. IV) C. IX 2678: *L. Albano Martiali sexvir(o) Aug(ustali) iter(um), quinq(uennali) Aug(ustalium)*, dove la presidenza del collegio appare essere staccata dal sevirato augustale. Nondimeno i *sexviri Augustales*, che annualmente s'aggiungevano, potevano per la durata del loro anno d'ufficio prendere la presidenza e la direzione del collegio là dove il medesimo non aveva dei presidi proprii. Il che non è dubbio, massime apparendo dalla succitata iscrizione C. IX 5301 come non di rado si combinasse col sevirato augustale anche la condizione d'*Augustalis*. Ciò vien pure dimostrato dai fasti d'un collegio ignoto dell'anno 23 OH. 7165: *IIII primi natale Iuliae August(ae) . . . . . cenam decurion(ibus) et Augu[stalibus] dederunt; eorum seviri [munus] familia gladiat(oria) [ediderunt]*. Per questa ispezione d'un collegio sacro mediante un promagistrato *ad sacra* cfr. p. e. Tusculum (reg. I) C. XIV 2636: *aedilis et curator sodal(ium)* (vedi su ciò de Ruggiero *Diz. epigr.* p. 24 sotto *c*).

c) *Augustales* semplicemente. — Passiamo ora a parlare di quelle costituzioni del collegio degli *Augustales*, in cui non ricorrono nè *magistri Augustales*, nè *sexviri Augustales* come presidi, bensì soltanto *Augustales*, senza eccezione. La qual cosa riesce tanto più strana in quanto che questi *Augustales* ci si presentano del tutto, a mo' dei *sexviri Augustales*, come ordinatori di giuochi e dedicanti, e in quanto tra di loro, cui abbiamo a considerare conforme alle cose sudette quali membri a vita d'un collegio sacro, trovansi alcuni che si designano *Augustalis iterum* e *Augustalis perpetuus*, come abbiam visto accadere nei *sexviri Augustales*. Anzi in una iscrizione di Petelia dell'anno 103 (C. X 112: *Imp(eratori) Nervae Traiano Caes(ari) Aug(usto) Germ(anico) Dacic(o) Q. Fidubius Alcimus ob honor(em) Aug(ustalitatis), quem primus omnium post k(alendas) Aug(ustas) a senatu conspirante populo accipere meruit, bisellium ex d(ecreto) d(ecurionum)*) viene sufficentemente assicurato, che *Augustales* si eleggevano ogni anno e che di regola questi entravano in carica al primo d'agosto, la festa della fondazione del principato; il che fa supporre un'organizzazione quasi magistrale, non dissimile da quella dei *sexviri Augustales*.

Qui sotto raccoglieremo anzitutto i casi atti a provare l'iterazione dell'augustalità: Suessa Aurunca (reg. I) C. X 4760 (dell'a. 193): *C. Titio Chresimo Aug(ustalis) II;* Cephaloedium (Sicil.) C. X 7456: . . *Oppius Valen . . . Aug(ustalis) III;* Larinum (reg. II) C. IX 741: *August(ali) iter(um) honorato bisellio;* Beneventum (reg. II) C. IX 1618: *Nasellius Vitalis pater Aug(ustalis) II, quinquennalis;* ivi 1694: *L. Lollio Suavi Aug(ustali) iterum, L. Lollio Aegialo Augustali iter[um]*; ivi 1695: *[L. L]ollius Suavis [l(iberti)] libertus Suavis Augustalis iterum.*

Augustales perpetui s'incontrano nelle seguenti iscrizioni, le quali, come quelle dei *sexviri Augustales*, fatta eccezione della lapide di Pisae C. XI 1446, si trovarono esclusivamente in quelle regioni, ove ricorrono anche *flamines perpetui* degli imperatori (cfr. pag. 830): Pisae (reg. VII) C. XI 1446: *Aug(ustali) perpet(uo)*; Nora (Sard.) C. X 7541: *M. Favonius Callistus Augustalis primus, Augustalis perpetus* (sic) *d(ecreto) d(ecurionum) ob munificentiam*; Olisipo (Lusit.) C. II 183 (a. 57): *Augustalis perpetuus C. Heius Primus Cato;* ivi 196: *[Augu]stali perpetuo C. Heio C. l. Primo*; comune inc. (Baet.) C. II 1721 (dopo Vespasiano): *Augustalis perp(etuus)*; Urgavo (Baet.) C. II 2116: *Augustali perpetuo d(ecreto) d(ecurionum)*. All' incontro l'*Aug. p. p.* dell'iscrizione di Zama (Byzac.) C. VIII 16441 (= EE. 7, 76) devesi spiegare non come *Aug(ustalis) p(er)p(etuus)* secondo Schmidt, ma, a cagione del seguente *pontifex*, come *aug(ur) p(er)p(etuus)*. Vi aggiungiamo anche le prove per *Augustalis primus*: Aquinum (reg. I) C. X 5423: *L. Vettius L. l. Eros Maior sevir iterum, Augustal(is) prim(us)*; Nora (Sard.) C. X 7541 v. in *Augustales perpetui;* Capena (reg. VII) C. XI 3872 (a. 32/33) *Augustalis prim[us]*.

Oltre a questi casi, in cui chiaramente appare l'analogia dei *sexviri Augustales*, citeremo più sotto un'intera serie di documenti, in cui delle persone designandosi semplicemente col nome d'*Augustales*, si assumono appunto *ob honorem Augustalitatis* una serie di oneri e prestazioni, che sicuramente non si potevano sostenere più dello spazio limitato d'un anno. Non di rado ve ne sono due (C. II 175. 2327; IX 808. 2439; X 531. 4653), una volta tre persone (Puteoli (reg. I) C. X 1574 dell'anno 56), le quali s'uniscono ad una tale liturgia determinata regolarmente per decreto del senato municipale, come vedremo. Qui ci limitiamo a ricordare soltanto un monumento d'epoca anteriore, che presenta un'analogia col-

l'organizzazione in uso nei *sexviri Augustales*: Teanum Sidicinum (reg. I) C. X 4792: *S(enatus) c(onsulto) balneum Clodianum emptum cum suis aedificis ex pecunia Augustal(ium) hs.* Ⅰↁↁ↓ (*=sexaginta milibus*) *Q. Minuci Ikari, C. Aufilli Suavis, C. Aiscidi Lepotis* (sic), *N. Herenni Optati, M. Caedi Chilonis, M. Ovini Fausti.* I sei *Augustales* di quest'iscrizione, riuniti per la liturgia, sono un'immagine fedele de *sexviri Augustales.*

Considerati questi strani punti di contatto degli *Augustales* colla costituzione dei *sexviri Augustales*, non desta meraviglia, se i moderni studiosi della questione sugli Augustali, avanti tutti G. Schmidt, inclinino a statuire per ambedue le categorie un ordinamento uguale, in cui solo le denominazioni fossero localmente diverse. Ma ciò non è possibile già per il motivo che, come abbiam visto, l'istituzione dei *sexviri Augustales* non presuppone mai l'esistenza contemporanea d'un collegio di *Augustales*, laddove dobbiamo rappresentarci gli *Augustales* come annui funzionari sempre in istretto rapporto con un collegio di *Augustales*, col quale anche sono insieme menzionati; cfr. Saepinum (reg. IV) C. IX 2440: [*Genio*] *munic*[*ipi S*]*aepinatium* [*C.*] *Neratius C. l. Epinicus ob honor(em) August(alitatis) s(ua) p(ecunia) f(aciendum) c(uravit)* [*e*]*t ob dedicatio*[*n(em)*] *eius decurion*[*i*]*bus sing(ulis) hs. VI, Augustalib(us) hs. IIII, plebi viritim hs. II dedit.* Più chiaramente ancora parlano due iscrizioni, che però appartengono al II secolo: Beneventum (reg. II) C. IX 1618: *Augustalis quinq(uennalis)*, dove accanto alla funzione annua iterata si menziona ancora un posto di presidenza che presuppone un collegio degli *Augustales*, e Suessa Aurunca (reg. I) C. X 4760 (a. 153), secondo la quale vien posta una statua ad un *Aug(ustalis) II* dall'*ordo decurionum et Augustalium* e dalla *plebs universa.* In modo non ambiguo è poi espressa questa coesistenza nel testamento di Petelia (C.X 114), dove accanto al *corpus Augustalium* come riunione collegiale (lin. 12 a. sin.), si menzionano i singoli chiamati alle funzioni dell'augustalità (lin. 18 segg.): *quod ipsum ad utilitate*[*m*] *rei p(ublicae) n(ostrae) pertinere existimavi, facilius subituris onus Augu*[*s*]*talitatis, dum hoc commodum ante oculos habent;* lin. 33 segg. *hoc autem nomine relevati inpendis facilius prosilituri hi, qui ad munus Augustalit*[*a*]*tis conpellentur.*

A giudicare i fatti fin qui addotti dobbiamo prima d'ogni altro partire dall'opinione, che una riunione sacra come gli *Augustales* abbisogna d'un comitato alternante a periodi per provvedere ai bisogni del culto, e che per mancanza di *sexviri Augustales* o *magistri Augustales* questo comitato si scorge sicuramente nei testè designati funzionari annui. Ma chiamandosi questi semplicemente *Augustales*, come i membri non attivi della riunione, e non distinguendosi dai medesimi per alcun titolo speciale, ne segue che ogni membro del collegio, senza eccezione, è obbligato ad assumere una volta la direzione annua delle faccende. E se consideriamo che le prestazioni a ciò relative si fanno, secondo le iscrizioni, appunto *ob honorem Augustalitatis*, cioè in occasione del conseguimento della carica augustale, risulta, che questa annua funzione coincide coll'entrata nel collegio; (cfr. pag. 836) e in special modo l'iscrizione succitata a pag. 837 C. X 112. Da tutto ciò possiamo ricavare i seguenti corollari sull'ordinamento nel collegio.

Il collegio degli *Augustales* si compone di nuovi membri aggiunti ogni anno dal senato municipale, il cui numero varia nei diversi comuni, ed in un caso giunge persino a sei. Questi *Augustales* nuovamente nominati devono assumere, nel corso del primo anno della loro appartenenza al sodalizio, la direzione delle faccende correnti ed una serie di liturgie (*munera*), finchè di nuovo al principio dell'anno seguente vengano sostituiti dai neo-eletti. Qui, come nei *sexviri Augustales*, è possibile l'iterazione, cioè la ripresa dei *munera* che vanno congiunti alla funzione annua e di regola prestati dai novelli, anche se si appartiene di già al collegio; anzi ad un *Augustalis* può essere accordato a titolo d'onore un posto a vita nel comitato, di cui la parte restante si cambia ogni anno. Questo appunto significa, a mio credere, *Augustalis perpetuus*, titolo che per gli *Augustales*, membri del collegio in ogni modo vita, non avrebbe senso, se non ammette, che qui ebbe luogo una diretta traslazione dai *sexviri Augustales.* L'egual caso abbiamo pure negli *Augustales primi*, che possibilmente significano i presidenti fra i funzionari annui.

Gli *Augustales* attivi sono costituiti in corporazione e questa è così completata mediante decreto decurionale, come nei *sexviri Augustales.* Anche qui è rilevato questo *decretum decurionum* soltanto in circostanze eccezionalmente onorifiche:

a) Petelia C. X 112 (a. 103/112): *ob honor(em) Aug(ustalitatis), quem primus omnium post k(alendas) Aug(ustas) a senatu conspirante populo accipere meruit;*

b) negli *Augustales perpetui* cfr. più sopra pag. 837 C. X 7541.

c) in occasione della dispensa dalla *summa honoraria*, di cui più sotto.

In modo simile avviene anche l'accettazione di Gelos nel collegio degli *Augustales* a Veii,

a titolo d'onore (C. XI 3805), mediante un'*auctoritas* dei *centumviri*, alla quale deve seguire un formale decreto. Così pure l'uso di coercizione contro gli *Augustales* morosi, di cui è parola in Petelia C. X 114 lin. 32 seg., deve partire dai decurioni: *hoc autem nomine relevati inpendis facilius prosilituri hi, qui ad munus Augustalit[a]tis conpellentur.* Anche gli *ornamenta Augustalitatis* (di cui più sotto pag. 848) sono per conseguenza conferiti dal senato municipale: Brundisium (reg. II) C. IX 58: *huic ordo decurionum f(unus) l(ocum) p(ublice) ornamentaque Augustalitatis decrevit.*

Ci rimane ancora a trattare qui in breve dei *munera* degli *Augustales* in attività:

a) Una *summa honoraria* non è espressamente nominata; cfr. Puteoli (?) (reg. I) C. X 1885: *C. Minatius Bithus Aug(ustalis) ex d(ecurionum) d(ecreto) ad stratam refic(iendam) hs (duo milia)*; Teanum Sidicinum (reg. I) C. X 4792 vedi più sopra a pag. 838. Una dispensa dalla somma onoraria ha luogo come speciale favore nei seguenti casi: Capua (reg. I) C. X 3907: *huic ordo decurionum ob merita eius honorem Augustalitatis gratuitum decrevit;* Caiatia (reg. I) C. X 4591: *Aug(ustalis) gratis Ca[i]atia*; Luceria (?) (reg. II) C. IX 934: *Aug(ustalis) gratuit[o]*; Hadria (reg. V) C. IX 5017: *Aug(ustalis) d(ecreto) d(ecurionum) gratis*; Cupra Maritima (reg. V) C. IX 5301: *ob hoc August(alitas) et VIvir(atus) d(ecreto) d(ecurionum) gratis datus est*; Luna (reg. VII) C. XI 1344 *b*: *Augustalis d(ecreto) d(ecurionum) gratis factus;* Veii (reg. VII) C. XI 3805 lin. 8 segg.: *ut Augustalium numero habeatur aeque ac si eo honore usus sit;* Emona (reg. X) C. III 3851: *Aug(ustali) gratuito;* forse anche Beneventum (reg. II) C. IX 1662: *Augustalis d(ecreto) d(ecurionum) [gratuitus], quinquennalis.*

b) Il provvedere agli spettacoli è anche qui la liturgia originaria cfr. Puteoli (reg. I) C. X 1574 (a. 56): *Augustales, qui Neroni Claudio Caesari August(o) et Agrippinae Augustae, I(ovi) o(ptimo) m(aximo) et genio coloniae ludos fecer(unt) XIII, XII k(alendas) Mart(ias)*; Beneventum (reg. II) C. IX 1703: *P. Veidius P. l. Philocles Augustal(is) Beneventi gladiator(es quingentos) dedit;* Nepet (reg. VII) C. XI 3214: . . . *Nestori Aug(ustali) Nepete. Hic ludos fecit et dedicatione statuae patroni, quam ipse posuit, et clupei sui iterum municipibus Nepesinis epulum dedit.* Un motivo di natura privata si ha a Suessa Aurunca (reg. I) C. X 4760 (a. 193); cfr. inoltre C. XIV 4254; IX 1705. 2249 di epoca posteriore. Altre prestazioni si considerano solo come equivalenti *pro munere*, in luogo dell'ordinazione degli spettacoli, cfr. Luceria (reg. II) C. IX 808: *C. Obinius Favor, P. Didiolenus Strato Augustales pro munere ab summa* (scil. *via*) *quadragint(a) [pe]d[es] ad vicum Laris s(ua) p(ecunia) straver(unt).*

Le liturgie degli *Augustales* attivi sono: dediche a divinità (C. II 175. 181 al *divus Augustus*. 1109. 2327. 3336; V 7493. 8654. 8655; IX 2439. 2440), abbellimento dei santuarii [C. III 3579. 4153; X 1887. 1891. 6104 (epoca d'Augusto); XIV 2412; (a. 46)], dediche agli imperatori (C. XI 3872 a Tiberio l'anno 32/33; X 112 a Traiano l'anno 103/112; X 514 ad Adriano l'anno 122 7); costruzione e ristaurazione di publici edifici (C. II 183 con dedicazione a Nerone a. 57; III 1516; X 1890), sopratutto lastricamento delle vie (C. IX 808. 968. 2476. 6258. 6259; X 1885. 4660), cfr. inoltre C. IX 5301; X 141. 4653; incerto è se si debba riferire all'anno di funzione C. X 1217.

d) *Sexviri et Augustales.* — A mo' di appendice ricorderemo qui una singolare circostanza, la quale è essenzialmente limitata all'Italia superiore (con Emona) ed i territori circonvicini dell'Istria, Etruria e Piceno.

Le opinioni fin qui sostenute sul significato di *sexvir et Augustalis*, secondo cui p. e. i medesimi erano *sexviri Augustales* dimissionari, ai quali dai decurioni era stato conferito il titolo di *Augustalis*, cadono ormai per la dimostrazione data da principio a pag. 825 della differenza dei *sexviri* plebei, nominati semplicemente così, dagli istituti augustali, principalmente dai *sexviri Augustales.* Di osservazioni positive premetteremo questa, che nei luoghi, dove ricorrono *sexviri et Augustales*, non si può dimostrare, a quanto io stimo, l'esistenza contemporanea di *sexviri Augustales*, sibbene d'*Augustales*, se anche sonvi delle città, dove non s'incontrano che *sexviri et Augustales.*

Importanti per la nostra questione sono in primo luogo le iscrizioni, in cui contemporaneamente ad un *sexvir et Augustalis* è nominato un semplice *sexvir* o un semplice *Augustalis*: Forum Iulium (reg. X) C. V 1765: *P. Fabio P. f. Sca(ptia) Pudenti IIIIIvir(o) et Aug(ustali), mun(icipi) patrono et P. Fabio P. l. Verecundo fil(io) Augustali P. Fabius P. l. Philetus IIIIII vir;* Emona (reg. X) C. III 3836: *T. Velli Ones(imi) IIIIIIvir(i) et Aug(ustalis) Emon(ae), IIIII[I]vir(i) Aquil(eiae), [Aug(ustalis)] Parent(ii);* comune inc. (reg. IX) C. V 7545: *P. Sertorio P. l. Tullo patrono VIviro v(ivo) f(ecit) P. Sertorius P. l. Largus VIvir et Aug(ustalis)*: Comum (reg. XI) C. V 5303: *L. Romatius Trophimus VIvir et Aug(ustalis) Com(i), VIvir Mediol(ani).* Se già da tali documenti è reso probabile, che

anche qui come altrove non è da vedersi che un nesso esteriore fra il sevirato plebeo e l'augustalità, tanto più chiaro appare il fatto dai seguenti così:

Aquileia (reg. X) C. V 832: *in honorem L. Valeri Nymphodot(i) VIvir(i) et d(ecreto) d(ecurionum) Aug(ustalis) et ... in memoriam C. Stati Heuret(i) VIvir(i) et d(ecreto) d(ecurionum) Aug(ustalis)*, dove è fissata la separazione delle due parti componenti il titolo in *sexvir et Augustales* mediante la formola *d(ecreto) d(ecurionum)*, che precede *Augustalis*, la quale accenna a due processi d'elezione del tutto diversi nel sevirato e nell'augustalità; cfr. anche Aquileia (reg. X) C. V 827, dove a due *IIIIIIviri* sta di fronte un *Augustalis d(ecreto) d(ecurionum)*. Inoltre Ateste (reg. X) C. V 2523: *T. Aretius T. C. L. l(ibertus) Apiolus IIIIIIvir, idem Augustalis*, dove le due parti sono separate invece che con *et* con *idem*; Mediolanium (reg. XI) C. V 5859: *.... Faustus VIvir et August(alis) qui inter primos Augustales a decurionib(us) Augustalis factus est*; Eporedia (reg. IX) C. V 6777: *M. Attius Patrobius ... [V]Iv[ir] et Augustal(is) ob honorem Augustal(itatis)*; Salonae (Dalm.) C. III 1947 = 8566 (a. 54): *P. Anteius P. Antei Syntrophi Herma IIIIIIvir et Aug(ustalis)*, dove quell'*et Augustalis* è stato aggiunto in seguito; Interamna Lirenas (reg. I) C. X 5347: *C. Pacuvius Luter sevir Interamn(ae) [et] Au[g(ustalis)]*; Bergomum (reg. XI) C. V 5132: *L. Blandius C. f. Vot(uria) IIIIIIvir et Augustalis* ET *flaminalis*. Che del resto l'*et* nella formola *sexvir et Augustalis* è posta solo per evitare uno scambio con *sexviri Augustales*, mi sembra manifesto; dov'è impossibile una confusione, manca pure nel maggior numero dei casi: Aquinum (reg. I) C. X 5423: *sevir iterum, Augustalis primus*; Auximum (reg. V) C. IX 5850: *L. Praesenti L. lib. Flori VIvir(i) II, Aug(ustalis)*; forse anche Reate (reg. IV) C. IX 4168: *C. Herennius Philo ... [VIvir?] Re[gio] Lepidi iterum, Aug[ustalis], V[I]vir Augustalis*. S'aggiunga come argomento secondario, che nelle città dell'Italia settentrionale che non sono di fondazione dei due primi Cesari, fra quelli detti semplicemente *sexviri* si trovano tanto *libertini* quanto *ingenui*, laddove quelli chiamati *sexvir et Augustalis* appartengono esclusivamente al ceto dei libertini. Il più chiaro esempio in riguardo si ha in Mediolanum (reg. XI), dove i *sexviri iuniores* ingenui si liberano dell'augustalità, mentre troviamo un numero considerevole di libertini *sexviri (seniores) et Augustales*. Alle riflessioni fin qui fatte devesi porre accanto ancora il fatto, che in certi luoghi finora s'incontra solo il titolo *sexvir et Augustalis*, ma non il semplice *Augustalis*. Dal che è dato concludere, che: *sexvir et Augustalis* non significa altro se non quanto dice letteralmente il nome: ' seviro e (nello stesso tempo) Augustale ', uno che veste il sevirato plebeo e nello stesso tempo la carica di *Augustalis*. D'altra parte si deve considerare come fatto indubitato, che nel numero preponderante di *sexviri et Augustales* la dignità augustale in molti comuni, se anche non in tutti, è regolarmente dai decurioni conferita a coloro che erano già stati eletti (dalla plebe, come altrove mostreremo) a *sexviri*, senza che per altro ogni *sexvir* fosse con ciò in diritto di portare il titolo augustale. Importante è l'iscrizione di Comum (reg. XI) C. V 5305: .. *VIvir[o et] Aug(ustali), L. Valerio Amanti VIviro et Aug(ustali), Q. Sentio Amanti VIviro et Aug(ustali), L. Cornelio Luciano VIviro et Aug(ustali), Q. Marc[io ...] VIviro et Aug(ustali) ob curam integre ac liberaliter gestam*. Anche l'ordo *seviralium et Augustalium* dell'iscrizione di Verulae (reg. I) C. X 5796 d'epoca molto posteriore (a. 197) e d'un comune, dove il titolo di *sexvir et Augustalis* altrimenti non ricorre, si spiega così, che anche qui gli ex-*sexviri*, i *sevirales* (non gli ex-*sexviri Augustales*, che mai si chiamano così) formavano insieme cogli *Augustales* un tutto. Che la nomina ad *Augustalis* anche qui si faccia per decreto decurionale, è mostrato dalle su citate iscrizioni C. V 832 (cfr. 827). 5859.

Ricorderemo ancora brevemente come per l'augustalità ottenuta mercè il sevirato plebeo, sono da compiersi certi *munera*. Così a mo' d'esempio è menzionata la dispensa dalla *summa honoraria* in Brixellum (reg. VIII) C. XI 1830: *Q. Gavio Q. l. Primo filio IIIIIIviro et Augustali d(ecreto) d(ecurionum) gratuit(o)*. Pare che anche delle prestazioni speciali per l'augustalità vi sieno state, cfr. particolarmente Eporedia (reg. IX) C. V 6777: *Mercurio sacrum M. Allius Patrobius vestiarius tenuiarius [V]Iv[ir] et Augustal(is) ob honorem Augustal(itatis)*. Ma per regola le liturgie per ambedue le cariche dovettero essere certamente adempiute nello stesso tempo, cfr. le dediche di *sexviri et Augustales*: Auximum (reg. V) C. IX 5823 (però già dell'anno 189), Parma (reg. VIII) C. XI 1062 (d'epoca augustea), Salonae (Dalm.) C. III 1947 (a. 54).

Dopo aver passato in rassegna le singole forme delle costituzioni augustali, ci faremo ora a trattare nuovamente di questioni più generali, ragionando anzitutto della qualificazione voluta per essere ammessi nel collegio degli *Augustales*. Il Mommsen (Staatsr. 3 p. 456 seg.), la cui ipotesi, per quanto risguarda i *sexviri Augustales*, abbia-

mo già prima (pag. 828) messa in luce, considera anche per gli *Augustales*, che egli s'immagina essere usciti dai *sexviri Augustales*, come qualificazione assolutamente necessaria la libertinalità. Pure, quantunque in realtà gli Augustali per la maggior parte escano dal ceto di capitalisti e mercanti libertini, si trovano ciò nondimeno nelle città che erano colonie d'Augusto o stavano in altro modo sotto la sua protezione, alcuni esempi in parte molto antichi, che mostrano come anche degli *ingenui*, e persino delle persone qualificate per gli offici urbani entravano nel collegio degli *Augustales*; cfr. Praeneste (Hirschfeld, Berliner Sitzungsber. 1888 I pag. 838) (reg. I) C. XIV 2974 (prima di Vespasiano); Tibur (cfr. Sueton. Aug. c. 72, reg. I) C. XIV 3665 (circa il tempo di Tiberio), 3680 (forse circa l'a. 93), 3684; colonia Iulia Augusta Taurinorum (reg. IX) C. V 7013. 7017; Augusta Bagiennorum (reg. IX) C. V 7676. Nel fatto che l'ammissione al collegio augustale e il conseguimento del *magisterium* stesso seguano solo nel caso, in cui si abbiano già rivestite cariche municipali superiori (p. e. C. XIV 2974. 3665), si può scorgere una differenza essenziale di fronte ai *sexviri Augustales*, il cui officio promagistrale gli *ingenui* sempre considerarono come un primo passo nella carriera magistrale. Più singolare ancora appare la circostanza, che in due casi del tutto speciali s'incontrano persino degli schiavi come *Augustales*, laddove dobbiamo considerarli esclusi del sevirato augustale: Osilipo (Lusitania) C. II 265 (certo d'età molto antica): *August(ales)*: | *Euticus* | *[C.] Licassi* | *Bassi* | *ser(vos) h(ic) s(itus) e(st)*; | *Linus* | *A. L[ei]cini* | *[P]risci* | *ser(vos) h(ic) s(itus) e(st)*; comune sconosciuto (oggidì Peñaflor, Baetica) C. II 2327: *Victoriae Aug(ustae) At[t]icus C. Fabi Nigri [et]* (trasmessa è la lezione *F.* Mommsen voleva *C. Fabi Nigri [l(ibertus)]*, il che sarebbe senza esempio) *Firm[i]o Bit[h]ynitis L(uci) l(ibertae), Augustales d(onum) d(ant)*. La possibilità che può valere in teoria, che cioè e *ingenui* e *libertini* e *servi* contemporaneamente prendessero parte ai collegi *Augustales*, troverà più sotto una soddisfacente spiegazione.

Le sfere da cui escono gli *Augustales* libertini, son quelle stesse dei *sexviri Augustales*; troviamo qui di nuovo *scribae* (C. X 4620), *tabularii* (C. XI 2710 *a*. III 3851), un *curator kalendari* (C. XI 1444) e *curator(es) thermar(um)* (C. III 4447) dei rispettivi comuni, *medici* (C. IX 740. XIV 3691), apparitori dei magistrati urbani (C. IX 5823. X 531. 1889. 6116. XI 3872), *negotiatores* (C. V 5892. X 1872), un *argentarius* (C. IX 348), un *mercator suarius* (C. IX 2128), un *vestiarius tenuiarius* (C. V 6777), un *purpurarius* (C. X 540), *marmorarius* (C. X 1873), *pistor* (C. XIV 393), *refector pecten(arius)* (C. IX 1711). Nemmeno attori ne erano esclusi; cfr. Tibur (reg. I) C. XIV 4254, Capua (reg. I) C. X 3716, Canusium (reg. II) C. IX 344, tutte dediche al mimo L. Aurelius Apolaustus fatto uccidere da Commodo.

Che anche per l'augustalità fosse sufficiente il solo incolato, lo mostra il fatto frequente, cioè che una stessa persona copre la carica di *Augustalis* in diversi comuni; cfr. C. X 690 (Puteoli-Cumae), 1872 (Puteoli-Neapolis), 1889 (Puteoli-Venafrum), XI 1528 (Pisae-Luca), V 7604 (Pollentia-Augusta Bagiennorum), 7496 (Karreum-Industria), III 3016 Aequum-Senia), 3836 (Emona-Parentium), 4153 (Treveri-Savaria).

Quanto al carattere sacro dell'augustalità, esso è affatto congiunto col quesito della origine stessa dell'augustalità. I sodalizi romani dividonsi già al tempo della repubblica in due grandi categorie, di cui l'una è data dalla comunanza della professione, l'altra da quella del culto. Mentre ai collegi della prima specie, la quale in fondo è connessa colla organizzazione della cittadinanza, non sono ammessi che cittadini liberi (se anche non sempre di nascita), i collegi della seconda specie accettano non di rado anche peregrini (p. e. i *Mercuriales* in Delos) e non liberi; la forma fondamentale di queste riunioni è la servitù (*familiae*) d'una divinità, al cui santuario potevano accedere tanto schiavi in qualità di servi sacri, quanto liberi come clienti. Laonde trovansi p. e. fra gli *aeditui* (cfr. Marquardt-Wissowa, Staatsverw. 3 pag. 214 segg.) così schiavi che liberi e libertini; il culto dei *compita* incombe a *magistri*, liberi, e *ministri*, non liberi. Numerosi sodalizi affini, specialmente nella Campania, hanno una presidenza, che si compone di un insieme di magistri liberi e non liberi. Da un passo di Cicerone si può fare una congettura sulla estensione di queste clientele sacre all'epoca della repubblica: pro Cluent. 15, 43: « Martiales quidam Larini appellabantur, ministri publici Martis atque ei deo veteribus institutis religionibusque consecrati, quorum cum satis magnus numerus esset, cumque item ut in Sicilia permulti Venerii sunt, sic illi Larini in Martis familia numerarentur, repente Oppianicus eos omnis liberos esse civisque Romanos coepit defendere ». Dacchè Augusto, ancor vivo, divenne oggetto di pubblico culto, potevano a questo modo formarsi tali clientele nei numerosi santuari a lui dedicati. A compiere i più umili offici nei templi d'Augusto occorreva principalmente un certo numero di schiavi, che, come altrove, furono giuridicamente senza dubbio considerati

come proprietà del comune, e, giusta il nome della divinità cui servivano, si chiamavano con un aggettivo da questo derivato *Augustales*; allo stesso modo che gli schiavi dei templi di Marte o Mercurio si nominavano *Martiales* o *Mercuriales*. A questi schiavi *Augustales* accenna il cognome *Augustalis*, che ricorre di frequente, e, come *Martialis* o *Mercurialis*, serve a indicare l'ex-schiavo del tempio.

Ma non solo agli schiavi della divinità, sibbene anche ai liberi e non liberi che fanno parte della sua clientela spetta il nome *Augustalis*; così che considerati dal punto di vista giuridico-sacro, essi lasciano cadere il nome che fino allora portavano, e si chiamano semplicemente *Augustales*. Una reminiscenza di ciò s'è conservata in un paio di casi curiosi, dove *Augustalis* non viene, come di solito, posposto al nome, ma bensì preposto; cfr. Olisipo (Lusit.) C. II 183 (a. 57), 196 e l'iscrizione succitata a pag. 841 C. II 265. Si confronti con ciò il *(sex)vir Augustalis* posto innanzi al nome dall'epoca del collegio nel II secolo: Arelate C. XII 699; Volcae Arecomici C. XII 2775. 2818. 3014; Nemausus C. XII 3178. 3188. 3189. 3191. *3199. 3230. 3231. 3234. 3237. 3241. 3243. 3246. 3248. 3249. 3250. 3251. 3256. 3262. 3270. 3278. 3284. 3287. 3294. 3298. 4105.

Inoltre, a provare che gli Augustali fossero considerati come clientela templare, è importante la circostanza, che anche gli schiavi (cfr. pag. 841) sono accettati fra essi. Nel modo più evidente poi si mostra questa loro condizione in quei luoghi, dove gli *Augustales* traggono le loro origini da una più antica clientela templare. V'appartengono anzitutto i *Mercuriales*, che ben di frequente s'incontrano nelle città dell'Italia meridionale verso la fine della repubblica ed al principio dell'epoca imperiale: Abellinum (reg. I) C. X 1152: *[E]gnatio C. f. Gal. mag(istro) Mercurialis* (sic); ivi; 1153: *A. Freio A. f. Gal. Mercuial(i) ... filiei fecerunt;* 1154: *C. Lucius C. f. Bithus Mercurialis vivo Velleiae (mulieris) l. Filuminae*, tutte d'età molto antica; Atina Lucaniae (reg. III) C. X 340: *collegius Mercurialium;* Caiatia (reg. I) C. X 4589: *mag(ister) Merc(urialis) vius sibi sueis;* Beneventum (reg. II) C. IX 170: *nummulario Mercuriali;* 1708: *Mercur[iali]*; 1709: *Merc[urial....*; 1710: *Mercuria(lis) et mercator*; Brundisium (reg. II) C. IX 55: *Mercurialis*, 56: *Merc(urialis)*; Compsa (reg. II) C. IX 972: *Mercuriales*, che evidentemente sono un'imitazione della clientela templare urbana dei *Mercuriales*, esistenti già dall'anno 495/259 a. C., e si formano in molte città i *Mercuriales Augustales* assumendo il culto d'Augusto, non di rado identificato con Mercurio, similmente come in Pompei i *ministri Mercuri Maiae Augusti* e da ultimo *ministri Augusti*. Cfr. Nola (reg. I) C. X 1272: *L. Sattio L. l. Phileroti magistro Mercuriali et Augustali Nolae*; Paestum (reg. I) C. X 485: *magister Aug[ustalis et ?] Mercur[ialis]*; Grumentum (reg. III) C. X 205: *minist(er) Lar(um) Aug(ustorum) et Aug(ustalis) Merc(urialis)*, la stessa persona EE. 8 p. 77 n. 269; C. X 232: *Aug(ustalis) Merc(urialis)*; Brundisium (reg. II) C. IX 54: *mag(istro) Merc(uriali) A[ugust(ali)]*; comune inc. (reg. II) C. IX 217: *Merc(urialis) et Aug(ustalis)*. Che del resto gli *Augustales* s'incontrino altrove anche indipendentemente dai *Mercuriales*, lo mostra Rudiae (reg. II) C. IX 23: *Augustalibus hs. XII n. Mercurialib(us) hs. X n.*

Accanto ai *Merc(uriales) Aug(ustales)* a Grumentum vi sono pure *Herc(ulanii) Aug(ustales)* cfr. C. X 230 (*Herc. Aug.*) e 231 (*Aug. Herc.*). Da qui si scorge ancora una volta chiaramente che l'augustalità è una clientela templare dal momento che due collegi che si connettono a diversi santuarî pongono Augusto a lato al loro dio, con che ad ambidue spetta il diritto dell'indicazione *Augustalis*.

Anche in Tibur si hanno in luogo dei *magistri Herculis Victoris* dell'epoca anteriore (C. XIV 3550. 3687. 3688) colla sede al tempio di *Hercules Victor*, al principio dell'età imperiale *magistri Herculanii (et) Augustales* (C. XIV 3540. 3652. 3658. 3665. 3681); la clientela templare, cui presiedono, si denomina *Herculanii Augustales* (C. XIV 3561. 3601. 3633. 3641. 3651. 3656. 3661. 3675. 3679. 3679 *a*. 3680. 3690. 3691. 4254. 4255), una volta anche 3601 (dell'a. 172) *ordo Augustalium Tiburtium*. Il nome doppio si spiega così, che il tempio di Ercole Vittore nell'Impero era dedicato ad Ercole ed ad Augusto in comune (cfr. n. 3679. 3679 *a*, lin. 4, 5 *sub thens[auro] Herculis et Augus[ti]*.

Sono pure da considerarsi come clientela templare i 16 *aeditui Castoris et Pollucis* a Tusculum (C. XIV 2629): *M(anio) Fictorio M(anii) l. Synhistor, cur(atori) aedituom Castoris et Pollucis XVI aeditui Castoris et Pollucis post mortem h(onoris) c(ausa)*; i medesimi diventano *Augustales* (C. XIV 2620 l. 22): *item Augustales aeditui [Castoris e]t Pollucis*; cfr. C. XIV 2637: *m(agisterei) aeditu(om) Castoris Polluc(is) Augustalium h(onore) f(unctus)* e 2918 forse un *[Au]g(ustalis) aedit(uus) aed(is) C(astoris) P(ollucis)*. A completare questa ricerca citerò ancora Carsioli (reg. IV) C. IX 4067 con un *patrono ordinis Augustalium Martini*, e 4071 *seviro Aug(ustalis) Mart(ino)*, tutte e due d'epoca tarda, le quali accennano ad un collegio d'*Augustales* sorto da *Martini* (= *Martiales*).

Indipendente invece dal collegio degli *Augustales* è quello dei *Concordiales* in Patavium (reg. X) e Vicetia (qui soltanto C. V 3130). Dalle numerose iscrizioni di Patavium che nominano *Concordiales* senz' altre aggiunta (C. V 2307. 2843. 2865. 2869. 2872. 2874); inoltre dall'iscrizione C. V 2872, dove il padre è chiamato *Conc(ordialis) Aug(ustalis)*, il figlio *Conc(ordialis)* o dopo il secondo titolo ad avviso del Mommsen ' spatium vacuum remansit ad recipiendum opinor vocabulum AUGUST ' (cfr. C.V p. 268), e dall'altra C. V 2525, dove leggesi bensì *Aug(ustalis) Conc(ordialis)*, ma *Conc.* è certamente un'aggiunta fatta posteriormente con lettere più piccole; da tutto ciò è abbastanza confermata l'opinione espressa da Henzen, Mommsen e Schmidt, che il collegio dei *Concordiales* differisca da quello degli *Augustales*.

Spiegato a questo modo il tipo, cui si conformano l'augustalità e le altre istituzioni affini della clientela templare, passiamo ora con altri argomenti a discutere l'opinione del Mommsen, che anche agli *Augustales* nega ogni importanza sacra. La costituzione collegiale però, che abbiamo tentato di provare, non ammette un carattere magistrale nè nei loro funzionari, i *magistri Augustales*, dove già la denominazione di *magister* accenna ad obblighi religiosi, o gli *Augustales* attivi, nè agli altri membri. Anche l'esistenza di *Augustales primi* e *perpetui*, di un *Augustalis maximus* e l'imitazione nei collegi dei *Claudiales* e *Flaviales* rafforzano questa opinione, come pure il modo con cui si designano i loro locali d'adunanza, detti *templum* [Aricia reg. I C. XIV 2167: *s(enatus) p(opulus)q(ue) Aricinus tem[plum] Aug(ustalibus) dedit*], *aedes*, *phetrium* (di questo vedi più sotto p. 851); cfr. oltre a ciò Carsulae (reg. VI) C. XI 4573: *testamento fieri iussit de hs. (quingentis milibus) Augustalibus*. Se nell'iscrizione di Puteoli C. X 1877 dell'anno 176: *D. m. Q. Insteio Diadumeno Augustali, coluit annis XXXV, vixit annis LXXXIIII, mens(ibus) VI, dieb(us) XV, heredes*, il *coluit* si riferisca realmente al culto del collegio augustale, resta dubbio (cfr. Mommsen Staatsr. 3 p. 455, 6 e Hirschfeld, Berliner Sitzungsber. 1888 I p. 839, 28). Per contrario sembra piuttosto confermare l'importanza religiosa degli *Augustales* Comum (reg. X) C. V 5305: .. *VI vir[o et] Aug(ustali), L. Valerio Amanti VIviro et Aug., Q. Sentio Amanti VIviro et Aug., L. Cornelio Luciano VIviro et Aug., Q. Mar ... VIviro Aug. ob curam integre ac liberaliter gestam. Qui ob hunc honorem sibi habitum largiti sunt trulas arg(enteas) duas*, dove il dono di suppellettili da sacrificio accenna senz'altro ad un santuario quale oggetto della *cura*.

L'oggetto del culto degli *Augustales* è il culto della *gens Iulia*, il cui centro occupa la persona d'Augusto. A lui infatti spettano le dedicazioni fatte durante la sua vita dai *magistri Augustales* di Cosa (reg. VII) C. XI 2631, Falerii (reg. VII) C. XI 3083 (dopo l'anno 752), Nepet (reg. VII) C. XI 3200 (a. 742) e d'un [*VI*]*vir et Augustalis* in Parma (reg. VIII) C. XI 1062 con [*nu*]*mini August*[*o*]; inoltre C. X 1412 del teatro d'Herculaneum (reg. I), dunque prima dell'a. 75 d. C. con *Divo Augusto Augustales*, ed in riscontro a questo C. X 1411: *Divo Iulio Augustales;* Olisipo (Lusit.) C. II 182: *Divo Augusto C. Arrius Optatus, C. Iulius Eutichus Augustales*. Al culto del *divus Augustus* si riferisce pure il giorno, in cui entrano in carica gli *Augustales* attivi, il primo d'agosto, che a giudicare da C. X 112 si mantenne fino all'epoca di Traiano; nello stesso giorno seguiva secondo C. XI 3614 dell'a. 114 la consegna del *phetrium* in Caere agli *Augustales*. Accanto ad Augusto anche gli altri dei della *gens Iulia* vengono onorati di questo culto. Di speciale importanza è in questo riguardo la lapide di Corinthus C. III 7268 = V 8818: *Veneri sacrum et genio colle[gi] Augustalium Corinth(i)*, dove l'adorazione contemporanea di Venere, proava dei Giulii, col genio degli Augustali potrebbe spiegarsi così, che l'iscrizione si trovasse nel tempio della *gens Iulia*, comprovato per Corinto dalle monete (Cohen méd. imp. I² p. 173 n. 19. 20. 21), e con ciò avrebbe la sua sede anche il collegio degli *Augustales*. Un contrassegno essenziale del culto gentilizio degli *Augustales* è pure il fatto, di cui più sotto parleremo, che questi ad imitazione dei *sodales Augustales*, il *sacerdotium gentis Iuliae*, assunsero come *Augustales Claudiales* anche il culto del *divus Claudius*, il secondo *divus* della casa dei Giulii. Oltrechè, il culto degli Augustali si limita nel I secolo in generale ai membri di quella casa. Così essi celebrano secondo OH. 7165 nell'a. 23 il giorno natalizio di Iulia Augusta; innalzano monumenti onorifici a Tiberio (C. X 1624 dell'a. 30; XI 3872 a. 32/33); nell'iscrizione di Puteoli C. X 1574 dell'a. 54 incontriamo tre *Augustales, qui Neroni Claudio Caesari August(o) et Agrippinae Augustae, I(ovi) o(pimo) m(aximo) et genio coloniae ludos fecerunt*. Per gli imperatori, che, spenta la famiglia Giulio-Claudia, regnarono fino alla fine del I secolo, non s'hanno dediche officiali; il che non sarà forse un caso. Altrimenti stanno le cose dal principio del II secolo, in cui gli *Augustales* diventano *cultores domus divinae*, vale a dire della fami-

glia regnante; ma su questo ritorneremo più innanzi.

Rapporto dei funzionari augustali col culto degli imperatori posteriori.

L'oggetto del culto augustale fu, come abbiamo dimostrato, anzitutto l'imperatore regnante Augusto. Dopo la sua morte, si doveva decidere la questione, se questo culto dovesse valere soltanto per l'imperatore deificato, pel nuovo regnante, oppure per ambedue insieme. La questione, che nella stessa forma si ripetè p. e. per i flamini provinciali (cfr. Hirschfeld, Berliner Sitzungsberichte 1888 I pag. 848), senza dubbio non fu decisa mediante una disposizione generale di Roma; bensì, per quanto possiamo scorgere, ne fu lasciata la soluzione ai comuni stessi. Con ciò si spiegano bastevolmente le differenze che s'incontrano appunto in questo riguardo, nei diversi comuni. La libertà della città nell'accogliere non solo i nuovi *divi*, ma anche i regnanti dovè ad ogni modo essere essenzialmente modificata dal contegno alternante, ora di rifiuto ora di condiscendenza, che i prossimi successori d'Augusto assunsero di fronte al culto in vita, come pure dalla ragionevole reazione sotto Vespasiano e Tito. Certo è che niuno dei regnanti dopo Augusto ebbe tanto valore da imprimere nel culto popolare degli Augustali un'orma più profonda e durevole. Certo non è da ascriversi ad un puro caso, che di tutti gli imperatori dopo Augusto nel I secolo nessuno fu proclamato nelle sacre dedicazioni dei funzionari augustali sia *divus*, sia, vivo ancora, dio, laddove del resto non mancano punto tra le loro iscrizioni delle dediche di natura profana. (L'unica eccezione apparente C. III 1947 = 8566, dell'a. 51: *I. o. m. et divo Claudio Caesar*[*i*] *Aug. Germ. trib. pot. XIIII* di un *IIIIIvir et Aug.* non ha peso già pel motivo che *et Aug.* è un'aggiunta fatta posteriormente). Fra le molte centinaia d'iscrizioni non v'è adunque che un numero piccolissimo, in cui il nome di uno dei successori d'Augusto sia messo in rapporto col titolo dei *sexviri Augustales* o *Augustales*. Anche da qui si può vedere come il culto imperiale andasse generalmente scemando nei tempi dopo Augusto (cfr. Mommsen, Staatsr. 2^3 p. 258 segg.). Nelle particolarità di questa questione, resa inviluppata dal modo alquanto dialettico in cui Johannes Schmidt p. 59-65 la trattò, si scorge una differenza essenziale fra il sacerdozio annuo dei *sexviri Augustales*, che poterono tenersi al tipo dei flamini imperiali dei municipi, e gli *Augustales*, ai quali, essendo essi sodalizi per il culto della *gens Iulia*, dovette servir di norma il procedere dei *sodales Augustales*, destinati al medesimo culto.

Egli è per meglio chiarire questo punto, che ci faremo a raccogliere qui intero il materiale relativo.

A) *Sexviri Augustales*:

1. Tiberio.

1. Ausculum Picenum (reg. V) EE. 8, 217: *D*(*is*) *m*(*anibus*). *M. Valerio col*(*oniae*) *l*(*iberto*) *Vernae sexvir*(*o*) *Aug*(*ustali*) *et Tib*(*eriano*) e

2. ivi C. IX 6415 lin. 2 abbiamo SEXVIR. TIBI |, e Mommsen 'potest fuisse TIBI', sicchè sarà certo *sexvir Tibe*[*rianus*].

Ambedue questi monumenti, che provengono certo dal tempo di Tiberio stesso, sebbene il medesimo, com'è noto, si mostrasse contrario all'onore della deificazione, si spiegano a vicenda. Da 2 si può constatare l'esistenza d'un sevirato apposito per Tiberio; quindi l'indicazione *sexvir Aug*(*ustalis*) *et Tiberianus* è da riferirsi all'unione dei due sevirati d'Augusto e di Tiberio in una persona.

2. Claudio.

Verona (reg. X) C. V 3430: [. . . . *Stlani*]*o Polyclito* [*patri sex*]*vir*(*o*) *Claud*(*iali*); 3433: *D. m. Q. Tuticani Q. f. Erotis grammatici* [*L*]*atini VIvir*(*i*) *Cl*(*audialis*) *ornamentis decu*[*r*(*ionalibus*)] *honorato Veron*(*ae*); 3438: *C. Veronius Carpus VIvir Claudialis mai* . . . .; 4008: *L. Aufillenus* [*Ab*]*ascantus VIvir II Cla*(*udialis*) *et Aug*(*ustalis*).

Bononia (reg. VIII) C. XI 714: *M. Clodius M. l. Sabinus VIvir Claudial*(*is*); 718 [*VI*]*vir* [*Clau*]*dial.*; cfr. 696 con un [*VIvi*]*r et Claud*(*ialis*), di cui più sotto.

Regium Lepidum (reg. VIII) C. XI 974: *IIIIII vi*[*r C*]*l*[*audialis?*]; cfr. 971: . . . *Claudiali L. Herennius Ianuarius VIvir Aug*(*ustalis*) *amico optimo* e 959 con un *Claudialis*, di cui più sotto.

Anche qui si tratta evidentemente, in tutti e tre i comuni, di uno speciale sacerdozio annuo di *sexviri et Claudiales*, che differiscono dai *sexviri Augustales*. Ciò risulta per Verona particolarmente dall'espressione in C. V 4008: *VIvir* (*bis*) *Cla*(*udialis*) *et Aug*(*ustalis*), della quale la spiegazione più semplice è, che la persona in parola ebbe due volte a rivestire un sevirato, una volta quello di Claudio, ed una seconda quello diverso d'Augusto. In Bononia non vi sono *sexviri Augustales*; a Regium Lepidum l'iscrizione, C. XI 971 purtroppo mutilata, serve a dimostrare la diversità delle due categorie. Le iscrizioni dei *sexviri Claudiales* non sono del tempo in cui visse Claudio (chè non si può provare,

un culto municipale vivente il medesimo cfr. Hirschfeld l. c. p. 848. p. 843, 48. p. 841, 397), sibbene appartengono ad un' epoca posteriore; C. V 3438 potrebbe per l'ortografia giungere alla seconda metà del II secolo. Se accanto ai *sexviri Claudiales* s'incontrano anche *Claudiales*, come in Bononia e Regium Lepidum, il loro rapporto è da immaginare similmente a quello ch'esiste fra i *sexviri Augustales* e gli *Augustales*.

3. Nerone.

Verona (reg. V) C. V 3429: *L. Stlanio Homuncioni IIIIIIvir(o) Aug(ustali) et Neronien(o)*. Per la *damnatio memoriae* dopo la morte di Nerone l'iscrizione appartiene ancora al tempo del regno di Nerone; secondo le altre analogie puossi pensare benissimo ad uno speciale collegio di *sexviri Neronieni*.

4. Vespasiano.

Cremona (reg. X) C. V 4399: *G. Caecilio Telephor(o) VIvir(o) Flaviali Cremon(ae) et munerar(io)*.

Brixia (?) (reg. X) C. V 4968: *P. Valerius Crispinus [I]IIIIIvir Flavia[l(is)]*.

Laus Pompei (reg. XI) C. V 6353: *Mefiti L. Caesius Asiaticus VIIvir Flavialis;* 6369: *M. Minicius Euth[y]cus VIv[ir] Flaviali[s]*.

Aquae Statiellae (reg. IX) C. V 7509: *L. Vibullio Montano ... VIvir(o) Aug(ustali) Flaviali*; 7511*: *C. Valerius (mulieris) l(ibertus) Sceptus VIvir Aug(ustalis) Flavialis*.

Tuder (reg. VI) WE. 2100 = C. XI 4639: *L. Cancrius Clementis lib(ertus) Primigenius sexvir et Augustalis et Flavialis primus omnium his honoribus ab ordine donatus*.

Parma (reg. VIII) C. XI 1063: *Q. Octavio L. f. M...nae V[Ivir(o) Aug(ustali)?] Fl(aviali) L. [Octavio Q.] f. Fes[to VIvir(o)] Aug(ustali) f(ilio).... L. Gavius Ionicus [VIv]ir Aug(ustalis) bene merentibus*.

Carpentorate (Gallia Narb.) C. XII 1159: *Genio coloniae IIIIIIviri; L. Iulius Ianuarius IIIIII vir Aug(ustalis) et Flavial(is) in hoc opus IIIIII viris hs. n. IIImil(ia) d(e) s(ua) p(ecunia) d(edit)*.

(Cfr. ancora i documenti pei *Flavialis* più sotto).

Vespasiano non ebbe, com'è noto, in vita alcun culto municipale in Italia; i *sexviri Flaviales* sorsero perciò certamente solo dopo la sua consecrazione. Che il nome dei medesimi si riferisca a lui e non forse nello stesso tempo a suo figlio, il *divus Titus*, è chiaro se si confronta la denominazione dei *sodales Flaviales Titiales* (Dessau, EE. 3 p. 217, specialmente n. 4. 5. 6. 8) e la titulatura, di cui più sotto parleremo, *sexvir Augustalis Flavialis, Titialis, Nervialis* a Narona (Dalm.) C. III 1768. 1835 (vedi più sotto). Le iscrizioni di semplici *sexviri Flaviales* a Cremona, Brixia, Laus Pompei parlano in favore della diversità dai *sexviri Augustales*. La quale conclusione diviene cosa certa se si considera il monumento di Tuder WE. 2100 = C. XI 4639, dove l'espressione *his honoribus*, come Henzen ebbe già giustamente a riconoscere senza che Schmidt p. 63 seg. l'abbia confutato, prova senza dubbio, che la funzione del *sexvir Flavialis* è da tenere staccata da quella del *sexvir Augustalis*, seppure in pratica non sarà stato raro il caso, che i due sevirati fossero tenuti dalla stessa persona. Anche l'iscrizione mutilata di Parma C. XI 1063, dove forse per questione di spazio invece di *V[I vir(o) Aug.] Fl(aviali)* sarà da supplire *V[I viro] Fl(aviali)*, dimostra con ciò di fronte al *sexvir Augustalis*, che si ripete due volte, la necessità di statuire la differenza. La connessione *sexvir Augustalis Flavialis* che s'incontra due volte in Aquae Statiellae, può accennare alle due diverse cariche di *sexvir Augustalis* e di *Flavialis*.

Dal fin qui detto risulterà indubbio, che i *sexviri Augustales* del I secolo come tali non assunsero del tutto il culto degli imperatori posteriori, e che i funzionari subalterni del culto urbano degli imperatori, conformemente ai *flamines*, di cui ad ogni *divus* fu assegnato uno, formavano per i singoli imperatori differenti collegi di *sexviri Augustales, sexviri Claudiales, sexviri Flaviales* ecc., ai quali però non di rado per mancanza di candidati furono ammesse le stesse persone.

Come le cose si mutassero interamente dopo la riforma del II secolo, vedremo a suo luogo.

Altrimenti avviene coi collegi sacri degli

B) *Augustales*,

formati secondo il tipo degli *Augustales* e non in tutto da loro diversi.

1. Claudio.

Comune incognito; trov. a Roma C. VI 420 (= Kaibel, inscr. gr. Sic. et Italiae 975) (a. 180): *M. Antonius M. f. Gal(eria) ... a Cl(audialis) Aug(ustalis) ... Cistiber*.

Abellinum (reg. I) C. X 1146: *C. Arrius C. lib. Corymbus Aug(ustalis) Claud(ialis)*; 1151: *M. Paccius M. l. Narcissus Aug(ustalis) Cl(audialis)*.

Beneventum (reg. II) C. IX 1689: *D. m. N. Afinio Tacito Clau(diali) Aug(ustali)*; 1701: *T. Valerio Ticho Claud(iali) Aug(ustali) Bene-*

venti; 1705 (= C. I 1541 *b*): *D. m. s. A. Vibbio Ianuario Claudiali Augustali cur(atori) muneris diei un(i)us*; 1698: *D. m. s. M. Serveni Alexandri Aug(ustalis) Claud(ialis) Beneventi*; 1648: *L. Lollio L. f. Suavi aedili, praef(ecto) fabr(um) L. Lollius Orio pat(er) Aug(ustalis) Claud(ialis)*.

Bononia (reg. VIII) C XI 696: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) Dol(icheno) Q. Poblicius Modestinus [VI vi]r et Claud(ialis) cenatorium p(ecunia) s(ua) f(ecit)*, cfr. anche sotto *sexvir Claudialis*.

Regium Lepidum (reg. VIII) C. XI 959: *D. m. C. Fundani Eucharisti Claudialis*; 971: ... *Claudiali L. Herennius Ianuarius VIvir Aug(ustalis) amico optimo*; cfr. anche sotto *sexvir Claudialis*.

2. I Flavii.

Augusta Taurinorum (reg. IX) C. V 7018: *V(ivus) f(ecit) C. Baburius Melissius VIvir et [Fl]avial(s [sibi e]t suis*. cfr. anche le iscrizioni succitate sotto *sexvir Flavialis* in Aquae Statiellae.

Prima di tutto deve recar meraviglia da questi esempi come in contrapposto ai numerosi collegi sevirali in onore dei diversi imperatori, in questi collegi non trovino posto che i due *divi* che stanno cronologicamente più dappresso ad Augusto, cioè Claudio e Vespasiano; giacchè non v'ha dubbio alcuno, che quelli furono fondati dopo la morte di questi imperatori: l'iscrizione C. VI 720 cade anzi nell'anno 186. È pure strano che il culto del *divus Claudius* s'incontri in questi collegi per lo più connesso con quello del *divus Augustus*, laddove così non avveniva per i *sexviri Claudiales*; che all'incontro i *Flaviales* a quanto sembra non hanno nulla da fare col medesimo, ma formano un collegio indipendente dagli Augustales. Queste osservazioni ci conducono direttamente alla specie dei *sodales Augustales* urbani, i quali come sacerdoti della *gens Iulia* (Tac. hist. 2, 95: « Augustales ... quod sacerdotium ut Romulus Tatio regi, ita Caesar Tiberius Iuliae genti sacravit »; queste parole sembrano però corrotte) dopo l'apoteosi di Claudio, annoverato in quella *gens* ne assunsero pure l'ufficio e d'allora in poi si nomarono con pieno titolo *sodales Augustales Claudiales* (cfr. Dessau, EE. 3 p. 209 seg.), come pure i *sodales Flaviales* (op. cit. p. 211 segg.), indipendenti dai *sodales Augustales Claudiales*. Più tardi però si lasciò spesso cadere nel titolo *Augustalis Claudialis* tanto per i *sodales* ragguardevoli quanto anche per i collegi municipali, il *Claudialis*. Istruttivo è a tal uopo un raffronto della succitata iscrizione C. IX 1648 colle altre due trovate pure in Beneventum C. IX 1694. 1685: il libertino *L. Lollius Suavis* che si denomina a n. 1648 ancora *Aug(ustalis) Claud(ialis)*, qui si chiama semplicemente *Augustalis iterum*. Quanto agli *Augustales Claudiales* pare ci sieno stati anche di semplici *Augustales*; ma ciò non può che confermare la nostra supposizione, in quanto che il nuovo *divus Claudius* poteva mercè la sua discendenza essere annoverato sì fra gli dei della *gens Iulia*, che rappresentavano gli *Augustales*, come pure fra quelli della *gens Claudia*. E così dopo la consecrazione di Claudio c'erano da una parte *sodales Augustales Claudiales*, d'altra parte un culto speciale della gente Claudia costituito da Nerone (cfr. Tac. ann. 15, 23: « utque ... ludicrum circense, ut Iuliae genti apud Bovillas, ita Claudiae Domitiaeque apud Antium ederetur »).

Sul *sexvir Augustalis Flavialis Titialis Nervialis* di Narona (Dalm.) C. III 1768. 1835 cfr. più sotto circa il culto del secondo periodo; altrettanto sui *sexviri Augustales cultores domus divinae*.

· *Diritti onorifici dei sexviri Augustales e degli Augustales.*

La qualità delle insegne assegnate ai *sexviri Augustales* nelle rappresentazioni figurate, è in buona parte la stessa di quella delle insegne dei *sexviri* semplicemente detti. Ciò rende in certo modo difficile l'esposizione; tuttavia ci proveremo a farlo (cfr. Schmidt p. 78 segg.; Mommsen, Hermes XIII (1878) p. 115 seg.; Huebner, Hermes l. cit. p. 414 segg). Quali funzionari di categoria inferiore, cui spetta tutt'al più un carattere quasi magistrale, i *sexviri Augustales* non possono avere di diritto pretensione alcuna alle insegne della magistratura municipale. Se tuttavia esse s'incontrano in gran numero sui loro monumenti, ciò non sarà da mettersi senz'altro in connessione colla natura del loro ufficio, ma si dovrà supporre, che queste ininsegne sieno loro state conferite straordinariamente, per una data occasione e per un dato tempo. Nel numero di questi casi si dovranno anzitutto noverare gli spettacoli da loro diretti. Quanto alla loro esecuzione, che secondo il Mommsen (EE. 7 p. 399) era un' attribuzione della magistratura, era venuto in uso in Roma certo lungo tempo innanzi all'epoca d' Augusto, che anche ad un editore di giuochi non magistrale, il quale per questo atto era propriamente *pro magistratu*, si accordassero dal senato per la durata dei medesimi le insegne della magistratura curule, specialmente i littori e la *praetexta* (cfr. Mommsen, Staatsr. 1^3 p. 391 seg., p. 432 seg.). Mentre di regola agli *Augustales* spetta come seggio onorifico il *bisellium*, del

quale avremo a parlare più innanzi, questo non s'incontra mai nelle iscrizioni dei *sexviri Augustales;* eccezione fa soltanto Ostia C. XIV 318 con *bis(elliarii) VI(viri) Aug(ustalis)* e C. IX 3524 di Peltuinum, i quali appartenendo ad un'epoca posteriore, non hanno da prendersi in considerazione: allora c'erano bensì collegi dei *sexviri Augustales*, ma non funzionari di questo nome, che entrassero annualmente in carica.

Vi è per contrario una quantità di rappresentazioni di seggi onorifici, per lo più insieme coi *fasces*, senza che nelle relative iscrizioni si faccia menzione d'uno speciale conferimento dei medesimi; dal che potremo ragionevolmente concludere, che essi facciano parte delle insegne loro accordate per un dato tempo. Questi seggi onorifici, che Mommsen suole meno correttamente descrivere come ' bisellium ', sono a mio credere *sellae curules*, comuni ai *sexviri Augustales*, quali ordinatori di giuochi, ai magistrati curuli urbani ed ai magistrati municipali, cfr. Augusta Bagiennorum (reg. IX) C. V 7678: « *bisellium cum toro, sub eo suppedaneum* »; Aesernia (reg. IV) C. IX 2678: « *corona supra bisellium* »; 2682 « *bisellium cum suppedaneo* »; inoltre forse anche Augusta Taurinorum (reg. IX) C. V 7031, che sarà probabilmente da riferirsi ad un [*sexvir*] *Augustalis*. Quali ordinatori di giuochi e di pubbliche feste ai *sexviri Augustales* spetta pure l'uso del *tribunal*, riservato dapprima ai magistrati municipali. Ne fa menzione Petronio c. 71, dove il *sexvir Augustalis* Trimalcione (cfr. c. 30) prega lo scultore Habinnas di ritrarlo sul suo sepolcro *in tribunali sedentem praetextatum cum anulis aureis quinque et nummos in publico de saeculo effundentem, scis enim* — soggiunge — *quod epulum dedi binos denarios.* Anche nel dipinto descritto a c. 29, che vuol rappresentare un'allegoria della promozione di Trimalcione al sevirato, occorre un tribunal: *in deficiente vero iam porticu levatum mento in tribunal excelsum Mercurius rapiebat. Praesto erat Fortuna cornu abundanti copiosa et tres Parcae aurea pensa torquentes.*

Circa i *fasces* dei *sexviri Augustales* s'hanno principalmente a consultare i già detti monumenti, in quanto che accanto alla *sella curulis* ogni volta si vedono rappresentati i *fasces*.

Il grande numero di monumenti si divide in due gruppi, secondo il numero dei *fasces* che vi sono rappresentati. Due *fasces* trovansi in Aesernia (reg. IV) C. IX 2678, 2682; Augusta Praetoria (reg. IX) C. V 6896; Augusta Bagiennorum (reg. IX) C. V 7678 d'ambedue le parti *fascis laureatus*, tutte accompagnate del seggio d'onore; s'aggiungano Aeclanum (reg. II) C. IX 1195 (conservata solo a sinistra); Telesia (reg. IV) C. IX 2248 (conservata solo a destra); Aveia Vestina (reg. IV) C. IX 3615; Peltuinum Sestinum (reg. IV) C. IX 3432. 3443 (in ambedue i lati *fascis laureatus*); inoltre C. V 7670, che si riferisce ad un *pontifex Aug(ustae) Bag(iennorum)*, *VIvir Aug(ustalis)*, *VIvir Aug(ustalis) Pollent(iae)* (d'ambo i lati *fasces cum securi*); Nemausus (Gallia Narb.) C. XII 3188. 3199 (conservata solo a sin.), ivi 3205 (d'ambo i lati *fascis virgarum trium*). Vi s'aggiunga il passo in Petronio c. 30, che accenna, credo, a due *fasces*: *et quod praecipue miratus sum, in postibus triclinii fasces erant cum securibus fixi, quorum unam partem quasi embolum navis aeneum finiebat, in quo erat scriptum:* ' C. Pompeio Thimalchioni, seviro Augustali, Cinnamus dispensator '. Il secondo gruppo (sei *fasces*) è rappresentato da: Verona (reg. X) C. V 3295 (*fasces sex*), e il documento di cui non abbiamo notizia precisa, pertinente a mio credere ad un [*sexvir*] *Augusta*[*lis*] di Augusta Taurinorum (reg. XI) C. V 7031 (*fasces sex cum securibus*); anche Narbo (Gallia Narb.) C. XII 4416 (solo a destra sono conservati tre *fasces*). Trattandosi di sei fasci, i quali evidentemente simboleggiano i sei componenti il collegio dei *sexviri Augustales*, si potrebbe forse pensare ai littori, dei quali sarebbe stato assegnato uno ad ogni singolo *sexvir*, secondo l'usanza di assegnare anche in altri casi in Roma a sacerdoti e sacerdotesse un littore, che giuridicamente non è tale, a titolo d'onore (Mommsen, Staatsr. 1^3 p. 391). Per contrario i due fasci, insegne della magistratura municipale, spettano ai *sexviri Augustales* straordinariamente per la durata dei giuochi — diritto onorifico che, come il permesso di portare la praetexta, era stato concesso da Augusto per occasioni solenni anche ai *magistri vicorum* della città di Roma: Dio Cass. 55, 8: καὶ τῇ ἐσθῆτι τῇ ἀρχικῇ καὶ ῥαβδούχοις δύο ἐν αὐτοῖς τοῖς χυρίοις, ὧν ἂν ἄρχωσι ἡμέραις τισὶ χρῆσθαι ἐδόθη. Nello stesso modo anche un *magister pagi*, libertino in Pompei, ha due fasci (colle scuri) C. X 1042. Sulla forma dei fasci sevirali, che non differisce dalla tradizionale, specialmente sulla presenza delle scuri, il che si può scorgere dal passo testè citato di Petronio c. 30, non è qui il luogo di dire la nostra opinione.

Anche la *praetexta* fa parte degl'indumenti onorifici dei *sexviri Augustales*, quando dànno spettacoli, come già i *magistri collegiorum* nello scorcio della republica ordinavano i loro giuochi in *toga praetexta* ed anche i *vicomagistri* dell'epoca imperiale potevano, secondo il

passo riferito di Dione ἡμέραις τισὶ entro il loro territorio comparire in quell'abito. Come è detto nel luogo succitato di Petronio (c. 71), Trimalcione vuol farsi rappresentare sulla sua tomba *in tribunali sedentem praetextatum.* Poichè secondo l'uso romano il defunto è seppellito colla veste più onorifica, che ebbe a portare in vita, così anche i *sexviri Augustales* son trasportati al sepolcro nella *praetexta,* che ebbero solo straordinariamente; così in Petronio c. 77. 78, dove Trimalcione così invita Stichus: *interim, Stiche, profer vitalia, in quibus solo me efferri,* al che Stichus arreca *stragulam albam et praetextam.*

La *corona* ricorre in monumenti dei *sexviri Augustales* in Aesernia (reg. IV) C. IX 2681; Brixia (reg. X) C. V 4461 (cfr. Dütschke, Antike Bildwerke in Ober-Italien IV p. 134 n. 337); Comum (reg. XI) C. V 5275 (d'ambo i lati, *corona cum taeniis*); Aquae Sextiae (Gall. Narb.) C. XII 518 (*corona*) sarà pure da riferirsi ai giuochi dei medesimi — una supposizione, la cui ulteriore motivazione condurrebbe troppo lungi.

E ora passiamo a parlare degli *Augustales.* Benchè la *sella curulis* dei *sexviri Augustales,* come ordinatori di giuochi, non trovisi mai per gli *Augustales,* cosa che non dipenderà certo dal caso, pure il paio di fasci accenna anche qui alla *ludorum editio*: Cannae (reg. II) C. IX 319; Canusium (reg. II) C. IX 350; Luceria (reg. II) C. IX 816. Non è esclusa la possibilità che i i *socii lictores populares denuntiatores* dell'iscrizione di Puteoli (reg. I) C. X 515, i quali sono così nominati sull'esempio della decuria dei *lictores populares denuntiatores* assegnata in servigio dei *vicomagistri* urbani, sieno da mettersi in connessione coi giuochi degli *Augustales.* Anche l'uso della *praetexta* dovè essese concesso agli *Augustales* in funzione per la durata dei loro spettacoli. Se in un'iscrizione di Brundisium (reg. II) C. IX 58 al defunto *ordo decurionum f(unus) l(ocum) p(ublice) ornamentaque Augustalitatis decrevit,* dovrassi intendere con ciò in in prima linea la *praetexta* come abito funebre, come per i *sexviri Augustales.* Le *coronae quernae cum vittis* sul monumento dell'augustale C. Calventius Quietus a Pompeii (C. X 1026), le quali furono dal Nissen (Pompeianische Studien p. 391 cfr. p. 390) riferite al sacerdozio d'Augusto, significano probabilmente la stessa cosa come per i *sexviri Augustales.* In relazione a ciò menzioniamo ancora il *bisellium,* una forma di proedrio municipale, il cui significato (cfr. Mommsen, Staatsr. 1³ p. 404, 1) non è ancora sufficientemente posto in chiaro. Qui basterà di raccogliere in breve le iscrizioni degli *Augustales,* cui fu accordata questa insegna dai decurioni: per i *sexviri Augustales* non si fa menzione di *bisellium,* eccetto i due casi succitati a p. 847, che appartengono ad un'epoca molto tarda. La più antica menzione è contenuta nell'*auctoritas* dei *centumviri* di Veii (reg. VII) C. XI 3805 dell'a. 26, lin. 8 segg.: *ut Augustalium numero habeatur aeque ac si eo honore usus sit liceatque ei omnibus spectaculis municipio nostro bisellio proprio inter Augustales considere.* Seguono in ordine di tempo i monumenti con rilievi di *bisellia*: Pompei (reg. I) C. X 1026 (Overbeck-Mau, Pompeii p. 416 fig. 216): *C. Calventio Quieto Augustali. Huic ob munificent(iam) decurionum decreto et populi conse(n)su bisellii honor datus est,* e 1030 (op. cit. p. 415 fig. 214): *Naevoleia L. lib. Tyche sibi et C. Munatio Fausto Aug(ustali) et pagano, cui decuriones consensu populi bisellium ob merita decreverunt* Poi Abella (reg. I) C. X 1217: *Augustali bisellario*; Suessa Aurunca (reg. I) C. X 4760 (a. 193): *C. Titio Chresimo Aug(ustali) II. Huic ordo decurionum ... honorem biselli, quo quis optimo exemplo in colonia Suessa habuit, ... decrevit*; Potentia (reg. III) C. X 141: [*ob ho*]*norem* [*b*]*isel*[*li*] *et Aug*(*ustalitatis*); Larinum (reg. II) C. IX 741: *August*(*ali*) *iter*(*um*) *honorato bisellio*; Telesia (reg. IV) C. IX 2249: *August*(*ali*) [*bis*]*ell*(*iario*) *Telesiae ... ob honorem biselli*; Saepinum (reg. IV) C. IX 2475: *ob honorem Aug*(*ustalitatis*) *et biselli.*

Periodo secondo.

In opposizione manifesta coll'istituto dei *sexviri Augustales,* di cui parleremo in secondo luogo, i collegi degli *Augustales,* in quanto non sono sostituiti da collegi dei *sexviri Augustales,* conservano nel secondo periodo, cioè nel II secolo e nel tempo seguente, ancor sempre, per quanto possiamo scorgere, i caratteri essenziali della loro costituzione tradizionale. Intendiamo che al collegio, per decreto dei decurioni, ogni anno si ammette di nuovo un dato numero di *Augustales,* i quali per quell'anno intero hanno da sostenere una serie di prestazioni. Una novità scorgesi soltanto nella determinazione precisa di *corpus* e *ordo,* come pure nello sviluppo più perfezionato nei gradi del collegio, i quali sono interamente regolati secondo il tipo dei *corpora* e *collegia* privati. A convalidare la nostra opinione sull'annua funzione degli *Augustales,* troviamo in un'iscrizione di questo tempo (cfr. la nota di Mommsen) Beneventum (reg. II) C. IX 1618 un *Augustalis II,* espressamente attestato come preside del collegio: *Nasellius Vi-*

talis . . . Aug(ustalis) II quinq(uennalis). Che la funzione annua dei neo-eletti *Augustales* abbia durato accanto alle nuove istituzioni del *corpus Augustalium,* ci è inoltre ancora direttamente provato dalla su riferita iscrizione di Petelia (reg. I) C. X 114, ch'è della metà del II secolo, e da C. X 4760 di Suessa Aurunca (reg. I) dell'a. 193, dove un *Augustal(is) II,* cioè un tale che per la seconda volta s'è assoggettato alle prestazioni dell'augustalità annua, è onorato dall'*ordo decurionum et Augustalium* e dalla *plebs universa.* Il complesso degli *Augustales* si denomina ora non di rado officialmente *corpus*; cfr. Petelia (reg. III) C. X 114 lin. 37 seg.: *et a re p(ublica) Petelinorum corpori Augustalium*; (nel lato sinistro lin. 4): *corpori vestro*; Antium (reg. I) C. X 6677 (dell'a. 112?): *C. Faustius Primitivos, curator arc(ae) Aug(ustalium), eidem corp(ori)... ded[it]*; ivi 6682: *in corpore Augustal(ium)*; Senia (Dalm.) C. III 3016: *sac(erdoti) prim(o) corp(oris) Augustalium.* Accanto a questo s'incontra sporadicamente anche il nome di *collegium*; cfr. Venafrum (reg. I) C. X 4907: *Augustalis patronus colleg(i)*; Aquincum (Pann. inf.) C. III 3487 (a. 138): *colleg(ium) Augustal(ium)*; Corinthus (Achaia) C. V 8818 = III 7268: *Veneri sacrum et genio colle[gi] Aug(ustalium).* Di gran lunga prepondera però il plurale semplice *Augustales* per il tutto. I singoli membri si designano corrispondentemente col nome di *Augustalis* soltanto; in Puteoli (reg. I) spesso *Augustalis corporatus* (cfr. C. X 1869 ? 1870 di epoca posteriore, 1880 circa l'a. 165. 1881 a. 165). Intorno al significato dell'*ordo Augustalium* diremo più innanzi.

Qui ragioniamo ora delle singole cariche del collegio, le quali, non ostante la mancanza di dati positivi, debbono essere state conferite dai membri stessi di quello, come espressamente ci è tramandato pei *sexviri Augustales.*

a) *Quinquennales* (cfr. Schmidt p. 95): Puteoli (?) (reg. I) C. X 1883: *Augustali, idem quinq(uennali)*; Venusia (reg. II) C. IX 462: *Aug(ustali) quin[q(uennali)]*; Canusium (reg. II) C. IX 344 (sotto M. Aurelio): *[Aug]ustalium q(uin)q(uennali)*; Aeclanum (reg. II) C. IX 1085: *Aug(ustalis) quinq(uennalis)*; ivi 1198, forse anche 1179; Beneventum (reg. II) C. IX 1618: *Aug(ustalis) II quinq(uennalis)*; forse anche 1662: *Augustalis d(ecurionum) d(ecreto) . . . quinquennalis*; Aesernia (reg. IV) C. IX 2685: *[quin]q(uennalis) Augustal(ium).* Notevole è l'iscrizione di Iuvanum (reg. IV) C. IX 2962, che non fu spiegata nemmeno da Schmidt: *cuius dedicatione diem ludorum et cenam decurionibus et filis, item quinq(uennalibus Aug(ustalium) et filis et plebi epulum dedit,* dove al posto, in cui sono di solito nominati gli *Augustales,* non si citano che i presidi.

b) In luogo dei *quinquennales,* che si dovranno immaginare siccome in più, si fa una volta parola di un *Augustalis maximus* in Capua (reg. I) C. X 3716, dell'epoca di Commodo — un titolo, in cui si esprime chiaramente il carattere sacro del collegio.

c) Ad un'organizzazione quasi militare, come i soliti *praefecti collegiorum,* accenna, secondo Hirschfeld (Wiener Sitzungsber., phil.-hist. Classe CVII (1884) p. 252, 1), anche il *praefectus* degli *Augustales* in due iscrizioni provinciali: Aquincum (Pann. inf.) C. III 3487 (a. 138): *Numini Aug(usti) et genio imp. Caes. T. Ae[l(i)] Hadr(iani) Antonini colleg(ium) Augustal(ium) impendis suis fecerunt, praefect(o) C. Iul(io) Crescente l(oco) p(ublice) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum)* e Ratiaria, (Moesia sup.) C. III 8081: *Diti patri et Proserpinae reg[i]n(ae) Q. Sab(inius) Vita(lis) pr(aefectus) [Aug]ustalium*; un *pr(imus) Augustalium,* come vorrebbe interpretarlo l'editore dell'ultima iscrizione, è inaudito, mentre non s'incontra del resto che la forma *Augustalis primus.*

d) Accanto ai *quinquennales* ed agli altri primi presidi sono da ricordare anche *curatores* (cfr. Schmidt p. 100); cfr. Ostia C. XIV 8 (a. 141, prima ancora dell'istituzione di un collegio di *sexviri Augustales*): *curat(or) Augustal(ium)*; Tibur (reg. I) C. XIV 3675: *Herc(ulanio) Aug(ustali), cur(atori), quaestori*; ivi (3679/3679 *a* (a. 127): *Herculanius Augustalis curator*; 4255: *Her(culanio) Aug(ustali) c[urat(ori)], quae(stori) Aug(ustalium)*; Antium (reg. I) C. X 6677: *C. Faustius Primitivos curator arc(ae) Aug(ustalium) eidem corp(ori). . . . . dedit.* Difficilmente vi si riferisce il frammento di Puteoli (reg. I) C. X 1574 (a. 56): *Augustales, qui Neroni Claudio Caesari August(o) et Agrippinae Augustae, I(ovi) o(ptimo) m(aximo) et genio coloniae ludos fecer(unt) XIII, XII k(alendas) Mart(ias) . . . curatoribus . . . ,* giacchè non è da credersi che in tempo sì antico vi fossero già dei *curatores* degli *Augustales.* Il conferimento a vita della *cura* è provato da Puteoli (reg. I) C. X 1881 (a. 165): *L. Licinio Primitivo ornamentis decurion(alibus) honorato, curatori Augustal(ium) perp(etuo) Augustales corpor(ati) ob perpetuam et plurifariam munificentiam eius et quod res negotiaque eorum integre administer* etc.; ivi, 1880 (dopo l'a. 165): *In praediis Au[g]ustalium corporat(orum), quae eis L. L[a]ecanius [P]rimitivos curator ipsor(um) [p]erpetuus [de]dit* etc.

e) Officiali dipendenti dai *curatores*. Se ne hanno a Tibur i *quaestores*; cfr. C. XIV 3675. 4255 (v. sopra, *d*), inoltre C. XIV 3601 (a. 172): *curantibus P. Ragonio Saturnino et C. Marcio Marciano q(uaestoribus) ordinis Augustalium Tiburtium*. Riguardo ai *quaestores* di ben più antica data in Allifae; cfr. di sopra a p. 835.

f) A spiegare la condizione particolare degli *Augustales* come collegio sacro, i cui singoli membri non hanno un carattere quasi sacerdotale, come i *sexviri Augustales* dell'epoca anteriore, servono i *sacerdotes* speciali, che s'incontrano in quest'epoca e nei quali abbiamo da riconoscere senza dubbio dei funzionari per l'esecuzione dei riti sacri, come s'adoperavano anche in altri collegi, privati e non religiosi, per simili scopi. Questo è provato da Senia (Dalm.) C. III 3016: *L. Aurelio L. l. Victori domo Aequo Aug(ustali) et Seniae sac(erdoti) prim(o) corp(oris) Augustalium, ornat(o) ornam(entis) decurionalib(us) pleb[s] Seniensium aere conlato* etc., dove colla parola *primus* si vuol forse indicare che questi fu il primo del collegio ad essere ordinato sacerdote (cf. C. V 4416). È verosimile almeno che si riferisca ad un *sacerdos* del collegio Augustale l'iscrizione di Corinthus (Achaia) C. III 7268 = V 8818: *Veneri sacrum et genio colle[gi] Aug(ustalium) Corinth(i) Sagaris Alcimi, Aug(usti) vern(ae), ark(ari) vic(arius) vot(um) posuit libens animo sacerdotio [... Ap]ul[e]i Sot[eris* ovvero *Sot[erici]*.

Ci resta omai di aggiungere ai graduati del collegio una serie di posti onorifici nel medesimo:

a) *Patroni*: Tibur (reg. I) C. XIV 3690: *Herc(ulaniorum) Aug(ustalium) Tibur(tium) patrono*; Petelia (reg. I) C. X 114: *Augustales patrono*; Cubulteria (reg. I) C. X 4619: *patrono Augustales*; Venafrum (reg. I) C. X 4907: *Augustalis, patronus collegi*; Verulae (reg. I) C. X 5796 (a 197): *patrono ordo seviralium et Augustalium*; Oescus (Moes. inf.) C. III 753 = 7429 (a. 161/8 lin. 15): *patrono Aug(ustalium) col(oniae) Ulp(iae) Oesc(ensium)*.

b) *Dupliciarii* o *duplicarii*, cioè membri del collegio, che nelle *divisiones* ricevono a titolo d'onore una doppia razione (cfr. Schmidt p. 105 seg.; Hirschfeld, Zeitschrift für oesterr. Gymnasien XXIX 1878 p. 295 e Mommsen EE. 4 p. 74 n. 191, dove l'iscrizione della Dacia coll'*honor dupli* (C. III 7960) riferita da Hirschfeld agli Augustali fu assegnata giustamente al collegio dei *fabri*). Trovansi in Tibur (reg. I) C. XIV 3656: *Herculano Aug. gratis creato duplicario*) e in gran numero in Puteoli (reg. I) C. X 1873: *Augustal(is) Puteolis dupliciar(ius centuriae) Petron(iae)* cf. 1790. 1871. 1875. 1882. 1886, forse anche 540.

c) *Immunes*: Misenum (reg. I) C. X 3676: *Augustali immun(i)* e forse anche Puteoli (reg. I) C. X 1891: *[Augus]talis imm[unis]*.

d) *Honorati*: Misenum (reg. I) C. X 3675: *M. Antonius Ianuarius honoratus Augustalis Misenis*.

e) Casi straordinari di membri femminili troviamo in Tibur (reg. I) C. XIV 3657: *Claudiae Rufinae Iuli Heraclae, allec[t]ae ab ordine in d ..... Augustal(ium)* e forse anche Antium (reg. I) C. X 6682: *[? Stro]phe uxori [? adlecta]e in corpore Augustal(ium)*, dove però resta incerto il supplemento.

La direzione di una speciale cassa o *arca*, alla quale accennano anche i su menzionati *quaestores*, è, per quanto appare dai monumenti, da riguardarsi nel carattere publico dell'istituto siccome uno speciale favore, del pari che rispetto alla cassa particolare dei sacerdozi romani, la quale giuridicamente forma parte dell'*aerarium*. Che l'avere un'*arca* non fosse la regola, lo mostra p. e. la denominazione degli *Aug(ustales) arkani* dell'iscrizione di Atina (reg. I) C. X 5067 (dopo Traiano); cfr. inoltre Antium (reg. I) C. X 6677: *curator arc(ae) Aug(ustalium)*; Allifae (reg. IV) C. IX 2347: *[Au]gust[ales] p(ecunia) p(ublica)*, dal che segue che il danaro a disposizione del collegio si considerava come proprietà del comune, e d'altra parte poi Ammaedara (Byzac.) C. VIII 305 (anno 191/3): *Augustales pecunia sua posuerunt*. Con questa nostra opinione, che la cassa speciale assegnata di quando in quando agli Augustali si debba riguardare come di proprietà comune, concorda interamente p. e. il fatto, che il *corpus Augustalium* a Petelia (reg. I) non possiede evidentemente un'*arca*; ma un legato in suo favore insieme a un podere assegnatogli esclusivamente per i suoi scopi spettano come lasciti *sub modo* alla *res publica* di Petelia (cfr. C. X 114 lin. 10 segg.): *hoc amplius rei p(ublicae) Petelinorum dari volo (sestertium) X(milia) n(ummum) item vineam Caedicianam*. D'altronde trovasi meno esattamente dal punto di vista giuridico lin. 26 segg.: *vineam quoque .. sic ut supra dixi hoc amplius Augustalibus loci n(ostri) dar[i] volo*, così pure a lin. 39: *vineae, quam Augustalibus legavi*. Questo rapporto giuridico esistente in Petelia s'estrinseca nel modo più reciso a lin. 36 segg.: *hoc amplius ab heredibus meis volo praestar[i] rei p(ublicae) Petelinorum corpori Augustalium* etc.

Questo concetto intorno al patrimonio trovantesi nelle mani del collegio augustale, vale naturalmente anche per la proprietà prediale; soltanto due volte gli *Augustales* si designano possessori

del medesimo: Puteoli (reg. I) C. X 1880 (dopo l'a. 165): *in praediis Au[g]ustalium corporat(orum)* e Aquileia (reg. X) C. V 985: [*praedi*]*a urbana et rus*[*tica cum vini c*]*upis LX Augustal*[*ibus legavit*?]. D'altra parte p. e. il locale sociale degli *Augustales* in Caere (reg. VII), il *phetrium* C. XI 3614 (a. 113), appartengono giuridicamente al comune, e tutto il negozio riguardante la fabbrica è trattato dinanzi al senato municipale; perciò anche il curator Curiatius Cosanus scrive all'autorità di Caere lin. 19 seg.: *set et gratulari debeo, si qui rem p(ublicam) n(ostram) exornat*. Il centro del sodalizio è il locale di radunanza degli *Augustales* in questo periodo, come già nel precedente, ed è di solito un tempio o una parte di esso, che forse contemporaneamente dovè aver servito per le loro funzioni rituali. A quest'epoca appartiene certamente Sarmizegetusa (Dacia) C. III 6270: *M. Proc(ilius) M. fil. Pap. Niceta, IIvir et fla*[*m*]*en col(oniae) Sarmiz(egetusae), item sac*[*erd(os)*] *Laurentium Lavinat(ium) aedem Augustalibus pecunia sua faciend(am) instituit*; *eandem M. Proci*[*l(ius)*] *Regulus dec(urio) col(oniae), eq(uo) publ(ico), filius et here*[*s*] *eius per*[*fec*]*it dicav*[*itq(ue)*] Il documento più circostanziato per un tale locale sociale è l'iscrizione, in cui si parla della consegna fatta agli Augustali di Caere nell'anno 114 del *phetrium* (cf. il greco φρητρεῖον) C. XI 3614. Anche qui il nome accenna ad uno scopo religioso; la dedicazione ha luogo secondo lin. 23 al primo d'agosto, vale a dire nel giorno anniversario della fondazione della monarchia. Intorno all'arredamento dei locali in cui gli Augustali compivano le loro solennità, abbiamo notizia nominatamente dal testamento di Petelia (reg. III) C. X 114 lin. 14: *volo autem ex usuris semissibus (sestertium) X(milium) n(ummum) comparari (in usum) Augustalium loci n(ostri) ad instrumentum tricliniorum duum, quod eis me vibo tradidi, candelabra et lucerna*[*s*] *bylychnes arbitrio Augustalium, quo facilius strati*[*o*]*nibus publicis obire possint*. In questi locali avean luogo oltre che i banchetti e i sacrifici, anche le radunanze del collegio, le cui deliberazioni si chiamano *decreta* in due iscrizioni di Opitergium (reg. X) C. V 1968. 1976. Forse questo era pure il luogo del *genius colle*[*gi*] *Aug(ustalium)* menzionato nell'iscrizione C. III 7268 = V 8818.

Collegio dei seviri Augustales.

Dalla fine del terzo decennio del secolo II si compie una trasformazione radicale negl' istituti augustali, la quale si estende in ispecial modo a quelle comunità, in cui c'era stato fin allora un annuo collegio di *sexviri Augustales*. I *sexviri Augustales* di quella città, in cui allora non era rappresentata che questa categoria, s'incontrano bensì da quel tempo ancora sempre sotto il loro nome consueto, ma come corporazioni ristrette, le quali, sebbene contino ben più di sei membri, si denominano però nel loro complesso *sexviri Augustales, ordo* o pure *corpus sexvirum (sexvirorum) Augustalium*. In quei luoghi dove accanto ai *sexviri Augustales*, c'era ancora un collegio sacro di *Augustales*, questi ultimi scompaiono, ed anche qui non si parla più d'ora innanzi che di *sexviri Augustales* costituiti a collegio. Ma anche in quei comuni, dove fin allora non c'erano stati che *Augustales*, come p. e. in Ostia, Aquileia, Puteoli, ora s'incontrano in buon numero in loro vece dei *sexviri Augustales* organizzati in corporazioni: in Ostia si possono dimostrare già dall'anno 142, cfr. C. XIV 8 dell'a. 141 con un *curat(or) Augustal(ium)*, invece 33 dell'a. 143 con un *VIvir Aug(ustalis), idem q(uin)q(uennalitate) honoratus*. Anche là, dove il culto d'Augusto della plebe non era dapprima stato accolto, come nei grandi municipi indipendenti dell'Italia settentrionale, che erano poco propensi al regime d'Augusto, ovvero dove fino allora aveva trovato adito l'istituzione caratterizzata dalla formula *sexvir et Augustalis*, sorge ora una corporazione organizzata collegialmente, che si designa col nome di *sexviri Augustales*. Tutte queste innovazioni sono cronologicamente tanto vicine, che non possiamo fare a meno di affermare che si tratti d'una riforma dell'istituto augustale ordinata e diretta dall'alto, con lo scopo di un riordinamento energico delle varie forme esistenti una accanto all'altra, per modo che avessero un'organizzazione più stabile ed unitaria.

La prova di queste nostre supposizioni deve essere esclusivamente statistica e si dovrà trarre dal completo materiale epigrafico; qui però ci limitiamo a recare l'importante documento di Ostia C. XIV 360: *Dis manibus A. Grani Attici seviri Augustali* (sic), *adlectus inter primos, quinquennalis, curator perpetu(u)s*; l'attributo *adlectus inter primos* non si riferisce, come voleva Dessau, a *quinquennalis*, ma naturalmente a *sevir Augustalis*. Considerata l'epoca tarda dell'iscrizione, è impossibile credere che A. Granius Atticus sia stato fra i primi membri del collegio degli *Augustales*, che sembra siano esistiti in Ostia già dal I secolo; sicchè non resta che di pensare alla ricostituzione avvenuta, secondo altri documenti, intorno all'a 142 del collegio a *seviri Augustales*, di cui fra i primi membri (*adlectus inter primos*) era anche Atticus.

Questo riordinamento uniforme che riguardò in prima linea il collegio annuo dei *sexviri Augustales,* trovasi menzionato perciò ovunque il medesimo ebbe sede, a preferenza nell'Italia superiore e centrale, ma anche nella Gallia Narbonensis e nell' Hispania, laddove nell'Italia meridionale l'istituto continua a sussistere nella forma degli *Augustales.* Non è esclusa intanto la possibilità che questa trasformazione del sevirato augustale in un collegio dai membri a vita, stia in qualche guisa in rapporto colla trasmissione del culto augustale ai lari ed ai geni degli imperatori nei compita; si confrontino specialmente le iscrizioni di Tarraco C. II 4293. 4297. 4304 con un *sevir mag(ister) Larum Augustalis* (scritto completamente a n. 4304), come pure 4290. 4303: *(se)vir Aug(ustalis) et magister,* 4289: *sevir magister.* Pel nostro scopo ha la maggior importanza C. II 4297: *L. Flavio Chrysogono seviro mag(istro) Larum Aug(ustali) L. Flavius Silvinus lib(ertus) sevirum mag(ister) Larum Aug(ustalis) et Q. Cornelius Silvicus sevirum, Cornelia Festiva patrono indulgentissimo* e 4541 della vicina Barcino, in base a cui si può stabilire con certezza una data dopo l'anno 107, e dove la su nominata persona [*L.*] *Flavius Chr*[*y*]*sog*[*onus*] è denominata semplicemente *IIIIIvir Aug(ustalis).* Su questo culto compitale dei nuovi *sexviri Augustales* può fondarsi la notizia negli scoliasti d'Orazio *sat.* 2, 3, 281, Porphyrio (ed. Hauthal II p. 278, 5 seg.): « ab Augusto [enim] Lares i. e. dii domestici in compitis positi sunt, et libertini sacerdotes dati, qui Augustales sunt adpellati », e similmente in Pseudo-Acro (ed. Hauthal II p. 264, 4 seg.), sebbene finora si fosse usi di riferire queste notizie ai *magistri Augustales,* che si credevano erroneamente identici ai *magistri Larum Augustorum.*

Il numero dei componenti un simile *collegium sevirum Augustalium* ascendeva ben più che a sei, come si può vedere da una serie di iscrizioni, massime quelle che si riferiscono alla distribuzione di *sportulae* ai membri del collegio (cfr. p. e. C. II 4511 e Schmidt pag. 109 seg., C. IX 4691; X 5809; XII 530; XIV 367. 431. 2793. 2795). D'altra parte appare dai nostri documenti assicurato, che il numero dei membri nei singoli comuni era stabilito da statuti, come nella maggior parte dei collegi sacri; cfr. le due iscrizioni di Trebula Mutuesca (reg. IV) C. IX 4896: *adlecto supra numer(um) sevirum Augustalium* e 4891: *adlecto supra numer*[*um inter seviros Augustales ? ex decreto*] *utriusq*[*ue rdi*]*nis decurion*[*um*] *et sev(irum) Aug(ustalium).* Da ciò siamo indotti a credere, che la conservazione dell'antico nome *sexviri Augustales* si spieghi così, che i singoli collegi si dividessero in più sezioni di sei membri ciascuna (*sexviri* in senso proprio), delle quali ognuna attendeva al culto in uno dei compita municipali.

L'organizzazione dei nuovi collegi dei *sexviri Augustales* avviene nell'insieme e nelle particolarità a somiglianza dei sodalizi operai e funeratici del II e III secolo. Il complesso si designa come *collegium,* p. e. C. V 4410: *coll(egio) VIvir(um) socior(um),* anche come *corpus,* p. e. C. XII 700: *IIIIII(viro) Aug(ustali) col(onia) Iul(ia) Pat(erna) Ar(elate), patrono eiusdem corporis,* e 1005: [*VI*]*vir(o) Aug(ustali) corp(orato)* [*col. Iul. Pat*]*er(na) Arel(ate), curat(ori) eiusdem corp(oris) bis*; similmente BL. VI, XXXII = WE. 2506; VI, XXXV; di regola però *ordo,* di cui tratteremo più diffusamente.

In correlazione a ciò il singolo membro nomasi *collegiatus sevir* (Nov. Valentin. 34 § 3 p. 247 Haenel dell'a. 452 secondo i migliori ms.), e molto di frequente nella Gallia Narbonensis *sevir Augustalis corporatus* (C. XII 181. 400. 409. 530. 532. 689. 704. 1005. 3197. 3201. 3221. 3235. 3236. 3244. 3258. 3290. 4425). Accanto si trova *sexviri Augustales soci* in Brixia C. V 4428 (cfr. ivi n. 4410, di cui abbiamo parlato), come anche in Novaria C. V 6518: *Augustalis s(ocius) c(ultor) d(omus) d(ivinae)* e Vercellae C. V 6657. 6658: *seviri Augustales socii cultores domus divinae* (cfr. MOe. XI p. 240). Di regola il singolo si designa come *sexvir* o *sevir Augustalis,* il tutto in plurale come *sexviri Augustales.* Nel collegio conosciamo, mediante le iscrizioni specialmente di Ostia, poi dell'Italia settentrionale e Gallia Narbonensis, numerosi graduati di cui daremo un breve prospetto:

a) *Quinquennales* (cfr. Schmidt p. 85 seg.): Ostia C. XIV 33 (a. 143). 295. 305. 309. 313. 316: (*huic sexviri Aug. post curam quinquennalitatem optuler(unt), qui egit annis continuis IIII*). 317. 318. 322? 330. 331. 333. 338. 339. 344. 345. 355. 357. 360 (idem 361). 366. 367. 372: (*seviro Aug. idem quinq. in colonia Ostiensi et in municipio Tuscolanorum*). 379. 380. 381. 383. 384? 386. 389. 392. 396. 404. 405. 406. 418. 419. 421. 425. 431. 436. 439. 442. 4140. — XI 2643; Tusculum C. XIV 372 (vedi sopra in Ostia); Gabii C. XIV 2809 (a. 220); Reate (reg. IV) C. IX 4691: [*quinq(uennali) perpetuo*]; Brixia (reg. X) C. V 4449. La quinquennalità è, come altrove, anche qui il grado più alto; la circostanza, che in Ostia quasi tutti i membri pervennero a questa dignità, in relazione con C. XIV 316 (vedi sopra), fa supporre, che la medesima si rivestiva non per cinque anni, ma forse solo per uno (cfr. Schmidt p. 95 seg.). La nomina a *quin-*

quennalis e così pure alle altre cariche, avviene naturalmente non per decreto decurionale, ma è una cosa interna del collegio (C. XIV 316).

b) *Curatores* (cfr. Schmidt p. 100 seg.): Ostia C. XIV 12? 305. 316 (*post curam*). 360 (*curator perpetus*). 367 (*ob honorem curae*). 396. 421. 431; Praeneste C. XIV 3003; Puteoli (reg. I) C. X 1567; Brixia (reg. XI) C. V 4203; Arelate (Gall. Narb.) C. XII 1005. La cura è, dove s'incontra contemporaneamente alla quinquennalità, sempre di grado inferiore.

c) Per ragion di connessione si debbono menzionare pure i *patroni* (cfr. Schmidt p 106 segg.): Corfinium (reg. IV) C. IX 3183: *patron(i) [c]ivita[t]is et sevirum Aug(ustalium)*, ivi 3181: *ordo Augustal(ium) patrono*; Carsioli (reg. IV) C. IX 4067: *patrono ordinis Augustalium Martinor(um)* (cfr. IX 4071); Reate (reg. IV) C. IX 4691: *VIvir(o) Aug(ustali)... Augustales patrono et quinq(uennali) perpetuo;* Ameria (reg. VI) O. 2211 = XI 4371: *VIviri Augustal(es) patrono;* Carsulae (reg. VI) C. XI 4579: *patrono mun(icipi) [et] VIvir(um) August(alium);* ivi 4580: *patrono August(alium);* Lucus Feroniae (reg. VII) XI 3938: *patrono sevirum Aug(ustalium)*; Aquileia (reg. X) V 1012: *patron(o) Sept(imianorum) Aureli(anorum) Aug(ustalium) IIIIII vir(um)*; Vercellae (reg. XI) V 6658: *[VI]viri August[al(es) cu]lt(ores) domus divin[ae] patrono*; Arelate (Gall. Narb.) XII 700; *IIIIII(viro) Aug. col(onia) Iul(ia) Pat(erna) Ar(elate), patrono eiusdem corpor(is)*; Nemausus (Gall. Narb.) XII 3236: *IIIIIIviri corporat[i] Nemausenses patrono*; Lugudunum BL. VI, XXXII: *IIIIII vir(i) Aug(ustalis) c(olonia) C(opia) C(laudia) Aug(usta) Lug(uduni), patrono eiusdem corporis*; ivi VI, XXXIII = WE. 2506: *patrono IIIIII vir(um) Lugduni consistentium*; VI, XXXIV = WE. 2230: *patron(o) equit(um) R(omanorum), IIIIIIvir(um), utriclar(iorum), fabrorum Lugud(uni) consist(entium)*: e forse anche VI, XXXV: *[IIIIIIvi]r Aug. c. C. C. [Luguduni pat]ronus corp(oris) [eiusdem]*. Una donna come *patrona* si ha in Corfinium (reg. IV) C. IX 3182: *sevir(i) August(ales) patronae*. In molti casi i *patroni* sono pertinenti al collegio stesso e di ceto libertino; accanto a questi trovansi pure in quantità alti dignitarî municipali.

Come sodalizio ristretto ai *seviri Augustales* spetta talvolta un'*arca* quale cassa sociale, la quale secondo l'ottima ipotesi di Mommsen (Staatsr. 3 p. 456, 4) al pari della cassa speciale dei sacerdozi urbani, giuridicamente non dovè essere considerata che come parte dell'*aerarium* del relativo comune: Ostia (reg. I) C. XIV 367 (a. 182); ivi, 431 (prima dell'a. 239); Reate (reg. IV) C. IX 4691; Brixia (reg. X) C. V 4428: *Pietati Hostiliae Hostialianae VIvir(i) Aug(ustales) soci quib(us) ex permiss(u) divi Pii arcam habere permiss(um), primae benemerenti*; Narbo (Gall. Narb.) C. XII 4354. 4397. Anche il possesso di schiavi è menzionato una volta in Ostia (reg. I) C. XIV 367 (a. 182): *familiae Augustal(ium)*. Le rendite principali, colle quali si sosteneva l'*arca* e si provvedeva ai bisogni ordinarii del culto, le spese dei banchetti e delle pubbliche epulazioni, erano tratte anche qui da donazioni di capitali e fondi, eredità ed altri legati, e se ne hanno numerosissime prove: cfr. p. e. C. XIV 367. 431; X 5809; IX 4691. 4893; V 985. 4203. 4410. 4128; XII 530. 4406. La sede del sodalizio è nel locale sociale, di cui, è vero, non abbiamo prove che in un'iscrizione di Brixia C. V 4203: *Bonum eventum VIvir(um) so[ci]orum Sex. Numisius Fortunatus et L. Lucretius Primianus, VIvir(i) Augg., curatores ordin(is) datis in tut(elam) hs. (mille) n(ummis) ex quorum usur(is) die id(us) Mai(as) sacr(um) extis celebretur*: iscrizione che accenna ad una *schola* ornata di idoli e statue, somigliante anche al *locus datus decreto (sex)virorum Augustalium* delle iscrizioni di Narbo C. XII 4354. 4397. Possibilmente vi sarà stato anche il genius del collegio: Ostia (reg. I) C. XIV 12: *G[enio] sevirum [Augustalium] Ost[iensium]*. Proprie sedi comuni per il culto, come le hanno gli *Augustales*, sembra che non fossero possedute dai *sexviri Augustales*, quali cultori del culto compitale. Nella schola avevano luogo, oltrechè i banchetti festivi dei soci e singoli sacrifici (cfr. sopra C. V 4203), anche le radunanze del collegio, le quali nell'iscrizione di Ostia C. XIV 431 (intorno al 239) lin. 8 sono designate col nome *conventus*, usato anche in altri casi. Le decisioni dell'adunanza chiamansi *decreta*: C. XII 4354. 4388. 4394 cfr. C. XIV 367. 431, forse anche IX 4891: *adlecto supra numer[um inter seviros Augustales? ex decreto] utriusq[ue ordi]nis decurion[um] et sev(irum) Aug(ustalium)*.

La nomina dei membri del collegio dei *sexviri Augustales*, il quale non ostante che si conformasse ai regolamenti di carattere privato dei vari collegi propriamente detti, pure conservava la sua qualità pubblica, incombe come per lo innanzi ai decurioni. Alla quale conclusione si viene per l'analogia degli *Augustales* e la circostanza, che secondo C. IX 4891 (vedi sopra) si esige il consenso dei decurioni anche per l'accettazione d'un membro straordinario. Le insegne del sacerdozio annuo dei *sexviri Augustales* non spettano più ai membri dei collegi dei *sexviri Augustales*. La *sella curulis*, che dovè essere il solito seggio onorifico degli annui *sexviri Augu-*

stales, non s' incontra più, anzi in due casi è espressamente nominato per i *sexviri Augustales* il *bisellium*, cosa inaudita nell'antecedente organizzazione: C. XIV 318: *bis(ellarii), VI(viri) Aug(ustalis) idem q(uin)q(uennalis)* e IX 3524: *huic ordo decur(ionum) Peltuin(atium) ob merita eius bisellium decrevit.* Il disuso di queste insegne onorifiche, che negli annui *sexviri Augustales* erano una conseguenza del loro ordinamento de' giuochi, sta in connessione col fatto, che d'ora innanzi quelli cessano del tutto di esser considerati come liturgia ordinaria; essi sono menzionati, per quanto io sappia, soltanto C. XIV 3011 e XII 3290, ma, a quanto, pare come prestazioni straordinarie. Che tuttavia l'ammissione nel sodalizio implicasse una serie di prestazioni — probabilmente pagamenti nella cassa municipale —, è per sè stesso chiaro e si può anche dedurre da C. IX 3180: *ob benignitatem patris, quem* (sic) *circa Urbiculi* (*et*) *Secundi sevirum Augustalium honorem ecerit* (sic), specialmente dal testamento di Barcino de' tempi di M. Aurelio e Vero C. II 4514, nel quale il testatore lascia un capitale non molto considerevole per dare spettacoli annui di pugilato e distribuire dell'olio al popolo (lin. 21 ff.): *ea condicione ... ut liberti mei, item libertorum meorum libertarumque liberti, quos honor seviratus contigerit, ab omnibus muneribus sexviratus excusati sint.* È certo che le grandi prestazioni che prima si pretendevano dai candidati del sevirato augustale, furono considerevolmente abbassate, e che l'attività dei membri non era più tanto rivolta agli affari esterni, ma si tenevano piuttosto alle faccende interne.

Con questa diminuzione dello splendore esteriore del sevirato, da una parte, e con la circostanza, dall'altra, che gli uffici municipali più alti assorbivano sempre più le forze delle classi ricche fornite delle necessarie qualifiche, sta in intimo rapporto il fatto, che gli *ingenui* si ritirano completamente di fronte ai libertini. Documenti sicuri per *sexviri Augustales* ingenui e tali che più tardi pervengano a dignità municipali superiori, sono in quest'epoca relativamente rarissimi; cfr. Gabii (reg. I) C. XIV 2809 (dell'a. 220): *M. Iulio Zotico decurioni, patri decurionum et seviro Augustalium, q(uin)q(uennali) eiusdem ordinis*; Praeneste (reg. I) C. XIV 2888 (dopo l'a. 227): *C. Valerio C. fil(io) Men(enia) Dolutio Marciano VIvir(o) Aug(ustali), dec(urioni), omnibus honoribus curiis* (sic) *muneribus functo*; ivi 2972 (dell'a. 243): *P. Acilio P. f. Men(enia) Paullo IIIIIIviro Aug(ustali), q(uaestori) col(oniae), aed(ili), IIvir(o), flamini divi Aug(usti), cur(atori) annonae, cur(atori) muneris publici, cur(atori) kal(endari)*; ivi 3014: *Cn. Voesio Cn. fil. Apro quaestori, aedili, IIviro, flamini divi Aug(usti), VIviro Augustali curatori annon(ae) triennio continuo, curat(ori) muneris publici gladiatori III*, forse anche 3020: *tr(ibunus) m[il(itum), duovi]r, sevir Aug. [duo]vir quinq(uennalis)*, 3021: *[pra]ef(ectus) fabrum... [a]ed(ilis), IIIIIIvir [Aug.]* e 3024; Sulmo (reg. IV) C. IX 3100: *M. Lampridio L. f. Ser. Scauro sevir(o) August(ali)*; cfr. anche Trebula Mutuesca (reg. IV) C. IX 4896: *T. Petidio T. f. Fab. Cessino VIIIviro aediliciae potestatis, VIII vir(o) II fanor(um), VIII(viro) III aerari, adlecto supra numer(um) sevirum Augustalium.*

La su esposta organizzazione dei collegi dei *sexviri Augustales* porta con sè, che questi non sono più, come i loro predecessori, funzionari di carattere parte sacerdotale, parte magistrale, ma *cultores*, siccome espressamente si denominano. In luogo del solo Augusto, onorano ora le divinità dei *compita*, come abbiamo veduto, nel cui numero sono oltre i *Lares Augusti*, anche il genio dell'imperatore regnante e della famiglia imperale; cfr. p. e. Fidenae (reg. I) C. XIV 4057 (dopo l'a. 105): *Numini domus A[ug(ustae)] ... ob honorem V[Iviratus]*. Altrettanto deve essere avvenuto per gli Augustali, dei quali però sappiamo molto di meno: cfr. Aquincum (Pann. inf.) C. III 3487 (a. 138): *Numini Aug(usti) et genio imp. Caes(aris) T. Ae[l(i)] Hadr(iani) Antonini colleg(ium) Augustal(ium) impendis suis fecerunt*; Napoca (Dacia) C. III 862: *Numini Aug(usti) M. Ulp(ius) Caecil(ius) Bassianus... Callisth(enes) mag(istri) Augustal[e]s col. Nap. d. d.*

Adunque il centro di gravità della nuova organizzazione sta nel culto della *domus divina*; perciò troviamo *seviri August(ales) socii cultores domus divinae* a Vercellae (reg. XI) C. V 6657. 6658, così pure a Novaria SI. 1, 883 un *L. Valerius L. f. Primus VIvir inter cultores domus divinae.* In seguito a ciò e come mostrai altrove (MOe. XI p. 2 cfr. anche XII p. 137), l'abbreviazione *c. d. d.* nelle iscrizioni di *sexviri Augustales* ed *Augustales* di Mediolanum e suo territorio (C. V 5465. 5749. 5844. 6349. 8922) è da sciogliersi in *c(ultor) d(omus) d(ivinae)*; del pari la sigla *s. c. d. d.* dell'iscrizione di Novaria C. V 6518, in *s(ocius) c(ultor) d(omus) d(ivinae)*; la lezione proposta da Mommsen (C. V p. 635, inoltre Index p. 1198) e da Johannes Schmidt (p. 21 seg.): *c(reatus) d(ecreto) d(ecurionum)*, è con ciò da rigettarsi (cfr. anche Hirschfeld, Berliner Sitzungsberichte 1888 I p. 858 e Nessling p. 31 seg.). Si perviene allo stesso risultato considerando i fatti negativi, vale

a dire che nuove formazieni a mo' dei *sexviri Tiberiani, Claudiales, Neroniani, Flaviales* non s'incontrano più in quest'epoca. Il *sexvir Augustalis* da qui avanti non significa più il sacerdote d'Augusto, fondatore della monarchia, ma bensì, similmente come il *flamen Augusti* o *Augustorum* in Ispagna, il cultore del regnante Cesare Augusto, senza che però fosse esclusa dal loro culto la memoria del primo che portò questo nome. Nel modo più chiaro giova a rafforzare quest'asserzione la nomenclatura, benchè rara, dell'iscrizione C. II 4300 di Tarraco: *D. m. L. Lucretio Nicephoro seviro Augustorum*, che è da porsi nell'epoca del doppio reggimento di due imperatori, al più presto adunque sotto M. Aurelio e Vero. Il rapporto col culto degli imperatori regnanti si riflette pure nel titolo del collegio in Aquileia (reg. X) C. V 1012, dove troviamo un *patron(us) Septi(mianorum) Aureli(anorum) Aug(ustalium) IIIIIvir(um)*. All'incontro il *sevir Anton[inianus]* supposto da Hübner nell'iscrizione tarraconese (C. II 4308), è per lo meno molto dubbio.

Oltre alla *domus divina*, appare anche il culto dei *divi*, che al tempo di Traiano furono per la prima volta riuniti in una specie di complesso di dei. Già le iscrizioni di Narona, che precedono di poco questa epoca (C. III 1768 con un *IIIIIvir [August(alis) Flavi]alis [Titialis] Nervialis* e 1835 con un *IIIIIvir Augustalis Flavialis Titialis Nervialis*: per l'ultima cfr. Mommsen Hermes I 1866 p. 59, 1) mostrano nella loro titolatura particolareggiata l'influenza di questo concetto; e così pure ad Aquae Sextiae C. XII 530 si festeggia il giorno natalizio del *divus Vespasianus* (*XV k. Decemb[r.]*) dai *[sexvi]r(i) Aug(ustales) corp(orati)*.

Accanto alla riorganizzazione collegiale, per gli *Augustales* come per i *seviri Augustales* principale distintivo di questo periodo è il carattere corporativo, che si estrinseca al di fuori del collegio, carattere condizionato nell'interno dalla costituzione più rigida, soprattutto dalla formazione d'un ceto corporativo privilegiato di soci nel culto augustale, il quale di fronte alla pubblicità è dotata di diritti corporativi. L'*ordo Augustalium* ovvero *sevirum Augustalium*, denominazione che, appoggiandosi all'indicazione *ordo* in uso per i collegi, fu trasmessa ai collegi dei cultores augustali nuovamente organizzati, ma ben presto direttamente coordinata all'*ordo decurionnm*, s'incontra per la prima volta nell'anno 140; il nuovo ceto sta dappertutto in mezzo, fra l'*ordo decurionum* e la *plebs* municipale. Qui faremo dapprima seguire un estratto dei più importanti documenti per l'*ordo* dei soci augustali, che appartengono senza eccezione a quest'epoca posteriore:

Ostia (reg. I) C. XIV 367 (a. 182) lin. 20: *ordini Augustalium*; 373 (dopo la morte di Severo) *ordo Augustalium*; 421 *curat(or) ordin(is) Augustal(ium)*; 431 (intorno l'a. 239) lin. 16: *ordini (sc. Augustalium) . . . sevir(o) Aug(ustali) q(uin)q(uennali) et curatori ordinis eiusdem*; 4140: *sevir(o) August(ali) et q(uin)q(uennali) eiusdem ordinis*.

Bovillae (reg. I) C. XIV 2410 (a. 158): *ordinis Augustalium*.

Gabii (reg. I) C. XIV 2795 (a. 140): *ordini decurionum et sevirum Augustalium*; 2809 (a. 220): *seviro Augustalium q(uin)q(uennali) eiusdem ordinis*; Tibur (reg. I) C. XIV 3601 (a. 172): *Herculanii Augustales ... curantibus P. Ragonio Saturnino et C. Marcio Marciano q(uaestoribus) ordinis Augustalium Tiburtium*; Suessa Aurunca (reg. I) C. X 4760 (a. 193): *ordo decursonum et Augustalium et pleps universa*; Verulae (reg. I) C. X 5796 (a. 197): *ordo seviralium et Augustalium*; Nola (reg. I) C. X 1249 (di epoca tarda: *[o]rdo Augustal(ium)*; Marsi Antinum (reg. IV) C. IX 3838 (d'epoca tarda): *ordo decurionu[m] et sexvirum*; Carsioli (reg. IV) C. IX 4067 (secondo Mommsen p. 382 'tertii opinor saeculi'): *patrono ordinis Augustalium Martinor(um)*; Corfinium (reg. IV) C. IX 3181: *ordo Augustal(ium)*; Trebula Mutuesca (reg. IV) C. IX 4891: *[ex decreto] utriusq[ue ordi]nis decurion[um] et sev(irum) Aug(ustalium)*; Opitergium (reg. X) C. V 1968 (epoca di Commodo): *[d]e[cretam] ab ord[ine Aug]ustal[ium Opit]erno[rum]*; Brixia (reg. XI) C. V 4203: *VIvir(i) Augg., curatores ordin(is)*.

Come si può vedere da questi documenti, la denominazione dei collegi augustali *ordo* è limitata a certe regioni; le grandi corporazioni augustali nell'Italia inferiore (specialmente Puteoli) e nella Gallia Narbonensis, preferirono decisamente l'indicazione *corpus*.

L'augustalità nella sua condizione privilegiata di secondo ceto nei municipi, si manifesta nel modo più chiaro in una serie considerevole di iscrizioni, le quali dànno un'enumerazione delle parti interessate in un decreto municipale, e al solito delle tre classi rappresentate nel comune — decurioni, augustali e plebe, — come pure soprattutto in quelle iscrizioni, che risguardano le distribuzioni (*divisiones*) d'uso nei municipi, regolate in base a queste tre classi (cfr. Mommsen nell'Index al C. IX p. 792 e al C. X p. 1161, come anche Staatsr. 3 p. 457, 2). Significante per l'*ordo* è pure la circostanza, che ai soci del culto augustale, come all'*ordo equester* in Roma, in

contrapposto alla plebe, ch'è limitata all'acclamazione in teatro, si concede una specie di apparente potere deliberativo; cfr. p. e. territorio di Viterbo (reg. VII) C. XI 3013: *decuriones consentientibus Augustalibus et plebe*; Sutrium (reg. VII) C. XI 3258: *decuriones et August(ales) et populus... decreverunt*; ma in ispecial modo l'iscrizione di Cures Sabini (reg. IV) C. IX 4970 (a. 173): *Baebiae Pontiadi optimae feminae decreto ordinis Cur(ium) Sabin(orum) conse(n)sus decurionum et sevirum, postulante plebe, posuerunt.* Tuttavia l'argomentare da questi fatti una rappresentanza istituita da Augusto di libertini nell'amministrazione municipale, come fece Mommsen (AZ. XXXVI (1878) p. 74 seg.), non si conviene. Imperocchè tutti questi documenti appartengono ad un'epoca di molto posteriore, e la libertinità come tale non s'incontra mai nella costituzione municipale come ceto corporativo determinato e costituzionalmente riconosciuto, nè si fonde mai cogli altri elementi che compongono la *plebs*, in quanto questa vuol esser rilevata. Il *consensus* degli Augustali adunque è pienamente analogo alle manifestazioni deliberative dell'*ordo equester* urbano.

Per ritornare ancora sulla questione della genesi dell'*ordo* de' soci del culto augustale, l'opinione oggi comunemente accettata è, che il medesimo si sia a poco a poco formato degli annui funzionari dimissionari, dagli annui *Augustales* e *sexviri Augustales*. Ma anche questa ipotesi è pienamente confutata dal tardo apparire di siffatto *ordo* nella metà del II secolo, come pure della nomenclatura dimostrata di *ordo sexvirum Augustalium*, in luogo della quale dovrebbe in questo caso stare piuttosto *ordo seviralium.* In generale sembra provato principalmente che l' apparire dei *sexviri Augustales* e degli *Augustales* come *ordo* debba stare in intima relazione cronologica e causale colla loro riorganizzazione fatta sul modello dei collegi operai e funeratici. Nè è da attribuirsi al puro caso se circa lo stesso tempo, in cui sorge l'*ordo Augustalium* o *sexvirum Augustalium*, cioè alla metà del II secolo dell'Impero, nelle città d'Italia e della Gallia Narbonensis, e anche altrove, si dà una nuova dimostrazione d'onore per quelli, che in base alla costituzione sono esclusi dalle cariche, e con ciò anche dall'effettiva ammissione nel senato decurionale — i *decurionalia ornamenta* conferiti dal consiglio municipale, ch'è un'imitazione evidente degli *ornamenta consularia, praetoria* ecc., conferiti dal senato romano. Anche questa onorificenza, di cui s'hanno i primi esempi nell'epoca di Adriano (cfr. anche Senia (Dalm.) C. III 3017 che evidentemente non risale oltre il II secolo: *L. Valerio Agathopo Aug(ustali). Huic ordo Seniensium ornament(a) decur(ionalia) primo decrevit*; inoltre C. XII 3245 'l. bonis secundi, ut videtur, saeculi incipientis' e C. II 1066 'l. aevi fere Hadriani'; il più antico esempio con data è dell'a. 165 C. X 1881) deriva da istituzioni più antiche. Così si stabilisce nell'*auctoritas* dei *centumviri* di Veii dell'a. 26 C. XI 3805 per il libertino imperiale Gelos: *ut Augustalium numero habeatur aeque ac si eo honore usus sit, liceatque ei omnibus spectaculis municipio nostro bisellio proprio inter Augustales considere cenisque omnibus publicis inter centumviros interessē; itemque placere, ne quod ab eo liberisque eius vectigal municipii Augusti Veientis exigeretur.* Simili onoranze si decretano C. II 2156: *Lupae Romanae M. Valerius Phoebus VIvir Aug(ustalis), cui ordo munic(ipi) Epor(ensis) ob merita cenis publicis inter decur(iones) convenire permisit.* Questi onori e vantaggi, che prepararono e favorirono l'apparire dei *decurionalia ornamenta*, non sono perciò ancora per natura loro con questi identici; giacchè anche più tardi che gli *ornamenta* si profondevano a piene mani, essi furoro ancora conferiti in modo speciale; cfr. p. e. Suessa Aurunca (reg. I) C. X 4760 dell'a. 193: *honorem biselli, quo quis optimo exemplo in colonia Suessa habuit et ut aquae digitus in domo eius flueret commodisque publicis ac si decurio frueretur,* e particolarmente Ratiaria (Moes. sup.) C. III 6294: *L. Anatinio L. lib. Phoebo Aug(ustali) ... ornato ornamentis decurional(ibus), immunitate muner(um) public(orum) concessa ab ordine.* Se simili onoranze si conferivano già per lo innanzi e precisamente di preferenza a funzionari augustali, riguardo agli *ornamenta decurionalia* possiamo con molta probabilità asserire, che poterono trovare applicazione solo quando esistette un secondo ceto con ispeciali diritti corporativi, cioè dall'epoca in cui sorse un *ordo* di soci Augustali, come appunto il conferimento degli ornamenti senatorii (cioè consolari e pretorii) nella capitale presupponevano la pertinenza all'*ordo equester*. Colla qual cosa concorda il fatto, che l'acquisto degli *ornamenta decurionalia* si limitò principalmente ai *sexviri Augustales* ed *Augustales* e solo eccezionalmente ne furono insignite altre persone. Aggiungiamo qui ancora un elenco delle iscrizioni, in cui si fa parola di *Augustales* o *sexviri Augustales* che si ebbero gli *ornamenta decurionalia:* Tibur (reg. I) C. XIV 4254 (epoca di Commodo); Puteoli (reg. I) C. X 1881 (a. 165); Cales (reg. I) C. X 4660; Pisaurum (reg. VI) O. 2675; Mediolanum (reg. IX) C. V 5844. 6349; Verona (reg. X) C. V 3433; Brixia (reg. X)

C. V 4477; Senia (Dalm.) C. III 3017; Ratiaria (Moes. sup.) C. III 6294; Apulum (Dacia) C. III 1079; Sarmizegetura (Dacia) C. III 1425; Savaria (Pann. sup.) (da Aquileia) C. V 1011; Nemausus (Gallia Narb.) C. XII 3191. 3203. 3219. 3221. 3245. 3249, cfr. anche 4068. 4081; Arva (Hisp.) C. II 1066; Thamugade (Numid.) C. VIII 2350. Altro significato ha l'iscrizione di Dertosa (Hisp.) C. II 4062: *P. Val(erio) Dionysio VIvir(o) Aug(ustali), cui ordo Dertosan(us) ob merita eius aedilici(os) honores decrevit*; essa si riferisce al conferimento di insigne magistrali ai *sexviri Augustales* editori di ludi, cfr. Dertosa C. II 4061: *Theopompo seviro Aug(ustali) primo aedil(ici) iuris in perpetuum.*

I. Italia.

Regione I.

Abella, C. X 1217: *N. Plaetorio Oniro, Augustali, biselliario, honorato ornamentis decurionalibus, populus Abellanus aere conlato quod auxerit ex suo ad annonariam pecuniam (sestertium) decem (milia) n(ummum) et vela in thaeatro* (sic) *cum omni ornatu sumptu suo dederit. L. d. d. d.* (pag. 839. 848). — 1209: *Dis manib(us) Q(uintus) Calidius Epaphroditus, mag(ister) Aug(ustalium), quaestor* etc. (forse di Nola. cf. p. 836).

Abellinum, C. X 1146: *C. Arrius C. lib. Corymbus, Aug(ustalis) Claud(ialis)* etc. — 1151: *M. Paccius M. l. Narcissus Aug(ustalis) Cl(audialis)* etc. (p. 845). — *Augustales*: 1147. 1148. 1149. 1150.

Acerrae, C. X 3759: . . . . *ingenui honorati et Augustales patrono dignissimo* etc.

Afilae, C. XIV 3443: *M. Valerio Admeto, viatori pr(aetorum) et co(n)s(ulum), seviro Aug(ustali)* etc. (p. 831). — cf. 3444 (p 826).

Aletrium, C. X 5809: *Q. Minucius Q. l. Anteros, VIv[ir] Augustal(is). Hic seviris Augustal(ibus) Aletrin[at(ibus)] legavit (sestertium decem milia), quoius ex red[itu] quod annis natali suo VI . . . Febr(uarius) vescerentur* (p. 853).

Anagnia, C. X 5917: . . . . *ob cuius dedic(ationem) dedit decur(ionibus) (denarios) X, sexv(iris) (denarios) II, pop(ulo) (denarios) I et epul(um) suffic(iens).* Cf. 5918. 5923 (p. 826). — 5921: . . . . *sevir Augustalis* cf. 5929.

Antium, C. X 6677: *C. Faustus Primitivos, curator arc(ae) Aug(ustalium), eidem corp(ori)....* etc. (a. 112 ? p. 849. 850). — 6682: . . . . *[Stro]phe* (?) *uxori, [adlecta]e* (?) *in corpore Augustal(ium)* (p. 849. 850). — 6675: . . . *seviro Augus[tali]*. — 6645: . . . *Augustali.*

Aquinum, C. X 5423: . . . . *sevir iter(um), Augustal(is) prim(us)* (p. 826. 837. 840).

Aricia, C. XIV 2167 (p. 843).

Atina, C. X 5067: . . . . *ob merita eius Atinates dec(uriones) Aug(ustales) arkani VIvir(i) plebs utriusque sexus ex reditu pecuniae legatae sibi* etc. (p. 826. 850). — 5143: . . . *VIvir et Aug(ustalis) Atinae* etc.

Bovillae C. XIV 2408: . . . *dedit adlectis sing(ulis) (denarios) XXV, decur(ionibus) Bovil(ensium) sing(ulis) (denarios) V, Augustal(ibus) sing(ulis) (denarios) III, mulier(ibus) honor(atorum) et populo sing(ulis) (denarios) 1* etc. (a. 179). — 2410: . . . *dedit ordin[i decuri]onum sing. hs VIIII, item ordini Augustalium si[ng. hs . . .]* etc. (p. 855). Cf. 2412 (p. 835. 839). 8416.

Caiatia, C. X 4591: *P. Servilius P. l. Successus Aug(ustalis) gratis Ca[i]atia, mag(ister) Merc(urialis)* (?) etc. (p. 839). — 4579: . . . *decuriones et Augustal(es) et popul(us) Caiatinus* etc.

Cales, C. X 4643, 18: . . . . *da]turum se in perpetuum praesenti[bus] id(ibus) Mais sui cuiusq(ue) anni die natal[i suo] nobis* [decurionibus] *liberisq(ue) n(ostris) vic(toriatos) n(ummos ternos), scrib(is) liber[isq(ue) eo]rum vic(toriatos) n(ummos binos), Aug(ustalibus) vict(oriatos) n(ummos binos), munic[ipibus] vic(toriatos] n(ummos singulos)* etc. — 4660: . . . . *[A]ugustalis h[on(oratus) decurionalibus] ornamentis viam ab angiporto aed[is] Iunonis Lucinae usque [ad] aedem Matutae et clivom ab Ianu ad gisiarios* (sic) *porta[e] Stellatinae et viam patulam ad portam laevam et ab foro ad portam domesticam sua pecunia stravit* (p. 839. 856). Cf. 4953 (p. 839). — *Seviri Augustales:* 3919. 4645. 4646. 4647. 4661 ? 8379.

Capua, C. X 3716: *[L.] Aurel[io] Apolausto hieronico bis coronato et dia panton parasito et sacerdoti Apollonis, August(alis) Capuae maximo* (p. 841. 849). — 3907: *D. m. s. Q. Annio Ianuario exactori operum publ(icorum) et theatri a fundamentis. Huic ordo decurionum ob merita eius honorem Augustalitatis gratuitum decrevit* etc. (p. 835. 839). — *Augustales:* 3946-53. 8221.

Casinum, C. X 5185 (p. 834). 5419: *Augustales.*

Cubulteria, C. X 4620: . . . *L. Fulvius Clemens scriba rei p(ublicae) et Aug(ustalis) Cubulteriae, mag(ister) fani Iunonis* etc. (p. 841). — *Augustales:* 4619 (p. 850).

Cumae, X 690: *D. m. Q. Valerio Salutari Aug(ustalis) Puteolis et Cumis* etc. (p. 841). — 3676: *D. m. M. Antoni Iuliani Augustali(s) immun(is) Misen(i) item August(alis) Cum(is), adlect(o) trib(ui) Palat(inae)* etc. — C. X 3701: *Augustalis.*

Fabrateria vetus, C. V 3354: *L. Calpurnio Calai, viatori tribunic(io), accenso a patron(o), idem allecto IIIIIvir(o) Aug(ustali) vetere Fabrateria* etc.

Fabrateria nova, C. X 5591. 5592: *Augustales.* — 5593: *sevir Augustal(is).*

Ferentinum, C. X 5849: . . . *item VI viris Aug(ustalibus) et uxorib(us) eorum [praesentib]us sportulas* etc. — 5853: . . . *et VIvir(is) Aug(ustalibus) . . . crust(ulum) et mulsum* etc.

Ficulea, C. XIV 4014 a: . . . *[sevi]rum Augustalium* . . .

Fidenae, C. XIV 4057: *Numini domus A[ug(ustae)] Blastus Eutact[ianus et] Secundus Iuli Quadr[ati] co(n)s(ulis) (iterum) lib(ertus) ob honorem V[Iviratus]* etc. (p. 854).

Formiae, C. X 6114: *A. Plautius Theodori l. Apella, magister Augustalis* etc. (p. 836). — 6104: *M. Caelius M. l. Phileros, accens(us) T. Sexti imp(eratoris) in Africa, Carthag(ine) aed(ilis) . . ., IIvir Clupiae bis, Formis August(alis), aedem Nept(uni) lapid(ibus) varis s(ua) p(ecunia) ornav(it)* etc. (p. 827. 839). — *Augustales:* 6112. 6113. 6115. 6116 (p. 841).

Gabii, C. XIV 2793: . . . *Cuius ob dedicationem divisit decurionibus sing(ulis) (denarios quinos), item VIviris Aug(ustalibus) sing(ulis) (denarios ternos), item tabernariis . . . ut quodannis . . . decur(iones) et VIvir(i) Aug(ustales) publice in triclinis suis epulentur* etc. (p. 852). — 2795: . . . *offerre ordini decurionum et sevirum Augustalium (sestertium) X m(ilia) n(ummum)* etc. (p. 825.852). — 2809: *M. Iulio Zotico, decurioni, patri decurionum et seviro Augustalium, q(uin)q(uennali) eiusdem ordinis, dendrophori q(uin)q(uennali) suo perpetuo et patrono* etc. (p. 852. 854. 855). — 2803: . . . *dec(uriones), sevir(i) Au[g(ustales)]* etc. — 2805: *P. Clodius Helix, L. Atilius Thamyrus praefecti Augustal(es) basim posuerunt et statuam refecerunt* etc. (p. 832). — 2811: . . . *praefecti Augustales* etc. (p. 832) cf. 2802: *praefectura.*

Herculaneum, C. X 1411: *Divo Iulio Augustales.* — 1412: *Divo Augusto Augustales* (p. 834. 843). — 1462: *[D(ecreto)] d(ecurionum) locum ab inchoato [c]um tectoris p(ecunia) p(ublica) Augustalib(us) datum* (p. 834). — *Augustales*: 1448. 1452.

Interamna Lirenas, C. X 5346: *D. M. M. Orbius M. l. Principis, pistor, sevir August(alis)* etc. (p. 831). — 5347: *C. Pacuvius Luter sevir Interamn(ae) [et] Au[g(ustalis)]* etc. (p. 840). — 5341: *sevir Augustalis.*

Lanuvium, C. XIV 2096: . . . . *divi Augus[ti] . . . . . VIviri . . . .* etc. (p. 829) cf. 2119: *ob [honore]m sevir[a]tus apodyterium . . . [ope]re tectorio quod vetustate de[ficie]bat refecerunt [it]em piscinam ab no[v]o fecerunt* etc. — 2120: . . . . *viritim divisit decurionibus et Augustalibus et curi(i)s n(ummos) XXIIII et curi(a)e mulierum epulum duplum dedit.*

Minturnae, C. X 6020: *Aug(ustalis).*

Misenum, C. X 3675: *D. m. M. Antonius Ianuarius honoratus Augustalis Misenis* etc. (p. 850). — 3676: *D. m. M. Antoni Iuliani Augustali(s) immun(is) Misen(i) item August(alis) Cum(is), adlect(o) trib(ui) Palat(inae)* etc. (p. 850).

Neapolis, C. X 1493: *Dis man. sacr. C. Octavio C. f. Maec(ia) Vero, praef(ecto) iuven(um), equo publico, adlecto in V decur(ias), exornato militiae, praef(ecto) coh(ortis) . . ., flamini Virbiali et auguri et aedili Augustali, q(uin)q(uennali) iuvenum* etc. (p. 832). — 1872: *M. Antonius Trophimus, August(alis) Puteol(is) et Neapoli, negotiator sagarius* etc. (p. 841).

Nola, C. X 1237: *Victoriae Aug(ustae) Augustales* (p. 834). — 1249: . . . *[o]rdo Augustal(ium)* (p. 855). — 1261 (p. 834). 1267. 1268: *Augustales.* — 1272: *L. Sattio L. l. Phileroti, magistro Mercuriali et Augustalei Nolae* etc. (p. 827. 842). — Cf. sopra Abella.

Nomentum, C. XIV 3957: . . . *[sev]iri Augu[stalis]* ?

Nuceria, C. X 452. 772. 1083. 1084: *Augustales.*

Ostia, C. XIV 287. 288. 308. 310. 320. 358. 382. 393 (p. 841). 394. 407. 411. 412. 415. 416. 420. 427. 428. 4141: *Augustales.* — 290. 291. 293. 297. 319. 329. 336. 342 356. 361. 369. 433. 441. 443: *Seviri Augustales.* — 373: . . . *ordo Augustalium* (p. 855). — 4140: *Q. Aeronio Antiocho sevir(o) August(ali) et q(uin)q(uinnali) eiusdem ordinis, idem q(uin)q(uennali) corp(oris) mensor(um) frum(entariorum) adiutorum Ostiensium* etc. (p. 852. 855). — 397: *L. Numisio L. lib. Agathemero, seviro Augustali, negotiatori ex Hispania Citeriore* etc. (p. 831) — X 405: . . . *L. Publicius Eutyches, sevir August(alis) idem q(uin)q(uennalis), stipulator argentarius* etc. (p. 831). — 316: *D. m. L. Carullius Epaphroditus, VIvir Aug(ustalis) idem q(uin)q(uennalis)*.... *Huic VIviri Aug(ustales) post curam quinquennalitatem optuler(unt), qui egit annis continuis IIII* (p. 852.853). — 360 (cf. 361): *Dis manibus A. Grani Attici, seviri Augustali, adlectus inter primos, quinquennalis, curator perpetuu)s* (p. 851. 852. 853). — 372: *L. Lepidio Eutycho, seviro Aug(ustali) idem quinq(uennalis) in colonia Ostiensi et in municipio Tusculanorum* etc. (p. 831. 852). — 33 (p. 851). 295 etc.: *VIviri Augustales idem quinquennales* (p. 852). — 367:

P. Horatio Chryseroti, seviro Augustal(i) idem quinq(uennali) et immuni Larum Aug(usti) ex s(enatus) c(onsulto). Seviri Augustales statuam ei ponendam decreverunt, quod is arcae eorum (sestertium) L m(ilia) n(ummum) dederit, ex qua summa (sestertium) X m(ilia) n(ummum) ob honorem curae Sex. Horati Chryserotiani et reliquorum (sestertium) XL m(ilia) n(ummum) excepta stipulatione [ut] *ex usuris semissibus et m... II s(ummae) s(upra) s(criptae) quodannis idib(us) Martis natali suo inter praesentes hora II usque ad asse(m) dividiatur, deducta ornatione statu(a)e et familiae Augustal(ium) sestertios) C n(ummos). .... Ob cuius dedicatione(m) dedit decurionib(us) (denarios) V et Augustalibus (denarios) V. Isque honore sibi habito sumptum statuae ordini Augustalium remisit* (p. 852. 853. 855). — 318: *D. m. L. Carulli Felicissimi bis(elliarii), se*[*viri*] *Aug(ustalis) idem q(uin)q(uennalis), L(aurentis) L(avinatis)* etc. (p. 847. 852. 854). — 305: *T. Aurelio Eutycheti, sev(iro) Aug(ustali), curat(ori) et q(uin)q(uennali)* etc. — 8: *Genio coloniae Ostiensium M. Cornelius Epagathus, curat(or) Augustal(ium), argent(i) p(ondo) X d(onum) d(edit). Ob dedicatione(m) eius viritim dedit (denarios) I n(ummos)* etc. (a. 141. p. 849. 851). — 12: *G*[*enio*] *sevirum* [*Augustalium*] *Ost*[*iensium*] *A. Livius ... sevir Augu*[*stalis, cura*]*tor annis* [*continuis*]... etc. (p. 853). — 421: *Cn. Statilius Crescens Crescentianus, VIvir Aug(ustalis) q(uin)q(uennalis) et curat(or) ordin(is) Augustal(ium) et VIvir Aug(ustalis) Tusculis* (sic) etc. (p. 852. 853. 855). — 431: ... *Huic* [*ordo Augustalium statu*]*am decrevit et int*[*er bisselliari*]*os* (?) *adlegit isque hono*[*re statuae accepto*] *(sestertium) L m(ilia) n(ummum) arcae eorum* [*intulit*] *excepta stipulatione ut ex usuris ... m. ... II s(ummae) s(upra)* [*scriptae*] *quodannis idibus Iunis natali suo in* [*c*]*onventu inter praesentes hora II usque ad asse(m) dividatur, deducta ornatione statuae (sestertiis) C n(ummis). .... Ob cuius dedicationem dedit sportulas decurionib(us) (denarios) III et Augustalibus (denarios) V. Curante Q. Veturio Felicissimo lib(erto), sevir(o) Aug(ustali) q(uin)q(uennali) et curatore ordinis eiusdem* (p. 852. 853. 855). — 396: *C. Novius (mulieris) lib. Trophimus, sevir Augustalis, idem quinquenn(alis) et curator* etc. (p. 852. 853).

Paestum, C. X 485: [*P. A*]*vianius P. l. ... magister Aug*[*ustalis*] *Mercur*[*ialis*] (p. 836. 842).

Pompeii, C. X 977: *Augustales s(ua) p(ecunia)* (p. 834). — IV 1731: *Rustium Verum duumvirum i(ure) d(icundo) rogamus Aug(ustales)* (p. 834). — X 994. 1034. 1066: *Augustales.* — 1055: *mag(ister) Aug(ustalium)* (p. 836). — 1026: *C. Calventio Quieto Augustali. Huic ob munificent(iam) decurionum decreto et populi conse(n)su bisellii honor datus est* (p. 848). — 1030: .... *C. Munatio Fausto Aug(ustali) et pagano, cui decuriones consensu populi bisellium ob merita eius decreverunt* (p. 828).

Privernum, C. X 6444: *sevir Augustalis.*

Praeneste, C. XIV 2888: ... *C. Valerio C. fil. Men. Dolutio Marciano VIvir(o) Aug(ustali), dec(urioni), omnibus honoribus, curiis* (sic), *muneribus functo* etc. (p. 854). — 2972: *P. Acilio P. f. Men. Paullo IIIIIIvir(o) Aug(ustali), q(uaestori) col(oniae), aed(ili), IIvir(o), flamini divi Aug(usti), cur(atori) annonae, cur(atori) muneris publici, cur(atori) kal(endari), ... curante Ti. Cl. ... Vitale IIIIIIvir(o) Aug(ustali)* (a. 243. p. 854). — 2974: *M. Albinius M. f. Men., aed(ilis), IIvir, IIvir quinq(uennalis) Aug(ustalis), mag(ister) August(alium) design(atus)* etc. (p. 835. 841). — 2977: *M. Aurelio Augg. lib. Agilio Septentrioni, pantomimo sui temporis primo ... IIIIIIvir(o) Au*[*g(ustali)*]. *Huic respublica Praenestin(orum) ob insignem amorem eius erga cives patriamque postulatu populi statuam posuit d. d.* (p. 831). — 3014: *Cn. Voesio Cn. fil. Apro, quaestori, aedili, IIviro, flamini divi Aug(usti), VIviro Augustali, curatori annon(ae) triennio continuo, curat(ori) muneris publici gladiatori (ter)* etc. (p. 854). — 3011: *D. Velio Trophimo, seviro Augustali, curatori muneris publici* etc. (p. 854). — 3020: ... *ter, tr(ibunus) m*[*il(itum)* ... *duov*]*ir, sevir Aug(ustalis),* [*duo*]*vir, quinq(uennalis)* .... (p. 854). — 3021: [*pra*]*ef(ectus) fabrum* ... [*a*]*ed(ilis), IIIIIIvir Aug(ustalis)* etc. cf. 3024 (p. 824). — 3003: *M. Scurreius Fontinalis, sacerdos Fortunae Primig(eniae) lectus ex s(enatus) c(onsulto), IIIIIIvir Aug(ustalis), cur(ator) sevir(um), quinq(uennalis) perp(etuus) datus ad imp. Hadriano Aug. collegio fabr(um) tign(uariorum) cum Scurreio Vestale filio sua pecunia fecit* etc.

Puteoli, C. X 1880: *In praediis Au*[*g*]*ustalium corporat(orum), quae eis L. L*[*a*]*ecanius* [*P*]*rimitivos, curator ipsor(um)* [*p*]*erpetuus,* [*de*]*dit ita ut ex redi*[*t*]*u* [*e*]*orum quodannis die natalis sui XI k(alendis) Ian(uariis) divisio fiat et epulentur* (p. 849. 851). — 1881: *L. Licinio Primitivo, ornamentis decurion(alibus) honorato, curatori Augustal(ium) perp(etuo) Augustales corpor(ati) ob perpetuam et plurifariam munificentiam eius et quod res negotiaque eorum integre administret. Cuius dedic(atione) decurionibus sing(ulis) (sestertios) XII, Augustalib(us) (sestertios) VIII, ingenuis et veteran(is) corp(oratis) (sestertios) VI, municipib(us) (sestertios)*

IIII n(ummos) et epulum decurionib(us) et Augustalib(us) ded(it), item pr(idie) idus Febr(uarias) die pervigilii dei patrii alterum tantum dedit .... Curante L. Laecanio Primitivo ... (a. 165. p. 849. 856). — 1567: *Pro salute et victoria Augustorum deo magno genio colonia Puteolanorum et patriae suae Q. Aurelius Hermadion, sevir Augustalis et curator eorum extruxit et donum dat ...* — 1883: *Augustali idem quinq(uennali)* (p. 849). — 1891: *... [Augus]talis imm[unis?] ... [c]um epistyl[iis] ... os tector[ium] ... fecit* (p. 839. 850). — 1890: *... adlec(tus) in[ter Augu]st(ales) public(e) ... sua pecunia ... [i]tem aream* etc. (p. 835). — 1790: *D. m. Q. Aemilio Helpidephoro decur(ioni) et dendrophoro et Au[gust(ali)] duplic(iario)* etc. (p. 850). — 1873: *A. Arrius Chrysantus, marmorarius, Augustal(is) Puteolis, duppliciar(ius) (centuria) Petron(ia)* etc. (p. 834. 841. 850). — 1871. 1875. 1882. 1886 cf. 540?: *Augustales dupliciarii* (p. 850). — 1838: *... [sev]ir Au[gustalis] ... s ludum ... p. et basilica ... [ma]rmoribu[s] ...* (p. 834). — 1870. 1869?: *Augustales corporati* (p. 849). — 1887: *... s M. l. Phileros [Aug]ustalis ... [a]edem Victoriae Augustae cum collegas ... dedicavit populo et protecta ... idem sua pequnia aedificavit et ... idem crustum et mulsum populo [dedit. Hoc ibi parum ad v]oluntatem praesti, pro re satis, vale ... M. l. Atticus Augustal(is)* (p. 835. 839). — 1885: *C. Minatius Bithus Aug(ustalis) ex d(ecreto) d(ecurionum) ad stratam refic(iendam) (sestertium duo milia)* (p. 849). — 1624: *Ti. Caesari divi Augusti f. divi Iuli n. Augusto ....* (a. 30) *Augustales; respublica restituit* (coi nomi delle 14 città asiatiche soccorse da Tiberio) (p. 834. 843). — 1574: *... Augustales qui [Neroni] Claudio Caesari August(o) et [Agrippinae] Augustae I(ovi) o(ptimo) m(aximo) et genio coloniae ludos fecer(unt) XIII. XII. k(alendas) Mart(ias) C. Tantilius C. C. l. Hyla. Cn. Pollius Cn. l. Victor, C. Iulius C. l. Glaphyr., curatoribus ...* (a. 56; p. 837. 839. 843. 849. 857). — 1877: *D. m. Q. Insteio Diadumeno, Augustali, coluit annis XXXXV, vixit annis LXXXIIII, mens. VI, dieb(us) XV* etc. (a. 176. p. 843). — 1889: *Sex. Publicius Bathyllus, accensus consuli, Augustalis Puteolis et Venafri* etc. (p. 841). — 1872: *M. Antonius Trophimus, August(alis) Puteol(is) et Neapoli, negotiator sagarius* etc. (p. 841). — 690: *D. m. Q. Valerio Salutari, Aug(ustali) Puteolis et Cumis* etc. (p. 841). — 1551. 1807. 1839. 1876. 1878. 1879. 1884. 1892. 5369: *Augustales.* — 8178: *Aug(usto) sacr(um) centuria Petronia* (p. 827. 834). — 1888: *L. Plutius Eutychio .... iuncta scholis (centuriae) Petr[oniae]* (p. 834). — 1874. NS. 1888 p. 237: *centuria Cornelia* (p. 834).

Salernum, C. X 531: *T. Tettienus Felix, Augustalis, scriba librar(ius) aedil(ium) curull(ium)* (sic), *viator aedil(ium) plebis, accensus consuli (sestertium) L m(ilia) n(ummum) legavit ad exornandam aedem Pomonis ex qua summa factum est fastigium inauratum, podium, pavimenta marm., opus tectorium* (p. 837. 841). — 514: *Imp. Caesari ... Traiano Hadriano .... Epictetus Augustales pecun(ia) sua [d]ed(it). Cuius dedicatione colonis sing(ulis) hs. IIII n. ded(it)* (p. 839). — 524: *... decuriones, Augustales, coloni ....* — 544: *... [divi]sionem dedit decurioni[b(us) sing. hs. ... n.], Augustalib(us) sing. hs. XII n., co[lonis sing. hs. ... n.], item ob dedicationem ... divisione dedit de[c(urionibus) sing(ulis)] hs. XII n., Aug(ustalibus) sing(ulis) hs. VIII n.* etc.

Setia, C. X 6461: *Mercurio Augusto sacrum. Sexviri Augustales M. Sextilius Cotus, L. Quintius Pothinus, L. Nonius Primus, N. Aninius Dio, M. Ampius Urbanus, C. Tullius Menander d(e) s(ua) p(ecunia) f(ecerunt)* (p. 829. 831). — 6469: *.... Quinctio Theoxeno medico, sexvir(o) Aug(ustali)* etc, (p. 831).

Suessa Aurunca, C. X 4760: *C. Titio Chresimo, Aug(ustali) II. Huic ordo decurionum quod pro salute et indulgentia imp. Antonini Pii Felicis Aug. et ex voluntate populi munus familiae gladiatoriae ex pecunia sua diem privatum secundum dignitatem coloniae ediderit, honorem biselli, quo quis optimo exemplo in colonia Suessa habuit, et ut aquae digitus in domo eius flueret commodisque publicis ac si decurio frueretur et Titio Chresimo filio eius ob merita patris honorem decurionatus gratuitum decrevit. Ordo decurionum et Augustalium et plebs universa* etc. (a. 193. p. 837. 838. 839. 848. 849. 855. 856). — 4762: *Augustalis.*

Teanum Sidicinum, C. X 4792: *S(enatus) c(onsulto) balneum Clodianum emptum cum suis aedificis ex pecunia Augustal(ium) (sestertium sexaginta milibus) Q. Minuci Ikari, C. Aufilli Suavis, C. Aiscidi Lepotis, N. Herenni Optati, M. Caedi Chilonis, M. Ovini Fausti* (p. 838. 839).

Tibur, C. XIV 3665: *C. Maenio C. f. Cam. Basso, aedili, IIIIviro, mag(istro) Herculaneo et Augustali, praefecto fabrum M. Silani M. f. sexto Cartaginis, tr(ibuno) mil. leg. III Augustae, quinquenna[li]* (p. 841). — 3540: *Fortun(ae) praetoriae sacrum. L. Mucius Nicephor(us), mag(ister) Hercul(aneus) Aug(ustalis), Cn. Coponius Epagatus curator(es) primi d(e) s(ua) p(ecunia) cultoribus d. d.* (p. 842). — 3658. 3681: *magistri Herculanii Augustales* (p. 842). — 3561:

P. Flavius Sp. f. Cam. Decimus, P. Flavius Palestricus H(erculaneus) A(ugustalis), M Trebienus Tiburtinus H(erculaneus) A(ugustalis) cur(atores) cultoribus domus divinae et Fortunae Aug(ustae) Lares Augustos d. d. (p. 841). — 3675: *T. Sabidio Phoebo, Herc(ulaneo) Aug(ustalis), cur(atori), quaestori*, etc. (p. 842. 849. 850). — 3679/3679 *a*: *C. Sextilius v(irginis) V(estalis) Tiburtium lib(ertus) Ephebus Herculanius Augustalis curator* etc. (p. 842. 849). — 4255: *Amplia[to] Her(culaneo) Aug(ustali), c[urat(ori)], quae(stori)* etc. (p. 842. 850). — 3601: *... Herculanii Augustales .... Curantib(us) P. Ragonio Saturnino et C. Marcio Marciano q(uaestoribus) ordinis Augustalium Tiburtium* (a. 172 p. 842. 850. 855). — 3657: *Claudiae Rufinae Iuli Heraclae allec[t]ae ab ordine in d .... Augustal(ium)* etc. (p. 850). — 3656: *Ti. Claudio Salviano Herculano, Aug(ustali) gratis creato duplicario* (p. 842. 850). — 3641: *D. m. Ti. Claudio Aelio Sabiniano, medico Aug.* etc. (p. 842). — 3680: *... T. Sextio Magiano .... IIIIvir(o) aed(ilicia) pot(estate), Her(culaneo) Aug(ustali)* etc. (p. 841. 842). — 3690: *... cur ... aed(ili) urb(ano), IVvir(o), Herc(ulaneo) Aug(ustali) Tibur(e), patrono, s(enatus) c(onsulto)* (p. 842. 850). — 4254: *... L. Aurelio Augg. lib. Apolausto Memphio, pantomimo .... Herculano Augustali s(enatus) p(opulus)q(ue) Tiburs, item ornamentis decurionatus honorato* etc. (p. 839. 841. 842. 856). — 315? 3633. 3651. 3652. 3661. 3684. 3691: *Herculanii Augustales* (p. 842).

Treba, C. XIV 3452: *sevir Augustalis?*

Trebula Suffenatium? C. XIV 3492: *M. Vetius M. l. Cissus, apparitor Xvir(um), VIvir Aug(ustalis)* etc.

Tusculum, C. XIV 372: *L. Lepidio Eutycho, seviro Aug(ustali) idem quinq(uennali) in colonia Ostiensi et in municipio Tusculanorum* etc. (p. 831. 852). — 2637: *M. Tusculanio Amiantho, mag(istri) aeditu(um) Castoris Polluc(is) Augustalium h(onore) f(uncto)* etc. (p. 842). Cf. n. 2918. — 2620: *... item Augustales aeditui [Castoris e]t Pollucis* (p. 842).

Venafrum, C. X 4907: *C. Manilius Fortis, Augustalis, patronus colleg(i)* etc. (p. 849. 850). — 1889: *Sex. Publicius Bathyllus, accensus consuli, Augustalis Puteolis et Venafri* etc. (p. 841). — 4908: *[N. Papiu]s N. l. Menothemis [sex v]ir ... N. Papio N. l. Forti, sexvir(o) Augustali* (p. 825). — 4911: *sexvir Augustalis.* — 4909. 4910. 4912: *Augustales.*

Verulae, C. X 5797: *L. Alfio L. f. Cor. Valentino, IIvir(o) II q(uin)q(uennali), p(atrono) m(unicipii) V(erulani), curat(ori) reip(ublicae) col(oniae) Casinatium et patrono ordo seviralium et Augustalium ... Ob cuius dedicatione(m) dedit decur(ionibus) et VIvir(is) et Augus(talibus) (denarios) IIII, dendrophor(is) (denarios) III,* etc. (a. 197. p. 840. 850. 855).

Comune incerto:

NS. 1892 p. 120: *... [mun]icipi ... n. indivisi[s votis] decurionum [item se]cundi ordini[s Aug(ustalium) et] plebis testam[entoque] suo d[icavit]* etc.

Regione II.

Aecae, C. IX 953: *Augustalis.*

Aeclanum, C. IX 1085. 1179? 1198: *Augustales quinquennales* (p. 849). — 1177: *[dedit decu]r(ionibus) et Aug(ustalibus) hs. XX ....* (p. 826). — 1195: *Augustalis.*

Aquilonia, C. IX 968: *Q. Vellaeus Q. lib. Successus Aug(ustalis) plateam stravit. Ped(es) DCCCLXXX* (p. 839). — 6259: *L. Percennius L. l. Epicadus Aug(ustalis) plateam stravit. Pedes DCCC* (p. 839). — 6258: *... [a divo Anto]nino Pio Augustales straverunt. [Pedes] DCCC* (p. 839).

Beneventum, C. IX 1618: *M. Nasellius .... et Nasellius Vitalis pater, Aug(ustalis) (iterum) quinq(uennalis), paganis communib(us) pagi Lucul. porticum cum apparatorio et compitum a solo pecun(ia) sua fecerunt et in perpetuum VI id(us) Iun(ias) die natale Sabini epulantib(us) hic paganis annuos (denarios) CXXV dari iusserunt ea condicione* etc. (p. 837. 838. 848. 849). — 1662: *.... Augustalis d(ecreto) d(ecurionum) [gratuitus?], quinquennalis* etc. (p. 839. 849). — 1703: *P. Veidius P. l. Philocles, Augustal(is) Beneventi, gladiator(es quingentos) dedit* etc. (p. 839). — 1711: *... ius Amaranthus, [Augu]st(alis), refect(or) pecten(arius)* etc. (p. 841). — 1694. 1695: *Augustales iterum* (p. 837). — 1194. 1651. 1690-93. 1696-97. 1699. 1700. 1702. 1704: *Augustales.* — 1705: *D. m. s. A. Vibbio Ianuario Claudiali Augustali, cur(atori) muneris diei un(i)us* etc. (p. 839. 846). — 1648 (p. 846). 1689 (p. 845). 1698 (p. 846). 1701 (p. 845): *Augustales Claudiales.*

Brundisium, C. IX 36: *Traiano Aug(usto)* .... (a. 108) *C. Fulvius Hermae lib. Epitynchanus ex d(ecreto) d(ecurionum) oh honor(em) Augustal(itatis).* — 53: *Augustalis.* — 54: *mag(ister) Mer(curialis) A[ugust(alis)]* (p. 842). — 58: *... huic ordo decurionum f(unus) l(ocum) p(ublice) ornamentaque Augustalitatis decrevit* (p. 835. 839. 848).

Caelia, C. IX 6179: *Augustalis.*

Cannae, C. IX 319: *Augustalis* (p. 848).

Canusium, C. IX 344: *... [A]elio Aug. lib. [Aur]elio Apolausto, [pa]ntomimo, [Aug]usta-*

lium q(uin)q(uennali) etc. (p. 841). — 348: ... *P. Libuscidius Comus, argentarius, August(alis)* etc. (p. 841). — 345-7. 350 (p. 848). 351: *Augustales.*

Caudium, C. IX 4175: *Augustalis.*

Herdonia, C. IX 691: *Augustalis.*

Larinum, C. IX 740: *Di(is) m(anibus). Sex. Cerrinius ɔ. lib(ertus) Chresimus, medicus, Aug(ustalis)* etc. (p. 841). — 741: *C. Mammio Pelasgi l. Felici, August(ali) iter(um), honorato bisellio* (p. 837. 848). — 742: *Augustalis.*

Ligures Baebiani, C. IX 1461: *Augustalis.*

Luceria, C. IX 808: *C. Obinius Favor, P. Didiolenus Strato, Augustales, pro munere ab summa* (via) *quadragint(a)* [*pe*]*d*[*es*] *ad vicum Laris s(ua) p(ecunia) straver(unt)* (p. 837. 839. 848). — 934?: ... *L. Ca*[*lpurnio* ... *p*]*atrono, Aug(ustali) gratuit* ... etc. (p. 839). — 809-813. 938: *Augustales.*

Lupiae, C. IX 20: *C. Iulius Irenaeus, mag(ister) Aug(ustalis), d(onum) d(edit)* (p. 836).

Rubi, C. IX 312: *Imp.* ... *Gordiano* ... (a. 239) *decuriones et August(ales) ex aere collato.*

Rudiae, C. IX 23: ... *omnibus annis viscerationis nomine dividatur decur(ionibus) sing(ulis) (sestertios) XX n(ummos), Augustalibus (sestertios) XII n(ummos), Mercurialibus (sestertios) X n(ummos), item populo viritim (sestertios) VIII n(ummos)* etc. (p. 841).

Saticula?, C. IX 2143: *Augustales.*

Teanum Apulum, C. IX 704: *Augustalis.*

Venusia, C. IX 423: [*L*]*arib(us) Aug(ustis) G. Avittius Epaphroditu*[*s*], *mag(ister) Aug(ustalis)* (p. 836). — 462: *C. Mario.. Suavi Aug(ustali) quin*[*q(uennali)*]. *Is dedit Venusi*... — 461. 463. 464: *Augustales.*

Uria, C. IX 224: *Augustalis.*

Comuni incerti:

Mesagne, C. IX 217: *D. m. L. Audius L. l. Philogen*[*e*]*s Merc(urialis) ed Aug(ustalis)* etc. (p. 831).

Territorio di Compsa, C. IX 1048: *N. Bovius N. et M. l. Hilaru*[*s*], *mag(ister) Aug(ustalis), viam stravit long(am) p(edes) LVIII d(ecreto) d(ecurionum)* (p. 826).

Vitolano, C. IX 2128: v. Telesia, reg. IV. — 2129: *Augustalis.*

Regione III.

Atina, C. X 331: *Iovi et dis Penatibus P. Nanoni Diophanti Augustales Atinates* (p. 834). — 333: ... *decurionibus et Augustalib(us) et populo crust*[*l*]*um et mulsum ded(it).* — 344: ... *dec(uriones), Aug(ustales) et plebs* etc.

Croto, C. X 109: ... *dedit decurionibus liberi*[*squ*]*e eorum singulis (sestertios) VIII n(ummos),* [*Augusta*]*lib(us) liberisque eorum* [*sin*]*gul(is) (sestertios) VI n(ummos), popolo viritim (sestertios) IIII n(ummos)* etc. — 110: ... *decurionibus, Augustalibus* [*e*]*pulantibus, po*[*p*]*ulo viritim* etc.

Eburum, C. X 451: ... *et q(uin)q(uennaliciis), IIvir(aliciis), aedilic(iis) s*[*ing(ulis sestertios) X*]*X n(ummos) et ceteris condec(urionibus) sing(ulis) sestertios)* [*n(ummos) XVII*]*IS, s(ingulis) Augu*[*s*]*talib(us sestertios) XII n(ummos)* etc.

Grumentum (p. 842), C. X 205: *Silvano deo sacr(um). Q. Vibiedius Philargyrus, minist(er) Lar(um) Aug(ustorum) et Aug(ustalis) Merc(urialis), tectum mensam lapid(eam) aram voto susc(epto) e(x) m(onitu?) d(e) s(ua) p(ecunia) f(ecit).* — EE. 8 p. 77 n. 269: *Q. Vibiedio Philarg*[*y*]*ro, minist(ro) Lar(um) Aug(ustorum), August(ali) Merc(uriali)* etc. — 230: *Herculaneus Augustalis.* — 231. 232. 233?: *Augustales Herculanei.*

Petelia, C. X 114: *M.' Meconio M.' f. Cor. Leoni, aed(ili), IIIIvir(o) leg(e) Cor(nelia), quaest(ori) pec(uniae) p(ublicae), patrono municipi. Augustales patrono ob merita eius. L(oco) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum).* — *Kaput ex testamento: Hoc amplius rei p(ublicae) Petelinorum dari volo (sestertium) X (milia) n(ummum), item uream Caedicianam cum parte fundi Pompeiani ita uti optima maximaq(ue) sunt, finibus suis qua mea fuerunt. Volo autem ex usuris semissibus (sestertium) X (milium) n(ummum) comparari* [*in usum*] *Augustalium loci n(ostri) ad instrumentum tricliniorum duum, quod eis me vibo tradidi, candelabra et lucerna*[*s*] *bilych nes arbitrio Augustalium, quo facilius strati*[*o*]*nibus publicis obire possint. Quod ipsum ad utilitate*[*m*] *reip(ublicae) n(ostrae) pertinere existimavi, facilius subituris onus Augu*[*s*]*talitatis, dum hoc commodum ante oculos habent. Ceterum autem temporum usura*[*s*] *semisse*[*s*] *(sestertium) X (milium) n(ummum) ad instr*[*u*]*mentum Augustalium arbitrio ipsorum esse volo, qu*[*o*] *facilius munus meum perpetuum conservare possint; neque in alios usus usuras, quas ita a re p(ublica) acceperint, traferri volo quam si necesse fuerit in pastinationem. — Vineam quoq(ue) cum parte fundi Pompeiani sic ut supra dixi hoc amplius Augustalibus loci n(ostri) dar*[*i*] *volo. Quam vineam vobis. Augustales, idcirco dari volo — quae est Aminea —, ut, si cogitationi meae, quia prospexisse me utilitatibus vestris credo, consenseritis, vinum usibus vestris, dumtaxat cum publice epulas exercebitis, habere possitis. Hoc autem nomine relevati inpendis facilius prosilituri hi, qui ad munus Augustalit*[*a*]*tis conpellentur. — Locatio*

vineae, partis ... Pompeiani vin[e]am colere poterint. — Hac ita ut cavi fieri praestariqu[e] volo. — Hoc amplius ab heredibus meis volo praestar[i] reip(ublicae) Petelinorum et a rep(ublica) Petelinorum corpori Augustalium ex praedis ceteris meis palum ridica[m] omnibus annis, sufficiens pedaturae vineae quam Augustalibus legavi. — [A v]obis autem, Augustales, peto, hanc voluntatem meam ratam habeatis et ut perpetua forma observetis curae vestrae mandetis. Quo facilius autem nota sit corpori vestro haec erga vos voluntatem totum loco kaput quod ad vestrum honorem pertinet (p. 835. 838. 839. 849. 850. 851). — 112: *Imp. Nervae Traiano .... Q. Fibudius Alcimus ob honor(em) Aug(ustalitatis), quem primus omnium post k(alendas) Aug(ustas), a senatu, conspirante populo, accipere meruit bisellium ex d(ecreto) d(ecurionum). Hic ob eundem honorem dec(urionibus) (sestertios) IIII, Aug(ustalibus) (sestertios) II, populo virit(im) (sestertios) I didit* etc. (p. 835. 837. 839. 843). — 113: .... *decuriones, Augustales populusque ex aere conlato.* — 338: ... *decurione[s], Augustales et plebs Petelinorum.*

Potentia, C. X 141: ... *[ob ho]norem [b]isel[li] et Aug(ustalitatis). [Cuius de]dica[ti]o[n]e dedit singu[l(is) dec(urionibus)] ...., Aug(ustalibus) [(sestertios)] XII, populo (sestertios) I* etc. (p. 835. 839. 848). — 434. 8340 *a*: *Augustales.*

Regium Iulium, C. X 1: *Isi et Serapi sacrum. Q. Fabius Titiani lib. Ingenuus, sevir Augustalis* etc.

Vibo, C. X 53: ... *decurionibus (sestertios) VIII n(ummos), Augustalibus (sestertios) VI n(ummos), populo viritim (sestertios) IV n(ummos) dedit* etc. — 54: ... *decurionibus ... Augustalibus.* — 61: *Augustalis.*

Volceii, C. V 415: ... *[dedit decurionibus] (sestertios) XXX, Augustalibus (sestertios) XX, vicanis (sestertios) XII, uxoribus decurionum (sestertios) XVI, Augustalium (sestertios) VIII, vicanorum (sestertios) IIII.* — 416: ... *dec(urionibus) (sestertios) III, Aug(ustalibus) (sestertios) II, pop(ulo sestertios) I dedit.*

Comune incerto:

Valva presso Volceii, C. X 446: *Augustalis.*

Colliano presso Volceii, C. X 448: *Augustalis.*

Regione IV.

Aequiculi, C. IX 4124. 4125. 4134: *VIviri Augustales.*

Aesernia, C. IX 2678: *L. Albano Martiali, sexvir(o) Aug(ustali), iter(um) quinq(uennali) Augustal(ium)* etc. (p. 830. 837. 847): — 2685: ... *[quin]q(uennali) Augustal(ium)* (p. 849). — 2680: *C. Marius Ialysus, VIvir Augustalis, medicus* etc. (p. 831). — 2658: ... *M. Celerio M. lib. Corintho, sevir(o) Aug(ustali) Aeserniae et A[u]fidena[e]* etc. (p. 831). — 2681 (p. 848). 2682 (p. 847). 2656. 2676. 2677. 2679. 2683. 2684: *VIviri Augustales.*

Alba Fucens, C. IX 3959: ... *sevir Aug(ustalis) decr(eto) decur(ionum) gratis factus, sua pe[cunia]* ... (p. 833. 834). — 3932. 3935-38. 3942. 3948. 3952 (= EE. 8, 181): *VIviri Augustales.*

Allifae, C. IX 2367: *M. Pontius M. l. Eleuther(us), August(alis) Allif(is) et Augustalium quaestor* etc. (p. 834. 835). — 2368: *C. Purellius Papia, Aug(ustalis) et quaestor Aug(ustalium) Allifis* etc. (p. 835). — 2369: *C. Rufelleio Entelli lib. Successori, Aug(ustali), q(uaestori) Aug(ustalium)* etc. (p. 835). — 2363. 2364. 2365: *quaestores Augustalium* (p. 835). — 2347: ... *[Au]gustal(es) p(ecunia) p(ublica)* (p. 834. 850). — 2350: ... *Augustalis l. d. d. d.* (p. 834). — 2359: ... *Augustales h(onoris) c(ausa)* (p. 834). — 2362. 2366: *Augustales.*

Amiternum, C. IX 4213: *Q. Lesius Q. l Hermaiscus, IIIvir Aug(ustalis) paenulam, columm(am), pondera d(e) s(uo)* (p. 829. 834). — 4335: *D. m. s. T. Septimeno Ɔ. l. Felicioni, IIIvir(o) Aug(ustali) Amiterni et Peltuino et T. Septimeno T. l. Amaranto Aug(ustali) Peltuino* etc. (p. 826. 829. 831). — 4212. 4214. 4273. 4336. 4458. 4461. 4462: *IIIviri Augustales* (p. 829).

Antinum, C. IX 3838: ... *ordo decurionu[m] et sexvirum ex aere collato ... ob dedic(ationem) dedit dec(urionibus) epul(antibus) sing(ulis) (sestertios) XX n(ummos), sexvir(is) epul(antibus) (sestertios) VIII n(ummos), plebi epul(antibus) sing(ulis) (sestertios) II n(ummos)* etc. (p. 826. 855). — 3842: ... *dedit decurionibus aepulantibus sing(ulis) (sestertios) VIII n(ummos), seviris Aug(ustalibus) aepulan(tibus) sing(ulis) (sestertios VI n(ummos), collegio s(upra) s(cripto) aepul(antibus) sing(ulis) (sestertios) XII n(ummos), plebi urbanae aepul(antibus) sing(ulis) (sestertios) IIII n(ummos)* etc. — 3835: *sevir Augustalis.*

Aveia Vestina, C. IX 3603: *Sig(num) Lib(eris) patris et Silvani (duo) Caesi Festus et Quirinalis pater et fil(ius), VIviri Aug(ustales), p(osuerunt).* — 3615 (p. 847). 3614: *VIviri Augustales.*

Aufidena, C. IX 2658: ... *M. Celerio M. lib. Corintho, sevir(o) Aug(ustali) Aeserniae et A[u]fidena[e]* etc. (p. 831). — 2810: *Augustalis.*

Carsioli, C. IX 4067: *M. Metilio Successo M. Metili Repentini, patroni coloniae filio, patrono ordinis Augustalium Martinor(um)* etc. (p. 842. 853. 855). — 4071: *D. m. s. Q. Vario Lucano, seviro Aug(ustali) Mart(ino)* etc. (p. 841). — 4058: *Augustalis.*

Cliternia, C. IX 4166. 4167: *VIviri Augustales.*

Corfinium C. IX 3181: *C. Rutilio C. f. Pal. Gallico ordo Augustal(ium) patrono* etc. (p. 835. 855). — 3183: . . . *Q. Corneli Domiti patron(i) [c]ivita[t]is et sevirum Aug(ustalium)* (p. 853). — *Rutiliae C. f. Paulinae sevir(i) August(ales) patronae* etc. — 3180: . . . *Mammiae Aufidiae . . . Huic ob benignitatem patris quem circa Urbiculi Secundi sevirum Augustalium honorem ecerit* (sic) *statuam ex sua pecunia posuerunt* etc. (p. 830. 853). — 3160: . . . *dedit decurionibus discumbentibus et liberis eorum singul(is) (sestertios) XXX nummos, sevir(is) Augustal(ibus) vescent(ibus) singul(is) (sestertios) XX numm(os), plebei universae epulantibus singulis sestertios) VIII nummos* etc. — 3144: *Isi Victrici sacr(um). C. Pontius C. l. Fidelis, sevir Aug(ustalis) ex imp(erio).* — 3184-87: *seviri Augustalis.*

Cures Sabini, C. IX 4970: . . . *decreto ordinis Cur(ium) Sabin(orum) conse(n)sus decurionum et sevirum, postulante plebe, posuerunt* etc. (a. 173. p. 856). — 4957: *M. Aurelio Caesari . . . seviri Augustales Q. Veranius Asclepiades, Q. Veranius Sabinus* etc. (a. 147). — 4977: *P. Publilius Anthus, VIvir Augustalis Curibus Sabinis, testamento fieri iussit arbitratu Gemelli Neronis Claudi Caesa[ris] Aug(usti)* etc

Fagifulae: C. IX 2553: . . . *cuius dedicat(ione) epulum dedit decur(ionibus) et Augustal(ibus) sing(ulis sestertios) VIII, Mart(ialibus) (sestertios) III, plebei (sestertios) II n(ummos).*

Histonium, C. IX 2835: *Herculi ex voto aram L. Scantius L. lib. Modestus, VIvir Aug(ustalis), mag(ister) Larum August(orum), mag(ister) Cerialium urbanorum* etc. — 2864: *[VIvir] et Augustalis.*

Iuvanum, C. IX 2962: *Cuius dedicatione diem ludorum et cenam decurionibus et filis, item quinq(uennalibus) Aug(ustalium) et filis et plebi epulum dedit* (p. 849). — 2695: *sevir Augustalis.*

Marsi Marruvium, C. IV 3674: *D. m. s. T. Alfeno Attico, sev(iro) Aug(ustali), colono f(undi) Tironiani, quem coluit* etc. (p. 831). — 3676. 3679. 3681. 3684. 3685: *VIviri Augustales.* — 3678: *Augustalis.*

Nursia, C. IX 4542. 4544. 4548: *VIviri Augustales.* — 4543: *Augustalis.*

Peltuinum, C. IX 4335: *D. m. s. T. Septimeno Ɔ. l. Felicioni, IIIvir(o) Aug(ustali) Amiterni et Peltuino et T. Septimeno T. l. Amaranto, Aug(ustali) Peltuino* etc. (p. 831). — 3417: *Silvano sacrum P. Arrius Q. l. Lemn(us), VIvir Aug(ustalis), v(otum) s(olvit).* — 3524: *C. Betutio Eutycheti, seviro August(ali). Huic ordo decur(ionum) Peltuin(atium) ob merita eius bisellium decrevit* etc. (pag. 847). — 3432 (p. 847). 3443 (p. 847). 3441-42. 3525: *VIviri Augustales.*

Pinna, C. IX 3353: *VIvir Aug(ustalis).*

Reate, C. IX 4691: *T. Fundilio Gemino, VIvir(o) Aug(ustali), mag(istro) iuv(enum), Augustales patrono et quinq(uennali) perpetuo optime merito. Hic arcae Augustalium se vivo hs. XX (milia) dedit ut ex reditu eius summae die natali suo . . . praesentes vescerentur et ob dedicationem statuae decurionib(us) et seviris, et iuvenib(us) sportulas et populo epulum et oleum eadem die dedit* (p. 826. 852. 853). — 4676: *Patri Reatino sacr(um) ob honorem Augustor(um) VIviri August(ales) T. Betuinus Felix, . . Licinius Successus, . . Pomponius Moderatus, . . ettius Moderatus, . . . ius Hermeros, . . . us Achoristus* (p. 829. 830. 833). — 4168: *C. H[e]rennius Philo . . . [VIvir ?] Re[gi]o Lepidi iterum Aug[ustalis], V[I]vir Augustalis Rea[te gladiat(orum)]par(ia) V q. c. dedit et crust(ulum) mu[lsumque)]* etc. (p. 826. 834. 840). — 4690. 4692-96. 4698: *VIviri Augustales.*

Saepinum, C. IX 2440: *[Genio] munic[ipi S]aepinatium [C.] Neratius C. l. Epinicus ob honor(em) August(alitatis) s(ua) p(ecunia) f(aciendum) c(uravit) [e]t ob dedicatio[n(em)] eius decurion[i]bus sing(ulis sestertios) VI, Augustalib(us sestertios) IIII, plebi viritim (sestertios) II dedit* (p. 835. 838). — 2439: *Apollini sacr(um). M. Lucius Cinna, C. Pomponius Phil[etaer]us Augustales ob honor(em)* (p. 835. 837. 839). — 2476: *C. Coesius Tertius Aug(ustalis) plateam stravit a tervio ad tervium ped . .* etc. (p. 839). — 2475: *M. Annio Phoebo municipes Saepinates quot is ob honorem Aug(ustalitatis) et biselli macellum cum columnis solo aeramentis marmo[ribus]* etc. (p. 835. 848). — 2472. 2477-79: *Augustales.*

Sulmo, C. IX 3102: . . . *[sevir Augustali]s quinq(uennalis) . . . [August]alium.* — 3099: *[C]n. Cornelio Cn. [f.] Ser. Secundo [C]n. Corn[e]lius Lentu[li] auguris l(ibertus) Albanus [V]I vi[r] A[u]gustal(is)* etc. (p. 827). — 3100: *M. Lampridio L. f. Ser. Scauro, sevir(o) Augus(tali)* etc. (p. 854). — 3092. 3097-98. 3101: *VIviri Augustales.*

Teate, C. IX 3023: *sevir Augustalis.*

Telesia, C. IX 2249: . . . *nio Castori, August(ali) [bis]ell(iario) Telesiae, edent(i) . . . riu muner. famil(iae) glad(iatoriae) Teles(iae) [ob ho]norem biselli* etc. (p. 839. 848). — 2128: *C. Acellius C. et L. l. Syneros, Augustalis, mercator suarius* etc. (p. 841). — 2248 (p. 847). 2251. 2253. 2256: *VIviri Augustales.* — 2236. 2245-46. 2250. 2254: *Augustales.*

Terventum, C. IX 2585: *P. Florius T. l. Gnesius, Aug(ustalis) Terventi, Dianae numine iussus posuit.*

Trebula Mutuesca, C. IX 4896: *T. Petidio T. f. Fab(ia) Cessino, VIIIviro aediliciae potestatis, VIIIvir(o) (iterum) fanor(um), VIII (viro tertium) aerari, adlecto supra numer(um) sevirum Augustalium* etc. (p. 852. 854). — 4891: *C. Abelasio Proculeiano, adlecto supra numer[um inter seviros Augustales? ex decreto] utriusq[ue ordi]nis decurion[um] et sev(irum) Aug(ustalium)* etc. (p. 852. 853. 855). — 4897: *C. Plaetorius Flori l. Phaedimus, VIvir Aug(ustalis), M. Valerio Theodoro .,.. C. Annio N.... mio Aug(ustali)* (p. 826). — 4893: *P. Avillius Maius seviris Augustal(ibus) Treb(ulae) Mutuesc(ae) d(onum) d(edit)* (p. 853). — 4901: *M. Valerius Sabinus, VIvir Augustalis (iterum), et ... M. Valerio Probo, VIvir(o) Aug(ustali), M. Valerio Phoebo, VIvir(o) Aug(ustali iterum)* etc. (p. 830).

Regione V.

Asculum Picenum, EE. 8 p. 54 n. 217: ... *M. Valerio col. l Vernae, sexvir(o) Aug(ustali) et Tib(eriano)* etc. (p. 844). — C. IX 6415: *P. Caetre ... sexvir Tibe[rianus]* etc. (p. 844).

Auximum, C. IX 5823: *Aesculapio et Hygiae sacrum. C. Oppius C. l. Leonas, VIvir et Aug(ustalis), honoratus in tribu Cl(audia) patrum et liberum clientium, et adcensus patroni sanctissimis communicipibus suis d(onum) d(edit). Quorum dedicatione singulis decurionibus (denarios) III, Augustalibus (denarios) II et colonis cenam dedit* etc. (a. 159, p. 840, 841). — 5850: *Dis m(anibus) L. Praesenti L. lib. Flori, VIvir(i) (iterum) Aug(ustalis)* etc. (p. 826. 840).

Cupra maritima, C. IX 5301 = EE. 8 p. 55 n. 221: *L. Caecilius Proculus, L. Caecilius Cinnamus pater peq(unia) sua. Ob hoc August(alitas) et VIvir(atus) d(ecreto) d(ecurionum) gratis dat(us) est* etc. (p. 826. 830. 833. 835. 836. 839). — 5202: *Augustalis.*

Falerio, C. IX 5447: *C. Helvius Agens, VIIIvir gratuit(us) dec(urionum) cons(ulto), haruspex,* etc. — 5448: ... *[I]ulius Eros, [V]IIIvir August(alis) d(ecurionum) c(onsulto) gratis factu[s]* etc. (p. 829. 834). — 5422: *Fidei Aug(ustae) sac(rum) C. Servilius Aper VIIIvir Aug(ustalis) pro honore d(e) s(ua) p(ecunia) fec(it)* etc. (p. 829. 330. 834). — 5446: *C. Fuficio C. l. Geniali, VIIIvir(o) Aug(ustali) Firmi et Falerione* etc. (p. 829).

Firmum, C. IX 5446: *C. Fuficio C. l. Geniali, VIIIvir(o) Aug(ustali) Firmi et Falerione* etc. (p. 829). — 5367. 5371-4: *VIIIviri.* — EE. 8, 236: *Augustalis.*

Hadria, C. IX 5020: ... *Venerius col. l. Felix, mag(ister) Aug(ustalium)* etc. (p. 836). — 5017: *C. Mamilio Ɔ. l. Antho, Aug(ustali) d(ecreto) d(ecurionum) gratis* etc. (p. 839).

Interamnia Praetuttiorum, C. IX 5085: ... *[Cu]ius dedica[t(ione)] epul. [si]ng(ulis) dec(urionibus) (sestertios) XX n(ummos), se[vi]r(is) et Aug(ustalibus) (sestertios) X n(ummos), ple[be]i (sestertios) IIII n(ummos) dedit* (p. 826). — 5080: *Augustalis.*

Potentia, C. IX 5811: *Primus Mar... VIvir Au[g(ustalis)] ... S(enatus) p(opulus)q(ue) R(omanus) Augusto dedit clupeum* etc. (p. 827. 833).

Trea, C. IX 5655: *IIIIvir Aug.* (?)

Regione VI.

Ameria, C. XI 4371 = O. 2211: .... *VIviri Augustal(es) patrono* etc. (p. 853). — BI. 1840 p. 87: ... *patron. VIvir(um)* ...

Asisium, O. 1781: *Bonum eventum municipio, municipibus et incolis Asisinatibus Q. Tiresius Primigeni lib. Campanus, VIvir Aug(ustalis)* etc. — G. 487, 5; 490, 1. M. 755, 2: *VIviri Augustales.*

Carsulae, C. XI 4579: *T. Calvisio T. fil. [C]lu. Vero, augur(i), quinq(uennali), IIvir(o), aedil(i) .... patrono mun(icipi) [et] VIvir(um) August(alium)* etc. (p. 853). — 4580: .. *L. Egnatio L. f. Clu. Victorino, IIIIvir(o) i(ure) d(icundo), quinq(uennali), patrono August(alium)* etc. (p. 826. 853). — 4581: *T. Flaminio Curti l. Communi mag(istro) Aug(ustalium)* (p. 836). — 4573: .. *testamento fieri iussit de (sestertiis quingentis milibus) Augustalibus* etc. p. 843). — NS. 1884 p. 151: *T. Flaminio Maio, VIvir(o) Aug(ustali) ... Cuius ob dedication(em) dedit decurion(ibus) (denarios) II, Augustalib(us) (denarios) I, populo (denarios) IS, adiecto pane et vino, item ob dedication(em) aquaeduct(us) decurionib(us) (denarios) ..., Augustal(ibus) (denarios) ..., populo (denarios) semel* etc. — C. XI 4589: ... *qua de[dicatione] sexviris, iuvenibus collegiatis et populo* etc. (p. 826). — NS. 1884 p. 274: *VIvir Augustalis.*

Hispellum, M. 975, 3: *VIvir Augustalis, coactor argentarius.* — M. 196, 6: *VIvir Augustalis.*

Interamna Nahars, C. XI 4170: a) *Saluti perpetuae Augustae Libertatique publicae populi Romani,* b) *Genio municipi anno post Interamnam conditam DCCIIII, ad Cn. Domitium Ahenobarbum [M. Furium Camillum Scribonianum] co(n)s(ules),* c) *Providentiae Ti. Caesaris Augusti nati ad Aeternitatem Romani nominis, sublato hoste perniciosissimo p(opuli) R(omani) Faustus Titius Liberalis, VIvir Aug(ustalis) iter(um)* etc.

(p. 829. 830. 833). — 4197 (=C. IX 4757): *L. Appa[e]o L. [l(iberto)] Secundo, VI(viro) Augustali (iterum)* etc. (p. 830). — C. IX 4758. M. 194, 1. 204, 3. 205, 1. G. 480, 3. FI. 408, 333. 410, 347. Donati 93, 2. Bull. d'arch. crist. 1882 p. 174. 175: *VIviri Augustales.*

Pisaurum, O. 2675: *L. Apuleio Braside ... VIvir(o) Aug(ustali), ornament(is) decurional(ibus) honor(ato) et Aug(ustali) mun(icipi) Ael(i) Karn(unti)* etc. (p. 826. 856). — O. 1802: ... *Q. Badusius Q. l. Delphicus VIvir et VIvir Augustalis* etc. (p. 825).

Sentinum, C. XI 5763 = O. 3951: *Valerius C. l. Faustus, sexvir Augustalis primus* etc. (p. 831).

Spoletium, OH. 7115: ... *item dedit VIviris Aug(ustalibus) et compit(alibus) Larum Aug(ustorum) et mag(istris) vicorum* etc. (p. 827). — M. 201, 8: *VIvir Augustalis.*

Tuder, C. XI 4639: ... *L. Cancrius Clementis lib. Primigenius, sexvir et Augustalis et Flavialis, primus omnium his honoribus ab ordine donatus* etc.

Regione VII.

Alsium, C. XI 3723: ... *decurio[nibus] ... Augus[talibus] ... iuveni[bus]* etc. cf. *Centumcellae.*

Blera, C. XI 3336: *Neroni Caesari Germanici f., Ti. Augusti n., divi Augus[ti] pron., flam(ini) Augustali, sodali Augustali, q(uaestori), Q. Novanius Q. l. Salvius, C. Culmilius C. l. Tuscus, L. Fulvius L. l. Docimus, L. Furius L. l. Rectus, L. Popillius L. l. Apollonius, L. Furius L. l. Gemellus, VIvir(i) August(ales)* (p. 829. 839). — 3339: *[Aug]ustalis.*

Caere, C. XI 3614: *Vesbinus Aug. l. phetrium Augustalibus municipi Caeritum loco accepto a re p(ublica) sua inpensa omni exornatum donum dedit. Descriptum et recognitum factum in pronao aedis Martis ex commentario, quem iussit proferri Cuperius Hostilianus per T. Rustium Lysiponum scribam, in quo scriptum erat, quod infra scriptum est: L. Publilio Celso II, C. Clodio Crispino co(n)s(ulibus)* (a. 113) *idibus Aprilib(us), M. Pontio Celso dictatore, C. Suetonio Claudiano aedile iuri dicundo, praef(ecto) aerari. Commentarium cottidianum municipi Caeritum, inde pagina XXVII kapite VI: ‘ M. Pontius Celsus dictator et C. Suetonius Claudianus decuriones in templum Divor(um) corrogaverunt; ubi Vesbinus Aug. lib. petit, ut sibi locus publice daretur sub porticu basilicae Sulpicianae, uti Augustalib(us) in eum locum phetrium faceret; ubi ex consensu decurionum locus ei quem desideraverat datus est; placuitq(ue) universis Curiatio Cosano curatori ob eam rem epistulam mitti. In curiam fuerunt ....’ Inde pagina altera capite primo: ‘ Magistratus et decuriones Curiatio Cosano sal(utem). Idib(us) Aug(ustis). Desideranti a nobis Ulpio Vesbino consilium decurion(um) coegimus, a quib(us) petit, ut sibi locus publice in angulo porticus basilic(ae) daretur, quod se Augustalib(us) phetrium publice exornaturum secundum dignitat(em) municipi polliceretur. Gratiae huic actae sunt ab universis, placuit tamen tibi scribi, an in hoc quoque et tu consensurus esses. Qui locus rei p(ublicae) in usu non est nec ullo reditu esse potest’. Inde pagina VIII kapite primo: ‘ Curiatius Cosanus mag(istratibus) et dec(urionibus) Caeretano(rum) sal(utem). Ego non tantum consentire voluntati vestrae, sed et gratulari debeo, siqui rem p(ublicam) n(ostram) exsornat. Accedo itaq(ue) sententiae vestrae non tanquam curator, sed tanquam unus exs ordine, cum tam honesta exssempla etiam provocari honorifica exornatione debea[n]t. Data prid(ie) idus Septembr(es) Ameriae’. Act(um) idib(us) Iunis Q. Ninnio Hasta, P. Manilio Vopisco co(n)s(ulibus)* (a. 114): *Dedicatum k(alendis) Aug(ustis) isdem co(n)s(ulibus)* (p. 843. 851). — 3613: .... *Au. ... [C. C]ercenius C. [l.] .., L. Magiliu[s] ... T. Mercel[lo] ..., L. Tuccius Cels[us, viator con]sulum praet(orum), L. Arrunt[ius] L. l. Helenus, C. Titiniu[s] C. l. Adiutor, M. Visinius M. l. Philadelphus, Q. Pomponius Q. l. Urbanus, C. Sulpicius C. l. Cthetus, C. Calumeius C. l. Erastus, L. Otius L. l. Communis, C. Oppius C. l. Secundus ludos Latinos et Graecos fecer(unt) VI, V, IIII, III, pr(idie) k(alendas) et k(alendis) Mart(iis) et populo crustulum et mulsum dederunt, M. Asinio Agrippa, Cosso Cornelio Lentulo co(n)s(ulibus)* (a. 25, p. 827. 829. 831. 834).

Capena, C. XI 3872: *Ti. Caesari divi Augusti f. Augusto...* (a. 32[33) *pro salute et incolumitate eius A. Fabius Fortunatus, viator [co(n)s(ulum)] et pr[aet(orum)], Augustalis prim[us] voto suscepto p(osuit)* (p. 827. 831. 837. 839. 841. 843). — 3871: *[d]ecuriones et seviri* etc. (a. 199, p. 826). — 3936: .... *decreto ordinis municipii Capenatium foederatorum, conlatione facta ordinis eiusdem municipi et Augustalium et vicanorum* etc.

Centumcellae, C. XI 3543, appartenente probabilmente ad Alsium: *Sex. Caecilius Sozon, Augustalis r(ei)p(ublicae) Als(iensium) d(ono) d(edit)* (p. 834).

Cortona, C. XI 1904: *[VI]vir Aug(ustalis).* — 2123 (trovato nel territorio di Clusium): *C. Titio C. l. Celeri, domo Cortona, VI vir(o) Aug(ustali)* etc.

Cosa, C. XI 2631: *Imp(eratori) Caesari Augusto.... P. f. Sta[t]ius, ma[gis]ter Augustali[s] posuit* (p. 827. 836. 843).

Falerii, C. XI 3083: *Honoris imp. Caesaris Divi f. Augusti, pont(ificis) maxim(i), patr(is) patriae et municip(i), magistri Augustales C. Egnatius M. l. Glyco, C. Egnatius C. l. Musicus, C. Iulius Caesar(is) l. Isochrysus, Q. Floronius Q. l. Princeps, viam Augustam ab via Annia extra portam ad Cereris silice sternendam curarunt pecunia sua pro ludis* (p. 827. 835. 836. 843). — 3135: *mag(istri) Augus(tales) anni quarti* (p. 827. 836).

Ferentium, C. XI 3011: *Augustalis.*

Florentia, C. XI 1604. 1611: *sexviri magistri Augustales* (p. 836). — 1606. 1614a: *magistri Augustales* (p. 836). — 1618: *Augustales.*

Luca, C. XI 1528: *L. Papirio L. l. Mandato Clup(eis), Aug(ustalis) Pisis et Lucae* etc. (p. 841).

Lucus Feroniae, C. XI 3938: *M. Silio Epaphrodito, patrono sevirum Aug(ustalium), magistro iuvenum iterum, iuvenes Lucoferonenses patrono ob merita quod amphithe[a]tru[m] col(onia) Iul(ia) Felici Luco Fer(oniae) s(ua) p(ecunia) f(ecit) dedicavitque* etc. (p. 853).

Luna, C. XI 1344 b: *M. Antonius Neantus, Augustalis d(ecreto) d(ecurionum) gratis factus d(e) s(ua) p(ecunia)* (p. 839).

Nepet, C. XI 3200: *Imp. Caesari Divi f. Augusto*... (a. 741|42) *magistri Augustal(es) prim(i), Philippus Augusti libert(us), M. Aebutius Secundus, M. Gallius Anchia[l]us, P. Fidustius Antigonus* (p. 835. 843). — 3214: .... *Nestori, Aug(ustali) Nepete. Hic ludos fecit* etc. (p. 839). — 3206: ... *idem decurionibus, Augustalib(us) et plebei... epulum dederunt* etc. — 3211: .... *decur(ionibus) et August(alibus) sportul(as) et populo epulum dedit* etc. — 3213. 3219? 3220: *Augustales.*

Perusia, C. XI 1942: *Augustalis.*

Pisae, C. XI 1528: *L. Papirio L. l. Mandato Clup(eis), Aug(ustali) Pisis et Lucae* etc. (p. 841). — 1446: *Sex(to) Octavio Felici, Aug(ustali) perpet(uo)* (p. 837). — 1445: *VIvir Augustalis.* — 1444: ... *Q. Obsequentius Severinus, Aug(ustalis) Pisis, cur(ator) kal(endari) Florentinor(um)* etc. (p. 841). – 1442. 1448: *Augustales.*

Saena, C. XI 1801: *Silvano sacr(um). C. Victricius Memor, VI vir Augustalis, posuit* (p. 834).

Saturnia, C. IX 2647: *[Ti. Caesari divi Augu]sti f. Augusto*... (a. 15/16)... *seviri August(ales) posuerunt* (p. 827. 833). — 2650. 2652: ... *seviri Augustales, et plebs urbana* etc.

Sutrium, C. XI 3258: ... *decuriones et August(ales) et populus statuam ponendam ex aere conlato decreverunt* etc. (p. 856).

Veii, C. IX 3782: *[Imp. Caesari Divi f. Augusto], ponti[fici maxumo, imp..., cos..., tribunicia [potestate]....., patri patria[e] Q. Numisius Q. l. Thyrsus, M. Numicius Q. l. Acastus, L. Postumius L. l. Eros maior, L. Messius [L. l.] Salvius, C. Volumnius C. l. Bello, Q. Marius Q. l. Stabilio, seviri Augustales, pro [ludis]* (p. 827. 829. 833. 834. 836). — 3805: *Centumviri municipii Augusti Veientis Romae in aedem Veneris Genetricis cum convenissent, placuit universis, dum decretum conscriberetur interim ex auctoritate omnium permitti C. Iulio divi Augusti l(iberto) Geloti, qui omni tempore municip(ium) Veios non solum consilio et gratia adiuverit, sed etiam inpensis suis et per filium suum celebrari voluerit, honorem ei iustissimum decerni, ut Augustalium numero habeatur aeque ac si eo honore usus sit, liceatque ei omnibus spectaculis municipio nostro bisellio proprio inter Augustales considere cenisque omnibus publicis inter centumviros interesse, itemque placere, ne quod ab eo liberisque eius vectigal municipii Augusti Veientis exigeretur* etc. (a. 26, p. 287. 834. 835. 836. 839. 848. 856). — 3808: ... *centumviri et seviri et Augustales et municipes intramurani ex aerae* (sic) *quod in orchestra conlatum est ludis* etc. (p. 826). — 3809: ... *Augustales municipii Aug(usti) Veientis... ex aere conlato* etc.

Volaterrae, C. XI 1747. 1750: *VI viri Augustales.*

Volsinii, C. XI 2710 a: ... *Volsinio [V]ictorino, [q(uin)]q(uennali) coll(egi) fabr(um), Augustal[i, ta]bul(ario) reipubl(icae) [V]olsinienss(ium) [e]t Ferentinensium* (p. 841).

Comune incerto:

Celleno presso *Viterbo:* C. XI 3013: .... *decuriones, consentientibus Augustalibus et plebe statuas aere conlato obtulissent.... Ob quarum dedicationem heredes ex testamento eius decurionibus sing(ulis) (denarios) IIII, Augustal[ibu]s (denarios) III, plebei intra murum habitantibus (denarios) II* etc. (p. 856).

Regione VIII.

Ariminum, C. XI 360: *Pantheum sacrum L. Vicrius Cypaerus, sexvir et sexvir Augustalis* (p. 825. 834). — 358: *Tullius Zoticus, VI vir Aug(ustalis), ad Liberum Patrem cum redimiculo auri III et thyrso et cantaro arg(enti) p(ondo) HS testamento* etc. — 424: ... *[sex]vir A[rimini, idem sexvir] August[alis]* etc. (p. 825) — 419: *L. Septimio Liberali, VIvir(o) Aug(u*

stali), vicani vici Cermali ob merita eius quot decurion(ibus) et vicanis vicor(um) VII sing(ulis) in annos (denarios) III in perpet(uum) re-[l(iquit)] et in eam rem fundos XXI obligari iussit etc.

Bononia, C. XI 696: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) Dol(icheno) Q. Poblicius Modestinus, [VIvi]r et Claud(ialis) cenatorium s(ua) p(ecunia) f(ecit)* etc. (p. 846). — 714. 718: *VIviri Claudiales* (p. 844).

Brixellum, C. XI 1029: .... *Q. Iulius Alexander, VI vir Aug(ustalis), mag(ister) Aug(ustalis) bis* etc. (p. 836. 837). — 1030: .... *Q. Gavio Q. l. Primo filio, IIIIIIviro et Augustali d(ecreto) d(ecurionum) gratuit(o)* (p. 840). — 1026a: *magister Augustalis* (p. 836). — 1025. 1027: *VI viri Augustales.*

Forum Popili, C. V 5749: ... *Q. Audasius Acmazon, VI vir Aug(ustalis), c(ultor) d(omus) d(ivinae) Mediol(anii) et Foro Popil(i)* etc. (p. 831). — C. XI 574: *Fullonia L. f. Tertulla sacror(um) Isidis locum dedit C. Telegennio Sperato, sacerdoti, VIvir(o) Aug(ustali), telestinis eius* etc. — 573: *VIvir Au[g(ustalis)].*

Parma, C. XI 1062: *[Nu]mini August[i], Munatius Apsyrtu[s], [VI]vir et Augustalis, via]m lapide turbinat[o a f]oro ad portam ... [st]ravit, crepidine . . castella posuit port .. [m]armoribus statu[eis fist]uleis et salientibus ornavit d(e) p(ecunia) s(ua)* (p. 840.843). — 1061: *mag(ister) August(alis)* (p. 836). — 1063: *Q. Octavio Q. f. M... ae, V[I vir(o) Aug(ustali)?] Fl(aviali), L. [Octavio Q.] f. Fes[to, VIvir(o)] Aug(ustali) f(ilio) ... L. Gavius Ionicus, [VIv]ir Aug(ustalis)* etc. (p. 845).

Placentia, C. XI 1228: *L. Plotio Atimeto, IIIIIIviro Augustali gratuito d(ecreto) d(ecurionum)* etc. (p. 833).

Ravenna, C. XI 2: *Pro sal(ute) Aug(ustorum) ex iuss(u) I(ovis) o(ptimi) m(aximi) D(olicheni) con(servatoris) M. Caes. Chresim(us) Aug(ustalis) Raven(nae)* etc. — C. IX 5307: *D. m. P. Sentio Felici, Aug(ustali) Ravennae, negotiatori oliario* etc. — NS. 1891 p. 329: *Augustal(is) Ravenn(ae).*

Regium Lepidum, C. IX 4168: *C. H[e]rennio Philo ... [VI vir?] Re[gi]o Lepidi, iterum Aug[ustalis], V[I]vir Augustalis Rea[te]* etc. — C. XI 974: *IIIIIIvi[r C]l[audialis?]* (p. 844). — 971: ... *Claudiali L. Herennius Ianuarius, VIvir Aug(ustalis), amico optimo* etc. (p. 844. 846). — 959: *D. m. C. Fundani Eucharisti, Claudialis* (p. 844. 846).

Veleia, C. XI 1161: *Numini Aug(usto) sacr(um). Cn. Avillius Q. f., VIvir Aug(ustalis)* etc. (p. 827). — 1162: *Nymphis et V[i]ribus Augustis L. Granius L. f. [P]riscus, VI[vi]r Aug(ustalis), IIIIvir a(edilicia) p(otestate), pr[ae]f(ectus) i(ure) d(icundo) fontem et omne opus d(e) [s(uo)] f(ecit) idemq(ue) dedic(avit).*

Regione IX.

Alba Pompeia, C. V 7602: *IVvir Augustalis.*

Albingaunum, C. V 7787: *Augustalis.*

Aquae Statiellae, C. V 7509. 7511: *VIviri Augustales Flaviales.*

Augusta Bagiennorum, C. V 7604: ... *P. Castricius Saturn[in(us)] pat(er), mag(ister) Aug(ustalis) Pollen[t(iae)], Aug(ustalis) Bagienn(is)* etc. (p. 841). — 7670: ... *P. Castricius Q. f. Secundus, pontifex, Aug(ustalis) Bag(iennis), VIvir Aug(ustalis) Pollent(iae) ... cura M. Cassi Severi Aug(ustalis) pr...* etc. (p. 826). — 7678 (p. 847). 7722: *VIviri Augustales.* — 7676: *Augustalis.*

Dertona, C. V 6425: *VIvir Augustalis.*

Eporedia, C. V 6777: *Mercurio sacrum. M. Attius Patrobius, vestiarius tenuiarius, [V]I v[ir] et Augustal(is) ob honorem Augustal(italis)* (p. 835. 840. 841). — 6795: *A. Titio A. l. Bellico, VIvir(o) Augustali, choragiario.* — 6787. 6792: *VIviri et Augustales.*

Industria, SI. 1, 958: *Genio municipii Industriensis .... Zosimus, VIvir Aug(ustalis)* (p. 834). — C. V 7496: *T. Aebutio T. l. Leonae, VIvir(o) et Aug(ustali) [K]arrei [et] Industriae* (p. 841). — 7486: *VI vir et Augustalis.*

Karreum, C. V 7496: *T. Aebutio T. l. Leonae, VIvir(o) et Aug(ustali) [K]arrei [et] Industriae* etc. (p. 841).

Libarna, C. V 6425: ... *M. Atilius Eros, VIvir Aug(ustalis) Dertonae et Libarnae* etc. (p. 831).

Pollentiae, C. V 7604: .... *P. Castricius Saturn[in(us)] pat(er), mag(ister) Aug(ustalis) Pollen[t(iae)], Aug(ustalis) Bagiennis* etc. (p. 835. 841). — 7670: .... *P. Castricius Q. f. Secundus, pontifex, Aug(ustalis) Bag(iennis). VIvir Aug(ustalis) Pollent(iae)* etc. (p. 847). — 7146: *magister Augustalis* (p. 836). — 7618: *VI vir Augustalis.*

Comune incerto:

Chieri, C. V 7493: *[For]tu[nae, Di]anae, Victoriae T. Sextius... Basiliscus, Aug(ustalis) Claud(ialis)* etc. (p. 839).

Presso *Spigno*, C. V 7545: *P. Sertorio P. l. Tullo, patrono, VIviro, P. Sertorius P. l. Largus, VIvir et Aug(ustalis)* etc. (p. 839).

Regione X.

Acelum, C. V 8809 = SI. 1, 450: *Augustalis.*

Aquileia, C. V 985: .... *ius Euphe[mus] ... o]pus cum orna[mentis ... praedi]a urbana et*

rus[tica cum vini c]upis LX Augustal[ibus legavit] (p. 851. 853). — 827: *Silvano Aug(usto) sacr(um) in honor(em) L. Stati Onesimi, IIIIIvir(i), et in memor(iam) C. Stat[i] Primigeni, Aug(ustalis) d(ecreto) d(ecurionum)*. ... *L. Statius Encolpus, IIIIIIvir* (p. 840). — 832 (= SI. 1, 68): *S(ilvano) A(ugusto) s(acrum) in honor(em) L. Valeri Nymphodot(i), VI vir(i) et d(ecreto) d(ecurionum) Aug(ustalis)* ... *et in memoriam C. Stati Heuret(i), VI vir(i) et d(ecreto) d(ecurionum) Aug(ustalis)* etc. (p. 840). — 1012: *C. Valer(io) C. f. Vel. Eusebeti, IIIIv(iro) i(ure) d(icundo), IIIIv(iro) i(ure) d(icundo) q(uin)q(uennali), patr(ono) Sept(imianorum) Aureli(anorum) Aug(ustalium) IIIIIIvir(um)* etc. (p. 826. 853. 855). — 828. 1004. 1758: *VIviri et Augustales*. — 1768. SI. 1, 209: *VIviri Augustales*. — C. V 8296. 8301?: *Augustales*.

Ateste, C. V 2530: *M. Rufrius M.' l. Faustus, medicus, IIIIII vir Aug(ustalis)* etc. (p. 831). — 2523: *VI vir, idem Augustalis* (p. 840). — 2521. 2528: *VI viri Augustales*.

Brixia, C. V 4203: *Bonum eventum VIvir(um) so[ci]orum Sex. Numisius Fortunatus et L. Lucretius Primianus, VIvir(i) Aug(ustales), curatores ordin(is), datis in tut(elam) (sestertiis mille) n(ummis) ex quorum usur(is) die id. Mai. sacr(a) extis celebretur* (p. 826. 832. 853. 855). — 4410 ... *qui dedit coll(egio) VIvir(um) soccior(um)* (sic) *(sestertios) n(ummos mille) ut ex usuris aeorum* etc. (p. 826. 852. 853). — 4428: ... *VIvir(i) Aug(ustales) soci, quib(us) ex permiss(u) divi Pii arcam habere permiss(um), primae benemerenti* etc. (p. 852. 853). — 4405: *Ti. Claudius Auctus, VIvir Aug(ustalis) et iter(um) d(ecreto) d(ecurionum), sibi et* ... *Ti. Claudio Trophim(o), VIvir(o) Aug(ustali)* etc. (p. 830). — 1480: *M. Terentius Pyramus, VIvir Aug(ustalis), L. Appio Aphobeto, VIvir(o) Aug(ustali) (iterum) gratuito* etc. (p. 830. 833). — 4431: *C. Iulio Paulino Andragatho, VIvir(o) August(ali) gratuito* etc. (p. 833). — 4439: *L. Lucretius C. l. Erasmus, sexvir Aug(ustalis) Brix(iae) et Trident(i) grat(uitus)* etc. — 4477: ... *Sex. Sextio Onesigeni, ornamentis decurionalibus Brixiae, VIvir(o) Augustal(i)* etc. (p. 857). — 4449: *Genio et hon(ori) Primi Pampili* (sic) *Secundi et L. Atili Exorati, VIvir(um) Aug(ustalium), et M. Vettidi Aquilei[e]sis, VIvir(i) Aug(ustalis)* etc. (p. 852). — 4968 (di Brixia?): *P. Valerius Crispinus, [I]IIIIIvir Flavia[l(is)]* etc. (p. 845). — 4204: *L. Trutino Probus ex voto deo donum dedit, VIvir Aug(ustalis) Brix(iae)*. — 4212: *Genio [col]oniae Civicae Aug(ustae) Brixiae... rgennius Q. f. Fab. Sagitta, [VI]vir Aug(ustalis), decurio, [praef(ectus)] fabr(um), praef(ectus) i(ure) d(icundo), q(uaestor), [II]vir quinq(uennalis)* etc. — 4282: *Minervae August(ae) Sex. Dugius Valentio, VIvir Aug(ustalis)*. — 4284: *Soli deo invicto ex voto Sex. Dugius Valentio, VIvir Aug(ustalis)*. — 4294: *Volkan(o) Aug(usto) P. Antonius Callistio, VIvir Aug(ustalis)* etc. — 4295: *Volk(ano) Miti sive Mulcibero Lucii Vetti Telesphorus et Chrysantus frat[r(es)], VIvir(i) Aug(ustales)* etc. — 4461 (p. 848). 4302. 4389. 4390. 4398. 4401. 4403. 4409. 4414. 4416. 4423. 4424. 4425. 4429. 4434. 4435. 4436. 4437. 4438. 4445. 4446. 4453. 4463. 4465. 4467. 4473. 4474? 4490. 4491. 4496. 4497. 4876. SI. 1, 1276. 1277: *VIviri Augustales*.

Concordia, C. V 8654: *[Cere]ri Aug[ustae T. Aelius T.] lib. Atime[tus, VIvir ... diu]s Euhodus, Au[gustalis, donum deder(unt) item in] tuitionem hs. II n.* (p. 839). — 8655: *Vestae August[ae T. Ae]lius* etc. (p. 839). — SI. 1, 414: *[VIvir (?)] Augustalis*. — C. V 8664: *M. Acutio M. l. Noeto, August(ali). Hi[c test]amento co-l(oniae) C[o]nc[ord(iae) et or]dini [in] ludos et in cenam?] et in epulum hs. CCC, ite[m] in [levament]um anno[n]ae ... dari iussit* etc. — 1894: *A. Ritius A. l. Tertius, Augustalis, testamento viam sterni iussit* etc. — 1886? 1896: *Augustales*.

Cremona, C. V 4399: *Q. Caecilio Telesphor(o), VI vir(o) Flaviali Cremon(ae) et munerar(io)* etc. (p. 845).

Emona, C. III 3836: *Dianae Aug(ustae) sac(rum) in memor(iam) T. Velli Ones(imi), IIIIII vir(i) et Aug(ustalis) Emon(ae), IIIII(I) vir(i) Aquil(eiae), Aug(ustali) Parent(ii)* etc. (p. 839. 841). — 3851: ... *L. Publ(icio) Apro, lib(erto) et tabul(ario) reipubl(icae), Aug(ustali) gratuito* etc. (p. 839. 841).

Forum Iulium, C. V 1765: *P. Fabio P. f. Sca. Pudenti, IIIIII vir(o) et Aug(ustali), mun(icipi) patrono et P. Fabio P. l. Verecundo fil(io), Augustali, P. Fabius P. l. Philetus, IIIIII vir* etc.

Opitergium, C. V 1968: ... *[sta]tuam [d]e[cretam] ab ord[ine Aug]ustal[ium Opit]ergino[rum]* etc. (p. 851. 855). — 1976: *decr(eto) Augustal(ium) Opiterginor(um) T. Ennio Planco* (p. 851). — 1975: *Augustalis*.

Parentium, C. V 336: *Cn. Flavio Secundo, VIvir(o), Cn. Flavius Eros, VIvir, magister Augustalis fecit* (p. 836). — C. III 3836: *Dianae Aug(ustae) sac(rum) in memor(iam) T. Velli Ones(imi), IIIIIIvir(i) et Aug(ustalis) Emon(ae), IIIII(I)vir(i) Aquil(eiae), Aug(ustalis) Parent(ii)*, etc. (p. 839. 841). — C. V 334. 338: *VIviri Augustales*.

Patavium, C. V 2525: *L. Ducen(ius) Atimet(us), Patavi Aug(ustalis), Conc(ordialis)* etc. (p. 843). — 2872: .... *L. Terentius Acutus, Conc(ordialis), August(alis), L. Terentio Optato filio, Conc(ordiali)* etc. (p. 843). — 2847: *P. Carmi[niu]s... Sosthe... medic... IIIIIIvir Aug....* etc. (p. 831). — 2870. 2875: *VIviri Augustales.*

Pola, C. V 8142: *C. Lae[c]anius Menand[er], IIIIIIvir Augustalis, accens(us) patronorum* etc. (p. 831). — 67(=SI. 1, 6): ... *Sex Apuleio Sext. liber. Apollonio, VIvir(o) Aug(ustali) Terg(este) et Pol(ae)* etc. (p. 831). — 72. 74. 80 add. 8144: *VI viri Augustales.* — 68? 69. 76? 79? 8141: *Augustales.*

Tergeste, C. V 513: *Dianae C. Valerius Trophimus, VIvir Aug(ustalis), testamento fieri iussit.* — 67 (=SI. 1,6): .... *Sex. Apuleio Sext. liber. Apollonio, VIvir(o) Aug(ustali) Terg(este) et Pol(ae)* etc. (p. 831). — 552. 555. 560: *VI viri Augustales.*

Tridentum, C. V 4439: *C. Lucretius C. l. Erasmus, sexvir Aug(ustalis) Brix(iae) et Trident(i) grat(uitus)* etc. (p. 831). — 5085: *VIvir Augustalis.*

Verona, C. V 4008: *L. Aufillenus [Ab]ascantus, VIvir (iterum) Claud(ialis) et Aug(ustalis)* etc. (p. 830. 844). — 3430: ... *[Stlani]o Polyclito [patri, sex]vir(o) Claud(iali)* (p. 844). — 3438: *C. Veronius Carpus, VIvir Cl(audialis) mai. Veroniae* etc. (p. 842. 845). — 3429: *L. Stlanio Homuncioni, IIIIIIvir(o) Aug(ustali) et Neronien(o). V(iva) f(ecit) Stlania L. l. Cytheris sibi et [L.] Stlanio Homuncioni .... o sexviro p[atrono]* (p. 825. 845). — 3352: *V(ivus) f(ecit) L. Appius Sabini lib. Cinnamus, [fic]tor ponti[ficu]m Romae, [sexv]ir Aug(ustalis) sibi* (p. 831). — 3433: *D. m. Q. Tuticani Q. f. Erotis, grammatici [l]atini, VIvir(i) Cl(audialis), ornam(entis) decu[r(ionalibus)] honorato Veron(ae)* etc. (p. 844. 856). — 3384: ... *Caecilius E[pa]p[h]roditus, VIvir Aug(ustalis), calculator* etc. (p. 831). — 4416: ... *L. Cornelio Prosodico, VIvir(o) Aug(ustali) Brixiae et Veron(ae)* etc. — 3229: *Isidi Aug(ustae) M. Atilius Atilianus, [sexvir] Aug(ustalis).* — 3233: *Iun(oni) Lun(ae) reg(inae) sacr(um). P. Vitullius Philologus, VIvir Aug(ustalis) imp(erio).* — 3272: *Minervae sacr(um). C. Cassius L. f. Iustus, VIvir Aug(ustalis)* etc. — 3281: *Loco public(o) dat(o) d(ecreto) d(ecurionum) Parcis Aug(ustis) sacr(um) L. Cassius Vervici f. Nigrinus, VIvir Aug(ustalis)* etc. — 3292: *Saturno Aug(usto) sacr(um). P. Tossius Zosimus, VIvir Aug(ustalis)* etc. — 3295: *Silvano L. Cassius Vervici f. Nigrinus, VIvi Aug(ustalis)* (p. 834. 847). — 3299: *Silvano Aug(usto) sacrum. M. Dubitatius Pervincus, VIvir Aug(ustalis)* etc. — 3305: ... *[A]ugustis sacr(um) .... Probus, VIvir Au[g(ustalis)]* etc. — C. 3312. 3380. 3383. 3385. 3389. 3390. 3393. 3409. 3414. 3425. 3426. 3437. 3439. 3440. 3442. 3445. 3939. 3941. 4009. SI. 1, 631. 1254: *VIviri Augustales.*

Vicetia, C. V 3120. *M. Abonius Acanthus, IIIIIIvir Aug(ustalis), adcensus co(n)s(ulis)* etc. (p. 831). — 3130: (di Patavium ?): ... *[Ca]ssius Eutychus Concordial(is) Augustal(is)* etc. *Q. Cas-s[io] Q. l. Hiceti .... Concord[ial(i)] Augustal[i] patrono* etc. — 3121. 3126. 3128. 3131. 3140. 3152: *VIviri Augustales.*

Bagnoli, C. V 4193: *VIvir Augustalis.*

Bolognana, C. V 4989: *VIvir Augustalis.*

Regione XI.

Augusta Praetoria, C. V 6896: ... *Q. Petillius Q. f. Saturninus, mil(es) leg(ionis) XXII Primigeniae, VIvir Augustal(is), aedil(is), IIvir* etc. (p. 825. 847). — 6828: ... *Sal[vi]us Myro, IIIIII vir Augustal(is), Dianae sacrum* (p. 834). — 6823. 6837: *VIviri Augustalis.*

Augusta Taurinorum, C. V 7017: ... *L. Aebutio Optato, Aug(ustali), dec(urioni), augur(i)* etc. (p. 841). — 7018: *C. Baburius Melissus ... VIvir et [Fl]avialis* etc. (p. 846). — 6952: *Herculi scyphos votum posuit C. Clodius C. lib. Laetus, Augustalis.* — 7031? (p. 847). 7020. 7027. 7030. 7036: *VIviri Augustales.* — 7013 (p. 841). 7014. 7023. 7025. 7029: *Augustales.*

Bergomum, C. V 5132: ... *L. Blandius C. f. Vot(uria), IIIIIIvir et Augustalis et flaminalis* etc. (p. 840).

Comum, C. V 5305: ... *VIvir[o et] Aug(ustali), L. Valerio Amanti, VIviro et Aug(ustali), Q. Sentio Amanti, VIviro et Aug., L. Cornelio Luciano VIviro et Aug., L. Marc.... VIviro et Aug., ob curam integre ac liberaliter gestam qui ob hunc honorem sibi habitum largiti sunt trulas arg(enteas) duas* (p. 840. 843). — 5303: .. *L. Romatius Trophimus, VIvir et Aug(ustalis) Com(i), VIvir Mediol(ani)* etc. (p. 839). — 5257: *Mercurio L. Ru[s]ticelius Ouf. Secundus, VIvir Augustalis, decurio Comi* etc. — 5248: *Iunonibus L. Minicius Severus, VIvir et Aug(ustalis)* etc. — 5275 (p. 848). 5286. 8903. SI. 1, 749: *VIviri Augustales.* — 5276. 5284. 5288. 5295. 5298. 5301. 5302. SI. 1, 750-754: *VIviri et Augustales.*

Eporedia, C. V 6777: *Mercurio sacrum. M. Attius Patrobius, vestiarius tenuiarius, [V]Iv[ir] et Augustal(is) ob honorem Augustal(itatis).* — 6795: *A. Titio A. l. Bellico, VIvir(o) Augustali, choragiario* (p. 831). — 6787. 6787: *VIviri et Augustales.*

Laus Pompeia, C. V 6353 (p. 845). 6369: *VI viri Flaviales.*

Mediolanium, C. V 5859: ... *Faustus, VIvir et August(alis), qui inter primos Augustales a decurionib(us) Augustalis factus est*, etc. (p. 840). — 6349: *Herc(uli) sac(rum). M. Mascarpius Symphorio, VIvir sen(ior) et Aug(ustalis) c(ultor) d(omus) d(ivinae), ornam(entis) dec(urionalibus) ab ord(ine) splendid(issimo) m(unicipii) M(ediolanensis) honor(atus) cum Mascarpio Festo filio, eq(uiti) R(omano), eq(uo) p(ublico), VIvir(o) iun(iore), dec(urione)* etc. (p. 854. 856). — 5844: ... *Q. Atilius Eutyches, VIvir Aug(ustalis) c(ultor) d(omus) d(ivinae), orna[m(entis)] d[e]c(urionalibus)* etc. (p. 854. 856). — 5465: *Cautopati sac[r(um)]. M. Statius Nig[er], VIvir Aug(ustalis) c(ultor) d(omus) d(ivinae)* etc. (p. 854). — 5749. 8922: *VIviri Augustales, c(ultores) d(omus) d(ivinae).* — 5496. 5611. 5837. 5874: *VIviri et Augustales.* — 5688. 5879. 5895: *VIviri seniores et Augustales.* — 5894: *VIvir Augustalis.* — 5879? *Augustalis.*

Novaria, C. V 6518: *P. Ateroni P. lib. Chresti, VIvir(i) et Aug(ustalis) s(oci) cultoris) d(omus) d(ivinae)* etc. (p. 852. 854). — SI. 1, 883: *L. Valerius L. f. Primus, VIvir inter cultores domus divinae* etc. (p. 854). — C. V 6505. 6516: *VIviri et Augustales.*

Vercellae, C. V 6657: ... *Seviri August(ales) socii cultores domus divinae* (p. 852. 853. 854). — 6658: *[VI]viri August[al(es) ... cu]lt(ores) domus divin[ae] ... patrono* (p. 852. 854). — 6665: *Q. Octavius Heraclides, sexvir iun(ior) et Aug(ustalis).*

Luoghi incerti.

Cantù nell'ager Mediolanensis, C. V 5675: *VIvir Aug(ustalis).*

Biella, C. V 6775: *VIvir mai.. Augustalis.* (p. 836).

S. Maurizio, C. V 6905: *Augustalis.*

? C. V 7167. 7168. 7172: *VIviri Augustales.*

II. Sicilia.

Catina, C. X 7027: *VIvir Augustalis.*

Cephaloedium, C. X 7456: *Aug(ustalis) (tertium)* (p. 837).

Panhormus, C. X 7269: *Aram Victoriae Sex. Pompeius, mercator, VIvir Aug(ustalis), praeter summ[a]m pro honore d(onum) d(atam) p(ecunia) s(ua) p(osuit)* (p. 830. 834).

III. Sardinia.

Nora, C. X 7541: ... *M. Favonius Callistus, Augustalis primus, Aug(ustalis) perpetu(u)s d(ecreto) d(ecurionum)* etc. (p. 837. 838).

IV. Baetica.

Arva, C. II 1061: *Paci Aug(ustae) sacrum. L. Licinius Crescentis lib. Hermes, IIIIIIvir Aug(ustalis) d(e) s(ua) p(ecunia) d(onum) d(edit)* (p. 834). — 1062: *[Vi]rtuti Aug(ustae) [M. Eg]natius Sc[it]i lib. [Ve]rna, IIIIIIvir August(alis) (tertium)* etc. (p. 830. 834). — 1066: *M. Egnatius Sciti lib. Venustus, IIIIIIvir. Huic ordo m(unicipi) F(lavi) Arvensis statuam et ornamenta decurionatus decrevit. M. Egnatius Venustus in locum quem ordo decrevit statuam et scamna marmorea et antam marmoravit, de sua pecunia dedit* (p. 857).

Corduba, C. II 2026: *C. Sempron[io C. lib.] Nigellioni ... VIvir(o) Aug(ustali) in col(onia) Patric[ia, item] in municipio Singil(iensi) VI vi[r(o) Aug(ustali)] perpetuo* etc.

Epora, C. II 2156: *Lupae Romanae M. Valerius Phoebus, VIvir Aug(ustalis), cui ordo munic(ipii) Epor(ensis) ob merita cenis publicis inter decur(iones) convenire* etc. (p. 856).

Gades, C. II 1732. 1733: *VIviri Augustales.*

Hispalis, C. II 1165: *Pantheo Aug(usto) sacrum. L. Licinius Adamas lib. Faust[i], IIIIIIvir Aug(ustalis) d(onum) d(edit)* (p. 834). — 1195: *VIvir Augustalis* (p. 834).

Ilipa, C. II 1086: *VIvir Augustalis.*

Ipagrum, C. II 1515: *Mart[i] Aug(usto) M. Valerius Herenn. Ipagrensis, VIvir August(alis)* etc. (p. 834).

Iporca, C. II 1046: ... *ordo Iporcensium ob munificientiam statuam ei cenis publicis posuit. Item seviri cenas remiserunt* (p. 826).

Italica, C. II 1109: *Libero patr(i) Aug(usto) sacr(um) .... Aug(ustalis)* etc. (p. 839).

Oba, C, II 1331: ... *IIIIIIvir [Aug(ustalis) d(e) s(ua) p(ecunia) d(onum) [d(edit)]* (p. 834).

Obulco, C. II 2136: *VIvir Augustalis.*

Osqua, C. II 2031: ... *Os[qu]ens(is), VIvir Aug(ustalis) p[e]rp[etu]us d(ecurionum) d(ecreto)* etc. (p. 830. 831).

Singilia, C. II 2026: *C. Sempron[io C. lib.] Nigellioni ... VIvir(o) Aug(ustali) in col(onia) Patric[ia, item] in municipio Singil(iensium) VIvi[r(o) Aug(ustali)] perpetuo d(ecreto) d(ecurionum) municipii [mu]nicipum Singil(iensium), honor[em] accepit, impensam remis[it]. Huic ordo Singiliensis recipi[endo] in civium numerum quantum cui plurimum libertino decrevit. Item huic ordo Singiliens(ium) vetus eadem, quae supra in universum decreverat, suo quoque nomine decrevit* (p. 830). — 2022: *L. Iulio Notho, VIvir(o) Aug(ustali) perpetuo, cives Singilienses et incolae ex aere conlato.*

Sosontigi, C. II 1721: *Q. Valerius Optatus*

Augustalis perp(etuus). Huic ordo municipii Flavi Sosontigitanorum (?) cenas publicas decrevit et locum in quo statuas sibi etc. (p. 837).

Suel, C. II 1944: *Neptuno Aug(usto) sacrum. L. Iunius Puteolanus, VIvir Augustalis in municipio Suelitano d(ecreto) d(ecurionum) primus et perpetuus, omnibus honoribus. quos libertini gerere potuerunt, honoratus epulo dato d(e) s(ua) p(ecunia) d(onum) d(edit)* (p. 830. 131).

Tucci, C. II 1689: *Augustalis.*

Urgavo, C. II 2116: *M. Helvio Varo, Augustali perpetuo d(ecreto) d(ecurionum)* (p. 837).

Luoghi incerti:

Arcos de la Frontera, C. II 1363: *Augustalis.*

Peñaflor, C. II 2327: *Victoriae Aug(ustae) At[t]icus C. Fabi Nigri et Firm[i]o Bit[h]ynitis L. l., Augustales, d(onum) d(ant)* (p. 837. 839. 841).

V. Lusitania.

Olisippo, C. II 182: *Divo Augusto C. Arrius Optatus, C. Iulius Eutichus, Augustales* (p. 843). — 183: *Neroni Claudio* . . . (a. 57) *proscaenium et orchestram cum ornamentis Augustalis perpetuus C. Heius Primus Cato* etc. (p. 837. 839. 842). — 175: *Sacrum Aesculapio. M. Afranius Euporio et L. Fabius Daphnus, Aug(ustales), municipio d(onum) d(ant)* (p. 837. 839). — 181: *Mercurio Aug(usto) sacrum. C. Iulius . . . Augustalis d(onum) d(at)* (p. 837. 842). — 196: *[Augu]stali perpetuo C. Heio C. l. Primo* etc. — 265. (p. 841. 842). 264: *Augustales.*

Pax Iulia, C. II 57: *Augustales.*

VI. Tarraconensis.

Aurgi, C. II 3367: *VIvir [Augustalis].*

Baesucci, C. II 3249: *Victoriae Aug(ustae) C. Sempronius Ge[min]us, C. Sempronius Car[p]us, C. Sempronius Gracilis, C. Sempronius Maur[us], C. Sempronius Syneros, C. Sempronius Fidens, VIvir(i) Augustales, accepto loco pecunia eorum d(onum) d(atum) d(ecreto) d(ecurionum)* (p. 829. 834).

Baetulo, C. II 4603: *Lupae Augustae L. Visellius Evangeli lib. Tertius, [IIIIIIvir] Aug(ustalis)* etc. (p. 834).

Barcino, C. II 4514: . . . *do lego darique volo (denariorum septem milia quingentos), et quorum usuris semissibus edi volo quodannis spectac(ulum) pugilum die IIII iduum Iuni(arum) usque at (denarios) CCL, et eadem die ex (denariis) CC oleum in thermas public(as) populo praeberi et [l]ecta praestari ea condicione volo, ut liberti mei, item libertorum meorum libertarumque liberti, quos honor seviratus contigerit, ab omnibus muneribus seviratus excusati sint* (p. 830. 854). — 4536. 4537 (cf. suppl. p. 982). 4538. 4539. 4540 (cf. suppl. p. 982). 4541-48. 6168. 6169: *Secundo, accenso patrono suo L. Licinio Surae, L. Licinio primo, secundo, tertio consulatu eius, IIIIIIvir(o) Aug(ustali) col(onia) I(ulia) V(ictrice) T(riumphali) Tarrac(one) et col(onia) F(aventia) I(ulia) A(ugusta) P(ia) Barcin(one)* etc. (p. 831). — 4511: . . . *die natali meo, sportulas [decuri]onib(us), qui praesentes erunt, singul(is) [(denarios) quaterno]s Augustalib(us), qui praesentes erunt, [singul(is) (denarios) te]rnos daturos* etc. (p. 852). — 4498: *Minervae Aug(ustae) N. Aufustius Homuncio, IIIIIIvir Aug(ustalis), collegio fabr(um) dono posuit.* — 4527. 4534. 4539. 4541 (p. 852). 4542. 4549. 4550. 4551. 4552. 6154. 6155. 6166: *VIviri Augustales.*

Carthago nova, C. II 3436: *VIvir Augustalis.*

Complutum, C. II 3030: *[P]an[t]he[o] Aug(usto) sacrum. L. Iulius L. lib. Secundus . . . IIIIIIvir Aug(ustalis), [d]e s(ua) p(ecunia) f(aciendam) c(uravit) idemque dedicavit* (p. 834).

Dertosa, C. II 4061: *Theopompo, seviro Aug(ustali) primo aedilici iuris in perpetuum* (p. 830. 833. 834. 857). — 4062: *P. Val. Dionysio, VIvir(o) Aug(ustali), cui ordo Dertosan(orum) ob merita eius aedilic(ios) honores decrevit, P. Val. Pardus lib., VIvir Aug(ustalis), patrono optimo* (p. 857). — 4054: *Mercurio Aug(usto) sacrum. P. Cornelius Frontinus, sevir Aug(ustalis), d(e) s(uo) f(aciendum) c(uravit)* (p. 834).

Dianium, C. II 3580: *Pro salute Augusti Veneri sacr(um). Cn. Octavius Florus, IIIIIIvir Aug(ustalis), municipio D(ianensium) d(onum) d(edit) l. d. ex d. d.* (p. 834).

Iluro, C. II 4612: *Bono Event(o) Aug(usto) sacr(um). P. Aemilius Gemellus, VIvir Aug(ustalis)* (p. 834). — 4613: *Iunoni Aug(ustae) sac(rum). C. Quintiu[s] Q. Severae l. Myronus, IIIIIIvir Aug(ustalis).* — 4614: *Mercur[io Aug(usto)] sacr(um). C. Baebius Corinth[us], VIvir Aug(ustalis)* (p. 834). — 4615: *Silvano Aug(usto) sacr(um). P. Cornelius Florus, VIvir Aug(ustalis).*

Lucentum, C. II 3563: *M. Valerio Solaniano Severo Murenae f., mag(istro), M. Popillius Onyxs, IIIIII(vir) Aug(ustalis), templum d(e) s(ua) p(ecunia) [d(edit)] i(dem)q(ue) p(robavit)* (p. 834).

Osca, C. II 3002: *Victoriae Aug(ustae) L. Cornelius Phoebus, L. Sergius Quintillus, seviri Aug(ustales), d(e) s(ua) p(ecunia) f(aciendum) c(uraverunt)* (p. 834).

Tarraco, C. II 4536-4548. 6148-79: *L. Licinio Secundo, accenso patrono suo L. Licinio Surae primo, secundo, tertio consulatu eius, IIIIIIvir Aug(ustalis) col(onia) I(ulia) V(ictrice) T(riumphali) Tarracone et col(onia) F(aventia)*

I(ulia) A(ugusta) P(ia) Barcinone etc. (p. 825. 831). — 6082: *Imp. Caesari M. [Aurelio] Commodo* . . . (a. 186) *sevir[i Augustales]*. — 4287-4288. 4292. 4294. 4298. 4301: *VI viri Augustales*. — 4300: *VIvir Augustorum* (p. 855). — 4304: *M. Raecio Montano, seviro mag(istro) Lar(um) Augustali, C. Raecius Iulianus patri pientissimo* (p. 852). — 4297: *L. Flavio Chrysogono, seviro mag(istro) Larum Aug(ustali), L. Flavius Silvivus lib. sevirum mag(ister) Larum Aug(ustalis) et Q. Cornelius Silvicus sevirum* etc. (p. 852). — 4293: *VIvir magister Larum Augustalis* (p. 852). — 4306? 4307: *VIviri Augustales, magistri Larum*. — 4290. 4303: *VI vir Augustalis et magister*. — 4289: *VIvir magister* (p. 852).. — 4308: *sevir Anton[inianus ?]* (p. 855).

Valentia, C. II 3744: *Q. Sertorius Q. lib. Abascantus, sevir Aug(ustalis), d(e) s(ua) p(ecunia) f(aciendum) c(uravit) idemque dedicavit* (p. 834). — 3726: *Asclepio deo L. Cornelius Hyginus, sevir Augustalis*. — 3743: *VIvir Augustalis*.

Vivatia, C. II 3335: *Sacrum Iovi. C. Flavius C. Fl. Fausti lib. Corydon, ob honorem viratus d(onum) d(edit)*. — 3336: *Marti Aug(usto) Q. Lucretius Q. l. Silvanus, Augustalis, ob honorem ded(it) idemque dedicavit* (p. 835. 839).

Luogo incerto:

Cabeza del Griego, C. II 5886 c: *[A]uctus, Aug(ustalis) [perp]etu[us ?]*.

VII. Gallia Narbonensis.

Alba Helvorum, C. XII 2651. 2674: *VIviri Augustales*.

Antipolis, C. XII 181: *Sexvir Aug(ustalis) corp(oratus)* (p. 852). — 272?: *Sexvir Augustalis*.

Apta, C. XII 1117: *IIIIIIvir Augustalis*.

Aquae (*Sabaudiae*), C. XII 2457: *IIIIIIvir Augustalis*.

Aquae Sextiae, C. XII 523 add.: *Sex. Pu[bl ?]ic(ius) colon(iae) Aq[uens(is)] libertus Antenor, IIIIIIvir Aug(ustalis) corp(oratus)* etc. — 530: . . . *[sevi]r Aug(ustalis) corp(oratus) . . . hs. XXX n. dedit [ex quorum] usuris XV k. Decemb[r. quotannis] sportulae vescentib[us. . . divi]derentur* etc. (p. 852. 853). — 532?: *VIvir Augustalis corporatus*. — 524: . . . *L. Pomp. Hermerotis, IIIIIIvir Aug(ustalis), scriba IIIIvir(um)* etc. — C. XIV 296: *L. Antonio Epitynchano, lictori dec(uriae) curiatiae, quae sacris publicis apparet . . . seviro Aug(ustali) in provinc(ia) Narbonensi colonia Aquis Sextis* (p. 831). — C. XII 705: *P. Sextius Florus, IIIIIIvir Aug(ustalis) col(onia) Iul(ia) Aquis et col(onia) Iul(ia) P(aterna) Arel(ate)* etc. (p. 831). — 4414: . . . *VIvir(o) A[ug(ustali) c(olonia) I(ulia) P(aterna) C(laudia) N(arbone) M(artio) e[t] c(olonia) I(ulia) Aq[uis] Sext[is]* etc. (p. 831). — 4424: *L. Vercio Prisco, IIIIIIvir(o) August(ali) c(olonia) I(ulia) P(aterna) C(laudia) N(arbone) M(artio) et Aquis Sextis* etc. (p. 831). — 518 (p. 848). 520. 526 add. 982. 4528 add.? 5774? 5776: *VIviri Augustales*.

Arausio, C. XII 3203: *C. Aurelius Parthenius, ornamentis dec(urionalibus) honoratus col(onia) Aug(usta) Nemausi, IIIIIIvir Aug(ustalis) col(onia) Copia Claud(ia) Aug(usta) Lugud(uni), item Narbone Martio et Fir(ma) Iul(ia) Secund(anorum) Arausione et Foro Iulii Pacato ubique gratuitis honoribus* (p. 831. 833. 857).

Arelate, C. XII 594: *[P]agani pagi Lucreti, qui sunt finibus Arelatensium loco Gargario, Q. Cor(nelio) Marcelli lib(erto) Zosimo, IIIIIIvir(o) Aug(ustali) col(onia) Iul(ia) Paterna Arelate ob honorem eius qui notum fecit iniuriam nostram omnium saec[ulo]rum sacratissimo principi T. Aelio Antonino [Aug(usto) Pio, patiente]r? Romae m[an]sit per multos annos, ad praesides pr[ovinci]ae persecutus est iniuriam nostram suis in[pensis e]t ob hoc donavit nobis inpendia quae fecit, ut omnium saeculorum sacratissimi principis imp. Caes. Antonini Aug. Pii beneficia durarent permanerentque quibus frueremur . . . et balineo gratuito quod ablatum erat paganis [pagi Lucreti ?] quod usi fuerant amplius annis XXXX* (p. 830). — 1005: . . . *Aebuti Agathon[is, VI]viro Aug(ustali) corp(orato) [col(onia) Iul(ia) Pat]er(na) Arel(ate), curat(ori) eius-[de]m corp(oris) bis, item IIIIII[vi]ro col(onia) Iul(ia) Aptae* etc. (p. 825. 852. 853). — 689: *IIIIIIvir Aug. corporatus* (p. 852). — 700: *D. m. G. Paqui Optati lib. Pardalae, IIIIII(viri) Aug(ustalis) col(onia) Iul(ia) Pat(erna) Ar(elate), patron(i) eiusdem corpor(is)* etc. (p. 852. 853). — 704: *D. m. L. Secundio Eleuthero, navicular(io) Arel(ate), item IIIIIIvir(o) Aug(ustali) corpor(ato) c(olonia) I(ulia) P(aterna) A(relate)* etc. (p. 852). — 705: *P. Sextius Florus, IIIIIIvir Aug(ustalis) col(onia) Iul(ia) Aquis et col(onia) P(aterna) Arel(ate)* etc. (p. 831). — 699 (p. 842). 595? 642. 694. 702. 709: *VIviri Augustales*.

Augustum, C. XII 2415: *Marti Aug(usto) C. Betutius Hermes, IIIIvir* (sic) *Aug(ustalis)* etc. (p. 834).

Avennio, C. XII 5825: *VIvir Augustalis*.

Baeterrae, C. XII 4239. 4240. 4242. 4245. 4246: *VIviri Augustales*.

Cabellio, C. XII 1052: *VIvir Augustalis*.

Carpentorate, C. XII 1159: *Genio coloniae IIIIIIviri; L. Iulius Ianuarius, IIIIIIvir Aug(ustalis) et Flavial(is), in hoc opus IIIIIIviris*

(sestertium) n(ummum) IIImil(ia) d(e) s(ua) p(ecunia) d(edit) (p. 825. 845).

Cularo, C. XII 2237. 2242. 2244. 2247. 2248: *VIviri Augustales.*

Dea Augusta Vocontiorum, C. XII 1556: *Deae Aug(ustae) Andartae L. Carisius Serenus, IIIIII vir Aug(ustalis), v. s. l. m.* — 3290: *VIvir Augustalis corporatus* (p. 852. 854). — 1580-83: *VIviri Augustales.*

Forum Iulii, C. XII 3203: *C. Aurelius Parthenius, ornamentis dec(urionalibus) honoratus col(onia) Aug(usta) Nemausi, IIIIIIvir Aug(ustalis) col(onia) Copia Claudia Aug(usta) Lugud(uni), item Narbone Martio et Fir(ma) Iul(ia) Secund(anorum) Arausione et Foro Iulii Pacato, ubique gratuitis honoribus* (p. 831. 833. 857). — 268-270: *IVviri Augustales.* — 271 add.: *VIvir Augustalis corporatus.*

Massilia, C. XII 400: *Deo Apollini L. [A]el(ius) Nymph[i]cus, [I]IIIIv[i]r [Au]g(ustalis) corp(oratus)* (p. 852). — 409: *VIvir Augustalis corporatus* (p. 852).

Narbo, C. XII 4406: *Dec(reto) IIIIIIvir(um) Augustal(ium) P. Olitio Apolloni, IIIIIIvir(o) Aug(ustali) et navic(ulario) c(olonia) I(ulia) P(aterna) C(laudia) N(arbone) M(artio) ob merita et liberalitates eius, qui honore decreti usus impendium remisit et statuam de suo posuit* (p. 853). — 4388: ... *Chrysantus, [VIvir Aug(ustalis) c(olonia) I(ulia) P(aterna) N(arbone)] M(artio) ... [loco si]bi dato ex decreto IIIIIIvirorum Aug(ustalium) [balineum ...] et marmoribus exstructum et ductu [aquae ... feceru]nt? et sportulis datis dedicaverunt* (p. 853). — 4354: ... *L. Aemilius Moschus, IIIIIIvir Augustalis, patrono optumo post obitum eius inlatis arcae seviror(um) ob locum et tuitionem statuae hs. n. IIII, l(oco) d(ato) d(ecreto) IIIIIIviror(um) et sportulis dedicavit (denariis) III* (p. 826. 853). — 4397: *Q. Iulio Servando, IIIIIIvir(o) Aug(ustali) c(olonia) I(ulia) P(aterna) C(laudia) N(arbone) M(artio), Licinia Pallas marito optimo inlatis arcae IIIIIIvir(um) ob tuitionem statuae hs. n(ummos mille) l(oco) d(ato) d(ecreto) IIIIIIvir(um)* (p. 826. 853). — 4377: *L. Afranius Cerialis. l. Eros, IIIIII(vir) Aug(ustalis), domo Taracone, ospitalis a gallo gallinaccio* etc. (p. 832). — 4391: ... *L. lib. Optatus, aurifex, IIIIIIvir August(alis) c(olonia) I(ulia) P(aterna) C(laudia) N(arbone) M(artio)* etc. — 4422: ... *Q. Terentio Q. lib. Daphno, vestiar(io), IIIIIIvir(o) Aug(ustali) c(olonia) I(ulia) P(aterna) C(laudia) N(arbone) M(artio)* etc. — 3203: *C. Aurelius Parthenius, ornamentis dec(urionalibus) honoratus col(onia) Aug(usta) Nemausi, IIIIIIvir Aug(ustalis) col(onia) Copia Claud(ia) Aug(usta) Lugud(uni), item Narbone Martio et Fir(ma) Iul(ia) Secund(anorum) Arausione et Foro Iulii Pacato, ubique gratuitis honoribus* (p. 831. 833. 857). — 4414: ... *Qu[a]dr[o]ni[o] Fide[li], VI vir(o) A[ug(ustali)] c(olonia) I(ulia) P(aterna) Cl(audia) N(arbone) M(artio) e[t] c(olonia) I(ulia) Aq[uis] Sext[is]* etc. (p. 831). — 4424: *L. Vercio Prisco, IIIIIIvir(o) Aug(ustali) c(olonia) I(ulia) P(aterna) C(laudia) N(arbone) M(artio) et Aquis Sextis* etc. (p. 831). — 4341: *Imp. Caesari ... Nervae Traiano* ... (a. 28) *Q. S... ilius .... anus, IIIIIIvir Augustal(is), de sua mediocrita[te testa]mento fieri ponique iussit.* — 4320: ... *sevir [Augustalis fecit?]; C. Statius Stephanus? ...] Laribus Magnis et Viator[iis] de suo restitu[it]* (p. 834). — 4318: *[I(ovi) O(ptimo)?] M(aximo) ... [Co]rnelius ... thus, [VIvi]r Aug(ustalis)* etc. (p. 834). — 4425: *VIvir corporatus* (p. 852). — 4416 (p. 847). 4376 add. 4381-85. 4390 add. 4392. 4394-95. 4400. 4404? 4408. 4412-13. 4415. 4419. 4421. 4434? 4437-41? 5965?: *VIviri Augustales.*

Nemausus, C. XII 3236 (cf. 3235): *L. Iulio Q. f. Volt. Nigro Aurelio Servato, omnib(us) honorib[us] in colonia sua functo, IIIIIIviri corporat[i] Nemausenses patrono ex postulatione populi l. d. d. d.* (p. 826. 852. 853) — 3197 (p. 852). 3201 (p. 852). 3313 add. 3244? (p. 852). 3258 (p. 852). 3277. 3281. 5904?: *VIviri corporati.* — 3191: *IIIIIIvir(o) Aug(ustali) et decurioni ornamentar(io) Iulio Aemilio Aniceto* etc. (p. 842. 857). — 3219: ... *Firmi Lucani l., IIIIIIvir(i) Augustalis, ornamentis decurion(alibus) Nemausi honorato* (p. 857). — 3221: ... *C. Fulvi Nic ... ri, IIIIIIvir(i) Aug(ustalis) corporat(i) et decurionis ornamentar(ii)* etc. (p. 852. 857). — 3245: *L. Letius Marullus, IIIIIIvir Aug(ustalis) et decur(io) ornam(entarius)* etc. (p. 856.857). — 3249: *IIIIIIvir Aug(ustalis) et dec(urio) orna[m(entarius)] Q. Magius Epithynchanus* etc. (p. 842. 857). — 4068: *Dianae Aug(ustae) [s]ac[r(um)]. C. Oc[t]avi(us) P[ed]onis lib. T[r]o[phi]mi[o], IIIIIIvir Aug(ustalis), [de]c[ur]io ornamentar(ius)* (p 857). — 4081: *Marti Aug(usto) C. Iulius I[t]alus, IIIIII vir Aug(ustalis), [h]onoratus ornamentis decu[rional(ibus)]* etc. (p. 857). — 4069: *Lunae et Isid(i) Aug(ustis) sacr(um). C. Octavii Pedonis lib. Trophimio, sevir Aug(ustalis), v. s.* — 3202: *D. m. IIIIIIvir(o) Aug(ustali), Q. Aurelio Hermae, vestiar(io) Ital(ico), IIIIIIviri Aug(ustales) Politicus, Phoebus, Restitutus lib(erti)* etc. — 3254: *D. m. C. Marii Onesimi, IIIIII vir(o) Aug(ustali), harispici publico* etc. (p.832).— 3284: *IIIIIIvir(o) Aug(ustali), L. Valerio Vol. Philumeno, cartario* (p. 832. 842). — 2775. 2818.

3014 (= 3280 p. 848). 3178. 3188 (p. 847). 3189. 3199 (p. 841. 847). 3230. 3231. 3234. 3237. 3241. 3243. 3246. 3248. 3250. 3251. 3256. 3262. 3264? 3270. 3278. 3287. 3294. 3297. 3298. 4060 add. 4105. 5900. 5900 *a*. 5901. 5903. 5945: *VIviri Augustales* coll'indicazione dell'ufficio prima del nome (p. 842). — C. XII 2470. 2930. 3015. 3192. 3198. 3208. 3209. 3218. 3240. 3255. 3271. 3276. 3293. 3205. 3307 *a*? 4073. 4168: *VIviri Augustales*. — Cf. C. XII 3205 (p. 847).

Reii, C. XII 358: *Matri deum ob sacrum v(otum) s(olvit) M. Iul(ius) Hyacinthus, IIIIIvir Aug(ustalis) c(olonia) I(ulia) A(ugusta) A(pollinari) l. d. d. d.* — 369? 371: *IIIIIIvir Augustalis*.

Sextantio, C. XII 4191: *VIvir Augustalis*.

Vasio, C. XII 1363. 1364. 1367. 1370: *VIviri Augustales*.

Vienna, C. XII 1893: ... *rius Mans[uetus, I]IIIII vir Aug(ustalis), ... ho]rologium de su[a pec(unia) fec(it), [resp(ublica)] a novo res[tituit]* (p. 834). —1828: *[Me]rcurio sacrum. L. Taietius Chresimus, IIIIIvir Aug(ustalis), ex voto.* — 1879. 1880. 1900: *VIviri Augustales*.

Luogo incerto:

Limony, C. XII 1804: *M. Apronio Eutropo, medico Asclepiadio, IIIIIvir(o) Aug(ustali)* etc.

VIII. Alpes Cottiae.

Segusio, C. V 7255: ... *[V]itulus l., IIIIII vir Augusta(lis), [L]atinus l., August(alis)* etc.

IX. Alpes Maritimae.

Cemenelum, C. V 7920: ... *ob cuius dedicationem decurionib(us) et VIvir(is) Aug(ustalibus) u[rb]anis (?) [e]t of[fi]cialib(us) sportulas (denarios) II divisit, item collegiis ... populo* etc. — 7909: *VIvir Augustalis*.

X. Gallia Lugudunensis.

Lugudunum, WE. 2230: *Minthatio M. fi[l.] Vitali, negotiat(ori) vinari[o] Lugud(uni) ... patron(o) eq(uitum) R(omanorum), IIIIIvir(um), utr[i]clar(iorum), fabror(um) Lugud(uni) consist(entium)* etc. (p. 853). — 2506: ... *C. S[il]en[i]o Reguliano, eq(uiti) R(omano), diffus(ori) oleario ex Baetica .... patrono IIIIIvir(um) Lugduni consistentium* etc. (p. 852). — BL. VI, XXXII: ... *IIIIIIvir(i) Aug(ustalis) c(olonia) C(opia) C(laudia) Aug(usta) Lug(uduni), patrono eiusdem corporis* etc. (p. 853). — C. XII 1898: ... *C. Ruson[i] Secundi, IIIIIvir(i) [Aug(ustalis)], c(olonia) C(opia) C(laudia) Aug(usta) Lug(uduni), ite[m] sagario, C. Ruson[ius] Myron, IIIIIvir A[ug(ustalis)] Lug(duni) honoratus, i[tem] centonarius ho[no]ratus et sagarius [corporatus]* etc. — 3203: *C. Aurelius Parthenius, ornamentis dec(urionalibus) honoratus col(onia) Aug(usta) Nemausi, IIIIIvir Aug(ustalis) col(onia) Copia Claud(ia) Aug(usta) Lugud(uni), item Narbone Martio, et Fir(ma) Iul(ia) Secund(anorum) Arausione et Foro Iulii Pacato ubique gratuitis honoribus* (p. 831).

XI. Germania.

Treviri, C. III 4153: ... *Q. Cl. Lucanus A[ug(ustalis)] col(oniae) Aug(ustae) Trever(orum), c(oloniae) [C(laudiae) S(avariae)* etc. (p. 841).

XII. Raetia.

Augusta Vindelicum, C. III 5797: *In h(onorem) d(omus) d(ivinae) deo Silvano templ(um) cum signo vetustate conlabsum Sext. Attonius Privatus, cives Trever, IIIIIvir Augustalis, pecunia sua restituit.* — 5824: ... *Tib. Cl. Euph[r]a[tes], IIIIIIvir Aug(ustalis), nego[t(iator)] artis purpurariae* etc. (p. 831).

XIII. Pannonia.

Aquincum, C. XII 3487: *Numini Aug(usti) et Genio imp. Caes. T. Ael. Hadr(iani) Antonini colleg(ium) Augustal(ium) impendis suis fecerunt, praefect(o) C. Iul(io) Crescente* etc. (p. 849. 854). — 3579: *C. Cornel(ius) Corinthus ob Augustalitatem splendidissimo templum* etc. (p. 835. 839). — 3456: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) diis deabusq(ue) omnibus ... Polio, Aug(ustalis), co[l(oniae)] Aq(uinci)* etc. — 3402. 3532. 3581: *Augustales*.

Brigetio, C. III 3355. 4281. 4322. 4323. 4330: *Augustales*.

Carnuntum, C. III 4447: *Volcano Aug(usto) M. Mucius Frontinus et L. Valer(ius) Cyrillus, Augustal(es), curator(es) thermar(um)* (p. 841). — O. 2175: *L. Apuleio Braside .... VIvir(o) Aug(ustali), ornament(is) decurional(ibus) honor(ato) et Aug(ustali) mun(icipio) Ael(io) Karn(unti)* etc.

Emona v. Italia, regione X.

Mursa, C. III 3291: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) P. Ael. Ca[l]limorphus, Aug(ustalis) col(oniae), pro se e[t] suis v. s. l. m.*

Poetovio, C. III 4107: *Augustalis*.

Savaria, C. III 4153: *Genium c(oloniae) [Cl(audiae) Savariae] cum suo tem[plo] Q. Cl(audius) Lucanus, A[ug(ustalis)] col(oniae) Aug(ustae) Trever(orum), coloniae [C(laudiae) S(avariae) et] Q. Cl(audius) Secundus Aug(ustalis) c(oloniae) C(laudiae) [S(avariae)]* etc. (p. 839. 841). — 4169: ... *Aug(ust.) sac(rum). Ti. Claud(ius) Togor(um) lib. Eutychus, Aug(ustalis)*.

Scarbantia C. III 4249; *VIvir Augustalis*.

Siscia, C. III 3974 (= MOe. XIII p. 18): *D. m. Pontio Lupo, Aug(ustali) col(oniae) Sisc(iae), scribae munic(ipii) Faust(iani?)* etc. — 3961: *S(ilvano) Aug(usto) [sacrum. T.] Au[r(elius)] Ani[ce]tus, Aug(ustalis) col(oniae) Sisc(iae)* etc. — 3973: *Augustalis.*

XIV. Dalmatia.

Aenona, C. III 2978 = 10018: *IIIIIIvir Augustalis.*

Aequum, C. III 3016: *L. Aurelio L. l. Victori, domo Aequo, Aug(ustali) et Seniae sac(erdoti) prim(o) corp(oris) Augustalium, ornat(o) ornam(entis) decurionalib(us)* etc. (p. 841). — 9766: ... *ob honor(em) P. Munati Rustici, Aug(ustalis).*

Epidaurum, C. III 1745: ... *et sportulis decurio(nibus), Augustalibus et sexviris datis* etc. (p. 826).

Iader, C. III 2921: *VIvir Augustalis.* — 2923. 2925: *Augustales.*

Narona, C. III 1768: *Aesculapio Aug(usto) sacr(um). P. Servilius .... IIIIIIvir [August(alis) Flav]ialis [Titialis] Nervialis, testam[ento]* etc. (p. 825. 846. 855). — 1835: *C. Vibio Severo, IIIIIIvir(o)... C. Vibius Ingenus pater, IIIIII (vir) Augustalis Flavialis Titialis Nervialis* etc. (p. 825. 846). — 1832: *VIvir Augustalis.*

Salonae, C. III 2092: *T. Ancharius Anthus, IIIIIIvir Aug(ustalis) ... sibi et ... [F]ortunato Tit. Zosimo, VIvir(o)* etc. (p. 825). — 1947 = 8566: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) et divo Claudio Caesar[i] Aug(usto) ....* (a. 54) *P. Anteius P. Antei Syntrophi l. Herma, IIIIIIvir et Aug(ustalis), porticum v(oto) s(oluto) l(ibens) m(erito). loco accept(o) d(ecurionum) d(ecreto)* .(p. 840, 844. — 8675: *Matri magnae cognationis C. Turranius Cronius, IIIIIIvir August(alis), voto suscepto aedem et aram d(e) s(ua) p(ecunia) fecit et expolit idemqne dedicavit.* — 2095 = 8583. 2099. 2100 = 8586. 2101. 2103. 2671 = 9707. 8784 *a*. 8786. 8791. 8792. 8804: *VIviri Augustales.* — 2093. 2095 = 8584. 2098. 2102 = 8587. 2104 = 8588. 8788. 8803. 8811: *Augustales.*

Senia, C. III 3016: *L. Aurelio L. l. Victori, domo Aequo, Aug(ustali) et Seniae, sac(erdoti) prim(o) corp(oris) Augustalium, ornat(o) ornam(entis) decurionalib(us)* etc. (p. 849. 850. — 3017: *L. Valerio Agathopo, Aug(ustali). Huic ord(o) Seniensium ornament(a) decur(ionalia), primo decrevit* etc. (p. 841. 856. 857).

XV. Moesia.

Margus, C. III 8141: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) Sext(us) Alp(inius) Alcimus o(rnatus) [o]rn(amentis) dec(urionalibus) mun(icipii) Aur(elii) Aug(usti) Mar(gi) et L. Val(erius) Trofimas Aug(ustalis) mu(nicipii) s(upra) s(cripti).*

Oescus, C. III 753 = 7429: ... *Iul(io) Capitoni, c(onductori) p(ublici) p(ortorii) Illyric(i) [e]t r(ipae) T(hraciae) .... patrono Aug(ustalium) col(oniae) Ulp(iae) Oesc(ensium) ordo col(oniae) Ulp(iae) Oesc(ensium) statuam aer[e] collato cum ornamentis sacerdotalib(us) ex decreto, et ornament(is) IIviral(ibus) iam pridem honorato, ob eius erga se merita* etc. (p. 850). — 1624 *a* = 8043: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) M. Disius G., Aug(ustalis) col(oniae) Ulp(iae) Oesc(i)* (?) etc.

Ratiaria, C. III 6294: *L. Anatinio L. lib. Phoebo, Aug(ustali) col(oniae) Ulp(iae) Rat(iariae), ornato ornamentis decurional(ibus), immunitate muner(um) public(orum) concessa ab ordine col(oniae) eiusd(em), Augustal(es) col(oniae) eius aere conlato d(ecreto) d(ecurionum)* (p. 856. 857). — 6295 = 8089: *Augustales col(oniae) Ulp(iae) Rat(iariae) T. Iulio Paletho, ornat[o dec]ur[i]ona[libus] or[namentis].* — 8081: *Diti patri et Proserpinae regin(ae) Q. Sab. Vita. pr(aefectus) [Aug]ustaliu[m]* (p. 849). — 8263: *Augustalis.*

Viminacium, C. III 6308 = 8114: *[In honorem] imp. Caes. Aug(usti) C. Memm[ius?] Cyri[a]cus, A[u]g(ustalis), IIvira[libus orna]m[e]n[ti]s ... ab or[dine] ...* etc. — 1655: *Augustalis.*

XVI. Dacia.

Apulum, C. III 1079: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo), Iunoni, Minervae et Aesculapio domino Septim(ius) Ascl(epius) Hermes libertus numinis Aesculapi, habens ornamenta dec(urionalia) col(oniae) Apul(i) et Aug(ustalis) col(oniae) e(iusdem)* etc. (p. 857). — 1001: *Dianae Aug(ustae) Ael. Iulianus, Aug(ustalis)* (?) *col(oniae) Apul(i)* etc. — 1016: *Pro salute Aug(ustorum) Genio fabrum, M. Aur. Timon, Aug(ustalis) col(oniae) Apul(i)* etc. — 1069: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) et Iunoni reginae T. Cl. Anicetus, Aug(ustalis) coloniar(um), templum vetustate conlapsum a solo restituit.* — 1084: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) conservat(ori) L. Ant(onius) Secun(dus), Aug(ustalis) col(oniae) Ap(uli)* etc. — 1157: *Veneri Aug(ustae) Fab. Pulcher .. . [Au]g(ustalis) col(oniae)* etc. — 1126. 1162. 1481: *Augustales.*

Napoca, C. III 862: *Numini Aug(usti) M. Ulp. Caecil. Bassianus ... Callisth., mag(istri) Augustalis* (sic) *col(oniae) Nap(ocae) d. d.* (p. 836. 854). — 912: ... *mag(ister) [Aug(ustalis) Nap]ocae* etc. (p. 836). — 869 = 7665. 6254: *Augustales.*

Sarmizegetusa, C. III 1425: *Genio ord(inis), quem Ulp. Dom. Hermes Aug(ustalis) col(oniae),*

ob honor(em) ornam(entorum) dec(urionalium) promiserat, Val. [T]hreptus [et] Domiti Regulus, [H]ipponic(us), Hermes, Onesimus, Augustales col(oniae) h(eredes) p(onendum) c(uraverunt) etc. (p. 827). — 1426: *Minervae Aug(ustae) Ulp. Domit. Hermes, Aug(ustalis) col(oniae), ornatus ornam(entis) decur(ionalibus) .... Val. Threptus et Domit[i] Regulus, Hipponic(us), Hermes, Onesimus, Aug(ustales)* etc. — 1069: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) et Iunoni reginae T. Cl. Anicetus, Aug(ustalis) coloniar(um), templum vetustate conlapsum a solo restituit.* — 1397: *Nymphis salutiferis sacrum. M. Lucilius Lucilianus, Aug(ustalis) col(oniae), pro salute* etc. — 1428: *De[a]e Isidi Priscianus, Aug(ustalis) col(oniae) Sarmiz(egetusae) metrop(olis)* etc. — 1440: *Quadrib(is) Cl. Anic[e]tus, Aug(ustalis) c(oloniae) Sarmiz(egetusae) metrop(olis)* etc. — 7933: *S(oli) i(nvicto) M(itrae) C. Sped(ius) Vale[r]ianus, Aug(ustalis) col(oniae) d. d.* — 6270: *M. Proc. M. fil. Pap. Niceta, IIvir et fla[m]en col(oniae) Sarmiz(egetusae), item sac[erd(os)] Laurentium Lavinat(ium), aedem Augustalibus pecunia sua faciend(am) instituit, eandem M. Proci[us] Regulus, dec(urio) col(oniae), ... per[fec]it dedicav[itq(ue)]* (p. 857). — 1516: *M. Veponius Maximinus, Aug(ustalis) col(oniae) Sarmiz(egetusae), porticum [te]ctum ex solo de suo fecit* (p. 839). — 7960: *Tib. Cl. Ianuarius, Aug(ustalis) col(oniae), patr(onus) dec(uriae) I picturam porticus et accubitum, item Cl. Verus filius eius ob honorem dupli proporticum et culinam et frontalem ex suo fecerunt* (p. 850). — 1471. 1488. 1499. 1506. 1508. 1510. 1515. 1572. 6269 = 7981. 6265 (= p. 1407): *Augustales.*

XVII. Achaia.

Corinthus, C. III 7268 = V 8818: *Veneri sacrum et genio colle[gi] Aug(ustalium) Corinth(i) Sagaris Alcimi Augusti vern(ae) ark(ari) vic(arius)* etc. (p. 843. 849. 850. 851). — 6099: *Augustalis.*

Patrae, C. III 514: *Augustalis.*

XVIII. Asia.

Troas, C. III 6062: *Augustalis?*

XIX. Byzacena.

Ammaedara, C. VIII 305: *Divo Pio M. Antonino Aug. patri imp. Caes.... Commodi ....* (a. 191-3) *Augustales pecunia sua posuerunt* (p. 850).

XX. Numidia.

Theveste, C. VIII 16530: *...[Aug]ustalib(us) epulum* etc. — 1882. 1888. 1889: *curiae universae et Augustales.*

Thamugadi, C. VIII 2350: *[S]oli Aug(usto) sacr(um) ... Valerius [C]arpus, Augus[ta]lis, co(nlato) [in] se a sanctissi[mo] ordine ho[no]re ornamen[tor]um decurio[nat]us, statua* etc. (p. 857).

Di provenienza ignota:

OH. 7165: ... *C. Asinio C. Antistio cos., L. Manlio L. Plautio IIvir(is), Q. Calvius Aquila, L. Trebulanus Pamphilio, M. Etrilius Onomastus, Q. Ursius Secundio, T. Trebulanus Felix praec(o) k(alendis) Aug(ustis) honorem edederunt, lud(os) per IIII fecerunt IIII, primi natale Iuliae Aug(ustae) in pu[blic(am)] cenam decurion(ibus) et Augu[stalibus] dederunt, eorum seviri [munus] familia gladiat(oria) [ediderunt]* etc. (p. 827. 833. 834. 837. 843).

A. von Premerstein.

AUGUSTALES (sodales). — v. **Sodales Augustales.**

AUGUSTALIA. — *[Aram Fortunae reduci iuxta ? ae]des Honoris et Virtutis ad portam [Capenam pro reditu meo se]natus consacravit, inqua ponti[fices et virgines vestales anni]versarium sacrificium facere [iussit die, quo consulibus Q. Luc]retio et [M. Vinuci]o in urbem ex [Syria redi, et diem Augustali]a ex [c]o[gnomine nost]ro appellavit.* Così Augusto stesso scrive nel suo così detto testamento (Mommsen, Res gestae etc. 2, 29-33 cf. gr. 6, 7-14), ricordando la festa che fu istituita nel 735 u. c. = 19 a. Cr. al suo ritorno in Roma, dopo che ebbe ordinate le cose in Sicilia, Grecia, Asia e Siria (Dio Cass. 54, 10). Alla stessa circostanza del ritorno accennano pure i fasti Amiternini, sotto il giorno 12 Ottobre (C. I p. 325 = IX 4192): *Fer(iae) ex s(enatus) c(onsulto), q(uod) e(o) d(ie) imp(erator) Caes(ar) Aug(ustus) ex transmarin(is) provinc(is) urbem intravit, araq(ue) Fort(unae) reduci constit(uta)*, e il feriale Cumano al 15 Decembre (C. X 8375): *Eo die, a[r]a Fortunae reducis dedicatast, quae Caesarem [ex transmari]nis provincis red[uxit]; supplicatio Fortunae reduci* (cf. Fast. Antiates C. I p. 329 = X 6638 e IX 4769. Eckhel, D. N. 6, 106. Cohen Aug. n. 102-108. 513). La festa è menzionata anche in un frammento degli atti degli Arvali, dell'anno 33 d. Cr. (C. VI 2028, lin. 5): *A(nte) (diem) IIII i(dus) Octobr(es) Taurus Statilius Corvinus promagiater collegii fratrum Arvalium nomine in templo novo ab Augustalia divo Augusto bovem morem immolavit* (cf. Henzen, Hermes 2 p. 46; Acta fr. Arv. p. 207). In quella occasione tre onori furono decretati ad Augusto: che dedicasse alla Fortuna e a sè medesimo un'ara, che al 12 di Ottobre si cele-

brasse ogni anno una festa, e che quel giorno pigliasse nome dagli Augustalia. Fu più tardi, nel 743 u. c. = 11 a. Cr., che il senato istituì dei ludi consistenti in un agone musicale e ginnastico, i quali dovevano accompagnare quella festa, e che si ripetevano pure ogni anno (Dio Cass. 54, 34 cf. 58, 29), ed annui furono dichiarati per una legge del 767 u. c. = 14 d. Cr. (Dio Cass. 56, 46. Tac. ann. 1, 15). Da allora specialmente essi solevano durare 10 giorni, dal 3-12 di Ottobre, come appare dai calendarii. Da Roma questa festa fu importata anche in altre città, come, p. e., in Neapolis (cf. Suet. Aug. 98; Claud. 11. Dio Cass. 60, 6); Σεβαστά, Αὐγουστάλια, Αὐγούστεια è chiamata essa nei luoghi di lingua greca (Cf. Mommsen, C. I p. 403. 404. Marquardt, Staatsv. 3² p. 468 seg).

AUGUSTALIS (flamen). — v. **Flamen.**

AUGUSTALIS (praefectus). — Titolo del governatore dell'Egitto, usato nei tempi posteriori insieme con quello semplicemente di *Augustalis* (Dig. 1, 17. Cod. Theod. 14, 27, 1. Cod. Iust. 10, 32, 57, 59. Not. dig. Or. 23, 24 Seeck cf. **Aegyptus** p. 278).

AUGUSTALITAS. — *Honor, munus Augustalitatis* C. III 3579. — V 2116. 6777. — IX 36. 58. 2440. 2475. 5301. — X 112. 114. 19. 33. 141. 3907. — XIV 2412 etc. Cf. **Augustales**

AUGUSTAMNIA. — Una delle cinque provincie, in cui fu diviso l'Egitto nei tempi posteriori dell'Impero, e propriamente la parte orientale del basso Egitto o *Herculia*, poscia, probabilmente dopo Teodosio II, suddivisa in *Augustamnica prima*, quella confinante col mare, e *Augustamnica secunda*, l'interna (Amm. Marcell. 22, 16, 1. Hierocl. p. 726 segg. Cod. Theod. 1, 14, 1 etc. cf. **Aegyptus** p. 287).

AUGUSTANA (domus). — v. **Domus Augusta.**

AUGUSTANUS. — Sul *conventus Augustanus*, nell'Hispania Tarraconensis, v. **Hispania.** *Augustani* son detti anche gli abitanti di alcune città, come p. e. i *Laurentes* nel Lazio (v. **Laurentes vico Augustano**), quelli di *Saetabis* nella stessa Tarraconensis (v. **Saetabis**); e inoltre i militi della (v.) **Legio III Augusta.**

AUGUSTENSES. — Così son chiamati nella Notitia (Or. 8, 52 p. 25 Seeck) i militi di una delle legioni *comitatenses*, stanziate nella Thracia; *lanciarios Augustenses* poi quelli, la cui legione dipendeva dal *magister militum per Illyricum* (Not. dign. Or. 9, 36 p. 29 Seeck). Una lapide greca di Siracusa (Kaibel, Inscr. 157) ricorda un Οὐρσάνους Αὐγουστάλις λανκιάρις.

AUGUSTEUM. — Ricorre in Pisa (C. XI 1420, 1): [*A*(*nte*)] *d*(*iem*) *XIII kal*(*endas*) *Octobr*(*es*) *Pisis in foro in Augusteo scrib*(*endo*) *adfuer*[*e*] etc.; in Catina (C. X 7024, 2, 8): [*Au-g*]*usteum opus* etc. e in Ephesus (C. III 6070): *Imp*(*erator*) *Caesar divi f*(*ilius*) *Aug*(*ustus*).... (a. u. c. 749) *ex reditu Dianae fanum et Augusteum muro muniendum curavit* etc.

AUGUSTI (collegium) — v. **Collegium.**

AUGUSTI (Lares) — v. **Lares.**

AUGUSTI (Lucus) — v. **Lucus Augusti.**

AUGUSTI (Pons) — v. **Pons Augusti.**

AUGUSTI (Tropaea) — v. **Tropaea Augusti.**

AUGUSTI (cultores) — v. **Cultor.**

AUGUSTI (flamen) — v. **Flamen.**

AUGUSTI (genius) — v. **Genius.**

AUGUSTI (imagines) — v. **Imagines.**

AUGUSTI (ministri) — v. **Ministri.**

AUGUSTI (sacerdos) — v. **Sacerdos.**

AUGUSTI (ara, templum) — v. **Ara, Templum.**

AUGUSTIANORUM (collegium). — Iscrizione di Roma C. VI 8532.... *et plebei collegi Concordiae Augustianorum familiae castrensis Alexander Marcellianus et Encolphius Domitianianuscu biculari stationis primae d. d.* Probabilmente si riferiscono allo stesso collegio il frammento [*e*]*x conlegio... castriens....*, anche esso urbano (C. VI 8536), e forse pure le lapidi (C. VI 7281. 7281ª), che ricordano un *collegium castrense.* Nè è difficile che sia stato un collegio funeraticio. Cf. **Castrensis fiscus, ratio** etc.

AUGUSTIANUM (studium?). — In una lapide di Beneventum (C. IX 1687) si legge: *discens Augustiani studiis* (leggi *studii*) *amore repletus* etc. È il titolo di una corporazione, il quale appare anche per altri collegi della stessa città, ma non è chiaro quale ne sia la origine cf. **Beneventum** — **Studium.**

AUGUSTOBRIGA. — Due città nell'Hispania erano così denominate.

L'una nella Tarraconensis, territorio dei Pelendoni, sulla via da Asturica a Caesaraugusta, non lungi da Numantia (It. Ant. p. 442, 3. Rav. 4, 43 p. 311, 2. Ptol. 2, 6, 54), oggi *Muro de Agreda.* Se ne hanno due iscrizioni sacre, l'una dedicata *Lougiis* (C. II 2849 = 5797), l'altra forse alle *Matres* (2848): forse è da riferirsi ad essa il *duumvir*, che ricorre in una iscrizione non del luogo (2886), e relativa alla costruzione di una via Augusta. È menzionata come prima stazione in alcuni miliarii di Traiano (C. II 4890. 4891. 4893. 4895-97. 4899. 4900. 4901. 6237) e in uno di Adriano (4892). Cf. Hübner, C. II pag. 390. 930.

L'altra nella Lusitania, territorio dei Vettoni, sulla via da Toletum ad Augusta Emerita (It. Anton. p. 438, 36. Rav. 4, 44 p. 312, 12), rirco-

data da Plinio (nat. hist. 4, 118) e Tolomeo (2, 5, 9), l'odierna *Talavera la vieja*. Delle iscrizioni che se ne hanno (C. II 926-947. 5343-5351), una è dedicata a Giove (926), una forse alla Vittoria (927) e la seguente (5346), che permette di assicurare l'identificazione del luogo, dà una indicazione del suo ordinamento: *C(aius) Iulius C(ai) f(ilius) Gl[aber] senatui popu[loque] Augustobri[gensi] hospes d[onum] dat. Augustobrigensis* si dice una donna nella lapide 941. Cf. Hübner, C. II p. 112. 831.

AUGUSTODUNUM (*Autun*). — Città capitale degli Aedui, nella Gallia Lugudunensis, fra l'Arar e il Liger, sulla via da Lugudunum a Gessoriacum e per un'altra congiunta con Burdigala (Itin. Anton. p. 360. 366. 458. 460. Tab. Peuting. 2, 2 cf. Ptol. 2, 8, 17; 8, 5, 5. Amm. Marcell. 15, 11, 11: 16, 2, 1). Probabilmente corrisponde all'antichissima Bibracte, ricordata da Cesare (bell. Gall. 1, 2, 3; 7, 55, 63) siccome la maggiore città degli Aedui, e da Strabone (4, 3, 2 p. 192). È menzionata in un miliario trovato sulla via da *Autun* a *Troyes* e posto dal l'imperatore Postumo (RA. 1879 [XXXVII] p. 268).

AUGUSTONEMETUM *(Clermont-Ferrand)*. — Città capitale degli Arverni, nella Gallia Aquitanica, sulla via da Avaricum a Segodunum (Ptol. 2, 7, 19. Tab. Peuting. 2, 3), detta già Nemetum o Nemessus (Strab. 4, 2, 2.3 p. 191 seg.) o anche *Arverni* (Plin. nat. hist. 34, 45. Amm. Marcell. 15, 11 cf. **Arverni**). Era ancora al deltempo di Plinio una delle città libere dell'Aquitania (nat. hist. 4, 109); e quelli fra i suoi abitanti che ricevevano la cittadinanza romana, erano inscritti nella tribù Quirina, siccome almeno sembra doversi concludere da due iscrizioni di legionari: IH. 253: *[M. I]ulio M. f. [Qui]r(ina) Maxim[o A]ugusto [Ne]meto, mil(iti) [leg(ionis)] XI C(laudiae) p(iae) f(idelis)*; C. VIII 16879 = 10629 cf. EE. 5,650. Hermes 19 p. 8,2: *M. [I]ulius M. f. Qui[r(ina)] Maternus Aug(usto)n(emeto), mil(es) leg(ionis) III Aug(ustae)* etc.

AUGUSTORITUM (*Limogese*). — Città della Gallia Aquitanica, fra i Liturigi e gli Arverni, capitale dei Lemovices (Caes. bell. Gall. 7, 4. 75. 88. Strab. 4, 2, 2 p. 190. Plin. nat. hist. 4, 109. Ptol. 2. 7 cf. Not. Gall. 12, 7 Seeck etc.). *Civitas Augustoriti* è chiamata in una iscrizione locale (Espérandieu, Inscr. de la cité des Lemovices p. 157).

AUGUSTUM (*Aosta*). — C. XII 2386-2426. — Città o meglio *vicus* degli Allobrogi, nella Gallia Narbonensis, sulla via tra Vienna e Augusta Praetoria, ricordato soltanto negli itinerari (Itin. Anton. p. 346. Tab. Peuting. 3, 1). Secondo una lapide (2345) facea parte del territorio *pagi Oct.....*; secondo altre (2393. 2395. 2424) *vicani Augustani* si chiamano gli abitanti. In generale esse non offrono alcuna notizia sull'ordinamento municipale, tranne una (2415), che ci mostra un *VI vir Augustalis*.

HIRSCHFELD, C. I. Lat. XII p. 299.

AUGUSTUM (**municipium**). — È il titolo che portano alcune città nelle epigrafi, come (v.) **Gades**, **Saetabis**, **Segermes**, **Veii**, **Augusta Vindelicum**, **Municipium Giufitanum** etc.

Una lapide di *Hr. Bel Imur*, nella Mauretania Sitifensis (EE. 7,480), dedicata all'imperatore Gordiano, ricorda un *mu(nicipium) Aug.*, che potrebbe essere *Augustum*.

AUGUSTUS. (**Imp. Caesar Divi F**). — 1° *Dall'anno 63 av. Cristo sino alla morte di Cesare*. — C. Octavius C. f(ilius) C. n(epos) nacque nel 23 settembre del 691 (63 a. C.) in Roma, in una casa presso il Palatino, sotto il consolato di M. Tullio Cicerone e C. Antonio (Suet. Aug. 5. C. X 8375. VI 2035. XI 3303. XII 4333. I p. 298. 304. 350. CIG. 4715. EE. 1 p. 38). E poichè il sole era allora nella costellazione del capricorno, questo segno ricorre talvolta, come un'allusione ad Augusto, in monete ed epigrafi (Cohen, Aug. 805. C. XII 4339).

Il padre, C. Ottavio, appartenente a famiglia dell'ordine equestre, già edile della plebe (Suet. Aug. 27) e poi pretore nel 61 a. C. (Suet. Aug. 3. Vell. 2, 59), aveva sposata in prime nozze Ancaria, da cui ebbe una figliuola di nome Ottavia (Suet. Aug. 4), ed in seconde nozze Attia, figliuola di M. Attio Balbo e di Iulia, sorella di C. Cesare (Suet. Aug. 4), da cui ebbe due figliuoli: C. Ottavio, che fu poi Augusto, ed un'altra Ottavia.

Dell'età di soli quattro anni Ottavio perdette il padre (Suet. Aug. 8): ebbe allora a tutore C. Toranio, collega del padre nell'edilità (Suet. Aug. 27), e rimase con l'avola Giulia, fino alla morte di lei, avvenuta mentre egli aveva dodici anni: in onore di lei anzi egli recitò un elogio funebre (Suet. Aug. 8). Indi ritornò presso la madre rimaritata con L. MarcioFilippo (Nic. Damasc. 3).

Il fanciullo, così congiunto con la casa Giulia, richiamò facilmente l'attenzione di Cesare, privo di discendenti diretti; e non tardò a sentire i benefici della sua protezione e del suo favore.

La sua famiglia che, malgrado le adulazioni posteriori, per affermazione dello stesso Augusto, era soltanto d'ordine equestre (Suet. Aug. 2), venne per opera di Cesare fatta patrizia con una legge Cassia del 709|45 (Dio Cass. 43, 47. Tac. ann. 11, 25).

Nel dì 18 ottobre (C. X 8375) o 19 (C. X 6638), presa la toga virile, fu donato da Cesare di doni militari, quantunque non avesse preso parte alla guerra (Suet. Aug. 8), e probabilmente nello stesso anno 706, per la correlazione in cui Nicola Damasceno (l. c.) lo mette con l'assunzione della toga virile, sembra ottenesse pure il pontificato (Nic. Dam. l. c. Cic. Philip. 5, 17, 46. C. I 407. C. V 4395? Esp. pag. 75. n. 30. Cohen Aug. 125, 721-2. 500. Cohen, M. Ant. et Oct. 6-10), surrogando nel collegio de' pontefici L. Domizio Ahenobarbo (Nic. Damasc. 4).

Gli affidò pure Cesare la direzione de' giuochi scenici greci (Nic. Damasc. 9), presiedendo a' quali Ottavio si affaticò tanto che ne divenne infermo, e fu impedito di accompagnare lo zio in Ispagna, dove cercò di seguirlo poi; ma, a causa di una navigazione non prospera, lo raggiunse, comunque Dione (40, 41) affermi il contrario, solo a guerra finita per ritornare indi in Italia con lui (Suet. Aug. 8. Nic. Dam. 10-11).

Fu nel 13 settembre 709/45 (Suet. Caes. 83) che Cesare lo adottò come figliuolo nel suo testamento, e poco dopo lo mandò nell'Illirico, dove si trovavano concentrate truppe destinate a combattere contro i Daci e i Parti (Suet. Aug. 8), perchè colà facesse la sua educazione militare ed acquistasse anche dimestichezza con l'esercito, apparecchiandosi così a partecipare alle due grandi imprese militari.

2° *Dalla morte di Cesare sino alla battaglia di Modena.* — Ma, mentre Ottavio era in attesa in Apollonia da circa sei mesi, gli giunse sulla fine del marzo la nuova dell'uccisione di Cesare, che dovette apparirgli come la rovina di tutte le sue speranze (App. b. c. 3, 9. Dio Cass. 45, 4). Ignaro della vera situazione delle cose e dell'indole vera de' fatti accaduti in Roma, sconsigliò le legioni d'Illiria dal marciare, come volevano fare, sull'Italia, e con un piccolo seguito soltanto approdò a Lupiae, come riferisce Appiano, o a Brindisi, come altri vogliono (App. b. c. 3, 10. Dio Cass. 45, 3); di là, con viaggio lento e riguardoso, continuò la sua via verso la capitale. Il 18 aprile fu a Napoli ed a Puteoli, dove vide Cicerone e L. Marcio Filippo, suo padrigno, che lo sconsigliava dall'accettare l'eredità e con essa il nome di Cesare (Suet. Aug. 8. Vell. 2, 60. App. b. c. 3, 11. Cic. ad Att. 14, 10. 11. 12): indi fu in Terracina (App. b. c. 3, 12), e negli ultimi giorni d'aprile o ne' primi del maggio dovette essere in Roma (App. b. c. 3, 13). Lungo il viaggio intanto, in cui a lui ed a tutti era giunta la notizia del testamento di Cesare e della sua legale adozione ivi fatta, affluivano da ogni parte a lui veterani e fautori di Cesare, che salutavano con tale nome il figliuolo adottivo del dittatore e tornavano a Roma con lui.

Giunto quivi nell'assenza di Antonio, Ottavio dichiarò di accettare l'eredità e si fece presentare al popolo da L. Antonio tribuno della plebe (Cic. ad Att. 14, 21; 15, 2). Ma ben presto trovò un ostacolo impensato e gravissimo in M. Antonio, già *magister equitum* di Cesare e suo collega per quest'anno (710) nel consolato. Egli già si era impadronito di tutta la sostanza mobiliare di Cesare, de' suoi *acta*, che cercava far servire a' propri disegni, ed in tutto mostrava di volersi attribuire, con la successione privata, anche quella politica di Cesare e atteggiarsi a continuatore della sua tradizione (Vell. 2, 60. App. b. c. 3, 13-20. Dio Cass. 45, 5. 7-13).

Ottavio nondimeno avendo già formalmente dichiarato, benchè Antonio impedisse la legalizzazione della sua adozione da farsi con una *lex curiata*, di accettare l'eredità, prese il nome di *C. Iulius C. f. C. n. Caesar Octavianus* (C. I p. 440), in una sola epigrafe contemporanea ricorrente sotto la forma di C. Iulius Caesar (C. V 4305) (giacchè la denominazione precedente ed altre analoghe in forma abbreviata, riferite appresso e desunte specialmente da' fasti, sono di redazione posteriore), e dichiarò che avrebbe assolto gli obblighi a lui imposti nel testamento, pagando i legati ivi fatti al popolo romano e celebrando i giuochi (App. b. c. 3, 21).

Richiesta vanamente ad Antonio la fortuna mobiliare di Cesare, per tenere l'impegno, Ottaviano vendette i beni immobili di Cesare ed altri suoi propri, e pagò, secondo il testamento prescriveva (App. b. c. 2, 143), ad ognuno de' Romani trecento sesterzi, ottenendone lode e favor popolare (App. b. c. 3, 23).

Celebrò i giuochi in onore di Venere vincitrice, già promessi in voto da Cesare prima della battaglia di Farsaglia; ed il dissenso con Antonio si fece più vivo, allorchè costui in questi stessi giuochi e negli altri dati dall'edile Antonio impedì che, a norma di un precedente senatoconsulto, venissero poste nel luogo dello spettacolo la sedia e la corona di Cesare (App. b. c. 3, 28). Malgrado le temporanee riconciliazioni impetrate da' Cesariani e sopratutto da'soldati (App. b. c. 3, 32), Antonio ed Ottaviano andavano sempre più verso un dissidio più grave ed aperto.

Anche l'elezione a tribuno della plebe di Ottaviano, che il popolo stava per compiere, quantunque egli non fosse tra i candidati, fu impedita da M. Antonio (App. b. c. 3, 31. Suet. Aug. 10).

Tutto ciò indusse sempre più in Ottaviano la persuasione che, solo avendo una forza armata

a sua disposizione, avrebbe potuto tra que' gravi e violenti contrasti cittadini, realizzare le sue aspirazioni e farsi valere; ed a costituirsi una tal forza mirò e riuscì, prima arrolando veterani di Cesare e volontari, e poi, proprio mentre Antonio si apparecchiava a denunziarlo come colpevole di alto tradimento, provocando la defezione di due legioni del suo avversario: quella di Marte e la quarta, fatte venire dallo stesso M. Antonio dalla Macedonia in Italia per mettersi in possesso della Gallia Cisalpina (Vell. 2, 61. Cic. Phil. 3, 3. Appian. b. c. 3, 45).

È questo l'esercito (a cui Augusto allude nel monumento ancyrano) raccolto *privato consilio et privata impensa* (Mon. Ancyr. Lat. 1, 1-3 C. III p. 788; Gr. I 1-4 p. 789).

Trovandosi Ottaviano in tali condizioni, mentre D. Bruto si apparecchiava a resistere nella Cisalpina, la parte aristocratica che, come partito d'opposizione, risorgeva in Roma più gagliarda sotto la guida di Cicerone, credette potersi fare di Ottaviano un docile e commodo strumento contro di Antonio. Nelle calende di gennaio dell'anno seguente 711/43 Cicerone propose (Phil. 5, 17, 46) che C. Cesare fosse nominato propretore e senatore col diritto di sedere tra i pretorii, ed indi il senato decretò che fosse annoverato tra i questorii (Dio Cass. 47, 29, 41), che fosse senatore (Liv. ep. 118), che ottenesse le insegne consolari, votasse con i consolari e che, un decennio prima dell'età legale, potesse aspirare al consolato (App. b. c. 3, 51. Mon. Ancyr. Lat. 1, 3-5 C. III p. 788; Gr. 1, 4-7 p. 789). Gli fu poi commesso che nella sua qualità di propretore provvedesse insieme co' due nuovi consoli A. Irzio e C. Vibio Pansa alla salvezza della repubblica (Mon. Ancyr. Lat. 1, 6-7 C. III p. 738; Gr. I 8-10 p. 789).

È sotto la data del 7 gennaio che viene ricordata nei monumenti epigrafici l'assunzione dell'*imperium* da parte di Ottaviano (C. X 8375: *VII Idus Ianuar. E[o die Caesar] primum fasces sumpsit.* XII 4333. I p. 312).

Quale fosse la parte avuta da Ottaviano nella successiva guerra di Modena, è oggetto di notizie non tutte concordi (Cic. ad fam. 10, 30; Philip. 14, 10, 29. Ovid. Fast. 4, 625. Suet. Aug. 10. Dio Cass. 46, 37-38). Il *Feriale Cumanum* (C. X 8375) ci dà notizia di una prima vittoria di Ottaviano nel 14 aprile, epoca della battaglia di *Forum Gallorum*, e, secondo un supplemento del Mommsen (Hermes 17, 635), nel dì seguente proseguendosi la battaglia durata due giorni, sarebbe stato per la prima volta salutato *Imperator*.

Questa prima salutazione imperiale (C. X 8375), come il suo giorno natalizio, quello dell'assunzione della toga virile ed in genere tutti i principali avvenimenti che lo riguardarono (l. c. e C. IX 4192) dettero luogo a *supplicationes.* Cinquantacinque volte, fino all'epoca in cui Ottaviano scrisse le sue *Res gestae,* il senato decretò che si supplicasse per lui (Mon. Ancyr. Lat. 1, 24-6 C. III p. 788; Gr. 2, 15-8 p. 789) e furono ottocentonovanta i giorni, in cui a seguito di tali senato-consulti si supplicò per lui (Mon. Ancyr. Lat. 1,26-7 C. III p. 788; Gr. 2, 18-10 p. 789).

Avvenuta alcuni giorni dopo, probabilmente nel 27 aprile, l'ultima e decisiva battaglia di Modena, liberato D. Bruto dall'assedio e datosi M. Antonio alla fuga, la parte aristocratica credette agevole omai liberarsi di Ottaviano e necessario non rafforzare il potere di lui, rimasto solo alla testa dell'esercito dopo la morte di Pansa e d'Irzio. Così, mentre da un lato si cercava di affidare a D. Bruto la direzione dell'ultimo periodo della guerra, si ricusò perfino il trionfo ad Ottaviano (Appian. b. c. 3, 80. Liv. ep. 119. Vell. 2, 62. Dio. Cass. 46, 40).

3° *Dalla battaglia di Modena sino alla costituzione del triumvirato.* — Allora, mentre Antonio, raggiunto da P. Ventidio, riparava in Gallia, dove gli avvenne di restaurare la sua fortuna, Ottaviano, rinunziando ad inseguirlo, cercò rendere più saldo il legame con l'esercito e, dopo riescito vano ogni tentativo di composizione con la parte aristocratica, e dopo che anche il consolato per lui chiesto da suoi centurioni gli venne negato (Appian. b. c. 3, 80) si recò alla testa dell'esercito in Roma, occupò la città, dal tesoro pubblico distribuì 10,000 sesterzi ad ogni soldato (App. b. c. 3, 94) e convocati i comizî si fece eleggere console (Mon. Ancyr. Lat. 1, 7-9 C. III pag. 788; Gr. I 8-10 p. 789 cf. C. X 3375), non avendo ancora venti anni, nel 19 agosto (711/43) insieme al suo congiunto Q. Pedio (EE. 4, 192. C. X 4191). Indi, assunta la carica di console e compiuto un sacrificio sul Campidoglio, fece con una *lex curiata* compiere quella ratifica della sua adozione, che Antonio aveva impedito; e, fatta proporre da Q. Pedio una legge che revocava l'amnistia, sottopose a giudizio, non pure tutti i congiurati, ma anche Sesto Pompeo e Domizio Ahenobarbo, che non avevano partecipato alla congiura; ed in contumacia li fece condannare all'esilio (Mon. Ancyr. Lat. 1, 10-11 C. III p. 788; Gr. 1, 15-17 p. 789. Appian. b. c. 3, 34-5).

Iniziate appresso trattative con Antonio, mentre gradatamente costui si riconciliava con Lepido, Munazio Planco ed Asinio Pollione, e, d'altra parte D. Bruto periva abbandonato da suoi soldati;

Ottaviano fece revocare il bando pronunziato contro Dolabella e quello contro Antonio (Appian. b. c. 3, 95-9) e, datosi convegno con Lepido ed Antonio presso Bologna in un'isoletta formata dal Reno, si costituirono essi stessi *triumviri r(ei-p(ublicae) c(onstituendae)* con potere consolare, ripartendo tra loro le provincie d'occidente; e ad Ottaviano toccarono la Sardegna, la Sicilia e l'Africa, provincie che, per poter dire realmente d'averle, doveva riconquistarle da' nemici che l'occupavano (Appian. b. c. 4, 2).

La divisione delle provincie d'Oriente veniva rimandata al tempo, in cui sarebbero state ritolte a M. Bruto ed a Cassio. Lepido, designato console per l'anno successivo, riteneva per sè tre legioni soltanto, e delle rimanenti ne dava tre ad Ottaviano e quattro ad Antonio (Appian. b. c. 4, 3) per guerreggiare contro i congiurati. A raffermare la fede de' soldati e ad incitarli, oltre agli altri premî, fu loro promessa la deduzione di colonie militari in diciotto città italiane, tra cui Appiano (l. c.) menziona specialmente Capua, Venosa, Benevento, Nocera, Rimini, Reggio e Bivona, delle quali due ultime si sa pure che furono appresso sottratte alla colonizzazione (Appian. b. c. 4, 3, 86).

A raccogliere ingenti somme di danaro per la prossima guerra, a sgombrare Roma e l'Italia de' loro nemici più pericolosi, i triumviri compilarono larghe liste di proscrizione; ma prima che essi stessi entrassero in Roma, la proscrizione fu limitata a dodici o diciassette persone, tra cui Cicerone (Appian. b. c. 4, 6).

4° *La lex Titia e la divinizzazione di Cesare.* — I triumviri in tre diversi giorni entrarono in Roma e, su proposta di L. Tizio, tribuno della plebe, il triumvirato, che fin qui aveva avuto per fondamento un privato accordo, ebbe nel 27 novembre 711|43 la sanzione di una legge, che gli assegnava una durata di oltre un quinquennio, fino al 31 dicembre del 716 (Fasti Colotiani, C. I p. 466: *[M(arcus) A]emilius, M(arcus) Antonius, imp(erator) Caesar III vir(i) r(ei) p(ublicae) c(onstituendae) ex a(nte) d(iem) V k(alendas) Dec(embres) ad pr(idie) k(alendas) Jan(uarias) sext(um).*

A questo legale riconoscimento del triumvirato seguirono numerosissime le proscrizioni, che avrebbero compreso, secondo dice Appiano (b. c. 4, 5) trecento senatori e due mila cavalieri.

Ottaviano poi abdicò il consolato ed in suo luogo subentrò C. Carrinas C. f. (C. I p. 440).

Onori solenni furono resi a Giulio Cesare, di cui i triumviri si apprestavano a vendicare la morte e della cui tradizione apparivano continuatori; ma è all'anno seguente (712) che si riferisce la sua divinizzazione, dovuta alla legge *Rufrena* (C. VI 872. IX 5136), e dall'anno seguente che s'aprì col giuramento di osservanza degli Acta Caesaris (Dio Cass. 47, 18) fu giorno festivo l'anniversario della sua nascita.

È con la *lex Rufrena* che il morto Cesare acquista legalmente il titolo di *Divus*; e quantunque abbiano molti creduto affermare che solo dopo il soggiogamento dell'Egitto, Ottaviano prendesse l'appellativo *Divi f.*, nondimeno è da ritenere che questa denominazione, la quale ricorre in alcune monete nel 716|38 e ne'*Fasti trionfali Capitolini* 714|40 (C. I p. 461), (ne'*Fasti consolari* (711) è *C.f.*) abbia dovuto essere adottata subito dopo l'ufficiale consacrazione di Cesare (Mommsen, Staatsr. 2³ p. 756 n. 1).

5° *Il bellum Philippense.* — La guerra contro i congiurati, che prese nome di *Bellum Philippense,* si può dire così, tenendo conto dei preparativi, iniziata nell'a. 711, tanto che il calendario Amiternino (C. IX 4191) lo annovera sotto la data di questo anno, riferendosi al principio dell'impresa, nello stesso modo che aveva collocato nell'a. 710|44 il *[bellu]m civile Mutinense cum M. Antonio* (C. IX 4191). Le due battaglie di Filippi, che dettero il nome alla guerra, avvennero, la prima probabilmente verso il 20 di ottobre, contemporaneamente (Plut. Brut. 47. Appian. b. c. 4, 115) alla battaglia navale vinta nell'Adriatico da Stazio Murco ed Ahenobarbo, e la seconda verso la metà di novembre (Suet. Tib. 5 cf. Fas.i Antiates, C. I p. 329: *XVI kal. Dec. Ti. Aug. Natal(is)*.

Nella prima delle due battaglie l'esercito di Ottaviano riuscì perdente, ed egli infermo dovette all'ammonimento del suo medico M. Antonio Asclepiade (CIG. 3285), se evitò di cadere in mano de' nemici, lasciando la sua tenda (Appian. b. c. 4, 110. Vell. 2, 70).

La vittoria di Filippi potè indurre in molti l'illusione, che la pace dovesse tornare nel dominio romano; ma gli avvenimenti che presto seguirono riuscirono a smentire quella speranza.

Ottaviano e M. Antonio fecero una nuova ripartizione delle provincie, secondo cui rendevasi autonoma col resto d'Italia la Cisalpina ed attribuivansi le provincie di Lepido, riserbandosi di compensar questo quando risultasse ch'egli non avea cercato di tradire i colleghi (App. b. c. 5, 3). Poi mossero, Antonio per l'Oriente allo scopo, oltre che di riordinare quelle regioni ed apparecchiarsi alla guerra co'Parti, di raccogliere il denaro necessario a pagare i doni promessi a' soldati, ed Ottaviano per l'Italia per fare ai soldati quelle assegnazioni di terre, che a loro

toccavano secondo la promessa già fatta di dedurre colonie militari (Appian. b. c. 5, 3).

6° *La deduzione delle colonie triumvirali.*— La deduzione di queste colonie era in verità uno de' compiti più inquietanti e difficili. Delle città menzionate da Appiano, Vibo e Rhegium furono eliminate per considerazioni inerenti alla guerra con S. Pompeo; ma, in cambio, le rimanenti non poteano bastare a soddisfare i desiderî ed i bisogni di circa 170,000 soldati (App. b. c. 5, 3) e la espropriazione sorpassò i limiti di quelle per allargarsi a quasi tutta Italia, come dice Appiano (b. c. 5, 22).

Notizie veramente certe sulla deduzione di queste colonie a noi mancano. Il Mommsen, in base alle fonti letterarie ed epigrafiche a noi pervenute (Hermes, 18, 149), giungeva a formare un elenco di dodici colonie triumvirali: Ancona (App. b. c. 5, 23. C. IX p. 572. 690), Ariminum (Appian. b. c. 4, 3), Beneventum (Appian. b. c. 4, 3. C. IX p. 136), Capua (Appian. b. c. 4, 3), Cremona (Probus ad Vergil. Ecl. p. 6. Keil. C. V p. 414), Firmum (C. IX p. 508), Luca (C. VI 1460), Nuceria (App. b. c. 4. 3. C. X p. 124), Pisaurum (Plut. Anton. 60), Sora (C. X 5713), Tergeste (già colonia prima del 721 C. V 525), Venusia (Appian. b. c. 4, 3. C. IX p. 44), non senza notare come Ariminum abbia più tardi avuto il nome di Augusta Ariminum, e Luca e Sora abbiano potute anche essere colonizzate dopo Azio.

7° *Il bellum Perusinum.* — Un tale profondo turbamento delle condizioni d'Italia non potè non essere usufruito da Fulvia a pro delle sue ambizioni di comando assoluto e come mezzo per istrappare Antonio a Cleopatra.

Il dissidio, cominciato da prima per le pretese di rimandare la colonizzazione al ritorno di Antonio e poi per quella di farla compiere anche in parte in suo nome da' suoi aderenti, assunse carattere più vasto, quando L. Antonio, console di quell'anno, volle atteggiarsi a difensore de' proprietari espropriati e ad avversario del triumvirato in nome delle vecchie forme repubblicane; e riusciti vani i reiterati tentativi de' soldati (App. b. c. 5, 21-3) di comporre i capi discordi, scoppiò la guerra detta di Perugia (bellum Perusinum C. IX 4191. EE. 4, 192). L. Antonio, costretto da M. Agrippa e Q. Salvidieno Rufo a ripiegare su Perugia, venne ivi stretto di assedio, e, poichè nè Asinio Pollione, nè L. Munazio Planco, nè Ventidio, nè alcun altro de'legati di suo fratello, incerti del volere di costui, l'aiutò, su' principî dell'anno seguente, certamente prima del marzo, fu costretto ad arrendersi (Appian. b. c. 5, 34-7).

Avanzo de'fatti d'armi avvenuti allora innanzi a Perugia, si sono poi ritrovate delle ghiande di piombo col nome di Ottaviano (EE. 6 p. 58-61 n. 63-7), o de'suoi legati (EE. 6 p. 62 n. 68), o di militi di vario grado delle legioni combattenti (IV, VI, X, XI, XII EE. 6 pp. 60, 62) ovvero con insulti a Fulvia (EE. 6 p. 54 n. 54, p. 55 n. 56), a L. Antonio (EE. 6 p. 59 n. 64), ad Ottaviano chiamato per ischerno, come sembra, *Octavià* (EE. 6 p. 56 n. 58).

Ottaviano, che era stato generoso verso L. Antonio e i suoi soldati (Appian. b. c. 5, 49) avrebbe, secondo una tradizione (Dio Cass. 48, 14. Appian. b. c. 5, 48. Suet. Aug. 15) sacrificati nella ricorrenza degl'idi di marzo 300 cittadini di Perugia al *Divus Iulius.*

La città stessa era stata destinata ad essere messa a sacco dall'esercito; ma prima che ciò accadesse fu distrutta da un incendio (Appian. b. c. 5, 49). Fu poi ricostruita col nome di Colonia Vibia Augusta Perusia (C. XI 1929): ad Augusto venne consacrato un bosco (C. XI 1922), e quattro colonne hanno ancora l'iscrizione: *Augusto sacr. Perusia restituta* (C. XI 1923).

Un contraccolpo che la guerra di Perugia aveva avuto in Africa nelle ostilità tra i principi vassalli Bogud e Bocchus, finì con la vittoria di quest'ultimo e la fuga dell'altro presso Antonio (Dio Cass. 48, 45).

L'augurato. — E, dopo ciò, tra la fine del 713[41 ed il principio del 714[40 Ottaviano assunse l'augurato. Il lituo augurale, impresso accanto alla testa di Ottaviano su monete del 713 o d'epoca anteriore, sembra riferirsi meglio a M. Antonio, la cui immagine improntava l'altro lato di quelle monete (Cohen, Ant. et Octav. 2, 6-10): compare invece distintamente l'epiteto di *aug.* in monete (Cohen, Caes. et Aug. 2, Ant. et Aug. 3) coniate prima che Ottaviano assumesse *Imperator* come *praenomen*; il che accadde appunto nel 714 (cfr. Mommsen, Res gestae^2 pp. 32-33. Staatsr. 2^3 p. 768 n.).

8° *Il dissidio tra Ottaviano e M. Antonio, il trattato di Brindisi e quello di Miseno.* — Col modo, onde si era chiusa la guerra di Perugia, di quanto si era rialzato il potere e l'autorità di Ottaviano, di tanto si erano scemati quelli della parte antoniana.

Mentre Fulvia si dava alla fuga con Planco, cercando raggiungere M. Antonio, ed i legati di costui cercavano di volgersi al mare per ricongiungersi col loro capo; Agrippa s'impadroniva di due legioni di Planco, ed Ottaviano traeva in suo potere l'esercito di Fufio Caleno e con esso le provincie galliche ed ispane spettanti ad Antonio (Appian. b. c. 5, 50-1).

Questa lesione flagrante de' suoi diritti, insieme agli incitamenti che gli venivano da familiari ed aderenti, determinò M. Antonio, vissuto finora immemore delle cose d'Italia in Oriente, a prendere l'offensiva contro Ottaviano; e, rinforzato della flotta di Ahenobarbo, che si era riconciliato con lui per opera di Asinio Pollione (Appian. b. c. 5, 50), approdò a Brindisi che assediò, non avendovi trovato adito (Appian. b. c. 5, 56).

Ottaviano padrone oramai dell'intero Occidente, cercò anche, se mai gli riuscisse, di stornare la minaccia di Sesto Pompeo, che occupava la Sicilia (Appian. b. c. 5, 53) e, avendo già da tempo rinunziato alla figliuola di Fulvia, fidanzata a lui nella costituzione del triumvirato, sposò Scribonia sorella di Libone, suocero di Pompeo (EE. 1, p. 146 cf. NS. 1890 p. 323). Ma questo legame non gli arrecò l'effetto che se ne riprometteva: Sesto Pompeo gli tolse la Sardegna, operò sbarchi sulla costa meridionale d'Italia ed entrò in trattative con M. Antonio (Appian. b. c. 5, 56), cui già per propiziarselo avea rimandata libera e salva la madre (Appian. b. c. 5, 52).

Ma la guerra con M. Antonio in questi momenti non rispondeva forse pienamente agli interessi di Ottaviano, certamente non era voluta da'soldati, i quali, or mostrandosi renitenti a combattere, or reclamando la pace, resero più agevole il compito di L. Cocceio, che insieme ad Asinio Pollione ed a Mecenate prese a riconciliar M. Antonio ed Ottaviano (Appian. b. c. 5, 60-4). Il trattato di Brindisi, che fu il risultato di questo accordo stretto nell'autunno del 714, fu come il riconoscimento dello *statu quo*. Rimanendo l'Africa a Lepido, tutto l'occidente da Scodra, città dell'Illiria, in qua, apparteneva ad Ottaviano e tutto l'Oriente da Scodra in là sarebbe appartenuto ad Antonio. Contrariamente poi a quanto si era l'anno innanzi tra L. Antonio ed Ottaviano convenuto a Teano (Appiano b. c. 5, 20), l'uno e l'altro triumviro si attribuivano il diritto di far leve in Italia (Appian. b. c. 5, 65). In seguito a questa pace conchiusa, M. Antonio ed Ottaviano fecero il loro solenne ingresso in Roma con l'*ovatio*, di cui i fasti trionfali ci hanno conservata la memoria:

C. I p. 461: *Imp. Caesar Divi f. C. f., III vir r*(*ei*) *p*(*ublicae*) *c*(*onstituendae*) *ov*[*ans an. DCCXIII*] *quod pacem cum M. Antonio fecit*...

C. I p. 478: [*C. Caesar*] *ovans quod pace*(*m*) *cum* [*M. Antoni*]*o fecit, palmam dedit.*

Ed è a questo stesso tempo che si suole attribuire la seconda *adclamatio imperatoria*, della cui precisa ragione e della cui data non troviamo traccia in alcuno scrittore.

A rendere anche più duraturo e più intimo l'accordo, ad Antonio, di recente vedovo di Fulvia morta a Sicione, venne sposata Ottavia sorella di Ottaviano, vedova anch'essa di C. Claudio Marcello. Che si trattasse di Ottavia minore figliuola di Attia (Cic. Phil. 3, 6, 17), e non dell'altra maggiore, sorella anch' essa ma consanguinea di Ottaviano (Plut. Anton. 31), si è lungamente disputato (Drumann 1, 423 n. 59-60. 4, 235 n. 83, Weichert, Cass. Parm. p. 348), ma una epigrafe di Pergamo (Ergebnisse der Ausgrabungen von Pergamon 1880 I p. 50-51), attestante di un' Ottavia sorella di Ottaviano sposata a Sesto Appuleio, mostrerebbe che la minore era la vedova di C. Claudio Marcello e quella appunto che fu sposata ad Antonio.

I precedenti impegni di Antonio con Sesto Pompeo, l'interesse ch'egli dovea avere a mantenere in Occidente uno che, nella pace e colla guerra, neutralizzasse in parte almeno la crescente potenza di Ottaviano, e finalmente la voce sempre più insistente ed aperta del popolo romano e dell'italico, travagliati dalle fughe continue degli schiavi e dall' intercettata importazione specialmente de' cereali (Appian. b. c. 5 67-9); indussero Ottaviano, se anche nolente, ad un accordo con S. Pompeo. Intermediario fu questa volta Scribonio Libone, suocero di Pompeo e cognato di Ottaviano, e, dopo alcuni tentativi non riesciti, si venne finalmente alla conchiusione del trattato di (715[39) Miseno; pel quale, rimanendo qual'era dopo il trattato di Brindisi la condizione dei triumviri, Sesto Pompeo avrebbe ritenuto Sicilia, Sardegna, Corsica ed avrebbe ottenuto inoltre il Peloponneso, assicurando in cambio a Roma il tributo di frumento dovuto dalla Sicilia. A consoli pel venturo quadriennio furono designati gli stessi contraenti e i loro amici. Pompeo fu fatto anche augure, nondimeno senza avere il diritto di entrare in Roma. Venne inoltre pattuito un indennizzo di 17 1[2 milioni di sesterzî allo stesso Pompeo (Dio Cass. 48, 36) pe'beni a lui confiscati; agli esuli suoi fautori, se non fossero stati degli uccisori di Cesare, il ritorno ed una parziale riparazione de'danni sofferti; a'servi militanti con lui venne assicurata la libertà, ed a'liberi la stessa ricompensa de'soldati di Ottaviano ed Antonio (Appian. b. c. 5, 72-3).

9° *La terza acclamazione imperatoria.* — Dopo ciò Ottaviano andò in Gallia per reprimervi una ribellione (Appian. b. c. 5, 75). La terza *adclamatio imperatoria* nota a noi per una moneta (Cohen. Vipsan. 3) anteriore all'a. 717, viene riferita all'impresa di Agrippa dell'anno successivo su di Aquitani e Germani

(Mommsen, Res gestae² p. 11), e potrebbe anche essere riferita a questa spedizione di Ottaviano.

10° *La guerra con Sesto Pompeo sino al trattato di Taranto.* — Intanto l'accordo tra questi emuli e competitori, la cui condizione di esistenza ed il cui scopo consapevole ed inconsapevole era per ognuno l'eliminazione degli altri, non poteva durare a lungo. Infatti la mancata consegna del Peloponneso da parte di M. Antonio, per non avere esatto ancora il tributo arretrato, le depredazioni commesse da agenti di Pompeo sulle coste d'Italia e la promessa, anche in via di rappresaglia da lui non mantenuta, d'inviare a Roma il contributo di frumento siciliano (Appian. b. c. 5, 77) crearono un nuovo dissidio che divenne guerra aperta ed inconciliabile, quando Ottaviano, aderendo al tradimento di Menodoro, uno degli ammiragli di Pompeo, accolse costui e si fe' consegnare da lui la Corsica, la Sardegna e tre legioni (App. b. c. 5, 78. 80).

Pompeo, specialmente a cagione della posizione ch'egli avea presa in Sicilia, costituiva per Ottaviano il maggiore de' pericoli e la più viva delle molestie, ed Ottaviano avea da tempo tentato di porvi riparo.

Già subito dopo la costituzione del triumvirato e prima di passare nella penisola balcanica, Ottaviano avea mandato Q. Salvidieno per snidare Pompeo dall'estrema punta d'Italia e poi dalla Sicilia. Se in seguito a zuffe, di cui i proiettili col nome di Q. Salvidieno (EE. 6 p. 501, n. 51. C. X 8337 p. 1001) fanno ancora testimonianza, riescì la prima parte dell'impresa, andò a vuoto perfettamente la seconda, e la sua esecuzione dovette essere rimandata ad altro tempo (Appian. b. c. 4, 85. Dio Cass. 48, 18. 19).

Ora, benchè Antonio, che non aveva avuto modo d'incontrarsi con lui, l'avesse sconsigliato per lettera (Appian. b. c. 5, 79), Ottaviano colse ben volentieri l' occasione di liberarsi del suo nemico ereditario e cercò raccogliere tutte le sue forze per venirne a capo (Appian. b. c. 5, 80).

Ma la battaglia perduta di Cuma (Appian. b. c. 5, 81-84) e specialmente il disastro di Scyllaeum (Appian. b. c. 5, 88-90). mandarono interamente a vuoto la spedizione.

Un aiuto chiesto a M. Antonio e poi respinto, quando ad Ottaviano parve di poterne fare a meno (Appian. b. c. 5, 92-3), stette per produrre una rottura tra i due triumviri; ma l'opera pacificatrice di Ottavia ricondusse l'accordo, ed una nuova convenzione stretta tra Metaponto e Taranto, probabilmente, giacchè la data ne è molto contesa (cfr. Kromayer, Die rechtliche Begründung des Principats. Marburg, 1888 p. 52 ove son riferite le principali opinioni) sul finire dell'estate o sul principio dell'autunno del 717[37 (Kromayer op. cit. p. 57), e che prende nome di trattato di Taranto, assicurò ad Antonio alcune legioni di Ottaviano per la guerra Partica ed a quest'ultimo la cooperazione nella guerra contro Pompeo di 120 navi di Antonio sotto il comando di Statilio Tauro (Appian. b. c. 5, 94-5).

Il trattato di Taranto ha singolare importanza, oltre che per l'azione che potè avere nella guerra successiva, per la sua connessione con la rinnovazione del triumvirato. La rinnovazione del triumvirato ebbe luogo col trattato di Taranto nel 717[37 (C. I pag. 440. 449) e quindi molti mesi dopo che il termine de' cinque anni stabiliti era decorso. Ma trattandosi — sostiene il Mommsen (Staatsr. 2³ p. 718-9) — di poteri costituenti, non ci può essere una vera assegnazione di tempo, e la decorrenza del termine in questo caso non poneva fine all'ufficio, che cessava invece solo con la sua deposizione. È così che Ottaviano irregolarmente specificò come iterato il suo potere triumvirale:

C. V 526: [*i*]*mp. Caesare* [*Divi f.*] *imp. V, III v*[*iro r. p. c. iter.,*] *cos. de*[*sig. tertium*];

Cohen Aug. 88-91: *Imp. Caes. Divi f. III Vir. iter* || *Cos. iter. et tert. desig.*

mentre Antonio e Lepido anche dopo il 717 si indicarono semplicemente come triumviri e non come *triumviri iterum* (Cohen M. Ant. 81).

Appiano in un luogo delle sue storie dice che Antonio ed Ottaviano prolungarono di altri cinque anni il loro potere triumvirale senza ricorrere al popolo (b. c. 5, 95), ed altrove (Illyr. 28) che il popolo avea confermato quella loro iterazione.

Quest'ultima versione pare al Mommsen (Staatsr. 2³ p. 718 n. 3) un abbaglio di Appiano; ma pure l'apparente contraddizione si elimina, ammettendo che nel primo luogo quest'autore si riferiva al momento nel quale i due triumviri, senza ricorrere al popolo, prolungarono il loro potere, il cui termine era già decorso, e nel secondo alludeva ad una ratifica posteriore, assai facile ad ottenere a'triumviri nel loro seguente e trionfale ingresso in Roma.

Sarebbe insomma avvenuto lo stesso di quello che avvenne dopo la originaria costituzione del triumvirato, che, costituito a Bologna, posteriormente ebbe il suo riconoscimento con la *lex Titia.* Che se può aver ragione il Mommsen nell'osservare come fosse praticamente contradditoria e sopratutto illusoria l'imposizione di un termine al potere costituente, sta nondimeno in fatto che, fissato questo termine nella originaria costituzione del triumvirato, niente è più facile a sup-

porre di questo: che poichè esso fu spirato, ad evitare ogni appunto di illegalità formale, avessero provocata l'approvazione di quella clausola del loro trattato; tanto più che a'due triumviri, riconciliati e disponenti di tutta la forza militare, ciò dovea allora costare assai poco; nè la indicazione mancante della reiterazione di Antonio vorrebbe dir molto, perchè trattandosi di un potere straordinario, potè ben sembrare inconciliabile o trascurabile l'indicare la reiterazione.

In uno di questi stessi due luoghi (Illyr. 28) Appiano pone come termini a questo secondo periodo del triumvirato l'anno 722, anzichè il 721, ed anche qui il Mommsen (Staatsr. 2^3 p. 718 n. 1) rileva il suo errore. In realtà Augusto stesso (Mon. Ancyr. Gr. 4, 1-2 C. III p. 789) assegna una durata di soli dieci anni al suo triumvirato; ma calcolandolo anche cominciato col 27 novembre 711 e terminato il 721, già lo spazio di dieci anni sarebbe superato. Così si potrebbe intendere che Augusto, parlando di dieci anni, abbia inteso semplicemente di riferirsi a' due distinti periodi quinquennali a lui concessi; ma da qual tempo bisogna cominciare a contare il secondo quinquennio?

Se il trattato di Taranto fu conchiuso nel 717, ma ad anno molto avanzato, è dalla successiva legale proroga del triumvirato, od almeno da questo punto che il secondo quinquennio dovette cominciare a decorrere e si andrebbe allora realmente, come vuole Appiano, all'anno 722.

Il titolo tergestino (C. V 526) che congiunge l'indicazione del triumvirato reiterato alla designazione del terzo consolato, potrebbe esserne una prova. Infatti, sapendosi che il terzo consolato di Ottaviano ricade nel 723[31, la designazione di esso se non necessariamente, specie avendo riguardo al periodo anormale del triumvirato, è pur sempre assai probabile che, sopratutto in quanto si trova indicato in un'epigrafe, si riferisce all'anno 722[32.

11° *La fine della guerra con Sesto Pompeo.* — Ma, bastando ora l'avere accennato a tali questioni, che potranno essere svolte più ampiamente altrove, e tornando alla guerra con S. Pompeo, Ottaviano sentì di dovere iniziare omai questa lotta con tale seria preparazione, che trascorse un anno prima di riprendere l'impresa.

Assicuratasi, oltre alla cooperazione di M. Antonio, quella di Lepido, raccolto con contribuzioni volontarie il denaro necessario e 20,000 schiavi, sostituì a Calvisio nel comando supremo della flotta Agrippa, il quale cominciò dal costruire un porto (*portus Iulius*) e le navi (Suet. Aug. 16).

Nel 1 luglio del 718[36 Statilio Tauro, Lepido ed Ottaviano fecero vela contemporaneamente per attaccare la Sicilia in tre punti diversi (Appian. b. c. 5, 98) e dopo le varie vicende della guerra, Sesto Pompeo, battuto prima a Mylae (Appian. b. c. 5, 106-8), poi stretto sempre più da presso dalle diverse forze che si concentravano e si ricongiungevano (Appian. b. c. 5, 115-118), ebbe a Naulochus quasi interamente presa o distrutta la flotta (Appian. b. c. 5, 121) e si dette alla fuga, abbandonando la Sicilia con sole diciassette navi (Appian. b. c. 5, 122).

Messina venne in mano di Lepido, che si affrettò ad ottenerne la resa prima dell'arrivo di Agrippa (Appian. b. c. 5, 122) e, forte delle sue legioni e di quelle di Pompeo che gli fecero dedizione, in tutto 22, cercò di arrogarsi la Sicilia (Appian. b. c. 5, 123); ma abbandonato da'suoi stessi soldati, dovette implorare la pietà dallo stesso Ottaviano, che gli concesse la vita, e privandolo d'ogni potere, meno che del titolo, piuttosto che dell'ufficio di pontefice massimo, lo relegò a Circello (Appian. b. c. 5, 124-6. Vell. 2, 80. Suet. Aug. 16).

Quest'ultimo evento accrebbe ancora l'importanza dell'impresa d' Ottaviano, liberandolo ad un tempo di un nemico e di un competitore e lo rese padrone indisputato di tutto l'occidente romano (Mon. Ancyr. Lat. 7, 33-4 C. III p. 796; Gr. 15, 16-7 p. 797).

12° *Onori resi ad Ottaviano.* — La guerra di Sicilia, per la maniera ond'era finita, aveva un'importanza capitale nella vita e nella carriera di Ottaviano. Sulle monete attribuite ad un periodo che va dall' anno successivo 719 (Cohen, Aug. 113. 115-6. 118-25. 529) al 726, trofei navali, colonne, figure della vittoria ed altre rappresentazioni allegoriche, ricordano e solennizzano la vittoria di Ottaviano: anzi il ricordo ed il nome della Sicilia ricompariscono ancora su di altre monete a molti anni di distanza (Cohen, Aug. 145-6. 148-9. 150. 168-72. 177). Ne'calendarî e ne'fasti (C. IX 4192. EE. 1 p. 37) la vittoria di Ottaviano in Sicilia è riferita sotto la data del 3 settembre (718[36); ma nel calendario amiternino è sbagliata la data consolare (C. I p. 401), perchè si nominano Censorino e Calvisio consoli nel 715 all' epoca del trattato di Miseno, anzichè Cn. Nerio, console nel 718 con collega ignoto.

È dunque al 3 settembre, che si soleva attribuire la battaglia di Naulochus; ma il Feriale Cumanum (C. X 8375) riferisce sotto la stessa data la dedizione di Lepido ad Ottaviano, che seguì alla battaglia di Naulochus, dopo un qualche intervallo, se non lungo, di tempo.

Con ciò si può dunque ritenere che, essendo stato questo avvenimento l'ultima fase della guerra di Sicilia, e per le sue conseguenze forse di maggiore importanza, è nell'anniversario di esso che la vittoria di Sicilia era solennizzata (Hermes 7, 633: Mommsen, Das Augustische Festverzeichniss von Cumae).

L'impressione avuta in Roma della vittoria di Ottaviano dovette essere immensa e pari a quella gli onori che gli vennero decretati e che egli non accettò tutti, limitandosi al trionfo, al festeggiamento degli anniversari della vittoria ed una statua aurea nel foro. Il suo trionfo ebbe luogo negl'idi di novembre:

C. I p. 461: *Imp. Caesar Divi f.* [*C. f.*]. *III Vir R. P. C. A. DCCXVII Ovans Es Sicilia Idibus Novembr.*

C. I p. 478: *Imp. Caesar ex Sicilia eid(ibus) Nov. triumphavit, palmam dedit.*

È alla vittoria sicula che, deve presumibilmente attribuirsi l'*acclamatio imperatoria IV.*

È pure in questo momento che, secondo Appiano (b. c. 5, 132) ed Orosio (6, 18), Ottaviano sarebbe stato creato tribuno della plebe a perpetuità, quasi con ciò si fosse voluto incitarlo a lasciare il consolato. Dione Cassio gli fa invece concedere quell'onore nel 724 (51, 79) e nel 731 (53, 32); ma secondo il Mommsen, nel primo caso Dione confonde la concessione della *potestas tribunicia* con la facoltà di farla valere su tutto il dominio romano, e nel secondo con l'annualità in essa introdotta.

Dopo la concessione della *potestas tribunicia* nota il Mommsen (C. I p. 461) come scompare da' fasti consolari il nome dell'avo prima aggiunto al suo nome.

Ottaviano impose alla Sicilia un tributo di 1600 talenti (Appian. b. c. 5, 129), che lo pose in grado di poter condonare al suo ritorno in Roma tributi, fitti e debiti ancor dovuti (b. c. 5, 130).

In genere si può dire che inaugurò relativamente un periodo di mitezza e di remissione; e col purgare che fece la campagna del brigantaggio e collo stabilire le coorti de' vigili notturni, istituzione riferita a questo tempo (Appian. b. c. 5, 132) e col mostrare la possibilità di un ritorno ad una certa ripartizione di funzioni e poteri, potè sembrare davvero che — come era stato scritto sotto la sua statua (Appian. b. c. 5, 130) — la pace fosse ritornata.

13° *L'impresa a' confini settentrionali d'Italia.* — In realtà ad Ottaviano, non per salvare Fufio Gemino ridotto a mal partito. dovettero le cose apparir interamente così. Egli non seppe sciogliere l'esercito, cresciuto omai tanto, e, placate le sedizioni, che l'aveano ancora trattenuto qualche tempo in Sicilia dopo la sua vittoria, con accordare il congedo a ventimila de'più anziani ed inquieti e con promesse e donativi di duemila sesterzi a testa fatti agli altri (Appian. b. c. 5, 128-9), purgatolo di tutti gli schiavi, ch'erano in numero di 30,000 e di cui egli, contro i patti di Miseno, restituì 24,000 ai padroni e fece crocifiggere altri 6000 non rivendicati (Mon. Ancyr. Lat. 5, 1-3 C III p. 796; Gr. 13. 14-16 p. 797. Appian. b. c. 5, 131. Oros. 6, 18, 33. Dio Cass. 49, 12); attese, anche per giustificarne il mantenimento, a dargli un impiego.

La pacificazione de'confini settentrionali d'Italia, oltre all'apparente necessità che potea avere, gli offerse un motivo ed un mezzo per ciò.

La natura del paese ordinariamente alpestre ed impervia, l'ordinamento di quelle popolazioni viventi sparse a piccoli gruppi, senza un vero assetto politico, e raramente raccolte in città, rendeva impossibile una guerra regolare ed arduo il loro definitivo soggiogamento. Nondimeno Ottaviano condusse avanti la campagna con abilità e con esito favorevole. In un primo periodo, snidati com'egli potè meglio i pirati dalle isolette dell'Adriatico settentrionale (Appian. Illyr. 16), si rivolse contro gli Japydi, prendendo successivamente le città di Arupidium, Terponus e Metulum (Appian. Illyr. 18-20); indi marciò contro la Pannonia, e, volendo costituirsi come una base di operazione ed un baluardo, soggiogò Siscia (Dio Cass. 49, 36-37), la cui regione fin qui era rimasta inespugnabile a'Romani (Appian. Illyr. 22). Proponendosi di spingersi appresso anche più oltre, come poi forse fece (Dio Cass. 50, 24; 49, 38), ritornò intanto in Italia, lasciando colà Fufio Gemino; ma dovette dalla Gallia, dove indi si era recato e donde si accingeva a passare in Brettagna (Dio Cass. 49, 38), ritornarvi nell'inverno del 719-20. Ristabilita così la preponderanza delle armi romane, si volse a compiere l'impresa anche contro la Dalmazia, vendicando le rotte di Gabinio e Vatinio (Appian. Illyr. 12-3, 25,) e successivamente prese Promona, Synodium, Setovia, riportandone anche una ferita (Appian. Illyr. 26-7). Ma, approssimandosi il principio del nuovo anno (721), in cui dovea assumere il secondo suo consolato, lasciò Statilio Tauro a proseguire la guerra; egli tornò a Roma, assunse il consolato, si sostituì subito come *suffectus* Autronio Peto (C. I p. 544. Appian. Illyr. 28), tornò in Dalmazia e pose termine alla guerra. In questa impresa, conosciuta sotto il nome di *bellum Illyricum* (C. I p. 471 = IX 422, *hilluricum*), Ottaviano ricuperò anche le insegne già perdute da'Romani che fece poi appendere nel *porticus Octavia* (Appian.

Illyr. 28) (e non *Octaviae,* cioè di Cn. Octavius proconsole nel 589 u. c. (Mon. Ancyr. Lat. 5, 39-40 C. III p. 796; Gr. 15, 23-4; 16, 1-2 p. 797. Appian. Illyr. 25), ed ottenne probabilmente la quinta *acclamatio imperatoria* (C. V 526).

Della vittoria Ottaviano profittò per renderla stabile e fortificò Iader (C. III 2907) e Trieste (C. V 525), già colonia. Probabilmente è in questo tempo che avrebbe anche dedotto colonie a Iader (C. III p. 374-5), Salona (l. c. p. 304), Epidauro (l. c. p. 287), Narona (l. c. p. 291 e 1769), Pola (C. V p. 3).

Intanto che Ottaviano combatteva così a'confini orientali, a'confini occidentali d'Italia Antistius Vetus cercava soggiogare i Salassi, ma otteneva su di essi una vittoria passeggera, e solo posteriormente Messalla Corvino, già emerso nelle guerre a' confini occidentali, otteneva su loro un più durevole, comunque non definitivo successo (Appian. Illyr. 17).

14° *L'ultima contesa con M. Antonio e la guerra aziaca.* — Ma mentre Ottaviano compiva così felicemente il compito intrapreso e si acquistava gloria militare, M. Antonio riesciva interamente a vuoto nella sua guerra partica e si vedeva costretto ad una disastrosa ritirata (Liv. epit. 130. Plut. Ant. 37-51. Dio Cass. 49, 24-31. Vell. 2, 82).

A compensare in qualche modo l'impresa non riescita ed a prender vendetta di Artavasde re dell'Armenia, ch'egli accagionava di tradimento, non seppe far di meglio che impadronirsi con inganno di lui e del suo regno (Liv. epit. 131. Dio. Cass. 49, 39. Vell. l. c.) e da tale dubbio successo trasse occasione di trionfo che volle solennizzato in Alessandria, quasi a caratterizzar meglio questa come sua patria e centro del nuovo potentato, ch'egli si accingeva a costituire in Oriente (Plut. Ant. 50).

Egli voleva costituire de'principati e reami dell'Oriente un'organizzazione di Stati vassalli, alla cui testa dovea stare uno de'figliuoli avuti da Cleopatra, mentre altri, messi in posizione subordinata, concorrevano a formare una dinastia, la quale dovea riconoscere da lui la sua origine.

Con tali intenti, pubblicamente disponendo de'dominî romani, proclamò Cleopatra ed il bastardo di Cesare, Cesarione, re de're, e portò così nuovamente il dominio egiziano quasi fino alla estensione avuta nell'epoca faraonica, coll'aggiungervi Cipro, la Celesiria, l'Africa ed una parte anche della Cilicia, di qualcuna delle quali regioni, già innanzi donata, non fece che confermare l'attribuzione; dette ad Alessandro (Helios) l'Armenia e la signoria (Dio Cass. 49, 32) nominale sulla Media ed il regno de'Parti, aspettando di dargliene la reale quando fossero conquistati; alla sua gemella Cleopatra dette Cyrene (Dio. Cass. 49, 41) ed al fratello minore, Tolomeo Filadelfo, Fenicia, Siria e Cilicia, in quanto appartenevano al dominio egiziano (Plut. Ant. 54. Dio. Cass. 49, 32. 41. Strab. 14, 5, 3 p. 669; 5, 6 p. 671; 6, 6 p. 685).

La spartizione così fatta dell'Oriente, per colmo d'insolenza mandata a ratificare al senato (Dio. Cass. 49, 41), il contegno tenuto verso di Ottavia, maturarono un nuovo, ultimo ed irrimediabile dissidio con Ottaviano, che l'anno 732[22 ultimo del triumvirato, vide scoppiare apertamente.

C. Sosio, console in quell'anno, dopo aver tentato di portare con accuse un colpo alla fortuna di Ottaviano, dovette, al riapparire di questo in Roma e nella curia, prender la fuga con l'altro suo collega e partigiano d'Antonio, Domizio Ahenobarbo: nello stesso anno Antonio fece il suo divorzio da Ottavia (Plut. Ant. 57. Dio Cass. 50, 12).

Allora Antonio venne dichiarato decaduto dal consolato assegnatogli per l'anno successivo e da ogni potere (Dio. Cass. 50, 4) e in suo luogo venne designato Valerio Messalla; fu dichiarata la guerra a Cleopatra (Dio. Cass. 50, 4, 3-5. Plut. Ant. 68), e da una parte e dall'altra ognuno si accinse alla guerra (Dio Cass. 50 6-8).

Antonio avea per sè tutte le ricchezze dell'Egitto e l'aiuto de'principi orientali, e la sua flotta era inoltre numerosa ed il suo esercito ascendeva a trenta legioni (Plut. Ant. 61). Ottaviano ricorse dapprima a prestiti forzosi (Plin. n. h. 37, 10); ma non potendo con essi sopperire al bisogno, pose un'imposta che colpiva per un quarto la rendita de' liberi e per un ottavo la sostanza stessa de'libertini (Plut. Ant. 58. Dio. Cass. 50, 10). L'Italia, la Gallia, la Spagna, l'Illirico e l'Africa, ad eccezione di Cirene e de' possedimenti di Bogud e di Bocco (Dio Cass. 50, 6), la Sicilia, la Sardegna tenevano per Ottaviano (Mon. Ancyr. Lat. 5, 3-6 C. III p. 796; Gr. 13, 16-20 p. 797), tutto l'Occidente insomma; della Grecia il solo Eurycle spartano con una piccola flotta (Plut. Ant. 67). Ma prima della battaglia anche principi d'Oriente: Rometalce e Aminta (Plut. Ant. 63) defezionarono da Antonio ad Ottaviano.

Erano anche nell'esercito di Ottaviano più di settecento senatori, di cui ottantatre attinsero, prima o poi, la dignità consolare e centosettanta qualche sacerdozio (Mon. Ancyr. Lat. 5, 6-8 C. III p. 796; Gr. 13, 20-4; 14, 1 p. 797).

Il mantenimento di un esercito e di una flotta così numerosa era cagione di continue angherie

e dilapidazioni a' Greci, e il loro sentimento ostile talvolta prorompeva in aperte defezioni a favore di Ottaviano, in onore del quale in Creta (C. III 1) ricorrono epigrafi appartenenti a quest'anno (723), senza che per altro ci sia lecito dire se ad un periodo anteriore o posteriore alla sua vittoria.

La battaglia navale che decise delle sorti della guerra, impegnata innanzi al promontorio di Azio nel 2 settembre 723 31, rimase incerta per una parte del giorno; ma dopo la fuga di Cleopatra e di Antonio, che abbandonò la mischia per tener dietro a quella, si risolse in una completa vittoria di Ottaviano.

Egli prese in questa battaglia trecento navi (Plut. Ant. 68), che congiunte ad altrettante tolte già a Sesto Pompeo, danno il numero di seicento oltre le minori, ricordate nel monumento ancyrano (Lat. 1, 19-20 C. III p. 788. Oros. 6, 19. Dio Cass. 50, 11-35). L'esercito lasciato in propria balìa prima da Antonio e poi dal suo stesso generale Canidio Crasso, si arrese senza nessuna resistenza, rendendo così intero il trionfo di Ottaviano ed impossibile un mutamento delle sorti della guerra (Plut. Ant. 68. Dio Cass. 51, 1).

La vittoria d'Azio, attribuita da Ottaviano ad Apollo, fece salire molto in fama e crescere d'importanza il tempio di Apollo, che venne ampliato (Suet. Aug. 18) ed ebbe consacrata una parte del bottino (Strab. 7, 76 p. 325). Dove stava il campo romano venne fondata una città, che ad eterna memoria della vittoria si chiamasse Nicopoli (Dio. Cass. 51, 1), denominata in monete: ἱερὰ Νικόπολις Σεβαστοῦ κτίσμα (Mionnet, Suppl. 3 p. 371 n. 81-114. Catalogue of the gr. coins in the Brit. Mus. Epirus p. 102-3. n. 1-13), dotata del diritto di asilo (Mionn. 2 p. 59 n. 98; Suppl. 3 p. 394 n. 258) e di altri privilegi (Pausan. 10, 8, 4. Dittenberger Syll. inscr. 280 n. 1), che ne dovevano fare il centro del nuovo ellenismo imperiale (Mommsen, Le provincie romane da Cesare a Diocleziano ediz. ital. p. 235) e che, specie dopo l'assunzione del potere imperiale da parte d'Augusto, acquistò sempre maggiore importanza e divenne sede di culto imperiale. I Malloti vi eressero un altare ad Augusto (CIG. 1810). Per maggiore solennità furono istituiti i giuochi aziaci (Friedländer; Sittengesch. 2^5 pp. 434, 574) posti sotto la direzione degli Spartani (Strab. 7, 76 p. 326) da celebrarsi ad ogni quadriennio con agoni navali, ginnici, ippici (Steph. Byz. s. v.) e musici (CIG. 1420. 1719-20. 2810) e riprodotti poi con lo stesso nome in altre città (cf. Gardthausen, Augustus u. s. Zeit. II, 1 pag. 206).

Essi vennero anche introdotti a Roma, dove furono, sotto la direzione di Augusto e di Agrippa celebrati nel 726[28 (Dio Cass. 53, 1. C. I p. 297) e festeggiati generalmente (C. IX 5904) perfino in città di poca importanza come Gubbio (BI. 1863 p. 228).

L'intera guerra, detta anche *Classiar(ium)* (C. IX 4191) prese da esso nome di Actiacum (eccezionalmente *Acties* C. IX 4191). Il giorno della battaglia, reso festivo per senatoconsulto, si trova ricordato sotto la data del 2 settembre: C. IX 4192: *Fer(iae) ex s(enatus) c(onsulto), quod eo die imp. Caes. Divi f. Augustus apud Actium vicit se et Titio co(n)s(ulibus).* — EE. 1 p. 37: *IV Non. Sept. Feriae ex s(enatus) imp. Caesaris h(onoris) c(ausa) quod eo die vicit Actium.* Ma il feriale cumano (C. X 6638) erroneamente lo riporta al 1 settembre.: *K. Sept. Actiaca victoria.* Similmente la menzione di *Act.* ricorre ancora in monete di un periodo molto posteriore, come nell'anno 742[12 (Cohen, Aug. 143-4), del 743[11 (Cohen. Aug. 148-9) e del 744[10 (Cohen, Aug. 162-7).

È per questa battaglia che Ottaviano assunse la VI *acclamatio imperatoria* (C. X 3826. 4830. Mon. Ancyr. Lat. 1, 21-27 C. III p. 788; Gr. 2, 9-10 p. 789).

15° *I preparativi per la guerra in Egitto.* — M. Antonio, omai battuto in mare, privo dell'esercito, abbandonato da' principi vassalli dell'Oriente, passati, chi prima e chi dopo la battaglia d'Azio, ad Ottaviano; era ridotto a contare soltanto sull'Egitto; ed è quivi che Ottaviano, contro di lui e contro Cleopatra, si accingeva a portare il suo ultimo attacco.

Questa stessa condizione di Antonio, che lo rendeva poco temibile, contribuì a consigliare ad Augusto quella clemenza, di cui appresso egli si vantava (Mon. Ancyr. Lat. 1, 14-15 C. III p. 788; Gr. 1, 21-3 p. 789).

Passato intanto in Grecia, Ottaviano vi fece sosta, anche per sopperire alle necessità più immediate, imposte dalla continuazione dell'impresa.

Ed è a questo stesso periodo che debbono probabilmente riferirsi iscrizioni in suo onore del κοινὸν degli Achei (Dittenberger, Syll. 272), di Tespi (AM. 1867, II ser. 4, 4 pag. 535) di Icaria (Mouseion t. ev. schol. 3 p. 142 n. ξθ' presso Gardthausen II, 1 p. 211), di Delos (CIG. 2282. 2283), di Megara (CIG. 1069) ed altre (C. III 7255) non controsegnate da alcuna data consolare, o numero di acclamazione imperatoria, ma anteriori all'anno 727, non portando la menzione di Σεβαστός (Augustus).

È in questo stesso tempo, e di là, che Ottaviano prese i primi provvedimenti per il riordinamento dell'Oriente, cercando di ricompensare

quanti erano stati favorevoli a lui e ritogliendo invece i paesi già donati da Antonio a quelli, che non erano in tempo passati dalla parte di Ottaviano, abbandonando le sorti dell'altro.

Un'epigrafe di Mylasa (FL. III (V) 441), a cui forse si riconnette un'altra molto frammentaria (CIG. 2701), ha una lettera di Ottaviano a quella città, diretta durante il suo terzo consolato (723), in cui si accenna a tutti i danni che Mylasa ebbe a sopportare da Labieno e Pacoro nel 40 a. C.

A Samo, Ottaviano si trattenne per isvernare ed in suo onore venne instaurata un nuova êra (Ross, inscr. ined. 2 n. 191). A' principî del nuovo anno si trovava in Asia, dove assunse il suo quarto consolato (Suet. Aug. 26); ma la notizia che gli venne, dell'ammutinamento di una parte de' suoi veterani, i quali dall'Italia, dove erano stati condotti, reclamavano i premi e le terre lungamente promesse, l'obbligò a recarsi a Brindisi, dove, giunto dopo un viaggio un poco fortunoso, non ebbe bisogno di proseguire oltre, giacchè trovò quivi senato e cavalieri e molti accorsi volontariamente a festeggiarlo (Dio Cass. 51, 4); ed, essendogli riescito di pacificare le truppe promettendo distribuzioni di terre e di danari (Dio Cass. l. c.), dopo una dimora di soli ventisette (Suet. Aug. 17) o trenta giorni (Dio Cass. 51, 5) ritornò in Grecia per proseguire il viaggio e compiere la guerra contro M. Antonio.

16° *Le colonie di Augusto.* — L'assegnazione fu fatta a scapito delle città che avevano favorito Antonio, ma anche queste furono compensate o con altre terre nelle provincie o con denaro, pagato poi, nella maggior parte, dopo il soggiogamento dell'Egitto (Dio Cass. 51, 4).

Le assegnazioni potettero comprendere, non solo veterani di Ottaviano, ma eziandio di Antonio (Schr. d. röm. Feldmesser, 1 Hygin. grom. de limit. ed. Lachm. p. 177 cfr. Dio. Cass. 51, 4), come possono dar luogo a credere per Benevento e le terre limitrofe epigrafi relative a' soldati della XXX legione (C. IX 1603. 1605. 1616. 2217. 2167. cfr. Gardthausen, Augustus u. s. Z. I, 1 p. 400. II, 1 p. 213-5). Soldati di Antonio potettero anche più particolarmente avere terre fuori d'Italia, come forse a Nemausus (Gardthausen op. cit. II, 1 p. 215. Wiener Studien 5 p. 320).

A compensare coloro che erano spossessati delle terre, in parte concesse loro terre nelle provincie, come in Macedonia (Marquardt, Staatsv. 1² p. 92), a Dyrrachium e a Filippi (Dio Cass. 51, 4. Kubitschek, op. cit. p. 242-3), dove furono pure dedotti soldati come a Byllis, Dium, Cassandrea (Mon. Ancyr. Lat. 5, 35 C. III p. 796; Gr. 15, 18 p. 797. Kubitschek op. cit. p. 240-41) e l'indennizzò spendendo seicento milioni di sesterzi (Mon. Ancyr. Lat. 1, 17-9 C. III p. 788; Gr. 2, 1 segg. pag. 789; Lat. 3, 24-5. 27-8 p. 792; Gr. 8, 22-4; 9, 1-3 Mommsen, Res gestae² p. LXXXVII).

Quali fossero le colonie militari dedotte in questa occasione in Italia, è questione molto esaminata e vessata per chiarire il tratto del monumento ancyrano (Lat. 5, 36-8 C. III p. 796; Gr. 15, 20-22 p. 797), ove Augusto fa ascendere a ventotto in tutto il numero dalle colonie militari da lui dedotte in Italia. Quali furono queste colonie, e comprendono esse anche quelle dedotte da Ottaviano nel suo triumvirato, o ne rimangono distinte?

La questione già studiata dal Zumpt (Comm. Epigr. Berol. 1850 p. 195 segg.), dal Borghesi (Oeuvres 5 p. 257 sg.) è stata, dopo che il materiale epigrafico più ricco e meglio ordinato ha potuto recare un nuovo contributo alla controversia, ripresa in esame tra gli altri dallo Holländer (De militum colonis ab Augusto in Italia deductis, Halle 1880), dal Pais (Mus. ital. d'ant. class. 1, 33) e dallo stesso Mommsen sia nel commento al monumento ancyrano (p. 121 seg.). che separatamente (Hermes 18, 161).

Il Borghesi (Oeuvres 5, 266-71) credeva potere riconoscere 24 delle colonie di Augusto in: Acerrae, Atella, Beneventum, Cumae, Graviscae, Nuceria, Puteoli, Sora, Teanum Sidicinum, Liternum, Volturnum, Minturnae, Capua, Ariminum, Augusta Taurinorum, Perusia, Parma, Verona, Ateste, Brixia, Dertona, Augusta Praetoria Salassorum, Iulia Augusta Bagiennorum, Firmum, a cui il Renier (op. cit. pag. 275 n. 3) aggiungeva, per completare il numero: Bononia, Venafrum, Abellinum, Iulia Augusta Florentia; ma di parecchie delle città comprese in questa lista, è ora dimostrato che erroneamente vi sono state comprese.

Il Beloch (Der ital. Bund. Leipzig, 1880 p. 6 segg.), emettendo invece un'opinione sostanzialmente accettata dallo Hirschfeld (Wiener Studien 3 (1881) p. 25-8) e dal Bormann (C. XI p. 133), riteneva nettamente distinte le colonie triumvirali dalle Augustee, e credeva che la somma delle une e delle altre formasse l'elenco Pliniano (nat. hist. 3, 7, 49 segg.), le cui colonie egli faceva ascendere a 46.

Lo Hollaender, nel suo lavoro pubblicato contemporaneamente, riteneva che, pur non potendosi determinare con sicurezza le ventotto colonie, si dovessero ricercare tra le trenta seguenti: Capua, Aquinum, Suessa Aurunca, Venafrum, Sora,

Nola, Venusia, Beneventum, Ancona, Fanum Fortunae, Pisaurum, Hispellum, Tuder, Luca, Pisae, Ariminum, Bononia, Dertona, Concordia, Tergeste, Pola, Cremona, Brixia, Ateste, Augusta Taurinorum, Augusta Praetoria Salassorum, Cumae, Nuceria, Florentia, Firmum.

Il Pais (Mus. it. I pp. 33 e segg.), oppugnando il modo di vedere del Beloch sul catalogo Pliniano (le cui città egli fa ascendere a 48, giacchè vi comprende Sinuessa e Bovianum Undecumanorum, non comprese dal Beloch) non crede che dalle 28 colonie vadano escluse assolutamente le triumvirali; ed a seguito di un'analisi de'monumenti letterari ed epigrafici crede che, senza pretendere a conclusioni di assoluta certezza, le ventotto colonie di Augusto possano essere state queste: Dertona, Pisae, Lucus Feroniae, Graviscae?, Castrum Novum?, Capua, Venafrum, Sora, Nuceria, Suessa?, Ostia?, Beneventum, Asculum, Firmum, Fanum, Pisaurum, Hispellum, Tuder, Ariminum, Bononia, Parma, Iulia Aug. Taurinorum, Augusta Praetoria Salassorum, Tergeste, Pola, Brixia, Ateste, Concordia.

Il Mommsen finalmente (Hermes 18 p. 187-8), sostenendo che Augusto non abbia voluto dalle 28 colonie escludere le triumvirali, dice che esse debbono trovarsi in parte tra le 21 che portano il nome di Iuliae o Iuliae Augustae, in parte tra le cinque che portano quello di Augustae e le tre città che non portano questo nome, ma sicuramente vennero da Augusto ridotte da municipi a colonie, cioè Bononia, Falerio e Ateste. Così le ventotto dovrebbero ricercarsi fra queste: (Mommsen, Res gestae[2] p. 123) Ariminum (Augusta), Ateste, Augusta Praetoria *, (Iulia) Augusta Taurinorum, Beneventum (Iulia Augusta), Bononia *, Brixia (Augusta), Capua (Iulia Augusta), Castrum Novum Etruriae (Iulia), Concordia (Iulia), Cumae (?) (Iuliae), Dertona (Iulia), Fanum Fortunae, Falerio *, Hispellum (Iulia), Lucus Feroniae (Iulia), Minturnae *, Nola (Augusta), Parentium (Iulia), Parma (Iulia Augusta), Pisae (Iulia), Pisaurum (Iulia), Pola (Iulia), Saena (?) (Iulia), Sora (Iulia), Suessa (Iulia), Sutrium (Iulia), Tuder (Iulia), Venafrum (Iulia Augusta). Abellinum, che qui si trova scartato, era considerato, insieme a Saena, come molto dubbio nello studio precedente.

Che se Augusto avesse inteso assumere come limite della colonia italiana non l'Arsia, ma il Formio, ne rimarrebbero escluse Parentium e Pola. Per contrario se, non avendo tra le colonie dedotte nelle provincie, mentovato le illiriche, avesse inteso comprendere anche queste tra le italiche (Res gestae[2] pp. 121-2), all'elenco soprascritto andrebbero aggiunte almeno Emona, Iader, Salonae (Iulia). Ma altrove (Hermes 18, 187) il Mommsen ama scartare questa ipotesi. E in genere, in entrambi i luoghi citati, non nasconde come questa questione, se altre scoperte epigrafiche non sopraggiungano, non presenti speranza di essere risoluta.

Intanto, qui saranno stati sufficienti gli accenni già fatti, lasciando agli articoli sulle singole città un più particolare esame delle maggiori o minori probabilità, che ciascuna abbia ad essere annoverata tra le ventotto.

Delle epigrafi che possono conferire a schiarire i rapporti tra alcune delle città anzi mentovate ed Augusto, giova notare le seguenti: C. XI 720 di Bononia relativa alle terme ed all'acquedotto costruito da Augusto; C. IX 5420 riguardante la controversia de' Firmani e Falerionenses, in cui si accenna al parere che Augusto avrebbe dato a' Firmani di vendere i *subsaeciva* non compresi nell' assegnazioni fatte ai coloni di Falerio; C. X 206 in cui Augusto è chiamato *patronus* di Grumentum; C. X 4842 contenente l'editto venafrano e C. X 4843 che ha disposizioni complementari; C. X 3826 in cui Augusto è chiamato *patronus* di Capua; C. X 3816 della stessa città: *Victoriae Caesaris Aug. Imperatoris* e C. X 3825 add. che è uno de' cippi terminali indicanti il pomerio della colonia con la scritta: *Iussu Imp. Caesaris qua aratrum ductum est* (v. C. X p. 368); C. X 3828 in cui Vespasiano rimette secondo la *forma* di Augusto i termini di campi dedicati da Silla a Diana Tifatina; C. XI 3083 di Falerii (Civita Castellana) in cui alcuni *Magistri Augustales .... viam Augustam ab via Annia extra portam ad Cereris silice sternendam curaverunt pecunia sua pro ludis*, ed Augusto vi è chiamato *pat(er) patriae et municipii*; C. III 2907 di Iader in cui Ottaviano è chiamato *parens coloniae*, e la cinge di muro e torri; SI. 1, 1095 di Pola in cui Augusto riedifica un edifizio sacro; C. V 4307 che si riferisce ad un acquedotto, onde Brescia fu fornita da Augusto e Tiberio; C. V 525 di Tergeste cinta da Augusto di mura e di torri; C. V 532, in cui si parla de'*Carni Catalique* attribuiti dal Divo Augusto alla repubblica tergestina; C. X 1617 di Pozzuoli che attesta di un *horolog(ium)* donato da Augusto.

17° *L'assoggettamento dell' Egitto.* — La dimora di Ottaviano a Brindisi fu, come si è detto, molto breve (Suet. Aug. 17. Dio Cass. 51, 5) e, recatosi subito in Asia ed in Siria, di là per Pelusio, facilmente espugnato, entrò in Egitto ed il 1 agosto dell'anno 723 (C. X 6638 s. d.) prese Alessandria che dette il nome alla

guerra (*bellum Alexandreae* C. IX 422) senza molto sforzo, tanto che non gliè ne venne nemmeno alcun'altra acclamazione imperatoria. Il suicidio di M. Antonio e di Cleopatra (Oros. 6, 19. Vell. 2, 87. Dio Cass. 51, 10-14. Suet. Aug. 17) gli vietarono di compire la sua vendetta sul primo e di ornare il suo trionfo dell'altra. Bensì Cesarione (Suet. Aug. 17. Plut. Ant. 81) ed Antullo (l. c.), proclamati maggiorenni durante lo stesso assedio di Alessandria, e, tra i Romani rimasti fedeli a M. Antonio P. Canidio, Q. Ovinio, Cassio Parmense (Oros. 6, 19), soggiacquero alla severità del vincitore, il quale peraltro si condusse con mitezza verso i più. L'Egitto, vero granaio del mondo antico, per la sua ubertosità e posizione destinato ad assicurare ad Ottaviano una grande azione sulla economia pubblica romana, fu lasciato immutato nel suo ordinamento precedente, nè ricevette la forma di tutte le altre provincie (Suet. Aug. 35); solo al posto de'Faraoni subentrò Ottaviano, che lo governò per mezzo di un apposito praefectus Aegypti (Tac. hist. 1, 11; ann. 2, 59). Riordinata allora la regione anche materialmente, restaurando e completando la canalizzazione (Suet. Aug. 18. Dio Cass. 51, 18), essa che avea data sotto gli ultimi re, secondo un'autorità più credibile, sino a 6000 talenti (Diod. 17, 52 (cfr. Böckh, Staatshaltung d. Athen. I, 13) dette d'allora in poi un contributo fors'anche maggiore e dava a Roma alimento per quattro mesi (Joseph. b. jud. 2, 16, 4).

Ma oltre a questo annuo tributo la conquista d'Egitto dette presentemente al vincitore tale un bottino, che gli concesse di soddisfare i debiti contratti per la guerra (cfr. Mommsen, Res gestae² p. 7), di ripartire i premi a soldati e cittadini, e fece discendere dal 12 al 4 per cento il saggio dell'interesse (Suet. Aug. 41. Dio Cass. 51, 21).

La menzione dell'Egitto vinto torna spesso su monete di varî anni successivi 726 (Cohen, Aug. 2-4) e 727|27 (Cohen, Aug. 1).

La conquista romana fu per l'Egitto il fondamento di una nuova èra, che tuttavia non ebbe il suo punto di partenza dal 1 agosto, data della presa di Alessandria, ma dal 29 agosto, corrispondente al 1 Thoth, giorno iniziale dell'imminente nuovo anno egiziano.

Appresso, il primo giorno di ciascun mese prese il nome da Augusto (Kaibel 701). Il suo giorno natale si chiamò: Θωὺθ Σεβαστή (*Die Augusta mensis Thoyth* CIG. 4715). Cfr. Mommsen, Chron. a. 204 (Gardthausen, op. cit. II, 1 p. 224-6).

18° *Il ritorno di Ottaviano. Il parziale riordinamento dell'Oriente.* — È in questo tempo probabilmente (novembre 724/30), essendo console L. Saenio L. f. Balbino (EE. 4 p. 193 = C. IX 4191), che il figliolo di Lepido ordì contro Augusto una congiura, scoperta e finita con la morte dell'organizzatore (Appian. b. c. 4, 50).

La necessità di tornare a Roma, supratutto in vista d'impedire il risorgere di ogni opposizione e dare uno stabile ordinamento allo Stato, lo assetto già dato in Egitto agli affari più urgenti spinsero Ottaviano al ritorno; e, scortato come nell'andata da Erode di Giudea, rifece la stessa via che avea già percorso (Oros. 6, 19. Joseph. b. iud. 1, 20, 3).

Rimettendo ad altro tempo la guerra contro i Parti e quella contro Artaxes, che sorretto dal partito nazionale aveva ripreso il regno paterno di Armenia ed avea fatto trucidare tutti i Romani, che vi si trovavano, ricettò intanto in Siria Tiridate, pretendente al trono de'Parti, e pose Artaserse, già re della Media Atropatene nella piccola Armenia, perchè l'uno e l'altro, insidiando e vigilando i loro avversarî, ne neutralizzassero l'azione (Mon. Ancyr. Lat. 5, 54 C. III p. 796; 6, 1 p. 798; Gr. 16, 23-4 p. 797; 17, 2 p. 799).

Invece agli Stati minori dette in qualche modo sesto, dando ad Erode Samaria, la costa siriaca da'confini dell'Egitto a Tyro e qualche altro tratto di paese (Joseph. b. iud. 1, 20, 3), riconoscendo Cleone come principe di Comana sul Ponto (Strab. 12, 8, 8. 9 p. 574), prendendo prigioniero Adiatorix di Eraclea Pontica, che avea già imitato l'esempio di Artaxes (Strab. 12, 3, 35 p. 588), liberando varie città da tiranni, che Antonio vi aveva insediato (Strab. 14, 5, 14 p. 674), e facendo, sembra, anche una piccola guerra su'contrafforti del Caucaso, contro Geloni e Dahae, che ornarono poi il successivo suo trionfo (Verg. Aen. 8, 728).

Ripose pure ne'diversi templi asiatici gli ornamenti, onde Antonio e Cleopatra gli aveano spogliati (Mon. Ancyr. Lat. 4, 49-51 C. III p. 794; Gr. 13, 5-7 p. 795. Dio Cass. 51, 17. Plin. h. n. 34, 8, 58. Strab. 13, 1, 30 p. 595. Rh. Mus. 22 p. 325).

Nel regno di Erode Ottaviano dette origine all'èra nuova, come in Egitto (Mionnet, 5 p. 323 n. 21; p. 522 nn. 192-200; 8 p. 356 n. 104; suppl. 8 p. 227 n. 11). Nella Fenicia (Rollin et Feuardent, Cat. d'une collect. de méd. p. 484. Imhoof-Blumer, Monn. gr. p. 443, n. 26, Rénan Phénicie p. 223 n. 2, p. 241), in Antiochia, sull'Oronte (Eckhel, 3, 272. Sallet's Zeits. f. Numismatik 14 (1887) pag. 310) fu adottata l'èra aziaca, senza però che si cominciasse a contare rigorosamente dal giorno della battaglia,

ma piuttosto dal 1 ottobre fissato come principio del vecchio anno siriaco, regolato sul computo giuliano (Mommsen, Staatsr. 2³ p. 803 n.). Efeso e Nicea levarono templi a Giulio Cesare (Dio Cass. 51, 20).

Alla popolazione greca dell'Asia Ottaviano permise di elevare templi anche in suo onore, congiungendo il culto di lui a quello della Dea Roma (Suet. Aug. 52), e ne elevarono infatti Pergamo e Nicomedia (Dio Cass. 51, 20. Tac. ann. 4, 37. Mionnet 2 p. 593 n. 534 cfr. Eckhel 6, 101. Gardthausen II, 1 pag. 253) e di là si diffuse poi quel culto, che ricevette sì ampio svolgimento. Al tempio di Pergamo poi si rannodarono anche i giuochi in onore di Ottaviano (CIG. 3208. CIA. III 129. IGS. 738-9. C. III 7086).

19° *Onori resi in Roma ad Ottaviano.* — Subito dopo la battaglia di Azio, e più ancora dopo la presa di Alessandria, erano stati in Roma decretati ad Ottaviano dal senato molti segni di onore riferiti tutti da Dione Cassio (51, 19). L'anniversario della presa di Alessandria fu dichiarato giorno festivo: C. IX 4192: *K. Aug., Feriae ex s(enatus) c(onsulto), q(uod) e(o) d(ie) imp. Caesar Divi f. rem public(am) tristissimo periculo liberat.*

Tra gli altri onori Dione annovera anche la concessione della potestà tribunicia, che il Kromayer (op. cit. pag. 40) interpreta come la semplice aggiunta del *ius auxilii* al carattere inviolabile e sacro già ottenuto nel 718, e che il Mommsen (Staatsr. 2³, 873 n. 1. 880 n. 4) invece spiega con un'equivoco di Dione, che avrebbe confuso l'attribuzione della potestà tribunizia con la sua estensione oltre il pomerio.

Come si approssimava la venuta di Ottaviano, altri onori ancora gli furono decretati (Dio Cass. 51, 20).

Egli fu console in quest'anno per la quarta volta con Sesto Appuleio (Dio Cass. l. c.).

Furono convalidati con giuramento tutti gli atti, che egli avea compiuto sino a questo punto (Dio Cass. l. c.). Fu inserito il suo nome nel *carmen saliare* (Mon. Ancyr. Lat. 2, 21 C. III p. 790; Gr. 5, 16-7 p. 791) e dichiarato feriale il suo natalizio ed appresso onorato con giuochi (Dio Cass. 51, 19. C. I p. 402).

Si apparecchiò quindi Ottaviano a solennizzare il trionfo, che fu triplice e fu celebrato nel primo giorno per le vittorie già riportate sull'Illiria, nel secondo per quella di Azio e nel terzo pel soggiogamento dell'Egitto (Dio Cass. 51, 21. Liv. ep. 133. Suet. Aug. 22. Mon. Ancyr. Lat. 1, 21 C. III p. 788; Gr. 2, 9-10 p. 789).

Dice Augusto che nove tra re e figli di re ornarono i suoi trionfi (Mon. Ancyr. Lat. 1, 28-9. C. III p. 788; Gr. 2, 20-2 p. 789), e di essi si conoscono Alessandro e Cleopatra figli di Cleopatra (Dio Cass. 51 21), Alessandro di Emesa (Dio Cass. 51, 2) ed Adiatorix con la moglie, il figlio Dytento ed il figlio minore (Strab. 12, 3, 6. 35 pp. 542. 558).

Le tab. barberin. riferiscono semplicemente il trionfo delmatico e quello egiziano ne'giorni 13 e 15 agosto (C. I p. 478) ed i fasti anziatini (C. X 6638) il trionfo del 15 agosto; ma il trionfo, come si desume dalla concorde attestazione di Augusto e degli scrittori, dovette essere celebrato ne' tre successivi giorni de'13, 14 e 15 agosto.

Ottaviano rifiutò l'oro coronario di trentacinquemila libbre (mille per tribù) offertogli da municipî e colonie italiche (Dio Cass. 51, 21. Mon. Ancyr. 4, 26 C. III pag. 794), rifiuto che ripetette sempre in appresso (l. c).

Del bottino distribuì ad ogni plebeo quattrocento sesterzii (Mon. Ancyr. Lat. 3, 8-9 C. III p. 792; Gr. 7, 24. 8, 1 p. 793); mille per ognuno ne distribuì ai suoi soldati nelle colonie, e l'ebbero centoventimila persone (Mon. Ancyr. Lat. 3, 17-19 C. III p. 792; Gr. 8, 12-14 p. 793).

Nel dì 18 agosto fu consacrato il tempio al Divo Iulio (C. I p. 399. Mon. Ancyr. Lat. 4, 2 C. III p. 794; Gr. 10, 4 p. 795. Dio Cass. 51, 22), già votato nel 712|42 (Dio Cass. 47, 18), e dello stesso bottino della guerra furono in questo tempio come in quello di Apollo, di Vesta, di Mars Ultor e nel Campidoglio dedicati doni del valore di un milione di sesterzî (Mon. Ancyr. Lat. 4, 23-6 C. III p. 794; Gr. 11, 14-7 p. 795).

Dedicò la *Curia Iulia*, deliberata il 711 e costruita nel 712 (Dio Cass. 44, 5; 45, 17; 47, 19; 51, 22) e l'annesso Chalcidicum, sacrario di Minerva (Mon. Ancyr. Lat. 4, 1 C. III p. 794; Gr. 10, 2 p. 795).

Nella stessa Curia Iulia fu dedicato nel 28 agosto l'*ara Victoriae* (C. I pp. 305. 322. 400) e solennizzata la dedicazione con un combattimento di gladiatori (Dio Cass. 51, 22. Mon. Ancyr. Lat. 4, 31 C. III p. 794; Gr. 12, 2-4 p. 795).

Ma il maggiore e più lieto avvenimento si potè dire la chiusura del tempio di Giano, che in precedenza in tutti questi avvenimenti avea avuto luogo al principio dell'anno, nel dì 11 gennaio (C. I p. 384), per la terza volta dalla fondazione di Roma secondo la tradizione.

Questo avvenimento, che improntava di uno speciale carattere le feste e le solennità che seguirono, e rilevava nella forma più concreta l'avvento definitivo della pace, ha un'eco piena non solo negli scrittori dell'epoca, ma eziandio nelle monete anche degli anni seguenti ed in

genere in tutti i monumenti epigrafici (Cohen, Aug. 110. 217-21. Mouseion t. ev. schol. (1875-6) p. 16 n. 58. C. XII 4335. XIV 2898. VI 199. 873; C. I p. 312 porta la data del 12 gennaio).

In questo anno stesso, secondo una notizia isolata di Dione Cassio (52, 41, 3), sarebbe stato conferito ad Ottaviano il titolo d'*Imperator* a vita e con lo stesso significato con cui era stato conferito nel 45 a suo padre adottivo; ma il Mommsen (Staatsr. 2³ p. 768 n. 1) crede questo un errore di Dione, contraddetto da'monumenti epigrafici, ove *Imp.* comparisce dal 714 (vedi anche Dittenberger, 271. Viereck, 7) e rigetta ogni tentativo di conciliazione (Cichorius, Sitz. Ber. d. K. Preuss. Akad. der Wiss. z. Berlin, 7 nov. 1889 p. 965) fatto dallo critica nel senso che il senato avrebbe in quest'epoca confermato il titolo già precedentemente portato.

Un'epigrafe di Mytilene allegata dal Cichorius (l. c. p. 962) è dal Mommsen (l. c. p. 795) attribuita a Giulio Cesare nell'anno 709.

In base poi ad una lex Saenia dell'anno precedente (Tac. ann. 11, 25. Dio Cass. 52, 42) e ad un posteriore senatoconsulto (Mon. Ancyr. Lat. 2, 1 C. III p. 790; Gr. 4, 8-10 p. 791), Ottaviano aumentò il numero de' patrizî. Questo provvedimento, preso forse nell'intento di far vedere che voleva evitare l'estinzione del patriziato, indispensabile anche all'esercizio di alcuni ufficii religiosi, e nel tempo stesso per introdurvi elementi a sè fidi, preluse a quel maggior rinnovamento a base di conciliazione e di compromesso, che seguì poco di poi.

20° *Gli atti e le opere dell'anno 726 u. c.* — Nell'anno seguente 726[28 Ottaviano entrò nel suo sesto consolato, avendo a collega M. Agrippa cos. per la seconda volta (C. IX 422. Mon. Ancyr. Lat. 2, 2 C. III p. 790; Gr. 4, 17 p. 791) e, non in virtù della *cura legum et morum*, come voglion Suetonio (Aug. 27) e Dione (54, 10), giacchè egli non l'ebbe (Mommsen. Staatsr. 2³ p. 706), ma invece, secondo l'antico costume (Mommsen, Staatsr. 2³ p. 337), esercitando come console l'ufficio censorio (C. IX 422 s. a. 726. Mon. Ancyr. Lat. 2, 2-5 C. III pag. 790; Gr. 4, 10-16 pag. 791) fece dopo quarantadue anni da che non era stato fatto, il censo, censendo 4,063,000 cittadini romani.

In questa stessa occasione, in dipendenza del censo compiuto ed in relazione forse al riordinamento che si proponeva di fare della costituzione, fece una cernita di senatori, ripetuta poi in occasione degli altri censimenti due altre volte (Mon. Ancyr. Lat. 2, 1-2 C. III pag. 790; Gr. 4, 10 pag. 791), ottenendo che di mille, quanti erano (Suet. Aug. 35), sessanta ne uscissero di buon accordo, e cancellandone pubblicamente altri centoquaranta (Dio Cass. 52, 42). Divenne al tempo stesso *princeps senatus* (Dio Cass. 53, 1), rimanendo tale per quarant'anni sino alla sua morte (Mon. Ancyr. Gr. 4, 2-5 C. III p. 791).

Durante questo suo consolato Ottaviano restaurò per decreto del senato non meno di ottantadue templi nella città di Roma (Mon. Ancyr. Lat. 4, 17-18 C. III p. 794; Gr. 9, 3-6 p. 795), senza trascurare i rifacimenti di altri edifizî, tra cui forse vanno compresi il tempio di Giove in Campidoglio, il *pulvinar ad Circum maximum* (Mon. Ancyr. Lat. 4, 5 C. III p. 794; Gr. 10, 7-8 p. 795) ed il teatro di Pompeo (Mon. Ancyr. Lat. 4, 9-10 C. III p. 794; Gr. 10, 14-16 p. 795). Dedicò anche nel 9 ottobre (C. I p. 403. C. X 6638. Dio Cass. 53, 1) il tempio d'Apollo sul Palatino, cominciato a costruire nel 718 dopo la vittoria su Sesto Pompeo e a cui erano stati aggiunti portici con biblioteca greca e latina (Suet. Aug. 29. Mon. Ancyr. Lat. 4, 2 C. III p. 794; Gr. 10, 3 p. 795).

In questo stesso anno si cominciarono a celebrare i giuochi *pro valetudine* (Cohen, Aug. 343. 349), già deliberati (Dio Cass. 51, 19) come voto per la salute d'Ottaviano, destinati a ripetersi successivamente con l'intervallo di 3 anni interi dall'uno all'altro a cura de' quattro maggiori sacerdozî e de'consoli (Mon. Ancyr. Lat. 2, 15-8 C. III p. 790; Gr. 5, 8-13 p. 791. Dio. Cass. 53, 1), e celebrati l'ultima volta nel 766.

Una delle quattro largizioni da Ottaviano ricordate, come fatte all'erario per una somma complessiva di un milione e cinquantamila sesterzi (Mon. Ancyr. Lat. 3, 35-5 C. III p. 792; Gr. 9, 12-14; Mommsen, Res gestae² p. LXXXVII) si riferisce appunto a questi giuochi.

Inoltre egli stesso dette uno spettacolo gladiatorio (Mon. Ancyr. Lat. 4, 31 C. III p. 794; Gr. 12, 2 p. 795) ed uno di atleti (Mon. Ancyr. Lat. 4, 33-4; Gr. 12, 4-5).

21° *Il principato.* — Già in quest'anno (726[28) coll'avere alternato i fasci consolari con Agrippa, con l'avere alla fine dell'anno prestato il giuramento di rito (Dio Cass. 53, 1) e con l'uniformarsi ad altre norme costituzionali, Ottaviano avea mostrato di volere smettere il potere assoluto tenuto fin qui, come egli dice, *per consensum universorum*; ma fu l'anno seguente (727[27), in cui, egli per la settima volta e M. Agrippa per la terza, assunsero il consolato, che pose fine a quello stato di cose straordinarie, ed è da qui, al tempo stesso, che data il vero principio del suo principato (Dio Cass. 52, 13; 53, 4, 9, 10. Mon. Ancyr. Lat. 6, 13-6 C. III p. 798; Gr. 17, 17-22 p. 799).

In merito di questa abdicazione, che nel monumento ancyrano torna menzionata come una *translatio reipublicae in arbitrium senatus populique Romani* (Mon. Ancyr. l. c.) ed in monumenti letterari ed epigrafici come *restitutio reipublicae* (C. VI 1527), tre giorni innanzi (C. I p. 312. Mon. Ancyr. Lat. 6, 16-21 C. III p. 798; Gr. 17, 22-4; 18, 1-6 p. 799) gli fu decretata una corona di quercia da essere infissa sulla sua porta, e lauri che ne adornassero gli stipiti ed uno scudo aureo destinato ad essere sospeso nel foro Giulio con un'epigrafe, la quale indicasse come gli era stato tributato per il suo valore e la clemenza e la giustizia e la pietà; e questo scudo, di cui gli scrittori tacciono, è riprodotto in un titolo di Potenza Picena (C. IX 5811), in un'ara urbana (C. VI, 876) nonchè in molteplici monete (Cohen, Aug. 50-3, 213-16, 253, 264-7. 283, 286-97, 332) con l'iscrizione: *S(enatus) P(opulus)q(ue) R(omanus) Cl(upeum) V(irtutis)*.

Monumenti epigrafici con la dizione: *ob cives servatos* (C. X 8053, 1), e monete di questi e degli anni posteriori con epigrafi consimili: *civibus servateis* (Cohen. Aug. 30); *ob civis servatos* (Cohen. 206-11. 213-5. 341. 367. 377. 407. 434. 441. 454. 471. 476-7. 402. 501. 506. 508-10. 520. 524); *Libertatis P. R. Vindex* (dell'anno 726|28), (Cohen, Aug. 218), mostrano tutta l'impressione del fatto che si compì e il modo onde se ne solennizzò la memoria.

Tre giorni dopo, il 16 gennaio (il feriale Cumanum C. X 8375 ha *[XV]III K. Febr.* per errore C. I p. 384) ricevette l'appellativo di Augustus (C. I p. 312) per senatoconsulto, come dice il monumento ancyrano (Lat. 4, 16 C. III p. 794; Gr. 17, 23-4 p. 795), e che il Mommsen (Staatsr. 2³ p. 772 n. 2) interpreterebbe, meno come una formale concessione e piuttosto come una petizione per l'assunzione del nome, mossa dalla cittadinanza tutta al pari che dal senato.

L'assunzione di questo nome che dava un carattere sacro e distintamente elevato alla sua persona, era, dice il Mommsen (Staatsr. 2³ p. 847), non solo la giuridica ed immediata conseguenza dal conferimento dell'*imperium*, ma anche, almeno nella sostanza, la sua più valida espressione. Sorta insieme col principato, questa denominazione divenne l'espressione viva, e non d'indole militare soltanto, come quella d'*imperator*, dell'ottenuta signoria. Ma anche di essa, e di essa anche in più alto grado, è a notare che non è l'indicazione di una magistratura, ma un nome proprio, inseparabilmente congiunto con la più alta potestà.

22° *La costituzione augustea.* — In seguito a questa sua *translatio reipublicae*, dice Augusto: *[praestiti omnibus dignitate: potest]atis au[tem n]ihilo ampliu[s habui quam qui fuerunt m]ihi quoque in ma[gis]tra[t]u conlegae* (Mon. Ancyr. Lat. 6, 21-3 C. III p. 798; Gr. 18, 6-8 p. 799).

Fondamento del suo nuovo potere può considerarsi il potere proconsolare che gli venne attribuito. L'*imperium* assunto da Augusto nella costituzione del principato, è senza dubbio definito a prima giunta come proconsolare, od è piuttosto il potere proconsolare, tenuto in maniera straordinaria, che viene compreso nella ordinaria costituzione (Mommsen, Staatsr. 2³ p. 845).

Il Mommsen afferma più volte (Staatsr. 2³ 854. 1087) la sua veduta, che il potere proconsolare di Augusto, come la denominazione di *imperator* che n'era l'espressione, era a vita. Esso non era limitato nè per il tempo nè per lo spazio: era a vita, comprendeva il comando su tutte le forze militari e si estendeva su tutto il dominio romano provinciale, nella quale ultima parte eragli servito di modello l'*imperium infinitum* degli ultimi anni della Repubblica.

Roma e l'Italia erano sottratte a questo potere proconsolare, ma anche questa condizione di Roma e d'Italia fu in concreto alquanto menomata dall'ordinamento delle forze marittime (*classis praetoria*), che ebbero il loro centro in porti italiani, e dall'ampliamento della moltiplicata *cohors praetoria*, che, anche stazionando in parte soltanto in Roma, derogava sempre a quella regola generale.

Ritenendo tale nella sua essenza il potere proconsolare d'Augusto, il Mommsen è obbligato a distinguere da esso quel potere proconsolare che si esercitava sulle provincie, classificate come imperiali.

Evidentemente non è questo il luogo d'esporre tutta la costituzione augustea, nè di discutere le opinioni sulla sua natura e sul suo fondamento; e giova piuttosto, in quanto può occorrere ad illustrare i dati epigrafici, darne un concetto per semplici accenni ed in base a'concetti oggi prevalenti.

Il principato non sorgeva come segno della fine dell'ordine costituzionale repubblicano, nè in contrapposizione ad esso, ma piuttosto come la sua restaurazione, ed in antitesi a'poteri, che da ventidue anni aveano successivamente, se non abrogata, sospesa la costituzione: la dittatura di Cesare ed il triumvirato *reipublicae constituendae* (Staatsr. 2³, 747). La qualificazione di diarchia, cioè di un potere ripartito tra il senato ed il principe come uomo di fiducia del popolo, esprimerebbe convenientemente la sostanza di questa nuova istituzione (Staatsr. 2³ p. 748).

La qualità di depositario del potere militare, che caratterizzava Augusto, informò e produsse la ripartizione pel seguente decennio (successivamente rinnovata per decenni e quinquenni e nel 743 in parte modificata) del dominio provinciale tra esso e il senato, per cui a questo toccarono le provincie di Africa con Cyrene, Creta, Sicilia, Sardegna, Betica, Asia, Bitinia, Dalmazia, Macedonia ed Acaia, ed all'altro la Syria con la Cilicia e Cipro, la Spagna (Tarraconensis e Lusitania), la Gallia divisa appresso nella Narbonensis, nelle tres Galliae e nelle due Germanie, aumentata appresso mercè queste suddivisioni e successive aggregazioni.

Erano insomma le provincie più esposte ad attacchi e non ancora pacificate, che ricadevano naturalmente ed, in apparenza almeno, provvisoriamente, alla persona investita per eccellenza del potere proconsolare.

A questo stesso fatto si riconnettevano l'ordinamento già accennato delle *cohortes praetoriae*, della *classis praetoria*, lo sdoppiarsi dell'*aerarium populi Romani* in *aerarium* e *fiscus*, sorto quest'ultimo, forse da principio come un ampliamento della cassa del governatore di provincia, solo materialmente distinta dall' erario, e divenuto appresso, al pari del suolo delle sue provincie, proprietà assoluta dell'imperatore.

Conseguenza diretta pure di questo compromesso, di questa diarchia e della protezione, che il principe in virtù del suo ufficio proconsolare, esercitava su tutte le provincie, erano l'obbligo di lui di prendere dal senato gli stessi governatori delle sue provincie ed il diritto di trarre mercè suoi *procuratores* dalle stesse provincie senatorie proventi per il mantenimento dell'esercito.

La diversa condizione delle provincie si mostrava nella diversa denominazione de'suoi governatori, chiamati *propraetores* o *proconsules*, non per avere esercitato l'ufficio di console piuttosto che quello di pretore, ma invece per avere un ufficio subordinato a quello del *proconsul*, com'era il caso delle provincie imperiali, ovvero per non avere sopra di sè altro *proconsul*, come era il caso delle provincie senatorie; quantunque Augusto avesse sempre un *maius imperium*.

L'Egitto invece, come appresso il Norico, in cui anche l'imperatore compariva come diretto successore de' precedenti poteri sovrani, era sottratto ad ogni ingerenza del senato e governato direttamente dall'Imperatore mercè un *praefectus Aegypti*, tratto dall'ordine equestre.

L'*imperium* intanto, il potere proconsolare, dava ad Augusto il supremo comando militare ed il potere sul dominio provinciale; ma, a formare la base giuridica del suo potere civile, occorreva, coerentemente al concetto dell'apparente restaurazione della Repubblica, una delle antiche magistrature; e con questo intento egli tenne fino al 731[23 il consolato; poi da questo anno assunse a base del suo potere civile la *potestas tribunicia*, o che volesse ritenersi, come innanzi si è visto di taluno, che in quest'anno ne completasse tutte le attribuzioni, o che, a mostrare di assumerne l'effettivo esercizio, cominciasse a rinnovare annualmente la concessione perpetua, già fattagli dall'anno 718 e ampliata l'anno 724. Nè veramente, a realizzare l'espresso disegno della diarchia, vi era ufficio più conveniente di questo, che al riconoscimento legale della sua posizione, avvenuta da parte del senato col conferimento del potere proconsolare, aggiungeva quella de'comizi e faceva dell'*Imperator* il legale e precipuo tutore del popolo, e gli dava modo di riconnettere la tradizione democratica al Cesarismo, trasfondendo, l'una nell'altro, la continuità formale della *potestas* più che della carica di tribuno; *potestas tribunicia*, che, pel modo come gli era stata conferita, rendeva vana ogni intercessione degli altri tribuni.

Con l'assunzione di siffatti poteri e con le altre concessioni e modificazioni, che poterono avvenire in appresso e che verranno tutte, a loro tempo, rilevate, la sua sfera di azione in Roma e nelle provincie, nell'ordine civile e militare, si venne sempre più, sotto la veste delle forme legali, ampliando, e fece, costituzionalmente, di lui e del senato i due fattori della vita pubblica romana; e nella realità, tenendo conto della maggior facilità che ha un individuo di estendere l'efficienza del suo potere di fronte ad un collegio e del prestigio morale e della forza di cui egli era depositario, fece di lui, se non l'unico, il massimo fattore.

Il supremo potere proconsolare e quello consolare, o la *tribunicia potestas*, mettevano nelle sue mani oltre alle forze dello stato, tanta parte de'suoi proventi e la proposizione delle leggi e la facoltà di stornare, anche in via legale, con l'intercessione provvedimenti a lui non graditi.

A ciò si aggiunga che egli, esercitando e riprendendo attribuzioni, già inerenti alle presenti sue magistrature, o svolgendo e trasformando quelle che vi fossero contenute in germe, accentrava nuove funzioni ed estendeva ancor più la sua azione.

La facoltà della *nominatio*, esercitata prima come inerente alla sua carica di console e ritenuta poi ancora dopo l'abdicazione, che lo metteva in grado d'invadere il potere riservato al senato di dispensare dall'osservanza del *cursus honorum*; la *commendatio* (di cui troviamo la traccia anche

nelle magistrature de' municipii etc. sotto nome di *iudicia Caesaris Augusti*, (C. IX 3158), che non era, se non un ulteriore sviluppo della *suffragatio* ed influiva sulla scelta di tutte le magistrature, eccettuate la più bassa e la più alta, il *vigintivirato* ed il *consolato*, facevano sì che i comizi, da lui stesso ristabiliti, s'informassero nella loro scelta formale alla volontà di lui.

Quanto alla legislazione, benchè a lui non competesse che il diritto di proposta, Augusto ne veniva in parte usurpando il compito con le *leges datae*, gli *edicta*, le *constitutiones*, l'*interpretatio*, tutti anch'essi ulteriori svolgimenti di precedenti costituzionali e di attribuzioni dell'età repubblicana.

Una delegazione, a lui forse fatta con qualche speciale clausola della legge che l'investiva della *tribunicia potestas* (Mommsen. Staatsr. 2³ p. 889), aggiungeva alle sue attribuzioni quella di fondare città, dare ad esse statuti, concedere collettivamente od individualmente (C. III 5232) diritti di cittadinanza, o largire o confermare altri privilegi, come a Chio (CIG. 2222), a' Vanacini in Corsica (C. X 8038), a Sabora nella Baetica (C. II 1423), al santuario di Baetocece (C. III 184 = CIG. 4474).

Il diritto di asilo, di cui poi Tiberio, quando volle mostrare di ripristinare l'autorità del senato, conferì l'esame ad esso (Tacit. ann. 3, 60-63) e che si risolveva quasi in una dispensa della legge, a Stratonicea (CIG. 2715) viene riconfermato per iniziativa di Augusto, ma dal senato.

Con gli editti Augusto emetteva disposizioni destinate a regolare una speciale materia, come nell'editto Venafrano (C. X 4842), o ad introdurre un determinato provvedimento d'interesse di una speciale classe di persone, come nel divieto di diseredare i figli di famiglia durante il servizio militare (Dig. 28, 2, 26), o ne'provvedimenti più generali sul regime delle acque (Frontin. de aquis 99).

Ad allargare la sua funzione legislativa sovveniva l'*interpretatio*, da Augusto per la prima volta ridotta ad una manifestazione officiale (Dig. 1, 2, 2. 49); e talvolta, come nel caso de'fidecommessi, che di vincolo semplicemente morale rese obbligatori (Inst. 2, 23, 1), se ne avvaleva per sopperire ad alcune sue deficienze, ad accordarla con la equità e completare a dirittura la legge.

Anzi, questo suo potere legislativo sembrerebbe veramente indefinito secondo la lettera di quella clausola della *lex de imperio Vespasiani* (C. VI 930 l. 17-20) che dice: *utique quaecunque ex usu rei publicae, maiestate divinarum huma[na]rum publicarum privatarumque rerum esse censebit, ei agere facere ius potestasque sit*; ma il Mommsen (Staatsr. 2³ 910) l'interpreta ristrettivamente, dicendo che ' per essa il principe ha facoltà di prendere ogni provvedimento per cui non abbisogna della legge, o della dispensa di una legge. Dove si versa in tal caso, ed al principe non compete eccezionalmente il potere legislativo (come nell'ipotesi delle *leges datae*), le sue disposizioni hanno vigore con la limitazione che sono revocabili e valide soltanto durante il dominio di chi le emette; e però son prive di vigore quando la loro sostanza eccede il carattere provvisorio '.

La censura e la riorganizzazione stessa dello Stato aveano anche conferito ad Augusto attribuzioni per rivendicare il suolo pubblico (Suet. Aug. 32. C. VI 266. 1262).

La necessità di aver mano libera nella remunerazione de' soldati, gli fece arrogare il diritto esclusivo di disporre del suolo pubblico, che comprendeva specialmente tutto il suolo provinciale, ad eccezione di quella parte che già per precedenti assegnazioni od in altro modo avea fatto passaggio in *ager privatus*.

Parimente dal potere *proconsolare* si sviluppò il diritto di pace o di guerra (Lex de imp. Vesp. l. c).

Quanto alla giurisdizione, la formazione delle liste de' giurati, con i modificati criteri della scelta, ne'giudizi civili e penali, ed il *calculus Minervae* riservatogli in quest' ultimi, dettero all'imperatore una decisa influenza anche sulla giurisdizione ordinaria. Nondimeno la decisione della giurisdizione ordinaria, una volta pronunziata, sfuggiva all' azione dell' imperatore : non era nemmeno soggetta all'intercessione tribunicia.

Il pronunziato emesso in un caso d'omicidio, avvenuto nella città libera di Cnido (BH. 7 [1883] p. 63), potrebbe essere una usurpazione di diritti di sovranità, non nuovo nemmeno negli annali della repubblica; ma forse ha origine da un voto diretto all'imperatore dalla città stessa (Mommsen, Staatsr. 2³ pag. 959 n. 1). Questo modo di procedura — dice anche il Dubois (BH. l. c.) citando il Willems (Le droit pub. rom. 4 ed. p. 26-7) — è una specie di *relatio* o *consultatio* de'magistrati di una città libera innanzi all'imperatore.

Ma la sovranità ripartita tra principe e senato avea portato anche alla fondazione ed all'ampliamento delle giurisdizioni dell'uno e dell'altro. Il principe poteva avocare a sè ogni giudizio penale e civile; ed i limiti che s'imponeva, sia rispetto al senato che ai giurati, trovavano il loro

fondamento, piuttosto che in una mancanza di potere legale, in un criterio di opportunità ed in un pratico riserbo, che gli facevano spiegare il suo potere giurisdizionale soltanto ne'casi più gravi per la qualità de'fatti e delle persone.

Appello nelle cause criminali non vi era, e un riesame da parte del principe aveva luogo solo nelle cause decise in prima istanza da funzionari, a cui egli aveva delegato la giurisdizione. Invece, un vero appello aveva luogo probabilmente, quando rifletteva cittadini, nelle cause civili, che non erano state decise da giurati e riguardavano materie importanti. Augusto, costituito giudice d'appello, sembra che sin dal 724 (Dio Cass. 51, 19) riservasse a sè l'appello non solo per le provincie da sè dipendenti direttamente, ma, in forza del *maius imperium*, anche per le provincie senatorie, facendone poi delegazione, per le liti cittadine, al *praetor urbanus* e ad uomini consolari, per le provinciali (Suet. Aug. 33. OH. 5360).

E tale era, ne'suoi sommi tratti la costituzione augustea, la quale, finchè sotto i principi posteriori non venne a grado a grado degenerando in monarchia dispotica, faceva dell'*imperator* un magistrato non sciolto dalle leggi, ma che trovava in queste il fondamento ed i termini del suo potere (Mommsen, Staatsr. 2³ p. 750-1).

Quasi come una manifestazione esterna della sua abdicazione, Augusto tolse via circa ottanta statue d'argento a lui elevate e ne fece de'donativi d'oro, che offerse nel tempio d'Apollo a nome suo e di quelli che aveano erette le statue (Mon. Ancyr. Lat. 4, 51-4 C. III p. 794; Gr. 13, 7-13 p. 795. Suet. Aug. 52. Dio Cass. 53, 22. Plin. h. n. 33, 12, 151).

Augusto avea così ricostituito su di uno stabile fondamento lo Stato, ed, omai, distrutti tutti i nemici interni, non dovea pensare che a sviluppare ancora in tutte le sue parti la costituzione, riordinare all' interno economicamente, amministrativamente e materialmente l'Impero e, più che allargarne i confini, assicurarli e stabilire più durevolmente la signoria romana su' popoli non ancora completamente assoggettati e pacificati.

23° *Restaurazione di vie.* — Intanto attese al riordinamento delle vie, mentre egli stesso si assumeva il còmpito di restaurare la grande arteria dell' Italia centrale, la via Flaminia ed i ponti tutti, tranne il ed Mulvio il Minucio (Borghesi Op. 2, p. 365. Mon. Ancyr. Lat. 4, 19-20 C. III p. 794; 6, 38 p. 799; Gr. 11, 6-9 p. 795), e da altri sotto i suoi auspici si restauravano altre vie (C. XI 365. X 6895).

24° *La guerra Cantabrica.* — Indi Augusto mosse per la Gallia, dove ne'due anni precedenti, 725/29 e 726/28, i crescenti tributi e tutte le molestie dell'introdotta amministrazione romana avevano destate varie sollevazioni (Dio Cass. 51, 20-1. App. b. c. 4, 38). Divise forse in questa stessa epoca la provincia in Narbonensis, Aquitania, Lugdunensis e Belgica (Strab. 4, 1 p. 177), fece il censo (Liv. epit. 136) e spinse innanzi la romanizzazione sopratutto della Narbonensis. Che avesse mirato ad un'impresa in Brettagna, lo dicono Dione (53, 22) ed i canti de'poeti (Verg. Georg. 1, 30. e Hor. epod. 7, 7; carm. 1, 35. 3, 5). In ogni modo non vi andò.

L'arco, eretto dopo le vittorie ottenute in Brettagna sotto Claudio e dedicato anche a Tiberio e ad Augusto (EE. 4, 53), lascerebbe supporre che a quest' ultimo si volesse rendere onore almeno dell'impresa progettata, e forse di un'autorità morale spiegata verso quelle regioni, anche quando fu smesso il pensiero dell'impresa, come lo dimostra il rifugio chiesto presso di lui da' due re Brittanni, Dumnobellano e Tim... (Mon. Ancyr. Lat. 6, 2-3 C. III p. 798; Gr. 18, 2-3 p. 799). Procedette invece verso la Spagna, ove il dominio romano non si era veramente assodato che nella parte meridionale, mentre ora gli Asturi ed i Cantabri, popolazioni della parte settentrionale, infeste alle genti vicine poste sotto il protettorato romano, rinnovavano la guerra da poco cessata (Flor. 2, 33). Augusto, che già prima della partenza, nel maggio, era stato colto da infermità ed impedito di partecipare alle *Feriae latinae* (C. VI n. 2014. XIV 2240 s. a. 727), si ammalò presto di nuovo e la guerra fu, nella massima parte, condotta sotto la direzione di M. Agrippa, da C. Antistio, C. Furnio e P. Carisio (Flor. 2, 33). La guerra finì forse con il ricupero d'insegne (Mon. Ancyr. Lat. 5. 40 C. III p. 796; Gr. 16,1 p. 797), di cui tuttavia tacciono gli scrittori, e con la sommissione, non definitiva peraltro, delle genti combattute; ed, a rendere stabili, come più si poteva, gli effetti della guerra, furono fondate le colonie militari (Mon. Ancyr. Lat. 5, 35 C. III p. 796; Gr. 15, 19 p. 797) di Caesarea Augusta (Kubitschek p. 190. C. II p. 406), di Augusta Emerita (C. II p. 52), *oppida* come Lucus Augusti (C. II p. 359), Augusta Asturica (C. II p. 365 segg.) nonchè altre *coloniae* ed *oppida* (Marquardt, Verwalt. 1² p. 253) e probabilmente fu anche eretta ora in provincia la Lusitania (Schiller, Kaiserg. 1 p. 207).

La guerra durò due anni, durante i quali la permanenza di Augusto in Ispagna è attestata da documenti epigrafici sino alle none di giugno del 729 (C. VI 2014. XIV 2240 s. a.): e l'ottavo e il nono consolato, ne' quali ebbe

rispettivamente a colleghi T. Statilio Tauro, M. Iunio Silano li assunse in Tarraco (Suet. Aug. 26). De' vari titoli dedicatorî di questa regione (C. II 3555. 472. 1525. 2581. 951), de' quali alcuni possono o debbono riferirsi ad epoche posteriori, due (C. II 180. 2104) che portano *pro salute Caesaris Augusti* probabilmente si riferiscono a questi anni.

25° *Altre imprese dell'anno 729 u. c. e la chiusura del tempio di Giano.* — Dalla Spagna stessa Augusto attese a riordinare l'Africa, dando al re Iuba la Mauretania invece della Numidia, fatta provincia romana e divenuta la migliore delle senatorie (Dio Cass. 53, 26. Tacit. ann. 4, 5).

In questo stesso anno (729) A. Terenzio Varrone domava i Salassi, e veniva nel loro paese fondata la colonia militare di Augusta Preetoria e dedicato ad Augusto un arco, forse quello stesso che privo di titolo ivi si vede (cfr. ad C. V 7817. Dio Cass. 53, 25); la Galazia con la Lycaonia per la morte di re Aminta divenne provincia romana (CIG. III p. 88); M. Vinicio riportava una vittoria su popolazioni celtiche (Dio Cass. 52, 26), che il Mommsen (Res gestae [2] p. 12) anche riferisce a' Cantabri e a' Salassi. Augusto, che già nel 725 (C. VI 873) era per una vittoria di M. Licinio Crasso su Traci e Daci (Dio Cass. 51, 25) divenuto Imp. VII, ebbe pér la vittoria di Vinicio l'ottava salutazione imperiale e l'offerta di un trionfo, che rifiutò.

Il tempio di Giano, che per la guerra Cantabrica era stato riaperto, venne per la seconda volta sotto Augusto richiuso in quest'anno o fors'anche nel seguente (Dio Cass. 73, 26-8. Mon. Ancyr. Lat. 2, 42 C. III p. 790).

26° *L'impresa di Arabia e quella di Etiopia.* — Presso che nel medesimo tempo, in Oriente, con esito diverso erano state compiute due imprese contro l'Arabia e l'Etiopia (Mon. Ancyr. Lat. 5, 18-23 C. III p. 796; Gr. 14, 17-24 p. 797). La loro cronologia molto disputata tra il Mommsen (Res. gestae [2] p. 106), il Krüger (Der Feldzug des Aelius Gallus) e lo Schiller (Kaiserg. 1 p. 198 n. 2) si riconnette all'ordine cronologico di Aelius Gallus e C. Petronius tra i prefetti d'Egitto.

Il Mommsen pone la *prefettura* di Aelio Gallo innanzi a quella di C. Petronio tra gli anni 728-730, e fa finire nell'estate del 730 la spedizione Arabica cominciata nel 729 (Dio Cass. 53, 29). La irruzione di Candace, regina degli Etiopi in Egitto, cominciata nell' assenza di Aelio Gallo (Strab. 17, 2, 54 p. 820) tra la fine del 729 ed il principio del 730, dette luogo a tre campagne di C. Petronio durante gli anni 730 forse, e certamente 731 e 732; il che darebbe ragione anche a Dione Cassio che ne attribuisce la fine al 732 (54, 5). La quasi contemporaneità di due fatti, a cui dunque allude Augusto (Mon. Ancyr. l. c.), avrebbe riguardo al principio dell'impresa contro gli Etiopi

Lo Schiller, per contrario, in base all'interpretazione di due luoghi di Plinio (nat. hist. 6, 160. 181) ritiene compiuta l'impresa di Arabia da Aelio Gallo, durante la prefettura di C. Petronio, e spiega la contemporaneità de' due fatti, facendo cominciare già dal 729 l'irruzione degli Etiopi, anticipatamente alla spedizione Arabica.

Delle due imprese, comandata l'una, quella contro gli Etiopi, da ragioni di difesa, ed ispirata l'altra, contro l'Arabia, a scopi commerciali, Augusto dice semplicemente che l'esercito pervenne fino a Nabate, presso la famosa Meroe; in Arabia procedette fino alla città di Mariba, sulla cui identificazione non si è concordi, avanzando tra grandi uccisioni di nemici e conquiste di città. La prima delle spedizioni in realtà riuscì a bene (Dio Cass. 54, 5); l'altra, quella di Aelio Gallo, forse per il tradimento di Syllaios, datogli a guida dal re de' Nabatei, forse per la sua inesperienza, più di tutto per la natura del paese e del clima (Dio Cass. 53, 29) fu, almeno quanto alla stabile conquista del paese, un insuccesso.

27° *Il ritorno di Augusto.* — A' principii del 730 Augusto, console per la decima volta (Mon. Ancyr. Lat. 3, 9 C. III p. 792; Gr. 8, 2-3 p. 793) con C. Norbano C. f. Flacco per collega, faceva ritorno in Roma. La deliberazione del senato, con cui questo, dispensandolo dalla *lex Cincia*, gli permetteva di far alla plebe la promessa liberalità di quattrocento sesterzi a testa, del proprio (Mon. Ancyr. Lat. 3, 10 C. III p. 792; Gr. 8, 2-4 p. 793) ha fatto riferire erroneamente (Hoeck, Röm. G. 1 p. 334 n. 4) a Dione Cassio (53, 28) una concessa dispensa generale da tutte le leggi.

28° *La tribunicia potestas resa annua.* — Una lunga malattia cominciata in quest' anno, già prima degl'idi di giugno (C. VI 2014. XIV 2240), si protrasse per una parte dell'anno seguente, e pose in pericolo i giorni di Augusto. O che fosse il tedio di questa lunga malattia, come dice Svetonio (Aug. 28), o servisse di pretesto per rinnovare e raffermare il fondamento civile del suo potere, Augusto, che in quest'anno (731) avea assunto l'undecimo consolato (Mon. Ancyr. Lat. 3, 11 C. III p. 792; Gr. 8, 4 p. 793) con Cn. Calpurnio Pisone, fece mostra, almeno, di voler rinunziare al potere e lo depose (C. VI 2004), andando anche fuori di Roma (Dio Cass. 53, 32), per non avere sollecitazioni e mostrare più fermo il suo proposito; e fu ora che non assunse già la potestà tribunizia, ma la rese annuale, come

già è stato accennato. I fasti Capitolini (C. I p. 441) sotto la data del 731 hanno appunto una menzione della sua abdicazione dal consolato, che fu indi coperto da L. Sestio P. f. Vibi n. ed un accenno monco alle tribunizia potestà che il Mommsen in luogo del primitivo supplemento (C. I p. 441: *Trib. potest. accep.*) completa ora così (Staatsr. 2³ p. 795, 1): [*Augustus postquam consu*]*latu se abdicavit, trib*(*unicia*) *pot*(*estas*) *annua facta est*].

Il fatto che Augusto nel 26 giugno (il 27 secondo Vell. 2, 103) dell'anno 4 dopo C. (C.IX 4192) adottò Tiberio, conferendogli anche la potestà tribunicia, e che gli anni tribunizi dell'uno e dell'altro procedono parallelamente, è stato cagione che s'indicasse questo come il giorno, in cui la potestà tribunicia di Augusto fu resa annua e cominciò a decorrere l'anno tribunizio. Anzi lo Hirschfeld (Wiener Stud. 1881 p. 97 sg.) ha attribuito la scelta di questo giorno a particolari motivi d'indole tradizionale e religiosa, giacchè era in quest'anno che si compiva il gran ciclo di 440 anni dalla peste del 291, a cui si riferiscono i primi giuochi secolari; ed il 26 giugno essendo in alcuni calendari ritenuto come il giorno del solstizio di estate (Colum. 11, 2, 49. C. I p. 294 e 301), potea valere, per le idee che vi si legavano, a sollennizzare il passaggio alla pronosticata èra nuova. Il Mommsen invece (Staatsr. 2³ p. 797 n. 3. 871 n. 3) desumendo dal Feriale Latinum (C. VI 2014. XIV 2240) che l'abdicazione di Augusto dal consolato avvenne tra il 14 giugno e il 15 luglio 731, e ritenendo che la contemporaneità dell'adozione di Tiberio e della correggenza non importi identità del giorno, ama far cominciare dal 1 luglio (cfr. Staatsr. 2³ p. 799 n. 1) l'anno tribunizio.

In relazione forse con questi avvenimenti, e più ancora con probabili inizi di una carestia, che l'anno seguente richiese provvedimenti speciali, sono a considerare le dodici distribuzioni di frumento fatte da Augusto con denaro suo in questo suo medesimo consolato (Mon. Ancyr. Lat. 3, 11-12 C. III p. 792; Gr. 8, 4-5 p. 793). Quest'anno stesso vide nella sua prima metà (Dio Cass. 53, 32) l'allontanamento da Roma di Agrippa, degnato poco prima della massima fiducia da Augusto, e ciò per il suo dissenso con Marcello, divenuto due anni innanzi (Dio Cass. 53, 27) sposo di Giulia, la figliuola di Augusto, ed ora edile (Dio Cass. 53, 31); nella sua seconda metà, non prima delle calende di agosto (Plin. nat. hist. 19, 1, 6) vide morire a soli vent'anni lo stesso Marcello (Dio Cass. 53, 30), non senza che ne venisse accagionata Livia (Dio Cass. 53, 33), sospetta sin da ora di volere schiudere l'adito alla successione a Tiberio, già in quest'anno questore (Vell. 2, 94. Dio Cass. 53, 28).

29° *Il rifiuto della dittatura e del consolato e l'assunzione della* c u r a   a n n o n a e. — Il seguente anno (732), in cui furono consoli M. Marcello e L. Arrunzio (Mon. ancyr. Lat. 1, 32 C. III p. 788), si annunziò assai tristo per Augusto. Un'epidemia ed una carestia (Dio Cass. 54, 1) afflissero Roma e l'Italia, e, profittando forse dello stato eccezionale degli animi e del popolo, fu ordita una congiura che prese nome da L. Murena e Fannio Cepio, ma fu scoperta e punita (Vell. 2, 91. Suet. Aug. 19).

La superstizione popolare, che, se è vero quanto dice Dione Cassio (54, 6), attribuiva all'abdicazione del consolato fatta da Augusto questa specie di mali, fece sì che gli si offrissero la dittatura e la *cura annonae*, come già l'aveva avuta Pompeo. Augusto ricusò la dittatura offertagli dal senato e dal popolo due volte, mentre era in Roma e mentre ne era assente (Mon. ancyr. Lat. 1. 31 C. III p. 788; Gr 3, 2-3 p. 789); rifiutò pure il consolato offertogli sotto forma annua e perpetua (Mon. ancyr. Lat. 1, 35-6 C. III p. 788; Gr. 3, 9-10 p. 789) e tornò a rifiutarlo anche l'anno seguente, quando, nella credenza che egli alla fine accettasse la carica per più tempo, fu lasciato solo nel consolato M. Lollio (Dio Cass. 54, 6).

Accettò invece la *cura annonae*, amministrandola in modo da sollevare il popolo in pochi giorni ed a sue spese dal bisogno (Mon. ancyr. Lat. 1, 32-5 C. III p. 788; Gr. 3,5-9 p. 789), e, contro l'opinione dello Hirschfeld (Verwaltungsgesch. p. 130) che ne ritiene l'assunzione meramente provvisoria, il Mommsen (Res gestae ² pag. 25 seg.; Staatsr. 2³ p. 1038 e n. 1) la ritiene assunta da quest'anno (732) definitivamente da Augusto.

Quasi a dimostrar poi la sua intenzione di rendere le provincie, a grado a grado che venissero pacificate, Augusto restituì al senato la Gallia Narbonense omai riordinata, e Cipro (Dio Cass. 54, 4).

30° *Il riordinamento dell'Oriente.* — Dedicò un tempio a Giove Tonante (Dio Cass. 54, 4. C. I p. 400), già votato durante la spedizione contro i Cantabri, e nel corso stesso dell'anno 732 potè lasciare Roma per andare ad ordinare definitivamente le cose d'Oriente.

Augusto, fermatosi da prima in Sicilia, dovette ora farvi quelle deduzioni di colonie (Mon. ancyr. Lat. 5, 35 C. III p. 796; Gr. 15, 18 p. 797) che vanno sotto l'anno 733 (Dio Cass. 54, 7), a Tauromenium (C. X p. 718. Plin. nat. hist. 3, 8, 88. Ptol. 3, 4, 7), a Catina (C. X p. 720. Plin. l. c.), a

Syracusae (C. X p. 730. Dio Cass. l. c.), a Thermae Himerenses (C. X p. 761 e n. 7345), a Tyndaris (C. X p. 771. 730), a Panhormus (C. X p. 751. Strab. 6, 2, 5 p. 272 e C. X 7286. 7279. Marquardt, Staatsverw. 1[2] p. 246) anche secondo il Mommsen. Tale data nondimeno è espressamente indicata solo per la deduzione della colonia a Siracusa, ed è controversa per alcune delle altre (Pais, Sulla storia e sull'amministrazione della Sicilia p. 109. Beloch, Die Bevölkerung d. G. R. Welt p. 337). Similmente è contesa la qualità di augustea alla colonia di Palermo. Passò poi in Grecia, dove dette Citera a' Lacedemoni, tolse Egina ed Eretria ad Atene e si recò indi a Samo, dove passò l'inverno del 733-4 (Dio Cass. l. c.). Durante il suo viaggio gli giunse la nuova de' torbidi scoppiati in Roma pel secondo posto di console conteso tra Q. Emilio Lepido e L. Silano; e poichè intanto egli si era riconciliato con Agrippa, lo mandò a Roma a tener l'ordine in sua vece; anzi, avendogli fatto ripudiare la moglie Marcella, gli fece pure sposare la sua figliuola Giulia, divenuta vedova di recente (Dio Cass. 54, 6. Vell. 2, 93).

Il re de' Parti, il quale già dal 731 (Dio Cass. 53, 53), per rassodare la posizione sua sempre minacciata da' nemici che Augusto gli aveva lasciato a' fianchi e per riavere il figliolo ad Augusto portato da Tiridate, avea mandato ambascerie. Ora, sentendo vicino Augusto, si affrettò a conchiudere con lui le trattative, abbandonando al protettorato romano l'Armenia, la Media Atropatene, su cui avea altra volta cercato di affermare la sua alta sovranità, ed implorando l'amicizia del popolo romano e riconsegnando come segno visibile della sommessione, prigionieri ed insegne tolte ai Romani nelle campagne precedenti di Crasso ed Antonio: a tre eserciti, dice anzi Augusto (Mon. ancyr. Lat. 5, 40-2 C. III p. 796; Gr. 16, 2-5 p. 797), calcolando pure per l'ultima campagna la sconfitta di L. Decidio Saxa (714) e quella di Oppio Staziano (718). A vendicare la strage dei Romani, compiuta da Artaxe, quando, ruinando la potenza di Antonio, questi riprese il paterno regno di Armenia, Augusto mandò con un esercito, in questo stesso anno (734), il figliuolo Tiberio (Dio Cass. 54, 9); ma già prima ch'egli vi giungesse, dagli stessi Armeni Artaxe era stato ucciso; ed Augusto allora, pur potendo fare dell'Armenia una provincia romana (Mon. ancyr. Lat. 5, 24-7 C. III p. 796; Gr. 15, 27 p. 797), preferì, secondo il precedente esempio di Pompeo, darla a Tigrane, figlio di Artavasde e nipote di Tigrane, fratello del re ucciso. Anche la Media Atropatene in seguito di tali fatti venne in potere de' Romani, ed essendo morto in Roma (C. VI 1798) il suo antico re di nome anche Artavasde, Augusto vi pose come re Ariobarzane figlio di lui e nepote di Ariobarzane (Mon. ancyr. Lat. 6, 11-12 C. III p. 798; Gr. 17, 16 p. 799).

È probabilmente in questo stesso tempo (733-5) che, quantunque altri lo riferisca al 738, esso fondò la colonia militare di Patrae (Mon. ancyr. Lat. 5, 35 C. III p. 796; Gr. 15, 29 p. 797. C. III p. 95. Kubitschek op. cit. p. 245), aggregandovi anche Dyme.

Insieme a questi, che furono i grandi fatti dell'anno, Augusto non trascurò di compierne altri intesi all'ordinamento dell' Asia: elargì somme ed impose tributi, ridusse all'obbedienza Cizico, Tiro, Sidone (Dio Cass. 54, 7); dette a Iamblico il paterno regno arabico ed a Tarcondimoto quello di Cilicia, ad Erode la tetrarchia di Zenodoro, a Mitradate figlio di Mitradate la Commagene (Dio Cass. 54, 9). Specialmente quando, ritornato per passarvi l'inverno del 734-5, a Samo dove era stato già visitato da ambascerie d'Etiopia (Strab. 18, 2 p. 821), vi ricevette legazioni di re Indiani, sconosciuti finora a' Romani (Mon. ancyr. Lat. 5, 50-51 C. III p. 796; Gr. 16, 16-8 p. 797) e forse altre ancora (Mon. ancyr. Lat. 6, 6-8 C. III p. 798; Gr. 17, 8-11 p. 799); sicchè potè dire davvero di avere stabilita la sua autorità in Oriente e dato in quella parte assetto allo Stato.

31° *La nascita di C. Cesare. Il ritorno a Roma e gli onori tributati.* — E potè allora pensare al ritorno in Roma, dove intanto da Giulia e da Agrippa era nato (nel 734) C. Cesare, erede presuntivo (Dio Cass. 54, 7).

A Roma per l'elezione di colui che doveva coprire il consolato insieme a C. Senzio Saturnino, erano accadute novellamente torbidi, e Rufo Egnazio, che volea ottenere quella carica, avea pure ordita contro Augusto una congiura, poi scoperta e finita con la sua morte (Vell. 2, 91-2); onde Augusto, edotto già prima del suo arrivo di tali fatti, scelse egli stesso il console dagli ambasciatori mandati ad informarlo, e designò Q. Lucrezio Vespillo (Dio Cass. 54, 10).

L'esito, che aveva avuto il suo viaggio in Oriente, era tale da rilevare ancor più, se possibile, il prestigio di Augusto, circondandolo di nuova aureola. Non solo ne' poeti dell'epoca, ma anche nelle monete, la rivendicazione dell'onore romano imposta, se anche per via pacifica, a' Parti, ha l'eco più viva. *Signis receptis* (Cohen, Aug. 258-65), *Mars ultor* (Cohen, Aug. 54. 189-205), *Caesar Augustus Sign(is) rece(ptis)* (Cohen, Aug. 54. 358-9. 484-5), *De Parthis* (Cohen, Aug. 92), *Civibus et sign(is) milit(aribus) a*

Part(his) recup(eratis) (Cohen, Aug. 82-5. 581), *Signis Particis receptis* (Cohen, Aug. 255-57. 582) insieme ad *Armenia capta* (Cohen, Aug. 8-12. 56-7. 59. 360-1. 487-9), *Armenia recepta* (Cohen, Aug. 134. 58), ricorrono frequentemente su monete degli anni 734-5 con analoghe figure allegoriche.

Augusto ottenne per la spedizione Armeniaca la sua nona acclamazione imperatoria (Cohen, Aug. 86. 202. 298. Sallet, num. Zeits. 5 p. 11 tab. 1 n. 11).

Fu nel 12 ottobre del 735 (C. IX 5811), che Augusto fece ritorno in Roma. Per senatoconsulto parte de' pretori e de' tribuni della plebe col console Q. Lucrezio (a C. Senzio pare fosse succeduto intanto M. Vinicio, Mon. ancyr. Gr. 6, 12 C. III p. 741) e co' principali cittadini, gli andarono incontro fino nella Campania, onore mai prima reso ad alcun altro (Mon. ancyr. Lat. 2, 34-7 C. III p. 790; Gr. 6, 15-20 p. 791). Ma Augusto, a quel che sembra, con Tiberio, volle entrare di notte in città (Dio Cass. l. c.), rifiutando anche il trionfo (Cassiod. s. a. Mon. ancyr. Lat. 1, 22-3 C. III p. 788).

Già nella sua assenza gli erano stati decretati molti onori (Dio Cass. l. c.); ma egli accettò soltanto che presso il tempio dell' Onore e della Virtù, alla porta Capena, il senato consacrasse per il suo ritorno un'ara alla *Fortuna redux*, dedicata poi nel 15 decembre successivo (C. X 8375 s. d. Cohen, Aug. 102. 107-8. C. I p. 404) e che ad ogni anniversario del dì del suo rimpatrio, in suo onore chiamato Augustalia, i pontefici e le vestali vi facessero un sacrificio (Mon. ancyr. Lat. 2, 29-33 C. III p. 788; Gr. 6, 7-14 p. 789. C. IX 5811 s. d.).

Oltre a questi onori, secondo Dione Cassio (l. c.) sarebbero stati notevolmente estesi i poteri di Augusto con la concessione della potestà censoria per cinque anni, di quella consolare a vita, di un illimitato potere legislativo e della *cura morum*, in cui secondo ogni verosimiglianza si compendiavano questi poteri (Mommsen, Staatsr. 2³ p. 706). Secondo Svetonio (Aug. 27), che malamente riconnette al censo questo ufficio, Augusto avrebbe accettato in perpetuo (secondo Dione l. c. per cinque anni) la *cura morum* e inoltre tutte le attribuzioni di cui fa cenno. Ma il monumento Ancyrano (Gr. 3, 11-21 C. III p. 789) esclude recisamente in questa occasione e nelle altre due mentovate l'accettazione così della *cura morum et legum* come di altre attribuzioni contrarie agl'instituti romani, e rileva come i provvedimenti da prendere mercè quel potere straordinario, furono invece provocati in base alla *tribunicia potestas*.

Al tempo stesso, prima anche che fosse ritornato Augusto, Agrippa, il quale dalla metà dell'anno precedente (Dio Cass. 54, 11) era stato costretto ad accorrere prima in Gallia per reprimere un sollevazione e poi in Ispagna, dove Cantabri ed Asturi, mal domi, avevano nel 732 tentato di rompere il giogo (Dio Cass. 54, 5) e, battuti da P. Carisio e C. Furnio, prorompevano di nuovo, due anni dopo, in aperta ribellione; annientava finalmente ogni forza de' Cantabri, traendo i superstiti a vivere nelle pianure. Ed, operoso poi, come era, in pace ed in guerra, nello stesso anno, dopo tredici anni da che (721) avea portata l'acqua Giulia (Front. de aquaed. 9 e C. VI p. 268) in Roma, vi portava ora a sue spese il 9 giugno la Vergine (Dio Cass. l. c. Frontin. de aquaed. c. 10).

32° *La nuova offerta della cura legum et morum e la legislazione sul costume.* — L'offerta della *cura legum et morum* fu novellamente nel 736 sotto il consolato di P. e Cn. Lentulo fatta ad Augusto e rifiutata (Mon. ancyr. Gr. 3, 12-13 C. III p. 789); e contemporaneamente egli introdusse quel complesso di leggi riformatrici del costume e della vita pubblica e privata, di cui a noi sono note le leges Iuliae: sumptuaria (Suet. Aug. 34. 40. Dio Cass. 54, 16. Gell. n. a. 2, 24), de adulteriis et de pudicitia (Suet. l. c. Dio Cass. l. c. Iustinian. Instit. 4, 18, 4), de maritandis ordinibus (Suet. l. c. Gai Inst. 1, 178) (Mon. ancyr. Lat. 2, 12-14 C. III p. 790; Gr. 5, 3-7 p. 791), quest'ultima di nuovo poi sotto il nome di lex Iulia et Papia Poppaea modificata e riprodotta nel 762 (Dio Cass. 56, 10). Queste leggi, presentate mercè la *potestas tribunicia*, furono approvate con plebisciti (Mommsen, Res gestae² pag. 30; Staatsr. 2³ p. 882), ed il Mommsen vorrebbe che alcune monete, le quali, non appartenendo al 731 ma ad epoche posteriori, hanno semplicemente la indicazione *trib. pot.* senza reiterazione (Cohen, Aug. 382. 438-40. 442. 461. 464) intendessero alludere appunto a' difficili e gravissimi compiti disimpegnati mercè la *tribunicia potestas*, senza ricorrere ad ulcun ufficio straordinario.

A quest' anno pure riferisce Dione (54, 13. 14), e forse anche Svetonio (Aug. 37), una *lectio senatus*, fatta con un complicato sistema di elezione e di cooptazione, e da lui messa in dipendenza dal censo del 735; ma nè nel 735 vi fu censo, nè nell'anno seguente *lectio senatus* (Mommsen, Res gestae² pag. 35-8), e si deve trattare invece di provvedimenti riferibili al còmpito, per cui ad Augusto era stata offerta la *cura morum* e ch' egli disimpegnò invece in virtù della *tribunicia potestas*.

È pure in quest'anno che ad Agrippa venne concessa la *tribunicia potestas* (Dio Cass. 54, 1) ed essendo decorsi i dieci anni, peri quali gli era stato affidato il governo diretto di alcune provincie, esso gli venne prorogato per altri cinque anni (Dio Cass. l. c.).

Da quest'anno, essendovi deficienza nel pagamento de' tributi, Augusto vi riparò del suo, contribuendo sia danaro che frumento per centomila e più uomini (Mon. ancyr. Lat. 3, 40-3 C. III p. 792; Gr. 9, 21-4; 10 1, Mommsen, Res gestae ² p. LXXXIX). Liberalità questa, che, riferendosi alle provincie vien trascurata dagli autori, salvo un accenno di Dione Cassio pel 742 (54, 30) in ordine all' Asia, ed è a ritenersi in certo modo connessa con la *cura annonae* per il dipendere che questa facea da' tributi (Mommsen, Res gestae p. 77).

33° *I ludi saeculares.* — Al riordinamento dello Stato, che omai eraveramente compiuto tutto nelle sue linee generali, si accompagnava nella mente di Augusto una completa restaurazione delle istituzioni e delle pratiche religiose, che doveano servire a rafforzare e ad improntare del loro carattere il suo rinnovamento politico. Tra tutte queste solennità religiose non ve n'era forse alcuna, che potesse tanto impressionare quanto la solennità de'*ludi saeculares*, che egli celebrò nel 737.

L'opinione dello Hirschfeld (Wiener Stud. 1881 p. 97 seg.), che il loro tempo ricorresse nel 731, è più ingegnosa che vera (Mommsen, Commentarium ludorum saecularium quintorum qui facti sunt imperante Augusto. Mon. ant. 1, p. 622 n. 5 = EE. 8 p. 225 segg.). I quarti *ludi saeculares* erano già stati celebrati nel periodo 605[8, ed il tempo dalla loro celebrazione era inutilmente decorso, tanto che ad Augusto vien data lode di averli richiamati in vigore dalla desuetudine in cui erano caduti (Suet. Aug. 31; Claud 21); ma Augusto li rinnovò, non secondo l'ordine antico, bensì secondo un ordine diverso. Un carme Sibillino conservato presso Phlegon (Mirabilia c. 10) e Zosimo (2, 6) (cfr. Diels, Sibyll. Blätter pp. 111 e 127) che imponeva la celebrazione de'*ludi saeculares* nell'anno 628, un anno prima della distruzione di Fregellae, dette occasione a questa reintegrazione e correzione dell'ordine vero e non osservato; e, secondo il computo che assegnava al secolo centodieci anni, venne pel 738 stabilita la celebrazione de'quinti *ludi saeculares* (Mommsen, Comment. lud. etc. pag. 622-26). E questa volta i *ludi saeculares* avevano un'importanza anche maggiore, per il compiersi, secondo il detto sibillino, del ciclo di 440 anni, con cui avea luogo la palingenesi, ed alla prima nascita di fanciullo, che avveniva in questa nuova epoca, entrava l'età dell'oro al posto di quello di ferro (Mommsen, röm. Chronol. p. 184).

Ma i *ludi saeculares*, invece di celebrarsi il 738, si celebrarono un anno prima, nel 737 (Dio Cass. 54, 18. Cens. de die nat. Caes. c. 17. Tacit. ann. 11, 11. Mon. Ancyr. Lat. 4, 3. 6. 7 C. III p. 794; Gr. 12, 7-8 p. 795. Cohen, Aug. 188 senza data. C. I p. 442) sotto il consolato di C.Furnio C. f. e C. Iunio C. f. Silano. Della ragione dell'anticipazione nulla ci dicono gli autori; ma il Mommsen (Mon. ant. 1, p. 642) suppone che ne potette essere ragione il viaggio per la Gallia, progettato già prima della sconfitta di Lollio e seguìto da una dimora protratta sino al 741. Nè a questa anticipazione poteva opporsi alcuna considerazione religiosa, giacchè il computo del secolo ritenne sempre qualche cosa dell'incostanza del secolo naturale, tanto che i giorni della celebrazione de' giuochi non erano fissi, ma determinati di volta in volta. Fu il senato che decise (C. VI 877 a) dell'anticipazioni de'giuochi e dell'erogazione delle somme necessarie e, verosimilmente, di quelli de' quindecemviri che dovessero compiere la cerimonia; e se Augusto ebbe facoltà di ordinare i giuochi, ed Augusto ed Agrippa d'immolare le vittime e pregare pel collegio de'XVviri, ciò avvenne in grazia del principato, ma non come funzione emanante da questo potere, bensì, come lo stesso Augusto dice (Mon. Ancyr. Lat. 4, 36 C. III p. 794; Gr. 12, 9 p. 795) *pro conlegio XV virorum* e la qualità di *magister conlegii*, qualità quest'ultima che, non menzionata negli *acta ludorum saecularium*, è menzionata invece ne' fasti Capitolini (C. I p. 442). Gli *acta* de'ludi secolari (Mon. ant. 1 p. 677 segg. tav. AB. EE. 8 p. 227), cominciano con l'epistula (lin. 1-23) mandata da Augusto, tra il 17 febbraio ed il 24 marzo (Mon. ant. 1 p. 635) al collegio de' XV viri per determinare il tempo e l'ordine dei giuochi, che furono indetti con editto (lin. 24-28) contemporaneo alla lettera. Lasciando alla trattazione speciale dell'argomento (v. **Ludi saeculares**) ogni altro particolare, basterà dire che i *ludi* ebbero luogo ne'giorni 1, 2, 3 giugno (lin. 40-42: [*a nocte*] *quoi dies inlusciscet k. I*[*uniarium... ad a. d. III*] *nonas Iun.* e l. 4 e 90). Augusto li rinnovò, facendo sì che, pur rimanendovi le cerimonie agli *dèi inferi*, ne restasse escluso Pluto, e le dee invocate fossero di quelle venerate piuttosto per la reverenza che per la paura, e inoltre vi si aggiungessero *dèi superi* come Giove, Giunone, Apollo Palatino, divinità sua domestica (Mon. ant. 1 p. 653-3). Augusto stesso, secondo la funzione a lui delegata, nella prima notte

(lin. 90-1) immolò presso il Tevere alle Parche (*Moeris*) nove agnelle e nove capre (*prodigivas*, Mon. ant. 1 p. 653-4); nel 1 giugno in Campidoglio (lin. 103-4) un bove a Giove; nella seconda notte, presso il Tevere, alle dee Ilithyae (v. 115: ([*I*]*lithyis*) fece un semplice sacrifizio incruento (Mon. ant. 1 p. 655-6); nel secondo giorno di giugno (lin. 119-20) immolò in Campidoglio una vacca a Giunone; nella terza notte (lin. 134-5) presso il Tevere, immolò alla dea Terra una scrofa (Zosim. l. c.); nel terzo giorno finalmente sul Palatino fece un sacrifizio incruento ad Apollo e Diana (lin. 139-140).

La celebrazione de'ludi secolari era stata in realtà un avvenimento, che, come il promotore avea preveduto e voluto, avea accresciuto il prestigio del principato di lui, a cui la nascita del secondogenito di Agrippa e Iulia, Lucio e l'adozione (Dio Cass. 54, 18) di lui e del fratello (arbitrariamente fissata da qualcuno nel 28 maggio in base a supplemento dell'.... *ad eo die* del calendario Amiternino C. IX 4192), aveano ormai assicurata la discendenza.

La menzione di tali giuochi ritorna ancora in monete dell'anno successivo, come quella di L. Mescinio Rufo (Cohen, Aug. 461. 466), a cui fanno riscontro monete contemporanee con dedicazioni ad Apollo Acziaco, così connesso con la casa e la fortuna di Augusto (Cohen, Aug. 343), o con allusioni al rifiorimento od alla ricostituzione dello Stato sotto di lui: Cohen, Aug. 465: *S*(*enatus*) *c*(*onsulto*) *ob r*(*em*) *p*(*ublicam*) *cum salut*(*e*) *imp. Caesar*(*is*) *Aug*(*usti*) *cons*(*ervatam*); e 462: *I*(*ovi*) *O*(*ptimo*) *M*(*aximo*) *S*(*enatus*) *p*(*opulus*)*q*(*ue*) *R*(*omanus*) *v*(*otum*) *s*(*usceptum*) *pr*(*o*) *s*(*alute*) *imp. Cae*(*saris*) *quod per eu*(*m*) *r*(*es*) *p*(*ublica*) *in amp*(*liore*) *atq*(*ue*) *tranq*(*uilliore*) *s*(*tatu*) *e*(*st*).

34° *Le opere pubbliche degli anni 737-9.* — Da questo lavoro di riordinamento dello Stato, posteriore al ritorno di Augusto, non era rimasta esclusa la restaurazione delle vie; e miliarii del 736|7 (C. IX 6917. 5989) e del 737|8 (C. IX 5986) sulla via Appia da Capua a Benevento, del 738|9 (C. IX 5943. 5950) sulla via Salaria, e fors'anche altri con indicazioni molto più generiche (C. IX 5977-8) ce ne danno indizio, e più chiara anche e più generale attestazione ce ne darebbero anche varie monete (Aug. 229-35) attribuite al 738, che portano la scritta: *Quod viae munitae sunt.* Anzi una di queste monete (Cohen, Aug. 541) dice che questo sarebbe avvenuto *ea p*(*ecunia*) *q*(*uam*) *is* [Augustus ovvero *i*(*ussu*) *s*(*enatus*)] *ad a*(*erarium*) *det*(*ulit*), e rientrerebbe questo tra le largizioni di Augusto (Mon. Ancyr. Lat. 3, 34-5 C. III p. 792. Gr. 9, 12-4 Mommsen, Res gestae² p. LXXXIX).

35° *Augusto in Gallia ed Agrippa in Oriente.* — Ma la definitiva pacificazione ed il riordinamento di tutto l'Impero, da cui sembra traggano argomento statue come quella p. es. della Baetica (NS. 1889 p. 16) e di un'altra provincia (NS. 1889 p. 365. BM. 1889 p. 471), entrambe di epoca non determinata, costituiva omai il precipuo pensiero di Augusto e, intendendo a questo, partirono Agrippa prima per l'Oriente e poi Augusto per la Gallia.

Agrippa partito, sembra, subito dopo la celebrazione de' *ludi*, alla volta dell'Oriente, fu a lungo ospite di Erode in Giudea (Ioseph. ant. Iud. 16, 2, 1), ed indi, per lo spazio di due anni, attese a dar sesto, secondo l'esigenze e l'occasione, alle cose orientali.

Nel 740 ebbe luogo la deduzione della colonia militare di Berytus in Siria (Mon. Ancyr. Lat. 5, 36 C. III p. 796; Gr. 15, 20 p. 797. Kubitschek, op. cit. pag. 257. Strab. 16, 2, 19 p. 756) e fors'anche di Heliopolis. Non si può dire se nello stesso periodo ebbe luogo anche la deduzione della colonia ad Alexandrea Troas (Strab. 13, 1, 26 p. 886) e Parium (Marquardt, Staatsverw, 1² p. 347) nella provincia d'Asia.

E per le colonie dedotte in quest' anno Augusto fa notare, che come già a' proprietari italiani, dette questa volta a' municipii provinciali un indennizzo che fu di trecentoventi milioni di sesterzî (Mon. Ancyr. Lat. 1, 17-19 C. III p. 788; Gr. 2, 2 p. 789; Lat. 3, 22-4. 25-8 p. 792; Gr. 8, 19-22 p. 793; 9, 1-3 Mommsen, Res gestae² p. LXXXIX).

Uno dei fatti maggiori e più noti di quest'andata in Oriente fu l'intervento nel regno bosforano, dove, con l'aiuto di Agrippa, Polemone, re del vicino Ponto, conseguì il trono e la mano di Dynamis, figliuola di Farnace e nipote di Mitridate, rimasta da poco vedova di Scribonio, un avventuriero che qualche tempo innanzi, forse senza opposizione de'Romani, era divenuto violentemente re e marito di lei (Dio Cass. 54, 24). Ed a questi avvenimenti si riferisce un'epigrafe dedicatoria di Dynamis ad Augusto per il regno conservato (CIG. 2122 = Latyschev, Inscript. ant. orae septentr. etc. 2, 354). Ma la vita di lei fu breve, e subito dopo divenne regina e sposa di Polemone Pythodoris, nipote di M. Antonio (EE 1 p. 274), a' cui figli esclusivamente fu assicurata la successione.

Nell'Occidente intanto un nuovo agitarsi di popoli, che stavano a'confini settentrionali ed orientali d'Italia (Dio Cass. 54, 20), rendeva sempre più urgente il compimento di quel disegno, che aveva fatto anticipare ad Augusto la celebrazione de'*ludi saeculares*. Ma sopratutto

l'incursione de'Sigambri, Usipii, Tencteri sulla sponda opposta del Reno e la conseguente sconfitta toccata a M. Lollio (Dio Cass. l . c. Vell. 2, 97) affrettarono la partenza di Augusto. Egli dopo aver dato secondo un senatoconsulto lo spettacolo gladiatorio per Tiberio e Druso (Dio Cass. 54,19. Mon. Ancyr. Lat. 4, 31-33 C. III p. 794; Gr. 12, 2-4 p. 795) ed aver dedicato il ricostruito tempio di Quirino (Dio Cass. l. c. Mon. Ancyr. Lat. 4, 6 C. III p. 794; Gr. 10, 10 p. 795), lasciato Statilio Tauro a disimpegnare in Roma quel còmpito (Dio Cass. 54, 19) che appresso poi (Mommsen, Staatsr. 2³ p. 1060), divenne l'ufficio stabile della *praefectura urbis*, accompagnato da Tiberio, in quest' anno pretore (Dio Cass. l. c.), si recò in Gallia (738), donde non fece ritorno che nel 741.

Tiberio rimase per un anno con Augusto in Gallia (Suet. Tib. 9), mentre il proconsole P. Silio combatteva vittoriosamente contro Camunii e Venosti ed assoggettava il Norico (Dio Cass. 54, 20), che si può considerare da questo punto venuto in potestà di Augusto.

Nell'anno seguente (739), mentre Augusto seguitava ancora a riordinare le Gallie, facendone di Lione, dove nel 742 alla confluenza del Rodano e dell'Arari gli venne eretto un altare (Boissieu, Lyon pag. 95. 114. Esperandieu pag. 75) il centro politico e religioso, così com' era il centro di tutte le vie che di là si diramavano verso ogni lato (RA. Nouv. sér. 7, 406 segg. 8, 26 segg. 62 segg. 137 segg. 148 seg. 253 segg. 342. 387 segg. 496 segg. 9, 60 segg. 223 segg. 404 segg.), cercava di emendare tutte le ruberie e le vessazioni di Licinio (Boissieu. Lyon p. 92-3. Dio Cass. 54, 21); e creava altre colonie, sia in Gallia che in Ispagna (Mon. Ancyr. Lat. 5, 36 C. III p. 796; Gr. 15, 20 p. 797. Dio Cass. 54, 23); ornava e presidiava, cingendole di mura e di porte, città come Nemauso (C. XII 3151. 3152[?]) e Vienna (C. XII 6034 c).

Sono a riferire a questo periodo le erezioni in colonie della Colonia Iulia Augusta Aquae Sextiae (C. XII p. 65) e Colonia Iulia Augusta Apollinaris Reiorum (C. XII p. 49)?

Per suo stesso ordine i figliastri Druso e Tiberio combattevano contro Reti e Vindelici (Vell. 2, 39. Liv. epit. 136. Dio Cass. 54, 21-2. Suet. Tib. 9), riportandone le segnalate vittorie cantate così altamente da Orazio (Carm. 4, 4), e da una delle quali dovè venire ad Augusto la X *acclamatio imperatoria* (Mommsen, Res gestae ² pag. 13).

Pacificata anche la regione delle Alpi marittime nel 740 (Dio Cass. 54, 24), venne tra il 741 e 42 restaurata e migliorata la via antichissima e già in uso che menava alla Gallia da Placentia ad Vada (C. V 8085-6. 8088), ad Varum (C. V 8105) e poi per la riviera ligure (C. V 8084. 8098. 8106) prolungavasi nella stessa Gallia (C. XII 5455-5), e che prese nome di Iulia Augusta.

36° *Il ritorno di Augusto.* — Il ritorno di Augusto, per cui già dall'epoca della partenza erano stati fatti pubblici voti (Cohen, Aug. 462-5), specialmente a Giove (Cohen, Aug. 183. 320-1. 324-5), venne salutato co' più grandi segni della pubblica gioia e con l'adempimento de' voti (C. VI 386).

Il senato deliberò che venisse eretta ad Augusto nel campo di Marte un' ara della pace (Mon. Ancyr. Lat. 2, 37-41 C. III p. 790; Gr. 6, 20-3; 7, 1-4 p. 791. C. X 6638. IX 4192), dedicata poi nel 30 gennaio (C. X 8375. EE. 3, p. 6) dell'anno 745 (Dio Cass. 56, 25), ed Augusto, il giorno appresso a quello in cui entrò in città, cioè nel 5 luglio, si recò a deporre il lauro in Campidoglio (Dio Cass. 54, 25. Mon. Ancyr. Lat. 1, 23-4 C. III p. 722).

L' ara *Fortunae pro reditu imp. Caesaris Augu[sti]* della praefectura Amiternina (C. IX 4182) si riferisce a questo o al ritorno precedente? In ogni modo è notevole che l'esempio della capitale trovava imitatori nelle città minori.

Indi, spirando nell'anno successivo il termine per cui gli erano stati confidati i poteri straordinari, essi gli vennero prorogati per altri cinque anni sino al 746 (Dio Cass. 53, 16; 54, 12) e fu pure rinnovata ad Agrippa la *tribunicia potestas* similmente per un altro quinquennio (Dio Cass. 54, 12. 28. Mon. Ancyr. Gr. 3, 21-23 C. III p. 789).

37° *Le imprese in Germania e in Pannonia.*— Augusto, pur tornando a Roma, non aveva pensato di interrompere nè di mettere in non cale il còmpito, a cui era dovuta anche la sua andata nelle Gallie. Anzi, vide che, pur non avendo il proposito di estendere la dominazione romana, la tutela stessa de' suoi confini esigeva il soggiogamento delle popolazioni, che a' confini costituivano sempre una minaccia, spesso un attuale pericolo, e, deliberando un'azione vigorosa e contemporanea contro le popolazioni germaniche ed illiriche, lasciò Druso a menare innanzi la campagna in Germania (Dio Cass. 54, 25), e ad Agrippa testè tornato dall'Oriente commise la guerra nella Pannonia (Dio Cass. 54, 28).

Agrippa partì infatti per la Pannonia, e poichè la sua sola presenza bastò a ricondurvi la quiete, tornò in Italia (Dio Cass. 54, 28), e nell'anno seguente (742) soggiacque ad una malattia da cui

era stato colto in Campania (Dio Cass. l. c. C.I p. 441). Tiberio, che quest'anno era già pervenuto al consolato (Mon. Ancyr. Lat. 2, 38 C. III pagina 790; Gr. 6, 23; 7, 1 p. 791), costretto a far divorzio da sua moglie, venne fidanzato a Iulia, la vedova di Agrippa (Dio Cass. 54, 31) che sposò infatti nel 743 (Dio Cass. 54, 35), e, preso anche nella direzione della guerra il posto già tenuto da Agrippa, la condusse avanti a più riprese sino all'anno 745, e la terminò con lo spingere i confini dell'Illyricum sino alla riva del Danubio (Mon. Ancyr. Lat. 5, 44-7 C. III p. 796; Gr. 16, 7-12 p. 797. Dio Cass. 54, 31. 34. 36. Vell. 2, 39). Questa lunga ed importante campagna rese necessario nel 743 che l'Illyrico da provincia senatoria divenisse imperiale (Dio Cass. 54, 34), e Tiberio dovette esservi preposto in qualità di *legatus Augusti* (Mon. Ancyr. Lat. 5, 46 C. III p. 796; Gr. 16, 10 p. 797; Mommsen, Res gestae[2] p. 129). Durante la stessa impresa, e propriamente nell'anno 744 (Dio Cass. 54, 36) un esercito di Daci che aveva passato il Danubio, venne vinto e fugato sulla riva destra di quel fiume (Mon. Ancyr. Lat. 5, 47-8 C. III p. 796; Gr. 16, 12-3 p. 797) e nel 743 i Traci vennero domati da L. Pisone (Liv. ep. 138. Dio Cass. 54, 34. Vell. 2, 98).

Simultaneamente all'apertura della guerra Pannonica, Druso avea iniziato la guerra Germanica, assicurandosi nel primo anno (742) la costa del mare del Nord e le foci dell'Ems e dell'Elba, e giovandosi dell'amicizia de' Batavi e de' Frisi; indi, negli anni successivi (743-5), addentrandosi nel paese e vincendo Sugambri e Chatti venuti in discordia tra loro poi i Cauci e i Cherusci, e spingendo i Marcomanni ad emigrare verso il paese de' Boi, così che occupò il paese tra il Reno e la Weser (Visurgis) e potè spingersi sino all' Elba (Albis), senza varcarla (Dio Cass. 54, 32. 33. 34. 36; 55, 1. Suet. Claud. 1. Liv. epit. 136-40. Vell. 2, 97).

E intanto che queste imprese si compivano, Augusto procedeva nella vita e nel governo, attendendo all'amministrazione dell'Impero, e dalternando a' nuovi onori, che raccoglieva, dolori di sventure domestiche.

38° *Augusto creato pontifex maximus.*— Essendo venuto a morire Lepido a' principî del 742, od alla fine del precedente, Augusto, che giammai durante la vita di esso avea voluto accettare il grado di *pontifex maximus*, venne nel 6 marzo (C. I p. 304), divenuto perciò giorno feriale (C. I p. 314), eletto a quel sacerdozio; e fu tale, come Augusto stesso si compiace di dire (Mon. Ancyr. Lat. 2, 26-8 C. III p. 790; Gr. 6, 3-6 p. 791), la moltitudine venuta da tutta Italia per prender parte a' suoi comizi, che giammai se n'era veduta una simile a Roma. Forse può avere presa ococcasione dallo stesso conferimento del pontificato massimo l'epigrafe dedicatoria di Haluntium (C. X 7463).

Augusto non volle accettare la casa pubblica, e perchè occorreva che il *pontifex maximus* abitasse in una casa pubblica, rese tale una parte dalla sua stessa casa (Dio. Cass. 54, 27), dove nel 28 aprile venne dedicata (C. I p. 317) *aedicula et ara Vestae.*

Pochi giorni di poi nel 19 marzo (Dio Cass. 54, 28), nelle feste quinquatrie celebrate in onore di Minerva, dette uno spettacolo gladiatorio a nome de' figliuoli Caio e Lucio (Mon. Ancyr. Lat. 4, 32-3 C. III p. 794; Gr. 12, 3-4 p. 795. Dio Cass. 54, 28-9).

Appresso, poichè il morto Agrippa lo avea costituito erede, secondo il precetto che gli era stato fatto nel testamento, Augusto fece una distribuzione al popolo di quattrocento sesterzi a testa (Dio Cass. 54, 29. C. I p. 472 = IX 5289. Mon. Ancyr. Lat. 3, 12-4 C. III p. 792; Gr. 8, 5-6 p. 793).

L'impresa in Pannonia acquistò ad Augusto anche in quest'anno la XI *acclamatio imperatoria* (Dio Cass. 54, 31).

39° *Le opere pubbliche degli anni 742-2. Gli acquedotti.* — All'anno 742, o ad anni posteriori appartiene la rifazione di un ponte corrispondente secondo il De Rossi all'odierno *ponte rotto* (C. VI 878), e fatta su di analogo senatoconsulto; al 742/3 si riferisce pure una restaurazione della via Salaria tra Asculum e Castrum Truentinum (C. IX 5954). Ma fu nell'anno 743, essendo consoli Q. Aelius Tubero e Paullus Fabius Maximus, già legatus Caesaris e di cui abbiamo tra i titoli della Spagna una epigrafe dedicatoria ad Augusto anteriore al 727 (C. II 2581), che fu iniziato un grande lavoro di restaurazione degli acquedotti delle acque Iulia, Marcia, Appia, Tepula, Aniense, che Augusto si offerse di fare a proprie spese (Frontin. de aq. d. 125. Mon. Ancyr. Lat. 4, 10-11 C. III p. 794; Gr. 10, 16-18 p. 795) e che fu alla fine completo nel 749-50 (C. VI 1244). Molti cippi relativi a quest'opera, del periodo che va dal 743 al 749 sono venuti e vengono in luce, e se ne hanno rispettivamente della Marcia (C. VI 1250 a. b. c. 1251 a. b. XIV 4075-8. 4081. EE. 4, 810-812. NS. 1889 p. 66; 1890 p. 164), dell'Anio (C. VI 1243. XIV 4079. 4080?), della Iulia (NS. 1887 p. 73. BM. 1887 n. 1889), dell'acquedotto comune della Iulia Tepula Marcia (C. VI 1248. 1249 a, b, c, d, e, f, g, h.), mentre l'attribuzione di altri cippi è incerto se debba farsi alla Marcia od all'Aniene (C. XIV 4082-5), al-

l'Aniense od all'acquedotto della Marcia, Tepula e Giulia riunite (BM. 1881 n. 451), ed altre sono anche di più incerta attribuzione (C. XIV 4074. WE. 778).

Nel dì 4 maggio di quest'anno (Plin. n. h. 8, 17, 65. Mon. Ancyr. Lat. 4, 22-3 C. III p. 794; Gr. 11, 14 p. 795) dedicò il teatro costruito presso il tempio di Apollo e che denominò da Marcello; e poi, a sollennizzare la dedicazione, dette *ludi circensi*, in cui furono uccise seicento bestie africane (Dio Cass. 54, 26. Mon. Ancyr. Lat. 4, 39-42 C. III p. 794). La madre di costui, Ottavia, riescì a vedere questa onoranza resa al figliuolo, e non molto dopo morì, sul finire dell'anno (Dio Cass. 54, 35) o nell'anno seguente 744/5 (Suet. Aug. 61).

La fortificazione di Arba in Dalmazia, che ricade anche in quest'anno tribunizio 743[4 (C. III 3117), probabilmente è da mettere in relazione con la guerra, che continuava in quelle contrade. È nello stesso tempo che per l'impresa germanica di Druso, Augusto ebbe la decimaseconda *acclamatio imperatoria* (Dio Cass. 54, 33).

Per qual ragione gli venisse offerta pure in quest'anno per la terza volta la *cura legum et morum*, non si sa; ma è sicuro (Mon. Ancyr. Gr. 3, 13-20 C. III p. 792) che gli venne offerta e ch'egli la rifiutò. La *lectio senatus* ed il *census*, che vengono pure per quest'anno attribuiti ad Augusto (Dio Cass. 54, 35), non trovano altrove conferma, ed il censo anzi è recisamente escluso (Mommsen, Res gestae [2] pag. 35-36). Quest'anno pure per la prima volta si cominciarono a celebrare i *ludi Aug(usto) et Fort(unae) Reduci* (C. IX 4192. Dio Cass. 54, 34), che divennero annui per legge, forse nel 767 (Dio Cass. 54, 46. Tacit. ann. 1, 15) e cominciavano, secondo il calendario Amiternino (C. IX 4192) dal 5 ottobre, e secondo l'Antiatino (C. X 6638) dal 3 (cf. Mommsen, C. I p. 404).

40° *La morte di Druso.* — Indi Augusto lasciò Roma, dove nel 744, in sua assenza, vennero posti due obelischi (C. VI 701-702) in commemorazione dell'Egitto, ridotto in potestà del popolo romano, e si recò nelle Gallie (Dio Cass. 54, 36), anche per essere più vicino al teatro della guerra. Nel 745 Augusto si trovava ancora lontano da Roma ed era con Livia in Ticinum, dove Tiberio, esaurita la guerra Pannonica, che aveva valso a lui la prima *acclamatio imperatoria* e ad Augusto la XIII (Val. Max. 5, 5, 3. Dio Cass. 55, 2 ed epigr. citata appresso), si era recato a raggiungere i genitori; quando giunse ivi la nuova dell'infermità mortale di Druso, morto difatti dopo breve periodo di tempo.

41° *L'arco di Segusio.* — Ritornato indi in Roma, Augusto depose il lauro nel tempio di Giove feretrio (Dio Cass. 55, 5. Mon. ancyr. Lat. 1, 22 C. III p. 788), compì i funerali di Druso (Vell. 2, 97. Tacit. ann. 3, 5) e appresso poi (Dio Cass. 55, 3. Suet. Aug. 35) pare che avrebbe atteso a regolare con norme fisse il numero delle adunanze mensili del senato ed altre formalità relative. Nell'anno tribunizio 745[6 venne elevato ad Augusto in Segusio un arco con questa epigrafe (C. V 7231): *Imp. Caesari Augusto Divi f., pontifici maximo, tribunic(ia) potestate XV, imp(eratori) XIII, M. Iulius, regis Donni f(ilius), Cottius, praefectus ceivitatium quae subscriptae sunt, Segoviorum, Segusinorum, Belacorum, Caturigum, Medullorum, Tebaviorum, Adanatium, Savincatium, Ecdinorum, Veaminiorum, Venisamorum, Iemeriorum, Vesubianorum, Quadratium et ceivitates quae sub eo praefecto fuerunt.*

Erano le popolazioni cottiane, che si erano già da lungo sottomesse senza guerra, ed erano state ridotte a municipii, secondo dice Plinio (nat. hist. 3, 21, 138) non del tutto esattamente però, perchè sei di queste popolazioni, e propriamente quelle a' n. 7. 8. 9. 10 e 13, ricorrono, come soggiogate ne' *Tropaea Augusti* (C. V 7877) di due anni appresso, rispettivamente sotto i n. 33. 28. 38. 26. 35. 34.

È della stessa data una statua dedicata ad Augusto dal popolo di Astypalea (CIG. 2493).

La morte di Druso, che avrebbe forse potuto essere il segno di una sollevazione generale in Germania, non produsse tali conseguenze per la mancanza di accordo tra le popolazioni germaniche, ed anche perchè Tiberio, sopraggiunto in tempo per rivedere il fratello negli ultimi momenti della vita, avea fatto in modo che la sua morte non recasse visibile perturbamento nella situazione militare e l'esercito come d'ordinario fosse ridotto ne' quartieri d'inverno.

42° *Il censo dell'anno 746.* — Augusto potè dunque nel 746 rimanere in Roma gran parte dell'anno. Non essendovi censori, per essersene, non abolita la carica, ma trascurata l'elezione dopo la censura di Planco e Paolo (Suet. Claud. 16), Augusto fece, con potere consolare (Mon. ancyr. Lat. 2, 5 C. III p. 790; Gr. 4, 16 p. 791. Mommsen, Staatsr. 2³ p. 337 n. 2) il censo, che, compiuto nello stesso anno sotto il consolato di C. Censorino e C. Asinio, dette un numero di 4233000 cittadini romani (Mon. ancyr. Lat. 2, 5-8 C. III p. 790; Gr. 4, 16-21 p. 791) con un aumento di centosettantamila sul precedente dell'anno 726. Ed è a questo stesso censo che dovette andare unito, benchè Dione Cassio ne taccia (Mommsen, Res gestae [2] pag. 35-6) la *lectio senatus* (Mon. Ancyr. Lat. 2, 1-2 p. 790; Gr. 4, 10 p. 791).

43° *Tiberio in Germania.* — Si fece quindi Augusto prorogare per un altro decennio (746-56) i suoi poteri temporanei (Dio Cass. 55, 6), e, sembrandogli omai necessaria la prosecuzione della campagna di Germania, l'affidò a Tiberio (Vell. 2, 97). Il Mommsen (C. VI 385 nota) fa compiere ad Augusto un viaggio in Gallia, seguito dal ritorno in questo stesso anno: in ogni modo fu Tiberio che condusse la campagna in Germania; campagna non fortunosa, ma terminata colla sottomissione delle popolazioni poste tra il Reno e l'Elba, compresi i Sicambri, i quali insieme agli Svevi furono trasportati sulla riva sinistra del Reno (Dio Cass. 55, 6. Vell. 2, 97. Cassiod. s. a. Suet. Aug. 21; Tib. 9. Tacit. ann. 2, 26). Il rifugio cercato, in atto supplichevole, da Melo principe de' Sicambri, presso Augusto (Mon. ancyr. Lat. 6, 3 C. III p. 798; Gr. 17, 4 p. 799) sembra al Mommsen (Res gestae [2] pag. 140) che corrisponda appunto a questa dedizione.

È in quest'anno, e per effetto di questa impresa germanica, che Augusto ebbe la XIV *acclamatio imperatoria,* a cui fa riscontro la seconda di Tiberio (Dio Cass. 55, 6). Dione Cassio (l. c.) attribuisce ad Augusto in quest'anno l'allargamento del pomerio, ma il Mommsen (Staatsr. 2[3] p. 738. 1035 n. 2. 1072) specialmente in base alla lex de imperio Vespasiani (v. 14) nega che questa attribuzione entrasse ne'poteri di Augusto e spiega l'errore di Dione Cassio come un equivoco con la delineazione necessaria alla consecutiva distribuzione della città in XIV regioni, che ebbe luogo nell'anno seguente (Dio Cass. 55, 8. Suet. Aug. 30).

Fu bensì in quest'anno che il mese *Sextilis* ebbe il nome di *Augustus* (Dio Cass. 55, 6. Macrob. sat. 1, 12. Censor. de die nat. 22), cosa che invece l'epitomatore di Livio (134) riferisce al 727.

Un donativo, pretermesso nel monumento Ancyrano (Mommsen, Res gestae [2] p. 59) venne pure ora fatto a' soldati (Dio Cass. 55, 6), ma non in conseguenza dell'impresa germanica, bensì per festeggiare la partecipazione di C. Cesare ai giuochi ginnici.

Tiberio, assunto nell'anno successivo (747) il consolato, a cui era stato designato in quest'anno (Dio Cass. l. c.), celebrò il suo trionfo su' Germani e ripartì per la Germania, donde dopo breve dimora tornò a Roma, senza aver avuta opportunità di far nulla di notevole (Dio Cass. 55, 8). È nella sua assenza che C. Cesare insieme all'altro console C. Pisone (Dio Cass. l. c.) celebrò in suo nome i giuochi votati per il ritorno di Augusto, di cui è cenno C. VI 385, e che il Mommsen (l. c.) non riferisce al ritorno del 735, come il Borghesi (Op. III 526), e nemmeno al ritorno del 741, ma a quello del 746.

Fu pure dato nel 747 il *munus gladiatorum* in onore di Agrippa (Mon. ancyr. Lat. 4, 31 C. III p. 794; Gr. 12, 2-3 p. 795. Dio Cass. 55, 8), promesso dall'epoca della sua morte e poi ritardato.

44° *La successione di Tiberio. Sette anni di pace.* — Il crescere de' due figliuoli adottivi di Augusto ed il favore che egli sempre più dimostrava loro, accentuarono il dissenso con Tiberio che, incaricato di accorrere nell'Armenia, di nuovo minacciata da' Parti, si ritrasse invece a Rodi, dove visse sino al 755 in vita privata (Dio Cass. 55, 9. Zon. 10 p. 538-539 D ed. Bonn. Suet. Tib. 10).

Infatti, comunque si volessero dare talvolta come spiegazione a questa secessione il disgusto di Giulia (Suet. Tib. 10) o più nobili ragioni (Vell. 2, 99), il più ovvio è metterla in relazione con quel favore per C. e L. Cesare, che presto si acquistò forma anche più concreto con gli onori loro impartiti (Mon. ancyr. Lat. 2, 46 C. III p. 890; 3, 1-6 p. 792; Gr. 7, 11-20 p. 791).

Intanto questa secessione di Tiberio e la età infantile di C. e L. Cesare contribuirono a far sì che fino al 753 vi fosse un periodo in buona parte di tregua. «L'interesse dinastico» — dice il Mommsen (Le provincie rom. 1 p. 38) — «non consentiva che si affidassero vaste operazioni militari ad altri capitani che non fossero principi della casa imperiale; e in questa, dopo la morte di Agrippa e Druso e il rifiuto di Tiberio, abili capitani facean difetto. Nei dieci anni in cui governatori con poteri ordinarii imperavano nell'Illyricum e nella Germania, certo l'azione militare deve non essere stata interrotta del tutto siccome a noi appare; giacchè la tradizione a tinte cortigiane non racconta egualmente le campagne fatte con principi e quelle compiute senza di essi. Nondimeno che una sosta vi sia stata, è innegabile.»

Che imprese notevoli non vi poterono essere, in ogni modo, oltre che dalla tradizione, è provato dal durare che fece immutato il numero delle acclamazioni imperatorie sino al 755.

Anche in segno del dominio stabilito su tutta la regione delle Alpi e della loro pacificazione (Mon. ancyr. Lat. 5, 12-14 C. III p. 796; Gr. 14, 7-10 p. 797) il senato nel 747[8 fece sollevare sulle Alpi marittime, nel luogo ora detto castello della *Torbia,* i *Tropaea Augusti* con l'epigrafe riportata anche da Plinio (h. n. 3, 136) contenente tutti i nomi delle popolazioni soggiogate (C. V 7817).

È perciò che il Mommsen (Res gestae [2] p. 50) riferisce a questo tempo la chiusura del tempio

di Giano, di cui non possiamo aver notizie dalle storie di Dione Cassio, che nel 748 ridiventano lacunose.

Tutto questo periodo di pace fu largamente impiegato nella costruzione di opere pubbliche.

Nel 747[8 Augusto (Mommsen, Staatsr. 2³ p. 994. 435 n. 2) per senatoconsulto fu incaricato di continuare la terminazione e l'inalveamento del Tevere (Suet. Aug. 30. C. VI 1236), iniziati nel 746 (C. VI 1235) da' consoli, in mancanza di censori, e di cui recentemente vennero in luce parecchi cippi (NS. 1890 p. 82. 187. 322. 390; 1891 p. 91. 165.)

Nello stesso anno 747 creò i *magistri vicorum Larumque* (cfr. C. VI 454), fece la distribuzione di Roma in XIV regioni (Suet. Aug. 30. Dio Cass. 55, 8), che il Mommsen mette in relazione (Staatsr. 2³ p. 516) col culto de' Lari pubblici (C. VI 456. Res gestae² pag. 82), iniziato con la dedicazione di simulacri fatti per vici, di cui parla Svetonio (Aug. 57) e a cui si riferiscono le epigrafi C. VI 457-8, le quali peraltro, appartenendo al 745 e 746, non possono parlare de' Lari pubblici.

Le vie in questo periodo ebbero, come si è detto, un grande sviluppo. Si hanno miliarii dalla Spagna del 746-7, che si riferiscono ad una via militare costruita nel conventus Caesaraugustanus (C. II 4920-23), ad una via del Castulonensis (C. II 4931) ed a varie altre che si dipartono da Carthago nova (C. II 4936-38. 4946?). Altre epigrafi del 752 (C. II 4701. 4703-11) si riferiscono alla Via nova, come dice lo Hübner (C. II p. 627) « ab Augusto demum perfecta et in eius honorem *Augusta* (n. 4697. 4721) dicta *ab Iano* (n. 4701) sive *arcu ad Baetem* fluvium erecto (n. 4112), eo loco, *unde incipiebat.... Baetica* (n. 4721) per Cordubam Astigim Hispalim *ad Oceanum* (n. 4697) i. e. ad Gades ».

Milliarii del 748 si hanno in Cappadocia e Galazia (EE. 5, 1367), da Aquae Sextiae ad Arelate (C. XII 5481-4. 5487-9), da Arelate a Nemausus (C. XII 5591. 5597. 5601. 5607. 5613. 5617), da Nemausus a Narbo (C. XII 5630. 5633(?). 5637. 5643-4. 5650-1. 5653. 5658), da Brigantio ad Arelate (C. XII 5497. 5500), da Antipolis a Forum Iulii (C. XII 5444) ed altri del 752 e posteriori sulla via Latina (C. X 6904), del 752[3 si hanno per la via da Narbo a Tolosa (C. XII 5668-9), e da Concordia verso le Alpi noriche (C. V 7995-6. 7997 (?). 7998.)

Nel 749 (C. III 6070) viene recinto di nuovo il tempio di Diana e l'Augusteo in Efeso *ex reditu*.

Nel 750 anche, secondo alcuni (Becker, Top. p. 101. Preller, Röm. Myth.³ p. 115) sarebbe stata dedicata l'*aedes Larum in summa sacra via* (Mon. Ancyr. Lat. 4, 7 C. III p. 794; Gr. 10, 12 p. 795); mentre al Mommsen (Res gestae² p. 82) pare che così di quell' edificio, come delle *aedes Minervae et Iunonis Reginae et Iovis Libertatis in Aventino*, dell'*aedes deum Penatium in Velia*, dell'*aedes Iuventutis*, arsa nel 738 e appresso restituita, e dell'*aedes Matris Magnae in Palatio*, rifatta dopo l'incendio del 756 insieme alla prima nominata (Mon. Ancyr. Lat. 4, 6-8 C. III p. 794; Gr. 10, 10-13 p. 795) non sia possibile assegnare il tempo.

Durante questo periodo pure, negli anni 747, 748, 750, 751, 752, rispettivamente sotto il consolato di Ti. Nerone e Cn. Pisone, di C. Antistio e D. Lelio, di C. Calvisio e L. Pasieno, di L. Lentulo e M. Messalla, e di L. Caninio e Q. Fabricio, poterono essere congedati i soldati che avevano compiuto il loro servizio militare e furono loro dati premi che ascesero in tutto a quattro milioni di sesterzi (Mon. Ancyr Lat. 3, 28-33 C. III p. 792; Gr. 9, 4-11 p. 793). È pure all' anno 748 (EE. 5 p. 584 n. 1367) che debbono fissarsi le deduzioni di colonie militari in Pisidia (Mon. Ancyr. Lat. 5, 36 C. III, p. 796; Gr. 15, 20 p. 797; Olbasa. EE 4, p. 32-3 nn. 46-8; Cremna: Eckhel, D. n. 3, 20) (v. **Antiochia** pag. 494).

45° *Il decimosecondo e decimoterzo consolato.* — Nel 749 e 752 Augusto assunse anche il suo XII ed il XIII ed ultimo consolato (Zonar. 10, 35 p. 539 A), e l'una e l'altra volta lo fece per introdurre nella vita pubblica i figliuoli adottivi C. e L. Cesare (Suet. Aug. 26). Infatti nel 749 Caio e nel 752 Lucio, avendo ciascuno rispettivamente l'età di quindici anni, furono condotti nel foro, assumendo la toga virile, e fu loro concessa la partecipazione al senato, la designazione a console col diritto d'entrare in carica dopo un quinquennio ed il titolo di *princeps iuventutis* (Mon. Ancyr. Lat. 2, 46 C. III p. 790; 3, 6 p. 792; Gr. 7, 11-20 p. 791). E nell'assegnare questa data il Mommsen interpreta il passo di Tacito (ann. 1, 3), che a taluno sembra contraddirvi, intendendo, conforme alla lettera del testo, che Augusto potè bensì cominciare ad adoperarsi perchè il consolato venisse loro attribuito, mentre non avevano ancora lasciata la pretesta puerile, ma l'onore venne in realtà impartito dopo presa la toga virile (Res gestae² pag. 53).

A questi due consolati di Augusto si accompagnarono due distribuzioni alla plebe urbana di sessanta danari a testa, e l'ebbero nel 749 trecento ventimila persone, nel 752 poco più che dugentomila, quanti erano quelli che avevano diritto ad avere il pubblico frumento (Mon. Ancyr.

Lat. 3, 15-7. 19-21 C. III p. 792; Gr. 8, 9-12. 16-8 p. 793.)

46° *Il titolo di pater patriae. I ludi Martiales.* — Sul principio di quest'anno, e propriamente nel 5 febbraio che divenne perciò feriale (C. I p. 314), ebbe Augusto l'appellativo di *pater patriae*, che, oltre alla denominazione di *parens patriae* (C. X 823. III 6843), già era prima stato adoperato non ufficialmente (Dio Cass. 55, 10. Eckhel D. n. 6, 112) e ricorre talvolta in qualche titolo italico del 745[6 (C. X 931), gallico del 746[48 (C. XII 136) e del 751 (C. XII 5482-82. 5488-9. 5496. 5500) ed in un titolo ispano del 748 (C. II 2107); ma che da quest'anno comparisce come una fissa attribuzione, conferita, come fu, non per decreto del senato, ma per acclamazione del senato, dell'ordine equestre e di tutto il popolo (Mon. Ancyr. Lat. 6, 24-75 C. III p. 798; Gr. 18, 9-12 p. 799). E tale titolo fu decretato che si inscrivesse nel vestibolo delle case d'Augusto e nella curia: propriamente forse sulla corona civica e sul clypeo decretatogli nel 727 (Mommsen, Res gestae [2] p. 154) e sotto le quadrighe postegli per senatoconsulto nel suo stesso foro (Mon. Ancyr. Lat. 6, 26-7 C. III p. 798; Gr. 18, 12-15 p. 799); quadrighe che probabilmente sono riprodotte in alcune monete con sul diritto la leggenda: *S. P. Q. R. Parenti cons(ervatori) suo* (Cohen, Aug. 78-81) ed in altre con sul diritto: *Caesari Augusto* (Cohen, Aug. 270-6).

Dedicò pure Augusto nello stesso anno 752 il tempio a Marte Ultore (Mon. Ancyr. Lat. 4, 21-22 C. III p. 794; 6, 31, p. 788; Gr. 11, 10-11 p. 795; 18, 20 p. 799) durante la guerra filippica (Suet. Aug. 29), e la dedicazione fu accompagnata (C. I p. 305. 342. 343. Vell. 2, 100. Dio Cass. 55, 10. Suet. Aug. 43) da' *ludi Martiales* celebrati nel 1 agosto (Dio Cass. 60, 5) da Augusto, e poi appresso annualmente da' consoli (Mon. Ancyr. 4, 38-9 C. III p. 794; Gr. 12, 12-16 p. 795) e diversi dagli altri *ludi circenses* celebrati nel 12 maggio in onore di Marte (C. I p. 305. 342. 393) ed istituiti forse nel 734 con la dedicazione dell'edicola consacrata a Marte in Campidoglio provvisoriamente, intanto che si compisse il tempio nel foro di Augusto.

Furono uccisi in essi duecentosessanta leoni e trentasei coccodrilli (Dio Cass. 55, 10. Mon. Ancyr. Lat. 4, 39-42 C. III 794), ed ebbe luogo anche uno spettacolo di battaglia navale, dato nel posto ove fu poi il *nemus Caesarum* ed ove fu perciò condotto espressamente un rivo d'acqua, chiamata da lui *Augusta* (C. XI 3772[a], Front. de aq. d. c. 11). In tale occasione venne fatto uno scavo lungo 1800 e largo 1200 piedi, in cui combatterono, oltre a navi minori, trenta navi rostrate a due o tre ordini di remi, ed i remiganti erano tremila (Mon. Ancyr. Lat. 4, 43-8 C. III p. 794 Gr. 7, 21-4 p. 791; 13, 1-4 p. 795).

Ma insieme a tanti onori ebbe pure Augusto il dolore di dovere, come fece tra il 1 luglio ed il 1 ottobre (Fischer, Röm. Zeittaf. p. 423) relegare nell'isola Pandataria la figlia Giulia, la cui lascivia avea omai superato ogni confine, e ne pagarono con la vita la pena quelli che n'erano stati complici (Vell. 2, 100. Dio Cass. 55, 10. Tacit. ann. 1, 53. Suet. Aug. 65).

L'anno 753 pose termine al periodo di pace.

47° *La spedizione di C. Cesare in Oriente, e la morte di lui e di L. Cesare.* — I rapporti così bene composti nel 734 con l'Armenia e con i Parti si erano intanto nuovamente turbati.

Il re Tigrane, imposto già nel 734 sul trono di Armenia, era morto non molto dopo, ed i suoi figliuoli Tigrane (III) ed Erato, che si erano uniti in matrimonio, sorretti dalla parte nazionale e da'Parti, aveano finito col cacciare dal trono Artavasde, loro zio paterno probabilmente, (Mommsen, Res gestae [2] p. 113), e l'influenza de' Parti vi si era resa sempre più sensibile (Tac. ann. 2, 3. 4. Dio Cass. 55, 9, 4. Zon. 10, 35 p. 539 B.).

Con i Parti stessi i rapporti di Roma si erano tesi al punto che Augusto, probabilmente tra il 750 e 751 non avea voluto (Dio Cass. 55, 10a) rendere i figliuoli di Phraate, mandati in Roma in pegno di amicizia (Mon. Ancyr. Lat. 6, 3-6 C. III p. 798; Gr. 17, 4-8 p. 799), secondo i più (Mommsen, Res gestae [2] p. 141) nel 734, e secondo il Mommsen ed altri (l. c. p. 141-2. cfr. Cohen, Aug. 174-6) tra il 744 e 746, e di cui due, Seraspadane e Rhodaspe (C. VI 1799), morirono in Roma; e nel 751 e 751 vi era stato uno scambio di lettere pungenti tra Augusto e Phraatace (Dio Cass. l. c.). Augusto era stato forzato all'inazione, non avendo nella sua famiglia dopo la secessione di Tiberio altri cui commettere l'impresa; ma ora, appena Caio ebbe toccati i venti anni, apparve egli come la persona indicata a compirla. Che anzi non a questo soltanto dovea limitarsi il compito di Caio, ma dovea rinnovare perfino la spedizione di Arabia e riordinare tutte le cose dell'Oriente (Oros. 7. 3. Suet. Aug. 93. Plin. h. n. 6. 27, 141. Vell. 2, 100-1. Zon. 10, c. 36 p. 539).

Caio si recò infatti in Siria, dove il 1 gennaio del 754 dovette assumere il suo consolato, ma, essendo intanto morto di malattia Artavasde, il re scacciato (Dio Cass. 55, 10a) Tigrane (III) impetrò con lettere e con doni il riconoscimento del suo diritto al trono (Dio Cass. l. c.) Senonchè, essendo anch' egli caduto in una mischia con

tribù barbariche ed avendo la moglie abdicato (Dio Cass. 55, 10a), Gaio dette il trono armeno ad Ariobarzane, figlio di Artavasde, re della Media Atropatene (Mon. Ancyr. Lat. 5, 28-30 C. III p. 796; Gr. 15, 7-10 p. 797).

Un convegno avuto con Phraatace, in cui questi rinunziò alle sue pretese sull'Armenia, compose le cose anche per riguardo a' Parti (Dio Cass. 55, 11. Vell. 2, 101). Entrato intanto in Armenia, Gaio vi fu ferito a tradimento all'assedio di Artagira (Vell. 2, 102. Zon. 10, 36 p. 539 D). La città venne presa (a. 755); ma Gaio che trasse da questo la sua prima ed acquistò ad Augusto la sua XV *acclamatio imperatoria* (Dio Cass. 55, 10a ad a. 755), ne morì indi nel 757 a Lymyra in Lycia, mentre voleva ritornare in Italia (Vell. 2, 102. Zon. l. c.)

Con questo e con la morte di L. Cesare (C. IX 1420-1) avvenuta diciotto mesi innanzi in Marsiglia (Suet. Aug. 65. Vell. l. c.), si potea dir ormai compiuta la tragedia della casa di Augusto.

48° *L'adozione di Tiberio e la sua assunzione della tribunicia potestas.* — Tiberio, che già si era incontrato a Rodi (Vell. 2, 101) con C. Cesare (Zonara [10, 36 p. 539 D] dice a Chio) e potè anche prima della morte di lui e del fratello, trovare la via, se non della completa riconciliazione e della vita pubblica (Suet. Tib. 12-13), almeno del ritorno; dopo la morte de'figliastri, divenne necessariamente arbitro della situazione (Tac. ann. 1, 3), e nel 26 giugno (C. IX 4192. Vell. 2, 103 vorrebbe nel 27) del 757, essendo consoli S. Aelio e C. Sentio, fu adottato da Augusto. Nè atta a scemare la speranza della sua fortuna era la contemporanea adozione del quindicenne di Agrippa Postumo, relegato anch'egli tre anni dopo, come la madre (Vell. 2, 104. Tac. ann. 1, 3).

Tiberio, che insieme all'adozione era stato reso partecipe della *potestas tribunicia* (Mon. Ancyr. Gr. 3, 21-3 C. III p. 789. Vell. 2, 103. Tacit. ann. 1, 3. Zon. 10, 36 p. 540 C.) riassunse la direzione dell'impresa in Germania, e nel primo anno (757) ridusse all'obbedienza i Cherusci e stabilì, forse per la prima volta, i quartieri d'inverno in terra germanica, ad Aliso (Vell. 2, 105: ad caput Lupiae fluminis). Nel secondo anno (758) rinnovò la spedizione marittima di Druso, ma spingendola più oltre, fino a' termini de' Cimbri, alla punta del Jutland, fin dove non erano mai arrivati i Romani; e la flotta che rimontò il corso dell'Elba, potè nel centro della Germania ricongiungersi con l'esercito (Mon. Ancyr. Lat. 5, 14-5 C. III p. 796; Gr. 14, 10-14 p. 797. Vell. 2, 106. Plin. h. n. 2, 67, 167).

Delle popolazioni della Germania alcune, come i Longobardi (Vell. l. c.) furono vinte, altre come i Cauci, (l. c.) furono ricevute in dedizione, altre tra cui i Cimbri stessi, i Charudes (nel Mon. Ancyr. Charydes), i Semnoni, mandarono ambascerie a chieder pace (Mon. Ancyr. Lat. 5, 16-18 C. III, p. 796; Gr. 14 14-18 p. 797. Strab. 7, 2, 1 p. 293). E, quantunque l'esito dell'impresa fosse dovuto più all'energia ed all'abilità che non a fatti d'armi, Augusto, che già in epoca ed occasione a noi ignota avea ottenuta la sua XVI *acclamatio imperatoria*, ottenne per effetto dell'impresa germanica la XVII; Tiberio fu per la terza volta *imperator* (Mon. Ancyr. Lat. 1, 21-22 C. III p. 788; Gr. 2, 9 p. 789. Dio Cass. 55, 28).

49° *Vonone re de' Parti.* — È tra la fine di quest'anno ed il principio del seguente (Mommsen, Res gestae pag. 143) che è da mettersi l'ambasceria de' Parti ad Augusto per avere, come ebbero da lui, dopo la cacciata di Fraatace e la morte di Orode, Vonone a loro sovrano (Tacit. ann. 1 1-2. Ioseph. ant. Jud. 18, 2, 4. Mon. Ancyr. Lat. 6, 9-11 C. III p. 798; Gr. 17, 12-16 p. 799).

50° *L'impresa contro i Marcomanni e la istituzione dell'erario militare.* — Intanto se l'impresa di Tiberio era così riescita in Germania, ad assicurarne meglio l'esito ed a completarla, occorreva abbattere la potenza de' Marcomanni, che, costituiti su basi molto solide, sotto Marcbod, a regno, e, rimasti in una condizione d'indipendenza e di riserva tanto verso le altre stirpi germaniche che verso i Romani; posti, com'erano, tra la Germania, il Norico e la Pannonia e non lungi dalle porte d'Italia, costituivano una continua e pericolosa minaccia (Vell. 2, 109).

L'esperienza fatta della difficoltà di pagare a' soldati i premî loro promessi secondo le disposizioni del 741 (Dio Cass. 54, 25), e della cui erogazione non troviamo altra traccia dopo l'ultima del 752, dovette indurre Augusto, massimamente ora che s'apprestava ad aumentare l'esercito (infatti nel 759 l'aumentò di otto legioni) ed avea bisogno di assicurarsi tutto il buon animo e la volonterosa cooperazione de' soldati, a costituire un *aerarium militare* (Mon. Ancyr. Lat. 3, 35-39 C. III p. 792; Gr. 9, 14-18. Mommsen, Res gestae[2] p. LXXXIX). Egli stesso come primo fondo vi apportò 170,000,000 (Mon. Ancyr. l. c.) di sesterzî, contribuirono re e città, nè ciò bastando, al suo incremento, furono assegnati la *vicesima hereditatium*, la tassa sulle vendite ed altri simili tributi. Augusto stesso promise, fuori della già detta, di farvi altre contribuzioni (Dio Cass. 55, 23-6. Suet. Aug. 49).

In questo anno (759) ebbe anche luogo il *munus gladiatorium* dato in onore di Druso

da' figli Germanico e Claudio, forse a spese di Augusto (Dio Cass. 55, 27. Plin. h. n. 2, 26 86; 8, 2, 4. Mon. Ancyr. Lat. 4, 31 C. III p. 794).

51° *L'insurrezione Dalmatico-pannonica.* — Intanto, mentre la guerra contro Marobod (Vell. 2, 108-10. Dio Cass. 55, 30) s'iniziava, a distrarre l'attenzione da essa venne l'insurrezione Dalmatico-pannonica, una guerra immensa (Vell. 2, 104), la più grave delle guerre esterne dopo le Puniche (Suet. Tib. 16), cagione della più viva preoccupazione e de' maggiori timori.

Provvedimenti straordinari furono presi: se, come pare, il concetto dell'*aerarium militare* era precedente a tale pericolo, questo dette una spinta al suo complemento. Furono fatte leve, e il numero delle legioni, come si è detto, salì in quest'anno in tutto a 26 (Mommsen, Res gestae[2] p. 75). Nè furono tutte formate d'ingenui: ad uomini e donne fu imposto di fornire un libertino alle leve, con provvigioni per sei mesi; provvedimento di cui tanto più s'intende la gravità, in quanto si pensi che in quel periodo si tendeva ad evitare le soverchie emancipazioni di schiavi, come lo dimostra la *lex Fufia Caninia* di due anni appresso (Suet. Aug. 40. Gai Inst. I, 42-7. Dio Cass. 55, 31. Vell. 2, 111).

A rendere più tristi le condizioni pubbliche si aggiunse una terribile carestia (Suet. Tib. 16. Dio Cass. 55, 26-7), e la città ebbe a patire di molti incendi, la cui crescente frequenza fece sì che Augusto recasse in sua mano questo ramo di pubblico servigio (Dio Cass. l. c. Mommsen, Staatsr. 2[3] p. 1055).

Contro i Pannoni ed i Dalmati la guerra in questo primo anno fu, più che altro, difensiva, benchè non mancassero successi notevoli, come quello di Messallino (Vell. 2, 112. Dio Cass. 55, 30. Arco di Pavia. C. V 6416). Operatasi poi la congiunzione delle forze romane e delle tracie vassalle, la guerra fu condotta avanti con vigore, sotto la guida di Tiberio e di Germanico, che Augusto, dimorante a Rimini per essere più vicino al teatro della guerra, gli avea messo a' fianchi, e nel 761 = 8 p. C. l'insurrezione in Pannonia era domata, specialmente poichè Batone, il capo della rivolta in quelle regioni, era venuto a patti coi Romani ed aveva consegnato l'altro capo, Pinne. Tiberio potè fin tornare a Roma, lasciando negli accampamenti d'inverno M. Lepido alla testa delle truppe (Dio Cass. 55, 25-34. Vell. 2, 3-4).

Un episodio, o meglio un'appendice di questa impresa, dovètte essere quella compiuta da Cn. Lentulo contro i Daci oltre il Danubio (Mon. Ancyr. Lat. 5, 48-9 C. p. 796; Gr. 16, 14-15 p. 797. Dio Cass. 55, 30 cf. Mommsen, Res gestae[2] pag. 131-2).

Restava ancora l'insurrezione dalmatica, diretta dall'altro Batone, che avea fatto sul suo omonimo di Pannonia le vendette del tradimento compiuto (Dio Cass. 55, 34); ma anche questa, per opera di Tiberio e Germanico, venne completamente repressa nel 762 (Dio Cass. 56, 1, 11-17. Vell. 2, 115;).

Tiberio dalla campagna così brillantemente compiuta ebbe la IV e V *acclamatio imperatoria* e gli onori del trionfo (C. I p. 312) ed Augusto la XVIII *acclamatio,* della quale e dell'epoca precisa della sua attribuzione non abbiamo documento, e la XIX, che si riferisce al 762 (Dio Cass. 56, 17. C. II 2703). Un titolo ispano del 762-3 attribuisce ad Augusto anche la XX *acclamatio,* ma il Mommsen (Res gestae[2] pag. 16), anzichè turbare la progressione parallela delle *acclamationes imperatoriae* di Augusto e Tiberio, preferisce ritenerlo errato.

Nella prima metà di quest'anno Tiberio a nome proprio e del morto fratello dedicò un tempio alla Concordia Augusta (C. I 312. 384. Dio Cass. 55, 8; 56, 24).

La repressione dell'insurrezione dalmatico-pannonica fu salutata con la più viva gioia; specialmente per le preoccupazioni, che aveva destato, anche di una possibile invasione in Italia; ma un avvenimento venne subito a turbarne il giubilo, e fu l'annunzio della sconfitta toccata a Varo nello stesso anno 762. Tiberio stesso fu obbligato a differire il trionfo, che poi solennizzò nel 765 (Suet. Tib. 20).

52° *La rotta di Varo.* — P. Quintilio Varo, già governatore della Siria, era stato mandato a reggere la Germania, perchè la regione, apparentemente pacificata, non esigeva nel comandante speciali talenti militari, e perchè per parte di sua moglie, Claudia Pulchra, egli era congiunto da vincoli di parentela alla casa imperiale (Tacit. ann. 4, 66). L'eccesso nell'imposizione de' tributi e degli ordinamenti romani (Dio Cass. 56, 18. Vell. 2, 117) fece ordire sotto la guida specialmente di Arminio e Segimero (Dio Cass. 1 c. Tacit. ann. 1, 58) una congiura, che l'inavvedutezza di Varo (Tacit. l. c.) non seppe sventare; e tratto con inganno, sotto colore di una sollevazione da reprimere, per una via non ben nota, mentre si accingeva a tornare a' quartieri d'inverno, nel settembre od ottobre dell'anno 9 d. C. ebbe le tre legioni XVII, XVIII (BRh. 209), XIX (cfr. Mommsen, Res gestae[2] p. 69), tre *alae* e sei *cohortes* di ausiliari distrutte, ed egli stesso vi perdette la vita in un luogo, la cui precisa identificazione è molto disputata (cfr. Schiller, Gesch. d. röm. Kaiserzeit 1 p. 230 n. 3 e H. Böttiger, Hermann der Sieger 1873), e che il Mom-

msen per ultimo collocava in una delle vallate di quelle catene di monti, che confinano col territorio di Münster (Le provincie rom. p. 48), e poi, anche più determinatamente, per il conforto che a' criterî topografici dava il rinvenimento di un gruzzolo di monete, presso Barenau (Die Oertlichkeit der Varusschlacht. Berlin 1885 pag. 60). La disfatta, non tanto forse pel numero degli uomini periti, quanto per le conseguenze che si prevedevano gravissime, mise nel maggiore allarme Roma ed Augusto; ma bentosto esso fu calmato, poichè si vide che la condotta energica del legato di Varo, L. Nonio Asprenate, da Magonza recatosi a Castra Vetera, e il dissidio stesso delle stirpi germaniche, avevano allontanato il pericolo del temuto passaggio del Reno (Vell. 2, 120. Dio Cass. 56, 22).

Potette quindi più ordinatamente pensarsi al rimedio, e la direzione dell'impresa venne affidata a Tiberio (Vell. 2, 120).

53° *La nuova andata di Tiberio in Germania.* — Tiberio si recò infatti sul posto, avendo con sè Germanico (Dio Cass. 56, 25. Suet. Tib. 18) e non ne tornò che dopo due anni per festeggiarvi il trionfo già rimandato (Suet. Tib. 20); ma l'impresa, condotta con ogni maggior cautela, si ridusse a poco più di una dimostrazione, anzichè ad una vera campagna: e, benchè nel 764 troviamo (Mommsen, Res gestae [2] pag. 16) la XX *acclamatio imperatoria* attribuita ad Augusto e la VI a Tiberio, senza poterle attribuire ad altro che a questa impresa, non si ha notizia precisa di veri fatti d'arme importanti, che durante il suo corso avessero avuto luogo (Dio Cass. l. c.).

54° *L'ara Narbonensis.* — È al secondo semestre dello stesso anno 764, che si riferisce l'*ara Narbonensis* C. XII 4333 cfr. 6038 (la lex arae [v. **Ara**] è dell'anno successivo), fondata pel *votum susceptum a plebe Narbonensium in perpetuom quod bonum faustum felixque sit Imp. Caesari Divi F. Augusto p(atri) p(atriae), pontifici maxim(o). trib. potest. XXXIIII coniugi, liberis gentique eius senatui populoquə Romano et colonis inlicosque c(oloniae) P(aternae) N(arbonis) M(artiae)* (lin. 4 segg.) per fare festeggiare ogni anno da tre *libertini* e tre *equites Romani a plebe*, fornendo incenso e vino a' coloni, il natalizio di Augusto, il 7 gennaio, primo anniversario dell' assunzione del potere proconsolare da sua parte, e nelle calende di gennaio, la *coniunctio* fatta da Augusto de' *iudicia plebis decurionibus.*

Questa maniera di festeggiare il natalizio di Augusto ce ne fa ricordare un'altra adottata, non si sa in quale anno, in Telesia (C. IX 2226), in cui alcuni fondavano delle officine per la lana, onde col loro reddito *quotannis colonis mulsum et crustum natale Caesaris Augusti daretur.*

55° *Tigrane (IV) fatto re d'Armenia.* — La storia è occupata in quest'ultimo tratto di tempo, si può dire, esclusivamente da'fatti d'Occidente; ma le cose d'Oriente richiamano ancora l'attenzione intorno al 764, perchè, essendo Artavasde succeduto al padre Ariobarzane nel regno di Media e d'Armenia (Mon. Ancyr. Lat. 5, 29-31 C. III p. 796; Gr. 15, 9-13 p. 797), Augusto pone sul trono di Armenia Tigrane (IV), appartenente alla dinastia giudaica, congiunto per parte della sua avola materna alla dinastia armena (Tacit. ann. 14, 26. Ioseph. ant. jud. 18, 5, 4).

56° *Opere pubbliche di quest'ultimo periodo.* — Scarse tracce rimangono poi di opere pubbliche in questo periodo: un miliario dell'anno 754 (C. XII 5450): *Foro Iulio Reios et Aquas Sextias*; un miliario dell'anno 7-8 p. C. (C. II 4686) appartenente alla via *ab Anae ostio Emeritam* ovvero *Esuri Pacem Iuliam Eboramve*; uno del 11-12 p. C. (C. II 4868) della via Bracara Asturicam quarta; uno dell'anno 13 in Sardegna (EE. 8, 742) dove sembra che Augusto avesse anche alcune miniere di piombo (C. X 8073, 1), e due altre dell'anno 13-14 della via *Narbone Tolosam* (C. XII 5667) e *Narbone ad fines Hispaniae* (C. XII 5667).

57° *Gli ultimi anni di Augusto.* — A governare l'impresa in Germania rimase Germanico, giunto nel 765 al consolato, e benchè l'offensiva non venisse seriamente ripresa che dopo la morte di Augusto, nè prima vi si facesse, a quanto ci vien detto, nulla di veramente notevole (Dio Cass. 56, 26. Tacit. ann. 1, 3); pur nondimeno non potè che da questa parte venire ad Augusto la XXI ed ultima *acclamatio imperatoria* (Mon. Ancyr. Lat. 1, 21-2 C. III p. 778; Gr. 2, 9 p. 789. Mommsen, Res Gestae [2] p. 17-18). Tiberio dovette rimanere a Roma, ove, nel prorogarsi ad Augusto per altri dieci anni il potere straordinario, già confermatogli sino al 766, fu prorogata altresì a Tiberio la concessione della *tribunicia potestas* per un decennio o a tempo indeterminato (Mon. Ancyr. Gr. 3, 21-3 C. III p. 792. Dio Cass. 56, 28); e gli sarebbe stata concessa anche, secondo alcuni, potestà uguale a quella di Augusto sugli eserciti e sulle provincie (Vell. 2, 121. Suet. Tib. 21) e la facoltà di compiere il censo con Augusto (Suet. l. c.)

In questo stesso anno, l'ultimo di sua vita, e per riparare alla difficoltà che Augusto aveva omai d'intervenire in senato, quel consiglio semestrale di quindici senatori e di magistrati in funzione, costituito già (Suet. Aug. 35. Dio Cass. 53, 21) come un comitato consultivo per la

proposizione delle leggi, venne fatto di durata annua ed il numero de' senatori portato a venti, e quel consesso presieduto da Augusto, con l'intervento di Tiberio, de' nepoti, de' consoli in carica e designati e di altri chiamati da Augusto, divenne un surrogato del senato (Dio Cass. 56, 28. Mommsen, Staatsr. 2[3] p. 902-3).

Compiuta nell'anno seguente (767) nel di 11 maggio, cento giorni prima della morte (Suet. Aug. 95. Mon. Ancyr. Lat. 2, 8-11 C. III p. 790; Gr. 4, 21-3 p. 791), probabilmente insieme ad un'altra *lectio senatus* (Mon. Ancyr. Lat. 2, 1-2 C. III p. 790; Gr. 4, 10 p. 791), il terzo censo, onde risultò di 4,937,000 il numero di cittadini romani, Augusto partì accompagnando Tiberio, che muoveva per l'Illyrico, sino a Benevento, e poco dopo in Nola, dove si era recato, morì nel 19 agosto, designato perciò nei calendari come *dies tristissi*[*mus*] (C. IX 4192); il giorno stesso anniversario di quello, in cui per la prima volta avea ricevuto il consolato e nella stanza stessa in cui era morto suo padre (Tacit. ann. 1, 9. Suet. Aug. 100).

58° *Il testamento ed i funerali.* — Il testamento, fatto sotto il consolato di L. Planco e C. Silio, instituiva eredi (Suet. Aug. l. c.) della metà ed un sesto della sua sostanza Tiberio; Livia, a cui dava anche il diritto di portare il suo nome, in un terzo, (secondo Dione Cassio - 56, 32 - in due parti Tiberio e nel resto Livia) e poi Druso, figliuolo di Tiberio e Germanico, con i suoi figliuoli; finalmente alcuni tra i primi cittadini dello Stato, benchè a lui invisi; indi vari legati: al popolo quarantatre milioni cinquecentomila sesterzi, a' pretoriani mille a testa, cinquecento a' militi urbani (Dio Cass. 56, 32) e trecento a legionarî ed a' soldati delle coorti di cittadini romani (Suet. Aug. 101. Tacit ann. 1, 8). Alla figlia ed alla nepote Giulia interdisse il sepolcro familiare (Suet. l. c. Dio Cass. l. c.). Questo testamento venne letto in senato, e con esso anche (Dio Cass. 56, 33) tre volumi (Suet. Aug. 101) che probabilmente per errore (Mommsen, Res gestae[2] p. 1) Dione Cassio (l. c.) dice essere stato quattro, deposti al pari del testamento presso le Vestali; e riflettevano: uno le disposizioni circa i funerali, un altro il *breviarium totius Imperii* (Tacit. ann. 1, 11) ed un terzo l'indice delle imprese da lui compiute da incidersi su tavola di bronzo innanzi il Mausoleo sito in Campo Marzio (Becker, Topog. p. 639), e che è appunto lo scritto autobiografico che noi abbiamo da Ancyra (Mommsen, Res gestae[2] p. XXXIX) (v. **Ancyranum**).

Il corpo fu portato sino a Boville da' decurioni delle colonie e de' municipî; di là a Roma da personaggi dell'ordine equestre, e dalla sua casa portato in Campo Marzio da' senatori, fu cremato, e le spoglie da' più eminenti de' cavalieri furono riposte nel Mausoleo (Suet. l. c.). Tiberio ed il figliuolo di lui Druso ne dissero l'elogio (Dio Cass. 56, 34).

59° *La divinizzazione di Augusto.* — Intanto dagli accenni, che abbiamo fatti qua e là, si è veduto, come la crescente autorità di Augusto non rimanesse soltanto politica, ma acquistasse a grado a grado un carattere sempre più spiccatamente religioso. L'epiteto *Divi filius*, assunto dopo la consacrazione di Cesare era un passo in questo senso.

L'inclusione del suo nome nel *carmen saliare*, o nelle preghiere in genere, e le libazioni a lui ordinate ne'conviti pubblici e privati (Dio Cass. 51, 19) segnano ancora un progresso su questa via. Ma è nell'Oriente dove le tradizioni, le consuetudini la favorivano, che quest'adorazione ricevette una forma più concreta e si diffuse da per tutto.

Nel 725=29 a. C. è noto come Augusto permettesse per la prima volta a'Pergameni di elevargli un tempio, che peraltro volle consacrato non a sè soltanto, ma anche a Roma (Tacit. ann. 4, 37. 55. Dio Cass. 51, 10. Cichorius, Rom. und Mytilen, 12 e 34. Mionnet 2 pag. 593, n. 534. p. 594, n. 641. suppl. 5 p. 427 n. 924. 925-7. 929. Leake Num. hell. (As. Gr.) p. 97; Num. hell. (Asia) p. 78) e venne compiuto, pare, dieci anni appresso (Eckhel, D. n. 6, 101. Cohen, Aug. n. 86; 236-41. Gardthausen, Augustus u. s. Zeit I, 1 p. 468. II, 1 p. 252-4) ed a cui si riattaccarono poi gli *Αὐγούστεια* di Pergamo (CIG. 3208. 3902b. CIA. III 129. C. III 7086. Wood, Inscript. from the gr. theatre p. 60 n. 12 e 14. Eckhel D. n. 6, 135). A queste poi seguirono, nella stessa Asia minore, in epoche da non potersi sempre determinare, ma riferibili talvolta ad Augusto vivente (Gardthausen l. c.) templi in Mylasa (CIG. 2696), in Afrodisia (CIG. 2766), in Nysa (CIG. 2942), in Epheso (CIG. 2957. BH. (1886) p. 95); in Assos (CIG. 3869), in Ilium (CIG. 3604), Eumenia (CIG. 3902b), in Apollonia (CIG. 3971), Ancyra (CIG. 4039), in Tlos (CIG. 4238), in Cilicia (Mionnet, suppl. 6 p. 259 n. 403), in Nicomedia (Dio Cass. 51, 20), in Cyzico (Tacit. ann. 4, 36. Dio Cass. 57, 24), in Lagina (Newton, Halicarnass. 1 n. 101), in Sidyma (Benndorf u. Niemann, Reisen in Lykien 1 p. 61), in Xantus (Petersen, Reisen in Lykien 2 p. 186), in Cyme (tra il 752-67 p. u. c. CIG. 3524), in Atene (CIA. III 63 [=CIG. 478]. 64). Nè come vorrebbe Dione Cassio (51, 20) dall'esempio rimase immune l'Italia, giacchè durante la stessa vita di Augusto,

per quanto si può ricavare sopratutto dall'assenza dell'epiteto *Divus*, benchè ciò forse non possa esser sempre preso come criterio assoluto (Beurlier, Le culte impérial p. 21) si hanno are (v. **Ara**) come in Thermae Himeraee (C. X 7340), o templi come in Tarracina (C. X 6305), in Comum (SI. 745) in Puteoli (C. X 1613), in Pompei (C. X 823), in Ulubrae (C. X 6485), in Pola (C. V 18) in Bomarzo (C. XI 3040). Inoltre, senza volere entrare in un esame minuzioso riserbato alla trattazione speciale del culto degli Augusti (v. **Imperator**), fuori d'Italia l'ara degli Ubii (Tacit. ann. 1, 57 v. **Agrippinensis colonia**), di Narbo (C. XII 4333), quella *ad confluentem Araris et Rhodani* (v. **Ara Augusti**), l'epiteto di θεός ne' paesi greco-orientali datagli anche in vita (BH. 3, 162), il culto al Genius Augusti dentro (C. XI 3076) e fuori d'Italia (C. II 3524), la sua ammissione al culto pubblico de'Lari (Marquardt, Staatsv. 3² p. 206. Beurlier op. cit. p. 46); l'istituzione degli Augustali, (in quanto possono ritenersi istituzione di carattere religioso) che rimonta alla vita stessa di Augusto (v. **Augustales** p. 826 seg. Schmidt, De Aug. p. 123. Marquardt, Staatsv. 1² p. 198); rivelano chiaramente il progresso che durante la sua stessa vita fece l'apoteosi ed il culto di Augusto (RA. 1861, II p. 406). Nè meno ci dicono al proposito l'innestarsi del suo nome (v. **Augustus cognomen**) su quello di altre divinità, l'esempio di Pompei in cui (C. X p. 109 NS. 1890 pag. 331-2. 388-9) i *ministri* (C. X 884) dedicati con questo semplice nome e poi con quello di *ministri Mercuri Maiae* (C. X 890) al culto di Augusto, prendono nel 752 il nome di *ministri Augusti*, e finalmente i (Tacit. ann. 1, 10) sacerdozi (Mommsen, Staatsr. 2³ p. 757) (v. **Sacerdotia**) istituiti durante la stessa vita d'Augusto in Pompei (*Augusti Caesaris sacerdos* C. X 830; *Augusti sacerdos* 837. 840. 843-4; *flamen Caes. Aug.* 947; *flamen. Aug.* 838. 948) e in Verona (*flamen Romae et Aug(usti)* C. V 3376. 3420. 3427; *flamen Augusti* C. V 3341) ecc.

Ora in base a questi precedenti la consecrazione ufficiale d'Augusto era una cosa inevitabile, tanto più dopo che Numerio Attico giurò di averne vista l'anima volare al cielo (Dio Cass. 56, 46); e difatti quella ebbe luogo trentacinque giorni dopo la sua morte nel 17 settembre (C. IX 5811. C. X 6638) e il suo nome si vede appresso perfino invocato ne'giuramenti accanto agli altri dei (C. II 1963. 172).

Il senato decretò quindi di elevargli un tempio, di stabilire in suo onore de' giuochi speciali e di fondare un collegio sacerdotale incaricato del suo culto (Marquardt, Staatsv. 3² p. 469). Questo collegio sacerdotale fu quello de'*Sodales Augustales* (Tacit. ann. 1, 54) inteso non ad onorare soltanto Augusto, ma a compiere i sacrifizî della *gens Iulia* (Tac. hist. 2, 95).

I giuochi furono i *ludi circenses*, celebrati regolarmente dal 746 per il natalizio di Augusto (Dio Cass. 55, 6) e di cui da quest'anno furono incaricati i consoli (Dio Cass. 56, 46), gli *Augustalia*, che in questa occasione furono resi annui (Dio Cass. l. cit. Tacit. ann. 1, 15) e duravano orá da' 3 a' 12 ottobre (C. I p. 403-4), e finalmente *i ludi palatini* (Marquardt, Staatsv. 3² p. 469) festa privata — dice il Marquardt — della casa imperiale, cui non prendevano parte che invitati del più alto rango.

Livia e Tiberio aveano forse già durante la vita di Augusto eretto al *Numen Augusti* un altare. Nel 17 Gennaio (C. I p. 385) i quattro grandi collegi sacerdotali vi facevano de' sacrifizi ed il 21, 22, 23 gennaio aveano luogo i giuochi in un teatro elevato apposta innanzi al palazzo imperale (Dio Cass. 56, 46. Ioseph. ant. jud. 19, 1, 11). I più antichi calendari non ne fanno menzione per il loro carattere privato, ma vi accennano i calendarî del quarto secolo. Il tempio che gli venne eretto, ed è così spesso ricordato specialmente ne' diplomi militari (C. X 3335. 7855. 7890. VII 1193. 1195. V 4056. 4091. EE. 4 pag. 185. 502-3. 513. SI. 1, 940. 957) fu cominciato sotto il regno di Tiberio e dedicato soltanto sotto Caligola (Suet. Tib. 47; Calig. 21. Cohen, Calig. 9-11), che è diverso della semplice ara dedicata già da Tiberio (C. I p. 312-385), il quale dedicò anche nel 22 p. C. insieme alla un'ara ad madre Augusto nel teatro di Marcello (C. I p. 217).

Il templum novum (v. **Aedes**), in cui secondo gli atti degli Arvali si dicono fatti i sacrifici ad Augusto (C. VI 2028. 2032. 2033. 2035. 2038. 2040. 8704), ritenuto da alcuni qualcosa di diverso (Marini, Atti p. 83 n. 21. Becker, Topogr. p. 430. Preller, Regionen p. 150), è invece da altri ritenuto identico a quello innanzi menzionato (Henzen, Acta arv. p. 55. Richter, Top. p. 104 Jordan in Preller, röm. Myth. 2³ p. 431. Beurlier, op. cit. pag. 333-4).

E questa consacrazione di Augusto e la perpetuazione e lo sviluppo de' sacerdozî, a lui consacrati in vita e dopo morte, divennero a Roma e nelle provincie la vera base del successivo culto imperiale (v. **Imperator**).

Magistrature e titoli.

Pontifex nel 706: Mon. Ancyr. Lat. 1, 45 C. III p. 788; Gr. 4, 5 p. 789. C. V 4305 (?). Esperandieu p. 75 n. 30. Cohen, Aug. 125. 500. 721-2; M. Ant. et Oct. 6-10.

Adlectus inter quaestorios. Senator ornato degli ornamenti consolari col diritto *loco consulari sententiam dicendi* nel 711: Mon. Ancyr. 1, 3-5 C. III p. 788. Dio Cass. 46, 29, 41. Liv. epit. 118. Appian. b. c. 3, 51).

Propraetore nel 711: Mon. Ancyr. Lat. 1, 6-7 C. III p. 788; Gr. 1, 8-10 p. 789. C. XII 4333.

Consul (suffectus) nel 19 Ag. 711: Mon. Ancyr. Lat. 1, 7-8 C. III p. 788; Gr. 1, 10-12 p. 789. C. I p. 440 (Fasti Capit.). p. 466 (Fasti Colot.). C. IX 4191. X 8375.

III vir rei publicae constituendae nel 27 Nov. 711: Mon. Ancyr. Lat. 1, 9 C. III p. 788; Gr. 1, 13-14 p. 789. C. I pp. 440. 461. 466. V 525-6. IX 2142. Cohen. Aug. 55. 88-91. 111. 128. 227. 243. 245. 248. 333. 410-2. 416-7. 443-4. 467-8. 573; Lep. et Oct. 1, 2; M. Ant. et Oct. 1-4. 6-10.

Imperator nel 711 (15 Aprile): Cohen, Aug. 5-6. 37; Lep. et Oct. 1-2; M. Ant. et Oct. 1-3. 5-10. C. X 8375.

Augur nel 713-4: Mon. Ancyr. Lat. 1, 45 C. III p. 788; Gr. 4, 5 p. 789. C. V 6416. Esperandieu p. 75 n. 30. Cohen, Aug. 125. 500; Caes. e Aug. 2; Ant. et Aug. 3.

Imperator II probabilmente nel 714 (cfr. Borghesi, oeuvr. 2-43 e Mommsen Res gestae² p. 11).

Imperator III prima del 717: Cohen, Méd. cons. Vipsan. 3.

Quindecemvir sacris faciundis tra il 717-20: Mon. Ancyr. Lat. 1, 25 C. III p. 788; Gr. 4, 5 p. 789. C. V 5416. VI 875. EE. 8, p. 240. Cohen, Aug. 461.

Imperator IV nel 718.

Imperator V nel 720 o 721: C. V 526.

Consul II nel 721 con L. Volcatius Tullus: C. IX 422. Cohen, Aug. 88-91. 111.

Fetialis: Mon. Ancyr. Lat. 1, 46 C. III p. 788; Gr. 4, 7 p. 789. Dio Cass. 50, 4 (s'ignora da quando).

Consul III nel 723 con M. Valerius Messalla Corvinus: C. X 3826. IX 422.

Imperator VI dal 2 Sett. 723 al 725: C. X 404. 3826.

Consul IV nel 724 con M. Licinio Crasso: C. IX 422. 4191.

Consul V nel 725 con S. Appuleius: C. VI 873. IX 422. 4191. X 4830.

Imperator VII dall'a. 725 al 729: C. VI 873. XI 365, Aug. Cohen. 14. 58.

Consul VI nel 726 con M. Agrippa II: C. IX 422. 4191. Cohen Aug. 2-4; Agr. et Aug. 11.

Consul VII nel 727 con M. Agrippa III: C. I p. 317 XI 365. XIV 2240, 4232 Cohen, Aug. 1. 30.

Consul VIII nel 728 con T. Statilius Taurus II: C. I p. 441. C. VI 2014. XIV 2240. 4232. CIG. 2222.

Consul IX nel 729 con M. Iunius Silanus: C. I p. 441. C. VI 2514. XII 3148-9. XIV 2240. 4232. Cohen Aug. 348.

Imperator VIII dal 734: C. II 472. X 805. XII 3148-9. 3150 ?. Cohen, Aug. 56, 59.

Consul X nel 730 con C. Norbanus C. f. Flaccus: C. I p. 441. C. XIV 2240. 4232.

Consul XI nel 731 con A. Terentius Varro Murena (e anche con Cn. Calpurnio Pisone succeduto a questo ?): C. I p. 441. 466. 2107. II 4920. 4922. 4931. 4936-8. C. V 3325. 5027. C. VI 457. 458. 701-2. 875. 2014. IX 3342. 5943. 5950. 5954. 5986. 5989. X 5169. 6903. XI 3200. XII 136. 145. 3150 (?). 3151. C. XIV 2240. 4232. NS. 1876 pag. 145. Cohen, Aug. 712. 654-656; Agr. et Aug. 1, 6.

Imperator VIII ab a. 734 ad a. 739 ?: Cohen, Aug. 57. 86. 202. 298.

VII vir epulonum: Mon. Ancyr. Lat. 1, 46 C. III p. 788; Gr. 4, 7 p. 789. C. V 6416. VI 875, nel (4 o 7 ?) Gennaio (C. I pp. 312. 383 e Borghesi, Oeuvres 1, p. 353) di non si sa qual anno, ma sicuramente non dopo il 738-9 (Mommsen, Münzwesen p. 742; Res restae² p. 33).

Imperator X dal 739 ? al 742: C. V 8085. 8086. 8088. 8094. 8098. 8100. 8105. XII 5454-5. Cohen, Aug. 130-46.

Imperator XI nel 742: Cohen, Aug. 147-50.

Pontifex maximus nel 742 (pridie non Mart.): C. I p. 312. 414. 442. II 460. 857-9. 2106. 2107. 2421. 2703. 3827. 4686. 4701. 4703. 4868. 4920-3. 4931. 4936-8. III 6070. V 352. 4616. 6416. 6834. 7231. 7243. 7696. 7817. VI 385. 456. 457. 701. 702. 875. 876. 878. 1236 a-i. 1244. IX 5289. 5680. 5954. 5977. 5978. X 404. 805. 842. 3827. 4637. 6904. 6992 add. 7463. 8035. XI 367. 1420. 1421. 3045. 3083. 3085. 3093. 3200. 2585. 3595-6. 3772 *a*. XII 130. 145. 4333. 5443. 5444. 5482-4. 5488. 5489. 5497. 5500. 5510. 5591. 5597. 5601. 5607. 5613. 5617. 5630. 5633 (?). 5637. 5650. 5651. 5653. 5659. 5667-9. 5671. XIV 2459. SI. 1, 1955. EE. 3 p. 1055; 5, 151. 1367; 8, 742. NS. 1885 p. 220; 1891 p. 165-9 etc. CIG. 2696. 3524. Latyschew 1, 102, BH. 3, 162. BM. 1878 p. 12. Cohen, Aug. 222. 224-6. 239. 240. 424 bis. 437. 443-51. 515-9. 538. 583-4. 613. 654-6. 824; Aug. et Liv. 6; C. Ces. et Aug. 3. 5. 6; L. Ces. et Aug. 1; C. et L. Ces. 2; Tib. et Aug. 9.

Imperator XII nel 743: C. III 3117. VI 701-2. C. X 8035 (del 742-5). Cohen, Aug. 151-73.

Imperator XIII nel 745: C. II 4920-23. V 7231. VI 457. X 931. 3325.

Imperator XIV a. 746-9: C. II 3827. 4931. 4936-38. V 7243. 7817. VI 458. 1244. XI 3040. XII 5444. 5450. 5481-4. 5488-9. 5487. 5607. 5613. 5497. 5500. 5591. 5597. 5601. 5617. 5630. 5633(?).

5637. 5643-4. 5650-1. 5653. 5658. 5668-9. 5671. XIV 2459. Cohen, Aug. 174-6. 648).

Consul XII nel 749 con L. Cornelius P. f. Sulla: C. II 4686. III 6070. V 7696. VI 1244. IX 786. 4644. X 2381. XI 3040. XII 5450. 5481-4. 5488-9. 5497. 5500. 5510. 5591. 5597. 5601. 5607. 5613. 5617. 5630. 5643 (?). 5637. 5643-4. 5650-1. 5653. 5658. Cohen, Aug. 700.

Consul XIII nel 752 con M. Plautius Silvanus: C. I p. 314. C. II 460. 857-9. 2106. 4701. 4703. 4868. V 852. 6416. IX 5977-8. X 404. 890. 5162. 6904. XII 5671. 5668-9. XIV 2459. EE. 5, 1232.

Pater patriae nel 752: C. I p. 314. II 460. 857-9. 2421. 2703. 2106. 4868. 4682. V 18. 852. 6416. 6834. 3310. VIII 255. X 842. 3827. 4857. 7458. XI 367. 1420-1. 3083. 3085. XII 4333. 5482-4. 5488-9. 5497. 5500. 5667. 5671. 5668-9. XIV 2459. EE. 8, 742. CIG. 3524 (*πατὲρ πατρίδος*), CIG. 2087. Latyschew 1, 102. NS. 1889 p. 16. Cohen, Aug. 42-3. 49. 220. 222. 236-41. 285. 575. 587. 639-42. 299-301. 683-5. 692-3. 720-2. 730-36. 821. 824. 824bis; Aug. et Liv. 1, 2; Agr. et Aug. 8. Calig. et Aug. 1, 2, 4; Tib. et Aug. 1, 2. Inoltre, eccezionalmente prima del 752 in epigrafi indicate a col. 54.

Imperator XV nel 755: C. II 4868 (?). X 3827. EE. 5, 1367.

Imperator XVII nel 759: C. V 6416.

Imperator XVIII.

Imperator XIX nel 762: Dio Cass. 56, 17.

Imperator XX nel 764: C. II 2703 (?). Cohen, Aug. 227; Agr. et Aug. 5.

Imperator XX nel 767 (?): C. 367.

Imperator XXI: Mon. Ancyr. Lat. 1, 21-22 C. III p. 788; Gr. 2, 9-10 p. 789.

Frater arvalis: Mon. Ancyr. Lat. 1, 46 C. III p. 788; Gr. 4, 7 p. 789. Henzen, Arv. p. XXIX. XXX.

Sodalis Titius: Mon. Ancyr. Lat. 1, 46 C. III p. 788; Gr. 4, 7 p. 789.

C. Iulius Caesar: C. I p. 466. V 4305.

C. Iulius C. f. C. n. Caesar Octavianus: C. I p. 440.

C. Iulius C. f. Caesar: C. IX 2142.

C. Iulius Divi f. Caesar: C. IX 4191.

Caesar: C. I p. 304. II 2581. X 8375. Cohen, Aug. 2-6. 14. 55. 239-40. 248. 410-2. 573. 153. 737. 744-5. 792. 797. EE. 8, Ludi saecul. l. 107.

Καῖσαρ: CIG. 4715. 4909. 4922. Kaibel 701. Cohen, Aug. 789. EE. 4, n. 27.

Caisar: BM. 1878 p. 12.

Caesar nepos Divi Iuli: Esperandieu p. 75 n. 30.

Caesar Divi f.: C. IX 4192. Cohen. 1. 4. 56-77. 96. 360-1. 487-8. 498. 821.

Divi Iuli f.: Cohen, Aug. 547.

C. Caesar: Cohen, Aug. 227. 243. 245. 417. 443. 467. 514; C. Ces. et Aug. 3.

Imp. Caesar: C. I p. 298. 317. 231. 478. II 1558 (?). IX 422. 4644. X 884. 890. 3730. 3825. 7340. 3757 (?). XIV 2063. 2240. EE. 1, 38; 8, Ludi saec. l. 150. NS. 1889 p. 365. Cohen, Aug. 44. 113-24. 229-35. 322-7. 462. 466. 497. 543. 589-93. 500; Agr. et Aug. 12.

Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ: CIG. 153. C. III 496 = CIG. 1537.

Imp. Caesar Divi Iuli f.: C. VI 873. 1235. Cohen, Aug. 545.

Imp. Caesar Divi f.: C. I 440. V 526. IX 4191. 4192. X 4830. EE. 4, 85. Cohen, Aug. 88-96. 94. 111. 125-8. 337. 708-12. 784.

Imp. Caesar Divi f. C. f.: C. I p. 461.

Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ υἱός: CIG. 1069. 2283. AM. 1867 p. 535 n. 50.

Imperator: C. X 7501.

Αὐτοκράτωρ: CIG. 314 (?).

Imp. Divi f.: Cohen, Aug. 672. 775; Agr. et Aug. 7-10; C. Ces. et Aug. 1.

Caesar Divi f. Augustus: Cohen, Aug. 380.

Imperator Caesar Divi f. Augustus: C. I p. 442. II 4936-38. 4700. 4703. 4868. III 2907. 3117. 6070. V 852. 3325. 5027. 6416. 6817. 6836. 7243. 7596. VI 385. 457. 701. 702. 878. 1236. 1243. 1249. 1250-1. X 404. 795. 805-931. 965. 1903-4. 3826. 3827. 4637. 5169. 6917. 7458. 8035. XI 365. 367. 3040. 3083. 3200. 3594-6. 3772 *a*. 3943. 4192. 5950. 5982. 5986. 5977. 5978. XII 136. 145. 1844 (?). 3148. 3149. 3151. 4333. 5450. 5481. 5591. 5597. 5601. 5607. 5613. 5617. 5630. 5633 (?). 5637. 5642-4. 5650-1. 5653. 9152 (?). XIV 4076-85. EE. 3, p. 11; 4, 810. 812; 5, 151. 1367. NS. 1876 p. 145; 1878 p. 167; 1885 p. 220; 1887 p. 73; 1889 p. 66; 1890 p. 82 segg. n. 6. 8. 9-13. p. 164. 187. 322. 390; 1891 p. 165. Cohen, Aug. 226. 700. 716. 818. 824. 824 bis. 829; Agr. et Aug. 5. 11.

Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ υἱὸς Σεβαστός: BH. 1880 (IV) 517. 1883 (VI) p. 63. CIG. 477. 8101. 2493. 2093. 2087. 3212 (= Latyschew 2, 354). FL. III (V) 1476. CIA. III 451.

Imp. Caesar Divi f. C. n. Augustus: C. I p. 441.

Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Ἰουλίου υἱὸς: CIG. 2282-83 b. FL. III (V) 441.

Imp. Caesar Aug. Divi f.: C. V 7231. 6416. X 206. EE. 8, 742. SI. 1, 1055. Cohen, Aug. 36.

Imperator Caesar Augustus: C. I p. 312. 314. 317. 466. II 460. 857-9. 1583. 2106. III 424. 496. 6803. V 6899. 7477. 7818. 8094. 8098. 8100. 8105. VI 456. 1262. VIII 10728 (?). IX 702. 786. 1556. 2342. 4192. X 680. 842. 1671. 1685. 2381. 4842. 4843. 4868. XI 2631. XII 5454. 5455. 6038. XIV 3613. EE. 8, Ludi saec. l. 53. 103. 115. 139. NS.

1889 p. 16 cf. 308 segg. RA. 1845 p. 173. Cohen, Aug. 16. 17. 29-3. 343-5. 348. 397. 400. 406. 461-2. 576. 581 (?)- 587. 685. 770. 774. 785, 807; Aug. et Liv. 6; C. et L. Ces. 2; Tib. et Aug. 9.

Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Σεβαστός: C. III 424 (= CIG. 2958). 425. CIA. III 432. CIG. 2148. 2943. EE. 5, 151.

Αὐτοκράτωρ θεοῦ υἱὸς Σεβαστός: CIA. III 445. CIG. 2122 = Latys. 2, 354. CIG. 2222. 2996.

[Σεβαστὸς Καῖσαρ] θεο[ῦ υἱὸς αὐτοκ]ράτωρ: CIA. III 434.

Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Σεβαστός θεοῦ υἱός: FL. III (V) 1205.

Σεβαστὸς Καῖσαρ αὐτοκράτωρ: CIG. 2007 g.

Αὐτοκράτωρ θεοῦ υἱὸς Σεβαστὸς Καῖσαρ: CIA. III 445.

Imp. Augustus: C. IX 4192. Cohen, Aug. 19. 647-8. 650. 657. 677. 679. 683-4. 689. 692-3. 735-36. 788. 798-801. 822; Aug. et Liv. 1, 2.

Augustus Imp.: C. V 7691 (?). Cohen, Aug. 825.

Imperator Aug. Divi f.: Cohen, Aug. 658. 709-19.

Σεβαστὸς Καῖσαρ: CIG. 478. 1879. 2715. CIA. III 1. 63. 64. 252. 334. 447.

Augustus: C. I p. 312. II 461 (?). 951. 2197. 2572. 3103. 3104. 3349. 3827. 3828. V 3376. 3377. 3420. 6416, 1-9. VI 266. 884. 897-901. VIII 11019. IX 5811. X 1613. 6485. 6638. 6992 add. XI 1922-3. 3040. 3303-5. XII 4333. 5894. EE. 5, 194; 7, 14. RA. 1872 XXIV p. 326; 1874 XXVIII p. 199 (?); 1889 II p. 376-7 (?); 1892 II p. 142. SR. p. 151. 314. 315. Lejau. Inscr. de la Côte d'or 1, 192. 197. 255. 257. 266. Ésperandieu p. 156. Cohen, Aug. 8-13. 15. 18. 20-25. 182. 204. 209. 216-7. 256-7. 263. 286. 290. 328-31. 333-5. 342. 362. 368. 378. 382. 386-7. 395-6. 408. 418-9. 426. 435. 438-40. 442. 452-3. 455. 466. 476-8. 502. 505. 507. 521. 525. 541. 542. 572. 599. 600. 614. 615. 619. 620. 622. 682. 686. 687. 688. 739. 742. 746-50. 780-7. 790. 791. 796. 823. 826-8; Agr. et Aug. 1; Iul. et Aug. 1; C. Ces. et Aug. 5. 6; L. Ces. et Aug. 1; Tib. et Aug. 7. 8. 16 (?); VIII p. 246 seg. Aug. 1-4.

Σεβαστός: CIG. 311. 1172. 3172. 3080. 3953.

Aug. Divi f.: C. II 3542. 3555. 4946. X 7463. Cohen, Aug. 659-66. 669-71. 696. 699. 702-7. 713-15. 719. 721-2. 732. 725. 739-40.

Divi f. Aug.: C. X 4857. Cohen, Aug. 500.

Caesar Augustus: C. II 180. 1280. 1665. 2104. 1525 ?. III 256 (?). 4843 (?). V 1878. 3416. 6416. VI 874. IX 2226. 3158 X 1618. 3816. 8073 1. XII 4333. XIV 2259. 3574. EE. 1, 37; 8, Ludi saec. l. 135. Cohen Aug. 26-8. 34-5. 45-8. 102. 102. 107-8. 116. 178-80. 183-6. 189-201. 203. 213-6. 205. 258-62. 264-7. 270-84. 287-9. 291-7. 320-1. 323. 326-7. 346-4. 356-9. 363-6. 369. 379. 388-04. 409. 428-33. 436-7. 445-51. 466-1. 464-5. 470. 473-5. 490-6. 503-4. 512-3. 515-9. 529. 538. 590 (?). 583-4. 512-3. 515-9. 529. 538. 580 (?). 583-4. 588. 594. 598. 603-10. 616-7. 623-5. 633. 743. 765-8. 783. 795; Agr. et Aug. 2-3; C. et L. Ces. 1.

Caesar Augustus: Cohen, Aug. 35.

Καῖσαρ Σεβαστός: CIG. 2959. 3569. CIA. III 593 = EE. 1, p. 253 n. 11.

ὁ Σεβαστὸς Καῖσαρ (?): EE. 1, 114.

Augustus Caesar: C. V 18. IX 3158. 4057. X 823. 2845. 6305. XI 1420. XII 513. SI. 1, 475 (?). EE. 4, 35; 5, 94 (?). Cohen, Aug. 37. 42-3. 49. 97-100. 177. 222-5.

Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ: CIG. 4863.

Augustus Caesar Divi f.: C. X 6305. Cohen, Aug. 56-7.

Iulius Caes. Augustus: C. II 4711. EE. 5, 1233.

Octavianus Aug. n.: SI. 1, 1095.

Augustus Caesar: Cohen, Aug. 354. 427. 479-81.

C. Caesar Augustus: Cohen, Aug. 656.

Caesar Augustus Divi f.: Cohen, Aug. et Tib. 1 p. 212 n. 1. 2. 37. cf. 42-3. 177. 222-5. 236-41. 269. 299-301. 575.

Augustus Divi f.: Cohen, Aug. 37. 39-41. 129-41. 143-72. 174-6. 253. 284. 311-18. 332. 385. 458-9. 407. 611-12. 631. 637-42. 644. 649. 651. 653-56.

Caes. Aug. Imp.: Cohen, Aug. 112.

πάσης γῆς καὶ [πάσης] θαλάσσης ἄ[ρχ]ων [ὁ ἑαυτῆς σωτὴρ καὶ εὐεργ]έτη[ς]: CIG. 2122 = Latysch. 2, 354.

κτίστης καὶ σωτὴρ τοῦ δήμου: CIG. 4328.

Σεβαστὸς καὶ εὐεργέ[της] καὶ σωτήρ: CIG. 3604.

Καῖσαρ ὁ κύριος: CIG. 4922 b.

Χθονὸς [ολ]βο[δ]ότης: CIG. 4923.

Σωτὴρ καὶ εὐεργέτης: FL. III (V) 1205.

Divus Augustus: C. I p. 317. 350. — II 172. 182. 473. 1423. 1963. 2038. 3829. 4093-4. — III 336? 386. 1770? 1741. 2974-5. 3113. 5232. 6786. 7686. 10164. — V 236. 532. 1251. 1319. 2812. 2837. 4056. 4091-35. 4307. 6971. — VI 879-82. 886-7. 921 *a. b.* 2028 *c. l.* 2032-3. 2035. 4222. 4305. 8704. 8887. — VII 12. — IX 261. 1557. 2343. 3306. 3384-5. 4192. 5192. 5645. 6255. — X 931. 1412. 1262. 1619. 1806. 3335. 3828. 4641. 5182. 5393. 6039. 7501. 7855. 7890. 8038. — XI 2647. — XIV 2095. 2954. 3613. — EE. 2, 1042; 4, p. 185. n. 502-3. 513; 5, 547. SI. 1, 475. CIG. 3743. NS. 1880 p. 195. RA. 1881 XLI p. 312; 1888, I p. 423. Cohen, Aug. 87. 93. 101. 109 ? 220-1. 254. 268. 302-8. 336. 564-71. 574. 577. 585. 756-7; Aug. et Liv. 3; Germ. et Aug. 1. 2; Calig. et Aug. 1-3.

Divos Aug.: C. IX 3664.

Deus Augustus: C. V 3220 (?). Cohen, Aug. 728.

Divus Augustus Parens: C. XI 720. O. 3325.

Divus Augustus Pater: Cohen, Aug. 181. 228. 244. 247. 249-52. 309-10. 548-63. 586, 590. 596-7. 599. 600. 618. 620. 667-8. 726-7. 729. 776-7; Aug. et Liv. 4; Agr. et Aug. 4; Aug. et Tib. 5-6. 10-14; v. VIII p. 285 n. 86-93.

Divus Augustus Caesar: EE. 6, n. 53.

Divus Augustus Imp.: Cohen, Tib. Aug. et Oct. 1.

Divus Augustus Optimus Maximus: C. XII 1845 (?)

Divus Augustus Divi f.: Cohen, Aug. et Tib. 3. 4.

Divus Caesar Divi Iulii f. Augustus: C. VI 882.

Θεὸς Σεβαστός: CIG. 2056 *g* add. 2149. 3743. 3471. 4039. 4716. 4716 *b*. CIA. III 438.

Θεὸς Αὔγουστος: CIG. 4474. Kaibel 601. C. III 184.

Θεός: CIG. 4711.

Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεὸς θεοῦ υἱὸς Σεβαστός: Latyschew 1, 103 = CIG. 2087.

Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεὸς Σεβαστὸς θεοῦ υἱός: CIG. 2325.

Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ υἱὸς θεὸς Σεβαστὸς: CIG. 3604. CIA. III 65 (= CIG. 477). 430-1.

Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεὸς Σεβαστὸς: BH. 3, 162.

Θεὸς Καῖσαρ Σεβαστός: CIG. 369 = CIA. III 612. CIG. 1301. 3285.

Θεὸς Σεβαστὸς Καῖσαρ: CIG. 1300.

Καῖσαρ Αὐγοῦστος θεὸς ἀρχηγέτης σωτήρ: CIA. III 437.

Καῖσαρ θεὸς Σεβαστός: CIG. 2628. 4238. 418 = CIA. III 1432.

Σεβαστὸς θεὸς Καῖσαρ: CIG. 3569. FL. III (V) 2772.

Ὁμοβώμιοι θεοὶ Σεβαστοί (di Augusto e Livia): CIG. 3847 *m*.

Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ υἱός, Ζεὺς Ἐλευθέριος Σεβαστός: CIG. 4715.

Ἀπόλλων Ἐλευθέριος Σεβαστός: CIG. 2903 *f*.

Καίσαρι ποντομέδοντι καὶ ἀπείρων κρατέοντι Ζανί, τῷ ἐκ Ζανὸς πατρός, Ἐλευθερίῳ δεσπότᾳ Εὐρώπας τε καὶ Ἀσίδος, ἄστρῳ ἁπάσας Ἑλλάδος, ὃς σωτὴρ Ζεὺς ἀν[έ]τ[ει]λ[ε] μέγας: CIG. 4923.

Parens coloniae: C. III 2907.

Princeps patriae: C. III 6802. X 823.

[Princeps optim]e meritus ?: C. II 472.

Pater Patriae et Municip.: O. 3310.

Maximus custos imperii Romani totiusque orbis terrarum praeses: C. XI 1421.

Patronus di Aleria (C. X 8035), Capua (C. X 4826), Grumentum (C. X 206), Luna (C. XI 1330), Civitas Sedunorum (C. XII 136), e Nantuates (C. XII 145).

Seguendo l'ordine cronologico si ha:

a. 706 u. c. / 48 a. Chr.: *Pontifex* (Vell. 2, 59; Cic. Phil. 5, 17, 46 e le epigrafi innanzi citate).

a. 711 u. c. / 43 a. Chr.: *[Sen]atus decretis honor[ifi]cis in ordinem suum m[e adleg(it) C. Pansa A. Hirti]o consulibu[s, c]on[sula]rem locum [simul dans sententiae ferendae et im]perium mihi dedit* (Mon. Ancyr. Lat. 1, 4-6, C. III p. 788; Gr. 1, 5-8 p. 789).

Res publica n[e quid detrimenti caperet me] pro praetore simul cum consulibus pro[videre iussit] (Mon. Ancyr. Lat. 1, 6-7, C. III p. 788; Gr. 1, 8-9 p. 789).

Consul (Mon. Ancyr. Lat. 1, 8 C. III p. 788; Gr. 1, 12 p. 789).

C. Iulius C. f. C. n. Caesar Octavianus C. I p. 441).

C. Iulius C. f. Caesar, imperator, triumvir rei pubblicae constituendae C. IX 2142.

a. 713-14 u. c. / 41-40 a. Chr.: *Imperator iterum.*

Augur (Cohen, Ant. et Aug. 3).

a. 714 u. c. / 40 a. Chr.: *Imperator Caesar Divi f. C. f. IIIvir reipublicae constituendae causa* (C. I p. 461).

a. 716 u. c. / 38 a. Chr.: *Imperator Divi Iuli f. IIIvir reipublicae constituendae* (Cohen, Vipsan. 3).

a. 717 (o 720) u. c.: *XVvir sacris faciundis* (Cohen, Aug. 88).

a. 718 u. c. / 36 a. Chr.: *Imperator quartum.*

a. 721 u. c. / 33 a. Chr.: *Imperator Caesar consul iterum* (C. IX 422).

a. 722 u. c. / 32 a. Chr.: *Imperator Caesar Divi f., imperator, IIIvir reipublicae constituendae iterum, consul designatus tertium* (C. V 525-6).

a. 723 u. c. / 31 a. Chr.: *Imperator Caesar Divi f. consul tertium* (C. IX 4191):

Imperator Caesar Divi f., imperator sextum, consul tertium (C. X 3826).

a. 724 u. c. / 30 a. Chr.: *Imperator Caesar, consul quartum* (C. IX 422. 4191).

a. 725 u. c. / 29 a. Chr.: *Imperator Caesar Divi f., consul quintum, imperator sextum* (C. X 4830).

Imperator Caesar Divi Iuli f., consul quintum, designatus sextum, imperator septimum (C. VI 873).

a. 726 a. c. / 28 a. Chr.: *Imcerator Caesar, consul sextum* (C. IX 422).

Imperator Caesar Divi f., consul sextum (C. IX 4191 ?).

Caesar, consul sextum (Cohen, Aug. 2-3).

Caesar Divi f., consul sextum (Cohen, Aug. 4).

Princeps senatus (Mon. Ancyr. Lat. 1, 44-5 C. III p. 788; Gr. 2, 5 p. 789).

a. 727 u. c. / 27 a. Chr.: *C. Caesar, consul septimum* (C. I p. 312).

Imperator Caesar septimum (C. XIV 2240. 4232).

Imperator Caesar Divi Iuli f. Augustus, imperator septimum, consul septimum, designatus octavum (C. XI 365 a).

Caesar Divi f., consul septimum (Cohen, Aug. 1).

Caesar, consul septimum (Cohen, Aug. 30).

Augustus — *Σεβαστός* (Mon. Ancyr. Lat. 6, 16 C. III p. 798; Gr. 17, 23-24 p. 799).

a. 728 u. c. / 26 a. Chr.: *Imperator Caesar Divi f. C. n. Augustus, consul octavum* (C. XIV 4232).

Αὐτοκράτωρ θεοῦ υἱὸς Σεβαστός, τὸ ὄγδοον ὕπατος (CIG. 2222).

a. 729 u. c. / 25 a. Chr.: *Imperator Caesar Divi f. Augustus, consul nonum, designatus decimum, imperator octavum* (C. XII 3148-9).

Imperator Caesar Divi f. C. n. Augustus, consul octavum (C. I p. 441).

Imperator Caesar, nonum consul (C. X 884).

a. 730 u. c. / 24 a. Chr.: *Imperator Caesar Divi f. C. n. Augustus consul decimum* (C. I p. 441).

a. 731 u. c. / 23 a. Chr.: *Imperator Caesar Divi f. Augustus, consul undecimum, tribunicia potestate* (C. X 5027. 3342).

Imperator Caesar Divi f. Augustus, consul undecimum, imperator septimum, tribunicia potestate (C. X 5169).

a. 732 u. c. / 22 a. Chr.: *Imperator Caesar Divi f. C. n. Augustus, tribunicia potestate* (C. I p. 441).

a. 732-3. u. c. / 22-21 a. Chr.: *Tribunicia potestate secunda.*

a. 733-4 u. c. / 21-20 a. Chr.: *Tribunicia potestate tertia.*

a. 734 u. c. / 20 a. Chr.: *Caesar Divi f., Armenia capta, imperator nonum* (Num. Zeitsch. 5 p. 11).

a. 734-5 u. c. / 20-19 a. Chr.: *Tribunicia potestate quarta.*

a. 735-6 u. c. / 19-18 a. Chr.: *Imperator nonum, tribunicia potestate quinta.*

a. 736-7 u. c. / 18-17 a. Chr.: *Tribunicia potestate sexta.*

a. 737-8 u. c. / 17-16 a. Chr.: *Imperator Caesar Divi f. Augustus, consul undecimum, tribunicia potestate septima* (C. IX 5966. 5989. X 6917).

a. 738 u. c. / 16 a. Chr.: *Imperator Caesar Divi f. Augustus, consul undecimum, tribunicia potestate octava* (C. XII 3151).

a. 738-9 u. c. / 16-15 a. Chr.: *Imperator Caesar Divi f. Augustus, consul undecimum, tribunicia potestate octava* (C. IX 739 ? 5943).

a. 739 u. c. (?) / 15 a. Chr.: *Imperator decimum.*

a. 739-40 u. c. / 15-14 a. Chr.: *Consul undecimum, imperator decimum, tribunicia potestate nona.*

a. 740-1 u. c. / 14-13 a. Chr.: *Consul undecimum, imperator, tribunicia potestate decima.*

a. 741-2 u. c. / 13-12 a. Chr.: *Imperator Caesar Augustus, imperator X, tribunicia potestate XI* (C. V 8085. 8086. 8088. 8094. 8098. 8100. RA. 1845 p. 173).

a. 742 u. c. / 12 a. Chr.: *Imperator Caesar Divi f. C. n. Augustus, pontifex maximus, tribunicia potestate XI* (C. I p. 441).

a. 742-3 u. c. / 12-11 a. Chr.: *Imperator Caesar Divi f. Augustus, pontifex maximus, consul XI, tribunicia potestate XII* (C. X 5954).

a. 743-4 u. c. / 11-12 a. Chr.: *Imperator Caesar Divi Augustus imperator XII, tribunicia potestate XIII* (C. III 3117 cfr. Cohen, Aug. 311).

a. 744-5 u. c. / 10-9 a. Chr.: *Imperator Caesar Divi f. Augustus, pontif. maximus, imperator XII, consul XI, tribunicia potestate XIV* (C. V 701-2).

a. 745-6 u. c. / 9-8 a. Chr.: *Imperator Caesar Divi f. Augustus, pontifex maximus, imperator XIII, consul XI, tribunicia potestate XV* (C. VI 457).

a. 746 u. c. / 8 a. Chr.: *Consul undecimum, tribunicia potestate XVI, pontifex maximus, imperator XIII* (C. II 4922).

Imperator Caesar Divi fil. Augustus, imperator XII, tribunicia potestate XV, pater patriae, consul XI (C. X 931).

Imperator Caesar Augustus Divi f., pontifex maximus, tribunicia potestate XV, imperator XIII (C. V 7231).

a. 746-7 u. c. / 8-7 a. Chr.: *Imperator Caesar Divi f. Augustus, consul XI, tribunicia potestate XVI, imperator XIV, pontifex maximus* (C. II 4931. 4936-8 cf. VI 458).

a. 747-8 u. c. / 7-6 a. Chr.: *Imperator Caesar Divi f. Augustus, pontifex maximus, tribunicia potestate XVII* (C. VI 1236 *a-i*. NS. 1890 p. 82-5 n. 6. 8-13. p. 187. p. 322. 370).

Imperator Caesar Divi f. Augustus, pontifex maximus, imperator XIV, tribunicia potestate XVII (C. V 7817).

a. 748 u. c. / 6 a. Chr.: *Αὐτοκράτωρ θεοῦ υἱὸς Σεβαστός, ἀρχιερεὺς, ὕπατος τὸ δωδέκατον ἀποδεδειγμένος καὶ δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ ὀκτωκαιδέκατον* (BH. 7, 63).

Imperator Caesar Augustus Divi f., pontifex maximus, tribunicia potestate XIIX, consul XI, pater patriae (C. II 2107).

Imperator Caesar Divi f. Augustus, pontifex maximus, consul XI, designatus XII, imperator XV (sic), *tribunicia potestate XIIX* (EE. 5, 1367).

a. 749 u. c. / 5 a. Chr.: *Imperator Caesar Augustus XII consul* (C. IX 786).

a. 749-50 u. c. / 5-4 a. Chr.: *Imperator Caesar Divi Iuli f. Augustus, pontifex maximus, consul XII, tribunicia potestate XIX, imperator XIIII* (C. VI 1244 cf. 456).

a. 750-1 u. c. / 4-3 a. Chr.: *Imperator Caesar Divi f. Augustus, pontifex maximus, pater patriae, tribunicia potestate XX* (C. IX 5680).

Imperator Caesar Divi f. Augustus, pontifex maximus, consul XII, tribunicia potestate XX, imperator XIIII (C. XI 3040).

a. 751 u. c. / 3 a. Chr.: *Imperator Caesar Augustus, XIII consul designatus* (C. V 6899).

Imperator Caesar Divi f. Augustus, pantifex maximus, consul XII, consul designatus XIII, imperator XIIII (C. XII 5444. 5450).

Pater patriae, imperator Caesar Divi f. Augustus, pontifex maximus, consul XII, consul designatus XIII, imperator XIIII, tribunicia potestate XXI (C. XII 5481-3. 5488-9. 5497. 5500. 5591. 5597. 5601. 5607. 5613. 5617. 5630. 5630. 5633 (?). 5637. 5643-4. 5650-1. 5653. 5658. 5667).

a. 752 u. c. / 2 a. Chr.: *Imperator Caesar Augustus, pontifex maximus, tribunicia potestate XXI, consul XIII, pater*

patriae (C. I p. 314 cf. II 4701. 4703. IX 5977-8).

a. 752-3 u. c. / 2-1 a. Chr.: *Imperator Caesar Divi f. Augustus, pater patriae, pontifex maximus, consul XIII, tribunicia potestate XXII, imperator XIIII* (C. XII 5668-9 cf. X 842).

Imperator Caesar Augustus Divi f., consul XIII, tribunicia potestate XXII (C. V 7998).

a. 753-4 u. c. / 1 a.Chr.-1 p.Chr.: *Imperator Caesar Divi f. Augustus, pontifex maximus, consul XIII, tribunicia potestate XXIII, pater patriae* (C. V 6834).

a. 754-5 u. c. / 1-2 p. Chr.: *Imperator Caesar Divi f. Augustus, pontifex maximus, consul XIII, imperator XVIII, tribunicia potestate XXIIII, pater patriae* (C. XIV 2359 cf. EE. 3 p. 11).

a. 755-6 u. c. / 2-3 p. Chr.: *Imperator Caesar Divi f. Augustus, pontifex maximus, consul XIII, imperator XV, tribunicia potestate XXV, pater patriae* (C. X 3827 cf. EE. 3 p. 11).

a. 756-7 u. c. / 3-4 p. Chr.: *Imperator Caesar Divi f. Augustus, pontifex maximus, tribunicia potestate XXVI* (EE. 3 p. 11).

a. 757-8 u. c. / 4-5 p. Chr.: *Imperator Caesar Divi f. Augustus, pontifex maximus, tribunicia potestate XXVII* (EE. 3 p. 11).

a. 758-9 u. c. / 5-6 p. Chr.: *Imperator Caesar Augustus, pontifex maximus, tribunicia potestate XXVIII, consul XIII, pater patriae* (C. II 460 cf. 857-9. EE. 3 p. 11).

a. 759-60 u. c. / 6-7 p. Chr.: *Imperator Caesar Divi f. Augustus, pontifex maximus, tribunicia potestate XXIX* (EE. 3 p. 11).

a. 760-1 u. c. / 7-8 p. Chr.: *Imperator Caesar Divi f. Augustus, pontifex maximus, pater patriae, XV vir, VII vir epulonum, consul XIII, imperator XVII, tribunicia potestate XXX* (C. V 6416 cf. I p. 442. II 4686. Cohen, Aug. 318).

a. 761-2 u. c. / 8-9 p. Chr.: *Imperator Caesar Divi f. Augustus, pontifex maximus, tribunicia potestate XXXI* (C. I p. 442).

a. 762-3 u. c. / 9-10 p. Chr.: *Imperator Caesar Augustus Divi f., consul XIII, imperator XV* (sic), *pontifex maximus, pater patriae, tribunicia potestate XXXII* (C. II 2703 cf. C. I p. 442).

a. 763-4 u. c. / 10-11 p. Chr.: *Imperator Caesar Divi f. Augustus, pontifex maximus, tribunicia potestate XXXIII* (C. I p. 442).

a. 764-5 u. c. / 11-12 p. Chr.: *Imperator Caesar Divi f. Augustus, pontifex maximus, imperator XV* (sic), *consul XIII, tribunicia potestate XXXIV, pater patriae* (C. II 4868 cf. XII 4333. I p. 442).

a. 765-6 u. c. / 12-13 p. Chr.: *Imperator Caesar Divi f. Augustus, pontifex maximus, tribunicia potestate XXXV* (C. I p. 442).

a. 766-7 u. c. / 12-13 p. Chr.: *Imperator Caesar Augustus, Divi f., pater patriae, pontifex maximus, tribunicia potestate XXXVI* (EE. 8, 742).

a. 767 u. c. / 14 p. Chr.: *Imperator Caesar Divi f. Augustus, pontifex maximus, consul XIII, imperator XX, tribunicia potestate XXXVII, pater patriae* (C. XI 367 cf. V 852).

[*Vicies se*]*mel imperator* (Mon. Ancyr. Lat. 1, 21-2 C. III p. 788; Gr. 2, 9-10 p. 789).

Famiglia.

1) C. Iulius C. f. C. n. Caesar, avo materno di Augusto, padre del dittatore (C. I elog. V p. 278; [*C. Iulius C. f. C. n.*] *Caesar.* [*avus August*]*i.* . . . . [*Xvir lit*(*ibus*) *iud*]*ic*(*andis*), *qu*(*aestor*), *pr*(*aetor*) . . . [*Pro*]*co*(*n*)*s*(*ul*) *in Asia.*

2) C. Iulius Caesar, dittatore v. **Iulius.**

2) C. Octavius C. f. C. n. avo paterno, visse a Velletri (Suet. Aug. 6), dove tutt'al più co-

vrì cariche municipali, ed attesē piuttosto ad accrescere la sua fortuna (Suet. Aug. 2. 4. Tacit. ann. 4, 34).

3) *Iulia*, ava paterna di Augusto, morì nel 704 u. c. 50 a. Chr. (Suet. Aug. 8) (v. **Iulius**).

4) C. Octavius C. f. C. n. padre di Augusto C. I elog. VI p. 278: *C. Octavius C. f. C. n. C. pr*[*on.*], *pater Augusti, tr*(*ibunus*) *mil*(*itum*) *bis, q*(*uaestor*), *aed*(*ilis*), *pl*(*ebis*) *cum C. Toranio, iudex quaestionum, pr*(*aetor*), *proco*(*n*)*s*(*ul*), *imperator appellatus ex provincia Macedonia.* Egli covrì la pretura nel 693 u. c. 61 a Chr. con molta lode Vell. 2, 59. Suet. Aug. 2), come conmolta lode tenne il governo della Macedonia (Cic. ad Qu. fr. 1, 2, 4) e, combattendovi i Bessi (Suet. Aug. 3. 94), acquistò il titolo d'*Imperator*. Nel tornare a Roma con l'intento di chiedere il consolato, a lui più agevole ad ottenere per l'affinità con la famiglia Iulia, morì in Nola, probabilmente sui principi dell' anno 58 a. Chr. (Suet. Aug. 8. Drumann 4, 232). Ottavio ebbe due mogli: la prima Ancharia, da cui ebbe una figliuola: Ottavia (Suet. Aug. 4), e la seconda.

5) Attia, madre dell'altra Ottavia e di Augusto. Essa avea origine da Aricia e da una famiglia di non antica nobiltà, se si vuole attendere agl'insulti lanciati al tempo de' moti civili contro l'àvo (Cic. Philip. 3,6. Suet. Aug. 4), ma che pure avea dati varii senatori. Il padre di lei M. Attius Balbus era stato pretore e governatore di Sardegna (Eckhel, D. n. 5 p. 145) e specialmente mercè il matrimonio con Iulia avea ancora più sollevato il prestigio della famiglia. Attia morì nell'Agosto del 711 u. c. 43 a. Chr. (Cic. Philip. 3, 6), dopo che Augusto ebbe ottenuto il consolato, non nel 42 come vuole Dione Cassio (47, 17). In seconde nozze essa si era sposata a

6) L. Marcius Philippus (Cic. Phil. 3, 6. Nic. Damasc. 3. Dio Cass. 45, 1. Vell. 2, 59), patrigno d'Augusto

7) Octavia (maior) sorella uterina di Augusto, maritata ad un Sex. Appuleius e madre di Sex. Appuleius Sex. f. Sex. n. console nel 725 u. c. 29 a. Chr. (Ergebnisse der Ausgrab. von Pergamon 1880-1, pp. 50-1).

8) Octavia (minor) sorella di Augusto, maritata prima a C. Claudio Marcello, console nel 704 u. c. 50 a. Chr. ed indi a M. Antonio nel 40 a. Chr. Morta nell'anno 11 a. Chr. (Dio Cass. 54, 35) o nel seguente (Suet. Aug. 61).

9) Servilia, figliuola di P. Servilio Isaurico console nell'anno 48 a. Chr. fidanzata ad Ottaviano durante la vita di C. Giulio Cesare (Suet. Aug. 92).

10) Clodia, figliuola di P. Clodio, tribuno della plebe nel 58, e di Fulvia, figliastra di M. Antonio, fidanzata ad Ottaviano al tempo della costituzione del triumvirato.

11) Scribonia, figlia di uno Scribonio Libone, e di Sentia, sorella di L. Scribonio Libone, console poi nel 720 u. c. 34 a. Chr. (EE. 1, p. 146), sposata ad Ottaviano nel 714 u. c. 40 a. Chr., dopo essere stata precedente mente maritata a due consolari (Suet. Aug. 62) e repudiata nell'anno successivo, poichè ebbe dato al marito l'unica figliuola Iulia. Cfr. NS. 1890 pag. 323: *Sentia Lib*[*onis*], *mater Scr*[*iboniae*] *Caesaris*.

12) Livia Drusilla, figlia di Livio Druso Claudiano e di Alfidia M. f. (C. II 1667. IX, 3661. BH. 1 p. 231), sposata da Ottaviano nel 716 u. c. 38 a. Chr., dopo che essa ebbe fatto divorzio da Tiberio Claudio Nerone, con cui avea avuto già due figliuoli, Tiberio Claudio Nerone e Nerone Claudio Druso. Dopo la morte di Augusto prese il nome di Iulia Augusta (v. **Tiberius**) e Livia Augusta.

13) Iulia, unica figlia di Augusto, nata nel 739 e maritata successivamente con Marcello, Agrippa e Tiberio. V. **Agrippa** p. 369.

14) M. Claudius Marcellus C. f. C. n., nipote di Augusto, nato nel 711 u. c. 43 a. Chr. da Octavia e morto nel 731 u. c. 23 a. Chr.

15) M. Vipsanius Agrippa, costretto nel 734 a separarsi dalla moglie Marcella sposò Julia, (v. **Agrippa** p. 369) dal qual matrimonio nacquero:

a) Gaius, nato nel 734 e morto nel 757 a Limyra nel 21 febbraio (C. VI 1421).

b) Lucius, (C. XI 1421) nato nel 737 e morto a Marsiglia diciotto mesi prima del fratello.

c) Agrippa Postumus, (C. XI 3305) nato nel 742, adottato nel 757, come si era fatto innanzi pe'suoi fratelli, poi relegato nell'isola Planasia (Tac. ann. 1, 3) ed indi ucciso all'inizio del principato di Tiberio (Tac. ann. 1, 6).

d) Agrippina, moglie di Germanico (vedi **Tiberius**).

e) Iulia, nata circa l'a. 735 u. c. 19 av. Chr. e maritata a L. Aemilius Lepidus console 754 u. c. 1 p. Chr.) (EE. 1, pp. 57-62) (vedi **Agrippa** pag. 369).

16) Tiberius Claudius Nero, figliastro e poi genero e figlio adottivo di Augusto (v. **Tiberius**).

Altri parenti ed affini.

17) Nero Claudius Drusus, figliastro di Augusto (v. **Tiberius**).

18) Marcella figlia di Ottavia (minor) (Suet. Aug. 63).

19) Marcella, sorella della precedente (Plut. Anton. 87).

20) Aemilia Lepida, figliuola di L. Aemilius Lepidus e Iulia minor, maritata poi, secondo il Borghesi, ad Appio Silano e, secondo il Mommsen, a M. Silano (EE. 1, pp. 57-62).

21) Marcia, figliuola di L. Marcius Philippus, *ἀνεψιά* di Augusto (CIG. 2629), secondo il Letronne, perchè nata da una sorella di Attia, sposata in prime nozze da L. Marcius Philippus.

22) L. Clodius Rufus Latrociniani f., divi Augusti nep(os). NS. 1880 pag. 195.

Sono anche da notare:

Sphaerus, pedagogo di Augusto (Dio Cass. 48, 33).

Arius (Sen. cons. ad Marc. 4); suo maestro.

Μάρκος Ἀρτώριος Ἀσκληπιάδης θεοῦ Καίσαρος Σεβαστοῦ ἰατρός (CIG. 3285).

Ἀντίοχος ἀλείπτης παίδων Καίσαρος (GIG. 418 = CIA. III 1434).

Per i legati, i liberti e tutti gli altri funzionarî e persone messe in relazione con Augusto si vedano i titoli speciali.

E. Ciccotti.

AUGUSTUS (cognomen). — Per la prima volta ricorre in persona di Ottaviano, a cui fu conferito dal senato, in nome anche del popolo Romano, il 16 di Novembre del 727 u. c., dopo che il 13 dello stesso mese egli ebbe deposto nelle mani del popolo e del senato i poteri eccezionali e costituenti, onde era stato investito come triumviro, e dopo che ebbe compiuto il riordinamento dello Stato: Monum. Ancyr. (C. III p. 798) 6, 13 segg.: *In consulato sexto et septimo, b[ella ubi civil]ia exstinxeram per consensum universorum [potitus rerum omn]ium, rem publicam ex mea potestate in senat[us populique romani a]rbitrium transtuli. Quo pro merito meo senatu[s consulto Aug. appe]llatus sum et laureis postes aedium mearum v[incti publice coronaq[ue civica super ianuam meam fixa est* etc. Fasti Praen. al 16 Ian. (C. I p. 312): *Imp(erator) Caesar [Augustus est a]ppell[a]tus ipso VII et Agrip[pa III co(n)s(ulibus)]*. Erroneamente il Feriale Cumano (C. I p 310 = X 8375: *Eo di[e Caesar Augustu]s appellatus est)* pone l'avvenimento al 15, Ovidio (fast. 1,590) al 13 e Orosio (6, 20, 8) al 6 di Gennaio cf. Liv. ep. 134. Cassiod. Chron. ad a 727; Flor. extr. Vell. 2, 11. Suet. Aug. 7. Censor. de die nat. 21, 8. Dio Cass. 53, 16. Mommsen. C. I p. 384; Res gestae divi Aug.² p. 145 segg.

Esprimente un concetto tutto religioso (Suet. Aug. 7. Ovid. fast. 1, 609 seg. Fest. ep. p. 1. Dio Cass. 53, 16 etc.), siffatta parola, divenuta parte del nome proprio del principe, non indicò mai, nè in persona di Augusto nè in quella degli altri imperatori, uno speciale potere nello Stato. D'altro lato, benchè non strettamente ereditaria come erano in genere a quel tempo i cognomi dei privati, essa divenne tale e in un modo affatto speciale, in quanto che nell'atto che si conferiva il potere al nuovo principe, il senato poteva anche dargli il nome di *Augustus* (cf. Tac. hist. 1, 47; 2, 90. Lamprid. Alex Sev. 1, 10. Vopisc. Prob. 12). E fu così che divenne poi, in via di fatto, una denotazione propria e generale del principe, e per conseguenza vietata ai privati: rarissimi sono gli esempi del cognome *Augustus* in persona di umile condizione (C. III p. 1090. V p. 1135). Augusto anzi appena permise che, lui morto, potesse prenderlo il figlio Tiberio (Suet. Tib. 17), il quale a sua volta, divenuto imperatore, non l'accettò dal senato (Dio Cass. 57, 2. 8), non ostante che nell'uso officiale gli fosse dato ed egli stesso se ne servisse nel corrispondere con principi stranieri (Suet. Tib. 26). Nè egli lo concesse ad alcuno dei suoi figli o nipoti. D'ordinario, il nome di *Augustus* nelle iscrizioni piglia l'ultimo posto fra i cognomi dell'imperatore, tranne che esso suol precedere quello o quelli relativi a vittorie, come *Germanicus* e simili; su ciò vedi i nomi dei singoli imperatori. Da Commodo in poi è generalmente preceduto dai predicati *Pius*, *Felix;* da Caracalla, *Pius*, *Felix*, *Invictus*; dal principio del secolo IV è accompagnato da *perpetuus*, *semper*, etc. (cfr. Mommsen, Staatsr. 2³ p. 771 segg. 847).

Sino alla metà del secolo II si tenne fermo alla norma fondamentale della unità del principato; sicchè il nome di *Augustus* non era portato che dal solo imperatore. Da quel tempo però si deviò da tale norma; ed essendo sorto l'uso che l'imperatore chiamasse a reggere lo Stato, con pieni poteri simili a' suoi, talvolta il proprio figlio, talvolta il fratello o altri, quel nome fu assunto anche dal secondo o terzo imperatore, donde la denominazione di *duo Augusti*. Ciò avvenne per la prima volta quando, morto Antonino Pio, il suo successore Marco Aurelio fece conferire a suo fratello Commodo, o come dopo si disse, Lucio Vero, lo stesso giorno che egli salì al trono, l'eguale suo potere e il titolo d'Augusto; e quando quegli morì, fece altrettanto col figlio di lui, Commodo (Spart. Ael. Ver. 5). Questa signoria collegiale ebbe lo scopo precipuo di assicurare la successione al trono, in quanto che, morto uno dei due Augusti, l'altro non avea bisogno, per continuare a regnare, di essere riconosciuto dal popolo e dal senato; ciò che non era il caso del conreggente, il *consors* o *particeps imperii*; forma questa anch'essa diretta

ad assicurare la successione, e che già in uso fin dai primi tempi dell'Impero, fu messa in seconda linea, ma non annullata dall'imperio collegiale (Mommsen, Staatsr. 2³ p. 1167 segg.). Sull'uso abusivo che ricorre in alcune iscrizioni del secolo III, di aggiungere il titolo di *Augustus* a quello di *Caesar*, nel caso appunto della correggenza, v. **Consor imperii**.

Augusta. — È probabile che nei primi tempi dell'Impero questo nome sia stato dato alla moglie dell'imperatore, coll'intenzione di designarla così come partecipante in qualche misura alla signoria; benchè poi nel fatto questa sia stata esercitata soltanto dall'imperatore. Tale sarebbe il caso di Livia, a cui Augusto per testamento permise che lo portasse (Tac. ann. 1, 8; 4, 57. Suet. Tib. 50. Dio Cass. 56, 46. 47. cf. 57, 12. Eckhel D. n. 6, 147); tale quello di Agrippina, ultima moglie di Claudio (Tac. ann. 12, 26 cf. 14, 11. Suet. Nero 9). Antonia, l'ava di Caligola, l'ebbe dal nipote, ma lo rifiutò, e dopo la morte le fu confermato dal figlio Claudio (Suet. Gai. 15; Claud. 11. Dio Cass. 59, 3). Delle mogli di Nerone, Ottavia e Messalina non ebbero questo titolo, e Poppea lo assunse soltanto dopo la nascita della figlia (Tac. ann. 15, 23); nè l'ebbe la moglie di Vitellio, Galeria. Da Domiziano per contrario sorge l'uso costante di dare il nome di *Augusta* alla moglie dell'imperatore regnante (Suet. Domit. 3), e per regola l'onore è conferito con l'approvazione dell'imperatore e per l'iniziativa del senato (cf. Plin. paneg. 84. Dio Cass. 73, 7. Capitol. Anton. Pius 5). Non mancano casi però di conferimento anche alla madre dell'imperatore, come fu con la Iulia Soaemias di Elagabalo, e la Iulia Mamaea di Alessandro Severo; ovvero all'ava, come la Iulia Maesa di Elagabalo, o pure alla stessa figlia, come la Claudia di Nero, la Iulia di Tito, la Didia Clora di Didio Giuliano o altre prossime parenti di lui (Mommsen, Staatsr. 2³ p. 821 seg. 1168). Vedi i nomi dei singoli imperatori.

AUGUSTUS (*predicato di divinità*). — Aesculapius (Asclepius): *Aesculapius Augustus* C. II 174. 2004. 3819. — III 1768. — V 6. 726. 728. 729. 2036. — VI 12. — VIII 765. — X 7552 — XII 2386; *Asclepius Salutaris Augustus* C. XI 3710; *A. et Hygia Augusti* C. III 1427. 1767. 3412. — V 730. 731; *Caelestis Augusta et. A. Augustus et Genius Carthaginis et Genius Daciorum* C. III 993.

Anubis: *Anubis Augustus* C. V 8210.

Apollo: *Apollo Augustus* C. 1403. 1610. 2004. 3358. 5164. 6181. — III 534. 1415. 5629. — VI 33. 35. 42. — VIII 858. — XII 1810. 2342. 2374. 5859; *A. patrius Augustus* C. VIII 619 cf. Belenus.

A(ponus) A(ugustus?) C. V 2783. 2790. 8990. cf. 3101.

Atrans: *Atrans Augustus* C. III 5117. 5118.

Attis: *Attis Aug(ustus)* C. XIV 3534.

Baldir: *Baldir Aug(ustus)* C. VIII 5279. — EE. 7, 792.

Bedaius: *Bedaius Augustus et Alounae* C. V 5581; *Bedaius Aug(ustus) Aloun(ae)* 5572.

Belenus: *Belenus Aug(ustus)* C. V 734. 738. 742. 744. 745. 752. 1866 (?). 2144. 2146: — *Belinus Aug(ustus)* C. III 4774; *Apollo Belenus Augustus* C. V 741. 748. 749. 753.

Castor: *Castor Augustus* C. VIII 6940. 8193; *Castores Augusti* C. XII 2821.

Cautus: *Cautus Pater Augustus* C. V 765.

Deus: *Deus Augustus* C. V 3220; *Neptunus deique Aug(usti)?* 328.

Eventus: *Bonus Eventus Augustus* C. II 4612; *Eventui Aug(usto)* C. VI 795.

Dolichenus: v. Iupiter.

Fons: *Fons Aug(ustus)* C. VI 150.

Gerus: *Gerus Aug(ustus)* O. 1996.

Haos: *Haos* Augustus C. VIII 4641.

Hercules: *Hercules Augustus* C. II 1303. 1304. 5950. — III 1025. 1339. 1904. 3092. 3157. 3390. 3426. 3427. 3837. 3838. 4007. 4125. 4155. 4233. 4402. 4718. 5461. 5530. 6451. — V 9. — VI 44. 298. 299. 300. 301. — VIII 1309. 2490. 5291. 5292. 5523. 17234. — X 1570. XIV 2426. — SI. 1, 669. — EE. 2, 678. 816. 980; *Hercules Augusti* C. III 3305; *Hercules Augusti nostri* C. III 5531; *Hercules et Epona Augusti* C. III 4784; *Hercules Augustus conservator* C. VIII 2346.

Ianus: *Ianus Augustus* C. III 2969; *Ianus pater Augustus* C. III 3158. — VIII 4576.

Iovis: *Iovis Augustus* C. VII 371.

Iuppiter: *Iuppiter Augustus* C. V 6955. — VIII 1839. 10841. 15662. — X 7237. — JB. 4. 5; *Iuppiter Pantheus Augustus* C. II 2008; *Iuppiter Augustus maximus* C. VIII 10677; *Iuppiter optimus maximus Augustus* C. III 6423. — V 4014. — VIII 1327. 6953. — XII 2410; *Iuppiter optimus maximus s(anctissimus?) Augustus* C. VIII 10624; *Iuppiter Dolichenus Augustus* C. VIII 2622; *Iuppiter optimus maximus Heliopolitanus Augustus* C. VI 422; *Iuppiter omnipotens Augustus conservator Augustorum* C. VIII 6353.

Liber pater: *Liber Augustus* C. II 1109. 2105. — III 1787. 2730. 3464. — V 326. — X 6435, 1. — SI. 1, 1095; *Liber et Libera Augusti* C. III 3234. 3466. 4297; *Liber pater Augustus* C. II 2105. — III 3046. 3956. — VIII 73. 1178; *Pater Liber Augustus* C. VIII 10867.

Lilleus?: *Lilleus Augustus* C. VIII 4673.

Malagbelus: *Malagbelus Augustus sanctus* C. VIII 2497.

Mars: *Mars Augustus* C. II 962. 1301. 1515. 1938. 1949. 2013. 2121. 2834. 3336. 3360. 3824. 5639. 6305. — III 1433. 3469. 3470. 5301. 5573. — V 3263. — VI 483. 484. — VIII 1328. 10719. 10720. 10721. 11303. 15664. 17313. — XI 1919. — XII 1167. 1550. add. 2219. 2350. 2415. 2572. 2592. 4081. 4170. — EE. 7, 369. 726. — *Iuppiter optimus maximus et Mars Augustus* etc. C. III 5307; *Mars Augustus conservator corporis* C. V 5081; *Mars Augustus conservator dominorum* etc. EE. 7, 759; *Mars Augustus protector domini nostri* C. VIII 895; *Mars Augustus dii deaeque omnes* C. VIII 10722; *Mars Augustus et dii campestres* C. VIII 2635; *Genius virtutum Mars Augustus conservator* C. VIII 2345; *G(enius) m(unicipi) S(atafensis) Mars Augustus conservator salutis* C. VIII 8390; *Mars deus Augustus genius coloniae* C. VIII 8438; *Deus Mars Augustus* C. XII 2653; *Deus Mars Augustus Rudianus* C. XII 1566. 2204; *Mars victor Augustus* C. VIII 8439; *Mars Augustus Lacavus* C. XII 3084; *Augustus Mars Britonius* C. XII 3082; *Mars Ficanus Augustus* C. XIV 309; *Mars et Minerva Augusti* C. VIII 2636.

Madaurus: *Madaurus Augustus* C. VIII 2642.

Melesocus: *Numen Melesocus Augustus* C. V 8127.

Mercurius: *Mercurius Augustus* C. II 181. 2819. 3825. 4054. 4614. — III 1434. 1435. 1792. 1793. 5196. 5526. 5573. 5794. — V 522. 798. 2801. 4161. 8237. — VI 34. 283. 519. — VIII 1000. 1400. 1841. 1842. 2486. 2644. 2645. 4579. 4674. 6044. 7962. 8416. 8433. 10553. 10555. 10644. 10908. 12490. 14299. 16709. — IX 3307. 3422. — X 6461. 7224. 8342a. — XII 1829. 1830. 2195. 2196. 2213. 2222. 2322. 2378. 2417. 2435. 2437. 2490. 2529. 2594. 2595. 3086. 3087. 5365. — EE. 7, 760. JB. 15; *Deus Mercurius sanctus Augustus* C. VIII 2643; *Augustus deus Mercurius victor M[a]gniacus Ve[l]launus* C. XII 2373; *Mercurius Augustus Artaivs* C. XII 2199.

Mithras: *Sol Augustus* C. II 6308. — VIII 2350; *Sol invictus Augustus* C. II 807. — VI 3721; *Sol deus Augustus* C. VIII 4513.

Nemausus: *Nemausus Augustus* C. XII 3102; *Nem[ausus] Aug(ustus) et n(umina?) deorum* C. XII 5953.

Neptunus: *Neptunus Augustus* C. II 1944. 4087. — III 1794. 3778. 3841. 4124. 5137. 5197. — V 4286. — VI 535. 536. — VIII 5298. 2654. 5297. 6950. 8657. 8925. 10857. 11735. — XII 660. — EE. 2, 810; 7, 362; *Neptunus deique Augusti* C. V 328; *Sarapis, Neptunus Augustus* C. VIII 1002.

Pantheum: *Pantheum Augustum* C. II 1165. 3030. — V 3279. — VI 559.

Parentes: *dei Parentes Augusti* C. V 3290.

Pluto: *Pluto Augustus* C. VIII 801. 861 = 12379. 2231. 12381 *Pluto Augustus frugifer deus* C. VIII 840 cf. *Deus sanctus frugifer Augustus* C. VIII 8826.

Pollux: *Pollux Augustus* C. II 2122. — VIII 6941.

Quirinus: *Quirinus Augustus* C. XII 2201. 2202.

Saturnus: *Saturnus Augustus* C. III 1796. — V 3291. 3292. 5024. 8844. — VIII 871. 873. 938. 996. 998. 1216. 1354. 2190. 2232-2238. 2349. 2668. 2669. 4580. 5301-5304. 6959. 8199. 8306. 8307. 8443-8447. 8658. 8659. 8661-8663. 9022. 10619. 10909-10914. 14465. 15515. — EE. 7, 257. 464. 465. 468-73. 476. 478; *deus frugum Saturnus frugifer Augustus* C. VIII 4581; *frugifer Saturnus Augustus* C. VIII 2666 cf. 4512; *S(aturnus) A(ugustus) f(rugifer?)* C. XII 4337; *d(ominus?) Saturnus Augustus* C. V 5068.

Savus: *Savus Augustus* C. III 3896. 4009; *Adsalluta et Savus Augusti* EE. 2, 971.

Sedatus: *Sedatus Augustus* C. III 3922. — EE. 2, 605.

Serapis: *Serapis Augustus* C. III 4044. — VIII 12492. — EE. 7, 454; *Serapis Augustus et Isis regina* C. V 3294: *S(erapis?) d(eus) Augustus* C. VIII 1009; *Sarapis Neptunus Augusti* C. VIII 1002.

Silvanus: *Silvanus Augustus* C. II 4089. 4242. 4615. — III 1146. 1911. 1959. 1960. 3034. 3961. 4243. — V 424. 485. 828-833. 2583. 3299-3301. 4290. 5007. 7146. 8244. — VI 632-637. — VIII 2499. 5880. 6354. 14463. — XI 363. 555. — XII 662. 1225. 1834. 4103. 5960. — XIV 309. — SI. 1, 168. 715. — EE. 2, 691; *Silvanus Augustus et Mercurius* C. V 8245: *numen Silvani Augusti* C. VIII 5963; *Silvanus silvestris Augustus* C. VIII 8248: *Silvanus Augustus genius loci* C. III 4426; *N(ymphae?) et Silvanus Augustus* C. III 1958.

Sol v. Mithras.

Termines: *Termines Augusti* C. III 5036.

Vertumnus: *Vortumnus Augustus* C. IX 5892.

Vintius: *Augustus Vin[tius]* C. XII 2558; *Vintius Augustus Polux* C. XII 2562.

Vires: *Vires Augustae* C. V 8248; *Nymphae et Vires Augustae* C. XI 1162.

Vulcanus: *Volcanus Augustus* C. III 3646. 4447. — V 838. 4294. — XII 1552; *Volcano quieto Augusto* C. VI 801; *Volcano quieto Augusto et Statae Matri Augustae* C. XI 802.

È il predicato più alto per le cose sacre e religiose (Ovid. Fast. 1, 609. Suet. Aug. 7). Nel suo significato proprio di sacro, venerabile, grande, è usato in gran parte dei casi, nei quali accom-

pagna il nome di divinità e per alcune di queste è anzi quasi proprio, così per Caelestis, Nymphae, Saturnus, Silvanus (cf. C. V 8245: *Silvano Aug(usto) et Mercurio* e in modo speciale le iscrizioni africane) e in generale per le divinità topiche. Ma in moltissimi casi una certa analogia colla famiglia imperiale colla *domus Augusta* è innegabile. Allora o si tratta della divinità onorata specialmente dall'imperatore come la *Pax* nella lapide C. II 3732 : [*Caesari*] *T. imp. Vespasiano Aug. Vespasiani f(ilio), conser*[*va*]*tori Pacis Aug(ustae).* o dell'imperatore stesso venerato quale dio, adulazione questa che da' primi tempi dell'impero si riscontra fino negli ultimi. Pare infatti p. es. evidente che si tratti di Commodo stesso nell'iscrizione C. III 3157 = 8663: *Herc(uli) Aug(usto)* [*sac(rum)*]. *Val(erius) Va-l(ens) v*[*et(eranus)*] *ex* (*centurione*) *limite*[*m*] *pub(licum)*... *aperuit* nel secondo consolato di Commodo, e invece di Massimiano nell'altra posta ad Ercole nell'anno 287 (EE. 2, 678).

Riserbandoci di esaminare più partitamente i singoli casi sotto le singole divinità, accenniamo qui ai casi generali, nei quali il rapporto coll'imperatore e la sua famiglia è certo o probabile:

a) quando si tratti di concetti astratti deificati; come Concordia (cf. C. II 465), Eventus (C. VI 795), Felicitas, Fides, Fortuna (cf. C. XIV 3561), Gloria, Iustitia, Iuventus, Nemesis (C. III 3484), Pax (C. II 3349), Pietas (C. VI 562), Providentia, Pudicitia, Salus, Securitas, Spes, Tutela, Victoria (cf. C. III 2770. V 4089. VIII 2770), Virtus, nei quali casi o si venera una qualità dell'imperatore o qualcosa che a lui si deve, etc.

b) in dedicazioni, come C. VIII 2345: *Genio virtutum, Marti Aug(usto) conservatori* [*Gale-r(i)*] *Val*[*eri Maximiani*] etc.; 845 = 12425: *Marti Aug(usto), protectori d. n.... Gordiani*; EE. 7, 759: *Marti Aug(usto), conservatori dominorum ...... Septimi Severi et ... Antonini* etc.; VIII 2346: [*Her*]*culi Aug(usto) conservatori d. n. ..... M*[*a*]*x*[*imia*]*ni* etc.; 6353: *ex imperato domini Sat*[*urni*] *Iovi omnipotenti Aug(usto) sac(rum)* [*con*]*servatori Augustorum* etc.

c) in dedicazioni *pro salute imperatoris* (C. II 4089. III 940. 1416. 1433. 3390. 3427. 4089. 4784. VI 150. 528. VII 748. VIII 765. 955. 2230. 2486. 4197. 6351. 4673. 4674. 5523. 10555. 16416. XIV 2255. EE. 7, 208. 209. 237. 369. 760), *pro salute et incolumitate* (C. III 3469), *ob salutem et reditum* (C. II 3427), *pro imperio* C. V 5960: è notevole in modo speciale la dedicazione *Victoriae Augustae* per la vittoria di Massimino, Costantino e Licinio (III 5565).

d) nelle numerosissime dedicazioni degli *Augustales* o dei *seviri*: C. II 13. 181. 1061. 1062. 1109. 1165. 1301. 1515. 1934. 1944. 2327. 3002. 3030. 3249. 3336. 3358. 3378. 4054. 4498. 4603. 4612. 4613. 4614. 4615. III 1001. 1157. 1768. 1792. 1793. 1797. 3836. 3961. 4447. V 828. 889. 830. 831. 1758. 1872. 2144. 3281. 3292. 3299. 3300. 4282. 4294. 8216. 8248. VIII 2350. IX 5422. X 1887. 6461. 7552. XII 2415. 4081 e in altre dedicate da *pontifices domus Augustae, flamines* etc.

AUGUSTUS (*nome di nave*). — C. X 3446. 3450. 3560. 3649. 3650. NS. 1877 p. 123 cfr. **Classis**.

AUGUSTUS (divus) — v. **Divus**.

AUGUSTUS (pagus) — v. **Pompeii, Corduba**.

AUGUSTUS (et Roma) — v. **Concilium**.

AVIA. — Nelle iscrizioni talvolta si vede in relazione con *alumnus, a*, p. e. C. VI 16008: *D. m. P. Comfuleio Aquilino... fecit Hortensia Tecusa avia alumno suo*; tal'altra con *neptis*: C. VI 18282: *Dis manibus Flaviae Apollinari nepti suae... quod neptis suae facer(e) debuit avia fecit nepti suae* etc. In alcuni frammenti di una iscrizione della Gallia Narbonensis leggesi (C. XII 2473) *b: Catiae... Secundinae aviae a patre; l: Voluntiliae C. f(iliae) Censae aviae a mat*[*r*]*e*. Cf. C. VI 16047. 16701. 24039 etc.

AVIARIUS. — Spesso ricordato negli scrittori (Colum. 8, 3, 4. 5. 14 cf. Cic. ad Q. fr. 3, 1, 1. Varro r. r. 3, 5, 5. Plin. nat. hist. 10, 50, 141 etc.), ricorre talvolta anche nelle lapidi, come C. VI 9200: *L. Publicius Montanus aviarius ab...* (seguiva probabilmente il luogo del suo negozio): 9201: *D. m. Olo Plutio Successo Priscus L. Vari Ambiboli fl(?) aviarius altiliarius fecit filio* etc. Sull' aggiunto *altiliarius* cfr. Varro r. r. 2, 1. Plin. nat. hist. 9, 56, 174; 24, 71 etc.

AVIAITINEHAE (matrones). — Iscrizione delle provincie renane, distretto di *Solingen* (BRh. 297): *Matronis Rum*[*a*]*nehis item Aviaitinehis C. Iul(ius)* ... Cf. Sander, Mythol. du Nord p. 30.

AVIATICUS. — C. V 5902: *Vinicia Tertullina sibi et C. Novellio Vict(ori)... marito suo et Novelliae Tertullinae filiae... et Maximo Comagio Vero Martiano filio suo.... et Comagiae Verinae filiae sua et auviaticis* (sic) *suis*. Poco usata per indicare il nipote, figlio del figlio, e il Ducange (s. v.) osserva che in Milano, donde proviene la lapide, è ancora in uso la parola in questo senso.

AVICANTUS. — C. XII 3077: *Sulpic(ius) Cosmus rest(ituit)* [*L*]*aribus Aug(ustis) sacrum*

et Minervae, Nemauso, Urniae, Avicanto T. Cassius T. l(ibertus) Felicio exs vot(o). Personificazione probabilmente di una fonte locale, oggi *Airan*, una delle due fonti che alimentano l'acquedotto romano di Nemausus, donde proviene l'iscrizione. Cfr. Bimard ad Murat. I p. 54. Steheding in Roscher's Lexicon.

AVIDIA PLAUTIA. — v. **Verus**.

AVITA. — v. **Alexander**.

AVITTA BIBBA (*H.r Bu Ftis*). — C. VIII 796-813. 12265-12284. — Città dell'Africa proconsularis, sulla via tra Thuburbo maius e Bisica (Tab. Peut. 5, 4), forse la stessa che Plinio (nat. hist. 5, 4, 30) chiama ' oppidum liberum Avittense '. Nelle lapidi ora è detta *Avitta* (12274), ora *Avittensis Bibba* (797), ora *municipium Avitta Bibba* (12275) o anche *Avitta Bibba* (801). Che non fosse ordinata a municipio romano già fin circa il tempo di Traiano, si vede da una iscrizione, probabilmente di quell'epoca, dove appaiono come magistrati i *sufetes* (797). Una lapide degli ultimi anni del regno di Adriano (137 d. Cr.), e dove egli è chiamato *conditor municipii* (799), mostra di aver avuta da lui la cittadinanza romana. Un' altra (806 = 12269) forse indica la divisione della cittadinanza in *curiae* e forse anche ci dà un *curator reipublicae*. Una terza (12278) accenna all'*ordo* e al *flaminatus*.

Diversa sembra essere da questa l'*Avitta* che Tolomeo (4, 3, 31) pone tra Thabraca e Bagrada, che in una iscrizione dell'anno 159 d. Cr.(C. VIII 1177) è chiamata *municipium Aelium Avitta*.

MOMMSEN, C. I. Lat. VIII p. 100. 148 seg. 1263.

AVITUM. — *A. Quinctilio A. f(ilio) Pal(atina) Prisco IIIIvir(o) aed(ilicia) potest(ate).... Hic ex s(enatus) c(onsulto) fundos Ceponian(um) et Roianum et Mamian(um) et pratum Exosco ab r(e)p(ublica) redem(it sestertium) LXX m(ilibus) n(ummum) et in avit(um) r(ei)p(ublicae) reddid(it), ex quorum reditu de (sestertium) IV m(ilibus) CC quodannis VId(us) Mai(as) die nata(li) suo perpetu(o) daretur praesent(ibus) municipib(us) et incol(is) et mulierib(us) nuptis crustul(i) p(ondo) I, mulsi hemin(a)* etc. (C. X 5853: Ferentinum). — In una delle tavolette di quietanza trovate in Pompei (Hermes 12 p. 141 n. 125 cf. 126) leggesi: *Q. Coelio Caltilio Iusto L. H[el]vio Blaesio Proculo IIvir(is) i(ure) d(icundo) pr(idie) idus Martias Secundus [colonoru]m coloniae [Vener]iae Corneliae servos accepi a Terentio Primo (sestertios) n(ummos) DCCLXXVI reliquos ob avitum [et] patritum fundi Audiani nomine Stali Inventi* etc. ' Collatis duobus documentis ' — scrive il Mommsen rispetto al primo — ' intelligitur fundos rei publicae Ferentinatis, quos titulus nominat, a Prisco ita emptos esse pretio LXX milium nummum, ut eos statim redderet gratis, conditione imposita, ut res publica fundos eos in perpetuum locaret pensione annua sestertium milium quattuor et ducentorum, quos quamdiu conductor sive emptor rei publicae numeraret, fundi apud eum eiusque successores remanerent. Itaque fundorum eorum dominium verum iam erat apud rem publicam, id est *aviti* erant eius et *avitum*, id est pensionem annuam, res publica inde percipiebat, perpetua possessio sive dominium quoddam secundarium eius erat qui eos conduxerat. Conductorem probabile est fuisse ipsum Priscum '. Cfr. Hermes 12 p. 123. **Alimenta** p. 409.

AVITUS. — v. **Elagabalus**.

AVIUM (**inspex**). — v. **Auspicia**.

AULERCI. — Popolazione al nord-ovest della Gallia, quindi della provincia Lugdunensis, tra la Loira e la Senna. Era suddivisa in tre stirpi principali: 1° I *Cenomani* (Caes. bell. Gall. 7, 75. Liv. 5, 34; 21, 55; 23, 23. Plin. nat. hist. 4, 18, 107 cf. Strab. 5, 1, 9 p. 216. Ptol. 2, 8, 9 v. **Cenomani**). 2° Gli *Eburovices* (Caes. bell. Gall. 3, 17; 7, 75. Plin. nat. hist. l. c. Oros. 6, 8), con la capitale (v.) **Mediolanum**. 3° I *Brannovices*, in clientela degli Aeduci (Caes. bell. Gall. 7, 75. I *Diablintes* o *Diablinti* (Caes. bell. Gall. 3, 9. Plin. l. c.) sono dati da Tolomeo (2, 7) anche come Aulerci (cf. **Noviodunum**). — Un *cives Aulercus* è ricordato in una lapide di Burdigala (JB. 52), e un *decurio civitatis Aulercorum [Ebu]r(ovicum)* in un'altra del territorio dei Lemovices (Espérandieu, Lemovices p. 52).

AULICOCTA. — Gli atti degli Arvali, ove ricordano le cerimonie celebrate nell'occasione dei voti annui per la incolumità dell'imperatore, hanno (C. VI 2065 I lin. 18 segg.): *eodem die ibidem in area C. Salvius [Li]beralis, q[ui v]ice magistri fungebatur, ture et vino in igne in foculo fecit immolavitq(ue) vino, mola cultroque Iovi o(ptimo) m(aximo) b(ovem) m(arem), Iunoni reginae b(ovem) f(eminam), Minervae b(ovem) f(eminam), Saluti publicae p(opuli) R(omani) Q(uiritium) b(ovem) f(eminam); exta aulicocta reddidit*. Fest. p. 23: ' Aulas antiqui dicebant quas nos dicimus ollas, quia nullam litteram geminabant. Itaque aulicoca exta quae in ollis coquebantur, dicebant, id est elixa '. Cfr. Varro l. l. 5, 97. **Arvales** p. 705.

AULISUA. — Divinità nota per le seguenti iscrizioni provenienti da *Pomarium* (Tlemsen), nella Mauretania Caesariensis: C. VIII 9906: *Deo sancto Aulisuae Fl(avius) Cassianus, praefect(us) alae exploratorum Pomariensium*

S[eve]rianae; — 9907: *Deo invicto Aulisuae m... Fl...*, *[praef(ectus)] alae expl(oratorum) Pomar(iensium) Gordianae et proc(urator) Aug(usti) n(ostri).*

AULODES (*Hr. Sidi Reiss*). — Città dell'Africa proconsularis, nella parte settentrionale, non lungi da Vaga, molto probabilmente elevata a municipio da Settimio Severo, come appare da una lapide locale (C. VIII 14355): *D(omino) n(ostro) Fl(avio) Gratiano perpetuo Aug(usto) municipium Septimium Liberum Aulodes numini maiestatiq(ue) eius devotissimum* (cfr. 14356).

AUMENAIENAE (**matronae**). — Iscrizione di Colonia (BRh. 343): *Matroni[s] Aumenaien[abus] C. Cadinius Cassius ex imp(erio) ipsorum.*

AUNOBARIS (*Hr. Kern el-Kebsch*). — Città dell'Africa proconsularis, fra Thugga e Agbiae e da cui provengono varie iscrizioni (C. VIII 15562-15568), delle quali una ce ne fa conoscere il nome e la condizione di municipio (15563): *D(omino) n(ostro) M. Fl[a]vio Valerio Constantio nob(ilissimo) Caes(ari) res publica municipii Aunobaritani devota numini maiestatique eius.* Un'altra (15565) ci dà un *flamen perp(etuus)*. Il luogo moderno, sparso ancora di ruderi, è anche chiamato *Duâmis m'ta el-Wed.*

Mommsen, C. I. Lat. VIII p. 1500.

AVOBRIGA. — Città dell'Hispania nella Gallaecia, a poca distanza dal fiume Minius, forse identica all'odierna *Bajona di Gallizia*, e rispondente all'*Abobrica Cilenorum*, nel conventus di Bracara, di Plinio (nat. hist. 4, 34, 112). *Res publica* è detta in una lapide di Tarraco (C. II 4247: *L. Sulpicio Q. f. Gal(eria) Nigro Gibbiano Avobrigensi omnibus in rep(ublica) sua honorib(us) functo* etc.). Nella colonna di Aquae Flaviae (C. II 2477 = 5616) è ricordata insieme con altre dieci *civitates*.

Huebner, C. I. Lat. II p. 346.

AVOLGIGORUM (**gens**). — Nell' Hispania Tarraconensis, ricordata nella tavola ospitale d'Asturica (C. II 2633 cfr. Bruns, Fontes p. 314) e probabilmente anche in un'altra lapide pure dell' Hispania (C. II 6338 k). Cfr. Berlanga, Italica p. 274.

AURARIAE. —
AURARIUS. — } v. **Aurum.**

AURASIUS. — Monte della Numidia, al sud-est di Lambaesis, a 13 giorni di via da Cartagine (Ptol. 4, 3, 16. Procop. Vand. 1, 8; 2, 13. 19 etc.). Le iscrizioni latine che ne provengono sono raccolte C. VIII 2444-2477, fra cui una (2476) ne ricorda il nome.

AURATURA. —
AURATUS. —
AUREFICINA. — } v. **Aurum.**

AURELIA (**Fadilla**). — v. **Antoninus Pius** p. 508.

AURELIA (**Vibia Sabina**). — v. **M. Aurelius.**

AURELIA (**civitas Aquensis**). — v. **Aquae** p. 573.

AURELIA. — Predicato di varie città, come (v.) **Auzia** — **Bonosa** — **Carthago** — **Lambaesis** — **Mactar** — **Napoca** — **Neapolis** — **Ovilava** — **Thuburbo maius** — **Thugga.**

AURELIA (**curia**). — Nome di una delle suddivisioni della cittadinanza di Lambaesis, nella Numidia (C. VIII 3293).

AURELIA (**porta**). — v. **Aurelia via.**

AURELIA (**via**). — Due vie portavano questo nome, e tutte e due corrispondevano ad altrettante porte omonime della città di Roma: l' una che sorgeva sul Gianicolo, alquanto più a sinistra di quella di S. Pancrazio (Procop. Goth. 1, 23 cf. Lanciani, L' itin. di Einsiedeln col. 48 cfr. Kummer, De urbis Rom. pontibus p. 14 seg.), e l' altra circa il pons Aelius (Procop. Goth. 1, 19), incerto se di là di quel ponte, sulla riva destra del Tevere (De Rossi, Inscript. christian. 2 p. 38), ovvero di qua (Lanciani, op. cit. col. 15 segg.), oppure allo sbocco del pons Neronianus (Meyerhöfer, Gesch. - top. Studien p. 64 segg.). — Delle due vie, l'una, l'*Aurelia vetus*, partendo forse dal pons Aemilius e traversando tutta la regione XIV e il Gianicolo, si dirigeva verso l'Etruria, ad Alsium toccava il mare, e continuando come litoranea, passava, tra le altre città, per quelle di Centumcellae, Cosa, Populonia, e finiva a Vada Volaterrana; ciò che è dimostrato dal fatto, che già tra Volaterrae e Pisae si son trovati dei miliarii (C. V p. 885), che appartengono alla via (v.) **Aemilia Scauri**, continuazione della nostra Aurelia. Per modo che, quando secondo gli autori (p. e. Cic. Philipp. 12, 9, 22; Catil. 2, 4, 6. Vopisc. Aurel. 47. Dig. 31, 30. Itin. Anton. p. 289 segg. cf. Tab. Peuting. 5) per arrivare sino ad Arelate, nella Gallia, bisognava passare per l'Aurelia, come osserva il Mommsen (C. l. c.), bisogna intendere, che in un simile viaggio da Roma occorreva pigliare la via Aurelia. Quando e da chi questa sia stata costruita, s'ignora. Certo però ciò avvenne prima del 645 u. c., anno in cui fu costruita l'Aemilia Scauri. L' altra Aurelia,

la *nova*, costruita nel secolo II d. Cr., per rendere più facile la comunicazione del Campus Martius con le contrade fuori della città, traversava la vallata tra il Vaticano e il Gianicolo, oltre del quale si congiungeva con la *vetus* (cf. **Etruria**).

Nell' Impero, come le altre vie principali che da Roma conducevano ai confini d'Italia, anche l'Aurelia, nelle sue diramazioni, era retta da un curatore dell'ordine senatorio, pretorio, e alla sua cura si aggiungeva anche quella di altre due vie vicine e presso Roma, diramazioni di lei, cioè la *Cornelia* e la *Triumphalis.* Il titolo più semplice di lui è quello di

Curator viae Aureliae:

M. Cutius M. f. Gal(eria) Priscus Messius Rusticus Aemilius Papus Arrius Proculus Iulius Celsus. Pretore sotto Adriano (C. II 1283 cf. 1284. 1371).

M. Metilius M. f. Ter(etina) Rufus (C. VI 1462).

.... M. f. Gal(eria) Primus (C. IX 973).

.... us C. f. Cor(nelia?) .... Maxim.... (C. IX 1126).

Ma s'incontrano anche i seguenti:

Curator viarum Aureliae Corneliae Triumphalis:

C. Sallius Aristaenetus (C. VI 1511. 1512) e

Curator viarum Aureliae veteris et novae, Corneliae et Triumphalis:

C. Popilius C. f. Quir(ina) Carus Paedo. — Console dell'anno 148 d. C. (C. XIV 3610).

La via *Aurelia* in genere è ricordata pure in un bollo di mattone: *Ex offic(ina) Vari Roman(i) quae est via Aurel(ia) hor(tis* vel *horreis?) Popisc(i?)* (C. XV 676), e in un frammento di tazza vitrea a figure dorate, rappresentante un gladiatore con tridente nella destra: *Stratonicae bene vicisti, vade in Aurelia* (BM. 1884 p. 55).

Una *via Aurelia*, vicinale della Traiana, è menzionata in una iscrizione di Sarmizegetusa (C. III 1456), che ci dà un *curator ad populum viarum Traianae et Aureliae et Aeclanensis* etc. (cf. **Aeclanum** p. 136 e **Traiana via**).

AURELIANA. — Predicato della legione III Augusta (v. **Augusta legio**).

AURELIANENSIS (**numerus**). — C. XI 3104.... *praepos[ito e]xplorationis Seiopensis numeri Aurelianensis* etc. — Lo stesso ricorre pure in altra lapide frammentata di *Oehringer* nella Germania (BRh. 1549). Il Domazewski commentando la prima iscrizione, la mette in raffronto con un'altra (BRh. 1561), nella quale si legge: *I(n) h(onorem) d(omus) d(ivinae) vicanis Aurel.*), e pensa che Oehringen abbia avuto il nome di *vicus Aurelianus*, o *Aurelii* (cf. Mommsen, Röm. Gesch. 5 p. 141, 4) e che il *numerus Aurelianus* sia in rapporto col medesimo, come il *numerus Divitiensis* è con *Divitia*, anche in Germania.

AURELIANI (**sodales**). — v. **Antoninianus sodalis.**

AURELIANUM (**sacerdotium**). — v. **Antoninianus sodalis.**

AURELIANUM (**balneum**). — Iscrizione di Caesena (C. XI 556): *Balneum Aurelianum ex liberalitate imp. Caes. M. Aureli Pii Fel(icis) Aug(usti) servata indulgentia pecuniae eius quam deus Aurelianus concesserat facta usurarum exactionem curante... res[p(ublica)] refecit.*

AURELIANUS (**Silvanus**). — Si ha in una iscrizione di Roma (C. VI 631), ricordante un collegio detto *Silvani Aureliani*, probabilmente fondato in onore di L. Aurelius Commodus (cf. **Collegium** — **Silvanus**).

AURELIANUS (**L. Domitius Aurelianus**). — Nacque, secondo le varie notizie degli antichi, nella Pannonia, in Sirmium, ciò che sembra preferire Vopisco (vita 3, 24), ovvero nella vicina Moesia, che, scrivendo dopo Diocleziano, gli autori chiamano anche *Dacia ripensis* come patria di Aureliano (Vop. Aurel. 3. 39. Eutr. 9, 13 cf. Aur. Vict. epit. 35, 1). Certo è il giorno della sua nascita, il 9 settembre (O. 1104: *Divi Aureliani V idus Sep.*); ma non si può ammettere l'anno 214 d. Cr. che per congettura (Malal. 12 p. 301 cfr. Bernhardt p. 145. Becker p. 10 nota 3. Goyau, Chronol. rom. s. a.). I suoi genitori erano di origine umilissima e affatto poveri; il padre fu, almeno secondo Aurelio Vittore (epit. 35, 1), 'colonus Aurelii clarissimi senatoris', mentre la tradizione ci dà la madre per lo più come sacerdotessa del Sole, nel luogo nativo (Vop. 3. 4 cf. Brunner, in Büdinger, Untersuch. zur röm. Kaiserg. III p. 45).

Fin dai suoi più giovani anni Aureliano si esercitava continuamente nell'arte militare, per prender poi nel fatto la carriera delle armi, alla quale era già predestinato dalla natura del suo spirito. Si racconta, infatti, che nella guerra contro i Sarmati nell' Illirico, egli riportò un gran successo con appena trecento soldati, e uccise egli stesso quasi un migliaio di nemici (Vop. 6 — nel 253?). Non meno fortunato fu come tribuno della legione VI Gallicana, nella quale dignità battè i Franchi

completamente presso a Magonza, e fu perciò celebrato anche nelle canzoni popolari (Vop. 7 — circa l'a. 256 cf. Bernhardt p. 20. Schiller p. 815. Becker p. 12 nota 4). Degli onori che, secondo gli autori, l'imperatore Valeriano gli attribuì in conseguenza di queste battaglie vittoriose, la maggior parte non merita fede; certamente però nel 257 fu incaricato da lui, in luogo di Ulpio Crinito, impedito da malattia, di dirigere la guerra contro i Goti. E Aureliano respinse con grande fortuna la loro invasione nei confini Illirici, sconfiggendo del tutto l'esercito Gotico (Vop. 13. 10). Ulpio Crinito molto rallegrato di questo grande successo, sembra di averlo insieme coll' imperatore colmato di onori; ma anche qui la maggior parte di questi, quali ci riferiscono gli autori, deve esser rigettata dalla storia. Innanzi tutto, falsa deve esser la sua designazione al consolato (Vop. 23), perchè, secondo le iscrizioni, egli non fu console prima dell'anno 271; nè meno inventata dev'esser la notizia, che il medesimo Ulpio Crinito l'abbia adottato e fatto erede; — almeno il nome di Aureliano nei monumenti non porta nessun indizio di tale adozione (Vop. 14 cf. Martini p. 11 sg.). Molto più verosimile sembra invece che Aureliano fosse genero di Crinito, come si può inferire dal nome di sua moglie, *Ulpia Severina*, la quale non senza ragione si può credere essere stata figlia o almeno congiunta di quello (Martini l. c.). Un avvenimento non dubbio della sua vita è anche quello narrato da Vopisco (c. 5), secondo il quale nell'a. 259 Aureliano accompagnò Valeriano nella guerra contro i Persi, dove l'imperatore fu fatto prigione del nemico, mentre Aureliano ricevè dei grandi onori da lui.

Dove egli si trovasse sotto Gallieno, s'ignora; certamente dovè essere presso la corte. Incertissima è poi la tradizione, che abbia partecipato alla uccisione di lui (a. 268 — Zon. 12, 25. Aur. Vict. Caes. 33). Al contrario, pare che non sia stato estraneo all'uccisione di Aureolo, la quale ebbe luogo sotto Claudio II, in seguito a un mandato di quello (Vop. 16). Lo troviamo indi di nuovo sotto quest'imperatore combattere contro i Goti, come comandante generale di tutte le truppe romane, durante la dimora di Claudio a Roma, e la fortuna gli arrise anche in questa carica, come dopo l'assunzione dell'imperatore, in qualità di comandante della cavalleria (Vop. 16, 4; 17, 5 cf. 18, 1. Schiller p. 848).

Durava ancora la guerra Gotica, quando Claudio morì, come pare in Sirmium, vittima di una epidemia, e Aureliano fu proclamato imperatore dalla legione Pannonica e dalle altre truppe adoperate in quella spedizione, il 12 marzo 270, secondo il calcolo molto probabile del Sadée (De imp. Rom. III. saec. temporibus p. 53 cf. Goyau s. a. 270). Benchè egli non fosse l'unico imperatore, avendo il senato coll'Italia proclamato tale Quintillo, fratello del defunto Claudio, pure Aureliano non poteva subito pensare a disfarsi di questo suo rivale, perchè già i Iutungi, rompendo l'alleanza fatta coi Romani probabilmente sotto Gallieno pel prezzo di un tributo annuo, aveano abbandonata la loro sede sulla riva sinistra del Danubio, per devastare, uniti forse con una parte dei Marcomanni che Vopisco denomina erroneamente Svebi e Sarmati (c. 18), l' Italia attraverso le provincie delle Alpi. Aureliano mosse senza indugio da Sirmium, dove lasciò un presidio sufficiente per la Pannonia, e s'incontrò coi Germani, che erano già di ritorno, presso la riva destra del Danubio, probabilmente nel Noricum. Qui battè i Iutungi completamente e li costrinse a ritirarsi su quel fiume, certo con gravi perdite da ambedue le parti. Dopo questa battaglia, i Iutungi mandarono ambasciatori per trattare la pace e la rinnovazione dell'alleanza. Ma Aureliano non li ricevè che nel giorno seguente, assiso sul trono, adornato il più che fosse possibile, e circondato da tutto l'esercito in armi e da tutti i suoi uffiziali. Però gli ambasciatori, in niun modo disanimati da questo apparato, domandarono la pace e l'alleanza col patto dell'antico tributo. L'imperatore, vittorioso, si vide forzato a rifiutare queste condizioni, e li congedò con la minaccia di visitarli nel loro proprio paese; benchè fosse impedito dall'inseguirli, avendo dovuto allora appunto entrare in ostilità con Quintillo (Dexipp. fr. 24. Müller fr. hist. Gr. 3 p. 682 segg. cf. Oros. 7, 23, 4. Eutr. 9, 13, 1. Goerres p. 12-22). Pure non si venne fino alla guerra civile, perchè Quintillo era morto prima che avvenisse una vera collisione. Questi, uomo di niuna capacità, non avea saputo farsi amare dalle truppe, le quali l'avevano proclamato imperatore insieme col senato. E ora, mentre Aureliano era in cammino verso l'Italia, una ribellione militare si manifestò nel campo di Quintillo in Aquileia, ribellione che egli non potè reprimere. Secondo le varie notizie degli scrittori, egli fu vittima del furore dei soldati, ovvero prevenne i nemici dandosi la morte, dopo un regno di quasi due mesi —, quanto almeno si può supporre pel gran numero di monete che esistono di lui

(Trebell. Claud. 12. Vopisc. Aur. 16. 37. Zos. 1, 47 cf. Brunner p. 48-51. Goerres p. 24-26).

Dopo la morte del rivale, Aureliano, giunto a Roma senza incontrare resistenza, fu riconosciuto tanto più dal senato e dal popolo, in quanto che era accompagnato da un gran successo militare (Goerres p. 27 seg.). Se non che egli non potè restare a lungo nella capitale, avendo i Vandali fatto una grande invasione nella Pannonia (Zos. 1, 48 li denomina Σκύθαι). Si recò quindi coll'esercito sulla linea di Aquileia-Aemona nella provincia minacciata, dove da prima cercò di vincere il nemico con la fame. Ma una battaglia era inevitabile, perchè quello ritornava ben tosto sulla riva destra del Danubio. La battaglia sembra che sia stata molto sanguinosa, però di incerta sorte per l'una parte e per l'altra. Certo è che nel giorno seguente vennero degli ambasciatori dei Vandali nel campo imperiale per trattar la pace. Aureliano tenne consiglio coi suoi generali, e tutti sapendo l'esercito romano in condizioni da non poter rinnovare il combattimento, la pace fu conclusa, e un'alleanza vi tenne dietro. Gli ostaggi furono restituiti da ambedue le parti; i Vandali si obbligarono di fornire duemila cavalieri ai Romani come truppe ausiliarie, mentre Aureliano li provvide di derrate alimentarie, fino ai confini dell'Impero. Cinquecento Vandali, che cercavano di romper la pace, furono subito trucidati dal rimanente esercito che era rimasto fedele ai Romani (Goerres p. 28-32. Zos. 1, 48. Dexipp. fr. 28. Petr. Patr. fr. 12).

Una conseguenza di questa guerra sembra essere stata però l'abbandono della provincia Dacia, la quale Aureliano, considerando il bisogno di territorio che aveano i barbari, concesse loro tanto più, quanto meno vedeva le forze romane sufficienti per difenderla contro le loro invasioni. I presidii con la popolazione civile se ne ritornarono sulla riva destra del Danubio, dove l'imperatore fondò la nuova provincia Dacia, che, più tardi, al tempo di Diocleziano, ricevè il nome di *Dacia ripensis* (Vop. 39, 7. Eutr. 9, 15; sul nome della provincia cf. Brunner p. 77, sul tempo della sua istituzione Schiller I p. 833. Goyau s. a. 270). La *Dacia felix* delle monete (Eckhel 7, 481. Cohen 86-87) si dovrà forse riferire a quest'evento (cf. C. III p. 161).

Ma già una nuova e grossa guerra aspettava l'imperatore nell'Italia stessa, che gli Alamanni con una parte dei Iutungi — Vopisco vita 18, 3; 19, 4; 21, 5) erroneamente li denomina Marcomanni (cf. Dexipp. III 686 M. Zos. 1, 49. Aur. Vict. Caes. 35, 2. FL. III, 2137) — avevano invasa con innumerevoli armati. Aureliano spedì incontanente la maggior parte della fanteria e cavalleria, prima che egli stesso potesse seguire col resto delle truppe, avendo provveduto per la sicurezza della Pannonia. Durante questa marcia i nemici erano venuti fino a Milano, dove devastarono il paese (Vop. 18, 3). L'imperatore dovè seguirli alle spalle; però fu battuto completamente presso Piacenza, dove voleva schiacciarli in una volta (Vop. 21, 1-3. Anon. post Dion. V p. 228 Dindorf. Vict. ep. 35, 2 parla erroneamente di una vittoria romana), perchè gli Alamanni, evitando un'aperta battaglia campale, adescarono i Romani in fitte foreste, sperando così di poterli facilmente battere. Si narra che in questa strettezza i Romani, come pare per un mandato di Aureliano, consultassero i libri Sibillini (Vop. 18, 4 — 20, 8), e dopo che i sacrifizi prescrittivi furono offerti alle divinità, rinnovassero la guerra con molto più ardore. Il nemico stesso accrebbe le angustie dei Romani, perchè divise le sue truppe in molte piccole frazioni, probabilmente con lo scopo di fare maggior bottino (Vop. 18, 6). Aureliano però tenendo ferma la disciplina militare, potè facilmente vincere le singole frazioni degli Alamanni, e così furono battute, l'una nell'Umbria fra Pisaurum e Fanum Fortunae sul Metauro, l'altra presso Ticinum (Vict. epit. 35 cf. O. 1031). Nell'inverno dell'a. 271 i Germani avevano lasciato tutta l'Italia (Goerres p. 32 segg.). Il Goyau s. a. 271 pone tutta questa guerra nel gennaio di quell'anno.

Se Aureliano abbia ricevuto il cognome di *Germanicus maximus* dopo questa grande guerra, ovvero già dopo la vittoria sui Vandali, non si può dire con certezza; però nelle iscrizioni certamente esso appare fino dagli anni 270 e 271, per lo più come il primo dei cognomi, alle volte anche solo (O. 1028. C. III 6238). Insieme con questo si ha pure *Victoria Germanica* sulle monete (cf. Eckhel 7, 484. Cohen 202. Schiller I p. 852 nota 4).

Durante la guerra Alemannica, lo Schiller (I p. 864 nota 8) sospetta, benchè non ne avessimo nessun indizio, esser avvenuta la rivoluzione di un certo Settimio nella Dalmazia (Vict. epit. 35, 3), la quale poi fu subitamente repressa (cf. Zos. 1, 49). Certo si deve porre in questo tempo la sanguinosa vendetta, che Aureliano prese della sedizione di un gran numero di senatori, e di cui varie notizie ci sono conser-

vate presso gli autori (Eutr. 9, 10. Zos. 1, 49. Vop. 21, 5-6).

Nella sua dimora nella capitale Aureliano cominciò la costruzione delle nuove mura di Roma, le quali avrebbero dovuto difenderla almeno contro un' invasione inaspettata dei barbari (Vop. 21, 9; 39, 2 cf. Brunner p. 54. 76. Jordan, Top. d. Stadt Rom I, 1 p. 340 segg.); però esse non furono finite che sotto l' imperatore Probo. (Il cominciamento cade secondo il Goyau nella seconda metà del 271).

Avendo così restituito l'ordine nell'Occidente, Aureliano potè imprendere la guerra contro il grande regno dell'Oriente, quello di Zenobia in Palmyra. Questa potente regina pervenne al trono Palmyreno dopo la morte di suo marito Odenato nell'anno 266|267 d. Cr. dove regnava pel suo figlio Vaballato-Atenodoro. Sotto il regno di Claudio, che fu affatto occupato colla guerra Gotica, ella avea esteso il suo regno orientale anche sull'Egitto, il quale fu liberato da un pretendente per conto dei Romani. Dopo quel tempo, imperavano Zenobia e Vaballato così sulla Siria come sull'Egitto, in qualità di rappresentanti dell'imperatore romano, perchè Claudio avea riconosciuto Vaballato in tale dignità, almeno tacitamente; ed anche Aureliano, nel cominciamento del suo regno, essendo occupato colla restituzione dell'ordine nell' Occidente, fu obbligato di riconoscerlo espressamente come « *vir consularis Romanorum Imperator dux Romanorum* », ovvero, secondo le monete Alessandrine, come « ὑπατικὸς αὐτοκράτωρ στρατηγὸς Ῥωμαίων » (v. Sallet, Fürsten von Palmyra p. 23-40). Ma questo stato di cose non potea naturalmente durare a lungo. Zenobia, divenuta insolente pei successi ottenuti a Palmyra, volea rendere indipendente il suo potente regno dai Romani, e a questo scopo cercava di acquistare come alleati tutte le genti Asiatiche (Vop. 41, 9); anzi era sua intenzione di unirsi con Victorina, regina della Gallia (Trig. tyr. 30, 23). Inoltre, Vaballato si atteggiava, almeno nell'Egitto, come imperatore, perchè nelle monete non si trova più l'effigie di Aureliano. Gli eserciti di Zenobia conquistarono tutta l'Asia minore, fino a che la resistenza di Chalcedone pose termine al loro avanzarsi (Zos. 1, 50).

In questo mentre, Aureliano stesso, per conto del quale Probo acquistò l'Egitto nel medesimo tempo, apparve sul campo della guerra. Avendo vinto nella Tracia per via degli stormi Gotici (Vop. 22, 1-3), forse ricevendo da questa vittoria il titolo di « *Gothicus maximus* », corse col suo esercito quasi senza resistenza per tutta l'Asia minore, perchè i Palmyreni erano retrocessi fino ad Antiochia, e non lo ritenne che la resistenza di Ancyra e Tyana, città che dovettero esser conquistate con la forza (Zos. 1, 50. Vop. 22-24). Così egli non incontrò i veri nemici, cioè Zenobia coi suoi generali e col suo esercito, prima che giungesse davanti ad Antiochia. Egli battè le truppe Palmyrene innanzi alle porte della città sull'Oronte, soprattutto per una evoluzione felice della sua cavalleria; perciò Zenobia col suo generale Zebda si vide forzata di lasciar segretamente di notte Antiochia, di cui gli abitanti erano irati per la sconfitta dell'esercito. Entrata nella città abbandonata dal nemico, Aureliano non la trattò severamente, ma pubblicò un' amnistia generale per aver tempo di inseguire senza indugio i Palmyreni (Zos. 1, 50 seg. Vop. 25). Dopo un altro piccolo combattimento (Zos. 1, 52) presso a Dafne, borgo di Antiochia, egli continuò l'inseguimento sulla linea « *Apamea — Sizara Larissa — Arethusa* », fino a che pervenne ad Emesa, dove i Palmyreni aspettavano l'attacco dei Romani. Dopo una lunga battaglia, che sembra essere stata molto sanguinosa, i Romani riportarono una vittoria completa sui Palmyreni, che aveano aspettato invano il soccorso dei Persi (Martini p. 21-28. Zos. 1, 52 sg. Vop. 25-26). Senza por tempo in mezzo Aureliano cominciò poscia la marcia, affatto inaspettata e molto pericolosa, a traverso il deserto, per assediare la città di Palmyra stessa e annichilire così il regno orientale (Vop. 26, 1-6). Ma però la città era ben fortificata, ed i Romani doveano prepararsi ad un assedio lunghissimo. Intanto le provvigioni di Palmyra cominciarono fra breve a venir meno poco a poco, mentre che gli assedianti trovarono un soccorso inaspettato nelle truppe di Probo, che, dopo la conquista dell'Egitto, si unirono a quelle di Aureliano (Zos. 1, 54 seg. Vop. Prob. 9, 5). In questa strettezza Zenobia stessa tentò di andare incontro al soccorso promesso dai Persi; ma, pervenuta già all'Eufrate, fu raggiunta da una parte della cavalleria romana, e portata come prigione nel campo di Aureliano (Zos. 1, 55). In seguito di questo evento i Palmyreni abbandonarono la resistenza, Palmyra venne nelle mani dei Romani; però essa fu risparmiata, e nulla fu preso tranne i tesori reali (Zos. 1, 56. Vop. 28). L'imperatore vittorioso ricevè allora i titoli di *Palmyrenicus maximus*, usato però molto raramente, poi quelli di *Parthicus maximus* e *A-*

rabicus maximus, perchè gli imperatori Romani non solevano prender i nomi da parti vinte dell'Impero Romano, e così Aureliano preferì di denominarsi piuttosto dagli alleati vinti di Zenobia. Nel consiglio di guerra, tenuto in Emesa, la regina stessa fu assoluta, ma i suoi consiglieri, fra i quali il filosofo Longino, furono condannati a morte (Zos. l. c. Vop. 30, 1-3).

Ma appena l'imperatore ebbe lasciato Palmyra, gli abitanti si ribellarono di nuovo, ed innalzarono sul trono un affine di Zenobia, un certo Antioco, dopo che Marcellino, governatore Romano, avea rifiutato quest'onore (Zos. 1, 60. Vop. 30, 4). Ritornarono allora immantinente le truppe romane, che si trovavano già nella Tracia (Vop. 30, 4), dove Aureliano, forse combattendo, acquistò il titolo di *Carpicus maximus*. In breve tempo la città ribelle fu occupata e distrutta quasi completamente, e i Palmyreni furono uccisi quasi tutti (Nella primavera dell'a. 273? — Zos. 1, 61. Vop. 31 cf. Schiller I p. 864. Martini p. 30-35). Ricorrendo questi avvenimenti una nuova ribellione scoppiò nell'Egitto, dove un certo Firmo, ricco mercante, volea restaurare il regno di Palmyra, unito coi Blemmyi e Saraceni. Ma Aureliano, essendo già di ritorno dall'Europa, mosse subito di nuovo contro l'Egitto, e il ribelle vinto in Alessandria, dove si era fortificato, fu crocifisso, e la città stessa punita severamente. Forse in questa ribellione il Bruchio fu distrutto dai Romani, se non già prima nella guerra di Probo (Vop. Firm. Aur. 32. Amm. Marc. 22, 16, 15 cf. Mommsen, Röm. Gesch. V p. 571).

In seguito a questo grande successo tutte le genti dell'Oriente si assoggettarono all'imperatore Romano, e a buon diritto fin da questo tempo egli fu chiamato sulle monete *Restitutor* ovvero *Pacator Orientis* (Cohen 25. 146. 171 segg.).

Dopo queste vittorie gloriose nella Siria e nell'Egitto, ritornato a Roma, Aureliano potè imprendere con probabilità di successo la guerra a lungo protratta contro il regno Gallico e il suo imperatore usurpante. Nella Gallia morì Vittorina (Trig. tyr. 31, 4), che sola avea sorretto il coraggio di Tetrico, e quest'infermo senatore non restò sul trono della Gallia che forzato dalle sue legioni, le quali devastavano tutta la provincia e in generale esercitavano senza freno il dominio sul paese. Fu per questo che Tetrico e con lui tutta la Gallia salutarono i successi di Aureliano con immensa gioia. Senza por tempo in mezzo egli mosse alla riconquista della Gallia e non trovò quasi niuna resistenza, tranne presso *Châlons-sur-Marne*, dove l'esercito ribelle forzò Tetrico ad incontrarsi con Aureliano. Ma stanco di regnare, egli tradì il piano di battaglia ai Romani, le sue truppe furono facilmente vinte, e consegnò sè stesso e suo figlio volontariamente all'imperatore vittorioso (Vop. 32, 3. Trig. tyr. 24, 2-4. Vict. Caes. 35, 3-4). Così l'unità dell'Impero fu restituita, e Aureliano potè celebrare un trionfo solenne che fu ornato da due Tetrici prigioni e forse anche da Zenobia. Tetrico stesso, trattato con benignità, restò senatore, anzi fu promosso a correttore dell'Italia. Zenobia si maritò, come si riferisce, a Roma di nuovo, e vi diede origine a una nobile gente (Trig. tyr. 27, 2; 30, 27. Eutr. 9, 13). Alla plebe furono dati dei giuochi brillanti e larghe largizioni di pane, vino, olio, carne e vestimenta (Trig. tyr. 24, 4-5; 25, 2-4. Vop. 33-34; 39, 1. Vict. Caes. 35, 5. 7).

Aureliano intanto potè nel tempo seguente (a. 273-274) occuparsi dei bisogni interni dello Stato, e restò a Roma fino alla primavera del 275, quando si vide forzato a recarsi verso il Reno, per liberare la Vindelicia e la Raetia dalle mani degli Alamanni (Vop. 35, 4-5; 41, 8. Zon. 12, 27). Probo e Costanzo lo aiutarono grandemente, secondo le notizie degli autori (Inc. Pan. Const. Aug. 4, ed. Baehrens p. 162), il primo vincendo i Franchi, il secondo gli Alamanni presso Windisch. Forse in questo tempo si deve porre la restaurazione di Dijon e Genabum, la quale città sembra aver ricevuto da lui il nome di Aureliani (*Orléans*) — cf. Greg. Tur. hist. Franc. 3, 19 e Benhardt l. c. p. 203. Egli ebbe poscia in animo di assicurare la frontiera orientale contro i Persi (Vop. 35, 4); ma nel viaggio fu colto dalla morte tra Byzantium e Heraclea, presso Caenophrurium, in conseguenza di una congiura ordita da alcuni suoi uffiziali, e di cui fu autore un certo Mnestheus, segretario dell' imperatore (Vop. 35-36. Zos. 1, 62. Zon. 12, 27. Vict. Caes. 35, 8). La morte di Aureliano cade secondo il Sadée (p. 53) verso la fine del luglio 275, forse il 31 luglio stesso, e perciò il suo regno durò cinque anni e più di 4 mesi (cf. sugli altri calcoli Schiller I p. 871. Martini p. 13 sg.. Bernhardt p. 214). Egli fu sepolto nel luogo stesso della morte (Zos. 1, 62), e ricevè numerosi onori, per proposta che ne fece al senato il suo successore, l'imperatore Tacito (Vop. Tac. 9, 2. 5).

Quanto al governo interno e all'amministrazione di Aureliano, il così detto assolutismo fece dei grandi progressi sotto di lui; e principale testimonianza ne è, che egli si fece denominare *dominus et deus* sulle monete (Eckhel 7, 480. 482. Cohen 170) come nelle iscrizioni (C. XI 556. VIII 4877 OH. 1031. 1535 cf. Mommsen, Staatsr. 2[3] p. 760). Il senato fu escluso sempre più dalla partecipazione al reggimento; sotto Aureliano sparisce la sigla *SC.* dalle monete, e ciò in seguito anche delle sedizioni dei circoli senatori, che l'imperatore dovè sopprimere sanguinosamente (v. sopra e Vop. 21, 6; 39, 8. Zos. 1, 49).

Le finanze dell'Impero si trovarono in buono stato sotto Aureliano, per effetto dei suoi costumi semplici (Vop. 49. 50), come della ricca preda della guerra Palmyrena; sicchè egli potè rilasciare molti resti di imposte (Vop. 39, 3). Inoltre cercò di riformare le condizioni monetarie, che erano divenute sempre peggiori nel secolo III; però la brevità del suo regno non gli permise d'apportarvi bastevole rimedio. Disastroso era lo stato della zecca principale, benchè già fino da Gallieno le monete fossero battute precisamente fuori di Roma, nelle zecche dell'Imperò (Mommsen, Staatsr. 2[3] p. 1028. Hirschfeld, Unters. p. 96 seg.). Si giunse perfino a una rivolta dei monetarii della centrale, il cui capo fu un certo Felicissimus, e in una vera battaglia sul monte Celio sette mila soldati rimasero uccisi (Vop. 38, 2-4. Vict. Caes. 35, 6); ma l'imperatore la sedò (verso la fine del 274 secondo il Goyau s. a.). Non si possono con certezza determinare gli altri suoi tentativi per migliorare la monetazione (Vop. 46, 1. Zos. 1, 61 seg.); in ogni caso essi non ebbero molto successo (Bernhardt p. 210. Schiller I p. 868 sg.).

L'Italia perdè sotto di lui la sua condizione privilegiata e fu sottoposta all'amministrazione di correttori, in luogo dei iuridici di M. Aurelio (Schiller I p. 869. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 1086). Nelle provincie sembra che egli favorisse la separazione della potestà civile dalla militare, come p. e. nella Numidia (Mommsen, C. VIII p. XVII); forse fu egli che pose la Dalmazia sotto il governo di un preside, cavaliere (C. III p. 280). Tralascerò i particolari sulle diverse parti dell'amministrazione interna che non sono d'importanza per la storia di Aureliano; però van menzionate le sue costruzioni pubbliche (Schiller I p. 870), e innanzi tutto i tempii del Sole a Roma e a Palmyra, i quali furono eretti da lui con la più grande pompa (Vop. 39, 6. Zos. 1, 61), e sono connessi col culto che egli ebbe di quella divinità (Cohen 39-41. 187-194. Eckhel 7, 482 sg.). Gli autori fanno menzione di altre costruzioni sulla riva del Tevere (Vop. 45, 2), e precisamente dei bagni, eretti in Trastevere; però non sembra che egli avesse molta cura delle vie, come appare dalle poche pietre miliari che si son conservate (Schiller I p. 871).

Nomi e magistrature

Il nome completo dell'imperatore, è:

Imp(erator) Caesar L. Domitius Aurelianus Pius Felix Invictus Aug(ustus) — C. II 2201. 4506. III 313. 6902. VI 1112 seg. V 4320. VIII 231. 9040 a. XI 3878. XII 58. 5548 seg. 5561. 5553. 5456. EE. 8, 775 OH. 1028. 5551.

Caesar manca: EE. 7, 602. 607. 611. 623. 625. 618. 597; 5, 1098. C. VI 1114. VIII 2665. 10217. 10180. 10177. BRh. 1939.

Imp. manca: EE. 7, 623. 611. C. VIII 2665. 1088.

L. manca: C. VIII 10154 (cf. 10134).

L. Domitius manca: C. VIII 10088.

Pius manca: EE. 7, 607.

Invictus manca: C. VIII 10374. 5143. 10133. 10076. 10017. 10217. 10180. 10177. 15450. EE. 7, 611. C. VI 1114. XI 3579. 1180. III 6238. XII 5571 a. 5, FL. V 8.

Aug. manca: C. II 4732.

Invictus Pius si trova: C. VIII 10443. 10147. 10154. EE. 5, 1098; 7, 597. C. VIII 10088.

Aug. Invictus: C. IX 5577.

Invictissimo in luogo di *Invicto*: EE. 7, 602.

Victorioso nel medesimo posto: C. XI 1214.

Aug. n. nell'inizio: C. VIII 11318.

Il nome solo senza ogni cognome e dignità si trova: C. II 2201. III 313 e 6902. VI 1113 seg. VIII 10088. 10147. 10134. 10154. 10180. 10205. 10450. 10443. 10370. [10133 ?]. 11318. XI 1214. 3878. EE. 5, 1319.; 7, 597. 611. 602. 607. 618. 623. 625. O. 1031. CIG. 1219. FL. V 8.

Aureliano si denomina *dom(inus) n(oster)*: C. III 6902. VIII 10443. 2665. 2626. 10450. 10180. VI 1114. X 222. O. 1031; *n.* manca C. XI 1214.

Deo Aureliano: C. II 3832. VIII 4877.

Divo Aureliano: EE. 7, 358.

Altri cognomi onorevoli innanzi al nome, sono:

perpetuo (imp.): C. VIII 5143. 10154. 10133. 10076. BRh. 1939. EE. 7, 623. 625. 618.

pacatissimo: EE. 7, 602. 607. 611. 597.

restitutori orbis: C. XII 5456.

restitutori totius orbis sui domino: C. XI 1214.

pacatori et ristitori orbis (sic!): C. XII 5561.

perpetuo victoriosissimo indulgentissimo imp. restitutori orbis (a. 274): C. VIII 10217. cf. 10205. 10177.

sanctissimo et super omnes principes victoriosissimo: C. XI 3878.

magno et invicto d. n.: C. VI 1114.

magno Aug., principi max., imp. fortissimo, conservatori orbis: C. V 4319.

Dopo il nome si trova:

fort[*issimo principi*]: C. V 4320.

[*in*]*dulg. invictiss. princ.*: C. XII 5571 a. (a. 274).

principi n.: C. II 4506.

[*restitutor et pacat*]*or orb...*: C. XII 5549.

restitutori orbis, [*fortissi*]*mo et victoriosissimo principi*: C. VI 1112 (a. 274).

Delle dignità diverse si trovano oltre al nome, ma senza cognomi onorevoli:

C. XII 58: *p. m.*

EE. 8, 775 (a. 270): *p. m. trib. pot. cos.*; cf. C. II 4732.

C. V 4320 (a. 270 ?): [*p. m. tr.*] *pot. p. p.* — C. XI 1180.

BRh. 1939 (a. 270 ?): *p. m. t*[*r. pot.*] *cos. p. p. pr*[*ocos.*].

C. VIII 15450 (a. inc.): *pontifici max. trib.* [*pot.*] *p. p. p*[*r*]*ocos.*

C. XI 3579: *p. p. cousuli.*

C. IX 5577 (a. 271 ?): *p. m. trib. pot. cos. p. p. princ. iuvent.*

C. VIII 231 (a. inc.): [*p.*] *m. tr.* [*p... cos... proc.*].

C. VIII 10177 (a. 274): *p. m. t. p. V, cos. II, p. p.*

— 10217 (a. 274): *pont. max. trib. pot. V, cos. II, p. p. procos.*

C. VIII 5143 (a. 275): *p. m. t. p. VI, cos. III, p. p. proconsuli*[*s*].

Dei cognomi onorifici, in seguito a vittorie si trovano i seguenti, ordinati insieme alle diverse dignità, come segue:

Germ(*anicus*) *max*(*imus*) solo:

O. 1028 (a. 270|1): *pontif. max. Ger. max. tr. pot. cons. et procons. p. p.*

C. III 6238 (a. 274): *p. maxim. Ge*[*r*]. *max. bis cos. p. p. procos.*

Germ. max. Goth(*icus*) *max.*:

C. VIII 10017 (a. 272 ?, 274 ?): *pontifici max. Ger. max. Gothico max. trib. pot. III* (*V ?*). *cos. II proc. p. p.*

FL. 280 = C. III 219 I (a. inc.): [*ἀρχιερέα*] *μέγιστον...* [*Γ*]*ερμανικὸν* [*μέγιστον, Γοτθικὸν*] *μέγιστον*, [*δημαρχικῆς ἐξ*]*ουσίας* [*τὸ ..,αὐτοκρ*]*άτορα* [*τὸ ..*], *πατέρα* [*πατρίδος*], *ὕπατον...*

cf. C. XII 5553 (incomp.).

Germ. (*max.*), *Goth.* (*max.*), *Parth.* (*max.*):

C. VIII 9040 (a. 272): [*Germanico Gothi*]*co Parthico p*[*ontifici maximo*] *trib. pot. III, cos. procos.*

C. XII 5456 (a. 273 ?): *pont. max. Germ. max. Got. max. Part. max. trib. p. III, cos. III* (?) *p. p. p. cos.*

Germ. max., Goth. max., Carp(*icus*) *max.*:

C. XII 5548 (a. 272 ?): *pont. max. Germ. max. Gutico max. Car. max., pr.* [*i*]*u*[*ve*]*n.* (?) [*t.*] *p. III, cos. p. p.*

Germ. max. Goth. max. Carp. max. Parth. (ovvero *Pers.*) *max.*:

C. XII 5549 (a. inc.): *p. m., Ger*[*manic. max. Go*]*thic. ma*[*x. Carpic. max. Par*]*thic. ma*[*x. trib. pot... cos...*] *p. p. proco*[*s*].

C. XII 5561 (a. inc.): *Ger. max. Goth. max. Carp. max. Pers. max. pont.* [*max..*].

C. XII 2673 = 5571 *a* (a. 274): *p., m. Germ. max. Goth.* [*max. Carp. max. Parth. max.*] *tr. pot.* [*V, p. p.*] *cos. II,* [*procos.* ?].

C. VI 1112 (a. 274): *pontif. maximo, Gothico max. Germanico max.* [*P*]*arthico max. Carpico max.* [*tr*]*ib. pot. V, cons.* [*II,*] *desig. III, imp. III,* [*p. p. pr*]*ocons.*

Arabicus max. Goth. max. Carp. max.:

C. II 4506 (a. 272 ?): *Arabico max. Gothico max. Carpico max. trib. p. III. cos. III* (?) *procos. III.*

Goth. max. Palmyr(*enicus*) *max. Germ. max.*:

C. V 4319 (a. 275): *pont. max. trib. pot. V* (*VI.* ?) *p. p. cos. III procos., Got. max. Palmyr. max. Germ. maxim.*

Germ. max. Goth. max. Parth. max. Dac(*icus*) *max. Carp. masc.*:

OH. 5551 (a. 275): *pont. m. t. p. VII cos. III, Ger. m. Got. m. Par. m. Da*[*c.*] *m. Car. m.*

Famiglia

Ebbe in moglie una certa Ulpia Severina, figlia di Ulpio Crinito o almeno sua parente, (cf. Bernhardt p. 148. Martini p. 12. Rohde II p. 295). Vopisco fa menzione di una figlia di Aureliano e di un nipote, denominato Aureliano, che fu proconsole della Cilicia al suo tempo (Vop. Aur. 42, 1-2; 50, 2. *Venus*

felix su una moneta di Severina, Cohen V, 14 = Rohde 465). Il buon accordo in questo matrimonio sembra significarsi nelle leggende delle monete *Concordia Aug.* o *Augg.* (Cohen V, 2. 3. 4. Rohde n. 453). Il nome di Severina ci è noto solamente dalle monete (Rohde p. 227-235. 249 seg.) e dalle iscrizioni (C. V 29. 3330. IX 2327. CIG. 3179. 2349 *o*). Sulle posteriori si chiama sempre *Ulpia Severina Aug.*, tre volte coll' aggiunta *coniugi d. n. invicti Aureliani Aug.* (C. V 29. 3330. IX 2327); una volta anche ha il cognome *mater castrorum* (C. V 29 cf. *Concordia militum* sulle monete, Cohen V, 1. 5. 7. 8. Rohde n. 451. 457.), sulle anteriori quasi sempre *Severina Aug.* (Cohen V, 2: *Severina P. F. Aug.*) e solamente sulle Alessandrine Οὐλπ. Σεουηρίνα Σεβ. (Rohde p. 249 seg.).

Th. Bernhardt, Gesch. Roms von Valerian bis zu Dioclet. Tode (Berlin 1867) p. 144-213. — Schiller, Gesch. d. rom. Kaiserzeit I p. 851-871. — F. Goerres, De primis Aureliani principatus temporibus (Bonnae 1858). — A. Beckkr, Imp. L. Domitius Aurelianus restitutor orbis (Monasterii 1866). — K. H. Koker, De L. Valerio Aureliano (Traiecti ad Rh. 1873). — Th. Rohde, Die Münzen des Kaisers Aurelian, seiner Frau Severina und der Fürsten von Palmyra I. II. (Miskolcz 1881[2). — A. Martini, Quaestiones criticae de rebus ad historiam Aureliani pertinentibus institutae. Pars I. (Monasterii 1884).

F. Fuchs.

AURELIENSE (**territorium**). — È ricordato soltanto in una iscrizione di *Salor*, nella Mauretania Sitifensis: C. VIII 8811: *Limes agrororum* (sic) *a Gargilio..... dec*(*urione*) *p*(*ublice?*) *p*(*ositus?*) *secundum iussionem v*(*iri*) *p*(*erfectissimi*) *Iucundi Peregrini p*(*raesidis*) *n*(*ostri*) *inter territorium Aureliese et privata*[*m r*]*atione*[*m*].

AURELIUM (**municipium**). — Predicati di varie città dell'Africa, come (v.) **Giufitanum municipium** — **Segermes** — **Sulul** — **Thignica** — **Thubursicum Bure** — **Thugga** — **Turca?** e di (v.) **Apulum** nella Dacia.

AURELIUS (**pons**). — Uno dei ponti della città di Roma, generalmente identificato con l'odierno ponte Sisto, in rapporto con la porta Septimiana. Così è chiamato nel Curiosum e nella Notitia (cfr. Anastas. Hadr. p. 271). Fu costruito senza dubbio da uno degli Antonini, e dal nome che ebbe pure di *pons Antonini* nel medio evo (Mirabilia c. 9 etc.), come dalla relazione con la porta Septimiana, si rende probabile che autore ne sia stato Caracalla. Da una iscrizione trovata sul luogo (EE. 4, 800) si vede, che, restaurato da Valentiniano, si chiamò dopo *pons Valentiniani*. Cfr. Becker, Top. p. 700 seg. Preller, Reg. p. 245. Jordan, Top. I 1 p. 418; II p. 196. Mommsen, Hermes 15 p. 244 segg. Kummer, De urbis Rom. pontibus p. 11. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 260. cf. **Agrippae pons**.

M. AURELIUS ANTONINUS. — Nacque il 26 aprile dell'anno 121 d. Cr., nella villa di suo padre Annius Verus sul monte Celio a Roma (Capitol. Marc. 1, 5. O. 1104: *M. Antonini VI Kl. Mai.*). La famiglia paterna avea origine dall'Hispania Baetica, però già il bisavo di M. Aurelio si trasferì a Roma, dove divenne senatore, e l'avo occupò le più eminenti dignità senatorie, mentre il padre morì tre mesi dopo la nascita di questo fanciullo come pretore (Capitol. 1, 1-4). Il nome della madre era certamente Domitia Lucilla (Spart. Did. Iul. 1, 3. cf. M. Aurel. com. 8, 25), e non già, secondo vuole Capitolino (vita 1, 3), Domitia Calvilla (v. Borghesi, Oeuv. 3 p. 35 segg. Noël des Vergers p. 3.). Il medesimo Capitolino dice, che Marco abbia avuto nei primissimi tempi della sua vita il nome del bisavo materno, Catilius Severus (vita 1, 9 cf. 1, 3-4. Dio Cass. 69, 21. Galen. 7 p. 478); ma, se realmente questa notizia è fondata, egli dovè averlo mutato certamente bentosto in quest'altro suo nome principale, *M. Annius Verus* (cf. Watson p. 4. 22).

Dopo la prematura morte del padre, il piccolo Marco fu adottato dall'avo paterno e visse poscia nella casa di costui, posta anche essa sul Celio (Capitol. 1, 7). Ivi lo frequentavano due persone, che divennero poi della più grande importanza per la vita futura di lui, e che spesso ebbero ospitalità nella villa del nobile senatore: T. Aurelius Antoninus, l'imperatore futuro, e fino da breve tempo genero di Annius Verus, e soprattutto l'imperatore Adriano stesso, che, intimamente imparentato coll'àvo di Marco, ebbe per lui una speciale predilezione, solendogli dare nel senso benevolo il cognome di *Verissimus* (cf. Capitol. 1, 10; 4. 1. Dio Cass. 69, 21. Noël des Vergers p. 5 a. 1).

Marco ricevè anche la prima educazione dal suo avo, che a tale scopo sembra essersi ritirato dalla vita pubblica, già dopo il suo terzo consolato (a. 126 — Watson p. 12). Nel 127 Adriano lo elevò a cavaliere (Capitol. 4, 1), e due anni dopo (129) lo fece entrare nel collegio dei Salii (Capitol. 4, 2). Essendo di natura seria, egli attese in questo tempo e nel seguente (dopo la morte dell'avo) con zelo a tutti gli studi e precipuamente già fino dall'anno dodicesimo a quello della filosofia, che cercò di

porre in pratica il più che fosse possibile, anzi contro la stessa volontà di sua madre (Capitol. 2, 3). Passò poi gli anni seguenti in parte presso la madre a Roma, in parte nelle villeggiature di Lorium e Lanuvium, presso suo zio Antonino Pio, che era ritornato dall'Oriente verso l'a. 130, e che ebbe molta e benefica autorità su di lui, facendogli continuare l'educazione siccome un vero padre, e fornendolo di ottimi maestri (Capitol. 2).

Nel 136 ricevè la toga virile, e fu promosso in breve a prefetto delle ferie Latine (a. 137 — Capitol. 4, 5). Non molto dopo la morte di L. Aelius Verus Caesar (il 1. gennaio 138), Adriano adottò Antonino Pio (il 25 febbraio 138), che, a sua volta, fu obbligato di adottare suo nipote Marco e Lucio, figlio del recentemente morto (Capitol. Marc. 5, 1; Ver. 2. Spart. Hadr. 24, 1. Capitol. Pius 4, 5. Dio Cass. 69, 21, 1). Nel medesimo tempo Marco, che poi mutò il nome Annius in Aurelius, si sposò colla figlia di L. Aelius Verus, ed il fratello adottivo con quella di Antonino Pio (Watson p. 20 segg. — già nel 136 secondo il Goyau s. a.). Ma bentosto (il 10 luglio 138) morì Adriano, avendo prima raccomandato Marco per la questura (Capitol. 5, 6). Antonino Pio gli seguì subito sul trono, e poscia, durante il suo intero regno, non lasciò M. Aurelio a sè (Capitol. 7, 2). Questi divenne nel 139 questore, e ancora nel medesimo anno *sevir turmis equitum Romanorum* (Capitol. 6, 3), e già nell'a. 140 fu console per la prima volta « petente senatu » (Capitol. Marc. 6, 3; Pius 6, 9). Ricevè pure il titolo di *Caesar* (a. 139) e fu cooptato dai collegi sacerdotali (Capitol. 6, 3). Non ostante queste cariche trovò abbastanza tempo per continuare i suoi primi studi, innanzi tutto quello di eloquenza sotto Frontone, e più tardi si diè con nuovo zelo a quello di filosofia, il quale non abbandonò più per tutta la vita, prediligendo specialmente lo stoicismo. Nel 145 fu console per la seconda volta, e forse nel medesimo anno ebbero luogo le sue nozze solenni colla Faustina, che era stata maritata primamente a L. Vero, dopo che Antonino Pio sembra d'avere nel 138-139 sciolto quel matrimonio in favore di M. Aurelio (Capitol. 6, 2. 4. 6; Pius 10, 2. Lacour-Gayet p. 246 — falsamente nel 140 secondo il Watson p. 36). Nel 147 gli fu conferita la potestà tribunicia e la proconsolare, ricevendo anche il diritto di far cinque relazioni al senato (Capitol. 6, 6. cf. CIG. 3176), il che vuol dire, che M. Aurelio sia da intendere come collega e presuntivo successore di Antonino Pio, che anche sembra aver accompagnato nel viaggio in Oriente (a. 150). Questi morì il 7 marzo 161, nel quale anno Marco fu console per la terza volta, e ancora presso a morte espressamente lo designò come il suo successore (Capitol. Pius 12, 5; Marc. 7, 3. Lacour-Gayet p. 436). M. Aurelio infatti gli seguì subito sul trono imperiale, assumendo il nome di *M. Aurelius Antoninus Aug.* (Capitol. 7, 6); ma ricordandosi delle intenzioni di Adriano, fece subito il suo fratello adottivo, L. Commodo, partecipe dell'impero e collega di se stesso, dandogli i nomi di *L. Verus*, *Caesar* e *Augustus* e fidanzando nel medesimo tempo la sua figlia Lucilla (Capitol. Ver. 3, 8; Marc. 7, 5-7. Dio Cass. 71, 1, 3).

Avendo così dato assetto a queste cose nel senato, gli imperatori nuovi andarono nel campo dei pretoriani, a cui fecero larghi donativi (Capitol. 7, 9). Celebrarono poscia funerali solenni al padre morto, il cui cadavere venne sepolto nel mausoleo di Adriano (Capitol. 7, 10-11).

Il loro regno cominciò infelicemente con una grave inondazione del Tevere (Capitol. 8, 4); come pure ebbero da sedare diverse piccole turbolenze nelle provincie occidentali; i Picti minacciarono il nuovo vallo nella Britannia, mentre nel medesimo tempo ivi le truppe romane volevano proclamare imperatore il loro legato, M. Statius Priscus (a. 161 — Capitol. 8, 7. Dio Cass. V p. 208 Df. cf. Napp p. 55 seg.). Però questa ribellione trovò la sua fine così rapidamente, come l'invasione dei Chauci e Chatti sul Reno e sul Danubio superiore, che furono sconfitti in breve da C. Aufidius Victorinus e Didius Iulianus (a. 162 — Capitol. 8, 7. Spart. Did. 1, 6-8). Maggiore era il pericolo che esisteva nell'Oriente per l'Impero romano. Ivi Vologaeso III (ovvero IV?. — v. **Armenia** p. 673), re partico, avea già sotto Antonino Pio riunito le regioni del dominio partico e poi voluto riguadagnare l'Armenia. Ma cedendo all'autorità del vecchio imperatore, che non si potè più risolvere alla guerra nel suo amore di pace, aspettava la sua morte; e realmente, appena i fratelli imperiali ebbero occupato il trono (a. 161), cacciò Sohaemus di Emesa, cliente romano, dall'Armenia — il che è messo in dubbio dal Mommsen, (Röm. Gesch. V p. 407 seg. cf. Suid. s. v. Μάρτιος —), mandò in quella provincia il generale Chosroës — (che Luciano, Alex. 27 denomina falsamente, Otryades v. Luc. hist. conscr. 25 e Napp. p. 16 —), il quale battè totalmente l'esercito romano — secondo il Borghesi, op. IV, 254; V, 375 la legione XXII Deiotoriana, ma v. Napp

l. c. — sotto il legato della Cappadocia, *P. Aelius Severianus Maximus*, presso Elegeia (Dio Cass. 71, 2, 1) e fece Pacorus re dell'Armenia. Vologaeso stesso avanzò verso la Siria, dove fugò Attidio Corneliano, governatore di quella provincia (Capitol. Marc. 8, 6 — a. 161, cf. Napp p. 17 seg.), e perchè ora anche le città della Siria vacillavano (Capitol. Ver. 6, 9), M. Aurelio, occupato egli stesso degli affari della capitale, si risolvè a mandare, col consenso del senato, il fratello L. Vero come comandante generale sul campo di guerra (Capitol. 8, 9 — a. 162, cf. Napp p. 18 seg. e sui motivi del mandato di Vero Watson p. 64 seg.), accompagnandolo ancora fino a Capua (Capitol. 6, 10) nel viaggio pel così detto *bellum Armeniacum et Parthicum* (C. VI 1497. 1377. III 1457).

Arrivato nell'Asia, Vero cercò primamente di riunire gli avanzi delle truppe sire colle sue legioni, e mentre si abbandonò in Antiochia ai piaceri e alla solita vita lussoriosa, in conseguenza della quale si era infermato già nel viaggio a Canusium (Capitol. Ver. 6, 7; Marc. 8, 11 seg.), incaricò con felice scelta del comando delle truppe Avidio Cassio, che restituì in breve la rilassata disciplina dell'esercito, con rigore spietato (Dio Cass. 71, 2. Vulcat. Avid. Cass. 1-6). L. Vero non fece altro che provvedere al mantenimento delle truppe (Dio Cass. l. c.). La guerra estesasi per l'invasione di Vologaeso nell'Armenia, Cappadocia e Siria (Oros. 7, 15, 2), avea bisogno di un esercito poderoso (Noël des Vergers p. 56 seg. calcola le milizie romane, consistenti di 8 legioni, a circa 75000 uomini cf. Watson p. 141 seg.), diretto dagli officiali più eccellenti, cioè oltre ad Avidio Cassio, da Statius Priscus e Martius Verus (Schiller I p. 640. Napp p. 53-72). I Romani, che da principio si tenevano sulla difensiva e non passarono che poco a poco ad una più fortunata offensiva, sembra che si avanzassero in due divisioni separate. L'una marciò sotto Stazio Prisco contro l'Armenia, e questa spedizione finì colla riconquista di questo paese e della sua capitale Artaxata (Capitol. Marc. 9, 1). La conseguenza di questa vittoria fu che gli imperatori ricevettero il cognome di *Armeniacus* (Fronto p. 121 N.), che Vero accettò subito (a. 163), e M. Aurelio però non prima del 164 (Eckhel VII p. 50. 90. Napp p. 22 seg.). Nel medesimo tempo Pacorus fu deposto e mandato a Roma (Fronto p. 127. CIG. 6559), e in suo luogo Sohaemus fu restituito come re dell'Armenia maggiore (Phot. bibl. lib. 94. Suid. s. v. Μάρτιος. Eckhel VII p. 91. Napp p. 23 seg.). Sembra esser relativa a questo successo anche l'acclamazione seconda imperatoria degli imperatori (Clinton Fast. R. ad a. 163).

Nel medesimo anno (164) ebbero luogo le nozze di L. Vero colla figlia di M. Aurelio, per le quali si andò a Ephesus (Capitol. Marc. 9.; Ver. 7. Watson p. 144 a. l. Napp p. 26).

Durante questo tempo Avidio Cassio avea con buona fortuna resistito alle truppe di Vologaeso, ed anche questa parte dell'esercito romano era già passata all'attacco, allorchè i Parti, avendo riconosciuto frattanto la conquista della Armenia, sempre più si ritiravano. Nicephorium e Dausara caddero nelle mani dei Romani (Fronto p. 121 N.), nello stesso modo che Nisibis ed Edessa (Lucian. hist. conscr. 2. 15. 22), ed i Parti furono fortemente battuti presso Europus e Sura (Lucian. 20. 29, cf. Napp p. 27). Vero cominciò allora a intavolar trattative di pace con loro, che però sembrano esser state rifiutate (Fronto p. 120. 131 seg. 208 N. Paneg. lat. p. 231 B.). Avidio Cassio continuò perciò la guerra, la quale finì con una vittoria segnalata su Vologaeso ed i Parti, le cui città Seleucia e Ctesiphon furono prese dai Romani ed anche distrutte in parte (Dio Cass. 71, 2. Capitol. Ver. 8, 1 segg.). Fu allora (a. 165) che L. Vero ricevè la terza acclamazione imperatoria, il cognome di *Parthicus maximus*, da M. Aurelio accettati nell'anno seguente (166 — secondo il Cagnat. Cours d'épigr. lat. p. 185 non prima del marzo), ma spesso senza l'aggiunta di *maximus*. Avidio Cassio vittorioso ritornò nella Siria, ma perdè nella marcia una gran parte dell'esercito, per effetto della fame e di malattie (Dio Cass. 71, 2).

Nell'anno 166 ebbe luogo una spedizione nella Media, forse sotto la direzione di L. Vero stesso (cf. Napp p. 31), spedizione che procurò il cognome di *Medicus* agli imperatori, i quali non lo accettarono se non dopo il ritorno di Vero (Capitol. 12, 7 — fra il marzo e l'agosto — Cagnat l. c. p. 185. 187), come anche l'altro di *pater patriae* (verso la fine del 167 — Cagnat l. c.). Così ebbe fine questa guerra, che era durata quasi cinque anni (161-166), e le sue conseguenze furono, che i principi di Osrhoene e Edessa, alleati dei Romani, furono restituiti nei loro dominii (Napp p. 36), che la Mesopotamia divenne romana, essendo stata ordinata a provincia (Sex. Ruf. brev. 14. Napp p. 36 seg.). Il go-

verno della Siria venne nelle mani di Avidio Cassio, quello della Cappadocia fu dato a Martius Verus, che pare aver sedato più tardi la ribellione di un certo Tiridates, mandato da M. Aurelio nella Britannia (Dio Cass. 71, 14). L. Vero ritornò a Roma, dove celebrò un solenne trionfo col fratello (Capitol. Marc. 12, 8-11; Ver. 7, 9. Schiller I p. 641 seg.), fra il marzo e l'agosto del 166 (EE. 2 p. 460. Napp p. 33 seg.). I fratelli imperiali furono acclamati come imperatori per la quarta volta, e accettarono ora i titoli onorifici, detti di sopra; però Marco non sembra di averli usati nel suo nome che fino alla morte di L. Vero (nell'inizio del 169 — Cagnat l. c. p. 186).

Già durante la guerra partica diverse genti Germaniche aveano tentata una invasione nel territorio dei Romani; però i comandanti delle provincie limitrofi le aveano respinte con molto accorgimento e coraggio (Capitol. Marc. 12, 13). Ma subito dopo il ritorno di Vero e il trionfo dei fratelli imperiali, M. Aurelio dovè seriamente provvedere a questi suoi casi, perchè i Marcomani e i Victuali insieme con altre genti erano penetrati nel Noricum, nella Raetia, Dacia e Pannonia, anzi erano venuti fino a Aquileia, la quale città loro resistè con fortuna, mentre Oderzo fu ridotto in cenere, e il prefetto dei pretoriani, Furio Vittorino, che gli imperatori aveano mandato avanti della spedizione principale contro i Germani, fu sconfitto colle sue truppe, ed egli stesso ucciso (Capitol. 14, 5). Quindi, benchè infierissero a Roma, nell'Italia ed in parte anche nelle provincie la peste orientale, conseguenza della guerra partica, e una grande carestia, la guerra dovè esser impresa dagli imperatori stessi, che, dopo molte cerimonie religiose e sacrifizi propiziatorii, uscirono dalla capitale, come pare nell'estate del 167 (Conrad p. 11). Il loro arrivo in Aquileia indusse una parte dei Germani a tornare indietro, mentre i Quadi pregavano l'imperatore di riconoscere il re eletto da loro. Per effetto di questi successi Vero volle ritornare a Roma, ma il fratello persistè a continuar la guerra (il cui nome autentico è *expeditio Germanica* o *bellum Germanicum*, cf. C. VI 1540. 1549. Conrad p. 10), e perciò le truppe Romane valicarono le Alpi. La guerra fu compiuta in due spedizioni separate, negli a. 167 e 168; almeno M. Aurelio sembra essere ritornato a Roma verso la fine dell'a. 167, dove fu il 6 gennaio 168 (frg. Vat. 195 cf. Cohen III, 207. Borghesi, Oeuv. III p. 116 seg.) ed fu felice pei Romani, perchè cade in questo tempo l'acclamazione quinta dei fratelli come imperatori (nel 168 secondo le monete, v. Eckhel 7, 57; già nel 167 secondo le iscrizioni, C. VIII 4208. 4583, cf. Conrad p. 12). Il suo risultato fu la sicurtà dei confini dell'Impero per la sicurezza dell'Italia e dell'Illirico. Benchè non menzionata nelle fonti antiche, una pace tuttavia è da credere esser stata fatta coi Germani, e gli imperatori poterono ritornare a Roma, però nel ritorno Vero morì tra Concordia e Altinum al principio dell'a. 169 (Capitol. 14, 8; Ver. 9, 11. Conrad p. 10-13). Il suo cadavere fu portato a Roma, ed ivi sepolto solennemente. M. Aurelio poscia fece una nuova e larga largizione alla plebe, sebbene la peste e la fame durassero ancora. Ma nel medesimo tempo si provvide a grandi armamenti per la imminente guerra nella Germania. Si stabilì che schiavi e gladiatori, anzi truppe ausiliarie Germane, dovessero riempire le grandi lacune fatte nell' esercito romano. Due nuove legioni (*II* e *III Italica*) furono istitute pel presidio della Raetia e del Noricum, e queste due provincie, che erano state fin allora rette da procuratori, si mutarono in consolari (cf. C. III 1979 seg. Conrad p. 13). Il danaro necessario per questi preparativi fu provveduto dalla vendita di una parte delle cose di valore imperiali, che ebbe luogo sul foro Traiano (Capitol. 17, 4-5; 21, 9).

Avendo anche maritato di nuovo la figlia Lucilla con Claudio Pompeiano (Capitol. 20, 6), M. Aurelio era pronto alla spedizione, allorchè morì il figlio Vero (Capitol. 21, 3-5); però le solennità del lutto furono abbreviate il più che possibile, e l'imperatore partì dalla capitale verso la fine dell'a. 169 (Conrad p. 14 cf. Eckhel VII, 58. Cohen III, 500). Passò poi quasi tutto il tempo che durò questa guerra fino all'a. 175 e che ha il nome di *expeditio Germanica* (*et*) *Sarmatica* (cf. C. VI 1540. 1549. 1599), sulla riva del Danubio, mutando il quartiere principale fra Carnuntum, Vindobona, Aquincum e Sirmium, e non ritornando a Roma che per breve tempo, come pare sulla fine dell'a. 170 e 174 (Eckhel 7, 59. 61. 171. Conrad p. 14, il che nega l'Herzog, Staatsverf. II p. 383). Primamente dovè scacciare i nemici dall'Italia e dalle provincie finitime, poscia li perseguitò verso il Danubio, dove già nell'a. 170 i suoi legati Pompeiano e Pertinace ne riportarono una grande vittoria (a. 170 *Vict. Aug.* e *Vict. Germ.*, a. 171 *imp. VI* sulle monete, cf. Eckhel 7, 58-60; Conrad p. 14). Le notizie sui combattimenti avvenuti (Capitol. 22, 2. 78. Dio Cass. 71, 3, 4. 8, 1) sono troppo incerte per poterne determinare esat-

tamente i luoghi e il tempo. Non sappiamo che la sconfitta grave del prefetto dei pretoriani, Macrinus Vindex, e che nell'a. 172 l'imperatore dovè aver riportato una grande vittoria sui Marcomani, perchè è denominato fino da questo tempo *Germanicus* (Dio Cass. 71, 3, 5. Conrad p. 15. Cagnat, Epigr. p. 186. Eckhel 7, 59 — a. 175. Tillemont). Dopo questi successi potè trasportare la scena della guerra verso l'Oriente, dove i Jazygi insieme con molte altre genti Gotico-Vandaliche minacciavano gravemente le provincie romane. Philippopolis fu fortificata, e un numero insolito di legioni fu posto nelle due Pannonie, nella Moesia e nella Dacia. Ivi morì Frontone, mentre difendeva con fortuna la Dacia contro i Jazygi fra il 170-172 (C. III 1457). Ora l'imperatore stesso marciò contro i Jazygi, i quali vinse interamente due volte nell'inverno 172[31 in terra e in breve sul Danubio congelato (Dio Cass. 71, 7 — a. 173 *Germania subacta* sulle monete, Conrad p. 16). Si credeva che la guerra fosse finita; ma in questo tempo i Quadi, finora trattati con indulgenza, si ribellarono, e quasi ebbero annichilito l'esercito romano, il quale non si salvò che a stento. Marco fu acclamato imperatore per la settima volta (nell'estate 174 — dalle monete non prima della seconda metà del 174), mentre sua moglie Faustina ricevè il cognome di *Mater castrorum* (Dio Cass. 71, 8-10. Capitol. 24, 4. cf. Conrad p. 16). Un'altra vittoria sembra essere stata riportata sui barbari nell'anno seguente (175), perchè l'imperatore ha fino da questo tempo il titolo di *Sarmaticus* (fra il maggio e luglio — Cagnat, Epigr. p. 186 seg.), ricevuto, come pare, insieme alla ottava acclamazione imperatoria (Conrad p. 17. Eckhel 7, 62. 74-75). Il trattamento delle genti vinte fu molto diverso, eccettuate le piccole, di cui alcune riceverono in assegnazione parte del territorio romano, anzi italico (— sui Germani in Ravenna cf. Capitol. 22, 2, ove si tratta precipuamente delle tre genti principali dei Marcomani, Quadi e Jazygi). Bentosto i Romani fecero pace coi Quadi, per separarli dalle genti vicine, obbligandoli a consegnar tredicimila prigionieri e disertori e a tenersi lontani dai mercati romani (Dio Cass. 71, 11, 2-3). Ma mentre i Jazygi sembravano esser troppo pericolosi perchè si concedesse loro già la pace, essa fu conchiusa coi Marcomani già nell'a. 172, scambiandosi gli ostaggi e permettendosi loro la metà della terra limitrofe tra il loro territorio ed il Danubio (Dio Cass. 71, 15). Se non che poco dopo almeno i Quadi si ribellarono di nuovo, fugando il re Furtio, cliente romano, e proclamando in sua vece Ariogaeso (Dio Cass. 71, 13). Bandito però un gran prezzo sulla sua testa, bentosto egli fu preso e mandato ad Alessandria. In conseguenza di questa sventura i Jazygi, affatto isolati, furono obbligati di far pace sotto condizioni simili a quelle dei Marcomani e Quadi (Dio Cass. 71, 16, 1), però dovevono tenersi lontani dal Danubio più di quelli, consegnar 100,000 prigionieri e dare 8000 uomini per la cavalleria ausiliaria. M. Aurelio ebbe l'intenzione di istituire due nuove provincie, la *Marcomania* e la *Sarmatia* (Capitol. 24, 5); ma le notizie dall'Oriente sulla ribellione di Avidio Cassio, lo forzarono a far pace ad ogni costo, per modo che dovè concedere ai Jazygi delle condizioni molto più miti, che essi non s'aspettassero (Conrad p. 17 seg.). L'imperatore, costretto a muovere subito verso l'Oriente, fece venire il figlio Commodo (Capitol. 22, 12), che presentò all'esercito, mentre il presidio sulla riva del Danubio era data ai fratelli Quintilii (Dio Cass. 71, 33, 1; 72, 5, 3).

Avidio Cassio era restato governatore nella Siria dopo la guerra partica; ma il suo potere sembra essersi molto esteso sui paesi finitimi, precipuamente sull'Egitto, l'Arabia e l'Armenia, dove si fece amare dagli abitanti per un mite governo, tanto più che egli era di origine orientale. Con buon successo combattè nell'Egitto contro i così detti Bucolici, i quali furono sconfitti interamente e così la fame tenuta lontana da Roma. Non meno fortunato fu nell'Arabia e nell'Armenia; però queste piccole guerre ci sono così poco note, che non è possibile discorrerne esattamente. Sia pel suo eccellente governo, come perchè l'imperatore stesso non avea saputo farsi amare dalle truppe, a cagione dei suoi studi filosofici, fu possibile per Avidio Cassio di accendere una ribellione, che si estese su una gran parte dell'Oriente e a cui parteciparono molti grandi officiali imperiali, come il giureconsulto, L. Volusius Maecianus e il prefetto dell'Egitto, Flavius Calvisius. Certo anche a Roma ebbe partigiani, benchè non si possa affermare con qualche certezza, che anche la moglie dell'imperatore, Faustina, sia stata fra quelli. Il principio della rivoluzione che cade nell'a. 175 (Napp p. 43-47), fu accelerato per una falsa notizia sulla morte dell'imperatore; ma smentita subitamente, Avidio Cassio fu abbandonato dai congiurati, ed ucciso prima di un vero combattimento coll'imperatore (verso la fine dell'a. 175). M. Aurelio trattò i nemici con clemenza, eccettuato che i beni di

Avidio Cassio furono confiscati, e alcuni senatori condannati dal senato (Schiller I p. 657 segg. Napp p. 37-42, 42-53. Capitol. 26. Vulcat. Avid. 7 segg. Dio Cass. 71, 22 segg.).

M. Aurelio colse questa occasione per visitare la Siria e l'Egitto e apportarvi la pace, e poscia ritornò in Europa; ma nel viaggio morì Faustina, che l'avea accompagnato nella spedizione, in Halala sul Tauro (Capitol. 26, 1-4). Resi a lei tutti i possibili onori, egli si recò nell'a. 176 a Roma, dove il trionfo sui Germani e i Sarmati fu celebrato il 23 dicembre con grandi solennità (Capitol. 27. C. VI 1014). Col padre trionfò insieme il figlio Commodo (Lamprid. Com. 2, 4. 12, 5), che ricevè il titolo di *Caesar* già nel 166, quello di *Imperator* nel 176 insieme col consolato per l'a. 177, nel quale anno divenne anche, ottenuta la potestà tribunicia, collega del padre sul trono, come era stato prima L. Vero (Capitol. 17, 5. Lamprid. Com. 12, 4-6).

Ma la guerra Germanica non era finita ancora; imperocchè i barbari che mal sopportavano il dominio romano, non poteano esser trattenuti dai legati imperiali se non con la forza e in parte coll'aiuto dei Jazygi (Dio Cass. 71, 19, 2). La presenza dell' imperatore stesso non fu però necessaria prima dell'a. 178, (la partenza ebbe luogo il 3 agosto 171, Capitol. 12, 6), nel qual tempo comincia una nuova fase di questa guerra così lunga, la così detta *expeditio Germanica secunda* (C. II 4114). Benchè i legati non fossero stati senza valore, chè nell'a. 177 appare la nona acclamazione imperatoria sulle monete di M. Aurelio (cf. Eckhel 7, 75. Conrad p. 18), tuttavia i Quintilii non poteano finir soli la guerra (Dio Cass. 71, 33, 1), e l'imperatore, accompagnato dal figlio Commodo, si recò nelle provincie minacciate, dopo che già la guerra era stata dichiarata colle antiche cerimonie (Dio Cass. 71, 33, 3. Capitol. 27, 9). I barbari, consistenti precipuamente negli avanzi dei Marcomani, fecero di nuovo una grande resistenza, però Tarentenius Paternus li vinse. M. Aurelio si denomina *imp. X* - nell'a. 179 (Dio Cass. l. c. Eckhel 7, 75), e con facilità avrebbe potuto finire interamente la guerra e istituire le nuove provincie; ma la morte lo colse il 17 marzo 180 in Vindobona, nell'età di 59 anni (Dio Cass. 71, 34, 5. Capitol. 18, 1. Aur. Vict. epit. 16).

Quanto al governo di questo imperatore (Schiller I p. 652-660. Watson p. 67-138), innanzi tutto è da notare come sotto di lui lo stato delle finanze non possa dirsi essere stato florido. La qual cosa in gran parte dipese dalla sua naturale liberalità, mostrata così nel principio del suo regno con la larga largizione ai pretoriani (Capitol. 7, 9. Dio Cass. 73, 8, 4 — diede ad ognuno venti mila sesterzi, L. Vero altri dodici mila), come in seguito con molti dei così detti « congiaria » (se ne numerano sette — Eckhel 7, p. 51. 53. 57. 62. Capitol. 22, 12. 27, 5. 8). Egli aumentò anche il numero di quelli ammessi a ricevere gratuitamente il frumento, e istituì, dopo la morte di Faustina, *novas puellas Faustinianas* (Capitol. 7, 8. 26, 6). Inoltre fece, come pare nel 178, un generale condono dei debiti verso il fisco e l'erario (Goyau s. a. 178 — cf. Dio Cass. 71, 32, 2 e Mommsen, Staatsr. 2 p. 1015 nota 4) e fu anche estremamente indulgente negli affari fiscali (Capitol. 11, 2. 12, 5. 23, 3). Ove si pon mente alle continue guerre combattute sotto di lui, non è a maravigliare, se egli fu forzato a ricorrere alle cose di valore imperiale, e a far coniare le monete di oro e argento poco a poco peggiori (Eckhel 7 p. 133). Per questo s'intende pure la mancanza di importanti opere pubbliche; le iscrizioni non ci fanno conoscere che alcune costruzioni di strade ed altre per iscopi militari (Schiller I p. 653 a. 7).

Le sue relazioni col senato erano più nella forma che in sostanza quelle della parità (Capitol. 10, 2), giacchè l'imperatore non rifiutò la giurisdizione capitale sui senatori, benchè non fossero queste inquisizioni pubbliche e eccettuati i cavalieri (Capitol. 10, 6. Mommsen, Staatsr. 2 p. 898. 961). Riservò anche a sè il diritto di nominare dei nuovi senatori (Capitol. 10, 3). Tuttavia rese molti onori al senato, affidandogli gli affari internazionali e gli stessi trattati di pace (Capitol. 10, 3-9. Dio Cass. 71, 17). Ma la vera amministrazione fu meno di prima nelle mani del senato, continuandosi l'indirizzo dato da Adriano. Istituì Marco nei diversi rami amministrativi dei capi inferiori (Hirschfeld, Untersuch. p. 33-40); diè la nomina dei tutori, già appartenente ai consoli, a un proprio *praetor tutelaris* (Capitol. 10, 11. 12 C.V 1874), stabilendo nel medesimo tempo parecchie norme, per proteggere i pupilli (Watson p. 100 segg.). Umana fu pure la sua legislazione sulla manomissione e sui diritti degli schiavi (Watson l. c. Schiller I p. 665). Nè sono da tacere le nuove disposizioni emanate sui testamenti, sulle eredità e sui fedecomessi. A rendere meno dure alcune leggi, si servì dell'interpretazione imperiale. Istituì dei registri speciali ove si notavano i cittadini romani, al più tardi trenta giorni dopo la loro nascita, registri che a Roma si conservavano

presso i prefetti dell'erario, nelle provincie presso i così detti *tabularii publici* (Capitol. 9, 7-8; vit. Gord. 4, 8). Egli stesso esercitò la giurisdizione con molta cura, emanando sentenze in singoli processi e applicandovi una grande mitezza (Schiller I p. 655). I prefetti dei pretoriani divengono sempre più i rappresentanti dell'imperatore nelle cose giudiziarie, e perciò si vede per lo più questa carica nelle mani di giureconsulti (Capitol. 11,10. Mommsen, Staatsr. 2 p. 11-21). Si può con probabilità attribuire a lui l'ordinamento del consiglio imperiale, dando ai consiglieri stessi un salario fisso di cento mila sesterzi, e ai loro assistenti sessanta mila (Hirschfeld, Untersuch. p. 215).

Nell'Italia restituì i così detti *iuridici*, introdotti già da Adriano, ma non nominò che tali di dignità pretoria (Capitol. 11, 6. Mommsen, Staatsr. 2 p. 1085. Henzen AI. 1863 p. 281). Continuò pure l'istituzione dei curatori nelle città dell'Italia e i loro diritti furono più estesi (Capitol. 11, 2. Dig. 50, 8, 12, 1-6).

Nome e titoli.

a) avanti della sua salita del trono:

1) *M. Aelius Aurelius Verus* (a. 138[140 ?).

C. III 7060: *M. Aelius imp. Titi Aeli [Hadriani An]tonini f. Pap. Aurelius Verus* (singolare è la menzione della tribus Papiria); cf. C. XIV 2795 (a. 140): *M. Aelio Aurelio Aurelio* (sic!).

2) *M. Aurelius Caesar.*

C. VI 993. 994. 995. IX 234. GI. II p. 340 (a. 147). C. II 1557. EE. 7, 765 (*[i]mp. Antonini Aug. [P]ii filio*). EE. 7, 434 (*imp. Hadriani Antonini Aug. Pii fil., Divi Hadriani nepoti*). C. XI 806 (*imp. Antonini Aug. [P]ii p. p. f., Divi Hadriani nepoti, Divi Traiani Parth. pronep., Divi Nervae abnep..*).

a. 140 C. VI 1009. EE 7, 1199 (*imp. Caesaris T. Aeli Hadriani Antonini Aug. Pii fil., Divi Hadriani nep., Divi Traiani Parthici pronep., Divi Nervae abnep., cos. optimo ac piissimo*). EE. 7, 1269 (*imp. Caes. T. Aeli Hadriani Antonini Aug. Pii pontif. max. trib. pot. III. cos. III. p. p. filio*).

a. 145 C. XIV 2461 (*cos. II, imp. Caesaris [T. Ae]lii Hadriani Antoni[n]i Aug. Pii pontific. maximi, tribunic. potest. imp. II, cos. IIII, p. p. filio*).

a. 146 C. VI 1008 (*Cos. II, imp. Caesaris T. Aeli Hadriani Aug. Pii pontific. maximi tribunic. potest. VIIII, imp. II, cos. IIII, p. p. filio*).

a. 147 C. IX 4957 (*cos. II, imp. Caesaris T. Aeli Hadriani Antonini Aug. Pii p. p. filio, Divi Hadriani nepoti, Divi Traiani Parthici pronep.*).

a. 151 C. VI 1010 (*[i]mp. Caesaris T. Aeli Hadriani Antonini [A]ug. Pii pont. max. trib. [p]ot. XIIII, imp. II, cos. IIII, p. p. fil., [Div]i Hadriani nep., Divi [Traia]ni Parthici pronep. [Divi N]ervae abnepoti, [tri]b. pot. V, cos. II*).

3) *M. Aurelius Verus Caesar.*

C. II 1643. 3392 (*Aurelio Vero Caes. Aug. fil. cos. II*). 1169 (a. 146 — *imp. Caesaris Titi Aelii Hadriani Antonini Aug. Pii p. p. filio, cos. II*).

4) *M. Aelius Aurelius Caesar.*

Kaibel 1054 a. C. XIV 246 (a. 140). BI. 1882 p. 72 (a. 145). C. XI 3517 a (?). IX 5354 (*cos. II, fil. imp. Antonini Aug. Pii p. p.*). XIV 100 (?).

5) *M. Aelius Aurelius Verus Caesar.*

CIG. 1318 C. VIII 229 (*cos. II, imp. Caes. T. Ael. Hadriani Antonini Aug. Pii p. p. f.*).

b) come imperatore:

1) *Imp. Caes. M. Aurelius Antoninus Aug.* senza determinazione genealogica:

a. 161 (C. XII 5530. VI 1241 a. III 10615. 10632).

a. 162 (G. 156, 7. BRh. 1931).

a. 172 (C. III 1450).

a. 176 (C. III 6578. XII 2391 seg. Espérandieu, Lectoure p. 64).

a. inc. (C. VI 1013. 1015. 1016 a. 1018. 3757. XIV 103. 104. VIII 8300. XII 5384. II 4503. EE. VII 690. BH. 1887 p. 68. 381. BRh. 216. RA. 1884 p. 274. 1889 p. 168. G. 258, 4 (*Aug.* dopo *Caes.*). CIG. sept. 76. 77. 1843. FL. 2071. 2212. 2331. 2525.

imp. Caes. manca C. II 2555. 2552 seg. FL. 2438. 2237 (manca anche Σεβαστός).

M. Aelius Aurelius Antoninus Aug. — C. VI 1012.

Pius Aug. si trova C. II 2553. XI 371. BI. 68 p. 47. G. 260, 5 (*P. F. Aug.*).

2) spesso è aggiunto a questo nome una determinazione geneologica più o meno accurata:

a) *Divi Antonini fil(ius), Divi Hadriani nep(os), Divi Traiani Parthici pronep(os), Divi Nervae abnep(os):*

a. 161 C. VIII 12287 (*Nervae Aug.*).

a. 162 NS. 1885 p. 81. C. XIV 4003 (*Antonini Pii*) EE. VII 1200. C. III 6715. 7616 (*Divi Pii T. Anton. fil.*).

a. 163 C. VI 1012 (*Ant. Pii*).

a. 166 C. III p. 1991 Dipl. LXXIII. C. II 3234.

a. inc. — C. XIV 102 (*Ant. Pii*). 2912 (2462?). FL. II 260. BD. 1887 p. 27.

b) a ciò viene anche l'aggiunta nel luogo secondo:

Divi Veri Parthici maximi frat(er).

a. 174 C. XI 371. EE. VII 747.

a. 176 Espérandieu, Lectoure p. 64 (solamente le due prime determinazioni). C. VI 1014.

a. 177 C. III 8271.

a. 178 C. III p. 1993 Dipl. LXXVI.

a. inc. — C. XI 2693 (*Ant. Pii*). III 7969. BI. 76 p. 225.

3) menzione delle sue dignità senza i cognomi onorarii (per lo più prima del loro ricevimento):

a. 161 C. XII 5530: *trib. potest. XV.* [*cos. III*]. C. VI 1241 a: *pont. max. trib. potest. XV, cos. III.* C. VIII 12287. III 10615.

a. 162 NS. 1885 p. 81. C. XIV 4003. III 7616. EE. VII 1200 BRh. 1931. G. 156, 7 (*cos. XIII* falsamente): *pont. max. tr. pot. XVI, cos. III.* C. III 6715. IX 15: *trib. pot. XVI. cos. III.*

a. 163 C. XIV 2594: [*trib.*] *pot. XVII, im*[*p...*] C. VI 1012: *p. m. trib. pot. XVII, cos. III, fratri Arvali.*

a. 170 (?) G. 260, 5: *pont. max. trib. pot. XXIIII, p. p.*

4) menzione delle dignità insieme ai cognomi onorarii:

a. 166 C. II 3234. III p. 1991 Dipl. LXXIII: *Armeniacus, pontif. max. trib. pot. XX, imp. III, cos. III.*

a. inc. -- BD. 1887 p. 27: *Armen...* BH. 1887 p. 381: Ἀρμενιακοῦ. C. VI 1013: [*Arm*]*eniaco Medico* [*Parthico*] *maximo cos. III.* C. VIII 12315. III 7969: *pont. max. trib.* [*pot... imp... cos... proc*]*os.* (C. VIII 12315: *p. p.*), *Armen. Med.* [*Parth. max.*]. C. VIII 8300: *Armeniac. Medic. Parthic. maximi p. p.* FL. III 2438: Ἀρμενιακοῦ Παρθικοῦ Μηδικοῦ μεγίστου.

a. 172 C. III 1450: *Armeniac. Germ. Parthic. max. trib. pot. XXVI. imp. V. p. p. cos. III. procos.*

a. inc. FL. II. 260: Ἀρμενιακὸν Παρθικὸν Μηδικὸν Γερμα[ν]ικόν, ἀρχιερέα μ[έγι]στον, δημαρχ[ικῆ]ς ἐξουσίας, ὕπ[ατον] τὸ γ'.

a. 174 C. XI 371: *Germanic. pon*[*t.*] *max. trib. pot*[*est.*] *XXVIII, imp. VI, cos. III, p. p. procos.*

EE. 7, 747: *Arm*[*en. Parth.*] *Med. Germ. — pont. max. trib. pot. XXVIII, imp. VII, cos.* [*III, p. p. pro*]*cos.*

a. 176 C. III 6578: *Armen. Medic. Parth. German. Sarmat.* [*pont.*] *maxim. trib. potest. XXX, imp. VIII, cos. III, p. p.* RE. 1, 197. C. VI 1016 (manca solamente: *Armen. Medic. Parth.*).

a. 177 C. III 8271: *Germanic. Sarmatic.* [*p*]*ontif. max. trib. potest. XXX*[*I, i*]*mp. VIII, cos. III, p. p.*

a. 178 C. III p. 1993, dipl. LXXV: *Germanicus Sarmaticus pontifex maximus, tribunic. potest. XXXII imp. VIII cos. III p. p.*

a. 176|178 C. XI 2693: *Germ. Sarm. pont. maximo, trib. pot.* [*XX...*] *imp. VIII, cos. III, p. p.*

a. 178|179 (?) C. III 11965: [*Germanicus Sarma*]*ticus pontifex maximus, trib. potestatis XXXVI* (sic!), *i*[*mp. VIII, cos. III, p. p.*].

a. inc. (177|180) C. VI 1016 a. (v. 1016 d.): *Germanicus Sarmat.* BH. 1887 p. 68: Γερμανικὸν Σαρματικόν. C. VI 1015: [*Ger*]*manici Sar*[*mati*]*ci p. p.* cf. C. II 4907. XIV 102. 103.

5) dopo la morte:

C. II 1340: *Divo Marco Aurelio Antonino Pio Germanico Sarmatico.* C. VIII 305: *Divo Pio M. Antonino Aug.* C. III 11926 (a. 181): *Divo Antonino Pio.* C. II 2554 (a. 184!): *M. Aureli Antonini Pii* (*pro sal.!*).

nel titolo dei successori:

Divi Marci C. II 1254 cf. XIV 3900.

Divi Marci Antonini p. e. C. II 4689. 4727. 4740. 4753. 3707 (*Pii* sulla fine).

Divi M. Antonini Pii Germ. Sarm. p. e. C. II 3400. 4655. 4676 (*Aur.*). 1725. 1170. 1532 e a.

Famiglia

a) **Faustina**, nata verso gli anni 125|130, divenuta moglie di Marco Aurelio fino dal 145 (già nel 140 secondo il Watson p. 36, v. Lacour-Gayet p. 246 e Waddington, Mém. de l'Acad. des Inscr. XXVI p. 212). Era figlia di Antonino Pio (C. II 4097: *Faustinae imp. Antonini filiae*) e di Faustina seniore, e già moglie di L. Vero. Secondo le notizie degli scrittori della storia Augusta, la sua relazione col marito fu molto riprovevole per la sua vita immorale; però Marco stesso sembra essere stato non infelice con lei (v. Comment. I, 17. Watson p. 222, 2. Renan, Mél. d'hist. p. 169-195. CR. 1867 p. 203-215). Il che è mostrato anche dalle leggende delle monete: *Concordia* e *Venus Felix* (v. Watson p. 55); certamente fu una eccellente madre di famiglia, ed ebbe durante il suo matrimonio cinque figlie e sei figli (Mommsen, Hermes 8 p. 205). Già nel 147 ricevè il

titolo di *Augusta* (Schiller I p. 635. Eckhel, 7 p. 77), divenne poi nel 161 erede dei beni privati di Antonino Pio (Spart. Anton. Pius 12, 8), e si chiamò *mater castrorum* fino dal 174 (Dio Cass. 71, 10. Capitol. Marc. Aurel. 26, 8. Eckhel, 7 p. 79. Cohen II p. 584. 599. C. XIV 40: *Faustina[e Aug. matris castro]rum*, III 1565). Morì nel 175 in Halala, sul monte Tauro (ancora viveva nel 173 v. C. X 5824, perciò è erronea la data della sua morte 172 presso Tillemont II p. 422 sg. e Goyau s. a.). Secondo un decreto del senato le fu eretto un tempio in Halala e fu consacrata (Dio Cass. 71, 29-31. Capitol. Marc. Aurel. 26, 4-7). È chiamata anche *Diva* SI. 937 (*Divae Aug. Faustinae*), o *Diva Pia* C. VI 1019 (*Divae Piae Faustinae*) cf. BI. 1887 p. 205. I primi nomi di lei sulle iscrizioni sono più o meno accurati:

C. IX 234: *Faustina[e] Aug. M. Aureli Caes.*

O. 365 (a. 147): *Faustinae Aug., imp. Caes. T. Aeli Hadriani Antonini Aug. Pii p. p. tr. p. X, imp. II, cos. IIII, filiae, M. Aureli Caesaris uxori.*

C. II 3391: *Faustin[a]e Auguustae* (sic) *Antonini Aug. Pii fil.*

C. II 4097: *Faustinae imp. Antonini filiae.*

C. X 5824 (a. 173): *Faustin[a]e Aug., imp. Caes. M. Aureli Antonin[i] Aug. Germanici tr. [po]t. XXVII, cos. I[II], p. p.*

C. II 4504: *Faustinae Aug. imp. M. Aurel. Antonini Aug.*

C. XIV 20 (a. 175): *Faustinae Aug.*, v. C. XIV 2113. 2416. C. VI 360 (a. 166). 994. (C. VI 585. 8941. 8896. 559. 9062?).

b) Sui figli e le figlie di M. Aurelio e Faustina v. Borghesi, Oeuv. 3, 237 seg.; 5, 432 seg.; 7, 113 seg.. Mommsen, Hermes 8, 204 segg. Lacour-Gayet, Antonin le Pieux p. 461-465.

I) I figli sono:

1) *T. Aurelius Antoninus*, nato e morto probabilmente nel 147 avanti il 28 marzo; secondo Mommsen (p. 205), Watson (p. 56), Herzog (Staatsv. 2 p. 379) e il Lacour (p. 461) quello stesso figlio, alla cui nascita l'imperatore fu felicitato da un collegio di Smirna; però visse poco (CIG. 3176). La sua iscrizione sepolcrale nel mausoleo di Adriano lo denomina (C. VI 993): *T. Aurelius Antoninus, M. Aurelii Caesaris filius, imp. Antonini Augusti Pii p. p. nepos* (cf. C. VI p. 185. Borghesi 7, 113). Il medesimo Herzog propone di nuovo con grande verisimiglianza, che alla nascita di lui abbia preceduto quella di una figlia (nel 146 — Vita 6, 6).

2) *T. Aelius Aurelius*, nato e morto, come il precedente, fra il 147-161 (Watson p. 56. C. VI p. 185); il suo epitaffio C. VI 994: *T. Aelius Aurelius, M. Aurelii Caesaris et Faustinae Aug. filius, imp. Antonini Augusti Pii [p. p.] nepos.*

3) *Hadrianus*, nato avanti il 161, morto durante il regno del padre: CIG. 2968 (= FL. III 153): Ἀδριανὸν υἱὸν M. Αὐρηλίου Ἀντωνείνου Καίσαρος Σεβαστοῦ etc. (cf. CIG. 3709). Ai n. 2 e 3 sono probabilmente relative le monete descritte dal Cohen II p. 309 n. 248 seg. (v. Borghesi, Oeuvr. 7, 534).

4) e 5) *L. Aurelius Antoninus Commodus* e *Antoninus Geminus*. Questi gemelli nacquero il 31 agosto 161 in Lanuvium (Lamprid. Com. 1, 1; menzionati da Frontone, ad Ant. imp. 1, 1. 3 (a. 163); 4. p. 94. 101). Vedasi la vita del primo sotto **Commodus**; il secondo visse fino al 165 (Lamprid. Com. 1, 4).

6) *Annius Verus*, nato nel 163, ricevè insieme con Commodo il 12 ottobre 166 il titolo di *Caesar*, desiderato per loro da L. Vero (Capitol. Marc. Aur. 12, 8. Lamprid. Com. 1, 10); così si chiama sulla moneta Eckhel 7, 83 — Cohen II p. 608 n. 2 (cf. pl. XIX n. 1): *Annius Verus Caes. Antonini Aug. fil.* Morì nell'età di 7 anni a Palestrina nel 169 (Vita 21, 3-6). Erodiano (1, 2, 1) lo denomina falsamente *Verissimus*, confondendolo col padre.

II) Le figlie (v. Borghesi Oeuvr. 3, 237-248. 5, 425-444 Lacour l.) sono:

1) *Domitia Faustina*, la prima che avesse Marco, nacque nel 146 secondo il Mommsen p. 205 (verso l'a. 147, C. VI p. 185; già nel 140 secondo il Watson p. 55 cf. Fronto ad M. Caes. 4, 11. 12; 5, 45. 52. 30); morì avanti il 161; il suo epitaffio C. VI 995: *Domitia Faustina, M. Aurelii Caesaris filia, imp. Antonini Augusti Pii p. p. neptis* (secondo il Lacour p. 464 nata più tardi di Lucilla).

2) *Annia Lucilla*, nata nel 148, secondo il Mommsen p. 206 (Herod. 1, 8 cf. 6), fidanzata con L. Vero nell'età di 14 anni, prima della sua partenza per l'Oriente, dove ebbero luogo le nozze, in Ephesus nel 164 (Vita 9. Capitol. Ver. 7. Watson p. 65. 144): su questo matrimonio v. **L. Verus**. Dopo la morte di Vero, probabilmente già nel 169 (Vita 20, 6-7. Conrad p. 13), fu maritata di nuovo con *Ti. Claudius Pompeianus*, cavaliere, da Antiochia e generale di Marco, come pare, contro la sua volontà e quella della madre (Watson p. 177 seg.); da questo secondo matrimonio

ebbe un figlio, del medesimo nome del padre, console nel 209, che fu ucciso nel 212 da Caracalla. Lucilla stessa prese parte, dopo la morte di Marco, alla congiura di Pompeiano e Quadrato contro la vita di Commodo; la congiura fu scoperta, Lucilla bandita con Crispina, moglie del fratello, a Capri, dove morirono bentosto (nel 183|184. Goyau s. a. 183. Clinton, Fasti R. I, 180. Zürcher, L. Aurelius Commodus p. 236 segg. 256 cf. Dio Cass. 72, 4-5).

3) *Fadilla*, prossima alla Lucilla nell'età (Herod. 1, 13, 1. Watson p. 56), maritata verso l'a. 169 con *Cn. Claudius Severus* (CIG. 4154. Borghesi, Oeuvr. 5, 429 seg. Watson p. 178), il che sarà più verisimile, che il suo matrimonio con Antistius Burrus (Reinar. ad Dion. 79, 5 cf. Watson p. 53. Borghesi 5, 430-434. M. Aurel. Com. 1, 14). Da questo matrimonio nacque Ti. Claudius Severus (Proculus?) v. Lacour p. 464. Menzione fa di Fadilla l'iscrizione CIG. 2969 (a. b.): Φάδιλλαν θυγατέρα M. Αὐρηλίου 'Αντωνείνου Καίσαρος Σεβαστοῦ (v. 2970 a b: FL. III 154. OH. ad 5473)

4) *Cornificia*, La sua età si determina da Erodiano 4, 6, 3; nacque certamente avanti il 161 (Fronto ad Ant. imp. 1, 1 p. 94). Fu maritata forse con *L. Antistius Burrus Adventus*, cos. a. 181 (così Lacour p. 464; il Watson p. 179 seg. la dice maritata con Petronius Mamertinus, ma con quale probabilità, è dubbio). Burro fu ucciso insieme ai figli da Commodo (Lamprid. Com. 6, 11). Cornificia stessa visse fino a Caracalla, che, nel 215, la forzò a suicidarsi (Herod. l. c. Capit. Pertin. 13, 8), v. C. VI 8721: *Ianuario arkario Cornificiae Aug*(*usti*) (cioè Commodi) *sororis* (CIG. 2970 b).

5) *Vibia Aurelia Sabina*, accompagnò nei primi anni di sua vita il padre nella guerra Marcomanica (Philostr. vit. soph. 2, 1, 11; a. 168|169 secondo il Watson p. 177, a. 171 secondo il Lacour p. 464). Fu maritata con *Petronius Mamertinus*, cos. 182, il quale fu ucciso da Commodo col figlio Antonino (Lamprid. Com. 7, 5). Essa stessa visse ancora sotto Caracalla cf. C. VIII 5327 (OH. III p. 497 ad 5473): *Vibiae Aureliae Sabinae, imp. Severi Aug. n. sorori, Divi Pii Marci filiae*, cf C. VIII 5328. II 133. VI 1020. Borghesi, Oeuvr. 3, 246 (secondo il Watson Vibia fu maritata con Antistius Burrus).

Resta ancora di far menzione della notizia, che il Lacour p. 465 ci dà in riguardo alla vita Gord. 17, 4 (v. 6, 4), e secondo la quale anche un certo *Annius Severus*, padre di Fabia Orestilla, moglie di Gordiano I, sembra esser stato genero di M. Aurelio, e perciò maritato con a, 3. 4 ovvero 5.

SCHILLER, Geschichte der rom. Kaiserzeit I p. 635-660. — NOËL DES VERGERS, Essai sur Marc-Aurèle (Paris 1860). — P. WATSON, Marcus Aurelius Antoninus (New York 1884). — E. NAPP, De rebus imp. M. Aurelio Antonino in oriente gestis (Bonnae 1879). — CONRAD, Mark Aurels Markomanenkrieg (New-Ruppin 1890) etc.

F. FUCHS.

AURES. — C. III 986 (Apulum): *Auribus Aesc*[*u*]*lapi et Hygiae et Apollini et Dianae C*(*aii*) *Iulii Dius Farnax Irenicus, fratres, Aug*(*ustales*) *munic*(*ipii*) *Aur*(*elii*) *Apli, p*(*ro*) *s*(*alute*) *s*(*ua*) *p*(*osuerunt*), *Pres*(*ente*) *II et Condi*(*ano*) *co*(*n*)*s*(*ulibus*). — V 759 (Aquileia): *Auribus B*(*onae*) *d*(*eae*) *d*(*edit*) *Petrusia Proba magistra Galgesti Hermerot*(*is*). Qui le offerte son fatte, non è chiaro, se perchè le relative divinità dieno ascolto alle preghiere degli offerenti, ovvero se perchè ricevano in dono degli orecchini (cf. C. XII 654. Lamprid. Alex. Sev. 51. Preller, Mythol. I p. 404). In una iscrizione, invece, del sacrario di Minerva presso Travi, in quel di Placentia, si offrono alla divinità orecchie d'argento, senza dubbio come voto per infermità: C. XI 1295: *Minervae Aug*(*ustae*) *L. Callidius Primus Brixellanus ex arg*(*enti*) *lib*(*ras*) *II, item L. Callidius Primus aures argenteas, v*(*otum*) *s*(*olvit*) *l*(*ibens*) *m*(*erito*).

AURGI (*Jaen*). — C. II 3358-3375. 5923. — Città dell'Hispania Tarraconensis, non da confondere con Auringi o Orongi di Livio (24, 42, 5; 28, 3, 2), nota per le sole lapidi, in alcune delle quali è chiamata *municipium Flavium Aurgitanum* (3362. 3363. 3364). Vi ricorrono pure: *duoviri* (1685. 3361), — *ordo* (3370), *optimus ordo* (3364) o *decuriones* (3358); — *flamen* (3362), — *pontifex perpetuus divorum et Augustorum* (3362 cf. 3361), — *seviri* (3363. 3365. 3366) e *seviri Augustales* (3367 cf. *honor seviratus* 3358. 3364), — *municipes* (1685. 3364) e *incolae* (3367).

HUEBNER, C. I. Lat. II p. 452 seg. 951.

AURIANA (**ala**). — v. **Hispanorum alae.**

AURICAESOR. — v. **Aurum.**

AURICULARIUS (**medicus**). — C. VI 8908: *D*(*is*) *m*(*anibus*) *T. Aelius Aminias* (sic) *Aug*(*usti*) *lib*(*ertus*) *medicus auricularius fecit sibi et Aeliae Iexi coniugi* etc. Dig. 50, 13, 1, 3: « Medicos fortassis quis accipiet etiam eos, qui alicuius partis corporis vel certi doloris sanitatem pollicentur: ut puta si auricularius, si fistulae vel dentium » etc.

AURIFEX. — } v. **Aurum.**
AURIFICUS. — }

AURIGA. — v. **Agitator.**

AURIGALIS. — L'editto di Diocleziann « de pretiis rerum » (C. III p. 833) al titolo *de scortiis* 10, 19 ha: *Corigiam aurigalem* (*denariis*) *duobus.*

AURIUM (*Orense?*). — Città dell'Hispania Tarraconensis, nel conventus Lucensis, forse rispondente all'odierna Orense. Ne provengono pochissime lapidi (C. II 2526-2528), e in alcune altre non locali ricorre il nome di *Auren*[*sis*] (C. II 5613) o *Auri*[*ensis*] (6098), e anche *Orieses* (5616 = 2477).

Huebner. C. I. Lat. II p. 352. 904. 1040.

AUROCHALCUM. — In una iscrizione della Helvetia (RA. 1862 I p. 416) si legge: *Deo invicto typum aurochalcum Solis.* Su questo metallo e la sua composizione vedi specialmente Blümner, Technol. etc. 4 p. 92 seg. 184. 193 segg.

AURUM. — Plinio abbonda di notizie intorno a questo metallo, che, secondo lui, sarebbe stato introdotto dal fenicio Cadmo (nat. hist. 7, 56, 197), accennando alle regioni che ne erano le più ricche (6, 19, 67. 81. 189; 33, 4, 78; 37, 12, 193 etc.), non esclusa l'Italia (37, 102 cf. 3, 19, 138), al modo di ricercarlo (33, 4, 66 segg.), di scernerne le varie qualità (33, 58 segg.), di fonderlo e purgarlo (33, 58 segg. 94; 34. 121; 35, 183 etc.), all'uso nelle arti in genere (9, 127; 12, 94; 22, 6; 33, 63. 140. 144; 34, 15 etc.) e finalmente a quello come medicinale (33, 84 segg.). Talvolta nelle lapidi accennandosi a multe sepolcrali (v. **Multa**), in luogo della solita parola *sestertium*, è anche usato *aurum*, dandocene la quantità in oncie o libbre, p. e. NS. 1890 p. 339; *Fl*(*avius*) *Abruna de numero Bataorum seniorum..... Si quis eam voluerit aperire davit fisco auri uncias tres; — Fl*(*avius*) *Ziperga.... Si quis arcam auviterare* (?) *voluerit inferat fisco auri libras octo iuxta et poena capitis.*

Aurariae. — Dal valore originario aggettivale (*auraria fornax*, *auraria metalla* Plin. nat. hist. 34, 132; 37, 12, 193; *auraria statera* Varr. presso Non. 6, 41), la parola fu poscia adoperata assolutamente per indicare le miniere d'oro, in luogo di *aurifodinae* (C. III 1088. 1297. 1311. 1312. 1997 etc. — Tac. ann. 6, 19). Per quanto abbondanti fossero tali miniere in Italia, per testimonianza stessa di Plinio (nat. hist. 33, 4, 78), ne fu ben presto vietata la scavazione, per la scarsezza del frutto in confronto di quelle più ricche e più numerose, sparse nelle varie provincie romane. Fra tutte le miniere d'oro, oltre quelle di Aquileia (Strab. 4, 6, 12 p. 208), vanno ricordate quelle dell'Hispania (Strb. 3, 2, 10 p. 148 cf. Tac. ann. 6, 19), della Dalmatia (Plin. nat. hist. 33, 4, 77. Stat. Silv. 4, 7, 13-16 cf. 3, 3, 90; 1, 2, 154. C. III 1997. Eckhel, D. numm. 6 p. 445 etc.), e più specialmente di Alburnus maior presso Ampelum nella Dacia, donde vennero in luce gran parte delle iscrizioni che qui sotto riferiremo. — Come nella Repubblica, così nell'Impero lo Stato non aveva il monopolio di queste ed altre miniere, molte delle quali ancora nel secolo I erano in mano di privati (Strab. 3, 2, 10 p. 148; 4, 6, 12 p. 208. Plut. Crass. 2. Diod. 5, 36. Tac. ann. 6, 19. Dig. 7, 1, 13, 5; 24, 3, 7, 13 etc.). Col tempo però, tanto nelle provincie imperiali, quanto nelle senatorie molte fecero parte del patrimonio dell'imperatore, per mezzo di compere, eredità, confiscazioni e simili (Suet. Tib. 49. Tac. Agr. 12; ann. 6, 19 etc. cf. Marquardt, Staatsverw. 2 p. 259 seg.).

Quanto all'amministrazione, nell'Impero dapprima non si abbandonò l'uso dell'età repubblicana, di darle in appalto a società di pubblicani (C. III 941. 4788. 4809. 5036. — V 810. — VII 1200. — XII 4398. — OH. 6652 etc. Plin. nat. hist. 33, 118; 34, 165 etc.). Ma a cominciare dal secolo II, come in genere per gli altri metalli preziosi, anche per l'oro lo Stato ne assunse direttamente la produzione (cf. Hirschfeld, Untersuch. p. 75 segg.); e allora si ebbero officiali sopraintendenti alle singole miniere, col titolo di

Procurator aurariarum (C. III 1311: *Memor*[*iae*] *Papir*[*ii*] *Rufi.... proc*(*uratoris*) *aurar*(*iarum*) *libert*(*i*) *et heredes patrono* etc; — 1312: *D. m. M. Ulpio Aug*(*usti*) *lib*(*erto*) *Hermiae proc*(*uratori*) *aurariarum cuius reliquiae* etc. cf. 1313: miniera di Ampelum), ovvero semplicemente

Procurator Augusti (C. III 1293, Ampelum):...*C. Aurel*(*io*) *Salviano proc*(*uratore*) *Aug*(*usti*) *n*(*ostri*) *curante;* — 1295 (ivi): *I*(*ovi*) *o*(*ptimo*) *m*(*aximo*) *T. Aurelius Diocles, b*(*eneficiarius*) *proc*(*uratoris*) etc; — 1298 (ivi). *I*(*ovi*) *o*(*ptimo*) *m*(*aximo*) *C. Sempronius Urbanus proc*(*urator*) *Aug*(*usti*); — 1310 (ivi): *D. m. P. Macrin*[*i*] *Macr*[*i*], *proc*(*uratoris*) *Aug*(*ustorum*). Dal procuratore dipendevano direttamente il

Sub procurator aurariarum (C. III 1088, Apulum): *I*(*ovi*) *o*(*ptimo*) *m*(*aximo*) *Taviano et dis deabusque..... Avianus* (?) *Aug*(*usti*) *lib*(*ertus*), *sub pro*(*curator*) *auraria*[*r*(*um*)] etc.),

e, almeno in qualche luogo, come in Ampelum, un

Beneficiarius, o militare, probabilmente come appartenente al presidio di custodia (C. III 1295). Componevano poi tutto l'ufficio amministrativo, subalterno, il

Commentariensis aurariarum (C. III 1997, Salonae): *D. m. Thaumasto Augusti* (*servo*) *commentariesi aurariarum Delmatarum* etc.), un

Tabularius aurariarum (C. III 1297, Ampelum): *I*(*ovi*) *o*(*ptimo*) *m*(*aximo*) *Neptunalis Aug*(*usti*) *lib*(*ertus*) *tabul*(*arius*) *aur*(*ariarum*) *Dacicarum* etc.) o semplicemente *tabularius* (C. III 1286 (ivi): [*D*]*eo aeterno Zmaragdus Aug*(*usti*) *lib*(*ertus*) *tab*(*ularius*) *et Aurel*(*ia*) *Urbica* etc.), un

Adiutor tabulariorum (C. III 1305, Ampelum): *Silvano sacr*(*um*) *Leonas Aug*(*usti*) *lib*(*ertus*) *adiut*(*or*) *tabu*[*l*(*ariorum*)] *pro salut*(*e*) *sua* etc.), un

Dispensator (C. III 1301, Ampelum): *I*(*ovi*) *o*(*ptimo*) *m*(*aximo*) *aeterno conservatori Callistus Aug*(*usti*) *n*(*ostri servus*) *disp*(*ensator*) *pro salute* etc.); — 1997 (Salonae): *D. m. Thaumasto Aug*[*usti*] *commentariesi aurariarum.... Felicissimus dispesator titulum p*(*osuit*), l'

Ab instrumentis tabularii (C. III 1315, Ampelum): *D. m. Sossia Sabina vixit..... Fuscinus ver*(*na*) *ab inst*(*rumentis*) *tab*(*ularii*) *coiugi* etc.), e il

Subsequens librariorum (C. III 1314, Ampelum): *D. m. Iustinus Caesa*[*r*(*is*)] *verna subseques librariorum vix*(*it*) etc.). Tutti questi officiali subalterni, generalmente liberti e servi imperiali, si vedono indicati col titolo di *liberti et familia et leguli aurariarum* in una lapide, che ricorda una dedicazione da essi fatta in Ampelum forse ad Annia Lucilla, moglie di Vero (C. III 1307). Un

Collegium aurariarum ricorre in una iscrizione di Brucla, nella Dacia C. III 941: *I*(*ovi*) *o*(*ptimo*) *m*(*aximo*) *pro s*(*alute*) *imperatoris colleg*(*ium*) *aurariarum L. Calpurnius.... d*(*ono*) *d*(*at*). Se si debba intendere una società di appaltatori, come vorrebbe l' Hirschfeld (Untersuch. p. 76, 5), e come se ne hanno esempii per miniere e cave in genere anche nell'Impero, ovvero una corporazione di officiali subalterni di miniere imperiali, è dubbio.

L'uso dell'oro nel commercio fu presso i Romani più antico di quello dell'argento, benchè in origine non si adoperasse che in verghe (Varro presso Non. p. 520 cf. Marquardt, Staatsverw. 2 p. 23 seg.). La coniazione non cominciò che al principio della seconda guerra Punica, nell'anno 537 u. c., quando avvenne la riduzione dell'asse (Plin. nat. hist. 33, 47 cf. Mommsen, Münzw. p. 404).Sui magistrati che ne erano incaricati nella Repubblica, e specialmente sui

Tres viri aere argento auro flando feriundo o anche *Tres viri monetales*, che continuarono a sussistere anche nell'Impero, quando il senato non batteva che soltanto monete di rame, e l'imperatore quelle d'oro e d'argento, e in generale sulla zecca e la sua amministrazione v. **Moneta.** Qui basti ricordare alcuni degli officiali subalterni del direttore (*Procurator monetae*) della zecca imperiale, quali ricorrono nelle iscrizioni con un titolo accennante alla coniazione dell'oro. Essi sono: l'

Optio et exactor auri, incaricato di provare l'oro col fuoco, e che era a capo del personale tecnico seguente (C. VI 42: *Apollini Aug*(*usto*) *sacr*(*um*) *Felix Aug*(*usti*) *lib*(*ertus*) *optio et exactor auri argenti et aeris* etc. cf. 44.) e gli

Officinatores monetae aurariae et argentariae Caesaris nostri, distinti in *signatores*, *suppostores* e *malliatores* (C. VI 43: *Fortunae Aug*(*ustae*) *sacr*(*um*) *officinatores* etc. 44: *Herculi Aug*(*usto*) *sacr*(*um*) *Felix Aug*(*usti*) *l*(*ibertus*) *optio et exactor auri arg*(*enti*) *aeris*, *item signat*(*ores*), *suppostores*, *malliatores monetae Caesaris n*(*ostri*) etc.). Da una delle citate iscrizioni (C. VI 43) si vede come oltre all'*optio* suddetto, v'era anche a capo un altro *optio* senz'altra aggiunta nel titolo, e che gli officinatores erano parte liberti, parte servi imperiali.

Più antica ancora della coniazione, fu l'uso di oggetti e d'ornamenti d'oro in Roma, divenuto sempre più frequente, soprattutto dagli ultimi tempi della Repubblica (Marquardt, Privatleben p. 679 segg.). Non fu che sotto Tiberio, che ai privati fu vietato di usare, tranne nei sacrifizii, la suppellettile d'oro da mensa (Tac. ann. 2, 33. Dio Cass. 57, 15), divieto che fu tolto da Aureliano (vita c. 46). Laddove raramente nelle lapidi si accenna ad oggetti d'oro, come p. e. *anulus aureus* (C. II 2326), *coronae aureae* (C. II 1086. H. 22 p. 547, 1 etc.), *patera aurea* (C. VI 10229 lin. 67 cf. *ex auri pondo* detto di oggetto non nominato C. VI 904. 917. 932 etc.), frequentissimo è invece il ricordo dell'arte in genere di lavorare tale metallo. Così in una iscrizione di Isurium (?) nella Britannia, si fa menzione dell'officina stessa dell'orafo sotto il nome di

Aureficina taberna (C. VII 265: *Feliciter sit Genio loci. Servule, utere felix tabernam*

aureficinam). In altre, così di Roma come di altri luoghi, si ricorda l'orafo ora col nome di

Aurifex (della casa imperiale: C. VI 3927: *Zeuxis Liviae l(ibertus) aurifex* etc.; — 3943: *Epythycanus aurifex;* — 3944: *Hedus aurifex;* — 3495: *M. Iulio divae Aug(ustae) l(iberto) Agatopodi aurifici* cf. 3946. 3947; — 3949: *M. Livius Augustae l(ibertus) Menander aurifex;* — 3950: *Protagenes Caesaris (servus) aurifex* etc.; — *Stephanus Ti. Caesaris (servus) aurifex* etc.; — 4430: *Pompeia Cn. l(iberta) Helena aurificis Caesaris (servi uxor)*; — 8741: *[S]erapa Octaviae Augusti (servus) aurifex* etc. Privati: in Roma: C. VI 9149: *Hilaro aurifici collegium* etc.; — 9203: *Protogeni aurifici....*; — 9204: *L. Vettius Nymphius aurifex* etc.; — 9205:... *aurifex....*; — 9206: *Locus Masumille aurificis cu[m] Sevarin[o]*; — 9207: *M. Caedicius Iucundus aurifex de sacra via* etc.; — 9208: *L. Sempronius L. l(ibertus) Cephalio aurifex extra port(am) Flumentan(am)* etc.; — in Capua: C. X 3978: *L. Titio Optato aurifici* etc.; — in Pompei: C. IV 710: *aurifices universi;* — in Forum Novum: C. IV 4797: *D. Segulius Alexsa aurufex;* — in Ameria: G. 117, 1: *T. Travius T. l(ibertus) Argentill[us] aurifex... T. Travius T. l(ibertus) Auctus aurifex;* — in *Chioggia:* C. V 2308: *Coattenus Lamirus aurifex* etc.; — in Opitergium: C. V 1982: *L. Sicinius L. l(ibertus) Priamus aurif(ex);* — in Patavium: C. V 8834:... *nius L. l(ibertus) Phryxus aurifex* etc.; — in Narbo: C. XII 4391: *(L. Cornelius) L. l(ibertus) Optatus aurifex* etc.; 4464: *L. Cornelius Amandus aurifex;* 4465: *Cor... aster C. l(ibertus) s[ibi] et M. Fonteio Acantho aurifici* etc.; — luogo incerto della Gallia: RE. 1887 p. 290: *D. m. Sex. Aurelii aurificis Sertoria Callityche.* Cf. Plaut. Aul. 3, 5, 54 (508); Menaech. 3, 2, 2 (525). Varr. l. l. 8, 62. Cic. Verr. 4, 25, 56. Plin. nat. hist. 27, 99 etc.), ora di

Aurarius, per lo più quando si vuole indicare l'orafo che lavora in oro e argento insieme (C. VI 9209: *[Ti. Cla]udius Hymeneus [au]rarius argentarius* etc.; — XI 3821:... *de basilica vascularia aurario et argentario;* — C. VI 196: *C. Fulvius Phoebus aur(arius)* etc.), e talvolta forse anche di

Aurificus, come leggesi in una iscrizione di Capua, dove ci siamo già imbattuti in un *aurifex:* C. X 3976: *P. Ocrati P. D(eciorum duorum) l(iberti) Philodami Bassi aurifici ossa hic sita sunt;* se qui per altro *aurifici* non sta erroneamente per *aurificis.* — Dalle iscrizioni riferite si vede che generalmente tali artefici solevano essere di condizione libertina, se privati, libertina o servile se della casa imperiale, e raramente ingenua, come p. e. C. VI 9207. Da una di esse appare anche come in Roma esistesse già nel tempo della Repubblica un

Conlegium aurificum, composto di privati orafi: C. VI 9202: *[A. F]ourius A. l(ibertus) [Se]leucus mag(ister) quinq(uennalis) [c]onlegi aurificum.*

Nella casa imperiale vi erano, oltre ad artefici in oro, anche officiali della corte, i quali sopraintendevano alla custodia della ricca suppellettile d'oro, specialmente della mensa, e sono: il

Praepositus ab auro potorio (C. VI 8733: *M. Ulpius Aug(usti) lib(ertus) Hierax praepositus auri potori Caesaris n(ostri) fecit*), di cui un dipendente era l'

Ab auro potorio (C. VI 8969: *Ti. Claudio Aug(usti) l(iberto) Eutycho paedag(ogo) puerorum, Ti. Claudius Aug(usti) l(ibertus) Eunetes fratri suo et T. Flavius Aug(usti) l(ibertus) Venustus ab auro potorio paedagogo suo fecerunt*, cf. Plin. nat. hist. 37, 17. Isid. orig. 20, 5 etc.); il

Praepositus auri escari (C. VI 8732: *Dis manib(us) Gamus Aug(usti) l(ibertus) praep(ositus) auri escari fecit* etc. cf. Plin. nat. hist. 36, 196 segg. Dig. 34, 2, 20 etc.), e il

Praepositus ab auro gemmato (C. VI 8734: *Philetaero Aug(usti) lib(erto) praeposit(o) ab auro gemmato Iulia Hiera* etc.; — 8735:.... *tionem M. [Aur(elius) Eut]ices M. Aure[lio Aug(usti) lib(erto)] Achilleo [praeposito a]b auro gem[mato et* etc.].), da cui dipendeva un

Adiutor ab auro gemmato (C. VI 8736: *T. Flavius Phoebus Aug(usti) lib(ertus) ab auro gemmato adiutor fecit* etc.; — NS. 1884 p. 156: *M. Ulpius Aug(usti) lib(ertus) Urbanus adiutor ab auro gemmato* etc.), cf. Plin. nat. hist. 37, 14 cf. 33, 5. Mart. 14, 9. Treb. Poll. Claud. 17, 5 etc.).

Hanno relazione coi lavori in oro, l'

Auri acceptor, v. **Acceptor** p. 22, l'

Auri netrix, colei che tesse in oro (C. VI 9213: *Viccentia dulcissima filia auri netrix qae* (sic) *vixit [an(nis)] VIIII m(ensibus) VIIII* cfr. Verg. Aen. 10, 818), l'

Auri vestrix (C. VI 9214: *Sellia Epyre de sacra via auri vestix*), che indubbiamente sta per *vestificus* (C. VI 9980), *vestifica* (C. VI 9744. 9979. 9980),

(**Auricaesor**), che ricorre nel testo greco dell'editto di Diocleziano « de pretiis rerum »

30,4 (C. III p. 1951: αἰγικαεσωρίβους cf. Bürchner, Archiv für lat. Lexicogr. 1889 p. 566).

All'arte dell'indorare, *aurare* (Prisc. 8, 79 p. 828 etc. cf. C. II 1086. 4230), *deaurare* (Cod. Theod. 10, 22, 1. Tertull. idol. 8), *inaurare* (Cic. divin. 1, 24, 48. Vitr. 7, 8, 4. Suet. Caes. 54. Plin. nat. hist. 21, 5; 33, 40 etc.), donde *auratura* (Quint. 8, 6, 28. C. IX 3146. XIV 2215 etc.), si riferiscono: l'

Aurifex brattiarius (C. VI 9210 cf. *brattiarius* C. VI 9211: *C. Fulcinius C. l(ibertus) Hermeros brattiarius, Fulvia Melema vixit annis XXXXVIII brattiaria*), da *bractea* e *brattea* sottile laminetta a foglia in genere di metallo (Plin. nat. hist. 33, 61 cf. Verg. Aen. 6, 209. Tertull. idol. 8 etc. Blümner, Technol. 4 p. 307 segg.), l'

Ab auraturis (C. VI 8737: *M. Ulpio Aug(usti) lib(erto) Dionysio qui fuit ab auraturis* etc.), della casa imperiale, e l'

Inaurator (C. II 6017 (Tarraco): *Agathocules ve[r]na Vienesis ann[o]rum XVIIII inaura[t]or* etc.; — VI 3928 (Roma): *Philomusus Terti l(ibertus) inaur(ator)*). In Roma anzi v'era un

Collegium brattiariorum inauratorum (C. VI 95: *Concordiae collegi brattiariorum inauratorum Q. Hordionius Primigenius, Q. Hordionius Pannychus s(ua) p(ecunia) d(ono) d(ant)*).

L. Quatrana.

AURUNCI. — Popolazione della Campania, ai confini nel Lazio, tra il Liris e il Volturnus, gli stessi che i Greci chiamavano Ausoni (Cato p. 15 Iordan. Fest. ep. p. 18. Serv. Aen. 7, 727 etc.). Delle molte guerre combattute coi Romani, gli atti trionfali ricordano quella nel 414 u. c.: C. I² p. 44: [*T.*] *Manlius L. f. A. n. Imperiossus Torquat(us) [c]o(n)s(ul) III de Latineis Campaneis Sidicineis Aurunceis XV K(alendas) Iunias — a(nno) CDXIII* cf. Liv. 8, 15, 2. Dionys. 15, 3. — Una iscrizione metrica di Capua (C. X 3969) ricorda un *Furius* di patria *Auruncus*. cf. Mommsen, C. I. Lat. X p. 451. e **Suessa Aurunca.**

AUSCI. — Popolazione gallica, nell'Aquitania (Caes. bell. Gall. 3, 27. Strab. 4, 2, 1 p. 190. Plin. nat. hist. 4, 19, 108. Mela 3, 2, 4. Ptol. 2, 1, 18. Amm. 15, 11, 14 etc.), di diritto latino (Strab. 4, 2, 2 p. 191), con la capitale Climberrum, più tardi detta Augusta (Ptol. l. c.), o anche *civitas Ausciorum* (Not. Gall. 14, 2 Seeck), sulla via da Burdigala a Tolosa (cf. Itin. Anton. p. 462. Hieros. p. 550 etc.). Delle parecchie iscrizioni trovate nel suo territorio, per la maggior parte sacre (Bladé, Epigr. ant. de la Gascogne etc. n. 27 44), niuna si riferisce al suo ordinamento.

AUSCULUM (*Ascoli di Satriano*). — C. IX 660-683. — Città dell'Apulia, nella Daunia presso Herdoniae, regione II Augustea, *Aunuscli*, *Auscla* nelle monete (Friedländer, Osk. Münzen p. 54), *Osculum* in Festo (p. 197: « Osculana pugna »), *Ausculum* nel Liber coloniarum (p. 210. 260). Le notizie degli scrittori sono scarsissime, anzi non la ricordano che nell'occasione della battaglia combattutasi tra Pirro e i Romani nel 475 u. c. (Fest. l. c. Dionys. 20, 3. Plut. Pyrrh. 21. Zonar. 8, 5. Frontin. 2, 3, 21. Flor. 1, 13, [18]). Nella guerra sociale il suo territorio fu devastato dai Romani (App. bell. civ. 1, 52). È dubbio che fosse municipio o colonia; certamente era inscritta nella tribù Papiria (665. 669). — Nelle iscrizioni locali ora è netta *civitas Ausculanorum* (665), ora *res publica* (665. 669); magistrati pare sieno stati *aediles iure dicundo* (669 cf. 666); nè mancano ricordi dell'*ordo* (661) o *decuriones* (661. 664. 665. 666. 669). I *quattuorviri quinquennales* e *quattuorviri iure dicundo* anche delle lapidi locali, pare debbano attribuirsi piuttosto alla città di Compsa.

Mommsen, C. I. Lat. IX p. 62.

AUSETANORUM (**cohors**)? — In una lapide di Hispalis nella Baetica (C. II 1181) si legge: *L(ucio) Vitio L(uci) f(ilio) Gal(eria) Tusco Aurelio Rufino, praef(ecto) cohort(is) I Ause[tanorum?]* ecc. Se il supplemento *Ausetanorum* è esatto, il nome della coorte trarrebbe origine da quello della seguente città della Tarraconensis.

AUSO (*Vich d'Osona*). — Vico dell'Hispania Tarraconensis, la cui popolazione è ricordata da Plinio (nat. hist. 3, 3, 23) col nome di Ausetani, di diritto latino; anche in Tolomeo (2, 6, 69) ricorre Αὖσα. Il nome *Auso* non ricorre che in una sola lapide di Tarraco (C. II 6110): *D. M. Pom(pei) Fal[isci?] Ausone mercandi causa et....*; in un'altra di Barcino (C. II 4537) si ha la forma *Ausetani*. Questa stessa iscrizione ce ne ricorda i *decuriones*, e un'altra locale (C. II 4618) un *sevir*. — Cf. Hübner C. I. Lat. II p. 614. 987.

AUSPICIA. — A quanto ne è stato detto sotto (v.) **Augur** e **Auguratorium**, aggiungiamo qui le poche iscrizioni, in cui la parola ricorre:

C. I² elog. VIII (p. 192) = VI 1318: [*L. Papirius Sp. f. Cursor*]. . . . . *bello Samnitium cum auspicii repetendi caussa Romam redisset atque interim Q. Fabius Amb[ustus] Maximus mag[ister] equitum in iu[ssu*

eiu]*s proelio c*[*onflixisset*.......]. Livio (8, 30) scrive sullo stesso argomento: « In Samnium incertis itum auspiciis est; cuius rei vitium non in belli eventum, quod prospere gestum est, sed in rabiem atque iras imperatorum vertit. namque Papirius dictator a pullario monitus cum ad auspicium repetendum Romam proficisceretur, magistro equitum denuntiavit, ut sese loco teneret » etc. Sulla *repetitio auspiciorum* v. Mommsen, Staatsr. 1³ p. 99.

C. I 541 — VI 331: *L. Mummi L. f. co*(*n*)-*s*(*ul*). *Duct*(*u*) *aúspicio imperióque — éius Acháia cápta, Corinto déléto Ro — mám redieit triumphans* etc.

C. VI 944: *Senatus populusq*(*ue*) *Romanus imp*(*eratori*) *Tito Caesari divi Vespasiani f*(*ilio*) *Vespasian*[*o*] *Aug*(*usto*) .... (a. 81 d. Cr.) *principi suo quod praeceptis patri*[*is*] *consiliisq*(*ue*) *et auspiciis gentem Iudaeorum domuit* etc.

C. II 5439 (p. 854) c. LXVI: *De auspiciis quaeque ad eas res pertinebunt augurum iurisdictio iudicatio esto.* A questo luogo della lex coloniae Genetivae il Mommsen (EE. 3 p. 101) fa seguire questa osservazione: « Id ipsum Cicero (de leg. 2, 8, 21) ita enuntiat: (*augures*) *qui agent rem duelli quique popularem, auspicium praemonento ollique obtemperanto.... quaeque augur iniusta nefasta vitiosa dira deixerit, inrita infectaque sunto, quique non paruerit capital esto*, cautius et prudentius ille quam lex coloniae; nam proprie augures nec ius dicunt neque iudicant, sed consulti decernunt. Contra enim si qui fecerint, tantum abest, ut augurum sit rem exequi poenamque repetere, ut id semper spectet ad magistratus (cf. Staatsrecht 2³ p. 321, 1 cf. 1³ p. 116, 2). At magistratibus cum in eiusmodi re iure auguribus obtemperandum esset, non sine causa ipsi augures ita rem videbantur iudicavisse; plane ut in causis privatis proprie praetoris iudicium est summoque iure solus is causarum iudex habetur, sed cum privatum iubet sententiam ferre, vulgo is et iudicasse dicitur et iudex appellatur ».

C. VIII 774: *Deo loci ubi auspicium dignitatis tale municipes Api*[*senses maiores*....]. Ai due lati della pietra è rappresentata la metà di un fulmine. Qui si tratta quindi di *auspicia impetrativa*, che si pigliavano dai magistrati nell'occupare la carica cfr. Mommsen, Staatsrecht 1³ p. 81.

C. VIII 14395:.... *col*(*onia*) *Septimia Vaga nomin*[*i*] *et auspiciis divinis eorum* (Settimio Severo, Caracalla e Geta) *inlustrata per T. Flavium Decimum proco*(*n*)*s*(*ulem*) etc.

C. XII 4333 lin. 25: *qua die* (VII quoq(ue) idus Ianuar(ias)) *primum imperium orbis terrarum auspicatus est* etc. Si allude al giorno (7 gennaio del 711 u. c.), in cui Ottaviano ebbe l'imperium nella forma del proconsolato (cf. Plin. nat. hist. 11, 17, 190. Mommsen, Staatsrecht 2³ p. 747).

EE. 4, 835:..... *in diem* [*st*]*atuamq*(*ue*) *ei* [*ponen*]*dam censuit*..... [*VI*]*I vir epul*(*onum*) *auspicis..... ab imperio*....

Avium inspex. — Ricorre in una lapide di Augusta Emerita, nell'Hispania Tarraconensis (C. II 5078): *L. Valerius L. l*(*ibertus*) *Auctus avium inspex blaesus a*(*nnorum*) *LVI s*(*it*) *t*(*ibi*) *t*(*erra*) *l*(*evis*). *Felicio frat*(*er fecit?*).

MOMMSEN, Staatsrecht 1 p. 76-116. MARQUARDT, Staatsverwalt. 3 p. 401 segg.

AUSTER. — Si ha in una tavola di venti ritrovata in Aquileia (SI. 1, 204). — v. **Venti.**

AUSUCIATES. — Popolazione nelle vicinanze del lago di Como, la cui sede porta ancora oggi il nome di *Ossuccio;* ed è ricordata appunto in un'iscrizione di questo luogo (C. V 5227): *Matronis et Geniis Ausuciatium consacravit Arvius Nigri f*(*ilius*) *nomine suo et C. Semproni Nigri* etc.

AUSUGUM (*Borgo di Val Sugana*). — Fra Tridentum e Feltria (Itin. Anton. p. 280). Se ne hanno tre lapidi (C. V 5048. 5049. SI. 1, 711), di cui una metrica (5049).

AUTESSIODURUM (*Auxerre*). — Città dei Senones, nella Gallia Lugudunensis, sulla via tra Agendicum e Augustodunum (Itin. Anton. p. 361. Tab. Peuting. 2, 4. Amm. Marcell. 16, 2, 5). La forma *Autessiodurum* è accertata da due miliarii (RA. 1860 I p. 184) e da un'altra iscrizione locale (RA. 1881 XLI p. 86 cf. p. 84); sicchè è erronea quella di *Antessiodurum* della lapide anche locale, dedicata ad Apollo (OH. 5215).

AUTOMATARIUS. — C. VI 9394: *D. m.... Saturnino fabro automatario P. Domitius Maximus amico.* Cf. Dig. 30, 41, 11. La lapide di Tibur (O. 4150) è falsa.

AUTRICUM (*Chartres*). — Città dei Carnutes, detti *foederati* da Plinio (nat. hist. 4, 107), nella Gallia Lugudunensis, sulla via tra Mediolanum e Lutetia (Ptol. 2, 8, 13. Tab. Peuting. 2, 3). Se ne hanno tre iscrizioni (BL. p. 90. 103. 530), di cui una (p. 103) ricorda un *P. Vettius...... Carnutaeno ex provincia Lugdunensi duumviral*(*icius*), *sacerd*(*os*) etc. È ricordata probabilmente in una lapide di Theveste, nella Numidia (C. VIII 1876: *Q. Iulius Q. f. Quir*(*ina*) *Dioratus Autr*(*ico*)

mil(es) leg(ionis) III Aug(ustae) etc., potendo, come osserva il Kubitschek (Imp. Rom. etc. p. 217), pensarsi anche agli Autrigones della Spagna. Se ciò non fosse, Autricum sarebbe stata inscritta nella tribù Quirina.

AUVANCUM (**gens**). — Gente della Hispania Tarraconensis: C. II 2827: *L. Licinius Seranus Auvancum, L. Licinius Serani f(ilius) Ladienus h(ic) s(iti) sunt.*

AUXILIA. — Iscrizione di Mutina (C. XI 816): *Atilia Syntyche pro T. Atilio Paullo Auxiliis v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).* Ad essa, che è l'unico accenno che si abbia di questa specie di divinità, si suol riferire il luogo di Apuleio (met. 11,10), ove descrive la solennità celebrata in onore di Iside: « Antistes sacrorum..... manibus ambabus gerebat altaria id est auxilia quibus nomen dedit proprium deae summatis auxiliaris providentia ». Cf. Preller, röm. Mythol. 2 p. 381.

AUXILIARES. — v. **Auxilia.**

AUXILIARII (**lenuncularii**). — v. **Lenuncularii.**

AUXILIA. — La composizione e la natura di queste truppe, sempre di ordine inferiore alle legioni, ha variato nelle diverse epoche, sicchè non se ne può trattare che partitamente. Nell'epoca repubblicana (I) sono i *socii* italici e più specialmente i contingenti forniti dalle città e dalle popolazioni alleate, dai *reges socii* e dai sudditi. Nell'epoca imperiale sino a Diocleziano (II) sono specialmente o le ali e le coorti reclutate in distretti di diritto latino o peregrino, gli *auxilia legionum* (a), ovvero i pochi *auxilia provincialium* (b). Da Diocleziano in poi (III) sono corpi tenuti in maggior conto, costituiti da barbari, che facevano parte delle truppe di confine e delle palatine.

I Nell'epoca repubblicana.

La parola *auxilia* è usata per indicare tutti i soldati non legionarii (Sall. Iug. 39, 2. 43, 2. 84, 2): l'aggiunta di *exterarum gentium*, o *externa*, o *provincialia* (Liv. 22, 37, 7; 25, 33, 6; 40, 31, 7; per. 72) cessa, quando entrati dopo la guerra sociale i socii italici a servire nelle legioni, non ci fu più uopo di distinzione (v. **Ala** p. 371 segg.). Allora « auxiliares dicuntur in bello socii Romanorum exterarum nationum » (Fest. ep. p. 17 cf. Varro l. l. 5, 90).

Questi contingenti non socii erano forniti o dalle città, popolazioni federate e dai *reges socii*, per trattato o meno (cf. App. Hisp. 44), o dai sudditi (Liv. 35, 2, 7. 35) per ordine del governatore provinciale, con o senza autorizzazione del senato. Di questi ultimi non si servirono i Romani che raramente, anzi quasi soltanto nelle provincie, in caso di urgente bisogno o di pericolo imminente. Poche volte furono usati anche i primi, che, poco omogenei coll' esercito nazionale, per ragioni politiche non formarono mai un elemento stabile della mobilizzazione. Soltanto dopo Mario, mancati i *socii italici formula togatorum*, gli alleati, come le città latine dell'Italia settentrionale, furono obbligati a contribuire più soldati all'esercito e specialmente cavalleria ed infanteria leggiera. Nel che si può vedere il passaggio all'epoca augustea. Di questi *auxiliarii* abbiamo forse una menzione nella lapide C. I 1295 = IX 4503:... *f. Sabino praef... [au]xiliariei Hispan.....* — Cf. Mommsen, Staatsr. 3 p. 677 segg. 739 seg.

II Da Augusto a Diocleziano

a) *Auxilia legionum*

Augusto aggiunse ai cittadini romani incorporati nelle legioni, un secondo elemento stabile, piuttosto eguale in numero che inferiore a quello delle legioni, vale a dire le ale e le coorti. Erano queste aggregate alle legioni e dipendenti dal comandante delle medesime. E i soldati erano forniti dapprincipio oltre che dagli Stati clienti, dai sudditi; eran quindi o cittadini di diritto latino o peregrini. Senonchè Traiano mutò l' ordinamento augusteo, ammettendo tra gli ausiliarii anche dei cittadini romani, non soltanto volontarii, ma per leva: a questa mutazione si deve riferire il mutamento nella dizione dei diplomi militari, che dopo l'anno 145 concedono *civitatem* a coloro, *qui non haberent* (cf. Mommsen, EE. 7 p. 463 seg.). La cittadinanza romana però fu talvolta concessa a corpi interi, benchè in questi stessi più tardi continuassero a servire i soldati non romani. I singoli corpi portavano di solito il nome del popolo, presso il quale in origine erano reclutati, e questi nomi e le indicazioni della patria dei soldati ci fanno vedere che il reclutamento si faceva nelle provincie imperiali, con poche eccezioni, che in realtà confermano questa norma. Per gli *auxilia* prima che per le legioni cominciò il reclutamento territoriale. Cf. Mommsen, Hermes 19 p. 1 segg. 44 segg. 210 segg. v. **Ala** — **Cohors.**

Fra gli *auxilia* conviene mettere anche i *vexilla veteranorum* (v. **Veterani**), le *cohortes*

Italicae civium Romanorum voluntariorum (v. **Cohors**), che sono corpi di mezzo tra le legioni e le truppe ausiliarie, e specialmente quei corpi barbarici, che cominciano a sorgere in tempi più a noi vicini e sono detti *numeri* o *nationes*, trattandosi di cavalieri *vexillationes*, e nel III secolo *cunei*. — v. **Numerus** — **Cuneus** — **Vexillatio**. Cf. Mommsen, Hermes 19 p. 219 segg.

Nelle iscrizioni ricorre la parola soltanto raramente:

Cn. Domitius Sex. f. Volt. Afer Titius Marcellus Curvius Lucanus (O. 773) e Cn. Domitius Sex. f.... Curvius Tullus (O. 773 add.) sono detti *praefecti auxiliorum omnium adversus Germanos;* T. Varius Clemens (VIII 5211 segg.) fu *praefectus auxiliariorum tempore expeditionis in Tingitaniam* (*ex Hispania*) *missorum;* A. Iulius Pompilius A. fil. Cornelia Piso T. Vibius... Laevillus fu *praepositus legionibus I Italicae et IIII Flaviae cum omnibus copiis auxiliorum* etc. La *legio III Augusta et auxilia eius* sono nominati nella lapide C. VIII 2637.

b) *Auxilia provincialium*

Queste truppe, τὸ συμμαχικὸν (Arr. ac. 7) o *symmacharii* (Hyg. 43), varie di numero, composte per regola di infanteria o cavalleria, comandate da un *praepositus* o *praefectus* e anche *tribunus*, servirono dapprincipio solo nel territorio lor proprio, per la sua difesa, e si trovano specialmente nelle provincie imperiali che formarono prima dei regni, cioè nella Raetia, nel Noricum, nelle Alpes, nella Cappadocia, o in quelle di formazione meno antica, come nella Britannia e nella Dacia. Quei soldati probabilmente dovevano armarsi e nutrirsi per conto proprio: formavano una vera milizia provinciale, di grado inferiore alle vere truppe imperiali, le legioni e gli *auxilia*. Solo in tempi più recenti divennero veri soldati al pari degli altri (v. sotto *a*) e non prestarono più servizio soltanto nelle loro provincie. Però a differenza delle ale e delle coorti, queste truppe conservarono il loro proprio carattere nazionale. Cf. Mommsen, Hermes 22 p. 546 segg., il quale ne dà l'elenco.

III Dopo Diocleziano.

Auxilia nell'ordinamento dioclezianeo ricorrono:

1) Tra le truppe di confine, soltanto nei ducali Danubiani, e furono sempre anteposti alle legioni. Erano di formazione barbarica e avevano nomi locali tolti o dal luogo o dalla provincia di residenza. Sorsero dalle truppe provinciali e dai numeri, favoriti nei bassi tempi pel loro carattere non nazionale romano e dalle coorti, che ora più non esistono nei paesi danubiani e che già prima erano diventate una milizia locale. Questi *auxilia* ricorrono nella Scythia (Not. Dign. Or. 39, 19-27), nella Moesia secunda (40, 18-28), nella Moesia prima (41, 20-28), nella Dacia ripensis (42, 22-39), nella Pannonia (Occ. 32, 39-43), nella Valeria (33, 46-50), nella Pannonia prima (34, 24: *gens Marcomannorum*) e sono in tutto 44. Cf. Mommsen, Hermes 24 p. 205 segg.

2) Nelle truppe palatine. *L'auxilium Palatinum* era un corpo d'infanteria leggera, inferiore di grado alle *legiones palatinae*. Questi corpi, di cui la Notitia nomina più di cento, erano il nerbo principale e preferito dell'esercito romano de' bassi tempi: si reclutavano nella Gallia e nella Germania e vi son menzionate anche popolazioni della riva destra del Reno: anch'essi traggono la loro origine dalle milizie locali. *Auxilium Palatinum* ricorre nella lapide di Concordia C. V 8745. V. Not. Dign. Or. 5, 48; 6, 48; 7, 35; 9, 23. Occ. 5, 157 e Mommsen, Hermes 24 p. 231 seg.

3) Tra le *legiones pseudocomitatenses Fortenses, auxiliarii* (Not. Dign. Or. 7, 51 cf. Occ. 33, 49) e gli *auxiliarii sagittarii* (Or. 6, 68).

Milites auxiliares Lauriacenses con un loro *praepositus* ricorrono nella lapide di Fafiana (?) non lontano da Lauriacum, nel Noricum, dell'anno 370.

AUXIMUM (*Osimo*). — C. IX 5823-5887. 6383-6385. — Città del Piceno, poco discosta dal mare, sulla via fra Ancona e Trea (Itin. Anton. p. 512. Tab. Peuting. 5, 3), nella regione V Augustea (Plin. nat. hist. 3, 13, 111 cf. Strab. 5, 4, 2 p. 241). Una colonia romana vi fu dedotta nell'anno 597 u. c. o poco innanzi (Vell. 1, 15 cf. Liv. 41, 21, 12. 27, 10; 42, 20, 6). Erroneamente il Liber coloniarum (p. 253 cf. 227) ne fa una colonia del tempo dei Gracchi, nello stesso modo che è poco esatto il titolo di *municipium* che le si dà da Cesare (bell. civ. 1, 13 cf. 12, 31. Lucan. 2, 466) e in una iscrizione del tempo di Traiano (5825 cf. 5823. 5835. 5836). L'importanza della città è attestata già pel tempo di Mario (Plut. Pomp. 6); nel secolo VI d. Cr. è quasi la metropoli di tutto il Piceno e la stessa Ancona ne è il porto (Procop. bell. Goth. 2, 11. 13. 23). Era inscritta nella tribù Velina (5830. 5831. 5832.

5833. 5839. 5840. 5843. 5849. 5858 cf. 5820. 5878 etc. Kubitschek, Imp. Rom. p. 82). — Il nome varia nelle lapidi fra *Auximum* (5839. 5840. 5841. 5849. 5851 cf. C. VI 2379ª lin. 28) e *Auxumum* (5854): *Auximates* (5826-28. 5832. 5835. 5836. 5839. 5843. 5845. 5855).

Magistrati. — *Curator rei publicae* (5857); *praetor quinquennalis* (5843), *quinquennales* (5831. 5835. 5836), *praetor iure dicundo* (5840), *praetor* (5839. 5841. 5845. 5849. 6384); *quaestor rei publicae* (5843), *quaestor* (5831. 5849), *quaestor alimentorum* (5849).

Cittadinanza e senato. — *Colonia, coloni* (5823. 5828. 5830. 5831. 5832. 5833. 5835. 5836. 5839. 5840. 5841. 5843. 5853-5856), *res publica* (5829. 5843. 5857), *populus* (5841); — *decuriones* (5823. 5828. 5831. 5832. 5835. 5836. 5839-41. 5843. 5849. 5853. 5855. 5856).

Sacerdoti e Augustali. — *Pontifex* (5831. 5835. 5836. 5853), *flamin(ic)a Augustalis* (5841), [*sacerdos Mat*]*ris deum Fidei*[*que Augustae ?*] (5848); — *sexvir et Augustalis* (5823), *sexvir* (*iterum*) *Augustalis* (5850), *sexvir* (5846 cf. 5855), *Augustales* (5823).

Actor alimentorum (servo 5859).

Scriba (5858).

Collegi. — *Collegium fabrum* (5835: *patronus*), *decretum fabrum* (5847); *collegium centonariorum* (5836. 5839. 5843).

Patroni. — Sono parecchi (5830. 5831. 5832. 5833. 5835. 5836. 5837. 5839. 5840. 5841. 5853: *primus eques Romanus post coloniam deductam patronus factus* 5856).

Mommsen, C. I. Lat. IX p. 559 seg. 689.

AUZIA (*Sur Roslan = Aumale*). — C. VIII 9014-9177. — EE. 5, 948-995; 7, 484-490. 803. — Città della Mauretania Caesariensis, circa i confini della Sitifensis, sulla via tra Sufasar e Zebi (Itin. Anton. p. 30 cf. Ptol. 4, 2, 31). Sarebbe di origine fenicia, se fosse certo che ad essa si riferisca la notizia, secondo la quale (Ioseph. Ant. Iud. 8, 13, 2) Ithobalus, re di Tyrus, fu fondatore della città di Auza nella Libya. Da Tacito (ann. 4, 25) si sa, che nell'anno 24 d. Cr. Cornelio Dolabella proconsole, dopo aver liberato dall'assedio la città di Tupusuctu, vinse Tacfarinas appunto presso *Auzea*, che egli chiama *castellum*. Dalle iscrizioni si vede però che già nel secolo II il castello era divenuto un *municipium* (9046. 9049), acquistando poi sotto Severo e Caracalla il titolo di colonia (9014. 9020. 9023. 9044. 9047, 9048. 9068. 9069), donde il nome di *colonia Septimia Aurelia Auziensium* (9062). Era inscritta nella tribù Quirina (9024. 9031. 9045. 9047. 9064. 9070 etc.).

Magistrati. — Della colonia: *Dispunctores* (9020. 9041. 9068. 9069; *curator et dispunctor rei publicae* EE. 5, 1300); *duumviri* (9073; EE. 5, 949. 950); *duumviri aediliciae potestatis* (9064), *aediles* (9062. 9063. EE. 5, 949; 7, 803: *aedilicius* 9024); *quaestor* (9024. EE. 5, 949), *q(uaesturam) r(ei) p(ublicae) a(gens)* (9069).

Sacerdoti. — *Flamen perpetuus* (9030. EE. 5, 1299. 1300), *flaminica perpetua* (9074).

Cittadinanza e senato. — *Res publica mu*[*nicipii*] *Auzien*[*sium*] (9046), *res publica coloniae Septimiae Aureliae Auziensium* (9062. 9063), *res publica* (EE. 5, 1299), *colonia Auziensis* (9045. 9047), *colonia* (9014. 9020. 9023. 9044. 9048. 9066. 9068. 9069. EE. 5, 1299. 1300), *populus* (9024. 9064; *populares* 9062. 9063), *cives* (9047), *municeps* (9049); — *ordo* (9047), *decuriones* (9045. 9046. 9047. 9052. 9062. 9063. 9066).

Patroni. — *Patronus* (9015. 9020. 9046. 9068. EE. 5, 1300).

Scribae (due 9052).

Mommsen, C. I. Lat. VIII p. 769. — Cat, Essai etc. p. 178 segg.

AUZIUS (**deus**). — C. VIII 9014: *Auzio deo genio et conservatori col(oniae)*..... etc. Divinità della *colonia Septimia Aurelia Auziensium* nella Mauretania Caesariensis (v. **Auzia**). La iscrizione porta la data del 223 d. Cr.

AXABRIGA. — v. **Arabriga.**

AXATI (*Lora del Rio*). — Città della Baetica, nel conventus Hispalensis, a destra e poco discosto dal fiume Baetis (Plin. nat. hist. 3, 11), *municipium Flavium Axatitanum* chiamata in una delle iscrizioni locali (C. II 1055). Da queste, che son ben poche (C. II 1054-1059), si raccoglie che la città era retta da *duoviri* ed *aediles* (1054), che naturalmente non mancava di un *ordo* (1056) o *decuriones* (1055), che oltre ai *cives* o *municipes* avea anche *incolae* (1054. 1055), e *seviri* (*honor seviratus* 1057).

AXEARIUS. — Da *axis* o *assis*=asse, tavolone e simili (Varr. r. r. 1, 52, 1. Vitruv. 7, 1, 2. Colum. 6, 19, 1. 30, 2. Plin. nat. hist. 36, 187 etc.): *M. Sergius M. l(ibertus) Eutychus axearius M. Sergio M. l(iberto) Philocalo axeario patron(o)* (C. VI 9215).

AXIMA. — v. **Forum Claudii Ceutronum.**

AXIMUS. — Divinità protettrice della città di Axima, nelle Alpes Graiae: C. XII 100: *Matronis, Aximo L. Iulius Marcellinus v. s. l. m.*

AXIUPOLIS (*Hinok*). — *Castellum* nella Moesia inferior, alla foce dell'Axius, tra Sucidava e Capidava (Ptol. 3, 10, 10. Hierocl. p. 637. Itin. Anton. p. 224. Tab. Peuting. 8, 3). Nei bassi tempi dell'Impero vi stanziavano un *praefectus ripae legionis secundae Herculiae cohortis quintae pedaturae inferioris* (Not. dignit. Or. 39, 30) e *milites superventores* (vi 21). Se ne hanno due iscrizioni (C. III 7845. 7846), di cui una (7845) è dedicata: ...[*I*]*uliae Domnae Au*[*g*(*ustae*) *m*]*atri ca*[*st*]*rorum* [*n*]*autae un*[*ive*]*rsi Dan*[*uvi*] etc.

AXORANUS (**Iupiter**). — Iscrizione di Ulubrae, nel Lazio (C. X 6483): *Pro salute et red*[*itu*] *imp*(*eratoris*) *Caes*(*aris*) *Traiani Hadri*[*ani*] *Geminia Myrtis cum Anici*[*a Prisca f*(*ilia*)] *aedem cultoribus Iovis Axo*[*rani ded*(*it*)] *ut in memoriam Anici Prisci c*[*oniugis*] *sui in ea semper epulentur*. Il supplemento *Axorani* è suggerito dalla lapide di Tarracina, in cui si ha un *Ti. Claudius Axoranus* (C. X 6331 II lin. 19), e non è difficile che il predicato sia identico a quello di *Anxurus* dato anche al Giove adorato in Anxur o Tarracina (Verg. Aen. 7, 779). Si confronti pure la moneta della gente Vibia (Babelon 2 p. 246): *Iovis Axur*. Cfr. Roscher, Lexicon s. v. *Anxurus* e *Axoranus*.

AXSINGININEHAE (**matrones**). — Iscrizione di *Lersch*, nelle provincie renane: BRh. 337: *Matronis Axsinginehis M. Catullinus Paternus v*(*otum*) *s*(*olvit*) *l*(*ibens*) *m*(*erito*). Cf. Sander, Mythol. du Nord p. 28 seg.

AXUNGIA. — v. **Adeps.**

AZALUS. — Città nella regione nord-ovest della Pannonia superiore, ai confini del Noricum (Ptol. 2, 14, 2. Plin. nat. hist. 3, 25, 148), ricordata pure in una iscrizione di Firmum (C. IX 5363: *L. Volcacio Q. f. Vel*(*ina*) *Primo praef*(*ecto*) *coh*(*ortis*) *I Noricor*(*um*) *in Pann*(*onia*), *praef*(*ecto*) *ripae Danuvi et civitatium duar*(*um*) *Boior*(*um*) *et Azalior*(*um*) etc.), e come patria in due diplomi militari (LX C. III p. 1985; LXV p. 881. 1988).

AZAUM. — v. **Adiaum.**

AZINUM. — In un frammento di latercolo di pretoriani (C. VI 2388 fr. 9=27) leggesi *vic*(*o*) *Azin*(*o*). In una iscrizione poi di Salonae nella Dalmatia (C. III 8762) si ha: *C. Val*(*erius*).... *f. Azinas Procl*[*us*] *eques coh*(*ortis*) *I* [*U*]*lp*(*iae*) etc., e in un'altra dell'istessa città (C. III 8783):.. Q. MUNICIP PAZINA... Se in quest'ultima iscrizione non è da leggersi *municip*(*ii*) *Pazina*(*tium*), come vorrebbe il Bulic confrontando Plinio *nat. hist.* 3, 140, ma piuttosto, come vuole Kubitschek (MOe. 16 p. 109) *municipp.* (=*municipiorum*) *Azina*(*tium*), si saprebbe che l'Azinum delle due lapidi precedenti fu un municipio, non lontano da Splonum, da Arupium (?), Narona e Butua, nelle quali città la stessa persona della terza lapide occupò varie cariche.

AZIZUS (**deus**). — Iscrizione di Potaissa nella Dacia: C. III 875: *Deo Azizo bono p*[*uero conserva*]*tori pro salutem d*(*ominorum*) [*n*(*ostrorum*) *Valeriani et Gal*]*lieni Aug*(*ustorum*) etc. Ricorre pure in una lapide greca: FL. III 2314.: Θαῖμος Ἀζείζῳ ἐπο[ίη]σα..... Il Mommsen (annot. al C. l. c.) riferendo qui il luogo di Iulianus (Orat. IV p. 150 Spanh.), da cui si vede che Azizus insieme con Monimos ed Helios era adorato in Edessa, come personificazione di colui che precede il Sole, ne conclude che qui non si tratti se non di un predicato di Apollo. La quale opinione non è accettata dallo Steuding (Roscher, Lexicon s. v.), che ritiene essere il nome originario siro della stella mattutina.

BACAX (Augustus). — Divinità non altrimenti nota che per una serie di iscrizioni incise sulle pareti di una grotta scavata nel monte Thaya, nel settentrione della Numidia, presso il luogo detto *Aquae Thibilitanae* (C. VIII 5504. 5505. 5506. 5507. 5508 [= EE. 5, 833]. 5509. 5510. 5511 [- EE. 5, 834]. 5512. 5513 [- EE. 5, 835]. 5514. 5517. 5518 [- EE. 5, 838]. - EE. 5, 839. 842. 844. 845. 847. 848). Notevoli sono diverse circostanze che le accompagnano. Così quella, che il predicato *Augustus* non manca mai, laddove in altre divinità in genere spesso non ricorre. Inoltre, come è osservato nel Corpus (VIII p. 540), le iscrizioni non sono anteriori all'anno 211 d. Cr., nè posteriori all'anno 283, e d'ordinario portano la data: Kal. Mart. (5511), prid. Kal. Apr. (5507. 5508. EE. 5, 842) o semplicemente Kal. April. (EE. 5, 845), Kal. Mai. (5509). E i dedicanti di rado son private persone, per lo più sacerdoti e magistrati del vicino luogo di Thibilis. Secondo il Monceaux (RA. 1886 II p. 64 segg.), Bacax sarebbe un dio termine o vendicatore, da *bakash*, che in arabo significa termine, e in ebraico implorare, rivendicare. L'autore dà una particolareggiata descrizione della grotta sudetta.

BACCA (Venus). — Iscrizione di Salonae, nella Dalmatia (C. III 8688): *Veneri Baccae s(a)c(rum)? Aurelia Primula ex voto posuit.* Cfr. **Venus.**

BACCHANALIA. — v. **Bacchus.**

BACCHUIANA (gens: *Bu Djelida*). — C. VIII 12331-12340ª. — Nell'Africa proconsularis, poco ad occidente della gran via da Carthago a Theveste, nella vallata del Djebel Rihan, e quindi in una regione civilizzata. Importante è soprattutto la lapide 12331: *Saturno Achaiae Aug(usto) sacr(um) pro sal(ute) imp(eratoris) Caes(aris) Antonini Aug(usti) Pii p(atris) p(atriae) gens Bacchuiana templum sua pec(unia) fecerunt id(emque) dedic(averunt). Candidus Balsamonis fil(ius) ex (undecim) pr(imis) amplius spatium in pro templum fieret donavit.* Essa ci fa conoscere non solamente il nome del luogo, ma anche l'autorità locale degli *undecimprimi*, che del resto ricorrono pure nell'ordinamento di altre *gentes* Africane. Delle altre lapidi, una (12322) è dedicata *Telluri et Cereri Aug(ustis)*, e un'altra (12335) ricorda un'*Aemilia Amotmicar sacerdos Cerorum.*

BACCHIUM. — Nome di un collegio di Nicopolis, nella Moesia inferior, noto per una iscrizione (C. III 6150-7437), la quale ce ne dà un albo redatto nell'anno 227 d. Cr. *Bacchii vernaculi* ne sono chiamati i componenti, « dicti ideo ut homines in ipsis agris nati eoque magis numinibus eius loci dediti ita se distinguant a servis libertinisque empticiis » (Mommsen, ivi). L'albo comincia con l'indicazione delle cariche collegiali, come *principes*, *sacerdos*, *arcarius*, *archimysta*, *ecdicus* etc.

BACCHUS. — Fra i culti stranieri, quello di Bacco non era certamente uno dei più diffusi in Roma, siccome ne fa testimonianza anche la scarsezza delle iscrizioni, che ricordano questa divinità (C. VI 48: *Fecerat Eufranor Bacchum quem Gallus honorat fastorum consul, carmine, ture sacris* [a. 298 d. Cr.]; — 49: *Bacchum et Sylenum sobrios vides sic cocum decet;* — 2254: *C. Titius C. f. Qui(rina) Rufus. Titia Zosariu(m) hic sita est, Propitiae* (i. e. dominae) *pupa et famula, Bacchi cymbalis(tria). C. Titius Philodespotus vix(it) an(nis) XIIX;* — EE. 4, 876 (Roma): *D(is) m(anibus) Aeliae Treba....... f. Aelius Di..... et P. Ael(ius).... sac(erdos) Bac[chi].*). Una prova contraria non sono, nè le orgie che presero nome dal dio e che del resto vennero di buon'ora vietate in Roma e in

Italia; nè alcuni usi, p. e. quello che i trionfatori solevano servirsi di attributi proprii di lui (Val. Max. 3, 6. 6. Plin. nat. hist. 8, 2, 4; 33, 150. Sil. Ital. 17, 645 segg. etc.); nè il fatto che Settimio Severo eresse a lui e ad Ercole un tempio (Dio Cass. 76, 16). Un vero culto non si ha che nella Campania, di cui Bacco aveva disputato a Cerere il possesso (Plin. nat. hist. 3, 60), e in generale nella Magna Grecia (cf. Sophocl. Antig. 1106), di cui la maggior parte delle città l'avevan ricevuto con la colonizzazione dal Peloponneso, nella sua forma accompagnata da misteri. È di là che esso si spande fra la fine del secolo IV di Roma e il principio del III nell'Etruria (Liv. 39, 8), e circa il medesimo tempo in Roma, dove appare sotto la forma speciale, per quanto analoga a quella del greco Dionysos, di (v.) **Liber pater** (cf. Lenormant p. 636 segg.).

Bacchanalia. — Livio (39, 8-19) racconta con molte particolarità le orgie bacchiche celebrate in Roma, come e per mezzo di chi vi fossero introdotte dalla Campania, a quali disordini d'ogni specie dessero col tempo occasione, in che modo questi fossero rivelati al governo, e i provvedimenti che il senato prese per impedirli. Sorte come semplici feste notturne, iniziate da una sacerdotessa della Campania, Paculla Annia, e celebrantisi da sole donne tre volte all'anno, di buon'ora mutarono d'indole, degenerando in riunioni legate dal secreto, rinnovantisi cinque volte al mese, e composte di uomini e donne, che nel bosco sacro di *Stimula* (Semele), allo sbocco del Tevere, presso Ostia (Liv. 39, 12. Ovid. fat. 6, 503), si davano alle più sfrenate licenze e agli atti più immorali e delittuosi. Perfino delle cospirazioni politiche vi si mescolarono; sicchè, se pure una denuncia al governo non fosse stata fatta per un incidente privato, probabilmente non sarebbe mancata occasione, presto o tardi, di vederlo intervenire. La denuncia fu fatta da una liberta, Hispala Fecenia, e il console Sp. Postumius Albinus dell'anno 568 u. c. fu incaricato d'una inchiesta, la quale si continuò anche nel 570 e 573 in Tarentum e nell'Apulia (Liv. 39, 42; 40, 19). Nel primo anno più di 7000 fra uomini e donne vi furono assoggettati, e prigionie e condanne capitali ne furono gli effetti. Nello stesso anno 568 fu emanato quel senatoconsulto, redatto nella forma di epistola, che i consoli di allora diressero ai magistrati di Teuranum nei Bruttii (C. I 196 = X 104. Bruns, Fontes p. 151 seg.). Livio (39, 18) dandoci un sunto del provvedimento, ci fa sapere, che « senatus consulto cantum est, ne qua Bacchanalia Romae neve in Italia essent; si quis tale sacrum sollemne et necessarium duceret, nec sine religione et piaculo se id dimittere posse, apud praetorem urbanum profiteretur, praetor senatum consuleret; si ei permissum esset, cum in senatu centum non minus essent, ita id sacrum faceret, dum ne plus quinque sacrificio interessent, neu qua pecunia communis neu quis magister sacrorum aut sacerdos esset ». E il nostro documento, in fatti, che ne dà il contenuto in quanto riguardava specialmente le città alleate d'Italia (lin. 3: *De Bacanalibus quei foideratei esent ita exdeicendum censuere*), prescriveva:

1° Che i Baccanali dovessero essere vietati, tranne che fossero necessarii per ragion di culto locale, nel qual caso ne doveva essere avvertito il pretore urbano, che ne interrogava il senato, la cui deliberazione doveva esser presa almeno da cento senatori presenti (lin. 4-6: *Neiquis eorum* (foederatorum) *Bacanal habuisse velet; sei ques esent, quei sibei deicerent necesus ese Bacanal habere, eeis utei ad pr*(*aitorem*) *urbanum Romam venirent, deque eeis rebus, ubei eorum v*[*erb*]*a audita esent, utei senatus noster decerneret, dum ne minus senatoribus C adesent* [*quom e*]*a res consoleretur*).

2° Che, fuori del caso precedente, in generale nè cittadini Romani, nè Latini e gli altri alleati italici potessero partecipare ai misteri bacchici, senza la condizione sudetta dell'annunzio al pretore e del permesso del senato (lin. 7-9: *Bacas vir nequis adiese velet ceivis Romanus neve nominus Latini neve socium quisquam, nisei pr*(*aitorem*) *urbanum adiesent, isque* [*d*]*e senatuos sententiad, dum ne minus senatoribus C adesent quom ea res consoleretur, iousis*[*e*]*t. Ce*[*n*]*suere.*

3° Che simili associazioni non potessero avere nè sacerdoti, nè capi, sia uomo, sia donna (lin. 10: *Sacerdos nequis vir eset; magister neque vir neque mulier quisquam eset*); nè una cassa comune, nè autorità che l'amministrasse (lin. 11, 12: *Neve pecuniam quisquam eorum comoine*[*m h*]*abuisse ve*[*l*]*et; neve magistratum, neve pro magistratu*[*d*], *neque virum* [*neque mul*]*ierem quisquam fecise velet*).

4° Che non si potesse cospirare, o far voti insieme, o promesse o compromessi o impe-

gni, nè celebrare riti sacri in pubblico o in privato, anche fuori della città, senza la precedente condizione del consentimento del senato (lin. 13-18: *Neve post hac inter sed conioura[se nev]e comvovise neve conspondise neve conpromesise velet, neve quisquam fidem inter sed dedise velet. Sacra in [o]quoltod ne quisquam fecise velet; neve in poplicod neve in preivatod neve extrad urbem sacra quisquam fecise velet, nisei pr(aitorem) urbanum adieset, isque de senatuos sentendiad, dum ne minus senatoribus C adesent quom ea res consoleretur, iousis[e]t. Censuere*).

5° Che ove il senato permettesse simili sacra, non vi potessero intervenire più di cinque persone, due uomini e tre donne (lin. 19-22: *Homines plous V oinvorsei virei atque mulieres sacra ne quisquam fecise velet, neve interibei virei plous duobus, mulieribus plous tribus arfuise velent, nisei de pr(aitoris) urbani senatuosque sententiad, utei suprad scriptum est*).

6° Seguono la sanzione della pena capitale pei contravventori, e speciali disposizioni circa la pubblicazione del senatoconsulto (lin. 23-30: *Haice utei in conventionid exdeicatis ne minus trinum noundinum, senatuosque sententiam utei scientes esetis eorum sententia ita fuit: « sei ques esent, quei avorsum ead fecisent, quam suprad scriptum est, eeis rem caputalem faciendam censuere atque utei hoce in tabolam ahenam inceideretis, ita senatus aiquom censuit, uteique eam figier ioubeatis, ubei facilumed gnoscier potisit; atque utei ea Bacanalia, sei qua sunt, extrad quam sei quid ibei sacri est, ita utei suprad scriptum est, in diebus X, quibus vobeis tabelai datai erunt, faciatis utei dismota sient. — In agro Teurano*).

PRELLER, röm. Mythol. 2³ p. 363 segg. — LENORMANT, Dictionn. des antiquités etc. di Daremberg et Saglio 1 p. 590 seg.

BACO (deus). — Leggesi in una iscrizione scoperta a Châlon e a lui dedicata (RE. 1888 p. 368: *Deo Baconi.....*).

BACURDUS. — Divinità probabilmente germanica, ricordata in due iscrizioni di Colonia (O. 1963 = BRh. 385: *Bacurdo sacrum. M. Albanius Paternus optio v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito; duobus) Sil(anis) co(n)s(ulibus)* etc. e (BRh. 386: *Bacurdo sacrum T. Iul(ius) Fortunatus pro se et suis* etc.). Secondo lo Steuding (Roschers Lexicon s. v.) la prima parte del nome potrebbe riferirsi a *bhaga*, colui che assegna, il signore, Dio. Cf. Sander, Mythol. du Nord p. 131.

BADIAE (*Badis*). — Città nel mezzogiorno della Numidia, a 25 miglia da *Ad Medias* (Tab. Peuting. 4, 3), ricordata in una iscrizione di *Beni Barbor* (C. VIII 2451 add: *[P]inario Processiano patri aedilicio II viral(i) et augur(i), [d]ec(urioni) mun(icipii) Bad(iensis)* etc.), e in un graffito di caserma, nel castellum di Gemellae, nella stessa Numidia (RA. 1888 I p. 410: *abi tutus abi ad Ba(dias)*). Cf. Tissot, La province rom. d'Afrique 2 p. 529 seg.

BAESERTE (deus). — Divinità celtica, nota per qualche iscrizione gallica, come p. e. una trovata in un luogo presso i Pirenei (RA. 1859 p. 8: *Baeserte deo Harbelle Harspi f(ilius) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)*), e un'altra conservata nel museo di Tolosa (RA. 1885 II p. 181: *Deo Baeserte*). L'Allmer (RE. 1888 p. 369) osserva che oggi *Bazert* è una pianura fertile, dove si allevano maiali, ed è naturale che sull'ara della divinità ve ne sia scolpito uno.

BAESUCCI (*Vilches ?*). — C. II 3249-3263. — Città dell'Hispania Tarraconensis, ai confini della Baetica, presso Castulo. Non è menzionata che nelle iscrizioni, di cui una specialmente (3250) è posta all'imperatore Tito censore; il che fa credere, che, come altre città della Spagna, anche questa abbia ottenuto sotto la censura di Vespasiano e Tito il diritto di latinità e il titolo di *municipium Flavium Baesuccitanum* (3251. 3252). Ricorrono *decuriones* (3249. 3250. 3251), *seviri Augustales* (3249) e *cives et incolae* (3251. 3252).

HUEBNER, C. I. Lat. II p. 447 cf. 710. 949.

BAETASII. — Popolazione della Gallia Belgica, che Plinio (nat. hist. 4, 17, 106) pone insieme coi Frisiavoni e i Leuci tra i popoli liberi, e Tacito (ann. 4, 56. 66) vicino ai Nervii e ai Tungri. Un *cives* (sic) *Baetasiu[s]* è ricordato in una iscrizione di Mogontiacum (BRh. 981); un *Phoebus Neronis Claud(ii) Caesaris Aug(usti) corp(oris) cust(os) nat(ione) Baetesius*, in una di Roma (C. VI 8808), dove anche sopra una base degli equiti singolari si legge (AI. 1885 p. 240) lin. 2: *M. Arrad(ius) Priscus Traianenses* (sic) *Baetatius;* lin. 12: *M. Ulp(ius) Optatus Traianensis Baetasius;* lin. 16: *C. Iul(ius) Crescens Traianensis Baetasius.* Probabilmente sarà da leggere *Baetasius* in una lapide frammentaria di Issa, nella Dalmazia (C. III 3079). Cf. Böcking, Notitia dign. 2 p. 569 seg.

BAETASIORUM (**cohors**). — La *cohors I Baetasiorum* (*civium Romanorum*) è nominata tra i corpi militari della Britannia nei diplomi degli anni 103 (D. XXXII-XXI, C. III p. 864. 1972) e 124 (D. XLIII-XXX, C. III p. 873. 1976). Si sono trovati ad Uxellodunum, che dovette essere la sua residenza (C. VII p. 85), parecchi titoli posti da questa coorte: C. VII n. 381: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo)*; 390. 391: *Marti militari;* 394. 395: *Victoriae Aug(ustae)*. Tra i corpi della Britannia, *sub dispositione viri spectabilis comitis litoris Saxonici per Britanniam*, è ricordata anche nella Not. dign. Occ. 28, 18 Seeck p. 181: « Tribunus cohortis primae Baetasiorum, Regulbio. » Ne conosciamo due *praefecti:*

T. Attius C. fil. Tutor, C. VII 386. 390. 391. 394. 395. — III 5331, che ci dà il suo intero *cursus honorum: T(ito) Attio C(ai) fil(io) Tutori, praef(ecto) alae I Batavor(um) miliar(iae), praef(ecto) alae I Tung(rorum) Frontonian(ae), trib(uno) mil(itum) leg(ionis) II ad(iutricis) p(iae) f(idelis), praef(ecto) coh(ortis) I B(a)etas(iorum) c(ivium) R(omanorum), dec(urioni) Fl(avia) Solva* etc.

Ulpius Titianus, C. VII 391. 395. — Cf. **Baetasii.** — Hassencamp, De cohortibus p. 19 seg.

BAETERRAE (*Béziers*). — C. XII 4216-4313. 5955. 5956. — Città della Gallia Narbonensis, nel territorio dei Volcae Arecomici, sulla via Domitia tra Cessero e Narbo Martius (Strab. 4, 1, 6 p. 182. Ptol. 2, 10, 6. Itin. Anton. p. 389. 397. Ravenn. 5, 3; 4, 28. Itin. di Vicarello C. XI 3281-3284. Tab. Peuting. 2, 3). Accanto alla forma più comune del nome *Baeterrae* (4227. 4230. 4255. C. IX 799. BRh. 1057 cf. n. 1153. Itin. di Vicarello l. c. Plin. nat. hist. 3, 36), si hanno anche quelle di *Beterrae* (Mel. 2, 75. 80. Itin. Anton. l. c. Ravenn. l. c. Plin. nat. hist. 14, 68. Not. Gall. 15, 4), *Beterae* (Tab. Peuting. l. c.), *Besara* (Avien. ora marit. v. 589), *Biterrae* (Hieronym. de vir. ill. c. 100. Sidon. ep. 8, 4; 9, 10. Sulp. Sev. chronic. 2, 39, 2. Itin. Hierosol. p. 552 etc.). Negli scrittori greci Βαίτερα (Strab. l. c.), Βαιτιραί (Ptol. l. c.), Βαίταρρα (Steph. Byz. s. v. Βαιταρροῦς) etc. — Una deduzione di coloni Romani vi fu fatta, per ordine del dittatore Cesare, da Tiberio Claudio, padre dell'imperatore Tiberio (Suet. Tib. 4); così la città si disse pure *colonia Iulia* (4230. 4238. 4240. 4241), e come essi eran veterani della legio VII Cesariana, anche *Septimanorum* (4227. Mela l. c. Plin. nat. hist. 3, 36). In alcune lapidi locali (4238. 4240. 4241) a quei nomi se ne aggiunge anche un altro cominciante con V, che l'Hirschfecd spiega in *Victrix*. Era inscritta nella tribù Pupinia (4232. 4235. 4250. 4253 cf. 4251. BRh. 1057. 1153).

Magistrati e senato. — *Duoviri* (4232. 4238. 4247. 4251 cf. 4250: [*? II vir per biennium*]) e *praefectus pro duoviro* (4250 cf. 4230); *aediles* (4238); *quaestores* (4238. 4247; *quaestor bis* 4232); — *decuriones* (4243. 4244).

Sacerdoti e Augustali. — *Pon*[*tifex?*] (4251); *augur* (4232); *flamen coloniae* (4402); *flamen Augusti* (4230. 4252); *flamen Romae et divi Augusti* (4233; *flamoni ornamentis honorato* 4232); *flaminica* (4229. 4241. 4244); *flaminica Iuliae Augustae* (4249); *sacerdos* (fem. 4237); — *seviri* (4253), *seviri Augustales* (4239. 4240. 4242. 4245. 4246).

Corporazioni. — *Corporati Baeterrenses* (4255).

Hirschfeld, C. I. Lat. XII p. 511 cf. 842.

BAETICA. — v. **Hispania.**

BAETICA (**cohors**). — Un decreto di patronato, trovato a Bergomum (C. V 5127), è emanato da una colonia, di cui manca il nome, a favore di un M. Sempronius Fuscus, *praefectus cohortis Baeticae*. Di questa coorte non si sa nulla, e forse non si tratta nemmeno di soldati romani (cf. Mommsen, EE. 5 p. 248).

BAETOCAECE (*Hussein Suleimân*). — Pago della Syria, posto nei monti Sophitae, nelle vicinanze di Laodicea, noto per una iscrizione bilingue, del tempo di Gallieno e da cui appare come in esso vi fosse un tempio eretto a Giove che prendeva nome dal luogo (C. III 184).

BAETULO (*Badalona*). — Città della Hispania Tarraconensis, sulla costa del Mediterraneo, fra Iluro e Barcino (Mela 2, 6, 2), secondo Tolomeo (2, 6, 18) appartenente al territorio dei Lacetani, e Plinio (nat. hist. 3, 3, 22) *oppidum civium Romanorum*. Le iscrizioni locali (C. II 4603-4611), oltre al nome della città (*ordo Baetulonensium* 4606. 4607. 4608. 4611), ricordano ancora *duoviri* ed *aediles* (4610), l'*ordo Baetulonensis* (4607. 4611), *Baetulonesium* (4606), *ordo decurionum* (4608) o *decuriones* (4605. 4608. 4609. 4610), un *flamen Romae et Augustorum* (4610) e *seviri Augustales* (4603).

Huebner, C. L. Lat. II p. 613. 987.

BAGAI (*Ksar Bâgaï*). — Città della Numidia, presso il fiume Abigus, a non grande distanza da Mascula, ordinata a municipio ro-

mano non prima del principio del secolo III, siccome si vede dai legionarii ivi nati e registrati nei latercoli di Lambaesis (Procop. bell. Vand. 2, 19 cf. Ruinart hist. pers. Vand. p. 256 seg.). Ne avanzano rovine e poche iscrizioni (C. VIII 2275-2292), in una delle quali si ha *Bagaiensis* (2291 cf 2305), e in un'altra dedicata a L. Vero (2275) *decuriones*. Probabilmente è ricordata in un latercolo militare di Lambaesis (Mélanges d'archéol. 1891 p. 315 I lin. 23: *M. Gellius Optat*[*us*] *Ba*[*gai ?*]).

Mommsen, C. I. Lat. VIII p. 252.

BAGIENNI. — v. **Augusta Bagiennorum.**

BAGINAHAE. — v. **Baginus.**

BAGINAS (**Iupiter**). — Iscrizione di *Morestel*, nella Gallia Narbonensis (C. XII 2383): *Iovi Baginati Corinthus Nigri Aeliani* (*servus*) *ex vot*(*o*). Si è osservato (RA. 1885 II p. 181) come questo nome faccia pensare all'irlandese *Bâg* = combattimento, e che un casale di *Passins*, presso *Morestel*, porta il nome di *Bachelin*, che offre qualche rapporto con *Baginas* (RE. 1887 p. 284).

BAGINUS. — Divinità celtica nota per una iscrizione trovata a *Bellecombe* (*Drôme*) RA. 1889 II p. 441: *Felix Smeri f*(*ilius*) *Bagino et Baginahabus v*(*otum*) *s*(*olvit*) *l*(*ibens*) *m*(*erito*). Cf. RE. 1889 p. 777.

BAIAE (*Baia*). — Luogo sul litorale della Campania, di fronte al monte Gaurus (Plin. nat. hist. 14, 6, 64), poco lungi da Bauli e Puteolis (Mela 2, 4, 9), tra Cumae e Misenum (Itin. Anton. p. 123. Ravenn. 4, 32; 5, 2), Sotto il nome di *Aquae Cumanae* se ne ha la più antica menzione nell'anno 578 u. c. (Liv. 41, 16, 3), dal qual tempo e specialmente nell'Impero diviene celebre come luogo di delilizie, sparso di molte e bellissime ville (Strab. 5, 2, 9 p. 227; 5, 4, 7 p. 246), e insieme di vita molle e di piaceri (p. e. Cic. pro Coelio 15, 35; in P. Clod. 4, 1; ad fam. 2, 9. 15; ad Att. 13. Senec. ep. 51 cf. Horat. od. 2, 18. 20 etc.). Spesso vi risiedevano gli imperatori (Suet. Aug. 64; Tib. 6; Cal. 19; Nerv. 27. 31. 34 etc.), fra cui Augusto ne allargò l' antico porto (Suet. Aug. 16 cf. Plin. nat. hist. 3, 61). Nella villa imperiale (*praetorium*) fu emanato da Claudio nell'anno 46 d. Cr. l'editto circa gli Anauni (C. V 5050 lin. 2 cf. Ioseph. ant. Iud. 18, 7, 2); ivi morì Adriano (Spart. Hadrian. 15), e Alessandro Severo (Lamprid. Alex. Sev. 26): « fecit... in Baiano palatium cum stagno, quod Mamaeae nomine hodieque censetur: fecit et alia in Baiano opera magnifica in honorem adfinium suorum et stagna stupenda admisso mari ». Celebri erano le sue acque termali e salutifere (Solin. 2, 3. Flor. 2, 6, 22. Stat. silv. 3, 5, 96. Propert. 3, 18, 2 etc.), e una iscrizione metrica di Ostia (C. XIV 480) comincia: *Hic ego, qui sine voce loquor de marmore caeso,* | *natus in egregiis Trallibus ex Asia,* | *omnia Baiarum lustravi moenia saepe* | *propter aquas calidas deliciasque maris* etc. — Niuno accenno si ha che Baiae sia stata ordinata a comune; ed è molto probabile che abbia fatto parte del territorio di Cumae, vedendosi da una iscrizione di questa città (C. X 3698) creare dai decurioni della stessa un sacerdote *Matris deae Baianae*. Ciò è poi confermato dall'antico nome di *Aquae Cumanae*, come dal fatto che tanto il lacus Lucrinus (Dio Cass. 48, 50 cf. Cic. ad Att. 14, 16, 1. 17, 1), quanto quello di Averno (Dio Cass. l. c. Lucret. 6, 746) erano anch'essi nei confini di quel territorio.

Mommsen, C. I. Lat. X p. 351.

BAIANA (**mater dea**). — Si vede nominata in un decreto del senato di Cumae nell'anno 289 d. Cr. (C. X 3698 lin. 11-15: *de sacerdote faciendo Matris deae Baianae in locum Restituti sacerdotis defuncti placuit universis Licinium Secundum sacerdotem fieri* etc.). Essa non è diversa dalla Mater deum magna Idaea, e fa ricordare la *Mater deum magna portus Augusti et Traiani felicis*, o Ostia (C. XIV 408), in un'altra iscrizione (C. XIV 429) detta *M*(*ater*) *d*(*eum*) *Tra*(*n*)*stib*(*erina*) anche di Ostia.

BAICORRIXUS (**deus**). — Divinità celtica, ricordata in varie iscrizioni, in cui la forma varia tra questa e le altre di *Baigorixus* e *Baigorisus*, tutte della regione dei Pirenei: *Baicorrixo deo Hannaxus Axionnis fil*(*ius*) *v*(*otum*) *s*(*olvit*) *l*(*ibens*) *m*(*erito*) (Sacaze, Hist. ancienne de Luchon p. 27, 13); — *Baigorixo deo Vernus Serani* (*filius*) *v. s. l. m.* (RA. 1859, p. 8); — *Baigorixo deo Geminus Edunnis* (*filius*) *v. s. l. m.* (RA. 1882 XLIII p. 353); — *Baicorixo deo C. Sev*(*erus ?*) *ex voto* (Bladé, Épigr. de la Gascogne 167). Piuttosto che a una personificazione di un fiume, lo Steuding (Roscher Lexicon s. v.) pensa alla radicale báig = gloriarsi e *rix* = signore. Cf. Sacaze, Les anciens dieux des Pyrénées n. 30. 48. 50. 56. 70. — Un'altra iscrizione anche dei Pirenei è dedicata *Fago* [*deo*], *Haraus*[*oni*], [*Baio ?*] *corritsehe* da un *G. Valerius Valerianus* (Bladé, Op. cit. p. 213).

BAIGORRIXUS. — v. **Baicorrixus.**

BAIOLUS. — Iscrizione di *Victoria* nel-

la Germania (BRh. 692 = O. 988): *In h(onorem) d(omus) d(ivinae) baioli et vexillari collegio Victoriensium signiferorum genium de suo fecerunt* etc. (a. 246 d. Cr.). Su questa specie di facchini e anche corrieri v. Fest. ep. p. 25. Gell. 5, 3. Plaut. Poen. 5, 6, 17. Tertull. ad uxor. 1, 4 etc.

BAIOSIS (deus). — Iscrizione di *Gourdan*, nell'alta Garonna (RA. 1882 XLIII p. 352): *Baiosi deo Ceniuria v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)*.

BALBINUS (D. Caelius Balbinus). — Personaggio di chiara famiglia, due volte console, più volte governatore di provincie; fu proclamato imperatore dal senato insieme con Pupieno Massimo (v. **Pupienus**), quando dall'Africa giunse a Roma la notizia della morte dei due Gordiani. Il popolo tumultuante obbligò il senato a proclamare Cesare il giovanetto Gordiano, nato da una figlia di Gordiano il vecchio (v. **Gordianus**). Balbino restò a Roma, mentre Pupieno andò contro Massimino, che, passate le Alpi orientali, aveva posto l'assedio ad Aquileia, dove fu ucciso. Pupieno, che intanto era giunto a Ravenna, si recò ad Aquileia per ricevere in obbedienza i soldati di Massimino, quindi fece ritorno a Roma. Non tardarono a nascere malumori fra i due colleghi. Poco dopo, i pretoriani, irritati contro gl'imperatori eletti dal senato, si sollevarono e li trucidarono. Gordiano fu gridato imperatore (Herodian 7, 10-12 e tutto il lib. 8. Capit. Maximini duo, 20-26; Gord. 10, 22; Maxim. et Balb.).

I fatti accennati avvennero nel 238, ma i giorni non sono certi (cf. Goyau, Chron. de l'Emp. rom. p. 283-285). Il Chron. a. 354 dà al regno di Pupieno e di Balbino la durata di 99 giorni. Il Seeck (Rhein. Mus. XII p. 161-169) ne pone il principio circa la metà di aprile, e la fine verso il 23 di luglio; il Sommer (Die Ereign. d. Iahr. 238 und ihre Chronolog., Görlitz 1888) anticipa al principio di marzo l'elezione di Pupieno e di Balbino: il Sadée (De imperat. Rom... temporibus constituendis p. 11) la pone al 1 aprile.

Nome

Imp. Caesar D. Caelius Calvinus Balbinus pius felix Augustus C. VIII 10342. 10343. 10365. EE. 7, 660. 673. — Sulle monete romane è omesso il nome *Calvinus* (Cohen 5² p. 8-13) e così pure sulle greche, ove è chiamato Δέκ. Καίλ. Βαλβῖνος o Βαλβεῖνος (Mionnet, 2 p. 78; 3, p. 603. 641. 642; 7 p. 405. 406 etc.), salvo in una di Amisos sul Ponto, ove è detto Δέκμ. Καί. Καλ. Βαλβῖνος (Sallet, Alex. Münz. p. 59. Cf. Zeitschr. f. Numism. 8 p. 26).

Magistrature e titoli

Fu console due volte prima di essere inalzato all'impero; la prima circa il 210 (cf. Waddington Fastes n. 171), la seconda nel 213 (Klein, Fasti ad a.). Il pontificato massimo fu dato nello stesso tempo a lui ed al collega (Capit. Max. et Balb. 1).

pontifex maximus, tribunicia potestate, pater patriae, consul, proconsul C. VIII 10342.

pontifex maximus, tribunicia potestate, consul II, proconsul, pater patriae C. VIII 10365.

pontifex maximus, tribunicia potestate, consul II, pater patriae EE. 7, 660.

Sulle monete di Pupieno si trova *patres senatus* (Cohen 5² n. 19-21. cf. Balb. n. 14).

Le iscrizioni citate sono su milliarii della Mauretania. Il nome di Balbino è congiunto con quello di Pupieno, che lo precede, e con quello di Gordiano Cesare, che lo segue. I nomi dei due imperatori si leggevano pure sopra un milliario della Cappadocia (C. III 6953), da cui furono erasi, certamente non per ordine del successore, ma per ignoranza dei provinciali sulla natura dei fatti accaduti a Roma.

Schiller, Gesch. d. röm. Kaiserzeit I p. 790-796.

E. Ferrero

BALCARANENSIS (Saturnus). — Ricorre in moltissime iscrizioni, recentemente scoperte in Tunisia, e propriamente sul monte Bou-Kourneïn, nel fondo del golfo di Cartagine, sulla vetta occidentale, dove sono stati trovati anche avanzi di un santuario di Saturno. La scoperta si deve in gran parte al ch. I. Toutain, il quale la illustra in tutte le sue parti e i suoi trovamenti sì archeologici che epigrafici. Le forme più frequenti, in cui appare il nome della divinità, sono: *Saturnus Balcaranensis* (n. 43. 53. 59. 104. 162. 178 etc.), *Saturnus Balcaranensis Augustus* (*S. B. A.* n. 1. 5. 6. 9. 31. 32. 46. 50. 51. 61. 64. 157. 159. 160. 164. 168. 170. 171. 174. 175. 178 etc.; *Saturnus Balcaranensis Augustus sanctus* n. 158), *Saturnus Augustus Balcaranensis* (n. 13. 18. 30. 33. 44. 63. 67. 172. 179. 180. 181 etc.), *Balcaranensis Saturnus Augustus* (n. 109 etc.), *Saturnus dominus Balcaranensis Augustus* (2-17), *Dominus Saturnus Balcaranensis* (167), *Saturnus dominus* (99), *Deus*

Saturnus Balcaranensis Augustus (161), *Deus* (o *dominus*) *Saturnus Balcaranensis* (173 etc.), *Deus magnus Balcaranensis* (3), *Saturnus magnus deus* (57), *Saturnus Augustus* (3. 4. 7. 8. 10. 11. 12. 15. 16. 34. 36. 37. 42. 45. 47 etc. etc.). La forma ortografica più usata è *Balcaranensis* o *Balcaranesis;* ma ci ha pure *Balcharanensis* (193. 252) e *Balkharanensis* (43). Il predicato come osserva Toutain (p. 103) è una parola punica latinizzata, di cui il radicale è *Balcaran*, e *Balcaranensis* non è altro che la trascrizione latina del composto fenicio *Baal Qarnaïm.* E come la terminazione in *im* nelle lingue semitiche dinota il plurale, non resta che *Baal Qarn*(*a*), che significa Baal dalle due corna.

I. Toutain, Mélanges d'archéol. et d'histoire XII (1892) p. 3-124.

BALDIR. — v. **Baliddiris.**

BALEARES (insulae). — Nel mediterraneo, di fronte alla costa dell'Hispania Tarraconensis (Strab. 3, 4, 7 p. 159; 3, 5, 1 p. 167. Mela 2, 7, 20. Plin. nat. hist. 3, 76. Itin. Anton. p. 511 seg. etc.), a poca distanza dall'altra isoletta di *Ebusus*, da alcuni (Serv. ad Aen. 7, 662) compresa fra esse, dai Greci dette Βαλεαρίδες (Strab. 3, 5, 1 p. 167; 14, 2, 14 p. 655 etc.), Βαλλιαρίδες (Ptol. 2, 6, 78), Βαλλιαρεῖς (Diod. 5, 17), Βαλλεαρίαι (Agathem. 1, 5), e anche Γυμνήσιαι (Strab. Diod. Ptol. Agathem, Mela ll. cc. cf. Liv. epit. 60. Plin. nat. hist. 3, 77). Negli scrittori si ha la doppia forma di *Baliares* e *Baleares* (Liv. 28, 37. Bell. Afr. 23. Mela 2, 7, 20. Plin. nat. hist. 3, 76; 8, 227. Suet. Galb. 10 etc.), laddove nelle iscrizioni non ricorre che la prima (C. I² p. 49 acta triump. a. 633. II 3695. XI 1331). Celebri erano gli abitanti nel maneggiare la frombola, onde il loro servizio con tale arma nell'esercito cartaginese e nel romano (Strab. 3, 5, 1 p. 167 seg. Diod. 5, 17. Liv. 21, 21. 55; 22, 37; 28, 37. Plin. nat. hist. 3, 77 cf. Polyb. 3, 113, 6. Flor. 3, 8. Sil. Ital. 3, 364 etc.). Gli atti trionfali ricordano la vittoria riportata su di esse da Q. Caecilius Metellus nell'anno 633 u. c. (C. I² p. 49): *Q. Caecilius Q. f*(*ilius*) *Q. n*(*epos*) *Metellus Baliaric*(*us*) *proco*(*n*)*s*(*ul*) *de Baliarib*(*us*) *pr*(*idie*) *i*[*dus*].. *a. DCXXXII* (cf. Liv. epit. 60 Strab. 3, 5, 1 p. 167. Flor. 3, 8. Oros. 5, 13). Nell'ordinamento imperiale delle provincie della Spagna (v. **Hispania**), le Baleari facean parte della provincia dell'Hispania citerior, retta dall'imperatore per mezzo di suoi legati. E rappresentante del legato, probabilmente ordinario e non per uno speciale bisogno temporaneo, e più militare che civile è il **Praefectus pro legato insularum Baliarum** della iscrizione di Luna, del tempo di Nerone (C. XI 1331 *a* cf. *b*): *Divae Poppaeae Augustae imp*(*eratoris*) *Neronis Caesaris August*(*i*) *L. Titinius L. f. Gal*(*eria*) *Glaucus Lucretianus flam*(*en*) *Romae et Aug*(*usti*), (*duo*)*vir* (*quartum*), *p*(*atronus*) *c*(*oloniae*), *sevir eq*(*uitum*) *R*(*omanorum*), *curio*, *praef*(*ectus*) *fabr*(*um*) *co*(*n*)*s*(*ulis*), *tr*(*ibunus*) *milit*(*um*) *leg*(*ionis*) *XXII primig*(*eniae*), *praef*(*ecto*) *pro legato insularum Baliarum*, *tr*(*ibunus*) *mil*(*itum*) *leg*(*ionis*) *VI victricis*, *ex voto suscepto pro salute imp*(*eratoris*) *Neronis*, *quod Baliaribus voverat anno A. Licinio Nerva co*(*n*)*s*(*ule*), (*duo*)*viris L. Saufeio Vegeto et Q. Aburio Nepote*, *ubi vellet ponere*, *voto compos posi*(*i*)*t Iovi Iunon*[*i*] *Minervae Felicitati Romae divo Augusto.*

Secondo il nuovo ordinamento di Diocleziano, la dioecesis Hispaniarum composta di 5 provincie ispane (Baetica, Lusitania, Carthaginiensis, Gallaecia, Tarraconensis) e una africana (Mauretania Tingitana), a cui fra il 369 e 386 si aggiunsero come provincie a sè le *iusulae Baleares* (Notitia dignit. Oc. 3, 6-13), governate come le altre da *praesides*, senza comando militare, *viri perfectissimi* (Notitia dign. Oc. 1, 105; 21, 15 cf. Marquardt, Staatsverw. I³ p. 260).

Sulle città comprese nelle due isole, la *maior* e la *minor*, v. **Bocchori** — **Guiuntum** — **Iamo** — **Mago** — **Palma** — **Pollentia.**

Huebner, C. I. Lat. II p. 494 segg. 961.

BALIDDIRIS (deus). — Iscrizioni di Sigus, nella Numidia RA. 1888 II p. 268: *Deo patrio Baliddiri Aug*(*usto*) *sacrum Q. Tadius Q. fil. Quirina Victor statuam aeream* etc.; — EE. 7, 792: *Baliddirs Aug*(*usti*) *sancti patrii dei statuam quam M. Iulius Q. f. Q*(*uirina*) *Proculus ob honorem fl*(*aminatus*) *perpetui Divi Magni Antonini ex* (*sestertium*) *IICC n*(*ummum*) *summae honorariae eius honoris pollicitus est* etc. Nel breve comento che la segue, Ioh. Schmidt crede che la vera forma sia *Bal*[*a*]*ddir*[*i*]*s*, mettendola a raffronto con *Abaddiri*, altra divinità a cui è dedicata un'ara in Manliana, nella Mauretania (EE. 7, 529: *Abaddiri sancto cultores iuniores suis sumtis aram* etc.), divinità punica, il cui nome equivale a *pater magnificus*, *potens.* Secondo ciò un'analogia dovrà scorgersi anche col *Baldir* della lapide di *Aïn Kila bu Seba 'a*, nella Numidia proconsularis (C. VIII 5279=17464): *Baldir*(*i*) *Aug*(*usto*) *sacrum Macedo pub*(*licus*) *votum solvit l*(*ibens*) *an*(*imo*).

BALINEUM. — v. **Balneum.**

BALITICAURUS (**deus**) — v. **Belatucader.**

BALIZAE (**aquae**). — v. **Aquae** p. 575.

BALLATORES (**sodales**). — C. VI 2265: *D(is) m(anibus) T. Flavio C[h]r[y]sopa[edi] sodales ballatore[s] Cybelae benemerenti fecerunt.* — « Sodales ballatores videntur esse iidem qui vulgo Galli dicuntur; ballare (βαλλύζειν) barbarismus est antiquus pro saltando » (Henzen, ivi). Cf. August. serm. 215. e **Gallus.**

BALLISTARIUM. — Luogo ove si conservano le *balistae* (Plaut. Poen. 1, 1, 73), ricordato in due iscrizioni di Bremenium, nella Britannia: C. VII 1045: *Imp(eratore) Caes(are) M. Aur[elio Antonino] Pio F[elice Aug(usto)]....* (a. 220 ?)..... *ballist(arium) a sol[o coh(ors) I F(ida)] Vardul(orum)* etc. cf. 1046.

BALLISTARIUS. — Leggesi probabilmente in una iscrizione del territorio di Novara (C. V 6632: *Viv(us) fecit d(is) mani[b(us)] Aelius Opatus* (?) *mil(es) in [l]eg(ione) XX, magister balistarius* etc.). Su questi soldati balestrieri vedi Veget. 2, 2; 4, 21. Amm. Marcell. 16, 2. 5. Dig. 50, 6, 7[6]. La Notitia dignitatum ha: Occ. 7, 97: *Balistarii* (nelle legiones pseudocomitatenses in Gallia); Occ. 41, 23: *Praefectus militum balistariorum, Bodabrica;* Or. 7, 8=431: *Balistarii seniores* (nelle legiones comitatenses in Oriente); Or. 8, 15=47: *Balistarii iuniores* (nelle legiones comitatenses in Thracia); Or. 8, 14=46: *Balistarii Dafnenses* (nelle legiones comitatenses in Thracia); Or. 7, 21=57: *Balistarii Theodosiaci* (nelle legiones pseudocomitatenses in Oriente); Or. 9, 47: *Balistarii Theodosiani iuniores* (nelle legiones pseudocomitatenses in Illyrico).

BALMARCODES (**Iupiter**). — Predicato che si dà a Giove in alcune iscrizioni di un tempio a lui dedicato presso Berytus, nella Syria: C. III 155: *P. Postumius P. l(ibertus) Auctus Iovi Balmarcodi v(otum) l(ibens) m(erito) s(olvit)*; 159=6669: *Taberna obligationum* (?) *I(ovis) o(ptimi) m(aximi) B(almarcodis) et Iunonis fil(iae) Iovis Sime;* 6677: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) B(almarcodi) Ti. Iul(ius) Euhelpistu[s]*; 6678: *[I(ovi)] o(ptimo) m(aximo) B(almarcodi) N... s Philip(pus ?).*

Un'altra iscrizione anche del tempio presso Berytus ha (C. III 6673): *Gen. do.... Balmarc.... C. Vinni[us]...*, che potrebbe esser letta: *Gen(io) do[mini] Balmarc[odis]*, e anche *Gen(naeo) do[mino] Balmarc[odi]*, sull'esempio di un'altra (C. III nota al n. 6668) dedicata: κυρίῳ γενναίῳ Βαλμαρκῶδι. — Lo stesso predicato di Giove ricorre pure sopra una iscrizione frammentaria di Potaissa, nella Dacia: C. III 7680: *[I(ovi) o(ptimo) m(aximo)] Bal(marcodi) et Iuno[ni] .... arius vet(eranus) leg(ionis)...*, e in un'altra di Roma: C. VI 403: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) Balmarcodi M. Verginius Bassus (centurio) leg(ionis) IIII Scyt(hicae)* etc. Il Boeckh nel comento alla iscrizione CIG. 4536 (cf. Kaibel, Epigramm. 835), in cui si ha lo stesso predicato, vede *Baal* nella prima parte della parola, e quindi il concetto di signore del paese.

BALNEAE. — v. **Balneum.**

BALNEARIS (**Fortuna**). — In due iscrizioni ispane, l'una degli Astures Transmontani (C. II 2701: *Fortunae balneari T. Pompeius Peregrinianus pro salute sua et suorum dicavit*), l'altra di Duratore (C. II 2763: *Fortunae balneari sa[c(rum)]. Q. Valerius Tucco miles leg(ionis) II adiutricis p(iae) f(idelis))* etc. Inoltre, in una di *Iagsthausen*, nella Germania (WZ. 1886 Kbl. 167): *In h(onorem) d(omus) d(ivinae) deae Fortunae sancte balineari reduci Valerius Valerianus* etc., e forse in un'altra della Britannia (Archäol. Iourn. 39 p. 363): *Fort[unae ?] bal[neari?]... G. Caledius Frontinus* etc. Predicato più proprio di quello di *virilis*, che era dato anche alla Fortuna, in quanto avea un culto speciale nei bagni, invocata dalle donne insieme con Venere. Al 1 di aprile i fasti Praenestini (C. I[2] p. 235) hanno: *Frequenter mulieres supplicant Fortunae virili humiliores etiam in balineis, quod in iis ea parte corpor[is] utique viri nudantur, qua seminarum gratia desideratur....* Cf. Macrob. 1, 12, 15. Front. de oration. Naber: « Omnes Fortunas, Antiates, Praenestinae, respicientes, balnearum etiam Fortunas omnes cum rotis, cum pinnis, cum gubernaculo reperias ». Una iscrizione di Roma (C. VI 182) è dedicata *Fortunab(us) bal(nei) Verul(ani)* da un *C. Hostilius Agathopus.*

BALNEARIUS
BALNEATOR
A BALNEIS } v. **Balneum.**

BALNEUM REGIS (*Civita Bagnorea*). — Borgata dell'Etruria, a circa 10 chil. da Volsinii, dal lato orientale (Ravenn. 4, 36: *Balneon regis*), e di cui non si ha memoria che nei tempi bassi, per un'epistola di Gregorio Magno (X ep. XXXIV: « in castro Balneo Regis una cum habitatoribus loci ipsius » etc.), e per una notizia lasciataci da Paolo Diacono (hist. Lang. 1, 32), che la pone fra le « civitates quoque Tusciae » invase dai Longobardi.

Le poche iscrizioni che ne provengono (C. XI 2901-2908), si riferiscono a un'età anteriore, nella quale s'ignora quale altra città abbia preceduto Balneum regis. Di esse una è dedicata a *Venus* (2901), un'altra (2902) è posta ad una *Caesennia Fortunata* da un *L. Oppius Calvisius mil(es) coh(ortis)....*, e un'altra (2908) a un *Sentio Peculiari*, probabilmente da *col(oni)* [*K*]*artaginie(nses)*.

Bormann, C. I. Lat. XI p. 443.

BALNEUM. — Nelle lapidi le forme più comuni sono, senza distinzione notevole di tempo e di luogo: *balneum* (C. III 1006. 1806 [= 8422]. 1807. 7380. 8113. 8816. 10054. — IV 1136. 2410. — V 5136. 5504. 7783. — VI 182. 354. 1474. 2104 lin. 10. — VII 445. — VIII 9908? — IX 1663? 1667. 2660. 3522? 3677? 4786. 4978. 5746. 6261. — X 221. 1063. 4754. 4792. 4884. — XI 556. 1421. 3811. — XII 1708? 3179. 4388? — XIV 3472. 4190. — EE. 2, 696; 7, 960; 8, 456. — RA. 1876 XXXI p. 143. — WZ. 1887 Kbl. 141, cf. *balnearius*, *balneator* etc. più sotto) e *balineum* (Fast. Praen. al 1 Apr. C. I² p. 235. — C. II 1956. 3270. 4610. 5181 lin. 19. 5354 [= EE. 3, 8]. 6145 [= 4509]. — III 789. 6992. — V 4412. 6513. 6522. 8807. — VII 273. 287. 984. — VIII 2340. 2692. 2706. 7031. 9908?. — IX 1466. 1663? 3152. 3153. 3430. 3522? 3677?. — X 3161. — XI 720. 721. 3010. 3363. 3622. 3932. — XII 594. 1708? 2493-2495. 3165 *b*. 4388?. — XIV 2115. — O. 3890. — G. 181, 4. — BM. 1887 p. 286. — Espérandieu, Epigr. du Poitou p. 157. 160 cf. *a balineis* più sotto). Meno frequente è la forma *balneae* (C. III 1374. 7473. 7805?. — VI 1744. 1744ᵃ. 1745. — VIII 8375. 16400. — IX 4196. 5067. 5144. — X 3678. — XIV 2101. 3015) o anche *balineae* (C. XII 107); rarissima quella di *balnea* in plurale (C. X 22. — XIV 2121), *balneus* (NS. 1887 p. 39), *balineus* (C. XIV 4015) e *balinium* (C. XIV 2112 II lin. 31). — Nell'età repubblicana accanto a *balneae* (C. XIV 3015) si ha anche *balneum* (C. X 221. cf. *lacus balinearius* C. X 5807).

La distinzione che si fa dagli stessi antichi (Charis. 1, 12 cf. Varro l. l. 9, 68; 8, 48) tra *balneum* o *balineum* e *balneae*, nel senso che la prima parola siasi usata per indicare il bagno privato, domestico, non accessibile ad estranei, e con la seconda il pubblico, anche se appartenente a privati, non trova conferma nelle iscrizioni. Nelle quali raramente *balneum* è usato nel primo significato riguardo a bagni annessi ai sepolcri (C. X 3161. — XI 3932; il *balneis* nella lapide C. II 3960 può essere forma così di *balneum*, che *balneae*); laddove in tutti gli altri casi tanto *balneum*, quanto *balineae* indicano bagni pubblici.

1) *Balneum* e *lavatio*. —

Se negli scrittori è raro l'uso di *balneum* nel senso di *lavatio* (Plin. nat. hist. 20, 161; 28, 248. Apic. 9, 8), non meno è anche nelle iscrizioni. In esse però non è sempre abbastanza sicuro questo significato. Così, ove negli atti degli Arvali (C. VI 2104 lin. 10) è detto: *Item post merid(iem) a balneo cathedris consederunt*, è dubbio se si voglia indicare l'atto del bagnarsi o il bagno come luogo; del resto, che nel *lucus* della dea Dia non vi fosse un vero edifizio da bagno, è dimostrato (Henzen, Arv. p. XXIII). Meno dubbio è il caso C. XII 594: [*P*]*agani pagi Lucreti......... ex balineo gratuito quod oblatum erat paganis* [*pagi Lucreti*] *quod usi fecerant amplius annis XXXX.* Ma certamente bisogna intendere *lavatio* nelle due seguenti iscrizioni: C. X 3811: *Caesiae Sabinae Cn. Caesi Athieti; haec sola omnium feminarum matribus c(larissimorum) vir(orum) et sororibus et filiab(us) et omnis ordinis mulieribus municipib(us) epulum dedit diebusq(ue) ludorum et epuli viri sui balneum cum oleo gratuito dedit* etc.; — XII 3179: *Ti. Caesaris divi Aug(usti) f(ilii) Augusti miles missicius T. Iulius Festus.... decreto decurion(um) accepit frumenti m(odios quinquagenos), balneum et sui* (?) *in perpet(uum), aream inter duos* (sic) *turres* etc., nella quale deve intendersi, come nella precedente, una concessione del bagno gratuito.

Per contrario, come in altre fonti (p. e. Vitruv. 5, 11. Dig. 19, 2, 30, 1 etc.) talvolta è usata *lavatio* per *balneum*, e così pure in due iscrizioni identiche di Praeneste (C. XIV 2978 cf. 2979): *C. Aurunceius C.* [*f.*] *Cotta colonis, incolis, hospiti*[*bus*], *adventoribus, servisq*[*ue*] *eorum lavationem ex sua pecu*[*nia*] *gratuitam in perpetuo*[*m dedit*], e in un'altra di Suasa, nella Gallia Lugdunensis (G. 444, 8): *L. Octavio L. f. Cam(ilia) Rufo..... qui lavationem gratuitam municipib(us), incoleis, hospitib(us), adventorib(us), uxsoribus, serveis ancilleisque eor(um) in perpetuom dedit* etc. Qui si riferisce pure la iscrizione di Neapolis, nell'Histria, che probabilmente era infissa sullo stesso bagno (C. V 376 add.): *Decuriones colonis, incolis, peregrinis lavandis gratis de pecunia publica dederunt.*

Talvolta si accenna così al dono che un privato fa al comune o simile del *balneum*, come alla concessione della *lavatio*, che o è e-

spressa o sottintesa come gratuita: C. V 5504: *Cn. Terentio Cn. f. Primo...... et Terentiae coniugi.... vican(is) et habitantib(us) lavationem (dederunt)*; — 6522: *Terentia Q. f. Postumina suo et C. Veturi L. f. Lucumonis viri sui et C. Veturi C. f. Postumini f(ilii) sui nomine balineum solo privato et lavationem gratuitam in perpetuum dedit* cf. 6668. Tal'altra è ricordato il dono che del bagno fa una persona, e il legato di una somma fatto da un'altra per la *lavatio gratuita*, come p. e. in una iscrizione di Bononia (C. XI 720 v. più sotto, 4).

2) *Balneum* e *thermae*. —

Non è facile il determinare se tutte le volte che le iscrizioni nominano un *balneum*, sia da intendere qualcosa di simile alle *thermae* ovvero da esse diversa. Imperocchè è fuor di dubbio, che tra l'uno e le altre una differenza vi era, la quale non consiste già nell'essere le *thermae* stabilimenti pubblici, e *balnea* privati, essendovi fra questi anche dei pubblici (v. più sotto, 3), nè nel contenere i *balnea* soltanto bagni freddi; ma piuttosto nell'essere le *thermae* edificii più vasti e, come i ginnasii della Grecia, destinati anche ad altri scopi, oltre quello del semplice bagno. È vero che le iscrizioni spessissimo accennano pure a *thermae* così in Roma come fuori (v. **Thermae**); ma se per Roma si può dire con qualche certezza, che i *balnea* fossero diversi dalle *thermae*, essendo quelli per la maggior parte di privati, benchè usati anche dal pubblico, altrettanto non si può affermare pei municipii, almeno per quelli di minore importanza, dove è difficile che si abbiano avuto stabilimenti grandiosi come le terme. Rare volte si vedono nelle lapidi menzionati insieme *balneum* e *thermae*, siccome distinti fra loro. Così in Pompei, dove esistono ancora tre bagni pubblici, una specie di manifesto (C. X 1063) ha: *Thermae M. Grassi Frugi aqua marina et baln(eum) aqua dulci. Ianuarius l(ibertus)*. Qui è chiaro che si tratta di due stabilimenti tenuti ad uso del pubblico, da un privato, i quali si distinguono fra loro con diverso nome, perchè nel fatto le acque del primo erano termali (cf. Plin. nat. hist. 31, 2, 5). In Lanuvium invece si vedono antichi *balnea*, col tempo abbandonati, trasformarsi, nell'Impero, in *thermae* (C. XIV 2101): *in locum balnearum, quae per vetustatem in usu esse desierant, thermae.......... adquisitae sunt* etc. (v. più sotto, 4). Qui la differenza è quella propria, ora accennata, della maggiore o minore ampiezza dell'edificio. Un frammento di iscrizione della Gallia (Espérandieu, Épigr. du Poitou p. 157:.... [*in ther*]*mis et in balin*[*eo.... d*]*iribitoria d.... [A]ntea sportu*[*las* etc.] non lascia intravedere l'esatto rapporto dei due edificii. — Del resto, anche negli scrittori sovente è promiscuo l'uso delle due parole. Se p. e. Marziale talvolta contrappone *balnea* a *thermae* (9, 75, 10), sovente invece sotto i primi comprende anche le seconde (1, 23, 2; 3, 25, 1; 5, 70, 4; 11, 47, 2). E Dione chiama Βαλανεῖον le terme di Agrippa (54, 29) e quelle di Tito (66, 25); come *thermae* son dette quelle che certamente erano un semplice *balneum* della villa dei Gordiani (Capitol. Gordian. 32).

3) *Bagni pubblici e privati*. —

In Roma, dove l'uso di bagni per il pubblico comincia a divenire frequente circa i tempi di Catone (Cato presso Non. p. 108 s. v. ephippium. Sen. ep. 86, 11 seg. Plut. Cato mai. 20 cf. Varro l. l. 9, 68), quando all'antica *lavatrina* domestica si sostituì il *balneum* alla maniera greca, si osserva una differenza tra l'età repubblicana e l'imperiale. Ed è che, in generale, nella prima simili bagni sono opera e industria di privati, siccome attestano quasi tutti i loro nomi a noi noti (Cic. de or. 2, 55, 223; pro Cluent. 51, 141. pro R. Amer. 7, 18; pro Cael. 25, 61. Fest. p. 154 etc. cf. più sotto, 4). Nella imperiale, per contrario, in cui le terme a poco a poco quasi sostituiscono gli antichi bagni, sono opera dello Stato, specialmente degl' imperatori, benchè il primo impulso sia stato dato da Agrippa, il quale, già prima che costruisse le terme che portarono il suo nome (Dio Cass. 54, 29), essendo edile nel 721 u. c. eresse 170 bagni pubblici in varî luoghi della città (Plin. nat. hist. 36, 121. Dio Cass. 49, 43). E se alcuni imperatori, come Nerone, Tito, Traiano, Commodo, Settimio Severo, Caracalla, Decio, Diocleziano e Costantino, attesero principalmente a fondare delle vere terme, fù Alessandro Severo che non solo aggiunse nuovi bagni agli altri già esistenti, ma destinò ad essi ed alle terme delle rendite speciali dell'erario (Lamprid. Alex. Sev. 24. 25. 29). Che anche in questo tempo però non mancassero in Roma dei bagni tenuti da privati, si può pure vedere da alcune lapidi che ne fanno menzione (C. VI 182. 354. 579. 1474. 1474^a. 1475 — BM. 1883 p. 286 cf. più sotto, *balnearius*, *balneator*).

Fuori di Roma si hanno del pari bagni pubblici appartenenti a privati, e tali che eran

proprii dei comuni; nè mancano indizii sicuri nelle lapidi per distinguere gli uni dagli altri.

I privati si distinguono: a) in quanto sorgono *in praediis* di privati: C. IV 1136: *In praediis Iuliae Sp. f. Felicis locantur balneum venerium* etc.; — XI 721: *In praedis C. Legianni Veri* [*b*]*alineum* etc.. — XIV 4015: *In* [*hi*]*s praedis Aureliae Faustinianae balineus* etc.; b) in quanto sono da essi medesimi eretti; ciò che è espresso con le formole solite di *aedificavit*, *fecit*, *solo privato dedit*, *de sua pecunia fecit*, *a solo fecit*, *consacravit*, *dedicavit* etc. C. II 5354. 6145. — III 1006. 1806. 1807. 7380. — V 4412. 5136. 5504. 6522. 6668. 7783. — IX 1466. 3152. 3153. 3522. 3677. 4196. — X 4884. — XII 2493-2495. 4388. — XIV 3472; c) in quanto è espressamente detto che il privato concede l'uso al pubblico del proprio bagno C. V 6668. — IX 5074. 5075. — XII 3165[b]. — XIV 2978. 2979. — G. 444, 8; d) in quanto è dato il nome stesso del bagno, che per lo più è quello del proprietario C. VIII 7031. — X 1063. 4754. 4792. — XIV 4190?. — BM. 1887 p. 286. — NS. 1887 p. 39), ovvero si accenna a restauri fattivi, ad ornamenti postivi etc. C. III 8113: *domum suam et baln*(*eum*) *refecit* etc. — VIII 2340: *Aesculapiu*[*m*] *L. Aelius Granianus L. Iunio Ian*[*u*]*ario socero suo ad exornationem balinei dono dedit.*

I bagni pubblici o sono opera in parte di privati, in quanto questi concedono il suolo al comune per la edificazione (C. II 1956: *Iunia D*(*ecimi*) *f*(*ilia*) *Rustica sacerdos perpetua.... solum balinei dedit* etc.; — 3270: *Q. Torio Q. f. Culleoni.... quod.... solum ad balineum aedificandum dedit* etc.), ovvero lo édificano (C. III 7380: *Ti. Claudius Faustus et Claudia Nais Fausti balneum populo et familiai Caesaris n*(*ostri*) *d*(*e*) *p*(*roprio*) *f*(*ecerunt*)), o in parte dell'imperatore (C. IX 1663. 5746. — XI 556. 720. 3363. — XII 107. — G. 178, 3), in quanto per lo più questi li restaura, o di magistrati, come p. e. il *curator reipublicae* (C. V 8807. — VIII 16400), e il *consularis Campaniae* (EE. 8, 456), ovvero del comune stesso. In questo caso le formole indicanti l'opera sono diverse: *colonia ex pecunia publica dedicavit* (C. III 6992), *decuriones colonis, incolis, peregrinis lavandis gratis pecunia publica dederunt* (C. V 376[add.]), *balineum refectum decreto decurionum pecunia publica* (C. IX 3430), *ex decreto decurionum pecunia publica restitutum* (C. IX 6261), *balneum ex decreto decurionum de pecunia publica faciendum curaverunt* (C. XI 221), *decreto centumvirum balneum refectum* (C. IX 4978), *balneas reficiendas de centumvirum sententia* (C. IX 5067), *de senatu sententia.... locum balinearium faciendum coiravit* etc. (C. X 5807), *balneas reficiendas de decuriorum sententia coeravere* etc. (C. XIV 3015), *de senatus sententia balneum refecerunt* (C. IX 2660), *balneae municipum municipii.... pecunia publica factae* (C. VIII 8375). Da ciò si vede come anche per questa specie di opere pubbliche (cf. **Aedes** p. 193 seg.) il decretarle fosse di competenza del senato municipale, e il decreto d'ordinario era eseguito dai magistrati supremi, come *duumviri* (C. VIII 8375. — X 221. — XIV 3015), *quattuorviri* (C. IX 2660. — X 4978), *octoviri*(C. IX 5067), *censor* (C. X 5807). Notevole è il caso di Fanum, dove il bagno, fatto da un L. Rufellius Severus, poscia *res publica a novo refecerat incendio ex maxima parte consumptum*, e più tardi un T. Varius Rufinus *operibus ampliatis pec*(*unia*) *sua restituit* (O. 3890). È molto probabilmente si tratta di bagni pubblici, quando si accenna a restauri o ornamenti fattivi da privati (C. III 10054. -- V 6513. -- X 222. -- XIV 2115. 2121. — G. 181, 4). — Egli è a questi bagni del comune che deve riferirsi il titolo di

Balineae publicae -- che ricorre in alcune iscrizioni (C. X 3678 Misenum: *ad lavacrum balnear*(*um*) *publicar*(*um*)..... *obtulit;* — XI 1421 lin. 23 Pisae: *balneisque publicis et tabernibus omnibus clausis* etc.; — XIV 2112 II lin. 31 Lanuvium: *et diebus natalibus Dianae et Antinoi oleum collegio in balinio publico pon*[*at antequam*] *epulentur* etc.); — come del resto è da riferirsi anche a quelli dello Stato in Roma (Cic. pro Cael. 26. Suet. Aug. 94. Frontin. de aquis 107), non ostante che qui e là anche i bagni dei privati fossero destinati spesso a uso del pubblico.

4) *Concessione d'acqua, dotazione, acquisto di bagni etc.* —

Sui modi e sulle condizioni onde l'acqua pei bagni pubblici e privati era fornita dallo Stato e dal comune in Roma e nei municipii v. **Aqua** p. 539. 561 seg. Talvolta però essa poteva anche essere apportata da un privato per un bagno non suo, ma di un terzo e destinato ad uso pubblico, come p. e. fu il caso in Forum Novum (C. IX 4786): *P. Faianius P*[*le*]*beius II vir iter*(*um*) *aquam ex ag*[*ro*] *suo in municipium Forum Novom* [*pe*]*cunia sua adduxit et lacus om*[*ne*]*s* [*f*]*ecit et in piscinam, quae in campo est, saliendam curavit idemque probavit. Et cum venditor soli, in quo balineum est,*

parum cavisset emptori de aqua ut posset in balneo fluere, aquam suam in id balneum, ne carerent commodo municipes, P. Faianius Plebeius dedit. Talvolta è lo stesso privato che costruisce un bagno, e insieme vi conduce l'acqua, come in Coela, nella Thracia (C. III 73 80): *Numini domus Augustae Ti. Claudius Faustus Regin(us?) et Claudia Nais Fausti (uxor) balneum populo et familiai Caesaris n(ostri) d(e) p(roprio) f(ecerunt) idemque aquam in eius balinei usus perduxerunt.* — C. V 5136: *L. Cluvienus S. f. Ani(ensi) Cilo balneum et aquas dedit* (Bergomum). — XII 2493 - 2495: *C. Sennius C. f. Vol(tinia) Sabinus praef(ectus) fabr(um) balineum, campum, porticus, aquas iusque earum aquarum tubo ducendarum ita ut recte perfluere possint vicanis Albinnensibus d(e) s(uo) d(edit).* Cf. C. XII 4388. XIV 3015. Poteva anche avvenire, che un comune pigliasse in locazione l'acqua da un vicino comune; e questo pare essere stato il caso del

Vectigal balnearum — (C. IX 5144: *Publicum Interamnitum vectigal balnearum*), che la città di Castrum Novum pagava alla vicina Interamnia Praetuttiorum. Il Marquardt (Privatleben p. 266) l'intende nel senso di affitto pagato da colui che aveva in locazione i bagni di Castrum Novum; ma ciò sarebbe contrario al significato proprio di *vectigal.* — Un

Lacus balinearius — o serbatoio speciale per i bagni fu costruito da quel *L. Betilienus Vaarus*, che nell'età repubblicana compì, fra le altre opere pubbliche, quel meraviglioso acquedotto nella città di Aletrium (C. X 5807).

Che in Roma e fuori alcuni dei bagni pubblici, specialmente le terme, fossero mantenuti a spese dell'erario e del fisco, non è improbabile. Almeno di Alessandro Severo si sa, avere egli destinato alle terme, e certo anche ai bagni da lui costruiti pel popolo, e indubbiamente gratuiti, delle rendite speciali (Lamprid. Alex. Sev. 24. 25. 29). Non era però infrequente che gli stessi privati lasciassero per testamento un legato a tale scopo, o che il bagno fosse da essi eretto e destinato al pubblico, come fu il caso di Agrippa (Dio Cass. 54, 29), o che fosse annesso alla propria casa e destinato all'uso gratuito del popolo, come fu il caso di Tibur ricordato da Scaevola (Dig. 32, 35, 3), ovvero che fosse donato alla città dall'imperatore, come fu in Bononia (C. XI 720: *Divus Aug(ustus) parens dedit.... Augustus Germanicus.... refecit. In huius balinei lavation(em sestertios) CCCC nomin(e) C. Aviasi T. f. Senecae f. sui, T. Aviasius Servandus pater testament(o) legavit ut ex reditu eiussumm(ae) in perpetuum viri et impuberes utriusq(ue) sexsus gratis laventur).* — In Misenum un privato lega in perpetuo ai bagni della città 400 carri di legno duro (C. X 3678); *T. Flavio Avito Forensi.... Hic idem ad lavacrum balnear(um) publicar(um) ligni duri vehes CCCC enthecae nomine in perpetuum obtulit, ita tamen ut magistratuus* (sic) *quod annis successoribus suis tradant* etc. Sull'*entheca* o *praestatio* congiunta al fondo v. Gothofr. al C. Theod. 15, 1, 12. — In Epamantodurum, nella Belgica, un *Flavius Catullus testamento ad marmorandum balineum legavit r(ei) p(ublicae denorios) LXXV quod...* (G. 181, 4).

Notevoli sono alcuni casi riguardanti modi di acquisto di bagno fatto da comuni. In Teanum Sidicinum il senato l'acquista servendosi della *summa honoraria* degli Augustali: C. X 4972: *S(enato) c(onsulto) balneum Clodianum emptum cum suis aedificis ex pecunia Augustal(ium sestertium sexaginta milia):* seguono i nomi dei seviri). In Lanuvium ciò avviene anche per mezzo del senato, adoperandosi la *summa honoraria* dei sacerdoti: C. XIV 2101: *Imp(eratori) Caes(ari) Septim[i]o Severo Pio Pertinaci Aug(usto) et imp(eratori) Caes(ari) M. Aurelio Antonino Pio felici Aug(usto) senat(us) populusq(ue) Lanuvinus. In locum balinearum, quae per vetustatem in usu esse desierant, thermas ex quantitatibus, quae ex indulgentia dominorum n(ostrorum) principum honorariarum summarum sacerdotiorum adquisitae sunt item ex usuris (centenariis) kalendari ampliatis locis et cellis a fondamentis exstruxit et dedicavit.* Il Dessau (C. ivi) non crede che qui si tratti della *summa honoraria* solita dei sacerdoti, per l'uso della quale non vi era bisogno del permesso dell'imperatore; ma piuttosto di quella somma onoraria, che gli imperatori pagavano per avere assunto un sacerdozio in Lanuvium. Ma osserva il Mommsen (ivi): « Sed *ex indulgentia* cum sit *ex permissu*, ea formula de mera donatione usurpari non potest. Immo cum antea Lanuvii sacerdotes pro introitu aut non solvissent pecuniam aut summam minorem, permissu imperatorum res publica eam numerationem aut instituit aut auxit ». — In Caesena sorge un balneum Aurelianum mediante le entrate fiscali concesse alla città per tale uso dall'imperatore Aureliano C. XI 556: *Balneum Aurelianum ex liberalitate imp(eratoris) Caes(aris) M. Aureli [Probi o Cari] pii fel(icis) Aug(usti) servata indulgentia pecuniae eius,*

quam deus Aurelianus concesserat, facta usurarum exactione curante Statio Iuliano v(iro) e(gregio) curatore, res [p(ublica)] refecit. Il Mommsen (ivi) aggiunge che Probo o Caro confermò la concessione, e che il curatore riscosse le rendite, adoperandole per l'edificazione del bagno.

5) *Appalto, cura, servizio* etc. —

Quali dei due sistemi sia stato il più comune, se quello dell'appalto (*locatio*) dato dallo Stato, in Roma, dal comune o dai privati possessori di bagni in Roma e fuori, ovvero quello dell'amministrazione diretta, non si può assolutamente affermare, benchè sembri probabile il primo essere stato più in uso del secondo, siccome quello che era seguito per regola nell'amministrazione del patrimonio pubblico. Frequente è l'accenno ad esso nel Digesto (19, 2, 58, 2; 20, 4, 9 pr. *balneum conducere*; 19, 2, 30, 1 cf. 3, 2, 4, 2 *balneator* nel senso di *conductor balnei*) e altrove (p. e. Iuven. 7, 4). Un manifesto graffito di Pompei è fatto appunto allo scopo di trovare appaltatori di un bagno (C. IV 1136): *In praediis Iuliae Sp(urii) f(iliae) Felicis locantur balneum venerium et nongentum tabernae pergulae cenacula ex idibus Aug(ustis) primis in idus Aug(ustus) sextas annos continuos quinque* etc. Sul *nonagentum* e le sigle inintelligibili che seguono v. il comento. E un

Conductor balinei si ha nella lex metalli Vipascensis, nella Spagna. In questo regolamento dei varii servizi in quella miniera, v'è un capitolo speciale (C. II 5181 lin. 19-31), che riguarda appunto il servizio del bagno e i varii diritti ed obblighi, che avea l'appaltatore del medesimo: *Conductor balinei sociusve eius omnia sua inpensa balineum, [quod ita conductum habe]bit in pr(idie) k(alendas) Iul(ias) primas, omnibus diebus calfacere et praestare debeto a prima luce in horam septim[am diei mulieribus] et ab hora octava in horam secundam noctis viris arbitratu proc(uratoris) qui metallis praeerit. Aquam in [balineum usque ad] summam ranam hypocaustis et in labrum tan mulieribus quam viris profluentem recte praestare debeto. Conductor a viris sing(ulis) aeris semisses et a mulieribus singulis aeris asses exigito. Excipiuntur liberti et servi [Caes(aris), qui proc(uratori)] in offi[c]is erunt vel commoda percipient, item inpuberes et milites. Conductor socius actorve eius [instrumentum balinei et e]a omnia quae ei adsignata erunt integra conductione peracta reddere debeto nisi siqua vetustate c[orrupta erunt]. Aena quibus utetur lavare tergere ungueque adipe e recenti tricensima quaque die recte debeto... erit, quo minus lavare recte possit, eius temporis pro rata pensionem conductor reputare deb[eto. Propter]haec et siquid aliut eiusdem balinei exercendi causa fecerit reputare nihil debebit. Conductori ve[ndere ligna] nisi ex recisaminibus ramorum quae ostili idonea non erunt ne liceto. Si adversus hoc quid fecerit, in singul[as venditiones sestertios] centenos n(ummos) fisco d(are) d(ebeto). Si id balineum recte praebitum non erit, tum proc(urator) metallorum multam conductori quo[ti]ens recte praebitum non erit usque ad* (sestertios) *CC dicere liceto. Lignum conductor repositum omni tempore habeto, quod diebus.... [satis sit].* Cf. il comento che ne dà l'Hübner p. 196 segg.

Agli edili spettava così in Roma come nei municipi la vigilanza sui bagni, soprattutto per quanto avea attinenza all'igiene, ai costumi e all'osservanza dei contratti di appalto (v. **Aedilis** p. 229. 259). Il

Curator balinei — di Baetulo, nell'Hispania Tarraconensis (C. II 4610: *M. Fab(io) Gal(eria) Nepot[i] Iessoniensi aed(ili), II vir(o) (iterum), fla[m(ini)] Romae et Augustor(um), curatori balnei novi ob curam et innocentiam ex d(ecreto) d(ecurionum)*, molto probabilmente esercitò un incarico temporaneo, per la costruzione del nuovo bagno, e non un officio stabile per l'amministrazione diretta del medesimo. La qual cosa sembra confermata da un caso analogo di *Burguillos*, anche nella Spagna (C. II 5354 = EE. 3, 8: *In hon(orem) dom(us) divinae G. Auf(idius) G. f(ilius) Gal(eria) Vegetus II vir (iterum), curat(or) balineu(m) aedifi(cavit) et G. Auf(idius) G. f(ilius) G[al(eria)] Avitus f(ilius) II vir desig(natus) d(e) s(ua) p(ecunia) d(edit) et editis circens(ibus) [ded(icavit)]);* tanto più che altri curatori simili non si conoscono.

Fra le persone incaricate del servizio nei bagni, le lapidi ricordano il

Faber balneator (C. VI 9395: *Asiniae C. l(iberta) Ammiae matri Felicis fabri balneatoris;* 9396: *C. Asinio Fe[lici] fabro bal[ne]atori vixit anno XXXIV*), che dal nome stesso e dalla sua condizione non servile si vede esser diverso dal semplice

Balneator — o servo che presta il basso servizio (Plaut. Poen. 3, 3, 90. Cic. pro Coel. 26. Dig. 33, 7, 17, 2 etc): C. VI 6243 *Neo T. Statili Tauri ser(vus) balneator;* — 7601: *Iunia Calliste Pamphili balneat(oris) locum dedit Iros l. cist* (sic); — 9101, C, 13: *Anteros balneat(or);* — 9216: *Felix balnea-*

t(or); — 9217: *Ollà Primi balnea(toris)* cf. C. XII 5967. — L'editto di Diocleziano « de pretiis rerum » (C. III p. 1936) al capitolo *de mercedibus operariorum* (7, 76) ha: *Balneatori privatario in singulis lavantibus* (*denarios*) *duos*.

6) *Bagni da uomini e da donne.* —

Da che sorsero in Roma bagni per il pubblico, privati o pubblici, l'uso era che uno stesso edifizio contenesse un doppio scompartimento, l'uno per le donne, l'altro per gli uomini (Varr. l. l. 9, 68: « primum balneum (nomen ut Graecum introit in urbem) publice ibi consedit, ubi bina essent coniuncta aedificia lavandi causa, unum, ubi viri, alterum, ubi mulieres lavarentur »). Nè vi è accenno alcuno a stabilimenti diversi: anzi, perfino nel secolo III d. Cr., in cui, non ostante il divieto, uomini e donne solevano bagnarsi insieme (*balnea mixta*), si ha una iscrizione, dalla quale indirettamente si vede ceme separate fossero le vasche per i due sessi (C. VI 579): *Imperio Silvani niqua mulier velit in piscina virili descendere, si minus ipsa de se queretur, hoc enim signum sanctum est.* Lo stesso era in generale fuori di Roma, come è attestato specialmente dagli avanzi dei bagni di Pompei e di *Badenweiler*, nella Germania, e da varie lapidi: C. IX 1667 (Beneventum): *balneum viril[e] et muliebre...*; XI 720 (Bononia): *pater testament(o) legavit ut ex reditu eius summ(ae) in perpetuum viri et impuberes utriusq(ue) sexsus gratis laventur*; — XIV 2121 (Lanuvium): *M. Valerio M. f. aed(ili), dict(atori), praef(ecto) iuventutis, municipes compitenses veicorum quinque quod specus millia passus (tria milia) purgavit, refecit, fistulas reposuit, balnea virilia utraque et muliebre de sua pecunia refecit, populo viscerati(onem), gladiatores dedit lumina, ludos I(unonis) S(ospitis) m(atris) R(eginae solus fecit.* Talvolta però v'erano pure bagni speciali, come p. e. per soli uomini in Teanum Sidicinum (Gell. 10, 3. 3), e per le sole donne nei Marsi Marruvium (C. IX 3677): *Alfia P. f(ilia) Quart[a balneum] muliebre a solo [fecit], eadem lapide va[rio ex]ornavit, labrum aen[eum cum] foculo sedes posu[it p(ecunia) s(ua)].* Per contrario forse un bagno comune dovè servire per gli operai e le donne della miniera Vipascense, di cui il regolamento prescrive un orario diverso per gli uni e per le altre (C. II 5181 lin. 19 seg.): *Conductor balinei sociusve eius omnia sua inpensa balineum, [quod ita conductum habe]bit..., omnibus diebus calfacere et praestare debeto a prima luce in horam septim[am diei mulieribus e]t ab hora octava in horam secundam noctis viris arbitratu proc(uratoris), qui metallis praeerit.* Fin già dagli ultimi tempi della Repubblica le donne anche rispettabili cominciarono a frequentare i bagni pubblici (p. e. Suet. Aug. 94), e come mano a mano la corruzione giunse a tale, da farsi servire da schiavi (Iuven. 6, 422), e da bagnarsi con gli uomini (Plin. nat. hist. 33, 153. Mart. 3, 51. 72; 7, 35; 11, 75. Clemens Alex. Paed. 3, 5 p. 272 Potter etc.), così varii imperatori tentarono, ma invano, di porvi un freno (Spart. Hadr. 18, 10. Dio Cass. 69, 8. Capitol. M. Anton. 23, 8. Lamprid. Heliog. 31, 7; Alex. Sev. 54, 2 cf. Cod. Iust. 5, 18, 11, 2. Nov. 32, 16, 1 etc.)

7) *Usi varii.* —

Una certa uniformità così nella costruzione dei bagni, specialmente le terme, come negli usi varii che vi si riferiscano, senza dubbio non poteva mancare. E che Roma servisse di modello ai municipii anche in questo rispetto, se ne ha un'eco vaga e tarda in una iscrizione di Grumentum (C. X 222): *Balnea ex disciplin[a d(omini) n(ostri) L. Domiti Aur[eliani in]victi Aug(usti) po[st longam] seriem ann[orum resti]tuit A. Aemilius Victo[r] Saxonianus*, dove pare che s'applicasse quella misura presa dall'imperatore Aureliano per le terme romane, della quale l'autore della sua vita (Vopisc. Aurel. 45) scrive: « thermas in Transtiberina regione Aurelianus facere paravit hiemales, quod aquae frigidi aeris copia illic deesset». — Del pari da due specie di manifesti si vede come nei bagni rurali, tenuti da privati, si solesse seguire lo stesso uso della relativa città (*more urbico lavatur*). C. XI 721 (Bononia): *In praedis C. Legianni Veri [b]alineum; more urbico lavat [et] omnia commoda praestantur*; XIV 4015 (Ficulea): *In [hi]s praedis Aureliae Faustinianae balineus*; *lavat(ur) more urbico et omnia humanitas praestatur.*

In Roma era uso di fare il bagno in casa, all'ora *V* prima del *prandium* (Iuven. 11, 204 cf. Epictet. diss. 1, 1, 29. Galen. vol. VI p. 332 k), e comunemente, nei bagni pubblici, all'ora *VIII* o *IX* (Cic. ad Att. 13, 52. Plin. ep. 3, 1, 8. Martial. 4, 8, 5 cf. 3, 36, 5; 10, 70, 13 etc.), benchè anche più volte nel giorno (Suet. de gr. 23. Lamprid. Comm. 11. Capitol. Gord. tres 6 etc.) I bagni pubblici si aprivano quindi suonata l'ora VIII, almeno dal tempo di Adriano (Spart. Hadr. 22. Lamprid. Alex. Sev. 24), e innanzi di lui anche prima (Martial. 10, 48, 3. Vitruv. 5, 10, 1

etc.), e si chiudevano al far della notte (Lamprid. Alex. Sev. 24. Vopisc. Tac. 10, 2 etc.), benchè nei tempi posteriori dell'Impero si tenessero aperti anche di notte (Iuven. 6, 419. Lamprid. Alex. Sev. 24 etc.) — Fuori di Roma l'uso era a un dipresso il medesimo (Tertull. de ieiun. 16. Liban. orat. 51). La *lex metalli Vipascensis* stabiliva (C. II 5181 lin. 19 seg.): *Conductor... balineum.... calfacere et praestare debeto a prima luce in horam septim*[*am diei mulieribus*] *et ab hora octava in horam secundam noctis viris* etc. — Il decreto del senato di Pisa (C. XI 1421 lin. 23) prescrive, che in segno di lutto sieno chiusi e i templi e i bagni pubblici e tutti i negozii della città.

Il costo della bagnatura pagato da ogni bagnante era, in Roma, per gli uomini di un *quadrans* (Horat. sat. 1, 3, 137. Martial. 3, 30, 4. Iuven. 6, 445. Sen. ep. 86, 9), per le donne forse più alto (Iuven. l. c. Dio Cass. 49, 43, 3), pei fanciulli punto (Iuven. 2, 152). La *lex metalli Vipascensis* stabiliva un asse per le donne, mezzo per gli uomini (C. II 5181 lin. 20 seg.: *Conductor a viris sing*(*ulis*) *aeris semisses et a mulieribus singulis aeris asses exigito*); si bagnavano gratuitamente i liberti, gli schiavi imperiali in servizio, e gl'*inpuberes et milites*. Dalla iscrizione di Bononia riferita innanzi (C. XI 720) si vede che ivi i fanciulli erano obbligati a pagare (*viri et impuberes utriusq*(*ue*) *sexsus gratis laventur*). Frequenti sono però i casi di gratuità del bagno, concessa da privati o imperatori a tutto il popolo in Roma o per un giorno (Dio Cass. 37, 51; 54, 25. Capitol. Anton. Pius 7), o per un determinato tempo (Dio Cass. 49, 43). Una concessione simile si osserva anche nei municipii, come atto di liberalità di magistrati, p. e. edili (Dig. 19, 2, 30, 1), del senato o anche di privati, e d'ordinario suole essere perpetua: accenneremo soltanto alle iscrizioni che vi si riferiscono e che sono state date innanzi: C. V 376 add. 5504. 6522. 6668. — IX 5074. 5075. — XI 3811. — XII 3179 — XIV 2978. 2979. — G. 444, 8.

8) *Bagni di Roma.* —

Escluse le vere terme, secondo i regionarii in Roma, nei bassi tempi dell'Impero, v'erano 942 bagni, e secondo il Breviarium 856, così distribuiti: Reg. I 86, II 85, III 80, IV 65, V 75, VI 75, VII 75, VIII 86, IX 63, X 44, XI 15, XII 63, XIII 44, XIV 86. Ma di alcuni soltanto essi hanno i nomi, e questi uniti ad altri conosciuti per altre fonti, e anche dell'età repubblicana, sono:

Balneum Abascanti. — Reg. I. È probabile che proprietario ne sia stato il noto liberto di Domiziano.

B. Ampelidis. — Reg. XIV cf. Forma Urbis 48. Forse dalla proprietaria *Ampelis.*

B. Antiochiani. — Reg. I.

B. Bolani. — Reg. I.

B. Caesaris. — Forma Urbis 49.

B. Charini. — Mart. 7, 34.

B. Cotini. — Forma Urbis 52.

B. Crispini. — Pers. 5, 126.

B. Dafnidis. — Reg. IV.

B. Dianes. — Reg. XIV.

Thermae Decianae. — Reg. XIV cf. Cassiod. Chron. all'a. 252.

Balneolum thermulae Etrusci. — Stat. silv. 1, 5, 36. Mart. 6, 42, 14. 15.

B. Fausti. — Mart. 2, 14, 11.

B. Fortunati. — Mart. 2, 14, 11.

B. Grylli. — Mart. 2, 14, 11 cf. 1, 59.

B. Iuliorum. — Einsiedeln 162, 68.

B. Lupi. — Mart. 2, 14, 11 cf. 1, 59.

B. Mamertini. — Reg. I.

B. Mercuri. — Einsiedeln 70.

Balneae Pallacinae. — Reg. IX. Cic. pro Rosc. Amer. 7, 18. In prossimità del circus Flaminius cf. Hermes 2 p. 76 seg. 79. 413. 470.

B. Plautini. — Lamprid. Heliog. 8.

B. Phoebi. — Iuven. 7, 233.

B. Polycleti. — Schol. ad Horat sat. 5, 32 segg. cf. Hermes 9 p. 416 segg.

B. Scriboniolum. — Reg. XII. BM. 1887 p. 286 (collare): *Hilarionis so* (*sum*), *tene me et revoca me, quia fugi de r*(*egione*) *XII a balin*(*eum*) *Scriboniolum Rom*(*a*)*e.* Cf. De Rossi BI. 1888 p. 11.

Balneae Seniae. — Cic. pro Coel. 25, 62.

B. Stephani. — Mart. 11, 52, 4.

B. Surae. — Reg. XIII. Forma Urbis 41. Dio Cass. 68, 15. Aurel. Vict. Caes. 13 cf. Mart. 6, 64, 12.

B. Tigillini. — Mart. 3, 20, 16.

B. Torquati. — Reg. I.

B. Tuccae. — Mart. 9, 75.

B. Verulan(*um*). — C. VI 182: *Fortun*(*abus*) *bal*(*nei*) *Verul*(*ani*) *C. Hostilius Agathopus d*(*ono*) *d*(*edit*).

B. Vespasiani. — Reg. I.

Come si vede, in generale i bagni sono denominati dal cognome del proprietario o del costruttore, tranne i pochi casi del *b. Dianae* e del *b. Mercurii*, forse così detti da statue o insegne di queste divinità. — Fuori di Roma si ha accanto al *balneum Aurelianum* (C. XI 556), *Agrippae* (NS. 1887 p. 39) e *Ha-*

drianum (C. III 6992), un *b. Veneris* (EE. 8, 456) e *Venerium* (C. IV 1156 cf. Hermes 9 p. 418).

9) *Bagni della casa imperiale.*

Al servizio dei bagni della casa imperiale in Roma era destinato un corpo di servi *balnearii* (C. VI 8642) o *balneatores* (C. VI 8742: *Colchus Caesaris balneator* etc.), presieduti da un liberto col titolo di

Praepositus balneariorum. — C. VI 8642: *D. m. M. Ulpius Aug(usti) lib(ertus) Graphicus praepositus balneariorum domus Aug(ustae) et Ulpia Fortunata* etc. Forse non diverso da esso è il cosidetto

A balniaris. — BM. 1883 p. 237: *D.* [*m.*] *T. Aelius Aug(usti) lib(ertus) a balniaris Au*-[*g(usti)*] etc. Certamente diverso dall'uno e dall'altro, in quanto attendeva in generale ai bagni, era il

Magister a balneis. — C. VI 8512: *Flavio Marciano Ulpio Iuliano mag(istro) a balneis Aug(usti) decuriones, scribae, unctores Aug(usti)* etc.

10) *Bagni degli accampamenti militari.* —

Che ogni grande accampamento militare fosse fornito di un bagno, si può dedurre dal frequente accenno che se ne ha negli scrittori (Vell. 2, 114, 2. Vulcat. Avid. Cass. 5, 11. Lamprid. Alex. Sev. 53, 2) e nelle lapidi, non ostante che Vegezio non ne parli. Certamente ve n'era uno in Roma per il corpo dei *vigiles*, e in esso prestavano servizio dei militi che pigliavano il nome di

A balneis. — (A BAL): C. VI 1057, 1, 11; 5, 15; 6, 11. 1058, 1, 14; 3, 13; 4, 4. 15, con a capo forse un

Optio balnearii. — (*OPB*): C. VI 1057, 4, 6., (*OPBA*): C. VI 1058, 4, 4 cf. Cauer EE. 4 p. 451. E molto probabilmente un bagno ebbero pure i *castra peregrinorum*, se una lapide posta da un *princeps* di essi si deve riferire a tale bagno (C. VI 354): *L. Ceius L. fil. Privatus quod cum exampliaretur balneum sub princeps voverat, princeps castr(orum peregrinorum v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).*

Fuori di Roma si hanno le seguenti indicazioni, di cui soltanto qualcuna è dubbio che si riferisca a bagni militari:

C. III 789 (*Alsò-Ilosva*, Dacia): *Fortunae reduci Ael(ius) Celer praef(ectus) eq(uitum) alae Front(onianae)* (ivi stanziata) *ob restitutionem balinei posuit.*

C. III 1374 cf. p. 1402 (Micia, Dacia); *Imp(erator) Caes(ar) L. Septimius Severus Pertinax Aug(ustus) co(n)s(ul) balneas coh(ors) II Fl(avia) Commag(enorum) vetustate dilabsas restituit* [*s*]*ub Polo Terentiano co(n)s(ulari trium) Daciar(um), curante Sex. Boebio Scribon(e) Casto praef(ecto) coh(ortis).*

C. III 7473 (Sexanta Prista, Moesia inf.): *Imp(eratore) Caes(are) divi magni Antonini Pii fil(io)*......... (a. 230)........ [*b*]*alnea coh(ortis) II Fl(aviae) Britt(onum)* [*Alexa*]*n*-[*d*]*rianae a so*[*l*]*o restitutae sub Anicio Fausto Paulino leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) per Septimium Agathonicum praef(ectum).*

C. VII 273 (*Bowes*, Britannia): *Dae* (sic) *Fortunae Virius Lupus leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore). Balineum vi ignis exustum coh(ors) I Thracum restituit, curante Val(erio) Frontone praef(ecto) eq(uitum) alae Vett(onum).*

C. VII 287 (Longovicium, Britannia):...... [*ob*] *balineum refec(tum)* [*et b*]*asilicam vetustate conlabsam a solo restitut*[*a*]*m eq(uites) alae Sebussia*[*nae*.......] *sub Octavio Sabino v(iro) c(larissimo) praeside n(ostro), curante Fla(vio) Ammausio praef(ecto) eq(uitum)* etc.

C. VII 445 (*Lanchester*, Britannia): *Imp(erator) Caes(ar) M. Ant(onius) Gordianus p(ius) f(elix) Aug(ustus) balneum cum basilica a solo instruxit per Egn(atium) Lucilianum leg(atum) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) curante M. Aur(elio) Quirino pre(fecto) coh(ortis) I L(ingonum) Gor(dianae).*

C. VII 984 (Habitancium, Britannia): *Fortunae reduci Iulius Severinus trib(unus) explicito balineo v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).*

C. VIII 2706 (Lambaesis, Numidia): *Pro salute imp(eratorum) Caes(arum) L. Septimii Severi pii Pertin(acis) Aug(usti)...... et M. Aureli Antonini Aug(usti) pii felicis...... et Iuliae Aug(ustae) matris castrorum leg(io) III Aug(usta) eorum balineum vetustate conlapsum restituit.* — Su questi bagni v. specialmente Cagnat, L'Armée romaine d'Afrique p. 536 segg.

C. VIII 9908 (Pomarium, Mauret. Caes.): .... [*bal*]*neum castrorum restitu*[*tum*...... *c*]*urante Caecilio Iovino*.....

C. III 10489 (Aquincum, Pann. inf.): *Imp(erator) Caesar M. Aur(elius) Severus* [*Alexander*].... *balneum a solo territorio leg(ionis) II ad(iutricis) p(iae) f(idelis) S(everianae) fecit, curante Fl(avio) Marciano co(n)s(ulari).*

WZ. 1887 Kbl. 141 (......... Britannia):.... *balneum* [*cohortis*......... *Severianae Alexandria*]*nae vetere op*[*ere*.... *Hadria* ?]*ni dilapsum*....... [*fistulis am*]*plis per cella*[*m ductis* ....*can*]*alibus et lu*[*minibus* ?.....].

Se in un latercolo militare di Lambaesis (C. VIII 2568 lin. 25) la sigla ADB è da sciogliersi in

Ad balneas, e in una iscrizione di Carnuntum (C. III 11180) BAL in **Balnearius**, — si vede che, come nel corpo dei vigili, anche in altri corpi militari vi era un officio apposito pei bagni.

MARQUARDT, Privatleben p. 262 segg.

BALSA (*Tavira*). — C. II 13. 14. 5161-5177. — Città dei Turdetani, nella Lusitania, sulla costa meridionale, non lungi da Esuris e Ossonoba (Itin. Anton. p. 426, 1. Ravenn. 4, 43 cf. Mela 3, 1, 6. Plin. nat. hist. 4, 35, 116. Ptol. 2, 511). Da Plinio (l. c. cf. 4, 118) parrebbe essere stata da principio città stipendiaria; ma s'ignora quando abbia ottenutá la cittadinanza romana, come pure è dubbio se sia stata inscritta nella tribù Galeria (n. 5161 cf. 105) o pure nella Quirina (n. 5162 cf. Kubitschek p. 184). Le poche iscrizioni offrono: *duoviri* e *decuriones* (5166), *cives* (13), *incolae* (105), *seviri* Augustali (13) e un *dispensator* (servus publicus 5164).

HUEBNER, C. I. Lat. II p. 4. 691. 785.

BALTIS (**dea**). — Divinità pannonica nota per tre iscrizioni (C. III 10393 di Aquincum: *Balti diae divinae et Diasuriae* (= *dece Syriae*) *templum f*(*ecit*) *T. Fl*(*avius*); — (10964 di Adiam: *Deae Balti Flavia Victorina pro se et suis om*(*nibus*) *v. s. l. m*; — (10944 di Brigetio: [*Balt?*]*i Aug*(*ustae*) *sac*(*rum*) etc.). Se nell'ultima di queste iscrizioni il supplemento è esatto, vi avremmo l'immagine della dea: « dea sedens, vestitu Amazonum, capillis longis, tenens sin. bipennem, d. peltam, supra mammam dextram nudam lorum pharetrae. ».

BANASA (*Sidi - Ali - Bu - Djenûn*). — Città della Mauretania Tingitana, sulla via tra Lixus e Sala, presso il fiume Sabur (Plin. nat. hist. 5, 1, 5. Ptol. 4, 1, 13. Itin. Anton. p. 7. Ravenn. 3, 11; 5, 4). Una delle tre colonie fondate da Augusto nella Tingitana, donde il nome di *colonia Augusta Valentia* (Plin. l. c. cf. 5, 1, 3), e più tardi *colonia Aurelia*, come è chiamata in una iscrizione locale (C. VIII 9992) posta a M. Aurelio (cfr. Revue des rev. nella RPh. 1892 p. 218, 38), iscrizione che ci dà anche *duoviri* e *decuriones*.

MOMMSEN, C. I. Lat. VIII p. 855.

BANDERAEICUS? — Forse nome di divinità celtica, ricorrente in una iscrizione trovata sulle vicinanze di Bracara, nella Hispania Tarraconensis (C. II 2387).... *us Beburri fil*(*ius*) *Banderaeico v*(*otum*) *s*(*olvit*) *l*(*ibens*) *m*(*erito*).

BANDIAEAPOLOSEGUS. — Divinità celtica nota per una iscrizione di Norba, nella Lusitania (C. II 740): *Bandiaeapolosego... Lupus Tancini f*(*ilius*) *a*(*nimo*) *l*(*ibens*) *v*(*otum*) *s*(*olvit*). Steuding (Roscher's Lexicon s. v.) confronta *Bandua*, altra divinità celtica, come prima parte del nome, e crede che forse *Apolo* sia lo stesso che *Apollo*.

BANDIARBARIAIBUS. — Divinità celtica in una lapide della civitas Igaeditanorum (*Idanha a uelha*), nella Lusitania (C. II 454): *Amminus Andaitiae f*(*ilius*) *Bandiarbariaico votum l*(*ibens*) *m*(*erito*) *s*(*olvit*).

BANDUA. — Divinità celtica ricordata in una iscrizione di *Braganza*, nell'Hispania Tarraconensis (C. II 2498): *Bandue Cornelius Oculatus v*(*otum*) *s*(*olvit*) *l*(*ibens*) *m*(*erito*). Steuding (Roscher's Lexicon s. v.) osserva che senza dubbio *Bandua* è uguale a *bandea* della glossa del *cod. Prisc. S. Galli* in Zeufs, gr. Celt. p. 178a. 854b, secondo il quale *ban* dinota come femminile la parola seguente, sicchè *bandea* vorrebbe dire la « divinità muliebre ».

BANIENSIS (**civitas**). — Nella Hispania Tarraconensis, conventus Bracaraugustanus, in un luogo a una lega da *Torre de Moncorvo*, dove fu scoperta la lapide che la ricorda (C. II 2399 add. p. XLIV): *Iovi optimo max*(*imo*), *civitati Baniens*(*i*) *S*[*ulpicius*] *Bas*[*sus d*(*onum*)] *d*(*at*). Ricorre pure come *municipium Banienses* nella iscrizione del ponte Alcantarensis (C. II 760 cf. p. 95).

BANNA. — Castello o stazione romana sulla linea del vallo nella Britannia (cf. Ravenn. 5, 31). C. VII 1291 (vaso metallico): *A Mais Aballava Uxel*[*l*]*odu*[*no*] *Amboglan*[*ni*]*s Banna*; — 830: *Deo sancto Silvano venatores Banniens*(*es*). cf. 620 e Hübner ivi p. 141.

BANTIA (*Bauri*). — Città dell'Apulia, ai confini della Lucania, a cinque miglia da Aceruntia (Liv. 27, 25, Horat. od. 3, 4, 15. Schol. Porphyr. in Plut. Marc. 29 cf. Stephan. Byz. Βάντεια), donde l'attribuzione di Plinio (nat. hist. 3, 11, 98) dei *Bantini* ai popoli della Lucania. L'unica iscrizione locale latina (C. IX 418) dedicata a Minerva, ricorda un *IIII vir i*(*ure*) *d' icundo*) e *decuriones*; un' altra (C. X 344), un *curator rei publicae Bantinorum*. Del tempo però anteriore alla guerra sociale, e perciò quando Bantia non peranco era ordinata a municipio romano, una iscrizio-

ne osca, anche del luogo, ci offre una parte del suo statuto, da cui, fra altro, appare che magistrati suoi erano allora censori, pretori (e in loro vece prefetti), questori e tribuni della plebe (v. **Bantina tabula**).

MOMMSEN, C. I. Lat. X p. 43 cf. I p. 46 seg.

Bantia si disse pure una città dell'Illyrium, nel territorio dei Καλιχοίνων (Polyb. 5, 108, 8).

BANTINA (tabula). — Così detta dal luogo ove fu ritrovata nel 1790 (v.) **Bantia**, nell'antica Apulia, e ora conservata nel Museo nazionale di Napoli, di bronzo, larga m. 0,38, alta 0, 26, a un dipresso la sesta parte di quello che era in antico. È scritta ai due lati, contenente l'uno un frammento di legge in lingua osca, l'altro la parte ultima di altra legge in lingua latina: la prima della fine del secolo VI di Roma e probabilmente posteriore all'anno 570 u. c., la seconda della prima metà del secolo VII, fra gli anni 621 e 636 u. c.

a) *Lex osca.* — L'antica congettura del Mommsen, che nei due testi s'abbia una medesima legge, essendo l'osco una traduzione del latino, e che il contenuto di essa riguardi assegnazioni agrarie (Unterital. Dialekte p. 156 segg.), è stata poscia da lui stesso modificata, nel senso che contenuto del documento sia una *lex populi Romani* relativa a un *foedus* da conchiudere o modificare tra Roma e Bantia (C. I p. 46. IX p. 43). Più recentemente però (Staatsrecht 3 p. 700 cf. Bruns, Fontes p. 46 nota 3) egli si accosta all' opinione già sostenuta dal Kirchhoff (Das Stadtrecht von Bantia) e dal Lange (Die oskische Inschrift der tabula Bantina etc.), e dall'Huschke (Osk. und Sabell. Sprachdenkmäler), cioè che la iscrizione osca non abbia nulla di comune con la latina, e che sia parte dello statuto (*lex civitatis*) della città di Bantia, redatto, come del resto era uso anche per altre città alleate, da Roma. Il frammento, scritto in dne colonne, comprende sei capitoli (lin. 1-31), di cui quattro (1. 2. 3. 5) riguardano il procedimento giudiziario innanzi ai comizii e ai magistrati, uno (4) il censimento dei cittadini, e un altro (6) l'ordine gerarchico. secondo il quale si possono occupare le magistrature locali, ordine che è simile a quello prescritto dalla lex Villia per le magistrature romane (cf. Mommsen, Staatsr. 1 p. 541. 552).

b) *Lex Latina.* — Scritta in una sola colonna (lin. 1-32), non contiene che l'ultima parte, la sanzione molto particolareggiata. Quale sia però questa legge, è dubbio; fra le varie congetture però (cf. Rudorff, Rechtsgesch. 1 § 81), quella che ha maggiore probabilità è, che si tratti di una *lex repetundarum*, forse la *Iunia* dell'anno 628 u. c. (cf. Karlowa, Rechtsgesch. 1 p. 431).

LEX OSCA: ZVETAIEFF, Syll. inscr. Oscarum 1, 75-8; 2, XIX. Bruns, Fontes p. 46 segg. — Lex Latina: C. I. L I 197. BRUNS, Op. cit. p. 51 segg.

BAPHIUM. — Tintorie di proprietà imperiale cominciano ad apparire dal tempo di Alessandro Severo, e si moltiplicano mano a mano. Fu egli, infatti, che istituì un *praepositus bafiis* (Lampr. Al. Sev. 40); e poichè nel *baphium* si adoperava specialmente la porpora, così non è infondata la congettura dell'Hirschfeld (Untersuch. p. 193, 1), che l'amministrazione imperiale di quello abbia fatto parte della *ratio purpuraria* (v. **Purpur**). La quale estendendosi a fabbriche poste in varie parti dell'Impero, così si ebbero *procuratores bafiorum sub dispositione viri illustris comitis largitionum* così in Oriente (Not. dign. Or. 13, 4. 17 Seeck), come in Occidente, dove sono notati i seguenti (Not. dign. Occ. 11, 65-73): *Procurator bafii Tarentini, Calabriae* (cf. Serv. Georg. 4, 335); *procurator bafii Salonitani, Dalmatiae; procurator bafii Cissensis, Venetiae et Histriae; procurator bafii Syracusani, Siciliae; procurator bafiorum omnium per Africam; procurator bafii Girbitani, provinciae Tripolitanae; procurator bafii insularum Balearum, in Hispania; procurator bafii Telonensis, Galliarum; procurator bafii Narbonensis.* Cf. Cod. Theod. 10, 20, 18. Cod. Iust. 11, 9[8], 5.

BAPTISTERIUM. — Grande vasca contenente acqua fredda e formante il così detto *frigidarium* delle terme, chiamata anche *piscina* o *cisterna* (Sidon. Apoll, epist. 2, 2. Plin. epist. 5, 6, 25). Una lapide di Cures ha (C. IX 4974): *Maria Anthusa et P. M...... baptisterium et cella*[*m*] *de sua pecunia ma....* In un baptisterium delle terme di Tipasa nella Mauretania, fu trovata la seguente iscrizione (EE. 5, 1304): *Si quis ut vivat quaerit addiscere semper, hic lavetur aqua et videat caelest*[*ia regna?*].

BAQUATES. — Popolazione della Mauretania Tingitana (Itin. Anton. p. 2: «a Tingi Mauretania id est ubi Baccavates et Macenites barbari morantur» cf. Ptol. 4, 1, 10). Una lapide urbana (C. VI 1800) ne ricorda un *princeps*: *D*(*is*) *m*(*anibus*) *Memoris eili* (sic) *Aureli Canarthae principis gentium Baquatium qui vixit ann*(*is*) *XVI.* Un'altra di Cartenna, nella Mauretania Caesariensis (C. VIII 9663)

è posta a un *C. Fulcinio M. f. Quir*(*ina*) *Optato...., qui inrup*[*ti*]*one Baquatium co*[*l*]*oniam tuitus est* [*tes*]*timonio decreti ordinis et populi, C*[*a*]*rtennitani et incolae primo ipsi nec ante ulli, aere conlato.* — Questi Baquates non sono quindi da confondere coi Βάκατες di Tolomeo (4, 5, 21), nella Marmarica.

BARBA. — v. **Singili.**

BARBARI. — Nel significato proprio della parola ricorrono sovente anche nelle iscrizioni, come p. e. negli atti degli Arvali (C. VI 2086 II lin. 20 seg.): *quod dominus n*(*oster*) *imp*(*erator*) *sanctissim*(*us*) *pius M. Aurellius Antoninus Aug*(*ustus*) *pont*(*ifex*) *max*(*imus*) *per limitem Raetiae ad hostes extirpandos barbarorum* [*terram*] *introiturus est* etc.; — EE. 5, 953 (= 7, 495 Mauret. Caesar.): *ob barbaros cesos ac fusos v*(*otum*) *s*(*olvit*) *l*(*ibens*) *a*(*nimo*) etc; 752 (= 7, 374 Numid.): *ob reportatam ex gentilibus barbaris gloriam* etc. — C. III 11045 (Brigetio): *negotianti splendido....* [*i*]*nt*[*e*]*rfecto a barbaris* etc.; MOe. 14 p. 161 (Bulgaria): *militem leg*(*ionis*)... [*d*]*eceptum a barba*[*ris*] etc. In pitture parietarie di Pompei C. IV 1880: *L. Istacidi, At quem non ceno, barbarus ille mihi est;* — 1950: *Quisquis amator erit Scythiae licet ambulet oris, Nemo adeo ut feriat barbaries use volo.*

Barbari (**dii**) — si hanno in una iscrizione di Lambaesis nella Numidia (C. VIII 2641): *Mauris barbaris Servilius Impetratus vo*(*tum*) *so*(*lvit*) *lib*(*ens*) *an*(*imo*). *Victor veni, vic*(*torem*) *me fac*(*iatis*). cf. **Mauri dii.**

Barbari commilitones. — C. VII 924 (Luguvallium. Brit.): *Dei Herc*[*ulis in*]*victi con*[*sor*]*tibus pro s*[*alute*] *commiliton*[*um*] *Barbaroru*[*m*] *ob virtu*[*tem*] *P*(*ompeius*) *Sextantiu*[*s ex civi*]*tat*(*e*) *Traia*[*nensi*]. Il Mommsen osserva (ivi): « Commilitones barbari ii sunt qui carent civitate Romana; nam cum homo Sassinas in titulo Aquileiensi vol. V. n. 923 ([*s*]*eptimae qui cohortis centuriam reguit praetoriae fidus non barbarica*[*e*] *legionis*) commilitones non ex Italia oriundos barbaros dicat, non nimis mirabimur Traianensem hominem similiter appellare milites auxiliarios ».

BARBARIA. -- C. XIV 2954 (Praeneste): *Sex. Iulius S. f. Pol*(*lia*) *Rufus evocatus divi Augusti praefectus* [*I*] *cohortis Corsorum et civitatum Barbariae in Sardinia.* È la regione alpestre della Sardegna, di cui oggi è centro la città di Nuoro, e che porta ancora il nome di *Barbargia* o *Barbagia.* Ad essa sono da riferirsi anche i *Barbaricini* abitanti dei monti presso Carales (Procop. bell. Vand. 2, 13 cf. Greg. Magn. ep. 4, 23), e di cui nel codice Giustinianeo (1, 27, 2, 3): « in Sardinia iubemus ducem ordinari et eum iuxta montes, ubi Barbaricini videntur, sedere habentem milites pro custodia locorum » Cf. Mommsen, C. X p. 818.

BARBARICA (**legio**). — v. **Barbari commilitones.**

BARBARICARIUS. — C. VI 9641 (Roma): *D*(*is*) *m*(*anibus*) *Praetoriae Augeni coniugi b*(*ene*) *m*(*erenti*) *q*(*uae*) *v*(*ixit*) *a*(*nnis*) *XXIX fecit Hermes barbaricari*(*u*)*s ministrator l*(*ibertus*). -- RE. 2 p. 98 (Lugudunum): *Diis manibus et memoriae aeternae Constantini Aequalis, hominis optimi artis barbaricariae, seviri Augustalis colonia Copia Claudia Augusta Lugudunensi, civis Germaniciani, qui vixit* etc. — Forse un *barbarica*(*n*)*s*(*?*) per *barbaricarius* si ha pure in una iscrizione di Aquileia (C. V 785). È dubbio se in tutti questi casi la parola sia usata nel senso meno proprio di ricamatore in oro (Donat. ad Vergil. Aen. 11, 777), ovvero in quello più proprio di lavoratore di metallo alla maniera di damascato, in uso nei tempi bassi specialmente nelle armi, nel vasellame etc. (Cod. Theod. 10, 22, 1, Cod. Iust. 12, 23, 7, 19 cf. Donat, l. c.). Dal comes sacrarum largitionum in Oriente dipendevano tre prepositi: *Praepositus branbaricariorum sive argentariorum Arelatensium, Praepositus branbaricariorum sive argentariorum Remensium, Praepositus branbaricariorum sive argentariorum Triberorum* (Not. dign. Occ. 11, 74-77 Seeck).

MARQUARDT, Privatleben p. 673.

BARBARICI (**fati**). — C. V 775 (Aquileia): *Fatis divin*(*is*) *et barbaric*(*is*) *v*(*otum*) *s*(*olvit*) *l*(*ibens*) *m*(*erito*) *Postumia P. l*(*iberta*) *Callirhoe.* Nel Corpus (ivi) si osserva: « Fata vel potius fati barbarici non videntur esse posse nisi numina eius generis in barbarico culta, id est peregrina, quibus opponi Romana tamquam vere divina notabile est. »

BARBARICINI. — v. **Barbaria.**

BARBATUS (**Hercules**). — Iscrizione trovata a *Brohl* presso Colonia Agrippina (OH. 5726): *Herculi barbato sacrum M. Hellius Secundus tubicen leg*(*ionis*) *X G*(*eminae*) *P*(*iae*) *F*(*idelis*) *v*(*otum*) *s*(*olvit*) *l*(*ibens*) *m*(*erito*). — È falsa la lapide (O. 1742) ricordante una *Fortuna barbata*, a cui in Roma i giovani solevano offrire le primizie della barba (Tertull. ad nat. 2, 11. Augustin. civit. Dei 4, 11).

BARBENSIS (**Singiliensis**). v. **Singili.**

BARBESULA (*La torre y cortijos de Guadiaro*). — Città sulla costa meridionale dell'Hispania Baetica, circa alla medesima distanza da Carteia ed Oba (Plin. nat. hist. 3, 3, 8), ricordata da Mela (2, 6, 94), Tolomeo (2, 4, 6. 7), Marciano (per. 2, 9), Ravennate col nome ora di *Sabesola* (4, 45 p. 305, 8), ora di *Bardesola* (5, 4 p. 344, 2): Plinio (nat. hist. 3, 3, 15) la pone fra le città stipendiarie del conventus Gaditanus. Se ne hanno poche iscrizioni (C. II 1938 - 1942), in una delle quali (1941) appare siccome municipio (*m*(*unicipes*) *m*(*unicipii*) *Barbesulani*), retto da *duoviri* (1940. 1941), con un *ordo* (1942), *ordo splendidissimus* (1940) o *decuriones* (1939) e un *flamen perpetuus* (1941 cf. *honor flamoni* 1939). Era iscritta nella tribù Quirina (1940. 1941).

Huebner, C. I. Lat. II p. 245. 704.

BARBIA. — v. **Alexander** p. 398.

BARCA. — v. **Uxama Barca.**

BARCARIORUM (**numerus**). — Corpo militare, che prestava servizio su piccole navi (*barcae*) a custodia di fiumi e laghi, e comandato da un *praefectus* o da un *praepositus*. La Notitia dignitatum ce ne offre tre: Occ. 35, 32: *Praefectus numeri barbaricariorum*, *Confluentibus sive Brecantia* (nella Raetia); 40, 22: *Praefectus numeri barcariorum Tigrisiensium Arteia* (nella Britannia); 42, 15: *Praefectus classis barcariorum*, *Ebruduni Sapaudiae* (oggi Yverdum nella Gallia). Un *praepositus*, e *milites n*(*umeri*) *barc*(*ariorum*) ricorrono probabilmente in una iscrizione di *Halson*, nella Britannia (C. VII 285 cf. EE. 7, 942).

BARCARUM (**certamen**). — Iscrizione di Balsa, nella Lusitania (C. II 13): *Fortunae Aug*(*ustae*) *sacr*(*um*) *Annius Primitivus ob honorem* (*sex*)*vir*(*ati*) *sui edito barcarum certamine et pugilum sportulis etiam civibus datis* etc. Sulla parola *barca* v. Isid. orig. 1, 19, 19. Paulin. Nolan. carm. 21, 95.

BARCINO (*Barcellona*). — C. II 4496 - 4602. 6145-6179. — Città dell'Hispania Tarraconensis, sul litorale, a nord-est della foce del Rubricatus, sulla via e quasi alla stessa distanza tra Gerunda e Tarraco (Itin. Anton. p. 390, 5; 398, 4. Ravenn. 4, 42 p. 303, 7; 5, 3 p. 341, 15. Mela 1, 6, 5. Ptol. 2, 6, 18. Oros. 7, 43. Avien. or. mar. 520), di origine punica secondo alcuni (Auson. ep. 24, 68 seg. Oros. l. c). Fu colonia romana (Plin. nat. hist. 3, 22), fra le *immunes* (Dig. 50, 15, 8), ed inscritta nella tribù Galeria (4510. 4520. 4521. 4523. 4524. 4525. 4528. 4530. 4531. 6151 cf. C. XIV 3599). Dal titolo di *colonia Iulia Faventia Augusta Pia Barcino* che porta nelle lapidi (4537-4539. 4541-4548. 6148. 6149), specialmente dal predicato *Iulia* appare molto probabile essere divenuta colonia per Cesare.

Magistrati. — *Duoviri quinquennales* (4520. 4530), *duoviri* (4514. 4521. 4523. 4524. 4525. 4528. 4532. 6147 = 4516. 6150. 6151); *aediles* (4523. 4524. 4525. 4527. 4528. 4529. 4530. 4532. 4533? 6150. 6151: *consecutus in honores aedilicios* 4514); — *omnibus honoribus in re publica sua functus* (4522. 4526).

Cittadinanza e senato. — *Colonia Faventia Iulia Augusta Pia* (v. sopra), *coloni Barcinonenses ex Hispania citeriore* (4511); *res publica Barcinonensis* (4514. 4522. 4526); *populus* (4514), *Barcinonenses* (4514 cf. 4517. 4264); — *ordo Barcinonensium* (4505. 4506. 4507. 4523. 4550), *adlectus in numerum decurionum ab ordine Barcinonensium* (4463), *huic ordo B. honorem decurionatus dedit* (6153), *decuriones* (4503-4507. 4510. 4511. 4515. 4517. 4523. 4526. 4529. 4531. 4549. 4553-4556. 6148-6150. 6155).

Sacerdoti. — *Flamen Romae divorum et Augustoram* (4514), *flamen Romae et Augustorum* (4520. 6147), *flamen Augustalis* (4525), *flamen* (4521. 4524. 6150. 6151).

Augustali. — *Seviri Augustales Barcinonenses* (4539), *seviri Augustales coloniae Iuliae Victricis Triumphalis Tarraconensium et coloniae Faventiae Iuliae Augustae Piae Barcinonensium* (4537-4539. 4541-4548. 6148. 6149), *seviri Augustales* (4498. 4511. 4527. 4534. 4541. 4549-4552. 6154-6156), *seviratus* (4497). *honor seviratus* (4514).

Corporazioni. — *Collegium Assotanum* (4540), *collegium fabrum* (4498),

Huebner, C. I. Lat. II p. 599. 711. XLVIII 981.

BARDOMAGUS (**vicus**). — È noto per due iscrizioni di Mediolanium, nella Gallia Transpadana, ma non se ne può accertare il luogo moderno corrispondente. C. V 5872: *Metilio... f. Ouf*(*entina*) [*M*]*essori* [*c*]*ollegium* [*iu*]*mentario*[*r*(*um*)] *portae* [*Ve*]*rcellinae* [*e*]*t Ioviae... *[*Lo*]*c*(*us*) *dat*(*us*) *ab* [*p*]*ossessoribu*[*s vi*]*ci Bardoma*[*g*(*i*)] cf. 5878.

BARIA (*Vera*). -- Città dell'Hispania Tarraconensis, piuttosto che della Baetica ove la pone Plinio (nat. hist. 3, 19 cf. Ptol. 2, 4, 8. 9), dovendosi i confini di quella e di questa porre più verso il mezzogiorno; sulla via da Carthago ad Abdera (Ravenn. 5, 4 p. 343, 9; 4, 42 p. 305). È ricordata in una sola lapide locale dedicata all'imperatore Filippo, nella quale è chiamata *res publica Bariensium* (C. II 5947).

Huebner, C. I. Lat. II p. 956.

BARIUM (*Bari*). — C. IX 282-306. — EE. 8, 71. — Città dell'Apulia, nel territorio dei Peucetii, sulla via litoranea tra Aufidena ed Egnatia (Itin. Anton. p. 117. 119. 313 seg. Tab. Peuting. 6, 4. Ravenn. 4, 31; 5, 1. Itin. Hierosolym. p. 609 cf. Horat. sat. 1, 5, 97. Mela 2, 4, 66. Strab. 6, 3, 8. 9 p. 283. Liv. 40, 18. Plin. nat. hist. 3, 11, 102. Ptol. 3, 1, 15. Steph. Byz. s. v. etc.). *Municipium* è chiamata da Tacito (ann. 16, 9), e come tale era retta da *quattuorviri iure dicundo* e *quattuorviri aedilicia potestate* (C. IX 283. 284). Era inscritta nella tribù Claudia (283. 284. C. VI 2381 b, 1, 10).

MOMMSEN, C. I. Lat. IX p. 30 seg.

BARRECES (**Mars**). — Iscrizione di Luguvallium, nella Britannia (C. VII 925): *M*(*arti*) *Barreci Ianuarius.... v*(*otum*) *s*(*olvit*) *l*(*ibens*) *m*(*erito*). Cfr. Sander, Mythol. du Nord p. 134.

BASILICA. — L'opinione che originariamente in Roma siasi detta *basilica* non dalla στοὰ βασίλειος, dove in Atene l'arconte basileo amministrava la giustizia, ma da *basilicus*, = splendido, magnifico, come è usato spesso specialmente in Plauto (p. e. Trin. 1030; Rud. 428; Pers. 29. 31. 401; Pseud. 458 etc). e che vi si sia sottinteso *porticus* (cf. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 210 segg. 255 seg. Iordan, Top. II p. 216 segg), trova una conferma nelle lapidi. In molte di esse, infatti, *basilica* non indica un edifizio per sè, ma il portico di

tempii: C. II 1979: [*basili*]*ca cum hypa*[*ethro*]*;* — VIII 11999: *Signum dei cum equo ex aere...... ex aede vetere in hanc aedem munificentia* [*L. Ops*]*tori Saturnini..... factam, res publ*(*ica*) *Vaz*[*ita*]*norum... transtulit et in basil*(*ica*) *ab eodem Opstorio emta imposui*[*t*]*;* 12006:... *aedem Aesculapio deo promissam bassil*(*icam*) *coherent*(*em*) *multiplicata pec*(*unia*) *fecit* cf. 12007; — X 1783: *in curia templi basilicae Augusti Annianae scribundo adfuerunt* etc. cf. 1782. 1787. 1838? EE. 8, 371. Espérandieu, Mus. de Périqueux p. 39; *Deo Teloni... consaeptum omne circa templum et basilicas duas cum ceteris ornamentis* etc.;

terme: C. VII 287: [*ob*] *balineum refect*(*um*) [*et b*]*asilicam vetustate conlabsam a solo restitut*[*a*]*m eq*(*uites*) *alae Sebussia*[*nae*...]*;* — 445; *Imp*(*erator*) *Caes*(*ar*) *Ant*(*onius*) *Gordianus... balneum cum basilica a solo instruxit per* etc.;

macelli: C. IX 3162: [*Res*]*publica populusque Corfiniensis macellum Lucceium vetustate dilapsum adiectis basilicis sua pecunia restituit decreto decurionum;*

accampamenti militari: C. VII 965: *Imp*(*eratore*) *Caes*(*are*) *M. Aurelio Severo Atexandro... coh*(*ors*) *I Ael*(*ia*) *Hispanorum* (*miliaria*) *eq*(*uitata*)... *baselicam equestrem exercitatoriam iam pridem a solo coeptam aedificavit* etc.

Col tempo però, in Roma come fuori, la *basilica* divenne uno speciale edifizio, per lo più a tre, cinque e anche una navata, con portici intorno, sormontata da una galleria superiore, e destinata così al traffico cittadino, come a sede di tribunale (Vitruv. 5, 1 seg. Quintil. 12, 5, Plin. epist. 2, 14; 6, 33. Dig. 34, 2, 33 etc.). Nelle lapidi questo secondo significato appare più chiaro, ove la parola *basilica* si trova congiunta con *porticus*, e probabilmente si allude a basiliche composte d'una sola navata, p. e. C. V 3446: [*ba*]*silicam et po*[*rticus*] *testame*[*nto fieri iussit*]*;* — VIII 794: *porticum basilica*[*e*] *et cet*[*era*] *constituit perfecit etc.*; — 7037*; basilica*[*m Cons*]*tantinianam cum porticibus et tetrapy*]*lo* [*con*]*stituend*[*am a*] *solo perfi*[*ciendam*]*q*[*ue c*]*ur*[*avit*] cf. 7038; -- IX 1596: *restitutor basilicae..* [*cu*]*m porticibus sagitta*[*riorum? et*] *regionis viae novae* etc.; — 2557: *porticum ante basilicam silici s*[*ua*] *p*(*ecunia*) *f*(*aciendum*) *c*(*uravit*) etc.; — XI 3614: *Vesbinus Aug*(*usti*) *lib*(*ertus*) *petit, ut sibi locus publice daretur sub porticu basilicae Sulpicianae* etc.; — XII 2533: [*Nu*]*minibus Au*[*gustor*(*um*) *basil*]*icam cum po*[*rticibus*] etc.; — 4342: *ther*[*mas incendio*] *consumptas cum por*[*ticibus et....*] *et basilicis et omni* [*apparatu*]... *re*[*stituit*]; — OH. 6639: *portic*(*um*) *ante basilicam silici s*(*ua*) *p*(*ecunia*) *f*(*aciendum*) *c*(*uravit*) etc. A questa specie si possono riferire tutte le altre lapidi, in cui ricorre semplicemente il nome di *basilica*, senz'altra determinazione, come C. III 6874 = 304. — IV 1779. — V 2157. — VI 9636. 10294. — VIII 7017. 8318. 8319. 8324. 9997. 14398 — 1219. — IX 1596. 1666. 2174. 2259. 2961. 4063. 5576. 5688. (*basil*[*icam faci*]*endam, poliendam,* [*ornand*]*am, subaurandam*). — X 123. 1120. 1208. 1425. 1693. 1694. 4622. 5807. 5670, 2, 5. 6462. 6588. 8164. — XI 1185. 4819 cf. 4830. — XII 530. 2332. 3070. — XIV 352. 3671.

All'uso del luogo come tribunale accenna in modo speciale una lapide di Turris Libisonis, nella Sardinia (C. X 7946): *Templum Fortunae et basilicam cum tribunali et columnis sex vetustate collapsa restituit* etc.; alla co-

struzione, un'altra di Iguvium (WE. 718): *Cn. Satrius Cn. f. Rufus IIII vir iur(e) dic(undo) basilicas sublaqueavit, trabes tecti ferro suffixit, lapide stravit, podio circumclusit sua pecunia* etc. cf. C. II 5507. 5508: *basilica* [*cum tra*]*baeclis et postibus.* IX 4063. 5684.

Una

Basilica vestiaria, destinata probabilmente a negozianti di vestimenta, si ha in una lapide di Cuicul, nella Numidia (EE. 7, 457): *Pro beatitudine* [*temporum*] *d(ominorum) n(ostrorum) Valenti*[*niani et Valen*]*tis semper Augus*[*torum basili*]*cam vestiariam d*[*e sua pecunia ex*]*truvit* etc.

Talvolta la basilica è dedicata a una divinità, come a *Iupiter optimus maximus* (C. XII 2332), o ai *numina Augustorum* (C. XII 2533). Nè, come in Roma, mancano anche fuori nomi particolari di basiliche, tratti dal nome di privati o imperatori, fondatori delle medesime, come l' *Alexandriana* in Puteoli (C. X 1693[add]. 1694), l' *Augusti Anniana*, ivi (C. X 1782. 1783. EE. 8, 371), la *Caesaris* in Sora (C. X 5670), la *Constantiniana* in Cirta (C. VIII 7037), la *Iulia* in Cuicul (C. VIII 8318. 8319), la *Longini* in Beneventum (C. IX 1596); la *Sulpiciana* in Caere (C. XI 3614) etc.

Basiliche cristiane si hanno C. III 9708. — V 3100. — VIII 9255. — X 3310. 5902. — XII 4311. — XIV 1937.

ZESTERMANN, Die antiken und die christlichen Basiliken, Leipzig 1847. — DEHIO, Sitzungsb. des Münch. Akad. 1882 p. 301 segg.

Basiliche di Roma

Basilica Aemilia. — Sorgeva nella regione IV. sul lato settentrionale del foro Romano, tra la Chiesa di S. Adriano e il tempio di Faustina, e fu eretta dai censori dell' anno 575 u. c., M. Aemilius Lepidus e M. Fulvius Nobilior (Liv. 40, 51), donde il nome originario di *basilica Fulvia* (Plut. Caes. 29), o meglio *Fulvia et Aemilia* (Varr. l. l. 6, 4). *Basilica (A)emilia* è chiamata in un frammento (III, 24) della Forma Urbis, ed è dubbio da quale dei seguenti Aemilii, che più volte la restaurarono, trasse col tempo questo unico nome. P. Cornelius Scipio essendo censore nell'anno 595 u. c. vi pose un orologio ad acqua (Censor. 23. Plin. nat. hist. 7, 215). M. Aemilius Lepidus, console dell'anno 676 u. c. vi collocò degli scudi con le immagini dei suoi antenati (Plin. nat. hist. 35, 13), e probabilmente ne restaurò anche una parte; a tale restauro o abbellimento si riferisce una moneta (Cohen, Cons. I Aemilia n. 8), che il Mommsen (Münzw. p. 633 seg.) attribuisce al futuro Triumviro, che battè monete circa l'anno 693 u. c. Nel 700 u. c. il fratello di lui, L. Aemilius Paulus Lepidus, in qualità di edile curule e con danaro fornito da Cesare, la ricostruì a nuovo, trasportandola più verso il Foro e abolendo le *tabernae novae* (Cic. ad Att. 4, 16, 14. Plut. Caes. 29. App. bell. c. 2, 26). Danneggiata o distrutta da incendio nel 720, 740 e 775 u. c., fu ogni volta restaurata o ricostruita da discendenti del fratello del Triumviro (Dio Cass. 49, 42; 54, 24. Tac. ann. 3, 72 cf. Stat. silv. 1, 1, 22). Avanzi del portico esteriore esistevano probabilmente ancora nel secolo XV. Cf. Becker, Top. p. 301 segg. Gardthausen, Hermes 8 p. 146 segg. Iordan, Top. I, 2 p. 205 segg. 391 segg. Richter, Top. p. 72. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 213 seg. 221 seg. Hülsen, Ann. dell'Inst. 1885 p. 323 segg.

B. Asinia. — v. **Asinia basilica** p. 763.

B. Argentaria. — v. *B. Vascularia.*

B. Constantini. — Sorgeva sulla *sacra via*, nella regione IV, tra il tempio di Romolo e quello di Venere e Roma, e se ne vedono tuttora tre grandi volte. Fu cominciata da Massenzio e compiuta da Costantino (Vict. Caes. 40, 26. Chronogr. 189. Notitia). Cf. Nibby, Del temp. della Pace e della basilica di Costantino. Becker. Top. p. 438 segg. Preller, Reg. p. 60 seg. Iordan, Top. II p. 7. Richter, Top. p. 113. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 256.

B. Floscellaria. — È ricordata nei regionarii senza indicazione del luogo, e detta così probabilmente per essere una specie di mercato ove si vendevano fiori e frutta. Cf. Iordan, Top. II p. 219 etc.

B. Fulvia. — v. *B. Aemilia.*

B. Gaii et Lucii. — v. *B. Iulia.*

B. Hilariana. — Sopra un pavimento di mosaico scoperto recentemente sul Celio, leggesi (BM. 1890 p. 20): *Intrantibus hic deos propitios et basilic*[*ae*] *Hilarianae.* Nello stesso luogo fu rinvenuta una base con la seguente iscrizione: *M(anio) Poblicio Hilaro margaritario collegium dendrophorum Matris deum M(agnae) I(daae) et Attis quinq(uennali) p(er)p(etuo) quod cumulata omni erga se benignitate meruisset, cui statua ob eis decreto poneretur.* È possibile che sia della medesima provenienza anche la lapide C. VI 641, relativa alla stessa persona: *Silvano dendrophoro sacrum M(anius) Poblicius Hilarus margar(itarius) q(uin)q(uennalis) p(er)p(etuus) cum liberis Magno*

et Harmoniano dendrophoris M(atris) d(eum) m(agnae) de suo fecit. Il Gatti (NS. 1890 p. 398 segg.) descrivendo l'edifizio allora scoperto, vi trova dei chiari indizii, per concludere che qui col nome di *basilica* sia da intendere una parte dell'edifizio destinato alle riunioni dei dendrofori.

B. Iulia. — Mon. Ancyr. 4, 12 segg. (C. III p. 794): *Forum Iulium et basilicam, quae fuit inter aedem Castoris et aedem Saturni caepta profligataque opera a patre meo, perfeci et eandem basilicam consump[tam] incendio ampliato eius solo sub titulo nominis filiorum m[eorum i]ncoavi et si vivus non perfecissem perfici ab heredib[us meis iussi].* Cf. 6, 34 seg. — C. VI 1269:.... *senatus populu[sque Romanus]*....; 3843:.... *sacrarum restituta et in m*..... Di questi due frammenti di epistilii trovati sul luogo, il primo si riferisce probabilmente alla iscrizione dedicatoria, il secondo a un restauro posteriore. — Nella Forma Urbis (III n. 20. 23) leggesi: *b[asilica I]ulia.* — C. VI 1658 *a, b: Gabinius Vettius Probianus v(ir) c(larissimus) praef(ectus) urb(i* a. 377 d. Cr.) *statuam conlocari praecepit, quae ornamento esse posset basilicae inlustri;* — 1658 *c: Gabinius Vettius Probianus v(ir) c(larissimus) praef(ectus) urbi statuam quae basilicae Iuliae a se noviter reparatae ornamento esset adiecit* (cf. 1658 *d* e BM. 1883 p. 228); — 9709: *T. Flavius Genethlius nummul(arius) de basilica Iulia natione Bess(us) sibi* etc.; — 9711 (cf. 9712): *D. m. L. Marci Fortunati nummulari se basilica Iulia, qui vixit* etc.. — EE. 4, 858:.... *de basilica Iulia C. Octavius C. l(ibertus) Eucarpus lictor III dec(uriarum)* etc. Le iscrizioni d'ogni sorta ritrovate sul posto son date riunite dal Iordan EE. 3 p. 275 segg. — Sorgeva nella regione VIII, sul foro Romano, tra il *vicus Tuscus* e il *vicus Iugarius*, e se ne conserva tutto il piano con i gradini. La costruzione fu cominciata nell'anno 700 u. c. da Cesare, e, non ancora compiuta, fu dedicata col nome di *basilica Iulia* dopo la battaglia di Thapsus nel 708 (Hieronym. all' a. 708 cf. Cic. ad Att. 4, 16, 14). Fu finita da Augusto (Mon. Ancyr. l. c.), ed essendo stata poscia distrutta da un incendio, fu da lui stesso ricostruita secondo un piano più ampio, e dedicata col nome dei figli Gaio e Lucio (Suet. Aug. 29. Dio Cass. 56, 27 cf. Mon. Ancyr. l. c.). Di restauri posteriori si hanno notizie fino al secolo V. È ricordata, oltre che nei regionarii e in Polemio Silvio, spesso negli scrittori (p. e. Plin. epist. 6, 33. Suet. Calig. 37. Martial. 6, 38, 6. Stat. 1, 1, 29. Quintil. 12, 5, 6 etc.). Cf. Becker, Top. p. 303 segg. Iordan, Top. I 2 p. 194. 384 segg. II p. 488. 492. Richter, Top. p. 66 segg. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 222 seg.

B. Matidies et Marcianes. — v. **Campus Martius** 2 p. 56.

B. Neptuni. — v. **Campus Martius.** 2 p. 56.

B. Opimia. — C. VI 2338: *Ossa sita P. Pomponi P. l(iberti) Rufionis Menopilus Alf(ianus) ser(vus) pub(licus) ex basilica Opimia L. Corneli L. l(iberti) Alexas;* — 2339 *e: Menophilus Lucretianus servos publicus ex basilica Opimia Q. Aemili Diophanti* etc. — Era nella regione VIII, tra il *carcer Mamertinus* e l'*aedes Concordiae*, e fu eretta da C. Opimius nel 633 u. c. (Varr. l. l. 5, 155 cf. Cic. pro Sest. 67, 140. App. bell. civ. 1, 26. August. civ. Dei 3, 24). Quando sotto Tiberio fu allargato il tempio della Concordia, il posto ne fu occupato dal medesimo. Cf. Becker, Top. p. 308 segg. Iordan, Top. I 2 p. 337 seg. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 214 seg. Hülsen, Bull. dell'Inst. 1893 p. 83 seg.

B. Porcia. — Sorgeva nella regione VIII, *in Lautumiis*, quindi a occidente del *Comitium* e a settentrione del *carcer Mamertinus*, e fu, come vuolsi, la prima ad essere eretta in Roma per opera del censore M. Porcius Cato nell'anno 544 u. c. (Liv. 39, 44 cf. Ascon. ad Mil. p. 29. Plut. Cato mai. 5). È ricordata in una sentenza arbitrale romana tra la città di Oropus e pubblicani Romani, siccome luogo in cui fu trattata la controversia (Hermes 20 p. 269). Cf. Becker, Top. p. 300 seg. Iordan, Hermes 15 p. 134 seg.; Top. I, 1 p. 502. I, 2 p. 344. 384. Richter, Top. p. 62. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 211 segg. cf. p. 138. 165. 168. Hülsen, Bull. dell'Inst. 1893 p. 84.

B. Sempronia. — Era nella regione VIII, dietro le *tabernae veteres*, e forse colla fronte sul *vicus Tuscus*, dirimpetto al tempio di Castore. Fu innalzata dal censore Ti. Sempronius Gracchus nell'anno 584 u. c., al posto della casa di Scipione Africano, e sparì nella costruzione della basilica Iulia (Liv. 44, 16, 1). Cf. Becker, Top. p. 308. Iordan, Top. I 2 p. 384. Richter, Top. p. 67. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 214.

B. Vascularia. — C. XI 3821 (Veii):........ *de basilica vascularia aurario et argentario.* È indicata dai regionarii sotto il nome di *argentaria*, nella regione VIII, presso il tempio della Concordia. Da un luogo di Acron (Schol. ad Horat. ep. 1, 1, 53) si sa più precisamente

che sorgeva presso la *basilica Aemilia;* e a questo luogo ci conduce anche il *clivus argentarius*. L'appendice ai regionarii la chiama *vascellaria;* e senza dubbio, ponendo a raffronto la iscrizione precedente, il luogo citato di Acron: « ubi vasa aenea vaenum dabantur », e il fatto che nelle lapidi si chiamano *argentarii vascularii* gli artefici e negozianti di vasi d'argento (v. **Argentarius** p. 658 e **Argentarius clivus** p. 661), è chiaro che si tratta di una stessa basilica, indicata con nomi diversi.

B. Vestilia. — È ricordata, senza determinazione della regione, nel Curiosum e nella Notitia, ed erroneamente detta *Hostilia* in Silvius. Senza dubbio prese nome dalla circostanza che serviva come una specie di mercato di vestimenta. Cf. Iordan, Top. II p. 219 seg. Richter, Top. p. 192.

B. Ulpia. — Sul lato nord-ovest del foro Traiano, sorta nel medesimo tempo che questo. Nella Forma Urbis (III 25. 26) è disegnata la parte settentrionale, con l' abside rivolta verso il Quirinale, e la quale era dedicata alla *Libertas* (C. VI 407). È pure registrata nell'appendice ai regionarii e rappresentata in monete di Traiano (Cohen, Traj. 42-44 cf. **Forum**). Cf. Becker, Top. p. 382 seg. Richter, Top. p. 84. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 235 segg.

BASILIPO (*El Arahal*). — Città dell'Hispania Baetica, sulla via da Hispalis a Corduba (Itin. Anton. p. 410, 4), *Basilippo* nel Ravennate (4, 45 p. 316, 13). Se ne hanno scarsissime iscrizioni sepolcrali (C. II 1373-1377), di cui una (1373) ci dà un *Q. Brut*[*tius....*] *Basilip*[*onensis*] etc.

Huebner, C. I. Lat. II p. 187.

BASILIUM. — Nel significato di diadema reale (Diodor. 1, 47. Plut. de Isid. et Osir. 19 cf. Wessling in Diodor l. c.), si ha in due iscrizioni, che descrivono gli ornamenti di una statua di Iside. L'una di Acci, nella Hispania Tarraconensis (C. II 3386), lo descrive siccome ornato di una grossa perla e di altre sei minori, due smeraldi, sette così detti cylindri, un rubino, un giacinto e due gemme cerauniae (*in basilio unio et margarita n*(*umero*) *VI*, *zmaragdi duo*, *cylindri n*(*umero*) *VII*, *gemma carbunclus*, *gemma hyacinthus*, *gemmae cerauniae duae*). L'altra del Nemus Dianae (C. XIV 2215) ha semplicemente: *basileum ornatum ex gemmis n*(*umero*) *I* etc. Nel Digesto (34, 2, 6, 1) parlandosi di un legato fatto da una Seia, leggesi: « Item quaero, si probari possit Seiam *uniones et hyacinthos* quosdam in aliam speciem ornamenti, quod postea pretiosius fecit *additis aliis gemmis et margaritis*, convertisse » etc. Cf. Hübner, Hermes 1 p. 348.

BASIS. — Nelle lapidi, talvolta anche *bassis* (C. X 5388. — EE. 5, 1215), sta non di rado nel senso di *ara* o simile, p. e. C. II 1637:..... [*bas*]*is Fortuna*[*e*] *ex testamento..... facta ex sestertium* etc.; — 2103:... *bases II arg*(*enti*) *p*(*ondo*) *V l*(*ibens*) *s*(*olvit*); — V 5471: *I*(*ovi*) *o*(*ptimo*) *m*(*aximo*) *M. Ca'vius Satullio vican*(*i*) *Sebuini basim;* — VI 122: *M. Aurelius Pacorus... basem cum paimento marmorato Deanae d*(*ono*) *d*(*ederunt*); — 126:.... *Herculem Puerinum cum basi Deanae d. d.;* — 355: *Cn. Domitius Cn. f. Firmus sacerdos Isidi Triumphali basim s*(*ua*) *p*(*ecunia*) *d*(*ono*) *d*(*at*) etc.; — IX 3910:..... *Menti Bonae basim don*(*o*) *dant;* cf. X 472. — EE. 4, 725:.... *basim posuit deae Florae* etc. Ciò appare anche più chiaramente ove *ara* è congiunta con *aedes* e simili, p. e. C. X 5388: *aediculam et bassim magister dant* etc.; — 5779: *dis indigetibus cum aedicl*[*a*] *et bas*(*i*) [*et ae*]*di et porticu* etc.; — XI 2889: *basis cum aedicula* (Silvani); — XII 5388: *aedes*, *basis et salari*[*um*] etc.; — NS. 1880 p. 288: *basis cu*[*m*] *aedicu*[*la*] *Silv*[*ani*] etc.

Ara e basis:

Ara cum base C. VI 360; — *ara cum base sua* C. XI 1438. — *ara et basis Mercuri* C. X 7267; — *ara cum basi et sigilla duo* C. VI 574; — *arae duae cum basibus suis* C. VIII 9340; — *Hercules cum basi et ara et subsellis* C. II 3728; — *signum Concordiae.... et basis*, *gradus*, *ara* C. X 5159; — *ara omnibus o*[*rnamentis per*]*fecta ba*[*si a*]*di*[*ecta*] C. VIII 12235.

Basis e abacus, cantharus, cratera etc.

Abacus cum basi C. VI 10237; — *cantharus cum vase* (sic) *sua* C. VI 407; — *cratera argyrocorintha cum basi sua et hypabasi marmorea* C. VI 327; — *cratera cum sua basi* C. VI 612; — *basis cum statera et ponder*(*ibus*) *aeneis* C. IX 1656; — *exedra cum base et statua* C. VIII 9064; — *exedra cum basi* C. II 2915; — *mensae cum basibus* RE. 1, 246; — *in base quae* (= quacum) *coh*(*a*)*eret haec columna* C. VIII 12328.

Basis e signum:

Sig[*num aere*]*um cum base* C. II 1163. III 633 I; — *Signum cum sua base* C. II 2035; — *signum cum base* C. III 4016. 5532. 5870. 5871. — V 5021. — VI 375. 622. 663. 3712. — VIII 2647. — IX 1551. — XI 2595. — O. 1998. — BRh. 1703; — *signum et basis* C.

VI 422. 683. — VIII 12496. — IX 2323. — X 6435. — XI 5264 — *basis et signum* XI 4092; — (*signum ?*) *cum basi marmorea et ceriolarib(us) duobus aereis habentibus effigiem Cupidinis tenentis calathos* C. VI 9254; — (signum Herculis) *cum basi marmorata* C. XIV 16; — *Genium centuriae cum base marmorea* C. VI 217; — *aedem reficiendam, signum transferendum, basim ponendam* C. X 5961; — *signum Liberi, basis, caulae* C. XI 715; — *signum, basis* C. V 3315. — VI 460. — IX 949. — X 5969. 6508. — *Silvanus cum basi* C. VI 3710; — *signum in bassi imponere* EE. 5, 1215; — *tegulae aeneae auratae cum carpusculis et vestituris basium et signa Castoris et Pollucis cum equis* etc. C. XII 1904; — *typum ? cum base et templum* etc. C. VII 494.

Basis e statua:

Statua cum base C. III 5785. — VIII 9024. 12387 (= 885); — *statua marmorea cum sua base* AI. 1885 p. 250. 254. 255; — *statua cum base et hasta* C. V 8251; — *statuae cum basibus* EE. 7, 757; *statuae VII, basis VII* C. V 4462; — *basis statuae* C. V 61. — XII 4393; — *basis statuarum* C. VIII 9052; — *basis et statua* C. XIV 2805; — *statua, basis* C. VIII 12278. — EE. 7, 792; — *nomina* (dei dedicanti) *ad latus basis iscripta* C. VIII 2438; — *basis lapidea aere clusa* C. II 4550. È sottintesa la parola statua C. II 1953. — X 5834. 5848. — XIV 3679.

BASORETENSES (**vicani**). — Nella Pannonia inferior; una lapide (C. III 3673) è posta da essi *pro salute Aug(usti)*.

BASSIANA. — Due città della Pannonia sono così chiamate.

L'una nella inferiore, sulla via tra Taurunum e Sirmium (Itin. Anton. p. 131. Hierosol. p. 536. Tab. Peuting. 6, 4. Ravenn. 4, 19), presso l'odierna *Dobrince*, ricordata da Tolomeo (2, 15, 8), Hierocles (c. 19) e Iordanes (Get. 53). Ne provengono parecchie lapidi (C. III 3220(= 10198). 3221. 3224. 3225(= 10209). 3226. 3227(= 10201). 10197(= 6470, 4). 10199. 10200. 10202-10208. 10210(= 3266). 10211-10214), di cui alcune ricordano veterani e graduati dell'ala Flavia Pannoniorum; altre del secolo III accennano in parte all'ordinamento comunale: *colonia Bassiana* (10197. 10203. 10207 cf. 10204), *r(es) p(ublica) col(onorum) Bassian(orum)* (10205), *r(es)[p(ublica)] Ba[s-s(ianorum)]* (10206); *decuriones* (10197. 10203. 10204) e forse anche *duoviri* (10197). Una iscrizione di Intercisa, anche della Pannonia inferiore, ci dà un *oriundus ex regione Bassianesi* (3336); e un « procurator gynaecii Bassianensis Pannoniae secundae » si ha nella Notitia dignit. (Occ. 11, 46 Seeck).

La seconda nella Pannonia superiore, tra Sabaria e Mursella (Itin. Anton. p. 262).

MOMMSEN, C. I. Lat. III p. 417. 1670.

BASSIANUS. — Cognome di alcuni imperatori, come (v.) **Alexander Severus** — **Caracalla** — **Elagabalus**.

BASTAGA. — L'ufficio di coloro che, ordinati a corporazione, attendevano al trasporto di tutto ciò che riguardava l'amministrazione della casa imperiale, nei tempi posteriori. Esso era di una doppia specie. La *bastaga* (« officium qui tractat bastagas » Not. dign. Or. 13, 33; Occ. 11, 99) destinata al trasporto delle materie prime e dei prodotti delle fabbriche di proprietà imperiali, esercitate per lo più in forma di monopolio, e posta sotto un *praepositus*, dipendente dal *comes sacrarum largitionum* (Not. dign. Or. 13, 19; Occ. 11, 78-85). Ad essa si riferisce una iscrizione di Tuccabor, nell'Africa proconsularis (C. VIII 1322 = 14854) la quale ricorda un *C. Sulgius L. f. Pap(iria) Caecilianus.... p(rimo) p(ilaris) leg(ionis) XX Valeriae Victricis, praepositus reliquationi classis praetoriae Misenatium piae vindicis et thensauris domini[cis e]t bastagis copiarum devehendar(um)*, (*centurio*) *leg*(*ionis*) etc. La stessa persona ricorre pure in una lapide Misenate del tempo di Elagabalo o di Alessandro Severo (C. X 3342). L'altra *bastaga* riguardava il trasporto della suppellettile della casa imperiale, dipendente anche da un *praepositus*, alla disposizione del *comes rerum privatarum* (Not. dign. Or. 14, 5; Occ. 12, 28. 29), ed è la *bastaga privata* o *rei privatae*. Cf. Cod. Theod. 8, 4, 11. Cod. Iust. 11, 7, 4, 8.

BASTARNAE. — Popolazione della Germania, nella Sarmatia europea, presso i monti Carpates (Plin. nat. hist. 4, 81. 100; 7, 98 cf. Strab. 7, 3, 2 p. 295; 7, 4, 17 p. 305. Ptol. 3, 15, 19. Iustin. 38, 3. Liv. epit. 134. Tac. ann. 2, 65 etc. etc. Tab. Peuting. 8, 3). Due volte ne è menzione nei testi epigrafici. L'una nel monumentum Ancyranum (C. III p. 796) 5, 52 ove Augusto scrive: *Nostram am[icitiam petierunt] per legat[os Bas]tarn[ae Scythae]que et Sarmatarum q[ui sunt citra flu]men Tanaim [et u]ltra reg[es, Alba]norumque rex et Hiber[orum et Medorum]*. cfr. Liv. epit. 134. Dio Cass. 51, 23. 24. Vict. epit. 1, 7 etc. L'altra in una iscrizione di Tibur (C. XIV 3608) posta a *Ti. Plautio M. f.*

Ani(ensis) Silvano Aeliano, il quale *regibus Bastarnarum et Rhoxolanorum filios, Dacorum fratrum* (= *fratrem o fratres*) *captos aut hostibus ereptos remisit* etc.; ciò che avvenne nella sua legazione della Moesia nell'anno 57 d. Cr.

BASTI (*Baza*). — Città dell' Hispania Tarraconensis, sulla via da Carthago nova a Castulo, presso Acci, donde il nome di Bastitani dato agli abitanti della regione (Plin. nat. hist. 3, 3, 25. Itin. Anton. p. 401). Ne provengono due lapidi (C. II 3403. 3404). Un cittadino Romano, *L. Aemilius M. f. M. nep(os) Quir(ina) Rectus*, si chiama anche *Bastetanus* (C. II 3423 cf. 4424. 5941) in quanto fu *allectus* in Basti. Cf. **Mentesa.**

HUEBNER, C. I. Lat. II. p. 458.

BATAVI. — Popolazione germanica della stirpe dei Catti, che per una rivoluzione abbandonò il suo paese stabilendosi nella parte settentrionale della Gallia e specialmente in quella parte che da essa si chiamò *Batavorum insula*, cioè nel delta del Reno, sulla riva destra del fiume e sulle isole formate da' suoi rami verso il nord almeno fino all'antico Reno (Tac. hist. 1, 12. Plin. nat. hist. 4, 31, 2. 29, 1. Caes. bell. Gall. 4, 10 cf. Tac. ann. 2, 6. Oros. 1, 2). Erano eccellenti soldati, cavalieri e nuotatori, al punto da passare i fiumi in ischiere compatte (Tac. ann. 2, 8; hist. 4, 12. 17. cf. 2, 28. 4, 15; Germ. 29. Plin. l. c. Dio Cass. 55, 24; 69, 19. C. III 3676 add.: *Ille ego Pannoniis quondam notissimus oris inter mille viros fortis primusq(ue) Batavos Hadriano potui qui iudice vasta profundi aequora Danuvii cunctis transnare sub armis* etc.). Sulle loro armi v. Tac. hist. 4, 29. 61; Agr. 36; sulle loro macchine guerresche Tac. hist. 4, 23. 28. 29. 30. Essi furono incorporati all'Impero romano probabilmente da Druso. Erano immuni da imposte, ma in cambio fornivano grandi contingenti all'esercito romano ed alle guardie del corpo. In origine erano reclutate tra essi un'ala di 1000 uomini e nove coorti anche di 1000 uomini ciascuna (v. sotto). Queste furono dapprima colla legione XIV in Germania, passarono poscia sotto Claudio in Britannia. Ausiliari Batavi ebbero grande parte nella guerra civile del 69 e formarono il nerbo dell'insurrezione di Civile, che era loro comandante: in quell'occasione furono forse disciolti le coorti quarta, quinta, sesta, settima ed ottava, di cui più tardi non si hanno ricordi. Batavi combattevano pure nell'esercito di Agricola in Britannia, dove con grande gloria pugnarono nella battaglia del monte Grampio (cf. Hassencamp, de cohort. p. 32 segg. Mommsen, Röm. Gesch. 5 p. 110. 118 segg.; Hermes, 19, p. 42. Hübner, Hermes 16 p. 550. 556. Schiller, Gesch. der röm. Kaiser. 1 p. 217. 264. 379. 395. 500-506. Van Schevischaven, Epigraphie der bataafsche Krijgslieden etc.).

Batavi troviamo tra i *corporis custodes* (C. VI 8802. 8803. 8804. 8806. 8807, v. **Corporis custodes**), che son detti talora addirittura *Batavi* (cf. Suet. Cal. 43), nelle legioni (OH. 6816. BRh. 1517), nelle ale (C. III 4368 p. 1769? 10513. 11936. BRh. 2003), nel pretorio (C. VI 2548), tra gli equites singulares (C. VI 3220. 3223. 3240. AI. 1885 p. 272: *Herculi Macusano ob reditum domini nostri M. Aureli Antonini Pii Felicis Aug. equites singulares Antoniniani eius cives Batavi sive Thraces adlecti ex provincia Germania inferiore* etc.). Ancora negli ultimi tempi ricorrono Batavi nell'esercito romano, cioè *seniores, iuniores* (v. sotto) e *laeti* (cf. Not. dign. Occ. 42, 34. 42, 40. 41). Un *retiarius natione Bataus* ricorre nella lapide di Parma C. XI 1070. Nella lapide C. III 10981: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) Ianuarius t. Bat. v(ir) p(erfectissimus) dux P(annoniae) s(ecundae) S(aviae)* etc. il *t. Bat* si può intendere o *T(ransrhenanus) Bat(avus)* o *t(erritorio) Bat(avo)* o *T(raiectino) Bat(avo)*. — In una lapide di *Old Carlisle* (C. VII 350) in Britannia l'Hübner vorrebbe leggere: *T(errae) Batav[o]r(um) Ate(ius) Coc(ceianus) Aug)ustanus) vot. s. l. a. fe(cit)* (cf. C. VII 1114: *Genio terrae Britannicae* etc.).

BATAVORUM (ala). — È forse quell'ala che, non indicata col suo nome, poco prima dell'arrivo di Agricola in Britannia, *in finibus Ordovicum agens* era stata quasi distrutta da quella popolazione (Tac. Agr. 18 cf. Hübner, Hermes 16 p. 552. 556). Apparteneva probabilmente prima all'esercito germanico. Nel 158 d. Cr. stazionava in Dacia, secondo il diploma LXVII C. III p. 1989, nel quale è detta *ala I Batav(orum miliaria)*: da *Földvar* nella Dacia proviene la tegola: *al(a) Ba(tavorum miliaria)* (C. III 8074, 2 cf. p. 1386). *A(la) I B(atavorum)* (?) ricorre invece su una tegola di *Puszta Almas* nella Pannonia superiore (C. III 11372). Suo praefectus fu un

T. Attius C. fil. Tutor. (C. III 5331: *T. Attio C. fil. Tutori, praef(ecto) alae I Batavor(um) miliar(iae), praef(ecto) alae I Tung(rorum) Frontonian(ae), trib(uno) mil(itum) leg(ionis) II ad(iutricis) p(iae) f(idelis),.... dec(urioni) Fl(avia) Solva* etc.).

È notevole la lapide di Apulum, C. III 7800: *Dasati Cenobarbi eq(uitis) a!ae Ba[t]avorum ex n(umero) sing(ularium), st[ipendiorum].... de[c(urio)] ex n(umero) eodem erres* (sic) *posuit.*

BATAVORUM (**civitas**). — Una iscrizione di *Rummel*, nella Germania (O. 2004) ricorda un *summus magistra(tus) civitatis Batavor(um)*, città che non si può sicuramente dire se sia Batavodurum o Noviomagus o altra dei Batavi; potrebbe anch'essere che si tratti di una magistratura generale di tutto un cantone (cf. **Civitas**).

BATAVORUM (**cohortes**), — Ben otto coorti di Batavi stavano secondo Tacito (hist. 1, 59) nel 69 d. Cr. nella civitas Lingonum, come *auxilia* della legio XIV Gemina. Ma non di tutte abbiamo ricordo (cf. **Batavi**): nè si sa a quale specialmente si riferiscano i diplomi LXVIII. LXIX C. III p. 1990, relativi all'esercito pannonico (a. 193-160).

Cohors I Batavorum. — Nell'anno 98 stava in Pannonia, secondo il diploma XIX (C. III p. 862), nel quale è detta *cohors I Batavorum (miliaria) p(ia) f(idelis)*. Più tardi passò in Britannia (diploma XLIII C. III p. 1976 dell'a. 124) e vi rimase sino ai bassi tempi, e precisamente a Procolitia (cf. Not. dign. Occ. 70, 39: « tribunus cohortis primae Batavorum Procolitiae ». Da questo luogo provengono le iscrizioni C. VII 617. 621 (a. 237). EE. 3, 105. 196. 107. 185: da Magnae invece C. VII 777. EE. 7, 1065, da *Castlecary* C. VIII 1101(?). Conosciamo tre suoi *praefecti*:

Burrius ...ctus (a. 237) C. VII 621.

T. D(omitius?) Cosconianus EE. 3, 185.

M. Flaccinius Marcellus E. VII 617.

Un *centurio coh(ortis) I Bat(avorum miliariae)* ricorre nella lapide di Certia in Dacia C. III 839 (cf. 841?): un *bucinator* EE. 3, 105: un *signifer* EE. 3, 106. *Fortunae coh(ortis) I Batavor(um)* è dedicata l'iscrizione C. VII 617.

Cohors II Batavorum miliaria. — É ricordata solo nel diploma XIX (C. III p. 862) dell'a. 98. siccome appartenente all'esercito pannonico.

Cohors III Batavorum. — Nel 108 stava in Raetia, secondo il diploma XXIV (C. III p. 866) che la dice: *cohors III Batavorum (miliaria);* tra il 138 ed il 146 invece in Pannonia inferior; secondo il diploma LVIII (C. III p 1983). Un suo tribuno è menzionato in una lapide di Vetus Sabina (Pannonia inferior): Cl(audius) Tyrannus (C. III 10329: *D. m. Cl. Tyrannus, trib(unus) leg(ionis) XVI p(iae) f(idelis), trib(unus coh(ortis) III Bat(avorum)* etc.). Un suo *signifer* ricorre forse nella iscrizione MOe. 14 p. 57.

Cohors IX Batavorum. — Stazionava in Raetia nell'a. 166 secondo il diploma LXXIII (C. III p. 1991) e ancora al tempo della Notitia dignitatum (Occ. 35, 24): « tribunus cohortis nonae Batavorum, Batavis » cioè a Castra Batava (*Passovia*), che da essa ebbero il nome (cf. Eugipp. 19. 20. Mommsen, EE. 5 p. 72 e 174). Da *Weissenburg* nella Raetia proviene l'ara C. III 11918: *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) sacrum. Coh(ors) IX Ba[t(avorum)] eq(uitata miliaria) ex p(rovincia) B(elgica) (?), cui praeest M(arcus) Victorius Provincialis praef(ectus), v. s. l. l. m.* Conosciamo due suoi comandanti

T. Porcius Quirin**a** Cornelianus (Kaibel, Inscr. Sic. etc. 2433: T. Πορκίῳ, Πορκίου Αἰλιανοῦ ἐξοχωτάτου ἀνδρὸς καὶ προφήτου υἱῷ, Κυρείνᾳ, Κορνηλιανῷ, ἱερεῖ Λευκοθέας, χειλιάρχῳ λεγ(εῶνος) ιε' 'Απολλι[ν]αρ(ίας), χειλ(ιάρχῳ) κοόρτ(ης) δ' Βαταο[ύ]ων, πραιφέκ(τῳ) etc. e

M. Victorius, Provincialis dell'ara succitata.

BATAVORUM (**numeri**). — Il *numerus Batavorum seniorum* (cf. Not. dig. 5, 19, 49. 6, 5, 7, tra gli *auxilia Palatina*) è ricordato in alcune iscrizioni di Concordia dei bassi tempi che ne menzionano un *ducenarius* (C. V. 8759), un *campeductor* (8773), un *biarcus* (8776), un *domesticus* (8743), cf. ancora C. V 8761. NS. 1890 p. 339. In un'altra (NS. 1890 p. 171) si ha: *Fl(avius) Fasta duce(narius) de Batavis equ(itibus) sen(ioribus)* etc. — Nella lapide invece C. V 7852, che il Mommsen legge: *Flavio Launion[i]s, semaforo de numero Bataorum seniorum* il Bertolini (SI. 1, 406) legge invece *iuniorum* (cf. Not. dign. Occ. 5, 38. 58. 6, 9. 30.

Un *numerus expl(oratorum) Bat(avorum)* ricorre in uua lapide di *Roomburg* (BRh. 7), dedicata sotto Settimio Severo e Caracalla.

BATHRUM. — Base (βάθρον) di un monumento o simile. Così in una iscrizione di Salonae, relativa a un sepolcro (C. III 2072): *Vestibulum et ambitus monumenti a bathro clatrorum intra loricam, quae spectat in meridie ad viam munitam, long(a) p(edes) XXXII, lat(a) p(edes) LV, et a bathro clatrorum a parte dextra et sinistra et a post(ico) omnium angulorum IV lat(a) p(edes) quinos denos.*

BATORA. — C. II 1677: *P. Fabio P. f. Gal(eria) Iuliano II vir(o) bis, pont(ifici) ordo Batores(is) decrevit. Iun(ia) M. f. Severa mater honore usa impens(am) remissit.* Così in una lapide di Tucci, nella Baetica; l'Hübner (ivi) osserva: « Batora appidum omnino ignotum est; situm eius ne titulus hic quidem definit, cum possit aequo iure etiam Tuccitanus esse, in colonia Augusta Gemella a civibus Batorensibus potitus. »

BAVARES. — Gente indigena della Mauretania, distinta in varie tribù, abitante nella regione montuosa, che si estende al mezzogiorno del golfo di Saldae (*Bougie*) e della quale *Babor* e *Tababor* è la parte settentrionale (Cat, Maurétanie Césarienne p. 71). La gente è ricordata nel latercolo delle provincie del 297 d. Cr. (Seeck p. 252) e in alcune iscrizioni africane a proposito di incursioni da essa fatte, iscrizioni che provano pure come essa fosse una tribù numerosa, guerrigera e turbolenta. Le incursioni ebbero luogo nel secolo III e IV dell'Impero. C. VIII 2615 (Lambaesis): *I(ovi) o(ptimo) m(aximo) ceterisq(ue) diis deabusq(ue) immortalib(us) C. Macrinius Decianus v(ir) c(larissimus), leg(atus) Aug(ustorum) pr(o) pr(aetore) prov(inciarum) Numidiae* (a. 260) *et Norici, Bavaribus qui adunatis IIII regibus in prov(inciam) Numidiam inruperant, primum in regione Millevitana, iterato in confinio Mauretaniae et Numidiae tertio Quingentaneis gentilibus Mauretaniae Caesariensis, item gentilibus Fraxinensibus, qui provinciam Numidiam vastabant, capto famosissimo duce eorum caesis fugatisque.* — 9047 (Auzia): *[Q. G]argilio Q. f. Q(uirina) Martiali... trib(uno) co(hortis) Hisp(anorum) pr(ovinciae) Maur(etaniae) Caes(ariensis), [a] mil(itiis), praep(osito) coh(ortis) sing(ularium) et vex(illationi) [e]q(uitum) Mauror(um) in territorio [A]uziensi praetendentium, dec(urioni) duarum col(oniarum) Auziensis et Rusguniensis.... et quod eius virtute ac vigilantia Faraxen rebellis cum satellitibus suis fuerit captus et interfectus ordo col(oniae) Auziensis insidiis Bavarum decepto...* (a. 260). — 9324 (Caesarea): *Iovi optimo maximo ceterisque dis immortalibus gratum referens, quod erasis funditus Babaris Transtagnensibus secunda praeda facta, salvus et incolumis cum omnib(us) militibus d(ominorum) n(ostrorum) Diocletiani et Maximiani Aug(ustorum) regressus (sum), Aurel(ius) Litua v(ir) p(erfectissimus), p(raeses) p(rovinciae) M(auretaniae) C(aesariensis) votum libens posui* cf. 9041 (Auzia): *[Iub]ente divina ma[ie]state Diocletiani [et Maxi]miani Aug(ustorum) pontem belli sevitia destructum, nunc reddita pace per Aurelium Lituam* etc. (a. 290). — EE. 7, 530 (Zuccabar): *Diis patriis et Mauris conservatoribus Aelius Aelianus v(ir) p(erfectissimus), praeses provinciae Mauretaniae Caes(ariensis) ob prostratam gentem Bavarum Mesegneitsium praedasque omnes ac familias eorum obductas votum solvit.* — 551 (Arbal):... *vi Bavarum perfect[u]s [es]t* (sic). — EE. 5, 1062 (cf. EE. 7, 549 Arbal):... *qui vi Bavaru(m) passus est...* (a. 366).

BAUCONICA. = v. **Buconica.**

BAUDOBRIGA (*Boppart*). — Città della Gallia Belgica, sulla via tra Mogontiacum e Colonia Agrippina, presso il Reno, a 22 miglia al sud di Bonna (Itin. Anton. p. 254, 2: *Baudobrica.* Tab. Peuting 3, 2: *Bontobrice.* Rav. 4, 24 p. 227, 8: *Bodorecas*). Ricorre in un miliario di Aduatuca Tungrorum (OH. 5236: *....udobriga*), ed è pure ricordata nella Notitia (Occ. 41, 11 = 23: *Bodobrica*) come sede di un *praefectus militum balistariorum*, dipendente dal *dux Mogontiacensis.*

Una città dello stesso nome, oggi *Bupprich*, stava sulla via da Treveri ad Argentoratum (It. Ant. p. 374, 2).

BAULANORUM (collegium). — v. **Bauli.**

BAULI (*Bacoli*). — Luogo della Campania, tra il porto di Baiae e il lago Lucrinus (Plin. nat. hist. 3, 5, 61 cf. Tac. ann. 14, 4), sparso di ville, fra cui è ricordata specialmente quella dell'oratore A. Hortensius (Varro de r. r. 3, 17, 5. Cic. acad. pr. 2, 3, 9. 31, 100. 40, 125. Symmach. ep. 1, 1 cf. Cic. ad fam. 8, 1, 4). Presso lo stesso luogo sorgeva pure una delle due ville Lucullane, la quale edificata da C. Marius e quindi passata a Cornelia e a L. Lucullus, venne in potere dell'imperatore Tiberio, che vi finì i suoi giorni (Plut. Mar. 34. Senec. ep. 51, 11. Plin. nat. hist. 18, 6, 32. Phaedr. 2, 5, 7, Varro de r. r. 5, 17, 9. Tac. ann. 6, 50. Dio Cass. 58, 28. Suet. Tib. 73). Che il luogo abbia un tempo formato un comune, non pare; e ove due iscrizioni locali (C. X 1746. 1748) accennano all'*ordo Baulanorum* e a un *decretum decurionum*, il Mommsen crede che vi si tratti di corporazione di servi dipendenti appunto dalla villa Lucullana imperiale, siccome in una terza iscrizione (1747) si ha pure un *collegium Baulanorum.* Cf. Mommsen, C. X p. 213.

BAXEARSI. -- Da *baxeae*, specie di scarpa leggera e facile a calzare, fatta di tessuti di foglie o scorze d'alberi, come p. e. papiro,

salice etc., usata in particolar modo dai filosofi (Plaut. Men. 2, 3, 40. Apul. met, 2. 28; 11, 8. Tertull. pall. 4), e dalle donne e dagli attori nelle commedie, opposte al coturno (Isid. orig. 19, 34, 6. 13). A un collegio di *fabri* simili esistenti in Roma accenna la lapide C. VI 9404: *Dis manibus L. Trebio Fido. quinquennali collegi perpetuo fabrum soliarium baxiarium* (*centuriarum trium*) *qui consistunt in scola sub theatro Aug*(*usti*) *Pompeian*(*i*) *et immuni Romae regionibus XIIII* etc.

BEATISSIMUS. — Come predicato di imperatori e Cesari appare nelle lapidi da Constantius Chlorus a Iulianus, e propriamente nei seguenti:

Constantius Chlorus (C. X 1246: *nobilissimus ac beatissimus Caesar;* — VIII 4324: *beatissimus Caesar;* — XIV 2075: *fortissimus ac beatissimus Caesar*).

Galerius Maximianus (C. VIII 4324: *beatissimus Caesar;* — XIV 2076. II 1440?: *fortissimus ac beatissimus Caesar*).

Valerius Severus (C. IX 5433. 5967: *nobilissimus ac beatissimus Caesar*).

Maximinus Daza (C. IX 5433. 5967: *nobilissimus ac beatissimus Caesar*).

Constantinus Magnus (C. III 5326: *beatissimus ac supra omnes retro principes piissimus ac victoriosissimus;* — VI 1136: *Helena... mater et avia beatissimorum et florentissimorum Caesarum nostrorum*).

Crispus (C. III 5725. 5726. IX 6068. X 678. 1484. 6973: *beatissimus Caesar*; — IX 1116: *beatissimus ac nobilissimus Caesar;* — X 517: *beatissimus ac felix Caesar* cf. 1483: *Caesar beatus*).

Licinius Minor (C. X 6973: *beatissimus Caesar*).

Delmatius (C. X 8015. 8021?: *beatissimus Augustus*, *nobilissimus Caesar*).

Constantinus II (C. IX 6068. X 678. 1484. 6973: *beatissimus Caesar;* — II 4700: *nobilissimus beatissimus Caesar;* — VI 1156: *fortissimus ac beatissimus Caesar;* — X 517: *beatissimus ac felix Caesar* cf. 1483: *Caesar beatus*).

Constantius II (C. III 5725. 5726. IX 2206. 6068. X 678. 1484: *beatissimus Caesar;* — II 4700: *nobilissimus beatissimus Caesar;* — VIII 8932: *felicissimus ac beatissimus princeps dominus noster;* — X 517: *beatissimus ac felix Caesar* cf. 1483: *Caesar beatus*).

Iulianus (C. VI 1164: *beatissimus Caesar;* — VIII 5344. IX 1561: *nobilissimus ac beatissimus Caesar*).

BEBELLAHAMON. — Nome di divinità non altrimenti nota che per una iscrizione di Sarmizegetusa, nella Dacia C. III 7954: *Diis patriis Malagbel et Bebellahamon et Benefal et Manavat P. Ael*(*ius*) *Theimes II viral*(*is*) *col*(*oniae*) *templum fecit* etc. Il Nöldeke osserva (ivi) che autore della lapide è un abitante di Palmyra, nella Syria, come si vede dal cognome *Theimes;* e ciò spiega la dedicazione da lui fatta a divinità orientali, fra cui Malagbel è nota come dio di Palmyra.

BEDA. — Nome di divinità. v. **Alaesiagae** e cf. EE. 7, 1040. 1041. Sander, Mythologie du Nord p. 11 segg. 15. 17.

BEDACIQUM. — Nome di gente ispana, abitante nel conventus Cluniensis, nell' Hispania Tarraconensis, come si vede da una iscrizione locale (C. II 5789).

BEDAIUM (presso *Seeon*). — C. III 5562 — 5603. 11770-11780. — Vico del Noricum, sulla via da Augusta Vindelicum ad Aemona, e propriamente tra Iuvavum e Pons Aeni (Itin. Anton. p. 236. 257 segg. Tab. Peuting. 4, 3), forse il Βέδακον di Tolomeo (2, 13, 3), appartenente al territorio di Iuvavum, siccome appare soprattutto da alcune lapidi locali (5566. 5589. 5591).

MOMMSEN, C. I. Lat. III p. 672 cf. 1839.

BEDDAIUS. — Nome di divinità comune con quello del luogo stesso ove essa aveva culto (v. **Bedaium**), nel Noricum. Ricorre in iscrizioni di Bedaium, talvolta congiunta con Iupiter Arubianus, tal'altra con le (cf.) **Alounae.** C. III 5572: *Bedaio Aug*(*usto*) *sacr*(*o*) *Alounar*(*um?*) *Setonius Maximianus* etc.; — 5581: *Bedaio Aug*(*usto*) *et Alounis sacr*(*um*), *C. Catius Secundianus* etc.; — 11778: *Bedaio Aug*(*usto*) *sacr*(*o?*) *Alo*(*u*)*n*(*arum*) *L. Cassius Lucanus* etc.; — 11779: *Sacro Alounarum Aug*(*ustarum*) *N*(*onius?*) *Iu*(*v*)*enalis* etc. A quest'ultima iscrizione il Mommsen fa seguire l'osservazione: « *Sacrum Alounarum* cum in hoc titulo per se procedat, in titulis modo citatis (5572. 11768) duobus aequiperetur *Bedaio Augusto*, in tertio autem n. 5581 legatur *Bedaio Aug. et Alounis sacr*(*um*), probabile est ita accipiendum esse, ut *sacrum* sit pro *numine* et dedicentur arae modo numini, quorum fortasse, modo ipsis aquis ». — 5575: *In h*(*onorem*) *d*(*omus*) *d*(*ivinae*) *I*(*ovi*) *o*(*ptimo*) *m*(*aximo*) *Arub*(*iano*) *et sancto Bed*(*aio*)... *id*(*ibus*) *Mais;* — 5580: *I*(*ovi*) *o*(*ptimo*) *m*(*aximo*) *Arubiano et Bedaio sancto... idib*(*us*) *Mais.* — 11777: *Bedaio Aug*(*usto*) *P. Domitius Flaccus* etc.

BEDRIACUM. — v. **Betriacum.**

BEELLEFARUS. — A questa divinità è dedicata un'iscrizione urbana (AI. 1886 p. 288): *Dis deabusque Iovi Beellefaro sacrum pro salut(e) T. Aur. Romani et Iuliani et Diophanti fratres eq(uites) sing(ulares) imp(eratoris) n(ostri) v. s. l. m.* Secondo il Marucchi (BM. 1886 p. 145 segg.) sarebbe *Ba^cal-Pe^cor*, il *Beelphegor* dei Settanta, il Dio cioè del monte Pe^cor, la suprema divinità dei Moabiti. Al contrario il Golziher (in Lafaye, Rev. de l'hist. des rel. 17 p. 219 seg.) crede che sia lo stesso che *Benefal* della lapide di Sarmizegetusa C. III 7954: *Diis patriis Malagbel et Bebellahamon et Benefal et Manavat* etc. e che ambedue corrispondano al fenicio *Benepal.* — Importante è il frammento della *lex* del suo tempio in Roma, trovata sulla via Portuense a Pozzo Pantaleo (NS. 1887 p. 176) e illustrata dal Lafaye l. c., che così la supplisce:.... *[Be]heleparo qui.... [Si quis hi]c deo more patrio s[acrum faxit.... sacrum h]oc erit. Ni quis in... ra se velit ab is rebus q... [c]astus adito item a suill[a carne... ab] omni generis melle. Ni... [im]munda totus ante diem... det inmolatum ni gust[ato... nullus a?] partu ante diem X acci[pietur]... Leonas vilic[us]...*

BEGASTRUM (presso *Cehegin*). — Città dell'Hispania Tarraconensis, nel conventus Carthaginiensis, a destra del fiume *Quipar*, presso l'odierna *Cehegin* dove se ne vedono tuttora avanzi. Ne provengono alcune lapidi (C. II 3535. 3536. 3537. 5948. 5949), fra cui una (5948) dedicata *Iovi optimo maximo*, la quale ricorda la *r(es) p(ublica) Begastresium.*

HUEBNER, C. I. Lat. II p. 956.

BEGUENSIS (regio). — In Africa, nella provincia Byzacena, tra l'Africa proconsularis e la Numidia, e propriamente tra Sufes e Sufetula. È ricordata in un senatoconsulto del tempo di Adriano, ritrovato ivi, nel luogo oggi detto *Henscir el Begar*, presso l'antica Casae, e riguardante la concessione data a un privato di tenere pubblico mercato (C. VIII 270 = 11451 cf. EE. 2 p. 271 segg. **Nundinae**). La regione apparteneva al territorio dei Musulami, come due volte è detto nel documento: lin. 14: *ut ei permittatur in provincia Afric(a), regione Beguensi, territorio Musulamiorum, ad Casas* cf. lin. 20.

BEHELEPARUS. — v. **Beellefarus.**

BELACORUM (civitas). — Così è chiamato nell'arco di Segusio (C. V 7231) uno dei dodici cantoni compresi nel regno di Cottius. L'iscrizione dell'arco la pone tra i Segusini e i Caturiges; i moderni però non riescono ad assegnargli un'ubicazione certa, alcuni ponendolo nella valle di *Bardonache* (Beaumont, Alpes Gr. et Cott. 1 p. 62), altri presso l'odierno *Beaulard*, al di sopra di *Oulx* (Durandi, Il Piemonte cispad. ant. p. 33), opinione questa combattuta recentemente dal Rosa. Detlefsen mettendo in confronto il nome con alcuni nomi proprii analoghi in lapidi provenienti dalla regione tra *Augusta Bagiennorum*, *Pedo* e *Forum Genna*, fa l'ipotesi che forse sia ivi da porre la nostra popolazione.

ROSA, Sui Belaci e sui Savincarii, Torino 1884. — DETLEFSEN, Hermes 21 p. 537 seg.

BELADONNIS? (Mars). — Iscrizione di Aquae Sextiae, nella Gallia Narbonensis C. XII 503: *Marti Beladonni T. Fl(avius) Iustus ex iussu.* Cf. Sander, Mythol. du Nord p. 41.

BELATUCADRUS (Mars) — Divinità britannica della guerra, di cui il culto s'incontra nella Britannia, specialmente all'ovest del vallo di Adriano, nella parte settentrionale del *Cumberland* e del *Westmoreland.* La forma varia fra *Belatucadrus*, e quelle più o meno corrette di *Baliticaurus* e *Blatucairus*, parola che spesso è usata come predicato di *Mars.*

Belatucadrus C. VII 369 (Uxellodunum).

Deus Belatucadrus C. VII 294 (Brovonacae?); — 333 (*Plumptonwal*); — 349 = 55. 7, 965 (*Old Carlisle*); — 745 (Magnae); — 934. 935 (Gabrosentum): — 873 (Petrianae?); — EE. 3, 84. 85 (Brovonacae?). —

Deus Sanctus Belatucadrus C. VII 314 (*Plumptonwal*); — 337 (*Old Carlisle*); — 874 (Petrianae): — *Deus Belatucader sanctus* EE. 3, 92 (*Old Carlisle*); 7, 1084 (*Burgh upon Sands*).

Deus Blatucairus C. VII 295 = EE. 7, 953 (Brovonacae?).

Deus Baliticaurus EE. 7, 1053 (Magnae).

Deus Mars Belatucadrus C. VII 318 (*Plumptonwall*); — 746 (Magnae): — 885 (Petrianae); 957 (*Netherby*). Cf. Steuding in Roschers Lexicon etc. Holder, Alt-celt. Sprachschatz s. v.

BELENUS. — Divinità, detta anche *Belinus* (C. III 4774. V 734. 738. 740. 745. 751. 1829. 2144. 8212. VI 2800), particolare di Aquileia e di pochi altri luoghi dei Carni. Narrasi che quando nel 238 d. Cr. Massimino assediava Aquileia, gli aruspici avessero riferito che Beleno, ὁ ἐπιχώριος θεός, aveva promesso la vittoria agli Aquileiesi, e che i soldati di Massimino avessero visto il dio combattere contro di loro (Herod. 8, 3, 8. V. Maxim. 22). Da Aquileia infatti proviene la maggior parte delle lapidi a lui dedicate (C. V 732 add.—755. 8212, 8250?) e molte di que-

ste anzi da un luogo che oggi porta il nome di *Beligna*, perchè sede probabilmente in antico di un tempio del dio (C. V 737. 739. 740. 742. 744. 746. 747. 752. cf. Majonica in Xenia Austriaca p. 303). Ad Aquileia ricorrono pure dedicazioni ad un *Fons Bel(eni)* o *Bel(enus)*, C. V 754 add. 755. 8250. Lapidi provengono pure da

Altinum, C. V 2143-2146. *Domu Altinas* è il dedicante della lapide di Aquileia C. V 745.

Concordia, C. V 1866?

Iulium Carnicum, C. V 1829:... *aedem Belini* [*su*]*a pecunia refecere et* [*clu*]*pea inaurata in fastigio V et signa duo dedere* [*P.*] *Erronio P. l. Principe,* [*Se*]*x.* [*V*]*otticio Sex. l. Argentillo mag(istris) vic(i)*.

Nel Noricum, si è trovata una lapide a lui dedicata a Virunum (C. III 4744), la quale però non basta per far credere Belenus un dio norico, come dice Tertulliano (apolog. 24; ad nat. 2, 8): in Italia ancora ad Ariminum (C. XI 353) ed a Roma (C. VI 2880).

Fu ritenuto un dio celtico (cf. Grimm, Deutsche Mythol. p. 579 che lo identifica con *Beal.* D'Arbois de Jubainville nella RA. 1873 XXV p. 197 segg.), fondandosi specialmente su due passi di Ausonio (profess. 4. 10), che sembrerebbero accennare all'esistenza del culto di Beleno a Burdigala. Il Mommsen però (C. V p. 84) ritiene che egli usi quel nome invece del più comune Apollo. Ad ogni modo in Gallia non si sono trovate lapidi a lui dedicate tranne che ad Augustonemetum (G. 37, 2), Narbo (C. XII 5958), Massilia (C. XII 401 add.).

Notevoli sono una gemma trovata a Nemausus e una lapide di Tibur. La prima ha l'iscrizione βηλῆνος e una rappresentazione così descritta: « vieillard à longue barbe, coiffé d'une mitre surmontée de deux étoiles et drapé d'un manteau orné de cinq autres étailes (C. XII 5693, 12). » La lapide (C. XIV 3535) invece ha: *Antinoo et Beleno par aetas formaque; si par, cur non Antinous sit quoque qui Belenus* etc. La gemma probabilmente non si riferirà al nostro dio, tanto più che esso tanto da Erodiano (l. c.), quanto in alcune lapidi (C. V 732 add. 737. 741. 748. 749. 753. 8212) è identificato con Apollo. Non sembrano invece fondati i dubbi sollevati sulle genuinità della lapide.

Sulla natura della divinità poco o nulla si sa, oltre a quello che si può ricavare da questa identificazione. Forse esso era dio della salute; secondo il D'Arbois de Jubainville l. c. il suo nome significherebbe *splendente, ardente*. Nelle lapidi non ha che l'epiteto comune di *Augustus* (C. III 4774. V 734. 738. 742. 744. 745. 748. 749. 752. 753. 2144. 2146).

Le dedicazioni a lui sono fatte *pro salute imperatoris* (C. VI 2800), *pro... IIII vir(o) i(ure) d(icundo) desig(nato)* (C. V 737), *in memoriam Iulior(um) Marcell(i) et Marcellae et in honorem Iuliarum* etc. (C. V 744 cf. 735 add.: Βελενι χαῖρε in una lapide sepolcrale), *in honorem* C. V 749. Notevoli sono le lapidi C. V 742 di un *evocatus Augusti* di Aquileia che *quod in urb(e) donu(m) vov(erat) Aquil(eiam) perlatum libens posuit* e C. V 737, in cui un *C. Aquileiens(is) Felix quod vilic(us) summarum* [*vovit, libertus posuit*]. In una iscrizione è dedicato a Beleno un *signum Cupidinis* (C. V 741).

Fra i dedicanti appaiono una volta gli stessi imperatori Diocleziano e Massimino (C. V 732 add.) e altrove *IIIIII viri* (di Aquileia, C. V 736 = SI. 1, 63. C. V 737. 8212), *Augustales* (di Altinum, C. V 2143. 2144), un *Laurens Lavinas* (C. V 746) e via dicendo. Cf. Wissowa in Roschers Lexicon 1 p. 755 e Holder, Alt-celt. Sprachschatz s. v.

D. Vaglieri

BELESTIS — Nome di divinità ricordata in una iscrizione di Virunum, nel Noricum (C. III 4773): *Belesti Aug(ustae) T. Tapponius Macrinus et Iulia Sex(ti) l(iberta) Cara cum suis v. s. l. m.* Steuding nel Roschers Lexicon la pone in rapporto con (v.) **Belenus**, divinità adorata anche in quei luoghi.

BELGARUM (**cohors I**). — Ricorre in molte iscrizioni della Dalmatia, dove stazionava certamente nell'a. 173 d. Cr.: C. III 8484 (di *Humaz*): *Templum Liberi patris et Liberae vetustate dilabsum restituit coh(ors) I Belg(arum) adiectis porticibus curam agente Fl(avio) Victore, (centurione) leg(ionis) I ad(iutricis) p(iae) f(idelis) Severo et Pompeiano (iterum) co(n)s(ulibus)* cf. C. III 1918 (di Novae). 2067. 8756. 8762 (Salonae). 2744? (Andetrium?). 3096 (Brattia insula). 8376 b (*Serajevo*). 8437 (Narona). 9739 (Delminium). 3162 b. Una tegola trovata a *Langenhain* dimostra che ebbe per qualche tempo, probabilmente nel terzo secolo, la residenza al *limes* germanico (RA. 1893 I p. 261): da Mogontiacum poi proviene la lapide BRh. 1030: *In h(onorem) d(omus) d(ivinae) genio c(o)hor(tis) I Septimi(a)e Bel(garum)* etc. Pare che non sia stata comandata da prefetti o tribuni, ma da centurioni legionarii quali *praepositi cohortis* (C. III 1918:.. *Sulpicius Cal-*

vio (*centurio*) *leg*(*ionis*) *I M*(*inerviae*), *praepositus* *c*(*o*)*ho*(*rtis*) *I Belg*(*arum*) etc. cf. la lapide succitata C. III 8484: onde forse il supplemento proposto nella lapide di *Saintes* (RA. 1888 II p. 397), *tribuno militum cohortis* [*Belg*]*arum* non sarà esatto. Conosciamo ancora due centurioni (C. III 8756. 3096: *curagens theatri*), due *vexillarii equitum* (C. III 8762. 9739:... *Platoris* [*Da*]*esitia*, *vexill*(*arius*) [*e*]*quit*(*um*) *coh*(*ortis*) *I Belgar*(*um*) *turma Valeri Proculi* etc.), un *tubicen* (C. III 8437), e forse un *quaestionarius* (C. III 3162 b).

BELGICA. — v. **Germania.**

BELGINUM. — Luogo o vico della Germania inferior, nel territorio dei Treviri (Tab. Peuting. 3, 2), oggi *Stumpfer Thurm* presso *Wederath*. Una lapide trovata a *Heingerath* ne ricorda gli abitanti (OH. 5238): *In h*(*onorem*) *d*(*omus*) *d*(*ivinae*) *dea*[*e*] *Epone vica*[*n*]*i Belg*(*inates*) *p*(*osuerunt*) *curante G. Velorio Sacrillio q*(*uaestore*). Cf. RA. 1876 p. 178. 181.

BELISAMA (**Minerva**). — Divinità celtica identificata con Minerva in una iscrizione di *Saint-Lizier*, nei Pirenei: Sacaze, Inscr. ant. des Pyrénées p. 9 (cf. O. 1431 = 1969): *Minervae Belisamae sacrum, Q. Valeriu*[*s*] *Montan*[*us e*]*x v*[*oto*]. La stessa divinità è pure ricordata in una iscrizione celtica di Vaison (C. XII p. 162): Σεγομαρος Ουιλλονεος τοουτιους Ναμαυσατις ειωρου Βηλησαμι σοσιν νεμητον, che secondo il Mowat significa: *Segomarus Villonius civis Nemausensis vovit Belisami hoc sacellum.* Cf. Steuding in Roschers Lexicon e Holder, Alt-celt. Sprachschatz s. v.

BELLARIA. — [*Fratres Ar*]*vales post epulas super toralibus segmentatis discubuer*(*unt*) *et t*(*ure*) *v*(*ino*) *f*(*ecerunt*) *et per pueros praetext*(*atos*) [*senat*]*orum filios et public*(*os*) *a*[*d*] *aram pertul*(*erunt*) *et unguenta et coronas acceperunt et in mantelis* [*pulm*]*enta r*[*ursus*] *contigerunt. Item mensa secunda bellarior*(*um*) *divisa est, et sportulas acceper*(*unt*) *sacerdotes imp*(*eratoris*) *Aug*(*usti*) *et ceteri sacerdotes q*(*ui*) *s*(*upra*) *s*(*cripti*) *s*(*unt*) etc. (C. VI 2104 lin. 13 segg. cf. EE. 8, p. 336). Così è descritta negli atti degli Arvali una delle cerimonie solenni che avean luogo nel primo giorno delle feste in onore della dea Dia (cf. **Arvales** p. 697 seg.).

I *bellaria* o dolciumi (Gell. 13, 11. Plaut. Truc. 2, 5, 27. Suet. Nero 25. Stat. silv. 1, 6, 10 etc.) facevan dunque parte della così detta *secunda mensa*, nelle ore pomeridiane.

BELLATOR (**Silvanus**). — [*S*]*ilvan*[*o be*]*llatori*... *Marcell*(*us*)... [*d*]*ec*(*urio*) *col*(*oniae*), *II v*[*i*]*r v*(*otum*) *s*(*olvit*) *l*(*ibens*) *m*(*erito*). Così una lapide della colonia Flavia Sirmium, nella Pannonia inferior (C. III 6438).

BELLICENSES (**vicani**). — Iscrizione del luogo, *Belley* nella Gallia Lugdunensis, presso il Rodano, O. 1898: *Matri deum et Attin*(*i*) *Cupidines II Apronius Gemellinus test*(*amento*) *leg*(*avit*) *vic*(*anis*) *Bell*(*icensibus*); *her*(*es*) *pon*(*endum*) *curavit.*

BELLONA. — Era detta in origine *Duelona* (Varro de l. l. 5, 73. Priscian. in Gram. lat. 3 p. 497, 6 Keil cf. C. I 196, 2 [epistula de Bachanalibus]: *apud aedem Duelonai;* in una patera, probabilmente di provenienza etrusca (C. I 44) leggesi invece: *Belolai* (per errore invece di *Belonai*) *pocolom* cf. Iordan, Krit. Beiträge p. 7).

Era dea della guerra e come tale in tempi posteriori fu identificata alla greca Ἐνυώ, la compagna di Ares, la distruggitrice delle città. Il suo culto è probabilmente di origine sabina, dove si venerava una dea Nerio, che Gellio (13, 23) dice significare « virtus et fortitudo » e « Martis vis et potentia et maiestas Martis » (cf. Plaut. Amph. pr. 42. Aug. de civ. dei 6, 10. Lydus, de mens. 4, 42 Bekk.). La tradizione infatti collega l'introduzione del culto di Bellona in Roma colla gens Claudia, « Sabina nobilitas ». Secondo Plinio già Appio Claudio console del 259 u. c. avrebbe posto in un tempio di Bellona le immagini de' suoi antenati (nat. hist. 35, 3, 12: « clipeos in sacro vel publico dicare privatim primus instituit, ut reperio, Appius Claudius, qui consul cum P. Servilio fuit anno urbis CCLIX. posuit enim in Bellonae aede maiore suos, placuitque in excelso spectari et titulos honorum legi'). Forse Plinio qui confuse l'Appius Claudius Regillensis con Appius Claudius Caecus, che, secondo Livio, nel 458 u. c. in Etruria votò un tempio a Bellona (10, 19, 17: « Bellona, si hodie nobis victoriam duis, ast ego tibi templum voveo » cf. 21), e che realmente dopo la vittoria l'innalzò (cf. il suo elogio C. I² el. X p. 192 cf. el. IX = C. XI 1827). Quest'è forse la prima costruzione del tempio, non la ricostruzione di uno precedente. Suo *dies dedicationis* era il 3 di giugno: Fasti Venusini C. I² p. 221 = IX 421: *III Non*(*as*) *Iun*(*ias*). *Bellon*(*ae*) *in cir*(*co*) *Flam*(*inio*). Esso sorgeva nella IX regione, ad oriente del Circo Flaminio (Ovid. fasti 6, 199 segg. cf. Jordan, Topogr. 2 p. 629. 722). Serviva a riunioni del

senato, quando si ricevevano consoli, che tornando dalla guerra alla testa dell'esercito, non potevano entrare in città, ovvero legati di popoli stranieri (cf. **Aedes** p. 175).

Bellona dissero più tardi i Romani la dea di Comana nella Cappadocia, la quale apparve in sogno a Sulla, prima che egli nel 666 u. c. movesse verso Roma (Plut. Sulla, 9). Probabilmente però il suo culto in Roma non fu introdotto dallo Stato, ma dal popolo, che identificò le due divinità, sinchè all'epoca Augustea esso si fu in pieno fiore. Gran peso specialmente davasi alle profezie dei sacerdoti, che alla foggia orientale s'ispiravano al suono di trombe e cimbali, ferendosi colla bipenne e braccia e coscie, bevendo l'uno il sangue dell'altro e via dicendo (Tibull. 1, 6, 43 segg.: «... sic magna sacerdos Est mihi divino vaticinata sono. Haec ubi Bellonae motu est agitata, nec aerem Flammam, non amens verbera torta timet: Ipsa bipenne suos caedit violenta lacertos Sanguineque effuso spargit inulta deam, Statque latus praefixa veru, stat saucia pectus, Et canit eventus, quos dea magna monet» cf. Verg. Aen. 8, 703. Hor. sat. 2, 3, 222. Lucan. 1, 565. Martial. 12, 57, 11, Iuven. 4, 123 etc.). Questi sacerdoti, che portavano vestiti neri e berretti di pelo nero (Tert. de pallio 4), nelle iscrizioni urbane son detti appunto *fanatici* (C. VI 490. 2232): in una lapide ricorre un *cistophorus* (C. VI 2233, dove esso è così rappresentato: « vir barbatus, ornatus monili ac corona laurea lemniscata imaginibusque clipeatis insigni, amictus tunica longa amploque pallio d. lauri ramum, s. duas bipennes tenens, ad pedes est cista viminea.»). Il giorno sacro a questa Bellona era il 24 marzo, il *dies sanguinis* (Ioann. Lyd. de mensibus 4, 42 Bekk. cf. Marquardt, Staatsverw. 3² p. 372). E come questa data ci fa vedere un'analogia colla *Mater deum*, così troviamo anche un *fanaticus ex aede Bellonaes Pulvinesis*, che fa un dono alla Mater deum (C. VI 490), e una *ministra Matris Magnae* di Corfinium, che mentre rifece e indorò la statua di questa dea e indorò la chioma di Attis, rifece pure la statua di Bellona (C. IX 3146). È notevole pure per la sua relazione coi culti orientali l'iscrizione di Mogontiacum dell'a. 236 d. Cr. (O. 4983): *In h(onorem) d(omus) d(ivinae) deae Virtuti Bellon(a)e montem Vaticanum vetustate conlapsum restituerun(t) hastiferi civitatis Mattiac(orum) X kal(endas) Sep(tembres)* etc.: il *mons Vaticanus* infatti ha parte appunto nei taurobolii (v. **Taurobolium**), e degli *hastiferi* abbiamo un' altra iscrizione dedicata appunto il 24 marzo (cf. Mommsen, Hermes 22 p. 557. Maué in Philol. N. F. 1 p. 498 segg. Liebenam, Vereinswesen p. 302 segg.).

Più specialmente a questa Bellona orientale doveva essere consacrata l'*aedes Bellonae Pulvinensis*, di cui conosciamo i *fanatici* (C. VI 490. 2232) ed un *cistophorus* (C. VI 2233). Il Mommsen (nota a C. VI 490) identifica questo tempio coll'antico di Appio Claudio, intendendo l' epiteto *Pulvinensis* come locale, dedotto dalla sua prossimità al *pulvinar* del circo Flaminio. Lo Jordan invece (in Preller, Rom. Myth. 2³ p. 386) con maggior ragione crede che i due templi siano stati distinti e che si possa invece ammettere soltanto che siano stati prossimi l'uno all'altro. Un'altro tempio è ricordato nella lapide C. VI 2234: *D(is) m(anibus) L. Cornelio Ianuario, fanatico ab Isis Serapis ab aedem Bellone Rufiliae* etc. Della distruzione di un Ἐνυεῖον, fatta nel 706 u. c. ad insaputa degli aruspici, che avevano ordinato la demolizione di quelli d'Iside e Serapide, parla Dione Cassio (42, 26): il fatto da lui narrato, che vi si siano trovati dei vasi di creta pieni di carne umana, ci riporta sempre alla Bellona orientale. S'ha ricordo poi in Roma di un *vicus Bellònae* (C. VI 2235) di cui si ignora il sito preciso (cf. C. VI 3674 *a*: *vicini Bellonae*).

Pel suo culto è da citarsi l'iscrizione urbana C. VI 2232: *Q. Caelio Appollinari* (sic), *fanatico de aede Bellonae Pulvin(ensis), cuius monito hasta in aede Bellona(e) in luco dicata est* etc.

In alcune lapidi Bellona è detta *Augusta* (C. VIII 5521. 7957. 7958. 10623), Più importanti sono invece le due dedicazioni *Virtuti Bellonae* (C. V 6507. O. 4983), le quali confermano la notizia di Lattanzio (inst. 1, 21): «... Virtutis quam eandem Bellonam vocant ».

Fuori di Roma troviamo un' *aedes Bellonae* a Forum Appi (C. X 6482), un *templum cum omnibus ornamentis et pictura* a Rusicade nella Numidia (C. VIII 7957). Sacerdoti di Bellona ricorrono a Sigus (C. VIII 5708), a Cirta (7111) e Rusicade (7957).

Dedicazioni a Bellona provengono da Novaria (C. V 6507), Luna (C. XI 1315), Volaterrae (C. XI 1737), Corfinium (C. IX 3146), Ligures Baebiani (C. IX 1456: *T. Statilio Tauro, M'. Aemilio Lepido co(n)s(ulibus)* (a. 11. d. C.), *Tricunda Ti(beri) Claudi Neronis ser(vus) vilic(us), macist(er)* (sic) *Bellonae lu-*

cerna(m) cum sues ornament(is) libens animo donum dat, idib(us) Iun(iis) in Licures (sic) *Baebianos):* fuori d'Italia da Turgalium in Hispania (C. II 5277), *Old Carlisle* in Britannia (C. VII 338), Mogontiacum in Germania (BRh. 998. O. 4983), Rusicade (C. VIII 6958), Theveste (C. VIII 10623), Thilbilis (C. VIII 5521) in Numidia.

Marti Ciccolui et Bellonae è dedicata un' iscrizione dei Lingones (Lejau, Inscr. de la Côte d'or, 207), *Marti et Bellonae* due altre (Lejau o. c. 4. RA. 1890 II p. 28). In queste e in altre simili galliche il Mowat crede che in Bellona si debba vedere la divinità celtica *Litavis*.

Tiksler, De Bellonae cultu et sacris, Berol. 1842. — Preller, Rom. Mythol. I³ p. 247 seg. 386 seg. — Procksch in Roschers Lexikon p. 774 segg.

D. Vaglieri

BELLOVACUS (civis). — È ricordato in una iscrizione di Vienna, nella Gallia Narbonensis (C. XII 1922: *D(is) m(anibus) Mercatori Senilis filio civi Bellova[co]. Callistus Pompeia... patrono*), e in un'altra di Burdigala, nell'Aquitania (JB. n. 58: *D(is) m(anibus). Ob memoriam Vestini Onatedonis, c(ivis) Bel(lovaci); d(e)f(uncti)* etc). Sui Bellovaci, la maggiore e più potente popolazione del Belgium, tra i fiumi Sequana, Isara e Samara v. Plin. nat. hist. 4, 17, 106. Caes. b. Gall. 2, 4, 5; 2, 14, 1; 7, 59, 5 etc. Hirt. 8, 6, 2 etc. Cic. ad fam. 8, 1, 4. Liv. epit. 108. 114. Strab. 4, 3, 5 p. 194; 4, 4, 3 p. 196; 5, 11 p. 208. Ptol. 2, 9, 4 etc.

BELLUM. — Talvolta nei fasti consolari, più spesso nelle iscrizioni onorarie, specialmente in quelle che accennano a doni militari conseguiti da uffiziali o simili dell'esercito romano, sono ricordate le guerre più importanti e note, combattute dai Romani in Italia e fuori. Cf. **Expeditio**.

(Achaicum). — A. 608 u. c. — C. I 541 = 331: *L. Mummi(us) L. f. co(n)s(ul). Duct(u) áuspicio imperióque — eius Acháia cápt(a) Corinto dèlèto Ro—mám redieit triúmphans* etc. Cf. Mommsen, Röm. Gesch. 2 p. 46.

Actiacum. — A. 723 u. c. — Fasti Arvalium C. I² p. 214 = VI 2295 al 2 Settembre *Feriae ex s(enatus) c(onsulto) imp(eratoris) Caesaris h(onoris) c(ausa) quod eo die vicit Actium.* Fasti Venusini C. I² p. 66 = IX 422 lin. 8; Amiternini C. I² p. 51 = IX 4191 all'a. 723: *Bellum Acties class[iar(ium)] cum M. Antonio;* all'a. 724 *Bell[um classia]r(ium) confect(um).* Fasti Antiates C. I² p. 278 = X 6638 al 2 Settembre; di Cupra Maritima C. I² p. 62 *d* lin. 3 cf. **Actiacus — Actium.** Schiller, Gesch. der röm. Kaiserzeit 1 p. 129. — **Augustus** p. 888.

Alexandrinum. — v. **Alexandrea Aegypti** p. 401.

Antiochinum. — A. 562 u. c. — Fasti Capitolini C. I² p. 25. Cf. Mommsen, Röm. Gesch. 1 p. 730 segg.

Armeniacum. -- v. **Armeniacum bellum.** Cf. C. I₂ p. 62 *f.* = IX 5290: *bellum cum [hostibus p(opuli) R(omani) gerens] in Armenia percuss[us est dum obsibet Ar]ta[g]iram Ar[meniae oppidum* etc.]. Cf. Schiller, op. cit. 1 p. 187.

Barbaricum. — A. incerto. — C. V 4371: *Iulii Festi militis coh(ortis) II praetoriae signiferi... defunctus in bello barbarico.*

Batonianum. — v. *Dalmaticum.*

Britannicum. — Sotto Claudio (a. 43 d. Cr.) — C. VI 920: *Ti. Clau[dio Drusi f. Cai]sari Augu[sto Germani]co.... senatus po[pulusque] Ro[manus q]uod reges Brit[anniai] XI [devictos sine] ulla iactur[a in deditionem acceperit] gentesque b[arbaras trans Oceanum] primus in dici[onem populi Romani redegerit].* C. III 6809. 7247. V 7003. XI 395. XIV 2110. (*Donis militaribus donati*). Cf. Schiller, op. cit. 1 p. 319 segg.

Civile. — A. 723 u. c. — Monumentum Ancyr. (C. III p. 798) 6, 13: *In consulatu sexto et septimo, b[ella ubi civil]ia exstinseram per consensum universorum [potitus rerum omn]ium, rem publicam ex mea potestate in senat[us populique Romani a]rbitrium transtuli.* Cf. Schiller, op. cit. p. 7 - 135 — **Augustus** p. 880 segg.

Si riferisce probabilmente alla guerra tra Costantino e Massenzio, detta dagli scrittori *civile*, il frammento epigrafico di *Teplju* nella Dalmatia C. III 9835: *D(is) m(anibus) Val(erio) Vaienti* (sic) ..... *[p]rotectori defu[ncto] bello civile in [It]alia ann(orum) L.*

Classiarium. — v. *Actiacum.*

Dacicum. — Sotto Domiziano (a. 86-89 d. Cr.). — C. III 4013. 7397. 10224. — VIII 1026. — XI 2112. — XII 3167. — Cf. BJ. 1886 p. 32. Schiller, op. cit. 1 p. 529 segg.

Sotto Traiano (a. 101 - 106 d. Cr). — C. II 2424. 4461. — III 550. 1940. 2917 = 9985. 6358. — V 6977 (cf. 6978. 6980). — VI 1444. — VIII 1026. 9990. — X 6321. — XII 5899 (cf. 105. 106) (*Donati donis militaribus*, eccetto C. III 550 che ci dà un *legatus legionis I Minerviae p(iae) f(idelis) bello Dacico*).

È dubbio a quale di queste guerre si riferiscano C. III 4857. — VI 1207. 3584. Dumont, Mélanges etc. p. 530. BH. 1880 p. 507. Cf. Schiller, op. cit. 1 p. 550 segg. De la Berge, Trajan p. 54.

Dalmaticum. — Sotto Augusto (a. 6-9 d. Cr.). — C. III 3658 (*Donatus donis militaribus*). — V 3346:... [*bello*] *Batoniano praefuit* etc. Cf. Schiller, op. cit. 1 p. 225 segg. — **Augustus** p. 912.

Gallicum Cisalpinum. — A. 529 u. c. — Fasti Capitolini C. I² p. 24. Cf. Mommsen, Röm. Gesch. 1 p. 552 segg.

Germanicum. — Sotto Domiziano (a. 83 o 84 d. Cr.). — C. VI 1347:... *Appi Maximi bis co*(*n*)*s*(*ulis*) *confectoris belli Germanici* (cf. Dio Cass. 67, 11). — C. III 7397. — V 3356. — VIII 1026. 9372 (*Donis militaribus donati*). Cf. Schiller, op. cit. 1 p. 527 segg.

Probabilmente sotto Antonino Pio: C. VI 1208: *Germanos Maurosque domas sub Marte Guitanos Antonine tua diceris arte Pius* (cf. vita c. 5).

Sotto M. Aurelio, L. Vero e Commodo (finito 172 d. Cr.). — C. VI 1549:... [*comiti imp*(*eratoris*) *Anton*]*ini Aug*(*usti*) *et divi Veri bello Germanic*(*o*) etc. 1449. 1599. — EE, 5,699 (*Donis militaribus donati*). Cf. Schiller, op. cit. 1 p. 647.

Gothicum. — Sotto Arcadio, Onorio etc. (a. 405 d. Cr.). — EE. 4, 849 (cf. 850 e C. VI 1199): *Fidei virtutiq*(*ue*) *devotissimorum militum domnorum nostrorum Arcadi Honori et Theodosi perennium Augustorum post confectum Gothicum bellum felicitate aeterni principis domni nostri* etc.

Illyricum. — A. 720 u. c. — Fasti Venusini C. I² p. 66 = IX 422.

Iudaicum. — Sotto Vespasiano e Tito (a. 70 d. Cr.). — C. VI 944: *Senatus populusq*(*ue*) *Romanus imp*(*eratori*) *Tito Caesari divi Vespasiani f*(*ilio*) *Vespasiano Augusto......* (a. 81 d. Cr.) *principi suo quod praeceptis patri*[*is*] *consiliisq*(*ue*) *et auspiciis gentem Iudaeorum domuit et urbem Hierusolymam omnibus ante se ducibus, regibus, gentibus, aut frustra petitam aut omnino intemptatam delevit.* — C. III 2917 (= 9985). — V 7007. — X 6659. — XI 390. 391 (*Donis militaribus donati.* Cf. Schiller, op. cit. 1 p. 398 segg.

Sotto Adriano (a. 135? d. Cr.) — C. III 7334. — VI 1565? — VIII 8934. — X 3733. RA. 1888 II p. 256. (*Donis militaribus donati*). Cf. Schiller, op. cit. 1 p. 612 segg.

Iugurtinum. — A. 647 seg. u. c. — C. I² p. 195 el. XVIII = C. XI 1896: *C. Marius C. f.... tr*(*ibunus*) *militum extra sortem bellum cum Iugurtha rege Numidiae co*(*n*)*s*(*ule*) *gessit, eum cepit et triumphans in secundo consulatu ante currum suum duci iussit* etc. cf. C. VI 1315. Cf. Mommsen, Röm. Gesch. 2 p. 140 segg.

Macedonicum. — A. 586 u. c. — Elog. XV C. I² p. 194: *L. Aemilius L. f. Paullus co*(*n*)*s*(*ul*) *II... Liguribus domitis priore consulatu triumphavit, iterum consul ut cum rege* [*Pers*]*e bellum gereret ap*[*sens f*]*actus est copias regis* [*decem dieb*]*us quibus Mac*[*edoniam atti*]*git delev*[*it regemque cum liberi*]*s cep*[*it*]. Cf. Mommsen, Röm. Gesch. 1 p. 752 segg.

Marcomannicum. -- Sotto M. Aurelio (a. 167 segg. d. Cr.). -- C. III 7505. 7969. Molto probabilmente vi si riferisce la lapide di Ostia C. XIV 375 add (cf. EE. 3 p. 331). Cf. Schiller, op. cit. 1 p. 642 segg. Conrad, Mark Aurels Markomannenkrieg.

Maritimum. — C. III 6101:... [*nave*]*s hostium depresse*[*rit... ceperit... CXIIX*] *bello maritu*[*mo...*] etc. Forse è quello di M. Agrippa contro Sesto Pompeo nell'anno 718 u. c. Cf. Schiller, op. cit. 1 p. 105. — **Augustus** p. 885.

Marsicum. — A. 664-666 u. c. — Fasti Capitolini C. I² p. 27; Venusini C. I² p. 66 = IX 422. Cf. Mommsen, Röm. Gesch. 2 p. 218 segg.

Maurorum. — Forse sotto Antonino Pio (a. 139? d. Cr. cfr. vita c. 5.) — C. VI 1208: *Germanos Maurosque domas sub Marte Guitanos Antonine tua diceris arte Pius.* Cf. Schiller, op. cit. 1 p. 631.

Sotto M. Aurelio (dopo l'a. 169 cf. Capit. Marc. Aurel. 22, 11). -- C. II 2015 (cf. 1120): *G. Vallio Maxumiano proc*(*uratori*) *Aug*(*ustorum*) *e*(*gregio*) *v*(*iro*) *ordo Singil*(*iensis*) *Barb*(*ensis*) *ob municipium diutina obsidione et bello Maurorum liberatum patrono* etc. Cf. Schiller, op. cit. 1 p. 650.

Sotto Anastasio (a. 495 d. Cr.) — C. VIII 9286:... [*mu*]*ltis exiliis* [*saepe*] *probatus et fidei catholicae adsertor dignus inventus, inplevit in episcopatu ann*(*os*) *XVIII.... et occisus est in bello Maurorum* etc.

Mithridaticum. — A. 667-670 u. c. — È ricordato nella lex Antonia de Termessibus dell'anno 683 u. c. (C. I 204), e in una iscrizione del Nemus Dianae (C. XIV 2218): *C. Salluio C. f. Nasoni leg*(*ato*) *pro pr*(*aetore*) *Mysei Ab*[*b*]*aitae et Epict*[*ete*]*s quod eos bello*

Mithrida[ti]s conservavit virtutis ergo etc. Cf. Hermes 6 p. 16. Mommsen, Röm. Gesch. 2 p. 295 segg.

Mutinense. — A. 711 u. c. — Fasti Amiternini C. I 2 p. 61 = IX 4191 all'a. 710. Cf. Schiller, op. cit. 1 p. 42 segg. -- **Augustus** p. 881.

Navale. — v. *B. Marcomannicum.*

Parthicum. — Sotto Traiano (a. 113 segg. d. Cr.) — C. II 4461. — V 546. — X 1202. 3733. — XI 3108 (*Donis militaribus donati*). Cf. Schiller, op. cit. 1 p. 555 segg.

Sotto Antonino Pio (a. 155 d. Cr.). — C. IX 2457: *L. Neratio C. f. Vol(tinia) Proculo... misso ab imp(eratore) Antonino Aug(usto) Pio ad d[e]ducen[d]as vex[i]llationes in Syriam ob [b]ellum [Par]thicum* etc. -- III 7505. Cf. Schiller, op. cit. 1 p. 639.

Sotto M. Aurelio e L. Vero (a. 161 segg. d. Cr.). — C. III 1457 (cf. VI 1377). — V 955. — VI 1497 (donis militaribus donati). Cf. Schiller, op. cit. 1 p. 639 segg.

Sotto Settimio Severo (a. 197 segg. d. Cr.). — C. III 1193. — VI 1522 (cf. III 4480) (*Donis militaribus donati*). Cf. Schiller, op. cit. 1 p. 718 segg.

Persicum. -- A. 583 u. c. — Fasti Capitalini C. I² p. 25 cf. Elog. XV p. 194. Mommsen, Röm. Gesch. 1 p. 763 seg.

Perusinum. — A. 713 u. c. — Fasti Amiternini C. I² p. 61 = IX 4191; di Cupra Maritima C. I² p. 62. Cf. Schiller op. cit. 1 p. 79 seg. — **Augustus** p. 883.

Philippicum. — A. 554 u. c. — Fasti Capitolini C. I² p. 25. Cf. Mommsen, Röm. Gesch. 1 p. 624 segg.

Philippense. — A. 712 u. c. — Fasti Amiternini C. I² p. 61 =IX 4191. Monum. Ancyr. 1, 10 seg. C. III p. 788. Cf. Schiller, op. cit. 1 p. 69 segg. — **Augustus** p. 882.

Punicum primum. — A. 490 u. c. — Fasti Capitolini C. I² p. 22. Cf. Mommsen, Röm. Gesch. 1 p. 513 segg.

Punicum secundum. — A. 536 segg. u. c. — C. II 3836: *P. Scipioni co(n)s(uli) imp(eratori) ob restitutam Saguntum ex s(enatus) c(onsulto) bello Punico secundo.* Fasti Capitolini C. I² p. 23. Cf. Mommsen, Röm. Gesch, 1 p. 550 segg.

Punicum tertium. — A. 605 u. c. — Fasti Capitolini C. I² p. 26. Lex agraria del 643 u. c. C. I 300 lin. 75. Cf. Mommsen, Röm. Gesch. 2 p. 22 seg.

Samnitium. — A. 428 u. c. — C. VI 1318: = I² p. 192 el. VIII: [*L. Papirius Sp. f. Cursor*]... *bello Samnitium cum auspicii repetendi caussa Romam redisset* etc. Cf. Mommsen, Röm. Gesch. 1 p. 360 segg.

Sarmaticum. — Sotto Domiziano (a. 92? d. Cr.). — C. X 135 (*Donis militaribus donatus*). Cf. Hermes 3 p. 115. Schiller, op. cit. 1 p. 530.

Servorum. — A. 718 u. c. — Due volte lo ricorda Augusto nel Monum. Ancyranum (C. III p. 796): 5, 1: *Mare pacavi a praedonibus. Eo bello servorum, qui fugerant a dominis suis et arma contra rem publicam ceperant, triginta fere millia capta dominis ad supplicium sumendum tradidi;* 5, 31: *Provincias omnis, quae trans Hadrianum mare vergun[t a]d orien[te]m, Cyrenasque, iam ex parte magna regibus eas possidentibus, e[t] antea Siciliam et Sardiniam occupatas bello servili reciperavi.* Cf. Schiller, op. cit. 1 p.102 segg.

Suebicum. — Sotto Domiziano (a. 92? d. Cr.). — C. X 135 (*Donis militaribus donatus*). Cf. Hermes 3 p. 115. Schiller, op. cit. 1 p. 530.

Sotto Nerva (a. 97 d. Cr.). — C. V 7425 (*Donis militaribus donatus*). Cf. Schiller, op. cit. 1 p. 547.

BEL LA. — v. **Bellona.**

BELUNUM (*Belluno*). — C. V 2036-2065. 8802-8805. SI. I 442-445. 1232. — Città della Venetia (Plin. nat. hist. 3, 19, 130. Ptol. 3, 1, 26), nella regione X Augustea, sulla via tra Aquileja e Virunum (Itin. Anton. p. 276, 2), presso il fiume Plavis. La forma *Bellunum* non ricorre mai, tranne che non si voglia considerare come corruzione di essa *Bellono* o *Beloio* dell'itinerario (l. c.): in una lapide urbana si ha: *Belunum* (? C. VI 2612), in un'altra di Aquileia *Belenum* (C. V 993), e *Velunum* in Plinio (l. c.) e Βέλουνον in Tolomeo (l. c.). Dallo stesso Plinio e da una lapide locale (2044) è chiamata *municipium*, e come tale era iscritta nella tribù Papiria (2044. 2045. 2048. 2055. C. VI 2612).

Magistrati. — *Quattuorviri iure dicundo* (C. V 993), *duoviri iure dicundo* (2045. 2047) e in luogo di essi *praefectus* (2047); *quattuorviri aedilicia potestate* (2048); — *quaestor* (2047).

Senato. — *Decuriones* (2040).

Sacerdoti. — *Flamen* (2047).

Collegi. — *Collegium fabrum* (2046).

Patrono. — *C. Fl(avius) Hostilius Pap(iria) Sertorianus p(atronus), e(ques) R(omanus)* (2044).

Pretoriano. — *M. Oreius M. f. Pap(iria)*

Secundus Beluno, *mil*(*es*) *coh*(*ortis*) *VI pr*(*aetoriae*) etc. (C. VI 2612).

MOMMSEN, C. I. Lat. V p. 192.

G. CHIESA

BELUS. — Lo stesso che *Baal*, *Bel*, divinità etnica e nazionale dei Semiti, dai Greci trasformata in re ed eroe di popoli dell'Asia minore (cf. Bernhard in Roschers Lexicon I p. 778 seg.). Iscrizioni di Roma: C. VI 50: *Pro salute imp*(*eratoris*) [*Caes*(*aris*)]............ *C. Licinius n*.... [*et Heliodorus*] *Palmyrenus* [*aedem Belo*] *constitu*[*erunt*]. Ἡλιοδώρος ὁ [Παλμυρηνὸς καὶ Γ. Λικίνιος ν....] τὸν ναὸν Βή[λῳ θεῷ] Παλμυρηνῷ [ἀνέθηκαν]: — 51: [*Pro salute imp*(*eratoris*) *Caes*(*aris*).... *C. Licinius n*.... *et Heliodorus Palmyrenus ae*]*dem Belo stat*[*uerunt*. Ἡ]λιοδώ[ρος ὁ Παλμυρην]ὸς καὶ Γ. Λικίνιος [ν.... τὸν ναὸν] Μαλαχβέλῳ θε[ῷ ἀνέθηκαν] etc. — Nella parte latina di una iscrizione metrica bilingue di Vasio, nella Gallia Narbonensis C. XII 1277: *Belus Fortunae rector mentisque magister Ara gaudebit quam dedit et voluit.* Nella parte greca: Ε[ὐ]θυντήρι τύχης Βηλῷ Σέξστος θέτο βωμὸν τῶν ἐν Ἀπαμείᾳ μνησάμενος λογίων. L'Hirschfeld (ivi) osserva: « *Mentis magister*........, quamquam alibi non occurrit, componi tamen potest cum cognominibus Matri Deum et Attidi Menotyranno in titulo urbano vol. VI n. 499 tributis scilicet *Diis animae suae mentisque custodibus* ».

BEMILUCIUS (**deus**). — *Deo Bemilucio*.. leggevasi in una iscrizione, oramai scomparsa, non di Parigi, ma di *Ampilly-Les-Bordes*, nell'antico territorio degli Aedui (O. 1970). Se le lettere *VI* che seguono immediatamente facciano parte del nome della divinità, o pure sieno il principio forse del nome del dedicante, non si può dire con certezza. Sulle varie possibili etimologie della parola v. Steuding in Roschers Lexicon e Sander, Mythol. du Nord p. 69 cf. Holder, Alt-celt. Sprachschatz s. v.; sulla descrizione della statua, sulla cui stela era scolpita la iscrizione, Lejau, Inscript. antiques de la Côte-d'Or p. 38.

BENACENSES (*Toscolano*). — Popolazione abitante presso il lago di Garda (*Benacus*), dipendente dalla vicina Brixia, di cui una lapide (C. V 4313) è appunto dedicata *Iulia*[*e*] *August*[*ae*] *divi Tit*[*i f*(*iliae*)], dai *Trumplin*[*i*] *et Benacens*[*es*]. Probabilmente sarà quindi da leggere *p*(*agani*) *B*(*enacenses*) in un'altra locale (C. V 4874) dedicata a Nettuno. Del resto le lapidi del luogo (C. V 4852-4887) non ci danno altri ragguagli sull'ordinamento interno di quelli, tranne che alcune (4876. 4877. 4887) offrono persone che occuparono magistrature in Brixia, e un'altra (4857) che, naturalmente, la tribù Fabia, in cui era iscritta questa città, era pure quella dei *Benacenses*, il cui nome appare in alcune di tali lapidi (4866-4869).

MOMMSEN, C. I. Lat. V p. 507 cf. 1080.

BENACUS. — Personificazione divina del lago omonimo, nell'Italia superiore (lago di Garda), in una iscrizione ritrovata presso la riva del medesimo e ad esso dedicata (C. V 3998)... *et lac*(*ui*) *Benaco Successus Q. Samici Myrini* (*servus*) *v*(*otum*) *s*(*olvit*) *l*(*ibens*) *m*(*erito*) (il quale servo dopo essere stato manomesso rinnova la dedica): *Q. Samicius Suc*[*cessu*]*s iter*(*um*). Lo stesso Benaco è dato da Virgilio (Aen. 10, 205) come padre del fiume Mincius.

BENEFAL. — Nome affatto ignoto di divinità, in una iscrizione di Sarmizegetusa, nella Dacia: C. III 7954: *Diis patriis Malagbel et Bebellahmon et Benefal et Manavat P. Ael*(*ius*) *Theimes II viral*(*is*) *col*(*oniae*) *templum fecit* etc. Dall'essere Malagbel divinità di Palmyra e Manavat dei Nabataei, non fa dubitare della sua origine semitica.

BENEFICIARIA (**lex**). — v. **Beneficium**.

BENEFICIARIUS. — Nell'esercito è tale in genere colui, che, uffiziale e non uffiziale, dal suo capo riceve dei *beneficia*, consistenti in gradi o emolumenti (v. Marquardt, Staatsv. 2[3] p. 549. Mommsen, Staatsr. 2[3] p. 1126. **Beneficium**). Nel senso stretto e più comune della parola, specialmente nelle lapidi, il *beneficiarius* è uno dei così detti *principales*, cioè dei graduati o sotto uffiziali, inferiori ai centurioni (v. **Principales**). Nelle iscrizioni si hanno *beneficiarii* dei legati pro pretore, dei legati, tribuni e prefetti delle legioni, dei prefetti e tribuni delle milizie ausiliarie, dei prefetti dei pretorio e dei tribuni dei pretoriani, del prefetto della città e dei tribuni delle coorti urbane, del prefetto, sottoprefetto e tribuni dei vigili, dei tribuni degli equiti singolari, dello stolarca (prefetto della flotta?), dei procuratori provinciali, e del procuratore dell'annona di Ostia. Pare che il benefizio provenga direttamente dal superiore, di cui il titolo è congiunto colla parola *beneficiarius*, p. es. *beneficiarius tribuni*. E che ciò sia la regola per i comandanti d'interi corpi, come i legati pro pretore, i prefetti del pretorio etc., si vede dal fatto, che i beneficiarii son sempre

scelti tra i militi del corpo da quello comandato, tranne forse due eccezioni (C. III 4319. VIII 2226 v. l'elenco in fine), e anche da iscrizioni come: C. V 35 (*Sex*(*to*) *Palpellio P. f. Vel*(*ina*) *Histro*, *leg*(*ato*) *Ti*(*beri*) *Claudi Caesaris Aug.*, ... *C. Praecius Felix Neapolitanus*, *memor beneficii.*) — IX 5359 (*M. Ga*[*vio M. f. Pal*(*atina*)] *Ma*[*ximo*], *praef*(*ecto*) *praet*(*orio*) .... [*bene*]*fic*[*i*]*a*[*rius eius ob bene*]*ficia* .....) cf. Cagnat, in RA. 1894 n. 28. Quanto agli altri uffiziali, come tribuni legionarii ecc. è probabile che il beneficio sia stato da loro concesso. Ai procuratori, che mancavano di comando, i beneficiarii erano assegnati dal governatore della relativa provincia (cf. Plin. ep. ad Trai. 27 cf. 21).

Non è possibile il determinare, e forse nel fatto non era neanche determinato, l'ufficio proprio dei beneficiarii. E ciò soprattutto riguardo a quelli che non erano dei legati pro pretore, detti *beneficiarii consulares*. Rispetto a questi ultimi si può affermare che spesso essi servivano in corpi staccati, siccome si può inferire da alcune lapidi, nelle quali si accenna all'ufficio presieduto da tali beneficiarii, colla formula *exacta statione* (EE. 7, 726), *expleta statione* (C. VIII 10723. 10718), *agens in munere stationis* (C. III 825), *iterum stationem habens* (C. III 3949 p. 1742, cf. BRh. 1791). Un laterculo di una *vexillatio legionis XI Claudiae* (C. III 7449) ci mostra un centurione siccome comandante della medesima, e alla sua dipendenza un *beneficiarius consularis*. Quale sia stato il loro ufficio particolare, non è abbastanza accertato. Il Domaszewski (Rh. Mus. 1893 p. 346) osserva che un cippo sepolcrale di un *beneficiarius consularis* (BD. 1892 tav. I) porta scolpiti da un lato oggetti di scrittura, dall'altro un'asta a cui sono infisse due specie di borse e che manca del tutto d'armi. Parrebbe quindi che l'ufficio di questi beneficiarii, più che militare, fosse di segreteria. Il luogo di Tertulliano (de fuga in pers. 13): « nescio dolendum an erubescendum sit, cum in matricibus beneficiariorum et curiosorum inter tabernarios et ianeos et fures balnearum et aleones et lenones Christiani quoque vectigales continentur, » conferma questa supposizione. Tanto questo luogo poi, quanto un altro degli *acta Fructuosi* (c. 1 cf. Euseb. h. e. 9, 9, 20) e il fatto stesso che tali beneficiarii servivano in corpi staccati, sono una prova che la loro incombenza principale si riferiva alla sicurezza pubblica. Con tale ufficio può aver rapporto il *beneficiarius legati legionis*, *agens c*(*uram*) *c*(*arceris*) (C. III 3412). Secondo l'Hirschfeld (Sitzungsber. der Ak. d. W. zu Berlin 1891 p. 863) essi sovente eran adoperati ad invigilare nei punti più importanti del servizio postale e addirittura come corrieri (V. Hadr. 2, 6. Cod. Theod. 8, 4, 7). Ed è per ragione di tale ufficio in genere che talvolta si vedono nominati insieme coi *commentarienses*, i *quaestionarii*, e gli *speculatores* (C. VIII 2746 cf. 2751. 2586. EE. 7, 400).

Una *schola* di beneficiarii è ricordata in una iscrizione di Vazaivi nella Numidia (EE. 7, 726), dedicata *Deo Marti... Genioque sancto* della *schola* medesima. Un'altra lapide di *Altripp* nella Germania è pure dedicata *Genio b*(*ene*)*f*(*iciariorum*) *co*(*n*)*s*(*ularis*) *G*(*ermaniae*) *s*(*uperioris*) *et loci*, *Concord*(*iae*) *var*(*iarum*) *stat*(*ionum*) da un C. Iulius Adventus, *b*(*ene*)*f*(*iciarius*) *co*(*n*)*s*(*ularis*) (BRh. 1791). Questo accenno al Genio e il ricordo di un *patronus beneficiariorum* del procuratore dell'annona in Ostia (C. XIV 409) fan pensare che in alcuni luoghi i beneficiarii sieno stati ordinati in una specie di corporazione.

Un posto gerarchico nella carriera militare non si ebbe dai beneficiarii in genere; solamente si hanno casi, in cui prima di questo ufficio, se ne occupò un altro (a), e casi nei quali dopo l'ufficio stesso si pervenne ad altre cariche nella milizia (b).

a) Nelle legioni: *ex frumentario*, *beneficiarius consularis* C. II 4154. EE. 7, 731; *ex adiutore corniculari*, *beneficiarius consularis?* C. VIII 10724; *ex armicustode*, *beneficiarius legionis* C. II 4168; *ex quaestionario*, *beneficiarius duplarius*, Mél. d'arch. 1890 p. 488.

Nelle coorti pretorie: *signifer*, *beneficiarius praef. praet.* C. VI 2794. IX 5839; *tesserarius*, *beneficiarius praef. praet.* C. XI 20; — *singularis tribuni*, *beneficiarius tribuni* C. III 7334.

Nei vigili: *optio*, *beneficiarius tribuni* C. X 3880; *secutor tribuni*, *beneficiarius tribuni*, C. VI 2987.

Nelle coorti urbane: *singularis*, *beneficiarius tribuni*, C. IX 1617.

b) Nelle legioni: *beneficiarius legati*, *optio ad spem*, *centurio* MOe. 14 p. 209; *beneficiarius legati*, *centurio* C. VIII 10718; *beneficiarius legati*, *a commentariis praefecti*, *optio*, *centurio* C. V 7004; — *beneficiarius*, *a commentariis*, *cornicularius*, *centurio* FL. 3, 2225; — *beneficiarius tribuni*, *cornicularius* C. VIII 2551. Cf. XII 2602: *miles in cohorte urbana*, *beneficiarius legati Augusti*, *cornicularius legati Augusti*, *evocatus*, *centurio*.

Nelle coorti pretorie: *beneficiarius praef. praet.*, *evocatus* C. VI 3419. XIV 3626; *beneficiarius praef. praet.*, *evocatus*, *centurio* C. VI 2794. XI 395; *beneficiarius praefecti praetorio, ab actis fori, evocatus, centurio* C. IX 5839; *beneficiarius praefecti praetorio, cornicularius praefecti annonae, centurio* C. XI 20; — *beneficiarius tribuni, optio* C. IX 5809; *beneficiarius tribuni ?, tesserarius, cornicularius* C. III 2887; *beneficiarius tribuni, tesserarius, optio, signifer, fisci curator, cornicularius tribuni, evocatus, centurio* C. II 2610; *beneficiarius tribuni, singularis praefecti praetorio, optio, signifer, fisci curator, cornicularius tribuni, evocatus, centurio* C. III 7334.

Nei vigili: *beneficiarius tribuni, vexillarius* C. VI 2987.

Nelle coorti urbane: *beneficiarius tribuni, a quaestionibus, tesserarius* C. IX 1617. (Cf. C. XII 2602).

Nelle milizie ausiliarie: *beneficiarius tribuni, translatus in legionem, signifer* C. V 898.

I Beneficiarii legionarii

1) Dei legati Augusti pro praetore, viri consulares:

a) *Beneficiarius legati consularis* (*miles legionis*) C. V 5451 cf. VIII 2751.

b) *Beneficiarius consularis legionis* C. II 4144. 4145. 4153. 4154. — III 823. 826. 878. 1780. 1781. 1906. 1909-11. 2003. 3158[a]. 3161. 3270. 3617. 3899. 3904-6. 3909. 3912. 3918. 4820. 5178. 5185. 5189. 5575. 5580. 5690. 5768. 6163. 6300. 7447. 7449. 8237. 8431. 9862. 10050. 10306. 10429. 10789. 11482. 11676. — VIII 2401. — XII 5723. — EE. 7, 317.

c) *Ex beneficiario consularis legionis*, (*veteranus*) C. III 987. 9847. — BRh. 373.

d) *Beneficiarius consularis, miles legionis* C. II 491. — III 151. 1907. 3306. 3544. 3903. 3907. 4311. 5510. 6376. 7550. 7633. 8252. 11240. — BRh. 512. 650. 1492. 1574-76. 1617. 1618. — WZ. 1892 p. 305.

e) *Ex beneficiario consularis*, (*veteranus*) C. II 4148. — III 1091. 1485. 3474. 3543. 3902. 3970. 4057. 4191. 4860. 5815. 7505. 7545. 7692. 7736. 7742. 8745. 8800. 10522. — V 48.

f) *Beneficiarius consularis* C. II 344. 2915. 4149. 4160. 4164. 4624. — III 825. 1039. 1059. 1080. 1185. 1190, 2, 8. 2001. 3020. 3329. 3397. 3535. 3900. 3901. 3916. 3919. 3927. 3938. 3940. 3948-50. 3955. 3957. 4147. 4776. 5072. 5154. 5188. 5631. 6440. 6787. 7645. 7719. 7859. 10456. 10799. 10843. 10890. 10955. 10957. — VII 5. 83. 271. 286. 424. 441. 645. 996. — VIII 2567, 18. 2586. 2911. 10716. 10717. 10724. — XII 3168. — EE. 2, 817; 4, 471. p. 383 n. 110. 7, 731. 802. — BRh. 205. 231. 399. 430-2. 513. 525. 642. 643. 647. 920. 982. 1070. 1263. 1577. 1588. 1606. 1993. 2018. — O. 182. — BL. p. 325. — MOe. 14 p. 64. — BD. 1892 p. 97. — RA. 1888 I p. 135. — Amer. Iourn. 1887 p. 198. — Lejau, Côte d'or 243. — NS. 1894 p. 36.

g) *Beneficiarius consularis provinciae* C. VII 280. — O. 182. 5783. — MOe. 16 p. 134. cf. *beneficiarius offici praesidis Pannoniae* C. V 8275.

h) *Beneficiarius s(ub) c(onsulari)* C. III 890.

Tutti i beneficiarii sopra indicati sono indubbiamente militi legionarii; è probabile che tale sia anche quell'*ex beneficiario consularis*, divenuto poscia *trierarcha classis Pannonicae* (C. III 4319). Di *beneficiarii consulares* non legionarii non s'ha che un caso solo, quello di un *ex beneficiario legati* (della Numidia), che fu poscia *decurio cohortis Hispanorum* (C. VIII 2226), probabilmente per la ragione che ne dà il Mommsen (EE. 4 p. 385 nota), cioè che appartenga al tempo, in cui, sciolta la legione III Augusta, il legato della Numidia non poteva avere a sua disposizione altri militi tranne quelli delle coorti e delle ale.

2) Dei legati Augusti pro praetore, non viri consulares:

a) *Beneficiarius legati Augusti pro praetore* C. III 252. — V 6785. — VII 732 ? — VIII 2733. 2797. — CIG. 4578 c.

b) *Beneficiarius sub legato Augusti* C. III 876.

Si ha un caso di un *beneficiarius legati* (della Gallia Lugdunensis), che fu già milite della coorte prima urbana e dopo essere stato beneficiario, divenne *cornicularius legati*, *evocatus Augusti* e *centurio* nella stessa coorte urbana (C. XII 2602): il che si può spiegare considerando che il legato della Lugdunensis non aveva sotto di sè legioni.

3) Dei legati delle legioni:

a) *Beneficiarius legati legionis* C. III 1026. 1031. 1050. 3402. 3624. 4321. 4328. 11190. — VI 3335. — VIII 2080. — EE. 5, 714. — BRh. 500. 990. 1060. — BL. p. 276.

b) *Beneficiarius legati* C. III 8048. — VIII 2560 a 30; b 5. 2823. 2828. 2854. 2963. 4246. — BRh. 462. 1059. — WZ. 1886 Kbl. 142.

c) *Beneficiarius legati*, (*miles legionis*) C. V 7004. -- MOe. 15 p. 209.
d) *Ex beneficiario legati* C. III 6178, 5, 4. 6179, 1, 23; 2, 12. 6180, 1, 6.
e) *Ex beneficiario legato*, (*veteranus*) C. III 4178. 7688. — VIII 2990. 4436.
f) *Beneficiarius legionis* C. II 4268. — III 5187. — VIII 2798. 2837. 2945. 5411. — X 894. — XII 164. 1576. — BRh. 293. 777.
g) *Beneficiarius legionis*, (*veteranus*) C. III 2677.

4) Dei procuratori provinciali:
a) *Beneficiarius procuratoris Augusti* C. II 2552. 2553. — III 3442. 3449. 3454. 3663. 5161. 5162. 5169. 5177. 5179. 5181. 5182. 10417. — XII 3182?
b) *Beneficiarius procuratoris provinciae* C. III 554. 11826.
c) *Beneficiarius procuratoris* (provinciale?) C. III 1295. 3441. 3448. 3451. 3942. 3947. 4559. 6218. — BL. p. 257.
d) *Ex beneficiario procuratoris* C. III 5689. 6179, 1, 25; 3, 15. 6180, 1, 5.

5) Dei tribuni legionarii:
a) *Beneficiarius tribuni legionis* C. III 101. 196. 4314? 4558. — VIII 2564, b 17. 18. 2567, 49. 2774. 2815. 2822. 2839. 2846-7. 2861-2. 2876. 2972. 2993. 8873. — EE. 7, 403. — MOe. 14 p. 78.
b) *Beneficiarius tribuni* (*miles legionis*) C. III 3553. 10580. — V 7366. 7559. — VIII 2551. — IX 2593.
c) *Ex beneficiario tribuni* (*veteranus legionis*) C. III 1584. 7688, 5, 11. — VIII 2800. 2892.

6) Dei prefetti legionum o castrorum:
a) *Beneficiarius praefecti castrorum* C. III 5953. 6580, 1, 14. — EE. 5 p. 260 lin. 14. — Mél. d'arch. 1894 p. 22.
b) *Beneficiarius praefecti legionis* C. III 1056. 5671. — VIII 2784. 2813. — EE. 7, 404.
c) *Ex beneficiario praefecti legionis* (*veteranus*) C. III 3559.
d) *Beneficiarius praefecti* C. VIII 2568, 1. 84. 2937?

II Beneficiarii delle milizie ausiliarie.

1) *Beneficiarius praefecti alae* C. III 11811.
2) *Beneficiarius praefecti cohortis* C. VII 691.
3) *Beneficiarius tribuni cohortis* C. III 1808. 4842. — V 898. — EE. 5, 1043.
4) *Beneficiarius tribuni alae* EE. 7, 907.
5) *Miles ex cohorte singularium beneficiarius*, C. VIII 9058.

III Beneficiarii delle coorti pretorie.

1) *Beneficiarius prafecti praetorio* C. III 645. — V 3371. — VI 323. 2644. 2673. 2794. — IX 5359. 5839. 5840. — X 214. — XI 20. 395. — XIV 3626. — BRh. 308. 1077. — EE. 4, 891, 19; 896 framm. 7.
2) *Beneficiarius tribuni cohortis praetoriae* C. II 2610. — III 385. 2887. 7334. — V 7740. 8274. — VI 336. 2382 b. 2527. 2633. 2734, — IX 2999. 5809. — XI 1842. — EE. 4, 896, B 1, 24. D 1, 14. 37. 38. — RA. 1888 II p. 256.
È dubbio se i tre seguenti soldati pretoriani siano stati beneficiarii del prefetto o di un tribuno, chiamandosi semplicemente *beneficiarii* C. VI 2379 b, 2, 8. 2427. 3419 (cf. EE. 5 p. 147 n. 2). Oscuro è il *beneficiarius Drusi Caesaris*, *miles cohortis VI praetoriae* C. IX 4121.

IV Beneficiarii delle coorti urbane.

1) *Beneficiarius praefecti urbis* C. VI 2680. 2895. — IX 1617? — EE. 4, 887, 3, 13. 15. 21 cf. Hirschfeld, Sitzungsber. der Ak. der Wiss. zu Berlin 1891 p. 850 seg.
2) *Beneficiarius tribuni cohortis urbanae* C. VI 2909. 3884, 3, 24. — X 3880.

V Beneficiarii delle coorti dei vigili.

1) *Beneficiarius praefecti vigilum* C. VI 220, 27. 1056, 2, 14. 1057, 1, 2. 57; 2, 5; 3, 24; 6, 2. 1058, 1, 1; 3, 3; 4, 2; 5, 1. 7. 1059, 12. 13. 14. 15. 16. 2966. — XIV 226.
2) *Beneficiarius sub praefecti vigilum* C. VI 221, 1, 6. 1056, 2, 1. 4. 8. 1057, 2, 2. 1058, 7, 2.
3) *Beneficiarius tribuni vigilum* C. VI 221, 1, 10. 222. 1056, 1, 5; 2, 5. 9; 3, 9. 1057, 1, 3; 2, 9. 13; 3, 13; 6, 9. 18. 1058, 1, 11; 3, 7; 7, 5. 6. 7. 2406. 2987. 2988. — X 3880.
Appartengono ai vigili senza però altra determinazione i due *beneficiarii* C. VI 1057, 5, 2. 2408.

VI Beneficiarii degli equiti singolari.

Beneficiarius tribuni o semplicemente *beneficiarius* C. VI 225, 10. 12. 3190. 3192. 3205. 3235. 3238. 3280. 3314. 3345.

VII Beneficiarii nella flotta.

1) *Beneficiarius stolarchi* C. X 3413.

2) *Beneficiarius* C. X 3075 (= EE. 8, 356). 3411.

CAUER, De muneribus militaribus etc. in Ephem. epigr. 4 p. 379 segg.

BENEFICIUM. — È propriamente ogni atto, con cui si fa ad altri del bene (cf. **Beneficiarius**); ma nel significato tecnico è l'atto del favore imperiale, manifestato così verso individui, come verso classi di persone, comuni o intere provincie; sia che con ciò una pena venga rimessa o mitigato in qualche punto il rigore della legge, sia che si conceda un vero privilegio (p. e. « beneficium respondendi » Pomp. Dig. 1, 2, 2, 48. 49; — « adsidendi in provincia sua » Ulp. Dig. 4, 6, 38 pr.; — « beneficium anulorum » Tryphon. Dig. 27, 1, 44, 2; 48, 5, 43. Papin. 40, 10, 1 pr. 2). Così un « servus in metallum damnatus » è « beneficio principis poena liberatus » (Ulp. Dig. 48, 19, 8, 12), un « servus poena effectus » è « beneficio principis restitutus » (Ulp. Dig. 38, 17, 1, 4), un « filius in servitute patris quaesitus in potestatem patris beneficio principis redigitur » (Ulp. Dig. 1, 7, 46), un « Latinus beneficio principali civitatem Romanam accipit » (Ulp. Reg. 3, 2 cf. 1), una « mater » acquista nello stesso modo il « ius liberorum » (Ulp. Sent. 4, 9, 9); e così del pari si può ottenere l'immunità da alcuni « munera » (Hermog. Dig. 50, 5, 11), come anche l' « urbica procuratio » (Ulp. Dig. 4, 4, 11, 2). Un esempio di beneficium conferito a una intera classe di persone, si ha nel caso ricordato da Ulpiano (Dig. 27, 1, 9), cioè che coloro i quali sono stati tribuni nelle coorti dei pretoriani, per privilegio ottenuto da Severo e Caracalla, sono dispensati dalla tutela sui figli dei loro colleghi. Un documento epigrafico di Tyra, nella Moesia (C. III 781) mostra come mediante un beneficium fosse concessa la immunità da alcune imposte. « Beneficia Augusti » godè pure la colonia Berytensis (Ulp. Dig. 50, 15, 1, 1). Un Sex. Aetrius Ferox, un centurione della legio II Traiana, appoggia la petizione che la città di Tuficum fa ad Antonino Pio, affinchè un *vectigal viae silici stratae e impendis urbicis* (per quella via?) *resp(ublica) beneficio eius* (dell'imperatore) *relevaretur* (WE. 692[a]). Secondo Celso (Ulp. Dig. 50, 1, 1, 2) alla provincia del Pontus fu da Pompeius Magnus concesso il beneficio, « ut qui Pontica matre natus esset, Ponticus esset ». Nel « liber beneficiorum » erano registrati i demanii dello Stato dati in uso ai comuni (Gromat. Lat. p. 202 cf. Rudorff, Grom. Inst. p. 406).

Tutti i *beneficia* sono per regola concessi sotto la riserva della revocazione, e cessano con la morte di colui che li istituisce; sicchè, ove si voglia farli continuare, è mestieri che sieno confermati dal successore di quello, come appare dal caso riferito di Tyra (C. III 781), e da altri casi. Così al 12 ottobre dell'anno 72 d. Cr. (?), Vespasiano conferma ai Vanacini nella Corsica, i *beneficia* che dall'anno 727 u. c. essi godevano (C. X 8038): *beneficia tributa vobis ab divo Augusto post septimum consulatum, quae in tempora Galbae retinuistis, confirmo.* Dal tempo di Tito cominciò l'uso di emanare queste conferme con un editto generale, nel salire al trono che facea ogni nuovo imperatore. Se non che, quando sorgeva un dubbio circa la validità di un beneficium, bisognava dar le prove di quella (C. III 681): *Quamquam Tyranorum civitas oreginem dati beneficii non ostendat nec facile, quae per errorem aut licentiam usurpata sunt, praescriptione temporis confirmentur, tamen, quoniam divi Antonini parentis nostri litteras, sed et fratrum imperatorum cogitamus,...... ex pristino more nihil mutari volumus. Retineant igitur quaqua ratione quaesitam sive possessam privilegii causam.... Quos credimus satis abundequae sibi consultum, si grati fuerint, existimaturos, quod origine beneficii non quaesita dignos honore cives fieri praeceperimus.*

Sotto il regno di Traiano appare sovente un

A commentariis beneficiorum (C. VI 1884: *M. Ulpio Aug(usti) lib(erto) Phaedimo divi Traiani Aug(usti) a potione, item a laguna et tricliniarch(o), lictori proximo et a comment(ariis) beneficiorum* etc; 8627: *D(is) m(anibus) M. Ulpio Aug(usti) lib(erto) Abascanto qui fuit custos a commentari(i)s beneficiorum fecit* etc.). A mio avviso non si può ammettere col Rudorff (Gromat. inst. p. 406), che quest'ufficio si sia riferito soltanto all'amministrazione del « liber beneficiorum ». L'*a commentariis beneficiorum* potrebbe essere stato un subalterno dell'officiale imperiale detto *ab epistulis*, benchè la scarsezza del materiale non permetta di portare su ciò un giudizio sicuro.

Beneficiaria lex?. — Una iscrizione di Vasio, nella Gallia Narbonensis, ha (C. XII 1377): L. VERATIVS. RVSTICVS. AED. || PAC. (sic) BAG. LEG. BENEFICIARIA. || EX. MVL. ET. AERE. FRACTO. Il Mommsen supplisce così (Stadtrechte p. 450 nota 175): *aed(i-*

lis) *pag*(*i*) *Bag*(.....) *leg*(*ata et*) *beneficiaria* (*restituit*) *ex mul*(*tis*) *et aere fracto;* e altrove (AI. 1854 p. 43) aggiunge: « rinnovò come pare i *legata beneficiaria* ossia, come credo, i donarj riposti nel tempio sia per donazione testamentaria, sia per altro benefizio, adoperandosi e il bronzo fratturato e l'*aes multaticium*, come dice Livio ». Ma con buone ragioni si oppone l'Hirschfeld, il quale nel ripubblicare la iscrizione (C. l. c.) osserva: « Mihi aes fractum pro mensuris ponderibusve iniquis, quorum frangendorum ius aedilibus municipalibus fuisse notum est (egit de eo Mommsen Staatsrecht II[2] p. 489), dictum videtur, ut aliis titulis (apud Wilmannsium n. 724 et 2113) *ex metr*[*etis et ponderib*]*us iniquis* vel *ex iniquitatibus mensurarum et ponder*(*um*) aediles opera publica facienda curasse dicuntur. Verba LEG. BENEFICIARIA quid significent ignoro; cogitavi de supplemento *leg*(*e*) *beneficiaria*, qua lege scilicet municipali fieri potest ut publicorum beneficiorum ac donationum rationes quantumque multarum et aeris fracti ad utilitates publicas impendi liceret statutum fuerit ». Ma anche questa spiegazione non è certa.

Una iscrizione di Roma (C. VI 8942) ha: *Tatia Baucyl*[.... *nu*]*trix septem lib*[*erorum pronepotum*] *divi Vespasian*[*i filiorum Fl*(*avii*) *Clementis et*] *Flaviae Domitil*[*lae uxoris eius, divi*] *Vespasiani neptis a*[*ccepto loco e*]*ius beneficio hoc scphulcru*[*m*] *feci meis libertis libertabus po*[*sterisq*(*ue*) *eor*(*um*)]. Certo *eius* si riferisce a Vespasiano; però non s'intende in che cosa consistesse il *beneficium*.

MOMMSEN, Staatsrecht II p. 1126 segg.

D.[r] B. KUEBLER

BENEVENTUM (*Benevento*). — C. IX 1538-2082. 6281-6292. EE. 8, 93-102. 812-814. — Città del Samnium, negli Hirpini circa alla confluenza del Sabatus e del Calor, sulla via Appia, a 11 miglia da Caudium (Itin. Anton. p. 120. 111. Tab. Peuting. 4, 5. Ravenn. 4, 33. 4, 35. Hierosol. p. 610), nella regione II Augustea (Plin. nat. hist. 3, 11, 105). Il nome col tempo variò. Prima si disse in greco Μαλοεντός (Steph. Byz. s. v. Βενεβεντός cf. Fest. epit. p. 34 o piuttosto Μαλόεις o Μαλοῦς), in latino *Maleventum* (Liv. 9, 27, 14. Fest. s. v. *Segesta* p. 340. Plin. nat. hist. 3, 11, 105. Procop. bell. Goth. 1, 15) o anche *Maluentum* (Procop. l. c. Serv. Aen. 8, 9; 11, 246. Stephan. Byz. s. v. Solin. 2, 10. Mart. Capella 6 p. 642); più tardi, *Beneventum*, generalmente negli scrittori e nelle lapidi (*Benebento* Tab. Peuting. l. c., *Beneventus* Ravenn. l. c., *Veneventum* C. VI 3884, 1, 31), Βενεουεντόν (Strab. 5, 4, 11 p. 250. Plut. Pyrrh. 25. Ptol. 3, 1, 67), Βενεβεντός (App. bell. civ. 4, 3). La tradizione attribuisce questo mutamento a ciò, che, dopo la sconfitta di Pirro, nel 486 u. c. essendosi dai Romani spediti dei coloni di diritto latino in quella città (Vell. 1, 14. Liv. epit. 15. Polyb. 3, 90, 8. Eutrop. 2, 16), il nome, affinchè fosse di migliore augurio, fu da *Maleventum* mutato in *Beneventum* o meglio da *Malventum* in *Benventum* (Plin. nat. hist. 3, 11, 105. Fest. epit. p. 34). Del resto, di Benevento, che sarebbe stata fondata da Diomedes (Procop. Serv. Aen. Steph. Byz. Solin. Mart. Capella ll. cc.), si fa menzione già prima di questo tempo, cioè nella guerra Sannitica all'anno 440 u. c. (Liv. 9, 27, 14), e probabilmente anche nell'occasione della vittoria di M. Curius su Pyrrhus nel 478 u. c., se i « campi Arusini circa urbem Fatuentum » (Frontin. strat. 4, 1, 14) sieno da porsi presso Beneventum (cf. Plut. Pyrrh. 25), e non già nella Lucania, ove li pongono Floro (1, 13 [18]) e Orosio (4, 2). Nella guerra Annibalica Benevento si mantenne fida ai Romani (Polyb. 3, 90, 5. Liv. 22, 13, 1; 24, 12, 6. 14, 1. 16, 14. 17, 1; 25, 13, 9. 14, 12. 17, 1. 27; 27, 10, 8. Val. Max. 5, 6, 8. App. bell. Hann. 36. 37). Come colonia latina apparteneva alle dodici colonie della stessa specie, che fondate dopo il 486 u. c., furono in una condizione politica rispetto a Roma inferiore a quella delle colonie fondate prima di quell'anno (cf. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 623 segg. Marquardt, Staatsv. 1 p. 53 seg.). E la sua costituzione in più rispetti si foggiò su quella di Roma; dappoichè non solamente i magistrati supremi vi portavano il titolo di *consules* (1547. 1633), ma vi erano pure *censores* e *interreges* (1636), e i *quaestores* appaiono nel numero di sette (1636); ma anche il nome di quartieri di Roma vi son copiati, come la *regio Esquilina* (1569) e la *regio viae novae* (1596). È molto dubbio però che nello stesso tempo vi sieno stati anche *praetores*, come potrebbe dedursi da una lapide (1547), con due dedicazioni, l'una fatta da un console, l'altra da un pretore, non potendosi ammettere che anche in Benevento, come in Roma, la giurisdizione civile sia stata separata dall'ufficio del magistrato supremo: la seconda dedicazione probabilmente fu aggiunta sulla base antica, in tempi posteriori,

quando questa fu adibita ad altro scopo.

Ottenne senza dubbio la cittadinanza romana insieme con le altre colonie latine d'Italia, dopo la guerra sociale, rispetto alla quale Benevento non è punto ricordato. Fu allora iscritta come municipio romano nella tribù Stellatina (C. III 1480. 2706. — VI 3884, 1 lin. 31; 2 lin. 12; 4 lin. 19; 5 lin. 10. — IX 1503. 1528. 1587. 1604. 1607. 1614. 1615. 1617. 1622. 1632. 1637. 1640. 1641. 1642. 1651. 1655. 1660. 1662. 1747. 1810. 1846. 1855. 1900. 1984. 1992. 2025. 2092. 2095. 2131. 6287. 6289 etc. cf. Kubitschek, Imp. Rom. etc. p. 38 seg.). E fu allora che il titolo di *consules* scomparve, e fu sostituito da quello di *praetores* e più tardi *quattuorviri* (v. più oltre). — Una prima colonizzazione vi ebbe luogo sotto il triumvirato nell'anno 712 u. c., composta di veterani (App. bell. civ. 4, 3. Liber colon. p. 231 cf. p. 210. Sicul. Flacc. p. 159, 22. Mommsen, Hermes 18 p. 176). Una iscrizione di Formiae (C. X 6087) ricorda quel *L. Munatius Plancus*, che fu console nell'anno sudetto e *agros divisit in Italia Beneventi;* ciò che è da riferirsi appunto a quella colonizzazione, come pure il luogo di Plinio (nat. hist. 3, 11, 105). — Una seconda colonizzazione fu fatta da Augusto, aggregandovi il solo territorio di Caudium e non la stessa città, siccome erroneamente è riferito (Liber. colon. p. 232), constando l'esistenza autonoma della città stessa da una lapide locale (C. IX 2165). Ed è molto probabile che i veterani ivi dedotti sieno stati della *legio VI ferrata* e della *XXX*, l'una e l'altra ricordate spesso nelle lapidi beneventane (C. IX 1601. 1603. 1605. 1606. 1610. 1616. 1620. 1621. 1614. 1615. 1619. 1115. 1167 etc. cf. Mommsen, ivi p. 137). Anche Nerone vi avrebbe spediti altri coloni (Liber colon. p. 131). A queste colonizzazioni si riferisce il nome di *colonia*, frequente nelle lapidi (*colonia Beneventana* 1418. 1419. 1544. 1556. 1669. 1670. 1685; *colonia* 1538. 1540. 1545. 6181 ?): *colonia Iulia Concordia Augusta Felix Beneventum* è detta in una iscrizione del secolo III (1165): *Iulia Concordia* dal nome del dittatore Cesare e dal fatto del triumvirato, *Augusta* dalla colonizzazione augustea (cf. Liber colon. p. 232). Anche *Felix Beneventum* (2043) e *Beneventum Felix* (1645) ricorrono. — Nella nuova divisione amministrativa d'Italia compiuta da Diocleziano, Benevento con una parte del territorio degli Hirpini fu staccata dalla regione II (*Apulia et Calabria*) e aggregata alla I (*Campania*), siccome è provato anche dal fatto, che iscrizioni relative ai *consulares Campaniae* sono state ivi ritrovate (1563. 1566. 1568. 1569. 1575. 1580. 1589. 1591. 1597). — Frequentissimo è il ricordo negli scrittori della importanza della città, specialmente come centro delle vie dell'Italia meridionale e come fiorente anche nell'Impero (Cic. ad Att. 5, 3, 3; ep. 4, 1. 9, 15ª. Horat. sat. 1, 5, 71. Strab. 5, 4, 10 p. 249; 5, 4, 11 p. 250; 6, 3, 7 p. 282 seg. Vell. 2, 123. Tac. ann. 15, 34. Plin. nat. hist. 32, 2, 19. Ptol. 3, 1, 67; 8, 8, 6. Dio Cass. 66, 9. Symm. ep. 1, 3. Procop. bell. Goth. 3, 6 etc.).

Magistrati. — 1. Come colonia latina: *consules* (1547. 1633), *quaestores* (1636). — 2. Come municipio, dopo la guerra sociale fino alla colonizzazione triumvirale, prima *praetores, censores, interreges, quaestores* (1635 cf. 1547), poscia *quattuorviri* (2117) o *quattuorviri quinquennales* (2121 cf. 2116) e *quattuorviri aediles* (1632. 1634). — 3. Come colonia romana: prima *duumviri iure dicundo* (1419. 1614. 1615. 1619. 1643. 1647. 1657. 1660) o semplicemente *duumviri* (1540. 1649 cf. 1645: *honor II viratus*); della fine del secolo II *praetores Ceriales iure dicundo quinquennales* (1640. 1641. 1655) o *praetor Cerialis iure dicundo* (1637), o anche *praetor* (1547. 1635. 2240). E accanto e dopo agli uni e quindi agli altri: *aediles* (1419. 1503. 1614. 1622. 1644. 1648. 1651. 1657. 1658. 1661), detti anche *aediles iure dicundo* (1646. 1756 cf. **Aedilis** p. 250 f.), e *quaestores* (1419. 1614. 1619. 1635. 1657).

Cariche straordinarie, e subalterni. — *Curator rei publicae Beneventanae* (C. XIV 3593. — IX 1561. 1585. 1588), *curator urbis Beneventanae* (1586), *curator* (1571); *curator operis thermarum datus ab imp(eratore) Caesare Hadriano Augusto* (1419), *comes fabricarum totius civitatis Beneventanae urbis* (1590: secolo IV o V); *vir principalis* (1540. 1683); — *curator muneris* (1705), *munerarius* (1540. 1663); — *scriba* (1646), *commentariensis rei publicae Beneventanae* (1663), *archiater* (1655), *adiutor tabularii officii a ratione lanae* (1664), *arkarius coloniae* (6083 lin. 46. 51), *horrearius coloniae* (1545).

Cittadinanza e senato. — *Colonia* (v. sopra), *res publica Beneventana* (C. XIV 3593. IX 1561. 1585. 1588. 1663), *res publica* (1668), *civitas Beneventanae urbis* (1590), *splendidissima civitas Beneventanorum* (1682), *Beneventana civitas* (1576. 1683), *urbs Beneventana* (1579), *populus Beneventanus* (1596), *Beneven-*

tanorum populus (1579), *populus* (1589. 1591. 1619. 1655. 1672), *plebs Beneventana* (1589 cf. 1568), *municipes* (1619). *Senatus* (2117. 2121), *splendidissimus ordo Beneventanus et honestissimus populus* (1591), *ordo splendidissimus Beneventanae civitatis* (1576), *ordo Beneventanorum* (1571. 1572), *ordo Beneventanus* (1575), *ordo* (1695), *decuriones coloniae* (1419), *concuriales* (1681).

Sacerdoti. — *Pontifex* (1657. 1729), *augur* 1538. 1607. 1619), *haruspex publicus primarius* (1540), *sacerdos* (vir 1538. 1539. 1540), *sacerdos* (fem. 1652): della Mater magna una *sacerdos* (1540), una *sacerdos prima* (1541. 1542), *sacerdotes XV virales* (due 1538).

Augustali. — *Augustalis* (1651. 1690. 1691. 1692. 1693. 1696. 1697. 1699. 1700. 1702. 1704. 1711), *Augustalis Beneventi* (1194. 1703), *Augustalis iterum* (1694. 1695), *Augustalis II quinquennalis* (1618), *Augustalis d(ecurionum) d(ecreto)... quinquennalis* (1662), *sevir* (1706), *Claudialis Augustalis* (1689. 1705), *Claudialis Augustalis Beneventi* (1701), *Augustalis Claudialis* (1648), *Augustalis Claudialis Beneventi* (1698). — *Mercurialis* (1707. 1708. 1709. 1710).

Corporazioni. — *Collegius* (1505. 1688), *collegia* (1596), *collegium medicorum* (1618), *collegium Martense Verzobianum* (1684. 1686), *collegium Martensium infraforanum* (1685), *studia IIII Martesium Verzobianum et Martesium Palladianorum et....* (1682), *studium Palladianum* (1683), *studium* (?) *Augustianum* (1687), *studium iuvenum cultorum dei Herculis* (1681), *studium orchestopales* (1663), *universi Leontiani* (1590).

Patroni. — Anicius Auchenius Bassus (sen. 1568. 1569), Claudius Iulius Pacatus (sen. 1575). Clodius Celsinus (sen. 1576), Tanonius Marcellinus (sen. 1589), Tullidius Argolicus (1590), Valerius Publicola (sen. 1591), Vesedius Rufinus (eq. 1982), C. Vibius Crispinus (1684), C. Umbrius Eudrastus (1685), C. Umbrius Vibius Numisius Drusus (1686).

Pretoriani. — ......rcius Optatus (C. VI 2375[a] lin. 22), L. Satrius Proculus (C. VI 2375[b] lin. 23),... Fortunatus (C. VI 2375[c] lin. 11): forse un pretoriano è il P. Vibius Aprilis (C. VI 1885).

Mommsen, C. I. Lat. IX p. 136 seg.

P. Rotta.

BERECINTIA. — v. **Mater deum.**

BERENICE. — v. **Aegyptus** p. 285 cf. RA. 1870 XXI p. 314 (un miliario in greco di Adriano).

BERGALEI (*Pregaglia*). — Popolazione dell'Italia superiore, abitante la vallata del fiume Maira e dipendente da Comum. È ricordata in un editto dell'imperatore Claudio, relativo ad una controversia di confine sorta fra essa e Comum (C. V 5050). Cf. C. V p. 559.

BERGIDUM (**Flavium**). — Città dell'Hispania Tarraconensis, nel conventus degli Astures, sulla via da Bracara ad Asturica (Itin. Anton. p. 425, 4. 429, 2. 431, 1, Ravenn. 4, 45 p. 320. Ptol. 2, 6, 28), nel distretto odierno detto *el Vierzo*. È ricordata in una iscrizione di Tarraco (C. II 4248 cf. p. 973. 1140): *C. Val(erio) Arabino, Flaviani f(ilio), Bergido F(laviensi), omnib(us) hon(oribus) in re p(ublica) sua func(to), sacerdoti Romae et Aug(usti) p(rovincia) H(ispania) c(iterior)* etc.

BERGIMUS. — Divinità celtica, di cui il nome ha stretta relazione con quello della città di Bergomum, e in genere ha rapporto coi monti. Si ha in iscrizioni di Brixia: C. V 4200: *Bergim(o) M. Nonius M. f. Fab(ia) Senecianus v(otum) s(olvit)*; — 4201: *L. Vibius Visci l(ibertus) Nymphodotus Bergimo votum* etc.; — 4202: [*Genio col(oniae)*] *Brixi*[*ae et*] *Berg*[*imo*] *sacr*[*um*] *Alpi*[*nus*]... —; e in un'altra di Arco nelle vicinanze del lago di Garda: C. V 4981: *Sex. Nigidius Fab(ia) Primus aedil(is) Brix(iae) decur(io) honore grat(uito) d(ecreto) d(ecurionum) ex postulatio-n(e) pleb(is) aram Bergimo restit(uit)*. Cf. Steuding in Roschers Lexicon. Sander, Mythol. du Nord p. 152 segg.

BERGOMUM (*Bergamo*). — C. V 5112-5195. 8893-8895. SI. 1, 720-724. — Città della Gallia Cisalpina, nel territorio degli Orobii, poi dei Cenomani, tra Brixia e Comum (Itin. Anton. p. 127, 10. Hieros. p. 548. Tab. Peuting. 4, 2), nella regione XI Augustea, tribù Voturia (C. III 10881. V 5126. 5130. 5132. 5138. SI. 1, 1165. NS. 1887 p. 165. IH. suppl. 1, 36). Il suo nome è probabilmente congiunto con quello del dio (v.) **Bergimus.** Catone, citato da Plinio (nat. hist. 3, 17, 124. 125), scrive che fu fondata da un popolo di stirpe Orobica, insieme con Comum e con Forum Licini, città questa del resto ignota, come è ignoto il Φόρος Διουγουντῶν nominato accanto a Bergomum dal solo Tolomeo (3, 1, 31); ed aggiunge che i Bergomates trassero origine « ab oppido Orobiorum Parra ». Giustino (20, 5, 8) nomina anche Bergomum fra le città fondate dai Galli in Italia, dopo che furono scacciati gli Etruschi; Tolomeo (l. c.) l'ascrive ai Cenomani; Strabone (5, 1, 6 p. 213) la colloca fra le città minori di questa regione,

paragonandola a Brixia, Mantua, Comum, e però è esatta la sostituzione di Βέργομον alla lezione Ῥήγιον, che non regge. Cf. Procopio (bell. Goth. 2, 12): « Βέργομον καὶ Κῶμον καὶ Νοβάριν καὶ ἄλλ'ἄττα πολίσματα ». Divenne, non si sa quando, municipio romano, come è chiamata in una lapide locale (5128).

Magistrati. — *Quattuorviri* (5130. 5139. 5140), *quattuorviri iure dicundo* (5124. 5126. 5138. 5139); *quattuorviri aedilicia patestate* (5137); — *curator rei publicae Bergomatium*, equite (4368), senatore, (8921); — *quaestores* (5138. 5139),

Cittadinanza e senato. — *Municipium* (5128). — *res publica* (4368. 8921), *plebs urbana* (5126); — *decuriones* (5123. 5128. 5138. SI. 1, 720).

Sacerdoti e Augustali. — *Pontifex* (5126. 5130), *flamen divi Claudii* (5126; *flaminalis* 5132); — *Sexviri* (5100. 5130. 5133. 5141. 5200), *Sexvir et Augustalis* (5132).

Corporazioni. — *Collegium fabrum* (5128); *collegium centonariorum* (5128); *collegium dendrophororum* (5128; *dendrophori* 5135).

Patroni. — C. Cornelius C. f. Vot(uria). Minicianus (eq. 5126); M. Maesius M. f. Vot(uria) Maximus (eq. 5138).

Divinità. — *Iuno* (5112), *Iupiter optimus maximus* (5113), *Mars* (5114), *Minerva* (5114), *Mercurius* (5115), *Deus invictus* = Mithras (5116), *Priapus* (5167), *Silvanus* (5118. 5119).

C. I. Lat. V p. 547. 1081. SI. 1 p. 93.

U. Pestalozza

BERGONIA. — Nome di divinità forse celtica; si ha in una iscrizione di Apta, nella Gallia Narbonensis C. XII 1061: *Bergoni(a)e G(aius) L(icinius ?) Calvo v(otum) s(olvit) l(ibens) merito.*

BERGUSIA. — Due città avevano questo nome: una nella Gallia Narbonensis, nella regione degli Allobrogi, sulla via da Mediolanum per Augusta Praetoria a Vienna, oggi *Bourgoin* (Itin. Anton. 346, 8 Tab. Peuting. 3, 1. Ravenn. 4, 26 p. 239, 7); l'altra nell'Hispania Tarraconensis, oggi *Balaguer* (Ptol. 2, 6, 67). Una lapide di Narbo è posta ad un *T. Vipongius Homullus Bergusitanus* (C. XII 4529).

BERIA. — v. **Berua.**

BERITINI (pagani). — Ricorrono in una iscrizione di *La Penne* presso Vintium, nelle Alpes Maritimae C. XII 2: *Deo Marti Ieusdrino pag(ani) Beritini de suo sibi posuerunt.*

BEROEA. — Delle tre città di questo nome, l'una nella Thracia, l'altra nella Macedonia e la terza nella Syria, si hanno alcune iscrizioni latine: Macedonia: C. III 596. 597; Syria: C. III 191. 192. Thracia: Dumont, Mélanges d'archeol. p. 349 segg. Come patria di militari si hanno C. VI 2386. 2397, 3196. EE. 4, 894, a cui il Kubitschek (Imp. Rom. trib. descr. p. 257) vorrebbe aggiungere la lapide di Lambaesis C. VIII 3175.

BERTA. — Città della Macedonia, nel territorio di Bisaltia presso lo Strymon (Ptol. 3, 13, 35). Ad essa però non si riferisce la lapide di Aquae Mattiacae OH. 5292: *C. Val(erius) C. f. Berta Menenia Crispus mil(es) leg(ionis) VIII Aug(ustae)* etc. cf. Müller a Ptol. 3, 12, 28.

BERUA. — Città della Raetia, da Plinio (nat. hist. 3, 19, 130) posta nella regione X Augustea insieme coi *Feltrini* e i *Tridentini.* Forse era inscritta nella tribù Claudia, come si vede da una lapide di Aquileia (C. V 947): *Q. Vettidius Q. f. Cla(udia) Beria mil(es) leg(ionis) VIIII* etc. I *Beruenses* sono pure mentovati in una iscrizione di Feltria (C. V 2071), da cui appare anche che vi era un *collegium fabrum centonariorum dendrophororum.* Come patria di un Vigile *C. Antonius C. f. Antullus* si ha C. VI 1057, e di un milite incerto C. VI 3559. L'Holder, Alt-celt. Sprachschatz confronta i monti Berici presso Vicenza, Cf. Hermes 21 p. 527.

BERYTUS (*Beirût*). — C. III 153-176. 6040-6042. 6668-6695. — Città della Phoenicia, sulla costa, alla foce del fiume Magoras, tra Byblus e Sidon (Skyl. Dion. Perieg. 911. Mela 1, 12. Plin. nat. hist. 5, 19, 78; 6, 34, 213. Ptol. 5, 14. Amm. Marcell. 14, 8. Itin. Anton. p. 149. Hieros. p. 583. Tab. Peuting. 10, 2. Ravenn. 2, 15; 5, 7). Distrutta in seguito a una invasione di predoni del Libano condotti da Tryphon, Agrippa nel 740 u. c. la riedificò deducendovi come coloni i militi delle legioni V e VIII (Strab. 16, 2, 18 p. 755. Ioseph. bell. Iud. 7, 3, 1 cf. 1, 21, 11; ant. 19, 7, 5), donde il nome di *colonia Iulia Augusta Felix Berytus* nelle lapidi (161. 165. 166. 6041 cf. 153. Plin. nat. hist. 5, 19, 78) e nelle monete (Cohen, 8 p. 68 e passim).

Era inscritta nella tribù Fabia (C. III 169. 173. 6627 III lin. 39. SI. 1, 181. C. VIII 4098. XII 3072). Fu di quelle colonie provinciali che godevano del *ius Italicum*, per concessione dello stesso Augusto (Dig. 50, 15, 1, 1). Sotto Caracalla prese il nome di *colonia Iulia Antoniniana Augusta Felix Berytus* (Cohen, Caracalla, 4 p. 233 segg.) e regnando Teo-

dosio II fu elevata a Metropoli, in luogo di Tyrus (Cod. Iust. 11, 21 cf. 7, 13, 11). Era celebre la scuola di giureprudenza, che vi fiorì dal principio del secolo III nei buoni tempi dell' Impero (Euseb. Martyr. Palaest. 4 cf. Totius orbis descr. in Müller Geogr. min. 2 p. 517).

Magistrati. -- *Duoviri quinquennales* (C. III 170. 6687), *aediles* (6687), *quaestores* (6687); *praefectus imp. Vespasiani* (170).

Cittadinanza e senato. — *Colonia* (153. 6671. 6672. 6687), *populus* (154. 170 cf. RA. 1887 I p. 231): — *ordo* (167), *decuriones* (169. 170. 6671).

Sacerdoti. — *Pontifex* (170. 6687), *augur* (170), *flaminica* (154), *fanaticus* (6681), *sacerdotianus* (175).

Divinità. — *Fortuna dea* (6671), *Genium coloniae* (6671. 6672 = 153), *Genium populi* (154), *Iuno* (6669 = 159), *Iuno dea* (6680), *Iuno regina* (6674. 6675), *Iupiter optimus maximus M(egrin)* (6668 = 158), *I. o. m. Balmarcodi* (155. 156. 6669 = 159. 6677. 6678), *I. o m. Heliopolitanus* (157), *Lares communis ?* (6679), *Liber pater* (160), *Mater Matuta* (6680).

Come patria specialmente di militari si ha C. VI 2397 lin. 3. 2910. VIII 3278. 4098. XII 3072. SI. 1, 181.

Cultores Iovis Heliopolitani Berytenses qui Puteolis consistunt - leggesi in una lapide di Puteoli (C. X 1634). Anche in Delos esisteva una corporazione analoga (BH. 1883 p. 468), τὸ κοινὸν Βηρυτίων Ποσειδωνιαστῶν ἐμπόρων καὶ ναυκλήρων καὶ ἐγδοχέων.

MOMMSEN, C. I. Lat. III p. 27 cf. 971. 1220.

BES. — Nel significato di due terze parti di una unità di superficie, si ha in una iscrizione di Dea Augusta Vocontiorum, nella Gallia Narbonensis (C. XII 1657): *Diis m(anibus) liberorum ac coniugibus Publici Calisti et ipsius consecratum cum be(s)se vineae arep(ennis) ex cuius reditu omnib(us) annis prolibari volo* etc. (cf. **Arepennis**), e in un'altra di Ravenna (C. XI 213): *L. Scantio [L.] f. Galo, T. Scantio L. f. Tiron, C. Venetius P. f., M. Baebius M. f..... heredes ex besse* (posuerunt).

BESCERA (**Bisera**). — Città della Numidia, nella parte meridionale, sulla via tra Lambaesis e ad Maiores, a circa uguale distanza da Mesarfelta e Gemellae (cf. C. VIII p. 276). Ne provengono due iscrizioni (C. VIII 2486. 2487), di cui una (2486) è dedicata *Mercurio Augu(sto).... pro salute imp(eratoris) Caesaris M. Aureli Antonini Aug(usti) Pii* etc.

BESSAPERA (*Tatar Pazardjik*). -- Città della Thracia, sulla via tra Serdica e Philippopolis (Itin. Anton. p. 136 cf. Hierosol. p. 568). Ne provengono tre iscrizioni (C. III 7412 - 7414), di cui una (7413) ricorda l'imperatore Iulianus, l'altra un milite della *cohors III praetoria*. Cf. Dumont, Mélanges archéol. p. 322 segg.

BESSI. — Popolazione del centro della Thracia, molto estesa, e che nel secolo I dell'Impero abitava quasi tutto l' Haemus, fino al Pontus Euxinus, e ad ovest si estendeva fino al territorio dei Dardani e a quello degli Autariatae dell' Illyricum, al sud e al sud-ovest sino al monte Rhodope e al paese dei Pannonii (Strab. 7, 5, 12 p. 318. Plin. nat. hist. 4, 11, 40 cf. Liv. 39, 45 etc.).

Nelle iscrizioni è frequente il ricordo dei *Bessi* con la formula ordinaria di *natione Bessus*, per indicare la patria in genere, e per lo più di soldati. È però da osservare, che sotto questo nome non si suole indicare l'originario di un determinato distretto della popolazione, ma in genere di tutta la provincia della Thracia e anche oltre i confini di essa (Cf. Mommsen, Hermes 19 p. 33 segg.).

Classiarii della flotta Misenate C. III 6109. 7291 (=558). Dipl. I C. III p. 844. — VI 3103. 3107. 3128. 3139. 3142. 3146. — X 769. 1080. 3370. 3474. 3376. 7555. 3573. 3576. 3590. 3600. 3602. 3653. 3656. 3657. 3660. 3664. 7595. — XI 3533. 3535. — EE. 4, 920; 8, 444. 709. 710.

Classiarii della flotta Ravennate C. III 557. — XI 82? 103.

Classiarius di flotta incerta C. VI 3163.

Praetoriani C. V 4056. — VI 2486. 2699. — X 1754 (*nat(ione) Bessus, natus regione Serdica, vico Magari*).

Equites singulares C. VI 3177. 3205. 3303.

Legionarii C. III 104.

Veteranus Augusti C. VI 3447.

Alarii C. II 2984. — III 4378. Dipl. XX C. III p. 863; Dipl. LXVII p. 1989. — BRh. 344.

Cohortales Dipl. XI C. III p. 854. — C. VIII 5885. — BRh. 1523.

Milite incerto EE. 7, 890.

Nummularius C. VI 9709: *T. Flavius Genethlius nummul(arius) de basilica Iulia natione Bess(us)* etc.

Olearius C. VI 9719: *Crescens (mulieris) ser(vus) natione Bessus olear(ius) de portic(u)*

Pallantian(a) etc.

Hoplomachus C. II 1739:... *opl(omachus) palmaru XX natione Bessus* etc.

Bessa C. III 5796: *Plutoni et Proserpinae Flavia Veneria Bessa ex visu* etc. Cf. C. V 6733.

BESSORUM (**cohors**). — Non si conosce che una *cohors II Flavia Bessorum*, che secondo il diploma militare XXII (C, III p. 865) nell'anno 105 d. Cr. stanziava nella Moesia inferior, e secondo l'altro XLVI (C. III p. 1977 = p. 876) nel 129 d. Cr. avea stanza nella Dacia inferior. Una iscrizione greca (CIG. 3497) fa conoscere un suo *praepositus* della fine del II sec., T. Antonius Alfenus Arignotus.

BESTIARIUS. — v. **Venatio.**

BETA. — L'editto di Diocleziano « de pretiis rerum » (C. III p. 1933) da il prezzo di due specie di questa ortaglia (*bietola*: Plin. nat. hist. 19, 132 segg.; 20, 69 segg. Colum. 10, 254 Plaut. Pseud. 815. Mart. 3, 47, 9 etc.): 6, 14: *Betae maximae n. quinque (denarios) quattuor*, 15: *Sequentes n. decem (denarios) quattuor* cf. Blümmer in Mommsen, Der Maximaltarif p. 85.

BETRIACUM (presso *Calvatone*). — C. V 4085 - 4090 b. SI. 1, 670 - 674. — Pago o vico probabilmente del territorio di Cremona, secondo la tavola Peutingeriana (4, 3) a 22 miglia da Cremona, sulla via verso Mantua; secondo gli scholii a Giovenale (2, 99. 106) a 20 miglia da Cremona, sulla via verso Hostilia. Anche Plutarco (Oth. 8) lo pone presso Cremona; nè si allontana molto da lui Tacito (hist. 2, 23), quando lo mette *inter Veronam Cremonamque*: « nam ex narratione secundae pugnae a. 69 ad Betriacum commissae colligitur a via ea, quae Cremona per Betriacum pergit ad Mantuam Hostiliamque (quae est *Postumia via* commemorata apud Tacitum hist. 3, 21), ad Betriacum divertisse alteram item publice stratam, quae recta duceret Veronam; a qua vici collocatione in diverticulo viarum duarum pergentis iuxta Padum et ducentis in Raetiam magnum eius in rebus gerendis momentum pendebat » (Mommsen, C. V p. 411). La forma del nome, più o meno corrotta, varia fra: *Betriacum* (Plut. Oth. 8. 11. 13. Suet. Vitell. 10. 15. Oros. 7, 8. Victor ep. 7, 2), e *Bedriacum* (Tac. hist. 2, 23. 39. 44. 49. 50. 57. 66. 70. 86; 3, 15. 20. 26. 27. 31. Plin. nat. hist. 10, 49, 135. Ioseph. bell. Iud. 4, 9, 9) cfr. *Bretiacum* (Suet. Oth. 9; Vesp. 5), *Betricum* (Eutrop. 7, 17), *Bebriacum* (Iuven. 2, 106 e Schol. 2,99), *Brediaco* (Ravenn. 4, 30, p. 253, 2), *Beloriaco* (Tab. Peuting. l. c.). Divenne un luogo notissimo presso gli antichi, per essere stato il teatro di due battaglie nell'anno 69 d. Cr., nella prima delle quali i Vitelliani sconfissero gli Otoniani, e nella seconda furono vinti dai Flaviani. Ne provengono poche iscrizioni, di carattere affatto privato.

MOMMSEN, C. I. Lat. V p. 411; Hermes 5, p. 161 segg.

BIARCHUS. — Titolo particolare di una specie di militari o quasi militari, che non s'incontrano se non nell' ordinamento posteriore di Diocleziano e Costantino, e i quali, a giudicare dalla etimologia, dovevan avere un officio relativo all'approvigionamento. Quasi militari sono i *biarchi* appartenenti alla *schola* degli *agentes in rebus*, di cui formavano la terza classe inferiore, dopo gli *equites* e i *circitores* (v. **Agens in rebus** p. 355). Militari eran quelli appartenenti alla cavalleria, suddivisa anch'essa in cinque classi simili a quelle degli *agentes in rebus* (Hieronym. contra Iohann. Hierosol. c. 19). Le iscrizioni non fanno menzione che di questa seconda specie, e son tutte non anteriori al secolo IV. Delle latine due soltanto ci danno *biarchi* senz' altra determinazione (C. III 3370: *Fl(avius) Iovinus ex p(rae)p(osito) militum Histricorum et Fl. Paulus biarcus pater et filius* etc.; VIII 8491; *Victoris biarci patris pietas et dolor* etc.). Altre ce li offrono per lo più in relazione con diversi *numeri: bearcus de numero Bataorum seniorum* (C. V 8776); *biarcus de numero equitum bracchiatorum* (C. V 8760); *biarcus qui militabit in numero Leonum seniorum* (C. V 8755); *biarcus fabricensis* (C. V 8754. 8757); *bearcus draconarius ex numero octavo Dalmatas* (NS. 1890 p. 343). Dai papiri di Arsinoe si hanno: un Fl(avius) Vitalianus *βίαρχος οὐεξελλ[ατίωνος] ἱππέων καταφρακταρίων* (Hermes 19 p. 418), e un *β[ίαρχος] τ[οῦ] προγεγραμμένου [ἀριθμοῦ]* (Wiener Studien 9 p. 266 segg. lin. 95). Cf. Hirschfeld, die agentes in rebus in Sitzungsb. der Akad. der Wiss. zu Berlin 15 (1893) p. 424 seg. 432.

BIAUSIUS (**Mercurius**). -- Ricorre in una iscrizione della Germania, nella località detta *Ubbergen: D[eo] Mercurio Biausio [S]implicius Ingenu[s] v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)* (RRh. 97).

BIBALI (*Val Bibalo*) — Città dell' Hispania Tarraconensis, nel conventus Bracarensis, limitrofe coi Coelerni (Plin. nat. hist. 3, 3. 28. Ptol. 2, 6, 43). È ricordata nella iscrizione

di Aquae Flaviae (C. II 5616 = 2477), fra le dieci città che contribuirono ad un' opera comune.

HUEBNER, C. I. Lat. II p. 331. 346. 350.

BIBBA. — v. **Avitta.**

BIBIENSES (**vicani**). — Ricorrono in una iscrizione della Germania: BRh. 1676: *Diis Quadrubis vicani Bibienses d(e) s(uo) p(osuerunt).*

BIBITOR. — Iscrizione frammentaria, corrotta di Vaga nell'Africa proconsularis C. VIII 14420:.... [*cenatori ma*]*iorino eregrio* (sic = *egregio?*) *bibitori bono vix*(*it*) *an*(*nis*) *XL* etc. Cf. Sidon. ep. 1, 8.

BIBLIOPOLA. — Un venditore di libri (Plin. ep. 9, 11. Mart. 4, 72 etc.) ricorre in una sola lapide urbana (C. VI 9218): *Sex*(*tus Peducaeus Dionysus bybliopola* etc.

BIBLIOTHECA. — Se biblioteche private si ebbero indubbiamente col tempo in Roma, dacchè una letteratura romana esisteva; biblioteche pubbliche non sorsero che nell'età di Augusto. È vero che già Cesare ebbe un tale disegno, dando a Varrone l'incarico di fondarne una il più che fosse possibile grande (Isid. orig. 6, 5, 1); ma esso fu reso vano dalla morte di lui. La prima biblioteca pubblica in Roma fu quella istituita da Asinius Pollio nell'Atrium Libertatis, con una doppia sezione, greca e romana (Plin. nat. hist. 7, 115; 35, 10. Isid. orig. 6, 5, 2). A lui seguirono Augustus e sua sorella Octavia, quegli fondando una biblioteca anche pubblica nel tempio di Apollo Palatinus (Suet. Aug. 29. Dio Cass. 53, 1), dedicata nel 726 u. c., questa un' altra nel porticus Octaviae (Dio Cass. 49, 43. Plutarch. Marcell. 30). Anch'esse furon fornite di libri greci e latini. La biblioteca nel porticus Octaviae fu nell'anno 80 d. Cr. distrutta da un incendio (Dio ep. 66, 24). Una quarta biblioteca fu istituita da Tiberius nel templum divi Augusti, cominciato da Livia e inaugurato da Caligula (Suet. Tib. 74. Plin. nat. hist. 34, 43. Mart. 12, 3, 8); essa è forse la medesima bibliotheca domus Tiberianae (Gell. 13, 10. Marc. ad Front. 4, 5 Nab. Vopisc. Prob. 41). Sotto Vespasiano fu aggiunta una biblioteca nel templum Pacis (Gell. 5, 21, 9; 16, 8, 2. Treb. Poll. trig. tyr. 31, 10); sotto Traiano la celebre bibliotheca Ulpia, nel tempio di Traiano (Dio Cass. 68, 16. Iordan, Top. I 2 p. 464), Quest'ultima sarebbe stata a preferenza usata da Vopisco, siccome egli più volte assevera (Vita Aurel. 1, 7. 10. 8, 1, 24, 7; Tac. 8, 1. Prob. 2, 1. Numer. 11, 3). Egli fa menzione dei *libri lintei* e di varii documenti, che consultò, dà perfino i numeri degli scaffali, da cui li prese. Se si avesse da prestar fede a questa notizia, al suo tempo la biblioteca si sarebbe trovata nelle terme Diocleziane. Ma purtroppo noi sappiamo oggi quanto poca è la sua credibilità (Peter, Die script. hist. Aug. Leipzig 1892 p. 166. 231). Nondimeno, che nella bibliotheca Ulpia si sieno veramente conservati dei documenti, appare da Gellio 11, 17, 1. Finalmente si ha notizia di una biblioteca sul Capitolino, distrutta dall'incendio dell'anno 189 d. Cr. (Euseb. ad ann. 189. Oros. 7, 16, 3 cf. **Capitolium** p. 92). Che essa abbia esistito, non v' ha dubbio alcuno; ma le congetture che si son fatte circa il suo fondatore, p. e. Domiziano (Suet. Dom. 20), Adriano (Preller, Region. p. 220, 1 cf. 170, 1), mancano di ogni fondamento (Iordan, Top. I 1 p. 61). Son queste le 7 biblioteche pubbliche di Roma, delle quali conosciamo il nome. Ve n'erano però molte di più: il Curiosum urbis ne dà 28, i regionarii ne danno 29 (Urlichs, Cod. topogr. p. 20 seg.). Sul *vilic*(*us*) *thermar*(*um*) *bybliothec*(*ae*) *gra*[*ec*(*ae*)] (C. VI 8679) v. più sotto.

Dotti di professione furono incaricati da Augusto della istituzione delle biblioteche. A fondare quella nel porticus Octaviae fu chiamato C. Melissus, il liberto di Maecenas, l'altra del Palatino, Pompeius Macer (Suet. de gramm. 21; Caes. 56). A quest' ultimo tenne forse dietro C. Iulius Hyginus (Suet. de gramm. 20). A capo poi di tutta l'amministrazione delle biblioteche stava un

Procurator bibliothecarum. — Come tale ci son noti: un Ti. Claudius Aug(usti) l(ibertus) Scirtus, sotto Claudio (C. X 1739), un Dionysius da Alexandria, sotto Nerone (Suid. s. v.), un L. Iulius Vestinus, sotto Adriano (ἐπὶ τῶν ἐν Ῥώμῃ βιβλιοθηκῶν CIG. 5900 = Kaibel, inscr. 1085), lo stesso che prima era stato sommo sacerdote di Alessandria e tutto l'Egitto, e avea educato Adriano e presso di lui occupato l'officio di *ab epistolis* (Suid. s. v. Bernh. Proleg. Suid. p. XL. Letronne, Inscr. de l'Égypte 279. 354. Borghesi, Oeuvr. 5 p. 15. Friedländer, Sitteng. I[6] p. 186): un *servus librarius* dello stesso si ha in una lapide urbana (C. VI 9520: *Dis manibu*(*s*). *Niconi L. Iuli Vestini ser*(*vo*) *librar*(*io*) *mater fec*(*it*) *f*(*ilio*) *carissimo*). Un altro procuratore anonimo ci è dato da una iscrizione di Ephesus (C. III 431 cf. 7116): *proc*(*uratori*) [*imp*(*eratoris*)] *Caesaris Trani* (sic) *Hadriani* [*Aug*(*usti*)] *ad*

dioecesin Alexandr(iae), [*p*]*roc(uratori) bibliothecar(um) Graec(arum) et Latin(arum), ab epist(ulis) Graec(is), proc(uratori) Lyc(iae) Pamp(hiliae) Galat(iae) Paphl(agoniae) Pisid(iae) Pont(i), proc(uratori) heredit(atium) et proc(uratori) pro*[*vin*]*ciae Asiae, proc(uratori) Syriae Hermes Aug(usti) lib(ertus) adiut(or) eius* etc. Che questa iscrizione non sia, come voleva il Borghesi, da attribuire a Iulius Vestinus, si vede dall'altra di Ephesus (BH. III 1879 p. 257 = C. III 7116): [Ἡ βουλὴ κα]ὶ ὁ δῆμος.......... ιμονι, ἐπιτρόπῳ [αὐτοτοκράτορος Κ]αίσαρος Τραιανοῦ ['Αδριανοῦ Σεβασ]τοῦ ἐπὶ διοικήσεως ['Αλεξανδρείας, ἐπ]ιτρόπῳ βυ[β]λιοθηκῶ[ν Ῥωμαικῶν καὶ Ἑλ]ληνικῶν, ἐπὶ ἐπιστολῶν [Ἑλληνικῶν, ἐπ]ιτρόπῳ ἐπαρχειῶν [Λυκίας Παμφ]υλίας Γαλατίας Πι[σιδίας Πόντου Παφλα]γονίας Λυκαονία[ς, ἐπιτρόπῳ κ]ληρονομιῶν [καὶ ἐπιτρόπῳ ἐπαρχείας Ἀ]σίας, ἐπιτρ[όπῳ ἐπαρχείας Συρ]ίας..... ἐπιτ[ροπ]...... Quanto al nome, l' Hirschfeld (presso Friedländer, Sittengesch. I[6] p. 187) supplisce Εὐδαίμονι, a cui accenna Sparziano (Hadr. 15, 3): « Eudaemonem prius conscium imperii (ab epistulis ?) ad egestatem perduxit ». Sotto Antonino Pio si ha (C. X 7580) un *L. Baebius L. f. Gal(eria) Aurelius Iuncinus..... proc(urator) b*[*yb*]*l*[*i*]*othec*[*arum*] *ad (sestertios)* [*L*]*X*. Con ragione l'Hirschfeld si meraviglia com'egli sia stato soltanto *sexagenarius*, e crede che il procuratore abbia avuto semplicemente la parte amministrativa dei singoli istituti, laddove la tecnica o scientifica era nelle mani di dotti. Nel secolo III troviamo un *Q. Veturius Callistratus v(ir) e(gregius) proc(urator) rat(ionum) summ(arum) privatarum bibliothecarum Augusti n(ostri)* (C. VI 2132) quale è ora il suo titolo, cioè amministratore del danaro somministrato dall'imperatore per le biblioteche. Di tempo incerto è quel *T. Aelius T. f. Largus eq(ues) R(omanus) proc(urator) Aug(usti) bybliothecarum* della lapide di Praeneste (C. XIV 2916): non si deve congiungere *bybliotecarum iuris publici* [*et*] *privati*, come prima si tentò, ma è da supplire col Mommsen *iuris publici* [*et*] *privati peritissimo*. In una lapide di recente scoperta ricorre il titolo di

Procurator Augusti a bybliothecis (RA. 1894 I p. 285: .... *Annio Postum*[*o, p*]*roc(uratori) Aug(usti) a bybliothecis* etc.

Il personale subalterno della biblioteca *porticus Octaviae* era composto di servi pubblici, per lo più col titolo di

A biblioteca. — C. VI 5192: *D(is) m(anibus) s(acrum) Soterichi publici Vestriciani a bubliothece porticus Octaviae;* — 4433: *Laryx* [*de*] *porticu Octav(iae)* [*by*]*bliothe(cae) Graec(ae)*; — 2347 = 4431: *Hymnus Aurelianus u bybliothece Latina porticus Octaviae*, o anche

Vilicus a bybliotheca. — C. VI 4435: *Montanus Iulianus vilic(us) a bybliotheca Octaviae Latin(a)*; dal che appare che questa biblioteca fu donata alla città di Roma (Mommsen, Staatsrecht 1 p. 330, 1). I subalterni della biblioteca Palatina erano, per contrario, servi imperiali, con lo stesso titolo *a bibliotheca*: C. VI 5188: *Alexander C. Caesaris Aug(usti) Germanici ser(vus) Pylaemenianus ab bybliothece Graeca templi Apollinis* etc.; — 5884: *Antiochus Ti. Claudi Caesaris a bybliotheca Latina Apollinis* etc.; — 5189: *Iulia Acca mater*; *Callisthnis* (sic) *Ti. Caesar(is) Aug(usti) a bybliothece Latina Apollinis et Diopithis* (sic) *f(ilii) eius a bybliot(heca) Latina Apollinis* etc.; — 5191: *Liberalis...* [*Aug(usti)* *a byblioth(eca)*] *Latina Apollinis* etc. Non si può definire che cosa sia quell'*Onesimus Cae*[*s(aris) n(ostri)*] *vilic(us) thermar(um) bybliothec(ae) Gra*[*ec(ae)*] etc. (C. VI 8679). l'Hirschfeld vorrebbe leggere invece di *thermarum, hermarum*. Certo, le biblioteche erano per lo più fornite di ornamenti figurati (Isid. orig. 6, 5, 2); ma doveva aversi un inserviente speciale per ispolverare i busti degli autori e simili? D'altra parte, si sa che anche in terme vi erano biblioteche (Senec. dial. 9, 9, 7). Senza precisa indicazione di biblioteca sono i seguenti subalterni servi: C. VI 4420... [*C*]*harop. ad byblio...* etc.; — 4432: *Valeria Hilara mater Hymni de bibyliotece* (cf. 4431); — 4434: *Onomaste Laricis a bybliot.* (cf. 4433); — 5190: *Iulia Quarta et filia Iulia Prima Festi a bibliotec.*; — 5347: *a byblio.* — 8743[b]: *Alexio Caesaris Aug(usti) ab bybliothece*; — 8744:... [*Eutyc*]*hetis Caes(aris) n(ostri) servi vilici* [*a byblio*]*theca* etc.; — XIV 196: *Alcimo Caesaris vilico a bybliotheca.* Una volta sola si ha un

Medicus a bybliothecis, in una lapide urbana, in persona di un liberto imperiale: C. VI 8907: *Ti. Claudius Aug(usti) l(ibertus) Hymenaeus medicus a bybliothecis.*

Da quanto si sa circa l'esistenza di biblioteche private appartenenti a doviziosi Romani (Paul. sent. 3, 6, 52 cf. Cic. de fin. 3, 7, 7. Plin. ep. 3, 7. Senec. dial. 9, 9), non reca meraviglia che ve ne siano state anche nei

castelli imperiali fuori di Roma. Le iscrizioni ci mostrano nei fasti Antiates gli inservienti imperiali addetti alla biblioteca nel castello di Antium (C. I² p. 247 = X 6638: C. 1, 12: *grius l. a by; ?, 22: Claud. Atimetus a byb.;* 2, 29: *Chresimus a byb.*; 3, 3: *Bathyllus ver(na) Capr(ensis) a bybl.*).

Oltre a Roma, anche molte altre città possedevano pubbliche biblioteche. In Tibur ve ne era una in « Herculis templo satis commoda instructa libris » (Gell. 19, 5, 4; 9, 14, 3); così in Smyrna (Strab. 14, 1, 37 p. 646), in Athenae, nel Gymnasium di Tolomeo (CIA. II 468, 25), e una seconda nella stoa di Adriano, fondata per munificenza di questo imperatore (Paus. 1, 18, 9. Hieron. Chron. 2 p. 167 Schöne). Una biblioteca donò alla città di Comum il giovane Plinio (ep. 1, 8, 2. C. V 5262), e simili fondazioni di ricchi cittadini sono ricordate dalle lapidi in Tortona: (C. V 7376: [*M. Claudio Mar*]*cello* [*et. L. Ar*]*runtio c*[*o*(*n*)*s*(*ulibus*)] (a. 732 u. c.)......... [*byb*]*liothec*[*am*] *CXXC*...... *porticum vet*[*ustate corruptam refecit*] etc., e in Bolsena (AI. 1887 p. 158:.... *bybliotecam a solo.... eamque libris et statuis.... testamento dedit*). Anche la *bybliotheca Matidiana*, che è menzionata in una iscrizione di Suessa, dev'essere stata pubblica, tenendosi in essa le sedute del senato comunale: (C. X 4760: [*Q. S*]*ossio Falcono C. Iulio Erucio Claro co*(*n*)*s*(*ulibus*) [a. 193 d. Cr.] *Nonis Septembr*(*ibus*) *Suessae in b*[*y*]*bl*[*i*]*otheca M*[*ati*]*diana scribundo adfu*[*erunt*] etc.). Una biblioteca in Dyrrachium si ha C. III 607.

Circa l'ortografia, nel secolo I dell'Impero si ha quasi sempre la forma *bybliotheca*: C. I² p. 247 = X 6638. V 5262. VI 4420. 5189. 5347. 5884. 8679. 8743. 8907. AI. 1856 p. 87 seg. X 1739. 4580. XIV 196 RA. 1894 I p. 285; *bybliothece*: C. VI 5188. 5189; *bubliothece*: C. VI 5192; *biblyothece*: C: VI 4432; *bibliotheca*: C. III 431 (tempo di Adriano). VI 2132. 2348. 5190.

HIRSCHFELD, Untersuch. etc. p. 186 segg. — BIRT, Das antike Buchwesen p. 360 segg. — MAX IHM, Die Bibliotheken im alten Rom (Centralblatt für Bibliothekswesen 1893 p. 513 segg.).

B. KUEBLER.

BIBRACTIS (**dea**). — Divinità gallica, ricordata in due iscrizioni della Gallia Lugdunensis: l'una che è dubbio se provenga da *Luxemburg* o da *Autun* O. 1973: *Deae Bibracti P. Capril*(*ius*) *Pacatus* (*sex*)*vir Augustal*(*is*) *v. s. l. m.* (cf. De Wal, Mythol. sept. n. LVII); l'altra trovata a *Autun* (De Wal. n. LVIII: *Deae Bibracti.*) Il Billiat, nelle Mémoires de la Societé Éduenne M. S. vol. III (cf. Revue des revues nella RPh. 1 p. 211, 3), crede che sia stata la divinità delle sorgenti del Monte Beuvray a venti chilometri da *Autun* e non la personificazione di questa città che probabilmente si disse anche Bibracte nella remota antichità (cf. **Augustodunum**). Del resto, Bibrax chiamavasi pure una città dei Remi (Caes. bell. Gall. 2, 6, 1).

BULLIOT, L'ex-voto della dea Bibractis (Revue celtique I p. 306 segg.; II p. 21 segg.).

BICROTA. — v. **Dicrota.**

BIDENTALES (**sacerdotes**). — Iscrizioni di Roma C. VI 567: *Semoni Sanco deo Fidio sacrum. Sex Pompeius Sp*(*urii*) *f*(*ilius*) *Col*(*lina*) *Mussianus quinquennalis decur*(*iae*) *bidentalis donum dedit;* — 568: *Sanco sancto Semon*(*i*) *deo Fidio sacrum. Decuria sacerdotum bidentalium reciperatis vectigalibus;* — BM. 1881 p. 4: *Semoni Sanco sancto deo Fidio sacrum. Decuria sacerdot*(*um*) *bidentalium.* — Fistole aquarie anche in Roma: NS. 1887 p. 15: *Dec*(*uria*) *sacerdotium videntalium XXIII* etc. — Iscrizione di Ostia C. XIV 188: ....*item L*(*aurentis*) *L*(*avinatis*)?.... [*scr*(*ibae*) o *viatoris*] *aed*(*ilium*) *cur*(*ulium*), *sacerd*(*otis*) *bidentali*[*s*], *neocori Iovis magni Sarap*(*idis*) etc; — dell'agro Prenestino C. XIV 2839:.... *Sex. P*]*omp*[*eius Sp. f. Col*(*lina*)] *Mussianus*, [*quinque*]*nnalis decuriae* [*sacerdo*]*tium videntalium* etc. Le dedicazioni che tali sacerdoti fanno a Semo Sancus, non possono far dubitare della esistenza di un intimo rapporto tra essi e questa divinità. Resta soltanto a spiegare la ragione del titolo *bidentales*. E qui ci sembra non infondata la spiegazione che ne offre il Gilbert (Gesch. und Top. etc. 1 p. 275 segg. cf. 3 p. 371, 1). Egli ricorda il doppio significato della parola *bidental*, che dal sacrifizio offerto nell'occasione del *fulgur condere*, passò ad indicare anche la tomba stessa a forma di puteale, in cui si sotterrava il fulmine (Fest. epit. p. 33. Schol. Pers. 2, 27 cf. Sidon. carm. 9, 189. Fronto de diff. vocab. p. 523 Keil etc.). E considerando che quella tomba avea in genere la forma stessa del sacello del dio Sancus (Fest. p. 333. Varro l. l. 5, 66. Non. p. 494), opina che la *decuria sacerdotum bidentalium* abbia avuto appunto l'officio del *condere fulgura*, a cui più tardi avrebbero preso parte anche gli haruspices (cf. **Fulgur**). Anche Iordan, per altro (AI. 1885 p. 108), ammette questa connessione, credendo che il nostro collegio sia

stato incaricato della vigilanza speciale delle tombe dei fulmini, e che nel secolo II o III sia stato ricostituito da un imperatore, dal quale ebbe la concessione di alcuni dazii (*vectigalia*) per sopperire alle spese relative al culto, cui esso attendeva.

Le fistole acquarie trovate nei giardini Colonnesi, cioè sul Quirinale, dove sorgeva il tempio di Semo Sancus, fan credere che in quelle vicinanze la decuria dei sacerdoti dovè avere un edificio proprio o in genere delle possessioni; a cui pare che accenni pure il *reciperatis vectigalibus* della lapide su riferita.

BIGA. — Raramente ricorre nelle stesse iscrizioni relative ai ludi circensi, p. e. C. VI 10055 e II 4314 (*biiugis*); e negli atti degli Arvali, dove è pure sì frequente la menzione di corse in quadrighe, una sola volta son nominate quelle di bighe (C. VI 2086 lin. 44). La qual cosa probabilmente dipende da ciò, che le bighe per lo più solevano essere usate dai giovani che cominciavano ad esercitarsi come *aurigae* (cf. Friedländer, Sittengesch. 2[5] p. 314). Molto più spesso invece si vedono *bigae* date in dono a persone resesi, per diverse ragioni, benemerite di questa o quella città. C. VIII 7103 (Cirta): .....*ex consensu civium*... [*ob munific*]*entias eius bigam*... [*ae*]*re conlato*..... *constituere* etc. — IX 4208 (Amiternum)..... *cum quattuor paribus gladiatorum* [*et reliquo*] *splendido adparatu patriam suam ho*[*norarit*].... *plebs urba*[*na ex aere*] *conlato bigam quem in amphitheatr*[*o postularat*]. — X 3704 (Cumae):..... *Huic cum et populus in spectaculis adsidere bigas statui postulasset et splendidissim*(*us*) *ordo merito decreviss*(*et*), *pro insita modestia sua unius bigae honore content*(*us*) *alterius sumptus reip*(*ublicae*) *remisit* etc.; — 6090 (Formiae):..... *Qui rogatus ab ordine pariter et populo gladiatori muneris publici curam suscipere fecit et explicito quod promiserat inpendium bigae, quam populus ex collatione legativi epuli offerebat remisit.* — 7295 (Panhormus)..... [*cui cum populus propter*] *voluptates honeste exhibitas ad augendam* [*optimi viri honorificentiam frequ*]*entissimis vocibus bigas centuriatim* [*postulasset, motus verec*]*undia quod esset duabus bigis et equestrib*(*us*)..... — C. XIV 2991 (Praeneste)...,. *ob insignem eius edition*(*is*) *muneris bidui, populo postulante bigam, placuit aequest*(*ri*) *statua decreto ordinis eum ornari* etc. — EE. 8, 371 (Puteolis)...,. *qu*]*od universis postulant*[*ibus de decernen*]*da biga* etc. — O. 3714 (Urbinum)..... *divisit ob dedicationem bigae decurion*(*ibus*) *singul*(*is*) etc. — Singolare è la iscrizione di Ilipo, nella Spagna, in cui si vede un dono di bighe dorate e statue equestri esser fatto dall'esercito (C. II 1086..... *donis donato corona murali et coronis aureis IIII, item vexillo et hastis puris V, honorato ab exercitibus in quibus militavit bigis auratis et statuis equestribus* etc.).

BIGARIUS. — Per *auriga*, *agitator* non si ha che in una iscrizione metrica di Roma, che ricorda un *Florus*..... *bigarius infans* (C. VI 10078). Metrica è pure l'iscrizione di Tarraco (C. II 4314), posta a un auriga Eutychete, morto a 22 anni, che tentò le corse nelle quadrighe, ma rimase in quelle con bighe.

BILBILIS (*El Cerro de Bambola* presso *Calatayud*). — Città dell' Hispania Tarraconensis, sulla via tra Caesaraugusta ed Emerita (Itin. Anton. p. 437, 3. 439, 1. Ravenn. 4, 43 p. 309. Cf. Strab. 3, 4, 13 p. 162. Plin. nat. hist. 3, 3, 24; 34, 144. Ptol. 2, 6, 58. Iustin. 44, 3, 8). *Municipium Augusta Bilbilis* è chiamata da Marziale (10, 103, 1), di cui era la patria, e nelle monete (Cohen, 1 p. 152), che ricordano pure la magistratura dei *duoviri*. Era inscritto nella tribù Galeria, come si vede da alcune lapidi (C. VI 2728. Kellerm. Vigil. p. 37 n. 45. JB. n. 66), di cui le due prime ci danno anche la forma *Birbilis*. Ne provengono poche e punto importanti iscrizioni (C. II 3021. 3022. 5852. 5853).

HUEBNER, C. I. Lat. II p. 410. 941.

BILBILITANAE AQUAE. — v. **Aquae** p. 575.

BIMATUS. — Così è chiamato *Leiber Pater* in una iscrizione metrica di Lambaesis, nella Numidia (C. VIII 2632), usato non nel senso proprio dell'età di due anni (Varro de re r. 2, 3. Plin. nat. hist. 9, 3, 89), ma in quello di *bimater*, confondendosi Liber Pater con Dyonisos nato da Semele e Iupiter (Ovid. met. 4, 11).

BINGIUM (*Bingen*). — Città della Gallia Belgica, sul Reno, nel territorio dei Vangiones, sulla via da Mogontiacum a Colonia Agrippina, e tra Noviomagus e Antunnacum (Itin. Anton. p. 253, 4. 371, 3. 374, 4. Ravenn. 4, 24 p. 227, 7. Tab. Peuting. 3, 2 cf. Tac. hist. 4, 70. Ammian. Marcell. 18, 2, 4. Auson. Mos. 2. Not. dign. occ. 41, 10. 22). È ricordata in un miliario di Aduatuca Tungrorum (Ott. 5236).

BIPENNIS. — Nell'editto di Diocleziano « de pretiis rerum » (C. III p. 1935), sotto il titolo *de aeramento* 7, 33-36 si assegna il prezzo

di (*denarios*) *octo* al *samiator* (= ἀκονητής, arrotatore) *In bipenni*.

BIRBILIS. — v. Bilbilis.

BIRRUS. — Nell' editto di Diocleziano « de pretiis rerum » (C. III p. 1935), sotto il titolo *de acramento* è fissata così la mercede dovuta al sarto pel taglio (*excisura*) ed esecuzione (*ornatura* = κόσμησις) di un gabbano (*birrus* cf. Vopisc. Carin. 20. Schol. Iuv. 8, 145. Sulpic. Sev. dial. 1, 21, 4 etc.): 7, 42: *Bracario pro excisura et ornatura pro birro qualitatis primae* (*denarios*) *sexaginta*, 43: *pro birro qualitatis secundae* (*denarios*) *quadraginta*. Cf. Blümner in Mommsen, Der Maximaltarif p. 113.

BISELLIARIUS. — Da *bisellium*, specie di ampia sedia capace per due persone (Varro, l. l. 5, 128 cf. Overbeck, Pompeii 3. ed. p. 377), è colui cui è concesso l'onore di potersi servire di siffatta sedia nei pubblici spettacoli. Analoga in certa guisa all' onorificenza talvolta concessa in Roma di usare la *sella curulis* nel teatro (cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 437), qnesta onorificenza non si riscontra che nei municipii, dove è conferita per speciali benemerenze dall'*ordo decurionum* (C. IX 3436. 3524. — X 4760. 6586. — XI 3805 (Veii): *centumviri*), o da esso e insieme dal *populus* o *plebs* (C. X 1026. 1030. 5358). Nè, almeno finora, se ne hanno esempii fuori d'Italia, tranne che nella colonia Ulpia Ratiaria, nella Moesia (C. III 8086). Un decreto del senato di Veii, emanato a tale scopo, è così concepito (C. XI 3805): *Centumviri municipii Augusti Veientis Romae in aedem Veneris Genetricis cum convenissent, placuit universis, dum decretum conscriberetur, interim ex auctoritate omnium permitti C. Iulio divi Augusti l*(*iberto*) *Geloti, qui omni tempore municip*(*ium*) *Veios non solum consilio et gratia adiuverit, sed etiam inpensis suis et per filium suum celebrari voluerit, honorem ei iustissimum decerni, ut Augustalium numero habeatur aeque ac si eo honore usus sit, liceatque ei omnibus spectaculis municipio nostro bisellio proprio inter Augustales considere cenisque omnibus publicis inter centumviros interesse, itemque placere, ne quod ab eo liberisque eius vectigal municipii Augusti Veientis exigeretur* (seguono i nomi dei presenti e la data).

Per la maggior parte il conferimento ha luogo in persona di *Augustales* (C. IX 741. 2249. 2475. — X 1026. 1030. 1217. 4760) e *seviri Augustales* (C. IX 2682. 3524. — XIV 318); non mancano però esempii anche di altre persone che non abbiano questa qualità, come di un *patronus reipublicae* (Peltuinum: C. IX 3436: *In h*[*onorem*] *Nummiae Variae C. f. M. Nummio Iusto plebs Peltuinas patrono ob eximiam adfectionem eius quam unice exercuit huic splendidissimus ordo bisellium decrevit* [*c*]*ubitumque concessit* etc.), di un *decurio* (Ulpia Ratiaria C. III 8086: *Sedato Aug*(*usto*) *pro sal*(*ute*) *imp*(*eratorum*) *Severi et Antonin*(*i*) *Aug*(*ustorum*)..... *Q. Aelius Antonin*(*us*) *dec*(*urio*) *primus bis*(*elliarius*) etc.; — Potentia C. X 141..... *Potenti*]*nus dec*(*urio*).....? *dignus* [*ob ho*]*norem* [*b*]*isel*[*li*] *et Aug*(*ustalitatis*) etc.) e altri *ingenui* (C. X 5348. 8104) e *liberti* (C. X 6586. — XI 1441. 3805. O. 4055). Talvolta si concede insieme l'*honor Augustalitatis* e l'altro del *bisellium* (C. IX 2475: *M. Annio Phoebo municipes Saepinates quot is ob honorem Aug*(*ustalitatis*) *et biselli macellum cum columnis* etc. — X 141. — XI 3805); ovvero quest'ultimo e gli *ornamenta decurionalia* (C. X 5348: *M. Sentio Crispino, omnibus honer*(*ibus* sic) *functo. Huic ordo et universus populus ob merita et labores eius honorem bielliatus et ornamenta decurionatus gratuita obtinuerunt*. — XIV 374 [add.]: *Marco Licinio Privato, decurionatus ornamentis honorato et biselliario in primis constituto inlatis reipublicae sestertis quinquaginta milibus n*(*ummum*) etc.).

Talvolta nelle iscrizioni si rileva anche la circostanza, che un tale per il primo abbia conseguito siffatto onore nella sua città, come il *primus bis*(*elliarius*) di Ulpia Ratiaria (C. III 8086), e il *biselliarius in primis constitutus* di Ostia (C. XIV 374 [add]).

Non ha rapporto con tale onorificenza la iscrizione di Petelia (C. X 112), la quale pare che si riferisca al fatto, che un *Q. Fidubius Alcimus ob honor*(*em*) *Aug*(*ustalitatis*) per decreto dei decurioni pose un *bisellium* all' imperatore Traiano, forse nel teatro della sua città.

Biselliarius C. III 8086. — X 1217. — XIV 307. 318. 374 [add]. 4136? 2176 (*bisellarius*). — O. 4055 (*bisellearius*).

Augustalis biselliarius C. IX 2249.

Honoratus bisellio C. IX 741.

Ob honorem biselli C. IX 2249. — X 8104 cf. C. IX 2475. — X 141.

Biselli honor datus C. V 1026; *honorem biselli habere* C. X 4760.

Honorem biselliatus obtinere C. X 5348.

Bisellium decernere C. IX 3436. 3524. — X 1030. 6586,

BISELLIUM. — v. **Biselliatus.**

BISICA (*Hr. Bischka*). — C. VIII 1357. 12285-12313. — Città dell'Africa proconsolaris, sulla via da Thuburbo maius a Thignica, a poca distanza da Avitta Bibba (Tab. Peuting. 5, 4). Che in origine fosse un *municipium*, è provato da alcune lapidi (12291. 12292. 12296. 12298. 12301), e sembra che tale divenisse sotto Adriano o Antonino Pio (12292). Al principio del secolo IV però appare come colonia, col titolo di *colonia Bisica Lucana* (1357 cf. C. VI 1401 fine del secolo II). Era inscritta probabilmente nella tribù Arnensis (12298). Come patria di un soldato è ricordata in una lapide di Lambaesis (C. VIII 2586).

Magistrati. — *Undecimprimi* (12302: anteriori all'ordinamento a municipio); *curator rei publicae* (12285. 12299).

Senato. — *Decuriones* (12287. 12288. 12289. 12291. 12293; *decuriones et cereales* 12300), *ordo* (12296. 12297. 12301).

Sacerdozi. — *Flamen perpetuus* (12285. 12298. 12299. 12300).

Patroni. — 12291. 12296. 12297. 12301; C. VI 1401.

MOMMSEN, C. I. Lat. VIII p. 169. 938. 1265.

BISOLIS. — v. **Gallicae** — **Taurinae.**

BITHYNIA. — v. **Pontus.**

BITIA. — Città nella parte meridionale della Sardinia, tra Nora e Tegula, oggi fra il Capo Spartivento e il Capo Malfattano (cf. Itin. Anton. p. 84. 85. Ravenn. 5, 26), ricordata da Plinio (nat. hist. 3, 7, 85) e Tolomeo (3, 3, 3 cf. Hermes 15 p. 297). Se ne ha menzione in alcuni miliarii (C. X 7996-7998. EE. 8, 739-741), relativi a una via che da essa conduceva a Nora.

MOMMSEN, C. I. Lat. X p. 830.

BITURIGES VIVISCI. — Popolazione celtica dell'Aquitania, confinante al nord coi Santones, all'est coi Petrocorii e i Nitiobriges, al sud con la Novempopulonia e all'ovest con l'Oceano (Strab. 4, 2, 1 p. 190. Plin. nat. hist. 4, 19, 108. Ptol. 2, 7, 7). Al pari delle altre popolazioni celtiche delle Gallie, era ordinata a cantone (*civitas*), cioè in un vasto territorio diviso in *pagi*, di cui il centro politico ed amministrativo (*urbs*) era (v.) **Burdigala.** Quei *pagi* pare che fossero tre: quello dei Medulli, quello formato dalle due rive della Garonna, dopo Bordeaux e le Bec-d'Ambès, e il terzo dalla regione al settentrione della Garonna e della Dordogna.

Delle lapidi una sola di Burdigala ricorda la *civitas:* JB. 1 (= O. 196): *Augusto sacrum et genio civitatis Bit(urigum) Viv(iscorum)*; una di Lugudunum, un *curator* della medesima: SR. p. 367: *L. Lentulio Censorino Pictavo, omnibus honoribus apud suos functo, curatori Bit(urigum) Viviscorum, inquisitori, tres provinciae Galliae.* Sull'*ordo Biturigum* della lapide di Nemausus (C. XII 3058) v. **Burdigala.** Altre, locali ed estranee, col nome *Biturix* accennano alla patria: JB. 133: *Iul(ius) Lupus c(ivis) Biturix V(i)b(iscus)* etc.; 222: *D(is) m(anibus) Castrici(a)e nationis Bitur(igis) V(i)v(iscae)* etc. — BRh. 498:... *Biturix nationis Faedus, equ(es) ala Longina* etc. — Espérandieu, Lemovices p. 55: *Artis grammatices doctor, morumque magister, Blaesianus Biturix, musarum semper amator* etc. — WZ. 1892 Kbl. 44: *Vellaunus Nonni f(ilius) Biturix, eques alas Longiniana* etc. — C. III 2065: *Vindomarus Thartontis f(ilius) domo Biturix missicius alae Claudiae novae* etc; — 5831: *C. Iuli Silani L. Primigeni liberti natione Biturix* etc. — EE. 5, 988: [*Ti. Claud*]*ius Congonetia*[*cus*], *eq(ues) alae II Thracum natione Biturix* etc. — BL. p. 5332:... [*Iuli*]*us Balbus Biturix.* Qualcuna di queste si potrà riferire invece ai

Bituriges Cubi, abitanti nel paese di *Berry* colla capitale *Avaricum*, oggi *Bourges*: ad essi accennano spesso gli scrittori (cf. Caes b. Gall. 7, 5. 8. 9 etc. Plin. nat. hist. 4, 109. Ptol. 2, 7, 10. Dio Cass. 40, 33, 2. 34, 1. Strab. 4, 2, 2 p. 190 etc.). — C. VII 248: *M. Verec(undius) Diogenes IIIIII vir col(oniae) Ebor(acensis).... cives Biturix Cubus* etc. BL. p. 467:... *Arv(ernis) Bit(urigibus) C(ubis)* etc. — JB. 125:... *io Silv*[*ino?... Bitu*]*rigi Cu*[*bo*]. — RE. 2, 637: *A. Did(i)us Martinus civis Biturix Cubus* etc. cf. Buhot de Kersers, Epigr. du Cher p. 134.

JULLIAN, Inscript. romaines de Bordeaux I p. 121 segg. 528 segg. 537 seg.

BITURIGUM (**cohortes**). — v. **Aquitanorum cohortes.**

BIUBA. — Nome di divinità non conosciuta che per una iscrizione di Roma e relativa a un pretoriano (C. VI 2801): *Deo paterno Biuba Aurelius Cerdius miles coh(ortis) III praet(oriae) Antoninianae p(iae?) v(indicis?).... aram secundum votum adiutori suo libens posuit.*

BIVIAE, BIVII. — Divinità tutelari dei luoghi ove s'incontrano due vie e note per iscrizioni della Germania e dell'Helvetia: BRh. 1107 (Mogontiacum): *Bibis, Tribis, Quadr(u)vis Iul(ius) Bellicus* etc.; — 1383 (Bischofsheim)

Bivis, Trivis, Quadrivis Ael(ius) Demetrius (centurio) leg(ionis) etc.; — 1577 (Cannstadt): *In h(onorem) d(omus) d(ivinae) Biviis, Trivis, Quadrivis Sattonius Iuvenilis b(ene)f(iciarius) co(n)s(ularis)* etc.; — 1643 (= O. 2104 Spira): *Biviis, Triviis, Quadriviis ex voto suscepto poset Primus Victor* etc. — O. 2105 (Langres): *In h(onorem) d(omus) d(ivinae) dis deabus Biviis, Triviis, Quadriviis Aurel(ius) Victorinus mil(es) leg(ionis)* etc.; — IH. 157 (Aventicum): *Bivis, Trivis, Quadruvis.*

BLAESUS. — C. II 5078 cf. **Augur** p. 795.

BLANDA (presso *Marasca*). — Città della Lucania, nella regione II Augustea, a 24 miglia da Cerillae, sulla via litoranea da Tempsa a Salernum (Tab. Peuting. 7, 1. Ravenn. 4, 32; 5, 2 cf. Mela 2, 4, 69. Ptol. 3, 170): erroneamente Plinio (nat. hist. 3, 5, 72) l'assegna ai Bruttii, siccome sita a mezzogiorno del fiume Laus. Fu espugnata dai Romani nella guerra Annibalica (Liv. 24, 20). Una lapide di Thurii (C. X 125) ci dà il nome della città *Blanda Iulia* e un suo *IIvir*. È dubbio per altro che sia stata colonia (Hermes 18 p. 181).

MOMMSEN, C. I. Lat. X p. 50.

BLANDA (**Diana?**). — AV. 3 p. 433 (Ambléon): *D. Blandae Caesia Rufina pro salut(e) Belli Rufiani fil(ii) ex v(oto)*. L'Allmer (l. c.) crede che forse si tratti di Diana; ma il *D.* potrebbe anche significare *Dea*.

BLATOBULGIUM (*Birrens* presso *Middleby*). — C. VII 1061-1079. — Città della Britannia così detta barbara o Caledonia, nel territorio dei Selgovae o Brigantes, ultima stazione della via da Lugovallium al settentrione (Itin. Antonin. p. 467, 1). Dalle iscrizioni, per la maggior parte sacre, si vede come ivi avessero stanza la *cohors II Tungrorum* (1064. 1068. 1071. 1072. 1073. 1074. 1078), la *cohors I Nervana Germanorum* (1063. 1066), e probabilmente delle *vexillationes* della legione VI (1075) e XX (1076).

HUEBNER, C. I. Lat. VII p. 186 seg.

BLATUCARUS. — v. **Belatucader.**

BLATTOSEMA. — Epiteto dato a vesti (cf. Duchesne, liber pontific. I p. CXLVI) nell'editto di Diocleziano « de pretiis rerum » (C. III p. 1950) per indicare, ch'erano fornite di *clavi*, striscie di *blatta*, specie di porpora (Lampr. Elag. 33. Cod. Theod. 4, 40; 10, 20, 18. Sidon. carm. 5, 48): 29, 10:... *[b]lattosemarum.... [clavan]tium uncias se[x quat]tuor milibus;* 12: *[dalmaticarum orthose]marum blattosemarum clavantium uncias sex tela I (denarium) triginta duobus milibus*, cf. Blümner in Mommsen, Maximaltarif p. 173 segg.

BLERA. — Due città in Italia ebbero questo nome.

L'una nell'Etruria, oggi *Bieda*, presso Tarquinii, nella regione VII Augustea (Strab. 5, 2, 9 p. 226. Plin. nat. hist. 3, 52. Ptol. 3, 1, 43 (50). Tab. Peuting. 5, 1. Ravenn. 4, 36 p. 284 etc.), e inscritta nella tribù Arnensis (C. VI 221. EE. 4, 887 II lin. 21). Le iscrizioni (C. XI 3333-3360) ci offrono un *IIII vir quinquennalis iure dicundo municipii....* (3337), o semplicemente *IIII vir* (3338), *Sexviri Augustales* (3336) e *Augustales* (3339). Un *curator Bleranorum* si ha in una lapide di Mutina (C. XI 833), un *mercator Blera*, liberto, in una di Roma (C. VI 9629), e così pure due pretoriani e un centurione legionario s'incontrano C. VI 2375^b II lin. 26, 2379^a IV lin. 53 e 3645. Cf. Bormann, C. I. Lat. XI p. 507.

L'altra nell'Apulia, presso l'odierna *Gravina*, sulla via da Tarentum a Beneventum, tra *sub Lupatia* e *Silvium* (Itin. Anton. p. 120. 111. Ravenn. 4, 55), non altrimenti ricordata. Cf. C. IX p. 27.

BLETISA (*Ledesma*). — Città della Lusitania, ricordata in due cippi terminali (*termini Augustales*) di Mirobriga (C. II 858. 859), che segnano i confini tra questa città e Mirobriga. Cf. Hübner C. II p. 27.

BOARII (**negotiantes**). — Una iscrizione esistente tuttora nell'antico luogo del *forum boarium* (Chiesa di s. Giorgio in Velabro) è posta agli imperatori Settimio Severo e Caracalla (a. 204 d. Cr.) dagli *argentarii et negotiantes boarii huius loci qui invehent* (C. VI 1035). Alla corporazione dei *boarii* accennano Symmachus ep. 10, 14, 3 e la Novella Valentin. 35, 2. 8.

BOARIUM (**forum**). — v. **Forum.**

BOARIUS (**campus**). — v. **Campus.**

BOCCHORI. — Città dell'isola Balearis maior, presso Pollentia e non lungi dall'odierna Alcudia, nella località oggi detta *El predat de Boguér*. Plinio (nat. hist. 3, 5, 76) la chiama *oppidum foederatum*, e una tavola di patronato, locale e dell'anno 6 d. Cr. (C. II 3695) ne ricorda due *praetores, senatus* e *populus Bocchoritanus*.

HUEBNER, C. I. Lat. II p. 496. 963.

BOCCUS. — Nome di divinità ricordata in una iscrizione di *Val d'Aure* negli Alti Pirenei (RA. 1860, XVI p. 489): *Bocco Hadrau-*

son(o) M. Vale[r]ius Iuscinus v. s. l. m. È la divinità locale di *Boucon* nell'Alta Garonna.

BODINCOMAGUS. — v. **Industria.**

BODIONTICI. — Popolazione alpina della Gallia Narbonensis, di cui la città capitale era Dinia (Plin. nat. hist. 3, 37). Due *milites cohortis III Alpinorum domo Bodiontici* sono ricordati in due lapidi della Dalmatia (C. III 8495. 9907).

BODUS (deus). — *Deo Bodo Veicius votu(m) s(olvit) l(ibeus) m(erito)* (C. II 5670), — leggesi in una iscrizione di *Villapachos*, villaggio dell'antica Gallaecia, al confluente dei fiumi *Cua* e *Sil*.

BOEDINUS (pagus). — Nel territorio di Superaequum dei Paeligni: C. IX 3811: *Q. Octavio L. f. Sagittae quinq(uennali iterum) pagus Boedinus.*

BOII. — Di questa popolazione celtica, che in tempi antichissimi emigrando dalla sua sede nella Gallia, parte venne a stabilirsi in Italia, sulla riva destra del Po, da Mutina a Bononia (Polyb 2, 17, 7 etc. Liv. 5, 34 seg. etc. cf. Fasti trionfali a. u. c. 557 C. I² p. 48: [*Q. Minucius C. f. C. n. Rufus co(n)s(ul)*] *de G[alleis, Boieıs, Liguribusque in monte Alba[no a(nno) DLVI*]. Liv. 32, 23, 8), parte occupò una regione della Pannonia superior, presso Savaria e Scarabantia, dove al tempo di Cesare ed Augusto furono quasi politicamente distrutti (Strab. 5, 1, 6 p. 212; 7, 3, 10 p. 304; 7, 5, 2 p. 313 etc.), parte andò a stabilirsi nell'Aquitania, si hanno scarsissime notizie epigrafiche. Quanto a questi ultimi, alla esistenza di una *civitas Boiorum* accenna solamente una iscrizione locale (Bladé, É pigr. de la Gascogne n. 140 cf. 139?), in cui si ha un *cives* (sic) *Boias*; ma anche l'itinerario Antoniniano (p. 218), che pone la città di *Boios* (forse *Bootium* o *Boatium*) sulla via tra la Spagna e Bordeaux (Burdigala), la Notitia Galliarum (14, 7 Seeck), che ancora al secolo IV la mostra far parte della provincia Novempopulana, e Paolino ad Ausonio (ep. 3, 138). Forse è la stessa popolazione che Cesare (bell. Gall. 3, 23. 27) chiama *Vocates* e Plinio (nat. hist. 4, 108) *Sediboviates*. Corrisponderebbe oggi al paese detto di *Boru* e la *Teste-de-Buch*. Cf. Desjardin, Gaule Rom. 2 p. 373. Jullian, Inscr. de Bordeaux 1 a n. 45; 2 p. 189 segg.

Ai *Boii* della Pannonia (cf. Ptol. 2, 4, 2 etc.) si riferiscono una iscrizione di Roma posta a un equite singolare (C. VI 3308: *D. m. Ulpi Titi eq(uitis) sing(ularis) Aug(usti) n(ostri) tur(mae) Emeriti, nat(ione) Boius.... allect(i) ex ala I Thr(acum) ex Pann(onia) sup(eriore)* etc.), una di Firmum Picenum (C. IX 5363: *L. Volcacio Q. f. Vel(ina) Primo praef(ecto) coh(ortis) I Noricor(um) in Pann(onia), praef(ecto) ripae Danuvi et civitatium duar(um) Boior(um) et Azalior(um)*, una di *Ebersdorf* nella Pannonia (C. III 4594 = 11311), e due diplomi militari (C. III Dipl. XXXV = XXIV C. III p. 866. 1058 e XXXIX p. 1975).

Un corpo di *exploratores Triboci et Boi* risiedeva nel vicus Murrensis (WZ. 1887 p. 51).

BOIODURUM (*Innstadt* presso *Passau*), — Castello del Noricum, al confine della Raetia, allo sbocco dell'Aenus nel Danuvius, e sulla via da Ovilava e Ioviacum a Reginum e Augusta Vindelicorum (Itin. Anton. p. 249, 5 *Boiodoro*. Tab. Peuting. 4, 4 *castellum Bolodurum*. Not. dign. Occ. 34, 44 *Boiodoro*. Eugippus c. 22. 36 *Boiotro*. Ptol. 2, 12, 2 Βοιόδουρον), così chiamato in un miliario (C. III 5755=11846). Se ne hanno tre lapidi (C. III 5690-5693). Vi era stazione di publicani, cf. C. III 5121:... *Eutyches Iulior(um) c(onductorum) p(ortori) p(ublici?) ser(vus contrascriptor) stationis Boiod(urensis)* etc.

Mommsen, C. I. Lat. III p. 690. 1846.

BOIONIUS. — v. **Antoninus.**

BOLETUM. — Fu forse il nome di una città o simile nell'Hispania Tarraconensis, conventus Caesaraugustanus, sul monte oggi detto *Cillas* e a due leghe dal Barbastro, nome che si è conservato in un istrumento dell'anno 551 e 941 d. Cr. (*terra Boletana, vallis Boletanie*). Le iscrizioni ivi rinvenute, quasi tutte sepolcrali (C. II 5841-5847) offrono un *L. Val(erius) L. f. Gal(eria) Maternus Bolet(anus)* (5843-5845).

Huebner, C. I. Lat. II p. 939.

BONA (caduca). — v. **Caduca.**

BONA (damnatorum). — Nel tempo della Repubblica e nei primi dell'Impero, i beni confiscati ai condannati per una delle pene capitali, come la morte (p. e. Liv. 3, 58, 10. Dionys. 8, 79. Dio Cass. 58, 15 seg.), l'esilio (Tac. ann. 3, 23. 68; 4, 20, 21; 12, 22), la deportazione (Tac. ann. 13, 43. Dig. 28, 1, 8, 1. 2; 48, 22, 3 etc.), eran posti sotto l'amministrazione dell'*aerarium* e quindi dei questori o chi per essi, i quali d'ordinario procedevano alla vendita dei medesimi. Ed era, almeno nella Repubblica, lo stesso magistrato giudicante, che li deferiva ai questori (Liv. 3, 58,

10; 4, 15. Dionys. 11, 46 etc.). Così la lex Acilia repetundarum del 631 o 632 u. c. (C. I 198 cf. p. 68 = Bruns, Fontes p. 66) lin. 57 prescrive: [*Iudex, quei eam rem quaesierit, earum rer*]*um, quei ex h*(*ace*) *l*(*ege*) *condemnatus erit, q*(*uaestori*) *praedes facito det de consili maioris partis sententia, quantei eis censuer*[*int; sei ita p*]*raedes datei non erunt, boan eius facito puplice possideantur conq*[*uaerantur veneant. Quontae pequniae ea bona venierint, tantam pequniam ab emptore iudex, quei eam rem quaesierit, exigito..... quaestorique eam pequniam et quanta fuerit*] *scriptum transdito; quaestor accipito et in taboleis popliceis scriptum habeto*. Una disposizione analoga si ha nella lex Bantina, testo latino, fra gli anni 621-636 u. c., come sanzione contro coloro che trasgredivano la legge stessa (C. I 197 = Bruns, Fontes p. 52) lin. 11: *Sei condemnatus* [*erit, quanti condemnatus erit, praedes*] *ad q*(*uaestorem*) *urb*(*anum*) *det, aut bona eius poplice possideantur facito* (cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 552). Nei primi tempi dell'Impero, sotto Augusto e in parte sotto Tiberio, questo diritto dell'erario fu rispettato (Tac. ann. 6, 17); e, come nota l'Hirschfeld (Untersuch. p. 46 seg.), se talvolta si vede sostituito dal *fiscus Caesaris* (Dio Cass. 53, 23. Tac. ann. 4, 20; 6, 2. Ioseph. bell. Iud. 2, 7, 3) o dall' *aerarium militare* (Dio Cass. 55, 32, 2), ciò dipende da circostanze speciali che accompagnavano i beni confiscati, per le quali l'imperatore poteva vantare un diritto immediato su di essi. Fin dagli ultimi anni del regno di Tiberio però sembra che la sostituzione del *fiscus* sia già avvenuta come massima (Tac. ann. 6, 19. Dio Cass. 57, 10, 5); certo è che essa è dimostrata pei tempi posteriori, non ostante che le fonti allora usino della parola *aerarium* in luogo di *fiscus* (Capitol. Anton. phil. 24. Albin. 12. Lampr. Alex. Sev. 46 cf. Plin. paneg. 55). È probabile, che già al tempo di Settimio Severo, istituita la *ratio privata*, i beni confiscati sieno stati deferiti ad essa e relativamente al *procurator* che l'amministrava. Già prima però di questo tempo si ha un

Procurator ad bona damnatorum, come è chiamato in una iscrizione di Roma del tempo circa di M. Aurelio (C. VI 1634: *D*(*is*) *m*(*anibus*) *Q. Val*(*erio*) *Q. f. Postimio Romulo patri dulcissimo equo publico proc*(*uratori*) *ad bona damnatorum, proc*(*uratori*) *ad alimenta, consiliario Aug*(*ustorum*) etc.), e in un'altra di Pisaurum, senza dubbio della fine del II e principio del secolo III (OH. 6519: *Ti. Claudio Zenoni Ulpian*(*i*) *Verrae f*(*ilio*).... *adiut*(*ori*) *ad cens*(*us*), *ex sacra iussione adhibit*(*o*) *in consil*(*io*) *praef*(*ectorum*) *praet*(*orio*) *item urb*[*i*], *proc*(*uratori*) *ad b*(*ona*) *damnatorum, proc*(*uratori*) *silicum viar*(*um*) *sacrae urbis* etc.); — o anche

Procurator ad bona cogenda, come è detto in una lapide di Ephesus (C. III 7127 (= 6575): *T. Cl*(*audio*) *T. f. Papiria* [*X*]*enophonti* [*pro*]*c*(*uratori*) *Aug*(*usti*) *ad bona co*[*ge*]*nda in Africa, proc*(*uratori*) [*p*]*rovinc*(*iae*) *Asiae* etc). Che siffatto procuratore abbia avuta l'amministrazione diretta di tali beni, siccome vorrebbe il Marquardt (Staatsverw. 2[2] p. 288), non ci sembra; perchè a ogni modo essa sarebbe sempre spettata a quel tempo al capo del fisco, se non a quello della *res privata*. Il secondo titolo specialmente fa credere piuttosto, che nei casi più importanti di confiscazione, o per la quantità dei beni o per particolari difficoltà, si sia incaricato un procuratore speciale dell'incameramento e della vendita dei beni stessi.

Come non sempre i beni confiscati si vendessero, e, trattandosi di fondi specialmente, fossero amministrati per conto del fisco, si può vedere dalla seguente iscrizione urbana (C. VI 10233): *P. Aelius Chrestus et Cornelia Paula hoc scalare adplicitum huic sepulchro quod emerunt a fisco, agente Agathonico proc*(*uratore*) *Augustorum nostrorum, quod habet scriptura infra scripta. — Gentiano et Basso cons*(*ulibus*).... *Martialis Aug*(*ustorum*) *lib*(*ertus*) *prox*(*imus*) *tab*(*ulariorum*) *scripsi me accepisse ab Ael*(*io*) *Chresto pro podismo structionis scalaris,.. quod conductum habet Sulpicianus ex bonis Aeliorum Onesimi e Fortis in praedis Amarantianis, secundum renuntiationem mensor*(*is*) *pro are*[*a*] *pe*[*d*(*um*)] *n*(*umero*) (*centum*) *s*[*estertios....*]. È molto probabile, come osserva il Mommsen (ivi), che il praedium tenuto in locazione da Sulpicianus per conto del fisco, sia stato confiscato ai due Aelii per condanne da essi subite.

Il **procurator ad bona Plautiani** della lapide di Sarmizegetusa (C. III 1464), quello stesso che fu suocero di Caracalla e venne trucidato sotto Settimio Severo (Dio Cass. 76, 4), è un semplice amministratore, nell'interesse della *res privata* dell'imperatore, di quei beni.

BONA (proscripta possessa). — Nel procedimento di concorso sono quei beni del debitore, che il pretore con un suo decreto permette al creditore e pubblicamente annunzia

(*proscribere*) di prendere in possesso (*bona possideri proscribive iubet*), fino a quando poi non ne avvenga la vendita (Gai. 3, 78. 79. Dig. 42, 4, 7, 1 etc. cf. Bethmann-Holweg, Civilprocess 2 p. 673 segg.). Fra i monumenti epigrafici vi accennano la lex Rubria de Gallia Cisalpina del 705 u. c. (C. I 205 = Bruns, Fontes p. 99) lin. 45 segg.: *p(raetor)q(ue) isve quei d(e) e(is) r(ebus) Romae i(ure) d(eicundo) p(raerit) in eum et in heredem eius d(e) e(is) r(ebus) omnibus ita ius deicito decernito eosque duci bona eorum possideri proscreibeive veneireque iubeto, ac sei is heresve eius d(e) e(a) r(e) iure apud eum pr(aetorem) eumve quei Romae i(ure) d(eicundo) [p]raesset, confessus esset aut d(e) e(a) r(e) nihil respondisse[t] neque se iudicio utei oportuisset defendisset; dum ne quis d(e) e(a) r(e) nisei pr(aetor) isve quei Romae i(ure) d(eicundo) p(raerit) eorum quoius bona possidere veneire duceique eum iubeat.* La lex Iulia municipalis del 709 u. c. (C. I 206 = Bruns, Fontes p. 107 seg.), riflette il caso eccezionale di pupilli non rappresentati e di assenti per ragione pubblica, nel qual caso la vendita è sospesa finò a quando non sia provveduta a una regolare rappresentanza di quelli: lin. 116 segg.: *quoiusve bona ex edicto eius, qu(ei) i(ure) d(eicundo) praefuit praefuerit, — praeterquam sei quoius, quom pupillus esset reive publicae caussa abesset neque d(olo) m(alo) fecit fecerit quo magis r(ei) p(ublicae) c(aussa) a(besset), [possessa proscriptave sunt erunt], — possessa proscriptave sunt erunt.* In generale, questa legge annovera il caso del debitore, contro di cui si è pronunziata la *missio in possessionem*, fra quelli che rendono incapace ad occupare una magistratura municipale.

Bonorum emptor magister curatorve. — Quando i beni messi in possesso dei creditori, non possono esser venduti nel breve termine legale, ed è necessario che siano amministrati, il pretore su proposta della maggioranza dei creditori nomina un *curator*, il cui ufficio principale consiste nel conservare e rendere fruttifera la massa (Dig. 42, 7, 2 p. § 3. 4 etc). Trascorsi 30 giorni, se il creditore è vivo, o 15 se morto (Gai. 3, 78), con un altro decreto il pretore riunisce i creditori e li invita a scegliere fra loro stessi un *magister*, cioè chi debba provvedere alla vendita dei beni (Gai. 3, 79 cf. Cic. pro Quint. 15; ad Att. 1, 1, 6; ad fam. 12, 30. Dig. 50, 16, 57 etc.). La lex agraria del 643 u. c. (C. I 200 = Bruns, Fontes p. 81) accenna indirettamente lin. 56 a questo procedimento, ove tratta degli agri assegnati a coloni Romani in Africa.

BONA DEA. — Sotto questo nome di significato generale (che secondo E. Q. Visconti, Mon. degli Scip., p. 38, sarebbe stato in origine *Duona dea*), si venerava in Roma e in Italia una divinità, di cui era vietato di pronunziare il nome vero (Serv. ad Aen. 8, 314), che a quanto scrive Lattanzio (de falsib. rel. 1, 29, 9) sarebbe *Fenteja*. Una leggenda narrava che essa era figlia di Fauno, al quale, preso da desiderio di lei, essa avrebbe resistito benchè battuta con una verga di mirto e da lui ubbriacata: gli riuscì bensì di possederla, ma soltanto trasformandosi in serpente (Macr. sat. 1, 12). Secondo un'altra invece sarebbe stata la moglie di Fauno, erudita in ogni disciplina e tanto casta, che non aveva veduto nessun uomo, oltre al marito, nè alcun uomo l'aveva veduta e ne sapeva il nome (Macr. l. c. Arnob. 1, 36): Lattanzio (1, 22) aggiunge, che essendosi essa ubbriacata, fu uccisa dal marito a colpi di verga e ch'egli poi, pentito, la fece dea. Era quindi proibito di tenere nel suo tempio il mirto; vi si tenevano dei serpenti e sul suo capo si stendeva una vite; il vino però non si portava nel suo tempio sotto il proprio nome, ma sotto di quello di *lac* e il recipiente, che lo conteneva, dicevasi *mellarium*; (Macr. l. c. cf. Iuv. 2, 86). Altre notizie su di essa dobbiamo specialmente a Macrobio l. c.: « Auctor est Cornelius Labeo huic *Maiae;* id est Terrae, aedem Kalendis Maiis dedicatam sub nomine Bonae Deae, et eandem esse Bonam Deam et terram ex ipso ritu occultiore sacrorum doceri posse confirmat. Hanc eandem *Bonam*, *Faunamque* et *Opem* et *Fatuam* pontificum libris indigitari: *Bonam*, quod omnium nobis ad victum honorum causa est; *Faunam*, quod omni usui animantium favet; *Opem*, quod ipsius auxilio vita constat; *Fatuam* a fando, quod, ut supra diximus, infantes partu editi non prius vocem edunt, quam attingerint terram » (cf. Lact. l. c.). Gli antichi la identificarono anche con Proserpina, Ecate, Semele, Medea (Macr. l. c.); ma essa era divinità essenzialmente latina. Non si può però negare, che su essa influirono abbastanza presto i culti greci, e specialmente quello di Demeter, che ebbe comuni con essa i *mysteria*, e forse quello di Venere, con cui appare forse identificata: a tale influenza greca attribuisce il Gilbert (Gesch. und Top. 2 p. 148 segg. 206 segg.) anche l'uso del vino, che crede sosti-

tuito al latte ed al miele originario. Di altre identificazioni, a cui questa dea facilmente si prestava, si parlerà più sotto. A relazione del suo culto con quello di Fauno non accennano forse che due iscrizioni di Aquileja, qualora con Fauno si debba identificare il *Fonio* menzionatovi, C. V 757: *Aninia M(arci) f(ilia) Magna et Seia Ionis et Cornelia Ephyre, magistrae B(onae) d(eae), porticum restituerunt et aediculam Fonionis* e 758: *Fonioni sac(rum). Seia Ionis, mag(istra), d(onum) d(edit)*.

Il suo culto era essenzialmente muliebre. Narravasi anzi, che Ercole, conducendo per l'Italia i buoi di Gerione, si fermò vicino al boschetto sacro alla Bona dea, e chiese dell'acqua per dissetarsi; ma che fu respinto dalle donne e dalla sacerdotessa, perchè si solennizzava il giorno sacro alla dea, e nessun uomo poteva assistervi: per la qual cosa dal suo nuovo culto egli escluse le donne (Macrob. l. c. Propert. 5, 9). Egualmente erano del tutto esclusi gli uomini dalla festa, che si teneva di notte *incredibili cerimonia pro populo Romano in ea domo quae est in imperio*, cioè in casa del console o del pretore sul principio di Dicembre (benchè la festa pubblica cadesse il primo di maggio, Ovid. Fast. 5, 155): l'istesso magistrato doveva essere fuori di casa. Quivi si radunavano le donne, preparatesi coll'astinenza, guidate dalle Vestali e portando fiori, escluso il mirto. Si offriva anzitutto un sacrifizio espiatorio di tenere troie e di vino, sacrifizio, che, accompagnato certamente da preghiere pel bene dello Stato, per la fertilità dei campi etc., dicevasi *damium*, mentre la dea stessa appellavasi *Damia* (v. Peter in Roscher, Lexikon s. v.) e la sacerdotessa *damiatrix* (Placid. gl. 30, 11 D. Paul. Diac. p. 68). Pel vino, per la musica e per le danze, la festa in mezzo agli scherzi diveniva naturalmente alquanto libera, in modo da assomigliare ai misterii greci (Plut. Caes. 9 cf. Cic. ad Att. 15, 25), ed in tempi corrotti, come quelli di Claudio e Nerone, poteva dar origine ad orgie quali ci descrive Giovenale (sat. 2, 83 segg. 6, 314 segg.). A tale festa, da cui erano esclusi non solo gli uomini, ma anche gli animali maschi, e in cui si coprivano le loro immagini, osò di prender parte, mercè la connivenza di una serva e sotto le vesti di una suonatrice, il famoso tribuno Clodio. Si celebrava cioè la cerimonia appunto in casa di Cesare, della cui moglie Pompeja il tribuno era innamorato; ma scoperto per caso, ne fu cacciato, destando tale scandalo, che se ne parlò in senato e nel collegio dei pontefici e Pompeja fu ripudiata dal marito (Cic. ad Att. 1, 12).

Dato ciò s'intende, come non si trovino che donne addette al suo culto (v. più sotto), e che anche le dedicazioni fossero fatte più spesso da queste (v. più sotto). Anche di donne dobbiamo supporre composto il *collegium* dell'iscrizione urbana C. VI 2239: *D. m. Ve[t]uri[a]e Semne Honora[t]ae o[b] magistratum collegi Bonae Deae* etc; non alla nostra *Bona dea*, ma a *Caelestis* invece va riferito il *collegium cultorum Bonae deae Caelestis* delle lapide C. X 4849 di Venafrum.

La natura della divinità, come dea cioè della salute, della campagna, e come protettrice dei luoghi, quasi *Genius* femminile si vede molto chiaramente da suoi predicati.

a) *Predicati.*

Agrestis, siccome protettrice dei campi, C. VI 68.

Annianensis, protettrice locale, C. VI 79. EE. 4, 722.

Arcensis triumphalis, EE. 8, 183 (cf. *regina*).

Augusta C. V 756. VIII 11795 (cf. *castrensis*, *Cereria*).

Caelestis (*sanctissima*) C. XIV 3530, identificata cioè colla Caelestis, se piuttosto non si debba supporre, che *Bona Dea* sia semplicemente un predicato.

Castrensis EE. 4, 723; *Augusta castrensis* C. V 760.

Castr(orum) Font(anorum)? protettrice, C. VI 70.

Cereria (*Augusta*), C. V 761.

Compos C. VI 71.

Galbilla EE. 4, 723 *a* (Roma): *Bonae deae Galbillae Zmaragdus Caesaris Aug. vilicus horreorum Galbianorum coh(ortium) trium d(onum) d(edit) cum Fenia Onesime.*

Hygia C. VI 72 (identificazione delle due divinità? cf. *Valetudo*).

Lucifera C. VI 73 (cf. *oclata*).

Nutrix C. VI 74.

Oclata C. VI 75, probabilmente per aver ridonato la vista ad un ammalato (cf. sotto *c*).

Pagana C. VI 762, protettrice di un pago.

Regina triumphalis C. XI 3243, forse per identificazione con Iside, che ha gli stessi epiteti nella lapide C. VI 355.

Restituta Cf. sotto *d* 1.

Sancta C. X 5383.

Sevina C. XIV 3437, probabilmente anche come divinità locale.

Triumphalis v. *arcensis*, *Regina*.

Valetudo sancta, EE. 5, 1269 = 1479 (cf. 7, 486), per identificazione delle due divinità o *Bona dea* è solamente usato come predicato cf. *Hygia*.

Venus Cnidia C. VI 76, difficilmente per identificazione delle due divinità.

Di solito appare sola nelle dedicazioni. Ricorre però anche con

Fortuna conservatrix EE. 2, 649.

Parcae C. V 8242.

Pantheus, Diana, Silvanae C. III 10394.

b) *Sacerdoti*.

Come si è detto la Bona dea era servita da sacerdotesse (*sacerdos* C. VI 2236. 2237. 2240. NS. 1891 p. 289. EE. 4, 872 (Roma), da *magistrae* e *ministrae*. Le *magistrae Bonae deae* ricorrono in Roma (C. VI 2238), in luogo incerto nel Lazio (C. XIV 3437), a Fidenae (C. XIV 4057: *Numini domus A*[*ug*(*ustae*)] *Blastus Eutact*[*ianus et*] *Secundus Iuli Quadr*[*ati*] *co*(*n*)*s*(*ulis*) *II lib*(*ertus*) *ob honorem V*[*I viratus*] *et Italia lib*(*erta*) *eiusd*[*em*] *ob magis*[*t*]*erium B*(*onae*) [*d*(*eae*)] etc.), a Luceria (C. IX 805 ?), Capena (C. XI 3866: ...*lia Proc*[*ula*]... *Annia Veneri*[*a*]... *magis*(*trae*) *Bonae* [*deae*].. *specul*(*um*) *arg*(*enteum*) etc., a Signia (EE. 8, 624), ad Aquileia (C. V 757: *Aninia M*(*arci*) *f*(*ilia*) *Magna et Seia Ionis et Cornelia Ephyre, magistrae B*(*onae*) *d*(*eae*), *porticum restituerunt et aediculam Fonionis*. 758. 759. 762). *Ministrae Bonae deae* s' hanno a Roma (C. VI 68), Tuder (NS. 1881 p. 22: *Quieta Aties Pieridis ministra, Bon*(*a*)*e die* (sic), *proma*(*gistra* ?) *posit* etc.), ad Aquileja (C. V 762), ad Arelate nella Gallia Narbonensis (C. XII 654). Non deve essere stato addetto al culto della *Bona dea*, ma di altra divinità, nel cui tempio si pose il donario, il sacerdote ricordato nella lapide di Puteoli, C. X 1549: *C. Avillius December, redemptor marmorarius, Bonae diae cum Vellia Cinnamide cont*(*ubernali*) *v. s. l. m., Claudio Aug*(*usti*) *l*(*iberto*) *Philades*[*p*]*oto, sacerdote, posita; dedicata VI kal. Novembris* etc.

c) *Dedicazioni e dedicanti*.

Fra le dedicazioni specialmente notevoli è una fatta per il riacquisto della vista (C. VI 68): *Felix publicus Asinianus pontific*(*um*) *Bonae deae agresti felic... v... votum solvit iunicem alba*(*m*) *libens animo ob luminibus restitutis, derelictus a medicis, post menses decem bineficio* (sic) *dominaes medicinis sanatus; per eam restituta omnia, ministerio Canniae Fortunatae*. Ad una apparizione accenna la lapide di *Albano*, C. XIV 2251: *Ex visu iussu Bonae deae sacr*(*um*). *Callistus Rufinae n*(*ostrae*) *act*(*or*); ad aiuto prestato dalla divinità, accenna la lapide, probabilmente di Aefula, C. XIV 3530: *Bonae deae sanctissimae Caelesti L*(*ucius*) *Paquedius Festus, redemptor operum Caesar*(*is*) *et puplicorum aedem diritam refecit, quod adiutorio eius rivom aquae Claudiae Augusl*(*ae*) *sub monte Aef*(*u*)*lano consummavit* etc., seppure qui *Bona dea* non si debba intendere piuttosto come predicato della *Caelestis* e non viceversa.

Tra le cose dedicate sono nominate a preferenza, come di solito, edicole ed are. Ad oggetti di culto accennano solo poche lapidi: C. V 8242 di Aquileia (*Decidia Egloge aram Parcabus et Bonae deae phialam arg*(*enteam*) *p*(*ondo*) *I... dono dedit*). XI 3866 di Capena (... *lia Proc*[*ula*]...., *Annia Veneri*[*a*] ... *magis*(*trae*) *Bonae* [*deae*] ... *specul*(*um*) *arg*(*enteum*) *p*(*ondo*)... etc.). EE. 8, 624 di Signia (*Aurunceia Sp*(*uri*) *f*(*ilia*) *Acte mag*(*istra*) *Bon*(*a*)*e deae tunicas duas et palliolum rasas* [*g*]*al*[*b*]*inas et lucerna aeria d. d.*).

Curiosa è la dedicazione: *Auribus B*(*onae*) *d*(*eae*) della iscrizione di Aquileia C. V 759: probabilmente si saranno donati degli orecchini; anche nella lapide di Arelate C. XII 654 (*Bonae deae Caiena Priscae lib. Attice ministra*) havvi un'anaglife così descritta: « corona querna vittata, in qua duae aures inauribus ornatae cernuntur » e di fianco « patera in qua caput virile cornutum insculptum est. »

I dedicanti sono quasi sempre donne (C. I 1426. V 759. 760. 761. VI 53. 54. 57. 58. 61. 62. 63. 71. 73. VIII 11795. IX 684. X 5383. XI 1413. 2996. 5241. XI 5820. EE. 2, 624; 8, 159. 183. NS. 1881 p. 22). Talvolta se il dedicante è un uomo, si aggiunge anche il nome di una donna, anche così dando prova del carattere interamente femminile di questo culto (C. VI 69. 74. VIII 10765. X 1549. XIV 4001. EE. 4, 724; 5, 1299 = 1479 = 7, 486 cf. 8, 106). Non mancano le dedicazioni fatte soltanto da uomini, ma è da notarsi, che questi appaiono quasi sempre di umilissima condizione, servi o liberti (cf. C. VI 55. 56. 59 add. 64. 70. 75. XIV 2251. EE. 4, 724). Una volta il dedicante è un prefetto legionario (C. III 10394 di Aquincum), ma i nomi delle divinità, con cui Bona dea si accompagna, cioè *Pantheus* e le *Silvanae*, mostrano che forse vi si dovrà intendere un'altra dea. A Venere e non alla Bona dea si dovrà riferire la lapide C. VI 76: *Bonae deae Veneri Cnidiae D. Iunius Annianus Hymenaeus*

et invicta spira et [P]haedimiana.

d) *Diffusione del culto.*

1. *Roma.*

Il suo tempio sull'Aventino era uno dei più antichi di Roma, come lo dimostra la leggenda di Ercole e come la natura stessa della divinità del tutto latina lo fa presupporre. Sorgeva sotto il così detto *Saxum*, sul quale stava la Remuria (cf. **Aventinus** p. 775), donde il nome di *aedes Bonae deae subsaxanae*. Dicevasi eretto da una Vestale Claudia e dedicato il primo Maggio; fu poi restaurato da Livia (Ovid. fast. 5, 155 seg.), e ricostruito da Adriano (Spart. Hadr. 19). Cf. Richter, Top. p. 130. 133. Gilbert Top. 148 seg. 155 seg. 206. 210. — Da alcune iscrizioni, trovate presso la chiesa di Santa Cecilia in Trastevere, si vede che ivi si trovava un santuario della Bona dea, protettrice appunto della *insula Bolana* (C. VI 65: *Bonae deae sacrum. M. Vettius Bolanus restitui iussit.* 66: *Bon(ae) d(eae) r(estitutae) Cladus d. d.* 67: *Bon(ae) deae restitut(ae) simulacr(um) in tut(elam) insul(ae) Bolan(ae) posuit, item aed(em) dedit Cladus l. m.* — Al suo culto in Roma si riferiscono ancora le seguenti iscrizioni, C. VI 56 (...*aediculam, aram, saeptum clusum vetustate diruta restituit*). 53. 54. 55. 57. 58. 59 add. 60. 61. 62. 63. 64. 68. 70 (*castrorum Fontanorum* ?). 71. 72 (*Hygia*). 73 (*Lucifera*). 74. 75. 76 (*Venus Cnidia*). 2236. 2237. 2240 (*sacerdotes*). 2238. 2239 (*magistrae*). EE. 4, 722 (*Annianensis*). 723 (*castrensis*). 724 (*Galbilla*). 872. NS. 1891 p. 289 (*sacerdotes*).

2. *Italia.*

Aefula (Reg. I) C. XIV 3530 (*Caelestis*).

Alba Fucens (Reg. IV) EE. 8, 183 (*Arcensis triumphalis*).

Aquileja (Reg. X) C. V 756. 757. 759. (*magistrae*). 760 (*castrensis*). 761 (*Augustae Bonae deae Cereri[a]e sacrum... aedem... de pecunia sua fecit* etc.). 762 (*Bonae deae paganae Rufria C. f. Festa, Caesilia Q. l. Scylace magistrae d. p. s.; Decidia L. f. Pauli[na] et Pupia L. l. Peregrin[a] ministrae Bonae deae aedem fecerunt d. p. s.*). 847. 8242.

Aquinum (Reg. I) C. X 5383.

Bovillae (Reg. I) Cic. p. Mil. 31, 86 cf. Ascon. p. 32 Or.

Capena (Reg. VII) C. XI 3866 (*magistrae*). 3867.

Cubulteria (Reg. I) C. X 4615.

Falerio (Reg. V) C. IX 5421.

Ficulea (Reg. I) C. XIV 4001 (.....*fanum Bona[e d]eae vetustate di[rut]um a solo resti[tuerunt]*).

Fidenae (Reg. I) C. XIV 4057 (*magistra*).

Forum Clodii (Reg. VII) C. XI 3303 (.... *natali Augustae mulsum et crust(u)lum mulieribus vicanis ad bonam deam pecunia nostra dedimus* etc.).

Lavernae (Reg. IV) C. IX 3138 (....*magistri Laverneis murum caementicium, portam, porticum, templum Bonae deae pagi decreto faciendu[m] curarunt probaruntq[ue]*).

Luceria (Reg. II) ? C. IX 805 (*magistra*).

Marsi Marruvium (Reg. IV) EE. 8, 159.

Pisae (Reg. VII) C. XI 1413.

Pisaurum (Reg. VI) C. I 1426.

Puteoli (Reg. I) C. X 1548. 1549.

Saticula (Reg. II) EE. 8, 106.

Signia (Reg. I) EE. 8, 624 (*magistra*).

Sutrium (Reg. VII) C. XI 3243 (*B. d. regina triumphalis*).

Tuder (Reg. VI) NS. 1881 p. 22.

Venafrum ? (Reg. I) C. X 4849 (*collegium cultorum Bonae deae Caelestis*).

Al Lazio appartengono pure le due iscrizioni C. XIV 2251 di Albano, 3437 di Civitella (*Iulia Athenais, mag(istra) Bonae deae Sevinae, fecit pavimentum et se[de]s et officinam tecta extendit et tegulas quae minus erant de suo reposuit et aram aeneam* etc.); alla regione seconda la lapide di Cirignola C. IX 684, alla settima quella del territorio di Viterbo C. XI 2996.

3. *Byzacena.*

Mactaris C. VIII 11795.

4. *Numidia.*

Zarai C. VIII 4509. 10765.

5. *Mauretania.*

Auzia ? EE. 5, 1299 cf. 1479; 7, 486 (*Deae [Bonae, V]aletudini sanc(tae)* ..... *templ[um cum orna]mentis sua pecunia fece[runt dedica]veruntque et reip(ublicae) do[no deder]unt* etc.).

6. *Gallia Narbonensis.*

Apta C. XII 5830.

Arelate C. XII 654 (*ministra*).

7. *Pannonia.*

Aquincum ? EE. 2, 649 (= C. III 3507): *Fortunae conservatrici et bon(a)e deae Iunoni* etc. C. III 10394: *Bonae deae et Panthaeo Dian(a)e Silvanabus G. Iul(ius) Valens, praef(ectus) leg(ionis) II adi(utricis)* etc.

Preller, Röm. Mythol. I p. 399 segg. — Peter in Roschers Lexikon I p. 789 segg. — Marucchi, Bull. d. comm. com. di Roma 1879 p. 227 segg. — Gilbert, Geschichte und Topogr., 2 p. 148 seg. 155 seg. 206. 210.

D. Vaglieri.

BONONIA (*Bologna*). — C. XI 693-815. — Città dell'Aemilia tra i fiumi Rhenus e Lavinius, sulla via Aemilia, a quasi la medesima distanza da Mutina e Forum Cornelii (Strab. 5, 1, 11 p. 217. Plin. nat. hist. 3, 15, 115; 6, 218. Mela 2, 4, 2. Ptol. 3, 1, 46. Itin. Anton. p. 99. 127. 281 - 283. 287. Itin. Hierosol. p. 616. Tab. Peuting. 4, 4. Ravenn. 4, 33 p. 272 etc.), già capitale delle città etrusche del Po (Plin. nat. hist. 3, 15, 115 cf. Serv. Verg. Aen. 10, 198. Sil. Ital. 8, 599), nella regione VIII Augustea. Il suo territorio era probabilmente limitato ad oriente dal fiume Idex, che lo divideva da quel di Claternae, e ad occidente dal Samoggia, che lo divideva da quel di Mutina. A settentrione esso si protendeva verso il Po, ed a mezzogiorno si estendeva assai verso l'Appennino, La via percorsa oggi a nord dalla ferrovia è stata presumibilmente via pubblica anche nei tempi antichi, forse la via che da Bononia, per Ateste, conduceva ad Aquileia. Fu conquistata dai Romani nell'anno 558 u. c. mantenendo il nome di Felsina (Liv. 33, 37). Nel 565 vi fu dedotta una colonia latina, ed in questa occasione pare abbia assunto il nome di Bononia (Vell. 1, 15. Liv. 37, 57). Rispetto alla distribuzione delle terre ai coloni, secondo Livio (l. c.) ai cavalieri si sarebbero dati 70 iugeri a testa, ed agli altri coloni 50 (Cfr. C. I p. 97). Due anni dopo, avendo i consoli C. Flaminius e M. Aemilius compiuta felicemente una guerra contro gli Apuani Liguri, che con le frequenti scorrerie nell' agro di Pisa e di Bononia, ne impedivano la coltivazione (Liv. 39, 2), per non lasciare in ozio i soldati, C. Flaminio fece costruire una via da Bononia ad Arretium, e M. Emilio un'altra da Placentia ad Ariminum, congiungendola con la via Flaminia (Livio, l. c.). Diventata così Bononia il pernio delle vie nella Gallia Cisalpina, è naturale che la sua importanza s'accrescesse d'assai; pure di essa non è più fatta menzione prima della guerra di Modena (711 u. c.). È presumibile, ed è confermato da un noto passo di Paolo (Fest. ep. p. 127 Müll.), che dopo la guerra sociale (665 u. c.) Bononia abbia ricevuto la cittadinanza romana, trasformandosi così da colonia in municipio. Fu ascritta allora alla tribù Lemonia (C. V 904. — VI 2382. 2465. 2687. 2693. 2727. 2761. 3438. 3884, 4, 27. — XI 21. 765. 770. 786. 809. — SI. 1, 180. - IH. 255. — BRh. 209. 1207. 1213. — BJ. 81 p. 233. — NS. 1885 p. 191 cf. Kubitschek. Imp. Rom. p. 95).

Nella guerra civile del 711 u. c. Bononia è spesso menzionata. Era stata occupata da Antonio (Cic. ad fam. 12, 5), poi ripresa da Ottaviano e da Irzio (Dio Cass. 46, 36). Dopo la battaglia di Mutina Pansa ferito fu trasportato a Bononia, e quivi morì (App. bell. civ. 3, 69, D. Bruto in epistola ad Cic. fam. 11, 13).

Quanto all'essere Bononia chiamata colonia da Plinio (nat. hist. 3, 15, 115), il Bormann, appoggiandosi ad un passo di Svetonio (Aug. 17) ad uno di Dione Cassio (50, 6), all'espressione « *divus Augustus parens* » della lapide locale (720) e ad un'altro passo di Plinio (nat. hist. 33, 4, 83) crede che a Bononia siano stati dedotti coloni prima da Antonio, ed altri poi da Ottaviano. Tuttavia, come egli stesso osserva, Augusto non enumerò Bononia fra le colonie da lui dedotte, nè la chiamò dal suo nome. Ma il Mommsen (Hermes 18 p. 172 seg.) non ammette che qui si tratti di una doppia deduzione di coloni a Bononia per opera di Antonio prima, il che non era necessario nè opportuno (« Bononiensibus publice quod in Antoniorum clientela antiquitus erant » Suet. Aug. l. c.) e di Ottaviano di poi. Egli pensa che Dione Cassio (l. c.) abbia inesattamente confuso il diritto di patronato degli Antonii sopra Bononia e la conseguente dipendenza dei Bononienses da Antonio, con la deduzione di una colonia, operata da Ottaviano dopo la battaglia di Azio, deduzione la quale, se pure non è espressamente accennata, appare tuttavia ammissibile dalla lapide locale suddetta e da Plinio (nat. hist. 33, 4, 83). Del resto, Bononia è chiamata *colonia* in una iscrizione di Athenae (C. III 559). Distrutta da un incendio, essa fu restaurata dalla liberalità di Claudio nel 53 d. Cr. (Tac. ann. 12, 58. Suet. Nero. 7). Nel 69 senatori che avevano accompagnato Otone, da Mutina ritornarono tutti a Bononia « rursus consiliaturi » (Tac. hist. 2, 53) e poco dopo ivi Fabio Valente diede spettacoli gladiatori (Tac. hist. 2, 67. 71). In seguito, per parecchi secoli, le notizie dateci dagli scrittori sono rare (p. e. Plin. nat. hist. 16, 36, 161; 36, 22, 161; 7, 48, 159. 49, 163. Mart. 3, 59).

Un corpo di *gentiles Sarmatae* vi stazionava al tempo della Not. Dign. (Occ. 42, 61).

Nel 410 Bononia sostenne felicemente l'assalto di Alarico (Zosim. 6, 10). È ricordata ancora da Procopio (B. Goth. 3, 11) e da Paolo (Hist. Lang. 2, 18; 6, 49 e 54). Furono nativi di Bononia L. Pomponio, lo scrittore di

Atellane, e il suo contemporaneo C. Rusticelio oratore (Cic. Brut. 46, 149).

Magistrati. — *Duumviri: duumvir* (C. XI 1065), *duumvir iure dicundo* (712), *duumvir quinquennalis* (701. 711. 712). *Praefectus Neronis Caesaris II viri quinquennalis* (701). — *Quaestores* (697. 722 - 730).

Senato. — *Decuriones* (696).

Sacerdozi. — *Pontifex* (711. 719).

Seviri e Augustali. — *Sexvir* (717), *sexvir Augustalis?* (719), *sexvir Claudialis* (714. 718), *sexvir et Claudialis* (696).

Collegi. — *Collegium* (715).

Praetoriani. — M. Calventinus miles cohortis VIII praetoriae (C. V 904), M. Terentius Leo (C. VI 2375 b. lin. 15), C. Sextius Marcellinus miles cohortis III praetoriae, centuria Bassi, T. Vassidis (sic) Severus miles cohortis III praetoriae, centuria Vitalis, C. Egnatius Agricola miles cohortis III praetoriae, centuria Firmi, signifer (C. VI 2379 a lin. 42, 57, 46), Victorinus, centuria Metti, L. Atilius Terentianus, centuria Maximini, Sossius, centuria Marci (2379 b lin. 14. 26. 37), Flavius Aper miles cohortis VII praetoriae, centuria Attiani (2381 b. lin. 19.), C. Satrius Maximus (2382 b. lin. 24), Q. Eneius Montanus miles cohortis II praetoriae, centuria Iuli Secundi (2465), Q. Pomponius Fortunatus miles cohortis VIII praetoriae, centuria Perpennae (2687), M. Annius Paulinus miles cohortis IX praetoriae, centuria Ulpiani (2693), Marcellus miles cohortis IX praetoriae (2727), T. Vennonius Agricola miles cohortis X praetoriae, centuria Victorini (2761), C. Arcusinus Gaudens miles cohortis III praetoriae, eques (C. XI 704), C. Cassius Romanus miles cohortis praetoriae (706), C. Trebius Longus, veteranus cohortis II praetoriae (708), C. Vesius Cordus miles cohortis VIIII praetoriae, beneficiarius praefecti (NS. 1885 p. 191).

Milites Urbani e Vigiles. — D. M. ...Amblasi C. f. M. ... Cn. Secund. (?) mil(itis) coh(ortis)..... [b(ene)f(iciari)?] tr(ibuni) mil(itum) coh(ortis) I, tessera[ri, op]tionis sign(iferorum) coh(ortis) eiusdem, [be]nef(iciari) praef(ecti) praet(orio), [evo]c(ati) Aug(usti), [centurionis coh(ortis)....] vig(ilum), centurionis coh(ortis) XIIII urb(anae) [centurionis] leg(ionis) V Mac(edonicae).... [leg(ionis)] I adiutricis p(iae) f(idelis) (C. XI 710). M. Domitius Getulicus, miles cohortis XIIII urbanae, centuria Romani (C. VI 3884).

Miles cohortis civium romanorum. -- T. Visulanius Crescens praefectus fabrum bis, praefectus cohortis I Gallorum, tribunus militum cohortis civium romanorum, praefectus equitum alae Moesicae, censor Germaniae inferioris (C. XI 709).

Evocati. — C. 708 (vedi sopra) e M. Tadius (C. VI 3438).

Legionarii. — C. II 2983. III 6223. XI 707. WE. 1454. SI. 1, 180. IH. 255. BRh. 209. 1213. NS. 1889 p. 235 etc.

Divinità — *Isis* (C. XI 693), *Isis* o *Iuno* (694), *domina Isis victrix* (695), *Liber pater et Libera* (698. 715) *invictus Silvanis numen* (699), *Apollo et Genius Augusti* (804), *Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus* (696).

Opere pubbliche. Un balineum fatto costruire da Augusto e restaurare da Caligola (se è esatta l'integrazione C. Caesar precedente ad « Augustus ») dopo i primi del 38 d. C. (se pure è esatta l'integrazione di pater patriae susseguente a « Germanicus ») per il quale Aviasius Servandus, a nome di C. Aviasio figlio di Tito e del figlio suo Seneca, legò in testamento 400000 sesterzii *ut ex reditu eius summae in perpetuum viri et impuberes utriusque sexus gratis laventur* (720). Poniamo qui anche la lapide 721: *In praedis C. Legianni Veri* [*b*]*alineum more urbico lavat* [*et*] *omnia commoda praestantur* ».

BORMANN, C. I. Lat. XI p. 130 segg.

A. PESTALOZZA.

Oltre a Bononia dell'Aemilia altre città ebbero l'istesso nome, una in Pannonia inferior detta anche (v.) **Malata**, una nella Moesia superior, oggi *Vidin* (Porph. carm. 2, 26-28. Procop. de aedif. 4, 6. It. Anton. p.219, 2. Not. dign. Or. 42, 4. 13) e parecchie in Gallia (che oggi hanno il nome di *Boulogne* o *Bologne*), tra cui importante quella che prima aveva avuto il nome (v.) **Gessoriacum.**

BONUS. — È predicato talvolta delle divinità (v.) **Aesculapius** — **Dies** — **Fortuna** — — **Hygia** — **Mens** — **Victoria.** — In *Boni dii* è forse da sciogliere la sigla B. D. che trovasi in capo a due iscrizioni della Numidia, che accennano alle varie vittime da sacrificare alle divinità *Saturnus*, *Telus*, *Iupiter*, *Nutrix*, *Hercules*, *Mercurius*, *Venus*, *Testimonium* (C. VIII 8246. 8247).

Bonus puer — è chiamato il dio *Phosporus* in una iscrizione di Lambaesis, nella Numidia (C. VIII 2665 e in altre di Apulum, nella Dacia, dove ora è semplicemente detto *Bonus puer* (1131. 1134. 1137), ora *Bonus puer Posphorus* (1136), ora *Bonus deus puer Posporus* (1132) o *deus bonus puer Posphorus* (1130), e ora *deus bonus puer Posphorus Apollo Pythius*

(1133. 1138) o *Puer Posphorus* (1135). In una iscrizione di Potaissa, pure nella Dacia, è chiamato *deus Azizus bonus puer conservator* (C. III 875).

BONUS EVENTUS. — Divinità romana, in origine del tutto campestre; era il dio cioè che faceva crescere e prosperare (*evenire*) i frutti della campagna; laonde Varrone (de r. r. 1, 1, 6) lo nomina tra i dodici dei, che presiedono all'agricoltura, perchè « sine successu ac Bono Eventu frustratio est non cultura ». Senonchè più tardi il *Bonus Eventus* fu in generale il dio della prospera riuscita, onde si ha nelle iscrizioni p. e. *Bonum eventum VI vir*(*um*) *so*[*ci*]*orum* etc. (C. V 4203, Brixia), [*Bo*]*nevento* [*profec*]*tionis Orientalis Augustorum* [*per Asiam e*]*t Coeles*[*yriam*] (IX 1560, Beneventum), *Bono Eventui leg*(*ionis*) *I Ital*(*icae*) etc. (C. III 6233), *Pro salute d*(*ominorum*) *n*(*ostrorum*) *sanctissimorum impp. bono eventu mil*(*itum*) *exercitus* etc. (BRh. 983, Mogontiacum), *Bonum eventum eq*(*uitum*) *leg*(*ionis*) *XXII Pr*(*imigeniae*) etc. (BRh. 1034, Mogontiacum). Fu identificato col greco Ἀγαθοδαίμων, il quale dovè essere rappresentato nelle due statue, che Plinio adduce sotto il nome di *Bonus eventus*, di cui l'una, che stava sul Campidoglio accanto ad una della *Bona Fortuna* (nat. hist. 36, 23), era opera di Prassitele, l'altra opera di Eufranore (nat. hist. 37, 77). Come quello, appare talvolta unito alla Fortuna (C. VII 97) e così *Bonus eventus* leggesi in qualche iscrizione latina in corrispondenza al greco Ἀγαθῷ δαίμονι, (o Ἀγαθῇ τύχῃ cf. WE. 251. 252).

Ricorre su un denaro di L. Scribonius Piso (Cohen, méd. consul. Scribonia 2 cf. C. I 473) e spesso su monete imperiali di Galba, Adriano, Antonino Pio, Settimio Severo, Giulia Domna, Pescennio Nigro e Gallieno.

Nelle iscrizioni ha talvolta gli epiteti di *Augustus* (C. II 4612: Iluro nella Tarraconensis. VIII 17213: Thagaste nell' Africa), o di *sanctus* (C. II 2412: Bracara Augusta nella Tarraconensis). Non ricorre in molte lapidi: infatti oltre alle succitate non sono a lui dedicate che le seguenti: C. II 1471 (Astigi, Baetica: *Boni eventus, Aponia Montana sacerd*(*os*) *divar*(*um*) *Augustar*(*um*) *col*(*oniae*) *Aug*(*ustae*) *Fir*(*mae*) *editis ob honorem sacerd*(*otii*) *Circiensibus et ob dedicationem aliis ex arg*(*enti*) *libris* etc). 3095 (*Cabeza del Griego*, Tarracon.). III 1128 (Apulum, Dacia). III 8244 (Naissus, Moesia: *Domn*(*ae*) *re*[*g*(*inae*)] *et Domno et Bono Evento pro s*(*alute*) *Aug*(*usti*) etc.). V 3218 (Verona). VI 144 (Roma). VII 77 (Durocornovium, Britannia: *Bonum eventum bene c*[*olite*]?). VIII 16366 (Aubuzza, Africa: [*B*]*oni E*[*vent*]*i C. Cael*[*ius*] *Rogat*[*us*] *viso alt*[*eri*]*us admon*[*itus*] *sua pec*(*unia*) *f*[*ecit*] *idemque d*[*edic*(*avit*)]. O. 1781 (Asisium): *Bonum eventum municipio municipibus et incolis Asisinatibus Q. Tiresius Primigeni lib. Campanus VI vir Aug*(*ustalis*) *s*(*enatus*) *c*(*onsulto*) *l*(*oco*) *d*(*ato*). RA. 1890 I p. 140 (Thibilis, Numidia). O. 1894 (*Vorburg*: *I*(*ovi*) *o*(*ptimo*) *m*(*aximo*), *Sarapi*, *Isidi*, *Frugifero*, *Caelesti*, *Fortun*(*ae*), *Bono Evento*, *Felicitati*, *Lari viali et Genio loci* etc.

Sul tempio del *Bonus Eventus* che sorgeva in Roma nella regione IX v. Lanciani, BM. 1891 p. 226.

Preller, Röm. Mythol. 2 p. 257 seg. — Wissowa in Roschers Lexikon 1 p. 795. — Marucci, Bull. d. comm. archeol. com. di Roma, 1878 p. 206 segg.

BOPIENNUS (**deus**). — Divinità gallica ricordata in una iscrizione di *Izaourt* negli Alti Pirenei (OH. 5880[a]): *Bopienno* (o *Borienno?*) *deo Monsus Taurini f*(*ilius*) *v*(*otum*) *s*(*olvit*).

BORBITOMAGUS (*Worms*). — Città della Gallia Belgica, presso il Rhenus, e sulla via da Mogontiacum ad Argentoratum (Ptol. 2, 9, 17. Itin. Anton. p. 355. 374. Tab. Peuting. 3, 3), nel territorio dei Vangiones (Amm. Marcell. 16, 11. Cod. Theod. 13, 6, 3). È mentovata in un itinerario di Aduatuca Tungrorum (OH. 5236).

BORCOVICIUM (*Housesteads*). — C. VII 632-700. — EE. 4, 681; 7, 1040-1044. — Città della Britannia, ottava stazione del vallo (cf. Ravenn. 5, 31 p. 432, 18). Dalla Notitia (Occ. 40, 40 Seeck) sappiamo che era sede di un « tribunus cohortis primae Tungrorum », della quale coorte avanzano sul luogo alcune iscrizioni (633. 635. 638. 639. 640. 642. 651. 653. 690. 691), come pure altre lapidi fanno menzione di una *cohors I Pan*(*noniorum*)?, (692) e delle legioni *II* (637), *VI* (644. 658. 664) e *XX* (666).

Huebner, C. I. Lat. VII p. 122 segg.

BOREAS. — Si ha in una tavola di venti ritrovata ad Aquileia (SI. 1, 204). v. **Venti.**

BORMANA. — v. **Bormanus.**

BORMANICUS (**deus**). — Divinità protettrice d'una fonte termale in *Caldas de Vizella*, nelle vicinanze di Oporto, nell'Hispania Tarraconensis. A lei sono dedicate due iscrizioni locali: C. II 2402: *Medamus Camal*(*i*) *Bormanico v*(*otum*) *s*(*olvit*) *l*(*ibens*) *m*(*erito*);

— 5558 (= 2403): C. *Pompeius Gal(eria) Ba-[t]uronis f(ilius) [Atod?]ugenus Uxsamensis deo Bormanico v(otum) s(olutus) p(osuit). Quisquis honorem agitas, ita te tua gloria servet, Praecipias puero ne linat hunc lapidem.* Circa l'*honorem agitare* l'Hübner (ivi) crede che si riferisca » de honore dis habendo », e ricorda i versi di Virgilio Aen. 3, 118; 12, 777. Lo Steuding nel Roscher 's Lexicon (s. v.) pone in rapporto le divinità analoghe Bormonia, Borvo, Borvonia, che hanno tutte la medesima radicale *bor = bar = fervere.*

BORMANUS. — Divinità gallica, a cui corrisponde l'altra femminile *Bormana*, e che l'Holder (Alt-celtischer Sprachschatz s. v.) considera siccome predicati di Apollo e Damona, quali divinità protettrici di sorgenti termali. Si hanno certamente in due iscrizioni della Gallia Narbonensis, l'una di Aquae Sextiae (C. XII 494): *Dexter Borman(o) iter(um) l(ibens) m(erito)*; — l'altra di *Aix - en - Diois*, presso Dea Augusta (C. XII 1561): *Bormano et Borman[ae] P. Saprin[ius] Eusebes v. s. l. m.* Un'altra proviene da *Saint - Vulbas* (RA. 1880 XXXIX p. 134): *Bormanae Aug(ustae) sacr(um)* etc. Probabilmente sarà da leggere pure *Borm(anus)* e non *Borm(o)* in altre due lapidi anche della Narbonensis, nel territorio di Augustum: C. XII 2443: *M. Licin(ius) Ruso Borm(ano) u(ti) v(overat) s(olvit) l(ibens) m(erito)*; — 2444: *Q. Vettius Guticus Bor(mano) u. v. s. l. m.*

BORMO. — v. **Borvo.**

BORMONIS (**aquae**). — v. **Aquae** p. 575.

BORVO (**Apollo**). — Si ha in una iscrizione di *Bourbonne - les - Bains* (OH. 5880): *Deo Apollini Borvoni et Damonae C. Daminius Ferox civis Lingonus ex voto.* In molte altre iscrizioni manca *Apollo*, però v'è quasi sempre *Damona*: di esse sei sono di *Bourbonne - les - Bains*, quattro di *Bourbon - Lancy* (RA. 1880 XXXIX p. 19 segg. 64 segg.). In una di quest'ultimo luogo ricorre la forma *Bormo* invece di *Borvo*; può darsi però che si tratti di divinità diversa essendo appunto *Aquae Bormonis* il nome antico di quella località. Un'altra iscrizione di *Entrains* ci mostra Borvo in compagnia con l'altra divinità *Candidus*, cioè il celtico *Loucetios* (RA. 1872 XXIV p. 326): *Aug(usto) sacr(um) deo Borvoni et Candido aerari sub cura Leonis et Marciani ex voto* etc. Cf. **Bormanus** e Chabauillet Rev. archéol. l. c.

BOS. — Spesso è ricordato negli atti degli Arvali come vittima sacrificata a Iuppiter (C. VI 1024 lin. 18. 19. 23. 26. 29. 31 cf. 2025 II lin. 1, 7. 23 etc. etc.), e così pure negli atti dei ludi secolari (EE. 8 p. 231 lin. 103). Ai dii Manes appare anche immolato nel decreto dei decurioni di Pisae, a proposito della morte di L. Caesar (C. XI 1420 lin. 16 segg.): *utique apud eam aram quodannis a(nte) d(iem) X[III k(alendas) Sept(embres) p]ubl(ce) Manibus eius per magistratus eosve, qui ibi iure dicendo pr[ae]runt, togis pullis amictos, quibus eorum ius fasque erit eo die [eiu]s vestis habendae, inferiae mittantur, bosque et ovis a'ri infulis caerulis infulati diis Manibus eiu[s] mactentur* etc. (cf. Lucret. 3, 51. Verg. Aen. 5, 96 segg. Arnob. 7, 20 etc.).

Nella tariffa doganale (*lex portus*) di Zarai, nella Numidia, dell'anno 202 d. Cr. (C. VIII 4508 lin. 9) il dazio di ogni bue è di mezzo denaro.

BOSA (*Bosa*) — C. X 7930 - 7945. — Città della Sardinia, sulla via tra Cornos e Carbia (Itin. Anton. p. 83. 84. Ravenn. 5, 26), da Tolomeo (3, 3, 7) erroneamente collocata fra le città litoranee (cf. Plin. nat. hist. 3, 7, 85). Le lapidi locali non offrono alcuna importanza circa il suo ordinamento municipale. Soltanto un frammento di una tessera di ospitalità trovata a Cupra maritima (EE. 8, 227) pare, secondo il supplemento proposto dal Mommsen, che accenni all'*ordo populusque Bosanus: ....ordo populusque Bosanus A. Caecinam Alienum Largum patronum coop]taver[unt; A. Caecina Alie]nus Larg[us ordinem populum]que Bosanu[m in fidem amicit]iamque [liberos posterosque] eorum recepit. [Egerent legati] Detelius* etc...

Mommsen, C. I. Lat. X p. 824.

BOSPORANORUM (**ala I**). — Trae probabilmente il nome dai Bosporani Cimmerii, lo Stato cliente di Roma (Mommsen, Röm. Gesch. 5 p. 285 segg. cf. Hermes 19 p. 41). Ebbe stanza nella Dacia, donde provengono le iscrizioni C. III 1198. 7888; a Micia in quella provincia si è ritrovata una dedicazione da essa fatta (C. III 1344) a *Maros - Keresztúr* la tegola C. III 8077, 3 colla leggenda *al(a) Bos(poranorum)*. E poichè dalla stessa località proviene il diploma LXVII (C. III p. 1989) dell'a. 158 d. Cr., rilasciato ad un soldato dell'*ala I Gallorum et Bosporanorum*, converrà credere che quest'ala non sia diversa dall'altra, e sia sorta dalla fusione di una *ala Gallorum* e di una *Bosporanorum*. Oltre ad un *decurio* (C. III 7888) ed a due *equites* (C. III 6707 di Europus nella Syria, e 1197:

[*eque*]*s* *a*[*l*]*ae* *Bos*[*p*(*oranorum*) *ex* *n*(*umero*) *Ill*[*y*]*r*(*icorum*) etc.), ne conosciamo tre *praefecti:*

Licinius Nigrinus, *praefectus alae I Gallorum et Bosporanorum* nell'a. 158 d. Cr. (D. LXVII C. III p. 1989).

F. Rutilius Varus, che fu poi questore sotto Vespasiano (C. X 1258),

C. Valerius Gracilis (C. III 1344). Cf. Cichorius in Pauly's Realenc. 1 p. 1234.

BOSPORANUM (**regnum**). — Era il paese, che s'estende ad oriente e ad occidente del Bosporus Cimmerius, cioè dello stretto che congiunge il Pontus Euxinus colla Maeotis (*Mar d' Azow*). Comprendeva quindi la parte del Chersoneso Taurico (*Crimea*), che sta ad oriente delle montagne abitate dai Taurii; di quella regione era centro Panticapaeum, che fu la metropoli di tutto il regno. Sul continente non sappiamo fin dove si estendesse il dominio dei re Bosporani: certamente vi appartenne almeno in qualche epoca la città di Tanais alla foce del Don (Strab. 11, 2, 3, p. 493). Questo dominio però tanto sulla costa meridionale della Maeotis, quanto e ancor più sulla settentrionale, si limitò forse solo alle città nè ci fu stabile dipendenza da parte delle tribù barbare che vi abitavano, e colle quali i re bosporani dovettero spesso combattere.

Questo regno, per cessione del re Paerisades, era venuto in potere di Mitridate VI Eupator del Ponto (Strab. 7, 6, 4, p. 309. 310); per il quale poi tra il 115 ed il 106 a. C. dovette conquistarlo Diophantus, essendovi scoppiata una ribellione. Amministrò più tardi il paese il figlio di Mitridate, Machares, che dopo la terza guerra di questo contro i Romani, strinse alleanza con Lucullo (Memn. 16, 54. App. Mithr. 78. 83. Plut. Luc.), e morì nel 65 a. Cr. (App. Mithr. 102. Dio Cass. 36, 50. Oros. 6, 5). Fu una rivolta appunto del Bosporo, che indusse Mitridate ad uccidersi a Panticapaea nel 63 a. Cr. (App. Mithr. 107 - 111. Dio Cass. 37, 11 - 13. Oros. 6, 5). — Suo figlio Farnace ottenne da Pompeo il regno (App. Mithr, 113. Dio Cass. 37, 14); avendo però tentato, durante la guerra civile, di riconquistare il dominio del padre nell' Asia minore, fu battuto da Cesare e dichiarato decaduto; tornato nel regno fu sconfitto ed ucciso in battaglia, combattendo contro il governatore Asandro, che gli aveva negato obbedienza (App. Mithr. 120; b. c. 2, 91. Plut. Caes. 80. Hirt. b. Alex. 69 segg. Dio Cass, 52, 46. 47). — Del regno fu da Cesare investito un suo ufficiale, cittadino di Pergamo, di nome Mitradate, che si vantava figliuolo del grande Eupatore; ma egli fu facilmente vinto da Asandro, il quale ottenne il dominio e fu riconosciuto dai Romani (Strab. 13, 4, 3 p. 625. Dio Cass. 42, 48. Luc. Sam. Macr. 17). A lui successe la moglie Dynamis, figliuola di Farnace; ma in breve s' impadronì del regno e la sposò un certo Scribonius, che si pretendeva mandato da Augusto (Dio Cass. 54, 27). Fu investito quindi del potere Polemone, principe del Ponto Polemoniaco, che pure menò in moglie Dynamis, erede legittima del trono (Dio Cass. 54, 24. Oros. 6, 21 cf. Mommsen, EE. 1 p. 270 seg.; 2 p. 259). Tra le iscrizioni che a questa si riferiscono è importante per le sue relazioni con Roma una di Phanagoria da lei posta ad Augusto (Latyschev 2 n. 354): *Αὐτοκράτορα Καίσαρα θεοῦ υἱὸν Σεβαστόν, τὸν* [*π*]*άσης γῆς καὶ* [*πάσης*] *θαλάσσης ἄ*[*ρχ*]*οντα, τὸν ἑαυτῆς σωτ*[*ῆρα καὶ εὐ*]*εργέτη*[*ν*], *βασίλισσα Δύν*[*αμις φιλορώ*]*μα*[*ος*]. — Dopo una rivolta a Polemone successe Aspurgo, figlio di Asandro, riconosciuto dai Romani (Strab. 11, 2, 11 p. 495 cf. 12, 3, 29 p. 556). — Da Caligola ebbe per decreto del senato il regno Polemone, nipote di Polemone, nel 38 d. C. (Dio Cass. 59, 12; 60, 8 cf. Mommsen EE. 2 p. 259 seg.), cui poi Claudio lo tolse per darlo a Mitridate (Dio Cass. l. c.). I Romani indi, cacciato questo colle armi (e fu questa l'unica volta che essi dovettero muoversi contro un principe del Bosporo), posero sul trono il fratello Cotys (Tac. ann. 12, 15 segg.) nel 45 d. C. — A lui seguì un re Tiberius Iulius Rhescuporis, investito da Vespasiano e così continuò il Bosporo ad essere Stato feudatario dei Romani e ad avere alla testa dei Tiberii Iulii coi nomi traci che si alternano di Sauromates, Cotys, Rhoemethalces, Rhescuporis, sino a che dal 227 si trovano due re contemporaneamente. Quasi nulla si sa del regno Bosporano dalla metà del IV secolo in poi. Quando il centro di gravità dell'Impero fu trasportato a Costantinopoli, esso fu compreso nell' Impero stesso. Caduto poscia in mano de' barbari, tornò ai Romani sotto Giustiniano (Mal. Chron. p. 431 Bonn. Theoph. Chron. 1 p. 270 Bonn), che a quanto pare vi rimise i re.

Le condizioni di questo regno furono quelle degli altri Stati clienti. È notevole però, come osserva il Mommsen, röm. Gesch. 5 p. 291, che, mentre gli altri Stati simili spa-

rirono dopo la fine della prima dinastia, i Romani mantennero quello del Bosporo sino al quarto secolo, sia, egli aggiunge, per non affidarlo a mutabili magistrati municipali o ad un lontano governatore, sia perchè forse non pareva opportuno che l'Impero assumesse su di sè le relazioni che questa regione aveva cogli abitanti onde era circondata. Una diminuzione del potere regio o riduzione del paese in provincia romana dovè avvenire sotto Nerone nel 63, ma non durò molto.

Le armi ed il cavallo, che si vedono sulle monete di quei re, mostrano il loro ufficio: il loro era un posto di combattimento. La guarnigione doveva essere probabilmente reclutata dal re nel paese stesso; però non vi mancavano milizie romane. Rapporti diretti, a quanto pare, dovevano esserci tra il regno e i governatori della Bithynia e della Cappadocia (Plin. ep. ad Trai. 13 segg. Arr. per. p. Eux. 26).

I re usarono di solito l'èra achemenica e anche le forme della corte erano quelle introdotte da Mitridate. Da Polemone in poi sulle monete vi è il nome e l'immagine dell'imperatore romano. Da quello stesso cominciarono i re bosporani ad aggiungere il titolo di ἀρχιερεὺς τῶν Σεβαστῶν διὰ βίου a quello che già usavano a dinotare la loro dipendenza cioè di φιλόκαισαρ καὶ φιλορώμαιος.

v. SALLET, Beiträge zur Geschichte und Numism. der Könige des Cimn. Bosporus etc. Berlin, 1866. — MOMMSEN, Röm. Gesch. 5 p. 286 segg. — LATYSCHEV, Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini. Vol. II. Inscriptiones regni Bosporani con introduzione sugli abitanti e sulla storia del paese (p. IX — LIII), e sui magistrati (p. LIV - LVI) e colla carta del regno.

BOSPORIANA (**cohors I**). — Questa coorte, detta *cohors miliaria Bosporiana* nella Notitia Dignitatum (Or. 38, 29 Seeck), che indica siccome sua residenza Arauraca nell'Armenia, è menzionata in una sola lapide greca (BH. 1893 p. 35) circa dell'epoca adrianea. Vi ricorre il nome di un suo *praefectus* Titus Flavius Varus Calvisianus Stratonici filius Quirina Hermocrates. Erano probabilmente militi di questa coorte quei Bosporani che sotto il prefetto Lamprocle mossero nel 134 d. C. contro gli Alani (Arrian. ac. 3).

BOSTRA (*Bosra*). — C. III 89-107. — Città dell'Arabia, tra Canatha e Gerasa, sulla via che da quella conduce a Petra (Tab. Peuting. 10, 1. Ptol. 5, 17, 7. Amm. Marcell. 14, 8, 13). Da che i Romani costituirono sotto Traiano come provincia a sè una parte della Syria, cioè la provincia **Arabia** (v. p. 607), Bostra, che facea parte del regno dei Nabatei, divenne sede del governatore e della legione III Cyrenaica, e nelle monete cominciò a chiamarsi νέα Τραϊανὴ Βόστρα, e sotto l'imperatore Filippo ottenne anche il titolo di metropolis (Eckhel, Doctr. num. 3 p. 500 seg. cf. Ptol. l. c.). Prima di questo tempo però, sotto Alessandro Severo era divenuta colonia romana (Damasc. in Phot. bibl. p. 347 Bekker cf. Waddington, Voyage 3 n. 1907. Zumpt, Comm. ep. 1 p. 431. Marquardt, Staatsverw. 1 p. 432). Nelle monete: *Nova Traiana Alexandriana colonia Bostra*, *Colonia metropolis Antoniniana Bostra*, *colonia metropolis Bostra*, *colonia Bostra* e anche *colonia metropolis Antoniniana Aureliana Bostra Alexandriana* (Cohen, Méd. imp. Caracalla, Philippe père, Etruscille, Sév. Alexandre, Trébonien). La legio III Cyrenaica vi ebbe stanza fin nei tempi bassi dell'Impero (Not. dign. Or. 47. 21). La città è ricordata pure in una lapide di Ostia (C. XIV 874); le iscrizioni locali latine non offrono notizie sul suo ordinamento.

Dall'anno 295 d. Cr. nell'Arabia si cominciò a datare secondo l'èra di Bostra, che comincia con l'anno 105 d. Cr.: sino a quell'anno si datò secondo gli anni degli imperatori (Waddington, Mél. de num. 2ª Serie p. 160).

BOTRIA (*Hr. Badria*). — C. VIII 914-918. 11184-11192. — Città dell'Africa proconsularis, tra Mediccera e Villa Magna, a destra della via da Zaghouân a Soussa, sopra uno dei contrafforti del Djebel Zeriba (Tissot, La province rom. d'Afrique p. 558); il nome leggesi abbreviato in due iscrizioni locali (11184: *Vota p*(*ublica*) *B*(*otriensium*); 11185), e si conservò più tardi anche nel titolo di un vescovo *Botriensis* (cf. Morcelli, Africa christ. I p. 106). Le sue lapidi ci danno: un *curator rei publicae* (11184. 11185), *duoviratus* (11184), forse *decuriones* (11184), e *flamen perpetuus* (11184. 11185).

MOMMSEN, C. I. Lat. VIII p. 116. 1166.

BOUDOBRIGA. — v. **Baudobrica**.

BOUDUNNEAE (**matronae**). — Iscrizione di Colonia (BJ. 1892 p. 251): *Matron*[*is*] *Boudunn*[*eis*] *M. Nigrin*[*ius*] *Seren*[*us*] *v*(*otum*) *s*(*olvit*) *l*(*ibens*) [*m*(*erito*)].

BOVIANUM. — Due città del Samnium, nella regione IV Augustea, portavano questo nome, distinte in *Bovianum Undecimanorum* e *Bovianum vetus*. La comunanza del nome pare essere connessa con la origine stessa dei Sanniti. Il Mommsen (Unterital. Dialekte p. 173 cf. C. IX p. 239) non dubita che la leg-

genda del bue, il quale avrebbe guidato i Sabini nel Samnium e vi sarebbe stato sacrificato a Marte nel luogo medesimo ove si fermò e dove i Sabini si stabilirono (Strab. 5, 4, 12 p. 250), sia in intima relazione con quel nome. A suo avviso probabilmente i Sabini, scendendo dagli Abruzzi, occuparono dapprima le aspre regioni intorno a Castel di Sangro e Agnone, costituendo ivi il distretto dei Caraceni, di cui Bovianum vetus era la capitale. Di qui, più tardi, essi occuparono la bella pianura, che separa i monti del Matese dalla Campania, e alle sorgenti del Biferno fondarono siccome Pentri, una nuova città dallo stesso nome dell'altra, a sua volta centro di quella popolazione.

Bovianum vetus (*Pietrabbondante* presso *Agnone*). — C. IX 2760-2794. — Sorgeva nella parte centrale del Samnium, sulla sinistra del fiume Trinius, tra Terventum e Aufidena, nel territorio dei Caraceni (cf. Zonar. 8, 7. Tac. hist. 4, 5. Ptol. 3, 1, 66). Una iscrizione osca di Pietrabbondante (Mommsen, Unterital. Dial. p. 171 *Novius Vesullianus Trebii filius meddix tuticus hoc sacellum Boviani aedificavit*) non lascia dubbio alcuno sulla sua ubicazione. Che fosse *colonia*, come la chiama Plinio (nat. hist. 3, 12, 107), è provato dal Liber coloniarum (p. 231: « Bovianum oppidum: lege Iulia milites deduxerunt sine colonis » etc. cf. p. 259), giacchè come si sa che l'altro Bovianum divenne colonia soltanto sotto Vespasiano, la colonizzazione triumvirale *lege Iulia* non può riferirsi se non a *Bovianum vetus* (cf. Mommsen, Hermes 18 p. 176. 193). E ciò è confermato anche dal fatto, che magistrati furono *duoviri*, come solevano essere in genere nelle colonie. Oltre che in Tolomeo (3, 1, 67), è ricordata in Livio (10, 12, 9), ove si fa menzione di una dubbia vittoria riportata dai consoli dell'anno 456 u. c. appunto presso Bovianum, aggiungendo che dopo fu presa Aufidena, la quale era assai più prossima a Bovianum vetus che all'altro omonimo. Era inscritta nella tribù Voltinia (2770. 2771. 2772. 2776. 2789. 2792).

Magistrati. — *Duoviri iure dicundo* (2772), *duoviri* Boviani ? (2777), *duoviri quinquennales* (2773. 2774); — *aediles* (2773. 2777 cf. *aedilicius* 2775).

Mommsen, C. I. Lat. IX p. 257.

Bovianum Undecimanorum (*Bojano*). — C. IX 2562- 2584. — A mezzogiorno del precedente, presso il fiume oggi detto Biferno, al versante settentrionale delle montagne del Matese, sulla via tra Saepinum ed Aesernia (Itin. Anton. p. 102. Ravenn. 4, 34 p. 281. Ptol. 3, 1, 67); nel territorio dei Pentri (Liv. 9, 31), città principalissima di tutto il Samnium (cf. Cic. pro Cluent. 69. 197. App. bell. c. 1, 51), benchè col tempo perdesse assai della sua importanza (Strab. 5, 4, 11 p. 250). Fu assediata dai Romani dopo la presa di Beneventum avvenuta nella guerra Sannitica nel 440 u. c. (Liv. 9, 28), e poco dopo, nel 443, espugnata (Liv. 9, 31). Una seconda espugnazione ebbe luogo nel 449 (Liv. 9, 44), ed una terza insieme con Saepinum nel 461 (Liv. 10, 41, 11. 43, 15. Dionys. 18, 4). Diodoro però (20, 90), le cui notizie sembrano più genuine, non parla che della presa del 449. Nella guerra Annibalica rimase fedele ai Romani (Liv. 22, 61 cf. 25, 13, 8. Sil. Ital. 8, 566); nella sociale fu espugnata, insieme con altre città vicine, da Sulla (App. bell. c. 1, 51). — Nella dittatura di Cesare fu ordinata a *municipium*, come è chiamata in una lapide locale (2563) di quel tempo, e fu inscritta anch'essa, come l'altro Bovianum, nella tribù Voltinia (2565. 2573. 2575). Divenne *colonia*, come è pure detta oltre che in Plinio (nat. hist. 3, 12, 107 cf. Hermes, 18 p. 191), nelle lapidi (2564. 2565), sotto Vespasiano; e dall'esservi stati dedotti veterani della *legio XI Claudia*, la città prese l'appellativo di *Undecimanorum*. Notevole è per questo rispetto la lapide locale (2564), posta appunto al tempo di Vespasiano (a. 75 d. Cr.) e relativa a un *Marcellus*, che fu centurione di quella legione e *duovir quinquennalis* della città (cf. Hermes, 18 p. 193 seg.).

Magistrati. — *Duoviri iure dicundo* (2568), *duoviri iure dicundo quinquennales* (2564), *duoviri quinquennales* (2568); — *aediles* (2565); — *quaestores* (2565): *magistratus Bovianenses* in una lapide di Saepinum (C. IX 2437).

Cittadinanza e senato. — *Municipium* (2563), *colonia* (2564. 2565), *Bovianenses* (5566 cf. 2438. 2448), *populus* (2565), *urbani* (2568); — *ordo* (2565. 2566), *decuriones* (2562. 2563).

Di sacerdoti non si ha che una *sacerdos Veneris* (2569).

Che il *curator rei publicae Bovianensium* della iscrizione urbana (C. VI 1406: *A. Egnatio A. f. Pal*(*atina*) *Proculo cos.* etc.) sia da riferire a questo Boviano e non al vetus, si può anche concludere dal fatto, che *Bovianum* detto semplicemente nelle fonti s'intende appunto il nostro (cf. C. IX p. 257). Lo stesso è da dire quindi di quel *L. Numisius Priscus*

Boviano, che fu *praefectus coh(ortis) I Thracum* (Dipl. LI = XXXVI C. III p. 879. 1980).
MOMMSEN, C. I. Lat. IX p. 257.

L. PAPINI.

BOVILLAE (presso *le Frattocchie*). — Città del Latium antiquum, sulla via Appia, al decimo miliario da Roma (Tab. Peuting. 6, 1 cf. Ravenn. 4, 34 p. 277) e non all'undecimo (Schol. Persii ad sat. 6, 55 cf. Plut. Coriol. 29), nella regione I Augustea (Plin. nat. hist. 3, 63). Il nome di *Albani Longani Bovillenses*, che si incontra nelle lapidi (C. VI 1851. XIV 2405. 2406. 2409. 2411), si connette non tanto con la tradizione, secondo la quale Bovillae sarebbe stata una colonia di Alba Longa (Diod. 7, 3, 3. Orig. gentis Rom. 17); quanto piuttosto col fatto, che, distrutta Alba Longa, Bovillae sottentrò a lei per tutto ciò che riguardava gli antichi culti e sacerdozii (cf. **Albani sacerdotes** p. 386 seg.). Infatti, la gente Iulia che traeva origine da Alba Longa, celebrava il suo culto in Bovillae (2387: *Vediovei patrei genteiles Iuliei..... aara leege Albana dicata*). E quando nell'anno 14 d. Cr. quel culto divenne pubblico e furono per esso istituiti i (v.) **Sodales Augustales**, in Bovillae fu eretto un sacrario della gente Iulia coll'immagine di Augusto, e a quegli stessi sodales fu forse affidata la cura degli spettacoli del circo (Tac. ann. 2, 41; 5, 23). — La menzione più antica che se ne abbia nella storia, si riferisce all'anno 256 u. c., circa la guerra che i Latini avrebbero mossa contro Roma, e fra essi Bovillae (Dionys. 5, 61 cf. Flor. 1, 5, 6); benchè vi sia da dubitare sull'autenticità della notizia. Nella guerra che Coriolano portò contro Roma, essa fu presa e devastata (Dionys. 8, 20. Plut. Coriol. 29 cf. Schwegler, röm. Gesch. 2 p. 356 segg.). Cicerone ne fa menzione più volte, ricordando specialmente la fine che vi trovò Clodio per mano di Milone (ad Att. 5, 13, 1 cf. pro Planc. 9, 23; ad Q. fr. 3, 1). Piuttosto che una vera colonizzazione al tempo di Sulla, come erroneamente si vorrebbe nel Liber coloniarum (p. 231 Lachmann), vi furono delle assegnazioni di terre in quel territorio (cf. Mommsen, Hermes 18 p. 174). — Si narra (Suet. Aug. 100) che il corpo di Augusto fu da Nola trasportato a Bovillae da decurioni di municipii e colonie, e di là a Roma dall'ordine equestre. — A Bovillae ebbe luogo la dedizione dei Vitelliani (Tac. hist. 4, 2. 46). — *Municipium* è detto in una lapide locale (2407), e tale anche da Cicerone (pro Planc. 9, 23). Quanto alla tribù in cui era inscritta, si è incerti (cf. Kubitschek, Imp. Rom. etc. p. 13. 166).

Magistrati. — *Quattuorviri* (2413); *curator* (2409. 2410).

Cittadinanza e senato. — *Res publica Bovillensium* (2410. 2414), *populus* (2408); *comitia* (2410); — *ordo decurionum* (2410), *decuriones Bovillensium* (2408), *decuriones* (2416).

Sacerdoti e Augustali. — *Rex sacrorum* (2413), *virgo Albana maxima* (2410); — *ordo Augustalium* (2410), *Augustales* (2408. 2416; *Augustalitas* 2412).

DESSAU, C. I. Lat. XIV p. 230 seg.

BOXSANI (**vicani**). — Avevan sede probabilmente nel territorio dei Tricastini, nella Gallia Narbonensis, essendo nominati insieme coi *Noiomagenses*, che erano appunto in quel territorio (cf. Ptol. 2, 10, 13. cf. Plin. nat. hist. 3, 36), in una iscrizione di *Tain*, sulla riva sinistra nel Rhodanus, tra Valentia e Vienna (C. XII 1783). Secondo l' Allmer (Insc. de Vienne 2 n. 170) corrisponderebbe il vicus all'odierno *Le-Buis-les Baronnies*.

BRACAE. — v. **Bracarius**.

BRACARA AUGUSTA (*Braga*). — C. II 2411. 2461. 5609. 5610 cfr. EE. 4 p. 16. — Città dell' Hispania Tarraconensis, nella Gallaecia occidentale, presso il fiume *Cavado*, a cui conducevano varie vie da Osilipo e Asturica (Itin. Anton. p. 420. 422. 423. 427. 429. Ravenn. 4, 43. Ptol. 2, 6, 38. Plin. nat. hist. 4, 34, 112). La forma nel nome non è costante, soprattutto nelle lapidi: *Bracara Augusta* (C. II 4736. 737. 4742. 4748. 4749. 4750. etc. etc. Itin. Anton. l. c.), *Bracaraugusta* (2423. 4747. 4749), *Bracara* (4324. 4738. 4740. 4741. 4759 etc. Auson. de urb. 9, 6), *Bracarum oppidum Augusta* (Plin. l. c.), *Augusta Bracaria* (Ravenn. l. c.). Niun indizio sicuro si ha che fosse stata un tempo colonia: il predicato di *Augusta* non accenna a ciò; nè tanto meno si sa quando le sia stato conferito il diritto di cittadinanza. Era inscritta nella tribù Quirina (2424. 2437. 2438. 2444. 2450. 4237. 4257). Da essa pigliava nome il conventus della provincia Asturia et Gallaecia, in quanto ne era il centro specialmente nel rapporto religioso (2416. 2422. 2426. 2427. 4237. 4257 etc.). Di istituzioni municipali non ci son noti che soltanto i *decuriones* (2424); talvolta però le lapidi accennano a tale *omnibus honoribus in re publica sua functus* (4237. 4257).

Una iscrizione (2423) è posta da *cives Romani qui negotiantur Bracarae Augustae*, e

un'altra (2428) ricorda un *sodalicium urbanorum.*

HUEBUER, C. I. Lat. II p. 338. 706. 900. 1140.

BRACARAUGUSTANORUM (**cohortes**). — Si conoscono cinque coorti, che in origine furono reclutate nel conventus Bracaraugustanus (Asturia e Gallaecia) dell' Hispania Tarraconensis (cf. Henzen, Bl. 13 p. 65. Hassencamp, de cohortibus p. 25. Mommsen Hermes 19 p. 47):

1) **Cohors I Bracaraugustanorum.** — Di essa non sappiamo se non che stava nella Moesia inferiore nell'a. 138 d. C. (Dipl. XLVIII C. III p. 877. 1979). Ne conosciamo un *praefectus*

Ti. Claudius Claudianus (C. III 1773),

Probabilmente un suo *praefectus* era menzionato anche nella lapide C. XII 1358, ricordandovisi l'*esercitus Moesiacus: ..... pra[ef(ecto) coh(ortis)* I (?) *Brac]arum Augustanorum, praeposito vexillationi exercitus M[oesiaci]* etc.

2) **Cohors II Bracaraugustanorum**, che ricorre soltanto in una lapide, la quale menziona un suo *praefectus*

A. Atinius A. f. Pal(atina) Paternus (C. VI 1838), il quale come tribuno militare della legione X Fretensis prese parte alla spedizione Partica di Traiano.

3) **Cohors III Bracaraugustanorum.** — Stazionava in Britannia nell'a. 103 d. C. (Dipl. XXXII C. III p. 864. 1972), nel 108 in Raetia (Dipl. XXXV C. III p. 866. 1972), in Britannia nuovamente nel 124 (?) (Dipl. XLIII C. III p. 873. 1976 e nel 146 (Dipl. LVII C. III p. 1982), e di nuovo in Raetia nel 166 (Dipl. LXXIII p. 1991). Anche nella lapide C. VI 1882 dicesi: *coh(ors) III Bracar(um) Augustan(orum), q(uae) e(st) in Raetia.* Ricorre probabilmente anche nella Notitia dignitatum (Or. 40, 49): « cohors tertia Valeria Bacarum, Drasdea », nella Tracia. Ci sono noti quattro suoi *praefecti*:

P. Aelius P. fil. Palatina Marcianus (C. VIII 9358).

... Cominius....... Claud. Bo...... Agricola [Aur]elius Aper (C. XII 672).

G. Papirius G. f. Pup(inia) Maxi[mus] (C. VI 1822).

A. Seius Zosimianus (C. VI 3536).

Un centurione ne è ricordato nella lapide di Lambaesis C. VIII 3005 ed un milite nell'urbana C. VI 3228.

Cohors IV Bracaraugustanorum. — Una lapide (C. VIII 7079) ci indica un suo *praefectus* e la sua residenza: *C. Aufidius C. fil. Q(uirina) Maximus, praef(ectus) cohort(is) IIII Bracarum in Iudaea* etc.

Cohors V Bracaraugustanorum. — Dai diplomi militari sappiamo che essa stava nella Raetia nell'a. 107 d. C. (Dipl. XXXV C. III p. 866. 1972) e nel 166 (Dipl. XXXIII C. III p. 1991). Una lapide urbana (C. VI 3539) ci dice che ebbe stanza anche in Germania, ma non sappiamo in quale tempo. La stessa iscrizione ci dà il nome di un suo *praefectus*

M. Stlaccius C. f. Col(lina) Soranus.

BRACARIUS. — Da *bracae* o *braccae*, brache, calzoni più o meno lunghi, sorta di vestimento da uomo prima sconosciuto ai Romani e proprio delle nazioni barbare (Cic. ad fam. 9, 15, 2; in Pison. 23. Vergil. Aen. 11, 777. Tac. hist. 2, 20. Ovid. Tr st. 5, 7, 49 etc.), poscia, nel terzo secolo d. C. anche da essi usato (Lamprid. Alex. Sev. 40). Quanto però anche più tardi fosse considerato siccome non nazionale, si vede da una costituzione d'Onorio, che nel 397 d. C. ne proibì l' uso in città (Cod. Theod. 14, 10, 2). Alessandro Severo istituì una imposta speciale pei *bracarii* e altri artefici (Lamprid. Alex. Sev. 24); e dall'editto di Diocleziano « de pretiis rerum » (C. III p. 1935) appare chiaro come a quel tempo sotto il nome di *bracarius* s'intendesse in genere il sartore, l'artefice che fa qualunque vestimento. Esso, infatti, stabilisce questi prezzi 7, 42: *Bracario pro excisura et ornatrua pro birro qualitatis primae* (*denarios*) *sexaginta;* 43: *Pro birro qualitatis secundae* (*denarios*) *quadraginta*; 44: *Pro caracalla maiori* (*denarios*) *biginti quinque;* 45: *Pro caracalli minori* (*denarios*) *biginti;* 46: *Pro bracibus* (*denarios*) *biginti;* 47: *Pro udonibus* (*denarios*) *quattuor.* Cf. **Birrus - Caracalla - Udo.**

BRACHIATORUM (**numerus**). — C. V 8740: *[F]lavii Servili Otraustaguta e[t] Ilateuta Felicitas [F]lavio Andiae centenario numeri Brachiatorum col[lege o]ptimo arcam* etc. — 8760: *Fl(avio) Saume biarco de numero equitum Bracchiatoru(m) arcam illi emerunt* etc. A queste due lapidi di Concordia si aggiunge una terza dello stesso luogo (NS. 1890 p. 171): *Fl(avius) Odiscus [b]iarcus de n(umero) Brac(hiatorum) sen(iorum) equit(um)* etc. Anche la Notitia dignitatum ci dà un cenno di questo corpo militare nei tempi bassi dell'Impero, distinto in brachiati seniores e iuniores: Occ. 6, 45 = 7, 161: *Equites brachiati seniores* (tra le « vexillationes Palati-

nae » cf. 5, 159 = 7, 10 (fra le « auxilia Palatina »; — 6, 46 = 7, 170: *Equites brachiati iuniores* (tra le « vexillationes Palatinae ») cf. Or. 6, 29. — Quanto al nome, è molto probabile che esso abbia relazione meno col vestimento detto *bracae* o *braccae*, che con quella specie di ornamento che a guisa di anello o armilla si portava al braccio, *brachiale* (Plin. nat. hist. 28, 82, Trebell. Claud. 14 cf. Hermes 1 p. 353); ciò che è confermato dal luogo di Lydus (de mag. 1, 46): βραχιάτοι ἤτοι αρμιλλιγέροι, ψελιοφόροι (cf. Böcking, Notit. dign. 1 p. 193).

BRACIACA (**deus Mars**). — Predicato celtico di Marte, in una iscrizione delle vicinanze di Lindum, nella Britannia (C. VII 176): *Deo Marti Braciacae Q. Sittius Caecilian(us) praef(ectus) coh(ortis) I Aquitano(rum) v(otum) s(olvit)*. Cf. Steuding in Roscher Lexicon, Holder, Alt-celt. Sprachschatz s. v., Sander, Mythol. du Nord p. 92.

BRACTIARIUS. — v. **Brattiarius**.

BRAECORES. — Una iscrizione di Galliano, frazione del comune di Cantù, nella Brianza, nell'Italia superiore, è dedicata (SI. I, 847): *Matronis Braecorium Gallianatium*. Il nome è affatto sconosciuto.

BRASACA. — v. **Segisama**.

BRASENNUS. — Divinità celtica, nota per una iscrizione proveniente dal territorio dei Trumplini (= *Val Trompia*), nell'Italia superiore (C. V 4932): *Brasenno Sex. Valerius Primus l(ibens) m(erito)*.

BRATTIA (*Brazza*). — C. III 3092 -- 3108. 6424 -- 6427. 10100 - 10115. — Isola del mare Adriatico, presso la costa della Dalmatia, non ricordata che da Plinio (nat. hist. 3, 26, 152) e dagli itinerarii (Anton. p. 519. Tab. Peuting. 6, 3. Ravenn. 5, 24), Le iscrizioni non offrono alcun cenno sul suo ordinamento municipale.

MOMMSEN, C. I. Lat. III. p. 395. 1038. 1646.

BRATTIARIUS. — Da *bractea*, in genere laminetta di metallo, ma più propriamente di oro, usata allo scopo di indoratura (Plin. nat. hist. 43, 61 cf. 16, 232; 21, 6; 37, 105 seg. Verg. Aen. 6, 209. Lucret. 4, 275. Tertull. de idol. 8 etc.), è il battiloro (Firm. math. 4, 15. Cod. Iust. 10, 66[64], 1. Gloss. H. Steph. p. 273, 38; « brattiarius: πεταλοποιός). In Roma esisteva una corporazione di *brattiarii inauratores*: C. VI 95: *Concordiae collegi brattiariorum inauratorum* Q. *Hordionius Primigenius* etc. cf. 9210: *Artifex brattiar(ius)* sotto un bassorilievo rappresentante appunto l'artefice; 9211: *C. Fulcinius C. l(ibertus) Hermeros brattiarius Fulvia Melema... brattiaria*. B 1888 p. 399... *urius A. l(ibertus) brattia[rius]*... Cf. Blümner, Technol. und Termin. 4 p. 230. 307 seg.

BRAUCONUM (**ala?**). — C. XIV 2947: *P. Ael(io) P. f. Pal(atina) Tironi,... quem imp(erator) Caesar [Commodus] Antoninus Aug(ustus) Pius... agentem aetatis annum XIIII militia prima praefecturae equit(um) Brauconum (quingenariae) exornare dignatus* est. Il Dessau ed il Mommsem ci vedono un ala che potrebbe aver tratto il nome dalla città di Βραῦον o Βραῦνον nella Hispania Tarraconensis (Ptol. 1, 6, 51); il Cichorius (Pauly Realenc. 1 p. 2234) un *numerus equitum Branconum*.

BRAUNIACUM. — v. **Brovonacae**.

BREMENIENSIUM (**numerus**). -- Corpo militare, così chiamato dall'accampamento di (v.) **Bremenium**, ove avea stanza. C. VII 1030: *G(enio) d(omini) n(ostri) et signorum coh(ortis) I Vardull(orum) et n(umeri) exploratorum) Brem(eniensium) Gor(dianorum) Egnat(ius) Lucilianus* etc.; — 1037: *D(eae) R(omae) s(acrum). Dupl(arii) n(umeri) explor(atorum) Bremen(iensium) aram instituerunt n(umini) eius* etc. Cf. Hermes 19 p. 225.

BREMENIUM (*High Rochester* o *Riechester*). — C. VII 1029-1060. EE. 4, 689. — Città al sud-est della Britannia barbara, nel territorio degli Otalini (Ptol. 2, 3, 7), a dodici miglia a settentrione di Corstopitum (Itin. Anton. p. 464, 3. Ravenn. 5, 31). Dalle lapidi appare come un accampamento vi fosse eretto da vexillationes delle legioni VI e XX (1049. 1059 cf. 1053. 1057) e dalla coorte I Vardullorum (1051). Prese forse parte alla stessa costruzione o almeno vi ebbe stanza anche la coorte I Lingonum (1030. 1031. 1039. 1043. 1044. 1045. 1046). Le stesse lapidi locali, di cui alcune ricordano imperatori da Antonino Pio ad Elagabalo (1039-1048), non offrono di notevole che un *collegium* forse di adoratori di Minerva (1035).

HUEBNER, C. I. Lat. VII p. 178.

BREMETENNACENSIUM (**numerus**). — Corpo militare ricordato in una iscrizione di Coccium, nella Britannia (C. VII 218): *Deo san(cto) [A]pollini [et] M[atr]onis [pr]o salute d(omini) n(ostri) [et] n(umeri) eq(uitum) Sar[mat(arum)] Bremetenn(acensium) Gordian(orum)* etc. Secondo il Mommsen (Hermes 19 p. 225 seg.) sarebbe questo uno dei casi, in cui uno dei nomi che porta il corpo militare

è da riferire al luogo dell'accampamento, l'altro alla patria dei soldati. Quindi questo *numerus* si sarebbe così detto per avere avuto un tempo stanza in Bremetennacum, città della Britannia, tra Coccium e Calaco (Itin. Anton. p. 481, 5. Rav. 5, 31) forse rispondente all'odierna *Overborough* (cf. Hübner C. VII p. 70). Infatti nei bassi tempi dell'Impero vediamo ancora stanziato ivi un «cuneus Sarmatarum» (Not. dign. Occ. 40, 54 Seeck).

BREUCI. — Popolazione della Pannonia presso il fiume Savo (Plin. 3, 28, 1. Strab. 7, 5, 3 p. 314), sottomessa da Tiberio insieme coi Dalmati (Suet. Tib. 9). Tre lapidi menzionano soldati *natione Breuci*, l'una (BRh. 740) relativa a *Breucus Blaeda... miles ex coh(orte) I Panno(niorum)*, un' altra (C. III 4377) a *Scilus Batonis f. eques ala Pannoniorum*, la terza (BRh. 159) a *Marcinus Surconis f., mil(es) ex coh(orte) VIII Breuc(orum)*.

BREUCORUM (**cohortes**). — Dalla popolazione de' Breuci trassero il nome otto coorti. Non abbiamo però memoria della sesta, nè sappiamo a quale di esse appartenga il *praefectus*.

[L. Publilius ?]... Cam. Celsus, dell'epoca di Traiano (C. V 7153), e a quale il tribuno

[Sep]timius C[lau]dianus (C. III 11781=5613): forse all'ottava appartiene la tegola BRh. 223 p: *coh(ors) Breucorum.* Cf. su esse Hassencamp, De cohortibus p. 27.

Cohors I Breucorum. — Da due diplomi sappiamo ch'essa risiedeva in Raetia nel 108 (Dipl. XXIV C. III p. 866) e nel 166 (Dipl. LXXIII C. III p. 1991): e vi rimase anche più tardi, come dimostrano le lapidi ritrovate a *Pfüntz*, che era la sua residenza (C. III n. 11929 segg. cf. p. 1857 e Ohlenschläger, Die roem. Truppen p. 53). Di esse due sono dedicate ad Antonino Pio (11930. 11931), una a Commodo (11933) e una a Caracalla (11934) probabilmente dell'a. 213. Nell'iscrizione C. III 11931 (cf. 11932) si dice *coh(ors) I Breucor(um).... V(aleria) V(ictrix) bis to[r]quat(a) ob v[irt(utem)] appella[ta]* ed è l'unica coorte che porti questo titolo (cf. Mommsen, WZ. 1887, Kbl. 108). *Antoniniana* è detta C. III 11935. *Cohors I Breucorum c(ivium) R(omanorum)* è detta nella lapide C. III 11930; per la qual cosa non si può dubitare che sia identica colla *cohors I Breucorum equitata civium Romanorum* dell'iscrizione C. V 875 e colla *cohors I Breucorum miliaria equitata* (C. V 6995): *miliaria* è detta forse anche nella lapide di *Pfüntz* C. III 11931. — De' suoi *praefecti* ci sono noti:

M. Aulius M. f. Albinus (C. X 8619).

C. Geminius Priscus (C. V 6478).

C. Minicius C. fil. Vel(ina) Italus, *praefectus cohortis I Breucorum equitatae civium Romanorum*, circa sotto Vespasiano (C. V 875). Manca il nome nella lapide C. II 4136. Un tribuno è ricordato nell'iscrizione C. V 6995

L. Alfius Restitutus, che fu *flamen divi Titi*, e un *decurio* C. III 5918.

F. Flavius Rom[a]nus, *decurio* dell' ala I Flavia fu probabilmente *praepositus* della nostra (C. III 11936 di *Pfüntz*).

Cohors II Breucorum. — Il diploma XXXVI (C. III p. 1973) la registra tra i corpi residenti nel 107 d. C. nella Mauretania Caesariensis; anzi il paese odierno di *Suik* portava in antico il nome di (v.) **Cohors Breucorum** (cf. EE. 7 p. 168. Cagnat, L'armée p. 299). Da questa località provengono le lapidi EE. 5, 1047 dell'a. 243 e 1048; da Caesarea C. VIII 9391. Da una iscrizione si sa che fu *equitata* (C. V 6995); in un'altra ha il predicato di *Gordiana* (EE. 5, 1057). Furono suoi *praefecti:*

L. Alfius Restitutus (C. V 6995), che fu *flamen divi Titi.*

L. Statius F. f. Vel(ina) Praetuttianus (C. IX 5066).

Nel 243 era suo *praepositus* il *decurio* Aelius Servandus (EE. 5, 1047). Un *signifer* è probabilmente ricordato nella lapide EE 5, 1048. *Natione Norico* era un suo soldato, trasferito poi tra i pretoriani (C. VIII 9391).

Cohors III Breucorum. — Di questa coorte non sappiamo se non il nome di due *praefecti.*

M. Campanius M. fil. M. nep. Fal(erna) Marcellus (C. X 3847), cui l'iscrizione è stata posta probabilmente dai [*c(ives) R(omani) in provi*]*ncia Cypro*, dove egli è stato procuratore. Non se ne può invece dedurre che la coorte ivi risiedesse.

P. Prifernius P. f. Qui(rina) Paetus Memmius Apollinaris, che, come prefetto dell'*ala I Asturum*, ebbe i doni militari nella guerra Dacica di Trajano (C. IX 4753).

Ad un altro *praefectus* si riferisce la lapide C. III 7395, ma ne manca il nome.

Cohors IV Breucorum. — A questa si riferiscono probabilmente le tegole trovate a *Slak* (Cambodunum ?) in Britannia: *coh(ors) IIII Bre.....* (EE. 7, 1127 = C. VII 1231) cf. C. VII 458 (Vindomora ?):... *Iul(ius) Ger[ma]nus actar[ius] coh(ortis) IIII Br.... Antoninia[nae]*

etc. (v. Mommsen, Hermes 19 p. 215 e Watkin, Arch. Journ. 41 p. 255).

Cohors V Breucorum. — Nell'a. 80 d. Cr. risiedeva in Pannonia (Dipl. XI C. III p. 854). Suo *praefectus* fu:

T. Acilius P. f. An(iensi) Florentinus (C. X 6102).

Un suo veterano è ricordato C. III 5472 (cf. 5086 add.).

Cohors VII Breucorum. — Risiedè un tempo nell'isola di Cipro, se il supplemento della lapide C. III 215 è esatto: *Genio praesi*[*dii*] *et monim*[*enti* (sic = *moenimenti* o *munimenti*) *c*]*oh*(*ors*) *VII Bre*[*ucor*(*um*) *c*(*ivium*)] *R*(*omanorum*) *eq*(*uitatae*) etc. Nell'85 d. C. (Dipl. XII C. III p. 855) risiedeva in Pannonia e nel 167 (Dipl. LXXIV C. III p. 888. 1992) nella Pannonia inferior; a Lugio stava nel 201 (C. III 10278), e nell'istessa provincia si sono trovate varie tegole che le danno i predicati di *Severiana* (C. III 10668 *m.* Aquincum), *Antoniniana* (C. III 3757. 10668 *a. h. k. l.*, Antiana ?, *Bellye*, *Batina*, *Baracs*, Sirmium, *Buda*, *Pest*, Aquincum): è detta semplicemente *coh*(*ors*) *VII Br*(*eucorum*) in tegole di Mursa, *Batina*, Lugio, *Paks*. Dalla Pannonia superior invece provengono le tegole C. III 10668 *n. o. p.* (*Antoniniana*) *q. u.* (*Severiana*). *v. w. x.* (*Gordiana*). Di suoi *praefecti* ci sono noti:

L. Octavius Celer (BRh. 897).

M. Ocl(atius) Ru[fus] (C. III 215, che è dubbio però se si debba attribuire alla nostra coorte).

Ulpius.... (C. III 1464 cf. p. 1407), circa la fine dell'impero di Settimio Severo.

Cohors VIII Breucorum. — Due iscrizioni della Germania ci ricordano due soldati (BRh. 159. 232), di cui il primo è pure Breucus di nascita. Per quella provenienza l'Hassencamp o. c. p. 30 vorrebbe attribuire a questa coorte la tegola trovata presso Vetera (BRh. 223 p): *coh*(*ors*) *Breucorum*.

BREUNI. — Popolazione alpina della Raetia, nel Tirolo settentrionale al Brennero, da Strabone (4, 6, 8 p. 206) posta nell'Illyricum; una di quelle che nel 739 u. c. furono vinte da Druso, e che si trovano ricordate nell'arco di Tropaea Augusti (C. V 7817 lin. 6 cf. Plin. nat. hist. 3, 137. Ptol. 2, 13, 1. Horat. carm. 4, 14, 11; 4, 4, 17. Flor. 2, 22 [4, 12] etc.).

BRICIA. — Mém. de la Soc. des Antiq. 1862 p. 24 (*Luxeuil*): [*Lus*]*soio et Briciae Divictius Constans v*(*otum*) *s*(*olvit*) *l*(*ibens*) *m*(*erito*). — È falsa invece l'iscrizione (ib. p. 20); *Diva*(*e*) *auxi*(*liari*) *Bricia*(*e*) *reg*(*nante*) *Cae*(*sare*) *Aug*(*usto*) *co*(*n*)*s*(*ulibus Tib*(*erio*) *et Pis*(*one*) *dedicatu*(*m*) *templum*. Cf. **Brixia** (divinità).

BRICIANI. — Popolazione delle Alpes Cottiae, ricordata in questa forma in una iscrizione di Ebrodunum (C. XII 80), laddove in quella dell'arco di Tropaea Augusti (C. V 7817 lin. 29) è chiamata *Brigiani*. Dalla prima iscrizione si vede come essa confinasse con le altre due popolazioni dette dei *Savincates* e *Quariates*, e fosse retta da un *praefectus*, dopo la conquista che ne fecero i Romani al tempo di Augusto. L'Hirschfeld (C. XII p. 933 cf. 804 e 8) crede che forse si riferiscano a questa popolazione alcune lapidi scoperte a *Briançonnet*, non lungi da *Entrevaux*, e di cui una (C. XII 59) accenna a un *duumvir*, *flamen*, *decuriones* e a un *patronus coaptatus a Brig*(*ianis ?*); altre due (57. 58) ricordano l'*ordo*.

BRIGAECIUM (circa *Benavente*). — Città dell' Hispania Tarraconensis, sulla via da Asturica a Clunia (Ptol. 2, 6, 29. Itin. Anton. p. 439, 8; 440, 1. Ravenn. 4, 45 p. 319, 1. Flor. 4, 12, 55). È ricordata come patria (*Brigiacinus*) di un *sacerdos Romae et Augusti*, in una iscrizione di Tarraco (C. II 6094).

BRIGANS (**deus**). — v. **Brigantia dea.**

BRIGANTIA (**dea**). — Divinità eponima della popolazione dei *Brigantes* nel settentrione della Britannia (Ptol. 2, 3, 46. Tac. Agr. 17; ann. 12, 32; hist. 3, 45 etc. cf. C. VII 1091:... *nat*(*ionis*) *Brigantis* [= *natione Brigante*]). Ricorre in varie iscrizioni della medesima regione, o col semplice nome di *Brigantia* (C. VII 1062 Blatum Bulgium: *Brigantiae s*(*acrum*) *Amandus arcitectus ex imperio imp*(*eratum*) [*f*(*ecit*)]), o dea Brigantia (C. VII 203 *Addle: Deae Brigan*[*tiae*], dea Victoria Brigantia (C. VII 200 *Greetland: D*(*eae*) *Vict*(*oriae*) *Brig*(*antiae*) *et num*(*inibus*) *A*(*u*)*g*(*ustorum*) *T. Aur*(*elius*) *Aurelian*(*us*) etc.), o anche *dea Nympha Brigantia* (C. VII 875 Petrianae: *Deae Nymphae Brig*(*antiae*) *quod voverat pro sal*(*ute*) [*Ful*(*viae*) *Plautillae*] *dom*(*ini*) *nostri invic*(*ti*) *imp*(*eratoris*) *M. Aurel*(*ii*) *Severi Antonini Pii* etc.). — Una iscrizione di *Longwood* presso *Slack* (EE. 7, 920) ha: *Deo s*(*ancto*) *Berganti et n*(*uminibus*) *Aug*(*ustorum*) *T. Aur*(*elius*) *Quintus d*(*onum*) *d*(*edit*) *p*(*ecunia*) *et s*(*umptu*) *s*(*uo*). Probabilmente *Berganti* sta erroneamente per *Briganti*. Sull'etimologia di Brigantia v. Steuding in Ro-

scher Lexicon, Sander, Mythol. du Nord p. 88 seg, e Holder, Altcelt. Sprachschatz s. v.

BRIGANTIO (*Briançon*). — Città dei Segusiani, nelle Alpes Cottiae (Ptol. 3, 1, 36 per errore nelle Graiae cf. C. V p. 810. Strab. 4, 1, 3 p. 179), sulla via da Segusio ad Eborodunum. *Brigantio* nelle lapidi (C. XII 94. 118), nell' itinerario Antoniniano (p. 341. 357), nella tavola Peutingeriana (3, 3) e in uno dei quattro vasi di Vicarello (C. XI 3284), o anche *Brigantium* (C. XI 3281. 3282. 3283 cf. Strab. l. c. Ptol. l. c.): accanto a queste due forme altre più o meno corrotte, come *Brincatione* (Ravenn. 4, 27 p. 240), *Byrigantum* o *Byrigane* (Itin. Hieros. p. 555) e *Virgantia* (Amm. Marcell. 15, 10, 7). Poche lapidi ne avanzano (C. XII 93-97), due di esse però sono importanti, l'una del secolo I dell'Impero (95), l'altra del IV (94). Da esse si vede che era ordinato a *municipium*, probabilmente dopo aver goduto del diritto di latinità; che ebbe a magistrati *duoviri* e *quaestores* (95), che naturalmente non mancavano *decuriones*, era iscritta nella tribù Quirina (94) e che nel secolo IV passò con la regione occidentale delle Alpes Cottiae a far parte delle Alpes Maritimae (94). Pare che in quel tempo circa fosse ridotto a semplice *castellum* (Amm. l. c. Ennod. carm. 1, 1).

Hirschfeld, C. I. Lat. XII p. 15.

BRIGANTIUM (*Bregenz*). — C. III 5768. 5769. 11879-11894. — Città della Raetia, tra Arbor Felix e Vemania, presso il lacus Venetus o Brigantinus (Itin. Anton. p. 237. 251. 258. 259. 277. 278 cf. Strab. 4, 6, 8 p. 206. Ptol. 2, 12, 3; 8, 7, 3. Tab. Peuting. 3, 5. Amm. Marcell. 15, 4, 3 cf. Plin. nat. hist. 9, 17, 63). Nei tempi bassi dell'Impero era sede di un « praefectus numeri barbaricariorum » (Not. dign. Occ. 35, 32 Seeck). È ricordata in due miliarii della via che da essa conduceva a Veldidena (C. III 5988. 5989). Sul suo ordinamento le poche lapidi locali non offrono alcuna notizia.

Mommsen, C. I. Lat. III p. 708.

BRIGETIO (*Ò-Szöny*). — C. III 4285-4354. 10969-11074. — Città della Pannonia superior, al confine settentrionale. tra Arrabona e Azao (Itin. Anton. p. 246. 262. 263. 264. 265). Nelle lapidi la forma costante è *Brigetio* (3355. 4294. 4298. 4322. 4323. 4330. 4334. 4336. 4355. 11009. 11046 etc. C. VI 3188), una volta sola (4636) si ha *Bregetio;* indi *Brigitio* (Hieronym. ad a. Abr. 2391. Oros. 7, 32), *Brigantio* (Tab. Peuting. 5, 3), *Bregetio* (Itin. Anton. l. c. Notit. dign. Occ. 33, 51 Seeck. Amm. Marcell. 17, 12, 21; 30, 5, 15), *Bregitio* (Jordan. Rom. 309) *Bregentio* (Vict. epit. 45, 8), Βριγαιτίων (Ptol. 2, 14, 3), Βεργιτίων (Socrat. hist. eccl. 4, 31). etc. Trasse origine circa il principio del secolo II dall'accampamento che vi ebbe la legio I adiutrix (Ptol. Itin. Anton. Not. dign. ll. cc.); sicchè il suo ordinamento originario fu quello di (v.) **Canabae.** Poscia fu ordinato a *municipium*, come è chiamato nelle lapidi (C. III 3355. 4281. 4294. 4322. 4323. 4330. 4334. 4336. 11007. 11045. 11046), e talvolta anche *colonia* (4335), con *duoviri* (4334), *decuriones* (4294. 4334. 4336. 11046). Non mancano gli *Augustales* (3355. 4281. 4322. 4323. 4330. 11007. 11045); e si hanno pure un *collegium Iuventutis* (4272) e un *collegium* non determinabile (11042).

Mommsen, C. I. Lat. III p. 539. 1757.

BRIGIANII. — v. **Briciianii.**

BRIGINNENSES (**Aquae**). — v. **Aquae** p. 575.

BRITANNAE (**matres**). — Iscrizione di Venta Belgarum (*Winchester*), nella Britannia (C. VII 5 cf. EE. 7, 814): *Matrib(us) Ita[l]is, Germanis, Gal(lis), Brit(annis) [A]ntonius [Lu]cretianus [b(ene)] f(iciarius) co(n)s(ularis) rest(ituit)*. Queste divinità sono unite a quelle simili degli altri tre popoli, senza dubbio nell'intento di ricordare i quattro elementi principali onde era composto l'esercito Britannico; tanto più che Venta Belgarum, ove sorgeva l'ara dedicata, fu probabilmente la prima sede del comando delle milizie dell' occupazione dell'isola (cf. **Britannia** — **Brittae**).

BRITANNIA. — É questa la forma più comune così negli scrittori antichi come nelle lapidi (C. II 1086. 6084. — III 348. 6809. 6995. 7061; p. 864 Dipl. XXI. p. 1969 Dipl. LXIX. p. 1981 Dipl. LXVII. — V 877. 3337. 3376. 6513. — VI 920. 1336. 1509. 1626. 1843. 3539. — VII 11. 22. 344. 498. 1193. 1235. — VIII 1578. 2080. 5180. 11763. — IX 2456. 2649. 2847. 5533. — XI 383. 1303. — XIV 2508. 3599. 4248. — EE. 1. p. 121. — NS. 1893 p. 197. — WZ. 1891 Kbl. 89. — Arch. Iourn. 41 p. 185); e accanto ad essa ricorre pure *Brittannia* (C. II 1262. 2078. — C. III p. 866 Dipl. XXIII; p. 873 Dipl. XXX; p. 1982 Dipl. LXXV. — VI 1223. 1523. 1549. — VII 1194. 1195. — X 6321. — XIV 3608. 3625. 3955. — EE. 7, 1118. — BRh. 1003), *Brittania* (C. III 2732. 2830. 2864. — VI

2464. — VIII 2766. 9047. — SI. 1, 1086), *Britania* (C. VIII 4800) e *Bretania* (C. III 249). In greco Βρεττανική (CIG. 4340[b] add. cf. Strab. 1, 4, 2 p. 63; 1, 4, 3 p. 64; 2, 4, 1 p. 104; 2, 5, 8 p. 115 etc. etc. Diod. 5, 21), Βρεττανία (Dio Cass. 60, 21; 76, 12), Βρετανία (Ptol. 1, 15, 6), Βριταννία (C. X 6569).

Meno usato è il nome di *Albion* (Plin. nat. hist. 4, 16, 102 cf. Marc. peripl. 35. 57. Ptol. 2, 1, 11; 2, 3, 1; 7, 5, 11; 8, 3, 6. Agathem. 2, 4. Aristot. de mund. 3 etc.). Sotto *Britannicae insulae* si comprendono anche l'Hibernia (Irlanda) e le isole minori (Plin. l. c. cf. Strab. 2, 5, 30 p. 129; 3, 2, 9, p. 147. Ptol. 2, 2, 1; 2, 3, 1; 7, 5, 2. 11. Agathem. l. c. etc.).

1) *Prima invasione e disegni di conquista.*

Il primo uffiziale romano che pose piede sull'isola, fu P. Licinius Crassus, che, legato di Cesare nella Gallia (Caes. bell. Gall. 2, 34), nel 697 u. c., visitò le isole Cassiterides, all'estremità occidentale della Bretagna (Strab. 3, 5, 11 p. 175); viaggio forse più di esplorazione militare, che diretto a scopo commerciale. Una vera invasione però non ebbe luogo che poco più tardi, per opera dello stesso Cesare, il quale due volte vi approdò con un esercito. La prima volta nell'estate dell' anno 699 u. c., conducendo due sole legioni, la VII e la X, con relativi cavalieri, quelle imbarcate su 80 navi, questi su 18; spedizione tornata vana parte per la pochezza delle forze, parte per la forte resistenza degli isolani, per modo che l'esercito fu costretto a ripassare il canale e ritornare al lido gallico (Caes. bell. Gall. 4, 20-36. Dio Cass. 39, 50-52. Strab. 4, 5, 3 p. 199. 200. Suet. Caes. 25. 47. Tac. Agric. 13. Plut. Caes. 23 etc.). La seconda volta nella primavera dell' anno seguente, a capo di cinque legioni e 2000 cavalieri, con una flotta in complesso di 800 navi. Ma, se maggiori furono le forze romane, non minore fu l'opposizione dei Britanni, comandati ora dal principe Cassivellaunus, regnante nella regione di là del fiume Tamesa; sicchè anche questa volta l'esercito invasore fu costretto ad abbandonare l'isola, non lasciandovi alcun presidio, e non essendo riuscito che a sottometterre i Trinobanti e ad imporre a Cassivellaunus che non molestasse quelli, che desse ostaggi e pagasse ai Romani un annuo tributo (Caes. bell. Gall. 5, 5-23. Liv. ep. 105. Dio Cass. 40, 1-4. Strab. 4, 5, 3 p. 199. 200. Suet. Caes. 58. Plut. Caes. 23 cf. Cic. ad Att, 4, 15, 8; 4, 16, 8. ad fam. 7, 6. 7. 17. Oros. 6, 9 etc. Drumann, Gesch. Roms 3 p. 293 seg. 299 segg. Mommsen, röm. Gesch. 3 p. 269 segg.; 5, p. 155 seg.). Che un tributo fosse imposto anche ad altre popolazioni, non è improbabile, benchè la breve durata della spedizione e il poco estendersi dell'esercito romano nell' interno dell' isola rendano ciò molto dubbio. Son poco esatti perciò e lo stesso Cesare e altri autori (bell. Gall. 5, 22. Cic. ad Att. 4, 17, 3. Liv. ep. 105. Sex. Ruf. 6. Eutrop. 6, 17 [14]), quando parlano di tributo imposto a tutti i Britanni. Certo è che esso o non venne mai pagato, ovvero lo fu per breve tempo. La spedizione ebbe nondimeno lo scopo, che per altro fu raggiunto, di rendere più sicura la soggiogazione già avvenuta dei Celti del continente, che in quelli dell' isola trovavano rifugio ed appoggio (cf. Mommsen, röm. Gesch. 5 p. 158).

La temporanea occupazione di Cesare ebbe però anche un altro effetto durevole e tale da agevolare la futura conquista: le buone relazioni stabilite tra Roma e i Trinobanti, forte popolazione della costa orientale dell'isola (*Essex*), con la capitale Camalodunum (*Colchester*), la cui dinastia minacciata da Cassivellaunus, era stata restaurata da Cesare e posta sotto il protettorato dei Romani. E che queste relazioni continuassero per lungo tempo, appare non solo dal fatto, che sotto Augusto principi di quella casa mandavano doni sul Capitolino e ambascerie etc. (Strab. 5, 4, 3 p. 200), ma dal ricordo lasciatoci da Augusto stesso di due principi Britanni ricorrenti a lui, certamente per averne protezione nelle interne discordie (Monum. Ancyr. C. III p. 796 5, 54; 6, 1): *Ad me supp*[*lic*]*es confug*[*erunt r*]*eges . . . Britann*[*orum*] *Dumnobella*[*unus*] *et Tim . . . . .*; il primo dei quali probabilmente appartiene alla dinastia dei Trinobanti (cf. Mommsen, Res gestae p. 138 segg.). Del resto anche Augusto aveva fatto due volte il disegno di invadere nuovamente la Britannia: nel 720 e nel 727 u. c. (Dio Cass. 49, 38; 53, 22 cf. Horat. carm. 1, 21, 15. 35, 39; 3, 5, 3 etc. Liv. ep. 135. Tac. Agric. 13; ann. 1, 11. Strab. 2, 5, 8 p. 215), ma ne fu distolto parte da altre guerre, parte dalle gravi difficoltà dell' impresa. Nè tanto meno furono attuati disegni simili da Tiberio (Tac. Agric. 13. Strab. 4, 5, 3 p. 200) e da Caligola (Tac. Agric. 13; Germ. 37; hist. 4, 15. Suet. Calig. 19. 44. 46. Dio Cass. 59, 25).

2) *Occupazione e graduale conquista.*

Una vera occupazione, seguita immediatamente dall'istituzione della provincia Britannia, fu quella di Claudio, cominciata e compiuta nell'anno 43 d. Cr. (Tac. Agric. 13; hist. 3, 44. Suet. Claud. 17; Vesp. 4. Dio Cass. 60, 19-22).

Piuttosto che l'aneddoto di un principe transfuga a nome Bericus (Dio Cass. 60, 19), la ragione della guerra fu molto probabilmente il fatto, che Cunobelinus, re dei Trinobanti, accrebbe in modo la sua potenza (cf. Tac. ann. 12, 37), da sottrarsi al protettorato dei Romani: la circostanza che Adminius, figlio di quel re, scacciato dal padre, a cui erasi ribellato, e rifugiatosi in Roma non si volle riconsegnare nè da Caligola nè da Claudio (Suet. Calig. 44; Claud. 17), non ne fu che l'occasione. L'esercito composto di quattro legioni, di cui tre fatte venire dalla Germania (II Augusta, XIV Gemina e XX Valeria Victrix) e una dalla Pannonia (IX Hispana), di una vexillatio della VIII Augusta, di circa sessanta coorti e ventiquattro ale di milizie ausiliarie, in tutto circa 70,000 uomini (cf. Hübner, Hermes 16 p. 520 segg.), avea a capo quel valoroso Aulus Plautius, che probabilmente era allora governatore di una delle provincie della Germania. Con la disfatta dei due figli di Cunobelinus, Caratacus e Togodumnus, e con la presa della capitale del regno di quello, Camalodunum, a cui fu presente l'imperatore, ebbe fine nello stesso anno 43 la spedizione.

Tra i molti uffiziali che vi presero parte, va notato uno che porta il titolo di

Legatus et comes Claudi Caesaris *in Brittannia* (C. XIV 3608), e che è un Tib. Plautius Silvanus Aelianus . . . , allora pretore, forse nipote dello stesso Aulus Plautius comandante della spedizione. Un legato simile di Claudio dev'essere stato anche quello di una lapide di Histonium e del quale s'ignora il nome (C. IX 2847), che ebbe missione speciale in Britannia e in Hiberia. Nell'anno seguente Claudio ritornato in Roma (Tac. Agric. 14. Suet. Claud. 17. Eutrop. 7, 13, 2), vi potè celebrare il suo trionfo (Dio Cass. 60, 23. Suet. Claud. l. c. Cassiod. chron. p. 632). Esso oltre che dalle monete (Cohen, Claude 2, 13-21), è ricordato da due iscrizioni in altrettanti archi, l'uno eretto a Roma nell'anno 51 | 52 d. Cr. (C. VI 920: *Ti. Clau*[*dio Drusi f*(*ilio*) *Cai*]*sari Augu*[*sto Germani*]*co pontific*[*i maximo trib*(*unicia*) *potes*]*tat*(*e*) *XI co*(*n*)*s*(*uli*) *V im*[*p*(*eratori*) *XXI* (?) *patri pa*]*triai senatus po*[*pulusque*] *Ro*[*manus q*]*uod reges Brit*[*anniai*] *XI* [*devictos sine*] *ulla iactur*[*a in deditionem acceperit*] *gentesque b*[*arbaras trans Oceanum*] *primus in dici*[*onem populi Romani redegerit* cf. Orat. Claud. in Bruns, Fontes [5] p. 178: *prolati imperi ultra Oceanum*); l'altro in Cyzicus (C. III 7061 = VI add. ad n. 920): *Divo Aug*(*usto*) *Caesari Ti. Au*[*g*(*usto*) *divi Aug*(*usti*) *f*(*ilio*)] *imp*(*eratori*) *Ti. Claudio Drusi f*(*ilio*) [*Caesari Aug*(*usto*) *Ger*]*manico pont*(*ifici*) *max*(*imo*) [*tr*(*ibunicia*) *p*(*otestate*) *XI co*(*n*)*s*(*uli*) *V imp*(*eratori*) *XXI*] *p*(*atri*) *p*(*atriae*) *vind*(*ici*) *lib*(*ertatis*) *devi*[*ctori regum XI*] *Britanniae ar*[*cum posuerunt*] *c*(*ives*) *R*(*omani*) *qui Cyzici* [*consistunt*] *et Cyzi*[*ceni*] *curatore* . . . .). Lo stesso trionfo è ricordato in una iscrizione greca posta al famoso medico di Claudio, Senofonte (BH. 1881 p. 474).

Nell'anno dell'occupazione e negli anni seguenti del regno di Claudio (43-54 d. Cr.). parte con la formazione di regni clienti, come p. e. quello dei Regni e quello degli Iceni, parte con la soggiogazione di altri popoli, la conquista romana si estese in tutta la parte bassa dell'isola, a oriente, fin circa Lindum (*Lincoln*). Un'opposizione più forte fu trovata dai governatori nella parte montuosa, ad occidente, dove s'era rifugiato il superstite figlio di Cunobelinus, Caratacus. Ma anch'essa fu vinta, Caratacus cadde nelle mani dei Romani, senza che, per altro, avvenisse una vera soggiogazione di quei popoli, fra cui specialmente si ostinavano nel difendere la loro indipendenza i Silures e gli Ordovaci. Nel medesimo tempo, nell'anno 51, una colonia romana di veterani fu dedotta in Camalodunum (Tac. ann. 12, 32 cf. Agric. 14 etc.).

Sotto Nerone il dominio romano si estese lentamente, e nell'anno 60 il governatore Suetonius Paullinus pose un accampamento a Deva, che doveva servire come base di operazione per l'occupazione dell'isola di Mona, centro del Druidismo. Ma mentre era intento in questa impresa, scoppiò una terribile ribellione capitanata dalla regina degli Iceni, Boudicca, ribellione che potè essere repressa soltanto con gravi sforzi delle armi romane, essendo giunta ad occupare perfino Camalodunum, capitale della nuova provincia (Tac. ann. 14, 29 segg. Dio Cass. 62, 7).

Regnando Vespasiano, il governatore Q. Petilius Cerialis combattè i Briganti, popolazione circa i confini della Caledonia, e l'altro governatore Sex. Iulius Frontinus obbligò i Silures e tutta la parte occidentale dell'isola

a riconoscere il dominio romano (Tac. Agric. 17). Iulius Agricola, governatore sotto Vespasiano, Tito e Domiziano (a. 78-85), occupò l'isola di Mona, e in una serie di spedizioni militari raggiunse e oltrepassò la linea degli estuarii Bodotria e Clota, che dividono la Britannia propria dalla Caledonia. Esse però non ebbero per effetto di affermare il dominio in quella regione; nondimeno un certo avanzarsi delle stazioni militari ci dovè essere, perchè sotto di lui Eburacum (*York*) diviene uno stabile accampamento militare (Tac. Agricola).

Le guerre contro i Briganti continuarono sotto Traiano e Adriano (Fronto de bell. Parth. p. 218 Naber cf. vita Hadrian. 5, 2; 16, 3): a una *expeditio Britannica* sotto quest'ultimo accennano una iscrizione di Ferentinum (C. X 5829) ed una di Camerinum (O. 804). Sul vallo da lui costruito e che si estendeva dalla foce del fiume Tyne fino al Solway Firth, v. più oltre.

Una nuova guerra contro i Briganti fu pure combattuta sotto Antonino Pio, e finì con la vittoria dei Romani (vita 5, 4), tanto che lo stesso imperatore poté costruire un nuovo vallo fra gli estuarii Bodotria e Clota, che fu l'ultimo confine della provincia romana (v. più sotto). La Caledonia non fu mai occupata stabilmente dai Romani. Fu soltanto Settimio Severo che nell'anno 208 la percorse tutta con un esercito, non raggiungendo altro scopo se non quello di farsi cedere una piccola parte del paese (Dio Cass. 76, 13. Herod. 3, 14, 10 etc.), che per altro in seguito a una nuova ribellione degli abitanti fu da Caracalla loro restituita (Dio Cass. 77, 1. Herad. 3, 25). Sugli avvenimenti che precedettero e accompagnarono la guerra di Severo: v. Dio Cass. 75, 5; 76, 11. Zonar. 12, 10 p. 553. 555. Aurel. Vict. Caes. 20, 18 etc. Ad essa accenna la lapide di Gigthi, nella Tripolitania, posta alla

Victoria Britannica: C. VIII 11018: *Victoriae Britannicae imp(eratorum) L. Septimi Severi Pii Pertinacis et M. Aureli Antonini [et P. Septimi Getae] Aug(ustorum). Gigthens[es] publice.* Cf. Eckhel, D. N. 7 p. 188.

Devic(ta) Britt(ania) — leggesi sopra una piastrina d'argento trovata a Pola (SI. 1, 1086, 2), e sulla quale a cesello è rappresentata, fra l'altro, una Victoria alata, ai cui piedi giace un prigioniero con le mani legate a tergo. È dubbio a quale delle vittorie riportate dai Romani sull'isola, si riferisca.

3) *Ordinamento fino a Diocleziano.*

Nello stesso anno 43 d. Cr., in cui avvenne l'occupazione di Claudio, fu istituita la provincia Britannia (Tac. Agric. 13. 14), la quale fin da principio e in seguito per sempre fu amministrata dall'imperatore. Di circoscrizioni in *dioecesis* e *conventus*, come in altre provincie, non si hanno notizie.

Che capitale della provincia sia stata Camalodunum, si può inferire sia dal fatto che tale essa era stata già di un potente regno, sia dalla colonizzazione romana, sia dall'avere avuto un presidio militare ed essere stata il centro del culto imperiale della provincia (Tac. ann. 14, 31. 32). Circa la metà del secolo II accanto ad essa sorse come centro militare Eburacum (*York*), siccome si inferisce dal numero e dall'importanza delle lapidi ivi trovate e specialmente dalla greca (C. VII p. 62): θεοῖς τοῖς τοῦ ἡγεμονικοῦ πραιτορίου etc. Soltanto si narra che Settimio Severo, nell'anno 197 d. C., dopo che ebbe repressa la ribellione di Clodius Albinus, divise in due parti la provincia (Herod. 3, 8, 2 cf. Dio Cass. 55, 23), che specialmente nelle lapidi appaiono col nome di

Britannia superior (C. VII: *beneficiarius consularis provinciae superioris* cf. 281. III 6995. VIII 2080: *beneficiarius legati ex provincia Britannia superiori*) e

Britannia inferior (C. III 6995: . . . . . . *Britannia superior et inferior.* VIII 1578. 2766: *praef(ecto) coh(ortis) II Astu(rum) prov(inciae) Britt(aniae) infer(ioris).* 5180: *mil(es) leg(ionis) . . . . provincie Britannie inferioris* etc.). È da osservare però che queste lapidi si riferiscono generalmente a militari appartenenti a corpi stanziati in questa o quella parte della provincia, e niuna a governatori, di cui il titolo costante è sempre relativo, anche dopo Severo, alla *provincia Britannia* in genere. Che questa divisione abbia rapporto con la creazione di due provincie con particolari governatori o *praesides*, come si vorrebbe da alcuni (Marquardt p. 287), non si può dunque ammettere. Non restano quindi che due ipotesi. O che Severo abbia per la prima volta divisa l'isola in due diocesi, non nel senso però che vorrebbe il Liebenam (p. 81), cioè che due legati o governatori le abbiano rette; tanto più che egli stesso riconosce che le lapidi relative ai parecchi governatori noti sotto Caracalla e Alessandro Sero, provengono quasi tutte dalla Britannia settentrionale o *inferior.* O pure (cf. Hübner C.

VII p. 4), che quella divisione non sia stata amministrativa, e forse si connette col fatto, che Settimio Severo « Brittaniam, quod maximum eius imperii decus est, muro per transversam insulam ducto utrimque ad finem Oceani munivit » (Spart. Sev. 18 cf. 22. Aurel. Vict. Caes. 10. Eutrop. 8, 10[19]. Cassiod. chron. Momm. p. 640). Ma anche questa spiegazione offre difficoltà, come del resto è difficile lo stabilire i confini tra l'una parte e l'altra dell'isola. Il Borghesi però (Oeuvr. 4 p. 458) crede che, a simiglianza di altre provincie divise pure in superiori e inferiori, come la Germania, la Moesia, la Pannonia etc., per per *Britannia superior* devasi intendere la parte più vicina a Roma, e per *inferior* quella più lontana.

Che la provincia abbia avuta una dieta (*concilium*), non si può mettere in dubbio, non ostante che manchino notizie dirette. Fra le indirette però come il fatto del culto imperiale in Camalodunum, potrebbe porsi il caso del

a) **Patronus provinciae Britanniae** ricordato da una iscrizione di Ariminum (C. XI 383: *C. Vettius M. f. An(iensi) Valens*, che fu *iuridicus* nella stessa provincia) e da un'altra di Grottaferrata (C. XIV 2508: *C. Iulius Asper*, che fu console nell'anno 212).

b) *Governatore.*

Come in genere ogni provincia imperiale, anche la Britannia era governata da un legato d'Augusto, che costantemente è un consolare, siccome è dimostrato dal caso di ognuno dei singoli governatori, di cui segue l'elenco (cf. Borghesi, Oeuvr. 3 p. 192. 377). Il titolo più comune è quindi quello di

Legatus Augusti pro praetore (C. II 2078. — III 2732. — V 877. — VI 1523. — VII 107. 210. 222. 225. 273. 275. 279. 310. 344. 440. 445. 446. 585. 621. 715. 732. 758. 838. 963. 964. 965. 967. 978. 995. 1041. 1043. 1044. 1045. 1046. 1125. 1186. — X 6321. — EE. 7, 1115. — Arch. Iournal 41 p. 185. — RA. 1893 II p. 390) ovvero anche:

Legatus Augusti (C. VII 11. 98. 164. 233. 351. 1030. — IX 2456).

Legatus pro praetore (C. III 2830. — VII 660. 661. 662. 663. 713. — EE. 7, 1021),

Consularis (C. VII 269. 270. 504. 513. 1003 cf. *beneficiarius consularis* 5. 83. 271. 272. 280. 286. 424. 441. 645; *singularis consularis* 229. 271. 412. 723. 1030; *strator consularis* 78) e

Praeses (C. VII 287. — VIII 11763. Dig. 25, 6, 2, 4).

Alla serie seguente dei governatori aggiungiamo in parentesi il numero che essi hanno nel libro del Liebenam (Forschungen 1 p. 82 segg.).

L. Alfenius Senecio (35). — A. 205?-208. C. VII 269. 279. 513. 1003.

Antistius Adventus (32). — Secolo II. C. VII 440.

Q. Antonius Isauricus (33)? — Fine nel secolo II? C. VII 233.

T. Avidius Quietus (17). — A. 98-101? C. III p. 1969 Dipl. XXIX.

Caerellius (59). — Fine del II o nel III secolo. BRh. 1003.

P? Caetronius T. f. Manilianus Rufus Antistianus Funisulanus Vettonianus (58). — Forse nel secolo I. C. VII 164.

Sex. Calpurnius Agricola (26). — A. 162-169. C. VII 225. 758 cf. vita Marci 8.

Calvisius Ru[fus?] (34). — Secolo II? C. VII 324.

Claudius Apellinius (?) (43). — Tra il 219 e 223. C. VII 1046.

Ti. Claudius Cogidubnus (14). — Sotto Vespasiano e Domiziano. C. VII 11 cf. Tac. Agric. 14. Era uno dei re o figlio di re della Britannia, divenuto cittadino romano e quindi governatore, non però come consolare, ma per delegazione diretta dell'imperatore, e probabilmente non per tutta la provincia, come si vede dal titolo: *legatus Augusti in Britannia.*

Ti. Claudius Paullinus (44). — A. 220. C. VII 1045 add.

Claudius Xenephon (37). — Circa il 221. C. VII 715. EE. 7, 1021. 1115.

D. Clodius Ceionius Septimius Albinus (30). — Sotto Commodo e Pertinace. Capitol. Alb. 6. Dio Cass. 72, 8; 73, 14.

Cornelius Aemilianus Calpurnius Rufilianus (46). — Secolo III? C. VII 98.

Desticius Iuba (54). — Tra il 253 e 259. C. VII 107.

A. Didius Gallus (4). -- A. 52-57. Tac. Agric. 14; ann. 12, 40 cf. Quint. 6, 3, 68.

Egnatius Lucilianus (53). — Tra il 238 e 243. C. VII 445. 1030.

T. Flavius Postumius Verus (55). — Praef. urbi nel 271. C. VII 95.

P. Helvius Pertinax (28). — A. 185-186. Capitol. Pertin. 3.

Cn. Iulius Agricola (n. 13). — A. 78-85. Tac. Agric. 9 segg.

Sex. Iulius Frontinus (12). — A. 76-78. Tac. Agric. 17.

C. Iunius Faustinus Postumianus (27). — Forse al principio del III secolo. C. VIII 11763.

Q. Lollius Urbicus (23). — Sotto Antonino Pio. C. VII 1041.

Maecilius Fuscus (52). — Tra il 238 e 243. C. VII 446.

. . . . . Marcellus (40). — Sotto Caracalla. C. VII 963.

. . . . . Marcus (36). — A. 213. C. VII 351. 1186.

Marius Valerianus (49). — A. 221-222. C. VII 585. 965. RA. 1893 II p. 390.

. . . . . . Maximus (45). — A. 225. C. VII 732.

Modius Iulius (39). — Principio del secolo III. C. VII 838. 964.

L. Neratius L. f. Marcellus (18). — A. 101-103. C. III p. 864. 1972 Dipl. XXXII. C. IX 2456.

. . . . . Nonianus (57). — A. incerto. C. VII 952.

Nonius Philippus (51). — A. 242. C. VII 344.

Octavius Sabinus (47). — Principio del secolo III. C. VII 287.

P. Ostorius Scapula (2). — A. 47-51. Tac. Agric. 14; ann. 12, 31.

Cn. Papirius Aelianus Aemilianus Tuscillus (24). — A. 146. C. III p. 1982 Dipl. LVII.

Q. Petillius Cerialis Caesius Rufus (10). — A. 71-74. Tac. Agric. 8. 17; ann. 14, 32. Ioseph. bell. Iud. 7, 4, 2.

P. Petronius Turpilianus (7). — A. 61-63. Tac. Agric. 16; ann. 14, 29; 15, 72.

A. Platorius A. f. Nepos Aponius Italicus Manilianus C. Licinius Pollio (20). — A. 124. C. III p. 873. 1976 Dipl. XLIII. C. V 877. VII 660.

Aulus Plautius (1). — A. 43-47. Tac. Agric. 14; ann. 13, 32. Dio Cass. 60, 30.

Q. Roscius Sex. f. Pompeius Falco (19). — A. 121? - 124. C. X 6321.

Sallustius Lucullus (15). — Tra l'anno 85 e 96. Archäol. Iournal 41 p. 185. Suet. Domit. 10.

M. Statius M. f. Priscus Licinius Italicus (25). — A. 161-162. C. VI 1523. VII 978.

C. Suetonius Paulinus (6). — A. 59 - 61. Tac. Agric. 14; ann. 14, 29. 39.

L. Trebellius Maximus Pollio (8). — A. 63-69. Tac. Agric. 16; hist. 2, 65.

Valerius Crescens Fulvianus (49). — Tra il 222 e 235. C. VII 222.

Q. Veranius Nepos (5). — A. 57-58. Tac. Agric. 14; ann. 14, 29.

M. Vettius Bolanus (9). — A. 69-71. Tac. Agric. 8. 16; hist. 2, 65. 97.

Sex. Vinicius Faustinus C. ? Iulius C. ? f. Severus (21). — Tra il 129 e 132. C. III 2830. VII 275. Dio Cass. 69, 13.

Virius Lupus (31). — A. 197. C. VII 210. 273. Dio Cass. 75, 5, 4. 75, 6. Dig. 28, 6, 2, 4.

Ulpius Marcellus (29). — Sotto Commodo. Dio Cass. 72, 8.

. . . . . ccianus (p. 118). — A. incerto. C. VII 621.

Mancano i nomi di legati nelle seguenti fonti epigrafiche e letterarie:

A. 74-75. Tac. Agric. 17.

Sotto Adriano. C. III 2732.

A. tra il 213-217. C. VII 310.

A. 216. C. VII 1043.

A. 241-242. EE. 3 p. 130 ad n. C. VII 415.

Sotto Probo. Zosim. 1, 66 p. 57 Bekk.

A. incerto C. II 2078. VII 481. 894. 995.

c) *Legato giuridico.*

A rappresentare il governatore nella giurisdizione, anche in Britannia si ebbe, col tempo, un delegato particolare dell' imperatore, pretorio col titolo di

Legatus Augusti (C. IX 5533) o anche

Legatus iuridicus (C. VI 1509) o semplicemente

Iuridicus (C. III 2864 = 9960. — VI 1336. — XI 383. — XIV 4248),

M. Antius . . . Crescens Calpurnianus. — Sotto Settimio Severo. C. VI 1336 cf. EE. 7 p. 355; 8 p. 293.

C. Octavius Tidius Tossianus Ia(v)olenus Priscus. — Prima dell'anno 90. C. III 2864 = 9960 cf. C. III p. 1965 Dipl. XXI.

C. Sabucius C. f. Quir(ina) Maior Caecilianus. — Circa l'età di Commodo? C. VI 1509.

[C. Salv]ius C. f. Vel(ina) Liberalis [Nonius] Bassus. — Sotto Domiziano o Nerva. C. IX 5533 cf. Domazewski, Rhein. Mus. 1891 p. 599 segg.

M. Vettius M. f. An(iensi) Valens. — Forse nel secolo II. C. XI 383.

Manca il nome di un *iuridicus* nella lapide C. XIV 4248.

d) *Procuratori.*

Come provincia imperiale la Britannia non mancò di un proprio procuratore col titolo di

Procurator Augusti (C. VII 875. 1003. 1082) ovvero

Procurator Augusti prov. etc. (C. V 3337. 6513. — VI 1626) o anche

Procurator provinciae Britanniae (C. III 348. — X 6569. — O. 804).

M. Aur(elius) Aug(usti) libertus Marcio. — Sotto M. Aurelio. C. III 348.

Catus Decianus. — Sotto Nerone. Tac. ann. 14, 32.

Tib. Claudius Tib. f. Quir(ina) Augustanus. — Fine del secolo I. C. V 3337.

M. Cocceius Nigrinus. — Sotto Elagabalo. C. VII 875.

Heraclitus. -- Sotto Settimio Severo. Spart. Sept. Sev. 6 cf. Hübner, Rhein. Mus. 12 p. 64.

Iulius Classicianus. — Sotto Nerone. Tac. ann. 14, 38.

Q. Lusius Sabinianus. — Età incerta. C. VII 1082.

M. Maenius C. f. Cor(nelia) Agrippa L. Tusidius Campestris. — Sotto Adriano. O. 804.

Oclatinius Adventus. — Sotto Settimio Severo. C. VII 1003 cf. Dio Cass. 78, 14.

Cn. Pompeius Sex. f. Quir(ina) Homullus. — Sotto Commodo. C. VI 1626.

C. Valerius C. f. Claud(ia) Pansa. — Fine del II secolo. C. V 6513.

Sex. Varius Marcellus. — Principio del II secolo. C. X 6569.

Alla dipendenza di lui e di altri procuratori della provincia si ha un

Adiutor procuratorum — in persona di un Maevius *Aug*(*usti*) *lib*(*ertus*) (C. VII 62). Fra questi altri procuratori, che certo non dovero-no mancare specialmente per l'amministrazione delle miniere, si ha, con missione temponanea però, un

Procurator Aug(usti) ad census Britannorum — che fu un T. Statilius . . . . . Optatus, il quale occupò anche altre procuratie, fra cui una simile *ad census Gallorum* (NS. 1893 p. 197); e un

Procurator familiae gladiatoriae per Gallias Bret(annias) Hispanias Germ(anias) et Raetiam, anche egli essendo passato per altre procuratie (C. III 249 = 6753).

4) *Ordinamento provinciale dopo Diocleziano.*

Nel nuovo ordinamento amministrativo dell'Impero che ebbe origine da Diocleziano, la Britannia formò una delle tre diocesi dipendenti dal *praefectus praetorio Galliarum* (Not. Occ. 3, 1. 4. Lat. Veron. 7, 1 Seeck), posta sotto un *vicarius Britanniarum vir spectabilis* (Not. Occ. 1, 29; 23, 1. Cod. Theod. 11, 7, 2), di cui l'officio era composto a un dipresso come gli altri simili (Not. Occ. 23, 16-26). Tutta l'isola fu dapprima divisa in quattro provincie, a cui nell'anno 369 si aggiunse come quinta la *Valentia* (Amm. Marcell. 28, 3, 7 cf. Mommsen, Verzeichniss der röm. Provinzen etc. p. 510), e sono: 1.° *Britannia prima* (Lat. Ver. 7, 1. Ruf. brev. c. 6. Lat. Polem. Silv. 11, 2. Not. Occ. 1, 119; 3, 35: 23, 13), 2.° *Britannia secunda* (Lat. Ver. 7, 2. Ruf. c. 6. Lat. Polem. Silv. 11, 3. Not. Occ. 1, 130; 3, 36; 23, 14), 3.° *Maxima Caesariensis* (Lat. Ver. 7, 3. Ruf. c. 6. Lat. Polem. Silv. 11, 5. Not. Occ. 1, 76: 3, 33; 23, 10), 4.° *Flavia Caesariensis* (Lat. Ver. 7, 4. Ruf. c. 6. Lat. Polem. Silv. 11, 4. Not. Occ. 1, 21; 3, 37; 23, 15), 5.° *Valentia* (Lat. Polem. Silv. 11, 6. Not. Occ. 1, 77; 3, 34; 23, 11). Di esse la *Maxima Caesariensis* e la *Valentia* avevano a governatori dei *consulares* (Not. Occ. 1, 76. 77; 23, 10. 11), le altre tre erano rette da *praesides* (Not. Occ. 1, 119. 120. 121; 23, 13. 14. 15). Una lapide sola (WZ. 1891 Kbl. 89) ci fa conoscere un

Praeses — della *Britannia prima:* (*I*(*ovi*) *o*(*ptimo*) [*m*(*aximo*)] *L. Sept*[*imius* . . . . .] *v*(*ir*) *p*(*erfectissimus*) *pr*(*aeses*) [*prov*(*inciae*) *Brit*(*anniae*) *p*(*rimae*)] *rest*[*ituit*] . . . . *Septimius renovat, primae provinciae rector.*

Secondo lo stesso ordinamento sviluppato nel secolo V la Britannia intera aveva un *Rationalis summarum* (Not. Occ. 11, 20), un *Praepositus thesaurorum Augustensium* (Not. Occ. 11, 37) e un *Procurator gynaecii Ventensis* (Not. Occ. 11, 60), tutti dipendenti dal *Comes sacrarum largitionum;* e un *Rationalis rei privatae*, dipendente dal *Comes privatarum* (Not. Occ. 12, 15).

5) *Reclutamento.*

Ad un reclutamento abbastanza largo nella provincia accennerebbe la menzione di ale e coorti *Brittonum*, se questo predicato si riferisce propriamente all'isola (v. **Brittonum alae, Brittonum cohortes**) e di un' ala ed una coorte Britannica, se questo non si debba attribuire piuttosto ad un soggiorno nell'isola. Di fatto poi nell'elenco del Mommsen (EE. 5 p. 179) si trovano indicati come nativi dell'isola un equite singolare (C. VI 3279: *natione Britannicianus*) e un soldato della *cohors II Thracum* (C. VII 1091: *natione Brigans*): *Brittones* diconsi un pedite della *cohors I Ul-*

pia Brittonum miliaria (C. III p. 886. 1990 Dipl. LXX) e un equite singolare (C. VI 3301). Cf. Hirst, Archäol. Iournal 40 p. 244 segg.

6) *Presidio.*

Nel periodo anteriore al nuovo ordinamento di Diocleziano, il presidio della Britannia, **Exercitus Britannicus** (C. VI 3358) era composto delle seguenti milizie, di cui alcune formarono l'esercito di occupazione sotto Claudio, altre vi furono aggiunte dopo, altre col tempo mutarono di residenza, circostanze queste che, con le relative fonti, saranno mentovate sotto ciascuna parola riferentesi ad ognuno di tali corpi militari. Cf. Watkin, Archäol. Iournal 41 p. 244 segg.

a) Legioni.

II Augusta (del corpo di occupazione): prima a Glevum, poscia a Isca.

II Adiutrix: prima dell'anno 81 e forse fino all'88 probabilmente a Lindum.

VI Victrix: sotto Adriano ad Eburacum.

IX Hispana (del corpo d'occupazione): prima forse a Calleva, poscia a Lindum, in ultimo ad Eburacum; distrutta nella guerra contro i Briganti sotto Traiano o Adriano.

XIIII Gemina (del corpo di occupazione); fino all'anno 70 a Camalodunum.

XX Valeria Victrix (del corpo d'occupazione): prima presso Durocornovium, poi a Deva.

Una *vexillatio* della *VIII Augusta* prese parte alla spedizione di Claudio; una della *XXII Primigenia* a quella di Adriano.

b) Ale.

Ala Augusta « ob virtutem appellata ».

Ala Batavorum.

Ala classiana civium Romanorum.

Ala Gallorum Sebosiana.

Alae I et II Hispanorum Asturum.

Ala Hispanorum Vettonum civium Romanorum.

Ala Indiana.

Ala I Pannoniorum Tampiana.

Ala Augusta Petriana torquata miliaria civium Romanorum.

Ala Picentiana.

Ala Proculeiana.

Ala I Qu......

Ala Sabiniana.

Ala I Thracum.

Ala Sarmatarum.

Ala Tungrorum.

Ala ......alis.

c) Coorti.

Cohors I Alpinorum.

Cohors I Aquitanorum.

Cohors I et II Asturum.

Cohors III A.....

Cohors I Baetasiorum.

Cohors I-VIII Batavorum.

Cohors III Bracaraugustanorum.

Cohors IIII Breucorum.

Cohors I et III Br.....

Cohors I Celtiberorum.

Cohors I Aelia classica.

Cohors I Cornoviorum.

Cohors I Ulpia Traiana Cugernorum civium Romanorum.

Cohors I Dacorum.

Cohors I-V Delmatarum.

Cohors I et II Dongonum.

Cohors I Frisiavorum.

Cohors I?, II, III?, IV, V Gallorum.

Cohors I Nervana Germanorum miliaria equitata.

Cohors I Hamiorum sagittariorum.

Cohors I Hispanorum equitata.

Cohors I-IV Lingonum.

Cohors I Lusitanorum.

Cohors I Menapiorum.

Cohors I Morinorum.

Cohors I-VI Nerviorum.

Cohors I Ulpia Pannoniorum miliaria equitata.

Cohors II Pannoniorum.

Cohors I Sunucorum.

Cohors I-VI Thracum.

Cohors I et II Tungrorum.

Cohors I Vangionum miliaria.

Cohors I Fida Vardulorum civium Romanorum.

Cohors II Vasconum equitata civium Romanorum.

Cohors I Usipiorum.

Da questi corpi furono temporaneamente inviati fuori della Britannia dei soldati, che formarono i corpi indicati perciò col nome di

Legiones, cohortes, alae Britanniciniae (C. III 1919 = 8513. Epetium nella Dalmatia: *D(is) m(anibus) L. Artori[us Iu]stus [(centurioni) leg(ionis) III Gallicae, item [(centurioni) le]g(ionis) VI Ferratae, item (centurioni) leg(ionis) II adi[utricis i]tem (centurioni) leg(ionis) V M[a]c(edonicae), item p(rimo)p(ilo) eiusdem...... praeposito classis Misenatium........ [pr]aef(ecto) leg(ionis) VI Victricis, duci leg(ionum) c[ohort(ium) alaru]m Britanici[n]iarum adversus Arm[oricano]s, proc(uratori) centenario* etc.),

Vexillatio Britannica (C. III 4466 Carnun-

tum nella Pannonia sup.: *T. Flavius Crensces equ(es) ale Tam(pianae) vex(illationis) Brit(annicae) an(norum)* etc.) cf. le tegole trovate a *Hunenberg* e altrove in Germania (BRh. n. 4ᵉ. 26. 128ᵒ. 139ʰ) e

Vexillatio legionum Brittannicinarum (C. III 3228 Sirmium nella Pannonia inf.: *[Io]vi Monitori [p]ro salute adque incolumitate d(omini) n(ostri) Gallieni Aug(usti) et militum vexill(ationum) leg(ionum) [G]ermaniciana[r(um) e]t Brittanicin(arum) [cu]m auxilis [e]arum* etc.).

Ai corpi residenti in Britannia sono rilasciati sei dei diplomi militari finora noti:

Diploma dell'anno 98 d. Cr. C. III p. 1969 n. XXIX relativo alle *alae*: *Augusta Proculeiana, I Tungrorum, I Asturum*, e alle *cohortes*: *I Hispanorum, I Fida Vardulorum, II Lingonum* e *II Nerviorum*.

Dipl. dell'anno 103 d. Cr. C. III p. 864 cf. p. 1972 n. XXXII relativo alle *alae: I Thracum, I Tampiana, Gallorum Sebosiana, Hispanorum Vettonum*, e alle *cohortes*: *I Hispanorum, I Vangionum, I Alpinorum, I Morinorum, I Cugernorum, I Betasiorum, I Tungrorum, II Thracum, III Bracaraugustanorum, IV Lingonum* e *IV Delmatarum*.

Dipl. dell' anno 105 d. Cr. C. III p. 866 cf. p. 1972 n. XXXIV relativo alle *alae*: *I Tungrorum* e *classiana*, e alle *cohortes I Celtiberorum, I Hispanorum, I Lingonum, I Fida Vardulorum, I Frisiavonum, I Nerviorum, II Vasconum, ... Asturum, ... Pannoniorum, ... Delmatarum*.

Dipl. dell'anno 124 d. Cr. C. III p. 873 cf. p. 1976 n. XLIII relativo alle *alae*: *I Hispanorum Asturum, I Qu[arquernorum ? o Qugernorum ?], ... alis, Picentiana e Petriana*, e alle *cohortes*: *I Hispanorum, I Frisiavonum, I Hamiorum sagittariorum, I Sunucorum, I Vangionum, I Betasiorum, I Delmatarum, I Aquitanorum, I Menapiorum, I Cugernorum, I Vardulorum, I Batavorum, I Tungrorum, II Lingonum, II Asturum, II Dongonum, II Nerviorum, III Bracaraugustanorum, III* e *VI Nerviorum*.

Di un anno incerto prima del 138 d. Cr. C. III p. 1981 n. LV si ha un diploma frammentato, in cui si legge il solo nome dell'*ala Proculeiaua*.

Dipl. dell'anno 146 d. Cr. C. III p, 1982 n. LVII relativo alle *alae*: *Proculeiana, I Hispanorum Asturum*, e alle *cohortes*: *I Celtiberorum, I Hispanorum, I Dacorum, I Classica, I Vardulorum, II Gallorum, II* e *VI Nerviorum, III Bracaraugustanorum, IV Lingonum* e *IV Gallorum*.

Comandanti militari dopo Diocleziano secondo la Notitia dignitatum erano in Britannia:

a) il *Comes (rei militaris) Britanniarum*, vir spectabilis, (Not. Dign. Occ. 1, 35 Seeck), « sub dispositione viri illustri magistri peditum praesentalis » (5, 131) col seguente officium (29):

Principem ex officiis magistrorum militum praesentalium alternis annis
Commentariensem ut supra
Numerarios duos, singulos ex utrisque officiis suprascriptis
Adiutorem
Subadiuvam
Regerendarium
Exceptores
Singulares et reliqui officiales.

b) il *dux Britanniarum*, vir spectabilis (Not. Dign. Occ. 1, 48) « sub dispositione viri illustri magistri peditum praesentalis » (5, 142). Egli aveva sotto di sè i seguenti corpi (40, 17 segg.):

Legio sexta
Equites catafractarii (Morbio)
Equites Crispianorum (Dano)
Equites Dalmatae (Praesidio)
Numerus barcariorum Tigrensium (Arbeia)
Numerus defensorum (Braboniaco)
Numerus directorum (Uerteris)
Numerus exploratorum (Lavatres)
Numerus Longovicanorum (Longovicio)
Numerus Maurorum Aurelianorum (Aballaba)
Numerus Nerviorum Dictensium (Dicti)
Numerus supervenientium Petueriensium (Derventione)
Numerus Pacensium (Magis)
Numerus Solensium (Maglone)
Numerus Vigilum (Coneaugios)
Ala I Asturum (Conderco)
Ala II Asturum (Cilurno)
Ala I Herculea (Olenaco)
Ala Petriana (Petrianis)
Ala Sabiniana (Hunno)
Cohors I (?) Asturum (Aesica)
Cohors I Batavorum (Procolitia)
Cohors I Aelia classica (Tunnocelo)
Cohors I Cornoviorum (Ponte Aeli)
Cohors I Aelia Dacorum (Amboglanna)
Cohors II Dalmatarum (Magnis)
Cohors I Frixagorum (Vindobala)
Cohors IV Gallorum (Vindolana)

Cohors I Hispanorum (Axeloduno)
Cohors II Lingonum (Congavata)
Cohors IV Lingonum (Segeduno)
Cohors I Morinorum (Glannibanta)
Cohors III Nerviorum (Alione)
Cohors IV Nerviorum (Virosido)
Cohors II Thracum (Gabrosenti)
Cohors I Tungrorum (Borcovicio)
Cuneus Sarmatarum (Bremetenraco).

Nel suo officium aveva (40, 58 segg.):

Principem ex officiis magistrorum militum praesentalium alternis annis
Commentariensem ut supra
Numerarios ex utrisque officiis omni anno
Adiutorem
Subadiuvam
Regerendarium
Exceptores
Singulares et reliquì officiales.

c) il *comes litoris Saxonici per Britannias*, vir spectabilis (Not. Dign. Occ. 1, 36), « sub dispositione viri illustri magistri peditum praesentalis » (5, 132). Aveva sotto di sè i seguenti corpi (28, 12 segg.):

Legio II Augusta (Rutupis)
Numerus Abulcorum (Andesidos)
Numerus exploratorum (Portum Adurni)
Numerus Fortensium (Othonae)
Numerus Tungrecanorum (Dubris)
Numerus Turnacensium (Lemannis)
Equites Dalmatae Branodunenses (Branoduno)
Equites stablesiani Gariannonenses (Gariannonor)
Cohors I Baetasiorum (Regulbio).

Nel suo officium aveva (28, 22 segg.):

Principem ex officio magistri militum praesentalis a parte peditum
Numerarios duos ut supra ex officio supra dicto
Commentariensem ex officio supradicto
Cornicularium
Adiutorem
Subadiuvam
Regerendarium
Exceptores
Singulares et reliquos officiales.

7) *Valli*.

Due linee di fortificazione e di difesa verso il settentrione dell'isola furono costruite dai Romani, l'una sotto Adriano, l'altra sotto Antonino Pio, di cui, specialmente della prima, si vedono ancora molti avanzi.

La linea costruita da Adriano (Spart. Hadr. 11) era una via militare di circa 80 miglia romane tra il *Solway firth* a occidente e la foce della Tyne ad Oriente, munita di fortificazioni ai due lati. A settentrione un muro alto circa sedici piedi, spesso otto, composto di blocchi quadrangolari nella parete esterna ed interna e riempito di maceria e cemento, innanzi a cui si estendeva una fossa profonda nove piedi e alla sommità larga più di trentaquattro. A mezzogiorno poi due argini di terra paralleli alti da sei a sette piedi, fra i quali una fossa profonda sette piedi, con un margine rialzato verso il mezzodì, di modo che da un argine all'altro si ha una larghezza complessiva di ventiquattro piedi. Il muro a settentrione era munito di torri e bastioni. Fra il muro stesso e gli argini di terra, cioè sulla via che passava di mezzo (*limes*) sorgevano posti di accampamento e di guardie, cioè alla distanza meno di un miglio l'uno dall'altro i campi delle coorti costruiti a modo di castelli con aditi verso i quattro lati in guisa da potersi difendere isolatamente; fra ogni due dei medesimi campi sorgeva un'opera fortificatoria minore della stessa specie con porte di sortita al nord e al sud e fra ogni due di queste vi erano quattro posti di guardia minori alla distanza ciascuno di voce umana. Tali accampamenti erano: 1. Segedunum (*Wallsend*), 2. Pons Aelius (*Newcastle-upon-Tyne*), 3. Condercum (*Benwell*), 4. Vindobala (*Rutchester*), 5. Hunnum (*Halton Chesters*), 6. Cilurnum (*Chesters*), 7. Procolitia (*Carrawbourgh*), 8. Borcovicium (*Housesteads*), 9. Vindolana (*Littlechesters* o *Chesterholm*), 10. Aesica (*Greatchesters*), 11. Magnae (*Carvoran*), 12. Ambloglanna (*Birdosvald*), 13. Petrianae (*Castlestead* o *Cambeckfort*?), 14. Congavata (*Stanwix ?*), 15. Gabrosentum (*Burgh-upon-Sands ?*), 16. Tunnocelum (*Drumburgh ?*), 17. Glannibanta (*Bowness*). La Notitia Dignitatum indica altre stazioni, che però non si dovranno ricercare proprio su quella linea (40, 32 segg.). Molte sono le iscrizioni locali, che accennano a varii corpi militari, i quali presero parte alla costruzione di quest'opera fortificatoria. Cf. Hübner, C. VII p. 99 segg.; Röm. Herrschaft etc. p. 39 segg. Mommsen, Röm. Geschichte 5 p. 169 seg. Haverfield, Proceedings of the Soc. of antiq. 1892.

La fortificazione di Antonino Pio (Capitol. Pius 5), continuata poi da Settimio Severo (Vict. ep. 20. Eutr. 8, 19, Hièron. ad a. 2221. Oros. 7, 17, 7) non sostituì quella di Adriano, la quale anzi continuò ad essere munita sino agli ultimi tempi del dominio Ro-

mano. Essa sorgeva all'ultimo limite della conquista Romana, estendendosi sulla linea degli estuarii Bodotria e Clota. L'opera, siccome un posto avanzato del vallo di Adriano, consisteva soltanto in un considerevole terrapieno con una fossata innanzi ed una via di dietro; nel rimanente anch'essa aveva un certo numero di campi militari, che almeno secondo il geografo Ravennate (5, 31 p. 434, 19) sarebbero stati a 1. Velunia, 2. Volitanio, 3. Pexa, 4. Begessa, 5. Colanica, 6. Medio Nemeton, 7. Subdobiadon, 8. Litana, 9. Cibra, 10. Credigone. Anche qui si hanno ricordi nelle lapidi locali di corpi militari che attesero alla fortificazione. Cf. Hübner C. VII p. 191 segg.; Röm. Herrschaft p. 48 segg. Mommsen, l. c.

8. *Vie.*

Sia per la natura aspra del paese, e la lenta soggiogazione dei Romani, sia perchè in origine la maggior parte delle città furono centri militari, le vie della Britannia ebbero un carattere meno commerciale che militare. Ma per quanto ciascuna per sè sia stata obbietto di particolare studio, pure nell'insieme esse non sono state fin qui trattate in modo completo (cf. Hübner, C. VII p. 206 segg.).

1. Da *Isca Dumnoniorum* (Exeter) a *Calleva* (It. Ant. p. 483. 486. Tab. Peuting. 2, 1):
Muridunum;
Durnovaria (Iorchester);
Vindogladia (Winburn ?);
Sorbiodunum (Old Sarum);
Brigae;
Venta Belgarum (Winchester) (cf. n. 2);
Vindonum;
Calleva (Silchester) (cf. n. 2. 6. 7).

2. Da *Regni* (Chichester) a *Londinium* (It. Ant. p. 478 cf. Ravenn. 5, 31. C. VII p. 15. 17):
Clausentum (Bittern);
Venta Belgarum (Winchester) (cf. n. 1);
Calleva (Silchester) (cf. n. 1. 6. 7);
Londinium (Londra) (cf. n. 3. 4. 9).

3. Da *Londinium* (Londra) (cf. n. 2. 4. 9) al mare (It. Ant. p. 471. cf. Tab. Peuting. 2, 1. C. VII p. 20):
Noviomagus;
Vagniacae;
Durobrivae (Rochester);
Durolevum;
Durovernum (Canterbury) e da qui a
a) *Rutupiae* (Richborough);
b) *Dubrae* (Dover);
c) *Portus Lemanae* (Lymne).

4. Da *Londinium* (Londra) (cf. n. 2. 3. 9) a *Camalodunum* (It. Ant. p. 480 cf. 474. Tab. Peuting. 2, 1. C. VII p. 208):
Durolitum;
Caesaromagus (Chelmsford);
Canonium;
Camalodunum (Colchester) (cf. n. 10. 11).

5. Da *Nidum* (Neath ?) a *Viroconium* (It. Ant. p. 484 cf. C. VII p. 209. 210):
Bomium;
Isca Silurum (Caerleon on-Usk) (cf. n. 6. 7);
Burium (cf. n. 6);
Gobannium (The Gaer);
Magnae (Kenchester);
Bravinium;
Viroconium (Wroxeter) (cf. n. 9. 12).

6. da *Isca Silurum* (Caerleon on-Usk) (cf. n. 5. 7) a *Calleva* (It. Ant. p. 485 cf. C. VII p. 29):
Burium (cf. n. 5);
Blestium;
Ariconium;
Glevum (Gloucester);
Durocornovium (Cirencester);
Spinae (Spene);
Calleva (Silchester) (cf. n. 1. 2. 7).

7. Da *Isca Silurum* (Caerleon on-Usk) (cf. n. 5. 6) a *Calleva* (It. Ant. p. 486):
Venta Silurum (Caerwent);
Abonae;
Aquae Sulis (Bath);
Verlucio;
Cunetio;
Spinae (Spene);
Calleva (Silchester) (cf. n. 1. 2. 6).

8. Da *Venonae* (cf. n. 9) a *Lindum* (It. Ant. p. 477. 478. C. VII p. 210):
Ratae (cf. C. VII 1169);
Vernemetum;
Margidunum (Bingham ?);
Crococalanum;
Lindum (Lincoln) (cf. n. 10. 15).

9. Da *Londinium* (Londra) (cf. n. 2. 3. 4) a *Viroconium* (It. Ant. p. 469. cf. 476. 479):
Sulloniacae;
Verulamium (S. Albans);
Durocobrivae;
Magiovinium;
Lactodurum;
Bennavenna;
Venonae (cf. n. 8);
Manduessedum;
Etocetum;
Pennocrucium;
Uxacona;

Viroconium (Wroxeter) (cf. n. 5. 12).

10. Da *Camalodunum* (Colchester) (cf. n. 4. 11) a *Lindum* (It. Ant. p. 474. C. VII p. 208):

Villa Faustini;
Icianos;
Camporicum;
Durolipons;
Durobrivae (Castor);
Causennae (Ancaster ?);
Lindum (Lincoln) (cf. n. 8. 15).

11. Da *Camalodunum* (Colchester) (cf. n. 4. 10) a *Venta Icenorum* (It. Ant. p. 480 cf. Tab. Peut. 2, 1):

Ad Ansam;
Cambretonium;
Sitomagus;
Venta Icenorum (Norwich).

12. Da *Viroconium* (Wroxeter) (cf. n. 5. 9) a *Deva* (It. Ant. p. 469);

Rutunium (Wem ?);
Mediolanum (Malpas ?);
Bovium;
Deva (Chester) (cf. n. 13. 14).

13. Da *Deva* (Chester) (cf. n. 12. 14) a *Segontium* (It. Ant. 482. C. VII p. 209. EE. 7, 1099. 1100):

Varae;
Canovium (Caerhyn);
Segontium (Caernarvon);

14. Da *Deva* (Chester) (cf. n. 12. 13) ad *Eburacum* (It. Ant. p. 468 cf. 482):

Condate (Kinderton ?)
Mancunium (Manchester) (cf. n. 16);
Cambodunum (Slack);
Calcaria (Tadcaster ?);
Eburacum (York) (cf. n. 15. 18. 20).

15. Da *Lindum* (Lincoln) (cf. n. 8. 10) ad *Eburacum* (It. Ant. p. 475 cf. 478. EE. 7, 1097. 1104. 1105):

Segelocum (Littleborough);
Danum (Doncaster ?);
Legeolium;
Eburacum (York) (cf. n. 14. 18. 20).

16. Da *Mancunium* (Manchester) (cf. n. 14) a *Clanoventa* (It. Ant. p. 481 cf. C. VII p. 72. 93. 211):

Coccium (Ribchester);
Bremetennacum (Overborough ?);
Calacum (Water Krook ?);
Alonae (Whitley Castle ? cf. C. VII p. 75);
Galava (Keswick ?);
Clanoventa (Cockeermouth ?).

17. Da *Maiae* a *Banna* (C. VII n. 1291 cf. p. 104):

Aballava;
Uxellodunum (Maryport);
Amboglanna (Birdoswald);
Banna.

18. Da *Eburacum* (York) (cf. n. 14. 15. 18) al vallo di Pio (It. Ant. p. 464. cf. C. VII p. 91. 169. 178. 189. 212):

Isurium (presso Aldborough);
Cataractonium (Catterick ?) (cf. n. 19);
Vinovia (Binchester);
Vindomora (Ebchester ?);
Corstopitum (Corbridge);
Bremenium (High Rochester);
Vallo di Pio (cf. n. 19. 22).

19. Da *Cataractonium* (Catterick ?) (cf. n. 18) al Vallo di Pio (It. Ant. p. 467. cf. 476. C. VII p. 73. 186. 211 seg. Ravenn. 5, 31 p. 431, 6):

Lavatrae (Bowes ?);
Verterae (Brough ?);
Brovonacae (Brougham Castle ?);
Voreda;
Luguvallium (Carlisle);
Castra exploratorum (Netherby ?);
Blatumbulgium (Birrens ?);
Vallo di Pio (cf. n. 18. 21).

20. Da *Eburacum* (York) (cf. n. 14. 15. 18) a *Praetorium* (It. Ant. p. 466):

Derventio (Derwent);
Delgovitia;
Praetorium (Hull).

21. 22. Sulle vie vallari v. sopra.

Huebner, C. I. Lat. VII p. 1 segg.; — Rhein. Mus. 1857 p. 46 segg. 347 segg.; — Deutsche Rundschau 1878 p. 221 segg.; — Hermes 1881 p. 513 segg.; — Röm. Herrschaft p. 3 segg. — Marquardt, Staatsverw. 1 p. 284 segg. — Mommsen, Röm. Gesch. 5 p. 155 segg. — Stocchi, La prima conquista della Britannia etc. Firenze 1888.

BRITANNIA (divinità). — Come personificazione divina del paese ricorre nelle seguenti lapidi: C. VII 232 (Eburacum): *Britanniae sanctae P. Nikomedes Aug(ustorum) n(ostrorum) libertus;* 1129 (*Castlehill*): *Campestribus et Britann(iae) Q. Pisentius Iustus pr(a)ef(ectus) coh(ortis) IV Gal(lorum) v. s. l. l. m.*; III 5300 (Ager Celeianus): [*Marti A*]*ug*(*usto*) *e*[*t N*]*oreiae re*[*ginae et*] *Britannia*[*e pr*]*ovi*(*n*)*c*(*iae*) (*?*) etc.

Un'iscrizione di *Auchindavy* è posta da un centurione della legio II Augusta *Genio terrae Britannicae* (C. VII 1113).

BRITANNICA (ala). — Si dovrà intendere sempre l'ala istessa anche quando i nomi variano: *ala Britannica* è detta nella lapide C. III 3305, *ala Britannica miliaria*, C.

III 5211. 5212, *ala Britannica civium Romanorum* Dipl. LXVIII e LXIX (= XLII.XLIII) C. III p. 881. 885 cf. 1990, *ala I Britannica miliaria civium Romanorum* Dipl. LXXIV (= XLVI) C. III p. 888. 1992, *ala I Flavia Augusta Britannica miliaria civium Romanorum* C. III 4575. 4576 Dipl. XXXIV C. III p. 1975, *ala I Flavia Britannica miliaria civium Romanorum bis torquata ob virtutem* C. III 6748 o anche *ala I Flavia Britannorum miliaria civium Romanorum* MOe. 1893 p. 230. Prese nome o per aver stanziato o per essersi segnalata in Britannia; non è però impossibile che qui *Britannica* non significhi altro che *Britannorum* (Mommsen, EE. 5 p. 178). Nell'a. 69 d. C. essa fu mandata da Vitellio in aiuto a Fabio Valente (Tac. hist. 3, 41): dovette quindi esser una di quelle ale dell'esercito o germanico o britannico che accompagnarono Vitellio in Italia e a Roma. Risiedette poi nella Pannonia inferiore, dove la troviamo negli anni 114 (Dipl. XXXIV C. III p. 1975), 150 (MOe. 1893 p. 230 cf. Dipl. LXVIII e LXIX (= XLII e XLIII) C. III p. 881. 885. 1990), e 167 (Dipl. LXXIV = XLVI C. III p. 888, 1992): a Lugio nella stessa provincia s'è trovata una dedicazione a Ercole, fatta da un suo decurione (C. III 3305); dalla Pannonia superiore (Vindobona) provengono due lapidi di suoi soldati (C. III 4575. 4576). Dal diploma MOe. 1893 p. 230 appare che nell'a. 150 d. C. tutta l'ala o una parte di essa prese parte ad una spedizione nella Mauretania Caesariensis: forse cioè quella contro i Mauri ricordata da Pausania (8, 43) e dalla Vita dell'imperatore Pio (5). In quell'occasione il suo *praefectus* T. Varius Clemens sarà stato fatto *praefectus ausiliariorum tempore expeditionis in Tingitanam* (C. III 5212 segg.). In una certa epoca dovè risiedere in Cappadocia, come appare dalla iscrizione di Amasea, C. III 6748, relativa ad una dedicazione fatta dall'ala stessa a Giove. Cf. Cichorius, in Paulys Realencyk. 1 p. 1235.

Di suoi *praefectis* conosciamo

....us Bon... (C. III 6748), in Amasea.

T. Varius T. fil. Clemens, Cl(audia) Ce-l(eia), C. III 5211. 5212 cf. 5214. 5215.

Un *decurio* abbiamo nella lapide C. III 3305: la *turma Italici* è menzionata C. III 4576.

Una iscrizione di Portus magnus nella Mauretania (C. VIII 9764) ci offre un *librar(ius) al(a)e Britt.... vet(e)ran(ae)*; ma non si sa se il *Britt.* sia da sciogliere in *Brittanica*, *Brittanorum* o *Brittonum*.

BRITANNICA (classis). — Alla guerra britannica di Claudio è da ascriversi l'origine di quest'armata, ricordata nel 70 d. Cr., durante la sollevazione di Civile (Tac. hist. 4, 79), e la quale prese parte alla spedizione di Agricola, per cui ordine fece quindi il giro dell'isola della Britannia (85) (Tac. Agr. 24. 38). Il suo porto principale dovea essere quello di *Gessoriacum* (che nel secolo IV cominciò a chiamarsi *Bononia*) (*Boulogne-sur-mer*), nella Belgica, donde, con l'armata partì Carausio, che ribellò la Britannia (286), ricondotta ad obbedienza dieci anni dopo (296), mediante l'allestimento di forze navali per opera di Costanzo Cloro (Mamert. pan. Maxim. 12; Eumen. pan. Constantii 6, 12 e segg. pan. Constantini 5; Eutr. 9, 21. 22; Aur. Vict. Caes. 39). Dal nuovo porto di questa città salparono nel secolo IV, le spedizioni dirette in Britannia (Amm. Marc. 20, 1. 27, 8). Quest'armata aveva per ufficio i trasporti militari attraverso alla Manica e la protezione delle spiaggie settentrionali della Gallia e di quelle della Britannia, sulle quali, come si può desumere dai laterizii improntati coi sigilli di tale armata (C. VII 1226), trovavansi divisioni di essa a *Dubrae* (Dover) e nel vicino *Portus Lemanae*. Soldati di essa hanno probabilmente preso parte ai lavori del vallo di Adriano. Presso *Amboglanna*, 12ª stazione sulla linea del vallo e a Netherby a nord-ovest di esso si trovarono iscrizioni menzionanti la *pedatura classis Britannicae* (C. VII 864. 970). La *classis Britannica* non è più ricordata al principio del secolo V. Le è succeduta la *classis Sambrica* (probabilmente va letto *Samarica* dal fiume *Samara*, l'odierno Somma) (Not. dign. Occ. 38, 8). Nell'isola, a questo tempo, sta un *numerus barcariorum Tigrisensium*, *Arbeia* (Not. Occ. 40, 22), forse ad Treby nel Cumberland.

La *classis Britannica* (chiamata semplicemente con questo nome: C. VII 1226 (laterizii di Dover e Lymne); Vaillant Épigr. de la Morinie, Boulogne-sur-mer 1890, n. 1, 6, p. 243-247 (laterizii di Boulogne), cf. RA 1888 p. 367) ebbe probabilmente, nel secolo III, l'epiteto di *Philippiana* (C. XII 686 cf. p. 817).

Praefecti. — *M. Maenius Agrippa Tusidius Campestris* (del tempo di Adriano) (O. 804. cf. C. VII 379).

C. (?) *Aufidius Pantera* (C. VII 18)

. . . . . (C. VI 1643)

Archigubernus. — *Seius Saturninus* (Dig. 36, 1, 46).

Trierarchi. — *Q. Arrenius Verecundus*

(Desjardins, Géogr. de la Gaule I p. 365 = Vaillant, Ép. de la Morinie n. 1).

Ti. Claudius Aug. l. Seleucus (senza il nome della classis; del tempo di Claudio o di Nerone) (Desjardins p. 364 = Vaillant n. 5)

Domitianus (senza il nome della *classis*) (Vaillant p. 99)

P. Graecius Tertinus (Desjardins p. 364 = Vaillant n. 6)

Valerius Maximus (Dig. 36, 1, 46).

Praepositus reliquationi. — *Flavius Senilis* C. VII 137

Soldati (o *principales* con ufficii indeterminabili per guasti nelle lapidi). — C. XII 686. Desjardins p. 366. 386 = Vaillant n. 8. 19; Vaillant n. 17.

Navi. — *Triremis Radians* (Drsjardins p. 367 = Vaillant n. 4)

DESJARDINS Géogr. de la Gaule rom. I. p. 364 segg. — FERRERO, L'ordin. delle armate romane p. 172 segg. Iscr. e ric. nuove sull'ordin. delle arm. dell'imp. rom. p. 68. — DE LA BERGE Organ. des flottes rom. p. 76. — VAILLANT, Classis Britannica, Classis Samarica, Arras 1888.

E. FERRERO.

BRITANNICAE (cohortes). — Se ne conoscono due, che trassero il nome o dall'aver stanziato in Brittania, o forse perchè quivi reclutate in origine.

Cohors I Britannica (Dipl. XI = XIII a. 80 C. III p. 854. 1960. Dipl. XVI a. 84 C. III p. 1963 cf. C. III 1193. 7634) o *cohors I Britannica miliaria* (Dipl. XVII = XII a. 85 C. III p. 855. 1964. C. III 8074, 10, tegola, C. III 821), *cohors I Britannica miliarensis* (C. III 829?), *cohors I Britannica miliaria civium Romanorum* (Dipl. XXXVII = XXV a. 110 C. III p. 868. 1974). Stanziava in Pannonia negli anni 80 d. Cr. (Dipl. XI=XIII C. III p. 854. 1960), 84 (Dipl. XVI C. III p. 1963), 85 (Dipl. XVII = XII C. III p. 855. 1964): più tardi passò in Dacia, dove la troviamo nel 110 (Dipl. XXXVII = XXV C. III p. 868. 1974): da *Orsova* in questa provincia proviene la tegola C. III 8074, 10, ma che abbia stanziato anche in *Alsó-Kosaly* è dimostrato dalle lapidi C. III 821 (dedicazione a Giove). 829 (dedicazione ad un imperatore). 7636. Probabilmente a questa coorte appartiene il tribuno

C. Iul(ius) C. fil. Thevest[e] Corinthianus, *tribun(us) coho(rtis) I Britt(anicae), item vexil(lationis) Dacor(um) Parthic(ae), cui ob virtute sua sacratissimi imper(atores) coronam* etc. (C. III 1193 dell'a. 191).

Cohors II Britannica. — Ad essa si riferiscono le tegole di *Also Ilosva* e di Certia nella Dacia (C. III 8074, 11): *coh(ors) II Britann(ica)* o *coh(ors) II Br(itannica) (miliaria)*.

Non si sa quale coorte Britannica sia menzionata nella lapide di Attalia, CIG. 4340 b add., che ne nomina un ἔπαρχος.

BRITANNICA (expeditio). — v. **Expeditio**.

BRITANNICA (legio). — Dalla sua residenza è così chiamata la *legio II Augusta* nella Notitia (Occ. 5, 241 Seeck). Cf. **Augusta legio II**.

BRITANNICA (terra). — v. **Britannia** divinità.

BRITANNICA (Victoria). — v. **Britannia** 2.

BRITANNICA (vexillatio). — v. **Britannia** 6.

BRITANNICI (pedites singulares). — È il più antico esempio che si abbia nelle iscrizioni di quei corpi ausiliarii militari, chiamati da Vegezio *nationes* (v. **Natio - Numerus**). Sono ricordati nei diplomi militari della Dacia dell'anno 110 d. Cr. (Dipl. XXXVII = XXV C. III p. 868. 1974) e del 157 d. Cr.? (Dipl. LXVI = XL C. III p. 882. 1989, nella Dacia superiore). A questo corpo si attribuiscono le tegole di *Csgmo* nella Dacia: *n(umerus) s(ingularium?) B(ritannicorum?)* (C. III 8075, 32). Forse è da attribuire ad esso la lapide di Germisara nella Dacia (C. III. 1396): . . . . *P. Aelius Marcellinus signifer et quaestor n(umeri) Brit(annici) mortis periculo liber v. s. l. m.* (a. 186 d. Cr.). Cf. Mommsen, Hermes 19 p. 226. 229 e **Brittonum numerus**.

BRITANNICIANUS. — C. VI 3279 (Roma): *D(is) m(anibus) s(acrum) Nig(er) Marinianus eq(ues) sing(ularis) kas(tris) pr(ioribus) stip(endiorum) XVIII natione Britanicianus vixit* etc. — BRh. 43 (*Doomburg*): *Deae N[e]halanniae ob merces recte conservatas M. Secunda . . . Silvanus negotiator cretarius Britannicianus* etc. — BJ. 1891 p. 261 (Colonia): *Apollini C. Aurelius Cl(audia) Verus negotiator Britannicianus Moritex* etc.

BRITANNICINAE (legiones, alae, cohortes). — v. **Britannia** 6.

BRITANNICUM (bellum). — v. **Bellum**.

BRITANNICUS. — v. **Claudius**. — Come predicato agli imperatori v. **Caracalla** — **Claudius** — **Commodus** — **Costantinus** — **Constantius I** — **Diocletianus** — **Geta** — **Maximianus?** — **Septimius Severus**.

BRITANNICUS (exercitus). — v. **Britannia** 6.

BRITANNORUM (cohors III). — *Britannica* è detta nella lapide C. V 7117: *Brittonum* nella Notitia dign. Occ. 35, 25; nelle altre fonti il nome è abbreviato. Se vi si deve intendere sempre l'istesso corpo esso stava nella Raetia nell'a. 108 (Dipl. XXXV = XXIV C. III p. 866. 1972) e nel 166 d. C. (Dipl. LXXIII C. III p. 1991); e in Abusina nella stessa provincia, donde proviene la tegola C. III 11996, la troviamo nel 211 (C. III 5935 = 11942) e al tempo della Notitia dignitatum (Occ. 35, 25). Come appartenente all'esercito Retico è ricordata anche nella lapide di Augusta Bagiennorum C. V 7717: *D. m. Catavigni Ivomagi f. milit*(*is*) *coh*(*ortis*) *III Britannorum*, (*centuria*) *Gesati, exercitus Raetici* etc. Una sua tegola si è trovata nelle pile del ponte di Traiano tra *Turnu Severinului* e *Kladova.* Questa coorte è ricordata anche nel diploma dell'a. 141 n. LXXIX (C. III p. 1995). Ne conosciamo un *praefectus*:

T. Fl(avius) Felix dell'a. 211 (C. III 5935 = 11942). Una centuria ricorre nella lapide su citata C. V 7717. Cf. Ohlenschläger, die röm. Truppen p. 60.

BRITANNORUM (numerus). — v. **Britannici pedites.**

BRITOVIUS (Mars). — Predicato celtico di Mars in due iscrizioni di Nemausus, nella Gallia Narbonensis. C. XII 3082: *Aug*(*usto*) *Marti Britovio . . . . Salvius Secundini fil*(*ius*) *ex voto;* — 3083: *Ma*[*rti*] *Brito*[*vio....*] *Valerius A.* [*f*(*ilius*)] *Martial*[*is*] *v*(*otum*) *s*(*olvit*) *l*(*ibens*) *m*(*erito*). La parola senza dubbio ha relazione con *Brittae*, *Brittones* e simili. Secondo una congettura però di E. Germer--Durand (RE. 1887 p. 284) vi sarebbe da fare qualche ravvicinamento col nome del villaggio di *St. Hilaire de Brethmas*, nel cantone di Alais, detto nel secolo XIV *Bretomansus.*

BRITTAE (matres). — Iscrizione di Vetera (*Xanten*), nella Gallia Belgica: OH. 5932: *Matribus Brittis L. Valerius Simplex mil*(*es*) *leg*(*ionis*) *XXX U*(*lpiae*) *V*(*ictricis*) *v. s. l. m.* cf. BRh. 208 (dallo stesso luogo): *M*(*atribus*) *Brittis Max.* etc. V. **Britannae matres.**

BRITTII. — v. **Bruttii.**

BRITTONES. — Non è ancora bene accertato, se i *Brittones* sieno stati la medesima cosa che i *Britanni*, cioè gli abitanti della Britannia propriamente detta. L'identità è ammessa fra gli altri dal Mommsen (EE. 5 p. 177, 1), fondandosi su alcuni scrittori antichi, come Ausonius ep. 108—113. Procopius bell. Goth. 4, 20. Isidorus orig. 9, 2, 102; alle quali prove si può forse aggiungere la menzione dei *Brittones Anavionenses* (C. XI 5213), che si dovranno riferire alla città britannica *Anavio* ricordata in un miliario di *Derby* (EE. 7, 1102). Sull'esempio del Borghesi però (Oeuvr. 5 p. 5), il De-Vit soprattutto (Opuscoli ser. 2 vol. 10 p. 42-70; 193-214 cf. Hirst Archäol. Iournal 40 p. 80 segg. Hübner, Hermes 16 p. 565) sostiene che gli uni sieno stati diversi dagli altri, e propriamente che i *Brittones* sieno stati una popolazione della Gallia Belgica, della stessa origine degli insulari *Britanni*, provenienti dalla penisola del *Iutland* (Brittia, Procop. bell. Goth. 4, 20), chiamati diversamente per non ingenerare confusione. A ogni modo, di essi è menzione nelle seguenti lapidi: C. VI 3301: *D*(*is*) *m*(*anibus*) *M. Ulpio Iusto eq*(*uiti*) *sing*(*ulari*) *Aug*(*usti*).... *natione Britto* etc.; — VII 1094: *Matribus milites vexill*[*at*]*io*[*n*(*um*)] *leg*(*ionum*) *XX, VI Britton*(*es?*) *v*(*otum*) *s*(*olverunt*) *l*(*ibentes*) *l*(*aeti*) *m*(*erito*); — XI 5213 cf. 5214: . . . *censito*[*ri*] *Brittonum Anavion*[*en*(*sium*)] etc.; cf. EE. 7, 1102; — BRh. 362: *In h*(*onorem*) *d*(*omus*) *d*(*ivinae*) *diabus Malvisis et Silvano Aur*(*elius*) *Verecundus ordi. Brito. v. s. l. m.;* — RE. 1887 p. 277: . . *Aurelio Atiano . . . nati*(*o*)*ne Britto.* Sui *Brittones Triputienses* etc. v. **Brittonum numeri.**

BRITTONUM (ala IV). — È ricordata nella Notitia Dignitatum (Or. 31, 45) siccome a disposizione del *dux* della Tebaide e residente *Isiu*, secondo il Sayce oggi *Kôm-el-Ahmar* (Académy 1893 I p. 444).

BRITTONUM (cohortes). — Ne sono ricordate parecchie. Le indicheremo tutte, anche quelle dove il nome abbreviato potrebbe ammettere qualche altro complemento, notando insieme, che taluna potrà essere identica ad un'altra.

Cohors I Flavia Brittonum. — Non sappiamo il luogo della sua residenza, che fors' era il Noricum. Due lapidi, una di Salonae in Dalmatia (C. III 2024) ed una di Arlapa nel Noricum (C. III 5662) non ci dànno che i nomi di due soldati. Era comandata da tribuni, di cui conosciamo due:

M. Bell. Saturninus, dell'a. 267 (C. III 4811 = 11504 di Virunum nel Noricum; *Victoriae Aug. sac*(*rum*). *M. Bell. Saturninus, trib*(*unus*) *c*(*o*)*hor*(*tis*) *I Fl*(*aviae*) *Brit*(*tonum* etc.

Ti. Claudius Zeno Ulpianus Verre f. (OH. 6519).

Cohors I Ulpia Brittonum miliaria. — Risiedeva forse in Dacia tra tra il 154 e il 161 d. Cr. (Dipl. LXX = XLIV C. III p. 886. 1990). L'istesso diploma ci fa conoscere oltre ad un pedite, di natione Brittone, anche un suo *praefectus:*

L. Nonius Bassus.

Cohors I Aelia Brittonum. — La lapide C. III 4812 di Virunum nel Noricum dell'a. 238 d. C. contiene una dedicazione alla *Victoria Augusta* fatta da due *singulares consulares*, di cui uno appunto della nostra coorte. Suo *tribunus* fu

T. Appalius T. f. Vel(ina) Alfinus Secundus (C. IX 5357).

Cohors I Brittonum miliaria. — Risiedeva nell'a. 85 d. Cr. nella Pannonia (Dipl. XVII = XII C. III p. 855. 1964).

Cohors I Br.... miliaria equitata. — Ne fu suo tribuno:

L. Alfius Restitutus (C. V 6995).

Cohors I Brit.... C. III 3256. 5455.

Cohors I Br.... C. VII 1229 in una tegola di *Ebchester* (Vindomora?) in Britannia.

Cohors II Brittonum. — Risiedeva nel 107 d. Cr. in Mauretania (Dipl. XXXVI C. III p. 1973).

Cohors II Flavia Brittonum miliaria. — Ne fu *praefectus:*

M. Maenius C. f. Cor. Agrippa Tusidius Campestris, *hospes divi Traiani* (O. 804).

Cohors II Flavia Brittonum. — Stava nel 99 d. Cr. nella Moesia inferior (Dipl. XXX C. III p. 1970) e ancora nel 230 a Sexanta Prista in quella provincia (C. III 7473:.... [*b*]*alnea coh*(*ortis*) *II Fl*(*aviae*) *Britt*(*onum*) [*Alexa*]*nd*(*rianae*) *a solo restituta* etc.). Da Durostorum anche della Moesia inferior proviene la lapide C. III 6152 = 7478, che la menziona.

Cohors II Br.... equitata. — Ne fu suo *praefectus*

L. Alfius Restitutus (C. V 6995).

Cohors II Augusta Nervia Pacensis miliaria Brittonum. — Trasse il nome di *Nervia* probabilmente dall'imperatore Nerva e *Pacensis* dalle città di Pax Iulia o altra città di simil nome, dove ebbe stanza. Stava nel 114 d. Cr. in Pannonia inferior (Dipl. XXXIV C. III p. 1975).

Cohors III Brittonum veteranorum equitata. — Ne fu *praefectus*

C. Nonius C. f. An(iensi) Caepianus (C. XI 393).

Cohors III Brittonum v. **Britannorum cohors III.**

Cohors III Brit.... — Tegole con questa iscrizione si sono trovate a *Korabia* e a *Kleinschenk* nella Dacia.

Cohors III Br.... — Così leggesi in una tegola trovata a *Castlefield* in Britannia (C. VII 1230).

Cohors IIII Brit.... C. VII 177?

Cohors VI Brittonum. — Se ne conoscono due *praefecti:*

Q. Domitius Q. f. Quir(ina) Victor (C. VIII 5363).

L. Terentius M. f. Quir(ina) Rufus, circa sotto Traiano (C. II 2424).

Cohors.... Brittonum. — Manca il numero di questa coorte menzionata in un diploma del 145 d. Cr. (Dipl. LXXIX C. III p. 1995), che nomina un suo *praefectus:*

....nius.... Iunior.

BRITTONUM (**numeri**). — La maggior parte di questi aggiunse al primo un nome tolto dal luogo della loro residenza (cf. Mommsen, Hermes, 19 p. 225 nota). Se ne hanno le seguenti memorie:

Numerus Brittonum. — OH. 5781 (*Neuwied*):... *Genio horr*(*eorum*) *n*(*umeri*) *Brittonum*... — C. XI 3104:... *praeposito numeri Britonum*... — Cf. BRh. 694 (presso *Heddesdorf*).

Numerus Brittonum et exploratorum Nemaningensium. — Ricorre in due iscrizioni di Aschaffenburg: BRh. 1751: *Apollini et Dianae n*(*umerus*) *Brit*(*tonum*) *et explorat*(*orum*) *Nemaning*(*ensium*) *c*(*uram*) *a*[*g*]*ent*(*e*) *Aurel*(*io*) *Firmino* (*centurione*) *leg*(*ionis*) *XXII Pr*(*imigeniae*) etc. dell'a. 178. — BRh. 1757: *I*(*ovi*) *o*(*ptimo*) *m*(*aximo*) *n*(*umerus*) *Brit*(*tonum*) *Neman*(*in*)*g*(*ensium*) etc. Cf. Ohlenschläger, Die röm. Truppea p. 94.

Brittones Aurelianenses. — In *Oehringen* (cf. **Aurelianensis numerus.**). BRh. 1559. 1560.

Numerus Brittonum Cal.... — In *Oehringen.* Cf. le tegole in BRh. 1563 *d.*

Brittones Curvedenses. — BRh. 1455 (Heddernheim): *Iovi Doliceno C. Iul*(*ius*) *Marinus,* (*centurio*) *Brittonum Curvedens*(*ium*) *d*(*onum*) *d*(*edit*).

Numerus Brittonum Elantiensium. — RA. 1893 I p. 261 (dedicazione ad Antonino Pio a *Neckarburken*).

Brittones Mu.... — In *Böckingen.* BRh. 1592. WZ. 1887 p. 67.

Numerus Brittonum Triputiensium o **Brittones Triputienses.** — O. 1627 (*Amorbach*): *Nym-*

phis n(umerus) Britton(um) Triputien(sium) sub cura M(arci) Ulpi Malchi (centurionis) leg(ionis) XXII Pr(imigeniae) etc. — OH. 6787 (*Schlossau*): *Fortunae sa[c(rum)]. Brittones Trip(utienses), qui sunt sub cura T. Manili T. f. Pollia Magni Sinope [(centurionis)] leg. XXII p.* etc. — WZ. 1889 Kbl. 161 (dedicazione ad Antonino Pio dell'a. 146 a *Hesselbach*). BRh. 1394 (*Eulbach*). 1392? (*Würzberg*). Cf. Ohlenschläger, Die röm. Truppen p. 92 seg.

BRIXANTUS (**deus**). — Divinità celtica nota per una iscrizione incisa sopra una chiave di bronzo ritrovata a *Moulins-Engilbert*, nel dipartimento della Nièvre (O. 1975): *Augu(sto) sacrum deo Brixantu propitiu.* Steuding (Roschers Lexicon s. v.) lo mette in relazione col nome del popolo della Raetia Βριξάνται (Ptol. 2, 12, 3), i Brixentes o Brixenetes di Plinio (nat. hist. 3, 24, 4); e, come *Brixia, Brixellum,* anche questa parola rimonta forse al radicale dell'antico celtico *brig* = altus, sublimis.

BRIXELLUM (*Brescello*). — C. XI 1023-1047. — Città della Gallia Cisalpina, presso il Padus, tra Cremona e Regium Lepidi (Itin. Anton. p. 383, 4. Ravenn. 4, 33. Plin. nat. hist. 3, 15, 115. 7, 49, 163. Ptol. 3, 1, 42), nella regione VIII Augustea. La forma del nome varia tra *Brixellum* (C. VI 100. 2379[a] I lin. 24. 26; II lin. 31. 52. 53. 59. — EE. 4, 887 II lin. 7. — BJ. 78 [1884] p. 59, 136. — C. XI 1027: *Brixellani* cf. O. 3734. 1295: *Brixellanus.* — Tac. hist. 2, 33. 39. 51. 54. Suet. Otho 9. Phlegon Trall. macr. 1 p. 85; 3 p. 89. Chronog. a 354. Ptol. l. c. Itin. Ant. l. c. etc., *Brixillum* (C. VI 2381. Plin. 3, 115 cf. 7, 163. Plut. Otho 5. 10. 18. Sidon. ep. 1, 5) *Brexellum* (Ios. b. Iud. 4, 9, 9) *Brexillum* (Paul. hist. Lang. 3, 18), *Brixilium* (Georg. Cypr. descr. 636), *Becillum* (Rav. l. c.). È chiamata *colonia* da Plinio (nat. hist. 3, 15, 115) ed era inscritta nella tribù Arnensis (C. VI 100. XI 1033. EE. 4, 887 II lin. 7. BJ. 78 [1884] p. 59, 136). Tranne il ricordo della morte che vi si diede l'imperatore Otho nell'anno 69 d. Cr. (Tac. Suet. Plut. ll. cc.), non se ne ha altra notizia negli scrittori dell'età imperiale. Nè le lapidi offrono maggiori ragguagli sul suo ordinamento comunale. Un miliario di Parma (O. 3734) è posto al tempo dell'imperatore Giuliano dall'*ordo possessoresque Brixellanorum.* Le iscrizioni locali ricordano *sexviri* (1028), *sexviri Augustales* (1025. 1027), *sexvir et Augustalis* (1030), *sexvir Augustalis magister Aug(ustalis) bis* (1029), *magister Augustalis* (1026[a]); inoltre un *collegium centonariorum Brixellanorum* (1027) e un *sodalicium lanariorum carminatorum* (1031). Pretoriani originarii del luogo C. VI 100. 2379[a] I lin. 24. 26; II lin. 31. 52. 53. 59. 2381[b] I lin. 24. EE. 4, 887 II lin. 7.

Bormann, C. I. Lat. XI p. 182 seg.

BRIXENETES. — Popolazione alpina della Raetia (cf. Ptol. 2, 12, 3: Βριξάνται. Plin. nat. hist. 3, 137), una di quelle vinte da Augusto (C. V 7817 lin. 18).

BRIXIA (*Brescia*). — C. V 4197-4851. 8882-8888. — SI. 1, 676-690. 1267-1283. — Città della Gallia Transpadana, al Garza, confluente del Mella, sulla via da Comum ad Aquileia, nella regione X Augustea (Itin. Anton. p. 127. Tab. Peuting. 4, 3. Itin. Hierosol. p. 558. Ravenn. 4, 30 p. 252. Strab. 5, 1, 6 p. 213; 5, 1, 9 p. 216. Plin. nat. hist. 3, 19, 130. Ptol. 3, 1, 31 etc.). Conquistata dai Galli Cenomani, divenne la capitale del loro territorio (Liv. 5, 35, 1 cf. 32, 30, 6. Iustin. 20, 5, 8. Plin. l. c. Ptol. l. c.); secondo Catullo (67, 34) da essa avrebbe perfino avuto origine la città di Verona, e da Strabone (5, 16 p. 213) è posta fra le città di secondaria importanza nella regione Transpadana. Fra le popolazioni di questa regione i Cenomani furono i soli che ebbero trattato di alleanza coi Romani (Polyb. 2, 23 cf. 24. 32. Liv. 21, 25, 14; 21, 55, 1), a cui si serbarono fidi anche durante la guerra Annibalica (Liv. 31, 10; 32, 30; 33, 23. Diod. p. 575 W). Colonia è detta da Plinio (3, 19, 130) e nelle lapidi *colonia Civica Augusta Brixia* (C. V 4212. SI. 1, 1273) o semplicemente *colonia* (4307. 4466). E tale divenne, come si deduce dal predicato di *Augusta*, per opera di Augusto (cf. Mommsen, Hermes 18 p. 184 seg.). Quanto all'altro predicato di *civica*, il Mommsen (C. V p. 439) opina: « denominatio fieri potest ut aliquod discrimen indicet inter hanc coloniam et reliquas post Actiacam victoriam in Italia ab Augusto deductas militares, cum praesertim veteranorum tituli tales, quales exempli causa multos habemus Ateste et Beneventi, Brixiae certe in urbanis non reperiantur (cf. n. 4987) ». La spiegazione però non sodisfa, e incerto rimane quell'appellativo, come sono quelli dati di *patricia* a Corduba nella Spagna e di *urbana* alla colonia Sullana presso Capua (cf. Pais, Mus. Ital. 1 p. 33 seg.). — Era inscritta nella tribù Fabia (C. V 4192. 4212. 4359. 4384. 4430. 4441. 4444.

4459. 4460. 4463. 4904. 4982. 5006. 5007. — VI 2375[b] lin. 19; 2379[a] lin. 24; 2381[a] lin. 4; b lin. 20; 2430. 2441. 3482. 3560. 3905. — VII 704. — SI. 1, 682. — EE. 7, 899. — IH. 268. — BRh. 1528. — MOe. 14 p. 145 cf. Kubitschek, Imp. rom. etc. p.108 seg.). Sull'estensione del suo territorio e sulle popolazioni attribuite a Brixia v. Mommsen, C. V p. 440 e **Contributi populi.**

Magistrati. — *Duoviri iure dicundo* (4384) o *duoviri* (4374. 4412. 4462. SI. 1, 1273) e nell'anno del censimento *duoviri quinquennales* (4201. 4212. 4368. 4374) o semplicemente *quinquennales* (4373), in sostituzione o mancanza di essi *praefectus Neronis Caesaris* (4374), *praefectus iure dicundo quinquennalis* (5007), *praefectus iure dicundo* (4212. 4469. 4487. 4495. 4957). Si hanno pure, come magistrati supremi *quattuorviri iure dicundo* (4412. 4427), che pare si riferiscano al tempo anteriore alla deduzione della colonia. Accanto agli uni e agli altri *aediles* (4384. 4385. 4393. 4413. 4419. 4457. 4475. 4957. 4981), e in loro sostituzione *praefectus aedilicia potestate* (4459. 4468. 4904), e *quaestores* (4212. 4368. 4386. 4404. 4412. 4413. 4420. 4443. 4471. 4475. 4487. 4495. 4957) o *quaestores aerarii* (4444. 4459), distinti dal *quaestor alimentorum* (4384).

Si ha pure un *defensor rei publicae* (4459) e un *principalis* (4333).

Subalterni. — *Servus publicus Brixianorum* (4287) o *servus publicus* (4739 cf. 4186), *arkarius Brixianorum* (4503), *vilicus arkari* (4503), *vicarius vilici Brixianorum* (4507).

Cittadinanza e senato. — *Colonia Civica Augusta Brixia* (4212. SI. 1, 1273), *colonia* (4307. 4466), *res publica* (4284. 4459), *populus* (4392), *plebs* (4981). — *Ordo Brixianorum* (4319. 4323. 4356. 4441. 4485. 4494), *ordo piissimus* (4192), *decuriones* (4430. 4444. 4445. 4460. 4485. 4982. 5006. 5036 etc. etc. SI. 1, 1273), *conscripti* (SI. 1, 1272). cf. *decurio honore gratuito decreto decurionum* (4981), *ornamentis decurionalibus Brixiae honoratus* (4392. 4447).

Sacerdoti. — *Pontifex* (4192. 4368. 4373. 4374. 4462); *augur* (4374); *flamen perpetuus* (4484), *flamen divi Iuli* (4384. 4459), *flamen divi Augusti* (4386), *flamen divi Traiani* (4368); *sacerdos urbis Romae aeternae* (*vir* 4484), *sacerdos divae Iuliae Augustae* (*mul.* 4458), *sacerdos divae Plotinae* (*mul.* 4387. 4485), *sacerdos XV viralis* (*mul.* 4400); *sacerdotalis* (4333).

Augustali. — *Sexvir Augustalis* (4204. 4414. 4416. 4436. 4439. 4463. 4876. 4896. — SI. 1, 1276. 1277), *sexvir Augustalis* (4212. 4236. 4282. 4283. 4294. 4295. 4383. 4389. 4390. 4393. 4398. 4401. 4403 etc.), *sexvir Brixiae* (4418. 4877. 4887), *sexvir* (4394. 4464. 4479. 4482. 8885): — *sexviri Augustales soci, quibus ex permissu divi Pii arcam habere permissum* (4428), *sexviri socii* (4203), *collegium sexvirum socciorum* (4410), *sexvir Augustalis et iterum decreto decurionum* (4405), *sexvir Augustalis, II gratuitus* (4480), *sexvir Augustalis gratuitus* (4431), *sexvir Augustalis quinquennalis* (4449), *sexviri Augustales curatores ordinis* (4203).

Corporazioni. — *Collegia fabrum et centonariorum et dendrophororum* (4447), *collegia fabrorum* o *fabrum* (sic 4368. 4459) *et centonariorum* (4333. 4368. 4386. 4396. 4397. 4406. 4408. 4416. 4454. 4459. 4477. 4483. 4488), *collegium fabrorum* (4448) o *fabrum* (4391. 4433. 4448. 4489), *collegium centonariorum* (4324. 4387. 4415. 4426. 4452. 4488. 4491. 4498), *collegium dendrophororum* (4341. 4388. 4418), *collegium iumentariorum* (4294), *collegium iuvenum Brixianorum* (4355. 4416) cf. *iuvenes Brixiani* (4459), *collegium nautarum Brixianorum* (4990), *collegium farmacopolarum publicorum* (4489), *synagoge Brixianorum* (4410).

Patroni. — *Aurelius Iulianus* (eq. 4323). — *C. Maesius C. f. Picatianus* (sen. 4338); — *L. Nonius Verus* (sen. C. XI 831).

Pretoriani. — C. VI 2375[b] lin. 19. 2379[a] lin. 24. 2381[a] lin. 4; [b] lin. 20. 2430. 2441. 3482. 3560.

Urbaniciano. — C. VI 3905.

Divinità. — *Deus Alus* (4197 cf. *deus Alus Saturnus* 4198); *Apollo* (4199); *Bergimus* (4200. 4201. 4202); *Bonus Eventus* (4203); *Diana* (4199); *Dii deae omnes* (4205); *Dii paterni* (4206); *Dii patrii* (4207); *Fati Dervones* (4208), *Fata* (4209); *Fortuna* (4210); *Genius coloniae* (4211 cf. 4202); *Hercules* (4213-4218); *Isis* (4219. 4220); *Iuno* (4224[a]), *Iunones* (4221-4228); *Iupiter* (4229-4233), *Iupiter optimus maximus* (4234-4240. SI. 1, 676), *Iupiter optimus maximus Dolichenus* (4242), *Iupiter optimus maximus iurarius* (SI. 1, 1272), *Iupiter Euteta* (4243); *Matronae* (4246. 4247): *Mercurius* (4248-4261. 4264-4272), *deus Mercurius* (4262. 4263); *Minerva* (4273-4281. SI. 1, 1275), *Minerva Augusta* (4282); (*Mithras*) *Sol deus invictus* (4283. 4284); *Neptunus* (4285), *Neptunus Augustus* (4286); *Nocturnus* (4287); *Silvanus* (4288. 4289), *Silvanus Augustus* (4290); *Victoria* (4291. 4292); *Volcanus* (4293. 4294),

Volkanus mites sive Mulciber (4295).
Mommsen, C. I. Lat. V p. 439.

R. Brambilla.

BRIXIA. — Come divinità, appare in una iscrizione di Luxovium (*Luxeuil*), nella Franca-Contea (O. 2024): *Luxovio et Brixiae C. Iul(ius) Firman(us) iussu v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).* Può essere la divinità eponima della città dello stesso nome, ma con maggiore probabilità, si mette in relazione col fiume *Breuchin* e i luoghi *Breuches* e *Breuchotte* prossimi a *Luxeil.* Cf. **Bricia.**

BRODIONTI. — Popolazione alpina, ricordata nell' iscrizione dell' arco di Tropaea Augusti, fra gli altri popoli vinti da Augusto (C. V 7817 lin. 31).

BROMIUS. — Predicato di Dionysos, così detto dal fragore (*βρόμος*) che accompagnava le processioni del dio (Aeschyl. Eum. 24. Eurip. Bacch. 329. CIG. 1177. 5956. 6260. 6305. Ovid. met. 4, 14. Lucan. 5, 73. Plaut. Men. 5, 2, 83. Petron. sat. 141 etc). Ricorre in una iscrizione metrica di Philippi, nella Macedonia (C. III 686) e in un'altra di Roma (C. VI 462: *Hic fuit horridus ante locus, Asteri consilio coeptus, Liberi ter Bromi-[q(ue)?] Silvigeri dei auxilium renovatum in urbe.* Cf. Preller, griech. Mythol. p. 549.

BRONTON (Iupiter). — È lo Ζεὺς βροντῶν dei Greci, divinità dei tempi posteriori, adorata specialmente nell'Asia minore e di carattere insieme celeste e terrestre (Welcker, Götterlehre 2 p. 104 cf. CIG. 3810 add. 3817ᵇ. 3819 etc.). È ricordato in tre iscrizioni di Roma, di cui le due ultime ci dànno pure i nomi di due sacerdoti destinati al suo culto: C. VI 432: *Iovi sancto Brontonti Aur(elius) Poplius*; — 733: *Deo Soli invicto Mithre* (sic) *Fl(avius) Septimius Zosimus v. p. sacerdus dei Brontontis et Aecate hoc speleum constituit;* — 2241: *L. Iulius L. f. Clau(dia) Pollitianus sacer(dos) dei Brontontis donum d(edit) d(edicavit).* Il *deus Bronton* fu molto amato dai falsificatori di iscrizioni (cf. C. V 134*. VI 637*. 638* etc.). Cf. Preller, röm. Mythol. 1 p. 237 e sui rapporti col culto di Mitra F. Cumont, Textes et monuments p. 104 n. 61.

BROVONACAE (*Brougham Castle*). — C. VII 294 - 307. EE. 3, 84 - 91; 7, 953 - 961. — Città della Britannia, nel territorio dei Brigantes, sulla via tra Eburacum e Luguvallium (Itin. Anton. p. 467, 4; *Brocavo* p. 476, 5. Ravenn. 5, 31 p. 431: *Ravonia; Braboniacum* Not. dign. Occ. 40, 27 Seeck). Il nome *Brauniacum* si ha in una iscrizione di Gadiaufala nella Numidia (C. VIII 4800): . . . *veteranus praefectus eq(uitibus) alaris militans Brauniaco* etc.; non si vede invece quale forma ricorra nella lapide locale (302): *I(ovi) o(ptimo) m(aximo), Genio loci Br(ovonacensis) S(eptimius) Apollinaris princep(s) ce(nturiae).* Le altre lapidi non offrono nulla circa il suo ordinamento interno.
Huebner, C. I. Lat. VII p. 73.

BRUCTERI. — Popolazione del nord-ovest della Germania, a sinistra del fiume Amisia (*Ems*), confinante col fiume Lupia (*Lippe*) e la selva dei Teutoburgi (Strab. 7, 1, 3. 4. p. 290 seg. Ptol. 2, 11, 8. 16. Tac. ann. 1, 60 cf. 13, 56; hist. 4, 21. 61. 77. 5, 18. Vell. 2, 105 etc. cf. Latercul. Veron. 13, 15 Seeck).

BRUCTERORUM (numeri). — Corpi militari dei tempi bassi dell' Impero, reclutati dalla popolazione germanica dei Bructeri. La Notitia li menziona fra gli *auxilia Palatina* (Occ. 5, 39=187) e *intra Gallias* (7, 69). Pare che non diverso da questi sia il *numerus Brucherum* della lapide di Concordia (C. V 8768): *Arca Manioni milete e numero Brucherum, et si quis eam aperuerit* etc.

BRUGETIA. — Specie di *vicus* dei Volcae Arecomici, nella Gallia Narbonensis, insieme con altri 23 simili compreso nel territorio di Nemausus, a cui tutti erano attribuiti (Strab. 4, 1, 12 p. 186. Plin. nat. hist. 3, 37), e ricordato con alcuni di quelli in una base di Nemausus stessa (C. XII 3362 cf. p. 346). Cf. Holder, Altcelt. Sprachschatz s. v.

BRUNDISIUM (*Brindisi*). — C. IX 32-214. 6096 - 6150. — EE. 8, 2 - 51. — Città dell'antica Calabria, sul mare Hadriaticum, tra Gnathia e Valetium, punto a cui mettevan capo la via Appia e la Traiana (Itin. Anton. p. 118. 119. 310. 315. 317. 323. 494. Tab. Peuting 7, 1. Itin. Hierosol. p. 609. Ravenn. 4, 31 p. 261; 5, 12 p. 373 cf. Strab. 5, 3, 6 p. 233; 5, 4, 10 p. 249; 6, 3, 7. 8 p. 282. 283. Horat. sat. 1, 5, 104. Tac. ann. 2, 30 etc.), nella regione II Augustea (Plin. nat. hist. 3, 11, 101). *Brundisium* è la forma latina più comune e corretta così nei migliori codici degli scrittori latini (Cicerone, Cesare, Orazio, Livio, Tacito etc.), come delle lapidi (23. 6003. 6005 cf. *Brundisinus* 37. 59. 61. 136. 6150) e in parte degli itinerarii (Anton. Tab. Peuting. ll. cc.): raramente *Brundu-*

sium (Mela 2, 7, 114. Aurel. Victor vir. ill. 34) o *Brendesium* (Ravenn. 4, 31 p. 261) e per brevità in qualche poeta *Brenda* (Fest. epit. p. 33); in greco Βρεντέσιον (Strab. ll. cc. cf. App. bell. c. 1, 79; 5, 56. Scymn. c. 364. Zonar. 8, 7. Stephan. Byz. s. v. etc.): la forma Βρεντήσιον in Polibio (21, 24 [22, 7], 16) è errore di amanuense, e al Βρενδέσιον latinizzante di Tolomeo (3, 1, 14) corrisponde il Βρενδεσίνων della lapide locale (48), siccome legge il Kaibel (Inscr gr. Siciliae etc. p. 181), invece di Βρουντεσίνων del Corpus. Il nome deriverebbe dal messapico βρένδον = cervo ovvero βρένδιον o βρέντιον = testa di cervo, tale essendo la forma che aveva il porto della città (Stephan. Byz. s. v. Strab. 6, 3, 6 p. 282. Etym. Gud. s. v. Βρενδήσιον. Schol. Lucan. Bernens. 2, 609 (cf. Mommsen, Unterital. Dial. p. 46. Kaibel l. c.). Fornita di uno dei primi porti d'Italia (Plin. nat. hist. 3, 11, 101; 2, 103, 230. Zonar. 8, 7), superiore a quello di Tarentum (Strab. 6, 3, 6 p. 382 cf. Herod. 4, 99. Polyb. 10, 1, 8 seg. Caes. bell. c. 1, 25. 27; 3, 24. Cic. ad Att. 9, 14, 1. Lucan. 2, 617. Appian. bell. c. 5, 56 etc.) e centro delle relazioni tra l'Italia e la Grecia e l'Oriente; con un territorio, di cui è lodata la fertilità e con altri vantaggi naturali (Strab. 6, 3, 6 p. 282. Plin. nat. hist. 9, 54, 169; 32, 6, 61; 33, 9, 130; 34, 17, 160 etc.), la città ebbe, com'è chiaro, un grande sviluppo nell'antichità. La tradizione sulla sua origine è varia e incerta: secondo alcuni (Steph. Byz. s. v.) Brundisium sarebbe stata fondata da Brentos, figlio di Hercules, secondo altri (Iustin. 12, 1, 7 cf. Heraclid. Pont. rer. publ. 27) da Diomede che vi avrebbe condotto degli Aetolii, e altri ancora da' Cretesi guidati da Iapyx o Theseus o Minos (Strab. l. c. Schol. Lucan. 2, 609. 610). Bentosto però gli Apuli ne avrebbero scacciato gli Aetolii (Iustin. l. c.); nè i Cretesi vi sarebbero rimasti lungo tempo (Strab. l. c.). Secondo anzi un'altra versione (Iustin. 3, 4, 12) sarebbero stati i Tarentini, che, scacciati dai Greci dalla loro terra, si sarebbero stabiliti in Brundisium; ciò che attesterebbe l'origine non proprio ellenica, ma messapica della città (cf. Kaibel l. c.).

Dell'età anteriore alla dominazione romana si sa soltanto, che un tempo la città fu ordinata a regno e che allora una parte del suo territorio fu occupata dai Tarentini (Strab. 6, 3, 6 p. 282). La guerra che i Romani mossero ai Sallentini nel 487 e 488 u. c., ebbe lo scopo precipuo di impadronirsi di Brindisi per la importanza del suo porto (Eutrop. 2, 17. Flor. 1, 15 [20]. Zonar. 8, 7). Più tardi, circa la fine dell'anno 508 u. c. (Liv. ep. 19) o nel 509 (Vell. 1, 14) vi fu dedotta una colonia latina: giorno della fondazione furono le nonae Sextiles (Cic. pro Sest. 63, 131; ad Att. 4, 1, 4). Notevole è che il diritto di batter moneta propria fu limitato al bronzo e per le monete inferiori all'asse (Mommsen, Münzwes. p. 284. 291. 321. 351 cf. Mionnet, Suppl. 1 p. 271 e vol. I 348. 349). Nella guerra Annibalica rimase fedele a Roma (Liv. 25, 22, 14; 27, 10, 7 cf. Polyb. 3, 69, 1). Ebbe la cittadinanza romana al tempo della guerra sociale (Mommsen, Hermes 22 p. 104 segg.), e fu allora inscritta nella tribù Maecia (C. VI 2382[b] lin. 31. 3884, 4 lin. 9. IX 44. 46. 47. 139. 170). La immunità in genere e forse da speciali imposte, non fu concessa alla città che da Sulla (Appian. bell. c. 1, 79). Di avvenimenti bellicosi è ricordato quello avvenuto per avere Libone, legato di Pompeo, occupata una delle isole che sorgono innanzi al porto (Caes. bell. c. 3, 23 cf. 3, 100. Plin. nat. hist. 3, 26, 151. Mela 2, 7, 114), per impedire che le navi di Cesare uscissero dal medesimo. Esso o non fu mai stazione navale o divenne tale nei primi tempi di Augusto, siccome appare da alcune lapidi che ricordano navi militari (41. 42. 43). Nella guerra Gotica di Giustiniano è ricordata la circostanza, che la città era sfornita di fortificazioni (Procop. bell. Goth. 3, 18 p. 350 Dind. cf. 3, 27 p. 392).

Magistrati e subalterni. — *Quattuorviri iure dicundo* (44. 45. 46. 47 cf. 6098), *quattuorviri quinquennales censoria potestate* (44); *quattuorviri aedilicia potestate* (44. 45. 46. 47. 6096. EE. 8, 6), *aedilis* (23); — *(curator) kalendarii* (49); — *liberti et familia publica* (32), *publicus vilicus Brundisinorum* (59).

Cittadinanza e senato. — *Municipes* (37. 51), *res publica* (136), *decuriones et municipes* (37), *decuriones et populus* (32), *ordo decurionum* (50. 58), *decuriones* (36. 48. 57. 176 ?). ἡ βουλή (48).

Sacerdozi e Augustali. — *Auguratus gratuitus delatus* (32), *sacerdos* (NS. 1894 p. 17), *sacerdos Matris magnae et Suriae deae et sacrorum Isidis* (vir 6099); *magister Mercurialis Augustalis* (54), *Augustalis* (53. 57 cf. *Augustalitas* 36), *ornamenta Augustalitatis* (58), *Mercurialis* (55. 56).

Pretoriano. — *Q. Lollius Q. f. M(a)ec. Caesianus* C. VII 2382[b] lin. 31. — . . . *Vibianus* 2375[a] lin. 30.

Forse sarà stato Brundisino quel milite di coorte urbana, *M. Arruntius M. f. Maec. Antoninus* (C. VI 3884, 4 lin. 9), se il FVND. che segue il nome sarà da leggere BRVND. siccome congettura il Mommsen (C. X p. 617).

MOMMSEN, C. I. Lat. IX p. 8 seg. 652.

L. CAPELLI.

BRUTTIA CRISPINA. — v. **Commodus.**

BRUTTIANI. — Così si dissero quegli *apparitores* di magistrati romani, che erano scelti fra gli abitanti dei Bruttii, assoggettati dopo la guerra Annibalica e ridotti alla condizione di una quasi schiavitù, tali cioè che pur non essendo schiavi, non godevano della libertà e tanto meno quindi della cittadinanza romana (Gell. 10, 3,19. Fest. ep. p. 31. Appian. Hann. 61. Strab. 5, 4,13 p. 251 cf. **Bruttii**). A differenza però degli altri apparitores, essi prestavano servizio presso i magistrati romani nelle sole provincie, e in questa qualità certamente sopravvissero alla guerra sociale, quando cioè i Bruttii non furono più in quella condizione in cui erano stati sin allora. Cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 333 seg.

BRUTTIANUS (**campus**). — v. **Campus** II p. 50.

BRUTTIANUS (**vicus**). — Nella regione XIV della città di Roma, ricordato nella base Capitolina (C. VI 975 lin. 56). Cf. Richter, Top. p. 157. Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 447.

BRUTTII. — Estrema parte della penisola italica, separata ad oriente dal fiume Laus, ad occidente dalla vallata del Sybaris. La popolazione, ramo dei Lucani, da cui si rese col tempo indipendente, e quindi di origine sabellica, appare già nel 302 u. c. siccome abitante il centro montuoso del paese, la Sila (Diod. 12, 22 cf. Strab. 6, 1, 4 p. 254. Pyth. vita 260 etc.), essendo le coste occupate da colonie greche (Nissen, Ital. Landeskunde 1 p. 527. 535 segg.). La forma del nome in greco è Βρέττιοι (Polyb. 9, 7, 10. 25, 1; 10, 1, 3; 11, 7, 1. Strab. 5, 1, 3 p. 211. 6, 1, 2 p. 253 segg. Diod. 12, 22; 16, 15), Βρύττιοι (Ptol. 3, 1. 9. 74), Βρύττιοι (App. Hann. 44. 49. 54; bell. c. 4, 43. 5, 19 etc.), Βρέντιοι (Dionys. per. 362); in latino *Bruttii* (Cic. pro R. Amer. 46, 132: pro Caec. 19, 54. Liv. 22, 61; 24; 1. 2; 25, 1 etc. Mela 2, 4, 2. Eutrop. 2, 12; 3, 12. C. I² p. 46 a. 476. 477. 478. 482. II 1085. III 1456. 10471. IX 334. WZ. 1887 Kbl. 93) e *Brittii* (C. IX 2213. X 4. 212. 468 cf. Mommsen, Unterit. Dial. p. 252 seg.). — Nella guerra dei Romani con Pirro parteggiarono per lui insieme coi Lucani e i Sanniti, e a ciò si riferiscono i seguenti atti trionfali (C. I² p. 46): a. 472 u. c.: [*C. Fabricius C. f. C. n. Luscinus cos. de Samnitibus Lucaneis Brutti*]*eisque* (cf. Liv. ep. 12. Dionys. 9, 19); — a. 476 u. c.: *C. Fabricius C. f. C. n. Luscinus II cos. II de Lucaneis Bruttieis Tarentin. Samnitibus* (cf. Val. Max. 1, 8, 6. Eutrop. 2, 14); — a. 477 u. c.: *C. Iunius C. f. C. n. Brutus Bubulc*(*us*) *cos. II de Lucaneis et Bruttieis;* — a. 478 u. c.: *Q. Fabius Q. f. M. n. Maximus Gurges II cos. II de Samnitibus Lucaneis Bruttieis;* — a. 481 u. c.: [*C. Claudius*] . . . . *f. C. n. Canina* [*cos. II de Luca*]*neis Samnitibus* [*Bruttieisque*]; — a. 482 u. c.: [*Sp. Carvilius C. f. C. n. Ma*]*ximus II* [*cos. II de Samnitib. Lucaneis Bruttieis*] *Tarentin*[*eis*]*que. L. Papirius L. f.* [*Sp. n.*] *Cursor I*[*I*] *cos. II de Ta*[*ren*]*tineis L*[*ucaneis Samnitib.*] *Bruttieis*[*que*] (Liv. 10, 46; epit. 14. Fest. p. 209). Nel 482 u. c., dopo la caduta di Tarentum, i Bruttii furono soggiogati dai Romani, e costretti a ceder loro una metà della Sila (Dionys. 20, 15), che divenne così demanio romano. Nella guerra Annibalica, anche perchè ingelositi della protezione che Roma accordava alle città greche delle coste, si allearono con Annibale, tranne Petelia (Liv. 22, 61; 24, 1). E quando quella cessò, tutto il paese fu dai Romani diversamente trattato. Petelia e Rhegion furon favorite, colonie furon fondate a Croto e Thurii, e nuove città coloniarie sorsero con Vibo e Tempsa. Gli abitanti poi dell'interno, i Bruttii proprii, furono ridotti alla condizione quasi servile dei *populi dediticii* (Gell. 10, 3, 19. Appian. Hann. 61. Strab. 5, 4, 13 p. 251 cf. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 139).

BRUTTII ET LUCANIA (**regio III**). — Nella divisione che Augusto fece dell' (v.) **Italia**, i *Bruttii et Lucania* formarono la *regio* III (Plin. nat. hist. 3, 71: « A Silaro regio tertia et ager Lucanus Bruttiusque incipit »). Il confine di essa verso la regione II (*Apulia et Calabria*) era segnato dal fiume Bradanus, per modo che p. e. Metapontum apparteneva alla Lucania e non all'Apulia (Plin. nat. hist. 3, 77. Strab. 6, 2, 4 p. 255); verso la regione I (*Campania*) dal fiume Silarus, alla foce (Plin. nat. hist. 3, 71. Strab. l. c. e 6, 1, 1 p. 252. Ptol. 3, 1, 8). La Lucania poi è divisa da' Bruttii pel fiume Laus ad occidente, pel Crathis ad oriente (Strab. l. c. Plin. nat. hist. 3,

72 cf. C. X p. 1 IX p. 1 e **Apulia et Calabria regio**). Quando col tempo sorsero dei pubblici ufficiali amministrativi per l'Italia, dipendenti dall'imperatore, nella loro sfera d'azione talvolta si riunirono la regione III e tutta la II, tal'altra con la III soltanto la Calabria della II, come si vede dai seguenti casi:

Procurator ad alimenta (o **alimentorum**) **per Apuliam Calabriam Lucaniam et Bruttios.**

Q. Axius Q. f. Pal(atina) A[elianus] C. III 1456.

L. Cominius Vipsanius Salutaris C. II 1085.

T. Flavius T. f. Germanus C. XIV 2922 cf. **Alimenta** p. 405.

Iuridicus per Apuliam Calabriam Lucaniam Bruttios

C. Iul(ius) Sept(imius) Castinus C. III 10471 — 10473.

Iuridicus per Calabriam Lucaniam Brittios

Q. Herennius Silvius Maximus C. IX 2213.

. . . . C. VI 1562.

. . .us L. f. Fab(ia) Annian[us] WZ. 1887 Kbl. 93. cf. **Iuridicus.**

Unite insieme le due regioni si vedono pure qualche volta per uno scopo militare, temporaneo (cf. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 1075) come p. e. nel caso del

Praepositus tractus Apuliae Calabriae Lucaniae Bruttiorum

M. Antonius Vitellianus v(ir) c(larissimus) etc. C. IX 334.

Mommsen, C. I. Lat. X p. 1 seg. Marquardt, Staatsverw. 1. p 222.

Vie della regione III

1. Da *Regium* (Reggio) (cf. n. 2) a *Metapontum* (cf. Tab. Peut. 7, 1-2. Ravenn. 4, 31. 32. 34; 5, 1. Itin. Anton. p. 113-115; marit. p. 490: C. X 6959-60):

Leucopetra (Pellaro);
Decastadium (Melito);
Locri (Torre di Gerace);
Caulonia (*pr.* Monesterace);
Scolacium (Squillace);
Croto (Cotrone);
Petelia (pr. Strongoli);
Paternum;
Roscianum;
Thurii (San Mauro);
Heraclea (Policoro);
Metapontum (Metaponto) (v. **Apulia** p. 534).

2. Da *Regium* (Reggio) (cf. n. 1.) ad *Acerronia* (cf. Tab. Peut. 7, 1-2 . Rav. 4, 32. 34. It. Anton. p. 105. 106. 109 - 111. C. X 6950. 6956-8):

Ad statuam (S. Domenica);
Tauriana;
Nicotera (Nicotera);
Vibo Valentia (Monteleone);
Tempsa (Terravecchia) (cf. n. 3);
Consentia (Cosenza);
Caprasiae (Tarsia);
Interamnium;
Neruli (Rotonda) (cf. n. 5);
Caesariana;
Marcelliana (S. Maria di Cadossa);
Forum Popilli (La Polla);
Acerronia (cf. **Campania** 2 p. 47, — **Popilia via**).

3. Da *Tempsa* (Terravecchia) (cf. n. 2) a *Paestum* (Tab. Peut. 7, 1 . Rav. 4, 32; 5, 2):

Clampetia (Amantea);
Cerillae (Cirella);
Lavinium;
Blanda (Laino?);
Caesariana (cf. n. 2);
Buxentum (Policastro);
Velia (Castellamare della Bucca);
Paestum (Pesto) cf. **Campania** 2 p. 47.

4. Da *Vibo* (Monteleone) (cf. n. 2) a *Scolacium* (Squillace) (cf. n. 1). V. Tab.Peut. 7, 2.

5. Da *Neruli* (Rotonda) (cf. n. 2) a *Potentia* (cf. Tab. Peut. 7, 1. It. Ant. p. 104. 113):

Semuncla;
Grumentum (Saponara);
Anxia (Anzi);
Potentia (Potenza) (cf. **Apulia** p. 534).

BRUTTII ET LUCANIA (**provincia**). — Nel nuovo ordinamento amministrativo che piglia nome da Diocleziano e Costantino rispetto all'(v.) **Italia**, la *Lucania et Brittii* (così nei titoli seguenti dei governatori) formarono una provincia a sè (cf. Not. Dign. Occ. 1, 81; 2, 20; 19, 9. Laterc. Pol. Silv. 1, 14 Seeck). Se non che i confini dell'antica regione Augustea (v. **Bruttii et Lucania regio III**) furono in parte mutati. Infatti, se il Liber coloniarum (p. 262) non erra, l'*ager Metapontinus* dalla Lucania fu aggregato alla Calabria, divenuta con l' Apulia anch'essa provincia; d'altra parte tutto il Salernitano della provincia e antica regione della Campania passò alla Lucania, come appare dalle due lapidi di Salernum (C. X 517. 519) poste o dal *corrector* o al *corrector* appunto della nostra provincia, e probabilmente anche dalla costituzione imperiale (Cod. Theod. 8, 3, 1), diretta al *corrector* della stessa provincia. È pure non improbabile che allora Buxentum, prima nella Lucania, sia stato aggregato ai Bruttii (Liber colon. p. 209). Capitale della provincia era

Regium (Cod. Theod. 11, 29, 1 cf. 7, 22, 1. Olympiod. presso Phot. 58ᵃ, 20 Bekk.), e il governatore, dipendente direttamente dal Vicarius urbis Romae (Not. dign. Occ. 19, 9 Seeck), era un *vir clarissimus*, al tempo di Teodorico *vir spectabilis* (Cassiod. 3, 8, 46. 47), col titolo proprio di

Corrector Lucaniae et Brittiorum (C. VI 1699. — X 4. 212. 213. 468? 517. 519 cf. Not. dign. Occ. 1, 81; 19, 9 Seeck).

Alpinius Magnus vir clarissimus C. X 517.
Annius Victorinus v. c. C. X 519.
Arthemius Cod. Theod. 8, 3, 1.
Q. Aurelius Symmachus v. c. C. VI 1699.
Brittius Praesens v. c. C. X 468.
Claudius Plotianus Cod. Theod. 11, 29, 1; 11, 30, 1.
Mechilius Hilarianus Cod. Theod. 9, 19, 1; 12, 1, 3,
Octavianus Cod. Theod. 7, 22, 1; 16, 2, 2.
Rullus Festus v. c. C. X 212.
Venantius vir spectabiis Cassiod. var. 3, 8. 46. 47.

Mancano i nomi in C. X 4. 213. La Notitia ci dà sotto le « Praepositurae magistri militum praesentalis a parte peditum » (Occ. 42 p. 215 Seeck), un

Praefectus Sarmatarum gentilium per Brittios et Lucaniam (Occ. 42, 47=50).

MOMMSEN, C. I. Lat. X p. 1 seg. — MARQUARDT, Staatsverw. 1 p. 237.

BUBALUS. — Su una lucerna del museo di Napoli, al di sopra di un «animal equo similis cornibus caprinis » leggesi *Bubal(us)* (C. X 8053, 182.) Plinio (8, 38) dice il *bubalus* animale africano simile al vitello ed al cervo e che a torto si confonde col bisonte (cf. 11, 222. Solin. 20. Isid. Orig. 12, 1, 33).

BUBASTIACA. — V. **Bubastis.**

BUBASTIS. — Divinità egizia (*Bast*) venerata specialmente nella città di Bubastos nell'Egitto meridionale (Her. 2, 156. Ovid. Met. 5, 330; 9, 690. Steph. Byz. s. v. Iuven. 15, 8. Ioseph. Ant. iud. 13, 3, 2 etc.). Le era sacro il gatto. Il suo culto si diffuse insieme a quello d'Iside anche in Occidente, come si vede dalle iscrizioni oltre che dalle fonti. Sacerdotesse destinate al suo culto, dette *Bubastiacae* ricorrono in Roma (C. VI 3880) ed in Ostia (C. XIV 21 add.): in una lapide esistente in Roma ma forse d'origine ostiense (C. VI 2249) si ha *sacerdos Bubastium*, cioè, come spiega l'Henzen (OH. 5974) dei Bubastii Egiziani, dimoranti in Roma (o in Ostia?). Un suo tempio congiunto a quello d'Iside esisteva a *Nemi* secondo una iscrizione contenente un elenco di doni fatti appunto alle due divinità (C. XIV 2215 lin. 17 segg.: *Bubasto vestem siricam purpuream et callainam, labellum marmoreum cum columella, hydria Hypsiana et lentea purpurea cum clavis aureis et zona aurea, tunicas II praecincta(m) et discincta(m), et palliolum, vestem altera(m) alba(m), tunica(m), stola(m), zona(m) et pallium*); un altro ne sorgeva probabilmente ad Ostia (C. XIV 21 add.: *Isidi, Bubas[ti] Vener(em) arg(enteam) . . . , cor(onam) anal(empsiacam) . . . . . . Caltil(ia) Diodora Bubastiaca* etc.). Una dedicazione *Isidi Aug(ustae) et Bubasti* è stata ritrovata anche a Scarbantia nella Pannonia superiore. — Cf. Reinisch nella Pauly's Real-Encyklopädie 1 p. 2508 segg.

BUBULARIUS. — Nome di un vico di Roma, se nella Forma Urbis (62 Iordan) è esatto il supplemento [*bu*]*blarius*. — Un *purpurarius, magister vici bubulari novi regionis VIII* s'avrebbe nell'iscrizione C. VI 3297* ritenuta falsa dall'Henzen, genuina invece dallo Iordan, Top. 2 p. 288. 289 e dietro a lui dal Gilbert, Gesch. und Top. 3 p. 55, n. 1.

BUBULUS. — Nell'editto di Diocleziano « de pretiis rerum » nel capitolo « item carmis » si ha: *Carnis bubulae Ital(icum) p(ondo) unum (denarios) octo* (4, 2 C. III p. 1932); *Isicia bubula Ital(icum) p(ond)o unum (denarios) decem* (4, 14); *Lucanicarum bubularum Ital(icum) p(ond)o uno (denarios) decem* (4, 16). Il capitolo « de curiis bubulis » (8, 6 segg. C. III p. 1936) contiene: *Curium bubulum infectum formae primae (denariis) quingentis; idem confectum ad soleanda calciamenta (denariis) septingentis quinquaginta; ad loramenta et cetera (denariis) sescentis; curium secundae formae infectum (denariis) trecentis; idem confectum (denariis) quadringentis;* seguono altre specie di cuoio, di altri animali. V. **Caro.** — **Isicia.** — **Lucanicae.** — **Coria.** Cf. Blümner in Mommsen, Der Maximaltarif p. 73. 75 segg. 122.

BUCA (presso *Termoli*). — Città dei Frentani, l' ultima sul mare verso l' Apulia (Strab. 5, 4, 2 p. 242; 6, 3, 11 p. 275. Ptol. 3, 1, 18), per errore collocata da Plinio tra Histonium ed Ortona (nat. hist. 3, 12, 106 cf. Mela, 2, 4, 65). Le iscrizioni provenienti da quella regione non dànno alcuna indicazione sulla città, che non fu probabilmente se non un vico. Sono false le lapidi che nominano i Bucani (C. IX 281*. 282*). Cf. Mommsen, C. IX p. 263.

BUCELLARII. — Su questi militi del basso Impero arruolati e pagati non dallo Stato ma dai privati v. Mommsen nell' Hermes 24 p. 233.

BUCINATOR. — Nell' esercito romano era così nominato il suonatore di *bucina*, «quae in semet aereo circulo flectitur» laddove la *tuba* « quae directa est » era suonata dai *tubicines*, e dai *cornicines* il *cornu*, « quod ex uris agrestibus, argento nexum, temperatum arte spirituque canentis flatus emittit auditum » (Veg. 3, 5). I *tubicines* e i *cornicines* soltanto avevano importanza tattica; i *bucinatores* non avevano che l'ufficio di dare i segnali pel cambio delle guardie notturne (Liv. 7, 35, 1. Propert. 5, 4, 63. Sil. Ital. 7, 154. Frontin. strat. 1, 5, 17. Caes. b. civ. 2, 35, 7. Leo tact. 11, 21, 27), almeno nell' epoca repubblicana, perchè Vegezio (3, 8) pel suo tempo dice invece: « a tubicine omnes vigiliae committuntur, et finitis horis a cornicine revocantur ». All'incontro altrove (2, 22): « classicum item appellatur quod bucinatores per cornu dicunt » (cf. Mod. 16), attribuendo cioè loro l'ufficio di suonare il *classicum*, sonata fatta da tutti i corni riuniti soltanto in presenza del capo dell'esercito (Veg. 2, 22. Caes. b. civ. 3, 82) per dare il segnale del combattimento (Polyb. 15, 12. Dio Cass. 47, 43), o davanti alla tenda del capitano per la riunione delle guardie (Polyb. 14, 3) o di tutte le truppe (Tit. Liv. 7, 36; 8, 7) o per imporre silenzio (Tit. Liv. 2, 45).

Nelle coorti dei vigili non ricorrono nè *cornicines* nè *tubicines*, ma soltanto *bucinatores*, a quanto pare, tre o quattro per coorte secondo i latercoli: C. VI 1057 1, 56. 94, nella centuria di Caesernius Senecio; 4, 51 nella centuria di Tauriscus; 7, 8 in quella di Aurelius Iustus; 1058, 4, 10 nella centuria di Verinus; 5, 9 in quella di Romulus; 7, 14 in quella di Sohaemus. Nelle altre centurie non ricorrono, laddove dalla menzione di un *bucinator in* (*centuria*) (C. VI 221) sembrerebbe doversi invece inferire che ce ne fosse uno per centuria. Cf. inoltre C. VI 2412. EE. 7, 1218. 1219.

S'hanno inoltre *bucinatores* nelle coorti pretorie (C. VI 2375 b II lin. 33. 2379 b II lin. 41. 2545. EE. 4, 896 D, I, 22), nelle legioni (C. VIII 2564 b 10. 11, due *bucinatores* accanto a due *cornicines* e quattro *tubicines*; C. III 11180: *d*(*uplarius*) *Cl*(*audius*) *Romulus k*(*andidatus*) *buc*(*inator*). 11029), nelle coorti ausiliarie (C. III 3352: *eq*(*ues*), *buc*(*inator*). 8522. EE. 3, 195), tra gli *equites singulares* (C. VI 3179. AI. 1885 p. 251 *c* lin. 17), nella flotta (Ferrero, *Nuovi ufficii* etc. p. 4). Ricorrono pure nell'editto dell'imperatore Anastasio al *dux Lybiae* (RA. 1868 XVIII p. 830 lin. 67: βουκινάτορι). Cf. Saglio e Masquelez, in Darenberg et Saglio, Dictionnaire s. v. *bucina*, Domaszewski, die Fahnen p. 8 segg. Cauer, Eph. Epigr. 4 p. 375 seg.

BUCONICA (*Oppenheim*). — Città della Germania superiore tra Mogontiacum e Borbitomagus, detta *Bauconica* nell'Itin. Anton. p. 355 e *Bonconica* nella Tabula Peutingeriana 3, 3. È nominata nell'itinerario di *Bruchloch* (RA. 1876 XXXII p. 181): *Mogontia* . . . . *Buconice* etc.) e in quello di *Tongres* (OH. 5236): . . . [*Mo*]*gontiac. l*(*eugae*) XII, [*Buc*]*onica l*(*eugae*) *VIIII*, [*Borb*]*itomag*(*o*) *l*(*eugae*) *XI* etc.

BUCRANIUM. — OH. 2322 (Lugudunum): *Taurobolio Matris d*(*eum*) *M*(*agnae*) *Id*(*aeae*) *quod factum est* . . . . *L. Aemilius Carpus* . . . *vires excepit et a Vaticano transtulit, ara*(*m*) *et bucranium suo inpendio consacravit* etc. Cf. **Tauroblium.**

BUDENICENSES. — Ricorre in una lapide dell'eremitaggio di Laval presso Ucetia (C. XII 2972): *Iovi Coriossedens*[*es*] *et Budenicenses*. Il Germer-Durand e lo Charvet (RE. 1, 157) l' attribuiscono al villaggio di *Bézuc* nel cantone di *Saint-Chaptes* tra *Alais* e Ucetia; l'Allmer (RE. 2, 284) preferisce di attribuirlo al villaggio di *Bezouce* nel cantone di *Marguerittes*, perchè più vicino.

BUDENICUS (**Mars**). — C. XII 2973: *Marti Budenic*[*o*] *Gratus Severi filius*. Proviene dall'istesso luogo dov' è stata rinvenuta la lapide posta dai (v.) **Budenicenses.**

BUGIUS. — Divinità gallica menzionata soltanto nella lapide di *Tarquimpole* nella Lorena (O. 5882): *Bugio M. Monianius Magnus v*(*otum*) *s*(*olvit*) [*l*(*ibens*)] *m*(*erito*).

BULBUS. — Le cipolle grosse, preparate con aceto, olio e salsa di pesce (Gal. 6 p. 652) erano cibo pregiato, cui s'attribuivano effetti afrodisiaci (Athen. 2, 64 D. Mart. 3, 75, 3). Nell'editto di Diocleziano « de pretiis rerum » sono nominate tra le ortaglie (6, 41. 42 C. III p. 1933): *Bulbi Afri sibae* (= *sive*) *fabriani maximi n*(*umer*)*o viginti* (*denariis*) *duodecim; Bulbi minores n*(*umer*)*o quadraginta n*(*umero*) *duodecim*. I bulbi Afri son ricordati da Plinio (nat. hist. 19, 5 cf. Ovid. rem. am. 797. Iuven. 7, 120 etc.) siccome inferiori a quelli del Chersonneso, ma superiori agli Apuli;

bulbi fabriles ricorrono in Apicio 8, 7 (cf. Plin. nat. hist. 19, 10, 1). In Grecia si chiamano βολβὸι o βοϱβοὶ le radici del *hyacinthus comosus* che ivi vengono mangiate. Cf. Blümner in Mommsen, Der Maximaltarif p. 90.

BULEUTA. — È il membro della βουλή o senato municipale e con questo nome si ha in due città, che furono ordinate sul sistema greco, a Tomi cioè, la *metropolis* della pentapoli dei Greci nella Moesia inferiore (C. III 770. 7429 = 753. 7543) ed a Nicopolis nella Thracia (C. III 7437 = 6150. 6145 cf. MOe. 15 p. 218. 210). È notevole il fatto, che un *conductor publici portorii Illyrici* fu *bulenta civit(atis) Ponticae Tomitanor(um)*, laddove in altre città potè avere soltanto o gli *ornamenta decurionalia* o i *duumviralia* (C. III 7429 = 753).

BULLA REGIA (*Hammam Darradji* presso *Scescia Beni*). — C. VIII 10577-10576. 14467-14544. — Città dell'Africa proconsularis tra Simitthu e Ad Silma (v. sopra p. 348 cf. Tab. Peut. 4, 5. It. Ant. p. 44. Ravenn.), detta da Tolomeo Βουλλαϱία (4, 3, 30) o Βούλλα Ῥηγία (8, 14, 10) e spesso soltanto Bulla (C. VIII 3274. Mél. d'arch. 1891 p. 315. Oros. 5, 21. Procop. bell. Vand. 1, 19. 25 cf. 2, 15: Βούλλα cf. August. ep. 65). Era forse la capitale del regno di Hiarba, contro cui combattè Pompeo nel 673 u. c. (Oros. 5, 21). Città libera in origine secondo Plinio (nat. hist. 5, 3, 22), fu poscia iscritta nella tribù Quirina (C. VIII 3274. 10580), nè ebbe grande importanza essendo nell'epoca romana città di grande momento la vicina Simitthu. Le poche iscrizioni ci nominano la *res publica* (14473), l'*ordo* (10580 = 14472. 14470. 14473), una *sacerdos publica Cererum* (10580 = 14473) ed una *patrona* (14470). Un legionario nativo di Bulla s'ha nel latercolo Mél. d'arch. 1891 p. 315 e un equite legionario nella lapide C. VIII 3274.

WILMANNS, C. I. Lat. VIII p. 157 cf. p. 934. 1410. — TISSOT, Revue critique 1880, 1 Marzo e Géogr. comparée de l'Afrique 2 p. 259.

BULLATUS (Hercules). — C. VI 302: *Herculi bull(ato) M(arcus) Ulpius Aug(usti) lib(ertus) Timocrates aeditu(u)s d(onum) d(at)*. Forse invece di *bull(ato)* si potrà leggere col Visconti *bull(am)*: ma trattisi del dono di una *bulla* o di una statua d'Ercole ornata di questa, l'iscrizione si dovrà sempre riferire ad un Ercole bambino, simile all' *Hercules puerinus* della lapide C. VI 126. Su tali rappresentazioni vedi Furtwängler in Roschers Lexikon 1 p. 2192.

BUMASTA. — Specie d'uva da tavola detta anche *bumamma*, (Plin. nat. hist. 14, 3, 5: « tument mammarum modo bumasti » cf. 14, 4, 18. Serv. ad Georg. 2, 104. Colum. 3, 2, 1. Macrob. Sat. 3, 20, 7. Varro r. r. 2, 5, 4). Ricorre nell'editto di Diocleziano, «de pretiis rerum » (6, 80 C. III p. 1934): *Ubae duracinae seu bumastae p(ond)o IIII (denariis) quattuor*. Cf. Blümner in Mommsen, Der Maximaltarif p. 100 seg.

BUNDALICUS. — Nome di gente spagnuola, che ricorre soltanto nella lapide di Clunia nella Tarraconensis C. II 2785: *L. Valerio C. f. Gal(eria) Crescen[ti] Bundalico* etc.

BURDIGALA (*Bordeaux*). — JB. I 1-846. — Città dell'Aquitania, sul lato meridionale della Garumna, in un seno formato dalla foce di questo fiume e punto a cui convergevano tre grandi vie (Strab. 4, 2, 1 p. 190. Itin. Anton. p. 453. 456. 458. 461. Tab. Peuting. 2, 1. Itin. Hier. p. 3. cf. Ptol. 2, 7, 7. Eutrop. 9, 10. Amm. Marcell. 15, 11, 13 etc.): la forma *Burdigala*, la sola conservatasi fino a tutto il secolo IV negli scrittori, è anche quella che ricorre in una sola iscrizione della Numidia che ricorda la città (C. VIII 2103: *D. Seius D. f. Quir(ina) Iuvenis Burdigala mil(es) leg(ionis) III Aug(ustae)* etc.). Centro politico del cantone (*civitas*) dei *Bituriges Vivisci*, che Plinio (nat. hist. 4, 108) chiama *liberi*, col tempo, e propriamente dal secolo IV dell'Impero, essa finì per assorbire in sè lo stesso cantone, di cui divenne suo il territorio, non essendo più nella storia menzionata quella popolazione come ente politico-amministrativo (cf. **Bituriges Vivisci**). È molto probabile che essa sia stata occupata da Cesare nelle due campagne dell'anno 698 u. c., l'una contro i Pictones e i Santones, l'altra contro le popolazioni a mezzogiorno della Garonna, soprattutto i Vocates (Caes. bell. Gall. 3, 11. 23. 27). S' ignora quando ottenesse la cittadinanza romana, come pure è dubbio se prima ottenesse il diritto di latinità da Claudio o altro imperatore. Così anche se la iscrizione su riferita ci dà la tribù Quirina, un'altra locale (JB. n. 72) ci offre invece la Voltinia (*M. Iulio C. f. Volt(inia) Severo ex testamento*). Le iscrizioni locali non abbondano circa l'ordinamento comunale della città. Esse ci offrono come magistrati un *praetor* (30 *a-e.*), *quaestor* (32), e inoltre *decuriones* (20. 20 bis), *flaminica* (75) e un *publicus* e un'*ancilla publica* (76). — Un' iscrizione di Nemausus ricorda l' *ordo Biturigum* . . . . . (C. XII 3058), e un'altra

di Lugudunum (SR. p. 367) è posta a un *L. Lentulio Censorino curatori Bit(urigum) Viviscorum* etc.

JULLIAN, Inscriptions rom. de Bordeau 2 p. 513 segg.

BURDO. — Il bardotto, nato dal cavallo e dall'asina (Isid. Orig. 1, 12. Dig. 32, 49. Schol. ad Hor. od. 3, 27, 5. Varro r. r. 2, 8, 2. Plin. nat. hist. 8, 171) è ricordato nell'editto di Diocleziano « de pretiis rerum » nel capitolo « de sagmis » (11, 4 C. III p. 1938): *sagma burdonis (denariis) trecentis quinquaginta.* Cf. Blümner in Mommsen, der Maximaltarif p. 109.

BURDONARIUS. — Nell'editto di Diocleziano « de pretiis rerum » nel capitolo « de mercedibus operariorum » (7, 17 C. III p. 1935): *Camelario sibe asinario et burdonario pasto diurni (denariis) biginti quinque.* — Cf. **Burdo.**

BURE. — Epiteto di due città dell'Africa proconsularis, di (v.) **Thubursicum Bure** per distinguerla da Thubursicum Numidarum e di (v.) **Thim(ida?) Bure** per distinguerla forse da Thimida regia. Cf. Schmidt, Rhein. Mus. 1891 p. 335 e C. VIII p. 1484.

BURGUS. — Piccolo castello fortificato (Veg. 4, 10) o torre (gr. πύργος) per le vedette sui *limites* dell'Impero (cf. Mommsen, Röm. Gesch. 5 p. 141. Cagnat, L'armée p. 674). Il *burgus,* costruito specialmente sui confini (Cod. Iust. 1, 27, 2. Isid. orig. 9, 2, 99), più che a difesa, serviva a sorvegliare i nemici (C. III 7494?), i briganti (C. VIII 2495 cf. Hirschfeld, Die Sicherheitspolizei etc. p. 18), i contrabbandieri (C. III 3385 cf. Domaszewski, MOe. 13 p. 141 segg.). A tale scopo accennano nomi che taluno ebbe, come *burgus speculatorius* (C. VIII 2495) o *commercium* (C. III 3653). La parola *burgus* ricorre per la prima volta in iscrizioni di Commodo e più tardi spesso, sempre a proposito della costruzione di tali fortificazioni: vi si dice sempre il nome di chi ordinò l'opera, chi la diresse e quale corpo la compì, talora anche lo scopo della costruzione e lo spazio di tempo che vi fu necessario.

Commodo ne fornì la riva del basso Danubio (C. III 3385: *ripam omnem burgis a solo extructis item praesidis per loca opportuna ad clandestinos latrunculorum transitus oppositis munivit* etc.); altri ne costruì in Mauretania Sitifensis (RA. 1889 I p. 425:.... *burgis novis provincia munita* etc.). Sotto di lui il legato della Numidia ne costruì a *Loth-Bordj* uno, che ne prese il nome (C. VIII 2495: *Imp. Caes.... [C]ommo[d]o... burgum Commodianum s[p]eculatorium inter duas vias ad salutem commeantium nova tute[l]a c[o]nstitui iussit [Ti. Claudi]us [G]ordia[nus] v. [c.] leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore)* etc.

Forse uno nella Mauretania Caesariensis ne fu costruito da Settimio Severo e Caracalla nel 205 (C. VIII 9228:.... *[burgu]m? Uzinazensem per.... [proc(uratorem)] constituerunt*). A Caracalla spetta uno a' piedi del *Djebel-Sellum* nella Numidia (C. VIII 2494:... *burgum speculatorum Anto(ninianorum) M. Val(erius) Senecio leg(atus) eius pr(o) pr(aetore) c(larissimus) v(ir) fieri iussit, c(uram) a(gente) C(aio) Iulio Aelurione (centurione) leg(ionis) III Aug(ustae) Anto(ninianae), prae(posito) n(umero) H(erculis) Ant(oniniano)*); sotto di lui forse ne sorse uno anche a *Sidi Lakdar* nella Mauretania Caesariensis (EE. 7, 546:... *burgum i[n]stitu[tum] per T. Flav[i]um Serenum [p]ro(curatorem) su[um]*).

Sotto Alessandro Severo due ne furono costruiti nella Tripolitania, uno a Cidamus, l'altro a *Gharia el Gharbia* (C. VIII 1:.... *sub.... [l]eg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) c(larissimo) v(iro) vex(illatio) leg(ionis) III Aug(ustae)] p(iae) v(indicis) Severianae [Alexandrianae].... um (centurionem) leg(ionis) eiusdem.... [pe]rfecit.* — 3:.... *[(centurio) leg. III Aug. p. v.] Severianae, p[ra]e[p]ositus vexillationis leg(ionis) [ei]usdem [b]ur[g]um [a] solo per eandem vexillationem instituit.*

Più spesso, com'è naturale, s'accenna a tali costruzioni sul finire del III secolo. Circa intorno al 368 (cf. Mommsen, Hermes 17 p. 524) uno ne costruì Valente (C. III 7494:.... *[in fidem recepto rege Athan]arico, victis superatisque Gothis, [ingruente etiam in victorias illa]s tempore feliciter quinquennaliorum .... [hunc burgum] ob defensionem rei publicae extruxit [labore.... devotissi]morum militum suorum Primanorum [et.... commissor]um cur(a)e Marciani trib(uni) et Ursicini p(rae)p(ositi).... [ordinante Fl(avio)] Stercorio viro clarissimo duce*).

A costruzioni di Valentiniano, Valente e Graziano spettano ben quattro iscrizioni, una dell'Arabia, una della Pannonia inferiore, una del Noricum, ed una della Germania: la simiglianza della forma mostra che si debbono attribuire a disposizioni analoghe (C. III 88 di *Umm-el-Djemâl* nell'Arabia: *Salvis d(ominis) n(ostris tribus) Valentiniano, Valente et Gratiano.... dispositione Iuli v(iri) c(larissimi), com(itis), magistri equitum et pedi-*

tum, fabricatus est burgus ex fundamento mano devotissimorum equitum Nono Dalm(atarum) s(ub) c(ura) Vahali trib(uni) etc. 3653 di Cirpi nella Pannonia: *Iudicio principali dominorum nostrorum Valentiniani, Valentis et Gratiani... dispositione etiam illustris viri utriusque militiae magistri Equiti[i] comitis, Foscanus* (?) *praepositus legionis primae Martiorum, una cum militibus sibi creditis, hunc burgum, cui nomen Commercium, qua causa et factus est, a fundamentis et construxit et ad summam manum operis in diebus XXXXVIIII..... fecit pervenire.* 5670ª di Fafiana nel Noricum: *D(ominorum) n(ostrorum trium) Valentiniani Valentis et Gratiani.... saluberrima iussionem hunc burgum a fundamentis, ordinante.... Equitio comite et utriusque militiae magistro, insistente etiam Leontio p(rae)p(osito), milites auxiliares Lauriacenses cure eius commissi.... ad summam manum perduxserunt perfectionis.* WZ. 1892 Korrespbl. p. 194 di *Schvaderloch: [S]alvis d(ominis) n(ostris tribus) Valentiniano, [Va]lente et Gratiano... burgum... iaco con[f]ine leg(io) octa[va August]anensium* (?) *fecit* etc.

Uno a *Gadiaufala* nella Numidia proconsolare fu costruito ai tempi di Giustiniano e Teodora (C. VIII 4799:.... *providentia Solomonis excellentissimi magistri militum, ex consule, bis prefecto [pr]aetoriorum Africae.... fa[bric]atum est b[ur]g[um]....*).

La Notitia Dignitatum nomina cinque *burgi:* Burgus Centenarius (Occ. 33, 62), e Burgus contra Florentiam nella Valeria (Occ. 33, 44), Burgus Novus (Or. 42, 36) e Burgus Zonus nella Dacia ripensis (Or. 42, 28), Burgus Severi nella Thebais (Or. 31, 63). Un Burgus Pontii, oggi *Bourg*, è ricordato da Sidonio carm. 22 cf. JB. 2 p. 158. — Cf. Gothofredo ad Cod. Theod. 7, 14 (de burgariis).

BURICA (**expeditio**). — v. **Expeditio.**

BURNISTA. — v. **Burnum.**

BURNUM (*Archi Romani* o *Ivosevzi* presso *Kistagne*). — C. III 2820-2843. 6415-6420. 9890-9927. — Città della Liburnia (Dalmatia), presso cui si biforcava la via proveniente da Salonae, della quale un ramo andava per Adras a Senia, l'altro per Asseria e Nedinum a Iader (Tab. Peut. 6, 1 cf. Ravenn. p. 210. 211). Plinio (nat. hist. 3, 21, 139) la nomina tra le città liburniche del conventus Scardonitanus e infatti una iscrizione del secondo secolo (C. III 2809) cita i *Burnistae* tra le popolazioni che contribuirono a ricostruire il pretorio di Scardona; altrove la dice *castellum* (nat. hist. 3, 22, 141 cf. Ptol. 2, 16, 10. Proc. b. Goth. 1, 16). Si ignora la tribù cui era ascritta. Delle iscrizioni sacre la maggior parte è dedicate a Giove (2820-2825, 9898. 9899. 9900. 9901); una a Mercurio o Marte (2826) ed una a Nettuno (2828). All'ordinamento municipale accennano soltanto due lapidi, che ricordano i *decuriones* (2828=9890. 2830). Fu la residenza della legione XX Valeria, trasferita nell'a. 10 in Germania (C. III 2836. 9909. 9910) e dell' XI Claudia, che Vespasiano tolse dalla Dalmatia (C. III 2832 = 9892. 2833. 2834 = 9893. 2835. 2839. 6416. 6417. 6418 = 9896. 6419 = 9897. 9903. 9904. 9906. 9908). — Cf. Mommsen, C. I. Lat. III p. 367.

BURORINA (**dea**). — Divinità germanica ricordata soltanto in un'iscrizione di *Domburg* sull'isola *Walcheren* (OH. 5883): *Deae Burorine quo[d] votum [f]ecit* etc. Cf. Steuding in Roscher's Lexikon s. v. e Sanders, Mythol. du Nord p. 107.

BURUNITANUS (**saltus**) (*Sûk-el-Khmîs*). — Vasto possedimento imperiale nell'Africa proconsolare ad occidente di Cartagine tra Vaga e Bulla, cui si riferisce probabilmente il « Faustus Buronitanus episcopus » in Victor Vitensis pers. Vand. 1, 38. È notissimo pel rescritto di Commodo ivi rinvenuto (C. VIII 10570 = 14464) su cui v. **Africa** p. 336 segg. — **Saltus.**

BUSSUMARUS (**Iupiter**). — Divinità celtica identificata con *Iupiter* nella lapide di Apulum nella Dacia C. III 1033: *I(ovi) o(ptimo) Bussumaro* etc. Il nome *Busumaru* ricorre in una moneta della Gallia (Rev. celt. 1, 293) probabilmente come nome d'uomo. Cf. Steuding in Roscher's Lexikon s. v. Holder, Altcelt. Sprachschatz s. v.

BUTHROTUM (*Butzintro*). — C. III 581. — Città marittima dell'Epiro, nella Chaonia, distante dodici miglia da Corcyra (Plin. 4, 19, 1) e cinquecento stadii da Nicopolis (Itin. mar. p. 488 cf. Itin. Anton. p. 324. Strab. 7 p. 324. Ovid. met. 13, 721. Mela 2, 3, 10. Verg. Aen. 3, 293. Caes. b. civ. 3, 16). Vi fu dedotta da Augusto una colonia (Plin. 4, 4. Capell. 6, 651), detta *colonia Augusta Buthrotum* (cf. Imhoof, Mon. Gr. p. 138). Le iscrizioni non ci fanno conoscere nulla del suo ordinamento: all'incontro dalle monete abbiamo *II viri, II viri quinquennales, decuriones.*

BUTRIUM. — Città nella VIII regione Augustea, detta vico dei Ravennati da Strabone (5, 1, 7 p. 213), non lontana dal mare

(Plin. 3, 115), sulla via che da Ravenna conduceva ad Hadria (Tab. Peut. 5, 1), da non confondersi coll'odernia *Budrio*, ma da ricercarsi invece nelle lagune di Comacchio. È ricordata come patria di un pretoriano nel latercolo C. VI 2379 v 51.

BUTUA (*Budua*). — Città marittima della Dalmatia, detta anche Βουθόη (Scylax perip. 24. Steph. Byz. s. v.). Plinio (nat. hist. 3, 23, 144) la nomina tra gli « oppida civium Romanorum » (cf. Ptol. 2, 16, 5). Se ne ha una sola lapide sepolcrale (C. III 6338): un'altra che ivi si dice rinvenuta è falsa (C. III 1731 cf. p. 1491).

BUTUNTUM (*Bitonto*). — Città dell'Apulia nella II regione augustea, tra Rubi e Barium, detta anche *Butuntos* (Mart. 4, 55, 29. Tab. Peut. 6, 5. Ravenn. 4, 35), *Butuntones* (Itin. Hieros. p. 609), *Budruntus* (Itin. Anton. p. 117): i suoi abitanti si dicono Βυτουντίνοι nelle monete (Mommsen, Röm. Münzwesen p. 356. Sambon, monn. de la presqu'île Ital. p. 201) o *Butuntinenses* (Plin. 3, 11, 105) o *Botontini* (lib. col. p. 262 « Botontinos ager »). A Butuntum si biforcava la via proveniente da Herdoniae, di cui un ramo andava a Barium, l'altro a Gnathia (v **Apulia** p. 533 seg.). Non se ne hanno che due iscrizioni (EE. 8, 75. 76), di cui la prima è dedicata a Minerva. — Cf. Mommsen, C. I. Lat. IX p. 33.

BUTYRUM. — Il burro era dai Romani considerato cibo barbaro: presso di essi non serviva che per ungere o per scopi medicinali. Esso è ricordato nell'editto di Diocleziano « de pretiis rerum » nel capitolo delle carni (4, 50 C. III p. 1932): *Buturi* (sic) *Ital(icum) p(ond)o I (denariis) sedecim*. Non si tratta qui però di burro fresco. Cf. Plin. 28, 35, 133 etc. V. Marquardt, Privatleben p. 328, 2. Blümner in Mommsen, De Maximaltarif p. 81.

BUXENUS (**Mars**). — Un'iscrizione di *Velleron* presso Carpentorate nella Gallia Narbonensis è dedicata *deo Marti Buxeno* (C. XII 5832). Il Rochetin (RE. 2, 521) mette in relazione questo nome con quello di *Campus Buxonus*, che ebbe nel medio evo il luogo detto oggi *Camp-Buisson* non lontano da *Velleron*.

BUXENTUM (*Policastro*). — C. X 459-461. — Città della III regione augustea, detta dai Greci Πυξοῦς (Strab. 6, 1, 1 p. 253. Diodor. 11, 59. Plin. 3, 5, 71), sulle monete Πυξόες Σιρῖνος, dai Latini *Buxentum* (Plin. l. c. Ptol. 3, 1, 8: Βούξεντον), *Buxantium* (Mela 2, 4, 69); *Buxentini* se ne dicono gli abitanti nelle lapidi C. X 453. 482. Secondo Silio Italico (8, 585) fu alleata di Annibale contro i Romani. Una legge per dedurvi una colonia fu fatta nel 557 u. c., la colonia vi fu dedotta nel 560 da M. Servilius Geminus, Q. Minucius Thermus, Ti. Sempronius Longus (Liv. 32, 29. 34, 42. 45. Vell. 1, 15). Ai trecento coloni mandati in quell'anno, essendosi trovata la città deserta, altri furono aggiunti nel 568 (Liv. 39, 23). Un'iscrizione (461) mostra che fu retta da *II viri* e da *aediles: curatores rei publicae* abbiamo nelle lapidi succitate C. X 453. 482.

BYBLUS (*Djebail*). — Città marittima della Syria tra Berytus e Tripolis (Tab. Peut. 10, 3. Itin. Ant. p. 148. Ravenn. 2, 15; 5, 7). Era antichissima ed è spesso ricordata (Strab. 16, 2, 18 p. 755. Dionys. per. 912. Plin. nat. hist. 5, 17. Mela 1, 12 etc.). Pompeo la liberò da' suoi re (Strab. l. c.). Non se ne hanno che tre iscrizioni latine (C. III 182 p. 972. 6696. 6697 = 181).

BYLLIS (*Gradista*). — Colonia romana nella Macedonia ai confini dell'Illyricum (Plin. 4, 17, 2. Cic. Phil. 11, 12), i cui abitanti erano detti *Bullidenses* (Plin. l. c. Caes. b. c. 3, 12), o *Bullienses* (Cic. Pis. 40) o *Bullini* (Liv. 44, 30) o *Bulliones* (Cic. ad fam. 13, 42, 1 etc.), se pure questi nomi non si debbano riferire a due città diverse. Se ne ha soltanto una iscrizione (C. III 600): *M. Valerius M. f. Quir. Lollianus, praefectus cohort(is) I Apamenorum .... viam pub[licam], quae a col(onia) Byllid(ensium) per Astacias ducit, an[g]ustam fragosam [pe]riculosamq(ue) ita munit, ut vehiculis commeetur, item [pon]tes in Argya flumine et rivis d(e) s(uo) [f(ecit)] et inscr[ip]sit d(ecreto) d(ecurionum)*.

BYZACENA — C. VIII 45-751. 10498-10520. 11065-12217. — Quando nell'anno 608 u. c. fu istituita la provincia dell'Africa propriamente detta (*Africa proconsularis*), la Byzacena formò una delle tre diocesi in cui quella fu suddivisa, comprendente più tardi anche la Tripolitana, detta probabilmente dioecesis Hadrumetina, da Hadrumetum, città principale, o Tripolitana (cf. **Africa provincia** p. 325 seg.). Tale essa rimase fino al tempo della riforma amministrativa dell'Impero, che prese nome da Diocleziano e Costantino; e ciò spiega perchè essa è poco ricordata negli scrittori e nei monumenti epigrafici in tutto quel periodo. Ora, per effetto di quella riforma le due provincie già distinte dell'Africa propria

e della Numidia furono suddivise in quattro provincie per sè, l'*Africa proconsularis* o *Zeugitana,* alquanto diminuita nella sua antica estensione, la *Numidia,* anch'essa diminuita, la *Tripolitana* e la *Byzacena.*

Byzacena provincia. — *Provincia Valeria Byzacena* è chiamata d'ordinario nelle iscrizioni riferentisi ai proprii governatori (C. VI 1684. 1685. 1687. 1688. 1690 cf. 1686. 1689. — VIII 11184. 11334. 11932? cf. 14280 [1127]); *Valeria* dal nome stesso di Diocleziano. Meno frequente è nelle lapidi della stessa specie il nome di *Byzacium* (C. VI 1691. — X 3846), che per altro appare nella Notitia dignitatum (Oc. 1, 62; 2, 36; 20, 3-10), nel latercolo di Polemio Silvio (3, 4) e in alcune costituzioni imperiali (Cod. Theod. 8, 7, 12. Cod. Iust. 1, 33, 1 cf. Varro de r. r. 1, 44, 2. Liv. 33, 48, 1. Plin. nat. hist. 5, 4, 24; 17, 5, 41; Rufus c. 4, 18, 94). *Byzacina* (provincia) non si ha che nel latercolo Veronese (12, 3). — Un milite della *classis Brittanica Philippiana* si designa in una lapide di Arelate nella Gallia Narbonensis (C. XII 686) siccome [*na*]-*tione Afer Bizacinus o*[*riundus m*]*unicipio Septimia Libe*[*ra T*]*hysdritanus.*

Nella formazione nella nuova provincia è indubitato, per recenti indagini sopratutto archeologiche ed epigrafiche, che il suo antico territorio fu allargato a detrimento delle provincie dell'Africa e della Numidia, e forse in parte della regione Tripolitana. Essa comprendeva adunque quella parte dell'Africa settentrionale, che ad oriente avea il mare Africum, ad occidente confinava colla Numidia e a settentrione con l'Africa proconsolare o Zeugitana e a mezzogiorno colla Tripolitana. Sul litorale l'ultima sua città era Horrea Caelia, al nord, e Cellae Picentinae, al sud, per altro a grande distanza da Tacape, città della Tripolitana. Verso l'Africa Zeugitana i confini erano probabilmente indicati dal corso d'acqua che si getta nel golfo di *Hammamet*, al nord di *Sidi Khalisa* e delle paludi di *Bir Secum*, per modo che rimanevano nell'Africa le città di Assuras, Muzuca, Thuburbo maius e Uzippirra, ed entravano nella Byzacena, Zama regia, Musuca e Aquae regiae. Verso la Numidia i confini eran tali, che p. e. Capsa, Thelepte, Cillium, Ammaedara, Thala e Thigibba facean parte della Byzacena. La linea poi di confine verso la Tripolitana era determinata dalla via, che nella tavola Peutingeriana segue la riva meridionale del lago Tritonide e finisce a Tacape passando per Puteus e il versante meridionale del *Gibel-Tbaga*; alla Byzacena quindi erano, fra le altre, aggregate le città di Silesua, Turris Tamalleni, Thiges, Tusurus e Nepte.

Il titolo del governatore nei primi tempi fu quello di

Praeses — come appare da varie tessere di ospitalità conchiusa tra alcune città della provincia e il governatore dell'anno 321 Q. Aradius Rufinus Valerius Proculus Populonius (C. VI 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1989). e da altre iscrizioni a lei relative (C. VI 1690. 1691). Da una di queste ultime (1691) che ha: *praesidi provinciae Byzacenae . . . proconsuli provinciae Africae vice sacra iudicanti, eidemque iudicio sacro per provincias proconsularem et Numidiam Byzacium ac Tripolim itemque Mauretaniam Sitifensem et Caesariensem perfuncto officio praefecturae praetorio* etc., si vede che Aradio dopo essere stato preside della Byzacena, fu proconsole *vice sacra iudicans* dell'Africa e nello stesso tempo ebbe dall'imperatore le funzioni di prefetto del pretorio per tutta la diocesi dell'Africa in genere; la quale comprendeva appunto quelle sette provincie di Byzacium, Numidia, Mauretania Sitifensis, Mauretania Caesariensis e Tripolis (Notitia dign. Occ. 2, 35-40. Laterc. Polem. Silv. 3, 2-7. Laterc. Veron. 12, 2-7 cf. Mommsen, Memorie dell'Instit. 2 p. 312). — Più tardi però fu usato il titolo di

Consularis (C. VIII 11184. 11334. 11932. — X 3846. — Notitia dign. Occ. 1, 62; 2, 10. — C. Theod. 8, 7, 12. — C. Iust. 1, 33, 1), o anche

Consularis Sexfascalis — siccome è detto in una lapide frammentata di Sufetula, nella stessa Byzacena (C. VIII 11333).

Mommsen, C. I. Lat. VIII p. XVII. — Tissot, la province rom. d'Afrique 2. p. 45 segg.

BYZACIUM. — v. **Byzacena.**

BYZANTIUM. — v. **Constantinopolis.**

INDICE [1]

[1] Gli articoli che non portano i nomi di collaboratori del Dizionario, sono del DE RUGGIERO.

[1] Lezione sbagliata di un frammento epigrafico, dove bisogna leggere *A FRUmento*.